DISCUSSIONI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

AP (Sen. Regno 2.37

1876
unico
1 mar. - 25 mar.
1 - 897
indice

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

Legislatura XII — Sessione 1876

BIBLIOTECA
DEL
SENATO DEL REGNO

ROMA, 1876
COTTA E COMP., TIPOGRAFI DEL SENATO DEL REGNO
Palazzo Madama.

DISCORSO

PRONUNCIATO

DA S. M. VITTORIO EMANUELE II

RE D'ITALIA

all'apertura della seconda Sessione della Legislatura XII^a

IL 6 MARZO 1876

S. M. il Re inaugurava oggi personalmente la seconda Sessione della XII^a Legislatura del Parlamento Nazionale.

Alle ore 11 antimeridiane, preceduto dai RR. Principi, annunziato dalle salve d'onore, S. M., in treno di gala, giungeva al Palazzo di Montecitorio, ove, sotto il padiglione eretto innanzi all'atrio, era ricevuto dalle Deputazioni del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

Le LL. EE. i Ministri Segretari di Stato e i Grandi Dignitari di Corte, i signori Senatori e Deputati attendevano S. M. nell'Aula delle sedute.

L'arrivo di S. M. fu salutato dagli applausi prolungati dei signori Senatori e Deputati e dalle tribune affollatissime. S. M. si assise sul trono eretto nel luogo ove sorge la tribuna della Presidenza; i RR. Principi presero posto ai due lati del trono, e intorno vennero a collocarsi le LL. EE. i Ministri Segretari di Stato, i Cavalieri dell'Ordine della SS. Annunziata, gli alti funzionari di Corte e le Case Militari del Re e dei Principi Reali.

Poichè S. E. il Ministro dell'Interno ebbe invitati, in nome di S. M., i signori Senatori e Deputati a sedere, S. M. pronunziava il seguente discorso:

SIGNORI SENATORI, SIGNORI DEPUTATI,

L'anno trascorso da che io mi ritrovai in mezzo a Voi, deve esserci cagione di conforto e di speranza. Le condizioni interne furono buone; le relazioni estere pienamente cordiali.

L'obbligo di adempiere un patto internazionale con un Sovrano amico, maturò nel mio Governo l'idea del riscatto delle ferrovie. L'Italia affronta con ardire un problema gravissimo, che già da tempo occupa i Governi ed i Parlamenti delle Nazioni più civili. Vi sarà presentato un trattato coll'Austria-Ungheria, e un progetto di legge per l'acquisto e l'esercizio delle ferrovie principali del Regno, e per provvedere i capitali necessari a compierle.

Sebbene una così grande innovazione arrechi qualche aggravio al Tesoro, pure io confido che in questa Sessione per la prima volta si potrà pareggiare l'entrata e la spesa dell'anno, senza aumentare le imposte *(Vivi applausi)*.

Il buon volere col quale si prosegue l'opera delicata e paziente della revi-

sione daziaria, d'accordo colla Francia, la Svizzera e l'Austria-Ungheria, mi persuade che durante la Sessione potranno esservi presentati nuovi trattati di commercio. È mio desiderio che siano emendati i difetti rilevati dall'esperienza, vantaggiato l'Erario, aperto ai prodotti italiani più ampio e più sicuro mercato, serbando incolumi i principî del libero scambio *(Benissimo)*.

Alcune leggi importanti per l'ordinamento della giustizia, per la istruzione sopra tutto popolare, per la riforma tributaria ed amministrativa, non poterono essere votate nella scorsa Sessione. Ho ordinato al mio Governo di riproporvele, e le raccomando alla vostra sollecitudine.

Ho potuto io medesimo nei campi d'istruzione scorgere con altero compiacimento i progressi del nostro esercito *(Lunghi applausi dalla Camera e dalle tribune)*. È tempo di rivolgere un pensiero più sollecito alla marina, che merita come l'esercito l'affetto del paese e le cure del Parlamento *(Applausi)*.

Mio supremo voto è di dare all'Italia quella legittima fiducia nelle sue forze che mantiene salda l' indipendenza e assicura la tutela dei propri diritti *(Benissimo)*.

Signori Senatori, Signori Deputati,

L'Italia ebbe una conferma delle sue buone relazioni internazionali nella visita dell'Imperatore d'Austria-Ungheria e dell'Imperatore di Germania. Io fui sommamente lieto di ospitarli. Venezia e Milano si mostrarono degne interpreti del sentimento della Nazione *(Applausi)*.

In quelle dimostrazioni di cordiale amicizia fra i Sovrani vi era il pegno della simpatia duratura fra i Popoli.

La insurrezione nella Erzegovina e nella Bosnia diede luogo a negoziati fra le Potenze garanti della integrità dell'Impero Ottomano. Ho creduto conveniente di prendervi parte per ristabilire d'accordo con esse la tranquillità nell' Oriente ed assicurare le sorti delle popolazioni cristiane.

S. M. il Sultano accolse di buon grado le proposte fattegli a questo fine. Io auguro che la pronta e fedele esecuzione delle annunziate riforme varrà a pacificare quelle contrade e a preparare loro un migliore avvenire *(Applausi)*.

L'Italia adempirà ai suoi doveri di grande potenza, contribuendo coi Governi amici al mantenimento della pace. Intenta a svolgere le sue libere istituzioni e la sua prosperità, essa saprà usare la propria influenza in modo da procacciarsi il rispetto e la fiducia delle nazioni civili.

Terminato il discorso Reale, ripetutamente interrotto dagli applausi del Parlamento e delle tribune, S. E. il Ministro dell'Interno, presi gli ordini di S. M., dichiarava in nome del Re aperta la 2ª Sessione della XIIª Legislatura del Parlamento. Quindi S. M. coi Reali Principi, salutato da nuovi vivissimi applausi, usciva dall' Aula, accompagnato fino al padiglione esterno dalle Deputazioni del Senato e della Camera e dalle LL. EE. i Ministri Segretari di Stato.

Gli Inviati dell' Impero Birmano, e i Rappresentanti delle Potenze Estere assistevano alla seduta nella tribuna del Corpo diplomatico.

I.

TORNATA DEL 6 MARZO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO. — *Comunicazione dei Decreti reali di nomina della nuova Presidenza — Discorso del nuovo Presidente conte Pasolini — Squittinio segreto per la nomina dei Segretari e Questori — Sorteggio degli scrutatori — Comunicazione dei reali Decreti di nomina di nuovi Senatori — Squittinio segreto per la nomina della Commissione incaricata della verifica dei loro titoli rispettivi — Sorteggio degli scrutatori — Risultato della votazione per la nomina dei Segretari e Questori — Omaggi — Congedi — Proposta del Senatore De Filippo per delegare alla Presidenza la redazione del progetto d' indirizzo in risposta al discorso della Corona, approvata — Sorteggio degli Uffici — Risultato della votazione per la nomina della Commissione incaricata della verifica dei titoli dei nuovi Senatori — Nuova votazione per la nomina di un membro a compimento della detta Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 2 3[4.

Non è presente alcun Ministro; intervengono più tardi i Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Interno, e di Agricoltura, Industria e Commercio.

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori Lampertico, Norante, Casati e Atenolfi, come più giovani, di assumere le funzioni di Segretari provvisorii.

Comunicazione di Decreti Reali di nomina della nuova Presidenza.

PRESIDENTE. Prego il Senatore Lampertico di dar lettura del Decreto Reale di chiusura della passata sessione e di riapertura della nuova: non che di quelli di nomina del Presidente, e dei Vicepresidenti.

Il Senatore, *Segretario provvisorio*, LAMPERTICO legge:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Veduto il nostro Decreto del 12 gennaio u. s. con cui l'attuale Sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati fu prorogata;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La presente Sessione del Senato del Regno e della Camara dei Deputati è chiusa.

Art. 2. Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati sono riconvocati pel giorno sei marzo prossimo venturo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 21 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il conte comm. Giuseppe Pasolini è nominato Presidente del Senato del Regno per la seconda Sessione della XII^a^ Legislatura.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente decreto.

Dato a Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno Eula comm. Lorenzo è nominato Vice-Presidente del Senato del Regno per la seconda Sessione della XII^a^ Legislatura.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente decreto.

Dato a Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio de' Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno De Filippo comm. Gennaro è nominato Vice-Presidente del Senato del Regno per la seconda Sessione della XII^a^ Legislatura.

Il Ministro proponente curerà la esecuzione del presente decreto.

Dato a Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno Tabarrini comm. Marco è nominato Vice-Presidente del Senato del Regno per la seconda Sessione della XII^a^ Legislatura.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente decreto.

Dato a Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno Pallavicini Principe Francesco è nominato Vice-Presidente del Senato del Regno per la seconda Sessione della XII^a^ Legislatura.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente decreto.

Dato a Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

Discorso del nuovo Presidente.

PRESIDENTE. Signori Senatori, miei colleghi.

Io mi apparecchiava a ritornare in mezzo a Voi e a prendere modesta parte ai vostri lavori, dai quali dolorose cagioni mi avevano per alcun tempo allontanato, quando una volontà alla quale mi è doveroso inchinarmi, mi chiamò a questo nobilissimo seggio. Invano tenterei dissimulare la trepidazione che mi viene dal sentimento, che le mie forze sono tanto impari all'ufficio che debbo esercitare.

A Voi però mi rivolgo, onorevoli Colleghi, e pieno l'animo dell'antica stima e fiducia in Voi, invoco non solamente la indulgenza vostra, ma ben anche il vostro favore ed aiuto.

Illustri uomini occuparono questo seggio, dei quali è viva in noi la memoria e la riverenza, vivissima dell'ultimo: è doloroso il non averlo più a dirigere i nostri lavori. Le sue virtù, i grandi servigi da lui resi alla patria lo facevano a tutti caro e rispettato.

Nella maravigliosa vicenda degli eventi che fecero dal Piemonte l'Italia una e indipendente, egli fu Consigliere al Magnanimo Re Carlo Alberto quando diede ai suoi popoli lo Statuto, del quale egli fu poscia interprete ed esecutore fedele come cittadino, come uomo politico, come Presidente del Consiglio di Stato. La sua divozione alla gloriosa Dinastia di Savoia pareggiò il suo zelo nello attuare le libere istituzioni.

Di queste istituzioni principalissima presso tutti i popoli che si reggono a forma rappresentativa, è il Senato, la cui dignità, indipendenza ed efficacia dà vigore e saldezza a tutti gli ordini dello Stato; ed è necessario così allo splendore della Monarchia come al sicuro progresso della libertà civile.

E il Senato, mercè l'opera vostra, non verrà meno all'alta sua missione; perchè nel cuore di tutti noi sta scolpito il sacro dovere di servire con tutte le forze il Re e la Patria.

(*Applausi generali*).

Passeremo ora alla nomina dei signori Segretari e Questori per completare l'ufficio di Presidenza.

I signori Senatori sono pregati di preparare una doppia scheda, una per i Segretari, l'altra pei Questori.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, *Segretario provvisorio*, Norante fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Estraggo ora a sorte i signori Senatori che assumeranno l'ufficio di scrutatori per le due votazioni ora fatte.

Riescono nominati all'uopo gli onorevoli Senatori Beretta, Mamiani e Bembo.

Comunicazione dei decreti reali di nomina di nuovi Senatori.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Lam-

pertico a dar lettura dei Regi Decreti di nomina dei nuovi Senatori.

Il Senatore, *Segretario provvisorio*, LAMPERTICO legge:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Alfonso Arborio Duca di Sartirana, Marchese di Breme.

Il Ministro proponente curerà l' esecuzione del presente decreto.

Dato in Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 3) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Cagnola nobile Carlo, già Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l' esecuzione del presente decreto.

Dato in Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 3.) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Camuzzoni comm. Giulio, già Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l' esecuzione del presente decreto.

Dato in Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categorie 3 e 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Corsi Cav. Luigi, già Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l' esecuzione del presente decreto.

Dato in Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 12) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno De Cesare comm. Carlo, già Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente decreto.

Dato in Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 18) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno De Notaris comm. Giuseppe, Professore di botanica.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente decreto.

Dato in Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categorie 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Dentice Ernesto Principe di Frasso.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente decreto.

Dato in Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categorie 20 e 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Fedeli comm. Fedele professore di medicina e chirurgia;

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente decreto.

Dato in Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categorie 3 e 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Fenzi comm. Carlo, già Deputato al Parlamento Nazionale;

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente decreto.

Dato a Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 13) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Ghiglieri comm. Francesco, Presidente di Sezione alla Corte di Cassazione in Roma;

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente decreto.

Dato in Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

—

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Lacaita comm. Giacomo Filippo già Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente decreto.

Dato in Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

—

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categ. 14) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Longo comm. Giacomo, Luogotenente generale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente decreto.

Dato in Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

—

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 14) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Malenchini comm. Vincenzo, Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione de presente decreto.

Dato in Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

—

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categorie 3 e 15) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno.

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Martinelli comm. Massimiliano, Consigliere di Stato, già Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente decreto.

Dato in Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

—

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 3) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Mattei Conte Giacomo, Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente decreto.

Dato in Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

—

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Medici Michele, Duca di Miranda.

Il Ministro proponente curerà l' esecuzione del presente decreto.

Dato in Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

—

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l' articolo 33 (Categoria 3) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Michelini conte Giovanni Battista, Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l' esecuzione del presente decreto.

Dato in Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

—

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 16) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Pasella comm. Nicola, Sindaco di Sassari.

Il Ministro proponente curerà l' esecuzione del presente decreto.

Dato in Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

—

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Piola nobile Giuseppe, già Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l' esecuzione del presente decreto.

Dato a Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Ridolfi marchese Luigi.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente decreto.

Dato in Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categorie 3 e 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Scalini cav. avv. Gaetano, già Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente decreto.

Dato in Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 17) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Tirelli comm. Giuseppe, Prefetto di Modena.

Il Ministro proponente curerà l' esecuzione del presente decreto.

Dato in Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Villa Riso comm. Giovanni.

Il Ministro proponente curerà l' esecuzione del presente decreto.

Dato in Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 3) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro e Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Airenti avv. Giuseppe, Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente decreto.

Dato in Napoli, addì 28 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori a preparare una nuova scheda per la nomina della Commissione incaricata ad esaminare i titoli dei nuovi Senatori.

(Il Senatore, Segretario provvisorio, Norante fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si estraggono ora a sorte i nomi degli scrutatori.

Riescono eletti i signori Senatori: Chiavarina, Camozzi, Mezzacapo.

Se il Senato lo crede, si sospenderà la seduta finchè lo spoglio delle schede sia compiuto.

(La seduta è sospesa a ore 3 20 e ripresa alle ore 4.)

PRESIDENTE. Ecco il risultato della votazione.

Per la nomina dei Segretari:

Senatori votanti . .	63
Maggioranza . . .	32

Ottennero maggior numero di voti:

Il Senatore Beretta che n'ebbe	61
» Chiesi	59
» Buoncompagni Ottoboni . .	43
» Mauri	35

Questi quattro onorev. Senatori sono eletti Segretari, perchè ebbero la maggioranza.

Per la nomina dei signori Questori:

Senatori votanti	63
Maggioranza	32
Il Senatore Chiavarina ebbe voti .	58
Il Senatore Spinola	58

Rimangono quindi eletti a Questori gli onorevoli Senatori Spinola e Chiavarina.

Ora ringrazio i signori Segretari provvisorii, e prego i signori Segretari e Questori, nuovi eletti, a prendere i loro posti.

PRESIDENTE. Si darà ora lettura del processo verbale della tornata precedente.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Direttore Generale delle Gabelle, di un *Lavoro sulle saline del Regno d'Italia e della Statistica del Commercio speciale d'importazione e di esportazione verificatosi dal 1. gennaio al 31 dicembre 1875.*

Il Ministro di Grazia e Giustizia di alcuni esemplari della *Statistica degli affari civili e commerciali e degli affari penali.*

L'architetto comm. Giuseppe Poggi di un suo *Libro sulla conservazione dei Monumenti architettonici ed interessanti l'archeologia.*

Il Direttore del Museo provinciale di Terra d'Otranto di alcuni esemplari di una *Relazione a quel Consiglio provinciale.*

Il Ministro dell'Interno di una *Statistica degli impiegati delle Amministrazioni Centrali e Provinciali e degli ufficiali di Pubblica Sicurezza, dell' Indice dei documenti di politica interna e di una Relazione sull' Archivio di Stato in Venezia nel decennio 1866-1875.*

Il Presidente del R. Istituto di incoraggiamento alle scienze naturali economiche e tecnologiche, del volume XII della seconda serie degli *Atti di quel R. Istituto.*

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, dei *Resoconti delle Discussioni del IV Congresso delle Camere di Commercio*, e del *fascicolo* del mese di maggio 1875 *del Bollettino Industriale del Regno.*

Il Procuratore generale del Re alla Corte di Appello d' Ancona, del suo *Discorso inaugurale letto all' Assemblea generale di quella Corte il 3 gennaio 1876.*

La tipografia Eredi Botta degli *Atti del Parlamento Subalpino, sessione 1859, volume 2° Documenti, e volume 3° Discussioni della Camera dei Deputati.*

Il signor Eugenio Tortora, delle sue *Considerazioni e proposte sul Consorzio Nazionale.*

Il Senatore comm. Pantaleoni, di un suo lavoro estratto dalla nuova Antologia, intitolato: *Libertà o giurisdizione nel regime della Chiesa e dell' ordinamento della sua proprietà.*

Il prof. P. Ellero, di un suo opuscolo intitolato: *I vincoli dell' umana alleanza.*

Il Municipio di Genova, di una *Relazione della Commissione municipale intorno all' ingrandimento ed ordinamento migliore del porto di Genova.*

Il Presidente della Regia Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena, del *Tomo XVI degli Atti di quell' Accademia.*

Il Sindaco di Ragusa, di due esemplari di un *Discorso tenuto da quella Commissione comunale alla Giunta d' inchiesta per la Sicilia.*

L'Associazione dei commercianti d' Ancona, di 50 esemplari dello *Statuto di quell' Associazione.*

Il Senatore comm. Alessandro Rossi, di una sua *Proposta di legge sul lavoro dei fanciulli e delle donne nelle fabbriche.*

Il signor Federico Baldi, delle sue *Considerazioni e proposte sull' istruzione tecnica elementare.*

Il signor Adolfo Garrone, de' suoi *Studi sul divorzio, ne' suoi tre grandi rapporti civili, religiosi e sociali.*

Il Procuratore generale del Re presso la Corte d' Appello di Messina, del *Discorso inaugurale, letto nell' Assemblea generale di quella Corte dal sostituto Procuratore generale, cav. Stefano Cambria.*

Il marchese Filippo Raffaelli, della sua *Relazione sul movimento scientifico e sulle attuali condizioni della Biblioteca comunale di Macerata;* di una sua *Raccolta di lettere di Monsignor Giovanni Battista Rinuccini, Arcivescovo di Fermo;* di una sua *Illustrazione con note di una Tavola dipinta da Lodovico Urbani;* di una sua *Illustrazione di un Codice dei trionfi di Francesco Petrarca;* di un suo *opuscolo sopra alcuni lavori del Buonarroti esistenti nelle Marche;* de' *documenti storici sulla tregua avvenuta nel 1411 fra Onofrio Smeducci e il Comune di Macerata;* delle notizie di *Marino Samminucci, di San Severino (Marche) pittore del secolo XV al XVI;* e di un *saggio di Bibliografia storica della città di San Severino (Marche).*

Il Senatore conte Torelli, de' suoi *Ricordi intorno alle cinque giornate di Milano.*

Il Senatore conte Cavalli, del suo libro intitolato *La scienza politica in Italia* (volume 3).

I prefetti di Venezia e di Arezzo, degli *Atti di quei Consigli provinciali.*

Domandano un congedo di un mese gli onorevoli Senatori Sylos-Labini e Bonelli per motivi di salute, ed il Senatore Mischi di giorni 7 per urgenti affari di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Ora interrogo il Senato se intende nominare la Commissione per redigere il progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Credo di farmi interprete del sentimento di tutti i miei Colleghi, proponendo di deferire alla Presidenza, secondo il solito, la redazione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare che sia deferito alla Presidenza quest'incarico, secondo la proposta fatta dall' onorevole Senatore De Filippo, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato.)

Si procederà ora al sorteggio degli uffici.

Il Senatore, *Segretario*, **Chiesi** procede al

Sorteggio degli Uffici.

UFFICIO I.

Mezzacapo
Menabrea
Cadorna Carlo
Bembo
Sineo
Norante
Verga

Tabarrini
Giovanola
Caccia
De Falco
Mischi
Boncompagni-Ottoboni
Monaco La Valletta
Scarabelli
De Filippo
Lauria
Danzetta
Pavese
Saracco
De Gregorio
Giovanelli
Eula
Linati
Ruschi
Cianciafara
Colla
Villamarina
Salvagnoli Marchetti
S. A. R. il Principe Amedeo
Borghesi-Bichi
Spaccapietra
Cossilla
S. Elia
Piacentini
Belgioioso Carlo
Tonello
Di Giovanni
Serra Francesco M.
Settembrini
Sella
Stara
Di Giacomo
Venini
Vegezzi
Marzucchi
Cipriani Pietro
Provana
Della Rocca
Salvatico
De Ferrari Domenico
Sighele
De Gasparis
De Riso
Del Giudice
Padula
Biscaretti
Ferraris
Ricotti
Meuron
Tanari

UFFICIO II.

Spinola
Petitti
Irelli
Mamiani
Rosa
Cabella
Pantaleoni
Beretta
Trombetta
Della Verdura
De Luca
Astengo
Duchoquè
Cantelli
Maggiorani
Amari *prof.*
Vigliani
Rossi Alessandro
Barbavara
Cadorna Raffaele
De Sonnaz
Cambray-Digny
De Siervo
Canestri
S. A. R. il Principe Tommaso
Lunati
Assanti
Sauli
Giustinian
Scacchi
Boncompagni-Ludovisi
Pernati
Figoli
Arese
S. A. R. il Principe Umberto
Berti-Pichat
Tommasi
Fontanelli
Pignatelli
Cialdini
Doria Giorgio
Vesme
S. A. R. il Principe Eugenio
Cavalli
Compagna
Bellinzaghi

Mayr
Notta
Cittadella
Balbi-Senarega
Varano
Di Castagnetto
Acquaviva
S. Cataldo
Poggi
Pettinengo
Gravina
Mongenet
Elena
Torre
Serra Domenico

UFFICIO III.

Visone
Errante
Prinetti
Di Brocchetti
Malaspina
Cerruti
Borgatti
Finali
Camozzi-Vertova
Ponzi
Casati
Pallavicini F.
Atenolfi
Pescatore
Giorgini
Loschiavo
Aleardi
Gallotti
Arrivabene
Tecchio
Collacchioni
Strozzi
Porro
Cutinelli
Bolmida
Lanzilli
Serra Francesco
Pironti
Magliani
Pepoli Gioacchino
Pallavicino-Mossi
Mazara
Moscuzza
Montanari
Belgioioso Luigi
Malvezzi
Brignone
Panizzi
Di Bagno
Calcagno
Persano
Zoppi
Rossi Giuseppe
Balbi-Piovera
Andreucci
D'Adda
Chigi
Pandolfina
Della Gherardesca
Bella
Nitti
Michiel
Araldi-Erizzo
Strongoli-Pignatelli
Besana
Cipriani Leonetto
Martinengo
Castiglia
Revedin
Corsi Tommaso

UFFICIO IV.

Di Moliterno
Cannizzaro
Pisani
Galeotti
Lampertico
Brioschi
Lauzi
Medici
Borsani
Salmour
Mauri
Carradori
Carra
Gadda
Miraglia
Bombrini
Vitelleschi
Pica
Bellavitis
Guicciardi
Ginori-Lisci
Tholosano
Bonelli

De Gori
Perez
Pastore
Giordano
Costantini
Camerata-Scovazzo
Barracco
Turrisi-Colonna
Ciccone
Pallieri
Cusa
Beltrani
Gagliardi
Centofanti
Riboty
Caracciolo
Cucchiari
Torrearsa
San Martino
Pallavicino-Trivulzio
Corsi di Bosnasco
Conforti
Ricci Giovanni
Acton
Melodia
Boyl
Siotto Pintor
Borromeo
Di Bovino
Cataldi
Dalla Valle
Pianell
Garzoni
Antonacci
Laconi
Imbriani
Amari *conte*

UFFICIO V.

Valfrè
Manzoni
Chiesi
Durando
Di Sortino
Cornero
Angioletti
Cosenz
Chiavarina
Mirabelli
Griffoli
Devincenzi
Alfieri
Antonini
Fornoni
Fiorelli
Guiccioli
Vacca
Melegari
Sanseverino
Sismonda
Pepoli Carlo
Lanza
Venini
Sclopis
Verdi
Gamba
Colonna
Torremuzza
Arezzo
Montezemolo
Lauri
Campello
Oldofredi
Cavallini
Gozzadini
De Ferrari Raffaele
Genuardi
Finocchietti
Maglione
Pasqui
Morelli
Torelli
Zanolini
Sylos-Labini
Jacini
Grixoni
Scialoja
Conelli
Di S. Giuliano
Boncompagni Carlo
Della Bruca
Doria Pamphili
Plezza
Di Monale
Cacace
D'Azeglio
Lissoni
Benintendi
Calabiana

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della vota-

zione fatta per la Commissione destinata a verificare i titoli de' nuovi Senatori.

Senatori votanti 70
Maggioranza 36.

Il Senatore Mamiani riportò voti 54 — Duchoquè 53 — Miraglia 52 — Spinola 51 — Arese 43 — Cadorna 34 — Pepoli Carlo 33 — Pallavicini 32, gli altri andarono dispersi; per cui mancherebbe un membro a completare questa Commissione. Prego i signori Senatori di preparare la scheda a quest' uopo.

Dopo gli otto onorevoli Senatori che ho nominato, quelli che hanno riportato maggior numero di voti sono i signori Senatori Menabrea, Cavalli, Casati, Cannizzaro e Vitelleschi.

Si procede a nuovo appello nominale per la nomina di un membro mancante a completare la detta Commissione.

(Il Senatore, Segretario, Beretta fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Pregherei i signori Scrutatori che hanno fatto lo spoglio della prima votazione, a voler fare anche quello di queste schede.

Il risultato di questa votazione sarà annunziato nella seduta di domani.

Intanto invito i signori Senatori a riunirsi domani negli Uffici alle due dopo mezzogiorno per la loro costituzione, ed alle ore 3 in seduta pubblica per esaurire l'ordine del giorno di oggi e sentire, al caso che fosse pronta, qualche relazione sui titoli dei nuovi Senatori.

La Presidenza del Senato avrà l'onore di comunicare a S. M. il Re e alla Camera dei Deputati, la costituzione dell'Ufficio di Presidenza del Senato.

La seduta è sciolta (ore 4 3[4).

III.

TORNATA DEL 7 MARZO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Comunicazione di un messaggio della Corte de' Conti — Omaggio del Senatore Devincenzi e parole d'encomio e ringraziamento del Senatore, Segretario, Mauri — Risultato della votazione per la nomina di un membro per completare la Commissione incaricata della verifica dei titoli dei nuovi Senatori — Presentazione di due progetti di legge con domanda di riconferma delle Commissioni che già li esaminarono altra volta, consentita — Commemorazione del Senatore Gino Capponi — Mozione del Senatore Lampertico, approvata — Commemorazione dei Senatori Miniscalchi-Erizzo, Sanvitale, Musio, Spada, Di Larderel, Bona, Manni e Ricci Alberto — Presentazione di due progetti di legge — Sorteggio degli Scrutatori — Presentazione di un progetto di legge — Squittinio per la nomina della Commissione per la Biblioteca e dei Commissarii di sorveglianza all' Amministrazione del debito pubblico — Sorteggio per la nomina della Commissione permanente di Finanza e di quella della Contabilità interna.*

La seduta è aperta alle ore 3 1[4.

Sono presenti i Ministri della Marina e di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri dell'Interno, della Istruzione Pubblica, della Guerra, e d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà pure lettura del seguente messaggio della Corte dei Conti:

« In ordine al disposto dell'articolo 10 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, si ha il pregio di comunicare al Senato l'elenco dei contratti, sui quali nel decorso anno 1875 il Consiglio di Stato ha dato il suo parere e che la Corte ha registrati. »

Il Presidente
DUCHOQUÈ. »

Omaggio del Senatore Devincenzi

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Tra gli omaggi al Senato merita particolare e gratissima menzione quello fatto dall'onorevole Senatore Devincenzi, d'una considerevole *Raccolta degli Atti del Parlamento inglese*, quasi completa dal 1801 al 1841, e dal 1856 al 1863.

Di tal *Raccolta* fanno parte: gli Statuti dalla Magna Carta, al 25° anno della Regina Vittoria; gli Atti Locali personali e privati dal 1837 al 1859; il Giornale dei Lords dal 1509 al 1861, il Giornale dei Comuni dal 1547 al 1862; il Registro parlamentario dal 1743 al 1813; i *Rotuli Parliamentorium* dal 1278 al 1503, e oltre a molti importanti Rapporti, quelli dei Commissari incaricati dei pubblici Ricordi del Regno d' Inghilterra e d' Irlanda.

Questa Raccolta che viene ad arricchire la Biblioteca del Senato si compone di 1806 volumi.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI. Avendo avuto l'onore di esser membro della Commissione della Biblioteca del Senato, credo essere mio debito, anche in nome de'miei Colleghi di quella Commissione, il rendere speciali grazie al nostro illustre Collega per il suo preziosissimo dono.

Quel che già venne accennato dall' onor. Senatore Chiesi basta a far rilevare di quanta importanza esso sia ; e certo la Biblioteca di un' Assemblea parlamentare qual è il Senato, non poteva andar priva di una Raccolta così importante e così preziosa come quella degli Atti parlamentari, abbraccianti un'epoca assai lunga ed estesa di quel paese nel quale gli ordini parlamentari si sono primamente costituiti, e hanno fornito tanti nobili esempi a tutte le altre Assemblee parlamentari del mondo civile.

Questa Raccolta, unendosi a quelle altre di genere affine e di altro genere che già fanno ricca la Biblioteca, contribuirà a dar lustro a questo Istituto, e a far sì che il Senato abbia della sua Biblioteca a menar giusto vanto, comecchè possa servire considerevolmente agli studi de' suoi membri ed essere anche ornamento di questa illustre città.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato il risultato dello spoglio dei voti fatto ieri, per completare la nomina della Commissione incaricata della verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

I votanti furono 60, e il Senatore Casati riportò voti 44.

Rimane quindi eletto l'onor. Senatore Casati; per cui la Commissione rimane composta dei Senatori Mamiani, Duchoquè, Miraglia, Spinola, Arese, Cadorna Carlo, Pepoli Carlo, Pallavicini, Casati.

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di ripresentare al Senato un progetto di legge già approvato nella scorsa sessione dall'altro ramo del Parlamento per modificazioni al Codice di procedura penale, intorno ai mandati di comparizione, di cattura ed alla libertà provvisoria degli imputati (*V. Atti del Senato N. 1.*)

Questo progetto di legge che non potè essere discusso nella precedente sessione ha lasciato nel paese vivo desiderio.

Gravi motivi di giustizia, di umanità e direi anche di economia che però pongo per dovere in secondo ordine, raccomandano alla vostra sollecitudine questa riforma della nostra procedura penale. Io non posso quindi che raccomandarne vivamente la pronta spedizione; e, per meglio raggiungere questo scopo proporrei al Senato di voler riconfermare il mandato a quell'Ufficio che già ebbe ad occuparsene nella scorsa sessione. In tal modo si procederà con maggiore sollecitudine, ed il Senato si procaccierà più prontamente materia per le sue pubbliche discussioni.

PRESIDENTE. Do atto all' onor. Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questo progetto di legge.

Chieggo al Senato se intende accogliere la proposta dell'onorev. Ministro, che questo progetto di legge sia deferito per lo studio a qnella stessa Commissione che già ebbe ad esaminarlo nella passata sessione.

Chi accetta questa proposta, voglia alzarsi. (Approvato.)

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Ho l'onore di ripresentare al Senato un progetto di legge di riforma del Codice per la marina mercantile (*V. Atti del Senato N. 2*)

Questo progetto fu già presentato al Senato nell'ultima sessione, e la sua approvazione è vivamente aspettata dalla marina mercantile: io lo raccomando perciò alla sollecitudine del Senato.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. Io proporrei che l'esame di questo progetto di legge fosse deferito alla stessa Commissione, la quale era già molto inoltrata negli studi intorno il medesimo.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta del Senatore Manzoni, sorga.

(Approvato.)

Commemorazione del Senatore Gino Capponi.

PRESIDENTE. Signori Senatori:

Un mestissimo ufficio debbo io compiere, ricordando a Voi il nome dei nostri Colleghi che finirono la mortale carriera dacchè fu chiusa quest'Aula.

Ma risuona ancora la eco della funebre pompa che il Municipio di Firenze, presenti le Deputazioni del Parlamento, celebrò alla grande memoria di Gino Capponi.

Permettete che tosto a quella eco la mia voce risponda commossa da questo seggio, dal quale non avrei pensato mai di dover pronunziare queste parole di postumo elogio.

Ma l'elogio non sta nelle mie parole, sibbene nella viva e presente imagine ch' è in noi di quel venerando Collega, nel quale mirabilmente erano congiunte e contemperate le più rare doti della fortuna e del merito. Ognuna di quelle basta talora a sollevare per se sola un uomo oltre il comune dei suoi concittadini. La nobiltà della prosapia univasi in lui ai sentimenti che più vivi regnano nel popolo, la larghezza del censo alla modestia della vita. In lui la schietta fede religiosa si accoppiava alla scienza più progredita; la severità della ragione al vivissimo senso dell'arte; il giudizio imparziale alla bontà affettuosa. Quindi quella grande autorità di parola e di consiglio; quindi gli scritti sapienti continuati fino agli ultimi giorni della vita; quindi quella simpatia universale che giammai gli venne meno.

Gli uomini più illustri non pur d'Italia ma di Europa, per lunghissima serie di anni, ebbero amicizia con lui, e talora consiglio ed aiuto.

Fervido ed assennato propugnatore dell' indipendenza ed unità della Patria, favorì ogni impresa che potesse tornarle ad utilità ed onore.

E tale continuò fino alla più tarda vecchiezza; nè la cecità degli occhi offuscò la vivida luce dello spirito, nè la grave età e i dolori della vita affievolirono in lui la gagliardia della volontà e dell'affetto. E noi stessi udimmo il suo eloquente ed efficace discorso in talune delle nostre discussioni più gravi.

Ultimo di stirpe illustre che conta gloriosi nomi nella storia italiana, ultimo di quella schiera di uomini che ci precedettero, e che col pensiero e col consiglio prepararono, e primi posero mano alla grande opera del risorgimento d' Italia, Gino Capponi rimarrà splendido esempio di civili virtù alle future generazioni, memoria sacra e venerata in questa Aula.

Il cordoglio del Senato risponde a quello della intera Nazione.

(*Vivi segni d'approvazione*)

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Volle il Senato che nelle nostre aule si conservasse l'effigie di Cavour, di Azeglio, di Manzoni, di Desambrois; di questi insigni uomini, che ne' buoni studii, ne' pubblici uffici, nella politica militante hanno contribuito a formare l'Italia. Signori Senatori! Eguale omaggio rendiamo all'uomo illustre a cui testè il nostro Presidente dedicò sì nobili parole, a quell'uomo nel cui nome si riflette la storia del nostro grande risorgimento nazionale, la memoria di quanti vi presero parte.

Nessuno come Gino Capponi ebbe ventura da Iddio di esercitare per sì lungo spazio di tempo quella mirabile virtù conciliatrice e consociatrice degli animi, la quale non meno proviene dall'altissimo senno che dalla più intemerata rettitudine.

Finchè l'Italia era divisa, nessuno più di Gino Capponi contribuì a unificare potentemente la coltura nazionale: pochi al pari di lui, quando l'Italia era avvilita, potè renderne rispettate le sorti e augurate migliori dai più reputati stranieri.

Rendendo omaggio il Senato a Gino Capponi, lo rende in pari tempo a quanti hanno contribuito al risorgimento nazionale; poichè tutti l'ebbero amico, quanti altri mai riverito, e forse più sovente incitatore che moderatore.

Il nome di Gino Capponi merita di vivere, non che nella storia, nella tradizione nazionale, e spetta al Senato di custodire questo patrimonio di gloriose tradizioni, che ricongiungono il passato coll'avvenire.

Se questa menzione uopo avesse d'autorità, ad altri ne avrei lasciato l'ufficio, ma ben può del pari venire fidente davanti a Voi perchè essa si appoggia sopra la grande solidarietà di sentimenti e doveri, a cui tutti abbiam parte: nè quando si tratta di un obbligo di riconoscenza può alcuno temere d'essere dai Colleghi considerato come uno degli ultimi.

Signori Senatori! Io dunque presento e raccomando al Senato questa mozione: che nelle nostre aule accanto alle effigie di Cavour, Manzoni, D'Azeglio, Desambrois si collochi la marmorea effigie di Gino Capponi.

PRESIDENTE. Domando se la proposta dell'onorevole Senatore Lampertico è appoggiata.

(È appoggiata.)

Domando ora se il Senato approva questa proposta.

(Approvata ad unanimità.)

Commemorazione dei Senatori Miniscalchi-Erizzo, Sanvitale, Musio, Spada, Di Larderel, Bona, Manni, Ricci Alberto.

PRESIDENTE. Continuo ora la dolorosa leggenda:

Il conte Francesco Miniscalchi-Erizzo ebbe nascendo nobile nome, avita ricchezza, ingegno potente. Con profondi e continui studii, con ardui e lunghi viaggi acquistò grande dottrina e rara cognizione delle lingue, specialmente orientali; onde ebbe fama europea di poliglotta, filologo, etnografo e geografo dottissimo. E pubblicò scritti di grande valore, dei quali citerò il libro *delle scoperte artiche* e la stampa fatta dell'*Evangeliarium Hyerosolimitanum* in lingua siriaca con versione letterale latina.

La sua vita operosa, intemerata, benefica, severa, confortata da religiosa credenza, dedicata tutta alla famiglia, alla scienza, alla patria che amò schiettamente, fu tronca quasi in mezzo alla gioia di un felice domestico evento.

Perdoni il Senato se all'ufficiale e solenne ricordo mi permetto aggiungere l'affettuoso vale dell'amicizia.

Il nome del Senatore Luigi Sanvitale è pur caro e venerato tra noi che lo vedemmo per molti anni assiduo ai lavori del Senato ed alle speciali funzioni di Segretario cui venne da Voi eletto più volte.

Gentiluomo di animo liberale, di sentire squisito, di modi singolarmente cortesi, fermo amatore della patria Italiana, in tempi e condizioni difficili seppe mantenere la coerenza della vita coi suoi principii, ed ebbe costante la stima degli uomini di qualunque parte.

Il Senatore Giuseppe Musio fu chiamato, assai giovane ancora, alla carica allora importantissima di Segretario di Stato dell'Isola di Sardegna.

Venuto poscia nella Magistratura, vi compì la sua carriera come Primo Presidente di Corte d'Appello.

L'acuto ingegno, il caldo sentire gli valsero a sostenere efficacemente cogli scritti e colla parola le idee più generose e patriottiche.

Il Senato ebbe sovente ad ammirare in lui il giureconsulto profondo e l'eloquente oratore, mentre l'universale rese costante omaggio alla dignitosa sua vita.

La grave età accompagnata da infermità, tenne lontano dal Senato in quest'ultimo periodo il conte Alessandro Spada; ma noi ricordiamo come, appena i tempi volsero a libertà, egli conseguisse importanti pubblici ufficî che esercitò con grande onore. Particolari benemerenze acquistò verso la sua provincia, per i miglioramenti agrarî che seppe introdurre nei suoi possedimenti; dove, colla pratica illuminata dalla scienza, ottenne successi che furono scuola a molti, accrescendo così con la privata ricchezza la pubblica prosperità.

Scienziato illustre, amministratore abilissimo, fu esempio di Cittadino liberale, colto, benefico, operoso.

Il nome del conte Federigo Di Larderel ricorda all'Italia quanto benefica all'universale sia l'industria, quando alla ricchezza di chi vi si applica si congiunga l'ardito ingegno, la scienza, lo spirito liberale e caritatevole. La pubblica ricchezza cresciuta, gli agî diffusi, le scuole aperte, le case e le chiese edificate, le Società di mutuo soccorso fondate, le classi bisognose aiutate in ogni maniera, sono titoli imperituri di pubblica benemerenza che si associano alla memoria del nostro Collega defunto.

Ed alla industria mi richiama ancora la memoria del compianto Senatore Bona il quale,

già chiaro nella Magistratura, fu dal sagace ministro Desambrois chiamato all'arringo amministrativo; e, date prove di raro valore e rara solerzia nella direzione dei lavori della ferrovia da Torino a Genova, venne in tale credito che il conte di Cavour se lo fece compagno e gli affidò il Ministero dei Lavori Pubblici. Poscia fu lungamente a capo di una delle più importanti Società ferroviarie del Regno, dove, fino agli ultimi giorni della verde sua vecchiezza, adoperò con grande efficacia il pronto ingegno, il giudizio fermo.

Il Senatore conte Manni ebbe i grandi sentimenti, le opere zelanti e passionate che sono proprie dei migliori patriotti, i quali nel tempo di rivolgimenti politici sfidano pericoli e si avventurano a sofferenze, pur beati di giovare alla Patria.

Il Senato, che a titolo di meriti patriottici lo accolse plaudente, ne conserverà sempre venerata memoria.

L'acuto ingegno, lo svariato sapere, il nome illustre del Senatore Alberto Ricci lo avevano già fatto salire ai primi gradi della diplomazia nel tempo anteriore allo Statuto in Piemonte. Fu ministro a Vienna, quando Re Carlo Alberto bandì la guerra della indipendenza, e vi spiegò accorgimento e fermezza singolare, di che diede chiara prova ancora quando fu spedito a Parigi nei giorni che precedettero l'infausta fine della campagna del 1848.

Ridotto a vita privata, ebbe pur sempre una grande sollecitudine per la pubblica cosa, che nella briosa sua conversazione traspariva.

(*Segni unanimi d'approvazione.*)

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge sulla conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte (*V. Atti del Senato N. 3*), del quale progetto propongo al Senato sia deferito l'esame alla stessa Commissione che se ne occupò nella scorsa sessione.

Ho altresì l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sull'insegnamento secondario e classico, e sul miglioramento della condizione degli insegnanti. (*V. Atti del Senato N. 4*)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Ministro della presentazione di questi due progetti di legge. Riguardo al primo, che si riferisce alla conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte, l'onorevole Ministro chiede che l'esame sia demandato alla stessa Commissione che ebbe nella sessione passata ad occuparsene.

Chi approva la proposta dell'onorevole Ministro, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

L'altro progetto sarà stampato e distribuito agli ufficî.

Nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori a preparare le schede per la nomina della Commissione permanente di finanza.

Nello stesso tempo possono pure preparare quelle per la nomina della Commissione per la contabilità interna.

Si farà intanto l'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si procederà ora al sorteggio degli scrutatori.

Rimangono eletti i signori Senatori De-Luca, Mauri e Manzoni per la prima delle votazioni ora fatte, ed i signori Di Brocchetti, Maggiorani e Cannizzaro per la seconda.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge col quale si vorrebbe estendere alle diverse provincie del Regno la legge del 19 ottobre 1859 relativa alle servitù militari. (*V. Atti del Senato N. 5.*)

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Ora si procederà alla votazione delle due rimanenti Commissioni, l'una per la Biblioteca, l'altra di sorveglianza all'Amministrazione del debito pubblico.

Sono pregati i signori Senatori di prepararne le schede.

Si farà nuovo appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Passo ora al sorteggio degli scrutatori.

Rimangono eletti: per la Commissione della Biblioteca gli onor. Senatori Chiavarina, Scarabelli, Pallavicini; e per quella di sorveglianza all'Amministrazione del Debito Pubblico gli onor. Senatori Lampertico, Boncompagni-Ottoboni e Sineo.

Per non trattenere inutilmente il Senato, annunzierò il risultato delle votazioni nella prossima seduta pubblica.

Questa avrà luogo venerdì alle ore tre pomeridiane, e vi si darà lettura del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

La seduta è sciolta (ore 4 1[2).

III.

TORNATA DEL 10 MARZO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO. — *Omaggi — Comunicazione di due Messaggi, l'uno del Ministro dell'Interno, l'altro del Presidente della Camera dei Deputati — Congedo — Risultato delle votazioni sulle Commissioni: 1. Contabilità interna, 2. per la Biblioteca, 3. permanente di Finanza — Relazione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori: Arborio duca di Sartirana, Cagnola nobile Carlo, Corsi cav. Luigi, Fenzi comm. Carlo, Malenchini comm. Vincenzo, Martinelli comm. Massimiliano, Mattei conte Giacomo, Michelini conte Gio. Battista, Airenti comm. Giuseppe, De Cesare comm. Carlo, De Notaris comm. Giuseppe, Ghiglieri comm. Francesco e Tirelli comm. Giuseppe — Prestazione del giuramento dei Senatori: Di Sartirana Cagnola, Corsi, Martinelli, Mattei, De Cesare, Ghiglieri, Tirelli — Squittinio per un membro mancante alla Commissione per la contabilità interna, e di due membri mancanti alla Commissione permanente di Finanza — Presentazione di un progetto di legge — Sorteggio degli Scrutatori — Lettura del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona — Osservazione del Senatore Alfieri — Approvazione dell'indirizzo — Sorteggio della Deputazione che avrà a presentare l'indirizzo a S. M. — Risultato delle votazioni — Avvertenza del Senatore Manzoni — Votazione di ballottaggio per la nomina di un membro per completare la Commissione permanente di Finanza — Sorteggio degli scrutatori — Prestazione di giuramento del Senatore comm. Airenti — Risultato della nuova votazione.*

La seduta è aperta alle ore 3 1[4 pom.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia e d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio delle *Notizie intorno all'ordinamento bancario e al corso forzato pegli Stati Uniti d'America ed in Russia.*

Il Senatore comm. *Lauria* dei suoi *Studi e pensieri sopra Castel del Monte in Terra di Bari.*

Il Senatore comm. *De Notaris* del suo *Epilogo della Briologia Italiana.*

Il Prefetto di Ferrara della sua *Statistica di quella Provincia.*

Il Ministro dei Lavori Pubblici di 100 esemplari di una *Relazione statistica sulla gestione dell'Amministrazione telegrafica del Regno nell'anno* 1874.

La R. Accademia delle Scienze di Torino del Vol. XI, dispensa 1. degli *Atti di quel R. Istituto* e del *Bollettino metereologico ed astronomico dell'Osservatorio dell'Università di Torino.*

Il Senatore ing. Lombardini delle sue *Osservazioni sulla risposta del sig. Dausse relativa*

alla questione degli argini insommergibili dei fiumi.

I Prefetti di Genova, di Pesaro, di Verona e di Caserta degli *Atti di quei Consigli provinciali del* 1875.

Il Senatore, *segretario*, CHIESI dà pure lettura del seguente dispaccio del Ministro dell'Interno a S. E. il Presidente del Senato.

Roma, 6 Marzo 1876.

Eccellenza,

Quando in Torino nel 1861 si radunarono per la prima volta i rappresentanti di quasi tutta la Nazione, fu ordinata la coniazione di una medaglia che ricordasse il faustissimo avvenimento.

La medaglia non fu stampata, ed i conii rimasti nell'Archivio del Ministero dell'Interno, vennero da me, recentemente affidati alla R. Zecca di Roma per la buona loro conservazione.

Prima di depositarli, ordinai però fossero coniati venti esemplari della medaglia; uno di questi mi piace offrire al Senato del Regno, oggi in cui l'Augusto Nostro Re ha parlato in Roma ai rappresentanti di tutta l'Italia.

Il Ministro
G. CANTELLI.

Lo stesso Senatore, *segretario*, CHIESI, dà lettura del seguente *Dispaccio* del Presidente della Camera dei deputati a S. E. il Presidente del Senato.

Roma, 9 Marzo 1876.

Il sottoscritto porge i più distinti ringraziamenti a S. E. il Presidente del Senato del Regno per l'annunzio favoritogli della definitiva costituzione di codesto Illustre Consesso; e si reca ad onore di informarla che la Camera dei Deputati si è pure costituita nella pubblica seduta di quest'oggi.

Il Presidente
G. BIANCHERI

Il Senatore Danzetta domanda un congedo di 20 giorni per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Annunzio il risultato delle votazioni fatte nell'ultima seduta.

Per la contabilità interna:

Votanti 61
Maggioranza 31

Il Senatore Pallieri ebbe voti 53
» Vitelleschi id. 53
» Verga id. 50
» Griffoli id. 31

Questi rimangono quindi eletti perchè ebbero la maggioranza.

Il Senatore Di Sortino riportò voti 30, il senatore Boncompagni 13; e gli altri voti andarono dispersi, per cui manca un membro a completare la Commissione.

Per la Biblioteca.

Votanti 57.
Maggioranza 29.

Il Senatore Mauri ebbe voti 47.
» Pallieri id 36.
» Vannucci id 35.

Con questi rimane composta interamente la Commissione per la Biblioteca perchè ebbero la maggioranza.

Per la Commissione permanente di Finanza i votanti furono 61; maggioranza 31.

Ebbero la maggioranza gli onor. Senatori: Duchoqué con 60 voti, Giovanola 60, Beretta 58, Mauri 57, Lampertico 56, Cambray-Digny 55, Pallieri 54, Spinola 53, Verga 53, Casati 53, De-Filippo 49, Caccia 49, Scialoja 41.

Ottennero poi 28 voti Malaspina e Bembo, 20 Rossi Alessandro, 18 Menabrea, 14 Cadorna Carlo, 14 Magliano, 13 Vitelleschi, 6 Astengo e gli altri voti andarono dispersi; mancano perciò due membri per completare questa Commissione.

Relazione sui titoli e giuramento di nuovi Senatori.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla formazione delle schede pel complemento di queste Commissioni, domando al Senato se consente che si legga la Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, benchè questa Rela-

zione non sia stata distribuita nel tempo prescritto dal Regolamento.

Chi consente che si dia lettura dell'accennata Relazione, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Prego l'onor. Relatore, Senatore Casati a darne lettura.

Il Senatore, *Relatore*, CASATI legge:

SIGNORI SENATORI! — Con Reale decreto del 28 febbraio ultimo scorso piacque a S. M. di nominare a Senatore del Regno il sig. Alfonso *Arborio duca di Sartirana marchese di Breme* in base alla categoria 21ª art. 33 dello Statuto. Il prefato sig. Duca ad attestare il titolo pel quale venne nominato, presentò un certificato di catasto da cui risulta che i suoi possedimenti nel solo Comune di Sartirana sono di gran lunga superiori a ciò che sarebbe necessario a pagare l'imposta diretta voluta dalla categoria 21ª dell'art. 33 dello Statuto.

Con Decreto Reale della stessa data venne pure eletto Senatore il comm. Giuseppe *De Notaris*, siccome compreso nella categoria 18ª art. 33 dello Statuto, ed il medesimo in coerenza alla citata categoria giustificò colla produzione dell'originale decreto di nomina, di essere ascritto alla Reale Accademia delle scienze di Torino in qualità di accademico residente fin dal 17 marzo 1839, epperciò già da trentasette anni, mentre solo sette ne esigerebbe lo Statuto.

Con Reali Decreti di pari data furono similmente chiamati alla dignità di Senatori i signori *Cagnola* nobile Carlo, *Corsi* cav. Luigi, *Fenzi* comm. Carlo, *Malenchini* comm. Vincenzo, *Martinelli* comm. Massimiliano, *Mattei* conte Giacomo, *Michelini* conte G. B., e *Airenti* comm. Giuseppe.

La nomina loro trovasi appoggiata alla categoria terza citata nel relativo Decreto, la quale include la condizione di essere stato Deputato al Parlamento durante tre legislature, ovvero di averne esercitato le funzioni per sei anni.

Risulta dai certificati della Segreteria della Camera dei Deputati uniti ai rispettivi decreti di nomina che il nobile Carlo Cagnola fu deputato nella 7ª, 8ª, 10ª ed 11ª legislatura; il signor cav. Luigi Corsi nella 4ª, 5ª e 6ª; il signor comm. Carlo Fenzi nella 7ª, 8ª, 10ª ed 11ª; il signor comm. Vincenzo Malenchini nella 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª; il signor commendatore Massimiliano Martinelli nella 7ª, 8ª, 9ª e 10ª; il signor conte Giacomo Mattei nell'8ª, 10ª, 11ª e 12ª; il signor conte Giovanni Battista Michelini nella 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 12ª ed il signor comm. Giuseppe Airenti nella 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª e 12ª.

Il comm. Martinelli è inoltre compreso nella 5ª categoria, avendo egli già da oltre cinque anni il grado di Consigliere di Stato.

Con Regio Decreto sempre della stessa data venne altresì nominato a Senatore il commendatore *De Cesare* Carlo per il titolo riferibile alla categoria 12ª art. 33 dello Statuto, per avere cioè esercitate le funzioni di Consigliere della Corte dei Conti durante cinque anni consecutivi. E consta da un attestato autentico che il comm. De Cesare dal 7 settembre 1870, epoca in cui venne chiamato alla carica di Consigliere della Corte dei Conti a tutt'oggi continuò senza interruzione ad esercitarne le funzioni, e quindi per un tempo superiore ai cinque anni.

Altro Decreto Reale di uguale data reca la nomina a Senatore del comm. Francesco *Ghiglieri* colla citazione della categoria 13ª art. 33 dello Statuto che contempla gli avvocati fiscali generali dei magistrati d'appello ora appellati Procuratori generali del Re, dopo cinque anni di esercizio.

I titoli presentati dal comm. Ghiglieri giustificano pienamente che esso esercitò le dette funzioni di Procuratore generale dal novembre 1869 al gennaio 1876 senza interruzione, epperciò anche per più di cinque anni.

Con Regio Decreto di pari data fu pur nominato a Senatore il comm. Giuseppe *Tirelli*.

Essendo la sua nomina appoggiata alla categoria 17ª dell'art. 33 dello Statuto, nella quale sono classificati gli Intendenti generali ora Prefetti dopo sette anni di carica, il commendatore Tirelli mercè un estratto autentico di matricola ha giustificato che dall'anno 1859, epoca in cui venne nominato Intendente generale, continuò senza interruzione ad esercitare quella carica, non che quella di Prefetto di

Provincia fino al giorno d'oggi con diverse destinazioni e conseguentemente per un tempo assai superiore a quello di sette anni voluto dallo Statuto.

Risulta infine che tutti gli onorevoli predetti Signori, da S. M. nominati Senatori, hanno superato l'età di quarant'anni voluta dallo Statuto.

In conseguenza la vostra Commissione propone che piaccia al Senato di pronunciare la loro ammessione a termini dello Statuto e del Regolamento.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso dalla Relazione dell'onorevole Senatore Casati, che dalla Commissione viene proposto che tredici nuovi Senatori, i cui titoli vennero convalidati, sieno ammessi al Senato come suoi membri.

Chi approva queste conclusioni, sorga.

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. Bisogna mettere uno per uno alla votazione.

PRESIDENTE. Io ho osservato che l'ultima volta la votazione fu fatta complessivamente sopra le conclusioni della Commissione, perciò oggi mi sono attenuto a quest'uso; quindi, se non si fanno ulteriori osservazioni, pongo nuovamente ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva, sorga.

(Approvato)

Trovandosi alcuni dei nuovi Senatori nelle sale del Senato, prego i signori Senatori Alfieri e Salmour ad introdurre nell'aula il Senatore Arborio duca di Sartirana.

(Introdotto nell'aula il Senatore Arborio duca di Sartirana presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Arborio duca di Sartirana del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

I Signori Senatori Atenolfi e Prinetti sono pregati d'introdurre nell'aula il Senatore Cagnola.

(Introdotto nell'aula il Senatore Cagnola presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'on. nobile Cagnola del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle ue funzioni.

Prego i Signori Senatori Guiccioli e Lampertico d'introdurre nell'aula il Senatore Corsi.

(Introdotto nell'aula il Senatore Corsi presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto all'on. Cav. Corsi del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

I Signori Senatori Spinola e Borgatti sono pregati d'introdurre nell'aula il Senatore Martinelli.

(Introdotto nell'aula il Senatore Martinelli presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'on. Comm. Martinelli del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego i Signori Senatori Bembo e Verga d'introdurre nell'aula il Senatore Mattei.

(Introdotto nell'aula il Senatore Mattei presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Conte Mattei del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

I signori Senatori Tabarrini e Caccia sono pregati d'introdurre nell'Aula il Senatore De Cesare.

(Introdotto nell'Aula il Senatore De Cesare presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all' onor. Comm. De Cesare del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego i signori Senatori De Filippo e Miraglia ad introdurre nell'Aula il Senatore Ghiglieri.

(Introdotto nell'Aula il Senatore Ghiglieri presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole commendatore Ghiglieri del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

I signori Senatori Borsani e Chiesi sono pregati ad introdurre nell'Aula il comm. Tirelli.

(Introdotto nell'Aula il comm. Tirelli presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole comm. Tirelli del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per regolare l'emigrazione. (*Vedi Atti del Senato, N. 6*).

Questo progetto di legge viene presentato da me di concerto co' miei onorevoli Colleghi, Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione di questo progetto di legge che verrà stampato e distribuito agli Uffici.

Invito ora i signori Senatori a voler preparare le schede per la nomina dei membri mancanti, uno per la Commissione di contabilità interna, e due per la Commissione permanente di Finanza.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario Chiesi fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Procedo ora al sorteggio degli scrutatori.

Rimangono eletti gli onorevoli Senatori Verga, Rosa e Maggiorani.

Annunzio al Senato che è stato presentato al banco della Presidenza un progetto di legge d'iniziativa dell'onorevole Senatore Salvagnoli, il quale, secondo i termini del Regolamento, sarà letto ed esaminato dagli Uffici riuniti.

A compimento dell'ordine del giorno, invito l'onorevole Senatore Tabarrini a dar lettura del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Il Senatore TABARRINI legge:

SIRE,

Il Senato del Regno, lieto di avere udito la parola franca e rassicurante della M. V., partecipa alla di Lei soddisfazione per il tranquillo e prospero procedimento delle cose pubbliche durante l'ultima Sessione della presente Legislatura.

Le amichevoli relazioni che uniscono l'Italia alle più potenti nazioni d'Europa, ebbero solenne attestazione nelle visite dell'Imperatore Austro-Ungarico e dell'Imperatore di Germania; ed il plauso di Venezia e di Milano che salutò gli Ospiti Augusti, fece palese come l'Italia vedesse in quel fatto più che una cortesia di Monarchi amici del suo Re.

Il Senato apprese con viva compiacenza dalla M. V. che in occasione dei moti recenti dell'Erzegovina e della Bosnia, il Governo Italiano ha preso degna parte alle trattative diplomatiche, entrando nel concerto delle grandi potenze, e cooperando con esse, non senza speranza di buon successo, a migliorare la sorte delle popolazioni cristiane di quelle regioni.

Confidiamo che i nostri consigli riescano tanto più autorevoli, quanto sono più disinteressati.

A rafforzare le buone relazioni internazionali assai potrà giovare anche la rinnuovazione dei trattati di commercio; e se la revisione delle tariffe si farà con vantaggio dei nostri commerci e delle nostre industrie, e senza offesa dei principî di libertà economica che informano la nostra legislazione daziaria, la prosperità nazionale e la finanza ne avranno del pari notabile incremento.

Il Senato porrà ogni cura nello studio delle leggi che si proporranno sul riscatto e sull'esercizio delle principali linee ferroviarie del Regno, a cui diede motivo l'esecuzione di un patto già stipulato con un Governo amico. In Italia le ferrovie hanno una importanza tutta speciale, perchè furono e sono mezzo necessario e potentissimo dell'unità nazionale. La questione da risolvere è ardua quanto altra mai, e tocca a dottrine e ad interessi moltiplici; ma noi la studieremo senza preconcetti di scuole, e nel solo riguardo di far cosa utile alla Nazione e non dannosa alla finanza. La quale, se malgrado dei carichi che potrebbero venirle da questa ardita innovazione, si troverà in tale stato da fare sperare che in questa Sessione, senza aggravio di nuove imposte, si pareggi finalmente l'entrata colla spesa, sarà un fatto grandissimo di cui col Senato si rallegrerà tutta la Nazione, ansiosa di vedere una volta ordinata la sua economia e rassicurato il suo credito.

E noi vorremmo di gran cuore che le condizioni finanziarie ci consentissero fin d'ora di fare sul bilancio dello Stato un più largo assegno alla Marina di guerra, la quale insieme all'esercito a cui già provvedemmo, come per la M. V. così è per il Senato argomento di premurosa sollecitudine. L'Esercito e la Marina sono insieme saldo presidio e scuola vi-

rile alla Nazione, che acquista ogni dì più il sentimento della sua forza e gode di vedere nella M. V. il custode più geloso della sua indipendenza.

SIRE,

La devozione del Senato verso la M. V. vi è nota e non abbisogna di nuove attestazioni. Tutti i provvedimenti legislativi che i Vostri Ministri ci proporranno sulla Istruzione popolare, sull' Ordinamento della giustizia e sulla Riforma tributaria, saranno da noi esaminati e discussi senza spirito di parte e con mente serena. La pace di Europa che V. M. ci assicura non minacciata, favorisce queste riforme interne, che debbono cementare l'unità nazionale e togliere ogni cagione di mala contentezza.

La pace è il supremo bisogno dei popoli civili; essa stringe sempre più i vincoli di fratellanza fra le Nazioni, assicura la remunerazione del lavoro, e promuove lo svolgimento ordinato delle pubbliche libertà.

(*Vivi segni di approvazione.*)

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Il Senato non ha d'uopo che avverta che non intendo fare opposizione di sorta al bellissimo discorso di cui ci è stata data lettura. Ma sono persuaso che i miei onorevolissimi Colleghi non isgradiranno di udire la osservazione o dichiarazione che sto per fare.

Nel periodo che si riferisce alla partecipazione del governo di S. M. alle pratiche diplomatiche, occorse in seguito ai fatti avvenuti in alcune provincie dell'Impero Ottomano, è detto, se non m'ingannava l'udito, che l'Italia era così entrata nel concerto delle grandi potenze.

Mi sia lecito di rammentare che l'Italia per opera del solo governo che fosse veramente italiano, e precisamente per la questione d'Oriente, partecipò al concerto delle grandi potenze fin dal Congresso di Parigi del 1856, e v'ebbe di poi sempre parte più efficace.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Alfieri intende proporre qualche modificazione?

Senatore ALFIERI. Io non ho fatto che una semplice osservazione.

PRESIDENTE. Allora, se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l' approvazione dell' indirizzo in risposta al discorso della Corona, che venne testè letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato ad unanimità.)

PRESIDENTE. Si procede all'estrazione a sorte degli onorevoli Senatori che devono comporre la Deputazione la quale avrà a presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

La Deputazione rimane composta, oltre all' onorevole Vice-Presidente del Senato, Comm. Tabarrini, estensore dell' indirizzo dei Signori Senatori Malaspina, Giovanola, Lauzi, Sineo, Pica, Cambray-Digny, Di Sartirana; a supplenti i Signori Senatori Miraglia, e Lampertico.

Si procede allo spoglio della votazione testè fatta; intanto la seduta rimarrà momentaneamente sospesa.

(Dopo un quarto d'ora la seduta è ripresa.)

PRESIDENTE. Annunzio al Senato il risultato della votazione per la nomina di un membro a completare la Commissione per la contabilità interna.

I votanti furono 61
Maggioranza 31

Il Senatore Di Sortino ebbe voti 31, e perciò egli rimane eletto.

La Commissione resta in tal modo composta dei signori Senatori Pallieri, Vitelleschi, Verga, Griffoli e Di Sortino.

Il risultato della votazione per la nomina dei due membri per completare la Commissione permanente di Finanza è il seguente:

Votanti . . 58
Maggioranza 30

Il Senatore Bembo ebbe 49 voti, e fu l'unico eletto; perciò è d'uopo che i signori Senatori si compiacciano fare una nuova scheda per la nomina dell'ultimo membro che manca a completarla.

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. Ho domandato la parola per fare osservareal Senato che, invece di fare un' altra nomina, devono porsi in ballot-

taggio i nomi dei due Senatori che ebbero maggiori voti.

PRESIDENTE. Allora, quelli che ebbero maggiori voti sono gli onorevoli Rossi e Martinelli

Prego i signori Senatori di preparare all'uopo la loro scheda.

Si procede all'appello nominale.

Il Senatore Segretario, Beretta fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Prego gli stessi signori scrutori a fare anche questo nuovo spoglio di voti.

Intanto, essendo presente nelle aule del Senato l'onor. Comm. Airenti, prego i signori Senatori Trombetta e Pantaleoni a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula l'onor. Comm. Airenti presta il giuramento nella formola consueta.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole comm. Airenti del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Il risultato dell'ultima votazione è il seguente:

Votanti 48, maggioranza 25.

L'onor. Senatore Martinelli ottenne voti 25 — Colla sua nomina viene così completata la Commissione permanente di finanza.

Con ciò resta esaurito l'ordine del giorno.

Invito i signori Senatori a riunirsi domani negli Uffici alle ore 2 pom., e alle ore 4 nella sala di conferenza degli Uffici riuniti, per la lettura del progetto di legge d'iniziativa del Senatore Salvagnoli presentato oggi stesso alla Presidenza.

Per la prossima tornata i signori Senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 3[4).

IV.

TORNATA DEL 20 MARZO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Partecipazione fatta dal Presidente del Consiglio della dimissione data dal Ministero e accettata da S. M. il Re.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri Minghetti, Cantelli, Bonghi, Spaventa, Visconti-Venosta, Ricotti e Finali.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, il processo verbale si intenderà approvato.

(Approvato.)

Comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta: Comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di annunziare al Senato che il Ministero ha creduto suo dovere di rassegnare la propria dimissione nelle mani di Sua Maestà.

Sua Maestà ha dichiarato di accettarla, ordinandoci però di rimanere ai nostri posti finchè il nuovo Ministero siasi costituito.

PRESIDENTE. Dopo questa comunicazione, di cui sarà preso atto nel processo verbale, essendo esaurito l'ordine del giorno, annunzio ai signori Senatori che, per la prossima tornata, saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 3 1[4).

V.

TORNATA DEL 28 MARZO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Dichiarazione d'urgenza di una di esse — Omaggi — Partecipazione della nomina del nuovo Senatore marchese Migliorati — Comunicazione della Presidenza e commemorazione del Senatore Doria-Pamphili — Esposizione del Presidente del Consiglio del programma del nuovo Ministero — Prestazione di giuramento del Senatore De Notaris — Presentazione di due progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3 1[2.

Sono presenti tutti i membri componenti il nuovo Ministero.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 1. Francesco d'Alvito ex-ministro provinciale dei minori riformati negli Abruzzi, fa istanza che gli venga continuato l'assegnamento annuo accordatogli in seguito alla legge di soppressione degli ordini religiosi.

(*Petizione mancante dell'autentica.*)

2. Il prof. Luigi Chierici fa istanza perchè sia presa in considerazione dal Governo e dal Parlamento l'opportunità di creare una cattedra per l'insegnamento dell'Igiene sociale.

Senatore CACCÌA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCÌA. Propongo al Senato venga dichiarata l'urgenza per quest'ultima petizione.

PRESIDENTE. Domando al Senato se approva l'urgenza chiesta dall'on. Senatore Caccìa.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà inoltre lettura dei seguenti omaggi fatti al Senato:

La Direzione dell'*Economista*, di 100 esemplari di un opuscolo intitolato « *Le libre-échange et les traités de commerce européens.* »

L'avvocato G. Doneaud, della sua *Storia dell'antica comunità di Porto Maurizio.*

Il R. Istituto d'incoraggiamento alle Scienze di Napoli, di una *Relazione di lavori di quel R. Istituto.*

Il R. Istituto Veneto di Scienze, lettere ed arti, del *Volume* IX *delle Memorie di quel R. Istituto.*

Il Senatore comm. Martinelli, del volume 1. e 2. dei suoi scritti sull'*ordinamento della pubblica amministrazione*, e di *un volume de' suoi Sermoni.*

L'avvocato Raffaele Erculei, direttore del Museo del Medio Evo e del rinascimento, del suo *Catalogo descrittivo degli oggetti contenuti in quel Museo pel 1876.*

Il Senatore Conte Carlo Pepoli, del 1° volume de' suoi *Discorsi accademici.*

I Direttori della Rassegna semestrale delle

scienze fisico-naturali in Italia, del *1° volume di quella pubblicazione periodica.*

Il Senatore Comm. prof. Brioschi, di un suo opuscolo intitolato: *Le inondazioni del Tevere in Roma.*

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio dei fascicoli dei mesi di giugno e luglio 1875 *del bollettino industriale del Regno.*

Il Ministro di Grazia e Giustizia di 60 esemplari della *Statistica giudiziaria civile e penale per l'anno 1874.*

Il Prefetto della Biblioteca Vittorio Emanuele, di alcuni esemplari del *discorso letto dal Ministro dell'Istruzione Pubblica, Commend. Bonghi, nella inaugurazione di quella biblioteca.*

Il Consiglio d'Amministrazione delle strade ferrate *del Sud dell'Austria e dell'alta Italia, della Relazione alla Assemblea generale straordinaria del 28 febbraio 1876.*

Il Prefetto di Reggio Calabria del suo *Discorso letto nell' inaugurazione della Sessione ordinaria 1875 di quel Consiglio Provinciale.*

Il Senatore Conte Martinengo, degli *Statuti del Collegio medico di Brescia.*

Il Consigliere di Stato Commend. Avv. Bruzzo, di una sua *Relazione sulle miniere di Lercara in Sicilia.*

L' astronomo Cav. Tacchini, della sua *Relazione sul passaggio di Venere sul Sole dell'8, 9 dicembre 1871 osservato a Muddapur nel Bengala.*

Lo stesso Senatore *Segretario* CHIESI dà lettura della seguente Nota del Ministro dell'Interno, e del Reale decreto di cui vi si fa cenno.

Roma 13 Marzo 1876.

Nell'udienza del 12 corrente mese è piaciuto a S. M. di nominare Senatore del Regno il Marchese Giovanni Antonio Migliorati, Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario di 1ª classe in riposo.

Nel porgerne avviso a V. E., mi pregio inviarle copia autentica del relativo Decreto affinchè venga consegnato al titolare dopo che il Senato avrà preso atto della nomina.

In questo incontro mi è grato confermare a V. E. i sentimenti della mia distintissima stima e perfetta osservanza.

Il Ministro
G. CANTELLI.

A S. E. il Presidente del Senato del Regno.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l' art. 33 (Categoria 7) dello Statuto fondamentale del Regno ;

Udito il consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Migliorati marchese Giovanni Antonio, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe in ritiro.

Il Ministro proponente curerà l' esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma addì 12 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTELLI.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che il giorno 19 corrente Sua Maestà si degnò graziosamente accogliere la Deputazione incaricata di presentarle l'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Sua Maestà con parole piene di benevolenza pel Senato, mostrò il suo gradimento, ed espresse la sua fiducia che anche in quest'anno sieno per votarsi savie leggi, che giovino al buon andamento della cosa pubblica.

Commemorazione del Senatore Doria Pamphili.

PRESIDENTE. Signori Senatori. È con grave dolore che debbo ricordare al Senato la perdita del nostro ottimo Collega, il principe Filippo Doria Pamphili che portò degnamente un nome tanto illustre per antiche memorie, per altissimo parentado, per la grandezza presente, alla quale bene rispose la nobile operosità del suo animo. Provvido amministratore delle a-

vite ricchezze, ne usò largamente a beneficenza filantropica, a decoro e lustro privato e pubblico.

Volti i tempi a libertà, in questa medesima Roma ebbe altissimi uffici di Stato; e costituito il nuovo Regno d'Italia, nel Municipio, nella Reggia, nel Senato, diè prove della sua devozione al Re e alla Patria.

La infermità lo tolse innanzi tempo alle cose pubbliche, e spense infine una vita della quale serberemo sempre grata e riverente memoria.

Comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca Comunicazioni del Governo; la parola è all'onorevole Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Signori Senatori: in seguito alla dimissione del Gabinetto presieduto dall'onorevole Minghetti, Sua Maestà si compiacque d'incaricarmi di formare una nuova Amministrazione.

Con Decreto Reale in data del 25 marzo, il Ministero venne così composto:

Il Comm. Agostino Depretis, Deputato al Parlamento, Presidente del Consiglio dei Ministri, e Ministro Segretario di Stato per gli affari delle Finanze;

Il Comm. Amedeo Melegari, Senatore del Regno, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Il Barone Giovanni Nicotera, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Il Comm. Pasquale Stanislao Mancini, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e Culti;

Il Comm. Luigi Mezzacapo, Senatore del Regno, Tenente-Generale, Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Il Comm. Giuseppe Zanardelli, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per gli affari dei Lavori Pubblici;

Il Comm. Michele Coppino, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per gli affari della Pubblica Istruzione;

Il Comm. Benedetto Brin, Ispettore del Genio navale, Ministro Segretario di Stato per gli affari della Marina;

Il Cav. Salvatore Maiorana-Calatabiano, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senato mi consentirà brevi parole per esprimere i concetti che saranno di guida alla nuova Amministrazione.

Signori Senatori, chi ha l'onore di parlarvi ha passato una lunga vita parlamentare. I suoi principii politici non debbono quindi esservi ignoti: I miei Colleghi del Ministero si associarono intieramente ai miei concetti che io ho pubblicamente, anche in un'epoca recente, manifestato. Io ebbi del resto l'onore di far parte del Parlamento fin dal primo anno della sua istituzione, e mi compiaccio di vedere in quest'alto Consesso parecchi illustri personaggi che mi furono compagni in quelle prime prove della mia vita politica.

Vecchio osservatore delle libertà che furono impartite al paese dal magnanimo Carlo Alberto, io credo primissimo obbligo mio e dell'Amministrazione, alla quale presiedo, di difenderne scrupolosamente il prestigio. Il quale prestigio delle istituzioni costituzionali mantiene l'autorità dei Corpi politici, ai quali spetta la sovrana podestà legislativa, ed è la migliore guarentigia dell'ordine pubblico. Noi daremo opera perchè lo spirito vivificatore dello Statuto si trasfonda in tutte le nostre leggi, le quali, sinceramente applicate, assicurano la prosperità dello Stato.

Ad ottenere questo intento il Ministero crede indispensabili alcune riforme alle leggi attualmente in vigore.

La legge elettorale politica, uscita dai pieni poteri del 1860, noi crediamo che meriti di essere in qualche parte riveduta. Crediamo che importi anche di ristudiare un provvedimento che fu altra volta presentato alla Camera elettiva ed anche a questo alto Consesso, che ha per oggetto di limitare il cumulo degli uffici elettivi con gli uffici governativi.

Ed è per noi della più evidente necessità che si debba procedere nella via del discentramento amministrativo e si provveda ad un tempo con apposita legge, perchè i pubblici funzionarii rispondano direttamente di ogni atto illegale davanti alla giustizia nazionale.

Certo, signori Senatori, sono questi gravis-

simi argomenti che meritano tutta l'attenzione degli uomini di Stato. Però le nostre proposte saranno il frutto di studi maturati senza precipitazione alcuna; anzi con tutta l'attenzione e la ponderazione di cui siamo capaci; e il loro resultato non lo porteremo certo innanzi a Voi senza la convinzione profonda della loro necessità nell'interesse del paese e delle nostre istituzioni.

Noi porremo ogni studio perchè si tenga nel più alto posto la nostra Magistratura. La giustizia, fu detto, è il fondamento degli Stati. Al sacerdozio civile dei magistrati è affidata la pace pubblica e la sicurezza della vita sociale; e noi facciamo voti, perchè la nostra Magistratura si mantenga sempre in un'atmosfera splendida e serena al di sopra delle regioni della politica.

Noi facciamo anche il voto perchè l'opera della codificazione nazionale sia al più presto condotta a compimento.

Questo stesso meraviglioso edificio dell'unità nazionale non potrebbe dirsi interamente compiuto se non quando i Codici civili e penali si estenderanno uniformi a tutta Italia.

Il nuovo Ministero, o Signori, crede che nessuna promessa sancita con le nostre leggi, nessun impegno che nelle leggi sia scritto, debba o possa rimanere allo stato di lettera morta o di semplice desiderio.

(*Voci*: Bene.)

È quindi nostro proposito di presentarvi formali proposte di legge sulla polizia ecclesiastica e sull' Amministrazione dei beni della Chiesa.

Rispettosi della libertà incoercibile della coscienza, alieni da qualunque spirito di ostilità, determinati ad inculcare l'equa ma ferma applicazione delle leggi generali a tutti indistintamente i cittadini, noi speriamo di avere consenziente questo alto Consesso nelle proposte che a suo tempo verremo a sottoporre al suo sapiente giudizio.

L'istruzione pubblica in tutte le sue parti, dalla scuola elementare agli istituti degli studi superiori, formerà pure oggetto delle nostre più vive sollecitudini. E su questo gravissimo tema, che crediamo veramente degno di essere esaminato e risolto da Consessi sovrani, noi invochiamo ed invocheremo tutta l'attenzione vostra. Nessuno più di questo eccelso Consesso, ove seggono tanti illustri cultori delle scienze e delle lettere, potrà pronunziare un giudizio autorevole sopra questa grave materia, che è veramente l'anima e la vita intellettuale dello Stato.

Nelle cose che riguardano la politica estera, noi faremo ogni sforzo per regolarci con non minore prudenza di quella che fu adoperata dai nostri antecessori. — L'Italia costituita ad unità di Nazione, è per l'Europa e per il mondo civile, un pegno di pace e di tranquillità.

L'ordinamento dell'esercito è fondato sugli stessi principii generali che furono adottati dalla maggior parte delle grandi Potenze europee.

L'augusta parola del Re ci ha affidato che il glorioso Esercito nostro sta al livello della sua nobile missione; e noi faremo ogni studio per continuare l'opera già tanto innanzi condotta dai nostri predecessori, e per compierla e perfezionarla.

La trasformazione del materiale della nostra Marina militare fu intrapresa animosamente dalla precedente Amministrazione; noi, appoggiandoci all'esperienza ed agli esempi delle grandi Potenze marittime, ed anche alla esperienza nostra propria, continueremo l'opera intrapresa; desiderosi che la condizione della finanza ci permetta di assegnare alla Marina militare sussidii proporzionati alla sua importanza, ed all'incarico che naturalmente le è affidato nella difesa nazionale.

La Marina mercantile formerà pure oggetto delle cure del Governo, e noi ci permettiamo, signori Senatori, di raccomandarvi l'esame del Codice della Marina mercantile, che abbiamo l'onore di ripresentarvi, e dal quale la Marina nazionale aspetta quello che più importa nei commerci marittimi, la rimozione dei vincoli che ne inceppano il libero sviluppo.

Sul tema dei lavori pubblici ci consenta il Senato di dire brevissime parole.

Abbiamo dinanzi a noi gravissimi problemi, fra i quali ci limiteremo ad annoverare la sistemazione del Tevere, e le Convenzioni ferroviarie.

Noi ristudieremo la legge per i lavori del Tevere, la ristudieremo ispirati dal desiderio di dare una prova che l'Italia venuta a Roma col suo Re e col suo Governo, è determinata

a risollevare l'Eterna Città all'antico splendore.

Noi ci proponiamo di esaminare con calma e con tutta la serenità dell'animo nostro il tema difficilissimo delle convenzioni ferroviarie, ma non esitiamo a dichiararvi che non amiamo estendere la responsabilità già tanto grave del Governo e l'ingerenza già tanto estesa dello Stato.

Sulle finanze, noi, Signori Senatori, ci riserviamo di manifestarvi la nostra opinione e i nostri propositi ampiamente in una prossima occasione, quando cioè porteremo d'innanzi a Voi il bilancio definitivo di previsione per l'anno in corso. Intanto ci basterà di assicurare il Senato che porremo ogni nostra cura, useremo ogni vigilanza, adopreremo invincibile fermezza affinchè le spese non vengano aumentate, senza che siano previsti i modi per far fronte ai nuovi impegni, nè l'entrate sieno diminuite.

Signori Senatori: gli uomini che furono onorati della fiducia di Sua Maestà, che vi stanno d'innanzi, sentono le enormi difficoltà che devono superare. Essi confidano in Voi e nel vostro alto senno. È la prima volta che coll'alterna vicenda dei partiti al governo della cosa pubblica, le nostre istituzioni si appalesano salde a qualunque prova.

Per l'affetto che Voi portate a queste stesse istituzioni, all'Italia e alla gloriosa sua Dinastia, io spero che voi vorrete confortarci del vostro appoggio nella nostra difficile missione.

(*Vivi segni d'approvazione.*)

Giuramento del Senatore De Notaris.

PRESIDENTE. Nessun'altra cosa sarebbe all'ordine del giorno; ma trovandosi nelle sale del Senato l'on. Senatore De Notaris, prego i Signori Senatori Cadorna e Mauri a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula, il Senatore De Notaris presta giuramento nella consueta formula.)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. comm. De Notaris del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di due progetti di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, l'uno pel rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1872 (*Vedi Atti del Senato N.* 7); l'altro per l'approvazione della convenzione stipulata tra il Demanio e la Deputazione provinciale di Trapani per la cessione gratuita alla provincia medesima di alcune terre e caseggiato per fondare una colonia agricola. (*Vedi Atti del Senato N. 8*)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Presidente del Consiglio della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno stampati ed avranno il loro corso a termini del Regolamento.

Prendo egualmente atto delle dichiarazioni fatte dal Ministero sul progetto di legge di riforma del Codice della marina mercantile.

Non essendovi altro all'ordine del giorno, avverto i signori Senatori che per la prossima tornata saranno convocati con avvisi spediti a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4).

VII.

TORNATA DELL' 11 MAGGIO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Omaggi — Sunto di petizioni — Congedi — Comunicazione di due messaggi del Presidente della Camera elettiva e della dimissione chiesta dal Senatore Genuardi — Commemorazione del Senatore Del Giudice — Relazione sui titoli di nuovi Senatori e loro convalidazione — Prestazione di giuramento dei Senatori Paselia, Longo, Villa-Rios e Migliorati — Sorteggio degli Uffici — Lettura e presa in considerazione del progetto di legge presentato in iniziativa dal Senatore Salvagnoli — Presentazione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie, e domanda d'urgenza, accordata — Proposta del Senatore Vacca, approvata — Presentazione di un Decreto Reale e di altri due progetti di legge — Discussione del progetto di legge: Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1872 — Approvazione per articoli del progetto — Discussione del progetto di legge: Cessione gratuita del Demanio alla provincia di Trapani di alcune terre e caseggiato per fondare una colonia agricola — Approvazione per articoli del progetto — Presentazione di un progetto di legge — Risultato della votazione sui due progetti di legge dianzi discussi.*

La seduta è aperta alle ore 2 1|2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e i Ministri dell'Interno, dell'Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici, e più tardi interviene il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il comm. Ubaldino Peruzzi, sopraintendente del R. Istituto di Studi Superiori pratici e di perfezionamento, di due volumi delle *Pubblicazioni di quel R. Istituto.*

I signori Bellotti Cristoforo e Gaetano, delle *Tragedie di Euripide* e del *Poema* « *I Lusiadi* » *traduzione italiana di Felice Bellotti.*

Il Ministro della Marina, dell'*Annuario Ufficiale della R. Marina pel* 1876 e della *statistica dei bastimenti varati dai cantieri mercantili italiani nel* 1875.

L'ingegnere cav. Beniamino Trinchera, dei suoi *Progetti sulla sistemazione ed ampliamento del Porto di Genova.*

Il direttore generale della Banca Nazionale Toscana, di alcuni esemplari del *Bilancio di quella Banca per l'esercizio* 1875.

Il direttore generale della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, del *Rendiconto delle operazioni fatte da quella Banca durante l'anno* 1875.

La Camera di Commercio ed Arti di Venezia, di un *Rapporto statistico sulla navigazione e sul commercio di Venezia dell'anno* 1875.

Il Presidente del Regio Istituto musicale di Firenze, degli *Atti di quell'Accademia musicale.*

La presidenza dell'Associazione d'irrigazione in Vercelli, di 10 esemplari del secondo *Me-*

moriale del Comitato per l'acquisto dei canali Cavour.

Il Ministro delle Finanze, delle *Relazioni delle amministrazioni finanziarie dell'anno* 1874.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, del 4. *Fascicolo del Bollettino ampelografico*, di 60 esemplari della Relazione *sull'amministrazione dell' Economato Generale dell'anno* 1875, e a nome del Consiglio di perfezionamento di Palermo, di una copia dei *Fascicoli del giornale di scienze naturali ed economiche pubblicati dal* 1869 *al* 1874.

Il professore Emanuele Pisani, di un suo opuscolo intitolato: *L'Italia e l' inchiesta in Sicilia.*

Il professore Ferdinando Coletti dei suoi Appunti sull'opuscolo: *De l'Hygiène publique en Italie par le docteur Gabriel Millot.*

Il Procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, conte De Foresta, dei suoi lavori *Sulla deportazione e sulla magistratura in Francia.*

La Direzione generale delle poste italiane, di 12 esemplari dell'*Indicatore postale del Regno d' Italia per l'anno* 1876.

L'avv. Pietro Barvariello, di una sua opera intitolata: *L'uomo ed i suoi attributi.*

Il Ministro dell'Interno di 50 esemplari della *Statistica delle carceri pel* 1874 e di 5 esemplari del *Calendario generale del Regno del* 1876.

Il professore Giuseppe Pierazzini, di un suo *Opuscolo sulle malattie del cuore.*

La Direzione generale delle gabelle, della *Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione verificatosi nel 1. trimestre del corrente anno.*

Il Ministro di Grazia e Giustizia, di 60 esemplari della *Relazione della Statistica giudiziaria pel* 1874.

Il Ministro dell' Istruzione Pubblica, delle *Notizie degli scavi di antichità comunicate alla R. Accademia dei Lincei.*

Il Senatore conte Martinengo degli *Studi intorno alla ceramica veneziana di G. M. Urbani De Gheltof.*

La Commissione archeologica municipale di Roma, del *Bullettino di quella Commissione* (*gennaio, marzo* 1876).

Il presidente della R. Accademia di Agricoltura di Torino, del *Volume XVIII dei suoi Annali.*

L'Accademia Filarmonico-Drammatica di Ferrara, di un *Resoconto del Comitato Nazionale a sollievo degli inondati dell' Agro Ferrarese.*

Il Senatore conte Canestri, presidente della Cassa di Risparmio in Forlì, del *Conto reso a quel Consiglio di Amministrazione sulla gestione* 1874.

La Commissione municipale di storia patria di Mirandola, degli *Atti dell' anno accademico* 1873-74.

I Prefetti di Como, di Udine, di Parma, di Teramo, di Treviso, di Cuneo, di Macerata e di Torino, degli *Atti di quei Consigli Provinciali.*

Lo stesso Senatore, Segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 3. Il presidente dell'Accademia Raffaello in Urbino fa istanza al Parlamento perchè si provveda dal Governo ai necessari restauri ed alla conservazione di quel monumentale Palazzo dei Duchi.

4. Il sacerdote D. Primo Tamba di Lugo rinnova petizione al Senato, onde ottenere che dal Governo gli venga accordata una pensione sopra il benefizio conferitogli con Bolla Pontificia in risarcimento del danno patito pel denegato *exequatur.*

Domandano un congedo; i Senatori Sylos-Labini, Cittadella e Pepoli Carlo di un mese, e i Senatori Araldi-Erizzo e Alfieri di quindici giorni, per motivi di salute; il Senatore Carradori di un mese, e i Senatori Michiel e Belgioioso Luigi di quindici giorni, per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Si darà ora comunicazione di due messaggi del Presidente della Camera dei Deputati.

Il Senatore, *Segretario,* BERETTA legge:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno il progetto di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati, approvato nella seduta di ieri, concernente i *conflitti di attribuzione*, pregandola di volerlo sottoporre all'esame di cotesto Illustre Consesso.

Il Presidente della Camera
G. BIANCHERI. »

A S. E. il Presidente del Senato del Regno.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, BERETTA dà pure lettura del messaggio seguente:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno il progetto di legge di iniziativa della Camera dei Deputati, approvato nella seduta di ieri, concernente la modificazione di articoli dei Codici relativi al giuramento, pregandola di volerlo sottoporre all'esame di cotesto Illustre Consesso.

Il Presidente della Camera
G BIANCHERI »

A S. E. il Presidente
del Senato del Regno.

PRESIDENTE. Si dà ora comunicazione al e-nato di una lettera colla quale il Senatore Genuardi domanda la sua dimissione.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA legge:

« Eccellentissimo sig. Presidente.

» Le molte e svariate cure, alle quali sono obbligato per attendere ai miei interessi, mi rendono oltremodo difficile il potere attendere colla dovuta assiduità alle sedute del Senato.

» Non potendo quindi conciliare, senza mancare ad entrambi, i doveri che ho verso la mia famiglia, con quelli della pubblica cosa, preferisco rinunziare all' alto onore di cui mi investiva la fiducia della Corona, e quindi prego l'Eccellenza Vostra a voler dare conoscenza al Senato di tale mia risoluzione perchè prenda atto della mia dimissione.

» Accetti intanto i sensi della mia più alta osservanza.

Girgenti, 14 marzo 1876.

Barone IGNAZIO GENUARDI. »

A S. E. il Presidente
del Senato del Regno.

PRESIDENTE. A termini dell'articolo 95 del Regolamento prendo atto delle dimissioni presentate dal Senatore Genuardi.

Commemorazione del Senatore Del Giudice.

PRESIDENTE. Signori Senatori. Debbo annunziare al Senato la dolorosa perdita del Collega Barone Eugenio Del Giudice mancato ai vivi il 31 p. p. marzo. I vivi sentimenti patriottici che la educazione paterna gli ispirò nell'animo, lo esposero dapprima a persecuzioni e condanne. Venuto il tempo del risorgimento e della unificazione d'Italia, vi si adoperò egli trà' primi del suo Paese natale colle opere e co' larghi aiuti che l'agiata sua fortuna consentivagli.

Chiamato in questo Consesso fino dal 1862, non lasciò di prendere parte a' nostri lavori finchè venne ad esserne impedito da fiera malattia, che lungamente lo afflisse e infine lo spense. Alla rispettata memoria che di lui serba Belmonte Calabro sua patria, risponderà quella che ei seppe meritarsi qui in Senato.

Convalidazione de'titoli e giuramento di nuovi Senatori.

PRESIDENTE. Invito la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori a voler leggere la sua relazione.

Senatore CASATI, *Relatore*.

SIGNORI SENATORI. — Con decreto 28 febbraio 1876, S. M. si degnò nominare a Senatore il signor *Cavaliere Avv. Gaetano Scalini* già deputato al Parlamento. La nomina è riferita alla categoria 21ª, ossia a quella che contempla l'imposta diretta pagata da tre anni. Risulta dai documenti presentati che il limite assegnato dallo Statuto è dal signor Cav. Scalini superato, e perciò la Commissione ne propone al Senato l'ammessione.

Con altro Decreto di pari data ebbe la nomina a Senatore il *Nobil Cav. Giuseppe Piola* pur esso già Deputato al Parlamento. I documenti da esso inviati alla Commissione comprovano pagare egli da molto più che tre anni oltre l'imposta diretta voluta, e quindi la Commissione vi propone la di lui convalidazione.

Pari data ha il Decreto Reale col quale vien nominato Senatore il signor *Ernesto Dentice Principe di Frasso*, e la stessa è la categoria cui si riferisce. Dai documenti prodotti risultando che da assai più che tre anni egli paga meglio che la voluta imposta, la Commissione

vi propone l'approvazione della di lui nomina.

Il signor *Michele Medici, Duca di Miranda*, venne pure nominato, da S. M., Senatore per ugual titolo e con Decreto di ugual data. L'imposta diretta che lo Statuto richiede è da lui pagata esuberantemente da ben oltre tre anni, e quindi se ne propone pure la convalidazione.

Altro Decreto del giorno stesso e per la stessa categoria, nomina Senatore il signor *Commendatore Giovanni Villa-Riso*. La Commissione ha anche in questo caso constatato che il nominato paga da oltre tre anni l'imposta voluta, e perciò propone che anche la di lui nomina sia dal Senato convalidata.

Tutti i nominati hanno superata l'età voluta dallo Statuto.

Lo stesso Senatore CASATI dà pure lettura della seguente Relazione a nome del Senatore Spinola, Relatore:

SIGNORI SENATORI. — Con Reale decreto del 28 febbraio corrente anno, venne nominato Senatore il comm. Giacomo Longo siccome compreso nella Categoria 14, articolo 33, dello Statuto e a giustificazione di questo titolo trovasi unito al decreto un estratto di matricola dei servizi del Senatore Longo, da cui risulta che il medesimo riveste il grado di Luogotenente generale fin dall'11 dicembre 1870.

Con Reale decreto di pari data venne pure chiamato alla dignità di Senatore il commendatore Nicola Pasella in base alla Categoria 16, art. 32, dello Statuto che contempla i consiglieri di Divisione dopo tre elezioni alla Presidenza. In coerenza alla quale disposizione lo stesso signor comm. Pasella ha presentato gli estratti autentici di quattro processi verbali del Consiglio Provinciale di Sassari, dai quali emerge che egli venne eletto per quattro consecutive sessioni degli anni 1872, 1873, 1874, e 1875 a Presidente del Consiglio Provinciale stesso.

Con altro decreto Reale del 12 marzo corrente fu altresì nominato Senatore del Regno il marchese Giovanni Antonio Migliorati, il quale in appoggio alla Categoria 7, art. 33, del citato Statuto nella quale trovasi contemplato, ha prodotto il decreto di sua nomina ad Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, carica che risulta dallo stato di servizio avere il medesimo rivestito dal 30 dicembre 1867 fino a questi ultimi giorni in cui venne collocato a riposo, epperciò per assai più di tre anni.

Risulta poi dalla fede di nascita o da altri dati equivalenti che tutti gli anzidetti tre nuovi Senatori hanno superato l'età di quarant' anni.

Onde la vostra Commissione, ritenendo che i medesimi rivestono tutte le condizioni necessarie a termini dello Statuto per far parte di questo onorevole Consesso, unanime vi propone di pronunciare la loro ammessione.

PRESIDENTE. Benchè le convalidazioni dei titoli di questi nuovi Senatori siano complessive, penso che il Senato approverà che io metta ai voti singolarmente il nome di ciascun Senatore.

Chi approva le conclusioni della Commissione a che venga convalidata la nomina a Senatore del cav. avv. Gaetano Scalini, voglia sorgere.

(Approvato.)

Chi approva le conclusioni per la convalidazione della nomina a Senatore del nobile cav. Giuseppe Piola, si alzi.

(Approvato.)

Metto ai voti le conclusioni per la convalidazione della nomina a Senatore del signor Ernesto Dentice, Principe di Frasso.

Chi le approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva le conclusioni per la convalidazione della nomina a Senatore del signor Michele Medici, Duca di Miranda, sorga.

(Approvato.)

Metto ai voti le conclusioni per la convalidazione della nomina a Senatore del commendatore Giovanni Villa-Riso.

Chi le approva, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva le conclusioni per la convalidazione della nomina a Senatore del commendatore generale Giacomo Longo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva la convalidazione della nomina a Senatore del commendatore Nicola Pasella, sorga.

(Approvato.)

Metto ai voti le conclusioni per la convali-

dazione della nomina a Senatore del marchese Giovanni Antonio Migliorati.

Chi le approva, si alzi.

(Approvato.)

Trovandosi nelle sale del Senato alcuni dei Senatori la cui nomina fu testè approvata, saranno ammessi alla prestazione del giuramento.

Prego gli onorevoli Senatori Grixoni ed Eula a voler introdurre nell'aula il Senatore Pasella.

(Introdotto nell'aula il Senatore Pasella, presta giuramento nella consueta formula.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole commendatore Pasella del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego gli onorevoli Senatori Pianell e Cosenz a voler introdurre nell' aula il Senatore Longo.

(Il Senatore Longo, introdotto nell'aula, presta giuramento nella formula consueta.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole commendatore Longo del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Gli onorevoli Senatori Amari e Chiesi sono pregati a voler introdurre nell'aula il Senatore Villa-Riso.

(Introdotto nell' aula il Senatore Villa-Riso, presta il giuramento nella consueta formula.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole commendatore Villa-Riso del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego ora gli onorevoli Senatori Manzoni e Pantaleoni a voler introdurre nell'aula il marchese Migliorati.

(Il Senatore Migliorati è introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all' onorevole marchese Migliorati del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Ora si procederà al sorteggio degli Uffici.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI procede al sorteggio degli Uffici che rimangono così composti:

UFFICIO I.

Cadorna Carlo
Maggiorani
Di Brocchetti
Arese
Sauli
Tabarrini
Cacace
Cialdini
Trombetta
Astengo
Jacini
Chiesi
Corsi Tommaso
Della Verdura
Pantaleoni
Salvagnoli
Sineo
Giorgini
Medici
Barbavara
Arezzo
Monaco La Valletta
Cadorna Raffaele
Arborio
Cianciafara
Pavese
Di Bagno
Borghesi-Bichi
Fornoni
Di Monale
Lunati
Norante
Tirelli
Mongenet
Spaccapietra
Boncompagni Carlo
Gamba
Di Giacomo
Maglione
Turrisi-Colonna
Biscaretti
Menabrea
Di Castagnetto
Sismonda
Canestri
Corsi di Bosnasco
Serra Francesco Maria
Mazara
Sanseverino

S. A. R. il Principe Amedeo
Acquaviva
Di Bovino
Torre
Assanti
De Ferrari Raffaele
Atenolfi
Colonna
Lissoni
Di Giovanni
Plezza
De Gasparis
Nitti
Vegezzi

UFFICIO II.

Eula
Fiorelli
Bella
Montezemolo
Manzoni
Migliorati
Vitelleschi
Borgatti
Ricci Giovanni
Spinola
Ricciardi
Verga
Caccia
Durando
Miraglia
De Falco
Carradori
Malaspina
Martinelli
Danzetta
Cossilla
Pernati
Meuron
Figoli
Galeotti
Campello
Melodia
Riboty
S. A. R. il Principe Eugenio
Calcagno
Serra Francesco
Pettinengo
Sighele
Ciccone
Brignone
Camozzi-Vertova
Lanza
Bellinzaghi
Fontanelli
Cucchiari
Benintendi
Elena
Porro
De Luca
Besana
De Gregorio
Salmour
Moscuzza
Cutinelli
Amari *conte*
De Ferrari Domenico
Balbi-Piovera
Pallavicino-Mossi
Padula
Ginori-Lisci
Camerata-Scovazzo
Varano
Strozzi
Tholosano
Conelli
Piacentini
Venini
Cittadella

UFFICIO III.

Rosa
Lauria
Pasella
Bembo
Longo
De Cesare
Mezzacapo
Pallieri
Cagnola
Beretta
Carra
Casati
Griffoli
Antonini
Amari *prof.*
Cantelli
Mauri
Pescatore
Melegari

De Notaris
Pandolfina
Provana
Barracco
Strongoli-Pignatelli
De Riso
Torrello
Morelli
Giordano
Tommasi
Lauri
Settembrini
Martinengo
Della Bruca
Oldofredi
Sylos-Labini
Stara
Belgioioso Carlo
Gravina
Doria Giorgio
Belgioioso Luigi
Imbriani
Bonelli
San Martino
Tanari
Berti-Pichat
Saracco
Salvatico
Scialoja
Centofanti
D'Azeglio
Garzoni
Bolmida
Irelli
Cabella
Colla
Laconi
Antonacci
Corsi Luigi
Scacchi
S. A. R. il Principe Tommaso
Giustinian
Pepoli Carlo
Montanari

UFFICIO IV.

Aleardi
Pica
Pianell
Angioletti
Airenti
Errante
Alfieri
Villa-Riso
Ponzi
Lampertico
Guiccioli
Cannizzaro
Borsani
Chiavarina
Conforti
Bombrini
Castiglia
Pallavicini F.
Loschiavo
Ricotti
Mamiani
Chigi
Gagliardi
Valfrè
Devincenzi
Vesme
Panizzi
Balbi-Senarega
Costantini
Mischi
Torrearsa
Pignatelli
Della Gherardesca
Vannucci
Giovanelli
Finocchietti
Della Rocca
Brioschi
S. Elia
Poggi
Mattei
Ferraris
Sclopis
Prinetti
Cataldi
Cipriani Pietro
Boncompagni-Ludovisi
Cornero
Arrivabene
S. A. R. il Principe Umberto
Gozzadini
Scarabelli
Lanzilli
Mayr
Michiel

Bellavitis
Sancataldo
Boyl
Collacchioni
Pallavicino-Trivulzio
Vigliani
Magliani

UFFICIO V.

Boncompagni-Ottoboni
Gadda
De Gori
Cerruti
Giovanola
Borromeo
Lauzi
Cosenz
Cambray-Digny
Cusa
Di Sortino
De Filippo
Visone
Finali
Ghiglieri
Vacca
Duchoquè
Torelli
Pisani
Rossi Alessandro
Di Moliterno
Malvezzi
Torremuzza
Notta
Acton
Ruschi
Zanolini
Gallotti
Cavalli
Sella
Verdi
Linati
Di S. Giuliano
Tecchio
Araldi-Erizzo
Dalla Valle
Zoppi
Pepoli Gioacchino
De Sonnaz
Calabiana
Mirabelli
Perez
Revedin
Pasqui
Compagna
Pastore
Marzucchi
Andreucci
Persano
Pironti
Cavallini
De Siervo
Grixoni
Caracciolo
Cipriani Leonetto
Villamarina
Beltrani
Serra Domenico
Rossi Giuseppe
Petitti
D'Adda
Siotto Pintor

Lettura di un progetto di legge presentato in iniziativa dal Senatore Salvagnoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la lettura di una proposta di legge presentata in iniziativa dal Senatore Salvagnoli.

Se ne darà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

PROGETTO DI LEGGE

per la bonificazione dell'Agro Romano.

Art. 1.

Nell'interesse igienico ed economico della città e campagna di Roma, sarà intrapresa, entro un anno dalla pubblicazione di questa legge, la bonificazione del territorio delimitato dai confini risultanti dalla pianta planimetrica, allegata alla relazione del comm. ing. R. Canevari.

Art. 2.

Dall'ufficio del Genio civile governativo sarà redatto, entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge, il piano tecnico regolatore dei lavori delle bonifiche, e sarà approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici, udito il parere del Consiglio superiore.

Art. 3.

Con regio decreto verrà nominata una Commissione idraulico-economica cui sarà affidata la sorveglienza generale del bonificamento e della successiva manutenzione del medesimo. La Commissione si comporrà di tre delegati del Governo, di un delegato della Provincia e di un delegato del Comune.

Art. 4.

Il piano tecnico regolatore dei lavori dovrà comprendere:

a) il bonificamento delle paludi e stagni di Ostia, distruggendo le Saline, e di Maccarese, dei bassi fondi di Pantano, delle Acque albule, di Baccano e delle paludi di Stracciacappe;

b) l'allacciamento delle sorgive e la sistemazione degli scoli, mediante un regolare e completo inalveamento di tutte le acque disordinatamente vaganti o ferme nelle singole località dell'Agro Romano, sia che appariscano sulla superficie dei terreni, sia che ristagnino nel sottosuolo dei medesimi.

Art. 5.

Il bonificamento delle paludi di Ostia e Maccarese, dei bassi fondi di Pantano, delle Acque albule, di Baccano e delle paludi di Stracciacappe sarà eseguito direttamente dal Governo, e le spese saranno sostenute per metà da quest' ultimo, per un quarto dalla Provincia, e per un quarto dal Comune.

Art. 6.

I proprietari delle terre esistenti nel perimetro di bonificamento concorreranno alla spesa delle eseguite bonifiche nella misura del maggior valore che avranno acquistato i loro terreni in seguito al bonificamento, non tenendosi però a calcolo il miglioramento igienico che resta compensato dalla quota del contributo fissato nell'art. 5 a carico della Provincia e del Comune. Il maggior valore sarà determinato dalla Commissione in base a due perizie, di cui l'una si farà prima dell'incominciamento dei lavori, l'altra dopo il compimento dei medesimi.

Art. 7.

I lavori per l'allacciamento delle sorgive e per la sistemazione degli scoli mediante l'inalveamento delle acque vaganti o ferme nell'intero Agro Romano, saranno eseguiti dai proprietari dei terreni riuniti in Consorzi obbligatori sotto la dipendenza della Commissione.

Art. 8.

Ciascun Consorzio compilerà, in conformità al piano tecnico regolatore, i progetti di dettaglio dei lavori, i quali dovranno essere approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici; delibererà il proprio bilancio, ed avrà l'amministrazione degli interessi consorziali.

Art. 9.

Dovranno costituirsi quattro Consorzi per gli scoli della bassa valle del Tevere; di questi, due al di sopra, e due al di sotto di Roma, avendo gli ultimi per confine il perimetro delle bonificazioni degli stagni di Ostia e Maccarese.

Egualmente si costituiranno tre Consorzi per il bonificamento del restante Agro Romano; il primo per il bacino dell'Aniene, il secondo per la destra del Tevere ed il terzo per la sinistra.

Art. 10.

Ultimati i lavori delle bonifiche, l'amministrazione di ogni singolo Consorzio dovrà curare la manutenzione delle medesime a tenore di uno speciale Regolamento che dovrà pubblicarsi, dividendo annualmente fra i cointeressati le spese che occorreranno per la conservazione delle opere.

Art. 11.

Alla spesa che incontrerà ogni singolo Consorzio per l'esecuzione dei lavori determinati dal piano tecnico regolatore, il Governo contribuirà per un ottavo, per un sedicesimo la Provincia, e per un altro sedicesimo il Comune.

Art. 12.

Nell'anno 1877 sarà assegnata la somma di L. 4,000,000, per incominciare i lavori della bonificazione dell'Agro Romano.

PRESIDENTE. Il Senatore Salvagnoli, che non trovasi presente perchè infermo, rinuncia al diritto che avrebbe di svolgere la sua proposta credendo di aver ciò fatto a sufficienza collo

stampato che venne già distribuito. Perciò, a termini dell'art. 71 del Regolamento, non rimane altro che a deliberare senza discussione se la proposta debba esser presa in considerazione.

Chi intende sia presa in considerazione la proposta di legge di cui testè si è data lettura, si alzi.

(Approvato.)

Presentazione di tre progetti di legge e di un decreto reale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato, un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento che riguarda la Sila delle Calabrie (*Vedi Atti del Senato, N. 11*).

Questo progetto fu per due volte esaminato e discusso nella Camera elettiva, e lo fu pur anco nel Senato. Le variazioni che vi furono fatte ultimamente, non sembrano sostanziali; e siccome questo progetto è vivamente atteso da lungo tempo, prego il Senato a volerlo esaminare e discutere d'urgenza.

Senatore VACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA. Crederei opportuno che questo progetto, anzichè sottoporlo all'esame di una nuova Commissione, venisse, per rispondere ai desiderî del Presidente del Consiglio, deferito a quella Commissione che ebbe già ad esaminarlo altra volta.

PRESIDENTE. Do atto all'on. Presidente del Consiglio della presentazione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie, e metto ai voti l'urgenza che ne venne domandata.

Chi approva sia esaminato e discusso d'urgenza questo progetto, sorga.

(Approvato.)

Vi è quindi la proposta del Senatore Vacca, quella cioè di deferirlo alla stessa Commissione ch'ebbe a prenderlo ad esame la prima volta.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. A nome del mio Collega, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, do comunicazione al Senato di un decreto reale, col quale il Governo è autorizzato a ritirare un progetto di legge, intento a regolare l'emigrazione, che fu presentato dal precedente Gabinetto.

Si riserba però il Governo di presentare, a questo scopo, un altro progetto di legge.

PRESIDENTE. Do atto all' onor. Presidente del Consiglio della comunicazione del reale decreto di cui ha fatto cenno

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l' onore di presentare al Senato, di concerto coll'onor. Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, un progetto di legge già approvato dalla Camera Elettiva, per l'approvazione di una convenzione per la costruzione ed esercizio di una ferrovia da Milano a Saronno (*V. Atti del Senato, N. 12*).

Ho pure l'onore di presentare al Senato l'altro progetto di legge approvato del pari dall'altro ramo del Parlamento per l'approvazione della convenzione per la costruzione e l' esercizio della strada ferrata da Ciriè a Lanzo, (*V. Atti del Senato N.* 13).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questi progetti di legge, che seguiranno il corso prescritto dal Regolamento.

Approvazione per articoli di due progetti di legge.

PRESIDENTE. L' ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge riguardante il rendiconto generale consuntivo dell' Amministrazione dello Stato per l'anno 1872.

Prego gli onorevoli membri della Commissione permanente di finanza, che ha riferito su questo progetto di legge, di prendere il loro posto.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Mi preme rettificare due errori incorsi nella stampa della Relazione. In primo luogo al principio della

seconda pagina fu stampato: In massima noi esitiamo a dire che sì; invece del *noi* doveva stamparsi *non*. Vede il Senato che l'errore di stampa cambia affatto il concetto che la Commissione intendeva esprimere.

In secondo luogo nel còmputo delle spese del Ministero degli Esteri si riprodussero le cifre degli stanziamenti in bilancio definitivo che si riferiscono al Ministero di Grazia e Giustizia. Esse vanno adunque corrette pel Ministero degli Esteri nel seguente modo:

« Per competenza propria dell'anno	L.	5,085,300 —
« Per residui 1871 e retro »		760,535 —
« Per trasporti. . . . »		355,000 —

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto di legge. (*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, la discussione generale è chiusa e si passerà a quella dei singoli articoli.

Ne dò lettura:

TITOLO I. — **Entrate**

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del Bilancio riscosse e versate in Tesoreria nell'anno 1872 sono stabilite quali risultano dal rendiconto generale consuntivo (prospetto A) nella somma di lire *duemila ottantasei milioni, cinquecentottantaquattro mila, novecentosessantanove*.e centesimi *sessantuno*, cioè:

Entrate ordinarie	L.	1,158,327,679 27
Entrate straordinarie	»	928,257,290 34
	L.	2,086,584,969 61

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Le entrate per fondi somministrati alla tesoreria centrale dagli stralci delle cessate amministrazioni finanziarie degli antichi Stati d'Italia, e regolarizzate durante l'anno 1872, sono constatate, secondo il prospetto *C*, nella somma di lire *due milioni, duecentonovantanove mila, ottocentosessantuna* e centesimi *novantuno* (L. 2,299,861 91).

(Approvato.)

TITOLO II. — **Spese**

Art. 3.

I pagamenti fatti dal Tesoro durante l'anno 1872 per spese ordinarie e straordinarie del Bilancio sono stabiliti, giusta il prospetto *A*, nella somma di lire *mille trecentosessantasei milioni, novecento settantasei mila, novecento novantatrè* e centesimi *ottantotto*, cioè:

Spese ordinarie	L.	1,209,308,537 15
Spese straordinarie	»	157,668,456 73
	L.	1,366,976,993 88

(Approvato.)

Art. 4.

Sono convalidati nella somma di lire *un milione cinquantacinque mila, novecentosessantasette* e centesimi *settantacinque* (L. 1,055,967 75) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del Bilancio definitivo del 1872 per corrispondenti somme versate in Tesoreria, come dall' allegato n. 1 al prospetto *A*.

(Approvato.)

Art. 5.

Sono approvati nella somma di lire *quindicimila settecentosei* e centesimi *settantatrè* (L. 15,706 73) i pagamenti fatti durante l'esercizio 1872 in eccedenza ai fondi approvati per capitoli, come risulta dall'allegato n. 2 al prospetto *A*.

(Approvato.)

Art. 6.

Le uscite per fondi somministrati dalla Tesoreria centrale agli stralci delle cessate Amministrazioni finanziarie degli antichi Stati d'Italia, regolate durante l'anno 1872, sono stabilite nella somma di lire *quattromila ottocentotto* e centesimi *sessantanove* (L. 4,808 69), come risulta dal prospetto *C*.

(Approvato.)

TITOLO III. — Avanzo

Art. 7.

È approvato l' avanzo dell' esercizio 1872 risultante dai seguenti dati:

Entrate versate in tesoreria nel 1872, giusta il prospetto *A*	L.	2,086,584,969 61
Pagamenti fatti dal Tesoro nel 1872, giusta il prospetto *A*	»	1,366,976,993 88
Avanzo per la gestione del bilancio definitivo del 1872	L.	719,607,975 73
Entrate regolate nel 1872 per gli stralci delle cessate amministrazioni finanziarie, giusta l' allegato n. 1 al prospetto *C*	L.	2,299,861 91
Uscite id. id.	»	4,808 69
Avanzo sulla gestione degli stralci delle cessate amministrazioni finanziarie	L.	2,295,053 22
		2,295,053 22
	L.	721,903,028 95
Discarico dei tesorieri per casi di forza maggiore (prospetto *C*)	»	43,778 51
	L.	721,859,250 44

(Approvato.)

TITOLO IV. — Resti attivi e passivi

Art. 8.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio definitivo 1872, rimaste da riscuotere alla chiusura dell' esercizio, ascendono, giusta il prospetto *B*, a lire *sessantatrè milioni, settecento ottantasette mila, seicento ventiquattro* e centesimi *cinquantasei*, cioè:

Entrate ordinarie	L.	25,434,084 49
Entrate straordinarie	»	38,353,540 07
	L.	63,787,624 56

L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie rimaste a pagare alla chiusura dell'esercizio 1872, per impegni assunti in conto delle spese autorizzate nel bilancio definitivo di previsione 1872, ascendono (giusta il prospetto *B*) a lire *cento settantasette milioni*, *duecento trentatrè mila*, *seicento diciannove* e centesimi *ottantasei*, cioè:

Spese ordinarie	L.	69,873,163 63	
Spese straordinarie	»	107,360,456 23	
	L.	177,233,619 86	177,233,619 86
Differenza in più nei resti passivi a fronte dei resti attivi in conto del bilancio definitivo del 1872	L.		113,445,995 30
Le entrate rimaste da regolarizzare al 31 dicembre 1872 per fondi somministrati dagli stralci delle cessate amministrazioni finanziarie, giusta l'allegato n. 1 al prospetto *C*, sommano a	L.	437,539 77	
Le uscite id. id.	»	10,483 75	
Differenza in più nelle entrate sulle uscite	»	427,056 02	427,056 02
	L.		113,018,939 28

(Approvato.)

TITOLO V. — Situazione del Tesoro.

Art. 9.

Il conto del Tesoro alla fine del 1872 rimane stabilito come appresso:

	Attività	Passività
	—	—
Fondo di cassa alla scadenza dell'esercizio 1872	L. 93,281,703 30	
Crediti di tesoreria	» 142,040,652 96	
Debiti di tesoreria	» »	299,121,721 54
	L. 235,322,356 26	299,121,721 54
con un debito di tesoreria di		L. 63,799,365 28

(Approvato.)

La votazione di questo progetto si farà a squittinio segreto insieme a quella dell' altro progetto portato dall' ordine del giorno: Cessione gratuita del Demanio alla Provincia di Trapani di alcuni terreni e caseggiato per fondare una colonia agricola.

Se ne dà lettura.

(*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa a quella dei singoli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

È approvata la convenzione stipulata il giorno 2 aprile 1873, a rogito del sig. Gaspare Patrico, pubblico notaro in Trapani, fra il Regio Demanio e la Deputazione provinciale di Trapani, per la cessione gratuita alla provincia medesima di alcune terre e relativo caseggiato appartenenti al tenimento denominato ex-feudo Rinazzo in territorio di Marsala, già degli ex-gesuiti, ed ora amministrato dal Demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia.

È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo metterò ai voti.

Chi l' approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

La provincia di Trapani dovrà conservare i

beni ad essa ceduti per dotazione della colonia agricola, supplendo coi propri fondi a quanto altro possa occorrere sì per le spese d'impianto che per quelle di annuo mantenimento dell' istituto, la cui organizzazione sarà determinata per decreto reale sulla proposta dei Ministri d' Agricoltura, Industria e Commercio e dell' Interno, inteso il Consiglio provinciale di Trapani.

(Approvato.)

La votazione di questo progetto di legge sarà fatta a squittinio segreto insieme con quella dell' altro progetto dianzi discusso.

Presentazione di un altro progetto di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge votato ieri dall'altro ramo del Parlamento relativo ad un prelevamento e rimborso all' amministrazione dei beni della Corona e restituzione di stabili al Demanio (V. *Atti del Senato, N. 14*).

PRESIDENTE. Do atto all'on. Presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Annunzio che il Senato è convocato per domani alle ore due negli Uffizi per la loro costituzione e per l'esame dei progetti di legge che potranno essere distribuiti.

Ora si procederà alla votazione a squittinio segreto dei due progetti di legge dianzi discussi.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Mauri fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Il risultato della votazione è il seguente:

Approvazione del rendiconto generale consuntivo dell' Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1872:

Votanti	72
Voti favorevoli . .	68
» contrari. . .	4

(Il Senato approva.)

Cessione gratuita del Demanio alla Provincia di Trapani di alcune terre e caseggiato per fondare una colonia agricola:

Votanti	72
Voti favorevoli . .	63
» contrari. . .	9

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 4 1[4).

VII.

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Omaggi — Sunto di petizione — Presentazione di due progetti di legge, d'uno dei quali è chiesta ed accordata l'urgenza.*

La seduta è aperta alle ore 2.

È presente il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore prof. Amari, dei suoi *Ricordi della vita e delle opere di Francesco Miniscalchi-Erizzo.*

Il Ministro della Guerra, di una *Statistica sanitaria dell'esercito nel triennio 1871-72-73*, e di una *Relazione medica sulle condizioni sanitarie dell'esercito nell'anno 1874*;

Il Capitolo della Cattedrale di Novara, di un opuscolo intitolato: *Hieronymi Tiraboschi Tabula pastoralis acta Novariae*;

Il sig. Ferdinando Casalia, di una sua *Memoria per le onoranze a Bartolomeo Cristofori*;

Il Municipio d'Isernia, degli *Studî della ferrovia Appulo-Sannitica e Caianello-Sulmona*;

La Direzione dei servizi postali della Società in Genova, R. Rubattino e C., di un *Resoconto statistico sul movimento Passeggieri e Merci coi piroscafi di quella Società nel 1875*;

I Prefetti di Siracusa, Belluno e Cremona, degli *Atti di quei Consigli provinciali del 1875.*

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del seguente sunto di petizione:

N. 5. Padre Francesco D'Alvito, ex-ministro provinciale dei Minori Riformati negli Abruzzi, a nome di quei frati, fa istanza perchè venga loro continuato l'annuo assegnamento accordato in seguito alla legge di soppressione degli ordini religiosi, che cesserebbe col venturo mese di giugno 1876.

Presentazione di due progetti di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta: Comunicazioni del Governo.

Ha la parola l'onorevole Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge: l'uno a nome dell'onorevole mio collega, il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esecuzione di un'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia, progetto che è stato approvato dalla Camera elettiva (V. *Atti del Senato*, N. 16); l'altro, relativo alla proroga del termine per la cessazione del corso legale dei biglietti proprii degli Istituti di credito formanti parte del Consorzio delle Banche (V. *Atti del Senato*, N. 17). Anche questo progetto venne approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Ora, io prego vivamente il Senato a volere

esaminare e portare d'urgenza alla pubblica discussione questo secondo progetto di legge.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Presidente del Consiglio della presentazione di questi due progetti di legge, i quali avranno il loro corso giusta il Regolamento.

Quanto al secondo, vale a dire quello sulla proroga del termine per la cessazione del corso legale dei biglietti proprî degli Istituti di credito formanti parte del Consorzio delle Banche, venne domandata l'urgenza dall'onor. Presidente del Consiglio.

Interrogo il Senato se intende accordarla.

Chi accorda l'urgenza, sorga.

(Approvato.)

Avverto i signori Senatori che sono convocati negli Uffici per domani alle ore due pomeridiane.

Altro non essendovi all'ordine del giorno, la seduta è sciolta (ore 2 1[4).

VIII.

TORNATA DEL 19 MAGGIO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Sunto di petizione — Comunicazione di un dispaccio del Presidente della Camera dei Deputati — Congedi — Messaggi del Ministro dell'Interno per la nomina di nuovi Senatori — Relazione sui titoli di nuovi Senatori — Convalidazione dei titoli dei Senatori Camuzzoni, Ridolfi e Fedeli — Discussione del progetto di legge per la proroga del termine per la cessazione del corso legale dei biglietti proprii degli Istituti di credito formanti parte del Consorzio delle Banche — Considerazioni ed osservazioni del Senatore Finali, cui risponde il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Considerazioni e domande dei Senatori De Cesare e Cambray-Digny — Risposta del Ministro — Approvazione del progetto — Prestazione di giuramento del Senatore Fenzi — Discussione del progetto: Prelevamento e rimborso all'amministrazione dei beni della Corona e restituzione di stabili al Demanio — Raccomandazione del Senatore Cambray-Digny accettata dal Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio — Approvazione degli articoli del progetto — Votazione a squittinio segreto sui due progetti di legge già approvati — Proclamazione del risultato della votazione — Dichiarazione del Senatore Cadorna, cui risponde il Presidente del Consiglio — Approvazione dei seguenti progetti di legge: Sila delle Calabrie; Convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata da Milano a Saronno; Convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata da Ciriè a Lanzo — Votazione per la nomina del Direttore dell'Ufficio di Questura — Sorteggio degli scrutatori — Risultato delle votazioni.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[4.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, e i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, BERETTA dà quindi lettura del seguente sunto di petizione:

N. 6. Il Consiglio di disciplina dei procuratori legali presso il Tribunale civile e correzionale di Caltanissetta fa istanza perchè dal Parlamento sia respinto il progetto di legge sulla nuova tariffa giudiziaria, o che siano in esso ammesse le modificazioni proposte nella Relazione dei procuratori di Napoli alla quale fa adesione.

Quindi lo stesso Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del seguente messaggio:

Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno il progetto di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati, approvato nella seduta del 15 maggio concernente la « Proroga de' termini fissati dalla legge 8 giugno 1873 per l'affrancamento delle decime feudali nelle Provincie meridionali, »

pregandola di volerlo sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

Roma, 15 maggio 1876.

Il Presidente della Camera dei Deputati
G. BIANCHERI.

A S. E. il Presidente del Senato del Regno.

PRESIDENTE. Prendo atto della presentazione di questo progetto di legge, al quale sarà dato corso secondo il regolamento.

Domandano un congedo i signori Senatori: Di Monale e Cipriani Pietro di un mese e i Senatori Della Gherardesca, Pasella, Atenolfi e Strozzi di 15 giorni, per affari di famiglia: e il Senatore Galeotti di 20 giorni, per motivi di salute, che loro viene dal Senato accordato.

Comunicazione di Messaggi del Ministro dell'Interno per la nomina di nuovi Senatori.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura dei seguenti Messaggi dell'onor. Ministro dell'Interno che riguardano la nomina di nuovi Senatori.

Roma, 16 maggio 1876

Piacque a S. M., con decreto del 23 marzo 1876, di nominare a Senatore del Regno il signor Artom comm. Isacco, Incaricato straordinario e Ministro plenipotenziario.

Mi pregio inviare a V. E. la copia autentica del relativo Decreto Reale affinchè possa essere consegnato al titolare dopochè il Senato avrà preso atto della nomina.

Rinnovo all'E. V. l'attestato della mia più distinta osservanza.

Il Ministro
G. NICOTERA.

A S. E. il Presidente del Senato del Regno.

Roma, 16 maggio 1876.

Piacque a S. M. con decreto del 15 corrente di nominare a Senatori del Regno i signori:

Carcano comm. Giulio, membro del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere (Cat. 18 e 20).

Prati comm. Giovanni, membro del Consiglio superiore dell'Istruzione pubblica (Cat. 19 e 20).

Mezzacapo Carlo, tenente generale e grande ufficiale dell'Ordine Mauriziano (Cat. 14).

Sprovieri comm. Vincenzo, Deputato al Parlamento (Cat. 3).

Rasponi conte Achille, Deputato al Parlamento (Cat. 3 e 21).

Rizzari comm. Mario, già Deputato al Parlamento (Cat. 3).

Marignoli Filippo, Deputato al Parlamento (Cat. 21).

Polsinelli Giuseppe, Deputato al Parlamento (Cat. 3 e 21).

Paoli comm. Baldassare, consigliere della Corte di cassazione in Firenze (Cat. 12).

Farina comm. Mattia, Deputato al Parlamento (Cat. 3 e 21).

Casaretto Michele, già Deputato al Parlamento (Cat. 3 e 21).

D'Ayala comm. Mariano, già generale dell'esercito e già Deputato al Parlamento (Cat. 3).

Alianelli comm. Nicola, primo presidente onorario della Corte di cassazione in Napoli (Cat. 12).

Paternostro comm. Paolo, prefetto, già Deputato al Parlamento (Cat. 3).

Palasciano cav. Ferdinando, già professore, Deputato al Parlamento (Cat. 3 e 20).

Carrara comm. Francesco, professore nella R. Università di Pisa (Cat. 20).

Garelli dott. Giovanni, Deputato al Parlamento (Cat. 3 e 21).

Ferrari cav. Giuseppe, professore di filosofia della storia e Deputato al Parlamento (Cat. 3 e 20).

Caracciolo di Bella march. comm. Camillo, prefetto, già Ministro plenipotenziario (Cat. 7 e 21).

Ceva Grimaldi Francesco, march. di Pietracatella (Cat. 21).

Gaetani dell'Aquila d'Aragona D. Onorato, principe di Piedimonte (Cat. 21).

Barbaroux comm. Carlo, presidente di sezione nella Corte d'appello di Torino (Cat. 11).

Massarani comm. dott. Tullo, già Deputato al Parlamento (Cat. 3 e 21).

Mi pregio inviare a V. E. le copie autentiche dei relativi decreti reali affinchè possano

essere consegnate ai titolari dopo che il Senato avrà preso atto delle nomine.

Rinnovo all'E. V. l'attestato della mia più distinta osservanza.

Il Ministro
G. NICOTERA.

A S. E. il Presidente del Senato del Regno.

PRESIDENTE. Questi decreti saranno deferiti alla Commissione incaricata della verifica dei titoli dei nuovi Senatori affinchè ne riferisca.

Relazione sulla nomina di nuovi Senatori.

PRESIDENTE. Ora invito i signori Relatori della Commissione predetta a leggere le Relazioni sopra la nomina dei signori Camuzzoni comm. Giulio, Ridolfi marchese Luigi e Fedeli comm. Fedele.

Il Senatore CASATI, *Relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI! — Con decreto 28 febbraio del corrente anno, fu nominato Senatore il signor Comm. Giulio Camuzzoni, già Deputato al Parlamento, tre volte dagli elettori inviato alla Camera, dove sedè in due legislature. Il decreto contempla la categoria 21; e la vostra Commissione, avendo esaminati i documenti dall'eletto presentati, ebbe a convincersi possedere egli il censo richiesto dallo Statuto, e siccome ha anche superata la prescritta età, così ve ne propone la convalidazione.

Con decreto pari data, venne nominato Senatore il signor Marchese Luigi Ridolfi. Consta alla vostra Commissione che egli paga ben oltre l'imposta diretta voluta dall'art. 33, categoria 21 dello Statuto, e che supera l'età d'anni quaranta, e perciò vi propone di approvarne la nomina.

Il Senatore conte ARESE, *Relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — S. M., con decreto 28 febbraio 1876, si è degnata nominare a Senatore il signor comm. Fedele Fedeli. Tale nomina si riferisce alla categoria 21., ossia a quella che contempla l'imposta diretta pagata da tre anni. Prescindendo dai titoli e meriti personali, la Commissione, avendo constatato che il nominato comm. Fedeli paga da oltre tre anni l'imposta voluta, e che ha superato l'età prescritta dallo Statuto, ha l'onore per mezzo mio di proporre che la di lui nomina sia dal Senato convalidata.

PRESIDENTE. Pongo ai voti ad una ad una le conclusioni dell'onorevole Commissione.

Chi approva quelle che si riferiscono alla nomina a Senatore del comm. Camuzzoni, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva le conclusioni per la nomina del marchese Luigi Ridolfi, sorga.

(Approvato.)

Chi approva quelle per la nomina del comm. Fedeli, si alzi.

(Approvato.)

Discussione del progetto di legge per la proroga del termine per la cessazione del corso legale dei biglietti propri degli Istituti di credito formanti parte del Consorzio delle Banche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta per primo il progetto di legge per la proroga del termine per la cessazione del corso legale dei biglietti propri degli Istituti di credito formanti parte del Consorzio delle Banche.

Prego gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale di prendere i loro posti.

Do lettura del progetto di legge:

Articolo unico.

Il corso legale dei biglietti propri degl'Istituti di credito riuniti in Consorzio, giusta la legge 30 aprile 1874, N. 1920 (serie 2), è prorogato a tutto il mese di dicembre 1877.

La discussione generale è aperta.

Senatore FINALI. Domando la parola.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Senatore Finali.

Senatore FINALI. L'urgenza di provvedere intorno all'argomento di questo progetto di legge non consente, e l'unanimità con cui il nostro Ufficio Centrale ha accolto la proposta non richiede una lunga discussione; nondimeno prego il Senato voglia concedermi di fare alcune osservazioni, che credo non inopportune.

Nel progetto di legge presentato dal Ministero sono parecchie accuse o censure contro la passata Amministrazione, che male si na-

scondono sotto il velo delle parole. Le accuse sono principalmente tre: una è di avere suscitato assai per tempo negli Istituti di emissione la fiducia di avere la proroga del corso de' biglietti al di là del termine assegnato dalla legge; l'altra di non avere abbastanza curato la osservanza della legge del 30 aprile 1874; infine l'ultima, e la più grave, di aver messo in non cale l'articolo 29 della legge medesima, il quale articolo faceva precetto al Governo di presentare entro sei mesi alla Camera una relazione sulla circolazione cartacea, con i provvedimenti atti a raggiungere lo scopo dell'estinzione del corso forzoso.

Io non dirò che tutti gli effetti vagheggiati e sperati dagli autori e dai sostenitori della legge del 30 aprile 1874 siano stati raggiunti; ma se tutti quanti quei beneficî non sono stati raggiunti per intero, non ha ragione di fare le meraviglie chiunque ponderi la gravità delle condizioni in cui ci trovammo, e consideri come la efficacia della legge spesso non valga contro gli ostacoli, in mezzo ai quali deve dar prova di sua virtù. Per altro degli effetti utili senza alcun dubbio si sono ottenuti; per esempio, si è ottenuto una regola ferma e costante tra l'emissione e la circolazione di Banchi e il loro capitale e il numerario che essi hanno in cassa; si è ottenuto per intero la sparizione di quella molteplice varietà di biglietti i quali erano stati emessi da Istituti e Corpi morali, o da privati, senza averne legittima facoltà. Quei biglietti erano un inconveniente gravissimo per le nostre transazioni, e davano alla condizione del nostro credito interno un aspetto veramente deplorevole e miserando. Che poi utili effetti si siano ottenuti, basterebbe a mostrarlo il confronto dell'aggio che faceva l'oro sulla carta all'epoca in cui fu promulgata la legge, coll'aggio odierno; allora superava il 13 per cento, oggi non supera l'8 per cento. Non voglio già dire che questa diminuzione d'aggio, vale a dire questo maggior valore della carta, siasi ottenuto soltanto per effetto della legge 30 aprile 1874; ma ricordo che quello era uno dei fini che quella legge si proponeva, e se quel fine fu raggiunto potrannosi bensì trovare delle cause concomitanti, ma non si potrà negare che fra le cause le quali hanno influito sul valore della carta dei Banchi, quella sia principalissima.

Un altro dei fini che aveva la legge era quello di porre tutti i Banchi di emissione nelle stesse condizioni, e quasi di far nascere un'armonia, un equilibrio di credito fra loro; ma in questa parte l'aspettazione del legislatore è stata meno fortunata, imperocchè alcuni di quei Banchi hanno visto la loro circolazione notevolmente diminuita, malgrado che il biglietto fosse assistito dal Corpo legale. Per esempio i biglietti circolanti del Banco di Napoli, confrontando i due termini dell'aprile 1874 ed il giorno d'oggi, hanno avuto una diminuzione da 141 a 118 milioni; e le sue fedi di credito in nome dei terzi hanno avuto la diminuzione da 46 a 33 milioni, e così in totale una diminuzione di 44 milioni.

Il somigliante avvenne pel Banco di Sicilia, al quale la somma dei biglietti circolanti da 36 si ridusse a 31 milioni, e la somma delle fedi in nome di terzi diminuì da 21 a 13, con una diminuzione complessiva di 13 milioni.

Tutti poi i Banchi di emissione, non esclusa la Banca nazionale nel Regno d'Italia, alla quale il danno riescì meno sensibile per la ubiquità delle sue sedi e succursali, e per la sua maggiore potenza, si sono trovati in difficoltà grandi, per il cambio dei loro biglietti proprii aventi corso legale con biglietti consorziali ed inconvertibili. Se avveniva questo durante il periodo transitorio del corso legale, era troppo naturale, che il Governo pensasse seriamente agli effetti ben più pregiudizievoli che si sarebbero verificati per questi Banchi quando fosse cessato il corso legale, e i loro biglietti fossero ridotti semplicemente al corso e valore fiduciario. E questo pensiero pesava tanto maggiormente sull'animo del Ministero, imperocchè nella Relazione, la quale appunto in adempimento dell'articolo 29 della legge 30 aprile 1874 avea presentata alla Camera, esso accennava il suo concetto e la fiducia che i Banchi di emissione fossero aiutatori al Governo nell'opera dell'estinzione del corso forzoso.

Ora è ben chiaro, che se le Banche dovevano nel concetto del Governo aiutarlo a raggiungere un fine tanto arduo ed alto, dovesse essere quasi sgomentato delle conseguenze, che avrebbe avuto la cessazione del corso legale, finchè fossero rimaste quali erano le condizioni del loro credito. Per questo fatto, lungi dal rifiorire e divenire più gagliarda, come n'era

bisogno, la loro potenza sarebbe divenuta grandemente minore.

Io non vorrò qui sollevare la questione se veramente il corso forzoso e il corso legale sieno così connessi fra di loro, che finchè dura l'uno, debba durare anche l'altro.

Lascio in disparte questa questione, la quale, secondo il concetto degli uni, può avere una soluzione diversa di quella che ha nel concetto degli altri; ma nessuno, a parer mio, può negare che fra il corso legale e il corso forzoso dei biglietti circolanti in un paese sia una molto forte ed intima relazione. Quindi non è esatto dire, che il Ministero precedente col suo contegno fece sorgere, negli Istituti d'emissione e nel paese, la credenza che il termine del corso legale sarebbe stato prorogato.

Questa necessità emanava dalle condizioni delle cose; s'imponeva di per sè, senza che il Governo avesse volontà che così fosse, anzi malgrado che egli deplorasse che i fatti fossero contrarî a' suoi desiderî. Che però del corso legale sarebbe stata per avventura proposta la proroga, era chiaramente espressa l'idea nella stessa Relazione che io ho poc' anzi ricordato; e il Parlamento, lungi dal muovere interrogazioni intorno a questo punto, lungi dall'avvertire il Governo che egli nutriva erroneo o falso concetto ed andava per mala via, per organo di qualcuno de' suoi rappresentanti non fu sollecito di altro che di ottenere dal Governo formale promessa che la proroga al corso legale dei biglietti al di là dei due anni sarebbe stata effettivamente accordata; anzi, se il Governo avesse voluto aderire alle proposte che gli venivano fatte con molta insistenza, avrebbe dovuto non solo prorogare il corso legale dei biglietti, ma riattivare il corso legale delle fedi di credito in nome dei terzi, che era già spirato per effetto dell'art. 35 della legge.

A quelle vivissime istanze il Governo rispose, che avrebbe preso norma dalla prudenza e dalle necessità finanziarie del paese; ma che se avrebbe potuto provvisoriamente tollerare in via di fatto che le Casse pubbliche ricevessero le fedi di credito in nome di terzi, non avrebbe voluto mai farsi autore e promotore di un provvedimento, il quale facesse rivivere quella parte del corso legale che era già cessata.

Altra accusa o censura è, che il sistema della legge del 1874 non sia stato nei debiti modi e tempi attuato.

La censura è generica, ed io potrei desiderare qualche spiegazione intorno a questo; imperocchè io abbia la coscienza che il Governo ha fatto per l'esecuzione di questa legge quanto era in dovere suo di fare, e nel modo che i grandi Corpi costituiti per essere in queste materie consultati, hanno riconosciuto essere legale e conveniente.

Ma qui mi permetta il Senato di osservare, che una legge come quella del 30 aprile 1874, la quale doveva regolare così svariati interessi e di tanto momento, che doveva mutare un andamento di cose stabilito già da quasi un decennio, non poteva essere eseguita senza certi temperamenti, pei quali la legge stessa gli avea concedute ampie facoltà.

Le leggi si fanno e soprattutto si eseguiscono, non da puri teorici, ma da uomini di Stato, i quali non si governano mai e non debbono governarsi in mezzo alle astrattezze, ma debbono sempre tener conto delle condizioni e dei fatti in mezzo ai quali si muovono. Però posso dire con piena sicurezza, che i temperamenti, i quali furono adattati, lo furono solo in considerazione dell'interesse pubblico, e per evitare perturbazioni e guai gravissimi. Ma guardando a questa censura, e volendo pure trovare una determinatezza di fatti nell'indeterminatezza delle parole, ho pensato che potesse riferirsi ai biglietti consorziali inconvertibili, i quali veramente, e nessuno può negarlo, non sono stati emessi nel termine che era prescritto dalla legge; anzi ormai è passato già più che il doppio del tempo che la legge accordava, senza che quest'emissione sia per intiero fatta. Sono stati emessi nella nuova e definitiva forma consorziale e inconvertibile, i biglietti di taglio inferiore, ma non quelli di taglio superiore.

Se non che questo provvedimento era legalissimo a termini dell'art. 28 della legge; e l'attribuire ad esso una grande influenza sul corso legale dei biglietti delle Banche, mi pare proprio volontà di esagerare l'efficacia dei fatti umani. E difatti, si tratta forse che i biglietti consorziali, nel numero che la legge voleva, non sieno stati in circolazione di fronte ai biglietti a corso legale? mai no: soltanto,

siccome i nuovi biglietti consorziali non erano in pronto, furono somministrati dalla Banca Nazionale quelli che essa aveva in proprio, e a questi biglietti dalla Banca Nazionale fu dato il carattere di biglietti consorziali e inconvertibili.

Fra quei biglietti e i definitivi da emettere dal Consorzio delle sei Banche, è differenza più di forma che di sostanza; anzi se da una parte questo espediente messo in atto dal Governo, d' accordo col Consorzio delle Banche, può lasciare qualche cosa a desiderare per un certo aspetto, sempre di forma, dall' altra parte ha avuto il grandissimo vantaggio, a creder mio, di rendere possibile che, solo due mesi dopo la promulgazione della legge, fossero messi in circolazione tutti quanti i biglietti consorziali a corso forzoso e inconvertibili.

Io diceva, o Signori, che la differenza era più di forma che di sostanza; e infatti questi biglietti, benchè prestati dalla Banca Nazionale al Consorzio delle Banche, avevano carattere tutto proprio, ed erano tali che non potevano confondersi con quelli rimasti in proprio alla Banca Nazionale, essendone diverso il taglio. Del resto, avere in pronto tutta quella quantità enorme di circa 200 milioni di biglietti, con una sufficiente scorta per surrogare i logori, nel tempo definito dalla legge fummo costretti a riconoscere essere una impossibilità materiale, sia che i biglietti si fosse voluto fabbricare nello Stato, sia che si fosse preferito ricorrere all' industria straniera.

Intorno a questo punto però l' intenzione del Governo non era dubbia; perchè invitato in questo ramo del Parlamento (mi pare dall'on. Senatore Giovanola) a dichiarare in che modo il Governo avrebbe provveduto per la fabbricazione dei biglietti occorrenti al Consorzio delle Banche, da me fu risposto, che si sarebbe provveduto per mezzo dell' industria nazionale, per ragioni di credito e di sicurezza, e per altre ragioni che in quella circostanza furono enumerate. Ma che fosse impossibile provvedere dugento milioni e più di biglietti per la somma di un miliardo nel termine di un anno, si facea palese a chiunque avesse voluto considerare per poco la storia del passato.

Nel 1866, quando fu dato il corso forzoso ai biglietti della Banca Nazionale, quando essa dovette fare quel suo gran prestito allo Stato, e per la cessata circolazione metallica dovette emettere biglietti nuovi di piccolo taglio che prima non esistevano, certamente trovava tornaconto nell'avere al più presto possibile pronti quei biglietti; e si trattava di una somma di gran lunga minore di quella che si richiedea pei bisogni del Consorzio, il quale dovea fornire allo Stato i biglietti inconvertibili. Per questo provvedimento si dovrà dunque tributar lode al Governo, la cui mercè non si sono verificate le perturbazioni, gl'incagli e gli inconvenienti che si ebbero a deplorare nel 1866 e nel 1867. Nè si dica o si pensi, come fu detto in altro recinto, che l' espediente era tutto nell' interesse d'una sola fra le Banche consorziate. No; un intendimento simile non può essere motivo determinante l'azione di nessun Governo degno di rispetto. In quanto poi all'espediente, esso fu suggerito al Ministero, non dalla sola Banca Nazionale, ma dal Consorzio delle Banche, in cui essa sta come uno a cinque. E certamente i direttori degli altri Banchi non hanno voluto proporre un espediente il quale riuscisse pregiudizievole a cinque Banchi, sacrificati a guisa di pecore, e favorevole soltanto ad uno dei Banchi lasciato a far la parte del leone. Quegli egregi uomini bene intendevano l'interesse dei Banchi da loro amministrati, ed avevano energia per sostenerlo, quando la Banca maggiore avesse elevato eccessive pretese; essi provvidero tanto bene a sè, che dei 57 milioni di biglietti di piccolo taglio propri di ciascuna Banca, al giorno d'oggi circolanti, la Nazionale ne ha soli 15, ed altrettanti la Banca Romana e il Banco di Napoli; gli altri tre Banchi hanno il resto.

Si dice che l'articolo 29 della legge del 30 aprile è stato messo in non cale dal Governo.

Io veramente, se penso che da un anno la Relazione intorno al corso forzoso sta davanti al Parlamento, ho qualche ragione di meravigliarmi della censura; a meno che non fosse avvenuto a questa Relazione quello che qualche volta accade agli scritti intorno ai quali più gli uomini hanno faticato, vale a dire di non essere parsa degna neppure della lettura.

Io invoco quella Relazione a documento che il Ministero, lungi dall'essere accusato di negligenza, dovrebbe essere lodato per la molta solerzia. In questo ramo del Parlamento, quando fu riferito intorno al progetto di legge

che doveva regolare la circolazione cartacea, e ne fu proposta l'approvazione, fu detto dall'esimio Relatore che quella legge era una preparazione all'abolizione del corso forzoso; noi, nel fare la Relazione, ci mantenemmo in questa via di preparazione; anzi cominciammo dal dichiarare che alcune parti della legge del 30 aprile 1874 avevano bisogno di sanzione per essere rese operative ed efficaci.

Dirò solo della proibizione che vi si riscontra degli impieghi diretti fatti dalle Banche; i quali impieghi diretti possono certamente creare una circolazione artificiosa ed esagerata, con danno del loro credito. Or bene, il divieto è scritto nella legge; ma mancavi la sanzione, che valga ad ottenerne l'osservanza.

Noi, nell'accettare l'art. 29, che fu proposto di aggiungere al progetto ministeriale, facemmo alcune riserve; imperciocchè noi non credevamo a virtù taumaturga di leggi e di decreti, e credevamo, come crediamo, che un fatto anormale come questo del corso forzoso aspetti una soluzione meno della volontà degli uomini, che dal mutarsi e dal migliorare delle condizioni delle cose.

A questo fine supremo e desiderato dell'abolizione del corso forzoso, noi, come dicevo, intendevamo avvicinarci, proponendo sanzioni a quelle parti della legge che ne erano difettive. Noi proponevamo di estendere a tutti i contratti l'efficacia e la validità del patto del pagamento in oro, che la legge del 30 aprile 1874, ammette soltanto per alcune determinate specie di contratti. Noi pensavamo doversi con acconci provvedimenti invigorire ed accrescere il credito di quei Banchi, dai quali ci proponevamo ottenere aiuto a raggiungere l'intento della cessazione del corso forzoso.

In quella nostra Relazione avevamo anche adombrato ciò che pareva più opportuno, secondo il diverso concetto, con cui si sarebbe proceduto alla estinzione del corso forzoso; vale a dire o in modo graduale, o d'un tratto e simultaneamente. Non domando oggi al Senato che pronunci il giudizio sul valore dei concetti che intendeva seguire il Ministero e che espose nella sua Relazione. Sia qualsivoglia il giudizio: poteva esser detto allora, potrebbe dirsi oggi che quei concetti non sono pratici, che non valgono a raggiungere il fine. Ma dopo che il Ministero ha adempiuto in simil modo all'obbligo che gli faceva la legge, di presentare cioè una Relazione sulla circolazione cartacea coi provvedimenti atti a raggiungere lo scopo dell'estinzione del corso forzoso, e non è detto nella legge che dovessero raggiungerlo immediatamente, pare a me che una censura meno fondata di quella, che rimprovera al passato Governo di non averci pensato, mi perdoni chi la move, non potrebbe darsi.

Però è vero che noi, meditato tutto il vasto e ponderoso argomento, opinavamo che non bastasse una legge ad ottenere la cessazione del corso forzoso; invece reputavamo che esso dipendesse sopratutto dal miglioramento nella condizione della finanza dello Stato, e nella condizione della ricchezza nella Nazione. A noi parve che un'eccedenza dell'entrata sulle spese nel bilancio dello Stato; una maggiore eccedenza della produzione sui consumi e la conseguente facoltà di ragguardevoli risparmi, e il rivolgersi in nostro favore della bilancia monetaria internazionale, la quale in questa speciale materia ha una grande importanza, avrebbero reso possibile ed agevolato la cessazione del corso forzoso. Che noi ci siamo forse sgomentati in faccia alle difficoltà può esserci rimproverato da persone le quali siano più coraggiose di noi; ma non credo che ci si possa fare rimprovero per averle attentamente considerate, prima di proporre un progetto di legge il quale nelle condizioni in cui ci trovavamo ci parve che, se non fosse stato ruinoso, sarebbe stato inefficace.

Noi non abbiamo creduto di avere virtù e potenza da superare allora quelle difficoltà; nè il Parlamento a cui questa Relazione, in adempimento del nostro debito, fu presentata, mostrò di farci rimprovero di non saper operare miracoli: anzi mi lusingava molto l'accoglienza fatta alla nostra relazione, che mi faceva ritenere che il Parlamento approvasse la modestia che era nella nostra proposta di compiere nuovi atti preparatorî, per avvicinarci sempre più al fine supremo.

Ma, signori, chi può pensare che un Ministero il quale credesse di averne il potere, si compiacesse di prolungare senza necessità il corso legale, di prolungare l'anormale condizione del corso forzoso? Certamente per me e pel mio onorevole Collega ed amico, il Ministro

delle Finanze, sarebbe stato un giorno lietissimo quello in cui avessimo potuto acquistare la convinzione che era giunto il tempo in cui si potevano presentare i provvedimenti per l'abolizione immediata del corso forzoso.

Ma quello che in un dato giorno non è possibile lo diviene più tardi: il tempo matura la possibilità dei fatti umani, così nell'ordine politico come nell'economico e nel finanziario.

Fortunati i nostri successori se a loro toccherà la gloria di aver liberato l'Italia, non solo dal corso legale, ma anche dal corso forzoso; che è come un incubo, il quale impedisce o ritarda lo svolgimento del lavoro, del credito e della prosperità nazionale!

Ma frattanto non accusino ora noi di non aver pensato all'argomento, e di non aver fatto il nostro dovere. Certo è che se essi raggiungeranno la desideratissima meta, sarà loro la gloria; ma a noi non potranno impedire la compiacenza di aver reso ad essi meno difficile il raggiungerla, col portare al pareggio quel bilancio che abbiamo alle loro mani affidato.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Se l'onor. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio volesse rispondere all'onorevole Senatore che ha testè parlato, potrei io prendere la parola dopo di lui, giacchè il mio discorso sarà brevissimo ed in altro ordine d'idee.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Signori Senatori. L'onorevole Senatore Finali è d'accordo col Ministero proponente intorno alla proroga. Egli però si è doluto credendo discernere delle accuse contro di lui e dei suoi colleghi nella Relazione premessa al progetto di legge sulla proroga; e si fermò tanto su questo concetto che veramente, se io non fossi ricorso a rileggere le parole stampate nella Relazione, avrei finito per credere che tanto io che l'onor. mio Collega il Ministro delle Finanze saremmo stati altrettanti accusatori. Io dunque senza ricorrere ai documenti riferibili al merito di tutte le questioni correlative al tema odierno, parte delle quali furono trattate per vero un po'accademicamente nella Camera dei Deputati, mi limito a rivolgermi all'onor. Senatore Finali, richiamando le parole modeste e vere con le quali la immaginaria accusa a triplice capo, egli ha creduto gli sia stata lanciata.

Fu detto nella Relazione, dalla quale il Senatore Finali detegge le accuse « che le dichiarazioni e il contegno della passata Amministrazione avevano fatta sorgere negli Istituti e nel paese la credenza che il termine del corso legale sarebbe stato indubbiamente prorogato. »

Distinguiamo, onor. Senatore Finali, le condizioni del diritto da quelle del fatto. Nel fatto vi è che l'origine del corso forzoso, e quella del corso legale, la trasformazione del corso legale e quella del corso forzato seguita colla legge del 1874, imponevano diritti e doveri categorici al Governo ed agli Istituti.

Se la legge va fatta perchè, malgrado la sua netta e letterale espressione, venga poi più tardi interpretata, spiegata, modificata, modellata, trasformata invocando divisamenti, rimasti in massima parte *in pectore* o dichiarazioni fatte in un senso presso una Camera, e in un altro presso un' altra, io dico che sarebbe impossibile non che la scienza legale, ma la pratica delle leggi.

Se somigliante sistema non è accettabile, non ci resta che ad esaminare i doveri, non secondo i divisamenti e le dichiarazioni, ma secondo la legge. E per essa quali obblighi sorgevano?

Un obbligo categorico è fatto agl' Istituti di credito perchè col termine di due anni cessi il corso legale riconosciuto ai loro biglietti.

Ma, dice l'onor. Senatore Finali, chi avrebbe mai potuto credere che lo si sarebbe potuto far cessare di fatto? Ma come, finchè non ci era altra legge, era mai possibile d' impedire l'esecuzione di quella esistente? (*Movimenti del Senatore Finali*) Non ha detto il Senatore Finali le precise parole che io riferisco, ne ho raccolto il concetto, chè non sarei menomamente felice a ripetere una sola delle sue parole.

Erano il paese, egli ha rilevato in sostanza, le circostanze di fatto che avevano imposto la proroga; il Governo riconoscendone la necessità non c'entra per niente. Ma non sarà pur vero che finchè non fosse intervenuta un'altra

legge, qualunque catastrofe seguisse, il corso legale avrebbe dovuto cessare?

Il Governo, secondo il ragionamento dell'onorevole Senatore Finali, fu pronto a presentare la Relazione alla Camera non già entro sei mesi, come aveva prescritto l'art. 29 della legge 1874, dalla pubblicazione di essa, ma dopo dieci mesi; e dopo oltre un anno fu stampata e distribuita; però con quella Relazione sulla circolazione cartacea non si presenta alcun *provvedimento, atto*, come dice l'art. 29, *a raggiungere lo scopo della estinzione del corso forzoso*. Ora, il Senatore Finali dice, che non era possibile dare piena esecuzione alla legge 1874 su quel punto. Sarà pur così; ma non sarà men vero che il contegno del Governo verso gl'Istituti di credito consorziali è stato tale da dar titolo a loro ad attendersi la proroga. Per altro bisogna che non si oblii, che la legge del 1874 per alcune disposizioni ebbe una base che sarebbe piuttosto contrattuale. Gl'Istituti si erano impegnati a subire delle trasformazioni, vennero in accordi tra loro e stabilirono delle intelligenze col Governo, e a tutto ciò tenne dietro la legge. Ma gl'Istituti non si erano impegnati altrimenti che nei termini della legge; quindi credevano essi che entro sei mesi, perchè una legge lo stabiliva, si sarebbe presentata una Relazione sullo stato e l'andamento della circolazione cartacea, insieme ai provvedimenti atti a raggiungere lo scopo dell'estinzione del corso forzoso. Se si fosse dovuto credere altrimenti, le leggi non sarebbero più tali; tutto dipenderebbe dalle contingenze e dagli arbitrî, che così prenderebbero il luogo della legge. Ma l'idea di proporre qualcosa di concreto entro sei mesi era, dicesi, inattuabile. E, rispondiamo, di chi la colpa? Certamente non siamo noi, che abbiamo proposta e propugnata quella legge. Io personalmente concorsi col mio voto alla sua approvazione, quantunque la oppugnassi in molte parti: io convengo in massima nel concetto dell'onorevole Finali, che gli effetti d'indiscutibile utilità sarebbero stati importantissimi; e questo fu l'unico motivo che mi spinse a difenderla e votarla; ma per tutta quella parte che implica obbligo da canto del governo, era esso quello che avrebbe dovuto valutare tutte le condizioni dell'effettiva esecuzione in tempo utile.

Se il termine di sei mesi era breve, non si sarebbe dovuto accettarne il vincolo; forse divenne breve per le circostanze: ma quali avvenimenti, domando io al Senatore Finali, hanno potuto alterare, distruggere lo stato di cose contemplato al momento della legge? Avvenne forse una guerra, avvenne forse una carestia straordinaria, un mese, due mesi dopo la pubblicazione di quella? Se nulla avvenne, e ciò nondimeno la legge non si eseguì, ma perchè allora si assunse l'obbligo di provvedere allo scopo della cessazione del corso forzoso in così breve tempo?

Noi dunque notiamo: una legge nella quale era fatto al Governo un obbligo così categorico, o si sarebbe dovuta eseguire, o non si sarebbe dovuta accettare. Certo non fu eseguita; se vuolsi, dirò non potè essere eseguita: ma ciò rilevando constato un fatto negativo, non muovo un'accusa. Però tal fatto negativo si rivelò agli Istituti come un impegno di dare alla legge 1874 un'esecuzione differente da quella che si doveva dare, perchè questi Istituti ed il paese naturalmente fanno questo ragionamento: se il Governo comincia da parte sua a ritardare l'esecuzione, al certo esso si prepara a tollerare che anche gli Istituti ritardino alquanto o modifichino l'adempimento delle loro obbligazioni.

Non rammento se il Senatore Finali abbia accennato al fatto, che il Governo aveva proposto 3 anni per la durata del corso legale, e che fu la Camera dei Deputati che lo ridusse, quello accontentandosene, a due anni.

Ma codesto non influì sul valore della legge; invece la passata amministrazione col non far nulla che potesse far credere agli Istituti che la legge si sarebbe potuta e dovuta mettere in esecuzione, persuase tutti che non la si sarebbe eseguita.

Infatti, per cosa di tanta importanza non potevamo affidarci alla massima: *dies interpellat pro homine*. Occorreva si evitasse ogni apparenza di ritardo, d'indulgenza; si preparasse il paese e gl'Istituti all'esecuzione. Ma il Governo non fece alcun atto positivo nel senso di persuadere gli Istituti, che il corso legale si sarebbe davvero tolto collo spirare dei due anni; e se le circostanze si opponevano a che alcuna cosa esso avesse fatta, non resta perciò men vero il fatto negativo.

La Relazione presentata alla Camera avrebbe

giustificato il precedente Ministero sulle sue intenzioni. Ma quando ho visto, ed ebbi a dichiararlo nell' altro ramo del Parlamento, quando ho visto una Relazione non seguita da provvedimenti, ho detto: non siamo più nella legge del 1874. Si sarebbe potuta impegnare una discussione, ma si sarebbe fatta una discussione sterile, chè erano già mutate le condizioni della Camera; però da quel fatto negativo non ne seguiva l'approvazione del modo onde fu eseguita la legge del 1874.

Noi abbiamo constatati fatti indiscutibili. Ma il Senatore Finali ritiene che abbiamo accusato la precedente amministrazione quasi fino all'intenzione, fino a lanciarle l'accusa che, pur potendolo, essa non abbia voluto togliere il corso forzoso, pur sapendolo, non abbia voluto presentare alcun provvedimento! In verità, non si trova sillaba nella Relazione, che precede il nostro progetto, conducente a quell'accusa.

Quando ci siamo permessi di inserire le osservazioni, nelle quali il Senatore Finali ha letto delle accuse, non facemmo che mettere in rilievo la ragione quasi giuridica della legge. Non ci illudiamo: una proposta di proroga cela il principio d'un'apparente contravvenzione alla legge.

Questo apparente principio di contravvenzione svanisce del tutto, quando i poteri dello Stato si concordano nell'accettare la proposta di proroga, chè allora si ha la modificazione della legge antecedente. Ma ci debbono essere motivi, e ragioni gravi, impellenti, per accordarsi una proroga, la quale per propria indole scema autorità alla legge in generale.

Ora, appunto, secondo noi, fu motivo assai grave il contegno della passata amministrazione.

La seconda accusa, dalla quale si è voluto difendere il Senatore Finali, è quella « che il sistema della legge del 1874 dalla cessata amministrazione non era stato del tutto e letteralmente sviluppato nei modi e tempi previsti ed attesi. » La constatazione di tal fatto si raccoglie ad evidenza da quanto abbiamo testè notato. Ma soggiungerò qualcosa.

La fabbrica dei biglietti consorziali non solo non fu eseguita entro l'anno, ma fu surrogata nella somministrazione e nell'uso, per conto del Consorzio, dai biglietti d'un solo dei sei Istituti. Ebbene, questi biglietti che diconsi consorziali, non ne hanno nè la forma nè l'intestazione.

L'onorevole Finali dice essere sei gli Istituti; e aver tutti liberamente consentito. Solamente tolleri che io faccia un *errata-corrige:* sono sei, ma ciascuno non vale uno. Ogni Istituto non è rappresentato da una voce nel Consorzio. Vi è preponderanza di voti in un senso che facilmente si spiega, perchè il numero di voti per ciascun Istituto ne rappresenta l'entità e l'importanza. Ebbene, è un fatto che questi Istituti si sono concordati; ma il Senatore Finali avrebbe potuto fare in proposito altre osservazioni, se cioè il Governo aveva il diritto di dettare esso le condizioni, in base alle quali si sarebbero dovuti svolgere i rapporti degli Istituti. Quando ha luogo un progetto di capitolato fra loro, il quale consacra nuove ineguaglianze inevitabilmente produttrici di collisioni, consacra nuova preponderanza d' un Istituto sopra gli altri, ma non si attenta allora all' essenza della legge? Il Governo non può far nulla allora per impedire l'ulteriore peggioramento nei rapporti consorziali?

Peraltro era bene si fosse tenuto presente, come di già la legge del 1874 avesse consacrato il principio di rendere possibile, che divenisse nazionale ogni biglietto dei sei Istituti; e ci fu qualche voce che rilevò come ciò fosse impossibile, perchè una legge in fatto di credito non può far nazionale ciò che è locale. Ma il principio aveva le parvenze della giustizia e dell' eguaglianza, e trionfò. Celando però il germe dell'antagonismo, questo doveva meglio chiarirsi col fatto di non fare opportunamente i biglietti consorziali, e di surrogarli frattanto coi biglietti di un solo dei sei Istituti, quali biglietti divenivano consorziali per operazione di patto e di decreto reale.

Il pubblico che vede biglietti di un solo di quegl' Istituti, i quali per la loro grande quantità occupano la massima parte del mercato, naturalmente farà delle riflessioni, non dico giuridiche, ma morali. Bisogna vedere se certi sentimenti non influiscano nel senso di sollevare il credito per un verso, e di deprimerlo per un altro. Ebbene, per patto sanzionato dal decreto, i biglietti di un solo dei sei Istituti avranno il privilegio di rappresentare i biglietti consorziali. Ma cotal fatto compiuto, non nei due anni, ma in principio dell'esecuzione della

legge, per propria indole, vale ad alterare il credito dei biglietti dei diversi Istituti, ed a imbarazzarne le relazioni. Invero che cosa accade? La Banca che, oltre dei biglietti divenuti consorziali, ne ha di conto proprio per più centinaia di milioni, detti a corso legale, sarà sicura che tutti i biglietti che portano il suo nome, tutti indistintamente, varranno come a corso forzato.

Il maggior credito che possa naturalmente godersi, è incontestabile diritto; ma le artificiali preferenze vogliono essere del tutto eliminate.

Un biglietto consorziale avrà il credito in ragione delle forze di un Istituto. Il biglietto consorziale trae il valore dalla legge che gli assicura il privilegio a corso forzoso. Ma i biglietti dei singoli Istituti non devono godere di speciali favori, come è avvenuto a quello della Banca Nazionale, che si è quasi confuso col biglietto consorziale.

La questione del taglio secondo il quale, per patto o decreto, gli uni son supposti del Consorzio, gli altri dell'Istituto emittente, entra poco nel cervello del pubblico; e così è avvenuto che il biglietto proprio di quell'Istituto si è accreditato maggiormente in confronto dei biglietti degli altri.

La quistione di diritto si è salvata; ma la finzione non preveduta dalla legge 1874, non impedendo la confusione dei biglietti emessi da un solo Istituto e di quelli a corso legale e degli altri a corso forzoso, mentre i biglietti degli altri Istituti restavano solamente a corso legale, bastò a farne più sensibili le ineguaglianze.

Perchè non vuolsi dimenticare, come per antecedenti favori l'Istituto maggiore si avesse una forza preponderante, e come i biglietti degl'Istituti minori non fossero a corso legale, che nel solo perimetro delle rispettive regioni; e questo campo per lo sviluppo della circolazione dei biglietti a corso legale, non solo era ristrettissimo, ma era anche in gran parte preoccupato dalla coesistenza degli altri biglietti dell'Istituto maggiore, sostanzialmente confusi con la massa dei biglietti dichiarati consorziali.

Parmi evidente dunque che la legge del 1874 non può dirsi che sia stata eseguita; ma nemmeno di ciò si fece un'accusa al passato Ministero; se ne constatò invece il fatto per giustificare la proroga.

Ma, si dice, non era possibile di fabbricare i biglietti entro un anno; e lo ammetto, perchè lo rilevò chi era al fatto della cosa.

D'altra parte taluni potrebbero dire che sarebbe stato possibile raccogliere la somma dei biglietti occorrenti da tutti gli altri Istituti per modo che ciascuno avsse potuto avere l'incremento morale al suo credito proporzionato alla emissione de' propri biglietti: forse sarebbe stato possibile emettere biglietti di taglio maggiore, e ritardare l'emissione dei biglietti di piccolo taglio: insomma sarebbero state possibili tante altre cose; ma è sempre certo che l'esecuzione della legge non fu fatta nel termine e nei modi prescritti.

E posso anche osservare che se un anno, come dice il Senatore Finali, non bastava alla fabbrica, perchè non si attese di più? Quando la legge non poteva eseguirsi nel modo in essa stabilito, sarebbe stato meglio addirittura lasciare le cose come erano.

Diceva il Senatore Finali, che si era mossa un'accusa assai vaga intorno al sistema onde fu eseguita la legge del 1874, che bisogna bene studiarci per iscoprire qualche motivo: ma di nuovo ho riletta la Relazione, e non vi ho rinvenuto accusa, ma rilevato il fatto che il sistema di quella legge non era stato del tutto e letteralmente sviluppato nei modi e tempi previsti e attesi. E se ne indicò in quella medesima Relazione il motivo, cioè che tuttavia, e fino forse a qualche mese del nuovo anno, non si ha nè si avrà la totalità dei biglietti consorziali; ma codesto è fatto veramente innegabile. E fu soggiunto l'altro motivo, cioè: « che l'art. 29 della legge che prometteva proposte concrete sul modo di far cessare il corso forzato, non aveva, sotto tale aspetto, ricevuto alcuna esecuzione. »

Se vuole, potrò essere d'accordo col Senatore Finali, che forse, secondo i tempi e le persone, non poteva avere alcuna esecuzione; ma da noi non si è sollevata la minima quistione in proposito; si è soltanto rilevato il fatto. Forse, senza aspirare a virtù negromantiche, altri avrebbero potuto avere opinione differente, e probabilmente anche, se non l'onorevole Finali, qualche suo Collega, si ebbe fino ad un certo punto opinione differente; se la ebbe tutto il Par-

lamento che credette alla virtù, se non altro morale, di qualche dunadelle disposizioni della legge 1874: è fatto indiscutibile però che l'articolo 29 non fu eseguito; non poteva essere eseguito, ripete il Senatore Finali: vuole egli che io pur dichiari che non poteva essere eseguito? Ma quando anche io avessi fatta simile dichiarazione, i termini coi quali è motivata la legge, sarebbero rimasti perfettamente identici.

Il progetto di legge che ora sta dinnanzi a voi, o Signori, noi l'abbiamo formulato in forma strettamente, limitatamente rispondente alla necessità: noi non abbiamo per nulla impugnata la parte vera, la parte utile della legge 1874.

Se l'onorevole Finali volesse disagiarsi a rivolgere la sua attenzione alle parole che sono state da me pronunziate nell'altro ramo del Parlamento, si convincerebbe che noi in buona parte abbiamo anche difeso la legge. Io quindi voglio sperare che questa parte del suo discorso non abbia avuto lo scopo di una difesa contro accuse, che, ripeto, noi stessi abbiamo respinto.

Noi affermiamo che qualche altra cosa si doveva fare, ma nel tempo stesso riconosciamo che qualche cosa si fece.

Ora, dovendo indagare i motivi per i quali questo progetto di legge per noi era inevitabile, riconoscendo il dovere di essere non teorici, ma veramente, limitatamente pratici e forse esageratamente pratici, noi che in altre condizioni avremmo potuto far politica di genere diverso, penetrati dal dovere fattoci dalla posizione, non potevamo assumere la responsabilità di non provvedere alla proroga del corso legale.

Noi pertanto abbiamo assegnato alla proroga un termine, che a nostro giudizio non è lunghissimo, e non è brevissimo; e posso dire all'onor. Finali, che siamo mossi da un concetto che si avvicina al suo: cioè non ammettiamo la connessione indissolubile tra il corso forzato ed il corso legale, ma constatiamo che qualche relazione vi è.

Muovendo peraltro dagli accennati pensamenti non si vorrà certo spingere la responsabilità dello stato presente di cose fino a noi, che non ne fummo in alcuna guisa i fattori; ma l'assumiamo intera per tutto ciò che potrà essere da noi compito, e faremo ogni potere per evitare ogni ulteriore disturbo e concordare al possibile gli elementi fin qui poco armonici.

Non so se le mie spiegazioni possano aver soddisfatto intieramente l'on. Finali, ma varranno se non altro a giustificare le mie buone intenzioni che sono in corrispondenza della verità.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Signori Senatori, è da tredici anni che io sostengo alcune idee intorno all'ordinamento del credito e delle Banche in Italia. Le sostenni come Deputato, le sostenni come scrittore, mi permetta il Senato che le sostenga ancora nella qualità di Senatore.

I fatti e l'esperienza, che sono l'unico fondamento di ogni buona dottrina economica, i fatti e le durate esperienze vengono oggi in ausilio delle mie idee sì lungamente propugnate; ed io non posso oggi passare inosservata una legge che i Banchi contempla, e il corso dei loro biglietti.

Con la legge del 30 aprile 1874 furono concessi grandi e segnalati benefizi ai Banchi di emissione. Ad essi fu tolto il vincolo della immobilizzazione delle riserve metalliche, che nell'aprile 1874 ascendevano a 180 milioni in oro; ad essi fu tolto il divieto di variare il saggio dello sconto senza l'autorizzazione del Ministero delle Finanze; ad essi fu concesso il corso legale dei loro biglietti fiduciari; ad essi fu concessa anche l'emissione sopra capitali non posseduti, e che dovevano formarsi dopo; ad essi fu conceduto il favore di aprire sedi e succursali in tutto il Regno d'Italia; ad essi infine fu messo in prospettiva l'aumento del 40 per cento della circolazione sul capitale stabilito.

La passata amministrazione, secondo me, applicò scrupolosamente, sin dove poteva, la legge, e sempre con benevolenza verso i Banchi. Ma, non ostante tutti codesti vantaggi accordati alle Banche d'emissione, perchè oggi si trovano esse nelle più serie angustie? Perchè oggi sentono il bisogno di una proroga al corso legale dei loro biglietti? Ora che le libertà fescennine bancarie sono cessate, ora che gli strepiti dei saturnali del credito illimitato sono spariti, ora è mestieri dire una parola calma e seria.

Quando fu stampato il progetto della legge 30 aprile 1874, prima che si discutesse dal Parlamento, io scrissi così nell'esaminare a parte a parte quel progetto: « Noi temiamo forte » che non passerà guari, e le Banche chie- » deranno di aumentare l'emissione al qua- » druplo del loro capitale, ovvero chiederanno » la proroga almeno del corso legale. »

Senza essere profeta nè figlio di profeta, io avvisavo al futuro, cavando gli argomenti più forti in favore della mia tesi dalle condizioni economiche d'Italia, dalle reali e non ipotetiche situazioni del credito, dal numero degli affari, e soprattutto dalla lotta che ne sarebbe sorta, e che si avrebbero fatto i sei biglietti delle sei Banche in Italia. E nel mio scritto pubblicato allora previdi anche questo, vale a dire che se mancava la lotta tra i biglietti delle Banche, allora sarebbe accaduto che i biglietti di ciascuna Banca non avrebbero varcato il perimetro della regione in cui la Banca nacque.

In caso di lotta le Banche sarebbero state obbligate ad acquistare i biglietti consorziali per poter fare il baratto. Nel caso opposto, i loro affari si sarebbero limitati alla regione in cui surse ciascuna Banca la prima volta. Da qui le gravi difficoltà e le pericolose angustie, dalle quali sarebbe uscita vincitrice quella sola Banca che avrebbe avuto maggiori capitali, credito più solido, migliore amministrazione e virtù espansiva.

Questo è accaduto sinora con perfetta esattezza; e colla proroga, le difficoltà non cesseranno. Da qui a 19 mesi, alla fine del dicembre 1877, noi saremo da capo. Ora, senza chiamare in aiuto di quanto affermo le opinioni dei più chiari economisti, nè gli esempi delle nazioni straniere, nè le dottrine degli illustri uomini di Stato che ci precederono nell'ordinamento del credito e dei Banchi in tutta la moderna Europa, io mi contenterò di leggere al Senato quello che scrisse un uomo peritissimo degli affari pubblici, dopochè si rese padrone della materia bancaria.

Egli, dopo aver commisurata tutta l'estensione delle difficoltà, ha avuto il coraggio civile di palesarle liberamente al paese.

Mi permetta adunque il Senato che io legga quello che scrisse il nostro onorevole Collega conte Digny nella sua Relazione al Consiglio superiore della Banca Nazionale Toscana, presentata il 7 febbraio 1876; val la pena di leggere le ultime conclusioni di quella stupenda Relazione.

Egli, dopo di aver accennato che il Governo doveva provvedere con una legge di proroga del corso legale in vista dei pericoli da lui accennati, così conclude:

« Io confido che questo provvedimento verrà. Però esso potrà impedire che le condizioni si facciano peggiori, ma non riuscirà a migliorarle. Prorogato il corso legale, la situazione attuale si mantiene con tutti gli inconvenienti che ho avuto l'onore di passare a rassegna.

E questi inconvenienti si riassumono in poche parole come appresso:

Diminuzione dei dividendi delle Banche e necessità in esse da un lato di restringere le operazioni, dall'altro di ricorrere a mezzi eccezionali e costosi per mantenere le riserve.

Impossibilità che le Banche riescano di aiuto efficace al commercio e alla industria, i quali non possono contare su di esse se non quando la larghezza del mercato fa minore il bisogno del loro appoggio.

Impossibilità che il Governo trovi sostegno dalle Banche nelle sue occorrenze.

A tutti questi inconvenienti uno solo è agli occhi miei il rimedio. Bisogna che agli stabilimenti di circolazione si facciano condizioni tali da permettere loro una prospera esistenza.

Ma volendo ottenere questo, egli è evidente che prima di tutto bisogna togliere le ragioni del baratto, le quali, come sopra ho detto, sono due, cioè:

La moltiplicità dei biglietti;

La diversità dei perimetri in cui hanno valore.

Il baratto pertanto non si toglie senza fare un biglietto unico per tutto il Regno e per tutti gli stabilimenti.

Ma un biglietto unico non è possibile che in due modi:

O con una confederazione di Banche.

O con una sola Banca di emissione.

La confederazione delle Banche:

Questa combinazione non sarebbe possibile senza che esse si dessero reciprocamente tali garanzie da subordinare l'Amministrazione ad una direzione comune. Infatti un biglietto unico sarebbe un debito solidale delle diverse

Banche col pubblico, condizione alla quale nessuna vorrebbe sottostare senza premunirsi dai pericoli che ne emergerebbero.

La Banca unica:

Io non intendo a questo punto della mia relazione trattare a fondo la questione della Banca unica e della pluralità delle Banche. Ognuno può avere le sue opinioni, ed io non so rendermi ragione perchè la Banca unica repugni tanto a coloro che sostengono i principii di libertà in materia economica.

Nessun paese ammise mai con tanta larghezza i principii di libertà nella sua legislazione economica quanto l'antica Toscana. Eppure essa non tardò a riunire in una vera e propria Banca unica di Stato le sue diverse Banche locali, e questa fu appunto la Banca Nazionale Toscana.

La Svizzera, la Scozia, dove sono esempi di pluralità di Banche, tendono ogni giorno a fondere ed unificare questi Istituti i quali menano una vita languida e fiacca.

La Francia aveva Banche locali che nel 48 furono assorbite dalla Banca di Francia, e sostituite da Casse di sconto: e non è forse dovuto in gran parte a codesto fortissimo e prospero Istituto se la Francia ha potuto con tanta facilità uscire dalle durissime prove che sono state la conseguenza della guerra del 1870?

In Italia i diversi Stati avevano ciascuno una Banca unica, e queste Banche senza cangiar sensibilmente i loro ordinamenti, divenute Banche multiple di uno Stato solo, si nuociono e si paralizzano a vicenda. In tutte hanno un capitale di 230 milioni, che vuol dire 50 milioni più di quello della Banca di Francia. Ora, io mi domando: se 180 milioni bastano alla Nazione francese, metà più numerosa, e più ricca e più operosa di noi, come si può pretendere che 230 milioni di capitale bancario trovino in Italia sfogo e profitto rimuneratore?

Io dunque non vedo che un rimedio solo, radicale ed efficace per togliere azionisti, paese e governo da una situazione che mi pare falsa; ed è di unire in un solo Istituto di emissione tutte queste forze disperse, circondandolo di Casse di sconto che operino a due firme, affine di mantenere al minuto commercio quegli aiuti dei quali ha goduto finora, ed abbiano dalla Banca di emissione appoggio di concorso, di capitale e di risconto. »

Come il Senato ben vede, quello che l'onorevole mio amico Senatore Digny ha proposto nella sua Relazione, non è che la sintesi del progetto della Banca d'Italia presentato alle deliberazioni del Parlamento dal dotto, modesto e indimenticabile mio amico Giovanni Manna, sino dal 1863. Se quel progetto fosse stato allora commutato in legge, forse non avremmo assistito a' saturnali delle Banche in Italia dal 1867 al 1874. Quel progetto era eccellente nel 1863, e lo è tuttora; è il solo progetto che può dare ordinamento stabile ed efficace al credito e al regime bancario in Italia.

Dopo ciò, io domando all'onor. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio due sole cose: dalle risposte che egli mi darà, io vedrò se posso o no votare favorevolmente il presente progetto. — La prima cosa è questa: se mai talune Banche chiedessero al Governo di fondersi in una delle sei Banche del Consorzio, il Governo sarà proclive ad accogliere l'idea della fusione? In secondo luogo, ammessa la negativa, quali sono le idee dell'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio intorno all'ordinamento dei Banchi di Sicilia e di Napoli, perchè codesti Istituti di credito si trovino in condizioni soddisfacenti, alla fine del 1877, quando cesserà il corso legale dei biglietti fiduciari?

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Il Senato mi perdonerà se, venuto colla intenzione di non prender parte a questa discussione, e chiamato in causa dalle parole cortesi e dalla più cortese citazione dell'onorevole preopinante, io credo mio dovere pronunciare alcune parole.

L'onorevole preopinante ha letto la conclusione di una mia Relazione destinata agli azionisti della Banca Toscana. Egli non poteva naturalmente nè doveva estendersi sui fatti gravi e degni dell'attenzione del Governo e del Parlamento, che mi portarono a cotesta conclusione. Questi fatti, o Signori, io ho avuto occasione di toccarli con mano nei tre anni di esercizio della direzione di una Banca.

Nominato dal Re a quella Direzione, io mi sono preoccupato, come era mio dovere, dell'interesse pubblico, dell'interesse del Paese,

non meno che di quello degli azionisti. Ma, o Signori, i fatti a cui alludo non sono l'effetto della nuova legge. La nuova legge ha voluto, ha tentato di attenuarli, disgraziatamente in questa parte non vi è riuscita. Il fatto gravissimo che domina tutta la situazione delle Banche in Italia è il baratto costante dei biglietti delle une e delle altre, il quale fatto, non ci illudiamo, paralizza queste stesse Banche.

Quando una Banca che ha 20 milioni di capitale, che ha 40, 45, 50 milioni di circolazione è costretta a fare 180, 190, 200 milioni di baratti in un anno, vale a dire a rinnovare la propria circolazione tre o quattro volte nell'anno stesso, voi intenderete come l'andamento di questo Istituto sia completamente turbato.

Aggiungete che non si tratta di Istituti nuovi, che abbiano ordinamenti conformi ai nuovi bisogni; essi hanno visto un tempo in cui le operazioni che facevano erano di un ordine affatto diverso da quelle che oggi si esigono. Le nuove condizioni del credito, il doversi trasformare da Banche uniche di Stato che erano, in Banche multiple e tra loro concorrenti, e lo stesso corso forzoso della carta, ne hanno spostato completamente le condizioni.

Ne risulta che questi Istituti vengono ad essere indeboliti da tale stato di cose. Io mi proponeva appunto di additare una via per riparare a questo grave danno, e togliere questa causa continua di debolezza che è il baratto. Ma come giungervi? La legge ha dato facoltà ai Banchi di estendersi in tutta Italia; ma naturalmente per estendersi bisognerebbe accrescere il capitale, e ne verrebbe un altro danno da un'altra parte: tale sarebbe per il paese l'aumento della circolazione; e la legge lo ha impedito. Quindi questa facoltà di allargarsi è fatta abbastanza illusoria. L'onorevole mio amico De Cesare vi ha letto a qual conclusione io son giunto, nè io la ripeterò. Siccome per altro nel portare avanti la mia opinione io non voglio, io non pretendo alla infallibilità, nè ci metto passione, se il mio rimedio non piace, desidero che un altro se ne trovi, se esiste; ma affermo nel tempo stesso che un rimedio ci vuole. La proroga al corso legale altro non farà che mantenere la condizione di cose attualmente esistenti ed impedire che peggiori, ma non sarà un rimedio. Quindi io approfitto di questa occasione per raccomandare caldamente al Governo e al Parlamento lo studio di questa gravissima questione.

Io non dubito che ne dipenda la prosperità del paese, e anche la soluzione del gravissimo problema del corso forzoso.

L'onorevole signor Ministro ha annunziato la speranza di riuscire ad avviare il paese alla soppressione del corso forzoso.

Ora, io mi lusingo che non si avrà a male se io affermo che Egli avrà fatto un passo decisivo verso la soluzione di questo problema se riuscirà a rimediare alle condizioni attuali dei Banchi; e che senza uno o più Banchi, solidi e liberi nei loro movimenti, nessun governo riescirà a sopprimere il corso forzoso.

E giacchè ho la parola, mi si consenta di profittarne per dire al Senato due cose che riguardano questo argomento. Alla prima mi richiamano alcune parole dell'onor. signor Ministro di Agricoltura e Commercio a proposito della determinazione presa dal precedente Ministero di autorizzare che circolassero come biglietti del Consorzio i biglietti della Banca Nazionale.

Veramente io debbo attestare che il Consorzio approvò questa disposizione, nè il dubbio che essa potesse favorire piuttosto un Istituto che gli altri venne allora nelle nostre discussioni; fu ventilata l'idea di dare corso forzoso e far circolare per conto del Consorzio non solo quei biglietti, ma anche altri dei diversi Istituti; ma essa fu abbandonata per le difficoltà che presentava l'esecuzione della medesima, imperocchè sembrava che in primo luogo fosse indispensabile un bollo, e siccome si trattava di bollare masse di biglietti di piccolo taglio, si vide che si andava incontro a difficoltà pratiche gravissime.

Si pensi per esempio quanto sarebbe costato il bollare tutti i biglietti di 50 centesimi della Banca Toscana, della Banca Nazionale, del Banco di Napoli!

Parve dunque necessario ricorrere ad un provvedimento più semplice, e fu accolto il pensiero di dichiarare consorziali certi determinati tagli della sola Banca Nazionale.

Io debbo dunque attestare che i sei Istituti si trovarono d'accordo se non tutti, questo non rammento, ma certamente la maggioranza di essi, per approvare questo partito. E si ritenne che per il pubblico, per gli effetti economici poco im-

portava che sul biglietto fosse stampato un titolo piuttosto che un altro, una volta che il taglio e il numero dei biglietti di ciascun taglio fosse stabilito e non si potesse allargare.

Finalmente conchiuderò il mio discorso affermando un altro fatto che credo mio dovere rendere di pubblica ragione.

E avanti la nuova legge e dopo, come ho detto, gravissime furono le difficoltà che alle Banche minori si fecero incontro per effetto del baratto.

Io debbo però attestare che i sei Istituti del Consorzio, i quali avrebbero potuto profittare di questo stato di cose per farsi reciprocamente una guerra violenta e pericolosa, non solo se ne astennero, ma furono sempre e sono animati da uno spirito di conciliazione veramente esemplare.

E l'esempio fu dato dalla Banca Nazionale, alla quale è accaduto più di una volta di fornire agli Istituti minori i mezzi d'uscire da imbarazzi abbastanza gravi, generati dalle proporzioni insolite ed improvvisamente eccessive del baratto.

Io attribuisco molta importanza a questo fatto; desidero sia conosciuto, e che risulti dai nostri Atti parlamentari, imperocchè mi pare utile che si renda giustizia alle Direzioni di questi Istituti, sempre ispirate da sentimenti d'imparzialità e da desiderio del pubblico bene.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. I signori Senatori De Cesare e Cambray-Digny mi hanno rivolto alcune domande.

Comincio col rispondere al primo: « Se qualche Banca chiedesse di fondersi in altra Banca, sareste disposti a favorire questo movimento fusionista? » Parole diverse, certo ei disse, ma tale sarebbe, parmi, il concetto della sua domanda.

Il Senatore De Cesare, dotto di cose bancarie, e tenace nei suoi propositi antichi, sarà indulgente, rispettando anche la tenacità dei propositi altrui, e non esigendo così a bruciapelo o conversioni o professioni di fede, che io lo prego di ritardare alquanto a provocare.

La questione che egli con pienissima convinzione e teoretica e pratica crede risoluta, l'unicità cioè del biglietto e della Banca, io penso che nelle condizioni presenti sia tuttavia questione da risolvere, e non mi pare necessario che io manifesti quale sarebbe il mio divisamento su tale materia, in occasione del progetto di legge che ora deve approvarsi.

Siamo d'accordo o no, onorevole De Cesare, sull'opportunità e sulla necessità della legge presente? Se siamo d'accordo, e mi fa cenno di sì, mi pare che ella potrebbe anche in faccia ad un suo avversario di opinioni, arrendersi alla votazione, e non dire, come mi pare abbia detto, che si riservava di votare la legge dopo che avrà udito le dichiarazioni del Ministro in proposito. La legge in discussione raccoglie amici e avversari, poniamola adunque fuori di questione poichè non vi sono disaccordi. E come d'altronde potrebbe essercene?

In ogni caso, quando mai disaccordi su questo progetto di legge fossero possibili, avrebbero dovuto venire da parte mia e dei miei amici; ma no, noi accettiamo il presente stato di cose, lo subiamo, e lo sanzioniamo provocando una legge: dunque la questione attuale non deve trattarsi, subordinandola a quella accennata dall'onorevole De Cesare. Ma tornando alla sua domanda, credo egli che quest'inciso della questione bancaria, cioè della fusione di qualche Istituto ad altro, comprenda meno che tutte le questioni dell'organamento del credito? Nelle presenti condizioni (è bene che le cose si dicano col loro nome) se vi è un Istituto di una forza assoluta maggiore, il movimento di annessione si manifesterebbe certo verso quello da parte di qualche altro Istituto minore: tuttavia se vogliamo lasciare intatta la questione dell'ordinamento del credito, si potrà sin d'ora ammettere la libertà dell'annessione? Le condizioni sono forse normali, e si svolgerebbe altro fuorchè il principio della Banca unica a cui aspira l'onorevole De Cesare? Io non vedrei niente di male in una proposta di annessione, se gl'Istituti non fossero il frutto di un mondo di fatti, di contratti, di leggi, di interessi impegnati. Dunque nel presente stato di cose, che certamente non è normale, non potrei accettare una proposta apparentemente normale, ma sostanzialmente pregiudizievole al futuro riordinamento del credito e dei Banchi. Lo si potrebbe, peraltro, allorquando fosse deciso che vi abbia ad essere la Banca unica; ma anche allora sarebbe un lavoro inutile la

pretesa libertà: chè ogni Banco o liquiderebbe o si rifonderebbe.

Io sono costretto quindi ad osservare all'onorevole De Cesare, che essendo stato in questo medesimo tema interrogato nell' altro ramo del Parlamento, io risposi che il Ministero non sarebbe disposto a secondare il movimento annessionista di qualcuno dei Banchi minori; giacchè l'ordine delle idee in fatto di credito, le condizioni di fatto, il corso forzato gli impedirebbero di venire ad altra sentenza.

Quali idee (questo è un quesito molto più pratico e meno teorico), si domanda, ha il Governo intorno alle due Banche meridionali?

Rispondo molto più brevemente; noi ci siamo occupati e ci stiamo occupando di mettere in chiaro, per quanto è possibile, la vera indole della parte patologica di questi Istituti, le vere cause di alcuni mali che si son deplorati e si deplorano, per poter apportare, entro i nostri mezzi, i migliori rimedi.

E questo è poco: abbiamo già intrapreso e continueremo, secondo le forze ci permetteranno e l'indulgenza del Parlamento ci consentirà, la ricerca dei rimedi d'ordine amministrativo che sono diversi, e qualcheduno s'è cominciato ad applicare. Forse questi rimedi non varranno a risolvere il problema, che non è grave per se stesso, ma è anche gravissimo in rapporto al credito del paese e di altri Istituti.

E se occorresse l'intervento del Parlamento, noi ci faremmo dovere di rivolgerci ad esso. Ma permetterà l'onorevole Senatore De Cesare che ci si lasci il tempo di ponderare lo stato delle cose, e di potere convenientemente avvisarci intorno ai rimedi, non convenendo obbliare che versiamo nelle delicatissime materie del credito.

L'onorevole Digny ci esortava perchè, prendendo in considerazione lo stato presente del credito, precisamente dei Banchi minori, si trovasse modo di apportarvi riparo.

Io dico al Senatore Digny, ed al Senato, quello che ebbi l'onore di dire nell'altro ramo del Parlamento: riconosciamo l'indissolubile connessione del doppio problema del credito e del corso forzato; riconosciamo che, seguisse pure un inatteso avvenimento di favolosa ricchezza per il nostro paese, allo stato in cui è non solo la circolazione, ma l'ordinamento del credito, non circoscritto alla funzione della circolazione ma esteso a tutte le altre sue funzioni, è impossibile di potersi fare proposta concludente, capace di riparare il male dalla radice, se contemporaneamente non si coordini l'un sistema all'altro, cioè se non si avvii alla migliore e definitiva sistemazione il credito, e alla cessazione il corso forzato.

E sarà quello il momento in cui il Governo si sforzerà di mettere in atto i suoi concetti, tentando di stare, quanto è possibile, non solamente nella pratica, ma anche nell'utilità della pratica.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, io rileggo l'articolo unico:

« Il corso legale dei biglietti propri degl'Istituti di credito riuniti in Consorzio, giusta la legge 30 aprile 1874, N. 1920 (serie 2.), è prorogato a tutto il mese di dicembre 1877. »

Trattandosi di progetto composto di un articolo solo, si voterà in seguito per isquittinio segreto insieme coll'altro progetto di legge che verrà discusso in appresso.

Giuramento del Senatore Carlo Fenzi.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il Senatore comm. Carlo Fenzi, i cui titoli già vennero convalidati, prego i signori Senatori Arese e Griffoli a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula, il Senatore comm. Carlo Fenzi presta il giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto al Comm. Carlo Fenzi del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Discussione del progetto di legge pel prelevamento e rimborso all'Amministrazione dei beni della Corona e restituzione di stabili al Demanio.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge: Prelevamento e rimborso all'Amministrazione dei beni della Corona e restituzione di stabili al Demanio.

Se ne dà lettura.

(*V. infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Io devo pregare il Senato di notare che nella Relazione è corso un errore di stampa; dove dice: « La retrocessione allo Stato di alcuni stabili non compresi nella dotazione della Corona » è sfuggito un *non* che non ci doveva essere. Si tratta precisamente di stabili compresi nella dotazione della Corona. Di più, uno degli Uffici domandò che si facesse all'onorevole signor Ministro una semplicissima raccomandazione, che non fu neppure accennata nella Relazione, inquantochè tutti erano d'accordo che questa legge dovesse passare senza veruna discussione. Ci sono certi locali dell'ex-palazzo Ducale di Mantova, che è uno degli stabili che sarebbero retroceduti al Demanio, e segnatamente quelli compresi nell' allegato *B*, lettere *b*, *c*, *d*, *e*, nei quali sono alcuni oggetti d'arte di una certa importanza.

La raccomandazione consisterebbe nel pregare l'on. Ministro a vedere se fosse possibile mantenere a cotesti locali un uso di utilità pubblica, e di non passarli all' uso privato. Questa è l'unica raccomandazione che io debbo fare per conto del mio Ufficio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Dichiaro al Senato che terrò conto della raccomandazione che vien fatta riguardo alla destinazione di alcuni dei locali dell'ex-palazzo ducale di Mantova. Non potrei peraltro prendere un impegno preciso, perchè avrei bisogno di esaminare la cosa.

PRESIDENTE. Nessuno più domandando la parola, la discussione generale è chiusa, e si passerà a quella degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

Art. 1.

In saldo delle opere e alle condizioni medesime dell'art. 3 della legge 20 maggio 1872, numero 823, viene aggiunta la somma di lire 1,500,000.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Le dette lire 1,500,000 sono dalla Finanza pagate all'Amministrazione dei beni della Corona, per lire 500,000 sul fondo delle spese impreviste stanziato nel capitolo 175 del bilancio di definitiva previsione delle spese per l'anno 1875, e per lire 200,000 all'anno sugli esercizi dei cinque anni successivi.

(Approvato.)

Art. 3.

È approvata la retrocessione al Demanio dello Stato dei seguenti immobili, ora facenti parte della dotazione della Corona, cioè:

a) Lo stabile della soppressa chiesa di San Giovanni in Conca, cogli affittamenti in corso, da essere consegnati al municipio di Milano, in esecuzione della convenzione approvata con legge del 2 luglio 1875, n. 2569 (serie seconda);

b) La parte dell'ex-palazzo ducale di Mantova attualmente assegnata agli usi di Corte;

c) I terreni e fabbricati adiacenti all'ex-convento di Sant'Andrea al Quirinale, segnati nella mappa censuaria ai numeri 1302[2], 1855, 1856 e 1857, assegnati alla Corona con la citata legge.

(Approvato.)

Art. 4.

È approvato il Regio Decreto 23 dicembre 1875, n. 2864 (serie seconda).

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si procede all' appello nominale per la votazione di questi due progetti di legge.

(Il Senatore, Segretario, Duca di Fiano fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Il risultato della votazione è il seguente:

Proroga del termine per la cessazione del corso legale dei biglietti proprii degli Istituti di credito formanti parte del Consorzio delle Banche:

Votanti	76
Voti favorevoli	71
» contrari	5

(Il Senato approva.)

Prelevamento e rimborso alla amministrazione dei beni della Corona e restituzione di stabili al Demanio:

Votanti	76
Voti favorevoli	73
» contrari	3

(Il Senato approva.)

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Ho chiesto la parola per fare, tanto a nome mio proprio come a nome di molti onorevoli miei amici e Colleghi, con cui ho l'onore di sedere in questo recinto, una dichiarazione che si riferisce ai lavori di questa Camera, e ad un grave inconveniente che negli anni scorsi ripetutamente si è prodotto e che ha sollevato molte lagnanze ed anche molte proteste in quest'aula.

Basterà l'avere accennato questo fatto, perchè risulti che la dichiarazione che intendo fare è assolutamente estranea a qualunque considerazione politica.

I fatti che si sono, e molto giustamente, a nostro avviso, lamentati, si possono ridurre a due. L'uno è che quasi ogni anno è avvenuto che disegni di legge importanti e anche urgenti, pervenissero al Senato in epoca in cui gli mancava il tempo necessario per esaminarli, discuterli e votarli convenientemente.

L'altro fatto è una aggiunta d'inconveniente a questo che ora ho indicato; ed è che talvolta il Senato si è trovato a fronte della discussione e della votazione di disegni di legge ai quali non aveva più la libertà di portare la benchè minima modificazione, salvo che ne venisse la conseguenza immediata che il disegno di legge non potesse più passare senz'altro alla sanzione della Corona, e ciò in vista dello stadio a cui era giunta la sessione parlamentare.

Non è certamente necessario ch'io spenda neppure una parola per provare che una tale condizione fatta al Senato è inammissibile e contraria allo Statuto, perchè impedisce al Senato l'esercizio di quel potere legislativo che lo Statuto gli ha affidato, e che il Senato è in debito di esercitare in modo degno, e conforme allo Statuto in modo efficace, e che risponda al suo mandato. In altri termini, il Senato, allorquando avvennero questi casi, si trovò a fronte di questa alternativa: o rinunciare al libero esercizio del suo potere legislativo, o privare il paese di una legge, sebbene essa fosse di sua natura importante ed anche urgente. Ed era sotto la pressione di questa alternativa che il Senato, trovandosi obbligato a fare una scelta fra due cose egualmente inammissibili, e di cui egli non era stato, benchè menomamente la causa, doveva discutere e votare!

Come dissi, questi fatti che non hanno bisogno di qualificazioni, o spiegazioni, hanno sollevato molte lagnanze e proteste negli scorsi anni; e nelle pubbliche sedute ed in riservate riunioni il Senato se ne è seriamente occupato; ma ogni lagnanza ed ogni protesta fu vuota di effetto. Il ripeterle ora sarebbe assolutamente inutile, e peggio; ed io credo, o signori, che noi dobbiamo fare quanto può dipendere da noi acciocchè queste cose non si riproducano, e voglio sperare, che non si riprodurranno.

A seconda dell'opinione mia e degli amici e Colleghi, a nome dei quali io parlo, il provvedere con dei fatti è un debito nostro.

Lo dobbiamo al paese, lo dobbiamo al Senato e alla sua dignità, lo dobbiamo a noi stessi.

Noi pertanto non facciamo nè proposte nè interpellanze; ci limitiamo a dichiarare ciò che faremo nel caso che prevedessimo che ci si volesse di nuovo mettere nella alternativa della quale ho ora parlato. Noi conseguentemente dichiariamo, che per impedire che il Senato sia posto nella condizione incostituzionale di dover esercitare il suo potere legislativo senza la libertà di esercitarlo, e per non concorrere noi medesimi ad una simile violazione dello Statuto, ove credessimo che, per alcun disegno di legge anche urgente, un tal fatto sovrasti al Senato, ci asterremo dal prender parte ai lavori che lo riguardino.

Noi non dobbiamo, nè possiamo indagare le cause del grave inconveniente, che ho indicato, le quali, a seconda dei casi, possono essere diverse. Prendiamo il fatto qual è, e vogliamo impedirlo coi mezzi che sono in nostro potere. Potrà accadere, che il Paese non possa avere una legge urgente; ma a ciascuno la sua responsabilità. Noi assumiamo quella di usare i mezzi indispensabili a mantenere integro e libero il potere legislativo del Senato; la responsabilità del non essersi potuto dare al Paese una legge necessaria rimanga a chi ci avrà posto nella impossibilità di usare dei nostri diritti statutarii, e di compiere costituzionalmente il nostro dovere.

Il Paese ci renderà la debita giustizia. Il Paese è giusto, il Paese ha il sentimento dei suoi veri e grandi interessi, e certamente non

ci farà mai carico per aver preso una deliberazione necessaria a tutelare e a mantenere la verità del regime costituzionale e l'autorità del Senato.

(*Segni generali d'approvazione.*)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Senatore Cadorna, io debbo manifestare il pensiero del Governo.

Il rispetto assoluto, pienissimo, delle nostre libere istituzioni è nel cuore di tutti, nel cuore degli uomini che stanno al Governo, come nel cuore di quanti siedono nei due rami del Parlamento: di ciò, io credo che nessuno abbia il diritto di dubitarne.

Il Governo per parte sua deve non solo rispettare la più ampia libertà di azione dei due rami del Parlamento, ma deve eziandio, per quello che dipende da lui, fare ogni sforzo per rendere più facile l'esercizio del loro alto ufficio. Io quindi non esito a dichiarare che il Governo farà quanto è in suo potere perchè il Senato possa esaminare e discutere le varie proposte di legge che debbono essere portate dinanzi a lui con pienissima libertà d'azione.

Non dissimulo però al Senato che l'obbligo del Governo di regolare la distribuzione dei lavori parlamentari per modo che l'azione dei due rami del Parlamento sia non solo regolare e libera, ma comoda e facile, in alcuni casi eccezionali riesce difficile.

Vi sono degli avvenimenti nella vita legislativa, come nell'amministrazione della cosa pubblica, che non si possono prevedere: a questi casi straordinarî credo non si riferiscano le osservazioni dell'onor. Cadorna; e in ogni caso confido che il Senato, quando simili avvenimenti sopravvengano, non prenderà consiglio che dal suo patriottismo, dagli interessi del paese e dal rispetto delle nostre istituzioni cui siamo tutti affezionati in egual modo.

Spero che queste dichiarazioni, che faccio a nome del Governo, tranquillizzeranno l'onor. Cadorna e coloro che col mezzo suo presentarono le osservazioni che abbiamo testè sentite.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio delle sue dichiarazioni, e debbo dichiarare io stesso che non dubitava nè punto nè poco di ottenerle da lui quali egli le ha fatte. Però dichiaro che per ogni caso mantengo quanto ho avuto l'onore di esporre a nome dei miei Colleghi ed amici.

Approvazione per articoli di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'incidente promosso dall'onor. Cadorna, viene ora in discussione il progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

Interrogo il Senato se preferisce dispensarsi dall'udire la lettura del testo del progetto di legge.

Chi approva questa proposta, si alzi.

(Approvato.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Leggo l'art. 1.

Art. 1.

Le terre della Sila Regia che furono dichiarate demaniali con sentenze del commissario civile passate in giudicato, e la quarta parte delle difese nella Sila Badiale, già assegnate al demanio, non ostante qualunque possesso contrario, opposizione o richiamo, sono di pieno diritto devolute, nella loro integrità, al demanio dello Stato.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo metterò ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Le difese nella Sila Regia non ancora reintegrate al demanio dello Stato sono dichiarate libere ed assolute proprietà de'loro possessori ne'limiti della identificazione, confinazione e misura fatta eseguire dal commissariato civile; e tutte le relative contestazioni col demanio sulla proprietà ed estensione delle difese medesime sono estinte.

Sono pure dichiarati liberi ed assoluti proprietari i possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale.

(Approvato.)

Art. 3.

Lo Stato conserverà le Camere Chiuse di Galoppano e di Macchialunga Boscosa, e loro attinenze, con altre parti boscose, da scegliersi dal Governo sulle terre demaniali al più tardi entro due anni dal giorno della pubblicazione della presente legge purchè non oltrepassino in tutto, comprese le due predette Camere Chiuse, l'estensione di 3500 ettari.

(Approvato.)

Art. 4.

Le terre nella Sila Regia sono affrancate dalla prestazione della fida, giocatico o granetteria, mediante il pagamento di un capitale eguale a venti volte la prestazione netta di fondaria, sulle liquidazioni avvenute secondo le norme sancite col regio rescritto del 9 maggio 1853. Per i possessori però delle difese transatte, per le quali vi furono decisioni del commissariato civile passate in cosa giudicata, il capitale di affrancamento sarà eguale a sedici volte la prestazione.

A questo credito sarà aggiunto quello che risulta dall'arretrato dei canoni.

(Approvato.)

Art. 5.

I possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale, i quali, per effetto dell'articolo 2, sono dichiarati proprietari assoluti, pagheranno un capitale uguale a venti volte la prestazione di fida, giogatico o granetteria, applicandovi pel modo di liquidazione le disposizioni dell'accennato regio rescritto 9 maggio 1853.

In corrispettivo del godimento antecedente questi possessori pagheranno una somma uguale a dieci annualità della medesima prestazione; la qual somma, aggiunta al credito del capitale sopra indicato, sarà da essi pagata nelle forme e nei modi medesimi.

(Approvato.)

Art. 6.

La servitù dell'alberatura che pesa sulle terre Silane è estinta col pagamento di un capitale corrispondente al valore dei pini e degli altri alberi da costruzione navale, nella somma che sarà determinata d'accordo, ovvero col mezzo di regolare perizia.

Nell'accertare il debito dei proprietari, si terrà conto degli alberi distrutti o danneggiati dal 1. gennaio 1874.

(Approvato.)

Art. 7.

È riserbata ai proprietari la facoltà di dimostrare che in virtù di titoli le terre da loro possedute sono proprietà libere ed esenti dall'obbligo della prestazione o della servitù dell'alberatura.

Queste contestazioni dovranno proporsi nel termine perentorio di un anno dalla data dell'accertamento omologato con la sentenza di cui nell'articolo 18, e saranno giudicate dall'autorità giudiziaria con le norme del procedimento sommario; ma non sospenderanno in alcun modo l'esecuzione degli articoli 4, 5 e 6.

Il tribunale, pronunziando sulla controversia, statuirà pure sugli effetti della sua pronunciazione quanto alla liquidazione del credito nascente dagli stessi articoli 4, 5 e 6, se anche tali questioni siano mature per ricevere definitiva decisione, altrimenti saranno rinviate al procedimento arbitrale stabilito nell'articolo 15.

(Approvato.)

Art. 8.

Nel termine di venti anni a contare dal 1. gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge, i possessori delle terre, o loro aventi causa, saranno tenuti ad estinguere il debito che a termini degli articoli 4, 5 e 6 hanno verso lo Stato, pagandone un ventesimo ogni anno, salvo ad essi la facoltà di anticipare il pagamento.

Sino al 31 dicembre dell'anno in cui avrà luogo la liquidazione del debito, essi continueranno a corrispondere a titolo d'interesse il valore del canone o della prestazione attuale, ed in seguito pagheranno l'interesse del 5 per cento sulla somma per essi dovuta. I pagamenti si faranno in un'unica scadenza annuale da determinarsi con regolamento, e per l'esazione dell'interesse è conservata allo Stato l'ipoteca stabilita per il credito stesso.

Trascorsa la mora di venti anni senza che siasi soddisfatto al debito, le terre gravate saranno poste in vendita, e, saldato il debito e rimborsate tutte le spese, la somma eccedente

che rimanesse dal prezzo ricavato, sarà aggiudicata al debitore.

(Approvato.)

Art. 9.

I proprietari e loro aventi causa potranno liberarsi dal loro debito, pagandone un ventesimo in ogni anno mediante cessione allo Stato di titoli di rendita 5 per cento iscritta sul Gran Libro del debito pubblico italiano al valore nominale, purchè rinunzino allo sperimento delle azioni riservate nell'articolo 7 e di ogni altra estranea alla semplice esecuzione della presente legge.

A tutti coloro, i quali entro il termine di un anno dall' omologazione dell' accertamento col loro silenzio accetteranno il debito nascente dagli articoli 4, 5 e 6, rinunziando con ciò a sperimentare le azioni riservate nell'articolo 7, ed ogni altra estranea alla semplice esecuzione della presente legge, sarà inoltre condonato il quinto del debito anzidetto.

(Approvato.)

Art. 10.

Per i crediti di cui è parola negli articoli 4, 5 e 6, il demanio conserva il diritto di prelazione a qualunque creditore dei suoi debitori sopra gl' immobili soggetti alla prestazione ed alla servitù dell' alberatura ; prendendo sopra gli stessi immobili un' iscrizione ipotecaria nel termine di sei mesi dalla data dell'atto che ha accertato il credito a termini dell' articolo 18 della presente legge.

(Approvato.)

Art. 11.

Le terre della Sila, le quali si trovano soggette agli usi civici, sono prosciolte da tali vincoli.

In compenso dell'esercizio di questi usi civici che competono ai comuni ed alle popolazioni sulle terre della Sila, sarà devoluta ai comuni medesimi ed in proporzione delle rispettive loro ragioni, la metà delle terre demaniali aperte, con la eccezione di cui all' articolo 3.

L' altra metà è ceduta ai comuni medesimi per costruzioni di strade, ed altresì in compensamento di tutte indistintamente le ragioni di credito verso il demanio.

Le terre saranno censite o quotizzate, secondo che sarà determinato dal Consiglio provinciale, avuto riguardo agl' interessi dei comuni ; lasciando ad essi facoltà di conservare, con l' autorizzazione dello stesso Consiglio, in caso di riconosciuta necessità delle popolazioni, alcune parti boscose pel diretto loro uso.

I demani silani, di cui la proprietà è presentemente contesa fra lo Stato ed alcuni comuni, è ceduta a questi comuni, salvo il diritto che gli altri comuni possano avere sui demani medesimi.

(Approvato.)

Art. 12.

I comuni per le terre demaniali ad essi assegnate e cedute debbono pienamente rilevare il Demanio da ogni molestia di lite o di pretese che si potessero muovere per ragioni dell'esercizio degli usi civici e per ragioni di credito.

(Approvato.)

Art. 13.

Tutti i comuni e possessori di terre nella Sila sono stretti in consorzio obbligatorio a norma della vigente legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 per concorrere, in proporzione delle terre che posseggono e del beneficio che ne ritraggono, ad aprire strade che attraversino la Sila in ogni direzione, ed a provvedere al mantenimento di queste.

I ricorsi saranno proposti avanti una delegazione dei due Consigli provinciali, composta di sei membri nominati per metà dal rispettivo Consiglio, e da un presidente nominato di accordo dai ministri dell'interno e dei lavori pubblici.

(Approvato.)

Art. 14.

Tutte le somme provenienti dai crediti di cui negli articoli 4, 5 e 6, dedotte le spese per l'esecuzione della presente legge, saranno versate in una cassa speciale presso la direzione generale del Demanio, e con mandati del ministro dei lavori pubblici annualmente erogate in sussidio al Consorzio dei Comuni e posses-

sori per la costruzione di strade che congiungano i comuni posti nella Sila tra loro e con altri maggiori centri di popolazione, e l'eccedente in sussidio dell'istruzione popolare nei comuni anzidetti, con mandati del ministro dell'istruzione pubblica.

(Approvato.)

Art. 15.

In ogni capoluogo di mandamento dove sono terre della Sila saranno nominati tre arbitri inappellabili, uno scelto dal prefetto della provincia e due dal presidente del tribunale civile. Questi arbitri provvedono collegialmente agli accertamenti ed alle determinazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, nonchè ad assegnare a ciascun comune interessato la quota delle terre ad esso spettanti in compenso degli usi civici e per cessione fatta dal Demanio. Giudicheranno altresì su tutte le controversie che possono sorgere per la esecuzione di questa legge (eccettuate le cause di cui è menzione nell'articolo 7) fra il Demanio ed i possessori delle terre ed i comuni, nonchè fra questi e le popolazioni.

(Approvato.)

Art. 16.

L'arbitramento sarà pure valido per le persone incapaci e per gli enti morali legittimamente rappresentati.

(Approvato.)

Art. 17.

Per le ricusazioni dei periti e degli arbitri, e per quanto altro non è previsto dalla presente legge, saranno applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile.

(Approvato.)

Art. 18.

La sentenza degli arbitri sarà omologata e resa esecutoria dal tribunale civile in Camera di Consiglio.

Nel caso di richiamo delle parti da proporsi fra 30 giorni dalla notificazione del decreto, lo stesso tribunale, citata l'altra parte, e discusse le rispettive ragioni alla pubblica udienza, potrà modificare la sentenza medesima nel caso in cui riconoscerà di essere fondata sopra un errore di fatto.

Potrà anche avanti lo stesso tribunale e nel medesimo termine impugnarsi la sentenza degli arbitri per nullità nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile, se sia stata pronunziata fuori dei limiti della competenza ad essi attribuita dalla presente legge, o senza l'intervento di tutti gli arbitri, o al di là del domandato, o non su tutte le domande, ovvero se contenga disposizioni contraddittorie.

Contro queste sentenze di tribunale competerà soltanto il ricorso in Cassazione.

(Approvato.)

Art. 19.

Nulla è innovato alle leggi ed ai regolamenti intorno alle acque e foreste, e sono abrogate tutte le leggi e disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato.)

Art. 20.

I modi di esecuzione della presente legge saranno determinati da apposito regolamento per mezzo di decreto reale.

(Approvato.)

PRESIDENTE. La votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge si farà in seguito cogli altri.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge sulla convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata da Milano a Saronno.

Si dà lettura dell'articolo unico della legge. (*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione dell'articolo unico di cui consta il progetto, e che è così concepito:

Articolo unico.

« È approvata la convenzione sottoscritta il 5 dicembre 1875 tra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici ed i signori Alberto Vaucamps, ingegnere Ambrogio Campiglio, ingegnere Emilio Bianchi e dottor Giuseppe Grilloni, per la concessione ai medesimi di una strada ferrata che, staccandosi dalla linea attuale Milano-Rho a metri 4620 dalla stazione di Milano, raggiunga la borgata di Saronno. »

Nessuno chiedendo la parola, quest'unico articolo si voterà a squittinio segreto colle altre leggi già approvate.

Ora viene in discussione il progetto di legge relativo alla convenzione per la costruzione e

per l'esercizio di una strada ferrata da Ciriè a Lanzo.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si passerà alla discussione dell' articolo.

Lo rileggo:

Articolo unico.

« È approvata la convenzione sottoscritta il 12 dicembre 1875 fra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici ed il Commendatore Ingegnere Candido Borella, nella sua qualità di mandatario della Società della ferrovia da Torino a Ciriè, per la concessione a favore di detta Società della costruzione e dell' esercizio di un tronco di strada ferrata che, staccandosi dalla stazione di Ciriè, arrivi a Lanzo. »

La votazione a squittinio segreto di questo progetto verrà fatta cogli altri dianzi approvati.

Con ciò sarebbe esaurito l' ordine del giorno. Siccome però il Senato ieri in Comitato segreto deliberò di passare alla nomina del Direttore dell'Ufficio di Questura, stabilito nel bilancio che fu ieri approvato, e sarebbe quindi opportuno che i signori Senatori procedessero alla relativa nomina, io li prevengo che fu dalla Questura del Senato fatta una proposta, di cui prego il Senatore, Segretario, Chiesi di dare lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

« Quando vi piaccia adunque di approvare le nostre proposte, frutto, come vi dicemmo, dell'esperienza acquistata, noi siamo di avviso che al posto di Direttore dell'Ufficio di Questura possa essere assunto il signor cav. Lattes, attuale segretario-ragioniere e reggente da tre mesi l'Ufficio di Economato e Cassa, e perciò vi preghiamo di volerlo proporre al Senato per la sua nomina a tale pósto.

» Quest'impiegato conta 28 anni di servizio presso il Senato, durante i quali ha fornito non dubbie, anzi le più lodevoli prove della sua capacità, onestà ed esattezza, accompagnate da energia, attività ed oculatezza nelle molte e diverse incombenze che gli vennero, anche in via straordinaria, affidate. »

PRESIDENTE. Questa è la proposta della Questura. Intanto che si procede all' appello nominale, se agli onor. Senatori piace, possono fare la scheda anche per questa nomina.

Il Senatore, *Segretario*, MAURI fa l' appello nominale.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato il risultato delle votazioni testè fatte.

Sila delle Calabrie:

Votanti	72
Favorevoli. . .	65
Contrari . . .	7

(Il Senato approva.)

Convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata da Milano a Saronno:

Votanti	72
Favorevoli. . .	70
Contrari . . .	2

(Il Senato approva.)

Convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata da Ciriè a Lanzo:

Votanti	72
Favorevoli. . .	68
Contrari . . .	4

(Il Senato approva.)

Nomina del Direttore dell' Ufficio di Questura:

Votanti	71

Il cav. Lattes riportò voti favorevoli 61.

Schede bianche . 10

Il cav. Lattes è stato nominato perciò Direttore dell'Ufficio di Questura.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, avverto i signori Senatori che per la prossima tornata saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 1[2).

IX.

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Omaggi — Comunicazione della Presidenza — Presentazione di sette progetti di legge — Proposta del Senatore Chiesi, approvata — Giuramento del Senatore conte G. B. Michelini.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'Interno e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni.

N. 7. Marco Fasolis dei Salineri residente in Alghero, domanda di essere riammesso in attività di servizio col grado di tenente colonnello, colla computazione dell'anzianità dall' epoca in cui cessò dal servizio attivo.

(*Petizione mancante dell'autentica*)

8. Saverio Colao già impiegato dell' abolita Corte di Calabria Ultra 2, fa istanza perchè gli sia accordata pensione od altro assegnamento pei servigi da esso prestati..

9. I Sindaci di Spezzano Grande, di Spezzano Piccolo, di Pedace, di Serra Pedace, di Trenta e di Casale Bruzio (Calabria), fanno istanza perchè siano introdotte alcune modificazioni nel progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

10. Urban Pietro Giovanni di Roma, ripete l'istanza al Senato, per ottenere un provvedimento in riparazione di giustizia che allega negatagli dall'Autorità competente.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro delle Finanze di 115 esemplari del 1. volume dell' *Annuario delle Finanze pel 1876.*

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio del *Bollettino dei prezzi di alcuni principali prodotti agrari nel 1874*, delle *Notizie sui raccolti dei principali prodotti vegetali ed animali nel 1875*, e dei fascicoli dei mesi di agosto, settembre e ottobre 1875, del *Bollettino industriale del Regno.*

Il Ministro dei Lavori Pubblici di un *Prospetto dei prodotti delle ferrovie nel mese di marzo 1876.*

Il Direttore del Museo d'istruzione e di educazione, dei N. 3 a 7 del *Giornale di quel R. Museo.*

Il Senatore Prof. Comm. Carrara delle seguenti sue opere: *Opuscoli di diritto criminale*; *Programma del corso di diritto criminale* (Parte generale e parte speciale); *Lineamenti di pratica legislativa penale*; *Pensieri sul progetto di Codice Penale Italiano.*

Il Notaro Antonio Noto Galati di un suo *Resoconto sui lavori compiuti dalla Società pei diritti civili.*

I Prefetti di Vicenza, Reggio (Calabria), Modena, Chieti e Brescia degli *Atti di quei Consigli Provinciali del* 1875.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI comunica al Senato esser pervenuta alla Presidenza

una lettera del signor cav. Lattes, con la quale ringrazia il Senato della benevolenza con cui è stato nominato Direttore dell'Ufficio di Questura.

Presentazione di sette progetti di legge.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento *sulla pubblicazione degli annunzi legali.* (*V. Atti del Senato, N. 19*). Ho pure l'onore di presentare al Senato, per incarico dell'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, due progetti di legge, già approvati pur essi dalla Camera dei Deputati, riguardanti la *Convalidazione di decreti reali di prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1875* (*V. Atti del Senato N. 20 e 21*), ed un altro progetto di legge egualmente approvato dall'altro ramo del Parlamento per *maggiori spese ai residui 1875 e retro, inscritte nel progetto del bilancio definitivo di previsione pel 1876,* (*V. Atti del Senato N. 22*).

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Ministro dell'Interno della presentazione dei quattro progetti di legge testè enunciati, i quali avranno il loro corso secondo il Regolamento.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento *per la leva militare sui giovani nati nel 1856* (*V. Atti del Senato N. 23*), non che altri due progetti di legge, pure approvati dalla Camera dei Deputati, l'uno *per le basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale* (*V. Atti del Senato N.* 24); l'altro per *Proroga del termine fissato dalla legge 14 giugno 1874 per la conversione della pensione di riassoldamento* (*V. Atti del Senato N.* 25).

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Ministro della Guerra della presentazione di questi tre progetti di legge che verranno stampati e distribuiti negli Uffici.

La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. L'onorevole signor Ministro della Guerra ha presentato in questo momento un progetto di legge sulla milizia territoriale e comunale. Questo progetto è già stato altra volta presentato al Senato, e per lo studio del medesimo fu nominata una Commissione composta degli onorevoli Senatori Menabrea, Mauri, Cosenz, Tabarrini e Casati, che ne fu il Relatore.

Ora, io farei la proposta al Senato che questo progetto di legge fosse demandato allo studio della stessa Commissione che già ebbe ad esaminarlo altra volta, lasciando in facoltà dell'onorevolissimo signor presidente di surrogare il Senatore Menabrea, che ora è assente da Roma.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta fatta dal Senatore Chiesi, di trasmettere cioè il progetto di legge testè presentato dall'onorevole Ministro della Guerra sulla milizia territoriale e comunale allo studio della stessa Commissione che lo esaminava altra volta.

Chi approva questa proposta, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora rimane a stabilire per la nomina di un membro di quella Commissione in surrogazione del Senatore Menabrea assente da Roma.

Voci. Si faccia dal Presidente!

PRESIDENTE. Allora, coloro che intendono che sia data questa facoltà alla Presidenza, vogliano alzarsi.

(Approvato.)

Giuramento del Senatore conte Michelini

PRESIDENTE. Siccome trovasi nelle sale del Senato uno de'nuovi Senatori, l'onor. conte G. B. Michelini, i cui titoli furono già convalidati, prego i signori Senatori Mauri e Chiavarina a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell' aula il Senatore Michelini, presta il giuramento nella formula consueta.)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. conte Michelini del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Null'altro essendo all'ordine del giorno, avverto i signori Senatori che la prossima seduta pubblica avrà luogo martedì 6 corrente alle ore 3 pomeridiane secondo l'ordine del giorno già stato distribuito.

La seduta è sciolta (ore 3 1[4).

X.

TORNATA DEL 6 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Congedi — Messaggio della Presidenza della Camera elettiva — Presentazione di un progetto di legge — Nomina di un membro alla Commissione per l'esame della legge sulla milizia territoriale e comunale — Comunicazione della Presidenza — Proposta del Senatore Cannizzaro, approvata — Relazione sui titoli dei nuovi Senatori Lacaita, D'Ayala, Ferrari, Palasciano, Sprovieri, Artom, Alianelli, Carcano, Prati, Carrara, Casaretto, Farina, Garelli, Massarani, Polsinelli, Rasponi, Barbaroux, Caracciolo, Mezzacapo C., Paoli, Gaetani, Ceva-Grimaldi e Marignoli — Giuramento dei nuovi Senatori Artom, Dentice, Fedeli, Ferrari, Caracciolo, Garelli, Malenchini, Carrara, Paoli e Prati — Presentazione di un progetto di legge di iniziativa del Senatore Torelli — Presentazione di 3 progetti di legge e di un Decreto reale — Discussione del progetto di legge: Proroga de' termini fissati dalla legge 8 giugno 1873 per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie meridionali — Considerazioni del Senatore Miraglia contro il progetto — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Miraglia — Dichiarazione e istanza del Senatore Pica — Votazione a squittinio segreto, annullata per mancanza del numero legale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici, della Guerra, della Istruzione Pubblica, dell'Agricoltura, Industria e Commercio e, più tardi interviene il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, MAURI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo di un mese, gli on. Senatori Belgiojoso Carlo, Danzetta, Lunati, Serra Francesco, Meuron, Di Castagnetto, Rossi Giuseppe, Di Campello, Acquaviva, Arrivabene, Nitti, Venini, Serra Domenico, Cacace; il Senatore Canestri di 15 giorni, il Senatore Giovanola di 12, il Senatore San Severino di 6, il Senatore Galeotti di 5, per motivi di salute; i Senatori Giustinian, Montezemolo, Balbi-Piovera, Manzoni, Costantini, Cavalli, Porro, Di Bagno, Maglione, di un mese; i Senatori Araldi-Erizzo e Della Gherardesca, di 15 giorni, il Senatore Casati di 6, il Senatore Rossi Alessandro, di 5, per motivi di famiglia; il Senatore Bellavitis, di un mese e il Senatore Garzoni di 8 giorni, per motivi di ufficio, congedo che vien loro dal Senato accordato.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del seguente messaggio dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno l'unito disegno di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati approvato nella seduta di quest'oggi, concernente l'Istituzione di depositi

franchi nelle principali piazze marittime del Regno, pregandola di volerlo sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso. »

Roma, addì 5 giugno 1876.

Il Presidente
G. BIANCHERI.

A S. E. l'on. Presidente del Senato del Regno.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Di concerto coll'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati, intorno ad una Tassa di bollo sui contratti di Borsa. (*Vedi Atti del Senato N. 27*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione di questo schema di legge che sarà stampato e avrà il suo corso a termini del Regolamento.

Debbo ora comunicare al Senato che, in adempimento al mandato affidato alla Presidenza per completare la Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sulla milizia territoriale e comunale, fu nominato il Senatore Borsani. L'onorevole Senatore apparteneva a questa Commissione ma, obbligato ad assentarsi per l'inchiesta di Sicilia, era stato surrogato dall'on. Senatore Menabrea ora assente.

Debbo anche comunicare al Senato che l'Ufficio Centrale incaricato dell'esame del progetto di legge per il bonificamento dell'Agro Romano, di iniziativa parlamentare del Senatore Salvagnoli, ha chiesto di aggregarsi altri quattro Senatori per meglio attendere allo studio di questo progetto di legge.

Chieggo al Senato se approva questa proposta.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora rimane da eleggere questi quattro Senatori.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. La Commissione della quale faccio parte, espresse il desiderio che i quattro Senatori da aggregarsi fossero uomini tecnici. Io quindi proporrei che si volesse deferire alla Presidenza la nomina di questi quattro Senatori allo scopo di assecondare il desiderio della Commissione.

PRESIDENTE. Il Senatore Cannizzaro propone che questa nomina sia demandata alla Presidenza.

Chi acconsente, sorga.

(Approvato.)

Relazione e convalidazione dei titoli di nuovi Senatori.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porta la Relazione sui titoli di nuovi Senatori. Invito l'onor. Relatore Miraglia a leggere la sua Relazione sui titoli del comm. Giacomo Filippo Lacaita.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto del 28 febbraio 1876, il sig. Lacaita comm. Giacomo Filippo fu nominato Senatore del Regno in base alla categoria ventunesima dell'art. 33 dello Statuto costituzionale.

I documenti esibiti provano che l'egregio commendatore Lacaita paga da più di tre anni più di 3000 lire d'imposta diretta in ragione dei suoi beni, e che ha raggiunto l'età richiesta dallo Statuto per sedere in quest'alto Consesso.

Occorre ricordare che il signor Lacaita, nato nelle provincie napoletane, dovette per causa politica emigrare dopo caduta la maschera del governo rappresentativo, e portatosi in Inghilterra ottenne nel 1855 la *naturalizzazione inglese* per decreto del Ministro dell'interno di quella nazione. Ma mutate appena le sorti dell'ex-reame delle Due Sicilie, fu sollecito l'onorevole Lacaita di tornare in Napoli, dove nel decembre del 1860 si fece iscrivere nelle liste elettorali amministrative e politiche; ed eletto deputato del collegio elettorale di Bitonto, sedè nella Camera elettiva durante l'ottava legislatura.

Il complesso di questi fatti accenna che il sig. Lacaita intese di ricuperare la cittadinanza

italiana. Ma ad eliminare qualunque dubbio egli ha fatto espressa e legale dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile di Firenze di voler ricuperare la cittadinanza italiana, rinunziando alla cittadinanza straniera, e di aver fissato realmente in Firenze il suo domicilio.

Concorrendo adunque tutte le condizioni richieste dallo Statuto costituzionale, la vostra Commissione è unanime nel proporvi l'ammessione del commendatore Lacaita a Senatore del Regno.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione, sulla nomina a Senatore del Commendatore Laicata.

Chi le approva, si alzi.

(Approvato.)

Invito ora l'onor. Senatore Pallavicini a leggere le sue Relazioni.

Senatore PALLAVICINI F., *Relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Reale Decreto del 15 maggio 1876 vennero nominati Senatori i signori *D'Ayala Comm. Mariano*, *Ferrari Cav. Giuseppe*, *Palasciano Cav. Ferdinando* e *Sprovieri Comm. Vincenzo*, siccome compresi nella categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto.

Risulta difatti dai certificati della Segreteria della Camera dei Deputati che il Comm. D'Ayala fu Deputato nelle Legislature 8ª, 9ª, 10ª e 11ª; il sig. Cav. Giuseppe Ferrari nella 7ª, 8ª, parte della 9ª, 10ª, 11ª e 12ª Legislatura; il signor Cav. Palasciano nella 10ª, 11ª e 12ª; ed il signor Comm. Sprovieri nella 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª.

Con Reale Decreto di pari data venne pure chiamato alla dignità di Senatore il *Commendatore Artom Isacco*, il quale, in appoggio alla categoria 7ª, art. 33 dello Statuto, nella quale trovasi contemplato, ha prodotto un estratto autentico del suo stato di servizio, dal quale risulta avere egli rivestito per oltre anni tre la carica d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario.

Con altro Reale Decreto del giorno stesso venne pure nominato Senatore il *Comm. Alianelli Nicola* in base alla categoria 12ª dell'articolo 33 dello Statuto che contempla i Consiglieri del Magistrato di Cassazione dopo cinque anni di funzioni.

I titoli presentati comprovano che il Comm. Alianelli esercitò le dette funzioni di Consigliere di Corte di Cassazione dal 9 aprile 1863 al 19 ottobre 1874 senza interruzione, epperciò per un tempo di gran lunga eccedente gli anni cinque voluti dallo Statuto.

Con Decreto Reale della stessa data venne pure nominato Senatore il *Comm. Carcano nobile Giulio*. Fra le categorie citate nel menzionato Decreto di nomina avvi la 18ª dell'art. 33 dello Statuto, e dai documenti dal medesimo presentati risulta, essere egli ascritto qual membro effettivo del R. Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti fino dal 29 settembre 1860, e così per un periodo molto maggiore degli anni sette prescritti dallo Statuto.

Altro Decreto Reale di uguale data reca la nomina a Senatore del *Comm. Prati nobile Giovanni* colla citazione della categoria 19ª articolo 33 dello Statuto, quale membro ordinario del Consiglio superiore dell'Istruzione Pubblica, carica di cui risulta dal certificato presentato trovarsi egli rivestito, con interruzione di breve intervallo per soppressione di ufficio, da circa quattordici anni a questa parte.

Risulta infine dalla fede di nascita, o da altri dati equivalenti, che tutti gli anzidetti nuovi Senatori hanno superato l'età d'anni 40 prescritta dal citato art. 33 dello Statuto.

Per questi motivi, la vostra Commissione, ritenendo che essi rivestono le condizioni volute dallo Statuto per far parte di questo onorevole Consesso, vi propone di pronunciare la loro ammessione a termini del Regolamento.

PRESIDENTE. Comincierò dal mettere ai voti le conclusioni di questa Relazione sulla nomina di nuovi Senatori, ponendo ai voti singolarmente il nome di ciascuno di essi, e pregando i signori Senatori a volere alzarsi, onde sia chiaro il voto.

Chi approva le conclusioni per la convalidazione della nomina a Senatore dell'onor. D'Ayala, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva quelle per la convalidazione della nomina a Senatore dell'onor. Ferrari, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva le conclusioni per la convalidazione della nomina a Senatore del cav. Palasciano, si alzi.

(Approvato.)

Pongo ai voti le conclusioni per la convalidazione della nomina a Senatore del commendatore Sprovieri.

Chi le approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva le conclusioni per la convalidazione della nomina a Senatore del comm. Artom, sorga.

(Approvato.)

Chi approva quelle per la convalidazione della nomina a Senatore del comm. Nicola Alianelli, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Metto ai voti le conclusioni per la convalidazione della nomina a Senatore del commendatore Carcano.

Chi le approva, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva le conclusioni per la convalidazione della nomina a Senatore del commendatore Prati, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Prego l'onorevole Senatore Pallavicini a continuare la lettura della sua Relazione.

Senatore PALLAVICINI F., *Relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Reale Decreto del 15 maggio cadente piacque a S. M. di nominare a Senatore del Regno il Prof. Commendatore *Francesco Carrara*.

La Commissione vostra chiamata ad emettere il suo voto sopra la validità di questa nomina desunta dalla categoria 20ª, art. 33 dello Statuto, la quale contempla i servizii o meriti eminenti, non ha esitato a riconoscere all'unanimità come essa fosse degnamente applicata alla nomina di che si tratta.

È noto che il Comm. Carrara da lunghi anni, con lustro e decoro dell'Università di Pisa, occupa ivi la cattedra di diritto e procedura penale.

Son conosciute e meritamente encomiate in Italia e fuori parecchie opere da esso pubblicate sopra le discipline penali che gli acquistarono ben meritata fama di illustre criminalista.

Emerge infine da apposito estratto di stato civile essere egli nato nell'anno 1805, ed avere per ciò di gran lunga superata l'età richiesta dallo Statuto.

Onde la Commissione è ben lieta di proporvi con voto unanime di pronunciare l'ammessione a Senatore del Regno del Prof. Comm. Francesco Carrara.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni per la convalidazione della nomina a Senatore del Prof. commendatore Carrara, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Continui, la prego, onor. Senatore Pallavicini la sua lettura.

Il Senatore PALLAVICINI F., *Relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con distinti Reali decreti in data del 15 maggio ultimo scorso, vennero nominati Senatori del Regno i Signori *Casaretto* Comm. Michele, *Farina* Comm. Matteo, *Garelli* Comm. Giovanni, *Massarani* Comm. Tullo, *Polsinelli* Giuseppe e *Rasponi* Conte Achille colla citazione della categoria 3, art. 33 dello Statuto, che contempla l'esercizio della Deputazione nella Camera elettiva.

In ordine ai medesimi è risultato per appositi certificati alla Commissione, che il Comm. Casaretto fu eletto deputato e ne esercitò l'uffizio per otto legislature, cioè dalla 4 alla 11; che il Comm. Farina fece parte della Camera nelle quattro legislature 9, 10, 11 e 12; che il Comm. Garelli fu pure deputato nelle legislature 10, 11 e 12; che il Comm. Massarani venne parimente nominato fra i rappresentanti nella Camera elettiva nelle legislature 7, 8, 9 e 10; come il signor Polsinelli in cinque legislature, dalla 8 alla 12; ed il Conte Rasponi in quattro, dalla 9 alla 12. Per il Comm. Massarani inoltre emerge da appositi documenti avere egli pagato, nei tre anni antecedenti alla nomina, un'imposta superiore a quella voluta dalla categoria 21, pure citata nel relativo decreto.

Con altri decreti di pari data vennero altresì nominati Senatori il Comm. Carlo *Barbaroux* in base alla categoria 11, che contempla i Presidenti di classe dei Magistrati d'Appello; il Marchese Camillo *Caracciolo* come compreso nella categoria 7 che riguarda gli Inviati straordinarii; il Comm. Carlo *Mezzacapo* in relazione alla categoria 14 che concerne gli Ufficiali generali; ed il Comm. Baldassarre *Paoli* in appoggio alla categoria 12 che si riferisce ai Consiglieri di Corte di Cassazione.

Dall'esame dei titoli presentati la Commissione riscontrò accertato che il Comm. Barba-

roux coprì la carica di Presidente di Sezione di Corte d'Appello dall'anno 1870 al 1876; che il Marchese Caracciolo esercitò la carica di Inviato straordinario per circa dodici anni; che il Comm. Mezzacapo riveste fin dal 1863 il grado di Tenente generale nell'esercito; e che il Comm. Paoli occupa tuttora il posto di Consigliere di Cassazione al quale venne chiamato fin dal 1. gennaio 1864.

Con altri Decreti, sempre della stessa data, vennero chiamati alla dignità di Senatori il Principe Onorato *Gaetani di Piedimonte*, il Marchese Francesco *Ceva-Grimaldi di Pietracatella* e il Comm. Filippo *Marignoli*.

I titoli presentati da questi tre Senatori giustificano ampiamente che tutti hanno pagato nei tre anni anteriori alla loro nomina una somma superiore alle lire 3000 per imposte dirette erariali.

Si evince in fine dai certificati rispettivi di nascita o da altri dati equipollenti avere tutti i Senatori sopra menzionati superato l'età di quarant'anni richiesta dallo Statuto.

Epperciò la vostra Commissione ritenendo che tutti i Senatori sopra nominati riuniscono i requisiti voluti per entrare a far parte di quest'Alta Assemblea, vi propone per organo mio di voler pronunciare la loro ammessione, secondo il prescritto del Regolamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti singolarmente le conclusioni di questa relazione.

Chi approva le conclusioni della Commissione per l'onor. Casaretto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva quelle pel Senatore Farina, sorga.

(Approvato.)

Chi approva quelle pel Senatore Garelli, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva quelle pel Senatore Massarani, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva quelle pel Senatore Polsinelli, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva quelle pel Senatore Rasponi, sorga.

(Approvato.)

Chi approva quelle pel Senatore Barbaroux, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva quelle pel Senatore Caracciolo, sorga.

(Approvato.)

Chi approva quelle pel Senatore Mezzacapo, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva quelle pel Senatore Paoli, sorga.

(Approvato.)

Chi approva quelle pel Senatore Gaetani, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva quelle pel Senatore Ceva-Grimaldi, sorga.

(Approvato.)

Chi approva quelle pel Senatore Marignoli, si alzi.

(Approvato.)

Giuramento di nuovi Senatori.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato alcuni dei nuovi Senatori, prego gli onorevoli Senatori Arese e Cerruti ad introdurre nell'aula l'onorevole Artom per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula l'onorevole Artom, presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto al comm. Artom del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego gli onorevoli Senatori Gallotti e Di Fiano ad introdurre nell'aula l'onorevole Dentice per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula l'onorevole Senatore Dentice, presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Senatore Dentice del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego i signori Senatori Arese e Ruschi ad introdurre nell'aula l'onorevole Senatore Fedeli per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula il Senatore Fedeli, presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole comm. Fedeli del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego ora gli onorevoli Senatori Brioschi e

Chiavarina ad introdurre nell'aula l'onorevole Senatore Ferrari per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula l'onorevole Senatore Ferrari, presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole cav. Ferrari del prestato giuramento, lo dichiaro Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego i signori Senatori Vacca e Migliorati a voler introdurre nell'aula il Senatore Caracciolo per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula il Senatore Caracciolo, presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. marchese Caracciolo del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego i signori Senatori Verga e Ruschi ad introdurre nell'aula l'onorevole Senatore Garelli per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula il Senatore Garelli presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. comm. Garelli del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego gli onorevoli Senatori Tabarrini e Cusa ad introdurre nell'aula l'onorevole Senatore Malenchini per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula il Senatore Malenchini presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Senatore Malenchini del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego gli onorevoli Senatori Chiesi e Vitelleschi ad introdurre nell'aula l'onorevole Senatore Carrara per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula il Senatore Carrara, presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Senatore Carrara del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego gli onorevoli Senatori Vigliani e Conforti ad introdurre nell'aula l'onorevole Senatore Paoli per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula il Senatore Paoli presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Comm. Paoli del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego i signori Senatori Guiccioli ed Aleardi ad introdurre nell'aula il Senatore Prati per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula il Senatore Prati presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Comm. Prati del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Debbo ora annunziare al Senato che il Senatore Torelli ha presentato un progetto di legge di iniziativa parlamentare, il quale a norma del Regolamento sarà letto nel Comitato degli Uffici riuniti.

Presentazione di tre progetti di legge e di un Decreto Reale.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ho l'onore di presentare al Senato in nome del Ministro dei Lavori Pubblici e del Ministro delle Finanze un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati relativo ad una « Convenzione conchiusa il 6 maggio 1876 tra il Governo del Re e il Municipio di Palermo per il taglio di parte della roccia subacquea, che costituisce la secca centrale del porto di Palermo » (*V. Atti del Senato n. 28*).

Ho pure l'onore di presentare al Senato in nome degli stessi Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici un progetto di legge egualmente approvato dalla Camera dei Deputati relativo alla prima serie dei lavori per la sistemazione del Tevere (*V. Atti del Senato N. 29*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione dei due progetti di legge testè enunciati, i quali seguiranno il corso prescritto dal Regolamento.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento,

intorno « al numero ed all'ordine dell' insegnamento delle scuole normali governative. » (*Vedi Atti del Senato N. 30.*)

Ho pure l'onore di presentare al Senato un Decreto Reale che autorizza il Governo a ritirare il disegno di legge « sugli istituti d' insegnamento secondario classico e sul miglioramento delle condizioni degl'insegnanti » (*V. Atti del Senato N.* 4), che già si trovava dinnanzi al Senato.

PRESIDENTE. Do atto all' onorevole Ministro dell' Istruzione Pubblica della presentazione di questo Decreto Reale, nonchè del progetto di legge testè enunciato, il quale seguirà il corso prescritto dal Regolamento.

Discussione del progetto di legge: Proroga dei termini fissati dalla legge 8 luglio 1873, per l' affrancamento delle decime feudali nelle provincie meridionali.

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Proroga dei termini fissati dalla legge 8 giugno 1873 per l' affrancamento delle decime feudali nelle provincie meridionali.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Signori Senatori! Rimasto in minoranza nell' Ufficio Centrale, sento il dovere di prendere la parola in ossequio al mandato datomi dall' Ufficio secondo, che fu unanime nel respingere il progetto di legge.

Otto anni, dal 1862 al 1870, di studî lunghi e pazienti prepararono nella Camera elettiva la legge d' iniziativa del Ministro Pisanelli, sull'affrancamento delle decime ex feudali nelle provincie meridionali. Passato il progetto di legge all' Ufficio Centrale del Senato fu a me dato l'onore di esserne il Relatore, e presentai un contro-progetto che modificava il progetto ministeriale nella forma e nella sostanza. Non occorre per l'attuale discussione che accennare la discordanza su due punti fondamentali della legge. Il criterio che servir dovea di base alla valutazione del canone in danaro della prestazione in natura era, secondo il progetto ministeriale, la vendita, la *locazione*, ed, in mancanza, l' imponibile catastale; ed a questo criterio sostituì l' Ufficio Centrale quello del *coacervo* della rendita netta; ed in mancanza di dati sicuri per ottenere questo *coacervo*, la commutazione in danaro farsi per mezzo di un estimo giusto e legale. Il secondo punto di discordanza consisteva sul modo dell' affrancazione della rendita in danaro redimile in perpetuo; perciocchè secondo il progetto ministeriale si dava facoltà al debitore di redimere la rendita alla ragione del 6 per 100, ma nel sistema dell' Ufficio Centrale bisognava ragguagliare il capitale prezzo dell' affrancazione del canone al 5 per 100.

Venuto in discussione davanti al Senato quel progetto di legge, tutti gli ex feudatari, creditori della prestazione delle decime si affollarono in queste aule, e con petizioni, con monografie e con l' assistenza valevole di dotti giureconsulti appoggiarono il sistema adottato dal vostro Ufficio Centrale, considerando eglino come lesivo del diritto sacro di proprietà il sistema che il progetto ministeriale aveva adottato tanto sui criteri della valutazione del canone, quanto su quelli della affrancazione della rendita. Larga e profonda fu nel Senato la discussione su questi due punti gravi di controversia; e voi, onorandi Colleghi, adottaste i principî ammessi dall' Ufficio Centrale.

Ritornato il progetto di legge alla Camera elettiva, il vostro autorevole voto fu accolto senza opposizione; cosicchè i medesimi vostri principî vennero ammessi, con qualche leggiera modificazione in quanto al criterio per la valutazione del canone.

Ma in quanto al termine di un anno, che secondo la proposta ministeriale era perentorio per commutare in rendita annuale in danaro le prestazioni in natura, gli ex feudatari, i quali volevano troncare ogni legame coi coloni inamovibili e finirla una volta per sempre con essi, non levarono alcuna voce con le loro petizioni, comprendendo eglino pur troppo che nel sistema di procedura introdotto dall'Ufficio Centrale, un anno era più che sufficiente per portare a compimento gli atti onde ottenere la commutazione in canone della prestazione prediale. E più dei proprietari si mostrò rigoroso il Ministro che virilmente sosteneva il progetto ministeriale, il quale comprendeva per la esperienza che aveva di queste cose, che una evidente necessità di ordine pubblico consigliava il governo a vedere, senza il minimo ritardo, sciolta la comunione dei prodotti della terra

nelle terre coloniche. Ma voi, accogliendo l'opinione manifestata dal vostro Ufficio Centrale, portaste a due anni il termine per la commutazione, specialmente pel motivo di evitare l'inconveniente che si dovesse ricorrere al Parlamento per ottenere una proroga. E giova ricordare, che noi aggiungemmo al progetto ministeriale che non si poteva *con un patto in contrario* convalidare la continuazione di esigere la prestazione in natura al di là del biennio, onde non rendere lettera morta un provvedimento di ordine pubblico. E pure la Camera elettiva prolungò il termine a tre anni, appunto per infondere in tutti il convincimento che invano si sarebbe sperato di tornare al Parlamento per implorare una proroga a questo termine.

Questa è la progressione istorica della legge 8 giugno 1873, che sarà sempre benedetta, perchè per essa si sarebbero sopiti in due belle e vaste regioni i gravi dissidî che si lamentavano da 60 anni per la comunione dei prodotti delle terre ex feudali; la commutazione obbligatoria in canone dei prodotti della terra, non sarà senza frutto per la concordia degli animi e per la pubblica prosperità.

Mentre dopo tante fatiche e stenti stava per ispuntare lieto il giorno 8 giugno destinato a solennizzare il grande avvenimento dell'acquistata libertà delle terre ex-feudali, si presenta un progetto di legge, che sotto la forma modesta di una semplice proroga di un anno per raggiungere la commutazione della prestazione, contiene però il germe di altre proposte che potrebbero turbare tutta l'economia della legge 8 giugno 1873. Ma debbo rendere la dovuta giustizia al profondo acume del dotto Ministro Guardasigilli per avere nell'altro ramo del Parlamento solennemente dichiarato che il Governo avrebbe non solo avversato ogni altra proroga che si sarebbe domandata, ma che non prendeva impegno di sostenere alcuna proposta sopra modificazioni alla legge 8 giugno 1873, riservandosi il Governo piena libertà d'azione.

Stante queste dichiarazioni del Governo, potrei forse divinare che all'onorevole Ministro Guardasigilli non dispiacerebbe la reiezione del presente progetto di legge, che egli non ha certamente accettato di buon grado.

Con questa speranza adunque io prendo coraggio a poter dimostrare che, respinto il progetto di legge, non si compromette alcun interesse; e che per lo contrario, ammesso, non avrebbe alcuna utilità pratica, non risolverebbe che poche difficoltà incontrate in taluni casi particolari, e non meriterebbe l'intervento del legislatore che provvede soltanto ad interessi generali.

Per vero si domanda la proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1 e 21 della legge 8 giugno 1873, nel fine di poter eseguire sino a tutto maggio del 1877 la commutazione in natura. Ma la proroga di un termine perentorio altro oggetto non deve avere che quello di evitare la decadenza da un diritto, oppure d'impedire un cumulo di arretrati, chè malagevol cosa sarebbe il riscuotere da un esteso numero di debitori e possessori della terra colonica nel comune frazionata tra molti e molti possessori. Ora, non si ha a temere decadenza del diritto alla prestazione, poichè la stessa legge, mentre vieta la continuazione della prestazione in natura, conserva però il diritto a poterla commutare non ostante il decorrimento del termine, e richiederne il pagamento. Che anzi, se la commutazione non ha potuto conseguirsi per eccezioni dilatorie del debitore, gli articoli 14 e 21 della legge 8 giugno 1873 autorizzano il Magistrato ad ordinare la continuazione della prestazione in natura; ond'è che non occorre il soccorso del legislatore per ottenere nei casi speciali la continuazione della prestazione in natura.

Che se poi la commutazione non si è fatta sul riflesso accampato dai proponenti della legge per difficoltà di procedure giudiziali, non si raccoglie alcun beneficio dalla proposta di legge che conserva in tutte le sue parti il procedimento spedito ed economico, stabilito colla legge 8 giugno 1873. Nè dicasi, come si è accennato nella Relazione dell'Ufficio Centrale, che i creditori della decima non hanno potuto sinora conoscere le persone aventi diritto alle terre coloniche, poichè se in qualche caso speciale ha potuto verificarsi questo inconveniente, non credo che nel corso di un altro anno taluni creditori negligenti saranno fortunati ad identificare quelle persone che ignorano da settanta anni.

Che se poi il nuovo termine si è implorato per evitare un cumulo di arretrati, si vede a prima vista che, con la proroga sino a tutto

maggio 1877, il solo prodotto dell'anno in corso si potrebbe esigere in natura dai creditori. Or vale la pena di accordare una proroga pel solo prodotto di questo anno, mentre è indifferente pei creditori e pei debitori se la decima di questo prodotto si paghi in natura o in canone? Viene meno adunque qualunque motivo si voglia accampare per ammettere la proroga al termine stabilito per la commutazione.

Ben comprese l'onorevole Ministro Guardasigilli nell'altro ramo del Parlamento che la proroga al termine della commutazione, non essendo necessaria e non avendo alcuna pratica utilità, se ne lavò le mani, rimettendo tutto alla saviezza del Parlamento. E se dopo queste mie povere osservazioni il dotto Ministro farà intendere con quell'abilità che lo distingue, che anche davanti al Senato non insiste per l'adozione del progetto di legge, ho ben donde a dire che egli, nemico di proroghe, sarà il primo a rallegrarsi se il progetto verrà rigettato.

Piuttosto l'onorevole Ministro Guardasigilli ha creduto meritevole di qualche considerazione la proroga del termine stabilito dall'art. 22 della legge 8 giugno 1873, relativo alla iscrizione del credito ipotecario. Se scorre il giorno 7 giugno prossimo, egli diceva, senza concedersi alcuna proroga, un effetto irreparabile si produce, vale a dire tutti quelli che non abbiano l'iscrizione, perderanno forse la loro anteriorità per le iscrizioni prese dai creditori dei coloni inamovibili. Ed aggiungeva l'onorevole Ministro che non si vede il motivo per cui non si dovrebbe adottare un sistema identico a quello stabilito dalla legge per la Sila delle Calabrie, far decorrere cioè il termine a prendere le iscrizioni ipotecarie dal giorno in cui la procedura dell'accertamento del credito fosse interamente compiuta.

Ma crede l'onorevole Ministro che quando si discusse la legge 8 giugno 1873 non si esaminò a fondo se il termine utile per la iscrizione ipotecaria dovesse cominciare dal giorno dell'accertamento del credito.

Io propugnai nel Senato il sistema ora sostenuto dall'onorevole Ministro Guardasigilli, poichè mi sembrava cosa evidente che, se prima la prestazione in natura non veniva commutata in canone e liquidata, non si poteva iscrivere il credito sugli immobili gravati della prestazione; ond'è che l'art. 16 del controprogetto del vostro Ufficio Centrale accordava al creditore il termine di sei mesi per eseguire l'iscrizione dal dì in cui si era ottenuto il titolo della commutazione. Ma, impegnata nel Senato una viva discussione, sostennero il Governo e molti oratori che il termine per eseguire l'iscrizione ipotecaria doveva finire nel triennio stabilito per la commutazione, per la ragione semplicissima che la liquidazione della prestazione, facendosi dal creditore coll'atto di citazione, aveva il mezzo facile e spedito di iscrivere il credito, salvo le rettificazioni da farsi nella iscrizione rispetto alla quantità della rendita, dopo la sentenza che omologa la commutazione. Sono queste le ragioni che informarono la disposizione dell'art. 22 della legge 8 giugno 1873.

Come dunque potrebbe il Senato ritornare su deliberazioni prese con maturo consiglio? Io allora rimasi in minoranza; ma, dopo che la legge è votata, anche contro la mia opinione personale, insisto perchè sia eseguita, e dirò sempre: *nolo esse sapientior lege.*

Nè questo è tutto. L'ultimo comma dell'articolo 22 riduce alla metà le tasse ipotecarie e gli emolumenti dei Conservatori per queste iscrizioni. Si durò non poca fatica nel Senato ad indurre il Ministro delle Finanze, ch'era l'onorevole Sella, ad accettare questo benefico provvedimento; ed il Ministro accettò la proposta per vedute altamente finanziarie; perciocchè, se l'amministrazione delle finanze perdeva da una parte la metà di un provento non indifferente, dall'altra parte questa perdita era compensata dal pronto incasso di una forte somma, che nelle attuali condizioni delle finanze torna a vantaggio del pubblico erario. Epperò l'attuale Ministro delle Finanze, che vigila con scrupolosa cura gli interessi dello Stato, dovrebbe opporsi alla riduzione delle tasse ipotecarie nell'ipotesi che passasse il progetto di legge. Un benefizio non deve andare al di là de' giusti suoi confini; e se volete, voi creditori, prorogato il termine, dovete pagare le tasse a norma del diritto generale.

L'onorevole Ministro Guardasigilli diceva, nell'altro ramo del Parlamento, che, se per la Sila delle Calabrie il termine accordato per la iscrizione dei crediti relativi al capitale della prestazione affrancata, decorre dall'atto dell'accertamento del credito medesimo, non vi

ha alcuna ragione per un trattamento diverso dai creditori delle decime ex feudali.

Ma, a prescindere che con la implorata proroga non viene mutata la legge, giova osservare che non concorre una identità di ragione tra i creditori delle decime ex feudali e quelli della prestazione della *fida*, *gioiatico o granaderia* nelle terre Silane; perciocchè per le terre Silane il creditore non può far da sè solo la liquidazione del credito, ma occorre indispensabilmente la deliberazione degli arbitri; ma per le decime ex feudali il creditore, liquidando, da se solo iscrive, salvo la rettifica dopo l'accertamento contraddittorio.

Nè questo è tutto. L'onorevole Guardasigilli scrisse, come Deputato, una dotta ed elegante Relazione sulla Sila delle Calabrie, e tra le modificazioni da lui proposte al progetto elaborato nel Senato, non credè di emendare l'articolo 10 coll'aggiungere la disposizione del progetto dell'Ufficio Centrale, di cui fui io Relatore, e relativa alla riduzione delle tasse ipotecarie alla metà. Divenuto egli Ministro, mentre si discuteva alla Camera elettiva quel progetto di legge, non pensò a proporre la riduzione di tali tasse, preoccupato ragionevolmente dalle condizioni dell'Erario nazionale. Non sono io dunque più fiscale del Ministro, se propongo che nel caso il Senato accordasse la proposta proroga al termine stabilito dall'art. 22, cessasse il benefizio della riduzione alla metà delle tasse ipotecarie.

Per le medesime ragioni non si dovrebbe prorogare il termine stabilito dall'articolo 27 della legge, ch'è relativo al benefizio della tassa fissa di una lira per coloro che vogliono eseguire l'affrancazione della rendita. L'erario fa il sacrifizio di una ingente somma per facilitare l'affrancazione; ma chi lascia trascorrere il tempo fissato dalla legge per profittare di tal benefizio, non ha di che dolersi se rientra sotto l'impero del diritto comune pel pagamento delle tasse.

Non mi distendo in altre considerazioni, e conchiuderò dicendo che il progetto di legge merita di essere respinto; ma se si vuole una proroga, io la restringerei unicamente per la iscrizione ipotecaria; ond'è che mi riserbo di fare un emendamento in questo senso, dopo di aver inteso il Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori Senatori, consentitemi di esporre brevi considerazioni intorno a questo disegno di legge, e specialmente su ciò che ha formato argomento del discorso dell'illustre Senatore Miraglia.

Le mie osservazioni attesteranno la mia profonda riverenza verso questo eminente Consesso, dappoichè sono persuaso che in tutte le materie di grande e di mediocre importanza, esso non accorda l'alta sua approvazione se non ai disegni di legge raccomandati da ragioni di giustizia e di sociale utilità.

È verissimo; innanzi alla Camera dei Deputati esplicitamente io dichiarai che per sistema sentiva in me ripugnanza a consentire alla proroga dell'applicazione delle leggi, provvide e feconde di benefizi economici. Dichiarai perciò, che mi sarei non solo opposto in avvenire a qualunque domanda somigliante, ma che la stessa legge che formava oggetto di discussione, meritava di essere diligentemente esaminata; e solo allorchè apparisse da gravi ragioni giustificata, avrei potuto a nome del Governo accettarla.

Mia prima cura fu di assicurarmi se il trascorrimento del termine del triennio stabilito nella legge del 1873 fosse l'effetto di colpose negligenze di proprietari; e se questi, assoggettati dal precetto della legge ad una conversione obbligatoria delle prestazioni in natura in canoni pecuniari, conversione che per le antiche leggi napolitane era ai coloni facoltativa, avessero per avventura con la loro inazione e noncuranza opposta una specie di resistenza alla esecuzione della legge; il che certamente non meriterebbe un trattamento di indulgenza dal potere legislativo.

Ne chiesi ufficialmente ai procuratori generali delle provincie interessate, e le ottenute informazioni mi dimostrarono che un numero considerevole di giudizi collettivi contro centinaia e centinaia di coloni erasi iniziato e trovavasi in corso, e che veramente non si poteva far rimprovero di incuria o di negligenza a coloro che dovevano istituirli; laonde quelle autorità giudiziarie conchiudevano opinando dover il Governo accettare la proposta dovuta all'iniziativa parlamentare, vivamente solleci-

tandolo ad aderire almeno per una volta alla domandata proroga.

V'ha di più: molti di questi giudizi di commutazione dovevano introdursi dal più diligente dei proprietari, dal Demanio dello Stato, succeduto, specialmente dopo le leggi di soppressione delle corporazioni religiose, nei diritti di decimare che alle medesime appartenevano. Ora, io ebbi sotto gli occhi reiterate disposizioni emanate dal Ministero delle Finanze acciò questi giudizi si istituissero e le iscrizioni ipotecarie si prendessero; e numerose risposte attestarono le incontrate difficoltà, specialmente di conoscere esattamente i nomi di coloro che fossero veramente i debitori e i possessori delle terre, essendo inveterata abitudine di quelle provincie che si facessero annualmente dei quadri di riscossione chiamati *terraggiere*, non contro i proprietari, ma contro i coltivatori di fatto delle terre, quantunque essi fossero talvolta semplici fittaiuoli; in modo che riusciva un'indagine assai malagevole quella di ben indicare i nomi dei debitori che dovevano essere chiamati nel giudizio di commutazione delle decime in canoni pecuniarii. Quei nomi stessi dovevano altresì essere con esattezza indicati sulle iscrizioni ipotecarie, le quali, è superfluo il dirlo, dovevano essere individuali per ciascun debitore, e non collettive.

D'altronde, le disposizioni notissime del Codice civile minacciarono di nullità le iscrizioni ipotecarie, nelle quali fosse occorsa l'omissione o l'errore di alcune essenziali modificazioni, come il nome del debitore, il numero catastale, e le confinazioni dei terreni sui quali si avesse il diritto di riscuotere le decime, e simiglianti.

Ora, accennate queste difficoltà, ognuno comprende che il termine di tre anni è trascorso; ed ha potuto trascorrere, non per colpa o negligenza di molti tra coloro i quali verrebbero colpiti dalle conseguenze della legge del 1873, ma per un concorso di circostanze ad essi non imputabili.

In simili casi deve, o no, il legislatore soccorrere ad una condizione di cose straordinaria, la quale non può recare meraviglia in giudizi di natura eccezionale, complicatissimi, e contro numerose schiere di avversari?

Anche sotto il punto di vista della spesa, poichè l'illustre Senatore Miraglia ha voluto farne cenno, fu dimostrato nell'altro ramo del Parlamento che, malgrado le agevolezze accordate dalla legge, pure per la sola inserzione a stampa d'un atto di citazione fatta per pubblici proclami contro un numero considerevolissimo di debitori, la spesa era ammontata talvolta a 1,300 lire, cifra codesta che supera d'ordinario le forze di un proprietario obbligato ad iniziare cosiffatti giudizi.

Infine ho potuto acquistare il convincimento, che malgrado il desiderio che io ho comune col Senatore Miraglia, di affrettare l'esecuzione completa della legge del 1873 nel termine del triennio in essa stabilito, pure ciò non era riuscito possibile, nè potrebbesi ricusare la proroga senza gravi e penose conseguenze per un gran numero di proprietari.

Ho detto con ragione un gran numero di proprietari, perchè, o Signori, rammentate voi qual sia l'effetto della legge del 1873? Coloro i quali riscuotevano le decime avevano una specie di diritto di condominio sopra il terreno soggetto alla decima. Ciò che la legge anzidetta provvidamente ha fatto, è stato di sciogliere questa specie di molesto legame, che impediva ben anche la libera circolazione delle proprietà tra il proprietario della decima, cioè colui che la riscuoteva, ed il possessore che doveva pagarla. La legge ha convertito questo diritto di condominio in un puro e semplice diritto di credito; ma naturalmente ha voluto che questo credito fosse tutelato da una prelazione a tutti gli altri creditori, ed anche a quelli per avventura già inscritti ipotecariamente sul fondo, dappoichè i terzi non avevano potuto avere sicurezza del loro credito, se non su quanto rappresentasse la proprietà del debitore, e non avrebbero potuto estendere il loro diritto anche sopra il credito pecuniario da surrogarsi alla decima, che rappresenterebbe la parte del condominio spettante al creditore.

Quindi, o Signori, nel ricercare i motivi di una equa benignità e larghezza in materia di tasse, consentita in questa legge ed in altre analoghe, l'illustre Senatore Miraglia mi permetterà che io non sia interamente d'accordo con lui, quando egli crede, che unico motivo di questo alleviamento di tassa sia stato lo scopo di conseguire che dentro un termine perentorio improrogabile questi giudizi fossero

iniziati e compiuti. No, quando la legge ha voluto che si operasse una conversione coattiva delle decime in natura in canoni pecuniari, la legge stessa ha creata la necessità di questi giudizi, che non avrebbero pensato ad istituire coloro i quali riscuotevano pacificamente da secoli la decima! La legge, nel creare la necessità di questi giudizi di conversione per un altissimo fine di utilità sociale, non doveva pretendere che spese gravi ed eccessive, inseparabili dai medesimi giudizi, cadessero sul capo di coloro che non di loro volontà e nel loro interesse, ma per obbedienza all'impero della legge medesima, si trovavano forzati a litigare.

Ecco il motivo per cui in tutte le leggi somiglianti, nella legge di affrancamento dei vincoli del Tavoliere delle Puglie e, in certi limiti, anche in quella che riguarda la Sila, nonchè in questa, alcuni alleviamenti di tassa sono stati concessi.

Avevano finora i proprietari obbligo, prima di questa legge, di prendere iscrizione ipotecaria? No, certamente, perchè avevano diritti di condominio.

La legge attuale ha loro imposto quest'altra necessità, allorchè ha scambiato e convertito il loro diritto in un diritto di credito; ma la legge non vuole essere poi fiscale, perchè lo scopo suo non è fiscale, ma economico; quindi vi si trova quella ragionevole larghezza con alleviamento conceduto nell'ordinaria misura della tassa ipotecaria.

Premesse queste considerazioni, eliminato il rimprovero di negligenza e di colpa, alle quali si volesse far grazia mediante una legge di proroga, io mi trovai, o Signori, in faccia a questa situazione di cose: La legge, che ora è sottoposta al vostro esame, non era d'iniziativa del Governo, era d'iniziativa parlamentare; ma il dotto giureconsulto, che fu mio predecessore nel Ministero di Grazia e Giustizia, l'onorevole Senatore Vigliani, non si era opposto alla presa in considerazione di questo disegno di legge, riservandosi naturalmente di discuterlo e prenderlo in esame più tardi; ciò che io stesso ho poi fatto, adoperandomi a farlo modificare per quanto da me dipendesse.

I nove Uffici della Camera, cioè tutti, concordi avevano dato il loro voto favorevole alla proposta: unanime era altresì il parere nel medesimo senso della Commissione parlamentare. Vi erano in fine, come già dissi, il parere del Procuratore Generale il quale aveva potuto adeguatamente valutare le condizioni locali, e l'eccitamento della Direzione Generale del Demanio nell'interesse del pubblico Erario, di cui l'onorevole Senatore Miraglia si è mostrato a buon diritto così solerte custode.

A tutto questo cumulo di ragioni aggiungevasi pure un altro fatto; che essendo stata presentata parimenti per iniziativa parlamentare un'altra proposta di legge alla Camera elettiva, trovavasi da questa ormai presa in considerazione.

Tale proposta di legge aveva per iscopo di introdurre alcune modificazioni, non molte nè gravi, nella legge del 1873, per eliminare quelle difficoltà pratiche che innanzi ho segnalate, riguardanti le spese o la procedura.

È perfettamente vero, come ha avvertito l'onorevole Senatore Miraglia, che io non presi veruno impegno al riguardo, perchè quella proposta di legge non è ancora venuta in discussione; ma a me pareva quasi una contraddizione, che mentre il Parlamento si trovava investito dell'esame di un progetto tendente ad introdurre modificazioni in una legge anteriore, si rigettasse in modo assoluto una domanda di proroga all'esecuzione di quella legge, essendo tuttora in questione se quel ritardo fosse derivato da tali ostacoli nascenti dalla legge medesima, ai quali fosse debito del legislatore di provvedere con introdurre alcuni mutamenti nella legge precedente.

Da questo complesso di circostanze io fui indotto, o Signori, non dirò a subire questa legge di proroga, ma ad accettarla, insistendo però acciò fosse modificata.

Ed infatti fu modificata, in quanto che la Commissione della Camera aveva formulata un' ultima sua proposta in senso di una proroga di tutti i termini stabiliti con questa legge; il che diventava eccessivo, irragionevole e pericoloso, mentre non vi erano altri termini utili a prorogarsi tranne quello in cui si dovevano prendere iscrizioni ipotecarie, cioè quello contenuto nell' articolo 22 della legge di cui ha parlato l' onorevole Senatore Miraglia; l'altro del periodo entro il quale dovessero eseguirsi i giudizi di commutazione contemplati negli articoli 1. e 21; e finalmente il termine dell' articolo 27 in cui dovessero farsi gli affran-

camenti. È ben naturale che non possono precedere, od essere contemporanei a' giudizi di conversione; deve prima aver luogo il giudizio che converta le decime in natura in canone di danaro; ed allora solamente è possibile l'operazione ulteriore dell' affrancamento di questo canone medesimo mediante il pagamento del corrispondente capitale.

L'altra modificazione, su cui vivamente io ho insistito avanti la Camera dei Deputati, fu quella di ridurre di sette mesi quell' anno e mezzo di proroga che si chiedeva col progetto della Commissione; volevasi che la proroga si estendesse a tutto il mese di dicembre 1877, invece ottenni che la Camera restringesse tale proroga soltanto al maggio 1877. È facile, signori Senatori, comprendere le ragioni di quest'altro mutamento.

Tra il maggio e il dicembre dell'anno 1877 si esegue un altro raccolto. Quindi nel modo in cui la proroga era proposta, aveva per effetto di mantenere per due anni ancora la prestazione in natura, che è la forma di pagamento appena tollerabile nella infanzia della società, e che produce gravissimi inconvenienti e vessazioni.

Invece avendo, a mia proposta, la Camera elettiva sostituito l'epoca del maggio a quella di decembre 1877, tutta la proroga si riduce unicamente a lasciar riscuotere soltanto nell'anno ora in corso, le decime in natura. Si è quindi ridotta la proroga ai suoi minimi termini.

Merita pure attenzione, Signori, che questa legge di proroga porta la data 8 giugno 1873. Io non voglio esaminare se i tre anni dalla sua promulgazione debbano avere a punto di partenza l'epoca della promulgazione materiale dell' 8 giugno, o della promulgazione legale, mi si passi la espressione, il che permetterebbe aggiungere 15 giorni di più. Ma in tutti i casi è certo che agli 8 o al 23 di giugno nelle Puglie il raccolto è incominciato, e sino a quel giorno si avrà diritto indubitatamente di riscuotere le decime in natura. Ora, a me sembra ingiusto e sconveniente che una medesima annualità, per la infelice scelta dell'epoca della scadenza in relazione alla data accidentale della legge, debba pagarsi con due sistemi e forme diversi, cioè parte in natura e parte in denaro, e che non si potesse più esigere il resto delle decime in natura solo perchè fosse trascorso un certo giorno allorchè vengono a scadere.

Io sono persuaso che se questo pensiero si fosse affacciato alla mente dei legislatori allorchè dettarono la legge nel 1873, essi non avrebbero mancato di stabilire che in tutta l'annata 1876 dovesse continuare la percezione in natura anzichè adottare una duplicità di norme irragionevole.

Ora, è questo appunto che si viene a stabilire con la brevissima proroga accordata dalla presente legge: che cioè trovandosi già una parte dell' annualità del 1876 esigibile in natura, ad evitare inconvenienti e questioni, che non mancherebbero di presentarsi anche avanti ai Tribunali, si lasci riscuotere l'intera annualità in natura.

Ecco, o signori Senatori, tutto l' effetto che produrrà la presente legge di proroga, ove l'onoriate del vostro suffragio; l'intero raccolto del vegnente anno 1877 rimarrà necessariamente libero nelle mani dei coloni; essi non avranno più a patire vessazioni e molestie, e non avrà diritto il proprietario quindi innanzi che a riscuotere il canone pecuniario, che risulterà dal giudizio di conversione. E la discussione avvenuta oggi in questo recinto dovrà servire di avvertimento agli interessati, perchè ciascuno si affretti a proseguire alacremente i giudizi, nella persuasione che il Governo non consentirà verun' altra proroga successiva: e ne prendo impegno nuovamente innanzi a Voi, come feci nell' altro ramo del Parlamento.

Mi sia permesso aggiungere un' altra considerazione alle precedenti. Se la proroga fosse negata, e coloro ai quali sarebbe impedito di riscuotere la corrente annualità in natura, e che neppure potrebbero esigerla in denaro perchè non è fatto ancora il giudizio di conversione, nel secondo anno dovrebbero esigere cumulativamente due annualità. Sono d'accordo con l' illustre Senatore Miraglia che qui non si tratta di tenere un cumulo di arretrati; ma egli che conosce le condizioni agrarie ed economiche delle provincie del mezzogiorno, mi dica lealmente se crede che sia tollerabile ad un povero colono il pagare in una sola volta non una ma due annualità, e pagarle in denaro, locchè significa obbligare l' infelice coltivatore a vendere il genere, che avrà raccolto, a ben sfavorevoli condizioni, cioè al basso

prezzo consueto nei mesi del raccolto per essere un momento di larghe offerte del prodotto, e ciò affine di procacciare la somma necessaria a soddisfare non una ma due annualità.

Ancora un'ultima considerazione. Poco mi dorrebbe di vedere modificato questo disegno di legge, limitando la proroga soltanto all'articolo 22 riguardante le iscrizioni ipotecarie, intorno al quale non eleva difficoltà lo stesso onor. Senatore Miraglia. Ma piacciavi, Signori, rammentare la data del giorno che oggi corre: siamo ai 6 di giugno. Sarebbe possibile, quando il Senato introducesse una modificazione qualunque nel testo semplicissimo di questa legge, rimandarla alla Camera e farla ivi in un sol giorno nuovamente discutere e votare? La negativa è evidente. S'arrischierebbe di far rimanere inutile ed infruttuoso tutto il lavoro che finora si è fatto in ambo i rami del Parlamento. La conseguenza, signori Senatori, sarebbe molto grave, perchè decaderebbero dai loro diritti, insieme col demanio, tutti coloro che non hanno presa iscrizione, per buone ragioni, perchè non le sapevano nè potevano prendere; non conoscendo con esattezza quelle indicazioni che a pena di nullità debbono esprimersi in ogni iscrizione ipotecaria.

Dunque noi colpiremmo di grave ed irreparabile danno tutta questa numerosa classe di proprietari, i quali non hanno colpa veruna, e che sarebbero rovinati da una legge la cui influenza doveva operare una riforma economica generalmente desiderata ed utile.

Ed invero col giorno 9 di questo mese tutte le iscrizioni ipotecarie che si trovassero già prese a favore di terzi sopra i fondi soggetti alle decime, di necessità precederebbero in anteriorità i crediti dei proprietari che non avrebbero inscritto nel triennio, cioè in tempo utile.

Per queste ragioni, debbo pregare l'onorevole Miraglia a non insistere nelle sue obbiezioni. Io anzi lo ringrazio, di non aver fatto veruna speciale proposta, ma d'essersi piuttosto limitato a giustificare le opinioni da lui espresse e sostenute nel seno dell'Ufficio. E pregherei il Senato di volere accordare la sua approvazione al progetto di legge nei termini in cui è stato approvato dalla Camera elettiva, dappoichè qualunque menomo mutamento lo renderebbe inutile e senza effetto.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Mi gode l'animo di sentire che l'on. Ministro Guardasigilli sarebbe disposto ad accettare il mio emendamento, inteso a limitare la proroga unicamente pel termine delle iscrizioni ipotecarie. Ma poichè egli ha accennato che mancherebbe il tempo per presentare alla Camera elettiva il progetto così modificato, mentre la legge dovrebb' essere pubblicata nel dì 8 di questo mese, io mi compenetro della urgenza, e quindi non insisto nelle mie proposte.

Senatore PICA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PICA, *Relatore*. La maggioranza dell'Ufficio Centrale ha riconosciuto l'utilità, anzi la necessità di questa legge di proroga, poichè si è convinta che, applicando in fatto la legge dell'8 giugno 1873, si incontrano tali e tante difficoltà per conoscere i nomi dei coloni e reddenti le decime, per determinare le quote dei fondi che essi posseggono, e precisarne i confini per la inscrizione della correlativa ipoteca, da non potersi assolutamente muovere ad alcuno dei proprietari di queste decime ex feudali il rimprovero di aver volontariamente trasandata finora la ordinatane commutazione. Che se qualche appunto potesse muoversi a questa legge di proroga, sarebbe quello solo che il termine da essa conceduto è forse troppo breve alle imponenti necessità che hanno vietato fino ad ora di compiere siffatta commutazione; e mi permetta il Senato di ricordare che questa legge fu unicamente un provvedimento generale per pubblica utilità, perchè i diritti dei coloni non erano mica stati trascurati nella precedente legislazione napoletana, mentre ogni prestazione prediale, e tra queste anche le prestazioni coloniche, eran sempre affrancabili e redimibili.

La legge degli 8 giugno 1873 non ha voluto fare altro che accertare, per mezzo d'un giudizio, le cui forme non sono nè semplici nè brevi e sono certamente dispendiosissime, come potrei facilmente dimostrare con moltissimi esempi. Ne aggiungerò uno solo a quello dal signor Ministro allegato, rilevando che per la sola intimazione di una sentenza profferita dal Tribunale civile di Benevento in una causa con soli novanta coloni, la intima della medesima ha importato oltre a cinquemila lire; il che mo-

stra chiaramente quanto sia difficile ridurre in atto queste commutazioni, specialmente quando si tratta di migliaia di coloni. Allora le spese ammontano a somme enormi, cui non è agevole in breve tempo ragranellare.

Dico dunque che se la legge è venuta ad imporre ai proprietari l'obbligo di fare queste commutazioni nello interesse pubblico senza rispettare i diritti di proprietà, deve almeno ciò fare in modo che queste commutazioni non riescano, per angustia di termini e per esorbitanza di spese, impossibili in moltissimi casi.

Essendo dunque necessario accertare il nome dei coloni, le terre da ciascuno possedute, i confini delle medesime, e compiere con grave dispendio tutte le formalità ed atti prescritti dalla legge 8 giugno 1873, l'utilità e la necessità della proroga che ora si propone concedere è evidente, e per ciò l'Ufficio insiste perchè il progetto sia approvato quale lo fu dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, rileggo l'articolo per porlo ai voti.

Articolo unico.

I termini fissati negli articoli uno, ventuno, ventidue e ventisette della legge 8 giugno 1873 per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie meridionali sono prorogati a tutto maggio 1877.

Credo che sarà utile procedere subito alla votazione a squittinio segreto di questo progetto attesa la sua grande importanza.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Di Fiano fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Senatori votanti. . .	61
Favorevoli. . . .	57
Contrari.	4

Il numero non essendo legale, sarà duopo domani rinnovare la votazione.

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 3, per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 1[2).

XLI.

TORNATA DEL 7 GIUGNO 1876.

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Omaggi — Congedi — Giuramento del Senatore Marignoli — Approvazione dei due progetti di legge relativi a Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1875, e di un altro progetto: Maggiori spese di residui 1875 e retro, iscritte nel progetto del bilancio definitivo di previsione pel 1876 — Votazione a scrutinio segreto sui progetti precedentemente approvati — Risultato della votazione — Presentazione di due progetti di legge — Relazione di petizioni intorno a cui hanno la parola il Relatore Senatore Chiesi ed i Ministri dell'Istruzione Pubblica e di Grazia e Giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 3 1[2.

Sono presenti i Ministri d'Istruzione Pubblica, d'Agricoltura, Industria e Commercio, degli Affari Esteri, della Guerra e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore Siotto-Pintor, dei fascicoli 6, 7, 8, 9 e 10 della sua *Vita Nuova, ossia Rinnovamento delle Istituzioni e degli ordinamenti dello Stato;* e di un suo libro col titolo: *Della potenza del carattere umano.*

Il Senatore Paoli, di tre volumi col titolo: 1. *Nozioni elementari di diritto civile;* 2. *Nozioni elementari di diritto penale;* 3. *Studi di giurisprudenza italiana.*

L'Accademia medica di Roma, del fascicolo primo de' suoi *Atti.*

Il Senatore Torelli, dei *Carmi latini* del capitano dei bersaglieri cav. Giuseppe Petriccioli.

Domandano un congedo i signori Senatori Mazzara, Bonelli e Giordano di un mese, il Senatore Borromeo di 15 giorni e il Senatore Sauli di 9 giorni, per motivi di salute; il Senatore Tirelli di un mese, i Senatori Lampertico, Cambray-Digny, Belgioioso Luigi e Michiel di 5 giorni, e il Senatore Di Moliterno di 3 giorni, per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Giuramento del Senatore Marignoli.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato l'onorevole Senatore Marignoli, i cui titoli furono già convalidati, prego i signori Senatori Caccia e Astengo a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula, il Senatore Marignoli presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole comm. Marignoli del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Secondo l'ordine del giorno si farà subito l'appello nominale per una nuova votazione della legge discussa ieri, essendo quella di ieri rimasta nulla per mancanza del numero legale.

(Il Senatore, Segretario, Mauri fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Le urne resteranno aperte a comodo di quei signori Senatori che sopravverranno.

Approvazione di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: Convalidazione di decreti reali di prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1875.

Si dà lettura del progetto di legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i Decreti Reali indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima, dal *Fondo per le spese impreviste*, stanziato al capitolo 178 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1875.

Tabella *delle somme prelevate dal fondo inscritto al capitolo 178 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1875 per le spese impreviste e portate in aumento ai capitoli dei Bilanci dei diversi Ministeri indicati nell'annesso elenco (Articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026).*

Decreto reale d'autorizzazione			MINISTERO	Capitolo
Numero	Data	SOMMA PRELEVATA		
2871	28 dicem. 1875	13,000 »	Finanze	22
2872	Detto	20,000 »	Affari esteri	12
2873	Detto	37,465 72	Agricoltura, industria e commercio . . .	40 *bis*
2874	Detto	60,000 »	Lavori pubblici	57
		130,465 72		

NB. Il prelevamento fatto col regio decreto n. 2864, 23 dicembre 1875, per lire 500,000, finanze, capitolo 40 *bis*, è annesso ad altro progetto di legge.

Elenco dei capitoli del bilancio 1875, ai quali furono portate in aumento le somme prelevate dal fondo per le spese impreviste.

CAPITOLI N.	CAPITOLI DENOMINAZIONE	SOMMA
	Ministero delle finanze.	
22	Pensioni del Ministero dei lavori pubblici	13,000 »
	Ministero degli affari esteri.	
12	Casuali	20,000 »
	Ministero dei lavori pubblici.	
57	Trasporto della capitale da Firenze a Roma	60,000 »
	Ministero di agricoltura, industria e commercio.	
40 *bis*	Spese residue dell'esposizione internazionale marittima di Napoli .	37,465 72
	Riepilogo.	
	Ministero delle finanze	13,000 »
	Id. degli affari esteri	20,000 »
	Id. dei lavori pubblici	60,000 »
	Id. di agricoltura, industria e commercio	37,465 72
	Totale . . .	130,465 72

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, rileggo l'articolo unico del progetto, la cui votazione sarà poi fatta a squittinio segreto.

(*Vedi sopra.*)

Secondo l'ordine del giorno viene ora in discussione l'altro progetto di legge: Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1875.

Si dà lettura del progetto di legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti reali indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni dal *Fondo per le spese impreviste*, stanziato al capitolo 178 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1875, delle somme, ed in aumento ai capitoli indicati nella tabella medesima.

Tabella *delle somme prelevate dal fondo iscritto al capitolo 178 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1875 per le spese impreviste, e portate in aumento ai capitoli dei bilanci dei diversi Ministeri indicati nell'annesso elenco (Art. 32 della legge 22 aprile 1869, num. 5026).*

Decreto reale d'autorizzazione			MINISTERO	Capitolo
Numero	Data	Somma prelevata		
2609	5 luglio 1875	700,000 »	Marina	42
2630	25 luglio 1875	3,000 »	Interno	3
2631	Detto	1,180,000 »	Interno	33
2658	10 agosto 1875	25,000 »	Agricoltura, industria e commercio	27
2660	15 agosto 1875	60,000 »	Finanze	65
2661	Detto	30,000 »	Interno	45
2662	Detto	33,100 »	Lavori pubblici	269
2663	Detto	25,000 »	Interno	103
2682	29 agosto 1875	608 »	Interno	79
2683	Detto	150,000 »	Lavori pubblici	117
2684	Detto	14,000 »	Lavori pubblici	155
2685	Detto	31,513 39	Istruzione pubblica	66 duodecies. 66 terdecies 66 quatuord. 66 quindecies.
2672	5 settembre 1875	2,637 83	Interno	77
2712	26 settembre 1875	4,000 »	Agricoltura, industria e commercio	2
2713	Detto	1,757 70	Lavori pubblici	167
2714	Detto	250,000 »	Lavori pubblici	22 e 96
2719	Detto	500,000 »	Finanze	169
2720	3 ottobre 1875	360,000 »	Finanze	95
2725	11 ottobre 1875	12,000 »	Finanze	42
2726	Detto	5,002 35	Agricoltura, industria e commercio	14
2734	23 ottobre 1875	36,000 »	Finanze	118
2754	6 novembre 1875	37,186 93	Istruzione pubblica	32
2755	Detto	312,000 »	Interno	53
2757	Detto	15,000 »	Istruzione pubblica	66 sexdecies
2771	Detto	10,023 19	Agricoltura, industria e commercio	40 bis
2772	Detto	100,000 »	Finanze	169
2776	Detto	10,000 »	Lavori pubblici	138 bis
2777	Detto	130,000 »	Agricoltura, industria e commercio	17
	Totale . . .	4,037,829 39		

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, rileggo l'articolo unico del progetto, la cui votazione sarà fatta insieme coll'altro a squittinio secreto.

(*Vedi sopra.*)

Ora l'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: Maggiori spese ai residui 1875 e retro, iscritte nel progetto del bilancio definitivo di previsione pel 1876.

Si dà lettura del progetto di legge:

Articolo unico.

Sono autorizzate sul bilancio definitivo di previsione della spesa per l'anno 1876 le maggiori spese nella somma complessiva di lire 1,291,401 70 pel pagamento di residui passivi dell'esercizio 1875 e precedenti, ripartibili fra i Ministeri ed i capitoli secondo l'annesso quadro *A*.

Quadro **A**.

CAPITOLI DEL BILANCIO		Importare delle MAGGIORI SPESE ai residui 1875 e retro	TOTALE
N.	Denominazione		
	Ministero di grazia, giustizia e culti.		
16	Dispacci telegrafici governativi	5,000 »	5,000 »
	Ministero dell'istruzione pubblica.		
6	Amministrazione scolastica provinciale (Indennità per le ispezioni delle scuole primarie)	20,472 »	
13	Biblioteche nazionali ed universitarie (Materiale) .	25,000 »	
15	Accademie ed istituti di belle arti (Materiale) . .	5,427 75	
42	Assegni di disponibilità	2,042 92	
53	Per i cataloghi ed ordinamento della biblioteca *Vittorio Emanuele*	3,124 »	
			56,066 67
	Ministero dell'interno.		
28	Indennità di trasferta, gratificazioni e competenze agli ufficiali ed alle guardie di sicurezza pubblica	30,000 »	
44	Indennità di trasloco agli impiegati e spese per missioni amministrative	30,000 »	
98	Oneglia - Penitenziario - Lavori di costruzione di una scuola e di un bettolino	35 20	
108	Napoli - Carcere del Carmine - Lavori di adattamento di locali da aggregarsi al carcere . . .	5,250 »	
125	Resti passivi delle amministrazioni dei cessati Governi.	30,000 »	
130	Spesa pel ritiro delle armi della guardia nazionale.	30,000 »	125,285 20
	Da riportarsi . . .	. . . . .	186,351 87

Segue Quadro A.

CAPITOLI DEL BILANCIO N.	Denominazione	Importare delle MAGGIORI SPESE ai residui 1875 e retro	TOTALE
	Riporto . . .	. . . . .	186,351 87
	Ministero dei lavori pubblici.		
2	Ministero (Materiale)	21,500 »	
102	Agro Sarnese	28,000 »	
148	Strada nazionale dal Piemonte ad Oneglia, n. XVI - Riparazioni al ponte della Catalana sul fiume Tanaro, all'ingresso dell'abitato di Ceva, e modificazione di un tratto di detta strada fra il suddetto ponte ed il borgo Torretta (Cuneo) . . .	5,240 »	
153	Strada nazionale da Alessandria al Gran San Bernardo, n. IX - Costruzione di un'arcata in muratura in sostituzione dell'attuale impalcatura in legno del ponte sul torrente Eylex (Torino) . .	9,800 »	
164	Strada nazionale tirolese o di Canal di Brenta, n. XLV. - Rettifica del tronco dall'antico Lazzaretto per Primolano ai quattro cantoni (Vicenza) . .	3,770 »	
180	Strada nazionale dal Modenese al Fiorentino per l'Abetone, n. XXV - Ricostruzione del ponte sul torrente Limestre ad un solo arco (Firenze) . .	619 81	
181	Strada nazionale da Arezzo a Fossombrone, numero XXVII *bis* - Correzione della salita detta di *Fontesecca* (Arezzo)	3,250 »	
191	Strada nazionale delle Calabrie, n. XXXVI - Opera di costruzione dei due ponti *Tiro secondo* e *Tiro terzo*, lungo il ponte compreso fra il ponte Vertù e Tarsia, stati distrutti dalle piene dell'inverno 1873 (Cosenza)	3,500 »	
195	Strada nazionale Messina-Palermo per Catania - Riforma in muratura del ponte Tudelia lungo il tratto dal miglio 103 al 108 (Caltanissetta)	2,800 »	
197	Resti passivi del 1867 e precedenti per le provincie venete e di Mantova	320 »	
199	Resti passivi del 1861 e precedenti per le provincie napoletane	24,730 »	
230	Bonificamento dell'agro brindisino (Legge 30 giugno 1872, n. 910)	45,400 »	
			148,929 81
	Da riportarsi . . .	. . . . .	335,281 63

Segue Quadro A.

N.	CAPITOLI DEL BILANCIO — Denominazione	Importare delle MAGGIORI SPESE ai residui 1875 e retro	TOTALE
	Riporto		335,281 68
	Ministero della guerra.		
3	Stati maggiori e Comitati	195,800 » (1)	
15	Trasporti e spese d'alloggio alle truppe in marcia.	656,500 » (1)	
22	Paghe agli ufficiali in aspettativa	50,000 »	
			902,300 »
	Ministero della marina.		
29	Noli, trasporti e missioni	32,000 »	32,000 »
	Ministero d'agricoltura, industria e commercio.		
30	Riparazioni e adattamenti di locali	6,300 »	
51	Resti passivi dell'anno 1867 e precedenti, per le provincie venete e di Mantova	5,900 02	
56	Costruzione di alcuni locali nell'edificio del Ministero	9,620 »	
			21,820 02
	TOTALE		1,291,401 70

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, rileggo l'articolo unico del progetto, la cui votazione a squittinio segreto verrà fatta insieme cogli altri progetti dianzi discussi.

(*Vedi sopra.*)

Si procederà ora all'appello nominale per la votazione dei quattro progetti di legge già approvati.

(Il Senatore, Segretario, duca Di Fiano fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Risultato della votazione:

Proroga dei termini fissati dalla legge 8 giugno 1873 per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie meridionali.

Votanti	78
Favorevoli . . .	72
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Convalidazione di decreti reali di prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1875.

Votanti	73
Favorevoli . . .	69
Contrari	4

(Il Senato approva.)

Convalidazione di decreti reali di prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1875.

Votanti	73
Favorevoli . . .	70
Contrari	3

(Il Senato approva.)

Maggiori spese ai residui 1875 e retro, iscritte nel progetto del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1876.

Votanti	73
Favorevoli . . .	70
Contrari	3

(Il Senato approva.)

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del Ministro delle Finanze, un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei Deputati, per la convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste dell'anno 1876 (*V. Atti del Senato N. 31*).

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Ministro degli Affari Esteri della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato, e avrà il suo corso a termini del Regolamento.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei Deputati, per l'autorizzazione della spesa di lire 300,000 per lavori nell'arsenale della Spezia (*V. Atti del Senato N. 32*).

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Ministro della Marina della presentazione di questo progetto di legge che seguirà il suo corso regolare a termini del Regolamento.

Relazione di Petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la relazione di petizioni. Prego i membri della Commissione delle petizioni a prendere i loro posti.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Chiesi.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Petizione N. 2, perchè la prima si ommette, essendo mancante di autentica.

Il professore Chierici ha fatto, dopo profondi studi, continuati per più anni, una proposta, ed è di creare una cattedra per l'insegnamento di un'igiene che consideri l'uomo fisico, intellettivo e morale, e la chiama *igiene sociale*.

Questa nuova proposta, che fu accolta con gran favore e con plauso da illustri personaggi di altissima fama, e della quale parlarono con somma lode accreditatissimi giornali nazionali ed esteri, si presenta come un soggetto di grandissima importanza, e degnissimo di esser preso nella più seria considerazione. La Commissione non si sente in grado, e non osa di profferire il suo giudizio sul merito e sul valore di una tale proposta; ma, appoggiata al voto che in favore della medesima hanno già espresso giornali di molto credito e personaggi rispettabilissimi di somma autorità, crede di poter pregare l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione a volere formarne oggetto di studio. E perciò, a nome della Commissione, esprimendo la fiducia che i voti del prof. Chierici possano rimanere soddisfatti, propongo il rinvio di questa petizione all'onor. Ministro della Pubblica Istruzione.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Ministro.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Se l'autorevole Commissione del Senato ha voluto dichiarare di non essere in grado ora di giudicare del merito della proposta che ha fatto il professor Chierici, il Senato comprenderà che io non posso arrogarmi quella competenza che uomini sì egregi hanno rifiutata. Quindi la questione si pone innanzi a me dal Senato medesimo in questi termini; una raccomandazione perchè si studi la proposta.

Egli è evidente che ogni cattedra, ogni genere d'insegnamento, ogni nuova disciplina la quale accenni di sorgere, debba essere guardata con amore dal Ministro della Pubblica Istruzione, potendo rispondere così ad una verità nuova la quale si affacci, promettendo nuovi servigi, come ad egregi uomini i quali

in questa novella via iniziino un nuovo acquisto per la scienza e per il paese.

Ma vi hanno alcuni limiti. Il Ministro della Pubblica Istruzione deve domandarsi non solo della verità e della utilità di quella scienza, ma deve eziandio cercare che tutte queste materie, e le materie dello scibile sono infinite, possano corrispondere, dirò così, a quei quadri ai quali egli è destinato a presiedere, bisogna che si concentrino in alcuni dei grandi ordini d'insegnamento, cioè della istruzione suprema, mediana ed elementare.

Ora, per quanto io sappia, l'insegnamento del professor Chierici esce alquanto da questo triplice ordine, ed è un insegnamento molto libero, il quale non domanda delle preparazioni ai suoi propri uditori.

Certamente le cose che diffonde, o che potrebbe diffondere, le cognizioni che dà, o che potrebbe dare, giovano alla igiene dei corpi, come alla igiene delle intelligenze; ma quanto e come giovino è eziandio materia di studio, come ha accennato l'onor. Relatore.

Dunque, e per l'autorità di chi raccomanda questa petizione, e per la importanza del soggetto siccome quello che riguarda ad un tempo la sanità dei corpi, e la sanità delle menti, è chiaro che il Ministro dell'Istruzione Pubblica ne farà oggetto dei suoi studi; ed io dichiaro di accettare il rinvio che viene proposto dalla Commissione del Senato.

Senatore CHIESI, *Relatore*. La Commissione ben sapeva di non potere in una materia così grave essere in grado di profferire un giudizio.

Appoggiata però all'autorità di giudici competentissimi, si persuase che la proposta del Professore Chierici meritasse di essere presa in considerazione.

La Commissione è lietissima che l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione abbia benignamente accolto la proposta della Commissione, ed io, a nome della medesima, gliene faccio i più sentiti ringraziamenti.

Propongo dunque che la petizione del Professore Chierici sia rinviata all' onor. Ministro dell'Istruzione Pubblica.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta della Commissione, di rinviare cioè questa petizione al Ministro dell'Istruzione Pubblica, voglia alzarsi.

(Approvata.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. Petizione N. 3. — « Il Presidente dell' Accademia Raffaello in Urbino fa istanza al Parlamento perchè si provveda dal Governo ai necessari restauri ed alla conservazione di quel monumentale palazzo dei Duchi. »

Non è la prima volta che io ho l'onore di parlare in Senato del palazzo di Urbino.

Mi consenta il Senato che intorno a questo argomento io faccia brevemente un po' di storia.

Fino dal 1872, nella seduta del 28 giugno, io ebbi l'onore di riferire intorno ad una petizione della stessa Accademia Raffaello, la quale raccomandava caldamente al Ministero la conservazione di questo monumentale palazzo, preservandolo dai gravi danni e sconci i quali minacciavano di deturparlo.

L'onorevole ex ministro Sella, che allora reggeva provvisoriamente il Ministero dell'Istruzione Pubblica, accolse molto benignamente le parole del Relatore di quella petizione, e accettandone il rinvio si espresse in questi termini: « Si ha in una piccola città uno dei più grandi palazzi, una delle più grandi Reggie che siano in Italia..... Quindi io accetto di buon grado il rinvio, e spero che le considerazioni state fatte in questo Consesso avranno anche l'effetto di promuovere la risoluzione del problema col concorso di tutti. »

Questa proposta del rinvio fu fatta, come ho detto, nella seduta del 28 giugno 1872, e fu accolta dal Senato alla quasi unanimità.

Nel 1873, e precisamente nella seduta del 17 febbraio, in occasione della discussione del bilancio della Pubblica Istruzione, io stesso, memore di aver caldamente raccomandato l'accennata petizione dell'Accademia Raffaello, sotto il capitolo 43 « *Riparazione e conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte* » mi feci animo di raccomandare nuovamente la conservazione del palazzo di Urbino.

Anche in questa occasione la mia raccomandazione fu con gran favore accolta dal Ministro dell'Istruzione Pubblica di quel tempo, l'illustre Scialoja, il quale così si espresse: « Farò tutto il possibile per parte mia, perchè nel più breve tempo si prenda una risoluzione,

e si provveda a quel che è pure scopo comune, cioè di conservare ciò che vi è di più importante nel palazzo di Urbino. »

Venne il 1874, ed anche in quell'anno, in occasione sempre della discussione del bilancio dell'Istruzione Pubblica, tornai a raccomandare nuovamente la conservazione del palazzo d'Urbino, pregando il Ministro a voler prendere tutti quei provvedimenti che erano all'uopo necessari. In quell'occasione, non trovandosi presente il Ministro della Pubblica Istruzione, l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, che era l'egregio nostro Collega il Senatore Finali, accolse anch'egli molto favorevolmente, a nome del Ministro della Pubblica Istruzione, le mie raccomandazioni, e così si espresse:

« Il Governo non può disconoscere l'importanza grandissima che vi è nella conservazione di quel palazzo, che interessa non meno l'arte che la storia nazionale. Il Senatore Chiesi ha già accennato alle difficoltà di accordi fra i vari Ministeri interessati, le quali hanno potuto ritardare questi lavori. Io posso però assicurare l'on. Senatore Chiesi che questi accordi stanno per compiersi, e spero che il Governo potrà presto dare opera efficacemente a quei ristauri, che sono, e per rispetti artistici, e per rispetto nazionale, tanto desiderati. »

Anche nell'anno successivo 1875, nell'occasione sempre della discussione del bilancio del Ministero dell'Istruzione Pubblica, io rinnovai le già fatte raccomandazioni per la conservazione del palazzo di Urbino, e l'onorevole deputato Betti, segretario generale del detto Ministero, nella qualità di Regio Commissario, così si espresse:

« Quanto alle raccomandazioni relative alla conservazione del palazzo di Urbino, il Ministero se ne è certamente occupato, e se qualche cosa resta a fare, dipende in parte dal bisogno di mettersi d'accordo cogli altri Ministeri per vedere, se è possibile, di portare altrove i magazzini del sale e le carceri. »

Ora siamo nel 1876, e nel 1876 io torno a rinnovare le stesse raccomandazioni. Ma è per me dovere di giustizia il dichiarare che mi consta, giacchè ne ho preso le opportune informazioni, mi consta, dico, che il Ministero dell'Istruzione Pubblica non è stato inoperoso ed inerte, e non è stato sordo alle fatte raccomandazioni. Il Ministro dell'Istruzione Pubblica nominò una Commissione, la quale fu incaricata di andare sul luogo per visitare il palazzo e proporre tutti quei provvedimenti che potessero essere necessari alla conservazione non solo, ma a rimettere nell'antico suo lustro il palazzo di Urbino.

Quella Commissione nominata, se non erro, nel 1874, visitato colla più scrupolosa attenzione e diligenza il palazzo d'Urbino, propose diversi provvedimenti, alcuni dei quali, che erano assolutamente urgentissimi, furono già eseguiti.

Il Ministro della Pubblica Istruzione fece ancora di più: egli ideò il progetto del restauro totale di quel palazzo, e perchè questo progetto fosse compiuto da persona competente, pregò il Ministro dei Lavori Pubblici a voler designare un'abile persona dell'arte, la quale fosse incaricata di fare il disegno di questo delicato e difficile lavoro; e a tal uopo, per facilitare l'opera della persona incaricata dal detto Ministero dei Lavori Pubblici, fece egli stesso a proprie spese venire da Lipsia le illustrazioni del detto palazzo fatte dall'Arnaut.

Ed a ciò solo non si è limitato l'onor. Ministro dell'Istruzione Pubblica, ma ha eccitato più d'una volta, tanto l'onor. Ministro delle Finanze, quanto quello dell'Interno, perchè venissero tolti dal palazzo di Urbino il magazzino del sale, le carceri, il quartiere delle guardie di pubblica sicurezza, e diversi altri pubblici uffizi che vi hanno stanza; fossero licenziati i non pochi inquilini che ne occupano alcune parti; e fossero altresì destinati altri locali per l'abitazione del Sotto-prefetto. Il Ministro dell'Istruzione Pubblica ha fatto tutto questo; ma appunto perchè ha bisogno del concorso degli altri Ministri, non potè ancora riuscire allo scopo, a cui mira con lodevolissima perseveranza. È un fatto che il magazzino del sale deturpa ancora questo monumentale palazzo; è un fatto che questo prezioso edifizio, che l'ex Ministro Sella non dubitò di chiamare « *una delle più grandi Reggie che siano in Italia* » è ancora il luogo di custodia e di pena pei rei e pei malfattori; è un fatto che serve ancora di caserma alle guardie di pubblica sicurezza, ed è ancora destinato ad usi e servizi pubblici e privati, che ne vanno ogni dì più logorando le ammirabili bellezze e la magnificenza.

Vuole però giustizia che io dichiari che anche il Ministero dell' Interno, eccitato dalle calde istanze e raccomandazioni del Ministero della Pubblica Istruzione, si è adoperato esso pure, invocando l' aiuto e il concorso del Comune e della Provincia, a far sì che il palazzo d' Urbino sia lasciato libero dagli usi e servizi che gli disconvengono e gli vanno recando danni e guasti irreparabili. Ed anzi, convintosi della necessità di trasportare altrove le carceri, fece eseguire progetti più d' uno che disgraziatamente non poterono, qualunque ne sia la causa, essere approvati. E finalmente, con felicissimo pensiero rivolse la mira all' ex convento dei Carmelitani Scalzi, della cui riduzione ad uso di carcere fu già compilato l' opportuno progetto, che aspetta, per quel che mi fu detto, l' approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici.

Ho creduto mio dovere di fare le premesse dichiarazioni, perchè il Senato sappia che la Commissione si è fatta carico di prendere tutte le informazioni di fatto che erano necessarie per poter riferire sulla petizione dell'Accademia Raffaello con piena cognizione di causa, ed anche per rendere giustizia, per debito di lealtà, alle premure del Governo ed in special modo del Ministero della Pubblica Istruzione, che da più anni con lodevole costanza si adopera, eccitando anche quelli dell' Interno, dei Lavori Pubblici e delle Finanze, perchè il monumentale palazzo d' Urbino non solo sia preservato dai guasti e dalla ruina, onde esso è minacciato, ma sia ridonato altresì all' antico suo splendore.

Ma non ostante la nobile iniziativa presa dal Ministero della Pubblica Istruzione, in fatto le cose sono sempre quasi del tutto allo stesso punto, in cui si trovavano nel 1872, all'epoca nella quale io feci la relazione dell'altra petizione, di cui più sopra ho fatto cenno. Il palazzo di Urbino è sempre l' abitazione del Sottoprefetto e di altri inquilini: è sempre la sede di vari pubblici uffizi, che pel concorso della gente che li frequenta, lo espongono inevitabilmente ad enormi guasti; e, quel che è peggio ancora, nel palazzo d'Urbino stanno sempre le carceri, il deposito dei sali, il corpo di guardia non chè la caserma delle guardie di pubblica sicurezza.

Io perciò prego l' onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, il quale è il naturale tutore dei monumenti nazionali, affinchè, raddoppiati i suoi sforzi ad ottenere l' efficace concorso dei suoi onorevoli colleghi dell' Interno, dei Lavori Pubblici e delle Finanze, voglia, senza ritardo e senza posa, metter mano ai necessari lavori, attuare il divisato progetto del totale ristauro del palazzo d' Urbino, e compier l'opera iniziata dai suoi predecessori.

E quindi, a nome della Commissione, propongo al detto scopo il rinvio della petizione della benemerita Accademia Raffaello in Urbino al Ministero della Pubblica Istruzione.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. L'egregio Relatore ha fatto la storia delle molte volte che la petizione per i restauri del Palazzo di Urbino venne innanzi al Senato, ed ha soggiunto come dalla prima all'ultima volta il voto del Senato sia sempre stato favorevole alla petizione medesima. Questa circostanza da sè sola anche per un Ministro il quale non sentisse forte il debito suo di mantenere coi monumenti dell'arte duratura la testimonianza della gloria nostra e delle due civiltà che abbiamo avute, se anche la prudenza non lo consigliasse, basterebbe a fargli ripetere qui le parole che hanno detto gli altri Ministri, vale a dire di accettare molto volontieri il rinvio della petizione, e di dar opera perchè la conservazione di questo monumento non sia più oltre minacciata e sia invece riportato per quanto è possibile all'antico splendore.

Quindi io, e per prudenza e per intima convinzione accetto volontieri questo rinvio. Però dalla fattavi storia può sorger tuttavia una domanda: perchè quello splendido monumento alzato dalla magnificenza dei Duchi di Urbino e dell' ingegno di parecchi valorosi tra cui primo il Laurana, resti tuttora in pericolo e perchè dopo tante promesse di parecchi Ministri, che si succedettero, al giorno d' oggi non sia tolta ogni paura dall' animo di coloro che amano questi ricordi che la storia raccomanda e l'arte rende gloriosi.

Aggiungerò brevi parole all'esposizione dell'egregio Relatore. Ormai il Palazzo di Urbino salvo i naturali danni dell'incuria e dell'abbandono, non ha più che due soli pericoli a temere.

Il magazzino dei sali per ispezioni diligenti che furono fatte appare non essere quella grande minaccia che si diceva un giorno ed era.

Fino a ieri l'altro non vi si poteva accedere altrimenti che traversando il cortile maggiore e più splendido dei vari che danno aria e comodità a questo palazzo; ma il Comune stesso ora ha cercato di aprire ed ha aperto una nuova via esterna e sicura, a quanto mi viene affermato; e così il danno per questo andare e venire dei carri possibile rimane allontanato.

Non sono allontanati ancora nè gl'inconvenienti nè i danni che nascono dalle carceri e dal corpo di guardia.

Ha detto l'on. Relatore come il Ministro dell'Interno intenda trovar modo di trasferire altrove le carceri e il corpo di guardia, ed è questa la necessità più urgente e chiara.

Non tanto perchè le stanze che servono di custodia ai detenuti siano veramente importanti per copia di quei lavori di scultura e di rilievo che rendono ammirabili le parti interne della sede dei principi di Urbino antichi, quanto perchè uscendo dalle stanze loro a passeggiare nel cortile oltre che guastar possono, troppo offuscano la bellezza del luogo.

Il Ministero dell'Interno volendo, e vuole, troverà modo di alloggiare altrove tali delinquenti, che fanno adesso troppo duro contrasto colla qualità e bellezza della dimora.

Intanto il Ministero dell'Istruzione Pubblica ha in molte parti difeso contro i danni i quali nascevano continuamente, il memorabile Palazzo.

Chiuse il passo allo scalone e alla galleria, parti stupende vuoi per l'architettura, vuoi per la decorazione, onde lottano con uguale e grande fortuna insieme l'architetto Laurana, e il decoratore Francesco De Giorgi da Siena. Agli Uffici uno va per scale e per istanze che nulla hanno che meriti particolari riguardi e il pericolo di nuovi deterioramenti è cansato, come fu quell'altro, che dianzi accennai essere stato prodotto dal movimento de' carri intorno al deposito de' sali e tabacchi.

Quanto alle sale, una di esse, preziosa pei lavori di tarsia del maestro Giacomo da Firenze, è ora tenuta dall'Accademia di Raffaello buona e degna custode di quelle artistiche ricchezze; un'altra, che si denomina dell'Ariosto, fu in questi ultimi tempi distaccata dall'alloggio del sotto-prefetto e riunita all'Accademia. Cosicchè, se noi abbiamo nel palazzo di Urbino molti uffici, quello della sotto-prefettura, coll'alloggio del sotto-prefetto, il tribunale con la Corte di assise, in quella sterminata mole tutti occupano luoghi dove di monumentale non c'è nulla, e quanto all'arte non tornano dannosi.

Ora, che cosa si intende ancora di fare?

Già quando la questione è venuta innanzi al Senato, il Ministro (parmi che fosse l'onorevole Sella), congiungendo insieme il rispetto dell'arte e il riguardo al pubblico denaro, prometteva che avrebbe studiato perchè il palazzo di Urbino non solo fosse conservato, ma restituito nel suo primitivo stato, col concorso del Governo, della Provincia e del Comune.

È vero che il Ministro della Pubblica Istruzione è il tutore dei monumenti, ma questi sono pur tanti e di tanto abbisognano! Che se alla fortunata loro grandezza e moltitudine, e all'infelice condizione di molti si vogliono dal Governo pareggiare i mezzi, per ristorare da per tutto dove occorre, e presto, converrebbe mettere a disposizione del Ministero somme troppo maggiori di quelle che io abbia finora vedute iscritte in questo bilancio, e che il Parlamento possa concedere.

Dunque, nelle angustie nostre, il concorso altrui è necessario; dirò di più che è giusto che una parte dell'onere sopportino i Corpi e le Amministrazioni locali.

La gloria di questi singolari lavori si riflette davvero su tutta la nazione e ne accresce il patrimonio; ma è gloria principalissima di quel paese d'onde nasce l'opera d'arte molte volte inspirata, dove rimane fattrice di quei maggiori benefizi dell'elevazione degli animi, della diffusione del buon gusto, che possono appunto essere derivati dall'aver continuamente sotto gli occhi i grandi portenti dell'arte.

Il Ministero dell'Istruzione Pubblica tratta e tratterà adunque colle Provincie e coi Comuni che possono avervi più diretto interesse. Già ha assicurato lo stato delle cose presenti, ha sollecitato quanto più si possa l'ingegnere il quale è incaricato di studiare il progetto ge-

nerale di ristauro. Imperocchè procedere in questa bisogna con studi che non siano compiuti ed interi, espone al pericolo di poco valutare la gravezza del còmpito e di pentirci in seguito, talora a quell'altro di non accogliere tutto intiero lo spirito del monumento, e di fuorviare.

Io ho sollecitato, fino dai primi giorni che fui chiamato a reggere questo Ministero, l'ingegnere che è stato incaricato del lavoro; ed in una risposta alla mia lettera del 4 aprile si riprometteva che alla fine di maggio si sarebbe dato finito il progetto.

Come noi giungemmo agli ultimi di maggio ed il lavoro non era arrivato al suo compimento, ripresi le sollecitazioni.

Sono assicurato da coloro che hanno veduto i progetti, che presto per questo capo noi ci potremo mettere all'opera.

Ora, come nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione si stanziano ogni anno alcune spese per la conservazione e il ristauro dei monumenti che abbiamo nel Regno, così il palazzo d'Urbino avrà pure il suo stanziamento, e tanto più presto, quanto meno solo si lasci a provvedere in cosa che onora anzitutto il Comune e la Provincia in cui è sorto. Il che dove sia rettamente inteso, e io credo che sarà, in tempo non troppo lungo scompariranno le traccie della decadenza che l'età vi ha impresse e fors'anche la trascuratezza di chi vivendo ogni giorno in mezzo alle grandezze dell'arte finisce talora per apprezzarle meno perchè domestiche e pubbliche.

In quest'ordine di idee accolgo molto volontieri la petizione che mi è raccomandata dalla Commissione del Senato.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Sono lietissimo di avere provocato dall'onorevole Ministro delle dichiarazioni che sono rassicuranti, e non posso che vivamente ringraziarlo di avere accettato il proposto rinvio della petizione, che formò il soggetto della mia breve relazione.

PRESIDENTE. Domando al Senato se approva la proposta della Commissione, di rinviare questa petizione al Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Chi è di questo avviso, voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore CHIESI, *Relatore*. Petizione N. 4. — « Il sacerdote don Primo Tamba di Lugo rinnova petizione al Senato, onde ottenere che dal Governo gli venga accordata una pensione sopra il benefizio conferitogli con Bolla Pontificia, in risarcimento del danno patito pel denegato *exequatur*. »

Questo sacerdote don Primo Tamba fu nominato Canonico del Capitolo della Collegiata di Lugo.

Egli domandò immediatamente l'*exequatur* alla Bolla Pontificia che gli conferiva il detto Canonicato, ricorrendo a tal uopo al Procuratore Generale di Bologna. Ma, siccome era stato presentato al Parlamento il progetto di legge sull'asse ecclesiastico che portava la soppressione dei Capitoli delle Collegiate, il Procuratore Generale di Bologna non potè secondare la dimanda in obbedienza ad una Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, che vietava la concessione dell'*exequatur*, qualunque volta si trattasse di Canonicati colpiti di soppressione dal progetto già presentato al Parlamento che stava per essere convertito in legge.

Il progetto di legge sull'asse ecclesiastico ottenne finalmente la sanzione del Parlamento e divenne appunto la legge del 1867, la quale sopprime i Capitoli delle chiese Collegiate. E perchè questa legge accorda agli attuali investiti dei Canonicati, colpiti di soppressione, una pensione corrispondente alla rendita eguale a quella del Canonicato soppresso, il sacerdote Tamba fu sollecito a rinnovare la dimanda dell'*exequatur* chiedendo che almeno gli fosse accordata la pensione, ch'egli, come legalmente investito del soppresso Canonicato, poteva reclamare a tutto rigore di legge, essendo la Bolla che gli conferiva il Canonicato anteriore di data alla legge di soppressione.

Ma neppure questa volta il sacerdote Tamba potè ottenere ciò che a suo giudizio era in diritto di pretendere.

L'*exequatur* gli era negato, perchè trovava un ostacolo nella legge di soppressione del 1867, per la quale il Canonicato a lui conferito aveva perduto la sua legale esistenza. E negavagli pur anche il Ministero la chiesta pensione, dichiarando di non poterlo considerare come attualmente investito del Canonicato al momento della pubblicazione della legge di soppressione del 1867, inquantochè la Bolla che glielo aveva

conferito non era stata munita del Regio *exequatur*.

Egli si richiamò più volte al Ministero della patita ingiustizia, ma ebbe sempre la stessa negativa risposta. Vedendo che non gli era fatta giustizia, si appigliò finalmente all'estremo partito di rassegnare un ricorso a S. M. il Re, contro le deliberazioni del Ministero di Grazia e Giustizia, giovandosi del diritto che in via gerarchica accorda l'articolo 9 della legge sul Consiglio di Stato.

Quale fu la sorte di questo ricorso? Non accade esaminarne il merito intrinseco. Qualunque fossero le ragioni, buone o cattive, a cui era appoggiato il ricorso alla Maestà del Re doveva essere dal Ministero di Grazia e Giustizia trasmesso al Consiglio di Stato per le sue deliberazioni. Invece il ricorso del sacerdote Tamba restò sepolto negli archivi del Ministero.

In questo stato di cose crede la Commissione, astenendosi dal proferire qualsiasi giudizio sul merito della domanda di questo sacerdote, che egli sia in diritto di pretendere che il suo ricorso abbia a correre la via tracciata dalla legge amministrativa, e debba essere trasmesso al Consiglio di Stato, il quale dovrà a sezioni riunite esprimere sul medesimo il suo giudizio.

E in questo senso la Commissione crede di poter proporre che la petizione del sacerdote Tamba sia rinviata al Ministro di Grazia e Giustizia all'effetto che il ricorso a sua Maestà il Re, presentato da questo sacerdote, faccia quel corso regolare che è prescritto dalle vigenti leggi amministrative.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Senato mi permetterà di aggiungere alcune poche osservazioni a quelle già fatte nella nitida informazione dell'egregio sig. Relatore.

La Bolla pontificia, che investì del canonicato di Lugo il Sacerdote Tamba, era del 1864.

Si trovava allora già presentato al Parlamento il progetto di legge sull'asse ecclesiastico, che proponeva di sopprimere tutte le collegiate: la Bolla pontificia lo investiva precisamente del canonicato di una di queste collegiate destinate a rimaner soppresse.

Fu allora che si adottò la massima, e in questa massima consentì anche il Consiglio di Stato, che dal momento in cui si presentava un progetto di legge che conteneva proposte di soppressione di benefizi, rimanesse sospesa ed interdetta la concessione del Regio *exequatur* sulle Bolle di collazione di tutti quei benefici che erano destinati a sopprimersi, fino a che il Parlamento non si fosse sulla proposta di legge pronunziato. Difatti, sopravvenne la concorde decisione di entrambi i rami del Parlamento, e le collegiate furono soppresse colla legge indicata dall'onorevole Relatore, che è quella del 15 agosto 1867, ed il canonicato di Lugo cessò legalmente di esistere.

Si avverta che dal 1867 al 1873 rimase in silenzio profondo il sacerdote Tamba; non si fece più vivo. Nel 1873, dopo trascorsi sette anni, egli si avvisò di domandare nuovamente che fosse munita di *exequatur* quella stessa Bolla del 1864 che gli aveva conferito il canonicato. Allora ragionevolmente il Ministero di Grazia e Giustizia dichiarò, che non esistendo più il benefizio, era divenuto legalmente impossibile concedere l'*exequatur* alla Bolla relativa.

Chiese allora il Tamba gli si desse almeno una pensione vitalizia come *attuale investito*; ma ciò importava riproporre sotto altra locuzione l'identica questione, perocchè l'articolo della legge di soppressione accordava una pensione vitalizia soltanto a que' benefiziati che nell'epoca della promulgazione della legge si trovassero legalmente investiti del benefizio.

Ora, siccome l'investitura legale del benefizio per gli effetti civili non comincia se non al giorno in cui alla provvisione dell'autorità ecclesiastica si aggiunga l'assenso della suprema potestà civile mercè la concessione del Regio *exequatur*, così era evidente l'applicabilità di questa disposizione al Sacerdote Tamba. Tuttavia il Ministero gli concesse non solo uno, ma credo due sussidî, che egli accettò di buon grado.

Il Consiglio di Stato più volte è stato consultato precisamente sulla questione se il Ministero potesse accordare l'*exequatur* sopra Bolle di collazione di benefizi, dopo una legge la quale abbia effettivamente soppresso i benefizi stessi. E rispose costantemente, come era da aspettarsi, nel senso negativo.

Chiedeva ciò non ostante in via di reclamo il sacerdote Tamba cha si riesaminasse la sua istanza dal Consiglio di Stato. Non poteva

avere utile scopo la sua domanda, come mi pare di scorgere ammesso anche nelle parole dell' onorevole Relatore; ma si presentava una questione molto più ardua e delicata, e che a me basta enunciare all' alto senno del Senato.

L' articolo 18 dello Statuto accorda al Re, come sua prerogativa, le attribuzioni della potestà civile in materia beneficiaria; e così l'*exequatur* è un atto riservato in modo discrezionale al Sovrano, anche per motivi estranei a considerazioni giuridiche; quindi non vi è autorità alcuna competente a riesaminare i motivi per i quali l' *exequatur* fosse stato accordato o negato.

Non si è mai verificato il caso che per rifiuto dell'*exequatur* siasi ricorso al Re, perchè trasmettesse al Consiglio di Stato il ricorso nel senso dell'art. 9 della legge sul Consiglio di Stato, il quale nelle sole questioni di vera legalità, quando sono esauriti tutti i rimedi in via gerarchica, permette alle parti un ultimo ricorso al Re, acciò faccia riesaminare la questione dal Consiglio di Stato, il cui voto per altro è sempre consultivo. Ma quando invece si vede negato l' *exequatur*, qualunque fosse il motivo per cui il Re, usando delle sue prerogative, lo abbia ricusato, sarebbe grave e pericolosa novità introdurre questo sistema non mai praticato, di obbligare cioè a trasmettere l' esame di un simile ricorso al Consiglio di Stato.

Ora, fatta questa dichiarazione, non mi oppongo in modo assoluto al rinvio al Ministero di Giustizia di questo ricorso, che a me è ignoto, perchè è cosa antica che riguarda la antecedente Amministrazione; ma io prego il Senato, geloso custode delle sovrane prerogative, di non pregiudicare con l'autorità del suo voto la quistione importantissima da me sollevata, mentre non potrei accettare il proposto rinvio, se imponesse a me in certa guisa l'obbligo di trasmissione del ricorso al Consiglio di Stato per non concesso regio *exequatur*. Al più posso riservarmi di esaminare questo ricorso che non ho mai veduto, e di pronunciarmi secondo l'opinione che mi sembrerà la più conforme al nostro dritto pubblico, ed al geloso mantenimento della regia prerogativa.

Senatore CHIESI, *Relat.*, Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Il sacerdote Tamba, credendosi leso dalle disposizioni ministeriali che gli negavano e la pensione e l'*exequatur*, a cui egli credeva di aver dritto, fece un ricorso al Re, il quale non fu trasmesso in via gerarchica al Consiglio di Stato, come portano appunto le disposizioni delle vigenti leggi amministrative. Non essendogli stata fatta giustizia, egli ricorre ora al Senato; e la Commissione, prescindendo dal pronunziare qualsiasi giudizio sul merito della sua domanda, ha proposto che la petizione sia rinviata al Ministero di Grazia e Giustizia, coll'intendimento che il ricorso al Re, presentato dal detto sacerdote, faccia, per cura del detto Ministero, il suo corso regolare.

Ma l'onorevole Ministro Guardasigilli ha sollevato una delicatissima questione. Questa via gerarchica, ha detto, del ricorso al Re, può essa adottarsi quando si tratta di *exequatur*, mentre la concessione dell'*exequatur* è una prerogativa reale? Sarebbe questo il primo caso in cui, contro la negativa di un *exequatur*, siasi ricorso al Re, ed il ricorso sia stato trasmesso in via gerarchica al Consiglio di Stato.

È certamente questa, o Signori, una grave e delicata questione, e lo stesso onorevole signor Ministro ha dichiarato che sarebbe la prima volta in cui si andrebbe per questa via, trattandosi della negativa di un *exequatur*. Ebbene, appunto perchè la questione è molto grave e delicata, io non posso non insistere, perchè il sig. Ministro voglia accettare il rinvio della petizione per farne oggetto di studio. Se egli, nella sua saggezza, crederà che questa petizione possa essere trasmessa in via gerarchica al Consiglio di Stato, non dubito che lo farà; quando invece si confermasse nell'opinione, da lui qui espressa, che nel caso di negato *exequatur* non sia applicabile la regola del ricorso al Re in via gerarchica, e che questa sia inconciliabile nella materia dell'*exequatur* colle prerogative sovrane, allora il sacerdote Tamba dovrà rassegnarsi, e ricorrere, se lo crederà del suo interesse, alla via dei tribunali, per ottenere quella giustizia che egli crede essergli dovuta, e che gli fu negata in via amministrativa.

Per queste ragioni io insisto nel proporre il rinvio di questa petizione all' onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, nel senso che ho testè dichiarato, inquantochè il proposto rinvio non pregiudica alcuna questione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho dichiarato, e mi piace ripeterlo, che solo con queste limitazioni e per l'effetto testè indicato, non ricuso il rinvio al Ministero della petizione di cui trattasi.

Il Ministero non si obbliga di trasmetterla al Consiglio di Stato; tuttavia ne farà oggetto di studio. Potrebbe forse ancora sottoporre a nuovo esame il merito della domanda, ed il Consiglio di Stato potrebbe essere interpellato sulla quistione legale se il Governo possa ritenersi obbligato a concedere una pensione a chi nell'epoca della promulgazione della legge si trovasse in possesso di una Bolla pontificia collativa di un benefizio, ma tuttora sfornita di regio *exequatur*, soprattutto allorchè il benefizio stesso da una legge dello Stato sia stato di poi soppresso.

È poi bene inteso che il sacerdote Tamba ha sempre aperta la via giudiziaria; perchè, ove creda che un suo diritto sia stato leso, può, quando lo voglia, chiedere giustizia ai tribunali.

PRESIDENTE. Non chiedendo nessun altro la parola, pongo ai voti la proposta che questa petizione sia rinviata al Ministero di Grazia e Giustizia.

Chi approva il rinvio, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. Petizione N. 5. — « Il Padre Francesco d'Alvito ex ministro provinciale dei Minori Riformati negli Abruzzi, a nome di quei frati, fa istanza perchè venga continuato l'annuo assegnamento loro accordato in seguito alla legge di soppressione degli ordini religiosi, che cesserebbe col mese di giugno 1876. »

Sa il Senato che la legge 7 luglio 1866 nell'art. 3. accorda ai religiosi, i quali prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello stato regolare professione di voto solenne e perpetuo, e che alla pubblicazione della stessa legge, appartenessero a case religiose esistenti nel Regno, accorda, dissi, un annuo assegnamento, il quale varia secondo la loro età e secondo che sono sacerdoti, o semplici laici.

Molti dei frati, di cui il padre d'Alvito ex-ministro provinciale dei Minori Riformati, si è fatto tutore ed avvocato, non poterono approfittare del benefizio della concessa pensione, non trovandosi nelle condizioni a tal uopo prescritte dalla citata legge. Dovettero invece contentarsi del maggior benefizio concesso dalla legge 29 luglio 1868, la quale all' art. 3, dispone:

« A tutti quei religiosi o religiose che, per aver fatta la loro professione nell' età prescritta dai canoni, ma prima di quella voluta dalle leggi civili, non avevano diritto alla pensione che l'articolo 3 della legge 7 luglio 1866 consente ai membri delle soppresse corporazioni religiose, è concesso l'annuo assegnamento a titolo di alimento di L. 250 se sacerdoti, diaconi, suddiaconi e coristi, e di L. 144 a tutti gli altri professi. »

Per effetto adunque dell'articolo 3 di questa legge fu accordato ai frati, a cui accenna la petizione del padre Francesco d' Alvito, un annuo assegnamento, a titolo di alimento, di L. 250.

Questo assegnamento però non fu per tutti accordato a vita, perchè l'art. 4 della stessa legge 29 luglio 1868 dispone: « L' assegnamento, di cui si parla, sarà vitalizio per quelli che, al momento della promulgazione della presente legge, abbiano compiuto 50 anni, e sarà di un quinquennio per gli altri. »

Pei frati che, al momento della promulgazione della detta legge, non avevano compita l'età di 50 anni, l'assegnamento delle lire 250 scadeva dopo un quinquennio.

Questo quinquennio però fu prorogato per altri tre anni colla legge, se non erro, del 19 giugno 1873; ma anche questa proroga scade alla fine di questo mese, dopo il quale i detti frati non hanno più alcun diritto all'assegnamento di cui godono a titolo di alimenti.

Ma, a fronte delle disposizioni così tassative delle citate leggi, che cosa può proporre la Commissione? Scaduti i due termini fissati per legge, il diritto dei frati rimane irreparabilmente perento, e non resta al petente padre Francesco d'Alvito altro rimedio che d' invocare la mediazione di qualche Senatore o di qualche Deputato, perchè si faccia di sua iniziativa a proporre un progetto di legge per un'altra proroga. La Commissione, pur ammettendo che la causa dei petenti è raccomandata da ragioni di somma equità, vincolata dalla

legge, è costretta a proporre su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'on. Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Darò un chiarimento al Senato, ed è, che le due leggi del 29 luglio 1868, e del 19 giugno 1873, la prima delle quali concedeva per un quinquennio, la seconda per un triennio, questo sussidio alimentario ai religiosi ed alle religiose, che, a termini della legge fondamentale sulla materia, non avrebbero avuto diritto a pensione, furono entrambe d'iniziativa parlamentare. Ora, una legge novella pure d'iniziativa parlamentare è stata già introdotta nell'altra Camera, la quale l'ha presa in considerazione nella seduta del 1. giugno corrente.

Il Ministero non ha potuto prendere alcun impegno in proposito, perchè è da sapere che la spesa annua richiesta per questi sussidî è superiore a L. 120 mila, e le condizioni della Amministrazione del fondo per il culto sono tutt'altro che floride.

Ad ogni modo quel progetto di legge seguirà il suo corso, e dal risultamento che potrà avere si vedrà se alcun favorevole provvedimento si possa emettere sull'istanza di questo Padre Francesco d'Alvito, il quale...

Senatore CHIESI. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA....non reclama, a quanto pare, per sè, ma unicamente per alcuni frati del suo convento, che si trovano nella condizione di non avere, a termini di legge, diritto a pensione.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI, *Relatore*. L'onorevole Ministro Guardasigilli ha accennato ad una circostanza di fatto che la Commissione ignorava, vale a dire alla presentazione nella Camera dei Deputati per iniziativa parlamentare d'un progetto di legge per un'altra proroga. In questo stato di cose, io credo di potermi fare interprete del voto degli altri miei Colleghi della Commissione, nel proporre al Senato non più l'ordine del giorno puro e semplice su di questa petizione, ma sibbene il suo rinvio agli Archivi del Senato, perchè, se quel progetto d'iniziativa parlamentare verrà dalla Camera elettiva approvato, e quindi trasmesso al Senato per la sua disamina e discussione, potrà allora quest'alto Consesso prendere in considerazione l'accennata petizione.

PRESIDENTE. Nessuno domandando più la parola, pongo ai voti le conclusioni della Commissione per il deposito negli Archivi di questa petizione.

Chi approva queste conclusioni, si alzi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. Petizione N. 6 — « Il Consiglio di disciplina dei procuratori legali presso il Tribunale civile e correzionale di Caltanissetta, fa istanza perchè dal Parlamento sia respinto il progetto di legge sulla nuova tariffa giudiziaria, o che siano in esso ammesse le modificazioni proposte nella relazione dei procuratori di Napoli alla quale fa adesione. »

Sulla tariffa giudiziaria, a cui accenna la petizione, venne presentato alla Camera dei Deputati un progetto di legge nella tornata del 21 gennaio 1875; e la Commissione nominata dalla Camera presentò la sua relazione nella tornata del 15 dicembre dello stesso anno.

E sarà solo quando questo progetto di tariffa giudiziaria verrà in discussione avanti il Senato che si potrà vedere, se debba prendersi o no in considerazione la petizione di cui si tratta. Io quindi anche di questa petizione propongo il deposito negli Archivi, perchè possa a suo tempo il Senato, ritenendola meritevole, farne il soggetto delle sue osservazioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, metto ai voti le conclusioni della Commissione per il deposito di questa petizione negli Archivi del Senato.

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. Essendo la petizione N. 7 mancante dell'autentica, occorre passare alla petizione N. 8.

Petizione N. 8. — « Saverio Colao, già impiegato dell'abolita Corte di Calabria Ultra 2.ª fa istanza perchè gli sia accordata pensione od altro assegnamento pei servizi da esso prestati. »

Questo Colao che era portiere della gran Corte Criminale di Catanzaro, varie volte sospeso, finalmente fu destituito nel 17 agosto 1861. Non è qui il luogo di parlare delle cause che provocarono la sua destituzione.

Il fatto è che si tratta di un impiegato destituito, che reclama la pensione.

Il Senato non può invadere le attribuzioni della Corte dei Conti, unico tribunale competente a decidere le questioni riguardanti le pensioni. Se il Colao crede di aver diritto alla pensione, ricorra alla Corte dei Conti. E se egli crede di essere assistito da ragioni giuridiche da esperimentarsi davanti ai tribunali, faccia uso delle azioni che gli possono competere a termini di legge, e invochi la giustizia del potere giudiziario. Il Senato non può far nulla per lui, e perciò a nome della Commissione su questa petizione propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, metto ai voti la proposta dell' onor. Relatore, Senatore Chiesi, di passare su questa petizione all'ordine puro e semplice.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. Petizione N. 9. — « I sindaci di Spezzano Grande, di Spezzano Piccolo, di Pedace, di Serra Pedace, di Trenta e di Casale Bruzio (Calabria), fanno istanza perchè siano introdotte alcune modificazioni al progetto di legge sulla Sila delle Calabrie. »

Su questa petizione la Commissione non fa alcuna proposta, poichè cade da per sè, essendo stato il progetto della Sila già votato dal Senato.

Petizione N. 10. « Urban Pietro Giovanni di Roma ripete l'istanza al Senato, per ottenere un provvedimento in riparazione di giustizia che allega negatagli dall'Autorità competente. »

Questo Urban, fin dal gennaio 1872, diede una querela contro due cittadini, di cui non occorre citare i nomi. Contro l'uno per violazione di domicilio, contro l'altro per spergiuro. Ma la sua querela andò fallita, e rimase senza effetto, perchè fu dichiarato non farsi luogo a procedimento contro i querelati. Questo querelante, non contento dell'esito della sua querela, si è appigliato ad un altro partito, ed ha accusato di corruzione e di frode i magistrati tutti che hanno avuto parte in quel giudizio. Che cosa può fare il Senato? Se egli ha delle azioni da esperimentare contro magistrati che egli crede siano stati corrotti e gli abbiano dolosamente negata giustizia, le faccia valere coi rimedi giuridici che la legge gli dà in mano.

La legge è uguale per tutti; e se un magistrato mancò ai suoi doveri in danno di un cittadino, la legge stessa appresta all'offeso, che patì ingiuria o danno, le armi necessarie per colpire l'indegno magistrato che abusò malignamente della sua autorità. La Commissione non può fare alcuna proposta a questo riguardo, essendo unicamente riservato alla stessa magistratura il far ragione in simili reati ai richiami degli offesi cittadini. Quindi su questa petizione la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione per l' ordine del giorno puro e semplice.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Con questo rimane esaurito l' ordine del giorno.

Propongo agli onorevoli Senatori di riunirsi venerdì 9 corrente alle ore 2 pomeridiane negli Ufficii, per l' esame dei seguenti progetti di legge:

1. Convenzione fra il Governo ed il Municipio di Palermo pel taglio di parte della roccia subacquea che costituisce la secca centrale del Porto di Palermo (N. 28);

2. Prima serie dei lavori per la sistemazione del Tevere.

E alle 3 in conferenza degli Uffici riuniti per la lettura e sviluppo della proposta di legge di iniziativa del Senatore Torelli.

La seduta è sciolta (ore 5 1[2).

XII.

TORNATA DEL 10 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Omaggi — Sunto di petizione — Congedi — Relazione e convalidazione dei titoli del nuovo Senatore comm. Paolo Paternostro — Giuramento dei Senatori Mezzacapo C., Palasciano, Rasponi A. e Scalini — Comunicazione della nomina dei commissari aggiunti per l'esame del progetto di legge sulla bonifica dell'Agro Romano — Presentazione di un progetto di legge — Discussione del progetto di legge: Modificazioni al Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura ed alla libertà provvisoria degli imputati — Dichiarazioni del Senatore Mauri contro il progetto, cui rispondono i Senatori Conforti e Vigliani — Replica del Senatore Mauri, e contro replica del Senatore Vigliani — Domanda del Senatore Borsani al Senatore Mauri — Osservazione del Senatore Gallotti — Risposta del Senatore Mauri al Senatore Borsani — Discorso del Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni del Senatore De Filippo, Relatore, in favore del progetto — Chiusura della discussione generale — Domanda del Senatore De Filippo sul n. 4 dell'art. 1 (182 del Codice di procedura penale) — Proposte d'emendamenti del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Vigliani — Osservazioni del Senatore De Filippo — Proposta d'emendamenti dei Senatori Miraglia e Conforti — Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia di rinvio dell'articolo all'esame dell'Ufficio Centrale — Osservazioni del Senatore Vigliani — Nuova proposta d'emendamento del Ministro di Grazia e Giustizia, accettata dal Senatore Vigliani — Dichiarazione del Senatore De Filippo cui risponde il Ministro — Rinvio dell'articolo.*

La seduta è aperta alle ore 2 3[4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi sopravvengono il Presidente del Consiglio ed il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore comm. Prati, di due esemplari della *Raccolta dei suoi sonetti*.

Il signor Dino Pesci, di un suo libro intitolato: *Ferrara e la Lega lombarda*.

Il Senatore comm. ing. Lombardini, di un suo opuscolo intitolato: *L'Africa Niliaca e l'Egitto*.

Il comm. prof. Boccardo, della serie XXIX del suo *Dizionario universale di economia politica e del commercio*.

Sunto di petizione:

N. 11. Il Presidente, a nome della Camera di commercio di Ferrara, fa istanza perchè le disposizioni del progetto di legge, relativo ai contratti di Borsa, vengano estese a tutti gli altri contratti dello stesso genere conchiusi fuori di Borsa.

Domandano un congedo: il Senatore Strozzi, di un mese per motivi di salute; i Senatori Besana e Di Sortino, pure di un mese per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Relazione e convalidazione dei titoli del Senatore Paternostro.

PRESIDENTE. Invito la Commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi Senatori a leggere la relazione sui titoli del nuovo Senatore comm. Paternostro.

Il Senatore PALLAVICINI, *Relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con reale decreto del 15 maggio ultimo scorso venne nominato Senatore il comm. Paolo Paternostro, in relazione alla categoria terza, articolo 33 dello Statuto.

La vostra Commissione, avendo esaminati i titoli presentati per convalidare questa nomina, ha riscontrato emergere da apposito certificato della Segreteria della Camera dei Deputati, che il comm. Paternostro fu eletto Deputato, e ne esercitò l'ufficio durante la legislatura 8ª, la 11ª e la 12ª, ed ha perciò raccolto le condizioni volute dalla categoria 3ª, art. 33 precitato dello Statuto, per essere ammesso a far parte di questo alto Consesso,

L'essere poi il Senatore Paternostro stato eletto nell'ottava legislatura, che cominciò nell'anno 1861, prova ad evidenza avere egli superato di gran lunga l'età di quarant'anni, prescritta pure dallo Statuto.

La Commissione, in conseguenza, avendo riconosciuto che nel comm. Parternostro concorrono i requisiti voluti dallo Statuto stesso per entrare in Senato, mi ha dato l'onorevole incarico di proporvi di voler pronunziare la sua ammessione a norma del regolamento.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Essendo presenti nelle sale del Senato alcuni dei nuovi Senatori, i cui titoli vennero già convalidati, prego i signori Senatori Longo e De Filippo ad introdurre nell'aula il generale Carlo Mezzacapo per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula, il Senatore C. Mezzacapo presta giuramento nella formola consueta.)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. generale Carlo Mezzacapo del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego i signori Senatori Fiorelli e Norante ad introdurre nell'aula l'on. Senatore Palasciano per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula, il Senatore Palasciano presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto all'onor. comm. Palasciano del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego ora i signori Senatori Borgatti e Chiesi ad introdurre nell'aula l'onor. A. Rasponi per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula, il comm. Rasponi presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al comm. A. Rasponi del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego ora i signori Senatori Rossi e Verga ad introdurre nell'aula il Senatore Scalini per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore Scalini, introdotto nell'aula, presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. comm. Scalini del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Nomina di Commissari aggiunti.

PRESIDENTE. Debbo ora annunziare al Senato che, in adempimento dell'incarico affidatomi, ho nominato come Commissari aggiunti all'Ufficio Centrale per l'esame del progetto di legge per il bonificamento dell'Agro Romano i signori Senatori Brioschi, Tabarrini, Gadda e Giorgini.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già votato dalla Camera dei Deputati, relativo ad una spesa dipendente dall'esposizione internazionale marittima che ebbe luogo in Napoli nel 1871. (*V. Atti del Senato N. 33*).

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Presidente del Consiglio dei Ministri della presentazione di questo progetto di legge, che verrà stampato e farà il suo corso regolare.

Discussione del progetto di legge: Modificazioni al Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura, ed alla libertà provvisoria degli imputati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe la discussione del progetto di legge sulla leva militare sui giovani nati nell'anno 1856; ma l'onorev. Ministro della Guerra scrive di non poter intervenire al Senato perchè è incomodato.

Si passerà quindi alla discussione del secondo progetto di legge all'ordine del giorno, relativo a « Modificazioni del Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura, ed alla libertà provvisoria degli imputati. »

Si darà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario,* CHIESI legge:

Art. 1.

Gli articoli 182, 183, 185, 187, 197, 199, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 253 e 521 del Codice di procedura penale sono modificati nel modo che segue:

Art. 182. Se si tratta di delitto ovvero di crimine punibile colla sola pena della interdizione dai pubblici uffici, il giudice rilascierà mandato di comparizione.

Potrà anche rilasciare mandato di cattura:

1. contro le persone indicate nel N. 1 dell'articolo 206 del Codice di procedura penale, e nell'articolo 105 della legge sulla sicurezza pubblica, quando siano imputate di un delitto punibile col carcere maggiore di tre mesi;

2. contro gli imputati di ribellione o resistenza, di oltraggio o violenza ai depositari della pubblica autorità od agli agenti della forza pubblica;

3. contro gli imputati dei delitti di fabbricazione, introduzione nel Regno, vendita, porto o ritenzione di armi, già condannati per ribellione o resistenza, o per violenza contro i depositari o gli agenti della forza pubblica;

4. contro gli imputati di furto, truffa o frode con recidiva nel medesimo reato, punibile col carcere maggiore di tre mesi;

5. contro gli stranieri imputati di un delitto commesso nel Regno e punibile col carcere maggiore di tre mesi.

Trattandosi di altri crimini il giudice può rilasciare mandato di comparizione ovvero di cattura, ed ha facoltà di convertire il mandato di comparizione in quello di cattura, dopo avere interrogato l'imputato, semprechè emergano circostanze che dimostrino la necessità della di lui detenzione. Ove l'imputato sia tra le persone enunciate nella prima parte dell'articolo 206 del Codice di procedura penale e 105 della legge sulla sicurezza pubblica, il giudice rilascierà mandato di cattura.

Rilascerà parimente mandato di cattura contro l'imputato di crimine che non abbia domicilio nè residenza fissa nello Stato, o che siasi allontanato dalla sua residenza con la fuga.

Art. 183. Se l'imputato, contro il quale fu rilasciato mandato di comparizione per reato punibile con pena non minore del carcere in via principale, non comparisce e non giustifica un legittimo impedimento, il mandato di comparizione potrà essere convertito in quello di cattura.

Art. 185. Nel corso dell'istruzione dovrà il giudice istruttore, sull'istanza dell'imputato ed anche d'ufficio, previe conclusioni del Pubblico Ministero, rivocare il mandato di cattura ancorchè eseguito, quando dagli atti dell'istruzione venga escluso il titolo del reato pel quale il mandato fu rilasciato, ovvero vengano infirmate le prove e gli indizi di reità che diedero luogo al mandato.

Il Pubblico Ministero e l'imputato possono impugnare, col mezzo dell'opposizione innanzi la sezione d'accusa, la ordinanza del giudice istruttore contraria alle rispettive conclusioni od istanze.

Art. 187. Nel corso dell'istruzione il giudice può rilasciare mandato di comparizione semprechè abbia raccolto indizi di reità contro l'imputato. Non può rilasciare mandato di cattura, nè convertire il mandato di comparizione in mandato di cattura senza che precedano le conclusioni del Pubblico Ministero, e dalle prese informazioni risultino prove od indizi sufficienti di reità contro l'imputato, salvo il caso previsto dall'articolo 183.

Quando abbia rilasciato mandato di cattura e non sia ancora eseguito, lo potrà rivocare sulle conclusioni conformi del Pubblico Ministero, coll'obbligo all'imputato di presentarsi a tutti gli atti del procedimento e per la ese-

cuzione della sentenza, tostochè ne sarà richiesto, salvo di rilasciare altro mandato di cattura, ove ne sia il caso. Potrà anche, revocando il mandato di cattura, assoggettare l'imputato ad una delle cautele stabilite dall'articolo 213.

Art. 197. Gli arrestati in flagranza di un reato pel quale non si possa far luogo al mandato di cattura, debbono esser posti in libertà con ordinanza del pretore o del giudice istruttore a cui siano presentati a norma delle disposizioni sulla polizia giudiziaria dopo che saranno stati interrogati. Se l'ordinanza è pronunziata da un pretore, ed il reato non è di sua competenza, egli darà tosto notizia dell'eseguito rilascio e trasmetterà copia dell'interrogatorio e dell'ordinanza al procuratore del Re presso il tribunale a cui appartiene l'istruzione del processo.

Fuori del caso suindicato, il giudice istruttore, entro ventiquattro ore da che avrà avuto notizia che un imputato sia stato arrestato in esecuzione di un mandato di cattura, o per flagranza, procederà all'interrogatorio prescritto dall'articolo 231, e comunicherà gli atti, i verbali ed i rapporti pervenutigli al Pubblico Ministero. Se, al giungere della notizia dell'arresto, l'istruttore non si trova nel luogo ove ha sede il tribunale a cui appartiene, il Presidente del tribunale delegherà un altro giudice per farne le veci.

Il Pubblico Ministero nei due giorni successivi darà le sue conclusioni sulla legittimità del seguito arresto e farà le occorrenti istanze perchè la detenzione prosegua, ovvero si faccia luogo per difetto di prove od indizi sufficienti alla provvisoria escarcerazione.

Se il procuratore del Re è d'avviso che l'istruzione sia già compiuta darà fra due giorni le sue requisitorie definitive giusta l'articolo 246.

Se i rapporti e verbali relativi all'arresto sono giunti direttamente al procuratore del Re, questi darà le sue conclusioni nei due giorni successivi all'arrivo dei medesimi.

Il giudice istruttore, ricevuti gli atti e le conclusioni del Pubblico Ministero, entro le 24 ore riferirà l'affare alla Camera di consiglio.

Il rapporto alla Camera di consiglio non avrà luogo allorchè il procuratore del Re nel termine sopra stabilito abbia richiesta da citazione diretta dell'imputato avanti il tribunale, giusta il 2° alinea dell'articolo 371.

Non è parimente applicabile il presente articolo al caso in cui il procuratore del Re abbia ordinata la traduzione dell'arrestato avanti il tribunale, giusta l'articolo 46.

Art. 199. La Camera di consiglio, uditi il rapporto del giudice istruttore ed udite le conclusioni del Pubblico Ministero, se riconosce che l'istruzione è compiuta e non occorrono ulteriori indagini, ed il Pubblico Ministero abbia già date le sue requisitorie definitive, pronunzierà l'ordinanza prescritta nella Sezione XI del presente capo. Se tali requisitorie non siano ancora emanate, rinvierà gli atti al procuratore del Re perchè le dia fra due giorni.

Se l'istruzione non è per anco compiuta, ma contro l'imputato esistano prove o indizî di reità sufficienti per legittimare la di lui detenzione, la Camera di consiglio ordinerà che rimanga in istato d'arresto.

Se per contrario la Camera di consiglio riconosce che vi sia bisogno di ulteriori indagini, e che le prove o gli indizî fin allora raccolti non bastino a legittimare la detenzione dell'imputato, ordinerà che venga provvisoriamente scarcerato, con o senza cauzione, e fattogli obbligo di presentarsi a tutti gli atti del procedimento tosto che ne sarà richiesto. Potrà ancora ordinare che, durante l'istruzione, l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, ovvero abiti in un designato comune nella giurisdizione del tribunale, sotto pena di arresto e del pagamento della cauzione presentata.

Se l'imputato non è ancora stato interrogato sul merito dell'imputazione, la Camera di consiglio, quando stimi conveniente udirne le risposte prima di deliberare, ovvero, trovandosi l'istruzione già compiuta, l'interrogatorio dell'imputato sia necessario ai termini dell'articolo 258, ordinerà che vi si proceda. Il giudice istruttore farà nuovo rapporto entro il termine di cinque giorni, se l'imputato si trovi già nelle carceri del luogo dove ha sede il tribunale, e se ancora non vi si trova, entro quel maggior termine che sarà dalla Camera di consiglio stabilito. Un giorno prima della scadenza del detto termine, gli atti saranno nuovamente co-

municati al Pubblico Ministero, il quale darà entro le 24 ore le sue conclusioni.

La Camera di consiglio potrà parimente ordinare il nuovo rapporto, giusta l'alinea precedente ed entro il termine che verrà da essa stabilito, allorchè per emettere un fondato giudizio non ravvisi bastevoli gli atti ed i verbali già pervenuti, e stimi anzitutto necessario attendere o richiedere altri documenti, ovvero ordinare che si assumano informazioni o si proceda ad altri atti d'istruzione per chiarire il fatto che diede luogo all'arresto od accertare qual sia stata la precedente condotta dell'arrestato.

Il mandato di cattura cessa di avere effetto se la Camera di consiglio entro il termine di dieci giorni da quello dell'interrogatorio non abbia dato alcuno dei provvedimenti suindicati.

Art. 205. Nei procedimenti per crimini punibili con pene temporarie potrà, sulla domanda dell'imputato che sia detenuto o che spontaneamente si presenti in persona alla giustizia essere accordata la libertà provvisoria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza tostochè ne sarà richiesto.

L'ammissione alla libertà provvisoria per l'imputato presentatosi spontaneamente avrà luogo dopo la presentazione del medesimo e dopo il di lui interrogatorio, e per l'imputato che sia detenuto, l'ammissione può essere sospesa fino al compimento degli atti d'interrogatorio, di ricognizione e di confronto, a cui occorresse ancora procedere; e può essere limitata, sottoposta a condizioni, giusta l'art. 213, o rivocata con ordinanza della Camera di consiglio o della sezione d'accusa, sia ad istanza del Pubblico Ministro, sia d'ufficio, sempre che ciò sia richiesto dai risultamenti della procedura.

Quando, a termini dell'articolo 440, la sezione d'accusa abbia ordinato il rinvio di un procedimento per crimine al giudizio del tribunale correzionale, dovrà colla stessa sentenza accordare la libertà provvisoria, senza cauzione, salvo il disposto dell'articolo seguente.

La libertà provvisoria potrà anche essere accordata agli stranieri imputati di un delitto, soggetti a mandati di cattura, giusta il N. 5 del primo capoverso dell'articolo 182.

Art. 206. Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria:

1. Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette, menzionate nel Capo III, titolo VIII, libro II del Codice penale, i già condannati a pena criminale e gl'imputati di delitto contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura giusta il disposto del N. 1, 2, 3, 4 del primo capoverso dell'articolo 182;

2. Le persone colte nell'atto di commettere un crimine;

3. Gl'imputati dei crimini di ribellione o resistenza o di violenza contro i depositari della pubblica autorità od agenti della forza pubblica, o dei crimini indicati nell'articolo 45 dello stesso Codice penale, salvo che la sezione di accusa abbia rinviata la causa al tribunale correzionale, a termini dell'articolo 440, o si tratti di minori di anni 18 imputati di furto e non recidivi.

Art. 207. L'imputato temporariamente scarcerato per insufficienza di prova ai termini della sezione VIII del presente Capo, è pure ammesso a chiedere la libertà provvisoria e sulla di lui domanda si provvede, giusta le norme stabilite nei due articoli precedenti. Se egli ha già prestato cauzione e se la libertà provvisoria gli è accordata, colla relativa ordinanza si manderà star ferma la cauzione data e gli si potrà eziandio prescrivere un aumento di cauzione.

Art. 208. Si può far luogo alla libertà provvisoria in qualunque stato della causa, salvo il disposto dal primo alinea dell'art. 205.

Non si può far luogo alla libertà provvisoria dalla data della sentenza con cui viene pronunziata l'accusa per crimine, salvo nel caso del condannato a pena correzionale che ricorra per la Cassazione.

Art. 209. Durante l'istruzione, il provvedere sulla domanda dell'imputato spetta alla Camera di consiglio del tribunale a cui appartiene l'istruttore; al tribunale, se l'imputato è stato rinviato al suo giudizio con ordinanza o con citazione diretta; ed alla sezione di accusa, se gli atti sono stati trasmessi al procuratore generale ai termini dell'articolo 255, o quando la causa sia stata avocata, giusta l'art. 448.

Sulla domanda di uno straniero imputato di delitto, fatta durante il giudizio di appello, provvede la sezione degli appelli correzionali della Corte avanti a cui pende il giudizio.

Art. 210. La domanda della libertà provvisoria potrà esser fatta dall'imputato con dichiarazione al cancelliere del tribunale dove pende il processo, od al cancelliere della pretura se nel luogo ove l'imputato è detenuto non risiede il tribunale.

L'imputato potrà nominare un difensore il quale lo rappresenti, e ne esponga per iscritto le ragioni in tutti gli atti relativi alla libertà provvisoria.

La domanda potrà essere presentata in nome dell'imputato, anche da un avvocato o procuratore esercente presso il tribunale o la Corte, il quale deve sottoscriverla.

La domanda di uno degli imputati di un reato autorizza il giudice a provvedere d'ufficio anche nell'interesse degli altri imputati dello stesso reato.

Art. 213. Nell'accordare la libertà provvisoria la Camera di consiglio, la sezione d'accusa, il Tribunale o la Corte potranno, ove circostanze lo esigano, ordinare che l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, o che abiti in un designato Comune nella giurisdizione del tribunale dove si fa o si è fatta l'istruzione, o, se questa venne avocata dalla sezione d'accusa, nel distretto della Corte d'appello, sotto pena del suo arresto e del pagamento della cauzione presentata.

L'imputato potrà mutare il luogo designato alla sua abitazione, ottenendo il permesso dall'autorità che pronunciò l'ordinanza di ammissione alla libertà provvisoria.

Art. 214. Gli imputati poveri possono essere dispensati dall'obbligo della cauzione, quando risultino a loro riguardo favorevoli informazioni di moralità.

In tal caso l'imputato deve dichiarare con atto ricevuto dalla Cancelleria, in quale comune intenda tenere la sua residenza, e non se ne può allontanare senza il permesso dell'autorità che pronunciò l'ordinanza di ammissione alla libertà provvisoria sotto pena dell'arresto.

Art. 253. Se il reato è riconosciuto di competenza del tribunale correzionale, la Camera di consiglio ordinerà il rinvio dell'imputato innanzi al medesimo, salva la disposizione dell'articolo precedente.

L'imputato rinviato innanzi al tribunale correzionale, ai termini del precedente articolo, sarà pure posto in libertà se è detenuto, eccetto che sia nel novero delle persone indicate nel primo capoverso dell'art. 182.

Art. 521. Ove siasi dichiarato non essersi fatto luogo a procedimento, o l'accusato sia stato assolto, la Corte ordinerà che si proceda pel nuovo reato, se di competenza della Corte; in caso contrario, rimetterà la causa al giudice competente.

Nell'uno e nell'altro caso potrà essere sospeso il rilascio dell'imputato, purchè il Pubblico Ministero, prima che si chiuda il dibattimento, abbia dichiarato di procedere contro l'imputato e si tratti di uno dei casi pei quali si può rilasciare il mandato di cattura, giusta il disposto dell'art. 182.

Art. 2.

Per l'applicazione alla Toscana delle modificazioni del Codice di procedura penale contenute nell'articolo precedente, si osserveranno le norme stabilite dall'art. 12 del Regio Decreto 30 novembre 1865, N. 2607, riguardante le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di procedura penale.

Art. 3.

È derogato alle disposizioni del Codice di procedura penale, le quali sono contrarie alla presente legge.

Art. 4.

Subito che la presente legge sarà entrata in vigore, il Ministero Pubblico promuoverà il rilascio di tutti gl'imputati detenuti, i quali, a termini della legge medesima, non vanno soggetti a mandato di cattura.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge: l'onor. Senatore Mauri ha la parola.

Senatore MAURI. Io ho avuto la disavventura e il rammarico di dissentire dai miei egregi Colleghi dell'Ufficio Centrale che hanno accolto favorevolmente il disegno che entra in discussione: sento perciò il bisogno e il dovere di pregare il Senato che mi permetta di esporre brevemente i motivi del mio dissenso, in aggiunta a ciò che già ne toccò con la consueta sua lealtà l'onorevole Senatore De Filippo nella sua dottissima relazione.

Il mio dissenso non cade tanto sulle disposizioni speciali di questo disegno di legge, quanto sullo spirito che le informa e sugli effetti che escirebbero dal recarle in atti, dappoichè esso mira sostanzialmente a scemare il numero dei casi, in cui contro gli imputati di un reato può essere spiccato mandato di comparizione o di cattura, ed a moltiplicare il numero dei casi in cui può essere concessa agli imputati la libertà provvisoria.

Certo, se unicamente si badasse ad un effetto, dirò così, materiale che sarebbe per produrre l'attuazione di cotesto disegno di legge, il quale sarebbe una diminuzione di quell'ingombro che si deplora in molte delle nostre carceri, non potrebbe esserci chi non se ne mostrasse assai soddisfatto, anche prescindendo dalla considerazione del vantaggio che ne sarebbe per derivare al pubblico Erario.

E di vero, le nostre carceri non sono in ogni parte del Regno costrutte in guisa che, pei riguardi dell'igiene fisica e molto più dell'igiene morale, non sia da desiderare che vi scemi il deplorato ingombro; tenuto specialmente conto che in gran numero di esse carceri gli imputati non possono essere sottratti ad ogni contatto coi condannati e che i primi non è agevole collocarli in guisa che sieno segregati, come richiederebbero le condizioni dell'età e delle varie classi di coloro che possono cadere sotto l'imputazione di qualche reato.

Ma non è solo sotto questo aspetto che vuole essere riguardata la grave questione connessa con questo disegno di legge.

L'aspetto suo più importante, e che ai miei occhi deve singolarmente fissare, o Signori, la vostra attenzione, è la stretta attinenza che esso ha con l'esercizio della giustizia penale.

Io abborro in proposito da ogni rigidità draconiana, e nel fatto delle guarentigie della libertà individuale, che certamente è la prima e la più preziosa di tutte, bramerei in teoria che esse corrispondessero a quelle dell'*habeas corpus* inglese, e a quante mai ve ne fossero di più solide; ma in pratica vorrei che innanzi tutto tenessero riguardo dello stato reale del paese nostro in ordine alla moralità delle masse e degli individui, e si conformassero ad una giusta valutazione delle condizioni nostre, non già ai dettati di vaghe dottrine umanitarie.

Lo dirò francamente; io non sono punto inchinevole a quelle dottrine venute oggidì in tanta voga, le quali spiegano uno sconfinato favore per quelli, adoprerò l'espressione più mite, che non sono galantuomini. Per costoro tutte le scuse, tutte le indulgenze.....

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

Senatore MAURI..... tutte le misericordie; per i galantuomini il solo conforto di esser tali, sotto il poetico usbergo del sentirsi pure, senza veruna sicurezza di non andar confusi con quegli altri.

In verità io penso che non sarebbe male se gli umanitarii i quali largheggiano di tante sollecitudini, per dirla con quell'arguto ingegno di Alfonso Karr, verso *messieurs les assassins*, *messieurs les voleurs*, *messieurs les faussaires*, pensassero un pochino anche a preoccuparsi dei galantuomini e della condizione in cui si trovano nel nostro paese. Or bene, prendendo ad esaminare questo disegno di legge, io mi sono domandato:

I galantuomini sono fra noi così sicuri del fatto loro che si possa dire che essi avranno sempre il disopra a petto di quelli che galantuomini non sono? Hanno gli uni tali difese che si ravvisi senza alcun pericolo l'usare agli altri tutte le possibili agevolezze? A fare che la coscienza mia mi desse subito subito risposta recisamente negativa, vennero i ricordi delle statistiche penali, onde non è punto dimostrato che i reati vadano fra noi diminuendo, e venne la fresca impressione dei molteplici casi di più o meno gravi violazioni d'ogni maniera di leggi che quotidianamente s'incontrano in tutti i diarî.

Desidero ingannarmi, ma sono convinto che in un tempo e in un paese, dove i reati di sangue, di rapina, di frode sono così frequenti, riescirebbe a vero danno il rendere meno pronto, meno rigido, meno efficace l'esercizio della giustizia penale.

Il carcere preventivo non mi inspira quel santo orrore che compunge taluni umanitarii, dei quali io rispetto grandemente le pietose intenzioni; ma respingo i fantastici apprezzamenti, massime perchè ritengo rarissimo il caso che un galantuomo cada sotto l'imputazione di qualche reato, ed ho fede nella bontà delle cautele onde in genere la libertà individuale è fra noi tutelata. Perciò io non posso accon-

ciarmi alle disposizioni di questo disegno di legge per le quali avverrebbe uno scemamento di prontezza e d'attività nell'esercizio della giustizia penale, e si accrediterebbe il concetto che riesca facile assai sfuggire a quel primo intervento di essa, onde le si apre la via ad adempiere il severo ufficio suo.

In ispecie non mi sento disposto ad accogliere quelle disposizioni del disegno di legge che risguardano la concessione della libertà provvisoria, in quanto esse agevolano ai non galantuomini i mezzi di sottrarsi all'azione della giustizia, e con la richiesta a tal uopo d'una cauzione stabiliscono quasi un privilegio a favore degli abbienti e possono dar luogo a richiami da parte dei non abbienti, che non sembrano destituiti di legittimo fondamento.

Ma c'è un'altra ragione ancora che mi fa repugnante ad accogliere questo disegno di legge, ed è la troppa parte che vi è lasciata al potere discrezionale, che è quanto dire all'arbitrio del giudice.

Io ho in grande reverenza la magistratura, anzi sono persuaso che solo le sapienti di lei tradizioni da un lato, e da un altro lato il valore, la disciplina e la lealtà del nostro glorioso esercito varranno a rassodare l'edifizio della nostra unità, della nostra indipendenza e della nostra libertà, e ad affrancarlo dai pericoli di qualsivoglia scossa, come altresì di qualsivoglia riparazione. Se non che, la mia reverenza della magistratura non mi lascia non vedere nei magistrati degli uomini non punto alieni da tutte le qualità e condizioni umane. Come fra loro ve ne possono essere che eccedano nella severità, così ce ne può essere che eccedano nella condiscendenza; nè già è da stare a fidanza che tutti e in ogni caso sapranno appartarsi da ogni considerazione che includa discernimento di persone e sollecitudine di interesse locale. Quindi io non sono senza gravi apprensioni circa l'uso che i giudici siano per fare di quell'arbitrio che è loro lasciato da questo disegno di legge, del quale agli occhi miei, se è difficile l'uso sempre savio e temperato, è invece facilissimo l'abuso, il quale può essere rivolto a porre in dubbio la severa imparzialità del magistrato.

Prima di por termine a queste mie parole non posso rimanermi dal dire di aver assistito con religiosa attenzione all'esame diligentissimo che i miei egregi colleghi dell'Ufficio Centrale hanno fatto di questo disegno di legge, e di aver ammirato l'acume e la dottrina che hanno spiegato, massime nel proporre quegli emendamenti che certo lo hanno notabilmente migliorato. Ma duolmi dover soggiungere che l'autorità loro, a cui mi sarebbe stato dolcissimo di rendere omaggio, non ha potuto rimuovermi da una persuasione che mi tocca nel vivo e nel fondo della coscienza; per cui sono costretto a dichiarare che voterò contro questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. In verità io sono rimasto meravigliato di sentire che l'onorevole Senatore Mauri abbia tanta preoccupazione per questo innocentissimo progetto di legge, il quale certamente è un progresso di fronte al procedimento attuale.

Egli ha orrore del misfatto, ed ha ragione; e quindi crede che le guarentigie le quali si vogliono dare ai colpevoli siano maggiori di quelle che sono richieste dalla sicurezza sociale.

Ma io osserverò che qui non si tratta propriamente di colpevoli, nè di condannati cui si vogliano fare delle agevolezze; ma si tratta semplicemente di cittadini, i quali siano imputati di qualche fatto delittuoso. L'onorevole Senatore Mauri dovrebbe senza dubbio ricordare che quando si legge la statistica dei cittadini innocenti od almeno non provati colpevoli, i quali dopo un mese od un anno od anche due, sono messi in libertà, si trova che questo progetto non è una larghezza per i colpevoli, ma una giustizia che si rende agli innocenti.

Il Senatore Mauri dice che a lui non fa tanto orrore il carcere preventivo in sè. Io invece ritengo il carcere preventivo la maggior disgrazia che incoglier possa ad un cittadino, il quale, oltre essere allontanato dalla famiglia, dagli affari e dalle relazioni sociali, quando esce dal carcere non ricupera quella saldezza di riputazione, che aveva prima di venir carcerato, in quantochè il contatto con uomini imputati di delitti, difficilmente non riesce di pregiudizio alla riputazione anche dell'uomo innocente.

Parmi quindi che l'onorevole Senatore Mauri dovrebbe esser meno preoccupato delle conseguenze di questo progetto di legge, che in fin

dei conti venne presentato da un Magistrato, il quale non si può dire sia uomo turbolento...

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

Senatore CONFORTI. D'altra parte, o Signori, il Senatore Mauri dovrebbe pure considerare che questo progetto di legge non va più in là di certe leggi che imperavano in una parte dell'Italia.

Quando io andai esule in Piemonte rimasi meravigliato nel vedere che la libertà provvisoria era angusta, ed ingenerosamente dispensata. Io veniva da un paese in cui ottenevano la libertà provvisoria coloro, i quali erano imputati di un reato punibile persino col terzo grado di lavori forzati, vale a dire fino a 24 anni; ed io debbo dichiarare che questa specie di generosità verso gl' imputati non cagionò mai tristi e dolorose conseguenze. Questo progetto di legge in somma non è altro che una pallida immagine di tutte quelle libertà, di cui si potrebbe certamente largheggiare verso cittadini che prima della condanna hanno la presunzione della innocenza.

D'altra parte, Signori, considerate questo: Un cittadino viene tratto in carcere; vi rimane per lo spazio di molto tempo; dopo n'esce dichiarato innocente: qual è propriamente l' indennità, il vantaggio che riceve coll' essere restituito alla sua libertà, alla sua famiglia? Egli trova rovinati i suoi interessi, la sua fortuna; nè il Governo, nè la società, nè alcuno potrà restituirgli una parte anche minima di ciò che ha perduto.

Per queste ragioni io voterò con tutto il cuore in favore del presente progetto.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Sen. Vigliani.

Senatore VIGLIANI. Il dovere ed il sentimento della paternità mi muovono a scendere nell'agone di questa discussione per difendere un progetto di legge che io, mosso da profondo convincimento, ho presentato al Parlamento; progetto che ebbe la ventura di essere adottato anche dall'onorevole mio successore.

Se l'onorevole mio amico Senatore Mauri si è rammaricato grandemente di doversi dividere dall'opinione degli onorevoli suoi Colleghi dell'Ufficio Centrale, io debbo pure dichiarare che provo vivo dolore nel dovere assolutamente combattere quell'opinione che, certamente con tutta coscienza e buona fede, l'onorevole Senatore Mauri ha esposto vigorosamente innanzi al Senato.

Si spaventa l'onorevole Senatore Mauri dello spirito che informa questo progetto di legge, e teme anche più le conseguenze che ne possono derivare. Ma, o Signori, qual è lo spirito che informa questo progetto di legge? Le osservazioni che vi sono già state presentate dall'onorevole Senatore Conforti, vi dimostrano che questo spirito è spirito di libertà, spirito di profondo rispetto verso quella libertà che l'onorevole Senatore Mauri ha pure riconosciuto ed anzi ha detto di altamente riverire, vale a dire la libertà individuale; spirito di umanità che tende, non a proteggere coloro i quali l'on. Senatore Mauri diceva non esser galantuomini, a danno di coloro che veramente lo sono, ma tende ad impedire che si abusi di un mezzo che certamente appartiene alla società per la sua tutela, ma che di sua natura deve essere contenuto, per giudizio universale di quanti ne parlarono e ne scrissero, entro ai rigorosi confini della stretta necessità.

Il problema, tanto antico, o Signori, quanto la giustizia penale, che riguarda il carcere preventivo, ossia quella specie di pena anticipata che si impone a coloro che sono soltanto sospettati o imputati, come si dice, di qualche misfatto, e che si impone per una necessità, dell'istruzione penale, non ha mai potuto ricevere soluzione se non da un principio da tutti riconosciuto, benchè non da tutti rettamente applicato, cioè dal principio che io vi accennava, della stretta necessità. Se l'onorevole Mauri si farà ad esaminare con tutta attenzione le diverse parti di questo progetto, egli si convincerà che esso non è, ciò che alcuni pretesero, non è un provvedimento che spalanca le porte delle prigioni per farne uscire i bricconi, i tristi, i malvagi; non è un provvedimento che rifiuti di applicare a coloro che realmente sono in tale condizione da doverlo subire, il mezzo del carcere preventivo, ma troverà invece un provvedimento che, chiamando ad esame accurato le diverse specie di delitti e di crimini, applica il carcere preventivo a quei soli casi nei quali si manifesti la necessità di questa rigorosa disposizione, e, per contro, cura che si eviti di applicarlo là dove questo mezzo della preventiva carcerazione è riconosciuto un male non necessario.

Ove questo mezzo si applichi senza necessità, ne derivano i più gravi danni. La giustizia, lungi dall'avvantaggiarsene, dall'essere meglio garantita, la giustizia ne viene profondamente offesa: offesa nella persona stessa di quegli imputati che, fuori di necessità, si pongono in carcere e che spesso all'uscire del carcere colla dichiarazione di innocenza si trovano ridotti alla rovina; offesa alle loro famiglie che spesso ne vengono desolate e immiserite. Contro i quali danni, o Signori, la società si trova assolutamente impotente a recare alcun riparo, conforto o risarcimento efficace.

Si è tenuta anche parola del tentativo che si fece di assegnare delle indennità a coloro che, ben lungi dal non essere galantuomini, come diceva l'onorevole Mauri, si scoprono disgraziate ed infelici vittime dei sospetti non fondati della giustizia. Ma dove è quello Stato il quale abbia saputo o potuto adottare questo sistema di risarcimento verso gli ingiustamente arrestati e detenuti, i quali poi escono dal carcere con dichiarazione o con sentenza di assolutoria?

Questo Stato, Signori, non si è ancora trovato nè si troverà: l'unico mezzo di fare sparire questo grave inconveniente è quello d'impedirlo, di prevenirlo, studiando esattamente quali sono i casi in cui il carcere preventivo è veramente necessario, applicandolo in quei soli casi, ed astenendosi dal farne applicazione, laddove la giustizia può essere amministrata senza ricorrere a questo mezzo tanto grave e tanto doloroso.

I principî che espose nell'esordire del suo discorso l'onorevole Mauri, mi facevano credere che egli sarebbe venuto a conseguenze ben diverse da quelle alle quali infatti venne. In tesi generale egli si mostrò largo partigiano della libertà individuale e delle istituzioni inglesi, le quali singolarmente si riassumono nel celebre atto dell'*habeas corpus*. Egli disse che in teoria avrebbe desiderato istituzioni corrispondenti.

Ma, o Signori, è egli permesso in questa materia di fare distinzioni tra la pratica e la teoria? Di queste distinzioni, è vero, se ne vanno facendo in molte materie, ma in questa del giusto o dell'ingiusto, io non credo che se ne possa ammettere alcuna, perchè, o Signori, quando sia dimostrato che un provvedimento non è giusto, quando sia chiarito che il carcere preventivo in determinati casi non può essere applicato senza offesa della giustizia, o che almeno non vi sia una ragione sufficiente per applicarlo, allora non vi sarà ragione pratica la quale possa resistere alla conseguenza che in quei casi il carcere preventivo non deve essere applicato.

Or bene, o Signori, se voi esaminerete il primo articolo del progetto che riguarda il carcere preventivo, vedrete che il progetto lo esclude soltanto in quelle materie che non sono gravi, in quei reati che si dicono correzionali.

Nella giustizia correzionale non si tratta di reati gravi che profondamente commuovano la società, e che facciano temere la fuga di coloro che ne siano dalla giustizia imputati. E tuttavia il carcere preventivo, che ora si prodiga in questa materia, può produrre delle conseguenze assai più gravi ed eccessive che non sia una condanna. Infatti ognuno sa che colui che entra in prigione, comunque esca libero dalla fattagli imputazione, non rientra più in società così puro e netto come quando viene imprigionato, ma rimane sempre quasi contaminato da una macchia indelebile. A lui si applica davvero quel che disse Voltaire: *il en reste toujours quelque chose.*

Non voglio dire perciò che il carcere preventivo non si debba mai applicare, perchè so benissimo che vi sono dei casi nei quali è dolorosa necessità ricorrere a questo mezzo per mettere in sicurezza la società; dico solo che il carcere preventivo vuol essere adoperato con maggiore temperanza, con maggiore moderazione di quello che si sia fatto finora. E dicendo questo non credo fare un torto al nostro paese. Noi abbiamo camminato, Signori, sulle traccie di altre popolazioni nella legislazione del procedimento penale; e credo che in alcune parti siamo anche progrediti più prontamente di altri popoli. Ma in questa parte ci siamo lasciati precedere. Il problema del carcere preventivo è stato messo avanti da alcuni anni in tutti i paesi più civili, e venne agitato con grande ardore dalla scienza. I legislatori di altri paesi non sono rimasti insensibili alle osservazioni che venivano fatte dai più distinti criminalisti. Fu riconosciuto generalmente che vi era qualche cosa da fare in questa materia e fu fatto. La Francia, il Belgio, paesi i quali hanno una legislazione quasi interamente con-

forme alla nostra, hanno da più anni modificati in senso liberale i loro codici in quella parte che regola il carcere preventivo.

Il progetto che ora sta innanzi al Senato, mira ad applicare all'Italia riforme simili e che sono già state felicemente adottate nei paesi che accennai ed anche in altri, tenendo pur sempre in qualche parte misure meno larghe di quelle che si è creduto di stabilire in quei paesi, lo che faceva dall'on. Conforti giudicare timido il nostro progetto.

Procedendo in questo modo, Signori, noi non abbiamo soltanto il vantaggio di essere guidati dalla teoria, ma anche quello di seguire i dettati della pratica; imperocchè noi abbiamo potuto verificare quali siano stati gli effetti che queste riforme hanno già prodotto in altri paesi. E siccome questi effetti non furono malefici, non furono tali da spaventare gli animi onesti e timorati come quello del Senatore Mauri, ma invece furono benefici e salutari, così noi possiamo con tutta sicurezza procedere per la medesima via. Nè crediate, che, escludendo il carcere preventivo dall'amministrazione della giustizia correzionale, si sia provveduto in modo assoluto. No, Signori; leggendo le disposizioni dell'art. 182, quello da cui esordisce il progetto, il Senato vedrà come accanto alla regola siano collocate molte ed opportune eccezioni; e queste eccezioni riguardano singolarmente quelle persone le quali per i loro precedenti, anche prima del reato onde sono incolpate, possono essere considerate di vita non pura, come meno degne della pubblica stima, come sospette di non essere intieramente oneste. Con questa specie di persone è permesso alla giustizia di procedere con minori riguardi, con maggior rigore, e noi non abbiamo dimenticato di usare un più severo trattamento verso tutti coloro che si mostrano non degni di essere trattati con quella maggiore larghezza che il progetto introduce.

Vi sono pure alcuni reati correzionali di una natura speciale che esigono di trattare i loro autori con maggior severità; e noi non abbiamo dimenticato di occuparci di questa specie di reati. Per codesti reati, come vedrete, noi abbiamo stabilito che si faccia eccezione e che il carcere preventivo si applichi a coloro che ne sono imputati, ancorchè si tratti di semplici delitti, ossia di materia correzionale.

Credo che non abbiamo proceduto con minore misura, nè con minore attenzione nella parte che riguarda la concessione della libertà provvisoria, quella libertà che si concede a coloro i quali sono arrestati in via preventiva, ma poi nel corso del processo si riconosce che non v'è più sufficiente necessità di tenerli in arresto mentre si compiono gli altri atti della procedura.

Avviene nelle materie più gravi, nelle materie criminali, che la giustizia, nell'esordire dei procedimenti, deve impadronirsi della persona dell'imputato e collocarlo sotto custodia per potere con maggiore sicurezza compiere gli atti della istruzione. Ma, portata la istruzione ad un certo punto, la giustizia riconosce talvolta che della detenzione, della custodia dell'imputato non abbisogna più per compiere i suoi atti ulteriori, e che, senza inconveniente, potrebbe dare la libertà all'imputato e compiere nullameno in perfetto ordine tutto ciò che rimane ad ultimare nella procedura.

In questo caso si suol concedere ciò che i criminalisti e le leggi dicono la libertà provvisoria; e si dice provvisoria perchè nel corso del processo essa può essere sempre revocata. Quando la giustizia riconosca che bisogna ancora, che ancora convenga porre sotto custodia l'imputato, può farlo arrestare di nuovo, per quanto egli sia stato messo provvisoriamente in libertà.

L'onorevole Senatore Mauri, per ciò che ho inteso, non ha opposto a questa parte del progetto altra obbiezione se non quella che troppo largo arbitrio siasi concesso alla Magistratura, Egli premetteva le più larghe dichiarazioni di fiducia e di reverenza verso la Magistratura del Regno, egli la collocava, questa Magistratura sulla stessa linea in cui noi tutti pieni di riconoscenza collochiamo il benemerito nostro esercito: poneva la milizia togata nel grado di riverenza della milizia armata; ma, venendo alle conseguenze, mi perdoni l'onor. Mauri, egli faceva nel fatto un gran torto a questa grande Magistratura, perchè le negava di fatto quella confidenza che con la parola le accordava.

La libertà provvisoria è tale argomento che non può non essere rimesso nella massima parte al prudente arbitrio del giudice, per lo apprezzamento delle varie circostanze nei casi occorrenti.

Si apra qualunque Codice del mondo, antico o moderno, e si troverà che questa materia è confidata ovunque alla saviezza dei giudici.

Ora, io credo che anche il legislatore italiano non troverà mai altro sistema se non questo, fondato sulla fiducia verso l'Ordine giudiziario. Credo che se vogliamo mantenere la libertà provvisoria, e lo dobbiamo volere, siamo noi pure obbligati a rimetterci alla saviezza e al discernimento dei nostri giudici.

Se l'onor. Mauri ha tanta fiducia nella nostra Magistratura (e di questo io lo lodo, perchè credo che la nostra Magistratura meriti veramente tutta la nostra fiducia e tutta la nostra riverenza, checchè siasi detto in contrario), perchè vorrà egli negargliela in questa materia, la quale per sua natura la esige? Nè abbiamo noi omesso di imporre anche alla Magistratura, nell'esercizio di questo potere che dirò discrezionale, quei limiti che possono dalla ragione essere suggeriti e dalla esperienza confermati. E di vero, accanto alla norma generale che regola la concessione della libertà provvisoria, voi troverete, o Signori, una lunga serie di restrizioni le quali vietano al giudice di fare uso di questa potestà per determinati reati e a favore di determinate persone.

Le statistiche giudiziarie sono state uno dei principali argomenti che hanno mosso l'onor. Mauri a dubitare profondamente della convenienza di adottare il provvedimento legislativo che stiamo discutendo.

Come ha già osservato l'onor. Senatore Conforti, le statistiche non sono state troppo a proposito invocate dall'onor. Mauri a conforto del suo voto: imperocchè che cosa ci dicono queste statistiche per ciò che riguarda gl'imputati? Ci rivelano che in Italia il numero dei detenuti in via preventiva supera d'assai il numero dei detenuti in altri paesi

Ma perchè questo accade? Perchè la nostra legislazione abbonda di troppo nell'ordinare e nell'ammettere il carcere preventivo. E quale n'è la conseguenza? Quella che già vi accennava nell'esordire del mio discorso, conseguenza dolorosa per gl'individui e per le loro famiglie, perchè quelle stesse statistiche, quando siano ben consultate, vi dimostrano che più di un terzo sempre e qualche volta i due terzi delle persone che sono sostenute in carcere in via preventiva, ne escono poi, come vi diceva, con assolutoria o con una dichiarazione di non farsi luogo a procedimento. Chi ripara in questi casi i danni e i dolori sofferti per la improvvida detenzione? Dunque queste statistiche ci devono condurre, non a mantenere lo stato dell'attuale nostra legislazione, ma a studiar bene dove essa difetti e a riformarla; in somma a fare in modo che tra le condanne e le detenzioni preventive esista una proporzione che dia meno da pensare al legislatore, meno da dolersi al magistrato e che non infonda a tutto il paese una profonda sensazione di rammarico pel gran numero di quegli infelici che sono condannati a sopportare le conseguenze di un carcere preventivo troppo prodigamente dispensato.

Io mi limiterò a queste poche osservazioni, riservandomi nel corso della discussione di addurre le ragioni atte a persuadere il Senato, e che vorrei potessero persuadere anche l'onorevole Mauri, che non vi è nessun eccesso, nessuna imprevidenza a danno della giustizia nelle disposizioni di questo provvedimento, e che è da augurare al nostro paese, che in materia penale mai non si facciano altri provvedimenti che non siano giusti, liberali, ed umani, come è questo che ora si sta discutendo.

Io non sono, o Signori, riconosciuto generalmente come appartenente a quella scuola di umanitari di cui ha fatto cenno l'onorevole Mauri, quella scuola che il Karr faceva bersaglio ai suoi frizzi, ai suoi sarcasmi. Io passo invece per uno dei magistrati che professano una scuola alquanto severa. Ma tra la severità, o Signori, e l'ingiustizia, tra il rigore e l'inumanità ci corre un abisso. Sarò sempre severo, ma nei limiti della giustizia; sarò rigido, ma non disumano, e credo che nè legislatori, nè giudici possano mai nei loro atti dimenticare le alte ragioni della giustizia e dell'umanità. A queste ragioni io mi appello per raccomandare al Senato l'adozione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Mi conceda il Senato di dire qualche breve parola intorno agli appunti di cui mi hanno onorato gli onorevoli Senatori Conforti e Vigliani.

All'on. Senatore Conforti osserverò innanzi tutto che nel progetto di legge di cui si tratta non è solo discorso di imputati, ma anche di colti in flagrante, i quali, mi pare, non sono

da confondersi con quegli imputati che, soggetti una volta alla processura, ne possono uscire candidi come la neve.

Al mio onorevole amico il Senatore Vigliani osserverò poi che io non ho punto paura che per effetto di questo progetto di legge si spalanchino le porte de' carceri per lasciarne uscir quelli che sgraziatamente vi sono rinchiusi; ma ho paura bensì che in questo progetto di legge non vengano posti al sicuro nei carceri i non galantuomini, come io li chiamo e li tengo, che vi dovrebbero entrare.

È interesse di tutti che coloro, i quali cadono sotto l'imputazione di un reato (e certo sotto siffatte imputazioni non cadono di solito i galantuomini, me ne appello al sentimento universale), non debbano andare tranquilli per i fatti loro e aver l'aria d'infischiarsene della legge che al carcere li designa. Ora, se noi allarghiamo i casi in cui il mandato di cattura può trasformarsi in mandato di comparizione; se noi allarghiamo i casi in cui può essere concessa la libertà provvisoria, noi certo daremo meno da fare ai giudici istruttori, e in genere ai tribunali, che potranno essercene obbligati, ma non so quanto avvantaggieremo le condizioni della morale e della sicurezza pubblica.

Rispetto alle statistiche, io convengo pienamente coll'onorevole amico mio Senatore Vigliani, che in esse non si possono raccogliere che dei dati che siano molto sicuri nella materia di cui si tratta; ma credo che l'onorevole Vigliani mi consentirà che le statistiche penali sono fuor di dubbio una prova del numero dei reati che si commettono e che cadono sotto l'applicazione delle leggi. Ora, se noi badiamo alle statistiche penali sotto l'aspetto del numero dei reati che nel paese si commettono, in verità non so se abbiamo ragione di essere molto tranquilli, di largheggiare d'indulgenza, e di prescindere da quei provvedimenti che valgano per lo manco ad ottenere che gli imputati di un reato siano tratti a renderne conto innanzi alla giustizia del paese.

Un'altra cosa mi permetto di osservare all'onor. amico mio Senatore Vigliani, ammettendo che egli ha parlato nella materia con piena competenza, con quella competenza alla quale è debito ch'io mi inchini; ed è che, toccando dei reati che cadono sotto la giurisdizione dei tribunali correzionali, gli è sfuggito di chiamarli *reati minori*. Io non so se veramente questa qualifica di *reati minori* si possa dare a reati quali sono la truffa, la frode, il furto, l'oltraggio al pudore; i quali tutti in certi casi vengono giudicati da tribunali correzionali. Del resto, non è nella mia competenza di entrare, in siffatta materia, in particolari e sottili disquisizioni; quello che ho detto, mi è sgorgato dall'animo, in forza di un grido della coscienza che non ho saputo reprimere. Io desidero che le condizioni del mio paese si facciano tali che sia possibile di applicare agli imputati non solo, ma anche ai riconosciuti colpevoli, tutte le misericordie immaginabili; desidero che di mano in mano possa proseguire quel fecondo lavoro che si dice diretto a mettere le nostre leggi penali al livello dello stato della scienza; ma desidero nel tempo stesso, e più vivamente, che non perdiamo di vista che, oltre agl'interessi della scienza, ci sono di mezzo gl'interessi della morale e dell'ordine pubblico, che bisogna mantenere e tutelare.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Sen. Vigliani.

Senatore VIGLIANI. Credo di non dover frapporre ritardo a rilevare un'inesattezza nella quale parmi sia caduto l'onorevole Senatore Mauri.

Egli domandava al Senato, se i reati di furto, di truffa, di oltraggio al pudore siano sempre reati minori, siano sempre reati leggieri. Io credo chè, nel fare questa domanda, egli abbia male inteso le mie parole, supponendo che io annoverassi questi reati in modo assoluto fra i minori. Ciò non è certamente, onorevole mio amico Mauri, inquantochè, com'ella pure ben sa, il furto si distingue in semplice ed in qualificato. Il solo furto semplice, come sono i furti di campagna ed altri di lieve momento, cade nella materia correzionale; ma la lunga serie dei furti qualificati da circostanze aggravanti di persona, di tempo, di luogo o di valore, cade per contro nella materia criminale, ed a quest'ultimo genere di furti non si applicherebbe mai questo progetto di legge quanto al carcere preventivo.

Lo stesso si dica della truffa, la quale, in ragione del valore, viene annoverata ora tra i semplici delitti, ed ora fra i crimini; e quando

la truffa assumerà quest'ultimo carattere, non potrà certamente l'imputato godere dei benefizi di questa legge sulla carcerazione preventiva.

Ora rifletta l'on. Mauri, quanto possa talvolta tornar pericoloso e nocivo per la società il carcere preventivo per i reati minori, imperocchè non è raro che una persona, anche d'indole non corrotta, non cattiva, entri in carcere per una leggiera imputazione, e n'esca assoluto bensì dall'imputazione, ma, per la perniciosa compagnia dei più tristi, bene ammaestrato e bene edotto a correre la turpe via del delitto, e da semplice imputato correzionale si converta in famoso delinquente criminale, passando da leggieri delitti ai più nefandi misfatti.

Al quale proposito già notava con ragione l'onorevole Mauri, come le nostre carceri si trovino disgraziatamente in cattive condizioni. Conseguenza di questo deplorabile stato di cose, ella è, che noi siamo obbligati a lasciare gl'imputati che sono detenuti in via preventiva, quasi sempre mescolati coi condannati anche pei più gravi reati. Lascio al Senato il considerare (cosa del resto nota a tutti), quale scuola di immoralità, quale scuola di delitti si faccia tra quelle dolorose mura. Questa è una delle gravi calamità che pur derivano dal largheggiare troppo nel sottoporre gl'imputati di leggieri reati al carcere preventivo, ed alla quale il progetto arreca riparo.

L'onor. Senatore Mauri ha accennato ai colpevoli arrestati in reato flagrante, ed io avvertirò tosto che su questo proposito ho sostenuto nell'altro ramo del Parlamento un'opinione un po' più severa, e più rigida verso costoro, che essendo stati colpiti in flagranza di reato si possono generalmente, meno rarissime eccezioni, presumere già come colpevoli; è ben raro il caso che questi possano escire dal carcere non dirò bianchi come la neve, ma esenti da condanna. Quindi nel corso della discussione l'onorevole Senatore Mauri mi troverà disposto in questa parte a seguire l'opinione più severa dell'Ufficio Centrale, quando si possa raggiungere un giusto intento come mi giova sperare.

Ritornando poi sulle statistiche, ne dirò ancora una parola. È vero pur troppo che dalle statistiche noi riscontriamo che il nostro paese troppo abbonda di delitti e di crimini; ma questa abbondanza, o Signori, non sarà essa da imputarsi, fra tante cause, anche alla troppa facilità con cui noi chiudiamo in carcere gli imputati di leggieri delitti? Secondo quel concetto che pure dianzi vi manifestava, che, cioè, nel carcere si apprende una cattiva scuola e si apprende in quel tempo non sempre breve in cui la giustizia sostiene in carcere l'imputato per l'istruzione del processo, io concluderò col dire, che quando il giudice nei casi meno gravi possa compire i suoi atti, possa provvedere ai bisogni di quella parte dell'amministrazione della giustizia penale, senza ricorrere al mezzo della carcerazione dal quale deriva l'abbondanza di crimini che deplora giustamente l'onorevole Senatore Mauri, riusciremo allora anche noi a dare alle nostre statistiche giudiziarie un carattere meno desolante, e meno disonorante pel nostro paese.

Senatore BORSANI. Domando la parola.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Borsani.

Senatore BORSANI. Io intendo di dire poche parole, intendo solamente dirigere una domanda all'onor. Senatore Mauri, senza toccare gli argomenti largamente ed egregiamente sviluppati dall'illustre nostro collega Senatore Vigliani.

L'onorevole Senatore Mauri vede un gran pericolo nella libertà provvisoria, ma finora non ha ancor dato la spiegazione di questo pericolo. Qual danno pensa l'onorevole Senatore Mauri che possa derivare alla società dal compiersi di questa riforma legislativa? Crede forse che la libertà provvisoria debba essere un mezzo di impunità pei colpevoli? che essendo liberi e conoscendo di essere aggravati dalle risultanze processuali possano prendere la fuga, e trovare molto facilmente un asilo dove mettersi al sicuro dalle persecuzioni della giustizia? Io non credo che questo pericolo sia vero e reale; io credo che sia un pericolo più immaginario che altro.

E se l'onor. Senatore Mauri volesse por mente a due fatti che si sono compiuti col progresso della nostra civiltà, vedrebbe quanta difficoltà debbano incontrare i delinquenti a sottrarsi all'azione della giustizia. E questi due fatti sono: lo sviluppo della viabilità e lo sviluppo del diritto internazionale. Ormai non vi è angolo del paese in cui un triste possa rifugiarsi senza la certezza di essere sorpreso dalla forza; non trovasi angolo in tutto il globo ter-

restre dove non possa essere scoperto e consegnato, dietro domanda di estradizione, al governo del paese che è stato offeso da' suoi delitti. Quale adunque è il pericolo che corre la società nell'accordare la libertà provvisoria? E se pericolo ci fosse, crede l'onorevole Mauri che sarebbe eliminato dalla detenzione preventiva? Io non lo credo. E poi, se fosse tanto facile lo sfuggire alle ricerche della giustizia come si vuol credere, i malandrini si farebbero solleciti di prevenire l'azione della giustizia e si metterebbero al sicuro prima che fosse spiccato contro di essi il mandato di cattura; essi però non cercherebbero di nascondersi, di rifugiarsi all'estero e campare infelicissimamente la vita, abbandonando la propria casa, la famiglia, gli amici, se non forse quando fossero minacciati delle massime pene.

Io dunque, ripeto, che nello sviluppo del diritto internazionale, vi sono mezzi ben più che sufficienti ad impedire la fuga degli inquisiti.

Senatore MAURI. Domando la parola.

Senatore BORSANI. Del resto, io noterò una cosa sola; questo progresso che si verrebbe a realizzare con la presente legge, non è del tutto nuovo.

Noi ne abbiamo avuto un principio nel Codice di procedura penale del 1866: il beneficio era ristretto ai reati che pure avendo carattere di crimine, erano passibili della sola pena della reclusione o della relegazione. Ma ora domando: avete mai udito lamentare che per questa riforma si sieno mai verificati inconvenienti?

Da dieci anni da che la legge è vigente, o sia perchè la legge essendo stata usata con moderazione dal magistrato abbiasi potuto evitare qualsiasi inconveniente, o sia che realmente non esista il pericolo temuto dall'onorevole Mauri, il fatto è che lamento non se ne udì da nessuna parte.

Io dunque, ripeto, vorrei prima che l'onorevole Mauri mi persuadesse, che la legge sulla libertà provvisoria come è proposta e delineata nello schema di legge che è sottoposto alla vostra approvazione, vorrei, ripeto, che mi persuadesse che la medesima presenta un pericolo vero e reale: quando ciò mi avrà dimostrato, allora soltanto mi arrenderò alla sua opinione.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senat. Gallotti.

Senatore GALLOTTI. Io ho domandato la parola più per pagare il mio tributo alla legge che spero sarà votata, che per addurre altre ragioni dopo quelle molte e sì dotte che si sono dette, e quasi quasi parlo trepidando dopo uomini così istrutti e competenti.

Io desidero che non vi sia più ovvero, per dire più esattamente, che vi sia il men che si può la prigione provvisoria; e sapete, o Signori, il perchè?

Non tanto lo desidero per il ricco quanto per il povero; perchè so che il povero che n'esce, non trova più pane, quand'anche uscisse innocente dal carcere preventivo; perchè il paese crede che i delitti di cui è imputato siano veri e reali, e ciò perchè gl'imputati per una metà almeno n'escono innocenti. La ragione per cui la prigione preventiva è la rovina di molti, è questa: che colui che vi fu sostenuto n'esce sempre sospetto, se non reo.

Mi piace qui toccare d'una cosa cui nessuno forse ha posto mente. Volete la prigionia provvisoria? Ebbene, fate un carcere provvisorio. Quando potrete fare un carcere in cui l'imputato resti solo, acciò non possa fuggire quando fosse condannato come reo, ove possa sottrarsi a tutti gli altri inconvenienti, che provengono dal carcere provvisorio, allora, senza offendere l'umanità, solo allora, si potrà votare la prigionia provvisoria, tranne per que' casi che la legge ha eccettuati.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Io risponderò brevemente all'interpellanza che direttamente ha voluto farmi l'onorevole Borsani. Egli mi ha chiesto in che sta quel timore di che io mi preoccupo circa gli effetti della libertà provvisoria.

Sono molti gli argomenti per i quali io reputo che non si debba punto abbondare nel concedere la libertà provvisoria.

Mi restringerò ad addurne due soli casi. Il primo è che l'imputato, a cui è concessa la libertà provvisoria, e che io, secondo i concetti che ho avuto l'onore di esprimere, non posso tenere per un fiore di virtù, cercherà, giovandosi dei mezzi che gli concede la libertà provvisoria, di distruggere le prove del reato che gli si imputa, di studiare tutte le vie per potersi facilmente difendere, di riescire specialmente a ciò che pur troppo succede, e largamente succede, voglio dire alla corruzione dei testimoni. Or bene, di tutto questo non può venire a capo un imputato chiuso in carcere,

dacchè io sono nella persuasione che le nostre carceri siano abbastanza ben vegliate per impedire che tali disordini accadano.

Il secondo mio argomento è che gli imputati di reati, ne' quali io mi ostino a ravvisare dei non galantuomini, ammessi alla libertà provvisoria, abbiano facilità di commettere altri reati continuando a calcar quella via sdrucciolevole, sulla quale han già incorso le sanzioni penali; a che mi pare che si debba badare.

Oltrechè io ho pur sempre in mente che della libertà provvisoria più facilmente possono prevalersi gli abbienti che i non abbienti. Sta bene che la legge provvidamente abbia stabilito che anche ai poveri, quando la loro povertà dimostrino, si possa concedere la libertà provvisoria. Ma è certo esser molto più facile che cotesta libertà si conceda a chi presenta una bella e buona cauzione, che non a un tapinello il quale ha da superare la difficoltà di procacciarsi gli attestati che dichiarino il suo stato d'indigenza. Per queste ragioni io credo di non essere fuori del vero, e dirò anche fuori del senso comune, nel mostrarmi preoccupato degli inconvenienti che possono nascere dall'allargare di troppo agli imputati di un reato la concessione della libertà provvisoria.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori Senatori. Dovrei sentirmi penosamente impressionato delle censure, al certo coscienziose ma acerbe, che un sentimento altamente rispettabile suggeriva all'onor. Senatore Mauri verso il disegno di legge che sta a voi dinanzi, se io stesso ne fossi l'autore ed il presentatore; imperocchè mi parrebbe di essere in certa guisa additato come appartenente ad una certa scuola umanitaria, che egli non ha mancato di segnalare nella odierna discussione come meritevole di eccitare i frizzi dei romanzieri e le apprensioni dei legislatori.

Ma per buona ventura io posso consolarmene, non solo perchè la sua voce è rimasta solitaria in questo recinto, non ostante il sentimento di riverenza, che gli è tributato dai suoi Colleghi e da tutto il paese per le sue nobili qualità di cuore e d'ingegno, ma benanche perchè colui al quale si deve il vanto di avere studiato e proposto questo progetto di legge al Parlamento, è un dottissimo ed illustre vostro Collega, il quale tenne prima di me i sigilli dello Stato; ed io non ho altro merito che di avere apprezzato l'opera sua come Relatore nell'altro ramo del Parlamento, e di potermi oggi presentare a Voi offrendomi suo debole, ma zelante alleato e seguace, qualità che mi fa sperare di conciliare alle mie parole in questa illustre assemblea quell'autorità che non avrei altro titolo per esercitare.

Il Senatore Mauri, se io non m'inganno, ha spinto le sue dubbiezze fino a rimettere in contestazione l'istituto stesso della libertà provvisoria. Egli ha in certa guisa raccomandato la detenzione preventiva come salvaguardia protettrice della società; non ne ha fatto l'eccezione, ma la regola; l'ha creduta l'ausiliario necessario di un buon sistema di legislazione penale e de' criminali procedimenti.

Ma io non mi arresterò ad annoiarvi con una discussione inutile. L'istituto della detenzione preventiva e quello della libertà provvisoria sono omai stati giudicati inappellabilmente dalla scienza e dalla pubblica opinione; ed io mancherei di rispetto a questa illustre assemblea se mi facessi a discuterla. È vano che egli creda essere l'opinione dominante soltanto il portato e l'effetto degl'insegnamenti della scienza, di cui egli, mi scusi, non ha parlato con molto rispetto come avrebbe dovuto; imperochè, o Signori, che cosa è la scienza? La scienza vera e seria, figlia della ragione e dell'osservazione, non la ipotetica ed immaginaria indegna di questo nome, è quella che esattamente ed imparzialmente studia i veri bisogni della società e i diritti degli uomini che la compongono. Essa ha missione di combattere con ardimento e perseveranza i pregiudizii che le abitudini e le tradizioni hanno accumulato nella legislazione e ne' sociali ordinamenti, eredità di tempi ignavi e poco civili.

Questo è l'ufficio della vera scienza, ed essa merita la nostra riverenza e fiducia; merita che ci inchiniamo ossequiosi ai suoi dettati, non essendo per l'umanità via di salute fuori di quella che le è additata dallo splendido faro della sua luce. (*Segni d'approvazione.*)

Il problema, ne convengono tutti, che si offre alla soluzione dei legislatori in questa materia, si è che, pur riconoscendo essere diritto rigoroso, *summum jus*, del cittadino non ancora

convinto colpevole di non perdere la propria libertà allorchè è tratto a criminale giudizio, si ricerchi un sistema di equa conciliazione di questo diritto stretto della libertà individuale colle dimostrabili necessità della sicurezza sociale, la quale ha un diritto non men sacro di essere efficacemente tutelata e guarentita.

Certamente è un grave sacrificio quello che si domanda al cittadino, presunto innocente, o al certo non ancora dimostrato violatore della legge sociale, quando gli si schiude la porta del carcere e lo si obbliga a farne, per tempo talvolta ben lungo, sua triste e disonorante dimora; ma questo sacrificio non potendo essere imposto che dalla tutela necessaria al civile consorzio, chi troppo facilmente lo esige senza curarsi di limitarlo a' soli e veri casi di necessità giustificata, in verità fallisce al rispetto dovuto ai principî eterni di giustizia: e però, mi duole il dirlo, l'onor. Mauri, devotissimo al culto di questi alti principî, non si accorge che non li applica nè presta ad essi il dovuto omaggio, allorchè vien dicendo con molta disinvoltura che non vi è poi gran male, quando si tratta di rinchiudere individui sottoposti a processo, che probabilmente non saranno fiori di galantuomini, di far loro aspettare in prigione per più o meno lungo tempo l'esito incerto dei loro giudizî.

Io penso, o Signori, che il presente progetto di legge possa nella sua sostanza riassumersi nelle due proposizioni seguenti, mercè le quali il legislatore italiano avrebbe risoluto il problema innanzi posto, ed a mio avviso lo avrebbe risoluto assai meglio, e più avvicinandosi al concetto ideale e tipico della giustizia, che non lo abbia fatto finora la legislazione attualmente in vigore nel nostro paese.

Ecco le due proposizioni, alle quali, se io non m'inganno, tutta l'essenza della legge può ridursi:

La prima è questa: evitare inutili sagrifici della libertà individuale dei cittadini, cioè inutili mandati di cattura e carcerazioni, tutte le volte che a termini della legge l'arrestato abbia un diritto assoluto a ricuperare immediatamente, benchè in via provvisoria, la stessa libertà.

Ognun comprende quanto ciò sia giusto e ragionevole, non dovendo prendersi a gioco la libertà dei cittadini, ed offrire lo spettacolo poco edificante che si veggano con vani disagi e dispendi ricercare, arrestare, e far entrare nelle prigioni oggi, per escirne infallibilmente domani, senza che ciò possa di un atomo accrescere la tutela della sociale sicurezza.

Questa proposizione, come ben asseriva l'onorevole Senatore Vigliani, non è poi stata nel progetto applicata come regola assoluta ed inflessibile, ma vi è temperata da parecchie provvide e prudenti eccezioni, desunte o dalla qualità delle persone, o dalla qualità dei fatti che costituiscono il soggetto dell'imputazione.

La seconda proposizione è, che mentre si mantiene un impedimento legislativo, facendo divieto assoluto al magistrato di concedere la libertà provvisoria nelle imputazioni che possano condurre a pene gravissime, estreme, irreparabili; invece debbesi ampliare alquanto ne'magistrati nella latitudine intermedia, la potestà facoltativa, che già in certi limiti anche ora il giudice possiede ed esercita, di accordare il beneficio della libertà provvisoria, quando nella sua prudente saviezza, e ponderate le circostanze di ciascun caso, stimi di poterla senza sociale pericolo concedere.

Credo di aver riassunto esattamente il sistema organico di questo progetto di legge nelle due proposizioni testè accennate.

Ora, concedetemi di esaminare rapidamente le obbiezioni mosse dall'onorevole Mauri con profondo convincimento, attestato dalle sue insistenti repliche.

La prima è stata, che coloro i quali vanno in carcere, di regola non possono ritenersi fiori di galantuomini, modelli di virtù. All'animo suo si è presentato bensì il caso che anche un innocente sia carcerato, ma ha posto in tranquillità la sua coscienza, considerando questo caso come rarissimo (è l'espressione da lui stesso usata), e ne ha conchiuso che il carcere preventivo non gli ispira quel santo orrore che desta in altri.

Pertanto, o Signori, in questo sistema di ragionamenti tutto si riduce ad una indagine di fatti; ed è sommamente scusabile l'onorevole Senatore Mauri, se avendo la fortuna di non avere come noi famigliarità continua con questo triste mondo di malfattori e di carcerati e piena notizia delle conseguenze dei delitti e delle carcerazioni, può non conoscere esattamente il vero e reale stato delle cose.

Ma io gli dimostrerò come questo caso, che egli crede rarissimo, sia sventuratamente in Italia troppo, ma troppo frequente.

Si sono invocate le statistiche penali e carcerarie: or bene, ecco ciò che da esse risulta. Consultiamo quella del 1869, che è stata la più diligente investigatrice dei fatti relativi a tale questione.

Ne risulta che in quel solo anno i rarissimi individui che figurano nelle statistiche carcerarie come entrati nelle prigioni, e che poi ne uscirono senza essersi trovato in essi materia di condanna o di giudizio, furono in Italia non meno di 93,444 ! !

Signori, in un solo anno 93,444 cittadini italiani sono stati indebitamente sottoposti a carcere preventivo, e quindi liberati dall' accusa perchè non vi erano prove, o per essersi chiaramente riconosciuto che la giustizia investigatrice aveva pagato il tributo alla fallibilità umana e li aveva senza ragione privati della libertà.

Si consideri ora quali conseguenze han dovuto produrre le detenzioni preventive in tutte le famiglie a cui costoro appartenevano.

Volli percorrere anche le cifre degli altri anni successivi, abbenchè non perfettamente esatte, ed ho trovato che oscillano fra gli 80 e gli 83 mila all' anno.

Come mai, l' animo rettissimo ed amante di giustizia dell' onor. Senatore Mauri può tollerare che, in presenza di fatti così desolanti, i legislatori italiani rimangano tuttora indifferenti? Che non ne ricerchino le cagioni, non ricorrano all' applicazione di un rimedio che assicuri, con la incolumità della libertà individuale de'cittadini, le ragioni supreme della sicurezza e della tutela sociale? Egli si associerà con noi, quando avrà appreso, che in realtà non è rarissima ed eccezionale la calamità che ci preoccupa, ma disgraziatamente ha vaste proporzioni.

Però a noi quella riforma è raccomandata da triplice ragione di *giustizia*, di *moralità*, e, mi si permetta anche di aggiungere, di *economia*, perchè l'erario pubblico e la borsa dei contribuenti debbono sopportarne tutto il peso.

Da ragioni di *giustizia*, perchè non è giusto nè lecito manomettere la libertà individuale ed obbligare il cittadino a sostenere, senza necessità, detenzione immeritata, con danni deplorabili per l'onore, per le fortune, per le relazioni e per gli affetti di famiglia. Ed io mi associo pienamente alla giudiziosa considerazione dell'on. Gallotti, che immensamente più gravi sono codesti danni pel povero, perchè il ricco, anche in una prigione, non manca di mezzi per alleviare le proprie sofferenze, e quando riesce a vita libera, non trova disordini, e spesso irreparabili, nelle condizioni economiche della sua famiglia, come è certo che ve li trova il contadino e l'operaio, i quali traggono la sussistenza dal lavoro delle proprie braccia.

Concorrono ragioni di *moralità*, perchè le prigioni, come tutti sanno, sono dall'esperienza dimostrate scuole di demoralizzazione, e fomite ad associazioni di futuri malfattori; cosicchè non si lusinghi l'onorevole Senatore Mauri che moltiplicando le popolazioni delle prigioni, quelli che non sono fior di galantuomini, possano divenirlo. Accade l' opposto; e quelli che ancor non hanno varcato il Rubicone che separa la dubbia onestà dal delitto, uscendo dalle porte della prigione, non ne dubiti, si arruoleranno con maggior facilità nelle file dei delinquenti.

Mi si permetta di aggiungere una considerazione, che cioè gli uomini più competenti sulla materia hanno espressa l'opinione che la maggiore ampiezza nel concedere la libertà provvisoria, ed il parziale divieto o la restrizione dei mandati di cattura, sono tanto più da desiderare, in quantochè se, nelle prigioni giudiziarie dei grandi centri di popolazione, non manca una certa disciplina, purtroppo l'esperienza ha dimostrato che questa punto non esiste nelle carceri mandamentali, nella maggior parte delle quali vengon rinchiusi gl'imputati di piccoli delitti, e vi si ritrova quello che testè deplorava l'illustre Senatore Mauri, cioè confusione di età, di educazioni, di delitti, e quanto può contaminare e corrompere la popolazione meno degradata delle carceri.

Dunque non solo il rispetto della giustizia e della libertà, ma altresì la morale protezione degl'individui imputati di minori reati, consigliano l'adozione di questa benefica legge, la quale non può che tornar di giovamento alla società.

Finalmente non fa d'uopo di molte parole

per dimostrare, che la diminuzione della popolazione delle carceri dovrà necessariamente produrre a pro del pubblico erario una savia economia. Perchè mai dovrà lo Stato mantenere nelle prigioni tante migliaia di persone all'anno, mentre una gran parte di esse potrebbe senza nessun danno della sicurezza sociale non cacciarsi in prigione, e quindi non essere a carico dello Stato?

In fatti, o Signori, già la Camera dei Deputati, presaga del voto favorevole che questo progetto di legge avrebbe incontrato presso di Voi, sopra proposta del cessato Ministero ha diminuito notevolmente la cifra della spesa riguardante le prigioni nel bilancio del Ministero dell'Interno.

Questo fatto certamente non deve in alcuna guisa menomare quella più completa libertà ed indipendenza che è comune prerogativa così del Senato come della Camera elettiva.

Tuttavia, è indubitato che anche ragioni di economia raccomandano l'accoglimento di questo progetto di legge.

L'onor. Senatore Mauri ha detto che le disposizioni ampliative della liberazione provvisoria con cauzione rassomigliano ad un privilegio a favore dei ricchi; ma più tardi nel riprendere la parola egli medesimo non ha mancato a questo obbietto di dare la risposta, che si desume dallo stesso progetto di legge, il quale non è così illiberale, ed aggiungerei così eccezionale, da porre questa ingiusta differenza tra gl'imputati poveri ed i ricchi, cioè che solo i secondi possano fruire del benefizio della libertà provvisoria. Esso non impone, come si fa da alcune legislazioni, che il povero debba essere accettato in consegna dall'autorità municipale del luogo del suo domicilio, il che non dipenderebbe dal suo volere.

Il progetto richiede soltanto che risultino certificate la povertà ed una certa moralità dell'imputato, presumendo che in tal caso non si avrà ragione di temere per quella sociale sicurezza che tanto rigidamente l'illustre Senatore Mauri desidera garantita.

Non credo poi dover rispondere ad un'altra obbiezione aggiunta dallo stesso Senatore Mauri, che cioè bisogna tenere in carcere le persone sottoposte a processo, perchè lasciandole libere, distruggerebbero le prove del reato, corromperebbero i testimoni, ed incepperebbero il corso della giustizia, quasi che senza chiudere nelle mura di un carcere fosse impossibile di evitare simili reati.

Si compiaccia riflettere l'onor. Senatore, che quest'argomento va molto al di là delle sue proposte, imperocchè la conseguenza logica che ne deriverebbe, sarebbe che chiunque abbia la sventura di cadere in sospetto alla giustizia come autore o complice di reati, non possa in verun caso rimanere fuori del carcere, atteso il pericolo innanzi segnalato.

Finalmente l'onor. Senatore Mauri in un ultimo argomento si è molto preoccupato della più larga discrezione ed arbitrio che alcune disposizioni di questa legge verrebbero a concedere al magistrato.

Anzitutto è bene rammentare, e meglio lo dimostrerà la discussione degli articoli, che è necessario il concorso dell'opera del legislatore e del giudice nel determinare i limiti di questo arbitrio.

Questa legge perciò anzitutto non permette al giudice di togliere la libertà personale col mandato di cattura ad un imputato di reati di lieve importanza al disotto di un certo limite.

Parimente essa vieta di aprire le porte del carcere, ancorchè sotto forma di libertà provvisoria, per alcune imputazioni della categoria più grave e superiori ad un limite che il legislatore medesimo ha stabilito.

Entro questi estremi ed opposti limiti vi ha un campo intermedio, il quale di necessità deve rimanere abbandonato all'apprezzamento dei magistrati. Ma, o Signori, se vi è materia che è impossibile veramente disciplinare e regolare, la è questa della libertà provvisoria in tutte quelle materie in cui un assoluto precetto legislativo sarebbe esposto le molte volte a fallire il segno della giustizia. Imperocchè ognuno comprende che questo apprezzamento della magistratura deve esser necessariamente individuale, su ciascuna persona imputata, e su ciascun processo, e in cui debbasi portar giudizio.

Ma, o Signori, di che temete? quale esser può la preoccupazione delle anime oneste? Per me crederei di mancare ad un dovere, e tradirei l'intimo convincimento della mia coscienza, se non ritenessi generalmente la magistratura italiana altamente degna della fidu-

cia che a lei sarà affidata nell' esercizio di questo potere discrezionale. Lo esercita già oggi in un campo abbastanza esteso, che ora gli viene in qualche guisa allargato. Avete udito mai gravi doglianze intorno all'uso men savio e prudente che siasi fatto di questa facoltà? Piuttosto talvolta si è pensato che con cauzioni un po' eccessive si fosse indirettamente impedito il godimento della libertà provvisoria; ma io non ho mai udito che siansi tacciati de' magistrati di essere così poco solleciti dell'interesse e della sicurezza della società da aprire imprudentemente le porte della prigione a persone che potessero mettere in pericolo la pubblica quiete.

Consentitemi un'ultima osservazione. Se tale è lo stato della legislazione attuale e in Francia e nel Belgio e nell' Austria stessa, volete voi, o Signori, che si neghi dal popolo, dal legislatore italiano alla nostra magistratura quel grado di fiducia che i popoli più civili di Europa non negano a' loro magistrati?

Mi sia pur lecito paragonare la presente proposta di legge agli esempi di antiche e moderne legislazioni sull'argomento, come ha benanche accennato di fare l'on. Senatore Vigliani.

Non risalgo all' antichità per addurre citazioni erudite; ma poichè sembra quistionarsi del pericolo di lasciare all' arbitrio del magistrato l' apprezzamento delle circostanze della persona e del fatto per accordare o negare la libertà provvisoria, mi è facile dimostrarvi che da remotissima epoca l' istituzione è stata sempre accompagnata da questa potestà discrezionale.

Non ricorro al periodo classico della libertà romana, perchè allora ogni cittadino aspettava il giudizio in istato di libertà.

Ma anche nei tempi di Roma corrotta e della decadenza imperiale era scritto nelle leggi, esser rimesso al prudente giudizio del magistrato decidere se ed a chi si dovesse, oppur no, accordare quella che da noi si chiama la libertà provvisoria.

Rammenterò le parole di Ulpiano nella legge 1. del Digesto I. *De custodia reorum*:

« De custodia reorum proconsul aestimare solet, utrum in carcerem recipienda sit persona aut militi tradenda, vel fideiussoribus committenda, vel etiam sibi. »

E le circostanze da estimarsi dal giudice sono così enunciate:

« Vel pro criminis qualitate; vel propter honorem, aut propter amplissimas facultates, vel pro innocentia personae, vel pro dignitate eius qui accusatur. »

Negavasi il rilascio dal carcere ai già confessi: *si confessus fuerit reus* (L. 5), o in caso di assai grave imputazione: « *si tam grave scelus admisisse constet, ut neque fideiussoribus neque militibus committi debeat.* »

Ciò prova non potersi provvedere diversamente. O non deve esistere l'istituto della libertà provvisoria, o è necessario che sia confidato a questo discreto e prudenziale apprezzamento del magistrato.

Ma portiamo lo sguardo sulle recenti leggi, benchè non siano tanto recenti da non farci riconoscere che il nostro paese nella via di questo progresso legislativo è in ritardo.

Il Belgio ha promulgato la sua legge sulla libertà provvisoria fin dal 1852, sostanzialmente inspirata ai concetti finora svolti, e resa ancor più liberale e progressiva con recentissime riforme racchiuse in altra legge del 20 aprile 1874, discussa nella Camera dei rappresentanti sopra relazione del dotto professor *Thonissen*. Or se voi leggete e confrontate codesta legge colla nostra, questa vi parrà timida e paurosa a fronte della vigente legislazione belgica.

In Francia furono adottate quasi le medesime disposizioni, che oggi attendono il vostro suffragio, fino dal 28 giugno e 12 luglio 1862; anzi in essa la facoltà del giudice di concedere la libertà provvisoria è così illimitata da potersi esercitare finanche nei processi per imputazioni capitali. E se quella legge ha potuto essere approvata dal Corpo più conservatore d' Europa, dal Senato della Francia Imperiale, posso io nutrire minor fiducia, avendo l'onore di favellare ad un'Assemblea Italiana, nella quale seggono uomini devotissimi al culto della libertà, che hanno contribuito coi loro personali sforzi e sacrifizi a promuoverla e sostenerla a benefizio del paese?

Finalmente anche in Austria nel Regolamento di procedura penale, recentemente adottato, del 23 maggio 1873 presso a poco si contengono disposizioni analeghe.

Conchiudo adunque che il complesso di tutte queste considerazioni non mi lascia punto du-

bitare dell'accoglimento di questo progetto di legge.

Se stimerete che abbiasi a migliorare alcuna delle sue disposizioni secondarie e non sostanziali, in ciò il Governo si associerà ben volentieri agli studi del Senato, purchè la legge non perda quel carattere e quello spirito riformatore e progressivo che mi duole non abbia soddisfatto l'onorevole Senatore Mauri.

Quanto a noi siamo invece confortati ed incoraggiati dall'esempio delle altre legislazioni che ci hanno preceduto. La nostra imitazione appena ci avvicinerà a quel livello a cui già si elevarono le nazioni più civili di Europa; e però se i risultamenti della esperienza di altri paesi sono stati innocui e consolanti, per l'onore della popolazione italiana portiam fede che non meno benefici effetti tra noi deriveranno dalla legge di cui vi è chiesta l'approvazione.

Senatore DE FILIPPO, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO *Relatore*. Dopo gli splendidi ed eloquenti discorsi pronunziati dagli oratori che mi hanno preceduto, in appoggio di questo progetto di legge, all'Ufficio Centrale non rimane nulla da aggiungere, tanto più che si trova di avere già consegnato nella sua relazione i gravi motivi che lo determinarono a sottoporlo alla vostra approvazione.

Dirò solamente una parola per conto mio all'onorevole Senatore Mauri ed è questa: che le apprensioni da lui manifestate e i pericoli sociali ai quali egli ha accennato vengono quasi sempre fuori quando si tratta di mettere in atto una riforma importante ed ardita. E io rammento al Senato che nell'epoca solenne di una grave discussione, fatta per l'abolizione della pena di morte, si parlò molto di opportunità o non opportunità, ed anche allora s'invocò lo spettro della paura, il fantasma de'pericoli. Io mi permisi di rispondere, quello che ripeto all'onor. Mauri in questa circostanza, avendo allora dimostrato con esempii storici che alcune grandi riforme fatte nella legislazione penale di altre nazioni, non che produrre un danno alla società, produssero un bene e scemarono il numero dei reati. Signori, quando una riforma si fonda sopra un principio riconosciuto giusto, quando essa è richiesta dal progresso umano, è consentita dalla pubblica opinione, e fa già parte del diritto pubblico di altre nazioni civili, volerne indugiare l'applicazione, non che essere un atto di prudenza e di conservazione, sarebbe, mi si permetta il dirlo, un atto d'ingiustizia. E io credo che abbiamo troppo indugiato; e fo plauso al mio onorevole amico Senatore Vigliani per avere proposto fino dal 1873 questo progetto di legge, che io mi auguro che il Senato voglia approvare, salvo quegli emendamenti che l'Ufficio Centrale ha creduto di dovere sottoporre alla vostra approvazione, e che spero saranno anche essi sanzionati dal vostro suffragio.

PRESIDENTE. Nessuno più chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa e si procederà a quella degli articoli. L'articolo primo contenendo varî articoli che portano modificazioni, si farà su ciascuno partitamente la discussione e la votazione.

Art. 1.

Gli articoli 182, 183, 185, 187, 197, 199, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 253 e 521 del Codice di proc. pen. sono modificati nel modo che segue:

Art. 182. Se si tratta di delitto ovvero di crimine punibile colla sola pena della interdizione dai pubblici uffici, il giudice rilascerà mandato di comparizione.

Potrà anche rilasciare mandato di cattura:

1. contro le persone indicate nel N. 1 dell'articolo 206 del Codice di procedura penale, e nell'articolo 105 della legge sulla sicurezza pubblica, quando siano imputate di un delitto punibile col carcere maggiore di tre mesi;

2. contro gli imputati di ribellione o resistenza, di oltraggio o violenza ai depositari della pubblica autorità od agli agenti della forza pubblica;

3. contro gli imputati dei delitti di fabbricazione, introduzione nel Regno, vendita, porto o ritenzione di armi, già condannati per ribellione o resistenza, o per violenza contro i depositari o gli agenti della forza pubblica;

4. contro gli imputati di furto, truffa o frode con recidiva nel medesimo reato, punibile col carcere maggiore di tre mesi.

L'Ufficio Centrale ha proposto al N. 4 testè letto una modificazione nei seguent termini:

« N. 4. contro gli imputati di furto, truffa o

frode punibili col carcere maggiore di tre mesi. »

È aperta la discussione su quest' articolo.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Pregherei l'onorevole Ministro Guardasigilli di voler dichiarare, se non gli dispiace, se accetta al numero 4 l' emendamento fatto dall' Ufficio Centrale. Al divieto di spedire mandato di cattura quando si tratta d' imputazione per delitto, il N. 4 contiene un'eccezione per gli imputati di furto, truffa o frode con recidiva nel medesimo reato punibile col carcere maggiore di 3 mesi.

L' Ufficio Centrale ha creduto di essere più rigoroso per i ladri e i truffatori, e quindi ha proposto che gli imputati di questa specie di reati, senza la condizione di essere recidivi, debbano essere esclusi dal beneficio che si concede agli altri accusati. Tanto più che il progetto di legge ministeriale non si contenta, nè chiede solamente una recidiva secondo è stabilito nel Codice penale, ossia quando l'imputato sia stato per qualunque altro delitto irrevocabilmente condannato, ma esige che sia stato irrevocabilmente condannato pel *medesimo reato*; cioè un individuo imputato di truffa, che sia già stato condannato per truffa; di modo che se fosse stato condannato per furto, contro costui non si potrebbe rilasciare mandato di cattura.

L'Ufficio Centrale ha creduto che questo fosse eccessivo.

Il furto da tutte le legislazioni fu sempre severamente punito, ed escluso da ogni beneficio per l' indole degradante del reato, per la facilità e frequenza a commetterlo. Epperò noi crediamo che non s' abbia da richiedere la condizione che l' imputato sia recidivo, e tanto meno recidivo nel medesimo reato, perchè costituisca un' eccezione alla regola generale stabilita nel primo comma dell'articolo che discutiamo.

Aspetterò volentieri la risposta dell'onorevole Ministro Guardasigilli, augurandomi che egli accolga questo nostro emendamento.

Che se l'Ufficio Centrale ha di buon animo accolto quasi interamente il progetto, ed ha combattuto qualunque idea dell'onor. Mauri di sospenderne l'esecuzione, ha pensato anche di introdurre qualche modificazione, che, a senso suo, parea indispensabile a rassicurare l'animo di coloro che con fondamento credessero che qualche disposizione troppo mite riuscisse a mettere in pericolo l' ordine pubblico e la sicurezza sociale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego il Senato di esaminare l'articolo 182 in relazione con un altro articolo del progetto, altrimenti non si potrebbe apprezzare l' intera economia della legge. Esso è l' articolo 206, N. 1, in cui si legge:

Art. 206. Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria:

1. Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette, menzionate nel Capo III, titolo VIII, libro II del Codice penale, i già condannati a pena criminale e gl'imputati di delitto contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura giusta il disposto dei Numeri 1, 2, 3, 4 del primo capoverso dell' articolo 182; »

L' articolo che è ora in discussione, è appunto l'articolo 182; si badi adunque alle conseguenze della proposta che si fa. Non si tratta solo di statuire, che sebbene di regola non si deve spedire mandato di cattura nei semplici delitti, pure per eccezione contro qualunque imputato di furto, di truffa o di frode contemplata nel Codice penale toscano, sia lecito di spedire il mandato anzidetto.

Ma immediatamente ne verrà benanche quest'altra correlativa conseguenza, che qualunque individuo imputato di questo reato non potrà mai venire ammesso al beneficio della libertà provvisoria e che il giudice si troverà necessariamente impedito a poterla concedere sopra imputazioni somiglianti.

Se è così, parmi che l'onorevole Senatore Vigliani, Ministro proponente il progetto, sia stato savio ed assennato, limitando un tale divieto ai soli processi contro individui recidivi in codesta specie di reati. Egli ha ricusato la libertà provvisoria soltanto ad individui abituati a rubare, a defraudare, a porre le mani sugli averi altrui. Voi ben sapete, Signori Senatori, che non vi è delitto che più facilmente degeneri in una specie di mestiere, quanto quello del ladro o del truffatore; se li lascierete

in libertà, essi ne approfitteranno che per ricominciare l'esercizio del loro facinoroso mestiere a danno degli onesti. Ma allorchè non concorra questa condizione speciale e caratteristica, la semplice imputazione correzionale di qualunque lievissimo furto, di qualunque frode, non deve bastare per produrre una conseguenza così eccessiva. Per esempio, supponete il furto campestre commesso da una povera vecchierella, che sia andata nel bosco a togliere un mazzo di fascine per riscaldarsi nelle fredde notti dell'inverno; la misera sarà sorpresa ed arrestata, e sta bene che lo sia, perchè colta sul fatto; ma quando essa domanderà la libertà provvisoria, il giudice sarà costretto a ricusarla, se la legge renderà impossibile lo accordarla, quantunque sia cotanto lieve il reato commesso.

Io temo pur troppo che per avventura eserciti iufluenza sopra di noi, senza che ce ne accorgiamo; la tradizionale avversione dei legislatori verso certe determinate specie d'imputazioni.

Laonde a mio avviso preferirei di lasciare il progetto così come era state proposto dal cessato Ministro, richiedendo la condizione della recidiva.

Se l'Ufficio Centrale non credesse di desistere dalla sua proposta e volesse assolutamente che una qualche modificazione fosse introdotta, mi permetterei, in tal caso di proporre, che invece di richiedersi propriamente una recidiva nel *medesimo reato*, cioè da furto in furto, da frode in frode, parendomi con ciò inesattamente espresso il concetto razionale che ha ispirata la disposizione, la condizione si potrebbe forse alquanto allargare, adoperando questa locuzione « con recidiva in tali specie di reati ». Tanto basterebbe a dimostrare nell'imputato la prova generica della abitudine a violare delittuosamente l'altrui proprietà.

E se non propongo addirittura di scrivere « con recidiva in reati contro la proprietà » egli è perchè le conseguenze pratiche di quest'ultima formola trascorrerebbero al di là del concetto che ci guida.

Vi hanno infatti reati *contro la proprietà* semplicemente *colposi*, per es., l'incendio per disattenzione, il guasto e il danno, la deformazione di un animale domestico altrui. Or bene, qual nesso o rapporto potrebbe mai trovarsi fra uno di questi fatti che può essere stato commesso dieci o più anni innanzi da un cittadino che era di onesta fama, e l'imputazione di aver commesso un furto che oggi si faccia? Perciò parendomi troppo larga l'espressione « *con recidiva in reati contro la proprietà* », e troppo angusta la frase usata nel progetto ministeriale « *con recidiva nel medesimo reato* », sarei disposto ad abbondare nel senso della proposta dell'ufficio Centrale, adottando un'espressione intermedia, sia lasciandone la ricerca al senno degli stessi egregi componenti l'Ufficio Centrale, ove credessero che debba loro rinviarsi quest'articolo, sia modificando l'odierna lezione surrogandovi le parole « *con recidiva in tali specie di reati* ». Così sarebbe da tutti concordato ed inteso, che il significato di questa formola più larga importa non essere necessaria la recidiva da furto in furto, da frode in frode, da truffa in truffa, ma soltanto richiedersi la recidiva in qualunque di tali reati dolosi commessi per causa di lucro, con cui si sia attentato all'altrui proprietà.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Vigliani.

Senatore VIGLIANI. Io non posso che associarmi alle savie ed accurate osservazioni fatte dall'onorevole Guardasigilli a sostegno del progetto nella parte che si vorrebbe emendata.

È vero che i reati di furto, di truffa, di frode sono di una natura più vergognosa e degradante; è vero che in generale i legislatori trattarono i ladri e i truffatori con rigore; è pur vero che conviene che la società si premunisca il più che sia possibile contro questa specie di reati. Ma se tutte queste cose sono vere, è anche verissimo ciò che vi faceva osservare l'onorevole Guardasigilli, che, non perchè un individuo sia incolpato di un furto o di una truffa una prima volta senza altri precedenti penali, egli debba ravvisarsi immediatamente quale ladro o truffatore immeritevole di quel trattamento che il progetto propone di usare a coloro i quali sono assoggettati a un semplice procedimento correzionale.

Quale è il motivo per cui è stata fatta una eccezione per gli imputati di truffa e di furto con recidiva? La ragione è chiara. Si è considerato che quando si tratti di un imputato che non è più di fama integra, che è già vulnerato nella sua riputazione da precedenti condanne, o per furto o per truffa, è permesso

di trattarlo con maggior rigore, perchè maggiore è la presunzione della sua reità. Precisamente perchè le recidive in materia di furto e di truffa sogliono essere più frequenti, e conviene porre un argine più vigoroso contro li moltiplicarsi di questi reati, il progetto propone di trattare con maggior rigore gl'imputati di furto o di truffa che siano già stati condannati per uno di questi reati, che già portino in fronte il marchio di ladro o di truffatore. Ma quando si tratti di un individuo che per la prima volta viene imputato di furto o di truffa, non vi avrebbe una sufficiente ragione nella sola qualità del reato, per trattarlo in un modo eccezionale. È chiaro che deve farsi una differenza di trattamento fra l'imputato che fu già condannato per reato di truffa o di furto ed un altro che abbia buoni precedenti. Nel primo caso noi ci troviamo in presenza di un truffatore o di un ladro già dichiarato e lo dobbiamo trattare con maggiore severità, nel secondo, mantiene tutta la sua forza la presunzione d'innocenza a favore dell'imputato finchè non è dichiarato convinto del reato che per la prima volta gli viene apposto. Quale macchia gli si infliggerebbe se si imprigionasse per furto o per truffa e poi ne uscisse assoluto?

Notate, o Signori, che il furto, che gli antichi dicevano derivato a *furvo* ossia oscuro, perchè il ladro si suol nascondere nelle tenebre, cerca d'occultarsi con tutti i mezzi, è tale reato che quanto l'accusa n'è facile, tanto ne suole essere difficile la prova ed è facile l'assolutoria dell'imputato. Egli è anche per questa ragione che conviene procedere con molta cautela nell'ammettere il carcere preventivo, allorchè si tratta di un primo caso, per non incorrere in troppo gravi conseguenze: non così si deve fare quando si tratta del secondo o di casi ulteriori; allora un maggiore rigore è giustificato dalle cattive qualità dell'imputato. Anche la truffa non suole essere di facile prova, perchè difficilmente si distingue da quell'astuzia e scaltrezza che la legge tollera: donde la necessità di procedere con grande cautela nello incarcerare per una turpe imputazione che può facilmente trarre in errore.

L'Ufficio Centrale osservava che il testo di questo N. 4 si scosterebbe dal concetto ordinario della recidiva, da quel concetto che è definito dal Codice penale, almeno per ciò che riguarda la materia criminale e la correzionale che per la recidiva si contentano di qualunque condanna precedente, ancorchè per reato di diverso genere. Ma se per ogni altro effetto legale è vero che la recidiva in materia di crimini o delitti, consiste nell'avere sopportata un'altra condanna per qualunque altro reato, ancorchè non della stessa specie, nel caso nostro si verifica un fondamento onde recedere dalla regola generale, e richiedere per la recidiva che si tratti, se non di condanna per un reato della stessa specie, almeno di natura congenere.

Riconosco però verissimo, che l'espressione del N. 4. *recidiva nel medesimo reato* può dar luogo a credere che si tratti di reato precisamente eguale, cioè che l'imputato di furto già sia stato condannato per altro furto, e che l'imputato di truffa o frode già abbia commesso altra truffa o frode; ma debbo dichiarare che questo non fu il pensiero del proponente, e che anche la Camera dei Deputati non l'ha inteso così, ma si è inteso di parlare in ambo i casi tanto dell'uno che dell'altro reato; in modo che chi già avesse sofferto una condanna per truffa potesse dirsi recidivo anche quando venisse imputato di poi per furto, e del pari chi l'avesse sofferta per furto si dovesse intendere recidivo, cadendo sotto l'imputazione di truffa, talchè potesse e l'uno e l'altro venir trattato col rigore del carcere preventivo ove lo esigano le circostanze del caso.

A questa spiegazione corrisponde la variazione che l'onorevole Guardasigilli propone e che consiste nel dire *con recidiva in tali reati* anzichè *con recidiva nel medesimo reato:* io crederei di andare anche ad un concetto più esteso e di fare una concessione più larga all'Ufficio Centrale proponendo che si dica *con recidiva in uno dei reati contro la proprietà*, onde chiunque imputato di furto, truffa o frode, il quale abbia già sofferto condanna per un reato qualunque che sia crimine o delitto contro la proprietà, ciò che verrebbe a dire un reato dello stesso genere, possa essere sottoposto al rigore della cattura preventiva.

Proporrei dunque al Senato, e vorrei trovare consenziente l'onorevole Guardasigilli e l'Ufficio Centrale, che invece delle parole *con recidiva nel medesimo reato* si dicesse: *con recidiva in uno dei reati contro la proprietà.*

Senatore, DE FILIPPO, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore, DE FILIPPO, *Relatore.* Io comincio dal ringraziare tanto l'onorevole Guardasigilli, quanto l' onor. Senatore Vigliani, di aver trovato fino ad un certo punto giusto l' emendamento dell' Ufficio Centrale.

La ragione principale esposta dall'onorevole Guardasigilli per respingerlo, in parte è dedotta dall' art. 206. Egli dice: badate che non si tratta solamente di quest' articolo, ma vi troverete in imbarazzo quando si discuterà della libertà provvisoria. Non è possibile che possiate impedire la libertà provvisoria ad un dato individuo, il quale abbia commesso un piccolo furto di campagna.

È facile rispondere. Innanzi tutto l'eccezione di cui si tratta non potrebbe mai fare ostacolo alla libertà provvisoria, in quanto che un piccolo furto di campagna è punibile di una piccola pena, e il nostro emendamento parla di furti e di truffe punibili del carcere non minore di tre mesi.

Potrei anche aggiungere che queste osservazioni troverebbero luogo più opportuno quando si discuterà l' articolo 206. Nell' articolo presente non ci è punto pericolo, poichè non si fa altro che concedere una facoltà al magistrato, il quale, quando vede che si tratta di cosa di poco momento, non rilascia il mandato di cattura. Non diciamo è obbligato di spedire il mandato di cattura, ma ha facoltà di spedirlo. Accadono dei furti in luoghi pubblici passibili della pena del carcere fino a cinque anni. Come si fa ad impedire a un magistrato di spedire il mandato di cattura, quando la popolazione è commossa per quel furto?

Eppure, secondo l'articolo ministeriale, il giudice deve esaminare prima se l' imputato sia stato già irrevocabilmente condannato per un altro furto, per ordinare l'arresto preventivo.

Ecco quello di cui si è preoccupato l'Ufficio Centrale.

Del resto dichiaro che per conciliare le diverse opinioni, l'Ufficio Centrale non sarebbe alieno dall' accettare la proposta dell'onor. Senatore Vigliani, inquantochè non si tratterebbe più di recidiva nel medesimo reato, ma di recidiva in un reato contro la proprietà. In questo modo si allargherebbe molto la sfera dei casi in cui dal giudice per gl'imputati di furto e di truffa potrebbe rilasciarsi mandato di cattura.

Comprendo che rimane sempre la difficoltà alla quale accennava l'onor. Ministro, proveniente dalla disposizione contenuta nell'art. 206, la quale vieta la libertà provvisoria a favore di coloro contro dei quali si possa spedire mandato di cattura; ma per me questa non è una difficoltà, poichè non mi dorrebbe punto che per queste specie di reati non vi fosse libertà provvisoria, anche quando fossero punibili con la pena del carcere maggiore di tre mesi.

Ma, ripeto, se ne parlerà quando si discuterà l'altro articolo. Quindi se l'onor. Ministro accetta la proposta Vigliani per me non ho difficoltà di accettarla, altrimenti l'Ufficio Centrale si riserba di riportare un nuovo esame su questo numero 4 per vedere se mai vi sia qualche misura più conciliante da adottare.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io propongo di fare una distinzione tra l' imputazione di furto, e quella per truffa o frode. In quanto agli imputati di furto, io ammetterei l'emendamento dell'Ufficio Centrale, secondo il quale il magistrato ha facoltà di spedire mandato di cattura anche se l'imputato medesimo non si trovasse nello stato di recidiva. Il furto per vero richiama, secondo i casi particolari, la pubblica attenzione; e se si ha fiducia nella magistratura, bisogna convenire che l' istruttore non si determina a spedire mandato di cattura che sulla base di gravi indizi. Ma per la truffa o frode non concorrono le medesime ragioni; chè anzi bene spesso avviene che si confonde la frode civile con la frode penale. Soltanto la recidiva può giustificare la spedizione del mandato di cattura. Ad ogni modo, dovendo l'articolo ritornare all'Ufficio Centrale, desidero che esso tenga conto di queste osservazioni.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Io credo che si possa conciliare l'articolo con quello che aveva precedentemente proposto l'onorev. Ministro e con quello che propone l'Ufficio Centrale. Nel numero 4 dell'articolo 182 invece di dire: « contro gli imputati di furto, truffa o frode con recidiva nel medesimo reato, ecc.; » potrebbe

dirsi: « contro gli imputati di furto, truffa o frode con recidiva *nei medesimi reati.* »

Senatore VIGLIANI. È la proposta dell' onor. Ministro.

Senatore CONFORTI. Precisamente, ed io credo che in questo modo la cosa potrebbe benissimo conciliarsi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che il rinvio, che l'Ufficio Centrale si mostra disposto ad accettare di quest'articolo, è divenuto necessario dopo le molte e svariate proposte tra le quali è mestieri scegliere.

Dirò poche parole sopra le due più importanti.

L'onorevole Senatore Miraglia sostanzialmente propone che si cancellino dal numero 4 queste due parole: *truffa* o *frode,* laonde esso resterebbe così concepito: « contro gli imputati di furto con recidiva nel medesimo reato, punibile col carcere maggiore di tre mesi. »

Voci. No, no, non è così.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi scusino, l'onorevole Senatore Miraglia ha detto: « Io non vorrei che si potesse spedire mandato di cattura in materia semplicemente correzionale contro gl'imputati di truffa o di frode, poichè è facilissimo che anche un fatto civile, cui manca l'essenza di reato, possa risultare accompagnato dalle apparenze di un reato, e tanto basta perchè esista l'imputazione e il processo. Invece il pericolo di una simile confusione non esiste relativamente alle imputazioni di furto. » Ora questa difficoltà di discernere la linea di separazione tra i fatti di natura civile, o costituenti l'esercizio di una industria più o meno onesta, come esprimevasi l'onorevole Senatore Vigliani, ed i veri reati, deve renderci guardinghi a ricusare la facoltà di accordare in qualsivoglia caso la libertà provvisoria, mentre invece il reato di furto, così diceva l'onorevole Senatore Miraglia, suole essere accompagnato da violenza, per la quale il legislatore dev'essere inesorabile.

In tal guisa le ragioni accennate dall'onorevole Senatore Vigliani quanto al pericolo di stabilire senza le condizioni della recidiva la facoltà di spedire il mandato di cattura, ed il divieto di rilascio in libertà provvisoria per qualunque reato di *truffa* o *frode*, hanno trovato appoggio ed adesione nel Senatore Miraglia; egli accetta unicamente la proposta dell'Ufficio Centrale, non esigendo la condizione della recidiva, per gli imputati di *furto.*

Egli mi permetterà anzitutto di osservare, che non sempre il furto deve essere accompagnato da violenza, o da altre circostanze aggravanti, inquantochè allora si tratterebbe di *furto qualificato.*

Pregherei ancora l'onorevole Senatore De Filippo di rammentare, che il furto punibile con pene maggiori di 3 mesi non sempre e necessariamente è un furto *qualificato.* Se egli getta lo sguardo sull'articolo 624 del Codice penale, vedrà precisamente raffigurata quella specie di furto, di cui ho addotto l'esempio, perchè ivi si dice che: « Il furto di aratri, di attrezzi aratorî, di prodotti o frutti staccati dal suolo, o dalle piante, di legne tagliate nei boschi, di alveari d'api, ecc., ecc. sarà punito con la pena del carcere non minore di *mesi sei*, se è stato commesso di giorno, e non minore di *un anno*, se di notte. » Dunque è esattamente vero quello che ho detto, che la vecchiarella colta sul fatto di tagliare e rubare un fascio di legne nel bosco, se va in prigione, non vi ha mezzo umano per cavarnela, essendole negata la libertà provvisoria, mentre voi l'accordate a tanti reati correzionali di una gravità senza paragone col fatto testè supposto.

Quindi a me la semplice imputazione di furto, ancorchè sia punibile col carcere superiore ai 3 mesi, non mi ispira, secondo la frase dell'onorevole Senatore Mauri, tanto orrore e desiderio di severità, perchè non si tratta già di un ladro ormai riconosciuto e dichiarato tale, ma soltanto di un individuo imputato di esser ladro, ciò che deve formare oggetto del giudizio a cui trovasi sottoposto.

L'onorevole Vigliani preferirebbe la locuzione « con recidiva in reati contro la proprietà. »

Ma mi agita sempre il dubbio da me già accennato, che forse sia troppo larga questa formola.

Per esempio, gettiamo lo sguardo sull'articolo 662 del Codice penale; e troveremo annoverati fra i reati contro le proprietà tali fatti ne' quali potrebbe anche incorrere qualunque onesta persona. Udite:

« L'incendio delle altrui proprietà mobili od immobili, cagionato dalla vetustà e dalla mancanza di riparazioni o di pulimento dei camini, dei forni, delle fucine e simili, o cagionato da

fornaci o da fuochi accesi nei campi ad una distanza minore di quella che fosse stabilita dai regolamenti, e, in difetto di regolamenti, ad una distanza minore di cento metri, dalle case, dagli edifizi, dalle foreste, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di biade, di paglia, di fieno, di foraggi o da qualsiasi altro deposito di materie combustibili;

« O cagionato da fuoco o da lumi portati, o lasciati senza la necessaria cautela;

» O cagionato da fuochi d'artifizio accesi o lanciati con negligenza od imprudenza, sarà punito con multa estendibile a L. 500 ».

Eccovi un delitto contro la proprietà. Ma non è certo nella mente nostra che debbasi tener conto della recidiva da questa specie di reato contro la proprietà in qualunque reato di furto truffa o frode, sol perchè l'imputato abbia avuto la disgrazia che pochi o molti anni prima il suo camino abbia preso fuoco e quindi egli sia stato sottoposto alla imputazione dell'art. 662 del codice penale. Per quel fatto anteriore, giustizia non consente che egli decada da un diritto così importante, quale si è quello di sfuggire al mandato di cattura, e se è catturato, di poter reclamare il benefizio della libertà provvisoria!

Sento però anch'io le obbiezioni che si potrebbero fare, e si sono accennate, laddove si sostituissero alle parole « *con recidiva nel medesimo reato* » le altre: « *in tali reati* ».

Parmi si dicesse che il dubbio sussisterebbe egualmente, che cioè la locuzione da sostituirvi sembrasse equivalente a quella che si vuol cancellare. Ma come ho già accennato, potrebbe l'Ufficio Centrale esaminare se convenga meglio la locuzione « *con recidiva in questa specie di reati*, ovvero *in reati di tali specie* », od in altra frase che, siccome io diceva, il medesimo Ufficio Centrale potrebbe ricercare e proporre, quando fosse bene inteso che colui il quale abbia commesso uno di questi reati di furto, truffa o frode, quando poi si trovi sotto imputazione di esser ricaduto in *qualunque di questi reati*, debba essere colpito dalle disposizioni severe del n. 4 dell'art. 182.

Ad ogni modo poi, laddove si preferisse la locuzione proposta dall'onor. Senatore Vigliani, io pregherei il Senato (e lo stesso onorevole Vigliani vorrà forse aderirvi) di aggiungere una parola, formolando l'emendamento così: « con recidiva da un reato *volontario contro la proprietà*, » acciò rimangano esclusi i reati semplicemente *colposi*.

Ed invero, lo ripeto, non saprei quale relazione possa correre fra un reato involontario contro la proprietà, come, per esempio, un guasto e un danno colposo che taluno abbia potuto arrecare in addietro, ed un reato che più tardi si pretendesse commesso di *furto* o di *truffa*, contro il quale noi vogliamo armarci di tanta severità.

Mi sembra che il più prudente consiglio sarebbe che l'Ufficio Centrale di compiacesse di accettare il rinvio di questo art. 182, di studiare i concetti espressi sull'argomento, e di presentare domani al Senato quella formola che crederà migliore e meglio rispondente alla economia del progetto di legge ed a principii che la informano in relazione all'art. 206.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Parmi che entriamo in una via di facile conciliazione. Io apprezzo moltissimo le considerazioni svolte dall'onor. Guardasigilli; mi permetto però di osservare che adottando anche la sua frase che accenna a recidiva in reati di tali specie (furto o truffa), non si raggiunge lo scopo che certamente è nel comune intento di raggiungere. Noi intendiamo in sostanza di applicare il disposto di quest'inciso a coloro i quali siano già macchiati da precedenti condanne per reati dello stesso genere. Ma la locuzione dell'onor. Ministro non si applicherebbe che agli imputati di furto o truffa che già avessero sofferto condanna per altro furto o per altra truffa o frode.

Essa non si estenderebbe ad altri reati contro la proprietà, ancorchè fossero molto più gravi del delitto semplice di furto o di truffa. Questi reati più gravi non sarebbero compresi nella proposta locuzione che si riferisce soltanto al furto ed alla truffa.

Queste considerazioni mi avevano mosso a cercare una dicitura che meglio rispondesse al concetto, che dirò animatore di questa disposizione. Mi sembra che il concetto dell'on. Ministro non si dilunghi dal mio; egli soltanto desidera di evitare delle applicazioni non ragionevoli di questa disposizione ossiano delle

applicazioni poco conformi ai principii di equità da cui essa muove.

Ora, io credo che, se si considera che qui trattasi, non di una disposizione che vincola il giudice a rilasciare sempre il mandato di cattura, ma lo abilita soltanto a rilasciarlo, non vi abbia a temere che succedano quegl'inconvenienti di cui ci preoccupiamo. Il giudice istruttore, quando si tratterà di un tale che abbia commesso un fatto involontario semplicemente colposo, di cui faceva cenno l'onorevole Ministro, non userà della sua facoltà contro colui che per la prima volta cade sotto l'imputazione di furto o di truffa. Il volere in questa materia una precisione matematica, è volere l'impossibile, e bisogna di necessità ammettere la discrezione del giudice, e rimettersi al prudente di lui discernimento ed alla di lui saviezza, adottando cioè un sistema che lasci tutta la conveniente latitudine al potere discrezionale del giudice.

Trattandosi dunque, come io vi accennava, non di imporre l'obbligo di rilasciare il mandato di cattura, ma soltanto di concedere una facoltà, a me pare che si possa adottare una espressione, la quale metta il giudice in posizione di assicurare la società secondo le circostanze dei casi, anzichè restringere i suoi poteri e metterlo fuori della possibilità di rilasciare il mandato di cattura, quando veramente la giustizia lo potesse richiedere.

Fatte queste poche osservazioni intorno alla mia proposta, che del resto abbandono alle sagge considerazioni dell'egregio Guardasigilli ed all'esame che sarà per farne l'Ufficio Centrale, dirò brevi parole circa la proposta *discretiva* dell'onor. Senatore Miraglia. Questi ha creduto opportuno di fare una distinzione tra il furto e la truffa, e di sottoporre a più severo trattamento l'imputato di furto, ancorchè non recidivo, e trattare più benignamente secondo il progetto l'imputato di truffa non recidivo, per le differenze da lui notate e che in realtà esistono fra queste due specie di reati.

Per quanto io rispetti l'onor. proponente, io non potrei a meno di pregare l'onor. Senatore Miraglia a non insistere nella sua proposta, poichè, anche quando sia il caso di furto, non sarebbe giusto di trattare l'imputato di questo reato per la prima volta come si tratterebbe colui che già sia per precedente condanna diffamato e sospetto in genere di furto o truffa. Le considerazioni, o Signori, che sono già state svolte nella discussione di questo comma dell'art. 182 conducono a riconoscere, che tanto l'imputato di truffa quanto l'imputato di furto si trovano, in una misura più o meno larga, in tale condizione da non dover essere trattati con severità eccezionale, allorchè sono imputati per la prima volta di uno di questi reati, sia furto o sia truffa. Credo che non sia possibile senza offendere la giustizia, senza offendere il principio della *libertà individuale* a cui è informato il progetto, di adottare quella distinzione che, a modo di conciliazione, veniva dall'onor Senatore Miraglia proposta.

Io dunque vorrei pregare l'onorevole Collega a non insistervi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Riconosco ben volentieri con l'onor. Senatore Vigliani, che il N. 4 dell'art. 182 concede una semplice facoltà di spedire mandato di cattura, e non crea un vincolo obbligatorio; ma non è di ciò che mi preoccupo, bensì del rapporto che mi pare indissolubile tra l'art. 182 e l'art. 206, nel quale è scritto che tutti gl'individui contemplati nel N. 4 dell'art. 182 non possono in nessun caso esser posti in libertà provvisoria.

Qui cessa la facoltà del giudice; quindi in verità ad esso s'impone un vincolo obbligatorio, perchè viene costituito nell'impossibilità di far uso di quella facoltà che nei casi ordinari esercita.

Si è accennato alla possibilità che vi siano condanne precedenti per reati contro la proprietà, diversi dal furto, dalla truffa, dalla frode, e tuttavia di un carattere ancora più odioso, come sarebbero i reati di grassazione e di estorsione.

Rispondo col rammentare che nell'art. 206 abbiamo vietato che si pongano mai in libertà provvisoria non solo i grassatori, ma tutti i già condannati ad una pena criminale qualunque; e siccome quei ben gravi reati contro la proprietà sono puniti nel Codice penale con pene criminali, così non vi è timore che essi possano aspirare al benefizio della libertà provvisoria.

Senatore VIGLIANI. Parlo di quello che ha già scontata la pena.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto pure l'ipotesi che un individuo già stato condannato

per grassazione e che abbia scontata la pena, e liberato, commetta successivamente un furto, una truffa, una frode: or questo individuo attesa la precedente condanna criminale è già escluso da ogni benefizio di libertà provvisoria dall'art. 206 il cui tenore, se non è completamente presente alla memoria dell' onor. Vigliani, rammenterò leggendolo:

« Non possono *in nessun caso* esser posti in libertà provvisoria:

« 1. Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette, menzionate nel Capo III, titolo VIII, libro II, del Codice penale e *i già condannati a pena criminale*. »

Dunque chi fu condannato a pena criminale per grassazione ed ha già espiata la sua pena, solo perchè la sua fede di criminalità attesta che fu condannato a pena criminale, e ciò risulta anche dalla sentenza della sua condanna, si trova già colpito dalla disposizione giustamente severa dell'art. 206.

Ritorniamo ora al N. 4 dell'art. 182.

Quando si dicesse che tutti gli imputati di furto, truffa o frode recidivi da un reato contro la proprietà possono essere sottoposti a mandato di cattura, e non possono mai sperare il benefizio della libertà provvisoria, una disposizione così ampia non mi parrebbe giustificabile. Insisto nell'osservare che taluno può essere stato precedentemente condannato, ma condannato per un reato *colposo*, contro la proprietà, e se questi è dappoi imputato di un reato di furto o frode, non so vedere il motivo per cui se chiede la libertà provvisoria, debba essere cosituito nell'impossibilità di ottenerla; comunque la condanna precedente non abbia ad ispirarci alcuna odiosa diffidenza, perchè la pena fu inflitta per un reato di nessuna importanza, che non può meritare un eccezionale trattamento.

Comprendo la osservazione che in questa materia non è guari possibile una precisione matematica; ma quando si tratta di far nuove leggi, bisogna con ogni sforzo adoperarsi acciò non manchi la logica coerenza tra le varie sue parti, e sfugga alla censura di coloro che nel silenzio del loro gabinetto si propongauo di esaminare il rapporto che passa fra i suoi diversi articoli.

In tutti i casi, laddove l' Ufficio Centrale volesse preferire la locuzione generica comprensiva dei *reati contro la proprietà*, lo prego di pronunziarsi sulla convenienza di ammettere le due limitazioni che la recidiva debba essere non da *reati* (locuzione che si estenderebbe anche alle semplici *contravvenzioni* contro la proprietà), ma da *crimini* e *delitti volontari* contro la proprietà.

Domani, ascoltando le proposte che l' Ufficio Centrale sarà per fare, fin da ora mi dichiaro propenso ad accettare quel concetto, il quale salvi l' essenza della legge e dei principii dai quali è informata, e raggiunga altresì l' intento da cui fu ispirato l' emendamento proposto dall' Ufficio medesimo.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Io accetterei l' ultima proposta dell' onor. Guardasigilli in cui si parla di recidiva in crimini o delitti volontarii contro la proprietà. Voglio anch' io essere indulgente per le cause della recidiva nei reati non volontari. Voi sapete, e lo sanno tutti coloro che conoscono un tal poco questa materia, quanto siano rari i reati commessi contro la proprietà che si possano dire non volontari. Penso quindi che codesta formola provvederebbe convenientemente allo scopo del progetto, e come tale io l' accetto.

PRESIDENTE. Domando al Senato se acconsente che sia rinviato il N. 4 dell' articolo in discussione all'Ufficio Centrale per nuovo esame.

Senatore DE FILIPPO, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Vorrei fare una dichiarazione e bramerei che il Guardasigilli la sentisse. Una volta che l'Ufficio Centrale accetta il rinvio dell' articolo in quistione, è bene che si sappia anticipatamente in qual modo esso crede dover procedere nel nuovo esame del numero 4, che ha dato luogo all' attuale discussione. L' Ufficio Centrale è compreso della difficoltà che s' incontra nell' articolo 206. E per verità il divieto contenuto in quest'articolo di non concedere all'imputato di furto semplice la libertà provvisoria è grave. Quindi si potrebbe benissimo lasciare intatto l' emendamento come fu proposto, e guardare se non ci fosse modo di riformare piuttosto l'art. 206. Imperocchè, giova ripeterlo ancora una volta non si tratta già nel caso in esame di rendere obbligatoria la detenzione preventiva, ma di dare una sem-

plice facoltà al giudice di ordinarla, quando la crede necessaria nell'interesse della giustizia e della pubblica morale. Tutti diciamo di avere grandissima fede nella Magistratura, e quando poi si tratta di dimostrare co' fatti questo nostro giustissimo sentimento, incontriamo dei dubbii, delle difficoltà, de' timori.

In quanto a me, non ho timore che il giudice abusi di questa facoltà. Io son sicuro che egli certamente non rilascerà mandato di cattura contro gl'imputati di furti semplici senza un grave e fondato motivo; ma voglio però che se si verifica un caso, nell'interesse dell'ordine pubblico egli possa trovarsi armato della facoltà di farlo.

Se dunque è così, lasciamo l'art. 182 nel modo come al N. 4 fu emendato dall'Ufficio Centrale. Vedremo piuttosto se qualche emendamento si possa introdurre nell'art. 206.

Innanzi tutto a me non importerebbe gran fatto che agl'imputati di truffa e di furto non fosse concessa la libertà provvisoria, poichè ho gran timore che questa libertà non possa servir loro che a commetterne degli altri. Ma ad ogni modo si vedrà, esaminando l'art. 206, ove è detto che non può mai rilasciarsi la libertà provvisoria agl'imputati di delitti contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura giusta il disposto dei num. 1, 2, 3 e 4 del primo capoverso dell'art. 182, si vedrà, dico, se sia da emendarsi il N. 4.

Spero che l'onorevole Ministro non opponga alcuna difficoltà, e consenta che l'Ufficio Centrale porti specialmente la sua attenzione sull'art. 206, tanto più che non vuolsi obbliare l'art. 197, che non sarebbe accettabile dall'Ufficio Centrale, come esso ha già dichiarato nella sua relazione, senza che fosse accolto il suo emendamento al N. 4 del detto art. 182.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dichiaro, per parte mia, che non ho difficoltà che fra tutte le formole si studi anche questa, salvo che dovrebbe rimanere allora sospesa la votazione del numero 4, art. 182, finchè non fosse votato l'articolo corrispondente.

PRESIDENTE. Sarà adunque rinviato questo articolo all'esame dell'Ufficio Centrale, e verrà continuato l'ordine del giorno di quest'oggi nella seduta pubblica di lunedì alle ore due, nella quale verrà data altresì lettura del progetto di legge di iniziativa parlamentare dell'onorevole Senatore Torelli, secondo che venne determinato ieri nel Comitato segreto.

La seduta è sciolta (ore 6 1[4).

XIII.

TORNATA DEL 12 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Congedi — Prestazione di giuramento de' Senatori Piola e Sprovieri — Svolgimento della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Torelli, che vien presa in considerazione — Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazioni al Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura, ed alla libertà provvisoria degl' imputati — Dichiarazioni del Senatore De Filippo, Relatore, sull'emendamento proposto al N. 4, art. 1. (182 Codice di procedura penale), accettato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal Senatore Vigliani — Avvertenza e proposta del Senatore De Filippo cui risponde il Senatore Vigliani — Osservazione del Ministro al quale risponde il Senatore Vigliani — Dichiarazione del Ministro — Considerazione e proposta del Senatore Conforti al numero 5, dell'articolo 182 del Codice, cui risponde il Ministro — Nuove considerazioni del Senatore Conforti e schiarimenti del Relatore — Dichiarazione e proposta del Senatore Conforti — Approvazione dei primi quattro numeri dell'art. 182 e del successivo numero 5 — Approvazione dell'intero articolo 182 — Approvazione degli art. 183 e 184 — Proposta di aggiunta dell' Ufficio Centrale — Emendamento proposto dal Senatore Mirabelli all' articolo 185 — Dichiarazioni del Relatore — Considerazioni del Ministro contro l'emendamento Mirabelli e sua accettazione dell' emendamento dell' Ufficio Centrale — Dichiarazione e rettifiche del Senatore Mauri cui risponde il Ministro — Nuovo emendamento del Senatore Mirabelli — Osservazioni del Ministro — Considerazioni e proposte del Senatore Vigliani — Dichiarazioni e proposta del Relatore, accettata dal Ministro — Approvazione dell'art. 185 emendato — Appunto del Sen. Mauri — Approvazione degli art. 187 e 197 — Emendamento proposto dal Relatore sull'art. 199, accettato dal Ministro — Approvazione dell' articolo emendato — Proposta del Relatore di modificazione all' articolo 200, non compreso nel progetto, oppugnata dal Senatore Vigliani — Replica del Relatore e ritiro della sua proposta — Osservazione del Senatore Vigliani — Appunto sull'articolo 205 del Senatore Conforti, cui risponde il Senatore Vigliani — Replica del Senatore Conforti — Approvazione dell'art. 205 — Emendamento proposto dal Relatore sull'art. 206 — Sottoemendamento proposto dal Senatore Vigliani, accettato dall' Ufficio Centrale — Approvazione dell'art. 206.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

È presente l'onor. Ministro di Grazia e Giustizia; più tardi intervengono i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, degli Affari Esteri e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale dell' ultima seduta, che è approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo gli onorevoli Senatori Malenchini e Torre di un mese e l' onor. Senatore Gadda di otto giorni per motivi di salute, e l'onorevole Senatore Paoli pure di otto giorni per motivi di ufficio, che viene loro dal Senato accordato.

Giuramento dei Senatori Piola e Sprovieri.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato due de' nuovi Senatori, i cui titoli furono già convalidati, prego gli onorevoli Senatori Corsi e Casati ad introdurre nell' aula l' onorevole Senatore Piola, per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula, l'onorevole Piola presta giuramento nella formola consueta.)

PRESIDENTE. Do atto all' onor. Senatore Piola del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego ora gli onorevoli Senatori Finali e Prati ad introdurre nell'aula l' onor. Senatore Sprovieri per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell' aula l' onorevole Sprovieri, presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all' onorevole Comm. Sprovieri del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Svolgimento del progetto di legge d'iniziativa del Sen. Torelli.

PRESIDENTE. Do la parola all' onor. Senatore Torelli perchè svolga la sua proposta di legge, come venne ammesso dal Senato nella precedente seduta.

Senatore TORELLI. Signori Senatori. Io mi propongo di chiamare la vostra attenzione sopra un pericolo dal quale è minacciato il nostro paese, e che qualora si verificasse tornerebbe di grave danno ad una delle produzioni più importanti per l'Italia e fra quelle che vanno sempre più migliorando, quella del vino.

Il pericolo del quale intendo trattenervi è quello della *Phylloxera*.

Noi non ci siamo ancora liberati dal flagello della crittogama, ed eccone un altro peggiore che minaccia la stessa pianta e vuol essere preso nella più seria considerazione.

Circostanze mie speciali fecero sì che io tenessi dietro alle fasi del primo flagello citato, quello della crittogama, ed ora veggo non senza apprensione molta analogia fra l'uno e l'altro flagello e non vorrei quanto meno che si ripetessero i medesimi errori commessi pel primo; vorrei che quell' esempio ci servisse di lezione che fu ben dura, e molti, ma molti assai, ancora se ne risentono.

Siccome colla mia proposta di legge vengo alla conclusione di tentare pel momento quell' unico rimedio che io credo possibile, così dovete permettermi che io incominci a dimostrarvi questa analogia onde possiate argomentare quanta ragione siavi per prendere nella più seria considerazione il pericolo del quale siamo minacciati. Cercherò farlo nel modo più breve e conciso.

I primi ricordi del flagello della crittogama, che gli uomini della scienza chiamano l'*Oïdium zuckeri*, si collegano agli anni dirò i più fatali del nostro secolo, a quelli del 1848 e 1849.

Nel primo, in Italia non se ne parlò punto, ma sibbene in Francia dove già era comparsa importata come vuolsi dall' Inghilterra, ove si sviluppò in una serra; nel 1849 successivo si estese in Francia, soprattutto nel mezzogiorno, e nel 1851 fece la sua apparizione in Italia, cominciando dalla Liguria ed estendendosi al Piemonte, alla Lombardia e Venezia, alla Toscana e quindi a tutto il rimanente dell' Italia, sicchè nel 1852-53 era divenuto flagello generale, e può dirsi che nel 1855-56 raggiungesse il culmine, il vertice del ciclo distruttore, refrattario ai rimedi che generalmente si adottavano. Il prezzo del vino prodotto dai pochi paesi che andavano esenti o si importava, era triplicato, quadruplicato e perfino quintuplicato, in confronto dei tempi ordinari; quel vino che nel 1848 si aveva a L. 14 e 15 all' ettolitro salì a L. 70, 80 e più.

Or che cosa si vide allora da parte di moltissimi proprietarî e, per alcuni paesi, devesí anzi dire dalla gran maggioranza? Una indifferenza, una inerzia strana, una rassegnazione che chiamerei stupida, cominciandosi ad ammettere che ogni anno dovesse esser l' ultimo e che il flagello come era venuto, da sè parimente se n'andrebbe; che più? si disse perfino ch'era un castigo di Dio e che conveniva rassegnarsi a subirlo; i dotti rovistando carte scopersero che nel secolo XIV eravi stato un malanno consimile nella Riviera Ligure sopratutto di Ponente, e si chiamava la *polvere bianca* che durò tre anni e poi scomparve; la fine era ritenuta vicina, quindi anzichè dar mano a rimedi, si attendeva dai più che il male cessasse da sè.

Non tutti, come è troppo naturale, ragionarono in tal modo; si cercarono i rimedi e se ne videro messi innanzi un buon numero; lo zolfo, la cenere, la lesciva, l'acqua di colla, il gesso, la polvere comune delle vie ed altri.

Fra i fatti strani della lotta contro quel flagello, nella sua storia, dirò così, havvi questo, che fra i primi rimedi che vennero indicati vi ebbe precisamente l'unico veramente efficace, quello della solforazione; ma pur troppo non si seppe forse adoperare sulle prime, non si volle prestarvi fede e durò enorme fatica a farsi strada.

Io vi ho già detto come quel flagello avesse la sua culla in una serra in Inghilterra. Il custode, o sovrintendente, lo si chiami come si vuole, vedendo le viti coprirsi di muffa ed intristire le asperse con fiori di zolfo e guarirono; ma egli non lo fece già perchè conoscesse la malattia e come lo zolfo fosse il suo rimedio specifico, ma perchè nel dubbio, quando appunto si presentavano consimili casi, ricorreva allo zolfo come ad un rimedio che se non fa bene almeno non nuoce. Il fatto è certo, ma forse anche perchè tutto quell'insieme d'una vegetazione artificiale nelle serre si riconobbe come una cosa diversa dai processi in grande negli ampî spazî di natura, ed anche perchè il fior di zolfo è caro, egli è ugualmente certo che per più anni non si parlò di solforazione, e solo nel 1852 si cominciò in Francia a richiamare l'attenzione su quel rimedio, e nel 1853 anche in Italia si fecero esperimenti ma non accurati; si diede una sol volta e forse male e si negò la sua efficacia, mentre frattanto si spacciavano gli altri che tutti fallivano. In Francia però andava prendendo piede anche la solforazione e finalmente anche in Italia si fece a dovere e prima in Toscana da intelligenti proprietari come dal cav. Lawley presso Firenze, dall'agente dei beni del conte Demidoff, e dal barone Bettino Ricasoli. A questi si aggiunsero le raccomandazioni dei dotti, e mi è caro ricordare in proposito un opuscoletto del già vostro collega l'illustre Paolo Savi che si fece vero apostolo della solforazione, ma ciò avveniva nel 1855-56; ma lo credereste? Anche quei fatti non bastarono a procurare un celere trionfo; nel 1857 la benemerita Associazione agraria piemontese innondò il paese con un opuscolo che sosteneva essere la solforazione l'unico efficace rimedio, dava i più minuti particolari del come si deve praticare, importava dalla Toscana gli istrumenti coi quali si opera, i soffietti e pennelli, eppure trovava contraddittori ed increduli, e gente che ripeteva sempre essere un flagello che conviene subire. Ad onore del vero, sorse contro la stolta dottrina un dotto prelato, Monsignore Losanna vescovo di Biella il quale in un suo scritto diretto agli amati suoi diocesani (del 1858) condannò nei termini i più risoluti quella credenza e disse che era un tentar la Provvidenza aspettando che facesse miracoli; disse che eravi il rimedio, quello della solforazione e lo raccomandò caldamente non solo, ma lo praticò egli stesso. È indubitato che il suo scritto, il suo esempio, la sua autorità contribuirono non poco alla diffusione del rimedio efficace, ma ciò nel 1858-59. Gli avvenimenti felici d'Italia del 1859-60 sospesero, richiamando a sè tutta l'attenzione della Nazione, il progresso del salutare rimedio, ma ebbero poi il risultato che avendo rimescolato tanto anche gli uomini, taluni provenienti da paesi ove si era introdotta la solforazione, la consigliarono e promossero anche laddove non era esercitata che da ben pochi. È un fatto poi che nella Lombardia e nel Veneto nel 1860 e 1861 vi erano provincie intere ove non si praticava che da pochissimi, e può dirsi che divenne veramente generale da costituire la norma dominante, solo dopo il 1862-63. Le eccezioni sono ora in senso opposto ossia di quelli che non praticano quel rimedio, ma queste eccezioni sono quelle che mantengono il male, il quale esiste sempre.

In Italia si verificò pertanto, rapporto al flagello della crittogama, questo fatto singolare, che pel vero specifico rimedio si richiesero cinque o sei anni prima che trovasse credenza, e proprietari che lo praticassero sopra scala abbastanza vasta perchè potesse servire di esempio; e poi quando si ottenne questo, si richiesero altri cinque o sei anni prima che divenisse generale. Già noto nel 1850 finì a divenire il dominante nel 1862-63 od in quel torno; ma in quegli undici, o dodici anni distrusse innumerevoli fortune; famiglie agiate vennero in strettezze, famiglie di limitate fortune furono gettate nella miseria; paesi interi già floridi decaddero; nè a tanti mali fu sollievo (anche prendendo il paese dirò nel suo complesso) la fortuna dei pochi che andarono

esenti per cause non ancora ben note dopo tanti anni, poichè in quelli la subita inattesa ricchezza ebbe per effetto nel maggior numero un godimento immediato, un' introduzione di superfluità precisamente come dovesse poi durar sempre anche quella fortuna.

Nel complesso prevalse la sventura, ma di gran lunga.

Tale fu in realtà l'effetto di quel flagello; dapprima non si volle credergli, poi non gli si diede importanza, fissi che doveva andarsene da sè; poi un nuvolo di rimedi; poi l'inerzia e l'incuria a fronte dell'unico efficace rimedio.

Ora veniamo al secondo flagello, al nuovo che ci minaccia.

La *Phylloxera vastatrix*, voi lo sapete, è un piccolissimo insetto, ma talmente piccolo, che l'occhio nudo non lo discerne, se non quando l'individuo è ben sviluppato, come la femmina quando è gravida; allora appare come un punto nero visibile; basta il dire che ne occorrono molti per fare un millimetro in lunghezza; ma il microscopio lo ingrandisce infinitamente di volume, ed allora si vede un insetto della forma del pidocchio, ed è tanta la sua rassomiglianza a quel schifoso animale, che in alcuni paesi, per esempio in Germania, lo si chiama il *pidocchio delle vite*. Quest'insetto ha la potenza di riprodursi in un modo favoloso, poichè gli bastano 15 giorni dall'epoca del concepimento a quello del parto, sicchè nel corso di cinque in sei mesi ossia dal maggio all'ottobre una femmina può deporre otto volte, e suol deporre 30 uova per volta. Siccome poi tutte le generazioni fanno altrettanto, ne viene che dai calcoli fatti risulterebbe che qualora non morisse una sola *Phylloxera* fra quelle generate nello spazio suddetto di tempo, da una coppia sola ne vengono molti ma molti milliardi di individui. Arroge a questo che sono quasi tutte femmine, e fra le singolarità di natura l'attenta osservazione avrebbe constato il fatto che la femmina non ha d'uopo di accoppiamento per generare successivamente dopo il primo, ma finito di deporre le uova, tosto si genera nel suo corpo la nuova serie e così via.

Voi vedete che si tratta adunque di un insetto che si può moltiplicare a miliardi in poco tempo; e questo insetto si nutre essenzialmente delle radici della vite, va a cercarla errando sotto terra, la femmina deposita su di esse le uova, ed i miliardi di insetti succhiando forse solo la centesima parte d'una goccia cadauno, tanto succhiano che la fanno morire.

Quest'insetto è di doppia natura, ossia la grandissima parte è come il pidocchio ma una (per buona sorte) relativamente piccola, è alata.

La *Phylloxera* ha fatto la sua comparsa in Francia nel 1869 e precisamente nel dipartimento delle Bocche del Rodano. Altri vogliono che in realtà vi fosse già da tre o quattro anni, ma sono questioni per noi oziose, come quella di sapere se venne piuttoste dall'America che dalle Indie. Per noi che non abbiamo obbligo di appurar questi dubbî, ma di sorvegliare il male troppo certo e combatterlo, basterà di dire che non solo è vero che nel 1869 già fece molto danno, ma che nel 1870, ossia l'anno dopo, si estese in modo spaventevole e allarmantissimo, talchè invase i dipartimenti vicini, e nel 1872 già contavansi otto dipartimenti: Le Bocche del Rodano, quello di Vancluse, di Gard della Drôme, dell'Herault, le Basse Alpi, l'Arlêche e la Dordogne.

Nel triennio poi dal 1872 al 1875 si estese a 23 dipartimenti, dei quali taluni interamente infestati, altri solo in parte, ma fra questi anche il Bordelese ed altri luoghi celebri per i vini come la Borgogna. Infine il signor Favre, antico deputato, grande proprietario di vigneti, asserisce in un suo libretto intitolato: *Comment on peut guerir les vignes malades*, stampato nei primi mesi del presente anno, asserisce che la Francia ha perduto a quest'ora 600,000 ettari di vigneti. Ora, volendosi calcolare invece solo a L. 300 l'utile netto per ettare, darebbe una perdita di 180 milioni di franchi, a tanto e non meno è calcolato da altri il danno della Francia benchè a fronte di tutto questo col prodotto dello scorso anno abbia innondato l'Europa de' suoi vini.

Ma il male ha progredito anche altrove; la *Phylloxera* vi è in Portogallo, in Germania, in Svizzera, in Austria ove comparve a Klosterneuburg, in uno stabilimento agrario.

Voi vedete che ne siamo accerchiati, ed i punti più vicini sono Draghignan in Francia, il Cantone di Ginevra in Svizzera e Klosterneuburg in Austria.

Tale è lo stato attuale di questo nuovo grande flagello.

Ora veniamo ai rimedi.

È facile a concepire che si pensò ben presto a cercarne; e già nel 1870 il Governo francese prometteva un premio di lire 20 mila a chi l'avesse indicato; un anno dopo il dipartimento dell'Herault ed altri interessati portavano il premio a 100 mila lire, e finalmente l'Assemblea francese nel 1874 con una sua legge del giugno 1874 portava il premio a lire 300 mila; ma questo premio giace sempre nei scrigni dello Stato, e l'essere stato aggiudicato a nessuno, vi prova come di rimedi efficaci come se ne scopersero ancora.

Tentativi se ne annoverano ancora moltissimi, e l'autore che ho citato, il signor Favre, ne enumera nullameno che settanta, ma tutti fallirono o per una ragione o per l'altra. Fra i rimedi che in una sfera ristretta pur raggiunsero lo scopo, havvi quello della sommersione sott'acqua delle vigne, ma ben comprendete come non possa consolare che pochi afflitti, poichè in Francia come altrove non è la pianura che dia i buoni vini, e non si ammise tampoco al premio, benchè laddove si può praticare è rimedio efficace ma tutt' altro che rimedio di poco costo. Conviene cingere di arginelle impermeabili il fondo, si deve lasciar l'acqua tre mesi almeno e poi siccome anche la vite ne risente, conviene concimar l'intero fondo in modo straordinario dopo tolta l'acqua, onde paralizzare quell' umore sì poco omogeneo a quella pianta.

Un raggio di speranza havvi tuttavolta per un rimedio efficace e valevole anche per i colli e falde dei monti, che sono i prediletti luoghi della vite. Il Favre che vi ho citato asserisce di aver ottenuto ottimi risultati, fatti non già su piccola ma su scala vasta in diversi suoi possessi, coll'introdurre una vite americana che ha la potenza di resistere alle punture e sottrazioni che fa la Phylloxera, ed in pari tempo ammette l'innesto delle viti dei luoghi si che il danno si circoscrive al tempo di introdurre dette viti americane e poi praticarvi l'innesto; è già una perdita di tre in quattro anni e non meno, ma quando si pensa che la distruzione del vigneto è completa nè vale rimetterlo perchè è tosto di nuovo attaccato, conviene salutare anche quel rimedio come un minor male. Se non che la sicurezza di tal esito non è ancora piena. Io stesso avendo l'onore di essere in relazione col Presidente della *Società degli Agricoltori di Francia*, l'illustre Drouin de Lhuys, ne scrissi al medesimo chiedendo cosa doveva pensarne di quel rimedio. Ei mi rispose che non si poteva ancora emettere un giudizio assolutamente definitivo, ma che nella campagna di questo anno stesso, si sarebbero fatti dalla Commissione dell'Herault, che risiede a Montpellier, esperimenti su larghissima scala e che sarei stato informato dell'esito.

Ora eccoci pertanto al settimo anno dacchè la Phylloxera fa le sue stragi ed il rimedio non è ancora trovato.

Qui permettetemi che venga al confronto dei due flagelli.

La crittogama appartiene al regno vegetale, e si diffonde mediante il vento che trasporta i semi o spore invisibili all'occhio nudo, ed ovunque cadono, sia sul frutto o sulla foglia, si sviluppa quella pianta parassita a danno della vite ed impedisce che maturi il frutto, e finisce a far perire anche la pianta stessa; ma infine il rimedio si è trovato, il male è tutto esterno, si vede, si può combattere, e si combatte ora generalmente collo zolfo, che mediante l'azione del sole fa l'effetto di abbruciare letteralmente il tessuto della crittogama sì che diviene innocua.

La Phylloxera appartiene al regno animale; invisibile all'occhio nudo al pari d'una spora, si moltiplica a migliaia di milioni; la grandissima parte è costituita da individui non alati che vivono sotto terra, nutrendosi del sugo che estraggono dalle radici della vite; ma vi è anche una specie che è alata. Il rimedio contro la Phylloxera non si è ancora trovato, benchè si studî da sette anni, ed in questo tempo si è continuamente diffusa, sì che ne sono più o meno infestati tutti gli Stati che confinano coll'Italia, ossia la Francia, la Svizzera e l'Austria. La Phylloxera è ben peggiore della crittogama.

Or io chieggo: abbiamo noi ragione di temere che questo flagello venga anche in Italia? La risposta non mi par dubbia. È fra le cose possibili che possiamo venir risparmiati; ma non lo è certo fra le cose probabili. Vale la pena di occuparsene seriamente? Anche questo mi par evidente, poichè per quanto fatale sia stata la crittogama, è flagello di gran lunga minore della Phylloxera. Ora faccio un'ultima domanda, e chieggo se è possibile qualche

provvedimento fin d'ora? Rispondo di sì, e che havvi un rimedio, o dirò meglio, una precauzione che ha già in suo favore il successo felice, benchè non su vasta scala, e a me pare che non siavi più tempo da perdere, e valga ben la pena di occuparsene. Fra i cantoni svizzeri prossimi alla Francia, voi sapete che havvi quello di Ginevra. Or bene, sino dai primi anni che la Phylloxera comparve in Francia, fu giustamente allarmato e pensò a premunirsi per quanto sia possibile, ed oltre i divieti d'introduzione di viti fece una legge, che porta la data del 24 gennaio 1872, ed in essa il Consiglio generale investe il potere esecutivo di tutte le facoltà per prevenire quel flagello, compresa quella di accordare un'indennità.

Lo scorso anno il cantone di Vaud fece altrettanto, ed alla sua volta fece una legge, che porta la data del 19 giugno, colla quale investe pure il Consiglio di Stato di pieni poteri per far quanto crede onde opporsi all'invasione della Phylloxera.

Or bene, nel 1874 la Phylloxera comparve realmente nel cantone di Ginevra, a Pregny; la vigna venne estirpata ed il flagello per ora almeno non ricomparve.

L'Austria, come vi dissi, venne essa pure colpita, ed imitò quei cantoni svizzeri nella precauzione, non per impedire l'invasione che è già avvenuta, ma per frenarne la diffusione, ed alla sua volta fece una legge, che porta la data del 3 aprile 1875, di 21 articoli, colla quale stabilisce l'obbligo ai proprietari di sottomettersi alla distruzione dei vigneti, accorda anch'essa una indennità per la quale stabilisce una specie di consorzi, ma infine il principio vi è.

Io mi sono procurato, come vedete, tutte queste leggi. Esse hanno comune un principio che chiamerò fondamentale, quello di una indennità al proprietario che si obbliga a schiantare la vigna intera ossia a distruggere non solo le viti ammalate ma anche le sane sino a certa distanza. La ragione è chiara dirò per chi ha studiato la questione, come è il caso in tutti i tre paesi citati; quando la vite incomincia a lasciar cadere le foglie e dar segno che è affetta dalla Phylloxera, in realtà è già morta e l'innumerevole esercito di insetti ha già abbandonato le radici ed è in cerca di altre ancor sane in tutte le direzioni sotto terra; ora, se voi non distruggete che quelle in apparenza già colpite, voi fate opera vana. Conviene invece far un vero cerchio all'ingiro di ogni pianta ammalata e distruggere senza pietà tutte le viti o tante che non siavi probabilità che l'insetto abbia da oltrepassare quel limite. Or comprendete come sarebbe impossibile ottenere che il proprietario faccia tutto questo di buon grado, ed a tutte sue spese; sarebbe un'utopia l'immaginarselo. È già certo che per nove decimi sarà difficile fargli comprendere come debba schiantare le bellissime viti forse già ben cariche di frutta e ciò come precauzione a beneficio degli altri onde il male non si diffonda; volontariamente non lo farà mai, od in modo che non conduce ad alcun risultato. Il principio di un indennizzo è quindi giusto ed equo, ma più ancora è indispensabile se vuolsi arrivare allo scopo. Ora io chieggo perchè in Italia non si prenderebbe una simile precauzione? Perchè non farebbe anch'essa una legge basata su quel principio? Mi pare che non vi sia che da guadagnarci e nulla da perdere in simile passo. Non verrà la phylloxera? Tanto meglio. Viene? Potrebbe ripetersi anche presso di noi il caso di Pregny.

A rinforzarmi in questo proposito concorrono anche due Istituti scientifici, l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti che se ne occupò nel 1872 e nel 1875, e l'Istituto Lombardo pure di Scienze e Lettere che se ne occupò pure nello scorso anno; ed alcuni dati che ho citato, li ho tolti da quei lavori. Entrambi convengono che di rimedi efficaci fino ad ora non si può parlare, ed il migliore espediente, non foss'altro per ritardare il flagello, è quello della estirpazione delle vigne ove primo si presenta.

Quanto alla massima parmi che non vi possa essere dubbio; l'essenziale sarà la buona applicazione. Ora io credo che sotto tale aspetto il miglior partito in Italia sia quello di porre la cosa in mano alle provincie; dar loro il diritto di obbligare i proprietari di fondi vitati ad eseguire la distruzione dei vigneti, salvo un equo compenso.

È ovvio che si potrebbe dire: ma perchè non obbligarle invece? Una provincia che non accettasse quel principio per qualsiasi ragione non mette in condizioni cattive la sua vicina che l'accetta? È ovvio, rispondo io; ma se voi obbligate le provincie dovete anche mettere nella legge la sanzione penale in caso che si

rifiutino. Or qui cominciano le difficoltà e saranno gravissime; dall'altra parte havvi probabilità che vogliano rigettare un provvedimento che ha la sanzione del fatto, un provvedimento del quale possono misurare il peso a carico della provincia, poichè esso non dev'essere indefinito, ma la provincia ha il diritto di fissarne la durata? Avviene l'invasione su larga scala, sì che prevede impossibile l'indennizzo? Ebbene, tralascia e dice: non è più possibile, la precauzione non raggiunge più il suo scopo. Più studierete questa questione più troverete che o le provincie si prestano volontariamente e se ne occupano seriamente e la cosa può andare; o non si prestano e la cosa non va. Quanto è indispensabile si è di armarle del diritto di obbligare i proprietari alla distruzione, senza di che anche coll'indennizzo non ne trovate uno su dieci che si sottometta. Ad ogni modo se Voi vorrete onorarmi di accogliere la proposta per la presa in considerazione, io mi chiamerò sempre fortunato di accogliere i miglioramenti, come Voi mi permetterete certo di spiegarvi meglio i motivi che mi ridussero a formulare la legge in questo modo.

LEGGE SULLA PHYLLOXERA

—

Art. 1.

È fatta facoltà ai Consigli Provinciali di obbligare i proprietari di fondi vitati a distruggere le viti affette o minacciate di venir affette dalla Phylloxera.

Il modo col quale dovrà farsi tale distruzione, non che l'estensione a darsi nei singoli casi verrà determinato da apposito Comitato nominato dal Consiglio stesso, che fisserà pure il numero dei componenti del Comitato, la sua durata e circoscrizione sulla quale eserciterà il suo mandato, potendosi estendere a tutta la provincia o solo sopra determinate parti, nominando anche più Comitati in luogo di un solo.

Art. 2.

Al proprietario competerà un indennizzo di una parte del danno, che sarà a carico della provincia. La quota parte dell'indennizzo, non che il modo e tempo del pagamento verrà pure determinato dal Consiglio Provinciale.

Art. 3.

Un regolamento approvato dal Consiglio Provinciale o per sua delegazione dalla Deputazione Provinciale redatto in base ai principî fondamentali su espressi, conterrà le norme particolari necessarie per eseguire la presente legge.

L. TORELLI.

PRESIDENTE. Leggerò prima l'articolo 71 del nostro Regolamento che è così concepito:

« Letta e sviluppata dall'autore la sua proposta in pubblica adunanza, il Senato delibera senza discussione se la proposta debba essere presa in considerazione o no, oppure rimandata a tempo determinato. La votazione sulla presa in considerazione si fa per alzata e seduta, qualora lo squittinio segreto non sia domandato da dieci Senatori. »

Io quindi, a termini del sopracitato articolo del Regolamento, dovrò mettere ai voti se il Senato accetta la presa in considerazione del progetto di legge dell'onorevole Torelli.

Chi approva che questo progetto di legge sia preso in considerazione, si alzi.

(Approvato.)

Essendo accettata la presa in considerazione, questo progetto di legge sarà stampato e distribuito agli Uffici a termini del Regolamento.

Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazioni al Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura, ed alla libertà provvisoria degl'imputati.

PRESIDENTE. Ora riprenderemo la discussione del progetto di legge sulle modificazioni al Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura, ed alla libertà provvisoria degl'imputati.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale in seguito dell'incarico ricevuto dal Senato, si riunì per poter presentare all'approvazione del Senato il risultato del suo esame sul N. 4 dell'art. 182, che diede luogo ad una lunga discussione.

Varie furono le proposte dei singoli componenti l'Ufficio Centrale per provvedere nel modo più conciliativo possibile; ma si dovette convenire di tenere fermo all'emendamento già da lui presentato. E tanto più venne in questo concetto, in quanto che le osservazioni che dall'onor. Guardasigilli si fecero contro l'emendamento dell'Ufficio Centrale, traevano la loro forza dall'art. 206. Ora l'Ufficio Centrale proponendo, come si dirà, una modificazione a questo articolo, cessa ogni ragione di opposizione.

Che anzi vuolsi notare che noi abbiamo accettato l'art. 197, nel quale si parla de' delitti commessi in flagranza, a condizione che sarebbe stato accolto l'emendamento al N. 4 dell'articolo 182; epperò non ammettendolo accadrebbe che gli imputati di furto colpiti in flagranza avrebbero il diritto di essere immediatamente posti in libertà provvisoria.

Ora, questa circostanza che sarebbe gravissima laddove l'emendamento non venisse accettato, induce l'Ufficio Centrale ad insistere, e pregare il Senato ad approvarlo senza alcuna modificazione.

Ciò detto, voglio fino d'ora anticipare una dichiarazione, cioè che all'articolo 206, dove è detto: « Non possono in nessun caso esser posti in libertà provvisoria: 1. gli oziosi, i vagabondi ecc., e gli imputati di delitto contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura, giusta il disposto del N. 1, 2, 3 e 4 del primo capoverso dell'articolo 182 » l'Ufficio Centrale proporrebbe di dire « ... e gli imputati di delitti contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura giusta il disposto del N. 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'art. 182; » cancellerebbe perciò il N. 4 e invece direbbe: « e gli imputati di truffa, furto o frode recidivi nei medesimi reati. »

In questo modo scomparisce la difficoltà che si faceva, che un imputato di un piccolo furto il quale fosse per avventura arrestato, non potrebbe avere mai diritto alla libertà provvisoria in forza di questo articolo 206.

Così conciliate le cose, io spero che tanto l'on. Senatore Vigliani, quanto l'onorevole Guardasigilli, i quali nella tornata di ieri l'altro mostrarono una certa difficoltà ad accettare questo emendamento, vogliano essere d'accordo con l'Ufficio Centrale, e si uniscano a noi per pregare il Senato acciocchè dia allo stesso il suo pieno suffragio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Come osservai nella precedente tornata, gli art. 182 e 206 di questo progetto di legge, rappresentavano l'applicazione di un solo ed identico principio, quello cioè di non potersi spedire mandato di cattura, con inutile dispendio della libertà degli individui, e, aggiungerò, con altri disagi e spese da parte della pubblica autorità, in quei casi in cui per legge sarebbe obbligatorio per i magistrati di immediatamente concedere al catturato la libertà provvisoria.

Ciononostante è mio dovere di riconoscere che la mia più grave obbiezione contro l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, viene ora ad esser rimossa dall'espediente conciliativo, a cui lo stesso Ufficio Centrale dipende: imperocchè mentre si allarga nell'art. 182 la facoltà, non al certo necessità, di spedire mandati di cattura anche contro persone le quali si trovano nella condizione di poter poi pretendere la libertà provvisoria, l'art. 206 nel far divieto al giudice nel modo il più assoluto di accordare ad alcune classi di persone la libertà provvisoria, non comprende tutte quelle persone delle quali si farebbe cenno nel N. 4 dell'art. 182.

Quindi dal mio canto io non ho difficoltà di accostarmi all'opinione dell'Ufficio Centrale.

Se però l'articolo 182 abbiasi a votare per ultimo (non so se dica esattamente), perchè è l'articolo che abroga tanti altri articoli del Codice di procedura penale, e bisogna che il Senato sappia prima quali altri articoli vanno posti in luogo di quelli da abrogarsi; in tal caso verrà naturalmente a mettersi ai voti prima l'art. 206 coll'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, in seguito di che non vi potrà essere difficoltà che si approvi l'art. 182 emendato nel modo indicato dallo stesso Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. L'onor. Vigliani aveva proposto un emendamento...

Senatore VIGLIANI. Permetta, signor Presidente. Io dichiaro aderire all'ultima proposta fatta dall'Ufficio Centrale ed accolta dall'onor. Ministro Guardasigilli.

PRESIDENTE. Cosicchè rimarrebbe l'emenda-

mento quale è stampato dall'Ufficio Centrale.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Io crederei veramente che noi non dovessimo votare questo articolo, ma sospenderne la votazione, poichè si presenterà qualche difficoltà e non vorrei che non si fosse più in tempo di risolverla.

Io credo che un articolo già esistente nel Codice di procedura penale, e che non è annoverato tra quelli di cui è parola nell'articolo primo, abbia a ricevere necessariamente una modificazione.

Ora, se noi votassimo il primo articolo, ci chiuderemmo la via a poter portare modificazioni ad altri articoli.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Mi permetto di fare qualche osservazione intorno all'ordine della votazione del primo articolo di questo progetto. Convengo pienamente coll'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale che la prima parte, quella cioè che contiene l'enumerazione degli articoli modificati del Codice di procedura penale, dovrà esser votata alla fine insieme a tutto il resto dell'articolo stesso; ma siccome questo articolo è complessivo, e ne comprende diversi del Codice di procedura penale, così, come già osservava l'onorevole Presidente, si dovrà procedere ad una prima votazione parziale per ogni articolo del Codice di procedura penale che si tratta di modificare.

Ciò fatto, si procederà poi alla votazione complessiva di tutto l'articolo 1. perchè allora potremo con maggior sicurezza fare l'enumerazione degli articoli modificati, potendo soltanto allora conoscere con esattezza quali siano gli articoli del Codice di procedura penale che il Senato avrà modificati.

Ma l'onor. Guardasigilli, parmi che volesse un'altra cosa, cioè che l'articolo 206 fosse votato prima dell'art. 182. Veramente non mi pare che questo desiderio possa essere secondato senza alterare l'ordine della votazione, e senza togliere al Senato la libertà, accettando l'art. 182, di respingere l'art. 206.

Ond'è che a qualunque ordine di votazione noi ci vogliamo appigliare, dovendo sempre rimanere piena la libertà del Senato di accettar l'uno e respingere l'altro dei due articoli, io non credo che si raggiungerebbe mai lo scopo di far dipendere l'uno dall'altro articolo. Facendo votare l'art. 182 prima dell'art. 206, deve rimanere tra noi bene inteso (voglio dire *tra noi* che abbiamo preso parte a questa discussione) che noi consentiamo a che l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale al N. 4 del primo capoverso dell'art. 182, in tanto sia accolto, in quanto si faccia poscia all'art. 206 la proposta al Senato di accogliere la modificazione accennata dall'onorevole Relatore.

Così, pare a me, si dovrebbe procedere in questa votazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non può essere in chicchessia l'intenzione giammai di menomare la libertà del voto del Senato. L'onor. Senatore Vigliani conosce meglio di me, che nelle assemblee deliberanti, spesso, allorchè l'emendamento di un articolo si accoglie in quanto (così egli medesimo or ora si esprimeva) in un articolo successivo piaccia alla maggioranza dell'assemblea accettare un'altra modificazione, si usa di sospendere il voto, dirò così, condizionato sull'articolo che nell'ordine materiale del testo precede, per aspettare l'esito della votazione successiva.

Del resto, se credete potersi ammettere un tacito accordo nel senso testè indicato, ripetendo ancora trattarsi di un semplice vincolo morale, io non intendo oppormi; ma era mio dovere dichiarare esplicitamente che la mia osservazione suggerita unicamente dalle consuetudini parlamentari, era lontanissima da qualunque intendimento di rendere menomamente vincolato il voto liberissimo di questa assemblea.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Le osservazioni dell'onor. Ministro Guardasigilli sarebbero giuste, quando si trattasse di due disposizioni di cui l'una implicitamente supponesse l'altra: allora logicamente non si potrebbe votare l'una senza che si conosca l'esito dell'altra. Ma non credo che questo sia il caso nostro. Nel caso nostro le due disposizioni rimangono affatto indipen-

denti; sicchè il Senato è libero di accettare l'una e non accettare punto l'altra.

Il Senato dopo avere accolto l'emendamento più severo dell'Ufficio Centrale potrebbe rincarare la dose della sua severità nell'altra disposizione dell'art. 206 che non è dipendente dalla prima. È dovere, a mio avviso, che il voto del Senato sia libero, e per nulla subordinato al voto che voglia darsi alla prima disposizione che sarà messa ai voti.

Io, del resto, prometto all'onor. Guardasigilli che mi unirò a lui per sostenere sull'art. 206 il voto che è stato manifestato dall'Ufficio Centrale. Ma non credo che sia questa una ragione sufficiente per dipartirsi dalle ordinarie consuetudini di votazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non insisto, e non era mia intenzione di insistere sulla proposta. Io non pensava al certo di legare in alcuna guisa il voto di quest'assemblea con tale proposta, nè di scemarne la più ampia ed intera libertà; ma era mio proposito altresì conservare questa stessa larghezza di libertà anche al voto individuale di ciascuno de' suoi membri, che senza dubbio ha il diritto di non votare in favore dell'emendamento che ora si discute, se non dopo essersi assicurato del voto favorevole dell'assemblea su quello annunziato sull'articolo 206.

Fatta questa osservazione, ripeto che non insisto, e lascio all'alto senno del Senato regolare l'ordine delle sue votazioni nel modo che ad esso ed all'egregio suo Presidente parrà migliore.

PRESIDENTE. Mi pare che l'Ufficio Centrale proponesse la sospensione della votazione di questo articolo.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Relatore há la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Quando io ho parlato di sospendere la votazione dell'articolo, sono partito da un concetto inesatto, credendo che si volesse votare l'articolo 1. Ma trattandosi di votare l'art. 182, l'Ufficio Centrale si unisce alle osservazioni fatte dall'on. Senatore Vigliani per pregare il Senato a votarlo.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo 182 come fu emendato, per metterlo ai voti.

Art. 182. Se si tratta di delitto ovvero di crimine punibile colla sola pena della interdizione dai pubblici uffici, il giudice rilascierà mandato di comparizione.

Potrà anche rilasciare mandato di cattura:

1. contro le persone indicate nel N. 1 dell'articolo 206 del Codice di procedura penale, e nell'articolo 105 della legge sulla sicurezza pubblica, quando siano imputate di un delitto punibile col carcere maggiore di tre mesi;

2. contro gli imputati di ribellione o resistenza, di oltraggio o violenza ai depositari della pubblica autorità od agli agenti della forza pubblica;

3. contro gli imputati dei delitti di fabbricazione, introduzione nel Regno, vendita, porto o ritenzione di armi, già condannati per ribellione o resistenza, o per violenza contro i depositari o gli agenti della forza pubblica;

4. contro gli imputati di furto, truffa o frode, punibili col carcere maggiore di tre mesi;

5. contro gli stranieri imputati di un delitto commesso nel Regno e punibile col carcere maggiore di tre mesi.

Trattandosi di altri crimini, il giudice può rilasciare mandato di comparizione ovvero di cattura, ed ha facoltà di convertire il mandato di comparizione in quello di cattura, dopo avere interrogato l'imputato, semprechè emergano circostanze che dimostrino la necessità della di lui detenzione. Ove l'imputato sia tra le persone enunciate nella prima parte dell'articolo 206 del Codice di procedura penale e 105 della legge sulla sicurezza pubblica, il giudice rilascierà mandato di cattura.

Rilascierà parimente mandato di cattura contro l'imputato di crimine che non abbia domicilio nè residenza fissa nello Stato, o che siasi allontanato dalla sua residenza con la fuga.

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo....

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Nella tornata di ieri l'altro l'art. 182 fu esaminato fino al N. 4, nè si passò oltre. Nel N. 5 si dice: « Contro gli stranieri imputati di un delitto commesso nel Regno e punibile col carcere maggiore di tre mesi. » Ora, a me pare che questa parte dell'articolo

debba essere molto ben esaminata, in quantochè da questa disposizione seguirebbe che gli stranieri i quali commettono un delitto punibile semplicemente col carcere, siano trattati diversamente di quello che non lo siano i cittadini del Regno. Noi, con la pubblicazione del Codice civile italiano, abbiamo fatto un grande progresso, ammettendo gli stranieri all'esercizio dei diritti civili, non altrimenti che i cittadini dello Stato. Qui invece faremmo un passo indietro e tratteremmo gli stranieri, quando è questione della libertà individuale, la quale certamente costituisce un preziosissimo diritto civile, in modo molto più grave che non faremmo coi cittadini. Io non saprei veramente se questa cosa sia ammessibile, e ritengo che questa parte dell'articolo debba essere molto ben ponderata.

D'altra parte, quando si tratta delle leggi penali, di leggi punitive propriamente dette, bisogna che le stesse pene siano applicate eziandio a coloro che appartengono ad altra nazione, e si adoperi la stessa procedura. Io quindi, senza fare una proposta formale, domanderei una spiegazione in proposito sia all'onorevole signor Ministro, sia all'Ufficio Centrale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Assai facilmente potrò fornire all'onorevole Senatore Conforti la dilucidazione che domanda.

Originariamente sul progetto dell'onorevole Senatore Vigliani, mio predecessore, esisteva l'inciso contenuto in questo numero 5, dappoichè era stato lungi dal suo pensiero il voler trattare a diversa stregua gli stranieri ed i cittadini, allorchè i primi in nessun'altra contrada del mondo sono trattati con quei principî di larga, e altrove sconosciuta, ospitalità, i quali fanno l'onore della legislazione italiana.

Ma sopravvenne un timore assai ragionevole, quello cioè di rendere impotente l'autorità nostra ad eseguire trattati internazionali ed impegni solenni, che non sarebbe in nostro potere di rendere inefficaci.

Noi siamo vincolati da molti trattati di estradizione con le principali potenze del mondo civile.

Nei trattati di estradizione ci siamo obbligati non solo ad arrestare e consegnare individui imputati di crimini, ma anche imputati di alcune specie di delitti che sono enumerate nei trattati.

Ora, una legge, la quale facesse divieto assoluto al giudice istruttore di spedire mandati di cattura in materia correzionale, cioè per delitti, renderebbe impossibile l'arresto e la consegna dello straniero reclamato dal proprio governo. Era necessario adunque aggiungere siffatta eccezione, se non volevasi cancellare dai trattati internazionali gli obblighi solenni e sacri che l'Italia ha contratto con vincoli di reciprocanza colle Nazioni amiche.

Ecco una prima considerazione, la quale ci obbliga a mantenere l'articolo quale fu proposto d'accordo coll'autore del progetto e colla Commissione della Camera, e ciò per rendere possibile l'arresto e l'estradizione dello straniero.

Si badi che già non s'impone che gli stranieri vengano catturati; la disposizione dell'articolo non è che facoltativa.

È solamente possibile la spedizione del mandato di cattura; ma, ciò nonostante, io penso che senz'altro sarà norma abituale dell'autorità giudiziaria di non trattare disugualmente lo straniero dal nazionale, fuorchè in questo od in altro caso speciale di manifesta necessità.

Nè mancano altri motivi, o Signori. Rammentate che il nazionale è ne' suoi diritti garantito dallo Statuto in modo che certamente egli non potrebbe essere nè tratto in arresto, nè espulso dal territorio del suo paese.

Invece è incontrastata la facoltà che amministrativamente esercita il Governo di espellere dal paese quegli stranieri i quali si rendano indegni dell'ospitalità loro accordata.

Ora, come si farebbe ad espellere lo straniero senza impadronirsi della sua persona, senza arrestarlo, per poterlo trasportare alla frontiera?

In fine, il pericolo di fuga negl'imputati di semplici delitti è remotissimo, non apprezzabile, pe' nostri nazionali, ma per uno straniero la fuga è salvezza, è ritorno al focolare domestico: è quindi somma probabilità che la vigilanza della giustizia rimanga delusa.

Ecco le precipue ragioni che hanno consigliato il N. 5. Spero che queste dilucidazioni basteranno a dissipare il dubbio generoso, che

fu suggerito da un sentimento di alta giustizia all'onor. Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Ringrazio l' onor. signor Ministro delle spiegazioni date, ma in realtà non mi hanno capacitato; perchè in primo luogo qui non si tratta di estradizione; qui è questione di delitti che si commettono da stranieri nel paese nostro, e quindi debbono essere puniti colle nostre leggi e nel nostro paese.

Per la qual cosa non veggo la ragione per cui, a causa della estradizione, non debba la procedura essere eguale per i cittadini e per gli stranieri.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Io mi permetterò di aggiungere una semplice osservazione e spero che varrà infine a persuadere l'onorevole Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. È un po' difficile.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Allora non sarà colpa mia.

Il motivo dal quale è partito questo progetto di legge a non permettere il mandato di cattura contro gli imputati di delitti, fu espresso dall'onorevole Guardasigilli nella sua relazione.

Ma che credete, egli diceva, che per una lieve pena di due o tre mesi di carcere a cui può andar soggetto l'imputato di delitto, credete voi che voglia sottrarsi alla pena o con una lunga latitanza nel paese, i cui dolori e le cui ansietà sarebbero più gravi della pena medesima, o rinunziando con un bando perpetuo alla patria e alla famiglia?

Ora, questo motivo non può militare a favore dello straniero, il quale commette un delitto nel Regno; perchè costui non che essere trattenuto da alcuna ragione, ha invece il bisogno di prendere la fuga, cioè di ritornare nel suo paese, in seno della sua famiglia.

Questa ragione dovrebbe persuadere l' onor. Conforti della diversità di trattamento che fa la legge allo straniero, perocchè la sua posizione è ben diversa da quella del cittadino italiano. Del resto noi non diciamo che il giudice debba assolutamente rilasciare il mandato d' arresto, ma accordiamo una facoltà al giudice. E quando questi avrà ragione di credere che l'imputato, anche straniero, si trovi in tali condizioni che non faccia temere la sua fuga dal Regno, io son sicuro che egli non spedirà contro di lui alcun mandato di cattura. Che se poi il giudice si persuade che facilmente può sfuggire al rigore della giustizia per essere solo di passaggio nel Regno, e che non abbia ragione per rimanervi, che anzi ne abbia per andar subito via, è giusto che si abbia la facoltà di impedirgli la fuga, obbligandolo con la forza a rispondere del reato commesso.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Lo dico sinceramente, la quinta parte dell'art. 182 a me sembra inaccettabile. Presso le altre nazioni io non so se sieno, in materia penale, diverse le condizioni tra il cittadino e lo straniero. Si osservi che si tratta di delitti, i quali non possono essere di grande importanza. La fuga di uno straniero, trattandosi di delitti, non arreca gran danno alla giustizia. Oltrechè il giudice istruttore, ove siavi timore di fuga, può benissimo spedire il mandato di cattura.

La disposizione mi sembra contraria ai principii generosi, adottati nel nostro Codice civile, il quale ha pareggiato lo straniero al cittadino nell'esercizio de' dritti civili.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, porrò ai voti l'articolo come è stato letto sino al numero 4 inclusivo, quindi si voterà il numero 5, poscia il rimanente dell'articolo, senza rileggerlo.

Chi approva l'articolo 182 a tutto il numero 4 come fu letto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora metto ai voti il solo numero 5.

5. Contro gli stranieri imputati di un delitto commesso nel Regno e punibile col carcere maggiore di tre mesi.

Chi approva questo numero 5, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora metto ai voti il rimanente dell'articolo fino dove comincia il successivo articolo 183.

Chi approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 183. Se l'imputato, contro il quale fu rilasciato mandato di comparizione per reato punibile con pena non minore del carcere in via principale, non comparisce e non giustifica

un legittimo impedimento, il mandato di comparizione potrà essere convertito in quello di cattura.

È aperta la discussione su quest'articolo:

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 185. Nel corso dell'istruzione dovrà il giudice istruttore, sull'istanza dell'imputato ed anche d'ufficio, previe conclusioni del Pubblico Ministero, rivocare il mandato di cattura ancorchè eseguito, quando dagli atti dell'istruzione venga escluso il titolo del reato pel quale il mandato fu rilasciato, ovvero vengano infirmate le prove e gli indizi di reità che diedero luogo al mandato.

Il Pubblico Ministero e l'imputato possono impugnare, col mezzo dell'opposizione innanzi la sezione d'accusa, la ordinanza del giudice istruttore contraria alle rispettive conclusioni od istanze.

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'emendamento che l'Ufficio Centrale intende proporre all'articolo 185 non cambia punto la sostanza della disposizione, ma provvede alle due omissioni, cui era necessario di provvedere. L'art. 185 dice: « Nel corso dell'istruzione dovrà il giudice istruttore sull'istanza dell'imputato e anche d'ufficio previe conclusioni del Pubblico Ministero revocare il mandato di cattura ancorchè eseguito, quando dagli atti dell'istruzione venga escluso il titolo del reato per il quale il mandato fu rilasciato. »

Questo articolo non prevede un secondo caso e che bisognerebbe prevedere; cioè, quando il titolo del reato per il quale fu rilasciato il mandato che era di crimine, si tramuti in titolo di delitto. Quindi in questo caso non si potrebbe revocare il mandato di cattura. Ecco perchè noi proponiamo di aggiungere al punto dove abbiamo sospeso la lettura dell'articolo queste parole: « ed ogni altro titolo per cui potea rilasciarsi. »

In tal modo sono preveduti tutti i casi, e allora l'articolo è più compiuto, e la sua applicazione non darà luogo ad alcun dubbio.

Un'altra aggiunzione l'Ufficio Centrale crede che si debba fare all'articolo 185; aggiunzione che si trova nell'articolo 187, cioè la facoltà di poter rilasciare un altro mandato di cattura, quando dagli atti istruttori il Giudice lo credesse necessario.

Siccome nell'articolo 187 questo caso è preveduto, parrebbe che non prevedendolo nell'articolo 185, il giudice d'istruzione che abbia revocato un mandato di cattura, non potesse spedirne altro laddove le circostanze di fatto che poscia si fossero sviluppate gliene mostrassero la necessità. Ecco il motivo dell'altra aggiunta che sarebbe così concepita: « salvo di rilasciare altro mandato di cattura ove ne sia il caso. »

L'Ufficio Centrale raccomanda queste due proposte al Senato, riserbandosi di modificarle o anche di ritirarle, ove l'emendamento che sarà per presentare l'onorevole Mirabelli, siccome vi ha privatamente dichiarato, gliene presentasse l'occasione.

PRESIDENTE. Il Senatore Mirabelli ha la parola.

Senatore MIRABELLI. L'articolo 185 nel modo come è scritto mi ha suscitato molti dubbi, che credo mio debito di esporre al Senato per provocare la discussione sul medesimo, onde o i miei dubbi rimangano chiariti, o si migliori la compilazione dell'articolo.

Il Codice attuale nell'articolo 185 concede al giudice istruttore di poter revocare d'uffizio il mandato di cattura; non gl'impone che un solo limite, essere cioè la sua ordinanza conforme alle conclusioni del Pubblico Ministero. O è cangiato il titolo del reato, o le prove si sono infirmate, o il mandato di cattura non è più necessario per i fini dell'istruzione, il giudice istruttore che ha spedito il mandato di cattura sulle conclusioni uniformi del Pubblico Ministero, di ufficio ha il diritto di revocarlo.

Quest'articolo 185 del Codice di procedura attuale fa una modificazione all'articolo 185 del Codice di procedura del 1859, che ha avuto vigore nella maggior parte d'Italia fino al 1° di gennaio 1866.

Si diceva in quell'articolo: *Il giudice istruttore può di ufficio revocare il mandato di cattura rilasciato.* Nell'articolo 185 del Codice del 1866 si è aggiunto: *e non ancora eseguito.*

Perchè questa differenza? Perchè nel Codice del 1859 non vi era Camera di Consiglio.

Il giudice istruttore provvedeva sulle condizioni dell' imputato, o latitante oppure arrestato.

È venuto il Codice del 1866 e a lato del giudice istruttore ha messo la Camera di Consiglio.

Quando l'imputato è stato già arrestato, allora cessa la giurisdizione del giudice istruttore, e la condizione dell' imputato arrestato è regolata dalla Camera di Consiglio.

Questa è la ragione per la quale l'art. 185 del Codice del 1866 ha aggiunto la limitazione che il giudice istruttore non possa revocare il mandato quando è stato eseguito.

Nel progetto, l'art. 185 (osservi bene il Senato), l'art. 185 contenuto nel Codice attuale, è integralmente mantenuto, ma diventa capoverso dell' art. 187, in modo che il giudice istruttore d'ufficio ha il dritto, secondo il progetto, o per dir meglio, continua ad aver il dritto di revocare il mandato di cattura da lui spedito senza alcun limite, tranne quello che la sua ordinanza sia conforme alle conclusioni del Pubblico Ministero, purchè però il mandato non sia eseguito.

Che cosa fa l'art. 185 del progetto? L'articolo 185 concede all'imputato (e qui facciamo un passo innanzi), il dritto di revocare il mandato di cattura, sia o no eseguito, in due casi; quando dagli atti dell'istruzione venga escluso il titolo del reato pel quale il mandato fu rilasciato, e quando siano infirmate le prove dello stesso reato che diedero luogo al mandato.

Si va più oltre; contro l'ordinanza del giudice istruttore si concede l'opposizione all'imputato ed al Pubblico Ministero.

I miei dubbi sono i seguenti. Cominciamo da uno dei due casi. Il mandato è già eseguito. Secondo l'art. 197 quale è il dovere del giudice istruttore, quando un imputato è stato già catturato? Ha il dovere entro due giorni di riferire alla Camera di Consiglio sulla sorte di questo imputato catturato; la Camera di Consiglio può prendere quei provvedimenti che crede del caso; può la Camera di Consiglio ordinare la scarcerazione dell'imputato, può reputare che debba essere interrogato, e ordina l'interrogatorio e si riserva poi di provvedere.

La Camera di Consiglio reputa che le prove e gli indizi raccolti sono abbastanza gravi, ma non tali da poter legittimare l'arresto, e in questo caso ordina che l'imputato rimanga arrestato provvisoriamente e impone all'istruttore che fra cinque, fra dieci giorni faccia novello rapporto per provvedere, durante l'istruzione, alla condizione dell'imputato. Può da ultimo la Camera di Consiglio legittimare l'arresto e ordinare che l'istruzione prosegua, rimanendo l'imputato tuttavia in carcere; ma in questo caso il giudice istruttore ogni due mesi deve fare relazione alla Camera di Consiglio dello stato dell'istruzione affinchè la medesima possa provvedere.

Ora, che significato può avere quest'art. 185, quando l'imputato è stato arrestato?

Ivi si dice, che quando è esclusa la natura del reato per cui avvenne l'arresto, allora il giudice istruttore *deve* revocare il mandato di cattura; quando le prove sono infirmate, il giudice istruttore *deve* anche revocarlo. Ma quando si è sotto la dipendenza della Camera di Consiglio, se appena accaduto l'arresto cessa la funzione del giudice istruttore e incomincia la funzione della Camera di Consiglio, che cosa faremo? Manterremo due giurisdizioni parallele, l'una del giudice istruttore, e l'altra della Camera di Consiglio, la quale è composta pure dell'istruttore (perchè l' istruttore è il relatore alla Camera di Consiglio); dunque l'istruttore, nel corso dell' istruzione, ordinerà che l'imputato rimanga in carcere, e intanto egli medesimo, relatore e votante colla Camera di Consiglio, revocherà il mandato di cattura e manderà l'imputato a casa sua.

Questo primo mio dubbio non porta necessariamente che non si possa e non si debba votare l'articolo; perchè, sebbene io riconosca che la Camera di Consiglio possa e debba, secondo i casi, quando la natura del reato è mutata, quando le prove e gli indizi sono indeboliti, possa e debba, dico, liberare l'imputato, non pertanto un ricorso alla Camera di Consiglio è sempre utile.

Questa facoltà dell'imputato di chiedere che la Camera di Consiglio si pronunzi sulla sua liberazione è tale diritto, è tale esercizio della sua libertà individuale che non offende l'interesse sociale. Per conseguenza io credo che l'articolo 185 debba essere modificato nel senso che la Camera di Consiglio debba pronunziare,

e non già il giudice istruttore, per la ragione che non possono tenersi due giurisdizioni parallele, e che quando un imputato è stato arrestato, la sua condizione deve dipendere assolutamente ed esclusivamente dalla Camera di Consiglio.

Veniamo adesso agli imputati non arrestati. Come diceva poc'anzi, nel Codice attuale il giudice istruttore ha il diritto di rivocare il mandato di cattura, salvo la uniformità alle conclusioni del Pubblico Ministero. Nel nuovo articolo 185 si dà il diritto all'imputato, che è latitante, di provocare un incidente, mentre non è presente in giudizio. Egli non si è presentato, e nonpertanto domanda al giudice istruttore che revochi il mandato di cattura, perchè la natura del reato lo permette, perchè le prove sono infirmate. È un diritto che non vorrei togliere all'imputato, perchè in tal modo, senza offendere l'interesse sociale, si può evitare il carcere preventivo. Ma il mio dubbio è nella forma colla quale questo diritto si vuole che sia esercitato, perchè non vorrei che l'esercizio di esso pregiudicasse la sicurezza sociale, cioè che il latitante con l'esercizio di questo diritto non potesse ritardare il compimento del processo, non potesse con artifizi colpevoli attenuarne le prove. Difatto, un imputato, supponete, di assassinio, contro di cui l'istruttore sta facendo un supremo sforzo per avere indizi e prove, quest'imputato non si presenta, perchè non sa cosa si contiene nel processo, cosa debba dire per suo discarico, epperò vuol tentare tutte le vie per conoscere il contenuto del processo. Una di queste vie gli sarebbe fornita da quest'articolo, poichè basterebbe presentare una domanda perchè fosse revocato il mandato di cattura, pur sapendo che il titolo del reato non è cangiato, nè le prove infirmate.

Il giudice istruttore rigetta la domanda e l'imputato ricorre alla Corte d'Appello. Supponete un Tribunale che non sia nella sede della sezione d'accusa, che ne sia molto distante, e il processo fa questo giro: dall'ufficio di Istruzione all'ufficio del Pubblico Ministero presso del Tribunale, da questo a quello del Procuratore Generale della Corte d'appello, dall'ufficio della Procura Generale a quello della sezione d'accusa; e non sarà difficile che in tanti giri e rigiri del processo si riesca a conoscere quello che nel processo si contiene.

Io quindi unificherei i due casi, conservando la sostanza dell'articolo, mantenendo cioè integro il diritto all'imputato di poter chiedere che sia revocato il mandato di cattura, sia o non sia eseguito, quando la natura del reato è cangiata, quando gl'indizi e le prove sono infirmate; ma chiederei che ne giudicasse la Camera di Consiglio, poichè il Giudice istruttore è parte della Camera di Consiglio; egli che è custode del processo, immediatamente riferirà alla Camera del Consiglio senza che il processo abbia a muoversi dal suo ufficio, ed un Collegio si sostituirà al Giudice unico. In questo modo si fa un gran passo nella via del progresso per la tutela del diritto individuale, e non si muta che la forma per evitare certi pericoli, che forse potranno essere immaginari, ma che pure hanno turbato l'animo mio.

Ed io mi lusingo che l'Ufficio Centrale non avrà difficoltà di accettare un mio emendamento, che sarebbe così concepito: « Nel corso dell'istruzione dovrà la Camera di Consiglio, sull'istanza dell'imputato o del Pubblico Ministero, rivocare il mandato di cattura ancorchè eseguito » ecc. ecc., come si legge nell'articolo. L'unica modificazione dunque sarebbe quella di sostituire al Giudice istruttore la Camera di Consiglio. L'ultima parte poi dovrebbe essere cancellata, cioè: « Il Pubblico Ministero e l'imputato possono impugnare col mezzo della opposizione innanzi la sezione d'accusa, la ordinanza del Giudice istruttore contraria alle rispettive conclusioni od istanze. » Invece dovrebbesi sostituire questa: « L'opposizione contro l'ordinanza è regolata dagli articoli 203, 204 « vale a dire dagli articoli che regolano le opposizioni contro le ordinanze della Camera di Consiglio. »

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Avendo l'onorevole proponente, il Senatore Mirabelli, interrogato l'Ufficio Centrale se esso accetti o no la sua proposta, l'Ufficio Centrale dichiara che non ha nessuna difficoltà di accettarla, Naturalmente si riserba di pregare il Senato a che quando dovrà votarsi quest'articolo, si facciano quelle due aggiunzioni da me presentate a quest'art. 185, le quali saranno sempre

necessarie, anche quando il Senato accolga la proposta dell'on. Senatore Mirabelli.

Io spero che l'onorevole Ministro Guardasigilli non possa avere alcuna difficoltà adaccettarle, in quanto che si ripara a delle lacune che presenta il detto articolo 185.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Esaminerò anzitutto le proposte dell'Ufficio Centrale, poscia quella dell'onor. Senatore Mirabelli.

Le aggiunte, che l'Ufficio Centrale propone d'introdurre nell'art. 185, agli occhi miei non hanno che il difetto della superfluità, dappoichè sono manifestamente contenute nel testo, anche secondo l'attuale sua lezione.

Infatti l'art. 185 permette all'istruttore di revocare il mandato di cattura, se dagli atti dell'istruzione resulta che non esiste più una imputazione di crimine, ma di un semplice delitto, cioè di uno di quei fatti pei quali non è lecito, secondo questa legge, di spedire il mandato di cattura.

L'Ufficio Centrale vorrebbe che dopo le parole: « Quando dagli atti dell'istruzione venga escluso il titolo del reato per cui il mandato fu rilasciato » si aggiungessero le seguenti: *e ogni altro titolo per cui potesse rilasciarsi.* Ma è evidente che questa proposizione è già sottintesa, dappoichè quando non si trattasse che soltanto di diversità di definizione legale del fatto, rimanendo tuttavia il fatto stesso nella medesima categoria dei crimini per cui è lecita la spedizione del mandato di cattura, mancherebbe ogni ragione alla revoca di questo mandato.

Con l'altra aggiunta il vostro Ufficio Centrale vorrebbe enunciare, che anche dopo revocato il mandato di cattura, se mai nel corso dell'istruzione sorgano novelle prove o tali fatti da costituire novello titolo di reato diverso da quello su cui erasi dapprima spedito il mandato di cattura poscia revocato, sia sempre permesso all'istruttore di spedire un nuovo mandato di cattura. Ed a me sembra così giusto e razionale il concetto dell'Ufficio Centrale, da non poter supporre che alcun giudice istruttore in simile caso possa mai dubitare di una ordinaria facoltà che senza distinzioni o limitazioni gli viene dalla legge.

Ma appunto perchè non si propongono aggiunte che mutino menomamente la sostanza dell'articolo 185, ed in ogni caso possono arrecare una chiarezza sovrabbondante nell'articolo stesso, io abbandono al giudizio del Senato il decidere se debbansi, o no, introdurre le aggiunte anzidette.

Ora, dirò brevemente della proposta fatta dall'onor. Senatore Mirabelli, la quale, se non mi inganno, si riassume unicamente nel voler sostituire la *Camera di Consiglio* al *giudice istruttore* nella facoltà di revocare il mandato di cattura, allorchè desso già sia stato eseguito.

Ma è mestieri avvertire lo scopo che si propone l'art. 185 dell'attuale disegno di legge; e facilmente si riconoscerà che la proposta dell'onor. Mirabelli lo renderebbe inutile e quasi cancellato, perchè è stato introdotto unicamente per far cessare quello stato di cose, che l'onor. Senatore propone di ristabilire.

Infatti, secondo il vigente Codice, quando il mandato di cattura è stato eseguito, chi ha mai dubitato, e chi potrebbe dubitare che la Camera di Consiglio impadronitasi del processo, come può pronunziare la legittimazione dell'arresto, ordinare ulteriore istruzione, ed anche non farsi luogo a procedere, può anche revocare il mandato di cattura?

Nessuno al certo potrebbe ciò disconoscere. Ma l'esperienza ha dimostrato che un tale stato di cose non tutela abbastanza la libertà individuale ne' casi non pochi di manifesto errore che ha cagionata la indebita spedizione di un mandato di cattura, atteso il concorso che si esige di una deliberazione della Camera di Consiglio. Ciò lamentarono reputati scrittori, i quali hanno trattato questa materia, facendone argomento di dotti studî e d'importanti pubblicazioni negli ultimi anni, specialmente in Francia e nel Belgio.

Mi basti citare fra gli altri il libro del Clolus sulla detenzione preventiva, e quelli del Bertrand, del Picot (*De la mise en liberté sous caution*), del Bernard, e, tra i nostri, del Lucchini e di qualche altro giurista che ha consacrato i suoi studî a questo rilevante subbietto.

Costoro osservarono, e noi stessi dobbiamo lealmente attestarlo, che altro è prescritto nel Codice di procedura criminale, ed altro è quello che realmente le condizioni di fatto permettono che praticamente si esegua. Noi

abbiamo, egli è vero, nel nostro Codice di procedura criminale disposizioni precise che liberalmente proteggono la libertà dell' individuo arrestato; esse impongono che ogni arrestato in virtù di un mandato di cattura sia tra le 24 ore interrogato, che entro due giorni siano dal Pubblico Ministero comunicate le sue conclusioni ed istanze, che l' istruttore fra altre 24 ore debba farne relazione alla Camera di Consiglio, e che questa, investita della cognizione del procedimento, debba tosto emettere una di quelle pronunciazioni che l'onorevole Senatore Mirabelli ha accennate.

Ora, o Signori, io mi rivolgo a quanti sono in quest' Assemblea esperti nella pratica dei penali procedimenti; essi diranno che se ciò può eseguirsi nei piccoli tribunali non ingombri da numerosi affari, ben altra è la realtà di ciò che accade nei tribunali sopraccaricati di una immensità di lavoro e di gravi processi. Le statistiche provano che individui arrestati non furono interrogati per molti giorni e fino talvolta per mesi, il che non ha mancato di richiamare la vigilanza dell'autorità.

Ma essendo necessaria una pronuncia della Camera di Consiglio, dopo che il Pubblico Ministero abbia esaminato gli atti e scritta la sua requisitoria, conviene rassegnarsi che i giudici a ciò consacrino quel tempo che possano avere disponibile, per disbrigare l' uno dopo l'altro i processi accumulati sul loro banco.

Così talvolta ha dovuto deplorarsi l'impotenza, in cui la legge costituisce quel medesimo istruttore che ieri era padrone e libero di emettere, o non emettere contro determinato individuo il mandato di cattura, allorchè siasi accorto, per qualunque circostanza sopravvenuta, di essersi ingannato, di avere esagerato un fatto a cui alla prima parvenza sembrava attribuire il carattere di crimine, mentre evidentemente non è che un semplice delitto; allorchè l' errore sia chiarito anche col semplice interrogatorio dell'individuo arrestato, o per essersi sequestrata e trovata presso di lui una carta o documento che faccia scomparire completamente quegli indizi che avevano motivato il suo arresto. Negare a questo giudice istruttore il potere di correggersi, impedirgli in ogni possibile contingenza la facoltà di revocare il mandato di cattura spedito da lui stesso, importa voler estendere la detenzione preventiva oltre i limiti della necessità, e voler moltiplicare la popolazione delle carceri, anche prolungando la detenzione di tali persone che è certissimo che fra qualche giorno dovranno per disposizione della Camera di Consiglio esserne liberate.

Quindi, o Signori, vi è facile apprezzare l'emendamento proposto dall'onor. Senatore Mirabelli. Se questo stato di cose non vi sembra difettivo, è inutile che si discuta ciò che abbiasi a modificare od aggiungere nell' articolo 185 dell'attuale progetto; non rimane che cancellarne interamente l'articolo medesimo, bastando mantenere l' antico articolo corrispondente del Codice di procedura penale, che nel progetto forma la seconda parte dell' articolo 187.

Ed invero le due disposizioni di legge regolano i due casi affatto distinti che sono stati dall'onorevole Senatore Mirabelli l'un dopo l'altro esaminati.

Il primo dei casi è, quando il mandato di cattura non ancora sia stato eseguito. Che cosa dispone oggidì il Codice di procedura penale? Nè più nè meno di quello che vedesi riprodotto nella seconda parte dell'articolo 187 del progetto attuale.

Rileggiamolo: « Quando abbia rilasciato mandato di cattura e non sia ancora eseguito, il giudice istruttore lo potrà rivocare sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, coll'obbligo all'imputato di presentarsi a tutti gli atti del procedimento e per la esecuzione della sentenza, tostochè ne sarà richiesto, salvo di rilasciare altro mandato di cattura ove ne sia il caso. » Le identiche parole oggi si leggono nell'art. 185 del Codice di procedura penale.

E si badi che con questa revoca del mandato di cattura il giudice istruttore non disarma se stesso per l'avvenire; egli riconosce soltanto che allo stato degli atti venne a mancare la base alla spedizione del mandato di cattura; ma egli rimane sempre libero di spedire ancora di nuovo un mandato di cattura nell' ulteriore progresso dell' istruzione, come è parimente libera di ordinarlo la Camera di Consiglio.

Dunque, se fu aggiunto l'articolo 185 del progetto, si volle regolare l'altro caso e ricolmare una lacuna che erasi avvertita nel Codice di procedura criminale. Quale era questa lacuna? Il giudice istruttore ha bensì potestà di revocare il mandato di cattura, allorchè non sia

stato ancora eseguito; ma appena esso fosse eseguito, quella potestà nel Codice gli è tolta, quando anche, presentandosi a lui l'imputato, dal suo interrogatorio o da altri documenti e prove sorgesse evidente la verità, ed il giudice riconoscesse di esser caduto in errore, per modo che, se avesse saputo ieri quello che sa oggi, egli non avrebbe spedito il mandato di cattura.

Credete voi che senza pericolo, anzi con utile effetto, gli si possa accordare codesta facoltà di rivocare il mandato di cattura, salvo ben inteso sempre alla Camera di Consiglio di prendere cognizione del processo, di esaminarlo, e quindi di emettere con autorità prevalente a quella dell'istruttore qualunque de' provvedimenti dei quali parlava l'onorevole Senatore Mirabelli? L'autore del progetto e la Camera dei Deputati a questa domanda hanno risposto di sì, perchè non hanno veduto alcun dualismo di giurisdizione e tanto meno usurpazione della giurisdizione della Camera di Consiglio.

E se l'onorevole Mirabelli vuole consentirmelo, non mi pare esatto l'affermare che, appena sia avvenuto l'arresto dell'imputato, cessi ogni giurisdizione del giudice istruttore su lui. Potrebbe meglio dirsi che allora veramente comincia, perchè la legge gli attribuisce diretta e speciale competenza per un'infinita serie di atti importanti, che esercitano efficace influenza sulla persona dell'imputato e sul destino del suo processo.

Che se fosse veramente facile, se potesse aversi sicurezza che l'istruttore entro le 24 ore interrogasse tutti gli imputati arrestati, che nei due giorni conchiudesse il Pubblico Ministero, e poscia fra altre 24 ore se ne riferisse alla Camera di Consiglio, crederei di poca utilità pratica l'aggiunta dell'attuale articolo 185 nel progetto di legge, e potrei consentire che ne venisse eliminato.

Se però questa sia un'illusione, l'onorevole Mirabelli mi faccia grazia egli il primo di riconoscerlo. La dolorosa realtà del contrario dimostra che le condizioni di fatto sono molto diverse da quelle che suppone la disposizione ideale ed astratta di un articolo di legge.

E se è così, ben si comprende qual difficoltà ragionevolmente s'incontri a ripudiare questa aggiunta, di buon grado stata acconsentita nell'altro ramo del Parlamento.

Sia pure che in essa si introducano le maggiori dilucidazioni che l'Ufficio Centrale propone. Ho dichiarato già che non oppongo a tale desiderio difficoltà veruna, ma se il Senatore Mirabelli voglia modificare nell'articolo 185 del progetto le parole: « dovrà il giudice istruttore » per supplirle con le altre: « Dovrà la Camera di Consiglio » credo aver dimostrato inutile un tale emendamento, dappoichè esso basta a ristabilire lo stato delle cose attuali, quale esiste sotto il vigente Codice, e perciò non vi sarebbe bisogno che l'articolo 185 di questo progetto ivi fosse introdotto, e tornerebbe lo stesso interamente cancellarlo.

Quindi io mi riassumo.

Accetto le aggiunte proposte dall'Ufficio Centrale, unicamente a scopo di maggior chiarezza.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Mirabelli, lo prego di riflettere se per avventura sia conveniente che si lasci l'articolo 185, come è nel progetto. Esso contiene disposizioni molto importanti, in questo senso, che non solo sull'istanza dell'imputato l'istruttore può revocare il mandato di cattura, ma, come dice l'articolo, anche d'ufficio, il che suppone un impulso irresistibile che la mutata condizione del processo desta nella coscienza del magistrato che si accorge di avere sventuratamente commesso errore. L'imputato arrestato fu già tratto davanti lo stesso giudice competente a istruire il suo processo, a cui non sono ignote le circostanze, le prove, gli indizii che fecero forza all'animo suo e lo indussero ad emettere il mandato di cattura.

Se egli si accorge, che tolta l'apparenza di un crimine in realtà non vi era che un semplice delitto; ovvero quelle prove o gravi indizi, che lo avevano consigliato a rilasciare il mandato di cattura, in realtà non esistevano o svanirono all'istante con un documento, con una spiegazione, con una testimonianza; oh perchè, quando ormai può prevedersi qual sarà la pronuncia della Camera di Consiglio, quando non può esservi timore che sarà revocato il mandato di cattura rispetto ad un individuo immeritevole di considerazione benigna, perchè, dico, dovremo esigere un sacrificio inutile della sua libertà, e lasciarlo inesorabilmente chiuso in carcere, fosse anche soltanto

per pochi giorni, per aspettare che la Camera di Consiglio provveda?

La Camera di Consiglio, lo ripeto ancora una volta, conserverà sempre tutte le sue attribuzioni. La differenza è questa: il provvedimento del giudice istruttore non è che provvisorio; è un provvedimento di urgenza che egli è autorizzato a dare fino a che non riferisca l'affare alla Camera di Consiglio, ma che rimarrà sempre subordinato a quel giudizio che più tardi la Camera di Consiglio dovrà dare sul processo; e laddove essa credesse ulteriormente di ordinare che l'individuo debba arrestarsi, certamente la legge ad essa ciò non interdice.

Che se l'onorevole Senatore Mirabelli insistesse, consideri se non sia più logico e più semplice proporre addirittura la soppressione dell'articolo 185. Ma schiettamente io crederei che, con ciò, questo progetto di legge, qual fu elaborato e proposto e come fu approvato nell'altro ramo del Parlamento, perderebbe una parte non lieve del suo pregio.

Senatore MAURI. Domando la parola.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'on. Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Il cenno testè fatto dall'onorevole Ministro Guardasigilli sulla realtà dei fatti concernenti il carcere preventivo mi ha indotto a chiedere la parola per rettificare una cifra inesatta che certo non può essere che sfuggita all'onor. Ministro Guardasigilli nella sua eloquentissima improvvisazione dell'ultima tornata. Ma prima prego il Senato a consentirmi di adempiere all'obbligo che mi corre di rendere le grazie più cordiali all'onor. Ministro Guardasigilli per le gentili espressioni con che ha voluto parlare della povera persona mia, e principalmente per la testimonianza che si è compiaciuto di rendere ai motivi veramente coscienziosi che hanno determinato la mia opposizione a questo disegno di legge.

I vecchi e i letterati, ed io sono afflitto da questa doppia miseria, hanno voce di essere ostinati, ed io confesso di esserlo in buon dato; non tanto però che non mi rechi a dichiarare che tutto ciò che fu detto, massime nella precedente tornata, intorno a questo disegno di legge, se non mi ha rimosso dalla mia persuasione, l'ha però scossa d'assai.

Io non vengo a fare un atto di resipiscenza, bensì a dichiarare che ho ravvisato molte serie le cose dette contrariamente a quelle che mi ero arrischiato a dir io, e che molte dubbiezze mi sono state indotte dagli appunti degli onorevoli e dotti miei contraddittori: di che m'è paruto debito di lealtà fare aperta confessione.

Ora passo alla rettificazione.

Agli onorevoli miei Colleghi dell'Ufficio Centrale ed anche a me, se i nostri orecchi non ci hanno tradito, è paruto che l'onor. signor Ministro Guardasigilli abbia accennato a più di 90 mila sostenuti nel carcere preventivo secondo la statistica penale del 1869.

Noi ci siamo dati premura di ricorrere a questo prezioso documento che ho qui davanti sul banco, ed è quella copiosa statistica che fu pubblicata per cura dell'illustre Senatore De Falco, allora Ministro di Grazia e Giustizia. Or bene, o Signori, da questa statistica appare che in quell'anno i condannati per reati furono 150,733 dei quali 6647 vennero condannati a diverse pene dalle più gravi alle più lievi, e un altro gran numero a sole pene pecuniarie. I sostenuti poi nel carcere preventivo, secondo questa statistica, furono in numero di 46,474: cifra ben lontana da quella veramente un po' paurosa che ci era stata posta innanzi dall'on. signor Ministro Guardasigilli. Di questi 46,474 sostenuti nel carcere preventivo 13,037 vennero liberati durante il periodo istruttorio; 6809 vennero liberati durante il giudizio, e 26,628 vennero condannati a diverse pene.

Io ho per fermo che l'onor. signor Ministro Guardasigilli reputerà conveniente che la cifra da lui allegata venga corretta nel senso e nel modo che appare da quel documento ufficiale, a cui egli stesso si è riferito. Si tratta, è vero, o Signori, di un anno a cui già ne seguirono più altri; ma ad ogni modo è di certa importanza lo stabilire quale fosse lo stato reale delle cose relativamente al carcere preventivo in quell'anno, massime che il dato di quell'anno venne arrecato siccome un dato medio o approssimativo per determinare il numero degli imputati di reati che su per giù possono nel periodo d'un anno andar soggetti al carcere preventivo.

Io ho fiducia che l'onor. signor Ministro Guardasigilli, nell'interesse ben semplice della esattezza delle cifre, non mi saprà mal grado di avere provocata la chiesta rettificazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non debbo rimanere un istante sotto il peso del dubbio che possa elevarsi intorno all'esattezza delle cifre da me indicate; io quindi accennerò, e lo posso fare agevolmente, le sorgenti a cui furono attinte.

Premetto che non basta leggere alcune pagine isolate di una statistica giudiziaria, senza avere l'abitudine di mettere insieme altri elementi altrove raccolti, per conoscere la cifra vera e complessiva degli individui appartenenti a determinata categoria.

Ma il numero complessivo de' detenuti in carcere, i quali nell'anno 1869 furono in un modo o nell'altro rilasciati senza essersi potuto a loro carico pronunciare veruna condanna, risulta chiarissimamente secondo la cifra da me enunciata della pubblicazione ufficiale della *Statistica delle Carceri* (Anno IV, 1868-69-70), dalle considerazioni fatte sulla medesima, prima negli *Annali Carcerarî*, compilazione del benemerito Beltrami Scaglia, e poi in altri lavori critici posteriori al 1869, che sempre ragionarono su quella cifra, come esattamente desunta da quella fonte. Mi basta citare la lodata opera del prof. Luchini sul carcere preventivo. Ho qui dinanzi a me alcune importanti memorie del Manfredini e del Sala, e vi si dice appunto che reca dolore il fatto incontestabilmente verificato e richiamato anche dal Luchini, che nel 1869 si ebbero 93,444 individui indebitamente detenuti per più o meno di tempo, e liberati poscia senza condanna, e moltissimi anche senza giudizio.

E giova avvertire che fra le 93,444 persone ivi annotate come uscite dalle carceri *per rilascio* (è la espressione della Statistica) non si possono comprendere quelle uscite per espiazione di pena, per passaggio ad altre carceri, o agli stabilimenti penali, o al domicilio coatto, o ad ospedali, o per avvenuta morte, o per pena espiata, perchè altre cifre indicano appositamente quest'altra categoria. Laonde rimangono i detenuti, anche per breve tempo, per ordine di autorità amministrativa non inviati al potere giudiziario, e quelli usciti dopo un procedimento giudiziario per difetto di condanna, o per libertà provvisoria.

L'onorevole Senatore Mauri avrebbe potuto gettare anche uno sguardo sopra la esposizione dei motivi, di cui l'onor. mio predecessore accompagnò questo progetto di legge nel presentarlo alla Camera de' Deputati il 3 dicembre 1873, perchè vi avrebbe trovato una statistica del numero dei detenuti in carcere preventivo, in un anno posteriore, credo l'anno 1871; e se non furono 93 mila, sono però indicati in numero di 83,109.

Tali sono adunque, ed è vano contrastarlo, le cifre spaventose de' nostri reclusi preventivamente in carcere e siffatta dolorosa statistica spinse l'onorevole Vigliani a studiare e presentare questo progetto di legge. E vogliate consentirmi di rammentare a testimonianza del vero, le parole da lui adoperate nella esposizione de' motivi che accompagnava questa proposta: « Di qui le cifre spaventose dei cittadini che vanno ogni anno a popolare i nostri stabilimenti carcerari; e quelle anco più spaventose degli imputati, che poi ne sono dimessi o nel corso della istruzione, o nel giudizio per sentenze assolutorie.

» Laonde non è da meravigliare, se dai filosofi, dai pubblicisti e dai giuristi i più eminenti, dalla stampa periodica di qualsiasi colore, dai congressi giuridici, insomma da ogni parte dove è senno e cuore, vengono, con mirabile e nobile armonia, proteste, eccitamenti e voti, perchè sia riformato un sistema che dà balìa di carcerare gli imputati con tanta larghezza, e che trapassando i confini delle necessità giudiziarie, cagiona stragi nelle famiglie, disastri talvolta irreparabili agli interessi, perdita nell'onore, e tutti i funesti effetti che sulla salute e non rare volte sulla moralità dei detenuti produce la dimora nelle prigioni. »

Io non saprei adoperare parole più eloquenti ed aggiungerò, più efficaci di queste. Pertanto io credo di aver risposto alla rettificazione dell'onorevole Senatore Mauri, il quale deve rammentare altresì l'occasione in cui menzionai quelle cifre, cioè per dissipare la sua dorata illusione, che fossero rarissimi i casi in cui varcasse la soglia delle prigioni un fior di galantuomo od almeno chi non meritasse il carcere preventivo. Allora io fui obbligato a contrapporgli quelle cifre, le quali per quanto si volessero ridurre, rimarrebbero sempre tali che

l'onor. Senatore Vigliani dovè qualificare ragionevolmente come eccessive e spaventevoli.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mirabelli che l'aveva già chiesta prima.

Senatore MIRABELLI. Per verità io sono dolentissimo di non poter aderire in tutto a ciò che bellamente ha esposto l'onorevole Guardasigilli: egli si preoccupa del caso che appena pervenuto l'imputato nelle mani della giustizia, il Giudice istruttore non sia pronto a riferire alla Camera di Consiglio, e per conseguenza l'imputato debba per alcuni giorni rimanere legalmente in carcere. Si risponde che appunto l'articolo 185 tende a togliere l'indugio, poichè quando il Giudice istruttore non solo per ministero di legge ha il dovere di riferire alla Camera di Consiglio tra 24 ore, ma trova in presenza una domanda dell'imputato, allora egli si mette più sollecito a riferire alla Camera di Consiglio. Se quindi l'articolo si potesse riferire a questo solo caso, io dichiaro all'onorevole Ministro Guardasigilli che acconsentirei a che l'articolo rimanesse come si trova; ma siccome l'articolo è in termini generali, io ritengo che noi porteremo l'anarchia tra il Giudice istruttore e la Camera di Consiglio, poichè, quando l'affare già venne riferito alla Camera di Consiglio, il Giudice istruttore più non può aver potere, dovendo esso assolutamente dipendere dalla Camera di Consiglio. Se dunque si trattasse di limitare le disposizioni dell'articolo a quell'intervallo di tempo che decorrer deve tra l'arresto ed il riferimento dell'affare alla Camera di Consiglio, io ripeto, potrei agevolmente consentire coll'onorevole Guardasigilli; ma se per contro non si limita a questo solo caso, io debbo insistere nel mio emendamento, non già perchè diffidi del Giudice istruttore, poichè per la celerità del giudizio, amerei sostituire il Giudice istruttore alla Camera di Consiglio, ma perchè non intendo creare un dualismo fra il Giudice istruttore e la Camera di Consiglio, vale a dire che entrambi contemporaneamente abbiano l'identica facoltà.

Quindi io modificherei il mio emendamento nel senso che il Giudice istruttore potesse giudicare delle rivocazioni dei mandati di cattura finchè l'affare non fosse riferito alla Camera di Consiglio, ed in questo caso, se l'onorevole Guardasigilli accetta questa modificazione, io ritiro il mio emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siccome l'inconveniente da tutti segnalato è quel procedimento accennato nell'art. 185, la disposizione non potrà avere altro valore ed effetto pratico che questo. Imperocchè, Signori, non credo che vi sia alcun giudice istruttore, il quale dopo aver già riferito sopra un processo alla Camera di Consiglio, e mentre è in continua relazione colla Camera stessa, di cui egli è parte, voglia prendere sopra di se solo senza una evidente necessità, la responsabilità di mettere in libertà un imputato.

Sembrami adunque che la conciliazione proposta dall'onor. Senatore Mirabelli potrebbe soddisfare a tutte le esigenze, e crederei opportuno che l'onor. Vigliani proponente del progetto esprimesse anche la sua opinione in proposito.

Sarebbe questo allora il tenore dell'art. 185:

« Nel corso dell'istruzione dovrà il giudice istruttore, fino a che non ne abbia riferito alla Camera di Consiglio, ecc. ecc. »

Ciò significherà, che quando il giudice istruttore ha riferito sulla causa alla Camera di Consiglio, questa si impadronisce della direzione del processo, e provvederà essa alla revoca del mandato di cattura; ma se accadranno ritardi a riferire alla Camera di Consiglio, per la distanza del luogo ove si istruisca, o per altra ragione qualunque, il solo istruttore avrà facoltà di rivocare il mandato da lui spedito, per non obbligare individui, che appaiano evidentemente in carcere senza motivo, a prolungare, non fosse che per alcuni giorni, la loro inutile detenzione. Io credo dunque che l'art. 185, anche così emendato, basterà a produrre il suo utile effetto.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Già mi proponeva di esporre al Senato la mia debole opinione sopra la proposta fatta dall'onorevole mio amico il Senatore Mirabelli, e lo faccio con tanto maggior piacere in seguito al gentile invito che mi ha testè diretto l'onorevole Ministro Guardasigilli.

Come già è stato giustamente osservato, la

disposizione dell'art. 185 che ne ha surrogata un'altra che esisteva sotto quel numero nel nostro Codice di procedura penale, è stata suggerita dal desiderio e dal bisogno di celerità in una materia, che, come certamente non disconoscerà l'onorevole Senatore Mirabelli, la esige interamente.

Importa, allorchè si tratta di provvedere sopra il carcere preventivo, che i provvedimenti possano emanare colla massima sollecitudine; ogni ritardo, soprattutto allorquando si trattasse di un mandato già spedito, potrebbe essere fatale per l'imputato che n'è colpito; se per caso, ciò che potrà accadere assai di rado, ma che può tuttavia accadere, l'imputato si trovasse in condizione di potere illuminare il giudice e mostrare che il mandato di cattura è stato contro di lui spiccato per una falsa supposizione, è di somma importanza che in questo caso all'imputato si fornisca il mezzo di illuminare prontamente l'autorità giudiziaria procedente, e che a questa autorità si somministri il modo di dare un pronto provvedimento acciò ripari un errore nel quale fosse per falsa supposizione di fatto incorsa.

Queste considerazioni hanno suggerito la disposizione dell'art. 185, che venne accolta dall'altro ramo del Parlamento, e che investe il giudice istruttore della facoltà di rivocare il mandato da lui rilasciato.

Io non disconosco però che nell'ordine attuale delle competenze, che riguardano il procedimento istruttorio, le osservazioni fatte dallo onorevole Senatore Mirabelli e la sua proposta non mancano di un plausibile fondamento.

Parmi però che la distinzione che è stata proposta dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli, e alla quale già si mostrava propenso l'onorevole Senatore Mirabelli, può fornire il modo di risolvere convenientemente la questione. Tenendo conto dell'attuale ordine delle competenze e discostandosene il meno possibile, e servendo ad un tempo a quel bisogno di celerità da cui l'articolo 185 è stato ispirato, io ammetterei che si facesse l'aggiunta che esclude il caso in cui il Giudice istruttore avesse già fatto relazione dell'affare alla Camera di Consiglio, e rimanesse così la disposizione limitata a quei soli casi in cui il Giudice istruttore, per non aver ancora deferito alla Camera di Consiglio, l'affare ne rimane in qualche modo pieno arbitro e moderatore.

E poichè ho manifestata la mia maniera di vedere intorno alla proposta dell' onor. Senatore Mirabelli, mi permetterò di fare un'altra proposta che mi viene suggerita dalla distinzione che egli opportunamente fece, ragionando di questo articolo, ed a cui parmi facesse pure eco l'on. Guardasigilli, tra il caso del mandato eseguito, ed il caso del mandato non ancora eseguito. L'articolo 185 prende di mira essenzialmente il caso del mandato già eseguito, perchè, come è stato bene osservato, dell'altro caso del mandato non ancora eseguito tratta la seconda parte dell' articolo 187. Però la locuzione che leggiamo nell' art. 185 e che dice *mandato ancorchè eseguito*, porterebbe a credere, che l' articolo abbracci e l' uno e l' altro caso, cioè il caso del mandato già eseguito ed anche quello in cui non fosse stato eseguito, tale essendo il senso naturale dell' avverbio *ancorchè*, preposto al participio *eseguito*.

Mi pare che per distinguere nettamente i due casi e mantenere sotto la disposizione dell'art. 185 il solo caso del mandatoe seguito, lasciando interamente regolato dall'articolo 187 quello del mandato non eseguito, si potrebbe sopprimere l' *ancorchè* che precede l'*eseguito* nell' articolo 185, Pertanto io vedrei con piacere che l'articolo 185 fosse concepito nel senso cui accennava l' onor. Guardasigilli, accogliendo in parte la proposta dell' onorevole Mirabelli, e che inoltre si sopprimesse l' avverbio *ancorchè* e si facessero pure quelle aggiunte che sono state proposte dall'Ufficio Centrale, le quali, se non sono di stretta necessità, possono essere opportune dilucidazioni della disposizione che è scritta nell' articolo 185.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Io ringrazio l' onorevole Guardasigilli di avere accolto benignamente una parte delle mie proposte, ritiro il mio emendamento e mi associo interamente alla formola con cui dall' onor. Guardasigilli fu compilato l' art. 185.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L' Ufficio Centrale in questo generale accordo non può es-

sere discorde, tanto più che l' articolo 185 nel modo come è stato definitivamente compilato rappresenta pienamente il concetto dal quale fu mosso a proporre le due aggiunte.

Ed avea ancora in animo di proporre la soppressione della parola *ancorchè*, nel qual suo intendimento è stato prevenuto dal Senatore Vigliani.

A me pare che quell' *ancorchè* è un fuor d'opera, e potrebbe dar luogo ad equivoci. Ma siccome la forma sarebbe troppo brusca se si dicesse solo: *revocare il mandato di cattura eseguito*, se al Senato non spiace, l' Ufficio Centrale amerebbe che, invece della parola *ancorchè*, si dicesse *già*, cioè: *revocare il mandato di cattura già eseguito*. Modificato in questo modo si potrebbe mettere ai voti il detto articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Pare che in tal modo l'articolo proceda regolarmente e possa essere accettato.

PRESIDENTE. Essendo concordato l'articolo 185, si porrebbe ai voti nel modo seguente:

« Nel corso dell'istruzione, fino a che non abbia riferito alla Camera di Consiglio, dovrà il giudice istruttore, sull'istanza dell'imputato ed anche d'ufficio, previe conclusioni del Pubblico Ministero rivocare il mandato di cattura già eseguito, quando dagli atti dell'istruzione venga escluso il titolo del reato pel quale il mandato fu rilasciato, ed ogni altro titolo per cui potea rilasciarsi, ovvero vengano infirmate le prove e gli indizî di reità che diedero luogo al mandato, salvo di rilasciare altro mandato di cattura ove ne sia il caso.

» Il Pubblico Ministero e l'imputato possono impugnare, col mezzo dell'opposizione innanzi la Sezione d'accusa, l'ordinanza del giudice istruttore contraria alle rispettive conclusioni od istanze. »

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora ha la parola l'onorevole Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Io non ho che due parole da dire. Ho sempre creduto con tutto il mondo nella cosiddetta eloquenza delle cifre, ma confesso di non aver mai avuto una fede molto robusta e viva nelle statistiche, e nemmanco nelle statistiche ufficiali che pur costano ai contribuenti tanti quattrini.

Or bene, il fatto della sconcordanza tra le cifre allegate dall'onor. Ministro Guardasigilli, che non penso a mettere in controversia, e le cifre allegate da me, desunte da una statistica ufficiale, inserite in tabelle compilate con tutte le regole dell'arte, mi porta a dichiarare che la mia fede nelle statistiche tocca ora tutt'al più due gradi sopra lo zero.

PRESIDENTE. Esaurito così l'incidente, proseguo la lettura degli articoli.

Art. 187. Nel corso dell'istruzione il giudice può rilasciare il mandato di comparizione semprechè abbia raccolto indizi di reità contro l'imputato. Non può rilasciare mandato di cattura, nè convertire il mandato di comparizione in mandato di cattura senza che precedano le conclusioni del Pubblico Ministero, e dalle prese informazioni risultino prove od indizi sufficienti di reità contro l'imputato, salvo il caso previsto dall'articolo 183.

Quando abbia rilasciato mandato di cattura e non sia ancora eseguito, lo potrà rivocare sulle conclusioni conformi del Pubblico Ministero, coll'obbligo all'imputato di presentarsi a tutti gli atti del procedimento e per la esecuzione della sentenza, tostochè ne sarà richiesto, salvo di rilasciare altro mandato di cattura, ove ne sia il caso. Potrà anche, rivocando il mandato di cattura, assoggettare l'imputato ad una delle cautele stabilite dall'articolo 213.

È aperta la discussione su questo articolo. Se nessuno chiede la parola lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 197. Gli arrestati in flagranza di un reato pel quale non si possa far luogo al mandato di cattura, debbono esser posti in libertà con ordinanza del pretore o del giudice istruttore a cui siansi presentati a norma delle disposizioni sulla polizia giudiziaria dopo che saranno stati interrogati. Se l'ordinanza è pronunziata da un pretore, ed il reato non è di sua competenza, egli darà tosto notizia dell'eseguito rilascio e trasmetterà copia dell'interrogatorio e dell'ordinanza al procuratore del Re presso il tribunale a cui appartiene l'istruzione del processo.

Fuori del caso suindicato, il giudice istruttore, entro ventiquattro ore da che avrà avuto notizia che un imputato sia stato arrestato in

esecuzione di un mandato di cattura, o per flagranza, procederà all'interrogatorio prescritto dall'articolo 231, e comunicherà gli atti, i verbali ed i rapporti pervenutigli al Pubblico Ministero. Se, al giungere della notizia dell'arresto, l'istruttore non si trova nel luogo ove ha sede il tribunale a cui appartiene, il Presidente del tribunale delegherà un altro giudice per farne le veci.

Il Pubblico Ministero nei due giorni successivi darà le sue conclusioni sulla legittimità del seguìto arresto e farà le occorrenti istanze perchè la detenzione prosegua, ovvero si faccia luogo per difetto di prove od indizi sufficienti alla provvisoria escarcerazione.

Se il procuratore del Re è d'avviso che l'istruzione sia già compiuta darà fra due giorni le sue requisitorie definitive giusta l'articolo 246.

Se i rapporti e verbali relativi all'arresto son giunti direttamente al procuratore del Re, questi darà le sue conclusioni nei due giorni successivi all'arrivo dei medesimi.

Il giudice istruttore, ricevuti gli atti e le conclusioni del Pubblico Ministero, entro le 24 ore riferirà l'affare alla Camera di Consiglio.

Il rapporto alla Camera di Consiglio non avrà luogo allorchè il procuratore del Re nel termine sopra stabilito abbia richiesta la citazione diretta dell'imputato avanti il tribunale, giusta il 2 alinea dell'articolo 371.

Non è parimente applicabile il presente articolo al caso in cui il procuratore del Re abbia ordinata la traduzione dell'arrestato avanti il tribunale, giusta l'articolo 46.

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno domandando la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 199. La Camera di Consiglio, udito il rapporto del giudice istruttore ed udite le conclusioni del Pubblico Ministero, se riconosce che l'istruzione è compiuta e non occorrono ulteriori indagini, ed il Pubblico Ministero abbia già dato le sue requisitorie definitive, pronunzierà l'ordinanza prescritta nella Sezione XI del presente capo. Se tali requisitorie non siano ancora emanate, rinvierà gli atti al Procuratore del Re perchè le dia fra due giorni.

Se l'istruzione non è per anco compiuta, ma contro l'imputato esistano prove o indizi di reità sufficienti per legittimare la di lui detenzione, la Camera di Consiglio ordinerà che rimanga in istato d'arresto.

Se per contrario la Camera di Consiglio riconosce che vi sia bisogno di ulteriori indagini, e che le prove o gl'indizi fin allora raccolti non bastino a legittimare la detenzione dell'imputato, ordinerà che venga provvisoriamente scarcerato, con o senza cauzione, e fattogli obbligo di presentarsi a tutti gli atti del procedimento tosto che ne sarà richiesto. Potrà ancora ordinare che, durante l'istruzione, l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, ovvero abiti in un designato comune nella giurisdizione del tribunale, sotto pena di arresto e del pagamento della cauzione presentata.

Se l'imputato non è ancora stato interrogato sul merito dell'imputazione, la Camera di Consiglio, quando stimi conveniente udirne le risposte prima di deliberare, ovvero, trovandosi la istruzione già compiuta, l'interrogatorio dell'imputato sia necessario ai termini dell'articolo 258, ordinerà che vi si proceda. Il giudice istruttore farà nuovo rapporto entro il termine di cinque giorni, se l'imputato si trovi già nelle carceri del luogo dove ha sede il tribunale, e se ancora non vi si trova, entro quel maggior termine che sarà dalla Camera di Consiglio stabilito. Un giorno prima della scadenza del detto termine, gli atti saranno nuovamente comunicati al Pubblico Ministero, il quale darà entro le 24 ore, le sue conclusioni.

La Camera di Consiglio potrà parimente ordinare il nuovo rapporto, giusta l'alinea precedente ed entro il termine che verrà da essa stabilito, allorchè per emettere un fondato giudizio non ravvisi bastevoli gli atti ed i verbali già pervenuti, e stimi anzitutto necessario attendere o richiedere altri documenti, ovvero ordinare che si assumano informazioni o si proceda ad altri atti d'istruzione per chiarire il fatto che diede luogo all'arresto od accertare qual sia stata la precedente condotta dell'arrestato.

Il mandato di cattura cessa di avere effetto se la Camera di Consiglio entro il termine di dieci giorni da quello dell'interrogatorio non abbia dato alcuno dei provvedimenti suindicati.

A quest'articolo l'Ufficio Centrale dopo il

terzo capoverso propone come emendamento la seguente aggiunta.

« Non potrà tuttavia la Camera di Consiglio ordinare la temporaria scarcerazione dell'imputato, quando riconosca che egli sia nel novero delle persone menzionate nella prima parte dell'art. 206, e che il reato sia punibile con pena non minore del carcere. »

E all'ultimo capoverso, alle parole: *dieci giorni* sostituisce quelle di *venti giorni*.

È aperta la discussione su questo articolo. L'onor. Relatore ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'emendamento stampato dice: *non potrà*.

L'Ufficio Centrale aveva riprodotto in questo articolo il terzo capoverso che è nell'art. 199 e che si trova nel Codice di procedura penale. Lo aveva richiamato in vigore perchè si era preoccupato di quella tale eccezione di cui si fa parola nell'art. 206, cioè degli oziosi, vagabondi, imputati di furto, ecc. ecc., ma per esser più sicuro che il Guardasigilli l'accetti, non ha nessuna difficoltà di modificarlo in un senso più mite. E per verità il principio che informa questo progetto di legge, in quanto si tratti di spedire mandati di cattura, o di concedere la libertà provvisoria agli imputati, non è un principio assoluto. In generale la legge concede, salvo qualche eccezione, all'autorità giudiziaria la facoltà di fare l'uno e l'altro, perchè essa può meglio valutare le circostanze di fatto, gli atti del processo, il titolo del reato, la forza degli indizî e delle prove, e assicurare, secondo i casi, l'imputato nelle mani della giustizia, ovvero lasciarlo in libertà provvisoria. Adunque modifica il suo emendamento, e alla formola assoluta: « non potrà » ne sostituisce un'altra, con la quale si concede una semplice facoltà, e quindi vi propone di aggiungere queste parole: « potrà la Camera di Consiglio ordinare di ritenere in arresto l'imputato, quando riconosca che egli sia nel novero delle persone menzionate nella prima parte dell'art. 206. »

Io credo che questo terzo capoverso così modificato dall'Ufficio Centrale possa più facilmente incontrare l'approvazione dell'onorevole Guardasigilli e quella del Senato.

Ove il Senato venga in questo concetto ed approvi così emendata l'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale, bisogna procedere a modificare l'art. 200 del Codice di procedura penale, il quale non è compreso fra gli altri articoli dei quali esso si occupa con questo progetto di legge.

Epperò, dopochè il Senato avrà votato questo emendamento, io mi riservo di fare un'altra proposta, cioè quella di modificare l'articolo 200 nel senso che il suo contenuto sia in altro modo espresso e non si riferisca più al 3. capoverso dell'art. 199, il quale viene ad essere rifermato nel modo da noi proposto.

L'Ufficio Centrale ha introdotto un secondo emendamento all'articolo che discutiamo.

Esso credette che i 10 giorni che sono fissati nell'ultimo capoverso per termine al magistrato di dare uno di quei provvedimenti di cui si parla nel detto articolo, non fossero sufficienti; e però aveva creduto di estenderlo a 20 giorni; anche perchè stimava non essere da supporre che il magistrato non sia quanto altri mai sollecito ad affrettare, potendolo, l'adempimento del suo sacro dovere.

Ma trovando adottato questo termine senza alcuno inconveniente anche in altre legislazioni, l'Ufficio Centrale non ha più ragioni di insistere nel suo emendamento, e volentieri lo ritira.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ringrazio l'Ufficio Centrale per l'abbandono dell'emendamento che esso aveva proposto su quest'articolo, e per il prudente temperamento adottato circa l'altro.

Quanto a quest'ultimo, anche a me sembra che trattandosi di persone le quali negli articoli di già votati sono costituite in una sistematica e ragionevole diffidenza da parte della società, potrebbe diversamente regolarsi la condizione in cui abbiano a tenersi allorchè siavi bisogno di ulteriori indagini, condizione men favorevole di quella del comune degli imputati. Se dunque sorga il bisogno di un'ulteriore indagine, e le prove e gli indizi raccolti non bastino a legittimare la detenzione dell'imputato, non deve assolutamente obbligarsi il giudice, rispetto a questa classe eccezionale di persone, ad ordinare la loro scarcerazione sotto l'obbligo di presentarsi a tutti gli atti del procedimento quante volte ne siano richieste. Un simile obbligo imposto al Magistrato rispetto

a questa classe di persone potrebbe talvolta generar pericoli: basterebbe lasciarne al giudice la sola facoltà, mentre rispetto al comune degl'imputati gli s'impone un obbligo: sarebbe questo un prudente consiglio e temperamento.

Laonde io crederei che potesse l'emendamento dell'Ufficio Centrale essere trasformato in quest'altro.

Dopo le parole: *Se per contrario la Camera di Consiglio*, ecc..... *e fattogli obbligo di presentarsi a tutti gli atti del procedimento tosto che ne sarà richiesto;* si potrebbe aggiungere: *sarà in sua facoltà di ordinarlo* (mentre per gli altri si dice: *ordinerà*, qui si dirà semplicemente: *facoltà di ordinarlo*), *quando l'imputato sia nel novero delle persone menzionate nel numero 1. dell'art. 206, e il reato sia punibile col carcere non minore di tre mesi.*

Quest'aggiunta mi pare necessaria per mettere in armonia questo articolo coll'art. 182, numeri 1, 4 e 5, e con le disposizioni correlative dell'art. 206.

Per ciò che riguarda poi l'abbandono dell'altro emendamento, mi permetta l'Ufficio Centrale di rammentargli che altre legislazioni, come esso sa benissimo, sono assai più larghe di ciò che noi facciamo, imperocchè fin dal 1852 la legge francese del 18 febbraio nel suo art. 2 così disponeva:

« Il mandato di cattura non sarà mantenuto, se non in quanto sopra rapporto del Giudice d'istruzione esso sarà *confermato fra i 5 giorni* da che sarà rilasciato dalla Camera di Consiglio. »

E la recente legge belgica del 1874 nell'articolo 4. così statuisce: « Il mandato non sarà mantenuto *se nei cinque giorni* dall' interrogatorio non sarà *confermato* dalla Camera di Consiglio sul rapporto del Giudice istruttore. »

Noi ammettendo il doppio di questo termine, cioè dieci giorni, non possiamo temere di accordare un termine insufficiente. Ma v' ha di più; mentre nelle altre legislazioni si esige per condizioni che nei cinque giorni sia avvenuta una pronuncia di conferma della Camera di Consiglio, noi ci contentiamo di assai meno, imperocchè il nostro articolo 204 è concepito così: « Il mandato di cattura cessa di avere effetto, se la Camera di Consiglio entro il termine di dieci giorni da quello dell'interrogatorio (non dice *non abbia confermato il mandato*), ma, *non abbia dato alcuno dei provvedimenti suindicati.* » E nell'articolo medesimo vi è una lunga serie di provvedimenti possibili, che non sono ancora la conferma del mandato di cattura, sì che basterà, per esempio, ordinare che si proceda ad un altro atto qualsiasi di istruzione od anche che si faccia un nuovo rapporto alla stessa Camera di Consiglio.

È dunque chiaro che il nostro progetto non può menomamente appuntarsi d' imprudenza o di soverchia angustia di termini.

Quindi dichiaro di aderire all'avviso dell'Ufficio Centrale, tanto pel temperamento di sostituire il cennato nuovo emendamento a quello che esso già dapprima aveva presentato, quanto per la restituzione del termine di dieci giorni indicato nel progetto ministeriale.

Senatore VIGLIANI. Dopo le saggie osservazioni dell'onorevole Ministro Guardasigilli, le quali corrispondono perfettamente al mio modo di vedere, non credo sia il caso di ulteriormente protrarre la discussione sopra quest'articolo.

PRESIDENTE. Prego l'Ufficio Centrale a far pervenire al banco della Presidenza l'emendamento da lui proposto, per poterne dar lettura al Senato.

(*L'onorevole Relatore fa pervenire al banco della Presidenza il suo emendamento.*)

PRESIDENTE. L'emendamento in cui sono concordi l'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro è così concepito:

« Sarà in sua facoltà di ordinarla quando l'imputato sia nel novero delle persone menzionate nel N. 1 dell'art. 206, ed il reato sia punibile col carcere non minore di 3 mesi. »

Senatore DE FILIPPO, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore.* Quest'aggiunta deve venire al 3. paragrafo che comincia:

« Se per contrario la Camera di Consiglio riconosce che vi sia bisogno di ulteriori indagini e che le prove o gli indizi fin allora raccolti non bastino a legittimare la detenzione dell'imputato, ordinerà che venga provvisoriamente scarcerato, con o senza cauzione, e fattogli obbligo di presentarsi a tutti gli atti del procedimento tosto che ne sarà richiesto. »

Qui deve venire l'aggiunta proposta: *Sarà in sua facoltà ecc.* poi ripiglia:

« Potrà ancora ordinare che, durante l'istru-

zione, l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo ovvero abiti in un designato comune nella giurisdizione del tribunale, sotto pena di arresto e del pagamento della cauzione presentata.» E poi il resto dell'articolo.

PRESIDENTE. È bene inteso che l'ultimo emendamento dell' Ufficio Centrale è tolto.

Interrogo il Senato se vuole dispensare la Presidenza di dar nuovamente lettura dell' articolo 199.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Chi approva quest' articolo colle modificazioni testè enunciate, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Credo che l'onorevole Ministro Guardasigilli converrà con me che ora sia il caso di modificare l'art. 200 che non fa parte dell'attuale progetto di legge.

Questo articolo prescrive che la Camera di Consiglio potrà, secondo le circostanze, ordinare che prosegua lo stato di arresto dell' imputato, ovvero che l'imputato sia provvisoriamente escarcerato, secondo le norme dell'articolo precedente, *salvo il disposto del 3. alinea dell'articolo stesso*, ch' era quello da noi riproposto, il quale vietava alla Camera di Consiglio di ordinare la temporanea escarcerazione dell'imputato, quando riconosceva che egli era nel novero delle persone menzionate nella prima parte dell'art. 206, e che il reato era punibile con pena non minore del carcere.

Ora, questa disposizione, che trovavasi nell'art. 199 soppresso, non vi è più in quella che vi abbiamo sostituito d' accordo coll'onor. Ministro.

Ora io domando: volete che questa disposizione rimanga nell'art. 200? E allora al richiamo che si fa al N. 3 del precedente articolo, bisogna sostituire le parole che avete soppresse. Volete che la disposizione abbia a scomparire anche dall' art. 200? Ed allora bisogna sopprimere anche il richiamo al precedente articolo. Altrimenti avremo una disposizione inutile, superflua, e dirò pericolosa, poichè si fonda sopra un' altra disposizione che crede esistere in un altro articolo, e che nel fatto più non esiste.

Sono questi i motivi che spingono l'Ufficio Centrale a proporre la soppressione dall' articolo 200 delle parole alle quali abbiamo accennato.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Se l'osservazione fatta dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale sull'articolo 200 è fondata, non parmi che sia egualmente fondata la conseguenza che ne ha tratto. Qualche parola di spiegazione varrà, spero, a persuadere di ciò l'onor. Relatore dell' Ufficio Centrale.

L' articolo 200 nella parte che è stata indicata dall'onor. Relatore, era già divenuto inutile, anche quando era stato soppresso quel capoverso che ora, sotto altra forma, è stato ristabilito nell'art. 199 che abbiamo testè votato. Ciò non ostante, non si è pensato di aggiungere al progetto l'art. 200 od altro articolo del Codice di procedura penale dove si potrebbero fare osservazioni consimili a quelli che con questa legge vengono modificati: si era stimato miglior partito di provvedere con una disposizione generale a tutte quelle piccole dissonanze o disarmonie direi di testo che possano verificarsi nel corso del Codice per le modificazioni che si tratta d' introdurvi coll'attuale progetto.

Prego l'onorevole Relatore dell' Ufficio Centrale di rivolgere la sua attenzione all'art. 3, del progetto dove è detto: *È derogato alle disposizioni del Codice di procedura penale le quali sono contrarie alla presente legge.*

Con questa derogazione generale si è pensato di potere evitare una troppo lunga serie d'articoli, che per cause di lieve momento non rimanessero in perfetta armonia col progetto, come appunto è il caso dell'articolo 200 che ora si vorrebbe aggiungere a quelli che vengono dal progetto di legge modificati. È verissimo che le parole che sono state notate e che richiamano l'alinea 3. dell' articolo 199, rimangono prive di effetto; ma, ripeto, non è questo il solo articolo dove alcune parole diventeranno inutili, quando dal Parlamento e dal Capo supremo dello Stato venisse approvato questo progetto di legge. Mi pare quindi che l'aggiungere al progetto cotesto articolo 200 pel motivo che e stato accennato, sarebbe cosa non necessaria, ed anche pericolosa, imperocchè quest'aggiunta ci obbligherebbe ad indagare,

quali altri articoli, in seguito a questo progetto di legge, anderebbero soggetti a qualsiasi lieve modificazione, ed aggiungerli tutti al progetto.

Mi giova sperare che queste spiegazioni persuaderanno l'Ufficio Centrale a desistere dalla sua proposta.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Per verità, io debbo dichiarare che l'articolo 3 nel modo come è concepito è un articolo che si trova in tutte le leggi.

Ma anche fosse speciale al nostro progetto di legge, esso non deroga che alle disposizioni del Codice di procedura penale, le quali sieno contrarie alla presente.

Ora, la disposizione di cui si tratta non è punto contraria a questa legge; perocchè sono due casi diversi, quello preveduto dall'art. 199, e quello preveduto dall'art. 200. Noi l'abbiamo soppresso nel primo, e non diciamo nulla per il secondo. Che farà il magistrato? Potrà o no applicarla? E se vuole applicarla, in qual modo si regolerà, una volta che il richiamo non ha più corrispondenza?

Col nostro emendamento, l'Ufficio Centrale intendeva levare ogni dubbio, sia provvedendo in un modo, sia provvedendo in un altro, ma modificando sempre, in un senso o nell'altro, l'art. 200.

Ciò non ostante, quando l'autore di questo progetto, egli che ne ha dovuto studiare tutti i particolari, crede che adottandosi il nostro emendamento si potrebbe andare incontro ad altri pericoli, in quanto che non mancano altre disarmonie tra le nuove e le antiche disposizioni del Codice, noi non insistiamo.

Ci sia permesso però di aggiungere che la nostra proposta non tendeva solamente ad accordare, ad armonizzare fra loro gli articoli del Codice di procedura penale, ossia che la nostra proposta non era di semplice forma, ma era di sostanza, in quanto che non sappiamo, lasciando le cose come sono, se aboliamo o non aboliamo una disposizione contenuta in un articolo non avendone fatto neppure oggetto della nostra discussione.

Ma, ripeto, la responsabilità a chi tocca; in quanto a me, avrei creduto meglio, senza interessarsi di altre contraddizioni, disarmonie e cose simili, di provvedere almeno a questa ch'è molto grave, e sulla quale noi avevamo stimato di richiamare la vostra attenzione.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Ringrazio l'onor. Relatore dell' Ufficio Centrale del benevolo apprezzamento che si è compiaciuto di fare delle spiegazioni che ho creduto mio dovere di dare intorno alla proposta che da esso era stata fatta. Mi permetto però di aggiungere ancora una parola intorno al testo dell'art. 3 che è sembrato all'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale non essere altro che la riproduzione di quella derogazione finale che siamo soliti leggere alla fine di ogni legge.

Prego l'onor. Relatore a riflettere che questo articolo non corrisponde punto a quella finale disposizione di deroga che, come diceva, si suol mettere alla fine di ogni legge. Questa derogazione è speciale e non occupa l'ultima sede della legge, che suole essere assegnata a quella generale derogazione d'uso.

Se poi se ne esamina il tenore, si vedrà che non si tratta di deroga generale a tutte le leggi, e a tutte le disposizioni che sieno contrarie alla legge che discutiamo, ma si tratta di una derogazione specifica, la quale si riferisce al solo Codice di procedura penale; e questa disposizione, come già dissi, si è riconosciuta necessaria e sufficiente, perchè nell'esame che si fece del Codice di procedura penale dopo che era compilato questo progetto di legge, si è veduto che realmente esistevano alcune disposizioni che non rimanevano più in pieno accordo, in piena armonia cogli articoli che dal progetto vengono modificati.

Ora, quella della quale si tratterebbe, e che emergerebbe dall'articolo 200, come a ragione lo ha detto l'onorevole Relatore dell' Ufficio Centrale, sarebbe una disposizione che diventa oziosa; quindi si dovrebbe modificare anche l'articolo 200 con sopprimere quella disposizione, che diverrebbe inutile. Ma, ripeto, se noi dovessimo intraprendere un lavoro simile su tutti gli articoli del Codice di procedura penale, per metterli in perfetta armonia con questo progetto di legge, ci imbarcheremmo in un' operazione lunga, fastidiosa e di difficile compimento.

Quindi io sarei grato all'Ufficio Centrale, se

non insistesse in questa sua proposta, e si persuadesse che nessun inconveniente d'importanza potrà derivare dal lasciare l'art. 200, quale ora si trova nel Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Non insistendo l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, proseguo nella lettura degli articoli:

Art. 205. Nei procedimenti per crimini punibili con pene temporarie potrà, sulla domanda dell'imputato che sia detenuto o che spontaneamente si presenti in persona alla giustizia, essere accordata la libertà provvisoria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza tostochè ne sarà richiesto.

L'ammissione alla libertà provvisoria per l'imputato presentatosi spontaneamente avrà luogo dopo la presentazione del medesimo e dopo il di lui interrogatorio, e per l'imputato che sia detenuto, l'ammissione può essere sospesa fino al compimento degli atti d'interrogatorio, di ricognizione e di confronto, a cui occorresse ancora procedere; e può essere limitata, sottoposta a condizioni, giusta l'art. 213, o rivocata con ordinanza della Camera di Consiglio o della sezione d'accusa, sia ad istanza del Pubblico Ministero, sia d'ufficio, sempre che ciò sia richiesto dai risultamenti della procedura.

Quando, a termini dell'articolo 440, la sezione d'accusa abbia ordinato il rinvio di un procedimento per crimine al giudizio del tribunale correzionale, dovrà colla stessa sentenza accordare la libertà provvisoria, senza cauzione, salvo il disposto dell'articolo seguente.

La libertà provvisoria potrà anche essere accordata agli stranieri imputati di un delitto, soggetti a mandati di cattura, giusta il N. 5 del primo capoverso dell'articolo 182.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Desidererei una spiegazione. In quest'articolo si parla della libertà provvisoria, la quale si ottiene da quelli i quali sono imputati di crimini che portano a pene temporanee, la qual cosa importa fino a trent'anni di lavori forzati.

Ora, i nazionali, presentandosi spontaneamente, hanno dritto alla libertà provvisoria, quantunque siano imputati di crimini gravissimi, punibili con una pena la quale quasi confina con la perpetuità. Quando poi si tratta di forestiere, questi ha semplicemente dritto di avere la libertà provvisoria per i delitti i quali portano ad una semplice pena di prigionia. In verità, questa enorme differenza di trattamento io non saprei approvarla.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. L'onor. Conforti si è limitato a fare una semplice dichiarazione, che in qualche modo ed indirettamente può sembrare un rimprovero di contraddizione al progetto...

Senatore CONFORTI (*interrompendo*). Io non rimprovero nessuno.

Senatore VIGLIANI . . . . e perciò io stimo conveniente di dare qualche spiegazione.

Pare a me che l'onor. Conforti abbia confuso due casi, i quali hanno un carattere effettivamente diverso. Quando si trattava dell'emissione del mandato di cattura in materia correzionale, non si trattava di dare una semplice facoltà, bensì di fare divieto al giudice istruttore di rilasciare per imputazione di delitti il mandato di cattura; e se quel divieto si fosse applicato agli stranieri, ne sarebbero derivati quegli inconvenienti che il Senato ha testè udito nella discussione dell'art. 182. Ma ora noi ci occupiamo della libertà provvisoria per la quale non si fa al giudice nè divieto nè obbligo, ma una semplice facoltà; imperocchè di diritto, in materia criminale, la libertà provvisoria non può essere invocata da nessuno, essendo questo un atto rimesso sempre al prudente arbitrio del giudice.

Ciò posto, il giudice, sia che si tratti di nazionali, sia che si tratti di stranieri, esaminate le circostanze di ciascun caso, accorderà o negherà la libertà provvisoria. Non si può dunque argomentare da ciò che il Senato avrebbe già votato relativamente a stranieri pel mandato di cattura a ciò che stiamo ora per deliberare intorno alla concessione della libertà provvisoria, perchè i termini delle due questioni sono affatto diversi; là si trattava di sancire un divieto della cattura, e quel divieto noi abbiamo creduto non si possa applicare agli stranieri, i quali si trovano in una condizione affatto diversa da quella in cui si trovano i nazionali: pel nazionale l'abbandonare la patria per sottrarsi alla giustizia, è una pena assai grave: per lo straniero invece l'abbandonare

una terra dove lo perseguita la giustizia, e tornare alla propria patria sarebbe un beneficio, come è un beneficio il tornare alla propria casa si tratta di vedere a chi la libertà provvisoria possa, secondo le circostanze, essere accordata. Non occorre perciò di fare nessuna distinzione fra il nazionale o lo straniero: il giudice, nello statuire sulla domanda, saprà tener conto anche di codesta differenza, e provvederà secondo le circostanze, anche riguardo allo straniero cui potrà concedere la libertà provvisoria eziandio nel correzionale quando ne sia stata ordinata la cattura secondo l'art. 182. Egli è dunque chiaro che non si potrebbe mai, per i motivi accennati dall'onorevole Senatore Conforti, muovere alcun rimprovero a questo progetto di legge circa il trattamento diverso usato agli stranieri pel carcere preventivo, e per la libertà provvisoria.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Io ho fatto osservare cose le quali pare non siano state bene rilevate, forse perchè io mi sarò male spiegato. Io non ho già detto che quest'articolo si trovi in contraddizione con quello già votato, ma ho detto soltanto che in questo articolo io trovo una grande differenza fra il trattamento che viene fatto ai cittadini e il trattamento che viene fatto agli stranieri.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, pongo ai voti l'art. 205.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 206. Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria:

1. Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette, menzionate nel Capo III, titolo VIII, libro II del Codice penale, i già condannati a pena criminale e gl'imputati di delitto contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura giusta il disposto del N. 1, 2, 3, 4 del primo capoverso dell'articolo 182;

2. Le persone colte nell'atto di commettere un crimine;

3. Gl'imputati dei crimini di ribellione o resistenza o di violenza contro i depositari della pubblica autorità od agenti della forza pubblica, o dei crimini indicati nell'articolo 45 dello stesso Codice penale, salvo che la sezione di accusa abbia rinviata la causa al tribunale correzionale, a termini dell'articolo 440, o si tratti di minori di anni 18 imputati di furto e non recidivi.

Al N. 2 di questo articolo l'Ufficio Centrale propone che in luogo di dirsi:

« Le persone colte nell'atto di commettere un crimine; » si dica: « Le persone colte in flagrante crimine. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Prima di discutere l'emendamento al N. 2, debbo rammentare al Senato la modificazione che, d'accordo coll'onorevole Ministro Guardasigilli e coll'onorevole Vigliani, io aveva già annunziata; poichè l'emendamento al N. 4 dell'art. 182 era stato accettato, quasi direi a condizione di riformare il numero primo dell'art. 206. L'Ufficio Centrale, conseguente a se stesso, e fedele a quanto si era convenuto, prega il Senato a che il primo numero dell'art. 206 sia così concepito: *Gli oziosi, i vagabondi* ecc. continuando fino alle parole: *giusta il disposto dei N.* 1, 2 *e* 3 *del primo capoverso dell'articolo* 182: e poi finire con queste parole: *e gl'imputati di truffa, furto o frode recidivi nei medesimi reati*, cancellando il N. 4.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Io sono pienamente d'accordo coll'Ufficio Centrale, solamente lo pregherei di voler aggiungere le parole *di delitti*, prima di quelle *di furto* e *di truffa*. È bene specificare se si tratta di furto o truffa delitto, o della truffa comune. Io crederei quindi conveniente che si dicesse: *imputati di delitti* di furto, truffa o frode, recidivi nei medesimi reati.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha nessuna difficoltà di accettare l'aggiunta proposta dall'on. Senatore Vigliani, perchè veramente chiarisce meglio il concetto. Quindi bisognerebbe dire: « e gli imputati dei delitti di furto, truffa o frode recidivi nei medesimi reati. »

Permetta che scriva quest'emendamento, e lo trasmetto subito al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti il primo capoverso dell'art. 206 così concordato:

« 1. Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette, menzionate nel Capo III, titolo VIII, libro II del Codice penale, i già condannati a pena criminale e gl'imputati di delitto contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura, giusta il disposto dei N. 1, 2 e 3, del primo capoverso dell'articolo 182, e gli imputati di delitti di furto, truffa o frode recidivi nei medesimi reati. »

Chi approva questo N. 1 dell'art. 206 così emendato, sorga.

(Approvato.)

La continuazione della discussione di quest'articolo si rimette alla seduta pubblica che avrà luogo domani alle ore due.

La seduta è sciolta (ore 6.)

XIV.

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Congedi — Sunto di petizione — Giuramento dei Senatori Farina, Piedimonte, Pietracatella e Polsinelli — Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazioni al Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura ed alla libertà provvisoria degli imputati — Osservazioni del Senatore De Filippo al n. 2 dell'articolo 206 — Considerazioni ed emendamento proposto dal Ministro di Grazia e Giustizia, cui risponde il Senatore Errante — Considerazioni del Senatore Vigliani a favore della proposta del Ministro — Osservazioni del Ministro, cui risponde il Senatore Errante — Approvazione del secondo capoverso dell'articolo 206 — Emendamento proposto dal Senatore Vigliani al terzo capoverso dell'articolo 206, accettato dall'Ufficio Centrale e dal Ministro — Approvazione del terzo capoverso, dell'intero articolo 206 e del 207 — Modificazione proposta dall'Ufficio Centrale all'articolo 208, sviluppata dal Relatore e accettata dal Ministro — Approvazione dell'articolo 208 — Osservazioni del Ministro sul secondo alinea dell'articolo 209, cui risponde il Relatore — Approvazione degli articoli 209 e 210 — Aggiunta dell'Ufficio Centrale all'articolo 213, accettata dal Ministro — Modificazione proposta dal Senatore Conforti, oppugnata dal Relatore e dal Ministro — Approvazione dell'art. 213, dei successivi 214, 253 e 521 (del Codice di procedura penale), dell'intero articolo 1 e dei successivi articoli fino al 4, ultimo del progetto — Discorso del Senatore Cannizzaro e dichiarazioni del Ministro — Dichiarazioni del Senatore Vigliani — Parole dei Senatori Conforti e Vigliani e del Ministro — Votazione a squittinio segreto del progetto di legge testè votato — Approvazione dei due seguenti progetti di legge: Proroga del termine fissato colla legge 14 giugno 1874 per la conversione della pensione di riassoldamento, e Leva militare sui giovani nati nell'anno 1856 — Votazione a squittinio segreto di questi due progetti di legge — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 3[4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e degli Affari Esteri, e più tardi intervengono i Ministri della Guerra e della Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario,* CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo: il Senatore Chiavarina di un mese, il Senatore Cialdini di giorni 20, il Senatore Monaco Lavalletta di giorni 10 per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Il Senatore, *Segretario,* CHIESI dà pure lettura del seguente sunto di petizione:

N. 12. I sindacati degli agenti di cambio di Torino, Milano, Venezia, Genova, Messina, Firenze e Roma, fanno istanza al Senato perchè venga in qualche parte modificato il progetto di legge relativo alla tassa di bollo sui contratti di Borsa.

Giuramento dei Senatori Farina, Piedimonte, Pietracatella e Polsinelli.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato alcuni dei nuovi Senatori i cui titoli furono già convalidati, prego gli onorevoli Senatori Gallotti e Sprovieri a volere introdurre nell' aula il Senatore Farina per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula, il Senatore Farina presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all' onorevole Senatore Farina del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego gli onorevoli Senatori Dentice e Caracciolo a volere introdurre nell' aula il Senatore Piedimonte per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell' aula, l'onorevole Piedimonte presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all' onorevole Senatore Piedimonte del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego gli onorevoli Senatori Gallotti e Ferrari ad introdurre nell'aula il Senatore Pietracatella per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell' aula l' onorevole Pietracatella presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto all' onorevole Senatore Pietracatella del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego gli onorevoli Senatori Chiesi e Conforti ad introdurre nell' aula il Senatore Polsinelli, per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell' aula l' onorevole Polsinelli presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto all' onorevole Senatore Polsinelli del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazioni al Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura, ed alla libertà provvisoria degli imputati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni al Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura, ed alla libertà provvisoria degli imputati. »

Ieri si votò da ultimo il primo capoverso dell'articolo 206. Ora la discussione cade sul secondo, di cui darò lettura.

« Le persone colte nell' atto di commettere un crimine; »

L' Ufficio Centrale propone a questo capoverso la seguente modificazione: « Le persone colte in flagrante crimine. »

Interrogo l'onorevole Ministro se accetta la proposta dell' Ufficio Centrale.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Rel.* Al N. 2 di quest'articolo l'Ufficio Centrale ha fatto un emendamento riproducendo le parole che erano nel primitivo progetto di legge presentato dal Ministro Guardasigilli. Prima che l'Ufficio Centrale possa per mezzo del Relatore spiegare le ragioni che lo spinsero a proporre quest'emendamento, desidererebbe conoscere se il signor Ministro Guardasigilli lo accetta, sia interamente, sia per una parte, onde potersi regolare, poichè su questo punto è sorta una divergenza fra gli stessi componenti l'Ufficio Centrale.

Che però, se dovesse dichiarare fin d'ora il suo parere, sarebbe quello di persistere nell'emendamento già da esso presentato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'Ufficio Centrale propone di sostituire all'attuale lezione del n. 2 dell'articolo 206 l'antica formola che leggevasi nel primitivo progetto di legge del Ministero, cioè che debba assolutamente negarsi, e sempre, la libertà provvisoria a tutti gli arrestati *in flagrante crimine*.

L'unico motivo, che induce l'Ufficio Centrale a proporre questa variante, trovasi lucidamente esposto nella sua Relazione. In essa si censura la locuzione attuale del progetto approvato dalla Camera elettiva, che è questa: *Le persone colte nell'atto di commettere un crimine*. Ora, così ragiona la Relazione dell'Ufficio Centrale: « Ciò significa che il crimine non

è stato ancora commesso; significa tutto al più un principio di esecuzione, un tentativo. Ebbene, secondo l'articolo, un imputato che venga arrestato nell'atto che commette un crimine, non può nel corso del procedimento godere della libertà provvisoria, e intanto quegli che è stato arrestato immediatamente dopo averlo commesso, dovrebbe aver diritto a questa libertà. E perchè? Quale è la differenza tra l'uno e l'altro caso, e quale è il principio che consiglierebbe un diverso trattamento? Noi non ne sapremmo trovare alcuno, e nemmeno quando si trattasse di un omicida che tenga ancora in mano il coltello fumante di sangue; e che, inseguito dalla forza pubblica, fosse da questa arrestato.»

Ora, non posso che far plauso alla sostanza di queste considerazioni dell' Ufficio Centrale, in quanto mi associo pienamente al desiderio di comprendere nell'eccezione non solo gli imputati di crimine tentato o mancato, ma ancora, e tanto più, coloro che sono colpevoli di crimine già commesso, e che immediatamente dopo la consumazione, perseguitati dagli offesi, o inseguiti dal pubblico clamore, vengano dalla forza pubblica arrestati. Sono in ciò pienamente d'accordo coll'Ufficio Centrale.

Ma se io divido pienamente la sua opinione circa le osservazioni ed i dubbi intorno all'esattezza della formula censurata, la quale in verità potrebbe lasciar luogo a qualche incertezza; temo altrettanto delle conseguenze in un altro senso opposto che per avventura potrebbero derivare dalla formola che si vorrebbe sostituire: *le persone colte in flagrante crimine.*

In vero, Signori, nel linguaggio comune la flagranza è propriamente la sorpresa nell'atto della esecuzione o della consumazione di un fatto criminoso, o allora che immediatamente il crimine è stato commesso. Però queste parole hanno ne' nostri Codici un significato, direi così, legale e tecnico, che ad esse è stato da una testuale disposizione di legge attribuito.

Piacemi rammentare i termini, in cui è scritto l'articolo 47 del Codice di procedura penale.

« È flagrante reato il crimine o delitto che si commette attualmente, o che è stato poco prima commesso.

« Sono reputati flagrante reato il caso in cui l'imputato viene inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, ed il caso in cui sia stato sorpreso con *effetti, armi, strumenti, carte* ed *altri oggetti* valevoli a farnelo *presumere* autore o complice, purchè in questi casi ciò sia in *tempo prossimo al reato.* »

Qual'è il significato di quest'ultima frase *in tempo prossimo al reato?* È evidente quanto vi sia di relativo, d'incerto, ed aggiungerò di arbitrario nella interpretazione di queste parole.

Ne abbiamo una testimonianza incontrastabile nella storia di ciò che accadde nel Consiglio di Stato francese, dove queste parole furono inventate ed introdotte nel testo del Codice d'istruzione criminale. Allora il consigliere di Stato Beugnot si espresse ne' seguenti termini: « Queste parole *in un tempo vicino al delitto*, sono troppo vaghe, perchè possono significare alcune ore, alcuni giorni, alcuni mesi, e quindi le carte trovate presso una persona possono far presumere che sia colpevole; ma questa circostanza non può costituirlo in flagrante delitto. » Ed il Berlier ed il Treilhard proposero una variante, cioè di scrivere: *che fosse sorpreso nelle 24 ore.*

Ma il Defernont replicava, che se il delitto cessa di essere flagrante dopo 24 ore, questa disposizione si troverebbe troppo ristretta, perchè accade che spesso dei delinquenti sono sorpresi con effetti rubati, molto lungi dal luogo del delitto, e molto tempo anche dopo che è stato commesso.

Il Beugnot rispose che questi imputati non potrebbero dirsi sorpresi in flagrante delitto, perchè non si può dire che il delitto fu commesso attualmente, o che lo è stato or ora. È un caso di eccezione; non bisogna dunque estenderlo; ciò che si farebbe impiegando la espressione vaga di *tempo prossimo.* Il Treilhard ed il Cambasérès vollero che ad ogni modo questa espressione fosse conservata. E nel nostro Codice di procedura criminale, per significare che si trattava non di una flagranza vera e propria, il legislatore ha soggiunto: « *Sono reputati casi di flagrante delitto ecc.* »; locchè significa che il legislatore ha fatto col suo precetto un' assimilazione tra la vera flagranza e ciò che alcune legislazioni chiamano *quasi flagranza.*

Ora, Signori, bastano questi ricordi perchè agevolmente voi riconosciate quali sarebbero i pericoli di surrogare la formola: « *persone colte in flagrante crimine* ». Sarebbero com-

prese in questa formola non solo le persone che avessero consumato il crimine, non solo le persone raffigurate (secondo le identiche parole usate dall' Ufficio Centrale) dall' omicida che col coltello fumante di sangue si trova inseguito o dai congiunti dell'offeso o dal pubblico clamore ; ma vi si comprenderebbe altresì di necessità una buona parte degli ordinarî imputati di crimine, dappoichè, quando in una visita domiciliare fatta dopo 10 o 20 giorni dal reato, siasi trovato presso di loro un' arma, un istrumento, una carta, un oggetto qualunque che valga a farli presumere colpevoli di crimini, tanto basterebbe perchè potessero qualificarsi sorpresi in *flagrante crimine* e quindi la libertà provvisoria a costoro dovesse di regola essere negata.

Laonde, io pregherei l'Ufficio Centrale di considerare se non sia conveniente abbandonare la prima formola per la giusta censura che esso ne ha fatto e alla quale io mi sono associato, ma di evitare benanche la seconda come pericolosa e suscettiva di un'estensione viziosa in senso contrario.

Proporrei una formola la quale esattamente spieghi quel concetto che l'Ufficio Centrale ha delineato nella sua Relazione.

Sarebbe questa la formola seguente: « Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria » (Il numero 1 è stato ieri votato) « 2. Le persone arrestate nell'atto di commettere un crimine » (Questa è la formola attuale del progetto), ma io aggiungerei: « o immediatamente dopo, o mentre erano inseguiti dalle parti offese, o dal pubblico clamore. » In questo modo noi introdurremmo nelle eccezioni non tutto l'articolo 47 del Codice di procedura penale ma una sua gran parte, cioè tutto quello che senza alcuno inconveniente vi si può introdurre.

Dunque non solo gli arrestati in flagranza di crimine tentato o mancato ma anche quelli che l'abbiano consumato, indubbiamente sarebbero compresi in queste eccezioni. Non basta: vi sarebbero anche quelli che sieno arrestati immediatamente dopo la consumazione del reato, ed altresì, giusta l'espressione della seconda parte dell'articolo 47, quegli imputati che siano arrestati mentre vengono inseguiti dalla parte offesa o dal pubblico clamore. Rimarrebbero solamente esclusi da queste eccezioni gli individui i quali non sono stati arrestati sul fatto, non sono stati arrestati immediatamente dopo, ma *in tempo prossimo al reato*, frase (come io osservava) vaga ed elastica, perchè sorpresi con oggetti o documenti, i quali potranno benissimo fornire una prova estrinseca, che, valutata dal giudice competente, possa dimostrarli colpevoli e farli condannare come tali, ma, come si osservava già nel Consiglio di Stato francese, non basteranno al certo a costituirli in vera *flagranza di crimine*.

Pertanto, se l'intenzione altamente commendevole dell'Ufficio Centrale era quella di comprendere nelle eccezioni tutti coloro dei quali abbiamo parlato, e non di aggiungere ad essi anche quelli che non sono realmente colti in stato di flagranza, nè immediatemente dopo, io spero che lo stesso Ufficio Centrale farà buon viso alla mia proposta o vorrà sostituirne altra di analogo valore.

Io desidero solo che non si faccia un' eccezione che per avventura sia eguale o più larga ancora della regola; imperocchè, se tutte le volte che in un processo si rinvenga un documento, un oggetto, un corpo di reato il quale in qualunque modo sia stato trovato presso l'imputato e che valga come un indizio, come una presunzione a suo danno, altrettante volte la libertà provvisoria dovesse essere negata, vorrà il Senato considerare che questa novità non solo non farebbe progredire la legislazione nel senso di una maggiore larghezza di potestà nel magistrato a concedere la libertà provvisoria, ma invece priverebbe il giudice di una parte di quella potestà che oggi esercita in un gran numero di casi i quali verrebbero a cadere sotto questa eccezione, facendosi così indietreggiare lo stato attuale della nostra legislazione.

Se l' Ufficio Centrale si compiacerà di accogliere la mia proposta, o di modificarla in guisa che non perda il suo essenziale concetto, potrebbe essere posta ai voti una formola concordata tra l' Ufficio Centrale e il Ministero.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. L' Ufficio Centrale intendeva sostituire le parole: *colte in flagrante crimine*, alle parole: *Le persone colte nell'atto di commettere un crimine*, per le ragioni che

già sono state chiaramente esposte dall'onorevole Ministro Guardasigilli.

Però l'onorevole Ministro Guardasigilli, se da una parte ammetté l'idea, vorrebbe dall'altra ridurla in parte, e se ne riferisce all'articolo 47 del Codice di procedura penale, così concepito:

« È flagrante reato il crimine o delitto che si commette attualmente, o che è stato poco prima commesso.

» Sono riputati flagrante reato il caso in cui l'imputato viene inseguìto dalla parte offesa o dal pubblico clamore, e il caso in cui sia stato sorpreso con effetti, armi, strumenti, carte od altri oggetti valevoli a farnelo presumere autore o complice, purchè in questi casi ciò sia in tempo prossimo al reato. »

L'onorevole Ministro Guardasigilli, con talune dottrine di valenti scrittori, ci ha voluto dimostrare che le parole: *in tempo prossimo al reato*, si possano allungare in modo, direi quasi, incredibile, cioè sino ad otto o quindici giorni; ma io credo che, stando alle parole della legge, questa interpretazione non si possa saviamente dare.

E non si può per due motivi: primo, perchè si dice in principio che è flagrante reato quello che è stato *poco prima commesso;* secondo, perchè si aggiunge: *in tempo prossimo al reato.*

Tutto ciò dimostra che questa prossimità equivale all'essere colto il presunto colpevole qualche ora dopo, o tutto al più un giorno dopo dacchè si è commesso il reato. Ad ogni modo, noi qui non siamo chiamati a riformare l'articolo 47 del Codice di procedura penale, il quale definisce la flagranza del reato. Ciò non possiamo, nè credo dobbiamo fare, per la ragione che il legislatore riguarda come flagrante reato i due casi, e li considera dell'identico valore; e noi, introducendo una modificazione in questa legge, veniamo, volere o non volere, a riformare l'articolo 47, e dire che il primo caso sia flagrante reato, ed il secondo nol sia, contraddicendo il testo della legge.

Si è detto dall'onorevole Guardasigilli: tanto è vero che non vi è flagranza, che la legge non l'ha reputata tale. Vi fo osservare che la legge reputa colto in flagrante reato, tanto quello che sia stato sorpreso dalla forza od inseguìto dal pubblico clamore, come quello sorpreso con effetti, strumenti, carte od altri oggetti capaci a farlo ritenere autore o complice del reato. La parola *reputato in flagrante reato* è dunque parola complessiva e abbraccia tutte le disposizioni comprese nell'art. 47.

Ma vi ha di più. Quando si dice « reputato in flagrante reato nei casi in cui l'imputato viene inseguìto dalla parte offesa o dal pubblico clamore » la flagranza è completa e non se ne rimette il giudizio al prudente arbitrio del giudice; invece, nel caso che sia stato sorpreso l'imputato con effetti, armi, istrumenti, carte od altri oggetti che lo facciano presumere autore o complice del reato stesso, spetta al giudice il dichiarare se tutto ciò sia valevole a farnelo presumere autore o complice; ed è questa una garanzia maggiore.

Vediamo ora se questa disposizione di legge possa riuscire utile, oppure no: vi sono dei casi in cui uno non è inseguìto dal pubblico clamore; ma è stato colto invece con oggetti di un furto recentemente commesso, od è stato sorpreso dalla forza pubblica col coltello insanguinato; atti tutti i quali per se stessi lo fanno ragionevolmente presumere autore del reato che è stato commesso. Ultimamente leggemmo in un diario, che un tale che aveva commesso un furto qui in Roma, si era messo in una carrozza che correva a precipizio. Le guardie di pubblica sicurezza venute in sospetto, lo arrestarono e lo trovarono possessore di tutti gli oggetti rubati momenti prima: secondo la legge e la ragione fu colto in flagrante reato. Diremo noi che vi è differenza fra l'uno e l'altro caso della flagranza? E che il pubblico clamore valga più del possesso delle cose rubate? E vogliamo asserirlo, quando l'art. 47 dice il contrario? Temete che si possa abusare della legge: perchè e come, se ce ne rimettiamo al prudente arbitrio del magistrato, il quale deve riguardare e ponderare tutti gli elementi che si riferiscono a casi perfettamente identici?

A me sembra che noi in una legge che rimane in vigore veniamo ad introdurre una distinzione che non è nella legge stessa, col pericolo evidente che le persone le quali sono state colte con armi o con oggetti rubati, con le mani, le vesti e le armi intrise di sangue un giorno dopo, un'ora dopo, possano ottenere la libertà provvisoria, con grave scandalo pubblico e disdoro della giustizia!

Ciò non si può, non si deve permettere, quando

si tratta di elementi tali da far supporre la reità dell'incolpato.

Sono dunque due i motivi che ci fanno paurosi ad entrare in quella tale distinzione, proposta dall'onorevole Guardasigilli.

Primo, l'inopportunità di venire implicitamente a modificare una legge la quale attualmente non è in discussione; secondo, l'utilità che dalla legge attuale si ritrae, perchè possono intervenire taluni casi, nei quali l'imputato, sebbene non sia stato inseguìto dal pubblico clamore, sebbene non sia stato colto nell'atto di commettere il reato, pur tuttavia sia stato colto con oggetti od armi che ragionevolmente facciano nascere il sospetto ben fondato che costui sia l'autore o il complice del reato: nel qual caso il Magistrato è in obbligo di non rilasciarlo in libertà.

Per questi motivi abbiamo adottato quella stessa formola che è nel Codice di procedura penale, là dove si parla della flagranza, e che cosa sia la flagranza non parmi opportuno che si debba discutere in questo momento.

Quanto a me, e con me credo anche la maggioranza dell'Ufficio Centrale, ho dubitato di accettare l'emendamento del Guardasigilli ed ho creduto e credo miglior cosa rimettermi alle parole scritte nella legge. Aggiungo ancora che se, come si suol dire, la prima idea è sempre la più dritta, nel primo progetto presentato dall'on. Guardasigilli Vigliani, le sue parole erano identiche alle nostre.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

Senatore ERRANTE. Del resto, ripeto che quanto a me ed alla maggioranza dell'Ufficio, Centrale incliniamo a mantenere la dizione: « *colto in flagrante reato.* »

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorev. Senatore Vigliani.

Senatore VIGLIANI. È verissimo ciò che l'onorevole Senatore Errante testè vi diceva.

Nel primo progetto che io ebbi l'onore di sottoporre al Parlamento era scritta un'eccezione assoluta riguardo alle persone arrestate in flagrante crimine e non fu che nel seno della Giunta parlamentare della Camera, che si credette di dovere limitare quel divieto assoluto che io aveva inserito nel primo progetto.

Si è ritenuto che quel divieto potesse portare la disposizione al di là del suo concetto e del suo intendimento. Importa, o Signori, in questa questione di renderci un conto esatto dei motivi per cui si introduce una eccezione contro gli arrestati in flagrante crimine, allorchè si tratta della concessione della libertà provvisoria. I motivi, o Signori, sono due: l'uno è che quando un imputato è stato colto in flagrante crimine, tutto fa credere che egli si debba considerare come colpevole e che si possa la sua condanna ritenere come sicura; l'altro motivo sta nella celerità che il procedimento deve avere contro un arrestato in flagrante crimine, perchè la flagranza stessa è la regina delle prove. Quindi mancano le ragioni per porre in libertà un imputato che fra breve sarà condannato: aggiungasi che la sua liberazione offenderebbe il senso morale del pubblico. Ma questi motivi non ce lo possiamo dissimulare, o Signori, se hanno tutta la loro forza, se mantengono tutto il loro vigore in due delle specie della flagranza, non l'hanno certo in ugual grado quanto alla terza specie. Già vi è stato detto, Signori, come la flagranza si distingua in *flagranza propria e vera* ed in *quasi flagranza* o *flagranza di assimilazione.* È vera flagranza quella dell'individuo che è colto nell'atto stesso in cui commette il reato, o pochi momenti dopo quando il reato è ancora per così dire palpitante. Quanto alla flagranza propria e vera, non può sorgere e non sorge alcuna questione. Subentrano altri due casi di flagranza che si sogliono dire di quasi flagranza o di flagranza assimilata. Di questi due casi l'uno riguarda colui il quale è arrestato dopo che il reato è commesso, ma mentre è inseguito o dalla parte offesa, o dal pubblico clamore, che lo dice colpevole. Anche in questo caso, o Signori, io credo che l'eccezione trovi un'ampia e solida ragione, e siamo tutti interamente di accordo; ne conviene l'Ufficio Centrale e lo riconosce anche l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

Rimane infine il terzo caso ed è certo il caso di flagranza meno forte, meno evidente; quel caso intorno a cui i giuristi ed i legislatori hanno molto dubitato se dovesse veramente essere considerato come flagrante. Esso riguarda colui, presso il quale in tempo, come dice la legge, vicino al reato sono stati sorpresi oggetti che lo possono far presumere come autore o complice del reato, quali sarebbero armi, strumenti, carte ed altre cose atti-

nenti al reato. Queste circostanze sono sembrate ai legislatori stranieri ed anche al legislatore italiano di tal momento da pareggiare questo caso agli altri della flagranza; ma ognuno che voglia esaminare per poco questo ultimo caso, non potrà certo riconoscervi caratteri assolutamente eguali, quanto alla piena probabilità della reità ed alla prontezza del processo, negli altri due casi.

Quindi per quanto io naturalmente mi debba sentire propenso a sostenere la prima mia opinione, a cui l'on. Ufficio Centrale fa l'onore di una vigorosa difesa, tuttavia io mi permetterò di pregare lo stesso Ufficio Centrale a voler fermare un momento la sua attenzione sopra l'accennata differenza, e vedere, se non abbia qualche ragione l'onorevole signor Ministro per invocare dal Senato una distinzione tra i due primi casi di flagranza e l'ultimo. E aggiungerò ancora una considerazione la quale ci potrebbe condurre a fare questa distinzione persuadendoci della sua ragionevolezza. Restringendo l'eccezione ai due soli casi più evidenti della flagranza che io accennava, e non comprendendovi il terzo, quale ne sarà la conseguenza? Sarà forse che in questo, che non sarebbe eccettuato, abbia sempre luogo la libertà provvisoria? No certo, o Signori, perchè il Magistrato vedrà in ciascun caso particolare se siano tali le circostanze della flagranza, da poter considerare come indubbia, come certa la reità, ed in questo caso certamente non si risolverà ad accordare la libertà provvisoria a chi non la merita; ovvero accadrà che il giudice vegga venir meno la forza probante di questa flagranza, vegga che il ritrovamento, per esempio, degli effetti collegati col delitto presso un tale ha potuto essere effetto della malignità di un avversario, da cui siano stati artificiosamente portati nella casa o sulla persona dell'imputato per sacrificarlo, ovvero vedrà che, se l'arrestato abbia già fatto valere non lievi argomenti di difesa i quali esigano ancora ulteriori atti d'istruzione per assodarli, ed in queste ed altre tali circostanze il giudice potrà trovare una ragione sufficiente per accordargli la libertà provvisoria.

Se noi scriviamo questa eccezione in modo assoluto, noi veniamo colla legge a legare le mani al giudice, in guisa che, quand'anche accadesse che gli risultasse che il ritrovamento degli effetti presso l'arrestato possa essere derivato da un atto di malignità, pur tuttavia, se ancora rimanessero a compiersi alcuni atti per mettere in piena luce questo potentissimo mezzo di difesa, il giudice sarebbe pur sempre obbligato di tenere in custodia l'imputato sino al compimento del procedimento che può essere lungo e terminare poi in favore dell'arrestato in flagrante.

Questa conseguenza a me pare molto grave e degna di tutta l'attenzione del Senato; io quindi prego di nuovo e caldamente l'Ufficio Centrale a voler onorare di qualche sua riflessione queste mie osservazioni, e vedere se non sia giusto di temperare un tantino quell'opinione alquanto rigorosa, per quanto sia dettata da un sentimento di pubblica tutela, alla quale ha mostrato di volersi tenere troppo fedele.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Benchè, dopo le osservazioni dell'onor. Senatore Vigliani, la cui autorevole voce è venuta a sostenere la mia proposta, io possa considerare superflua ogni altra considerazione, pure crederei di mancare ad un dovere se non esaminassi le due obbiezioni, i due motivi di dubbio che furono ennunciati a nome della maggioranza dell'Ufficio Centrale, i quali mi sembrano non immeritevoli di riguardo e di considerazione. Aggiungo di più che se realmente il primo di essi sussistesse, io stesso sarei pronto a recedere dalla mia proposta.

Qual è il primo motivo di dubbio dell'Ufficio Centrale?

Esso crede che l'emendamento da me proposto obblighi a modificare l'art. 47 del Codice di procedura penale, che definisce la flagranza ed i varî casi di essa: e si afferma essere pericoloso, in occasione di una legge speciale, venir cangiando o modificando disposizioni contenute in un sistema di codificazione; ed io sono il primo a riconoscere la gravità di questa obbiezione.

Ma qui, se io non m'inganno, non può sussistere questo timore. Se noi nel formulare questo articolo 206 adoprassimo la parola *flagranza*, allora la obbiezione avrebbe tutto il suo peso, poichè così si andrebbe a creare una

flagranza di nostro conio, una flagranza diversa da quella che la legge di procedura ha definita nell'articolo 47, cioè nella sede destinata ad enumerare tutti i casi che legalmente costituiscono flagranza.

Ma l' onorevole Senatore Errante avrà posto attenzione che nella formola da me proposta, sono soppresse del tutto le parole *flagranza* e *flagrante crimine*. La legge qui determina quali casi debbano comprendersi nell'eccezione rigorosa la quale priva il giudice della facoltà di potere accordare la libertà provvisoria.

Non vogliamo che anche nei casi in cui oggi il Codice non gli lega le mani, un maggior vincolo gli venga imposto da un nuovo precetto legislativo.

Ora, se nell'art. 47 vi sono varî casi di flagranza; se, come egregiamente osservava l'onorevole Senatore Vigliani, nei primi due la nostra coscienza ravvisa una prova certa evidente, il più delle volte infallibile, della reità, ve ne ha però un terzo nel quale possono bensì scorgersi indizî o presunzioni e talvolta validi elementi di convinzione; tuttavia la reità non è altrettanto evidente ed indisputabile, potendo concepirsi non poche ipotesi, per le quali, allorchè si vada a pronunziare il definitivo giudizio, la reità stessa svanisca.

Qual torto avrà il legislatore se eviterà di adoperare la generica parola *flagranza*, ed invece comprenderà nell'eccezione i soli primi due casi come ben meritevoli di formare materia della rigorosa disposizione; ed escluda il terzo caso lasciandolo sotto l'impero della regola generale, cioè di quella facoltà di apprezzamento che la legge in tutta la sua economia abbandona alla valutazione prudente del giudice?

Così mi pare di avere eliminato il primo dei dubbi, la cui gravità non ho al certo a me stesso dissimulata.

Rimane il secondo dubbio. Non sarà allora possibile che con poca utilità, e anzi con danno, si conceda il beneficio della libertà provvisoria anche a colui che fosse sorpreso un'ora dopo il reato?

Era l'esempio che adduceva l'onor. Senatore Errante, di un imputato che fosse sorpreso possessore degli oggetti rubati un'ora dopo il furto, ovvero possessore dell'arma che ha servito di istrumento al reato.

E qui io rispondo all' onorevole Errante, che avendo sotto gli occhi queste frasi di valore relativo e variabile, adoperate nell'art. 47 del Codice di procedura penale *poco prima*, *tempo prossimo al reato*, se egli va col pensiero ad una sorpresa che avvenga soltanto *un'ora dopo*, deve meco consentire che quelle stesse parole sono egualmente applicabili al caso di una sorpresa che avvenga l'indomani; perchè è impossibile negare che questa formola *tempo prossimo al reato*, pone nell'assoluto arbitrio del giudice di applicarla anche quando qualche giornata sia trascorsa.

Essa adunque getterebbe il giudice in una penosa incertezza e si renderebbe la legge oscura; perchè, mentre il legislatore vieterebbe al giudice di accordare la libertà provvisoria a colui che fu sorpreso in *tempo prossimo al reato*, il giudice dovrebbe domandare a se stesso: sarà *tempo prossimo al reato*, l'indomani, due o più giorni dopo? E quello che sarà di peggio, non potendo esser codesto che un apprezzamento subbiettivo, quanti saranno i giudici d'istruzione, altrettante potrebbero essere le interpretazioni che la formola riceverebbe; in guisa che un diritto assoluto non produrrebbe il medesimo effetto, ma dipenderebbe dall'opinione e dal convincimento dei giudici destinati ad applicare la legge. D'altronde, io credo non inutile di aggiungere come noi introduciamo una disposizione che oggi non esiste nel Codice di procedura penale. Oggi l'essere un individuo colto in flagranza, non è un motivo che obblighi al rigetto della domanda di libertà provvisoria.

Non esiste minimamente nel sistema delle nostre leggi una disposizione simigliante, e non a torto fu osservato non esistere un vero necessario nesso razionale tra la certezza della reità ed il divieto d'accordare la libertà provvisoria.

Se la certezza della reità dovesse essere un motivo per un tale rifiuto, io prego l'Ufficio Centrale di dirmi perchè mai ai rei confessi questo progetto di legge non nega in modo assoluto la concessione della libertà provvisoria. Qual prova maggiore di reità che quella dell'imputato, il quale, presentato al giudice istruttore, dica: io sono l'autore del reato? Ciò non ostante costui può ottenere la libertà provvisoria contemplata dalla legge.

Se il giudice crede convenevole accordar-

gliela, voi certamente non glielo proibite. E allora non vedete quanto vi sia di arbitrario nello estendere la eccezione ai casi improprî di *flagranza?*

L'onor. Senatore Vigliani vi ha messo innanzi un'altra cagione per cui a persona colta in flagranza effettiva e vera di crimine debbasi negare la libertà provvisoria, cioè, perchè turberebbe la coscienza pubblica, e metterebbe in pericolo l'ordine pubblico il vedere l'individuo testè sorpreso in flagrante reato al cospetto di una moltitudine di persone, ricomparire libero dopo alcuni giorni e passeggiare a fronte alta innanzi agli stessi spettatori del reato, facendo pompa della ricuperata libertà.

Ma quante volte non si abbia la vera e propria flagranza, e solo in *un tempo prossimo al reato* siasi fatta una scoperta di carte od oggetti valevoli ad elevare presunzioni di reità, rimane sempre disputabile il valore della prova; e si avrà al più una probabilità, che può essere distrutta dalla contraria dimostrazione, che malgrado le apparenze materiali la reità non esista.

Così, quando anche si trovasse un individuo possessore di oggetti rubati, potete sempre esser sicuri che egli sia il ladro? Non ha egli potuto ricevere quegli oggetti in buona fede dalle mani del ladro ignorandone la qualità furtiva? Non è impossibile immaginare una serie d'ipotesi ciascuna delle quali escluderebbe la certezza della reità; ma quando voi comprendiate soltanto nell'eccezione colui che fu arrestato nell'atto di commettere il crimine, o immediatamente dopo, o mentre era inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, non vi ha il pericolo di scambiare le fallaci apparenze colla realtà.

Poichè dunque lo spirito informatore di questa legge non è di creare ed introdurre in materia di libertà provvisoria maggiori limitazioni ed aggravii, ma invece di ampliare le facoltà del giudice, prego la maggioranza dell'Ufficio Centrale a richiamare a novello esame i proposti dubbii, ed a considerare se, riferendoci ai soli primi due casi di flagranza contemplati nell'articolo 47, non si provvederebbe abbastanza all'importante scopo annunciato nel discorso dell'onorevole Senatore Vigliani.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Farò due sole osservazioni e poi mi rimetterò all'Ufficio Centrale, affinchè revochi o confermi su ciò la sua opinione.

Io non dissi che s'intendesse revocare l'articolo 47 in modo esplicito e formale; forse sarebbe stato meglio: dissi soltanto, e ripeto, che implicitamente si distinguono i casi della flagranza, che il legislatore attualmente considera come identici. E basta a ciò la lettura dell'articolo 47, perchè ivi si dice: « sono reputati flagrante reato il caso in cui l'imputato viene inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, e il caso in cui sia stato sorpreso con effetti, armi, ecc. »

Ma voi, ci si oppone, in questo modo legate le mani ai giudici. Credo che il dir ciò non sia esatto: perchè il magistrato può ritenere che trovare uno possessore d'un oggetto non sia fatto tale da farlo presumere autore o complice del reato commesso, ed allora può concedergli la libertà provvisoria, perchè non colto in flagranza.

La riforma dell'articolo 47 implicitamente si fa colla distinzione di flagranza o quasi flagranza, che nella legge non abbiamo, e col dettare norme diverse da quelle che sono stabilite dalla legge attuale. Non si legano le mani al magistrato, perchè egli è giudice, se veramente quei tali argomenti che talvolta sono gravissimi ed eguali a quelli di colui che è colto nel momento di commettere il reato, si debbano, o pure no, reputare come valevoli a farlo supporre reo. Anche ammettendo la flagranza, la libertà del giudice rimane sempre illesa. Però non si può negare che vi sono taluni casi in cui il rinvenimento di taluni oggetti o il rinvenimento di talune armi....

Senatore DE FILIPPO, *Rel.* Domando la parola.

Senatore ERRANTE... siano tali argomenti eguali almeno all'inseguimento del pubblico clamore. Sono dubbi i miei, e poichè altri dubbi gravissimi sono stati esposti dal Ministro Guardasigilli e dal Senatore Vigliani, io non posso fare altro, che rimettermene alla saggezza dell'Ufficio Centrale, rimanendo fermo nella mia opinione.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale in questa questione si divise in maggio-

ranza e minoranza. Dichiaro francamente che la mia opinione, anche stamane che ci siamo riuniti, è stata di mantenere l'emendamento nel modo come fu proposto. Io non dirò le ragioni che nella massima parte vennero già sviluppate dall'on. collega Errante. Non dirò che l'argomento, che il Ministro Guardasigilli ha voluto desumere dalla Relazione dell'Ufficio Centrale, manchi di ogni forza e vigore; inquantochè se noi nella Relazione abbiam messo a riscontro il N. 2 dell'articolo 206 come è scritto nel progetto ministeriale, con l'art. 47 che parla di reati in flagranza, era naturale che accennassimo al caso più grave; ma ciò non significa che noi intendevamo escludere dal nostro emendamento anche i casi de' quali parla il detto articolo 47. Io non dirò che le stesse osservazioni fatte dal signor Ministro sull'articolo, corrispondente al nostro, del Codice d'istruzione criminale francese che definisce la *flagranza*, non che costituire un argomento a suo favore, vengono in sostegno del nostro emendamento; imperocchè malgrado le critiche che furono fatte a quell'articolo, le ultime riforme sanzionate in Francia sulla libertà provvisoria contengono la eccezione dei reati in flagranza, in quel modo medesimo che noi proponiamo. E il Guardasigilli che, a sostegno del progetto di legge, ha spesso invocato la Francia, in questa circostanza non può invocarla, poichè l'eccezione della flagranza è rimasta tale e quale secondo la definizione del Codice francese.

Or dunque, dalle osservazioni dell'onorevole Ministro io potrei trarne, come ho detto, un argomento piuttosto a favore che contrario; ciò non ostante, poichè l'autore, di questo emendamento, il Senatore Vigliani, lo ha abbandonato in parte, anch'io mi unisco al Collega dell'Ufficio Centrale, il quale è di avviso che si possa accettare, in via di transazione, la proposta dell'onor. Guardasigilli.

E per verità, indipendentemente da tutto quello che si è detto, in quanto a me, il maggiore e più grave motivo per cui declino in parte dal mio precedente avviso, è questo. Noi non concediamo un dritto all'imputato, non facciamo altro che dare una facoltà al magistrato; e siccome, come ho detto in altra circostanza, il magistrato m'inspira piena fiducia, così sono sicuro che ove si verifichi uno dei casi a cui accennava l'onorevole Errante, il magistrato non accorderà la libertà provvisoria, poichè egli non è obbligato, ma semplicemente autorizzato a concederla.

Partendo da questo concetto, non ho difficoltà di accettare l'emendamento, riducendolo a' primi tre casi di flagranza di cui parla lo art. 47; però mi deve permettere l'onorevole Ministro Guardasigilli che a raggiungere questo scopo, io modifichi la sua proposta, poichè, se non vado errato, egli ha dimenticato uno dei casi ai quali intendo accennare.

L'onorevole Ministro Guardasigilli proporrebbe quest'emendamento, direbbe cioè: *le persone arrestate nell'atto di commettere un crimine*; questo sarebbe un caso, *o immediatamente dopo mentre sono inseguite dalla parte offesa o dal pubblico clamore....*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non sarebbe così, ma si direbbe invece: *o mentre...*

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. ...Un momento. Nella proposta del Ministro non vi è punto la lettera *o*, nè una virgola, in modo che è una sola frase, e forma un solo concetto. Noi abbiamo però nell'art. 47 un altro caso che è gravissimo, e che io non vorrei dimenticare.

Il primo comma dell'art. 47 contiene due casi, il terzo sarebbe nel secondo comma, ed io intendo che siano accennati tutti e tre.

Il primo comma dice: *È flagrante il crimine o delitto che si commette attualmente, o che è stato poco prima commesso.* Ecco due ipotesi, la prima cioè, nell'atto di commetterlo, la seconda (non preveduta nella proposta dell'onor. Guardasigilli) o che è stato poco prima commesso. Io intendo che questo caso sia aggiunto, perchè è proprio un caso di flagranza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ciò si spiega in appresso, inquantochè si dice: *o mentre....*

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*.... Se si dice *o immediatamente dopo commesso, o mentre*, sono allora compresi tutti e tre i casi; ma nel modo come era scritto facea sorgere un dubbio gravissimo, per non dire una esclusione sicura del terzo caso a cui ho avuto l'onore di accennare. Adunque, in tal modo riformato l'emendamento, io non avrei nessun'altra osservazione a fare.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta la proposta dell'onorevole Ministro Guardasigilli?

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetterebbe la proposta dell'onorevole

Ministro Guardasigilli nel modo da noi modificata. Essa dovrebbe essere così concepita: « Le persone arrestate nell'atto di commettere un crimine, o immediatamente dopo commesso, o mentre erano inseguite dalla parte offesa, o dal pubblico clamore. »

PRESIDENTE. Interrogo la maggioranza dell'Ufficio Centrale, se mantiene il primo emendamento che trovasi stampato col progetto di legge, e se desidera che sia posto ai voti.

Senatore ERRANTE. Nell'Ufficio Centrale non esiste più nè maggioranza nè minoranza, perchè sono presenti quattro soli membri i quali si trovano divisi, due da una parte e due dall'altra.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'emendamento concordato tra una parte dell'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro, nei seguenti termini:

« Le persone arrestate nell'atto di commettere un crimine, o immediatamente dopo commesso, o mentre erano inseguite dalla parte offesa o dal pubblico clamore. »

Chi approva questo capoverso così emendato, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passo al terzo capoverso:

3. Gl'imputati di crimini di ribellione o resistenza o di violenza contro i depositari della pubblica autorità od agenti della forza pubblica, o dei crimini indicati nell'art. 45 dello stesso Codice penale, salvo che la sezione di accusa abbia rinviata la causa al tribunale correzionale, a termini dell'articolo 440, o si tratti di minori di anni 18 imputati di furto e non recidivi.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Credo conveniente di proporre una piccola aggiunta dichiarativa in questo N. 3.

Questo numero comprende due casi: l'uno degli imputati di crimine di violenza o resistenza contro i depositari della pubblica autorità od agenti della forza pubblica; l'altro dei crimini indicati nell'art. 45 del Codice penale per grassazioni, furti qualificati ecc.; poi segue un'eccezione e dice: « Salvo che la sezione di accusa abbia rinviata la causa al tribunale correzionale, a termini dell'art. 440, o si tratti di minori di anni 18 imputati di furto e non recidivi. » Si potrebbe dubitare che questa disposizione si riferisca ai due casi compresi in questo numero; ma la cosa non può e non deve essere così. Dico che non può nè deve essere così, perchè quante volte nel caso degli imputati di crimine di ribellione alla forza pubblica o di oltraggio agli agenti depositari della pubblica forza, la sezione di accusa avesse rinviato la causa al correzionale, non si potrebbe mai ritrarne la conseguenza che costoro possano esser messi in libertà provvisoria.

Gli imputati di questo reato nel primo numero di questo articolo sono stati esclusi dal benefizio della libertà, anche quando l'imputazione abbia solo il carattere di delitto. Se dunque gli imputati di ribellione e resistenza alla forza pubblica colla qualità di crimine vengano rimessi ai giudici correzionali, non potrà aver luogo a loro favore l'ammissione della libertà provvisoria, giacchè essa trovasi esclusa dalle disposizioni precedenti. In una parola, per questo reato, o sia crimine, o sia delitto, l'imputato non può mai ottenere la libertà provvisoria. Questo è sicuramente il senso del num. 3 dell'articolo, e così è stato inteso e votato nell'altro ramo del Parlamento.

Io quindi proporrei che dopo le parole: *salvo che*, si dica, per maggiore precisione di testo: *per questi ultimi* la sezione di accusa abbia rinviata la causa, ecc. Tutto il resto rimane come ora sta scritto.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha nessuna difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Vigliani, ad onta che per verità gli sembri abbastanza chiaro che le parole: *salvo che la sezione d'accusa* ecc. ecc., sieno esclusivamente referibili all'ultimo caso.

Ma ad ogni modo, trattandosi di chiarire meglio il concetto della legge, certamente è lodevole l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Vigliani.

PRESIDENTE. Dunque rileggo il capoverso colla modificazione dell'onor. Vigliani.

« 3. Gl'imputati dei crimini di ribellione o resistenza o di violenza contro i depositari della pubblica autorità od agenti della forza pubblica, o dei crimini indicati nell'articolo 45 dello

stesso Codice penale, salvo che, per questi ultimi, la sezione di accusa abbia rinviata la causa al tribunale correzionale, a termini dell'articolo 440, o si tratti di minori di anni 18 imputati di furto e non recidivi. »

Accetta il signor Ministro questa modificazione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non posso oppormi a tutto ciò che conferisca alla maggiore chiarezza della legge.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti questo terzo capoverso così modificato e del quale ho data lettura.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora pongo ai voti quest'articolo 206 come venne modificato. Lo rileggo:

Art. 206. Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria:

1. Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette, menzionate nel Capo III, titolo VIII, libro II del Codice penale, i già condannati a pena criminale e gl'imputati di delitto contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura giusta il disposto dei numeri 1, 2 e 3, del primo capoverso dell'art. 182, e gli imputati di delitti di furto, truffa o frode recidivi nei medesimi reati;

2. Le persone arrestate nell'atto di commettere un crimine, o immediatamente dopo commesso, o mentre erano inseguite dalla parte offesa o dal pubblico clamore.

3. Gl'imputati dei crimini di ribellione o resistenza o di violenza contro i depositari della pubblica autorità od agenti della forza pubblica, o dei crimini indicati nell'articolo 45 dello stesso Codice penale, salvo che per questi ultimi la sezione di accusa abbia rinviata la causa al tribunale correzionale, a termini dell'articolo 440, o si tratti di minori di anni 18 imputati di furto e non recidivi.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Il primo capoverso, secondo la proposta dell'Ufficio Centrale, finiva con queste parole: « e gli imputati dei delitti di furto, truffa o frode recidivi nei medesimi reati », ora invece veggo che l'articolo finisce con queste altre parole: « recidivi nei medesimi delitti. » Io quindi pregherei, a nome dell'Ufficio Centrale, che fosse ristabilita la prima dicitura.

PRESIDENTE. Osserverò che non fu che un errore di scritturazione, l'aver scritto *delitti* per *reati*; perciò si ristabilirà quest'ultima parola.

Ora pongo ai voti l'intero articolo 206, di cui si è già data lettura, colla rettificazione ora indicata.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa all'art. 207.

Art. 207. L'imputato temporariamente scarcerato per insufficienza di prova ai termini della sezione VIII del presente Capo, è pure ammesso a chiedere la libertà provvisoria e sulla di lui domanda si provvede, giusta le norme stabilite nei due articoli precedenti. Se egli ha già prestato cauzione e se la libertà provvisoria gli è accordata, colla relativa ordinanza si manderà star ferma la cauzione data e gli si potrà eziandio prescrivere un aumento di cauzione.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno domandando la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 208. Si può far luogo alla libertà provvisoria in qualunque stato della causa, salvo il disposto dal primo alinea dell'art. 205.

Non si può far luogo alla libertà provvisoria dalla data della sentenza con cui viene pronunziata l'accusa per crimine, salvo nel caso del condannato a pena correzionale che ricorra per la Cassazione.

L'Ufficio Centrale propone di sopprimere le parole: *salvo nel caso del condannato a pena correzionale che ricorra per la Cassazione.*

È aperta la discussione sopra quest'articolo.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha già esposto nella sua Relazione i motivi che lo hanno indotto a chiedere al Senato la soppressione di queste parole: *salvo nel caso del condannato a pena correzionale che ricorra per la Cassazione.*

La conseguenza di queste parole sarebbe questa: Un accusato di crimine avanti la Corte di assise, soggetto ad una pena criminale fino ai

lavori forzati, è invece condannato ad una pena correzionale, sia per ragione che il titolo del reato abbia cambiato di natura, sia per ragioni di attenuanti e di scusanti. Secondo l'ultima parte dell'articolo in discussione, della quale chiediamo la soppressione, questo condannato a pena correzionale, anche fino a cinque anni di carcere, potrebbe chiedere ed ottenere la libertà provvisoria. E ciò perchè noi abbiamo già stabilito che contro gli imputati di delitti non possano spedirsi i mandati di cattura, ma di semplice comparizione, e che ove fossero arrestati, debbono, salve alcune eccezioni, essere rimessi in libertà.

Ora non bisogna confondere una cosa con l'altra.

Di che abbiamo trattato nel progetto di legge che discutiamo? Abbiamo trattato di mandati di cattura; della conferma e rivocazione di essi; della libertà provvisoria; tutti atti cotesti che precedono l'accusa, e tanto più il pubblico dibattimento innanzi ai giurati. Ebbene, come si potrebbe, senza incoerenza, senza uscire dai limiti che ci siamo segnati in questo progetto, parlar di condannati? Basta leggere l'articolo per vedere che si tratta di due materie diverse. Di fatto, la disposizione di cui si discute, trova il suo posto nell'art. 657, e non ha nulla che fare con l'art. 208.

D'altronde, la quistione che verrebbe a risolversi, così per incidente, è quistione gravissima, della quale ebbero ad occuparsi tutte le Cassazioni del Regno, e con difformi giudicati. Vogliamo noi risolvere questa questione, che non sorge da uno degli articoli di cui si tratta nel progetto, ma dall'art. 657, del tutto estraneo alle proposte modificazioni? Noi dobbiamo lasciare libera ed indipendente la magistratura nell'interpretare le leggi, ed applicarle ai casi concreti. Onde noi non vogliamo, non dobbiamo entrare nel merito della questione, diciamo solamente: *non erat hic locus*. Lasciamo le cose come sono, finchè non si presenti il bisogno di una dichiarazione legislativa, alla quale, del resto, vuolsi ricorrere il più raramente che si possa.

Io spero che queste ragioni potranno persuadere l'onorevole Guardasigilli ad accettare la soppressione proposta dall'Ufficio Centrale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se io ben rammento, queste parole non si trovavano nell'originario progetto di legge, ma nelle varie fasi che esso percorse vi furono fatte aggiungere. All'Ufficio Centrale sorse il timore che le medesime potessero essere interpretate come una indiretta decisione di una questione molto vivamente agitata oggi giorno fra le Corti ed i supremi Tribunali regolatori italiani, quella cioè se quando taluno sia stato tratto in giudizio con accusa di crimine, ma poi sia stato condannato ad una pena correzionale, debba prevalere più l'elemento determinante alla concessione od al rifiuto della libertà provvisoria; od altrimenti se debba nella definizione del fatto preferirsi la sua classificazione tra i crimini o tra i delitti: perchè, considerato come crimine, sotto il vigente Codice potrebbe essere ricusata la libertà provvisoria, mentre, trattandosi di delitto, la medesima dovrebbe di diritto concedersi. È inutile rammentare le ragioni di dubitare, le quali dipendono dalle svariate controversie sorte in conseguenza della classificazione tripartita che il nostro Codice ammette nei reati, denominando *crimini* quelli puniti con pene criminali, *delitti* quelli puniti con pene correzionali, *contravvenzioni* quelli puniti con pene di polizia.

Si dómanda, se pronunciandosi una condanna sopra un'accusa criminale, laddove per le circostanze del fatto o della persona il giudice competente dichiari applicabile una pena correzionale, il fatto così apprezzato nella sua concreta entità non debbasi qualificare come semplice *delitto*, per tutti gli effetti di legge, ed anche per quello della concessione della libertà provvisoria.

Codesta conclusione, si aggiunge, procede tanto più nell'ipotesi di un ricorso in Cassazione ove si proponga dal condannato, perchè un'altra disposizione di legge assicura che nel caso di annullamento della sentenza egli non potrà giammai venire assogettato a pena più grave di quella che gli fu inflitta con la prima sentenza.

Tuttavia è vero che su tale questione le Corti regolatrici si trovano incerte e dissidenti.

E poichè la proposta dell'Ufficio Centrale non ha lo scopo di decidere questa controversia nell'un senso o nell'altro, anzi esprime il timore che le parole aggiunte in fine di questo

articolo potessero essere interpretate come una indiretta decisione di tale controversia, io mi associo di buon grado alla proposta soppressiva dell'Ufficio Centrale, con la dichiarazione però che la soppressione dell'ultimo inciso neppure debba avere il significato che la questione anzidetta s'intenda decisa in senso contrario agl'imputati.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo del progetto di legge colla soppressione delle parole indicate dall'Ufficio Centrale.

Art. 208. Si può far luogo alla libertà provvisoria in qualunque stato della causa, salvo il disposto dal primo alinea dell'art. 205.

Non si può far luogo alla libertà provvisoria dalla data della sentenza con cui viene pronunziata l'accusa per crimine.

Chi approva l'articolo come fu letto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 209 così concepito:

Art. 209. Durante l'istruzione, il provvedere sulla domanda dell'imputato spetta alla Camera di Consiglio del tribunale a cui appartiene l'istruttore; al tribunale, se l'imputato è stato rinviato al suo giudizio con ordinanza o con citazione diretta; ed alla sezione di accusa, se gli atti sono stati trasmessi al procuratore generale ai termini dell'articolo 255, o quando la causa sia stata avocata, giusta l'art. 448.

Sulla domanda di uno straniero imputato di delitto, fatta durante il giudizio di appello, provvede la sezione degli appelli correzionali della Corte avanti a cui pende il giudizio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non credo inutile che si dia qualche spiegazione sul valore dell'ultima parte dell'articolo 209, onde evitare nella sua applicazione pericolosi giudizî, tanto più che potrebbero riguardare individui stranieri, per cui ne potrebbero anche derivare complicazioni diplomatiche.

La seconda parte dell'articolo 209 provvede al modo di accordare la libertà provvisoria allo straniero imputato di delitto, durante il giudizio d'appello.

L'articolo 206, già votato dal Senato, nel numero 1 escludeva dal benefizio della libertà provvisoria coloro contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura, giusta il disposto dei numeri 1, 2, 3 e 4 (ed ora abbiamo ristretto il richiamo ai soli numeri 1, 2 e 3) dell'articolo 182.

Ora, gettando lo sguardo sul menzionato articolo 182, si vedrà che esso contiene benanche un numero 5, nel quale si permette la spedizione del mandato di cattura contro gli stranieri imputati di un delitto punibile con carcere maggiore di tre mesi.

L'articolo 206, numero 1, non esclude però che si possa accordare la libertà provvisoria allo straniero contemplato nel n. 5 dell'articolo 182, perchè il numero 5, come avvertimmo, non è fra quelli richiamati nell'articolo 206.

E, a sovrabbondanza, ciò vedesi ripetuto anche nell'ultima parte dell'art. 205, che immediatamente precede, ivi leggendosi: « La libertà provvisoria è accordata agli stranieri imputati di un delitto soggetto al mandato di cattura, giusta il N. 5 del primo capoverso dell'articolo 182. »

Ma queste varie disposizioni importano forse che se uno straniero sia imputato di *crimine*, quella facoltà che senza limitazione, o distinzione tra straniero e nazionale è stata conceduta al giudice istruttore dall'articolo 205, cioè la facoltà di accordare o negare la libertà provvisoria all'imputato di crimine non punibile con pena perpetua, non si applichi benanco agli stranieri? Nè il proponente la legge, nè la Commissione della Camera elettiva, nè la Camera stessa, nè il Governo, intesero dare cosiffatta interpretazione agli articoli che ho testè ravvicinati.

Ed io gradirei di apprendere che la stessa sia l'opinione autorevole dell'Ufficio Centrale del Senato.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale è del medesimo avviso manifestato dal onorevole Ministro, e nella tornata di ieri il suo Relatore lo ha chiaramente espresso, rispondendo all'onorevole Conforti.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 210. La domanda della libertà provvisoria potrà esser fatta dall'imputato con dichiarazione al cancelliere del tribunale dove

pende il processo, od al cancelliere della pretura, se nel luogo ove l'imputato è detenuto non risiede il tribunale.

L'imputato potrà nominare un difensore il quale lo rappresenti, e ne esponga per iscritto le ragioni in tutti gli atti relativi alla libertà provvisoria.

La domanda potrà essere presentata in nome dell'imputato, anche da un avvocato o procuratore esercente presso il tribunale o la Corte, il quale deve sottoscriverla.

La domanda di uno degli imputati di un reato autorizza il giudice a provvedere d'ufficio anche nell'interesse degli altri imputati dello stesso reato.

(Approvato.)

Art. 213. Nell'accordare la libertà provvisoria la Camera di consiglio, la sezione d'accusa, il tribunale o la Corte potranno, ove circostanze lo esigano, ordinare che l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, o che abiti in un designato Comune nella giurisdizione del tribunale dove si fa o si è fatta l'istruzione, o se questa venne avocata dalla sezione d'accusa, nel distretto della Corte d'appello, sotto pena del suo arresto e del pagamento della cauzione presentata.

L'imputato potrà mutare il luogo designato alla sua abitazione, ottenendo il permesso dall'autorità che pronunciò l'ordinanza di ammissione alla libertà provvisoria.

L'Ufficio Centrale propone a quest'articolo la seguente aggiunta:

« Ne'casi più gravi potrà sotto le stesse pene, in caso d'inadempimento, ingiungersi all'imputato che si obblighi nella cancelleria di non uscire dal comune in cui risiede il tribunale che procede, e di presentarsi ogni giorno nel palazzo di giustizia all'autorità delegata. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io dichiaro di accettare l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Potrebbe l'Ufficio Centrale e anche l'onor. Ministro Guardasigilli contentarsi di una parte di quest'articolo, e togliere l'ultima che sarebbe di grande nocumento all'imputato, cioè le parole di presentarsi ogni giorno nel palazzo di giustizia.

Bisogna osservare, o Signori, che si tratta di operai, di lavoranti. Ora, un individuo il quale naturalmente deve vivere col suo lavoro, se è necessitato a presentarsi ogni mattina nel palazzo di giustizia, sarà costretto a non lavorare e allora gli potrebbe esser costretto, quasi direi, a morire di fame. Abbiate riguardo, o Signori, alla triste condizione degli operai.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Io pregherei l'onor. Senatore Conforti di non insistere nella sua proposta, perchè egli crede di giovare alla classe degli operai, ma invece la pregiudica; in quanto il giudice dagli elementi raccolti nel processo, dovrà convincersi se sia il caso o no di ritenere in carcere l'imputato. Può talvolta accadere che la Camera di Consiglio dubiti se abbia a concedere la libertà provvisoria, temendo che l'imputato possa con la fuga sottrarsi all'azione della giustizia.

In questo dubbio, se esso non ha altra garantia che l'assicuri, oltre quella della cauzione, probabilmente, a tutela della pubblica sicurezza, nega la libertà provvisoria, segnatamente quando si tratti di un imputato povero che può essere rilasciato senza cauzione.

Ecco perchè, a rimovere questo dubbio, ove sia il caso, abbiamo riprodotto quello che era nel Codice di procedura napolitano cioè, il mandato per il palazzo di giustizia, rendendolo però più mite nella sua esecuzione, concedendo alla autorità giudiziaria la facoltà di ordinarlo nei casi più gravi.

Con tal garantia il Giudice incontrerà minor difficoltà a escarcerare provvisoriamente l'imputato, poichè egli allora ha minor timore che il prevenuto possa sottrarsi alla fuga, potendo essere continuamente ed efficacemente vigilato.

Del resto, il nostro emendamento fu accolto e propugnato dal presente Guardasigilli, il quale fu Relatore del primo progetto che nel 1873 fu presentato dal Senatore Vigliani, che era allora Ministro, e che lo sostenne innanzi alla Camera nel 1875, quando fu discusso questo progetto. Veda dunque il Senatore Conforti che il passato e il presente Ministro sono d'accordo con l'Ufficio Centrale, e bramerei che anch'egli se ne persuadesse, sebbene, come ha detto in altra occa-

sione, difficilmente si fa persuaso delle ragioni che dicono i suoi contraddittori.

Ad ogni modo, se io non riesco in questo mio desiderio, spero di riuscire nell'altro, che il Senato cioè accolga il proposto emendamento.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. L'onorevole Relatore ha creduto di trovarmi in fallo.

Diceva che, se veramente si togliesse quell'inciso aggiunto dall'Ufficio Centrale, si sarebbe prodotto del male piuttosto agli imputati, perchè in questo modo non avrebbero più ottenuto la libertà provvisoria.

Io fo osservare all'onorevole Relatore che l'aggiunzione dell'Ufficio Centrale non contiene solamente l'obbligo di presentarsi nel palazzo di giustizia, ma contiene l'altro obbligo di non uscire dal Comune in cui risiede il tribunale che procede; e di presentarsi ogni giorno nel palazzo di giustizia all'autorità delegata, e rimanere là ozioso con le braccia incrociate senza poter far nulla.

Mi si dice che questa disposizione vigeva nell'antico Codice Napoletano di procedura, ma l'onorevole Relatore sa meglio di me in che concetto si teneva quella disposizione.

Io quindi, nel fare questa proposta, non tolgo certamente agli imputati il mezzo per essere messi in libertà: dappoichè il divieto di uscire dal Comune è uno dei modi per cui si accorda la libertà provvisoria.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Benchè meritino di essere apprezzate le considerazioni dell'onor. Conforti, pure io sono in obbligo di pregarlo a voler considerare che, limitando l'emendamento aggiunto dall'Ufficio Centrale alla sola sua prima parte, esso non avrebbe ragione di essere. Infatti, gettando lo sguardo sul testo primitivo dell'art. 213, vi si legge che la Camera di Consiglio la Sezione di accusa o la Corte potranno, ove le circostanze lo esigano, ordinare che l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, o che abiti in un designato Comune nella giurisdizione del Tribunale dove si fa o si è fatta l'istruzione.

Dunque, basterebbe questa prima parte dell'art. 213 per potersi ordinare ad un imputato di dimorare nel Comune in cui risiede il Tribunale che procede all'istruzione, e, come io diceva, non vi sarebbe bisogno di aggiungere altro all'articolo. L'aggiunta vera adunque consiste in quella seconda parte che l'onor. Conforti vorrebbe vedere scomparire.

Pur troppo in Napoli si abusava in modo da rendere occasione d'immorale tirocinio la disposizione coercitiva della legge quale risultava dal testo dell'art. 115 del vecchio Codice di procedura criminale napoletano, il quale era ben più esigente.

Udite che cosa voleva: che si potesse ordinare all'imputato, come condizione della libertà provvisoria, di trattenersi nelle sale del palazzo di Giustizia in tutti i giorni durante il tempo in cui la Corte sedeva. Insomma la legge faceva di codesti giudicabili altrettanti forzati frequentatori dei dibattimenti giudiziarî acciochè imparassero bene il mestiere di difendersi e di eludere la giustizia nel giorno in cui loro toccasse di comparire al cospetto dei giudici.

È facile riconoscere quanto fosse improvvida questa disposizione di legge, e come ciascuno naturalmente cercasse di eludere ogni sorveglianza e di procurarsi dei favori dagli impiegati di Cancelleria...

Senatore CONFORTI: dagli Uscieri...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA..., autorità per nulla idonee e convenienti all'uopo, ma che pure solevano essere incaricate di assicurarsi della quotidiana presenza degli imputati nel palazzo di Giustizia.

La proposta dell'Ufficio Centrale a me sembra immune da questa esagerazione, imperocchè si dice semplicemente, che come mezzo di efficace sorveglianza può aggiungersi la condizione di presentarsi ogni giorno al palazzo di giustizia per fare atto di presenza all'autorità, che non si sa ancora quale debba essere, ma a ciò sarà certamente provveduto con una disposizione regolamentare. Faccio riflettere all'onorevole proponente quale danno arrecherebbe la sua proposta, se venisse adottata, a quei poveri operai che devono vivere col lavoro delle proprie braccia, ed ai quali spesso il giudice nell'esercizio della sua potestà discrezionale ricuserebbe la libertà provvisoria, quando non fosse abilitato ad ordinare sopra di essi questa quotidiana, benchè momentanea,

sorveglianza: invece di questo lieve sacrifizio si avrebbero la prigione.

Pregherei quindi l'onorevole Senatore Conforti a volere desistere, e dimostrare così che non è vero che egli difficilmente si arrenda ai desideri dei suoi contraddittori.

Senatore CONFORTI. Mi arrendo però alla domanda dell'onor. Ministro.

PRESIDENTE. Non insistendo l'onor. Senatore Conforti, metto ai voti l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 214. Gli imputati poveri possono essere dispensati dall'obbligo della cauzione, quando risultino a loro riguardo favorevoli informazioni di moralità.

In tal caso l'imputato deve dichiarare con atto ricevuto dalla cancelleria, in quale comune intenda tenere la sua residenza, e non se ne può allontanare senza il permesso dell'autorità che pronunciò l'ordinanza di ammissione alla libertà provvisoria sotto pena dell'arresto.

(Approvato.)

Art. 253. Se il reato è riconosciuto di competenza del tribunale correzionale, la Camera di Consiglio ordinerà il rinvio dell'imputato innanzi al medesimo, salva la disposizione dell'articolo precedente.

L'imputato rinviato innanzi al tribunale correzionale, ai termini del precedente articolo, sarà pure posto in libertà se è detenuto, eccetto che sia nel novero delle persone indicate nel primo capoverso dell'art. 182.

(Approvato.)

Art. 521. Ove siasi dichiarato non essersi fatto luogo a procedimento, o l'accusato sia stato assolto, la Corte ordinerà che si proceda pel nuovo reato, se di competenza della Corte; in caso contrario, rimetterà la causa al giudice competente.

Nell'uno e nell'altro caso potrà essere sospeso il rilascio dell'imputato, purchè il Pubblico Ministero, prima che si chiuda il dibattimento, abbia dichiarato di procedere contro l'imputato e si tratti di uno dei casi pei quali si può rilasciare il mandato di cattura, giusta il disposto dell'art. 182.

(Approvato.)

Siccome tutti questi articoli del Codice di procedura penale fanno parte dell'articolo 1. del progetto che discutiamo bisognerà mettere ai voti il complesso dell'articolo così concepito:

Art. 1.

Gli articoli 182, 183, 185, 187, 197, 199, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 253 e 521 del Codice di procedura penale sono modificati nel modo che segue.

Domando al Senato se intende dispensare la Presidenza dal rileggere tutti i suddetti articoli come furono votati.

Voci. Sì sì.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 1. quale fu modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

Per le applicazioni alla Toscana delle modificazioni del Codice di procedura penale contenute nell'articolo precedente, si osserveranno le norme stabilite dall'articolo 12 del Regio Decreto 30 novembre 1865, N. 2607, riguardante le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di procedura penale.

È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, si ponga ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 3.

È derogato alle disposizioni del Codice di procedura penale, le quali sono contrarie alla presente legge.

(Approvato.)

Art. 4.

Subito che la presente legge sarà entrata in vigore, il Ministero Pubblico promuoverà il rilascio di tutti gl'imputati detenuti, i quali, a termini della legge medesima, non vanno soggetti a mandato di cattura.

(Approvato.)

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Prima che si proceda alla votazione finale di questo importante disegno di legge, testè discusso, conceda il Senato che io manifesti all'onorevole Ministro Guardasigilli un desiderio che credo aver comune con molti, dentro e fuori di questa Assemblea.

Io darò a questo progetto di legge il mio voto dopo le assicurazioni ricevute in nome della scienza da insigni cultori di scienza sociale; ma io darei questo mio voto con animo ben più lieto se fosse confermata una speranza, che, dall'essere stato affidato il portafoglio della Giustizia ad un così dotto giureconsulto, e ad un tempo ad un così perito penalista, quale si è l'attuale Ministro Guardasigilli, mi è sorta nell'animo, quella cioè che, oltre a questa riforma, altre se ne prepareranno, ed altri provvedimenti si prenderanno, diretti non solo al fine nobilissimo di accrescere la guarentigia degli imputati e di mitigare le sorti dei condannati, ma altresì al fine non meno nobile di diminuire il numero dei reati che rimane impunito, e accelerare il corso della giustizia in modo che la pena giunga sollecitamente e così riesca più efficace.

Da più anni io odo lagnanze che il numero dei gravi reati che rimane impunito presso di noi, e specialmente in alcune provincie, è molto maggiore che in altri paesi civili, al che si attribuisce in parte che questo numero di reati va crescendo piuttosto che diminuendo, come si sperava pel benefico influsso della libertà.

Quella grossa cifra di 80 a 90 mila persone che hanno sofferto il carcere preventivo senza essere state condannate, le quali hanno a ragione commosso l'animo ben fatto di molti penalisti, hanno anche commosso molti cittadini da un punto di vista ben diverso. Quella grossa cifra pur troppo in gran parte rappresenta altrettanti reati che rimangono impuniti, poichè il più delle volte quelle persone imputate che sono state carcerate e non condannate, corrispondono a reati pei quali non si fanno ulteriori investigazioni, ed i processi sono del tutto chiusi, e rimangono così impuniti, ripeto, il più delle volte.

Questo grosso numero d'imputati non condannati svela per certo un andamento vizioso nel procedimento d'istruzione, in tutto il procedimento della giustizia investigatrice e della giustizia punitiva.

Si dolgono altresì che presso di noi i procedimenti penali sono così lenti, che è questa una delle cause per le quali spesso riescano inefficaci, ed altresì la pena giunga molto tardi. Quando il reo è punito e che la pena giunge così tardi, essa manca del suo effetto esemplare. Questa è un'opinione che non dirò pubblica, ma è un'opinione assai estesa e di persone che s'interessano molto alle sorti del paese; quest'opinione trovò un'eco nell'onorevole Senatore Mauri, il quale manifestava la sua ripugnanza sull'opportunità di questa legge, credendo che nelle condizioni attuali convenisse piuttosto preoccuparsi dei molti rei che siano dichiarati innocenti, anzichè dei pochi innocenti che soffrono parte di pena non meritata.

Da mia parte, io credo che bisogna occuparsi dell' una cosa e dell' altra, ed è perciò che io voto il presente disegno di legge; sebbene non possa negare di avere qualche timore che in alcune provincie accrescerà forse il numero dei mandati di cattura che non sono eseguiti, accrescerà il numero delle persone che si disperdono nelle campagne; ma siccome la legge è circondata di cautele ed è nella facoltà dei magistrati l'applicazione, sono sicuro che i magistrati useranno di questa facoltà tenendo conto delle circostanze speciali dei luoghi, ed impediranno che un' applicazione troppo imprudente di questa legge possa accrescere il fomite del brigantaggio in alcune provincie. Io adunque voto questa legge, ma nello stesso tempo esprimerei desiderio vivissimo che si studiasse, si provvedesse o con riforme sia nell'ordinamento giudiziario, sia nella procedura penale o con misure amministrative, giacchè si crede da alcuni che le disposizioni della procedura penale siano un po' la causa di questa lentezza e di questa inefficacia dei procedimenti penali; ma da autorevole voce ho inteso dire che si può attribuire al modo come queste disposizioni sono state interpretate ed applicate.

Ho detto perciò i procedimenti in generale che sieno diretti a fine di diminuire il numero dei reati che rimangono impuniti e ad accelerare il corso della giustizia punitiva.

Nessuno certamente meglio dell'attuale onorevole Ministro Guardasigilli è in grado di giudicare della diagnosi di questa malattia, e nessuno meglio di lui che è certamente dotto giureconsulto e perito clinico in questa parte di patologia speciale, può additare i rimedi più adatti per guarirla, nessuno meglio di lui potrà porli in opera.

Perciò io mi rivolgo a lui pregandolo, se la

mia voce può avere qualche efficacia, a voler rivolgere a ciò la sua attenzione.

Se egli colla sua scienza e perizia riescirà ad accrescere la speditezza ed efficacia dei procedimenti penali, farà pel nostro progresso economico, intellettuale, morale e politico, assai più di quello che si possa fare con qualsiasi più brillante riforma; e farà qualche cosa di più, che credo gli riuscirà gratissima; accrescerà il credito di uno dei rami delle scienze giuridiche che egli coltiva con tanto amore: della penale.

È inutile di nasconderlo; alcuni credono aver notato come i penalisti, o un grande numero di essi, di animo filantropico e di sentimenti elevati, si preoccupano di preferenza di accrescere le guarentigie agli imputati, di mitigare la sorte dei condannati, cose tutte lodevolissime; ma non si adoperano con eguale attività a far sì che i rei siano veramente puniti.

Questa non è opinione mia, ma la sentii ripetere da molti autorevoli uomini che coltivano altri studî. Voglia l'onorevole Ministro fare sparire questo falso giudizio, dimostrando coi fatti che, quando un illustre penalista, come egli è, dirige l'amministrazione della giustizia, sa fare una cosa e l'altra, cioè sa crescere le guarentigie per la difesa degli innocenti, mitigare la sorte dei condannati nei limiti della giustizia; ma sa nello stesso tempo trarre profitto dai suoi studî e dalla sua esperienza per impedire che i rei sfuggano alla pena, per accelerare e rendere più efficace la giustizia punitiva.

Questo è il desiderio e la preghiera che voleva rivolgere all'onorevole Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sento il dovere di esprimere all'onorevole Senatore Cannizzaro un doppio ringraziamento. Il primo per le espressioni eccessivamente cortesi che ha voluto, ben oltre il mio merito, rivolgermi. Il secondo per la occasione che egli mi porge di fare in quest'Assemblea pubbliche e non inutili dichiarazioni.

Egli ha detto essere opinione non sua in verità ma di parecchi, che gli uomini di scienza dediti con grande amore agli studî di dritto criminale sogliono preoccuparsi assai più di accrescere le garantie degli imputati e di mitigare le sofferenze dei condannati, che di provvedere alle alte ragioni della tutela sociale. Non tocca a me, prendere qui la difesa di tutta l'eletta classe dei cultori delle scienze criminali, i quali probabilmente non vorranno essere tutti confusi insieme, e protesteranno contro codesta grave accusa, ma ho il dovere di rispondere per mio conto.

Io non credo che diversi ed anzi opposti problemi si propongano l'uomo di Stato ed il cultore della scienza, ma un solo ed identico problema, che è quello sempre di conciliare la tutela e l'integrità della sicurezza e dell'ordine sociale con la più larga preservazione del diritto individuale, cioè col giusto e morale trattamento di tutti coloro che cadono sotto l'azione del legislatore e del giudice.

La soluzione di questo problema non è facile o Signori; ma, io non esito a dichiarare che considero meritevoli del più severo biasimo, coloro che anteponessero le considerazioni di una malintesa filantropia, al supremo principio del dovere giuridico di tutelare gli onesti, di difendere la società, di proteggerla dalle offese de' malfattori e da quei pericoli, che per le passioni ed i vizi dell'umana natura, non cesseranno mai di minacciarla.

Ricercare i più idonei mezzi per conseguire la sicurezza, la celerità, l'efficacia della repressione, senza mai oltrepassare il limite della giustizia, deve essere primo còmpito e sacro dovere di chiunque abbia l'onore e la responsabilità di prender parte al Governo di uno Stato.

Per quanto possa da me dipendere, sento il bisogno di dichiarare che il sentimento di siffatto dovere in me sovrabbonda.

Se nella nostra legislazione penale è universalmente sentita la necessità di una riforma, lo studio della medesima deve esser fatto principalmente dal punto di vista della sociale incolumità, e nello scopo di rinvigorire e rendere efficace, senza vizioso eccesso, la repressione delle gravi colpe contro tutti coloro che attentano alla sicurezza della civile convivenza.

L'onor. Senatore chiede se vi sia necessità urgente di correggere alcune parti della no-

stra procedura criminale. Si reclamano, è vero, provvedimenti per far cessare alcuni degli inconvenienti deplorati, ma che pur troppo le persone, cui non è familiare la cognizione della realtà delle cose, sono inclinate ad esagerare. Prometto di dedicare la più diligente attenzione a questo studio, ponendomi innanzi agli occhi principalmente (come io testè diceva) la tutela della società, la necessità dell'ordine e della tranquillità del paese.

Vogliamo per l'Italia Codici e leggi penali di giustizia e di progresso, che facciano onore alla scienza ed al nome italiano, che non ci lascino in un livello inferiore a quello cui già raggiunsero altri paesi liberi e civili. Ma vogliamo che queste leggi siano rispettate e che ottengano sempre la loro esecuzione con severità, con imparzialità, con rigore inflessibile.

Tale sarà, o Signori, il mio programma. E se i miei voti intorno ad una delle quistioni fondamentali del *gius* penale, e le opinioni che in proposito notoriamente mi appartengono perchè sono il convincimento di tutta la mia vita, potessero per avventura indurre qualcuno ad attribuirmi una sistematica rilassatezza di principî; io sono contento di dissipare apertamente da questo luogo codeste fallaci illusioni.

Dirò di più; alcune ardite riforme non si possono proporre, nè attuare, senza coordinarle con una serie di altri provvedimenti, i quali porgano un efficace compenso alla società, creando nuovi mezzi di tutela e di sicurezza, oltre quelli che prima si reputassero sufficienti.

Non vogliate credere, o Signori, che la difesa sollecita, energica, zelante dell' ordine sociale debba riguardarsi come un privilegio, o un merito speciale di alcuni uomini o partiti politici in Italia.

Tutti ne facciamo una quistione (mi sia lecito così esprimermi) di onore nazionale, di moralità nazionale, di buon nome e di credito dell'Italia in faccia a tutti gli altri paesi civili. Sarò io inferiore a questo còmpito? Quello di cui posso assicurare il Senato, è la sincerità del mio buon volere, il mio desiderio vivo e costante di poter meritare la sola ricompensa che può eccitare una nobile ambizione, il miglioramento sociale della patria nostra, e con essa la soddisfazione del paese e la fiducia del Parlamento.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Colgo con piacere l'occasione che mi offre la interrogazione dell'onorevole Cannizzaro al Ministro di Grazia e Giustizia intorno all'andamento dei procedimenti penali per ricordare all'onorevole Cannizzaro ed al Senato un atto della cessata mia amministrazione, il quale precisamente corrispondeva a quel voto che veniva dall'onorevole Cannizzaro con sì calde parole manifestato.

Avendo notato più di una volta che esisteva un numero strabocchevole di procedimenti che finiscono con esito negativo, numero che suole ordinariamente corrispondere al terzo, alla metà e fino ai due terzi del totale dei procedimenti, io me ne sono profondamente preoccupato. Ho cercato d'indagare le cause che producevano questo risultato affliggente, ed essendomi sembrato che la causa, o le cause non tanto si dovessero cercare nella imperfezione del nostro procedimento penale, quanto nei modi della sua esecuzione, come ne faceva cenno lo stesso onorevole Cannizzaro, ho rivolto agli uffiziali del Pubblico Ministero una circolare che è stata pubblicata per le stampe, nella quale ho notato i diversi inconvenienti, i diversi risultati infelici che si riscontravano nell'andamento dell'amministrazione della giustizia penale.

Io ho deplorato ciò che testè deplorava l'onorevole Cannizzaro, cioè lentezza nell'andamento della istruzione preparatoria, e la mancanza di utili effetti che suole talvolta, come lo notava anche l'onorevole Cannizzaro, essere la conseguenza della stessa lentezza, la quale o fa scomparire le prove o ne rende più difficile l'accertamento.

Richiamai l' attenzione degli uffiziali del Pubblico Ministero sopra la necessità di seguire nei procedimenti le traccie dei reati immediatamente dopo che il reato è commesso. Li invitai a raccogliere prontamente le prove, seguendo singolarmente le traccie utili, le più efficaci, astenendosi da quelle le quali sogliono essere di poco conto o superflue, e non fanno che far perdere un tempo prezioso. Notai come le nostre istruzioni scritte, le quali non debbono essere altro che una preparazione del giudizio

definitivo che si rende in conformità dei risultati del giudizio pubblico ed orale, come voi sapete, devono esser fatte con sagacia e con sobrietà ad un tempo; che non conviene perdere un tempo prezioso in minuti atti di istruzione, in indagini secondarie, per riuscire poi a risultati nulli nello stesso stadio istruttorio, o inefficaci nel pubblico dibattimento davanti alla magistratura chiamata a giudicare secondo l'ordine delle competenze.

Ebbene, lo credereste, o Signori, questa mia circolare che pur mi pareva, dico, una cosa doverosa e santa, ha ricevuto da un certo partito questa strana ed incredibile interpretazione.

Si è detto che il Guardasigilli aveva eccitato la magistratura a pronunciare condanne quante più potesse, e sacrificare innocenti facendo man bassa della giustizia.

Vedete a che punto trascina gli uomini lo spirito di partito, quando giunge anche ad invadere il santuario della giustizia: nè ciò è senza danno perchè scema autorità agli atti del governo e zelo ai tepidi magistrati.

Ma la mia coscienza, Signori, mi rendeva così sicuro del dovere adempiuto, della rettitudine dell'operato mio, che mi sono riso delle censure, e non ho creduto nemmeno di dare una risposta a coloro che stoltamente le muovevano.

Sono lieto che oggi mi si sia presentata una solenne ed opportuna occasione per rivolgere al Senato queste parole, e rammentare quell'atto del quale sarò sempre altero; e credo che quando gli uffiziali del Pubblico Ministero e i giudici istruttori ne avranno bene curata la esecuzione, il voto dell'onorevole Cannizzaro potrà essere soddisfatto.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Mi corre l'obbligo innanzi tutto di ringraziare l'onorevole Ministro delle datemi spiegazioni, ed in pari tempo sono ben lieto di aver dato all'onorevole Vigliani occasione di emettere una dichiarazione che avrà tanta autorità morale nella magistratura italiana.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. È una cosa certamente da non mettersi in dubbio, che in Italia si sono fatti profondi studî intorno al Codice civile. Il nostro Codice civile in fatto va annoverato fra i migliori di Europa; profondi studî vennero fatti ancora intorno al Codice penale; ma pochi studî si fecero finora intorno alla procedura criminale, la quale ha bisogno di grandi miglioramenti.

Il Codice di procedura criminale ha un numero di nullità, quando si tratta di giudizi, riguardante i giurati, che è difficile che un presidente di Assise possa presiedere un giudizio che vada immune da violazione di forme, le quali poi presso le Cassazioni sono cause di annullamenti. Io prego quindi l'on. Ministro ad occuparsene seriamente, e presentare al Parlamento un progetto di legge, per cui si rendano più spediti i giudizi e si sopprimano quelle formalità che intralciano la procedura senza recare con la loro osservanza nessuna reale utilità.

Sono persuaso che l'onorevole Ministro porrà tutto il suo studio nel compiere un'opera tanto giovevole alla sicurezza sociale.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Sono lieto di poter fare un'altra dichiarazione.

Io non ho dimenticato di studiare i vizî testè lamentati e che derivano da una sovrabbondanza di casi di nullità nella nostra procedura e compromettono spesso l'esito dei processi e delle condannne. Quando presentai all'altro ramo del Parlamento il progetto di legge che riguardava la Giurìa, tentai d'inserirvi alcune disposizioni tendenti a diminuire i casi di nullità, od almeno le loro fatali conseguenze. Sapete quale ne è stato l'esito? Non ebbi che pochissimi voti favorevoli. E fra i miei contraddittori vi era anche l'attuale Ministro, la cui dottrina, che io altamente apprezzo, non confortava in questa materia la mia proposta.

Ho detto questo per fare intendere al Senato ed all'onorevole Conforti che io non dimenticai di studiare anche questa parte delle riforme giudiziarie; ed aggiungo che ogni qualvolta si tratti di migliorare i nostri Codici per diminuire le riboccanti cause di nullità, egli mi troverà sempre al suo lato per dare appoggio alle giuste proposte che crederà opportuno di fare.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Credo di dover dire ancora qualche cosa dopo le dichiarazioni dell'onorevole Vigliani.

L'onorevole Vigliani, quando era Guardasigilli, nominò una Commissione amministrativa della quale io ebbi l'onore di far parte. Il mandato della Commissione era limitato a comporre un progetto relativo al giudizio de'giurati.

Non pertanto la Commissione additò nella sua Relazione alcune disposizioni di procedura, che impacciavano i giudizi, ed erano causa di frequenti annullamenti, e ne propose la soppressione; ma il Parlamento si occupò unicamente del giudizio de' giurati.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Senatore Vigliani non avrebbe dovuto preoccuparsi di non so quale interpretazione data ad una sua circolare. Non v'ha uomo politico i cui atti non vengano in vario modo giudicati, e tutti dobbiamo rassegnarci anche ad udire assurdi giudizi.

Gli uomini gravi ed assennati non crederanno mai, o Signori, che un Ministro Guardasigilli Italiano, e un antico e degno magistrato, possa eccitare i procuratori generali a far condannare la gente per forza. Accusa simigliante non è seria, è tanto al dissotto non solo dell'onorevole Vigliani, ma di chiunque abbia l'onore di vedersi affidata una parte così importante del reggimento dello Stato; ed io penso che essa non meritava di essere rilevata in mezzo a questa eminente Assemblea.

Naturalmente si poterono dare delle disposizioni acciò si accelerassero le istruzioni, non fossero arrestate da inutili diversioni, e con maggiore facilità e sicurezza raggiungessero il loro scopo.

Del resto, non è da sorprendersi del numero di coloro che in Italia sono liberati ed assoluti, quando si sappia che in Francia, nel Belgio ed in altri paesi, ne' soli pubblici dibattimenti, circa un terzo degli accusati ordinariamente viene dichiarato non convinto dei reati portati in accusa.

Nelle istruzioni noi ci troviamo in maggior difetto; devono adunque esistere necessariamente dei vizii, sia nei dettami legislativi, sia nella loro esecuzione. Sotto questo ultimo punto di vista ben si avvisava l'onorevole Senatore Vigliani, che anche senza mutare la legge dovesse tentarsi di provvedere e ad apportarvi qualche rimedio. Ed io dichiaro, che anche dal mio canto non abbandonerò codesta traccia.

Circa il tentativo fatto dall'onorevole Senatore Vigliani (qui vi ha qualche cosa che rassomiglia ad un fatto personale) di diminuire legislativamente le cause di nullità nei giudizî penali, mi permetta il Senato che io dica schiettamente di che si trattava. Non era già questione, o Signori, di modificare il sistema della procedura penale, limitando in essa i casi di nullità, poichè io credo che questo voto, espresso dall'onorevole Senatore Conforti, sia ragionevolissimo, e possa essere soddisfatto con una revisione del Codice che regola i penali procedimenti. Ma ognuno comprende essere necessaria una revisione sistematica, ordinata, completa.

Il Codice di procedura penale doveva restare tale quale esso è; ma l'onorevole Senatore Vigliani, allora Ministro, proponeva d'introdurre in una legge speciale sulla riforma del giurì la disposizione che tutte le nullità di forma, che si commettessero in un giudizio criminale, rimanessero sanate col silenzio del difensore. Ora, coloro che versano nella pratica dei giudizî penali, sanno che non di rado, nell'immenso numero di affari, accada che a giovani novizî appena entrati nella carriera forense siano affidati la libertà, l'onore e la vita di imputati anche di gravi reati; e debbo domandare a loro se, introducendo quella sanatoria, si possa senza ingiustizia transigere a questo modo con tutte le disposizioni del Codice di procedura penale. Rammento di avere in quell'occasione domandato all'onorevole Vigliani: se invece di esservi 12 giurati, ve ne furono 11, credete voi che la sentenza, col solo silenzio del difensore, sarà valida? A questa domanda era impossibile che un uomo sperimentato e sapiente, come è l'on. Senatore Vigliani, potesse persistere nel suo divisamento. Siamo tuttavia d'accordo che convenga moderare e scemare il numero delle nullità, ma con altri mezzi diversi da quello di cui testè ho fatto cenno; è mestieri evitare gli errori e i difetti che possono incorrere nella procedura, distinguendo con ragionevole criterio le nullità sostanziali dalle relative. E fu su questo punto, io ben lo

rammento, che unicamente dovetti combattere l'onorevole Vigliani nella discussione di quel progetto di legge; ma egli mi farà testimonianza che in tutto il resto mi ebbe non solo fautore, ma zelantissimo propugnatore.

Saremo tutti facilmente concordi nell' intento di intraprendere nuovi studî a ciò la giustizia penale proceda in modo più spedito e sia purgata da quei difetti, ingombri e superflue formalità, i quali non rappresentino guarentigie necessarie per la ricerca della verità e per la tutela dell'innocenza. Ma potremmo noi intraprendere immediatamete una revisione del Codice di procedura criminale? Rammentate, o Signori, che la nostra codificazione nazionale è ancora incompleta. Noi abbiamo bisogno e desiderio urgentissimo di un Codice penale nuovo ed unico. Questa illustre Assemblea ha consacrato al progetto del medesimo studî così gravi, maturi e sapienti, che ora prima cura e necessità è quella di compier l'opera vostra, perfezionando quel Codice e procacciandogli autorità di legge su tutta l'Italia.

Inoltre in virtù di ordini del giorno del Parlamento fu già intrapresa con laboriosi studî la revisione della nostra legislazione commerciale. Esiste di già apparecchiato un progetto del nuovo Codice di commercio italiano; e voi avete ormai esaurito l'esame di una parte importante del medesimo, ed avete discussa ed approvata la nuova legge sulle *Società commerciali*, di cui solleciterò parimenti la discussione nell'altro ramo del Parlamento. Allorchè verso il novembre si riprenderanno i lavori parlamentari, io mi propongo di presentare al Senato un progetto di legge sui fallimenti, e forse ancora qualche altro titolo de' più importanti del Codice di commercio. Così tra qualche anno, l'Italia potrà avere un Codice penale ed un Codice commerciale unico, degni della civiltà dei tempi e che provvedano veramente ai bisogni del paese.

Frattanto potranno prepararsi anche studî preliminari pel miglioramento del Codice di procedura criminale; ma pur troppo sarebbe impossibile portare contemporaneamente innanzi al Parlamento cotanta mole di lavori, e sperarne la discussione nelle angustie del tempo concesso alla copia dei doveri, che al Parlamento incombano. Basti adunque la dichiarazione di questi miei proponimenti. Gli studî di riforme legislative saranno intrapresi e con alacrità condotti; ma ciò nondimeno è necessario che anche con le leggi esistenti si provveda fin da ora alla loro migliore esecuzione; che sia emendata l'applicazione di queste leggi da quei vizî più gravi e manifesti, i quali siano rivelati non già a caso da persone inesperte che spesso giudicano sopra vani rumori, che simulano le fallaci apparenze dell'opinione pubblica, ma dall'illuminata esperienza delle persone competenti le quali riconoscano doversi far cessare inconvenienti generalmente deplorati.

Io non posso promettervi altro, o Signori, se non che fino a quando a me saranno confidati i sigilli dello Stato, consacrerò le mie più serie e diligenti cure a conseguire codesto intento.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Mi consenta il Senato di dire ancora poche parole relativamente a fatti, i quali possono dirsi per me personali. L'on. Guardasigilli ha creduto che io abbia fatta la dichiarazione relativa a alla circolare da me menzionata per rispondere alle futili censure a cui essa è stata fatta segno. Il mio pensiero è stato tutt'altro; io ho voluto principalmente fare intendere all'onorevole nostro Collega Cannizzaro, che nulla si è trascurato in proposito e che già si era fatto e si può fare assai col sussidio delle leggi attuali. Ma poichè faceva tale dichiarazione, ho creduto pur bene di avvertire come nel paese quella circolare sia stata da un partito avverso al Governo giudicata e come non sia sorto nemmeno uno a difenderla. Ciò non ostante, seguendo precisamente il consiglio prudente e savio dell'onor. Guardasigilli, mi tacqui, e vietai a qualcheduno che voleva rispondere, di farlo, perchè mi pareva di fare ingiuria al buon senso del mio paese, giustificando un atto che non poteva essere oggetto di seria accusa, se non si voleva approvarlo.

L'onorevole Guardasigilli ha osservato, quanto alla questione della nullità, che io aveva introdotta una proposta troppo assoluta. Ebbene, anche a questo riguardo mi permetta l'onorevole Guardasigilli di dire, che io non andava tant'oltre, che io non chiedeva che tutte le nullità si dovessero sanare col silenzio, ma domandava solo che se ne sanassero parecchie delle quali citava gli articoli, lasciando sus-

sistere le altre che si riferivano agli oggetti più sostanziali, dei quali egli ha fatto cenno. Io mi trovava di fronte ad una Commissione composta tutta di egregi giureconsulti che esercitano l'avvocatura, e non son riuscito se non a persuadere di sacrificare un piccolissimo numero di quelle nullità. Io però opino sempre che in massima generale, meno qualche rara eccezione, quelle nullità le quali non sono dalle parti rilevate, o che non danno luogo a nessuna contestazione, non debbano più potersi riprodurre in un giudizio straordinario qual è la Cassazione; e spero che si presenterà occasione di poter far valere in Parlamento questa mia opinione allorquando siffatta questione si presenterà; occasione che vorrei si presentasse per mezzo dell'egregio Guardasigilli attuale, imperocchè ho piena fiducia che potremo procurare grandi beneficî alla giustizia penale, e rendere non solo i processi più efficaci, ma scemare anche quel numero infinito di annullamenti di buone, nel fondo, sentenze, che vediamo oggigiorno pronunciarsi dalle Corti di Cassazione, unicamente per quelle troppo numerose e facili nullità che l'onor. Senatore Conforti giustamente deplorava nella nostra procedura penale.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'incidente, si procederà all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge.

(Il Senatore, Segretario, Di Fiano fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si lascieranno aperte le urne per quei signori Senatori che non avessero ancora votato.

Approvazione di due progetti di legge.

PRESIDENTE. Poichè è presente il Ministro della Guerra credo bene mettere in discussione il progetto di legge: « per la proroga del termine fissato colla legge 14 giugno 1874 per la conversione della pensione di riassoldamento, » che si doveva discutere fino dall'altro giorno.

Si darà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

È prorogato sino a tutto giugno dell'anno 1877 il termine di un anno entro il quale ai militari riassoldati con premio licenziati dal servizio sotto le armi o promossi ufficiali fu, coll'articolo 15 della legge 14 giugno 1874, n. 1973, concessa la facoltà di convertire la pensione vitalizia che godevano, in un capitale in cartelle del debito pubblico, 5 per cento, la cui rendita corrispondesse ai due terzi della pensione stessa.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Nel nuovo termine ed alle condizioni di cui al precedente articolo, la medesima facoltà è parimente concessa a quelli dei militari anzidetti che essendo stati licenziati dal servizio sotto le armi o promossi ufficiali dopo la promulgazione della legge 14 giugno 1874, preferirono alla rendita sul debito pubblico la pensione vitalizia e di questa si trovano attualmente in possesso.

(Approvato.)

Prima di passare allo squittinio segreto di questo progetto di legge, l'ora non essendo ancora tarda, porrò in discussione il progetto di legge: « Leva militare sui giovani nati nell'anno 1856. »

Do lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Il governo del Re è autorizzato ad operare la leva militare sui giovani nati nell'anno 1856.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Il contingente di prima categoria è fissato a sessantacinque mila uomini.

(Approvato.)

Art. 3.

Gli iscritti designabili che sopravanzeranno dopo che sarà completato il contingente di

prima categoria, formeranno la seconda categoria giusta il disposto dell'art. 2 della legge 13 luglio 1857, n. 2161.

(Approvato.)

Art. 4.

In esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della legge 20 marzo 1854, il contingente di prima categoria, assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli effetti contemplati nella legge sul reclutamento.

(Approvato.)

Art. 5.

Gli iscritti di questa leva della provincia di Roma, i quali al 29 novembre 1870, tempo in cui venne promulgata in detta provincia la legge sul reclutamento dell'Esercito, erano ammogliati o vedovi con prole, e che si trovino tuttavia in una di tali condizioni nel giorno stabilito per il loro arruolamento, saranno assegnati alla terza categoria.

(Approvato.)

Art. 6.

Gli iscritti che, in virtù del precedente articolo 5 verranno assegnati dai Consigli di leva alla terza categoria, e che, per ragione del loro numero, avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno esservi sostituiti da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo mandamento.

(Approvato.)

Si passa all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto di questi due progetti di legge.

(Il Senatore, Segretario, Mauri fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Risultato della votazione:

Modificazioni al Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura, ed alla libertà provvisoria degli imputati:

Votanti. . . .	89
Favorevoli . .	59
Contrari. . .	30

(Il Senato approva.)

Leva militare sui giovani nati nell'anno 1856:

Votanti. . . .	76
Favorevoli . .	74
Contrari. . .	2

(Il Senato approva.)

Proroga del termine fissato colla legge 14 giugno 1874 per la conversione della pensione di riassoldamento:

Votanti. . . .	76
Favorevoli . .	74
Contrari. . .	2

(Il Senato approva.)

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 pom. per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6).

XV.

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Congedo — Discussione del progetto di legge — Modificazione di articoli dei Codici relativi al giuramento — Discorsi del Senatore Cadorna C. contro la proposta dell'Ufficio Centrale; del Senatore Lampertico a favore della proposta dell'Ufficio Centrale; dei Senatori Borsani e Cannizzaro contro la proposta medesima, e dei Senatori Errante e Torelli in favore.*

La seduta è aperta alle ore 2 3[4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, degli Affari Esteri e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Domanda un congedo di 20 giorni il Senatore Alfieri per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

Discussione del progetto di legge: Modificazione di articoli de' Codici relativi al giuramento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: Modificazione di articoli de' Codici relativi al giuramento, del quale si darà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, DI FIANO legge:

Articolo nnico.

Sono abrogati gli articoli:

299, 487 e 730 del Codice di procedura penale;

382 del Codice penale per l'esercito;

428 del Codice penale militare marittimo;

226 e 242 del Codice di procedura civile;

e sono sostituiti ai medesimi gli articoli seguenti:

Art. 299 del Codice di procedura penale:

« Il giuramento sarà prestato dai testimoni o periti, stando in piedi, alla presenza dei giudici, previa seria ammonizione che ad essi dal presidente o dal pretore sarà fatta sull'importanza di un tal atto e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza, negli articoli 365, 366, 367, 369 del Codice penale.

» Ai testimoni o periti, che dovessero essere sentiti senza giuramento, si farà l'ammonizione prescritta dal primo alinea dell'art. 172. »

Art. 487 del Codice di procedura penale:

« Aperta l'udienza, il presidente interroga l'accusato sulle generalità; indi legge ai giurati la seguente formola di giuramento: « Voi » giurate di esaminare colla più scrupolosa at- » tenzione le accuse fatte a N.N.; di non tra- » dire i diritti dell'accusato, nè quelli della » società che lo accusa; di non comunicare con » chicchessia relativamente alle dette accuse » sino dopo la vostra dichiarazione; di non dare » ascolto nè all'odio, nè ad altro malvagio » sentimento, nè al timore, nè all'affetto; di de-

» cidere solamente allo stato delle accuse e
» delle fatte difese, secondo la vostra coscienza
» ed il vostro intimo convincimento, colla im-
» parzialità e colla fermezza che si convengono
» ad un uomo probo e libero. »

Chiama quindi ad uno ad uno i giurati secondo l'ordine dell'estrazione loro; e ciascuno di essi, toccata colla destra la formola del giuramento, risponde: *lo giuro.*

Art. 482 del Codice penale per l'esercito:

« Il giuramento, quando ne sia il caso, sarà prestato dal testimonio stando in piedi, alla presenza dell'ufficiale d'istruzione, previa seria ammonizione che da quest' ultimo sarà fatta sull'importanza di tale atto e sulla gravità delle pene contro i testimoni falsi o reticenti.»

Art. 428 del Codice penale militare marittimo:

« Trattandosi di testimoni chiamati a deporre con giuramento, esso sarà prestato stando il testimonio in piedi, alla presenza dell'istruttore, previa seria ammonizione che da quest'ultimo sarà fatta sulla importanza di tale atto e sulla gravità delle pene contro i testimoni falsi o reticenti. Se dovessero essere riesaminati, presteranno un nuovo giuramento. »

Art. 226 del Codice di procedura civile:

« Il giuramento si presta in persona dalla parte chiamata a giurare.

» Il presidente o il giudice delegato deve premettere una seria ammonizione che rammenti l'importanza dell'atto e l'obbligo di dichiarare la verità.

» La parte comincia a prestare il giuramento pronunziando la parola *giuro*, e continua leggendo o ripetendo a voce chiara le parole della formola in cui giura. »

Art. 242 del Codice di procedura civile:

« Il testimone, prima di essere esaminato, deve prestare il giuramento, a norma dell'art. 226, di dire tutta la verità, null'altro che la verità.

» Il testimone, prestato il giuramento e prima di deporre, deve dichiarare:

1. Il suo nome, cognome, la sua condizione, età e residenza;

2. Se sia parente o affine di una delle parti, e in quale grado, o se sia addetto al servizio di essa;

3. Se abbia interesse nella causa. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge. La parola spetta all' onor. Senatore Cadorna.

Senatore CADORNA C. Signori Senatori. Il disegno di legge del quale intraprendiamo la discussione è fra i più importanti che si possano presentare ad un Parlamento, avuto riguardo alla natura e all' altezza de' principii che nel medesimo sono implicati.

Il disegno di legge poi, a mio avviso, è importantissimo non solo pel suo soggetto, ma anche per la connessione de' principii, secondo i quali esso deve essere discusso e deciso col nostro diritto pubblico.

Duolmi assai di trovarmi in opposizione coll'Ufficio Centrale, composto di Colleghi cui professo gran riverenza, coi quali sono in comunione di principii liberali e fra i quali annovero antichi amici; ma fedele al principio della libertà di coscienza che ho sempre difeso e che difenderò fino che io viva, e convinto che il disegno di legge, come fu emendato dall'Ufficio Centrale, offende, e non poco, questo principio, non posso astenermi dal compiere ciò che credo essere un dovere per le mie convinzioni, e per tutti gli atti precedenti della mia vita pubblica.

Io però desidero, ciò dicendo, di non essere frainteso. Debbo perciò dichiarare che so che altro è combattere proposte di questa natura, fatte da uomini che abbiano per iscopo di far prevalere principii non politici ma religiosi in Parlamento, ed altro è combattere le stesse proposte, le quali, come è del presente caso, mirino unicamente ad uno scopo morale e politico. Ho creduto opportuno di fare questa dichiarazione perchè, ripeto, mi dorrebbe assai di essere frainteso. Dichiaro adunque che il mio assunto è di combattere il disegno di legge come fu modificato dall'Ufficio Centrale, e che lo combatto a difesa del principio della libertà di coscienza.

È noto come il presente disegno di legge abbia avuto origine.

I Codici penali, e quelli di Procedura penale e civile, ammettendo il giuramento come un mezzo di prova, stabiliscono certe date forme

secondo le quali esso debbe essere prestato.

In sostanza, a due si possono ridurre le disposizioni che mirano a questo scopo, sebbene ambedue non siano in tutti i casi applicate. La prima è che il giurante, quando giura, debba toccare gli Evangeli, e l'altra è che egli debba invocare a sicurtà di ciò che dice la testimonianza di Dio.

Quanto ai testimonî è da notarsi, che essi compariscono nei giudizî, non spontaneamente, ma obbligativi dalla legge, e, se non compaiono, essa li minaccia di pene. Il testimonio è pure obbligato a deporre sotto la sanzione di clausole penali. Le deposizioni poi d'ogni sorta debbono farsi con giuramento e secondo la formola stabilita dalla legge, sotto pena di incorrere nelle sanzioni dalla medesima stabilite. Notisi che queste sono talvolta gravi, perchè, per esempio, nei processi per crimine il testimone il quale si rifiuta di giurare secondo la formola prescritta dalla legge può essere condannato al carcere fino a tre anni.

È noto quanto avvenne in alcuni procedimenti penali. Testimoni che furono citati per deporre in processo, essendo stati invitati a prestare il giuramento secondo la forma che è prescritta dal Codice di procedura penale, vi si sono rifiutati, adducendo che le loro convinzioni religiose non permettevano loro di deporre in quella forma, la quale importasse la manifestazione di opinioni e di sentimenti religiosi che essi non avevano. Notisi bene che l'art. 297 del Codice di procedura penale ha già esclusa l'invocazione espressa di Dio dalla formola del giuramento dei testimoni, e che richiede all'art. 299, che essi tocchino il Vangelo. Quei testimoni si rifiutarono di adempiere a questo rito, non solo perchè non fossero credenti nel Vangelo, ma perchè si dissero *liberi pensatori*; cioè, nel loro concetto, atei.

Non è qui il luogo di indagare l'importanza e lo scopo che possano muovere simili dichiarazioni. È possibile che talvolta esse non siano il frutto d'intimo convincimento, e che siano effetto d'intendimenti e di partiti politici, di suggestioni, o di tutt'altro che non sia convinzione religiosa. Ma io non mi credo in diritto di fare qui simili indagini, e penso che nessuno di noi possa farle in questo recinto. Uopo è prendere i fatti come sono avvenuti.

Abbiamo dunque il fatto di uomini che in pubblico processo hanno dichiarato che, non avendo la convinzione religiosa che erano chiamati a manifestare con quelle forme di giuramento, ed essendo liberi pensatori, non si credevano autorizzati dalla loro coscienza a giurare.

Tutti sanno quali scandali questa pubblica negazione di Dio abbia prodotto nel pubblico; tutti sanno quale imbarazzo ciò abbia cagionato alla Magistratura, la quale si trovava nella durissima condizione o di forzare la coscienza dell'individuo, o di non osservare la legge.

La stampa di tutte le gradazioni di parte liberale ha riconosciuto che vi era qualche cosa da fare attorno alle nostre leggi, al fine d'impedire che fatti di questa natura si rinnovassero, e di provvedere a che in ogni caso la libertà della coscienza fosse rispettata.

Tale è l'origine del disegno di legge del quale si tratta.

Mancherei alla grande riverenza che ho pel Senato, se m'attentassi di dimostrare la verità e l'importanza del principio della libertà di coscienza; e farei pure torto alla opinione pubblica, imperocchè credo che, tranne il partito politico clericale, non vi siano grandi differenze di opinioni rispetto a questo principio, che è la tutela della libertà di tutti.

Mi limiterò pertanto ad affermare che il principio della libertà individuale della coscienza è uno dei principalissimi canoni del diritto pubblico dei popoli liberi, e che esso è una delle massime fondamentali della moderna civiltà.

Allorquando parlo del principio della libertà della coscienza, ho appena bisogno di avvertire che enuncio un principio politico e non un principio reilgioso, e che trattasi di una massima che regola le relazioni tra lo Stato e i cittadini. È impossibile il confondere questo principio con quello (se pure tale può chiamarsi) che consisterebbe nell'assurda affermazione che un individuo ascritto ad una Società religiosa, nelle sue relazioni interne colla società stessa, abbia diritto di farsi considerare dalla medesima come un suo membro, conservando la liberta, rispetto alla Società, di non credere e di non fare tutto ciò che, secondo le leggi e gli statuti di lei è richiesto per appartenere alla medesima. Evidentemente questa assurdità non può essere riversata sul princi-

pio della libertà di coscienza, considerata come principio politico e regolatore delle relazioni esterne tra lo Stato e gli individui. Non è però a pretermettersi che sovente avviene che coloro coloro cui importa di screditare il principio politico della libertà della coscienza facciano cotesta confusione, acciocchè l'assurdità di una affermazione possa ricadere sull'altra.

M'accosto ora maggiormente al soggetto, cioè alla legge come fu emendata dall'Ufficio Centrale, e domando a me stesso: che cosa è la libertà di coscienza considerata come principio politico, come massima che debba regolare le relazioni tra i cittadini e lo Stato?

Io non saprei altrimenti definirla che: il diritto di ogni uomo, di ogni cittadino, rispetto allo Stato, di credere e di non credere, ed, ove creda, di credere quello che gli pare e piace; il diritto di manifestare anche esternamente con atti di culto la sua credenza entro i limiti del rispetto all'ordine pubblico ed alle leggi che sono destinate a proteggerlo; ed infine il diritto che l'individuo ha verso lo Stato di ottenere la protezione di tutti questi suoi diritti e di non essere dallo Stato stesso impedito dall'esercitarli.

Ciò per rispetto agli individui nelle loro relazioni con lo Stato.

Ora, quali sono i diritti ed i doveri dello Stato? A mio avviso essi si riducono a ciò: che lo Stato deve protezione a tutti questi diritti degli individui, e deve astenersi assolutamente da qualsivoglia cosa, la quale possa essere considerata come una menomazione di essi od un attentato contro i diritti medesimi. Questo principio di sua natura è assoluto, non ammette eccezioni, non ammette modificazioni nè in ragione di tempo, nè in ragione di luogo, nè in ragione di persona, nè in ragione di credenze. Chiunque dicesse, come legislatore, che una credenza è falsa o pazza e che quindi non merita che le sia applicato il principio della libertà di coscienza, farebbe in nome dello Stato un atto incompetente e tirannico in materia religiosa, e offenderebbe nell'individuo, a cui si riferisse un tale atto, il suo diritto alla libertà di coscienza. Chiunque dicesse che vi sono delle credenze che tutti devono avere, farebbe la stessa offesa al diritto della libertà di coscienza.

È evidente che lo Stato non può nè pronunziare che una credenza sia falsa, nè far leggi sulla base di un tale giudizio, e che tanto meno può imporre ad individui, fossero pure pochi, alcuna credenza od alcun atto religioso esterno senza offendere apertamente il diritto inviolabile alla libertà della coscienza.

Pertanto questo principio nelle relazioni tra lo Stato e gli individui è assoluto e non può essere altrimenti applicato che in modo assoluto, senza aver riguardo nè al numero delle persone nè alla qualità delle credenze. Lo Stato deve astenersi dall'entrare in questo soggetto. Egli non ha diritto di entrarvi, perchè la natura stessa ed i limiti impreteribili e naturali del suo potere fan sì che, giunto egli al limitare del santuario della coscienza degli individui, la porta per entrarvi gli deve essere assolutamente, eternamente chiusa.

Ora, in che consiste il sistema che l'Ufficio Centrale ha introdotto nella legge della quale ci occupiamo?

L'Ufficio Centrale ha tolto la prescrizione di porre la mano sul Vangelo, ha fatto grazia a coloro che devono giurare, di questa obbligazione e di questo rito; ma nei casi, in cui ciò è prescritto dai nostri Codici, mantiene e ripristina (contro il disegno pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento) l'espressa invocazione di Dio in testimonio della verità di ciò che il giurante afferma.

L'Ufficio Centrale dichiara che egli propone ciò allo scopo di dare alla deposizione la sanzione religiosa; e questo scopo noi pure lo vogliamo conseguire.

Ma, chi chiama, come cauzione o sanzione di una cosa che afferma o che nega, la testimonianza di cose, di persone, di credenze che siano da lui espressamente indicate, afferma necessariamente la sua credenza nella loro esistenza. Un giurante, che afferma di deporre la verità invocando Dio in testimonio di ciò che dice, afferma Iddio e la sua credenza a questo riguardo. Se la legge glielo impone esso lo afferma, essendovi dalla medesima obbligato; se la legge gli minaccia delle pene, lo afferma sotto la coazione penale.

Già in altra occasione (e sono oramai più di venti anni), allorquando io aveva l'onore di difendere in altro recinto, come Relatore, in lunga e solenne discussione la prima legge che si è presentata per l'abolizione della per-

sonalità civile delle corporazioni religiose, sebbene non avessi alcun obbligo di palesare le mie opinioni religiose, a togliere ogni ambage ed ogni pretesto, dichiarai che ero credente.

Questa dichiarazione l'ho rinnovata allorchè difesi in questo Consesso con tutte le mie poche forze la legge sul matrimonio civile, che reputava fondata sul principio della libertà della coscienza; e questa stessa dichiarazione mi onoro ora di rinnovarla. Sì, o Signori, io, credente, chino il capo umile e reverente al nome santo d'Iddio. Ma qui non è questione nè delle mie credenze nè delle vostre; qui è questione delle credenze altrui; è questione di vedere se noi abbiamo il dritto d'imporre ad altri le nostre credenze, o di imporne in qualsivoglia modo la manifestazione. Ora, mi domando, ho io dritto di dire ad un altr'uomo: *o giura nel nome di Dio o va in prigione?* Al solo enunciare una tale interrogazione, vi confesso, o Signori, che mi si rivolta la coscienza ed oso porre pegno che lo stesso sia di voi! No, risponde la mia coscienza di uomo e di legislatore; no, risponde il dritto sacro che ciascuno ha alla libertà della coscienza; no, risponde il dovere che lo Stato ha di rispettarla e di farla rispettare. Volgete come meglio vi talenta la proposta dell'Ufficio Centrale, addolcite l'amaro calice, finchè vi piaccia, ma in fondo vi ritroverete sempre questa formola «*o giura nel nome di Dio o va in prigione*.»

E quando poi quest'uomo l'avrete messo in prigione, che cosa ci avrà guadagnato lo Stato, la pubblica morale, la religione stessa? Se ne sarà avuto di aver causato un grande scandalo; di aver portato in trionfo in pubblici processi la negazione di Dio; di avere scossa la morale e la religione nel popolo; di aver collocato i Giudici in una dura e difficilissima condizione; di avere sfiduciato il paese intorno ai principii dello Stato in materia di libertà di coscienza, e disarmato il Governo di quell'arma della libertà che è il nostro palladio all'interno; di avere nelle nostre relazioni internazionali scosse le basi di quel diritto pubblico, fondato sul principio della libertà, sotto la cui egida noi siamo venuti e rimaniamo tranquillamente a Roma, e col quale conquistammo e conserviamo la piena nostra unità politica, nazionale.

Signori, noi siamo venuti a Roma in mezzo a mille difficoltà, e le abbiamo superate tutte felicemente. Ma ci siamo venuti in forza di una politica, la quale riposa appunto sul principio della libertà di coscienza. Tutte le lotte le abbiamo vinte, tutte le opposizioni le abbiamo prevenute, proclamando ed applicando il principio della separazione delle materie religiose dalle materie civili e politiche; le abbiamo evitate col principio della separazione dell'autorità interna della Chiesa (cioè della Società religiosa) dalla podestà civile e politica e dando alla Società religiosa la religiosa libertà. Lo Stato non vede, e non può veder altro, che i cittadini che lo compongono. Noi non riconosciamo le Società religiose nè le loro autorità interne come una autorità nelle relazioni collo Stato. Noi non vediamo altro nella Società religiosa che una associazione di cittadini liberi, i quali tutti hanno verso lo Stato il diritto alla libertà della coscienza. Su questa base riconosciamo alla Società religiosa, ed alle autorità interne che la reggono, lo stesso diritto di libertà nelle materie religiose, che dobbiamo rispettare e che spetta agli individui verso lo Stato. Questo è il nostro diritto pubblico.

Negate, o Signori, o attentate, o menomate nella sua applicazione il principio della libertà individuale della coscienza, e voi avrete distrutta la base del nostro fondamentale principio di diritto pubblico, che consacra nelle nostre relazioni interne ed esterne la libertà religiosa della Chiesa.

Chiunque fu capace di comprendere la formula del conte di Cavour, chiunque non abbia imitato certi pubblicisti, i quali (strano a dirsi!) l'hanno combattuta in nome della libertà, prendendo a prestito le armi dei clericali, non la potè mai altrimenti comprendere che in questo modo. E così l'ha sempre compresa il Governo, e così l'ha sempre applicata nella misura della politica opportunità.

La formula *Libera Chiesa in libero Stato* si può, senza punto variarla, convertire nella formula: *Libera coscienza in libero Stato.*

Ond'è che il sistema dell'Ufficio Centrale, oltre alla violenza che fa alle coscienze, oltre alla violazione del sacro principio che regola le relazioni tra lo Stato e gli individui, scalza la base di quel pubblico diritto che è la nostra egida, la nostra sicurezza e la nostra difesa sia all'interno contro i nostri nemici che di-

sarma colla libertà religiosa, sia all'estero contro i molti nemici dell'Italia le cui querele sono soffocate collo stesso mezzo della religiosa libertà. Essi sarebbero felici che noi togliessimo ai governi esteri questo mezzo decisivo per turar loro la bocca e per liberarsi dalle loro pressure.

Dico dunque che la proposta dell'Ufficio Centrale è assolutamente, e per ogni rispetto, inconciliabile coi nostri doveri di legislatori.

Qui avrebbe termine il mio còmpito poichè vi sono questioni che non abbisognano di molte parole per essere risolte, il che accade quasi sempre allorchè si disputi di un grande principio e della sua applicazione.

Ma io debbo ancora farmi carico di alcune considerazioni contenute nella relazione dell'Ufficio Centrale. Uscita dalla penna facile, elegante, e che per comune consenso è onore della nostra lingua e della nostra letteratura, la penna del mio onorevole amico, il signor Relatore, essa non poteva fallire a questo còmpito. Pare però a me che i principali argomenti nella medesima svolti, ove vi si vada a fondo e non si pigli che la sostanza delle cose, non siano tali da poter benchè menomamente indebolire le ragioni contrarie che io ho ora spiegato.

Si dice nella Relazione che coloro i quali vorrebbero accettare il disegno di legge come pervenne a questa Camera dall'altro ramo del Parlamento, non contenterebbero che una piccola minoranza ed alcuni pusillanimi, per non dir peggio, che non hanno il coraggio di confessare in pubblico la loro miscredenza.

Poche parole bastano per rispondere a simili obbietti. Qui non si tratta di rispettare i diritti dei tanti o dei pochi; ma i diritti di tutti, alla libertà della coscienza. Il dire poi che questo disegno di legge, com'è venuto dall'altro ramo del Parlamento, non è altro che un voler coprire la pusillanimità, e, direbbesi quasi, la viltà di coloro che non osano confessare in pubblico la loro miscredenza, è un supporre che ciascun individuo sia obbligato, sotto pena di fare atto di viltà, a portare in piazza le proprie convinzioni religiose e dichiararle, e che lo Stato lo possa pretendere.

Ora, se queste cose non sono vere, come certamente non sono, non saprei comprendere quale fondamento di ragione possa avere l'argomento dell'Ufficio Centrale. Può essere che alcuno abbia anche particolari ragioni di andar lieto di non essere obbligato a proclamare le proprie convinzioni religiose in pubblico; può darsi altresì che qualcuno se ne vergogni; ma viene forse da ciò nello Stato il diritto di obbligarlo a dichiararle in pubblico? Lasciamo dunque in pace queste sorta di argomenti.

Degno di maggior considerazione è certamente un altro argomento che ha addotto l'Ufficio Centrale. Si osservò che la gran maggioranza delle nostre popolazioni è credente, e che, togliendo ai Codici la formola forzatamente imposta della invocazione di Dio, là dove è prescritta, si toglierebbe al giuramento l'efficacia della sanzione religiosa. Noi pure vogliamo tutta la sanzione religiosa conciliabile col sistema della libertà della coscienza; ma l'affermazione dell'Ufficio Centrale parmi del tutto inesatta. Però poniamo, per un momento, che sia vera. Se non prendo abbaglio, questo argomento si fonda sopra la teoria dell'interesse sociale. In sostanza con ciò si verrebbe a dire, che è di grande utilità per lo Stato che la sanzione religiosa venga a l assicurare la verità di ciò che è deposto nei giudizî. Il popolo essendo credente, è conseguentemente di grande importanza che la legge usi, anche colla forza, questo mezzo all'effetto di giungere allo scoprimento della verità. Questa non è altro, in sostanza, che la teoria della utilità sociale assunta come sola base dei diritti dello Stato verso i cittadini, e come regolatrice dei limiti del Potere dello Stato.

Ma basta che vi sia l'utilità, l'interesse di fare una cosa perchè lo Stato abbia diritto di farla? Questa è la questione. La teoria dello interesse sociale la conosciamo; è vecchia come Adamo, quantunque qualche pubblicista moderno l'abbia voluta spacciare come nuova, per combattere la formola del Conte di Cavour nel nome della libertà. È la teoria per la quale i cristiani dei primi secoli furono dati alle fiere; è la teoria per cui il Savonarola e tanti altri martiri del pensiero furono arsi vivi sui roghi; è la teoria con la quale si imprigiona un Vescovo se dica la messa, se oda una confessione, o se consacri gli olii santi senza il permesso del Governo laico; ed è la teoria con la quale si impone ad un cittadino di giurare nel nome di Dio, sotto pena di andare in prigione.

Ma sopra questa teoria dell'interesse avvene un'altra anteriore, più potente, che la domina e che la limita.

Io ammetto che lo Stato non possa fare leggi, massime se si tratta di leggi che diminuiscano in qualche parte, o vincolino l'esercizio dei diritti naturali, se non ha vero interesse a farle.

Ma ciò non basta. Bisogna che per soddisfare a questo interesse non si urti e non si violi la legge eterna della giustizia sociale, che regola sovranamente le relazioni tra lo Stato e gli individui, e che fissa impreteribilmente i limiti del potere dello Stato sui cittadini. Il diritto alla libertà della coscienza è appunto uno dei principali precetti di queste leggi di giustizia, è uno dei limiti da esse posti al potere dello Stato.

Ora, togliete, o Signori, questo limite, e la teoria dell'interesse non vi dà più nessuna guarentigia, imperocchè la legge eterna della giustizia sociale che sta al disopra dell'interesse sociale giudicato dagli uomini è la sola e vera tutrice di tutte le libertà dei popoli, l'ostacolo alla onnipotenza delle maggioranze, e la tutela unica dei dritti delle minoranze.

Dico dunque che non basta il provare che è utile usare in un certa data forma della sanzione religiosa al fine di ottenere la verità dalle deposizioni dei testimoni, ma che bisogna provare che questa sanzione religiosa si applichi in modo da non violare i diritti sacri della coscienza. Ora, come lo si può affermare, allorquando la si applica in modo da dire ad un cittadino: *o giura nel nome di Dio, o va in prigione?*

Niuna utilità potrà mai legittimare una tale disposizione, perchè essa non può evitare la taccia di essere ingiusta e tirannica.

Ma è poi vero, o Signori, che, togliendo l'espressa indicazione del nome di Dio dalla formula del giuramento e lasciandovi la sola parola *giuro* si tolga la sanzione religiosa? Io credo che ciò non sia. Non mi piglierò l'arbitrio di fare avanti al Senato una discussione filologica sulla parola *giuramento* o sulla parola *giuro*; dirò solo che parmi che la parola *giuro* anzitutto ha un senso relativo o che ne è suscettiva; imperocchè si dice: giuro nel nome di Dio, giuro nel nome dei santi, giuro sul mio onore, giuro per mio padre e per mia madre; e mi ricordo di aver letto in alcuni classici: giuro per il re, ed altri giuramenti consimili.

Ma lasciando anche tutte queste considerazioni, ciò che è ben certo presso tutti è che la parola *giuro*, se non si riferisce ad una certa determinata credenza religiosa, si riferisce però sempre ad una religiosa credenza od opinione che abbia, o possa avere, l'individuo il quale pronunzia questa parola ove essa non sia accompagnata da alcuna indicazione o professione speciale di fede, come sarebbe per esempio il dire: giuro nel nome Dio. Se pertanto colui che giura è un idolatra, s'intende che giuri nel nome de' suoi dei, come accadeva presso i Romani i quali avevano anch'essi il giuramento.

Pertanto la parola *giuro* contiene già in se medesima la relazione a quella credenza religiosa che l'individuo possa avere, e pronunziandola l'individuo si vincola a dire la verità sotto la cauzione di quella convinzione religiosa che egli abbia, ma che non è costretto a dichiarare.

Conseguenza di ciò è, che colui che nel fatto non abbia alcuna credenza non darà, nel fatto, allo Stato la guarentigia religiosa, che può solo dare colui che ne abbia qualcuna.

Ma è facile il persuadersi che l'uomo il quale non creda in nulla, lo si potrebbe far giurare per cento anni e con qualunque formola, senza avere una guarentìa religiosa

Ma se colui al quale è deferito il giuramento, abbia una qualche credenza, certamente per lui la parola *giuro* ha la significazione naturale anzi principalissima, secondo tutti i lessici e secondo i Codici, di dare ciò che crede a cauzione della verità di ciò che afferma o nega, e ciò colla stessa efficacia come se le sue credenze egli le avesse dichiarate. Dunque non è vero che limitando la formola del giuramento alla sola parola *giuro*, si tolga al giuramento la sanzione religiosa in alcuno dei casi in cui è possibile di averla. Se non che questa formola non costringendo ad affermare una credenza speciale sotto pena della prigione, evita la solenne ingiustizia e la pretesa tirannica che è inseparabile dal sistema dell'Ufficio Centrale.

Qui debbo fare un'osservazione, chè non mi so spiegare una differenza che l'Ufficio Centrale ha fatta fra i testimoni ed i giurati. L'art. 297

del Codice di procedura penale prescrive che i testimoni prima di essere sentiti presteranno, a pena di nullità, il giuramento *di dire tutta la verità, nient'altro che la verità;* è un giuramento simile a quello che noi prestammo per sedere in questo Consesso. Non è prescritta la invocazione espressa di Dio.

L'articolo 299 prescrive però che i testimonî debbono giurare sopra i santi Evangelii. Il disegno di legge come ci pervenne dall'altro recinto, tolse la prescrizione di porre le mani sugli Evangeli, e l'Ufficio Centrale non propone nessuna variazione al disegno di legge a questo riguardo.

Resta dunque l'art. 297 del Codice di procedura penale, il quale per i testimoni non richiede la invocazione di Dio; resta la cessazione dell'obbligo di porre le mani sopra gli Evangeli, e conseguentemente il giuramento dei testimoni rimane nella condizione assolutamente eguale a quella del giuramento che è prestato dai Senatori, il quale si racchiude tutto nella parola: *giuro.*

Per l'opposto, nell'articolo 487 del Codice penale, che si riferisce ai giurati, il quale era stato emendato in modo da renderlo conforme ai due articoli relativi ai testimoni, cioè togliendo dalla formola l'invocazione espressa di Dio, l'Ufficio Centrale vi introdusse di nuovo questa espressa invocazione.

Io non mi so spiegare il perchè, pei testimoni che devono fornire quasi tutte le prove dei reati, si possa senza alcuna difficoltà adottare un giuramento il quale non contiene nè la collocazione della mano sui Vangeli, nè l'invocazione di Dio; e pei giurati invece vi debba essere una formola diversa che contenga l'invocazione di Dio. Mi pare che in ciò vi sia contraddizione. Se la parola *giuro* basta pei testimoni, se essa è sufficiente a dare la sanzione religiosa al loro giuramento, parmi che il medesimo si debba pure dire e credere dei giurati. Questo sistema l'abbiamo già in Parlamento, l'abbiamo pei testimoni, per fatto stesso dell'Ufficio Centrale, e parmi veramente singolare che pei giurati debba stabilirsene uno diverso. Non è questa la più aperta condanna del sistema dell'Ufficio Centrale, pronunziata da lui medesimo sul suo articolo relativo ai giurati, e col suo articolo relativo ai testimoni?

Senatore CONFORTI. Ed ai periti.

Senatore CADORNA C. A me pare dunque chiaro che a questo riguardo l'Ufficio Centrale è in manifesta contraddizione con se medesimo.

Io vorrei poter omettere di rispondere ad un altro argomento dell'Ufficio Centrale, ma non posso esimermene per la gravità dell'accusa che esso contiene. Leggo nella Relazione dell'Ufficio Centrale, che l'ossequio alla libertà di coscienza di taluni individui non poteva spingersi al punto *di sconfessare* un concetto che è nella sapienza del genere umano; che lo *sconfessare un tal concetto* è lo stesso che togliere di mezzo l'unica formola con cui si possano risolvere in qualche modo i grandi problemi lasciati insolubili dalle eterne incognite di tutte le filosofie.

E così successivamente vi si va ripetendo, che chi non ammette la formola dell'Ufficio Centrale, limitata però ai giurati, disconfessa Iddio. Alla prima lettura di queste parole io non sapeva credere a me stesso di averle sotto gli occhi. Dunque, secondo l'Ufficio Centrale, coloro i quali non si credono autorizzati ad imporre colla forza la confessione del nome di Dio a coloro che non ci credono, sconfessano essi medesimi Dio; dunque non v'ha differenza tra il confessare noi stessi Iddio e l'imporre agli altri colla forza di confessarlo? E veramente l'argomento che l'Ufficio Centrale produsse non consiste che in questa singolare confusione, cioè nel confondere il caso di colui il quale disconfessa egli medesimo Dio, col caso di colui il quale, pur confessandolo, non vuole imporre questa confessione con la forza agli altri.

Basta appena riferire un argomento di tal fatta, perchè ne salti agli occhi tutta la singolarità.

Un simile argomento io l'ho già inteso altre volte ripetere. Allorquando nel 1865 si approvò il Codice civile, e si fece in questo Consesso lunga e solenne discussione sul matrimonio civile, che cosa si disse allora dal partito clericale? Alcuni oratori che lo rappresentavano in Parlamento, contro i quali mi onoro di aver lottato, ci dicevano: « *Voi sconsacrate il matrimonio.* » E ci accusavano di sconsacrare il matrimonio, perchè non volevamo obbligare tutti quelli che si maritavano a prendere il sacramento, onde il matrimonio avesse gli effetti civili.

Rispondevamo che ciò non era vero; dappoichè era fatta libertà a tutti di accostarsi al sacramento sì prima, che dopo l'atto civile.

Ora, perchè non vogliamo imporre sotto pena del carcere di giurare nel nome di Dio, ci si dice cogli stessi criteri che disconfessiamo Iddio.

In verità nel nostro arsenale liberale queste armi non le abbiamo mai trovate.

Lo stesso Ufficio Centrale ha cancellate dal Codice le disposizioni le quali prescrivono di metter le mani sul Vangelo. Evidentemente colui che mette le mani sul Vangelo per ordine della legge, le mette nel senso di considerare quel Codice come un Codice di grande autorità religiosa, e toccandolo si fa un atto con cui si manifesta la credenza nel Vangelo. E come mai l'Ufficio Centrale cancellando l'obbligo di toccare il Vangelo, non ha creduto di sconfessare il Vangelo? Lasciamo ad altri partiti questa sorte di argomenti, e riconosciamo che, togliendo l'obbligo d'invocare forzatamente Dio in testimonio, non si disconfessa Dio, come non si disconfessa il Vangelo cancellando dai Codici l'obbligo di porvi sopra le mani all'atto del giuramento.

Signori, finchè lo stato delle cose era tale che la pubblica attenzione non era stata chiamata ad occuparsi di questo soggetto, poco male sarebbe stato che le cose fossero andate oltre colla legislazione attuale. Io dichiaro che sono dell'opinione di coloro i quali nelle leggi non richieggono ad ogni costo l'assoluta simmetria, sicchè, se essa manchi, si debbano tosto cangiare. Le leggi sono fatte pei cittadini, per il beneficio della società; debbono essere giuste; ma se hanno dei difetti e se questi difetti non sono avvertiti e non sono sentiti, nulla importa che si lascino come sono, finchè nessuno se ne lamenta. Questo sapiente e pratico sistema è seguito spesso dal popolo più libero dell'Europa, ed in tal modo quel popolo è giunto ad altissimo grado di libertà. Ivi, ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, si pigliano in considerazione quegli emendamenti e quelle variazioni alle leggi che sono assolutamente necessari; ma ciò non si fa se non allorquando l'opinione pubblica siasi fatta interprete di questa necessità.

Così avviene che, allorquando lo si fa, vi concorre l'appoggio della opinione pubblica; dal che segue che la nuova legge trovi tutto il popolo disposto a promuoverla ed applicarla ed a farla funzionare. Per l'opposto, nel nostro paese le leggi nuove si promuovono per idee teoriche, perchè vi sia una scuola la quale vuole far trionfare un principio, e quando nessuno si lamenta della legge che esiste. Da ciò avviene che la legge fatta oggi è quasi dimenticata domani, che è compresa da pochi, osteggiata da molti, e che in generale non si lavora che ad impedirne l'applicazione.

Ma dappoichè fatti della natura di quelli di cui ho parlato si sono prodotti, dappoichè la stampa di tutto il paese se ne è così seriamente e vivamente preoccupata, era giusto e ragionevole il provvedere.

Ma sarebbe cosa ben singolare, o Signori, che, facendosi una legge nuova, apposita, sopra questo grave soggetto e sopra una materia di tanta importanza, essa si facesse consistere nella violazione aperta del più sacro principio che regola la società civile, il principio della libertà della coscienza. Mi si permetta di dire francamente che l'Italia deve al principio della libertà della coscienza da lei proclamato e religiosamente rispettato da molti anni il nome di cui gode fra le nazioni più libere e civili; e che scostandosi con una legge da quel principio, essa nuocerebbe assai al suo credito in Europa.

I principi di libertà religiosa ci hanno procurato la simpatia di tutti i popoli civili; non lavoriamo a distruggerla.

Al postutto io prego il Senato di considerare che l'autorità e la forza del conservare si affievoliscono assai, col resistere al legittimo e ragionevole progredire.

(*Segni di approvazione.*)

PRESIDENTE. La parola è all'on. Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Signori Senatori. E io non mi acconcerei nemmeno ad una legge già esistente, la quale offendesse il principio della libertà di coscienza.

Accetto la discussione nel campo ove l'ha posta l'onor. Senatore Cadorna, e mi domando se il progetto il quale ci venne innanzi per iniziativa parlamentare, risponda esso al principio della libertà di coscienza. Mi domando se in relazione al principio di libertà di coscienza soddisfi a quelle necessità che vi hanno dato occasione; se soddisfi ad altre necessità che in ordine al principio della libertà di co-

scienza il legislatore deve parimenti riconoscere.

Come avvertiva il Senatore Cadorna, nel sistema dell'Ufficio Centrale, la proposta, che fà, andrebbe completata. Mi spiego benissimo, come sia avvenuta la omissione che richiamò l'attenzione dell'onorevole Senatore Cadorna. L'Ufficio Centrale si propose soprattutto modificare la formola del giuramento quale ci venne nel progetto d'iniziativa parlamentare, e quindi portò il suo studio principalmente a quella parte della legislazione che contiene una qualche formula del giuramento. Il giuramento dei testimoni non ha una formula speciale, ed ecco quindi come l'Ufficio Centrale non ne tenne conto. È bensì vero che il giuramento dei testimoni è accompagnato da alcune forme: cadendo queste ne viene di necessità, nel sistema dell'Ufficio Centrale, che vi si supplisca colla formula, e penso che l'Ufficio Centrale completerà in questa parte il suo progetto.

Si fu appunto dalle deposizioni testimoniali che ebbe origine questo progetto di legge.

Tutti sanno, l'onor. Cadorna lo ha rammentato, che in qualche processo alcuni si sono rifiutati, in nome del principio della libertà di coscienza, di compiere quei riti i quali accompagnano la semplice deposizione testimoniale. Si fu allora che venne proposto un progetto di legge limitato a modificare o, dirò meglio, completare le disposizioni del Codice di procedura penale, per quanto concerne le deposizioni dei testimoni, e ciò coll'aprir l'adito a coloro ai quali repugnasse di compiere quei riti che accompagnavano nella presente legislazione le deposizioni testimoniali, di tuttavia fare la deposizione in giudizio. Ad una proposta in questo senso, di gran cuore io avrei assentito. La proposta era particolarmente intesa a togliere le discrepanze che erano insorte nella giurisprudenza e che trovano la loro più alta espressione in una decisione della Corte di cassazione di Napoli che riteneva non potersi obbligare il testimonio alle formalità che accompagnano il giuramento, ed in una decisione della Corte di Torino che riteneva doversi obbligare il testimonio anche al compimento di quelle formalità.

Ma intanto venne innanzi un nuovo progetto, il quale non si limitava più soltanto ad una disposizione del Codice di procedura penale, ma si estendeva al Codice di procedura civile, non più al Codice di procedura che dirò comune ma anche al Codice penale militare ed al Codice penale militare marittimo, non più alle disposizioni concernenti i testimoni, ma anche all'ordinamento dei giurati. Questo progetto di legge proponeva quindi modificazioni molto più ampie di quelle che non fossero state proposte nel primo, dal quale si son prese le mosse. E tuttavia sarebbe ancora di maggior portata che non sembra, perchè molte delle formole del giuramento, le quali sono stabilite per decreto reale, di necessità dovrebbero conformarsi allo spirito della legge che fosse deliberata dal Parlamento.

Signori, io più che mai ho bisogno dell'indulgenza del Senato, solito come sono a non prender la parola se non nella stretta cerchia dei miei studî, e tanto più dacchè prendo la parola in argomento gravissimo e dopochè tenne la vostra attenzione un discorso di oratore sì autorevole.

Io più che mai so, nel progresso degli studî quale parte spetti alla coscienza scientifica del dritto nel riformare le leggi, ma gli insigni giureconsulti che siedono in quest'aula, e primo il Ministro Guardasigilli, non disconosceranno che accanto alla coscienza scientifica del diritto, accanto al diritto dei giureconsulti, havvi una coscienza popolare giuridica, havvi una una forza popolare del diritto la quale non arriva a determinarsi essa medesima, non arriva da sè ad acquistare autorità di legge, ma pure alla coscienza scientifica del dritto, alla coscienza del dritto legislativo fornisce i primi elementi. Con un insigne maestro della scienza dirò che il diritto non si trova in uno stato normale se non quando tutte queste forze creatrici del diritto cospirino insieme d'accordo.

Non mi dilungherò di certo nel narrare le trasformazioni storiche che subì il giuramento come in genere gli ordini giudiziarî. Il giuramento ebbe anch'esso come tutti gli ordini giudiziarî, dirò anzi come tutti gli ordini civili, la sua età teocratica, e venne via via trasformandosi fino a non conservare oggidì nei moderni Codici se non il suo stretto carattere giuridico.

Anche le violazioni del giuramento trovavano in altri tempi il loro posto tra le offese alla pub-

blica religione, oggidì non trovano il loro posto nei Codici se non tra le offese alla pubblica giustizia.

Esaminerò adunque strettamente l'ufficio giuridico del giuramento. Ben so, o Signori, che scopo ultimo del diritto si è quello di permettere che sotto la sua tutela l'ordine morale si svolga sicuramente e completamente, ma so d'altronde rispettare l'autonomia del diritto; e non tema il Senato che io nel mio discorso menomamente la violi. Se per avventura riannoderò il mio discorso ad un più elevato ordine di idee, non sarà per far perdere al diritto la sua indipendenza, ma semplicemente per integrarlo.

A mio credere, il progetto di legge, come ci è stato posto dinnanzi per iniziativa parlamentare, non soddisfa a quelle necessità per cui è sorto. Esso è diretto a far cessare quegli inconvenienti a cui l'attuale formola di legge ha dato luogo. Ebbene, o Signori, anche dopo questa legge vi saranno di quelli i quali si rifiuteranno a giurare, perchè, lo riconosceva anche l'onor. Cadorna, il giuramento ha in sè implicita l'idea stessa affermata dall'Ufficio Centrale, e vi saranno di quelli che non vorranno giurare, perchè la loro religione li obbliga alla semplice dichiarazione del vero. Vi saranno insomma di quelli che non giureranno per troppa religione e altri perchè non ne hanno punto.

Non farei facile lusso di Diritto Romano, se il Diritto Romano non si fosse addotto a favore di questo disegno di legge.

Sarebbe stato perfettamente conforme al vero, se si fossero accontentati di dire, che ormai la *religio civilis* non era pei Romani che una parvenza, che non rispondeva alla sincerità dei sentimenti. Ma per sè stesso il giuramento pei Romani, come per tutti i popoli, ebbe però sempre lo stesso carattere.

Adjuro tegue tuumque caput, era formula ai Greci famigliarissima, di che si compiacque il venusto Catullo, e sempre impose rispetto il giuramento per cose care e perdute.

Ma la varietà delle formule non toglie l'identità del pensiero che la ispira.

E prima di tutto, quanto si disse delle varie formole, in relazione al diritto, può veramente dirsi del giuramento dei testimoni e dei Giudici? Risponderebbe per me il grande oratore di Roma, il quale nelle sue orazioni desume qualche volta la fede dei testimoni unicamente dalla religione; risponderebbe per me l'antichità la quale ci ha tramandato la formola del giudice il quale si deprecava da Giove di essere lanciato come pietra al vento, *si sciens fallo;* risponderebbe per me il libro *de legibus* il quale formalmente dichiara santo il vincolo stretto nella cittadinanza, *diis immortalibus interpositis, tum judicibus tum testibus.*

A che si riferiva in fatto la varietà delle formole? Entro, o Signori, molto più volentieri in questo esame perchè non è esame soltanto di facile erudizione, ma perchè mi aiuterà poi nella critica che mi propongo di fare a questo progetto di legge. La varietà delle formole si riferiva al giuramento decisorio. E ben sanno i giureconsulti, quali trasformazioni nel giuramento decisorio sieno avvenute nella legislazione odierna in confronto della romana. Mentre oggi il giuramento decisorio attesta dei fatti, presso i Romani attestava dei rapporti di diritto; mentre presso di noi è una prova, presso i Romani era una transazione la quale suppliva al giudizio. Or bene, una volta che questa varietà di formole si riferisce al giuramento decisorio, si intende benissimo che colui il quale per via di transazione deferiva questo giuramento all'avversario, e così faceva in qualche modo una alienazione, avesse il diritto che l'avversario facesse la dichiarazione in quel nome che più lo garantiva della veracità.

Ma in fatto, ch'io mal non mi apponga che nonostante la varietà delle formole il giuramento fosse sostanzialmente lo stesso, parmi risulti ad evidenza. Tanto più volentieri faccio queste citazioni, dacchè ho visto con piacere anche nella più recente discussione che ebbe luogo in Senato quanto siano gradite all'onorevole Guardasigilli.

Basta ricordare che presso i Romani *stava* quel giuramento il quale non fosse fatto in nome della Religione ma della superstizione, e per contrario consideravasi *illicitum*, in nome *pubblicae improbatae religionis*. Giuravasi pel capo suo e per quello dei figli: giuravasi per la propria salute: ma chi anche giurasse con queste formole, consideravasi infine giurare *respectu divini numinis.*

Sempre si ebbe il giuramento come attesta-

zione fatta in nome del Primo Vero, promessa vivificata al *Fonte* onde ogni vero deriva.

Può dirsi che nell'attuale nostra legislazione abbia mutato carattere? Che ci dice la relazione del Pisanelli pel Codice civile? Ci dice che il giuramento è atto civile e religioso, per cui una delle parti chiama Dio in testimonio della verità di quanto esso afferma. Ci dice, che è controverso se giovi mantenere il giuramento decisorio, che se si abolisse, converrebbe abolire anche quello testimoniale, e poi conchiude con questa interrogazione: quale efficacia allora avrebbero nello stato odierno di coltura le deposizioni?

Ciò si ammette persino nelle relazioni Parlamentari, che formano parte integrante della storia di questo progetto di legge.

« La semplice parola *giuro* basta per gli uomini di qualsiasi fede. Quegli nel cui animo prevale il timore di una divinità e dei castighi che essa infligge agli spergiuri, sa che basta il giurare senz'altro per chiamare il suo Dio a testimonio della verità da lui attestata ed invocarlo vindice se al vero ei fallisse. E quegli invece che sopra ogni cosa al mondo tiene al proprio onore, e che non teme castigo più grave della voce della propria coscienza, se per sventura avesse a testificare il falso, commetterebbe per giunta una ipocrisia ed una profanazione ove invocasse un ente soprannaturale. »

Parliamo ora schiettamente. Se non si ammette quell'idea implicita, tolgasi a dirittura il giuramento e vi si sostituisca la semplice dichiarazione.

Un esempio ne abbiamo nella legge consolare. Dovrò citarla anche in seguito, perchè piuttosto che trarsene argomento, come negli studi che si sono fatti per questo progetto di legge in appoggio di esso, essa ci fornisce validi argomenti contro di questo. Nella legge consolare dunque ove si parla d'interpreti (non di testimoni, di questi parlerò dopo) si ammette il giuramento senza nessun'altra formula, come la propone il progetto di legge della Camera elettiva; ma vi si prevede il caso che quantunque quella formula del giuramento non sia accompagnata da nessun'altra dichiarazione possa esservi qualcuno il quale non creda punto di far giuramento anche così semplice, appunto perchè implicita vi sia quell'idea che egli non voglia pubblicamente confessare. Si è per questo che se qualcheduno degli interpreti si rifiuta di far giuramento, la legge consolare lo ammette senza più all'ufficio di interprete anche senza di esso.

E poichè l'onorevole Cadorna si compiace di citare il modo tenuto dagli inglesi nella riforma delle leggi, mi viene opportuno il ricordare la legge del 7 agosto 1870, dichiarativa di una del 1869.

Limitatamente, io penso, ai giudizi a cui questa si riferiva, la legge del 1870 prevede che alcuno si ricusi di far giuramento.

Ebbene: toglie perciò di mezzo ogni giuramento? no certamente. Mantiene invece il giuramento, ma privandolo del suo vero carattere? nemmeno. Bensì autorizza ogni Corte di giustizia, ogni giudice presidente, e in generale ogni persona investita dalla legge del dirttto di deferire il giuramento a rafferma della prova testimoniale a sostituirvi in ogni processo civile o criminale, se vi sia luogo a pensare, che il giuramento non obblighi la coscienza del testimonio, una promessa o dichiarazione, che la sua testimonianza davanti la Corte sarà la verità, tutta la verità, niente altro che la verità.

Ecco in qual modo gli inglesi sanno tutelare la libertà e la sincerità.

Ma noi aboliamo i riti perchè religiosi e manteniamo il giuramento che è religioso. Noi raccomandiamo al giudice di ricordare l'importanza dell'atto, e questo non vogliamo noi stessi definire. Noi all'uscire da quest'aula incontrandoci con un libero pensatore, possiamo dirgli: abbiamo abolito il giuramento perchè abbiamo abolito il rito religioso che lo accompagna, ed incontrandoci in un credente possiamo dire: abbiamo mantenuto il giuramento, tanto è vero che nel giuramento è implicita quell'idea a cui vi piace di rendere omaggio.

Che se la legge dunque non provvede agli inconvenienti da cui ebbe origine, tanto meno riconosce supreme necessità, di cui il legislatore deve tener conto. Pensiamo, o Signori, a tutti quei diritti pubblici e privati i quali nella nostra legislazione derivano dal giuramento. O la riforma che si fa è di poco conto, ed allora non monta il farla, o è grave, e sono vere e reali le conseguenze che porta nella nostra legislazione, e allora come si può farla?

Si discute se il giuramento decisorio in causa

civili, sia bene, o no, mantenerlo, e specialmente il giuramento suppletorio; si discute se non sia necessario in ordine al giuramento togliere alcune contraddizioni che si conténgono nella nostra legge, ma fatto sta che intanto oggi il giuramento decisorio è mezzo di prova a cui necessariamente molte volte si deve ricorrere.

Or bene, ciò merita particolare riguardo e specialmente nell'interesse di quelli che meno sono favoriti dalla fortuna.

Mentre ogni giorno colle tasse e colle difficoltà della procedura portiamo incaglio alle prove e le difficoltiamo, mentre le prove precostituite trovano difficoltà nello stato odierno di gran parte della popolazione, noi senz'altro manteniamo un giuramento che non è giuramento, lo vogliamo e lo sconfessiamo, e pertanto obblighiamo molti a valersi del giuramento, mentre gli neghiamo poi quel fondamento per cui essi solo si sentivano fidenti nell'abbandonarsi alla coscienza dell'avversario.

Lo so; fino dall'antichità Menandro disse: non fare giuramento anche quando sia giusto; ed Epiteto: non giurare se non per i parenti e per la patria. Cicerone sentenziava: chi mentisce, spergiura; chi non è trattenuto dalla propria fede non temerà nemmeno l'ira degli Dei.

Lo so; il bello assoluto sta nella semplice e schietta verità della parola. La legge aveva prescritto: Non giurare il falso, ma venne una altra legge più perfetta che ci prescrive: non giurare neanche il vero, afferma o nega semplicemente.

Tutto questo lo so. Ma qui noi non esaminiamo il valore morale e religioso del giuramento: fedele alla promessa sin da principio fatta, non esamino che la sua efficacia giuridica.

Conosco benissimo tutto quello che insigni giureconsulti, come il Carmignani, come il Bentham, come il Barbacovi hanno detto sulla fallacia di queste prove.

Ma prima di tutto osservo che gli argomenti di questi giureconsulti si riferivano propriamente ad un'epoca che non ha riscontro fortunatamente con quella dell'odierna legislazione; cioè a quell'epoca in cui si faceva del giuramento un grandissimo abuso, ed intanto non si circondava da opportune cautele.

Osservo inoltre che questo modo di ragionamento ci porta spesso troppo oltre di quello che vuolsi. Comunque una legge non sempre raggiunga il suo scopo, non si pensa perciò ad abolirla. Sempre commettonsi furti e per questo si cancella dal Codice penale il titolo del furto?

Chi in un processo civile abbandona la sua sorte al giuramento dell'avversario, ha diritto che questo giuramento sia fatto con quelle garanzie di veracità che egli stima tali da affidarlo. Rammenterò particolarmente una sentenza della Corte di cassazione di Torino dell'anno 1854, la quale ha posto in rilievo con grande chiarezza questo principio, e lo ha posto in rilievo in nome della libertà. Dacchè noi difficultiamo altri mezzi di prova, e rendiamo necessario il ricorrere al giuramento, noi non dobbiamo esercitare violenza sull'animo di chi si trova condotto a questo punto; non dobbiamo pretendere che lo affidi un giuramento dopo che gli abbiamo tolto precisamente quel carattere, per cui il giuramento fu detto: *quell'affermar che fa credere altrui*. Chi si rimette alla persona stessa interessata ad affermare il contrario, e ne invoca la probità, pone l'interesse in bilico contro un altro interesse contrario, e confida, come esprimesi un giureconsulto egregio, che il bene futuro, e spirituale prevalga sull'interesse materiale e attuale. « Premio di questo arduo cimento è la vittoria della causa, ed il pericolo che si corre, esalta, per così dire, la forza di questo mezzo di prova. »

In altri tempi il criterio della verità si cercava nella forza. Fu già un progresso della legislazione che si cercasse comunque in una prova di ordine morale quale è il giuramento. Poichè ora il giuramento fa così gran parte della nostra legislazione, come si può alterarne il carattere, se le nostre deliberazioni sopra di esso non si mettono in correlazione con tutto il sistema delle prove giuridiche?

Nessuno dice, è vero, che oggi si intenda abolire il giuramento; anzi si dichiara che il giuramento si mantiene; ma che giova il mantenerlo, una volta che si è oscurato il lume di cui la verità umana non è che un raggio?

Io rispetto, o Signori, il diritto delle minoranze, e ben s'intende che non parlo di quelle minoranze o maggioranze ondeggianti che si formano nelle assemblee politiche; parlo di

quelle maggioranze e minoranze le quali costituiscono le nazioni.

Rispetto altamente le minoranze, e qualunque proposta si facesse per rispetto alle minoranze, la assentirei; ma dobbiamo un poco rispettare anche i diritti, i sentimenti, le opinioni della maggioranza.

Dicevano vari oratori nella discussione che a questa ha preceduto, che a quelle riforme erano specialmente indotti dalla necessità di tener dietro ai progressi della legislazione presso altri popoli. Che di simile troviamo relativamente a questa proposta di legge? Il Belgio! ma di recente io vidi, e tutti possono consultare nella biblioteca del Senato, una traduzione fatta per ordine legislativo del Codice d'istruzione criminale per uso delle provincie fiamminghe, ed ivi è mantenuto l'articolo 312 che si riferisce ai giurati, e che ha precisamente nè più nè meno quella formola che ci propone il nostro Ufficio Centrale.

La Francia! È verissimo che in Francia la legge non ha che quella formula, la quale ora ci propone il progetto d'iniziativa parlamentare; ma appunto perchè in Francia ha dato luogo a incertezze, contestazioni, e persino intolleranze, appunto per questo abbiamo bensì nella legislazione francese un esempio, ma esempio che prova in contrario. Ed in fatto, o Signori, in nome di quella formula che voi siete invitati a votare, per rispetto alla libertà religiosa, non dubito di asserirlo, per molto tempo si è mantenuta una giurisprudenza la quale era tutt'altro che conforme ai principii di libertà, una giurisprudenza che sono io il primo a condannare.

Poichè negli studî che si sono fatti, si è molto citata l'autorità della legge francese, mi si permetta di provare con qualche abbondanza anche di citazioni che io nulla arrischio nelle mie asserzioni che non sia perfettamente conforme alla storia.

Consulto il Toullier, e mi dice (sempre in via d'interpretazione di quella semplice formula) che la legge non può riconoscere per vero giuramento che quello che è stato prestato conforme alla credenza religiosa di colui al quale viene chiesto, perchè la legge non può dare un'ombra di confidenza ad un giuramento in una forma riprovata dalla credenza religiosa di colui che giura: Duranton soggiunse, che il giuramento è un atto religioso, e deve essere prestato nel modo conforme ai sentimenti religiosi di colui che lo presta, altrimenti non sarebbe più un legame e lo scopo della legge verrebbe meno.

Favard de Langlade avverte: il Codice civile non ha prescritto termini sacramentali per la prestazione del giuramento; i giudici sono dunque in facoltà di prescriverlo secondo il rito della religione di chi lo presta.

Così Carnot, e Legravcrend; così i commentatori del Codice di procedura, Pigeau, Carré, Boncenne, Berriat Saint-Prix, così il gran giudice della giustizia del 1806, così le Corti di Colmar, Metz, Nancy, Pau, Algeri.

È vero che poi prevalse una giurisprudenza contraria, ma badate pertanto a quali conseguenze si era venuti in nome di quella formola che voi definite liberalissima. Mentre voi intendete di abolire i riti che accompagnano il giuramento, si venne perfino a sancire che non bastassero nemmeno quei tali riti, ma ci volessero anzi quegli stessi riti per gli Istraeliti che oramai alla credenza diessi repugnano anche per il più schietto sentimento religioso. La giurisprudenza dappoi prevalsa fu determinata da una sentenza della Corte di Besanzone. Ma nello stesso tempo che quella Corte dichiarava che non si potesse in nome di quelle formole obbligare alcuno ad osservare quei riti che repugnassero alla coscienza, manteneva però al giuramento il carattere che è conforme al sentimento di tutti i popoli.

E forse non è, o Signori, un popolo di audaci pensatori, la Germania? Ebbene: a seconda delle differenze di religione nel Codice di procedura vigente sono ammessi diversi giuramenti.

Havvi una formola comune a cui si fa poi un'aggiunta, la quale meglio risponda alle credenze degli Evangelici, un'altra pei Cattolici, altre per altre religioni. Anzi se i giornali non sono male informati, la Commissione la quale ora sta rivedendo il Codice di tutto l'Impero si sarebbe essa medesima pronunciata per mantenere così al giuramento il carattere religioso: e tra quelli i quali più fortemente ciò propugnarono, furono principalmente i così detti capi del partito nazionale, coloro precisamente che erano stati i primi nel propugnare le leggi dal clero avversate. Può lagnarsi il Ministro Guar-

dasigilli se alle opinioni, ch' egli professa, contrappongo quelle del Gneist?

Ora mi rammento che avvi uno Stato le cui leggi tolsero al giuramento il carattere religioso; avete animo di farvi forti del suo esempio? È questo il Messico, e tuttavia esso almeno non mantenne la parola mentre aboliva l'idea.

Concludiamo. Qui mi trovo di fronte a due formule: a quella proposta d'iniziativa parlamentare, ed a quella proposta dall' Ufficio Centrale.

Io sarei stato assai più propenso al sistema, che mantiene il giuramento in conformità alle diverse credenze religiose, aggiungendo la semplice dichiarazione per chi contro di esse non ha che voce di protesta.

Nè mi avrebbe fatto difficoltà, che con ciò si chiede pubblicamente conto di quello che si crede e si pensa. Offendiamo con ciò un diritto? Come ciò, se già nel censimento si volle che i cittadini dichiarassero a qual religione ciascuno apparteneva? (*Ilarità.*)

Ma il proporre questo sistema non porterebbe ora tra noi che una nuova divisione.

Tra le due formule mi appiglio a quella dell' Ufficio Centrale, respingo quella d'iniziativa parlamentare.

Essa prendesi dalla Francia; ma in Francia si adottò dopo che il Codice dei delitti e delle pene avea sostituito al giuramento la promessa. In Francia dunque anche la semplice formula del giuramento è formula di affermazione; in Italia verrebbe dopo leggi che hanno esplicita l'invocazione, in Italia dunque significherebbe negazione.

Si oppone che il giuramento vuolsi ridurre un atto meramente civile, come il matrimonio.

Ma dacchè si introdusse il matrimonio civile, il matrimonio religioso, se conserva effetti civili, si è per volontà dell'uomo, non per legge. Quiinvece mantenete al giuramento effetti civili, e nello stesso tempo lo private di quelle condizioni di veridicità, per cui non vi sapete indurre ad abolirlo.

Al sistema, che io avrei vagheggiato, si oppone che rispettando le credenze nella loro diversità si andava incontro al pericolo di giuramenti in forme religiose le più strane, nè convenienti al buon andamento dei giudizi.

Non esageriamo. Vennero col tempo smettendosi certi riti, con cui in altri tempi si studiava rendere più solenne il giuramento, e che anzi si consideravano costituire l'essenza del giuramento. Oggi invece quella semplicità, che voi desiderate, è già resa possibile dallo stesso sentimento religioso, reso libero da forme e imprecazioni d'altri tempi.

Volevasi una formula anche più semplice?

E si aveva nella nostra legge consolare, la quale dispone che i testimoni (prima parlai degli interpreti) dichiarino: « Giuro chiamando Dio in testimonio della verità di quanto dichiaro »; e qualora il culto religioso professato da uno dei testimoni ostasse alla prestazione del giuramento con questa formula, provvede che si proceda nonostante alla sua audizione, facendone menzione nell'atto.

Forse questo era il partito più semplice e più spedito; ma almeno accettiamo la formula che ci propone l'Ufficio Centrale siccome quella, che esprime un sentimento di tutti i tempi e di tutte le nazioni, siccome quella che in sè compendia timori e speranze, dubbi desolanti e liete certezze di tutta l'umanità, siccome quella infine che significa la più alta idea che mai siasi avuta del giusto e del buono.

Sembra a taluno ancor dubbia?

La ha già commentata Dante Alighieri:

> Io veggo ben che giammai non si sazia
> Vostro intelletto se il Ver non lo illustra
> Di fuor del qual nessun vero si spazia.

(Vivi segni d' approvazione).

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Borsani.

Senatore BORSANI. Io ho poche cose a dire dopo quanto hanno esposto i miei Colleghi e specialmente dopo il discorso dell'onor. Senatore Cadorna, le cui conclusioni accetto interamente.

A me pare che l'Ufficio Centrale in questa circostanza ci faccia andare di molti passi indietro. Noi avevamo già introdotta fino dal 1867, nel Codice di procedura penale e prima ancora nel Codice penale militare qualche miglioramento, in confronto delle legislazioni precedenti, alla formola intrinseca e sostanziale del giuramento. E se non era tolta la inopportunità delle formalità estrinseche, si era semplificata di molto l'atto solenne.

Vero è che rimanevano a correggere molte incoerenze: la varietà sovra tutto delle formole, non concordando fra loro quelle stabilite

dal rito civile e quelle del penale; nè tampoco nello stesso rito penale la formola del giuramento dei testimoni e periti; e la formola imposta ai giurati. Tuttavia s'era preso l'avviamento al correggere ed era sperabile che si sarebbe venuti ad una radicale riforma.

Un progetto d'iniziativa parlamentare ha soddisfatto a questo desiderio. Il progetto che ora è sottoposto alle vostre deliberazioni, tolte di mezzo le formalità estrinseche dell'atto, ha mantenuta per tutte le contingenze de' processi civili e penali la formola più semplice del giuramento, che non offende alcuna coscienza e rispetta le opinioni anche dei dissidenti.

L'Ufficio Centrale non è stato soddisfatto di questa novità, e ci fa tornare all'attuale stato di confusione.

Noi avremo dunque un giuramento per i testimoni ed i periti in materia penale, avremo un giuramento per i giurati, pure in materia penale diverso da quello usato pei testimoni, avremo in materia civile pei periti o pei testimoni e per le parti un giuramento che diversifica dai precedenti. Ma quale è la formula che rappresenta la verità, quella che esprime davvero la coscienza pubblica?

Io capisco bene, ed in questa parte mi unisco all'onorevole Senatore Lampertico, che il progetto si è fermato a metà cammino.

Dice l'onorevole Lampertico: la legge non risponde al pensiero della libertà di coscienza; o mantenete il rito o abolite il giuramento e secolarizzate le prove.

Io confesso che inclinerei di molto a questa secolarizzazione delle prove, e non esiterei a proporle agli onorevoli miei Colleghi se non temessi di incontrare troppo seria difficoltà nella contraddizione di abitudini e di opinioni antiche: e in fin dei conti so che il progresso cammina a piccoli passi. Noi non possiamo sperare una riforma radicale tutta ad un tratto.

È per questa considerazione, io accetto la proposta d'iniziativa parlamentare che suppongo sia sostenuta dall'onorevole Guardasigilli, giacchè non mi pare che egli abbia fatta alcuna dichiarazione in contrario. E ad accettarlo mi spingono anche altre considerazioni; una di concetto morale e l'altra di concetto giuridico. Il giuramento nel rito giudiziale presenta un grave pericolo: il conflitto della coscienza coll'interesse. Il conflitto cioè della coscienza colle seduzioni del denaro e degli affetti.

In questo conflitto molte volte non è il dovere che trionfa, ma pur troppo l'interesse che trascina i testimoni ad affermare cose contro la verità di cui sono richiesti. Da questo lato mi pare che il giuramento introdotto nel rito civile conduca ad una profanazione, ad un sacrilegio. Da altra parte, e qui vengo alla considerazione d'ordine giuridico, la legge deve trovare in se stesso la forza del costringimento. La legge che ha bisogno dell'appoggio della religione per ottenere dal labbro dei testimoni la verità perde ogni prestigio, perde ogni autorità. E per questo pure vorrei che fosse secolarizzata la prova giudiziale. Vorrei che al giuramento fosse addirittura surrogata la promessa di dire la verità. Il Codice penale dovrebbe fare il resto. Tale è per me l'ideale della legge; tale la più perfetta e completa correzione del suo testo, per cui risponderebbe veramente all'odierna civiltà, facendo cessare una volta la confusione de' principii e degli uffici della religione e del governo civile. Tuttavia, ripeto, io accetto la legge quale ci è venuta dall'altro ramo del Parlamento, perchè segue il progresso che solo si può sperare al momento, nella divergenza di opinioni di cui furono organi prima l'Ufficio Centrale e poi l'onor. Lampertico.

L'onor. Lampertico avrebbe desiderato che si specificassero le diverse formole del giuramento piuttostochè mettere una formola che non soddisfa a tutte le credenze; ma io credo che sia impossibile specificare tutte le formole che potrebbero soddisfare alle diverse religioni, alle diverse credenze, imperocchè queste sono molte e si moltiplicano di giorno in giorno.

La legge rimarrebbe in uno stato di gestazione perpetua; nè altro si farebbe che mutarla per metterla ad ogni momento in armonia con qualche religione, con qualche credenza sorta o venuta fra noi dopo la pubblicazione dell'ultima legge. Io credo che questo sia un partito impossibile. D'altra parte se bene esamino la formola adottata nell'altro ramo del Parlamento, mi pare che soddisfaccia a tutte le esigenze ed abbia il pregio di togliere ogni occasione di scandali, di quegli scandali che si sono spesso lamentati nei giudizi penali ed in cause anche clamorose e recenti, che non hanno potuto sfuggire all'attenzione pubblica.

Appaga questo progetto di legge tutte le opinioni; appaga i credenti, perchè trovano insito nella parola *giuro*, il concetto della invocazione della divinità; appaga i dissidenti perchè non sono obbligati ad esprimere questo concetto: finalmente questa parola *giuro* è una parola pronunziata con solennità che allude vagamente al sentimento religioso, ma che infine non include necessariamente il pensiero dell'affermazione dell'esistenza della divinità: è un concetto così vago, così elastico che può essere interpretato da ciascuno dei giuranti in favore della propria credenza.

Quindi non mi pare che il progetto presenti seria difficoltà sotto ogni rispetto.

Per contro l'Ufficio Centrale, avendo voluto rimettere nella formola intrinseca, sostanziale del giuramento, l'invocazione della divinità, è andato per una via scabrosa e piena di difficoltà.

Si dice nella Relazione che l'emendamento non fa violenza ad alcuno, e si è usata una frase, per verità, speciosa e ben trovata, onde escludere almeno l'apparenza della pressione morale. Ivi infatti si leggono queste parole: « Non si fa violenza alla libertà di coscienza di chicchessia col recarlo a profferire nell'atto del giuramento il nome di Dio. »

Per concedere il pregio dell'esattezza a questa affermazione, bisognerebbe non accorgersi che la frase « recare a profferire il nome di Dio » significa costringere. Ma voi lo sapete bene, o Signori; quando un testimonio si presentasse al magistrato e dicesse: « io non voglio recarmi a profferire il nome di Dio, » gli si risponderebbe subito: « se tu non vuoi recarti, noi ti faremo condurre per la via del carcere, » come assai chiaramente ha espresso l'onorevole Senatore Cadorna: o dire la formola come è prescritta, invocare cioè il nome di Dio, o, non invocandolo, andare in prigione.

Ma se non è violenza questa, io non saprei quale possa essere.

Ora, sono molti quelli ai quali ripugna il proferire il nome di Dio ed invocarlo come testimonio. Non vi dirò gli atei, ma i Quaqueri, ma infine tutti quelli che pur credendo alla divinità reputano ingiurioso alla medesima lo invocarne il nome.

Io credo che tutto questo abbia origine dall'intolleranza che è sempre compagna del sentimento religioso. È nella nostra natura la ripugnanza a persuadersi che certe idee, certi principii, certe opinioni che sono le nostre idee, i nostri principii, non debbano entrare nella mente altrui! Quindi è che i credenti chiamano ostentazione, vanità la fede dei dissidenti; e questi dicono superstizione la credenza dei cattolici; onde poi viene che si passa dalla intolleranza alla violenza, per obbligare gli altri a fare ciò cui essi dicono ripugnare la loro coscienza, la loro fede.

Al disopra però di tutte queste umane debolezze, al disopra dell'intolleranza vi deve esser la legge, e uguale per tutti; pegno sicuro di libertà; e la libertà deve esser rispettata, e nessuno vorrà negarlo, non solamente quando è nel vero ma anche quando versa nell'errore. Se la maggioranza dei credenti vuol far discussione di chi abbia o non abbia ragione nella questione religiosa, io non mi metterò di mezzo a contendere, chè naturalmente il solo titolo di maggioranza le dà il diritto di prevalere.

Ma altro è il caso in cui come al presente la maggioranza pretende imporre atti ai dissidenti che implicano una contraddizione ai loro principii religiosi.

Si dice ancora che quel po' di forma esterna (questo si diceva prima, ora forse non più, perchè la forma esterna vien tolta) o almeno quell'esplicita dichiarazione dell'invocazione della divinità, può influire di molto, specialmente sulla massa delle popolazioni rurali e in genere sulle masse incolte.

Questa gente, si dice, è guidata più dal senso che dalla ragione, e fin qui credo non ci sia nulla a dire; ma credo che si esageri troppo la portata di questa circostanza, quando si arriva a dire che il vincolo del giuramento fatto coll'esplicita invocazione della divinità sia sufficiente ad assicurare la fede dei testimoni.

Quel poco di esperienza che io ho dei conflitti giudiziari mi fa ritenere la contraria opinione.

Anzitutto, ho visto sempre che i testimoni falsi sono tutti reclutati precisamente in quella classe di persone le quali appunto dovrebbero più che ogni altro sentire l'impressione della solennità del giuramento; nelle classi di persone cioè più scarse di intelligenza e più scarse ancora di

educazione. Io anzi ho avuto occasione di osservare che le persone appartenenti a queste classi, sono dotate di una speciale sottigliezza di argomentazione quando si tratta di sottrarsi all'obbligo di dire la verità, obbligo che loro viene imposto col giuramento.

Per esempio, io mi ricordo di avere udito una vecchiarella che convinta pure di mendacio, e per la deposizione di altri testimonî, e per i fatti stessi che lo dimostravano all'evidenza, richiesta perchè non avesse detta la verità, rispose con particolare ingenuità, che, dicendo la verità, essa avrebbe arrecato senza dubbio del male all'accusato, e siccome facendo male al prossimo, essa avrebbe fatto un peccato poichè Dio ingiunge agli uomini di amarsi come fratelli, così essa aveva mentito.

Altra volta ho visto e udito testimonî negare di conoscere certi fatti che durante il dibattimento si venne a provare che non erano loro sconosciuti, e che, richiamati questi testimoni, confessarono di aver negato quei fatti, perchè non essendo essi stati testimoni oculari, ma avendoli appresi da altre persone non credevano di poterli in coscienza affermare.

E altri esempi potrei similmente addurre a riprova del fatto che la gente rozza, più che la civile, con sottili argomenti ricerca i modi di evitare la responsabilità dello spergiuro. Ma io non voglio abusare della tolleranza del Senato.

Io mi era prefisso di dire altre cose, ma non avrei fatto che ripetere quanto già eloquentemente disse l'on. Cadorna. Io non volli quindi che soddisfare all'impegno assunto di prendere la parola in questa discussione.

Del resto io concludo col ripetere che mi associo in tutto all'onor. Cadorna e che voterò la legge quale ci venne dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Ho udito con vero compiacimento proporre dall'onor. Lampertico ciò che aveva proposto io quando si discuteva questa legge negli Uffici. Io non ripeterò le cose da lui dette. Vi sono state delle persone, che io debbo credere di buona fede, le quali non hanno potuto giurare perchè le loro credenze religiose non lo permettevano. Ebbene, allargate, aggiungete un articolo in modo che il magistrato possa ricevere anche la sola promessa.

Questo modo, dirò, di sviluppare con aggiunte la legge attuale, a me pareva preferibile, e lo sostenni nell'Ufficio a cui appartengo quanto potei; ma laico in materia di giurisprudenza mi trovai rimpetto a due Procuratori generali di Cassazione e ad altri magistrati che affermarono che la mia proposta conduceva a scandali che bisognava evitare innanzi tutte quelle classi le quali sogliono frequentare i dibattimenti criminali; che essi avevano l'esperienza che l'obbligare una persona a manifestare una opinione religiosa contraria a quella della grande maggioranza, avrebbe o scosso il sentimento religioso delle masse, o provocate delle irruenze di intolleranza.

Per queste ragioni nel mio Ufficio non prevalse la proposta da me fatta, la quale a me pareva la più logica, val quanto dire quella di aprire una porta pei casi eccezionali, lasciando intatta nel resto la forma del giuramento già in uso.

Io, dico inoltre, avrei desiderato che tutte le Corti di Cassazione avessero avuto, mi perdonino la parola....

Una Voce. Il buon senso.

Senatore CANNIZZARO.... il buon senso (dico, or che altri l'ha detto), che ebbe la Cassazione di Napoli, la quale nell'interpretare l'articolo della procedura tenne conto dello spirito più che della lettera di esso. Non evvi infatti in quello articolo proclamata la libertà di coscienza? E non doveva ciò bastare per sviluppare tutte le applicazioni di questo principio ai casi non preveduti, e far progredire la nostra giurisprudenza, come tutte le altre giurisprudenze?

Se ciò avessero fatto non saremmo ora a questionare di principî fondamentali tanto gravi per incidente, come pur troppo accade oggi per questa legge.

Ma, questo senno, questa prudenza non si ebbe generalmente: io diceva perciò, se i magistrati credettero che la legge non li obbligasse a concedere il pieno esercizio della libertà di coscienza nel giuramento, allora aggiungete un'interpretazione in quella parte in cui quell'articolo non è sufficientemente chiaro, che permetta ai magistrati nei casi ec-

cezionali di ricevere anche la sola promessa che non fosse giuramento.

Ma ho detto già le ragioni per le quali i magistrati respingono questo modo che andrebbe forse ad un risultato opposto a quello che si propose l'Ufficio Centrale, cioè di non scuotere il sentimento religioso delle masse.

Ma se sono d'accordo coll'onorevole Lampertico e colla sua prima proposta, la quale parte da un principio logico e siegue a sviluppare successivamente la nostra giurisprudenza, non posso per altro essere d'accordo con le sue conclusioni riguardo agli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale.

Egli ha ammesso il principio della più larga libertà di coscienza sino a dire che non si ha il diritto di costringere uno a giurare neanche semplicemente, ma che dobbiamo contentarci in qualche caso della semplice promessa; ma poi venne in una conclusione pratica opposta. Se egli avesse fatta una proposta nel senso largo dapprima accennato, dichiaro che da parte mia l'avrei accettata, soggiungendo però che non mi sarei limitato ai giudizî penali, ma che l'avrei pure voluta estesa ai giudizî civili, non potendo io persuadermi che in questi ultimi giudizî si possa imporre una credenza religiosa.

In verità nella discussione negli Uffici io mi lasciai persuadere da quegli onorevoli e provetti magistrati, per la considerazione di evitare gli scandali cui essi accennavano e dei quali feci sopra parola; qualunque sieno le mie opinioni religiose e filosofiche, io credo che debba il legislatore evitare di scuotere il sentimento religioso, sopratutto in quel modo violento che potrebbero fare le dichiarazioni clamorose ed appassionate di fede antireligiosa in una discussione penale.

Ma v'ha poi un'altra considerazione, per la quale io preferirei il progetto quale ci venne dall'altro ramo del Parlamento, ed è quella svolta dall'onorevole Senatore Cadorna.

Il Senatore Cadorna ha detto giustamente che non si ha il diritto di costringere uno a manifestare in pubblico la propria opinione religiosa, ed io ritengo che questa sia la più alta espressione della libertà di coscienza, il diritto cioè di tacere quali sieno i propri convincimenti religiosi. E quanti non sono gl'inconvenienti che talvolta si possono evitare ad un individuo, per esempio, ad un capo di famiglia che non voglia o non debba manifestare la sua opinione!

Nel movimento intellettuale di alcune persone evvi un'alternativa di credenze e di dubbî, che fanno loro il bisogno di tacere. Costringerle a manifestarsi durante queste evoluzioni della intelligenza è il più tirannico atto che possa farsi.

Ed anche quando l'opinione di un uomo è già ferma, spesso si nuocerebbe sommamente alla più cara delle libertà, quando si costringesse a manifestarsi innanzi ad un pubblico il quale non suole apprezzare nè spessissimo approvare dei sinceri convincimenti scientifici.

Per queste ragioni preferisco il progetto tal quale ci venne dall'altra Camera e rigetto gli emendamenti dell'Ufficio Centrale.

L'onorevole Senatore Lampertico ha detto che si deve accordare la più larga libertà di coscienza; egli non ha detto una parola per sostenere, che in nessun caso si ha il diritto d'imporre una credenza.

L'emendamento dell'Ufficio Centrale dice però: voi non credete, non importa, voi però dovete ubbidire alla legge: dite come se credeste. Questa è la più alta demoralizzazione!

L'onorevole Senatore Lampertico non ha detto parola per la quale si dovesse fissare un limite alla libertà di coscienza; eppure un limite a questa libertà è stabilito coll'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Chi può negare che vi è implicitamente?....

Sì, a bassa voce mi sta rispondendo un componente dell'Ufficio Centrale.

L'Ufficio Centrale dunque sostiene apertamente che vi ha un limite alla libertà di coscienza. Non vi è più dubbio.

Signori, in faccia alla Nazione italiana, in faccia a tutto il mondo civile, diremo noi che vi ha un limite alla libertà del pensiero?

E quale sarà questo limite che il legislatore può imporre alla ragione? Se questo limite ci ha da essere, non sarete voi i giudici. Siate conseguenti sino all'ultimo... Chiamate i Domenicani a giudicare del limite della libertà di coscienza. Tale è la questione che questo disgraziato progetto di legge ha fatto sorgere.

Vi è o non vi è limite nella libertà della ragione? L'Ufficio Centrale dice: vi è questo limite. Io non ho bisogno di discutere; queste

sono cose che si sentono, e la discussione è o superflua o inefficace.

Mi pare superfluo ripetere che chi approva gli emendamenti dell'Ufficio Centrale, dice: non è permesso di non credere al soprannaturale. Guai a quella lunga schiera di naturalisti che si addentrano nelle questioni più ardue, senza tener conto dei vostri limiti e del sentimento delle masse!

Ma, Signori, vivete voi in un isolamento intellettuale, a tal che non vediate che quel numero di persone non è più cotanto limitato in Europa, come voi credete? Ebbene, abbiate il coraggio di affermare i vostri principii; dichiarate che vi è un limite nella libertà di coscienza, nella libertà del pensiero, e coordinate così anche il Codice penale nei rapporti a questo limite...

Perdonate... Vi sono dei principii che animano un poco, e scaldano la passione, quale si è quello che riguarda la libertà di coscienza e la libertà del pensiero.

Ora, quali sono le ragioni per cui all'Ufficio Centrale ripugna il progetto che pervenne a noi dall'altro ramo del Parlamento?

Si dice che si voglia far perdere il prestigio religioso al giuramento. Ebbene; io credo che nel progetto questo effetto non vi è. Io pregherei di voler riflettere che nel progetto, tanto pel giuramento dei testimoni in materia penale, quanto pel giuramento civile, è detto che, prima di prestare il giuramento, il magistrato farà un'ammonizione sull'importanza del giuramento e sulle pene stabilite per chi giura il falso.

Ora, io dico: quando un magistrato prima di far prestare il giuramento dirà: Badate che per chi ha qualunque fede religiosa, il giuramento importa chiamare Dio in testimonio, non vi è più da temere che l'uomo religioso abbia ad ignorare il valore che il giuramento ha per lui. Non è messo a caso l'obbligo dei magistrati di ammonire chi deve giurare.

Per chi poi non ha fede religiosa, che cosa guadagnerete costringendolo ad invocare ed a profanare il nome di Dio?

Ora, supposto che da questa discussione ed anche dalle dichiarazioni che farà il Ministro Guardasigilli, non resterà più dubbio che il magistrato, prima di far prestare il giuramento, dovrà rammentare che per chi ha una fede religiosa qualunque, il giuramento importa invocazione di Dio, cade la sola ragione per cui nel giuramento civile l'Ufficio Centrale volle introdurre l'esplicita invocazione di Dio.

Questa invocazione sarà superflua per il credente, inutile e dannosa per chi non ha credenza. Qual forza avrà sull'animo suo quella invocazione?

Anzi, quando chiamate un uomo a dire la verità e lo costringete a cominciare con una menzogna, per piccola ed innocente che sia, date al suo animo un avviamento divergente dal vero; se non altro per vendicarsi della violenza morale esercitata su di lui, sarà meno disposto a dirvi il vero ad ogni costo. Sarà meglio disposto se non dovrà invocare altra testimonianza che la propria coscienza.

Apprezzo altamente la ripugnanza dell'Ufficio Centrale di cancellare del tutto dai nostri Codici il nome di Dio; ma nell'animo mio ha un grave peso la considerazione che la legge non deve tollerare e molto meno ordinare ad un uomo di mentire, sopratutto (ripeto questo argomento) nel momento che lo obbligate a dire la verità. Vi prego considerare quale effetto morale farà nel pubblico, quando un uomo che ha apertamente e notoriamente professato opinioni contrarie al soprannaturale viene a sedere là innanzi ai magistrati, e comincia ad invocare Dio; non farà un effetto contrario a quello che voi volete ottenere? Uno di quegli effetti che scalza il sentimento religioso anzichè rinforzarlo?

Io dunque credo che il timore concepito di indebolire l'efficacia del giuramento non ci è, tuttavolta che si bada che appositamente il legislatore ha messo che il Presidente farà una ammonizione sulla importanza del giuramento, e questa ammonizione sull'importanza del giuramento non può non comprendere di rammentare che chiunque ha una fede religiosa qualsiasi, col giuramento intende invocare Dio.

L'efficacia della sanzione religiosa dunque ci sarà dove ci può essere: non la cercate dove non ci può essere, giacchè invece di avere una spinta più efficace a dire il vero, perdete quella sola che può avere.

Lo ripeto: se ad un uomo gli chiedete di dire la verità, spesso con suo sagrificio non lieve, ed incominciate ad invitarlo, ad incorag-

giarlo, anzi a costringerlo a mentire, gli preparate l'animo a nascondere piuttosto che a svelare il vero.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Signori Senatori. Sarò breve perchè questa è l'indole dell'ingegno mio, e perchè credo che in una questione nella quale la soluzione proviene da un ordine morale di idee è dalla abitudine di pensare di tutta la vita, ciascuno voterà sempre secondo i proprî prestabiliti convincimenti. Di guisa che le ragioni dette pro o contro se bastano a giustificare gli intendimenti di chi parla, difficilmente faranno proseliti. E finalmente, perchè avrei desiderato che questa legge non fosse stata presentata, o una volta presentata che fosse stata votata e non discussa, perchè i grandi problemi, e principalmente il nome e l'esistenza di Dio non credo che debbano e possano discutersi nelle aule parlamentari. Vi fu una volta in cui la identica questione venne innanzi ad un'Assemblea di legislatori, ma fu un'epoca procellosa, una grand'epoca se vuolsi, ma al tempo stesso terribile per l'umanità, e fu quella della Convenzione di Francia: il Dupont messe in discussione, se la Dea Ragione, e la Natura dovevano sostituisi all'idea d'Iddio, ed un grande storico disse le seguenti solenni parole: « fu questa la prima volta che l'idea della divinità sia stata discussa in un corpo legislativo. »

Non parliamo di ciò, parliamo della legge, della sua origine, e vedremo quello che giustamente pretende l'Ufficio Centrale.

L'origine di questa legge, bisogna dire le cose quali sono, perchè il vero è sempre rispettabile; è nota a tutti.

In un processo famoso per trista celebrità, taluni individui che si dissero liberi pensatori, ebbero orrore di mettere le mani sul Vangelo, perchè dicevano che era un libro insulso che non valeva nulla; quel libro, o Signori, di cui l'Alfieri disse « che meglio non si scrisse, anzi nè dopo! »

Ed allora il rimedio fu bello e trovato; cancelliamo dal Codice il nome d'Iddio, e non solo quella parte che potrebbe dirsi che non è che rituale; ma anche la base che forma l'essenza del giuramento, il nome di Dio. Non bisogna dunque addurre vane scuse; non avete che un rimedio unico, se volete togliere al giuramento la sanzione religiosa, abolite il giuramento: senza di ciò, nel giuramento è implicita l'idea dell'ente supremo, questo lo hanno pur detto anche coloro che avversano la legge; malgrado ciò, essi credono che con le parole aggiunte si violi la coscienza de' liberi pensatori.

Ora, che nel giuramento vi sia implicita la idea della divinità, fu sempre il parere di tutti i grandi giureconsulti.

D'onde nacque l'idea del giuramento? Se egli è vero come dice l'onor. Senatore Miraglia, che noi essendo in Roma conviene sempre attingere alla fonte sublime della grande sapienza romana, di quella sapienza che ha informato la legislazione di tutti i popoli civili, ricorriamo alle vive sorgenti del Dritto romano.

Il giuramento venne introdotto per questa ragione evidentissima, perchè esso è il più gran mezzo per derimere le liti. Udite il Giureconsulto: « *Maximum remedium expediendarum litium in usum venit jurisjurandi religio, qua vel ex pactione ipsorum litigatorum, vel ex auctoritate judicis deciduntur controversiae.*

Fu trovato un rimedio, una sanzione conforme alla verità ed alla giustizia e corrispondente a' grandi principî morali che governano le società civili.

Queste norme dell'antica sapienza le abbiamo tutt'ora nel Codice. In verità nessuno viene innanzi a dirci cancelliamo dal Codice il giuramento; però si vuole dal giuramento levare la sanzione religiosa, si pretende cancellare dal giuramento l'idea di Dio. È ciò possibile? Non mai! perchè, la idea di Dio è sostanziale al giuramento. « *Quiper salutem suam jurat,* disse Ulpiano, *licet per Deum jurare videtur, respectu enim divini numinis ita jurat, attamen si non ita specialiter jus jurandum ei delatum est, jurasse non videtur, et ideo ex integro solemniter jurandum est ff. Lib. XI, Tit. II, De jurejurando.* »

Nell'essenza del giuramento ci è dunque implicita l'idea dell'Ente Supremo. Quando si giura per la propria salute, sulla testa dei propri figli, s'intende: ov'io dica il falso, che Dio mi faccia morire, o mi privi de' figli; la salute e i figli non sono come direbbero i grammatici che l'oggetto della proposizione; il soggetto è Dio!

Se non che i nostri avversari dicono: sia così. Ma non dobbiamo dirlo esplicitamente, dobbiamo avvolgere ciò in una formula nebulosa la quale non offenda la coscienza di alcuno, perchè non si può imporre agli altri la propria credenza.

Quando poco fa mi sono permesso sotto voce la semplice osservazione che ogni libertà ha i suoi limiti, ciò porse occasione ad uno sfogo di eloquenza vulcanica dell'egregio mio amico Senatore Cannizzaro.

Ma si calmi pure il focoso amico mio, questi limiti non l'invento io, ma esistono pur troppo nell'ordine fisico e morale, e ne' principî stessi della vera libertà. Cito un autore, il quale non sembrerà sospetto al mio amico Cannizzaro, cito il famoso *Contratto sociale* di Giangiacomo Rousseau, che portavano nelle tasche tutti i membri della Convenzione, e che fu la base della grande riforma francese, e dirò anzi umanitaria; ebbene in quel libro sta scritto: « Qualunque società umana e qualunque governo per sè stesso, limitano i dritti individuali in questo senso, che i dritti degli uni non debbano offendere i dritti degli altri, e che lo Stato come ente collettivo ha le sue legittime giurisdizioni onde non siano offese le credenze dell'universale, i dritti universali, e tolte quelle garanzie che sono riguardate da tutti come basi inconcusse dell'ordine sociale. » Da qui derivano due grandi principî; quello che si suppone sempre e non si discute mai da ogni savio legislatore, cioè la idea d'un Essere Supremo da cui deriva, ed in cui mette foce ogni principio morale, e lo insegnò Macchiavelli, autore non sospetto, allorchè scrisse: « che un popolo senza religione è condannato presto a perire; » e l'altro che istituisce il dritto di proprietà e il matrimonio, senza cui riesce impossibile ogni civile convivenza; onde il Foscolo ebbe a dire:

> Dal dì che nozze, e tribunali ed are
> Diero alle umane belve esser pietose
> Di se stesse e d'altrui, ecc.

D'onde non è permessa la professione dell'ateismo, nè il bandire che la proprietà sia un furto, e il matrimonio un vincolo assurdo; ciò offende la coscienza universale, toglie la base di ogni umano consorzio, perchè senza Dio, senza proprietà, senza famiglia, si tornerebbe all'antico stato ferino.

Non sono questi limiti che imponga il legislatore, sono leggi impreteribili della natura umana, nè questi limiti offendono il dritto di alcuno, e giovano all'universale, come dimostrerò in breve.

Che cosa nella legge che attualmente ci governa offende i liberi sensi dei liberi pensatori e per cui si è domandata una revoca? Ne leggerò le disposizioni « I testimoni prima di essere sentiti presteranno giuramento di dire la verità non altro che la verità » indi si aggiunge « il giuramento sarà prestato dai testimoni o periti stando in piedi, la mano destra sovra i santi Vangeli ecc. »

Questa parte, si è detto, si potrebbe riguardare come puramente rituale; sia pure così, si tolga dunque; ma, o Signori, noi non facciamo leggi per gli abitatori della luna, le facciamo per l'Italia, dobbiamo vedere quali siano le credenze della grande maggioranza degli italiani. Sappiamo benissimo che in Italia vi sono anche repubblicani, ma siamo in un governo costituzionale, rispettiamo la loro opinione, ma la forma del governo la mantenghiamo ferma, e qui e nell'altro ramo del Parlamento si giura: pel bene inseparabile del Re e della Patria.

Così in fatto di religione, la grande maggioranza crede in Dio.

Ed ora all'esame dell'articolo: in quanto al mettere la mano sul Vangelo, il migliore di tutti i libri, che contiene e svolge tutti i principî della morale più santa e della libertà più pura, siccome è una forma estrinseca che non abbraccia le credenze di tutti i cittadini italiani perchè c'è l'Ebreo il quale non ammette la santità dell'Evangelo, e ci possono essere altri cittadini di rito diverso, si è detto, a malincuore, sia pure, questa formalità si potrà togliere; ma dite quello che volete, argomentate in qualunque modo vi piaccia, nel giuramento l'invocazione d'un Essere Supremo, d'una credenza religiosa, di qualche cosa che non sia la legge civile o penale, vi fu sempre, vi è, e vi deve restare.

Difatti delle parole che esistevano, o, dirò meglio, che ancora esistono ne'Codici penali, si vorrebbero tolte queste: « in faccia a Dio ed agli uomini. » L'Ufficio Centrale invece ha creduto che quelle parole non si possano can-

cellare senza offendere il sentimento religioso della grande maggioranza degli Italiani.

Con tali parole il Presidente avverte i giurati ed i testimoni, che il giuramento è qualche cosa che appartiene ad un ordine superiore, di quello che sia un atto puramente civile. Si fa notare che se i fedigrafi possono sfuggire per la falsa testimonianza, ove resti occulta, alle sanzioni penali, non isfuggiranno certo al giudizio infallibile e sicuro dell'Essere Supremo. Che se si vorrà tôrre al giuramento l'idea religiosa, bandite anche la parola *giurate*, e sostituite in sua vece « *Dite la verità.* »

Ma badate, che se voi volete tener conto dei capricci individuali, allora dovreste addirittura cancellare tutta la formola proposta in questo progetto di legge. Per esempio, secondo la formola che deve leggere il Presidente, si avvertono i giurati che debbono decidere secondo la loro coscienza ed il loro intimo convincimento, coll'imparzialità e la fermezza che si convengono ad uomini probi e liberi.

Per carità togliete le parole di uomini liberi, perchè abbiamo parecchi in Italia i quali abborrono la libertà e adorano il dispotismo politico e religioso; costoro non vorranno giurare di esser uomini liberi; su, cancellate la pericolosa e poco ortodossa parola!

Vedete bene, o Signori, che se si vogliono soddisfare le bizzarie dello spirito umano il legislatore non la finirebbe mai. Il legislatore, o Signori, parla e detta precetti in nome della Nazione, deve quindi soddisfare la coscienza della grande maggioranza; non arrestarsi davanti agli scrupoli o alle follie di ogni cittadino qualunque.

Noi, o Signori, siamo più o meno uomini scientifici e letterarî, se non siamo, tranne pochi, liberi pensatori; bene o male pensiamo tutti, e per questo c'ingolfiamo facilmente nell'Oceano della metafisica, in cui la grande maggioranza del popolo italiano non entra punto; ma se ne sta alla riva e guata da lungi l'onda perigliosa. Se al testimonio dice il Presidente: giurate davanti a Dio e davanti agli uomini, queste parole esercitano una grande influenza sull'animo di lui. Vi sono ben pochi a cui la parola Dio fa venire i brividi addosso..... tal sia di loro... ma la grande maggioranza da quella idea salutare attinge conforto a dire il vero, sgomento a mentire! Sono queste teorie da frati domenicani, diceva poc'anzi un nostro contraddittore; invece, sono le vostre esagerazioni che guastano tutto senz'avvedervi che sconvolgete l'intero ordine morale, e preparate ben tristi giorni alla società, che credete difendere e tutelare.

Quando il legislatore detta la legge, lo fa nell'interesse di tutti; il legislatore si deve uniformare a quei principii morali da cui è impossibile che nessun legislatore si diparta impunemente; nessuna grande nazione, nessun uomo grande e benefico ha negato questa idea suprema per il bene dell'ordine sociale. Si cita sempre l'Inghilterra; ebbene anche là si giura in nome di Dio; si chiede a Dio la salvezza del Capo dello Stato e non vi è formola di giuramento, che non contenga in sè il nome di Dio.

Quando io era in esiglio, per campare la vita, tradussi dall'inglese la vita di Washington, scritta da esso. In ogni lettera, in ogni documento pubblico dell'uomo più grande e benefico dell'êra moderna, si leggono le seguenti parole: « Ma sia lode alla Provvidenza, senza il cui soccorso ogni opera umana riesce vana e disutile. »

Togliete il nome di Dio dal mondo morale, che cosa resta? Ma vi sono grandi chimici e grandi fisici, i quali sostituiscono a Dio, essere soprannaturale, la Natura vivente. Però questi grandi chimici e fisici non troveranno mai il senso morale sotto i loro strumenti anatomici, nè potranno dai loro lambicchi distillare idee magnanime e giuste!

I tre sovrani intelletti, Dante, Newton e Vico, che in modo diverso e sublime attestano nella poesia, nelle scienze fisiche e morali, la grandezza dell'umano intelletto, e sono il più splendido riflesso della Mente Suprema, proclamarono e magnificarono l'idea di Colui che tutto muove; e vi maravigliate perchè ripugna alla nostra coscienza di cancellare dal Codice il nome di Dio!

La proposta di cui si tratta, sembra a prima vista una parvenza; ma in sè racchiude un grande problema. Vorreste che il Senato italiano, che sta in Roma, faccia quello che nessun legislatore ha creduto mai possibile e giusto! Quei piccoli inconvenienti o scandali, di cui tanto vi lamentate, li avete resi giganteschi con questo progetto di legge. I tre o quattro individui, che si dicevano liberi pensa-

tori, ma che io credo non abbiano mai pensato a nulla, si sarebbero a quest'ora dimenticati, mentre invece ci troviamo impelagati in una discussione penosa, che offende la coscienza di molti fra noi, e della gran maggioranza del popolo italiano. Sfido io a dirmi che un solo giurato, quando il Presidente abbia detto: *giurate avanti a Dio ed agli uomini di rendere giustizia*, si sia rifiutato. Ciò non è avvenuto mai; sia detto ad onore dei giurati italiani!

Ma non potete costringere un cittadino a giurare! Secondo la vostra teoria non lo potete nemmeno costringere a deporre in giudizio a dire la verità, tutte le volte che egli vi si rifiuti, le pene contro i testimoni reticenti sono ingiuste perchè offendon la loro libertà individuale: se li chiamate a deporre in giudizio fate loro violenza. Ma tutto ciò non è vero. Si sa che i cittadini hanno da una parte diritti, dall'altra doveri ed obblighi; ciascuno di noi gode del beneficio che tutte le volte che è offeso, gli altri siano obbligati a deporre in suo favore; e così egli dovrà alla sua volta pagare il suo tributo deponendo a favore o contro gli altri.

Eccovi la mia professione di fede religiosa e politica: Iddio, fonte e base della giustizia e dell'ordine morale! La libertà individuale non può offendere il diritto universale. Questi sono i grandi principii che hanno regolato finora il mondo. Volete fare novità? padronissimi! In quanto a me la mia coscienza, la mia ragione vi ripugnano, ed in conseguenza darò il mio voto contrario al vostro progetto di legge.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Torelli.

Senatore TORELLI. Io credo come molti altri che questa questione sia ben grave; e dal suo risultato come si deciderà ne verrà un passo notevole progressivo o retrogrado nel beneficio che la giustizia e la società intera attendono dall'uso di questa vera arma morale che è il giuramento.

Io ho ascoltato con attenzione i discorsi di coloro che combattendo l'emendamento introdotto dall'Ufficio Centrale sostengono la legge, quale ci venne dall'altro ramo del Parlamento. Essa parte dal principio che conviene nettamente dividere la questione morale dalla questione religiosa, e certamente gli argomenti che addussero portano alla loro conclusione che è quella che non nasceranno più conflitti, e facendo di quel risultato lo scopo della legge avrebbero ragione dessi; ma io non posso dividere la loro opinione. Io stabilisco diversamente lo scopo della legge quale almeno ai miei occhi dovrebbe essere.

Per me lo scopo che dobbiamo prefiggerci è quello di ottenere il maggior numero possibile di giuramenti veraci, ossia conformi al vero, od invertendo la frase di minor numero possibile di giuramenti falsi.

Posta la questione su questo terreno, vediamo quale dei due sistemi raggiunga meglio lo scopo.

I sostenitori dell'eliminazione di ogni espressione che accenni all'idea religiosa, come l'invocazione di Dio, prendono per base la *morale*, ossia diremo il senso morale che sconsiglia l'uomo a giurare il falso. Ma anche questo sentimento vuol essere coltivato, spiegato alla gioventù e poi vuol essere conformato in quei sensi quando si è fatta adulta.

Ora, saprebbesi mai dirmi in quali scuole e come sopratutto nelle campagne si insegni la morale, come e con quali mezzi si sviluppi, si coltivi in Italia rapporto alle grandi masse tale sentimento? Pur troppo la risposta può darsela ognuno, e noi, ed a meno di sostituire anche in questo frasi sonore alle realtà, dobbiamo dire che condizione più deplorevole non si può dare, ed ogni giorno vediamo come gli esempi dinotino un regresso anzichè un progresso. Eppure a fronte di tutto questo i sostenitori del progetto che esclude l'idea religiosa non possono appoggiarsi ad altro principio.

Veniamo invece a considerare le ragioni di quelli che vogliono sia inclusa l'invocazione dell'Ente Supremo chiamato in testimonio dell'asserzione di chi giura.

Essi non si appoggiano sopra un solo principio ma su due, su quello della *morale*, come i sostenitori del progetto quale venne dalla Camera, ma poi anche su quello della religione. Quanto al primo ciò che vale per gli uni vale anche per gli altri; il risultato è l'identico, ma quanto al secondo, ossia rapporto al sentimento *religioso* che in confronto, per piccolo che sia, è certo maggiore sopratutto nella popolazione di campagna al sentimento morale, è tutto a benefizio della legge, è un ritegno di più che frena. Anche accettando questo principio un progresso l'abbiamo pur fatto anche nel senso degli avversari.

Noi, anzichè voler che si giuri su diverse

formole e riti, togliamo di mezzo tutto questo e diciamo che cristiani, ebrei, mussulmani, credenti agl'Idoli, tutti sono ammessi; ma appunto perchè tutti questi una religione pur l'hanno, tutti credono in un Dio, foggiato a modo loro, non importa ma tutti pur vi credano; così con una sola formola li ammettiamo tutti al giuramento. Chi rimarrebbe escluso, un ateo, uno che dicesse per me non esiste un Ente Supremo? Ora ammettete voi sul serio che una società di atei possa esistere? Ossia che la società civile ammetta un regolare andamento se si propagasse simile principio e divenisse universale? Io no, io non lo ammetto, e certo non possediamo ancora un esempio d'uno Stato civile che abbia ammesso tale principio. Includendo in una formola tutte le credenze possibili, voi faceste già un gran passo; al di là, non si può non si deve andare. Non lo dovete poi per lo scopo cui mirate, poichè come e con qual diritto rinuncierete voi a tutto quel vantaggio che vi offre l'aiuto del sentimento religioso, per diminuire il numero de' giuramenti falsi? Voi in realtà sagrifichereste il vero risultato pratico ad un principio teorico, a prevenire il caso rarissimo forse che vi venga un ateo a dichiarare che non vuol proferire la parola *Dio*.

Ebbene, la legge ha la sua sanzione e lo si obbliga o si castiga; ma per prevenire quel caso voi non potete non dovete rinunciare all'immenso beneficio che vi può dare il sentimento religioso, chiamato in aiuto.

Ma, o Signori, voi dovete permettermi una citazione in proposito che credo ben autorevole.

Essa è un po'vecchia, è vero, e viene da lungi; ma è tale che io credo che valga per tutti i tempi e per tutti i luoghi.

Questa citazione la tolgo da un atto famoso, dal proclama d'addio di quel grand'uomo che fu Giorgio Washington, diretto al popolo degli Stati Uniti d'America, quando dopo aver retto per 8 anni lo Stato si ritirava a vita privata. Ebbene, ei tracciò ai suoi concittadini la loro linea di condotta pel futuro. È uno degli atti più memorabili che si conoscano come fu uno de' più utili, perchè divenne un vangelo per gli Americani.

Or bene in quel proclama che è del 17 settembre 1796, havvi il seguente passo sul quale imploro proprio la vostra attenzione, e vedrete che lo merita.

« La religione e la morale sono le basi indispensabili della prosperità degli Stati. Pretenderebbe invano d'essere patriota chi volesse abbattere queste due colonne dell'edifizio sociale. Il politico quanto l'uomo pio, debbe riverirle ed amarle. Che diventerebbero la fortuna, la riputazione, la vita stessa dei cittadini se la religione non impedisse di violare i giuramenti coll'aiuto dei quali la giustizia cerca la verità? Supponiamo anche per un istante che la morale possa sostenersi sola. L'influenza che una educazione accuratissima avrà forse su menti di una tempra particolare; la ragione e l'esperienza ci vietano di attenderla dalla morale di una nazione intera, senza il concorso dei principii religiosi.»

Queste sono le parole, i ricordi di Giorgio Washington.

Or bene, dimando se è possibile porre più chiaramente una questione.

Essa allude ai giuramenti in complesso, ma ciò non cambia la questione, i giuramenti dei quali noi ora ci occupiamo, quelli che si fanno avanti all'autorità giudiziaria vi entrano al pari degli altri.

Ei fa un supposto per *un istante* che possa bastare la morale. Ma come la definisce? Quella che proviene da un'*educazione accuratissima e su menti di una tempra particolare;* ma la rifiuta nettamente per ciò che risguarda la masse e quindi non l'ammette per la nazione intera. Il concorso del principio religioso lo vuol sempre.

E chi non sa, o Signori, che nell'educazione della gioventù negli Stati Uniti già allora ed anche oggigiorno pur s'insegna la morale e se ne ha anzi cura particolare? E saremo noi, ove non s'insegna, che l'ammetteremo come principio, come base unica, e rifiuteremo il concorso del sentimento religioso? Per me sono convinto, o Signori, che qualora commettessimo questo errore, se in oggi i giuramenti falsi rappresentano nel complesso il 25 0[0 sul totale, avremmo per risultato che rappresenterebbero il 50, il 60 e forse anche più per cento, ond'io appoggio le conclusioni dell'Ufficio Centrale e prego gli onor. miei Colleghi, a ricordarsi delle parole di Washington.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Ministro, se pure crede di parlare ora.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io sono agli ordini del Senato, e sarò brevissimo; nullameno dovendo rispondere agli oratori che mi hanno preceduto in questa importante discussione, preferirei aver la parola nella tornata di domani.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Se l'onor. Ministro preferisse parlare alla fine della discussione generale, pregherei l'onor. Presidente di riserbarmi la parola per la seduta di domani.

Voci. Di dopo domani.

PRESIDENTE. Avendo parecchi Senatori esternato il desiderio che domani non si tenga seduta, secondo il consueto degli altri anni, rimanderemo il seguito di questa discussione a quella di venerdì, che si terrà alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 6).

XVII.

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Congedo — Giuramento del Senatore Paternostro — Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazioni di articoli de' Codici relativi al giuramento — Lettura di nuovi emendamenti proposti dall' Ufficio Centrale — Discorso del Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazione del Senatore Errante — Parole del Senatore Lampertico per fatto personale — Risposta del Senatore Mauri, Relatore, ai preopinanti — Presentazione di tre progetti di legge — Discorso del Senatore Vitelleschi — Dichiarazione del Senatore Amari, prof. — Parole del Senatore Gallotti.*

La seduta è aperta alle ore 2 3[4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri degli Esteri e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 13. La Camera di commercio di Torino fa istanza onde ottenere l' estensione di alcune disposizioni del progetto di legge sui depositi franchi a favore dei magazzini generali.

14. La Camera di Commercio di Vicenza fa istanza che nel progetto di legge relativo alla tassa di bollo sui contratti di Borsa sieno introdotte modificazioni per estendere gli effetti della legge anche agli altri contratti commerciali conchiusi fuori Borsa.

15. La Camera di Commercio di Bari (*Petizione identica alla precedente.*)

Domanda un congedo di un mese il Senatore Brignone per ragione di salute, che gli viene dal Senato accordato.

Giuramento del Senatore Paternostro.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato l'onorevole Senatore Paternostro, i cui titoli vennero già convalidati, prego i signori Senatori Cusa e Pisani ad introdurlo nell' aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula l'onorevole Paternostro presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto all'onor. comm. Paternostro del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazione di articoli de' Codici relativi al giuramento.

PRESIDENTE. L' ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge: Modificazione di articoli de' Codici relativi al giuramento.

L' Ufficio Centrale ha presentato alcuni emendamenti dei quali si darà lettura.

Articolo Unico

Sono abrogati gli articoli:

297, 298, 299, 487 e 730 del Codice di procedura penale;

382 *Identico.*

428 *Identico.*

e 226 del Codice di procedura civile;

Art. 297 del Codice di procedura penale:

« I testimoni, prima di essere sentiti, presteranno, a pena di nullità, giuramento con queste parole che saranno pronunziate dal presidente: *Giurate, in faccia a Dio e in faccia agli uomini, di dire tutta la verità, null'altro che la verità*, alle quali risponderanno: *Giuro.*

Art. 298. « I periti, prima di essere sentiti, presteranno, a pena di nullità, giuramento con queste parole che saranno pronunziate dal presidente: *Giurate, in faccia a Dio e in faccia agli uomini, di bene e fedelmente procedere nelle vostre operazioni e di non avere altro scopo che quello di far conoscere ai giudici la pura verità*, alle quali risponderanno: *Giuro.*

Art. 299. Identico.

Art. 487 del Codice di procedura penale:

Dopo la parola *giurate*, aggiungere, *in faccia a Dio e in faccia agli uomini* ecc., il resto come nel progetto.

Art. 482 del Codice penale per l'esercito:

« Il giuramento, quando ne sia il caso, sarà prestato dal testimonio stando in piedi, alla presenza dell'ufficiale d'istruzione, previa seria ammonizione che da quest'ultimo sarà fatta sull'importanza di tale atto e sulla gravità delle pene contro i testimoni falsi o reticenti.»

L'uffiziale d'istruzione pronuncierà queste parole: *Giurate, in faccia a Dio e agli uomini, di dire tutta la verità, null'altro che la verità*, alle quali il testimonio risponderà: *Giuro.*

Art. 428. del Codice penale militare marittimo:

« Trattandosi di testimoni chiamati a deporre con giuramento, esso sarà prestato stando il testimonio in piedi, alla presenza dell'istruttore, previa seria ammonizione che da quest'ultimo sarà fatta sull'importanza di tale atto e sulla gravità delle pene contro i testimoni falsi o reticenti. L'istruttore pronunzierà queste parole: *Giurate, in faccia a Dio e agli uomini, di dire tutta la verità, null'altro che la verità;* alle quali il testimonio risponderà: *Giuro.* Se dovessero essere riesaminati, presteranno un nuovo giuramento. »

Art. 226. del Codice di procedura civile:

« Il giuramento si presta in persona dalla parte chiamata a giurare.

» Il presidente o il giudice delegato deve premettere una seria ammonizione che rammenti l'importanza dell'atto e l'obbligo di dichiarare la verità. Indi dice: *Giurate, innanzi a Dio e agli uomini essere la verità tutto quello che dichiarate*, la parte risponde: *Giuro*, e continua leggendo o ripetendo a voce chiara le parole della formola in cui giura.

Art. 242 del Codice di procedura civile:

Soppresso.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro Guardasigilli ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori Senatori, la splendida discussione, che ha avuto luogo in questo recinto sul presente disegno di legge, fu degna della gravità e sapienza di questa nobilissima Assemblea, ed io me ne felicito col paese.

Primo fra gli oratori, fece udire una parola eloquente ed autorevole l'onorevole Senatore Cadorna, in cui la Nazione intera ed il Senato venerano una delle poche glorie superstiti di quella schiera elettissima di uomini politici, i quali avranno innanzi alla posterità il merito di aver fondato in Italia con laboriosi sforzi le libertà costituzionali, e che in tutte le occasioni si mostrano fedeli alla missione di farsene gelosi custodi.

E tanta fu la potenza delle ragioni esposte in quel discorso, e negli altri pronunciati nel medesimo senso dall'onor. Senatore Cannizzaro, col fervido convincimento di un apostolo della scienza chiamato a difenderne l'indipendenza, e dall'onor. Senatore Borsani coll'accento pacato e severo del dotto giureconsulto, che potrei astenermi dal prender la parola, se non venissero in contestazione due de' grandi principî, che sono fondamenti del nostro sistema costituzionale, e perciò il silènzio del Governo potrebbe interpretarsi come tiepida indifferenza o come l'obblìo di un dovere.

Concedetemi adunque di aggiungere alcune osservazioni, nè solo di ordine teorico, nel qual campo gli altri oratori largamente spaziarono, ma anche alcune ben gravi, se io non mi inganno, per la loro importanza pratica, e lasciatemi sperare da voi quell'indulgenza, che devoti al culto del vero e del giusto, non ricusate giammai a chi viene a parlarvi, cercando sopra ogni cosa, la verità e l'integrità delle nostre libere istituzioni.

Debbo innanzi tutto, rettificare alcuni fatti ed alcuni ricordi storici.

Questo disegno di legge, come è ben noto, non è opera del Governo, la cui opinione sul merito di esso è in conseguenza pienamente disinteressata; esso procede unicamente dall'iniziativa parlamentare. Ma non è vero che fu una legge di occasione, come affermò l'onorevole Errante, suggerita, così egli si espresse, dagl'incidenti di un processo infausto. No, la memoria in ciò non lo ha servito fedelmente. Il progetto di legge fu presentato alla Camera dei Deputati ben tre anni innanzi a quel processo, fin dal 1872, perchè in un gran numero di processi anteriori si erano verificati quei medesimi scandali e disordini, che in Roma si riprodussero in quello a cui l'onorevole Senatore ha fatto allusione.

Già molto tempo innanzi erasi elevata una viva polemica fra gli scrittori di diritto; e non poche pubblicazioni speciali, talune anche di notevole valore, vennero in luce sopra questo delicato argomento. In verità è dispiacevole che dal pubblico e dagli uomini politici italiani non sia generalmente seguito con molta attenzione il movimento intellettuale che sopra speciali quistioni si produce nel nostro paese.

Accrebbe la vivacità di questa controversia il dissenso che si manifestò nella giurisprudenza delle nostre Corti. Ma anche qui non è esatta l'affermazione che una sentenza della Corte di cassazione di Napoli fu quella che venne a gettare la perturbazione e l'incertezza nelle opinioni.

Invece è un fatto, che prima, nel 1868, alcuni Tribunali e Corti, fra le quali quella di Lucca, giudicarono che il testimonio, per motivi della sua coscienza, nella quale nessuno ha il diritto di penetrare, per le sue credenze religiose, sulle quali non possono aver dominio le leggi civili, può ricusarsi di prestar giuramento nelle forme stabilite dalla legge, senza incorrere in veruna sanzione penale. Fu giudicato che non lo si potrebbe costringere, mentre egli non fa che esercitare quella libertà di coscienza che è garantita dallo Statuto.

La Corte di Cassazione di Palermo, nell'anno seguente, nel 1869, decise parimenti che il testimonio, il quale creda secondo le proprie convinzioni religiose a lui vietato il giuramento nelle forme stabilite dalla legge, se si limita alla sola promessa giurata di dire la verità, null'altro che la verità, dev'essere ammessa codesta sua promessa, per tener luogo della formola legale del giuramento, in omaggio al principio costituzionale della libertà di coscienza.

In guisa analoga giudicò poscia la Corte di Cassazione di Napoli nel 1872, discutendo il significato del giuramento, e sentenziando che si può giurare non solo invocando Iddio, ma anche tutto ciò che si ha di più sacro e di più caro, e che promettendo di dire tutta la verità, null'altro che la verità, secondo la propria coscienza, con ciò si soddisfa al precetto della legge.

Ben vede adunque il Senato, che nello stato attuale della legislazione, anche senza cangiamento della formula esistente, la sola giurisprudenza si reputò dapprima sufficiente a dar retta applicazione alla legge.

Furono più tardi le Corti di Cassazioni di Torino e di Firenze, che considerando codesta giurisprudenza piuttosto in armonia con una legge positiva, diversa da quella esistente, che col Codice attuale opinarono che i magistrati chiamati a giudicare in faccia al testo imperativo della legge attuale non avessero possibilità di distinguere; e conseguentemente in qualunque caso, e per qualunque motivo il testimonio si ricusi di giurare nella precisa forma dalla legge prescritta, commette un delitto, incorre nella pena, ed è necessità sottoporlo ad un giudizio penale ed all'espiazione della relativa condanna.

In questo senso furono pronunziate le sentenze di questi Tribunali Supremi.

Se non che mi piace mostrarvi come la stessa Corte di cassazione di Torino si sentisse mal sicura nel giudicare in tal modo, imperocchè

scriveva queste parole nella sua sentenza: « Diverso è il caso dei *quaccheri*, i quali non giurano per non offendere la maestà di Dio; la loro affermazione, benchè sulla propria anima e coscienza, è un giuramento a modo loro, al quale potrebbe applicarsi il primo alinea dell'articolo 299 del Codice di procedura penale. »

Ritenga adunque l'onorevole Errante che tale era il dissidio della giurisprudenza, allorchè questo progetto venne presentato alla Camera dei Deputati. Quando esso la prima volta si presentò, reggeva il Ministero della Giustizia l'onorevole De Falco, il quale oppose qualche difficoltà alla presa in considerazione della legge, reputandola inopportuna; mà, ciò non ostante, il voto della Camera elettiva fu favorevole, ed il progetto fu preso in considerazione.

Chiusa quella Sessione, venne riproposto il disegno di legge nella Sessione successiva (1874-1875). E mi piace, ad onor del vero, qui pubblicamente rammentare che in quella occasione l'illustre magistrato, mio predecessore nel Ministero della Giustizia, fece pubblica ed esplicita adesione, a nome del Ministero, a questa proposta di legge; anzi prego il Senato, che giustamente tiene in tanta estimazione quel suo precipuo ornamento, che voglia permettermi di leggere alcune delle sue parole, che saranno l'espressione migliore e più corretta dei concetti analoghi che potrebbe questo Consesso raccogliere dal mio labbro.

Ecco come si esprimeva l'onorevole Senatore Vigliani: « Una proposta, che viene fatta in nome della libertà di coscienza, la più sacra delle libertà, e che ha già per sè un voto precedente della Camera, non può certamente incontrare da parte mia alcun ostacolo a che venga attualmente presa in nuova considerazione; ma io anzi mi affretto a rallegrarmi coll'onorevole Deputato Macchi, che in un argomento cotanto delicato e spinoso abbia stimato savio consiglio di contenere la sua proposta entro limiti temperati e giudiziosi. Ciò renderà più facile l'accoglimento della sua proposta presso uomini di tutte le opinioni, perchè essa riescirà di leggieri a riunirli tutti nel concetto dell'ossequio al grande principio della libertà di coscienza. »

E poco appresso soggiungeva: « L'onorevole Macchi vi propose di togliere dall'art. 299 le disposizioni che toccano la sola forma del giuramento, e così di *secolarizzarla*, spogliandola da ogni carattere religioso, e rendendola applicabile a tutti i cittadini, qualunque sia la credenza che essi professano in materia religiosa. »

E dopo di aver rammentato gli autorevoli conformi esempi della legislazione francese e belgica, così egli conchiudeva: « Premesse queste osservazioni, io non ho nessuna difficoltà a che la Camera prenda in considerazione la proposta dell'onor. Macchi, e mi associerò volontieri ai lavori della Giunta ed agli studî del proponente, perchè la proposta stessa riesca corrispondente al liberale suo intento. »

E tra gli applausi ben meritati, che gli vennero tributati dalla Camera, venne allora questo progetto di legge preso in considerazione.

Egli è adunque con questi auspicii, o Signori, che io difesi questo medesimo disegno di legge davanti alla Camera elettiva, che dessa lo ha approvato, e cho ora ho l'onore di domandare a Voi, signori Senatori, il vostro favorevole suffragio, che spero non gli verrà meno.

Mi duole dover parimente rilevare alcune inesattezze occorse nella erudizione storica, per la quale specialmente si distinse il discorso dell'onor. Senatore Lampertico, uno degli oppugnatori di questo progetto di legge.

Sono alieno per abitudine dall'intrattenere il Parlamento con discussioni erudite, perchè le assemblee legislative, o Signori, non sono accademie; tuttavia io non credo poter lasciare senza rettificazione due sue proposizioni.

La prima è che nell'antichità, secondo il Diritto Romano, il giuramento dei testimoni si prestava coll'invocazione della Divinità, e che solo nei giuramenti decisorî, quelli cioè che una parte litigante deferiva all'altra in giudizio, fosse lasciata all'attore la scelta dell'invocazione per la quale egli voleva che il suo avversario giurasse.

L'altra è, che oggidì la legislazione dei principali paesi europei contiene nella formola del giuramento l'invocazione religiosa, ad eccezione della Francia, si disse, alla quale perciò male ne incolse.

Dirò appena brevi parole sul Diritto Romano. Io non so donde l'onorevole Senatore Lampertico abbia desunto le informazioni, che con tanta

sicurezza addusse intorno al modo con cui giurassero i testimoni in Roma.

Quello che è certo si è, che se egli consulterà antichi e moderni scrittori, ed anche basterà gettare uno sguardo sul trattato giustamente celebre della istruzione criminale di Faustino Hélie, troverà che i testimoni prestavano giuramento in Roma avanti di deporre, come prescriveva il Codice Teodosiano. Quali erano, chiede l'Hélie, i termini di questo giuramento? Gothofredo dimostrò che il testimonio in Roma limitavasi semplicemente a far promessa di non dichiarare alcun fatto falso, *se nihil falsi dicturum*, senza espressa invocazione della Divinità (*Comm. ad Cod. Theodos. L. 3, de fide testium*).

Asconio aggiunse, che il giuramento racchiudeva ben anche l'altra promessa: di non tacere alcuna circostanza di fatto: *Jurati testes jurari solent, non solum ne falsa dicant, verum etiam ne quae vera sunt taceant* (*1. In Verrem, cap. 35*).

Dunque, non vi è traccia d'invocazione religiosa espressa nel giuramento che si prestava dai testimoni in Roma. Si esigeva che essi giurassero di dire la verità, niente altro che la verità; possiamo dire che usavasi l'identica formola oggi trascritta negli articoli 297 e 298 del nostro Codice di procedura penale.

Per ciò che riguarda il giuramento decisorio deferito tra le parti, la citazione fatta dall'onor. Senatore Lampertico, se egli vorrà considerare i comentarî del testo, depone invece in favore del mio assunto; imperocchè se la legge 33 del Digesto sotto il titolo: *De Jurejurando* così si esprime: *Qui per salutem suam jurat,* PER DEUM *jurare videtur; respectu enim Divini numinis ita jurat*, i comentatori dichiarano che quando si giurava per la propria salute, si sottintendeva come implicita l'invocazione della divinità, ma non si pronunciava questo nome, ed il non pronunziarlo in modo espresso era segno di riverenza, era un atto di rispetto alla Divinità: *Respectu enim Divini numinis ita jurant.*

Ora, in verità io non vedo quali argomenti possano desumersi da questi antichi eruditi ricordi.

Parliamo piuttosto delle legislazioni moderne e vediamo in quali condizioni circa la presente quistione sia la Codificazione attuale nel mondo civile.

Si è detto che i soli Codici di Francia non hanno l'invocazione di Dio, nella formola del giuramento. Or ben conosce l'onor. Senatore Lampertico, che in Francia il giuramento fu spogliato da tutte le forme ed invocazioni religiose da un Decreto dell'Assemblea costituente del 1790 e 1791. Tutti i giuramenti civici, le cui formole variarono durante la rivoluzione francese, è naturale che non contenessero alcuna espressione religiosa. Ma ciò che forse è poco noto, si è che appena avvenuta la restaurazione, con una circolare del Ministro dell'Interno, riferita dal Duvergier, venne prescritta questa formola di giuramento. « Io giuro e *prometto a Dio* di essere obbediente e fedele al Re. »

Ma, Signori, sotto lo stesso Governo della Ristorazione il quale al certo non può sospettarsi di poco rispetto alla religione, sopravvennero ben tosto, prima una ordinanza del 15 febbraio 1815, poi una legge espressa del 3 gennaio 1816, in cui fu cancellata la menzione espressa del nome di Dio, e si ordinò senz'altro doversi giurare «fedeltà al Re ed obbedienza alla Carta Costituzionale.» La legge del 31 agosto 1830 relativa al giuramento dei pubblici funzionarî, parimenti non contiene veruna menzione della divinità.

In correlazione ad un tal sistema, nei Codici francesi di Procedura civile e di Istruzione criminale l'art. 262 del primo ed il 317 del secondo determinano la formola del giuramento, e nessuno in Francia finora ha pensato mai che il giuramento cessasse di essere tale, e perdesse la propria intima essenza, sol perchè codesti articoli non impongono estrinseche cerimonie o modalità religiose, nè una invocazione espressa del nome di Dio.

Nel Codice francesse di procedura civile è prescritto a' testimoni il giuramento in questi termini: « Il testimonio presterà giuramento di dire la verità, il tutto a pene di nullità. » Ed in quello d'Istruzione criminale: « I testimoni presteranno il giuramento di parlare senza odio e senza timore, di dire tutta la verità, null'altro che la verità. »

Non vi ha una sola parola, la quale accenni ad invocazione della Divinità, e a fronte di una formola così laconica e muta di qualunque cenno di idee religiose, si venne promovendo quella controversia tra i giureconsulti, della

quale fece parola l'onorevole Senatore Lampertico, allorchè citò il Toullier, il Duranton, il Favard, il Carnot, il Boncenne ed altri.

Ma costoro disputarono se ad ogni modo dovesse o potesse benchè fuori della sanzione di nullità, praticarsi dal giurante la forma estrinseca in uso nella propria religione circa gli atti di giuramento. Ed i più autorevoli reputarono non obbligatoria la invocazione della divinità, perchè il giuramento non è nullo allorchè contenga quello che trovasi espressamente prescitto nel testo della legge; ma sarà lecito al testimonio credente di aggiungere che egli conferma e convalida le sue affermazioni in nome di Dio, o con le formalità che richiamano la sanzione religiosa.

Codesta sovrabbondanza di forme vizierà forse la validità del giuramento? Si rispose ciò che risponderebbero i magistrati e giureconsulti italiani dal primo all'ultimo, che il superfluo non vizia, e sopratutto quel superfluo che tende a convalidare un atto di cui la legge riconosce e consacra la validità.

Tal è la giurisprudenza francese.

Ma in Francia può rammentarsi un altro fatto meritevole di attenzione; ed è che nel 1840 pervenne alla Camera dei Pari la petizione di un negoziante, dal cui riassunto, tolto dalla Relazione che ne fu presentata a quella Camera dei Pari dal conte Tascher a nome del Comitato delle Petizioni, risulta che quel pio negoziante si doleva presso quell'alta Assemblea, che il giuramento in Francia non fosse più circondato da rispetto e dalla solennità religiosa che formavano tutta la sua forza, che non più si prestasse in faccia alla Divinità, e quindi fosse divenuto una parodia od una bestemmia. Dopo di che aggiungeva non poche considerazioni sull'influenza pericolosa, che nel santuario della giustizia, il giuramento prestato con leggerezza, poteva esercitare sopra i giudicati.

Ma il Relatore, a nome del Comitato, associandosi agli onesti motivi dai quali moveva la lagnanza di quel petizionario, osservò che la petizione conteneva idee ben poco esatte circa l' essenza intima di qualunque giuramento; che il giuramento per sè solo costituiva sempre una religione, e non desumeva il suo valore dal più o meno di solennità di cui gli uomini volessero circondarlo; che era inutile entrare nella via di apportare modificazioni alle formole consacrate nei Codici francesi; e che se l'indebolimento delle credenze, fra gli altri danni arrecati alla società, diminuiva pur anche il rispetto al giuramento ed alla sua santità; il rimedio, ei diceva, convien riconoscerlo, non può venire che di là d' onde è venuto il male, come accade in tutte le istituzioni umane; mentre nel fatto, agli occhi delle masse illuminate e religiose, il giuramento, anche come attualmente prestavasi in Francia, non aveva nulla perduto della sua forza.

La Camera dei Pari passò all' ordine del giorno su questa petizione.

Ed oggi si vorrebbe che il Senato Italiano, alla distanza di 36 anni da quella votazione avvenuta nell'Assemblea la più conservatrice ed in parte pregiudicata di Europa, entrasse in una opposta via, nella quale quell'alto Consesso in Francia si ricusò di porre il piede!

Parimenti nel Belgio i Codici non contengono punto la invocazione della Divinità nella formola del giuramento.

Lo stesso è a dirsi di parecchi Codici svizzeri, specialmente di quelli di Ginevra e di Neuchâtel.

La legge inglese del 1870, stata citata anche dall'onorevole Lampertico, anch' essa si è piegata a questo sistema, quando ha stabilito che quante volte si creda che il giuramento può non obbligare la coscienza religiosa di un testimonio, il presidente o il giudice hanno sempre la facoltà di eliminare qualunque invocazione religiosa, e debbono contentarsi di una semplice promessa o asseveranza fatta innanzi alla Corte, che la deposizione conterrà tutta la verità, niente altro che la verità.

Ma ciò che più di tutto, o Signori, dovrà farvi meraviglia, si è che nelle provincie napoletane e siciliane, dal 1819 al 1860 (e poi anche fino al 1865), sotto la dinastia dei Borboni, sotto il regime del concordato e della dominazione officiale delle idee, non solo religiose, ma superstiziose, nessuno giammai pensò o pretese che il giuramento, per esser tale, avesse bisogno di contenere una espressa invocazione della Divinità.

Permettetemi di leggere gli articoli relativi di quei Codici.

L'art. 357 del Codice di procedura civile era

concepito così: « ogni testimone prima di essere esaminato dichiarerà il suo nome e cognome, la sua professione, la sua età, la sua abitazione, ecc., e giurerà *di dire la verità;* il tutto sotto pena di nullità della deposizione. »

E nel Codice di procedura penale, all'articolo 247, si legge: « I testimoni, prima di deporre, presteranno, a pena di nullità, *il giuramento di dire tutta la verità, null'altro che la verità.* »

Laonde, mi sia permesso di domandare all'onor. Senatore Errante, che parlò con un accento che è prova di sincera convinzione, se egli, che ha vissuto sotto questa legislazione per tanti anni, ha mai concepito il pensiero, che nella legislazione del suo paese, non esistesse, propriamente parlando, l'istituto del giuramento, che dovesse considerarsi abolito sol perchè non conteneva alcuna invocazione della divinità; e che quel giuramento non potesse avere efficacia alcuna per la coscienza di tutti coloro che venivano chiamati a deporre in giudizio.

Mi sia permesso di non crederlo.

Dunque noi giudichiamo oggi questa questione con occhi diversi, sotto la influenza di idee altrimenti preconcette, mentre per tanto tempo nella legislazione anche di paesi molto meno liberali, anzi chiusi ad ogni spiraglio di libertà, nessuno osò mai affermare che per costituire l'essenza del giuramento, fosse necessaria la invocazione esplicita e solenne del nome della Divinità.

Dopo queste rettificazioni, io discendo al merito del progetto di legge. Mi sia permesso innanzi tutto di riassumere e quasi di rendermi conto del sistema adottato sul presente argomento dal vostro Ufficio Centrale.

L'Ufficio Centrale consacra la prima parte della sua dotta ed elaborata Relazione ad esporre nobili e liberali argomenti per concludere alla necessità ed opportunità del progetto legislativo di cui trattasi.

Inoltre, esso domanda a se stesso, se per garantire i diritti di una ben scarsa minoranza d'Italiani sia giustificabile una legge somigliante, e rendendo omaggio al principio di giustizia, risponde, che in materia di diritti, è necessità aver riguardo benanche alle minoranze.

Poscia esamina quale sia lo scopo di questo disegno di legge, e lo enuncia così: « porre in salvo da ogni offesa i due grandi principî della libertà di coscienza e dell'eguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge; » ed attesta che questo scopo nell'Ufficio Centrale fu accettato, e *non trovò contraddittori*, come era impossibile che tra quegli uomini onorandi ne trovasse.

Quindi arriva a questa conclusione: « L'Ufficio Centrale aderisce all'abolizione di tutte le formalità rituali esteriori, di tutte le modalità religiose, varie secondo le diverse confessioni e credenze religiose, e che erano imposte dall'articolo 487 del Codice di procedura criminale, richiamato benanche in altri testi di legge; ma tuttavia esso propone un emendamento, da applicarsi ai due soli articoli del progetto in discussione, cioè prescrivendo doversi nella formola stessa del giuramento introdurre una invocazione espressa del *nome di Dio*. In uno dei due articoli questa invocazione si richiederebbe nella bocca del Presidente o giudice interrogante, il quale invita il testimone a giurare *innanzi a Dio*; ed il testimone in modo correlativo dovrebbe rispondere: *giuro*. Nell'altro articolo è il testimone stesso che colla propria bocca invoca *il nome di Dio*.

Ma l'Ufficio Centrale conchiude che con questo emendamento esso avvisa, sono sue parole, « che non sia punto disdetto il pensiero onde mosse il disegno di legge di cui si tratta, cioè di conformare l'atto di prestazione del giuramento al grande principio sopraccennato. »

Tale è, o Signori, l'economia del sistema che vi è proposto dal vostro Ufficio Centrale.

Io ho riflettuto colla più matura ponderazione a questo sistema, ed ho dovuto finire per convincermi, o Signori, che in *teoria* esso pur sempre contiene una violazione manifesta dei principî fondamentali delle nostre libertà politiche salutate con rispetto dallo stesso Ufficio Centrale; che in *pratica* poi non provvede in menoma guisa a quei bisogni, a quelle necessità dell'amministrazione della Giustizia, ed anche a' fini di impedimento ad offese religiose, che lo hanno occasionato.

Da uomo d'affari, e che ha la responsabilità del buon andamento della giustizia nel paese, permettete che io cominci da queste ultime considerazioni, le quali sono state se non m'in-

ganno perdute di vista in tutto il corso di questa discussione.

Quale è, o Signori, lo scopo della legge? Quali i danni e gli inconvenienti che questo progetto di legge volle rimuovere?

Ve lo ripeto, non vi è stato mai rifiuto di prestare il giuramento da persone le quali professassero qualunque culto riconosciuto. Non vi si opposero mai i protestanti, non gli israeliti, nè altri i quali avessero una credenza religiosa. Per costoro ha provveduto e provvede sufficientemente la legge attuale, perchè lascia a ciascuno la facoltà di seguire i riti della propria religione, e quindi la libertà di coscienza è rispettata in ciascuno di essi.

Gli inconvenienti derivanti dal rifiuto di giurare si sono costantemente verificati per fatto di una sola classe di persone, cioè de' liberi pensatori, e d'individui i quali affermano di non professare alcuna credenza religiosa.

Ora, il progetto di legge, quale è stato presentato alla Camera, accettato dal Ministro mio predecessore e poi da me, e dalla Camera stessa approvato, fu precisamente ispirato dallo scopo di voler eliminare danni religiosi, e danni che chiamerò politici e giudiziarî, cagionati da codesti rifiuti.

Vediamo se la nostra legge, emendata con introdurvi per tutti l'invocazione obbligatoria della divinità, rimedierebbe a questi danni, o in vece si ridurrebbe ad una innovazione destituita di utili e pratici effetti, per modo che di essa cesserebbe il bisogno per la ragione che non provvederebbe a quegli inconvenienti che essa dovrebbe allontanare.

Quanto a' danni religiosi sappiate, o Signori, che a ragione io mi preoccupo vivamente del dovere di non permettere che pubblicamente si faccia offesa a quei sentimenti che appartengono alla immensa maggioranza del popolo Italiano; e questa legge deve provvedere acciò si evitino queste ingiurie per coloro i quali considerano la loro fede religiosa come la parte più sacra della loro libertà, e quasi della loro morale esistenza, e perciò hanno dritto di vederla rispettata da tutti, specialmente in luoghi pubblici e nelle severe aule della giustizia.

Voi già sapete cosa accade in occasione di questi rifiuti. Si presenta il testimonio, e dice di non poter giurare secondo la forma religiosa prescritta dalla legge, perchè la sua coscienza non glielo permette, quantunque il Codice così imponga: e d'ordinario il testimonio esce in una disertazione sopra l'esistenza di Dio, sulle sue credenze religiose, e taluni fanno pompa di non credere a nulla, e vilipendono le credenze altrui, a nome di quella libertà di coscienza che ad essi viene garantita dallo Statuto; e tutto questo genera scandali e pone in dolorosissima condizione un povero Presidente, disarmato ed impotente ad impedire e a riparare.

Ora, non gioverà nulla, o Signori, il vostro emendamento, che toglie l'estrinseco rito del Vangelo per il cristiano, della Bibbia e del cappello sul capo per l'isdraelita, e tutte le altre esterne formalità, che attualmente accompagnano il giuramento, tosto che si lascia sempre per tutti i testimoni l'obbligatoria invocazione del nome di Dio.

Si presenterà un testimonio, e dirà: « In religione io non ho veruna credenza; non posso mancare alle mie convinzioni; non posso far credere al pubblico che io professo un'opinione che ho combattuta nei miei libri, in altre occasioni della vita, nelle mie relazioni private e pubbliche. »

Voi d'altra parte, allorchè cosiffatte dichiarazioni debbano pubblicamente aver luogo, nè pure eviterete sfregi ed offese alla religione, nè quegli scandali pubblici che pur questa legge si propone di evitare.

Ma, o Signori, accanto a questo danno religioso, grandeggia un danno politico e giudiziario, grave ed inevitabile. Io sfido l'onorevole Senatore Errante, che è un giureconsulto, e gl'illustri giureconsulti che gli stanno e fianco nell'Ufficio Centrale, a darmi una appagante risposta; desidero esserne illuminato, poichè additerò tali inconvenienti, ai quali non saprei vedere rimedio.

Ecco i testimoni invitati al giuramento: il testimone libero pensatore si ricusa: sta bene che ciò si faccia risultare dal processo verbale; il testimone avrà commesso un delitto, perchè piace alla legge oggi esistente, o almeno ad una parte della giurisprudenza oggi in vigore, elevare codesto rifiuto a delitto, e punirlo col carcere; e voi potrete forse senza difficoltà far processare e condannare il testimone che non ha voluto giurare. Ma, dopo tutto ciò, ricordatelo bene, il giuramento non si è prestato, perchè certamente non vi può essere coerci-

zione di fatto per forzare chicchessia a prestare il giuramento.

Ma allorchè il giuramento non si presta, ecco la condizione in cui trovansi ridotti il Presidente, e con lui la Corte d'Assise, o quel giudice che è chiamato ad esaminare il testimone. Essi non hanno che due vie da seguire. O non esaminare e rimandare il testimone, o esaminarlo senza giuramento.

Ma, o Signori, non esaminare il testimone, già compreso nella lista, e perciò acquisito al dibattimento, è motivo di nullità. Ed anche a parte ciò, io vi domando se la società non abbia diritto di rivolgersi a Voi, acciò la salviate dal grave pericolo che qualchè volta l'unico, o quello fra i pochi testimoni che possono illuminare utilmente il magistrato per essere stati presenti ad un gravissimo misfatto, i soli perciò che possono indicare il colpevole, e far cadere su questo malfattore la severità della legge; questo testimonio, dico, debba esser rimandato via senza fare il suo esame, gratificando così della impunità uno scellerato, e lasciando aggravare i pericoli sociali, e ciò per ubbie religiose, perchè la legge era così scritta, da non aver potuto egli prestare il suo giuramento! Una legge, o Signori, la quale produca questi effetti, rende essa utile servizio alla società? Io davvero non lo credo.

Voi mi direte che allora il Presidente e la Corte si appiglieranno all'altro mezzo e non priveranno la Corte della luce che può venire dalla deposizione di quest'uomo; ma soltanto egli sarà esaminato senza obbligarlo a prestar giuramento, bensì con semplice affermazione sul suo onore e coscienza. Ma eccovi una serie di sentenze, e non irragionevoli sentenze, le quali giudicano che il dibattimento, in cui, per qualunque motivo il testimonio sia esaminato senza giuramento, è immancabilmente nullo.

Dunque, o Signori, noi abbiamo oggi in Italia una legislazione, che interpretata dalla vigente giurisprudenza, conduce sicuramente all'uno o all'altro dei già segnalati deplorevoli effetti.

Per ora non si tratta ancora di vedere se sia giusto punire col carcere il testimonio che si ricusa; ciò importerebbe entrare nel campo della teoria e dei principî; ma restando ancora per un momento nel campo della pratica, è dimostrata la necessità di fare una legge la quale permetta alla giustizia di ascoltare in tutti i casi i testimoni, qualunque sia la loro opinione religiosa, e di ascoltarli validamente, sfuggendo al pericolo della nullità del procedimento, il quale si rinnoverebbe tante volte quante fosse per rinnovarsi l'esame del testimonio. Se io non m'inganno, o Signori, questa difficoltà non deve punto presentarsi alla mente degli egregi componenti il vostro Ufficio Centrale, dappoichè non ne veggo indizio nella loro Relazione.

Io sono persuaso che se a ciò si fosse pensato, si sarebbe riconosciuta la insufficienza del temperamento che in via di espediente esso ha suggerito.

Fin qui esaminammo la questione pratica. Ora passiamo ad alcune considerazioni teoriche, benchè questo campo sia stato così ben mietuto dagli onorevoli oratori che mi precedettero.

Se io ben riassumo la sostanza della Relazione dell'Ufficio Centrale, la proposta del suo emendamento si fonda su due distinti argomenti.

Il primo è che un giuramento, spogliato nella formola dell'invocazione delle Divinità, perde l'essenza stessa del giuramento e la sua efficacia; cessa di essere un atto religioso, e diventa un atto di semplice procedura legale.

Mi sia permesso di rispondere che, per la immensa maggioranza dei cittadini, il giuramento è, e sarà sempre non solo un vincolo *morale* e *legale*, ma benanche un vincolo *religioso*, senza bisogno dell'impiego superstizioso di alcune parole e formole sacramentali, che la legge richieder possa sia dal presidente o giudice, sia dal testimonio.

L'Ufficio Centrale si è meco dichiarato d'accordo che la religione non consiste nella materialità dei riti e delle forme esteriori. Ma allora, o Signori, qual difficoltà vi ha ad ammettere che essa nè anche può riporsi nella materialità di *determinate parole* o *formole?*

Se voi inceppate in questi angusti claustri l'essenza religiosa, voi materializzate la religione, anzichè offrirne un concetto spirituale e divino.

Sede del sentimento religioso non è, e non può essere, che l'anima e la coscienza dell'uomo, santuario a tutti inviolabile.

Se dunque non scriverete propriamente il nome della Divinità in quella formola, non è

vero già che si tratta di esiliare Iddio dal mondo, perchè non lo esilierete giammai dall'animo e dalla coscienza di coloro che credono. Nell'atto di giurare, per tutti coloro ne' quali vive il sentimento religioso, il pensiero sulle ali della fede e del raccoglimento s'innalzerà sino alle regioni dell'infinito, invisibili ad occhio mortale, ed ivi andrà a cercare il Dio giusto e consolatore, considerandolo testimone della sua solenne affermazione. Il giurante, se è credente, avrà coscienza dell'atto che compie e della sua essenza. Insomma pei credenti il giuramento, anche senza l'espressa invocazione del nome di Dio è, e rimarrà sempre, un atto essenzialmente religioso.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'uso di quelle parole, o Signori, potrà forse costituire o accrescere l'efficacia del giuramento? Rispondo subito: no pei credenti, ai quali non sono necessarie; no pei non credenti, pe' quali sono inutili ed insignificanti.

D'altra parte, o Signori, non bisogna esagerare la misura dell'influenza che realmente esercita la *sanzione religiosa* sulla credibilità delle dichiarazioni giudiziali.

Già per quanto riguarda il giuramento delle parti, rammento di aver letto in uno dei più autorevoli giureconsulti francesi, nel Pothier, queste parole:

« In quarant'anni da che esercito la mia professione, ho veduto un'infinità di volte deferito il giuramento, e non mi è accaduto forse di vedere più di due volte, che una parte sia stata trattenuta dalla religione del giuramento dal persistere nei fatti, quali che fossero, che prima avesse in giudizio affermati. »

Il Bentham poi, dimostra che la fede dovuta ai testimoni debb'essere misurata e calcolata con ben altro criterio; crede che ad un giudice, sperimentato il giuramento, siccome vincolo religioso, malgrado l'invocazione del nome di Dio, non può ispirare la menoma confidenza: egli lo ha veduto tante volte prostituito alla menzogna! Tutta la sua attenzione perciò si porta sulla natura della testimonianza; egli scruta i testimoni, esamina il loro suono di voce, le loro idee, la semplicità dei loro discorsi, o il loro imbarazzo, le loro variazioni, i loro accordi con se stessi e con gli altri, inquantochè, se vi sono dei segni per estimare estrinsecamente la probità di colui che parla, non ve ne sono per giudicare della loro intima religione. Più un giudice è invecchiato nel suo mestiere, meno crede all'influenza religiosa del giuramento; e ne diffida, cosa singolare, ancor più nelle materie civili che nelle penali. »

Quindi co chiude:

« Se tutto l'effetto del giuramento è prodotto dalla sanzione *legale* della pena, dalla sanzione *morale* dell'*onore*, per la vergogna che in faccia al pubblico degrada gli spergiuri, e dalla sanzione *religiosa* per timore della Divinità, s'inganna chi attribuisce prevalente efficacia all'elemento religioso.

» Il giuramento è un antidoto composto di tre ingredienti, due dei quali hanno una grande virtù, ma il terzo non ne ha punto. »

Anche senza accettare ciò che vi ha di assoluto in questa conclusione, certa cosa è che quando concorrano la sanzione *legale* della pena e la sanzione *morale* dell'onore, non può dirsi abolita l'istituzione del giuramento, nè distrutta la sua essenza, ove manchi altresì la sanzione *religiosa*, la quale per tutti gli uomini credenti sarà sempre inseparabile dal fatto stesso della pubblica prestazione di un giuramento.

L'onorevole Senatore Lampertico ci ha detto: ma voi non conoscete, e non considerate abbastanza le condizioni in cui sono in parte le popolazioni delle nostre campagne. Accanto alla coscienza scientifica e legislativa del diritto (mi pare che adoperasse questa espressione), bisogna collocare anche la coscienza volgare e popolare delle masse pregiudicate ed ignoranti. Ed io rispondo: ma in questa materia vuole egli che il legislatore prenda a sua guida la coscienza pregiudicata ed ignorante delle masse? Guai se il facesse! Missione del legislatore è quella di illuminare le plebi ignave e dominate dalle superstizioni o dal fanatismo. No, noi non dobbiamo un solo momento dimenticare, nel far le leggi, quella grande verità, che fu già proclamata dal nostro insigne Romagnosi, che cioè se lo Stato è una grande *tutela*, è benanche una grande *educazione*.

Il secondo argomento dell'Ufficio Centrale può così riassumersi: L'ossequio alla libertà di coscienza non deve fare sconfessare un con-

cetto che è nella coscienza del genere umano; non deve far escludere la fede in Dio, che è fondamento dell' ordine morale, in virtù del quale sussiste la connivenza umana. Non si fa violenza alla libertà di coscienza di chicchessia, obbligandolo a profferire, nell'atto della prestazione del giuramento, il nome di Dio; imperocchè ciascuno in quel momento solenne essendo richiamato a quei pensieri ed a quei sentimenti che suole associare a quel nome, non si offende il principio dell'uguaglianza di tutti in faccia alla legge, nel condurre quelli che prestano giuramento, colti o incolti, credenti o dubbiosi, a rendere omaggio in quel nome al concetto in che sta il fondamento dell'ordine morale.

Questi mi paiono, o Signori, i ragionamenti, a capo dei quali si vorrebbe conchiudere che il proposto emendamento non violi il principio della libertà di coscienza, nè quello dell'eguaglianza civile.

Ma, o Signori, è egli vero che costringendo insieme coi credenti in una qualunque religione, anche i liberi pensatori, i razionalisti e, lasciatemi dire la brutta parola, gli atei, che ricusino d' invocarlo, profanandolo, il nome di Dio, si rispettano que' due grandi principî della libertà di coscienza e dell'eguaglianza di tutti in faccia alla legge?

Se gli onorevoli Senatori Lampertico, Errante e Torelli volessero degnarsi di riflettere alquanto, io sono convinto che essi non potranno persistere in questa loro virtuosa illusione.

È vero, o Signori, che col vostro emendamento voi non imponete più il forzato esterno adempimento di forme e cerimonie religiose; ma io son persuaso che ciò che voi proponete non soddisfa nè a' partigiani della religione, nè a quelli della libertà costituzionale e de' principî politici dei nostri tempi.

La vostra formola che si restringe alla semplice invocazione di Dio, non è nè cattolica, nè protestante, nè giudaica; dirò di più, permettetelo, non è nè meno cristiana, perchè essa non rammenta il nome del grande fondatore del Cristianesimo: e perciò ho veduto alcuni diarî clericali esprimere il loro malcontento per la vostra proposta, ed esalare le loro ire contro l'Ufficio Centrale, e contro il pio e virtuoso suo Relatore, come se avessero oltraggiato la religione. Dio, essi dicono, senza il culto non costituisce una religione. Questa è dunque una formola irreligiosa.

In questa maniera voi professate il deismo, la così detta religione naturale, niente più della celebre professione di fede di Voltaire, il quale scriveva: « Si detesti la superstizione, ma si mantenga l' adorazione di Dio: se Dio non esistesse, bisognerebbe inventarlo ». Ma questo non è che un sistema di filosofia, che a voi piace d' imporre alla nazione, un sistema di filosofia proclamato come legge dello Stato!

Ma d'altra parte, è egli poi vero che con ciò si rispetta la libertà di coscienza?

Signori, io sono convinto del contrario, perchè voi in questo modo imponete ai cittadini tutti dal primo all'ultimo di avere necessariamente una religione, e anzi quella religione che a voi piace di comandare. Sarà il deismo, la religione naturale. Sarà una religione molto più larga delle confessioni speciali. Sarà la formola accettabile da tutti i credenti, e perciò egualmente conveniente al cattolico, al protestante, all' israelita, al musulmano, e in somma a tutti coloro che credono in Dio. Ma la difficoltà non si vince, se non a condizione di trovare la formola accettabile anche da tutti quei cittadini che abbiano la sventura di non credere alla Divinità. E, badate, a colui, che si rifiuta di rispondere all' invito di giurare in nome di Dio, voi minacciate una pena: dunque voi esercitate una vera coazione e violenza sul cittadino, imperocchè non gli lasciate che la alternativa o di assoggettarsi a una pena, o di commettere un atto di ipocrisia e ad un tempo di profanazione religiosa.

L'onor. Senatore Errante diceva: A che parlate voi di libertà di coscienza, di libertà religiosa? Tutte le libertà debbono avere il loro limite, ed invocava il contratto sociale, e a nome di questa teoria giuridica voleva persuaderci che tutte le libertà umane sono suscettive di ricevere dalla legge restrizioni e limiti.

Ma l'on. Senatore non può ignorare quanti progressi hanno fatto le scienze morali nel nostro secolo, per venire a citare innanzi al Senato la vieta ed ormai screditata dottrina di Rousseau, che ha fatto il suo tempo e che nessuno più invoca; perchè ormai la storia e l' analisi filosofica hanno dimostrato che da quella teorica uscì non la libertà, ma il despotismo e la oppressione sociale, ne uscirono,

per legittima filiazione in Francia, il Comitato di salute pubblica, e il regime del terrore.

Oh, Signori, come mi dite in modo assoluto che lo Stato ha diritto di confiscare qualunque parte di libertà degli individui, e di restringerne l'esercizio per quanto lo esiga l'utilità dello Stato medesimo? La conseguenza di siffatta premessa sarebbe il più spaventevole egoismo di chi impera, la ragione di Stato elevata a domma giuridico. Ben può accettarsi la massima che lo Stato deve e può limitare la libertà civile, perchè nel restringerla riprende l'opera sua, la sua larghezza; ma non può distruggere nè in tutto nè in parte la libertà religiosa, perchè vi sono regioni inaccessibili all'azione dello Stato, ed una di queste è la sfera dell'attività religiosa. Sì, la libertà civile può essere limitata dallo Stato, la libertà religiosa non mai.

Ma si oppone: Il genere umano ha una credenza universale in Dio: e si è aggiunto, mi pare: Dante, Vico, Newton, sono i rappresentanti dell'umanità, e questi tre credevano in Dio. In verità non oso pronunziarmi sopra la questione troppo ardua della triade da scegliere nel mondo della storia per farne i rappresentanti dell'umanità. Que'tre grandi ed immensi uomini sono essi stati veramente i soli rappresentanti dell'umanità? Come se l'Oriente, Roma e tutte le più famose città anteriori al nascimento di quei tre uomini non appartenessero all'umanità!! Ma non importa ciò: quali e quanti filosofi dall'antichità fino ad oggi hanno negato pur troppo l'esistenza della Divinità, quanti fra i moderni illustri e sapienti si vantano di essere liberi pensatori! Voi sapete che Lessing ed Herder si possono riguardare come quelli che hanno apprestato l'alimento spirituale a tutta la moderna Allemagna, e sapete quali fossero le dottrine che professassero. Non voglio parlare di quella grave schiera di naturalisti e studiosi delle scienze fisiche, la cui libertà e indipendenza mirava soprattutto a proteggere con la sua calorosa improvvisazione l'egregio Senatore Cannizzaro. Sì, è indubitato che non solo tra le persone volgari ed ignoranti, ma anche tra le persone più colte e illuminate non mancano coloro i quali hanno avuto la sventura di negare l'esistenza della Divinità.

Ma, si insiste, per costoro l'ordine morale non esiste. Adagio, anche questa è una affermazione degna di esame. Sarebbe mai vero che una legge, sol perchè non costringe tutti con minaccia penale ad invocare il nome di Dio, specialmente chi non ha questa credenza, essa autorizza a sconoscere l'esistenza di un ordine morale, e quindi del sociale?

A me è avvenuto talvolta di incontrarmi con notevole numero di persone onestissime, di probità scrupolosa, incapaci di mentire, e che per i loro studî, per le opinioni filosofiche, per i sentimenti che professavano, non avrebbero potuto annoverarsi nella schiera dei credenti.

E poi, a chi giova, a chi profitta elevare a regola, che per tutti coloro, che hanno la sciagura di non credere in Dio, non esista, nè possa esistere un ordine morale? Non credo che profitti alla società proclamare una massima simigliante. Chi ha il diritto di giudicare costoro? E peggio ancora, chi ha il diritto di costringerli? Voi potete compiangerli, ed io con voi li compiangerò, perchè loro manca il conforto purissimo della consolazione e della speranza, a cui dischiudono il cuore, il sentimento e la fede religiosa. Ma non vi è vera libertà di coscienza se non a condizione di lasciare ai cittadini anche la libertà di essere atei, la libertà di essere infelici.

Il Guizot, uno degli uomini più illuminati e credenti dell'età nostra, si esprimeva così: « Non si può obbligare nessuno a credere in Dio, alla così detta religione naturale.

« Citatemi un articolo di legge che contenga cotesto comando, ed io mi faccio forte di farne uscire tutto il vecchio regime della intolleranza religiosa e della servitù politica. »

Ma si obbietterà che l'escludere Iddio dalle leggi per mantenere assoluto il principio della libertà di coscienza, imparti e costituisca per un legislatore l'indifferentismo.

No, gli risponderò come si è le tante volte risposto: Questo non è indifferentismo, è semplicemente incompetenza. Il legislatore avrà benissimo la sua fede, le sue opinioni religiose ma non può ad altri imporle. Adoprerò le nobili e profonde parole dell'onorevole Senatore Cadorna: Questo nel legislatore non è che il rispetto del diritto, e del più sacro dei diritti; per cui egli si sente libero di credere, o non credere, ma deve riconoscersi impotente e senza

autorità ad imporre forzatamente la propria credenza ad altri.

L'onorevole Torelli, ultimo venuto fra gli oratori, ci ha citato il proclama di Washington, di addio a' suoi popoli, ed ha rammentato che il grande uomo espresse il concetto che la religione e la morale sono le basi indispensabili della prosperità degli Stati, deplorando il partito che volesse abbattere l'una o l'altra di esse.

Mi è facile rispondere che egli non troverà in quest'aula un solo, me compreso, ne son certo, che possa contraddire a queste nobili e sublimi parole, Ma di grazia, mi dica il Senatore Torelli, se il Washington abbia dato una legge all'America, e se ivi esista oggi una legge o dispongano i principali Codici di quegli Stati, che debba essere obbligatoria, sotto pena di carcere anche pe' liberi pensatori, la formola religiosa con l'invocazione del nome di Dio nel giuramento.

Conviene che la Religione, come base dell'ordine sociale, sia rispettata e sostenuta dalla libera fede e coscienza de' cittadini, ma non già, imponendo colla forza nè la pura morale nè la religione. Lo Stato non può intervenire senza abuso col suo costringimento; la sua azione per la incolumità dell'ordine sociale se varcasse questo limite, ed invadesse il campo morale e religioso, diverrebbe perniciosa e funesta; e si persuada l'onor. Torelli che il sommo Washington non ha mai avuto opinione diversa da questa.

Per altro la è questa una dottrina non più disputabile a giorni nostri. Nel Belgio fu presentato pochi anni or sono un progetto novello di Codice di procedura civile; vi fu una minoranza della Commissione che riferiva su questo Codice, la quale proponeva precisamente d'introdurre l'invocazione del nome di Dio ed altre modalità religiose nella formola del giuramento.

Udite in quali termini si espresse a tal riguardo la maggioranza della Commissione medesima: « La nostra Costituzione proclama l'assoluta separazione della Chiesa dallo Stato. Niuno può essere costretto di partecipare alle credenze, alle cerimonie di un culto qualunque; e benchè la nozione della Divinità sia comune a tutti i culti, sarebbe anche imporre un atto essenzialmente religioso lo esigere nel giuramento l'impiego di questa formola: « *Così Dio mi aiuti.* » (Non era nè anche una invocazione diretta del nome di Dio; ma così proponevasi che terminasse la formula del giuramento.)

Potrebbe dirsi: delle due cose, una? O le invocazioni del cittadino sono sincere, o non lo sono. Se sono sincere, il giuramento religioso gli farebbe violenza senza alcun profitto per la manifestazione della verità. Sarebbe poi una profanazione, uno scandalo, se dovesse prestarlo contro coscienza. Se le sue convinzioni sono *affettate*, e non sincere, quale confidenza potrebbe avere il legislatore nell'uomo che commette il delitto d'invocare o di negare Iddio? Quest'uomo non ha che un passo a fare per divenire spergiuro; e siatene sicuri, egli lo farà!

Ma è impossibile alla società di verificare la sincerità delle convinzioni: la sua incompetenza a tale riguardo è completa. Essa deve accettare la semplice affermazione, che le offre la stessa garanzia che un giuramento, escluso in virtù della libertà di coscienza.

Operando in tal guisa, la società non protegge l'ateismo; essa al contrario lo deplora. Ma qualunque cosa faccia, questa dottrina esiste, è un fatto, di cui è impossibile al legislatore di non tener conto.

Voi vedete dunque, o Signori, come sia impossibile sostenere che resti incolume il principio della libertà di coscienza mediante una disposizione di legge, la quale obblighi anche solamente all'invocazione del nome di Dio, sia che questa invocazione si trovi in bocca al giudice, Presidente o interrogante, sia nella bocca stessa di colui che giura, e che a quella interrogazione correlativamente sia obbligato di rispondere: *Lo giuro.*

Vediamo ora se resti illeso l'altro non meno grande principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge.

Quali sarebbero le conseguenze immediate della proposta disposizione? Certamente gli uomini onesti, i quali sentiranno di non potere, senza disonore, senza degradarsi, senza meritare il rimprovero di ipocrisia, prestare il giuramento nella forma che si propone, si rifiuteranno. Ebbene, per i *testimoni* che si rifiutino, in materia penale o civile, ci sarà la pena del carcere. Per le *parti*, in materia civile, la conseguenza sarà più grave, perchè quando

colui, al quale si deferisce il giuramento, ricusa di prestarlo, deve soccombere nella lite. Dunque, o Signori, allorchè questa legge fosse approvata, felici coloro che da oggi in poi litigheranno con i liberi pensatori, perchè cominceranno col deferir loro il giuramento; e siccome il libero pensatore non potrebbe giurare se non che incorrendo nel disonore, e contro i convincimenti della propria coscienza, perderà la lite.

Come dunque può negarsi che voi verreste a collocare questa classe di cittadini più o meno numerosa in una posizione legale di forzata inferiorità a confronto degli altri, senza loro colpa, senza che essi facciano altro che esercitare il diritto della libertà di coscienza, che lo Statuto garantisce indistintamente a tutti i cittadini?

Pertanto è dimostrato che anche l'altro principio della perfetta eguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge, lungi dal rimanere rispettato ed incolume, verrebbe a ricevere manifesta offesa dalla proposta a voi fatta.

Un'ultima considerazione ed ho finito. Vogliate avvertire altresì che tale proposta turba l'armonia e l'ordine della nostra legislazione. Vediamo se dico il vero. Confrontate i varî testi della legislazione in cui s'impone il giuramento. Nel Codice di procedura civile troverete che le parti, i testimoni e i periti, secondo la vostra proposta, sarebbero tutti obbligati ad invocare Dio nelle materie civili. Aprite il Codice di procedura penale, e che troverete? Che si bene i giurati benchè non pronunziano essi direttamente la formola, rispondono *giuro* alla invocazione del nome di Dio proferita dal Presidente: ma i testimoni e i periti in materia penale non vengono obbligati nella proposta ad invocare Dio; e che sia così, lo verificherete immediatamente nel tenore degli articoli 297 e 298 del Codice di procedura penale riguardanti il giuramento dei testimoni e dei periti.

Permettetemi, o Signori, di rammentarli.

« Art 297. — I testimoni prima di essere sentiti, presteranno, a pena di nullità, il giuramento *di dire tutta la verità null'altro che la verità.* »

Quest'articolo non vedesi modificato nella proposta dell'Ufficio Centrale.

« Art. 298. — I periti, prima di essere sentiti, presteranno a pena di nullità, il giuramento *di bene e fedelmente procedere nelle loro operazioni, e di non avere altro scopo che quello di far conoscere ai Giudici la pura verità.....* »

Senatore CONFORTI. Ma l'Ufficio Centrale ha oggi modificato tutto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non ne so niente; dichiaro che non ho avuto l'onore di essere stato mai chiamato nel seno dell'Ufficio Centrale in tutto il corso de' suoi studî sul presente disegno di legge, benchè credo che sia consuetudine ne' due rami del Parlamento di chiamare nelle sedute delle Commissioni delle Giunte anche il Ministro. Io nè anche ho avuta comunicazione di una deliberazione che ora mi si annunzia presa ieri sera; cosicchè io non poteva ragionare che sulle precedenti proposte.

Se io ne avessi saputo qualche cosa, si sarebbe almeno evitato un ultimo e tuttora sussistente vizio che ora scorgo nelle proposte stesse, le quali, in parte almeno, non cessano di essere disarmoniche e mancanti di euritmia e di sistematica corrispondenza tra loro.

Nel Codice penale dell'esercito non vi era questa invocazione del nome di Dio. Ora la vedo aggiunta. Nel Codice penale militare marittimo del pari ora si è introdotta. Ma ciò nondimeno lasciate che io vi segnali una dimenticanza riguardo agl'*interpreti* che si adoperano ne' processi penali.

L'art. 91 del Codice di Procedura penale è scritto in questi termini: « Se alcuno degli ufficiali intervenuti nell'atto non intende la lingua o l'idioma della persona chiamata ad esame, o se questa non conosce la lingua nella quale si stende l'atto, si prenderà un'interprete, al quale si farà prestare giuramento (uditene la formola, o Signori) di fedelmente spiegare all'esaminando le domande, di riferire parimente le risposte, e di non rivelare il segreto. »

Dunque gli interpreti, che pure sono testimoni, giurano validamente ed efficacemente senza invocare il nome di Dio; tanto è vero che nel proposto sistema, questo elemento non si considera assolutamente necessario alla validità ed efficacia del giuramento, dappoichè questo nelle proposte precedenti mancava in molti degli articoli de' vigenti Codici; ed ora

lo vedo tuttavia mancare nell' art. 91 testè rammentato a riguardo degli interpreti.

Del pari qui a voi non si propone di cangiare la formola del giuramento solenne che viene prestato da tutti i funzionari pubblici dello Stato, dai magistrati, dall' esercito e da' suoi capi, la formola del giuramento professionale, la formola in fine che lo Statuto stesso ha imposta ai Deputati ed ai Senatori, cioè questa: « Giuro di esser fedele al Re ed allo Statuto, e di osservare lealmente le leggi dello Stato. » Or come, o Signori, quel giuramento che voi stessi prestate, e che certamente dovete credere che vincoli la vostra coscienza, tuttochè non contenga nella sua formola alcuna invocazione religiosa, potreste voi decidere che non basti, che non sia serio ed efficace giuramento per la universalità dei cittadini? Come mai potreste dubitare se qualunque testimone abbia realmente giurato, sol perchè non adoperi questa formola sacramentale: « *Giuro innanzi a Dio?* »

A questo punto ben potrei arrestarmi. Ma mi accorgo di esser debitore di qualche dichiarazione, la quale mi è stata richiesta da taluno degli oratori che hanno usato splendidamente la parola in questa importantissima discussione, e credo propriamente dall'onor. Cannizzaro.

Io invece di una dichiarazione desidero farne due, che per avventura potranno calmare gli scrupoli degli onorevoli membri dell' Ufficio Centrale, ed indurli a non insistere troppo vivamente negli emendamenti che hanno proposti.

Ma prima ancora di farle, chiedo licenza di aprirvi con intera franchezza l'animo mio.

Il vedere all'ultima ora modificata la formola dei già proposti emendamenti, a me sembra rivelare una esitanza negli stessi illustri proponenti; poichè una proposta, della cui ragionevolezza si è profondamente convinti, è difficile che si abbandoni è si cangi. Laonde io spero che in uno o in altro modo alla fine trionfi il principio della libertà di coscienza.

Per me, o Signori, benchè non abbia avuto l'agio di esaminare maturamente la nuova proposta, che mi venne solo in questo momento comunicata, permettetemi che vi manifesti la impressione che ne ricevo.

A mio avviso non può esservi via di mezzo. O si crede che l'invocazione del nome di Dio sia necessaria per imprimere la sanzione religiosa e l'essenziale efficacia al giuramento, e allora non ci vogliono ambagi, nè sotterfugi, nè circonlocuzioni, è mestieri che il testimone stesso chiaramente ed esplicitamente dica che egli giura *innanzi a Dio*, e ne invochi il santo nome; tale era la prima formula proposta per emendamento dal vostro Ufficio Centrale.

Nella nuova proposta di oggi, non vi è altra mutazione, se non che si pone invece questo nome nella bocca del Presidente o del giudice, al quale il testimone o il giurato deve rispondere giurando. Ma badate all' effetto che con ciò si produce. Il testimone che risponde: *giuro*, se è un libero pensatore, è invitato forse ad illuder se stesso con una specie di restrizione mentale? Si vuole, a mo' di esempio, che egli pensi e dica a se stesso, per indursi a giurare: « Non sono io che pronuncio colle mie labbra il nome di Dio, e quindi rispondendo a chi mi invita a giurare nel nome di Dio, in verità non giuro nel nome di Dio? »

A me non spetta dire di più. Il Senato nell'alta sua dignità e sapienza vedrà, se al legislatore sia decoroso un modo somigliante, il quale si tradurrebbe in una specie d'insidia alle coscienze deboli ed alle menti meno illuminate; ed aggraverebbe anche sotto un altro aspetto l'ineguaglianza dei varî cittadini chiamati a giurare in faccia alla legge, cioè secondo la forza morale ed intellettuale delle varie coscienze. Infatti, la coscienza larga non si crederà vincolata, appagandosi di restrizioni mentali e di equivoci, che formavano il noto programma di una celebre scuola. Ma altra più scrupolosa e leale così ragionerà: il presidente o giudice mi richiede, che io giuri nel nome di Dio; or la mia risposta è necessariamente correlativa alla dimanda o all'invito; e perciò il solo rispondere *Giuro* vale altrettanto come se dicessi: *Giuro nel nome di Dio*, ed invocandone il nome.

Laonde a me pare che questa tarda modificazione della prima formola, mentre nulla a questa sostanzialmente cangia, tuttavia è preziosa, perchè esprime la virtuosa incertezza e titubanza delle scrupolose coscienze degli illustri Senatori che compongono l'Ufficio Centrale... (*ilarità*); ma anch'essa in realtà non ripara ai temuti danni, se pure, o Signori, non li aggrava davanti all'opinione pubblica del paese,

ne' perniciosi effetti che la sottile variante di questa nuova formola produrrebbe.

Permettete ora, che io vi faccia nel modo più aperto ed esplicito, a nome del Governo, le due promesse dichiarazioni. Esse saranno tali, che potrebbero, se io non m'inganno, ampiamente soddisfare a quello scopo che solo guida ed inspira l'Ufficio Centrale, di voler cioè che sia bene inteso che se il nome di Dio non sia materialmente, letteralmente, sacramentalmente espresso col labbro de' testimoni e delle parti nella formola del giuramento, ciò non di meno per tutti i credenti il giuramento rimane e deve rimaner sempre un atto essenzialmente religioso, una giudiziale affermazione che si fa « *Deo teste.* »

Con la prima di queste dichiarazioni riconosco, che approvando il disegno di legge già votato dalla Camera elettiva, non vi sarà alcuna difficoltà che il giudice o presidente interrogante tenga ragione della qualità delle persone che gli stanno dinanzi, e salvo il caso che egli sappia o gli sia dichiarato che l' individuo che deve giurare non ha credenze religiose, cioè appartiene alla classe de' liberi pensatori, nell' ammonizione preliminare che deve precedere il giuramento, tra le altre esortazioni ed avvertenze che dovrà fare al testimonio, gli rammenti non solo la sanzione *morale* e la sanzione *legale* che accompagna per tutti il giuramento, ma anche la sanzione *religiosa* che esso ha per le coscienze dei credenti. Egli potrà omettere, come inutile, questo ultimo ricordo, se invita a giurare un libero pensatore.

Or ecco la differenza. Mentre nel proposto emendamento è obbligatorio pel presidente o giudice invitare il testimone a giurare *innanzi a Dio*, la mia dichiarazione invece ha l'effetto di lasciarlo libero nel formolare l'avvertimento preliminare e le esortazioni da farsi al testimone, secondo le qualità sue, secondo le sue convinzioni morali e religiose, e senza che l' invocazione del nome di Dio divenga sempre, e per tutti, una condizione necessaria della validità del giuramento.

Passo ad una seconda dichiarazione. Quando vogliate approvare il disegno di legge come è venuto dall'altro ramo del Parlamento, senza introdurre nella formola del giuramento alcuna modificazione od allusione religiosa, la formola conterrà ciò che è necessario per la validità del giuramento stesso. Ma non facciamo perciò divieto a chi giura, dopo di aver adempito all'obbligo della legge, di aggiungere spontaneamente, se il voglia, a conferma della veracità de' suoi detti, qualunque altra menzione estranea, e, se così gli piace, di chiamar Dio a testimone, perchè tali volontarie dichiarazioni non riguardano che la sua coscienza e le sue credenze religiose. Per noi l'opinione sostenuta in Francia da parecchi degl' illustri giureconsulti, di cui l'on. Lampertico citò l'autorità, è tanto ragionevole e giusta, che io non ho la menoma difficoltà di metter pegno che non vi sarà giammai in Italia un solo magistrato, che possa annullare un giuramento, perchè dopo di aver il testimonio eseguito fedelmente quanto la legge impone, si avvisi di convalidare la deposizione fatta, invocando il proprio Dio, la sua fede, la propria credenza religiosa; dappoichè queste spontanee aggiunte non possano nell'animo dei giudici che crescere efficacia e credibilità alla testimonianza, non già viziarla.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola anche su questo punto per un fatto personale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Queste dichiarazioni, o Signori, a voi fatte così esplicitamente, accettatele, se vi piace, anche con un ordine del giorno, acciò la pratica divenga costante ed inoppugnabile.

Ma, siccome non sarebbero queste esortazioni religiose un elemento essenzialmente richiesto dalla legge alla validità del giuramento, nè costantemente opportune, la prudenza del presidente o del giudice troverebbe modo di evitare, secondo le persone chiamate a giurare, que' dialoghi offensivi alla religione, quelle scene di scandalo, che si sono pur troppo finora deplorate. Ed allora, o Signori, se voi ben considerate, avrete ciò che desidera l'Ufficio Centrale col suo emendamento; nessuno potrà accusare la legge di essere irreligiosa, di avere voluto spogliare il giuramento del suo carattere e della sua intima verità ed essenza: ma ad un tempo avrete pure rispettato, e veramente sino allo scrupolo, il principio della libertà di coscienza, e l'altro dell'eguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge.

Signori Senatori, io mi riassumo, accorgen-

domi con rammarico di avere intrattenuto il Senato ben oltre il mio proposito.

Credo aver dimostrato, che l'unico ed identico emendamento che il vostro Ufficio Centrale propone di applicare agli articoli de' vari Codici, sia nella sua forma primitiva, sia in quella ulteriormente mutata, non risolve, nè può risolvere, le difficoltà pratiche che oggi sorgono nei giudizi, ma le lascia interamente sussistere; non previene gli scandali e le pubbliche offese al sentimento religioso dell'immensa maggioranza delle popolazioni italiane, che è nostro dovere di tutelare; ferisce e manomette, modificando la formola dei Codici che sono oggi in vigore, i due grandi principî della libertà di coscienza e dell'eguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge, principî che il Senato e il suo stesso Ufficio Centrale nella presentata Relazione vogliono tutti concordemente salvi e rispettati, come salde colonne del sistema costituzionale e della libertà politica della Nazione italiana; finalmente introdurrebbe ancora una deplorabile disarmonica discordanza, se non in tutti i nostri Codici, almeno in alcuna delle loro disposizioni, e poi in altre parti della nostra legislazione, specialmente in faccia allo Statuto, che prescrive la formola di giuramento pe' membri delle assemblee legislative.

E poi, Signori Senatori, mentre l'accogliere codesto emendamento importerebbe nella sostanza quanto il respingere l'attuale progetto di legge, d'altro canto, accettando le dichiarazioni del Governo, ed anche, se il vorrete, mediante un ordine del giorno, io penso che ciò basterebbe, perchè nessuno potesse ricusare il suo suffragio in favore della legge. Nè al vostro voto chicchessia potrebbe attribuire il significato di essersi voluto con esso spogliare il giuramento del suo carattere e della sua essenza religiosa, perchè l'ordine del giorno da voi approvato gli darebbe invece un significato perfettamente contrario.

Pertanto io confido nell'alto senno e nel patriottismo del Senato, che in simili occasioni non fecero mai difetto. Gravi discussioni egualmente fra voi precedettero il voto favorevole che accordaste alla legge del matrimonio civile, alla legge sulla leva dei chierici, a quella di soppressione degli ordini religiosi in Italia. Approvando del pari il presente disegno di legge, voi dimostrerete al paese che vi guarda, che il primo corpo politico dello Stato sorveglia scrupolosamente e discute maturamente ogni innovazione legislativa, che tocca ai supremi interessi della vita morale della Nazione; ma che s'inganna a partito chi teme che il voto definitivo del Senato possa divenire giammai un pericolo pei grandi principî, sui quali è assisa la Monarchia costituzionale, onorata ed invidiata da tutto il mondo civile.

(*Vivi segni d'approvazione.*)

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Errante ha la parola per un fatto personale.

Senatore ERRANTE. Mi dovrei limitare al solo fatto personale, ma in verità in occasione di questo fatto personale mi potrò permettere qualche domanda. Io non ritornerò sulla questione intorno alla quale ho già esposte le mie idee; lascierò all'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale il còmpito di manifestare i motivi che ci determinarono a fare quegli emendamenti al progetto che adesso discutiamo.

Il fatto personale è questo: l'onorevole Ministro Guardasigilli, rivolgendosi direttamente a me, mi diceva, che sotto il governo borbonico, che pure era legato dal concordato del 1818, si diceva soltanto *giuro* e null'altro; e che volendo ora introdurre nella formola del giuramento il nome di Dio, si tenta quello che non osò fare il governo borbonico; ed io rispondo, che sotto il governo borbonico tali questioni non erano possibili, che nessun dubitò mai che nella parola del giuramento non vi fosse implicita l'idea di Dio. Aggiungo che quando io faceva l'avvocato in Palermo, vedeva nell'aula l'immagine del Crocefisso, vedeva i testimoni chiamati dal Presidente deporre innanzi al Crocefisso e sul Vangelo. Questi fatti erano qualche cosa di più che la semplice invocazione di Dio. Ora, mi si permetta che io diriga una sola domanda all'on. Ministro Guardasigilli. Nel giuramento, come voi l'intendete, vi è o non vi è l'idea di Dio? Se mi dite che implicitamente vi è, se il legislatore nella parola del giuramento tacitamente comprende l'idea di Dio, allora il libero pensatore, l'ateo, lasciate che dica la brutta parola, come s'espresse l'on. Guardasigilli, ha sempre il diritto di dirvi: Voi mi presentate una formola in cui implicito è il nome di Dio, non voglio saperne; ed ecco rinnovato lo scandalo che volete evitare.

Se volete uscire da ogni ambiguità, vel dissi già, abolite il giuramento; volere o non volere il giuramento comprende in sè la formola religiosa. Mi si oppone: ma è superfluo nominare il nome di Dio: ma quello che è superfluo non vizia, e quello che a voi sembra superfluo, tranquillizza la coscienza di parecchi di noi che siamo legislatori. Perchè avete soppresse le parole che erano in bocca del Presidente, il quale, rivolgendosi ai giurati, diceva loro: giurate avanti a Dio e agli uomini di rendere giustizia? Cancellando quelle parole avete in noi ingenerato il giusto sospetto, che intendete tôrre l'idea di Dio dalla formola del giuramento, quel nome, che dal Codice vorreste ora degradare in un ordine del giorno. Io non intendo parlare a nome dei miei Colleghi, ma in nome mio, e dico: le vostre esitanze mi fanno più fermo che mai; malgrado le ragioni e per le ragioni addotte dall' onor. Ministro Guardasigilli, il mio convincimento si è fatto più profondo.

E finisco, perchè altrimenti il fatto personale prenderebbe altre proporzioni, con questi semplici concetti. Non vi è principio morale senza l'idea di Dio, che il legislatore deve sempre supporre inviolata, come base della giustizia. Nella vita pubblica e privata, l'uomo deve aver quest'idea a guisa di stella polare. Qui siamo parecchi padri di famiglia: ebbene, nella educazione che da noi s' impartisce ai figli nostri si move dal principio supremo di Dio: quando l'avremo cancellato dal Codice, chi potrà invocarlo con frutto per istruire ed educare i suoi figli?

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Lampertico per un fatto personale, riservandogli la parola sul merito al suo turno.

Senatore LAMPERTICO. Appunto io mi limito al fatto personale riservandomi di rispondere sul merito quando verrà la mia volta.

L' onorevole signor Ministro Guardasigilli nel principio del suo discorso ha accennato a molte citazioni che io avrei fatte accademicamente nella discussione dell'altro giorno.

Ma se non si era giudicato cosa accademica il farle in appoggio del progetto di legge, perchè non si doveva rettificarle, e ristabilirle nel loro vero essere? Fu lusso di facile erudizione il mio, ma già avevo dichiarato, ch' io volontieri mi sarei dispensato da esso, se prima quella medesima erudizione non si fosse rivolta assai a torto contro di noi. Ma se l' altr' ieri ero quasi trepidante, oggi sono più che mai lieto.

Sebbene diligenti fossero stati gli studi miei, temevo che mi fosse sfuggito un qualche esempio di legislazione, di cui il Ministro potesse valersi. Oggi veggo ch' egli non ne cita nessuno: vuol dire davvero che non avvene alcuno.

Il fatto personale però riducesi a questo soltanto: che il Ministro mi attribuisce d' aver citato tutto quello sfoggio di giurisprudenza francese, come se essa provasse che la semplice formola: *io giuro* non esclude il liberamente valersi delle forme religiose. No: quella giurisprudenza ha tutt' altro significato, e i testi, che ho addotto, provano ch' io li citai nel loro vero senso.

Quella giurisprudenza dimostra che la formola or decantata come liberalissima venne applicata per molto tempo illiberalissimamente, non già nel senso di permettere il libero uso di riti religiosi, ma nel senso di imporlo, anzi perfino nel senso di imporre quei riti, che la storia indicava come proprii d'una credenza, quando essi, i credenti, li dicevano non più conformi allo stato odierno della loro religione.

E non avevo io ragione di combattere una formola, che venne sempre più ampliandosi, e sempre più divenne indeterminata; che nega ed afferma nel tempo stesso; che si annuncia come un progresso e che ha bisogno di scuse; che desume tutta la sua efficienza da un ordine d'idee che si vuole porre in disparte? Ma di ciò allorchè potrò parlare nel merito.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Mauri, Relatore, per riferire sugli emendamenti proposti.

Senatore MAURI, *Relatore*. Certamente non mi reggerebbe l'animo di prendere la parola dopo il discorso dell'onorevole Ministro Guardasigilli, il cui nome omai suona fra noi come quello dell'eloquenza, se non mi raffidasse la bontà dell'assunto che sostengo, della quale mi assicura l'appoggio che gli danno i miei onorevoli Colleghi dell'Ufficio Centrale e quegli onorevoli Senatori che già hanno pigliato la parola in favore di esso.

Ma prima di provarmi a rispondere agli argomenti addotti dall'onorevole Ministro, io prego

il Senato di concedermi che svolga i nuovi emendamenti che sono stati proposti dall'Ufficio Centrale, nel cui svolgimento mi avverrà forse ancora di rispondere a taluno degli argomenti che contro l'assunto sostenuto dall'Ufficio Centrale stesso vennero prodotti con tanta abilità dall'onorevole Ministro.

L'Ufficio Centrale seguì, come doveva, con religiosa attenzione lo svolgimento dei diversi argomenti che nella tornata di ieri l'altro vennero esposti contro e in favore dell'assunto da esso sostenuto circa il progetto di legge che si discute.

Esso fu singolarmente scosso da un appunto che gli venne mosso tanto da uno dei suoi più validi contraddittori quanto da uno dei suoi più valorosi sostenitori, che furono gli onorevoli Senatori Cadorna, e Lampertico. Entrambi lo appuntarono che negli emendamenti primamente proposti non avesse tenuto conto del giuramento che prestano i testimoni e i periti a' sensi degli articoli 297 e 298 del Codice di procedura penale, per modo che a questi non veniva punto imposta una formola di giuramento corrispondente a quella espressa negli emendamenti pei giurati e pei testimoni nelle cause civili.

Cotesto appunto, a cui si associò anche l'on. Senatore Borsani, parve all'Ufficio Centrale di gran peso e tale che non potesse scusarsi col riguardo di che esso erasi fatto un debito, di introdurre, cioè, nel disegno di legge il minor numero di emendamenti che fosse possibile. Riprese perciò da capo l'esame dell'ardua materia, nè poco gli dolse che le strettezze del tempo gli abbiano impedito di invocare l'efficacissimo concorso ed aiuto dell'onorevole Ministro Guardasigilli; e dopo un lungo ventilare di diversi partiti ne accolse uno che gli parve il più logico, il più opportuno e altresì il meglio corrispondente ai concetti più saglienti espressi e dai suoi oppositori e dai suoi sostenitori nella discussione della precedente tornata.

Tale ebbero origine gli emendamenti che l'Ufficio Centrale, ha avuto l'onore di rassegnare nella tornata d' oggi intorno ai quali prego il Senato di acconsentirmi qualche breve dichiarazione.

Nella tornata precedente e pure in questa per la voce autorevole dell'onorevole Ministro, fu concordemente riconosciuta la solennità, e, per usar l'espressione consueta, la santità di quell'atto importantissimo che è il giuramento; nel qual proposito, io non potrei che ridire, e meno efficacemente ciò che ne fu detto dagli onorevoli Senatori Lampertico, Errante, Torelli, ed anche dai nostri contraddittori Cadorna, Borsani, Cannizzaro, e più splendidamente ancora nella tornata d' oggi dall'onor. Guardasigilli.

Tutti convengono che quelli i quali proferiscono la parola *giuro*, non fanno una semplice dichiarazione da confondersi con quelle di che si hanno tante formole nel comune linguaggio; ma fanno una dichiarazione diversa da tutte le altre, la quale prorompe, se così si può dire, dalle viscere dell'intima coscienza di ciascheduno. Che anzi taluno, il quale fu, se non prendo abbaglio, l'onorevole Borsani, accennò che la parola *giuro* può prendersi come unica formola di giuramento appunto perchè si acconcia ad esprimere l'intimo pensiero di quanti professano qualsivoglia credenza ed anche di quanti non ne professano alcuna.

Un tal concetto non ammette dubbio, e l'Ufficio Centrale è dispensato per ciò dall'entrare in altre dichiarazioni, essendo precisamente dipartito da questo concetto per proporre che in ogni caso di giuramento chi lo presta non abbia da proferire che la parola *giuro*.

Con siffatta proposta noi crediamo che rendasi pieno omaggio ai due grandi principî della libertà di coscienza e dell'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Ma se si hanno da porre in salvo cotesti due grandi principî, non si ha da essere meno solleciti di porre in salvo l'altro grande principio consentito da tutti della santità del giuramento. A tutela di esso, o a dir meglio all'aperta sua manifestazione servivano in addietro le formalità rituali onde era accompagnata la prestazione del giuramento; ma tolte queste di mezzo, nel che tutti abbiamo consentito, non sorge la necessità di qualche cosa che ne tenga luogo e che possa al giuramento conservare il suo essenziale carattere di santità?

L' Ufficio Centrale ne ha persuasione profonda, dappoichè dura saldo a credere che a petto dei diritti degli individui sieno da assicurare i diritti della società e della legge; per cui è bisogno supremo che al giuramento sia

mantenuto quel carattere di un sacro legame che da nessuno vien disconosciuto. Per ciò l'Ufficio Centrale entrò unanime nell'avviso di proporre che in ciascuna formola di giuramento da rivolgersi dal magistrato a chi lo deve prestare in qualunque specie di giudizio, l'espressione « *in faccia a Dio e in faccia agli uomini* » sia costantemente mantenuta. Non è cotesta espressione (di che non occorre rilevare la solennità) non è, dico, affatto nuova. Come si trova in più Codici di altre civili nazioni, così si trova all'art. 299 del Codice di procedura penale, nella formola di giuramento che il Presidente delle Assise legge ai giurati e che l'Ufficio Centrale aveva già proposto di mantenere. Nè già consta che da quando presso di noi venne introdotta la giuria sia sôrto mai alcun giurato a muover richiami contro l'uso di cotesta formola. Or bene, noi proponiamo che il magistrato il quale parla in nome della società e della legge adotti l'anzidetta formola in ogni caso di giuramento, affinchè con essa venga assodato il carattere solenne di quest'atto che è di suprema importanza per la società e per la legge.

Dirà l'onor. Borsani che si farà violenza alla libertà di coscienza degli individui perchè il magistrato, il quale riceve il giuramento, ricordi con questa formola quale sia il valore che la società e la legge danno al giuramento stesso, mentre quelli che lo prestano non sono costretti a profferir sillaba che ne esprima un positivo assentimento? E l'onor. Cadorna, dal quale mi è doloroso il dissentire in questo argomento, mentre sovra ogni altro mi è gloria e dolcezza ricevere da lui lume e indirizzo, l'onor. Cadorna troverà egli il partito adottato dall'Ufficio Centrale in aperta contraddizione con quella sua formola *libera coscienza in libero Stato*, che anch'io son ben disposto ad ammettere? Il mio onorevole amico, al quale in verità avrei saputo più obbligo se avesse fatto meno graziosi complimenti al mio stile ed avesse mostrato maggiore indulgenza ai miei argomenti; il mio onorevole amico ha molto opportunamente recata in mezzo la celebre formola del Conte di Cavour, il cui glorioso nome ricorre sempre ogni volta che si tratta di qualche grande interesse nazionale o di qualche gran principio di libertà. Sa l'onor. Cadorna e sa il Senato che io sono di quella formola sostenitore caldissimo, come ebbi a dichiararlo nella discussione degli articoli del Codice penale sulla libertà religiosa. Ma dalla formola cavouriana non esce, e non è certo nel pensiero dell'onor. Cadorna, che lo Stato sia ateo. Lasciamo andare che ateo non è, e non deve e non può essere e dirsi lo Stato nostro, finchè nel nostro Statuto sia mantenuto l'art. 1, della cui soppressione io in verità non sarei estremamente scandalizzato. Ma può egli dirsi ateo qualsivoglia Stato, postochè è una aggregazione di esseri intelligenti e liberi, i quali si sono uniti a convivere sotto la disciplina di determinate leggi inspirate dalle necessità dell'ordine morale, di quell'ordine che mette capo al supremo principio di ogni bontà, di ogni verità, di ogni giustizia che è Dio? Libera coscienza in libero Stato, dirò anch'io col mio onorevole amico; ma io sostengo che anche lo Stato ha una coscienza, della quale bisogna tener riguardo come della coscienza di qualsivoglia individuo. E la coscienza dello Stato consiste precisamente nella professione di quei principii che sono base dell'ordine morale, senza del quale la convivenza sociale non può sussistere; principii che in tutti i tempi ed in tutti i luoghi vennero sempre riassunti nel nome di Dio. Ma c'è di più: chi non consente che ciascun individuo debba inchinarsi dinnanzi alla maestà delle leggi? Ebbene, le leggi fra noi recano in fronte il nome di Dio essendo promulgate dal Re che si dichiara tale *per grazia di Dio e volontà della Nazione*.

Or non è egli chiaro, o Signori, che la formola pel giuramento adottata dall'Ufficio Centrale è in perfetta rispondenza con la formola che sta in fronte alle nostre leggi? Io non temo che sorga mai il pensiero di cancellarla in ossequio alle dispotiche velleità dei liberi pensatori, dappoichè essa, non che potersi dire un accenno alle viete massime del diritto divino dei regnanti, è uno splendido omaggio al grande principio, per cui non può ammettersi che uomo stia sopra ad altro uomo, se non in forza delle necessità dell'ordine sociale e morale, che hanno suggello in Dio e nella volontà della Nazione.

Or dunque, se gl'individui, come tutti lo ammettono, debbono piegarsi alle leggi, le quali tra noi portano in fronte il nome di Dio, qual violenza si fa loro, recandoli a sentirsi

pronunziare dal magistrato interprete delle leggi il nome di Dio e richiamati così al principio onde le leggi devono essere informate, in quanto provvedono all' ordine morale della società, a quel principio che debb' essere nella coscienza dello Stato, come è fuor di dubbio nella coscienza della gran maggioranza del genere umano?

Io non disdico, checchè ne sia paruto all'onorevole Borsani il quale forse non ebbe la pazienza di leggere intera la mia relazione, io non disdico i diritti delle minoranze, e in quella relazione l'ho positivamente affermato; ma non credo sia una eresia il sostenere che anche i diritti della maggioranza vogliono essere tenuti in conto. Il mio dotto amico, il Senatore Cannizzaro con piena ragione si scaldava nella precedente tornata, argomentando che l'Ufficio Centrale volesse porre un limite alla libertà del pensiero. Chi potrebbe sognar mai, che si voglia e si possa mettere un limite all'infinito e continuo lavoro dello spirito, come dicono gli spiritualisti ovvero all'infinito e continuo lavoro delle molecole cerebrali, come dicono i materialisti?

Il pensiero però che non ha limite nella sua sede inaccessibile, ne riceve quando si produce nelle sue varie manifestazioni; di che basta recare in prova le leggi sulla stampa.

Ma qui trattasi non della libertà del pensiero, bensì della libertà della coscienza; e l'asserire che questa abbia limiti non mi pare davvero un'enormità di cui si abbiano a sbigottire le nazioni civili e per cui si debbano rizzare come un solo libero pensatore tutti i liberi pensatori dell'universo, i quali in verità a volte non sono meno ringhiosi dei Domenicani.

Alla libertà di coscienza possono fuori di dubbio mettersi dei limiti come a tutte le libertà nel senso espresso dall'onor. amico mio Senatore Errante, vale a dire nel senso che l'esercizio suo da parte di uno o più individui non riesca ad offesa dell'esercizio stesso per un altro o per più altri individui: concetto che l'onor. Ministro Guardasigilli non vorrà disconoscere, e che rimane sostanzialmente vero, sebbene sia portato a conseguenze illegittime nel *Contratto sociale*, delle cui tristi applicazioni egli ha fatto una sì viva pittura. Questo poi è fuor di dubbio, che all'esercizio di questa libertà sono posti dei limiti da tutte le leggi, ed anche da quelle nostre che risguardano la delicata materia dei culti.

Da tutto quello che mi venne fatto di dire sino qui, parmi potersi sostenere che i concetti nei quali è entrato coi suoi emendamenti l'Ufficio Centrale siano tali da poter raccogliere il consentimento del Senato.

L'onorevole signor Ministro Guardasigilli nel suo discorso accennava alla necessità che ci corre di tener dietro a quello che egli chiama il movimento intellettuale dei nostri dì. Di movimenti intellettuali se ne videro e notarono di vario genere, e non tutti hanno prodotto risultati che siano stati assai provvidi. Ma a fronte di cotesti movimenti intellettuali, che sono di lor natura temporanei e si succedono gli uni agli altri con una rapidità grandissima, non dovrà tenersi maggior conto delle tradizioni, di quelle tradizioni non solo secolari, ma quasi perpetue e continue, non solo nazionali, ma mondiali, in che hanno fondamento i costumi, le leggi, e tutto ciò che costituisce l'ordine sociale e gli dà il carattere della permanenza?

L'onorevole signor Ministro citava sentenze di Corti di cassazione del Regno, le quali hanno creduto di fare buon mercato di qualsivoglia formola religiosa nell'atto del giuramento; ma a fronte di tali sentenze parmi doversi tenere in egual conto quelle di tutte le altre Corti di cassazione e d'appello del Regno, che reputarono doversi mantenere le prescrizioni dei Codici, delle leggi in vigore, e rispettare le tradizioni.

Nè certo l'argomento consente che si possa rizzare una specie di giostra tra le sentenze di queste o di quelle Corti di cassazione e di appello, per venire a capo di metterle d'accordo. All'Ufficio Centrale è paruto e pare, che in questa questione ci sia di mezzo qualcosa di molto più alto ed importante che non siano le contraddittorie pronunciazioni di questa o di quella magistratura, qualcosa su cui non è da stare a fidanza nè degli avvisi, per quanto rispettabili, dei giureconsulti, nè di quelli che con molta facilità si dichiarano i verdetti dell'opinione popolare.

Ci è di mezzo in questa questione il mantenimento d'una vera guarentigia sociale, siccome è quella della santità del giuramento, la quale nel nostro concetto non può scompagnarsi

da un espresso richiamo al gran principio in cui l'ordine sociale ha base, dappoichè la legge interviene per mezzo del magistrato ad attestare il carattere e quindi il valore del giuramento.

L'onorevole Guardasigilli ha creduto di far fondamento sopra alcune eloquenti parole dell'onorevole nostro collega Vigliani, pronunziate nell'occasione in cui dinnanzi all'altro ramo del Parlamento fu preso in considerazione questo progetto di legge, mosso dall'iniziativa parlamentare. Ma ognuno sa quanto e Ministri e Deputati e Senatori siano corrivi in concedere la presa in considerazione di qualsivoglia proposta di legge, il che le più volte si reputa un atto di cortesia, e quasi una regola del galateo parlamentare.

L'onorevole Vigliani, da quel solenne giureconsulto e da quel veggente uomo di Stato che è, non poteva dissimularsi la importanza di tale proposta; non poteva non desiderare che essa fosse chiamata al cimento della discussione parlamentare; ma non parmi che si possa argomentare da ciò che egli disse per appoggiarne la presa in considerazione di ciò che egli avrebbe detto quando fosse intervenuto nella discussione e quando avesse dovuto esprimere formalmente il suo avviso sulla proposta di legge medesima.

Intorno a ciò io mi astengo dall'aggiungere altro, perchè, avendo l'onorevole mio amico Vigliani chiesto la parola, io ho per fermo che egli spiegherà l'intendimento e la portata di ciò che disse per appoggiare la presa in considerazione della proposta di questo disegno di legge molto meglio ch'io non saprei farlo.

Nessuno si aspetta sicuramente che io entri in quei particolari della quistione che si discute, i quali ne riguardano la parte, dirò così, storica ed erudita.

L'onorevole Senatore Lampertico, a parer mio, ha già molto opportunamente risposto agli appunti che gli vennero fatti dall'onorevole Guardasigilli intorno a ciò che egli disse riguardo al giuramento tal quale era nello spirito e nella pratica della legislazione Romana, e che era già stato, sebbene di volo, accennato pur nella relazione dell'Ufficio Centrale.

Del pari non è il caso che io intrattenga il Senato sopra quei punti della quistione di cui si tratta, che risguardano in genere la materia del giuramento, punti disputabili molto, e dei quali ha tenuto parola l'onor. Ministro con la sua incontrastabile autorità e con la sua consueta facondia.

Certamente una questione preliminare, una grande questione preliminare vorrebbe esser posta rispetto al giuramento ed è quella della necessità che esso si mantenga. In tale proposito nell' Ufficio Centrale fu espresso il desiderio che si abbia a fare una rivista delle nostre leggi per riscontrare tutti i casi in cui il giuramento si presta, sia nelle materie giuridiche civili e penali, sia in altre ricorrenze della vita pubblica nell'intento, in ispecie, di riascire a stabilire, se del giuramento non si faccia scialacquo. In correlazione a tal desiderio l'Ufficio Centrale si è permesso di invitare il Governo del Re a farne il soggetto di un' apposita indagine.

Vedrà il Senato, vedrà l' onorevole Ministro, se il desiderio manifestato dall' Ufficio Centrale meriti d'essere soddisfatto.

L' onorevole Ministro, conchiudendo il suo eloquente discorso, ha espresso delle dichiarazioni le quali sicuramente hanno un gran valore, sia perchè egli significò di farle in nome del Governo del Re, sia perchè muovono da uomo di Stato di cui sono noti gli alti sentimenti di giustizia e di cui è del pari nota la sollecita cura che si prende di tutto ciò che riguarda l'ordine morale e i più preziosi interessi della nazione.

Ma siffatte dichiarazioni, quand'anche fossero espresse in un apposito ordine del giorno, non potrebbero attenuare l'effetto che produrrebbe nell'universale l'approvazione di questo progetto di legge tal quale ci venne inviato dalla Camera elettiva. Avverrebbe con l'approvazione di esso che andrebbe dai nostri Codici cancellato il nome di Dio. Ora un tal fatto produrrebbe fuori di dubbio un grandissimo effetto sull'universale, e principalmente sopra le popolazioni rozze ed incolte, massime della campagna, sulle quali il sentimento religioso è quello che esercita la più salutare influenza.

Non è però soltanto delle condizioni di queste popolazioni che noi dobbiamo preoccuparci; dobbiamo preoccuparci altresì delle condizioni generali degli spiriti, in quest' età che viviamo.

Pur troppo oggi giorno la materia ha preso il passo innanzi sull'idea, e tutti quegli splendidi ideali, che diedero alimento alle lettere e alle arti, e inspirarono tante nobili e magnanime opere, hanno assai perduto della loro efficacia. Vorremo noi che perda della sua efficacia anche il più splendido di tutti gl'ideali che ogni vero, ogni bello, ogni bene racchiude e contempla in Dio? Vorremo noi che si abbia da porre in disparte e in dimenticanza il nome di Dio perchè piace ai seguaci di talune dottrine ve nute oggidì in voga di sostituirvi non so quali scientifici arzigogoli?

L'onor. mio amico Senatore Cannizzaro nell'altra tornata si preoccupava dei naturalisti che, come egli diceva, non credono al sopranaturale.

Io ho un gran rispetto pei naturalisti e pei fecondi loro studî dai quali hanno già ricevuto e potranno ricevere tanto incremento le scienze tutte, le industrie, le arti; ma io mi permetto di pensare che fra codesti naturalisti è scarso il numero di quelli che assolutamente non credono al soprannaturale. Lasciamo andare che una negazione include pur sempre un'affermazione; lasciamo andare, che anche i più sconfinati naturalisti, il Bükner, ad esempio, e il Vitrow, ammettono pure che ci sieno leggi, arcane leggi le quali presiedono ai movimenti della materia, e non cadono certo sotto i sensi, nè son tali che l'occhio le vegga, che la mano le tocchi, onde all'ultimo ci metton dinnanzi a qualcosa che entra nel dominio del sopranaturale. Checchè di ciò sia, a me pare che il numero dei naturalisti i quali assolutamente respingono il concetto di Dio, sia fortunatamente assai piccolo, mentre i luminari della scienza e della stessa scienza fisiologica sono stati quasi tutti concordi anche in questi ultimi tempi a riconoscere un tal concetto, ch'è il faro di tutte le intelligenze e il farmaco salutare di tutti i cuori.

Citerò unicamente l'inglese Spencer, le cui dottrine danno oggidì agli studiosi il tema di sì calde disputazioni, il quale nell'opera sua più acclamata risale senza più alla cagione prima, e, come argutamente ha notato il nostro illustre collega Senatore Mamiani, se s'indugia troppo a descrivere il palazzo in cui ha sede il signore di esso, cioè lo spirito, non lascia, descrivendone gli ornamenti, vale a dire tutto ciò che si riferisce alla mirabile struttura dell'organismo corporeo, non lascia, dico, di rendere omaggio al signore del palazzo, cioè allo spirito e di sollevarsi così al soprasensibile, che è tutt'uno col sopranaturale. Ma questa non è materia su che debba fermarsi la discussione in un'aula parlamentare.

Qui dobbiamo aver principalmente di mira, come già accennava, un interesse ben vivo, ben grande, quale è quello che di vantaggio fra noi non s'intiepidisca il sentimento religioso, di cui non solo hanno bisogno le popolazioni delle campagne e le classi popolari ma tutti abbiamo bisogno, affinchè non ci avvenga d'ammiserirci fra le grette cure del giorno che passa, nell'unica sollecitudine di ciò che cade sotto i sensi e lusinga le materiali cupidigie; affinchè a lungo andare non ci sia interdetto di sollevarci a quelle alte contemplazioni, senza delle quali, a tacer d'altro, non sono possibili i grandi sacrifici.

L'Italia ha fatto de' grandi sacrifici per conquistare la sua indipendenza, la sua unità, la sua libertà, ai quali non fu estranea la forza del sentimento religioso, massime nei miracolosi esordii del suo riscatto. Noi intendiamo ad ottenere che quel sentimento, che all'aprirsi della gran prova animava tutta la Nazione, non abbia da toccare ulteriore scemamento.

Presentazione di tre progetti di legge.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro degli Affari Esteri.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Ho l'onore di presentare al Senato in nome del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e del Ministro della Guerra un progetto di legge, approvato dalla Camera dei Deputati, sulla riunione in uno solo di varî capitoli di spese residue del bilancio della Guerra del 1876 (*Vedi Atti del Senato, N. 36*).

In nome pure del Ministro delle Finanze ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati, avente per oggetto la vendita a trattativa privata di beni già ecclesiastici (*V. Atti del Senato, N. 37*).

Ho parimenti l'onore di presentare al Senato in nome del Presidente del Consiglio, Ministro

delle Finanze, un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati, per abolire il diritto di riesportazione o di ostellaggio (*Vedi Atti del Senato, N.* 35).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione di questi tre progetti di legge, i quali avranno il loro corso a termini del Regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge: Modificazioni di alcuni articoli dei Codici sul giuramento.

Ha la parola l'onor. Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Voi comprendete che dopo la dotta discussione e i molteplici argomenti trattati in queste due tornate, poco mi resta a dire. Molto più voi comprenderete la mia difficoltà a parlare dopo l'abbondante ed eloquente discorso dell'on. Guardasigilli contro il quale io appena oso oppormi come un cespuglio ad un turgido torrente.

Pur nullameno, come membro dell'Ufficio Centrale, sento il bisogno di ben disegnare il terreno sul quale l'Ufficio Centrale si è trovato in proposito di questa legge, perchè il Senato possa apprezzare l'influenza che questo ha necessariamente esercitato sopra le sue deliberazioni.

Questa legge poteva portare la questione del giuramento sopra un altro terreno molto più franco, molto più leale dove i combattenti, sarebbero stati meglio distinti, gli argomenti molto più facili da ambe le parti; l'abolizione del giuramento.

A questo scopo ha sembrato essere diretta la metà del discorso dell'onorevole Guardasigilli quando conchiudeva una parte della sua orazione con le testimonianze del *Bentham* e del *Poitièr*, che hanno dichiarato risultare per loro dall'esperienza il giuramento come mezzo di prova perfettamente inutile.

Se adunque il giuramento è perfettamente inutile tanto vale l'abolirlo. Si sarebbe potuto posare la questione anche sopra un altro terreno, e sarebbe stato il terreno della libertà di coscienza.

E qui mi piace notare che questa parola ha principalmente senso affermativo senza contestare che lo abbia anche negativo, ma principalmente ha senso affermativo. Bastava a questo effetto aggiungere un piccolo comma a quello che è già disposto nella legge, essendochè nella legge è già provveduto a tutti coloro che professano religioni diverse: non rimane che provvedere alla delicatezza della coscienza di coloro che non ne professano alcuna. Bastava concedere un modo di giuramento anche per costoro e la libertà religiosa era garantita nel suo senso affermativo e negativo. A questo sistema l'onorevole Cannizzaro ed il Ministro Guardasigilli hanno opposto il timore dello *scandalo*.

Questa difficoltà per verità io non la intendo; non capisco che in un paese libero si arrossisca e si abbia difficoltà di dichiarare la fede che si professa. Ogni qualvolta una legittima e necessaria occasione se ne presenta, io non vedo ragione che si debba arrossire di dire quel che si pensa e qual fede si professa. In molti atti della vita si manifesta generalmente dagli uomini onesti e senza gran difficoltà la propria credenza: non so perchè si debba arrossire proprio in questa occasione e molto meno che da queste confessioni si possa trarre ragione di scandalo, e sopratutto da coloro che sinceramente professano e riconoscono la libertà di coscienza. Io ricordo aver udito ripetere fin da bambino, che gli scandali sono necessarî; ma guai a quello che li produce. Che gli altri facciano scandalo, a me interessa meno di quel che se lo facciamo noi.

Invece, o Signori, questa legge di mettersi sopra uno di questi due terreni, che sarebbero stati terreni molto utili e fecondi, essa si è posta sopra un terreno sterile ed ingrato. Se la questione fosse stata portata sopra l'abolizione o meno di questo atto solenne, io non so quel che ne sarebbe avvenuto, ma certo è che quegli che avesse proposto di abolire il giuramento conservando le pene minacciate allo spergiuro per il mentitore, avrebbe per lo meno proposto con maggior franchezza e più sincerità la stessa misura che ci viene proposta in questa legge sotto una forma ambigua ed a molteplice significato.

Quel che può affermarsi con sicurezza è che portando la discussione sopra la convenienza o meno, generale o parziale, di conservare il giuramento, ne sarebbe per lo meno derivato senza fallo un buon effetto, e si sarebbe provveduto a cosa della quale i legislatori non

han preso nessun pensiero; ne sarebbe per lo meno uscita la diminuzione di quel numero infinito di giuramenti che ingombrano le procedure penali, civili e amministrative del Regno d'Italia. Da noi si giura ad ogni piè sospinto, si giura nei processi civili a qualunque proposito, l'impiegato giura non so quante volte nella sua vita. Questo è un vero e grave inconveniente, e per quelli che credono e per quelli che non credono; per quelli che rispettano e per quelli che non rispettano il giuramento. I primi vengono sottomessi troppo leggermente a delle torture morali che sono troppo sovente sproporzionate al soggetto al quale si applicano; i secondi sono incoraggiati e confermati nella loro indifferenza e nella loro incredulità; dapoichè nulla distrugge il prestigio come l'abuso.

Se invece la legge si fosse posta sinceramente sul terreno della libertà di coscienza, avrebbe avuto il grandissimo vantaggio di sostituire una lieve aggiunta alla modificazione radicale che ci viene proposta, vantaggio incalcolabile quando si tratta di toccare le leggi e i Codici che sono già passati nei costumi e nella coscienza dei popoli.

La legge che pure intende a riformare il giuramento, non ha neppure sfiorato nessuno di questi terreni, che, come dicevo, erano pure terreni fertili di buoni risultati; essa invece ha preso per suo solo unico obbiettivo, quello di dichiarare che il giuramento non debba avere carattere religioso: l'onor. Guardasigilli si è servito della espressione di secolarizzare il giuramento.

Ora, presentatasi all'Ufficio Centrale la questione a questo modo, così definito e preciso, si sono sollevati due dubbî, uno sulla questione di principio, l'altro sulla questione di pratica e d'opportunità.

Come questione di principio l'Ufficio Centrale si è detto: può darsi un giuramento che non sia religioso? Io non risponderò a questa domanda colla erudizione e colla dottrina di cui si sono valsi i preopinanti, io la tratterò semplicemente dal lato del senso naturale, del senso comune perchè indipendentemente dai giudizi portati dagli altri possiate giudicare voi stessi.

Cos'è il giuramento? Mi permetta il Senato per spiegare il mio pensiero di elevarmi per poco a considerazioni d'indole generale. Uno dei vincoli principali, una delle basi fondamentali della società è la fede, fede pubblica e fede privata, fede nella promessa e fede nella verità. Una società che adottasse per sua norma ordinaria, che la parola è data all'uomo per nascondere il pensiero, o che con carattere di universalità prendesse per punto di partenza dei suoi rapporti interni « il prometter lungo con attender corto » sarebbe una società che avrebbe ben poco tempo da vivere. Egli è perciò che il valore delle istituzioni sociali e politiche si misura dal conto nel quale esse tengono il vincolo della fede, e degli elementi dei quali dispongono ed adoperano per rafforzarlo e mantenerlo: ed è a questa stregua che voi potete senza timore d'errare apprezzare il valore di tutte le istituzioni che hanno esistito o che esistono.

Voi potete, o Signori, intendere come e con quali trepidazioni con queste convinzioni si vedano da taluni di noi presentare delle leggi che tendono ad indebolire la validità dei contratti, o attentano alla santità del giuramento.

Gli uomini hanno la natura proclive al bene, checchè se ne dica, e sono disposti a dire il vero e a mantenere le promesse finchè sentimenti o interessi contrarî non consiglino altrimenti.

È solo quando sorgono questi interessi e sentimenti contrarî che la fede umana comincia a vacillare, e pericola più o meno secondo i vari gradi di convinzione e di carattere sopra i quali riposa. In quel caso la società (e parlo solo della società, perchè essendo in un'Assemblea legislativa noi non facciamo della morale astratta, ma bensì applicata alla legislazione), in quel caso la società, ripeto, interviene per tutelare i suoi interessi che riposano principalmente, unicamente forse, sopra la pubblica fede, getta nella bilancia altri interessi ed altri sentimenti, oppone ai primi il Codice penale, ai secondi la opinione pubblica, la disistima alla menzogna ed i ferri all'oro. Questo è il meccanismo, dirò così, con cui la società interviene per mantenere la fede per quanto è in lei fra tutti coloro che la compongono.

Vi sono peraltro dei casi nei quali l'opinione pubblica è impotente, perchè non sa: il Codice penale lo è egualmente, perchè non può applicare la legge; vi sono dei casi e talvolta casi gravissimi nei quali la società civile non ha più nessun mezzo nella sua sfera

d'azione che valga a questo importantissimo effetto; ed è costretto ad aver ricorso a certi elementi che sono nascosti nell'anima di ogni uomo, ma che sono all'infuori degli ordinamenti ordinari della società civile. In questi casi l'animo umano si trova, con tutti gl'interessi, e talvolta potentissimi, che lo spingono in una direzione ed in una condizione sì pericolosa, esso stesso giudice e parte. Questo è sovente lo stato di un uomo la di cui promessa o affermazione non può essere da nessuno attestata o contraddetta.

Come provvede la società a quest'ordine di fatti, a queste contingenze sovente gravissime? La società in quei casi traduce l'uomo innanzi l'assoluto vero, getta nella bilancia quella cauzione misteriosa che sta a fondo d'ogni animo umano, torna a dividere i due ufficii incompatibili di giudice e di parte, lascia l'uomo dibattersi nella sua coscienza e fa giudice Iddio. Togliete Dio e tutto ritorna allo stato di prima; non v'ha più nè giudice nè sanzione all'infuori del giudice e della sanzione civile, quando, e se, potrà mai applicarsi, e l'uomo ridiviene parte e giudice di se stesso laddove i suoi più gravi interessi e le più violenti passioni sono in giuoco. Tutto è rientrato nella sfera dell'azione civile ordinaria. Voi avete abolito il giuramento. Questa è ragione perchè tutti i popoli, tutte le nazioni hanno mai sempre avuto e da che vivono vita ordinata e civile, una duplice promessa, una duplice affermazione, l'una semplice l'altra sotto l'invocazione implicita o esplicita della Divinità.

Ma vi ha di più; questo eterno ed assoluto Vero innanzi al quale la società conduce l'uomo in quel momento nel quale non ha altra risorsa per svelare la menzogna o preservare la fede, fino a che si considera astrattamente, rimane nel vago ed indeterminato campo della filosofia. Ma allorchè si considera in rapporto alla vita sociale, diviene naturalmente concreto Il principio dell'Ente supremo, l'idea di Dio non entra, non si applica nella vita sociale che in una forma concreta, in una forma religiosa.

Ora, è talmente vero che il giuramento non è altro che questo, non è altro che una affermazione con una sanzione e un giudizio all'infuori della sanzione e del giudizio umano con una sanzione religiosa, che ogni formola di giuramento contiene necessariamente o l'uno o l'altro concetto.

Io sfido chiunque a citare una formola di giuramento che non contenga in sè l'idea di un giudice o di una sanzione, meno che quello chè è sull'onore, perchè non è più un giuramento, ma bensì una parola di onore che ha un altro carattere affatto. Tutte le altre formole le più volgari o invocano un essere superiore o danno gli oggetti più cari in pegno a un giudice vindice dello spergiuro.

Portata la questione sopra questo terreno, l'Ufficio Centrale ha creduto che il Senato non potesse dire che una cosa al tempo stesso: è, e non è. Ma intanto a qual partito doveva appigliarsi, cosa doveva proporvi l'Ufficio Centrale?

Permettetemi di dirvi prima cosa avrei fatto io se avessi dovuto fare la legge. Per me il concetto era molto semplice, avrei tolto via il maggior numero possibile di giuramenti, ma quelli che si lasciavano, io gli avrei lasciati con tutta la loro solennità. Perchè, o Signori, a questo proposito non posso non richiamarvi ad una considerazione d'indole affatto pratica. I giuramenti sono fatti per due ceti di persone. L'uno giura, perchè vuole affermare spontaneamente, vuole giurare, e per quello ogni formola è buona; la più sentita è la migliore. Ma quando dovete strappare la verità a qualcheduno che non la vuol dire, conviene considerare il giuramento anche sotto il punto di vista di un ingegno, usato a questo effetto e che perciò non ha alcun valore se non riesce al suo scopo.

Questo ingegno è composto di varie e delicatissime molle; se voi le usate o le rompete, meglio è gittar via l'ingegno che conservarlo dopo che è reso inutile. Divenendo così incolore, il giuramento rischia di non essere più veduto con eguale venerazione dalle viste rozze e grossolane, e se ciò dovesse essere tanto varrebbe toglierlo via dalla nostra legislazione. Questa sarebbe stata la mia opinione personale la quale avrebbe per altro portata la questione sopra un terreno affatto diverso, che non era quello della legge.

Cosa ha fatto invece l'Ufficio Centrale? Esso si è trovato innanzi una legge composta di varî articoli. Nei primi articoli si parlava solamente delle formole estrinseche e liturgiche del giuramento. Considerando che non è nelle forme esteriori che risiede le santità di quel-

l'atto solenne; considerando inoltre che è particolarmente sopra quelle che si attesta avverarsi le contestazioni ed i scandali, perchè accennano a tale o tale altra confessione religiosa, l'Ufficio Centrale non si è ricusato a toglierle dalle disposizioni del nostro Codice. Accettato questo primo articolo e passato agli altri, si è imbattuto in altre riforme le quali toglievano la sostanza del giuramento. A quel punto l'Ufficio Centrale ha respinto le riforme e lasciate così le cose come stavano.

Vero è che questo provvedimento aveva dato luogo ad una ineguaglianza.

Io per me non sono poi così tenero della euritmia, che non vi possano essere diverse formole per diversi casi, purchè dicano la stessa cosa. Ad ogni modo, come voi vedete, l'Ufficio Centrale ha rimediato anche a questo sconcio, ed ha adottato una formola comune, come avete potuto vedere nell'ultimo emendamento presentato dall'Ufficio Centrale. Mi preme intanto di difendere questo ultimo emendamento dall'interpretazione che sembra gli abbia dato l'onorevole Ministro, credendo che si fosse dato ai magistrati il carico di pronunziare la formola anzichè lasciarla dire a coloro che devono giurare, nel concetto che questa differenza inducesse diversità d'impegno per parte di quello che giura.

Io non potrei nemmeno lasciar supporre che l'Ufficio Centrale si sia prestato a questi sottintesi.

L'Ufficio Centrale doveva accettare una formola comune. Ora, nella prima parte della proposta, ne' primi articoli la formola la dice il giudice, negli ultimi articoli, quelli che riguardano i giurati, per esempio, la formola la dice quegli che deve giurare. Ora, prendendo il modo dai primi e la formola dai secondi, si è proposto il progetto che è nel nuovo emendamento. Ora, non posso continuare il mio dire o meglio finire il mio dire, senza farvi notare un punto di vista del disposto di questa legge che ci occupa e che particolarmente decise l'opinione dell'Ufficio Centrale.

Le assemblee legislative, si è detto parecchie volte, non sono accademie che discutano le questioni astrattamente e unicamente nel campo dei principii. Le assemblee legislative sono corpi politici. Questa legge voi la dovete considerare nel complesso, in tutto il suo insieme. In un soggetto nel quale c'erano tante questioni da trattare, ed alcune complicatissime, alle quali ho brevemente accennate e sopra alcuna delle quali, come l'eccessiva frequenza dei giuramenti, non potrei insistere abbastanza, perchè si prendesse alcun provvedimento; in un soggetto che può essere trattato sotto tanti altri punti di vista e tutti degni delle più gravi considerazioni, il legislatore non si occupò d'altro che a spillare per tutto il Codice tutte le parti dove c'era una parola che indicasse o a riti o a significazione religiosa per torla di mezzo.

Ora, cosa dice un legislatore che procede in questa guisa così esclusiva e così determinata? Esso dice altamente che per lui, che per la legge il giuramento non obbliga la coscienza religiosa, ma solamente la coscienza civile del cittadino. Ed infatti questa idea è chiaramente espressa in uno degli articoli. Ora, io vi ho già detto: si può dire che una cosa stessa è e non è. Può un corpo come il Senato per qualsivoglia ragione fare questa dichiarazione?

Ma è pure anche utile od espediente? e qui veniamo sul terreno della pratica.

Cosa volete dire con questa formola, *io giuro*? Intendete che contenga il concetto di Dio? L'onorevole Ministro Guardasigilli ha dichiarato di sì; vero è che lo ha detto dopo aver parlato di secolarizzazione del giuramento, e che per questa legge il giuramento è secolarizzato.

Ma dall'insieme delle sue dichiarazioni sembra che per esso il giuramento contenga senso religioso.

Io domando allora: perchè lo imponete a coloro che non credono? Se è vero quello che credono i più fra voi, che cioè il giuramento contenga l'idea di Dio, i liberi pensatori si opporranno alla parola *giuro* con eguale diritto e ragione che si opporrebbero, secondo l'onorevole Ministro Guardasigilli e l'onorevole Cadorna, alla formola da noi proposta.

O la vostra formola non significa niente e allora toglietela affatto, lo che sarebbe forse per lo meglio; ovvero, ed è il caso anche peggiore, significa tutto, secondo che si disse da parecchi nostri opponenti, ed in questo caso essa significherà forse per molti che non abbia alcun valore. Sì, o Signori, sopra l'elasticità della quale si è lodato l'onorevole Borsani, sopra

le vaghe nebbie nelle quali i preopinanti hanno involto il senso di questa parola, non si fonda nè la fede pubblica nè la virtù delle nazioni. Se questa parola si presta a tanti sensi, meglio è bandirla, meglio è distruggere questa illusione con la quale voi ingannereste voi stessi ed il pubblico. Se volete abolire il giuramento toglietelo, ma non fate una specie di concessione, perdonatemi la parola, volgare, per la quale finirà per parere che non abbiate il coraggio nè di conservarlo, nè di toglierlo.

Per questa via voi scuotete la fede pubblica e non contentate nessuno.

Ed infatti pare a voi con la vostra formola di aver provveduto a tutti i casi? L'onorevole Errante e l'onorevole Lampertico vi hanno accennato a molti casi per i quali la vostra formola è insufficiente. Non vi ricordate voi di un qualche esempio di proteste contro la formola che voi proponete, anche contro quella formola così semplice, quella che è in uso per il giuramento di Deputato e Senatore? Non ricordate che vi sieno state per questa proteste tanto violenti quanto quelle delle Corti di Assisie? Dove anderete voi con questa interpretazione di libertà? Voi toglierete pian piano tutti i vincoli sociali. La formola logica per contentare tutti, esiste in teoria, ma disgraziatamente non è pratica, è l'anarchia.

La libertà di coscienza, o Signori, è come tutte le altre libertà. Ogni libertà ha come condizione propria di esistenza la giusta misura.

Me ne appello particolarmente all'onorevole Cadorna che ha vissuto in quel paese dove si sa tenere in tutto la misura, e dove può dirsi che la misura con la quale ne usano è il principale secreto della conservazione presso di loro di tutte le libertà. Ogni libertà, se si vuole conservare, è mestieri non esagerare e non spingere all'assurdo. Per poter vivere nella comune vita sociale sono indispensabili, essenziali alcuni punti, pochi pochissimi, ma certi punti comuni che naturalmente inducono vincolo, ve ne sono dei meno solenni, dei meno generali di questo ed ai quali pure noi ci teniamo ben stretti per preservare la nostra società. Tutto quel che il legislatore il più liberale può fare è di accomodare dentro questi vincoli il più largamente possibile la libertà individuale. Ma se non volete vincolo di sorta tanto è rinunziare alla vita sociale.

Ma io non desidero in proposito di questa legge di trattare la quistione di principî, perchè la legge, come vi diceva, a mio avviso ha mal posto la questione. Se dovessi trattare con piena soddisfazione questo lato della questione, proporrei semplicemente il rigetto della legge; lascio della legge e del modo nel quale è stata presentata, la responsabilità a chi l'ha condotta sul terreno in cui è stata posta; perchè, ripeto, questa questione si poteva porre su tutt'altro terreno in cui queste difficoltà sarebbero quasi affatto sparite.

Ad ogni modo però queste difficoltà hanno, a mio avviso, poca importanza in questo senso che la nostra formola provvede a tutti meno gli atei. Ora, costoro non sono capaci di giuramento nel senso che gli diamo noi e che gli dà l'onor. Ministro; quindi per costoro non può trattarsi altrimenti che dell'abolizione pura e semplice, sia parziale per loro, sia, in loro onore se si vuole, generale del giuramento. Ma per chiunque può giurare questa formola contiene in sè tutta la libertà religiosa possibile; mentre la vostra esclude il concetto religioso che è essenziale nel giuramento e non vale nemmeno per coloro dei quali sì vivamente vi preoccupate; dappoichè a fronte di costoro voi vi troverete sempre in questo imbarazzo, che se sono coscienziosi, non possono accettare neanche la vostra, perchè non vi è un ateo di buon senso che non sappia che il giuramento è un atto religioso, un ateo che non sapesse questo mancherebbe della conoscenza elementare di quell'atto e quindi non sarebbe in grado neppure di apprezzarne l'importanza; e se non lo sono, tutte queste preoccupazioni sarebbero davvero ben poco giustificate per non dir altro.

La libertà, o Signori, è un'aura benefica la quale vivifica le piante che hanno forti e solide radici, disperde quelle che non ne hanno.

Un famoso repubblicano, un grande repubblicano del nostro tempo ha scritto sopra la sua bandiera *Dio e Popolo*. Mi pare impossibile che il Senato del Regno debba provare riluttanza a scrivere nei suoi Codici *Dio e gli uomini!*

Io passo in ultimo all'opportunità, e domando a quanti magistrati sono in quest'aula che mi rispondano se sono convinti che quando avranno bene persuaso il pubblico che il giuramento non vincola punto la coscienza reli-

giosa (perchè non vi è a dire: quando voi lo dichiarate essi hanno ragione di crederlo), se credono di avere acquistata o perduta forza nel difficile còmpito di scoprire la verità.

Questi magistrati mi risponderanno forse nell'animo loro, ma non risponderanno qui e in questo momento; ma però essi potevano rispondere ad altri ed altrove.

Un atto o legge di questa natura doveva essere preceduta da una seria inchiesta, e chi era competente, e chi aveva il diritto di parlare, doveva dare la risposta.

Invece da che ha preso origine questa legge? Dagli scandali avvenuti nei tribunali.

L'onorevole Guardasigilli ha detto che non è proprio per quello ultimo avvenuto; sarà anche per quelli di prima, ma insomma è nata sopra degli scandali avvenuti nei processi, dove generalmente non brillano le persone di maggiore rispettabilità, e sulle di cui opinioni filosofiche e giuridiche non si può fare il più grande assegnamento.

Ora, può darsi che ci fosse qualche cosa da fare, ed io stesso ho detto che credo che ci sia da far qualche cosa, anzi molto, pel giuramento in Italia; ma per farlo senza offrire al paese il carattere di una specie, permettete ancora che io lo dica, di troppo sollecita concessione, si avrebbe dovuto far precedere ogni riforma da un vero esame sopra lo stato della questione.

Io quindi mi riassumo. Faccio voti perchè o in questa circostanza o in altra sieno presi serî provvedimenti per la materia del giuramento, che è caduto in Italia in un discredito indegno di un popolo civile. Però faccio egualmente voti che ogni volta che manterrete il giuramento, e che il giuramento ci sarà, il legislatore non debba arrossire di dire che si giura in nome di Dio.

So bene che non è questo il sentimento che vi anima, ed è appunto per questo che vi metto in guardia, affinchè una legge la quale non fosse abbastanza consulta, non abbia l'espressione di cosa che non risponde certo nè nel pensiero nè nella dignità del Senato.

(*Vivi segni di approvazione.*)

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Amari ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Io rinunzio alla parola che avevo domandato ieri l'altro. Sul principio della seduta ha parlato l'onor. Ministro, e veramente dopo lo splendido suo discorso, se poteva restare a qualcuno di opinione contraria il coraggio di combatterlo, manca ora a chiunque, soprattutto a me, quello di sostenerne lo stesso assunto in guisa da farsi ascoltare con interesse. D'altronde, i pochi argomenti che io mi proponea di toccare in questa discussione che è già molto avanzata, sono stati trattati a fondo, cento volte meglio di quello che avrei potuto fare io, dall'onor. Ministro. Perciò risparmierò al Senato il tempo che io impiegherei nel mio discorso il quale riconosco che non aggiungerebbe nè toglierebbe nulla all'effetto della votazione.

PRESIDENTE. Allora do la parola all'onor. Senatore Gallotti.

Senatore GALLOTTI. Sono già le 6 meno un quarto; il Senato è stanco, e perciò dirò poche parole pregando i miei onorevoli Colleghi di avere la bontà di ascoltarmi.

Io risponderò primieramente ad un argomento del mio, se mi permette, onor. amico, Ministro Guardasigilli.

L'onor. Ministro ha addotto per argomento che nelle Camere legislative non si giura, nominando il santo nome di Dio. Basterebbe, io credo, solo *promettere*, perchè chiunque di noi ha l'onore di appartenere ad una delle due Camere legislative, se si presentasse a quella Camera senza l'intenzione nettissima di serbare la fede promessa al Re e alla Patria, si mostrerebbe indegno di essere stato nominato Senatore o eletto Deputato.

Confesso che l'onorevole Vitelleschi, dopo del quale mi veggo destinato a parlare, ha quasi interamente mietuto il campo, e poco mi rimane a dire.

Molti potrebbero sostenere che sarebbe meglio non ci fossero giuramenti di sorta alcuna; e forse si potrebbe soggiungere che, se è vero, come taluno disse, che il giuramento serve il più delle volte a nascondere il vero anzichè a svelarlo, a me pare che quando la menzogna si avvalora con un giuramento, ben più spesso si avvalora il falso che non si avvalori il vero. Ma una volta, o Signori, che ci deve essere il giuramento, esso debbe, a parer mio, essere formulato in modo che colui il quale giura, non solo debba temere la pena che gl'infligge la legge, ma ben anche la pena riserbatagli

da quel Legislatore cui è impossibile ingannare.

Quale è la ragione per la quale l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale non è accettato da taluno? Quale è la ragione per la quale taluno non può giurare? È questa: perchè non si può obbligare chicchessia a fare una professione di fede. Io domando, o Signori, se qualcuno che appartenesse ad una congrega la quale gli proibisse di giurare e dicesse: « non posso giurare, » chi glielo vieterebbe?

Quale è la ragione per la quale taluno che si dice libero pensatore non può essere obbligato a dirlo per non giurare? Perchè, come disse un nostro Collega, niuno dee essere obbligato a dichiarare in pubblico la sua opinione religiosa o irreligiosa. Parimenti si può esser liberi pensatori, senza esser atei; questo mi pare certo. Ma perchè, per usare tanti riguardi a costoro, non volete che si giuri in nome di Dio? Ho inteso dire che il giurare nel nome di Dio è contro il principio di libera Chiesa in libero Stato, e che è contro la libertà della coscienza. Non lo so intendere. Ho inteso finalmente dire, che se noi formuleremo il giuramento così come lo ha formulato l'Ufficio Centrale, vorremo andare contro il progresso.

È progresso, o Signori, che in Italia ci siano molti liberi pensatori che spesso si dichiarano atei? Sarebbe bene che ce ne fossero ben pochi; meglio se non ce ne fosse punto!

Ardisco rammentare che Voltaire in mezzo a taluni suoi amici, in una discussione d'ateismo, disse: « Non fatevi udire dai miei servi perchè essi potrebbero uccidermi, udendo che non possono essere puniti dopo morti »; ed il grande filosofo Genovesi, con sentenza più politica che cattolica, disse: *Cives, patriam religionem servate,* » e questa massima costò l'indice ai suoi scritti. Finalmente taluno disse che la morale è la religione del filosofo, ma non vi è stato chi ha detto che la religione non è la morale del popolo? Togliete il giuramento formulato nel modo più solenne, e voi vi priverete di un grandissimo mezzo perchè si sappia il vero.

Io mi potrei molto dilungare su questo argomento, ma temerei di stancare gli onorevoli miei Colleghi, e di ripetere cose già dette da altri. Io riduco i miei argomenti a questa conclusione: volete che, acciocchè il libero pensatore non confessi di esserlo, volete, dico, per questo che si tolga il giuramento nel nome di Dio? Ebbene, allora voi toglierete a moltissimi nostri cittadini un validissimo mezzo perchè la loro proprietà sia difesa, perchè la loro libertà sia sicura, perchè possano infine essere certi di non perdere quello che vale più della proprietà, della libertà, il proprio onore, la propria reputazione.

Queste, o Signori, sono le ragioni per le quali io voterò la proposta dell'Ufficio Centrale, che, spero, sarà accolta anche dai miei onorevoli Colleghi.

A quanto dissi aggiungerò ancora poche parole. Se non fosse stato proposto che si debba giurare in nome di Dio, forse ancora si potrebbe dubitare sulla formola da adottarsi; ma poichè l'Ufficio Centrale ha proposto che nella formola del giuramento ci sia il nome di Dio, se noi voteremo contro questa proposta, noi daremo ai nemici d'Italia il pretesto di accusarci non solo di irreligione, ma di ateismo.

Signori, io credo che non si potrebbe fare all'Italia maggior danno che quello di aprirvi, direi quasi, una scuola di irreligione. All'Italia, dove la grande maggioranza, grazie a Dio, è senza dubbio cattolica, nulla potrebbe fare danno maggiore che il combattere la cattolica religione!

Pensate come volete; ma rammentatevi che chi asserisce che il vero amatore d'Italia non dev' essere cattolico, fa nemici non amici all'Italia.

PRESIDENTE. Essendo l'ora tarda si rimetterà a domani il seguito di questa discussione.

Si terrà dunque seduta pubblica domani alle ore 2 per la continuazione dell'odierno ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6).

XVII.

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Congedo — Giuramento del Senatore Carcano — Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazioni di articoli de' Codici relativi al giuramento — Considerazioni e dichiarazioni del Senatore Vacca — Dichiarazione di voto del Senatore Borgatti — Discorso del Senatore Prati — Replica del Senatore Lampertico — Considerazioni e proposte del Senatore Vigliani — Replica del Senatore Torelli — Presentazione di tre progetti di legge — Chiusura della discussione generale — Riassunto e proposta di modificazione del Ministro di Grazia e Giustizia all'art. 299 e articoli correlativi — Proposta del Senatore Conforti di rinvio della modificazione del Ministro all'Ufficio Centrale — Mozione del Senatore Vitelleschi.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e degli Affari Esteri, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e i Ministri della Guerra, dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Sylos-Labini domanda un mese di congedo per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

Giuramento del Senatore Carcano.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il Senatore Carcano, i cui titoli furono già convalidati, prego i Senatori Tabarrini e Amari prof. a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula, il Senatore Carcano presta giuramento nella formola consueta.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole commendatore Carcano del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazione di articoli dei Codici relativi al giuramento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge: Modificazione di articoli dei Codici relativi al giuramento.

La parola spetta all'onor. Senatore Vacca.

Senatore VACCA. Signori Senatori! Confesso che io ero nel proposito di tenermi in disparte in questa grave discussione, e ne dirò schiettamente il perchè. Io penso, che trovandoci noi al cospetto di una questione immensa, che involge interessi molteplici e di ordine elevatissimo, tutti gli argomenti, tutte le armi improntate dalla scienza del giure, dalla critica storica, dalla speculazione filosofica s'infrangono di fronte alla forza d'inerzia della coscienza religiosa, potenza incrollabile, incoer-

cibile, che si ribella contro la coazione materiale della legge in omaggio al sentimento della libertà religiosa, ch'è la più preziosa conquista della società moderna; e si ribella eziandio contro le burbanzose pretese del razionalismo, e del naturalismo che si arrogano il vanto di trovar la soluzione di tutti i problemi che abbracciano terra e cielo, vuol dire le *eterne incognite* secondo la bella frase del Relatore dell'Ufficio Centrale. E sappiasi pure che questa coscienza religiosa ascende dagl'infimi strati della società, dai poveri di spirito del Vangelo insino agli altissimi intelletti, ai grandi scopritori del vero, nel campo delle scienze fisiche, *Newton, Leibnitzio, Keplero!*

Io quindi credo che qui, in questo illustre Consesso ciascuno di noi, nel momento solenne della votazione interrogherà se stesso, e la sua coscienza per conformarvi il suo voto.

Son queste le ragioni che mi consigliavano l'astensione. Ma il mio proposito cadde dopo la splendida, e dotta orazione del mio onorevole amico Lampertico. Egli con fino accorgimento mi trasse in iscena, trasferendo la questione del giuramento nel campo dei giudizi civili e proprio nelle attinenze con l'Istituto del giuramento decisorio.

Comprenderà facilmente il Senato che essendo a me toccato l'onor singolare, nella qualità di Ministro Guardasigilli, di associare il mio povero nome alla Codificazione, non mi era più permessa l'astensione e il silenzio. Ora io non ho la pretensione di fare un discorso; io mi sforzerò di condensare nella maggior possibile brevità i miei concetti. Invoco quindi l'indulgenza del Senato.

Ho seguito con assidua attenzione la discussione e principalmente la difesa del controprogetto che partiva dai banchi dell'Ufficio Centrale. Ebbene io non vi nascondo che mi son pure preoccupato dei dubbi, degli scrupoli che travagliavano gli animi degli uomini egregi che rappresentano l'Ufficio Centrale, e anche io mi son domandato se veramente fosse stato savio e prudente partito il metter su la questione del giuramento in un momento in cui tutti deplorano profondamente il fatale abbassamento del sentimento religioso, e lo deplorano del pari (oserò affermarlo) anche i liberi pensatori non volgari insino all'alto intelletto del Rénan.

Ho dubitato anch'io, se fosse cosa opportuna ed assennata, il sollevare la proposta d'iniziativa parlamentare di quell'animo gentile del mio vecchio amico Mauro Macchi, la qual proposta pigliava occasione da enormi scandali giudiziari occorsi in taluni giudizi clamorosi. Ma sia pure che l'on. Ministro Guardasigilli avesse stimato suo debito por fine al rinnovarsi di quei scandali col progetto di legge d'iniziativa, io non saprei però spiegarmi le ragioni che possano giustificare l'ampliazione di una proposta che restringevasi nei limiti della modificazione del solo art. 299 del Codice di procedura penale, allargandola in tutto il campo del sistema intero del giuramento nelle sue molteplici modalità.

Questi dubbi e queste perplessità erano pure nell'animo mio; se non che, o Signori, in me prevalsero considerazioni di ordine più grave, le quali considerazioni vinsero le mie esitanze, sicchè m'indussero ad accettare con animo tranquillo il progetto del ministero salvo alcune riserve di cui toccherò tra poco.

Io accetto il progetto del Ministero in tutto quanto si attiene alla posizione giuridica dei testimoni e dei giurati, e l'accetto per tre gravi considerazioni. In primo luogo consento anche coi difensori del progetto, che vi è a dubitare alquanto dell'efficacia piena della formola religiosa rituale, e credo anch'io che l'efficacia maggiore stia nell'intimo e arcano legame tra l'animo di chi giura e il sommo Iddio vindice dello spergiuro.

A questa io unisco un'altra considerazione di cui il Senato vorrà certamente tener conto, ch'è questa:

Potreste voi concepire che quanti qui siamo conterranei della patria di Pietro Giannone c'indurremmo a ripudiare le nobili tradizioni della nostra legislazione? Ebbene, quando io apro il Codice della procedura penale napoletana e leggo quella formola così semplice e logica la quale astrae dall'invocazione religiosa e si riporta alla fede intima di chi giura, pare a voi che si potrebbe rinnegare una decorosa tradizione che in tempi rei pur meritò alla nostra legislazione penale lode ed invidia dallo straniero? E vi richiamerò da ultimo ad una momentosa considerazione. Il regime parlamentare (voi lo sapete meglio di me) si aggira su d'un sistema di transazioni, e di compromessi, lo affermava

nel Parlamento inglese lord Derby con l'autorità grande della sua parola: ed è questo un vizio organico del parlamentarismo contrappesato dai maggiori benefizî delle libertà civili e politiche. Così essendo, quando una questione di così alto interesse si è sollevata, io credo che sia cosa degna del senno del Senato di schivare i conflitti, e soddisfare alle legittime esigenze pur salvando le reciproche convenienze e le inalterabili convinzioni intorno ai principî generali.

Sin qui io posso seguire il progetto di legge. Sono costretto però a separarmene in una questione tutta speciale in cui mi ha trasportato l'egregio collega Lampertico.

Io posso ammettere che la sanzione religiosa negli animi dei volghi suoni meno efficace della minaccia delle sanzioni penali, e se voi vorreste, o Signori, discendere dalle alte regioni della scienza pura nel basso mondo dove si agitano i giudizi penali, interrogando i Presidenti delle Corti d'Assise, io metto pegno che vi risponderebbero unanimi che i testimoni renitenti o reticenti si lasciano ricondurre alla manifestazione del vero, meno dalla incomprensibile sanzione religiosa, che dal minacciar delle pene.

Or bene! quando io volgo il pensiero alle condizioni organiche dell'istituto del giuramento decisorio, son costretto a separarmi dal progetto del Ministero ed accostarmi all'emendamento dell'Ufficio Centrale: ed eccovi in brevi parole la dimostrazione del mio concetto.

Avrò appena bisogno di ricordare che il giuramento decisorio assume un carattere giuridico speciale, imperocchè deferito, o riferito da una delle parti contendenti all'avversario, e prestato, com'è transattivo della lite, impronta l'autorità della cosa giudicata. *Habet vim rei iudicatae.* Aggiungerò poi che l'ordinamento del giuramento decisorio fu recato a maggior correttezza di principî nella elaborazione del Codice Civile italiano cui mi toccò l'onor singolare di associare il mio povero nome nella qualità di ministro Guardasigilli. E qui son lieto di potere invocare l'appoggio e il sussidio di tre illustri giureconsulti che parteciparono meco agli studî, alla discussione, e alla pubblicazione ultima del Codice Civile, parlo del Pisanelli che pigliò il primo l'iniziativa del progetto del Codice Civile, presentando un progetto di legge che fu base a quello che più tardi venne da me rimaneggiato, coordinato e pubblicato per mandato parlamentare.

E farò pure appello all'onorevole Vigliani che ebbe a presiedere la Commissione Senatoria cui ebbi pur l'onore di partecipare, e gli ricorderò la grave disquisizione eccitata intorno allo Istituto del giuramento decisorio, pur prevalendo (se la memoria non mi falla) l'opinione della maggioranza nella quale il presidente Vigliani si accordò meco, accogliendo il sistema consecrato dal Codice Civile. E da ultimo mi è grato di rivolgere la parola all'illustre amico il Ministro Guardasigilli che onora la scienza, la cattedra ed il Foro. Egli mi fu ajutatore potente nella compilazione del Codice Civile. Egli adunque ricorderà che quando si trattò di formolare l'articolo 1370 del Codice Civile si volle consecrare come io diceva l'integrità del principio e del carattere, e degli effetti giuridici del giuramento decisorio: onde è che si venne a formolare l'art. 1370 in questi termini. « Se fu prestato il giuramento, o riferito, non si ammette l'altra parte a provarne la falsità: » il che garentisce la irrescindibilità del giuramento per ogni via diretta o indiretta. — E poi mi occorre ricordare che la riserva scritta nel progetto elaborato dalla Commissione in codesto articolo limitandone gli effetti nel solo giudizio civile, venne definitivamente eliminata nella redazione ultima dell'art. 1370, il che induce evidentemente la inammissibilità dell'azione di falso in via penale.

Ma parve a taluna delle nostre magistrature di trovare un ostacolo alla piena applicabilità di codesto dettato del Codice Civile nella disposizione non abrogata dell'articolo 374 del Codice penale vigente del 59. — A ribattere cotali obiezioni a me piacerà innanzi tutto ridurre alla memoria dell'egregio Ministro Guardasigilli come l'art. 374 che a noi si oppone fu appunto cancellato dal Codice Albertino, modificato per le provincie Napolitane e pubblicato col Decreto della Luogotenenza del 17 febbraio 1861. Noi componenti la Commissione deputata dall'onor. Mancini agli studî di quelle modificazioni, noi non ci sentimmo animo di rinnegare le nobili tradizioni del nostro Codice Napolitano, che tenne ad onta d'ogni legislazione progressiva il colpire di penalità lo

spergiuro. La qual via seguendo, o Signori, noi ci confortammo dell'autorità solenne di quei Giureconsulti romani, immortali Istitutori di civile sapienza.

Se non mi repugnasse di trasformare un'Assemblea politica in un torneo accademico, io potrei recarvi innanzi tutta una serie di ricordi classici movendo dai tempi rimemorati da Cicerone negli aurei libri de *Legibus* e de *Officiis* insino alle Costituzioni Imperiali di Arcadio, ed Onorio, per dimostrare che nel Giure romano tutta la solennità religiosa delle formole rituali, non era punto macchiata dall'onta della pena allo spergiuro e basterebbe per tutte ricordare la dottrina di due sommi, il Donello e il Cujacio, le cui parole accennando alla impunità dello spergiuro suonano così: *nullo modo puniri, cum satis deum ultorem habeant*. Stava a punizione dello spergiuro la pena morale della ignominia inflitta dai Censori.

Fu solo il diritto novissimo di Giustiniano che corruppe e contaminò turpemente la purità della sapienza dei Giureconsulti romani. E chi sa se Roma pagana non avesse intuito la futura redenzione dell'umanità con la parola divina di Cristo? E non è forse questa la dottrina insegnatada Lattanzio, e da altri Padri della Chiesa?

Nè tacerò di un altro argomento cavato dal disposto dell'art. 1353 del Codice Civile, che pur viene a conforto della mia tesi. Niuna prova è ammessa contro la presunzione legale, quando sul fondamento di essa si nega l'azione in giudizio. Tal'è il caso per fermo del giuramento decisorio assumendo esso il carattere di autorità di cosa giudicata suffulta dalla presunzione legale che chiude ogni via alla prova contraria. E da ultimo la disposizione scritta nell'art. 864 del Codice di procedura penale ribadisce anche più il divieto di procedere in via penale ove il Codice civile vieti l'esercizio dell'azione.

Giunto a questo punto della dimostrazione della mia tesi per non abusare più oltre della indulgenza del Senato, io scendo subito alla conclusione del mio dire, ed argomento così: Se la falsa dichiarazione in fatto di giuramento decisorio sfugge ad ogni azione penale, vorrete voi sottrarre a garanzia della verità perfino la invocazione religiosa sì venerata e potente? Per me non mi sento animo a giungere sin là, ed ho fede che le spiegazioni dell'onorando mio amico ministro Guardasigilli basteranno a sodisfarmi nel senso di mantenere la formola religiosa dell'Ufficio Centrale nell'art. 226 di procedura civile relativo al giuramento decisorio. Farò dipendere dall'adesione, o dal rifiuto il mio voto favorevole, o contrario alla legge.

(*Parecchi Senatori vanno a stringere la mano all'oratore*).

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Chiunque abbia seguito in Parlamento, o anche fuori, lo sviluppo successivo delle materie, che più o meno si attengono alle relazioni esteriori delle credenze religiose colla legislazione dello Stato (e dico le relazioni esteriori delle credenze religiose, perchè è in questo senso che si può e si deve discuterne anche in Parlamento, come se ne è discusso le tante e tante volte, cominciando dalla famosa legge Siccardi del 1850, fino alla discussione che ebbe luogo l'anno scorso in questo recinto, a proposito degli articoli del Codice penale relativi ai reati, che si commettano dai ministri dei Culti per abuso del loro ministero spirituale); chiunque, ripeto, abbia seguito questo sviluppo successivo non si meraviglierà punto, che, avendo anch'io qualche volta preso parte a queste discussioni, e muovendo sempre dagli stessi principî, che sono stati in questa discussione esposti e mirabilmente svolti, prima dall'onor. Senatore Cadorna, indi dall'onor. Ministro Guardasigilli, venga io pure, nella tesi in discussione, alle medesime loro conclusioni, e sia lieto di potermi confortare dell'autorità loro.

Ma siccome essi hanno, non solo mietuto ma spigolato il campo, così per risparmiare al Senato un'inutile perdita di tempo, nè obbligarlo ad ascoltare un discorso mio, che sarebbe affatto superfluo, mi limiterò a pochissime considerazioni, e dirò solamente quel tanto che basti a motivare il mio voto. E mi sarei volentieri dispensato anche da ciò se la discussione non fosse giunta a tal punto, che colui che ricusi il suo voto agli emendamenti dell'Ufficio Centrale, potrebbe apparire, se non in questo recinto, fuori di qui, irriverente alla divinità, e contrario al desiderio che il nome di Dio sia conservato nella nostra legislazione.

D'altra parte anche in questa particolare que-

stione, che, più che questione difficile, a me piacerebbe chiamarla questione delicata, principalmente per talune deplorevoli circostanze, e per alcuni fatti spregevoli, che l'hanno proceduta e che hanno tenuto e tengono, non a torto, perplessi gli animi di alcuni dei nostri rispettabili Colleghi; anche in questa particolare questione, dico, io ebbi l'onore di manifestare la modesta mia opinione in Parlamento, e particolarmente alla Camera elettiva, in una tornata del luglio 1867, discorrendo della necessità di coordinare, sopra alcuni punti fondamentali, la nostra legislazione civile e criminale alle guarentigie costituzionali, e al nostro diritto pubblico interno, per ciò che concerne la libertà di coscienza e di culto. E addussi le ragioni, onde io credeva allora, e tanto più credo adesso, che sia da abolirsi ogni forma di giuramento, tanto nelle materie giuridiche, quanto nelle materie politiche, e in quest'ultime principalmente; soggiungendo che ove non si credesse ancora matura questa riforma, avuto riguardo alle nostre costumanze, e allo stato della pubblica opinione, (poichè ho sempre riconosciuto anch'io, e più volte lo dichiarai anche in Senato, che negli Stati rappresentativi la pubblica opinione, come questo nome va inteso in questo gravissimo Consesso, deve essere sempre di guida nelle riforme legislative); se non si credeva, dissi, ancora matura questa riforma, si facesse almeno quello che fu fatto per il matrimonio; quello che è consono al principio di separazione che abbiamo costantemente seguito ed applicato nelle materie affini alla presente. E cioè si spogliasse l'atto civile del giuramento, come per lo appunto è stato praticato nel giuramento politico, di ogni forma religiosa, e d'ogni invocazione obbligatoria, coattiva, o convenzionale della Divinità.

Se non che a questo punto, diceva l'altro giorno l'illustre Senatore Lampertico, nel suo dotto e importante discorso, che il confronto del matrimonio religioso col giuramento non regge, perchè, se pure potei bene comprendere, il matrimonio religioso non produce effetti giuridici. Mi permetta però l'egregio Collega di osservare che se il matrimonio religioso non produce effetti giuridici ciò avviene ora per la fatta separazione. Ma quando l'atto civile e l'atto religioso erano inseparabili, l'invocazione della Divinità e la celebrazione del rito religioso erano indispensabili all'integrità del matrimonio, tanto per gli effetti civili, quanto per gli effetti ecclesiastici.

Del resto, nella discussione del 1867 io diceva inoltre che le invocazioni obbligatorie, coattive o convenzionali della Divinità trassero la loro origine negli Stati retti a teocrazia, quando Governo e religione si confondevano in tutti gli atti della vita pubblica ed ufficiale, e principalmente negli atti più importanti e solenni: nella prestazione del giuramento, che si diceva *santo;* nella celebrazione del matrimonio, che era riconosciuto come sacro anche dallo Stato; nell'amministrazione della giustizia, poichè tutte le sentenze si profferivano e pubblicavano dai giudici e dai tribunali con quella notissima formola: *Invocato il nome santissimo di Dio.* Queste formole teocratiche non potrebbero più rivivere se non in un unico caso, ed è che toccasse anche a noi la disgrazia di vedere accolta in Italia la bisantina teorica dello Stato etico, dello Stato teologo, dello Stato sagrista.

Dal canto mio, poichè *non erubesco Evangelium*, nè arrossisco di professare, anche in pubblico, la fede degli avi miei, non sarò io certo colui che deriderò le invocazioni della Divinità. Anzi vi presterò sempre il più riverente ossequio, quando sieno la manifestazione spontanea della libertà e della coscienza individuale. Ma io diffido molto di esse, e tremo quando esse invece sono obbligatorie, coattive o convenzionali, perchè in questi casi degenerano facilmente in una ipocrisia ufficiale, ora specialmente che le credenze sono di molto affievolite, ed agevolano ai tristi il modo di deludere la verità e la giustizia, facendo intervenire la Divinità in atti che possono essere infetti di frode, e ridondare a pregiudizio delle sostanze, dell'onore e della vita altrui.

Oltre di che, sebbene io partecipi al concetto che ieri espresse l'egregio mio amico il Senatore Vitelleschi, nel suo savio discorso, e cioè che nessuna libertà dev'essere esagerata, neppure la libertà di coscienza; non posso tuttavia dissimulare a me stesso che una legge la quale comandi, anche con pene corporali la invocazione delle Divinità, non sia in aperta contraddizione con la libertà di coscienza, la quale deve essere essenzialmente fondata sulla spontaneità individuale. E ciò è stato tanto sentito

dall'Ufficio Centrale medesimo, che esso ora vi propone di mettere in bocca al giudice ed al presidente quello che non si può strappare dalla bocca di colui che deve prestare il giuramento.

Ieri fu pure invocato l'esempio del celebre Tribuno, che, come è noto, intitolava tutti i suoi atti nel nome di Dio e del Popolo. Io confesso che questo esempio ha prodotto nell'animo mio un effetto forse diverso da quello prodotto in altri; perchè di tutte le tirannie, quella, che io più temo e detesto, è la tirannia che si esercita in nome di Dio o del Popolo.

Per queste brevi considerazioni e per gli accennati miei precedenti parlamentari, che non ho motivo di ritrattare, anzi, dopo questa discussione, ho piuttosto motivo per confermarmivi maggiormente; non posso ricusare il mio voto al progetto di legge, come è stato approvato nell'altro ramo del Parlamento. Ben intesi però che una legge, la quale vieti le invocazioni obbligatorie, non potrà mai essere interpretata nel senso di vietare ancora le invocazioni volontarie.

Se questa paradossale interpretazione è stata accolta dalla magistratura francese, non bisogna scordarsi che in Francia non impera lo statuto nostro; e che lo spirito di questo statuto e la logica delle libertà costituzionali non hanno potuto ivi, come da noi, penetrare nella mente, nella coscienza, e nelle consuetudini dei magistrati.

Ad ogni modo io prendo atto delle dichiarazioni che l'onorevole Ministro Guardasigilli fece ieri in nome del governo, sebbene le reputi del tutto superflue.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Prati, avendogliela ceduta il Senatore Pepoli che era prima iscritto.

Senatore PRATI. Io sento, prima di tutto, il bisogno di chiedere perdono al Senato se, in mezzo a tanta e così varia maturità di sapienza, io, inesperto e nuovo, non dirò pur troppo negli anni, ma nell'ufficio della vita pubblica, prendo la parola e sottraggo qualche minuto del suo tempo prezioso a questa insigne Assemblea.

Dirò impressioni, anzichè fare ragionamenti. E sarò breve, il solo titolo per meritarmi il perdono che ho chiesto.

A primo aspetto, schiettamente il confesso, questo progetto di legge sul giuramento ha fatto nascere in me un senso di nuova ed insolita tristezza. Egli mi parve a dirittura il prodotto di un fenomeno morale, ch'io vo notando da lunga pezza e che, stimo, non sarà sfuggito neppure alla vostra attenzione.

E il fenomeno è questo: in tutto ciò che si pensa, o si parla, o si scrive, e fors'anco s'insegna, ci è manifestamente uno studio squisito, una cura sollecita, una perseveranza ostinata, e qualche volta crudele, di eliminare il concetto di Dio, e pronunziarne, men che è possibile, il nome. E questo studio, questa cura, questa sollecitudine, non la usa mica il volgo grosso e selvatico, ma un ceto d'uomini aggraziati, colti, rispettabili, e qualche volta dotti ed illustri.

Ond'è che quando il fenomeno mi viene innanzi arrogante e aggressivo, prorompo anch'io, nell'impeto della mia coscienza: Ma che vi ha fatto cotesto Iddio, perchè voi dobbiate trattarlo come un ospite uggioso e importuno, per non dire anche nemico? È egli penetrato con effrazione nei vostri abitacoli per rapinarvi gli averi? Ha egli tradito le vostre fedi? Ha egli maculato il vostro onore? Ha egli usurpato i vostri confini, offesa la vostra persona, malignata la vostra fama? O piuttosto non ha consacrato il vostro battesimo, non ha benedetto le vostre nozze, non ha propiziato i vostri sepolcri, non vi ha fatti liberi da turpissime schiavitù, non ha dato al mondo una civiltà maravigliosa, non ha circondato di speranze immortali il genere umano?

Ed esaminando questo progetto di legge sul giuramento, mi parve che gli autori di esso potessero forse meritare qualcuno de' miei rimproveri.

Ma nella calma dei secondi pensieri, dopo di avere udito le dispute di questa cospicua Assemblea, dispute copiose, dotte, eloquenti, il mio animo si è andato rasserenando.

Infatti; a guardar le cose con occhi imparziali: è egli poi vero, o Signori, che questo Iddio, perchè intervien meno esplicito in una formola di giuramento, sia congedato o possa mai congedarsi dagli intelletti e dalle menti degli uomini? È egli poi vero che nella parola *giuro* non ci sia inchiuso quanto di più caro, di più sacro, di più venerando vive nascosto nei tabernacoli della umana coscienza? È egli poi vero che questa parola sia di così scabro e

periglioso significato che il valligiano, il campagnuolo, il pastore, l'uomo insomma del volgo moltiplicherà gli spergiuri, credendo abolito quel Dio ch'ei tame, unicamente perchè non ne ode pronunciato il nome dalla bocca del giudice? È egli poi vero che quest'uomo del volgo sia così sprovveduto di ogni umana virtù, che nell'ora solenne del giuramento non senta la voce del proprio onore, e quella più imperativa della propria coscienza? È egli poi vero che i due guardiani del corpo sociale sieno l'inferno e il carnefice, e che bisogni di quando in quando invocarli per ispaventar questa plebe che noi valentuomini non abbiam saputo degnamente educare? È egli poi vero in fine che questa legge sia la proscrizione dell'Onnipotente? No, o Signori, questi sono falsi allarmi, sono scrupoli pii, sono timori d'anime non armate d'eroica fede.

Sarebbe come chi dicesse di credere in Dio, e poi assistendo a qualche parziale e passeggiera catastrofe della natura o dell'uomo, un vulcano, una tromba di vento, un tremor della terra, una burrasca del mare, una battaglia, gridasse « il mondo si perde! » No, o Signori, il mondo non si perde, perchè una forza misteriosa e divina lo porta. Lasciatemi credere in questo grandioso cammino del mondo; lasciatemi credere in questo arcano viandante, che gronda di sudore e di sangue per trovare la verità ed il riposo. Gli squilibri dell'ordine morale si placano anche essi, come quelli dell'ordine fisico. Voi vedete il cielo assalito di nubi, diventar buio come un seplocro, ma chi non sa che sotto quelle nubi c'è il sole? Così nell'ordine morale: Orribil cosa è lo spergiuro, ma dove ci è un uomo, un magistrato, una legge, una pubblica coscienza, un giuramento, un castigo, ivi è Dio. Voi potete raccogliere quanti argomenti vi piace in contrario, io persisto a ripetere: ivi è Dio.

Anch'io sono credente, e mi è gloria di dichiararlo da questo seggio. Così i vecchi pastori delle mie Alpi diranno: Egli è quel medesimo che abbiam conosciuto fanciullo; ha confessato Iddio nelle nostre capanne, or lo confessa nel Senato d'Italia.

Dopo ciò, messa in salvo la causa della divinità, che era quella che più ci preme, io voterò la legge tal quale ci fu mandata dalla Camera elettiva, e la voterò per due ragioni: prima perchè mi vincola il patto fondamentale del Regno, il quale avendo elevato a principio del nostro diritto pubblico la libertà della coscienza, e quindi avendo voluto che tutti i cittadini fossero pari avanti alla legge, doveva pur volere che si trovasse una formola nella quale l'universalità dei cittadini potesse accordarsi.

In secondo luogo, perchè so che chi proferisce mendacio, dovrà risponderne alla punitiva giustizia, e la punitiva giustizia saprà domandare, con inflessibile severità, la pena al colpevole. E dico inflessibile avvertitamente, perchè quanto sembra più largo e più fiducioso il vincolo sotto il quale si giura, tanto l'atto dello spergiuro diventa, non dirò più grande, ma più indegno e più vile.

E qui, o Signori, ringrazio la benevolenza del Senato che ha voluto ascoltarmi; e pongo fine al mio breve discorso. E non mi turberò per pochi liberi pensatori, spiriti procellosi ed incauti, i quali, per una idolatria soverchia di scienza e di libertà, vorrebbero velare la grande figura dell'Onnipotente.

Ebbene, velatela pure: ciò non impedirà che l'uomo colpito dall'infortunio non invochi il nome augusto di Dio; non impedirà che una povera croce piantata in cima ad una rupe solitaria o perduta nel grembo d'una foresta, non consoli l'anima e gli occhi del pellegrino; non impedirà che la scienza nel più umile degli infusorii, come nel più vasto organismo della creazione, non riconosca i segni di questo Iddio, non impedirà che l'arte non lo ammiri, non lo veda e non canti in faccia alla gloria dei mari e alla grandezza dei cieli!

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Senatore Lampertico per un fatto personale.

Senatore LAMPERTICO. Ci vuole fiducia nella buona causa, perchè io osi ancora prendere la parola specialmente dopo l'inno del nostro illustre Collega.

Mi studierò di essere breve pur replicando alle cose dette dall'onorevole Ministro Guardasigilli.

Per verità io rimasi molto sorpreso che l'onorevole Guardasigilli mi rimproverasse quasi di domandare al legislatore un'abdicazione in favore della coscienza del volgo.

Quando io ho accennato alla coscienza giuridica popolare, quando io ho accennato alla forza popolare del diritto, ho adoperato parole

di cui nessuno più che il Guardasigilli deve conoscere il vero significato. Sono desse le parole messe in onore particolarmente da quella scuola a cui si devono i più grandi progressi del diritto nei nostri tempi, dalla scuola storica cioè, la quale considera appunto nel popolo la base positiva del diritto.

So che non sempre la coscienza giuridica popolare può tenere essa dietro ai progressi della legislazione; in guisa che qualche volta il legislatore bisogna che intervenga esso ad armonizzare le varie parti della legge, quando appunto qualche principio oramai prevalse nella legislazione e ancora con esso non si è messo in tutte le sue parti in correlazione il sentimento popolare. Tutto questo lo so, ma quanto alla legge del giuramento siamo noi, o Signori, giunti a questo punto?

La legge la quale ora vige ha prodotto degli inconvenienti, ma qual' è la legge che non produce qualche inconveniente?

La legge che vige oggi ha dato luogo a qualche disparità nella giurisprudenza; ma vorremo noi intervenire con una nuova legge ogniqualvolta si manifesta una disparità nella giurisprudenza? E crediamo noi che facendo oggi questa nuova legge non abbia anch'essa a produrre qualche altro inconveniente? E se ciò si verifica, dovremo noi farne a novembre un'altra per evitare gli inconvenienti nuovi? Siamo noi giunti al punto che questa legge sia veramente necessaria, urgente?

Nel rispondere all' onorevale Guardasigilli non avrò altra cura che di esporre poche idee disadorne ma chiare, le quali potrebbero altrimenti restare confuse negli animi, se non ci guardiamo da quelli che il gran Cancelliere chiama *idola fori* e che nel suo discorso il Guardasigilli ci fa splendere dinanzi con tutto il suo ingegno e la sua eloquenza. Il legislatore però deve ricondursi da essi alla più modesta osservazione dei fatti.

L' onor. Ministro, tutto occupato a combattere le proposte dell' Ufficio Centrale, parmi non abbia pensato a difendere il progetto di iniziativa parlamentare, e non abbia messo in rilievo quali sono gli inconvenienti di esso. Non ripeterò le dimostrazioni che mi sono studiato di fare l' altro giorno; semplicemente riepilogo quanto più rapidamente mi sarà possibile le idee mie per contrapporle a quelle dell' onorevole Ministro, e chiedo alla giustizia ed alla sapienza del Senato, se il Ministro vi abbia rispostò.

Io dissi che questo progetto di legge non soddisfa menomamente la libertà di coscienza di quei pochi, come disse il Prati, procellosi ed incauti che vi hanno dato occasione.

Io dissi che questo progetto dimentica, in relazione anche questo alla libertà di coscienza, grandi necessità di cui ben si dee tener conto.

Non soddisfa al principio della libertà di coscienza nemmeno per quei pochi e solitari, perchè contiene l'equivoco, e questo continuerà, tanto più dopo le dichiarazioni fatte ieri dal Ministro Guardasigilli in Senato.

Dopo questo progetto di legge vi saranno sempre di quelli che si rifiuteranno di giurare *contemptu*, come dicevano i Romani, ed altri che si rifiuteranno *timore numinis*.

Il Ministro Guardasigilli ebbe ieri presso a poco a dire, che l'uomo dominato dalla fede nel momento in cui pronuncia le parole: *giuro di dire la verità*, sa che l'atto che egli compie ha per testimonio la divinità, e che la sua affermazione pubblica e solenne è soggetta ben anche ad una sanzione religiosa.

Se dunque io fossi, che certamente non sono, un libero pensatore, e fossi chiamato a giurare in giudizio, consapevole delle dichiarazioni fatte ieri dal Ministro Guardasigilli mi asterrei e direi, non posso giurare perchè mi riferisco all'interpretazione che ha dato al giuramento il Ministro Guardasigilli nel Senato del Regno.

Vero è che il Ministro può dirmi: sta poi a ciascuno il dargli quell' interpretazione che crede. Ma come? Se noi diamo obbligo al magistrato di richiamare l'attenzione dei testimoni sopra l'importanza di questo giuramento, che norma avrà il magistrato per dare a questo giuramento il senso che ci voleva dare il legislatore, se nemmeno il legislatore sa attribuirgli un senso certo, determinato, unico? Ed è vero sì o no, che il giuramento decisorio, il quale viene deferito più a guisa di transazione, come dice la giurisprudenza classica, che a guisa di giudizio, è vero sì o no, che cesserà veramente di essere libero, allorchè il legislatore da un canto obbliga colui che lo deferisce ad avervi appunto ricorso, e ciò col difficultargli l'altre prove, e nel tempo stesso priva il giuramento di quelle condizioni di veridicità

che popolarmente al giuramento sono attribuite?

Si è per queste ragioni, o Signori, che quando la prima volta venne proposta questa modificazione di legge nella Camera dei Deputati, il Ministro Guardasigilli d'allora, l'on. Senatore De Falco, che pur troppo sventura domestica tiene oggi lontano da noi, dichiarò quel progetto di legge non solo inopportuno; ma lo dichiarò inoltre non necessario, in quanto che con una certa larghezza nell' interpretazione della legge attuale, si poteva benissimo soddisfare a tutti i bisogni; lo dichiarò anche pericoloso, e ciò specialmente in relazione al giuramento decisorio. Non ho bisogno in questo riguardo di insistere, specialmente dopo le osservazioni giuridiche dette dall' onorevole Senatore Vacca. A me è parso quindi assai strano, per dire il vero, che tra le ragioni addotte dall'onor. signor Ministro per persuaderci a votare questo progetto di legge, ci fosse quella d' impedire che avvengano offese alla divinità, davanti alle Corti ed i tribunali. In sostanza, egli disse, voi vedete a quale scandalo giudiziario si dà luogo, se qualcuno dei testimoni si rifiuta di rendere omaggio a quest'alto principio.

Ma io non ho mai sentito dire: perchè altri non ammazzi un uomo, su via ammazziamolo noi. Non ho potuto dunque comprendere l'argomento dell' onorevole Guardasigilli che, per evitare qualche offesa, che resterebbe forse anco ignorata al di fuori di una stretta cerchia, intanto si bandisca noi questa offesa al sentimento universale della nazione, e ciò con una solenne deliberazione del Parlamento.

Ma se buona non è la formola del progetto del Ministero, è però vero che vada incontro a tanta difficoltà la proposta dell' Ufficio Centrale? Non dirò che non possa essere legislativamente ancora più corretta, anzi il mio desiderio sarebbe appunto questo, che dandosi tempo al tempo, con maturi studi legislativi si potesse venire ad una formola che maggiormente soddisfacesse al sentimento comune che vuole conciliare la libertà e la sincerità.

Ma pertanto questa formola è proprio tale da suscitare in noi tanta diffidenza, da metterci tanto timore?

Infine, come già venne da altri osservato, è la formola colla quale sono intestati tutti quanti gli atti dell' autorità pubblica.

Mi richiamo ad una solenne discussione avvenuta nel Parlamento 16 anni or sono, in quel primo anno in cui finalmente la Nazione si trovava ricostituita.

E certamente io non posso essere annoverato tra i non sinceri amici di libertà, col richiamarvi il pensiero a quell' epoca, e parmi che meglio il sentimento di libertà si ritempri, meglio si rinvigorisca il sentimento del dovere col fare appello ad un tempo di entusiasmo e concordia. Un giureconsulto che purtroppo l'Italia piange oramai, nel proporre come Ministro Guardasigilli quella formola al Senato, così si esprimeva:

« Nè dall'ammettere tale formola, dovrebbe rattenerci il pensiero dello abuso che fatto ne abbia qualche sostenitore delle viete massime del diritto divino; remota essa da queste nella sua genuina espressione, altro senso racchiude vero e profondo, ed è l' augusto concetto della giustizia e della verità riassunto nella invocazione della Maestà Divina, che s' imprime con questa semplice formola negli atti solenni della vita pubblica civile. »

Quanto alla legislazione, dissi ieri, rispondendo al Ministro Guardasigilli per un fatto personale, che io avea dubitato mi avesse egli a citare qualche esempio che mi fosse sfuggito, e che nessuno ne addusse. Darò adesso il vero significato alle citazioni da lui fatte.

Gli esempi di cui si conforta il Guardasigilli sono di duplice ordine, o desunti da legislazioni come quelle della Francia e del Belgio che hanno la semplice formula proposta dal Ministro, o desunti da legislazioni che ammettono il giuramento religioso, ma lasciando libertà a chi non vuol fare il giuramento religioso di fare anche una semplice dichiarazione.

Dunque, non è vero che ci siano esempi di legislazioni, se pure non fossero quelle di qualche Cantone della Svizzera che furono citate dal Ministro Guardasigilli e che non ho potuto riscontrare, le quali ci confortino nella via che ora ci viene tracciata dall'onorevole Ministro Guardasigilli.

Infatti, o parliamo della legge inglese e delle leggi americane, o della Francia e del Belgio.

Se del primo sistema, non sarà certo vero che si privi del carattere religioso il giura-

mento, mentre anzi l'Inghilterra si studia di dare al giuramento quelle forme che rispondono al sentimento religioso de' suoi vari popoli, fino ad ammettere il giuramento degli indiani pel Sacro Gange. Solo, e non so se sempre o in qualche giudizio, si è dato facoltà al giudice di accogliere una semplice dichiarazione invece di giuramento.

E più mi ha meravigliato la citazione dell'America: di un popolo come quello, in cui anzi più che presso altri mai le stesse istituzioni pubbliche si fanno forti del sentimento religioso.

Racconta il *Tocqueville* un fatto che a lui stesso è accaduto di vedere a Chester nello Stato di New-York. Un testimonio aveva dichiarato che non aveva mai creduto in Dio e nella immortalità dell' anima, ed il giudice gli ha fatto osservare che in anticipazione egli aveva così privato di ogni fede che potesse meritare la sua deposizione. I giornali riferiscono il fatto senza commenti, come la cosa più naturale del mondo.

Ove poi si parli del sistema francese e del Belgio, non si può prendere una legge campata in aria, non si può scompagnarla dalle leggi che l' hanno preceduta, dalle consuetudini che l' accompagnano, dalla giurisprudenza che la applica. Ho già detto che quella semplice formola venne introdotta dopo che ogni giuramento era stato abolito, cosicchè l'introduzione di essa non dava luogo ad equivoci, come ora accadrebbe presso noi. E poi il Ministro fu così accurato da citarci una relazione parlamentare del Belgio. Ma perchè non citò l' art. 312 delle istruzioni del Codice criminale e in Belgio e in Francia, che mantiene pel presidente dei giurati la stessa formola del nostro Ufficio Centrale?

Ad autorità contrapponiamo autorità. Il Romagnosi avrà saputo benissimo tutto ciò che non già solo dal tempo del Bentham ma sin da Quintiliano si disse sulla fallacia del giuramento. Quintiliano narra che sin da giovinetto lo avevano messo in guardia dai giuramenti decisori. E che perciò? Si è abolito il giuramento? E il Romagnosi temette forse di essere giudicato un pusillo allorchè lo mantenne nel suo Codice di procedura penale pel primo Regno d'Italia?

Comprendo benissimo che il Diritto Civile debba conformarsi alle modificazioni, che avvengono nell' opinione pubblica col corso dei tempi. Ma prendiamo esempio dal modo con cui progredì la classica giurisprudenza, allorchè accantò al *jus civile* si venne a collocare il *jus gentium*, accanto all' agnazione la cognazione, alla proprietà quiritaria la bonitaria, alla solenne stipulazione *spondes spondeo*, forme più facili e meglio accessibili anche agli stranieri. È quello che in certa guisa fa l' Ufficio Centrale col dare alla formola del giuramento una più larga generalità. I Romani però coll' accogliere il *jus gentium* aveano sempre dinanzi questa avvertenza, che non pregiudicasse le antiche costumanze e leggi. Modifichiamo pure le nostre formole di diritto, ma con questo riguardo come Cicerone ci ammonisce, *ut nostros mores legesque tueamur*.

Si sono adotte teorie di libertà. È sospetto il Mill? È sospetto il suo libro della libertà?

L' umanità, egli dice, non può intervenire nella libera azione di ciascun' uomo per regolarla o dirigerla: essa però ha diritto di proteggere se stessa. Io sono il primo a riconoscere la grande importanza, che ha per la umanità la libertà della discussione, e della libertà, od anzi, come il Mill si esprime, originalità del pensiero. Ma qui non ci troviamo in una relazione dell' uomo con se stesso. Qui non ci troviamo in una relazione dell' uomo col Primo Atto e Fonte di tutti gli atti secondi. Noi qui ci troviamo in una relazione giuridica, in una relazione esteriore. Ebbene, o Signori, in questo progetto di legge non si tiene conto di diritti scambievoli de' cittadini; si tiene conto soltanto di quelli che insorgono con voce di protesta; e non si tiene conto del pari di quelli che pur meritano rispetto ed a cui partecipa l' universale.

Ieri l'onorevole Ministro Guardasigilli parlava della morale indipendente. Signori! io non sono positivista, ma sono positivo; e io richiamo il legislatore alla osservazione de' fatti. Non vi domando in via di principio ma semplicemente in via di fatto se sia vero o no che il sentimento religioso e le verità metafisiche influiscano sulle azioni dell' uomo, quanto almeno il comune sentimento morale e le verità della scienza. Non in via di principio, ma in via di fatto, vi domando se non sia vero che la religione colla sua presenza e colla sua

assenza, col determinarsi in un modo piuttosto che in un altro non abbia un'influenza decisiva sulla vita civile.

Non vi contrasterò che una stretta probità possa conformarsi con quel giusto equilibrio d'interessi che nell'ordine morale corrisponde quasi all'equilibrio che si verifica nell'ordine meccanico, ma sempre in via di fatto e non in via di principio, io vi domando se popolarmente almeno il sacrificio abbia non solo più da considerarsi come grande, ma neppure come ragionevole, quando lo si scompagni da un Ente che è prima Fonte metafisicamente della esistenza, e moralmente del vero e del buono.

Or bene, io deploro quanto il riverito Collega e giureconsulto Borgatti, la confusione dell'autorità religiosa con l'autorità civile. Noi anzi purtroppo dobbiamo riconoscere come oggi in Italia il sentimento religioso sia turbato dalle ire, dai rancori, dagli sgomenti per la grande liquidazione che si è fatta del passato. Però non credo, nè voi crederete, che la Nazione abbia a scapitarne quel giorno in cui sceverando il sentimento religioso da queste ire, e da questi sgomenti, s'impari a rispettarlo, e tollerarlo, se non altro, come un'opinione, disse un Italiano illustre, fondata sopra un diritto, innocua, utile, buona, associata pur sempre all'abnegazione ed al bene.

Al nostro onorevole Collega il Senatore Prati, a lui complice, grande complice di questi sentimenti, che in poesia altissima ci ha fatto or dianzi vibrare nell'animo, a lui io chiedo come mai non tenga egli conto dell'impressione che questo progetto di legge produrrà ben più in là degli ordini giudiziarii e civili. Chi meglio di lui dovea preoccuparsi dell'impressione che questo progetto di legge produrrà nel sentimento comune delle popolazioni?

(*Segni d'approvazione.*)

Signori, io intolleranze non ne voglio di nessuna sorta. Non ammetto le intolleranze del credente, il quale ha l'autorità che gli viene dal professare una verità non arbitraria, e fondata se non altro sopra un consentimento pubblico, storico e contemporaneo. Non ammetto l'intolleranza del libero pensatore il quale ha solo l'autorità del suo ingegno e dei suoi studi.

Mi ricordo di una certa adunanza in cui un oratore valente destava l'entusiasmo degli uditori facendo l'elogio della tolleranza e della libertà. Era tra questi un pover'uomo infelice, il quale non comprendeva bene e si permise di scuotere il capo: in nome della libertà e della tolleranza, gli si lasciò appena scarso il terreno a salvarsi.

Forse la formula emendata dall'Ufficio Centrale, approvata dal Senato ci ritornerà con altre modificazioni dall'altro ramo del Parlamento, che maggiormente la rendano idonea a soddisfare quelle necessità che il legislatore deve avere dinanzi.

Io rammento tuttavia, che quando ebbi l'onore di appartenere alla Camera de' Deputati, se mai nella foga fosse corso nella legge un qualche svarione, mi si disse più volte: correggerà il Senato.

Vengo al Senato, e mi si dice: che volete? ormai ha deliberato la Camera dei Deputati!

Certo ciascuno dei grandi poteri dello Stato non può essere esercitato che con quella discrezione, la quale assicuri la sincerità delle pubbliche istituzioni. Ma se un potere si esautora col trasmodare, si esautora ben anco coll'abdicare.

Non precipitiamo una riforma che ha tante attinenze con sì gran parte della nostra legislazione. Non dissimuliamo ai nostri occhi la gravità, tanto più seria, quanto più coloro stessi che annunciano questa riforma come necessaria e benefica, sentono il bisogno di giustificarsi e di darvi un carattere diverso da quello che ha veramente.

Prego dunque il Senato di adottare la proposta dell'Ufficio Centrale; io conosco benissimo tutti i lavori a cui ha alluso il signor Ministro, ma con tutto ciò ben posso asserire, che su questo punto non si è manifestata una vera, decisa, prevalente opinione pubblica.

Rimandiamo emendato all'altro ramo del Parlamento il progetto di legge.

Ci si presenterà così di bel nuovo, meglio preparato per una soluzione soddisfacente, ed in circostanze più degne ed in cui più libero sia il nostro voto.

(*Vivi segni d'approvazione*).

Senatore VIGLIANI. Nel corso di questa solenne discussione che altamente onora il senno politico e il sentimento religioso di questa nobile assemblea, voi avete inteso più di una volta pronunciare il povero mio nome, per la parte che, come Ministro, ebbi nell'iniziamento

di questo disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento.

Memore di questo mio precedente, io intendeva di prendere parte alla discussione fino dal suo esordio, e a quest'effetto aveva chiesta ed ottenuta l'iscrizione per parlare. Lo stato della mia salute non mi permise di valermi del mio turno il giorno in cui arrivava; dovetti perciò rinviare a miglior momento ciò che oggi faccio e che riguardo come l'adempimento di un dovere.

Voi comprendete assai agevolmente come, al punto in cui la discussione è giunta, più non si tratti per me di fare un discorso. Io peccherei di temerarietà e di prosunzione, abuserei della vostra indulgenza e pazienza, se mi avvisassi di ricalcare un tema che è stato così largamente e dottamente trattato dagli egregi miei colleghi; io non potrei nulla apportare di nuovo e forse anzi toglierei forza e nobiltà di forme alle cose che già sono state così bellamente esposte.

Mio solo desiderio e proposito è di esporvi l'opinione che già ho espressa nell'altro ramo del Parlamento, manifestarvi il mio voto, e rendervene brevemente ragione.

Allorchè la prima volta veniva fatta la proposta di questa legge, essa nasceva molto ristretta, in proporzioni assai esigue.

Il proponente si limitava a chiedere che dall'art. 299 del Codice di procedura penale, che regola nei giudizî penali la prestazione del giuramento per i testimoni ed i periti, si togliessero le parole che si riferiscono alla formalità di toccare i SS. Evangeli.

Io non potei a meno di notare la temperanza della proposta, avuto specialmente riguardo alle opinioni politiche ed alla parte politica del proponente. Aggiunsi che la formalità di toccar gli Evangeli, che si poteva considerare come una reliquia del medioevo, un avanzo di quei tempi in cui le forme religiose solevano inframmettersi nelle forme civili, oramai non esisteva più, nemmeno nella nostra legislazione, in quelle parti che si riferivano a materie analoghe. Accennava, come questa formalità non fosse prescritta per il giuramento dei giurati, non fosse nemmeno prescritta nella materia civile pel giuramento sia delle parti, sia dei testimoni e dei periti. Mi mostrava quindi interamente propenso ad accogliere la modesta proposta. Solo mi permetteva di osservare che, se si voleva fare una riforma completa, sarebbe stato conveniente di metterla in armonia colle altre parti della legislazione, acciocchè, fatta la proposta modificazione, non rimanesse qualche contraddizione colle altre leggi di procedura. Forse da questa mia osservazione derivò che il progetto prese poi un più largo sviluppo e si estese a quegli articoli che ora voi vedete figurare nel disegno che vi sta dinanzi. È avvenuto il contrario di ciò che la favola dice dell'anfora trasformata in orciuolo; fu l'orciuolo invece che si trasformò in anfora. Si è creduto che, poichè si mutava la formola del giuramento per i testimoni in materia penale, fosse pur conveniente di applicare la stessa formola al giuramento giudiziario per i testimoni, per i periti, e per le parti in materia civile, e si estese anche il progetto alla modificazione di alcuni articoli del procedimento penale militare, procedimento il quale suol trarre le sue norme dal procedimento ordinario.

Questa è, o Signori, la genesi di questo disegno di legge, e questa è la parte che io vi presi al suo nascere.

Il progetto votato dalla Camera e sottoposto al vostro esame ha subito già due altre fasi. Il nostro Ufficio Centrale, sottoponendo il grave argomento a diligente ed accuratissimo esame, mentre si dichiarava disposto ad accogliere in massima il progetto, e singolarmente a rendere omaggio ai grandi principî di libertà di coscienza e di eguaglianza fra i cittadini, credeva però che il progetto peccasse da un'altra parte, in quanto cioè non tenesse in conto la sinistra impressione che esso avrebbe potuto produrre sull'universale, ed in ispecie sulle moltitudini incolte e rozze, come disse appunto l'Ufficio Centrale, quando si fosse veduto che il Parlamento faceva scomparire da alcune disposizioni dei nostri Codici il nome di Dio, che vi sta registrato.

Mosso essenzialmente da questa considerazione, che parmi veramente la principale (io tralascio le secondarie), il vostro Ufficio Centrale si sforzava di ricercare un'altra formola, la quale, pure rispondendo ai due grandi principî che ho accennati, mantenesse però nelle disposizioni dei nostri Codici, dove vi esiste, la menzione della Divinità. Lo svolgersi della discussione ha prodotto sul nostro Ufficio Cen-

trale un'impressione che egli stesso ha francamente confessata in presenza del Senato; esso ebbe a convincersi che la prima formola da lui escogitata non rispondeva per avventura al suo scopo, e poteva cadere nei due grandi inconvenienti che venivano rilevati, cioè di non risolvere la grave questione, conservando una parte almeno della formola religiosa nel giuramento che si presta nei giudizi, e di lasciar luogo al grave e deplorevole scandalo che diede occasione alla proposta di legge.

Per questi riflessi egli pose avanti una seconda proposta, colla quale ha cercato di far pronunziare dal giudice quella parte religiosa della formola del giuramento la quale posta in bocca, o a dir meglio, imposta al giurante, avrebbe potuto mettere la sua coscienza in un duro e crudele imbarazzo. Noi ci troviamo dunque, o Signori, in presenza di tre sistemi.

Abbiamo il sistema del progetto votato dall'altro ramo del Parlamento; un primo sistema deliberato dal nostro Ufficio Centrale; infine l'altra proposta che lo stesso Ufficio Centrale ha creduto di rassegnare al Senato.

Quale di queste proposte merita la vostra approvazione? Prima di dar risposta a codesto quesito, mi conviene toccare di una questione preliminare che è stata più di una volta citata e trattata nella discussione, se cioè vi abbia una ragione sufficiente di fare una legge. La proposta che è stata iniziata nell'altro ramo del Parlamento, si fonda ella sopra una ragione abbastanza grave e seria per mettere in movimento l'autorità legislativa? Quando si abbia a fare una riforma, occorre esaminare l'altra questione, in qual modo la riforma debba esser fatta.

Io non esito, o Signori, a confermare avanti il Senato quella opinione che già espressi alla Camera elettiva, che in realtà vi abbia ragione e ragione grave e seria per riformare quelle parti dei nostri Codici di procedura, le quali regolano la formola del giuramento e diedero luogo a vive questioni intorno al principio della libertà di coscienza.

Io rispetto l'opinione diversa che era stata manifestata dall'egregio mio antecessore; tuttavia credo opportuno di far osservare al Senato, che dal giorno in cui il mio antecessore manifestava il suo voto sopra una proposta consimile a quella per cui io fui chiamato a dichiarare l'opinione mia sulla presa in considerazione, erano scorsi circa quattro anni; e questi quattro anni, o Signori, non erano mica sgraziatamente rimasti oziosi e sterili per la questione di cui ci occupiamo. Gli scandali che al tempo in cui parlava il mio antecessore, erano più limitati e quasi isolati, si erano diffusi; i casi che erano accaduti in uno o due luoghi, si estesero a sette, a otto e più luoghi. Non bisogna credere, o Signori, che il solo fatto avvenuto recentemente in Roma ed a cui fa allusione l'on. Relatore dell'Ufficio Centrale, sia quello che ha determinato questa proposta di legge. La Camera dei Deputati non ignorava che erano avvenuti parecchi altri fatti consimili; e non solamente questi penosi fatti si erano verificati, ma le Magistrature Supreme chiamate ad occuparsene, chiamate a dare il loro responso, non avevano risposto in modo uniforme. Le decisioni delle Supreme Magistrature uscivano disformi; infelice conseguenza questa, come voi sapete, di quella moltiplicità delle Cassazioni, che è una delle anomalie che, a mio avviso (non cesserò mai di dirlo e ripeterlo) fanno disonore all'Italia; una calamità che continuerà a produrre dannose conseguenze sino a che il Parlamento sollevandosi sopra gli interessi regionali e municipali, si decida a dare all'Italia una sola Magistratura Suprema.

Se noi, o Signori, avessimo avuto questo beneficio, probabilmente la legge di cui ora ci occupiamo, non sarebbe stata necessaria, e la quistione avrebbe ricevuto dall'unica Magistratura Suprema, e, per dirlo coll'onor. Senatore Cannizzaro, dal buon senso della Magistratura, quella soluzione che ora ci troviamo nella necessità di darle legislativamente.

L'onorevole Senatore Lampertico si è dimostrato non abbastanza persuaso della sufficienza di queste ragioni; a lui pare che non sempre, quando si manifesta qualche dissonanza tra le Magistrature, debba intervenire il potere legislativo. Converrò bene coll'onorevole Collega che non si deve intervenire sempre a risolvere con legge ogni dissidio, ogni discordanza che nella giurisprudenza si venga verificando; ma vi hanno, Signori, delle quistioni le quali feriscono sentimenti tanto delicati e principî tanto interessanti per tutta la società, che nessun legislatore prudente e serio potrà lasciare senza una soluzione ed abbandonarle al volubile ed

incostante destino di passioni, che possono di giorno in giorno farsi più gravi e pericolose, allorchè vengono a tenzone i più sacri, i più importanti diritti costituzionali, come sarebbe la libertà di coscienza che, non esito a dichiararlo, è la regina di tutte le libertà, perchè senza di essa cadrebbe l'eguaglianza tra i cittadini; senza di essa ogni altra libertà a nulla gioverebbe. Io vi domando, o Signori, quando questi diritti cadono in questione e Voi li vedete diversamente regolati da magistrati nazionali, è egli possibile che si rimangano inerti i poteri legislativi, ed assistano indifferenti spettatori a codeste discordanze? A me pare, o Signori, che il sorgere di una questione di questo genere basti per persuadere qualunque assemblea legislativa della necessità di intervenire e di porre riparo agli scandali che ne derivano.

Nè crediate, o Signori, che si intervenga, come alcuni mostrarono di credere, soltanto nell' interesse di que' pochi, che provocarono gli scandali tanto lamentati; meno importerebbe a noi, o Signori, di intervenire per soddisfare a costoro, benchè, trattandosi di un diritto, come fu bene osservato, pur bisognerebbe provvedervi.

La legge interviene per la difesa del principio religioso che ora è offeso da scene deplorabili, come diceva l'onorevole Ministro Guardasigilli, precisamente in quelle aule dove ha più ragione di ottenere culto e rispetto: interviene nell'interesse pubblico.

Che opinione avrebbe, o Signori, uno straniero che, visitando l'Italia ed assistendo ad una discussione avanti uno de' nostri tribunali, intendesse sollevarsi davanti ai nostri magistrati questioni intorno all'esistenza di Dio, al materialismo, allo spiritualismo e manifestarsi le più strane e impudenti opinioni in siffatte materie?

Non sono quelli, o Signori, i recinti dove codeste questioni debbono essere trattate e risolte, ed i poteri pubblici che permettono che colà si sollevino e si discutano, si fanno, senza volerlo, complici dei disordini e di tutte le tristi conseguenze che ne derivano.

Lo scandalo, o Signori, non nuoce a coloro che lo provocano, nuoce a tutto il paese che vi assiste. E non dovremo dunque cercar modo di far cessare il dissidio che esiste nella giurisprudenza per impedire i gravi inconvenienti e gli scandali a cui diedero luogo le questioni che variamente furono dai nostri magistrati risolte?

Quale sarà dunque la formola più acconcia per il giuramento giudiziario in materia, vuoi civile, vuoi penale?

In generale, o Signori, le recenti moderne legislazioni si pregiano singolarmente di una cosa, ed è della loro veste secolare. Noi abbiamo secolarizzato il Diritto civile, e nella Relazione che ebbi l' onore di sottoporre al Senato sul primo Libro del Codice civile, io feci singolarmente risaltare questo carattere che assumeva la nostra legge civile e la necessità che il diritto moderno ci additava, di far cessare quella comunione, direi, di mutui ufficî, di scambievoli sussidî in cui la Religione e lo Stato, la legge civile e la religiosa erano per secoli vissuti.

Dunque noi dobbiamo applicare al giuramento giudiziario questo stesso principio che è il fondamento delle legislazioni moderne di tutti i popoli civili e liberi, cioè il principio della secolarizzazione; nè intendiate, o Signori, che con questa parola io voglia togliere al giuramento il suo carattere sacro. Lo volessi pure, chè non sarebbe certo in poter mio, nè in potere di alcun uomo, il farlo. Il giuramento, fin che esiste, è sacro, nè uomo alcuno, lo rivesta pure delle forme che più gli piacciano, quando avrà conservato la sola parola *giuro*, potrà togliergli il carattere religioso che è inerente alla sua natura, perchè giurare significherà pel credente sempre chiamare Dio in testimonio di quel che si dice.

Quello che vogliamo e dobbiamo fare, è di togliergli la veste esterna, la forma religiosa, la quale non giova alla sostanza del giuramento e viene a creare imbarazzi e confusione fra un potere e l'altro, e nelle coscienze dei cittadini, come pur troppo abbiamo veduto, e ne abbiamo subito le conseguenze.

Dunque il primo carattere della formola del giuramento giudiziario è quello di avere veste estrinseca secolare; l'altro carattere è di adattarsi a tutti i cittadini, di applicarsi egualmente a tutte le credenze religiose; e questo carattere, mi dispenso dal dimostrarlo in questo momento, è oramai fuori di quistione per tutti; dipende dall'omaggio che tutti dobbiamo ai due

principî della libertà di coscienza e di eguaglianza dei cittadini avanti alla legge.

Infine io credo che la formola deve ancora avere un ultimo carattere: quello di rispettare il sentimento religioso del popolo, non per imporre alcuna credenza, ma per evitare la non curanza di tutte. È vero pur troppo, o Signori, che il giuramento è nei giudizî umani molto pericoloso, e che esso trae la massima parte della sua efficacia e della sua autorità dal sentimento religioso che lo deve circondare ed animare.

Non ho mai inteso muovere veruna sorta di obbiezione alla riforma dell'art. 299, che, come vi diceva, fu quello da cui trasse origine la legge. Quell'articolo, tolte le parole che obbligano il giurante a toccare il Vangelo, rimane nudo, spoglio affatto da ogni senso religioso. Là non è più menzione della divinità; là non è più menzione di nessuna sanzione religiosa. Al solo giudice è imposto di fare una seria ammonizione al giurante nella quale è ben da ritenere che egli non dimenticherà di toccare l'elemento della religione.

Ma, mentre quell'articolo ha trovato un facile accoglimento nella sua nudità, tutte le difficoltà sono insorte sopra gli altri due articoli dei quali l'uno regola il giuramento dei giurati, l'altro il giuramento in materia civile.

In questi articoli il vostro Ufficio Centrale ha creduto nel suo primo progetto di dovere mantenere, dove ora esiste, la menzione della divinità, mantenendo in bocca del giurante l'obbligo di pronunciare le parole che vi si riferiscono.

Nella seconda proposta invece estende a tutti gli articoli la menzione di Dio e le parole che vi si riferiscono, dovrebbero essere pronunciate dal giudice che assiste al giuramento. Ma se l'Ufficio Centrale nel fare questa proposta ha creduto di dare la dovuta libertà al giurante in materia di religione, se ha creduto di rispettare intieramente la sua coscienza, io credo che sia andato grandemente errato. Vi basti, Signori, di leggere due delle formole che vi ha proposte l'Ufficio Centrale, per persuadervi, come esso abbia talmente legate le parole che pronunzia il giudice colla risposta del giurante, da trasfondere nella risposta *giuro*, tutto ciò che il giudice avrebbe detto, non a modo di ammonizione, ma come vera formola di giuramento.

Udite, o Signori, quali sono i termini di cui l'Ufficio Centrale si è servito. Comincio dalla formola del giuramento in materia penale nella quale ora è prescritto che si tocchi dal giurante il Vangelo. Per aprirsi la via alla ideata modificazione, l'Ufficio Centrale aggiunge all'art. 299 anche gli articoli 297 e 298, e dice nell'articolo 299:

« I testimoni prima di essere sentiti presteranno, a pena di nullità, giuramento con queste parole che saranno pronunziate dal Presidente: *Giurate in faccia a Dio e in faccia agli uomini, di dire tutta la verità*, alle quali risponderanno: « *giuro.* » Ora, voi comprendete che quelle parole: *Giurate in faccia a Dio e in faccia agli uomini, di dire tutta la verità null'altro che la verità*, come qui stanno scritte, costituiscono la formola vera del giuramento; talchè, il giurante, rispondendo *giuro*, fa lo stesso come se ripetesse tutta la formola pronunziata dal Giudice. Quindi con qualche fondamento si è dettoche in questo sistema vi è poca schiettezza, vi è poca sincerità, e che si corre pericolo di sdrucciolare nel campo di quella scuola di Escobar da cui noi tutti abborriamo.

Non è diversa, o Signori, la formola che l'Ufficio Centrale proporrebbe per i giurati. Uditela invero. L'art. 487 del Codice di procedura penale dispone che, aperta l'udienza, il Presidente interroga l'accusato sulle generalità; indi legge ai giurati la seguente formula di giuramento: *Giurate in faccia a Dio ed agli uomini, di esaminare*, ecc., e ciascuno risponde: *giuro*. Ciò evidentemente, equivale per ciascun giurato a ripetere tutta intera la formula del giuramento.

Laonde, adottando questo sistema, noi lascieremmo sostanzialmente le cose in quella condizione imperfetta in cui ora si trovano, e non varrebbe davvero la pena di fare una riforma la quale non dovesse avere altro effetto.

Se il sistema dell'Ufficio Centrale vincola di troppo il giuramento alla forma religiosa, quello del progetto votato dalla Camera, mentre scioglie nettamente la quistione nel campo della libertà, viene accusato di non tenere nessun conto del sentimento religioso della grande, anzi immensa maggioranza degli italiani, perchè sopprime il nome di Dio ove la legge lo menziona.

Dalle cose che sono venute esponendo quasi storicamente, voi avrete già rilevato che io veramente non aderirei puramente e semplicemente a nessuno dei tre sistemi che ci stanno davanti.

Io non accetterei naturalmente il sistema del progetto votato dall'altro ramo del Parlamento, quantunque in massima corrisponda ai miei principî e alle mie idee quanto alla piena libertà di coscienza.

Convengo coll'Ufficio Centrale che non vi si tiene proprio nessun conto della sanzione religiosa, la quale è pure la grande base della forza e dell' efficacia del giuramento ; e riconosco pure coll'Ufficio Centrale, che il togliere il nome della divinità là dove ora sta scritto nei nostri Codici, è cosa che, come in questa Assemblea vedo che a non pochi di noi ha prodotto una dolorosa impressione, fuori di qui io credo che la produrrà nella massa popolare in proporzione assai più estesa e molto più penosa.

È stato detto, e con molta ragione, che il sentimento religioso in Italia si va di giorno in giorno affievolendo per un cumulo di circostanze superiori ai nostri voleri, e che ci pongono spesso nella necessità di fare dei provvedimenti che, almeno all'occhio del volgo, hanno apparenza di offendere il sentimento religioso. Importa quindi che procediamo con molta cautela in quanto tocca la religione, importa che evitiamo, per quanto è possibile, di portare ferite a quel sentimento che è uno dei vincoli principali del vivere sociale e certamente la base più santa di ogni civile convivenza.

Ora dunque, come si potrebbe conciliare, per una parte, il rispetto alla libertà di coscienza del giurante, secondo le diverse sue credenze, e il rispetto ai principî della eguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge, sicchè tutti abbiano a giurare in uno stesso modo, coi riguardi che, dall'altra parte, pur sono dovuti, a mio avviso, al sentimento religioso ?

Io ho studiato, per quanto le deboli mie forze il consentivano, questo problema che chiamerò non solo molto delicato coll' onor. Borgatti, ma anche spinoso e complicato.

A me sembra che si potrebbe giungere ad una soluzione soddisfacente per la via additata, ma non attuata, a mio parere, dalla proposta dell' Ufficio Centrale, col fare una chiara e precisa distinzione tra ciò che veramente costituisce la formola del giuramento, e l'ammonizione che il giudice deve fare al giurante.

La formola del giuramento, secondo me, deve essere informata ai due principii della libertà di coscienza e della eguaglianza giuridica. Su questo punto si può dire generale l'accordo.

Ma l'ammonizione del giudice al giurante che cosa deve contenere? Per me l'ammonizione deve attenersi a tre ordini d'idee.

È generalmente ammesso che il giuramento è garantito da tre sanzioni. 1.° La sanzione religiosa, la quale ha forza specialmente per i credenti; 2.° la sanzione morale la quale ha forza per tutti gli onesti; 3.° la sanzione penale, ossia legale, la quale ha forza per tutti i cittadini, perchè le prigioni si schiudono per tutti coloro i quali siano convinti di spergiuro.

Giacchè ho menzionata la pena dello spergiuro, permettetemi che apra qui una parentesi, e mi volga al mio amico Senatore Vacca, che mi duole non vedere al suo posto. Egli ha vivamente sostenuto che lo spergiuro in materia civile debba andare esente da ogni pena ed ha attribuito anche a me questa sua opinione, che egli da lungo tempo professa con la scuola della provincia a cui appartiene. Ma io debbo dichiarare che non fu mai questa la mia opinione. Io ho sempre sostenuto che lo spergiuro, comunque sia commesso in materia penale o civile, debba essere sempre punito.

Questa tesi ho sostenuto solennemente nell'occasione in cui si discusse il Codice penale davanti al Senato, malgrado le opposizioni che vennero fatte dai rappresentanti di quella scuola alla quale appartiene l'onorevole Vacca. Questa è stata sempre e sarà la mia convinzione e mi piace di ricordare che della stessa mia opinione è stata la maggioranza del Senato.

Ciò detto, chiudo la parentesi, e ritorno all'argomento.

Io vi diceva che tre sono le sanzioni del giuramento : la religiosa, la morale, e la penale. Or bene, il giudice che deve spiegare innanzi alla mente del giurante tutto ciò che può fare effetto sopra di lui, tutto ciò che lo può eccitare a rendere omaggio alla verità, tutto ciò che lo può trattenere dal dichiarare il vero, che cosa dovrà dirgli? Il giudice che, come si ammette da tutti coloro che sostengono il pro-

getto venuto dall'altro ramo del Parlamento, non può chiedere od indagare l'opinione religiosa del giurante, deve fare un'ammonizione, la quale si possa applicare a tutti, ai credenti e ai non credenti, in una parola, deve toccare tutte le considerazioni che possano sopra ogni cittadino, secondo le diverse sue opinioni, produrre l'effetto a cui mira l'ammonizione.

Dunque, ciò che non si può imporre al giurante, di giurare cioè con una formola religiosa qualunque, la quale ripugni alle sue credenze, lo può e lo deve fare il giudice. Il giudice nella sua ammonizione può parlare di Dio, può parlare della morale, può parlare del Codice penale. Tutto questo il giudice lo fa in nome della legge, la quale, se non si può dire credente, è però dettata nell'ipotesi di una credenza e di una religione; egli parlerà di religione per chi crede; parlerà di morale per gli onesti uomini; egli infine rammenterà a tutti quanti le pene stabilite dal Codice contro tutti gli spergiuri.

Seguendo queste idee, io sarei venuto nel divisamento di sottoporre al Senato un sistema, che sarebbe, perdonatemelo, un quarto sistema; sistema però che non si dilunga dall'ultimo proposto dall'Ufficio Centrale, e ne differisce in questo soltanto: che ciò che l'Ufficio Centrale si propose di raggiungere, e, secondo il mio modo di vedere, non raggiunse, verrebbe colla formola che vi propongo, se non vado errato, veramente raggiunto.

Per ciò che riguarda la persona del giurante, intatte io mantengo le disposizioni che sono nel progetto di legge. Il giurante giurerà in modo da non far cenno di alcuna religione. Non toccherà il Vangelo; non sarà obbligato a pronunciare il nome di Dio che per gli increduli potrebbe essere una brutta ipocrisia o profanazione.

È questo un mezzo d'impedire che il nome di Dio si pronunci invano, di impedire per qualche infelice di compiere un sacrilegio pronunziando il nome dell'Ente Supremo, a cui egli abbia la disgrazia di non credere. Io ritengo quindi che si farebbe un beneficio al giurante ed un altro alla morale dispensandolo dal pronunciare il nome della Divinità, come egli fa nella legislazione attuale. Ma accanto a questa formola del giuramento, formola, ripeto, sciolta da ognuno di quei vincoli che legano o turbano la coscienza, deve stare l'ammonizione del giudice. E di questa ammonizione ne propongo due; una che riguarda il giuramento dei testimoni, dei periti ed anche delle parti, l'altra per i giurati. Noi ci troviamo nella necessità di provvedere a queste due categorie di giuramento. E poichè mi si presenta l'occasione, amo di notare che forse non sarebbe stato necessario di inserire in questa legge la disposizione che riguarda i giurati, perchè questa disposizione è di una natura molto diversa da quella che riguarda i testimoni, i periti e le parti. Nell'altro ramo del Parlamento, quando espressi il mio modo di vedere sulla prima proposta, io indicai appunto la formola usata dai giurati come una formola accettabile. Dissi: il giurato risponde: *giuro;* non tocca il Vangelo; nulla dice che possa offendere menomamente l'intimo suo sentimento religioso.

Ed ora aggiungerò pure, che l'articolo 487 che sta nel nostro Codice di procedura penale, questo articolo nato in Francia, propriamente nel bollore della rivoluzione del 1789, quando erano in trionfo i più larghi principii di libertà, non ha mai offeso nessuno; traversò oramai un secolo e non mi consta che negli annali giudiziari di Francia si sia mai mossa censura sopra questa formola di giuramento; tutti i giurati hanno prestato senza difficoltà quel giuramento (e non voglio credere che fossero tutti credenti); ma nessuno ha trovato un ostacolo a pronunziare quel semplice *giuro,* in seguito alla formola letta dal Presidente delle Assise.

Notate che in Francia, come nel Belgio, dove esiste la stessa formola di giuramento pei giurati, non vi è esempio che questa disposizione venisse accusata di essere contraria alla libertà di coscienza, come io diceva già nell'altro ramo del Parlamento. Ad ogni modo, quest'articolo è entrato nel progetto di legge che stiamo discutendo, per un vincolo di affinità, e io non crederei ora conveniente di respingerlo, perchè la questione in qualche modo la suscitò il progetto, ed io ammetto che conviene risolverla; avremo di tal guisa in questa materia una legislazione fondata sopra maggiore coerenza di principî e di forme. Io proporrei dunque che l'ammonizione relativa al giuramento dei testimoni, dei periti e delle parti, fosse a un dipresso così concepita: Il giudice ricorda al giu-

rante che, giurando chiama Dio o quanto ha di più sacro in testimonio della verità di quanto egli dichiara, e di più gli ricorda l'importanza dell'atto, per ciò che riguarda la parte morale, e infine le pene stabilite contro gli spergiuri. Insomma io direi a un dipresso così: « Il giuramento sarà prestato dai testimoni o periti, stando in piedi, alla presenza dei giudici, previa seria ammonizione che ad essi dal Presidente o dal Pretore sarà fatta, *che col giuramento l'uomo chiama Dio, o quanto ha di più sacro, in testimonio della verità di quanto dichiara*, e loro ricorda l'importanza morale dell'atto e le pene stabilite dal Codice penale contro i falsi testimoni. »

Mi pare che questa ammonizione è tale che non può dare motivi di lagnanza per ciò che riguarda le convinzioni religiose del giurante. Il giudice, come diceva nella sua ultima Relazione l'Ufficio Centrale, abbraccia tutte le sanzioni nella sua ammonizione; queste poi si applicheranno secondo le diverse credenze del giurante, o tutte, o in parte soltanto; ma non potendo il giudice indagare l'opinione religiosa del giurante, egli deve esporre tutte le sanzioni che sopra ognuno che giuri possono avere qualche efficacia per indurlo a giurare fedelmente e lealmente.

Veniamo al giuramento dei giurati. Se noi lasciamo che il Presidente pronunci l'attuale formola e vi conservi le parole « in faccia a Dio e in faccia agli uomini » e che il giurato debba rispondere: *giuro*, si può dal giurato credere che egli, rispondendo *giuro* e toccando colla mano tutta quella formola, affermi pure che egli giura *in faccia a Dio e in faccia agli uomini*. Io non tacerò che questo non l'ho mai creduto: dirò invece, che mi è sempre sembrato che questo concetto « voi giurate in faccia a Dio e agli uomini di fare la tale o tale altra cosa » sia un concetto del giudice piuttostochè del giurante; inquantochè egli è come se il giudice dicesse: « badate che voi giurate in presenza di Dio e degli uomini », ma, ad ogni modo l'articolo non è stato così inteso: anzi si è creduto che tutta la formola si applicasse al giurante, allorchè colla parola *giuro* l'accetta interamente. Per ovviare a questa difficoltà io proporrei che al giurato che è giudice del fatto, si applicasse la formola di giuramento che è stabilita per i giudici del diritto. Il giurante dica che egli giura di adempiere lealmente e da uomo di onore e di coscienza i doveri di giudice del fatto.

Questa formola è a un dipresso quella del giuramento dei magistrati. Dopo letta questa formola, il Presidente farebbe la sua ammonizione quale ora esiste in queste parole: « Letta la formola, il Presidente rammenta ai giurati che essi si obbligano in faccia a Dio e in faccia agli uomini di esaminare colla più scrupolosa attenzione l'accusa fatta, ecc., di non tradire, ecc., si ripeterebbe tutto ciò che si trova nell'articolo fino al termine, dov'è detto che ciascun giurato, toccata colla destra la formola del giuramento, (e così toccata quella sola formola che io dissi limitata alla promessa di adempire lealmente ai doveri di giudice del fatto, da uomo d'onore e di coscienza) risponderebbe: *giuro*.

Divisa così la formola del giuramento dalle spiegazioni ed avvertenze del Presidente, mi pare che nessuna offesa venga a farsi alla coscienza di alcun giurato, qualunque sia la credenza che professi in fatto di religione. Una formola di giuramento e di ammonizione simile a quella che proposi pei testimoni in materia penale si applicherebbe con poche mutazioni agli altri articoli del Codice di procedura civile e dei Codici militari che sono compresi nel progetto.

Io non mi dilungherò maggiormente a spiegare il concetto che vi ho sottoposto; esso, come diceva, si accosta grandemente a quello dell'Ufficio Centrale; solamente ne differisce nel aver separato più nettamente la formola del giuramento dalla formola della ammonizione.

Io pregherei il Senato di volere onorare della sua attenzione questa mia proposta; volgo la stessa preghiera all'onor. Ministro Guardasigilli e singolarmente all'Ufficio Centrale.

Se si credesse questa mia proposta degna di qualche considerazione, l'Ufficio Centrale, consentendovi il Senato, potrebbe incaricarsi di esaminarla di concerto coll'on. Ministro Guardasigilli, ed io mi terrei veramente fortunato, se potessi lusingarmi di avere aperta al Senato una via per risolvere con coscienza tranquilla e sicura questo grave problema, rendendo ad un tempo omaggio a quei grandi principî costituzionali che col nostro giuramento noi ci siamo obbligati a difendere collo Statuto, ed insieme

al sentimento religioso di cui il Senato deve pure essere geloso custode.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento, per l'approvazione del bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1877 (*V. Atti del Senato, N. 38*).

A nome del mio Collega, il Ministro della Marina, ho pure l'onore di presentare al Senato un progetto di legge votato anch'esso dalla Camera elettiva, sulla leva marittima dell'anno 1877, sulla classe del 1856 (*V. Atti del Senato N.* 39).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle Finanze, della presentazione di questi progetti di legge che faranno il loro corso a termini del Regolamento.

Ripresa della discussione del progetto di legge: Modificazione di articoli de' Codici relativi al Giuramento.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione. La parola è al Senatore Torelli.

Senatore TORELLI. Non sarò lungo, ma ho qualcosa da rispondere all'onor. Ministro che non posso tacere, perchè credo poter dire che se non altro può rettificare in modo certo qualche asserzione importante.

L'onor. Ministro, da quel maestro di tattica parlamentare che è, ha a mio avviso fermato l'attenzione più sugli accessori che sulla vera questione. Io nel modesto discorso avevo posta la questione, parmi, chiara, nettissima. *Questa legge aumenterà dessa* o *diminuirà i giuramenti falsi?* Ecco ciò che parmi proprio cosa pratica.

Direttamente non volle mai rispondere nè a me nè ad altri, e solo indirettamente lo fece allorquando asserì che la parola *giuro* contiene di già in sè l'idea religiosa, se non direttamente, indirettamente. Qui vi è il pieno dissenso fra lui e quelli che credono che sull'animo delle nostre popolazioni si richiede per far breccia l'espressa invocazione dell'Ente Supremo. Io nel mio breve discorso ne ho dato la ragione; se voi non fate questo appello esplicito in realtà voi vi appoggiate solo sul sentimento morale, e quello può valere per chi ha educazione scelta ma non per le masse.

In appoggio della mia opinione ho stimato opportuno citare l'opinione d'un grandissimo nome, Giorgio Washington, che trattò precisamente questo argomento nel famoso suo proclama d'addio del 1796, allorquando si ritirò a vita privata.

L'onorev. Ministro, per abbattermi come d'un sol colpo, che fece? Adoperò, ossia ricorse ad una di quelle risorse che insegna la rettorica, di prendere cioè quanto fa al proprio caso dagli argomenti dell' avversario lasciando il resto quand'anche sia l'essenziale ; e riferì le prime parole da me citate del famoso proclama che suonava : *La religione e la morale sono le due basi indispensabili della prosperità degli Stati*, e soggiunse : quanti siedono in quest'aula, tutti ne sono persuasi ; e poi tirò diritto, dicendo che era passato il gran tempo d'allora, e che gli mostrassi un Codice americano il quale, nella sua formula di giuramento, introducesse l'appello diretto alla divinità.

Or bene, o Signori, non voglio per nulla esser vittima di queste arti oratorie.

Certo che la sentenza di Washington era nota ben prima di lui ; altri e ben molti avevano asseverata la stessa cosa prima di lui ; ma lì non istava per nulla l'essenziale della citazione, sebbene nell'applicazione che fece Washington precisamente al giuramento quando disse che si può ammettere che s' appoggi alla morale, qualora si tratti di persone che hanno avuto un' accuratissima educazione, ma non trattandosi delle masse, per le quali conviene ricorrere al sussidio dell' idea religiosa.

Ora, permettetemi che brevemente io applichi alla mia volta le idee del signor Ministro in proposito a queste norme tracciate da Washington, e vedrete se ho ragione di tener fermo a quello che ho chiamato la parte essenziale. Parlando dei membri del Parlamento, l'onorevole Ministro disse : voi vedete che nel loro giuramento l'invocazione dell' Ente Supremo non vi è. Or bene, rispondo io, può forse esservi dubbio che convengan colà precisamente quelle persone per le quali basta anche

l senso morale? No di certo; ma va errato quando da quel fatto vuol dedurne che tanto vale a non includerla anche per la massa dei cittadini. No, anzitutto io non vedo la necessità di questa uniformità; io ammetto che non occorre pel Senatore o Deputato, ed ammetto che occorre invece per la massa dei cittadini; ma se, a quanto disse l'onorevole Ministro, si accetta la legge dalle masse, dalla plebe? Adagio: rispondo qui, la plebe che del resto rappresenta nullameno che gli otto decimi dei cittadini, non impone nulla; è dessa che aspetta la legge che facciamo noi, ma noi abbiamo l'obbligo di studiarla questa massa; essa si presenta quale l'hanno formata i secoli, tutto il passato dell'Italia; è innocente anche de pregiudizi che nutre, ma tant'è, non si cambia nè in un anno, nè in due; noi dobbiamo considerarla quale si trova realmente, e non quale dovrebbe essere. Quale ora è moralmente costituita, essa crede che se il giuramento include l'appello diretto alla Divinità ha un valore, e se no, ne ha un altro, e nel secondo caso anche spergiurando davvero, non crede di spergiurare.

Ecco pertanto la necessità di piegarci a quel livello al quale si trova, e se no, vuol dire che avremo un numero di gran lunga maggiore di spergiuri in confronto d'oggi, il che se è un avanzare, lascio che ognuno lo giudichi; certo si è che quello è il vero nodo della questione, quello va al risultato pratico. L'onorevole Ministro non si volle spiegare nettamente e ripete che l'omettere quella invocazione è redigere una formola più liberale, e col combattermi più personalmente per la citazione di Washington, concluse dicendo che vedessi se gli Americani hanno formole coll'appello diretto alla divinità.

Se avessi risposto ieri, io non poteva che chiedere all'onorevole Ministro se era poi ben sicuro di quanto asseriva intorno alle formole americane; io non poteva rettificar nulla, ma un dubbio pur l'aveva.

Ma passarono 24 ore, e siccome ho l'onore di essere in relazione coll'ambasciatore degli Stati Uniti, andai, non da lui che è assente, ma al Consolato e chiesi la formola.

Ora, o Signori, ecco la formola, non già di qualcuno degli Stati americani, ma la formola generale per tutti e quella ch'è in uso ai Consolati.

È il giudice che ne dà lettura:

Giurate solennemente di dire la verità, la verità intera, null'altro che la verità; così IDDIO VI AIUTI.

Or vede l'onorevole Ministro che questa volta cadde in equivoco. Vi è l'invocazione diretta. Gli Americani si sono ricordati della raccomandazione di Washington. Avranno anche essi i loro atei, ma a loro riguardo non hanno creduto per questo di variare la formola che include l'appello diretto a Dio, perchè ritengono che sia necessario per agire sul sentimento degli uomini che non hanno avuta quella squisita educazione che può bastare.

Il nostro movente però, non è già di non voler accontentare se è possibile anche questi, ma sibbene perchè, se ciò facendo si guadagna come 10 da un lato, si perde come 100 dall'altro.

Vi era un mezzo possibile di convertire forse non pochi. Se gli uomini più competenti, quelli cioè che si trovano al contatto più frequente pel loro ufficio come i Presidenti dei tribunali, fossero stati interpellati sul quesito: *credete voi che con questa legge lo spergiuro aumenterà o diminuirà?* avessero risposto « ebbene *noi crediamo che diminuirà* » io pel primo avrei piegato il capo, avrei detto: per quanto io posso giudicare, non mi pareva; ma come non posso parlare che di una cerchia ristretta, ed il bene od il male, il più od il meno vanno misurati su tutto lo Stato, volta chè gli uomini che hanno pratica nel complesso ossia nella maggioranza opinano che vi sarà vantaggio, io accetto la legge.

Questo non si è fatto, io rimango senza tale appoggio, e devo votare secondo mi detta la mia persuasione, e questa mi dice che il numero de'giuramenti falsi sarà maggiore, perchè senza l'invocazione della divinità moltissimi non credono che il giuramento sia serio.

Ripudio poi quella conclusione generale alla quale venne il sig. Ministro, quando disse: votate questa legge liberale.

Se la credessi liberale, la voterei come votai tutte le altre, ma non chiamo liberale una legge che mi abbassa il livello morale della nazione, aumentando gli spergiuri.

PRESIDENTE. Avendo otto onorevoli Senatori fatto pervenire al banco della Presidenza la proposta di domandare al Senato la chiusura della

discussione generale di questo progetto di legge, riservando la parola all'onorevole Relatore e all'onorevole Ministro Guardasigilli, a termini dell'art. 43 del Regolamento, pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Presentazione di un progetto di legge

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge pel miglioramento delle condizioni dei maestri elementari (*V. Atti d.l Senato N. 40*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della fatta presentazione di questo progetto di legge il quale come di solito sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge: Modificazione di articoli dei Codici relativi al giuramento.

La parola è all'onorevole Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non è al certo mio intendimento di rientrare nella discussione generale, che io considero esaurita, nè mi propongo di rispondere a tutti gli argomenti ed appunti che direttamente furono a me rivolti; ma pure a questo punto sembrami indispensabile, per conseguire uno scopo pratico, di riassumere i risultamenti ultimi di tutta questa ampia e sapiente disputazione. Porrò a fronte le varie proposte che vennero in esame, e manifesterò l'opinione definitiva del Governo intorno a talune di esse, che mi sembra potersi chiamare nuove.

Lasciamo pure da parte e il testo del progetto di legge approvato dalla Camera, sul quale si è già abbastanza ragionato, ed altresì il primo progetto dell'Ufficio Centrale, al quale, come il Senato sa, ne fu surrogato un secondo, che oggi è veramente la sola proposta che da esso al Senato vien fatta.

Vi ha poi una opinione intermedia espressa dall'onor. Senatore Vacca, e finalmente una proposta ancora più concreta del Senatore Vigliani.

Io vi esporrò brevi considerazioni, per dichiarare a quale di queste proposte crederei meglio di potermi accostare.

Quanto alla proposta dell'Ufficio Centrale, è certo che ha l'apparenza di esser diversa dalla prima che esso fece, inquantochè trasporta il nome di Dio dalla bocca del giurante in quella del giudice o presidente interrogante. Ma l'analisi, che testè fu fatta di questa formula, deve avervi pienamente convinti, che differenza sostanziale non vi è, e solo in questa nuova forma apparisce meno franca, meno chiara la volontà della legge, la quale, riponendo pur sempre l'essenza del giuramento nel vincolo religioso, impone assolutamente a tutti l'invocazione forzata del nome di Dio.

Le parole adoperate nella formula, che vi si propone, meritano tanto più la vostra attenzione, perchè nella legge dovrebbe così scriversi: « I testimoni presteranno il giuramento *con queste parole* » ecc., dunque sono essi che *con queste parole* prestano giuramento, benchè l'Ufficio Centrale poi soggiunga che « esse saranno pronunziate dal presidente; » ecco adunque una industriosa circonlocuzione; ma certo è che il testimone stesso propriamente giura con quelle parole, sebbene non le pronunzî il labbro suo, ma la legge disponga che per di lui conto sieno pronunziate dal presidente. Infatti si conchiude, dicendo che dopo quelle parole del presidente, i testimoni risponderanno: *giuro*.

Tale è dunque il nesso intimo e correlativo delle parole pronunziate dal presidente con la risposta del testimone, che il testo medesimo dell'Ufficio Centrale dichiara essere quelle in realtà *parole del testimone*, perchè con esse è il testimone stesso che giura; e perciò agli occhi miei questa variante è più apparente che reale; racchiude ancora la sostanza medesima della prima proposta, che lo stesso Ufficio Centrale ha finito per riconoscere viziosa e per ripudiare, che ieri fu già ampiamente discussa, e sulla quale perciò, non intendo ritornare.

Credo anzi dover mio di rilevare una dichiarazione, che fece con grande lealtà a nome dell'Ufficio Centrale l'onorevole Senatore Vitelleschi, nel suo vigoroso discorso. Egli protestò schiettamente, che l'Ufficio Centrale con la sua

nuovissima formola non si era prestato a verun sottinteso, egli escludeva perciò qualunque sospetto, che con siffatta formola si intendesse per avventura di autorizzare il testimone a pensare che fosse eliminata la invocazione religiosa dalla formola del giuramento, sol perchè non gli s'imponesse di profferirla col suo proprio labbro; e riconosceva che la professione religiosa continuava a rimanervi intera, ancorchè le parole fossero pronunziate dalla bocca del giudice o del presidente.

Tutta la quistione adunque, o Signori, si riduce ormai a quella su cui più volte ieri ed oggi gli oratori che mi hanno preceduto ritornarono, cioè se in modo assoluto l'elemento religioso, manifestato con parole esplicite, debbasi considerare così inseparabile dall'essenza del giuramento, che sia impossibile autorizzare un giuramento mancante del carattere e della forma religiosa.

Ciò l'onorevole Vitelleschi ha sostenuto vivacemente, concludendo ripetute volte: Abolite il giuramento, ma non lo secolarizzate, non lo spogliate del carattere religioso, perchè ciò in verità equivale ad abolirlo. Altri oratori hanno spiegato che in qualche modo l'idea di Dio si troverà sempre implicita in qualunque formola di giuramento. Se la sola parola *Giuro* già di per sè implicitamente la contiene, essi domandavano, perchè dunque non volete ammettere che sia esplicita questa invocazione di Dio? Gli onorevoli Mauri e Vitelleschi, anzi direttamente m'interrogarono: È, o pur no, il giuramento un atto religioso? Lo è, o pur no, secondo la vostra convinzione? Contiene, o pur no, implicitamente l'idea della Divinità ed il riconoscimento della sua esistenza? E presumendo la risposta affermativa, essi conchiudevano altrettanto contenersi nell'odierna proposta dell'Ufficio Centrale, quanto il richiedere dai giurati, come ha fatto l'altro ramo del Parlamento, colla semplice parola *Giuro*, una invocazione implicita del nome di Dio.

Non credo di aver indebolito menomamente la forza degli argomenti degli onorevoli avversarî; benchè espressi con diverse parole, si riassumono nel loro complesso nel ragionamento testè enunciato.

Ma, o Signori, a me pare che la risposta sia assai facile ed alquanto diversa. A coloro, che mi domandano, se nel mio concetto il giuramento sia un atto religioso, e contenga sempre l'affermazione almeno implicita dell'idea di Dio, io rispondo: Pei credenti sì, pei non credenti, NO.

L'istituto del giuramento, già il dissi, e lo udiste or ora nuovamente rammentare dall'onorevole Senatore Vigliani, nella sua essenza si compone di tre elementi, racchiude il concorso di una triplice sanzione; la sanzione *morale* del *disonore*; la sanzione *legale* della *pena* minacciata agli spergiuri ed ai falsi testimoni; in fine la sanzione *religiosa* della *fede* nella Divinità.

Ma, è di tutta evidenza che le due prime sanzioni sono costanti, operano su tutti i cittadini, sono inseparabili dall'istituto civile del giuramento, la terza parimenti è inseparabile dall'essenza del giuramento, ma per le sole coscienze religiose e credenti, per le altre, cui manchi ogni credenza religiosa, riconoscetelo di buon grado o Signori, quest'ultima sanzione non esiste e non può esistere. Sarebbe vano adunque il tentativo del legislatore di rendere il giuramento anche per costoro un atto religioso, domanderebbe l'impossibile. No, non è ufficio dello Stato nè della legge civile quello di creare la sanzione religiosa dove non esiste la fede; perciò l'imporre a tutti in modo obbligatorio una formola religiosa senza alcuna distinzione, senza preoccuparsi dell'intima e varia libertà de' convincimenti, aggiungerò senza avere nè il diritto nè i mezzi per verificarli, non solo costituisce indubitatamente quella violazione del principio della libertà di coscienza, che fu di già ampiamente dimostrata, e sulla quale non occorre ritornare; ma non dubito di affermare che una legge, la quale si proponesse di creare nel giuramento la sanzione religiosa per le anime che non hanno fede religiosa, sarebbe assurda e tirannica. Voi ne son certo, non volete fare leggi che possano meritare qualificazioni somiglianti.

Da ciò nasce, o Signori, che erroneamente l'onorevole Vitelleschi crede che la conseguenza logica di tutta questa discussione esser debba piuttosto l'abolizione dell'istituto del giuramento. Egli ha veduto a metà il vero, perdendone di vista l'altra metà; imperocchè due delle sanzioni che costituiscono l'essenza del giuramento, esercitano costantemente, uni-

versalmente, in ogni caso, su tutti indistintamente i cittadini la loro efficacia.

La terza l' eserciterà ancora su tutte le coscienze credenti, cioè sull' immensa maggioranza de' cittadini. Ora, che volete di più perchè risulti abbastanza giustificata l'utilità di questo civile istituto?

Lasciamo dunque da parte la questione tanto celebre, se il giuramento debba, o non debba conservarsi tra le prove giudiziarie; non è questa la controversia, che in questo momento fra noi si agita. A chi mi domanda, se anche non pretendendo l'impossibile, e senza affaticarci ad introdurre la sanzione religiosa nel giuramento per coloro che sono mancanti di religiose credenze, conserviamo utilmente l'istituto del giuramento, io credo di poter con sicurezza rispondere in modo affermativo.

Ma allora, si obbietta, nè anche dovreste adoprare la formola *Giuro*. Io rispondo non essere esattamente equivalente al giuramento religioso il richiedere questa semplice parola. Ed invero ieri raccolsi dal labbro dell'onorevole Senatore Mauri, il quale d'ordinario parla con felice esattezza, la seguente affermazione: « La parola *giuro* (egli disse) risponde allo stato intimo della coscienza di chicchessia » e soggiunse: « ciò non è da mettersi in dubbio » nè trovò « alcun contraddittore; » il che significa che codesta formola senz'alcun dubbio per le coscienze credenti implicherà, secondo il vostro desiderio, l'affermazione dell'esistenza di Dio, e quindi l'efficacia della sanzione religiosa, inseparabile dall'essenza stessa del giuramento per tutte le coscienze che credono. Ma se fra i testimoni e le parti chiamate a giurare s'incontra chi ha la disgrazia di non essere illuminato da alcuna fede o sentimento religioso, quando voi mi diciate che anche costui nel pronunziare la formola *giuro* viene ad elevare il suo spirito al cielo per cercarvi una Divinità invisibile, risponderò che voi pretendete l'impossibile; ed appunto perchè la parola *Giuro*, come testè osservava l'onorevole Senatore Vigliani, è applicabile indistintamente a tutti i cittadini, ed a tutte le credenze che niuno ha diritto di scrutare e svelare, questa formola può essere raccomandata e in preferenza accettata.

D' altronde havvi per noi l' esperienza; anche fra i liberi pensatori, che si ricusavano a prestare il giuramento in forma religiosa, niuno giammai nei Tribunali ricusò finora di adoperare la formola anzidetta. Si offrivano bensì a giurare sul loro onore e sulla loro coscienza; volevano in ogni caso evitare una formola esplicitamente religiosa; ma per quanto io sappia, e credo aver qualche famigliarità con la pratica de' giudizi, non ho mai veduto avanti le Corti sollevarsi alcuna obbiezione all' impiego nella formola di quella semplice parola.

L' onor. Senatore Vitelleschi adduceva ad esempio il rifiuto del giuramento politico. Ma, Signori, non confondiamo una questione con un' altra. Chi rifiuta il giuramento politico, non è che trovi difficoltà nella formola religiosa o laica; non è quivi l' ostacolo, ma non si vuole assumere l' impegno dell' obbedienza e della fedeltà verso un determinato governo; e questa è ben altra questione. Io mantengo adunque non esservi esempio che verun testimone, per motivo desunto dalla propria fede religiosa siasi mai ricusato di pronunziare la semplice parola *giuro*.

Una voce. I quacqueri.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Anche per i quacqueri la quistione è diversa; essi non rifiutano questa o quell' altra formola; ma assolutamente, o Signori, rifiutano in qualunque modo e forma la prestazione del giuramento.

Ed anche fuori del caso de' quacqueri, dirò ciò che avvenne in Roma or sono pochi anni: è un fatto abbastanza curioso. In un pubblico dibattimento avanti il Tribunale correzionale di Roma, nel quale io prestai l'ufficio di difensore, si presentò fra i testimoni citati, un principe spodestato del Libano, circondato dal suo seguito di Orientali coi loro costumi; ed invitato a giurare si ricusò con grande energia, non perchè dovesse adoperare una formola o un' altra, ma perchè assolutamente non fosse lecito il fatto stesso di prestare giuramento.

Allora il presidente lo interrogò se per avventura non fosse cattolico; ma il testimone proruppe in sdegnoso corruccio, protestando che egli aveva perduto il trono de' suoi padri precisamente per essere cattolico e fervente cattolico; ma soggiunse che egli troppo bene conosceva i precetti della religione cattolica, che secondo il Vangelo era un peccato il giurare, che il divino Maestro aveva insegnato che se gli antichi proibivano lo spergiuro,

egli prescriveva non doversi per nulla giurare, ed il linguaggio del cristiano dover essere semplicemente: Si, sì: No, no. Lascio a voi pensare, o Signori, se il presidente siasi trovato in imbarazzo gravissimo.

Ma nella giurisprudenza francese s' incontrano Decisioni, e presso di noi vi ha una Sentenza della Corte di cassazione di Torino, con le quali si provvede a questi casi specialissimi, che non sono, giova ripeterlo, casi di rifiuto di una formola o di un' altra di giuramento, bensì si sostiene che non sia lecito in nessuna guisa giurare.

Ma, si replica infine, è vero che si impone una formola religiosa, un obbligo, l'invocazione della Divinità, ma non si può concepire una domanda più modesta; si consente che siano abolite le formalità che attualmente si adoperano; si domanda da' testimoni niente di più che la semplice invocazione del nome di Dio; è un omaggio alla Divinità che i cittadini tutti, di qualunque credenza religiosa, non possono ricusare. Lo Stato ciò esige perchè non può permettere l'ateismo. Se lo permettesse, lo Stato medesimo meriterebbe la taccia di ateo.

Ma, o Signori, qui si presenta di nuovo l'altissima questione preliminare, che decide della sorte di tutte le libertà.

I poteri dello Stato hanno, dalla natura dell'uomo e della umana convivenza, insuperabili confini. Codesti poteri si estendono fino ad imporre alla coscienza de' cittadini l' adempimento di atti e di obblighi religiosi? Se voi rispondete di sì; se volete che lo Stato possa proibire l'ateismo, ed imporre colla forza ed anche con la pena del carcere una determinata formola religiosa; la conseguenza è assai facile a comprendersi. Oggi lo Stato dominato da sentimenti liberali imporrà questo modesto obbligo; ma chi potrà impedire domani ad un Governo illiberale di provvedere diversamente, ed una volta entrato nel santuario delle coscienze, di prescrivere e di esigere nel campo de' doveri religiosi molto di più?

Ed ecco come, o Signori, la modesta esigenza, la quale chiede essere approvata in occasione di questa legge, implica la risoluzione della questione più alta e gravissima che tocca all'essenza medesima del nostro viver libero, cioè se lo Stato possa ordinare ed imporre degli obblighi in materia religiosa, molti o pochi, lievi o gravi che essi sieno.

Ma lo Stato in tal guisa si fa ateo. Non mi commove così ingiusta accusa. Abbiamo già dimostrato quanto sia diverso lo Stato ateo, e lo Stato incompetente. Lo Stato incompetente non entra in un campo che gli è chiuso, in una sfera inaccessibile nella quale la sua azione non può esercitarsi. Ecco tutto. E voi ben sapete che questa accusa dell' ateismo dello Stato è un rimprovero antico, convien risalire in Francia sino ai tempi della Restaurazione, per trovarvi adoperato sotto la sembianza di un grave argomento questo giuoco di parole, questo grossolano sofisma già sotto tutti gli aspetti prima d' ora luminosamente confutato.

E però l'onor. Vitelleschi, di cui pregio al sommo la lealtà e l' ingegno, mi perdoni, ieri ha prodotto nel mio animo un' impressione dolorosa, quando disse che lo stesso principio della libertà di coscienza, quello appunto che vieta allo Stato d'invadere il campo religioso, non debbesi esagerarlo, altrimenti (adopero le sue proprie espressioni) si cade nel *ridicolo* e nell'*assurdo*.

Ma, come sarà assurdo e ridicolo chiudere all' autorità politica il santuario della coscienza dei cittadini?

Ho troppo alto concetto dei sentimenti morali, e de' principii costituzionali professati dall' onor. Vitelleschi, per essere persuaso che quelle sue parole trascorsero ben al di là di quello che fosse nelle sue intenzioni.

Dunque, riassumendo, altrettanto la prima che la seconda proposta dell' Ufficio Centrale, dicasi ciò che si voglia, in questo si accordano che per tutti i cittadini indistintamente, sia quelli che professano religiose credenze, sia per le coscienze non credenti, vi consigliano di rendere obbligatoria e necessaria nella formola del giuramento l' invocazione del nome di Dio.

Perciò di entrambe le proposte nè l'una nè l'altra credo accettabili. Ormai al termine di questa ampia e dotta discussione si trova luminosamente provata l'affermazione, colla quale esordì l' onorevole Senatore Cadorna, che cioè è impossibile disconoscere che codeste proposte violano e feriscono nel vivo la libertà di coscienza.

Ora, risponderò qualche parola al mio egregio amico, l'onorevole Senatore Vacca.

Egli, se ho ben compreso, è disposto ad accettare senza osservazioni, per i testimoni la formola già stata approvata nell'altro ramo del Parlamento; ma pensa che sia necessario, ad ogni modo, di mantenere senza modificazioni la formola del giuramento decisorio, che le parti deferiscono o prestano nei giudizi in materia civile, quale essa oggi è scritta nei nostri Codici, cioè con la invocazione del nome di Dio.

Egli ha addotto quasi una specie d'impegno, da cui si crede vincolato per aver posto il suo illustre nome in fronte al Codice civile, che sarà certamente in ogni tempo un titolo di grande merito per lui, e rammentava che anche da me gli si fosse prestato il mio debole concorso in quell'opera di nazionale utilità ed importanza.

Ma egli consentirà che gli faccia osservare, che nella questione riguardante la forma, nella quale il giuramento debbasi prestare, inopportunamente ha citato l'articolo 1370 del Codice civile. Questo articolo dice solo, che quando siasi prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l'altra parte a provarne la falsità.

Non voglio ora entrare nella controversia intorno alla penalità dello spergiuro in materia civile; riserbiamone la discussione molto più opportunamente nell'esame del Codice penale. Per ora è certo che l'articolo 1370 determina soltanto gli effetti della prestazione del giuramento. Ma in quale forma questo giuramento deve prestarsi? Il Codice civile non lo dice. Ciò prescrive l'articolo 226 del Codice di procedura civile; e quella formola contiene la invocazione del nome di Dio; non debbesi però dimenticare che questo è appunto uno degli articoli che l'attuale progetto si propone di modificare. E se nella legislazione del 1865 non si fosse lasciata nelle formole giudiziali dei giuramenti, la invocazione religiosa del nome di Dio, la legge attuale non avrebbe scopo, nè ragione di esistere.

Dunque, il ricordare ciò che si contiene nei Codici del 1865, non mi sembra un argomento che possa esercitare veruna influenza sull'odierna discussione.

Debbo però osservare che il mantenere quella esplicita formola religiosa nel giuramento delle parti, sarebbe sorgente di danni ben maggiori, che conservandola nel giuramento dei testimoni e dei periti. È bene che rammentiate quali sono le conseguenze del rifiuto del giuramento decisorio deferito in materia civile.

L'onorevole Senatore Vacca ha chiamato la vostra attenzione sull'articolo 1370, che determina gli effetti del giuramento prestato. Io mi permetterò di richiamarla piuttosto sull'articolo 1367, in cui sono determinati gli effetti del rifiuto di prestarlo.

« Quegli a cui è deferito il giuramento, se ricusa di prestarlo, soccombe nella domanda. »

Dunque, o Signori, badate: quando pe' testimoni e periti si abolisse la invocazione esplicita del nome di Dio, per le ragioni fin qui esposte, considerarandola non nenessaria e superflua per le coscienze credenti, inefficace ed inutile per quelle che non credono; laddove fosse conservata soltanto ne' giudizi civili, sapete che cosa accadrebbe? Fareste una legge che sistematicamente darebbe causa vinta a tutti coloro, che litigassero con cittadini liberi pensatori, razionalisti o materialisti: sarebbero queste classi di persone quasi designate a tutti coloro che contro esse volessero muover lite; ognuno potrebbe chiamarle in giudizio, chiedendo a capriccio anche ingenti somme e deferendo al convenuto il giuramento decisorio sulla verità di quanto l'attore asserisce: il convenuto rifiuterà di giurare, perchè non può adoperare la formola imprudente che il legislatore abbia voluto prescrivere: e quale sarebbe la conseguenza? Che tutte queste classi di persone dovrebbero necessariamente soccombere nelle liti anche avendo ragione. Io non credo che conseguenze così enormi potrebbero giammai essere accettate dall'animo equo e devoto a giustizia del mio amico l'onorevole Senatore Vacca.

Finalmente, o Signori, vi ha una proposta dell'onor. Senatore Vigliani, che io credo meritevole dello studio dell'Ufficio Centrale e del rapido esame che passo a farne.

Io già feci alcune dichiarazioni, che furono da parecchi oratori accettate.

Qual era il senso delle medesime? Lasciato (io diceva) che la formola del giuramento resti quale fu deliberata dall'altro ramo del Parlamento. Ma sta bene che il presidente o il giu-

dice nella sua preliminare ammonizione non ometta di circondare il giuramento di tutte quelle sanzioni di cui esso è capace; anche perchè la formola vera e propria del giuramento, essendo prescritta a pena di nullità in tutti i Codici, e l'ammonizione essendo affidata alla prudente saviezza del presidente o del giudice che debbono farla, non si ha da temere di nulla, e qualunque sia il tenore di tale ammonizione, non potrà mai derivarne la nullità del procedimento.

Ora, se io non m'inganno, la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani non farebbe altro che invece di un ordine del giorno che io mi mostrai disposto ad accettare, introdurre con maggiore autorità ed efficacia nel testo stesso della legge la concessione di questa facoltà al presidente; sicchè egli nella sua ammonizione debba avvertire che il giuramento è anche un atto essenzialmente *religioso* per la coscienza di tutti i *credenti*, indipendentemente dalla minaccia della *pena*, e dalla sanzione *morale* del disonore.

Io dunque non trovo differenza sostanziale tra l'odierna proposta dell'onorevole Senatore Vigliani, e l'opinione già da me a voi manifestata.

Dirò di più. Anche l'onor. Senatore Cadorna da me consultato, si accosta a questo temperamento, il quale a me pare che dovrebbe appagare tutte le più rigorose esigenze.

Quali sono, o Signori, i proponimenti dell'Ufficio Centrale? Esso non vuol creare impacci; non vuole impedire una legge, di cui egli stesso nella sua Relazione ha riconosciuto l'opportunità e la convenienza; ma vi chiede soltanto che non sparisca dal giuramento l'efficacia della sanzione *religiosa*, ben inteso per tutti coloro per i quali è possibile ed onesto il pretenderlo; chè sarebbe strano, oppressivo, illusorio, ciò pretendere anche per le coscienze non credenti.

Ora, se nell'articolo 299 del Codice di Procedura penale, dove si parla dell'ammonizione, e conseguentemente ancora negli articoli 428 del Codice penale militare marittimo, 482 del Codice penale militare, e 226 del Codice di procedura civile, ed ovunque si prescrive codesta ammonizione, si aggiungerà a tal fine un inciso, di cui converrà concordare il tenore; a me sembra che così tutto sarebbe conciliato, e che anche l'Ufficio Centrale potrebbe rimaner soddisfatto, vedendo ammessa nella sostanza le proprie idee, ed allontanato il timore della impressione che questa legge potrebbe produrre sopra quelli che esso chiamava coscienze incolte e pregiudicate.

Certa cosa è che non vi sarebbe alcuna prestazione di giuramento non preceduta da una dichiarazione del presidente o del giudice, esprimente un omaggio all'idea religiosa, ed il riconoscimento che l'atto del giuramento implica la sanzione *religiosa* per le coscienze de' credenti, cioè di tutti quelli che possono sentirla. Così, lo ripeto, i desiderî dell'Ufficio Centrale, inspirati da un alto e virtuoso proposito potrebbero riguardarsi sufficientemente appagati.

D'altro canto dovrebbero, a mio avviso, esser pienamente contenti anche coloro, i quali vogliono esclusa dalla formola del giuramento qualunque esplicita invocazione religiosa, sia nella bocca dell'interrogante che invita e richiede, sia nella bocca di chi giura e risponde. Infatti l'ammonizione anzi tutto è un atto del Giudice, che ha il dovere, in virtù della legge, di accompagnare il giuramento con tutte le sanzioni, ond'è suscettivo, ed inoltre egli non farà cenno della sanzione *religiosa*, fuorchè limitandola alle sole coscienze credenti.

Ma nelle parole da pronunziarsi da chi giura non si troverà alcuna invocazione religiosa; tutti i cittadini indistintamente di qualunque credenza, anco coloro che non ne hanno alcuna, potranno pronunciarle, senza che sia menomamente offeso il principio della libertà di coscienza, che tutti da ogni parte di quest'illustre Assemblea vogliamo integra, salva e rispettata.

Quindi, non per fare una proposta precisa e concreta, ma per dare un'idea del modo in cui potrebbe quest'elemento religioso limitatamente introdursi nell'ammonizione, pregherei l'Ufficio Centrale di esaminare se nell'articolo 299 del Codice di procedura penale, colla brevità richiesta nelle locuzioni legislative, non bastasse introdurre il seguente inciso:

Dopo le parole: « Il giuramento sarà prestato dai testimoni o periti, stando in piedi, alla presenza dei giudici; previa seria ammonizione che ad essi dal presidente o dal pretore sarà fatta, sull'importanza di un tal atto » qui pro-

porrei di aggiungere: « *sul vincolo religioso che esso impone alla coscienza di tutti i credenti*, e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, ecc. »

Voi ben vedete, o Signori, ciò che importerebbe quest'aggiunta. La sanzione religiosa si troverebbe esplicitamente rammentata, ma solo per tutti i credenti, dappoichè sarebbe, lo ripeto ancora una volta, strano e tirannico pretendere che la sanzione religiosa esista ed eserciti la sua influenza sulle coscienze non credenti. E così, o Signori, questa formola sarebbe tale da potersi convenientemente accomodare alla coscienza di tutti i cittadini.

Se dunque l'Ufficio Centrale credesse di potersi accostare a questo mio concetto, analogo a quello manifestato dall' onorevole Senatore Vigliani, e che è come una emanazione delle dichiarazioni che fino da ieri ebbi l' onore di fare; qualora avvisasse di poter accettare l'introduzione di quest' inciso nell'articolo 299 del Codice di procedura penale, e negli altri correlativi, od altra formola somigliante, io mi farei un dovere di associarmi allo studio che intendesse farne, senz' altro proposito fermo nell' animo, se non di preservare da ogni lesione il principio della libertà delle coscienze e di nulla accettare che imponga una formola od una sanzione religiosa, anche a quelle coscienze le quali per sventurata eccezione non abbiano il conforto di alcuna fede.

Per le coscienze pie e credenti, aggiungete pure nell'ammonizione qualunque locuzione che esprima l'elemento religioso nei termini più efficaci che possano desiderarsi; purchè però non si costringano le coscienze non credenti ad accomunarsi in questa idea religiosa.

Così il principio della libertà di coscienza è salvo; mentre si otterrà che una legge, la quale troverà la sua applicazione quasi sempre verso persone credenti, che sono l'immensa maggioranza della nazione italiana, possa conciliarsi il suffragio di quanti seggono in quest'Assemblea, ed anche di quelli che nella discussione sono andati in opposte e diverse sentenze.

Io lo bramerei vivamente perchè all'altezza a cui ormai fu sollevata la questione, è una questione di suprema importanza. Siamo tutti d'accordo che non debbasi indebolire il sentimento religioso, che si debba rispettare la fede intima dei credenti, come la proprietà più sacra ed inviolabile della grande maggioranza dei cittadini italiani. Ma, siamo d'accordo eziandio, che nessuno intende di scuotere la più salda base del nostro edificio liberale e costituzionale, che è la libertà religiosa, perchè, come ieri vi diceva citandovi le parole del Guizot, nulla allo Stato è permesso d'intraprendere nè molto nè poco, nel dominio delle credenze religiose. Evitato fino allo scrupolo codesto pericolo, il Ministero non avrà alcuna difficoltà di secondare le idee ed i desiderî manifestati dall' Ufficio Centrale, come spero che gli onor. suoi componenti vorranno riconoscere la giustizia e la necessità di non pretendere di più, e quindi di associarsi alla mia proposta.

PRESIDENTE. L' onor. Vitelleschi ha chiesto la parola per un fatto personale. Essendo però l'ora tarda e non essendo possibile che la discussione su questo progetto di legge possa essere esaurita quest' oggi stesso, avendo già chiesto la parola altri Senatori, e dovendo probabilmente prendere la parola anche l' onorevole Relatore, se non vi è opposizione, gli darò la parola nella prossima seduta.

Voci. A domani, a domani.

PRESIDENTE. Vi sono alcuni Senatori che hanno fatto la proposta di tenere seduta domani.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Poichè l'onorevole Ministro Guardasigili ha fatto una proposta sulla ammonizione che dovrà esser fatta ai testimoni all' atto che prestano giuramento, propongo che questa sia demandata all' Ufficio Centrale perchè la prenda ad esame e ne riferisca nella prossima tornata.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io sono pronto ad uniformarmi al desiderio del Senato.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Vitelleschi avrà la parola domani pel fatto personale.

Senatore VITELLESCHI. Permetta, io l' ho domandata sulla posizione della questione. Io posso comprendere che si trasmetta il progetto dell'onor. Vigliani ed anche quello del Ministro Guardasigilli all' Ufficio Centrale, ma siccome si tratta di materia che per concordarla, nel caso che l'Ufficio Centrale la ravvisi accet-

tabile, richiede un po' di tempo, bisognerebbe forse rimettere la seduta a lunedì.

Voci da tutte le parti. A domani! a domani.

PRESIDENTE. Rinnovandosi la proposta di tener seduta domani la metterò ai voti.

Chi approva che si tenga seduta domani, si alzi.

(Approvato.)

Domani dunque si terrà seduta pubblica alle ore 2 per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6).

XVIII.

TORNATA DEL 18 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazioni agli articoli de' Codici relativi al giuramento — Comunicazione del Senatore Mauri, Relatore, sugli emendamenti stati rinviati all' Ufficio Centrale — Modificazioni dell' Ufficio Centrale all'articolo 299 del Codice di procedura penale ed agli altri articoli dei diversi Codici accennati nell'art. unico del progetto — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Cadorna C. — Dubbio e proposta del Senatore Borgatti — Considerazioni del Senatore Mauri e del Ministro di Grazia e Giustizia — Ritiro della proposta del Senatore Borgatti — Raccomandazione del Senatore Mauri cui risponde il Ministro — Votazione per parti dell' articolo unico del progetto cogli emendamenti concordati fra l'Ufficio Centrale ed il Ministro — Votazione a squittinio segreto del progetto approvato — Approvazione dei progetti di legge: Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste dell'anno 1876; Convenzione fra il Governo e il Municipio di Palermo pel taglio di parte della roccia subacquea, che costituisce la secca centrale del porto di Palermo — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, della Guerra, dell' Interno, degli Affari Esteri, il Presidente del Consiglio, e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale dell' ultima tornata, che viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Piola domanda un congedo di 12 giorni per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazione di articoli de' Codici relativi al giuramento.

PRESIDENTE. L' ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Modificazione di articoli de' Codici relativi al giuramento.

La discussione generale è stata chiusa nella tornata di ieri, riservando la parola all'on. Relatore dell' Ufficio Centrale.

L' onor. Senatore Mauri ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. Io ho debito di ragguagliare il Senato del risultato ottenuto dal partito adottatosi sulla fine della precedente tornata, il quale fu di riunire in conferenza i membri dell'Ufficio Centrale coll'onor. signor Ministro Guardasigilli e coll'onor. Senatore Vigliani, che nella stessa tornata aveva presentato alcuni suoi emendamenti, perchè si cercasse modo di riescire ad un accordo. Alla conferenza si compiacquero di intervenire altri dei nostri onorevoli Colleghi, e primamente venne in essa ventilato se fosse da adottarsi un articolo in aggiunta all'art. 299 del Codice di procedura penale, il quale era diretto a la-

sciar luogo che chiunque non volesse prestare giuramento, potesse supplirvi con una dichiarazione sul proprio onore e sulla propria coscienza, ferme restando le altre relative disposizioni del Codice suddetto.

Quest'aggiunta risguardava in ispecie quel giuramento di che è caso nel Codice di procedura penale, e che si presta dai testimoni e dai periti. La proposta fu esaminata con quell'attenzione che meritava per l'intento a cui essa era rivolta e per l'autorità di chi la presentava; ma fu osservato che con essa si venivano ad obbligare testimoni e periti a fare una pubblica professione della loro fede religiosa; il che fu ritenuto contrario a quel gran principio che tutti vogliamo porre in salvo della libertà di coscienza. Fu osservato ancora che potrebbero nascere assai casi in cui dei testimoni e periti cogliessero il pretesto dalla disposizione contenuta nella proposta aggiunta al Codice di procedura penale per dispensarsi dal prestare il giuramento. Venne in ultimo rilevato che codesta aggiunta, se non nei termini precisi con cui fu presentata nella conferenza da uno degli onorevoli Senatori che vi intervennero, almanco in termini presso a poco simili, era pure stata recata in mezzo nella Camera dei Deputati e che vi era stata unanimemente esclusa a un bel circa per le stesse due ragioni da me or ora accennate.

Per conseguenza non si credette di dovere insistere su tale aggiunta, ed invece tra l'onorevole Ministro, il Senatore Vigliani e l'Ufficio Centrale, sulla proposta ch'io ebbi l'onore di farne, si concordarono i nuovi emendamenti, che io ho già deposto sul banco della Presidenza.

Intorno ad essi mi giova innanzi tratto mettere in sodo che con codesti nuovi emendamenti, l'Ufficio Centrale non ha creduto di rimuoversi d'un punto da quei concetti a che erano informati quelli che aveva pigliato animo di presentare nelle tornate precedenti. Sotto diversa forma essi si riferivano sostanzialmente a due capi, nei quali convennero anche quegli onorevoli Senatori che si compiacquero di dare appoggio alle proposte dell'Ufficio Centrale.

I due capi sono questi: Assicurare il carattere proprio, ossia la santità del giuramento; impedire che in forza dell'approvazione di questo disegno di legge, il nome di Dio sia cancellato dai nostri Codici.

Or bene, coi nuovi emendamenti è provveduto all'uno e all'altro capo, e quindi non può essere che ci si apponga accusa d'esser venuti meno a quelle persuasioni, in che abbiamo professato di rimaner saldi.

L'Ufficio Centrale entrerà nelle dichiarazioni degli emendamenti presentati, tosto che il nostro onorevole Presidente gli avrà letti e li avrà proposti alla discussione e votazione del Senato.

PRESIDENTE. Sebbene si tratti di un progetto di legge composto di articolo unico, siccome quest'articolo evidentemente è diviso in parti diverse e richiede votazioni diverse, io ne darò nuova lettura parte per parte, mettendo le singole parti in discussione ed ai voti.

Lascio il primo comma che leggerò in fine, altro non essendo che il corollario di tutte le singole votazioni.

L'art. 299 del Codice di procedura penale è così concepito:

« Art. 299. Il giuramento sarà prestato dai testimoni o periti, stando in piedi, alla presenza dei giudici, previa seria ammonizione che ad essi dal presidente o dal pretore sarà fatta sull'importanza di un tal atto e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza negli articoli 365, 366, 367, 369 del Codice penale.

» Ai testimoni o periti, che dovessero essere sentiti senza giuramento, si farà l'ammonizione prescritta dal primo alinea dell'art. 172. »

L'articolo emendato secondo la nuova proposta dell'Ufficio Centrale dice:

« Il giuramento sarà prestato dai testimoni o periti stando in piedi alla presenza dei giudici, previa seria ammonizione che ad essi dal presidente o dal pretore sarà fatta sull'importanza morale di un tale atto, sul vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio, e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza negli articoli 365, 366, 367, 369 del Codice penale.

» Ai testimoni o periti, che dovessero essere sentiti senza giuramento, si farà l'ammonizione prescritta dal primo alinea dell'articolo 172. »

È aperta la discussione su quest'articolo:

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Rel.* Entrando a dire di questo primo emendamento io avrò occasione di esporre in genere i concetti che investono anche gli altri, e che, come già ebbi l'onore di annunciare, vennero accolti benignamente anche dall'onorevole Ministro e dall'onorevole Senatore Vigliani. Importa all'Ufficio Centrale di ripetere innanzi tutto la dichiarazione ch'io in suo nome non dubitavo di fare testè, vale a dire cioè, che con questi nuovi emendamenti esso non ha punto creduto di dilungarsi dallo spirito ond'erano informati i precedenti. Pare all'Ufficio Centrale che con gli emendamenti come sono ora espressi, sia provveduto abbastanza a mettere in evidenza il carattere proprio del giuramento, quel carattere che volgarmente si esprime colla parola santità, e che non può scompagnarsi per tutti i credenti dal concetto d'un vincolo religioso; e che nel tempo stesso sia provveduto alla libertà di tutte le coscienze.

Chi deve prestare il giuramento, non è costretto ad una formola nella quale si faccia espressa menzione di religiose credenze; in correlazione all'emendamento in discorso, come agli altri tutti, ciascuno che giura non fa altro che proferire la parola *giuro*, quella parola in cui molti degli oratori che, nel senso avverso al nostro, presero parte a questa discussione e lo stesso onorevole signor Ministro espressero l'idea che fosse senz'altro implicato il carattere religioso del giuramento. Di ciò l'Ufficio Centrale non ha fatto e non fa questione: ben coglie l'occasione di purgarsi dall'appunto che gli venne mosso, di avere una tal quale propensione per le dottrine dell'Escobar, in quanto nella formola proposta ne' suoi secondi emendamenti che il magistrato aveva da leggere a chi doveva prestare il giuramento, aveva inserito la menzione della Divinità, mentre ammetteva che chi prestava il giuramento non dovesse proferire altro che la parola: *giuro*.

Or bene, non è egli chiaro che lo stesso argomento di che si giovavano tutti quelli che sostenevano essere nella parola *giuro* compreso il concetto del carattere religioso del giuramento poteva valere anche per l'Ufficio Centrale e che esso, appropriandoselo, non si mostrava più di loro compiacente alle dottrine dell'Escobar o di qualunque altro teologante gesuita?

Ma di ciò basti. Coi nuovi emendamenti chi presta il giuramento è lasciato solitario in faccia alla sua coscienza; soltanto il magistrato, il quale rappresenta il potere sociale, e parla in nome della legge, ricorda a chi giura quale valore la società dia al giuramento e quale concetto essa abbia voluto trasfonderne nelle sue leggi.

Il magistrato, secondo la locuzione adottata e in questo primo e negli altri successivi emendamenti, rammenta a chi giura l'importanza morale del giuramento: importanza morale la quale non può non essere sentita tanto da chi crede quanto da chi non crede: importanza morale dinanzi alla quale non può darsi che non si pieghino anche i liberi pensatori, anche i naturalisti, quando non siano tra quegli insensati che negano all'uomo la libertà, dei quali non è certo da tener riguardo dacchè si pongano da sè stessi al di fuori della convivenza sociale, anzi dell'umanità.

Nel tempo stesso il magistrato accenna al vincolo religioso che i credenti contraggono col giuramento innanzi a Dio, e con ciò non fa altro se non riferirsi al sentimento intimo di tutti i credenti, i quali, a qualunque confessione religiosa appartengano, s'inchinano dinanzi al nome augusto di Dio e lo mettono a capo di tutte le loro credenze.

Per tal guisa è paruto all'Ufficio Centrale che, senza remuoversi da quelle persuasioni che ha primamente espresso e che, se fosse necessario, sarebbe disposto a ripetere con la maggior tenacità, si potessero far salve le ragioni di quel sentimento d'ossequio all'ordine morale onde sono informate tutte le leggi, le ragioni della gran maggioranza de' credenti e nello stesso tempo le ragioni della minoranza de' non credenti, o, a dir più esatto, della libertà di coscienza e dell'eguaglianza dei cittadini tutti innanzi alla legge.

Or noi domandiamo: quale sarà quel cittadino il quale vorrà rifiutarsi a pronunciare la parola *giuro*, dopochè il magistrato gli abbia dichiarato, nella formola da noi proposta, la santità del giuramento ed il vincolo religioso che esso impone ai credenti?

I credenti, fuor di dubbio, non vi potranno incontrare alcuna difficoltà, dacchè il magi-

strato non avrà fatto altro che rammentar loro ciò che pensano, ciò che sentono, ciò che debbono esser disposti a proclamare senza veruna esitanza. E i non credenti non potranno non pensare che il magistrato richiama anche loro ad apprezzare l'importanza morale del giuramento, di un atto che secondo le leggi del paese, a cui pur essi debbono ossequio ed ubbedienza, impegna ciò che ciascuno, a qualunque credenza appartenga, o non appartenga ad alcuna, tiene in conto di più prezioso, valè a dire l'intimo sentimento e quel complesso di sentimenti chè si compendiano nella parola *onore*.

I credenti tradurranno l'ammonizione che verrà lor fatta dal magistrato a questa semplice espressione: Noi dobbiam rammentarci, che se veniam meno al giuramento, facciamo offesa alla nostra fede religiosa, e diventiam colpevoli dinanzi a Dio. I non credenti la tradurranno a quest'altra semplice del pari: Noi dobbiam rammentarci che se veniam meno al nostro giuramento, facciamo offesa all'onor nostro, e diventiamo de' vili.

La formola dell'ammonizione del magistrato è ripetuta, secondo i nuovi emendamenti, negli articoli del Codice penale per l'esercito, del Codice penale marittimo e del Codice di procedura civile correlativi a quest'art. 299 del Codice di procedura penale di cui ora si tratta e che fu modificato nel modo che venne annunziato.

Restava l'art. 487 del Codice di procedura penale, il quale riguarda il giuramento che il Presidente delle Assise fa prestare ai giurati. È noto che innanzi la mutazione introdotta in quest'articolo col disegno di legge che si discute, è noto, dico, che il Presidente delle Assise rivolgeva ai giurati questa formola: *Giurate in faccia a Dio e in faccia agli uomini.*

Questa formola, io l'ho già accennato in una della precedenti tornate, ma mi giova ripeterlo, non incontrò mai opposizione alcuna; mai dacchè nel nostro Regno fu introdotta la Giuria non accadde che alcun giurato muovesse richiamo purchè gli fosse proposto di giurare in faccia a Dio e in faccia agli uomini. Ebbene, è da sapere che nel caso dei giurati non interviene la previa ammonizione del magistrato; ed è ben naturale che cotesta ammonizione non intervenga dappoichè i giurati, come giudici del fatto, hanno anch'essi un carattere di giudici e di magistrati. Ma è egli da lasciare che il giuramento proposto ai giurati resti così come è proposto nel disegno di legge venuto dalla Camera dei Deputati e che per conseguenza ai giurati non venga più rammentato che giurano dinanzi a Dio ed agli uomini, vale a dire col concetto del vincolo religioso pei credenti e del valor morale del giuramento così per essi come pei tutti? È egli da lasciare che il giuramento dei giurati non abbia quel carattere che fu ritenuto essenziale d'ogni giuramento? Non si stabilirebbe con ciò un'aperta dissonanza fra il giuramento che prestano i giurati e gli altri che si prestano secondo le disposizioni dei varî codici? In conseguenza fu proposto con l'emendamento risguardante quest'articolo 487 del Codice di procedura penale, che il Presidente delle Assise, leggendo ai giurati la formola del giuramento, così si esprima: *Giurate, consapevoli dell'importanza morale del giuramento e del vincolo religioso che i credenti contraggono dinanzi a Dio*, con quello che segue. Mi pare che non si possa fare alcun appunto a cotesto emendamento che corrisponde a capello a quelli introdotti negli altri articoli; tanto che io sono persuaso che verun giurato, come in addietro non si sognò mai di contraddire a quella formola di giuramento che lo invitava a giurare in faccia a Dio e in faccia agli uomini, così in avvenire non sarà per contraddire alla nuova. Anzi, io ho per fermo che i giurati tutti si sentiranno richiamare con un intimo compiacimento a riconoscere l'importanza morale del giuramento e che i giurati credenti, a qualunque confessione appartengano, saranno soddisfatti d'essere richiamati dal magistrato a riconoscere che, col giuramento che prestano, contraggono un vincolo religioso dinanzi a Dio: il che corrisponde a ciò che lor detta l'intima coscienza.

Io credo che le cose da me dette, alle quali ben altre se ne potrebbero aggiungere, basteranno a far conoscere quale sia lo spirito di codesti nuovi emendamenti che l'Ufficio Centrale ha proposti e a cui l'onorevole signor Ministro e l'onorevole Senatore Vigliani, con quegli altri Senatori che intervennero alla conferenza, hanno aderito nel comune pensiero che stabilissero un accettevole componimento fra le diverse opinioni qui espresse nel corso di questa solenne discussione.

Ma mi rimane ancora a dire di un'aggiunta che verrebbe fatta all'art. 242 del Codice di procedura civile, tal quale è nel progetto di legge venutoci dalla Camera elettiva, e che venne proposta dall'onorevole Vigliani. L'aggiunta seguirebbe al titolo o primo capo dell'articolo e sarebbe così concepita: *Nell'ammonizione si ricorderanno pure le pene stabilite per falsa testimonianza in materia civile.* Codesta aggiunta è determinata da ciò che nella formola di giuramento che si presta in materia civile, non è fatta menzione di pene, mentre ve n'ha menzione nell'altre tutte. Di ciò è ragione il non essere in generale stabilite pene per la falsa testimonianza in materia civile, non essendovi che casi determinati in cui coteste pene vengano irrogate. Perciò di tali pene non è cenno nel testo dell'articolo 226 del Codice di procedura civile in cui è espressa l'ammonizione che si fa dal giudice al testimonio e nel quale l'Ufficio Centrale non ha introdotto che l'emendamento proposto per l'art. 299 del Codice di procedura penale e per gli altri sopra ricordati. Per conseguenza l'Ufficio Centrale e del pari l'onor. Ministro Guardasigilli hanno trovato molto opportuna l'aggiunta che venne proposta dall'onorevole Senatore Vigliani, la quale riempie una lacuna che trovasi nel complesso di queste disposizioni, e ricorda opportunamente esserci casi in cui delle pene possono essere inflitte a chi dà falsa testimonianza in materia civile.

Io non credo di dover per ora aggiungere altro; ove ne fosse caso, chiederò che, come è l'uso, mi sia riservata la parola al termine della discussione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono lieto di poter confermare l'accordo, che vi fu testè annunziato dall' onor. vostro Relatore.

L' Ufficio Centrale, concorde con me, non credè di poter accogliere e preferire quello che l'onor. Senatore Lampertico chiamò sistema inglese, americano, e potrei aggiungere ginevrino; quello cioè il quale stabilisce una formola di giuramento comune, ma ne riserva un'altra eccezionale per i liberi pensatori e non credenti. Non solamente si ebbe in considerazione, che un tal sistema, dopo una speciale discussione, nell' altro ramo del Parlamento, era stato assolutamente escluso, nè vi era più probabilità di farlo accettare; ma benanche perchè il sistema stesso, per quanto costituirebbe indubitatamente un miglioramento nello stato odierno della nostra legislazione, pure implicherebbe tre inconvenienti gravissimi: La necessità di pubbliche dichiarazioni della propria fede religiosa da parte de' cittadini che debbono giurare: L' ineguaglianza della credibilità delle testimonianze, che potrebbesi talvolta desumere dalla qualità della fede religiosa professata da' loro autori, o dalla dichiarata mancanza di qualunque fede religiosa: Finalmente la facilità che avrebbero avuto anche i credenti, i quali non riconoscono giuramento senza la sanzione religiosa, di evitare la prestazione del giuramento, e di far frode alla legge, rifugiandosi nell' eccezione, ed offrendo di prestare il giuramento in una forma da cui la loro coscienza non sarebbe in alcun modo vincolata.

Ma noi abbiamo detto: Qualè il vantaggio di questo sistema? Esso si riduce ad introdurre nella legge in modo *esplicito* la forma e la sanzione *religiosa* soltanto per coloro che potrebbero efficacemente adoperarla.

Ora, l'Ufficio Centrale ha meco ricercato, se invece adoperandosi una sola ed identica formola per tutti i cittadini, fosse conveniente farla precedere da un'ammonizione concepita in modo, che in essa, quella sanzione religiosa per tutti coloro che possono sentirla risultasse *implicita*, abbenchè non fosse in modo diretto e positivo espressa. Nelle dichiarazioni che nei giorni scorsi ebbi l'onore di farvi, io manifesti la mia propensione a vedere trasportata nella sede delle ammonizioni preliminari, che deve fare il presidente o il giudice che riceve il giuramento alla persona che deve prestarlo, qualunque avvertenza che ponesse in rilievo il carattere religioso del giuramento pei credenti, lasciando così la formola da pronunziarsi dai testimoni e dalle parti eguale, uniforme, indistintamente identica per tutti i cittadini.

In secondo luogo dichiarai, che siffatta avvertenza dovesse però formularsi in guisa, che comune apparisse bensì l'efficacia della sanzione religiosa a tutte generalmente le coscienze

dei credenti; ma senza che alcuno potesse mai interpretarla nel senso che l'Ufficio legislativo si estendesse ad imporre, a comandare che s'imprimesse codesto carattere religioso del giuramento anche verso quei cittadini, rispetto ai quali sarebbe impossibile conseguire l'intento, atteso lo stato delle loro credenze.

In conformità di queste dichiarazioni, ieri nel chiudersi della seduta accennai se non una mia formale proposta di emendamento, almeno una delle formole che potessero essere studiate dagli egregi componenti l'Ufficio Centrale, e fu la seguente, più compendiosa di un'altra proposta dall'onor. Senatore Vigliani, che nella sostanza pur le somigliava.

Io chiesi che si esaminasse, se potesse aggiungersi nell'art. 299 del Codice di procedura penale, e quindi in tutti gli articoli correlativi degli altri Codici, che l'ammonizione preliminare da farsi dal Presidente o dal giudice, non solo dovesse rilevare la importanza in genere dell'atto del giuramento, e le pene minacciate dalla legge, ma anche il vincolo e carattere *religioso* che esso impone (sono le parole da me adoperate) *alla coscienza dei credenti.*

Ora, dopo lo studio ed esame che questa mattina ha avuto luogo nel seno dell'Ufficio Centrale, coll'intervento dell'on. Cadorna e di parecchi altri on. Senatori, si è finito coll'adottare l'emendamento, di cui avete udito la lettura, cioè che il Pretore o il Presidente deve fare l'ammonizione « sull'importanza *morale* del giuramento da prestarsi, sul vincolo *religioso* che i *credenti* con esso contraggono dinanzi a Dio, e sulle *pene* stabilite dal Codice penale. »

A me pare che non vi sia alcuna sostanziale differenza tra la dichiarazione o proposta che io ebbi l'onore di farvi, e questo sistema, il quale ha avuto la fortuna di raccogliere in piena concordia il voto autorevole dell'Ufficio Centrale.

Inoltre quest'ultimo sistema, se non cado in errore, raccoglie molti pregi.

In primo luogo, quest'aggiunta non si fa che nell'avvertimento preliminare, mentre le formole del giuramento da prestarsi da' testimoni e da' periti rimangono inalterate, e quali si trovano nel progetto di legge già approvato dalla Camera elettiva.

In secondo luogo, non si obbliga veruno dei testimoni a far giammai alcuna pubblica manifestazione della propria credenza religiosa, ed anche se non ne abbia del tutto: rimane questo, come è giusto che rimanga, il segreto impenetrabile della coscienza umana.

Di più è escluso ogni timore che il giudice possa arguire dalla qualità della religione professata, o dalle notizie che il testimone non abbia alcuna fede religiosa, una misura della credibilità delle testimonianze; imperocchè se una delle leggi fondamentali del nostro diritto pubblico prescrive che le diversità religiose non debbano giammai produrre alcuna civile disuguaglianza tra i cittadini, sarebbe indirettamente violato questo sacro e giustissimo principio, ove si lasciasse aperta la via a poter proporzionare, dirò così, la fede e credibilità da prestarsi ai detti di un testimonio, secondo la specie della sua credenza religiosa.

Finalmente è chiaro che con questo sistema coloro che credono non sono più in grado di far frode alla legge, e di sottrarsi al giuramento, dappoichè tutti ormai debbono prestare il giuramento con una sola, comune e identica formola da pronunziarsi dalla generalità dei cittadini.

Ecco dunque come questa formola, nella quale ci siamo trovati concordi, giova a liberarci da tutte le incertezze che per parecchi giorni ci hanno tenuti in dissenso.

Quale era il dubbio degli oppositori al progetto di legge, e dapprima anche degli onorevoli Membri dell'Ufficio Centrale? Che il progetto stesso, tacendo completamente del carattere religioso del giuramento, e sopprimendo dal testo della legge in vigore non solo le formalità rituali religiose, ma ben anche la invocazione della Divinità, avesse a scopo di spogliare l'istituto del giuramento di una parte della sua efficacia, dell'elemento religioso, che per ogni credente è la prima, se non forse la sola delle sue garantie di credibilità, della forza prevalente della sanzione religiosa; e deploravasi che fosse codesto un funesto esempio, che venisse dall'alto in tempi in cui il sentimento religioso va affievolendosi.

Quale era invece il contrario timore, che preoccupava coloro i quali non accettavano gli emendamenti dapprima proposti dall'Ufficio Centrale? Si temeva che quegli emendamenti

potessero interpretarsi come applicabili a tutti i cittadini indistintamente, e perciò anche a quelli che avessero la sventura di non avere alcuna credenza religiosa, s'imponesse una formola religiosa, e volesse la legge dello Stato operare il prodigio di creare la credenza e la sanzione religiosa in quelle anime dove un tentativo somigliante sarebbe quello dell'impossibile; e quindi sarebbe violato e manomesso il principio della libertà di coscienza, che è il più saldo fondamento del nostro vivere libero.

Ognuno ora comprende da quali alte ragioni muovessero gli opposti dubbi e timori.

Dunque, signori Senatori, due scrupoli, due sentimenti egualmente rispettabili, hanno cagionato la viva e prolungata discussione a cui assistete da più giorni, e della quale io credo che il Senato debba onorarsi.

Con la soluzione conciliativa, a cui finalmente pervenghiamo, nessuna di queste due cause trionfa; la verità è che trionfano tutti ad un tempo i grandi e liberali principî, ed io non dubito quindi che il Senato si degnerà di accordare l'autorità del suo voto a questa formola, che già raccoglie l'approvazione unanime dell'Ufficio Centrale e quella di altri illustri Senatori intervenuti alla sua adunanza, e la completa adesione del Governo.

Questa adesione, a scanso di equivoci, io dichiaro ancora una volta che si fonda sul presupposto che fra le tre sanzioni, le quali costituiscono l'efficacia del giuramento, due di esse, la sanzione *morale* e la *legale*, debbono necessariamente essere comuni a tutti i cittadini; ma la terza, la sanzione *religiosa*, nell'avvertimento del presidente o del giudice, deve unicamente essere ristretta alle coscienze *credenti*, e perciò nessuna violenza viene arrecata alla coscienza de' non credenti, nè menomo detrimento può venirne al grande principio che tutti concordemente vogliamo illeso e rispettato.

A me non rimane che adempiere al dovere di rendere pubblica testimonianza allo spirito conciliante ed altamente liberale, di cui in questa occasione hanno dato prova il vostro Ufficio Centrale, insieme con tutti gli altri intervenuti all'adunanza, perchè muovendo da un pensiero comune, da un principio egualmente accettato, si doveva finire per riescire ad accordarsi in una formola comune. E mi sorride la certezza, che quante volte in eguali condizioni potranno sorgere dissensi fra coloro i quali non si pongano davanti agli occhi che il trionfo dei principî morali e liberali, un accordo somigliante non sarà per mancare giammai.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cadorna ha la parola.

Senatore CADORNA C. Signori Senatori:

Il Senato si persuaderà facilmente che al punto a cui è giunta la discussione non ho chiesto la parola per fare un discorso nè lungo, nè breve; intendo unicamente di fare una dichiarazione.

Ebbi l'onore di essere chiamato nel seno dell'Ufficio Centrale questa mane, in occasione che si discussero gli emendamenti dei quali ora si tratta. Desidero di dichiarare, che avendo prestato il mio concorso alle proposte fatte ieri dall'onor. Vigliani e dall'onor. sig. Ministro Guardasigilli, confermo ora la pienissima adesione che ho data alle lievi modificazioni che l'Ufficio Centrale vi ha fatte pure col nostro concorso, e che ora sono state presentate al Senato.

Ripeterò ciò che dissi stamane nel seno dell'Ufficio Centrale, cioè che fra coloro che non vogliono violentare le coscienze nè dal punto di vista di una credenza, nè per un concetto di miscredenza, e che si propongono unicamente di dare una sanzione religiosa, e la massima possibile, al giuramento, rispettando assolutamente il principio della libertà della coscienza, avendo essi per base gli stessi principî e mirando ad un medesimo scopo, è sempre possibile l'intendersi anche dopo lunga discussione la quale non può essere stata causata che da cose malintese.

Non ripeterò le cose molto opportunamente dette ora dall'onor. sig. Ministro Guardasigilli per spiegare il senso degli emendamenti dei quali si tratta. Soggiungerò soltanto che pare a me che la proposta attuale dell'Ufficio Centrale migliori assai il disegno di legge che ci pervenne dall'altro ramo del Parlamento, dal punto di vista di quel gran principio di libertà che fu l'unico scopo delle parole che ho avuto l'onore d'indirizzare al Senato.

Nel disegno di legge come esso ci pervenne, il testimone era invitato a pronunziare la parola *giuro*, senza alcuna spiegazione della esten-

sione che la legge intendeva di dare al vincolo religioso che ne è la conseguenza. Ho espresso l'opinione, e vi rimango, che la parola *giuro* ha in se medesima necessariamente l'espressione di un concetto religioso. Non dico che esprima una certa e determinata credenza; ma esprime che il testimone crede a qualche cosa di soprannaturale, e che la chiama in testimonio de' suoi detti.

Ora, vi può essere qualcuno che non si creda autorizzato dalle sue opinioni a pronunziare questa parola con questo concetto. La legge ovvierebbe, secondo la proposta attuale dell'Ufficio Centrale, anche a questa difficoltà, la quale riconosco che ancora rimaneva, dichiarando espressamente che essa chiede il vincolo religioso che nasce dalla parola *giuro* soltanto a coloro, che, nel fatto, sono credenti, e che per gli altri (non essendo possibile il fare altrimenti) essa mantiene soltanto le due altre sanzioni, che essa indica e specifica, cioè il vincolo morale e la sanzione penale.

Per questi motivi, l'emendamento proposto ora dall'Ufficio Centrale essendo pienamente conforme al concetto delle proposte fatte ieri dall'onorevole signor Ministro e dall'onorevole Senatore Vigliani che era stato meco concordato, e tutelando nel miglior modo la libertà della coscienza nell'atto che procura allo Stato la massima possibile sanzione religiosa al giuramento, dichiaro, che gli darò il mio voto favorevole con lietissimo animo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola porrò ai voti l'emendamento.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Nel supposto che il Senato accolga la nuova proposta fatta dall'Ufficio Centrale, il progetto di legge tornerà all'altro ramo del Parlamento. Per questo io mi fo coraggio di richiamare l'attenzione dell'Ufficio Centrale sopra la parola che veggo riprodotta in più d'uno degli articoli che dovremo votare: prenderò sott'occhio l'articolo 299:

« Il giuramento sarà prestato dai testimoni o periti stando in piedi, alla presenza dei giudici, previa *seria* ammonizione che ad essi dal Presidente o dal pretore sarà fatta ecc. » Domando che sia tolta la parola *seria*; perchè un'ammonizione fatta da un magistrato nell'esercizio del suo ministero e nel santuario della giustizia non può essere che seria. È una di quelle parole che alcune volte si aggiungono inavvedutamente, ma che possono dar luogo a molti inconvenienti nella interpretazione ed applicazione della legge. E in fatti, siccome nessuna parola, per regola di comune giurisprudenza, può essere oziosa nel testo di una legge, così potrebbe avvenire che un giovane pretore, per cagion d'esempio, credesse che la parola *seria* sia stata introdotta per rincarare la dose dell'ammonizione, e nell'ammonire eccedesse i limiti della serietà.

D'altronde chi dovrebbe poi giudicare se la ammonizione sia stata seria?

Io non avrei fatto quest'osservazione se si fosse trattato di rimandare all'altro ramo del Parlamento la legge per questa sola parola. Ma se il progetto di legge deve ritornare all'altra Camera, a me pare che sia da profittarsi dell'occasione per togliere una parola che veramente è impropria.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale fa piena ragione al sentimento che ha ispirato all'onor. Senatore Borgatti la sua proposta, ma deve innanzi tutto fargli osservare che la parola *seria* è nel Codice....

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*.....e che non pare sia il caso di togliere di mezzo questa parola, la quale venne ammessa senza difficoltà anche dall'altro ramo del Parlamento, col quale questo non deve mettersi in opposizione nè aver l'aria di far quistione o di parole o di concetti se non quando si tratti di qualche cosa di molta importanza; perciò io pregherei l'onor. Borgatti a ritirare la sua proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi sia permesso di fare un'osservazione, che mi è suggerita dall'esperienza, all'onor. Senatore Borgatti, per giustificare il mantenimento nell'articolo della parola che già vedesi usata nel Codice.

Coloro i quali assistono abitualmente a' dibattimenti, specialmente in certe città dove si trattano 20 o 30 cause correzionali in un giorno e vedono con qual fretta e leggerezza si fanno giurare i testimoni, finiscono per deplorare

che quella disposizione del Codice non sia sempre osservata.

Bisogna vedere se ed in qual modo si fa l'ammonizione; ed accade sovente che un testimone il quale appartiene all'infima classe sociale, non comprende nulla dell'ammonizione, nulla della materia della deposizione, e giura come un automa. Ora, il legislatore ebbe un alto sentimento della gravità di questo atto, col quale non si adempie ad una pura formalità, prescrivendo che il testimone prima di giurare, sia richiamato *seriamente* dal giudice, a riflettere sull'atto che va a compiere, perchè è il solo mezzo per indurlo a sentire l'efficacia delle sanzioni che accompagnano il giuramento.

Quindi, a dire il vero, se non ci fosse questa parola nell'articolo si dovrebbe introdurvela. Ora, il cancellarla quale effetto potrebbe produrre? Forse non si vuole che l'ammonizione sia *seria?* Si pensi che il contrapposto del *serio* sarebbe il *giocoso.* Credo dunque che non sia conveniente cancellare dal testo una parola che non manca di pratica utilità.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Prima di tutto debbo dichiarare all'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale, al quale io mi onoro di professare tutta la stima ch'egli merita, che ove la parola in questione sia stata riprodotta dal testo dei nostri Codici, che in questo momento non ho sott'occhio, tanto meno si può temere che la mia proposta ferisca la suscettibilità di alcuno di noi.

Io ricorderò che i Codici di procedura non ebbero una vera discussione in Parlamento, e d'altra parte coll'attuale progetto di legge noi modifichiamo già alcune delle disposizioni contenute nei Codici di procedura, nè io credo che, levando la accennata parola, potrebbe avvenire quello che or ora accennava l'onor. Ministro Guardasigilli; e cioè che il significato dell'ammonizione potesse restare incerto ed indeterminato. Ripeto, che un'ammonizione fatta da un magistrato nel santuario della giustizia deve essere *seria* per se stessa; e una legge che ingiunga al magistrato di fare un'ammonizione *seria*, mi par che manchi perfino al più comune buon senso. Ma, come ho detto, qui si tratta di una di quelle parole che si introducono spesso nelle leggi, collo intendimento di meglio chiarire il significato di una disposizione, che invece colla parola aggiunta si rende spesso oscuro ed incerto.

Citerò un esempio: avviene spesso quando si parla di libertà, che taluni, per significare meglio il concetto della libertà, fanno seguire o precedere la parola libertà dall'avverbio *troppa* o *poca.* Ma se la libertà è *troppa*, non è più libertà, ma licenza; se è poca, è servitù. E potrei citare altri esempi non pochi.

A me pare evidente che, togliendo la parola *seria*, il testo dell'articolo in discussione, e degli altri nei quali la parola stessa è riprodotta, non solo non resti alterato nel suo significato, ma riesca meglio precisato.

In ogni modo io non voglio recare ulteriore incomodo al Senato: ho fatto l'avvertenza: quando non soddisfi nè l'Ufficio Centrale, nè il Ministro, io non insisterò ulteriormente.

Senatore MAURI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Relatore.

Senatore MAURI, *Relatore.* Io vorrei cogliere quest'occasione per raccomandare all'onorevole signor Ministro che quando reputasse, come forse ne sarà il caso, di rivolgere alla magistratura apposite istruzioni circa l'eseguimento di questa legge, si compiacesse di toccare questo capo dell'ammonizione appunto perchè essa avesse quella serietà che deve di necessità avere, e che lo stesso onor. Ministro si è doluto che pur troppo qualche volta non abbia. Quanto alla parola, di cui l'onorevole Senatore Borgatti proporrebbe la soppressione, qualcheduno mi viene dicendo che nel Codice di procedura civile non c'era in addietro la parola *seria* aggiunta all'ammonizione, e che essa vi fu appunto introdotta per opera della Camera dei Deputati. In effetto, l'articolo 226 del Codice di procedura civile, che mi vien posto dinanzi dice: « Il presidente o il giudice delegato deve premettere una ammonizione che rammenti l'importanza e la santità dell'atto ecc. »

Ciò posto, non parmi necessario insistere su questo particolare; ma poichè mi sono permesso di fare all'onorevole Ministro l'anzidetta raccomandazione, soggiungerò d'essere nella fiducia ch'egli ne tenga conto in qualcheduna di quelle circolari che indirizza alla magistratura, piene di tanta dottrina, e dettate con tanta dignità e precisione di linguaggio, sicchè avvenga che l'ammonizione di cui si di-

scorre abbia davvero l'impronta della vera serietà.

Voci. Ai voti, ai voti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Confesso la mia ripugnanza ad intervenire con circolari ed istruzioni nella interpretazione ed applicazione della leggi, che è còmpito ed attribuzione de' tribunali.

Tuttavia, in materia cotanto grave giovando prevenire una meno esatta intelligenza della presente riforma, studierò se dopo la discussione, che ebbe luogo nei due rami del Parlamento, sia opportuno diramare ai magistrati un'apposita circolare; e se ciò mi sembrerà necessario, non dimenticherò certamente le raccomandazioni che mi vennero fatte dall'onorevole Relatore dell' Ufficio Centrale.

Voci. Ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Non insistendo l'onor. Borgatti nella sua proposta, e nessun altro chiedendo la parola, metto ai voti l'articolo emendato come fu letto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'art. 487 del Codice di procedura penale. Lo rileggo:

« Art. 487. Aperta l'udienza, il presidente interroga l'accusato sulle generalità; indi legge ai giurati la seguente formola di giuramento: Voi giurate di esaminare colla più scropolosa attenzione le accuse fatte a N. N.; di non tradire i diritti dell'accusato, nè quelli della società che lo accusa; di non comunicare con chicchessia relativamente alle dette accuse sino dopo la vostra dichiarazione; di non dare ascolto nè all'odio, nè ad altro malvagio sentimento, nè al timore, nè all'affetto; di decidere solamente allo stato delle accuse e delle fatte difese, secondo la vostra coscienza ed il vostro intimo convincimento, coll'imparzialità e colla fermezza che si convengono ad un uomo probo e libero.

« Chiama quindi ad uno ad uno i giurati secondo l'ordine dell'estrazione loro; e ciascuno di essi, toccata colla destra la formola del giuramento, risponde: *lo giuro.* »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale presenta la seguente modificazione. Dopo le parole *voi giurate,* propone si dica: *consapevoli della importanza morale del giuramento e del vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio* ecc.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno chiede la parola pongo ai voti l'articolo così emendato.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si passa all'art. 482 del Codice penale per l'esercito così concepito:

« Il giuramento, quando ne sia il caso, sarà prestato dal testimonio stando in piedi, alla presenza dell'ufficiale d'istruzione, previa seria ammonizione che da quest'ultimo sarà fatta sull'importanza di tale atto e sulla gravità delle pene contro i testimoni falsi o reticenti. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale propone un emendamento, dicendo dopo le parole: *sarà fatta sull'importanza,* queste altre: *morale di tale atto, sul vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio e sulla gravità,* ecc.

È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti col proposto emendamento.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 428 del Codice penale militare marittimo:

« Trattandosi di testimoni chiamati a deporre con giuramento, esso sarà prestato stando il testimonio in piedi, alla presenza dell'istruttore, previa seria ammonizione che da quest'ultimo sarà fatta sulla importanza di tale atto e sulla gravità delle pene contro i testimoni falsi o reticenti. Se dovessero essere riesaminati, presteranno un nuovo giuramento. »

L'emendamento proposto a questo articolo consiste nell'aggiungere dopo la parola: *importanza,* che leggesi alla quinta linea, queste altre: « *morale di tale atto, sul vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio, ecc.* »

È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo emendato.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 226 del Codice di procedura civile:

« Il giuramento si presta in persona dalla parte chiamata a giurare.

» Il presidente o il giudice delegato deve premettere una seria ammonizione che rammenti l'importanza dell'atto e l'obbligo di dichiarare la verità.

» La parte comincia a prestare il giuramento pronunziando la parola *giuro*, e continua leggendo o ripetendo a voce chiara le parole della formola in cui giura. »

L'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale a questo articolo consiste nell'aggiungere dopo la parola: *importanza*, che leggesi alla terza riga del primo capoverso, le seguenti: « *morale dell'atto, il vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio, ecc.* »

È posto in discussione quest'articolo.

Nessuno domandando la parola, lo pongo ai voti come fu emendato.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 242 del Codice di procedura civile:

« Il testimone, prima di essere esaminato, deve prestare il giuramento, a norma dell'art. 226, di dire tutta la verità, null'altro che la verità.

» Il testimone, prestato il giuramento, e prima di deporre deve dichiarare:

1. Il suo nome, cognome, la sua condizione, età e residenza;

2. Se sia parente o affine di una delle parti, e in quale grado, o se sia addetto al servizio di essa;

3. Se abbia interesse nella causa.

L'emendamento proposto a questo articolo consiste nell'aggiungere dopo le parole: *nulla altro che la verità*, le seguenti: *nell'ammonizione si ricorderanno pure le pene stabilite per la falsa testimonianza in materia civile.*

È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti col proposto emendamento.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora rileggo il primo comma dell'articolo che, ripeto, è il corollario di tutte le votazioni fin qui fatte.

Articolo unico.

Sono abrogati gli articoli:

299, 487 e 730 del Codice di procedura penale:

382 del Codice penale per l'esercito;

428 del Codice penale militare marittimo;

226 e 242 del Codice di procedura civile;

e sono sostituiti ai medesimi gli articoli seguenti, ecc.

Essendo la legge composta d'un solo articolo, a termini del Regolamento si passa direttamente alla votazione a squittinio segreto.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Di Fiano fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte a comodo de' signori Senatori che sopravverranno.

Approvazione di due progetti di legge.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, proporrei al Senato di mettere in discussione il progetto di legge: Convalidazione di decreti reali di prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste dell'anno 1876.

Prego i membri della Commissione permanente di Finanza a prendere i loro posti.

Si darà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, rileggerò l'articolo unico per metterlo ai voti.

Articolo unico.

Sono convalidati i quattro Decreti Reali indicati nell'annessa tabella coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal *fondo per le spese impreviste*, stanziato al capitolo 180 dello stato di prima previsione 1876 per la spesa delle Finanze.

Decreto reale d'autorizzazione			MINISTERO	Capitoli
Num.	DATA	Somma prelevata		
2924	6 febbraio 1876	23,000 »	Grazia, giustizia e culti	24 *bis*
2961	20 detto	100.000 »	Marina.	43
2966	25 detto	20,000 »	Affari esteri	17 *bis*
2968	2 marzo 1876	21,749 32	Agricoltura, industria e commercio .	55
	Totale . . .	164,749 32		

PRESIDENTE. Questo progetto constando di un solo articolo sarà votato a squittinio segreto.

Proporrei ora al Senato che fosse posto in discussione il progetto di legge: Convenzione fra il Governo ed il Municipio di Palermo pel taglio di parte della roccia subacquea che costituisce la secca centrale del porto di Palermo.

Si darà lettura di questo progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA ne dà lettura. (*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si passa alla lettura degli articoli.

Rileggo l'art. 1. che è così concepito:

« Art. 1. È approvata la convenzione conchiusa in Roma il 6 marzo 1876 tra il Governo del Re ed il Municipio di Palermo per l'estirpamento di una parte della secca esistente in quel porto, mediante la spesa di un milione centosettantaseimila lire. »

Chiedo al Senato se vuole che sia letta per intiero la Convenzione annessa al progetto.

Voci. No, no!

PRESIDENTE. Allora è aperta la discussione sopra questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. In conformità dei termini fissati nella suddetta convenzione per l'esecuzione dell'opera, verrà annualmente dal 1881 al 1883 inclusivi, stanziata in apposito capitolo del bilancio dei Lavori Pubblici, sotto la denominazione: *Estirpamento di una parte della secca esistente nel porto di Palermo*, la somma di L. 313,600 per rimborsare al Municipio la quota di spesa a carico dello Stato. »

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora si procederà all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto di questi due progetti di legge.

(Il Senatore, Segretario, Mauri fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Il risultato della votazione è il seguente:

Modificazione di articoli dei Codici relativi ai giuramento:

Votanti	117
Favorevoli	75
Contrari.	41
Astenuto	1

(Il Senato approva.)

Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste dell'anno 1876.

Votanti	100
Favorevoli	96
Contrari.	4

(Il Senato approva.)

Convenzione conchiusa fra il Governo ed il Municipio di Palermo pel taglio di parte della roccia subacquea che costituisce la secca centrale del Porto di Palermo.

Votanti	100
Favorevoli	94
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Domani si terrà seduta alle ore 3 pom. per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 4 e 3[4).

XIX.

TORNATA DEL 19 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Congedi — Giuramento dei Senatori Camuzzoni, D'Ayala e Casaretto — Discussione del progetto di legge: Pubblicazione degli annunzi legali — Domande del Senatore Vigliani, cui risponde il Ministro dell'Interno — Replica del Senatore Vigliani, cui rispondono il Senatore Astengo, Relatore, ed il Ministro — Nuove considerazioni del Senatore Vigliani — Interrogazione del Senatore Pantaleoni — Risposta del Ministro — Dichiarazione di voto del Senatore di Cossilla — Avvertenze del Ministro e del Senatore Miraglia — Replica del Senatore Pantaleoni — Dichiarazione del Senatore Cadorna C. — Osservazione del Senatore Lauzi, cui risponde il Ministro — Replica del Senatore Lauzi — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli art. 1 e 2 — Appunto del Senatore Casati sull'art. 3, cui risponde il Relatore — Replica e proposta d'emendamento del Senatore Casati, oppugnata dal Ministro — Osservazioni del Senatore Cadorna C. — Accettazione del Ministro dell'emendamento Casati — Approvazione dell'art. 8 emendato — Proposta del Senatore Cadorna C. negli articoli 4 e 5, accettata dal Ministro e dall'Ufficio Centrale — Avvertenze del Senatore Bembo — Modificazione all'art. 4 e soppressione dell'art. 5, proposte dal Senatore Cadorna C. — Appunti del Senatore Pantaleoni — Avvertenze del Senatore Pepoli G. — Parole del Senatore Pantaleoni per fatto personale — Dichiarazioni del Senatore Cambray-Digny — Osservazioni del Relatore sulle proposte del Senatore Cadorna C. — Replica del Senatore Cadorna C.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, della Guerra e degli Affari Esteri, più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, i Ministri de' Lavori Pubblici, della Marina e della Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo i Senatori Di Moliterno, Di Siervo e Gallotti, di un mese, il Senatore Atenolfi di dieci giorni, e il Senatore Farina di otto giorni, per motivi di famiglia; e il Senatore Vannucci, di quindici giorni per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

Giuramento de' Senatori Camuzzoni, D'Ayala e Casaretto.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato alcuni dei Senatori, i cui titoli vennero già convalidati, prego i Senatori Lampertico e Bembo ad introdurre nell'aula il Senatore Camuzzoni per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula il Senatore Camuzzoni, presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. comm. Camuzzoni del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego ora i Senatori Padula e Conforti, ad introdurre nell'aula il Senatore D'Ayala per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula, il Senatore D'Ayala presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all' onor. comm. D'Ayala del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego ora gli onorevoli Senatori Sprovieri e Martinelli ad introdurre nell'aula il Senatore Casaretto per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell' aula, il Comm. Casaretto presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Casaretto del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Discussione del progetto di legge: Pubblicazione degli annunzi legali.

PRESIDENTE. Essendo presente il Ministro dell'Interno, propongo al Senato d'incominciare le sue discussioni col progetto di legge segnato nell'ordine del giorno al N. 2, relativo alla pubblicazione degli annunzi legali.

Prego i membri dell'Ufficio Centrale a prendere i loro posti.

Si dà lettura del progetto coll'annessa tariffa.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI, legge:

Art. 1.

Le inserzioni nei giornali prescritte dalla legge e dai regolamenti si faranno per ogni provincia del Regno in un Supplemento al foglio periodico, che a cura della Prefettura verrà pubblicato esclusivamente per gli atti amministrativi, e per gli annunzi legali, amministrativi e giudiziari.

Tale Supplemento sarà pubblicato almeno due volte per settimana, salvo la maggior frequenza che in vista del bisogno potrà essere disposta dal Ministro dell'Interno.

Art. 2.

Un esemplare del Supplemento anzidetto contenente gli annunzi sarà inviato gratuitamente:

A tutti i Municipi della provincia i quali ne faranno immediatamente affissione all'albo pretorio;

Alle Cancellerie delle Preture, dei Tribunali e delle Corti d'appello aventi giurisdizione nella provincia;

A ciascuno dei giornali politici o amministrativi che si pubblicano nella provincia stessa.

Sarà provveduto con disposizioni regolamentari alla vendita ed all'associazione del Supplemento per gli annunzi.

Art. 3.

Il prezzo e le condizioni delle inserzioni sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge; il detto prezzo, dedotte le spese, sarà versato trimestralmente nelle casse dello Stato.

Art. 4.

Presso ciascuna Prefettura la cura di ricevere gli annunzi e di compilare il Supplemento sarà affidata ad uno degli impiegati, il quale dovrà essere ogni giorno reperibile in determinate ore, e sarà esclusivamente responsabile verso i terzi per l'adempimento delle commissioni ricevute.

A tale scopo presterà una congrua cauzione, che sarà determinata in ciascuna provincia dal Ministro dell'Interno; ed in proporzione della stessa sarà attribuita dal medesimo Ministro un'equa retribuzione all'ufficiale incaricato, prelevandola dai fondi del giornale.

Art. 5.

È data facoltà al Ministro dell'Interno di concedere in appalto, mercè pubbliche subaste, il Supplemento per gli annunzi, in guisa che l'appaltatore subentri in tutti gli oneri del Governo e percepisca il diritto d'inserzione, mediante una corrisponsione netta a pro dell' erario dello Stato, osservate tutte le disposizioni della presente legge, e le guarentigie che potranno essere dettate con regolamento.

Art. 6.

Nulla è innovato per quanto agli annunzi che per speciali disposizioni si debbono fare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nella quale seguiteranno pure a pubblicarsi gli annunzi per la provincia di Roma, facendosi per essi analogo supplemento, che sarà distribuito come è disposto nell'art. 2.

Art. 7.

La presente legge andrà in vigore dopo tre

mesi dalla sua pubblicazione, tranne in quelle provincie dove scadesse prima il contratto in corso o fosse risoluto, nelle quali provincie sarà pubblicato immediatamente il Supplemento per gli annunzi.

Il prezzo delle inserzioni è determinato a linee.

Per ogni linea composta in media di trentacinque lettere, interpunzioni o spazî, sarà corrisposto:

Per una prima pubblicazione non oltre centesimi 25;

Per le successive pubblicazioni non oltre centesimi 20.

La composizione dell'avviso dovrà seguire l'identica forma dell'originale, dal quale non dovrà in nessuna guisa dipartirsi.

Per riguardo ai caratteri si avrà diritto a pretendere che non si usi un carattere inferiore a quello n. 8.

I richiedenti dovranno depositare una somma approssimativa al prezzo della inserzione, salvo conteggi dopo la stampa. Essi avranno diritto a due esemplari del giornale per ogni inserzione.

Gli ammessi al beneficio della gratuità difesa avranno diritto alla inserzione degli avvisi ed atti giudiziari senza alcuna preventiva corrisponsione, purchè la richiesta sia fatta alla Prefettura per mezzo dell'autorità giudiziaria presso cui pende la lite, salvo rimborso nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Questo progetto di legge del quale io non disconosco il lodevole scopo, riguarda due amministrazioni, quella dell'Interno e quella della Giustizia: l'amministrazione dell'Interno per ciò che riguarda la pubblicazione degli annunzi governativi; quella della Giustizia per ciò che riguarda gli annunzi giudiziari. Ora, io non veggo che in questo progetto l'onor. Ministro di Grazia e Giustizia comparisca nè punto nè poco. Mi parrebbe conforme alle regole di competenza, alla distribuzione degli affari tra i diversi Ministeri, che questo progetto di legge fosse presentato almeno di concerto coll'onor. Ministro di Grazia e Giustizia.

Non veggo egualmente che nel corso delle relazioni ministeriali che accompagnarono questo progetto nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, sia fatto cenno alcuno che la magistratura sia stata interpellata intorno al modo di pubblicazione degli annunzi giudiziarî che s'intende di surrogare a quello che ora è prescritto dai nostri Codici e che si vorrebbe far cessare per ragioni di un ordine politico, delle quali, ripeto, io non disconosco la gravità e il fondamento. Ma non è dubbio che, se vi è ragione di far cessare il sistema attuale, havvi pure il dovere di accertare che il sistema nuovo che si vuole introdurre corrisponda al grande bisogno che la pubblicità degli annunzi giudiziari non venga per lo meno scemata.

La magistratura sopra questo punto avrebbe potuto dare lumi pratici; quindi io avrei veduto con soddisfazione che si fosse interpellata la magistratura; e quando ciò si fosse fatto, lo sentirei volentieri dalla bocca dell'on. Ministro proponente. In qualche altro paese, per esempio nella Francia, la designazione dei giornali, dai quali si deve fare la pubblicazione degli annunzi giudiziari, viene fatta dai Corpi giudiziarî, in virtù di una legge che fu pubblicata nel 1841.

Quella legge, per quanto a me risulta, produsse in Francia buoni risultati, o per lo meno fece cessare lagnanze del genere di quelle che si sono sollevate in Italia, e provvede sufficientemente agli interessi della giustizia.

D'allora in poi più non s'intese alcuno muovere lagnanza intorno al modo con cui venivano designati i giornali che erano incaricati della pubblicazione degli annunzi giudiziari.

Io non intendo di proporre oggi una modificazione al sistema che è stato già accolto dall'altro ramo del Parlamento, ed a cui veggo che hanno fatto buon viso gli egregi membri del nostro Ufficio Centrale, che si distinguono non meno per le loro cognizioni legali che per la loro esperienza nelle cose giudiziarie.

Ho voluto soltanto far notare al Senato, come al Governo sarebbe tornato utile ed anche opportuno il premunirsi delle informazioni dell'autorità giudiziaria, per provvedere in modo conveniente e sicuro alla migliore pubblicità degli annunzi giudiziari.

Voi ben sapete, o Signori, quanti interessi, e quanto preziosi, dipendano da queste pubblicazioni degli annunzi giudiziari.

Le proprietà immobiliari dipendono in gran parte da queste pubblicazioni; la sorte di molti diritti che sono assicurati sulla proprietà mobiliare dipende grandemente dalla pubblicità più o meno larga che si dà a questi annunzi; importa quindi altamente che non solo ci occupiamo di far cessare il presente sistema che è stato riconosciuto vizioso, o almeno fonte di gravi inconvenienti nell'ordine politico, ma cerchiamo pure di surrogarne un altro il quale provveda convenientemente alla pubblicità degli annunzi giudiziari.

Io mi preoccupo singolarmente degli annunzi giudiziari, poichè, quanto agli annunzi governativi, so benissimo che gli avvisi d'asta hanno molti altri mezzi di pubblicità i quali supplirebbero a quei difetti che per avventura vi potrebbero essere nel sistema che stiamo per introdurre; ma ciò non si può dire degli annunzi giudiziari, quando venisse meno quella pubblicità che si ottiene ora con i giornali, e che in avvenire si dovrebbe ottenere con un foglio periodico esclusivamente destinato alla pubblicazione dei medesimi. In questo caso interessi gravi e rilevanti potrebbero essere compromessi.

Mi limito per ora a pregare l'onorevole Ministro a voler far conoscere, se il Ministro di Grazia e Giustizia abbia preso parte alla presentazione di questo progetto di legge, e se per avventura la magistratura giudiziaria sia stata sentita prima che la proposta venisse presentata in Parlamento.

Io non dubito punto che tra il Ministro dell'Interno e il Ministro di Grazia e Giustizia ci sia accordo in questa proposta; vado anzi più in là, e credo che egli non l'abbia fatta (molto probabilmente) senza che se ne sia tenuta parola nel Consiglio dei Ministri, e che così la responsabilità ministeriale sia interamente in questa proposta impegnata.

Importando però che di ciò consti in modo formale per assicurare l'esatta osservanza dell'ordine delle competenze che è tanto essenziale in materia legislativa, egli è perciò che io chiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro dell'Interno sopra i punti che ho accennato, e attendo dalla sua cortesia qualche spiegazione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'onorevole Senatore Vigliani desidera sapere se il Ministro dell'Interno abbia presi gli accordi necessarî col suo collega il Ministro di Grazia e Giustizia nel presentare questa legge, e se la Magistratura sia stata interrrogata.

In quanto agli accordi col Ministro di Grazia e Giustizia, lo stesso onorevole Senatore Vigliani ha compreso non essere possibile che questo progetto di legge non sia stato prima discusso ed approvato dal Consiglio dei Ministri, il che significa che implicitamente è stato approvato dal Ministro Guardasigilli.

Aggiungerò che, quando la Commissione dell'altro ramo del Parlamento modificava il progetto di legge ministeriale, mi sono fatto un dovere di sottoporre il progetto modificato allo esame del Ministro di Grazia e Giustizia, e solamente dopo il suo parere favorevole, ho consentito ad accettarlo.

In quanto poi all'interrogare la Magistratura, l'onor. Senatore Vigliani sa perfettamente che le disposizioni le quali regolano la pubblicazione degli annunzi giudiziari emanano da un Decreto Reale, di cui ora non ricordo la data, ma, se non sbaglio, del 1863 o 1864; poi la legge attuale non fa che modificare le disposizioni di quel Decreto Reale dando così ad esse una forma più legale.

L'interesse della Magistratura, come pure ha osservato l'onorevole Senatore Vigliani, non può essere che quello di assicurare la maggiore pubblicità possibile agli annunzi giudiziarî. Ora, come ha egregiamente detto l'on. Relatore dell' Ufficio Centrale, si provvede con questa legge anche più di prima alla pubblicità degli annunzi giudiziarî, perchè infatti col sistema che attualmente vige, gli annunzi giudiziarî sono pubblicati da taluni giornali, cui il Governo ne concedette il privilegio; invece con la legge in discussione, gli annunzi giudiziarî sarebbero pubblicati da tutti giornali politici ed amministrativi delle Provincie, e inoltre nelle cancellerie delle Preture, delle Corti d' appello e verrebbero affissi all'Albo Pretorio.

Come vede dunque l'onor. Senatore Vigliani, se il Governo avesse interrogata la Magistratura, il parere di questa non sarebbe stato discorde da quello del Governo, perchè, lo ripeto, il fine della Magistratura non può essere che

quello di assicurare agli annunzi giudiziarî la più grande pubblicità possibile.

Dati questi schiarimenti all' onor. Senatore Vigliani, non mi resta altro che rispondere a quanto egli ha detto citando la legge francese.

Le disposizioni di quella legge sono quasi identiche al sistema attualmente vigente in Italia. V'ha diversità solo in questo, cioè che invece di dipendere la concessione dal Ministero dell' Interno dipende dalla Magistratura.

Come vede adunque l'on. Senatore Vigliani, l' accordo col Ministro di Grazia e Giustizia è non solo sottinteso, ma risulta chiaro dalle dichiarazioni che ho avuto l' onore di fare.

Se il progetto di legge non è stato presentato con la solita formola « *d' accordo col Ministro di Grazia e Giustizia* » fu perchè veramente si è pensato che, trattandosi di modificare una disposizione contenuta in un decreto reale fatto a proposta del Ministro dell' Interno, non fosse necessario di intestare la legge altrimenti da quello che fu fatto.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VIGLIANI. Ringrazio anzitutto l'onor. Ministro dell' Interno della cortesia colla quale si è compiaciuto di soddisfare al desiderio che io aveva espresso davanti al Senato e rischiararmi sopra i punti da me accennati. Debbo però far presente di nuovo all' onor. Ministro che ciò che egli ha detto riguardo alla competenza, non è intieramente esatto. Egli dice, che col presente progetto di legge si provvede ad un oggetto che è regolato da un Decreto Reale da lui citato, che credo sia del 1865. Questo Decreto non faceva altro che regolare ciò che concerne la designazione dei giornali in cui secondo la legge ora vigente gli annunzi *debbono essere pubblicati*. Ma bisogna salire più alto. Quel Decreto non provvedeva che alla esecuzione di alcuni articoli del Codice di procedura civile, appunto agli articoli 64, 65 e 66, i quali prescrivono la inserzione degli annunzi giudiziarî in un giornale da designarsi dal Governo o, come dice uno di quegli articoli, in uno dei giornali riconosciuti dal Governo, come ufficiali per gli annunzi governativi.

Ma, trattandosi ora di modificare il sistema sia pure per ragioni giustissime, e di sostituire al giornale che sarebbe contemplato nel Codice di procedura civile un altro sistema che è quello di un foglio destinato esclusivamente agli annunzi governativi e giudiziarî, parmi che si faccia una deroga, una modificazione alla disposizione del Codice di procedura civile, e che per conseguenza l'intervento, non tacito, ma esplicito, aperto, formale del Ministro di Grazia e Giustizia, sarebbe regolare.

Quindi, se non fu fatto nella presentazione, io credo che almeno nella sanzione della legge, allorchè il Governo dovrà sottoporla alla sanzione reale, sia conveniente che questa legge porti pure la firma ed impegni quindi la speciale responsabilità del Ministro Guardasigilli. In ordine poi a ciò che osservava l'onor. Ministro dell'Interno intorno al sistema francese, che cioè esso corrisponda a quel sistema che ora vogliamo far cessare, avvi una differenza molto sostanziale; e sta in ciò: se ora la designazione del giornale procede dal potere politico, che è quello appunto che ha dato luogo a quegli inconvenienti di cui giustamente si è preoccupato il Ministro dell' Interno al suo primo arrivo al Ministero, invece in Francia si fece cessare un sistema eguale che era in vigore precedentemente al 1841, e che aveva dato luogo a lagnanze della stessa natura, mercè un altro sistema secondo il quale non il Governo ma le Corti di appello designano nel mese di dicembre di ogni anno uno o più giornali per la pubblicazione degli annunzi giudiziari, il quale sistema, per quanto a me consta, ha sempre prodotto buoni risultati.

Io credo che la Magistratura interrogata avrebbe potuto forse non solamente apprezzare il sistema che si vuole ora introdurre, ma anche far presenti tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare, e chiamare forse anche l'attenzione del Governo ad apprezzare i risultati che in Francia si ottennero da un sistema che sottrae la designazione dei giornali al potere politico e la deferisce al potere giudiziario, il quale, per quanto a me consta, ne ha fatto un uso così savio che non ha dato più luogo a nessuna lagnanza.

L'onor. Ministro dell'Interno mi faceva osservare che, oltre la pubblicazione che si farebbe nel supplemento degli annunzi, si avrà nel nuovo sistema un altro vantaggio, e sarà quello della pubblicazione anche nei giornali,

inquantochè il supplemento degli annunzi sarà trasmesso a tutti i giornali che si pubblicano in ciascuna provincia.

Per verità non potrei guari dividere la fiducia del Ministro a questo riguardo. Non mi persuado facilmente che i giornalisti politici, allorchè riceveranno una copia del foglio degli annunzi giudiziarî, senza alcun vantaggio, sia pure leggero, vorranno inserirli nel loro giornale. Forse l'onor. Ministro dell'Interno mi dirà che questa pubblicazione può essere un'allettamento all'acquisto del giornale e quindi un mezzo di aumentare il numero degli abbonati, in quanto i proprietari sapranno che possono in quel giornale trovare gli annunzi giudiziarî. Ma questo essendo permesso a tutti i giornali di farlo, io convengo che se tutti li pubblicassero, ciò che sarebbe veramente il desiderabile, si avrebbe veramente un gran beneficio per il pubblico; ma non costituendo alcun beneficio per i giornalisti, perchè tutti gli abbonati di ciascun giornale si troverebbero nella stessa condizione, credo più probabile che nessuno si curerà di codesta pubblicazione. Quando poi avvenga, ciò che temo, che i giornalisti credano che non sia nel loro interesse di fare la riproduzione degli annunzi nei loro giornali, il benefizio sperato dal Ministro andrebbe col nuovo sistema interamente perduto. Io auguro che questo non avvenga, ma non posso dissimulare all'onorevole Ministro dell'Interno ed al Senato, che ho gran timore che questa sia l'ipotesi che nella pratica sarà per verificarsi.

Senatore ASTENGO, *Relatore* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Il Codice di procedura civile vigente, a cui alludeva l'onor. Vigliani, dispone all'art. 64: che le inserzioni giudiziarie si facciano in quel giornale che è riconosciuto come ufficiale dal Governo. Quindi il Codice di procedura prescrive bensì le pubblicazioni da farsi in un giornale, ma la designazione del giornale la lascia intieramente al Governo.

Col presente progetto non il solo Governo, ma il potere legislativo determina il periodico nel quale debbano essere fatte le pubblicazioni prescritte dal Codice di procedura civile. Parmi adunque che non vi sia alcuna antinomia tra questo progetto di legge e le disposizioni del Codice di procedura civile, perocchè non si fa sostanzialmente che designare e regolare il giornale nel quale debbano pubblicarsi gli annunzi giudiziarî.

E notate, signori Senatori, che sebbene il Codice parli di un *giornale*, non avviene però attualmente che in tutte le Provincie le inserzioni degli annunzi giudiziarî si facciano in giornali pubblicati tutti i giorni, imperocchè si rileva dai contratti che ci sono stati comunicati dal Governo e dall'elenco di questi contratti inserto nella relazione della Commissione dell'altro ramo del Parlamento, che in molte delle Provincie le pubblicazioni non si fanno che due volte la settimana, e non si è mai riconosciuta la necessità che in tutte le Provincie del Regno debba esservi un giornale quotidiano per le inserzioni degli annunzi giudiziarî.

Ora, siccome nel progetto di legge in discussione si stabilisce che le pubblicazioni si facciano in un supplemento al giornale ufficiale amministrativo, che già si pubblica in ogni Provincia, e si stabilisce inoltre che questo supplemento debba pubblicarsi non meno di due volte la settimana, salvo al Ministero di prescrivere una pubblicazione anche più frequente, a seconda del bisogno, perciò le pubblicazioni degli annunzi giudiziarî secondo il nuovo sistema non saranno meno frequenti di quelle che si fanno attualmente coi giornali riconosciuti ufficiali del Governo nelle diverse Provincie.

È verissimo che la legge francese accennata dall'onor. Senatore Vigliani, incarica le Corti d'appello di designare i giornali nei quali devono farsi gli annunzi giudiziarî.

Questa legge, che è del 2 giugno 1841, e fu fatta per le vendite giudiziarie dei beni immobili, dispone all'art. 696, che « le Corti d'appello a Camere riunite, dietro avviso motivato dei tribunali di prima istanza rispettivi, e sulla requisitoria scritta del Pubblico Ministero designano ogni anno nella prima quindicina di dicembre per ogni circondario del loro territorio, uno o più giornali fra quelli che si pubblicano nel dipartimento, nei quali dovranno essere inseriti gli atti giudiziari. »

Di più quest'articolo incarica le stesse Corti d'appello di regolare le tariffe della stampa di dette inserzioni.

Non vi è adunque altra differenza tra il sistema ora vigente e quello stabilito dalla legge francese per gli annunzi giudiziarî, se non questa, che fra noi il giornale nel quale debbon farsi tali pubblicazioni lo designa il Governo, come stabilisce il nostro Codice di procedura civile, mentre in Francia lo designano le Corti d'appello.

Nei nostri Codici, tanto in quelli che sono ora in vigore quanto nei precedenti, non si è mai creduto conveniente di dare alle Corti d'appello l'attribuzione di designare i giornali in cui si debbano pubblicare gli annunzi giudiziarî. Questa attribuzione si è sempre lasciata al Governo, limitandosi a dichiarare le leggi di procedura che gli annunzi giudiziari debbano pubblicarsi nel giornale riconosciuto dal Governo come ufficiale.

Ognuno comprende facilmente che questo sistema è migliore, e, se non avesse altro vantaggio, avrebbe sempre quello che nello stesso giornale vengano pubblicati non solamente gli avvisi giudiziari, ma anche tutti gli altri prescritti dalle leggi e dai regolamenti, senza che siano giudiziarî.

Conviene certamente meglio che tutti gli annunzi amministrativi, tutti gli annunzi giudiziarî e tutti quegli altri dei quali le leggi o i regolamenti prescrivono la pubblicazione, siano pubblicati in un medesimo periodico.

Ora, la concessione fatta del privilegio di tutte queste inserzioni obbligatorie ad uno tra i giornali politici che si pubblicano in ogni provincia, concessione fatta, non secondo le regole generali degli appalti regolati dalla legge sulla contabilità dello Stato, ma col mezzo di appalti regolati da norme speciali determinate dal Governo, e coll'obbligo al giornale concessionario di esprimere opinioni politiche non contrarie a quelle di ciascun Ministero, costituisce certamente un sistema vizioso, che non permette a tutti quei giornali quella libera discussione che è tanto necessaria per conoscere i sentimenti veri del paese.

Si comprende che il Governo debba avere un giornale ufficiale proprio, una Gazzetta Ufficiale per tutto il Regno; ma questo è ben diverso dallo esservi in ciascuna provincia un giornale non governativo nel quale debbano inserirsi tutti gli avvisi giudiziarî o amministrativi, e senza essere governativo debba per patto avere un determinato indirizzo politico. Quindi nessuno, sia in questo sia nell'altro ramo del Parlamento, è sorto a sostenere il sistema attuale, e solo si è discusso intorno al sistema nuovo da sostituirvi.

Ritenuto adunque che il sistema attuale non sia buono e convenga farlo cessare, resta a vedere se il sistema nuovo proposto dal Governo e adottato dall'altro ramo del Parlamento sia buono, o ve ne sia un altro migliore. Trattasi ora di esaminare il progetto in massima, salvo a vedere nella discussione degli articoli se sia utile ed opportuno qualche emendamento che venisse per avventura proposto. Qualora poi l'esperienza del nuovo sistema ne facesse rilevare qualche difetto, ora non preveduto, si potrà correggere nel modo che dall'esperieuza stessa verrà suggerito.

Certo è che il sistema propostovi ha il grande vantaggio di separare tutto ciò che riguarda l'ufficio degli annunzi e degli avvisi legali da tutto ciò che riguarda la potitica; ed essendovi già in ogni Provincia un periodico per gli atti amministrativi pubblicato per cura d'ogni Prefettura, si vale del medesimo per l'inserzione degli annunzi legali anche giudiziarî. Il fondamento adunque del nuovo sistema è buono, perchè invece di creare di pianta un nuovo periodico, approfitta di un periodico provinciale amministrativo già esistente; lo rende obbligatorio per tutte le Provincie col mezzo di una legge più efficace e duratura di un semplice regolamento, e provvede opportunamente alla pubblicazione degli avvisi legali con appositi supplementi a quel periodico. Assicura ad un tempo l'assoluta separazione del periodico e dei suoi supplementi dalla politica, prescrivendo che debbano essere esclusivamente destinati agli atti amministrativi ed agli annunzi legali, sicchè non possano comprendere che notizie od atti amministrativi o giudiziarî, non mai discussioni politiche, con che si raggiunge lo scopo essenziale cui tende la nuova legge.

Quanto poi alla pubblicità, la mia lunga esperienza m'insegna che la pubblicità medesima male si raggiunge coll' inserire nella 4.ª pagina di un giornale gli avvisi giudiziarî ed amministrativi. L' ultima pagina dei giornali ancorchè siano riconosciuti ufficiali dal Governo è quella che generalmente si legge meno. La presunzione che si conoscano gli avvisi pubblicati

in quel modo, è una mera presunzione legale richiesta dalla necessità, ma che con quel mezzo si ottenga realmente la pubblicità, io non lo credo. Gli uomini d' affari, coloro che hanno interesse di verificare se vi siano notizie di appalti o di vendite di beni, vanno certamente a riscontrare i periodici, che debbono contenerle; ma costoro le cercheranno ugualmente nel supplemento al Bollettino provinciale. Gli altri che non hanno interesse a conoscere tali notizie difficilmente si associano più ad uno che ad un altro periodico per il motivo che contenga o non contenga gli annunzi legali. Io almeno ho sempre veduto che ciò è appunto quello che avviene in pratica. Del resto, riscontrando la tabella dei giornali delle diverse provincie del Regno nei quali sono pubblicati quest'avvisi, si vede che non sono sempre i giornali politici più accreditati e più letti.

Per avere fatto migliore offerta all' asta, o per altre ragioni, sono stati talvolta incaricati delle inserzioni legali i giornali meno ricercati e letti. Io ho saputo per la prima volta leggendo quella tabella, quale sia il giornale degli annunzi giudiziarî in qualche provincia nella quale mi reco non di rado, ed è il giornale che io cercava e leggeva meno degli altri, per la sua minore importanza politica.

Il progetto di legge prescrive che il supplemento per gli avvisi giudiziarî ed amministrativi debba essere spedito gratuitamente a tutti i Municipi della Provincia, cosa che attualmente non si fa per i giornali riconosciuti ufficiali, e prescrive ai Municipi di far pubblicare il supplemento all' Albo Pretorio, come si usa per le leggi; ed anche questa prescrizione tornerà di grande giovamento per la pubblicità degli annunzi legali. Nè meno utile tornerà l' invio gratuito del supplemento a tutte le Cancellerie delle Preture, dei Tribunali e delle Corti di appello aventi giurisdizione nella Provincia.

Si favorisce infine la pubblicità col mezzo dell' associazione e della vendita del solo supplemento, che costerà ben poco, e facilmente vi si associeranno gli uomini di affari e i concorrenti alle aste pubbliche.

Rispondendo poi ad una osservazione dell' onor. Senatore Vigliani, ammetterò di buon grado che non possiamo avere la certezza, anzi nemmeno una grande probabilità che tutti i giornali politici e amministrativi che riceveranno gratuitamente l' invio del supplemento, vogliano pubblicarlo nei loro fogli, e se ciò si facesse avremmo certamente raggiunto l' apice della pubblicità; ma ciò non si fa nemmeno attualmente. Però si deve presumere che cessato il privilegio delle inserzioni legali in favore di uno tra i giornali politici della Provincia, tutti indistintamente i giornali, quando troveranno degli avvisi importanti nei bollettini gratuitamente ricevuti, si affretteranno a darne notizia nei loro fogli trovandovi il loro tornaconto, poichè un giornale accreditato il quale pubblichi se non tutti, i più importanti almeno degli avvisi legali, accresce la sua importanza e trova maggiori associati.

È parso adunque all' Ufficio Centrale di dovere accettare il sistema nuovo proposto dal Governo ed approvato dall' altro ramo del Parlamento, perchè toglie radicalmente di mezzo gli inconvenienti che si deplorano nel sistema attuale, e provvede meglio al fine della pubblicità.

Però, se nella discussione degli articoli si proporrà qualche emendamento che possa migliorarlo, l' Ufficio Centrale sarà ben lieto di poterlo appoggiare col suo suffragio.

MINISTRO DELL' INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL' INTERNO. Sebbene io riconosca nel Senatore Vigliani una maggiore competenza nel giudicare se sia necessario oppure no l'intervento dell'onor. Ministro di Grazia e Giustizia, pure mi consentirà che gli muova una semplice osservazione.

Qui non si tratta di modificare la disposizione del Codice di procedura civile, ma si tratta invece di designare il modo col quale la pubblicazione degli annunzi giudiziarî debba esser fatta; in altri termini sostituire al sistema che vige in forza di un Decreto reale, un altro sistema che, come convenientemente ha osservato l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale, diviene più corretto, ed acquista più forza perchè emana da una legge. Ad ogni modo però, confesso che l'autorità dell'onor. Senatore Vigliani produce un certo effetto sull'animo mio, e non esito a dichiarare che comunicherò al mio collega il Ministro di Grazia e Giustizia, siffatta osservazione, e quando egli giudichi necessa-

rio il suo intervento, lo farà nel momento della sanzione della legge.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Rinnovo i miei ringraziamenti all'onorevole Ministro dell'Interno pel conto in cui egli addimostra di tenere l'osservazione, quale che sia, che per un sentimento di dovere ho creduto di sottoporre al Senato sul punto molto essenziale della distribuzione delle competenze tra i diversi dicasteri della pubblica amministrazione.

Io credo che l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale non mi abbia ben compreso allorchè, per rispondere alle mie osservazioni, citava l'art. 164, il quale è precisamente quello che, a mio avviso, appoggia quanto ho finora sostenuto.

Se non si trattasse che della designazione di un periodico, nel quale gli annunzi debbano essere inseriti, non cadrebbe dubbio che questa è deferita al Governo, ossia al Ministero dell'Interno; l'art. 164 lo dice in termini molto chiari; ma quando si tratta di introdurre un sistema nuovo, un sistema che non riguarda punto un giornale, ma un foglio di puri annunzi, si fa una derogazione alla legge, ossia a quanto ora dispone il Codice di procedura civile, la qual cosa interessa la competenza del Ministero della Giustizia.

Io non intendo di impugnare il nuovo sistema: l'ho dichiarato fin da principio. Ho dei dubbi, ho dei timori, e credo che trattandosi di un sistema nuovo, la magistratura, siccome corpo più competente in questa materia, sarebbe stata utilmente consultata, giacchè mi immagino che avrebbe potuto dare nozioni che noi non possiamo facilmente supplire.

Non ho inteso e non intendo tuttavia di emettere una opinione contraria al sistema nuovo che prendiamo ad esaminare. Faccio anzi voti che nella pratica i miei timori abbiano a dileguarsi e che il nuovo sistema produca i migliori risultati, ma per ciò che riguarda la competenza ministeriale nel promuovere il progetto che mira a mutare un sistema e a sostituirvene un altro, la cosa a me pare abbastanza chiara.

Il Ministro dell'Interno ha potuto benissimo nel sistema attuale con un decreto reale firmato soltanto da lui, provvedere al modo di fare la designazione dei giornali nei quali il Codice di procedura civile vuole che s'inseriscano gli annunzi giudiziari; ma ora trattandosi di introdurre con una legge un altro modo di pubblicazione, e questo modo interessando due amministrazioni, l'amministrazione della giustizia e quella dell'interno, apparisce per lo meno conveniente che intervenga anche il Ministro di Grazia e Giustizia. Ma poichè il Ministro ha detto che sottometterà questa questione all'esame del suo Collega e che poi, secondo quelle deliberazioni che tra di loro verranno prese, si provvederà alla emanazione della legge da farsi sopra questo argomento, io non ho più nulla da aggiungere, e spero che si riconoscerà dai due Ministri come il loro contemporaneo intervento sia regolare in questa materia.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io credo che sia inutile di esaminare da quali motivi sia mossa la legge; siamo tutti d'accordo, io credo, siamo tutti unanimi in questa Aula come nell'altro ramo del Parlamento, che il sistema che vigeva per gli annunzi amministrativi e giudiziari, era un sistema dannoso, e dannoso forse più al Governo che se ne serviva che a quelli che lo oppugnavano: dannoso perchè falsava il concetto, e la verità della pubblicità della stampa, e non vi è cosa più letale ad un Governo che di avere una stampa comprata.

Credo quasi che si possa giudicare del cattivo indirizzo di un Governo dal numero dei giornali che esso è obbligato a tenere ai suoi stipendî. Quindi io faccio plauso al principio di questa legge; e mi limito solamente a vedere se questo disegno di legge veramente risponda come si vorrebbe allo scopo che questa legge si propone.

Lo scopo della legge mi pare che sia evidentemente: 1. quello della pubblicità la più larga; 2. di una pubblicità economica se è possibile, od almeno produttiva per lo Stato, purchè in 3. luogo non leghi in alcun modo la solidarietà del Governo con un indirizzo politico qualsiasi, ed infine che non offenda il principio morale.

E cominciando dalla pubblicità vi confesso che se realmente il Bollettino, o, come si è chiamato, il Supplemento al foglio periodico

dovesse rimanere così isolato dai giornali politici come lo si è immaginato, e come forse lo si è sperato, io non credo che converrebbe in pratica.

Io non credo che esso raggiungerebbe in pratica lo scopo vero della legge. Non dico in diritto, perchè in dritto si raggiunge la pubblicità quando il Governo fa un giornale suo proprio, e se questo, come non è a dubitarsi, ben poco si legga, non è il Governo che se ne possa chiamare in colpa; è tanto peggio per coloro che non lo leggono. Ma siccome infine il principio del Governo si è quello di servire al vantaggio del pubblico, ed in questo caso l'utile del pubblico è che si dia la più larga diffusione non solo agli annunzi giudiziarî, ma, come osservò benissimo l'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale, anco agli annunzi amministrativi, specialmente per le Opere pie e molte altre amministrazioni filantropiche, così è molto interessante e vantaggioso che si abbia questa grande pubblicità.

Io sono pronto a rendere giustizia al disegno di legge nel constatare che si sono cercati tutti gli amminicoli che si presentavano alla mente del legislatore per poter dare questa pubblicità, come la distribuzione degli stampati ai Municipî, l'affissione all'albo pretorio, alle Cancellerie dei Tribunali, ecc. Però confesso che se realmente rimanesse il supplemento così isolato dal giornalismo, non credo che se ne avrebbe tutto quel vantaggio e tutta quella pubblicità che sarebbe desiderabile.

Mi sono infatti domandato, ed ho voluto cercare, quale potesse essere il vero effetto che può produrre questa legge quando sarà in attività, e vi confesso che in alcune piccole provincie dove esiste un sol giornale od al più due, se gli annunzi fossero sottratti a quel miserabile giornale che menava una vita ben monca e stentata, probabilmente finirebbe del tutto; e questo, lo confesso, io lo riguardo per un grave danno.

Sono talmente amico della pubblicità, perchè la credo il fondamento vero di un Governo costituzionale, di un Governo elettivo, che anche una pubblicità men buona come quella il cui indirizzo era imposto da un Governo, parmi sempre migliore che la mancanza di qualsiasi politica pubblicità. Io vi confesso però che andando in fondo dell'esame del progetto di legge e vedendolo non nella sua dottrina ma nella pratica, io credo che questo Bollettino, questo Supplemento il quale dovrebbe essere così isolato, così indipendente, secondo il progetto non finirà per essere che un'appendice ad un giornale politico qualsiasi. Ben è vero che il Supplemento, anco essendo o divenendo un'appendice di un altro giornale, sarà sempre legalmente staccato ed indipendente dalla parte politica di questo. Quindi io non intendo con ciò di attaccare il progetto attuale in alcun modo, come un progetto che non tolga i mali che si sono lamentati fin qui.

Che cosa avverrà infatti in una piccola Provincia ove è noto che il giornale politico è sempre la speculazione di un tipografo od almeno passano rapporti strettissimi tra il giornalista ed il tipografo, poichè il capitale è fatto sempre dalla tipografia? Sarà la tipografia che prenderà alla subasta l'intrapresa della pubblicità degli annunzi e sarà quella che la annetterà al giornale politico. Nè io lo lamento, perchè anzi si otterrà una più larga pubblicità, nè perciò si attaccherà l'indipendenza del giornalista.

In una conversazione privata sentii dire dall'onor. Ministro che non si potevano evitare tutte le frodi; ma io gli auguro che possa sempre avere a lamentare delle frodi simili a queste, che io credo molto vantaggiose al pubblico servizio. Io credo che questo fatto si verificherà egualmente nelle altre grandi provincie e che 95 volte su 100 il giornale degli annunzi, il Supplemento anderà a formare una appendice, staccata se si vuole, di un giornale politico qualsiasi. Mi si dirà: ma su che fondate voi questo vostro giudizio? Lo fondo su qualche fatto analogo che è già successo. Ve ne ha uno ben conosciuto specialmente dall'on. Ministro che lo intese ricordare nel 1869 nell'altro ramo del Parlamento, ed è quello della Provincia di Torino.

Nel cambiamento della capitale v'era a Torino un giornale che aveva il privilegio assunto dal Ministero di allora, contro pagamento, per gli annunzi; e naturalmente pretendeva di essere indennizzato del danno che il tramutamento della capitale gli arrecava nel suo contratto. Fu allora che il Governo fece un nuovo contratto. Si stabilì un giornale col titolo: *La Provincia*, nel quale si pubblicavano questi an-

nunzi, e nello stesso tempo vi era il solito famoso articolo, o almeno la solita famosa clausola, che il giornale non dovesse fare troppo ostilmente e troppo patentemente opposizione al Governo. Avvenne, o che il giornale non trovasse il suo conto ad appoggiare il Governo, oppure che la coscienza del giornalista non consentisse di approvarne più la politica, e quindi cominciò ad avversarla.

Di qui nacque una lotta fra il Governo ed il giornalista, e prima che questa fosse composta, il giornalista si decise per suo conto a stampare un altro giornale, la *Gazzetta Piemontese* la quale seguiva i principii della più ricisa opposizione, e nello stesso tempo rimaneva la *Provincia* di un colore tanto sbiadito quanto fosse possibile, e che pubblicava gli annunzi.

Ebbene, o Signori, quante credete che fossero le copie della *Gazzetta della Provincia* che si pubblicava a Torino?... Sessanta in tutto! Invece la Gazzetta Piemontese ripubblicava tutti quegli annunzi e con questo si dava realmente luogo ad una larga pubblicità, e non credo che ne sia venuto un danno qualsiasi pel servizio di quella.

Ho voluto citare questo esempio, solamente per mostrare come un supplemento staccato potrà annettersi con un giornale politico, e dovrà avvenire ciò che io prevedo che avverrà adottando il disegno attuale di legge. E vi confesso che non lamenterei in nessun modo questa mia presupposta conseguenza, perchè infine non si darà che una maggiore pubblicità agli annunzi, e la si darà senza alcuna solidarietà del Governo con la politica del giornale che la intraprenderà.

Avrei da citare un altro esempio, ma lo farò più tardi dovendo rivolgere a quel proposito una domanda all'onorevole signor Ministro.

Io dico, seguitando, che non vedo quindi nella legge motivo di pericolo per la pubblicità; ma ho voluto però spiegare quale ne sarà la portata, perchè non si creda, quando si verificherà il caso che io mi immagino, che questo non fosse stato previsto e contemplato dal legislatore e perchè vi ha una circostanza in che, io confesso, lamenterei molto questa associazione del giornale con il supplemento, ed alla quale la legge attuale non so se potesse provvedere.

Che tal giornale sia di opposizione o ministeriale poco monta, ben inteso che non sia uno dei giornali che offendano patentemente la pubblica morale, o che non sia di quelli che neghino i principî dello Statuto. In questo caso gli annunzi servirebbero da passaporto a questi giornali, i quali troverebbero con l'aiuto di quelli uno smercio più largo nel paese, e sotto questo punto di vista io per certo ne lamenterei l'annessione al supplemento degli annunzi.

Del resto, non so se sia il caso di provvedere con un emendamento, e questo si vedrà, se lo si crederà opportuno, all'art. 5.

Havvi però nella legge, all'art. 4, la facoltà accordata alla Prefettura di ricevere essa stessa e compilare gli annunzi. Quindi poi l'altra necessità di creare un ufficio, direi quasi un banco di annunzi giudiziarî ed amministrativi, poichè non intendo dire di un banco di altri annunzi.

Confesso, che, sebbene io non intenda qui di entrare troppo nelle teorie, pure dopo aver sentito citare in questi giorni e senza sosta Adamo Smith ed i suoi principî contro l'azione dello Stato, il vedere ora uno Stato il quale senza bisogno e senza veruna ragione, per quanto a me pare, si faccia esso stesso agente di pubblicità, intraprendente per suo conto di pubblicazione di annunzi, quando può invece ottenerla coll'asta pubblica, come si disse nell'articolo 5, ripugna troppo al concetto che io mi sono fatto dell'azione diretta dello Stato, non vedendo, ripeto, la necessità perchè lo Stato debba farsi esso stesso intraprenditore di questa pubblicità.

Imperocchè i miei principî in proposito sono questi: Lo Stato non deve essere *mai* chiamato ad intervenire se non quando l'azione dell'individualità, o quella delle associazioni libere, o quella delle associazioni naturali non bastano all'uopo. Gli è allora, ma allora solo, che lo Stato è per necessità e per dovere chiamato ad entrare in azione ed a prendere la parte di intraprendente o di amministratore diretto e per suo conto.

Confesso che nel caso attuale io non vedo nessuno di questi obblighi, di queste necessità, di questi caratteri, che esigano l'azione diretta dello Stato; anzi sono esclusi dalla stessa legge perchè il paragrafo 5 dà facoltà ai Prefetti di farne l'asta, e perciò implicitamente riconosce che l'attività individuale basti a quel compito.

Io dichiaro quindi che se non si modifichi

quell'articolo negherò il mio umile voto alla legge.

Ho detto che mi riservava di fare un'interrogazione all' onorevole Ministro, e qui faccio appello alla sua cortesia per ottenere una recisa risposta. Io non soglio aggiustare molta fede alle notizie date dai giornali, ma ho letto però con tante particolarità, con tanta asseveranza un fatto, che sento il bisogno di chiederne dalla cortesia del Ministro una spiegazione, se fosse vero, o una recisa denegazione, se erroneo.

Si è affermato che in Messina fin da ora si stampa un supplemento, col titolo: *La provincia*, il quale, come dovrebbe accadere dopo l'approvazione di questa legge, pubblica fino d'adesso il Bollettino di tutti gli annunzi in questione, riportandoli poi in un giornale politico, che è molto letto in quella provincia di Messina. Questo fatto, anco se non esatto, proverebbe la verità del mio concetto su quello che si avvererà con l'approvazione della legge. L'appalto degli annunzi si assumerà all' asta da un giornalista il quale oltre al supplemento li riprodurrà nel suo giornale politico onde avvalorarlo, a detrimento di quegli altri che non possano pubblicarli che a grande spesa, non essendo questa per gli altri coperta dal prezzo delle inserzioni.

Ma non è su ciò che io richiamo l'attenzione dell' onorevole Ministro, ma sul fatto stesso.

Se questo fatto fosse vero, chiederei se esso rimane sotto la responsabilità, non dico del Prefetto perchè, se non erro, non vi ha Prefetto a Messina dopo la morte del compianto De Lorenzo, ma del facente funzione di Prefetto che sarà un consigliere della prefettura, ossivero, se gli ordini sieno stati dati dal Ministero stesso. Imperocchè è troppo chiaro che se il fatto fosse vero sarebbe un mettere in esecuzione una legge prima che quella sia votata dal Senato non solo, ma anche prima che abbia avuto l'assenso della Corona; e sarebbe un andar contro tutti i principii fondamentali dello Statuto.

Nel rivolgere all' onor. Ministro questa domanda, io credo di giovare al Governo, perchè gli porgo un' occasione di smentire una voce, la quale, quando fosse confermata dai fatti, non farebbe certo molto onore all'amministrazione di quella provincia.

Attendo dunque dalla cortesia dell'onorevole Ministro una risposta.

MINISTRO DELL' INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL' INTERNO. Rispondo immediatamente all'interrogazione dell'onor. Pantaleoni, e dichiaro che è assolutamente falso che il Governo abbia accordato la stampa di un supplemento ad un giornale di Messina o di altra provincia. Non so qual cosa abbia dato argomento a siffatta diceria, ma mi giova credere sia nata da un equivoco. L'onorevole Pantaleoni sa che in diverse provincie del Regno si stampa il Bollettino della provincia, il quale contiene le pubblicazioni delle circolari, degli annunzî e degli atti amministrativi.

Ora, non posso in questo momento affermare a qual giornale la provincia abbia dato l' appalto del Bollettino; debbo soltanto dichiarare che un tal fatto sarebbe regolarissimo, e il Governo non potrebbe nulla osservare in contrario e molto meno poi avrebbe dovuto dare istruzioni precedenti per vietarlo. Quello che respingo assolutamente (e son gratissimo all' on. Pantaleoni che mi dà campo di smentire una asserzione del tutto falsa) è che il Governo abbia data la concessione del supplemento al Bollettino della provincia, supplemento il quale, soltanto quando il Senato avrà approvata la legge, e questa avrà ottenuta la sanzione del Re, potrà essere concesso.

Anzi profitto di quest' occasione per assicurare il Senato (anche in omaggio alla raccomandazione del suo Ufficio Centrale) che, sebbene per l'esecuzione di questa legge si sia stabilito il termine di tre mesi, pure il Governo è risoluto di usare quante mai agevolazioni potrà per rispettare quella specie di diritti, molto contestabili in verità, che nascono dal contratto col quale si dava la concessione degli annunzi privilegiati ai giornali. Il Governo procurerà di conciliare gli interessi privati con le disposizioni della legge, all'occorrenza, ove fosse necessario, prolungando il detto termine..

Giacchè ho la parola mi permetto di osservare all'onor. Pantaleoni che nel suo discorso parmi sia una certa contraddizione.

Egli ha incominciato col deplorare il sistema vigente, che dà vita ad una stampa da lui detta salariata. Mi permetto di osservargli che vera-

mente non è il caso di stampa salariata poichè è la stampa che paga il Governo. Se poi il Governo introiti tutto quello che risulta dai contratti è un altro discorso; apparentemente però sono i giornalisti appaltatori che pagano il Governo. Ha soggiunto quindi (ed ecco la contraddizione) che ove mai si potesse incorrere nel pericolo che, togliendo gli annunzi giudiziarî ad un giornale, questo abbia a cessare le sue pubblicazioni, francamente preferirebbe il sistema vigente perchè lascierebbe vivere i giornali.

In ultimo l'onor. Pantaleoni (forse perchè io mi sarò poco chiaramente spiegato nella conversazione che ho avuto con lui) si è preoccupato di un possibile inconveniente, che egli chiama *frode*, ma che io direi, più propriamente una astuzia, che adoperar potrebbe l'appaltatore del Bollettino.

Ed anche qui a me pare che il Senatore Pantaleoni esageri alquanto il pericolo da lui temuto, perchè, dovendo l'appaltatore del Bollettino spedirne gratuitamente copia non solo ai Municipî ed alle Cancellerie indicate nei comma 1. e 2. dell'art. 2, ma eziandio a ciascuno dei giornali politici o amministrativi che si pubblicano nella provincia, non avrebbe più interesse di stampare simultaneamente anche in forma d'appendice un altro supplemento o Bollettino politico, per poscia staccarlo e mandare il solo supplemento degli annunzi agli altri giornali. Sarebbe codesta una speculazione che certamente non tornerebbe conto a chicchessia di tentare.

Quindi, sebbene riconosca che qualche inconveniente possa nascere, pure questo inconveniente trova il suo correttivo nella disposizione della legge, la quale, come ho detto, prescrive che una copia del supplemento contenente gli annunzi, sia spedita a tutti i giornali della provincia.

Il Senatore Pantaleoni giustamente osserva che l'articolo 4 del progetto in discussione dà al Governo un'ingerenza anche nella pubblicazione degli annunzi giudiziarî, e vorrebbe che questa disposizione, la quale poi non richiede un ufficio speciale, fosse completamente tolta.

Ma, come ha potuto osservare l'onorevole Senatore Pantaleoni, si tratterebbe unicamente di un impiegato, scelto naturalmente dopo che avesse dato tutte le cautele necessarie, e che riceverebbe gli annunzi e ne curerebbe la pubblicazione.

Professo completamente i principii economici espressi dall'onorevole Senatore Pantaleoni, ma egli deve convenire che la disposizione dell'art. 4 è una garanzia per premunirsi dall'abuso che la speculazione potrebbe fare.

In altri termini, se mancasse la disposizione dell'articolo 4, il Governo si troverebbe disarmato di fronte agli speculatori, i quali detterebbero ogni più esagerata condizione al Governo per la stampa del supplemento al Bollettino della provincia. Invece, quando gli speculatori sapranno che il Governo ha per legge la facoltà di poter far pubblicare il Bollettino senza darlo all'industria privata, le condizioni possono essere più eque ed il Governo si sottrae da ogni pressione, che potrebbe essergli fatta sapendosi che necessariamente dovrebbe concedere il Bollettino all'industria privata.

Mi affretto però ad assicurare l'onorevole Senatore Pantaleoni che il Governo farà di tutto per evitare di pubblicare il supplemento per conto proprio.

L'onor. Senatore Pantaleoni s'immagini il caso che in una provincia o non si trovi chi voglia fare questa speculazione, o manchi in realtà la persona adattata a farla; se al Governo non fosse data la facoltà di far stampare il supplemento coi mezzi propri, quella provincia rimarrebbe senza la pubblicazione degli annunzi amministrativi e giudiziari o dovrebbe sottostare all'esigenze smodate di altri speculatori.

Dopo queste assicurazioni son certo che l'onorevole Senatore Pantaleoni — il quale non desidera che una cosa sola, mi pare, cioè: che il Governo non aggiunga un'altra alle tante amministrazioni dello Stato, anche per la stampa di questo supplemento, vorrà concedere il suo suffragio alla legge, prendendo atto, ove lo creda utile, di queste mie dichiarazioni con un ordine del giorno che accetterei con piacere.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Di Cossilla.

Senatore DI COSSILLA. Io non intendo entrare nel merito della legge; desidero unicamente dichiarare che qualunque emendamento venga proposto ed accettato, io darò il mio voto contrario alla legge che è in discussione, e questo pei seguenti motivi. Il primo che qualunque

inconveniente possa avere il sistema vigente, non riconosco che vi possa essere quella gran premura di cambiarlo con tanta sollecitudine e senza aver studiato la materia, come ha dimostrato chiaramente l'onorevole Senatore Vigliani con le sue osservazioni, e come anche risulta dalla questione sull'art. 4 sollevata dall'onorevole Senatore Pantaleoni, del caso possibile cioè in cui il Governo sia tenuto a far pubblicare a sue spese il Bollettino degli annunzi.

Questo pericolo dimostra abbastanza chiaramente che la legge fu proposta senza essere studiata con quella serietà che era necessaria.

L'altro motivo poi che mi spinge a dare il mio voto contrario alla legge è la profonda persuasione in cui sono che l'innovazione del Bollettino ufficiale non raggiunga menomamente lo scopo della pubblicità che raggiungeva un giornale quotidiano contenente il bollettino. Il giornale che conteneva gli avvisi si leggeva per l'allettamento che procurava colle altre sue pubblicazioni, mentre invece un Bollettino, che non contenga che avvisi di pubblicazioni di vendite giudiziarie, sono persuaso che nessuno lo leggerà, ed avverrà che in qualche Comune non si strapperà nemmeno la fascia entro la quale arriverà dalla posta.

Per queste considerazioni, io sono contrario al principio di opportunità della legge, e dichiaro di non poterle dare il mio voto favorevole.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io rispetto l'opinione dell'onorevole Senatore di Cossilla. Però egli ha mosso l'accusa al Governo di aver presentato con precipitazione, e senza averlo bene studiato, questo progetto di legge.

È a siffatta accusa che debbo rispondere.

Comincierò dal ricordare che non spetta nè a me, nè a' miei Colleghi l'onore di avere pensato pei primi a questo nuovo sistema, onore che spetta principalmente ad un egregio Senatore che è presente in quest'aula, all'onorevole Cadorna, ed anche al Parlamento, che altra volta si è occupato di una tal questione.

Come vede adunque l'onorevole Senatore di Cossilla, il fatto non si presenta nuovo, esso è stato lungamente studiato.

Dirò pure la ragione principale che ha determinato me a presentare questo progetto di legge.

Una parte, una gran parte dei contratti o sono scaduti o stanno per scadere; e, cosa curiosa, — di cui non voglio in questo momento ricercar la causa — ci siamo trovati di fronte a questa posizione: per ottenere l'appalto di un canone di 14 mila lire all'anno, non si ricevè che un'offerta di 100 lire al mese, cioè 1200 lire all'anno; per altro canone di 8 mila lire, non si trova uno stampatore, un appaltatore che voglia assumerne l'appalto per lire cinquanta all'anno!

Quando mi sono trovato di fronte a queste difficoltà, ed ho veduto il pericolo che minacciava il mezzo di pubblicare gli annunzi giudiziarî, ho stimato mio dovere di studiare il modo di correggere il sistema vigente, assicurando una pubblicità maggiore, senza far perdere alle finanze dello Stato quella piccolissima entrata, che oggi ricavano dai giornali ai quali è fatta concessione degli annunzi privilegiati.

Rispettando dunque le opinioni del Senatore di Cossilla, debbo dichiarare che il progetto è stato fatto ed elaborato colla maggiore ponderazione; è un progetto intorno al quale si studiò da molto tempo, e da uomini di cui l'onorevole Senatore di Cossilla riconoscerà la competenza.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. L'onorevole Relatore ha svolto con quella valentia che gli è propria tutte le ragioni che hanno determinato l'Ufficio Centrale a proporvi l'approvazione del progetto di legge. Nè credevamo noi che si sarebbe impegnata una sì viva discussione, considerato che la proposta governativa altro scopo non ha che di estinguere i clamori che si sono da più tempo sollevati contro gli arbitrî governativi per la inserzione degli atti giudiziari in un giornale politico. Ma poichè dei dubbî si sono sollevati, mi permetta il Senato che io esponga poche osservazioni per dimostrare che il progetto di legge merita di essere approvato.

Non ha trascurato l'Ufficio Centrale di esaminare se convenisse per la pubblicazione degli atti giudiziarî adottare il sistema stabilito in Francia con la legge del 1841, che dà alla Corte di appello il diritto di designare in ciascun anno il giornale che deve pubblicare gli

atti giudiziari nel distretto giurisdizionale; e dopo mature riflessioni si è convinto che non è cosa conveniente intromettere la magistratura in cose che debbono essere confidate alla pubblica amministrazione. Se la Corte di appello designasse il giornale della provincia per la pubblicazione degli atti giudiziarî, si potrebbe infondere nel pubblico il convincimento, che i magistrati partecipassero alle idee politiche manifestate da quel giornale; e questo solo sospetto farebbe venir meno la confidenza che deve ispirare la magistratura. Un corpo giudiziario non deve saperne di giornali politici; e che si direbbe di una Corte di appello se designasse un giornale che oggi propugna opinioni politiche nei limiti dello Statuto costituzionale, ma che da un momento all'altro potrebbe trascorrere in opinioni sovversive?

Si è rimproverato al Governo di non aver consultato la magistratura in una materia sulla quale avrebbe potuto dare autorevoli spiegazioni nel rapporto della pubblicità che merita la inserzione degli atti giudiziari. Piacesse al cielo che i Ministri consultassero la magistratura prima di sottoporre al Parlamento progetti di legge che direttamente o indirettamente si riferiscono agli ordinamenti civili o alle riforme legislative, poichè il Governo, forte dell'autorità della magistratura, potrebbe più facilmente superare difficoltà che spesso s'incontrano nelle discussioni parlamentari per la condizione dei partiti! Ma per quanto riguarda questo progetto di legge, io posso dire che più di un Ministro di Giustizia m'interrogò per lo passato, se il sistema attualmente in vigore dovesse esser modificato, ed io risposi manifestando la mia opinione conforme a quella che oggi viene dal Governo presentata con questo schema di legge. Che anzi ricordo di avere sul proposito scritto, quando aveva l'onore di presiedere la Corte di appello delle Puglie, un lungo rapporto confidenziale al Ministro Reali, che ha lasciato di sè bella ricordanza. Che se non ho tenuto parola sullo stesso argomento all'onor. Senatore Vigliani quando egli reggeva il Ministero della Giustizia, è naturale comprenderne la ragione, poichè in Roma nella *Gazzetta Ufficiale* sono inseriti i bandi e gli atti giudiziari della provincia romana.

È grave la difficoltà che con la inserzione degli atti giudiziarî in un supplemento al Bollettino degli atti amministrativi della provincia, non si raggiunge la pubblicità che dalla legge è voluta a garantia degl' interessati? Per la mia non breve esperienza negli affari giudiziarî posso dire, che sinora non si è avuta la vera pubblicità, perchè il giornale politico della provincia è letto soltanto dal partito politico che sostiene il giornale, e difficilmente si trovano nei lettori di questo giornale gli uomini che hanno interesse a conoscere le vendite giudiziali e gli altri atti sottoposti per legge a pubblicità. Ho avuto occasione di notare che in qualche luogo la rabbia dei partiti politici era tale che in odio del giornale non si leggevano gli atti giudiziarî che vi erano riportati!

Che dirò poi degl'inconvenienti lamentati pel favoritismo di taluni giornali solo perchè propugnavano la politica del Ministero che assicurava loro larghi guadagni? Quante voci vere o false si spargevano per iscreditare l'autorità del Governo! Un Governo che si rispetta deve allontanare qualunque minimo sospetto di ricorrere ad arti subdole per ottenere il patrocinio di giornali favoriti; ond'è che questo schema di legge ha anche uno scopo politico e morale, e salva i Ministri da tutte le malevolenze. E garantisce pure la vera pubblicità degli atti, poichè bisogna persuadersi che gli uomini di affari e coloro che vogliono comprare, vendere, o pubblicare atti che per legge debbono essere pubblicati, si rivolgono all'Albo pretorio dei comuni, alle cancellerie delle preture e dei tribunali per conoscere il movimento della proprietà.

Non occorre essere, o Signori, mezzanamente esperto delle cose giudiziarie per non rimaner convinto, che sono i procuratori legali, i quali frequentano le cancellerie, che spandono la voce a tutti coloro che hanno danari ad acquistare immobili nelle vendite all'incanto; e che sono gli affaristi quelli che danno pubblicità agli altri annunzi giudiziari od amministrativi. Il supplemento adunque, contenente gli annunzi giudiziari nel bollettino amministrativo della provincia, fa opportunamente raggiungere il fine voluto dalla legge per la pubblicità degli atti giudiziari.

Si è parlato di frodi che non si potrebbero evitare quando si dessero ad un giornale politico favorito più esemplari di questo supple-

mento. Ma non entra nella mia mente il concetto di frode, quando manca il *cui bono*. La frode a chi si farebbe? Non all'erario perchè è abbastanza garantito dalla tariffa che stabilisce il prezzo della inserzione. Non al pubblico, perchè una copia gratuita si deve trasmettere a ciascun comune ed alle cancellerie giudiziarie non solo, ma anche a tutti i giornali politici della provincia. Ond'è che tutti i giornali politici, se vi trovano il loro tornaconto, potranno riassumere nella quarta pagina quelle vendite o altri atti meritevoli di una particolare considerazione.

Finalmente ha osservato l'onorevole Senatore Pantaleoni, che l'articolo 4 del progetto di legge, affidando alla Prefettura il supplemento ufficiale degli annunzi giudiziarî, avversa i principî di Adamo Smith sulla pubblica concorrenza. Se le teorie dello Smith navigano con tanto successo in un mare procelloso, non credo che possano naufragare in una Prefettura per questo modesto progetto di legge che non ha uno scopo economico, ma politico e morale.

Dando termine al mio dire, confido che il Senato darà il suo autorevole voto al progetto ministeriale.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Ho chiesto la parola per ringraziare la cortesia dell'onor. Ministro per avermi dato le spiegazioni che io ebbi a chiedergli che desideravo nel senso appunto che egli le ha date. Tali spiegazioni del resto non saranno inutili, perchè la notizia alla quale facevo allusione era appunto che si trattasse della pubblicazione dello stesso Bollettino amministrativo e se ne chiamava in colpa il Governo.

Ciò detto, aggiungerò che bisogna che io mi sia stranamente espresso, perchè altrimenti non potrei comprendere come il mio discorso avesse potuto ingenerare nell'onor. Ministro il pensiero che quando io dissi che vi sono dei Governi i quali salariano la stampa, facessi allusione all'attuale progetto di legge il quale invece si fonda su di un sistema tutto opposto e tende a rendere indipendente dal Governo la discussione politica.

È quindi evidente che l'appunto fattomi dall'onorevole Ministro non è altro che il risultato di un malinteso nè monta il dirne più oltre.

Quanto poi alla questione fondamentale che è quella dell'art. 4, sarebbe prematuro che io me ne occupassi adesso; ma quando verrà in discussione quell'articolo se occorrerà prenderò la parola.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. La legge sull'amministrazione centrale dello Stato, che ho avuto l'onore di presentare nel 1868 in un altro recinto, conteneva un articolo il quale era precisamente l'attuazione del concetto che informa questo disegno di legge. Non occorre che io dica quindi che appoggio il concetto di questo disegno di legge. Si potrà disputare sul modo di attuare questa idea e sulle particolari disposizioni che mirano a questo scopo, ma, quanto alla convenienza di non dare la pubblicazione degli annunzi ufficiali a giornali politici, credo che l'esperienza che abbiamo avuta sia tale da non lasciare alcun dubbio. V'ha, a mio avviso, vera necessità di fare un provvedimento speciale a questo riguardo per far cessare inconvenienti da tutti lamentati, senza differenza di partiti politici.

Non intendo di prender parte alla discussione generale, e mi limito a ricordare le querele e le accuse fattesi a vicenda da giornali di ogni colore, e le accuse e i sospetti mossi contro il Governo. Queste cose non si possono assolutamente lasciar procedere in questo modo; è necessario provvedere per queste pubblicazioni in modo che non possa avvenire che cada sul Governo il sospetto che egli adoperi questo mezzo per favorire una pubblicazione periodica di un colore politico piuttosto che di un altro.

Mi occorrerà di fare alcune osservazioni sugli articoli, ma non essendo opportuno di farle nella discussione generale, mi riservo ad esprimere le mie idee allorquando essi verranno in discussione.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Mi permetta il Senato che faccia una brevissima osservazione, la quale si risolverà in una preghiera all'onor. Ministro dell'Interno. Se la memoria ben mi serve,

avendo una volta avuto l'onore di stabilire uno di quei contratti con un giornale per la pubblicazione degli annunzî ufficiali in una provincia del Regno, se la memoria, dico, mi serve, mi pare che fra gli obblighi imposti al giornale che aveva il privilegio ed il vantaggio della pubblicazione degli annunzi ufficiali, ci fosse anche questo di pubblicare gli atti, e gli annunzi amministrativi, tra i quali anche quelli dei Municipî relativi ad interessi generali, colla sola eccezione di quelli che fossero in vantaggio di privati, come per esempio gli avvisi d'asta per appalti di opere, e per affitti ecc., nei quali casi era riservato il diritto al giornale di prelevare il prezzo dell'inserzione.

Nel progetto attuale io vedo che il supplemento al Bollettino conterrà anche gli atti ed annunzi amministrativi, e che per questa inserzione si dovrà pagare una tassa; ma non vedo l'eccezione della pubblicazione gratuita degli avvisi delle Autorità amministrative che riguardano un interesse generale. Quindi, unica cosa di cui io mi prevengo si è che da questa legge non ne derivi, come tante volte accade, un carico di più ai poveri Municipî.

MINISTRO DELL'INTERNO. È detto che gratuitamente sarà inviato un'esemplare.

Senatore LAUZI. La copia sì sarà gratuita, ma non l'inserzione. Gli uffici amministrativi ed i Municipii hanno talvolta bisogno di far pubblicare i loro atti nell'interesse generale e di fare gli annunzi, p. e. in caso d'inondazione, di pestilenza, o per vista di pubblica sicurezza, nei quali sono vietate, od ingiunte alcune cose; per questi, i giornali, secondo il vecchio capitolato, avevano l'obbligo dell'inserzione gratuita; pare invece dal testo della legge che discutiamo, che i Municipii ora dovrebbero pagare; ed è su questo che cade la mia osservazione. Un altro punto di preoccupazione è anche questo: il supplemento si manderà ai Municipii della provincia gratuitamente, ma il bollettino che ricevono è pagato dai Comuni; però non vorrei che se mai anche si accordasse di poter inserire gratuitamente certi avvisi nel supplemento, ne venisse di rimbalzo un carico nella spesa del bollettino.

Insomma io desidero che dall'attuazione di questa legge, alla quale, per quanto mi riguarda, io presto pienamente il mio consenso, non ne venga qualche aggravio a carico dei Municipi.

Del resto, io credo che l'onorevole signor Ministro potrà benissimo occuparsi di questo, se pure lo crede giusto, anche senza cambiare nemmeno una parola al presente progetto; perchè nelle istruzioni che darà alle Prefetture pel caso che la pubblicazione del supplemento si faccia in via economica, ovvero nei patti che imporrà all'appaltatore, possa avere il debito riguardo per le finanze, molto male in essere, dei poveri Municipi.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. In risposta alle osservazioni dell'onor. Senatore Lauzi dirò che non risulterà da questa legge onere alcuno pei Municipi, poichè nulla sarà innovato a proposito di quegli atti che ora pubblicano i giornali concessionari degli annunzi privilegiati. In vero, o il Governo, avvalendosi della facoltà dell'articolo 4, farà pubblicare per conto proprio il supplemento al bollettino della provincia, ed allora è evidente che esso continuerà la pubblicazione di quegli atti dei Municipi che attualmente si fa dai suddetti giornali; od il Governo, in forza dell'art. 5, darà all'industria privata la stampa del supplemento, e naturalmente in questo caso, nel redigere il relativo capitolato, terrà conto anche della parte che risguarda la pubblicazione di taluni atti municipali.

L'on. Senatore Lauzi chiede se i Municipi dovranno parimente pagare quanto pagano attualmente pel bollettino della provincia, ed a me pare evidente che, come pagano ora, continueranno a pagare per l'avvenire. In altri termini, per quanto risguarda i Municipi, nulla sarà mutato di quanto si pratica attualmente.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. La prima parte delle brevi osservazioni che ha avuto la compiacenza l'onorevole Ministro di fare, corrisponde precisamente alla mia preghiera, e non ho che a ringraziarlo della sua buona disposizione. Ma in quanto all'ultima mia osservazione mi preme di precisare che io non ho già detto che i Municipii dovranno avere il bollettino gratuitamente, ma ho detto che non volevo che per fa-

cilitare *sul supplemento*, si venisse ad aggravare la spesa del *bollettino*.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

Le inserzioni nei giornali prescritte dalla legge e dai regolamenti si faranno per ogni provincia del Regno in un Supplemento al foglio periodico, che a cura della Prefettura verrà pubblicato esclusivamente per gli atti amministrativi, e per gli annunzi legali, amministrativi e giudiziari.

Tale Supplemento sarà pubblicato almeno due volte per settimana, salvo la maggior frequenza che in vista del bisogno potrà essere disposta dal Ministro dell' Interno.

È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Un esemplare del Supplemento anzidetto contenente gli annunzi sarà inviato gratuitamente:

A tutti i Municipi della provincia, i quali ne faranno immediatamente affissione all' albo pretorio;

Alle Cancellerie delle Preture, dei Tribunali e delle Corti d'appello aventi giurisdizione nella provincia;

A ciascuno dei giornali politici o amministrativi che si pubblicano nella provincia stessa.

Sarà provveduto con disposizioni regolamentari alla vendita ed all'associazione del Supplemento per gli annunzi.

(Approvato.)

Art. 3.

Il prezzo e le condizioni delle inserzioni sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge; il detto prezzo, dedotte le spese, sarà versato trimestralmente nelle casse dello Stato.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Mi pare che quest'articolo contenga una prescrizione la quale è una co n traddizione con la legge di contabilità. Nella seconda parte dell' articolo si legge: « Il detto prezzo, dedotte le spese, sarà versato trimestralmente nelle casse dello Stato. » Ora l' art. 37 della legge di contabilità suona invece: « le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati, debbono essere integralmente versate nelle casse del Tesoro, » in conseguenza la frase: *dedotte le spese* è in perfetta contraddizione con la legge sull' amministrazione dello Stato, la quale è naturalmente diretta a non istabilire delle contabilità speciali all' infuori di quelle che risultano dal bilancio.

Desidererei uno schiarimento in proposito dall' onor. Relatore.

Senatore ASTENGO, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Non pare all'Ufficio Centrale che vi possano essere inconvenienti nè violazioni delle regole sulla contabilità generale dello Stato in questo servizio speciale, il quale esige delle spese giornaliere e minute. Quello che si paga da chi richiede le inserzioni è destinato anzitutto a pagare la spesa delle inserzioni stesse. Pare quindi che nelle casse dello Stato si possa versare trimestralmente ciò che rimane, soddisfatte quelle spese, naturalmente con tutte le debite sorveglianze e cautele: se si fa l'appalto del supplemento, come sarebbe permesso dall'articolo 5, allora non si hanno più da fare spese da parte dell'amministrazione, ma ove si ammetta il sistema di cui all'art. 4, pare che si possa anche ammettere che si versi nelle casse dello Stato il solo prodotto netto di spese.

Alcuni onorevoli Senatori hanno già accennato di voler proporre emendamenti agli articoli 4 e 5, e quindi non si può prevedere se verrà approvato il doppio sistema che risulta dalla combinazione di tali articoli. Ciò non di meno non crederebbe l'Ufficio Centrale, che si debba in prevenzione modificare l'articolo 3 nel modo proposto dall'onorevole Senatore Casati, sembrandogli che ove non prevalga come regola il sistema dell'articolo 4, debba quanto meno essere ammesso come eccezione per il caso in cui non potesse avere effetto l'esperimento dell'asta pubblica.

Vi saranno sempre dei casi nei quali la stampa del supplemento al Bollettino in via

economica sarà una necessità, specialmente ove non vi siano più tipografie e manchi perciò la possibilità dei concorrenti all'appalto, senza parlare del vantaggio accennato dall'onorevole Ministro dell'Interno, d'impedire le smodate esigenze o gli accordi dei concorrenti, colla facoltà di potere far uso piuttosto dell'uno che dell'altro sistema secondo le diversità delle circostanze.

Dovendo quindi avverarsi che la inserzione degli avvisi legali nel supplemento del Bollettino abbia a farsi o di regola o per eccezione in via economica, e questo servizio richiedendo per la sua specialità delle spese giornaliere continue e minute, per mezzo di un speciale impiegato assoggettato a dare cauzione e a rendere esatto conto del suo operato, l'Ufficio Centrale non crederebbe di dover annuire all'emendamento dell'onorevole Senatore Casati.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io non credo che il sistema voluto dalla legge di contabilità sia applicabile soltanto alle spese che si facciano per appalto; vi sono spese nell'amministrazione dello Stato e molti lavori che si eseguiscono per economia, ma nulla vi ha nella legge che prescriva doversi per i lavori in economia uscire dalle norme generali da essa stabilite.

L'agente del Governo riscuote, e secondo le leggi di contabilità, deve versare integralmente il riscosso; il Governo poi, con mandati speciali, paga le spese. È questione di bilancio e di contabilità, e non di spese; piuttosto di economia che d'appalto.

Tanto in un caso che nell'altro si applicano le stesse norme di contabilità.

Crederei perciò che non vi sia specialità di servizio che abbia ad autorizzare una eccezione così grave alla legge di contabilità; quando si faccia questa eccezione, invocando esser questo un servizio speciale, per tutti gli altri servizi speciali che si presentassero si dovrebbe fare la stessa eccezione, e la legge di contabilità a poco a poco andrebbe in disuso.

Per me proporrei che si sopprimessero le parole: *dedotte le spese.*

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Il Relatore dell'Ufficio Centrale ha fatto osservare all'onorevole Casati la impossibilità in cui si troverebbe il Governo di applicare rigorosamente le norme della legge di contabilità.

Ed io prego l'onorevole Casati di riflettere, che, se il Governo dovesse servirsi delle facoltà accordategli dall'art. 4, le spese che occorrerebbero per la stampa del supplemento o bollettino straordinario delle provincie, sarebbero spese da farsi tutti i giorni. Ora, se si volesse applicare rigorosamente la disposizione della legge di contabilità, che cosa accadrebbe Accadrebbe che gli introiti si farebbero tutti in una volta, ma che si sarebbe nell'impossibilità di provvedere alle spese giornaliere, dovendo essere ognuna di esse autorizzata con un mandato registrato dalla Corte dei Conti.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'articolo 4 vorrebbe affidato ad un impiegato speciale della Prefettura l'incarico, non solo di ricevere gli annunzi giudiziarii, ma anche di compilare o far compilare il supplemento straordinario. Questo impiegato dovrebbe dare cauzione corrispondente ai presuntivi introiti per la pubblicazione degli annunzi, e provvedere in pari tempo alle spese di tutti i giorni, donde la necessità di tenere una contabilità speciale.

Si potrebbe ogni fine di mese o di trimestre far versare dalla Provincia interamente la somma incassata, e poi spedire un mandato speciale per le spese occorse; ma comprende l'onorevole Casati, che se si adottasse questo sistema, nascerebbe una complicazione che anch'essa in certo modo derogherebbe alle disposizioni della legge di contabilità. Avuto riguardo alla poca importanza ed alla specialità della cosa, pregherei il Senato, confortandomi anche del parere dell'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale, a mantenere nell'articolo terzo le parole che l'onor. Casati proporrebbe di sopprimere.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Cadorna.

Senatore CADORNA C. Mi permetta il Senato di dire una parola su questa questione che se non ha grande importanza per la somma a cui si riferisce, ha un'importanza molto notevole perchè riguarda un principio generale della nostra amministrazione, ed il non applicare rigorosamente questo principio, anche nelle cose che hanno poca entità, è assolutamente da evitarsi.

Secondo i principii della nostra amministra-

zione nulla si deve riscuotere e nulla si deve spendere che non figuri nel bilancio dello Stato. Bisogna che gl' introiti siano previsti, bisogna che le spese siano pure previste; e la legge sulla Contabilità generale provvede anche a tutte quelle spese che possono essere impreviste, ammettendo per le medesime uno stanziamento speciale. Questo principio è di grande importanza perchè è necessario che si possa fare per ciascuna spesa e per ciascun introito un controllo finanziario. Se non si osserva questa regola il controllo finanziario tanto per le operazioni che riguardano gl'introiti, quanto per quelle che riguardano le spese, non c'è; e le operazioni stesse rimangono in balìa della persona o dell' Ufficio che ne siano incaricati.

Da ciò l' importanza di mantenere assolutamente intatta e in modo che non ammetta eccezioni l' applicazione di questa massima. Ora, che l' articolo 3 contraddica a questa prescrizione non lo si può negare, imperocchè ammette il fatto d' un ufficio, o di un impiegato i quali facciano una riscossione, e con quel prodotto, senza che passi nelle casse dello Stato, facciano una spesa.

Ciò che deve farsi a questo riguardo è che nel bilancio dello Stato, quando questa legge sia stata ammessa, deva figurare nel passivo una somma la quale sia destinata a far fronte a tutte le spese che le Prefetture dovranno fare per la stampa de' Bollettini e de' supplementi; e che nello stesso tempo nell'attivo del bilancio debba esser portata una somma la quale rappresenti il prodotto che queste pubblicazioni daranno. Con ciò soltanto si può mantenere ed applicare la massima generale consecrata dalla legge sulla contabilità generale dello Stato. Il Ministro dell'Interno disse: le spese si fanno tutti i giorni e i prodotti non vengono che ad intervalli e quindi mancheranno i fondi. Ciò che ho detto ora risponde a questa obbiezione: imperocchè le spese non si devono fare coi prodotti delle pubblicazioni, ma con una somma che deve essere stanziata nel bilancio e pagata alle Prefetture dal Tesoro allo scopo che possano far fronte alle spese di stampa e di pubblicazione del Bollettino, e del supplemento.

Conseguentemente questa pubblicazione e la relativa spesa non soggiace, nè deve punto soggiacere alla eventualità del prodotto. E ciò è così vero che si può verificare il caso, che la pubblicazione sia passiva: può accadere che le spese della stampa superino il prodotto delle pubblicazioni.

Ora, se la Prefettura non avesse fondi altrimenti, cioè non vi fosse uno stanziamento nel bilancio, il quale corrisponda alla spesa prevista, si avrebbe l'inconveniente che mancherebbero i fondi necessarî per fare le spese della pubblicazione.

Io credo adunque che sia necessario, e che non porti nessuno inconveniente alla applicazione di questa legge, l'attenersi alla regola che è stabilita dalla legge sulla contabilità generale. Quando la presente legge sarà sancita il Ministero dovrà proporre al Parlamento (e naturalmente il Parlamento che avrà approvato questa legge non lo potrà rifiutare), proporrà dico, in un capitolo del bilancio la somma necessaria per fare le spese della pubblicazione, e porterà in previsione dell'entrata la somma che probabilmente frutterà la pubblicazione degli annunzi legali.

Credo quindi che si debbano togliere le parole *dedotte le spese*, secondo la proposta che ne ha fatto l'onor. Casati, e che, mettendosi con ciò la legge in armonia con quella sulla Contabilità generale, la presente legge conseguirà, non ostante ciò, lo scopo che persuase la sua presentazione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Confesso che non vedo tutti quei pericoli che scorgeva l'on. Senatore Cadorna, e prima di lui l'onorevole Senatore Casati. Credo che la cosa potrebbe procedere senza inconvenienti. Ma ad ogni modo, dal momento che si teme possa essere intaccato il principio generale della legge di contabilità, per mostrare che non è nell'intenzione del Governo di derogare alle disposizioni di detta legge accetto la soppressione delle parole: *dedotte le spese*. Il resto poi rimane qual è.

PRESIDENTE. Cosicchè accettando l'on. Ministro la modificazione proposta, l'articolo 3 direbbe così:

Art. 3.

Il prezzo e le condizioni delle inserzioni sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge; il detto prezzo sarà versato trimestralmente nelle casse dello Stato.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 3 così modificato.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 4.

Presso ciascuna Prefettura la cura di ricevere gli annunzi e di compilare il Supplemento sarà affidata ad uno degli impiegati, il quale dovrà essere ogni giorno reperibile in determinate ore, e sarà esclusivamente responsabile verso i terzi per l'adempimento delle commissioni ricevute.

A tale scopo presterà una congrua cauzione, che sarà determinata in ciascuna provincia dal Ministero dell'Interno; ed in proporzione della stessa sarà attribuita dal medesimo Ministro un'equa retribuzione all'ufficiale incaricato, prelevandola dai fondi del giornale.

Senatore CADORNA C. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Ho domandata la parola per pregare l'Ufficio Centrale e il Senato di considerare se non sarebbe opportuno di leggere e mettere in discussione contemporaneamente anche l'art. 5, nel quale si tratta pure del modo di fare le pubblicazioni.

Questi due articoli hanno tanta attinenza fra loro che non si possono separare.

Quindi proporrei che si facesse facoltà agli oratori di parlare tanto su l'uno quanto su l'altro, salvo poi a farne separatamente la votazione.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha veruna difficoltà ed accetta volentieri la proposta del Senatore Cadorna.

PRESIDENTE. Allora se non si fanno osservazioni leggo anche l'articolo 5.

Art. 5.

È data facoltà al Ministro dell'Interno di concedere in appalto, mercè pubbliche sub-aste, il Supplemento per gli annunzi, in guisa che l'appaltatore subentri in tutti gli oneri del Governo e percepisca il diritto d'inserzione, mediante una corrisponsione netta a pro dell'erario dello Stato, osservate tutte le disposizioni della presente legge, e le guarentigie che potranno essere dettate con regolamento.

È aperta la discussione su questi 2 articoli.

Senatore BEMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BEMBO. Le ragioni dell'emendamento che ho avuto l'onore di proporre d'accordo col Senatore Pantaleoni, e che furono in parte da lui già toccate, sono semplicissime.

Questo progetto di legge all'articolo 4 pone per condizione generale che la compilazione del foglio di annunzi sia fatta nelle singole Prefetture a mezzo di un pubblico impiegato; ciò vuol dire che la compilazione di questo supplemento, di regola generale, sarebbe eseguita ed amministrata dalle Prefetture.

Nel successivo articolo 5, quasi in via di eccezione, si concede al Ministero la facoltà di darla in appalto, mediante pubblica subasta.

A dire il vero, mi sembrerebbe più opportuno e più consentaneo allo scopo della legge che fosse adottato il sistema inverso, e che l'eccezione divenisse la regola generale. In altri termini, mi parrebbe che in via generale si dovesse procedere per appalto, e che la Prefettura dovesse assumere la compilazione del foglio di annunzi, soltanto nel caso in cui non si trovassero appaltatori idonei e disposti ad assumerla pagando un congruo canone, come è prescritto dallo stesso progetto di legge.

In verità non so comprendere come il Governo o la Prefettura vogliano assumere una amministrazione che in loro mano sarebbe molto più dispendiosa e porterebbe per conseguenza uno scemo di prodotto al pubblico Erario; mentre chè, lasciata all'industria privata, il Governo non avrebbe altro che sorvegliare l'esecuzione delle disposizioni di legge e di quelle eventuali che determinerà il regolamento, ed esigere il canone contribuito dall'appaltatore.

È presumibile che ad un esercente tipografo la pubblicazione del supplemento costi assai meno che non costerebbe alla Prefettura, e che per conseguenza ne ridondi un maggiore vantaggio alle finanze dello Stato.

Io, per brevità, non ripeterò quelle ragioni che ha già espresse l'on. Pantaleoni, non farò menomamente appello a quei principii di libertà che escludono, in quanto non sia necessario, lo Stato amministratore e gestore; accennerò soltanto al maggiore interesse che ne verrebbe alla Finanza, se questa pubblicazione fosse lasciata all'industria privata, ed alla

maggior speditezza che si avrebbe nel servizio; giacchè è assai difficile che un impiegato della Prefettura possa rispondere alle esigenze del pubblico con quella sollecitudine con cui risponderebbe un appaltatore qualunque.

Aggiungo un'altra osservazione.

Non mi sembra facile di trovare in ogni Prefettura un impiegato il quale sia idoneo a questo ufficio di pubblicità, ed abbia i mezzi per corrispondere la cauzione portata dal progetto di legge. Un impiegato superiore certo non assumerebbe questo genere di servizio, e gli impiegati minori difficilmente potrebbero offrire la debita garanzia.

Ora, sentendo rileggere l'articolo 4, mi venne in acconcio un'altra avvertenza; cioè, se l'impiegato incaricato di questa pubblicazione si possa veramente chiamare responsale in faccia ai terzi. Ora, l'impiegato sarà bensì responsabile in faccia alla Prefettura, ma le parti, col sistema adottato dall'art. 4, non riconoscerebbero l'impiegato che come un semplice incaricato della Prefettura che provvede alle pubblicazioni.

Per queste ragioni, io credo che il mio emendamento possa venire appoggiato dai miei onorevoli Colleghi, ed essere accolto anche dall'Ufficio Centrale e dall'onorevole Ministro.

Con esso non viene punto turbata l'economia della legge; resta oltre ciò tolto lo sconcio, lamentato da molti, di questa stampa anfibia, che non si sa se sia o no ufficiale, e cessa eziandio il pericolo per quelli che lo temono e ci credono, che la concessione degli atti ufficiali, piuttosto che un mezzo di pubblicità, sia argomento al governo per rendersi amica e benevola una parte del giornalismo.

PRESIDENTE. Innanzi tutto leggo gli emendamenti proposti dai Senatori Bembo e Pantaleoni:

« Art. 4. Il Ministro dell'Interno dovrà dare in appalto mercè pubbliche subaste, in ogni capoluogo di Provincia, il supplemento per gli annunzi, mediante una corrisponsione netta a pro dell'erario dello Stato, osservate tutte le disposizioni della presente legge, e le guarentigie che potessero essere dettate con regolamento.

» Art. 5. Se in qualche Provincia l'appalto andasse deserto, gli annunzi saranno ricevuti ed il supplemento sarà compilato nella rispettiva Prefettura da apposito impiegato, il quale dovrà essere ogni giorno reperibile in determinate ore e sarà responsabile per l'adempimento delle commissioni ricevute. »

A tale scopo ecc., come nel testo della legge all'articolo 4.

Domando innanzi tutto se questi emendamenti sono appoggiati.

Chi li appoggia, sorga.

(Appoggiato.)

La parola spetta all'onor. Senatore Cadorna.

Senatore CADORNA C. Innanzi tutto farò notare che le osservazioni fatte dall'onorevole Casati e da me all'articolo 3 sono applicabili anche all'ultima parte dell'articolo 4.....

MINISTRO DELL'INTERNO. È giusto, è giusto.

Senatore CADORNA C..... le cui ultime parole *prelevandolo dai fondi del giornale*, debbono essere cancellate. Evidentemente per la stessa ragione per cui debbonsi togliere dall'articolo 3 le parole: *dedotte le spese* bisogna togliere anche le parole: *prelevandolo dai fondi del giornale*; imperocchè, secondo le regole dell'Amministrazione finanziaria, il pagamento dell'indennità e della retribuzione che si dovrà dare all'impiegato incaricato di disimpegnare queste funzioni, debbe essere stanziato nel bilancio come tutte le altre retribuzioni, e gli stipendi che sono pagati dallo Stato.

Non tratterrò il Senato lungamente sopra questi due articoli sui quali farò soltanto qualche considerazione generale.

Credo innanzi tutto che non si possa condannare il sistema attuato coll'art. 4, il sistema cioè della pubblicazione fatta dalle Prefetture. La difficoltà più grave che ho udito opporre a questo sistema è dedotta dal principio economico che lo Stato non debba farsi impresario, ma che debba per contro lasciare l'esercizio delle imprese e delle speculazioni ai privati.

Io non sarò certamente colui, il quale contrasti questo principio; chè anzi in più occasioni vivamente l'ho difeso e sostenuto in Parlamento. Parmi però che l'applicazione che se ne farebbe nel presente caso non sia molto opportuna.

Il soggetto sul quale ora discutiamo è di carattere politico, dal punto di vista da cui lo considera il presente disegno di legge; è un soggetto specialissimo, il cui scopo bisogna raggiungere a costo eziandio di dover fare qual-

che spesa per conseguirlo. Ora, il sollevare una difficoltà economica per impedire disposizioni, le quali mirano ad un altro scopo, cioè ad uno scopo politico, non parmi sia stare nel soggetto della questione.

Perciò parmi che le considerazioni economiche debbano essere messe da parte, e che si debba invece esaminare se, per lo scopo che questa legge si propone di conseguire, sia conveniente lo attenersi piuttosto ad uno che non ad altro sistema.

Noterò innanzi tutto, che io intendo l'art. 5 nel senso che, dando esso facoltà al Ministero di concedere la pubblicazione degli annunzi all'asta pubblica, non ne segua per ciò implicitamente, che, sperimentato l'appalto e dove esso sia andato deserto, la stampa possa essere poi data ad altri a private trattative, perchè anche codesto sistema assolutamente lo rifiuterei, siccome quello che sarebbe un palliato ritorno al sistema attuale.

Ritengo pertanto che l'art. 5 ha questo concetto: che è data facoltà al Ministro dell'Interno di concedere la pubblicazione del supplemento in appalto, ma che, nel caso che non si trovasse alcuno che concorresse all'asta e che pigliasse a suo carico questa pubblicazione, avrebbe ancora vigore l'art. 4, cioè che la pubblicazione non potrebbe farsi altrimenti che dal Governo medesimo per suo conto, ed a suo profitto o danno. Se altrimenti si facesse sarebbe inutile questo disegno di legge, perchè tutti sanno quanto sia facile che gl'incanti vadano o si facciano andare deserti, e ciò basterebbe a dare pretesto a sospetti e ad accuse.

Indipendentemente dalle considerazioni che io esporrò contro l'art. 5, e dove esso si intendesse in modo da lasciar aperto l'adito alle private trattative, ciò basterebbe a me per rigettarlo.

Soggiungerò ora che io penso, che il sistema della pubblicazione fatta dalle Prefetture a loro rischio e pericolo, contenuto nell'art. 4, sia di gran lunga preferibile al sistema degli incanti, ammesso dall'art. 5, e che anzi sono d'avviso che il sistema degli incanti, anche obbligatorii, si debba escludere.

Allorquando si tratta di un soggetto economico in cui non vi ha che l'interesse o di spendere meno, o di guadagnare il più possibile, non v'ha dubbio che l'esperimento dell'incanto è assolutamente necessario. Bisogna adoperarlo non foss'altro, che al fine che possa essere di controllo alle successive trattative private, che si dovrebbero fare nel caso che l'incanto vada deserto. Ma allorquando si tratta di una legge la quale, come diceva or ora, si propone tutt'altro scopo, io credo che ogni qualvolta si ricorra a quei mezzi che si adoprano nelle materie economiche si può molto facilmente cadere negli inconvenienti che si vogliono evitare.

Sappiamo che gli incanti, anche allorchè si facciano per soggetti d'interesse materiale molto più ragguardevole che non è quello di cui si tratta, si possono eludere, e si eludono nel fatto in mille modi.

Io non entrerò in nessun particolare, poichè ciascuno di voi conosce questo fatto, che del resto è noto a chiunque abbia qualche esperienza in affari. Pensate dunque che cosa non avverrebbe di incanti nei quali oltre alla molla dell'interesse materiale ad un guadagno, vi sarebbe implicato l'interesse dei partiti politici! Perciò non trovo nella subasta quella garantia che deve assolutamente escludere che l'impresa vada in certe mani, in cui anticipatamente si desiderasse già che andasse. Che non dovrà poi dirsi di incanti facoltativi, cioè fatti dal Governo solo quando gli paia e piaccia di farli?

Perciò io son d'avviso che sia mestieri di cancellare l'articolo 5, approvando soltanto la disposizione contenuta nell'articolo 4.

Ciò non importa poi che le Prefetture debbano avere nei loro uffici una stamperia. Esse possono dare ad uno stampatore od agli incanti od anche a trattative private, nei casi permessi dalla legge, la stampa, cioè il lavoro materiale della stampa dell'appendice. Ma altro è il fare ciò, altro è il dare ad appalto la speculazione che consiste nel fare la spesa della stampa e nel percepire per compenso il prodotto delle tasse per le inserzioni. Ora, è precisamente questa impresa, che non deve essere in nessun modo accordata a mani private, e neppure per mezzo degli incanti, e tanto meno di incanti facoltativi.

Gli ufficiali pubblici dal Governo designati, debbono accettare essi stessi gli annunzi ufficiali, essi debbono riscuotere le tasse; e queste tasse debbono andare a benefizio del pub-

blico Tesoro; ed il Governo pagherà agli stampatori quel prezzo, che sarà stato con essi convenuto per l'opera manuale della stampa.

Io pertanto dichiaro che darò voto favorevole all'articolo 4, e che per l'opposto voterò per la soppressione dell'articolo 5.

Veggo che ciò mi allontana dall'opinione di altri oratori che hanno parlato prima di me e che pare abbiano maggior fiducia negli incanti obbligatorî di quella che io mi abbia; ma per qualche esperienza che ho degli affari dell'amministrazione pubblica, sono convinto, che il sistema che io difendo è il solo col cui mezzo si possa conseguire lo scopo importante che questo disegno di legge si propone.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Confesso che io non partecipo al timore che pare abbia l'onorevole Senatore Cadorna che io tanto apprezzo e tanto stimo, che il sistema dell'asta sia veramente sistema cattivo. Se ciò fosse, allora convien dire che tutta la nostra amministrazione è cattiva, perchè mi è sempre parso che in tutte le leggi nostre siasi sempre domandato come garanzia, che il tutto si faccia per asta pubblica.

È ben vero, e l'ho sperimentato molte volte io stesso, che l'asta pubblica non torna pur troppo molte volte a vantaggio del pupillo o del Luogo Pio o di altri che si voglia garantire con quella, ma infine è il principio adottato finora in tutti gli atti nei quali interviene l'azione del Governo, e quindi sarebbe un'eccezione che faremmo in questa legge, sortendo da questo sistema. Ecco perchè io riteneva che questo sistema dovesse solo ritenersi adottabile quando un'asta andasse deserta, e non si dovesse abolire l'obbligo che il Governo avesse, per il nostro sistema d'ordine pubblico, da servirsi prima del metodo dell'asta per gli annunzi di pubblicità.

Ma un altro motivo mi spingeva a desiderare che si desse la preferenza all'asta, ed è precisamente quel comma che dice che si nominerà un impiegato il quale dovrà essere reperibile in determinate ore e sarà esclusivamente responsabile verso i terzi per l'adempimento delle commissioni ricevute.

Ora io vi confesso che il sistema che un impiegato sia nominato dal Governo, e che i terzi debbano essere passibili di tutte le colpe, furti, negligenze di questo impiegato, mi pare un sistema talmente lontano dalla giustizia che la mia coscienza si rifiuta di accettarlo, e piuttosto darò il voto negativo alla legge che accettare questo articolo, come è redatto.

Resta dunque il caso che il Governo debba per necessità farsi amministratore; in questo caso il Governo resta responsabile rimpetto ai terzi, e questo mi spaventa molto per le conseguenze che ne possono venire. Vi hanno in quest'Aula dei giureconsulti abilissimi e pieni di pratica, ed essi possono dirci quali e quanti siano i danni che dalla sola trascuranza della pubblicità di un atto possano derivare, come lo si vede nelle ipoteche; ma io non entrerò in questa materia perchè non sono competente e lascio giudici quanti seggono in quest'Assemblea, fra cui trovansi uomini in questa materia competentissimi.

Io non mi farò quindi a discutere ulteriormente questo particolare; noterò solo che per quanto io abbia visto non è ancora occorso il caso in cui il Governo sia stato esposto esso stesso per colpa di giornalisti, i quali sono stati fin qui incaricati di questi atti di pubblicità. Ciò dipese da quella legge naturale appunto che è poi quella su che sono fondati i principî economici, che l'individuo, il quale sa che paga del suo, e che non paga per conto del Governo, per necessità si adopera molto più a non commettere nullità; ed è per questo che l'azione individuale, sì riguarda generalmente in tutti gli affari di questo basso mondo, come superiore all'azione collettiva; perchè nell'azione di questa non avvi che un rappresentante, il quale poi più o meno si lava le mani di tutte le sventure che la sua negligenza potrà produrre, lasciando che su di altri e sul pubblico ricadano i danni.

Ecco il motivo principale per il quale confesso che io non posso accettare, certo con molto mio dispiacere, il sistema dell'onor. Senatore Cadorna, e molto più poi qualora si mantenga quella tremenda disposizione che l'impiegato sarà esclusivamente responsabile verso i terzi, per l'inadempimento delle pubblicazioni ricevute. Il principio parmi così eccessivo, così poco consentaneo al senso del giusto, che non saprei neppure che dinanzi ad un Tribunale potesse

esser mantenuto. Dopo ciò attenderò le sorti della discussione.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'on. Senatore Pepoli G. ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Dirò brevissime parole. Io m'accordo pienamente coll'on. Senatore Cadorna: credo che l'emendamento che egli propone sia molto opportuno, ed è perciò che non potrò accogliere quello del Senatore Pantaleoni, svolto dall'onor. Bembo.

Giova anzitutto esaminare la cosa. Quale è la ragione precipua che ha determinato l'on. Ministro, e glie ne fo gran plauso, a presentare questa legge? Era appunto quella condizione di cose la quale, come hanno benissimo accennato molti oratori in precedenza, gettava dei dubbi sulla concessione accordata.

Si riteneva che le concessioni largite ai giornali potessero essere mezzi per i Ministri di fare appoggiare le loro idee e i loro divisamenti. L'opinione pubblica reclamava altamente; ed è per questo, ripeto, che la riforma, ad onta di quanto ha detto l'onor. Senatore Di Cossilla, era una riforma matura, una riforma da tutti desiderata.

Quindi, lo scopo principale di questa legge è di eliminare qualunque sospetto, qualunque possibilità che si possa tornare a quei dubbi che, come io diceva, son le cagioni che hanno determinato la presentazione della legge.

Io mi meraviglio che l'on. Senatore Pantaleoni siasi lasciato condurre alla conclusione cui è venuto, poichè dal di lui discorso avrei aspettato che avesse svolto la proposta, dopo le parole dell'onor. Bembo.

L'onorevole Pantaleoni, nel suo discorso, che cosa vi diceva? Vi diceva: questo progetto di legge non mi rassicura completamente; questo foglio staccato di annunzi può diventare l'appendice di un giornale; noi non evitiamo completamente quei pericoli, quei dubbi a cui la legislazione precedente dava luogo.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore PEPOLI G. Ora, o Signori, se voi mantenete l'appalto, se voi lasciate aperto l'adito a tale supposizione, non distruggerete questi dubbi.

L'onorevole Senatore Cadorna diceva benissimo: riservate questo diritto al Governo; date la subasta semplicemente della stampa, mai degli annunzi, e di essi non vogliate fare una speculazione; in questo modo voi tutelerete veramente gli interessi e la dignità del Governo, ed appagherete l'opinione pubblica. Non lasciate aperta nessuna porta per la quale possano rientrare nuovamente quei sospetti che sono sôrti con tanta veemenza nell'opinione pubblica.

Quindi, io porto opinione che, se volete veramente fare una legge che sia giusta, che rimuova tutte le difficoltà, che ne giustifichi la presentazione fatta dall'onorevole Ministro, debba il Senato accogliere la proposta dell'onorevole Senatore Cadorna. In questo modo, ripeto, credo che faremo cosa veramente efficace ed utile; nè mi spaventa la responsabilità dell'impiegato, perchè finora questa responsabilità non l'aveva; potrà verificarsi, ma finora tutti i proprietari di giornali che inserivano gli annunzi non hanno mai contratto, che io mi sappia, grave responsabilità per la pubblicazione degli annunzi stessi.

Del resto questa responsabilità nell'impiegato del Governo non è nuova.

Mi viene in mente adesso la legge sulle ipoteche. Ebbene, il conservatore ha la responsabilità, ma non è responsabile l'impiegato in nessun modo.

Mi riassumo.

Io credo che gli emendamenti dell'onorevole Senatore Bembo e dell'onorevole Senatore Pantaleoni non suffragano a nulla; mantengono nella legge ciò che io vorrei tolto.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Senatore Pantaleoni, sempre inteso che egli non si allontani dal fatto personale, e si tenga al regolamento.

Senatore PANTALEONI. Mi atterrò al puro fatto personale.

Mi hanno imputato di aver detto che io sia contrario a che i giornalisti, col sistema che ci è presentato, prendessero l'appalto del bollettino ufficiale degli annunzi, separato, ben inteso, dal loro giornale.

Anzi ho detto che sarebbe un gran vantaggio; e l'ho ripetuto tre volte; anzi perchè non vi fosse neppure una esitazione sul mio concetto ho detto che gli augurava (giacchè l'onorev. Ministro si era con una frase familiare ser-

vito della parola frode), gli augurava dico, che nella sua amministrazione non avesse altre frodi che questa, perchè la credevo vantaggiosa per la pubblicità, e perchè toglieva la responsabilità del Governo.

Posso errare per certo nelle idee, ma giammai, spero, nella logica.

PRESIDENTE. La parola è all' onor. Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Nessuno certo più di me è propenso ad opporsi a quelle disposizioni di legge che vanno estendendo l'ingerenza governativa.

Io sono d'opinione che tutto ciò che riguarda l'industria debba essere abbandonato alla maggior concorrenza possibile. Ma non dissimulo che una certa esperienza delle cose di questa specie, mi ha dimostrato che in materia di stampa ufficiale governativa, e di giornali che hanno la pubblicazione degli annunzi, queste idee non sono sempre facilmente applicabili, e trovano ostacoli grandissimi in diverse occasioni.

Sono dunque molto propenso ad appoggiare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Cadorna, il quale toglierebbe ogni questione di concorrenza e di speculazione per parte di stampatori e di giornalisti, i quali, inserendo il bollettino tra le pagine dei loro giornali, farebbero rinascere l'inconveniente che si vuole evitare.

Quando però prevalga il concetto di sopprimere l'articolo 5 e mantenere l'articolo 4, sarebbe da raccomandarsi molto all'onorevole Ministro, che, nel regolare questa materia, cercasse di organizzare le cose in modo che un severo controllo potesse farsi alle operazioni dell' impiegato che deve maneggiare queste faccende.

Ognuno vede che codesto impiegato avrebbe tutto in mano, e che da lui dipenderebbe lo intendersi coi tipografi od editori. Senza dubbio converrebbe dare in appalto la stampa del bollettino; ma anche questo dovrebbe farsi in modo da esser liberi di mutare stamperia quando si credesse opportuno, e che perciò gli appalti della pubblicazione si facessero a breve termine.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Comincio col dichiarare a nome dell' Ufficio Centrale che la soppressione delle parole: « *prelevandola dai fondi del giornale* » è la conseguenza logica e necessaria della soppressione delle parole: « *dedotte le spese* » che si è adottata all'art. 3. Quindi nessuna difficoltà da parte dell' Ufficio Centrale che dall' art. 4 sieno soppresse le parole che ora ho letto.

Ma l' Ufficio Centrale non potrebbe egualmente accettare l' emendamento proposto dagli onorevoli Bembo e Pantaleoni, il quale avrebbe lo scopo di rendere per il Ministro assolutamente obbligatorio l' appalto a termini dell' art. 5, e di permettergli l' applicazione di quello che è sostanzialmente stabilito nell'art. 4, nel solo caso in cui l' appalto andasse deserto.

Io osservo innanzi tutto, e su questo punto non ripeterò gli argomenti messi innanzi dall' onor. Senatore Cadorna, che in questa materia bisogna guardare più allo scopo morale e politico della legge che alla questione finanziaria ed economica.

Ognuno comprende quanto possa essere pericoloso e a quanti inconvenienti possa dar luogo l' obbligo assoluto di dover sempre mettere all' asta pubblica in ogni provincia il supplemento per gli annunzi legali, imperocchè vi possono essere e vi saranno probabilmente delle provincie nelle quali essendovi un solo stampatore e un solo giornale, mancherebbe ogni possibilità di concorrenza, e tanto per questo motivo, quanto per altre ragioni morali e politiche potrebbe essere nocivo l' obbligo assoluto del Governo di dover sempre per regola indeclinabile mettere all' asta il supplemento.

D' altronde il Senato ha già deliberato che in omaggio alla legge sulla contabilità dello Stato, venissero tolte dall'art. 3 le parole: *dedotte le spese*, per mettere il progetto in perfetta armonia con l' anzidetta legge di contabilità.

Ma questa medesima legge, la quale porta la data del 22 aprile 1869, fornirebbe facile mezzo al Ministero di eludere l'obbligo assoluto di mettere il supplemento all'incanto.

Se si adottasse l'emendamento degli onorevoli Pantaleoni e Bembo, il Ministero sarebbe certamente obbligato ad aprire l'incanto; ma qualora credesse nell'interesse pubblico che fosse meglio farlo andare deserto ed aprire la via

all'eccezione ammessa nell'articolo 5 dell'emendamento, avrebbe facile il mezzo di riescire nell'intento.

Diffatti, nell'articolo 4 della legge sulla contabilità dello Stato è stabilito, che quando l'asta va deserta si può fare il contratto a trattative private, e non è cosa difficile prescrivere condizioni che assicurino la deserzione dell'asta; nè potrebbe la legge, anzi nemmeno un regolamento, determinare tutte le condizioni dell'asta, e specialmente i prezzi sui quali debba aprirsi l'incanto. Se diamo un'occhiata alla tabella dei canoni che attualmente si pagano nelle diverse provincie dai giornali incaricati delle inserzioni legali, e teniamo anche conto di quello che ci ha detto l'onorevole signor Ministro dell'Interno sopra questo argomento, troviamo tali e tante differenze, non solamente tra provincia e provincia, ma anche tra contratto e contratto per una medesima provincia, da non poter avere assolutamente alcuna base, alcuna norma da poter prescrivere per la determinazione del prezzo d'asta onde impedire che possa rendersi illusorio l'obbligo assoluto dell'incanto.

Ma ciò non è tutto. La legge infatti sulla contabilità generale dello Stato, permette al Governo di contrattare a partito privato, quando si tratti di cosa per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte; e veramente, quando si è in una provincia nella quale non si abbia che uno o due stampatori, o giornali, si può ben dire non essere ivi possibile un serio concorso di pubbliche offerte per l'appalto del supplemento al foglio periodico della Prefettura.

Inoltre, la legge sulla contabilità dello Stato permette al Governo di fare contratti a partiti privati, quando si tratti di spesa che non superi lire 10,000. Ora, se date un'occhiata alla tabella dei canoni che si pagano attualmente dai giornali incaricati delle inserzioni degli avvisi legali, vedrete che per molti di essi si può ritenere che trattisi di spesa a carico dello Stato al disotto di lire 10,000.

Perciò, o dovremmo ammettere tutte queste eccezioni all'obbligo del pubblico incanto, e in questo caso il precetto dell'asta verrebbe a mancare per molte provincie; oppure dovremmo derogare alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato, rendendo l'asta obbligatoria senza le dette eccezioni, e in questo caso ci metteremmo in opposizione con quella legge, per un servizio, il quale richiederebbe invece delle eccezioni maggiori.

Per queste ragioni, l'emendamento degli on. Senatori Bembo e Pantaleoni, non può essere accettato dall' Ufficio Centrale.

Non comprendo poi come si trovi tanta difficoltà ad accettare il sistema proposto dal Governo e deliberato dall' altro ramo del Parlamento.

Innanzi tutto non sta l' osservazione dell' onor. Bembo che, adottando l' art. 4 come è proposto, la responsabilità per l' omissione o ritardo della pubblicazione degli annunzi abbia a ricadere a carico del Governo.

L' onor. Bembo diceva: voi potete stabilire la responsabilità del funzionario rispetto al Governo, ma non potete escludere la responsabilità del Governo verso i terzi. Io nego questa proposizione, e cito il caso dei Conservatori delle ipoteche, i quali hanno l' obbligo di fare le inscrizioni e le trascrizioni immediatamente quando ne sono richiesti, giacchè il ritardo anche di poche ore, può portare dei danni gravissimi; ed è forse vero che il Governo sia responsabile benchè nomini i Conservatori? La legge rende responsabile solamente il Conservatore rispetto ai terzi, e per questo lo assoggetta a dare una cauzione. Quindi, allorquando la legge nell'incaricare un funzionario della inserzione degli annunzi legali, stabilisce che questo funzionario sarà esclusivamente responsabile verso i terzi, ed a questo effetto dovrà dare una cauzione, non fa nè più nè meno di quanto è stabilito per alcuni altri servizi pubblici, e specialmente per quello del Conservatore delle ipoteche.

Conseguentemente, una volta adottato questo articolo, voi avrete provveduto all'interesse dei terzi colla cauzione proporzionata all' importanza del relativo servizio in ciascuna provincia, ed avrete ugualmente provveduto all'interesse del pubblico Erario, esonerando il Governo da ogni responsabilità. D' altronde, domando io, chi è attualmente il responsale? forse il Governo? No certo. La responsabilità è a carico del giornale incaricato dell' inserzione degli annunzi. E quale sia la responsabilità materiale di molti giornali, lo vediamo, o Signori, giornalmente. Per conseguenza,

l'interesse dei terzi sarà molto più tutelato con le disposizioni del presente progetto di legge, di quello che lo sia stato finora.

Veniamo ora all'art. 5, del quale si vorrebbe da alcuni la soppressione, non volendosi nemmeno in via, direi, facoltativa, eccezionale, discretiva, accordare al Governo la facoltà di poter concedere in appalto il supplemento per gli annunzi coi relativi diritti ed oneri. Non potendosi togliere al Governo la facoltà di dare in appalto la sola stampa del supplemento, parmi di avere potuto raccogliere dalle considerazioni fatte dall'onorevole Senatore Cadorna, che egli vorrebbe lasciare bensì al Governo la facoltà di appaltare la stampa, ma negargli la facoltà di appaltare il supplemento nel modo e per gli effetti indicati nell'articolo 5.

La differenza adunque starebbe in questo, che mentre l'articolo 5, come è stato proposto, darebbe effetto tale all'appalto che il Governo non avesse più nemmeno il funzionario, che secondo l'art. 4 dovrebbe ricevere gli annunzi, compilare il supplemento, ed essere responsabile verso i terzi, ed in sua vece sarebbe responsabile l'appaltatore; secondo invece la proposta dell'onorevole Senatore Cadorna, dovrebbe sempre osservarsi in ogni sua parte l'articolo 4, e quindi altresì l'articolo 3, anche allorquando il Governo conceda in appalto la stampa del supplemento.

A questo proposito l'Ufficio Centrale si riserva di dire la sua opinione, quando verrà tradotto in una formula quest'emendamento, il quale, ripeto, non potrebbe mai avere per iscopo e per effetto di togliere al Governo la facoltà di far stampare per appalto il supplemento.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Però debbo dire francamente, o Signori, l'opinione mia che dubito possano esservi ragioni sufficienti per variare nella sua sostanza l'articolo 5, e meno ancora per sopprimerlo affatto; imperocchè, giusta il detto articolo, l'appalto non può riguardare che il solo supplemento, e questo non può comprendere che gli annunzi legali, amministrativi o giudiziarî; per cui io non crederei che possa esservi alcun grave inconveniente a permettere al Governo, ove lo creda opportuno, di dare in appalto il supplemento, ponendo sostanzialmente l'appaltatore in luogo del funzionario governativo incaricato di questo servizio a termini dell'articolo 4. Non bisogna mai dimenticare che nel supplemento, ancorchè appaltato, non potranno esservi mai nè polemiche, nè scritti politici, ma soltanto gli avvisi legali.

Lo ripeto, io non saprei vedere come vi possano essere degli inconvenienti se un appaltatore faccia questo servizio meramente amministrativo, quando gli sia accordato collo esperimento dell'asta pubblica alla quale possano tutti concorrere ugualmente.

Però, questo lo dico a nome mio, ripetendo come Relatore, che l'Ufficio Centrale rassegnerà al Senato il proprio avviso quando avrà esaminato la formola dell'emendamento dello articolo 5.

Quello che fin d'ora posso dichiarare al Senato, come Relatore, è che l'Ufficio Centrale non accetta l'emendamento proposto dagli onorevoli Senatori Pantaleoni e Bembo.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore Cadorna ha la parola.

Senatore CADORNA C. Debbo meglio spiegarmi, poichè mi pare di non essere stato ben compreso.

Io non faccio nessuna proposta, tranne quella di cancellare le ultime parole dell'art. 4. Non ho proposto, nè propongo emendamenti, ho detto solo le ragioni per le quali credo che si debba sopprimere l'art. 5, ed ho dichiarato, che voterò in favore dell'art. 4 e che voterò per la soppressione dell'art. 5, perchè credo che allontani la legge dal conseguimento del suo scopo.

Ciò che dissi intorno alla concessione all'asta, od a private trattative della stampa materiale del supplemento, non l'ho detto per proporre un emendamento, e non è mestieri che sia dalla legge specificato, potendo ciò fare la Prefettura nel modo stesso che lo può fare per qualsivoglia altro lavoro di cui abbisogni. È evidente che, quando a termini dell'articolo 4, una Prefettura dovrà fare essa medesima, e per suo conto la pubblicazione del supplemento, dovrà rivolgersi ad uno stampatore, perchè eseguisca la stampa degli annunzi e la Prefettura medesima li fornirà.

Lo stampatore sarà pagato in ragione di un tanto fisso per ogni foglio di stampa. È questo il lavoro che ho detto potersi dare all'asta,

ed anche, quando la legge lo permetta, a trattative private. Ma per far ciò le Prefetture incaricate della pubblicazione del supplemento per conto dello Stato non hanno bisogno di nessuna speciale autorizzazione. Così essendo le cose, è evidente che la pubblicazione rimane sempre a conto dello Stato, perchè á carico o vantaggio dello Stato rimarrebbe sempre la differenza tra la spesa a pagarsi allo stampatore, ed il prodotto della tassa per le inserzioni. Il prodotto delle tasse andrà sempre nelle casse dello Stato, e la Prefettura pagherà coi fondi stanziati in bilancio il prezzo convenuto o cogli incanti, od a trattative private collo stampatore per le spese materiali della stampa.

Quindi è evidente che non è punto necessario che sia introdotta alcuna disposizione nella legge e che, pur cancellando l'art. 5, basta lasciare come è l'art. 4.

Quando le Prefetture dovranno far stampare gli annunzi che saranno loro stati consegnati dagli interessati, e ne avranno riscosso le tasse, e le avran versate nel Tesoro, potranno, come meglio crederanno, od aprire un' asta all'oggetto di dare in appalto la stampa materiale o convenire un prezzo fisso per questa stampa a private trattative con uno stampatore.

A cessare poi gli effetti dell'articolo 5, basta certamente che esso sia soppresso; e sono appunto le ragioni di questa soppressione che io credei opportuno di esporre.

Mi permetterò solamente di aggiungere due brevi osservazioni.

Non mi fermerò sull'argomento dedotto dai principii economici; i principii economici si applicano alle questioni economiche; ma quando non vi sono questioni economiche, non vi è nessuna applicazione possibile dei medesimi. Che poi qui non si dibatta una questione economica, nè si miri ad uno scopo economico, in verità non ho bisogno di dimostrarlo. Piuttosto mi fermerò sopra una obbiezione che mi pare l'unica che possa fermare alquanto la vostra attenzione, ed è quella che riguarda la responsabilità di chi ha il carico di fare la pubblicazione degli annunzi, e la guarentia di questa responsabilità.

L' onorevole Relatore mi ha prevenuto col provare, che facendosi la pubblicazione col sistema dell'art. 4, il Governo non incontra, ciò non pertanto, alcuna responsabilità verso gli interessati. Ma si è detto: rimarrà dunque sola la responsabilità dell' impiegato? La risposta è molto facile, dappoichè questo argomento lo si adduce per patrocinare la subasta che sarebbe permessa dall'art. 5. Dico, adunque, che l' impiegato che dà una cauzione, offre la stessa responsabilità che può dare un giornalista, ed anzi ne dà, e personalmente e materialmente, delle maggiori.

Quali sono difatti le garantie che richiede l' art. 5? Esse sono tutte contenute in queste parole: *Osservate tutte le disposizioni della presente legge e le guarentigie che potranno essere dettate con regolamento.*

Ora, le garantie che naturalmente offre la massima parte de' giornalisti, voi, o Signori, le sapete. In quanto poi alle guarentie che questa legge prescrive, esse sono lasciate assolutamente all' arbitrio del Governo; e ciò che il Governo potrebbe fare in esecuzione di questo articolo, prescrivendo al deliberatario contemplato dall' art. 5 una cauzione, lo può, ed anzi lo deve fare, a termini del prescritto dell'art. 4, coll' impiegato incaricato.

È dunque evidente che l'appalto non offre a coloro i quali fanno fare gli annunzi legali garanzie maggiori di quelle che possa offrire il sistema di pubblicazione per conto del Governo, stabilito dall' art. 4.

Mi pare dunque provato a non potersene dubitare che il sistema dell' appalto di cui nell' art. 5, non presenta alcun particolare vantaggio sul sistema dell'art. 4, neppure dal punto di vista della responsabilità, e delle guarentie; nel mentre che invece restano tutti gli inconvenienti di cui si è parlato, i quali inconvenienti hanno appunto per effetto di rendere infruttuosa questa legge e di farle assolutamente mancare quello scopo che essa si propone di conseguire.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, e giusta il desiderio manifestato da parecchi Senatori, è rimandato il seguito di questa discussione alla seduta pubblica che si terrà domani alle ore 3.

La seduta è sciolta (ore 6 1[4.)

XX.

TORNATA DEL 20 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Congedi — Sunto di petizione — Convalidazione dei titoli del nuovo Senatore comm. Rizzari — Discussione del progetto di legge: Basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale — Approvazione degli articoli dall' 1 all' 8 inclusivo — Proposta del Senatore Mauri sull'art. 9, cui risponde il Ministro — Approvazione dell'art. 9 e dei successivi dal 10 al 24, ultimo del progetto — Approvazione per articoli del progetto di legge: Autorizzazione di spesa in L. 300,090 per lavori da eseguirsi nell' Arsenale militare marittimo di Spezia, e convalidazione del R. Decreto 20 febbraio 1876 — Votazione a scrutinio segreto sui progetti approvati — Proclamazione del risultato della votazione — Discussione del progetto di legge: Prima serie dei lavori per la sistemazione del Tevere — Considerazioni del Senatore Palasciano — Domanda di schiarimenti del Senatore Gadda, cui risponde il Senatore Brioschi, Relatore — Appunti e raccomandazioni dei Senatori Pantaleoni e Vitellesehi — Dichiarazioni e schiarimenti del Ministro dei Lavori Pubblici — Preghiera del Senatore Pepoli G., cui risponde il Ministro — Approvazione per parti e per intero del progetto di legge, e dell' ordine del giorno proposto dall' Ufficio Centrale — Presentazione di un progetto di legge — Votazione a squittinio segreto del progetto dianzi discusso — Discussione del progetto di legge: Tassa di bollo sui contratti di Borsa — Istanza del Senatore Lauzi, cui risponde il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Avvertenze dei Senatori Finali e Lauzi — Risposta del Ministro — Replica del Senatore Finali — Considerazioni del Senatore De Gori — Rinvio del seguito della discussione a domani — Risultato della votazione sul progetto relativo ai primi lavori per la sistemazione del Tevere.*

La seduta è aperta alle ore 3 1[4.

Sono presenti i Ministri degli Affari Esteri, della Guerra, dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale dell' ultima tornata, che viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo: il Senatore Rosa di otto giorni per motivi di salute; il Senatore Galeotti di dieci giorni ed il Senatore Migliorati di otto giorni, per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del seguente sunto di petizione:

N. 16. La Camera di Commercio ed Arti di Siena, fa istanza che nel progetto di legge relativo ai contratti di Borsa siano introdotte modificazioni per estendere gli effetti della legge anche sugli altri contratti commerciali conchiusi fuori di Borsa.

Convalidazione dei titoli del Senatore Rizzari.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Senatore Miraglia a dar lettura della Relazione sui titoli del nuovo Senatore comm. Mario Rizzari.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Signori Senatori: Con Regio Decreto del 15 maggio 1876 il comm. Mario Rizzari fu nominato Senatore del Regno in base della Categoria 3., art. 33, dello Statuto costituzionale.

Il certificato della Camera dei Deputati fa fede che il comm. Rizzari fu Deputato nelle Legislature 9ª, 10ª ed 11ª.

Ha pure provato il signor Rizzari di avere raggiunto l'età richiesta dallo Statuto per sedere in sì alto Consesso.

Epperò la Vostra Commissione è unanime nel proporvi che sia convalidata la nomina del comm. Rizzari a Senatore del Regno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Relazione testè letta.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Approvazione del progetto di legge: Basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onor. Ministro della Guerra, si passerà alla discussione del progetto di legge: Basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

La milizia territoriale costituita a seconda della legge sul reclutamento dell'esercito, fa parte integrante dell'esercito e concorre con esso, come ultima riserva, alla difesa interna dello Stato.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

La milizia territoriale non può essere chiamata sotto le armi che in caso di guerra o in tempo di pace per esercitazioni, di durata non maggiore di otto giorni nell'anno, e soltanto per decreto reale.

La chiamata potrà essere fatta per classe, per categoria, per comune o per distretto militare.

Potranno essere chiamati sotto le armi gli ufficiali, i sott'ufficiali ed i caporali indipendentemente dalla classe cui appartengono.

(Approvato.)

Art. 3.

L'ordinamento tattico delle diverse armi della milizia territoriale di ciascun distretto militare verrà determinato per decreto reale.

(Approvato.)

Art. 4.

Gli ufficiali della milizia territoriale sono nominati per decreto reale, a proposta del Ministro della Guerra, e sono scelti:

a) Per tutti i gradi: fra i cittadini che abbiano servito come ufficiali nell'esercito;

b) Pei sottotenenti: anche fra i sott'ufficiali provenienti dall'esercito permanente e dalla milizia mobile, o fra i cittadini che abbiano i requisiti da determinarsi per decreto reale.

I cittadini, di cui all'alinea precedente, potranno, nella prima formazione della milizia territoriale, essere anche nominati ufficiali in qualsiasi grado.

I sott'ufficiali e caporali sono nominati dal comandante del distretto militare fra gli ascritti alla milizia medesima.

(Approvato.)

Art. 5.

I ruoli degli ascritti alla milizia territoriale sono tenuti dai comandanti dei distretti militari e dai sindaci dei comuni.

(Approvato.)

Art. 6.

In caso di chiamata sotto le armi, la truppa della milizia territoriale, oltre alle armi ed alle munizioni da guerra, sarà provveduta, a spese dello Stato, di speciale divisa o di distintivi militari, come verrà determinato con decreto reale.

(Approvato.)

Art. 7.

Agli uomini della milizia territoriale chiamati in servizio sono applicabili le leggi ed i regolamenti dell'esercito permanente.

(Approvato.)

Art. 8.

Gli ascritti alla milizia territoriale che non abbiano servito precedentemente nell'esercito permanente o nella milizia mobile, e che non comprovino, mediante esame, di conoscere il maneggio del fucile adottato per la milizia territoriale e le prime istruzioni del soldato, possono, per ordine del Ministro della Guerra, essere chiamati all'opportuna istruzione, ma per non più di trenta giorni.

(Approvato.)

Art. 9.

Con decreto reale saranno stabilite le norme per le dispense che, in caso di chiamata in servizio della milizia territoriale, potranno essere concesse nell'interesse dei pubblici servizi.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI. In quest'articolo è determinato che con Decreto reale saranno stabilite le norme per le dispense, che nei casi di chiamata sotto l'armi della milizia territoriale, potranno essere concesse nell'interesse dei pubblici servigi. Nella discussione che in questo recinto si fece della legge sulla leva, fu ammesso aver carattere di servigio pubblico, la assistenza spirituale che i ministri dei varî culti prestano alle popolazioni che li professano. A quella legge l'onorevole mio amico Senatore Tabarrini ed io avevamo proposto un emendamento, il quale non ebbe la fortuna di essere accolto. Però, lungo la discussione di esso, l'illustre generale che allora teneva il Ministero della Guerra, ebbe la cortesia di dichiarare che con apposite istruzioni avrebbe procacciato che fosse tenuto conto dei ministri de'vari culti in quanto esercitano funzioni pubbliche e prestano pubblici servigi per concedere loro, come ad ogni altra categoria di pubblici funzionarî, temporanee dispense dal debito della milizia, o per farlo adempir loro con incarichi non discordanti dalle funzioni a cui sono proposti.

Siffatte dichiarazioni lo stesso Ministro della Guerra d'allora si compiacque ripeterle nel seno dell'Ufficio Centrale quando vi intervenne per accordarsi con l'Ufficio stesso e col Ministro dell'Interno rispetto a varie disposizioni di questo progetto di legge, la prima volta che esso fu sottoposto all'approvazione del Senato.

Ora io vorrei invitare l'attuale onorevole signor Ministro della Guerra a compiacersi di rinnovare le stesse dichiarazioni. Io non dubito che esse saranno state recate in atto con apposite istruzioni, che il precedente Ministro avrà date in proposito. La preghiera che io muovo all'onor. Ministro della Guerra è che o tali istruzioni sieno ratificate e confermate, o che veramente in nuove istruzioni si tenga conto de'ministri de'vari culti, ossia di cotesta speciale classe di funzionarî pubblici, se così è lecito chiamarli, per determinare che, stante la natura delle loro pubbliche incumbenze, possano avere temporanee dispense dal servizio militare o sdebitarsene con incarichi affini al sacro loro ministero.

Ho per fermo che questa mia proposta riporterà l'assentimento dell'onorevole Ministro della Guerra e quello del Senato.

Essa è diretta ad impedire che l'assistenza spirituale delle popolazioni venga o diminuita o turbata, di che deve preoccuparsi chiunque abbia una salda persuasione dell'importanza di mantenere il sentimento religioso.

Nella discussione che seguì negli scorsi giorni circa la legge del giuramento, così dai banchi del Senato come dal banco del Ministero, uscirono dichiarazioni molto esplicite sulla necessità di non offendere, anzi di vivificare e fortificare quanto sia possibile, il sentimento religioso, il quale, inteso nel suo senso più largo e legittimo, è certo il più efficace a bene indirizzare l'educazione morale e civile d'una Nazione.

Intorno a che mi sia lecito metter fine alle mie brevi parole col recare una testimonianza al certo non sospetta: la testimonianza dell'illustre filosofo hegeliano Antonio Vera, che insegna nell'Università di Napoli, il quale, in un suo recente scritto, dichiarando, contro l'ateo Strauss, l'indole e l'importanza del sentimento religioso, inseriva queste gravi parole: « Una società che prega, si trova, per il fatto stesso di pregare, al di sopra di una società che non prega. »

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Avendo il Ministero accettato il progetto di legge come era stato già approvato dal Senato, senza introdurvi alcun emendamento, ne viene di conseguenza che accetta con esso anche le dichiarazioni

che aveva potuto fare il Ministero precedente.

In quanto alle istruzioni non era il caso ancora di darle, perchè se la legge non era promulgata non poteva redigersi il regolamento, e con esso le istruzioni corrispondenti.

Io credo che questa dichiarazione possa soddisfare l'onorevole Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Ringrazio l'onorevole Ministro della Guerra di questa sua dichiarazione, della quale mi dichiaro pienamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 9.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Disposizione transitoria.

Art. 10.

In caso di guerra e sino a tutto l'anno 1879 il Governo potrà organizzare i battaglioni di guardia nazionale mobile, a termini della legge 4 agosto 1861, n. 143.

(Approvato.)

CAPO II.

MILIZIA COMUNALE.

Art. 11.

Tutti coloro che sono ascritti alla milizia territoriale, o che sono in congedo illimitato come appartenenti all'esercito permanente od alla milizia mobile, sono iscritti sul ruolo della milizia comunale del comune ove hanno il loro domicilio civile, a termine della prima parte dell'articolo 16 del Codice civile, col grado di cui sono rivestiti nell'esercito permanente, nella milizia mobile, o nella milizia territoriale.

Sono esclusi da questo ruolo gli ammoniti ed i condannati per crimini o per delitti contro la proprietà.

(Approvato.)

Art. 12.

Gli inscritti sul ruolo della milizia comunale possono in qualunque tempo e circostanza, quando non sieno già sotto le armi nell'esercito permanente, nella milizia mobile, o nella milizia territoriale, essere individualmente chiamati in servizio armato per provvedere o concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

(Approvato.)

Art. 13.

Le chiamate di cui nell'articolo precedente, sono fatte dal sindaco in seguito a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, ed anche di propria autorità quando sia investito delle attribuzioni di ufficiale di pubblica sicurezza.

Tali chiamate hanno luogo per avviso personale e a turno di ruolo.

(Approvato.)

Art. 14.

Gli ascritti alla milizia comunale, quando prestano servizio, sono soggetti alla disciplina ed alle leggi militari; se però commettono un reato contemplato dal Codice penale per l'Esercito, la pena sarà per essi diminuita di due gradi; eccetto il caso in cui il Codice penale comune stabilisca per il reato medesimo una pena maggiore di quella che colla diminuzione suddetta risulterebbe. In tal caso sarà applicata la pena stabilita dal Codice penale comune.

Dei reati commessi dai militi in servizio conosceranno i tribunali ordinari.

(Approvato.)

Art. 15.

Il milite che essendo chiamato in servizio, a senso degli articoli 12 e 13, non si presenta sul luogo e nel tempo stabiliti e non giustifichi un legittimo impedimento, incorre nelle pene comminate dall'articolo 305 del Codice penale comune per rifiuto di servizio legalmente dovuto.

Il milite che si ritenesse ingiustamente chiamato deve pur sempre presentarsi, ma potrà in seguito reclamare al Sindaco od in via gerarchica fino al Ministro dell'Interno.

(Approvato.)

Art. 16.

L'ascritto alla milizia comunale non può essere chiamato in servizio che dal Sindaco del comune in cui ha il suo domicilio civile, e non mai per un tempo maggiore di otto giorni consecutivi.

In caso di chiamata gli verrà corrisposta l'indennità giornaliera di:

Lire otto, se ufficiale superiore;
» sei, se capitano;
» cinque, se tenente o sottotenente;
» due e centesimi 50, se sott'ufficiale;
» una e centesimi 50, se caporale o milite.

La indennità suddetta starà a carico del comune, o del Ministero dell'Interno, o di quello della Guerra, secondochè la milizia comunale sarà chiamata per iniziativa del Sindaco, o dell'autorità politica, od a richiesta dell'autorità militare.

(Approvato.)

Art. 17.

Gli ascritti alla milizia comunale che per causa di servizio riportino ferite od altre lesioni corporali, avranno diritto allo stesso trattamento che in identiche condizioni la legge accorda ai militari di pari grado nell'esercito permanente.

(Approvato.)

Art. 18.

Gli ascritti alla milizia comunale, che fossero divenuti inabili al servizio, potranno fare domanda in qualsiasi epoca dell'anno di essere sottoposti a rassegna per decidere sulla loro riforma.

Queste rassegne saranno passate nelle epoche e nei luoghi fissati dal Ministro della guerra e colle stesse norme stabilite per i militari dell'esercito permanente.

(Approvato.)

Art. 19.

La truppa della milizia comunale in occasione di servizio sarà provveduta dai rispettivo comune dei distintivi militari che verranno determinati con Decreto reale.

(Approvato.)

Art. 20.

I comuni cui saranno dati in consegna fucili e munizioni per la milizia comunale, ne sosterranno le spese di manutenzione.

(Approvato.)

Art. 21.

I drappelli di milizia comunale, comunque formati e di qualsiasi forza, saranno considerati disciplinalmente come distaccamenti del distretto militare da cui dipendono. Epperò i comandanti di questi drappelli avranno su di essi la stessa autorità disciplinale, che i comandanti di distaccamento dell'esercito permanente.

Le norme per la composizione di questi drappelli saranno stabilite da Decreto reale.

(Approvato.)

Art. 22.

Il graduato della milizia comunale, cui per causa di servizio e di disciplina nella milizia medesima venisse inflitta la retrocessione dal grado, perde il grado medesimo che aveva nell'esercito permanente, nella milizia mobile o nella milizia territoriale.

(Approvato.)

Art. 23.

Le dispense di cui all'articolo 9 si intenderanno estese al servizio della milizia comunale.

(Approvato.)

Art. 24.

Sono abrogate le leggi 4 marzo 1848, 27 febbraio 1859 e 4 agosto 1861, riflettenti la milizia comunale o guardia nazionale, salvo il disposto dell'articolo 10 della presente legge.

(Approvato.)

La votazione a squittinio segreto si farà insieme a quello del progetto di legge seguente.

Approvazione per articoli del progetto di legge: Autorizzazione di spesa in L. 300,000 per lavori da eseguirsi nell'arsenale militare marittimo di Spezia e convalidazione del R. Decreto 20 febbraio 1876.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onor. Ministro della Marina, metterò in discussione il progetto di legge: Autorizzazione di spesa in L. 300,000 per lavori da eseguirsi nell'arsenale militare marittimo di Spezia e convalidazione del R. Decreto 20 febbraio 1876.

Se ne dà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

(*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 300,000 per lavori da eseguirsi nell'arsenale militare marittimo di Spezia.

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno domandando la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Tale spesa verrà iscritta sotto il titolo: *Arsenale di Spezia*, nel bilancio passivo della Regia marina per l'esercizio 1876.

(Approvato.)

Art. 3.

È convalidato il Regio Decreto in data 20 febbraio 1876 portante l'approvazione della spesa straordinaria di lire 100,000 in aumento allo stato di prima previsione 1876 del Ministero della Marina per la costruzione di un balipedio nel golfo di Spezia, la qual somma costituisce una parte delle lire 300,000 indicate all'art. 1.

(Approvato.)

Ora si procederà all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei due progetti di legge testè approvati.

(Il Senatore, Segretario, Mauri fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte per i signori Senatori che sopravverranno.

Discussione del progetto di legge: Prima serie dei lavori per la sistemazione del Tevere.

PRESIDENTE. Si passerà ora alla discussione del progetto di legge: Prima serie dei lavori per la sistemazione del Tevere.

Il Senatore, *Segretario*, DI FIANO dà lettura del progetto di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a creare un titolo speciale di rendita ammortizzabile in cinquant'anni per eseguire a norma della legge 6 luglio 1875, N. 2583 (serie 2.), una prima serie di lavori coordinati alla definitiva sistemazione del Tevere urbano, consistenti nell'allargamento con muri di sponda dove sia necessario, nella remozione dei ruderi, nello sgombro e regolarizzazione dell'alveo, nelle opere relative alla sistemazione dei ponti, riconosciute più urgenti, e nell'iniziamento del collettore di sinistra, entro il limite di spesa di dieci milioni.

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo 1, verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici in apposito capitolo sotto la denominazione: *Prima serie dei lavori per la sistemazione del Tevere*, e sarà ripartita come segue:

Pel bilancio	1876	. . . .	L. 500,000
Idem	1877	. . . .	» 4,000,000
Idem	1878	. . . .	» 4,000,000
Idem	1879	. . . .	» 1,500,000

Art. 3.

In apposito capitolo del bilancio del Ministero delle Finanze verrà iscritta la somma necessaria pel servizio degli interessi e dell'ammortamento relativi al debito autorizzato dall'articolo 1. della presente legge.

Art. 4.

Nel bilancio dell'entrata, e in apposito capitolo, col titolo: *Rimborsi per la spesa del Tevere*, verranno iscritte le somme pari alla metà di quella di cui nel precedente articolo, per le quali, a termini e colle rivalse della legge 6 luglio 1875, il municipio e la provincia di Roma sono tenuti a concorrere in detta spesa.

Art. 5.

Fino all'emanazione della legge speciale riservata dall'articolo 3, della legge del 6 luglio 1875, N. 2583 (serie 2.), il contributo dei proprietari interessati alla spesa verrà regolato coi criteri e le norme del capo IV, titolo II. della legge del 25 giugno 1865, N. 2359.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALASCIANO. Essendo certo che l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici non incontrerà nessuna difficoltà di accettare l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio Centrale, ho

l'onore di proporre un' aggiunta a quell'ordine del giorno, in fine, la quale consiste nelle parole: « e dal Consiglio superiore di sanità. » Si può fino ad un certo punto discutere se i lavori idraulici, che sono intesi a tutelare una città dalle inondazioni, abbiano o meno uno scopo igienico; ma non si potrà negare che qualunque cambiamento nella sistemazione delle sponde e nella fognatura di una città debba esplicarsi con un corrispondente cambiamento nelle condizioni igieniche della medesima. Perciò era molto a meravigliare che in 5 anni che si sono impiegati negli studi preparatorii per tutelare questa città dalle inondazioni, non si fosse mai pensato ad interrogare i Consigli sanitarî, ai quali per legge è affidata la missione d'illuminare le autorità preposte alla tutela delle condizioni igieniche della città. A me fu dato di farne la prima proposta nell'altro ramo del Parlamento, allorchè l'anno scorso, ai 16 di giugno, discutevasi lo schema di legge per la costruzione di opere idrauliche atte a preservare la città di Roma dalle inondazioni del Tevere.

Si discusse se doveva essere interpellato il Consiglio sanitario provinciale o il Consiglio superiore di sanità; ma nessuno degl'interlocutori dimostrò che fosse stato superfluo o non necessario di ricorrere ad un tale intervento; e l'incidente finì con una dichiarazione dell'onor. Ministro dei Lavori Pubblici nei termini seguenti:

« Io convengo coll'onor. Depretis, e dichiaro che il Governo non avrebbe avuto difficoltà ad accettare questa proposta: ma anche senza ch'essa ci sia, esso consulterà, com'è naturale, il Consiglio superiore di Sanità. »

Ma poscia l'onor. Ministro dimenticò tale dichiarazione, e non mantenne la promessa nel presentare il progetto per l'iniziamento dei lavori, ai 13 dicembre. E finalmente neppure pel progetto che trovasi oggi innanzi all'esame del Senato è stato consultato il Consiglio superiore di sanità.

Il Governo oggi si propone di fare eseguire una prima serie di lavori consistenti nello sgombro dell'alveo del Tevere urbano, nella sistemazione dei ponti, nella costruzione del muro di sponda alla Farnesina e nell'iniziamento del collettore di sinistra ed altre opere minori.

Io non osserverò che lo sgombro dell'alveo, isolatamente preso, tiene contro di sè il verdetto dell'esperienza, perchè inutilmente praticato da Augusto, comunque aiutato dal consiglio e dall'opera di ben settecento ingegneri; ma non posso esimermi dall'aggiungere qualche altra osservazione a quelle fatte molto giustamente dall'Ufficio Centrale in proposito del collettore.

Il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici nella prima Relazione dell'esame fatto e dei giudizi emessi su tutti i progetti di lavori per impedire l'innondazione del Tevere, a pag. 20, ritiene « per massima generale che i fognoni dovranno costruirsi necessariamente prima dei muri di sponda e per togliere gli scarichi attuali nel Tevere prima della fondazione dei muri stessi. »

Ed ora ci viene proposto d'approvare la costruzione d'un muro di sponda alla Farnesina senza la previa costruzione del fognone e di un collettore dalla sponda sinistra senza la simultanea costruzione d'un muro di sponda. Ancora, gl'igienisti che sono più competenti in siffatta materia, ritengono dannosa alle condizioni igrometriche della città l'elevazione dei muri di sponda a metri 18,20 al di sopra dello zero dell'idrometro di Ripetta, questione che è stata risoluta per la negativa a *parità dei voti* dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici!

Gl' igienisti, che sono i più competenti nella materia, non sono ancora stati chiamati a decidere quali e quante siano le sostanze che debbono essere raccolte e trasportate nei collettori, per potere fissare le dimensioni, alle quali conformare la loro costruzione.

L'esperienza ha dimostrato che per ogni movimento di terra che si fa nel recinto di Roma, danni più o meno gravi si manifestano sulla pubblica salute, onde sarebbe per lo meno temerario non avere consultato i successori di Petronio, Cagnato e Lancisi nel fine di prevenire quei danni, o quando meno, di sollecitamente farli cessare.

Non si deve deliberatamente respingere la cooperazione di uomini che per studio e per esperienza possono grandemente contribuire alla buona riuscita dell'opera che si va ad intraprendere e la cui mercè noi possiamo render Roma la più salubre città del mondo, ciò che nè i re, nè i consoli, nè gl'imperatori, nè i pontefici non son riesciti a fare, nonostante che tutti abbiano incessantemente cercato di conseguire siffatto scopo.

Noi abbiamo a nostra disposizione i risultati della secolare esperienza, i grandi progressi della scienza moderna, e la possibilità di far convergere al medesimo fine tutte le forze vive dell'intera Nazione; onde sarebbe un gran fallo, se ci lasciassimo sfuggire questa occasione di provare col fatto che i nostri contemporanei avevano ben ragione di reclamare la loro capitale.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io avrei desiderato che questo progetto di legge, se non nel suo testo, almeno nella sua Relazione, si fosse possibilmente riferito a quegli studî che furono eseguiti in base ad un decreto del dicembre 1870, da una Commissione che io ebbi l'onore di nominare.

Sono quei lavori che furono compilati e resi di pubblica ragione per mezzo della stampa, a cui ho sentito con piacere che anche l'onorevole Collega, il Senatore Palasciano, si è riferito, perchè appunto sono i soli lavori conosciuti.

Ora, perchè il Senato oggi possa parlare e votare con maggior fondamento (non dirò che ora voti con poco fondamento), avrei desiderato che fosse meglio posta la base dei lavori che noi andiamo in massima a decretare.

Questi lavori sono essi quelli a cui la Commissione attese, o non lo sono? I lavori principali, e che hanno un carattere di grandissima importanza sovra tutto dal lato igienico, ed ai quali accennava poc'anzi l'onorevole Senatore Palasciano, sono quelli appunto che si riferiscono ai collettori.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale espone alcune considerazioni sul collettore; ed anzi egli stesso propone al Senato un ordine del giorno per raccomandare un certo studio in un ordine di considerazioni, studio da farsi prima di metter mano ai lavori. Anche l'onorevole Senatore Palasciano raccomandava che principalmente, prima di metter mano a questi lavori del collettore, si abbia a sottoporre la questione igienica al voto del Consiglio superiore sanitario.

Comunque sia, il progetto di legge qui venne presentato senza alcuna relazione a quei lavori che furono pubblicati a spese e per opera del Governo; noi vediamo che il collettore non poteva presentare quei dubbi di scolo a cui pare che la Relazione di questo progetto accenni; dunque dovrei dedurne che il collettore che dovrà eseguirsi non è quale fu preveduto dalla Commissione, poichè quello effettivamente era in tale condizione di scolo da non poter temersene quelle conseguenze che l'onorevole nostro Relatore teme, e per le quali egli si è preoccupato al punto di proporre un ordine del giorno che spera sia dal Governo accettato.

Io non voglio più a lungo intrattenere il Senato; solo dirò che questo è uno studio grave che fu fatto già dal Governo nel 1870; a quello studio presero parte gli idraulici che hanno maggiore attendibilità nel nostro paese, e fra i quali vi è l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale del Senato, il quale è quindi il più competente a rispondere intorno alle osservazioni che io proponeva. Io desidererei sapere se la mia domanda non sembrerà indiscreta, se noi oggi siamo chiamati ad approvare dei lavori in conformità alla direzione che era stata manifestata dalla Commissione governativa, e se l'on. Ministro dei Lavori Pubblici e l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale vorranno soddisfare a questa mia domanda, io sarò loro ben grato.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Se nella Relazione dell'Ufficio Centrale non è citato il lavoro della Commissione del 1870, ciò dipende che l'Ufficio Centrale ha preso come punto di partenza la legge del luglio 1875, ed ha considerato questo progetto di legge come un principio di esecuzione della legge stessa.

Rispetto però alla qualità dei lavori contemplati in questo progetto, posso aggiungere che essi trovansi tutti fra quelli proposti dalla Commissione del 1870. Altri lavori oltre questi furono proposti dalla Commissione stessa; ma sui medesimi le opinioni non sono affatto concordi e possono ancora essere oggetto di studio: ed in questo senso appunto l'Ufficio Centrale raccomandava caldamente al Ministero che fossero raccolti tutti gli elementi di fatto che potevano gettar luce sulla grave questione.

Rispetto a quanto si diceva sui collettori, io credo che coll'ordine del giorno attuale siansi

considerate tutte le questioni che potessero sollevarsi in proposito. La questione dei collettori è una delle più difficili; e lo è in Roma principalmente per l'esistenza degli antichi collettori; per la grande quantità d'acqua condotta artificialmente, infine per le condizioni altimetriche della città.

Credo perciò non si debba por mano a nessuno dei lavori senza che se ne sia fatto uno studio generale. È tanto più parmi opportuna questa prudenza, in quanto che forse alcune costruzioni di collettori fatte per cura del Municipio potrebbero avere già preoccupato l'avvenire.

Secondo il parere dell'Ufficio Centrale, dovrebbe il Ministero dar ordine perchè siano tosto intrapresi gli studi sul sistema de' collettori della città, avendo riguardo alle nuove condizioni idrometriche dipendenti dai lavori di spurgo del Tevere, ed alla necessità di avere accuratamente determinate le medesime, prima di stabilire la località nella quale i collettori devono portare le acque nel fiume.

Finalmente io credo che l'onor. Ministro non avrà difficoltà a che siano aggiunte al nostro ordine del giorno le parole: *sentito il Consiglio Superiore di Sanità*, come propone l'onorevole Senatore Palasciano, e l'Ufficio Centrale per sua parte accetta, come io accetto, questa aggiunta.

Io credo che rispetto all'epoca in cui si dovranno cominciare i lavori, rispetto alle località ove trasportare le terre, ed in altri casi, sarà opportunissimo il voto del Consiglio Superiore di Sanità, per cui, ripeto, anche a nome dell'Ufficio Centrale, accetto l'aggiunta delle parole: *sentito il Consiglio Superiore di Sanità.*

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Voi avete sentito, onorevoli Colleghi, il dotto e splendido discorso dell'onorevole Palasciano, al quale io ho per doppio titolo l'onore di essere amico e Collega. Il concetto sul quale insisteva l'onor. Palasciano della utilità e necessità che il Consiglio Sanitario Superiore e la scienza medica avessero ad intervenire nell'ordinamento di questi lavori, non era sfuggito al vostro Ufficio Centrale, il quale ne aveva antecedentemente e lungamente discusso e convenuto. Solamente non si era stimato necessario inserire nell'ordine del giorno, accettato dal Ministero, l'obbligo del consultare e sentire il Consiglio Superiore di Sanità, perchè quest'obbligo faceva parte di un articolo di legge da tutti voi conosciuto, poichè fu da voi tutti votato, quando votaste la legge del Codice Sanitario, nella quale è detto che in tutti i grandi lavori pubblici debba essere consultato il Consiglio Superiore di Sanità.

Un onorevole mio amico mi ha suggerito all'orecchio peraltro, che quel Codice non è ancora legge; ma un semplice progetto di legge, non essendo ancora stato discusso dall'altro ramo del Parlamento. Io debbo però far avvertire che in tutti i casi la legge che ora esiste contiene il medesimo articolo e le stesse disposizioni.

Infatti, se voi prendete la legge del 1865, che forma testo fino a che non verrà adottato il Codice sanitario, dice all'art. 22:

« Il Consiglio Superiore di Sanità è specialmente consultato..... *sui grandi lavori di utilità pubblica per ciò che ha riguardo all'igiene.* »

Questa stessa disposizione è stata riportata nel nuovo Codice sanitario, e solo ne fu modificata la dicitura, ma rimase sempre questa disposizione come obbligatoria per legge.

Essendo dunque il Ministero già obbligato a consultare il Consiglio Superiore di Sanità, non avevamo creduto necessario inserire questa obbligazione nell'ordine del giorno perchè era già imposto quest'obbligo dalla legge stessa.

Nondimeno nel desiderio di compiacere a tutti i voti del nostro Collega, ed anche per ricordare al Governo, se fosse necessario, che questa disposizione esiste, noi non abbiamo veruna difficoltà di inserirlo nel nostro ordine del giorno, lo che ci lusinghiamo sarà pure accettato dall'onor. Ministro.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io mi felicito che l'onorevole Collega Palasciano abbia richiamato l'attenzione del Senato sopra questo soggetto. È quindi non fa d'uopo che io dica come io aderisca pienamente a che sieno aggiunte all'articolo le parole proposte dal preopinante.

Solo mi premerebbe che avessero anche un

altra significazione, che se non sarà registrata esplicitamente nell'ordine del giorno, pur tuttavia spero che sarà tenuta in conto dall'onorevole signor Ministro. Secondo quello che è espresso nell'ordine del giorno, il Consiglio di Sanità, sembrerebbe non doversi occupare che dell'approvazione dell'insieme del progetto, e tanto più per la parte che riguarda i collettori, parte per la quale esso certamente è assai competente ed è necessario che intervenga. Ma per me, come pratico delle condizioni generali della città dove ho passato la mia vita, interessa un altro genere di sorveglianza, che credo importantissima per Roma ed è sul modo di esecuzione.

È noto che, facendosi grandissimi movimenti di terra sopra una grande scala, si producono alle volte delle malattie anche in paesi posti nelle condizioni le più eccezionalmente sane, e quindi tanto più può temersi ne divenga qualche disordine nell'igiene della città nostra: epperciò credo che nell'esecuzione di questi grandi lavori si debba avere in vista anche il modo di esecuzione, e che il Consiglio di Sanità abbia ad avvisare anche a questo.

I grandi lavori per la sistemazione del Tevere, e particolarmente nel tronco urbano, devono, a mio avviso, essere eseguiti secondo un certo ordine per cui i grandi movimenti di terra siano condotti a modo che la minore superficie di terra possibile sia sconvolta e mossa al tempo stesso, e che perciò possibilmente ogni parte di lavoro sia incominciata e finita nel più breve tempo possibile. Avendo l'onorevole Ministro accettato che s'interponga l'avviso del Consiglio di Sanità, io solamente lo prego di voler richiamare l'attenzione del Consiglio di Sanità sopra questa speciale considerazione e di prenderne cura egli stesso.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Ministro dei Lavori Pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'Ufficio Centrale, nel medesimo tempo che ha proposto al Senato di approvare tal quale il progetto di legge votato dalla Camera dei Deputati, ha pure proposto un ordine del giorno allo scopo che, nell'occasione in cui, secondo il progetto di legge che sta dinanzi al Senato, deve essere eseguito un collettore alla sinistra del Tevere si studî l'intero sistema di questi collettori, affinchè il primo collettore non sia eseguito senza un piano complessivo e completo.

Ebbene; il Ministero accetta di buon grado l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale, e tanto più di buon grado lo accetta perchè ciò risponde precisamente al concetto del Ministero.

Il Ministero, anzi come l'Ufficio Centrale avrà certamente osservato, nel primitivo progetto da esso presentato alla Camera, non aveva parlato dell'iniziamento *del collettore* di sinistra, ma aveva parlato dell'iniziamento *dei collettori*, e fu soltanto la Commissione della Camera che sostituì alla dizione i *collettori*, questa locuzione singolare del *collettore*.

Ciò fece forse la Commissione della Camera dei Deputati perchè le sembrò non dovesse spingersi fino alle maggiori distanze e sui Monti la esecuzione dei lavori che erano per intraprendersi, riguardo ai *collettori*, allo scopo di scemare l'effetto delle inondazioni, ma si dovesse rimanere nella prossimità della sponda del fiume. Dichiaro adunque che conformemente al desiderio dell'Ufficio Centrale, e conformemente eziandio alla linea di condotta che era stata tracciata dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici il quale aveva del pari consigliato di studiare attentamente il sistema dei collettori, io accetto l'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale e mi atterrò fedelmente ai desiderî espressi dal medesimo, studiando un sistema complesso di questi collettori, prima di cominciare relativamente ai medesimi un'opera qualsiasi.

Ma l'onorevole Senatore Palasciano faceva alla sua volta alcune altre osservazioni, una delle quali lo conduceva a concludere con una proposta concreta. La proposta concreta dell'onorevole Palasciano, quella si è che alle parole con cui finisce l'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale, in cui è detto che debba essere consultato il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, debba essere aggiunto che venga pure consultato a questo riguardo il Consiglio superiore di Sanità.

Io dichiaro di accettare, come ha già accettato l'Ufficio Centrale, anche questa aggiunta, poichè come vede l'onor. Palasciano e come vede il Senato, certo sarebbe grave la responsabilità del Governo di dar mano a

qualsiasi lavoro senza aver consultato un Consiglio competente, nella eventualità che, per un motivo qualunque, dovessero in seguito manifestarsi nella città di Roma delle febbri insolite, od altre cause perturbatrici della pubblica salubrità.

Ora, quando noi avremo consultato il Consiglio superiore di Sanità, prima d' intraprendere questi lavori, la nostra responsabilità sarà certamente al coperto, e quindi io sono felice di accettare la proposta dell' onorevole Palasciano, nel senso di consultare all' uopo anche il Consiglio superiore di Sanità. Ma siccome la proposta dell' onor. Palasciano si riferisce soltanto ai lavori relativi ai collettori, dichiaro poi (e di questo può pigliare atto così l'Ufficio Centrale come il Senato) che consulterò il Consiglio superiore di Sanità, non solo per ciò che si riferisce ai collettori, ma anche per ciò che si riferisce agli altri lavori, come ha desiderato l'onorevole Senatore Vitelleschi.

L'onorevole Senatore Palasciano poi aggiungeva, che può nascere qualche inconveniente per la costruzione dei collettori in questo senso, che secondo il progetto di legge che è stato votato dalla Camera elettiva, dovrebbero costruirsi i muri di sponda alla Farnesina e che ciò potrebbe nuocere alla costruzione dei collettori, poichè, siccome non è contemplata l'esecuzione dei collettori sulla riva destra del fiume, quindi, una volta costruiti i muri di sponda ne verrebbe che questi lavori dovrebbero di nuovo essere in parte alterati o distrutti per costruire i collettori della riva destra che, ripeto, non sono contemplati dall'attuale progetto di legge. Ma faccio osservare all'onorevole Senatore Palasciano che il progetto di legge votato dalla Camera dei Deputati dice che i lavori, che si tratta ora di compiere, consisteranno nell'allargamento con muri di sponda *ove sia necessario*.

Ora, egli vede adunque che, siccome questi muri di sponda non si devono eseguire se non dove sia necessario, non si dovranno certamente eseguire dove non solo non fosse necessario, ma fosse eventualmente dannoso il farli. E perciò mi sembra che anche da questo lato le apprensioni dell'onorevole Senatore Palasciano possano essere pienamente acquietate.

L' onor. Senatore Gadda infine chiedeva se nella proposta di questo progetto di legge siasi tenuto debito conto dei lavori che relativamente alla sistemazione del Tevere ha compiuti la Commissione governativa che era stata nominata nel 1870.

Intorno a ciò ha risposto, con competenza assai maggiore della mia, l' onor. Relatore dell' Ufficio Centrale; però alla mia volta posso assicurare l'onor. Senatore Gadda, che nel compilare questo progetto di legge si ebbe essenzialmente in mira che nessuno dei sistemi con cui debba venire, in via definitiva, sistemato il Tevere per liberare Roma dalle innondazioni, possa essere pregiudicato.

Quindi nè il sistema della Commissione governativa del 1870, nè quegli altri escogitati e discussi più tardi pei lavori di cui si tratta, verranno in qualsiasi modo resi impossibili nè pregiudicati.

Noi faremo compiere i lavori a cui sta attendendo un ufficio appositamente istituito, e appena che questi verranno eseguiti, saranno presentati quelli che in seguito al voto del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici verranno riputati i più utili e i più opportuni al grande scopo di liberare Roma dalle innondazioni del Tevere.

Per tornare da ultimo alla raccomandazione dell' Ufficio Centrale, io dichiaro che ho già dato opera affinchè i lavori sopra i collettori quali vennero preparati dal Municipio Romano, sieno mandati al predetto Ufficio speciale appositamente costituito per gli studî intorno al Tevere, onde il sistema da adottarsi abbia ad essere possibilmente fra i due Uffici accordato, ed in seguito i piani relativi vengano trasmessi al Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, il quale, in base a ciò che è disposto dall' ordine del giorno dell' Ufficio Centrale, deve essere all' uopo consultato.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Niuno al certo più di me apprezza l' efficacia, l'opportunità, la giustizia di questa legge.

Spero che il Governo italiano giungerà a risolvere questa questione, intorno alla quale, come osservò saviamente l'Ufficio Centrale, si volse indarno il pensiero degli Imperatori, dei Consoli e dei Pontefici.

Ciononostante io ho da porgere una modesta preghiera all' onorevole signor Ministro.

Allorquando noi abbiamo votato la legge generale che riguarda i lavori del Tevere, abbiamo stabilito, non rammento bene in quale articolo, che il Governo avrebbe dovuto provvedere a queste spese, con nuove rendite. Io quindi avrei desiderato che in questo progetto di legge figurasse un articolo il quale avesse rammentato questo principio, che è comune tanto al Ministero passato quanto al Ministero presente; principio che si concreta nelle parole « a nuove spese, nuove rendite », principio che tanto giovò a rialzare il nostro credito.

Veggo con piacere che l'Ufficio Centrale ha chiesto all'onorevole Ministro delle Finanze delle dichiarazioni in proposito, e che l'onorevole Ministro delle Finanze ha risposto, che allorquando si creerà il debito speciale, si provvederà alle rendite necessarie per pagare l'interesse e l'ammortamento di questo prestito.

Tuttavia io credo utile ed opportuno che l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, in assenza del suo Collega il Ministro delle Finanze, ch'io sono dolente di non vedere qui fra noi, ripeta al Senato le parole già espresse: non si faranno nuove spese se non vi saranno nuove entrate, comecchè un simil principio sia utile il rammentarlo spesso, il rammentarlo sempre.

Quindi io sarei molto lieto se l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici vorrà accogliere benevolmente il mio invito, ed io gliene avrò particolare riconoscenza.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non essendo presente il Ministro delle Finanze, io mi affretto a dichiarare che è nelle intenzioni del Ministero di provvedere ad adempiere la legge del 1875, nel senso appunto di far fronte alla spesa mediante una speciale entrata.

L'onorevole Senatore Pepoli però comprenderà che, trattandosi che sopra il primo bilancio non havvi che una somma di 500 mila lire, e che d'altronde noi non dobbiamo provvedere che ai relativi interessi, è questa sola la ragione per cui non si è fin d'ora provveduto; ma tosto che la somma si renderà appena sensibilmente rilevante, come l'onorevole Ministro delle Finanze ha già dichiarato all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, io posso ripetere innanzi al Senato che sarà analogamente provveduto.

Senatore PEPOLI G. Ringrazio l'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa.

Si passerà alla discussione degli articoli:

Rileggo l'

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a creare un titolo speciale di rendita ammortizzabile in cinquant'anni per eseguire a norma della legge 6 luglio 1875, N. 2583 (serie 2), una prima serie di lavori coordinati alla definitiva sistemazione del Tevere urbano, consistenti nell'allargamento con muri di sponda dove sia necessario, nella remozione dei ruderi, nello sgombro e regolarizzazione dell'alveo, nelle opere relative alla sistemazione dei ponti, riconosciute più urgenti, e nell'iniziamento del collettore di sinistra, entro il limite di spesa di dieci milioni.

È aperta la discussione su questo articolo. Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo 1, verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici in apposito capitolo sotto la denominazione: *Prima serie dei lavori per la sistemazione del Tevere*, e sarà ripartita come segue:

Pel bilancio	1876	L.	500,000
Idem	1877	»	4,000,000
Idem	1878	»	4,000,000
Idem	1879	»	1,500,000

(Approvato.)

Art. 3.

In apposito capitolo del bilancio del Ministero delle Finanze verrà iscritta la somma necessaria pel servizio degli interessi e dell'ammortamento relativi al debito autorizzato dall'articolo 1 della presente legge.

(Approvato.)

Art. 4.

Nel bilancio dell'entrata, e in apposito capitolo, col titolo: *Rimborsi per la spesa del Tevere*, verranno iscritte le somme pari alla metà di quella di cui nel precedente articolo, per le quali, a termini e colle rivalse della

legge 6 luglio 1875, il municipio e la provincia di Roma sono tenuti a concorrere in detta spesa.

(Approvato.)

Art. 5.

Fino all'emanazione della legge speciale riservata dall'articolo 3, della legge del 6 luglio 1875, N. 2583 (serie 2), il contributo dei proprietari interessati alla spesa verrà regolato coi criteri e le norme del capo IV, titolo II della legge del 25 giugno 1865, N. 2359.

(Approvato.)

Ora porrò ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale, coll'aggiunta proposta dal Senatore Palasciano.

« Il Senato, considerando la grande importanza che la sistemazione dei collettori delle acque della città ha nel liberare Roma dagli effetti delle piene del Tevere; considerando la necessità tecnica che non si ponga mano alla esecuzione di uno qualsivoglia di essi, prima che uno studio accurato abbia condotto ad un progetto complessivo del sistema dei collettori; invita il signor Ministro a far studiare sollecitamente l'importante quistione ed a dichiarare che non farà uso dell'autorizzazione accordatagli coll'art. 1 del presente progetto di legge, prima che questo studio sia compiuto ed approvato dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e dal Consiglio superiore di Sanità. »

Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, il quale ha per oggetto la convalidazione del regio decreto 29 agosto 1875 con cui furono classificate nella 2.ª categoria alcune opere idrauliche nelle provincie venete (*V. Atti del Senato, N.* 41).

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Ministro della presentazione di questo progetto di legge, il quale farà il suo corso a termini del Regolamento.

Ora si procederà allo spoglio dei voti sui due progetti di legge già votati.

Resultato della votazione:

Autorizzazione di spesa in L. 300,000, per lavori da eseguirsi nell'Arsenale militare marittimo di Spezia, e convalidazione del Reale Decreto 20 febbraio 1876:

Votanti	92
Favorevoli	88
Contrari	4

(Il Senato approva.)

Basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale:

Votanti	92
Favorevoli	89
Contrari	3

(Il Senato approva.)

Si procederà ora all'appello nominale per la votazione del progetto di legge: Prima serie dei lavori per la sistemazione del Tevere.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si lasciano aperte le urne per quegli onorevoli Senatori che sopravverranno.

Discussione del progetto di legge: Tassa di bollo sui contratti di Borsa.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge: Tassa di bollo sui contratti di Borsa.

Se ne dà lettura.

Il Senatore, *Segretario,* CHIESI legge.

Art. 1.

Sono soggetti a tassa di bollo:

La compra-vendita tanto a contanti quanto a termine, ferma, a premio, o con riporto, ed ogni altro contratto conforme alle consuetudini commerciali, di cui formino oggetto titoli di debito dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Corpi morali, azioni ed obbligazioni sociali, o in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero;

La compra-vendita a termine sulle merci e sulle derrate, contrattata in Borsa.

Vanno esclusi dalla tassa i recapiti di cambio.

Art. 2.

Tanto pei contratti a termine, quanto pei contratti a contanti, soggetti alla tassa a tenore dell'articolo 1, si dovranno adoprare foglietti bollati posti in vendita dall'amministrazione finanziaria, secondo le norme che saranno prescritte in un regolamento da approvarsi per decreto reale.

I foglietti bollati saranno di due specie: quelli pei contratti fatti direttamente fra i contraenti porteranno il bollo di due lire se il contratto è a termine, e di cinquanta centesimi se il contratto è a contanti, e saranno composti di due parti, una delle quali dovrà rimanere a ciascun contraente.

Per i contratti fatti per mezzo di pubblici mediatori, i foglietti saranno a madre e figlia, e ciascun foglietto porterà il bollo di una lira se il contratto è a termine, e di venticinque centesimi se il contratto è a contanti.

Per compiere un contratto, stipulato col ministero dei pubblici mediatori, occorreranno almeno due foglietti, le cui madri rimarranno presso i pubblici mediatori.

Le figlie saranno consegnate una a ciascuno dei contraenti non più tardi del primo giorno non festivo immediatamente successivo a quello della stipulazione.

Art. 3.

Quando un pubblico mediatore non abbia manifestato ad un contraente il nome dell'altro, sarà responsabile verso il contraente medesimo della esecuzione del contratto.

Art. 4.

Ai contratti a termine, di che nell'articolo 1 della presente legge, stipulati nelle forme da essa stabilite, è concessa l'azione in giudizio, anche quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze.

Art. 5.

Le infrazioni alla presente legge commesse dai pubblici mediatori saranno puniti con multa estensibile a lire 500, salve le maggiori pene incorse a tenore delle leggi penali generali.

In caso di recidiva, i pubblici mediatori incorreranno inoltre nella sospensione da tre a sei mesi, e, nel caso di seconda recidiva, nella interdizione dal loro ufficio.

Saranno puniti con multa estensibile a lire 200 i contraenti, quando nei contratti conchiusi direttamente fra loro non abbiano fatto uso dei foglietti bollati, e quando nei contratti conchiusi per mezzo dei pubblici mediatori, essi abbiano accettato come prova del contratto foglietti non bollati a termini della presente legge.

Art. 6.

I contratti soggetti alla tassa di bollo stabilita dalla presente legge sono esenti da quella di registro, e le relative quietanze saranno considerate ricevute ordinarie, a norma delle leggi sulle tasse di bollo e di registro del 13 settembre 1874, numeri 2076 e 2077 (serie seconda).

Art. 7.

Le controversie e le contravvenzioni relative alla presente legge saranno trattate colle norme stabilite per le tasse di bollo dalla legge 13 settembre 1874, N. 2077 (serie 2.).

Art. 8.

La legge 14 giugno 1874, N. 1971 (serie 2.) è abrogata.

Art. 9.

Il regolamento stabilirà i modi per esercitare la vigilanza sui pubblici mediatori e sulle Borse per l'esecuzione della presente legge.

Art. 10.

La presente legge andrà in vigore nel giorno che sarà fissato con Decreto reale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Nello scorso anno io mi presi la libertà di fare una interrogazione all'in allora Ministro delle Finanze, nella quale esposi che nel regolamento fatto per l'esecuzione della legge per l'imposta sui contratti di Borsa, eravi un certo articolo 14, il quale, andando al di là della legge, prescriveva che alla Direzione generale del Debito Pubblico non fosse dato luogo ad alcuna operazione per convertire cedole al portatore in certificati nominativi, se non era annessa la prova, mediante speciale bollettino, che ne era stata pagata la tassa di acquisto.

Questa misura evidentemente eccedeva la legge, ed importava un carico nuovo ai citta-

dini, inceppava molto le operazioni di conversione presso la Direzione generale del Debito Pubblico, ed era poi ineseguibile per tutti coloro che possedevano rendita al portatore da molto tempo, e, in ogni caso, anteriormente alla creazione di questa nuova imposta.

Quando io, prima ancora di svilupparlo, indicai soltanto il soggetto della interrogazione, gli onorevoli Ministri delle Finanze e dell'Agricoltura e Commercio mi interruppero con modi gentili e col mio assenso, dicendomi: vediamo dove vada la sua interpellanza, ed è perfettamente superflua, inquantochè quell'articolo non vien più eseguito, locchè voleva dire che era stato riconosciuto che detto articolo non era opportuno, e, si potrebbe anche dire, non era legale.

Ma in seguito io ebbi contezza che la Direzione generale del Debito Pubblico applicava ancora quell'articolo, anche dopo le dichiarazioni che mi erano state fatte in Senato dai sullodati Ministri, quantunque lo applicasse in una misura parziale.

L'oggetto della mia interrogazione non ha altro scopo che di pregare l'onor. attuale signor Ministro dell'Agricoltura e Commercio, affinchè nel fare il regolamento, come è prescritto dall'art. 9 del progetto di legge, voglia star lontano da tutto quello che può indebitamente inceppare le operazioni del Debito Pubblico, e che in ogni caso ecceda la portata della legge.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Come ben comprende il Senato e l'on. Senatore Lauzi, il nuovo progetto di legge è fondato sopra basi affatto diverse dall' antica legge cui intende a sostituire.

Ciò che forse si sarebbe potuto contestare dal riguardo dell'opportunità, e che probabilmente non si sarebbe potuto contestare dal riguardo della legalità, giacchè la prima legge era informata ad un concetto eminentemente fiscale, oggi non sarebbe soltanto contestabile, ma sarebbe anche ingiusto: di maniera che, tenendo conto dell'art. 2 che dà facoltà al Governo di stabilire per regolamento la vigilanza per l' esecuzione della legge in discussione, io ritengo sia giusto far tesoro delle osservazioni dell'onor. Senatore Lauzi e della dichiarazione dei predecessori dell' attuale Gabinetto. Posso anzi dare affidamento, che sull' accennato riguardo non si avranno a lamentare inconvenienti, tanto più che alla Camera dei Deputati si fecero delle modificazioni nel senso di portare qualche miglioramento allo stesso progetto del Ministero attuale, nel senso cioè di diminuire ancora quelle che si credevano garanzie, e che nella pratica si riconobbero quali impacci, e perciò di nessun profitto.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Sembrami opportuno aggiungere alla dichiarazione fatta dall'onor. Ministro di Agricoltura Industria e Commercio, che intorno alla legalità dell'articolo 14 del Regolamento fatto per l'esecuzione della legge precedente, pochi hanno dubitato, fra i quali duolmi annoverare l' onorevole Senatore Lauzi. Nel Congresso delle Camere di commercio, tenuto in Roma nel novembre passato, di quell'articolo non fu chiesta l'abrogazione, bensì ne fu invocato un capoverso dichiarativo.

Io poi ed il mio onor. Collega Ministro delle Finanze, citati dall' onor. Lauzi, ammettemmo bensì in altra occasione che quell' articolo 14 era in qualche caso male applicato, e che bisognava intenderne ed eseguirne le disposizioni entro ragionevoli e discreti confini; ma tanto eravamo lontani dall' ammettere che quell'articolo offendesse la legge, che nè l'uno nè l'altro di noi disse che sarebbe abrogato, come avremmo per certo dovuto fare, se avessimo ritenuto che l'art. 14 uscisse dai termini della legge o la offendesse. Invece dichiarammo che sarebbero date opportune istruzioni, per guisa che nella esecuzione non si fosse trascorso a conseguenze assurde, gravose e tali da rendere quasi impossibili le più regolari ed ordinarie operazioni sul Gran Libro. Ed oggi, se io non sono male informato, la Direzione generale del Debito Pubblico non richiede la presentazione della prova del pagamento della tassa, se non nel caso che venga richiesta di operazioni sopra partite di rendita, della quale fosse ben certa e constatata l' epoca della contrattazione, posteriore al tempo cioè nel quale entrò in esecuzione la legge del 14 giugno 1874.

Ma l' onorevole Ministro, riconoscendo che legale era la disposizione dell' articolo 14 in

relazione alla legge vigente, esprimeva l'avviso che non fosse opportuna. Soggiungeva che, pel progetto che stiamo discutendo, la tassa sarà basata sopra principii diversi da quelli della legge precedente, e che quindi una disposizione simile a quella contenuta nell'articolo 14 del vigente regolamento non ha più luogo opportuno.

Benchè io riconosca una notevole differenza fra il progetto di legge che vi sta dinanzi e la legge che è ancora in vigore, non credo che sia addirittura una sostanziale o radicalissima differenza.

La principale differenza, ma che non esclude l'opportunità di mantenere una disposizione analoga a quella del contrastato art. 14, sta in ciò che questo progetto di legge pone una tassa unica, mentre la legge vigente ha invece una tassa graduale intesa a seguire una certa proporzionalità coll' importanza dei relativi contratti.

Per certo non occorre dimostrare, che la tassa unica e uniforme tanto per il contratto di un milione come per il contratto di dieci mila lire, è più semplice; ma che corrisponda meglio al concetto della giustizia o ideale o pratica, lascio deciderlo a chiunque si occupi di queste materie.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

Senatore FINALI. In quanto poi al pregio che si vuol dare a questo progetto, di avere cioè abbandonate incomode formalità; e rispetto alla sola raccomandazione ch'è stata fatta all'onorevole Ministro, vale a dire quella che il Senato ha udito dalla bocca dell'onor. Lauzi, mi permetto esprimere un timore sincero, che andando troppo oltre in quella via, questa tassa vada a finire anch'esso in una bolla di sapone.

Quindi mi sia permesso alla mia volta aggiungere la raccomandazione, che non siano tolte quelle regolamentari garanzie che erano parse opportune ad assicurare l'esecuzione della legge, ed anzi se ne studî qualcuna che riesca più opportuna ed efficace.

L'onorevole Ministro sa che è stata tolta dall'art. 4 di questo progetto una sanzione che pareva efficacissima, vale a dire che per virtù di un contratto a termine non si potesse esercitare un'azione se il contratto stesso non fosse stato fatto nelle forme volute dalla legge, prima delle quali ed essenziale è il pagamento della tassa.

Ora, l'abolizione di questa sanzione si raccomanda forse a certi principî astratti e metafisici sui quali non voglio discutere, perchè nè il tempo, nè il luogo, nè l' occasione lo consentirebbero; ma certamente dessa non è una garanzia dell'osservanza di questa legge. Quindi, se l'onor. Ministro dovesse secondare la raccomandazione fattagli dall'on. Lauzi, diindebolire cioè quelle garanzie regolamentari, che già apparvero insufficienti nella esecuzione della legge, temo che con questa riforma faremmo un'opera peggio che vana. Non esito poi a dichiarare, che per mia opinione, una delle ragioni per cui la legge vigente non portò che troppo scarsamente i frutti che se ne aspettavano, è questa: che l' Amministrazione delle tasse sugli affari, occupata in maggiori negozî, non curò mai di verificare se la legge fosse osservata; e mentre generale ne era la inosservanza, non si procedette mai ad una contravvenzione. Che avverrebbe se altrettanto si fosse fatto e si facesse per le altre tasse di bollo e di registro?

Ma siccome questa incuria, alla quale si pensava porre riparo nell'atto di riformare la legge, appartiene all'amministrazione di cui io faceva parte, è chiaro che io non ne posso fare rimprovero all' on. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ed al suo onorevole Collega per le Finanze. Ho accennato al fatto per aver fondamento a raccomandare al Ministero di curare la riscossione della tassa sugli affari di Borsa, con non minore diligenza di quella che è lodevolmente usata per la osservanza delle altre leggi che riguardano le tasse di affari che vanno sotto il nome di *Bollo e registro*. Malgrado la proposta riforma, se non si faranno ispezioni, verifiche e all'uopo contravvenzioni, temo che le nuove speranze correranno la stessa sorte di quelle che prima si erano concepite.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI. Mi duole che quella mia innocente osservazione abbia dato luogo a delle osservazioni molto gravi, le quali però riguardano l'onor. Ministro, ed io mi guarderò bene dal rispondere in sua vece.

Io mi limiterò in questa contro-osservazione a quella parte del discorso del preopinante, che personalmente mi riguarda.

Che la dichiarazione sia stata fatta dai signori Ministri, quando io feci quell'interrogazione nei termini da me accennati, o in quelli che ha detto l'onor. Senatore Finali, è questione di esattezza di memoria; posso errare io, come potrebbe possibilmente errare anche l'onor. Finali.

I verbali delle sedute del Senato potranno provare quale di noi sia stato più fedelmente servito dalla memoria. A me rimase sicuramente impresso che si era detto che, per l'articolo 14 del regolamento, si erano date istruzioni acciò non si fosse posto in pratica. E se non fosse stata tale la impressione in me prodotta dalla loro risposta, non mi sarei successivamente meravigliato, e non avrei di nuovo scritto all' onor. Ministro delle Finanze per dirgli che, sebbene solamente in parte, pure quell'art. 14 era tuttora applicato negli uffizi del Debito Pubblico.

Detto questo, lascio che l'onor. Ministro, se crede, risponda alle ulteriori osservazioni del preopinante.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Certamente l' onorevole Senatore Finali non vorrà fare una questione di principio, e nemmeno una questione di critica sulla differenza dell'attuale progetto coll'antica legge; dappoichè, se a questo davvero egli intendesse basterebbe il fatto suo e del suo Collega delle Finanze, per mettere in rilievo, se non la bontà del principio al quale abbiamo noi informato il nuovo progetto, certo la realità e la ragionevolezza della differenza colla legge tuttora esistente. Imperciocchè sia cosa indiscutibile come il nuovo progetto non pretenda a tutto il merito della verità rispetto alla legge del 1874, essendo venuto lo stesso Ministero passato a proposte abbastanza gravi, che modificarono, se non trasformarono del tutto, l'antica legge.

Nel nuovo progetto di legge è verissimo che è adottata la tassa unica, vale a dire, che si è trasformata una tassa quasi proporzionale, in una semplice tassa fissa di bollo; ma perchè si è fatto questo? Forse per una quasi sciente e volontaria contravvenzione al principio di giustizia che esige la proporzionalità? Ma codesto sarebbe un appunto di tanta esagerazione, che è impossibile di temerlo da chicchessia, molto meno da parte dell' onor. Finali.

Forse perchè la pratica consigliava di conservare la proporzionalità? Ma se la pratica codesto consigliasse, certamente vi sarebbe insieme questione di principio, perchè la giustizia è indiscutibile in senso della convenienza e del dovere, anzi della proporzionalità nelle imposte.

La pratica che cosa ha mostrato e mostra intorno alla tassa sui contratti di Borsa?

Mostra una decrescenza di reddito direi progressiva, in modo da lasciare della tassa, se non una passività assoluta per le spese di esercizio, certo un non valore come reddito, a lato peraltro del valore sempre decrescente della economia del paese, della libertà delle contrattazioni, e della moralità.

Quando nel primo trimestre di quest'anno che fu primo trimestre di governo dei miei onorevoli predecessori, si giugne appena a conseguire un reddito lordo di 13 o 14,000 lire, da una tassa intorno alla quale s'erano *fatti* vaticini, non voglio dire di grosso mezzo di pareggio, ma certo di concorso alla sospirata meta del pareggio, che cosa si doveva sperare da un ulteriore esperimento? Si sarebbe forse voluto che la nuova Amministrazione, credendo ciò che col fatto mostrò di non credere l'antica (la quale pure un po' di fede avrebbe dovuto averla, perchè quella legge era fatto suo), avesse dovuto tentare di far valere un sistema di rigore e di multe ascendenti fino a tre mila lire per infrazioni al pagamento di una tassa di una o di due lire, avesse, dico, l'attuale Amministrazione dovuto tentare l'applicazione d'un sistema di sanzioni ingiustificabile in teorica, ed impossibile in pratica, avesse dovuto tentare per tal mezzo di galvanizzare una legge, che si può dire nata morta?

Non potendo ciò sperarsi da noi, la nostra attenzione fu rivolta a vedere, se la legge si potesse o no utilmente conservare; ed io per conto mio individuale e non del Ministero del quale ho l'onore di far parte, dichiaro che dopo qualche studio era venuto nel pensiero di abolirla; ma non ebbi il coraggio di farmene apostolo presso la Camera, e sostenitore presso i miei Colleghi, ben prevedendo io la risposta che avremmo avuto, qualora ci fossimo presentati con una legge d'abolizione d'un'imposta.

Quantunque però la legge antica non avesse nemmeno in minima parte risposto alle previsioni, e quantunque io tema che neanche la nuova legge possa reggere in qualche sua parte che di essa abbiamo conservata, ad una discussione rigorosissima, e codesta è una dura confessione, che faccio al più alto Consesso legislativo, pure, ritenendo l'insieme della proposta in discussione se non notevolmente utile, di certo innocua, abbiamo conservata e ad un'ora trasformata la tassa.

Ed avevamo anche lasciato, ci si dice, nel progetto presentato alla Camera, la sanzione penale, dell'inefficacia dei contratti di Borsa non fatti in conformità della legge, dove che quella sanzione penale, per coerenza di principî, l'avremmo potuta togliere.

Ma io fo un'osservazione puramente pratica e un pochino politica. Era interesse dell'attuale Amministrazione di ottenere la trasformazione di una legge che diveniva sempre più immorale per le abituali contravvenzioni a cui andava incontro; era necessario di togliere lo scandalo che in pieno giorno si dava anche da gente alla quale non si poteva appiccicare la qualifica di disonesta: dunque vi era un servigio di moralità da compiere, ed insieme un servigio di economia.

Le Camere di commercio, le industrie in generale credono che, sebbene ci sia nei luoghi sui quali si svolgono le contrattazioni colpite dalla tassa che discutiamo, una materia non sempre delicatissima, e d'ordinario di giuoco, pure non si può negare che cosiffatte contrattazioni si rannodano ad un ordine d'interessi gravissimo, e tra gli altri è di massimo interesse per questo paese che non può fare a fidanza col suo credito, la negoziazione facile e possibilmente libera dei titoli di debito dello Stato e di titoli di Società od Istituti, alla cui decadenza non può essere indifferente la pubblica finanza e il paese.

L'attuale Amministrazione in quella condizione di cose si è imposto, per conseguire il risultato praticamente più utile, un lavoro quasi di dinamica politica. Quali sono, abbiamo detto, le parti della legge vigente più evidentemente nocive e intorno a cui una maggioranza indiscutibile si raccoglierà, perchè siano eliminate, o almeno prontamente trasformate? E così noi mentre abbiamo accettato alcuni concetti nei quali pur veniva la passata Amministrazione, abbiamo ad un'ora riconosciuto il bisogno e il dovere della trasformazione della tassa graduale in una semplice tassa di bollo. Non abbiamo avuto tutta la fede de' nostri predecessori in alcune sanzioni, e precisamente in quella favolosa della multa delle 3,000 lire.

Io personalmente avrei voluto portarla ad una ventina di lire. 20 lire, seguite dalla minaccia della sospensione dall'ufficio di pubblico mediatore, e poi, in caso di recidiva, anche dall'interdizione, a me sarebbero parse una sanzione e ragionevole ed efficace. Ma dissi, come si scende dalle lire 3000 alle lire 20 o anche a 50? La nuova sarebbe stata, rispetto alla vigente, una parodia di multa, ed avrebbe creato difficoltà contro la urgente riforma. Ebbene, in questo stato di cose, si è fatta una transazione; e dichiaro che sono stato io l'autore del pensiero di quella riduzione a un sesto, cioè da 3000 a 500 lire.

Ci era l'altra sanzione, quella dell'inefficacia dei contratti non conclusi secondo la legge. Ma intorno a tale sanzione si sollevava una grossa questione di principii. E dicemmo: per cosa così poco pericolosa nella pratica, intorno a cui non era seguito nessun inconveniente e non si era levato alcun lamento, perchè svegliare la suscettibilità dei suoi antichi autori e difensori?

Peraltro, la disposizione sull'inefficacia esisteva nella legge vigente, non l'introducevamo noi; e però nel nostro progetto l'abbiamo lasciata. Sottoposto però lo studio di quel progetto alla Giunta parlamentare della Camera, essa unanimemente manifestò all'onorevole Ministro delle Finanze e a quello di Agricoltura e Commercio il divisamento di togliere cosiffatta sanzione, come soverchia e lesiva dei buoni principii; e ci si mise sott'occhio la risorsa del regolamento per rendere attuabili le sanzioni conservate nella nuova legge.

E qui, rispondo all'onorevole Senatore Finali: il regolamento deve essere ragionevole, e non so qual fatto mio e dei miei Colleghi possa autorizzare l'onorevole Senatore Finali a temere che si abbiano a rifare volontariamente delle bolle di sapone.

Noi abbiamo accettato fin qui tutto il sistema regolamentare passato: ma è pur vero che ci siamo adoperati e ci adopreremo ancor più, se avremo fortuna e vita, per migliorare il sistema

vigente, che del resto i nostri predecessori non poterono, in più contingenze, sempre bene difendere.

Però, intendiamoci: nella legge che discutiamo, il regolamento dovrà tendere a dare efficacia e sanzione ai principî e alle disposizioni in essa ammessi, e non altro.

E però non trasmoderemo, non inseriremo delle disposizioni che tendano a contraddire la economia della legge, che dieno forza non perfettamente giusta. Il regolamento deve riferirsi ai modi d'applicazione della vigilanza, e legalmente darà forza alle sanzioni speciali di questa legge, alle quali del resto sogliono aggiugnersi le altre sanzioni o multe derivanti dalla legge del registro, e riferibili alle scritture e agli affari conchiusi in contravenzione a tale legge.

Ora, alla triplice forza della legge comune del registro, delle multe e pene stabilite nel nostro nuovo progetto, al rimedio pratico del regolamento pel quale le speciali sanzioni debbono essere attuate, dovevamo noi insistere perchè fosse aggiunta la sanzione dell'inefficacia dei contratti di Borsa? Dovevamo noi, non autor di quella sanzione, e soli, opporci al voto nime della Commissione della Camera, la quale voleva sopprimerla? E noti l'onor. Senatore Finali, che, in quella Commissione della Camera, vi erano parecchi i quali probabilmente avevano appoggiata nel 1874 la legge della nullità degli atti non registrati.

Evidentemente noi che avevamo conservata una disposizione solo perchè la trovavamo nella legge vigente, e non l'avevamo tolta per non creare difficoltà contro l'accoglienza della riforma, la quale, malgrado i suoi superstiti difetti non lasciava di realizzare un miglioramento; noi non dovevamo esitare ad acconsentire al voto della Commissione. E però dicemmo ad essa: sopprimete pure il primo comma dell'art. 4.

Però si diede il caso, che quella Commissione omise di far cenno nella Relazione, e di eliminare difatto nell'art. 4 il primo comma.

Quando si è venuto alla discussione nella Camera, si sono presentati al Banco dei Ministri parecchi Commissari, rivelando quell'omissione, ed insistendo per modificare la redazione dell'art. 4.

Il Ministro di Agricoltura e Commercio ha detto: è questione di finanza; rivolgetevi quindi al Ministro delle Finanze. Quello delle Finanze ha detto: per me è questione di principio, epperciò non ci opponiamo; e senza discussione, ma previa una semplice dichiarazione di rettifica dell'errore in che incorse la Commissione, il primo comma dell'art. 4, Ministero e tutta la Camera consenzienti, fu soppresso.

Ora, dice l'onor. Finali: voi avete così tolto forza alla legge. Ma questa forza dove si trovò, chiedo io, lungo un anno e più mesi per i quali ha sussistito e sussiste quella grave sanzione? Questa era un'inutilissima sanzione, mentre colpiva di nullità contratti, i quali erano una irregolarità d'ordine economico, d'ordine morale, giuridico; e di fatto nessuno si valeva o si valse di cotai contratti.

Ed a che volere insistere per una sanzione cotanto esagerata, mentre pur senza quella, nella legge vigente e nella novella, vi erano e vi abbiamo tante garantie esaltanti il principio dell'osservanza della legge, rispondenti largamente all'interesse dei contraenti, che per verità, se malgrado loro, l'adempimento delle prescrizioni possa fare difetto, le ragioni non sarebbero mai nella mancanza delle pene, ma nell'intrinseco vizio della tassa. La quale, del resto, ridotta a minime proporzioni, potrebbe tuttavia consentire l'abbandono di una parte delle sanzioni, non esigere di conservare quelle che la Camera dei Deputati eliminò. Aggiungiamo che la legge che discutiamo, consacra, rispetto a tutt'altre leggi d'imposta, un insieme di garantie e di pene tuttavia esorbitanti.

Ma se pure l'Italia avesse dovuto avere la sventura, chè tale io l'avrei riguardata, di dover subire una legge sulla nullità degli atti, allora l'argomentazione in pro della conservazione dell'inefficacia degli atti irregolari di borsa avrebbe avuto una grande forza.

Però, avendo noi avuto la fortuna, di aver visto respinta la legge sulla nullità degli atti, l'inefficacia dei contratti di Borsa, che costituivano il preludio di quella maggiore legge, non avrebbe avuto ragione di sussistere. E l'onor. Finali ricorderà com'io stesso sia stato uno degli ultimi a combattere il concetto dell'inefficacia dei contratti di Borsa, appunto perchè vedevo in tale sanzione proclamata la legittimità del principio della nullità degli atti. Ora, far sussistere quello che era un mezzo ad un

grave fine fallito, sarebbe un vero anacronismo, e sostanzialmente una causa moralmente e giuridicamente perturbatrice.

Dunque la Camera ben fece, a giudizio mio, e benissimo ha fatto l'Ufficio Centrale del Senato, a rispettare l'eliminazione del primo comma dell'art. 4.

Detto questo, io non avrei da aggiungere altro: ma siccome mi pare che, sotto la forma di discussione generale, in sostanza si son sollevate questioni di carattere speciale a taluni articoli, così per far presto, ove il Senato me lo permettesse, manifesterei l'opinione del Ministero rispetto alla innovazione che si sarebbe voluta fare dall'Ufficio Centrale nel penultimo comma dell'art. 1.

Invece di dirsi *la compra-vendita a termine sulle merci e sulle derrate contrattata in borsa*, si vorrebbe fosse detto *la compra-vendita a termine sulle merci e sulle derrate*.

Io vorrei pregare l'Ufficio Centrale del Senato ed il Senato intero, perchè vogliano consentire di non apportare l'accennata modificazione all'art. 1.

La mia preghiera si fonda sopra un doppio concetto. Noi abbiamo una legge, la quale c'è tutto l'interesse di veder messa in atto. Se fosse di quelle leggi possibilmente disturbatrici intorno alle quali passano delle discordanze assai gravi nel campo dei principî o dell'applicazione, per una stagione ancora si potrebbe attendere. Ma essendo una legge di miglioramento, intesa a sanare una piccola malattia onde è travagliata la Finanza e l'economia del paese, cosiffatta legge che parebbe nel suo principio un vero miglioramento, un vero attestato di giustizia, si potrebbe ragionevolmente differire? Ora, una modificazione al 1. articolo comincerebbe a mettere in dubbio la sorte di questa legge.

La seconda osservazione è questa.

Io convengo pienamente che il concetto giuridico e morale che è stato rilevato nella Relazione del Senato, è che quell'inciso bisogna che non vi sia affatto o che vi sia in senso più largo. Non v'è sufficiente ragione infatti di conservare un privilegio a favore di un'istituzione la quale qualche volta ha potuto essere oggetto di contestazione rispetto ai servizi che rende al Paese.

E però si osserva: o la facoltà sta in principio, e deve stare rispetto all'oggetto; o non sta rispetto all'oggetto, e non si deve concedere come privilegio sulle contrattazioni che solo vanno compiute nella Borsa. Cosiffatto ragionamento nel campo dei principî mi pare abbastanza giusto. Ma, d'altra parte, togliere l'agevolezza ai contratti sulle merci e derrate compiti nelle borse, importerebbe per questa parte, spingere indietro la legge nuova rispetto all'antica; e ciò sta male, imperocchè quella vada fatta per migliorare i rapporti e gl'interessi governati dalla legge ancora in vigore. Privilegio o non privilegio, vi è una parte di transazioni le quali si possono oggi compiere con minori difficoltà.

Dunque resterebbe a discutere l'altra ipotesi, quella cioè di estendere il favore a tutti i contratti sulle merci e le derrate; ma per tale parte più al Ministero delle Finanze che al mio, bisogna farsi capo. E non temo di affermare che la quistione non è stata abbastanza studiata per conoscere bene quale potrebb'essere l'influenza in aumento o decrescimento del reddito delle finanze. Bisogna per tale apparente picciola innovazione riandare la legge del registro e bollo: e si conosce veramente se quel desiderato e certo lieve maggiore reddito che coll'estensione dell'inciso, secondo è di avviso l'Ufficio Centrale del Senato, si potrebbe conseguire, in sostanza, non seguirebbe a spese di una parte anche maggiore del reddito che verrebbe meno alla tassa di registro e bollo? Veramente il quesito presenta vari dubbi; e studi in quel senso non se ne sono fatti.

Io vorrei pregare perciò il Senato di accontentarsi della formale dichiarazione che fo per conto mio ed anche per conto del Governo, che siamo disposti ad accettare un ordine del giorno inteso a togliere l'apparente disaccordo che vi sarebbe della conservazione dell'articolo primo della legge con l'accennata limitazione, sia col togliere il comma in discussione, sia con l'estenderlo preservando la finanza da ogni perdita, nel senso propugnato dall'Ufficio Centrale del Senato.

Il Ministero si impegnerebbe a fare degli studî, e tentando d'armonizzare questa legge con la parte relativa della legge sul registro e bollo, si toglierebbe il lamentato disaccordo: Sul risultato degli studî non esiterebbe a presentare alla riapertura del Parlamento un progetto di

legge apposito. Se la dichiarazione bastasse, tanto meglio; se volessero tradurla in un ordine del giorno, il Ministero lo accetterebbe volentieri.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. L'onorevole Ministro ha accennato ad alcuni incidenti che, mi obbligano a dare qualche spiegazione al Senato.

È verissimo che l'esperienza non aveva risposto alle speranze che il Governo aveva concepite nel proporre e nell'ottenere dal Parlamento l'approvazione della legge vigente. E difatti era già stata studiata, anzi, come l'onorevole Ministro ha ricordato, era già stata proposta dall'amministrazione precedente una riforma.

Io non aveva avuto difficoltà in una circostanza solenne, che fu il congresso tenuto nel novembre dello scorso anno dalle rappresentanze di tutte le Camere di commercio in Roma, di confessare gli inconvenienti e la delusione a cui dava luogo l'applicazione di questa legge; anzi m'erano motivo ad invitare le rappresentanze medesime, come le meglio esperte degli inconvenienti già confessati, e le meglio conscie dei desiderî e dei bisogni del commercio, a suggerire quelle modificazioni alla legge, per virtù delle quali dovesse aver termine da una parte lo scandalo, cui accennava l'onor. Ministro, di una grande immoralità che si verificava all'ombra della legge, e dall'altra il danno, ossia il mancato provento alle Finanze.

In quel congresso delle Camere di commercio, nel quale l'argomento fu ampiamente dibattuto, soltanto una piccola minoranza propose una tassa fissa: la gran maggioranza delle rappresentanze delle Camere fece una proposta, la quale si appagava di rendere più semplice la graduazione della tassa che era nella legge vigente e proponeva quindi una graduazione che reputava abbastanza facile e spedita, tale da non dare alcun impaccio all'andamento degli affari e delle contrattazioni di Borsa. Il governo aveva accolta la proposta delle Camere; e l'avea fatta sua in quel progetto di legge che era stato presentato, e fu poscia ritirato dal nuovo Ministero.

In quel progetto si proponeva togliere di mezzo l'incomoda varietà dei foglietti che erano necessari per pagare la tassa, secondo la varia importanza dei contratti, e si proponeva di fare un foglietto unico: dall'importanza del contratto dipendeva la quantità dei foglietti che doveano adoperarsi, quando non fosse bastato un solo foglietto, valevole fino a L. 50,000.

Il Ministero ha creduto di abbandonare ogni criterio di tassazione, proporzionale nella sua gradualità; ed io ho già riconosciuto, che lasciando in disparte le considerazioni riferibili alla giustizia, certamente una tassa unica, tanto per un contratto di L. 10,000, quanto per un contratto di un milione, è una cosa pregevole molto dal lato della semplicità! Noi, a questa mutazione non raccomandata da ragioni di giustizia, contraria al principio generale che riforma il nostro sistema di tasse sugli affari, non credemmo poter addivenire, malgrado ci fosse chiesta da qualche Sindacato di agenti di cambio; ed avevamo presentato il progetto di riforma della tassa, mantenendo una proporzionalità graduata, in conformità del voto del Congresso delle Camere di commercio, il quale in questa materia ci pareva avesse una singolare e grande autorità.

Io non faccio la proposizione di tornare alla imposta graduale, perchè non avrei speranza di vederla trionfare, ma dal momento che trasformiamo una tassa sul contratto in una tassa sul documento del contratto; dal momento che riduciamo la tassa graduale a tassa fissa, la quale certamente sarà salutata con plauso da coloro i quali fanno grandi contratti, e da quelli che hanno mezzo di far figurare in un solo parecchi contratti (sempre a maggior beneficio delle finanze!), bisogna che la legge nuova sia rigorosamente fatta osservare, perchè renda un profitto il quale non sia del tutto spregevole. Tale è il beneficio che ottennero colla legge 14 giugno 1874 i contraenti a termine ed i loro agenti; la validità di quei contratti, ondeggiante fra le contrarie sentenze de' Tribunali, fu dalla legge formalmente sancita. Questo beneficio si vuol mantenere; ma il corrispettivo, che era una tassa graduale, vien ridotto ad una massima tassa fissa di bollo.

Ora, l'onor. Ministro ha notato che nella vigente legge sono tre sanzioni.

Nel progetto, di queste tre sanzioni una è tolta, una viene temperata, e la terza, resta

tutta confidata al senno e allo zelo della amministrazione.

In quanto alla prima sanzione, che è quella della nullità, intorno alla quale filosoficamente si può disputare, ma sulla cui pratica efficacia non credo che si possano elevare molti dubbî, io, completando la narrazione fatta dall'onor. signor Ministro, mi permetterò di soggiungere che la soppressione di quella sanzione nell'art. 4, fu proprio improvvisata durante la discussione.

Parlava in merito alla legge un oratore, e si accingeva a domandare la soppressione di quella sanzione, quando fu interrotto e gli fu detto: badi che questa sanzione sarà tolta. Lì per lì, questo fu fatto; e così venne a mancare una delle trè sanzioni date alla osservanza di questa legge, della cui soppressione nè la relazione ministeriale, nè la parlamentare, e tanto meno il progetto, aveano fatto cenno.

In quanto alla mitigazione delle multe, io non ho da obbiettare, sia perchè alle multe troppo gravi non sono propenso; sia perchè so che ripugnano ai tribunali, dai quali non sono quasi mai applicate. Essendo poi diminuita la tassa, era molto ragionevole che fosse mitigata anche la multa, la quale deve avere una proporzione colla tassa stessa; ma comunque sia, questa sanzione vien diminuita di peso.

Resta la terza sanzione, cioè tutte quelle precauzioni, tutte quelle cautele amministrative delle quali l'onorevole Ministro ed il suo Collega delle Finanze possono trarre fiducia che questa legge abbia essere ad osservata meglio che lo fu per lo addietro.

L'onor. Ministro non ha duopo di parole per persuadermi degl'intendimenti suoi e del suo Collega, rispetto a questa tassa. Quegli intendimenti io nè posi nè pongo in dubbio: credo anzi che essi abbiano, per l'amore che portano alla cosa pubblica, grande interesse che si ricavi profitto da questa tassa e che sia vantaggiosa all'Erario; credo poi che personalmente abbiano altresì interesse grandissimo di mostrare che questo sistema nuovo sia più proficuo di quello che fosse il sistema preferito dai loro predecessori. Ma siccome questa è la più forte sanzione che rimane per l'osservanza della legge; ed anche quella delle multe è sanzione che, meno in pochi casi, tanto vale quanto la vigilanza amministrativa, io raccomanderò all'onorevole Ministro di aver sempre presente la necessità di ottenere dalle pubbliche amministrazioni quella cooperazione che è necessaria nella esecuzione delle leggi di finanza; e quindi la necessità di lasciare ad esse forza ed autorità.

Questa raccomandazione, ho stimato opportuno di fargli, perchè egli una sola ne aveva udita, la quale, se non l'invitava a rilassatezza, per certo non lo invitava al rigore.

Senatore DE GORI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE GORI. Per verità, avuto riguardo alla placida serenità che suole accompagnare le nostre discussioni in siffatte materie, mi è parso quasi un fulmine a ciel sereno il dissidio fra l'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro in un punto in cui, a mio avviso, l'emendamento stesso risponde perfettamente al concetto e all'economia generale di questo progetto di legge.

L'onorevole Ministro infatti è stato ispirato, come dice, nella proposta di questa legge, dall'intendimento di rendere nella sostanza meno grave e nell'applicazione più semplice questa tassa, e i suoi intendimenti ha inteso di raggiungere col sostituire una tassa di bollo graduale alla tassa di registro per ciò che concerne le contrattazioni a termine tanto di valori pubblici quanto di merci e derrate.

È evidente che le contrattazioni a termini specialmente se di merci e derrate, per la loro molteplicità, per il loro grandissimo numero, per la loro minuta espressione, sfuggono facilmente al pagamento di quest'imposta; per conseguenza quanto è men facile il modo di assicurarsi delle transazioni, tanto è più facile l'esimersi della tassa.

Ora, l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale è informato allo stesso spirito che informa le proposte ministeriali, e se tale emendamento lo si rifiuta, come l'onorevole Ministro ha detto, ne avviene che le contrattazioni a termine in merci e derrate non godono il beneficio del bollo graduale in sostituzione del registro se non si sono fatte entro il recinto della Borsa, per conseguenza da un lato esse sfuggono al beneficio di questa legge e dall'altro perde il governo il benefizio della percezione della tassa, in tutti i luoghi dove una Borsa non si trova.

Ora è evidente che gli elementi essenziali della contrattazione non consistono nel locale ove la contrattazione è fatta, ma sì nell'intervento del pubblico mediatore esercente nei modi voluti dal regolamento, e che presta l'opera sua a siffatto genere di contrattazioni. Per conseguenza, gli elementi essenziali del contratto ci sono, perchè consistono nella persona del mediatore, consistono nel rito, nella forma speciale colla quale la contrattazione si fa. È certo che le Borse sono in ragione del numero e della qualità degli affari che sono propri di un paese e che ove Borsa non è, vuol dire che non ha ragione di essere, che non vi è tale massa di contrattazioni di quella specie da renderne abituale l'esercizio. Ma non per questo la merce e le derrate non si contrattano colle stesse formalità, colle stesse garanzie come nelle località dove ci sono le Borse. Le Camere di commercio sono tutte autorizzate a concedere facoltà di esercizio della pubblica mediazione ai pubblici mediatori addetti alle Camere stesse, ed essi esercitano nelle provincie dove le Borse non ci sono ed hanno le stesse attribuzioni. Per conseguenza che cosa avverrebbe? Che questa disposizione di legge in quei luoghi dove esiste la Borsa produrrebbe una differenza enorme a carico dei cittadini nelle contrattazioni merci o derrate, fra i diversi luoghi nei quali le contrattazioni stesse si fanno.

Citerò un esempio. Una contrattazione di una certa quantità di riso, per esempio, fatta in luogo dove sia la Borsa; perchè fatta entro il locale della Borsa, sarà sottoposta al pagamento della tassa, fatta in una provincia ove la Borsa non ci sia, anco fatta col mezzo di mediatori autorizzati dalla Camera di commercio, aventi i foglietti bollati, come è prescritto dalla presente legge, obbligherà i contraenti a pagare la tassa proporzionale secondo la tariffa. Per conseguenza la stessa merce contrattata in un luogo piuttosto che in un altro, in uno, perchè il contratto avverrà in un recinto di Borsa, sarà passibile della tassa di L. 1; in un altro dove non siavi recinto espressamente destinato alla Borsa, dovrà pagare una tassa graduale. Questa mi pare una disuguaglianza, alla quale certamente non possiamo aderire.

Mi conforta almeno di sentire che anticipatamente l'onorevole Ministro accetta un ordine del giorno consentaneo a queste idee, il cui effetto sarebbe di dissipare una disuguaglianza dei cittadini di fronte al disposto della legge, e spero che, meglio riflettendo, acconsentirà che in questo, come in ogni altra cosa, la legge sia eguale per tutto e per tutti.

PRESIDENTE. Vi sono ancora alcuni oratori iscritti; ma l'ora essendo tarda, credo opportuno rimandare il seguito di questa discussione alla seduta di domani.

Si farà ora lo spoglio dei voti sul progetto dianzi discusso e approvato.

Risultato della votazione del progetto di legge:

Prima serie dei lavori per la sistemazione del Tevere.

Votanti	88
Favorevoli	80
Contrari	8

(Il Senato approva.)

Domani adunque si terrà seduta pubblica alle ore 2 per la continuazione dell' ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).

XXI.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Omaggi — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge: Pubblicazione degli annunzi legali — Dichiarazioni del Senatore Astengo Relatore, — Ritiro dell'ordine del giorno del Senatore Bembo — Spiegazioni del Ministro dell'Interno — Dichiarazioni del Senatore Pantaleoni — Avvertenze del Senatore Cadorna cui risponde il Ministro — Approvazione dell'art. 4 — Annullamento dell'art. 5 — Approvazione dell'art. 6 — Istanza del Senatore Figoli, cui risponde il Ministro — Dubbio del Senatore Cadorna C. — Spiegazioni del Ministro — Approvazione dell'art. 7, ultimo del progetto — Seguito della discussione del progetto di legge: Tassa di bollo sui contratti di Borsa — Considerazioni dei Senatori Rossi A. e Corsi T. — Considerazioni del Senatore Pepoli G. — Dichiarazioni del Senatore Casati — Chiusura della discussione generale — Il Senatore Casati sostiene l'emendamento della Commissione all'art. 1 — I Senatori Pepoli G. e Miraglia lo combattono — Risposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Osservazioni del Senatore Duchoquè — Ritiro dell'emendamento della Commissione — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Considerazioni dei Senatori Corsi T. e Casati e del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio sull'art. 3 — Replica del Senatore Corsi T. cui rispondono il Senatore Miraglia ed il Ministro — Approvazione degli articoli da 3 a 10 ultimo del progetto — Squittinio segreto sui due progetti approvati — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[4.

Sono presenti i Ministri dell' Interno, degli Affari Esteri e d' Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore prof. comm. Ciccone, di un suo lavoro intitolato: *La nuova scuola economica tedesca*;

Il sig. L. T. Belgrano, delle *Notizie storiche e genealogiche della famiglia De Ferrari di Genova*;

Il sig. Gasparo Martinetti Cardoni, di un suo opuscolo intitolato: *Ravenna antica*;

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, dell' 81° *volume degli Annali di quel Ministero, sull' uso delle acque di fogna nell' interesse dell' Agricoltura*;

Il Prefetto di Ravenna, degli *Atti di quel Consiglio provinciale*;

Il Maggiore del 16° fanteria, Girolamo Busetto, di 2 due volumi delle sue *Notizie del Generale Nino Bixio*;

I Prefetti di Porto Maurizio, di Catanzaro e di Forlì, degli *Atti di quei Consigli provinciali.*

Domandano un congedo: il Senatore Camerata-Scovazzo di un mese per motivi di salute e il Senatore Amari prof. di 10 giorni per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge: Pubblicazione degli annunzi legali.

PRESIDENTE. L' ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Pubblicazione degli annunzi legali.

Furono letti e messi in discussione gli articoli 4 e 5.

Gli on. Senatori Bembo e Pantaleoni presentarono due articoli come emendamenti al progetto di legge, e il Senatore Cadorna come emendamento propose la soppressione dell' articolo 5.

Senatore ASTENGO, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO, *Relatore.* L' Ufficio Centrale, dopo la discussione avvenuta ieri l'altro, ha ritenuto suo dovere di riflettere seriamente sopra le ragioni che possono esservi, sì per sopprimere, sì per mantenere l' art. 5 del progetto. Già nella seduta di quel giorno l' Ufficio Centrale si è manifestato contrario assolutamente all' adozione dell' emendamento presentato dagli on. Senatori Bembo e Pantaleoni, e soltanto si riservò di esprimere il suo avviso, quando, come supponeva, fosse stato proposto un emendamento all' art. 5, che avesse per iscopo di restringere l' appalto facoltativo per il Governo alla sola stampa del Supplemento.

Però, l' on. Senatore Cadorna nel successivo suo discorso disse chiaramente, che non intendeva proporre emendamenti, solamente si limitava a dichiarare che non avrebbe votato l' art. 5, perchè secondo lui quest' articolo potrebbe non in modo diretto, ma in modo indiretto, violare il principio fondamentale della legge, cioè la esclusione assoluta della politica dal servizio delle inserzioni degli annunzi legali, mentre, per quanto concerne la pura stampa del Supplemento, il Ministero non ha bisogno di alcuna nuova disposizione di legge, perchè di regola gli stampati governativi possono, anzi debbono farsi per mezzo di appalti, salvo i casi nei quali la legge di contabilità generale dello Stato permette al Governo di fare contratti a trattative private senza bisogno d' incanti.

Ritenuta adunque la questione in questi termini, sebbene l' Ufficio Centrale non creda che l' articolo 5 possa produrre tutti gli inconvenienti che l' onor. Senatore Cadorna ha manifestato di temere, ben inteso quando la legge venga eseguita ed applicata lealmente secondo il suo spirito e non si cerchi d' illuderla con mezzi indiretti, ciò non pertanto devo dichiarare che, a suo avviso, la soppressione di detto articolo non potrebbe alterare il concetto fondamentale della legge, anzi debbo riconoscere che la sua soppressione renderebbe il sistema della legge più corretto, inquantochè lascierebbe sempre più intatto, costante ed assoluto il principio fondamentale della legge stessa, affidando in tutte le provincie il servizio delle inserzioni degli annunzi legali ad un funzionario governativo, e facendo ugualmente in tutte le provincie versare nelle casse dello Stato le somme riscosse per il prezzo delle inserzioni.

D'altra parte, sopprimendo l' articolo 5, rimane sempre in facoltà, anzi nell'obbligo del Governo di provvedere alla stampa, così del supplemento come del periodico della Prefettura, per mezzo di appalto.

Conseguentemente, siccome il sistema propugnato dall'onorevole Senatore Cadorna non altera punto, anzi rafferma il concetto della legge, e giova a meglio impedire che con mezzi indiretti si possa illudere, l'Ufficio Centrale, dopo aver conferito coll' onorevole signor Ministro dell'Interno il quale dichiarò di riconoscere esso pure la bontà delle ragioni addotte dall' onorevole Senatore Cadorna, è venuto nella determinazione di dichiarare al Senato che, d'accordo coll'onorevole signor Ministro, acconsente che l'articolo 5 sia soppresso dal progetto di legge.

Senatore BEMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BEMBO. Io diceva l'altro giorno che l'emendamento proposto dall' onorevole Senatore Pantaleoni e da me, non avrebbe potuto menomamente turbare l'economia della legge. Chi voglia persuadersene, non ha che a scorrere la Relazione che precede il progetto di legge, presentato al Senato dall' onorevole Ministro dell'Interno. Ivi egli afferma che l'unico scopo di questa legge è di far cessare perfino il sospetto che il Governo possa mai, per qualsiasi fine, deviare a suo pro il pensiero delle popolazioni.

Mi pare che queste siano le parole precise dell'onorevole Ministro.

Ora, io ho parlato di regolarità di servizio;

ho parlato di interesse della finanza; ho parlato della responsabilità degli impiegati di Prefettura, a cui sarebbe demandata la compilazione di questi bollettini o fogli d'annunzi; ho parlato finalmente dell'appalto da determinarsi come condizione generale, e non soltanto in via di eccezione, perchè io considerava questo appalto come il freno migliore a qualsiasi arbitrio.

L'onorevole Ministro dell'Interno ha troppa penetrazione e mi conosce abbastanza per comprendere che, parlando di freno e d'arbitrio, non intendo fare allusioni a chicchessia. Ma sa bene che i Ministeri spariscono e che le leggi rimangono. E qui, se con una legge si vuol chiudere una porta, non si deve tollerare che se ne lasci aperta un'altra per le eventuali elusioni.

Forse io sarò in errore, e forse esagero la portata dell'articolo 4; ma sarà un'esagerazione nel concetto della legge.

Il perchè mi sorprende che l'altro giorno alcuno degli onor. preopinanti abbia osservato che i proponenti questo emendamento lasciano aperta la via all'abuso. Del resto, queste mie considerazioni erano tutte nell'interesse esclusivo della legge, nell'intendimento di raggiungerne più agevolmente lo scopo, nel desiderio che siano tolti quegli inconvenienti che non sono soltanto sentiti da me, ma anche dagli altri onorevoli Colleghi, i quali hanno appoggiato il mio emendamento. In ogni modo, dopo la opposizione dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale mi permetterà di dire che non sono arrivato a comprenderlo, preferisco ritirare questo mio emendamento.....

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

Senatore BEMBO. Secondo il mio ordine d'idee, la eliminazione dell'art. 5 non è sufficiente per garantirci dagli arbitrî. Di guisa che, ove non si proponga qualcosa di più definito, io voterò contro la legge; mentre le disposizioni contenute nell'articolo 4. non corrispondono esattamente al concetto della legge, così chiaramente indicato dall'onor. Ministro nella sua Relazione che ho testè citata.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Ministro dell'Interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Prendo la parola perchè desidero che non rimanga alcun dubbio nel Senato, e principalmente nell'onor. Senatore Bembo. Egli crede che l'eliminazione dell'articolo 5., lasciando il 4. tal quale si trova, non sia sufficiente per garantire dagli arbitrî. Ma io vorrei che l'onorevole Senatore Bembo mi spiegasse quali arbitrî possano nascere in forza dell'articolo 4. Debbo richiamare alla sua memoria una espressione che si legge nell'articolo 1 ed è questa « .... in un supplemento al foglio periodico, che *a cura della Prefettura verrà pubblicato esclusivamente* (esclusivamente!) per gli atti amministrativi.»

Ora io domando all'onorevole Senatore Bembo, quando il supplemento o bollettino non contiene altro che *esclusivamente* gli annunzi giudiziarî, quale arbitrio, quale effetto politico vuole che produca l'articolo 4, col quale è stabilito prima che un impiegato della Prefettura riceva gli annunzi gindiziarî, e poi che egli compili quel supplemento, che, lo ripeto ancora una volta, non deve contenere altro se non che *esclusivamente* gli annunzi giudiziarî?

Prego l'onor. Senatore Bembo a voler attentamente osservare le disposizioni contenute negli articoli 1 e 4; e ravviserà di leggieri che non resta nessun campo, nessun modo al Governo di poter servirsi del supplemento o del bollettino come mezzo politico per far sostenere le proprie idee; o in altri termini come mezzo per avere un giornale piuttosto amico che avversario.

Se il supplemento fosse accordato ad un giornale o dovesse necessariamente far parte di un giornale, al quale è lasciata libertà di trattare le questioni politiche, comprenderei il pericolo: ma con l'art. 4 non è data questa facoltà al Governo, anzi ora con la soppressione dell'articolo 5, che, accordando al Governo la facoltà di concedere la stampa del supplemento all'industria privata, avrebbe potuto in certi casi far rinascere l'inconveniente che la legge si propone di correggere, e di cui ha largamente parlato l'onor. Senatore Cadorna, non rimane altro che la compilazione pura e semplice del supplemento che deve contenere gli annunzi giudiziarî. Parmi quindi che non s'abbiano a temere gli inconvenienti a cui accennava l'onor. Senatore Bembo.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Il Senato può esser certo che dopo avere avant'ieri ottenuto più volte la parola, non la prendo ora per rientrare nella discussione, ma solo per fare una dichiarazione e dare una spiegazione sul mio voto.

Gli onorevoli Senatori Cadorna e Miraglia mi fecero un appunto, quello dell'essermi io quasi esclusivamente preoccupato di principî economici, citando per giunta Adamo Smith a proposito di una legge amministrativa. Ebbene, io mi sento obbligato di fare qui una ben chiara e ricisa dichiarazione, ed è questa che io credo che i principî che regolano le materie economiche sono precisamente gli stessi che (*mutatis mutandis pro subjecta materia*, come avrebber detto gli Aristotelici) regolar debbono, a mio avviso, tutte le emanazioni dell'attività dello Stato.

Io ho per fermo, o Signori, che la libertà economica, la libertà amministrativa, la libertà politica, la libertà d'insegnamento, e tutte le altre civili libertà, sono rette da una stessa legge, da eguali principî: io ho per fermo che l'azione, che l'ingerenza dello Stato non è legittima, che solo quando è resa indispensabile dall'incapacità dell'attività individuale, sia isolata, sia sotto le sue molteplici forme di associazione, a bastare al còmpito.

Io comprendo quindi perfettamente che se l'onor. Senatore Cadorna stima l'attività individuale incapace di servire all'uopo della pubblicità degli annunzi, proponga l'emendamento di affidarla esclusivamente allo Stato. Per egüale ragione si comprenderà bene, che io che professo contraria opinione, non potrò, con molto mio rincrescimento, che votare contro l'emendamento Cadorna, ed ove questo trionfi, contro la legge.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Cadorna.

Senatore CADORNA C. Era mia intenzione di combattere ancora e molto vivamente l'art. 5, ed era disposto a votar contro il disegno di legge, ove l'art. 5 fosse stato accettato. Perciò sono lieto che l'onorevole Ministro abbia aderito alla soppressione del medesimo. Esso distruggerebbe tutto questo disegno di legge, giacchè l'arbitrio del Ministero di porre o di non porre all'incanto la pubblicazione degli annunzi, a seconda delle circostanze e delle convenienze, era precisamente la consecrazione dell'abuso e la creazione del mezzo per commetterlo.

Colla adesione prestata dal signor Ministro a questa soppressione, il disegno di legge ritorna nel campo sul quale ebbi l'onore di collocare la questione nel 1868, colla approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

In quell'epoca si riconobbe unanimemente che non vi era altro modo per escludere assolutamente tutti gli abusi, tranne quello di non lasciar uscire dalle mani del Governo la pubblicazione degli annunzi, e di non lasciarla passare nè a trattative private; nè col mezzo dell'asta in mani private o di giornali, e di limitare e definire la natura di questa pubblicazione governativa, in un modo tale che non vi fosse la possibilità di mischiarvi materie politiche od elettorali.

Con queste cautele si ha la massima sicurezza che in questo genere di pubblicità non vi potranno mai essere abusi. Ma dal momento che si stabilisse, ed anche si prescrivesse il sistema dell'asta pubblica per una impresa a cui si aspirerebbe per la speranza di lucri, dal momento che si concedesse con o senza l'asta pubblica questa speculazione ai privati, gli abusi diventerebbero inevitabili.

Pensate poi quali ne sarebbero le conseguenze se, come stabilisce l'art. 5, fosse facoltativo al Ministero di aprire o non l'asta pubblica a seconda delle sue convenienze!

Perciò credo che il ritornare al sistema proposto nel 1868 sia il solo mezzo di condurre questa legge al conseguimento del suo vero scopo.

Altrimenti facendo, noi distruggeremmo con una mano ciò che avressimo fatto coll'altra.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non vorrei che le parole dell'onorevole Pantaleoni lasciassero neppure per un solo momento supporre che il Governo si voglia allontanare dalle sane teorie di economia politica; e quindi mi permetta gli osservi, che sebbene su tutte le cose del mondo anche sulle meno importanti si possa fare una larga e vasta discussione, purnondimeno parmi che questa volta non ne sia proprio il caso.

Qui non si tratta che della stampa di atti ufficiali, di atti che emanano dal potere giudiziario; non è dunque una speculazione che fa lo

Stato. Se si avesse in animo di fare una speculazione industriale, comprenderei perfettamente che le osservazioni dell'onorevole Pantaleoni sarebbero giuste; ma, contenuta la questione nella ristrettissima cerchia nella quale sta, non mi pare che meriti l'onore d'una discussione di economia politica o di un sistema piuttosto che di un altro. Quindi, accettando le osservazioni dell'onorevole Cadorna, e dopo le mie dichiarazioni, spero che in mezzo a questi pareri opposti, cioè del Senatore Pantaleoni che voterà contro il progetto se si eliminerà l'articolo in discussione, e dell'onorevole Cadorna che voterà contro se non si eliminerà, il Senato vorrà dare la sua approvazione a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, avendo gli onorevoli Bembo e Pantaleoni ritirato il loro emendamento, rileggerò l'articolo 4, qual è nel testo.

Senatore CADORNA C. Permetta; meno le ultime parole che vanno soppresse.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Precisamente, meno le parole: *prelevandola dai fondi del giornale*.

PRESIDENTE. L'articolo 4 modificato in questo modo suona così:

Art. 4.

Presso ciascuna Prefettura la cura di ricevere gli annunzi e di compilare il Supplemento sarà affidata ad uno degli impiegati, il quale dovrà essere ogni giorno reperibile in determinate ore, e sarà esclusivamente responsabile verso i terzi per l'adempimento delle commissioni ricevute.

A tale scopo presterà una congrua cauzione, che sarà determinata in ciascuna provincia dal Ministro dell'Interno; ed in proporzione della stessa sarà attribuita dal medesimo Ministro un'equa retribuzione all'ufficiale incaricato.

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

Ora leggerò l'articolo 5.

Senatoro ASTENGO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Dal momento che l'onorevole Ministro ritira quest'articolo, non credo sia più il caso di metterlo in votazione, a meno che qualche Senatore lo riproponesse.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola per riproporre l'articolo 5, ritirato dall'onorevole Ministro, passeremo all'art. 6.

Ne do lettura.

Art. 6.

Nulla è innovato per quanto agli annunzi che per speciali disposizioni si debbono fare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nella quale seguiteranno pure a pubblicarsi gli annunzi per la provincia di Roma, facendosi per essi analogo supplemento, che sarà distribuito come è disposto nell'art. 2.

Nessuno chiedendo la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 7.

La presente legge andrà in vigore dopo tre mesi dalla sua pubblicazione, tranne in quelle provincie dove scadesse prima il contratto in corso o fosse risoluto, nelle quali provincie sarà pubblicato immediatamente il Supplemento per gli annunzi.

Senatore FIGOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FIGOLI. Era mio intendimento di proporre una dilazione maggiore di quella di tre mesi portata dal presente articolo, onde non restassero pregiudicati gli abbonati ai giornali, che pubblicano codesti annunzi legali. Ma siccome l'onorevole Ministro dell'Interno, nella tornata di ieri l'altro, ha fatto le più larghe assicurazioni a questo proposito, così non insisterò nella mia proposta, e solo lo pregherei a riconfermare le dichiarazioni medesime.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non esito a riconfermare le dichiarazioni, che già ebbi l'onore di fare nella tornata di ieri l'altro; e se a questo proposito il Senato credesse di formulare un ordine del giorno, io non avrei difficoltà di accettarlo....

Voci. No, no, no.

MINISTRO DELL'INTERNO. Rinnovo quindi al Senato le mie assicurazioni, che il Governo in quella più larga misura che sarà concessa dalle esigenze del servizio, userà i maggiori riguardi possibili agli interessati.

Senatore FIGOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FIGOLI. Io non intendeva formulare un ordine del giorno, e mi dichiaro pienamente soddisfatto delle dichiarazioni dell' onorevole signor Ministro.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Io prego l' onor. signor Ministro di risolvere un dubbio che mi nasce dalla lettura di quest'articolo.

Vi possono essere giornali, coi quali si abbia un contratto eccedente i tre mesi, contemplati nell' articolo stesso. Vi sono nei contratti certi determinati casi di risoluzione prima della scadenza del contratto, i quali però ritengo si riferiscano sempre all' inosservanza dei patti. Ora, nel caso presente, dovranno i contratti in corso cessare unicamente per forza della presente legge, e così quasi per effetto di espropriazione forzata lasciando così ai giornali il diritto a pretendere un' indennità? Io desidererei dunque che l' onorevole signor Ministro ci spiegasse quale sia il senso ch'egli intende di dare al disegno di legge per questo rispetto, e quale sia l'applicazione che intenderebbe di farne.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Anzitutto rispondo all'onorevole Senatore Cadorna che in ogni contratto, meno che in uno di cui parlerò di quì a poco, vi è quest'articolo:

« *Il privilegio anzidetto è accordato per due anni, salvo che la concessione non venga revocata avanti la scadenza per disposizioni generali e per qualsivoglia motivo di convenienza, su di che il Ministero intende riservarsi piena e libera facoltà, senza obbligo di preventivo avviso, nè di alcuna indennità.* »

Come vede l'onorevole Senatore Cadorna, il Governo ha completamente il diritto di risolvere i contratti non per effetto dell' art. 9, cioè quando il giornale si allontani dalla linea indicata dal Governo, ma perchè il Governo si è riservato il diritto di scioglierli, sempre che lo creda.

Nel fatto poi, abbiamo che di tutti i contratti non ve n'è che uno solo, quello di Milano, nel quale il Prefetto abbia dimenticato di inserire quest'articolo.

Posso assicurare il Senato che, per quell'unico contratto, il Governo non si troverà di fronte ad alcun imbarazzo, poichè sono passate già talune intelligenze col proprietario di quel giornale.

Spero che queste spiegazioni riusciranno soddisfacenti all' onorevole Senatore Cadorna, e ripeto ancora una volta, pigliando occasione dalle sue osservazioni, che il Governo userà i maggiori possibili riguardi per tutelare, nei limiti permessi dalle esigenze e convenienze del servizio, gl'interessi dei privati, all'uopo prolungando anche il termine assegnato all' esecuzione della legge.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Ringrazio l'onorevole Ministro delle spiegazioni che mi ha date.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'articolo testè letto.

Chi l'approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

La votazione di questo progetto di legge sarà fatta a suo tempo a squittinio segreto.

Seguito della discussione del progetto di legge: Tassa di bollo sui contratti di Borsa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge: Tassa di bollo sui contratti di Borsa.

Prego gli onorevoli membri della Commissione permanente di finanza a prendere i loro posti.

Devo osservare che ieri sulla fine della discussione generale gli oratori si trattennero piuttosto a trattare dell'art. 4. Pregherei i signori oratori a non uscire dalla discussione generale, riservandosi a parlare dei singoli articoli quando verranno in discussione.

Io riapro quindi la discussione generale.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Io avevo ieri domandato la parola, quando mi è parso che l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale e la discussione che ne era seguita, venissero a mutare il carattere speciale della legge. Ecco perchè credo anche di non uscire dalla discussione generale prendendo ora la parola.

Infatti, se io non m'inganno, questo progetto

di legge ha due scopi, uno diretto, l'altro indiretto; quello diretto che è fiscale tende a colpire certe contrattazioni di borsa volgarmente chiamate anche giuochi di borsa, e più specialmente le contrattazioni a termine, giacchè le contrattazioni a contanti che soddisfano ai veri bisogni, che si liquidano lì per lì, che son fatte in buona fede, difficilmente si registreranno e non daranno grande introito alla tassa.

Le contrattazioni a termine riguardano l'impegno di consegnare titoli od azioni ad epoche determinate e ad un dato prezzo. Tali contrattazioni nella massima parte dei casi rappresentano piuttosto un contratto fittizio che un contratto vero; alla scadenza non si consegna l'azione od il titolo, ma si pagano o si riportano le differenze fra il prezzo del giorno del contratto e quello del giorno della scadenza. La legge dunque viene a colpire queste contrattazioni le quali sfuggono ad ogni altra imposta.

L'altro scopo indiretto e morale tende a rendere più difficile questo genere di operazioni fittizie, poichè si è visto che in nessuna borsa si sono potute sopprimere. E si rendono più difficili, fornendo ai contraenti una azione giuridica per far valere i loro diritti alla scadenza, per far sì che siano pagate le differenze. In tal guisa si riesce ad allontanare quei contraenti poco scrupolosi, i quali sono disposti a valersi dei contratti quando le differenze sono a loro favore, ma non sempre quando le differenze sono a loro svantaggio.

Questo genere di contrattazioni si può paragonare alle lotterie, alle scommesse. Sono lotterie che riescono forse più immorali che non sia il giuoco del lotto, contro cui si declama e giustamente, ma che infine dà una rendita allo Stato. Sono scommesse che non hanno nemmeno lo scopo utile di certe scommesse ippiche, che favoriscono le razze dei cavalli e l'arte dell'equitazione, e che producono emozioni ben diverse.

Le scommesse sulle corse il più delle volte vanno a finire in un banchetto ove si mescolano vincitori e vinti, mentre le scommesse di borsa finiscono talvolta con un colpo di rivoltella, qualche volta portano la rovina nelle famiglie, qualche volta producono una certa categoria di cassieri che comincia pur troppo ad allignare anche fra noi.

Ora avviene che nelle contrattazioni di Borsa a termine non si tratta sempre di consegnare titoli o azioni, ma è invalso l'uso di contrattare anche merci o derrate.

Alla Borsa di Londra per esempio si contrattano migliaia e migliaia di botti di sego di Russia, e secondo le idee dei contraenti si giuoca all'aumento od al ribasso. Venuta la scadenza, si paga la differenza del prezzo in più od in meno, ma non è questione di consegnare i barili di sego di Russia.

Per i grani, alla Borsa di Marsiglia si fa lo stesso; e in qualche Borsa d'Italia è cominciato il medesimo sistema. Avvi una Borsa in una importante città del Regno dove in tal modo si contrattano i grani. All'onorevole Ministro di Agricoltura Industria e Commercio non deve essere ignoto questo genere di contrattazioni fittizie di Borsa per gli zolfi, e forse una recente catastrofe in quella industria mineraria, ebbe origine da promesse di zolfi che non s'intendeva di mantenere e dove non si trattava che di contrattare la differenza di prezzo.

Ora, l'articolo 1 pare a me che intendesse di alludere a quel genere di contrattazioni più fittizie che altro, come sono; ma siccome nell'articolo 6 è detto, com'è ben naturale, che, così tassate, quelle contrattazioni andrebbero poi esenti dalla tassa di registro e bollo, alcune Camere di commercio non riconobbero qual differenza passasse, in una legge, fatta specialmente per le cose di Borsa, fra quel genere di contrattazioni e tutte le altre minute, d'ogni luogo, d'ogni ora, d'ogni momento che succedono nei caffè, nelle vie, nei mercati e dappertutto.

Quelle Camere di commercio, intravedendo la facilità con cui si potrebbe legittimare tal genere di affari fuori di Borsa, senza sottomettersi alla tassa di registro e bollo, non tanto per la sua gravezza, quanto per la perdita di tempo e per quelle difficoltà ed ostacoli che sono un poco comuni in tutto il nostro sistema tributario, sono venute a domandare che si estendesse l'agevolezza.

Si chiede quindi la estensione di un favore là dove s'intende istituire una tassa. Evidentemente, in tal modo si snatura la legge; non solo si altera il titolo della medesima che è

pei contratti di Borsa, ma se ne altera benanche lo spirito. Questa tassa è istituita, si può dire, per i contratti di poca fede, mentre quella che domanderebbero le Camere di commercio, e che mi pare accettata dalla Commissione, mirerebbe a colpire i contratti di buona fede.

Sono due caratteri diversi e distinti che mi premeva mettere in rilievo, tanto più che ieri mi è parso che l'onor. signor Ministro promettesse di studiare i rapporti che passano fra i contratti di Borsa e fuori di Borsa, per farne oggetto di future proposte.

Certamente vi possono essere dei contratti veri e reali, anche di generi e di derrate, fatti in Borsa, come vi possono essere dei contratti fittizi, fatti fuori di Borsa. Ma i contratti fittizi si fanno alla Borsa perchè ivi si ricevono più pronte le notizie telegrafiche dei corsi delle diverse Borse di Europa. Può anche avverarsi, come accennava l'onor. Senatore De Gori, che in alcune città un provvedimento di questo genere riesca di qualche utilità, ma nel generale le cose stanno nel modo che ho detto.

In fine, in questi contratti fuori di Borsa a cui si accenna, o ci è la buona fede, ed allora non si paga nè una tassa nè l'altra in nessuna maniera, oppure non vi è buona fede, ed allora si corre pericolo di vulnerare la tassa di registro e bollo, alla quale si ricorrerebbe per cautelarsi.

Vedrà del resto l'onor. Ministro, ciò che meglio convenga. Intanto io non dubito che il regolamento che deve accompagnare la presente legge, sarà tale da renderle tutta la sua efficacia.

Ed io spero inoltre che il Ministero troverà modo di semplificare e correggere il nostro sistema tributario che effettivamente porta un aggravio di tempo e di denaro, ma specialmente di tempo, ai cittadini.

Il così detto malcontento amministrativo che non si può negare che esista nella popolazione dipende, non tanto dalla gravezza dei tributi quanto dalle fiscalità, dagli ostacoli, dal perditempo che li complicano.

Del resto, riassumendomi, per quanto ho dichiarato sul carattere della legge che discutiamo, e su quello che vorrebbe imprimervi l'emendamento della Commissione, io dovrò, con mio dispiacere, votare contro l'emendamento medesimo.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Mi era veramente proposto di chiedere la parola sul primo articolo della legge, e sopra gli articoli 3 e 4; se non che vedendo l'accoglienza fatta all'emendamento della Commissione all'articolo 1 per parte del Ministro, e la discussione già intrapresa sul contenuto di esso, ho creduto opportuno di chiedere la parola nella discussione generale, anche perchè le osservazioni che si riferiscono all'articolo 3 ed all'articolo 4 sono, per me almeno, questioni del rigetto od accettazione della legge.

Comincio dall'articolo 1 per pregare l'onorevole Ministro e la Commissione a darmi qualche schiarimento in proposito. L'articolo 1 dice nel § 2: « La compra-vendita a termine sulle merci e sulle derrate contrattate in Borsa. » La Commissione, mantenendo la dizione compra-vendita a termine sulle merci e sulle derrate, toglie le parole *contrattate in Borsa.*

Ora, il mio dubbio è sopra le parole conservate. Nessuna difficoltà che quando si parla di contrattazione di titoli, si sa subito cosa è la contrattazione a termine, perchè i titoli, o si contrattano per contanti, vale a dire con la consegna immediata del titolo contrattato e ritiro del prezzo, o si contrattano a termine, che ordinariamente è alla fine del mese, cioè per consegnare e riscuotere il prezzo nel termine di Borsa.

Dunque, quando si dice contrattazione di titoli a termine, si sa che è una contrattazione mediante la quale si consegnano i titoli a termine determinato, e se ne ritira il prezzo. Ma si può egli colla stessa chiarezza applicare la parola compra-vendita a termine alle merci? Io non lo credo.

La compra-vendita di merci si fa in più modi, cioè: o mediante consegna immediata della cosa venduta e ritiro del prezzo, ed è la compra-vendita a contanti; o mediante consegna della merce a pagamento a termine col ritiro di una cambiale a termine, vale a dire con pagamento a un termine stabilito, o con la consegna ritardata ad un termine stabilito ed il pagamento a contanti all'epoca in cui si fa la consegna della merce; oppure con differimento tanto della consegna della merce, quanto del pagamento del prezzo. Per esempio, si vende

grano per consegna alla fine del mese, e dopo la consegna, si stabilisce un termine per il pagamento del prezzo. Ora, io dubito che nel linguaggio comune commerciale, quando si dice compra-vendita a termine, s'intenda di parlare della compra-vendita nella quale è differito il pagamento del prezzo od anche la consegna della merce, ma che non s'intenda di una sola specie che fraternizzi in qualche modo colla vendita a termine dei titoli negoziabili in Borsa.

Ed in questo concetto mi confermano anche certe disposizioni legislative, perchè nell'articolo 97 del Codice di commercio parlandosi della compra e vendita si dice: « Quando nel contratto è stabilito un *termine* per la consegna della merce venduta, e non è convenuto *altro termine* per il pagamento del prezzo, la parte che intende dare esecuzione al contratto deve offerire all'altra la consegna della merce o il pagamento del prezzo prima della scadenza del termine. In questo caso, ecc., ecc.»

Dunque il legislatore parla di vendita a *termine* tanto quando nel contratto è differita la consegna della merce, quanto nel caso in cui si è differito il pagamento del prezzo.

Da tutto questo pare a me che con le parole di *vendita a termine* si comprenderebbero tutte quelle compre-vendite che si eseguiscono senza l'immediata consegna della merce venduta ed il pagamento del prezzo. E siccome le contrattazioni con la consegna immediata della merce e con l'immediato pagamento del prezzo sono in commercio le più scarse, così questa dizione comprenderebbe in sè la massima parte delle compre-vendite commerciali.

Ho detto delle *compre-vendite commerciali*, ma veramente l'articolo non lo dice, parlando solamente di compre e vendite, per cui, concepito com'è in termini così generali, parrebbe che comprendesse eziandio le compre-vendite civili. E questo dubbio sorgerebbe anche più potente dopo le osservazioni dell'egregio Senatore De Gori, il quale, prendendo ad esempio le contrattazioni che si fanno fuori di Borsa, ha rammentato i bozzoli e la seta. Ora, nessuno ignora che le prime contrattazioni di bozzoli si fanno direttamente dai produttori, nessuno ignora che questo primo passaggio, di fronte ai produttori, non costituisce una vendita commerciale, non trattandosi che di vendita dei proprî prodotti.

Se dunque s'intendesse comprendere in questa disposizione anche le vendite che il proprietario fa dei prodotti della propria terra, tutte quante le rendite di qualsiasi natura sarebbero comprese nell'articolo; ed anche le compre o vendite che si fanno per uso privato, e che pure non hanno nulla di commerciale, rimarebbero colpite dal disposto di questa legge, e si arriverebbe al punto che fin anche la compra d'un panno per farsi un abito sarebbe ritenuta come operazione commerciale e sottoposta a tassa, se ne venisse dilazionato il pagamento.

Io dunque amerei essere chiarito sopra il vero significato, che si intende dare a questa parola di compra-vendita a termine.

La Commissione dice essere un'ingiustizia il colpire le compre-vendite a termine che si fanno in Borsa e non colpire le compre e vendite a termine che si fanno fuori della Borsa: per esser logici, bisogna, dicesi, colpire anche le operazioni similiari che si fanno fuori della Borsa; ed io dico che veramente in astratto nemmeno questo sistema sarebbe logico. Per esser logici bisogna estendere anche di più la disposizione della prima parte dell'articolo che tassa le operazioni sopra valori, tanto se sono fatte a contanti, quanto a termine: perchè nel secondo paragrafo si vogliono colpire le operazioni in merci fatte a termine, e non colpire le operazioni fatte a contanti?

La logica ci porterebbe alla necessità di dire: Che le operazioni o sieno fatte in Borsa o fuori di Borsa, sieno fatte a contanti o a termine, dovranno essere tutte colpite dalla tassa.

Ma allora, o Signori, quale ne sarà la conseguenza?

I due rami del Parlamento, tanto quando si discusse la legge che oggi s'intende di abolire (1874) quanto discutendo la legge che attualmente si vuole sanzionare, sono stati chiamati a discutere se convenga porre una tassa sopra certe operazioni di Borsa.

Ora, se la legge dovesse farsi nel modo che io ho indicato poco fa e che sarebbe desiderato dalla Commissione, la conseguenza sarebbe che tutte le contrattazioni commerciali fin qui esenti d'imposizione, tranne quando devono essere fatte per atto pubblico o che debba giustificarsene l'esistenza in giudizio, questa

gran massa di operazioni sarebbe ora sottoposta alla tassa stabilita in questa legge.

Ora, lascio l'esame se sia opportuno e conveniente di estendere in modo siffatto la tassa così stabilita, ma domando alla Commissione: l'abbiamo noi studiata sotto questo rapporto? Si è egli istituito un esame per vedere se sia opportuno stabilire una tassa su tutte le operazioni commerciali e civili relative a mobili? Io credo che sotto questo aspetto non sia stata mai studiata, e penso, che sarebbe veramente incongruo di prendere oggi una deliberazione che creasse una tassa, la quale, parmi, il Senato non avrebbe, ma almeno io non avrei mai immaginato di volere imporre al paese.

Passo brevemente alle disposizioni degli articoli 3 e 4. Coll'articolo 3 si è stabilito che, quando un pubblico mediatore non abbia manifestato ad un contraente il nome dell'altro, sarà responsabile verso il contraente medesimo della esecuzione del contratto. Coll' articolo 4 si dice che per tutti i contratti, che sono basati unicamente sopra il pagamento della differenza, è concessa l'azione in giudizio.

Io comincio dall'osservare che queste sono due disposizioni di puro diritto commerciale; e non dubito affermare, e spero che tutti quelli che conoscono la materia ne converranno, che la parte più difficile da disciplinare con legge nel diritto commerciale sono le operazioni di Borsa, sì perchè sono a senso mio quelle che più difficilmente si conoscono, sì perchè per loro natura non si prestano ad essere regolarmente legiferate.

Facciamo dunque una legge di tassa completa, ma non mischiamo disposizioni, che dovrebbero regolarmente andare nel Codice di commercio, in una legge dove non si parla che di tasse; ciò porta una completa confusione nella legislazione.

Io non mi dissimulo che anche in altri casi di queste confusioni se ne sono fatte; mi pare peraltro che oggi sia necessità di regolare meglio la nostra legislazione; onde ci dobbiamo seriamente preoccupare di non cadere più in simili errori. Io rammento una famosa legge colla quale è stata data la concessione ad una Società per la vendita di tutti i beni demaniali del Regno d'Italia. La disposizione relativa per trovarla occorre andarla a cercare in una legge, la quale dispone sulla variazione dei prezzi dei sali e tabacchi.

Dunque queste disposizioni degli articoli 3 e 4, non possono convenientemente essere collocate in una legge di tassa. Se si deve disporre sopra di quella, è d'uopo limitarla strettamente al bisogno; se è necessario disporre sui contratti di borsa occorre, farne una legge speciale. L'inconveniente è così grave ed evidente che mi lascia sperare che il Senato rimarrà convinto della utilità e necessità di separare le diverse materie. Le disposizioni sui sensali e sui contratti di Borsa si possono prendere convenientemente quando si studia l'intero sistema di una famiglia di diritti alla quale si intende fare modificazioni ed aggiunte.

Ma quando si trovano così isolate in una legge di tasse, chi studia la legge si preoccupa delle tasse, non ferma neppure l'attenzione alle disposizioni incidenti ed estranee.

Si vuol vedere la realtà di quello che io asserisco? Basta confrontare le disposizioni con quelle esistenti; cosa dice l'articolo 3? Esso dice che « quando un pubblico mediatore non abbia manifestato ad un contraente il nome dell'altro, sarà responsabile verso il contraente medesimo della esecuzione del contratto. » Quali sono le disposizioni vigenti in questa materia? Sono quelle contenute negli articoli 51, 54 e 59 del Codice di commercio.

L'articolo 51 dispone: « i pubblici mediatori devono, salvo il caso in cui vi sia consegna immediata della cosa e del prezzo, manifestare prima della conclusione del contratto alla parte che ne fa domanda il nome dell'altra parte. » Dunque, secondo questa disposizione o una delle parti che contrattano domanda ad un mediatore chi vende o chi compra da lui, ed il mediatore è obbligato a manifestargli il nome dell'altra parte; o la parte tace, ed allora si intende che si è rimessa al mediatore, che indicherà, quando sarà il momento di eseguire il contratto, se materialmente non lo eseguisce lo stesso sensale, chi è l'altro contraente. Questa disposizione ha una sanzione penale nel Codice di commercio, e sta precisamente nel § 2 dell'art. 59, il quale dice che il mediatore « sarà punito con multa di lire duecentocinquanta a cinquecento per le contravvenzioni agli articoli 46, 51, 52 e 56, oltre le pene stabilite dal Codice penale quando vi siano fatte dichiara-

zioni false. La multa è del doppio in caso di recidiva. »

Dunque, se il sensale si ricusa o se dà un nome falso, è stabilita per questo una sanzione penale. L'art. 54 dispone che: « I pubblici mediatori non possono rendersi garanti della esecuzione dei contratti fatti col loro ministero. »

Esiste dunque una proibizione assoluta ai pubblici mediatori di rimaner garanti. Non è qui il luogo di svolgere la ragione di questa savissima disposizione; basta al mio scopo constatare che vi è.

Ora, l'articolo che viene proposto dice, che i mediatori sono responsabili de' contratti sui quali non abbiano manifestato il nome; ma prima e per l'art. 54 del Codice di commercio, la manifestazione del nome vi era obbligo di farla se i contraenti lo richiedevano. Oggi diventerebbe quasi un obbligo del mezzano comunque la disposizione dell'art. 3 non dica nemmeno se vi è obbligo.

Nel Codice di commercio si dice che il sensale non può farsi garante dei contratti; qui si dice che il sensale è risponsabile per tutti i contraenti se non ha nominato all'altra parte con chi abbia concluso il contratto.

Nel Codice di commercio l'inosservanza del dichiarare il nome se richiesto, è punita con una multa, e nei casi occorrenti con le disposizioni stabilite dal Codice penale; nell'articolo in discorso invece è punita colla responsabilità propria del sensale.

Come vede il Senato, queste disposizioni non hanno armonia fra di loro, ed è naturale, perchè non furono studiate nè venne in mente di meditarle e renderle armoniche; si è posto quell'articolo 3, ma non si è cercato di combinarlo colle disposizioni che erano nella legge generale sui sensali.

Gli stessi inconvenienti e più gravi sorgono dal susseguente art. 4.

L'egregio Senatore Rossi ha già rilevato che i contratti differenziali non sono che giuochi: ed è manifesto. Quando si fa un contratto serio, il contratto deve avere un subbietto; quando si fa un contratto sulle differenziali non vi è subbietto nel contratto; perchè quale è la intelligenza dei contraenti? Essi non intendono nè consegnare la cosa, nè pagarne il prezzo. Vogliono solo che alla scadenza del contratto sia pagata la differenza tra il prezzo di vendita e quello corrente a quel periodo. Per esempio, uno compra rendita del debito pubblico a fine di mese a 75; alla fine del mese la rendita del debito pubblico è a 76, al compratore si deve rifare una lira per cento lire nominali di differenza che avrebbe guadagnato sul contratto vero: così viceversa supponiamo il prezzo a 74, il compratore deve rimborsare al venditore una lira per cento lire nominali che avrebbe perduto, in compensazione del prezzo.

È quindi, come si vede, una scommessa pura e semplice sopra il prezzo della rendita del debito pubblico o di qualunque altro subbietto di contrattazione. Quindi, se è puramente un giuoco, una scommessa e nient'altro, l'art. 4 che concede azione in giudizio per simili giuochi, è in contrasto aperto coll'articolo 1802 del Codice civile, il quale dichiara che la legge non accorda azione veruna pel pagamento di un debito di giuoco o di scommessa; ora noi diremo, senza preoccuparci dell'art. 1802, senza studiare naturalmente la materia e senza calcolarla con tutte le altre disposizioni relative alle contrattazioni di Borsa, che tutte queste contrattazioni fatte sulla differenza sono valide? Ciò vuol dire che noi apriamo a due battenti la porta al giuoco, perchè sia libero a chiunque fare operazioni che non costituiscono altro che giuoco. E che ciò sia lo deduco anche da cosa che mi è accaduta giorni sono. Ho letto in un giornale, ed è un giornale serio, un articolo manifestamente ispirato da persone che praticano la Borsa, nel quale si fa molto elogio di questa disposizione. Ma si dice che essa non è affatto completa, che vi è un altro genere di operazioni delle quali non ha parlato il progetto ed al quale non è data una sanzione legale; che nella Borsa si contrattano giornalmente cambiali per l'estero, per esempio la Londra, e che si compra non con l'intenzione di ritirare la cambiale e pagare il prezzo, nè perchè debba servire ad una operazione di commercio internazionale, ma unicamente perchè, se alla fine del mese il prezzo del Londra sarà variato, le parti si rifaranno la differenza, senza, com'ho detto, ritirare la cambiale.

Dunque, dicevasi in questo articolo, bisognerebbe fare in modo che anco quest'altro nuovo modo di giuoco divenga legale in Italia, e si

possa fare impunemente. Ecco come, aperta la via, il giuoco si fa strada.

In verità questa disposizione dell'art. 4 è per me dolorosissima, nè io mi determinerò mai a dargli il voto, sia perchè costituisce un giuoco che è riprovevolissimo ed è causa di rovina di molti, sia perchè falsa il criterio dei prezzi in tutte le operazioni ove s'insinua. Disgraziatamente non si limita alla compra e vendita dei titoli e dei valori alla Borsa, ma si estende anche alle mercanzie. È un uso antico la tendenza ad operare per mezzo di giochi di questa maniera illecita: tutti quelli che hanno un po' studiata la materia rammenteranno come in Francia si facevano immense contrattazioni sopra acquavite francesi che chiamavano *trois-six* (a 18 gradi). E gli scrittori dicono che in un mese fu venduta più acquavite alla Borsa di Parigi di quella che la Francia sia capace di produrne in dieci anni.

Ora, quale è la conseguenza economica di questo sistema? La conseguenza è questa, che le contrattazioni del giuoco influiscono sopra i prezzi delle contrattazioni reali, perchè se è vera, come è certamente, la teoria che il prezzo viene stabilito dalla maggiore o minore offerta o domanda, se sorge un'offerta o una domanda fittizia di mercanzia che non esiste, si altera necessariamente la ragione vera del prezzo e non si sa più quale sia il vero prezzo; e gli speculatori serî o troveranno i prezzi falsati da quella massa di operazioni fittizie, o se le potranno conoscere, vi sarà sullo stesso titolo o merce un prezzo per le contrattazioni serie, ed un prezzo per il giuoco. Ora, come vede il Senato, il sistema dell'art. 4, conduce ad una assurdità da doverlo respingere. E tanto meno mi pare che possa una disposizione di questa specie figurare in una legge di tassa, perchè il Parlamento ha quasi l'aria di legalizzare il giuoco, all'unico scopo d'impinguare la cassa, e in verità, se ciò fosse stato nell'opinione dei proponenti, sarebbe una disposizione delle più eccessive.

Io dunque credo che, quanto al paragrafo 1, sia necessario dare qualche spiegazione; vedere se la Commissione sia disposta a mantenere l'emendamento che ha proposto, o anche ad accettarlo per mezzo di ordine del giorno; in tal caso, io sarei contrario tanto alla correzione dell'articolo, quanto all'adozione dell'ordine del giorno.

Posto che l'articolo rimanga quale è nel progetto di legge, io non esito a dichiarare che credo, anzi ho la profonda convinzione, che quell'articolo non darà un soldo all'erario, come probabilmente pochissimo ne darà la legge intiera; perocchè sia nel modo in cui era fatta in principio, sia nel modo in cui è fatta qui, mi pare che tutti siamo d'accordo, e se non erro l'ha accennato anche l'onorevole Ministro, nel ritenere che non darà grande provento all'Erario.

Dunque io non ho difficoltà di accettarla nel testo primitivo, tenendo pur ferma questa mia convinzione: ma non l'accetterei colla ampliazione che gli vorrebbe dare la Commissione, quando le spiegazioni che mi verranno fatte non potessero indurmi in una diversa convinzione.

Quanto alle disposizioni degli articoli 3 e 4, io sostengo che non hanno nulla che fare con questa legge; che quegli articoli debbono essere completamente radiati dalla medesima, salvo al Ministero, se crede di fare studî in proposito, di proporre un progetto separato e distinto, nel quale si parli dei sensali e dei contratti di Borsa, e si possa studiare la materia con quell'accuratezza che l'importanza di essa richiede.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Signori Senatori. Ieri aveva udito dal labbro dell'onor. Senatore Finali e dall'onor. Ministro Majorana-Calatabiano delle franche dichiarazioni che onorano altamente la loro lealtà. Ambedue hanno dichiarato di non avere moltissima fede in questa legge; l'onor. Senatore Finali ha dichiarato che essa non fu applicata con efficacia, che essa ha sollevato moltissimi intralciamenti, e l'ha perfino paragonata ad una bolla di sapone che, staccata dal labbro del fanciullo, scoppia e svanisce.

L'onor. Ministro del Commercio ci ha detto aver egli presentata questa legge più per debito di coscienza che altro, non essendo profondamente persuaso della piena efficacia della medesima, perchè inoltre conveniva al Ministero di non lasciare sorgere il dubbio che gli attuali Ministri volessero in alcuna maniera

disfare l'edificio finanziario dei loro predecessori.

Io però, Signori, comincierò con un'ingenua confessione.

Ieri, dopo aver letta la relazione dell'onor. Senatore Beretta, io ero rimasto quasi convinto; e il di lui emendamento, l'emendamento della Commissione permanente di Finanza, io lo aveva accolto perchè si presentava quasi sotto il doppio punto di vista dell'eguaglianza e della giustizia; ma, considerando bene quell'emendamento, ho veduto che sotto quella bandiera vi era della merce, la quale, mi si consenta di dirlo, sente un tantino di contrabbando.

Permettetemi, onorevoli Senatori, che per chiarir bene lo stato della questione faccia una brevissima storia di questa legge.

In primo luogo giova notare che essa doveva gettare nelle casse dello Stato 3 milioni: invece non vi gettò che 200 mila lire, di cui 66 mila, mi pare, raccolte a Roma, 87000 a Milano; le altre borse non diedero quasi nulla.

Di questo insuccesso non faccio accusa nè all'onor. Finali, nè all'onor. Minghetti, poichè il Relatore della Camera dei Deputati accusò il Ministro delle Finanze: « di dare poca importanza a questa tassa, di calcolarne gli introiti in troppo scarsa misura » ed una Commissione di agenti di cambio di Genova assicurava il Minghetti che la sola Borsa di Genova avrebbe pagato 3 milioni; quindi era un'illusione generale, un' illusione all' ordine del giorno; e perciò non ne faccio accuse, ripeto, al passato Ministero.

Ma quali sono le ragioni che hanno determinato la presentazione di questa legge?

A mio avviso son tre: una ragione morale, una ragione fiscale, come disse l' onorevole Rossi; una ragione giuridica, come bene osservava l'onorevole Vigliani nella discussione che ebbe luogo nel 1874.

Giuridica, e qui mi valgo delle parole pronunciate dall' onor. Minghetti, che dichiarò che egli voleva con questa legge stabilire una giurisprudenza per i contratti a tempo, in guisa da poterli produrre in giudizio; *fiscale*, perchè si volevano colpire con questa tassa le contrattazioni di Borsa, quella specie di scommesse cui alludeva il Senatore Rossi, che fin qui eran sfuggite a qualunque imposta e si voleva in questo modo incassare tre milioni: *morale*, perchè si voleva regolare, con la tassa, la frenesia del giuoco di Borsa.

Se le mutazioni della proprietà fondiaria possono sino ad un certo punto essere incoraggiate perchè aumentano il moto e la vita nazionale, non così può dirsi delle contrattazioni o giuochi di Borsa che sono febbre e delirio, che invece di promuovere noi dobbiamo curare e combattere coi mezzi più energici. Il Ministro credette raggiungere lo scopo, regolando questi contratti, dando ad essi maggiore e più ampia pubblicità. Io temo, lo dico francamente, che tale scopo non sia stato raggiunto con questa legge; che non sia stato veramente molto utile e proficuo alla morale di dare un' esistenza giuridica ai giuochi di Borsa. E perchè non dare allora egual vita al biribisso, ed al giuoco dei gallinai? Io quindi su questo punto torno ad osservare, ho dei gravi dubbî che la legge abbia raggiunto il suo scopo. Ma, o Signori, inavvertitamente il legislatore introdusse un germe pericoloso in questa legge. Parlo del secondo comma dell'articolo 1. che suona così: « Oltre la tassa sui titoli di credito, la tassa colpirà ancora la compra e vendita delle merci e delle derrate contrattate in Borsa. » Volle il legislatore realmente colpire i contratti che si facevano dagli onesti proprietari, dai commercianti? No; ei volle colpire con questo anche un altro genere di giuoco alla Borsa.

Voi sapete, o Signori, che oggi alla Borsa si giuoca oltre che sui titoli di credito, ancora sui grani, sugli olii, sul petrolio, sugli zolfi; e voi sapete che in Olanda si è persino giunti a giuocare sulle cipolle dei tulipani.... Fu per ciò che venne introdotto questo comma onde colpire interamente tutte quelle operazioni che sanno di giuoco di Borsa.

Ma, o Signori, le cose non andarono così liscie; appena comparsa la legge, ecco sorgere una gravissima contestazione; si pretese da quelli i quali facevano queste negoziazioni in Borsa che esse dovessero sfuggire alla tassa di bollo e registro; e che pagando la tassa fissata dalla nuova legge dovessero andar esenti da qualunque altra imposta. Non si associò a questa sentenza l'Amministrazione dello Stato mosse lite. La questione poi venne al Consiglio di Stato, il quale dopo molte esitazioni non fu favorevole al Demanio, e deliberò che in realtà dovendosi interpretare strettamente la legge,

quando questi contratti avevano pagato il bollo fisso, non erano tenuti a pagare la tassa di registro.

Ora, o Signori, mi permettete di dire quale sia la differenza di questa diversa interpretazione? La legge del bollo e registro dice che per la vendita di merci od altro si devè pagare L. 1,50 ogni cento lire, che unite ai tre decimi di guerra forma L. 1,80, tassa che è ridotta a centesimi 60 quando si tratta di contrattazioni fra commercianti.

Ora, poniamo il caso: Una contrattazione di 100,000 lire colla tassa che era stabilita dalla legge sulle negoziazioni di Borsa pagava lire 75, invece la tassa che avrebbe dovuto pagare secondo il demanio sarebbe stata di L. 1800. Vedete dunque quale immenso divario, quale grande iattura questa legge indirettamente recava alle finanze dello Stato! Cosicchè una legge intesa all'uguaglianza si converte in una legge di disuguaglianza; una legge di perequazione diviene una legge di sperequazione, una legge che voleva aumentare le tasse, aggiungendone una nuova, reca in questo modo indirettamente una diminuzione di tassa.

Questa contestazione fu risoluta dai signori Ministri tanto attuali che passati, con la presentazione che entrambi fecero di questo progetto, modificatene alcune parti, ed aggiuntovi l'art. 6, il quale dice: che i contratti soggetti alla tassa di bollo stabilita dalla presente legge sono esenti da quella di registro.

Questo progetto di legge risolve, è vero, la questione, ma la risolve a danno del pubblico Erario. Tuttavia la legge tiene ristrette queste esenzioni, tiene ristretto questo privilegio dentro il recinto della Borsa.

Le Camere di commercio, di cui la Commissione s'è fatta eco, domandavano e domandano che questa esenzione sia accordata pur anche per tutto il Regno senza limitarla alle Borse. In questo modo, essa diventerebbe realmente una gravissima modificazione alla tassa del registro.

Nè mi si dica, o Signori, che questi contratti sfuggono oggi alla tassa di bollo e registro.

Io ho voluto indagare la verità delle cose, e mi sono recato da alcuni impiegati, molto istruiti e dotti nella materia, ed ho saputo da essi che il prodotto di questa tassa sugli accennati contratti produce oggi all'erario due o tre milioni.

Ora, l'emendamento della Commissione, quale conseguenza logica, inevitabile, trarrebbe seco? Che di due milioni, suppongo una cifra anche più bassa se volete, un milione, l'Erario non riceverebbe che due, tre o quattrocento mila lire, e noi verremmo a questa trista conseguenza, che per fare unà legge che al più potrà produrre mezzo milione, corriamo il rischio di spogliare l'erario di una rendita già provata coll'esperienza di oltre due milioni, ed è per questo che io francamente non posso accettare l'emendamento della Commissione.

Il passo che ha fatto l'onor. signor Ministro di accordare questa esenzione ristrettivamente ai contratti fatti in Borsa è già un passo abbastanza grave, ma è lento e moderato. Mi permettano gli onorevoli membri della Commissione di dire che il loro passo è un passo di carica, e quasi direi un passo da bersagliere.

Io non dissento però dal concetto che possa essere utile, opportuna, efficace una modificazione della legge sul registro e bollo, e son fra coloro i quali ritengono che le tasse miti producono molto più delle tasse soverchie, e credo che uno dei grandi danni e dei grandi errori del nostro sistema finanziario sia quello di tenere appunto molto alte le tasse. Ora, l'onorevole signor Ministro ed i suoi Colleghi mi troveranno sempre pronto a seguirli in questa via, ch'io sono convinto sia molto utile per le finanze italiane.

Dirò anzi francamente che non divido la gioia che ieri manifestava l'onor. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio per il rigetto della legge sulla nullità degli atti non registrati. Ho sempre propugnato e propugnerò altamente quella tassa, perchè credo esser quella la sola legge che possa procurarci il modo di alleviare tante altre tasse impopolarissime ed ingiuste, che colpiscono la produzione e paralizzano il movimento industriale del paese.

Io son d'avviso che quella tassa sarebbe utile, e desidero che venga applicata. Ma, mi si dirà: allora, per allontanare il pericolo, per togliere di mezzo qualunque incertezza, sarebbe opportuno forse il togliere quel comma che dice: « Anche la compra e vendita a termine sulle merci e sulle derrate contrattate in Borsa. » Sarebbe un togliere di mezzo molte dimande;

sarebbe un fare scomparire un dubbio di disuguaglianza che questa legge presenta. Ma, o Signori, se si trattasse di fare una nuova legge che non fosse già applicata, io vi direi: abbiamo tutto il tempo di aspettare; ma oggi che ci troviamo di fronte ad un fatto compiuto, ad una legge che è già in vigore, ad una legge che gli stessi suoi autori riconoscono inefficace, riconoscono che ha sconvolta la Borsa e che ha recato gravissimi pregiudizi al commercio, possiamo noi respingerla? Respingendola non ne conseguirebbe forse che la legge attuale resterebbe in vigore con tutte le sue sconvenienze, con tutti i suoi abusi? Il fare un emendamento, e rimandarla così alla Camera dei Deputati per l'approvazione agli ultimi giorni delle sedute, sarebbe pericoloso; si correrebbe forse il risico che non fosse discussa e rimanesse lettera morta, mentre urge per contro che essa sia pubblicata, per dar termine, come dicevo, alla situazione equivoca in cui ci troviamo.

Lasciamo, o Signori, per carità il male ristretto alle Borse, imperocchè sarebbe grandissimo il danno, al dire di persone autorevoli, se noi volessimo fare uscire dal recinto delle Borse questo privilegio, se lo volessimo applicare a tutte le contrattazioni.

Signori Senatori, alcune pochissime cose ancora dirò, ed ho finito.

Non credo stia al Senato, corpo eminentemente conservatore, di venire a proporre una legge che per avventura potesse alquanto disordinare il nostro sistema finanziario, menomare quelle speranze che oggi noi tutti nutriamo, e temerei quasi di vedermi innanzi l'ombra del passato Ministero raccomandarci a non isconvolgere i calcoli lasciati in eredità al suo successore, e sentir ripetere dal Minghetti le parole che disse all'altro ramo del Parlamento: *Guai a chi tocca una pietra di questo edificio che ho inalzato.* E se non credete ai morti prestate fede almeno ai vivi; rammentatevi che che l'on. Depretis dichiarava non voler riscuotere una lira di meno di quella che riscuoteva il suo predecessore. Per tutte queste ragioni io prego la Commissione di non insistere sul proprio emendamento e di raccogliere la legge quale è uscita dalle mani dell'onorevole Majorana-Calatabiano, ed in questo modo provvederemo come sempre è desiderio di tutti noi alla prosperità e ben essere delle nostre finanze.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola..

Senatore CASATI. Ho chiesto la parola più per fare una dichiarazione a nome della Commissione permanente di Finanza, di quello che non sia per rispondere agli onorevoli Senatori che hanno preso la parola nella discussione generale, in quanto che non mi pare che nessuno di essi abbia impugnato il concetto generale della legge, nè la sua opportunità.

Nel fatto, la Commissione permanente di Finanza si trovava davanti ad una legge già esistente la quale non aveva reso tutto quel bene alle finanze che se ne era sperato.

Questa legge nuova che fu sottomessa al suo esame, è una legge di modificazione, ma non muta nulla in modo radicale. Quindi, non essendo stato impugnato il concetto della legge, non avrei nulla a dire in risposta; e senz'altro dichiaro che la Commissione si riserva di rispondere a ciascuna delle ragioni che fossero addotte per modificare o sopprimere qualcuno degli articoli della legge.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Siccome mi pare che la discussione generale sia stata esaurita, potremmo passare, io credo, alla discussione degli articoli. Mi riserverei, allora all'articolo 1 di tornare sul tema dell'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Se poi volesse continuarsi la discussione generale, mi farei un dovere di rispondere agli onorevoli Senatori Corsi e Rossi.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa, e passerò alla lettura del primo articolo.

Art. 1.

Sono soggetti a tassa di bollo:

La compra-vendita tanto a contanti quanto a termine, ferma, a premio, o con riporto, ed ogni altro contratto conforme alle consuetudini commerciali, di cui formino oggetto titoli di debito dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Corpi morali, azioni ed obbligazioni sociali, o in generale, qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero;

La compra-vendita a termine sulle merci e sulle derrate, contrattata in Borsa.

Vanno esclusi dalla tassa i recapiti di cambio.

La Commissione permanente di Finanza propone come emendamento al paragrafo 2 dell'articolo, di sopprimere le parole: *contrattata in borsa,* sicchè direbbe: « La compra-vendita a termine sulle merci e sulle derrate. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Furono già fatte molte obbiezioni anche da parte dell'onorevole Ministro a questo emendamento della Commissione. In realtà, a prima vista potrebbe sembrare che questo emendamento non sia in relazione col concetto generale della legge, la quale è intitolata: *dei contratti di Borsa,* e quindi parrebbe che dovesse colpire assolutamente quei contratti che si concludono nella Borsa, e specialmente per mezzo di mediatori o agenti di cambio. Ma fatto sta che il titolo della legge non corrisponde esattamente al suo concetto; perchè, nell'articolo stesso, dove si parla delle contrattazioni di titoli di rendita pubblica o di titoli industriali, non è detto che queste contrattazioni, per essere colpite da essa, debbano avere luogo in Borsa, ma lo sono invece in qualunque luogo esse sieno fatte.

Ora, nelle città molto importanti, in cui le contrattazioni di effetti pubblici sieno numerose, ciascuno sa che il meno che se ne combini è nel locale della Borsa; che gli agenti di cambio si portano ai banchi dei diversi negozianti e banchieri, e fanno i contratti anche fuori delle ore in cui la Borsa trovasi aperta. E tanto è vero ciò, che in una gran parte dei bollettini delle Borse, almeno in quelli che si stampano sui giornali, si trovano registrati i prezzi prima e dopo della Borsa. Questi contratti per conseguenza, se si volesse attenersi rigorosamente al titolo della legge, non dovrebbero neppure esser colpiti, perchè non sono contratti in Borsa: sono contratti di materie che ordinariamente fanno soggetto delle contrattazioni che si fanno in Borsa, ma non sono contratti in Borsa, perchè non sono fatti materialmente nel locale delle Borse di commercio.

Dunque l'eccezione generale che si potesse trovare all'emendamento, derivandola dal titolo della legge, non pare alla Commissione permanente di Finanza possa valere, perchè l'eccezione stessa colpirebbe, oltre quello che vogliono gli oppositori.

Fu fatta anche l'osservazione, e mi pare sia stata fatta dall'onorevole Senatore Rossi, che questa legge è essenzialmente diretta a colpire i contratti fittizi, ossia quelli che costituiscono un vero giuoco, avendo soltanto per scopo le differenze. Ma io anche a questa obbiezione faccio osservare che, siccome la legge colpisce i contratti fatti a contanti, questi certamente non sono contratti fittizi; sono contratti veri, assoluti come qualunque altro contratto; eppure sono colpiti dalla legge.

Dunque non sta che la legge abbia voluto colpire semplicemente i giuochi di Borsa; cade dunque l'osservazione che quel secondo capoverso dell'articolo 1 non sia in relazione allo spirito generale della legge, perchè, quando fosse approvato l'emendamento della Commissione, essa colpirebbe dei contratti veri e fermi, come quelli a contanti sui fondi pubblici, che già vi sono contemplati.

L'obbiezione principale che si fa a questo emendamento della Commissione, è che esce dai termini generali della legge, perchè andrebbe a colpire derrate e merci, e specialmente frutti pendenti e prodotti annui di fondi stabili. In realtà, ammettendo sempre l'emendamento della Commissione, questa osservazione è vera; ma la Commissione ha appunto inteso di colpire questi contratti, i quali per ora non sono soggetti a nessuna tassa. Tutti coloro i quali posseggono, che vendono il grano, vendono i bozzoli, il più spesso prima che il raccolto sia fatto, sanno di fare un contratto a termine. Può affermarsi, per esempio, che in Europa il paese che più produce bozzoli, è l'Italia, e questi contratti, che pure sono moltissimi, sfuggono a qualunque tassa, perchè appunto fatti a termine e non registrati.

Ora, ciò non è sembrato giusto alla Commissione. È facile il prevedere che l'emendamento della Commissione anche per questo solo titolo darà probabilmente alle Finanze un introito non dispregievole.

Io veramente non sono competente per rispondere alla opposizione legale mossa dall'on. Senatore Corsi sulla distinzione, anzi sulla definizione del contratto a termine per merci e derrate.

Applicato però il concetto ai prodotti dei beni stabili, mi pare che possa considerarsi, anzi debba considerarsi come contratto a termine quello che si fa per la consegna del genere non ancor raccolto, il quale sotto un certo aspetto produce un' alea che può paragonarsi a quella del contratto a termine di fondi pubblici. Ed invero nessuno può sapere prima del raccolto qual possa essere il peso della misura del grano, nè qual ne sarà a quell'epoca il prezzo.

Ed anche i contratti di bozzoli sono fatti quasi tutti così; si contratta non solo prima della raccolta, ma anche prima che il seme sia messo in cova. Nessuno sa quanti chilogrammi di bozzoli ci vorranno per ottenere un chilogramma di seta. Questo dunque è un contratto che ha anche esso un' alea tanto quanto ne possono avere i contratti a termine sopra le carte pubbliche. Io mi limito a questa osservazione, perchè, come ho accennato, non sono competente in materia di definizione di termini legali, di dichiarazioni di articoli di Codice.

Fu detto che questo emendamento copriva della merce di contrabbando.

Veramente la Commissione ha creduto di dire intieramente la sua opinione, e l' onor. Beretta che ne è il Relatore e che ha dovuto assentarsi, l' ha esposta integralmente nella Relazione. Il contrabbando nascosto sarebbe l' aver voluto far sfuggire questi contratti alla sanzione della legge sul registro.

Farò osservare che il 2. paragrafo dell' articolo 1. della tariffa annessa alla legge sulle tasse di registro prescrive, che: Gli stessi atti (alienazioni, vendite, cessioni ecc.) relativi a beni mobili, raccolti dell' anno, frutti pendenti o tagli di boschi, sieno sottoposti alla tassa proporzionale di L. 1 50 per 100 lire, alle quali poi aggiunti i decimi si giunge alle lire 1 80 indicate dall' onor. Pepoli. In quest' articolo i raccolti dell' anno ed i frutti pendenti sono perfettamente assimilati a tutti gli altri mobili, nei quali si comprendono anche i valori rappresentati da carte di rendita pubblica o da azioni industriali. Dunque, se non si teme di recare danno ai prodotti della tassa di registro sottraendo alle sue prescrizioni la rendita pubblica e le azioni industriali, non si sa vedere perchè questo timore abbia da nascere appunto per ciò che ha tratto alle contrattazioni dei frutti e dei beni stabili.

La Commissione ha considerato che questi frutti raccolti o pendenti, sfuggono interamente alla tassa. Adesso non vi è alcuno che paghi alcunchè per questi contratti; perciò il colpirli di una tassa, benchè piccola, è fare sì che qualche cosa si guadagni a profitto dell'Erario. Non vi sarà nessuno il quale per un contratto che potrebbe rappresentare il valore di 20, 30, 50 mila lire, rinunci a poterlo far valere in giudizio col semplice pagamento di 2 lire; e perciò tutti si assoggetteranno a formulare il contratto in modo legale.

L' onor. Pepoli ha citato delle statistiche in appoggio delle sue osservazioni. Io non avendole sotto gli occhi, certamente non posso dire se sieno esatte o no; mi permetto però di dubitare della loro esattezza. Nelle statistiche annesse alla legge presentata dall' onor. Ministro sono citati i contratti fatti nel primo trimestre dell' anno corrente. Ora, io vedo che il totale pei contratti che si fecero a contanti è di L. 2300; il totale dei contratti pei quali non può distinguersi se sieno o no a contanti, ammonta a 2400 lire; per conseguenza vi è una categoria di contratti determinata, la quale ha un ammontare minore di quella che comprende i contratti indeterminati; il che mi dà idea che le statistiche non siano forse così esatte come si vorrebbe credere.....

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

Senatore CASATI. In ogni modo la Commissione sentirà ancora le obbiezioni....

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore CASATI.....ed esprimerà poscia nuovamente la sua opinione.

PRESIDENTE. La parola è all' onor. Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Innanzi tutto mi corre obbligo di spiegare la parola *contrabbando*, poichè non ho inteso, in verun modo, pronunziando questa parola, supporre che i membri della Commissione abbiano voluto occultare qualche cosa di ciò che sta nella legge. Ho detto merci di contrabbando, perchè, o Signori, Voi sapete come i contribuenti sieno sottili, e come da una disposizione che a noi pare chiara, sappiano poi derivare molti argomenti per sottrarsi alla legge.

Ora, persona competente mi diceva che la frase *compra-vendita a termine sulle merci e*

sulle derrate poteva dar luogo a molti abusi e contestazioni; ed ecco perchè ho detto *merce di contrabbando*. Se questa frase per avventura avesse potuto ingenerare nella Commissione l'idea che io fossi venuto meno a quel rispetto che ho per i miei Colleghi, certamente mi affretterei a ritirarla; ma, ripeto, quella frase era ben lunge dall'esser vôlta al loro indirizzo.

Quanto all'esattezza delle statistiche che ho accennate mi permetta l'onor. Casati di dirgli che io non ho citata nessuna statistica; ho detto che un impiegato mi ha riferito che di codesti contratti sulle merci e sulle derrate oggi se ne fanno per parecchi milioni; cito la frase testuale.

Ora, l'onor. Casati dice: «Noi non facciamo verun contratto a termine che si registri.» Io non so se ciò avvenga nel Milanese, ma posso assicurarlo che nelle Romagne, ove io posseggo, molte volte i contratti di grano e di canapa, per maggior sicurezza si registrano, e ve ne sono moltissimi esempi; se l'onor. Senatore Casati vorrà recarsi al Ministero delle Finanze, vedrà che sotto questa categoria si sono incassate non lievi somme, le quali costituiscono appunto il paio di milioni a cui accennava il funzionario che ho interrogato.

Se ciò è esatto sarà savio ed opportuno, o Signori, il votare l'emendamento della Commissione?

Io mi restringo a chiedere ai componenti dell'Ufficio Centrale di esaminare attentamente le cifre da me citate, certo che se dal loro esame risulterà, come ne sono convinto, anche un danno, non dico di un millione, ma di sole 100,000 lire, saranno i primi a riconoscere il loro errore, devoti come sono al bene ed alla prosperità del paese.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Io penso che l'emendamento proposto dalla Commissione permanente di Finanza potrebbe turbare l'economia della legislazione sulla tassa di registro in materia di trapasso della proprietà mobiliare. E senza entrare in considerazioni scientifiche, poichè è tempo oramai di venire ad una conclusione, mi permetto soltanto di ricordare il principio a cui fu informata la legge 14 giugno 1874 che s'intende modificare con questo schema di legge.

Una esperienza incontrastabile avea dimostrato che tutte le contrattazioni a termine fatte in Borsa sulla rendita iscritta, sulle azioni di Società commerciali o di Corpi morali e sulle derrate sfuggivano la tassa di bollo e di registro; e non occorre dir cosa alcuna sulle contrattazioni a contante, poichè ben s'intende che desse, ricevendo la pronta esecuzione con la consegna del titolo e del prezzo, non saranno mai colpite da tassa di bollo e di registro. E poichè le Borse sono aperte per le contrattazioni a termine che si fanno in larga scala, e che costituiscono la vita del movimento commerciale, si pensò di trovare il mezzo per colpire di tassa queste contrattazioni legittimandole, ed accordando l'azione civile per ottenerne la legale esecuzione.

Ognun sa che si è molto disputato se le contrattazioni a termine fatte in Borsa costituissero o pur no un giuoco di Borsa; perciocchè, a dirlo francamente, in Borsa non si negoziano che le *differenze dei prezzi:* e scrittori di grave autorità e sentenze della magistratura inclinavano ad annullare siffatte contrattazioni. Ora, non avevano alcun interesse i contraenti a distendere in carta da bollo e registrare queste contrattazioni a termine, stantechè non avendo alcun valore giuridico, l'esecuzione delle medesime dipendeva dalla buona fede dei contraenti. Epperò si volle colla legge 14 giugno 1874 legittimare la stessa contrattazione a termine, che per manco della cosa caduta in contrattazione consisteva nel giuoco della *differenza;* cosicchè, stabilita una tassa graduale sino ad una certa somma non al certo gravosa, si sperava che tutti i contraenti si sarebbero uniformati alla disposizione della detta legge.

Eppure è dimostrato il fatto che l'erario non ha raccolto quel frutto che sperava con l'attuazione di una legge che, passando sopra ai buoni principî, fu proposta nell'unico scopo di giovare alla finanza.

Ora, che cosa si propone con lo schema di legge attuale? Non già di mutare dalle basi sostanziali la legge 14 giugno 1874, ma unicamente di sostituire alla tassa graduale la tassa fissa di una lira per le contrattazioni a termine e di 50 centesimi per quelle a contanti, nella speranza di ottenere maggiori proventi. Ma queste speranze resteranno deluse? Io temo che la finanza non avrà a rallegrarsi

di questo cespite, ed intanto rimane una legge che legittima il gioco delle differenze.

Sicchè, bene ha detto l'onorevole Senatore Corsi, che il legislatore non deve incoraggiare coloro che frequentano le Borse a speculare, non avendo titoli e danaro, dando nella legge protezione per la esecuzione di contrattazioni che costituiscono veri giuochi di Borsa; ma esistendo di già questa legge fatta di proposito per sovvenire alla finanza, altro non si può fare per ora che raggiungere mediante una tassa fissa e modica quel fine che non si potè conseguire con la tassa graduale. Perlocchè bene ha fatto il Governo riproducendo l'articolo 1 della legge 14 giugno 1874 nell'art. 1 dello schema attuale; secondo il quale è soggetta a tassa fissa la compra-vendita a termine sulle merci e sulle derrate contrattate in Borsa. E con questa disposizione restano ferme quelle della tassa proporzionale stabilita con la legge sul registro e bollo, per le contrattazioni a termine fatte fuori Borsa. Ma l'emendamento della Commissione permanente di Finanza, estendendo il benefizio per le contrattazioni a termine fatte in Borsa anche a quelle fatte fuori Borsa, ne avverrebbe che tutte le negoziazioni civili o commerciali nelle vendite a termine delle merci e delle derrate non sarebbero più sottoposte alla tassa proporzionale di 1 50 per le contrattazioni civili, e di 50 centesimi per le commerciali.

Insomma una tassa fissa di bollo sui contratti di Borsa si dovrebbe estendere ai contratti fuori Borsa; o in altri termini verrebbe soppressa la tassa graduale in tutte le vendite a termine della proprietà mobiliare. Ed è questo il mezzo per accrescere i proventi dell'Erario? Si è aumentata nel passato anno la tassa di registro nella vendita della proprietà immobiliare, e si deve poi sopprimere la tassa nel trapasso della proprietà mobiliare?

Nè deve sfuggire all'attenzione del Senato che, se passasse l'emendamento della Commissione permanente di Finanza, le stesse vendite a contante delle merci e delle derrate sfuggirebbero alla tassa proporzionale, perciocchè basterebbe nel contratto stabilire un termine anche di un giorno per la consegna della merce o del prezzo, onde rifugiarsi sotto la disposizione del proposto emendamento.

Invano si oppone di non doversi in questo senso intendere l'emendamento della Commissione permanente di Finanza, per la ragione che dovendosi applicare alle compre e vendite a termine, deve avere la sua applicazione nelle contrattazioni sopra merci e derrate, il cui prezzo è dipendente dal listino di Borsa che segna il prezzo del giorno della contrattazione e l'altro di quello della scadenza.

Ma fo osservare all'onor. Relatore della Commissione che per l'art. 97 del Codice di commercio, le compre e vendite possono essere a termine per la consegna della merce venduta, non ostante che non vi sia termine pel pagamento del prezzo, e possono altresì essere a termine per la rispettiva obbligazione delle parti contraenti; e come non dire che questa contrattazione, stando all'emendamento proposto, è soggetta alla tassa fissa e non alla graduale? E lo stesso non dovrebbe dirsi per le contrattazioni a termine in materia civile?

Parmi adunque di avere dimostrato, senza distendermi in altre considerazioni, che potrebbe venire tale perturbamento al sistema vigente sulla tassa di registro e bollo nel trapasso della proprietà mobiliare, che la finanza dello Stato dovrebbe risentirne grave pregiudizio. Onde è che prego il Senato a respingere l'emendamento.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Pare che io debba esordire dalla mia propria difesa, imperocchè la Commissione si è mostrata poco o punto lieta della mia preghiera di recedere dal suo emendamento; e gli oppugnatori di tale emendamento si sono mostrati scontenti del mio proposito di studiare il tema sollevato dalla Commissione. E però devo avere la franchezza di pregare gli uni e gli altri di essermi indulgenti affinchè io faccia qualche considerazione a conforto del mio concetto ieri espresso.

Cominciando dal Senatore De Gori e terminando al Senatore Pepoli, incluso, e più spiccatamente incluso l'onorevole Rossi, forse perchè mi sono spiegato malamente, mi hanno tutti, parvemi almeno, attribuito qualche cosa che va più in là dalle mie intenzioni.

Ieri la Commissione ha fatto un ragionamento logicamente perfetto; ha detto: voi create,

o diremo meglio (chè l'onorevole Pepoli e l'onorevole Miraglia l'hanno benissimo rilevato), voi conservate preferenze, privilegi a favore dei contratti a termine che si compiono in Borsa, in danno degli altri che si compiono fuori.

Ma non creiamo, lasciamo un privilegio, se tale vuolsi, dovuto ad una legge votata, non dirò da tutti, ma certo dalla maggioranza del Senato.

Non io cooperai alla legge 1874, chè non ho difficoltà a dichiarare avere allora votato contro; ma cosiffatta legge è tuttavia in vigore, e pure sento la grave difficoltà contro la ragione di conservare alle Borse uno speciale favore, e con ciò pur lasciare aperta la via alla frode, chè non dissimulo come alcuni fra' i contratti esterni possano essere fatti apparire conchiusi in Borsa.

E però la Commissione non aveva torto quando sollevava il dubbio sulla convenienza di conservare il privilegio alle Borse, ove per l'identità dell'obbietto, non si fosse voluto togliere il limite a favore delle sole contrattazioni seguite in quelle.

Il ragionamento, ripeto, dal riguardo della logica, e, soggiungo, da quello della giustizia, mi pare inappuntabile; e movendo da ciò, io diceva che è degno di tutta considerazione il pensiero della Commissione.

Infatti non c'è dubbio, io ne sono convinto, che sebbene sia molto vero ciò che ha rilevato l'onorevole Pepoli, cioè che una parte del reddito che attualmente s'incassa dalla tassa di registro e bollo, andrebbe perduto, ove l'emendamento fosse accolto, è pure vero ciò che osserva la Commissione, cioè che alcuni contratti sfuggono, in atto, in modo assoluto a qualunque tassa.

E quello è il secondo concetto dal quale io moveva allorquando mi permetteva di dire che la materia è ben degna di studio. Ma sarebbe essa stata degna di studio nel senso che l'emendamento proposto al penultimo comma dell'art. 1 si fosse poi dovuto tradurre letteralmente in una nuova legge? In questo senso non mi sarei potuto pronunciare affatto; e se le mie osservazioni diedero luogo a far nascere il sospetto che io avessi voluto manifestare somigliante pensamento, sono pronto a spiegarmi meglio.

Lo studio, secondo me, implicherebbe questo: vedere se il beneficio di andare solo soggetti a tassa di bollo, e non pure di registro, i contratti a termine sulle merci e derrate conchiusi in Borsa, ingenerì in fatto degli inconvenienti, sia nel senso di estendere in contravvenzione alla legge le contrattazioni permesse, sia nell'altro di creare un privilegio notevole a spese delle altre contrattazioni. Ove la portata pratica della legge esistente da conservare senza l'emendamento della Commissione, fosse contraria ai fini di giustizia e di finanza, restringerla con una nuova formola; ma questa ad un'ora estendere a talune maniere di civili o commerciali contrattazioni che vanno condotte fuori la Borsa, dalle quali in atto la finanza ricava nulla o quasi.

E fin da ora io posso notare che vi hanno, difatti dei valori e dei contratti che sfuggono abitualmente, quasi comunemente, a qualunque imposta, con danno talvolta degl'interessi e dei diritti delle parti. Su questo perciò dovrebbe più specialmente rivolgersi l'attenzione, a tentare di regolarne, legalizzarne, e insieme utilizzare, alquanto pel fisco, le convenzioni.

Laonde, se una tassa mitissima come quella dei contratti a termine conchiusi in Borsa potesse incoraggiare i contravventori e mettersi in armonia colla legge, in nome della morale, oltrechè dell'interesse, io consiglierei a facilitare la legalizzazione di atti che quasi mai prendono forma regolare, e in più o meno implicano sempre l'inosservanza d'una qualche legge di tassa. Sotto quest'ultimo riguardo invocherei il principio morale con che sarebbe favorita la osservanza delle leggi fiscali, pur fra coloro che sfuggono facilmente, imperocchè i contratti comuni e più quelli *brevi manu*, trovino, nella facilità con cui si concretizzano tra le parti, e nella complicazione delle forme e nella durezza della tassa, un costante, quasi generale, incentivo alle contravvenzioni delle leggi di tassa.

Io veniva all'affermazione del proposito di studiare la cosa, anche per un pensiero che non ho rivelato al Senato, ma che un'osservazione dell'onorevole Senatore Pepoli mi costringe a mettere in rilievo.

Io sono convinto che la legge del registro deve essere riveduta seriamente nel senso di renderla più produttiva, e nel senso anche di distruggere molte ineguaglianze e moltissime

complicazioni. Movendo perciò da tale concetto, la riforma per la quale avrebbe avuto luogo lo studio promesso, non sarebbe stata della legge sui contratti di Borsa, ma di quella del registro e bollo; però in cosiffatta occasione l'apparente contraddizione rivelata dalla Commissione del Senato rispetto ai contratti a termine, e che vi sarebbe tra la legge speciale detta nei contratti di Borsa, e quella del registro, sarebbe cessata.

Venendo all'attuazione possibile del pensiero d'una riforma sulla legge generale, molto probabilmente avrei finito per essere d'accordo con lo stesso Senatore Pepoli, il quale rimpiange la non votata legge di nullità degli atti non registrati, e la rimpiange appunto perchè guarda per lo sottile gl'inconvenienti ai quali dà luogo la legge attuale di registro e bollo. E siccome non sono lontano dal riconoscere che tale legge pur fa luogo a inconvenienti notevolissimi, io penso che possano ritrovarsi e applicarsi rimedi di ben altra natura che non sia quella della nullità degli atti. E così potrà dirsi che un giorno saremo d'accordo, egli, l'onorevole Pepoli, avvicinandosi alle sanzioni più miti e alle riforme che da parte mia e da parte de' miei Colleghi potrebbero essere escogitate e proposte, io insistendo nei vecchi propositi e tentando attuarne anche qualche altro novello.

Fatta questa dichiarazione, io prego la Commissione ed il Senato di accontentarsi di ciò che avevo detto ieri, e se lo volesse son tuttavia pronto ad accettare un analogo ordine del giorno. Malgrado siffatti impegni, ero e son sicuro di non compromettere il reddito attuale, di non aprir la porta a nuove contravvenzioni, e di non guastare l'economia della legge di registro e bollo, della quale ha così sapientemente parlato l'onorevole Miraglia.

Vengo ora brevemente ad un altro tema. Dice l'onorevole Senatore Corsi: vedete che con questa legge va capovolto il sistema generale di legislazione commerciale, chè, ei nota, non si rivela, nella legge che discutiamo quella ponderazione che pur sarebbe indispensabile onde somiglianti innovazioni per fini puramente fiscali, venissero apportate.

Ma le avvertenze fatte dagli onorevoli Senatori Pepoli e Miraglia mi dispensano dal dare una risposta molto particolareggiata.

Noi discutiamo intorno ad una legge di riforma; se l'onor. Senatore Corsi potesse persuadere il Governo, potesse persuadere i suoi Colleghi, che lo stato attuale fosse preferibile a quello che intendiamo di sostituire col progetto in discussione, non sarebbe dubbio che alcuna delle sue savissime osservazioni troverebbe posto nella presente discussione; imperciocchè io abbia deplorato sempre e sempre deplorerò le innovazioni alle leggi di carattere generale, consigliate da interessi e da obbietti alquanto subalterni.

Ma noi abbiamo la legge 1874 sui contratti di Borsa, ancora in vigore; e fatalmente abbiamo pure l'articolo 1. e più specialmente il comma penultimo, formulato così: « La compra-vendita a termine nelle merci e nelle derrate, contrattate in Borsa. »

Ebbene, quei termini sono perfettamente identici alla proposta fatta dal Ministero, accettata dalla Camera, e propugnata tuttavia dal Governo presso il Senato.

L'onor. Senatore Corsi non disconosce tutto ciò; in fatto non propone nulla in contrario, ma invita a fare delle dichiarazioni per determinare il significato di quella parte della legge. Però egli, quale espertissimo giureconsulto, m'insegna che le dichiarazioni non muterebbero affatto il significato della legge. La legge esiste, ed io credo che convenga lasciarla esistere, non con gli equivoci che vi troverebbe l'onor. Corsi, ma come è stata interpretata.

Si sono forse affacciate delle difficoltà da comprendere nei contratti di Borsa a termine su merci e derrate, la compra-vendita di cose consegnate, ma il cui prezzo fosse ancor dovuto e formasse oggetto di una cambiale?

Ma l'art. 97 del Codice di commercio, dicesi, dà un significato molto largo ai contratti a termine; comprende in tale concetto il termine dato al venditore per la compra della merce, e quello dato al compratore pel pagamento del prezzo. Però vuolsi non obbliare, che il comma dell'articolo primo della legge in discussione, va interpretato rispetto all'indole e ai fini veramente speciali ed eccezionali dei contratti di Borsa.

Ora, al 1874 fu ispirata la disposizione di favore pei contratti a termine di merci e derrate conchiusi in Borsa, dagli abusi e dalle immoralità che seguivano principalmente per di-

fetto d'una legge sulla materia, e per la varietà di trattamento di qualche regione rispetto al resto dell'Italia. Per la legge del 1874 quindi si vollero regolare fatti che sfuggivano ad ogni tassa, e compivansi con danno di tutti nel silenzio. Però se fosse veramente temibile quanto afferma l'onor. Corsi, cioè che i contratti d'indole civile o soltanto commerciali, per i quali è accordato un termine pel pagamento di prezzo, potessero essere compresi nell'ipotesi dell'articolo 1, ne seguirebbe che la legge del 1874 avrebbe dovuto avere larga applicazione, dovechè, appunto per non averne avuta quasi alcuna, ci affatichiamo a riformarla.

Ad ogni modo, se dalla parte del Governo si vogliono delle dichiarazioni, io sono pronto a farle nel senso che l'articolo 1, compreso il comma contestato, debba intendersi nel senso più circoscritto, e non potrà applicarsi quindi a tutto ciò che sarebbe materia di contrattazioni estranee alla Borsa, o di carattere civile e commerciale, o a termine non riferibile alle merci o derrate, ma solamente al prezzo, ove le cose vendute sieno state consegnate. Le cambiali rappresentano compere e vendite consumate, salvo il pagamento del prezzo pel quale è stata accordata una mora.

Dopo così brevi osservazioni, non mi resta che rinnovare la preghiera alla Commissione, perchè voglia persuadersi a desistere dall'emendamento da essa proposto.

Quando io ho esordito facendo ragione dei lodevolissimi intendimenti della Commissione, a me era parso di aver fatto la massima possibile concessione; andare più in là, lo vede la Commissione, lo vede il Senato, non mi sarebbe stato possibile. Io non dissimulo, che a parte il principio morale, di cui ebbi a parlare ieri, a parte il principio giuridico, del quale si è molto largamente e competentemente parlato oggi, vi è stato anche il lato finanziario che ha spinto, che ha costretto l'attuale Amministrazione a proporre la nuova legge e insistervi.

Le innovazioni sarebbero state sotto alcuni riguardi di una contestabile utilità, se, senza il difficile lavoro dei poteri dello Stato, potessimo noi svegliarci trovando oggi abolita la legge tuttavia esistente. Ma saranno più oppugnabili quando siamo obbligati a scegliere tra il passato, che ancora impera e l'avvenire che desideriamo lo surroghi?

La legge esistente, produttrice di tanti inconvenienti così generalmente lamentati, ormai non potrà rendere oltre una quarantina od una cinquantina di mila lire. I nostri predecessori nella loro esperienza di finanza, tennero anche conto pel 1876, del maggiore reddito che, solo mediante la riforma che essi giustamente si avvisavano di apportare, se ne sarebbe conseguito. Ora, l'attuale Amministrazione si è persuasa della necessità di ulteriori modificazioni, e spera ne verrà qualche bene per la finanza. Ci si dice, ma siete voi sicuri di raggiungere lo scopo finanziario? Non siamo sicuri certamente, in modo matematico: lo erano molto meno i nostri predecessori. Delle centinaia di migliaia di lire, per conto mio dichiaro, se ne possono bene aspettare. Il Senato ha avuto sotto gli occhi le statistiche sulle operazioni che vengono colpite, e che hanno dato un beneficio alla finanza.

Io ho potuto vedere che la massima parte del territorio dello Stato rispetto alla tassa sui contratti di Borsa, è stata quasi del tutto straniera. Ora, sono stati assolutamente negativi gli affari tassabili fra tanta parte della popolazione?

E dove un qualche reddito si conseguì fu proporzionale con quella parte notevolissima che se ne ottenne in Milano e in Roma? E anche in queste due città vi fu ragionevole rapporto tra il reddito e l'indole e la somma degli affari?

Tutto ciò non fu nè poteva essere: ma il fatto esorbitantemente negativo in un caso, il picciolissimo reddito in un altro, il reddito discreto in un terzo, provano che la materia tassabile vi ha, e non vi ha l'impossibilità d'assoggettarvela con proporzioni sempre meno irragionevoli, così rispetto agli affari, che rispetto alle diverse piazze di commercio.

È dunque giusto il rimprovero degli avversari del progetto ministeriale dei quali fu organo, benchè al suo solito benevolente, l'onor. Senatore Finali?

Si sarebbe voluto nel sistema contrario conservare una tassa anche più mite per i contratti i quali nel loro valore capitale fossero stati al di sotto di 10,000 lire: ma la statistica prova che è ben piccola la parte dei contratti per

somme minime. Nei contratti a termini fatalmente è questa la verità, cioè che sono materia in gran parte di giuoco.

Ora, conservandosi il sistema della legge del 1874, o accettandosi quello che voleva surrogargli il passato Ministero, cioè ragguagliando le tasse al valore nominale, i contratti che restano al disotto di L. 10,000 nominali, offrono una materia interessante minima chè si deve togliere quanto possa esservi di meno dal reale, e si deve ragguagliare l'interesse sulla probabile differenza di valore tra il giorno del contratto e quello della scadenza del termine per la consegna del titolo, della merce o della derrata.

Ora, cosiffatta differenza sopra un valore nominale di L. 10,000, d'ordinario è piccolissima, e non può incoraggiare al pagamento di una tassa quale prezzo di regolarizzazione del contratto, sia che si tratti di due lire, sia che si tratti di meno.

Si è calcolato impertanto, non già con un rigore matematico e statistico, chè nè l'amministrazione delle finanze, nè le amministrazioni dello Stato hanno statistiche inappuntabili sovra somiglianti obbietti; ma in guisa che ci permetta di procedere con sufficiente cognizione di causa, si è calcolato che la somma delle contrattazioni fluttua dalle 10 alle 20 e 25 mila lire di valore nominale.

E allora si è detto, chi negozia per somme apparentemente così gravi, naturalmente non vuole facilmente abbandonarsi alla buona fede, la quale è sempre contestabile in una certa classe di persone; si pagherà la tassa, si pagherà di sicuro in un numero di casi assai maggiore, anzichè sotto un sistema diverso; e coll'andare del tempo si finirà per abituarsi a pagarla assai volentieri perchè il pagamento della tassa è garanzia, è accertamento del diritto e dell'interesse. E però ci siamo rivolti più al principio del ben inteso interesse che a quello delle sanzioni esorbitanti, e confidiamo più nel primo che nelle sanzioni, pur da noi non rigettate, della interdizione o sospensione del pubblico mediatore e delle multe contro lui e i privati.

È verissimo ancora che abbiamo fatto assegnamento sopra un rimedio che è quello del regolamento. Ieri l'onor. Finali non si accontentò delle mie osservazioni e risposte di massima, (e non potevo darne che di massima), egli dubitò ancora che si fosse fatto un regolamento buono a produrre un qualche effetto utile. No: il regolamento deve essere in perfetta armonia collo spirito e coi termini della legge; ed io penso che ridotta la tassa a così miti proporzioni, la pubblica amministrazione è armata di tanta ragione morale, che finirà per avere con sè anche l'opinione pubblica: e quando questa si rivolga a favore della pubblica amministrazione, la legge di tassa non potrà non produrre i migliori risultati.

Movendo da cosiffatti concetti si son preveduti gli effetti fiscali. Se si vogliono matematici, lo ripeto, io ne declino la responsabilità. Ma sono stati ammessi dai pratici, fra' quali mi piace nominare uno il cui nome certamente è tenuto in pregio anche in Senato, l'onorevole Deputato Maurogonato, il quale disse nella Camera elettiva che dalla legge quale ha ora riformata il Ministero, se ne sarebbero potute avere 500 mila lire all'anno: quest'anno nullameno non renderà tanto. Però, supponiamo pure che in ragione d'anno il reddito non giungesse a lire 500 mila; ma anche alquanto di meno, io credo che, nelle condizioni delle finanze nostre, sarà sempre qualche cosa.

L'unica e grave considerazione, della quale e Governo e Parlamento si sarebbero dovuti preoccupare nell'attuale riforma, sarebbe questa: di vedere, cioè, se con le nuove disposizioni si possa correre il pericolo di vedere che quel poco reddito maggiore che se ne potesse ricavare, non riuscisse a spese di eguale o pur maggiore reddito che anderebbe perduto dagli introiti delle tasse di bollo e registro.

Ma non credo che codesta sia stata una preoccupazione della passata amministrazione, certo non è della presente: chè la precedente esperienza, ed il fatto di non estendere minimamente colla legge in discussione la materia delle contrattazioni comprese nella legge del 1874, ce ne danno bastevole guarentigia.

Ora, per esaurire le avvertenze sull'emendamento dell'Ufficio Centrale, vengo ad una delle osservazioni dell'onorevole Senatore Pepoli. Egli ha detto che sonvi delle materie, che attualmente pagano la tassa di registro, ed ha parlato di derrate. Io ritengo che si potrebbe parlare in genere di merci, le quali non sfuggono del tutto alle tasse di registro e che rientrerebbero nei contratti di Borsa a semplice tassa

fissa di bollo ove si accettasse l'emendamento dell'Ufficio Centrale. Potrei infatti accennare per esempio al taglio dei boschi, relativamente ai quali, per l'importanza della cosa, è impossibile che in generale non seguano contratti in valida forma. Potrei pure accennare alle compre-vendite, a termine sempre, delle navi; sulle quali, mi si riferì che se ne ottiene in tasse di registro e bollo un reddito di circa 200,000 lire: non garantisco la precisione della cifra, non essendo gli studî fatti con tale esattezza da poterne essere sicuri; ma certamente una somma non ispregievole se ne ricava. Io poi, che appartengo alle Provincie Meridionali, potrei anche accennare a qualche contratto speciale a quelle contrade, come sarebbero i contratti in agrumi, in olio, sommacco, zolfi, i quali in generale son contratti di moltissimo valore.

E una parte notevole di essi non può sfuggire alle tasse di registro e bollo; che l'uso per molti di quei contratti è di stabilirli con caparra, onde avere una garanzia per la loro esecuzione: ma non sempre la caparra è sufficiente, imperocchè, se per gli agrumi, ad esempio, va a male il raccolto, diventa la caparra debole guarentigia, e però si preferisce pagare una tassa purchè si abbia il contratto in regola.

Ebbene, le accennate e somiglianti considerazioni varrebbero a persuaderci che l'accoglienza dell'emendamento del Senato ci porterebbe nell'incognita; ne sarebbe molto contestabile l'utile delle finanze, e non improbabile anzi la perdita. E però l'emendamento riuscirebbe assai prematuro.

La conservazione della legge del 1874 senza le chieste riforme, oltre della perdita per lo erario dello Stato di alcune annue centinaia di migliaia di lire, verrebbe involontariamente a tutelare l'immoralità che si compie mediante le contravenzioni quotidiane abituali, impunite, o almeno non adeguatamente punibili, alla legge; e mediante le ineguaglianze di trattamento fra molti che non partecipano al favore di quella legge e i pochi che se ne avvantaggiano nel silenzio.

Per queste considerazioni, io mi permetto di pregare vivamente gli onorevoli componenti la Commissione di voler desistere per il momento presente dal loro emendamento, prendendo atto, se loro piaccia, delle mie dichiarazioni; ed che in vista della ragionevolezza di togliere quell'avanzo di privilegio che ci sarebbe in pro delle Borse, in vista anche della ragionevolezza di vedere di accrescere la materia del reddito che riguarda il genere di contrattazione a termine, che davvero hanno sfuggito e sfuggiranno sempre alla stipulazione; in vista infine delle ultime mie dichiarazioni, che si dovrà rivedere, nel senso di accrescere il reddito e di armonizzarne ogni parte, la legge di registro e bollo, l'Ufficio Centrale potrebbe rimettere a quel tempo l'esame dei suoi importanti concetti.

E senza doversi di nuovo discutere in Parlamento una legge sui contratti di Borsa, senza avvertirne fin da ora la necessità d'una imminente modificazione, io spero non sarà lontano il momento d'uno studio ancor più largo e completo.

Senatore DUCHOQUÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUÈ. Ho chiesto di parlare per purgare l'emendamento proposto all'articolo 1. dai gravi appunti, di cui è fatto segno. La Commissione di Finanza, cui si volle demandare l'esame di questo disegno di legge, non avrebbe mai immaginato che un sì modesto emendamento potesse dar luogo a tanta opposizione, e far credere che ne sarebbero compromessi per qualche milione gli introiti dello Stato, e ne sarebbe sconvolta la economia della tassa di registro.

Alla Commissione pervennero alcune petizioni di Camere di commercio colle quali si chiedeva che alle compre e vendite a termine sulle merci e sulle derrate contrattate fuori di Borsa, si facesse lo stesso trattamento che ne disegno di legge si proponeva per simili contratti fatti in Borsa.

Queste petizioni parvero giuste e ragionevoli. E per vero non si potrebbe in principio ammettere che sia giusto trattare egualmente le compre e vendite su titoli pubblici o industriali, fatti tanto in Borsa quanto fuori, e che invece per le compre e vendite a termine sulle derrate e sulle merci, lo stesso trattamento si ammetta se fatte in Borsa, e non egualmente se fatte fuori di Borsa.

Ragioni dunque di giustizia e d'imparzialità portavano a stabilire un trattamento eguale, sia per i vantaggi che per i carichi. Non per

questo mancò la vostra Commissione, come sembra credersi dagli oppositori, di rendersi conto dell' effetto finanziario che ne potesse derivare. E si persuase, ed è tuttavia persuasa, che la estensione del penultimo comma dell' art. 1. alle compre e vendite fatte fuori di Borsa, avrebbe fatto pagare una tassa, mentre oggi effettivamente non se ne paga alcuna.

In contrario, colla opposizione che dal punto di vista finanziario si fa al proposto emendamento, si viene a dire, che invece di sottoporre con probabile efficacia ad una tassa contratti che non ne pagano alcuna, si verrebbe a sottrarre un grandissimo numero di contratti al maggior carico della tassa del registro. Ond'è che, a dire dell'onorevole mio vicino, il Senatore Miraglia, verrebbe a sconvolgersi la economia della legge del registro, e questo con un danno del Tesoro che secondo l'onorevole Senatore Pepoli, può valutarsi per qualche milione.

Chi considera il carattere dei contratti a termine presi di mira dall'art. 1., non per l'estrinseca circostanza di esser fatti in Borsa o fuori Borsa, ma della intrinseca loro natura di contratti che, secondo le consuetudini commerciali alle quali espressamente si riferisce detto articolo, si risolvono in pagamento delle differenze, facilmente si persuaderà che questi contratti non possono mai confondersi coi contratti che vanno soggetti alla tassa di registro, e che anzi per conseguire che una se ne paghi, si emanò la legge del 1874 alla quale vuol sostituirsi la presente.

Si è parlato tanto e troppo giustamente del carattere di questa legge in rapporto alla stipulazione più spesso e disgraziatamente intenzionale, e ad ogni modo virtualmente effettuale del pagamento delle differenze, da indursene necessariamente che, non solo i contratti contemplati da questa legge non hanno mai sostenuto la tassa di registro, ma non potrebbero sostenerla perchè la tassa proporzionale di registro assorbirebbe spesso, e talvolta soverchierebbe il merito effettivo della stipulazione.

Fino ad un certo punto potrei intendere che alcuno avesse potuto desiderare che nel penultimo comma dell'articolo 1. s'introducesse una espressione che anco maggiormente confermasse il carattere di questi contratti, del resto abbastanza risultante da tutto l'insieme della legge. Basterebbe per esempio aggiungere una sola parola di relazione ai listini commerciali, ai listini di Borsa o di mercato, i cui prezzi sono la base delle relative stipulazioni.

Questa, del resto, è una relazione così necessaria che altrimenti non s'intenderebbe il movimento continuo e giornaliero di questo genere di affari.

Ed infatti le specie di contrattazioni che ha esemplificato l'onorevole signor Ministro, non potrebbero confondersi coi contratti contemplati da questa legge, perchè nessuna di quelle contrattazioni, se bene ho inteso, troverebbe relazione coi prezzi legalmente costatati nei listini commerciali sulla base dei quali si fanno i contratti a termine del genere di cui trattiamo.

La legge appunto è in tali termini che è impossibile comprendervi le ordinarie compre e vendite di derrate e di merci; essa cautamente usò un linguaggio proprio degli usi commerciali, parlando di compre e vendite, si noti bene, sulle merci e sulle derrate.

Ma dacchè l'on. signor Ministro, riconoscendo il giusto fine che si proponeva la Commissione, dichiara che ne farà subietto di studio e che anzi questo rientra in un più largo esame che è già nei suoi propositi di fare sulla materia, la Commissione crede di non dovere ulteriormente insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, domanderò alla Commissione permanente di Finanze, se insiste o intende ritirare il suo emendamento.

Senatore DUCHOQUÉ. La Commissione non insiste e si abbia quindi per ritirato l' emendamento.

PRESIDENTE. Rileggo adunque l'articolo 1. del progetto ministeriale.

Art. 1.

Sono soggetti a tassa di bollo:

La compra-vendita tanto a contanti quanto a termine, ferma, a premio, o con riporto, ed ogni altro contratto conforme alle consuetudini commerciali, di cui formino oggetto titoli di debito dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Corpi morali, azioni ed obbligazioni sociali, o in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero;

La compra-vendita a termine sulle merci e sulle derrate, contrattata in Borsa.

Vanno esclusi dalla tassa i recapiti di cambio.

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

Tanto pei contratti a termine, quanto pei contratti a contanti, soggetti alla tassa a tenore dell'articolo 1, si dovranno adoprare foglietti bollati posti in vendita dall'amministrazione finanziaria, secondo le norme che saranno prescritte in un regolamento da approvarsi per decreto reale.

I foglietti bollati saranno di due specie: quelli pei contratti fatti direttamente fra i contraenti porteranno il bollo di due lire se il contratto è a termine, e di cinquanta centesimi se il contratto è a contanti, e saranno composti di due parti, una delle quali dovrà rimanere a ciascun contraente.

Per i contratti fatti per mezzo di pubblici mediatori, i foglietti saranno a madre e figlia, e ciascun foglietto porterà il bollo di una lira se il contratto è a termine, e di venticinque centesimi se il contratto è a contanti.

Per compiere un contratto, stipulato col ministero dei pubblici mediatori, occorreranno almeno due foglietti, le cui madri rimarranno presso i pubblici mediatori.

Le figlie saranno consegnate una a ciascuno dei contraenti non più tardi del primo giorno non festivo immediatamente successivo a quello della stipulazione.

(Approvato.)

Art. 3.

Quando un pubblico mediatore non abbia manifestato ad un contraente il nome dell'altro, sarà responsabile verso il contraente medesimo dell'esecuzione del contratto.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Io ho chiesto uno schiarimento, tanto all'onor. Ministro quanto alla Commissione di Finanza, sopra la poca convenienza di porre in questa legge le disposizioni che si contengono, negli articoli 3 e 4, e sarei lieto se potessi avere qualcuno di questi schiarimenti che mi tranquillizzassero, giacchè sono costretto a dichiarare che nell'impressione attuale che ricevo da queste disposizioni, sono dispostissimo a votare contro la legge senza timore delle conseguenze finanziarie; perchè, per le dichiarazioni fatte da molti oratori, sia che si adotti il progetto di legge attuale, sia che rimanga in vigore il precedente, credo che non vi sarà una gran differenza negli introiti finanziarî che si sperano da questa tassa.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Mi pare che l'osservazione dell'onorevole Corsi sull'articolo 3 sia questa, che mentre l'articolo 54 del Codice di commercio proibisce le garanzie prestate ai contratti dall'agente di cambio, invece questa responsabilità sia portata nell'articolo 3 della legge che si sta discutendo.

Ma, io credo che vi sia una differenza essenziale nelle due disposizioni. L'articolo 54 del Codice di commercio dice: « I pubblici mediatori non possono rendersi garanti dell'esecuzione dei contratti fatti col loro ministero. » Non possono essi stessi dare una garanzia, ed io credo che l'intenzione del legislatore sia stata questa, di levar loro il mezzo di fare, sotto il coperto di garanzia, operazioni per conto proprio.

Se il mediatore si rende garante del contratto, è evidente che può non notificare il nome del contraente, perchè si rende garante egli stesso dell'operazione; ma non notificandolo può darsi che egli stesso abbia fatta l'operazione; ed è ciò che il Codice gli proibisce.

Qui invece si tratta di un'altra disposizione. Qui gli si dice: Voi avete mancato ai vostri doveri, siate dunque responsale verso i contraenti della vostra mancanza.

È dunque una garanzia data dalla legge ai contraenti, che nulla toglie alla proibizione dell'art. 54 del Codice di commercio.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io mi permetto di aggiungere qualche indicazione.

Quando si elaborava questo progetto di legge, si tennero presenti le cause che vi avevano dato luogo, e si consultarono i materiali raccolti in proposito.

Fra questi materiali vi erano quelli derivanti

dalle Camere di commercio. E si conobbe che era stata sollevata la quistione di vedere se vi fosse convenienza di costringere i pubblici mediatori ad iscrivere sui libretti tutte le contrattazioni, i nomi di tutti i contraenti, e rendere ogni cosa ad ogni richiesta ostensibile. Alcune Camere di commercio in quel sistema vedevano offese le consuetudini, pregiudicate le contrattazioni, danneggiati gl'interessi.

La cosa rivelavasi alquanto grave; e però, senza obbliare il pericolo di contraddizione in che si sarebbe potuto cadere, rispetto a talune disposizioni del Codice di commercio, e più specialmente rispetto agli articoli 51, 54 e 59, cennati dall'onorevole Senatore Corsi, si trovò modo di contemplare nel presente progetto di legge ipotesi diverse da quelle previste dagli accennati articoli del Codice di commercio. I casi invero avrebbero analogie, ma non sono propriamente identici, sicchè rimarrebbe una prima osservazione a farsi, cioè quella sulla massima.

Non versando qui sovra relazioni o interessi generali di commercio, sarà mai lecito in una legge che riveste a suo principale carattere quello d'imposta, di stabilire rapporti giuridici e sanzioni penali per casi singolari che dovrebbero essere compenetrati nella legislazione analoga generale?

Ma tale quistione di massima fu già le cento volte risoluta, in senso affermativo. Restava dunque a sciogliere una difficoltà. È opportuno che nella legge sui contratti di Borsa si tocchi comunque alle leggi commerciali?

Ma per la materia, per il bisogno giuridico e fiscale di non differirne più oltre la trattazione, i contratti di Borsa e la tassa implicavano la necessità di adottare qualche disposizione d'indole legislativa commerciale.

Non contestandosi il bisogno d'una legge, non potendosi durare in una pratica provata sconveniente in diritto ed in finanza, doveva venirsi a qualche temperamento.

E l'articolo 3 del progetto che cosa fa? Mantiene sostanzialmente, in conformità del Codice di commercio, il divieto nel mediatore di farsi mallevadore; ma lo abilita a farsi, non mallevadore, ma parte quasi esso stesso, quante volte egli voglia godere del beneficio di non rivelare il nome d'un contraente.

Ora, si potrebbe discutere se quello fosse l'unico mezzo di annullare gl'inconvenienti che ne verrebbero, ove si permettesse senz'altro il silenzio d'una delle parti, ove si abilitasse il segreto: ma per l'indole, torno a ripetere, non sempre correttissima, del genere d'affari condotti in Borsa, l'obbligazione del mediatore assunta in equivalenza del diritto di non svelare la parte contraente, ci parve, e crediamo sia, la più ragionevole e opportuna salvaguardia negli affari. Se codesto o un simile espediente non sembra giusto, se si vuole un'assoluta e permanente pubblicità in cose che non lo consentono pienamente, varrebbe meglio di rifar la questione o anche di rinunciare ad ogni pensiero di legislazione, ad ogni disegno di finanza su questo oggetto, anzichè fare cosa disturbatrice o inconcludente.

Per non riprendere la parola, noto pure che all'articolo 4, in cui è detto che ai contratti a termine, di che nell'articolo 1 della presente legge, stipulati nelle forme da essa stabilite, è concessa l'azione in giudizio, anche quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze, si collega la questione di morale che sollevava l'onorevole Senatore Corsi. Ma noi, i nostri predecessori, il Senato, la Camera, abbiamo creduto di fare una legge politico-economica, anzichè una legge esclusivamente etica; nè ci siamo perciò fatti complici della immoralità, ma abbiamo tentato di legalizzare atti di un'importanza notevole, e nella parte che ogni apparenza d'immoralità avrebbe evitata.

Noi saremmo felici di poter distruggere fino alla radice un vizio: ma questa facoltà non l'abbiamo; però possiamo regolare la materia, e lo abbiamo fatto, fino al punto richiesto dalla necessità delle cose. Se un'obbligazione di dare si può risolvere in danni-interessi, quella di consegnare, applicata ai contratti a termine, può benissimo, per volontà delle parti, circoscriversi, nell'inadempimento, al pagamento della differenza del prezzo tra quello del giorno della vendita e quello della mancata esecuzione. E di ciò solamente si è applicato l'art. 4.

Voglio sperare che queste mie osservazioni possano soddisfare l'onor. Senatore Corsi.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Mi duole dirlo, ma le osservazioni che ho sentite non hanno fatto che confermarmi nella mia opinione sulla natura delle disposizioni che si discutono, e che mi

sembrano tutt'altro che da accettarsi. Si dice che una ragione per cui questa disposizione sia nella legge, non vi è, ma la ragione per cui è stata fatta si è per rendere possibile che il mezzano nei contratti dichiari il nome dei contraenti.

Io rispetto la suscettibilità di alcuni frequentatori delle Borse, di non far conoscere il nome dei contraenti, ma ho la profonda convinzione che anche questa consuetudine, la quale pure sussiste, non sia che la conseguenza di un fatto riprovevole introdotto nel commercio e che nessuna legge dovrebbe sanzionare. Anzi mi congratulo moltissimo che in Italia si fosse stabilito quell'articolo 54 del Codice di commercio, pel quale i sensali sono obbligati a rivelare sempre il nome dei contraenti, perchè appunto con questa disposizione si toglie la consuetudine contraria, che era invalsa nelle Borse. Infatti, Signori, perchè si vuole il segreto delle operazioni che si fanno nelle Borse? Avendo studiato questa materia, ho veduto che si vuole per due ragioni. In primo luogo, si dice, un negoziante, un banchiere il quale faccia una forte operazione alla Borsa, se ciò viene a pubblica cognizione, il suo credito viene scosso, quindi questi contraenti hanno tutto l'interesse che non si conoscano le loro operazioni, perchè non si tema che abbiano voluto azzardarsi in operazioni superiori alle loro forze. Ma se ciò è, l'interesse pubblico richiede che si sappia chi ha fatto simili operazioni, onde il giorno dopo non vi siano vittime di un possibile fallimento. È interesse di tutti adunque che le operazioni di Borsa e i nomi di chi vi specula siano conosciuti. Vi è un'altra ragione. Si dice che a molti negozianti interessa di non far conoscere le operazioni che fanno, perchè l'operazione non riescirebbe con quella larghezza colla quale si proponeva di condurla chi l'intraprende. Ed io dico: e anche questa che ragione è? Si vuole che la legge dia ad uno dei contraenti il mezzo di tacere circostanze intorno all'operazione che va a fare, le quali riescono a danno dell'altro contraente. Porterò un esempio.

Le azioni delle Società quando è vicina la pubblicazione del Bilancio, hanno sempre una variazione di prezzo nella Borsa; ora i componenti il Consiglio d'amministrazione, i quali, non tutti ma almeno in parte, sono ad un tempo o banchieri o speculatori, anche alla Borsa hanno il mezzo di sapere prima del pubblico i risultati del bilancio, perchè lo fanno essi, dunque hanno un'arma in mano per andare alla Borsa e comprare le azioni ad un prezzo o ad un altro, secondochè il bilancio dà buoni o cattivi risultati. Se si applicasse l'articolo 54 del Codice di commercio e si potesse dire al sensale: chi è che compra queste azioni? Se il sensale fosse obbligato a declinare il nome e se il nome manifestato appartiene al Consiglio d'amministrazione, il richiesto sarebbe posto in guardia, e ne vorrebbe diverso prezzo perchè calcolerebbe che se un consigliere vuole comprare o vendere, ciò vuol dire che sa che il prezzo sarà maggiore o minore dopo la pubblicazione del bilancio e per conseguenza fa certamente un guadagno.

Ma se tutto questo resta nel mistero che cosa accade? Accade che il povero semplice che cerca di cedere le sue azioni, non sapendo qual sarà il risultato del bilancio vende a prezzo modico, ed il giorno dopo pubblicato il bilancio crescono di sei o sette punti a vantaggio di chi le ha comprate, con la sicurezza del risultato.

Anche questo è un mezzo che si adopera comunemente; tutti gli speculatori desiderano star nell'ombra, e faranno benissimo quelli che più accorti adoperano simili mezzi; ma la legge non deve prestar mano a cose di tal natura, per cui debbano rimanere occulte ad uno dei contraenti tutte le condizioni che sorgono e si verificano al momento del contratto.

Dunque il volere una disposizione per la quale in surroga dei nomi delle parti si chiami risponsabile il mediatore, è un dar modo di occultare lo stato di fatto al momento del contratto, ed io simile sistema non mi sento disposto ad approvarlo. Credo poi che questa disposizione sia completamente inefficace, perchè, con che pagherà questo disgraziato sensale giacchè tutti sappiamo in quali condizioni si trovi questa gente? Forse colla cauzione da 500 a 5000 lire? Ma non tutti hanno cauzione, e per quelli che l'hanno, un'operazione sola può compromettere ben altro che 5000 lire. Dunque in pratica la garanzia non si pagherà mai, ed allora è inutile mettere questa disposizione. A che poi metterla in una legge nella quale non si parla,

non si deve discutere sopra l'obbligazione in genere ed in specie dei sensali nè sulla materia speciale della Borsa, ma solamente su una legge di tassa?

Io non trovo nessuna ragione a ciò; e poichè l'onor. Ministro ha parlato anche dell'articolo 4, io insisto anche su questo, per chiedere al Senato che non sanzioni una disposizione, la quale contiene un giuoco di Borsa. Si dice: noi abbiamo cercato di attenuare un male che esiste; il toglierlo assolutamente non è possibile; che fare? Non resta che accettarlo, e dichiarare che questi contratti son validi. Ma come, domando io, le piaghe sociali si devono forse sanare con la sanzione di una disposizione legislativa che le renda legali? Ma allora simile misura si potrebbe eziandio applicare, per esempio, al furto. Il furto, è dolorosissimo il dirlo, accade tutti i giorni e si ripete, non ostante la vigilanza della polizia e le sanzioni penali. Si potrebbe dunque, non potendolo pur troppo impedire, adottare lo stesso temperamento, e, tirando via, cancellare le pene portate dalla legge, lasciando che ognuno rubi a piacer suo. Io non riesco a capire come solo perchè vi sono i giuochi, i quali pure sono fatti riprovevolissimi, e sol perchè non si riesce a reprimerli, si abbia a dire che sono atti legali, e dirlo con una sanzione legislativa! Sarà codesto un bel modo di ragionare, ma non mi persuade, ed è per ciò che non darò il mio voto a questa legge.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Apprezzando le savie osservazioni presentate dall'onorevole Senatore Corsi, che è un giureconsulto assai competente nelle materie commerciali, a me pare però che l'art. 3 in discussione non si trovi in dissonanza con gli articoli del Codice di commercio ricordati dall'onorevole preopinante. Giusto è che il mediatore non possa rendersi garante dell'esecuzione dei contratti fatti col suo ministero, per la ragione semplicissima che il mediatore interessato protrebbe tradire la fiducia dei contraenti, ed ingannarli sul prezzo o sulla qualità della merce o di un valore commerciale.

È pure giusto che nelle contrattazioni a contante non sveli il nome dei contraenti che ponno avere delle buone ragioni per non farsi conoscere. Ma se nelle contrattazioni a contante non possa sollevarsi alcuna contestazione stante la immediata esecuzione *brevi manu* del contratto, nelle contrattazioni a termine però ha diritto una delle parti contraenti di conoscere dal pubblico mediatore l'altra parte per la quale ha trattato, onde ottenere la esecuzione del contratto.

Sicchè l'articolo 3 in discussione non è in opposizione all'articolo 54 del Codice di commercio che vieta al pubblico mediatore di rendersi garante della esecuzione del contratto, ma stabilisce la responsabilità del pubblico mediatore unicamente pel fatto di non aver manifestato al contraente il nome dell'altra parte; o in altri termini questa disposizione contiene la sanzione della disposizione del Codice di commercio che obbliga il mediatore a far conoscere al contraente il nome dell'altra parte quando ne sia il caso. Sicchè, svelato il nome del contraente è finito l'ufficio del mediatore che si rende estraneo a tutte le contestazioni che si possono sollevare tra i contraenti per la esecuzione del contratto.

Parmi adunque che meriti di essere adottato l'articolo 3 del progetto ministeriale.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Aggiungo ancora poche parole, specialmente per quella parte relativa all'allegata immoralità di autorizzare i giuochi di Borsa, della quale parlava l'on. Senatore Corsi.

Egli dice: A questo modo in sostanza si autorizzano fatti immorali. Ma io lo prego di riflettere che, se il contratto rivelasse l'intendimento arcano delle parti, e mettesse in rilievo l'immoralità, cioè il fatto del giuoco, l'osservazione starebbe, e la legge non mancherebbe al suo compito negando a simile stipulazione il valore giuridico. Ma il contratto, non solo non mette in rilievo l'intimo sentimento delle parti, ma si limita ad accennare un fatto economico morale; nè possiamo indagare ciò che in diritto non è lecito: non possiamo negare, in fatto, che, oltre alla forma legale e morale, il contratto può essere, in molti casi è, e fino a prova in contrario si presume sempre sia l'esatta espressione di sentimenti ed interessi essenzialmente utili,

di fatti reali della vita, di vere compere e vendite, e non a fine di giuoco.

E però il legislatore non deve, solo perchè possa abusarsi di cotali contratti, proibirne l'uso, il quale reclama l'appoggio della legge.

E se giuridicamente non è possibile scernere l'uso dall'abuso, deve lasciarsi alla libertà e alla responsabilità dei contraenti la determinazione dell'intima natura della convenzione: al legislatore e al magistrato deve bastare la esteriore conformità alla legge.

Ora, la legge che cosa fa? Ai contratti che giuridicamente determinano un legittimo rapporto di diritti e di doveri, ha dato la sanzione; se questi contratti sono riconosciuti dalla legge, naturalmente si è in dovere di stabilire la condizione in base alla quale questo riconoscimento è fatto.

Movendo da tale principio, con le modificazioni che oggi si fanno, si è voluto regolare tutta l'economia della legge, si è voluto regolare questa parte della vita commerciale, che non sempre, a giudicare dai motori interni, è eticamente corretta, ma pure è sempre corretta nel senso della conformità alla legge. Nelle transazioni umane peraltro l'elemento della immoralità potenzialmente vi è sempre latente; ma non è lecito d'istituirne l'indagine.

Replicando all'onorevole Senatore Corsi, io noto che egli davvero esagerava la portata della presente legge, dicendo che si sarebbe potuto, col principio della legalità, anche riconoscere il diritto al furto. Nel caso di giuoco, vi ha semplice contravvenzione morale, non pure giuridica; nel furto vi è delitto. Ma la contravvenzione morale è possibile in tutte le umane contrattazioni. Vorrei indicata quale delle funzioni economiche, formanti materia di rapporti e di interessi sociali e giuridici, non sia, in più o meno larga misura, suscettibile di abuso e di immoralità; quale atto del commercio non possa celare il giuoco, anzi una spogliazione. Ma finchè giuridicamente non è giustificato l'abuso, il diritto va regolato dalle convenzioni e dalle leggi.

Posta così la questione, l'accoglienza del progetto non farà che raccogliere in una l'opinione del presente e del passato Ministero, della Camera e del Senato. E fo fine, chè le risposte dall'onor. Senatore Miraglia mi dispensano di scendere ad altri particolari.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, rileggo l'articolo 3. come sta scritto nel progetto per metterlo ai voti.

Art. 3.

Quando un pubblico mediatore non abbia manifestato ad un contraente il nome dell'altro, sarà responsabile verso il contraente medesimo della esecuzione del contratto.

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 4.

Ai contratti a termine, di che nell'articolo 1 della presente legge, stipulati nelle forme da essa stabilite, è concessa l'azione in giudizio, anche quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze.

(Approvato.)

Art. 5.

Le infrazioni alla presente legge commesse dai pubblici mediatori saranno puniti con multa estensibile a lire 500, salve le maggiori pene incorse a tenore delle leggi penali generali.

In caso di recidiva, i pubblici mediatori incorreranno inoltre nella sospensione da tre a sei mesi, e, nel caso di seconda recidiva, nella interdizione dal loro ufficio.

Saranno puniti con multa estensibile a lire 200 i contraenti, quando nei contratti conchiusi direttamente fra loro non abbiano fatto uso dei foglietii bollati, e quando nei contratti conchiusi per mezzo dei pubblici mediatori, essi abbiano accettato come prova del contratto foglietti non bollati a termini della presente legge.

(Approvato.)

Art. 6.

I contratti soggetti alla tassa di bollo stabilita dalla presente legge sono esenti da quella di registro, e le relative quietanze saranno considerate ricevute ordinarie, a norma delle leggi sulle tasse di bollo e di registro del 13 settembre 1874, numeri 2076 e 2077 (serie seconda).

(Approvato.)

Art. 7.

Le controversie e le contravvenzioni relative alla presente legge saranno trattate colle norme stabilite per le tasse di bollo dalla legge 13 settembre 1874, N. 2077 (serie 2ª).

(Approvato.)

Art. 8.

La legge 14 giugno 1874, N. 1971 (serie 2ª) è abrogata.

(Approvato.)

Art. 9.

Il regolamento stabilirà i modi per esercitare la vigilanza sui pubblici mediatori e sulle Borse per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato.)

Art. 10.

La presente legge andrà in vigore nel giorno che sarà fissato con Decreto reale.

(Approvato.)

Ora si farà l'appello nominale per la votazione a squittinio segreto delle due leggi dianzi approvate.

(Il Senatore, Segretario, Di Fiano fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Risultato della votazione:

Pubblicazione degli annunzi legali.

Votanti	80
Favorevoli	51
Contrari	29

(Il Senato approva.)

Tassa di bollo sui contratti di Borsa.

Votanti	83
Favorevoli	55
Contrari	28

(Il Senato approva.)

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 pom. per l'esaurimento dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6).

XXIII.

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Congedi — Giuramento del Senatore Ridolfi — Presentazione di un progetto di legge — Discussione del progetto di legge: Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1876 — Considerazioni e dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze — Raccomandazione del Senatore Pepoli G. — Osservazione del Senatore Cambray-Digny Relatore, cui risponde il Ministro — Replica del Senatore Pepoli G. — Chiusura della discussione generale — Presentazione di due progetti di legge — Approvazione dei totali parziali e generali dei Bilanci di definitiva previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1876 pei Ministeri delle Finanze, dell'Interno e in parte degli Affari Esteri — Raccomandazioni del Senatore Mauri al capitolo 2 di questo Bilancio — Segue l'approvazione dei capitoli dei totali parziali e generali dei Bilanci degli Affari Esteri e di quelli dei Ministeri della Guerra, di Marina, dell'Agricoltura, Industria e Commercio e in parte dell'Istr. Pubbl. — Raccomandazione del Senatore Pepoli G. al capitolo 7.* (Regia Università) *cui risponde il Ministro di Pubblica Istruzione — Segue l'approvazione dei totali parziali e generali del Ministero della Pubblica Istruzione — Istanza del Senatore Maggiorani — Replica del Senatore Pepoli G. e controreplica del Ministro.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ed il Ministro degli Affari Esteri; più tardi intervengono i Ministri dell'Interno, della Marina, della Guerra e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, MAURI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge il seguente sunto di petizioni:

N. 17. La Camera di commercio di Treviso, fa istanza che nel progetto di legge relativo ai contratti di Borsa siano introdotte modificazioni per estendere gli effetti della legge anche agli altri contratti commerciali conchiusi fuori Borsa.

18. Giovanni Acquaderni, Marcellino Venturoli, Luigi Carlo Fabbri, Ugo Flandoli, Achille Sassoli e Leonida Cencetti, di Bologna, ricorrono al Senato onde ottenere la facoltà di stabilire scuole per l'insegnamento cattolico.

19. Gli stessi individui della precedente petizione fanno, con altra petizione, istanza al Senato, perchè voglia respingere qualunque proposta tendente alla conversione in rendita dello Stato dei beni appartenenti alle istituzioni pie ed ecclesiastiche.

Domandano un congedo: il Senatore Camuzzoni, di dieci giorni per affari di servizio, il Senatore Alessandro Rossi, di otto giorni per affari di famiglia, ed il Senatore Antonacci, di un mese per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

Giuramento del Senatore Ridolfi.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il Senatore Ridolfi, i cui titoli furono già convalidati, prego gli onorevoli Senatori Tabarrini e Chiesi di introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula, il Senatore Ridolfi presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto al Senatore Ridolfi del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio Collega il Ministro della Marina, un progetto di legge: sul servizio della sanità marittima, approvato già dall'altro ramo del Parlamento (*V. Atti del Senato*, N. 42).

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Ministro della presentazione di questo progetto di legge, il quale a termini del Regolamento sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Discussione del Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1876.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1876.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Dopo il lavoro diligentissimo fatto dall'egregio Relatore della Commissione permanente di Finanze del Senato, io non ho che pochissime cose da dire.

Debbo solamente osservare che se accettassi senza alcuna riserva tutti i giudizî, e tutti gli apprezzamenti dell'egregio Relatore, non rimarrei senza timore di non poter poi, presentandomi un'altra volta dinanzi al Senato, per esporgli la situazione finanziaria, ripetere lo stesso giudizio sul pareggio.

Il Senato sa che a termini della nostra legge di contabilità, noi abbiamo diversi bilanci, e che ogni anno in occasione dell'esposizione finanziaria e della situazione del tesoro, noi facciamo, o possiamo fare quello che in stile commerciale si dice il bilancio inventario.

Io dirò dunque brevissime parole sia pel bilancio di competenza propriamente detto, come sul servizio del Tesoro per l'anno corrente e sul bilancio inventario, cioè sulla nostra situazione finanziaria.

Non c'è dubbio che il bilancio di competenza presenti delle cifre rassicuranti.

Diviso nelle tre categorie di entrate effettive, di capitali, e di partite di giro, il bilancio attivo ci dà in cifre tonde, 1067 milioni di entrate, 63 milioni di capitali realizzati, e 125 milioni di partite di giro.

Il bilancio passivo poi ci presenta 1064 milioni di spese effettive, 73 milioni di capitali passivi estinti, e 125 milioni per le partite di giro, somma quest'ultima, affatto figurativa e che pareggia quella che sta scritta nell'attivo.

Da queste cifre si rileva che le entrate effettive sorpassano di qualche poco le spese, e se succede il contrario dei capitali, noi estinguendo una maggiore passività, in confronto dell'attività realizzata, abbiamo aumentato il patrimonio d'una somma eguale alle differenze fra le due cifre.

Quanto alle partite di giro si pareggiano perfettamente.

Queste cifre sarebbero pienamente rassicuranti, se le nostre entrate, fossero tutte di tale natura da potervi far sopra sicuro assegnamento in ogni evenienza, e se non avessimo a tener conto dei residui attivi e passivi, cioè d'una somma importante di crediti, e di un'altra somma anche più importante di debiti.

Questi crediti noi li vediamo figurare per la somma di 185 milioni; ma è un valore tutto affatto nominale.

L'onor. mio antecessore stralciava da questa cifra l'egregia somma di 43 milioni, e li dichiarava di dubbia esigibilità. Io oserei dire che questa cifra è al disotto del vero, e che bisognerà ancora aggiungere alcune cifre di non piccola considerazione.

Di questi 185 milioni, noi portiamo nel bilancio dell'anno corrente 110 milioni, e gli altri 75 milioni li trasportiamo all'anno prossimo, ma

sempre inclusi quei 43 milioni di più che dubbia esigibilità.

I nostri debiti, in principio d'anno, ossia i nostri residui passivi ammontano a 237 milioni; di questi se ne presumono da riscuotere nell'anno corrente 208 milioni, e si porta la somma rimanente all'anno prossimo.

E qui l'esperienza mi avverte di un pericolo opposto a quello a cui ho accennato parlando dei crediti, cioè che le spese tendono ad aumentare piuttosto che a diminuire.

Non entrerò in particolari. I residui attivi e passivi, per una parte potrebbero classificarsi fra le partite di giro, perchè sta stanziata nel passivo una somma che deve compensare la perdita già prevista di una parte dei residui attivi, perciò, tenuto conto dei debiti e crediti nelle somme da me indicate, il bilancio di competenza presenta un disavanzo di 109 milioni a cui si fa fronte con 30 milioni di biglietti inconvertibili che sono già stanziati nel bilancio e colle risorse di cassa.

È facile prevedere che avverrà nell'anno corrente quello che è avvenuto sempre negli anni passati, cioè che una parte delle entrate non sarà riscossa, ma una parte molto più grossa di spese non sarà pagata; questa differenza mi lascia un margine sufficiente per assicurare il servizio del Tesoro.

E venendo alle cifre, io credo che sui 1393 milioni dell'attivo, noi ne lasceremo da riscuotere almeno trenta, e per contro nei 1472 milioni del passivo ne resteranno a pagare 118, e così trovo nell'attivo da esigere 1360 milioni, nelle spese 1354 milioni.

Il Senato vede che le cifre sono poco distanti anche da quelle che erano state previste dall'onor. Minghetti; evvi un piccolo margine sul passivo. Ma è d'uopo far presente al Senato che anche per quest'anno, come in tutti gli anni precedenti, bisogna aggiungere alle cifre scritte nel bilancio le spese fuori bilancio.

Ora, io indicherò alcune di queste spese fuori bilancio, notando che parecchie hanno già ottenuto la sanzione del Parlamento, quantunque non siano iscritte ancora effettivamente nel bilancio dello Stato.

Fu già votata una spesa di 300 mila lire per l'arsenale della Spezia, abbiamo un progetto avanti all'altro ramo del Parlamento per le spese relative alle riparazioni delle arginature del Po, una spesa importante; si tratta di sette milioni, ma però ripartiti in molti anni, e per quest'anno non dovremo pagare che L. 500,000.

Abbiamo pure davanti all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge per il completamento delle strade in alcune Provincie che ne difettano maggiormente. È una spesa di 26 milioni, ma portata sopra molti esercizi. Per l'esercizio attuale vi è per un milione. Però debbo notare che alcune di queste spese così importanti, per la somma che figura nell'esercizio corrente, si può dir fatta, cioè impegnata, poichè non è che conseguenza di contratti precedentemente stipulati, e per i quali non basteranno le somme iscritte in bilancio.

Il Senato sa che per una legge già votata si debbe iscrivere quest'anno una cifra di lire 200,000 per rimborsi a farsi alla lista civile.

Abbiamo poi altre piccole leggi che andrò annoverando. Una per la scuola degli ingegneri di Napoli. Trattasi di 300,000 lire, ma ripartite per quattro esercizi; quest'anno non trattasi che di 57 mila lire.

Vi sono spese per provvedere a ciò che è più indispensabile, secondo le esigenze della scienza, per gli studi universitari nella capitale del Regno; parlo dei lavori che si debbono fare a Panisperna. Si è votata perciò una legge per 700 mila lire. È vero che a questa spesa venne contraposto il ricavo di alcuni beni messi a disposizione del demanio; questi beni si venderanno, se ne ricaverà in futuro un prezzo equivalente alla spesa o poco meno, ma intanto la spesa si fa subito, e bisogna iscrivere L. 100 mila nel bilancio dell'anno corrente.

Abbiamo diverse spese per migliorare la condizione degli insegnanti, sia nelle scuole elementari, che nelle secondarie. Nel bilancio attuale ve ne sarà una piccola, ma si tratterà sempre di 1 0 mila lire almeno.

Si è votato un'inchiesta agraria dai due rami del Parlamento. Sono 60 mila lire. Si sono fatte per la esposizione marittima di Napoli alcune spese che diedero luogo a litigi e contestazioni tra il Governo ed i fornitori. I Tribunali hanno condannato il Governo a fare il pagamento di questa spesa. Il Governo ha bensì il diritto di rivalersi di questa spesa verso i terzi responsabili di averle fatte senza mandato, ma intanto bisogna pagarle: sono 200 mila lire.

Più, vi è una legge avanti all'altro ramo del Parlamento molto importante, di cui non posso trascurare di fare cenno al Senato. Trattasi di un atto di giustizia a favore delle famiglie dei morti e feriti per la causa nazionale, e degli ufficiali che hanno perduto i loro gradi per cause politiche. Io calcolo questa spesa nel bilancio attuale per 100 mila lire.

È poi da notare che si perdono alcuni redditi, fra i quali perderemo l'annualità che si deve allo Stato dalla città di Genova. Un membro illustre di questo Consesso ha fatto un dono cospicuo allo Stato per la sistemazione del porto di Genova; ma una delle condizioni di questa donazione si è, che cessi l'annualità dovuta dalla città di Genova come prezzo della darsena che le fu venduta, e sono 561,698 lire che cessano di figurare nell'attivo del bilancio.

Tutte queste spese mi danno 4 milioni di lire, ed all'incirca la stessa somma che era calcolata dall'onor. Minghetti: anzi l'onorev. Relatore della Commissione permanente di Finanza ha potuto constatare che un po' per economie introdotte, un po' per un giudizio più favorevole intorno alle entrate, il bilancio è stato migliorato di circa 5 milioni di lire. Cosicchè questa spesa che il mio onor. antecessore calcolava fuori di bilancio, io potrei dire che è ancora entro bilancio.

Ma qui non finiscono gli impegni. Abbiamo i lavori del Tevere. È bensì vero che questa spesa in parte và a carico della Provincia e del Comune di Roma: ed è anche vero che il capitale si deve ricavare da un'alienazione di un titolo speciale; ma intanto questo bisogna iscriverlo nel bilancio. Le operazioni per procurarsi questo capitale non si potrebbero fare in quest'anno sicuramente in cui occorrerebbe una spesa di sole 250 mila lire.

Il Senato poi ricorderà che l'on. mio antecessore nella sua esposizione finanziaria calcolava di provvedere ai 25 milioni di spese pei lavori ferroviarî già inscritti in bilancio, col mezzo d'una alienazione di due milioni di rendita. I venticinque milioni riguardano le costruzioni delle linee Calabro-Sicule e della Ligure. Iscrivendo la rendita alienata invece della somma capitale si diminuiva la spesa iscritta in bilancio, e si constatava un avanzo di 10 milioni.

Ricorderà anche il Senato che vi è davanti all'altro ramo del Parlamento una legge importante per il riscatto delle ferrovie voglio dire della « Convenzione di Basilea. »

Ora debbono procacciarsi i capitali che lo Stato deve pagare in forza della Convenzione di Basilea. Di più si è accertato che i venticinque milioni messi nel preventivo per le ferrovie non bastano: ne occorrono altri quindici, per continuare i lavori, che del resto non possono interrompersi senza un enorme jattura degli interessi dello Stato; il mio onor. antecessore proponeva anche in questi casi che si ricorresse ad una alienazione di rendita pubblica.

Io non credo di dipartirmi da questo sistema che mi pare il solo a cui in questi casi si debba ricorrere, perciò bisognerà tener conto, se non della somma capitale, almeno della rendita che bisognerà iscrivere nel bilancio passivo dello Stato per procacciarselo.

E da ciò il Senato vede che queste somme, anche tenute ne'limiti i più modesti, assorbono sicuramente quel margine previsto nelle operazioni per il bilancio del Tesoro che secondo il mio avviso sarebbe di 6 o 7 milioni.

Mi si potrà osservare che potrei fare un più largo uso delle risorse di tesoreria, perchè possiamo emettere fino a 300 milioni di buoni del Tesoro ed abbiamo il dritto di farci fare dalle Banche anticipazioni per una somma che sale fino a 79 milioni e mezzo, e che con questi mezzi possiamo mantenere il fondo di cassa come era in principio dell'anno, onde far fronte agli impegni che sopravvengano in dicembre per la scadenza del semestre della rendita; senonchè l'esperienza ha dimostrato che i buoni del Tesoro sul finire dell'anno non possono mantenersi al di là di una certa cifra. L'anno scorso, in fine d'anno, avevamo in circolazione 168 milioni di buoni del Tesoro, adesso ne abbiamo oltre 200, ma alla fin d'anno non dobbiamo fare assegnamento che sopra una somma minore.

Quanto alle somme che possiamo chiedere alle Banche, io credo che bisogna procedere con molta prudenza, perchè appunto alla fine dell'anno, le banche non possano privarsi dei loro capitali, senza porre in pericolo gl'interessi del commercio, che il Ministero deve tenere in grandissimo conto.

Perciò, io credo che per fare il servizio del tesoro e per le spese iscritte nel bilancio bastino i mezzi che sono posti a disposizione del Governo coi 30 milioni di carta inconvertibili; ma quanto alle somme che dovranno iscriversi nel bilancio come conseguenza della Convenzione di Basilea, e per provvedere ai lavori ferroviarî al di là dei 25 milioni già portati nel bilancio attuale, dovrà provvedersi con una alienazione di rendita, poichè non basterebbero i mezzi posti a disposizione del Governo, se si vuole che il Governo risponda del servizio del tesoro per tutto l'esercizio corrente.

Mi rimane ancora di dire una parola intorno al bilancio-inventario che non vorrei fosse mai dimenticato da chi si occupa di finanza.

Prendo le cifre dell'onorevole Relatore, e trovo, che se teniamo conto di quelle partite di crediti che noi abbiamo rimandato agli anni prossimi, e che quindi supponiamo riscuotibili non nell'anno corrente, ma nell'anno venturo, e facciamo lo stesso per i nostri debiti, cioè per i resti passivi, noi abbiamo queste due cifre: 1500 milioni di attivo, 1557 milioni di passivo; differenza 57 milioni, la quale viene poi diminuita, calcolando i 30 milioni di carta inconvertibili a 27 milioni circa, senza tener conto di alcune attività o passività che non sogliono figurare nel bilancio; perchè sono debiti o crediti di tesoreria.

Così noi abbiamo una somma di 125 milioni di crediti di Tesoro, ma fra questi sono 47 milioni di credito verso la Società delle Romane; il Senato mi permetterà che allo stato attuale delle cose io non tenga conto di questa cifra.

Per me non posso calcolare i crediti di tesoreria, come risorse disponibili al di là di 50 milioni, ai quali aggiungendo il fondo di cassa in 133 milioni, ho un'attività di 183 milioni. Alla quale attività debbo contrapporre: 27 milioni di disavanzo che ho indicato, più 43 milioni di crediti non esigibili, 395 milioni di debiti di tesoreria, compresi i buoni del Tesoro e 970 milioni, debito dello Stato verso il consorzio delle Banche.

A conti fatti, il disavanzo sale a 1,240 milioni circa e in cifra tonda, dite pure 1,200 milioni; è un debito che un dì o l'altro bisogna pagare, se vogliamo rientrare in una condizione normale di cose. Tuttavia io non esito a dichiarare che le condizioni della finanza sono per nulla sconfortanti, dico che si può raggiungere lo scopo, cioè il pareggio vero; ma bisogna tener fermo nella riscossione delle imposte, procurare di farle rendere di più; è questione d'amministrazione, di diligenza amministrativa; ma finchè questo disavanzo sussiste, non possiamo, non dobbiamo essere tranquilli.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Domando la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. La finanza dev'essere sempre la principale preoccupazione che dovranno avere in Italia gli uomini di Stato.

Io mi limito a queste brevi osservazioni, perchè voler entrare nell'esame minuto delle cifre, mi occorrerebbe più tempo forse di quello che la benevolenza del Senato mi consentirebbe.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola agli onorevoli oratori che l'hanno chiesta, debbo fare una dichiarazione al Senato riguardo all'ordine della discussione.

Primieramente io credo che il Senato mi dispenserà dalla prima lettura del progetto di legge e dell'unitavi tabella, che suole precedere il progetto di legge.

Quindi si farà la discussione generale del progetto di legge; poi si leggerà, discuterà e voterà le tabelle *A* e *B*, ossia l'intero bilancio, e si discuteranno e voteranno in seguito i singoli articoli della legge.

Detto questo, si riprende la discussione generale. La parola è all'onor. Senatore Pepoli Gioachino.

Senatore PEPOLI G. Io non intendo al certo di fare un discorso: intendo semplicemente richiamare l'attenzione dell'onor. signor Ministro delle Finanze sopra un ordine d'idee speciale. Le cifre esposte e commentate dall'onor. Depretis, confermano in gran parte la relazione dell'Ufficio Centrale. Esse sono tali che per verità debbono rassicurare tutti gli animi anche i più dubbiosi. E queste speranze si sono grandemente aumentate dalla dichiarazione esplicita del Presidente del Consiglio che le imposte saranno severamente riscosse. Ma questa assicurazione non basta; è necessario ricorrere puranco ad un altro mezzo per non isconvolgere l'equilibrio raggiunto. Il Ministro Minghetti e il Ministro Depretis hanno adottato una formola che è diventata comune ad entrambi, a nuove spese, cioè, nuove entrate.

Vi fu un tempo, o Signori, che tutti i Mi-

nistri che si succedevano al potere innalzavano le bandiere della economia e del decentramento: due povere bandiere che furono da tutti con mirabile concordia calpestate. Io vorrei che la nuova bandiera inalberata dall' on. Minghetti e raccolta dall'onor. suo successore, fosse realmente rispettata e che non fosse essa pure con grave disinganno lacerata. Ed è perciò che ho udito con molto rammarico l'on. Ministro delle Finanze noverare una lunga serie di spese fuori di bilancio, spese di cui non addebito l'attuale Amministrazione, avendole essa ereditate dalla precedente in gran parte, od essendo la conseguenza d' iscrizioni insufficienti fatte nei bilanci precedenti. Fra esse ho principalmente udito rammentare le spese cospicue del porto di Genova e della sistemazione del Tevere. Ho pure udito rammentare la spesa di lire 700,000 per la Università di Roma e le minori per l' aumento dello stipendio di alcuni maestri e di alcuni impiegati. Non continuo questa rassegna, ma colgo questa opportunità per pregare l' onor. Ministro delle Finanze e l' intero Gabinetto che egli degnamente presiede, di cercar modo nella compilazione del nuovo bilancio, di quel bilancio cioè che veramente sarà per intero attribuibile all'attuale Amministrazione, di dissipare efficacemente i dubbî, che quelle nuove spese hanno generato nella pubblica opinione, non vedendo ad esse contrapposto nessun nuovo cespite di entrata. Io spero che alle parole terranno dietro i fatti e che i Ministri si atterranno scrupolosamente al loro programma. E qui aggiungo che non è solo curando la esazione delle nuove tasse che si aumenteranno le rendite dello Stato, ma bensì modificandole, attenuandole, imperocchè l' esperienza degli altri paesi prova che le tasse miti producono più che le tasse eccessive.

Io quindi confido che l'onorevole mio amico, il Presidente del Consiglio, non subirà spese fuori del bilancio e si opporrà a che si turbi (meno che nei casi straordinari) con nuove spese l'equilibrio delle nostre finanze, equilibrio che è la meta, la speranza di tutto il paese e verso il quale abbiamo fatto, giova dirlo ad onore del vero, un notevolissimo passo.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Rel.* Io debbo prima di tutto ringraziare l'onor. Presidente del Consiglio, delle parole cortesi che si è compiaciuto rivolgermi, e debbo applaudirmi che nella esposizione che egli ha fatto, negli apprezzamenti che ha espressi intorno alle condizioni attuali delle finanze, egli sia giunto a conclusioni che consuonano con quelle della Relazione che io ho avuto l' onore di presentare al Senato in nome della Commissione permanente di Finanza. E questa è per me grandissima soddisfazione, perchè non era senza una certa trepidazione che io mi era ingolfato in quel bosco di numeri e di valutazioni che darebbe pensiero anche a chi fosse più familiarizzato di me con siffatta materia.

Mi pare che, salvo qualche differenza di dettaglio, ed alcuni apprezzamenti particolari, l' onor. Presidente del Consiglio sia presso a poco venuto nelle conclusioni stesse alle quali io era arrivato.

Infatti, cominciando dal bilancio di competenza, io debbo notare, o Signori, che esso non è cosa tanto teorica come qualcheduno si è compiaciuto di affermare.

Nel bilancio di competenza, le somme che si iscrivono fra le spese sono le dotazioni che il Parlamento attribuisce a ciascun capitolo per dar modo al Governo di soddisfare ai pubblici servizi durante l'esercizio di un anno. Per esempio, la somma che si inscrive per le Guardie di pubblica sicurezza, è quella che si richiede per pagare per un anno le guardie medesime. Come la somma che si inscrive pel mantenimento delle strade nazionali, è quel tanto a cui ammontano gli appalti di questo mantenimento. In sostanza il bilancio di competenza per la spesa, rappresenta la somma della quale deve giovarsi l'Erario per supplire a tutti quanti i pubblici servizi.

Dall'altro lato nel bilancio di competenza per l'entrata s'inscrivono le somme che secondo i dati statistici, secondo i dati di tutte le pubbliche amministrazioni, corrispondono a quelle che i diversi redditi dello Stato possono dare in un anno.

Qui di a me pare che un punto capitalissimo per assicurare l'avvenire delle Finanze dello Stato sia questo; che si sappia per certo che le somme che lo Stato può aspettarsi dalle sue entrate e dalle sue risorse, sono eguali o supe-

riori al totale delle somme che occorrono in un anno al disimpegno dei pubblici servizi: se noi non riscuoteremo tutte le entrate, se non pagheremo tutte le spese, questo diventa una questione di cassa. Ma quando si ha la certezza dell'equilibrio fra le entrate e le spese di competenza, io credo che si sia già fatto un gran passo per trovar modo di provvedere al regolare andamento del servizio di tesoreria.

Ora però l'onorevole Ministro delle Finanze, mentre consentiva meco che almeno dai dati che risultano dal bilancio presentato, le competenze per le entrate, di qualche poco superavano le competenze delle spese; avvertiva opportunamente che non sempre possiamo essere sicuri che le somme, che sono portate in bilancio per competenza di entrate, poi si andranno accertando per intero.

Questo è un punto senza dubbio importante e che merita tutta la nostra attenzione. Senza dubbio nessun Ministro vorrebbe mai impegnarsi in principio dell'anno ad affermare che tutto quello che è stato portato in entrata nel bilancio di previsione, per quanto sia stato fatto colla massima cautela e con la massima attenzione, nessun Ministro, dico, potrebbe mai affermare che nel corso dell'anno non avvenga qualche circostanza che alcune imposte producano o rendano meno di quello che si è preveduto.

Quindi è naturale che nessuno potrebbe mai fare un addebito all'onorevole Ministro se le circostanze portassero che un'entrata rendesse meno di quello che è stato valutato, quando la si è inscritta in bilancio. Io credo anzi che vi siano alcune entrate, che probabilmente nell'anno corrente non daranno quelle somme che si sono previste; così i prodotti della tassa dei dazi di confine, della tassa sugli affari, ed altre.

Per esempio: fra le tasse degli affari ci sono le successioni. Il prodotto di queste dipende dal caso: alle volte succede che trasmissioni di grossi patrimoni si verifichino in un anno, e non nell'anno dopo, e ne nasce una notevole differenza, della quale evidentemente non può essere responsabile il Ministro delle Finanze. Ma a parte queste osservazioni le quali io tengo a constatare che trovo interamente giuste, mi pare che risulti dalle parole dell'onorevole signor Ministro, essere soddisfacente e rassicurante il risultato del bilancio delle competenze dell'anno, appunto come è stato da me dimostrato nella Relazione.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha toccato anche della questione dei residui, ed ha avvertito molto giustamente che per la parte dell'entrata i residui sono crediti e che di questi crediti ve ne sono molti che la precedente Amministrazione aveva indicato che sarebbero stati d'incertissima esazione. Ma l'on. Presidente del Consiglio ha notato che queste partite date come presso a poco inesigibili per la somma di 43 milioni, debbano essere elevate ad una somma notevolmente maggiore.

Questo punto è bene appurare fino al fondo, perchè è certo che bisogna finire per abbandonare questi crediti inesigibili e distinguerli nettamente da quelli sulla cui esazione si può contare, quando si fanno le revisioni.

Ammetto che nelle scritture si tengano in vita anche i crediti di difficile esazione perchè qualcheduno di quando in quando se ne può realizzare: ma ritengo, d'accordo col Presidente del Consiglio, che sia un errore contare su questi crediti nella previsione. Quindi questa partita sia di 43 milioni o di 50 o di 60, deve notarsi per quello che è, e tenerla separata.

Rispetto però ai residui passivi, che l'onor. Ministro ha detto considerare come debiti, io non posso a meno di fare un'avvertenza. In questi residui passivi vi sono senza dubbio dei debiti.

Nella relazione che ho avuta l'onore di presentare al Senato ho rilevato che i veri debiti sono più della metà di questi residui.

Non entrerò nei particolari per non far perdere tempo al Senato e basta ora affermare che i veri debiti sono più della metà. Il rimanente però, e questo importa avvertire, non sono debiti.

Per esempio, se il Ministro ha impegnata una spesa, sia pure con un contratto; e se questo contratto non è venuto a liquidazione se non si sa ancora quale sia la somma definitiva cui ascende tale spesa; questa per me non è un debito: è una spesa necessaria che bisogna prevedere nuovamente in avvenire, ma non è un debito. Io la distinguo dal debito per questa ragione: perchè ritengo, che questa spesa necessaria debba andare ad ingrossare la previsione di spese degli anni successivi ed

essere inscritta al capitolo a cui appartiene. Mentre se fosse un debito io lo considererei come una questione di cassa come ho detto or ora.

Inoltre ci sono altre previsioni che non sono neppure impegnate; che sono semplici previsioni mantenute in vita, sulle quali forse anche in parte si potrebbe tornare, abbandonarle.

E queste a più forte ragione non sono debiti.

Su questo punto citerò due esempi che sono in questo stesso bilancio. Il Ministro della Guerra rinunzia ad un resto passivo di 500,000 lire, perchè rinunzia ad un certo tal lavoro, ad una certa fonderia di cannoni che doveva essere fatta. Ma queste 500,000 lire sono passate da un anno all' altro come resto passivo, e però figuravano come debito, mentre certo non erano un debito. Tanto è vero che si può radiarle e non più pagarle.

Lo stesso accade per un milione che il Ministro della Marina attuale trasporta da questo all' anno futuro. Il Ministro della Marina chiede un aumento di tre milioni sulla prima previsione per la competenza del rinnovamento to del naviglio. Poi due milioni li lascia nella spesa di questo anno e l'altro milione lo rimanda all' anno avvenire. Sarà un resto di quest'anno che si troverà nell'anno prossimo; e davvero questo non sarà un debito, ma una semplice previsione mantenuta in vita. Se egli avesse previsto quest'anno 2 milioni e un milione poi quando faceva il bilancio di prima previsione per l'anno avvenire, egli avrebbe raggiunto lo stesso scopo.

Io dico dunque che in questo modo figurano nei nostri bilanci come resti passivi molte somme che non sono veri debiti.

L' onorevole Ministro del resto ha concluso parlando poi del movimento di cassa, che compresi questi resti, egli aveva 109 milioni di disavanzo, e che avrebbe fatto fronte a questi 109 milioni con i 30 milioni del mutuo sul corso forzoso e con le risorse di tesoreria. Egli però ha soggiunto due cose; prima di tutto ha soggiunto che effettivamente accade che non si paghi tutto quello che si prevede di pagare, e che se non si riscuote tutto quello che si prevede di riscuotere, la differenza però è molto maggiore, tra i pagamenti previsti e i pagamenti effettuati, che tra le entrate previste e quelle effettuate; e su questo siamo pienamente d'accordo.

Io potrei esporre al Senato le cifre di 5 o 6 anni passati, e si vedrebbe questo fatto spiccare manifestissimamente; tanto che l'onor. Ministro ha concluso che se non fossero le spese nuove e maggiori, che sono necessarie, egli crederebbe che con le entrate che si riscuoteranno si potrebbe far fronte alle spese che effettivamente si pagheranno; ed anche su questo punto godo di essere d' accordo col signor Ministro. In sostanza adunque abbiamo l'equilibrio nelle competenze, e stando alle cose fin qui esposte lo si avrebbe anche nella cassa: due punti che mi paiono principali e sostanziali.

L'onor. signor Ministro in secondo luogo ha parlato delle partite fuori di bilancio. La Commissione non aveva veste per occuparsene: nessuna proposta di nuove spese alla Commissione era stata fatta insieme col bilancio; il Relatore del Bilancio poteva parlare in genere di probabili spese che ci sarebbero da fare, e lo ha fatto. Esso ne ha toccato nel corso della Relazione, ed ha accennato che la Commissione non ignorava che spese fuori di bilancio ci sarebbero state; ma non poteva esaminare partitamente questa parte della questione, nè sopratutto cavarne dei risultati numerici; quindi io sono lieto che l'onorevole signor Ministro abbia preso questa occasione per spiegare al Senato il vero stato delle cose a questo proposito.

Lo scopo della Commissione nel fare la Relazione, che ho avuto l'onore di sottoporre al Senato, era quello di precisar bene la situazione delle cose.

Questa dimostrazione era evidentemente incompleta senza l'aggiunta di quello che ci può essere e che ci è da spendere all'infuori del del bilancio. Questa aggiunta ha fatto l'onor. signor Ministro, ed io me ne applaudisco, perchè così uscirà da questa discussione la verità intera e senza pal iativi di sorta.

Dirò a questo proposito, pure in risposta ad una parola che ha pronunciato l'onor. nostro Collega il Senatore Pepoli, che queste spese fuori di bilancio sono inevitabili e lo saranno sempre, almeno finchè si farà il bilancio solamente con le entrate e le spese che sono già approvate con legge.

Il bilancio si presenta nel principio dell'anno, ma, più o meno, nel corso dell'anno i Ministri hanno qualche nuova spesa da fare.

La legge di contabilità vuole che non si porti in bilancio nessuna spesa che sia maggiore di 30 mila lire, se non è prima approvata da una legge; dunque, tutte le spese che vengono casualmente nell'anno o che sono superiori a 30 mila lire, sono di necessità spese fuori di bilancio.

Il Ministro delle Finanze può o deve farsi per tempo un concetto di quello che possono essere queste spese fuori di bilancio e provvedere al modo di supplirvi. Ma arrivare ad un sistema che vi tolga affatto le spese fuori di bilancio, io credo che non sia possibile. Si andrebbe incontro ad un inconveniente forse maggiore perchè potrebbero allora i Ministri inserire nei bilanci le spese future da farsi approvare dal Parlamento, e il Parlamento votandole nel bilancio in certo modo pregiudicherebbe le questioni che si dovrebbero trattare, come si trattano adesso, volta per volta, quando le leggi sono presentate.

Quindi io credo che il minor male sia il sistema attuale di aver qualche spesa fuori di bilancio, attenendosi alle spese strettamente necessarie. Bisogna però che il Ministro delle Finanze al principio dell'anno si faccia un'idea chiara di quello che possono essere queste spese, e prepari i mezzi per provvedervi. A parte dunque queste osservazioni, io non terrò dietro alla lista di quelle spese fuori di bilancio che l'onor. Ministro ha accennato, tanto più che quella lista contiene spese ripartibili in molti anni, e per quest'anno ne limita l'ammontare a quattro milioni; alla quale somma è sperabile corrisponda uno sviluppo in una parte dell'entrata. Però vi sono altre spese che oltrepassano largamente questa somma e sono quelle, che saranno sottoposte alla approvazione del Senato, e che si riferiscono al riscatto delle strade ferrate dell'Alta Italia, e alla costruzione già intrapresa (pur troppo a carico del Governo) delle ferrovie Calabro-Sicule; somme che ascendono a molti milioni. Fortunamente vi sono 25 milioni in bilancio per queste spese: per lo che il Ministro ci dice che ha bisogno di emettere la rendita occorrente a procurarsi quella somma che oltrepasserà questi 25 milioni.

Certamente su questo non potrebbeglisi fare un'obiezione: se non che questa rendita aumenterà gli interessi del debito pubblico, e quindi bisognerebbe che ci fossero poi nuove entrate da contrapporre a questo accrescimento degli interessi, passivi per mantenere quella posizione di equilibrio a cui siamo fortunatamente arrivati.

A questo punto mi pare opportuno di tornar sopra ad una osservazione da cui ha preso le mosse l'onorevole Senatore Pepoli, cioè che l'attuale Presidente del Consiglio come il suo antecessore hanno adottato il principio che non si facciano nuove spese senza procurare nuove entrate, o senza fare economie corrispondenti, perchè evidentemente se si deve fare una spesa di un milione, e si può ridurre un milione sopra qualche altra parte del bilancio, non c'è per questa spesa bisogno di cercare una entrata nuova. Io credo mio dovere di ricordare che già da due anni a questa parte il Senato si pronunziò solennemente in questo senso.

I miei Colleghi non avranno dimenticato una vivissima discussione, che a nome della Commissione di Finanza io ebbi col Ministro dei Lavori Pubblici di quel tempo, a proposito di una legge di spese che si voleva che il Senato votasse, quantunque non si indicasse quali erano i mod di supplire alle medesime. La Commissione combattè vivamente, ed ebbi io l'onore di essere il suo campione, ed il Senato respinse la legge accettando nettamente e con una forte maggioranza i principî e le massime sostenute da questa Commissione. Quindi, se l'onorevole Pepoli non avesse rammentato codesto principio e codesta massima, io sarei stato in dovere, come organo della Commissione di Finanza, la quale non ha abbandonato le sue tradizioni degli anni precedenti, sarei dico stato in dovere di ricordare questo punto. Confido adunque che l'onorevole Ministro, il quale ne sente certamente tutta l'importanza, non potrà che accettare con benevolenza queste nostre dichiarazioni.

Finalmente l'onorevole Ministro delle Finanze ha parlato del *bilancio inventario*. Io debbo osservare a questo proposito che nella sua Relazione la Commissione di Finanza ha voluto che si rammentasse, che tra le cose desiderate e anzi prescritte dalla legge di contabilità, c'era la situazione, il bilancio dei capitali, insomma lo stato attivo e passivo a fine

d'anno, che disgraziatamente o non è stato mai fatto, o è venuto sotto una forma assolutamente incompleta e non soddisfacente. La Commissione volle che nella relazione si rammentasse questa circostanza e si accennasse il desiderio che finalmente questo voto della legge fosse esaudito. L'onorevole Ministro con l'esposizione fattaci ha dimostrato che sente questa necessità di dover presentare al paese il bilancio-inventario (che è poi *sinonimo* di situazione, e di stato attivo e passivo) e rinnovarlo ogni anno colle variazioni che esser debbono in corrispondenza con i risultati del rendimento di conto dell'entrata e della spesa.

Egli però ci ha esposto che, mettendo in queste somme tutti i resti attivi e passivi, e facendo ragione di quegli attivi sui quali non si può contare, e lasciandovi anche quei residui passivi che forse più non si spendono, ci ha osservato ripeto, che il disavanzo, ossia il debito netto dello Stato per questo titolo ascende ad un miliardo e 200, o 300 milioni di lire. Questo in sostanza è un debito fluttuante nel quale entrano i 970 milioni del corso forzoso, ed i buoni del tesoro, non che qualche altro debito. Ora non ci è dubbio, o Signori, ed in ciò sono pure pienamente d'accordo coll' onorevole Ministro, affinchè la condizione delle finanze possa dirsi normale, non ci deve essere altro debito fluttuante all'infuori di quello dei buoni del tesoro, nella misura delle entrate arretrate. Il resto bisogna senza dubbio pagarlo: ma ognuno intende che la vera quistione qui sta nei 970 milioni del mutuo sul corso forzoso, e che questo non si paga se non per sopprimere il corso forzoso della carta.

Su questo punto io mi unisco di cuore coll'onorevole Ministro e con tutti quanti siamo qui, veramente affezionati al paese e veri patriotti, ad augurarmi che questa soppressione del corso forzoso possa farsi al più presto possibile.

Non nascondo però che credo che ci sieno parecchie cose da fare; che ci sieno provvedimenti, operazioni indirette, che il Governo ha bisogno di fare per promuovere ed animare la produzione nel paese. Perchè senza un aumento progressivo della produzione, dubito che si possa mai arrivare a togliere il corso forzoso in un modo definitivo, e il toglierlo col pericolo poi di doverlo rimettere, io credo che sarebbe più grave male di quello che oggi deploriamo.

Dunque, lo sviluppo della produzione, procurato con tutti i mezzi e con accorgimenti sapienti, e la nostra buona stella che ci tenga lontani da gravi spese, da cattivi raccolti, da danni imprevedibili, possono soli permetterci di raggiungere questo supremo risultato.

Intanto però l'on. signor Ministro converrà meco nelle conclusioni alle quali io sono giunto con la mia Relazione. Il primo passo per avviarsi su questa via è l' equilibrio tra la spesa e l' entrata. Il vederlo intanto raggiunto, deve darci coraggio nel proseguire arditamente nel cammino intrapreso. In conseguenza, se noi riusciremo a non fare troppe nuove spese o almeno a farne nella misura soltanto degli sviluppi naturali degli aumenti dell'entrate, o delle economie che il bilancio presenta, noi avremo intanto raggiunto un punto importante senza credere per questo che non restino ancora molte e gravi difficoltà da superare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io debbo una parola di risposta all'onor. Senatore Pepoli il quale ha richiamato alla memoria del Ministro che eravi un' altra bandiera che si doveva tener sempre innalzata, e che era quella della economia.

Onorevole Senatore Pepoli, io la prego di credere che questa bandiera non è punto abbandonata dal Ministero, il quale ha più volte dichiarato che il discentramento è una parte essenzialissima del suo programma. Ma l'onorevole Senatore Pepoli ammetterà che questa parola è gravida di tali e tante riforme che ci vuole del tempo a tradurle in atto, e che il Ministero attuale non ha che poco più di tre mesi di vita.

Riguardo all'economia, il Ministero nel poco tempo che ha avuto innanzi a sè ha cercato di fare qualche cosa; e se l'onor. Senatore Pepoli vorrà esaminare il Bilancio, vedrà che tra la previsione dell'onor. mio antecessore e quella che io ho avuto l'onore di presentare al Senato, vi è un aumento pure non dispregievole, della somma cioè di circa cinque milioni di lire, dovuto in parte all'economie che si sono fatte, nelle spese; il che dimostra anche col fatto, tenendo conto del pochissimo tempo dato al nostro lavoro, che questo bisogno delle eco-

nomie non solamente non è abbandonato ma è tenuto in pregio.

Dirò pure una parola in risposta all'onor. Senatore Cambray-Digny intorno ai resti passivi, perchè parmi un punto su cui sia necessario di portare tutta la nostra attenzione.

È questa una parte del nostro bilancio che non si è ancora esaminata a fondo. Sta bene che il bilancio di competenza si trovi in buona condizione, ma quando ci è un debito, o Signori, e un debito della natura di quello che pesa sopra di noi, basta la più piccola vicenda che colpisca il paese o il nostro credito, perchè il baratro del disavanzo ci si torni ad aprire dinanzi. Finchè abbiamo questa piaga del corso forzoso, se accadesse qualcuno di quegli avvenimenti ai quali la storia dimostra essere soggette le nazioni quasi a periodi fissi e ad ogni breve giro di anni, ebbene, basterebbe uno di questi avvenimenti e tutto quello che abbiamo guadagnato con tanto studio e tanta fatica potrebbe andar perduto. Egli è perciò che credo mio dovere, come feci davanti all'altro ramo del Parlamento, così davanti al Senato di rammentare che la condizione delle finanze la dobbiamo giudicare precaria, finchè gravita sopra di noi questo debito fluttuante, come lo ha benissimo chiamato l'on. Relatore della Commissione permanente di Finanza: alla fine dei conti noi sappiamo che il debito fluttuante finisce per convertirsi in debito consolidato. Non vi è altro modo, o Signori, di far sparire un debito galleggiante, bisogna convertirlo in debito permanente, e trattasi d'oltre un miliardo pel quale non pagate adesso che 40, o 50 centesimi per cento di interesse. Pensate, o Signori, alla differenza che nel bilancio di competenza sarà introdotto quando vorrete consolidare questo debito, e vedrete che la condizione delle finanze è sempre, come dissi, precaria.

Riguardo alle spese fuori bilancio, riguardo alla massima *che a nuove spese devono corrispondere nuove entrate*, io debbo precisare il mio concetto; io dico che nessuna nuova spesa deve essere inscritta nel bilancio, senzachè siano previsti i mezzi coi quali farvi fronte.

Questa è la sola formola che accetto; formola che mi pare più precisa, comprensiva dell'economia e dell'aumento naturale delle entrate, di cui credo che dobbiamo anche per nuove spese valerci.

Io perciò pregherei il Senato di osservare che le spese fuori di bilancio nella misura da me indicata, cioè di circa sei milioni, stanno e sono comprese nella competenza del bilancio, non escluse le spese ferroviarie, per cui l'onorevole mio antecessore prevedeva un'alienazione di rendita e una corrispondente iscrizione, nel bilancio passivo dello Stato, di due milioni.

Ma pel dippiù, cioè per le somme che saranno la conseguenza della Convenzione di Basilea e di maggiori lavori delle Calabro-Sicule, il Senato comprenderà che non potrò improvvisare i mezzi di far fronte alla deficienza che è la conseguenza di un atto, come il riscatto delle ferrovie, che è consigliato da motivi non esclusivamente finanziari.

Quindi, su questo punto bisognerà che preghi il Senato ad accettare una modificazione alla massima saviissima: *a nuove spese, nuove entrate*, ed a subire, come subisce il Ministero, la necessità delle cose.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio delle sue leali dichiarazioni; ma debbo fargli osservare che io non dissi che l'attuale Ministero avesse abbandonata e lacerata la bandiera dell'economia e del decentramento: mi ristrinsi ad osservare che per lo passato era stata innalzata da tutti i Ministeri e che tutti l'avevano fin qui lasciata cadere nella polvere dell'oblio. E se lo avessi fatto, avrei commesso una grave ingiustizia, imperocchè io non poteva al certo accusare l'attuale Ministero che da tre mesi appena ha raccolto il freno della pubblica cosa.

Come avrei potuto pretendere che egli improvvisasse provvedimenti che richieggono maturità di consiglio ed opportunità di tempo? Anzi, notai che le spese fuori di bilancio, non a lui, ma al precedente gabinetto nella massima parte erano attribuibili. E non ho difficoltà alcuna a dichiarare che io ho piena fiducia che l'onorevole Ministro introdurrà nella nostra amministrazione savie economie, applicando il grande e fecondo principio del decentramento.

Ora, risponderò brevi parole all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che obbiettava non potersi prevedere al principio dell'anno tutte le spese fuori bilancio.

Io concordo con lui, ma non volli parlare delle piccole spese imprevedibili, volli particolarmente accennare a quelle spese, che nascono da un lungo concetto maturato e la di cui entità può sconvolgere affatto il bilancio. Le spese, per esempio, del porto di Genova e della sistemazione del Tevere non sconvolgono forse, non minacciano l'equilibrio delle nostre finanze? Se nel bilancio di competenza di quest'anno non raggiungono che pochi milioni, non impegnano forse complessivamente nell'avvenire l'Italia con una spesa che sorpasserà i cento milioni? E qui rammento opportunamente la dichiarazione dell'onorevole Depretis, che fino a tanto che il corso forzoso non sarà abolito noi non saremo mai sicuri intorno alle condizioni del nostro credito; ed è perciò che, prima di votare spese regionali, vorrei che si pensasse ad iscrivere nel bilancio i fondi necessari per pagare gl'interessi di quel prestito che dovremo contrattare un giorno per liberarci per sempre da quella carta-moneta che è la nostra maggiore sventura; fino a tanto che essa non sarà consolidata, peserà sempre sopra di noi l'incertezza e il discredito.

Noi dovremo procedere finanziariamente, come abbiamo proceduto nel passato politicamente.

Allora il nostro grido concorde era: fuori lo straniero. Per ottenere quel risultato ci tenevamo tutti stretti, ci rassegnavamo a tutti i sacrifizî; a quella questione sottoponevamo tutte le altre questioni. Ora, io credo che nelle condizioni finanziarie presenti, il grido che debbe irrompere concorde dai nostri petti è questo solo: fuori il corso forzoso. E per conseguire quest'utilissimo scopo, gl'interessi locali debbono tacere e non debbe disperdersi un obolo fino a tanto che noi non abbiamo raggranellati i fondi per pagare gl'interessi di quel nuovo debito cui alludeva l'onorevole Depretis.

Debbo poi confessare che ho udito con mio grande rammarico accennare alla necessità lasciata dal precedente Ministero, di ricorrere per certe speciali spese allo spediente di un prestito. Il pensiero, che si riapra il libro del Debito pubblico altamente mi sgomenta. Per me, le due norme invariabili del nostro sistema finanziario, le due colonne d'Ercole che dovremmo collocare sull'uscio del Ministero, sono queste: inchiodare il torchio della carta-moneta; chiudere per sempre il libro del Debito pubblico.

Se noi, e qui finisco, non ci atterremo a questo sistema, io temo grandemente, che non raggiungeremo mai l'equilibrio delle nostre finanze, senza il quale è vano sperare che l'Italia raggiunga interamente i suoi alti destini.

PRESIDENTE. Nessuno più domandando la parola, la discussione generale è chiusa. Ora si passerà alla lettura e discussione della Tabella *A*. e metterò ai voti le somme complessive delle singole categorie.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge la Tabella *A*.

PARTE PRIMA

ENTRATA

(Escluso l'Asse Ecclesiastico)

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

Imposta fondiaria.

1	Tassa sui fondi rustici	126,356,743 48
2	Tassa sui fabbricati	54,047,090 67
3	Arretrati per l'imposta fondiaria del 1872 e precedenti	2,500,000 »
		182,903,834 15

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga. (Approvato.)

Imposta sui redditi di ricchezza mobile.

4	Imposta sui redditi di ricchezza mobile . .	176,326,873 56
5	Arretrati sui redditi di ricchezza mobile del 1872 e precedenti	4,500,000 »
	(Approvato.)	180,826,873 56

Tassa sulla macinazione.

6	Tassa sulla macinazione dei cereali . . .	78,525,895 11
	(Approvato.)	

Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari.

7	Tassa sulle successioni.	25,500,000 »
8	Tassa sui redditidelle man imorte	6,600,000 »
9	Tassa sulle Società commerciali ed industriali ed altri Istituti di credito	4,500,000 »
10	Tassa di registro	53,800,000 »
11	Tasse ipotecarie	5,574,800 »
12	Carta bollata e bollo	38,861,700 »
13	Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	13,501,510 »
		148,338,010 »
	(Approvato.)	

Tassa di fabbricazione.

14	Tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra, delle acque gazose, delle polveri da fuoco e della cicoria preparata	3,210,989 66
	(Approvato.)	

Dazi di confine.

15	Dogane e diritti marittimi	106,000,000 »
	(Approvato.)	

Dazi interni di consumo.

16	Dazi interni di consumo	
	(Approvato.)	69,353,757 »

Privative.

17	Tabacchi	89,500,000 »
18	Sali	78,000,000 »
	(Approvato.)	167,500,000 »

Lotto.

19	Lotto	77,254,635 04
	(Approvato.)	

Proventi di servizi pubblici.

20	Poste	26,914,000 »
20 *bis*	Prodotto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	27,564,706 90
21	Telegrafi	9,034,474 65
22	Proventi delle strade ferrate esercitate per conto dello Stato	1,530,000 »
23	Proventi delle Cancellerie giudiziarie . . .	5,928,900 »
24	Concessioni diverse governative	4,660,300 »
25	Tasse e proventi vari riscossi dagli Agenti demaniali	2,528,900 »
26	Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	1,040,066 07
27	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure	2,133,535 90
28	Diritti ed emolumenti catastali	1,024,800 »
29	Saggio e garanzia di metalli preziosi . . .	190,000 »
30	Proventi eventuali delle Zecche	816,821 50
30 *bis*	Tassa di entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici . .	200,000 »
	(Approvato.)	83,566,505 02

Rendite del Patrimonio dello Stato e di quelli amministrati.

31	Rendite di stabili ed altri capitali appartenenti al Demanio dello Stato	14,000,000	»
32	Proventi dei canali *Cavour*	2,763,000	»
33	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.	10,293,108	91
34	Interessi di titoli del debito pubblico, di azioni industriali e di credito	45,822,741	57
35	Rendite di beni di Enti morali amministrati dal Demanio dello Stato	1,114,277	78
	(Approvato.)	73,993,128	26

Entrate eventuali.

36	Ricupero di multe e spese di giustizia . .	2,838,000	»
36 bis	Ricupero di spese di perizia per la tassa sul macinato ai sensi dell'art. 18 del testo di legge approvato col R. decreto 13 settembre 1874, n. 2056 e di quelle per lavori di riduzione dei molini a sensi dell'articolo 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n. 2057 . .	203,900	»
37	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	72,821	59
38	Entrate eventuali diverse pei Ministeri . .	2,225,025	58
39	Entrate eventuali per giro di partite . . .	1,611,244	68
40	Quota devoluta al Tesoro dello Stato sui profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti	1,500,000	»
	(Approvato.)	8,450,991	85

Rimborsi e concorsi nelle spese.

41	Proventi delle carceri	3,697,434	50
42	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare	160,000	»
43	Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre pagate a carico del Bilancio dello Stato	28,873,003	29
45	Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni . .	6,204,000	»
46	Interessi semestrali delle Obbligazioni 5 per 100 sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate	9,096,961	16
47	Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle Obbligazioni ricevute in pagamento di beni ecclesiastici	219,084	29
48	Rimborso degli interessi e dell'estinzione del prestito nazionale	42,308,226	04
49	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi	318,581	90
	(Approvato.)	90,877,291	18

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

—

50	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	1,481,992	95
52	Concorso dei Corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi . .	1,699,963	07
53	Concorsi e rimborsi per parte di Società di strade ferrate, e di Enti morali interessati nella costruzione di ferrovie	2,252,565	24
54	Alienazione di Obbligazioni sui beni ecclesiastici.	15,934,420	03
55	Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe Borboniche in Sicilia	1,300,000	»
56	Rimborsi diversi straordinari dovuti allo Stato	250,545	14
57	Capitale ricavabile da affrancazione di canoni, censi, ecc.	39,700	»
58	Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi ed altro per le opere di bonifiche	600,000	»
59	Affrancamento del Tavoliere di Puglia . .	1,000,000	»
60	Capitale, prezzo ed interessi della vendita straordinaria di stabili, senza l'intervento della Società anonima	3,601,200	»

61	*Rata dovuta al Governo dal Municipio di Genova per la cessione dell'arsenale marittimo di quella città e del cantiere della foce*	561,698 »
62	Prezzo, interessi ed accessori di beni espropriati a debitori per imposte e devoluti al Demanio dello Stato, e dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 della Legge 20 aprile 1871, n. 192.	12,045 »
62 bis	Ricavo per alienazione di navi (legge 31 marzo 1875, n. 2423)	2,000,000 »
63	Debito dei Comuni per dazio di consumo .	178,042 »
64	Residui attivi per gli stralci delle cessate Amministrazioni	5,675,753 98
65	Residui attivi diversi	2,4 8,041 43
66	Somministrazione di biglietti dal Consorzio delle Banche d'emissione	30,000,000 »
66 bis	Nuove obbligazioni demaniali a termini della legge 2 luglio 1875, n. 2567	5,000,000 »
67	Interessi dovuti sui crediti dell'Amministrazione del Tesoro	309,893 64
68	Rimborso al Tesoro dello Stato da farsi dalla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, della somma anticipata dal Governo e relativi interessi del 5 per cento (art. 15 della Legge 19 giugno 1873, n. 1402)	*per memoria*
69	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di Debito pubblico caduti in prescrizione a termini di Legge	*per memoria*
69 bis	Interessi relativi alle obbligazioni delle strade ferrate romane a credito dello Stato per gli anni 1873-74-75	*per memoria*
69 ter	Prodotto dei Buoni del Tesoro e delle rendite di compendio del deposito dell'impresa Vitali, Charles, Picard e comp., da valere a rimborso dei pagamenti delle opere di costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule, a termini della Convenzione 10 marzo 1873, approvata col Ministeriale Decreto 31 luglio stesso anno	1,118,895 07
		75,424,755 55

PRESIDENTE. Chi approva questo totale della parte prima, sorga.

(Approvato.)

PARTE SECONDA.

ENTRATA DELL'ASSE ECCLESIASTICO.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

70	Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al Demanio nazionale in forza delle Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 . .	9,099,000 »
71	Rimborso dal Fondo per il Culto del 5 per cento per la spesa d'amministrazione dei canoni, censi e livelli al medesimo assegnati dall'art. 2 della Legge 15 agosto 1867	332,000 »
		9,431,000 »

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si alzi.

(Approvato.)

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

72	Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico	33,892,300 »
73	Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici (Leggi 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870): .	3,114,900 »
74	Fondo di cassa degli Agenti di riscossione del ramo Asse ecclesiastico al chiudimento degli esercizi 1869 al 1870	802,900 »
	(Approvato.)	37,810,100 »

RIEPILOGO

PARTE PRIMA
ENTRATA (*escluso l'asse ecclesiastico*).

TITOLO I.
ENTRATA ORDINARIA.

Imposta fondiaria	182,903,834 15
Imposta sui redditi di ricchezza mobile . .	180,826,873 56
Tassa sulla macinazione	78,525,895 11
Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari	148,338,010 »
Tassa di fabbricazione	3,210,989 66
Dazi di confine	106,000,000 »
Dazi interni di consumo	69,353,757 »
Privative	167,500,000 »
Lotto	77,254,635 04
Proventi di servizi pubblici	83,566,505 02
Rendite del patrimonio dello Stato e di quelli amministrati	73,993,128 26
Entrate eventuali	8,450,991 85
Rimborsi e concorsi nelle spese	90,877,291 18
	1,270,801,910 83
TITOLO II. — *Entrata straordinaria* . . .	75,424,755 55
Totale . .	1,346,226,666 38

(Approvato.)

PARTE SECONDA
ENTRATA DELL'ASSE ECCLESIASTICO

TITOLO I. — *Entrata ordinaria*	9,431,000 »
TITOLO II. — *Entrata straordinaria* . . .	37,810,100 »
(Approvato.)	47,241,100 »

Riassunto generale.

Entrata ordinaria	1,280,232,910 83
Entrata straordinaria	113,234,855 55
TOTALE . . .	1,393,467,766 38

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, si alzi.

(Approvato.)

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle Finanze ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, l'uno relativo ad una convenzione coll'Ingegnere Stanislao Mazzoni per la concessione delle sorgenti d'acque salse nella provincia di Macerata (*V. Atti del Senato N.* 43) e l'altro relativo all'approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali (*V. Atti del Senato N.* 58).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle Finanze della presentazione di questi due progetti di legge testè accennati, i quali faranno il loro corso a termini del Regolamento.

Seguito della discussione del bilancio.

Il Senatore, *Segretario*, MAURI legge la Tabella *B*.

MINISTERO DELLE FINANZE

PARTE PRIMA

DEBITO PUBBLICO, GUARENTIGIE E DOTAZIONI.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

Debito consolidato.

1	Rendita consolidata 5 per cento	360,804,102 53
2	Rendita consolidata 3 per cento	6,408,080 44
	PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga. (Approvato.)	367,212,182 97

Rendita per la Santa Sede.

3	Rendita per la Santa Sede . . . . . (Approvato.)	19,350,000 »

Debito redimibile.

4	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (Interessi e premi)	53,438,854 30
5	Debiti speciali non iscritti nel Gran Libro (Interessi e premi)	11,553,287 50
6	Interessi dovuti alla Banca nazionale nel regno (Convenzione del 1 giugno 1875) sul mutuo di lire 44,334,975 22 in oro, residuo di quello di cui alla Convenzione del 4 gennaio 1869, approvata con la legge 28 agosto 1870, n. 5857	5,588,189 95
6 bis	Interessi al 6,05 per cento all'anno alla Cassa di risparmio di Milano sulla somma di lire 10,000,000 mutata al Tesoro, giusta la convenzione del 1 settembre 1875	453,750 »
7	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia	2,620,580 »
8	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia . .	1,646,520 »
9	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napoletane .	141,927 67
10	Interessi di capitali diversi dovuti dalle Finanze dello Stato	1,811,027 89
11	Annualità e prestazioni diverse	4,140,938 60
	(Approvato.)	81,395,075 91

Debito variabile.

12	Interessi dei Buoni del Tesoro	9,199,411 52
13	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato	1,200,000 »
14	Annualità di cent. 50 per cento dovute al Consorzio delle Banche di emissione pella somministrazione di biglietti consorziali fatta al Tesoro dello Stato a tenore della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2.) . . .	4,634,000 »
15	Garanzie a società concessionarie di strade ferrate	52,706,526 92
16	Vincite al lotto	47,393,271 »
	(Approvato.)	115,133,209 44

Debito vitalizio.

17	Pensioni del Ministero delle Finanze . . .	13,725,868 84
18	Pensioni del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti	7,050,738 34
19	Pensioni del Ministero degli Affari Esteri .	380,340 62
20	Pensioni del Ministero dell'Istruzione Pubblica	1,630,656 63
21	Pensioni del Ministero dell'Interno . . .	6,705,559 60
22	Pensioni del Ministero dei Lavori Pubblici .	2,880,846 41
23	Pensioni del Ministero della Guerra . . .	26,580,246 »
24	Pensioni del Ministero della Marina . . .	3,025,613 09
25	Pensioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio	500,722 37
	(Approvato.)	62,480,591 90

Dotazioni.

26	Dotazioni della Casa Reale	14,250,000 »
27	Spese pel Senato del Regno	400,000 »
28	Spese per la Camera dei Deputati	855,835 27
	(Approvato.)	15,505,835 27

Rimborso di prestiti.

Titoli da acquistarsi a contante:

29	Estinzione dei debiti redimibili inscritti nel Gran Libro	54,439,988 31
30	Estinzione dei debiti speciali non inscritti nel Gran Libro	29,976,000 »
31	Estinzione delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico di vecchia emissione (Legge 15 agosto 1867, n. 3848, e Regi Decreti 8 settembre 1867, n. 3912 e 26 maggio 1868, n. 4862	*per memoria*
	(Approvato.)	84,415,988 31

Titoli da riceversi in pagamento.

32	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Estinzione)	20,192,100 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

33	Rimborsi di capitali dovuti dalle Finanze dello Stato	1,083,960 »
34	Annualità fisse che si estinguono ad epoca determinata	251,956 24
35	Interessi sovra anticipazioni statuarie di stabilimenti di credito	1,321,213 71
36	Interessi del 2 per cento a calcolo sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400.	100,000 »
37	Spese per compensi ai danneggiati dalle Truppe borboniche in Sicilia	1,185,955 »
38	Pensioni straordinarie	3,430,455 81
39	Assegnazione straordinaria a S. A. R. il Principe ereditario per spese di rappresentanza in Roma	300,000 »
40	Rimborso alle provincie di Genova, Pavia e Piacenza dell'anticipazione per la strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio	250,000 »
41	Rate arretrate dovute sopra rendite di Debito Pubblico di nuova creazione	1,521,314 06
41 *bis*	Rimborso alla Lista Civile	500,000 »
	(Approvato.)	9,944,854 82

PARTE SECONDA.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

Ministero.

42	Personale	3,637,647 »
43	Spese d'ufficio	240,467 »
	(Approvato.)	3,878,114 »

Corte dei conti.

44	Personale	1,245,477 »
45	Spese d'ufficio	96,000 »
	(Approvato.)	1,341,477 »

Tesoreria centrale.

46	Personale	7,000 »
47	Spese d'ufficio	18,000 »
	(Approvato.)	25,000 »

Spese di generale servizio.

48	Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del debito pubblico.	456,000 »

49	Importo di bolli da pagarsi a Parigi sulle obbligazioni della società anonima della Regia cointeressata dei tabacchi	651,590 »
50	Spese per l'allestimento dei titoli del Debito pubblico	42,000 »
	(Approvato.)	1,149,590 »

Servizi speciali ed amministrazioni esterne.

Intendenze di finanza.

51	Personale	7,035,733 »
52	Spese d'ufficio	629,795 »
53	Fitto di locali non demaniali	138,727 »
	(Approvato.)	7,804,255 »

Contenzioso finanziario.

54	Personale	405,966 »
55	Spese d'ufficio	55,727 »
55 *bis*	Fitto di locali non demaniali	13,000 »
	(Approvato.)	474,693 »

Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della privativa dei tabacchi.

56	Personale	59,416 »
57	Spese d'ufficio ed indennità	11,650 »
	(Approvato.)	71,066 »

Officina per la fabbricazione delle carte-valori.

58	Personale	48,770 »
59	Materiale e spese diverse	1,149,690 »
59 *bis*	Carta bollata, macchine e punzoni	678,980 »
	(Approvato.)	1,877,440 »

Amministrazione del lotto.

60	Personale	889,950 »
61	Spese d'ufficio fisse	29,500 »
62	Indennità, spese per l'esecuzione delle estrazioni e diverse	119,728 »
63	Spese di materiale	66,687 »
64	Aggio di esazione	5,582,668 57
65	Fitto di locali	13,283 36
	(Approvato.)	6,701,816 93

Amministrazione esterna del Tesoro.

Servizio del Tesoro.

66	Personale dei tesorieri provinciali	234,480 »
67	Spese d'ufficio dei tesorieri provinciali . .	337,986 86
68	Trasporto fondi e spese diverse	50,000 »
69	Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito Pubblico . . .	49,838 »
70	Servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio	47,500 »
	(Approvato.)	719,804 86

Regie Zecche e monetazione.

71	Personale	69,957 »
72	Spese d'ufficio	11,387 »
73	Perdita per tolleranza in più sul peso e titolo delle monete	1,000 »
74	Spese d'esercizio della Zecca di Roma . .	62,608 »
	(Approvato.)	144,952 »

Amministrazione esterna del Demanio e delle Tasse sugli affari.

75	Personale	1,097,686 »
76	Spese d'ufficio ed indennità fisse	195,175 »
77	Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse	543,056 »

78	Fitto di locali	251,500	»
79	Aggio d'esazione ai Contabili	4,009,000	»
80	Spese di coazione e di liti	602,020	»
81	Restituzioni e rimborsi	2,726,450	»
83	Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali	2,550,000	»
84	Stabilimento minerario d'Agordo	680,200	»
85	Contribuzione sui Beni demaniali	4,848,139	»
	(Approvato.)	17,503,226	»

Amministrazione dei canali riscattati
(*Canali* Cavour)

86	Personale	236,367	»
87	Materiale e spese diverse	695,511	»
87 *bis*	Fitti, canoni ed annualità passive	25,360	»
87 *ter*	Spesa per tasse, liti ed aggio ai ricevitori	328,000	»
	(Approvato.)	1,285,238	»

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del Catasto.

88	Personale degli Ispettori delle Imposte dirette	255,800	»
89	Indennità agli Ispettori per giri di ufficio	190,500	»
90	Personale degli Agenti delle Imposte dirette e del Catasto	2,559,729	05
91	Spese d'ufficio degli Agenti delle Imposte dirette e del Catasto	733,407	68
92	Spese eventuali, indennità, materiale e diverse	133,515	94
93	Fitto di locali	211,797	25
94	Spese diverse occorrenti pel servizio della conservazione del Catasto	603,109	»
95	Spese di coazione e di liti	164,939	»
96	Restituzioni e rimborsi	13,000,000	»
	(Approvato.)	17,852,797	92

Servizio del macinato.

97	Personale tecnico compartimentale e provinciale del macinato	637,600	»
98	Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali	4,025,870	»
98 *bis*	Anticipazione di spesa di perizie a sensi dell'articolo 18 del testo di legge approvato col R. Decreto 13 settembre 1874, n. 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei molini a sensi dell'articolo 165 dei regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n. 2057	220,000	»
99	Aggio di esazione ai Contabili	3,734,500	»
100	Rimborsi e restituzioni di tasse	850,000	»
	(Approvato.)	9,467,970	»

Amministrazione esterna delle Gabelle.

Spese comuni ai diversi rami.

101	Stipendi agli Ispettori superiori ed agli Ispettori e sotto Ispettori delle Gabelle	459,700	»
102	Spese d'ufficio e di giro agli Ispettori e Sotto-Ispettori delle Gabelle	154,200	»
103	Soldi ed assegni pel personale della Guardia doganale	12,000,000	«
104	Fitto di locali in servizio della Guardia doganale	430,000	»
105	Spese di casermaggio e diverse per la Guardia doganale	1,000,000	»
106	Costruzione, riparazioni e manutenzione dei piroscafi, e degli altri legni doganali, e sostituzione di quelli che si rendono inservibili	200,000	»
107	Sussidi e rimunerazioni alle Guardie doganali, agli operai delle saline ed ai loro superstiti	89,416	»
108	Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agl'impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni	560,000	»
109	Aggio agli Esattori fiscali dei crediti arretrati gabellari nelle Provincie Lombardo-Venete	3,564	»
	(Approvato.)	14,896,880	»

Dogane.

110	Personale	3,635,410	»
111	Assegni fissi per spese d'ufficio ed indennità diverse	122,570	»
112	Compensi agli Agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte	50,000	»
113	Fitto di locali	190,000	»
114	Spese di materiale e diverse per le Dogane	250,000	»
115	Restituzione di diritti, rimborsi e depositi	740,000	»
116	Compenso ai costruttori di navi in legno nei Cantieri italiani	200,000	»
	(Approvato.)	5,187,980	»

Dazio di consumo.

117	Spese relative alla riscossione del dazio di consumo, e restituzione di diritti indebitamente esatti	520,000	»
	(Approvato.)		

Tasse di fabbricazione.

118	Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione degli alcool, della birra ed acque gazose, delle polveri da fuoco e della cicoria preparata, e restituzione della tassa sugli alcool esportati	108,707	»
118 *bis*	Spese di giustizia, di liti, e quote di riparto agli impiegati, ed inventari sul prodotto delle contravvenzioni	40,000	»
		148,707	»
	(Approvato.)		

Sali.

119	Stipendi e spese d'Ufficio agli impiegati delle Saline	91,700	»
120	Paghe agli operai delle Saline e spese eventuali diverse	398,226	»
121	Indennità ai rivenditori dei sali	1,210,000	»
122	Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali	236,600	»
123	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali per pesatura, facchinaggio e spese d'Ufficio	92,281	»
124	Fitto di locali	163,000	»
125	Compra, macinazione e trasporto di sali.	4,228,000	»
127	Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso	3,060,000	»
128	Preparazione del sale agrario ed industriale	180,000	»
129	Bonificazioni ai salatori di pesci	150,000	»
130	Spese per l'otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale	15,000	»
131	Spese diverse di materiale pei magazzini dei sali.	47,000	»
	(Approvato.)	9,871,807	»

Spese comuni
per l'amministrazione finanziaria.

132	Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete per le missioni d'Ufficio	406,100	»
133	Dispacci telegrafici governativi	160,000	»
134	Spese per i trasporti effettuati dalle società ferroviarie per conto dell'Amministrazione finanziaria	70,182	»
135	Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato	357,811	58
136	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,596,929	84
137	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio	18,329,526	50
137 *bis*	Spesa per diritti di verificazione dei pesi e delle misure	8,724	»
138	Casuali	233,045	»
	(Approvato.)	21,162,318	92

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

Amministrazione del Tesoro.

139	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	16,365	»
140	Assegni di disponibilità	275,905	»
141	Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse amministrazioni state soppresse	131,259	»
142	Elargizioni, sussidî ed assegni non obbligatoriamente vitalizi	420,000	»
143	Spese straordinarie per l'attuazione della nuova legge di contabilità generale	42,089	07
143*bis*	Spesa occorrente al contenzioso finanziario per lavori arretrati e per l'impianto dei nuovi uffici degli Avvocati erariali in Roma ed in Genova (R. Decreto 16 gennaio 1876, n. 2914)	56,118	»
144	Spesa per l'aggio sull'oro	10,757,000	»
145	Spesa occorrente alla Corte dei conti per la revisione di contabilità arretrate	94,407	»
146	Spesa pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, di argento e di eroso-misto di conio italiano	474,091	»
147	Pagamento di somme risultanti da mandati annullati nel conto speciale del Tesoro e reclamate dai creditori	150,000	»
148	Rimborso delle spese del già dominio di Lombardia anteriori al 31 marzo 1860	158,440	»
149	Residui passivi delle amministrazioni dei cessati Governi	8,000,000	»
150	Indennizzazioni dovute secondo le leggi per espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni	2,661,514	48
151	Rimborso ai Comuni della Toscana per effetto della legge di perequazione dell'imposta fondiaria	183,600	»
152	Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli impiegati dell'amministrazione centrale) - Spese per adattamento di mobili ed altre accessorie	223,690	»
153	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della Convenzione *B* stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica, ed approvata colla legge 23 marzo 1871, N. 137	280,175	76

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.

154	Acquisti eventuali di stabili	29,660	»
155	Spese per la valutazione dei beni demaniali	66,143	»
156	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex gesuiti ed ex-liguorini, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati	1,095,863	»
157	Imposte e sovrimposte dovute da terzi e che si pagano dal demanio in forza dell'articolo 54 della Legge 20 aprile 1871, n. 192	706,000	»
158	Opere complementari dei Canali Cavour - Acquisto e costruzione di cavi diramatori	1,123,172	»

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del Catasto.

159	Censimento territoriale (Personale) - Spese fisse	417,341	13
160	Censimento territoriale (Personale) - Spese variabili	345,948	»
161	Censimento territoriale (Materiale)	109,550	26
162	Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati	405,676	»
163	Quindici centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati devoluti alle Provincie	2,561,223	77
164	Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.	691,424	20
165	Impianto del catasto dei fabbricati	642,723	95

Amministrazione del macinato.

166	Applicazione di contatori ed altri congegni meccanici - Spese diverse per l'attuazione della legge sul macinato	1,702,260 »

Amministrazione delle gabelle.

167	Sussidio al municipio di Venezia per la costruzione di magazzini generali	300,000 »
168	Spese relative alla vendita a prezzo ridotto delle polveri rimaste nei magazzini quando cessò la privativa	38,847 »
169	Costruzione di dogane nelle città franche e sussidî a quei Municipi che costruissero magazzini generali	1,000,000 »
170	Costruzione di nuove caserme in Sicilia . .	40,000 »
170 *bis*	Costruzione d'una caserma a Ginosa (Lecce).	4,000 »
	(Approvato.)	35,204,486 62

PARTE TERZA.

ASSE ECCLESIASTICO

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

171	Spese generali d'amministrazione	3,678,749 »
172	Aggio di esazione ai contabili	1,228,530 69
173	Contribuzione fondiaria	3,200,000 »
174	Oneri e debiti ipotecari afferenti ai beni provenienti dall'asse ecclesiastico	895,874 »
175	Assegni agl'investiti dei benefizi di Regio Patronato	410,000 »
	(Approvato.)	9,413,153 69

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

176	Spese inerenti alla vendita dei beni . . .	1,307,615 »
177	Affrancazione di annualità o restituzione di capitali passivi	900,000 »
178	Spese diverse per l'attuazione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico	360,500 »
	(Approvato.)	2,568,115 »

PARTE QUARTA.

FONDO DI RISERVA E PER LE SPESE IMPREVISTE

179	Fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie (articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026)	4,000,000 »
180	Fondo per le spese impreviste (articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026) . . .	4,000,000 »
	(Approvato.)	8,000,000 »

Capitoli aggiunti per spese residue 1875 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello Stato di prima previsione pel 1876.

Amministrazione del Tesoro.

181	Rimborso di spese di posta sostenute nel 1 trimestre 1875 da Uffici e da Istituti non ammessi a far uso dei francobolli di Stato	50,000 »

182	Rimborso alla Banca Nazionale di spese ripetibili a senso del contratto per l'appalto delle Zecche dal 1 gennaio 1862 a tutto dicembre 1873	800,000	»
184	Anticipazione alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma (Regio Decreto 3 agosto 1873, n. 541)	670,000	»
185	Spese per l'impianto delle Tesorerie provinciali nelle Provincie Meridionali	4,966	»
186	Spese per il cambio decennale delle cartelle di consolidato ed altre per l'allestimento di titoli di Debito Pubblico	54,789	»
187	Spese di bollo sulle cartelle del Consolidato 5 per cento da cedersi per le operazioni di conversione di debiti redimibili	36,826	80
188	Residui relativi agli antichi servizi del Tesoro	137,840	»
189	Restituzione di fondi speciali ai Corpi morali delle Provincie della Venezia e di Mantova a termini dell'articolo 7, lettere *B*, *C*, *D*, *E*, della convenzione *A*, approvata colla legge 3 marzo 1871, n. 137	649,329	48
190	Obbligazioni 5 40 per cento - Decreti 25 luglio e 24 settembre 1859 - Romagne	302,670	55
192	Regolazione delle somme versate in conto della imposta prediale delle Provincie Venete e di Mantova con certificati e bollette relative a versamenti fatti in conto del Prestito forzoso emesso dal Governo Austro-Ungarico colla legge 25 maggio 1866, e portate a carico dell'Italia a termini della Convenzione *A* del 6 gennaio 1871, approvata colla legge del 23 marzo stesso anno, n. 137	64,000	»
	Amministrazione del demanio e delle tasse.		
193	Stabilimento metallurgico di Mongiana	9,829	»
194	Stabilimento delle allumiere nella Provincia di Roma	3,948	50
195	Spese per l'inventario dei beni della Corona.	38,055	64
196	Indennità aggiudicata ai signori Litta-Visconti-Arese per mancata esazione dei dazi sopra i porti sui fiumi Po, Ticino e Gravellone	1,450	15
197	Pagamento dei debiti della Casa borbonica nell'Italia meridionale	160,355	91
198	Acquisto delle tenute di Castel Porziano, Trefusa e Trefusina assegnate in dotazione alla Corona	30,907	»
199	Spese pel compimento delle nuove fabbriche a Rialto in Venezia	70,973	86
200	Spese afferenti all'azienda dei censi, canoni, livelli ed altre annue prestazioni amministrate dal demanio per conto del Fondo pel culto	21,872	27
201	Beni delle prelature e dei vescovadi in sede vacante in Sicilia	19,771	24
202	Restauri alle volte ed alle pareti della grande aula nel palazzo Ducale in Genova	1,580	66
	Amministrazione delle imposte dirette e del Catasto.		
203	Rimborso di compensi fatti dagli esattori dell'Isola di Sardegna in seguito a rettifiche catastali	80,000	»
204	Spese residue 1870 e retro pel Prestito Nazionale del 28 luglio 1866	180,666	07
205	Compenso ai Comuni sulla tassa di ricchezza mobile sulla base dei ruoli del secondo semestre 1869 ed anno 1870	42,155	90
	Amministrazione delle Gabelle.		
206	Spese diverse per la riscossiene della tassa di coltivazione dei tabacchi in Sicilia	8,312	»
207	Costruzione di nuove caserme ed ampliamento di altre ad uso della Guardia doganale	63,807	»
208	Lavori di adattamento e riduzione di locali di proprietà privata a magazzini di deposito di sali	10,387	»
209	Nuove costruzioni per l'ingrandimento del magazzino di deposito di sali in Cervia	5,505	»
210	Adattamento di locali demaniali ad uso di dogana nel porto di Civitavecchia	3,994	»

211	*Spese residue del 1871 e retro, e dei diversi rami gabellari e relativa loro liquidazione*	600,000 »
212	Spese per le costruzioni, le espropriazioni, i lavori ed acquisti occorrenti per sistemare il servizio doganale in Venezia	27,838 »
214	Spese per le opere e le espropriazioni occorrenti per l'applicazione al porto franco di Genova degli articoli 35 e 42 del Regolamento doganale 11 settembre 1862 . . .	100,000 »
	(Approvato.)	4,251,231 03

Riepilogo

PARTE I.

DEBITO PUBBLICO, GUARENTIGIE E DOTAZIONI

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Debito pubblico.

Debito consolidato	367,212,182 97
Rendita per la Santa Sede	19,350,000 »
Debito redimibile	81,395,075 91
Debito variabile	115,133,209 44
Debito vitalizio	62,480,591 90
Dotazioni	15,505,835 27

Rimborso di prestiti.

Titoli da acquistarsi a contanti	84,415,988 31
Titoli da riceversi in pagamento	20,192,100 »
	765,684,983 80
TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	9,944,854 82
TOTALE *della Parte I* . . .	775,629,838 62

PRESIDENTE. Chi approva questo totale della parte prima, sorga.
(Approvato.)

PARTE II.

SPESE D'AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale.

Ministero delle Finanze	3,878,114 »
Corte dei Conti	1,341,477 »
Tesoreria centrale	25,000 »
Spese di generale servizio	1,149,590 »

Servizi speciali ed amministrazioni esterne.

Intendenza di finanza		7,804,255 »
Contenzioso finanziario		474,693 »
Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo per la privativa dei tabacchi .		71,066 »
Officina per la fabbricazione delle carte-valori.		1,877,440 »
Amministrazione del lotto		6,701,816 93
Amministrazione esterna del Tesoro	Servizio del Tesoro . .	719,804 86
	Regie Zecche e monetazione	144,952 »
Amministrazione esterna del Demanio e delle Tasse sugli affari		17,503,226 »
Amministrazione dei canali riscattati - Canali *Cavour*		1,285,238 »
Amministrazione esterna delle Imposte dirette e del Catasto		17,852,797 92
Servizio del Macinato		9,467,970 »
Amministraz. esterna delle Gabelle	Spese comuni ai diversi rami	14,896,880 »
	Dogane	5,187,980 »
	Dazio di consumo	520,000 »
	Tasse di fabbricazione . .	148,707 »
	Sali	9,871,807 »

Spese comuni per l'Amministrazione finanziaria	21,162,318 92
	122,085,133 63
Capitoli aggiunti per residui 1875 e retro	4,251,231 03
TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	35,204,486 62
TOTALE *della Parte II*	161,540,851 28

PRESIDENTE. Chi approva questo totale della parte soconda, sorga.
(Approvato.)

PARTE III.

ASSE ECCLESIASTICO.

TITOLO I. — *Spesa ordinaria*	9,413,153 69
TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	2,568,115 »
TOTALE *della Parte III*	11,981,268 69

(Approvato.)

PARTE IV.

Fondo di riserva e per le spese impreviste	8,000,000 »

PRESIDENTE. Chi approva questo totale della parte quarta, sorga.
(Approvato.)

Riassunto generale

PARTE. I. — Debito Pubblico, Guarentigie e Dotazioni	775,629,838 62
» II. — Spese d'amministrazione e Privative	161,540,851 28
» III. — Asse ecclesiastico	11,981,268 69
» IV. — Fondo di riserva e per le spese impreviste	8,000,000 »
TOTALE	957,151,958 59

PRESIDENTE. Chi approva questo riassunto generale, si alzi.
(Approvato.)

Essendo ora presente l'onorevole Ministro dell'Interno metterà in in discussione il bilancio del

MINISTERO DELL'INTERNO

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

Amministrazione centrale

1	Ministero (Personale)	772,281 »
2	Ministero (Spese d'ufficio)	44,068 »
3	Ministero (Manutenzione dei locali)	14,013 »
	PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga. (Approvato)	830,362 »

Consiglio di Stato.

4	Personale	412,155 »
5	Spese d'ufficio	22,000 »
	(Approvato)	434,155 »

Archivi di Stato.

6	Personale	520,335 »
7	Spese d'ufficio	67,744 »
8	Fitti di locali	36,619 »
9	Manutenzione dei locali e del mobilio e spese diverse	37,199 »
	(Approvato)	661,897 »

Amministrazione provinciale.

10	Personale	6,866,114 »
11	Indennità di residenza	173,800 »
12	Spese d'ufficio	678,455 »

13	*Spese diverse*	71,028 »
	(Approvato)	7,789,397 »

Opere pie.

14	Servizi vari di pubblica beneficenza . . .	105,630 »
	(Approvato)	

Sanità interna.

15	Spese diverse	106,635 »
16	Sifilicomi (Personale)	101,084 »
17	Sifilicomi (Spese di cura e mantenimento) .	1,203,289 »
18	Sifilicomi (Manutenzione dei fabbricati) . .	73,814 »
19	Sifilicomi (Fitti di locali)	6,118 »
	(Approvato)	1,490,940 »

Sanità marittima.

20	Personale	334,365 »
21	Spese diverse	146,274 »
22	Manutenzione dei fabbricati	81,650 »
23	Fitto di locali	7,298 »
	(Approvato)	569,587 »

Sicurezza pubblica.

24	Servizio segreto	750,000 »
25	Uffiziali di sicurezza pubblica (Personale) .	2,921,669 »
26	Spese d'ufficio	182,975 »
27	Guardie di sicurezza pubblica (Personale) .	4,556,220 »
28	Indennità di trasferta e gratificazioni agli Uffiziali ed alle Guardie di sicurezza pubblica.	242,499 »
29	Spese diverse per gli Uffiziali e per le Guardie di sicurezza pubblica	334,874 »
30	Fitti di locali	204,558 »
31	Manutenzione dei locali e del mobilio . . .	136,315 »
32	Gratificazioni e compensi ai Reali carabinieri	157,087 »
33	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica	256,650 »
	(Approvato)	9,742,847 »

Amministrazione delle carceri.

34	Personale	4,646,113 »
35	Spese d'ispezione, indennità, gratificazioni, sussidi e vestiario delle guardie . . .	532,879 »
36	Mantenimento dei detenuti e del personale di custodia	22,447,806 »
37	Trasporto dei detenuti	1,408,016 »
38	Servizio delle manifatture nelle case penali	2,227,812 »
39	Fitto di locali	182,798 »
40	Manutenzione dei fabbricati	814,488 »
	(Approvato)	32,259,912 »

Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami.

41	Funzioni pubbliche e feste governative . .	10,000 »
42	Ricompense per azioni generose	8,276 »
43	Gazzetta ufficiale	9,600 »
44	Indennità di traslocamento agl'impiegati e spese per missioni amministrative . . .	155,274 »
45	Dispacci telegrafici governativi	191,410 »
46	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative .	1,144,719 06
47	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	2,705,348 »
47 *bis*	Spese per diritti di verificazione dei pesi e delle misure	668 »
48	Casuali	92,019 »
49	[illegible]	[illegible]
	(Approvato)	4,317,314 06
50	[illegible]	

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

49	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	8,761	»
50	Assegni di disponibilità	24,480	»
51	Sussidi a famiglie povere ed a vedove d'impiegati non aventi diritto a pensione	33,353	»
52	Figli dei morti per la causa nazionale	11,847	»
53	Indennità alla Guardia Nazionale, soprassoldo agli ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica ed alle truppe e loro trasporto e spese pei carabinieri aggiunti	2,634,923	»
53 bis	Spesa straordinaria per la repressione del malandrinaggio	221,274	»
54	Assegni mensili agli ex-ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia nel 1848-1849 ed altri assegni straordinari analoghi	58,013	»
55	Assegni a stabilimenti di beneficenza	39,814	»
56	Raccolta degli atti del Parlamento	30,000	»
58	Spese straordinarie per gli archivi di Stato	89,645	»
59	Gazzetta Ufficiale (Indennità agli eredi Botta)	8,000	»
60	Costruzione e riduzione di carceri giudiziarie a sistema cellulare	160,258	»
61	Costruzione di un carcere penitenziario presso la città di Cagliari	294,502	»
63	Grosseto - Isola del Giglio - Ampliamento dei locali del carcere	5,200	»
64	Ancona - Bagno penale - Costruzione di locale per uso di laboratorio	29,900	»
65	Ventotene (Isola di) - Colonia di coatti - Elevazione di un piano di fabbricato per il ricovero dei domiciliati coatti	15,000	»
66	Napoli - Casa di relegazione di Santa Maria Apparente - Costruzione di due sale da lavoro	11,000	»
67	Benevento - Carcere giudiziario di San Felice - Alzamento di due ambienti all'ultimo piano del carcere	6,800	»
68	Parma - Casa di pena - Lavori di sistemazione della strada di ronda del penitenziario	4,200	»
70	Alghero - Bagno penale - Lavori per la costruzione di un condotto di scarico delle acque impure	7,000	»
71	Padova - Carcere giudiziario dei Paolotti - Riduzione di locali, costruzione di un muro di cinta e di una fogna, acquisto di una striscia di terreno	13,725	»
72	Paliano - Penitenziario - Costruzione di tre latrine	3,200	»
73	Paliano - Penitenziario - Costruzione di tre celle di rigore	7,200	»
74	Ariano - Carcere giudiziario - Lavori di ampliamento del carcere	16,353	»
75	Nicastro - Carcere giudiziario - Acquisto di fabbricato ad uso carcerario	9,000	»
76	Nicastro - Carcere giudiziario - Lavori di arginatura per difendere il carcere dagli allagamenti del torrente *Piazza*	8,000	»
77	Fossano - Casa penale Santa Caterina - Costruzione di celle d'isolamento nel braccio *Nord*	30,000	»
78	Girgenti - Carcere giudiziario di San Vito - Adattamento di locali per il carcere delle donne, e costruzione di avancorpo	20,900	»
79	Taranto - Carcere giudiziario - Adattamento per uso di carcere del già convento di Sant'Antonio	10,000	»
80	Piombino - Bagno penale - Sistemazione del Castello di Piombino e Bagno penale	14,000	»
81	Oneglia - Casa penale - Costruzione di quattro torrette per uso di latrine	11,000	»
82	Brindisi - Bagno penale - Costruzione di forni e lavori accessori	9,918	»
83	Teramo - Carcere giudiziario - Costruzione di un pozzo nero	2,390	»
84	Nisida - Bagno penale - Costruzione di due strade	6,000	»
85	Santo Stefano - Bagno penale - Costruzione di tettoia per la distribuzione della minestra ai condannati - Costruzione di una cucina ad uso della truppa di presidio al Bagno - Lavori per alimentare la cisterna dello Stabilimento colle acque piovane	11,000	»

86	Messina - Carcere giudiziario - Alzamento di un piano dell'attuale infermeria e lavori vari di miglioramento dei locali	30,000	»
87	Modena - Carcere giudiziario - Aggregazione dei locali demaniali al carcere di Santa Eufemia - Lavori di adattamento . . .	4,500	»
88	Catanzaro - Carcere giudiziario - Costruzione di un piccolo fabbricato per gli uffici di Direzione, per l'alloggio del Direttore, e per sistemazione dell'ingresso principale del carcere	30,000	»
89	Termini-Imerese - Carcere giudiziario - Prezzo di acquisto dell'edificio carcerario . . .	12,500	»
90	Casale - Carcere giudiziario - Adattamento di locali ad uso d'alloggio del capo guardia	10,140	»
91	Portici - Bagno penale detto del Granatello - Costruzione di una caserma per le Guardie e di locali per gli uffici di amministrazione	16,000	»
92	Oristano - Carcere giudiziario - Spese d'isolamento del carcere dalle attigue case private	8,000	»
93	Aquila - Carcere giudiziario - Acquisto della casa di proprietà dei signori Ciavola e Cappa all'ingresso del carcere	3,000	»
	(Approvato)	3,981,396	»

Capitoli aggiunti per spese residue 1875 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello Stato di prima previsione pel 1876.

94	Bergamo - Casa penale di S. Francesco - Riduzione di camere a celle d'isolamento .	19,294	»
95	Rovigo - Carcere giudiziario - Opere di sicurezza, ossia consolidamenlo ed alzamento del muro di cinta del carcere	697	»
97	Perugia - Casa penale femminile - Costruzione di nuovi laboratorî	21,000	»
98	Oneglia - Penitenziario - Lavori di costruzione di una scuola e di un bettolino	6,900	»
99	Sarzana - Carcere giudiziario - Lavori d'ingrandimento del carcere	9,100	»
100	Cesena - Carcere giudiziario - Opere di sicurezza, nuovi muri di cinta	3,230	»
101	Trani - Carcere giudiziario - Passaggio pensile per le sentinelle, onde facilitare la sorveglianza; soppressione di tettoie; passeggio per le donne	7,342	»
102	Saluzzo - Casa correzionale - Costruzione di un tratto di ballatoio per le sentinelle militari	1,650	»
103	Catania - Carcere giudiziario - Riduzione delle finestre a strombo	19,421	»
104	Termini Imerese - Carcere giudiziario - Lavori urgenti di sicurezza	12,900	»
105	Trapani - Carcere giudiziario centrale - Costruzione di un'infermeria per le donne .	4,160	»
106	Venezia - Casa penale maschile - Lavori urgentissimi per la sistemazione della grande cisterna e per l'assicurazione del fabbricato	7,927	»
107	Civita Castellana - Casa penale - Lavori di sicurezza nei nuovi locali testè costruiti in ampliamento del carcere	1,459	»
108	Napoli - Carcere del Carmine - Lavori di adattamento di locali da aggregarsi al carcere	8,057	»
109	Parma - Penitenziario - Lavori per risanamento dei locali ad uso di laboratorio .	8,540	»
110	San Leo - Casa di relegazione - Lavori per cambiare il tracciato della strada che conduce allo stabilimento	2,270	»
111	Bergamo - Casa penale di S. Francesco - Lavori per lo ampliamento dell'infermeria .	3,624	»
112	Pozzuoli - Bagno penale - Opere suppletive per i lavori di costruzione di 28 celle di punizione.	2,538	»
113	Ariano - Carcere giudiziario - Lavori di ampliamento del carcere	9,000	»
114	Padova - Casa di forza - Lavori di ampliamento della via di ronda	8,577	»
115	Teramo - Carcere giudiziario - Lavori per l'isolamento del carcere	4,620	»
116	Spoleto - Carcere giudiziario - Lavori di complemento della sezione delle donne. . .	3,000	»
117	Tempio - Casa di forza - Lavori di complemento per il rialzo di un piano allo stabilimento.	18,000	»

118	Ferrara - Carcere giudiziario - Lavori di sicurezza e di isolamento del carcere . . .	14,500 »
119	Spese d'impianto di case penali	97,492 »
120	Costruzione di vetture cellulari per il trasporto dei detenuti	30,593 »
121	Costruzione di un nuovo carcere in Palermo	58,407 »
122	Compimento delle opere di costruzione di un carcere cellulare giudiziario in Sassari .	47,115 »
123	Costruzione di un carcere giudiziario a sistema cellulare in Torino	159,507 »
124	Acquisto del lazzaretto di Saliceta San Giuliano presso Modena	55,615 »
125	Resti passivi delle Amministrazioni dei cessati Governi	4,698 »
126	Casermaggio dei RR. Carabinieri	12,384 »
127	Casermaggio delle Guardie di sicurezza pubblica	7,734 »
128	Assegnazioni corrispondenti agl' introiti del *fondo comune* per le Provincie Napolitane	17,854 »
129	Opere straordinarie al sifilicomio di Napoli .	10,900 »
130	Spesa per il ritiro delle armi della guardia nazionale	13,299 »
131	Riparazioni alle rovine di Todi	9,044 »
		4,703,844 »

(Approvato.)

Riepilogo

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale	830,362 »
Consiglio di Stato	434,155 »
Archivi di Stato	661,897 »
Amministrazione provinciale	7,789,397 »
Opere pie	105,630 »
Sanità interna	1,490,940 »
Sanità marittima	569,587 »
Sicurezza pubblica	9,742,847 »
Amministrazione delle carceri	32,259,912 »
Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami.	4,317,314 06
	58,202,041 06
TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*	4,703,844 »
TOTALE . .	62,905,885 06

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, sorga.
(Approvato.)

Se non si fanno opposizioni passeremo al Bilancio del Ministero degli Affari Esteri.

Se ne dà lettura:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

1	Stipendi del Personale del Ministero . . .	234,000 »
2	Stipendi del Personale all'estero.	856,310 »
3	Assegni del Personale all'estero	3,121,083 28
4	Indennità diverse, viaggi e missioni . . .	895,581 27
5	Spese d'Ufficio del Ministero	71,560 »
6	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative .	72,500 »
7	Spese segrete	100,000 »
8	Spese dragomannali	230,000 »
9	Spese di posta, telegrammi e trasporti . .	224,000 »
10	Dispacci telegrafici governativi	6,000 »
11	Sovvenzioni	351,019 »

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI. Ho chiesto di parlare, non come membro della Commissione permanente di Finanza, ma come Senatore, per fare in brevi parole una raccomandazione all'onorev. amico mio, il Ministro degli Affari Esteri.

A questo capitolo 11 del bilancio del Ministero degli Affari Esteri, è all'articolo 5 stanziata una somma per sostenere le spese con cui provvedere alla costruzione di un edifizio in Costantinopoli per un ospedale italiano.

Ora, consta che questo spedale italiano in Costantinopoli è ormai condotto a termine con applauso di tutta la colonia italiana, e con molto decoro del Governo nostro, che ha largamente sussidiato quell'opera di umanità e filantropia.

Esso spedale è governato da suore di carità, italiane tutte, ed appartenenti ad una associazione che ha la sua famiglia principale e la sua casa matrice in Ivrea; associazione in cui non fu riconosciuto il carattere di corporazione religiosa, e non cadde perciò sotto le leggi di soppressione.

Ora, coteste suore, per quell'impulso di carità espansiva che è connaturale a siffatte associazioni, hanno divisato di aprire uno spedale per gl'Italiani nella città di Gerusalemme, ove trovansi molti dei nostri nazionali, e dove un gran numero ne affluisce, colà tratti ogni anno dalle tradizioni solenni associate a quella contrada.

E già esse hanno avviato pratiche per fare acquisto in Gerusalemme di una certa casa che si denomina del Fariseo, la quale è reputata molto adattata ad essere sede del nuovo ospedale.

Ebbene, a me pare che sarebbe opportuno e decoroso assai che il Governo del Re concorresse all'avveramento del bel pensiero, determinando all'uopo un sussidio alle suore, o su quel fondo, di cui spero esserci qualche residuo, che era stanziato per sostenere le spese dell'edifizio ora compiuto dell'ospedale italiano in Costantinopoli, o sui fondi stanziati negli articoli 1 e 2 di questo stesso capitolo 11, per sussidii ad opere di beneficenza e spese di spedali.

È certo che uno degli espedienti più efficaci ad ottenere che qualsivoglia Governo eserciti una influenza in paese estero, è quello di promuovervi istituzioni utili in pro de' suoi nazionali, di cui possano altresì trarre profitto gli abitanti della contrada estera, e che per lo meno li rechino ad apprezzare gli intendimenti, onde quel Governo è animato.

Per questi rispetti, uno spedale italiano in Gerusalemme, mentre sarebbe colà di molta utilità pei nostri nazionali, verrebbe a gran decoro del Governo nostro; oltrechè, e per di più, la presenza in quella città di suore di carità italiane, non ad altro intente che all' esercizio della beneficenza, vi potrebbe dar luogo a un raffronto che ridonderebbe tutto a nostro vantaggio, fra esse e certe suore francesi e i lazzaristi che si mostrano ostili all' Italia, perchè sono in piena balìa degli indettamenti oltramontani.

Intanto che si aspetta lo svolgimento di quel gran viluppo che si chiama la questione d' Oriente, e che è da sperare che si sciolga senza turbamento della pace e senza offesa di quei principî che son base al diritto internazionale pei popoli liberi; intanto, diceva, che questo scioglimento si aspetta, a me pare molto dicevole che l' Italia nostra attesti la sua presenza in Oriente, col mostrarsi fedele a quei principî per cui una provvida influenza vi esercitò dai tempi delle Crociate, e delle Colonie venete e genovesi, di Candia, di Galata, di Pera ai dì nostri, e che intenda per ogni guisa a dimostrare ch' essa non ha cupidigie di dominio, ma solo è ferma a promuovere e a tutelare, colà come altrove, i preziosi interessi dell'ordine, della civiltà e dell' umanità.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Il Senatore Mauri sa perfettamente come il Governo si interessa di tutti gli stabilimenti di beneficenza istituiti all'estero in favore degli Italiani, oppure degli stabilimenti eretti dagli Italiani in favore dell'umanità in generale.

Le ragioni da lui addotte per raccomandare uno stabilimento di questo genere in Gerusalemme, sono di tale natura che m' inducono a dichiarare al Senato che il Governo accetta le raccomandazioni fatte dall'onor. Mauri, e farà quanto sarà in lui perchè il desiderio da lui espresso sia tradotto in atto.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI. Ringrazio l'onor. Ministro delle cortesi sue parole, e mi tengo sicuro che la mia raccomandazione avrà effetto.

PRESIDENTE. Si continua la discussione del bilancio.

12	Provvigioni	20,780	»
13	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	6,000	»
14	Casuali	105,120	»
		6,293,953	55

PRESIDENTE. Chi approva questo totale nella somma complessiva di L. 6,293,953 55, si alzi.

(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

15	Assegni provvisorî e d'aspettativa	16,000	10
16	Indennità ai Regi Agenti all'estero per spese di cambio	155,840	»
17	Riparazione alle due case in Pera e Therapia. — Acquisto di due casette di legno attigue alle medesime	36,288	17
	(Approvato.)	208,128	27

Riepilogo

TITOLO I. — *Spesa ordinaria*	6,293,953	55
TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	208,128	27
TOTALE . . .	6,502,081	82

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, si alzi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si passerà ora al Bilancio del Ministero della Guerra. Se ne dà lettura.

MINISTERO DELLA GUERRA

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

1	Amministrazione centrale (Personale) . . .	1,159,900	»
2	Amministrazione centrale (Materiale) . . .	81,000	»
3	Stati Maggiori e Comitati	4,782,030	»
4	Corpi di truppa dell'Esercito permanente .	70,548,750	»
5	Carabinieri Reali	18,708,900	»
6	Corpo Veterani ed Invalidi	979,800	»
7	Corpo e servizio sanitario	1,665,900	»
8	Personali vari dell'Amministrazione esterna.	4,173,700	»
9	Scuole militari	3,273,100	»
10	Compagnie di disciplina e Stabilimenti penali militari	846,300	»
11	Vestiario e corredo alle truppe, e spese dell'opificio e magazzini centrali	14,101,700	»
12	Pane alle truppe e sovvenzioni pei viveri .	17,368,150	»
13	Foraggi ai cavalli dell'Esercito	11,774,360	»
14	Casermaggio, cioè: letti, legna, lumi per le truppe ed arredi ai comandi ed uffici militari	3,940,620	»
15	Trasporti e spese d'alloggio alle truppe in marcia	1,403,920	»
16	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento di cavalli	2,725,870	»
17	Materiale e stabilimenti d'artiglieria . . .	5,299,570	»
18	Fitti d'immobili ad uso militare	365,000	»
19	Materiale e lavori del Genio militare . .	4,501,790	»
20	Spese per l'Istituto topografico militare, per le biblioteche militari, per la *Rivista militare italiana* ed altre	176,800	»
21	Assegni agli ufficiali della milizia mobile e e di complemento	1,147,000	»
22	Paghe agli ufficiali in aspettativa	292,330	»
23	Ordine militare di Savoia	207,900	»

24	Spese di viaggi e missioni ed altre relative	165,000 »
25	Spese di giustizia criminale militare . . .	37,121 81
26	Dispacci telegrafici governativi	22,500 »
27	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	4,051,179 36
28	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio.	1,765,533 95
28 bis	Spesa per diritti di verificazione dei pesi e delle misure	4,152 »
29	Casuali	203,500 »
	PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga. (Approvato.)	175,773,377 12

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

—

30	Paghe di disponibilità ad Impiegati . . .	6,600 »
31	Costruzione di una fabbrica d'armi al di qua dell'Appennino	2,197,091 40
32	Costruzione di una diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso.	2,676,121 54
33	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste	2,086,275 91
34	Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna	3,370,621 28
35	Provviste per completare le dotazioni di vestiario dell'esercito	1,511,561 44
36	Approvigionamenti di mobilizzazione, riparazioni e trasporto dei medesimi. . . .	3,014,545 16
37	Carta topografica generale d'Italia . . .	351,900 61
38	Costruzione di una fonderia di cannoni di grosso calibro	»
39	Costruzione e sistemazione di magazzini, fabbricati, tratti di strade e ferrovie ad uso militare	2,067,426 34
40	Opere di fortificazioni e fabbriche militari a difesa dello Stato e spese relative anteriori al 1871	270,867 89
41	Spese militari del 1860 e precedenti nelle Provincie Meridionali	246,486 67
42	Resti passivi del 1861 e precedenti nelle Provincie Toscane	18,530 »
43	Fabbricazione di armi portatili, cartuccie, buffetterie e loro trosporto	7,112,956 90
44	Opere di fortificazione e lavori a difesa dello Stato	2,378,800 »
45	Armamento delle fortificazioni	200,000 »

Capitoli aggiunti per spese residue 1875 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato di prima previsione pel 1876.

46	Spese arretrate delle guerre anteriori al 1861	50,857 57
47	Spese straordinarie casuali	42,726 67
49	Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli impiegati dell'Amministrazione centrale - Spese per l'adattamento di mobili ed altre accessorie)	68,712 78
50	Armamento della guardia nazionale mobile (Legge 4 agosto 1861, N. 143)	260,492 66
51	Fortificazioni a difesa dell'arsenale marittimo della Spezia (Legge 4 luglio 1857) . . .	4,250 71
	PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga. (Approvato.)	27,936,835 35

Riepilogo

—

TITOLO I. - *Spesa ordinaria*	175,773,377 12
TITOLO II. - *Spesa straordinaria*	27,936,830 53
TOTALE . . .	203,710,207 65

Chi approva questo totale generale, si alzi.
(Approvato.)

Si passerà ora al bilancio del Ministero della Marina.

MINISTERO DELLA MARINA

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

1	Ministero (Personale)	433,519 27
2	Ministero (Materiale)	30,008 05
3	Consiglio superiore di Marina	90,080 »
	PRESIDENTE. Chi approva questo totale si alzi.	
	(Approvato.)	553,607 32

Armamenti navali.

4	Navi in armamento ed in disponibilità . .	2,054,180 01
	(Approvato.)	

Servizio militare.

5	Stato Maggiore generale della Regia Marina	1,628,670 »
6	Corpo del Genio navale	262,700 »
7	Ufficiali d'amministrazione	799,018 72
8	Corpo sanitario militare marittimo. . . .	403,359 37
9	Corpo Reale Equipaggi	3,886,784 »
10	Corpo Reale Fanteria Marina	771,768 »
11	Pane e viveri	4,594,153 89
12	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione	90,937 92
13	Giornate di cura e materiali d'ospedale . .	270,327 17
14	Distinzioni onorifiche	63,270 »
	(Approvato.)	12,770,989 07

Servizio del materiale.

15	Legnami diversi	808,057 67
16	Canape, cavi, stoppa ed altri materiali . .	1,015,567 28
17	Materie grasse e resinose, droghe e colori	532,997 60
18	Macchine, metalli, utensili, ecc.	3,121,325 38
19	Artiglierie e munizioni	1,211,558 62
20	Carbon fossile ed altri combustibili . . .	2,605,117 70
21	Mercedi agli operai	3,816,474 68
22	Conservazione dei fabbricati	519,549 63
23	Riproduzione del naviglio. - Costruzione delle due corazzate *Duilio* e *Dandolo*, dei quattro piroscafi *Scilla*, *Cariddi*, *Rapido* e *Staffetta*, dell'avviso *Cristoforo Colombo*, di un porta-torpedini, di una nuova corazzata, di due nuovi piroscafi ad elice e di un nuovo porta-torpedini e di un'altra nuova corazzata	10,573,324 80
	(Approvato.)	24,203,973 36

Servizi diversi.

24	Scuole di marina	141,888 41
25	Servizio scientifico (Personale)	103,629 29
26	Servizio scientifico (Materiale)	142,347 31
27	Spese di giustizia	48,800 »
28	Specie giuridiche di patrocinio legale . .	25,047 64
29	Noli, trasporti e missioni	120,613 07
	(Approvato.)	582,325 72

Marina Mercantile.

30	Corpo delle Capitanerie di porto	653,800 »
31	Conservazione dei fabbricati	23,592 60
32	Fitto di locali ad uso delle Capitanerie di porto	22,708 17
33	Spese varie per la Marina mercantile . .	107,803 89
	(Approvato.)	807,904 66

Spese comuni.

34	Dispacci telegrafici governativi	23,608 64
35	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	2,181,025 70
36	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	150,454 40

36bis	Spesa per diritti di verificazione dei pesi e delle misure	396 »
37	Casuali	83,341 51
	(Approvato.)	2,438,826 25

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

38	Maggiori assegnamenti	730 »
39	Assegnamenti di aspettativa e disponibilità .	53,575 84
40	Lavori pel riordinamento ed ingrandimento dell'Arsenale di Venezia	1,579,015 40
40bis	Maggior somma per la costruzione dei bastimenti indicati al Capitolo N. 23 e per quella di un nuovo porta-torpedini	1,954,800 »
	(Approvato.)	3,588,121 24
	Capitoli aggiunti per spese residue 1875 *e retro non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello Stato di prima previsione pel* 1876.	
41	Adattamento di un locale ad uso di Ufficio di Porto sull'estuario di Venezia	3,000 »
42	Miglioramento dell'armamento delle navi corazzate in costruzione	1,713 24
43	Arsenale della Spezia	765,597 50
44	Ultimazione di costruzioni navali autorizzate colla Legge 18 maggio 1865	46,032 60
45	Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli Impiegati dell'Amministrazione centrale - Spese per l'adattamento di mobili, ed altre accessorie)	319 72
46	Miglioramento dell'armamento delle navi corazzate già in mare	90 50
47	Trasformazione delle carabine della Regia Marina in armi a retro carica	1,026 43
48	Primo approvigionamento dell'Arsenale di Venezia	5,964 »
	(Approvato.)	4,411,865 23

Riepilogo

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale	553,607 32
Armamenti navali	2,054,180 01
Servizio militare	12,770,989 07
Servizio del materiale	24,203,973 36
Servizi diversi	582,325 72
Marina mercantile	807,904 66
Spese comuni	2,438,826 25
	43,411,806 39
TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	4,411,865 23
TOTALE . . .	47,823,671 62

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, si alzi.

(Approvato.)

Trovandosi ora presente l'onorev. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, si passerà alla discussione del bilancio del

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

PARTE PRIMA

Spese d'Amministrazione proprie del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

1	Ministero (Personale)	374,762 »
2	Ministero (Spese d'ufficio)	34,994 »
		409,756 »

PRESIDENTE. Chi approva questo totale si alzi.

(Approvato.)

Agricoltura.

3	Boschi (Spese fisse)	1,004,976 »
4	Boschi (Spese d'amministrazione e diverse) .	308,640 »
5	Agricoltura, colonie agricole, istruzione, esposizioni, esperienze e medaglie d'onore . .	346,615 »
6	Razze equine	777,726 »
7	Bonifiche, irrigazioni e servizio idrografico. fluviale	32,340 »
	(Approvato.)	2,470,297 »

Industria e commercio.

8	Ufficio centrale dei saggi (Personale) . .	16,780 »
9	Ufficio centrale dei saggi (Spese diverse) .	9,300 »
10	Ufficio di saggio facoltativo dell'oro e argento (Spese fisse)	136,798 »
11	Ufficio di saggio facoltativo dell'oro e argento (Spese diverse)	29,205 »
12	Miniere e cave (Spese fisse)	130,213 »
13	Miniere e cave (Spese diverse)	35,146 »
14	Ispezioni alle Società industriali ed agli Istituti di credito	66,052 »
15	Privative industriali (Personale)	8,500 »
16	Privative industriali e diritti d'autore (Spese diverse)	10,380 »
17	Premi ed incitamenti all'industria ed al commercio	227,476 »
18	Pesi e misure (Spese fisse)	502,484 »
19	Pesi e misure (Spese varie)	193,568 »
20	Pesi e misure (Aggio di esazione) . . .	13,599 »
21	Pesi e misure (Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione)	37,120 »
		1,416,621 »
	(Approvato.)	

Insegnamento industriale e professionale.

22	Scuole ed Istituti superiori	274,293 »
23	Istituti tecnici, di Marina mercantile e Scuole speciali	1,731,977 61
24	Scuole d'arti e mestieri	134,930 »
25	Insegnamento industriale e professionale (Spese varie)	111,245 »
26	Insegnamento industriale e professionale (Propine d'esami)	82,290 77
	(Approvato)	2,334,736 38

Statistica.

27	Statistica	103,675 »
	(Approvato)	

Spese comuni ai vari servizi.

28	Studi e documenti sulla legislazione . . .	12,621 »
29	Fitto di locali	49,131 »
30	Riparazioni ed adattamenti di locali . . .	17,725 67
31	Indennità di tramutamento agl'impiegati .	16,356 »
32	Dispacci telegrafici governativi	300 »
33	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.	113,338 93
34	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	180,000 »
34 *bis*	Spesa per diritti di verificazione dei pesi e delle misure	1,686 »
35	Casuali	37,720 »
	(Approvato)	428,878 60

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

Agricoltura.

36	Boschi (Spese diverse straordinarie) . .	176,683 »
37	Riparto dei beni demaniali-comunali nelle Provincie Meridionali, subriparto dei terreni adempriviili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle Provincie Venete . .	12,600 »
38	Sussidi annui agli ex-agenti forestali. . .	34,428 »

39	Colonie delle isole di Lampedusa e Linosa.	57,329 »
39 *bis*	Censimento generale dei cavalli e dei muli Spese diverse, escluse quelle di stampa (Legge 1 ottobre 1873, n. 1593, serie 2) .	42,000 »
	(Approvato)	323,040 »

Industria e commercio.

40	Premio annuo all'inventore dei calcaroni per la fusione dello zolfo in Sicilia	2,486 25
41	Carta geologica d'Italia	36,160 »
	(Approvato)	38,646 25

Spese comuni ai vari servizi.

42	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	2,200 »
43	Assegni di disponibilità	23,282 »
	(Approvato)	25,482 »

PARTE SECONDA.

Economato generale

—

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

44	Economato generale (Personale)	60,972 »
45	Economato generale (Materiale)	4,120,908 »
46	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	2,493 22
47	Spese di manutenzione e riparazione dei magazzini dell'Economato generale . . .	11,242 »
	(Approvato)	4,195,615 22

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

48	Tipografia ed Archivio Camerale in Roma .	18,957 »
49	Trasporto della Capitale da Firenze a Roma (Indennità ad Impiegati dell' Amministrazione centrale — Spese di adattamento di mobili ed altre accessorie e spese varie relative)	37,523 »
50	Censimento generale dei cavalli e dei muli. - Spese di stampa (Legge 1° ottobre 1873, n. 1593, serie 2.).	15,000 »
		71,480 »
	(Approvato)	

Capitoli aggiunti per spese residue 1875 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli iscritti nello Stato di prima previsione pel 1876.

PARTE I. - Spese d'amministrazione proprie del Ministero d'Agricoltura, Ind. e Commercio.

51	Resti passivi dell'anno 1867 e precedenti per le Provincie Venete e di Mantova . . .	1,020 06
52	Spese per lo scorporo ed il riparto dei terreni ademprivili in Sardegna	11,317 60
53	Marchio (Spese obbligatorie).	3,904 44
54	Esposizione universale di Vienna	151,908 »
55	Spese residue per l'Esposizione internazionale marittima di Napoli	47,488 91
56	Costruzione di alcuni locali nell'edificio del Ministero.	16,727 65
	(Approvato)	232,366 66

PARTE II. — Economato generale.

57	Sussidi agl'Impiegati e compositori di ruolo già addetti alla soppressa Tipografia Camerale in Roma ed al personale già addetto al soppresso Archivio della Tipografia Camerale stessa	742 »
	(Approvato)	

Riepilogo

PARTE I. - Spese d'amministrazione proprie del Ministero d'Agricoltura, Ind. e Commercio.

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale	409,756 »
Agricoltura	2,470,297 »
Industria e Commercio	1,416,621 »
Insegnamento industriale e professionale	2,334,736 38
Statistica	103,675 »
Spese comuni ai vari servizi	428,878 60
(Approvato)	7,163,963 98

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Agricoltura	323,040 »
Industria e Commercio	38,646 25
Spese comuni ai vari servizi	25,482 »
Capitoli aggiunti per residui 1875 e retro	232,366 66
	619,534 91
(Approvato)	

PARTE II. — Economato generale.

Titolo I. — *Spesa ordinaria*	4,195,615 22
Titolo II. — *Spesa straordinaria*	71,480 »
Capitoli aggiunti per residui 1875 e retro	742 »
(Approvato)	4,267,837 22

Riassunto generale.

Spesa ordinaria.

PARTE I. — Spese d'amministrazione proprie del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio	7,163,963 98
PARTE II. — Economato generale	4,195,615 22
	11,359,579 20

PRESIDENTE. Chi approva questo totale della spesa ordinaria, si alzi.
(Approvato)

Spesa straordinaria.

PARTE I. — Spese d'amministrazione proprie del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio	619,534 91
PARTE II. — Economato generale	72,222 »
	691,756 91

PRESIDENTE. Chi approva questo totale della spesa straordinaria, sorga.
(Approvato).

INSIEME.

Spesa ordinaria	11,359,579 20
Spesa straordinaria	691,756 91
	12,051,336 11

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, si alzi.
(Approvato)

PRESIDENTE. Ora si passerà al Bilancio del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

Amministrazione centrale.

1	Ministero e Provveditorato centrale, Direzione generale degli scavi, Museo d'istruzione ed Ispettrici degli Educandati (Personale)	385,840 »
2	Consiglio superiore di pubblica istruzione (Personale)	29,166 64
3	Ministero, Provveditorato centrale, Consiglio superiore di pubblica istruzione, Direzione generale degli scavi e Museo d'istruzione (Materiale)	93,911 »
4	Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni, ecc.	66,011 »
	PRESIDENTE. Chi approva questo totale si alzi. (Approvato)	574,928 64

Amministrazione scolastica provinciale.

5	Amministrazione scolastica provinciale (Personale)	477,063 »
6	Amministrazione scolastica provinciale (Indennità per le spese d'ispezione delle Scuole primarie)	178,102 »
		655,165 »
	(Approvato)	

Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Debbo richiamare l'attenzione dell' onor. signor Ministro dell' Istruzione Pubblica, sulle condizioni anormali dell' Università di Bologna ; condizioni che hanno vivamente e giustamente agitato il mio paese. Nè io intendo parlare di agitazioni tumultuose e disordinate, delle quali certamente non mi farei l' interprete e l' eco in questo recinto. Intendo parlare di quell' agitazione legale che si è prodotta in tutti gli ordini dei cittadini a qualunque partito appartengano, al solo sospetto che dal Governo si voglia diminuire l' importanza e lo splendore del patrio Ateneo.

Sospetto pur troppo giustificato, se l' onor. Ministro vorrà rammentarsi i traslocamenti di alcuni illustri professori, traslocamenti che hanno prodotto molta amarezza, non solo negli studenti, ma in tutta Bologna.

Ed i sospetti ebbero ragionevole e rapido incremento, il giorno in cui fu decretata la soppressione della scuola d' ingegneria. Mi affretto a dichiarare che, conoscendo i sentimenti benevoli del Governo, per la Università di Bologna, io non divido interamente queste paure e questi sospetti. Nè tema, on. Ministro, che io venga a domandarle un aumento di spese, che io venga a domandargli favori speciali ed eccezionali per Bologna. Mi limito modestamente a chiedergli che non respinga inesorabilmente come il suo predecessore la mano che gli offre lealmente il mio paese. Ivi si è formato un Consorzio fra il Comune, la Pro-

vincia ed alcuni Istituti, al nobilissimo scopo di offrire al Governo i mezzi necessarî a reintegrare appunto nella nostra Università la scuola d' ingegneria, eliminando in simil modo l' unica scusa che si potesse ragionevolmente invocare dai nostri acerbi oppositori. Dico unica, perchè in verità non credo che altre ragioni plausibili esistano. Non intendo però abusare del tempo prezioso del Senato, discutendo oggi minutamente questo grave argomento. Mi limiterò ad osservare che a molte persone pratiche e dotte sembra che una scuola d' ingegneria, specialmente in quella parte che si riferisce a studî idraulici, fosse più opportunamente che in altre città collocata a Bologna; e ciò, per le condizioni topografiche del paese, per le vicinanze del Po, che minaccia la nostra sicurezza e degli Appennini dai quali scendono sovente le acque che devastano la nostra Provincia. Nè giova dimenticare che in Bologna insegnava il professor Guglielmini che fu certo uno dei più illustri cultori di quella difficilissima scienza. Per tutte queste ragioni io invito l' onorevole Ministro ad esaminare nuovamente la questione, a non respingere *a priori* la offerta del bolognese Consorzio. E ben di buon grado rivolgo quest'invito all' onor. Coppino perchè so che egli, al par di noi, desidera che l'Università di Bologna recuperi l' antico splendore e si disperdano quei sospetti che sventuratamente esistono e che hanno perturbata la pubblica opinione nella mia venerata patria.

E qui debbo dire ai miei onorevoli Colleghi che prendendo la parola io adempio un dovere di coscienza. È un fatto, quasi direi personale, che mi costringe a rompere il silenzio.

Scoppiata la rivoluzione delle Romagne, io ebbi l'onore di reggere per alcuni mesi il Ministero delle Finanze dei Governi provvisorî. Il mio Collega, il Ministro della Pubblica Istruzione e con lui molti illustri personaggi fecero pressione sopra di me, perchè io, ad imitazione degl'altri governi provvisorî, gravassi la mano sui contribuenti e iscrivessi somme cospicue a beneficio dell'Università di Bologna. Resistetti a coteste domande, e solo acconsentii a quei lievi miglioramenti cui non potevo ragionevolmente negarmi. Respinsi recisamente il concetto, che pure era diviso da molti miei colleghi, che convenisse approfittare di quel breve periodo di autonomia per decretare molte spese a beneficio esclusivo delle nostre provincie, ed io ebbi l'onore di portare all'illustre Conte di Cavour il solo bilancio dei Governi provvisorî che si trovasse in equilibrio; ponendolo però in avvertenza, che io aveva resistito a tutte le preghiere e che io mi era serbato fedele al mio dovere nella speranza che il Governo Italiano avrebbe tenuto conto della lealtà e della moderazione dei nostri procedimenti.

Fra i più cari documenti della mia vita politica conservo una lettera del Conte di Cavour, nella quale il grande uomo di Stato approva e loda grandemente il mio operato; ciò non toglie però che io non abbia in seguito udito muovermi rimproveri acerbi per la usata moderazione. A questi rimproveri io soleva rispondere: abbiate pazienza, abbiate fede nel Governo italiano, lasciate che passino i tempi difficili, date campo alle finanze di migliorare, e vedrete che non sarà disconosciuta la importanza dell'Università di Bologna. Essa risplenderà anche di luce più viva che non risplendesse al tempo del Governo pontificio. Oh! quante distanze, o signori Senatori, da quelle vane illusioni alle modeste dimande che io rivolgo al Ministro di accettare il denaro che noi spontaneamente offriamo, purchè ci si rendano quegli studî che ci furono, oso dirlo, arbitrariamante tolti. Io non posso, io non voglio neppure supporre che un Ministro giusto, liberale, non partigiano, possa respingere la generosa, la patriottica offerta.

L'onor. Bonghi, in una sua lettera diretta al Prefetto Capitelli, non si perita di affermare che fu concesso all' Università di Bologna un largo aumento di dotazione. Mi è forza osservare che quell' aumento proviene in gran parte da una legge generale applicata a tutta l'Italia, cioè proviene dall'aumento degli stipendi dei professori. Non si può dunque giustamente invocare quell' incremento di dotazione come uno speciale compenso, come una singolare testimonianza d'affetto per il felsineo Ateneo. E qui debbo manifestare la mia meraviglia di alcune parole pronunziate in un altro recinto da persone autorevolissime e dalle quali si potrebbe argomentare che si pensi a centralizzare in Roma gli studî universitari sotto lo specioso argomento che Roma è il cervello ed il cuore d'Italia. In fatto di studî, io non

ammetto la centralizzazione. Le Università debbono sovrattutto essere lasciate, dove gloriose tradizioni le hanno collocate ed ove hanno irradiata tutta l'Italia del loro splendore.

Pongo fine al mio discorso, ripetendo al Ministro della Pubblica Istruzione che io ho salda fede in lui, e che confido che egli rivolgerà al mio paese una parola di speranza e di conforto. Sì, io sono sicuro che egli colla sua autorevole voce calmerà i sospetti, dissiperà le dubbiezze e dichiarerà senza ambagi e senza esitanza che il Governo del Re vuol mantenere, accrescere lo splendore dell'Università di Bologna, di quell'Università, che è stata la gloria dei tempi passati, e che rimarrà pur sempre, mercè le sue cure, gloria italiana.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io accetto le speranze dell'onor. Senatore Pepoli come un augurio a tutte le illustri Università italiane, che come furono per il passato, così per l'avvenire debbano essere una gloria della patria comune. Ma se l'onor. Senatore Pepoli, Ministro delle Finanze in quel momento fortunato in cui l'unità fu compiuta, ha dovuto arrestarsi, pure trovando innanzi a sè la scienza che gli domandava fondi maggiori, certamente capirà che anche l'attuale Ministro della Pubblica Istruzione allorquando si viene domandando nuove istituzioni e allargamenti di studi debba pigliarsi un tempo per maturare la risoluzione e la risposta.

Una parola detta qui in mezzo alla solennità di questo Consesso, gravemente impegna; e in questa maniera di questioni, le quali se hanno grande importanza nell'interesse della Nazione e sono altamente morali, molto commovono gli animi, io penso che non si debba dare una speranza, se non quando molti sono gli argomenti che si hanno per ripromettersi che la speranza sarà utilmente tradotta in fatto. E prima di tutto, io dirò che non accetto, e credo che non era neanche il suo pensiero, non accetto che il Governo italiano abbia potuto considerare la Università di Bologna con occhio meno benigno che non facesse verso le altre. Troppe ragioni vi sono perchè certe grandi istituzioni pel loro passato non abbiano pure motivo di dover essere dagli uomini presenti considerate con qualche rispetto.

L'Università di Bologna non deve rimproverare il Governo italiano che abbia potuto nutrire una qualche segreta intenzione di volere diminuire il suo splendore. Quello che è avvenuto là è avvenuto altrove. Noi abbiamo trovato dei centri di studî, dove accanto a uomini illustri altri sedevano, non chiamati sempre per quella ragione medesima per cui gli illustri sedevano sopra le cattedre; trovato qua e là insegnamenti scarsi ed incompiuti, difficoltà di cose e d'uomini; ma si usciva da uno stato certamente non di libertà, nè sarebbe assurdo il credere che in uno stato così governato, come parecchi erano, onde poi fecero le ben augurate mutazioni, l'ordinamento delle scienze si fosse potuto mantenere pari alla bontà antica.

Avveniva che appena l'Italia si fece libera e con più effetto furono significati il bisogno, la necessità della scienza, le amministrazioni si diedero a cercare per questa e quella Università uomini illustri i quali potessero riprendere la catena che molte volte era stata interrotta.

Il movimento fu grande, fu un forte rimescolìo d'uomini e d'interessi, come ciascuno facilmente immagina, per il profondo rivolgimento cui andò soggetto il paese.

Potè essere allora e fu talfiata un trasmutamento di cattedre e d'uomini; poterono alcuni insegnanti passare da una Università in un'altra, cercarsi da loro nell'amplificato Regno sedi molte volte rispondenti meglio al cuor loro, ma non era nelle intenzioni di chi procurava o permetteva tali mutazioni, l'intendimento di scemar pregio a nessuna Università.

L'onor. Senatore Pepoli, quasi a confermare i sospetti suoi od altrui, accennò parole che furono pronunziate in altro recinto; ma appunto perchè la eco non gli potè giungere intiera e fedele, appare che ne tragge deduzioni che non posso accettare perchè non giuste.

Quando là si discorse delle grandi Università e della assorbente potenza delle capitali, si è voluto constatare un fatto che a tutti è palese, non esporre una dottrina che dove potesse avere applicazione tra noi, offenderebbe troppi interessi, e più che giovare, nuocerebbe.

Il fatto è questo: dove si accentra una vi-

gorosa vita politica, voi non potete impedire che intorno a questo centro si unisca tutto che di vigoroso è nella nazione e non ci vada come attratto da forza irresistibile.

È prudenza di governo riconoscere questa vicenda, non per esagerarla, anzi per temperarla e ritardarla, perchè non si lasci tutta affluire la vita dalla periferia al centro.

D'altra parte un'eccessiva prevalenza di un centro su tutte le altre città, l'assorbimento della vita singolare delle contrade italiane, male può avverarsi in mezzo a noi per molti capi e in particolare per gli studi.

Noi vi troviamo Università che per il passato hanno reso e per il presente rendono troppo grandi ed importanti servigi al paese, perchè il paese possa credere di poterle menomare.

È una questione molto diversa discorrere del numero delle Università italiane, se veramente abbiano ad essere ventuna, o possano essere meno, o se debba bastare un' unica Università italiana: anzi la disputa del numero è meno forte e appassionata, e prevale l'altra dell' ordinamento degli studî e del loro compimento.

Tanto questo è vero, che l'onor. Senatore Pepoli qui annunzia le larghe proferte della Provincia sua e ci raccomanda di guardare con benignità gli sforzi di quella cittadinanza, e di accettare la mano che a noi porge il Consorzio bolognese, e di studiarci di calmare la commozione dell'Università di Bologna.

Il Senato sa d'onde è nata la questione.

In Bologna era rimasta, come strascico del tempo che fu, una scuola di ingegneri, la quale aveva pur dato, e avrebbe potuto seguitare a produrre buoni frutti, giacchè la forza dell'ingegno e la tenace virtù degli studi possono largamente supplire al difetto dei metodi e alla scarsità della dottrina. Intanto in altre parti d'Italia si erano stabilite scuole di applicazione, che uniformandosi alle necessità della scienza moderna e ordinandosi così che gli studi teorici si confortassero dei pratici esercizi, dimandavano ed ottenevano programmi più larghi di studio, metodi più sperimentali, fondi e personale.

Le nuove istituzioni, per mezzo delle quali si licenziavano gl'ingegneri, erano riuscite troppo diverse da quelle antiche che poco o punto modificate sopravivevano; e quindi diverso doveva essere il valore dei diplomi che dalle une si rilasciavano e dalle altre, nè era conveniente che ai medesimi diversamente ottenuti si seguitassero a concedere uguali diritti.

Il Ministero della Pubblica Istruzione non fu subito messo in grado di rimediare ad un tale sconcio, e come il Senato sa quali sono le entrate assegnate agli studi, appare che dinanzi alle grosse spese abbia soprasseduto.

Durando dunque il fatto, l'Amministrazione dei lavori pubblici, la quale principalmente si giova dell'opera dell'ingegnere, se ne diede pensiero. Vide tra il mantenimento dell'antica scuola di Bologna e le nuove istituzioni, per esempio, di Milano e di Torino, varietà tali che, discorrendo della comune degli studenti, dovevano avere una decisiva influenza nella loro preparazione scientifica; e com' essa cercava i suoi ufficiali per mezzo dei concorsi, determinò le condizioni alle quali potevano essere ammessi, e questa determinazione non riuscì favorevole all'Università di cui ha parlato l'onor. Senatore.

Sorse allora la necessità per il Ministero della Pubblica Istruzione di dichiarare qualche cosa; e la dichiarazione fu che lo studio dell'ingegneria così come era in Bologna non poteva bastare: e fu chiuso.

Non deve sorprendere che indi nascesse il malcontento, ma bene è da lodarsi che, cessando i rimpianti, quella cittadinanza generosa siasi data a cercare di vincere le difficoltà che le angustie delle finanze avevano principalmente opposte. Allora hanno detto: ebbene, se questa è una questione di denaro, se vero è che l'erario pubblico in queste strettezze di cose non può dappertutto esercitare la sua forza nè dappertutto fare sorgere queste istituzioni, verremo innanzi noi, pronti a creare gli stabilimenti che mancano, a dotarli, ad assegnare quello stipendio il quale possa assicurare della bontà del personale chiamato a insegnare.

Evidentemente fino a questo punto il Ministro della Pubblica Istruzione non ha che a rallegrarsi di risoluzioni inspirate da così buoni motivi. Per un paese, il mostrare di sentire l'importanza della scienza, essere risoluto a fare per la medesima dei sacrifizi, è una buona guarentigia che la scienza si ama oggi e che domani si possederà.

Allorquando i nostri Comuni e le nostre Pro-

vincie si commuovono e votano dei fondi, per la istruzione, segno è che l'Italia aspira ad un'alta e nobile vita intellettiva e che bisogna ottenere questo per trarne non solamente gloria, ma vantaggi ancora materiali.

Ora, non sarà mai il Ministero della Pubblica Istruzione il quale possa contrapporsi ad una tendenza la quale deve essere così feconda. Ma se il Ministero della Pubblica Istruzione non intende opporsi a tali sforzi, prima di accettare assolutamente questo progetto, devo ripetere all'onor. Pepoli quello che due o tre giorni fa dissi ad una deputazione di Bologna che mi veniva appunto a domandare la medesima cosa. Il Ministero abbisogna di qualche tempo per maturare la sua risoluzione in una causa che ha molteplici aspetti. Ci ha riguardi da usare alla ripartizione del lavoro intellettuale di una nazione, affinchè da una parte e dall'altra non vi siano degli eccessi.

Vero è che la condizione di Bologna, la condizione dell'Emilia può offrire campo opportuno a quegli studî dei quali si compone l'ingegneria, e abbia comodo di trarne profitto.

Concedo volentieri all'onor. Pepoli che lì una scuola d'idraulica trova opportunamente il suo posto.

Ammetto che l'ingegneria è destinata a rendere servizî molteplici nella vita economica della nostra nazione, e che quindi tali studî possono essere convenevolmente favoriti. Ma innanzi a questa ammissione lasci l'onor. Pepoli che si consideri se le proposte che mi fa il consorzio di Bologna rispondano veramente a tutte le necessità che deve avere una scuola di applicazione. Lasci che io consideri se lo stanziamento che mi si offre, metta veramente l'Amministrazione in grado di provvedere efficacemente con buoni studî e con buoni insegnanti. Lasci che io consideri se questi buoni e valorosi insegnanti si possano ritrovare facilmente, imperocchè è vana lusinga creare di queste istituzioni, allorquando voi non foste sicuri di avere professori capaci. Le scuole valgono principalmente pel merito dei professori; quando questo vi manca, vi mancano le parti più sostanziali. Con i danari potete creare dei vasti stabilimenti, ma dovrete aspettare che venga l'uomo il quale solo potrà trar profitto dai grandi mezzi che avete messo a sua disposizione.

Io amo credere che molte di queste condizioni si possano verificare, ma per dare una risposta definitiva bisogna appunto aver trovato che ci sono. Anche la considerazione del come questi istituti politecnici si formano in Italia e si sono formati altrove, stabilisce delle diversità che potranno tornare utili alla causa che si è recata innanzi.

Altrove abbiamo politecnici creati con forze notevolissime che accolgono in sè scolaresche numerosissime. Ma questo sistema che ha pure de' pericoli insieme coi vantaggi che ciascuno di Voi conosce, non è il nostro, nè pare che abbiamo più facoltà di abbracciarlo. Le nostre scuole di applicazione sono sorte con un pensiero discentratore, coll'intendimento di dotarne le diverse regioni italiane. Però come di mezzi sono anche limitate per la capacità dei locali, e vi crea difficoltà il numero grosso degli studenti che già non è la più favorevole condizione per attendere con profitto a tutti gli studi che sono pratici e hanno bisogno di singolari esperimenti.

Vi ha qualche luogo dove l'insegnamento meglio già non si accomoda se le classi continuino a riempirsi, e sorge il desiderio che alle sale, alle scuole, ai laboratorî e ai professori si proporzioni il numero degli scolari.

Io ripeto all'onor. Senatore Pepoli che con intimo compiacimento veggo un consorzio il quale si dispone a fare dei sacrifici per amore della scienza; credo che è debito del Governo di non respingere quest'offerta, se non allora quando l'interesse medesimo della scienza gli vieta di poterlo accettare.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io m'impadronisco di un felice argomento dell'onor. Ministro per ritorcerlo un po' contro lo stato attuale di un ramo dell'istruzione. Alludo all'insegnamento della veterinaria di cui si trova mancante la nostra città.

Io approfittai già di altre occasioni per parlare di questa lacuna, tanto nel bilancio del decorso anno, quanto allorchè si discuteva in Senato il Codice sanitario.

Ascolto ogni giorno le lagnanze de'proprietarî, e di quanti aspirerebbero all'esercizio della zoo-

jatria, e non possono soddisfare a tal desiderio per difetto di scuole. Intanto la professione di veterinario è in condizione assai umile, e perciò non offre ordinariamente e non suppone nemmeno i mezzi sufficienti per andare fuori di casa, per fare dei viaggi, e studiare altrove; quindi il malcontento in una città come Roma, quale centro d'industria agricola, perchè manca un insegnamento di questa natura.

Peraltro non sono le semplici voci di malcontento che m'istigano a parlare; imperocchè non ignoro che di lagnanze se ne solleveranno sempre in ogni ordine di cittadini: gli è un sentimento di giustizia che mi muove; e mi commove anche il pensiero della pubblica utilità.

Mi pare poco giusto che Roma manchi di un insegnamento di veterinaria. Infatti, quali furono i motivi per cui in questo recinto furono votati i fondi necessari ad instaurare una scuola di applicazione per gl'ingegneri? Si accampò innanzi tutto la ragione della consuetudine, rammentando che in Roma esisteva già da lungo tempo un insegnamento di tal fatta, non certamente completo, ma pure di questo genere, e pari ai tempi, e che aveva dato buoni allievi sotto la guida di maestri valorosi, il cui nome è rammentato tuttora con rispetto.

Si disse in secondo luogo, che Roma possedendo una Università di primo ordine, si trovavano già in questa attuati molti studi preparatori e fondamentali per la scuola di applicazione, e che perciò più agevole e meno dispendioso ne sarebbe stato l'impianto.

Si notò in ultimo che Roma offriva una località opportunissima agli esercizi di una scuola pratica, non solo pel suo fiume che, messa a parte la celebrità storica, è fonte inesausta di ricerche e di studi per le sue difficoltà idrauliche, ma sippure per l'Agro romano che, per essere sanificato come dovrà, aspetta l'industria di buoni ingegneri.

Per questi motivi la causa della scuola degli ingegneri, che non mancava di contestazione, fu vinta in Senato.

Ora, questi tre argomenti egualmente militano per la continuazione o riattuazione di una Scuola di zoojatria, poichè Roma ha sempre avuto una scuola di veteriaria, non dirò in alto grado di perfezione, ma tale almeno da uscirne buoni esercenti, alcuni dei quali assai distinti ed autori di opere accreditate. L'onor. sig. Ministro non ignora come in Roma sorgesse anche un grande Istituto di zoojatria eretto sotto il pontificato di Leone XII, e di cui l'ombrosa politica del suo successore motivò la chiusura, quantunque avesse già dato buoni frutti.

Lo studio della veterinaria, come quello di applicazione per gli ingegneri, ha bisogno di discipline preparatorie e fondamentali, che già si trovano in vigore nell'Università per uso dei medici e dei naturalisti, e perciò non vi sarèbbe bisogno di istituirle a bella posta.

Finalmente è superfluo che si dimostri come Roma sia luogo opportuno all'insegnamento della zoojatria, dacchè l'industria agricola, di cui il bestiame è principal fondamento, costituisce il cespite principale della sua ricchezza. Che in un territorio ricco di 400,000 capi di bestiame, senza contarvi le parecchie migliaia di animali da tiro e le vacche lattifere e i cavalli di bella razza che si allevano, sia, non che opportuno, ma necessario lo studio della veterinaria appena è chi nol vegga.

E qui si aggiunga anche l'importanza di studiare le malattie proprie di questo suolo e che han perciò caratteri e meritano cura differente da quella degli altri. Un terreno paludoso cagiona agli animali altre infermità che non ne producano l'arenoso e il sassoso. E come nella nostra specie i medici assistenti negli ospedali hanno potuto insegnare ai medici francesi come si distingua la febbre subcontinua-perniciosa dalla tifoidea colla quale essi spesse volte la confondevano, e ciò non per maggior loro dottrina, ma perchè conoscevano per lunga pratica questa malattia che è endemica del nostro paese, così dicasi delle malattie degli animali, le quali dovrebbero essere studiate nel suolo istesso e nelle razze in cui allignano per averne più esatte cognizioni.

Pertanto, se i tre argomenti della tradizione, della preesistenza di studî preparatorî in una Università, della opportunità del luogo per l'insegnamento, per l'esercizio e per la pubblica utilità, valsero a concedere i fondi per la scuola di applicazione degli ingegneri, non è giusto che questi siano negati per l'insegnamento della veterinaria per la quale si verificano perfettamente le medesime ragioni.

E mosso dalla giustizia di questa causa, il Comizio agrario, che è pur composto d'uomini competenti, autorevoli e zelanti dei vantaggi

dell'agricoltura, fattosi interprete dei bisogni e dei sentimenti del pubblico, presentò al Parlamento una petizione avente per iscopo di colmare questa lacuna, e ripristinare lo studio della veterinaria; ma finora tale domanda non fu presa nel debito conto.

Alla petizione del Comizio agrario io aggiungo qui, nella solennità di questa Assemblea, le mie istanze, perchè sento anche io che la mancanza della scuola zoojatrica nella capitale del Regno, che è ad un tempo il centro di uno dei più grandi territori agricoli del Regno, non può essere giustificata.

Io so che questa mia raccomandazione (io le do questo nome perchè non potrebbe averne altro in questa occasione), sta in conflitto con un Decreto del giorno 22 marzo 1874, in forza del quale l'insegnamento zoojatrico in Roma è abolito; ma siccome questo Decreto serviva ad abrogarne un altro del 27 agosto 1872, ove il ridetto studio era conservato, non si perde la speranza di un terzo che appaghi i comuni desiderî.

Ed io lo spero, raccogliendo ora il concetto espresso dall' onorevole signor Ministro nella sua risposta all' onorevole Senatore Pepoli, e che mi porse occasione di chiedere la parola.

Il concetto, se non erro, era questo: cioè che quando un popolo chiede e torna a chiedere con viva insistenza un genere d' istruzione, vi è luogo a credere ch' esso ne senta davvero il bisogno, e vi è fondamento a presagire che vi farà buona prova nel giovarsene. In tal caso, tosto o tardi, il Governo dovrà piegarsi alla necessità e accordare il richiesto insegnamento. E tale è pure lo stato degli animi in Roma, quanto alla scuola di veterinaria: non è un vago desiderio di pochi, è un bisogno universalmente sentito e istantemente manifestato. E però io prego l' onor. signor Ministro a voler studiare la questione da ogni lato, per esser pronto, quando che sia, a presentare le sue conclusioni.

Non voglia permettere l' onor. signor Ministro, che gli abitanti di Roma e della sua Provincia debbano andar mendicando altrove la istruzione veterinaria, quando essi abbondano tanto dell' opportuno materiale di studio, per la varietà degli animali e delle loro malattie.

Nè oppongasi che questo argomento somiglia a quelli che provano troppo, dappoichè assumendo il nudo principio dell' utilità, converrebbe fondare una scuola di veterinaria in ogni città d' Italia; imperocchè sotto il riguardo della pastorizia, la regione romana ne supera molte a gran pezza.

Voglia anche riflettere l' onor. Ministro che l'aumento di una scuola di veterinaria è pure indicato dalla insufficienza del personale. Se mai si patisse la disgrazia di rivedere la peste bovina, noi mancheremmo di veterinarii in numero bastante ad attuare quel servizio sanitario di cui si parlò e si convenne da ultimo nel Congresso zoojatrico internazionale di Vienna. E la stessa insufficienza di esercenti si proverebbe il giorno in cui indipendentemente da ogni epizoozia si dovesse attuare quell'articolo del Codice sanitario già approvato da cotesto ramo del Parlamento, in cui si sancisce che quind'innanzi l' esercizio della veterinaria non sarà permesso che ai patentati.

E giacchè ho la parola, soddisfo al debito di rendere le più solenni grazie dell' Accademia romana di medicina, di cui mi pregio far parte, all'onor. signor Ministro. Continuando egli la via seguìta dall'onorevole suo predecessore, che fu già sollecito a farle buon viso, l'ha circondata francamente del suo favore, e con un congruo sussidio le ha conservata la vita! Ne sia lode, ripeto, al provvido Ministro.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Ringrazio l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione delle parole cortesi che egli ha rivolto al Consorzio Bolognese.

Se io l'ho bene afferrato, il suo concetto si riassume in ciò, che egli esaminerà attentamente le ragioni che il Consorzio adduce in favore della propria proposta, e che egli non rifiuta *a priori* di risolvere favorevolmente la questione, semprechè, dall'esame e dagli studî che egli farà; non fosse per risultare che la reintegrazione della scuola degl'ingegneri a Bologna può recar danno alla diffusione ed all'incremento della scienza generale in Italia.

Se questo è il senso delle parole dell'onorevole Ministro, io non esito a ringraziarlo vivamente, prendendo atto della sua benevola promessa.

Non posso però a meno di sottoporre al-

l'onorevole Ministro alcune mie osservazioni intorno alle parole che gli uscirono dal labbro. Egli ha osservato che Bologna ha grandemente torto di credere che il Governo italiano non abbia fin qui veduto con occhio benevolo la sua Università. Egli anzi ha soggiunto, che non credeva possibile che il Senatore Pepoli dividesse quell'erronea opinione. Dirò francamente ciò che io penso in proposito.

Convengo pienamente che non è presumibile che gli uomini egregi che si sono succeduti nel Ministero della Pubblica Istruzione, abbiano avuto quel barbaro e partigiano proposito; ma d'altra parte è pur vero che quel sospetto esiste ed è diffuso non solo nelle classi popolari, ma puranco nelle classi colte.

E ciò sarebbe egli possibile se non esistessero almeno le apparenze di una dolorosa guerra contro la nostra Università? E poichè l'onorevole Ministro mi ha invitato a dire la mia opinione, non esito a rispondere che io temo grandemente che l'aspra inimicizia a Bologna muova, non dai Ministri, ma da quell'alta burocrazia che li circonda e che paralizza sovente i loro savî intendimenti. L'onorevole Ministro ha parlato del Decreto del suo predecessore che sopprimeva la scuola d'ingegneria nell'Università di Bologna. Non intendo neppur qui di promuovere una discussione; soltanto non posso nascondere al Senato che ho un amarissimo dubbio che quel Decreto fosse veramente legale. I fondi per la scuola soppressa erano iscritti regolarmente in bilancio, nè si potevano scancellare senza l'approvazione del Parlamento. L'onorevole Coppino ha pure soggiunto che io debbo trovare ragionevole che il Ministro della Pubblica Istruzione non ceda oggi alla pressione della pubblica opinione, se io come Ministro delle Finanze a quella pressione appunto non volli cedere. Io di ciò non mi dolgo purchè il Ministro ceda alla pressione della giustizia e della ragione. In quanto a me, non posso che rammentarmi con rammarico di quanto è successo, pensando che le cose sono andate a rovescio di quello che io sperava; ed il mio rammarico cresce, pensando che nuove scuole d'ingegneria sono state fondate a cui si largheggiano quei favori che a noi sono stati negati. L'Università di Bologna avrebbe potuto invocare il diritto di primogenitura, e noi l'abbiamo perduto appunto, perchè abbiamo sdegnato valerci dei pieni poteri del Governo provvisorio.

L'onor. Ministro ha pure ricordato ciò che fu detto in un altro recinto del Parlamento, ed ha respinto chiaramente il concetto di accentrare gli studi universitarî in Roma. Ha anzi osservato che si trattava e che si tratta semplicemente di completare degnamente la Università di Roma, e di alzarla al livello della civiltà e delle sue condizioni presenti. Io non dissento da questo concetto e sono anzi lietissimo che si perfezionino gli studî, che si allarghino e si completino i gabinetti dell'Università di Roma, perchè in questo modo se ne aumenterà lo splendore che riverbererà su tutta la Nazione. Io dichiaro anzi fin d'ora all'onor. Ministro che son pronto a votare in questo recinto le 700,000 lire che sono state votate a questo intendimento ieri alla Camera, sopra proposta fatta dall'onor. Bonghi, e che sono anche pronto a votare l'ordine del giorno presentato dal Relatore di quella legge, onor. Minghetti, che invita il Governo a presentare una legge che provegga largamente ai bisogni tutti dell'Università di Roma. Ma se io sono pronto a votare tutti questi aumenti, io domando che il Governo non abbia due pesi e due misure. Ed è con viva riconosceoza che io saluto come un primo passo nella via delle riparazioni la promessa dell'onor. Coppino di studiare la questione e di risolverla a norma dell'equità e della giustizia. Pensi, onor. Ministro, che il Comune, la Provincia, i cittadini tutti sono altamente commossi per la patita ingiustizia, e che piuttosto che lasciarsi togliere l'antico primato, essi sono pronti a qualunque sacrifizio. È nostro santo, indeclinabile dovere di trasmettere intatta ai nostri figliuoli la gloriosa eredità lasciataci dai nostri maggiori. Se le autonomie politiche hanno nobilmente abdicato in faccia all'unità, le autonomie della scienza non possono, non debbono abdicare mai, ed anzi esse debbono trovare nella libertà e nell'indipendenza nuove forze per resistere, per combattere e fortificarsi onde mantenere alta la propria bandiera.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io sono lieto che l'onorevole Senatore Pepoli accetti il

senso delle mie parole, e gli saprò grado se si vorrà persuadere che come è mia ferma fiducia che il Governo italiano non ha mai voluto mettere in meno buona condizione l' Università di Bologna, così non voglia partecipare troppo facilmente a quel mezzo sospetto che nella burocrazia del Ministero vi sia qualche cosa di avverso allo studio di Bologna.

Gli ufficiali del Ministero sentono la dignità e il dovere del loro uffizio e hanno il rispetto di quella scienza coi cultori della quale hanno così frequenti contatti. Molte volte si accusa d'intendimenti gretti e astiosi la burocrazia che ne è innocente, e quello onde s' incolpa, nasce da vere e coscienziose opinioni. Anche i corpi tecnici hanno una propria personalità che si forma dalle dottrine alle quali essi credono, e che per loro cenno pur tutti ne governano i giudizî.

Ma queste cose fa l'illustre Consesso nel quale parliamo.

Pensi poi che il fatto di Bologna non è un fatto nè voluto nè cercato. Se qualche professore fu portato ad altra sede, se qualche cattedra non fu coperta, ciò nasce da una di quelle difficoltà che man mano si producono in molte altre Università.

Evidentemente, un' Università illustre può sentire dei desiderî che le sono acerbi perchè la gloria del suo passato le è stimolo continuo, e le sa amaro tutte le volte che sospetti di non essere mantenuta in quel grado che è richiesto dall' antica dignità sua. Il quale malcontento io riconosco generoso e degno, come quello che può spingere alla ricerca e alla produzione di uomini pari a coloro che ne hanno fatta e propagata la fama.

Vorrei cortesemente rispondere alle cortesi parole dell'onorevole Senatore Maggiorani, ma la sua raccomandazione mi mette in condizioni difficili.

All'onorevole Pepoli non ho potuto dire francamente e subito: accetto l'offerta che fa il Consorzio di Bologna; come potrò assicurare il Senatore Maggiorani che io proporrò ora, sul pubblico erario quei fondi i quali sono necessari per l'istituzione di una scuola di veterinaria in Roma?

E certo, io riconosco all'onorevole Senatore tutta la competenza sua nel dire dei vantaggi, dell'utilità, della quasi necessità che in Roma si istituisca o restituisca la scuola veterinaria. Non pronunzierò quindi una parola per ribattere nessuna di quelle ragioni con le quali egli ha voluto dimostrare la necessità che sia accordato quanto chiede.

Ma per quanto una cosa sia utile nessun paese se la può dar subito. Noi abbiamo non troppo distanti a Bologna, a Napoli scuole veterinarie, ed allorquando si considera che sono e debbono essere, l'onorevole Maggiorani insegna a me che non basta mettere su una cattedra, perchè si possa tenere per istituita qui in Roma una scuola veterinaria che compia i servizi cui è destinata, e risponda a quelle opportunità che ci ha indicate, e ai 400 mila capi di bestiame minuto, e alle razze dei cavalli preziosi, e alle vacche, e a quelle malattie le quali il Congresso di Vienna ha raccomandato di studiare ai veterinari italiani.

Evidentemente, possiamo riconoscere la legittimità dei desideri senza che si sia in grado di poterli soddisfare, anzi comprendendo al tempo stesso i limiti entro i quali ci è lecito aggirarci.

L'onorevole Senatore Pepoli ha detto che voterà con piacere le 700 mila lire, che nell'altro ramo del Parlamento furono concedute per compiere i tre istituti scientifici, che con una legge furono promessi a Roma; aggiunse che voterà eziandio l'ordine del giorno col quale Parlamento e Governo s'impegnano di fare qui un centro di studi che non disdica alla storica e politica importanza della grande città.

Vede l'onorevole Senatore Maggiorani le lodevoli disposizioni del Governo: non è ancora tutta spesa la somma del mezzo milione, che già se ne concede una maggiore: e nei tre anni che questa sarà consumata e sorgeranno gli stabilimenti scientifici dai quali avrà onore la città e vantaggio la scienza, si vuole che si studino i modi di aiutare e perfezionare l'insegnamento medesimo.

La Camera in certo modo ha fatto suo sin d'ora il rapporto di quella Commissione la quale ha studiato con molta diligenza il problema dell'istituzione di una grande Università pari allo splendore della Nazione; e Voi sapete che passo passo si deve arrivare ad una somma che raddoppia quella che ieri la Camera dei Deputati ha votato.

Per me è fuori di dubbio che molto siasi

fatto e per dimostrare l'animo nostro e per avere i ringraziamenti di quanti amano i morali progressi: sta bene sospendere o comprimere i desideri anche delle cose che appaiono utili e buone. È savia cosa misurare le forze e il tempo.

Io domando questo tempo per me, e quale sia la durata dei Ministeri, penso che la raccomandazione che fu fatta dall'onorevole Senatore Maggiorani, come io la raccolgo, così sarà raccolta dagli altri, e ai bisogni veri di una popolazione non ho visto mai sia venuto meno, tanto il voto della Camera quanto l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Essendo l'ora tarda, il seguito della discussione si rimetterà a domani.

Si terrà seduta pubblica alle ore 2 pom.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).

XXIII.

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Congedo — Omaggio — Seguito della discussione del Bilancio definitivo dell'entrata e delle spesa per l'anno 1876 — Raccomandazione del Senatore Chiesi al capitolo 33 del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione* (*Riparazione e conservazione di monumenti*), *appoggiata dal Senatore Mauri — Risposta del Ministro — Considerazioni e raccomandazioni del Senatore Pepoli G. al capitolo 9 del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, cui risponde il Ministro — Richiamo del Senatore Sanseverino al capitolo 23 — Assicurazioni del Ministro — Sollecitazioni dei Senatori Paternostro e Cannizzaro, ai quali risponde il Ministro — Osservazioni del Senatore Paternostro e raccomandazione del Senatore Cannizzaro — Risposta del Ministro ai preopinanti — Domanda del Senatore Paternostro sul capitolo:* Porti, spiagge e fari, *cui risponde il Ministro — Approvazione dei totali parziali e generali del Ministero dei Lavori Pubblici — Presentazione di due progetti di legge, d'uno dei quali è chiesta e accordata l'urgenza — Discussione del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia — Considerazioni e istanza del Senatore Vigliani sul capitolo* Magistrature giudiziarie (Personale) — *Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Vigliani — Considerazioni del Senatore Vacca — Seconda replica del Senatore Vigliani.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1[4.

Sono presenti i Ministri dell'Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici, di Grazia e Giustizia e della Marina, e più tardi intervengono i Ministri dell'Interno e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, MAURI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Polsinelli domanda un congedo di un mese per motivi di famiglia, che gli è dal Senato accordato.

Fa omaggio al Senato: il comm. Alessandro Cialdi, di tre opuscoli relativi al progetto di miglioramento e ingrandimento del porto di Genova.

Seguito della discussione del progetto di legge: Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1876.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1876.

Si continua la discussione del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione.

Siamo al capitolo: *Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore:* N. 7. *Regie Università.*

Il Senatore, *Segretario*, DI FIANO legge:

7	Regie Università ed Istituti universitari (Personale)	4,706,222 »
8	Regie Università ed Istituti universitari (Materiale)	1,857,286 »
9	Posti gratuiti, pensioni ed incoraggiamenti per studenti dei corsi universitari . . .	213,098 »
	(Approvato.)	6,776,606 »

Istituti e corpi scientifici e letterari.

10	Istituti e corpi scientifici e letterari (Personale)	119,485 78
11	Istituti e corpi scientifici e letterari (Materiale)	148,329 »
12	Biblioteche nazionali ed universitarie (Personale)	497,625 »
13	Biblioteche nazionali ed universitarie (Materiale)	259,029 »
	(Approvato.)	1,024,468 78

Belle arti.

14	Accademie ed Istituti di belle arti (Personale)	638,594 »
15	Accademie ed Istituti di belle arti (Materiale)	359,381 »
16	Musei, scavi e conservazione di antichità (Personale)	196,566 »
17	Musei, scavi e conservazione di antichità (Materiale)	510,419 »
17 bis	Spese di mantenimento delle Gallerie e dei Musei, Pinacoteche, scavi e conservazione di antichità, da ottenersi mediante le tasse di entrata in detti locali (Art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554)	93,049 70
18	Spese diverse per belle arti	180,684 »
19	Istituti d'istruzione musicale e drammatica (Personale)	250,266 »
20	Istituti d'istruzione musicale e drammatica (Materiale)	193,301 »
	(Approvato.)	2,422,260 70

Istruzione secondaria.

21	Istruzione secondaria classica e tecnica (Personale)	3,280,373 »
22	Istruzione secondaria classica e tecnica (Materiale)	1,612,517 »
23	Convitti nazionali (Personale)	138,364 »
24	Convitti nazionali (Materiale)	285,634 »
	(Approvato.)	5,316,888 »

Istruzione magistrale ed elementare.

25	Sussidi all'istruzione primaria	1,729,207 »
26	Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre (Personale)	790,439 »
27	Educandati femminili (Personale)	161,574 »
28	Educandati femminili ed istruzione elementare superiore femminile (Materiale) . .	369,423 »
29	Istituto dei sordo-muti (Personale)	28,093 »
30	Istituto dei sordo-muti (Materiale)	156,340 »
	(Approvato.)	3,235,076 »

Spese diverse.

31	Incoraggiamento affine di promuovere studi ed opere utili di scienze, lettere ed arti .	55,026 »
32	Sussidi ad Impiegati ed Insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani . . .	37,293 »
33	Riparazione e conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte	411,787 10

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Qualunque volta viene in campo l'argomento dei monumenti ed oggetti d'arte, non posso rimanermi dal prendere la parola per fare all'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione una qualche raccomandazione.

Non è d'uopo discorrere della somma importanza dei monumenti italiani, assai volte messa in rilievo tanto nella Camera dei Deputati, quanto in questo Consesso. Il Senato non dimenticherà mai le stupende parole che a Firenze proferiva l'illustre Senatore Capponi, di venerata memoria, mostrando la necessità e il debito di conservare gelosamente e tenere in alto pregio i grandiosi monumenti che sono la gloria d'Italia.

Io non mi farò qui oggi, per non abusare della pazienza del Senato, a raccomandare specialmente qualcuno dei preziosi monumenti, onde vanno superbe le città italiane. Ebbi l'altro giorno occasione, nel fare la relazione delle petizioni, di raccomandare caldamente al Ministero il palazzo d'Urbino. Avrei altri non pochi monumenti da raccomandare, e tra questi il sontuoso e non mai abbastanza lodato Duomo d'Orvieto, del quale un'altra volta qui in Senato toccai la splendida e rara magnificenza. Ma meglio di me potrà essere alle solerti cure del Ministero raccomandato il Duomo d'Orvieto dal mio illustre amico il Senatore Mauri, qui presente, che pochi giorni sono volle visitarlo, e che tornò dalla sua visita pieno di meraviglia e di stupore.

Io intendo solo di fare una raccomandazione generale di puro ordine finanziario. Io veggo al N. 33 di questo bilancio sotto il titolo *Riparazione e conservazione de' monumenti ed oggetti d'arte* - stanziata la somma di L. 411,787 10.

Ebbene: questa somma mi pare troppo esigua, e non può non aversi per tale, quando si consideri la quantità veramente grandissima dei monumenti ond'è ricca l'Italia. Che cosa può fare il Ministero con una somma sì tenue, mentre tanti sono i monumenti, che da lui domandano protezione e soccorso e che abbisognano di riparazioni e di ristauri?

E perchè non si creda che io voglia fare una raccomandazione contraria alle esigenze della nostra finanza, mi permetta il Senato che io ricordi le parole che nell'altro ramo del Parlamento proferiva, nella seduta del 10 giugno 1872, l'onor. Sella, allora Ministro delle Finanze, certamente non sospetto quando si tratta di economie, rispondendo ad un onor. Deputato che raccomandava al Ministero d'incoraggiare l'arte italiana.

Sapete come rispondeva l'onorevole Ministro Sella? Ecco le precise sue parole:

« Noi siamo in vere strettezze finanziarie. Noi però anzi tutto dobbiamo conservare quei monumenti che hanno fatto la gloria artistica del passato; l'urgenza per l'arte moderna potrà venire in seguito. Io credo poi che per svolgere l'arte in Italia con i mezzi limitati che sono a nostra disposizione, non possiamo fare di meglio che mettere nella miglior luce i tesori lasciati dagli antichi; poichè quei tesori, mentre sono una delle più grandi ed imperiture glorie nostre, chiamano visitatori, chiamano intelligenti, e per opera loro certamente ha sviluppo non piccolo l'arte moderna. Più tardi l'Italia, quando avrà cristallizzato il pareggio, potrà fare altre spese. »

L'onor. Ministro Sella nel 1872, non ostante che allora le condizioni finanziarie nostre fossero in una condizione meno prospera di quella in cui ora si trovano, non esitava a dichiarare che era necessario ed urgente spendere tutto che può essere occorrente alla conservazione dei monumenti nazionali, riservando al futuro più tosto tutte quelle spese, che possono far d'uopo per l'incoraggiamento dell'arte moderna. Se nel 1872 il Ministro delle Finanze faceva questa dichiarazione, io credo e confido che nel 1876, ora che le nostre condizioni finanziarie sono d'assai migliorate, l'onor. Ministro dell'Istruzione Pubblica non vorrà esser sordo alla raccomandazione che mi permetto di fargli, che cioè nel bilancio futuro sia stanziata una somma maggiore all'articolo 33, riguardante *la riparazione e conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte*, la quale, ragguagliata alla stregua dei veri bisogni, possa meglio servire al nobile scopo a cui è volta, e mettere in grado il Governo di soddisfare tutte le esigenze.

E con tanto maggior fiducia e coraggio fo all'onor. signor Ministro della Pubblica Istruzione questa preghiera e raccomandazione, quantochè le spese che si fanno per la conservazione dei monumenti nazionali non servono

solo al lustro e al decoro della patria, ma procacciano altresì larghi lucri ed interessi alle nostre città e alle nostre finanze.

E mi è caro di poter avvalorare ciò che ora affermo, colle belle parole che l'egregio amico Senatore Mauri scriveva nel passato anno, quale Relatore della Commissione permanente di Finanza, nella splendida Relazione sul progetto di legge riguardante una spesa straordinaria per l'espropriazione di locali necessari per provvedere alla conservazione del Cenacolo di Andrea Del Sarto in Firenze.

Egli scriveva: « Le spese che si incontrano per mantenere al nostro paese quei tesori delle arti belle e dell'antichità di cui va ricco, hanno per se stesse il carattere di spese produttive, dappoichè sono dirette a conservargli quel lustro e quel vanto, per cui è visitato da quante sono colte persone in tutto il mondo civile. » Appunto perchè le spese, di cui ora si tratta, oltrechè sono dirette a conservare il prezioso tesoro dei nostri monumenti, gloria ed orgoglio della nazione, sono altresì spese produttive, mi tengo sicuro che l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica vorrà accettare la fatta raccomandazione, cioè di portare a cifra più alta nel futuro bilancio la somma che viene stanziata per questo titolo di riparazione e conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Mauri ha la parola.

Senatore MAURI. Io mi associo di grande animo alla raccomandazione fatta con sì calde parole, dal mio Collega ed amico Senatore Chiesi, alla quale raccomandazione ho per fermo che consente altresì la Commissione di Finanza.

E poichè è piaciuto al Senatore Chiesi di rammentare la mia recente visita al duomo d'Orvieto, mi permetterò di dire al Senato, che non solo io sono rimasto veramente stupito di quel gioiello dell'arte italiana, in cui e l'architettura e la pittura e la scultura e la tarsia e il cesello hanno raccolto mirabili prove del grado di perfezione a cui possono arrivare, ma altresì fui grandemente edificato dell'ordine che ha sempre regnato nell'amministrazione od *Opera*, come la chiamano; che ha presieduto e presiede a quel monumento. L'Opera del duomo d'Orvieto, dall'epoca dell'erezione di esso che risale al secolo XIII, ne ha sempre tenuto un ammirabile governo, e ne ha amministrato le rendite in guisa che i mezzi non le venissero mai meno a continuarne e compierne i molteplici e dispendiosi lavori.

Di ciò è da rendere merito a tutti coloro che nel corso dei tempi hanno avuto parte all'Opera; ed in ispecie s'ha da saper merito alla città di Orvieto, la quale ha sempre largamente contribuito a mantenere il lustro di quel monumento, in cui ravvisò del continuo il suo primo ornamento e la sua gloria.

Di qui io vorrei calare ad una conclusione, che credo non inopportuna ad essere qui accennata, almen di volo, ed è che mentre sta bene che il Governo sia eccitato a pigliar cura dei molti monumenti di che è ricca l'Italia, e che formano tanta e sì preziosa parte del patrimonio nazionale, e mentre io mi associo per ciò alla raccomandazione fatta dal mio onorevole Collega al Governo del Re, perchè lo Stato vegli alla loro conservazione, starebbe pur bene d'altra parte che i Municipi tutti imitassero quello d'Orvieto, e pigliassero anche essi la debita cura dei monumenti onde hanno vanto le loro città, e dai quali derivano pure tanti vantaggi materiali e morali.

Pur troppo in alcune città d'Italia per la conservazione dei monumenti, le amministrazioni municipali non si danno quella premura che la gravità dell'argomento e il loro medesimo interesse richiederebbe, ed esse stanno in generale a fidanza che ci debba pensare e provvedere il Governo. È cotesto un pregiudizio, a non dir peggio, che vuol essere vivamente combattuto. Il Governo, per conto dello Stato, ha da concorrere coi fondi di che può disporre, a conservare quella ricchezza e gloria nazionale che sono i grandi monumenti delle arti e dell'antichità. Ma ciò non toglie che i Municipî non debbano averne principal cura, sicchè non facciano, per questo, esclusivo assegnamento su quel gran pitocco ch'è l'Erario dello Stato, e provvedano invece coi propri mezzi a proteggere dalle ingiurie del tempo e degli uomini e a serbare nel debito onore que' monumenti di che vanno a buon diritto superbi e da cui ritraggono utilità sì rilevanti nell'ordine economico e morale.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Vi è una cosa nella quale sicuramente tutti gl'italiani convengono, ed è il rispetto per queste grandi memorie delle epoche artistiche le quali ha avuto l'Italia.

Il culto dell'arte e il sentimento di ammirazione dovuto a queste reliquie gloriose è così comune che il dichiarare che ciascuno crede di dovere là rivolgere le sue mire, e di volervi consacrare tutta la sua attenzione affinchè esse non vadano perdute pel nostro paese, torna affatto una cosa superflua.

Io non mi meraviglio che Ministri di Finanza abbiano potuto adoperare quelle parole che l'onor. Senatore Chiesi ci ha ripetute.

Io credo che nessuno direbbe altrimenti, imperocchè l'animo italiano, attraverso a tanta varietà di casi, è stato conservato così come fu, ed abbiamo avuto virtù di diventare quello che adesso noi siamo principalmente per questo senso dell'arte, pel merito di questo culto che ogni parte d'Italia ha consacrato ai nostri monumenti.

No, ripeto, non mi fa meraviglia che un Ministro delle Finanze italiane abbia adoperato quelle parole. Io vorrei però che ci fosse ancora un Ministro delle Finanze italiane, il quale, facendo quello che credo debba fare eziandio il Ministro d'Istruzione Pubblica, cioè poche parole sui monumenti, potesse permettere di iscrivere per essi in bilancio molti danari.

E oramai il Governo nelle poche settimane della mia amministrazione, e in questo e nell'altro ramo del Parlamento, ebbe molte raccomandazioni perchè non solo i monumenti si curassero, ma certe preziosissime opere si acquistassero. Evidentemente converrebbe che in bilancio, per tutto quello che riguarda questo capitolo dei monumenti e delle belle arti, ci fosse una somma assai più grande; ma se il Ministero debbe con i fondi che ha, cercare di conservare i medesimi spendendo bene, io ringrazio molto l'onorevole Senatore Mauri di aver voluto ripetere che i nostri musei e gli edifizi monumentali nostri rappresentano una non ispregevole attività nel Bilancio della Nazione, non solo attività di gloria e di fama, cioè morale, ma eziandio materiale.

Essi hanno determinato e diretto verso di noi la corrente di tutti quegli stranieri che amano le ispirazioni serene e gli educativi diletti che procurano le arti del bello. I viaggi in Italia attestano dell'animo gentile e colto del viaggiatore, irrigano e fecondano certe industrie nostre, molti degli ammiratori delle cose nostre si cambiano in amici.

Ma la lode data dall'onorevole Senatore Mauri all'opera conservatrice di quell'insigne monumento cristiano, che è la cattedrale di Orvieto, ha un'altra portata, e io ne ringrazio l'onorevole Senatore. Sta bene che si esorti il Governo a vegliare sui nostri monumenti, a conservarli e spenderci attorno perciò, ma sta pur bene che municipi e provincie, fortunati possessori di quelle opere illustri, concorrano grandemente a sostenere queste che sono principalmente loro vanti legittimi, e dalle quali ricavano lustro, non lievi guadagni, continue ispirazioni a gentilezza, e virtù di gusto, di sentimenti, direi anche, di opere.

Ed in effetto, sia pur piccola la somma stanziata, vi prego, o Signori, a volerla considerare un momento. Guardate che non è lo stanziamento dell'anno il quale sale alla somma di 400 e più mila lire, ma per una gran parte si compone di residui degli anni passati. La verità è questa, che noi non arriviamo a spendere 750,000 lire.

Quale è il motivo di ciò?

Non è che non ci vengano domandati fondi per monumenti e che si neghino. Non è che si trascurino. Ma ciò dipende dacchè, cercando il Governo di chiamare i comuni a concorrere con lui, riservandosi molte volte di venir dopo, non ritroviamo sempre facili e volenterosi e pronti gli aiuti: si ha molto più fretta di chiedere che di contribuire.

Adunque, io sono lieto che il Senato abbia pronunciato una parola che dimostra la riverenza professata per queste purissime glorie d'Italia. So che il Senato non aveva bisogno, come non ne aveva e non ne ha nessun altro Consesso Italiano, di dichiarare il suo amore verso le arti belle; ma mi piace ripetere ancora che questi monumenti del bello, mentre sono un vanto di tutte le nazioni, specialmente onorano quei luoghi che li posseggono, e che questi luoghi debbono mostrare di sentirne primi l'importanza, e il dovere d'imporsi anche dei sacrifizi affine di conservarli.

E in questo senso i fondi dei quali il Ministero può disporre, egli sarà lieto adattarli in quella misura che non si smarrisca niente di quanto fu l'onore della nostra Nazione; ed allorquando in questa gara, in questo concorso, le forze presenti del nostro bilancio possano essere troppo deboli, il Ministero esporrà i suoi bisogni al Parlamento, ed il Senato e la Camera dei Deputati vedranno in quali proporzioni debbono essere alleviati.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, si continua la lettura del bilancio.

34	Indennità di trasferta agl'Impiegati dipendenti dal Ministero	22,741 »
35	Dispacci telegrafici governativi	864 »
36	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.	759,654 99
36 bis	Fitto di beni amministrati dal Demanio ad uso od in servizio di amministrazioni governative	50,909 22
37	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato, occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	498,230 70
38	Casuali	63,645 »
		1,900,151 01

(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

39	Università di Palermo	31,717 »
40	Università di Pavia	36,644 »
41	Palazzo ducale di Venezia.	»
42	Assegni di disponibilità	20,544 68
43	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	17,061 10
44	Scuole secondarie (Spesa straordinaria pei gabinetti dei Licei)	41,194 »
45	Università di Roma (Lavori di stabilimento dei laboratori di chimica, fisiologia e fisica)	167,599 »
46	Biblioteca universitaria di Sassari	14,000 »
47	Università di Napoli.	89,601 »
48	Spese diverse di belle arti	34,523 »
49	Continuazione dei lavori geodetici ed astronomici per la misura del grado europeo .	30,816 »
50	Istituto di belle arti in Napoli e Gallerie di Firenze	20,000 »
51	Istruzione secondaria classica e tecnica nelle Provincie Napolitane (Supplemento di assegni ai Collegi Nazionali)	50,893 »
52	Lavori di riparazione generale al palazzo Ducale di Venezia (Spesa ripartita) legge 27 maggio 1875, n. 2507	79,000 »
53	Per i cataloghi ed ordinamento della Biblioteca *Vittorio Emanuele*	27,105 »
53 bis	Espropriazione e adattamento di locali necessari per provvedere alla conservazione del *Cenacolo* di Andrea del Sarto nell'ex-convento di S. Salvi in Firenze (Legge 6 gennaio 1876, n. 2915)	40,322 90

53 ter	Concorso nella spesa dell'Istituto internazionale per la perfezione ed unificazione del sistema metrico	47,322	»
53 quat.	Università di Padova	30,000	»
53 quin	Università di Padova	2,000	»
53 sex.	Università di Siena	4,100	»
53 sept.	Napoli — Stazione zoologica del prof. Dohrn	1,000	»
53 oct.	Biblioteche nazionali ed universitarie	30,000	»
	(Approvato.)	815,442	68

Capitoli aggiunti per spese residue 1875 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello Stato di prima previsione pel 1876.

54	Università di Catania	13,000	»
55	Università di Cagliari	4,521	»
56	Università di Roma (Spese d'impianto pel materiale scientifico dei laboratori di fisica e chimica, di altri stabilimenti scientifici e del gabinetto crittogamico)	31,070	»
57	Pinacoteca dell'Accademia di belle arti in Milano	9,000	»
58	Scuole d'applicazione degl'Ingegneri di Torino e di Napoli	37,748	»
59	Università di Pisa	8,328	»
60	Università di Torino	1,000	»
61	Istituto ostetrico di Firenze — Concorso per la sua erezione	30,000	»
62	Università di Padova	14,233	»
63	Scuola d'applicazione degl'Ingegneri di Roma	15,722	»
64	Congresso degli Ingegneri, Centenario di Michelangelo, Congresso ed Esposizione geografica internazionale di Parigi	1,821	»
65	Regia Calcografia di Roma	1,977	»
66	Ministero della Pubblica Istruzione (spese di impianto)	8,264	»
67	Università di Modena	8,844	»
68	Riparazioni straordinarie al soffitto del salone della Biblioteca Universitaria di Genova	1,425	»
69	Ispezioni straordinarie	15,000	»
70	R. Università di Palermo — Ordinamento delle collezioni scientifiche	1,990	66
71	Commissioni d'antichità e belle arti di Palermo — Scavi straordinari	2,000	»
72	rvizi meteorologico ed archeologico — Studî e miglioramenti	1,925	»
73	Università di Roma — Nuova sala incisoria per la clinica medica	6,513	39
74	Università di Parma	18,956	»
75	Collegio medico-cerusico di Napoli	14,275	»
76	Scuole normali (Acquisto di materiale scientifico	9,100	»
77	Accademia delle arti del disegno di Firenze (Costruzione dell'edicola pel David di Michelangelo e riattamento del locale)	28,310	»
78	Università di Bologna	3,876	»
79	Università di Sassari	4,000	»
80	Biblioteca Alessandrina di Roma	1,196	»
81	Università di Torino	7,068	»
82	Ripulitura e restauro esterno del fabbricato universitario di Roma	2,665	»
83	Osservatorio astronomico di Milano	7,705	»
85	Gallerie di belle arti in Firenze	3,304	56
86	Istituto superiore di perfezionamento in Firenze (Osservatorio astronomico di Arcetri)	27,754	»
87	Scuole di medicina-veterinaria	1,598	»
88	Trasporto della Capitale da Firenze a Roma (Indennità agl'Impiegati dell'Amministrazione centrale — Spese per l'adattamento di mobili ed altre accessorie)	805	»
89	Resti passivi delle Provincie Venete	21,525	»
	(Approvato.)	1,181,962	29

Riepilogo

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale	574,928	64
Amministrazione scolastica provinciale	655,165	»
Università ed altri Stabilimenti d'insegnamento superiore	6,776,606	»

Istituti e Corpi scientifici e letterari . . .	1,024,468 78
Belle arti	2,422,260 70
Istruzione secondaria	5,316,888 »
Istruzione magistrale ed elementare . . .	3,235,076 »
Spese diverse	1,900,151 01
	21,905,544 13
TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	1,181,962 29
TOTALE . . .	23,087,506 42

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, sorga.

(Approvato.)

Ora si passa alla discussione del bilancio dei Lavori Pubblici.

Senatore SANSEVERINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SANSEVERINO. Io avrei da fare delle osservazioni ed interrogazioni all'on. Ministro dei Lavori Pubblici sopra le strade ferrate. Debbo parlare subito?

PRESIDENTE. Se crede, potrebbe aspettare che venga in discussione il capitolo sulle strade ferrate; penso anzi che sarebbe meglio.

Senatore SANSEVERINO. Benissimo; aspetterò.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione Centrale.

1	Ministero (Personale)	663,500 »
2	Ministero (Materiale)	46,385 07
		709,855 07

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga.

(Approvato.)

Lavori Pubblici.

Real Corpo del Genio civile.

3	Personale	1,888,700 »
4	Spese d'ufficio	181,941 27
5	Spese di trasferte, d'indennità e diverse . .	674,483 80
		2,745,125 07

(Approvato.)

Strade.

6	Manutenzione e riparazione di strade e ponti nazionali, e spese eventuali	7,461,048 »
7	Concorsi obbligatorii per opere stradali . .	168,659 22
8	Sussidi concessi ai comuni ed ai consorzi per opere stradali	178,362 56
	(Approvato.)	7,808,069 78

Acque.

9	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª categoria e d'irrigazione . .	1,046,867 67
10	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria	4,983,303 76

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Comincierò dal ringraziare vivamente l'on. Ministro dello zelo e dell'energia da lui spiegata onde sorvegliare le piene del Po del mese passato. Mi riuscì anzi di non lieve soddisfazione il potergli presentare un indirizzo firmato da mille cittadini che gli testimoniano la loro riconoscenza appunto per quanto ha fatto. Per altro io debbo richiamare nuovamente l'attenzione dell'onor. Ministro sopra questo gravissimo argomento.

Allorquando, nel 1872, si rovesciò sulle provincie Ferrarese e Mantovana quella terribile inondazione che recò danni sì gravi, un grido si alzò dovunque; e il Governo pensò seriamente ad adottare tutti quei provvedimenti che valessero a rimuovere pericoli futuri. Sventuratamente, passato il pericolo, lo zelo si rallentò alquanto, e non furono compiuti, non furono attuati tutti quanti quei provvedimenti che erano stati deliberati. Fu votato dal Parlamento un mezzo milione per essere distribuito agli inondati, e il mezzo milione fu passato ai residui attivi. Si nominò una Commissione di inchiesta parlamentare per esaminare le cause di quei disastri, e la Commissione parlamentare, dopo quattro anni, non ha ancora approntato il suo rapporto. Fu nominata una Commissione governativa per proporre delle radicali modificazioni alle leggi che regolano questa grave materia, tanto tecnicamente, quanto amministrativamente, e questa Commissione dopo 4 anni non ha ancor detto la sua parola.

Quando nel mese di maggio passato l'aumento rapido delle acque del Po, fece tornare nell'animo dei cittadini lo sgomento per la memoria dei pericoli corsi, allora lo sguardo pauroso si volse agli argini che pur avrebbero dovuto essere stati rialzati, e non lo erano ancora.

So bene che l'onorevole Ministro dirà che ha presentato un progetto di legge all'altro ramo del Parlamento appunto a questo nobilissimo scopo, ma ha domandato 5 anni di tempo, e vedrà l'onorevole signor Ministro che il pericolo invece è urgente. Quest'anno noi temevamo una gravissima sventura, perchè il Po era salito ad una grande altezza: e non si può fare troppo affidamento sulla mansuetudine del fiume. Mentre aspettiamo che questi argini si rialzino, non vorrei che per nuovo impeto di acque fossero squarciati e tornassimo a sopportare dolorose sventure.

Io insisto poi perchè la Commissione nominata dal Governo proponga i suoi provvedimenti soprattutto amministrativi, perchè credo che le provincie sarebbero liete piuttosto di anticipare esse le spese, di contrarre dei prestiti speciali, e ciò allo scopo di viver tranquille nell'avvenire, e di non aver sempre la spada di Damocle sospesa sul capo.

Ed io insisto pure perchè si venga ad una soluzione intorno alla Commissione parlamentare, imperocchè furonvi accuse da una parte, difese dall'altra, le quali meritano di essere seriamente esaminate, e reputo che sia desi-

derio generale che la verità appaia in tutto il suo splendore, in tutta la sua pienezza.

Un'ultima parola dirò all'onorevole Ministro intorno ad una questione che agita grandemente la provincia di Ferrara e parte della provincia di Mantova, cioè specialmente i distretti Mantovani.

L'onorevole Ministro deve avere avuto indirizzi numerosi da Congregazioni consorziali, da deputazioni provinciali e da cittadini privati per ottenere che si compia una grande riforma che da lungo tempo quelle popolazioni hanno chiesto, e di cui si era fatto loro sperare l'adozione.

L'onorevole Ministro sa che i distretti Mantovani che si trovano sulla riva destra del Po sono sorvegliati dal Genio Civile di Mantova, che si trova sul lato opposto.

Non voglio certissimamente sollevare dubbi e sospetti sopra l'Amministrazione; addito soltanto ai fatti. Richiamo soltanto l'attenzione dell'onor. Ministro sul regolamento che stabilisce le norme da osservarsi in tempo di piena. Esso determina che, allorquando un punto è minacciato da inondazione, l'Ingegnere Capo deve immediatamente recarsi colà. Ora, come vuolsi che l'Ingegnere Capo possa soddisfare a questo strettissimo obbligo, possa adempiere ad una prescrizione che io credo utilissima, quando le acque del Po sono altissime, e il vento le sconvolge e le turba? Se l'Ingegnere si trova da un lato non potrà in queste circostanze passare alla riva opposta; quindi ne nasce che egli non può invigilare le due rive come dovrebbe, con quella sollecitudine che dall'urgenza del caso sarebbe imposta.

Quindi io credo che senza nessun disturbo nella pubblica Amministrazione si potesse togliere al Genio Civile di Mantova la sorveglianza degli argini dei Distretti. Tale provvedimento, consigliato dall'esperienza, reclamato dalle popolazioni, è nel desiderio di tutti.

L'onorevole Ministro sa che tre inondazioni hanno avuto luogo precisamente alla riva destra mantovana, e che le devastazioni che ne derivarono furono attribuite appunto a questo malaugurato sistema, il quale non poteva ritenersi necessario, se non fino a che i distretti mantovani appartenevano all'Austria. Ma in oggi che le provincie italiane son tutte, la Dio mercè, ritornate sotto un medesimo Governo, il volere mantenere la riva destra del Po soggetta alla sorveglianza del Genio di Mantova a me pare un errore che genera dei sospetti, un errore che è condannato universalmente dalla coscienza e dalla leggenda popolare.

Io ho piena fiducia, che se l'onorevole Ministro vorrà prendere in esame questa questione, dovrà certamente convincersi, che ciò che dico è esatto, ed aggiungo subito che egli, risolvendola, renderà un grande servigio al nostro paese.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io ringrazio l'onorevole Senatore Pepoli delle gentili parole che ha avuto la bontà di rivolgermi, per le cure che io in occassione delle piene che nella scorsa primavera minacciavano le campagne e le popolazioni delle due rive del Po dovetti prendere a guarentigia di sì grandi interessi. La ricordanza delle sventure gravissime avvenute alcuni anni or sono per effetto di simili piene, fu di sprone a far sì che tutti gl'impiegati del Genio civile dedicassero i loro studî e la loro attività nel modo più energico, affinchè non si ripetessero quei disastri.

Ad ogni modo, se per parte mia non ho fatto che il mio dovere, invece più che il proprio dovere si è fatto da parte dei cittadini di quei paesi, da parte delle zelanti loro rappresentanze che con alla testa l'onor. Senatore Pepoli stavano continuamente all'erta sui luoghi del pericolo ed avvertivano il Ministero di tutto ciò che era necessario, il che rendeva molto facile l'opera che il Governo doveva compiere.

Quindi, anzichè altri a me, son io cui tocca rivolgere ringraziamenti all'onor. Pepoli.

Circa poi al a questione che egli ha messo innanzi relativamente all'opera di una Commissione che, in seguito ai disastri delle ultime grandi piene, è stata nominata per proporre i provvedimenti che valgano ad impedirle in avvenire, è verissimo ciò che l'onor. Pepoli ha detto, che cioè si attende ancora il definitivo rapporto di questa Commissione. Questo rapporto definitivo però essa mi ha dato affidamento di presentarlo entro l'anno corrente, ed io non dubito che la medesima vorrà tenere la sua parola.

Ad ogni modo da tempo essa ha presentato un lavoro giusta il quale sono preventivati in

21 milioni i lavori che ancora occorrono a compiere le arginature necessarie a quelle difese. In questi 21 milioni di lavori, quelli più urgenti la Commissione li ha compresi nella tabella che è allegata al progetto di legge a cui ha alluso l'onor. Pepoli. Egli dice che veramente questi lavori non si compiranno immediatamente, essendo i relativi stanziamenti divisi su parecchi bilanci. Questo è vero, ma io confido che come da qualche anno i ripari finora eseguiti fortunatamente furono sufficienti, così venendosi mano mano accrescendo i lavori, dipendentemente dal progetto di legge presentato all'altro ramo del Parlamento, e che spero sarà a giorni votato anche dal Senato, venendosi, io diceva, accrescendo, quei lavori, saranno sempre più rimossi i pericoli.

Da ultimo l'onorevole Pepoli ha fatto un'altra mozione, ha espresso un altro desiderio; quello, cioè, che la sorveglianza tecnica e tutte le incombenze tecniche che concernono la riva destra del Po non dipendano da un ufficio posto sulla riva sinistra del Po, cioè dall'Ufficio del Genio civile di Mantova.

È vero quello che egli osservava, che nell'occasione di grandi piene si rendono difficili le comunicazioni dall'una all'altra parte di quella gran corrente d'acqua, epperciò più difficili anche i relativi provvedimenti; il fatto lamentato dall'onorevole Pepoli dipende dall'antica configurazione della provincia di Mantova a cui anche l'onorevole Pepoli ha fatto allusione, dai così detti Distretti mantovani che erano annessi all'Austria. Anch'io in occasione dell'ultima piena vidi quest'inconveniente, ma pensai a quella specie d'inconveniente amministrativo che si potesse pure accusare in un mutamento; inquantochè l'onorevole Pepoli ammetterà che non sarebbe il caso di pensare a modificazioni nelle circoscrizioni amministrative delle provincie. Tuttavia si danno (e ciò viene in aiuto della tesi sostenuta dall'onorevole Pepoli) si danno anche altrove esempi di uffici tecnici i quali estendono la propria sfera d'efficienza all'infuori della rispettiva provincia amministrativa, come avviene, per esempio, riguardo al Tagliamento, per il quale gli ingegneri della provincia di Udine estendono la propria azione anche nella provincia di Venezia; e così per il Piave e per il Brenta, i cui ingegneri appartengono per la rispettiva sorveglianza alle provincie di Padova e di Treviso, ed estendono le proprie funzioni eziandio a quella parte di questo fiume che scorre nella provincia Veneziana. Io non ravviso quindi un insormontabile ostacolo nemmeno in questa circostanza.

Tuttavia, consultati i precedenti, vidi che la questione era stata altra volta sottoposta al Consiglio superiore dei Lavori Pubblici il quale si era pronunciato negativamente.

Ad ogni modo io coglierò volentieri occasione da questa osservazione autorevole fatta dall'onorevole Pepoli, per ventilare di nuovo la questione e all'uopo ripresentarla all'esame dei Corpi tecnici, desideroso che i voti dell'onorevole Senatore possano trovare quella soddisfazione che ragionevolmente mi sembra che meritino.

Senatore PEPOLI G. Ringrazio l'onor. Ministro.

PRESIDENTE. Si continua la lettura dei titoli rimasti al N. 10.

10	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2. categoria.	4,983,303 76
11	Spese fisse per assegni e fitti (Opere idrauliche di 1ª categoria e d'irrigazione) . .	263,980 »
12	Spese fisse per assegni e fitti (Opere idrauliche di 2ª categoria)	1,164,972 »
13	Concorso per opere idrauliche consortili (3ª categoria), giusta l'articolo 97 della legge sui lavori pubblici	76,000 »
13 bis	Sussidi ai Comuni ed altri Corpi morali per opere di difesa (4ª categoria degli abitati di città, villaggi e borgate	260,686 95
14	Spese eventuali per le opere idrauliche . .	551,734 17
	(Approvato.)	8,347,544 55

Bonifiche.

15	Assegni ed indennità fisse al personale di bonifica	124,000 »
	(Approvato.)	

Porti, spiagge e fari.

16	Manutenzione e riparazione dei porti . .	1,258,472 03
17	Escavazione ordinaria dei porti	1,448,195 19
18	Personale subalterno pel servizio dei porti .	92,000 »
19	Pigioni pel servizio dei porti.	2,600 »
20	Manutenzione ed illuminazione dei fari . .	448,534 48
21	Personale pel servizio dei fari	169,400 »
22	Sussidi per opere ai porti di 4ª classe (articolo 198 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*)	103,000 »
	(Approvato.)	3,513,201 70

Strade ferrate.

Senatore SANSEVERINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SANSEVERINO. Nello scorso anno rivolsi la parola al precedente Ministro dei Lavori pubblici sull'argomento della ferrovia Treviglio-Coccaglio, ed ebbi rassicuranti promesse sulla sua esecuzione. Infatti se ne studiò nuovamente il percorso, se ne mutò, colla approvazione del Parlamento, il punto di congiunzione colla linea Milano-Venezia, per cui divenne la ferrovia Treviglio-Rovato. Non credo che la colossale linea ferroviaria del Pacifico sia andata soggetta a tante vicissitudini, a tante variazioni, a tante remore, quante ne avvennero per questo breve tronco che appena si giunge ad indicare sulla carta geografica. Il suo tracciamento si potrebbe assomigliare alla tela di Penelope, poichè dopo aver veduto una fila di pali, che credeva m'indicassero la definitiva direzione, mi avvenne che, passando poco dopo per i luoghi medesimi, i pali erano spariti. (*Ilarità*)

Ammoniti da tali precedenti, sorse in molti il timore che la costruzione di questo tronco ferroviario potesse essere messo nel dimenticatoio, timore giustificato anche dalla circostanza delle nuove convenzioni per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia, le quali ne avessero per avventura ad esigere il sacrificio.

Perciò oso pregare l'onor. Ministro dei Lavori Pubblici di voler dichiarare se questo tronco sia o no lasciato in abbandono, se possiamo nutrire speranza che ne siano con sollecitudine intrapresi i lavori, e se sarà conservato il tracciamento ultimo, stabilito dal suo predecessore.

Nè a fare questa interrogazione mi induce soltanto il piacere di abbreviare alquanto il cammino, ma vi fui spinto ben maggiormente dalla considerazione che gravissimi interessi sorsero, in gran parte, nella speranza che colla costruzione di questo tronco ferroviario potessero avere più largo spaccio i prodotti delle nuove industrie e venire facilitati gli interni commerci.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io posso assicurare l'onor. Senatore Sanseverino che i suoi desideri sono attualmente in via di essere adempiti; e dico in via, non soltanto dal punto di vista delle disposizioni ministeriali, ma dal punto di vista della pratica esecuzione delle disposizioni medesime.

Allorchè io assunsi il Ministero dei Lavori Pubblici, ricordando come vi fosse una legge votata l'anno scorso che ingiungeva l'esecuzione di questa linea Treviglio-Rovato, esecuzione determinata con un tracciato rettilineo che veniva richiesto precisamente dalla legge stessa, scrissi immediatamente alla Società dell'Alta Italia per tenerle presenti i termini

portati dalla legge e intimandole che essa si attenesse ai termini stessi e non li lasciasse infruttuosamente scadere. Mi consta che la Società dell'Alta Italia ha ottemperato a questi eccitamenti; è addivenuta in parecchi comuni agli avvisi portati dalla legge per le pratiche relative all'espropriazione, e non sono molti giorni che dal rappresentante la Società mi venne assicurato che da un dì all'altro sarebbe stato pubblicato l'avviso d'appalto per la costruzione del primo tronco.

Riguardo al tracciato, io non ho bisogno di ripetere che esso non può che essere il rettilineo determinato dall'ultima legge.

Spero con ciò di aver soddisfatto ai voti dell'onor. Senatore Sanseverino.

Senatore SANSEVERINO. Ringrazio l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici delle spiegazioni date, che certamente riusciranno molto gradite agli interessati.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO. Io avrei dovuto aspettare che venisse in discussione il capitolo 142 per rivolgere una sollecitazione all'onor. Ministro dei Lavori Pubblici; ma incoraggiato dall'esempio dell'on. Senatore Sanseverino, prendo occasione da questo capitolo 23.

Nell'altro ramo del Parlamento l'altro ieri si è svolta un'interpellanza dall'on. Deputato Di Rudinì che riguarda la ferrovia che deve congiungere Palermo a Catania-Messina.

Io non farò la storia che è già conosciuta dal Ministero e da tutti; solo mi preme di dire una parola in questo recinto perchè io ne sento il dovere, e come Siciliano, e come già Deputato di Palermo, e come Senatore, e direi quasi (come diceva l'altro giorno l'onor. Senatore Pepoli in altra circostanza) per un fatto personale.

Sa l'onorev. Ministro che io mi occupai per più anni di questa questione nell'interesse dell'Isola, e particolarmente della Città e Provincia di Palermo; sa le lotte che ci furono per il tracciato del tronco di congiunzione, sa come presero parte a quella lotta non solo Deputati, ma anche moltissimi Senatori, e ricordo come i miei onorevoli amici Cannizzaro e i due Amari ed il Perez e l'Errante ed altri Senatori, mi aiutarono potentemente.

La linea fu scelta, fu preferito il tracciato di Montedoro. Nel sentire annunziata l'interpellanza, nel sentire enumerare le difficoltà che si presentavano per l'esecuzione, ho chiesto a me stesso se non fossi stato allora la vittima di un gravissimo errore o di una mistificazione.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si occupò lungamente, e deliberò due volte su questa questione. Nella prima fece una specie di preparatoria, ordinò che si facesse un'inchiesta, che si facessero nuovi studî, che si cercassero dati statistici, incaricò l'ingegnere Passerini perchè facesse uno studio nuovo e dettagliato su quella questione, e dopo tutto questo il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prescelse definitivamente il tracciato di Montedoro. Il compianto Possenti, che era certamente giudice competente, non solo si era pronunciato per quella linea, ma lasciò nelle carte che si trovarono alla sua morte un rapporto di suo carattere che diceva, che il tracciato delle Caldare sarebbe errore massiccio, e farebbe rinnovare gl'inconvenienti che si commisero nell'Alta Italia per le linee A, B, C, che io ora non voglio nominare. Dopo tutto questo, mi pareva che si dovesse andare avanti, molto più che si era perfino dato l'appalto e cominciati i lavori di costruzione.

Ora sento parlare di difficoltà quasi insormontabili, di tracciati da variare, d'abbandono necessario di questa linea, ed ho chiesto a me stesso se gl'ingegneri della Provincia, gl'ingegneri dello Stato, se tutto il Consiglio superiore non fossero stati ciechi.

Qui ci deve essere qualche cosa che io non mi spiego; qualche cosa che si potrà spiegare dal Ministro quando farà studiare bene la questione, quando rileggerà tutti i documenti, quando vedrà che diverse memorie furono scritte pro e contro, quando vedrà che alti funzionarî del Ministero erano assolutamente per la linea delle Caldare e non volevano saperne della linea di Montedoro, infine quando vedrà che in tutti gli studî che si accumularono gli uni dopo gli altri vi erano sempre delle contraddizioni, dei sottintesi, delle reticenze, dei dubbî, che il Consiglio superiore arrivò finalmente a superare.

Io non do risposta al mio quesito, e ne lascio la cura all'onor. Ministro. E qui, intendiamoci, perchè non vorrei essere frainteso, io non dico all'onor. Ministro di attenersi alla

linea di Montedoro, ed abbandonare il concetto delle Caldare e delle Imere. Per me è necessario che la ferrovia si compia, è necessità che si congiunga subito Palermo a Catania e Messina; per me è necessità che questa questione ferroviaria, alla quale si riattaccano quasi tutte le questioni dell'Isola, soprattutto quelle di pubblica sicurezza e di malcontento, abbia al più presto possibile una soluzione. Scelga il Ministro coi lumi del suo ingegno, dei suoi studi, della sua imparzialità; lo faccia nell'interesse d'Italia e dell'Isola, e non di questa o quella località. Io non sostengo alcuna linea. Se sostenni col massimo impegno la linea di Montedoro si fu perchè Palermo, Caltanissetta, Catania, Licata, i Comuni, gl'ingegneri, le Camere di commercio, la sostenevano.

Oggi non mi ostino a sostenerla, se fatale necessità vuole che sia abbandonata. Tutto quel che ho detto, l'ho detto per mettere in guardia il Ministro contro certe influenze più o meno lontane, e perchè il Ministro si metta al suo solito posto, e faccia mettere tutti quelli che devono prender parte a questa questione, in una atmosfera più calma, e meno, non dirò partigiana, ma meno appassionata del passato.

Detto ciò, mi riassumo e limito la mia preghiera all'onor. Ministro: nell'interesse d'Italia intiera, come in quello più speciale della Sicilia, è necessario che questa ferrovia dopo sedici anni abbia il suo compimento. L'onorevole Ministro faccia presto, se ne occupi, spieghi tutta l'energia della quale è capace, della quale abbiamo prove, ed il paese non potrà che ringraziarlo: faccia in modo che il desiderio di molti anni diventi un fatto compiuto. Io, lo ripeto, non insisto per una linea piuttosto che per un'altra; scelga quella che vuole, ma lo prego di far presto, conciliando gl'interessi di tutti senza perder di vista quelli di una illustre città come Palermo.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Ho domandato la parola per unire le mie alle istanze dell'onorevole Paternostro, e per rammentare che io presi parte attivissima nelle pratiche che si fecero perchè fosse preferita la linea di Montedoro. Io non lo feci già per le mie conoscenze personali tecniche, ma lo feci sull'avviso di uomini veramente competenti nelle questioni economiche e nell'esame tecnico. Nessuno si dissimulava che la linea di Montedoro era più costosa di quella delle Caldare; anzi questo era l'argomento più forte che si portava contro la linea di Montedoro, se cioè la differenza di prezzo valesse l'utilità che si recava ad un grosso centro come Palermo di abbreviare la via per Catania. La differenza del costo fu prevista largamente dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, che non ostante preferì la linea Montedoro, la quale oltre l'utilità che produceva a Palermo, apriva la via ad una grossa regione solforifera, metteva il centro della Sicilia in comunicazione più diretta con Palermo e con gli sbocchi di mare.

Io invero ho udito ora dire da persona tecnica che le difficoltà sono maggiori di quello che erano previste.

Ad ogni modo prima di risolversi per la linea delle Caldare, pregherei il Ministro di studiare la questione dai varî lati. Pur troppo per condizioni che nessuno può vincere, un grosso centro di popolazione come Palermo, sarà sempre distaccato dal continente e sarà ben lunga la via per giungervi.

È meraviglia che le condizioni economiche di quella città sieno tanto migliorate, quanto lo sono in fatto, per il solo influsso delle istituzioni libere, non ostante che sia rimasta isolata dal resto dell'Isola, e ridotta alle sole non brevi e non sempre agevoli comunicazioni marittime.

Ma ciò non vuol dire che non sienvi gravi sofferenze e disturbi economici e pericoli di maggiori danni per la mancanza dei mezzi di comunicazione col rimanente dell'Isola.

Quindi io credo che questa sia questione urgentissima, e non sia una sola questione economica, ma anche politica.

Io non farei che unire la mia raccomandazione a quella dell'onor. Senatore Paternostro, affinchè questa questione sia studiata realmente sotto l'influenza del Ministro e che si domandino a persone tecniche gli elementi tecnici, e si faccia poi un giudizio complessivo, non solo tecnico, ma economico e politico che tenga cioè calcolo di tutti i gravi interessi che si connettono a questo argomento.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Gli onorevoli Senatori Paternostro e Cannizzaro, i quali si mostrarono informati delle discussioni che su questo importante argomento ebbero luogo nell' altro ramo del Parlamento, comprenderanno che le mie risposte innanzi al Senato non possono essere diverse da quelle che pochi giorni addietro dovetti dare ai Deputati che mi interpellarono alla Camera elettiva. Quello che io dissi fu che la questione non è ancora tanto matura (avuto riguardo alle nuove emergenze a cui fu accennato anche dagli onor. Senatori Paternostro e Cannizzaro) da potere io prendere immediate determinazioni, come si desiderava dall'onorevole interpellante dell' altro ramo del Parlamento.

È verissimo ciò che disse l'onor. Paternostro prima e l'onor. Cannizzaro poi, che cioè Palermo un tempo era grandemente infervorata pella linea di Montedoro in confronto di quella delle Caldare; e bene a ragione, poichè io ammetto ciò che disse l'onorevole Cannizzaro (e lo esposi io stesso alla Camera) che la linea delle Caldare non serve forse abbastanza agli interessi importantissimi della città di Palermo, perchè si deve discendere troppo al Sud tra Palermo e Catania, e viceversa, per tornare al Nord, onde non è questa una vera e propria congiunzione fra le due grandi città.

Perciò si mise innanzi la linea di Montedoro che abbrevia, se non erro, di 22 chilometri la via tra Palermo e Catania; ma più tardi, quando si videro sorgere, più gravi di quello che si attendevano, le difficoltà tecniche per questa via di Montedoro, a Palermo nacquero de' desideri assai pronunciati per un congiungimento anche più breve, più rapido con Catania e con Caltanissetta; sorse il desiderio della linea delle due Imere, la quale non piega come quella di Montedoro segnando anche quest'ultima una specie di sacco, sebbene meno lungo e profondo; ma invece anderebbe direttamente dai pressi di Villa Rosa a Cerda, onde sarebbe una linea ben più diretta.

Però nel soddisfare ai desiderî degli onorevoli Senatori preopinanti, ed a quelli dei rappresentanti della città di Palermo, è da tener conto altresì dell'elemento della spesa.

A tale riguardo io non posso dire che sia addirittura certo e stabilito che siano precisamente 18 milioni che occorrerebbero, come appare dall'ultimo progetto inviato al Ministero, per la linea di Montedoro.

D' altronde, quando dai progetti di massima si passasse ai progetti definitivi, potrebbe darsi che anche la linea delle Caldare eventualmente dovesse costare di più di ciò che venne preventivato.

I milioni preventivati per questa linea erano pochi, come avviene assai spesso ne' preventivi degl' ingegneri per tutte le linee. È vero ciò che asseriva l' onor. Cannizzaro, che, cioè, nel decretare la linea di Montedoro si era calcolato che la spesa sarebbe stata maggiore che per la linea delle Caldare; ma veramente la differenza fra la spesa dell' una e dell' altra linea, ne' primissimi progetti, non era che di 2 milioni. Ora, i termini della questione muterebbero grandemente, se la differenza non fosse più di 2, ma di 12 milioni, e sarebbe il caso di considerare se franchi la spesa di spendere 12 milioni per l' abbreviamento di 20 chilometri; la cosa giovava certo, quando questa economia di 20 chilometri non era rappresentata che dal maggiore dispendio di 2 milioni. Analoghe osservazioni però sono da farsi anche relativamente al costo della linea delle due Imere, proposta da un distinto geologo, il Mottura. Egli l' ha valutata d' un costo dai 23 ai 26 milioni, ma da altri fu ritenuta la spesa non inferiore ai 33 milioni; e forse anche qui, quando venissimo all' atto pratico, si potrebbe ascendere ad una somma considerevolmente maggiore.

In questo stato di cose io dovetti dichiarare alla Camera elettiva, e devo di nuovo dichiarare al Senato, di non poter prendere una risoluzione immediata perchè mi sarebbe sembrato e mi sembrerebbe veramente temerario il prenderla. Tuttavia io prometto di affrettare questa risolazione, perchè riconosco la necessità, che i due gruppi ferroviarî, orientale ed occidentale dell'Isola, siano congiunti; che Palermo che è il principal centro della grande Isola italiana, sia congiunta ferroviariamente colla parte occidentale; e riconosco pur ciò che ha detto l'onor. Cannizzaro, che noi dobbiamo fare almeno, che se Palermo non deve vivere, come un tempo, di vita artificiale, non vi sia però una specie di situazione artificiale che si oppone alla sua prosperità, la quale senza questi artificiali ostacoli, avrebbe ancor più

grande incremento di quello che non abbia avuto fino al presente, sebbene l'aumento della sua floridezza sia notevole, vedendolo noi rappresentato da quello stesso maggiore movimento commerciale del suo porto, che ha resa necessaria quella legge che, pochi giorni addietro, il Senato e la Camera elettiva hanno votato.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO. Nel ringraziare l'onorevole signor Ministro delle sue spiegazioni che non mi aspettavo diverse da quelle date alla Camera, mi permetto di fare pochissime osservazioni.

Vede l'onor. Ministro la differenza di 11 o 12 milioni tra l'opinione dell'egregio signor Mattura e l'opinione di altri ingegneri, per la linea delle due Imere. Ciò dovrebbe metterlo in guardia.

Su queste differenze di milioni che si mettono innanzi qualche volta dagli interessati, non c'è sempre la presunzione della verità.

Il Ministro comprende bene che se un distinto Collega che ha fatto molti studi vi parla di 23 milioni, e poi altri ingegneri riparlano di 33 o 34 milioni, bisogna stare in guardia anche per le differenze supposte di altre linee.

Nel parlarsi della differenza di molti milioni tra le Caldare e Montedoro, bisogna tener conto di molte cose, onor. Ministro; bisogna tener conto, come Ella ha ben detto alla Camera dei Deputati, di quello che già si è speso per la linea di Montedoro, che andrebbe perduto; bisogna tener conto dell'indennità da darsi all'appaltatore per iscioglimento del contratto; bisogna tener conto che non è solo la differenza di 22 o 25 chilometri che ci divide, ma ci sono altre considerazioni.

Io non sono ingegnere e non posso entrare in dettagli tecnici; ma ho sentito dire che si parlava di spese minori nell'esercizio, di differenza nelle pendenze, e così via dicendo.

Ora, se si fa la somma anche di tutte queste differenze e spese, ne risulta che la differenza non sarebbe più di 11 o 12 milioni, dato che si tratta di 18 milioni, nella linea di Montedoro, ma sarebbe di molto meno. Però, ripeto, la questione non sta qui, nè io insisto. Dove maggiormente richiamo l'attenzione dell'onor. Ministro è sopra altri punti. Egli sa che la legge parla di una linea di Palermo-Catania-Messina, con diramazione a Girgenti e Licata: Ora, lo scopo della legge non è più raggiunto quando avete una linea non con diramazione su Girgenti e Licata, ma una linea Catania-Girgenti.

L'onor. Ministro sa che la questione non sta nei 22 chilometri di più o di meno, ma che è invece questione tutta economica, in quanto che, se le merci arrivano, per esempio, al punto A, come sarebbe Girgenti, non andranno avanti verso Palermo. Con ciò voi taglierete perfettamente fuori Palermo dal commercio dell'Isola, la taglierete fuori dal commercio con Caltanisetta, ed altri centri.

Voi dovete tener conto delle facilità che presenta una città popolosa come Palermo, dei magazzini di deposito, delle case di assicurazione, della maggior facilità dei noli, della maggiore sicurezza del porto, e di moltissime altre circostanze, le quali consigliano il percorso di qualche chilometro di più per arrivare a Palermo anzichè discendere a Girgenti. Per la città di Palermo non è questione di 22 chilometri di più o di meno, ma questione del tutto economica, di vedere cioè se Palermo debba godere, come la convenienza generale consiglia, dei vantaggi derivanti da questa linea, ovvero, tagliata fuori da tutto il commercio e dallo sbocco dei prodotti, debba servirsene solamente per i passeggieri.

Fatte queste brevi osservazioni, non aggiungo altro, e ringrazio l'onor. Ministro, manifestando la speranza che, nell'interesse di tutta la Sicilia, siano i lavori eseguiti al più presto possibile.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Anch'io ringrazio l'on. signor Ministro; ma desidererei che egli propriamente si convincesse che l'interesse maggiore della città e provincia di Palermo, di questo grosso centro di popolazione, è di far presto.

Il movimento industriale e commerciale di Palermo, incominciò meravigliosamente a svilupparsi, contando sulle vicine comunicazioni ferroviarie.

I capitali si avviarono col calcolo che gli sbocchi nell'Isola sarebbero stati aperti sollecitamente; anzi sulle prime si ebbe sin l'illu-

sione che in cinque anni sarebbe compita la comunicazione tra Palermo Catania e Messina. Sono intanto scorsi più di quindici anni, e quest' arteria principale dell' Isola non solo non è compita, ma si discute tuttavia sulla linea che deve seguire. Il movimento industriale e commerciale, aspettando invano l' adempimento della promessa su cui posò i suoi calcoli, ha subito parecchi strozzamenti, e si spegnerà se non gli si apre sollecitamente la via dell' Isola.

Questa impazienza legittima ha fatto chiedere che si faccia una linea qualunque. Si è fatto ora balenare la speranza della linea delle due Imere. Ma io temo che questa speranza sia una illusione che finisca in un nuovo e più doloroso disinganno.

Il preventivo fatto dall'ingegnere di miniere, professore nella scuola delle Solfare, che dirò di prima approssimazione, fu ritennto anche dagli ingegneri locali che dovrà essere aumentato e di molto.

Io ripeto, e prego l'on. signor Ministro a tenerlo presente, che quel grosso centro di popolazione desidera soprattutto che si faccia presto a qualunque costo, a costo di rinunziare alla strada di Montedoro, qualora si credesse che la linea delle due Imere fosse di più facile esecuzione. È questa speranza fatta correre nel paese, forse ad arte, che ha distolta l'attenzione dalla linea di Montedoro. Ma io temo assai che la cittadinanza di Palermo si sia lasciata illudere, giacchè osservo che le cifre indicate dall'onor. Ministro sono assai forti e possono divenire più forti ancora, quando si venga al reale calcolo, di modo che potrebbe avvenire che coloro i quali sostengono gl'interessi della città e provincia di Palermo, si trovassero poi colle mani vuote, dopo aver appoggiato il compimento della linea delle Caldare colla illusione della linea delle due Imere.

Io non credo che lo Stato Italiano possa eseguire la novella linea con molta prontezza come sperasi a Palermo.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io ripeto all' on. Senatore Cannizzaro l' assicurazione che, per parte mia, procurerò di mettere la massima sollecitudine nelle deliberazioni che il Governo a questo riguardo deve prendere. Io ammetto anzi che in materia di ferrovie, di comunicazioni, di viabilità, in forza di quegli spostamenti a cui l'on. Senatore Cannizzaro ha accennato, sovente è meglio far male che far nulla; ma nello stesso tempo devo avvertire qui ciò che ebbi ad avvertire eziandio avanti la Camera dei Deputati, vale a dire che, siccome la Commissione d'inchiesta per la Sicilia si è molto occupata di questa questione, è mio dovere di attendere anche la Relazione della Commissione suddetta, dappoichè, almeno secondo quanto accennava nell'altro ramo del Parlamento l'on. interpellante Di Rudinì, sembra che essa si mostri piuttosto favorevole alla linea delle Caldare.

Vengo da ultimo ad un' altra circostanza che pure deve preoccupare il Governo, onde assumere estese e complete informazioni. Io voglio alludere a quel vivo movimento di opinioni che recentemente ha avuto luogo a Palermo e di cui varî apprezzamenti corsero in diverso senso, sì da essere conveniente di conoscere i veri voti del paese. La linea brevissima delle due Imere sembra infatti che abbia fatto sorridere nuove speranze, vagheggiare nuove combinazioni, onde bisognava pure far luogo anche a questi voti della rappresentanza di Palermo, perchè l'opinione di Palermo deve essere tenuta in grandissimo conto, come desiderano e chiedono gli stessi onorevoli preopinanti. Ad ogni modo, io ripeto l'assicurazione che gli indugi saranno i più brevi possibili, compatibilmente colla gravità della questione.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, si continua la lettura del bilancio.

Strade ferrate.

23	Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate di Società private (Spese fisse)	363,500	»
24	Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate di Società private (Spese variabili) . . .	77,777	17

25	Spese d'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule (Spesa obbligatoria)	3,399,670 »
	(Approvato.)	3,840,947 17

Telegrafi.

26	Personale dei Telegrafi di direzione, manutenzione ed esercizio (Spese fisse)	3,615,520 50
27	Retribuzioni agl'incaricati di Uffici di 3ª categoria, ed ai fattorini in ragione di telegrammi (Spesa d'ordine)	1,104,848 22
28	Indennità di missione, di tramutamento, di interpretazione e di cauzione	142,944 18
29	Pigioni ed assegnamenti per le spese di scrittoio, e per le pernottazioni negli Uffici (Spese fisse)	332,885 43
30	Spese d'esercizio e di manutenzione . . .	968,336 05
31	Crediti di Amministrazioni estere per telegrammi internazionali (Spese d'ordine) .	405,614 10
31 bis	Annualità per l'immersione e manutenzione di un cordone elettrico sotto-marino fra il continente italiano presso Orbetello e l'isola di Sardegna presso la Maddalena (art. 2 della legge 1° maggio 1875, n. 2450, serie seconda)	120,000 »
32	Restituzione di tasse, spese di espresso, commutazione in denaro di buoni di cassa per risposte pagate ecc. (Spesa d' ordine)	40,766 65
33	Spese telegrafiche per conto di diversi (Spesa d'ordine)	259,144 68
34	Servizio telegrafico semaforico	180,725 12
	(Approvato.)	7,170,784 93

Poste.

35	Personale dell'Amministrazione delle Poste.	3,647,000 »
36	Personale degli Uffizi di 2ª classe	2,212,740 »
37	Personale dei corrieri, messaggieri, portalettere e serventi	1,685,000 »
38	Assegnamenti per spese d'ufficio e per pigioni	520,030 »
39	Assegnamenti ai titolari degli Uffici postali italiani all'estero	31,000 »
40	Canoni ai Mastri di posta	19,640 »
41	Trasporto delle corrispondenze (Spese fisse).	3,498,210 »
42	Trasporto delle corrispondenze (Spese variabili)	671,510 »
43	Servizio postale e commerciale marittimo .	8,300,000 »
44	Indennità per missioni, per traslocazioni, per visite d'ispezioni, di viaggio agl'Impiegati sugli ambulanti, di servizio di notte e di stazione	400,000 »
45	Spese diverse per il materiale	350,000 »
46	Premio ai rivenditori di francobolli e di cartoline postali ed ai titolari degli Uffizi postali di 2ª classe sui francobolli e sulle cartoline da essi vendute (Spesa obbligatoria)	340,000 »
47	Rimborsi alle Amministrazioni postali estere (Spesa d'ordine)	356,500 »
48	Rimborsi ai titolari degli Uffizi postali per le corrispondenze rinviate, detassate e rifiutate (Spesa d'ordine).	180,000 »
49	Aggio ai Consoli sulle tasse dei vaglia emessi (Spesa d'ordine)	50,000 »
50	Rimborsi eventuali (Spesa d'ordine) . . .	60,650 »
	(Approvato.)	22,322,280 »

Spese comuni e generali.

51	Dispacci telegrafici governativi	32,953 05
52	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	746,000 »
53	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative (Spesa d'ordine)	248.016 34

54	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio (Spesa d'ordine .	881,613 35
54bis	Spesa per diritti di verificazione dei pesi e delle misure	36,042 »
55	Casuali pei tutti i servizi dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti	174,466 40
		2,119,091 14

(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

—

Spese comuni e generali.

56	Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi stipendi	29,920 »
57	Assegnamenti di disponibilità	19,000 »
58	Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Lavori)	2,530,156 10
58bis	Monumento alla memoria del magnanimo Re Carlo Alberto in Torino	28,910 »
		2,607,986 10

(Approvato.)

Lavori pubblici.

Strade.

59	Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, n. XX. - Costruzione dei tronchi in lacuna nelle Provincie di Genova, Pavia e Piacenza (Spesa ripartita)	1,019,167 47
60	Miglioramento della strada nazionale da Cuneo a Ventimiglia pel colle di Tenda, n. XXIII. - Cuneo (Spesa ripartita)	328,692 98
61	Strada nazionale da Susa in Francia per il Monginevra, n. XII. Sistemazione del tratto fra Oulx e Cesana - Torino	23,700 »
62	Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, n. XX - Sistemazione del tratto detto *La Galleana* e del ponte sui canali del molino ed opificio Fioruzzi - Piacenza	10,300 »
63	Strada nazionale da Alessandria alla Svizzera per il Gran S. Bernardo, n. IX. - Costruzione di barriere in legname per assicurare il transito nei siti più pericolosi fra l'uscita della città di Aosta ed il confine Svizzero - Torino	26,200 »
64	Strada nazionale da Aosta in Francia per il Piccolo S. Bernardo, n. X. Sistemazione del ponte sulla Dora Baltea presso Villeneuve - Torino	20,000 »
64bis	Strada nazionale Callalta, n. XLIX. - Costruzione di un ponte sul fiume Piave a Ponte di Piave - Treviso (Spesa ripartita). . .	504,178 40
64 ter	Strada nazionale dello Spluga, n. IV. Tronco dal Trivio di Fuentes a Chiavenna. Ricostruzione del ponte in legno sul Novate nella lacalità fra Campo e Novate - Sondrio	12,000 »
64 quater	Strada nazionale Callalta, n. XLIX - Costruzione del ponte sullo scolo Grassega nel tratto compreso fra i caseggiati di Ponte Piave e di Oderzo - Treviso	23,500 »
65	Strada nazionale dal Modenese al Fiorentino, per l'Abetone, n. XXV. Lavori di difesa della sponda stradale franata nel tronco Pieve Pelago e Serrabassa mediante costruzione di muri di sostegno al ponte Pichiassassi al luogo denominato *Svolte* - Modena	14,000 »
67	Costruzione e sistemazione della rete stradale nelle Provincie Napolitane (Spesa ripartita)	2,430,049 45
68	Strada nazionale della Valle d'Agri, n. LIX. Sistemazione dell'ottavo tratto fra la nazionale delle Calabrie e Montesano - Salerno	10,000 »
70	Strada nazionale Appulo-Lucana, n. XL. Primo tronco. Deviazione del tratto da metri	

	340 prima del ponte Cerzeto sino dopo la Grotticella - Potenza	25,000 »
70 *bis*	Strada nazionale n. LV, da S. Salvatore alla stazione di Carigliano. Sistemazione del tronco di strada che cavalca il torrente Galatrella - Cozensa , ...	15,800 »
71	Apertura e sistemazione della rete stradale nell'Isola di Sardegna (Spesa ripartita) .	2,059,021 29
72	Strada nazionale centrale. Costruzione di 4 acquedotti e rivestimento con pietrame a secco di cunette stradali lungo i tronchi fra Santa Lucia, sotto Serrisino oltre Tiana - Cagliari.	14,300 »
73	Strada nazionale da Oristano a Porto Torres-Sistemazione della carreggiata nel tratto fra le città di Oristano e Bonorva - Cagliari	15,000 »
74	Compimento della rete stradale di conto nazionale e ricostruzione di ponti sulle strade provinciali di Sicilia (Spesa ripartita) . .	1,496,764 34
75	Strada nazionale da Palermo a Girgenti per Corleone e Bivona. Sistemazione del primo tratto da villa Langer presso Palermo fino al passaggio a livello della ferrovia - Palermo , ...	29,800 »
76 *bis*	Strada provinciale da Manganaro a Girgenti. Tronco da Comitini a Casteltermini. Ricostruzione del ponte Butauro - Girgenti .	20,400 »
76 *ter*	Costruzione di strade provinciali nelle provincie più deficienti di viabilità (Spesa ripartita)	500,000 »
77	Sussidi per la costruzione delle strade comunali obbligatorie (Legge 30 agosto 1868, num. 4613)	4,209,600 61
	(Approvato.)	12,807,474 54

Acque.

Opere idrauliche di prima categoria.

78	Apertura di un canale di navigazione fra i laghi di Como e di Mezzola	*Per memoria*
79	Condotto Carolino - Caserta - Ricostruzione del ponte-canale detto *Cassone* compreso nel tratto fra il Torrino e i numeri 36 e 38	26,000 »
80	Condotto Giove e Fontanelle - Caserta - Sistemazione del condotto.	25,000 »
81	Fiumi Brenta e Bacchilione nelle Provincie di Padova e Venezia. - Sistemazione secondo il piano Fossombroni-Paleocapa (Spesa ripartita)	74,971 49
82	Fiume Arno - Pisa - Costruzione di ponticelli sulla via alzaia tanto a destra che a sinistra	6,500 »
83	Canale navigabile da Pisa a Livorno - Pisa - Allargamento e sistemazinne del canale nel tratto di metri 210 che precede il ponte a Piglieri	17,900 »
84	Fiume Po - Rovigo - Riproduzione della via alzaia in un breve tratto rimpetto al centro abitato dal comune di Occhiobello . .	6,000 »
85	Fiume Corno - Udine - Rettifica della grande risvolta nel bosco Frangipane, ossia sopra il ponte denominato *Delle Barcatte* . .	13,000 »
86	Fiume Lemene - Venezia - Ricostruzione di una briglia attraverso l'emissario del detto fiume poco sotto a Concordia	22,500 »
	(Approvato.)	191,871 49

Opere idrauliche di seconda categoria.

87	Fiume Adige - Este - Ampliamento del magazzino idraulico di Adige	9,500 »
88	Fiume Bacchiglione - Padova - Costruzione di un magazzino idraulico in Comune di Veggiano, frazione di Trambacche	17,000 »
89	Fiume Po - Piacenza - Costruzione di una chiavica a tra luci sul colatore Podestà .	9,000 »
90	Fiume Po - Rovigo - Costruzione di un magazzino idraulico a Polesella	18,000 »
	(Approvato.)	53,500 »

Opere idrauliche promiscue.

91	Assettamenti e riparazioni straordinarie alle opere idrouliche in causa delle piene del 1872	3,521,375 77

91 *bis*	Prima serie dei lavori complementari per la sistemazione degli argini del Po ed influenti	*Per memoria*	
91 *ter*	Sistemazione del Tevere	*Per memoria*	
92	Resti passivi del 1867 e precedenti per le Provincie Venete e di Mantova. Concorso obbligatorio dello Stato nelle spese consorziali per opere idrauliche	61,059	03
	(Approvato.)	3,582,434	80
	Bonifiche.		
93	Lago di Bientina	179,591	07
94	Stagni di Vada e Collemezzano	6,834	59
95	Maremme Toscane	758,940	27
96	Bacino inferiore del Volturno e Bagnoli	490,333	21
97	Paludi di Napoli, Volla e contorni	72,841	25
98	Torrenti di Somma e Vesuvio	187,882	39
99	Torrente di Nola	141,356	55
100	Regi Lagni	273,511	20
101	Bacino Nocerino	94,908	11
102	Agro Sarnese	123,881	10
103	Bacino del Sele	144,282	52
104	Vallo di Diano	176,188	05
105	Stagni di Marcianise	18,528	34
106	Piana di Fondi e Monte San Biagio	62,373	92
107	Lago di Averno	48,584	98
108	Lago Salpi	155,645	12
109	Salina e Salinella di San Giorgio sotto Taranto	10,847	46
110	Lago di Bivona	68,920	»
111	Piano di Rosarno	23,863	89
112	Piana di San Vettorino	4,883	49
113	Bonificazioni Pontine. Concorso dello Stato al quarto della spesa.	30,104	89
114	Bonificamento delle Valli grandi Veronesi ed Ostigliesi. Concorso dello Stato al decimo della spesa	48,615	85
115	Spese per studi relativi al buon regime dei fiumi, torrenti e di altre bonifiche nuove.	31,620	03
	(Approvato.)	3,154,538	28

Porti, spiagge e fari.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO. Vorrei rivolgere una preghiera all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

So che pei lavori del porto di Bari ci sono attualmente molti dubbi. Si attacca la bontà ed utilità (assoluta s'intende, e non relativa) di tali lavori.

Si teme da taluno che si possano spendere i danari e poi non avere un porto sicuro come si è desiderato. La stampa se ne è commossa, se ne è commossa la Camera di Commercio, e credo che il Ministro debba avere nel suo Ministero qualche petizione, o per lo meno delle lettere che insistono per provvedimenti. Spero non ci sia nulla di vero, o di serio nei dubbi sorti, e che molti si esagerino la situazione; ma infine il dubbio c'è, e bisogna rimuoverlo.

Il desiderio di quelle popolazioni, e soprattutto del Commercio, sarebbe che il Governo mandasse una Commissione per verificare se le apprensioni hanno ragione di essere o no.

Io adunque limito la mia preghiera a questo, e credo che si potrà contentare la provincia di Bari con l'invio di apposita Commissione, per verificare, esaminare e provvedere ai bisogni di quel porto.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Avendo avuto ad occuparmi delle questioni relative al porto di Bari, ebbi pure l'occasione di manifestare all'onorevole Senatore Paternostro, che tanto interessamento mi ha dimostrato particolarmente, ed ora mostra per quel porto in Senato, che ventilerò il provvedimento da lui messo innanzi, di nominare una Commissione speciale la quale in tal caso potrebbe essere incaricata non solo di ciò che si riferisce ai pericoli d'interrimenti di cui si preoccupa la pubblica opinione, ma eziandio di ciò che concerne le altre questioni che l'opera del porto di Bari ha suscitate. Per

questi porti pur troppo l'esperienza m'insegna che i loro lavori sono assai spesso fertili di litigi, e questi litigi poteano più facilmente poi aver luogo riguardo al porto di Bari, i cui appalti passarono di mano in mano nel modo più disgraziato possibile. Per queste ragioni io credo che riescirà molto opportuno ricorrere ad espedienti della natura di quelli che ha accennato l'onorevole Paternostro.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola si continua la lettura del bilancio.

Porti, spiagge e fari.

116	Porto di Bari di 3ª classe. - Quarta rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la sistemazione del porto, autorizzata colla Legge 14 agosto 1870, n. 5823 . .	350,000 »
117	Porto di Bosa di 3ª classe. - Costruzione del porto (Spesa ripartita)	76,378 18
118	Porto di Cagliari di 1ª classe - Ricostruzione delle calate del Sale	20,000 »
119	Porto di Catania di 3ª classe - Quarta rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la sistemazione del porto, autorizzata colla Legge 31 luglio 1870, n. 5783 . .	207,500 »
120	Porto di Castellammare di Stabia di 3ª classe - Costruzione del molo di protezione (Spesa ripartita)	49,550 52
121	Porto Corsini di 3ª classe. - Sistemazione del porto (Spesa ripartita)	152,327 74
122	Porto di Gallipoli di 3ª classe. - Costruzione delle opere di protezione del porto (Spesa ripartita)	205,887 54
123	Porto di Genova di 1ª classe. - Costruzione di banchine per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita)	607,339 13
124	Porto di Girgenti di 3ª classe. - Costruzione di un nuovo molo (Spesa ripartita) . . .	815,777 10
125	Porto di Livorno di 1ª classe. - Costruzione del nuovo porto (Spesa ripartita) . . .	233,150 98
126	Porto di Messina di 1ª classe. - Compimento del bacino di carenaggio (Spesa ripartita)	377,113 06
128	Porto di Napoli di 1ª classe - Compimento del molo militare o di S. Vincenzo (Spesa ripartita)	490,628 48
129	Porto di Palermo di 1ª classe - Opere di difesa alla cala del porto (Spesa ripartita) .	139,307 17
130	Porto di Reggio di 3ª classe. - Quarta rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la costruzione del porto, autorizzata colla Legge 14 agosto 1870, n. 5823 .	190,100 »
131	Porto di Salerno di 3ª classe - Prolungamento dell'antemurale (Spesa ripartita)	82,415 07
132	Porto di Santa Venere di 3ª classe. - Costruzione del porto nel golfo di S. Eufemia (Spesa ripartita)	80,000 »
133	Porto di Savona di 3ª classe. - Costruzione di una darsena per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita)	724,823 18
134	Porto di Venezia di 1ª classe - Costruzione di banchine (Spesa ripartita)	200,000 »

135	Escavazione per miglioramento dei fondali dei porti di Genova, Livorno e Venezia. .	584,948 24
	(Approvato.)	5,587,246 39

Strade ferrate.

136	Spese di sorveglianza tecnica alle strade ferrate in costruzione (Spese fisse)	125,000 »
137	Spesa di sorveglianza tecnica alle strade ferrate in costruzione (Spese variabili) . .	62,990 »
138	Costruzione della stazione di Venezia (7ª rata di rimborso alla Società ferroviaria dell'Alta Italia)	401,235 »
139	Concorso dello Stato nella spesa per la costruzione della ferrovia del San Gottardo - Legge 3 luglio 1871, n. 311, serie 2ª (Spesa ripartita)	5,500,000 »
140	Ferrovia San Severino-Avellino - Continuazione dei lavori di costruzione	2,561,303 49
141	Ferrovia Ligure - Costruzione (Spesa ripartita)	5,548,028 50
142	Ferrovie Calabro-Sicule - Costruzione (Spesa ripartita	20,011,015 30
143	Ferrovie Calabro-Sicule - Compimento dei lavori di costruzione appaltati all'impresa Vitali, Charles, Picard e Comp. giusta la Legge del 31 agosto 1868, n. 4587 e la Convenzione del 10 marzo 1873 approvata con Decreto Ministeriale 21 luglio successivo	975,499 50
	(Approvato.)	35,185,071 70

Telegrafi.

143 bis	Spesa per l'ampliamento e per l'adattamento degli uffici telegrafici di Genova e Venezia e pel trasferimento e adattamento di quello di Bologna.	23,000 »
	(Approvato.)	

Capitoli aggiunti per spese residue 1875 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello Stato di prima previsione pel 1876.

SPESE COMUNI E GENERALI.

144	Trasporto della capitale da Firenze a Roma - Indennità agl'impiegati dell'amministrazione centrale - Spese per l'adattamento di mobili ed altre accessorie	701 98
	(Approvato.)	

Lavori pubblici.

Strade.

145	Strada nazionale di Valle Roja, n. XV. - Compimento della strada da Ventimiglia al confine francese	59,737 52
146	Strada nazionale del littorale da Genova al confine francese, n. XVIII. - Costruzione di un ponte sul torrente Roja presso Ventimiglia	11,054 16
147	Strada nazionale dal Piemonte ad Oneglia, n. XVI - Trasporto di un tratto sulla sommità del colle di Nava, e costruzione di una casetta di ricovero (Porto Maurizio) .	6,575 »
148	Strada nazionale dal Piemonte ad Oneglia, n. XVI. - Riparazioni al ponte della Catalana sul fiume Tanaro all'ingresso dell'abitato di Ceva, e modificazione del tratto di detta strada fra il suddetto ponte ed il Borgo Torretta (Cuneo)	5,000 »
149	Strada nazionale da Cuneo alla Francia, per il colle dell'Argentera, n. XIV - Compimento dei tronchi in lacuna	34,821 69
150	Strada nazionale da Susa in Francia pel Monginevra, n. XII. - Costruzione di un ponte in muratura di m. 12 di luce sul torrente Ripa presso l'abitato di Cesana (Torino) .	4,210 »

151	Strada nazionale del Monginevra, n. XII. - Trasporto di un tratto fuori dell'abitato di Chiomonte (Torino)	1,370 90
152	Strada nazionale da Torino alla Svizzera per il Gran San Bernardo, n. IX. - Sistemazione dei tronchi fra Montalto e Borgofranco .	18,684 88
153	Strada nazionale da Alessandria al Gran San Bernardo confine Svizzero, n. IX. - Costruzione di un'arcata in muratura in sostituzione dell'attuale impalcatura in legno del ponte sul torrente Eylex (Torino) . .	29,900 »
154	Strada nazionale da Alessandria al Gran San Bernardo confine Svizzero, n. IX. - Sistemazione del secondo tronco in circondario d'Ivrea fra il rivo Chiusuma ed il tratto già sistemato presso la rupe Bandesia .	6,887 73
155	Strada nazionale da Aosta in Francia per il Piccolo San Bernardo, n. IX. — Compimento della linea tra la Thuille ed il confine Francese (Torino)	500 »
156	Strada nazionale da Arona alla Svizzera per Pallanza, n. VII. - Compimento della linea fino al confine Svizzero fra Cannobio ed il torrente Valmara (Novara)	16,292 30
157	Spese straordinarie per le strade già provinciali nel Piemonte, nella Liguria e nella Sardegna.	14,254 25
158	Strada nazionale del Tonale, n. II. - Costruzione del tronco dal ponte di legno al Tonale	281,144 39
159	Strada nazionale del Tonale, n. II. - Ricostruzione del ponte sul Serio a Scriate. - (Bergamo)	69,839 82
160	Strada nazionale dello Stelvio, n. III. - Sistemazione al passo della Porrettina. (Sondrio)	1,012 44
161	Strada nazionale dello Spluga, n. IV - Sistemazione del tronco fra Chiavenna e Bocca d'Adda, nella località denominata *Valli Soppia e Pissarotta* (Sondrio)	29,795 »
162	Strada nazionale detta Vallarsa n. XLIV. - Sistemazione sopra nuova sede del tronco dal pozzo di Fabrega al sedere del Thiene. (Vicenza)	3,561 77
163	Strada nazionale detta Vallarsa, n. XLIV - Sistemazione del tronco dal ponte sul Proa a Malo (Vicenza)	6,331 08
164	Strada nazionale Tirolese o di Canal di Brenta, n. XLV. - Rettifica del tronco dall'antico Lazzaretto per Primolano ai *quattro cantoni* (Vicenza)	29,580 40
165	Strada nazionale Tirolese o di Canal di Brenta, n. XLV - Costruzione di un ponte stabile sul Brenta a Curtarolo (Padova). . . .	63,792 76
166	Strada nazionale di Alemagna, n. XLVII - Ricostruzione del ponte sul torrente Ruda di Penio (Belluno)	23,600 »
167	Strada nazionale Bellunese, n. XLVIII - Correzione di una parte della disastrosa riva del Boscon (Belluno).	17,347 06
167 *bis*	Strada nazionale Bellunese, n. XLVIII. - Sistemazione e miglioramento del tronco di strada nella località denominata la *Riva di Santa Maria Maddalena* presso Castelnuovo (Belluno)	223 76
168	Strada nazionale Pontebbana, n. LI. Ricosteuzione del ponte stabile in pietra sulla roggia del Molino (Udine)	23,600 »
169	Strada nazionale Pontebbana, n. LI - Lavoro di parziale deviazione della suddetta strada nella località detta *delle Milacche* (Udine)	28,000 »
170	Strada nazionale di San Vito e San Daniele, n. L. - Sistemazione del tronco fra Commerzo e Triveriacco. - Udine	2,659 15
171	Strada nazionale del Pulfero, n. LII. - Costruzione di un ponte sul torrente Torre. - (Udine)	13,569 49
172	Strada nazionale del Pulfero, n. LII. - Costruzione di un ponte sul torrente Molina. (Udine)	7,554 16
173	Strada nazionale Callalta da Treviso a Trieste, n. XLIX. - Costruzione di un ponte sul Tagliamento fra San Michele e Latisana - (Udine)	20,363 38
175	Strada nazionale da Spezia a Cremona, numero XXII. - Sistemazione del tronco fra i ponti Monia e Rotto	40,271 75

	rimpetto al fossato di S. Lazzaro nel comune di Fossombrone (Pesaro)	14,300 »
188	Strada nazionale Cassia - Riparazioni al tronco deviato da Acquapendente al ponte Gregoriano sul fiume Paglia per un tratto di metri 156, fra le sezioni 18 e 28 (Roma)	13,417 50
189	Strada nazionale degli Abruzzi, n. XXXI - Sistemazione del tratto fra le sezioni prima e seconda del tronco del miglio 29 fino al ponte sul Volturno (Campobasso) . . .	18,000 »
190	Strada nazionale Sannitica - Rettifica del tronco fra la via Croce ed il primo rettilineo della piana di Sepino (Campobasso) . .	76,741 06
191	Strada nazionale delle Calabrie, n. XXXVI. Opere di costruzione dei due ponti, Tiro secondo e Tiro terzo lungo il tronco compreso fra il ponte Vertù e Tarsia, stati distrutti dalle piene dell'inverno 1873 (Cosenza)	5,720 »
192	Strada nazionale da Sapri alla Valle d'Agri, n. LIX - Sistemazione e completamento del sesto tronco compreso fra Sanza e Buonabitacolo (Salerno)	13,500 »
193	Strada nazionale da Angitola a Soverato, n. XXXVIII. - Sistemazione di un tronco sulla marina di Soverato (Catanzaro) . .	2,900 »
194	Strada nazionale da Bosa ad Orosei - Riforma della carreggiata, costruzione di parapetti, e rivestimenti di fossi stradali lungo il tronco compreso fra il villaggio di Suni e la città di Bosa (Cagliari)	9,820 »
195	Strada nazionale Messina-Palermo per Catania - Riforma in muratura del ponte Tudelia lungo il tratto dal miglio 103 al 108 (Caltanissetta)	5,300 »
196	Strada nazionale Palermo-Messina - Rimessione di danni e sistemazione del tronco compreso fra la migliaria 53 e Santa Caterina (Caltanissetta)	9,000 »
197	Resti passivi del 1867 e precedenti per le Provincie Venete e di Mantova	3,577 23
198	Resti passivi del 1861 e precedenti per le Provincie Toscane	7,865 45
176	Strada nazionale da Pavia al Mantovano. - Costruzione di un ponte in chiatte sul Po fra Viadana e Brescello (Cremona e Reggio Emilia)	6.394 »
177	Indennità ai proprietari per antiche espropriazioni in Lombardia	26,249 63
178	Strada nazionale da Livorno al confine Mantovano, n. XXIV. - Costruzione di un ponte sul torrente Fegana al suo sbocco nel Serchio (Lucca)	37,480 »
179	Strada nazionale da Firenze a Forlì, n. XXVII. Rettifica del tratto di strada fra Terra del Sole ed il confine colla provincia di Forlì (Firenze)	12,000 »
180	Strada nazionale dal Modonese al Fiorentino per l'Abetone, n. XXV. - Ricostruzione del ponte sul torrente Limestre ad un solo arco. - Firenze	70 »
181	Strada nazionale da Arezzo a Fossombrone, n. XXVII *bis*. - Correzione della salita detta di *Fontesecca* (Arezzo)	3,820 »
182	Costruzione di una casa cantoniera da erigersi sulla sommità della salita del Cifo lungo la strada nazionale da Firenze ad Ancona (Perugia).	12,223 80
183	Strada nazionale da Firenze ad Ancona, n. XXVIII. - Rettifica del secondo tratto dal cancello Giorgini a metri 35 dopo il ponte sul fosso Cervia (Macerata) . . .	5,206 »
184	Strada nazionale da Firenze ad Ancona, n. XXVIII - Correzione della ripidissima salita fra la chiesuola della Madonna e la porta Romana nella città di Tolentino (Macerata)	30,000 »
185	Strada nazionale da Fano al confine colla provincia di Roma, detta già Lauretana. - Costruzione del ponte sul Potenza presso le rovine dell'Elvia. (Macerata)	6,000 »
186	Strada nazionale da Fano al confine colla Provincia di Roma, n. XXIX - Deviazione della salita del Bazzotto dopo Tavernelle (Pesaro)	20,750 »
187	Strada da Fano al confine colla provincia di Roma, n. XXIX - Deviazione del tratto di-	

199	Resti passivi del 1861 e precedenti per le Provincie Napolitane	90 09
199 *bis*	Spesa pel completamento della Statistica stradale	6 15
	(Approvato.)	1,211,965 75

Acque.

Opere idrauliche di prima categoria.

200	Fiume Tevere (Roma) - Compimento degli studi tecnici per le opere necessarie a preservare la città di Roma dalle massime inondazioni	49,425 »
201	Naviglio Adigetto (Rovigo) - Riduzione ad uso di magazzino idraulico del fabbricato erariale già appartenente alle poste, nello interno di Rovigo	600 »
	(Approvato.)	50,025 »

Opere idrauliche di seconda categoria.

202	Torrente Quaderna (Bologna) Costruzione di un magazzino idraulico nella località detta *La Guardata*	4,620 »
203	Torrente Quaderna (Bologna) Sistemazione del diversivo dello stesso torrente dal ponte della Fiorentina alla cassa di colmata dei torrenti Idice e Quaderna inferiormente al confine Mazzacorati - Ratta	28,047 74
204	Torrente Quaderna e cassa di colmata (Bologna) Costruzione di una casa di guardia.	1,535 02
205	Torrente Idice (Bologna) Costruzione di un magazzino idraulico presse San Martino .	2,025 »
206	Fiume Reno (Bologna) Ricostruzione di sette idrometri resi inservibili	151 64
207	Fiume Reno (Bologna) Costruzione di un muro d'ala a sinistra della chiavica. - *Due Portoni*	12,500 »
208	Fiume Po (Cremona) Costruzione di un magazzino idraulico a Torricella del Pizzo .	15,000 »
209	Fiume Po (Mantova) Costruzione di un magazzino idraulico presso Scorzarolo . . .	6,614 33
210	Fiume Secchia (Modena) Costruzione di un magazzino idraulico in Villa Rovereto . .	21,000 »
211	Fiume Gorzone (Padova) Costruzione di un magazzino idraulico ad Anguillara . . .	5,149 60
212	Fiume Po (Pavia) - Costruzione di dodici idrometri parte in legno e parte in pietra	4,300 »
213	Fiume Po (Pavia) - Costruzione di un magazzino idraulico a Mezzanino	10,200 »
214	Fiume Po (Pavia) Costruzione di un magazzino idraulico per le arginature di Campo Maggiore e di Rottino Rottone	13,000 »
215	Fiume Po (Piacenza) Costruzione di un magazzino idraulico a Roncarolo	10,295 70
216	Fiume Lamone - Cassa di bonificazione (Ravenna) Costruzione di una casa di guardia presso la strada reale	655 17
217	Fiume Po (Reggio Emilia) - Costruzione di un magazzino idraulico in Gualtieri . .	4,381 34
218	Torrente Crostolo (Reggio Emilia) Costruzione di un magazzino idraulico in Santa Vittoria	19,000 »
219	Torrente Canalazzo Tassone (Reggio Emilia) Costruzione di un magazzino idraulico al ponte della Forca	12,000 »
220	Po di Tolle (Rovigo) - Costruzione di un magazzino idraulico	4,559 »
220 *bis*	Fiume Adige (Rovigo) - Costruzione di caselli di guardia	1,531 »
221	Po di Venezia (Rovigo) - Costruzione di caselli di guardia	1,239 »
222	Fiume Po - Ramo detto di Goro (Rovigo) - Costruzione di un magazzino idraulico in Ariano.	5,174 87
223	Fiume Tagliamento (Udine) - Costruzione di un magazzino idraulico a Latisana . . .	7,668 »
224	Fiume Adige (Verona) Costruzione di un magazzino idraulico a Bonavigo . . .	4,339 20
225	Fiume Brenta (Vicenza) Costruzione di un magazzino idraulico a Cortigliano . . .	5,000 »
226	Costruzione e completamento di idrometri sul Po, nelle provincie di Cremona, Mantova, Piacenza e Rovigo	14,800 »
	(Approvato.)	214,786 61

Opere idrauliche promiscue.

227	Riparazione e sistemazione delle opere idrauliche danneggiate dalle piene straordinarie dell'autunno 1868	7,842 47
228	Concorsi e sussidi a termini di legge per opere idrauliche di terza e quarta categoria danneggiate dalle piene del Po, del Ticino e dall'Adige nel 1872	40,500 »
	(Approvato.)	48,342 47

Bonifiche.

229	Lago di Agnano - Compimento delle bonificazioni.	60,000 »
230	Bonificamento dell'Agro brindisino (Legge 30 giugno 1872, n. 910).	48,871 52
	(Approvato.)	108,871 52

Porti, spiagge e fari.

231	Porto di Brindisi di 1ª classe - Grande restaurazione	18,641 98
232	Porto di Cotrone di 2ª classe - Costruzione di una banchina in legno	11,200 »
232bis	Porto di Messina di 1ª classe - Ricostruzione di quaranta metri di banchina . .	4,380 93
233	Porto di Milazzo di seconda classe - Concorso dello Stato nella spesa occorrente per la deviazione del rivo Rosso dal porto. . .	8,000 »
234	Porto di Napoli di 3ª classe - Acquisto di una grue da collocarsi sul molo di S. Gennaro	4,312 68
235	Porto di Ortona di 3ª classe - Costruzione di un pennello	3,692 46
236	Porto di Rimini di 3ª classe - Prolungamento del molo murato destro	8,886 90
237	Porto di Siracusa di 3ª classe - Costruzioni di scali di alaggio e banchine. . .	7,450 »
238	Venezia (Estuario) - Compimento delle dighe al porto di Malamocco ed escavazione dei canali di grande navigazione.	16,071 55
239	Porto di Viareggio di 3ª classe - Sistemazione della foce del porto-canale. . . .	14,895 80
239bis	Faro all'isola di Tavolara - Costruzione del faro e provvista delle macchine d'illuminazione	13,071 70
	(Approvato.)	110,604 »

Strade ferrate.

240	Ferrovia da Savona a Bra e da Cairo ad Acqui - Costruzione	1,612,208 30
241	Ferrovia Asciano-Grosseto - Spesa per lavori di compimento e per liquidazione a saldo degli accollatari	315,819 71
242	Ferrovie calabro-sicule - Compimento dei lavori di costruzione appaltati all'impresa Vitali, Charles, Picard e compagni, giusta la convenzione approvata colla legge 31 agosto 1868, n. 4587	225,222 52
243	Concorso del Governo nella spesa di costruzione del ponte sul Po della ferrovia Modena-Mantova per Borgoforte (R. decreto 1° dicembre 1870, N. 6094)	26,890 60
244	Ferrovia Napoli-Ceprano	10,431 42
245	Indennità alla scaduta società della ferrovia Aretina.	1,870 »
246	Traforo del Moncenisio (Legge 5 agosto 1857, N. 311 serie 2ª)	39,336 46
247	Spese per la Commissione di liquidazione delle contabilità arretrate colla Società delle ferrovie dell'Alta Italia	4,239 66
248	Acquisto dalla Società delle ferrovie Romane della linea da Firenze a Massa per Pistoia (Nona ed ultima rata)	1,225,087 64
249	Eseguimento dei lavori ferroviari nelle provincie Venete	376,190 »
251	Spesa a saldo della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie dello Stato nelle antiche provincie, cedute alla Società dell'Alta Italia, compreso il tronco da San Nicolò a Piacenza, in forza della legge 14 maggio 1865, N. 2279	89,675 90

252	Spese per trattative per la separazione della rete ferroviaria dell'Alta Italia dalle ferrovie dell'Austria	7,850 »
	Telegrafi.	3,934,822 21
253	Ampliamento e completamento della rete telegrafica del Regno	202,940 91
	Poste.	
254	Spesa per riduzione della chiesa del Carminello in Palermo, ad uso d'Ufficio postale	57,100 »

Riepilogo

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale		709,885 07
Lavori pubblici	Real Corpo del Genio civile . .	2,745,125 07
	Strade	7,808,069 78
	Acque	8,347,544 55
	Bonifiche	124,000 »
	Porti, spiagge e fari	3,513,201 70
Strade ferrate		3,840,947 17
Telegrafi.		7,170,784 93
Poste.		22,322,280 »
Spese comuni e generali		2,119,091 14
(Approvato.)		58,700,929 41

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Spese comuni e generali		2,607,986 10
Lavori pubblici	Strade	12,807,474 54
	Acque: Opere idrauliche di 1ª cat.	191,871 49
	Acque: Opere idrauliche di 2ª cat.	53,500 »
	Acque: Opere idrauliche promiscue	3,582,434 80
	Bonifiche	3,154,538 28
	Porti, spiagge e fari	5,587,246 39
Strade ferrate		35,185,071 79
Telegrafi.		23,000 »
(Approvato.)		63,193,123 39

Capitoli aggiunti.

Spese comuni e generali		701 98
Lavori pubblici	Strade	1,211,965 75
	Acque: Opere idrauliche di 1ª cat.	50,025 »
	Acque: Opere idrauliche di 2ª cat.	214,786 61
	Acque: Opere idrauliche promiscue	48,342 47
	Bonifiche	108,871 52
	Porti, spiagge e fari	110,604 »
Strade ferrate		3,934,822 21
Telegrafi.		202,940 91
Poste.		57,100 »
(Approvato.)		5,940,160 45

Riepilogo della spesa straordinaria.

Capitoli di competenza	63,193,123 39
Capitoli aggiunti	5,940,160 45
(Approvato.)	69,133,283 84

Riepilogo generale.

TITOLO I. — Spesa ordinaria	58,700,929 41
TITOLO II. — Spesa straordinaria	69,133,283 84
TOTALE	127,834,213 25

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, si alzi.

(Approvato.)

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento relativo alla Convenzione 11 aprile 1875, tra il Governo del Re e il Duca di Galliera per l'impianto e sistemazione del porto di Genova *(V. Atti del Senato N. 45.)*

Prego il Senato a voler dichiarare di urgenza questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici.

Però, l'onorevole Ministro avendone chiesto l'urgenza, domando al Senato se l'approva.

Non facendosi nessuna opposizione, l'urgenza s'intenderà accordata.

MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento, per l'alienazione dell'Orto botanico di proprietà demaniale posto in Roma (*V. Atti del Senato N.* 46).

Prego il Senato a voler dichiarare d'urgenza l'esame di questo progetto di legge, come di quell'altro che riguarda il decimo d'aumento agli stipendî dei maestri elementari.

PRESIDENTE. Do atto all' onorevole Ministro della Pubblica Istruzione della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici. Siccome l'onor. Ministro ha chiesta l'urgenza su questo progetto e su l'altro che riguarda l'aumento del decimo agli stipendi dei maestri elementari, chieggo al Senato se intenda di accordarla. Non facendosi opposizione, l'urgenza s'intenderà accordata.

PRESIDENTE. Si dà dunque lettura del Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia.

MINISTERO
DI GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

1	Ministero (Personale)	456,700	»
2	Ministero (Spese d'ufficio)	49,860	»
	PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga. (Approvato.)	506,560	»

Amministrazione giudiziaria.

3	Magistrature giudiziarie (Personale) . . .	20,267,000	»

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Io sorgo in questo momento a parlare con molta tristezza nell'animo, come forse non mi è avvenuto mai da che ho l'onore di sedere in questa nobile Assemblea.

Io sono tratto a parlare, o Signori, da uno stretto dovere verso la nostra magistratura percossa, a mio avviso, da provvedimenti gravi ed ingiusti, verso me stesso per respingere imputazioni che nell' occasione di questi provvedimenti si sarebbero fatte salire al tempo nel

quale io aveva l'onore di reggere l'amministrazione della giustizia, ed infine verso tutti i miei onorevoli antecessori che per il corso di 15 anni, dall'inaugurazione del Regno d'Italia, hanno presieduto all'amministrazione medesima.

Allorchè si costituiva l'attuale Ministero, l'egregio Ministro della Giustizia rivolgeva con un telegramma alla magistratura il suo primo saluto. Era un saluto pieno di stima, di rispetto e di fiducia tale, che doveva infondere conforto a tutti i membri dell'ordine giudiziario. Credo che l'onorevole Ministro ricevesse in generale dai Capi dei corpi giudiziari espressioni di riconoscenza e di felicitazione.

Poco dopo cominciavano a correr voci che si trattava di fare molti cangiamenti nel corpo giudiziario; queste voci andavano crescendo e vi si aggiungevano gli eccitamenti della stampa, particolarmente di quella avversa alla passata amministrazione, che spingeva il Governo ad affrettare tali mutamenti. Tuttavia passarono molti giorni e nessun provvedimento compariva.

Si riteneva generalmente che la rettitudine e l'onestà del Ministro della Giustizia avrebbero resistito gagliardamente alle voci che correvano, ed agli eccitamenti che gli venivano fatti.

Io seguiva con attenzione lo svolgersi dei sentimenti della pubblica opinione, e dichiaro francamente che mi compiaceva di vedere che il Ministro della Giustizia non si allontanava da una norma che può dirsi tradizionale in Italia, la norma cioè, che all'avvicendarsi dei Ministeri non si introducano mutamenti nel personale dei funzionari che dipendono dalle diverse amministrazioni, salvo che avvengano cause che possano giustificarli.

Ma con mio sommo rincrescimento un giorno vidi comparire nella *Gazzetta Ufficiale* una lunga serie di tramutamenti di alti funzionari dell'ordine giudiziario, dei quali la massima parte apparteneva al pubblico ministero e qualcuno era membro della Magistratura giudicante. E con grande stupore e indicibile amarezza vidi fra gli altri nomi figurare quello di un uomo onorando il cui nome consacrato dalla più nobile sventura doveva essere raccomandato alla venerazione di quanti amano la patria. Mi pareva che quel valentuomo pel modo esemplare con cui adempiva le sue funzioni nell'illustre collegio che con grande onore presiedeva, meritasse plauso e non castigo. Credo che il dolore che provai per quella pubblicazione fosse comune a tutto il corpo giudiziario ed a quanti pongono interesse ed amore alla retta e buona amministrazione della giustizia, massime pel motivo che l'improvviso provvedimento gettava naturalmente in tutti i membri della Magistratura una trepidanza, ed ispirava il timore che non si trattasse se non del principio di altri simili provvedimenti di rigore. Il movimento finora non ebbe altro seguito; ed a me piace di credere che l'egregio Ministro della Giustizia sia stato tratto a quell'atto non da propria convinzione personale, bensì da una pressione, alla quale per ragioni politiche egli non ha stimato di resistere; che però egli abbia ben compreso che quel primo atto non solamente bastava, ma era anche di troppo.

La politica, o Signori, che con ragione fu detto le tante volte e ripetuto, debbe rimanere estranea alla condizione dei pubblici funzionari e specialmente a quella dei magistrati, i quali non devono guardare che al vero ed al giusto, minaccerebbe ora di entrare a piene vele nell'ordine giudiziario, se il precedente da me accennato avesse disgraziatamente qualche seguito; locchè voglio sperare per l'amore del nostro paese, per l'onore della Magistratura e per l'onore dell'uomo egregio che presiede alla direzione della giustizia, non sia per avvenire.

L'onor. Ministro della Giustizia, chiamato a dare spiegazioni sopra il provvedimento da lui emanato, avrebbe riconosciuto che in condizioni normali il mutare dei Ministeri non è cagione per cui si debbano mutare anche gli alti funzionari, ma soggiungeva queste parole, che mi fo debito di riferire fedelmente, perchè troppo mi dorrebbe l'aggravarle, tanto a me paiono già gravi per se stesse.

Egli diceva che la massima da me ora accennata e che egli pure ammetteva, presuppone una condizione, la condizione cioè « che questi funzionari dell'ordine giudiziario siano stati lasciati nell'epoca anteriore, come era di dovere, nella serenità e nella imparzialità delle loro funzioni esclusivamente giudiziarie, e che nessuno abbia mai tentato di trasformarli o almeno d'indurre una parte del paese a crederli trasformati in alcuni luoghi (sempre a parte le numerose onorevoli eccezioni) in agenti

politici, in agenti elettorali, in ausiliari efficaci di un partito contro un altro partito politico.

» Questo è accaduto sventuratamente in alcune provincie durante un periodo ben lungo di tempo, come quello di 15 anni che abbiamo traversato. »

Queste gravissime parole, o Signori, come voi bene intendete, accusano evidentemente di gravi colpe tutti coloro che ebbero l'onore di tener nelle mani la direzione suprema dell'amministrazione della giustizia in tutto il periodo che accennai nel principio del mio dire, cioè per 15 anni, *grande mortalis aeri spatium*, al dire di Tacito.

Queste gravissime parole accusano tutti i precedenti Ministri della Giustizia di avere distornato la magistratura dalle serene sue sfere, di avere turbata la tranquillità delle sue funzioni, di averne trasformati i membri in agenti elettorali, in ausiliari efficaci di un partito contro un altro; lo che significa aver creato una magistratura parziale, una magistratura partigiana, una magistratura servile, una magistratura immemore dei propri doveri, una magistratura la quale agisce, invece che per coscienza propria, per impulso del Governo, e come talenta al medesimo.

Io non mi aspettava davvero, o Signori, dopo le fatiche non lievi che ho speso meglio che per me si potesse, e certo con tutta coscienza, nel reggere per un tempo non breve l'amministrazione della giustizia, non mi aspettava davvero, dico, di essere rimeritato con un'accusa di questa sorta; e in faccia al Senato e in faccia al Paese, o Signori, protesto altamente, che dalla mia amministrazione non è mai uscito atto, il quale autorizzi un giudizio come quello che ho riferito, ed accuse come quelle dalle quali si è voluto tôrre ragione a giustificare un deplorevole provvedimento che, secondo me, non ha giustificazione possibile.

Io, Signori, non ho distornata mai la magistratura dalle vere sue funzioni, ma l'ho eccitata costantemente ad esercitarle con religione; non ho sognato mai di chiamare la magistratura a rendersi cooperatrice di un partito qualunque; giammai ho pensato che la magistratura dovesse scendere nelle lotte elettorali; che vi dovesse portare la sua influenza od autorità, la quale deve tutta quanta essere riservata alla giustizia, e non riguardare mai tutt'altra cosa che giustizia non sia.

Avvi bensì una missione che spetta alla magistratura, o Signori, allorchè arde la lotta elettorale; questa missione consiste unicamente nel frenare gli eccessi da qualunque parte provengano. Nelle nostre leggi penali stanno disposizioni che colpiscono tutti coloro i quali turbano con violenze e raggiri la libertà del suffragio. Nel solenne momento in cui il diritto di suffragio si esercita, la magistratura deve, come qualunque altra autorità, concorrere a tutelare il libero esercizio di questo diritto, e certamente il Governo avrebbe mancato ai suoi doveri, se non avesse eccitata la diligenza della magistratura a compiere questa sua grave ed importante missione a tutela della sincerità della rappresentanza nazionale. Ciò che dico della mia amministrazione, credo di poterlo egualmente affermare di quella di tutti gli uomini onorandi che nell'ufficio di Ministri della Giustizia mi hanno preceduto. Conosco troppo da vicino e onoro troppo la virtù di tutti quegli uomini, dei quali non pochi hanno l'onore di sedere in questa Assemblea, per ammettere solo il dubbio, che ad essi si possa mai applicare alcuno dei sospetti, alcuna delle ingiuriose supposizioni, le quali deriverebbero dalle parole pronunziate dall'onorevole Guardasigilli a difesa del suo provvedimento.

E per dimostrare quale sia stata la condotta dell'amministrazione di cui aveva l'onore di far parte, nell'occasione delle elezioni alle quali fu fatta allusione, vi chiederò licenza di leggervi un brano di una circolare del Ministro dell'Interno di quel tempo, la quale esprimeva l'opinione di tutto il Gabinetto.

Nella circolare stampata del 10 ottobre 1874, il Ministro dell'Interno rivolgeva ai Prefetti del Regno, per riguardo al contegno da tenersi dai funzionarii pubblici nelle elezioni politiche, le seguenti parole:

« I funzionari dello Stato ben debbono sentire altamente come l'esercizio del diritto elettorale sia imperioso dovere di buon cittadino, e non dubito che concorreranno senza eccezione alle urne. Il Governo non intende punto di scendere nella loro coscienza per ricercarvi il voto che siano per dare, ma certo non potrebbe tollerare che essi, valendosi dell'influenza e delle relazioni che loro vengono dal-

l'ufficio che occupano, facessero propaganda partigiana. »

Questo avvertimento il Ministro dell'Interno dava a tutti i funzionarii dello Stato alla vigilia delle elezioni. E pertanto voi vedete, o Signori, quanto il Ministero, del quale ebbi l'onore di far parte, sia stato lontano dal meritare il rimprovero che gli sarebbe stato fatto dall'attuale Ministro della Giustizia.

Ed a questa avvertenza io tengo per fermo che, in generale, il corpo della magistratura siasi intieramente conformato.

Allorchè si verificarono i poteri nell'altro ramo del Parlamento, non si sarebbe omesso di denunziare quei magistrati che avessero in modo qualunque mancato al loro dovere. Ma, o Signori, in quell' occasione non è sôrta una voce, non si è udito un lagno contro la magistratura, salvo qualche singolare opinione che venne tosto dimostrata priva di ogni ragione. Nel che abbiamo un potente argomento a dimostrare, che la magistratura non ha dato alcun motivo di accusa col suo contegno nelle ultime elezioni.

E quando, o Signori, si fosse scoperto che qualcheduno avesse mancato al suo dovere, quando risultasse che qualcuno avesse ecceduto col suo contegno nelle operazioni elettorali, si sarebbe potuto prendere un provvedimento speciale contro di lui, dopo assunte le debite informazioni in modo conveniente, dopo stabiliti bene i fatti ed inteso anche il magistrato, contro cui si fosse sollevata l'accusa. Ma il provvedimento che io deploro, è stato emanato senza alcun esame, senza che alcuno sia stato inteso; è stato emanato contro magistrati, sulla cui condotta, sul cui passato, per quanto a me risulta, non esiste una macchia; contro magistrati che tutto il Paese ha rispettato sempre, e che, io credo, continuerà a rispettare, malgrado la umiliazione che disgraziatamente venne loro inflitta da chi aveva il dovere ed anche l'interesse di sostenere la loro autorità e di tutelare la loro dignità e riputazione.

Quali possano essere le funeste conseguenze del provvedimento che fu adottato, per così dire in massa contro una parte della magistratura, voi lo comprendete agevolmente. Esso nuoce primieramente al buon nome dei funzionarî che ne furono colpiti, e menoma la loro autorità morale. Non so davvero, come l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia creda, che i tanti procuratori generali che da lui sono stati sbalestrati da una sede all' altra, e per la più parte, da sedi più importanti a sedi meno importanti, possano presentarsi ai corpi giudiziari, al foro, al pubblico, circondati di quella autorità e reverenza che pur sono tanto necessarie al buon adempimento delle loro funzioni. Meglio valeva, lo dico francamente, pel servizio pubblico avere il coraggio di consumare interamente quell' atto che si credeva imposto dalla ragione politica. Meglio valeva licenziare quei magistrati, cercarne altri di piena e cordiale fiducia del nuovo Ministero, anzi che mantenere quei magistrati medesimi sui loro seggi, umiliati e quasi degradati nelle nuove sedi. Ma a tanto non si osò di giungere, perchè troppo vi resisteva la giustizia. Oh! mi consenta l'onor. Ministro di Grazia e Giustizia che io gli dichiari, che questo atto è contrario allo stesso suo interesse, poichè non è possibile che, malgrado tutti i suoi sforzi, egli possa ottenere da magistrati, ridotti a così sconfortanti condizioni, quell'appoggio e quei servizi che è in diritto di attenderne.

Nè un tale provvedimento nuoce meno all'amministrazione della Giustizia, imperocchè menoma in tutto il Corpo giudiziario il sentimento di fiducia nella propria sorte e il sentimento di sicurezza, che sono i sostegni principali nell' adempimento delle funzioni difficili del pubblico ministero, le quali esigono spesso molto coraggio civile, e sempre molta devozione al dovere.

I funzionarî del Pubblico Ministero hanno tutti il massimo bisogno di essere circondati della fiducia pubblica, di essere sostenuti dall' autorità governativa, di essere considerati come degni rappresentanti del Governo presso la Magistratura. Quando per essi venga meno questa fiducia; quando venga meno questo concetto di stima e di rispetto, sono soldati moralmente disarmati.

E qui notate, o Signori, che una delle missioni principali dell' ufficio del Ministero Pubblico è quella di vegliare alla disciplina degli altri magistrati. Gli ufficiali del Pubblico Ministero sono i vigili guardiani della Magistratura, sono le sentinelle avanzate che debbono stare attente, affinchè ciascuno cammini per la retta via e compia esattamente il suo dovere.

Io mi domando, come un procuratore generale, il quale è stato apertamente fatto segno ad un provvedimento di censura e di disapprovazione del Governo, potrà egli chiamare glialtri a render conto della loro condotta? Come potrà vigilare con forza e con autorità al mantenimento della disciplina? E la disciplina, o Signori, è nella milizia togata ciò che suol essere nella milizia armata. Se cade o si affievolisce la disciplina, cadono o si affievoliscono i buoni ordini giudiziarî. Io non esito a dire che il provvedimento che è stato preso contro un maggior numero di procuratori generali, sia una gravissima e profonda ferita fatta al mantenimento della disciplina giudiziaria.

Ho accennato che un solo eminente Magistrato del corpo giudicante, al certo onorandissimo, è stato compreso senza il suo assenso nel provvedimento, che mi sento in dovere di lamentare davanti al Senato. Io sono persuaso che di questa limitazione di quel provvedimento si debba cercare la ragione in un atto della precedente amministrazione, col quale si è procurato di dare alla indipendenza della magistratura, per quanto dipendeva dal Potere esecutivo, tutta la possibile guarentigia. Voglio accennare al decreto reale del 3 ottobre 1873, del quale io non cesserò mai di compiacermi in modo singolare sopra di ogni altro atto della mia amministrazione.

Molte querele erano sorte per segnalare al Paese ed al Parlamento la necessità di cingere di qualche maggiore cautela quel potere che dalla legge è concesso al Governo, di tramutare da una sede ad un'altra anche i magistrati inamovibili. Qualche proposta a questo fine era stata introdotta in Parlamento; ma non si potè mai giungere ad una definitiva deliberazione.

A me parve che fosse dovere di un Governo onesto e liberale il cogliere la buona occasione per fare, almeno per quanto da lui dipendeva, rispettare la indipendenza e la inamovibilità della magistratura, anche in ciò che riguarda la sede, semprechè gravi ragioni non consigliassero di disporre diversamente. E come nei nostri regolamenti giudiziarî non vi era nessuna norma che regolasse l'esercizio di questa facoltà del Governo, io mi feci un dovere di sottoporre alla sanzione reale un Decreto, col quale si è stabilito che ogni qual volta si tratti di tramutare un magistrato inamovibile e di grado inferiore a quello di primo presidente debbano essere esaminate ed accertate, col voto consultivo degli alti corpi giudiziarii, le ragioni le quali possono consigliare il tramutamento, e che il Governo non proceda a provvedimenti di questa specie senza essere cinto di tutti i lumi che sieno necessari a prenderlo con piena cognizione e con sicura coscienza. Ai primi presidenti il decreto non provvide, perchè il loro tramutamento, come la nomina, deve essere deliberata nel Consiglio dei Ministri; parve sufficiente questa guarentigia.

In quel Decreto Reale erano pure inserite alcune disposizioni, le quali regolavano in modo più largo le proposte per le promozioni nella Magistratura. Già esistevano nel nostro regolamento giudiziario alcune regole a questo riguardo. Quelle regole mi parvero incomplete, non abbastanza rassicuranti, ed ho creduto conveniente di aggiungerne altre, le quali avevano singolarmente due scopi.

L'uno era di estendere le promozioni a tutta la Magistratura del Regno; di mettere i Capi della Magistratura in ciascun distretto nella condizione di apprezzare i titoli di tutti coloro i quali aspirassero ad una promozione nel loro distretto. L'altro era di far cessare un inconveniente che derivava dal sistema che a due soli magistrati deferiva la facoltà di fare le proposte. Fra questi due magistrati era facile il disaccordo, il quale nuoceva per più rispetti alla formazione ed all'apprezzamento delle proposte. Io quindi credetti conveniente di proporre a S. M. che la Commissione suddetta fosse accresciuta di un membro, e si avesse così una Commissione di tre magistrati incaricata di presentare le proposte al Governo.

Questo provvedimento, allorchè venne in luce, ebbe la fortuna di piacere a tutti i partiti politici, e starei per dire che riscosse maggior plauso da quella parte a cui appartiene l'onorevole Ministro della Giustizia, che non da quella alla quale io ho l'onore di appartenere. Non mancò fra i miei amici chi mostrasse di concepire qualche timore intorno alle conseguenze di quel Decreto. Ma, lo ripeto, da quel partito politico a cui appartiene l'onor. Ministro, io non ricevetti che encomii. Il fatto è, che io procurai di fare quel che era possibile.

al Governo, lasciando che il più venisse a suo tempo dal potere legislativo.

Ebbene, o Signori, io debbo con penoso stupore ricordare al Senato, che anche quell'atto è stato fatto oggetto di censura dall'on. Ministro della Giustizia.

L'onorevole Ministro della giustizia disse in primo luogo, che trovava quel decreto di dubbia costituzionalità. Io confesso che da tutt'altro uomo, che non dall'onorevole Mancini, mi sarei atteso questa censura di un decreto il quale ha carattere intieramente regolamentare; di un decreto il quale non fa in sostanza che supplire ad una lacuna del regolamento giudiziario, che non impone alcun dovere, e non poteva imporne al potere esecutivo, ma stabilisce unicamente il modo di assumere informazioni e pareri imparziali onde illuminare la coscienza del Governo nell'esercizio della sua facoltà di tramutare da una sede all'altra i magistrati inamovibili. Domando, come un decreto siffatto possa incontrare la taccia di non essere costituzionale, e dico che, se quel decreto è incostituzionale, sarà difficile trovarne un altro che sia costituzionale. E se in questa censura il Ministro non fu tanto esplicito, lo fu bensì nel dichiarare che lo stesso decreto recava due gravi danni all'amministrazione della giustizia. E quali sono questi danni?

Li accennerò con le parole adoperate dal medesimo Ministro.

Egli ha detto in primo luogo che « il sistema di far proporre le promozioni ed i tramutamenti dai Capi delle Corti equivale a poco meno che pietrificare le Corti medesime e la intera Magistratura, perchè i Capi sogliono stimare unicamente meritevoli della loro protezione i membri della propria piccola famiglia, i membri del proprio distretto. »

Or bene, questa censura fa dire al decreto nientemeno che il contrario di ciò che il decreto ha detto e disposto.

Io già vi accennava, che con quel decreto mi era appunto proposto di estendere la cerchia delle promozioni ai magistrati di tutte le provincie del Regno.

Il precedente regolamento giudiziario, se non poneva nessun ostacolo ad estendere le proposte a tutta la magistratura del Regno, però non vi apriva facile la via; e poteva allora accadere ciò che avrebbe imputato al mio decreto l'onorevole Ministro, che cioè i Capi di ciascun collegio si limitassero a proporre i membri della propria famiglia.

Non ammetto però che, nemmeno prima del decreto da me sottoposto alla firma sovrana, ciò avvenisse in modo assoluto; ma certo si faceva qualche lagnanza che simili inconvenienti avvenissero.

Se si legge il decreto che così ingiustamente è stato censurato, si troverà che vi è detto che tutti i magistrati del Regno che aspirino a passare da un distretto ad un altro, che aspirino ad una promozione qualsiasi, sono autorizzati a mandare la loro domanda ai Capi di quel distretto dove essi desiderano di essere traslocati o promossi, e che questa domanda venga sottoposta alla Commissione incaricata di fare le proposte tenendo conto di tutte le domande dei magistrati anche estranei al loro distretto. Il decreto dà inoltre facoltà ai petenti di dar comunicazione della loro domanda al Ministero, affinchè questo possa conoscerla e avervi il dovuto riguardo.

In fine il decreto dispone che si debba nelle proposte rendere stretto conto di tutte le domande al Ministero. Come si poteva meglio guarentire tutte le aspirazioni? Io credo di aver dimostrato in diverse occasioni al Parlamento, come nessuno più di me condannasse il sistema delle graduatorie regionali, ed ebbi la fortuna di far ordinare dal Parlamento la formazione di una graduatoria unica e generale della nostra magistratura; graduatoria che spero non tarderemo ad avere dalla sollecitudine dell'onorevole Ministro della Giustizia, essendo vicino a spirare il termine entro cui essa deve essere pubblicata.

Al quale proposito io sarei grato all'onor. Ministro, se assicurasse il Senato che questa graduatoria tanto desiderata e che con tante pene si arrivò a far sancire dai poteri legislativi, non tarderà ad essere pubblicata, e vedrà di certo la luce entro il termine stabilito dalla legge. La qual cosa io non credo che abbia potuto riuscire difficile al mio egregio successore, poichè tanti erano i materiali già preparati a questo riguardo sotto il mio Ministero che a me pochi giorni sarebbero bastati a pubblicarla.

L'altro danno, che secondo l'onorevole Ministro potrebbe derivare da quel Decreto, consi-

ste in ciò che con esso si sarebbe venuto a stabilire non quella dipendenza gerarchica che è sempre commendevole, ma si sarebbe creato intorno ad alcuni Capi delle Corti una specie di clientela, di vassallaggio non dei magistrati migliori che non abbisognano di protettori, ma dei meno meritevoli che si lusingano di ottenere premi e protezioni con docile sommissione.

Quest'asserzione, o Signori, offende vivamente i Capi delle Corti giudiziarie. Certo non sarà stato nella mente dell'onorevole Ministro, pronunziando quel suo giudizio di « offendere la magistratura, » ma il fatto è che le sue parole offendono gravemente i Capi della medesima, poichè scemano autorità alle loro proposte, tolgono ad esse quel carattere di imparziale giustizia che le deve informare e che, non esito a dichiararlo al Senato ed al paese, le ha sempre e generalmente informate.

Come si può supporre che intorno ai Capi di collegio che sono chiamati a fare le proposte per le promozioni nella magistratura, si crei una clientela, un vassallaggio e per soprappiù un patrocinio dei magistrati meno meritevoli? O Signori, nè i Capi della magistratura sarebbero capaci di favorire od eccitare così bassi sentimenti, nè mai gli egregi magistrati che li circondano, discenderebbero al segno di mendicare il loro favore con mezzi così vergognosi.

I Capi, o Signori, hanno il sacro dovere di vegliare sopra i servizi di tutti coloro che compongono la loro famiglia e di renderne al Governo un conto coscienzioso, allorchè si tratta di promozioni od altre rimunerazioni.

Io domando all'onor. Ministro di Grazia e Giustizia, come riuscirà egli a conoscere il modo con cui ciascun giudice esercita le sue funzioni, adempie i suoi doveri, se non dal giudizio dei presidenti e dei procuratori generali che di ciò lo debbono informare e che sono i soli i quali veggono e sanno apprezzare come da ciascuno de' loro colleghi e collaboratori vengono adempiuti i loro officî? E crede egli l' onorevole Ministro che quella dipendenza gerarchica che esso giustamente commenda, viva si manterrebbe ancora, quando si diffondesse nella magistratura il sentimento che il procurare di guadagnare la deferenza e la stima dei Capi sia atto di clientela e di vassallaggio? Ma, o Signori, se questi sentimenti sventuratamente prevalessero nella magistratura, lo che Dio tolga, io credo che arriveremmo a una dissoluzione dell' ordine giudiziario perchè sarebbero sconvolti i necessari rapporti tra superiori e inferiori.

E su questo punto prego l'onorevole Ministro di volere fermare seriamente la sua attenzione e riflettere, quanto e come debba importare di ristabilire il prestigio e la dignità della Magistratura, della quale sono parte precipua, e la più rilevante i Capi dei collegi e del Ministero pubblico. Ben sentirà l'onorevole Ministro, come la sua stessa autorità debba trarre vita e forza principalmente dal mantenere in onore ed in rispetto i Capi della Magistratura, e dal non far cadere sopra di loro dei sospetti cotanto odiosi, cotanto oltraggiosi quali sono quelli che ho indicati.

Parmi di avere dimostrato non meno la insussistenza delle censure mosse al Decreto del 3 ottobre 1873, che le dannose conseguenze del provvedimento che colpì fatalmente gran numeso dei più elevati Magistrati.

Io mi arresto, o Signori, e pongo fine a queste considerazioni, le quali, come io diceva da principio, sono state mosse da un profondo sentimento di dovere.

Intendo che è forza rispettare il provvedimento che è stato preso dal Governo entro i limiti del suo potere infelicemente usato e sotto la sua responsabilità, ma mi si permetta di pregare ad un tempo l'onor. Ministro a ben riflettere sulle conseguenze che ne sono derivate e che possono ancora derivare dallo stato di incertezza e di trepidazione che quel provvedimento ha fatto nascere nella Magistratura. Se alcuni funzionarî del Pubblico Ministero rimasero ai loro posti, non vi rimangono senza inquietudine vedendo introdurre un precedente il quale dà loro grave ragione di temere che ciò che oggi è toccato al Collega, loro possa toccare domani.

Importa, o Signori, che dalle labbra dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia scenda una parola di stima e di conforto alla magistratura, scenda una parola la quale almeno spieghi meglio, se è possibile, il fine di quel provvedimento, affine di assicurare i Magistrati che nessuno più sarà percosso e colpito dal Governo se non in quei modi che sono proprî della giustizia, cioè ben ricercando ed accertando

i fatti, e sentendo anche le difese di coloro i quali sono incolpati.

Mi permetta l'onorevole Ministro di credere che dal tempo che è corso dal suo arrivo al Ministero al giorno in cui quel suo provvedimento fu pubblicato, egli non ebbe tempo, non ebbe modo di conoscere come si conveniva quali fossero gli uomini che egli ha colpiti. Ho già espressa la mia fede che, malgrado il provvedimento del Governo, i nostri magistrati manterranno ancora quella stima e quella riputazione di cui sono generalmente circondati; ma importa che il Governo pensi a sanare, per quanto da lui dipende, la ferita che egli ha recata, col fare che il provvedimento preso non abbia altro seguito e riesca di minor danno possibile. Importa che il Governo si adoperi ad infondere nei magistrati, che dal suo provvedimento furono colpiti, il sentimento e la fiducia che essi continuano a godere, e non hanno in modo alcuno perduto la stima del Paese e la fiducia del Governo, che hanno l'onore di servire.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori Senatori: Io mi dichiaro doppiamente sorpreso, e dell'improvvisa inusitata interrogazione, e più ancora della persona da cui in quest'Assemblea mi venne fatta. Apprezzerà il Paese la convenienza di un tal fatto, e giudicherà se i miei provvedimenti, dei quali in ciascuno dei rami del Parlamento, senza alcun dubbio, si ha diritto di chieder conto al Governo responsabile, dovessero propriamente richiamare la censura personale ed il biasimo del Ministro mio predecessore.

Egli inoltre si è dilungato dalle consuetudini e dai regolamenti parlamentari; e mi permetterà di aggiungere, dai doveri costituzionali, dappoichè tenta introdurre un sistema giammai usato nel nostro paese ed in qualunque paese costituzionale, cioè di fare in un ramo del Parlamento oggetto di discussione e di apposita confutazione, opinioni e discorsi pronunziati nell'altro ramo del Parlamento stesso, e così di aprire in certa guisa tra le due Assemblee legislative una specie di pericolosa polemica. Confesso che nella mia non breve vita parlamentare è la prima volta che mi è toccato assistere ad una somigliante violazione della procedura costituzionale. Voi potete interrogarmi sullo stesso argomento discusso nella Camera dei Deputati, e giudicarne con piena indipendenza; ma non credo pratica lecita e corretta leggere qui, come si è fatto dall'onorevole Senatore Vigliani, lunghi brani dei discorsi profferiti nell'altra Camera, dove, malgrado il dissenso dei partiti, la discussione ebbe l'esito a tutti noto, e quasi supplire in questo recinto a quello che si credesse omesso nell'altro, e così riprendere e completare quella discussione medesima.

Quanti uomini onorandi seggono in questa Assemblea, valuteranno il pericolo che vi sarebbe ad introdurre un tale sistema. So che dal suo canto la Camera elettiva si astenne ognora gelosamente dall' autorizzar mai cosa somigliante, rispetto a tutto ciò che abbia formato, nel corso della nostra vita costituzionale, oggetto di esame e di deliberazione in questa eminente Assemblea.

L' onorevole Senatore Vigliani mi ha fatto grazia di concedermi lode di rettitudine e di onestà: lode volgare, dappoichè è questo il debito di ogni cittadino, specialmente in uno Stato libero. Ma egli ad un tempo mi ha fatto la più grave delle accuse che far si possa ad un uomo politico, poichè mi ha rappresentato come colui che non abbia saputo a lungo resistere ad intimidazioni e pressioni politiche, alle quali io avrei ceduto, dopo avere ad esse opposto per qualche tempo la mia resistenza.

Ora, io protesto nulla esservi di vero in codesta affermazione. Io non so se egli chiami pressioni le manifestazioni non soltanto di gran parte della stampa, ma della pubblica opinione, che in tanti e tanti modi in ogni angolo del paese trovò numerosi interpreti, e talvolta anche autorevoli e pacatissimi. Se io potessi mostrarvi infinite lettere e proposte e vive istanze di persone competenti ed anche completamente estranee alle lotte politiche, che facevansi organi della vera ed imparziale opinione pubblica dominante nelle varie provincie del Regno, comprenderebbe l'on. Vigliani, che io non ho avuto a resistere a nessuna pressione faziosa nè di uomini, nè di partiti politici; ma che ho dovuto arrestarmi in faccia a quelle solenni manifestazioni, chiamarle a diligente disamina, sceverare in esse ciò che po-

teva esser l'effetto dell'esagerazione, o di troppo impaziente desiderio di veder cancellate le ingiustizie che si fossero patite in anni precedenti, da ciò che invece attestava davanti la ragion fredda dell'uomo di Stato una necessità morale della situazione, un mezzo indispensabile acciò potesse garantirsi per l'avvenire una retta ed imparziale amministrazione della giustizia, e se ne potesse assumere la responsabilità innanzi al paese.

E dentro questo limite, ed a questo unico scopo, o Signori, se ho provveduto, ed ho sottoposto alla firma del Re, col concorde avviso di tutti i miei colleghi, alcuni decreti, essi non debbono riguardarsi che opera mia, nè ad altri attribuirsi che a me! Sono io solo responsabile di tali atti.

È libero il Senatore Vigliani di censurarli; ma la mia coscienza mi dice che ho fatto il mio dovere, niente più che il mio dovere!

(*Bene! bravo!*)

Nell'altro ramo del Parlamento ho dato già ampie dilucidazioni e risposte intorno alla legalità ed alla convenienza di quel provvedimento; e non voglio a voi ripeterle, dacchè esse sono pubbliche. Ma in vero della legalità non mi sembra essersi sollevato propriamente dall'onorevole Vigliani alcun lamento, nè ciò sarebbe stato possibile. Voi lo sapete, coloro i quali furono assoggettati a semplice tramutamento, non erano che funzionarî perfettamente amovibili, sempre amovibili perchè appartenenti al Pubblico Ministero, salva una sola eccezione, che come già dissi nell'altro ramo del Parlamento, fu ben penosa allo stesso mio cuore. Tanto più io dovetti riguardarla come a me imposta da crudele e dolorosa necessità.

L'onor. Vigliani ci venne dicendo, diversa esser però la tradizione delle Amministrazioni precedenti, che eransi tra loro succedute. Ma, Dio buono, è egli lecito di far paragoni somiglianti? Quando, come è avvenuto per quindici anni in Italia, si succedettero sempre un'Amministrazione ad un'altra, tutte appartenenti alla stessa parte politica, e che naturalmente dovevano avere gli stessi organi e mezzi di azione per reggere lo Stato senza ostacoli e diffidenze; qual meraviglia che il successore continuasse la sua fiducia negli stessi agenti ai quali essa erasi accordata dal predecessore? Solo una esplosione di simpatie o di antipatie personali avrebbe potuto divenire cagione di simili tramutamenti nella ipotesi testè accennata; ciò che non si può ammettere e supporre in uomini gravi e rispettabili, come sono coloro che prima di me ebbero l'onore di tenere i sigilli dello Stato.

Ma, o Signori, quando dopo questa lunga serie di Amministrazioni, le quali hanno avuto l'agio di comporre unicamente di persone delle loro medesime opinioni, e di loro particolare fiducia, gli uffici ai quali dovevano di necessità ricorrere per ottenere informazioni, consigli e pareri, di cui è necessario sia sovvenuto il Ministro per poter adempiere convenientemente il dover suo, è passata la grave responsabilità del potere a Ministri, il cui programma amministrativo e politico è ben diverso ed in parte contrario a' precedenti; domando io, non è trattare da fanciulli coloro, i quali appartengono ad una parte diversa, e debbono talvolta disfare l'operato de' loro predecessori, pretendendo di costringerli tuttora a confidare nelle medesime persone, a cercare per consiglieri i loro avversari?

Ciò non è serio. Io comprendo che possa dispiacere ad alcuni de' Ministri caduti e degli uomini politici dell'odierna minoranza parlamentare, che non sian rimasti in quegli uffici a funzionare, e sia pure con tutta lealtà e buona fede, ma secondo le opinioni che già precedentemente avessero manifestate sugli uomini e sulle cose delle località ove trovavansi, quei medesimi individui i quali si trovassero moralmente inceppati e vincolati da codesti loro fatali precedenti; poichè allora il passaggio del carico del Governo, il mutamento di Ministero, non sarebbe stato che una semplice fantasmagoria, e si sarebbe ridotto ad una vana apparenza. Ma il paese, o Signori, vuole ben altro; attende serietà di riforme, vuole che il cambiamento del 18 marzo ne' suoi effetti sia una verità, non una fallace illusione.

Io sono, o Signori, affatto alieno dal rispondere ad accuse con le accuse, e perciò non voglio nè anche gettare per un momento lo sguardo sopra non pochi fatti avvenuti sotto la precedente amministrazione, a pienissima giustificazione dell'esercizio di quel diritto e di quella autorità che tanto più indubitatamente

competevano al potere esecutivo nelle condizioni odierne.

Quando, o Signori, alcune precedenti amministrazioni hanno operato tramutamenti di magistrati per cause che è bello tacere, e non hanno dubitato di tramutare un presidente di Cassazione, uno dei più rispettabili magistrati del Regno, e potrei dire di Europa, e lo hanno trasferito prima dalla Cassazione di Palermo a quella di Firenze, e poi da Firenze a quella di Torino, come avrebbe potuto farsi con un misero pretore, ci vuole un coraggio eroico a venire innanzi al Parlamento ad insinuare il dubbio, se il Ministro abbia il diritto di ordinare dei tramutamenti dei funzionari del Pubblico Ministero in circostanze così gravi, così straordinarie, così eccezionali, come quelle che sono la conseguenza del mutamento politico avvenuto nel 18 marzo scorso.

Io non voglio, ma potrei accumulare fatti molti ed assai gravi, turbando la severa ed abituale calma di questo recinto con ricordi individuali; potrei fare una lunga rassegna di tramutamenti ordinati dall'amministrazione che ci ha preceduto, e ne saprei benanche rivelare i motivi; ma quando si è mai elevato un lamento in proposito di essi? Quando si è mai pensato che le aule del Parlamento debbano commuoversi per discendere ad una discussione amministrativa sul merito delle persone, locchè se fosse possibile, paralizzerebbe ogni azione del Ministero responsabile, e lo metterebbe nella impossibilità di addossarsi e sostenere verso il paese una così grande responsabilità?

È impossibile la responsabilità quando ad essa non corrisponda l'intera libertà di azione, libertà illuminata, coscienziosa, onesta; ma senza libertà di azione io non potrei rispondere dell'adempimento dei miei doveri, nè sostenere la responsabilità dell'importantissimo servizio giudiziario.

L'onorevole Vigliani, facendo eco ad una frase da me pronunciata nell'altro ramo del Parlamento, ove dissi, che la magistratura deve rimanere scrupolosamente e sempre affatto estranea alla politica, testè ripeteva egli pure, che la politica deve rimanere assolutamente sconosciuta alle autorità giudiziarie, deve esserle interdetta e chiusa la porta della giustizia.

Ma egli, l'onorevole Vigliani, ha soggiunto che io abbia fatto accuse, che qualificò gravi ed ingiuste, verso la magistratura.

Comincio col rinnovare qui una protesta, che già feci nell'altra assemblea parlamentare. Non vi è forse in Italia, o Signori, chi più di me sia compreso di rispetto o di venerazione per la magistratura italiana, e faccia maggiore assegnamento sulle garentie che essa costituzionalmente appresta a' diritti de' cittadini. Io la venero e la rispetto tanto più per le dure prove che ha dovuto traversare; se non fosse stata illibata e sostenuta dalla fede nella giustizia, non si sarebbe mantenuta nella sua grande maggioranza, nella sua quasi totalità, incolume e monda da ogni macchia, da ogni ragionevole diffidenza.

Ma se questo elogio ben meritato, che io le rendo, si voglia renderlo assoluto fino a negare che rare, ma dolorose eccezioni si siano pur verificate, in cui la politica penetrò baldanzosa ne' ranghi giudiziarî per farvi istrumenti e vittime, io sarò costretto a domandare all'onorevole Senatore Vigliani, se altri abbia in sua vece governato, ed egli abbia vissuto fuori del paese, se egli ritorni per avventura fra noi da un lungo viaggio, per mostrar d'ignorare a tal punto gli avvenimenti degli ultimi anni.

Quanto a me, ho vissuto pur troppo la vita stessa del paese, e di continuo ho viaggiato, ho udito il giudizio dell'opinione pubblica in molte città sopra i loro magistrati, fui io stesso a contatto personale con magistrati di moltissime Corti e Tribunali, ed aggiungerò che forse poche persone ebbero occasione quanto me di conoscere ed apprezzare le qualità ed il merito di un gran numero di magistrati, co' quali ebbi opportunità di svariate relazioni per ragioni di ufficio.

Pur troppo, o Signori, in alcuni luoghi occorsero due fatti perigliosi per la magistratura, due scogli che nel mare procelloso della politica minacciarono di travolgerla e di comprometterla, il fatto delle Elezioni ed il fatto dei Processi politici: ciò non ostante, è mio debito e mia consolazione il dichiararlo, l'immensa maggioranza della magistratura si mantenne degna di sè stessa, degna dell'Italia, degna della fiducia che in essa deve riporre la Nazione, e con essa il Governo.

Ma tolga il cielo, o Signori, che mancando di prudenza io volessi discendere a fatti particolari! L'onorevole Vigliani afferma con franchezza che per le passate elezioni politiche non ha alcun rimprovero a farsi, e che non un solo pretore o agente del Pubblico Ministero ebbero ad esercitarvi influenza.

Sapete quale è la prova che ne adduce? Una circolare del Ministero dell'Interno del 10 ottobre 1874, che vietava di regola l'ingerenza attiva degl'impiegati tutti nelle elezioni!

Ma noi, onorevole Vigliani, non abbiamo forse assistito, in quel tempo e dopo, a tanti notorî episodî elettorali ed a tutte le discussioni e deplorevoli rivelazioni che nella Camera dei Deputati si fecero su quelle elezioni?

Quelle elezioni il paese le ha ormai giudicate, e noi non cangeremo il suo giudizio: on. Vigliani, potrete pronunziare più facilmente un discorso eloquente, che convertire il pubblico e distruggere la verità. Voi per dimostrare che nella magistratura tutti dal primo all'ultimo si astennero da ogni influenza elettorale, recitaste una circolare pubblica. Ma come potete difendervi dalla notorietà, che si ebbe in tanti Collegi elettorali, di provvedimenti di allettamento o di severità per far cooperare ai maneggi elettorali una parte della magistratura, e de' procuratori del Re, che in molti luoghi scrivevano e per tal causa chiamavano a sè i pretori, come i pretori eccitavano i sindaci? Questi sono fatti, che duolmi dover in qualche parte, come rappresentante del Governo, confermare da questo luogo; ma ne sarò scusato, perchè l'iniziativa non fu mia, ma sono stato da altri trascinato ad attestare la verità al paese.

Noi invece abbiamo dichiarato che il giorno in cui accadesse che un pretore od un procuratore del Re usasse dell'autorità, che gli viene dal suo ufficio, per favorire e promuovere una elezione anche di candidati favorevoli alle opinioni del Ministero, immancabilmente egli sarebbe assoggettato ad una severa punizione; e prego l'on. Vigliani di aspettare, perchè se mai un tal fatto avvenisse, egli stesso mi dirà se ho fallito alla mia promessa.

Ai fatti si attende, non già a circolari ostensibili, contraddette da numerose disposizioni, telegrammi ed istruzioni riservate, le cui tracce, o Signori, si trovano nelle nostre mani! E che? Ci volete obbligare a varcare i limiti di longanime prudenza, ed a portarle nelle aule del Parlamento? Se ciò avvenisse, lo scandalo che ne potrebbe derivare, non sarebbe a carico nostro. E se voi lo volete, accadrà!

Dirò una parola altresì sui processi politici, i quali sono stati secondo me, un altro degli infelici mezzi di governo della precedente amministrazione. Io credo sacro dovere di tutelare la tranquillità del paese, la stabilità delle sue istituzioni, la fiducia e la sicurezza pubblica; e per me i reati, i quali realmente offendono la sicurezza interna ed esterna dello Stato, sono fra i più gravi, e davvero non permetterei che rispetto ad essi l'azione del potere giudiziario rimanesse sonnacchiosa ed inerte, essendo necessario soltanto che la giustizia sia fatta senza passione e con serenità, quante volte vi è materia di reati.

Ma confesso, e credo di non ingannarmi, che ho una profonda avversione per quei processi politici di apparato, contro numerose schiere di accusati, co'quali si mette in agitazione una intera provincia, e si offrono per più mesi a spettacolo 50 o 70 imputati, non quei quattro o cinque, rispetto ai quali è probabile che il Pubblico Ministero riesca a persuadere i giurati che veramente esistano a loro carico fatti incriminabili, e che essi siano incorsi nelle sanzioni penali. Ben altro avviene allorchè invece si allarga il còmpito dell'accusa, e deve proporsi di dimostrare che anche i cittadini più puri e più stimati nella patria loro meritano di esser fatti segno a processi politici di tendenza, ove manchino i fatti, e di esser confusi tra i malfattori, trascinati nelle prigioni, e dopo lungo carcere preventivo esposti, quasi in ludibrio nelle sale delle Assise, dove poi essi cercano la rivincita con una pericolosa propaganda solenne delle loro idee, e raccogliendo talvolta ovazioni e trionfi, con grave danno della Società e discredito del Governo.

Sotto la cessata amministrazione abbondarono clamorosi processi politici, tutti a carico di cittadini stati alfine dichiarati innocenti. È mia ferma opinione che coloro, che si servono di questi mezzi per rafforzare l'autorità del Governo, conseguono precisamente l'effetto opposto. La magistratura ha dovuto suo malgrado subirli: talvolta, ravvisando il successo impossibile, tentò invano di aprir gli occhi al-

l'autorità politica, e resistendo alle istanze dei pubblici ministeri, oppose dapprima difficoltà che con ogni mezzo cercavasi di superare, e non di rado deliberazioni di non farsi luogo agli odiosi procedimenti.

Signori, tra chi afferma e chi nega non vi ha altro da fare, che lasciare alla pubblica notorietà ed all'opinione imparziale, che ha potuto formarsi soprattutto nei luoghi che furono teatro di fatti somiglianti, decidere da quale delle due parti stia la verità.

Dunque dubbio non vi ha, che al mutarsi dell'amministrazione in vari luoghi del reame i pubblici ministeri, che erano stati gli organi di esecuzione di un tal sistema, si trovarono circondati, e talvolta senza loro colpa, da ire, ripugnanze e repulsioni vivissime, e non già del partito eccessivo, di gente che sogni la distruzione dello Stato, della proprietà, della famiglia, ma sovente anche della parte più onesta, imparziale e temperata del paese.

Costoro, o Signori, in quei luoghi avevano perduto ogni morale autorità; non dovevano essi essere tramutati in altre sedi, dove sciolti da quei vincoli e da' malefici influssi, potessero sentirsi restituiti alla dignità di Magistrati, dove, senza tema di contraddire a sè stessi, potessero liberamente esprimere le opinioni ed i giudizî loro su cose e persone, e così rendere ancora al paese ed al Governo stesso utili e preziosi servizi?

Tale è stato, o Signori, l'intendimento che ha presieduto a quelle disposizioni, delle quali l'onor. Vigliani ha fatto così aspra ed ingiusta censura. Se egli avesse potuto personalmente trovarsi, come mi sono trovato io stesso, in molte delle Città italiane, dove era un magistrato, un procuratore generale, sperimentato in una lunga carriera, irreprensibile per la sua onestà, ma i cui indiscreti amici politici si affaticavano, sia pure contro la sua volontà ed il suo interno dissenso, a farne una bandiera di partito, avrebbe veduto con qual deplorabile facilità gli s'imputavano tanti atti e tante parziali influenze da lui non esercitate, tante opinioni che non aveva pensato di esprimere.

Or bene, come potevasi a questo alto funzionario, per quanto a lui non potesse muoversi altro rimprovero se non di una specie di debolezza per non aver saputo o potuto dignitosamente romperla coi suoi amici, con quelli che si davano talvolta l'aria di suoi protettori, come potevasi restituirgli la pubblica confidenza, la sua libertà d'azione, la possibilità di continuare ad avere utili relazioni col Governo, se non trasportandolo in una residenza diversa?

Nè a voi sfuggirà, o Signori, che non si conosce forse esempio in altro paese costituzionalmente governato di cangiamenti altrettanto notevoli ed importanti, come quello prodotto dal voto del Parlamento Italiano del 18 marzo ultimo. Ed in così tarda, ed invocata, e radicale evoluzione di uomini e di partiti, lungi dall'accusare con tanta acerbità i miei provvedimenti, dovrebbero lodarsi per equità e moderazione, perchè tra i tanti funzionarî del Pubblico Ministero, i quali mentre rappresentavano la legge, erano ad un tempo gli agenti del Governo e della politica ministeriale, tutto si è ridotto a pochi tramutamenti, ma non uno di essi venne colpito dalla dispensa del servizio.

L'onorevole Vigliani ha detto: Meglio era licenziarli, che in tal guisa umiliarli. Non so se parecchi de' funzionarî tramutati gli sarebbero grati di questo bel cambio che avrebbe voluto ad essi procacciare. Ma nego che sia intervenuta l'umiliazione nel semplice riconoscimento di una incompatibilità locale; invece si ottenne il morale rialzamento del funzionario condotto altrove, dacchè, lo ripeto, venne così emancipato dalle relazioni e da' vincoli locali, che lo circondavano, e quasi cappa di piombo gli pesavano addosso, lo rendevano impotente all'imparziale adempimento del servizio, donde era nato il bisogno del traslocamento, necessità imposta dalla retta amministrazione della giustizia, in faccia alla quale nessuno può dubitare del diritto e del dovere di un Ministro responsabile.

L'onorevole Senatore Vigliani ha poi lungamente voluto ragionarvi del Decreto 3 ottobre 1873, che è opera della passata amministrazione, e vi ha detto che quel decreto fu ricevuto con plauso, e che le mie, ancorchè misurate, osservazioni sul medesimo, fatte nell'altro ramo del Parlamento, erano immeritate.

Signori Senatori, debbo anzitutto dirvi che in molti casi lo stesso onorevole Senatore Vigliani, da Ministro della Giustizia, si è trovato nella impossibilità di dare esecuzione al suo favorito decreto, e lo ha lasciato da parte. Che se qualificai quel decreto di *dubbia costi-*

tuzionalità, mantengo innanzi a voi questa stessa opinione. Ed invero, o Signori, leggete in quali termini è concepito l'articolo 189 della legge sull'ordinamento giudiziario. In esso naturalmente non si mette in dubbio la completa e continua amovibilità, a piacimento del Potere esecutivo, di tutti gli agenti del Pubblico Ministero. Ma anche a riguardo dei funzionarî inamovibili della magistratura giudicante, vi è scritto che il Potere esecutivo, pel semplice scopo di *utilità del servizio*, può trasferirli da una Corte o da un tribunale ad un'altra Corte o ad un altro tribunale, *con parità di grado e stipendio*.

Dunque, per legge, questa facoltà assoluta, illimitata, compete al Potere esecutivo, già s'intende, sotto la sua responsabilità.

Si può introdurre una qualche limitazione a questa disposizione di legge?

Sì, rispondo io, ma con un'altra legge, perchè questa attribuzione dal legislatore non fu data ad un solo Ministero, ma a tutti i Ministeri che vengano a succedersi nell'esercizio e nella responsabilità del potere. Perciò il Ministro Vigliani con un semplice decreto non poteva distruggere o limitare nelle mani dei suoi successori quel potere e quel diritto che essi non ripetono da alcun decreto, ma dall'autorità della legge, e che perciò costituzionalmente conservano fino a che la legge non sia cangiata.

Da un altro lato vediamo ciò che fu disposto nel decreto del 1873. Mi basti leggere questa sola tra le varie sue disposizioni:

« Le nomine, promozioni ed i tramutamenti dei Consiglieri delle Corti e dei funzionarii della Magistratura giudicante dei Tribunali SARANNO PRECEDUTE dalla relativa *proposta* fatta da una Commissione di tre (immagine del Consiglio dei tre) cioè Primo Presidente, Procuratore Generale e Presidente di Sezione anziano. »

Or bene, secondo questo Decreto, ecco uno de' più gravi effetti che possono derivarne.

Può avvenire tal fatto, che non sia fecito d'indugiare, senza danno, di 24 ore un tramutamento. Ma il Ministro della Giustizia avrebbe le mani legate; dovrebbe lasciare anche compiersi qualunque disordine politico o sociale, per essere obbligato ad aspettare la proposta della Commissione dal decreto richiesta.

Ma vi ha di più. Può la Commissione indugiare o ricusare la proposta. Di due cose l'una.

O si ritiene necessaria la iniziativa di questa proposta della Commissione; ed allora le mie parole *dubbia incostituzionalità* del decreto del 1873 meritano di essere convertite nelle altre di *indubitata incostituzionalità*, perchè realmente col decreto si sarà cangiata la legge. O la proposta non sarà necessaria, ed il Ministro, quando il creda, può farne senza; ed allora qual ragione vi ha di menare tanto vanto della magnifica protezione e garantia che si pretende data alla magistratura, quando è sottinteso che non vi è obbligo di rispettarla e mantenerla, se non farà comodo?

Io non leggerò altri articoli di questo medesimo decreto, il quale non ha per effetto di creare alcuna garantia veramente efficace, e ciò non di meno limita e modifica disposizioni testuali di legge, il che soltanto con altra legge avrebbe potuto farsi.

Laonde io posso ben concepire questo decreto come un vincolo che l'onor. Ministro Vigliani abbia imposto a sè stesso, ciascuno essendo padrone di imporsi quelle norme per l'esercizio del proprio ufficio, che creda convenienti; ma non può quel decreto vincolare necessariamente i suoi successori, i quali tra un decreto ed una legge preferiscono dare ossequio alla legge, ed usare le facoltà che dalla legge vengono accordate.

Ma, signori Senatori, questa è una discussione accademica, perchè essa non ha veruna relazione co' mutamenti che hanno dato occasione all'interrogazione dell'onor. Vigliani. Quelli non riguardano che agenti del Pubblico Ministero; ed un primo presidente di Corte di Appello, de' quali non si parla punto in questo Decreto del 1873. E che i primi presidenti di Corte di Appello nè pur siano compresi in quel decreto, se ne ha la prova nella esplicita interpretazione che ne fu data dallo stesso Ministro Vigliani, il quale due mesi prima di lasciare il portafoglio, tramutò il primo presidente della Corte di Appello di Palermo ad Ancona, malgrado le sue contrarie proteste, che ora reitera presso l'attuale Ministero, chiedendo di rientrare nel servizio da cui si dice, dopo lunga ed onorata carriera,

violentemente ed abusivamente espulso, allorchè dovè rassegnarsi ad esser collocato a riposo per non soggiacere a quel tramutamento. Dunque siamo sempre ad una quistione, lo ripeto ancora una volta, accademica, che non ha nulla a fare co' tramutamenti oggi chiamati ad esame.

Che poi, o Signori, quel Decreto abbia prodotto ed aggravato il vizio del regionalismo della nostra magistratura, come già dissi nell'altro ramo del Parlamento, non è a dubitarne.

L'onor. Vigliani per tutta risposta avverte, che secondo il Decreto, le proposte di promozioni non debbano essere fatte dalle Commissioni necessariamente nella famiglia giudiziaria della loro rispettiva Corte, potendo proporsi anche magistrati di altri distretti giudiziari.

Ma è facile replicare, che altri non può essere veramente in grado di far gradatamente sparire il vizio del regionalismo della magistratura, fuorchè il Ministro posto a capo di tutto lo Stato, istrutto de' bisogni delle varie Corti e Tribunali, e delle condizioni comparative del personale giudiziario del Regno intero, potendo egli solo scegliere veramente, secondo i meriti ed i prestati servizi, coloro che siano più degni di promozione, a qualunque provincia appartengano. È poco probabile che i Capi di una Corte possano procedere con altrettanta imparzialità. L'onor. Vigliani, parlando di magistrati, ne fa quasi degli esseri sovrumani. Rispettiamoli altamente ; ma sono uomini come tutti gli altri, hanno inevitabilmente le loro passioni, le loro debolezze. Come volete che i Capi di una Corte chiudano le orecchie alle preghiere dei loro compagni e dipendenti immediati, di coloro che stanno più vicini ad essi, e che per esempio la Commissione di Napoli, vada a cercare, per una promozione, un Magistrato di Brescia o di Milano? Questo io credo moralmente impossibile ; e chi non se ne persuade, e può credere che il Decreto del 1873 basti a distruggere il regionalismo della Magistratura italiana, mi scusi, si fa una singolare illusione, che l'esperienza di tre anni dovrebbe ormai aver dissipata.

Infatti che cosa è accaduto dal 1873 fino ad oggi ? Giammai più che in questi ultimi anni la Magistratura è venuta a rinchiudersi nei suoi confini strettamente regionali.

A questo proposito l'onorevole Vigliani mi ha rivolto un' altra interrogazione. Per dimostrarsi poco tenero del regionalismo della Magistratura, ha rammentato che a lui si deve di avere ottenuto dal Parlamento che si ordinasse la formazione di una graduatoria unica dell' intiera Magistratura italiana, da surrogarsi alle varie graduatorie regionali. Io non faccio il torto al Senatore Vigliani, come a nessuno dei suoi predecessori, di supporli partigiani del regionalismo della magistratura ; ciò sarebbe impossibile. Ma non basta voler distruggere questo regionalismo, e non lo si distrugge colla compilazione di una graduatoria unica. La graduatoria unica.....

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

Senatore VACCA. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.... messa in mano del Ministro che è a capo dello Stato, ben comprendo che può servirgli di mezzo a promuovere coloro che il merito e l'anzianità meglio designano alla considerazione del Governo, senza nè anche domandare a qual regione d'Italia appartengono, ed in qual Corte stanno prestando il loro servizio. Ma finchè vorrete assolutamente che l'iniziativa delle promozioni parta dalle proposte dei capi di ciascuna Corte, vana rimarrà la vostra unica graduatoria ; essa rappresenterà come un archetipo dell' unità nazionale della magistratura italiana ; ma questo archetipo non avrà niente di reale nella sua applicazione.

Del resto, per dare a ciascuno il suo, giova rammentare che l'unica graduatoria, lungi dall'essere un'idea ed un merito esclusivo del Senatore Vigliani, era prescritta già dalla nostra legge sull'ordinamento giudiziario, e più volte diversi ordini del giorno della Camera eccitarono alla sua formazione.

Gli antecessori dell'onorevole Senatore Vigliani se ne occuparono anch'essi : l'onorevole Vigliani in una ultima legge del dicembre 1875 ha il merito di aver fatto stabilire un termine, entro il quale dovesse questa graduatoria essere approvata e pubblicata, il qual termine spira a giorni.

Egli aveva ordinato che questa graduatoria fosse compilata dalla Divisione competente del Ministero di Grazia e Giustizia, e la soluzione de' dubbî fosse riserbata al Segretario generale del Ministero stesso.

Io non ho creduto addossare unicamente al

Ministero tanta responsabilità, parendomi opera troppo delicata e gelosa stabilire in certa guisa lo stato civile di tutta la magistratura italiana, il fondamento della giustizia distributiva che a ciascun magistrato in avvenire possa competere; laonde confidai ad una Commissione speciale, composta di eminenti magistrati scelti dalle varie regioni d'Italia, il lavoro di questa graduatoria unica; e questa Commissione, presieduta dal vostro eminente collega Senatore Miraglia, lo ha compiuto con grande alacrità, e la graduatoria è già stata da me sottoposta alla firma del Re, prima della sua partenza. Abbiasi quindi l'onorevole Vigliani la buona notizia, che prima che il termine venga a trascorrere, la medesima sarà debitamente pubblicata.

Signori Senatori, io non mi dilungherò più oltre, perchè credo che discussioni somiglianti più si prolungano, e più divengono penose e pericolose. Mi riassumerò dunque.

Nessuna pressione su me fu esercitata; vi fu quella della pubblica opinione, ma non la seguitai in quanto sapesse di eccessivo, o mi spingesse al di là del puro necessario. Dentro questi limiti, ho fatto il mio dovere; se ho fatto male, la colpa è mia, non appartiene a nessun altro.

L'on. Vigliani nel conchiudere mi ha chiesto se io prenda qui un impegno, che nulla di simile si farà in avvenire a' tramutamenti fin qui discussi.

Io gli dichiaro apertamente che giammai, se non vi sono necessità imperiose, riconoscibili utili al pubblico servizio, tali che potrebbero, se occorra, formare materia di discussione parlamentare, non so con quanto profitto della cosa pubblica, non sarà preso alcuno dei provvedimenti di questa natura; provvedimenti che però adottai, perchè appunto sussistevano le accennate necessità. Ma in pari tempo gli dichiaro che non abdicherò i diritti e le facoltà proprie del Governo, e che non assumo, e non accetto alcun vincolo, non prendo nessun impegno.

Sarei indegno di rimanere Ministro a metà in questo posto, se consentissi a veder menomata e ridotta quella potestà, che a me commise la fiducia della Corona e del Parlamento.

(*Bravo, bene.*)

Io, o Signori, non ho ambito l'alto ufficio che mi è stato confidato. Ma fin che ne sarò investito, non verrò mai meno alla massima che non vi ha migliore politica della giustizia.

Farò quanto è in me, acciò questa non sia una vôta promessa a parole, ma una pratica realtà ne' fatti.

Non ho che una sola ambizione: quella di compiere il mio ufficio con scrupolosa rettitudine, con dignità, non senza qualche benefizio pel paese, e di poter senza rimorsi rendere il deposito a me affidato puro ed incontaminato al mio successore.

(*Vivi segni di approvazione.*)

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'on. Senatore Vigliani, mi permetterò di rammentare che a termini del nostro regolamento, gli oratori devono astenersi da ogni diretta allusione a cose dette o fatte nella Camera dei Deputati, in fuori di una semplice enunciazione....

Senatore VIGLIANI. Io mi sono attenuto al regolamento.

Voci: No, sì.

Senatore VIGLIANI. Credo aver diritto di difendermi.... Quando si è oltraggiati....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non si è oltraggiato nessuno.

(*Rumori; il Presidente suona il campanello e raccomanda il silenzio.*)

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Io non mi sono allontanato dal nostro regolamento, portando in quest'aula le mie considerazioni sopra un grave provvedimento del Governo.

Io non ho fatto altro che cogliere l'occasione della discussione del bilancio per fare, come è negli usi parlamentari, alcune osservazioni sopra un atto relativo all'amministrazione della giustizia. Ho creduto di cogliere questa occasione per parlare di quell'argomento doloroso, al fine di meglio assicurare che io lo trattava semplicemente, senza passione, con calma e moderazione, e che unico mio scopo è quello di porre innanzi i danni che ne possono ridondare all'amministrazione della giustizia, e di esternare il mio desiderio che non abbia altro seguito. Con ciò non ho fatto altro che seguire lo stile più comune, il più usuale, prendendo l' occasione della discussione dei bilanci, nè credo di essermi punto nè poco allontanato dalle consuetudini

del Senato e nemmanco della Camera elettiva, non ho quindi, dico, trasgredito al nostro regolamento, nè alle convenienze verso l'altro ramo del Parlamento. Un ramo del Parlamento non giudica gli atti dell'altro ramo, ma dà suo giudizio col suo voto sulle proposte fatte ai due rami. Io credetti valermi di un mio diritto, anche perchè alcune gravi parole essendo state pronunciate a carico mio e dei miei Colleghi della precedente amministrazione dall'onorevole Ministro della Giustizia, io mi sentiva in dovere di rilevarle e giustificarmi davanti al Senato dove ho l'onore di sedere.

Vengo al merito delle mie considerazioni e mi sbrigherò con poche parole, perchè comincio dal dichiarare, che mi tengo contento delle dichiarazioni fatte dall'onor. Ministro Guardasigilli riguardo all'ordine giudiziario, e sarei ben lieto che alle parole rispondessero i fatti; e quando egli faccia, come non posso dubitare, quanto ha dichiarato di fare, quando egli dimostri i sentimenti che ha manifestati verso la magistratura, non dubito punto che lo stato della magistratura stessa, alquanto scosso dal suo provvedimento, si andrà rimettendo e rinvigorendo.

Egli, l'onor. Ministro, ha creduto che io gli abbia fatto una lode volgare, parlando della sua onestà e della sua rettitudine. Prima di tutto io debbo dire, che non sono io che gli ho rivolto quella lode; io non ho fatto che lo storico, io ho riferito quello che l'opinione pubblica generalmente credeva, ch'egli cioè retto ed onesto non intendesse seguire l'esempio di altra amministrazione; e l'intervallo corso fra il suo provvedimento e quello preso contro i funzionarî di un'altra amministrazione, lasciava ragionevolmente credere ch'egli non avrebbe seguito l'esempio che gli era dato, e che riguardava, del resto, funzionari di un altro ordine e carattere, pei quali credo che si possano più facilmente adottare provvedimenti della natura di quello che io deploro per l'ordine giudiziario.

Quando si tratta di funzionarî essenzialmente politici, intendo che un mutamento d'amministrazione possa portare il cambiamento d'alcuni di essi; questo l'abbiamo veduto praticare in altre occasioni ed in altri posti. Una cosa sola non si era peranco veduta, ed è il cambiamento in massa di funzionari giudiziarî.

Questo procedere in massa reca il grave inconveniente di far sospettare che si confonda il colpevole coll'innocente, e che si agisca per passione di partito politico, e non con cognizione accurata degli aggravi che possono pesare sopra ciascun funzionario.

È la forma, il modo che principalmente mi offende; quando il caso riguardi, non funzionarî dell'ordine giudiziario, ma altri funzionarî, ciò non mi offenderebbe del pari; ma il percuotere in siffatta guisa all'ordine giudiziario, lo ripeto, credo che sia il primo esempio, se si eccettuano i casi di rivoluzione o di mutazione di Governo, e non è questo per certo il caso nostro.

L'onor. Ministro della Giustizia mi ricordava tradizioni relative ai funzionarî dello Stato ed osservava che queste tradizioni erano buone, quando a Ministri di un colore succedevano Ministri presso a poco del colore medesimo; ma quando il passaggio avviene dall'uno all'altro partito parlamentare, le tradizioni, egli diceva, non corrono ed i mutamenti sono giustificati. Qui mi permetto di osservare, che non sono io che richiamai le tradizioni da lui ricordate e commentate; fu egli stesso che proclamò il principio, che in generale, quando avviene una mutazione di Ministero, non si debbano mutare neanche i supremi funzionari di qualunque ordine.

Io ho fatto plauso a questa opinione, o tradizione, ma non posso accettare la eccezione che egli faceva pel caso da lui supposto contro il vero, che presso noi si trattasse di funzionarî giudiziari, i quali apparivano deviati dalla serenità e dalla imparzialità delle loro funzioni e convertiti in agenti elettorali; in una parola, di funzionari partigiani e traviati.

Io non ho ammesso che si verificasse il caso della pretesa eccezione e non lo posso ammettere. Credo che il Ministro avrà stimato conveniente, che avrà creduto avere motivo di farlo, ma credo per fermo che si sia ingannato, che sia stato male informato, che abbia colto in fallo; e penso che avrebbe provveduto meglio all'amministrazione della giustizia lasciando nelle loro sedi quei 18 o 19 procuratori generali che sono stati sbalestrati dall'una all'altra estremità del Regno. Io ritengo che lasciandoli al loro posto, egli avrebbe avuto presto motivo di persuadersi, che essi servivano l'amministrazione della giustizia in un modo soddisfacente, in un modo tale da dimostrare

alla sua imparzialità che le accuse lanciate contro di loro non erano punto fondate.

Dunque, quanto alla tesi, io sono perfettamente d'accordo coll'onor. Ministro; quanto poi all'applicazione, mi trovo in disaccordo, perchè credo che si sia ingannato in fatto, ed abbia male applicato il suo principio ad una mal apprezzata condizione di cose.

Egli mi ha ricordato il caso di un presidente di Cassazione che è stato mandato ad altre sedi.

Mi spiace di entrare a parlare di un estinto, giacchè degli estinti una buona massima impone di non parlare se non bene; ma poichè è stata fatta menzione di questo magistrato, dirò che, se ben ricordo, la prima volta che fu trasferito, reggeva il Ministero della giustizia l'onorevole Rattazzi, il quale professava principî molto conformi a quelli dell'onor. Mancini e non credo che esso gli vorrà fare rimprovero di aver dimenticato i principî di vera libertà, di aver fatto oltraggio alle liberali istituzioni.

Questo presidente di Cassazione fu la prima volta trasferito da Palermo a Firenze, la seconda volta da Firenze a Torino, ma credo che il secondo tramutamento fosse di sua soddisfazione, poichè passava ad una Corte più importante. Del resto, senza voler fare nessun appunto a un magistrato che più non è, dico, che l'opinione pubblica alla prima e alla seconda sua traslocazione ha interamente data la sua approvazione; vorrei che lo stesso si potesse dire dell'atto del Ministro di Grazia e Giustizia, e a questo riguardo io penso, che nel fondo della sua coscienza, nemmeno l'onorevole Mancini sia interamente contento di quel suo provvedimento.

Egli mi disse che conosce molto bene la magistratura per le relazioni che ha dovuto avere frequentemente con essa, e sta benissimo.

L'onorevole Ministro Mancini nell'esercizio della sua nobile professione di avvocato si è trovato in contatto con tutti i magistrati del Regno; ma l'apprezzamento che fa l'avvocato de' magistrati non è quello che ne fa il Capo del collegio il quale li segue, li vede, li ascolta in tutti i loro atti, in tutte le loro funzioni.

La qual cosa non potè certamente fare l'onorevole Ministro come avvocato; dunque egli mi permetta di dirgli che i suoi giudizi non sono quelli che potrebbero meritare maggior peso; e aggiungerò che come non vi è che il colonnello di un reggimento che ben conosca i suoi soldati, non vi è che il generale che ben conosca i suoi ufficiali, così non vi sono che i Capi dei collegi e degli uffizi che ben conoscano i loro collaboratori e i loro dipendenti. Il prendere poi isolatamente un provvedimento contro un presidente, contro un magistrato, è cosa ben diversa dal prendere un provvedimento collettivo, che quasi ferisce l'intiero ordine, un provvedimento che cade sopra tanti funzionari i quali, fino al giorno in cui ne furono percossi, hanno goduto la riverenza e la stima universale.

Questo è il grave carattere del provvedimento che io deploro, e questo carattere non si può applicare a nessuno di quegli atti che sono stati ricordati dall'onorevole signor Ministro.

Debbo pure dire due parole sopra i processi politici di cui io non aveva parlato, ma che sono stati toccati dall'onorevole Guardasigilli, del che lo ringrazio, poichè mi pone sulla via di rettificare alcune delle poche cose che ha detto. Una delle molte cattive conseguenze del suo provvedimento fu anche quella di aver chiamata l'attenzione del pubblico precisamente sopra quelle procedure politiche, e di avergli fatto credere, che il Governo abbia voluto punire quei magistrati che per dovere avevano in qualunque modo preso parte ai processi politici.

Io vi prego, Signori, di ricordare qual'è la posizione dei magistrati nei procedimenti politici; essa non differisce da quella che hanno in tutti i procedimenti penali. Il magistrato non va a cercare od a creare il processo; ma quando al magistrato si denunziano dei fatti che costituiscono un reato secondo la nostra legge penale, sia o non sia politico, è obbligato a fare il processo, è obbligato ad assumere informazioni; ed il Ministero Pubblico non giudica, ma sottopone le informazioni raccolte ai giudici competenti a conoscerne. Credete voi che perchè le informazioni qualche volta falliscono all'intento, perchè la sentenza riesce favorevole all'imputato, credete voi che se ne possa dar carico a colui che ha promosso ed istruito il processo? Per arrivare a questa conseguenza, o Signori, converrebbe dire, che è in balia del Ministero pubblico o di un istruttore fare o non fare il processo; e questo non è, e non si può supporre. Secondo le nostre

leggi, il magistrato è obbligato a mettere in moto la sua autorità ogni qual volta che ne viene eccitato dalla denuncia di un atto che è previsto dalle leggi penali. Ora, nel caso di un procedimento politico troppo noto, quando un Procuratore generale ch'ebbe la disgrazia di avervi dovuto prendere parte si veda poi compreso nella lista infausta di punizione con altri magistrati, i quali abbiano pure preso parte allo stesso procedimento che sollevò grandissimo clamore, procedimento su cui sarebbe bene stendere un velo, chi potrà mai credere che vi fosse ragione di percuotere quel Procuratore generale e quei magistrati con quel provvedimento di rigore, chè tale sarebbe l'essere sbalzato da una sede importante ad una sede di minor conto? I processi politici, convengo in ciò coll'onorevole Ministro, devono essere fatti con parsimonia, con sobrietà e soprattutto se ne deve evitare il grande apparato; anch'io sono convinto che vogliono essere trattati come tutti gli altri procedimenti senza insolite apparenze; ed è deplorevole che qualche volta non sia possibile, pel numero degli imputati, servirsi delle aule e dei modi ordinari, ma sia necessità lo scegliere una più vasta sala e prendere speciali provvedimenti per tutelare la sicurezza pubblica.

Tutto questo, lo riconosco, dà una maggiore solennità al pubblico dibattimento; ma tutte queste circostanze, che sono di una necessità indiscutibile, possono mai essere imputate a colpa dei magistrati?

In Italia non possiamo dolerci che si sia abusato dei processi politici. La cosa di cui più che d'altro possiamo dolerci, è che i processi politici non siano sempre stati fatti con quella prontezza, con quella celerità che occorreva, perchè raggiungessero il loro scopo; non pochi processi, che terminarono negativamente, avrebbero forse avuto un ben altro successo, se fossero stati fatti con maggior sollecitudine e con miglior diligenza da parte dell'autorità di polizia e della inquirente nel ricercare le prime prove che sogliono sfuggire per qualunque ritardo.

Ma io di questo neppure voglio far rimprovero all'autorità giudiziaria, perchè so quanto nel primo stadio che si dice informativo, l'autorità giudiziaria abbia bisogno di sussidî, che non sono sempre nelle sue mani, e che quando essi mancano, vengono pure a mancare le basi fondamentali del processo comunque avesse nel suo esordio tutta la ragione di essere intentato. Non sussistono dunque le censure fatte a questo riguardo.

Quanto alle elezioni, l'onorevole Mancini, mi duole veramente il doverlo dire e ripetere, ha il torto di credere che la magistratura si sia immischiata in quelle degli ultimi comizi. Io credo che esso sia nell'errore, perchè la circolare che ho letta, non solamente fu scritta, ma fu osservata, e se in qualche caso occorse di dare istruzioni a qualcuno che per avventura le chiedesse, certamente quelle istruzioni non si scostarono punto dai principî liberali che sono inculcati in quella circolare. Noterò per di più, che essa è stata redatta sopra un'altra precedente, fatta per la magistratura, e sapete da chi? Dall'onorevole Rattazzi, quando teneva l'amministrazione della giustizia, e nessuno si avvisò mai di farne censura.

Infine, permettetemi che aggiunga ancora poche cose a giustificare quel decreto, che mi pare di aver pienamente dimostrato essere costituzionale, utile alla giustizia, e soprattutto benefico alla magistratura.

L'onorevole Mancini mi pare abbia male interpretato e male inteso quel decreto; e credo che ne abbia esagerato il senso e le conseguenze per tacciarlo d'incostituzionale. Quel decreto non ha distrutta, nè limitata veruna disposizione legislativa. Il potere di tramutare i magistrati è rimasto intatto presso il Governo. Il decreto che cosa ha stabilito? Che prima di venire ad un provvedimento di questa natura, si prendano informazioni, e sia assicurato il regolare e normale esercizio di una prerogativa governativa. Forse che non ispetta al Governo di stabilire le norme con cui egli deve esercitare le sue prerogative, mentre ad esso spetta di fare i regolamenti per la esecuzione delle leggi in tutte le loro parti?

E quanto alle proposte per le promozioni, non fu certo il mio decreto che le abbia introdotte. Le proposte sono antichissime, e sono state riordinate dal regolamento giudiziario, che non ha mai dato luogo per questi motivi a nessuna censura di incostituzionalità. A nessuno è mai venuto in mente di dire che quel regolamento, per avere stabilito che le promozioni dovessero essere proposte dai Capi della magistra-

tura, violasse la legge e fosse incostituzionale. L'accusa è nata solamente in occasione del recente mio decreto, il quale, secondo me, ebbe pure un gran vantaggio, di cui mi dovrebbe essere grato l'onorevole Mancini. Ripeto che esso ha impedito che quel suo provvedimento prendesse più ampie proporzioni, e colpisse più largamente il corpo giudicante, il quale fortunatamente si trovava sotto la tutela e sotto l'egida di questo decreto che non si osò di infrangere. L'onorevole Mancini ha osservato che io stesso non sono stato sempre fedele nell'applicare quel mio decreto, e che mi sono trovato talvolta nella impossibilità di applicarlo.

Io credo di poter affermare, che non ho preso mai un provvedimento che non fosse in armonia con quel decreto. Sarà avvenuto qualche volta che si sia proceduto con molta celerità, forse anche adoprando il telegrafo per interrogare la Commissione consultiva; ciò che dimostra all'onorevole Mancini che si può anche in casi urgentissimi applicare il decreto; che il voto dei magistrati si può ottenere in quei casi che veramente siano urgenti, anche con la via telegrafica; ed allora il mio decreto non sarà certo mai di ostacolo a provvedere agli urgenti bisogni della giustizia.

Disse l'onorevole Mancini, che le regole da me stabilite sono incompatibili con una magistratura veramente nazionale; sono incompatibili con promozioni che si estendano a tutto il Regno. La cosa è così poco vera che il fatto ha dimostrato tutto il contrario; imperocchè, dopo che il decreto è stato fatto, tutti coloro che aspiravano a promozione o a tramutamento ben davano avviso al Ministero delle loro domande, ma le mandavano direttamente a quei Capi di collegio dove intendevano di essere promossi o tramutati; e non pochi di quelli ottennero anche l'adempimento del loro desiderio. Che se non tutti lo hanno ottenuto in tutti i casi, ciò significa che non vi saranno state ragioni per le quali potessero essere esauditi.

Sapete, o Signori, qual'è la vera ragione per cui non possiamo avere che con grande difficoltà una magistratura veramente nazionale, nel senso che i suoi membri passino a tutte le parti, a tutte le provincie d'Italia? La vera ragione sta nella tenuità degli stipendi, e quindi nella repugnanza che hanno tutti i magistrati a lasciare le loro case, i loro interessi privati per andare in provincie lontane con grave loro disagio, e con grave danno delle loro sostanze e delle loro famiglie. Questa è la vera ragione. Quando avremo migliorate le condizioni materiali della magistratura, avremo più libera la mano nel disporre delle promozioni e delle destinazioni dei magistrati in tutto il Regno.

Ma nelle condizioni attuali io credo che l'on. Mancini, malgrado il suo buon volere, non riescirà a fare uscire dalle loro provincie un magistrato di più di quello che io vi sia riescito e che vi sieno riesciti coloro che mi hanno preceduto.

Infine rendo grazie all' onor. Ministro di avere assicurato il Senato che è già stato firmato il Reale Decreto con cui è approvata la graduatoria unica ed universale. Questa sarà la prima base per avere una magistratura veramente italiana, sarà la base che servirà anche di norma al Ministro della Giustizia per potere a colpo d' occhio e con facilità misurare i titoli di anzianità e di carriera di tutta la magistratura.

Egli ha creduto bene di ricorrere ai lumi di una Commissione speciale, prima di fare quest'atto tanto importante; io credeva invece di dover soprattutto attenermi ai molti voti che erano già stati manifestati dal Consiglio di Stato sulle questioni, a cui le precedenti graduatorie speciali da me pubblicate avevano dato luogo. Considerava poi che siccome la graduatoria generale che si fa dal Governo, non è definitiva, ma lascia sei mesi od un anno di tempo a ciascun magistrato per fare i suoi reclami, ogni errore che per avventura fosse occorso, avrebbe trovato un pronto e facile rimedio.

Per questo io pensava che non si dovesse ricorrere ad altra Commissione; ma poichè l'on. Ministro ha creduto nella sua coscienza di ricorrere ai lumi di alti ed eminenti magistrati; io non lo posso che lodare e spero che mediante queste sue cautele, la graduatoria unica e universale risponderà ai voti della magistratura italiana.

PRESIDENTE. La parola è all' onor. Senatore Vacca.

Senatore VACCA. Io comincio dallo invocare l' indulgenza del Senato, pigliando la parola in ora assai tarda, e protesto che m' imporrò la legge della maggior brevità, perchè (mi sia lecito dichiararlo) non voglio espormi al ri-

morso di protrarre ancora una dolorosa e deplorevole discussione.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore VACCA. . . . Io credo d'interpetrare l'animo di quanti siamo in quest'Aula, esprimendo un sentimento comune assai penoso, sicchè a me costerà davvero uno sforzo il conservare la calma della parola in tanta concitazione morale. Spero di riuscirvi entrando nella via opposta a quella seguita dal Senatore interpellante, elevando cioè la discussione in più *spirabil aere*, e spogliandola di tutte le asperità irritanti, di ogni carattere personale, di ogni allusione e recriminazione che mal si addice alla gravità del primo Corpo politico dello Stato, e nuoce grandemente al credito, al prestigio, all'autorità morale della magistratura e della giustizia.

Ponendomi quindi in questo campo sereno, o son lieto che mi si porga l'occasione di chiarire gli equivoci, e dichiarare nettamente qual fosse l'intendimento vero di alcuni discorsi miei pronunciati in circostanze solenni e propriamente nella inaugurazione della Corte di Cassazione di Napoli.

Signori, io confermo ancora le proteste che ebbi a far già più volte e in questo recinto, e presso il magistrato supremo, che in me giammai venne meno il rispetto alla indipendenza della magistratura. Che se mi occorse far pubbliche, e franche dichiarazioni lamentando lo scadimento morale della magistratura, e la diminuzione del credito e del prestigio suo, io non interpretai che lo stato della coscienza pubblica onesta.

Mancava la fede all'indipendenza della magistratura, perchè mancavano i presidî e le garantie solide da sottrarre davvero i depositarî del potere giudiziario alle possibili pressioni, ai possibili arbitrî che inconsciamente potessero per avventura scender dall'alto del potere.

A questo scopo io rivolsi con assidua cura il mio pensiero e i miei sforzi. E qui mi piace fare appello ancora una volta alla lealtà dell'onorevole Senatore Vigliani per ricordargli che nel 1868 io divisai d'iniziare in Senato una proposta di legge intesa a costituire in condizioni d'indipendenza gli agenti del Ministero pubblico, riproducendo e migliorando il sistema organico della legislazione napoletana, sicchè si venisse ad armonizzare il duplice uffizio ond'è investito quel magistrato, di rappresentante della legge e di agente del potere esecutivo. Amovibile la missione perchè impronta il carattere di fiducia del potere esecutivo; inamovibile per l'opposto la posizione acquisita nella magistratura giudicante, statuendo un parallelismo di gradi tra le due carriere.

E d'altra parte il mio progetto d'iniziativa era rivolto a circondare di maggiori e più solide garantie la indipendenza della magistratura giudicante e la inamovibilità che ne costituisce la condizione.

Codesta mia proposta pigliata in considerazione senza contrasto dal Senato, annuente il Ministro Guardasigilli, fu deferita ad una Commissione speciale composta di eminenti giureconsulti, Presidente il Senatore Vigliani, ed ebbe la ventura di meritare il suffragio unanime della Commissione stessa.

Sono dolente che questo progetto di legge sia rimasto nel dormitorio; ed io qui rivolgendo la parola al chiarissimo giureconsulto che siede sui banchi del Ministero, lo prego con tutta la forza dell'animo mio perchè risvegli quel progetto d'iniziativa. Sarà risollevata così (lo spero almeno) la dignità e l'indipendenza del pubblico Ministero, e cadranno quelle apprensioni che giustamente perturbano la coscienza pubblica, e i criterî, e i giudizî, sicchè esagerandosi, secondo il costume si abbia a sospettare che il pubblico Ministero potesse farsi per avventura strumento docile e servile del potere politico.

Io respingo anche questa ingiuriosa supposizione *a priori;* dichiaro peraltro che se per taluno il sospetto apparisse giustificato dai fatti, non esiterei a levare alta la voce per stigmatizzare severissimamente l'obblio della moralità, e della dignità della missione altissima di rappresentante della legge.

Nè accade altrimenti della magistratura giudicante.

Ho udito accennare, e magnificare il Regio Decreto del 73 siccome quello che pone una diga insuperabile ai possibili arbitrî ministeriali.

Rispondo che a molti potrebbe apparire guarentigia scarsa e fragile il Decreto del 1873, ed in ispecialità rispetto alle norme direttive delle promozioni misurate alla stregua del merito

comparativo. Non io pronuncierò giudizî, ma mi sarà lecito affermare almeno che le sorti dei magistrati pendono incerte, e non affidano abbastanza i migliori, e sdegnosi di arti servili, ai quali può tal fiata toccare l'obblio e la prevalenza dei procaccianti.

Io concludo il troppo già mio allungato discorso ricordando a chiunque cui tocchi l'onore di stare a capo dell'ordine giudiziario, che a mantenere alto davvero il prestigio e l'autorità morale della magistratura, conviene tenersi in guardia dalle mobili correnti che usurpano spesso le sembianze ed il nome della pubblica opinione.

E qui mi ricorre al pensiero un ricordo classico cavato dalle solenni parole di Cornelio Tacito: *Nihil ex vulgaribus rumoribus capiendum: reliquendum tempus quo senescant!* Salviamo la magistratura dalle malefiche influenze della politica!

(*Vivi segni d'approvazione*).

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Vigliani per un fatto personale.

Senatore VIGLIANI. Comincio dal dileguare certi giudizî che sono sfuggiti dalla bocca dell'onorevole Senatore Vacca intorno all'indole delle considerazioni da me esposte.

Io non mi sarei mai immaginato di attirarmi le sue osservazioni.

Senatore VACCA *(interrompendo)*. Ma io...

Senatore VIGLIANI. Credo che chiunque è accusato abbia tutto il diritto di giustificarsi e di dimostrare la propria innocenza; l'atto che io ho compiuto, per quanto non piaccia all'onorevole Vacca, sarà un atto di stretta giustizia.

Io non ho inteso di fare un'interpellanza all'onorevole Ministro, nè di provocare alcuna deliberazione del Senato; ho inteso di chiamare la speciale attenzione del Ministro e quella del Senato sopra un grave fatto che si era compiuto e che era desiderabile che non avesse seguito; e credo di avere ottenuto, se non in tutto, almeno in parte quanto desiderava, poichè l'onorevole Ministro mi ha assicurato, che se egli non poteva assumere formale impegno di non fare altri atti di quel genere, pure non li avrebbe fatti senza dati positivi, precisi, chiari, provati, ove occorra, anche in quelle forme che si usano nei giudizi.

Io non intendo chiedere di più; l'ho ringraziato e lo ringrazio nuovamente per le sue parole dalle quali sono fatto sicuro che un atto come quello che è avvenuto, non sarà più per rinnovarsi.

Ricordo benissimo il precedente a cui l'onorevole Senatore Vacca accennava, di una sua proposta iniziata in Parlamento, la quale poi non è giunta ad alcuna conclusione, e non è la sola quella che fece l'onorevole Senatore Vacca collo scopo santo di dare maggior guarentigia alla magistratura; altre se ne fecero, ma non si è mai riuscito di vincere una legge che certamente sarebbe ciò che si potrebbe fare di meglio in questa materia.

Ma se non si è potuto raggiungere con una legge lo scopo migliore, non si potrà far rimprovero a un Ministro che, per quanto dipendeva da lui, ha cercato di soddisfare a questo scopo e che di più nella sua relazione al Re prendeva riserva di compiere l'opera davanti al Parlamento con una legge quando fosse divenuta possibile. E dico divenuta possibile, perchè leggi di questa natura, siccome rasentano l'ordine costituzionale, riescono sempre molto difficili da compiersi; e i diversi partiti che si trovano tutti d'accordo nel sollecitare queste leggi, quando arriva il momento di farle, sogliono cadere in completo dissaccordo: chi vuole andare più avanti, chi rimanersi più addietro, chi va a diritta e chi a sinistra, e intanto la via che si deve prendere per giungere alla meta desiderata, non si ritrova se non con la più grande difficoltà in Parlamento.

Furono queste le considerazioni che mi mossero a proporre a Sua Maestà, col voto del Consiglio di Stato, di dare il nobile esempio di un monarca schiettamente liberale che impone, non vincoli alla sua prerogativa, ma norme che valgano ad illuminare e chiarire la mente de' suoi consiglieri e ad impedire che della prerogativa si facesse in alcun caso una dannosa applicazione.

Io credeva, o Signori, e ne ho la profonda convinzione, di avere compìto un atto molto vantaggioso e conforme ai principî di libertà e di giustizia e non mi aspettava davvero di raccogliere dei rimproveri, rimproveri però che mi suonano meno amari, dopo le spiegazioni che ho potuto ottenere dall'onorevole Ministro Guar-

dasigilli, e che mi assicurano in qualche modo sulla futura sorte della magistratura.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda oramai è bene interrompere la presente discussione.

Domani a un'ora si terrà riunione negli Uffici e alle ore 2 seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 6 3[4).

XXIV.

TORNATA DEL 24 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Omaggio — Seguito della discussione dei bilanci definitivi del 1876 — Ritiro dell'ordine del giorno Vacca — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia, del Senatore Vacca e del Senatore Vigliani — Replica del Ministro, e controreplica del Senatore Vigliani e del Ministro — Approvazione dei rimanenti capitoli del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia — Approvazione per parti e per intero del progetto di legge annesso ai bilanci definitivi, e delle tabelle nel medesimo indicate — Presentazione di un progetto di legge — Giuramento del Senatore Barbaroux — Senza discussione approvansi i tre seguenti progetti di legge: 1. Leva marittima dell'anno 1877 sulla classe 1856; 2. Spesa dipendente dall'Esposizione internazionale marittima che ebbe luogo in Napoli nel 1871; 3. Vendita a trattativa privata di beni già ecclesiastici — Raccomandazione del Senatore Ricci A., cui risponde il Senatore Spinola — Squittinio segreto sui progetti di legge approvati — Proclamazione del risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia e successivamente intervengono i Ministri della Marina, di Agricoltura, Industria e Commercio e dell'Istruzione pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Atti diversi.

Fa omaggio al Senato:

Il Comm. Francesco Mancardi, di un libro intitolato: *Cenni storici sull'amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia e sulle amministrazioni annesse*, Parte IV.

Domandano un congedo di 4 giorni per motivi di famiglia, i Senatori Ruschi, Garzoni, Lampertico, Rossi A. e Griffoli, che viene loro dal Senato accordato.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e delle spese per l'anno 1876. Prima però di riaprire la discussione, annuncio al Senato che fu presentato un ordine del giorno dall'on. Vacca, così concepito: « Il Senato udite le dichiarazioni dell'onor. Vigliani e la replica dell'onorevole Guardasigilli, conformi alle leggi costituzionali, passa all'ordine del giorno. »

Domando se l'ordine del giorno dell'onor. Vacca è appoggiato.

Chi lo appoggia, è pregato di alzarsi.

(È appoggiato.)

Senatore VACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA. Domando la parola per dichiarare che io ritiro l'ordine del giorno, e ne dirò il perchè. Io intervenni in questa dolorosa discussione mosso dal solo pensiero, secondochè dichiarai, di por fine ad una discussione

irritante, elevandola a quistione alta di principii.

Abbandono volentieri l'ordine del giorno non potendone reclamare io la paternità, perciocchè, come già dissi, taluni onorevoli Senatori aveano preso l'iniziativa.

Comprenderà quindi l'onor. Ministro Guardasigilli e il Senato che la conclusione logica del mio discorso sarebbe stata precisamente l'astenermi da un qualunque ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono contento che l'onorevole Senatore Vacca abbia ritirato la sua proposta, perchè in verità non era consueto che in occasione di una discussione incidentale della natura di quella che ieri fu sollevata, si presentasse in Senato una proposta la quale implicasse l'approvazione e la fiducia del gabinetto.

Tuttavia io non dubito dell'intenzione benevola, colla quale l'onorevole proponente l'aveva formolata, quella cioè di riconoscere che le repliche del Ministro Guardasigilli avevano provato la perfetta conformità del suo operato con le disposizioni della legge, e nell'ambito delle sue facoltà.

Ora, ho bisogno di aggiungere alcune dichiarazioni, provocate dal secondo discorso del Senatore Vigliani.

Egli mostrò di appagarsi delle dichiarazioni ieri da me fatte, quasi che le medesime implicassero che solo per l'avvenire non si sarebbe provveduto a tramutamenti giudiziarî se non con maturità e prudenza e sopra dati positivi. Se mai, Signori, potesse per avventura significare, ed interpretarsi nel senso de' suoi discorsi, di non essersi questa volta da me operato nella stessa guisa, ognun comprende che non potrei compiacermi della sua soddisfazione. E quindi mi vedo nella necessità di ripetere ciò che ieri dichiarai, cioè che il Governo ritiene anche ora di aver fatto il proprio dovere, di aver proceduto anche questa volta con modo e ragione, di aver fatto un apprezzamento il più imparziale dei fatti accuratamente raccolti, e delle condizioni delle persone in rapporto co' luoghi dove si trovavano, di non essersi discostato menomamente dai dettami di giustizia e di buon governo, temperandoli, quanto più fosse possibile, con quei riguardi di benignità che fossero conciliabili con la natura del provvedimento.

Io non mi permetterò al certo di rientrare in una discussione insolita, e che per molti è riuscita penosa. È il primo esempio che l'on. Vigliani ha voluto dare di una specie di solitario dialogo che abbia luogo in Parlamento tra il Ministro di una amministrazione cessata e il Ministro suo successore, ciò che mai non avvenne in alcun paese costituzionale, perchè trovandosi in presenza due programmi di Governo e due sistemi di amministrazione, è ben naturale che il cessato Ministro, se governò secondo i proprî convincimenti, deve trovar cattivo il sistema del Ministro che gli è succeduto, ed il successore non si propone di attuare un programma ed un sistema di amministrazione diverso, se non perchè reputa l'anteriore sistema vizioso e meritevole di emenda.

Non ci è però che una piccola dimenticanza; ed è che fra i due programmi, fra i due sistemi, fra i due Ministri, stanno di mezzo il giudizio del Parlamento espresso col voto del 18 marzo, e la fiducia della Corona. È dunque ormai costituzionalmente deciso ciò che veramente convenisse agl'interessi del paese.

Se potessi richiamare ad esame i singoli argomenti che si addussero, a tutti saprei vittoriosamente replicare. Ma sono sicuro di interpretare il desiderio di questa eminente Assemblea, astenendomene.

Ho però troppa fede nell'alto senno e nella illuminata prudenza del Senato, per dubitare che desso possa obliare un solo istante l'alta missione del primo Corpo politico dello Stato, e che possa mai contribuire con alcuna delle sue deliberazioni, ed anche col carattere delle discussioni che abbiano luogo nel suo seno, ad indebolire la forza del Governo, ed a menomare nel potere esecutivo quella libertà e pienezza di attribuzioni, che costituiscono la base e, aggiungerò, la condizione della sua responsabilità.

Con queste dichiarazioni non solo accetto il ritiro dell'ordine del giorno, ma ne ringrazio l'onor. Senatore Vacca.

Senatore VACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VACCA. Sono lieto di pigliare la parola per rispondere all'onor. Ministro Guarda-

sigilli che ha interpretato rettamente l'animo mio; imperocchè quando la questione si poneva in termini da essere rigorosamente conforme ai principî costituzionali rispetto a quei provvedimenti che furono argomento di questa interpellanza, egli è chiaro che non potrebbe mettersi in forse la posizione netta e legale che il Ministero assume nei limiti costituzionali del potere esecutivo.

E d'altra parte, lo ripeto ancora, l'iniziativa dell'ordine del giorno non fu mia.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Mi duole grandemente di non essermi trovato presente al principio di questa seduta, perchè avrei desiderato, per ragioni che il Senato facilmente intende, di assistere a quanto disse l'onor. mio amico Senatore Vacca ed alla risposta data dall'onor. Ministro della Giustizia. Ma per quanto ho potuto raccapezzare dalle poche parole da me intese, parmi che l'onorevole Vacca si sia determinato a ritirare l'ordine del giorno che egli aveva presentato. Io me ne rallegro con lui per più ragioni.

Primieramente, non mi pareva davvero che le considerazioni da me sottoposte al Senato potessero dar luogo ad una deliberazione. Io non ho fatto, come egli aveva supposto, un'interpellanza: ho presentato soltanto al Senato delle considerazioni, che ho rassegnate anche all'onorevole Ministro della Giustizia per un atto che a me sembrava grave e nocivo all'amministrazione della giustizia, per un precedente che io desiderava non avesse avuto luogo e vorrei che almeno non avesse alcun seguito.

Siccome poi l'onorevole Vacca fu fra i miei antecessori nel Ministero della Giustizia ed appartiene anche all'ordine giudiziario, davvero io non avrei facilmente potuto spiegare a me stesso, come egli andasse in sentenza diversa dalla mia nell'apprezzamento di quel precedente che non ho potuto a meno di lamentare.

Avendo egli ritirato l'ordine del giorno, ripeto, me ne compiaccio, perchè ciò mi assicura di non trovarmi con lui in dissenso nei giudizî che ebbi a manifestare intorno a quel provvedimento che ha formato il soggetto delle mie considerazioni.

Non parmi poi che l'onor. signor Ministro della Giustizia avesse ragione di manifestare sorpresa per aver io nella tornata di ieri richiamato ad esame gli atti del Ministro, ancorchè sieno nell'ordine della costituzione e della legalità, poichè, senza offendere la costituzione e la legge, possono essere atti improvvidi, non degni della pubblica approvazione.

Io non ho mai pensato di rimproverare al Ministro della Giustizia di aver offeso la costituzione od alcuna legge, ma sibbene mi sono doluto che abbia emesso un atto nocivo alla buona amministrazione della Giustizia.

A me era sembrato che dalla cerchia della legalità non fosse punto uscito l'on. signor Ministro; chè anzi egli ebbe perfino a rispettare quel mio decreto, della cui costituzionalità ha creduto che si possa dubitare; ed io mi sono permesso di osservare e ritengo, che probabilmente quel mio decreto aveva reso all'onorevole signor Ministro un servizio, trattenendolo dallo estendere quel suo provvedimento anche ad altri membri della magistratura giudicante.

Io poi non ho mai inteso di istituire un confronto fra il sistema di Governo precedente e quello che sarà per adottare l'amministrazione attuale. Io ho inteso unicamente di giustificarmi contro le imputazioni che, per sostenere il provvedimento che formò oggetto delle mie osservazioni, si facevano risalire non solo a me, ma a tutte le amministrazioni precedenti della Giustizia, a tutti i Ministri che da 15 anni in qua ne tennero la direzione.

Credo di avere abbastanza dimostrato al Senato, come il Ministro della Giustizia invano tentasse di fare risalire a' suoi antecessori quelle cause per le quali ha creduto di dover prendere contro gran parte della magistratura il suo deplorabile provvedimento.

A me basta di aver potuto provare al Senato, come non avesse fondamento nessuna di quelle supposizioni le quali facevano credere che la magistratura potesse esser stata deviata per opera dei precedenti Ministeri dalla tranquillità ed imparzialità delle sue funzioni giudiziarie, e che i magistrati fossero stati convertiti in agenti elettorali, o chiamati ad altri uffici che non sieno l'esercizio puro e semplice delle loro funzioni.

In quanto poi alla giustizia ed opportunità del provvedimento, io sono pago delle dichiarazioni fatte, ed ho una pienissima fiducia nel giudizio che ne ha fatto e ne farà il paese.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io mi credei in dovere di aprire lealmente ed immediatamente al Senato l'animo mio nell'adunanza di ieri, benchè l'interrogazione fattami dall'onorevole Senatore Vigliani, in occasione della discussione del bilancio di Grazia e Giustizia, fosse avvenuta senza che io ne avessi avuto da lui o da altri la menoma prevenzione, ciò che il Senato giudicherà se sia nelle sue ordinarie consuetudini parlamentari.

Quanto alla questione sul merito dei provvedimenti, io credo di averli ieri di già ampiamente giustificati. Se non basta, e se ne voglia ancora discutere in altro giorno, sarò sempre agli ordini del Senato, e potrò mettere a nudo e documentare le cagioni dolorose che li determinarono; delle quali cagioni invano l'onorevole Senatore Vigliani intende di attribuire la responsabilità a tutti indistintamente i Ministri che hanno diretto il dicastero della Giustizia prima di lui, per allargare così il cerchio di coloro che possano divenire interessati con lui a contraddirmi.

In questa questione, da un lato vi sono affermazioni gravi con offerta di prove, dall'altro gratuite denegazioni; ma rimane, in mezzo alle contrarie allegazioni, una così grande notorietà ed un numero così considerevole di gravi fatti, che possiamo ben volentieri tacere, senza tema del pubblico giudizio.

In tutta l'Italia, in ogni luogo ove si è radunato un collegio elettorale, dovunque havvi un tribunale od un pretore, si potrà interrogare l'opinione pubblica, che saprà rispondere senza ambagi da qual parte stia la verità.

Niuno più di me, mi si lasci ripeterlo, niuno è più geloso custode della dignità ed indipendenza della nostra magistratura, ed io ben sento l'alta missione, di cui sono io investito in questo momento e non l'onorevole Senatore Vigliani, di tutelarla e difenderla contro ogni bassa accusa od insinuazione, che possa menomarne il decoro. Ma uno dei mezzi più efficaci per riuscire a questo risultato, è di non attribuire ad un intero ordine onorevolissimo la responsabilità di peculiari e locali eccezioni, prodotte da difficoltà e da condizioni, che non sono state create dall'opera di magistrati, perchè essi le hanno subìte, e non desiderate.

In simili contingenze ridurre anche qualche magistrato ad uscire da una falsa posizione in cui eccezionalmente si trova, e trasferirlo in condizioni che gli permettano di ricuperare il suo morale prestigio e di esercitare in mezzo alle popolazioni autorevole influenza, ciò è rendere servizio alla magistratura, rialzarla, provvedere al suo splendore, ricondurre a lei quel sentimento di rispetto che merita di riscuotere da tutta la nazione.

Informato da questi sentimenti, e con questi propositi nell'animo, io proseguirò la mia via, forte dell'approvazione della mia coscienza, senza lasciarmi nè trascinare nè intimidire. Che il Senato dal suo canto riposi tranquillo sopra la mia lealtà e sulla mia devozione inalterabile alle norme di giustizia e di libertà, ed ai principî di buon governo.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Debbo dichiarare ancora una volta che io non mi sono menomamente scostato dalle consuetudini parlamentari. Io mi sono trovato più di una volta nella circostanza di essere interrogato in Parlamento senza che prima ne fossi stato menomamente avvertito, e non ne mossi mai lagno. Se io non avvisai l'onorevole Ministro Guardasigilli delle osservazioni che intendeva fargli, fu semplicemente perchè non lo credeva opportuno, e perchè era pienamente convinto che il Ministro della giustizia si trovava più che pronto a rispondermi, non avendo per ciò mestieri di fare indagini e di assumere informazioni: tornava quindi superfluo lo annunziargli cosa che certamente non gli poteva recar piacere.

Mi rimproverò in secondo luogo d'aver io tratto in causa i miei predecessori, mentre egli non ne aveva fatto parola.

Ricordo all'onor. Ministro, che con parole molto chiare egli disse, che quanto si lamentava intorno la magistratura accadeva sventuratamente da 15 anni, e con ciò mi pare evidente che egli volle abbracciare con me tutti i Ministri della Giustizia che prima di me furono al potere dal 1860 in poi.

Mi ha quindi messo nella necessità di collocare la questione nei veri suoi termini e di com-

prendervi tutti quelli che per ragione di tempo vi erano da lui stati compresi.

Davvero poi non comprendo come, se gl' inconvenienti erano accaduti soltanto in qualche provincia, come egli dichiarò, siano tuttavia stati colpiti dal suo provvedimento i procuratori speciali di quasi tutto il Regno; ed ancora meno arrivo a comprendere, come alcuni procuratori generali, che appena erano arrivati alla loro sede o vi si trovavano da un mese o due, fossero già caduti in un' atmosfera corrotta così, che fosse necessità di trasportarli *in più spirabile aere*. Quei procuratori generali che l'onorevole Ministro pur volle colpire, gli avrebbero potuto rispondere colle parole dell' agnello nella nota favola del lupo: *nondum natus eram*, cioè: non avevamo ancora fatto niente nè di bene nè di male, così che non ci era proprio ragione di punirci. Infine, sono rimproverato di aver tratto in scena la magistratura. Ma come poteva io fare delle osservazioni intorno a quel provvedimento ed alle censure mosse a un decreto relativo ai magistrati, senza chiamare in causa la Magistratura?

Ed è principalmente il nobile vincolo che mi lega a questa magistratura, di cui mi onoro di far parte, che mi ha indotto a fare le osservazioni che ebbi l'onore di esporre al Senato; quindi, se l'oggetto principale della discussione era la magistratura, io non poteva parlare del provvedimento dell' onorevole Ministro e delle sue censure ad un mio atto concernente l' ordine giudiziario, senza recare in campo la magistratura medesima. Ma poichè l'onorevole Ministro ha ripetuto oggi ciò, che con molta compiacenza ho inteso ieri da lui, cioè che intende onorare e rispettare e difendere questa magistratura, io stenderei volentieri un velo sul passato, quando, come spero, le sue dichiarazioni ricevano dai successivi suoi fatti un solenne e sincero adempimento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi rincresce che le insistenti repliche dell'onor. Vigliani prolunghino inevitabilmente questa specie di nostro solitario dialogo, che da due giorni continua nel silenzio di questa illustre assemblea. Ma quando l'onor. Vigliani con una frase ad effetto dice che ho chiamato la magistratura italiana guasta e corrotta, io debbo sdegnosamente respingere codeste parole.

A lui forse giova trarre in iscena la magistratura; ma o egli non intende, o mostra di non voler intendere. Che vi ha di comune tra la magistratura, corpo rispettato e rispettabile, e le poche deplorate eccezioni, delle quali unicamente e sempre da me si è parlato? La è una figura rettorica troppo conosciuta quella di scambiare l'eccezione con una regola, acciò colui che dice il vero abbia l'apparenza di dire il falso.

Similmente egli ha preteso che un provvedimento collettivo a carico di un certo numero di magistrati maggiormente produce sfregio ed umiliazione, il che non sarebbe avvenuto con provvedimenti individuali.

Mi scusi l'onor. Vigliani; un provvedimento individuale non può assolutamente avere la sua ragione che nel demerito e nelle circostanze personali di quel funzionario, che ne sia l'oggetto. Pur troppo rammento qual dolorosa impressione produsse parecchi anni or sono lo individuale tramutamento di quel primo Presidente di Cassazione, del quale si è parlato ieri, da Firenze a Torino. E mi perdoni l'onorevole Vigliani, se io gli dico che nella vivacità delle sue accuse egli non ha rispettato neppure le tombe, offendendo la memoria di quell'insigne magistrato, che più non esiste, il che mi ha fatto male al cuore. Egli non dubitò asserire, che quel provvedimento fu salutato dall'approvazione della pubblica opinione. No (*con vivacità*), no; è mio dovere prender la difesa di quell' illustre estinto; nego apertamente ciò. Benchè quel magistrato fosse venuto a Torino preceduto da interessate insinuazioni, che si erano fatte spargere contro di lui, domandi il Senatore Vigliani a tutti i componenti della Cassazione di Torino, come può domandarne a tutti i suoi colleghi di Firenze, se quell'egregio magistrato non conquistasse dovunque l'ammirazione ed il rispetto di tutti i suoi compagni, e non lasciasse in ambe quelle città, per le sue nobili qualità d'intelletto e di cuore, grande desiderio di sè. E pure, il suo tramutamento fu un provvedimento individuale, preso nella occasione in cui l'onor. Vigliani doveva occupare a Firenze il posto che quel magistrato, trasferito a Torino, lasciava scoperto.

Ognun comprende, o Signori (*con animo*

concitato), come specialmente davanti ad un nuovo programma e ad un sistema di amministrazione che deve essere attuato, mal si pretenderebbe d'impedire al Governo finanche di obbligare alcuni funzionarî, per indeclinabili ragioni di servizio, pei novelli bisogni dell'amministrazione della Giustizia, a lasciare la residenza loro ad altri che le circostanze dimostrano più idonei, se non si vuole ridurre ad un'apparenza, ad una burla (*con forza*), un mutamento politico di tanta importanza!

E qui, lo ripeto davanti al Senato, come già ebbi a dichiararlo dinanzi alla Camera, non tutto il movimento del personale giudiziario può avere un significato di disfavore; parecchie rispettabili persone, che vi furono comprese, accettarono il tramutamento con gratitudine, ovvero si persuasero della necessità e ragionevolezza del provvedimento. Ed io a queste persone, che volenterose mi secondarono per rendere possibili gli altri movimenti richiesti da imperiosi bisogni di servizio, non mancai di testimoniare per iscritto la stima e la riconoscenza del Governo pel sacrifizio che facevano.

Signori, non aggiungo di più; mi renda giustizia il Senato. Se un onorevole Senatore ha creduto qualificare, e con reiterata insistenza, come atti improvvidi e dannosi alcuni importanti provvedimenti decretati dal Potere esecutivo, non era possibile che, avendo l'onore di rappresentare il Governo, io rimanessi sotto il peso delle sue accuse, e non rispondessi protestando contro l'ingiusto giudizio.

Ma a codesto nemico apprezzamento individuale volentieri io mi rassegno, tostochè niuna voce tra voi ha fatto eco ad un tal giudizio, e con nessuna delle sue deliberazioni questa eminente Assemblea venne chiamata a parteciparvi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, ed essendo stato ritirato l'ordine del giorno del Senatore Vacca, resta così esaurito l'incidente.

Seguito della discussione del Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1876.

PRESIDENTE. Si continua ora la discussione del Bilancio definitivo di previsione dell' entrata e della spesa per l'anno 1876.

4	Magistrature giudiziarie (Spese d'ufficio)	883,800	»
8	Spese di giustizia	5,040,000	»
9	Paghe, assegni e sussidi fissi per l'esecuzione delle sentenze penali	27,800	»
10	Pigioni	93,500	»
11	Riparazioni	139,260	»
12	Spese di viaggio, di tramutamento ed indennità di missione	128,500	»
	(Approvato)	26,579,860	»
	Culti.		
13	Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Assegni fissi)	226,504	»
14	Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Spese variabili)	128,050	»
	(Approvato.)	354,554	»
	Spese diverse e comuni.		
15	Spese postali	9,200	»
16	Dispacci telegrafici governativi	89,496	75
17	Sussidi a vedove ed a famiglie d'Impiegati dipendenti dall'Amministrazione	145,500	»
18	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	123,251	43
19	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato, occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	3,000,000	»
20	Casuali	55,800	»
	(Approvato.)	3,423,248	18
	TITOLO II.		
	SPESA STRAORDINARIA		
	—		
21	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	148,300	»
22	Assegni di disponibilità	256,600	»
23	Sussidi alle Cancellerie giudiziarie ed agli uscieri in mancanza di proventi e pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge	200,000	»

24	*Aumento di Funzionari giudiziari in alcune Corti d'appello e tribunali, ed istituzione di nuove preture* . . . . . (Approvato.)	51,353	82
		656,253	82
	Capitoli aggiunti per spese residue 1875 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello Stato di prima previsione pel 1876.		
25	Archivi (Personale)	3,000	»
26	Archivi (Spese d'ufficio)	7,000	»
27	Archivi (Spese variabili)	6,600	»
28	Assegno per la riedificazione della Basilica Ostiense	73,295	»
29	Assegni di culto nella Provincia di Roma .	10,780	»
30	Fondo per restauri straordinari in alcune chiese di patronato regio	9,410	»
31	Lavori supplementari ai locali della Corte di appello in Roma	1,500	»
32	Quota di concorso al Comune di Bologna per la provvista di un palazzo di giustizia . .	26,000	»
33	Lavori ai locali per la sezione III della Corte d'appello in Venezia	6,000	»
34	Congrue	8,295	»
35	Indennità di decime	8,224	»
36	Assegni diversi di culto	19,400	»
37	Spese sul fondo spogli, e sedi vacanti in Sicilia	28,830	»
38	Costruzione di edifizi sacri	28,100	»
39	Resti passivi dell'anno 1861 e precedenti per le Provincie Toscane	234	»
40	Resti passivi dell'anno 1867 e precedenti per le Provincie Venete e di Mantova . . .	41,112	»
41	Resti passivi dell'anno 1861 e precedenti per le Provincie Napolitane e Siciliane . . .	9,794	»
42	Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agl' impiegati dell' amministrazione centrale, spese per adattamento di mobili ed altre accessorie)	1,000	»
43	Spese straordinarie alla chiesa di S. Andrea in Mantova	18,100	»
44	Assegnamento straordinario a favore del Collegio Italo-Greco di S. Adriano in Calabria (Approvato.)	47,850	»
		1,010,777	82

Riepilogo

TITOLO I. — *Spesa ordinaria*

Amministrazione centrale	506,560	»
Amministrazione giudiziaria	26,579,860	»
Culti	354,554	»
Spese diverse e comuni	3,423,248	18
	30,864,222	18
TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	1,010,777	82
TOTALE . . .	31,875,000	»

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, si alzi.

(Approvato)

Adesso si passerà alla discussione degli articoli di questo progetto di legge.

Art. 1.

Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, previste definitivamente per l'anno 1876, giusta la Tabella *A* annessa alla presente legge, e provvederà allo smaltimento dei generi di privativa in conformità alle tariffe in vigore.

Metto ai voti quest' articolo coll' annessa tabella *A*, di cui è stata data precedentemente lettura.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

La spesa del Regno per l'anno 1876 è definitivamente approvata nella somma di lire *mille quattrocento settantadue milioni novecento quarantunmila ottocentosessanta e centesimi cinquantadue* (L. 1,472,941,860 52) ripartitamente fra i diversi Ministeri, e distintamente per capitoli secondo la Tabella *B* annessa alla presente legge.

RIASSUNTO GENERALE DELLA TABELLA B. (Spesa)

Bilancio definitivo di previsione della spesa per l'anno 1876.

MINISTERI	SPESA ordinaria	SPESA straordinaria	TOTALE
Ministero delle Finanze — *Parte* I. - Debito pubblico, guarentigie e dotazioni	765,684,983 80	9,944,854 82	775,629,838 62
Ministero delle Finanze — *Parte* II. - Spese d'amministrazione e privative	122,085,133 63	39,455,717 65	161,540,851 28
Ministero delle Finanze — *Parte* III. - Asse ecclesiastico	9,413,153 69	2,568,115 »	11,981,268 69
Ministero delle Finanze — *Parte* IV. - Fondo di riserva e per le spese impreviste	8,000,000 »	»	8,000,000 »
	905,183,271 12	51,968,687 47	957,151,958 59
Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti	30,864,222 18	1,010,777 82	31,875,000 »
Ministero degli Affari Esteri	6,293,953 55	208,128 27	6,502,081 82
Ministero dell'Istruzione Pubblica	21,905,544 13	1,181,962 29	23,087,506 42
Ministero dell'Interno	58,202,041 06	4,703,844 »	62,905,885 06
Ministero dei Lavori Pubblici	58,700,929 41	69,133,283 84	127,834,213 25
Ministero della Guerra	175,773,377 12	27,936,830 53	203,710,207 65
Ministero della Marina	43,411,806 39	4,411,865 23	47,823,671 62
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio	11,359,579 20	691,756 91	12,051,336 11
TOTALE	1,311,694,724 16	161,247,136 36	1,472,941,860 52

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo coll'annessa Tabella *B*, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 3.

Sono approvati gli aumenti alle somme trasportate dal 1875 in taluni capitoli di *spese d'ordine ed obbligatorie*, giusta la Tabella *C*, annessa alla presente legge nella somma complessiva di lire *sette milioni centocinquantadue mila cinquecentotrentaquattro* e centesimi *cinquantuno* (L. 7,152,534 51) già inclusa nella cifra stabilita nell'art. 2.

Tabella C

dimostrante gli aumenti portati alle somme trasportate dal 1875 su capitoli di Spese d'ordine ed obbligatorie del bilancio definitivo della spesa pel 1876.

CAPITOLI N.	CAPITOLI Denominazione	Ammontare degli aumenti
	Ministero delle Finanze.	
	PARTE II.	
85	Contribuzioni sui beni demaniali	130,000 »
137	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio	5,946,609 70
137 bis	Spesa per diritti di verificazione dei pesi e delle misure	4,362 »
157	Imposte e sovrimposte dovute da terzi e che si pagano al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, num. 192	267,137 »
	Ministero dei Lavori Pubblici.	6,348,108 70
25	Spese d'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule (spesa obbligatoria)	750,000 »
46	Premio ai rivenditori di francobolli e di cartoline postali ed ai titolari degli uffizi postali di 2ª classe sui francobolli e sulle cartoline da essi vendute	12,500 »
54 bis	Spesa per diritti di verificazione dei pesi e delle misure	17,442 »
	Ministero della Guerra.	
25	Spese di giustizia criminale militare	5,121 81
28 bis	Spesa per diritti di verificazione dei pesi e delle misure	1,152 »
	Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.	6,273 81
26	Insegnamento industriale e professionale (Propine d'esami)	18,000 »
34 bis	Spesa per diritti di verificazione dei pesi e delle misure	210 »
		18,210 »
	Riepilogo.	
	MINISTERO DELLE FINANZE	6,348,108 70
	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	779,942 »
	MINISTERO DELLA GUERRA	6,273 81
	MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO	18,210 »
		7,152,534 51

PRESIDENTE. Chi approva quest'articolo coll'annessa Tabella *C*, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 4.

Col 1° gennaio 1877 sono aboliti i francobolli e le cartoline postali di Stato.

(Approvato.)

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con Regio Decreto, sentito il Consiglio di Stato, ai modi di trasmissione postale delle corrispondenze spedite con francoholli di Stato secondo le leggi 14 giugno 1874, n. 1983, e 21 marzo 1875, n. 2410, serie 2ª.

(Approvato.)

Art. 6.

Il Ministro delle Finanze eserciterà a tutto settembre 1876 la facoltà datagli coll'articolo 1 della legge 2 luglio 1875, n. 2570, e coll'articolo 4 della legge 23 dicembre stesso anno, n. 2836.

(Approvato.)

La votazione a squittinio segreto si farà unitamente alle altre leggi che verranno discusse.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Ho l'onore di presentare al Senato in nome del mio collega dei Lavori Pubblici un progetto di legge testè votato dall'altro ramo del Parlamento: Stanziamento delle somme occorrenti al completamento ed alla sistemazione di varie strade nazionali e provinciali di serie (*V. Atti del Senato N. 47.*)

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge, al quale sarà dato corso a termini del Regolamento.

Giuramento del Senatore Barbaroux.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il Senatore Barbaroux, i cui titoli vennero già convalidati, prego i Senatori Vigliani e Ghiglieri d'introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula, il Senatore Barbaroux presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole comm. Barbaroux del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Approvazione per articoli di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sulla leva marittima dell'anno 1877 sulla classe 1856.

Si dà lettura del progetto.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale s'intende chiusa e si passa a quella degli articoli.

Rileggo l'

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire la leva marittima dell'anno 1877 sulla classe dei nati nell'anno 1856.

Il primo contingente di questa leva è fissato a 2000 uomini.

Se nessuno chiede la parola su questo articolo, lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

È fissata in lire 2000 la somma da pagarsi per ottenere, nell'anno 1877, il passaggio dal primo al secondo contingente, in base all'articolo 74 della legge fondamentale sulla leva marittima in data 18 agosto 1871, N. 427 (serie 2ª).

(Approvato.)

La votazione a squittinio segreto di questo progetto si farà insieme a quella degli altri progetti di legge.

Ora l'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: Spesa dipendente dalla esposizione internazionale marittima che ebbe luogo in Napoli nel 1871.

Si dà lettura del progetto:

Articolo unico.

Sarà inscritta al capitolo 55 del bilancio definitivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio la somma di L. 201,327 50 sotto

la denominazione: *Spese residue per l'esposizione internazionale marittima di Napoli.*

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale si intende chiusa.

Essendo il progetto di legge composto di un solo articolo, la votazione si farà per squittinio segreto.

L'ordine del giorno porta ora la discussione del progetto di legge: Vendita a trattativa privata di beni già ecclesiastici.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge:

Articolo unico.

La legge 20 maggio 1872, N. 816, serie seconda, è applicabile a tutti i lotti dei beni già ecclesiastici, pei quali avvenne diserzione di asta a tutto maggio 1876.

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa; ed anche questo progetto di legge constando di un solo articolo, sarà votato a squittinio segreto insieme agli altri.

Senatore RICCI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore RICCI A. Io vorrei rivolgere una preghiera all' onorevolissimo signor Presidente, di voler cioè, in quel modo che meglio stimerà opportuno, sollecitare la presentazione della Relazione relativa al progetto di legge sui punti franchi.

Vi sono già parecchie leggi per le quali il Ministero ha chiesto l'urgenza. Ora, se si potesse con sollecitudine (giacchè vedo esaurito l' ordine del giorno) presentare quella Relazione, è molto probabile che prima della cessazione dei lavori, il Senato potesse venirne alla discussione.

PRESIDENTE. Se fosse presente il Relatore dell' Ufficio Centrale a cui fu demandato quel progetto, potrebbe dire qualche parola in proposito.

Senatore SPINOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SPINOLA. Appunto io formo parte dell' Ufficio Centrale. L' Ufficio si è radunato un' ultima volta, ha sentito l'onorevole Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio, ed ha nominato il Relatore. Ora si sta aspettando che sia redatta la Relazione. Questo è quanto posso dire intorno a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Io posso assicurare l' onorevole Senatore Ricci che appena la Relazione sarà stampata e distribuita metterò all' ordine del giorno il progetto di cui ha fatta parola.

Si procede intanto all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei progetti di legge già discussi ed approvati.

(Il Senatore, Segretario, DiFiano fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si lascieranno ancora aperte le urne per quei Senatori che possono sopraggiungere.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, io non posso dire con sicurezza quando il Senato potrà tener seduta pubblica; per cui i signori Senatori saranno convocati a domicilio. Credo peraltro di poter affermare che non sarà più tardi del prossimo mercoledì.

Senatore RICCI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore RICCI A. Alcuni progetti di legge per i quali il Ministero chiese al Senato l'urgenza, che venne poi accordata, furono oggi stesso negli Uffici esaminati e fu nominata la Commissione che sta per radunarsi. Io credo che per taluni di questi progetti, che sono abbastanza importanti, nella giornata di domani stesso sarà ultimata la Relazione; ora, se credesse l'onorevolissimo nostro Presidente di abbreviare il tempo della proroga, si avrebbe il vantaggio di sollecitarne la discussione.

PRESIDENTE. Questa sarebbe pure la mia volontà, ma temo fortemente che non saremo in numero.

Senatore RICCI. Allora è un'altra cosa.

PRESIDENTE. Ora si procederà allo spoglio dei voti.

Risultato della votazione:

Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1876.

Votanti	76
Favorevoli	72
Contrari	4

(Il Senato approva.)

Leva marittima dell'anno 1877 sulla classe 1856.

Votanti	76
Favorevoli	72
Contrari	4

(Il Senato approva.)

Spesa dipendente dall'esposizione internazionale marittima che ebbe luogo in Napoli nell'anno 1871.

Votanti	76
Favorevoli	64
Contrari	12

(Il Senato approva.)

Vendita a trattativa privata di beni già ecclesiastici.

Votanti	76
Favorevoli	64
Contrari	12

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 4 1[2).

XXV.

TORNATA DEL 27 GIUGNO 1876

Presidenza del Vice Presidente DE FILIPPO.

SOMMARIO — *Presentazione di tre progetti di legge de' quali è domandata e accordata l'urgenza — Proposta del Senatore Gadda, approvata — Nomina della Commissione incaricata della revisione del progetto*: *Convenzione di Basilea pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia — Raccomandazione e proposta del Senatore Conforti, appoggiata dal Presidente del Consiglio, e approvata.*

La seduta è aperta alle ore 9 1[4 di sera.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e i ministri della Guerra, degli Affari Esteri e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, MAURI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. La parola è al Presidente del Consiglio dei Ministri.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge già votati dall'altro ramo del Parlamento: 1. Autorizzazione di una spesa straordinaria per lavori in corso delle linee ferroviarie Calabro-Sicule (*V. Atti del Senato N. 50*); 2. Miglioramento della condizione degli impiegati civili (*V. Atti del Senato N. 49*); 3. Convenzione di Basilea 17 novembre 1875 pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia; modificazioni apportate ad essa da altra Convenzione 25 febbraio 1876; Atto addizionale 17 giugno 1876 per l'esercizio della rete stessa dopo il riscatto; Trattato coll'Impero Austro-Ungarico 29 febbraio 1876 (*Vedi Atti del Senato N. 48*).

Io prego il Senato a voler dichiarare d'urgenza questi tre progetti di legge, dando però nella gradazione dell'urgenza il primo posto a quello sulla Convenzione di Basilea, e sul Trattato coll'Impero Austro-Ungarico, che contiene disposizioni, la cui esecuzione è imminente, e perciò non potrebbe essere ritardata.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Presidente del Consiglio dei Ministri della presentazione di questi tre progetti di legge, che faranno il loro corso giusta il Regolamento.

Il Senato però ha inteso che l'onorevole Presidente del Consiglio ha chiesto l'urgenza di tutti e tre questi progetti di legge, dando però la preferenza a quello che riguarda la Convenzione di Basilea pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia.

Non facendosi opposizioni, s'intenderà accordata l'urgenza.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io chiederei che, attesa la evidente urgenza del progetto di legge relativo alla Convenzione di Basilea per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia, si dovesse, come si è praticato altre volte, affidare all'onorevole Presidente la nomina di una Commissione speciale di sette membri; e siccome l'onor. Presidente del Consiglio ha già fatto riflettere che vi è una scadenza imprescindibile, io crederei opportuno che il Senato adottasse anche in questa occasione questo mezzo di sollecita attuazione.

PRESIDENTE. Ha udito il Senato che l'onorevole Senatore Gadda, vista l'urgenza del progetto di legge: Convenzione di Basilea pel

riscatto delle ferrovie dell' Alta Italia propone che venga deferita al Presidente la nomina di una Commissione composta di sette membri, la quale possa prenderlo immediatamente ad esame.

Chi approva questa proposta dell' onorevole Senatore Gadda, si alzi.

(Approvato.)

Sospenderò quindi per pochi minuti la seduta, onde procedere alla nomina della Commissione, e annunziarla questa sera stessa al Senato, sì che possa essa incominciare subito i suoi lavori.

(La seduta è sospesa per un quarto d'ora.)

Ripresa della seduta.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

In seguito all'incarico ricevuto dal Senato, leggo i nomi dei Senatori che faranno parte della Commissione, alla quale sarà deferito l'esame della Convenzione di Basilea.

Essi sono gli onorevoli De Gori, Brioschi, Rasponi, Sauli, Gadda, Beretta e Mischi.

Intanto che io raccomando alla or nominata Commissione la maggior sollecitudine possibile, affinchè possa al più presto essere messo in discussione questo progetto di legge, annunzio al Senato che domani al tocco vi sarà riunione negli Uffici, ed alle due si terrà seduta pubblica.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Ho chiesto la parola per raccomandare che venga posto in discussione il progetto di legge, presentato dall'on. Ministro dei Lavori Pubblici, che riguarda la sovvenzione per le strade nazionali delle provincie meridionali.

Io sono certo che, se fosse stato presente, anche l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici ne avrebbe domandata l'urgenza.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il progetto di legge, di cui ha parlato il Senatore Conforti, è stato presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Questo progetto di legge ha per oggetto la sovvenzione di una somma (ripartita in 9 anni) per lavori di strade in alcune provincie del Regno.

Fra le diverse somme stanziate nei diversi bilanci, una parte è stanziata nel bilancio dell'anno corrente e dell'anno prossimo, e come dovetti osservare in occasione della discussione del bilancio definitivo di prima previsione di quest'anno, si provvede a spese già impegnate in forza di contratti precedenti, per modo che, quando questo progetto non fosse approvato, mancherebbero al Governo i fondi necessari per pagare gli appaltatori dei lavori, i quali condurrebbero il Ministero dei Lavori Pubblici avanti i Tribunali. Io perciò raccomando caldamente l'urgenza per la discussione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Il progetto di legge, per il quale l'onor. Senatore Conforti propone l'urgenza, fu presentato nell'ultima tornata.

Esso riguarda il compartimento e la sistemazione delle strade nazionali e provinciali nelle provincie meridionali.

Se non vi è opposizione, si intenderà che di questo progetto viene accordata l'urgenza.

La seduta è sciolta (ore 9 3[4).

XXVI.

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Congedi — Sunto di petizioni — Presentazione di sei progetti di legge, di cui è approvata l'urgenza — Proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, approvata — Prestazione di giuramento del Senatore Rizzari — Discussione del progetto di legge: Convalidazione del Decreto relativo alla classificazione nella seconda categoria di opere idrauliche in alcune provincie Venete — Considerazioni e proposte del Senatore Lampertico cui risponde il Senatore Gadda, Relatore, ed il Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione dei due articoli di questo progetto di legge — Communicazione di un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati — Discussione del progetto di legge: Convenzione fra il Governo del Re e il Duca di Galliera per l'ampliamento e sistemazione del Porto di Genova — Mozione del Senatore Ricci A., approvata — Approvazione dell'ordine del giorno proposto dall' Ufficio Centrale e degli articoli del progetto di legge — Discussione del progetto di legge: Alienazione dell'Orto Botanico di proprietà demaniale posto in Roma, via della Lungara — Considerazioni e raccomandazioni del Senatore Mauri e del Senatore Sanseverino cui risponde il Ministro dell' Istruzione Pubblica — Approvazione degli articoli del progetto — Presentazione di un progetto di legge dichiarato d'urgenza — Preghiera del Senatore Ricci A. cui risponde il Senatore Brioschi — Considerazioni del Senatore Casaretto e del Senatore Rossi A. — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio e del Senatore Brioschi — Replica del Presidente del Consiglio — Parole dei Senatori Pepoli G., Brioschi e Rossi A. — Raccomandazioni dei Senatori Ferrari, Bembo, del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e del Ministro dell' Interno, cui risponde il Sen. Pantaleoni — Proposta del Senatore Pepoli G. — Domanda del Senatore Conforti — Considerazioni dei Senatori Mauri e Sanseverino — Proposta del Senatore Sineo — Ritiro di alcune proposte — Approvazione della proposta del Ministro dell' Interno — Discussione del progetto di legge: Disposizioni pel miglioramento delle condizioni dei maestri elementari — Considerazioni del Senatore Pepoli G. a cui risponde il Senatore Tabarrini, Relatore — Istanza del Senatore Pantaleoni — Replica del Senatore Pepoli G. — Risposta del Ministro della Pubblica Istruzione ai preopinanti — Replica dei Senatori Pantaleoni e Tabarrini e controreplica del Ministro — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Appunto del Senatore Sanseverino all'art. 3, cui risponde il Ministro — Approvazione degli articoli 3 e 4 ultimo del progetto — Discussione d'urgenza del progetto di legge: Affidamento del servizio di Sanità marittima alle capitanerie ed uffici di porto sotto la dipendenza del Ministero dell' Interno — Lettura della Relazione del Senatore Pantaleoni, Relatore — Dichiarazioni del Ministro dell' Interno — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Schiarimento chiesto sull'art. 3. dal Senatore Maggiorani, fornito dal Ministro — Approvazione dell' articolo 3. — Squittinio segreto sui progetti di legge dianzi discussi — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

È presente il Ministro dei Lavori Pubblici, ed il Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze, e successivamente intervengono i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, dell'Interno, dell'Istruzione Pubblica, della Guerra e degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo i signori Senatori: Araldi Erizzo, Irelli, Borromeo e Doria di 15 giorni, Di Cossilla di 10 giorni per motivi di salute; i Senatori di Frasso di 15 giorni, Scarabelli di 10 giorni, Borghesi Bichi, Ridolfi, Fenzi e Arese di 8 giorni, per motivi di famiglia, e i Senatori Fedeli, Belgiojoso Luigi e Cambray-Digny di 15 giorni per motivi di ufficio, che viene loro dal Senato accordato.

Lo stesso Senatore *Segretario*, BERETTA dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 21. Alcuni industriali e negozianti di Gallarate, fanno istanza al Senato, perchè voglia respingere la legge sui punti franchi già approvata dalla Camera dei Deputati.

22. Alcuni industriali di Pordenone (petizione identica alla precedente mancante dell'autentica).

23. Alcuni industriali e negozianti di Lodi (petizione identica alla precedente e mancante dell'autentica).

24. Alcuni industriali e commercianti in Busto Arsizio (petizione identica alla precedente e mancante dell'autentica).

25. Altri quattro industriali e negozianti (petizione identica alla precedente e mancante dell'autentica).

26. Raffaele d'Andrea, tessitore a Sarno (petizione identica alla precedente e mancante dell'autentica).

27. Schlaepper Wenner tessitore a Salerno, (petizione identica alla precedente, mancante dell'autentica).

Presentazione di 6 progetti di legge.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato alcuni progetti di legge che furono già votati dall'altro ramo del Parlamento, e che sono i seguenti, cioè:

1. Prima serie di lavori complementari per la sistemazione degli argini del Po e dei suoi influenti in relazione alla massima piena (*Vedi Atti del Senato N.* 51).

2. Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due strade ferrate da Parma a Brescia e da Brescia ad Iseo. (*V. Atti del Senato N.* 52).

3. Dichiarazione di pubblica utilità per le opere di prolungamento della via Nazionale in Roma, da piazza Magnanapoli a piazza Venezia. (*V. Atti del Senato N.* 55).

4. Dichiarazione di pubblica utilità per le opere occorrenti all'ampliamento della via dei Meravigli in Milano ed imposizione di un contributo ai proprietari delle case verso la via medesima. (*V. Atti del Senato N.* 54).

5. Esecuzione delle opere di miglioramento e di sistemazione dei porti di Trapani e di Sinigaglia. (*V. Atti del Senato N.* 53).

Io prego il Senato di volere dichiarare d'urgenza questi progetti di legge, onde abbiano immediatamente un effetto pratico.

Pregherei pure il Senato di volere acconsentire che sieno demandati alla Commissione che già si è occupata di altri progetti relativi ai Lavori Pubblici, vale a dire alla Commissione che è stata incaricata dell'esame delle ferrovie Calabro-Sicule.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso che l'onor. signor Ministro dei Lavori Pubblici domanda che i cinque progetti di legge da lui annunziati e della cui presentazione io gli do atto, siano mandati di urgenza alla medesima Commissione, la quale fu incaricata dello studio del progetto di legge sulle ferrovie Calabro-Sicule,

Pongo ai voti questa proposta dell'onorevole Ministro.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento

relativo all'approvazione della spesa per adattare completamente a sede della R. Scuola di applicazione degli ingegneri in Napoli, l'edifizio denominato di Donnaromita. (*V. Atti del Senato N. 56.*)

Io pregherei il Senato a volerne dichiarare la urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. signor Ministro dell'Istruzione Pubblica della presentazione di questo progetto di legge.

Egli ne ha domandata la urgenza. Interrogo perciò il Senato se l'accorda.

Chi accorda l'urgenza di questo progetto di legge, si alzi.

(Approvato.)

Giuramento del Senatore Rizzari.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato l'onor. Senatore Rizzari i cui titoli furono già convalidati, prego gli onor. Senatori Ruschi e Tirelli, d'introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula, il Senatore Rizzari presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. comm. Rizzari del prestato giuramento; lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Discussione del progetto di legge: Convalidazione del R. Decreto 29 agosto 1875, relativo alla classificazione nella seconda categoria di opere idrauliche in alcune Provincie venete.

PRESIDENTE. Ora passiamo all'ordine del giorno il quale reca la discussione del progetto di legge: Convalidazione del R. Decreto 29 agosto 1875, relativo alla classificazione nella seconda categoria di opere idrauliche in alcune provincie venete.

Prego gli onor. membri dell'Ufficio Centrale a prendere i loro posti.

Si dà lettura del progetto.

Il Senatore *Segretario*, DI FIANO legge:

Art. 1.

È convalidato il Decreto Reale, 29 agosto 1875, N. 2693 (serie seconda), con cui nelle provincie di Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza vennero dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle descritte nell'elenco annesso al Decreto medesimo con decorrenza dal 1. gennaio 1876.

Quando per le opere suddette mancassero i dati per determinare in modo sicuro la media spesa annua, di cui all'art. 1 della legge 3 luglio 1875, N. 2660, si potrà prendere a base quella di altre opere idrauliche alle quali siano assomigliabili.

Art. 2.

Pel mantenimento delle opere idrauliche indicate nel precedente articolo saranno iscritte le somme necessarie nella parte ordinaria del bilancio dei Lavori Pubblici.

Il contributo delle Provincie e degli interessati per queste opere idrauliche sarà iscritto nel bilancio delle entrate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Signori Senatori: trattasi di diritti e di obblighi, i quali si fondano sopra la legge del 1865. Sembrerebbe dunque che come il dritto, che si fa valere in nome dello Stato, risale al momento in cui la legge del 1865 venne promulgata nelle provincie venete, così dovesse risalire al 1866 anche l'obbligo che lo Stato riconosce.

Invece avviene tutto all'opposto; il decreto, il quale mette in seconda categoria opere le quali finora erano ad esclusivo carico dello Stato, si fa risalire al 1866, e non si dà efficacia che da ora al decreto con cui lo Stato viene chiamato a compartecipare ad un'opera, che fino ad ora spettava ai consorzi esclusivamente.

In una parola, lo Stato vuol farsi rimborsare di spese che sarebbero state incompetentemente pagate, e non rimborsa quelle che pure riconosce incompetentemente pagate da altri.

Ora, questa disparità produce certamente una sinistra impressione, e neppure le argomentazioni dell'Ufficio Centrale potranno dissiparla popolarmente.

Io non ridurrò a tenui proporzioni una questione molto più seria, molto più importante, su cui richiamo specialmente l'attenzione del-

l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, e spero l'appoggio dell'Ufficio Centrale.

Contemporaneamente a questo decreto, si è pubblicato dal Governo, per atto di pubblica autorità, un decreto che classificava le opere di prima categoria, e quelle opere di seconda categoria che il Governo stimava in sua facoltà di classificare, senz'uopo di ricorrere al Parlamento. Or bene: si è contro questo decreto che si sono sollevate vivissime proteste da quasi tutti i Consigli provinciali del Veneto, non essendo quel decreto sufficiente per quelle speciali condizioni idrauliche per cui esso era fatto. E per verità, la legge del 1865 non poteva tener conto delle condizioni idrauliche in cui si trovava il Veneto, e quindi non è meraviglia che un decreto, fatto in conformità di quella legge, non provveda a tutte quelle necessità a cui devesi provvedere.

Non solleverò una questione di ordine forense, non esaminerò il diritto che accampano i Consigli speciali adducendo che quel Decreto è stato pubblicato per atto di autorità del Governo, quando il Governo non era più in tempo di farlo e avrebbe dovuto ricorrere al Parlamento. Ora, io porto la questione nel campo legislativo. Conosco pareri di uomini autorevolissimi e di autorevolissimi consessi, i quali hanno pensato che la classificazione dovesse contenersi veramente nei termini in cui lo contenne il Governo. Ma questi pareri si riferiscono alla legge come è, e non escludono, anzi ammettono come necessario che si venga a completare la legge con speciali provvedimenti legislativi, i quali tengano conto di quelle circostanze di cui la legge del 1865 non poteva punto tener conto. Non è questo il momento di scendere a particolari dimostrazioni; mi basterà citare l'autorità di un uomo, caro e riverito a tutti noi, e certamente non sospetto di non coordinare gli interessi regionali cogli interessi della Nazione, il Paleocapa, il quale diceva non doversi tanto fare le meraviglie che si chiedessero speciali provvedimenti per quelle speciali circostanze idrauliche, ma bensì doversi maravigliare che troppo leggermente si giudicassero buone le leggi per circostanze idrauliche che essa non aveva potuto punto nè poco avere in vista.

Qualcheduno dirà che a quella necessità si è provveduto colla legge 3 luglio 1875. Ma che cosa ha fatto la legge del 1875? Quella legge ha fissato il massimo contributo a cui i consorzî e altri interessati possono essere chiamati. Or bene: quella legge costituisce per alcune provincie un massimo cui non arriveranno mai; peraltro costituisce il limite normale, a cui pur troppo arriveranno sempre.

Nè mi si opponga che altre provincie pagano di più: imperocchè la legge del 1875 per queste provincie è stata la *limitazione* di un onere, il quale aveva già la sua origine ed i suoi compensi nello Stato legislativo anteriore, mentre invece per la regione veneta è stata la legge del 1870 quella la quale ha stabilito un onere *nuovo*, che non aveva nello stato della legislazione anteriore nè la sua ragione di essere, nè i suoi compensi.

La legge del 1865 è stata estesa al Veneto ed ora col decreto di cui si domanda la convalidazione, ed a cui certamente io non mi oppongo, ha la sua piena effettuazione. Ora occorrono speciali provvedimenti: legislativo, suppletivo, dirò così, e complementare, per cui la legge non riesca impari alle speciali straordinarie, importantissime condizioni che essa non aveva potuto punto contemplare.

Richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici sopra quest'argomento; in una contestazione giudiziaria di questo genere, dovesse anche vincerla, lo Stato non ci guadagna.

Senatore GADDA *Relat.* Domando la parola.

Senatore LAMPERTICO. Sono persuaso che l'on. signor Ministro dei Lavori Pubblici troverà quelle proposte ragionevoli, che valgano a soddisfare i legittimi interessi di tutti, compresi quelli stessi delle Finanze. In fatto, mentre la mia proposta tende ad estendere gli obblighi dello Stato dipendenti dalla legge del 1865, soggiungerò pure un' altra proposta, la quale potrebbe forse far sì che la spesa anche più estesa diventasse minore. Non basta una buona legge, ma occorrono anche buoni ordinamenti esecutivi, e proporzionati alla legge stessa.

Or bene: io penso che sarebbe più che mai necessario in quest' argomento far appello a quel principio di risponsabilità amministrativa, il quale può esser molto più efficace che non un lontano arbitrio governativo. E di vero, la spesa delle opere idrauliche diminuirà d'assai, quando il pericolo fosse sempre attentamente

prevenuto, e quando il danno fosse prontamente riparato. Io penso dunque che, se l'onor. signor Ministro dei Lavori Pubblici facesse appello specialmente a quella scienza ed arte idraulica, di cui fortunatamente vivono ancora fra di noi le tradizioni, potrebbe forse ordinare il servizio idraulico e nel Veneto e nelle Provincie che si trovano nelle identiche condizioni, in guisa che la vigilanza fosse più assidua e più immediato fosse il riparo ai danni, provvedendosi così più efficacemente ai bisogni, che non colle lente e gelose diffidenze amministrative,

Io non faccio proposta concreta; solamente prego l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici di prendere in esame il desiderio che gli manifestai sia di diritto statuendo, sia di ordinamento esecutivo. Ed io credo che entrando in questa via si farà un'opera assai migliore, che non quella di continuare nell'arringo giudiziario, poichè io sono persuaso che certe cause lo Stato non le perde mai tanto, come quando arriva a vincerle.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Gadda.

Senatore GADDA, *Relatore*. Come Relatore dell'Ufficio Centrale, mi corre obbligo di dare alcuni schiarimenti sulle osservazioni fatte dall'onorevole collega, il Senatore Lampertico.

Come il Senato avrà rilevato, le osservazioni che l'onorevole Collega solleva, non si riferiscono precisamente al progetto di legge che sta d'innanzi a noi. Ricorda il Senato che il Ministero dei Lavori Pubblici il 29 agosto 1875, promulgava contemporaneamente due decreti reali che entrambi si riferivano alla classificazione delle opere idrauliche del Veneto.

Nell'un decreto il Ministero classificava le opere idrauliche di prima categoria e quelle di seconda categoria che, secondo il giudizio del Ministero, non occorrevano di un provvedimento legislativo. Nell'altro contemporaneo decreto invece, classificava come opere di seconda categoria quelle che non possono essere dalla sola virtù ministeriale classificate, ma occorreva di presentarle al Parlamento.

Questo secondo decreto quindi è quello che sta oggi d'innanzi al Senato e sul quale noi dobbiamo pronunciarci. Su questo secondo decreto l'onorevole Senatore Lampertico non ha mosso alcuna osservazione perchè ha solo accennato di passaggio che infatti si poteva attribuire un effetto retroattivo a quella classificazione; ma egli non ne ha fatto argomento di una speciale domanda, per cui io su questo decreto che forma l'oggetto del presente progetto di legge, non ho altro a soggiungere.

Le osservazioni dell'onorevole Senatore Lampertico si riferiscono invece all'altro decreto che ha classificato come opere idrauliche di seconda categoria quelle che il Governo credeva di non dover sottoporre al Parlamento. Alcune di queste opere (se ho inteso bene non ha precisato quali) alcune di queste opere l'onorevole Lampertico ritiene che avrebbero dovuto essere classificate nella prima categoria, ossia messe per intero a carico dello Stato, mentre quel decreto ha collocate alcune opere in prima categoria, ma molte altre le ha messe nella seconda; e quindi ha fatto ricadere in parte la spesa di quell'opere sulle provincie e sugli interessati. Ora, egli desidererebbe che quei reclami che le provincie del Veneto hanno sollevato intorno a questa classificazione venissero accolti dal Governo con un provvedimento legislativo, e fosse troncata così ogni questione che si sta attualmente agitando dinanzi ai tribunali.

Io sapeva, o Signori, che vi erano queste liti pendenti davanti ai tribunali, e di ciò era fatto cenno in una Relazione alla Camera dei Deputati. Ad ogni modo, se pendono le liti, la questione di diritto noi non possiamo esaminarla. Quindi mi occuperò tosto della questione di equità, tanto più che, per parte mia, crederei che in linea di diritto la legge attuale sia stata bene applicata; ed effettivamente classificando le opere come lo sono state, se noi ci atteniamo alla legge del 1865, non ci sarebbe nulla da dire. Ma io in una parte sarei disposto a convenire coll' on. Senatore Lampertico, in quanto che credo che, in linea di equità, vi sarebbe molto a dire per alcune di queste opere; e l'equità appare evidentemente, ove si consideri che queste opere prima erano a carico esclusivo dello Stato e quindi non vi erano oneri per parte dei proprietari. Tutte quelle proprietà dunque hanno subìto con questa classificazione un vero deprezzamento, e questo si fece senza una ragione che potesse veramente ritenersi desunta da una legge preesistente, e si è arrecato così un danno non

lieve coll' applicazione di quel Decreto Reale a quelle proprietà.

Questa può essere ragione di equità per raccomandare all' on. signor Ministro dei Lavori Pubblici le domande di quelle provincie. Per parte mia sarei lieto che, fin dove si può, venissero soddisfatte; io non conosco in dettaglio il desiderio espressò da quei Consigli Provinciali, ma, ripeto, l' Ufficio Centrale non ha in quest' argomento da fare alcuna dichiarazione, perchè sfugge a questa legge ed è di competenza esclusivamente del Governo di decidere se può assumere o no qualche impegno; per cui io non posso che esprimere un desiderio, cioè che, in quanto siano fondate quelle ragioni, vengano possibilmente accolte.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Siccome l'onorevole Senatore Lampertico non fa alcuna propoposta nemmeno riguardo a quella retroattività che nella Camera dei Deputati era stata chiesta riguardo al decreto della cui convalidazione si tratta, tale sua moderazione mi dispenserebbe dal dire, a questo proposito, alcuna parola. Nondimeno non posso tralasciare di osservare all'onorevole Senatore Lampertico, che egli certamente non ometterà di riconoscere che non si possono giudicare alla medesima stregua e da una parte, quelle opere che sono classificate in seconda categoria, ma il cui carico prima apparteneva allo Stato, riguardo alle quali la legge sui Lavori Pubblici impone necessariamente una imperativa classificazione in prima o seconda categoria, e il cui effetto è anche riguardo all'epoca dalla legge medesima stabilito; e dall'altra parte quelle opere, il cui onere è facoltativo al governo di fare o non far passare dai consorzii alla comune partecipazione delle provincie e dello Stato.

Quanto alle prime opere, la disposizione che prende il potere esecutivo è soltanto dichiarativa, e quindi essendo soltanto dichiarativa, essa non *dat*, *sed datum significat*; e perciò a termini di tutti i principii giuridici porta con sè un'insita retroattività che le è propria e connaturale. Riguardo all'altre opere, essendo facoltativo al Governo di farle passare alla seconda categoria, la disposizione che ve le classifica è di sua natura essenzialmente attributiva, onde essa non può avere effetto che dal giorno in cui tale disposizione ha luogo effettivamente.

Farò poi un'altra osservazione, ed è che non parmi sia assolutamente esatto il dire che la legge dell'anno scorso, la quale fissò un massimo al di là del quale, qualunque fosse la portata delle opere che venivano eseguite in ciascuna provincia, non potesse giungere il contributo delle provincie interessate, sia stata tale da non arrecare un gran beneficio alle provincie venete. Chè anzi fu assai considerevole il beneficio che da questa disposizione, la quale ha stabilito il *maximum* del contributo, hanno conseguito quelle provincie.

È verissimo ciò che dice l'onor. Senatore Lampertico, che, cioè, alcune Provincie dello Stato non arriveranno mai al *maximum* del contributo; che per queste Provincie conseguentemente non avrebbe fatto nè bene nè male l'essersi o il non essersi introdotta la legge che fu sancita nello scorso anno. Ma per le provincie Venete, il cui onere avrebbe di gran lunga sorpassato il massimo, quella disposizione legislativa ha prodotto anzi un effetto importantissimo. Infatti, senza questa legge e per effetto della legge generale sui lavori pubblici del 1865, essendo di circa 3 milioni l'annua spesa delle provincie Venete per le opere idrauliche di seconda categoria, a termini della legge comune andando per una metà cotesta spesa a carico delle Provincie, ne viene che in forza della disposizione della legge comune la quota annua delle provincie Venete per le spese di seconda categoria sarebbe stata di un milione e mezzo. In virtù invece della legge dello scorso anno, a termini della quale vi è un massimo determinato, ne deriva che questo massimo determinato non può oltrepassare nelle provincie Venete la somma di L. 769,000, onde è ovvio essere di oltre L. 700,000 di meno, che viene ad essere aggravata la Venezia. Lo sgravio pertanto delle provincie Venete fu più reale di quello di tutte le altre Provincie italiane, essendo stato appunto di circa 700,000 lire.

Ciò dico per stabilire la precisa posizione dei fatti, ma del resto io dichiaro che ho tutta la disposizione di occuparmi nel modo il più accurato e zelante dell'argomento. Dichiaro che esaminerò se mai vi siano opere le quali mé-

ritino di essere classificate in prima categoria, e cioè a tutto peso dello Stato, anzichè in seconda categoria, onde potere in tal caso sollevare di più le Venete provincie. Così pure io apprezzo moltissimo quelle ragioni che l'onorevole Senatore Lampertico mise innanzi per creare una specie di magistrato, il quale possa avere la competenza speciale in questa materia, e che sottragga questo genere di controversie al foro ordinario.

Noto però che a me non consta che alcuna causa relativa a questa materia sia stata mai portata dalle provincie Venete innanzi ai Tribunali. Lo dico perchè sebbene io sia (e questo naturale facendo parte del Ministero) decisamente favorevole al principio che ha informato la legge sui conflitti di attribuzione, allo scopo di aumentare le competenze dell'autorità giudiziaria, pure avuto riguardo allo stato attuale delle cose, e avuto riguardo alla giurisprudenza costante del Consiglio di Stato su questo argomento, se controversia fosse stata sollevata in questo momento, io mi sarei creduto in dovere di sollevare in proposito formalmente il conflitto.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Sono grato alle parole dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ed a quelle dell'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, le quali non mancheranno di essere bene accolte dalle popolazioni di cui ho creduto mio dovere di rappresentare al Senato i giusti desiderî.

Non è duopo di ritornare sulle differenti *decorrenze date* quanto all'efficacia dei due decreti, dacchè su ciò non ho fatto alcuna proposta. Anche su quanto disse l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici che la legge del 1875 ha portato un limite dell'aggravio, non ci ho che ridire; bensì io dissi e non mi veggo contraddetto, che l'onere conseguente dalla legge del 1865 è ancora sproporzionato, perchè la legge del 1865 non era fatta per quella speciale condizione idraulica, in cui si trova la regione veneta.

Quanto alla controversia, ecco come stanno le cose.

I Consigli Provinciali hanno nominato ciascuno un loro rappresentante, e questi riuniti hanno deliberato di farsi autorizzare a procedere in giudizio, e ciò per sostenere la illegalità del decreto. Ma la questione di legalità non si farebbe se fosse salva la questione di giustizia.

E che essa abbia soddisfacente soluzione mi affida l'interesse che mostrò l'onor. Ministro di ripigliare in esame sì grave argomento; come d'altronde son lieto della sua buona disposizione di studiare quel migliore coordinamento locale degli uffici idraulici, che per la sua unità continua le splendide, gloriose nostre tradizioni della scienza e dell'arte.

PRESIDENTE. Non essendovi alcun altro che chieda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

È convalidato il decreto reale 29 agosto 1875, N. 2693 (serie seconda), con cui nelle provincie di Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza vennero dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle descritte nell'elenco annesso al decreto medesimo, con decorrenza dal 1° gennaio 1876.

Quando per le opere suddette mancassero i dati per determinare in modo sicuro la media spesa annua, di cui all'art. 1 della legge 3 luglio 1875, N. 2600, si potrà prendere a base quella di altre opere idrauliche alle quali siano assomigliabili.

È aperta la discussione su questo articolo 1.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

Pel mantenimento delle opere idrauliche indicate nel precedente articolo, saranno iscritte le somme necessarie nella parte ordinaria del bilancio dei Lavori Pubblici.

Il contributo delle Provincie e degli interessati per queste opere idrauliche sarà iscritto nel bilancio delle entrate.

(Approvato.)

Più tardi si farà la votazione a squittinio segreto su questo progetto di legge.

Comunicazione di un progetto di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Ora si darà lettura di un progetto di legge venuto dalla Camera dei Deputati, d'iniziativa della Camera stessa.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Roma, 28 giugno 1876.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno l'unito disegno di legge, di iniziativa della Camera dei Deputati, approvato nella seduta di oggi, concernente la pensione ai feriti, alle vedove e famiglie dei morti per la liberazione di Roma e Venezia, e la reintegrazione nei gradi militari di coloro che li perdettero per causa politica, pregandola di volerlo sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

Il Presidente della Camera dei Deputati
G. BIANCHERI. »

A S. E. il Presidente
del Senato del Regno,
Roma.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo progetto di legge al quale verrà dato corso a termini del Regolamento.

Discussione del progetto di legge: Convenzione fra il governo del Re ed il Duca di Galliera per l'ampliamento e sistemazione del porto di Genova.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dal progetto di legge: Convenzione fra il governo del Re ed il Duca di Galliera per l'ampliamento e sistemazione del porto di Genova.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Senatore RICCI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore RICCI A. *Relatore*. Non crederebbe l'onorevole Presidente, prima di cominciare la discussione di questo progetto di legge, di porre ai voti l'ordine del giorno che l'Ufficio Centrale unanime ha proposto?

PRESIDENTE. Innanzi tutto interrogherò il Senato, se crede che debba darsi lettura di tutta la Convenzione, ovvero, supponendo che ognuno l'abbia letta, se ne possa fare a meno.

Voci. È superflua.

PRESIDENTE. Allora porrò ai voti l'ordine del giorno col quale l'Ufficio Centrale pose termine alla sua Relazione. Esso è così concepito: « Il Senato encomiando la generosità del Duca di Galliera, passa a discutere la convenzione che determina le condizioni colle quali egli ha fatto lo splendido suo dono per la sistemazione del porto di Genova. »

Coloro che lo approvano, sono pregati di alzarsi.

(Approvato all'unanimità.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passerà a quella degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

Art. 1.

È approvata l'unita convenzione, conchiusa in Roma l'11 aprile 1876, tra il Governo del Re ed il Duca di Galliera, per l'ampliamento e la sistemazione del porto di Genova, mediante il concorso di esso Duca per la somma di venti milioni di lire nella relativa spesa.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola lo metto ai voti.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Alla convenzione di cui nell'articolo precedente, sono fatte le seguenti modificazioni:

Nell'ultimo paragrafo dell'art. 2 dopo la parola: *porti*, è aggiunta quella di *esteri;*

Nel primo paragrafo dell'art. 4, dopo le parole: *forza maggiore*, sono aggiunte le seguenti: *e di cause non dipendenti da fatto e colpa del Governo;*

Nell'ultimo paragrafo dell'articolo 10, dopo le parole: *è stabilito che...*, si aggiungono queste: *per 99 anni.*

(Approvato.)

Art. 3.

Per l'esecuzione delle opere verrà annualmente stanziata, in apposito capitolo del bilancio dei Lavori Pubblici, sotto la denominazione *Ampliamento e sistemazione del porto di Genova*, la somma di lire un milione e mezzo nel 1876; tre milioni all'anno in ciascuno degli anni dal 1877 al 1883 inclusivamente; le rimanenti somme saranno ripartitamente stanziate nei bilanci passivi dal 1884 al 1891 inclusivamente a misura dell'avanzamento dei lavori.

(Approvato.)

Art. 4.

In appositi capitoli del bilancio attivo del Ministero delle Finanze saranno iscritte in base alla convenzione medesima le corrispondenti quote di concorso del Duca di Galliera e le quote dovute dagli enti interessati a termini della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*.

(Approvato.)

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare col Municipio di Genova apposita convenzione per la esecuzione dei patti stabiliti nella convenzione 11 aprile 1876 sopra citata.

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge sarà votato a squittinio segreto unitamente agli altri che si metteranno in discussione.

Discussione del progetto di legge: Alienazione dell'Orto botanico in via della Longara.

PRESIDENTE. Ora, secondo l'ordine del giorno verrebbe in discussione il progetto di legge pel miglioramento delle condizioni dei maestri elementari, ma siccome trovasi momentaneamente assente l'on. Relatore dell'Ufficio Centrale sopra questo progetto, credo che il Senato non avrà difficoltà a che si apra la discussione sopra un altro progetto che è pure all'ordine del giorno, cioè su quello per l'alienazione dell'Orto botanico in via della Longara.

Si darà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra.*)

Senatore MAURI. Domando la parola.

Senatore SANSEVERINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Duole all' Ufficio Centrale e dorrà di certo anche al Senato che non sia presente il Relatore di questo disegno di legge che era l' onorevole Senatore Cannizzaro il quale per gravi ragioni di famiglia ha dovuto condursi alla sua isola nativa.

Egli, se fosse stato presente, avrebbe di certo potuto entrare in una dichiarazione assai completa dei motivi di questo disegno di legge e, da quell' eminente uomo di scienza che egli è, avrebbe altresì potuto mettere in piena evidenza lo scopo a cui esso è principalmente rivolto, il quale mira a dotare questa illustre città di alti istituti scientifici, e massime di quelli che hanno attinenza con le scienze sperimentali, onde essa possa aggiungere agli antichi ed ai nuovi suoi vanti, quello altresì di essere un centro operoso di studi.

Rammenterà il Senato che con siffatto intendimento votò un ordine del giorno nell' adunanza del 21 dicembre dello scorso anno, allorchè fu discusso ed approvato il progetto di legge che aveva per principale argomento la divisata vendita di quel fabbricato demaniale, che si denomina Palazzo di piazza Colonna.

In quell' ordine del giorno il Senato esprimeva il desiderio che si cogliesse occasione da quella vendita, per destinare il prezzo che se ne sarebbe ritratto, insieme ad altri fondi, che potessero trovarsi a disposizione del Governo, all' erezione nel grande orto del soppresso monastero di Panisperna in questa città di istituti scientifici, che avessero singolarmente per iscopo l'insegnamento della chimica, della fisica e della fisiologia. Ognuno sa quanto questi studi sieno oggidì venuti in voga, e quanta utilità ne derivi a tutte le arti ed a tutte le industrie, e come anche le più alte speculazioni facciano fondamento sopra i dati che da esse si somministrano.

Perciò è per ogni verso desiderevole che in questa capitale del Regno tali studi possano essere coltivati come sono in ciascuna altra più riguardevole città estera, ed altresì come esige il loro stato attuale e quel grado di perfezione a che son giunti massime nelle pratiche applicazioni. Il che, a parer mio, è pur richiesto dalla condizione che ha questa città di essere il centro di una delle religioni le più diffuse nel globo, dappoichè non è certo da temere

che possa sorgere alcun pericolo dall'esservi accanto agli istituti che appartengono alla religione anzidetta, de' grandi istituti scientifici.

No, non è da credere nè che la scienza possa aver paura della religione, nè che la religione possa aver paura della scienza. Le verità religiose non rifuggono dalle discussioni contraddittorie, dalle quali all'ultimo non possono derivare che guadagno, e la scienza dal suo canto non deve punto rifiutarsi a discussioni siffatte, quando le sia lasciata tutta quella libertà di che essa ha bisogno. Nè certo alcuno stupirà che queste dichiarazioni sieno fatte da me che ho altamente professato di essere credente e cattolico, dappoichè duro saldo a sostenere che la libertà della scienza deve stare accanto alla libertà religiosa e che anzi l'una e l'altra si possono mutuamente assistere ed aiutare.

Le verità religiose, l'ho già accennato, non possono punto temere di essere poste al cimento della discussione, ed io sto colla sentenza di Bacone da Verolamio, il quale ha detto: Che la religione è il balsamo il quale impedisce alla scienza di guastarsi.

Or bene, tutto ciò deve recarvi, o Signori, ad accogliere con gran favore questo disegno di legge, il quale ha per iscopo di viemeglio effettuare il voto espresso nel rammentato ordine del giorno del Senato, dacchè con esso si vuol conseguire che nella località anzidetta del soppresso monastero di Panisperna, accanto ai divisati instituti di chimica, di fisica, di fisiologia, sorga anche l'orto botanico.

Appena occorre accennare essersi riconosciuto, che per l'affinità che corre fra la botanica e le scienze or ora nominate, era dicevole che nella stessa sede venisse collocato l'orto botanico il quale trovasi oggidì in una località molto remota di questa grande città, e non è del tutto nelle condizioni che richiederebbe lo stato attuale di essa scienza.

Perciò vien disposto con questo disegno di legge, che anche l'orto botanico venga trasportato nella località del soppresso monastero di Panisperna, ove si distende un orto vastissimo, e che ivi sia ordinato alla pari dei più rinomati istituti di simil genere, così come esigono le presenti condizioni della scienza botanica e come ha proposto l'illustre professore e nostro onorevole Collega che ne sarà alla testa.

A tal uopo fu determinato che coi fondi che deriveranno dalla vendita del palazzo di piazza Colonna, quando esso si abbia veramente ad alienare, e non si ravvisi più opportuno dargli qualche destinazione ad uso pubblico, coi fondi, dico, che deriveranno dalla detta alienazione, e con altri di che abbia disposizione il Ministero della Istruzione Pubblica, nel periodo di tempo e col reparto dei fondi stabilito si proceda a trasportare in quella località l'orto botanico, e man mano alla completa esecuzione dei lavori necessari perchè vi possano avere degna sede i desiderati Istituti di chimica, di fisica e di fisiologia. I lavori che dovranno eseguirsi in quella località, richiederanno che venga pure occupata quella parte del Monastero di Panisperna, che dopo la espropriazione di esso per parte del Ministero della Pubblica Istruzione, venne lasciata ad abitazione delle monache che in quel Monastero avevano stanza, in esecuzione di quella pietosa disposizione delle leggi di soppressione, la quale ha concesso alle religiose di rimanere a convivere nei loro chiostri, finchè non siano ridotte al numero di sei.

Le monache del soppresso monastero di Panisperna furono concentrate, per usar la parola del testo di legge, in una angusta parte dell'antico loro chiostro dove si troverebbero molto a disagio, se non fosse stato loro concesso altresì l'uso di una parte dell'orto attiguo.

Or dunque, se accadrà che i lavori sovraindicati si conducano innanzi, e in ispecie se avverrà che si conduca innanzi il lavoro per la continuazione dell'anfiteatro che deve servire allo insegnamento della chimica, anche la parte del fabbricato di Panisperna che alle monache fu lasciata in forza della ricordata disposizione di legge, dovrà naturalmente essere occupata.

In questo proposito, io non posso a meno che d'aver presente dei particolari di cui ebbi occasione di essere ragguagliato, avendo l'onore di formar parte della Commissione parlamentare di vigilanza della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma. In tale qualità ho dovuto aver sott'occhio la Relazione che, di tutte le sue operazioni di quest'anno ha

presentato la Giunta liquidatrice alla Commissione di vigilanza.

Risulta da quella Relazione che essa Giunta si è trovata, e si trova in grandissimo imbarazzo per trovar modo di collocare quelle monache i cui fabbricati sono stati occupati per esigenze di pubblico servigio, e risulta in ispecie che se le monache di Panisperna dovessero essere allontanate dalla sede, in che ora hanno rifugio, la Giunta non saprebbe dove collocarle.

Or bene, io avviso che non possa riescire disutile il cenno ch'io mi sono permesso di fare delle esposte circostanze di fatto, e che all'onorevole signor Ministro della Istruzione Pubblica certo non verrà discaro che io muova alla sua gentilezza una raccomandazione, ed è che nell'interesse delle rammentate povere monache, che in fin dei conti è un interesse di umanità, dovendosi far luogo ai lavori per la costruzione dell'anfiteatro di chimica, si trovi modo di protrarli finchè ci sia opportunità di collocare agevolmente in altra sede le religiose che ora hanno stanza in quella parte del soppresso monastero, che per questi lavori dovrebbe essere da loro sgombrata.

Mi pare che la mia domanda sia assolutamente discreta, e determinata da uno stato di cose che non può essere recato in dubbio, sicchè confido, che mentre vi avrò assenziente tutto il Senato, essa sia pure benignamente accolta dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Sanseverino.

Senatore SANSEVERINO. Il mio amico che mi ha preceduto nel parlare su questo argomento vi ha benissimo esposto quanto concerne il vantaggio che gli stabilimenti scientifici sieno riuniti in una sola località, e per conseguenza sia trasportato nell'orto del convento di Panisperna l'orto botanico, dal luogo ove ora si trova cioè in via della Longara. Su questo argomento vorrei fare all'onor. Ministro una raccomandazione, non già in favore delle monache, per le quali già molto calorosamente ha perorato il mio amico Senatore Mauri, ma in favore della scienza.

Il trasporto di un museo è cosa che riesce facile, perchè non si ha che a procurarsi dei carri e dei facchini e incaricarsi di trasportare gli oggetti. Ma il trasporto di un orto botanico è cosa molto importante e delicata. Per quello che concerne le piccole piante e gli alberi di una media altezza possono agevolmente trasportarsi, ma vi sono le piante antiche, le quali, prima che potessero essere cresciute ad una altezza necessaria a conoscerne il portamento nella loro maturità nel nuovo giardino, bisognerebbe lasciare correre molti anni.

Laonde raccomanderei di non risparmiare, ove occorra, qualche maggiore spesa, per trasportare, se è possibile, le piante antiche che si trovano nel giardino da alienarsi, e che sono utili allo studio della botanica e della selvicoltura. Attualmente la meccanica offre a quest'uopo un grande aiuto. Abbiamo veduto dopo la rivoluzione del 1848 di Parigi distrutto assolutamente il Bosco di Boulogne. Allora il Principe L. Napoleone, che era presidente della Repubblica, volle quasi per incanto far rivivere quel luogo di delizie, e vi fece trasportare delle piante secolari di tale grandezza che si sarebbero credute intrasportabili. Dunque raccomando di non risparmiare qualche migliaio di lire per avere le macchine necessarie al trasporto degli alberi più importanti del giardino della Longara.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io ringrazio l'onor. Ufficio Centrale e l'onor. Senatore Mauri, che si assume le parti di Relatore, dell'appoggio che dà a questo progetto di legge.

L'onorevole Senatore ha ragione di essere perfettamente tranquillo, che in questa sede di una grande fede religiosa sorga una grande istituzione scientifica. Io divido le opinioni sue in questo senso, che il vero riceve un omaggio egualmente e dell'intelligenza e del cuore, e coloro che cercano la verità, in qualunque maniera la cerchino, quando onestamente le vanno dietro, non turbano, ma favoriscono il progresso, ed onorano la convivenza sociale.

Quindi sono lieto di vedere che l'Ufficio Centrale approvi che sorga una poderosa istituzione scientifica, e pensi doverla favorire; imperocchè là dove si concentra tutta la più alta rappresentanza della vita nazionale, è bene che ci sia questo grande spettacolo della mente e del sapere della nazione.

Questo è un motivo che già ha mosso il Se-

nato e l'altro ramo del Parlamento a votare quella prima legge, di cui questa non è che una conseguenza. Noi nel 1872 ci siamo impegnati a far sorgere o risorgere questa Università romana nelle condizioni che il progresso delle scienze e l'unità della nazione imponevano.

Ora noi diamo un passo avanti per tradurre in atto quella che allora non era quasi che una semplice promessa. Facciamo qualche cosa di più. La relazione e la votazione che fu nell'altro ramo del Parlamento hanno indicato come dopo questo passo altri ce ne restino a fare.

Evidentemente qui, intendendo a mettere la nostra scienza e i nostri scienziati in condizione di lottare con quello che si fa nelle altre nazioni, noi produrremo anche quel vantaggio che accennava l'onorevole Senatore, per le nostre industrie e per le nostre arti. Ma intanto questo è scopo più alto; è alla scienza, alla quale noi miriamo.

Ora, pur rispettando questa scienza, l'onorevole Senatore Sanseverino mi faceva una raccomandazione; ed era che, trasportando l'orto botanico, non si lesinasse con la spesa; per modo che ne avesse a soffrire poi in qualche parte l'insegnamento.

Ricordava come la meccanica presente e l'esperienza fatta in alcuni paesi, e specialmente nel bosco di Boulogne a Parigi, avesse dimostrato come alberi antichi e di alto fusto potessero convenientemente essere trasportati.

Io per questo rispetto dirò all'onorevole Senatore Sanseverino che egli ha molte ragioni da essere tranquillo sopra il trasferimento dell'orto botanico.

Non è qui il Collega dell'onorevole Sanseverino il quale venne a Roma portato da una fama grandissima e da una competenza riconosciuta da per tutto nell'insegnamento di questa materia; ma se la sua voce non può dire che l'insegnamento non sarà danneggiato, che l'istituzione del nuovo orto botanico sarà fatta in modo da far cessare qualunque desiderio dell'orto alla Lungara, io posso per quell'illustre professore assicurare il Senato che dall'una parte l'insegnamento non soffrirà danno di sorta; e per l'altra parte aggiungerò che quegli alberi di alto fusto i quali rendono piacevole alla vista l'orto della Lungara, se anche trasportati non fossero, non lasceranno una lacuna nell'apprendimento della scienza.

Il carattere dell'insegnamento è assolutamente legato alle piante di un'altra natura; nè le esotiche prosperano così facilmente all'aria aperta, e tutte quelle che sono nelle serre con molta facilità da una serra si trasportano in un'altra.

Vengo all'altra considerazione dell'onorevole Senatore Mauri e che non riguarda più le piante ma le monache.

L'onorevole Senatore Mauri non ha bisogno che gli dica che accetto la sua raccomandazione. Il Ministero dell'Istruzione Pubblica da molto tempo ha accettato questa raccomandazione: e spiegherò la cosa.

Quando questa legge fosse approvata o fosse respinta, le monache di Panisperna non sarebbero nè più nè meno tutelate; il locale che esse occupano fu espropriato di già, è divenuto proprietà dello Stato, e destinato non già a trasformarsi nel futuro stabilimento e gabinetto di fisica, ma al laboratorio di chimica al quale per essere compiuto non manca altro che l'anfiteatro. Per questo, non solo sono pronti i disegni, ma eziandio, che è più importante, i denari; e vi ha quindi piena facoltà di mettere mano ai lavori, e se niuna di queste cose si è fatta è stato appunto per quel riguardo che va usato a queste persone, alle quali le leggi dello Stato hanno fatto eccezione, ma che nessun uomo di Stato vuol certamente mettere in una dura condizione.

Quindi si è insistito perchè la Giunta trovasse modo dove collocare convenientemente queste monache; ed ormai, negli ultimi giorni, allorchè dinanzi al Parlamento doveva essere portata la discussione di questo progetto di legge, io aveva dal Guardasigilli una lettera la quale assicurava che la Giunta si era messa in condizione di potere lasciare vuoto il monastero. E ciò affinchè i locali rimanessero a disposizione della pubblica istruzione e si potessero proseguire quei lavori per i quali il Parlamento, in una maniera di cui io lo ringrazio davvero, ha votato i fondi; coi quali se noi non faremo sorgere que' palazzi monumentali e vastissimi dentro i quali altri paesi hanno voluto albergare la scienza, potremo provare tuttavia e che sentiamo quali necessità e quali sforzi al pubblico erario impongano adesso gli studî, e l'Italia le

sopporta con quell'animo che altre e maggiori difficoltà ha incontrato e vinto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri che domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passerà alla discussione dei singoli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad alienare l'Orto botanico di proprietà demaniale situato in Roma in via della Longara, e descritto nel catasto sotto i numeri 1259 e 1451 in base al prezzo di lire 154,808 20 determinato dal Genio civile con perizia del 23 marzo 1876.

Nessuno chiedendo la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

La somma che si ritrarrà da detta vendita, come pure dalla vendita del palazzo demaniale posto in Roma in piazza Colonna, autorizzata colla legge del 2 gennaio 1876, sarà versata nelle casse del pubblico erario, e verrà iscritta nei bilanci del Ministero della Pubblica Istruzione degli anni 1876, 1877 e 1878 una somma di lire 700,000 per il nuovo Orto botanico e per il proseguimento dei lavori di costruzione degli stabilimenti scientifici universitarî approvata colla legge del 30 giugno 1872, N. 886 (serie 2.) ripartita nel modo seguente:

Nel bilancio	1876	L. 100,000
Id.	1877	» 300,000
Id.	1878	» 300,000

(Approvato.)

Si farà la votazione di questa legge a squittinio segreto unitamente alle altre già discusse.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati relativo all'approvazione ed autorizzazione di alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali (*Vedi Atti del Senato N. 58*).

Sono 24 contratti di stabili, dei quali, ventitrè sono fatti con Comuni e con Corpi morali; uno solo è un contratto di vendita fatto dal Demanio con privati.

Prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza questo progetto di legge. Le indicazioni che ho dato mi pare che la giustifichino a sufficienza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, della presentazione di questo progetto di legge.

Chi ammette l'urgenza che l'onor. Ministro delle Finanze ha chiesto per questo progetto di legge, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato.)

Istanza del Senatore Ricci A.

Senatore RICCI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore RICCI A. Da molto tempo venne negli Uffici discusso un progetto di legge sopra i depositi franchi e ne venne anche nominato il Relatore.

Ora, siccome vedo qui presente l'onor. mio amico, Senatore Brioschi, che venne incaricato della Relazione di questo progetto, se il Senato me lo permette, lo pregherei di dirmi, se crede di poter presentarla sollecitamente, essendo d'interesse grandissimo che questo progetto di legge venga discusso nel Senato prima delle ferie.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Brioschi ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io ebbi l'onore di essere nominato Relatore di questo progetto di legge saranno sei o sette giorni; l'onorevole Senatore Ricci ed il Senato sanno che ormai sono dieci od undici anni che la questione delle franchigie doganali e dei punti franchi fu discussa nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, ed esistono tre leggi, una del 1865, una del 1867 e la terza del 1872 intorno a questa importantissima questione; quindi fu mia cura di rileggere tutte le discussioni parlamentari avvenute in quelle tre circostanze, e di più ho dovuto rendermi conto di moltissime statistiche relative a questi anni, l'ultima delle quali pubblicata recentissimamente in Genova, non mi è giunta che ieri. Infine, in questi giorni venne presentata al Senato una grandissima quantità di petizioni, alcune in favore, altre contro il progetto di legge di cui si tratta, le quali ho dovute leggere, desiderando che il giorno in

cui il Senato prenderà una deliberazione sopra questo grave progetto possa conoscere perfettamente anche l'opinione del paese in proposito.

Per quanto dunque lavori assiduamente, non posso assicurare che la Relazione sarà pronta prima di cinque o sei giorni, supposto però che in questo tempo non giungano altre petizioni o nuovi atti che possano richiedere nuovi studi.

Senatore CASARETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Casaretto ha la parola.

Senatore CASARETTO. Io pregherei l'onorevole Senatore Brioschi a voler accelerare questa Relazione. Egli stesso ha detto che si tratta di una questione discussa da circa dodici anni, per quanto egli possa studiare, io credo che non imparerà niente di nuovo. Quello che si può dire pro e contro questo argomento è stato detto dalla pubblica stampa,....

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

Senatore CASARETTO....., in Parlamento, nei due congressi delle Camere di commercio che hanno approvato la proposta dei punti franchi; e finalmente in una Relazione elaboratissima della Camera dei Deputati, pubblicata da circa un anno; ond'io per verità non so che cosa ancor si possa studiare su questo proposito. Qui parmi che sia proprio il caso di dire: *oportet studuisse*.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

Senatore CASARETTO. Ora, siccome si tratta d'una questione molto importante, d'una questione, dirò così, palpitante di attualità, credo che il Senato farebbe veramente opera poco utile, poco conveniente, lo ripeto, rimandando questa legge ad altra epoca.

Io quindi nuovamente prego il Senatore Brioschi a non voler frapporre ritardi all'esame di questa questione, sulla quale già da tanti anni si discute; una questione, la quale pare a me così chiara, che non mi riesce di comprendere come altri non ci veda la stessa chiarezza. Ripeto quindi la preghiera al Senatore Brioschi di affrettare la sua Relazione su questo progetto di legge, perchè il Senato possa discuterlo in questi giorni.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Alessandro Rossi.

Senatore ROSSI A. Contrariamente a quanto ha testè detto l'onorevole Senatore Casaretto, pare a me che l'argomento dir non si possa giunto al Senato maturo di studî e di discussione. E che ciò sia vero ce lo provano le petizioni che giornalmente riceve il Senato, e l'agitazione che questo progetto produce nel paese.

Mi vien riferito che per domani deve essere indetto, se non erro, un *meeting* a Milano in opposizione; e quando il progetto verrà in discussione, io mi propongo di dimostrare al Senato le contraddizioni e gli equivoci che l'argomento in sè racchiude, equivoci e contraddizioni che conviene dilucidare e sciogliere. Non sono in giuoco soltanto gl'interessi di questa o di quella città marittima, ma l'interesse generale della Nazione, sullo sviluppo economico della quale la nostra decisione dovrà avere una grandissima importanza.

Questa discussione adunque vuole essere illuminata del vero stato dell'opinione pubblica, perchè il Senato dalle collisioni dei diversi interessi possa discernere il giusto mezzo in cui si trovano gl'interessi di tutti i cittadini, che infine sono quelli dello Stato.

Si tratta di rifare, sopra un progetto di legge la cui prima origine è d'iniziativa parlamentare, si tratta di rifare tutta la nostra legislazione doganale appena votata, si può dire, dal Parlamento, la quale ebbe il suo compimento colla istituzione dei magazzini generali non ancora messi in via regolare di andamento.

Si tratta di una legge che non è in uso presso nessun altro Stato; si tratta finalmente di una legge che potrebbe compromettere l'Erario, essere di ostacolo allo sviluppo delle industrie nazionali. Come potrebbe il Senato, occupato come si trova in questi ultimi giorni da una massa di leggi, discutere con tranquillità un argomento di tanta importanza, se lo stesso Relatore dell'Ufficio Centrale viene a dirci di non esser oggi egli fornito di tutti i documenti che gli sono necessari, e di non essere al giorno di tutto questo movimento, quà favorevole, là contrario, che si manifesta nella opinione pubblica?

In queste condizioni io credo che la serietà dell'argomento e l'importanza sua, rispetto all'avvenire economico del paese, siano tali da consigliare il Senato a riportare piuttosto all'aprirsi delle tornate autunnali la discussione di questo progetto di legge.

Non si può dire che la discussione sia stata posta in contraddittorio al Congresso delle Camere di commercio, non si può dare a quel fatto l' importanza che vi dà l' onor. Senatore Casaretto. Allora le Camere di commercio discutevano un altro progetto di legge, che accordava i depositi franchi tanto alle città interne, come alle città marittime.....

PRESIDENTE. Prego l' onor. Senatore Rossi di volersi contenere nei limiti della questione.

Senatore ROSSI A. . . . Ringrazio l' onorevole Presidente del suo avvertimento ; ho inteso di rispondere alle asserzioni dell' on. Casaretto e nulla più.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io mi sarei guardato dal prendere la parola e dall' entrare in una discussione come questa che riguarda tutt' affatto la procedura interna dei lavori del Senato, ma alcune parole dette dall' onor. Senatore Rossi mi spingono a pregare l' onor. Relatore dell' Ufficio Centrale a trovar modo affinchè questo progetto di legge sia discusso in questo scorcio di sessione.

Il Senato non ignora che il Ministero ha dato la sua adesione a questo progetto di legge d' iniziativa parlamentare. Egli, dunque, ha accettato il concetto che lo informa e le disposizioni che poi si sono adottate nell' altro ramo del Parlamento. Ora, l' onor. Senatore Rossi dice che il progetto è immaturo per la discussione. Io osservo che l' onor. Relatore può fare una relazione preliminare, e dirci che il progetto è immaturo per essere discusso: su questa proposta preliminare potrà aprirsi la discussione, il Governo esporrà al Senato le ragioni per le quali ha potuto formarsi una convinzione contraria, e quest' alto Consesso deciderà.

L'onor. Senatore Rossi ha detto inoltre che questo progetto di legge compromette le Finanze. Ora, questo giudizio dell' on. Senatore Rossi, dato sopra un progetto di legge accettato dal Governo, equivale ad un' accusa contro il Governo stesso il quale, senza matura ponderazione, lo avrebbe accettato.

L' onorevole Senetore Rossi dice che questo progetto di legge minaccia l' industria nazionale. Io dico invece essere possibile che il progetto di legge abbia destato qualche allarme, ma senza fondamento alcuno. Io non voglio andar più oltre, perchè altrimenti il Ministero uscirebbe dal confine di questa discussione, quantunque anche questa affermazione sarebbe un' accusa contro il Governo ché ha accettato un progetto di legge che può tornare di danno all'industria nazionale.

Il Senato vede però che dopo queste parole il Governo deve insistere perchè una Relazione qualsiasi, anche negativa, anche solo preliminare, sulla maturità di questa questione, venga avanti il Senato, affinchè abbia occasione di difendersi. Però mi si permetta di aggiungere alcune cose.

L' on. Senatore Brioschi ha detto che può avere in pronto la sua Relazione tra alcuni giorni. Io conosco troppo l' ingegno e la grande alacrità del Senatore Brioschi per essere sicuro che la redazione della Relazione dipende dalla sua volontà, a meno che nella sua coscienza egli creda di non essere abbastanza illuminato. Faccio osservare però che è scorso un anno da che questo progetto è nel dominio del pubblico.

Da quello che ha detto l' on. Brioschi, parrebbe che ci sia una certa agitazione nel paese, quindi, evvi un interesse pubblico che la questione sia sottoposta alle decisioni del Senato, onde la questione abbia una discussione che illumini il paese e lo acquieti, togliendo ogni dubbio.

E poi, più si aspetta e più seguiteranno queste dimostrazioni; giacchè queste petizioni che vengono portate innanzi al Senato sono l'espressione di desiderî o d'interessi. Se ciò non facciamo non si finirà più questa questione.

Mi pare adunque che io non esca dal confine di quel riserbo che deve essere legge al Governo, quando trattasi di procedura parlamentare, pregando il Senato e sopratutto l' on. Senatore Brioschi di far sì che questa discussione venga portata davanti al Senato prima che questo chiuda i suoi lavori parlamentari.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Per me, ripeto, le difficoltà sono queste: da una parte mancavano alcuni documenti ed elementi statistici necessarî, dall'altra dovevo rendermi conto delle numerose petizioni che ogni giorno giungono al Senato. Forse la colpa è stata di chi ha presentato la

legge (la quale come è noto è d'iniziativa parlamentare), che non ha creduto che quei documenti fossero assolutamente necessarî a risolvere la questione.

Le manifestazioni della pubblica opinione mi hanno poi rivelato un fatto nuovo, cioè il timore che questo progetto di legge incute alla industria italiana e quindi la necessità di studiare il progetto stesso con molta maggior cura. Certo che per la prima parte relativa alla nostra legislazione antecedente, il lavoro è facilmente compiuto, come già dissi all'onorevole Senatore Ricci, ma perchè io possa essere in grado di dare tutta la relazione mi occorrono per lo meno quattro o cinque giorni, e siccome io credo che fra due o tre giorni il Senato sospenderà le sue sedute mi parve leale il dichiarare che sebbene potessi assicurare che io sarò pronto fra tre o quattro giorni, la legge però non verrebbe votata in questa sessione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Le parole dell'onorevole Senatore Brioschi mi costringono a citare un fatto, ed indirizzare al Senato una fervorosa preghiera.

Il fatto consiste in ciò, che al Ministero furono chiesti alcuni documenti statistici che si riferivano a questo progetto di legge. Questi documenti furono mandati immediatamente alla Commissione e dopo verun'altro documento venne chiesto al Ministero.

La preghiera che rivolgo al Senato si è che provveda affinchè non si avveri la specie di vaticinio dell'onorevole Senatore Brioschi, perchè vi sono ancora diversi progetti di legge importantissimi, i quali, salvo sempre la libertà del Senato di deliberare come crede nella sua saviezza, importano grandemente alla soddisfazione dei bisogni morali e dei bisogni materiali del paese, ed hanno duopo perciò di essere prontamente discussi.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io faccio parte dell' Ufficio Centrale che ha esaminato la legge dei Punti franchi e porto opinione che egli abbia implicitamente ammesso che la discussione sia matura, dappoichè ha nominato il proprio Relatore. L' onorevole Depretis sa che io sono tutt' altro che tenero di questo progetto di legge; ma debbo però dichiarare che, allorquando nell'Ufficio Centrale diedi il mio voto sfavorevole, ho insistito vivamente presso l'onor. Relatore perchè il progetto di legge fosse immediatamente portato davanti al Senato, imperocchè a me parve incontestabile il diritto che hanno coloro che lo sostengono ch' ei sia discusso in questo ultimo scorcio della sessione. E giova poi rammentare che esso è un progetto di iniziativa parlamentare, e quindi, me lo consentano gli onorevoli Rossi e Brioschi, non parmi cosa opportuna nè conveniente il dire alla Camera de' Deputati, che l' ha ritenuto maturo, che noi ne rimandiamo invece la discussione perchè neghiamo ed esso il carattere di maturità.

Noi abbiamo esaminato i documenti che ci furono inviati, abbiam pesato nella Commissione le ragioni pro e contro. Ed è perciò che io desidero vivamente che questa legge venga discussa, in ossequio a quella libertà parlamentare alla quale noi tutti dobbiamo essere devoti. E qui mi permetto di osservare al Senato che non è questa la sola legge che sia stata sottoposta al suo esame e che siasi immobilizzata, quasi direi, nell'Ufficio Centrale; v'è n' ha un' altra importantissima di cui da più di un mese fu nominato il Relatore, di cui la relazione già è pronta e che però non è stata portata alla pubblica discussione, legge anche questa d' iniziativa parlamentare, legge alla quale darei non uno ma cento voti favorevoli. Intendo parlare della legge sui conflitti d' attribuzioni. Non posso quindi dissimulare al Senato che parmi consiglio poco riverente alla iniziativa dell' altro ramo del Parlamento il rimandare la discussione di questi progetti di legge all' autunno prossimo. Non si dolga quindi l' onor. Brioschi se io insisto quanto so e posso in questo proposito e se unisco il mio invito all' invito degli onor. Senatori Ricci e Casaretto, aggiungendo che non si aspettino per deliberare, come vorrebbe l'on. Senatore Rossi, le resultanze dei meeting di Milano e le sottoscrizioni di nuove petizioni, imperocchè i criterî intorno a questa legge sono già, come accennai, maturi e perfetti.

PRESIDENTE. Prego il Senato di voler chiudere questo incidente, se no, ci metteremmo in una questione che ci farebbe perdere molto tempo.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Do la parola all'onor. Brioschi;

ma gli faccio osservare che è la terza volta che parla, e perciò lo prego di esser breve.

Senatore BRIOSCHI. Voleva soltanto rispondere due parole all'onor. Senatore Pepoli per dire che egli ha spostato completamente la questione. Io non ho mai detto che rinuncio alla discussione anche attualmente; ma dissi che ho bisogno di tre o quattro giorni per poter presentare la Relazione, secondo che ho fisso nel mio capo che essa debba esser fatta.

Io credo che in questa Relazione debbano entrare quegli elementi di fatto che mancano nelle Relazioni antecedenti, sia in quella della Camera dei Deputati come in quella presentata al Senato dal Ministero.

È verissimo che appena furono chieste alcune informazioni all'onor. Ministro delle Finanze, egli ebbe la gentilezza d'inviarle colla maggiore sollecitudine; ma non erano ancora venute le risposte a tutte le domande, che l'Ufficio Centrale sentiva la necessità di altre notizie. Altre domande furono dirette ad alcune Camere di commercio, od alle loro rappresentanze, e le risposte alle medesime hanno ritardato di qualche giorno, ed alcune non mi giunsero che ieri.

Io dunque ripeto che fra tre o quattro giorni può esser pronta la Relazione di quel progetto di legge, e, se vorranno esser qui, sono disposto a discuterlo.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Rossi ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

Senatore ROSSI A. Non ho che due dichiarazioni a fare. Mi preme assicurare l'onorevole Ministro che non ho inteso di fargli nessun appunto, quando ho detto che nel progetto di legge sui depositi franchi ponno esserci interessati direttamente l'erario e l'industria nazionale. Io ho troppa stima dell'onorevole Ministro delle Finanze per immaginare che egli presentasse un progetto di legge, il quale potesse compromettere e l'uno e l'altra.

Un'altra dichiarazione in risposta all'onorevole Pepoli. Egli ha detto che non conviene occuparsi dei *meetings*, perchè queste manifestazioni avvengono all'ultima ora. Mi giova che sappia l'onorevole Pepoli, e ne informo il Senato, che fin dal 6 marzo 61 non pochi fabbricatori principali del Regno avevano presentato un'istanza su quest'argomento all'onorevole Minghetti, che allora teneva il portafoglio delle Finanze. L'onor. Minghetti aveva risposto che ne avrebbe tenuto conto.

Più tardi, quando gli successe l'onorevole Depretis, io mi affrettai di rinnovare vivissime raccomandazioni a nome dei firmatari, e l'onorevole Ministro si è data tutta premura di rintracciarne l'istanza.

Sventuratamente l'istanza è andata smarrita, ed io ho dovuto procurarne all'onorevole Ministro la copia, quando già l'argomento in questione aveva passato lo stadio delle riunioni preparatorie, che i promotori della legge tennero coll'onor. Depretis al Ministero delle Finanze.

Ho finito.

Senatore FERRARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARI. Io devo domandare al Senato che una legge testè presentata sia discussa prima delle prossime vacanze. Io spero che nel caso mio non si verificheranno in alcun modo le obbiezioni, che sono state sollevate ora relativamente alla legge sui punti franchi. Si tratta dell'inchiesta agraria sulle condizioni della classe agricola in Italia; si tratta della nomina di una Commissione di dodici membri e di una somma meschinissima destinata a sovvenire alle spese occorrenti.

Il progetto di legge è al Senato da quindici giorni, ed io credo che sia già fatta la Relazione. Obbiezioni, che io mi sappia, non ve ne sono, ed è probabilissimo che non darà luogo a lunga discussione.

Sarebbero veramente felici molti cui interessa questa inchiesta, che il Senato volesse accelerare le ricerche su di una classe che forma il fondamento del Regno, alla quale noi dobbiamo tutte le nostre cure, tanto più che è rappresentata per così dire da noi fiduciariamente.

Io prego dunque l'onor. Presidente perchè non voglia lasciar passare queste ultime sedute senza mettere all'ordine del giorno la legge a cui io accennava.

Senatore BEMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BEMBO. Come Relatore del progetto di legge cui accennava l'onor. Senatore Ferrari e di cui ammetto l'importanza, devo di-

chiarare al Senato, che da qualche giorno la Relazione è terminata.

Siccome però si prevedeva che altri progetti di legge urgenti, avrebbero assorbito il rimanente lavoro del Senato negli ultimi giorni in cui sta raccolto, io aveva dichiarato che avrei fatto qualche aggiunta alla mia Relazione.

Del resto, dopo la interrogazione del Senatore Ferrari, io dichiaro che sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Dal canto mio posso assicurare che la Relazione è già stampata e che forse oggi stesso sarà distribuita.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io associo le mie preghiere acciò il progetto di legge sull'inchiesta agraria sia messo all'ordine del giorno.

È una legge d'iniziativa del Governo, quantunque *ab origine* fosse stata d'iniziativa parlamentare. Probabilmente non solleverà delle difficoltà, quindi credo che essendo pronta la Relazione, sarebbe opportuno fosse posta all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onor. signor Ministro che il Senato non fa alcuna distinzione tra le leggi d'iniziativa del Governo o d'altra iniziativa. Quando i progetti si possono discutere, si pongono all'ordine del giorno.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io ho accennato all'iniziativa del Governo non rivolgendomi al Senato nè all'onor. signor Presidente; io non ho inteso che fare una risposta ad un cenno dell'onorevole Senatore Ferrari.

L'onor. Senatore Ferrari aveva parlato di un progetto di legge d'iniziativa parlamentare; invece, allo stato presente, si tratta di un progetto d'iniziativa affatto governativa. Volli perciò e solamente ristabilire questa circostanza di fatto.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Dal momento che da diverse parti si chiede la discussione di progetti di legge, consenta il Senato che io lo preghi di mettere all'ordine del giorno, dopo le materie già notate, il progetto di legge sul servizio di sanità marittima.

Il Senato saprà che quel progetto di legge si propone due scopi, uno assolutamente di servizio, l'altro finanziario. Quindi sarebbe urgente che il Senato ne consentisse la discussione nel più breve tempo possibile; e giacchè mi si assicura che la Relazione è pronta, oso pregare il Senato di discutere questo progetto dopo il N. 7 del suo ordine del giorno.

Senatore FERRARI. Domando la parola.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Ferrari.

Senatore FERRARI. Prendo la parola per dissipare un equivoco. Dissi: *credo* (fu la vera parola), che il progetto di legge fosse originariamente d'iniziativa parlamentare. Quando poi soggiunsi che successivamente gli onorevoli Ministri se l'erano appropriata, la parola detta sarà forse stata male scelta, ma l'intenzione era unicamente di dire che i Ministri, attualmente destinati ad accogliere tutte le aspirazioni del paese, hanno pure accolto questo voto, salvo a ratificarlo, ampliarlo, modificarlo coi debiti consensi e con tutti gli onori della politica.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Per rispondere alle promesse fatte dall'onor. Ministro dell'Interno, come Relatore della legge alla quale egli accennava sul servizio di sanità marittima, posso dire, che avendo ieri solamente avuto luogo la prima seduta, io stesi immediatamente la Relazione, la quale è in corso di stampa; ed io son pronto, quando il Senato il voglia, a sostenerne la discussione.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Pepoli, per una mozione d'ordine.

Senatore PEPOLI G. Le leggi che sono state portate avanti al Senato essendo molte e gravi, io credo che egli farebbe opera utile a votarle, senza indugio; ma, stringendo il tempo, io proporrei all'onor. Presidente che il Senato tenesse due sedute al giorno, come ha fatto la Camera dei Deputati. In questo modo potremmo riescire praticamente nell'intento nostro, e corri-

spondere ai desiderî degli onorevoli Ministri e dei nostri Colleghi.

PRESIDENTE. Io non posso far altro che mettere ai voti la proposta del Senatore Pepoli, il quale desidererebbe che il Senato tenesse due sedute al giorno, una nelle ore antimeridiane e l'altra nelle ore pomeridiane. Prima però di mettere ai voti questa proposta, do la parola al Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. Io so che venne presentato al Senato un progetto di legge relativo alla pensione da accordarsi ai feriti e ai mutilati per le patrie battaglie, ed io pregherei il Senato a voler decretare l'urgenza di questo progetto.

PRESIDENTE. Il Senatore Conforti propone che il progetto di legge per pensione da accordarsi ai feriti e ai mutilati delle patrie battaglie sia discusso d'urgenza.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi approva la chiesta urgenza, sorga.

(Approvato.)

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io vorrei pregare l'onorevolissimo signor Presidente a voler interrogare il Senato, se consente che il progetto di legge sul servizio di sanità marittima, venga discusso dopo il N. 7 dei progetti all' ordine del giorno.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI. Io prego i miei onorevoli Colleghi a tener presente che al Senato hanno l'onore di appartenere molti magistrati e molti funzionari pubblici, i quali naturalmente non possono dividersi in due.

Gli officî che i medesimi esercitano sono tali che richieggono materialmente la loro presenza alla testa o nel seno del collegio a cui appartengono, e non potendo essi, come ho detto, dividersi od avere il privilegio dell'ubiquità, è naturale che dovrebbero mancare od all'adempimento del debito loro come magistrati o pubblici funzionari, od a quello di assistere alle sedute del Senato. Per queste ragioni parmi che la proposta del Senatore Pepoli, per quanto ispirata da un vivo zelo, al quale io rendo il dovuto merito, per il celere progredimento dei lavori di quest'Assemblea, non possa essere accolta.

Senatore SANSEVERINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SANSEVERINO. Io credo inopportuna questa discussione, poichè a me sembra che oggi non abbiamo all'ordine del giorno che pochi progetti di legge, e se non si fosse prolungato questo incidente, io credo che già avremmo esaurito l'ordine del giorno. (*Ilarità*)

Potremo prendere una determinazione in proposito quando vi sarà un buon numero di progetti di legge all'ordine del giorno.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. È noto a tutti come vi sia un numero tale di progetti di legge, da richiedere un tempo considerevole per poterli discutere. Ora, se noi facciamo delle sedute che comincino alle 3 e si chiudano alle 5 o alle 6, evidentemente non avremo il tempo o ci vorranno per lo meno molti giorni, per esaurire gli ordini del giorno che saranno dalla Presidenza proposti.

Io proporrei dunque per evitare qualche discussione di fare un'altra seduta di sera. Cominciamo oggi dal dichiarare che questa sera ci riuniremo alle ore 9.

Voci. No, no.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Senatore Mauri, ritiro la mia prima proposta e ne farei una seconda che cioè invece di riunirsi alle ore 2 o alle 3, si avesse a riunirsi ad un'ora precisa.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Senatore Pepoli ritirato la sua proposta, resta esaurito l'incidente.

Senatore PEPOLI G. Ma ho fatto una seconda proposta.

PRESIDENTE. Questo è a discrezione del Presidente.

Vi è la proposta dell' onorevole Ministro dell' Interno il quale desidererebbe che il progetto di legge sul servizio di sanità marittima il quale è già in corso di stampa, ma non è stato ancora distribuito, fosse discusso, se è possibile, e votato nella seduta attuale dopo che il Senato avrà discusso ed approvato le altre leggi che sono all'ordine del giorno.

Come sa il Senato, questo sarebbe contro il sistema del nostro Regolamento; ma sa pure

che a questo medesimo sistema si è spesso derogato per motivo di urgenza, e non sarebbe la prima volta che il Senato, dopo aver dato lettura della Relazione del progetto di legge, passasse alla discussione ed approvazione del medesimo.

Metto quindi ai voti la proposta fatta dall'on. Ministro dell'Interno.

Chi intende di approvarla, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Esaurito dunque l'ordine del giorno, si passerà alla discussione del progetto di legge che riguarda il servizio di sanità marittima.

Discussione del progetto di legge: Disposizioni pel miglioramento delle condizioni dei maestri elementari.

PRESIDENTE. Ora ritorniamo al nostro ordine del giorno. Esso era stato sospeso al n. 3 per l'assenza temporaria dell' onorevole Relatore. Essendo ora presente, si porrà in discussione il progetto di legge: Disposizioni pel miglioramento delle condizioni dei maestri elementari.

Si dà lettura del progetto.

Art. 1.

È aumentato di un decimo il minimo degli stipendi ai maestri di ciascuna categoria, fissato dalla tabella annessa all' art. 341 della legge 13 novembre 1859, N. 3725.

Nei Comuni al disotto dei mille abitanti, e nei quali l'imposta fondiaria ha già raggiunto la misura massima consentita dalle leggi, i maestri riceveranno in forma di sussidio dal Governo l'aumento indicato.

Art. 2.

Il Ministero darà ogni anno in allegato al bilancio l' elenco dei Comuni dove i maestri furono sussidiati, in conformità del secondo paragrafo dell'art. 1.

Art. 3.

Il maestro nominato per la prima volta, dura in ufficio per due anni; nelle nomine successive non meno di sei.

Le convenzioni attuali fra Comune e maestro restano in vigore. Se sei mesi prima che spiri la convenzione il maestro non è stato licenziato, la convenzione s'intende rinnovata per un sessennio, ed anche a vita ove lo creda il Municipio.

Il maestro non può essere nominato definitivamente prima di avere raggiunta l'età di 22 anni, e dato prova di possedere non solamente la capacità didattica, ma le disposizioni morali necessarie a compiere degnamente e con vera utilità pubblica il proprio ufficio.

Fino all'età succitata tutti i maestri saranno nominati in via di esperimento e confermati di anno in anno.

Quando il maestro nominato in via di esperimento ottenga due riconferme consecutive, avrà diritto alla prima nomina di due anni.

Il Comune e il maestro possono pattuire una convenzione di durata minore di sei anni colla approvazione del Consiglio scolastico; ma non di uno stipendio inferiore al legale.

Art. 4.

I maestri nominati in via di esperimento secondo il paragrafo 4 dell'art. 3 possono ricevere stipendio minore di quello fissato nell'art. 1.

È aperta la discussione generale.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all' onorevole Senatore Pepoli.

Senatore PEPOLI G. L'Ufficio Centrale, signori Senatori, vi propone l'approvazione di questo progetto di legge, dichiarandolo però imperfetto ed insufficiente, ed invitando l'onorevole Ministro della Istruzione Pubblica a muovere un passo meno timido in questa strada, ed a riprendere i disegni del suo predecessore.

Non avrei presa la parola se la Relazione dell' Ufficio Centrale non contenesse queste poche osservazioni, le quali, a mio modo di vedere, suonavano soverchiamente severe e non sono troppo conformi alla verità della situazione.

In primo luogo, questo progetto non è di iniziativa dell' attuale Ministro della Pubblica Istruzione; è un brano staccato da un progetto di legge presentato dall'onorevole Bonghi, e che la Commissione parlamentare della Camera dei Deputati e l'onor. Ministro hanno ristretto negli attuali limiti per ragioni di finanza e di opportunità.

Credo non andare lontano dal vero se affermo che l'onor. Ministro Coppino sarebbe molto lieto di poter muovere un passo spedi-

tissimo in questa via, se egli non fosse trattenuto dall'onor. suo Collega il Ministro delle Finanze.

Quanto poi a riprendere il progetto presentato dall'onor. Bonghi, io andrei molto a rilento nel dar siffatto consiglio all'on. Coppino, perchè l'Ufficio Centrale non può dimenticare che in quel progetto di legge si contiene una disposizione la quale determina che il Consiglio scolastico provinciale abbia a stabilire tutte le spese della Pubblica Istruzione nei Comuni soggetti alla sua ispezione ed a regolare e sorvegliare l'amministrazione.

Ora, io lo confesso, vedrei con molto rammarico offendere in simile modo dai legislatori la libertà dei Comuni, libertà che è la base di ogni germe civile.

Non mi piego poi a credere che il progetto di legge sottoposto al nostro esame sia così povera cosa come afferma l'onor. Relatore e che esso non sia altro che una speranza. Io affermo recisamente invece che esso è molto più che una vana speranza. L'onor. Relatore nella sua splendida Relazione dichiara che il Senato avrebbe accolto favorevolmente una legge che avesse avuto tre scopi, cioè: 1. di accrescere il numero delle scuole urbane e rurali; 2. di migliorare le condizioni economiche dei maestri elementari; 3. di disciplinare le scuole e renderle degne dell'affetto e della fiducia delle popolazioni.

È poi vero che questo progetto di legge non risponda in gran parte ai voti formulati dall'Ufficio Centrale?

Mi permetta il Senato di esaminare rapidamente questa legge appunto in ordine a queste tre idee, a queste tre riforme vagheggiate dall'onorevole Tabarrini in nome del Senato.

Niuno vorrà negare che pagando il decimo di più del minimo stabilito dalla legge, le condizioni dei maestri miglioreranno in doppia guisa. In molti piccoli Comuni il *minimum* attuale non è sovente per indebiti accordi neppure raggiunto.

È evidente per me che l'intervento del Governo costringerà i Comuni renitenti a completare gli stipendi e, togliendo ogni vana scusa, li obbligherà ad aprire nuove scuole.

Molti piccoli paesi sono deserti d'istruzione appunto perchè l'esiguità dello stipendio allontana ogni maestro dai pubblici concorsi.

E potrà dirsi che il miglioramento proposto sia così meschino se dai calcoli dell'onorevole Bonghi e dell'onorevole Berti appare che l'aumento complessivo giungerà a 1,400,000 lire?

E così ragguardevole somma potrà essa essere considerata come una semplice speranza? Per me ritengo che se i calcoli da me citati sono esatti, cosa di cui non mi rendo mallevadore, la legge suoni per i maestri elementari qualcosa di più di una speranza; stimo anzi essa segni un passo risoluto e franco in quella via che l'Ufficio Centrale accennava all'onorevole Ministro.

Chiede in terzo luogo l'Ufficio Centrale che si migliori nelle scuole la disciplina e che si rendano degni i maestri dell'affetto e della fiducia della popolazione.

E qui mi permetta l'onorevole Relatore di fargli osservare che la disposizione di questo progetto che esso censura severamente, cioè di esigere per il maestro l'età di 22 anni, è un provvedimento, a mio modo di vedere, appunto destinato a disciplinare la scuola ed a rialzarne il prestigio. Vi possono essere delle eccezioni; vi possono essere dei giovani di 18 a 19 anni i quali adempiano lodevolmente il proprio ufficio; ma in tesi generale, mi si permetta di dire che questi giovanetti, inesperti molte volte, invece di rialzare la disciplina della scuola, completamente la distruggono. Non bisogna porre in oblio che il maestro elementare ha due compiti: istruzione ed educazione.

Forse per l'istruzione alcune volte un giovane maestro di 17 anni è sufficiente; ma per l'educazione credo insostenibile questa opinione. In faccia alla famiglia, in faccia al discepolo medesimo, egli non può avere quella autorità che è necessaria, e che non si acquista che cogli anni.

So che alcuni Senatori osservarono negli Uffici che la differenza che corre fra diciotto anni e ventuno non è grande nè attendibile. La risposta parmi facile e piana. Argomentando in simil modo si verrebbe a trovare assurdo il Codice civile il quale determina che un uomo non possa entrare nella pienezza dei suoi diritti civili che a ventun anno! Se il legislatore fissò questa età, egli è che credette vi fossero ragioni di prudenza, di esperienza per escludere i giovani che non l'hanno per anco

raggiunta. E se un giovane non può fino a ventun anno governar sè medesimo, potrà egli governar gli altri, potrà egli sorvegliare i fanciulli affidati alle sue cure? Quindi la massima sancita da questa legge rialzerà la dignità della scuola ed, aumentandone la disciplina, appagherà il desiderio dell'Ufficio Centrale.

Parmi quindi che noi dobbiamo accogliere molto lietamente questa legge, non solo come una speranza, ma come una realtà benefica. Io desidero vivamente, al pari dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che si rialzino in Italia le condizioni morali dei maestri elementari, che se ne migliorino le condizioni economiche; ma porto opinione che un efficace e largo miglioramento non si potrà mai raggiungere fino a tanto che noi, allucinati da filantropiche utopie, vorremo mantenere nelle nostre scuole il principio della gratuità assoluta dell'insegnamento elementare.

Le condizioni finanziarie dei Comuni in Italia son tali che essi non possono allargare soverchiamente la mano; che essi non possono retribuire degnamente, come pur si dovrebbe, l'istruzione elementare. Accetto di buon grado che lo Stato questa volta venga in sussidio dei piccoli Comuni; ma in tesi generale, confesso il vero, non istimo opportuno che lo Stato venga a distribuire locali sussidi, a carico della generalità dei contribuenti, venga a sostituire sè stesso alla famiglia.

Mi riassumo. Accetto questa legge, e la giudico con minore severità dell'Ufficio Centrale.

Dichiaro che essa segna un miglioramento notevole tanto economicamente che moralmente. La parola di conforto che escirà oggi dal Senato all'indirizzo dei maestri elementari suonerà dolce al loro cuore, annunziando ad essi che alla perfine è giunto il giorno in cui il potere legislativo ha pubblicamente dichiarato essere suo fermo intendimento di migliorare le loro condizioni economiche.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore Tabarrini.

Senatore TABARRINI, *Rel.* Che l'Ufficio Centrale abbia creduto utile la legge che attualmente è sottoposta al vostro esame, che l'abbia creduta opportuna allo svolgimento dell'istruzione elementare e al miglioramento della sorte dei maestri, lo dimostra l'averne raccomandata l'accoglienza al Senato senza pur permettersi di mutare una virgola.

Quanto poi ai giudizi che l'Ufficio Centrale ha fatto sulla insufficienza della legge, lo stesso onor. signor Ministro che l'ha presentata ha dichiarato che non era di certo tutto quello che egli avrebbe voluto fare. Perciò se il Relatore ha espresso un po' vivamente queste idee, non ha fatto altro che secondare la buona volontà che il signor Ministro ha dimostrato di venire in aiuto ai bisogni universalmente riconosciuti, con mezzi proporzionati.

Di più, io credo che l'onor. Senatore Pepoli abbia giudicato l'estensione del sussidio che verrà ai maestri elementari da questa legge con una misura che non è quella che si contiene nelle sue disposizioni.

Egli crede che questa legge avrà per effetto di far portare al minimo tutti gli stipendi dei maestri dei piccoli Comuni, e da ciò conclude che questi maestri avranno così uno stipendio che oggi non hanno, e per di più il sussidio governativo.

Ma questo non è il concetto della legge, onor. Pepoli; perchè la legge concede il sussidio ai maestri elementari dei Comuni inferiori a 1000 abitanti, a condizione che il Comune abbia già portato lo stipendio del maestro al minimo stabilito dalla tabella della legge del 1859, e che nel bilancio comunale l'imposta abbia raggiunto il limite massimo.

Egli vede adunque che quand'anche si prenda la cifra di tutti i Comuni del Regno, i quali hanno una popolazione inferiore ai mille abitanti, se si considera che in questi piccoli comuni pochissimi de' maestri elementari hanno lo stipendio portato al minimo stabilito dalla legge, il sussidio governativo non avrà una grande estensione.

L'on. Senatore Pepoli si è lagnato inoltre di una avvertenza che l'Ufficio Centrale ha fatto sopra la disposizione della legge, la quale stabilisce che il maestro elementare non potrà ottenere una posizione stabile in un Comune prima dell'età di 22 anni.

Le osservazioni che ha fatto l'onor. Pepoli, sulla immaturità dei maestri elementari, prima di aver raggiunto quell'età, nessuno può metterle in dubbio; ma l'Ufficio Centrale conside-

rava la disposizione che riguarda questo argomento sotto un altro rispetto.

Si deplora generalmente tra noi che una gran parte degli aspiranti maestri i quali hanno terminato il loro tirocinio, nelle Scuole normali maschili, quando hanno ottenuto la patente di abilitazione, invece dell'insegnamento prendono un'altra carriera o più lucrosa, o più conforme al loro genio.

Ora, i giovani maestri, escono dalla scuola dai sedici ai diciotto anni; se questi giovani avranno innanzi a loro una prospettiva di non poter prima di 22 anni ottenere da nessun Comune una posizione stabile, sorge il dubbio che forse se oggi molti di loro si sviano dalla carriera dell'insegnamento, se ne svieranno un numero maggiore quando noi aggiungiamo questa difficoltà alla loro carriera.

Perciò mi pare per questo rispetto che non possa condannarsi l'osservazione dell'Ufficio Centrale da chi ha pratica di questa materia.

La raccomandazione poi che noi abbiamo fatta al Ministro di progredire in questa via di miglioramento e di riforme, l'abbiamo fatta per incoraggiare l'onor. Ministro nelle sue buone intenzioni, non per accennare ad una via piuttosto che un'altra; e se abbiamo parlato del suo predecessore, lo abbiamo fatto per citare un esempio di operosità, non per altro. Sappiamo benissimo che ogni Ministro ha il suo modo di vedere, e provvede nel modo che crede migliore ai bisogni della sua amministrazione; e l'Ufficio Centrale ha voluto esprimere il desiderio che non accada quello che è sempre accaduto, specialmente nelle cose della pubblica istruzione, che ad ogni cader di Ministro si è ricominciato da capo, nella via dolorosa dei riordinamenti e delle riforme, e questa istoria si è ripetuta almeno 10 o 12 volte in Italia.

Queste sono state le intenzioni dell'Ufficio Centrale nel fare le raccomandazioni che formarono argomento di censura per parte dell'onorevole Pepoli, ma delle quali sono certo, il Ministro non si troverà dispiacente.

L'Ufficio Centrale dopo queste poche avvertenze, in replica alle osservazioni dell'onorevole Pepoli, ha da fare, all'onor. Ministro dell'Istruzione Pubblica, due domande, per ottenere da lui dichiarazioni che si credono necessarie.

La prima riguarda l'articolo 341 della legge del 1859, che viene richiamato nella legge presente, per stabilire che gli stipendi si misurano sulla tabella che è annessa a quell'articolo. Noi crediamo che quel richiamo riguardi soltanto la tabella, mentre la disposizione dell'articolo non sarebbe oggi in molte parti d'Italia applicabile. Vorremmo perciò che l'onor. Ministro lo dichiarasse davanti al Senato, perchè si sapesse che questa citazione dell'articolo non importa altro se non che l'estensione a tutto il Regno della tabella che vi è unita, e non già della disposizione.

L'altra domanda che vorremmo fare riguarda l'onere che verrà al pubblico Erario dai sussidi, che a termini di questa legge lo Stato si impegna di pagare ai maestri elementari.

L'Ufficio Centrale non è in grado, neppure approssimativamente, di dire quale sarà il carico che verrà allo Stato dall'applicazione di questa legge; e lasciando da parte la cifra che l'onor. Pepoli deduceva dalla Relazione fatta su questo progetto di legge alla Camera dei Deputati, crede che la cifra sarà molto, ma molto minore. Nonostante un dispendio qualunque allo Stato verrà, e siccome noi non troviamo nel bilancio nessuno stanziamento a questo riguardo, così noi vorremmo sentire dichiarare dall'onor. Ministro dell'Istruzione Pubblica, che la spesa occorrente per questi sussidi, sarà prelevata dal capitolo già stanziato per i sussidi all'istruzione elementare.

Così sembra all'Ufficio Centrale, che finchè il Parlamento non abbia provveduto ad uno stanziamento più largo e più stabile, si potrà fin d'ora affidare i maestri che l'aumento loro promesso sarà puntualmente pagato, senza nessuno ostacolo per parte del Ministro delle Finanze.

Queste sono le poche cose che l'Ufficio Centrale ha creduto di esporre a propria giustificazione, e per dare occasione al Ministro di fare le desiderate dichiarazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Non so se ho ben compreso una osservazione fatta dall'onor. Pepoli, che questa legge si dipartiva in fatto (ed è vero) dal fondamento del nostro ordinamento della Istruzione Pubblica. Infatti non vi è dubbio che le scuole elementari sono affidate ai Comuni che hanno tra le spese obbligatorie anco quella di supplire alle scuole elementari. Poi le Pro-

vincie hanno anch'esse l'obbligo di soccorrere questi Comuni, quando loro mancano i mezzi; questa legge dunque pare che in fatto devii in qualche parte dall' indirizzo usuale del nostro ordinamento comunale e provinciale.

Non è per fare un appunto all'onor. Ministro che ho preso la parola, anzi convengo non solamente con lui, ma provo lo stesso bisogno che ha espresso così bene il mio onor. amico il Relatore Tabarrini, quando si è adoperato ad incoraggiare l'onor. Ministro ad entrare, anche tanto largamente quanto i mezzi delle Finanze glielo permettono, in questa via, che io credo sarà molto più proficua, molto più utile, e che io stimo perfino necessaria. Io confesso che sono fra quelli che detestano fin dove sia possibile l'ingerenza dello Stato, ma convengo altresì che l'ingerenza non è solo giustificata, ma doverosa, ogni qualvolta non bastano all'uopo le risorse e l'attività delle associazioni naturali ed artificiali dello Stato, o quelle dell'individualità.

Ora, pare a me che le difficoltà per l'istruzione elementare al caso nostro siano tante e così gravi, che lo Stato debba, per quanto è possibile, prenderla in mano per dirigerla, per attuarla, od almeno per assisterla non foss'altro che temporariamente, e finchè lo sviluppo civile ci dia speranza che i cittadini ed i Comuni bastino soli all'uopo.

Tre, secondo me, sono le più grandi difficoltà, non dirò insormontabili, ma almeno gravissime, che si presenteranno al Ministero in questo còmpito.

Alla prima accennò già l'on. Relatore dello Ufficio Centrale, allorchè notava quanto grande sia la deficienza dei maestri di scuola per supplire specialmente ai Comuni rurali ed ai Comuni più piccoli del paese.

E questo sia in risposta a quelli che proclamano (ed anch' io sarei fra quelli, se si trattasse solamente di farlo in teoria, che lo farei) l'istruzione obbligatoria. Il dichiarare obbligatoria l'istruzione, e poi non avere i maestri neppure per un quarto di quanti maestri abbisognino, è, per così dire, un' amara ironia. Ed io citerò che nella Prussia, la quale certamente di tutti i paesi d'Europa è il più avanzato nell' istruzione elementare (ed ho detto dell'Europa, perchè qualcuno mi dice che nel Giappone lo sia ancor di più); nella Prussia, ripeto, mancano ancora circa 7000 maestri, se non erro, a rendere completo l'insegnamento elementare, a poter aprire altrettante scuole, quante sarebbero necessarie al còmpito dell'istruzione elementare obbligatoria da per tutto. Ora, se si considera che l'istruzione elementare in Prussia incominciò nel 1809, e che in tutto questo tempo, e con tutte le risorse di quello Stato, pure ancora non bastò esso allo scopo, ognuno può di leggieri immaginarsi quante difficoltà incontrar debba l'onorevole Ministro in Italia, difficoltà che già si sono lamentate in altro progetto di legge sulle scuole normali.

Ma a queste difficoltà se ne aggiungono due altre. Una forse è generale, ma parmi di più facile temperamento, e consiste nella necessità d' introdurre una qualche distinzione fra l'istruzione elementare, secondo che si dà nelle città agli operai ed al basso popolo di quelle, e l'altra che dar si dovrebbe nelle campagne ai contadini. Anche su ciò io ho volto l'occhio sulla Prussia, ma confesso che là non havvi nessuna differenza nella legge, differenza che forse è un po' difficile ad introdursi. Però in pratica quei maestri cambiano ed adattano le diverse maniere d'istruzione a seconda dei diversi indirizzi che hanno gli scolari alle loro cure affidati, e secondo che sono industrianti od agricoltori. Ma una grande, profonda, tremenda difficoltà, dirò, consiste in quella pure accennata dall'onorevole mio amico, Senatore Tabarrini, quando vi ha detto che le scuole non soddisfacevano abbastanza all' uopo morale, allo scopo educativo. Io infatti stimo che, se noi ci occupassimo di dare la sola istruzione al popolo, o il modo piuttosto d'istruirsi, senza occuparci affatto del sistema educativo, faremmo falsa strada, e credo che ci procureremmo quei mali che così potentemente hanno rovinato una nazione a noi vicina.

Io mi trovava appunto in Francia, quando dopo la rivoluzione del 48 tutti i liberali compiangevano la legge di Guizot che avea fondato le scuole elementari nel paese, perchè attribuivano alla medesima quella rivoluzione terribilissima, in chè gli operai male istruiti, secondo me, si erano gettati in tutte quelle vane teorie che hanno costato tanto sangue, tanta rovina alla Francia. Credo dunque che il sistema educativo sia il più importante còmpito che il Governo deve assumere nella dire-

zione delle scuole elementari ed anzi è anche per questo motivo che io preferisco l'azione benefica ed uniforme del Governo a quella forse troppo fiacca, troppo incapace, troppo manchevole dei piccoli Comuni.

So tutto quello che mi si potrebbe dire su questo punto. Ci troviamo pur troppo in una di quelle condizioni eccezionali nelle quali i principî della morale e della società civile lottano con altri principî egualmente santi e che dovrebbero ispirare un'eguale morale.

Tutti comprendono a quali principî io alluda e non voglio intrattenere più a lungo il Senato, sopra una discussione che sarebbe inutile poichè ad ogni modo non credo che abbiamo i mezzi per potervi riparare al momento.

Ho voluto prendere la parola per incoraggiare solamente il Ministro in questa via e pregarlo di veder di fare quanto è in lui per poter riparare a questo grave male delle nostre condizioni sociali.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Hodomandato la parola per dare brevissime spiegazioni all' onor. Relatore il Senatore Tabarrini intorno ai beneficî che dall' adozione di questa legge consegiranno i maestri, beneficî che aggraveranno in via ordinaria i bilanci comunali, e solo in alcuni casi speciali il bilancio dello Stato.

La legge determina che è aumentato di un decimo il minimo degli stipendi ai maestri di ciascuna categoria, fissato dalla tabella annessa all'art. 341 della legge 13 novembre 1559 N. 3720. E questo aumento pesa interamente sopra i Comuni; a carico del bilancio dello Stato non viene che la spesa che scaturisce dalla disposizione del secondo comma del medesimo articolo, cioè:

« Che nei Comuni al di sotto di mille abitanti, e nei quali l'imposta fondiaria ha già raggiunto la misura massima consentita dalle leggi, i maestri riceveranno in forma di sussidio dal Governo l' aumento indicato. »

Ora, quando io ho citato la cifra di un milione e 400 mila lire non mi sono inteso di parlare unicamente della spesa che verrebbe a gravitare sul bilancio dello Stato, ma eziandio del peso che graviterebbe sopra i bilanci comunali.

Leggerò le parole che il Deputato Berti scrisse nella sua relazione presentata il 9 marzo 1886. « I Comuni pagano ora complessivamente 20 milioni di stipendi ai maestri: supponiamo che sei milioni concorrano a formare gli stipendi nei quali il minimo ecceda la somma stabilita dalla legge, noi avremo l' aumento del decimo sopra circa 14 milioni, ossia 1,400,000 lire di aumento all' anno. »

Ed ecco perchè io ho detto che questa legge accorda ai maestri complessivamente un beneficio di 1,400,000 lire, beneficio che a me sembra molto rilevante. In guisa che questa legge non può ragionevolmente chiamarsi una vana speranza, ma si deve invece salutare e sancire come un utile, una pronta realtà.

MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io ringrazio i tre onorevoli Senatori i quali hanno parlato su questo progetto di legge. Tutti e tre hanno avuto una parola di eccitamento pel Ministro, a seguire in questa via di miglioramento nella condizione dei maestri, nè solamente per questi operosi e gagliardi strumenti di civiltà, ma ancora di attendere a che l'istruzione sia seria, utile e morale; diventi, cioè, educazione, che debbe essere il principale scopo dell'insegnamento elementare. Imperocchè il leggere e lo scrivere e il far de'conti possa giovare molto al popolo; solo il buono indirizzo del cuore, il giusto sentimento de' suoi diritti, la coscienza de' suoi doveri e la bontà di un volere perseverante, se per una parte gli snebbiano l'intelligenza, hanno dall'altra parte virtù di renderlo temperato e forte, atto a sopportare e vincere le difficoltà e i disagi della vita.

Ma, se sono grato agli onorevoli Senatori che hanno parlato, sento il debito di maggiori grazie all'onorevole Pepoli, il quale ha voluto difendere il Ministero medesimo da alcune parole che a lui parvero nella Relazione intese a muovergli in qualche modo una critica od una censura.

Mentre di questo io sono grato all'onorevole Pepoli, adempirò nel medesimo tempo alla mia obbligazione con una riserva; imperocchè quel principio di gratuità che l'onorevole Pepoli ha voluto in questa legge limitare e quasi respingere, è, con sua buona venia, un principio al quale molto io credo; tanto più, che da un'altra

parte l'onorevole Pantaleoni mi veniva, parmi, ad indicare il bisogno che anche nell'istruzione elementare si guardi di dividere il doppio scopo che deve essere proposto ai giovanetti delle nostre scuole. Gli uni appena riceveranno quegli elementi del leggere, dello scrivere e del conteggiare che le necessità delle loro fortune non permettono loro di portare innanzi, lievi rudimenti per potere successivamente nella vita acquistare qualche cognizione onde disimpegnare le modeste loro occupazioni; gli altri destinati a proseguire negli studî, hanno uno scopo dinnanzi a loro più largo, più elevato; ed è evidente che ci abbia ad essere due modi di preparare due schiere alle quali sono così diversi i destini. I momenti della comunanza sono molto brevi, poco duraturi: per alcuni è meta quell'insegnamento elementare che per altri è appena principio.

Ma l'onorevole Pantaleoni egualmente non avrà tutte intere le mie grazie, in quantochè non si mostra amico di un altro principio quale è quello della obbligatorietà: non è già che egli non ci creda, ma pensa che nel momento presente torni assolutamente inopportuno; come se utile sempre o opportuno non fosse il proclamare un principio che si ritiene giusto e il cercare di attuarlo, e il fare per la sua attuazione quello che l'onor. Relatore mi esortava a fare, dicendo che si andasse innanzi in questa materia dell'insegnamento, più insistendo sulle orme altrui che abbandonandole per altre vie. Nel quale avviso io per vero riconosco principalmente un consiglio di buona prudenza.

Io intendo bene che se, mentre noi discutiamo di stabilire tale obbligatorietà, volessimo anche stabilire un carcere per coloro che, pure non avendo dinnanzi a sè aperte le scuole, non vi mandano i figliuoli, faremmo un'opera non solo ingiusta, ma ridicola; ma quando noi temperemo la obbligatorietà secondo i mezzi che metteremo a disposizione di coloro che debbono obbedire alla legge, io non credo che allora noi dobbiamo impensierirci di un principio che è anche l'affermazione di un dovere.

Evidentemente non si rialzano i popoli, non si sollevano le plebi, se noi non l'affermiamo colla maestà del voto dei due rami del Parlamento, se noi non mettiamo innanzi a questa plebe l'obbligo che ha, se non le facciamo sentire con un principio educativo che i padri di famiglia hanno qualche cosa di più da fare per la educazione, oltre a quello di somministrare il pane ai proprî figli; ma se devo accettare con riserve le parole dell'onorevole Senatore Pantaleoni, io volgerò a lui una preghiera.

Una delle cause, per cui l'onorevole Senatore crede che non si debba così tosto attuare fra noi il principio dell'obbligo delle scuole, è la mancanza di maestri. Io ho già detto che quando avrò l'onore di portare innanzi ai due rami del Parlamento questo progetto di legge, che per me è un sacro impegno, guarderò di fare sì che non imperi inesorabile l'obbligo là dove non può essere adempiuto; ma intanto se l'onor. Senatore afferma che ci manchino i maestri, accetti la mia raccomandazione, e solleciti la legge che noi abbiamo innanzi al Senato intorno al riordinamento delle scuole normali.

Io mi auguro che l'onor. Senatore ottenga dai Colleghi suoi che sia fatto buon viso ad una legge molto modesta, il meno che sia possibile pretenziosa, la quale ha almeno questo merito di migliorare la condizione finanziaria degli insegnanti, e di obbligare le Provincie a stanziare un maggior numero di assegni a chi voglia intraprendere la carriera del maestro. Ai quali vantaggi è da aggiungere questo, che comincia ad introdurre una distinzione tra le scuole normali, secondo che preparano maestri per le scuole urbane o per le rurali, distinzione in vero che ha ancor da venire. E sebbene molte di queste cose, salvo quelle che risguardano la spesa, possano ritenersi come in facoltà del Ministro e fattibili pur senza legge, tuttavia giova con questa più autorevole maniera dare solennità e gravità alle cose. L'Amministrazione ha avuto fin qui e ha permesso parecchi metodi per soddisfare a questa, che è una necessità, dei maestri che abbiano dato saggio in qualche maniera del loro sapere e loro capacità; e va lodata: lodata non solo, ma anche aiutata, e tale aiuto le può dare la legge di cui discorro.

Della quale tuttavia mi guarderò bene dallo esagerare la importanza. I metodi possono fare i buoni maestri, e primo carattere di questa bontà è la virtù educativa; ma solo se tollerabili condizioni finanziarie ce li mantengono nelle scuole.

Su questo argomento ho volontà di dire una

cosa sola: *maestri e denari;* e quando il bilancio della Istruzione Pubblica e il bilancio dei Comuni sarà tale da non commoversi, anzi da non accontentarsi di quel piccolissimo aumento di che noi abbiamo qui parlato, credo che allora l'Italia si metterà presto in grado di pareggiare qualunque altra nazione che meglio fiorisca per la coltura popolare.

Intanto, per ripetermi, dico che ad una mancanza in qualche modo potremo provvedere colla distinzione dell'insegnamento urbano dal rurale, come ci raccomanda l'onor. Senatore, e potremo provvedervi quando il Senato faccia buon viso a quella legge, e lo faccia in quella maniera; e questo sia argomento dell'autorità dell'onor. Senatore, che non obbligando il Governo a riportare il disegno di legge alla Camera, si possa sperare di stabilire sin d'ora la nuova istituzione.

Quanto alla necessità dell'educazione, mi permetta l'onor. Pantaleoni che ricordi, in Italia la maggioranza di tutti coloro che hanno discorso di cose scolastiche, non aver mai fatto distinzione alcuna tra istruzione ed educazione.

Noi abbiamo avuto pedagoghi illustri, e tra questi parecchi eminenti uomini nel nostro come in qualunque altro paese.

Sarebbe far torto agli amici e ai propagatori dell'istruzione il credere che bisogni a noi raccomandare che si dia un'istruzione che sia morale. È uno sconoscere i meriti di tutti i nostri insigni maestri.

Per me la parola istruzione quando si discorre o delle masse popolari, o della più cara e rispettabile parte del popolo nostro che sono i fanciulli, suona educazione, e questa parola surrogherei a quella, se non sentissi che in Italia dai sapienti e dai capaci maestri già si intende così.

E quanto poi a deplorare i mali che la Francia ha patito nel 1848, e che ha veduto cogli occhi suoi l'onorevole Senatore, mi permetta che io dica due cose: Primo, male la Francia farebbe se si lagnasse d'aver insegnato a leggere e a scrivere alla sua plebe. Al '48 poteva *rimproverarsi* di non aver abbastanza imparato a leggere e a scrivere alla sua plebe. Non so neanche se per questo rispetto vi sia nazione che possa dire di aver fatto troppo.

Sentivamo anche noi nel 1848 essere accusati di quel provvedimento morale gl'istitutori; cioè, i *colporteurs* di idee democratiche e sociali, si diceva che fossero i maestri.

Che anche là le condizioni di questi bravi operai dell'incivilimento non fossero molto buone, si sa, eppure di tanto migliori che le nostre non sono; che vi fossero di malcontenti non farà maraviglia, ma sarebbe maraviglioso che a' maestri e all'alfabeto si attribuisse tanto danno.

Ma ci badi l'onorevole Senatore; mentre egli in confronto degli altri, i maestri delle scuole germaniche direttamente loda, e non solo non li sospetta autori o diffonditori d'idee contrarie al buon vivere sociale, ma in essi e nelle scuole loro ei trova un argine e un rimedio, altri potrebbe chiamarlo ad avvertire che non è nè breve nè ristretto il solco che in mezzo a quelle popolazioni ha impresso l'idea sociale, nè meno profonda l'agitazione delle menti e dei cuori, nè paurosi gli apostoli di quello che vorrebbero costituisse il nuovo giure politico. Appare adunque che molto meglio altrove che nella scuola si abbiano a cercare le cagioni di quello stato di cose.

Per venire a noi, non manchiamo di buone scuole nè di buoni maestri, e penso che le critiche significhino piuttosto la vivacità dei nostri desiderî che la realtà delle cose. Accrescere il numero delle une e degli altri è savièzza e dovere: occorre che tutti i maestri siano veri educatori, che la scuola svolga le più nobili e pure facoltà dell'animo umano, ispiri l'amore del lavoro, e il sentimento del dovere, disciplini a virtù gli scolari quale sia per essere la condizione loro.

Non so se l'onorevole Senatore Pantaleoni abbia detto di aver trovato in questo povero mio progetto di legge qualche cosa che si discosti dal nostro dritto e che non abbia fondamento nella legge. Io non ho compreso bene il senso delle sue parole nè la citazione, o meglio la portata di un suo articolo di regolamento: non credo l'abbia detto; ma se mai m'ingannassi, mi pare che egli sarebbe caduto nello stesso errore che quell'onorevole suo Collega il quale pensa che noi, addossando allo Stato l'obbligo di pagare l'aumento del decimo ai maestri di quei comuni, la cui popolazione non supera le mille anime e la cui imposta ha raggiunto il limite massimo, venimmo a sta-

bilire un principio contrario alla legge. No, onorevoli Senatori, noi siamo invece, e precisamente nel terreno della legge; e le ragioni ne dirò meglio quando risponderò a quelle interrogazioni che la Relazione mi fa e che mi ha rivolto di nuovo il Senatore Tabarrini. L'art. 345 impone questo, e noi abbiamo torto di non averlo fino ad ora eseguito che in pochissima parte, e di non eseguirlo in molta, non dico in tutta, nemmanco adesso.

Sentiamo l'articolo della legge:

« Lo Stato verrà con annuali stanziamenti in sussidio dei Comuni, che per le angustie delle loro entrate o per la poca agiatezza dei loro abitanti, non saranno in grado di sottostare ai pesi che questa legge pone a loro carico per l'istruzione elementare. » E l'articolo successivo dice: « Qualora le provincie stanzino dei sussidî per lo stesso effetto, questi saranno preferibilmente applicati alle spese occorrenti pel primo stabilimento delle scuole e pel mantenimento del relativo materiale; mentre quelli dello Stato contribuiranno alla spesa per lo stipendio degli insegnanti. »

Noi attuiamo ora, ed anzi, come veggono, ristringiamo le prescrizioni della legge, perchè là non abbiamo i due limiti che pure abbiamo inscritti qui; noi, dico, cominciamo ad attuare una legge, la quale sono contento che il Senatore Tabarrini, nella sua Relazione, riconosca e proclami dovuta *a quel conte Casati, di cara memoria per noi*. E qui di passaggio, mi permettano che in quel *noi*, io comprenda anche me; che allora ebbi l'onore di essere chiamato dall'onor. Conte a comporre questa legge, la quale molto fu criticata, e può avere molte parti criticabili, ma i cui principî fondamentali tanto meglio sono apprezzati, quanto più si raffrontano colle correzioni che si sono volute introdurre dappoi. Questo grande giustiziere che è il tempo, ha fatto ragione de' biasimi tra quali dovette ne' primi anni essere applicata, biasimi che pure si comprendono, giacchè il nuovo che si viene a frapporre o a sovrapporre ad antiche istituzioni e consuetudini perturba gli animi, e non li lascia nella imparzialità loro. Ma oramai è una cosa vecchia, e perciò veneranda.

Ora cercherò di rispondere ai dubbî che mi furono mossi, anzi darò gli schiarimenti che mi sono domandati.

Il primo schiarimento è questo. Voi citate l'articolo 341: questo articolo 341 ha diverse prescrizioni, ed ultima è quella che stabilisce una tabella per gli stipendî. Quale parte di questo articolo voi volete estendere? tutte, o unicamente la tabella? La risposta è semplicissima; d'altronde l'onor. Senatore col suo Ufficio Centrale l'avevano pensata, ma giova che sia dichiarata. Or bene, non s'intende di estendere altro che la tabella.

Per difetto di una legge unica che governi tutto l'insegnamento elementare, noi abbiamo scuole aperte e rette con ordini diversi: le precedenti leggi o le consuetudini hanno introdotto nelle medesime alcune differenze, che solo una nuova legge, o l'estensione di quella che abbiamo, potrà far scomparire. Per ora noi intendiamo di pigliare come base agli stipendi le prescrizioni della legge Casati, i quali stipendi sebbene determinati da altri criteri in questa o in quell'altra parte d'Italia, in generale vi si accordano.

Il secondo schiarimento è questo. L'Ufficio Centrale dice: nel bilancio non ho veduto stanziata nessuna somma a questo scopo. Donde si derivano questi fondi? Questa legge avrà virtù di fare aggiungere un capitolo, o accrescere una somma stanziata, o voi volete questa somma prenderla altrimenti?

Ebbene, io la voglio prendere altrimenti, e il Relatore lo ha indovinato; voglio prenderla sul fondo dei sussidî. Si ha da sapere che il Governo e il Parlamento possono rispettare le strettezze dei Comuni e venire loro in aiuto, ma intanto questi debbono riconoscere che hanno in Italia facoltà e diritti che non hanno in nessun altro luogo. Mi sta dinanzi agli occhi un sunto della legislazione che governa l'istruzione elementare dei paesi più civili di Europa, e in nessun luogo il Maestro è così soggetto al Comune come in Italia.

Quasi tutti Comuni delle altre parti d'Europa pagano, ma non nominano, o almeno le loro nomine sono dipendenti da approvazioni di altri corpi quando non furono i nomi proposti da questi medesimi.

Dunque avendo noi una legislazione la quale ha riconosciuto ai Comuni l'autorità di nominare, è debito e diritto del Governo di far sentire che esso viene solo come sussidiatore. Ed è una necessità vera e riconosciuta che lo Stato

debba venire in soccorso di quei piccoli corpi i quali non possono adempiere tutte quelle funzioni alle quali sono astretti.

Quindi noi piglieremo l'aumento proposto dal fondo dei sussidi dell'istruzione elementare, perchè lì è il suo vero posto, e perchè lì risponde alle prescrizioni della legge.

Cercherò ora di soddisfare al desiderio manifestato dall'Ufficio Centrale di conoscere quale a un dipresso debba essere l'aggravio del bilancio dello Stato.

Il Relatore ha accennato che non vi erano statistiche. Questo è: la legge viene davanti a voi, quale io l'ho trovata dinnanzi alla Camera dei Deputati, e prima di risolvermi ad accettare il temperamento proposto dalla Commissione ho cercato, come era debito mio, di conoscere gli effetti che ne avrebbe risentito il bilancio.

Dalle notizie che si hanno al Ministero della pubblica istruzione, noi abbiamo nel Regno 44,596 tra maestri e maestre, i quali insieme costano una spesa di 21,680,686 lire. Le scuole appaiono minori di numero.

È probabile che in questa determinazione del numero delle scuole e dei maestri una qualche inesattezza vi sia: chi conosce gli elementi molto incompleti che spesso si mandano, la diligenza maggiore o minore che altri metta nel raccogliere le nozioni che si chieggono e alle quali non tutti attribuiscono la medesima importanza, non si maraviglierà se qualche errore possa essere stato commesso. Ma alcune inesattezze qui non alterano punto gli effetti che si vogliono ottenere, nè possono recare impedimento a che uno possa rendersi un qualche conto dell'importanza della spesa cui si obbliga lo Stato.

Quanti sono i maestri in Italia che insegnano senza avere il minimo dello stipendio? 11,952 cioè 8312 maestri e 3640 maestre. La quale differenza nasce principalmente dal trattamento diverso e più sottile che a queste ultime è fatto. Gli stipendi di tutto questo personale salgono alla somma di 5,059,445, inferiore quasi di un milione e mezzo a quella spesa che veramente si dovrebbe fare. A questa differenza allude la Relazione accennando ad un milione e più che si dovrebbe importare in aumento nel bilancio di qualche migliaio dei nostri Comuni.

Ma non è ancora questo il numero dei maestri a cui provvede la legge.

Di questi undici mila una grandissima parte sono in Comuni di oltre le 1000 anime di popolazione, oppure se minori di popolazione, tali che non hanno forse ancora superato il limite dell'imposta. Ho detto *forse*, perchè l'esame dei bilanci comunali e l'ispezione della loro condizione finanziaria credo che siano al Ministero che ho l'onore di reggere cose difficilissime.

Dunque venendo a quelli i quali insegnano nelle scuole dei Comuni al disotto di 1000 abitanti, noi abbiamo che i maestri sono 931, e le maestre 724. I primi toccano come stipendio la somma di lire 246,948 66 e dovrebbero riscuoterne 239,551 34 di più. Le seconde pagate con 142,532 71 perdono su quello che veramente dovrebbero riscuotere la somma di lire 88,892 29; l'aumento che si dovrebbe fare agli stipendi a carico dei Comuni che stanno nella condizione accennata nel primo articolo della legge, andrà verso le lire 330,000.

Il carico che ne verrà al Governo è molto piccolo: 48,640 lire per i maestri 31,142 50 per le maestre. Ma il Senato sa che vi sono delle piccole borgate che hanno una popolazione inferiore a 500 anime nelle quali cessa l'obbligo delle scuole e cessa il limite dello stipendio; queste piccole terre, appartate e lontane da grandi centri, sentono più il difetto di qualche lume di civiltà e forse portando là un raggio d'istruzione, aprendo una scuola si fa maggior bene.

Il Governo con questa legge intende assicurare la condizione de'buoni maestri, sottraendoli ai capricci d'improvvise deliberazioni e licenze, rendere una verità la misura degli stipendi portata dalla legge, migliorarli di alquanto.

Rispettando il diritto delle associazioni municipali, esso viene solo in aiuto a vere strettezze, non si da surrogarsi a loro, ma desiderando che lo abbiano come cooperatore negli sforzi che esse facciano per avere una scuola migliore.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Mi corre obbligo anzitutto di ringraziare l'onorevole Ministro delle spiegazioni che mi ha voluto dare e delle cortesi parole che ha voluto aggiungere. Debbo però

replicare in qualche punto. Sull'obbligatorietà dell' insegnamento elementare, io convengo pienamente coll'onorevole Ministro; dove però non sarei d'accordo con lui, sarebbe quando lo si volesse proclamare per legge. Le leggi devono ordinare dei fatti, soddisfare a delle esigenze d'ordine pubblico o privato, e non proclamare dei principî. Potrei anzi aggiungere che se sventuratamente una tal legge venisse al Senato, ci sarebbe contestato dal nostro Regolamento di discuterla, giacchè nel nostro Regolamento non è accettato che si discuta di principî ma solo di leggi applicabili al momento.

Questo però non è che un piccolo cenno di forma perchè so bene che d'ogni principio può farsi dichiarazione, con gli ordini del giorno. Approvo anzi tutti gli altri mezzi coi quali si possa proclamare ed in tutti i modi il gran dovere che tutti hanno d'istruirsi, il dovere che hanno i Comuni e che hanno soprattutto i genitori di cercare l' espansione più grande dell'istruzione popolare.

Diceva però l'onorevole Ministro: sollecitatemi la legge per le scuole normali se volete che abbia maestri. Per conto mio posso dire solo che da lungo tempo è stata già dall'Ufficio, al quale appartengo, passata con quelle modificazioni, o almeno raccomandazioni che si credette poter giovare alla legge. Aggiungerò però che quando l'onorevole Ministro mi dice che non vi sono che due elementi, *danaro* e *maestri*, per ottenere lo scopo tanto educativo quanto istruttivo nelle scuole elementari, vorrei che ne aggiungesse qualche altro; perchè, se disgraziatamente dovessimo stare ai denari ed ai maestri solamente, egli stesso mi ha mostrato come in Prussia, dove apparentemente non manca nè l'uno nè gli altri, fin dove almeno riguarda l'intervento del governo, disgraziatamente questi maestri (ed è verissima l'osservazione fatta dall'onorevole Ministro) sono quasi tutti devoti al socialismo. Quindi non c'è dubbio che una delle più grandi piaghe di che la Germania soffre, è precisamente l'esercizio di queste scuole che noi intendiamo introdurre, ed era appunto quello che mi aveva indotto così fortemente a raccomandare al Ministro di vigilare sopra i maestri, e di cercar di migliorarne non tanto le sorti materiali, quanto, e molto più essenzialmente, le qualità morali ed intellettuali.

Io so che il denaro forse è un grande mezzo anco per raggiungere questo scopo; ma non sempre però è sufficiente, ed io penso che se qualche volta il Ministero vi aggiungesse una qualche onorificenza, se per esempio, in quel diluvio di croci, che cadono e piovono da tutti i lati, ne destinasse qualcheduna a qualche povero maestro rurale più meritevole, questa misura certamente servirebbe di incoraggiamento a molti altri. Se qualche ispettore superiore sbagliasse talora la sua via e cadesse in una di queste piccole scuole rurali mostrando l'interesse che il Governo ci prende, molto verrebbe a rilevare l'animo dei maestri. Ripeto dunque che il Governo deve trar partito di tutto, ed in prima delle buone disposizioni, che tutti i cittadini hanno per l'incremento dell' istruzione popolare.....

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore PANTALEONI.... come deve del pari usare dei mezzi avanti accennati che sono in suo potere anco con dell'incoraggiamento e dei premi come è in Francia. Che se il gran principio del sacrificio, dell'abnegazione non può in genere essere proclamato ed attuato per opera del Governo, non potendosi questo sentimento far nascere e prosperare nelle popolazioni, senza l'aiuto di altrui principii, ai quali noi come Governo ci dobbiamo per necessità dichiarare estranei, non credo per altro che dobbiamo pur dichiararci estranei a quei grandi sentimenti che, senza muovere da un culto particolare o forma religiosa, sono insiti nel cuore dell'uomo, e dai quali solo potrà l'Italia, come qualsiasi altra nazione, ottenere quella devozione alla patria, al Re, alla famiglia, agli altri cittadini che rendono grande una nazione. Questi sentimenti non s'otterranno mai purtroppo nè coi semplici denari, nè coi maestri, nè con gli onori solamente.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Senatore Tabarrini.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. L' Ufficio Centrale aveva studiata ed esaminata la questione che ora si è riprodotta nel corso della discussione, se il principio che questo progetto di legge metteva innanzi, quello cioè dell' aiuto dello Stato ai piccoli Comuni per l'impianto ed

il mantenimento delle scuole elementari, fosse cosa opportuna e raccomandabile.

Non credè peraltro di portare la questione in Senato, perchè non gli parve nè utile nè necessario. La vera questione che ci si poneva era il modo più efficace di aumentare le scuole e di migliorare la condizione dei maestri. Questioni come questa non si possono risolvere con principî astratti.

Venire in Parlamento a svolgere teorie, mi è parso ozioso, perchè il Parlamento non è una scuola, nè un' accademia. L' Ufficio Centrale si è persuaso di questo, che oggi nelle condizioni in cui si trovano molti Comuni del Regno, per effetto dei provvedimenti reclamati dalle finanze dello Stato, senza il soccorso governativo, è impossibile assolutamente che la istruzione elementare prenda quell' estensione che è nel bisogno e nel desiderio universale. Quando l' Ufficio Centrale ha constatato questo fatto, e si è persuaso di questa necessità, non si è occupato di altro; e questo gli è parso sufficente, per andare innanzi e raccomandare la legge al Senato. Ed ora insistiamo in questa raccomandazione, essendo noi pienamente soddisfatti delle spiegazioni e dichiarazioni ricevute dall' onorevole Ministro dell' Istruzione Pubblica.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Piglio la parola unicamente per avere alla mia volta una dichiarazione dell' onorevole Senatore Pantaleoni, e prima di tutto dirò che se aveva formulato una legge d'istruzione nelle due parole *denari* e *maestri*, aveva pure innanzi e molto chiaramente detto che tutto doveva essere educazione; quindi credo che per questa parte si potrebbe votare dai più desiderosi della buona educazione della nostra plebe la mia semplicissima legge di denari e di maestri. Quanto alla seconda dimostrazione io non so veramente quale effetto potrebbe produrre quello che ora chiamò diluvio di decorazioni.

Quello che credo è che il Governo il quale riconosce un servizio di benemerite persone rende un debito alla virtù, all'ingegno, all'opera bene prestata per la patria; e se l'onorevole Senatore desidera che alcune di queste dimostrazioni arrivi sino ai maestri elementari, io sono contento, in questa cosa almeno, di averlo soddisfatto, perchè ho creduto debito mio di onorare la virtù modesta e la vita di sacrificio in due di queste brave persone, e più si farebbe se in queste condizioni finanziariamente umili l'onore spesso non diventasse un onere e l'appariscente illustrazione non diventasse causa di qualche spesa maggiore.

Ma, venendo all' argomento per cui ho preso la parola, io non vorrei essere in un grave equivoco, perchè studiando precisamente questa legge dell'istruzione gratuita ed obbligatoria, mi troverei condannato alla fatica delle Danaidi le quali hanno da riempiere d'acqua un canestro.

L'onorevole Senatore Pantaleoni ha detto: il Senato non se ne potrebbe occupare di una legge che voglia l'obbligo dell'istruzione; allora io sì che sto bene, e stanno molto peggio i maestri elementari e la educazione popolare. E concedo che non si facciano affermazioni di principio, e riconosco che le leggi non sono dei fatti, ma sorgono dai fatti.

Ma i fatti non sono cose capricciose, non sono apparenze strane che non possano essere classificate e non abbiano le loro ragioni; e intorno a queste apparenze strane la esperienza consiglia di pronunciare cautamente. Questi fenomeni che non ora pur si sa classificare, domani avranno l' uomo il quale li ordina e li dispone a sistema.

Le Comete sono qualche cosa di strano, le loro orbite paiono capricciose, ma io mi guarderei bene dall' accusare di capriccio questi viaggiatori del cielo i quali obbediscono a leggi così stabili e più che non possono essere, e certo non sono, quelle che fanno gli uomini.

Ora, il dire dell'obbligatorietà dell'insegnamento vuole dire che vi è un certo numero di persone le quali concorrono in questo principio, che sia il debito come di rendere la giustizia così di proporre l'istruzione; vi saranno degli altri che non credono che vi sia questo dovere. Da qual parte staranno i più?

Io credo che una forte opinione stia dalla parte dove io sto; questa forte opinione e coscienza diventerà una legge nazionale quando, come io spero, tale la faccia una forte maggioranza nel Parlamento.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la pa

rola, dichiaro chiusa la discussione generale e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'

Art. 1.

È aumentato di un decimo il minimo degli stipendi ai maestri di ciascuna categoria, fissato dalla tabella annessa all'art. 341 della legge 13 novembre 1859, N. 3725.

Nei Comuni al disotto dei mille abitanti, e nei quali l'imposta fondiaria ha già raggiunto la misura massima consentita dalle leggi, i maestri riceveranno in forma di sussidio dal Governo l'aumento indicato.

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Il Ministero darà ogni anno in allegato al bilancio l'elenco dei Comuni dove i maestri furono sussidiali, in conformità del secondo paragrafo dell'articolo 1.

Art. 3.

Il maestro nominato per la prima volta, dura in ufficio per due anni; nelle nomine successive per non meno di sei.

Le convenzioni attuali fra Comune e maestro restano in vigore. Se sei mesi prima che spiri la convenzione il maestro non è stato licenziato, la convenzione s'intende rinnovata per un sessennio, ed anche a vita ove lo creda il Municipio.

Il maestro non può essere nominato definitivamente prima di avere raggiunta l'età di 22 anni, e dato prova di possedere non solamente la capacità didattica, ma le disposizioni morali e necessarie a compiere degnamente e con vera utilità pubblica il proprio ufficio.

Fino all'età succitata tutti i maestri saranno nominati in via di esperimento e confermati di anno in anno.

Quando il maestro nominato in via di esperimento ottenga due riconferme consecutive, avrà diritto alla prima nomina di due anni.

Il Comune ed il maestro possono pattuire una convenzione di durata minore di sei anni coll'approvazione del Consiglio scolastico; ma non di uno stipendio inferiore al legale.

Senatore SANSEVERINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SANSEVERINO. Mi pare che in questo articolo di legge vi sia contraddizione.

Il testo dice al terzo comma: « Il maestro non può essere nominato definitivamente prima di avere raggiunta l'età di 22 anni », poi dice: « fino all'età succitata tutti i maestri saranno nominati in via d'esperimento e confermati di anno in anno. »

Infine dice: « Quando il maestro nominato in via d'esperimento ottenga due riconferme consecutive avrà diritto alla prima nomina di due anni. »

Può darsi il caso che siavi un maestro il quale abbia due riconferme senza aver raggiunto i 22 anni. Diffatti è ammesso che a 18 anni possano non essere maestri ma insegnanti supplenti. Dunque ne potrebbe qui avvenire che uno possa aver diritto alla nomina di due anni ma non possa averla perchè non ha i 22 anni.

Desidero perciò uno schiarimento.

Vorrei poi dire una parola sull'ultimo comma del medesimo articolo, che cioè i comuni cercano ogni sotterfugio per pagare meno che possono i maestri e che trovano il modo di resicare sul minimo imposto dalla legge. I comuni piccoli, anche poveri, non badano a spese se si tratta di un concerto di campane, che abbiano da rompere i timpani ai poveri galantuomini, ma lesinano ogni qualvolta si tratti di dare quanto occorre per vivere ai poveri maestri (*Ilarità*).

Citerò un fatto di un comune abbastanza ricco, il quale ha fatto sotterfugi per trovare modo di risparmiare la spesa dell'organista, affidando la cura dell'organo al maestro comunale. Dico questo per confermare che alcuni comuni vogliono che il maestro sia anche organista.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole Senatore Sanseverino domanda uno schiarimento intorno ad un comma dell'art. 3, che a lui pare implichi una specie di contraddizione. In effetto si dice che nessuno può essere nominato maestro, se non abbia raggiunto l'età di 22 anni. Ora, se nessuno può essere

nominato maestro se non all'età di 22 anni, come si soggiunge, dice l'onor. Sanseverino, che chi ha due conferme a maestro, possa allora essere nominato in maniera definitiva?

Ecco. Forse si poteva scrivere meglio, se si diceva: niuno può essere nominato maestro se non ha 22 anni, ma intanto può avere affidato un insegnamento per prova fino all'età di 22 anni; la cosa era chiara, ma è chiara anche nella redazione che abbiamo sott'occhio. Si vollero esprimere due concetti diversi. Quando la legge dice: fino all'età di 22 anni voi non potete reggere stabilmente una cattedra, tenere fissamente una scuola, allora, usi la parola maestro o non la usi, la condizione pone un epiteto o espresso o sottinteso, per cui si capisce che non si è veramente maestro se non a 22 anni. Tutta la parte anteriore è parte di esperimento.

Su questa parte e per questo tempo non cadono eccezioni. Furono indicate le ragioni generali che sostengono il divieto, e sebbene contro le medesime, come contro a tutte quelle prescrizioni che abbracciano una totalità di casi, si possano opporre casi speciali, ma pur tuttavia che convenga derogare, se non a questo patto.

Il maestro avrà il difetto di età, ma egli si è comportato bene, il Comune ne è soddisfatto, la sua scuola dà buoni risultati: esso è confermato una seconda volta, ha compito cioè in quel paese tre anni d'insegnamento. Il giovane maestro ha provato di avere le qualità del maestro maturo: chi ci badi, vedrà che se non ha toccato ancora, certamente è presso a toccare i suoi 22 anni: sarà una piccola questione di mesi, che gli si abbuonano. Ed è giusto. Se dopo questi tre anni non acquistasse un diritto, non si gioverebbe alla dignità sua, la quale si compone di due elementi, dovere cioè e diritto: gli si nuocerebbe nella sua vita magistrale perchè con minore sicurtà un Comune prenderebbe a suo soldo un uomo, che fu provato tre anni e poi licenziato.

Fors'anche senza volerlo, si darebbe modo di deludere le buone intenzioni di questa legge ai Comuni, non così precedentemente parchi nelle altre spese, come malamente avari in queste che risguardano la pubblica istruzione.

È in questo senso, onorevole Sanseverino, che l'articolo della legge fu redatto, ed è così, mi pare, che si deve intendere.

Più grave è la seconda osservazione che faceva; anzi uno dei veri guai del maestro elementare era appunto quello che fu indicato dall'onorevole Senatore, imperocchè i Comuni mettevano l'*aut aut* ai maestri: o questo stipendio, o andatevene a spasso; e quando si arriva all'ottobre e nella sua piccola cerchia il maestro comunale non vede più altra probabilità di avere altra scuola, è costretto a subire quelle condizioni che il municipio fa: o gli mette l'obbligo di far da segretario o pagare lui uno che lo faccia; o l'altro di essere lui l'organista, o di pagare chi lo faccia. Questa dunque era la piaga. Ora, l'ultimo alinea ha voluto appunto correggerla, e se in questo progetto di legge ci ha poco, quel modesto invito è un vero miglioramento arrecato alla condizione dei maestri. Finora avveniva questo, che il maestro andava innanzi al Consiglio provinciale scolastico, e diceva: badate, io non ho il mio minimo. Ma la convenzione c'era; si era accettata una condizione inferiore di cose e ci si aveva a stare. Ora con quell'aggiunta questo pericolo è eliminato.

Credo che queste dichiarazioni basteranno all'onorevole Senatore Sanseverino.

Senatore SANSEVERINO. Ringrazio l'on. signor Ministro di queste dichiarazioni che servono di commento alla legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 3, di cui ho dato lettura:

Coloro che lo approvano, vogliano alzarsi.

(Approvato.)

Art. 4.

I maestri nominati in via di esperimento secondo il paragrafo 4 dell'art. 3 possono ricevere stipendio minore di quello fissato nell'art. 1.

(Approvato.)

La votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge si farà insieme cogli altri già discussi.

Discussione del progetto di legge: Affidamento del servizio di sanità marittima alle capitanerie ed uffici di porto sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno.

PRESIDENTE. Ora, poichè il Senato ha accor-

dato l'urgenza sulla proposta del Ministro dell'Interno, per il progetto di legge: Affidamento del servizio di sanità marittima alle capitanerie ed uffici di porto, e derogando al suo regolamento ha consentito che fosse data lettura della Relazione dell'Ufficio Centrale, e si passasse subito alla discussione di questo progetto di legge, prego gli onorevoli Senatori componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto, e invito l'onor. Pantaleoni a dar lettura della sua Relazione.

Senatore PANTALEONI, *Relatore*. Ottemperando all'invito dell'onor. Presidente, do lettura della Relazione che trovasi già in corso di stampa.

SIGNORI SENATORI. — Il disegno di legge *sull'affidamento del servizio di sanità marittimo alle capitanerie ed uffici di porto*, può riguardarsi come parte di tutto un sistema di ordinamento sanitario; ed allora esso si lega a quasi tutti gli altri grandi e difficili problemi i quali sorgono molteplici, quando si voglia dar sesto e nel miglior modo alla tutela della sanità pubblica generale. Gli è sotto questo più largo punto di vista, che il tema fu trattato all'altro ramo del Parlamento; ed a lungo e molto sapientemente si scrisse, se per avventura non si avesse a rimettere la sanità marittima sotto le cure del Ministro della Marina, anzichè sotto quelle dell'Interno: se meglio approdi che tutto il sistema sanitario sia unificato insieme, e collocato sotto la tutela del solo Ministro dell'Interno, o giovi invece di separarlo in tanti rami, quanti sono i principali corpi, ai quali quel sistema si applica.

Al vostro Ufficio Centrale non parve opportuno di entrare in queste più larghe ricerche; ed esso ritenne che la legge fosse a prendersi per quel soltanto che dessa è, e che intende di essere: una semplice modificazione della distribuzione degli uffici sanitari marittimi allo scopo di meglio rispondere alla comodità dei commercianti, ed al sollecito disbrigo di quelle formalità che ora si lamentavano riuscire così lunghe, così incomode, così dispendiose.

Avviene infatti, ora che l'ufficio sanitario è intieramente separato dalla capitaneria del porto, che il commerciante è obbligato ad una duplice dichiarazione ad una ripetuta iscrizione e definizione delle particolarità del viaggio, e di tutto ciò che potè presentarsi di importante in esso a duplici denunzie in arrivando e poscia di nuovo esso è assoggettato a duplice visita, a duplice dichiarazione, a duplice permesso per la partenza ed a duplice spesa. E' non vi ha dubbio che se le due formalità presso lo stesso ufficio e dinanzi alla stessa persona si compiessero, molto più agevole ne sarebbe il còmpito e meno pesante e meno dispendiosa l'obbligazione.

Queste ragioni persuasero tutti i vostri commissari ad accettare il disegno di legge. Infatti la riunione delle due funzioni amministrativa e sanitaria nella stessa Capitaneria e nello stesso Ufficio, se per un lato arreca una notabile diminuzione di formalità e d'imbarazzi al commerciante, diminuisce per l'altro anco le spese che pel duplice ufficio e per il raddoppiamento degli impiegati lo Stato sostiene, e con ciò approda egualmente ed al comodo del pubblico ed alla finanza del Governo.

Nel trasportare il còmpito sanitario ai capitani di porto si è stimato per altro in questo disegno di legge di non recare alcuna innovazione all'ordinamento della Sanità generale, e che questa dovesse continuare intieramente sotto la tutela del solo Ministro dell'Interno. Con che, per necessità, il capitano di porto nel nuovo sistema acquista una doppia qualifica, di ufficiale attaccato alla marina, e di funzionario dipendente dal Ministero dell'Interno.

Al vostro Ufficio Centrale parve plausibile anzi che no, che nulla s'innovasse a proposito di una così piccola modificazione nel sistema generale e nell'unificazione sanitaria. In pendenza della legge suprema del Codice sanitario, il quale dovrà tutte le materie della sanità pubblica regolare, sarebbe stato certo prematuro ed inopportuno l'invadere il campo di quella legge; ed il vostro Ufficio Centrale si preoccupò solo del vedere se il cambiamento che in questo disegno di legge si contempla tutto in rispondendo più adequatamente alle convenienze del commerciante ed alle esigenze delle finanze, rispondesse poi con altrettanta sicurezza e prestanza alla tutela della Sanità pubblica.

Non vi ha dubbio che questo stesso sistema che il disegno di legge propone, vige ed opera vantaggiosamente in quasi tutti gli altri Stati, e funzionò a varie riprese in Italia, sia al tempo delle molteplici signorie, sia ora dopo l'auspi-

cata unificazione d'Italia. Il vostro Ufficio Centrale ritiene che, per ciò che riguarda l'igiene navale, specialmente pel trasporto di passeggeri per lungo corso, possa la capitaneria di porto rispondere assai bene, ma non egualmente bene al caso di epidemia. Spera però che a ciò si provvederà col Codice sanitario.

Ma finchè questo non sia pubblicato, il vostro Ufficio Centrale sente il bisogno, a proposito del 1. articolo, di fare all'onorevole Ministro quelle stesse raccomandazioni che nell'altro ramo del Parlamento egli si affrettava ad accettare, e che formulate in articolo di legge anzichè in un ordine del giorno, fallirono dinanzi alla prova del voto. Il 2. articolo nulla offre di speciale, salvo la necessaria innovazione delle circoscrizioni marittime e degli emolumenti degli impiegati. Giustissimo è poi che trattandosi di sanità marittima l'ispettore del corpo sanitario militare marittimo ed il direttore generale della marina mercantile intervengano col loro voto nel Consiglio Superiore.

Il vostro Ufficio Centrale vi raccomanda dunque l'adozione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ora si darà lettura del progetto di legge:

Il Senatore, *Segretario*, DI FIANO legge:

(*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha ricordato molto opportunamente le raccomandazioni fatte nell'altro ramo del Parlamento pei casi di epidemia. Io non debbo che ripetere le dichiarazioni già fatte nella Camera dei Deputati, che cioè in quei casi speciali, e speriamo non avverranno mai, si adotteranno tutte quelle misure di prudenza che si crederanno convenienti a usar le quali per altro il Ministero è autorizzato dalle leggi vigenti.

PRESIDENTE. Non essendovi altri che chiede la parola, la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

Art. 1.

A datare dal 1 gennaio 1877, il servizio di sanità marittima verrà affidato alle Capitanerie ed uffici di porto, i quali, per quanto riguarda il servizio tecnico sanitario, dipenderanno dai Prefetti e dal Ministero dell'Interno, in conformità delle leggi e regolamenti in vigore sull'amministrazione sanitaria del Regno.

È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

A fine di unificare il corpo delle Capitanerie di porto ed il personale degli attuali impiegat di sanità marittima potranno, con R. Decreto, essere modificate le tabelle N. 1 e 2 annesse al Codice della marina mercantile.

(Approvato.)

Art. 3.

Il Consiglio superiore di sanità è accresciuto di due Consiglieri, con voto deliberativo, che saranno il medico ispettore del corpo sanitario militare marittimo, e il direttore generale della marina mercantile. Essi dovranno intervenire alle sedute del Consiglio allorchè vi si debbono trattare affari riguardanti la sanità marittima.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Ho chiesto la parola per domandare uno schiarimento all'onorevole Ministro dell'Interno.

Qui si dice *con voto deliberativo*. Io ricordo che quando nel Senato si discuteva il Codice sanitario io feci una proposta consimile; desideravo anch'io di ampliare in fatto i poteri dei membri del Consiglio di Sanità specialmente per i casi di grande urgenza, ed avendo fatto questa proposta del voto deliberativo, ricordo che l'onorevole Ministro a cui era allora confidato il portafoglio dell'Interno, e che era ad un tempo il Presidente del Consiglio, mi ruppe quasi la parola in bocca, mostrandomi l'incompatibilità completa di un voto deliberativo colla responsabilità ministeriale.

Senatore PANTALEONI, *Rel.* Domando la parola.

Senatore MAGGIORANI. Disse che questa proposta non si poteva accettare in alcun modo comunque si trattasse di casi urgenti, nei quali casi urgenti si riferirà al Ministro che provvederà colla massima urgenza, ma non si può

mai accordare ad un Consiglio voto deliberativo.

Domando adunque se questa incompatibilità di tre anni or sono era una necessità, e chieggo in proposito uno schiarimento.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dell'Interno ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'onorevole Maggiorani ricorda l'osservazione del mio predecessore quando si discuteva il Codice sanitario. Egli, prima di tutto, deve osservare che la legge attuale modifica le disposizioni precedenti in questo: Il Capitano del porto poteva prima essere chiamato unicamente per informare il Consiglio.

Ora, invece, con la legge attuale, il servizio di sanità, essendo fatto dalla Capitaneria del porto, od in altri termini dal personale che dipende dalla marina, è evidente che son mutate le condizioni di quel personale. Ad ogni modo, il voto deliberativo del personale appartenente alla marina, come il voto di tutti i componenti il Consiglio, è un voto che deve essere sottoposto all'approvazione del Governo, come lo sono quelli del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e perfino del Consiglio di Stato; vale a dire voti puramente consultivi nei rapporti col Governo.

Spero che l'onorevole Senatore Maggiorani sarà soddisfatto di questo schiarimento.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI, *Relatore*. Io aveva chiesta la parola unicamente per dare al Senatore Maggiorani la stessa spiegazione che già ha dato l'onorevole Ministro dell'Interno.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Quantunque questa spiegazione non sia conforme al mio modo di vedere, pure l'accetto e ne ringrazio l'onorevole Ministro dell'Interno.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 3.

Lo rileggo:

(*Vedi sopra.*)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora si passerà alla votazione per squittinio segreto dei cinque progetti di legge dianzi discussi.

(Il Senatore, Segretario, Di Fiano fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Risultato della votazione.

Convalidazione del Decreto relativo alla classificazione nella seconda categoria di opere idrauliche in alcune provincie Venete.

Votanti	99
Favorevoli	92
Contrari	7

(Il Senato approva.)

Convenzione fra il Governo del Re ed il Duca di Galliera per l'ampliamento e sistemazione del porto di Genova.

Votanti	99
Favorevoli	92
Contrari	7

(Il Senato approva.)

Disposizioni pel miglioramento delle condizioni dei maestri elementari.

Votanti	99
Favorevoli	81
Contrari	18

(Il Senato approva.)

Alienazione dell'Orto botanico di proprietà demaniale posto in Roma, via della Longara.

Votanti	97
Favorevoli	86
Contrari	11

(Il Senato approva.)

Disposizioni relative all'esercizio della Sanità marittima.

Votanti	100
Favorevoli	85
Contrari	15

(Il Senato approva.)

PRESIDENTE. Domani gli Uffici sono convocati alle 12 1[2, e la seduta pubblica sarà aperta ad un'ora dopo mezzogiorno; si continuerà la discussione dei progetti di legge non discussi quest'oggi, avvertendo che il primo a discutersi sarà la Convenzione di Basilea pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia.

La seduta è sciolta (ore 6 1[2).

XXVII.

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Congedi — Discussione del progetto di legge: Convenzione di Basilea pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia — Dichiarazione del Senatore Sauli e considerazioni del Senatore De Gori Relatore in favore del progetto — Appunti e dichiarazioni del Senatore Cadorna C., cui risponde il Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Cadorna C. — Avvertenze del Senatore Angioletti — Appunti del Senatore Pepoli G. e mozione del Senatore Lampertico — Risposta del Ministro delle Finanze ai Senatori Angioletti e Lampertico — Mozione del Senatore Lampertico oppugnata dal Senatore Sineo — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Reiezione della mozione Lampertico — Osservazioni dei Senatori De Cesare, Lampertico, Finali, Sineo, Ferrari, Conforti — Parole per fatti personali de' Senatori De Cesare, Conforti e De Gori Relatore — Discorso del Ministro dei Lavori Pubblici — Rettificazioni del Senatore De Cesare — Approvazione dei primi tre articoli della legge — Riserve del Senatore Pantaleoni all'articolo 4 e istanza del Senatore Pepoli G. ai Ministri di Grazia e Giustizia e di Agricoltura e Commercio — Dichiarazione del Senatore Cannizzaro — Risposta del Ministro di Agricoltura e Commercio in risposta al Senatore Pepoli G. — Dichiarazione dei Senatori Lampertico, Cadorna e De Luca — Considerazioni e dichiarazioni del Presidente del Consiglio — Parole per fatto personale del Senatore Pantaleoni — Dichiarazione del Senatore Rasponi — Riserve del Senatore Beretta a nome della Commissione sull'articolo 4 — Dichiarazione del Presidente del Consiglio — Schiarimenti del Senatore Brioschi — Approvazione dell'articolo 4 — Squittinio segreto sul progetto di legge dianzi discusso — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 1 1[2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ed il Ministro dei Lavori Pubblici, e successivamente intervengono i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, dell'Interno, degli Esteri, della Guerra, dell'Istruzione Pubblica, della Marina e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, MAURI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, MAURI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 28. Diversi industriali e negozianti della Città di Busto-Arsizio fanno istanza al Senato perchè voglia respingere il progetto di legge relativo all'instituzione di punti franchi, già adottato dalla Camera dei Deputati.

29. Il Presidente della Società promotrice dell'industria nazionale di Torino (petizione identica alla precedente e mancante dell'autentica).

30. Achille Kromat tessitore meccanico di Legnano (identica alla precedente e mancante dell'autentica).

31. Quattordici industriali di luogo ignoto (identica alla precedente e mancante dell'autentica).

32. Negozianti ed industriali in numero di sette di Gemona nel Friuli (identica alla precedente e mancante dell'autentica).

33. La Ditta Gaetano e Giovanni fratelli Marzotto, fabbricanti in Valdagno (Vicenza) (identica alla precedente e mancante dell'autentica).

34. La Ditta Eraldo Krumm e C. di Carate in Brianza (identica alla precedente e mancante dell'autentica).

35. Negozianti ed industriali di Milano in numero di 22 (identica alla precedente e mancante dell'autentica).

36. La Ditta commerciale Biagio Moro e Pietro figlio (identica alla precedente e mancante dell'autentica).

37. Industriali del Lanificio Rossi e diversi altri commercianti (identica alla precedente e mancante dell'autentica).

Fa omaggio al Senato il signor Ferruccio Grisostomo di Roma di un suo opuscolo intitolato: *Ambulatio collium suburbana Florentiae hexametro versu descripta.*

Domandano un congedo: di giorni 8 i signori Senatori Corsi Tommaso, Della Gherardesca e Tanari, e di un mese, il Senatore Varano, per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Discussione del progetto di legge: Convenzione di Basilea 17 novembre 1875 pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sulla Convenzione di Basilea 17 novembre 1875 pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia; modificazioni apportate ad essa da altra Convenzione 25 febbraio 1876 — Atto addizionale 17 giugno 1876 per l'esercizio della rete stessa dopo il riscatto — Trattato coll'Impero Austro-Ungarico 29 febbraio 1876.

Si dà lettura del progetto di legge.

Suppongo che il Senato dispenserà dalla lettura degli allegati.

Il Senatore, *Segretario*, DI FIANO legge:

Art. 1.

Sono approvate:

a) La convenzione (Allegato I) stipulata a Basilea il 17 novembre 1875, tra il Governo italiano e la Società delle strade ferrate del Sud dell'Austria e dell'Alta Italia, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia, colle modificazioni apportate dall'altra Convenzione (Allegato II), stipulata il 25 febbraio 1876, fra il Governo italiano e la predetta Società.

b) La convenzione addizionale (Allegato III) stipulata a Roma il 17 giugno 1876, tra il Governo italiano e la Società medesima per l'esercizio ferroviario della rete dell'Alta Italia dopo il riscatto.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione al trattato (Allegato IV) fra l'Italia e l'Impero Austro-Ungarico, firmato a Vienna il 29 febbraio 1876, in conseguenza delle disposizioni contenute nell'articolo 12 del trattato di pace tra l'Italia e l'Austria, del 3 ottobre 1866.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel Gran libro del Debito Pubblico, tanta rendita 5 per cento, quanta occorre a formare la somma capitale, che in forza delle Convenzioni di cui all'art. 1. gli è necessaria per eseguire i pagamenti da farsi a sua scelta in danaro o con rimessione di titoli di rendita.

Art. 4.

Il Governo del Re dovrà presentare nella prossima Sessione legislativa, e in ogni modo entro l'anno 1877, un progetto di legge per la concessione dell'esercizio delle ferrovie dello Stato alla industria privata.

Art. 5.

La presente legge avrà effetto dopo che le Convenzioni con essa approvate sieno divenute obbligatorie per tutte le parti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Senatore SAULI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Sauli ha la parola.

Senatore SAULI. La maggioranza dell'Ufficio Centrale deve dichiarare, che, attesa la brevità del tempo concesso per l'esame della Relazione, non ha potuto verificare, e far quindi suoi i calcoli e tutti gli apprezzamenti istituiti dall'onorevole Relatore intorno alla Convenzione

di Basilea, essendo d'altronde riconosciuto con voto unanime dai componenti l'Ufficio Centrale, la convenienza di approvarla.

Senatore DE GORI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Relatore.

Senatore DE GORI, *Relatore*. Poichè la maggioranza dei miei Colleghi ha dichiarato, che, attesa la brevità, non ha avuto tempo ed agio di fare propri gli apprezzamenti ed i calcoli che ho creduto mio dovere introdurre nella Relazione, della quale mancanza di tempo e di agio, non so fare nessun addebito ai miei Colleghi, imperocchè tale e tanta è stata la brevità del tempo, che appena a me è stato sufficiente, mi impone questa dichiarazione l'obbligo di sviluppare al Senato gli apprezzamenti ed i calcoli sopra indicati, affinchè la mancanza di tempo e di agio dell'Ufficio Centrale sia almeno riparata con un'esposizione il più possibile dettagliata degli apprezzamenti stessi, imperocchè in questione così grave, così multiforme e così complicata, non mi pare mal speso un momento di tempo di più, che il Senato si soffermi a fare della Convenzione stessa e dei suoi patti e condizioni un adeguato ed imparziale apprezzamento.

Un atto internazionale, una innovazione economica alle abitudini del paese, un provvedimento di finanza, una misura a molti effetti di ordine pubblico è ben naturale che, a seconda delle tendenze individuali, eccitasse insolitamente la pubblica opinione; nè deve far specie che in così grande gravità di fatto, in così grande entità di conseguenze, in tanta vivacità di risultamenti, il pubblico fosse inclinato od a risalire a cause troppo remote, od a discendere ad effetti troppo mediati, oltrepassando certo i concetti e le intenzioni di coloro che stipulavano la Convenzione. Nè ciò è tanto da attribuire alla spontanea e legittima passione, che sorge ogni volta che si travede, si suppone che due principî di Governo, due sistemi scientifici, due ordinamenti economici sono in presenza, onde spesso si vuole con una affermazione pur troppo anticipata, pregiudicarne la questione; e questo insolito eccitamento che si è prodotto nel paese trova una spiegazione facile non tanto nella compagine economica, commerciale, industriale, amministrativa della Convenzione, quanto nella poca preparazione a una discussione temperata e sapiente che il paese avesse avuto agio e tempo di fare. Il paese si è trovato nella stessa condizione dei miei Colleghi dell'Ufficio Centrale; non ha avuto tempo e modo di apprezzare i giudizi, di apprezzare le circostanze, d'istruire tutti i calcoli che occorrevano per un maturo giudizio di quest'atto importante.

Ora per altro, che l'opinione ha avuto modo di manifestarsi in tante guise, che la polemica ha avuto sì largo campo, che la discussione pro e contro si è spinta fino ai suoi estremi dettagli, io ho creduto mio dovere e credo nell'interesse della cosa, nell'interesse del Senato, spogliarla di qualunque considerazione estrinseca, e abbandonato nel vestibolo del Senato ogni riflesso che strettamente attinente alla cosa non sia, esaminare la cosa per la cosa l'affare come affare, la legge nel puro e nudo suo valore di legge.

Dal patto contenuto nel trattato di Vienna, si è voluto trarre precipuo motivo alla Convenzione di Basilea, quasi questo solo patto giustificasse tutti i dettagli, tutte le modalità della Convenzione. Il fatto è vero; l'esplicazione forse non è esatta. Il trattato di Vienna stabilisce che ad una Società austriaca avente sede e domicilio in Austria, ma che estende le proprie linee sopra il territorio dell'Austria e dell'Italia, dovessero sostituirsi due enti morali che riguardassero nei loro rapporti di diritto e di fatto coi rispettivi Governi, ed effettuassero nella rete delle loro linee una assoluta separazione economica. Ciò invero non importava conseguenza diretta il riscatto e l'acquisto delle ferrovie dell'alta Italia, imperocchè la Società stessa avrebbe potuto agli effetti delle sue relazioni, de' suoi obblighi, de' suoi interessi col Governo italiano, liquidarsi in parte, e ricostituirsi in parte; avrebbe potuto cedere ad una Società nuova e così la separazione economica ed amministrativa si sarebbe fatta ugualmente ed il trattato di Vienna sarebbe stato adempiuto; si è voluto anche trovare una ragione potentissima del riscatto nelle considerazioni militari, forse non avvertendo che la legge del 20 marzo 1865 e tassativamente agli articoli 280 e 281, prevede e provvede al caso di guerra e dà al Governo la più illimitata, la più efferata facoltà di impadronirsi dell'esercizio delle ferrovie per tutti

quegli effetti che alle necessità della guerra abbisogni.

Siano in mano di chiunque le ferrovie, la guerra ha delle leggi supreme che fanno man bassa sopra tutto, e queste leggi nel Regno d'Italia sono articolate nel modo il più ampio, il più esplicito.

D'altronde l'esperienza ci insegna quale timore si possa avere da ferrovie più o meno in mano di società private nel caso di guerra.

Ognuno sa cosa pur troppo abbia giovato alla Francia, nella guerra del 1870, avere strade ferrate francesi in mano di compagnie francesi e con personale francese, e come nuocesse all'Austria nella campagna del 1866 l'avere una società mista e con personale indigeno.

I fatti parlano abbastanza chiaro, e le leggi provvedono sufficientemente ai casi di guerra. Ma, chiunque abbia tenuto dietro anche per poco all'intricata storia delle ferrovie italiane in parte costrutte dallo Stato, in parte costrutte da società private sovvenute o non sovvenute, sussidiate, garantite, cedute e ricedute, a tutte le transazioni che sono state fatte fra le società stesse e le reciproche garanzie, agli affitti, agli appalti, alle rendite assicurate le une verso le altre, avrà una debole idea dell'intricato stato economico e finanziario delle ferrovie italiane e tale che occorra realmente una mente di ferro e quasi occupazione sola per trovarne a prima vista il bandolo e svolgerne la matassa.

Tanto è vero che la società dell'Alta Italia si trovi ad avere più che ottanta questioni relative al traffico, relative alla sua organizzazione, relative alla esecuzione dei patti sia verso il Governo sia verso altre società, 80 questioni solo con lo Stato, senza preoccuparci di tutte quelle che ha con i terzi.

Da ciò vedete che se il riscatto non era una necessità imperiosa, imposta dal trattato di Vienna, all'esecuzione del quale si sarebbe potuto ottemperare anche con provvisioni diverse dal riscatto, se il riscatto non è ingiunto da ragioni esclusivamente e potentemente d'ordine militare, non ostante, attesa la complicanza dei rapporti fra la società dell'Alta Italia ed il Governo, è di una misura propria, opportunissima, sia a risolvere molte delle inestricabili difficoltà, sia a prevenirne molte altre, sia a dare all'assetto ferroviario un sistema più semplice e più sicuro. E provvido, opportuno divisamento è stato per conseguenza quello, a mio avviso, del Governo italiano di entrare francamente nelle trattative medesime.

Errerebbe assai chi, presa in mano la Convenzione di Basilea e l'atto addizionale che gli fa seguito e complemento, volesse giudicare della congruità dell'affare da cifre estreme, prendendo da un lato il prezzo di acquisto in 752 milioni, e dall'altro prendendo il canone di affitto che come aggiunta e correzione alla Convenzione di Basilea è stato stipulato per un tempo non maggiore di due anni in 31,500,000 lire; perchè nel cômputo per avvicinarsi alla verità della cosa occorre calcolare, che con la somma del riscatto il Governo assicura i 31 milioni e 500,000 lire pattuiti con la Società, alla quale dà per due anni l'esercizio delle linee e più risparmia quella parte di sovvenzioni nella garanzia generale dello Stato che viene attribuita all'Alta Italia. E questo mi preme di dichiarare, perchè un onorevole mio Collega molto tiene a questo dettaglio, il quale soltanto non comparisce nella Relazione, perchè nella brevità del tempo non mi era stato dato verificare la somma media della sovvenzione devoluta alla Società dell'Alta Italia, quale ho verificato essere nella somma di L. 4,800,000; talchè L. 31,500,000 più L. 5,000,000 per fare la somma tonda, abbiamo 36 milioni che lo Stato o risparmia, o percepisce in corrispettivo del prezzo.

Ma si dirà, questa somma, di poco o molto che sia, alla fine dei conti aumenterà quella cifra di 52 e tanti milioni che nel bilancio dello Stato figura per garanzia delle Strade ferrate. Le garanzie delle strade ferrate costano ben care all'Italia, perchè si azzarda di aumentarle non di pochi milioni ma di centinaia di migliaia di lire; abbastanza è grave il carico dello Stato!

Qui mi piace di far presente al Senato due fatti; uno generale e che si attiene alle condizioni economiche delle ferrovie di tutto il mondo; un altro parziale e che riguarda il bilancio nostro, che riguarda la nostra finanza.

Le strade ferrate hanno in parte subito e subiscono tutti i giorni una profonda modificazione nella loro economia: Prima, grandi e centrali linee assorbivano con mezzi secondarî un movimento commerciale ed industriale di tutte le contrade come le arterie principali e

per conseguenza il loro prodotto rappresentava il movimento commerciale ed industriale di una contrada.

A poco a poco le ferrovie sono divenute una necessità, della quale ogni angolo più remoto, ogni città più solitaria vuole approfittare e crede suo diritto di esigere.

Ora, se la ricchezza pubblica aumentasse in ragione aritmetica dell'estensione, del costo, della spesa delle ferrovie, e se alzasse il livello insieme dell'una e dell'altro! ma non è così che la ricchezza pubblica cresce; il commercio e l'industria ed il movimento degli uomini e delle cose si sviluppano, ma non si sviluppano in relazione aritmetica di quel che costa il capitale del loro primo impianto e di quello che ne vuole la spesa del loro esercizio.

Ottomila chilometri di rotaie si sono distesi in Italia; si è molto speso ma però da questa spesa il Governo ne ritrae un frutto, come dall'imposta sul decimo sui trasporti a grande velocità, dalle tasse di bollo sui trasporti a grande e piccola velocità, dalla tassa pagata dalle stesse società per la ricchezza mobile; trae un grandissimo guadagno sulla economia dei prezzi ridotti nei trasporti degli uomini e delle cose fatte a conto del Governo; trae un risparmio notevole nell'invio della corrispondenza postale; trae una sovraimposta sulla grande velocità dipendente dalla legge del 1871; trae infine un aumento di ricchezza mobile portata dall'8,89 al 13,20; e non errerebbesi se si calcolasse che di fronte ai 52 milioni iscritti in bilancio per *garanzia-ferrovie*, lo Stato lucra 35 milioni per i titoli sovraindicati. Talmente che non è tutta passiva la spesa di quei sussidi, i quali non sono che la conseguenza necessaria delle sensibili modificazioni nel loro aspetto economico che hanno fatto le ferrovie dalla loro primitiva istituzione ai giorni nostri.

Un'altra impressione che a me preme di eliminare dall'animo del Senato, è che il prezzo delle linee dell'Alta Italia sia puramente e semplicemente il prezzo di quello che sono costate. Sarebbe un patto un po' grave, potrebbe fare un'impressione non favorevole quello di rimborsare ad una società di ferrovie precisamente ciò che ha speso nelle opere di costruzione e nelle provviste del materiale, senza tener conto che, appunto perchè si tratta di ferrrovie, si tratta di cose che deprezzano con l'uso e con quel lacero, con quell'attrito naturale che deriva dall'uso al quale sono destinate.

Parrebbe forse un po' insolito il prendere a base d'un contratto di compra e vendita tutto quello che è stato speso per procurarsi la cosa che si vende, senza tener conto dell'uso e del deprezzamento.

È da tenere in serio calcolo che in questo caso il venditore accampava ragionevolmente delle ragioni, le quali, francamente lo dico, onestamente non potevano essere rifiutate. Egli diceva: per procurarmi questo capitale, ho dovuto fare dei sacrifizî, ho dovuto emettere dei titoli, ho dovuto emettere delle obbligazioni, ho dovuto prendere degli impegni ad un tasso minore del valore nominale; per procurarmi la maggior parte in ispecie del materiale mobile, del materiale *roulant*, del materiale circolante, ho dovuto provvedermi all'estero, e per conseguenza ho dovuto pagare, oltre il valor intrinseco delle cose acquistate, anco l'aggio, il quale sarà vero che non rappresenti una parte del valore intrinseco delle cose che ho acquistato e che ora rivendo, ma non è men vero che ha formato un carico alle mie finanze, un carico che deriva da un fatto non mio, e da forza maggiore.

Ciò non pertanto in due modi si è costituito il prezzo di 752 milioni. Primo, consentendo il venditore ad un ribasso del 5 77 0lo su tutto il valore del materiale rotabile. Quando dico materiale rotabile, intendo parlare sia del materiale fisso quali sono le rotaie, sia del materiale circolante, quali sono le locomotive, le carrozze ed i carri, ed ha diffalcato dalla primitiva valutazione queste somme. In secondo luogo siamo andati ad un altro criterio. Si è detto: si tratta di un riscatto, si tratta per conseguenza di disinteressare avanti il tempo prescritto da un contratto di concessione le parti interessate e tutti gli aventi diritto. Si è calcolato che un'assegnazione per azioni potesse in miglior modo rappresentare una vera e propria trasmissione di proprietà; e tanto più ciò si è creduto in quanto che la società dell'Alta Italia nell'espropriarsi delle sue linee rinunziava ad una parte, ipotetica se volete, ma non per questo in parte meno certa d'un aumento nei suoi prodotti; imperocchè, qualunque siano le condizioni del territorio percorso, certo è che

il provento delle strade ferrate trovasi in progressivo e necessario aumento.

Si trattava dunque di abbonare in parte quella maggior somma che, oltre al valore intrinseco delle cose, la Società aveva dovuto sborsare all'effetto di procurarsi il suo materiale fisso e mobile; si trattava in parte di indennizzarla di quei maggiori proventi, ai quali lo svolgimento della pubblica ricchezza dava sicura e legittima speranza, e fu creduto non esagerato prender a norma del riscatto la stessa proporzione, ammessa non già per pronunziato di legge ma per consenso governativo e in parte anche parlamentare. Ora, ciò è stato ammesso per azionisti molto meno di quelli dell'Alta Italia speranzosi, vale a dire per gli azionisti delle ferrovie romane, e fu fissato l'1 e 50 per cento diminuito nei modi che sapete.

Per questi due criteri del prezzo di costo diminuito e falcidiato come ho detto, e del prezzo di riscatto così calcolato, la Convenzione di Basilea ha stabilito a 752 milioni il riscatto delle ferrovie. Ora, io dico che se con mente spregiudicata e con animo imparziale si vuol tener conto del ribasso che ha subito il prezzo della linea stessa; se si vuole tener conto a quella considerazione di fatto degli oneri che la Società ha sopportato per costruirla; se si vuole tener conto delle ragioni degli azionisti dell' Alta Italia, certo non minori nè più spregievoli di quelle delle romane, si troverà nel prezzo di 752 milioni, non voglio dire un affare grasso, ma un affare equo.

Ciononostante il Governo attuale ha tentato e procurato di migliorarlo e difatti ne ha migliorati i termini in seguito di opportune trattative, sia stabilendo il canone di 31 milione e 500 mila lire, e in subalterna ipotesi con la partecipazione del 95 per 100 sul di più che possono le linee in questione produrre, sia svincolandosi dall' obbligo dei pagamenti in oro semestrali, e sostituendo l' acquisto di effetti trasmissibili nelle piazze di Parigi e Londra, sia prolungando il tempo di due anni al pagamento degli approvigionamenti delle scorte e delle masserizie, che a termine della primitiva Convenzione avrebbe dovuto farsi subito. In conseguenza lascio andare della cifra di 12 milioni; è meglio averli che non averli; ma è stata qualificata in tanti modi, ha dato luogo a tante analogie, che io mi risparmierò dal qualificarla; mi serve accennarla, 12 milioni sono 12 milioni che lo Stato ha risparmiato.

Del merito della Convenzione parmi aver detto con abbastanza dettagli, nè mi sembra aver ommesso se non che il modo di pagamento dei 752 milioni, il quale del resto tanto chiaro risulta dalla Convenzione, che meglio di me ognuno può saperlo; trentatrè milioni all'anno, rappresentano l'interesse e l'ammortamento di un capitale equivalente a 613 milioni all'anno 1955; dal 1955 in poi il pagamento di 13 milioni si sostituisce a quello di 33 fino al saldo di 630; per 139 milioni il Governo consegnerà rendita al corso corrente di Parigi, rendita da distribuirsi agli azionisti come prezzo del riscatto.

Della economia della Convenzione di Basilea e del patto addizionale spero di avere riepilogato i dettagli. Ora mi resta di parlare di un altro punto della legge, il quale, a dire il vero, non è un patto di compra e vendita, non è un patto di riscatto, è una cosa che sorge nella legge, ma che non è strettamente alla legge stessa attinente.

Prego il Presidente ad accordarmi pochi minuti di riposo.

PRESIDENTE. Si sospende la seduta per pochi minuti.

(*Dopo pochi minuti si riprende la seduta.*)

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore De Gori a voler continuare il suo discorso.

Sen. DE GORI, *Rel.* L'articolo 4 di questa legge contiene in verità cosa, che per ordinario le leggi non sogliono contenere. Imperocchè una promessa, un impegno, una dichiarazione di massima suole meglio abitualmente trovar luogo in una esposizione ministeriale o in un ordine del giorno, che faccia seguito ad una discussione, che non in un articolo di legge il quale per sua natura, per sua indole qualche cosa deve legificare. Ma qui dirò, che bisogna fare di necessità virtù. Tutti sappiamo come quest' articolo, anzi, dirò, tutti sappiamo come la Convenzione nacque, perchè nacque, come corse rischio di abortire e come felicemente sia arrivata in porto.

L'articolo 4, per ciò che promette o per meglio dire per ciò che compromette, era divenuto una questione intimamente legata col merito della Convenzione. Preferisce all'esercizio governativo l'esercizio affidato all'industria pri-

vata. L'Ufficio Centrale, qui non ci sono malintesi, qui non c'è niente da desiderare sull'intendersi francamente, l'Ufficio Centrale ripeto è unanime, e per mio mezzo dichiara che *a priori* non riconosce il privilegio delle buone amministrazioni nè nelle strade amministrative dello Stato, nè nelle strade amministrate dalle società private, in quantochè la buona o la mala amministrazione non è privilegio di nessuna istituzione, di nessuna legge, ma di uomini onesti, di uomini abili e di mezzi acconci.

Gli esempi non mancano anche nel nostro paese. Il vecchio Piemonte amministrava e regolava ammirabilmente le sue strade ferrate. È uomini egregi dei quali noi compiangiamo la perdita, e uomini dei quali tuttora ci compiacciamo della presenza, vantano nell'amministrazione delle ferrovie un onesto e intemerato tirocinio. Le Società toscane della Leopolda e quella della Centrale erano modelli di buona amministrazione. Io che ho passato la mia vita nell'amministrazione delle ferrovie, ricordo con orgoglio di aver amministrato una rete di 300 chil., fra in esercizio e in costruzione, nella quale le spese di esercizio ragguagliavano il 42 0[0 sull'entrata, e le costruzioni in terreni frastagliati o rotti non sono costate che 126,000 lire al chilometro. Quella modesta Società, fondendo i suoi 300 chilometri nella gran rete delle strade ferrate italiane, mi piace proclamarlo, è benemerita del paese.

La buona o la mala amministrazione, o Signori, sapete da che dipende? Dalle stesse ragioni, dalle quali dipende l'amministrazione di qualunque industria, vale a dire dalla possibilità di poterla amministrare in tutti i suoi dettagli in coloro che la dirigono; dal poter fare a meno di quella complicanza d'impieghi e di impiegati che, dividendo e suddividendo la responsabilità, fa sì che non è responsabile nessuno; da tutti quei mezzi che sono acconci a raggiungere i dettagli di una impresa, la quale, dall'acquisto delle macchine fino all'olio col quale si ungono le ruote, si compone di dettagli infiniti.

Ma fatta questa esplicita dichiarazione per parte dell'Ufficio Centrale, poichè l'articolo 4 vi è, poichè parmi difficile che il Senato voglia ricollocarlo in quella che io il primo sarei a riconoscere la sua più vera e più propria sede, giacchè vi è, permettete, signori Senatori, che io vi esprima verso l'articolo 4 la mia individuale simpatia.

Prima di tutto, il fatto e l'esempio stanno a favore di questo articolo 4; e dei 106, o 110 mila chilometri che sono in esercizio in Europa, appena 18 mila sono condotti a cura dei Governi.

La Francia che in materia di finanza sa fare bene i fatti suoi, potrebbe in breve tempo riscattare le sue linee, ma non vi pensa.

L'Austria, l'Inghilterra, la Spagna e il Portogallo non esercitano neppure un chilometro delle proprie ferrovie.....

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

Senatore DE GORI..... La Russia che in fatto di ingerenze governative non scrupoleggia tanto, dei suoi 18 mila chilometri non ne esercita che appena 740.

Il Belgio e l'Olanda che sono i paesi i quali per la loro piccolezza e per l'indole e pel sistema loro casalingo sono più adatti a fare gli industriali, ne esercitano il Belgio la metà, e l'Olanda un terzo. Io non voglio istituire confronti, se colà quello esercizio vada meglio o peggio, quale costi più o meno, e non li faccio perchè non ne sono informato nè ho avuto il tempo di informarmene.

La Svezia, quel paese particolare il quale si è coperto di strade ferrate senza aggravare il pubblico erario di un soldo, perchè ha emesso delle obbligazioni speciali ferroviarie che sono completamente saldate col prodotto, pur non ostante le ha date in appalto a speciali compagnie.

Vi è la Germania; la Germania dalla quale muove la corrente dell'esercizio governativo, dalla quale si invoca l'imitazione di questa innovazione del sistema generalmente adottato ed eseguito nel resto d'Europa.

Prima di tutto, finora allo stato attuale delle cose, di 27,000 chilometri di ferrovie germaniche solamente 12 mila per ora vengono esercitate dai governi, l'altra parte sono in mano niente meno che di 63 Società; se si rifletta che 63 sono le società, altri dodici sono i governi, si hanno 75 enti ferroviari.

Fa una grande maraviglia al Senato il fatto che l'indomabile volontà del Cancelliere dell'Impero mediti di spazzare tutta questa varietà e molteplicità di enti industriali, per ridurli in sua mano, ed in una sola Amministrazione?

In questa questione il Cancelliere ha ben altro in mira che le questioni industriali ed economiche: ha in mira la Germania una, ha il complemento della battaglia di Sadowa, ha il consolidamento della vittoria di Sédan, ha forse l'ultimo termine della guerra dei 30 anni; per così alto scopo ogni mezzo è buono.

Coloro che conoscono al pari di me a palmo a palmo la Germania, pensino che, percorrendo la gran linea centrale che movendo dai porti del Baltico giunge fino alla Baviera attraverso il centro delle terre tedesche, in tutte le Stazioni vi si vede la bandierina dei singoli Stati, e si farà ben ragione se il Cancelliere dell'Impero, senza confondersi delle dottrine di Adamo Smith e di Domenico Romagnosi, tira via e cerca tirare a sè l'amministrazione e l'unificazione ferroviaria dello Stato.

La seconda ragione, il secondo motivo per il quale io simpatizzo con questo articolo 4, e insieme con me un mio Collega che benevolmente simpatizza con me su questo punto, si è che esso risponde alle nostre idee, dirò ai nostri sentimenti antichi liberali.

Qui in Senato non si può parlare sul serio di democrazia, perchè il Senato è un'aristocrazia, sono gli ottimati.....

Una voce. Il Senato...

Senatore DE GORI. Prego.... *Aristos* vuol dire *ottimo*. Chiedo scusa di questa filologica interruzione. Il Senato sono gli ottimati, dunque fra di noi non ci può essere differenza che sul modo di apprezzare la libertà, della quale tutti egualmente siamo devoti e difensori.

A me ed al mio amico piace quella libertà la quale ha l'iniziativa individuale per principio, la responsabilità personale per fine.

La società, le circostanze, lo Stato noi li vogliamo messi da banda il più possibile affinchè lo Stato non faccia troppo di bene, nè si tema che faccia altrettanto di male, e il male maggiore sarebbe quello di attenuare, di mitigare la personalità individuale e la responsabilità individuale. A noi piace che in tutta la vita civile più delle metafisiche elocubrazioni dei causisti prevalga il vecchio proverbio: *chi rompe paga*. Ma dato il caso che anco la Convenzione di Basilea costasse all'erario qualche milione, come in una recente discussione è sembrato ammettere anco il Governo, sarebbe egli prudente, sarebbe egli provvido e conveniente l'approvarla di fronte all'ottenuto pareggio? Se vi è un consesso il quale faccia plauso al pareggio è certo il Senato; ma, badate, vi è un pareggio finanziario, e vi è un pareggio di computisteria: il pareggio finanziario è l'effetto naturale dello svolgimento della pubblica ricchezza, la quale accorre, in ispecie colle imposte indirette, a locupletare il pubblico erario e a saldare il disavanzo.

Vi è un pareggio di computisteria il quale con mezzi forzati fa pari a numeri, ma non fa pari nell'economia del paese.

Noi non possiamo illuderci che le provincie sono in disavanzo, che i comuni sono in disavanzo, che le Banche non fanno buoni affari, che la proprietà generalmente è sbilanciata, che il corso forzoso è in permanenza. Dio voglia che il pareggio di computisteria si esplichi e produca il vero e proprio pareggio di finanza.

Ad ogni modo noi, e qui ritorno solidalmente coi miei Colleghi, noi abbiamo considerato con imparzialità e con efficacia la Convenzione di Basilea.

Noi abbiamo esaminato la cosa per la cosa, l'affare per l'affare, la legge per la legge, e di fronte alla condizione economica della Società dell'Alta Italia, di fronte a tutte le complicanze cui la condizione stessa dà luogo, di fronte al quasi unanime consenso dei rappresentanti della nazione, di fronte a quelle ragioni di opportunità e di convenienza, che, se non sono il bene assoluto, quasi col bene assoluto si confondono, noi, con animo tranquillo e con coscienza sicura, vi proponiamo l'adozione pura e semplice della Convenzione di Basilea. Ciò facendo, voi darete nobile complemento al trattato di Vienna, a quel trattato che ricondusse in amicizia due popoli per secolare divisione avversi. Voi affermerete che, quando il discendente degli Ausburgo attraversava, fra una spalliera di monumenti dell'arte italiana ed una spalliera di piroscafi della Peninsulare Orientale, l'Italia, sulla fede delle sue antiche grandezze, offriva ai suoi popoli con mano amica le speranze del suo avvenire. Voi cementerete ognor più l'antica intima alleanza col nobile popolo magiaro, il quale, se in altri tempi ci fu largo di simpatia e di sangue, e si fregia dei nostri stessi colori, forse noi avremo compagno in un'alta missione, avente per iscopo,

non già di arrestare colle note *porte di ferro* la barbarie orientale, ma di portare in un più o meno lungo avvenire, all' estremo Oriente quella civiltà europea, di cui Dio solo ha il segreto.

(*Segni di approvazione.*)

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Io sono d'avviso che, all'epoca in cui ci giunge questo disegno di legge, a noi non rimane che di votarlo.

Ho domandato la parola soltanto per dichiarare le ragioni per cui piglio parte alla votazione di questo disegno di legge, nonostante la dichiarazione che ho fatta, or fa un mese circa, al Senato intorno alla presentazione dei lavori, i quali si dovessero votare negli ultimi momenti di questa parte della Sessione.

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

Senatore CADORNA C. Piglio parte alla votazione di questo disegno di legge, perchè riconosco che non è colpa di alcuno, se esso ci giunge soltanto ora. È un disegno di legge, le cui peripezie sono da tutti conosciute, e basta l'averle conosciute per sapere che a nessuno si può imputare che esso pervenga al Senato in questi ultimi momenti delle nostre riunioni. Per altra parte, il soggetto di questo disegno di legge è così importante, che non si può disconoscere la necessità di venire ad un voto sopra il medesimo, imperocchè esso si riferisce all'esecuzione di un contratto ed all'esecuzione di un trattato, il cui termine scade posdomani.

Prendo parte alla votazione di questo disegno di legge, nonostante che esso presenti un inconveniente, a mio avviso, molto grave e che, per così dire, esacerba ed aggrava il fatto, che esso ci viene negli ultimi momenti dei nostri lavori.

Il disegno di legge che abbiamo sott'occhio, provvede a due distintissime cose: una è il riscatto delle ferrovie, l'altra il sistema di esercizio.

Questi soggetti distinti e diversissimi per ogni rispetto, secondo le buone regole parlamentari, avrebbero dovuto essere compresi in due disegni di legge distinti, poichè non è discutibile il principio che a materie diverse si richieggono leggi diverse, onde possa essere rispettata la libertà dei votanti. Dico che è aggravato l'inconveniente dal venirci questo disegno di legge così tardi, dal fatto di cotesta amalgamazione di materie diverse, perchè in altro tempo io pel primo avrei chiesto che esso fosse diviso in due disegni di legge distinti, acciocchè ciascuno fosse libero di votare per il *sì* per l'uno, e per il *no* per l'altro, o viceversa.

Ma, se attualmente si facesse questa proposta, ciò equivarrebbe al rigetto della legge intera.

Ripeto che, nonostante tutte queste circostanze, e per le ragioni che ho detto, mi sono determinato a prender parte alla votazione di questo disegno di legge, e mi riservo di dichiarare quale sarà il mio voto.

Fatta questa dichiarazione a riguardo del presente disegno di legge, debbo richiamare l'altra dichiarazione che ho fatta, or è un mese circa, al Senato, nella quale fermamente persisto, coll'intenzione di mandarla ad effetto. In conseguenza dichiaro che, attenendomivi scrupolosamente, per le ragioni che ho dette in quella circostanza, mi asterrò dal prender parte alla votazione dei moltissimi disegni di legge che ora dovremmo ancora votare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

Senatore PEPOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'on. Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Risponderò immediatamente alle osservazioni fatte dall' onor. Senatore Cadorna.

L' onor. Senatore Cadorna ha cominciato col riconoscere che se questo progetto di legge giunge in questi giorni avanti al Senato, ciò avviene senza che nessuno vi abbia colpa. Certamente non vi ha colpa l' attuale gabinetto giacchè il Senato ricorda che il trattato di Vienna che dà la sanzione di un impegno internazionale alla Convenzione di Basilea, non porta che la data del 25 febbraio, e fu presentato alle Camere il 9 marzo. Venne la crisi, e non è che da tre mesi che il Ministero attuale è al Governo.

È naturale, ed ognuno può facilmente capacitarsene, che i Governi che si succcedono non professano gli stessi principii.

Ora, il gabinetto precedente professava in fatto dell' industria ferroviaria dei trasporti, idee e principii diversi da quelli del gabinetto attuale; tra le altre possedeva l'opinione che fosse conveniente anche nelle condizioni attuali

dell'Italia che l'esercizio di tutte le ferrovie fosse affidato allo Stato e tolto interamente all'industria privata.

Il gabinetto attuale professa una dottrina contraria. Era quindi naturale che il precedente Ministero presentasse la convenzione di Basilea legata ad un patto internazionale dal quale derivava come conseguenza inevitabile lo esercizio delle ferrovie fatto dallo Stato per quanto in via provvisoria e per due soli anni, salvo a determinare più tardi in modo definitivo l'esercizio affidato dallo Stato.

Ma il nuovo Ministero, lo ripeto, professava un'opinione diversa ed era naturale che il nuovo Gabinetto cercasse di far prevalere le sue idee, e i suoi principî nelle sue proposte.

Da ciò la ragione principale delle trattative che condussero al compromesso di Parigi ed all'atto addizionale di Roma.

Ora il Senato sa che il compromesso di Parigi fu stipulato l'11 di questo mese, che il giorno 17 fu stipulato l'atto addizionale il quale fu, nello stesso giorno, presentato al Parlamento, e sa che non sono che due giorni che la Camera ha finito i suoi lavori ed ha approvato a grande maggioranza le proposte del Governo.

Ci si dice: non abbiamo tempo sufficiente per esaminare questa importante materia. Ma, domando io, la colpa è forse dell'attuale amministrazione? Certo che no. L'attuale amministrazione ha riconosciuto gravissime le conseguenze del rigetto della convenzione di Basilea che è ora sottoposta alla sapienza del Senato.

E se mai è riescito a condurre questo gravissimo affare a compimento, pur rispettando il trattato internazionale che si era contratto con un governo vicino in forza del trattato di Vienna, appunto perchè non poteva cambiare i patti della convenzione di Basilea, egli dovette cercare di mantenere incolume uno dei patti di questa convenzione, che è quello che la sua esecuzione per quanto da noi dipende cominci ad aver luogo al 1° di luglio, cioè tra due giorni. Queste cose il Ministero attuale le dichiarò all'altro ramo del Parlamento, ed ora le ripete; esso è in obbligo di prendere degli impegni finanziari della più alta importanza, impegni che non sarebbe autorizzato a prendere se la legge non fosse approvata dai due rami del Parlamento.

Ora, io domando, o Signori, se questo sia un caso in cui ci sia permesso di esaminare con commodo tutte le cifre corredandole di tutti i dati statistici possibili. Signori, noi che abbiamo traversato tutta la rivoluzione italiana, che l'abbiamo vista nel suo nascere e la vediamo ora gloriosamente compiuta con la sede del Governo in Roma, noi sappiamo che di questi casi ve ne furono parecchi, e che i due rami del Parlamento hanno sempre avuto abbastanza di patriottismo per prendere immediatamente delle decisioni conformi all'interesse pubblico; ed io credo che questo sia uno di quei casi straordinari.

L'onorevole Senatore Cadorna dice che trova in questa legge l'inconveniente di riunire cioè oggetti che dovrebbero essere separati.

Dice che l'inconveniente è esacerbato dacchè ci sono materie che dovrebbero formar oggetto di legge separata, e chiama questi gli ultimi momenti in cui il Senato deve occuparsi di leggi.

In verità io non posso nascondere un certo sentimento di meraviglia sentendo questa dichiarazione dell'onorevole Senatore Cadorna, perchè noi tutti sappiamo il vecchio adagio che la necessità non ha legge.

E sono poi veramente diversi gli argomenti che si trattano in questo progetto di legge? No, o Signori, uno è conseguenza dell'altro, tanto è che erano uniti nel progetto di legge presentato dal precedente Ministero.

È necessità provvedere al riscatto, come è necessità che il Governo abbia un indirizzo perchè possa provvedere ad un affare di tanta importanza per l'amministrazione pubblica come è l'esercizio delle ferrovie.

Dunque a me pare che veramente non vi sia nulla che possa autorizzare questa specie di protesta come quella che con dispiacere ho sentito manifestarsi dall'onor. Senatore Cadorna. Noi abbiamo per ciò che riguarda la semplificazione delle leggi, o dirò meglio per essere fedeli alla massima che tanti siano i progetti di legge quanti sono gli argomenti che si trattano, Dio buono! abbiamo visto tanti omnibus venire avanti alla Camera dei Deputati, ed al Senato, e traversare, senza sollevare la più piccola tempesta, tutta la procedura parlamentare, che in una legge come questa, dove la questione del riscatto delle linee è collegata

con quella dell'esercizio provvisorio per due anni della linea, mi pare che sia assolutamente inseparabile dalla determinazione legislativa che dica qual'è il sistema che deve prevalere; perchè due anni, o Signori, sono brevi, trattandosi di determinare e di sciogliere una questione simile a questa.

Quindi io non posso fare altro che invocare le memorie della nostra storia parlamentare ed affidarmi completamente al patriottismo del Senato.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ma v'ha una parte delle osservazioni dell'onorevole Cadorna che io non potrei accettare senza riserva e dirò meglio senza fare una protesta.

L'onorevole Senatore, riferendosi alle dichiarazioni da lui fatte tempo fa, manifesta (se bene io ho capito le sue parole), il pensiero che, votato il progetto di legge attualmente in discussione, il Senato non debba più occuparsi d'altri progetti di legge. In verità mi fa meraviglia questa dichiarazione. Ed è naturale che io mi domandi, se il potere esecutivo è rimasto in ritardo nel presentare al Senato i progetti di legge, mano mano che venivano votati dall'altro ramo del Parlamento. C'è stato o Signori, un avvenimento, che mi pare si dimentichi, a cagione delle trattative per la convenzione di Basilea. Il gabinetto precedente ha dato contro il solito delle lunghe vacanze alla Camera: avrà fatto bene; era occupatissimo di questo grande affare del riscatto, e si sa che i Ministri quando è aperto il Parlamento hanno molto avaramente misurato il tempo che essi possono consacrare agli affari.

Ma questo è un fatto che non si può attribuire all'attuale amministrazione. Io non voglio farne colpa all'amministrazione precedente, ma certo noi non siamo responsabili del ritardo. Poi venne la crisi, per uno di quegli avvenimenti che si succedono nella vita dei popoli e che sono una vicenda naturale ch'io credo poter chiamare benefica, salutare, per la consolidazione del sistema parlamentare; imperocchè i Ministeri, i Parlamenti, gli uomini politici e persino i partiti col trascorrere del tempo fanno il loro tempo. Noi sappiamo che l'opinione pubblica è mutevole; il Parlamento deve essere l'espressione di questa pubblica opinione, deve mutar con essa. Un Parlamento che sedesse sempre, significherebbe l'opinione pubblica immutabile; lo che sarebbe la contraddizione delle leggi del progresso e di tutta la storia.

Dunque questo avvenimento si è compiuto regolarmente, ed era naturale che il nuovo Gabinetto avesse, non dirò, il tempo di fare un inventario della eredità che doveva ricevere, ma almeno di fare una rapida revisione o quello che nel nostro stile della burocrazia piemontese si chiamava un po' di testimoniale di stato; egli aveva il diritto di avere qualche giorno di quiete, per sapere in qual direzione doveva dirigere la nave dello Stato che gli era affidata. Quindi non vedo che si sia consunto un tempo eccessivo impiegandosi una ventina di giorni nel preparare le nuove leggi, nel dare un'occhiata ai bilanci, nel prepararne le modificazioni. Le quali modificazioni in fatti vennero preparate, e qualche economia di spese si è ottenuta; qualche più favorevole previsione di entrata si è pure ottenuta; qualche legge si è preparata. infine nelle condizioni in cui si trovava il nuovo Gabinetto ha dovuto farsi il suo piano di governo; ha dovuto stabilire quali erano le leggi che a lui occorreva fossero adottate, o quanto meno discusse dai due rami del Parlamento nell'interesse della cosa pubblica.

Egli ha accettato la massima parte delle leggi degli onorevoli suoi antecessori alcune pochissime ne ha aggiunte, alcun'altre ne ha accettate di iniziativa parlamentare; e tutte queste leggi furono accettate dal Governo attuale perchè le ha credute necessarie al buon andamento della cosa pubblica, e tale è ancora il suo giudizio. Ora ci è stato ritardo da parte sua? Ha forse tralasciato di adoperarsi presso l'altro ramo del Parlamento perchè queste leggi fossero esaminate e discusse rapidamente e immediatamente portate non appena esaminate e discusse, avanti al Senato perchè volesse esaminarle? Io credo di no. E in questa parte io mi rimetto interamente al giudizio del Senato, essendo sicuro che il Senato ci sarà in questo punto favorevole.

Ora l'onor Senatore Cadorna, dice: Non voglio esaminare o almeno non si devono esaminare altre leggi. Sono gli ultimi momenti della stagione.

Ma non è colpa nostra, Signori, il Parlamento è ancora aperto, il Ministero fa istanza al Senato perchè le leggi presentate sieno di-

scusse ed esaminate prima delle prossime ferie. Il Ministero non può accettare nessun rinvio indeterminato come vorrebbe l' onorevole Cadorna.

Il Ministero insiste perchè il Senato abbia la bontà di occuparsi di tutte le leggi che gli furono presentate. Esso fa un appello con fiducia al suo patriottismo. Quando queste leggi dovessero rimanere in sospeso, così come sono, il Ministero non può a meno di dichiarare che sarebbe grandemente danneggiata la cosa pubblica.

PRESIDENTE. La parola spetta all' on. Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Perdoni; io non ho domandato di parlare sull' incidente, ma sibbene sulla discussione generale.

PRESIDENTE. Io vedo che l'ordine degli inscritti è questo, cioè:

De Cesare, poi Lampertico, quindi Finali, Sineo, Ferrari, Conforti, poscia Angioletti, da ultimo Pepoli. Se non c'è un fatto personale che interrompa l'ordine, io debbo mantenere quello della iscrizione.

Senatore CADORNA C. Domando la parola sull' ordine della discussione.

PRESIDENTE. Il Senatore Cadorna ha la parola sull' ordine della discussione.

Senatore CADORNA C. A me pare che prima di riprendere la discussione generale si dovesse esaurire questo incidente.

Io non insisto per rispondere all'onorevole Ministro, e se il Senato lo crede attenderò per farlo che la discussione generale sia chiusa. Però mi pare, ripeto, che sarebbe meglio esaurire questo incidente.

PRESIDENTE. Avrei voluto far precedere la discussione generale perchè si compisse. Ma se l'onorevole De Cesare vuol cedere la parola...

Senatore DE CESARE. La cedo.

PRESIDENTE ....io la darò all'onorevole Senatore Cadorna sull'incidente.

Senatore ANGIOLETTI. Io pure l'ho chiesta sull'incidente.

Senatore PEPOLI G. Ed io pure.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole De Cesare ceduta la parola, essa spetta prima all'onorevole Senatore Cadorna.

Senatore CADORNA C. Ho dichiarato che credo che nessuno abbia colpa del ritardo a sottoporre alla discussione del Senato la presente legge, epperò non reputo che si riferiscano a ciò che io dissi, le molte considerazioni fatte dal mio amico, il Presidente del Consiglio, a questo riguardo.

Quanto all'osservazione che feci sul fatto che questo disegno di legge provvede a due soggetti diversi, togliendo la libertà del voto, credo che la risposta del Presidente del Consiglio non risolva la difficoltà.

Le diversità dei soggetti non ha nulla a che fare con la relazione di causa e di effetto che possono avere questi due soggetti. Uno di essi può essere, come disse l' onor. Presidente del Consiglio, la conseguenza dell' altro, cioè l' esercizio è la conseguenza del riscatto; ma ciò non toglie che siano due soggetti diversi, su cui si deve domandare separatamente il voto del Parlamento, massime che si tratta del modo dell' esercizio.

Ripeto adunque, che credo di essere nel vero sostenendo che quando si tratta di soggetti diversi, su cui le opinioni possono essere diverse, si vincola la libertà del voto, se per ciascuno di questi soggetti non si presentano separati disegni di legge.

Disse l' onor. Presidente del Consiglio, che anche il Ministero precedente aveva riunito questi soggetti in un solo disegno di legge, pur avendo un' idea opposta relativamente al modo dell' esercizio. Ma io dichiaro, che non faccio una questione di politica, sibbene questione della libertà di votare, epperò penso che ha fatto male, tanto il Ministero precedente, quanto il Ministero attuale. Ogniqualvolta ci venga un disegno di legge che provveda a materie diverse e da qualunque Ministero ci venga, se io mi troverò nella impossibilità di approvare l' una, e di rifiutare la mia approvazione all' altra, e se sarò per conseguenza privato della libertà del voto, domanderò sempre che la legge venga divisa, affinchè io possa avere questa libertà.

Si è citato l'esempio delle leggi finanziarie così dette *omnibus*. Lasciando in disparte le molte cose che si potrebbero dire a questo riguardo, mi limiterò a notare che molte proteste si son fatte in quella circostanza, e che io credo ancora più giuste ed opportune le osservazioni che ho fatte nel presente caso, onde questi fatti non si verifichino più per l'avvenire.

L' onor. Presidente del Consiglio ha detto che colle dichiarazioni che ho fatto un mese fa e che ora ho rinnovato, rispetto alle altre leggi che ora siamo chiamati a votare, ho provocato la cessazione del lavoro del Senato. Io non ho fatto nulla di tutto ciò; poichè ho dichiarato soltanto ciò che farò io. Ho detto che a fronte di disegni di legge presentati come urgenti, io non m' acconcio a subire la necessità di votarli, quando mi è nel fatto tolta la libertà di modificarli. Ho dunque espresso, come ne ho il diritto, la mia opinione, ed i miei Colleghi faranno ciò che crederanno più opportuno. Non ho neppur fatto alcuna proposta, nè voglio farne alcuna. Del resto, dirò solo che nella mia lunga pratica ho imparato, e che conosco abbastanza le convenienze parlamentari, e che credo di non averle mai dimenticate.

PRESIDENTE. La parola è all' on. Angioletti sopra l' incidente.

Senatore ANGIOLETTI. Io dichiaro di associarmi completamente alle cose dette dall' onorevole Cadorna; e per dirne le ragioni dovrò richiamare l'attenzione dell'onorevole Presidente del Consiglio sopra un fatto che mi pare siagli sfuggito. Il fatto è che l' attuale Gabinetto dacchè è al potere, ha presentato alla Camera dei Deputati tutte le leggi che aveva da presentare, nessuna esclusa; dal qual fatto è accaduto che, quando una gran parte di queste leggi sono venute avanti al Senato, la Camera si è prorogata. Di qui nasce l' inconveniente di cui si parla, e che, come costringe l' onor. Cadorna a non votare, se ho bene inteso, sulle leggi che si presenteranno a noi, e che non abbiamo nè tempo nè modo, non solamente di studiare ma neanche di leggerne la Relazione, io invece trovandomi in questo caso fra il sì e il no, sarò, come diceva quel tale, di parere contrario e voterò contro.

Questo è un inconveniente che non sfuggirà nè al Governo nè al Senato, al quale, secondo me, si potrebbe rimediare in due modi: il primo è di chiedere al Senato di votare le leggi sullo scorcio della sessione, senza leggerle e senza studiarle, perchè volendole emendare non ci sarebbe più il tempo di rimandarle alla Camera dei Deputati, perchè lo Stato ne soffrirebbe, perchè all' andamento del servizio ne verrebbero dei guai. Quindi io dico francamente che questo primo modo non è nè conveniente per la gravità della discussione, nè conveniente, diciamolo francamente, per la dignità del Senato.

Ci sarebbe poi un secondo modo, che il Governo, cioè, avesse la degnazione di presentare le leggi per una parte alla Camera dei Deputati ed una contemporaneamente al Senato, in tal modo, io credo, i lavori procederebbero di pari passo ed il Senato e la Camera giungerebbero alla fine della sessione nello stesso tempo, e questi inconvenienti non si verificherebbero.

Il primo modo piacerà forse al Presidente del Consiglio, ma, lo dico francamente, non piace a me.

Se poi vorrà adottare il secondo modo avrà la compiacenza di dircelo. Intanto però io mi permetto di rammentare che il Re Carlo Alberto, il carro dello Stato lo ha fatto con due ruote, e con un timone che siete voi, Signori del Governo; e queste due ruote, poste sopra un medesimo asse devono camminare di pari passo; mentre invece, col sistema attuale, pare che di queste ruote se ne voglia mettere una avanti, la quale solo sostenga il peso del carro, lasciando che l' altra si lasci condurre a rimorchio. Quando il Re Carlo Alberto istituì le due Camere, volle farne due sorelle gemelle, e non una primogenita e l' altra secondogenita; mentre col sistema attuale parmi si esca dallo spirito della costituzione, il quale vuole che i due rami del Parlamento vadano di pari passo ed abbiano la stessa considerazione.

Detto questo, e spiegate come meglio ho potuto le ragioni per le quali mi associo alle idee dell' onorevole Senatore Cadorna, io dichiaro che quanto alla legge che stiamo discutendo, ed a proposito della quale è sorto quest' incidente, io darò favorevole il mio voto; ma dichiaro nello stesso tempo che voterò contro a tutte quelle leggi per le quali mi mancherà il tempo di fare i necessari studî a tranquillità della mia coscienza.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pepoli sull' incidente.

Senatore PEPOLI G. Io pure, come l'onorevole Senatore Angioletti, dirò al Senato schiettamente la mia opinione.

Io non posso ammettere i rimproveri che l' onorevole Senatore Cadorna ha rivolto al Ministero; imperocchè non credo sia esatta l'affermazione che i progetti che rimangono a

votare sieno nella massima parte stati recati al Senato in questi ultimi giorni, e che quindi sia mancato il tempo opportuno per esaminarli. Per confutare questa asserzione ricorderò che quattro importantissimi progetti giacciono pur sempre negli Uffici Centrali, ad onta che sieno trascorsi molti giorni dall'epoca della loro presentazione.

Il progetto dei conflitti di attribuzioni fu presentato il 5 maggio; quello sull'inchiesta agraria il 15 maggio; quello dei punti franchi il 6 giugno, e parimenti il 6 giugno quello che determina gli stipendî dei maestri delle scuole normali.

Può egli dunque dirsi che questi progetti sieno stati presentati in tempo indebito, che il Ministero abbia fatto indebita pressione sopra gli animi nostri, offendendo in tal modo la dignità del Senato?

In quanto alle ultime leggi, parmi che il Presidente del Consiglio ne abbia giustificato con ottime ragioni l'indugio. Esse furono votate nelle ultime tornate dalla Camera dei Deputati, e non potevano quindi esser prima presentate al nostro esame ed alla nostra sanzione. Nè è nuova questa condizione di cose, e meglio di qualunque altro l'onor. Cadorna deve conoscere l'imperiosa necessità che scaturisce da essa, e che costringe i Ministri a presentare talvolta al Senato negli ultimi giorni della sessione disegni di legge importantissimi.

L'on. Cadorna apparteneva come Ministro dell'Interno a quel Gabinetto che presentò il 12 agosto 1868 al Senato cinque leggi importantissime, fra le quali quella della Regìa cointeressata dei tabacchi, legge molto più rilevante di quella che ora stiamo discutendo intorno alla Convenzione di Basilea. E pure la Camera dei Deputati si era aggiornata il 2 agosto, e pure il 22 del medesimo mese il Senato si aggiornò a sua volta, dopo avere rapidamente esaurito il suo ordine del giorno.

E vuole anche di più il Senato? Il Senatore Cadorna presentava il 17 agosto, a nome del suo Collega il Ministro Guardasigilli, uno schema di legge intorno allo scioglimento delle decime feudali nelle provincie di Mantova e di Venezia, e domandava l'urgenza di questa legge in nome degli interessi e dei desiderî di quelle province.

Vegga adunque l'on. Cadorna, che talvolta i Ministri possono essere costretti da imprescindibili necessità a presentare negli ultimi giorni della sessione, quando la Camera dei Deputati è già aggiornata, leggi gravi, gravissime, senza mancare per ciò al proprio debito, senza offendere per ciò la dignità del Senato, senza menomare la libertà delle discussioni.

È vero che l'onor. Cadorna non propone di sospendere le nostre deliberazioni: egli si limita soltanto a dichiarare che si asterrà dal votare, che si allontanerà da quest'aula per non sancire colla sua presenza tanta jattura! E di ciò pur sempre mi dolgo, perchè egli è uomo troppo importante nel Senato, egli esercita troppa autorità sulle nostre determinazioni, perchè la sua voce rimanga senza eco, perchè egli non trovi molti seguaci delle proprie dottrine. Io lo prego quindi vivamente in nome di molti e grandi interessi di non perdurare nel suo divisamento.

Pensi che fra gli altri progetti a cui intende negare il suo voto, vi è per esempio quello per la riparazione degli argini del Po. Vuole l'on. Collega che questo patriottico consesso si separi senza aver provveduto ai pericoli che minacciano quelle disgraziate provincie? E se per avventura l'indugio mettesse a repentaglio la loro sicurezza, crede l'onor. Cadorna che noi avremmo provveduto veramente alla dignità del Senato? Nè con ciò intendo spogliare il Senato del suo diritto di emendare la legge.

Io credo che se troviamo degli errori, dobbiamo emendarli senza preoccuparci della Camera dei Deputati; essa può essere richiamata, imperocchè non è sciolta, ma aggiornata, e tocca al Governo il richiamarla, per discutere le nostre modificazioni. (*Ilarità*)

Prego quindi nuovamente l'onor. Cadorna a non disertare il suo scanno, e a non privare le nostre discussioni intorno alle leggi, che ancora ci rimangono a discutere, dei lumi dei suoi studî e della sua esperienza.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola sull'incidente.

PRESIDENTE. Ha la parola sull'incidente.

Senatore LAMPERTICO. L'ilarità la quale ha accompagnato le ultime parole dell'onorevole Pepoli sono il commento di quell'ampia libertà che l'onorevole Senatore Pepoli lascia al Se-

nato. Io, o Signori, sono ben lungi dal fare una questione che abbia attinenza politica in quest'argomento.

In una sessione precedente, quando altri sedeva al governo, venne fatta una proposta simile a quella che ieri ha fatto l'onorevole Presidente del Consiglio, cioè venne portata innanzi al Senato una legge di approvazione di molti contratti di vendite e permute di beni demaniali con corpi morali.

La proposta venne demandata alla Commissione di Finanza, ed io venni nominato Relatore precisamente in circostanze affatto analoghe a quelle in cui ora ci troviamo. Che cosa ha detto, o Signori, la Commissione di Finanza?

Non diamoci l'aria di fare una Relazione sopra contratti che non abbiamo avuto nemmeno il tempo di leggere di corsa. Preferiamo fare atto di fiducia verso il Ministero, ma non intendiamo nè punto nè poco di entrar nell'esame di questo progetto di legge. Ecco quello che abbiamo fatto quando altri sedeva al governo, e ciò per togliere qualunque carattere politico a questa discussione.

Ma, o Signori, si può a ciò rassegnarsi dove sia assoluta, imperiosa urgenza, come nel progetto di legge che ci sta davanti in questa occasione?

In tale condizione di cose comprendo come si può domandarci, in qual modo si può concedere l'abbandono di uno studio adeguato; ma non si può del pari porre a queste strette il Senato quando si tratta di leggi le quali non abbiano questo carattere di grande urgenza, e che il Senato non possa persuadersi esso medesimo di questo carattere imperioso e di urgenza.

Rammento che in una Commissione leggevasi una Relazione, ed alcuno stanco non vi prestava attenzione, lasciandosi vincere dal sonno. Il Relatore, uomo di spirito, disse: il mio Collega mi dà un voto di fiducia. (*Ilarità*)

Non sono questi i voti di fiducia che possa ambire il Presidente del Consiglio ed il Ministero. Io mi studio di fare una mozione, la quale possibilmente concilii l'angustia del tempo con la dignità e colla indipendenza del Senato.

Vengo a questo partito, specialmente indotto dal fatto di ieri che l'uno dopo l'altro i signori Ministri ci hanno detto che proponevano l'urgenza per questo e per quell'altro progetto di legge. Si son fatte allora varie proposte: si propose di fare due sedute al giorno, partito questo che venne escluso per incompatibilità di altre occupazioni; e del resto dovevasi escludere, perchè non giovano le sedute pubbliche, se prima le leggi non sono discusse negli Uffici e nelle Commissioni. Se così non fosse, basterebbe una sola seduta per tutti i progetti di legge presentati al Senato.

Ora, la mia proposta mi pare conciliativa, perchè tien conto delle ragioni del Governo che se non si adottassero taluni provvedimenti in questo scorcio di sessione, forse ne potrebbe venir danno alla cosa pubblica. Bisogna tuttavia che ci animiamo tutti di grande discrezione; e perciò proporrei che il Presidente del Senato, d'accordo col Presidente del Consiglio dei Ministri, cercasse di far una scelta dei progetti di legge che hanno maggior carattere d'urgenza, e che d'altronde possono venire discussi perchè accompagnati da tutte quelle illustrazioni che garantiscono la vera libertà del voto.

È questa la proposta che sottopongo alla benevolenza del Senato, siccome quella che spero metta d'accordo l'angustia del tempo colla nostra vera e intera indipendenza.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io debbo rispondere alcune parole all'onorevole Senatore Angioletti.

L'onorevole Senatore Angioletti ha voluto dare una specie di ammonizione all'attuale gabinetto, richiamandolo ad una più esatta osservanza dei principî del nostro sistema costituzionale.

Mi permetta l'onorevole Senatore Angioletti di dichiarargli che io credo proprio di non aver bisogno di nessun eccitamento simile da parte sua. Io sono devoto osservatore delle forme consacrate dallo Statuto largito dal magnanimo Carlo Alberto, e vi sono devoto dal 1848 in poi; nè mi è mai accaduto che nessuno venisse a darmi un avvertimento simile al suo.

Nel caso attuale poi non vi era nè ragione nè pretesto che lo autorizzasse.

L'onorevole Senatore Angioletti dice che i due rami del Parlamento hanno entrambi diritto alla stessa considerazione. E da che può mai indurre l'onorevole generale Angioletti

che il Gabinetto attuale non tenga nella stessa, stessissima considerazione i due rami del Parlamento?

Egli dice: badate che lo Statuto ha stabilito che il carro dello Stato vegga al suo asse attaccate due ruote perfettamente eguali e il potere esecutivo, che figurativamente dovrebbe esserne, secondo il generale Angioletti, il timone, deve sviluppare la sua forza in modo che le due ruote contemporaneamente girino intorno all'asse.

Onorevole Senatore Angioletti! io mi permetto di farle un'osservazione. Le due ruote sono perfettamente eguali. È obbligo assoluto del potere esecutivo di tenerle nella stessa altissima considerazione. Però, lo Statuto dà ad una ruota una differenza sull'altra, perchè le leggi d'imposta devono esser prima presentate alla Camera de' Deputati, il che stabilisce una certa differenza fra una ruota e l'altra.

L'onorevole Senatore Angioletti poi, spiegando il principale fondamento delle sue osservazioni, dice che bisognerebbe ripartire il lavoro fra i due rami del Parlamento in modo più ragionevole, ed accusa il Ministero di non aver presentato nessun progetto di legge al Senato, mentre li ha presentati tutti alla Camera dei Deputati.

Onorevole Senatore Angioletti, io la prego di avvertire che l'obbligo del riparto dei lavori parlamentari doveva principalmente spettare al precedente Gabinetto, perchè è al principio della Sessione che si ripartiscono i lavori.

Io credo veramente che a questo ufficio abbia adempiuto il precedente Ministero, e a questo proposito ricorderò un argomento gravissimo, sottoposto dalla precedente Amministrazione all'esame del Senato, ne citerò uno solo, di cui mi ricordo, ed è il Codice della marina mercantile, che giace ancora vergine. Poi quale era il còmpito che toccava all'attuale Gabinetto? Questo, nel brevissimo tempo che gli rimaneva, vedeva *a priori* che questo tempo, che poteva consacrare ai lavori parlamentari, era breve; ed ha quindi accettato in massima parte i progetti di legge presentati dall'Amministrazione precedente. Sono pochissimi i progetti di legge che l'Amministrazione attuale ha presentato alla Camera dei Deputati. Alcuni poi di questi progetti non sono stati presentati dall'Amministrazione attuale, ma bensì da singoli Deputati. Ora, vuole l'onorevole Senatore Angioletti che il Gabinetto attuale impedisca l'iniziativa dei membri del Parlamento, che è pure consacrata dallo Statuto fondamentale?

Anzi dirò di più; quella scelta di cui parlava l'onorevole Senatore Lampertico, l'attuale Gabinetto l'ha fatta già, inquantochè ha lasciato cadere nell'altro ramo del Parlamento diversi progetti di legge di non piccola importanza, appunto perchè la loro discussione si sarebbe di tanto protratta da non potere essere recati innanzi a questo alto Consesso in tempo da potersene ripromettere una utile e seria discussione. Rimase nell'altro ramo del Parlamento, per citarne un solo, il progetto di legge sulla perequazione fondiaria, importantissima, necessarissima, desideratissima: il Ministero l'ha lasciata cadere, perchè ha creduto che mancasse il tempo a discuterla; così avvenne di altri progetti di legge. Cosicchè io veramente non vedo donde poteva prendere argomento l'onorevole Senatore Angioletti per lagnarsi del contegno dell'attuale Gabinetto. L'attuale Gabinetto ha aggiunto pochissimi progetti di legge a quelli già presentati dalla precedente amministrazione, ed in grandissima parte ha mantenuto davanti alla Camera ed ha portato dinanzi al Senato quei soli progetti di legge che esso credette indispensabili al buono andamento della pubblica amministrazione.

Perciò l'amministrazione confida che il patriottismo del Senato vorrà assecondare le sue preghiere, e vorrà accettare la discussione dei progetti di legge che sono dinanzi a lui.

PRESIDENTE. Debbo osservare che il Senato ha già approvato l'urgenza per diversi progetti di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Credo di aver risposto all'onorevole Lampertico dal momento che ho dichiarato che la scelta dei progetti che l'amministrazione attuale crede indispensabili al buono andamento della pubblica amministrazione si è già fatta abbandonando nell'altro ramo del Parlamento ed acconsentendo anche a che fosse rimandata la discussione di alcuni altri progetti di legge che da gran tempo stanno avanti al Senato, e citerò fra gli altri quello sui conflitti di attribuzione; non esito a dichiarare, sarebbe una cosa strana se si pre-

tendesse che il Senato si occupasse di questa difficile materia nelle condizioni in cui ci troviamo.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Mi rincresce che l'onorevole Presidente del Consiglio non accetti la mia proposta e tuttavia non ne ho ancora perduta la fiducia, poichè, per dire il vero, mi pare la più pratica e la più idonea a conciliare riguardi che devono stare a cuore di tutti.

Adesso non si tratta di fare nessunissima censura al Ministero, che esso abbia mancato ai doveri suoi; ma se il Ministero non ha mancato a' suoi, volete che manchi ai propri il Senato? Il Ministero deve volere che il Senato esso medesimo li adempia, e noi ci screditeremmo nella pubblica opinione se tutto il nostro lavoro di domani e di sabato si volesse far consistere nel portare delle palline bianche e nere nelle urne.

Non basta che i progetti di legge abbiano una maggiore o minore importanza, bisogna che sieno anche in grado di potere essere discusse.

Sono due i criteri che ho indicato nella mia mozione come quelli i quali dovrebbero guidare un'ulteriore scelta. Non dico che il Presidente del Consiglio non abbia già lasciato indietro dei progetti di legge; ma mi pare che sieno ben troppi quelli i quali ci stanno ora dinnanzi, e che ancora non abbiamo avuto il tempo nemmeno di leggerli. Ora, io insisterei sopra questa mia proposta, la quale è animata da spirito di equità e pregherei l'onor. Presidente del Consiglio ad accettarla, e il nostro onorevole Presidente a sottoporla ai voti. Essa consiste in questi termini:

« Il Senato dà incarico al suo Presidente di porsi d'accordo col Presidente del Consiglio dei Ministri per scegliere quei progetti di legge i quali sieno in grado di essere discussi, e d'altronde presentino il carattere di immediata urgenza. »

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Mi permetta l'onorevole Senatore Lampertico che io opponga alla sua proposta l'eccezione della cosa giudicata.

Signori Senatori, la proposta dell'onorevole Lampertico tenderebbe a sospendere la discussione anche di quei progetti di legge che furono dal Senato dichiarati d'urgenza. Ma la dichiarazione d'urgenza stabilisce precisamente che quei progetti debbono essere discussi senza dilazione.

L'onorevole Lampertico ha sollevate delle difficoltà e ha detto che molti progetti non si potrebbero approvare dal Senato, senza prescindere dalla discussione che debbe precederli.

Egli ha supposto che il Senato doveva discutere tutti questi progetti in due giorni soli.

In verità io non trovo scritto in nessuna legge, in nessun regolamento, che i lavori del Senato debbano avere termine col prossimo sabato.

Per la discussione di queste leggi, impiegherà il tempo necessario; ma non si può disdire il carattere d'urgenza che loro venne dal Senato accordato.

Io trovo nelle passate decisioni del Senato un'eccezione pregiudiziale che si oppone alla proposta dell'onorevole Lampertico.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi dispiace di non poter aderire alla proposta del Senatore Lampertico, e credo che le ragioni che ho esposte siano sufficienti a dimostrare l'impossibilità per parte del Governo di aderirvi.

Dal momento che il Governo ha dichiarato che egli non ha portato avanti al Senato se non quei progetti di legge che sono indispensabili al buon andamento della cosa pubblica, come vuole l'onorevole Lampertico che il potere esecutivo, usurpando (mi si permetta la parola) una parte delle attribuzioni del Senato, vada a discutere con chi lo presiede quali siano i progetti che si debbano portare innanzi ad esso in discussione e quali no?

Io assolutamente dichiaro che questa proposta non posso accettarla, e persisto nella mia perchè piaccia al Senato di occuparsi di tutti i progetti di legge.

PRESIDENTE. Se il Senatore Lampertico insiste, io darò corso alla sua proposta:

La rileggo:

« Il Senato dà incarico al suo Presidente di porsi d'accordo col Presidente del Consiglio dei Ministri per scegliere quei progetti di legge i quali sieno in grado di essere discussi e d'al-

tronde presentino il carattere d'immediata urgenza. »

Chi appoggia questa proposta, è pregato di alzarsi.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, interrogo il Senato se intende approvarla.

Chi approva questa proposta, è pregato di alzarsi.

(Non è approvata.)

Essendo così esaurito l'incidente, si riprenderà la discussione generale.

La parola spetta al Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Signori Senatori, le ore son contate, e delle pochissime serbate alla disamina di un gravissimo progetto di legge, una parte l'ha assorbita l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale, ed un altra un solo incidente. Duole anche a me che l'angustia del tempo non permetta al Senato di esaminare e discutere con maturità di studio uno dei più importanti progetti di legge che sia stato presentato alle sue deliberazioni in questo scorcio di sessione legislativa. Ma di ciò non voglio farne un torto al Governo; perchè anch'egli è stretto e incalzato dai termini segnati nella Convenzione di Basilea.

Io abbandono dunque intieramente la disamina del merito intrinseco della convenzione, dell'atto addizionale e del trattato con l'Impero Austro-Ungarico; mi arresterò soltanto alla legge presentata per l'approvazione delle convenzioni e del trattato, esaminando il solo fatto amministrativo, e svolgerò brevemente la mia tesi dal lato storico, economico e politico.

Tra il cozzo delle diverse dottrine ed opinioni, i governi civili di tutto il mondo non si appigliarono che a ciò che credettero più utile, più essenziale e più opportuno agli interessi generali dello Stato.

Originarono da ciò tre sistemi diversi in ordine alla costruzione e all'esercizio delle strade ferrate. Il primo sistema fu quello di dare la cura della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie allo Stato; il secondo fu quello di darla esclusivamente alle Compagnie private; il terzo sistema, così detto misto, ammise tanto le compagnie private quanto il Governo a poter costrurre ed esercitare le ferrovie.

Il primo sistema fu adottato in principio dal Belgio, dalla Germania, dalla Russia e da parecchi Stati dell'Unione Americana; il secondo venne addottato esclusivamente dall'Inghilterra; il terzo dalla Francia, dall'Italia, dalla Svizzera e dalla Spagna. In seguito però le cose variarono; anche nel Belgio, in Germania e in Russia si ammisero le Compagnie private, ma per talune linee o tronchi speciali: allo Stato fu serbata esclusivamente la cura dell'esercizio, come nel Belgio e in Prussia.

Ora, senza ricordare al Senato quello che accadde in Francia dal 1842, quando fu fatta la prima legge delle strade ferrate, sino al presente; senza ricordare le Compagnie francesi delle strade di Versailles, di Rouan, di Strasburgo che non poterono mai proseguire i lavori senza i prestiti e le garanzie anticipate del Governo; senza parlare dei miliardi prestati a tenue interesse, ovvero dati in sussidio alle Compagnie delle strade ferrate dal governo francese. Senza discorrere dei prestiti fatti dal Tesoro inglese al 3 0[0 a molte Compagnie per la costruzione delle ferrovie; senza parlare dello sfrenato monopolio, del prepotente arbitrio e degli abusi delle settanta Compagnie inglesi nell'elevare le tariffe sino al 20, e 30 0[0 anche negli anni di carestia, onde ricavare un dividendo maggiore dal frutto delle *azioni*, escludendo così dal pubblico beneficio delle strade ferrate i poveri operai ed i piccoli produttori.

Senza accennare come per codesti abusi enormi sin dal 1845 i più eminenti uomini politici e i più illustri scrittori inglesi propugnarono l'espropriazione forzata a favore dello Stato delle ferrovie britanne; e se ciò non avvenne sinora, non fu mica per la mancanza dell'opinione dei più in questo senso; ma ciò accade perchè i capitali privati sono impegnati per quindici miliardi di franchi nelle strade ferrate; e assai più perchè i direttori, gli amministratori, gli ingegneri di esse sono in numero considerevole nella Camera dei Comuni.

Ma lasciando da parte gli esempi stranieri, giova rapidamente esaminare quello che accadde in Italia sin dacchè cominciarono a costruirsi le strade ferrate presso di noi col sistema delle associazioni private. E poichè non ho la memoria ferrea dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, trattandosi di date, di convenzioni e di leggi, di cifre e di numerosi

fatti speciali, cercherò di ricordare le cose nel miglior modo che per me si potrà.

Ma innanzi tutto ho bisogno di fare una solenne dichiarazione per non essere frainteso.

Io credo fortemente nello spirito di associazione in generale, ed ho sostenuto e sostengo che, allorchè sarà legalmente disciplinato e praticamente moralizzato, diventerà l'àncora salvatrice del mondo moderno. Io parlo di un solo fatto speciale.

Il Governo subalpino prima della proclamazione del Regno d'Italia concesse la linea di Torino-Savona e l'altra del littorale ligure alla società Morton, con un premio di quattro milioni di lire per la prima linea, e colla garanzia del 5 0[0 per l'altra, sopra un capitale di 125 milioni.

Codeste concessioni non ebbero effetto per colpa della società Morton.

Il Governo granducale toscano concesse la ferrovia da Firenze a Pisa a tre diverse società, le quali non adempirono ai patti stipulati, ed in breve tempo si trovarono nell'impotenza di eseguire i lavori. La società della ferrovia Lucca-Pisa cadde in breve tempo in istato di fallimento, ed il Governo granducale toscano al principio del 1859 dovè acquistare la linea al prezzo di L. 2,129,925 39.

Sulle rovine di tutte queste società si elevò quella delle ferrovie Livornesi, alla quale si garantì da parte dello Stato un frutto minimo e l'estinzione del capitale, tanto per le azioni, quanto per le obbligazioni. Alla società Centrale Toscana si concesse il prolungamento della sua linea fino a Chiusi, ma si dovette aumentare l'annua sovvenzione, che le fu già assicurata dal Governo granducale nell'atto della concessione del tronco da Siena a Torrita.

Intanto la società, cui venne concessa la linea da Firenze ai confini pontificî verso Perugia, non ostante le ripetute proroghe ottenute, non fu più in grado di proseguire i lavori, e l'onorevole Ricasoli, Capo del Governo provvisorio toscano, la dichiarò decaduta dalla concessione. Le società delle Lombarde e delle Romane, quando sorse il Governo nazionale, si spingevano innanzi a furia di debiti che contraevano in Francia, ove il Governo nazionale non poteva naturalmente portare la sua vigilanza.

Una nuova convenzione fu fatta nel 20 giugno 1860 con la società delle Lombarde e dell'Italia centrale, e quindi nuovi sacrifizi da parte dello Stato per affrettare il congiungimento dei tronchi. Alla società delle Livornesi venne concessa la linea da Firenze a Foligno con lauta garanzia, ed alla Centrale Toscana, con legge del 21 luglio 1861, fu concesso di prolungare la sua linea sino ad Orte, con forte garanzia sul capitale di costruzione. Alla società delle Romane, con legge del 28 luglio 1861, venne concesso il tronco da Castel Bolognese a Ravenna, con un sussidio di 5 milioni di lire; e la linea da Napoli a Ceprano, con l'aumento di un milione della garanzia sul prodotto netto chilometrico di 20 mila lire.

Intanto il Governo era tempestato da moltissime liti intentate dalla società decaduta, l'Aretina, e quindi con legge del 25 luglio 1861 si dovettero sciogliere tutte le vertenze con nuovi sacrifizi del pubblico erario.

Con la legge del 21 luglio 1861 furono concesse ad una società importantissima le linee da S. Benedetto del Tronto ad Otranto, da Pescara a Ceprano, da Foggia a Napoli per Eboli e Conza, e da Bari a Taranto da costruirsi in 4 anni. Ma non ostante le molte facilitazioni date dal Governo a questa società, essa non fu in grado di adempiere ai suoi impegni.

Con la legge del 21 agosto 1862 vennero concesse alla società delle ferrovie meridionali tutte le linee già decretate nel 1861, garantendo per esse un reddito lordo di 29 mila lire a chilometro per le napoletane, e di 20 mila lire per le lombarde, oltre un sussidio di 20 milioni, metà in lavori già fatti, e metà in beni demaniali.

Fu convenuto che le linee da Ancona a Brindisi e da Napoli a Foggia dovessero trovarsi ultimate a tutto dicembre 1864. Ma ciò non fu eseguito.

Con la legge del 25 agosto 1863 furono concesse le ferrovie Calabro-Sicule alla società Vittorio Emanuele, con una garanzia chilometrica di 14 mila lire, oltre una sovvenzione di 9 milioni.

Con la legge infine del 4 gennaio 1863 si concessero le ferrovie della Sardegna ad una società che si disse *Sarda*, e con la garanzia di un prodotto netto di 9 mila lire al chilometro, oltre la cessione di 200 mila ettari di terreni adempriviti.

Ma tutte queste società che ottennero dallo Stato garanzie, sussidi, premî, assegnamenti di terreni, alla fine del 1864 si trovarono tutte, niuna esclusa, nello stato di non potere adempiere ai loro impegni.

Il Governo dovette venire in loro ausilio, emettendo obbligazioni direttamente, ovvero garantendo le obbligazioni emesse dalle società, le quali obbligazioni, poichè erano moltissime e di diversa natura, si incontravano sul mercato e si facevano guerra a vicenda; sicchè erano collocate per metà ed anche per un terzo del loro valore nominale.

Da ciò nuovi oneri al Governo, oltre il danno della sinistra influenza esercitata sul credito pubblico e sui fondi pubblici dello Stato.

E mentre questo accadeva da un lato, dall'altro i danni eran più sensibili pel servizio pubblico. Imperocchè tante piccole e diverse Società avevan bisogno di molte spese di amministrazione e di sorveglianza; e il Governo dalla sua parte dovea lottare con numerose amministrazioni per le tariffe, per i regolamenti, per gli orarî, per le coincidenze ecc. E ciò non ostante il pubblico era mal servito, il commercio incagliato dalle numerose tariffe, la speditezza del traffico ne soffriva, e le contabilità non si portavano mai a fine. Parecchie di esse sono tuttora pendenti, dopo tanti anni!

Da Susa a Pescara, non più che sopra una linea di 740 chilometri il pubblico e il commercio davan di cozzo in cinque diverse amministrazioni ferroviarie, con cinque ordinamenti diversi, con cinque tariffe diverse; e quali incagli derivassero da ciò al commercio, ognuno se lo può immaginare.

Per questi motivi il Governo sollecito sempre del pubblico vantaggio, indusse le Società alla fusione, e da qui la legge del 14 maggio 1865, con la quale si stabilirono quattro sole Società, cioè quella delle ferrovie dell'alta Italia, la Società delle ferrovie romane, quella delle meridionali e la Società delle ferrovie Calabro-Sicule. Ma codesta fusione costò nuovi oneri al Governo, novelli sagrifizi, oltre la soppressione di parecchie linee nelle provincie Napolitane.

Le condizioni finanziarie delle quattro Società non si avvantaggiarono punto; le anticipazioni fatte sulle future sovvenzioni furono un mezzo che impedì la loro immediata rovina; ma non valsero a restaurare il loro credito.

I ministri Jacini e Scialoja si preoccuparono di questo deplorabile stato di cose e pensarono di riscattare tutte le linee ferroviarie, ma sopraggiunsero le crisi ministeriali e il loro progetto cadde in oblìo.

Le strettezze delle Società crebbero a dismisura; i lavori a cui erano obbligate ristagnarono; molte contestazioni giudiziarie sorsero sull'interpretazione delle clausole delle convenzioni, sul pagamento della ricchezza mobile; il materiale mobile deperiva e non si rinnovava; si diminuivano i treni senza darne notizia al Governo; le contabilità erano in un ritardo deplorevole; e da qui inchieste governative, numerosi giudizi, sorveglianze aumentate, consiglieri nominati dal Governo nel Consiglio di Amministrazione di qualche Società, e finalmente il fallimento coperto delle Romane, l'esercizio delle Calabro-Sicule affidato alle Meridionali, in breve un mondo di guai per tutti!

Sfido io a trovare il modo come uscire da codesto ginepraio senza tornare all'idea del riscatto!

Nessun Ministero avrebbe potuto fare altrimenti di ciò che fece la passata Amministrazione, e lo prova il fatto. Il Ministero Depretis, venuto al potere con decisa avversione al riscatto, ha dovuto per ora accogliere e patrocinare quello delle linee dell'Alta Italia, e finirà, ne son certo, con abbracciare di buon volere quello delle altre.

La forza delle cose è superiore alla volontà degli uomini; si può agevolmente dire *no*, ma quando i bisogni divengono impellenti, quando crescono le necessità dell'amministrazione pubblica, sfido io a fare diversamente.

L'onorevole Relatore De Gori mi pare che abbia detto: io non istituisco confronti tra le conseguenze dei vari sistemi adottati per costruire ed esercitare le strade ferrate; in altri termini, fra le ferrovie esercitate dalle società private, e quelle esercitate dal Governo. Supplisco io a quello che l'onorevole Relatore De Gori non ha potuto fare, perchè ha detto che lo ignorava.

I risultati sono questi: le grandi linee delle ferrovie Prussiane furono costrutte dal Governo; costarono in media lire 244,972 il chilometro, e danno sinora un prodotto netto di

lire 19,055 per chilometro, ovvero il 7 08 per cento del capitale impiegato. In Francia, col sistema misto, cioè delle spese di costruzione divise fra le compagnie concessionarie e lo Stato, il chilometro di strada ferrata costa in media 443,290 lire italiane, e per conseguenza il capitale impiegato non frutta più del 6,08 per cento. Nel Belgio v'ha pure il sistema misto francese. Ci sono strade costruite a spese dello Stato, e strade fatte dalle compagnie private. Un chilometro di strada ferrata costa 220 mila lire al Governo, e 290,787 alle compagnie. Tutte le ferrovie però sono esercitate dal Governo, e fruttano un prodotto netto di 14,845 lire per chilometro, e si divide così: in ragione del 6,91 per cento per le linee costruite dallo Stato, e per lire 3,23 per cento per le linee costruite dalle compagnie.

In Inghilterra col sistema delle concessioni alle Società private ogni chilometro costa in media 538 mila lire italiane, e quindi il capitale impiegato frutta il 4, 80 0[0.

Nella Spagna con lo stesso sistema, un chilometro di strada ferrata costa 306 mila lire; il prodotto netto è del 2, 10 per cento del capitale impiegato.

Nella Svizzera che seguì il medesimo sistema delle concessioni a Società private, un chilometro di strada ferrata costa 325 mila lire, ed il prodotto netto non è maggiore del 3,71 per cento del capitale impiegato.

In Italia, che adottò pure il sistema delle Compagnie private, un chilometro di ferrovia costò in media 325 mila lire, ed il prodotto netto del capitale impiegato non è superiore a quello della Svizzera.

Gli effetti delle tariffe secondo i tre sistemi non sono meno rilevanti, guardate le cose dal lato commerciale.

In Germania si paga a testa per un chilometro di strada ferrata da 3 a 7 centesimi; nel Belgio da 2 a 7 1[2; nella Spagna, nella Svizzera, in Italia da 7 a 10 centesimi; in Inghilterra da 12 a 18 centesimi. In America infine, e segnatamente nello Stato di Pensilvania, le strade ferrate esercitate dal Governo, come quella da Filadelfia a Columbia han tariffe che non oltrepassano 8 centesimi al chilometro, mentre quelle delle Compagnie private arrivano sino a 18 centesimi.

Ecco, adunque, i resultati della costruzione e dell'esercizio, secondo i tre sistemi adottati in tutto il mondo civile.

Il risultato generale poi è questo, vale a dire che tanto per le spese impiegate nella costruzione, quanto per le spese di esercizio, il Governo ha fatto migliori strade e ha speso meno; esercita assai meglio le ferrovie e fa minori spese.

E ciò accade, perchè le Compagnie agognano a lauti dividendi; mentre il Governo ha di mira l'utilità del pubblico, del commercio e dei consumatori che sono le principali fonti delle pubbliche entrate.

Ma si afferma: questo sarà pur vero, come lo è; ma il vostro sistema annienta l'industria privata.

Io ho letto qualche libro di economia politica, e da 30 anni seguo gli svolgimenti progressivi di questa scienza.

Io ho imparato che l'industria privata si fonda sul libero lavoro, sulla libera concorrenza, sulla libera disponibilità dei capitali, sul libero uso delle produzioni, sulla libera facoltà di tutt' i mezzi di cui un uomo può disporre.

Ora, la così detta *industria* delle ferrovie, incomincia con uno Statuto approvato dal Governo, con un regolamento approvato dal Governo, con tariffe approvate dal Governo, con progetti approvati dal Governo, con orari approvati dal Governo, e la vigilanza governativa dal primo giorno all' ultimo segue le Società delle strade ferrate.

La così detta *industria* ferroviaria esclude la concorrenza, esclude la libera dimanda ed offerta, esclude il poter disporre della propria cosa, e delle proprie tariffe. Ma che razza di industria è questa? Io non l'ho capita mai come libera industria, e secondo me non è tale nel puro senso economico; ella è un vero monopolio. Ora, codesto monopolio credete voi che sia più utile affidarlo a Società private anzichè al Governo, che ha sempre di mira il pubblico bene?

Secondo le teorie economiche più pure, il monopolio non dovrebbe esercitarlo nessuno, nè il Governo, nè le Società; ma poichè il monopolio esiste, anzichè affidarlo ad una Società, reputo più vantaggioso sotto tutti gli aspetti di affidarlo al Governo.

E qui ho bisogno, signori Senatori, d'invocare una grande autorità, quella dell'immortale

autore del libro sulla ricchezza delle nazioni, di quell'Adamo Smith cotanto citato, e tanto poco studiato.

Ascoltate, o Signori, in che modo Adamo Smith parla dei monopolî. A tempo suo le strade ferrate non esistevano, per conseguenza non poteva parlare di esse; invece, egli ragionò dei monopolî in generale, e la sua sentenza è una scultura, la dottrina che acchiude, una verità applicabile a tutti i tempi ed a tutti i paesi.

« Il membro del Parlamento, egli scrive, che sostenga ogni proposta per rinforzare un monopolio è sicuro di acquistare la riputazione di un uomo che ben comprende il commercio, ed anche una grande popolarità ed influenza sopra un ordine di uomini, che per il numero e la ricchezza sono di moltissima importanza. Se egli invece si opponga ad una tale proposta, ed ancora più se abbia autorità bastante per farla rigettare, nè la più riconosciuta probità, nè il più alto grado, nè i servigi pubblici più grandi possono proteggerlo dalle più infami ingiurie e detrazioni, da personali insulti, alle volte da pericoli reali che derivano dagli insolenti, furiosi e delusi monopolisti. La legislatura però, se mai fosse possibile che le sue deliberazioni potessero sempre esser dirette non dalla clamorosa importunità dei privati interessi, ma da una veduta estesa del bene generale, dovrebbe per questo motivo forse essere con specialità attenta a non istabilire nuovi monopolî, ed a non estendersi oltre quelli che già sono stabiliti. Ogni simile regolamento introduce alcun grado di reale disordine nella costituzione dello Stato, e sarà difficile in appresso di rimediare, senza cagionare altri disordini. »

È inutile aggiungere una sola parola a queste che sono d'oro.

Ma, si aggiunge, lo Stato non può esercitare le ferrovie perchè gli manca il personale adatto. Parole, rispondo io. Il fatto e l'esperienza mostrano che le Società ferroviarie in Italia hanno fatto le costruzioni, ed ora fanno gli esercizî cogli ingegneri che tolsero allo Stato, con i direttori che tolsero allo Stato, con gli impiegati superiori che tolsero allo Stato. Tutto quello che si dice, adunque, non è esatto: il fatto e l'esperienza lo provano.

Si aggiunge: il sistema dell'esercizio governativo delle ferrovie è un sistema accentratore; giova meglio all'Italia il discentrare. Nulla di meglio, rispondo io. Ma se adottate il principio, andate in fondo; un principio per metà, per un terzo, per un quarto di verità, o non è un principio vero, o si teme di applicarlo per i mali che può cagionare.

Andate dunque in fondo, e cominciate a discentrare la posta, i telegrafi, le privative, il lotto, la coniazione delle monete, poichè questi sono tutti servizî di monopolio essenziale, secondo li definisce la scienza.

Andate dunque in fondo; ma quando avrete fatto tutto ciò, se mai fosse possibile, l'anarchia è bella e fatta.

Il vostro sistema, si dice, taglia i nervi alla libertà privata; il vostro sistema accenna a principî di governo che non sono buoni nei regimi costituzionali. Ma si chiamerà un buon sistema di governo quello che vede il male e persiste a farlo in omaggio agli interessi dei pochi? Sostengo fermamente che questo invece sia il peggiore dei sistemi.

Ma se non è permessa l'adorazione al Dio Stato, io credo che non debba essere neanche permessa l'adorazione alla Dea Società anonima delle strade ferrate. Tra i due anonimi preferisco il grande anonimo dello Stato, di cui tutti parlano, ma pochi l'amano e stimano davvero.

In ultimo si dice: l'esercizio nelle mani delle Società private evita il pericolo che il Governo possa influire nelle elezioni politiche con le migliaia d'impiegati che avrebbe alla sua dipendenza. Ma ormai la storia del nostro paese e delle cose politiche la conosciamo tutti, perchè s'incuta spavento con codesti spauracchi.

Io so invece che quante volte un'Autorità qualunque tentò di mescolarsi nelle elezioni politiche, il corpo elettorale votò sempre in controsenso di ciò che l'Autorità voleva.

Senatore CONFORTI. Non è vero.

Senatore DE CESARE. Io non ho prove dirette e personali per dimostrare il contrario di ciò che afferma recisamente l'onor. mio amico Conforti; ma so che il risultato delle raccomandazioni delle Autorità è stato sempre quello che ho detto.

Ma sia pure; in quanto a me apertamente dichiaro che mi contento assai più che cotesta influenza l'eserciti il Governo, anzichè una società privata, la quale, con questo sistema, non solo

diventerebbe la grande Elettrice de' Deputati, ma si sostituirebbe al Governo ed allo Stato. Ora, in qualunque mano sia il Governo, io preferisco l' azione sua a quella delle private associazioni, allorchè vogliano esercitare un potere politico e sostituirsi al Governo del paese.

E tutto questo, o signori Senatori, si sostiene sempre in nome di Adamo Smith. Povero Adamo Smith! Chi glielo avrebbe mai detto che dopo essere stato rapito dagli Zingari scozzesi, dopo aver patito una giovinezza travagliata, dopo aver sofferto molti dolori in 67 anni di vita, doveva anche dall' alto dei cieli veder i suoi libri immortali mutati in una bandiera destinata a coprire tutte le merci, anche le avariate!....

Senatore CONFORTI (*interrompendo*). Ma non avete dimostrato che le Società sono monopolio....

Senatore DE CESARE. Io credo di averlo dimostrato a sufficienza colla ragione economica, ed al banco dei Ministri siede un economista che può esserne giudice competente.

Se l'onorevole Senatore Conforti potrà dimostrarmi il contrario con ragioni economiche, io, oltre al crederlo un valente giureconsulto, lo stimerò ancora un esimio economista.

Io, dunque, non propongo emendamenti, non propongo ordini del giorno, anzi dichiaro che voterò la legge. Ho soltanto rassegnato taluni fatti, talune esperienze, talune dottrine, come le ultime conseguenze di criterî amministrativi adottati dai più civili e sapienti Governi. Desidero che il Governo del mio paese li tenga presenti nell'avvenire.

A codesto proposito mi mosse il concetto di quella scuola economica sperimentale fondata dagli Italiani, e che secondo me è la vera e la più efficace; e mi mosse per provare che le strade ferrate, oltre ad essere un servizio pubblico a cui partecipano la politica, l' economia, la finanza, la strategica militare, e i più vitali interessi dello Stato, sono eziandio un mezzo potentissimo, atto a trasformare l'ordine sociale moderno sia col diminuire le distanze, sia coll' affrettare la soluzione dei più grandi problemi di Stato. Il Governo a tutto ciò non può rimanere estraneo; ecco in breve il mio concetto.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Dopo il dotto discorso pronunciato dall' onor. Senatore De Cesare dirò poche e brevi parole.

Ben comprendo, o signori Senatori, che non è questo il momento per un' ampia discussione, e pochi potrebbero concedersi la melodiosa voluttà con cui l' onorevole Relatore dell' Ufficio Centrale ci ha oggi modulato, con qualche variazione, la sua Relazione. Non è per questo progetto di legge che io invocherò le prerogative del Senato. Al di sopra di ogni prerogativa sta la dignità della Nazione, e la dignità della Nazione vuole che non si ponga indugio nel far onore a questo atto. Anche troppo abbiamo tardato. Ad alcuno può piacere meglio l' edizione originale, ad altri può piacer meglio l'edizione riveduta. A me piacciono sempre le edizioni principi, non quelle interpolate.

Io avrei preferito che non ci fosse in questo progetto di legge l'articolo 4 appunto per non farne una di quelle leggi che nel linguaggio classico della giurisprudenza si dicono *satore*, ed in cui bisogna accettare anche quello che non fa, per quello che non possiamo ricusare nè punto nè poco. Infine quell' articolo 4 riducesi ad enunciare un principio, e il Parlamento non è chiamato a deliberare sopra la bontà di un principio in astratto, ma sopra un principio il quale rivesta forma di legge o di convenzione.

Il Ministero ha preferito che gli fosse indicata una via; io penso che il Governo abbia con quell' articolo 4 preso sopra di sè un gravissimo sovracapo. Quale è il problema che si è proposto di risolvere il Ministero con quell'articolo 4?

Il Ministero si propone di far sì che una Compagnia la quale impegna nell' esercizio della ferrovia i suoi capitali, e che in conseguenza debba essere animata soprattutto dal desiderio di trarre profitto di questi capitali, amministri quella ferrovia come se non fosse di nessun' altra cosa preoccupata che dell' interesse pubblico! Ecco il problema, che vedremo come il Ministero a suo tempo saprà risolvere.

Io mi confondo quando prendo in esame tutte le difficoltà, che sono rinchiuse in questo articolo 4.

Costituirà il Ministero una Compagnia potente e che arrivi ad imporsi allo Stato?

Costituirà una Compagnia mal sicura che all'indomani chieda allo Stato un aiuto?

Come potrà il Ministero contenere quell'esercizio dei poteri pubblici che nessuno contesterà necessari nell'ordinamento ferroviario, in quei dati limiti nei quali egli si propone di contenerlo?

È ben evidente a quante parti dell'economia nazionale si attenga l'ordinamento ferroviario.

Or bene: vedremo come a suo tempo il Ministero saprà mantenere un sindacato efficace, eppur tale, che non si converta in vera e propria direzione.

Vedremo come tutto ciò arrivi a prendere forma di convenzione e di legge.

Alcuno di noi avrebbe preferito che ora nessun principio fosse enunciato così astrattamente, oppure che fosse enunciato un principio diverso da quello che piacque al Ministero.

Oggi, come stanno le cose, non si può fare nessun emendamento alla legge; bisogna accettare la legge così come si presenta e questo è certamente una ineluttabile necessità.

Ma, quando ci sarà presentato quel progetto, allora avremo il diritto di vedere se quel progetto che ci sarà presentato soddisfi a tutte quelle necessità che l'economia nazionale ci impone di soddisfare in relazione all'ordinamento ferroviario: allora avremo diritto di richiamare quel progetto di legge in serio esame, in quell'esame che in oggi ci è vietato di fare, anche in relazione al suo principio fondamentale.

No, o Signori, io anticipatamente non lodo, non condanno nessuno; ho voluto fare questa semplice dichiarazione, perchè una cosa sola mi sta a cuore, l'indipendenza piena e la libertà del mio voto, e questa io la riservo a suo tempo.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Chiedendo all'onorevole Presidente di iscrivermi tra gli oratori, io non avevo punto dimenticato l'urgenza imperiosa del tempo, e quindi mi era proposto di fare un non lungo discorso.

Ma dopo che l'onorevole Relatore della Commissione nella parafrasi orale della sua Relazione scritta, ha abbandonate tutte o quasi tutte le censure che erano rivolte contro l'amministrazione responsabile della Convenzione di Basilea; anzi talune cose che nella Relazione erano chiamate circostanze attenuanti, nel suo discorso sono divenuti motivi plausibili, io rinuncio alla parola.

Ciò faccio con animo tanto più lieto e sicuro, dacchè la dichiarazione fatta dall'onorevole Senatore Sauli in nome della maggioranza della Commissione, quelle censure alla passata amministrazione sono semplicemente opinioni dell'onorevole Senatore De Gori, non già opinioni della Commissione e tanto meno del Senato.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Sineo.

Senatore SINEO. Io sono disposto a votare puramente e semplicemente il progetto di legge, quale fu presentato al Senato. Solo domando il permesso di motivare il mio voto; di motivarlo negativamente, respingendo cioè alcune fra le considerazioni con le quali si è propugnato quel progetto.

Debbo dichiarare che non posso adottare interamente i motivi esposti dall'onorevole Relatore. Io ho fatto plauso alla sua splendida Relazione, e specialmente ai nobili sentimenti che egli espresse nella sua conclusione, ed io spero che le parole pronunziate dall'onorevole Relatore sull'avvenire di Europa, troveranno un'eco in tutti i cuori generosi, ed io ne faccio premurosamente la girata all'onorevole Ministro degli Esteri.

Io non concordo coll'onorevole Relatore nella parte in cui ha creduto di giustificare pienamente l'equità e la ragionevolezza della convenzione fatta coll'Amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia. Io credo che sia assolutamente necessario di mettere in sospeso questo giudizio, affinchè non possa stabilire un precedente da invocarsi da altre Compagnie.

Io non confuterò, argomento per argomento, ciò che fu detto dall'onorevole Relatore sulla convenienza della convenzione. Questa discussione, agli occhi miei, è inopportuna in questo momento; poichè, sia essa o non conveniente finanziariamente, credo che siamo tutti d'accordo nel riconoscere che, in questo momento, la convenzione debbe essere accettata per convenienze politiche. Dirò solo che, intorno alla convenienza finanziaria, io ho un criterio, che mi pare infallibile, ed è che il valore di una società anonima è determinato dal valore delle sue azioni.

Io ho veduto che prima della convenzione le azioni della società delle ferrovie dell'Alta Italia erano in considerevole ribasso, e che dopo la convenzione si alzarono notevolmente; dunque la convenzione ha avvantaggiata di molto la società. Il pregiudizio arrecato all'erario nazionale è precisamente in ragione inversa del vantaggio fatto agli azionisti. Di quanto questi si sono avvantaggiati, di tanto fu danneggiato l'interesse della nazione.

Neanco posso convenire su altro argomento, che fu più volte ripetuto in quest'Aula.

Per trovare una scusa al cattivo contratto che fu stipulato, si addussero i vincoli internazionali. Ma è questo un sofisma. I vincoli internazionali richiedevano che si facesse la separazione delle due linee, ma non richiedevano che questa separazione si facesse per mezzo di una Convenzione leonina, troppo pregiudicevole agli interessi della nazione nostra. Alla obbligazione nazionale solennemente assunta si poteva soddisfare pienamente, nei termini della più rigorosa giustizia, col procedimento sancito dalle leggi nazionali.

Una Società, che esercita i suoi diritti nello Stato, è soggetta alle leggi dello Stato. Se la società dell'Alta Italia aveva pretese indiscrete, il Governo, contro queste ingiuste pretese, aveva un mezzo semplicissimo, quello cioè di promuovere la espropriazione forzata. È una causa manifesta di utilità pubblica, quella di soddisfare ai vincoli internazionali.

Io non starò a ripetere ciò che è stato detto da egregi oratori, e specialmente dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, per giustificare il mio voto all'infuori degli erronei argomenti che furono addotti in favore del progetto. Per me tutto si riduce ad una questione politica, i cui elementi furono maestrevolmente sviluppati in quest'Aula, non meno che in quella della Camera elettiva.

Debbo soltanto dichiarare che io sarei molto esitante a votare l'articolo 4 del progetto, se si intendesse di proclamare il principio che non si potrà mai dal Governo esercitare nessuna ferrovia. Io credo che questo principio sarebbe molto pericoloso, sarebbe grandemente pernicioso. Ma non posso supporre che sia nell'intendimento del Ministero di respingere, in qualunque occasione, qualsiasi esercizio governativo. È una questione grave da discutere, secondo le circostanze. L'esperimento che fu fatto in Piemonte delle linee governative, riuscì molto favorevole all'esercizio del Governo. Per questo tengo in sospeso il mio giudizio, e voto anche quest'articolo, perchè non può valere a stabilire una massima irretrattabile. Si debbe dire del Parlamento ciò che si dice dei testatori: *voluntas ambulatoria*. Coll'articolo 4 il Parlamento acconsente che il Ministero tenti di contrattare con società dotate delle migliori guarentigie di onestà e di buona amministrazione. Ma non si vincola pel giudizio che dovrà dare intorno all'esito di questi tentativi.

In questo senso io voterò anche l'art. 4.

Senatore DE GORI, *Relatore*. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Permetta; v'è prima l'onorevole Senatore Ferrari, al quale do la parola.

Senatore FERRARI. La legge proposta dal Ministero al Senato è talmente vasta e desta tante e sì svariate questioni, che per debito di sincerità e di franchezza verso di voi, dei quali ho l'onore di essere per la prima volta Collega, non posso dispensarmi di motivare il mio voto.

Si tratta in primo luogo di una convenzione ferroviaria piena d'incidenti, di complicazioni, di raffronti tra un'antica e una nuova trattativa e di particolarità che smuovono i capitali a milioni. Si tratta in seguito di stabilire un sistema nuovo, per amministrare tutte le ferrovie italiane, sistema per cui lo Stato da una parte e l'industria privata dall'altra, si contendono ogni gestione coi più opposti ordinamenti. Questo sistema ne implica un altro politico, poichè secondo che lo Stato sarà arbitro dell'immensa moltitudine degli impiegati ferroviari o loro rimarrà estraneo, potrà esercitare un'alta pressione sugli elettori o lasciarli a se stessi, quindi una questione in apparenza di ferrovie, subitamente tramutata in una questione immanente alla riforma elettorale.

Di più abbiamo inteso nell'altra Camera e nella stampa, che questa legge sfiora perfino la questione della Capitale, in questo senso, che la parola Capitale è generica, e ve ne sono di parecchie specie, cioè di economiche, di meramente governative, di importantissime che danno il nome allo Stato, di leggieri che facilmente si spostano. Noi dobbiamo combinare il passato di Roma coll'attuale d'Italia,

e secondo che la questione ferroviaria sarebbe governativa o libera, evidentemente anche la questione di Roma sarebbe sciolta in modo diverso e la sua concentrazione sarebbe più o meno pesante.

Si aggiunga che nella discussione si destarono talune suscettibilità, s'intesero taluni reclami, d'onde resulterebbe quasi minacciato da lontano, il nostro sistema. Sarà al certo il Senato il luogo il più sicuro dell'universo; ma siccome tutta la terra ricopre un fuoco centrale che può farsi strada in ogni punto, il modo di presentare la legge, di consultare il Senato, non lasciarono affatto fuori di dibattimento l'importanza e l'avvenire di questo alto Consesso.

Queste sono le ragioni per le quali motivo il mio voto e dichiaro che lo do come voterei i semi-pieni poteri, ad un Ministero meritevole d'ogni fiducia; lo do perchè, signori Ministri, rappresentate un nuovo sistema, una riforma incipiente da noi sempre desiderata insieme e che bisogna attuare a qualunque costo. E qui parliamo chiaro; siamo in Italia dobbiamo procedere colle sue abitudini, e qualora siano bene considerate, si vedrà che in Italia non si discute come in Inghilterra, in Francia e in Germania; noi abbiamo un particolare abborrimento per le divisioni, per le divergenze delle opinioni, noi amiamo l'unanimità o almeno la quasi unanimità, noi studiamo innanzi tutto di essere fratelli, di dissimulare le contese, di rendere le minoranze quasi simili alle maggioranze. Noi abbiamo marciato ad unanimità sotto Pio IX, nei tempi in cui il papato era accetto ad unanimità contro l'Austria; quando noi vogliamo una cosa si direbbe che Dio la vuole, il *no* rincresce, svanisce, si confonde con qualche pretesto ed anche qui in questo Parlamento potrei dirvi che procediamo unanimi, atteso che i veri nostri oppositori, i veri avversari non sono qui come sarebbero in un Parlamento inglese o francese; voi qui non vedete nè cardinali, nè uomini che ricordino apertamente altre forme, e poichè questa è la nostra natura, poichè noi dobbiamo progredire fratellevolmente, inoltrarci a poco a poco, diminuire i conflitti, accordare molto alle intenzioni, al tempo, alle condizioni, io do un voto di fiducia e desidero che abbiasi fede nell'attuale Governo, che sia in credito, il credito è denaro, ed io gli do il mio obolo.

In specie poi io voto col gabinetto contro l'esercizio governativo delle ferrovie e per una ragione che non è forse esattamente quella da molti prodotta.

Il dibattimento fra i due sistemi della gestione governativa o privata è assolutamente interminabile e simile alle antinomie della metafisica. Difatti, ogni sistema economico è necessariamente imperfetto; se da una parte offre incontestabili benefici non gli mancano i vizi. Per quanto utile si creda l'esercizio dello Stato, gli uomini che più lo propugnano accorderanno chè presenta degli inconvenienti. Or bene, date anima a questi inconvenienti, armateli, lanciateli nell'aringo, esponeteli all'agressione di tutti i vantaggi provenienti dall'industria privata, ne conseguirà una guerra eterna simile a quelle sul migliore dei governi, sulla conciliazione dell'ordine colla libertà, o della prescienza divina col libero arbitrio, e su altri problemi discussi da oltre due mila anni ed ancora vergini.

Non domandatemi adunque se in modo assoluto io sia per l'esercizio dello Stato o per l'esercizio delle società; io non posso dare uno risposta universale, io non posso vivere nello stato astratto che sarebbe dilacerato da tutte le contraddizioni escogitabili. Vi dirò anzi che intendo benissimo l'esercizio dello Stato in Prussia, nella nuova Germania da lei creata, intendo che Bismarck sancisca Sadowa e Sedan coll'unità ferroviaria; che s'opponga all'Austria tradizionalmente ostile, alla Baviera che sta di traverso tra Vienna e Berlino, agli altri Stati e morti e agonizzanti; intendo che un concetto unico, vittorioso chieda le sue conseguenze ad ogni costo e subito e in ogni ramo, intendo in una parola che l'economia politica sia serva della politica.

Ma, noi siamo in Italia, l'unificazione è finita, esausta, non abbiamo Stati armati, dinastie superstiti; dove sono i principi spodestati? non lo sapete neppure, e pare un sogno che abbiano regnato; libero adunque il campo all'industria privata, bando adunque agli innumerevoli inconvenienti della gestione governativa, e nessuno pensi a prussificare l'Italia; sia pure accolta la dottrina di Adamo Smith e valga pure per quanto possa valere. Nè creda l'onor. Senatore De Cesare che questa possa mai voltarsi contro le grandi compagnie; purchè siano vere

persone private e veramente libere come lo sono spesso in Inghilterra e altrove. Allora esse sono lasciate a se stesse, non hanno diritti di espropriazione, non ubbidiscono a tariffe, non hanno privilegi; se un proprietario loro rifiuta il suo campo, la ferrovia farà un gomito; se una compagnia rivale se gli oppone parallelamente, se ne schermirà come potrà, se si rovina tanto peggio per lei, tanto meglio per il pubblico che approfitterà della compagnia rivale, questo è il sistema della libera concorrenza. In una parola, volete fare il banchiere? fatelo; volete rovinare il prossimo? rovinatelo. Ecco il sistema di Adamo Smith nella sua semplicità, e nessuno mi persuaderà mai che sia ostile alle grandi o alle piccole compagnie. In verità, io non credo che l'onorevole Depretis troverà possibile tanta libertà, e le compagnie gli parleranno e di privilegi, e di tariffe, e di sovvenzioni, e di cento cose assai governative; ma non potendosi fare il più, si faccia il meno, si faccia il bene, soprattutto non si faccia il male, non si adottino teorie economiche in contraddizione colle nostre tendenze.

E sulla via della libertà, al certo la questione ferroviaria sarà principio delle migliori soluzioni ed economiche, ed elettorali, ed amministrative, e politiche; e arriveremo al risultato di un moto che mi permetterò di dire democratico. E la democrazia, o Signori, sarà seriamente discussa in Senato, perchè vi è da molto tempo; vi è venuta col re Carlo Alberto suo fondatore, vi è rimasta col re Vittorio Emanuele, suo continuatore, vi si è svolta colle leggi di eguaglianza inaugurate dallo Statuto, vi sta colle aspirazioni tutte che ci condussero a Roma distruggendo otto governi di aristocrazia e di reazione.

La democrazia consiste nel non riconoscere diritti di nascita e di eredità; essa si fonda tutta su questa negazione ed io qui dentro non vedo che dei Senatori, vi saranno forse degli uomini ricchi di censo non certo dei Senatori di nascita, e infine voi, o Signori, siete tutti figli delle vostre opere; voi siete usciti dal popolo; voi generali, voi magistrati, voi consiglieri della Corona, voi vi vantate meritamente di essere i fondatori del Regno, voi lo avete tratto dal nulla, dunque in Senato vi è la democrazia nel suo santo principio. (*Bene, bravo!*)

Fino ad ora questo principio fu raffrenato per la necessità di procedere ordinatamente in mezzo a numerosi nemici ed interni ed esterni, fino ad ora convenne che l'autorità prevalesse alla libertà, all'eguaglianza onde evitare le svariate insidie che ci erano tese da ogni lato, fino ad ora la democrazia si ridusse alla meravigliosa fratellanza nostra, per cui io lo riconosco, lo proclamo, il Governo italiano in massima non volle mai nè esigli nè condanne; ma adesso che animati dell'aria vitale di una nuova Europa, siamo chiamati ad altro progresso, io non dubito che il Senato saprà collaborare alla liquidazione per cui l'eredità del passato sarà trasmessa più pura ai nostri successori.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Conforti.

Senatore CONFORTI. Onorevoli Senatori: io non farò un discorso, ma unicamente paleserò la mia opinione.

Sino agli ultimi tempi hanno gridato tutti gli economisti, che il Governo è un cattivo produttore, un cattivo amministratore, un cattivo operaio. Ora si dice l'opposto; si dice che il Governo è il migliore operaio, il migliore amministratore, e si getta il discredito sulle società anonime, come quelle che fecero cattiva prova.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

Senatore CONFORTI. Inoltre si dice che il Governo non potrà mai ritrovare una Società che in modo tollerabile faccia l'esercizio delle ferrovie. Signori, questo è troppo; è lo stesso che disperare dell'Italia.

La società delle Meridionali non si formò di capitalisti italiani, di capitali italiani? quella società non rese buoni servigi al paese e non resse di fronte a grandi ostacoli che l'attraversarono?

Infatti quella società fu costretta di ricorrere al credito in tempi, in cui il credito pubblico era caduto sì basso, a cagione della guerra del 1866. Sostenere che non si possano ritrovare in Italia capitali sufficienti per intraprendere l'esercizio delle ferrovie è cosa per lo meno assurda quando in Italia un solo uomo, un patrizio ha fatto dono di venti milioni a Genova, affinchè il porto venisse ampliato.

Il Governo è sicuro di trovare una Società

che faccia gli interessi suoi e quelli d'Italia. La questione dell' esercizio delle ferrovie da parte del Governo non è una questione isolata. Essa rivela un sistema disastroso, un sistema che tende a rendere il governo oltremodo potente a danno delle pubbliche libertà e della industria privata.

Cotesto sistema è l'assorbimento completo degl' interessi particolari. Si arresterebbe il Governo nella sua via, dopo di avere avuto il monopolio delle ferrovie? no; il Governo anderebbe oltre. Abbiamo la libertà dei Comuni: i Comuni amministrano male, si direbbe, ed il Governo invece amministra bene; restringiamo la libertà de' Comuni. Abbiamo la libertà dell'insegnamento sino ad un certo punto; aboliamo questa libertà e facciamo lo Stato il solo insegnante, sotto il pretesto che lo Stato insegna meglio, e così via via. In tal guisa avremmo un panteismo governativo. Il Governo potrebbe dire come Luigi decimoquarto: Lo Stato sono io. A questo proposito io ricordo all'onorevole mio amico, Senatore De Cesare, una sentenza di un celebre scrittore, di Stuart Mill.

Perchè vi sia un buon ordinamento sociale, dice questo grande scrittore, abbisognano due garantie, la garantia del Governo e la garantia contro il Governo; ora questa garantia è impossibile allorquando il Governo ha nelle mani un potere sconfinato.

Devesi lasciare la più ampia libertà in tutto ciò che può esser fatto dall' industria privata e dalle Società; questa opinione parmi in altre occasioni abbia manifestato lo stesso Senatore De Cesare, che sempre s'è dimostrato tenace della più ampia libertà delle industrie.

Senatore DE CESARE. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore CONFORTI. Il progetto di legge sul riscatto e l'esercizio governativo delle ferrovie venne fuori come un colpo d'archibuso. La nazione non era preparata, non si era fatto nulla per preparare l'opinione pubblica, onde che la nazione ne rimase sorpresa. E si fa così nei paesi liberi? No certamente; l'abolizione della legge sui cereali in Inghilterra fu preceduta da sette anni di lavoro, da milioni di opuscoli stampati, da un'agitazione delle più straordinarie, e solo quando l'opinione pubblica fu persuasa, la legge dell'abolizione della tassa sui cereali fu proposta ed approvata dal Parlamento.

L'Inghilterra non ha voluto mai affidare allo Stato l'esercizio delle ferrovie, ma l'ha affidata all'industria privata. L'America, che ha cento undici mila chil. di strade ferrate, ha affidato al Governo l'esercizio delle ferrovie? No. La Francia, l'Austria non vollero saperne dell'esercizio governativo delle ferrovie; e noi che siamo sorti ieri, noi che non abbiamo ancora assestato le nostre finanze, noi che abbiamo il corso forzoso che ci logora, noi che abbiamo il debito galleggiante ben grave, ci dobbiamo assumere un'impresa colossale respinta dalle maggiori nazioni?

Stando le cose in questi termini, non veggo ragione per cui non si debba votare l'articolo 4 del progetto di legge, che fa obbligo al Governo di presentare entro l'anno 1877 un progetto di legge che tolga la possibilità dell'esercizio governativo.

I Ministri sono tanto occupati, hanno tanti impacci, che non possono attendere alle svariate faccende che hanno attualmente per le mani; l'amministrazione è impacciata, complicata; bisogna renderla più semplice, bisogna decentrarla, si grida da tutte le parti.

Se il Governo si prendesse il carico anche dell' amministrazione delle ferrovie, sarebbe un disastro. Voi sapete che il popolo italiano e specialmente una parte d'Italia fa tutto risalire al Governo, tutto fa dipendere dal Governo. Ora, se gli si dà l' amministrazione delle ferrovie, e quindi si pongono a sua disposizione altri quarantamila impieghi, il Governo diventerà una Provvidenza a cui si ricorre come a quella che è dispensiera di ogni maniera di favori e di vantaggi. E quale risponsabilità non assume il Governo, ove avvengano disastri nelle ferrovie? Le ferite e le morti saranno a lui imputate, sarà citato innanzi ai tribunali e condannato ai danni. Quante storie s'inventeranno, quanti torti giudizi si faranno, quante querele e calunnie si spargeranno! Per lo meno si dirà ch' è inetto ed incapace.

L'on. Senatore De Cesare ha citato un passo dell'opera di Adamo Smith per dimostrare che l' esercizio delle ferrovie costituisce un monopolio, e come tale è meglio che il monopolio sia nelle mani del Governo.

Da prima, io rispondo che Adamo Smith non poteva dichiarare, che le ferrovie sono un monopolio; dappoichè quando scriveva il grande

uomo, non solo non esistevano le ferrovie, ma non ve n'era neppure il presentimento.

Ma veggiamo se le ferrovie sieno, considerate in sè stesse, un monopolio. Basta definire che cosa sia il monopolio per risolvere la questione.

Monopolio, propriamente parlando è quell'industria privilegiata, la quale non ammette concorrenza. Per esempio è un monopolio la produzione del sale, la manifattura del tabacco, perchè il Governo non permette alcuna concorrenza; è un monopolio la rendita di una terra più fertile di un'altra o più vicina al mercato, è un monopolio un volume di acqua che mette in moto una macchina, è anche un monopolio, l'ingegno, per esempio, l'ingegno di Vico e di Newton.

Ora, l'impresa delle ferrovie, è forse un campo chiuso? Niente affatto; vi possono concorrere per via di azioni e di obbligazioni tutti i cittadini coi loro capitali piccoli e grandi. Una impresa a cui può concorrere tutto il paese è strano che possa dirsi un monopolio.

Bisogna considerare che al Governo debbono concedersi i poteri assolutamente indispensabili; bisogna che il Governo renda quei soli servigi che non può rendere la industria privata; bisogna che l'autorità non riesca oppressiva, bisogna infine temperare l'autorità e la libertà in guisa che si rendano conciliabili. Dove l'autorità è soverchia si offende la libertà e facilmente si trascorre all'ingiustizia ed alla tirannia.

L'articolo 4 risolve una grande questione e divide il paese in due grandi partiti; l'uno che vuole un Governo autoritario, e l'altro che vuole un Governo liberale; io sono per questo partito e voto l'articolo 4.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole De Cesare per un fatto personale; lo prego di attenersi strettamente al fatto personale.

Senatore DE CESARE. Siccome l'onorevole mio amico Senatore Conforti ha detto che mi son contradetto . . . .

Senatore CONFORTI (*interrompendo*). Non ho detto questo.

Senatore DE CESARE. Ho l'obbligo di dichiarare che sul terreno della scienza non mi sono contraddetto mai.

L'onor. Conforti confonde le cose, e non è colpa mia se le confonde. Egli dice: Lo Stato non deve fare il fabbricante, il calzolaio, il sarto, ecc.

Mi scusi, questo da 30 anni, lo dico anch'io, ma le strade ferrate sono un servizio pubblico, eminentemente pubblico, poichè ha relazione col commercio, con l'economia, con la politica, con la finanza, con la strategica militare, in breve coi primi elementi costitutivi di un Governo.

Però codesto servizio pubblico non può esercitarsi che per mezzo di monopolio. Codesto monopolio, l'onor. mio amico Conforti, vuole che sia esercitato dai privati, a me pare invece che debba essere esercitato dal Governo, perchè il Governo è indirizzo di cosa pubblica, di bene pubblico, di elementi morali e politici; è questo il concetto che io ho del Governo.

L'on. Conforti può avere un'opinione diversa; ciascheduno si tenga la sua; gli effetti dimostreranno da qual parte stia il vero. Per ora, non cambierò la mia colla sua opinione.

Senatore CONFORTI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. La parola è all'on. Conforti per un fatto personale.

Senatore CONFORTI. Ho domandato la parola per dichiarare che io non ho detto che era in contraddizione con se stesso, l'onor. Senatore De Cesare, ma che le sue opinioni economiche mi parevano modificate. Con questo non ho inteso di recargli offesa.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Relatore.

Senatore DE GORI, *Relatore*. L'onorevole Senatore Finali ha fatto una preziosa e per me confortante confessione, quella cioè che alcune cose che alla prima lettura della Relazione avevano fatta in lui impressione di censura, dalle cose che ho esposte le ha trovate argomento di plausibilità. Di questa modificazione nei suoi apprezzamenti io potrei trovare una semplice spiegazione nel vecchio adagio che col parlare si arriva ad intendersi. Ma a me piace di confermare ciò che ho stampato nella Relazione, cioè che per me non si considerava che la cosa per la cosa, che l'affare come affare, che la legge nel puro e nudo suo merito di legge. Quando io sono su questo banco, io non conosco chi escogitò una legge e chi la propone.

Io non conosco che il mio dovere di cittadino e di Senatore, di critico imparziale in tutte quelle

parti nelle quali essa merita di essere posta in rilievo sia per i suoi pregi, sia per i suoi difetti. Del resto, la mia Relazione è stampata, le mie parole forse a quest'ora già lo sono, e spero che la lettura dell'una e delle altre possa assicurare l'onorevole Finali dell'unico e costante spirito che ispirava e l'una e le altre. Del resto, a me non rimane che deplorare, che l'onorevole Finali, il quale meritamente faceva parte del Gabinetto che stipulò la Convenzione di Basilea, non abbia trovato nessun nuovo e valido argomento oltre quelli da me esposti per raccomandarne al Senato l'adozione.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Signori Senatori: l'onor. De Cesare cominciò le sue parole col dire che le ore sono contate; ma io m'avvedo, guardando l'orologio che mi sta di fronte, che oramai sono contati i minuti.

Io sarò dunque brevissimo; parlerò, per così esprimermi, telegraficamente; mi limiterò a rettificare alcune delle asserzioni che per combattere l'esercizio delle ferrovie affidato all'industria privata mise innanzi l'onor. De Cesare.

È verissimo ciò che disse l'on. mio amico il Senatore Ferrari, che, cioè, qualunque tesi presenta il pro e il contro anche in questo genere di questioni; uno dei più acuti e dei più profondi economisti, per quanto paradossale, scrisse precisamente un libro ed uno de' più celebrati suoi libri « Le contraddizioni economiche » precisamente per dimostrare con grandissimo vigore di logica che ogni tesi economica presenta, per così dire, altrettanto valido, altrettanto robusto il pro e il contro. Ma dico il vero, per quanto a me sembra se vi è una tesi economica in cui il pro sia poco sostenibile, è precisamente questa dell'esercizio governativo.

L'onor. Senatore De Cesare ci recò di contro dei fatti: ci disse che vi sono parecchi sistemi e sub-sistemi che vennero adottati in questo od in quell'altro Stato; ma nella sua enumerazione egli corse molto senza altrettanto stringere. Poichè quando si voglia ridurre le disquisizioni alle cifre finali, queste cifre sono molto eloquenti contro l'esercizio governativo. E invero, sta in fatto che in America si esercitano 119 mila chilometri di ferrovia, ma non si esercitano dallo Stato, bensì da quasi un migliaio di private Società. Lo stato di Columbia avea fatto un tentativo; si era preso per un po' il divertimento di far viaggiare gratis sulle proprie ferrovie, ed allora almeno si capisce un po' meglio l'esercizio governativo; ma ben presto il passatempo venne abbandonato.

In Europa su 110 mila chilometiri, quanti ve ne sono esercitati dal governo? 18 mila: vede l'onor. De Cesare in che esigua proporzione l'esercizio governativo ha ridotte ormai le sue prove.

Vi furono invero in questo o in quello Stato degli utopisti che tentarono d'introdurre un tale sistema; vi furono in Francia come in Inghiltera; ma questi conati non ebbero effetto, e in quei paesi si può dire dei tentativi fatti in favore dell'esercizio governativo ciò che in breve spero potremo dirne noi pure in Italia:

> Hi motus animorum, atque haec certamina tanta
> Pulveris exigui jactu compressa quiescent.

Io, mentre riconosco giustissima la riserva fatta dall'onor. Senatore Lampertico, tanto giusta che era anche superflua, era sottintesa, la riserva, cioè, di venire a combattere in altra circostanza l'esercizio delle strade ferrate affidato all'industria privata, io credo però che quando saremo a quel tempo probabilmente avverrà anche qui ciò che avvenne in Inghilterra del tentativo di Tyler; l'opinione pubblica avrà fatto già piena ragione di questa improvvisa mostra che di sè ha fatto per un momento l'esercizio governativo nel nostro paese.

La stessa Germania, che mettesi innanzi come l'Achille degli argomenti in questo campo, per quanto sieno grandi i motivi politici che ivi spingono l'Impero ad assumere il servizio ferroviario, ci presenta tuttavia questa situazione di cose, che, cioè, de' 21,766 chilometri che costituiscono la rete ferroviaria di quel paese, soli 10,237 appartengono allo Stato, che ne esercita altri 2,028 presi in affitto da Società private.

Che poi l'esercizio governativo sia più costoso dell'esercizio privato, nessuno in ultima analisi lo mette in questione, poichè io ho

inteso i più autorevoli, i più sagaci e valenti fra quelli che se ne fecero propugnatori, a dover ammettere che i risultati finali delle cifre relative al costo comparativo dell'esercizio di Stato e dell'esercizio privato stanno contro di loro, e solo scesero a minute decomposizioni e distillazioni per iscongiurare l'evidenza di quei risultati finali.

L'onor. Senatore De Cesare vi diceva che nelle ferrovie del Belgio, esercitate dallo Stato, il capitale impiegato frutta il 7 per cento. Ho veduto ch'egli indicando queste cifre aveva sott'occhio un opuscolo che dev'essere una semplice pubblicazione di occasione più che altro. Ma in realtà, consultando i dati che nel *Moniteur des intérêts matériels* veggonsi raccolti in una serie di articoli, da un distintissimo economista, il Laveley, l'on. De Cesare rileverà come le predette ferrovie dello Stato fruttino invece poco più del 3 per 100; rileverà come quanto alle ferrovie che passarono dallo Stato alle Società, esse, finchè erano in mano alle Società, rendevano annualmente 6,560,000 lire, e quando passarono allo Stato resero invece 3,800,000 lire soltanto, e ciò sebbene il movimento industriale fosse accresciuto e il carbon fossile fosse diminuito di prezzo.

Questi dunque sono i risultati delle industrie esercitate dal Governo.

Del resto l'onor. Finali, il quale presiedette una utilissima Commissione d'inchiesta sulle industrie italiane, ricorderà certamente come il Cottrau e altri distinti industriali dichiararono innanzi alla Commissione d'inchiesta, che quando essi prendono delle commissioni dal Governo, fanno pagare allo Stato le loro merci e le loro opere più care che ai privati e alle Società, più care fino del 39 0[0, e senza guadagnare un soldo di più; chè l'aumento viene assorbito dalle lungaggini e formalità relative alla cauzione e sua restituzione, alle liquidazioni, collaudazioni, ritardi di pagamento e simili: questo, ripeto, fu solennemente dichiarato dai più distinti industriali italiani in quella solenne occasione della Commissione di inchiesta industriale.

L'onorevole Senatore De Cesare ebbe a dire che secondo gli alti dettami dell'economia politica l'esercizio delle ferrovie deve essere affidato al Governo perchè questo esercizio è un monopolio.

Ebbene, l'economia politica non è una scienza arcana, e senza essere economisti di professione, qualche libro d'economia tutti l'abbiamo letto, non foss'altro quando andavamo a scuola.

Ora, fra i più insigni maestri di questa scienza, l'onorevole De Cesare ammetterà certo esservi Michele Chevalier. Ora, l'onorevole De Cesare saprà che il Chevalier nel suo corso d'economia politica ha scritto quasi un volume su questa questione....

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.... ed ha stabilito che la costruzione e l'esercizio delle ferrovie non è, e non può essere un monopolio; soltanto, contro l'opinione allora prevalente in Francia come in Inghilterra, sostenne che il Governo vi ha e vi deve avere una legittima ingerenza, e su questo siamo perfettamente d'accordo.

Si fa dunque quando si parla di monopolio una confusione di parole che produce una confusione d'idee. Infatti, i nostri oppositori confondono il monopolio col servizio pubblico. Appunto per questo carattere di servizio pubblico che pur hanno le ferrovie, noi ammettiamo essere necessaria l'ingerenza governativa; ma questa ingerenza governativa vi è già fra noi, mentre la legge sui lavori pubblici del 1865, questa ingerenza l'ha stabilita, regolata, sancita in un modo molto provvido e molto severo.

Questa ingerenza risponde al carattere di servizio pubblico che hanno le ferrovie; ma dall'altra parte resta ad esse l'altro carattere d'industria privata e d'industria vastissima ed importantissima, e questa industria è quella che deve essere abbandonata alla libertà perchè in questa materia la libertà sa fare molto meglio di quello che non possa fare la burocrazia.

Da ultimo riguardo alle facoltà che dà al Governo l'articolo 4 si dice: come farete? Faremo quello che hanno fatto tutti gli altri paesi in cui non havvi l'esercizio governativo delle ferrovie, e per quanto ho detto, saremo in buona compagnia.

Io finisco col rallegrarmi che l'onorevole Relatore della Commissione ci abbia avvalorato a battere quella via in cui ci ha confortato di persistere anche l'altro ramo del Parlamento, dicendo appunto nella sua Relazione: « Noi si vuole a tutti gli effetti, e sotto tutte le forme quella libertà che ha principio nella iniziativa individuale ed ha per fine la responsabilità

delle proprie azioni. » Siffatto programma di discentramento, io amo di riconoscerlo, questo stesso Senato lo ha, per così dire, inculcato al Paese; il Paese non dimentica che furono due illustri Senatori, l'on. di San Martino e l'on. Jacini, che innanzi all'Italia hanno esplicato, propugnato, promosso questo programma, ed io spero che questo programma il Senato vorrà oggi solennemente confermarlo votando l'art. 4.

(*Segni di approvazione.*)

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Ho chiesto la parola per fare una dichiarazione; e ciò in risposta all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

Io presi le cifre del Belgio dal Simons, dal Ridder; quelle della Francia dal Woloski e da Maurizio Bloke. L'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici se piglia la media che sogliono fare gli statistici, senza dubbio le ferrovie del Belgio daranno il 5 0[0; ma le ferrovie del Belgio sono state costruite parte dalle società, parte dallo Stato, però sono esercitate tutte dallo Stato; cosicchè l'esercizio generale frutta il 10 0[0; ma alla Stato spetta il 6 91 0[0, e alle società il 3 e 09 0[0. Ho voluto così chiarire il dubbio del signor Ministro dei Lavori Pubblici, e così si spiega pure quello che concerne le ferrovie alemanne. La Germania ha quasi tutte le grandi linee di ferrovia di proprio conto, soprattutto se si pone mente a quelle dell'Alsazia, venute in suo possesso.

Oltracciò, giova tener d'occhio quello che accade oggi in Alemagna, ove l'indirizzo governativo giustifica sempreppiù il servizio pubblico delle strade ferrate.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola la discussione generale s'intenderà chiusa e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

Sono approvate:

a) La convenzione (Allegato I) stipulata a Basilea il 17 novembre 1875, tra il Governo italiano e la società delle strade ferrate del Sud dell'Austria e dell'Alta Italia, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia, colle modificazioni apportate dall'altra Convenzione (Allegato II), stipulata il 25 febbraio 1876, fra il Governo italiano e la predetta società.

b) La convenzione addizionale (Allegato III) stipulata a Roma il 17 giugno 1876, tra il Governo italiano e la società medesima per l'esercizio ferroviario della rete dell'Alta Italia dopo il riscatto.

Interrogo il Senato se intende dispensarmi dal dar nuova lettura degli allegati ai quali si riferiscono questi articoli.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Essendone dispensato, se nessuno domanda la parola su questo articolo, lo pongo ai voti.

Chi approva l'articolo 1° cogli annessivi allegati, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione al trattato (Allegato IV) fra l'Italia e l'Impero Austro-Ungarico, firmato a Vienna il 29 febbraio 1876, in conseguenza delle disposizioni contenute nell'articolo 12 del trattato di pace tra l'Italia e l'Austria, del 3 ottobre 1866.

Se nessuno chiede la parola su questo articolo, lo pongo ai voti coll'allegato che gli si riferisce.

Chi la approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel Gran Libro del Debito Pubblico, tanta rendita 5 per cento, quanta occorre a formare la somma capitale, che in forza delle Convenzioni di cui all'articolo 1 gli è necessaria per eseguire i pagamenti da farsi a sua scelta in danaro o con rimessione di titoli di rendita.

Se nessuno chiede la parola su questo articolo, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 4. Il Governo del Re dovrà presentare nella prossima sessione legislativa, e in ogni modo entro l'anno 1877, un progetto di legge per la concessione dell'esercizio delle ferrovie dello Stato alla industria privata.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questo articolo è iscritto per primo il Senatore Pantaleoni, cui do la parola.

Senatore PANTALEONI. Iscritto da quindici giorni su quest'articolo non mi varrò della parola per fare un discorso, perchè al punto cui siamo

giunti non credo siane più il caso; me ne varrò per altro per fare alcune dichiarazioni. La prima si è questa che l'articolo 4. non mi è parso mai che venisse in quest' aula o per meglio dire, ho sempre sperato che non sarebbe mai venuto in discussione in quest'aula. L' onorevole Relatore dell' Ufficio Centrale ha già osservato che la materia che si contiene in questo articolo doveva piuttosto formar l' oggetto d'un ordine del giorno, che non d'una disposizione di legge. L'onorevole Senatore Cadorna ha sostenuto che quest' articolo doveva interamente separarsi dalla legge e formar base, se lo si credeva, d'un altro disegno di legge. Ma io vado più oltre ancora. Io non credo che le massime generiche debbano formar mai parte delle discussioni del Parlamento. Coll' art. 4. che cosa ci si chiede? Ci si chiede che noi impegniamo fin d' ora il Governo del Re a presentare nella prossima sessione legislativa un certo disegno di legge informato a certi principî, i quali sono in questo momento i più contestati non che in Italia ma, in tutta Europa. Or dunque è evidente che ci si domanda una decisione *d' una massima astratta e generica*, nonchè una deliberazione sovra disposizioni future, che si devono adattare a questa massima. Senza dunque entrare nel merito della discussione, mi permetta il Senato che io legga l'articolo 46 del Regolamento, il quale così dice: « Non può mettersi in deliberazione una massima generica ed astratta, come norma di disposizione da formularsi. » Di fronte a quest'articolo noi non possiamo entrare nella discussione di questa massima. (*Rumori*)

Io non posso immaginare che votandosi tale articolo non s'intendesse di prendere un *serio impegno* per l'avvenire. Sarebbe disdicevole e poco onesto il supporlo. E se trattasi di serio impegno io non so come potessi assolutamente contrarlo in genere dei progetti dei quali non mi si danno i termini esatti, non mi si definiscono i particolari. Infatti tutti sanno che in astratto non si può dire che valga meglio un sistema che un altro per l'esercizio delle ferrovie non è che alla pratica che noi possiamo deciderci, secondo i tempi, secondo i modi, secondo le condizioni, e questo lo hanno sostenuto tutti in questa Camera, anche se non erro l' onorevole Ministro.

Trattandosi pertanto di obbligazione seria sarebbe illogico, sarebbe anche illegale che noi fin d'ora ci legassimo senza certi dati le mani ad una futura decisione quando si potrebbe poi trovare che al fatto, quella non corrispondesse nè al bene del paese, nè ai dettati di nostra coscienza.

Quindi io dichiaro che voterò la legge perchè la desidero, perchè sono ad essa legge favorevole, ma votandola dichiaro che quando accadrà la circostanza non mi tengo in alcun modo legato dalle massime che si annettono a quest' articolo 4. E qui io avrei finito se alcune parole dell'onor. Presidente del Consiglio non mi aggiungessero l'obbligo di fare un'altra dichiarazione.

Se ho ben compreso le sue parole mi è parso che in risposta all' onor. Senatore Cadorna, Egli abbia detto che era dovere del Ministero, prima di presentare una legge di prenderne l'indirizzo dai Corpi legislativi.

Io confesso, Signori, che per quanto io abbia conoscienza del Governo costituzionale, mi troverei precisamente al polo opposto dei principî che professa in questo caso il Ministero.

È secondo me, il potere esecutivo che debbe proporre i progetti di legge e li propone sotto la sua responsabilità; sono i Consigli Legislativi i quali ne giudicano secondo che a loro pare e sempre al caso pratico, ma se l'iniziativa, se l'indirizzo dei progetti di legge dovessero averlo i Corpi legislativi, secondo me sarebbe invertito l'ordine del regime costituzionale e la responsabilità ricadrebbe sui corpi legislativi invece che sul Ministero.

Può essere che io abbia male compreso le parole del Ministero.

Ho voluto però fare questa dichiarazione perchè non trovo mai che in qualsiasi assemblea costituzionale l'indirizzo governativo parta dai corpi legislativi. Non vi ebbe che un' Assemblea che il fece; la Convenzione Nazionale dalla quale noi non dobbiamo nè, vogliamo prendere esempio.

Ripeto adunque voterò la legge.

Quanto all'articolo 4. non intendo vincolarmi, e credo che non fosse neppure discutibile secondo il regolamento del Senato.

Senatore PEPOLI G. Domando al Senato cinque soli minuti, onde potere rivolgere una preghiera agli onorevoli Ministri di Grazia e Giustizia, e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Se mi è lecito prender norma dalle dichiarazioni fatte dagli onorevoli Senatori che hanno fin qui favellato, posso argomentare che anche in questo recinto l'articolo quarto del presente progetto di legge sarà votato a grande maggioranza, e quindi l'esercizio delle nostre ferrovie sarà affidato all'industria privata.

Egli è in questa previsione che io credo sia opportuno, utile, creare un ambiente in cui il principio di associazione possa in Italia svolgersi sicuramente ed efficacemente.

Oggi questo ambiente può dirsi veramente che esista?

Se noi volgiamo intorno lo sguardo vediamo il nostro paese coperto economicamente di rovine, e niuno potrà negare ragionevolmente la mala prova che in Italia han fin qui fatto per la maggior parte le società anonime, niuno vorrà negare che il principio d' associazione non abbia in questi ultimi tempi ricevute gravi e dolorose ferite.

Quale è, o Signori, la principale ragione di queste tristi condizioni di cose? La mancanza di una buona legge che tuteli la sicurezza del capitale. A me sembra quindi necessario che questa legge sia votata prima che si costituiscano quelle società anonime a cui verrà affidato l'esercizio delle ferrovie, e che avranno così gran parte nell'avvenire economico d'Italia.

Colla legge attuale non si otterrà mai che i capitali serii concorrano all'opera da noi desiderata.

Per disperdere le ultime speranze degli avversari dell'articolo quarto è necessario che sia, all'aprirsi della nuova sessione, presentata dal Gabinetto una legge che provvegga allo svolgimento libero, onesto, efficace del principio di associazione.

Questa è la modesta preghiera che io rivolgo agli onorevoli Ministri.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io voto l'articolo 4. di buon animo, lo voto perchè credo che nello stato attuale della pubblica opinione il tentativo di affidare l' esercizio ferroviario ad una società debba essere fatto per esperienza, ma non perchè creda che il tentativo riuscirà. Io credo invece votando l'articolo 4, che i tentativi che saranno fatti per dargli esecuzione non faranno altro che preparare la pubblica opinione in favore dell' esercizio governativo, ed in questo senso io voto anche l'articolo 4, perchè preferisco che l' opinione pubblica sia illuminata e convinta col metodo sperimentale.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Posso rispondere all' onorevole Pepoli, assicurandolo che la mia opinione è pressochè simile alla sua, relativamente agli inconvenienti che attualmente si lamentano, e posso parimenti assicurarlo che è divisamento mio e di tutto il Gabinetto, a cui mi onoro di appartenere, di portare innanzi a voi il progetto che pende alla Camera dei Deputati.

Avremmo potuto farlo anche prima, se avessimo potuto lusingarci di portarlo in porto in questo scorcio di sessione, e che non nascessero maggiori imbarazzi di quelli che ci travagliano.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. L' onorevole Senatore Pepoli ha detto che quest'articolo è tanto vitale che gli manca ancora perfino l'ambiente. L'onorevole Cannizzaro ha detto che quest'articolo è nato, ma per morire domani, anzi per mostrare che non ha ha altra attitudine che di morire. Quindi mi pare che votare o no questo articolo diventa del tutto indifferente. (*Ilarità.*) Io però in questo stato di indifferenza, voto contro l'articolo.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Non ho preso parte alla discussione di merito e non intendo farlo ora.

Desidero soltanto di dichiarare il mio voto sull' art. 4 che sarà favorevole, e ne dirò il motivo.

Nelle circostanze in cui mi trovo, io non potrei accettare, come è, l' art. 4. Non lo posso accettare, non già perchè sia assolutamente avverso all' esercizio per parte di Società private, ma perchè credo che il modo con cui è risolta la questione non sia accettabile.

Ma, non potendo accettare questo articolo, non posso neppure votare contro il medesimo perchè, se il Senato si trovasse in maggioranza per votare contro l' articolo 4, la legge anderebbe a monte.

Non posso domandare la separazione di questo articolo perchè la legge andrebbe parimenti a monte.

Non voglio astenermi, perchè non è nelle mie abitudini di scaricarmi della mia parte di responsabilità, negando l'espressione del mio parere nelle questioni che si presentano alla discussione, e credo che ciò si possa fare, soltanto quando è dovere per ragioni personali.

In mezzo a tutte queste impossibilità mi sono domandato come dovrei fare per dare un voto sull'art. 4, e mi sono determinato di votare in favore del medesimo, dichiarando però che questo articolo è contrario alla mia opinione, e che lo voto unicamente, onde la legge intera non vada a monte.

Da ciò ognuno può vedere qual sia la nostra libertà di votare quando vi sono soggetti diversi in una stessa legge.

Senatore DE LUCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE LUCA. Io voto la legge e l'articolo 4, però onde non si intenda che io disapprovo l'esercizio dello Stato e non quello delle Società private, mi riservo piena ed ampia libertà di voto nel giorno in cui il Ministero presenterà la legge sull'esercizio delle ferrovie.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non piglierò che pochissimi minuti, perchè mi parrebbe di essere veramente poco riverente verso il Senato, se gli facessi perdere il suo tempo.

L'onorevole Pantaleoni ha cominciato con una dichiarazione singolare.

Egli ha detto che si era fatto iscrivere contro questo articolo 4....

Senatore PANTALEONI. Non contro, sopra.

MINISTRO DELLE FINANZE... da quindici giorni, e siccome l'articolo 4 non ha che dodici giorni di vita, fra di me ho concluso che l'onorevole Pantaleoni conoscesse il progetto non nato, perchè nacque il giorno 17.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Parli pure.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io aveva scritto all'onorevole nostro Presidente che, se l'articolo 4 fosse stato approvato dalla Camera dei Deputati e ne fosse portata in Senato la discussione, io lo pregava a tenermi come iscritto sopra questo articolo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Allora sarà una inesattezza cronologica; invece di otto o nove giorni, ha detto quindici giorni, così per amplificazione rettorica.

Ma veniamo al merito della questione, che consiste tutta nella forma di quest'articolo 4, che si giudica contraria all'articolo 46 del regolamento del Senato, che esclude le proposte di principî generici, e che si giudica anche contenere una disposizione a un dipresso inutile.

Prima di tutto io non credo che questo articolo sia contrario, nè nella sostanza, nè nella forma, a quanto si è praticato nella nostra legislazione. Per citare un esempio vicino, io ho qui sotto gli occhi una disposizione che mi sembra analoga.

L'articolo 29 della legge sulla circolazione cartacea, che è del 30 aprile 1874, e che ha poco più di due anni di vita, e che quindi è ancora di fresca data, dice: « Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re dovrà presentare alla Camera una Relazione sulla circolazione cartacea coi provvedimenti atti a raggiungere lo scopo dell'estinzione del corso forzoso. »

Senatore PANTALEONI. Così sta bene.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi pare che sia discretamente generica questa disposizione anzi molto più generica di quella che si contiene nell'art. 4, ma nella nostra legislazione ce ne abbiamo di questi esempi moltissimi, onorevole Senatore Pantaleoni.

Ne citerò ancora un altro e che riguarda un argomento gravissimo, quello sulla perequazione fondiaria. Anche là c'è un articolo il quale dice: « dentro il mese di febbraio del 1867 il Governo presenterà il progetto di legge per la perequazione delle imposte fondiarie in tutto il Regno. »

Io non potrei portare l'esempio di una disposizione simile già inserita nel progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati, dall'altra amministrazione, e che si esprime in modo anche più generico poichè dice: « entro il termine di 2 anni sarà presentato al Parlamento un progetto di legge sull'ordinamento definitivo, sulla sistemazione delle strade ferrate generali dello Stato » colle quali parole

non è indicato nemmeno in che senso dovesse esser fatta questa sistemazione definitiva.

Questo metodo incontra forse la simpatia dell'onor. Pantaleoni, mentre manifesta la sua antipatia sulle formole presentate da noi. Io dico che in quest'articolo c'è un precetto pel potere esecutivo, senza che questi sia venuto a provocarlo dal Parlamento. Il potere esecutivo è un corpo morale che vive indipendentemente dalle persone dei Ministri e colla legge gli può essere imposto un obbligo come a tutti gli altri corpi morali, onorevole Pantaleoni.

Si ritenga dunque che trattasi di un precetto al potere esecutivo, il quale non è venuto a chiedere al Parlamento un indirizzo in un dato ramo d'amministrazione, ma è venuto egli stesso a proporlo; e non so quindi cosa ci si possa trovare che sia contrario al buon andamento, e alle buone regole parlamentari in questa proposta.

D'altra parte; come si doveva risolvere questa questione? Io capisco gli onorevoli Senatori che si riservano pienissima libertà di voto sul progetto di legge che deve essere poi presentato dal Ministero sull'esercizio delle strade ferrate affidato all'industria privata, cioè sui contratti che è impegnato di presentare alla sanzione del Parlamento; ma questa riserva, mi si permetta dirlo, è inutile; ciò mi sia lecito di dirlo senza offesa di nessuno.

L'onorevole Cannizzaro vuole invece fare la prova *ab absurdo:* padronissimo di pensarla così. Egli spera che nei conati che saranno fatti dal Governo per riescire a questi contratti per l'esercizio fatto da Società industriali delle ferrovie riscattate, non debba riuscire; e confortato da questa sua speranza egli desidera l'esperimento, che riescirà all'esercizio governativo pel quale egli inclina.

Io dico, è liberissimo l'onorevole Cannizzaro nella sua opinione; io la rispetto quantunque debbo crederla infondata; e trovo poi questa sua maniera di pensare molto più ragionevole di quella di coloro che a dirittura fecero sentire ai capitalisti che si guardino bene dall'accostarsi alle proposte del Governo italiano e dal credere possibile il sistema delle concessioni all'industria privata dell'esercizio delle ferrovie, perocchè non potrà mai prevalere.

E questa opinione in tal modo manifestata a che cosa equivale, o Signori? Equivale a dire: quantunque la volontà del Parlamento non possa dubitarsi dovere essere pel sistema proposto dal Governo con l'articolo 4, cioè per il sistema che affida l'esercizio delle ferrovie dello Stato all'industria privata, noi dichiariamo fin d'ora che cercheremo con tutti i modi d'impedire che il Governo possa riescire. Queste opinioni sono per lo meno poco patriottiche. Credo di essere generoso battezzandole con questo nome.

Del resto tutta questa questione che è nata dopo la convenzione di Basilea, si riassume in due punti. Ci è un contratto, il riscatto delle ferrovie di tutto lo Stato. Il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia, quello delle Romane e quello delle Meridionali e con questi 3 contratti riuniti in un solo concetto, si riusciva ad un esercizio prima provvisorio, poi definitivo nelle mani dello Stato.

Avverso all'esercizio affidato allo Stato, il Governo ha separato i diversi contratti. Ha preso ad esame la sola convenzione di Basilea nella quale era veramente impegnato il Governo, essendo sancita col trattato di Vienna e lo ha separato dagli altri. Cercò di migliorare quel contratto e di rimuovere quello che egli credeva un pericolo cioè l'esercizio governativo.

Ci è riescito e credo anche migliorando notevolmente la convenzione di Basilea, per quanto alcuni hanno creduto che i milioni non fossero più milioni, e che si fossero per un miracolo stranissimo convertiti in goccie di sciroppo di cattivo gusto.

Ma i milioni sono e saranno sempre milioni; e in un paese dove ci sono tante spese da fare in tutti i rami dell'Amministrazione compreso la pubblica istruzione, e qui Cannizzaro dovrebbe essere in qualche parte grato all'attuale gabinetto che ha dimostrato di essere disposto a fornirlo di tutti i mezzi necessarî al suo incremento, in un paese, dico, dove ci sono tanti bisogni, e dove i contribuenti sono tanto aggravati, non bisogna essere tanto severi verso il Gabinetto che ha potuto concludere l'atto addizionale. Ha fatto il suo dovere e niente più, lo capisco; e il Governo non deve menare gran vanto. Ma pure non si può negare che avendo separato questi contratti, ha migliorato le condizioni della convenzione di Basilea. Però per se solo, il riscatto non era l'affare più importante. A nessuno poteva venire in mente il

dubbio che non fosse buona cosa il riscattare le ferrovie possedute da una sola compagnia nella valle pel Po, e il far cessare uno Stato di cose anormale per la stessa struttura geografica del nostro paese.

E mentre in tutti gli altri Stati, nella Capitale si concentrano le varie reti ferroviarie, noi abbiamo intorno a Roma, le linee di una sola Società: nell' Italia meridionale un' altra Società, e nell'alta Italia tutti gli sbocchi dell'Alpi, Genova, Milano, Torino e Venezia, i due mari, sono in mano di una sola compagnia. Questo stato di cose a nessuno poteva piacere, il riscatto è utile evidentemente al paese, e non è il caso di guardare qualche milione di più o di meno.

La questione principale che è l'altro punto della Convenzione di Basilea, sta nell'esercizio.

Ora, era impossibile che questa legge fosse approvata, senza che il Governo ponesse nella legge una disposizione che rendesse chiarissimo il suo pensiero circa questa questione.

E questa disposizione sta nell'articolo 4, il quale doveva esser messo nella legge anche perchè bisognava che i capitalisti ed il Governo avessero la via tracciata, ma tracciata chiaramente e non dal solo legislatore come desiderava l'onorevole Pantaleoni, ma dal legislatore sopra proposta del Ministero. Ciò era una necessità per il Governo, e per sè e per avere anche un affidamento sicuro per chi doveva concorrere a formar la società. Il Governo si è trovato nella necessità di inserire nella legge la clausula dell'esercizio privato, ed essendo questa pienamente conforme alla tradizione della nostra legislazione, conforme alle buone regole costituzionali, io spero che troverà l'approvazione del Senato.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Mi rincresce di dover rispondere una parola all'onorevole Ministro. Egli ha citato un atto passato in quest'Aula e che sarebbe contrario al disposto dell'art. 46. Potrei rispondergli che l'addurre un inconveniente non è un buon argomento, ma gli dirò invece che quell'esempio non è veramente contro il senso dell'art. 46, nè è questo il senso in che io dichiarai che non avrei potuto discutere l'articolo 4. Infatti l'articolo 4 dice non solo che il Governo presenterà una legge, e ciò sta bene; ma aggiunge che *quel disegno di legge sarà informato a tali e tali altri principî*, ossia chiede un voto di una massima, di un sistema in genere. Ora, è questo che io credo che non si possa fare coll'articolo 46 del nostro Regolamento.

Voci. Ai voti, ai voti.

Senatore RASPONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore RASPONI. Mi trovo nella necessità di fare una dichiarazione, e bisogna che questa necessità sia bene impellente, perchè io vinca l'emozione che provo nel prendere per la prima volta la parola in questa eminente Assemblea.

Come appare dalla relazione dell' onor. mio amico il Senatore De Gori, la Commissione è stata unanime nell' approvare questo progetto di legge, o per meglio dire ha riconosciuto la necessità imposta dal tempo, e per parte mia dirò anche dalla politica di accettare questa legge, che io, come dichiarai nella Commissione, voto senza entusiasmo; ma pur la voto, ripeto, perchè è necessità ineluttabile. Dalle parole tanto scritte, quanto pronunziate dall'onorevole De Gori, appare altresì chiaramente che una minoranza si è costituita in seno alla Commissione; or bene, io tengo a dichiarare che questa minoranza si è precisamente affermata in ordine a questo articolo 4.

Io appartengo con l'onor. De Gori al numero di coloro i quali pensano che lo Stato non debba essere accentratore e manipolatore, a coloro insomma, i quali vogliono che l' esercizio delle ferrovie sia dato all'industria privata. E con questo intendo ancora di rispondere ad una affermazione dell' onorevole mio amico Finali, il quale ha creduto di dovere attribuire al solo onor. De Gori l'opinione che egli ha espresso in nome della minoranza della Commissione.

Ciò detto io non ho che ad associarmi interamente agli apprezzamenti ed alle conclusioni fatti dall' on. Senatore De Gori.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all' onor. Senatore Beretta.

Senatore BERETTA. L' onorev. preopinante ha accennato ad un dissenso in seno alla Commissione nell' esame di questo progetto di legge; la Commissione infatti si è divisa in merito all' art. 4, ma non è già che nella Commissione

si sia dichiarato di opporsi all' articolo medesimo, anzi la Commissione fu unanime nel dichiarare che l' art. 4 deve essere votato. La divergenza si manifestò solamente nella forza da attribuirsi a quest' art. 4; i membri della minoranza accennavano che con detto articolo restava deciso il principio che l' esercizio delle ferrovie dovesse essere affidato all' industria privata; la maggioranza invece intendeva che con quest' articolo non si giudica fin d' ora la questione dell' esercizio governativo, o dell' esercizio dell' industria privata, ma si rimette ad una legge che si farà.

Tolto questo principio, la Commissione, come dissi, fu unanime ad ammettere che si dovesse votare quest'articolo, ma colle debite riserve del principio, il quale verrà discusso definitivamente, quando il relativo progetto di legge verrà presentato.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Siccome io sono d'avviso che gli equivoci non giovano a nessuno, così è bene che io dichiari al Senato, il senso preciso che il Governo dà a quest'articolo. Con esso il Governo intende che resti decisa la questione fra la preferenza dell'esercizio affidato allo Stato, e la preferenza dell'esercizio da affidarsi all'industria privata, per cui chi voterà l'art. 4 il Governo ritiene che voti per la preferenza dell'esercizio da affidarsi all'industria privata anzichè allo Stato.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io credo che in questa discussione sia nato un equivoco. Noi fummo tutti d'accordo nella Commissione nell'accettare l'art. 4, ed accettandolo, l'accettiamo come è scritto. Forse in alcuno di noi potrà esservi maggiore o minore persuasione che s'arrivi ad applicare quest'art. 4 e che si trovino queste Società entro i due anni, ma ciò non toglie che la Commissione fu unanime nel dare voto favorevole all'art. 4.

Il dissenso sorto nella Commissione e pel quale si formò una minoranza nella medesima, non ebbe origine dall'art. 4. in se stesso, come parmi abbia accennato l'onor. Senatore Rasponi, ma si bene fu causato dalla Relazione dell'onorevole mio amico Senatore De Gori. La dichiarazione letta al principio della seduta dall'onorevolissimo nostro Presidente tendeva appunto a fissare i limiti di questo dissenso ed a stabilire che la minoranza erasi formata nel valutare i calcoli e gli apprezzamenti della Relazione; mentre rispetto all'art. 4. si era tutti d'accordo nell'accettarlo. Queste mie dichiarazioni credo avranno dissipato ogni equivoco.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non faccio che riconfermare dinnanzi al Senato l'interpretazione che il Governo dà a questo articolo, vale a dire che, votandolo, si intende che la preferenza per l'esercizio delle ferrovie si debba dare all'industria privata.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, rileggo l'art. 4. per porlo ai voti.

Il Governo del Re dovrà presentare nella prossima Sessione legislativa, e in ogni modo entro l'anno 1877, un progetto di legge per la concessione dell'esercizio delle ferrovie dello Stato alla industria privata.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 5.

La presente legge avrà effetto dopo che le Convenzioni con essa approvate sieno divenute obbligatorie per tutte le parti.

Se nessuno domanda la parola su questo articolo, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si passerà ora alla votazione a squittinio segreto.

Si procede perciò all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, di Fiano fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Risultato della votazione:

Convenzione di Basilea sul riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia.

Votanti	118
Favorevoli	113
Contrari	5

(Il Senato approva.)

Domani si terrà seduta pubblica alle 2 precise per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6 1[2).

XXVIII.

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Dichiarazione del Senatore Camozzi-Vertova — Sunto di petizioni — Approvazione del progetto di legge: Approvazione di contratti di vendita e di permuta di beni demaniali — Discussione del progetto: Abolizione del diritto di riesportazione (ostellaggio) — Considerazioni del Senatore Rossi A., cui rispondono il Senatore Cacciа, Relatore e il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze — Osservazioni dei Senatori Finali e Casaretto — Dichiarazione del Ministro — Approvazione dell' unico articolo del progetto, e dell' articolo pure unico del progetto: Convenzione coll' ingegnere Stanislao Mazzoni, per la concessione delle sorgenti di acque salse nella provincia di Macerata — Discussione del progetto di legge: Miglioramento della condizione degli impiegati dello Stato — Osservazioni dei Senatori Borgatti, Rossi A. e Mauri, cui risponde il Presidente del Consiglio — Parole del Senatore Corsi L., Relatore — Approvazione dei primi due articoli di questo progetto di legge — Considerazioni del Senatore Tecchio sull'articolo 3., cui risponde il Presidente del Consiglio — Approvazione dell' art. 3, e del 4. — Domanda di schiarimento del Senatore Finali sullo articolo 5° cui risponde il Presidente del Consiglio — Approvazione degli articoli 5, e 6. — Osservazioni dei Senatori Rossi A., Paternostro, Corsi L. e Vitelleschi sull'articolo 7, cui risponde il Presidente del Consiglio — Nuove osservazioni del Senatore Borgatti — Replica del Senatore Vitelleschi — Avvertenza del Senatore Sineo, cui risponde il Presidente del Consiglio — Approvazione dell'articolo 7, e dei successivi 8 e 9, ultimi del progetto — Discussione del progetto di legge: Prima serie di lavori complementarii per la sistemazione degli argini del Po e dei suoi affluenti, in relazione alla massima piena — Raccomandazione del Senatore Pepoli G., Relatore, cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3, ultimo del progetto — Squittinio segreto sui progetti di legge dianzi discussi — Istanza del Senatore Caracciolo di Bella sul progetto di legge sui punti franchi nelle città marittime, cui risponde il Senatore Brioschi — Osservazioni del Ministro delle Finanze, e dei Senatori Pepoli G. ed Errante — Replica del Senatore Brioschi — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Proposta del Senatore Torelli — Replica dei Senatori Pepoli G. ed Errante — Ordine del giorno proposto dal Senatore Caracciolo di Bella — Dichiarazioni del Senatore Spinola, e del Ministro di Grazia e Giustizia — Ritiro dell' ordine del giorno del Senatore Caracciolo di Bella — Avvertenze dei Senatori Cannizzaro e De Cesare — Risposta del Ministro al preopinante — Considerazioni del Senatore Lampertico in appoggio della proposta del Senatore Torelli — Proposta del Senatore Ricci A., appoggiata — Raccomandazioni del Senatore Pepoli G., cui risponde il Senatore Bembo — Osservazioni dei Senatori Amari, prof., e Brioschi — Reiezione della proposta Torelli — Proposta del Senatore Brioschi, approvata — Risultato e proclamazione della votazione sui cinque progetti di legge dianzi discussi.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ed il Ministro dei Lavori Pubblici; più tardi intervengono i Ministri della Guerra, degli Affari Esteri e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, MAURI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Senatore CAMOZZI-VERTOVA. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMOZZI-VERTOVA. Ho chiesto la parola per dichiarare che, non avendo avuto il tempo necessario per prendere bastante cognizione dei progetti di legge in ultimo presentati e posti all'ordine del giorno, e vedendo che molti di questi importano forti aggravi di spese all'erario dello Stato, aggravi di cui non si può aver tempo di verificare la necessità, darò il mio voto contrario a tutti questi progetti di legge.

Atti diversi.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 38. Parecchi industrianti e negozianti di Torino fanno istanza al Senato, perchè voglia respingere il progetto di legge relativo all'istituzione dei punti franchi.

39. La Camera di commercio ed arti di Lodi.
(Identica alla precedente.)

40 e 41. Parecchi industriali e negozianti di Napoli.
(Identica alla precedente.)

42 a 48. Parecchi industriali e negozianti di Intra, Luino, Bologna, Palma, Novara, Como e Monza.
(Identiche alle precedenti, e mancanti dell'autentica.)

49 a 54. Parecchi industrianti e negozianti d'ignota dimora.
(Identiche alle precedenti, e mancanti dell'autentica.)

Approvazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge: Approvazione di contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

Si dà lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Sono approvati i seguenti contratti stipulati per causa di utilità pubblica dall'amministrazione demaniale della Stato:

N. 1. — Di vendita al comune di Corteolona di un fabbricato per sede della pretura ed altri uffici, pel prezzo di lire 6000, giusta i due istrumenti nei rogiti Cattaneo dottore Francesco, dei 17 settembre 1874 e 4 febbraio 1875.

N. 2. — Di vendita al municipio di Biella del fabbricato-magazzino dei sali, da atterrarsi giusta il piano d'ingrandimento di quella città, pel prezzo di lire 2576 34, e come all'istrumento 19 gennaio 1875, nei rogiti del notaio A. Corte.

N. 3. — Di vendita al comune di Viareggio di quella pineta e terreni fabbricativi. Lotti dal 20 al 32, e n. 1 e 2 dell'elenco secondo della provincia di Lucca, pel complessivo prezzo di lire 132,692 78, come da istrumento nei rogiti Quillici Angelo, dei 15 marzo 1875.

N. 4. — Di vendita alla Congregazione di carità in Milano di quel fabbricato, già convento degli Agostiniani, detto San Marco, pel prezzo di lire 20,000, come da istrumento nei rogiti dell'Oro, del 1. maggio 1875.

N. 5. — Di vendita al municipio di Livorno di un tratto di area demaniale per riduzione della nuova barriera alla porta a Mare, pel prezzo di lire 1 50 al metro quadrato, giusta l'istrumento 28 aprile 1875, nei rogiti del notaio Antonio Minucci.

N. 6 — Di vendita al comune di Ascoli-Piceno del fabbricato ex-convento dei Filippini, pel prezzo di lire 4338 16, giusta istrumento 31 dicembre 1874 nei rogiti del notaio Giovanni Cantalamessa.

N. 7. — Di permuta col comune di Verona dei fabbricati demaniali, ex-convento di Santa Anastasia, ex-convento di Santa Eufemia, locali e magazzini e primo piano del palazzo detto *Mercato Vecchio* col campo militare di spettanza del comune, detto *Campofiore*, come da istrumento 2 marzo 1875, nei rogiti del notaio Giuseppe Donatelli.

N. 8. — Di vendita al Pio istituto dei Riformatori in Milano dell'ex-convento dei Padri Minori Osservanti di San Francesco o Santa Maria della Pace in Milano, pel prezzo di lire 15,000, giusta gli istrumenti 13 maggio 1875 e 31 marzo 1876 nei rogiti del notaio dottore Giuseppe Capretti.

N. 9. — Di cessione gratuita al municipio di Spezia di area per regolamento della piazza dell'arsenale, giusta privata scrittura 26 febbraio 1875.

N. 10. — Di vendita al comune di Cervia dello stabile ad uso di carceri mandamentali, pel prezzo di lire 2200, giusta l'istrumento 7 gennaio 1875, a rogito Montani Francesco di Cervia.

N. 11. — Di vendita al comune di Pisa della parte del palazzo Gambacorti, di ragione demaniale, pel prezzo di lire 33,697 80, coll'aggiunta di altre lire 11,000 in via di compenso del già avuto godimento della medesima, come da istrumento nei rogiti dottore Tito Chiesi dei 15 marzo 1875.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola sulla discussione generale o la discussione per parti, il progetto constando di un solo articolo sarà a suo tempo votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: Abolizione dei dritti di riesportazione (ostellaggio).

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il progetto di legge: Abolizione dei dritti di riesportazione (ostellaggio).

Ne do lettura:

Articolo unico.

Il dritto doganale di riesportazione (ostellaggio) è abolito.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Io sono lieto di dare il mio suffragio per l'abolizione dei dritti di riesportazione. Mi pare opportuno però di far considerare che se l'Italia non avesse offerto altre e ben maggiori testimonianze del suo affetto alle dottrine liberali in fatto di scambî, il concorso suo per questa legge rimarrebbe più morale che effettivo. Lo prova la cifra che la stessa Relazione chiama sparuta, la somma cioè di lire 32,908 75 che in tutto il Regno importa il sacrificio dei diritti di riesportazione; fosse stata però 10 o 20 volte maggiore, io l'avrei votata ugualmente per togliere una molestia, un ostacolo di più alla libertà del commercio.

Questa cifra diventa ancora più sparuta quando si consideri che in gran parte è dovuta alla esportazione dei nostri cereali all'estero; la qual cosa mette in chiaro un fatto, che la riesportazione cioè di merci estere nei nostri porti marittimi, è presso che nulla. Il nostro commercio è quasi esclusivamente commercio di consumo, come l'accenna implicitamente la Relazione della Commissione. Perciò io non sono meno soddisfatto dell'abolizione dei dritti di riesportazione; anzi io anderei ancora più in là su questa via, e voterei altrettanto volentieri l'abolizione del diritto di statistica. La spesa di tempo e di denaro che la tassa costa ai privati è decupla almeno di quanto rende allo Stato.

E non è più elevato l'argomento a sostegno che tale verifica coatta dei colli di mercanzie scambiati da e per l'estero introduca maggior esattezza nelle compilazioni statistiche, perchè non è a supporre che un'amministrazione bene ordinata ne abbia bisogno.

Io comprendo fino ad un certo punto la strettezza dell'erario; ma dubito assai del vantaggio d'imposte racimolate del genere di questa sul movimento commerciale; oggi, poichè dobbiamo sopprimere la tassa dei diritti di riesportazione, non possiamo mantenere senza contraddizione la tassa di statistica, che tutta la buona volontà dell'onorevole Relatore della Commissione non riesce a distruggere. A questo proposito anzi mi occorre rettificare una svista in cui l'onorevole Relatore è incorso sulla tassa medesima.

La Relazione suppone che il diritto di statistica sia di 10 centesimi per ogni 1000 chilogrammi; ma invece la legge porta che i 10 centesimi si pagano per ogni involto, per ogni collo, e si pagano 10 centesimi per ogni 1000 chilogrammi di merci alla rinfusa.

Ma io vorrei inoltre che un'altra gabella si avesse in seguito a modificare, della quale non so se sia maggiore la fiscalità o il difetto di

equità, vale a dire l'imposta sulle tare aggravata dalla legge 19 aprile 1872.

L'aggravamento così poco razionale dei diritti sulle tare ha sollevato de' legittimi reclami nei nostri porti marittimi, ha prodotto anomalia da luogo a luogo nel trattamento dei coloniali, ha moltiplicate le avarie, ha contribuito non poco a questa specie di ribellione che già pei complicati e vessatorî regolamenti sussiste in qualche luogo contro la dogana.

Io mi permetto di raccomandare questi due voti all'onorevole Ministro delle Finanze, perchè stanno a cuore del commercio nazionale e non dubito che vorrà prenderli in benevola considerazione.

Conosco pur troppo che la modificazione delle tare specialmente, porterà una diminuzione di entrata; ma se è vero che dalla rinnovazione dei trattati di commercio si attenda un aumento di entrata di 10 a 12 milioni, io non dubito che in quell'occasione l'onorevole Ministro saprà trovare un compenso alla soppressione di questi due cespiti di entrata.

Ma dopo di ciò, e tornando brevemente al nostro argomento e meditando la Relazione della Commissione, io mi sono detto: come dobbiamo essere modesti, siamo anche giusti; non ci facciamo ad ogni istante combattenti a vuoto di un protezionismo che più non esiste in Italia. La quale (in fatto di scambî) ha camminato nella libertà più ancora che non si esprime la Relazione, giacchè non è precisamente la tariffa doganale del 9 luglio 1859 che oggi ci regge, bensì il Trattato di commercio e quello di navigazione conchiusi colla Francia nel 1862, ed estesi poscia alle altre nazioni che con noi hanno negoziato. Sono Trattati i quali segnarono ancora un passo in avanti nella politica liberale inaugurata dal conte di Cavour.

Figurandoci di avere a riportare ogni giorno una segnalata vittoria sul protezionismo, noi correremo rischio di confondere le menti sino al punto di giungere a poco a poco ad un protezionismo al rovescio.

Nè il tempo, nè la presente legge, mi permettono di abusare della pazienza del Senato, giacchè l'argomento mi porterebbe troppo lontano. Mi basti quindi aver constatato il fatto dell'entità minima, impercettibile, della nostra riesportazione; a quel fatto trovai utile ed opportuno aggiungere pochi commenti. Io quindi voterò cordialmente la legge, e la voterò tanto più volentieri se l'on. Ministro Depretis, cui sta tanto a cuore il commercio nazionale, vorrà dirmi una parola rassicurante sui desiderî che ho manifestati per l'abolizione dei diritti di statistica, e sulla modificazione delle tare all'occasione che si rinnoveranno i Trattati di commercio.

Senatore CACCIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA, *Relatore*. Ho chiesto la parola per giustificare, seppur ne valesse il conto, la Commissione permanente di Finanza, di avere imposto a se stessa un ragionato limite nello studio di questo progetto di legge. Veramente sarebbe stato un largo e ben vasto tema, quello di fare una dissertazione sulla libertà commerciale in tutte le sue parti, e sarebbe stato un tema anche molto affine, quello di dissertare in modo accademico sui trattati prossimi a pattuirsi coi Governi coi quali abbiamo altra volta consentiti. Ma vedendo la Commissione che il suo serio còmpito versava sul fatto del Governo, che non presentava altro che l'abolizione di un capitolo della tariffa del 1859, credette opportuno di non spendere altro tempo ed altre parole in quelle larghe discettazioni su cui l'on. Senatore Rossi ha talento di estendere il suo dire.

Avverto poi, che quando si parlò della legge che ha fissato il diritto di statistica, non si dovea dire altro, che quanto era di quella legge relativo all'estrazione dei cereali, giacchè la Commissione di Finanza, non credè altro scopo avesse l'abolizione dell'ostellaggio se non quello unico di francare i cereali da quel mite balzello che pur delle lunghe formalità seco traeva per venir liquidato. Ben potea ommettere l'onorevole Senatore di dire che altro modo di percezione vi è nella legge sul diritto di statistica, oltre quello del 10 per cento sopra ogni mille chilogrammi di merci.

La Commissione di Finanza, per mezzo del suo Relatore, volle esprimere che la ragione inducente all'abolizione del diritto di ostellaggio non trae affatto la sua causa dal concorrerci col diritto di statistica. Questo diritto di statistica non è un'imposta di tariffa doganale; esso è un mezzo di rimborso a favore dello Stato, il quale mercè esso si rinfranca delle spese occor-

renti per la compilazione della statistica commerciale, la quale sommamente giova ai commercianti e così si è creduto che sulle merci importate affidandola in proporzioni veramente ridotte non si arrecherebbe danno al commercio. Ben fu affidata ai doganieri perchè ad essi riesce più facile il riscuoterla, mentre ad altri affidandone la riscossione, si avrebbe avuto a sobbarcare a tali spese da annientarne in gran parte il ricavato. Quindi all'esposizione di queste osservazioni accettiamo pienamente il voto per la piena libertà di commercio che fa il Senatore Rossi, e la Commissione prega il Senato di dare il suo suffragio a questo progetto di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Questa legge come fu votata è una piccolissima perdita per le finanze, è l'abolizione di un vincolo che in alcuni casi riesce fastidioso al commercio, specialmente a quello dei grani come lo ha indicato l'onorevole Senatore Rossi; essa però è una dimostrazione della buona volontà del Governo.

Si è poi presentato questo progetto di legge separatamente, perchè era imminente il raccolto dei grani, e poteva cominciare ad essere utile fino da quest'anno.

Ci è sembrato dunque che a questa piccolissima riforma venisse in aiuto il pregio dell'opportunità. Questo è il motivo per cui il Governo si è limitato a presentare solamente questa modesta legge per l'abolizione della tassa di ostellaggio, la quale poi era un vero anacronismo nella nostra legislazione, era una specie di albinaggio commerciale, una cosa che la logica e e il buon senso lasciavano sussistere per mera dimenticanza.

L' onor. Senatore Rossi vorrebbe che il Ministero andasse più avanti.

Io accetto i suoi eccitamenti e questo segno gli deve dimostrare che il Ministero è disposto a camminare nel suo senso.

Io poi aggiungo che non ci è nessun timore che si voglia fare del libero scambio al rovescio; io non ho questo timore, e se mai lo avesse l' onor. Rossi, io mi permetto di rassicurarlo. È verissimo quello che si osserva sulla convenienza di abolire il diritto di statistica e di modificare il nostro regime delle tare. Ma qui massime per le tare evvi una questione di una certa importanza finanziaria e allora l' onor. Senatore Rossi permetterà al Ministro delle Finanze di andare un po' adagio. Sarà questa una questione che potrà essere risoluta, spero prossimamente non più tardi certo che in occasione in cui saranno portati avanti al Parlamento i trattati di Commercio per i quali come il Senato sa, si sono aperti negoziati.

Io spero con queste dichiarazioni di aver soddisfatto l'onor. Senatore Rossi.

Senatore FINALI. Domando la parola.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Finali.

Senatore FINALI. Sono molto lieto di avere udito dal Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, che intorno ai due argomenti accennati dall' onor. Senatore Rossi, cioè l'abolizione del diritto di Statistica ed un più equo regolamento delle tare, esso prosegue nella via nella quale già la precedente amministrazione, si era messa, ed aveva dichiarato di voler ulteriormente seguire. Approvo altresì il suo proposito di attuare questi concetti quando si presenteranno all' approvazione del Parlamento i nuovi trattati di commercio, la quale veramente pareva anche a noi l'occasione più propizia per provvedimenti simili.

Alle ragioni indicate dall'onorevole Senatore Rossi contro il diritto di Statistica il quale non segue mai la ragione del prezzo e di rado segue quella del peso, e che, bisogna riconoscerlo, fu imposto in tempi in cui la preoccupazione finanziaria s'imponeva ad ogni altra considerazione, si può aggiungere che questo dazio è soprattutto incomodo e incongruente in un paese, il quale per la sua posizione è destinato e chiamato ad un cosiderevole commercio di transito. Pur troppo questo dazio di Statistica, il quale pesa anche sulle merci le quali sono in transito, ha dato luogo anche a reclami d' indole internazionale che non è stato facile il vincere.

In quanto al regime delle tare, di cui certamente non disconosco la grave importanza, atteso la sua influenza sui prodotti doganali, vorrei pregare l'onorevole Ministro delle Finanze di pigliare in considerazione gli studi che furono fatti intorno a questo argomento, e specialmente il voto formale espresso sulla materia dal Congresso delle Camere di commer-

cio, tenuto in Roma nel novembre dell'anno passato. Non pretendo già ch'ei debba in tutto seguirlo; riconosco che alcune parti meritano più ponderata disamina; il Congresso tenne in più particolare considerazione l'interesse del commercio; il Ministro dee tutelare la finanza. Tuttavia non dubito che il progetto votato dal Congresso sarà esaminato con tutta l'attenzione che merita una rappresentanza così alta degli interessi commerciali.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Rossi.

Senatore ROSSI A. Non aveva chiesto la parola che per ringraziare l'onorevole Presidente del Consiglio delle spiegazioni che si compiacque di darmi, dichiarandomi soddisfatto.

Senatore CASARETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Casaretto.

Senatore CASARETTO. Io non voleva che aggiungere due parole per dissipare, dirò così, il timore che per avventura potrebbe sorgere, specialmente nella questione delle tare, il timore cioè che dall'abolizione del dazio che colpisce i recipienti delle merci, ne potesse avvenire danno alla finanza.

Io credo che quella tassa sia una pura e mera illusione; danneggia il commercio, danneggia i consumatori, ma non favorisce punto la finanza, perchè le merci, prima di sdaziarle, si cambiano di recipienti, e se ne sostituiscono altri di piccolissima misura. Le merci, che vengono in casse o in botti, si mettono in secchi per sdaziarle; quindi la dogana non ne ha vantaggio di sorta, o ne ha tutt'al più un vantaggio insignificante, e forse anche talvolta ne soffre una perdita, perchè il regime delle tare era combinato in modo che riusciva piuttosto sfavorevole alla dogana. Quindi io credo che l'abolizione di questo dritto, non solo non recherà danno alla finanza, ma forse gliene apporterà qualche vantaggio, mentre che, pur non essendo utile alla finanza, danneggia il commercio e i consumatori, perchè naturalmente il danno del commercio si riversa sui consumatori.

Di fatto molte merci che venivano di fuori in recipienti nei quali erano ben riparate dalle avarie, come per esempio lo zuccaro raffinato che veniva dall'Oriente, si è costretti a farlo mettere in sacchi, tal che ne derivano due danni; il primo, delle avarie che rincariscono il genere pei consumatori, il secondo dal fatto che si è veduto molte volte a taluni carichi di merci vanno a Marsiglia per fare colà quest'operazione di travaso, d'onde un altro aumento sul genere per la maggior spesa. Ripeto quindi che, mentre il diritto che si tratta sopprimere non dà nessun vantaggio alla finanza, arreca danno al commercio ed ai consumatori: Laonde credo che il Governo non avrà difficoltà a portare un cambiamento sopra questo riguardo nel sistema doganale, e credo non v'abbia alcun timore che la finanza debba essere danneggiata.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Unicamente per rispondere all'onor. Senatore Finali dirò che il Governo terrà conto del voto manifestato dalla Camera di commercio, in quanto naturalmente questo voto non vincoli la libertà d'azione del Governo, e non porti pregiudizio al sistema che egli intende adottare definitivamente per le tare.

Mi si permetta di dire, perchè ognuno abbia la sua parte di lode, che il mio antecessore, l'onor. Minghetti, ha già in parte cominciato a modificare il regime delle tare; c'è un decreto del 1. agosto 1875 che si riferisce ai magazzini generali e che contempla appunto le tare e introduce una utile modificazione nel sistema vigente. Non è forse una modificazione radicale: ma comunque, il primo passo è fatto col Decreto del 1875.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, la discussione generale s'intende chiusa, e l'articolo unico di questo progetto si voterà a scrutinio segreto colle altre leggi che verranno dopo.

Approvazione del progetto di legge: Convenzione con l'ingegnere Stanislao Mazzoni per la concessione delle sorgenti d'acque salse nella Provincia di Macerata.

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il progetto di legge relativo alla Convenzione con l'ingegnere Stanislao Mazzoni per la concessione delle sorgenti d'acque salse nella Provincia di Macerata.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

Spero che il Senato mi dispenserà dalla lettura della Convenzione di cui avrà preso cognizione.

Se non vi sono eccezioni in contrario, resta inteso che viene ommessa la lettura di questa Convenzione.

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, rileggo l'articolo unico per metterlo ai voti.

Articolo unico.

È approvata l'annessa Convenzione colla quale il Governo concede all'ingegnere Stanislao Mazzoni di Bologna le sorgenti di acque salse poste nei territori di Sant'Angelo in Pontano, Penna San Giovanni, Treia e Tolentino in provincia di Macerata, con facoltà di estrarre da tali acque il cloruro di sodio onde utilizzarlo nella fabbricazione di prodotti chimici, e di adoperarlo anche per uso di bagni nello stabilimento stesso, ove sarà eretta la manifattura di detti prodotti.

Anche questo progetto di legge essendo d'un solo articolo, sarà votato a squittinio segreto cogli altri.

Discussione del progetto di legge: Miglioramento della condizione degli impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. Ora si passerà alla discussione di quei progetti di legge pei quali il Senato ha decretato l'urgenza incominciando da quelli, i di cui stampati sono già stati distribuiti.

Se non vi sono osservazioni in contrario, si procederà dunque alla discussione del progetto di legge: Miglioramento della condizione degli impiegati dello Stato.

Si dà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

La parola è al Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Sono poche, pochissime, le osservazioni che prego il Senato a permettermi di sottoporre alla sua saviezza, ed all'onorev. Presidente del Consiglio.

Parlo dal mio stallo, perchè non parlo come membro dell'Ufficio Centrale, ma per conto mio.

Nelle tornate del 3 aprile e del 12 dicembre 1873, ed in un'altra più recente ancora, quella del 12 maggio dello scorso anno (richiamo queste tornate unicamente per risparmiare al Senato il disturbo di ascoltare cose da me già dette e ridette) io ebbi l'onore di venire indcando in questo recinto, una per una tutte le deliberazioni e dichiarazioni, onde Governo e Parlamento, fino dai primi mesi del 1866, in omaggio ancora a ripetute ed unanimi manifestazioni della pubblica opinione, si impegnarono formalmente « di non chiedere (prego il Senato a concedermi di leggere le parole testuali tratte riassuntivamente dagli Atti parlamentari) di non chiedere nuovi sacrifizi ai contribuenti sènza avere prima studiati tutti i mezzi per risecare nei nostri ordini governativi e burocratici qualunque superfluo. » Che « vere e stabili economie non si possono ottenere se non iscaturiscano da una graduale riforma organica, la quale restringa l'azione governativa entro i limiti di stretta necessità. » Che quando cotesti limiti siano ecceduti ne deriva danno, prima di tutto, ai Governi, perchè « i Governi sono tanto più deboli quanto più si ingeriscono, e perchè quanto più si ingeriscono tanto più cresce la loro responsabilità e diminuisce la loro forza e l'autorità loro. »

Che a queste sentenze giustissime, espresse testualmente dal Governo per bocca del Ministro delle Finanze, che allora era uno dei più illustri nostri Colleghi, l'onorevole Senatore Scialoja, nella tornata della Camera dei Deputati del 22 febbraio 1866, fecero eco più volte i Ministri, che tennero dopo di lui il portafoglio delle Finanze, e principalmente gli onorevoli Minghetti e Sella: quest'ultimo, nella tornata del 13 febbraio del 1873, riconosceva anch'egli, e dichiarava che « vi è (uso qui pure le parole testuali) vi è incontestabilmente un desiderio generale che s'impone quasi come una necessità; ed è che il Governo governi il meno possibile. Si domanda da tutti (egli aggiungeva) il discentramento; si deve quindi desiderare che il Governo metta la mano il meno possibile nelle cose nelle qual non è strettamente necessario che s'ingerisca. »

Che è appunto dalla eccessiva ingerenza del Governo che deriva inoltre l'altro gravissimo danno di un numero strabocchevole d'impie-

gati miseramente retribuiti. Che per conseguenza, onde poter convenientemente retribuire gli impiegati senza recare nuovi pesi al bilancio dello Stato importa diminuirne il numero, coi criteri e modi indicati; gradatamente cioè, onde evitare ogni perturbazione pericolosa, e sempre collo scopo di ricondurre a poco a poco le ingerenze governative entro gli stretti limiti costituzionali.

Con la scorta di queste regole, che discendono logicamente e necessariamente dal programma amministrativo, onde venne inaugurata la prima legislatura del Parlamento italiano; che fu confermato e riconfermato più volte nelle legislature successive, siccome dimostrai diffusamente nelle citate sedute parlamentari; che fino a pochi mesi indietro era nelle bocche di tutti i nostri uomini di Stato, e persino dei Ministri delle Finanze; colla scorta di queste regole, ripeto, mi venne fatto d'indicare quali importanti riforme ed economie si potrebbero ottenere, migliorando ad un tempo le istituzioni, la condizione degli impiegati, e quella dei contribuenti; imperocchè sono questi i tre requisiti che debbono esser sempre inseparabili da qualunque riforma ed economia.

Dimostrai inoltre quali sarebbero gli uffici, che si potrebbero fin d'ora risecare nelle nostre così dette *amministrazioni centrali*, senza alcuna perturbazione, anzi con evidente vantaggio del pubblico servizio.

Dimostrai per ultimo, con un esame comparativo degli organici nostri cogli organici delle *amministrazioni centrali* degli Stati, che sono in fama in Europa di essere i meglio governati ed amministrati, che noi, sebbene gli organici nostri siano tutti di stampo francese, spendiamo proporzionatamente più di quello che si spende in Francia, abbiamo un numero maggiore d'impiegati, meno retribuiti, senza ottenere il servizio regolare e spedito che si ottiene dalle amministrazioni francesi.

A queste conclusioni, e alle cose da me dette, nelle riferite tornate del Senato, fecero, con molta mia soddisfazione, autorevole adesione due dei nostri egregi Colleghi, che trattarono di queste materie, nelle tornate dell'11 e del 12 maggio dell'anno scorso, con larghe ed efficaci considerazioni: il Senatore Rossi, ed il Senatore Vitelleschi, che mi duole non sia presente in questo momento.

Aggiungerò che le cose stesse, esposte e svolte da me anche nell'altro ramo del Parlamento, riportarono il suffragio di persone competenti ed autorevoli, non solo della parte parlamentare, alla quale mi onorai sempre di appartenere, ma anche della parte opposta: e fra queste mi compiaccio di citare, a cagion di onore, l'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, nella tornata del 26 marzo 1868, ne fece espressa e lusinghiera dichiarazione.

Fidente in questa, che chiamerò antica comunanza di idee e di intendimenti; e sicuro che i propositi dell'egregio Presidente del Consiglio sono sempre gli stessi, e che ai suoi propositi sono pure connessi quelli degli onorevoli suoi Colleghi, io mi sono indotto a dare il mio voto a questo progetto di legge, che accetterò per altro come un provvedimento o un temperamento provvisorio, come un pegno che renderà necessario un provvedimento più largo, più equo, il quale riunisca quelle tre indispensabili condizioni, che ho avuto l'onore di indicare: migliorare cioè, insieme alla condizione degl'impiegati, quella delle istituzioni e del pubblico servizio, e quella dei contribuenti.

In ogni modo, io mi riservo di ritornare sull'argomento in altra occasione opportuna, specialmente per ciò che concerne gli stipendi della Magistratura. Se fosse presente l'onor. Ministro Guardasigilli, richiamerei fin d'ora l'attenzione sua sopra alcuni dei più lamentati sconci. Ma lo farò, come ho detto, in una prossima occasione, riconfermando, anche a questo riguardo, cose già dette altre volte. Dichiarerò soltanto, fin d'ora che il sistema attuale degli stipendî della Magistratura è in manifesta contraddizione collo spirito di eguaglianza e di indipendenza, onde questa istituzione dev'essere informata in un libero regimento.

Per ultimo ricorderò una circostanza, un precedente parlamentare, pel quale pure sono indotto ad accettare questo progetto di legge.

L'anno scorso, nella tornata del 22 dicembre, mentre si discuteva in questo recinto il bilancio, fu fatta al Ministro delle Finanze, che allora era l'illustre Minghetti, una raccomandazione dalla Commissione permanente di Finanza, per mezzo del suo Relatore, l'egregio Senatore

Lampertico. Il Ministro, esposti i criterî, coi quali egli credeva (e credeva bene, a mio avviso, perchè quei criterî corrispondono pienamente a quelli che anch'io ebbi sempre per guida, trattando di questa materia) che si dovesse procedere, in fatto di riforme e di economie, e a proposito di migliorare la condizione degl'impiegati, così si esprimeva: « Già altra volta ebbi l'onore di presentare all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge su questa materia, che però non venne in discussione; ma da qualche dibattito che ebbe luogo colà, si è rilevato come si preferisca piuttosto il sistema di restringere certi ordinamenti, di diminuire talune circoscrizioni, ed infine colle riforme degli organici stessi di trovare il modo di compensare più degnamente questi benemeriti servitori dello Stato. »

A queste savie considerazioni del Ministro replicava l'onor. Relatore della Commissione permanente di Finanza in questi termini: « Il signor Ministro è troppo più esperto di me, delle cose parlamentari e delle difficoltà di vario genere che possono trovare simili proposte al Parlamento, per vedere come realmente il far dipendere il miglioramento della condizione degli impiegati da progetti di legge, che andranno ad incontrare difficoltà immense, è un rimandare questo miglioramento ad epoca troppo lontana. Ciò non solo per quanto concerne la stessa condizione degli impiegati, ma anche per quanto concerne il servizio pubblico; poichè io ho una profonda persuasione, alla quale sono lieto che si sia associata la Commissione permanente di Finanza, che un qualche aumento nella somma degli stipendî degli impiegati non sia già una spesa ma un titolo di entrata. »

Anche per questo autorevole voto della nostra Commissione permanente di Finanza, e per le giuste ed eque considerazioni del chiarissimo suo Relatore, a me pare che non si possa esitare ad accogliere l'attuale provvedimento, sebbene esso sia lontano dal corrispondere a ciò che senza dubbio è nei voti di ciascuno di noi.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Senatore Alessandro Rossi.

Senatore ROSSI A. I miei onorevoli Colleghi che all'occasione della mia interpellanza dell'11 maggio dell'anno scorso sulla sorte degl'impiegati civili mi furono così benevoli di attenzione, non vorranno certamente credere che io non divida la soddisfazione comune nel vederci entrare, benchè così timidamente, nella via dei fatti in virtù del progetto che ci sta dinnanzi.

Tuttavia la soddisfazione diminuisce quando si esamini la scarsità della provvisione pei veri bisogni. Non per questo deve venire meno incoraggiato l'onorevole Ministro delle Finanze a continuare nella via intrapresa; e per mia parte io gli rimango grato se egli nella sua Relazione intese di alludere ai voti che io ho emesso all'occasione della mia interpellanza. Gravi sono le difficoltà che lo attendono, non tanto d'ordine finanziario, quanto, e più, d'ordine amministrativo.

Tutte le volte che si è messo mano a simili provvedimenti, si è dovuto o rinunciare, od appigliarsi a piccoli espedienti, nè mai si seppe, o si potè inaugurare una vera misura di giustizia distributiva. In tali condizioni il numero dei contenti riesce di gran lunga minore di quello dei malcontenti.

Anche oggi noi ci troviamo in questo caso ed è doloroso che i meno contenti sieno i veri bisognosi, e più doloroso è il pensare che la ragione è per essi.

Io ho spiegato abbastanza l'anno scorso come gli alti impiegati dello Stato sieno da noi retribuiti molto al di sotto delle loro funzioni, al di sotto dei loro titoli, e della loro stessa dignità; retribuiti in una misura così bassa e ristretta che non ha riscontro presso alcuno Stato di qualche importanza. Io non posso quindi che approvare i provvedimenti che migliorino la sorte degli impiegati superiori.

Ma io avrei, e meco moltissimi avrebbero desiderato, che quest'atto di giustizia resa non avesse dovuto andare presso che isolato quando trattasi di una comunità dove tutti corrono la medesima sorte.

Non si può dire che gli impiegati minori sieno stati obliterati; ma la provvisione è così misera, e lo attendere era stato così lungo e penoso, che non si può a meno di lamentarne la poca efficacia.

Per i minori impiegati civili, pei 40 mila cittadini che servono lo Stato e il cui emolumento non oltrepassa le L. 2,000, la questione è puramente di pane, è di vivere indipenden-

temente senza fare debiti, senza imporsi umiliazioni tali che affievoliscano il sentimento morale.

Ho detto l'anno scorso che « rimpetto ad ogni altra classe delle popolazioni del Regno, questi impiegati sono i più disagiati cittadini. »

Ho detto che « ogni classe sociale in Italia si è avvantaggiata dei beni dell'unità e della indipendenza.

» Il proprietario agricolo dopo il corso forzoso ha visto aumentarsi del 10 per 100 tutti i suoi prodotti.

» Il proprietario di case, vista aumentarsi l'imposta, ha aumentato le pigioni.

» Il bottegaio si è rivalso dell'avvenuta abolizione dei calmieri, in nome della libertà del commercio e del bilancio suo privato.

» L'artigiano aumentò ed aumenta da sè il prezzo della sua mano d'opera.

» L'operaio per il vitto, pel vestito, per la abitazione, per la locomozione, per l'istruzione migliora ogni giorno la condizione sua.

» Ma di tutto questo nessun conforto ne hanno gli impiegati; essi soli non partecipano a tutti questi beni della società. »

Ora, con questo progetto di legge non si può dire intieramente che siamo ancora nella medesima condizione di allora. Si provvede agl'impiegati superiori in qualche modo, ma per gli impiegati minori come provvediamo? Il vantaggio che ad essi apporta questa legge, si riduce più che altro a ripetizione di antiche promesse esposte ora nell'art. 1., con la sola differenza che queste d'oggi sono promesse del Parlamento e non promesse puramente ministeriali.

Non ho alcun dubbio che il Ministero e il Parlamento manterranno quelle promesse. Una cosa è da raccomandarsi in precedenza ed è che insieme agli organici dell'Amministrazione civile, vengano fissati gli stanziamenti delle somme inerenti ai diversi impieghi; sarà certamente questa una garanzia altrettanto opportuna quanto gradita.

Però riguardo a un ordinamento completo, quanto alla riforma organica, voi avete inteso l'onor. Senatore Borgatti che ebbe la cortesia di citarmi, qual magistero di riforme sia necessario, Voi avete inteso quanti timori lo assalgono di vedere queste riforme attivate.

Non dobbiamo illuderci.

Io ho cercato di dimostrare l'anno scorso quanto questa questione sia grave e complessa, e come noi ci aggiriamo a questo proposito in un circolo vizioso.

Permettetemi, Colleghi onorevoli, di esprimere il mio pensiero in maniera molto semplice perchè io non sono uomo di scienza politico-amministrativa.

E così ragiono: a migliorare la condizione degli impiegati col proposito già ammesso di scemarne il numero, sia per il miglior servizio dell'Amministrazione sia per il minor carico dell'Erario, occorre riformare gli organici, occorre costituire un Codice di diritti e di oneri per gli impiegati, cosa che ci manca affatto...

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore ROSSI A. A riformare gli organici occorre, nella mente dei più, un rimaneggiamento nelle circoscrizioni giudiziarie, ed è questa un'opera colossale a cui si volle più volte mettere mano, ma inutilmente, perchè non si presentano che due vie per compierla: o quella dei pieni poteri che noi non possiamo e non dobbiamo certamente desiderare, perchè sarebbe anche incerto se riuscirebbe sempre a buon fine. La Lombardia e la Venezia hanno sperimentato i pieni poteri, ed io non credo che le loro amministrazioni ne abbiano guadagnato.

L'altra via è quella di un Governo forte, compatto per grande maggioranza parlamentare. Io desidero che questa maggioranza si formi e si mantenga per tutte le riforme amministrative che sono divenute un bisogno assoluto e indeclinabile del paese; per questa specialmente, per la riforma organica dell'amministrazione, la quale riforma avrà l'altro grandissimo vantaggio di esonerare l'amministrazione Centrale da molte funzioni che saranno assai meglio esercitate dall'amministrazione provinciale con infinito sollievo dei cittadini. Io auguro all'onorevole Ministro Depretis che le sue intenzioni e le espresseci promesse a questo riguardo riescano al desiderato effetto. Io gli desidero l'appoggio e la concordia del Parlamento, e gli prometto fin d'ora l'appoggio mio per quanto però esso valga.

Ma poi dirò ancora una volta che l'opera è colossale e ad ogni modo non potrà essere breve. Gl'impiegati minori del Regno d'Italia non devono intanto durare in uno stato fossile fisico e morale.

L' espressione parrà dura, parrà espressione di un animo impaziente, ma non saprei come meglio caratterizzare la situazione.

A questo punto io ripeterò un pensiero già manifestato l' anno scorso nella mia interpellanza. Non si potrebbe intanto escogitare un provvedimento più generale, più equo, più radicale che a colpo d' occhio giovasse a migliorare davvero la condizione degli impiegati minori?

Io mi permetto ora di ripeterlo all'onorevole Depretis. Il provvedimento si riferirebbe ad un'altra ritenuta che è quello delle tasse sulla richezza mobile da sopprimere o almeno da ridurre in assai minori proporzioni per tutti gli impiegati, il cui soldo non oltrepassa la somma di lire due mila.

Non mi parrebbe grande ostacolo la minor entrata che verrebbe a risentirne l'erario, perchè, quand'anche si voti la soppressione, la minor entrata sarebbe di tre milioni e mezzo circa.

La somma è tale che noi la spendiamo a spizzico con misure meno razionali; è una somma quale quasi giornalmente si spende in un porto, in un canale, in una strada, cose tutte necessarie, ma che certo non presentano altrettanto urgenza e necessità di questa.

D' altronde si potrebbe anche dire: i danari si sono pure trovati per le categorie superiori degli impiegati, e come non si sanno trovare pegl' impiegati più poveri e più bisognosi?

Non mi parrebbe di maggiore ostacolo l' osservazione che si voglia esonerare una parte di cittadini da una tassa comune a tutti, perchè nel fatto, o Signori, diciamo pane al pane: le teorie sono belle e buone; ma i soli cittadini che non possono sottrarsi e che pagano quella tassa gravissima, sono gli impiegati dello Stato.

Ma, come non mi è lecito di fare una proposta formale, non intendo abusare dei momenti così preziosi del Senato, affine di meglio svolgere il mio concetto. Mi basterebbe che l'onor. Presidente del Consiglio volesse tener presente questa mia idea e non volesse giudicarla a prima vista.

Allorquando vorrà mettere in esecuzione le disposizioni dell'articolo primo e gli si affaccieranno tutte le difficoltà che prima di me ha fatto presentire l'onorevole Senatore Borgatti, l'onorevole De Pretis dovrebbe tenere a memoria questo mio pensiero. Io sarei ben contento se egli potesse dargli una pratica attuazione. Ne troverebbe l' occasione quando occorrerà pur venire ad una riforma della tassa di ricchezza mobile, sulla quale parmi che esista inevasa la Relazione di una Commissione presso l'altro ramo del Parlamento.

Ecco quanto nella ristrettezza del tempo mi limitai a discorrere su questo progetto, che, oltre a una buona opera, coltiva molte buone intenzioni; per cui, confermando in massima quanto resta ancora d' inevaso della mia interpellanza dell'anno passato, io darò il voto favorevole.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Io non ho che poche cose da aggiungere a quelle che vennero egregiamente svolte dagli onorevoli preopinanti. Con questo disegno di legge, al quale io darò di grand'animo il mio voto, si migliorano effettivamente, così come per ora la situazione del nostro erario lo comporta, le condizioni economiche degli impiegati. Con quella legge che è nei voti dell'onor. amico mio Senatore Borgatti, e del pari dell' illustre Senatore Rossi, per la riforma degli organici delle varie amministrazioni, legge che anch' io reputo del tutto necessaria, si migliorerà prima di tutto l'andamento del pubblico servizio delle amministrazioni stesse, e si vantaggieranno ad un tratto le condizioni materiali e morali degli impiegati, dappoichè se n' avrà modo di provveder loro con maggior larghezza ed altresì di nobilitarne le funzioni.

Ma per riuscire ad un intiero ed effettivo miglioramento di cotesta benemerita classe di cittadini, a me pare che sia di estrema necessità che il Governo del Re si deliberi a presentare quel disegno di legge, di cui anche di fresco venne tenuto proposito nell'altro ramo del Parlamento, vale a dire la legge sullo stato degli impiegati. È solo con siffatta legge che si potrà realmente rialzare la condizione degli impiegati in genere, ed in ispecie di quegli impiegati minori, per cui l'onorevole Rossi spiegava le sue pietose simpatie.

Però, in ordine agli impiegati minori, io mi permetto di sottoporre al Senato una considerazione, che parmi doversi tener presente, ed è, che essi appartengono quasi tutti alla classe

detta dei tirocinanti nella carriera delle pubbliche amministrazioni, classe che ebbe ed ha denominazioni diverse, di alunni, di volontari, d'applicati, e si compone in generale di giovani che sono al principio della loro carriera, dei quali i più son celibi e vivono tuttavia nel seno delle proprie famiglie, e se celibi non sono, han dato segno di scarsa preveggenza, nè meritano che di loro si preoccupi lo Stato, il quale ha ragion di credere, aver essi modo di provvedere al proprio sostentamento, anche all'infuori di quella tenue retribuzione a cui hanno diritto per quel servigio che prestano a qualche pubblica Amministrazione.

Cotesta considerazione io non la faccio per iscemar simpatia ai minori impiegati, sibbene soltanto per insinuare che quei piccoli vantaggi che ad essi deriveranno dalla legge ora in discussionenon debbano esser riguardati per lievi troppo e tali che non ne debbano essere contenti.

Del resto, questa classe d'impiegati, quanti sono, servitori dello Stato, hanno bisogno di essere assicurati dei loro diritti in quella carriera in cui sono entrati: hanno bisogno che norme stabili preseggano l'ammissione ai pubblici impieghi, hanno bisogno del pari, di altre norme stabili e che non mutino a capriccio di chi temporamente è preposto al reggimento della cosa pubblica, le quali determinino i modi con cui debbano far passaggio ai varî gradi della carriera rispettiva. Hanno bisogno che ai doveri annessi al loro carattere d'impiegati, che non va scompagnato da una diretta responsabilità rispetto agli incarichi che sono loro affidati, corrispondano dei diritti che abbiano guarentigia nella legge.

Perciò, io mi permetto di raccomandare all'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio e Ministro delle Finanze, che voglia trovar modo che la promessa legge sopra lo stato degli impiegati sia al più presto presentata al Parlamento. L'onorevole Presidente del Consiglio con cui mi è grato rammentare di aver mosso nel Parlamento Subalpino i primi passi nella carriera parlamentare, concorde allora sempre con lui nelle aspirazioni e nei voti, non troverà nulla d'intemperante in questa mia domanda, la quale spero avrà anche il favorevole suffragio del Senato.

PRESIDENTE. Il Senatore Borgatti ha la parola.

Senatore BORGATTI. Prego il Senato a permettermi di aggiungere pochissime considerazioni a quelle che ho svolte.

L'onorevole Senatore Rossi, che ringrazio della nuova adesione da lui data alle mie idee, ha acconciamente e giustamente osservato, che una riforma generale degli organici presenta gravi difficoltà. Ma anche a questo riguardo io debbo riportarmi alle cose già dette, e alle considerazioni svolte diffusamente nelle tornate del Senato già indicate; dove potrà ognuno, che ne abbia la pazienza, scorgere, prima di tutto, che ho sempre insistito sulla necessità di risolvere preliminarmente il problema della ingerenza del Governo; poichè, più il Governo s'ingerisce e più cresce la necessità di aumentare la classe degli impiegati, coprendo lo Stato di quella fitta ed intricata rete che si chiama burocrazia.

Mi sovvengo a questo proposito, di un libro che altra volta ebbi l'onore di richiamare all'attenzione del Senato: un libro stampato in una terza edizione a Parigi, nel 1865, per cura dell'editore signor Dentu, col titolo « *Un progetto di discentramento.* » Ivi sono raccolte, in forma di lettere, le opinioni, non solo di tutte le notabilità politiche francesi, senza distinzione di partiti, ma di funzionarî esperti nelle pratiche amministrative e burocratiche, e perfino d'uomini d'affari. Tra le notabilità politiche ricorderò i nomi, che al momento mi vengono alla memoria: il duca di Broglie, Guizot, Odillon-Barrot, Giulio Simon, Giulio Favre, Garnier-Pagès, Montalembert, Falloux. E perfino gli statisti e pubblicisti più devoti al secondo Impero: Morny, Rouher, Troplong, l'Imperatore medesimo.

Tutti concordemente esclamavano che eccessive erano le ingerenze del Governo; che la Francia « è troppo *amministrata*, troppo *regolamentata*; e che da ciò deriva una delle cause principali, anzi la principalissima, onde non hanno mai potuto mettere radice in Francia le libertà costituzionali. » La quale sentenza gravissima è tratta da un'operetta preziosa di un nostro benemerito italiano, egualmente da me citato più volte, Cesare Balbo, che nella sua « *Monarchia rappresentativa* », ammoniva severamente i suoi compatrioti, in occasione

della promulgazione degli Statuti costituzionali del 1848, di non fare in Italia il *pasticcio* (sono le sue parole precise, che ho ben scolpite nella memoria, e nell'animo mio) il pasticcio, che si era fatto in Francia, mescolando l'ordinamento amministrativo assolutista della Repubblica e dell'Impero, colla Carta costituzionale. Per la quale si richiede (aggiungeva l'illustre nostro italiano) che il «Governo non amministri, o amministri pochissimo, indirettamente, e *all' ingrosso!* »

Su di che osserverò per incidenza, che è pure in siffatta guisa che si possono evitare le perturbazioni, che diversamente deriveranno sempre dall'alternarsi dei partiti politici al Governo.

Ma di ciò, come dissi, ebbi già l'onore di discorrere altre volte in Senato; e mi riservo di ritornare su questo argomento, quando verrà in discussione la legge sui conflitti di attribuzione, la quale concerne essa pure questa materia, conviene far tesoro dei risultati della esperienza fatta in Francia.

Ora, ritornando alla osservazione giustissima dell' onor. Senatore Rossi, ripeto, che alle difficoltà da lui opposte, risposi preventivamente nelle citate sedute del Senato, ricordando fin d' allora e ripetutamente, che le riforme, e così le economie, si possono fare in due modi: d'un tratto cioè, e radicalmente; o a gradi a gradi, con riforme progressive e temperate.

Dissi che una occasione per attuare il primo metodo, noi l'avemmo nel 1859, per i pieni poteri concessi al Governo. Ma è troppo noto come di quei poteri eccezionali si usasse per introdurre nel Regno, quale esso era allora, gli ordini amministrativi, giudiziari, e burocratici francesi.

Altra occasione ci si presentò per l'*unificazione legislativa ed amministrativa* del 1865. Ma egualmente è noto come anche in quella circostanza prevalesse il sistema francese, e come per alcune parti fosse anzi rincarita la dose.

L'unificazione pure della Venezia e di Roma ci porgeva un' occasione propizia per correggere radicalmente le leggi e gli ordini importati dalla Francia. Ma prevalse il partito di nulla innovare. Io non mancai anche in queste occasioni di sostenere l'assunto mio collo stesso calore onde lo sostengo ora, e lo sosterrà sempre.

Passate pertanto le circostanze straordinarie ed acconcie a riforme radicali, or non ci resta che attenerci al secondo metodo: riformare gradatamente, mano mano che l'esperienza e la pubblica opinione ne additino la necessità e l'opportunità. E anche a questo riguardo più volte ebbi l'onore, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, di ricordare che il metodo delle riforme prudenti e graduali è consono all'indole stessa degli Stati retti a forma rappresentativa e parlamentare. Nel che pure sono lieto di potermi confortare dell'opinione autorevole dell'illustre Minghetti, il quale, in una delle citate sedute del Senato, quella del 12 maggio 1875, diceva: « quello che non si può fare con *una sola legge di riforma generale* lo si può ottenere mercè una *continua e lenta modificazione* degli ordini amministrativi, nel senso di semplificarli, di *discentrare più che è possibile*, di dare ai cittadini *tutte quelle libertà*, che sono compatibili colla sicurezza pubblica, e coll'esercizio di una buona amministrazione. »

In queste poche parole è riassunto con mirabile precisione il metodo, che anch'io, allo stato attuale delle cose, credo sia praticamente e prudentemente da seguirsi. E questo pure ebbi più volte a dichiarare, sostenendo, non certamente coll'autorità ed efficacia del chiarissimo Minghetti, ma con eguale convincimento, che le riforme e le economie radicali e subitanee recherebbero perturbazioni, le quali aggraverebbero i mali presenti, se anche si potesse credere che si riuscisse a farle accogliere nei due rami del Parlamento. In quanto a me, ripeto anche una volta, che non solo non dimando nessuna riforma e nessuna economia subitanea e radicale; ma dimando invece che si proceda a gradi e con prudenza, facendo tesoro della esperienzia nostra, e specialmente di quella fatta in Francia, da cui noi abbiamo tratta, con grande nostra jattura, tutta la legislazione civile, amministrativa ed organica.

E perfino mi contento che per ora ci limitiamo a togliere quello che è evidentemente inutile, e che tale è già giudicato dalla pubblica opinione; o almeno che lo stato attuale delle cose non sia ribadito o peggiorato, quando si fa una nuova legge; poichè, confessiamolo pure fran-

camente, non di rado è avvenuto, che mentre da ogni parte si chiedeva il discentramento, e la semplificazione degli ordini amministrativi e giudiziari; si continuava a promulgar leggi in aperta contraddizione con siffatte dichiarazioni e proteste.

Concludo pertanto, e ripeto di nuovo che, e per rispetto all'autorevole voto espresso nello scorso anno dalla nostra Commissione permanente di Finanze, e per riguardo alla comunanza di idee e di propositi onde fin dal 1866 ebbi la fortuna di trovarmi d'accordo coll'illustre Presidente del Consiglio dei Ministri, do la mia approvazione al progetto che stiamo discutendo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io debbo rispondere alle osservazioni fatte dagli onorevoli preopinanti intorno a questo progetto di legge. E per essere più breve e possibilmente chiaro, io comincierò dal distinguere le diverse disposizioni, che in questo progetto di legge si contengono. Seguiterò questo metodo, perchè a me è sembrato e sembra ancora chè il non aver ben compreso la natura delle diverse disposizioni che il progetto di legge contiene, abbia dato luogo a molti inesatti giudizi ed a molti erronei apprezzamenti.

Il progetto di legge, o Signori, consta di tre parti molto distinte fra di loro.

La parte principale si contiene nell'articolo primo. In questo articolo, vista l'esperienza del passato che non riescì a concretare nessun utile provvedimento a favore degl'impiegati civili, si è seguitato quel sistema che venne appunto adombrato dall' onorevole Senatore Borgatti. Si comincia a migliorare la condizione degl'impiegati riformando gli organici, poi si proseguirà il miglioramento a loro favore a misura che lo stato delle finanze lo permetterà e le riforme, che si andranno man mano compiendo, lo consentiranno. Così la riforma si compirà senza danno e senza pericolo della cosa pubblica.

Epperciò l'articolo 1. stabilisce che tutti gli impiegati civili, i quali hanno sul bilancio dello Stato uno stipendio inferiore alle lire 3500, e che sono appunto quelli che hanno giustamente richiamato la sollecitudine dell'onorevole Senatore Rossi, vedranno nel prossimo bilancio di prima previsione migliorata la posizione per quanto i risultati del prossimo bilancio lo consentano.

Non si può stabilire *a priori* in questo progetto di legge tale miglioramento per una ragione semplicissima. Il Senato sa che gli stanziamenti a farsi nel bilancio passivo devono trovare nel bilancio attivo o in un risparmio o in una maggiore entrata i fondi necessari per coprirli.

Ora, il bilancio dell'anno in corso è saturo di spese: se volessimo aumentarle non basterebbero le entrate. Nel bilancio dell'anno prossimo il Ministero crede che possa essere coperto non solo la perdita che è il risultato delle disposizioni contenute in questa legge, e di cui parlerò in seguito relativo alle ritenute, ma anche una somma discreta per migliorare la condizione economica degli impiegati provvisti di minore stipendio; ma o Signori, questa dimostrazione non poteva essere portata che all'epoca in cui si discutono i bilanci di prima previsione; cosicchè la parte che dirò principale e più importante di questo progetto di legge è quella che si contiene nell'articolo primo, perchè, per quanto si faccia con tutti gli altri espedienti, sia compresi in questo progetto di legge, sia indicati da diversi oratori che hanno trattato questa questione, non si riesce in fatto che ad un piccolo sollievo della condizione economica dei nostri impiegati.

Giova adunque sperare che una diligente amministrazione ci procuri maggiori entrate nel bilancio attivo, e che una severa amministrazione ci procuri qualche risparmio nelle spese dello Stato e una parte del beneficio sarà assegnato agli impiegati.

Giova inoltre sperare che si possa infine entrare in quel campo di riforme le quali ci permettano di realizzare le idee svolte in questa seduta, e più ampiamento in altro tempo, dall'onor. Senatore Borgatti.

Il quale esponendo le sue idee mi faceva ricordare le riforme tentate sotto l'Amministrazione Ricasoli nel 1866 e 1867. Riforme che il paese aspettava avidamente ma che circostanze, di cui nessuno può rendersi conto impedirono, che si attuassero; ma la cui utilità ora più che mai pare evidentemente dimostrata. È però anche dimostrata, non bisogna nasconderlo, la difficoltà del problema da risolversi. Se consideriamo le idee svolte eloquentemente dall'on.

Senatore Borgatti, i risultati paiono quasi paradossali. Migliorare il servizio, migliorare la condizione economica degl'impiegati e ammettendo questi due termini, ottenere un servizio migliore con impiegati meglio retribuiti, ma nel tempo stesso spendere nel complesso assai meno e riuscire ad allegerire i pesi del bilancio.

Queste idee, dico, paiono paradossali, ma si spiegano facilmente allorchè si adotta sollecitamente senza esitazione, la determinazione di diminuire l'ingerenza eccessiva dello Stato e di accordare maggior fiducia a tutte quelle amministrazioni che la legge ha finora considerate incapaci o bisognose della tutela del Governo.

Signori, il programma è tutto in questa idea. Se si prende la risoluzione di accordare maggior confidenza all'azione libera dei cittadini e dei corpi elettivi, noi riusciremo a fare delle riforme che arrecheranno un sollievo considerevole alle finanze; ma, se noi ci lasciamo dominare dallo spirito di diffidenza e di sospetto; se il Governo vuol sapere tutto e far tutto, od anche solo far troppo, necessariamente, o Signori, bisogna seguitare in quello stato di cose che l'onorevole Senatore Rossi qualificava come la fossilizzazione intellettuale ed economica dei funzionari dello Stato.

Ora, vengo a parlare della seconda parte della legge, la quale è stata proprio giudicata come se in essa consistesse tutto quello che il Governo intende fare a favore degli impiegati, mentre questa non è che una riforma di una legge di sua natura transitoria, di una legge di guerra, che le condizioni delle finanze hanno imposta nel 1864, e che doveva cessare nel 1866, ma che dura fino ad oggi, perchè fu regolarmente riprodotta ogni anno nella legge di approvazione dei nostri bilanci passivi. In che cosa consistono queste disposizioni? Consistono nel riformare la legge del 18 dicembre 1864 sulle ritenute.

Quella legge stabiliva una ritenuta graduale, che andava dal 2 fino al 16 per cento sugli stipendi, assegni ed emolumenti degli impiegati.

Questa legge doveva durare fino a tutto il 1866; se non che, siccome da questa legge si ritraeva un reddito di una certa importanza, e siccome dopo il 1866, e per molti anni di seguito, le nostre finanze si trovarono in una condizione tutt'altro che prospera, il legislatore ha stimato necessario di continuare a mantenere in vigore questa legge di sua natura precaria.

Ora, è sembrato al Governo che fosse più naturale di conservare in principio questa legge, la quale è una riconferma, o se volete, un aggravamento della massima che al diritto di pensione debba corrispondere l'obbligo di abbandonare a titolo di ritenuta una parte dello stipendio, ma che nello stesso tempo questo abbandono di una parte dello stipendio a titolo di ritenuta dovesse rimanere entro limiti ragionevoli, ed è perciò che venne proposta la modificazione contenuta nell'articolo 3 e seguenti del progetto di legge.

Passiamo ora alla terza parte: questa contiene un provvedimento speciale la cui urgenza fu già riconosciuta, ma che all'atto pratico ha prodotto degli inconvenienti; voglio parlare dell'indennità di alloggio agli impiegati residenti in Roma.

Qui non è d'uopo che mi diffonda, vi sono, massime nei minori impieghi, dei pietosi casi che solamente l'amministrazione può conoscere ed apprezzare, ed è assolutamente necessario di provvedere.

Ora, noi ci troviamo in circostanze nelle quali questo provvedimento è divenuto anche più urgente pel fatto che una parte delle nostre grandi amministrazioni del ramo finanziario sta per trasferirsi in Roma. Le direzioni generali delle imposte dirette, del demanio e delle gabelle che insieme hanno un numero grandissimo di impiegati, come pure la Corte dei Conti, con la fine dell'anno vengono a stabilirsi in Roma, epperciò il Ministero ha riconosciuto la necessità di riformare le disposizioni della legge esistente e di fare un più equo trattamento a tutti questi impiegati.

Io ho dimenticato di accennare ad alcune disposizioni sempre di natura provvisoria che si contengono nella legge del 1864, e sono quelle che fanno perdere all'impiegato una parte dello stipendio nel caso di nuove nomine, o di promozione. Ora, rifiettete, o Signori, che bene spesso accade che la nuova nomina, e la promozione, mettono l'impiegato in condizione di sopportare maggiori spese.

Io non contesto che questa legge sia stata

gravosa ma giusta; era stata dettata da un vero e serio bisogno pubblico; ma quando vedo che in forza delle disposizioni in essa contenute viene sottratto all'impiegato quella piccola risorsa a lui attribuita appunto nel momento del bisogno, io non posso esitare a proporne la correzione.

È anche vero che relativamente all' indennità d' alloggio sarebbe ragionevole di procedere più largamente e di esaminare la questione sotto un punto di vista più generale, cioè di contemplare tutti i casi e di provvedere ad una indennità d' alloggio per tutti quanti gli impiegati dello Stato.

Ma, o Signori, nel breve tempo lasciato al Ministero per esaminare questa questione, debbo confessare schiettamente che non ci siamo trovati in grado di formulare un progetto legislativo che potesse riescire soddisfacente.

Le differenze nelle varie parti dell' Italia sono tali e tante, la quistione è così complessa, erano così pochi gli elementi raccolti che il Ministero si trovò costretto di provvedere soltanto agli impiegati che hanno residenza nella capitale, senza rinunziare, anzi prendendo solennemente l' impegno di riesaminare questa questione quando nella occasione dei bilanci di prima previsione verranno in discussione gli organici; e di farne, occorrendo, oggetto di un separato progetto di legge.

Mi basta indicare che vi sono città nell'interno delle Isole e nell' interno delle Provincie continentali, dove la pigione è altrettanto cara (a mo' d'esempio, Caltanissetta) di quello che lo può essere in una delle antiche Capitali e anche della stessa città di Roma.

Svariate, infinite, si presentano le particolarità sotto questo rapporto nelle diverse città del Regno.

Ed ora mi resta a dire qualche parola intorno ad alcuni pensieri manifestati dall' onor. Senatore Rossi e dall' onor. Senatore Mauri.

L' on. Senatore Rossi ha ripetuto un concetto che egli aveva già, se non erro, presentato altra volta al Senato, e sarebbe quello di procedere un po' più generosamente ed introdurre una riforma che procurasse agli impiegati dello Stato che hanno uno stipendio non superiore alle L. 2000, una risorsa un poco più considerevole di quella più che modesta che è contemplata dall' attuale progetto di legge, il quale non riguarda che la ritenuta del 1864.

Egli vorrebbe che tutti questi stipendi fossero esenti dalla tassa di ricchezza mobile. Ora, mentre io mi associo all' intento a cui mira l' onorevole Senatore Rossi, io mi permetterò di osservare che forse col grande sacrificio delle finanze non si raggiungerebbe un proporzionato vantaggio a favore degl' impiegati. Se l'onorevole Senatore Rossi vuol considerare che noi abbiamo un numero ragguardevole di stipendî che giungono soltanto alle 800 lire, che abbiamo provvisti di questo stipendio circa 19,000 impiegati, che questi stipendi danno la cifra di 16,000,000 nel loro complesso, e che la ritenuta di questi stipendî gli dà una somma molto modesta, e che su 800 lire l' onorevole Rossi sa che non vi è più d'una cinquantina di lire, che verrebbe a prendere l' impiegato, io domando se una cinquantina di lire verrebbe a migliorare sensibilmente la posizione dell'impiegato? Evidentemente per questi piccoli stipendî il provvedimento non basterebbe; io credo quindi che sarebbe miglior consiglio il concedere, sotto forma di aumento di stipendio, una somma che fosse più proporzionata ai bisogni.

Oltrechè l' onorevole Senatore Rossi sa che un impiegato che non gode che un assegno di due mila lire, è ancora in una condizione molto modesta; che difficilmente, una volta ammesso il principio, si potrebbe limitare il provvedimento a questa misura, e che se noi la dovessimo spingere soltanto agl' impiegati che godono un assegno di tre mila lire, che non è poi gran cosa, massimamente nelle città di una certa importanza e massime poi nella Capitale dello Stato, allora, o Signori, si verrebbe a togliere alle finanze una somma molto più rilevante, perchè trattasi niente meno che di settanta milioni di stipendî, che dovrebbero essere sottratti alla tassa di ricchezza mobile.

Godo quindi che l' onorevole Senatore Rossi, accetti il concetto di voler cooperare a suo tempo col Governo, perchè lo stesso risultato si ottenga, applicando una massima diversa, la quale forse raggiungerà l'intento a cui mira con maggiore giustizia distributiva.

Mi resta, se la memoria non mi falla, l'obbligo di rispondere una parola all'onor. Senatore Mauri, che ringrazio di tutto cuore di avere ricordato il buon tempo antico nel quale

eravamo militi per la stessa causa nel Parlamento Subalpino. Io lo prego a credere che non ho dimenticato i sentimenti e la benevolenza che egli mi ha professata in quell'epoca.

Egli desidera che il Ministero presenti una legge sullo stato civile degli impiegati. È anche un grande benefizio l'essere sicuri sulla propria sorte, il sapere in che modo si deve percorrere una carriera nella quale si è entrati. L'onor. Mauri desidera che il Governo presenti quella che chiamerei la costituzione civile dei funzionari pubblici.

L'onor. Senatore Mauri può essere sicuro che il Ministero non mancherà di soddisfare a questo suo desiderio. La legge è stata già lungamente studiata; è una legge difficile, ma io ho preso impegno anche davanti all'altro ramo del Parlamento di presentare la legge sullo stato civile degli impiegati, all'epoca in cui si presenteranno i nuovi organici per essere dal Parlamento discussi unitamente alle rettificazioni al bilancio di prima previsione dell'anno 1877, e confermo questa promessa.

Con ciò credo di aver soddisfatto al desiderio dell'onorevole Senatore Mauri, e spero di aver pure soddisfatto a quello dei diversi oratori che hanno fatto qualche osservazione su questo progetto di legge.

Senatore CORSI L. *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI L. *Rel.* Dopo le osservazioni che si sono fatte su questo progetto di legge, è facile il còmpito del Relatore. Dal momento che gli onorevoli Senatori Borgatti, Rossi e Mauri, hanno quasi intieramente collimato nelle idee loro, ossia nel mostrare il desiderio che sia fatta una riforma degli organici cogli stanziamenti relativi ai diversi impieghi, ritenute anche le osservazioni dell'onorevole Ministro delle Finanze, mi pare che non ci sia altro che raccomandare al Senato che voglia votare questo disegno di legge ancorchè lasci a desiderare; imperocchè anche un piccolo sollievo che si porti alla classe degli impiegati sarà per alcuni abbastanza sensibile, mentre che se si introducessero emendamenti al progetto in discussione dovrebbe questo essere rinviato ad altra Sessione, e non si potrebbero ottenere le migliorie proposte per l'anno avvenire, dovendo queste essere contemplate nel bilancio di prima previsione del 1877.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, la discussione generale s'intende chiusa e si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

Il Governo del Re dovrà presentare in allegato alla nota di variazioni degli stati di prima previsione del 1877 gli organici delle amministrazioni civili, sottoponendo all'approvazione della legge generale del bilancio, gli stanziamenti per pareggiare e migliorare gli stipendi, inferiori a L. 3,500, degli impiegati di esse amministrazioni.

Nello stesso modo sarà provveduto per gli impiegati civili dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Marina.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Dal 1 gennaio 1877, rimane senza effetto la legge del 18 dicembre 1864, N. 2034, senza pregiudizio delle ritenute portate da leggi speciali degli antichi Stati sulle pensioni di grazia.

(Approvato.)

Art. 3.

A cominciare dal 1 gennaio 1877, gli stipendi e i maggiori assegnamenti fissi e personali degli impiegati civili e militari al servizio dello Stato, e degli ufficiali di terra e di mare, in attività, in aspettativa o in disponibilità sono sottoposti alla ritenuta nelle seguenti proporzioni:

Da	0	a	800	1	per cento
»	801	»	2000	2	»
»	2001	»	3000	3	»
»	3001	»	4000	4	»
»	4001	»	5000	5	»
per ogni maggior somma				6	»

Senatore TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO. Signori Senatori, si dovrebbe credere che io accettassi con gioia quest'articolo, il quale diminuisce la ritenuta stabilita dalla legge del 1864 a carico degli

impiegati. E in vero lo accetterei, se all'onorevole Presidente del Consiglio non fosse sfuggita una parola, la quale accenna che con questo articolo terzo egli intende di confermare il principio di quella legge.

Io non ho mai potuto approvare nell'animo mio quel principio; poichè la ritenuta indetta dalla legge del 18 dicembre 1864, se potè essere subìta come una ineluttabile necessità di quel tempo, ha nientemeno che il vizio di contraddire letteralmente ad una delle prescrizioni più importanti dello Statuto; alla prescrizione che ciascuno concorra ai tributi pubblici in proporzione dei propri averi.

Per questa prescrizione fu sempre inteso che tutti debbano contribuire, che le imposte debbano aggravar tutti, in proporzioni appunto dei rispettivi loro averi: non si è inteso mai che si possa o debba essere aggravata di una imposta una classe speciale di cittadini senza il concorso delle altre.

Questa ritenuta come fu istituita, e come con qualche diminuzione di cifre si intende di mantenerla, è propriamente, o Signori, l'imposta progressiva. Io non so se il Senato, eminentemente conservatore, voglia entrare nel campo della progressività delle imposte: credo certamente che no; a ogni modo, se il Senato delibererà di studiare una sì grave questione, presterò anch'io nella discussione il debole concorso dei lumi miei; ma finchè l'imposta progressiva rimane sconosciuta e straniera al sistema tributario del Regno, è una enorme, una doppia ingiustizia, ch'essa venga a colpire i soli impiegati pubblici. Per ciò, e benchè io non voglia frapporre impedimenti ai destini della legge che si intitola: *miglioramento della condizione degli impiegati*, dichiaro che non voterò l'articolo terzo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Le osservazioni dell'on. Tecchio, se consideriamo la lettera dello Statuto, sono giuste; ma badi l'onor. Tecchio che le disposizioni dello Statuto vanno interpretate, tenuto conto delle imposte che nel complesso gravano gli averi dei cittadini, senza arrestarsi agli effetti ed al riparto delle imposte speciali.

Quando poi si volesse accusare la disposizione della legge del 1864 come contraria alla disposizione dello Statuto, bisognerebbe vedere prima di tutto se qui trattasi di una vera imposta. Per un esame completo su questo proposito bisognerebbe discendere ad un'analisi minuta delle varie parti della legge, e ciò non potrebbe farsi in questa tornata; ma mi perdoni l'onor. Tecchio, di ricordargli che nella legislazione dell'antico Piemonte, noi avevamo una legge che io mi ostino a credere buona, quella della tassa mobiliare dove si prendeva per base della tassa il valore locativo come presunzione di ricchezza. Anche quella legge, secondo la quale variava progressivamente l'imposta secondo che variava l'entità della pigione pagata dal cittadino, poteva essere considerata come un'imposta che avesse il difetto della progressività.

Dirò, tra parentesi, che se ben mi ricordo, lo stesso patriarca degli economisti ortodossi, Adamo Smith, tanto ricordato in questi giorni, non è poi assolutamente alieno dalla progressività dell'imposte che anzi egli giustifica, come quella che in molti casi riesce invece alla proporzionalità.

Ma lasciamo andare questo: si tratta qui d'imposta? Per le ritenute agli stipendî mi pare di no. Comechè questa legge ha le apparenze di un'imposta, ed in fatto ha servito a procurare delle entrate sotto forma d'imposta, ma realmente non è che un fondo che gl'impiegati dello Stato depositano insieme ad altra ritenuta nelle mani dell'erario, il quale fondo deve essere convertito nella pensione che lo Stato, in conformità della legge, corrisponde agli impiegati, al termine delle loro carriere.

Dunque può esser dubbio se qui possono applicarsi i principî citati dall'on. mio amico Senatore Tecchio. Ma poi mi permetta l'onorevole Tecchio che io lo preghi di essere più; mite verso le disposizioni della legge presente perchè, se per avventura c'è il vizio della progressività noi l'abbiamo diminuito, giacchè esisteva ben maggiore nella legge precedente. Se le condizioni delle finanze ce lo permetteranno, faremo ancora qualche passo di più, ma l'onor. mio amico Tecchio sa che la finanza è in condizione tale da non permettere al Governo quello che vorrebbe; bisogna necessariamente mantenere le imposte che ci sono, quantunque assai dure, e se l'onor. mio amico Tecchio vorrà considerare che nella no-

stra legislazione tributaria, abbiamo e dobbiamo conservare il macino anche sul grano turco, che noi facciamo pagare il sale ad un prezzo il più elevato che si paghi in tutti quanti i paesi d'Europa, che noi conserviamo il lotto, che noi abbiamo gravato il dazio consumo, onor. Tecchio, voglia essere un po' misericordioso verso questa proposta di legge, la quale nel complesso delle nostre imposte, e nell'insieme del nostro sistema tributario, non è certo la peggiore delle imposte, se pure imposta la si vuol ritenere.

PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola, pongo ai voti l'art. 3. testè letto.

Chi lo approva, si compiaccia di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 4.

Alla ritenuta dell'articolo precedente vanno soggetti gli aggi proporzionali sulle riscossioni, e gli altri proventi per quella parte non destinata a sopperire alle spese d'ufficio, come non a prestazione d'indennità.

(Approvato.)

Art. 5.

Non soffrono ritenute i militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare, e le guardie doganali di grado inferiore al grado d'ufficiale.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Io faccio plauso al motivo che ispira questo articolo 5. Siccome però fui io che nell'Ufficio Centrale, al quale ho l'onore di appartenere, sollevai il dubbio che apparisce dalla Relazione dell'Ufficio, a cui l'onorevole Ministro delle Finanze diede così soddisfacente risposta, perciò dichiaro che sono contento assai d'avere provocato quella dichiarazione.

Però vorrei fare un'altra domanda all'onorevole Ministro delle Finanze; desidererei cioè sapere se la benefica esenzione di quest'articolo 5. si estenda ad una categoria di altri funzionari organizzati quasi militarmente, i quali non hanno stipendio superiore a quello dei beneficati dell'articolo stesso, vale a dire alle Guardie Forestali. Queste non hanno stipendio superiore nè alle Guardie Doganali nè alle Guardie di Pubblica Sicurezza, chè anzi l'hanno minore; perciò la ragion dell'esenzione milita, secondo me, a più forte ragione in favore delle Guardie Forestali.

Io dubito, che gli ordinamenti attuali permettano di estendere l'esenzione anche a queste Guardie Forestali; e, se questo dubbio è fondato, io mi permetto di raccomandare all'onorevole Ministro delle Finanze di considerare con spirito equo le condizioni di questi pubblici funziarî, i quali non sono meno benemeriti, nè meno bisognosi di quelli a cui si volle provvedere con questo articolo 5; poichè anche essi hanno uno stipendio così sparuto, così meschino che appena basta a provvedere alle prime necessità della vita intese nel senso più modesto.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io veramente dubito fortemente se le Guardie Forestali quantunque organizzate quasi militarmente e quantunque sieno forse ancora nell'aspettativa di un organizzazione più militare e più completa, sieno contemplate da questo progetto di legge.

Io assicuro però l'onor. Senatore Finali che a questa classe d'impiegati, cui non si provvede con questa legge, vedrò se ci sarà modo di provvedere perchè abbiano parità di trattamento.

Senatore FINALI. Ringrazio l'onor. Ministro delle Finanze di questa sua dichiarazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola su quest'articolo 5, io lo pongo ai voti.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 6.

Tutte le pensioni pagate nel bilancio dello Stato, eccedenti le L. 500, sino a 2000 sono sottoposte alla ritenuta del 1 per cento; e del 2 quelle superiorì alle L. 2000.

Sono esenti da ogni ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani.

(Approvato.)

Art. 7.

Agli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato con sede in Roma, rimane dal 1. gennaio 1877, assegnata una indennità

di residenza di L. 250 per gli scapoli, di L. 300 per gli ammogliati cd i vedovi con prole, e per gli scapoli con genitori, se viventi con essi; e più del 10 per cento dalle L. 800 alle 5000, e del 7 1[2 per cento oltre le 5000 lire di stipendio, ed altri assegni i quali concorrono nella liquidazione della pensione.

Agli uscieri o inservienti stabiliti in Roma, non forniti di alloggio, e assegnata la indennità di L. 200 ai celibi, e di L. 250 agli ammogliati senza prole, e di L. 300 all'anno agli ammogliati o vedovi con prole e agli scapoli con genitori se viventi con essi.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Rossi.

Senatore ROSSI A. Nei pochi momenti che corsero a trattare di questo progetto di legge nel mio Ufficio, io aveva fatto osservare come all'articolo 7. fossero dimenticati quegli impiegati che, rimasti orfani, abbiamo il carico di sorelle e di fratelli minori conviventi con essi. Tale condizione mi pare analoga a quella degli impiegati che hanno da mantenere i genitori coi quali convivono: certo può essere altrettanto onerosa. La misura quindi dell'indennità di residenza portata nell' art. 7. mi pare che dovrebbe essere estesa anche agli impiegati rimasti orfani nella condizione che ho detto. Io non so se nella pratica tale mia domanda possa incorrere in qualche inconveniente, possa andare soggetta a qualche eccezione, ma non mi pare affatto per quanto ci abbia pensato. Potrebbe anche prendersi una misura temporaria, si potrebbe in ogni caso adottare dei provvedimenti amministrativi sul fondo dei sussidî, ma in modo che il sussidio non fosse a titolo di benemerenza, ma piuttosto a titolo di giustizia.

Certamente a quest'ora non propongo emendamenti, ma desidererei ricevere un' assicurazione dall'onorevole signor Ministro, che, per quegli impiegati che si trovano in questa condizione, egli prenderà la mia proposta in benevola attenzione, perchè non credo poi che i casi sarebbero molti; si tratta solo d'impiegati residenti in Roma; non sarà il caso di molti, ma so che taluno si trova in questa condizione.

Giacchè ho la parola, aggiungerò che ho inteso con soddisfazione che l'onorevole Ministro abbia riconosciuto che tutto o quasi tutto il beneficio degli impiegati minori riposa sull'articolo 1.

Io ho preso nota delle sue dichiarazioni, anzi del suo impegno solenne, come Egli stesso si espresse; me ne affida il vedere che l' onorevole Ministro ha già incominciato.

L'onorevole Ministro poi non ha accettato, anzi ha respinto il mio concetto di ritenuta sulla tassa di ricchezza mobile, poi ha soggiunto che intendeva far meglio. Io lo piglio in parola, enunciando soltanto il timore che qualche volta il meglio è nemico del buono.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Paternostro.

Senatore PATERNOSTRO. Ho chiesto la parola per provocare una spiegazione dall' onorevole Ministro. Certamente, se le circostanze lo permettessero, mi farei a proporre un emendamento per maggior chiarezza; ma, poichè il tempo e l'opportunità ci mancano, mi limito a chiedere una semplice dichiarazione dell'onorevole Ministro delle Finanze, la quale, accettata dal Senato, potrà bastare a render chiaro il concetto della legge.

Mi pare che nello spirito della medesima, e nell'intenzione di coloro che la formularono e la votarono nella Camera dei Deputati, ci fosse che, non solo si dovessero dare lire 400 d'indennità agli scapoli che convivono in Roma coi loro genitori, ma anche agli ammogliati senza prole, che pure convivessero coi loro genitori; in caso contrario, vi sarebbe quest'assurdo (secondo la lettera dell'articolo 7), cioè che lo scapolo, che convive coi genitori, avrebbe 400 lire, come le avrebbe l'ammogliato con prole; ma se l'impiegato ammogliato non avesse prole, e convivesse coi genitori, avrebbe solo 300 lire, vale a dire meno dello scapolo.

Evidentemente non ha potuto questo essere il concetto di coloro che hanno formulata e votata la legge. Io credo peraltro che anche la dicitura, tal quale essa è, si possa interpretare nel senso che io dico; ma non vorrei che poi si venisse ad un'applicazione contraria, e sorgessero delle questioni in proposito. Pertanto reputo necessaria una spiegazione ed una dichiarazione esplicita da parte dell'onorevole Ministro, accettata, ancorchè tacitamente, dal Senato.

Lo ripeto: si rifletta che lo scapolo, che convive col genitore e percepisce 400 lire, se prende

moglie, l'indennità si diminuisce di 100 lire. Chiedo, in conclusione, dall'onorevole Ministro, che voglia dichiarare se nel suo concetto ritenga giusto che l'impiegato ammogliato con prole, se convive col genitore, debba avere 400 lire e non 300.

Senatore CORSI L., *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI L., *Relatore*. Il rappresentante del quinto ufficio ha fatto osservazioni nel seno dell'Ufficio Centrale analoghe a quelle ora fatte dall'on. Senatore Rossi, e l'Ufficio Centrale le prese ad esame, ma non ha creduto che fosse il caso di fare una variante al progetto di legge, poichè se questo non si adottasse dal Senato tal quale è stato presentato dall'onor. sig. Ministro delle Finanze si farebbe il danno di tutti gli impiegati che premeva all'Ufficio Centrale di favorire; ed è per questa ragione che suo malgrado l'Ufficio Centrale non ha creduto di introdurre alcuna variante al progetto di legge. Per conseguenza si astiene dal proporre altre varianti di cui per avventura non sarebbe stato difficile ottenere l'accoglimento dal sig. Ministro, anche per la considerazione che una notevole classe di cittadini, quale è quella degli impiegati civili, non avesse a soffrire un maggior danno, dal rinvio del progetto.

Pertanto l'Ufficio Centrale insiste perchè si adotti il progetto tal e quale è stato proposto sperando che possa venir migliorato in altra circostanza.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Le considerazioni che ho udito fare agli onorevoli preopinanti mi hanno dimostrato la opportunità di una osservazione che mi è venuta fatta sopra questo articolo e che desidero esporre all'on. Presidente del Consiglio.

Avverto che non intendo di fare alcuna proposta per la legge in corso; ma dappoichè l'on. Presidente del Consiglio ha dichiarato che le disposizioni contenute in questa legge non sono che provvisorie, e che le condizioni, gli stipendi e lo stato civile degl'impiegati devono essere regolati da una legge apposita e definitiva, così prego l'on. signor Ministro a volere tener conto di questa mia osservazione, se pare a lui che ne valga il merito, nell'ordinare questa legge definitiva e in ordine al bilancio preventivo del 1877.

Essa concerne la varietà dei titoli delle indennità assegnate agl'impiegati residenti in Roma.

Tutti conosciamo le ragioni per le quali è necessario venire in aiuto degl'impiegati residenti nella Capitale, non essendo i loro tenui stipendî in proporzione col costo della vita in questa città; ma quel che non parmi nè ragionevole nè pratico è di accordare questa indennità non in riguardo all'ufficio ma alle singole condizioni d'ogni impiegato. Non è pratico perchè volendo contemplare i casi speciali, come ha già potuto accorgersi l'onorevole Presidente del Consiglio, vi sarà sempre un caso che non sarà stato contemplato.

Ed inoltre, come si potrà constatare lo stato di famiglia dell'impiegato senza aver ricorso a minuziose ricerche? L'impiegato potrà a disegno chiamare presso di sè il padre o la sorella o chi sia di sua famiglia per mettersi in condizione di ricevere questa maggior somma? Inoltre cambierete all'impiegato la sua indennità ad ogni mutazione di circostanze di famiglia? Voi vedete in quante difficoltà pratiche vi conduce questo sistema.

Lo stipendio dell'impiegato è supposto bastare alla sua esistenza, che abbia o no famiglia, anzi generalmente è sempre supposto che nella maggioranza ne abbia; presso di noi non è il caso, ma ciò è per ragioni speciali di ristrettezze; ciò non pertanto lo stipendio è unico. E perchè non lo sarebbe l'indennità? Noi porteremo un giorno, io lo spero, lo stipendio dell'impiegato al suo giusto valore, ma quello stipendio quale esso sia dovrà bastare alla vita dell'impiegato che abbia o no famiglia. Non si darà uno stipendio a chi ha moglie, un altro a chi ha padre, un altro a chi è orfano; in queste distinzioni non può entrare lo Stato. Perchè dunque fare queste distinzioni nell'indennità che per sua natura è un accessorio dello stipendio?

Io non mi dilungo a sviluppare gl'inconvenienti gravissimi di questo sistema; per ora mi limito a sottoporre questa osservazione all'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, perchè voglia prenderla in conside-

razione quando verrà presentata la legge che ha promesso di sottoporre al voto del Parlamento.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. L'onorevole Senatore Vitelleschi ha combattuto quest'articolo ne'suoi principî. Esso dice che lo stipendio deve essere la retribuzione dell'impiegato, e che il Governo non deve indagare lo stato civile del medesimo. Ma io prego l'onorevole Vitelleschi a riflettere che noi siamo in una condizione di cose che in coscienza non possiamo chiamare normale. Sono così meschini gli stipendî di una gran parte degl'impiegati che necessariamente il legislatore ha dovuto preoccuparsene, ed il Governo dovette accordare un'indennità d'alloggio, e commisurarla ai bisogni; da ciò la diversificazione fra gli scapoli, e coloro che hanno a carico una famiglia.

Il legislatore ha creduto di dover in diverse misure provvedere a questo bisogno, ed io credo che abbia fatto bene.

Quando noi avremo elevato gli stipendî degli impiegati a tal segno da credere che possano soddisfare completamente a tutti i bisogni della vita, qualunque sia lo stato civile dell'impiegato, allora io capirei l'obbiezione radicale dell'onorevole Senatore Vitelleschi che ci porterebbe ad abolire questo articolo.

Ma finchè siamo nello Stato attuale, bisogna rassegnarsi a questo temperamento, quando anche a rigore di diritto la si dovesse chiamare una anomalìa. L'onorevole Senatore Rossi ha colto al volo una mia parola ed ha voluto prenderne atto, in modo così formale da costringermi, mio malgrado, a far più di quello che l'onorevole Rossi, aveva proposto. Onorevole Senatore Rossi io la prego di non interpretare in modo così largo le mie dichiarazioni. Io intendo sempre sottintesa una clausola salvatrice, ed è che la condizione della finanza mi permetta di fare la spesa.

Proponendo le piante organiche e tali stipendî che migliorino la condizione degli impiegati, seguirò un sistema diverso e che mi par migliore di quello proposto dall'onor. Senatore Rossi; ma io non m'impegno punto di andare fino alla misura dal Senatore Rossi annunziata, finchè non abbia verificato se la condizione del bilancio me lo permetta. Siccome la condizione del bilancio è una legge cui bisogna chinare il capo, io credo che l'onorevole Senatore Rossi si contenterà che io faccia tutto il possibile, tutto quello che mi permetterà di fare a favore degli impiegati lo stato della nostra finanza. Se mi allontanassi da queste regole le mie proposte non avrebbero nè durata nè credito.

Vengo ora all'altra sua proposta che è quella di contemplare in questo articolo anche gli orfani i quali hanno a loro carico dei fratelli e delle sorelle minorenni. Egli aggiunse che il numero non sarà grande e non porterà un gran peso alle finanze, e che quindi il Ministro dovrebbe impegnarsi a provvedere. Ma onorevole Senatore Rossi, io la prego di osservare che con questo articolo è già stata corretta la legge vigente, la quale non contemplava gli scapoli che hanno i loro genitori a loro carico e con essi conviventi. Ma l'abbiamo fatto perchè ci è sembrato che questo fosse conforme al criterio che ha informato questa disposizione di legge.

Quali sono le persone che si sono contemplate, fuori del caso degli scapoli, in questa specie di graduatoria della indennità di alloggio? Quelle che a termini del diritto civile l'impiegato ha obbligo di mantenere; la moglie, i figli: mancavano i genitori, e abbiamo contemplato anche questo caso.

L'onorevole Senatore Rossi vorrebbe fare un passo più avanti, comprendere i fratelli. Ma allora non c'è ragione per la quale non si dovessero comprendere altri parenti prossimi; gli zii, i fratelli del padre, i fratelli della madre, i figli dei fratelli, e via dicendo.

Mi pare dunque che bisogna arrestarsi in questa casuistica; in caso diverso non faremmo che intralciare l'amministrazione e non troveremmo il punto nel quale fermarci.

Ciò però non impedisce che io non debba tener conto del caso che può essere degno di considerazione additato dall'onorevole Senatore Rossi, e non sui fondi di questa legge, ma sopra altri fondi per verità in meschinissima misura messi a disposizione del Ministero delle Finanze, non mancherò, in questi pietosi casi, di provvedere.

Mi resta di rispondere alla proposta dell'onorevole Senatore Paternostro, il quale fa il caso, se l'ammogliato, il quale come ammogliato non ha che 300 lire d'indennità di al-

loggio, convivesse col padre; dovrebbe seguitare ad avere 300 lire e non le 400 assegnate a chi convive col padre.

Onorevole Paternostro, è un beneficio che vuol fare la legge ed è il caso di un'interpretazione estensiva, altrimenti si procederebbe in modo che non sarebbe conforme alle sane massime della ermeneutica legale. Perciò il suo dubbio lo credo assolutamente fuori di luogo.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l' onorevole Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. L' onorevole Presidente del Consiglio mi ha prevenuto nelle osservazioni che mi accingevo a fare in aggiunta alle cose già dette dall' onor. nostro Relatore.

Però se il signor Presidente e il Senato me lo permettono, profitto della parola che mi è concessa, per ringraziare ora l' onorevole Presidente del Consiglio di aver dimostrato che non è un paradosso il dire, com' io ho detto e mantengo, che ogni riforma ed ogni economia deve riunire in sè queste tre condizioni, senza le quali (rinnovo la protesta già fatta altre volte,) io non voterò mai nessuna proposta di riforma e di economia. Migliorare cioè le istituzioni, e quando dico migliorare le istituzioni, intendo che i poteri dello Stato, e principalmente il Governo, ossia il potere esecutivo, siano ristretti entro i limiti costituzionali.

Così facendo si riesce a diminuire il numero degli impiegati. E colla diminuzione del numero degl'impiegati si riesce a migliorare la sorte loro, perchè i risparmi che se ne ottengono possono servire ad accrescere gli stipendi, senza aver bisogno di ricorrere ai contribuenti. Ed ecco conseguiti i tre inseparabili vantaggi e requisiti.

Non lo dissimuliamo, o Signori. L' industrie private, e le professioni offrono una prospettiva di vantaggi e di lucri che non offre la carriera degl' impieghi pubblici. Laonde noi potremo arrivare al punto di vedere la carriera dei pubblici impieghi percorsa soltanto da coloro, che sono per così dire il rifiuto delle carriere professionali e delle industrie private.

Siamo adunque perfettamente d'accordo il Presidente del Consiglio ed io che per migliorare i pubblici servizi, migliorare la sorte degli impiegati, alleggerire le spese a sollievo dei contribuenti, ai quali pure conviene pensare, bisogna risolvere la questione costituzionale delle competenze dello Stato e principalmente delle competenze amministrative del Governo.

Finchè il Governo è mantenuto nelle attuali sue competenze amministrative, e molto più se si tratti di accrescerle, come pretendesi ora da taluni, e si sostiene in Parlamento, e si insegna dalle cattedre; non solo non potremo diminuire il numero già strabocchevole degli impiegati, ma dovremo aumentarlo, a spese, s'intende, dei contribuenti.

Ma speriamo che ciò non avvenga. Intanto con questa fiducia prendo atto di tutte le dichiarazioni fatte dall'onor. Presidente del Consiglio, e ne lo ringrazio, assicurandolo che, alle accennate condizioni, io sarò ben lieto di potere prestare il modesto mio appoggio alle proposte sue, e de' suoi Colleghi.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Ho domandato solamente la parola perchè temo di non essermi bene spiegato o di non essere stato ben inteso dall' onor. Presidente del Consiglio.

Io riconosco che questo provvedimento nell' attuale condizione degli impiegati viene a loro sollievo; io ho solo insistito presso l' on. Presidente del Consiglio, e esso mi ha dato ragione, perchè l' attuale provvedimento non debba avere che un carattere temporaneo; dico che l' onor. Ministro mi ha dato ragione perchè tali sono suonate le sue dichiarazioni. E ho insistito per questo, dimostrando quale è la difficoltà di entrare nello stato di famiglia dei singoli impiegati, di fare una sorte diversa a ciascuno di essi.

Io accetto e prendo atto della dichiarazione che l' onor. Presidente del Consiglio ha fatto in riguardo alla prossima attuazione di un organamento definitivo.

PRESIDENTE. Il Senatore Paternostro ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO. Ringrazio l'on. Presidente del Consiglio delle dichiarazioni fatte rispondendo al dubbio da me sollevato e di avermi rassicurato riguardo agli impiegati senza prole, i quali, quando convivono coi loro genitori, avranno pur essi 400 lire d' indennità.

Senatore TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO. Io prego l'on. Presidente del Consiglio a mettersi d'accordo coll'onor. Ministro della Guerra, e di fare una dichiarazione che il disposto di questo art. 7 che riguarda gli impiegati civili sarà esteso al più presto possibile agli impiegati militari, i quali si trovano nelle stesse condizioni se non peggiori.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. La stessa domanda che mi rivolge l'onorevole Senatore Tecchio, mi è stata rivolta nell'altro ramo del Parlamento; io non posso che ripetere a lui la stessa dichiarazione da me fatta nella Camera elettiva, cioè che l'argomento dell'indennità d'alloggio agli ufficiali dell'esercito e della marina esistenti in Roma, non è stato esaminato quando si studiò questo progetto di legge, ma rimase inteso che questo argomento avrebbe fatto oggetto di studio fra il Ministro delle Finanze ed i Ministri della Guerra e della Marina, e che, occorrendo, si sarebbe presentato un progetto di legge a loro riguardo.

Senatore TECCHIO. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio di questa sua dichiarazione, della quale d'altronde non dubitava.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola sull'art. 7 di cui si è data lettura, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 8.

Col 31 dicembre 1876, rimane derogata la legge del 30 giugno 1872, N. 892, sull'indennità di alloggio per gli impiegati residenti in Roma.

(Approvato.)

Art. 9.

Sarà provveduto all'esecuzione della presente legge con regolamento approvato per regio decreto, sentito il Consiglio di Stato.

Sarà del pari provvisto per decreto, sentito il Consiglio di Stato, a statuire sulle indennità di trasferimento da una ad altra sede stabile, per gli impiegati civili, anche promossi; e qualunque sia la distanza fra l'antica residenza e la nuova.

(Approvato.)

Si voterà anche questo progetto di legge a squittinio segreto insieme cogli altri.

Discussione del progetto di legge: Prima serie dei lavori complementari per la sistemazione degli argini del Po.

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il progetto di legge N. 51: Prima serie dei lavori complementari per la sistemazione degli argini del Po e dei suoi influenti in relazione alla massima piena.

Si dà lettura del progetto.

(*Vedi infra*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io vorrei rivolgere una domanda all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici in proposito di questo progetto di legge.

L'onorevole Ministro non può disconoscere l'urgenza di questi lavori, e quanto tornar possa pericoloso l'indugio di cinque anni nel compierli. L'onorevole mio amico giustifica questo indugio, rammentando le strettezze del pubblico erario; ed io non voglio certamente insistere oggi su codesta questione. Mi limito a porre un quesito all'onorevole Ministro: se per avventura in quei disgraziati paesi si formassero dei consorzi fra i Comuni, fra le provincie, od anche fra i particolari, per raccogliere i fondi necessari a compiere questi lavori più celeremente, si crederebbe egli con questa legge autorizzato ad accogliere quelle spontanee offerte? È fuori di dubbio che quelle popolazioni vivono sotto l'incubo di nuovi pericoli, nè hanno un giorno di pace, massime sul cominciare della primavera e sul finire dell'autunno, epoche in cui stanno in continua trepidazione. Bisogna vivere in quei paesi per conoscere quanto sia dolorosa ed insopportabile la situazione loro.

Per le quali considerazioni, io credo che quelle popolazioni farebbero ottima cosa se provvedessero esse direttamente a questi bisogni, e se, con un poco di buona volontà, ed animati dallo spirito di associazione, potessero anticipare al Governo i fondi, onde potersi togliere per sempre di dosso la paura, e siste-

mare le condizioni degli argini. Ma perchè la cosa si possa ragionevolmente tentare, è necessario che una parola di approvazione esca dal labbro dell'onorevole Ministro.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Come l'onorevole Senatore Pepoli ha già scorto dalla Relazione che abbiamo presentato al Governo, non si dissimula punto l'urgenza di questa legge, urgenza che è stata riconosciuta anche dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici. Furono soltanto le ineluttabili ragioni della finanza pubblica quelle che portarono la necessità di una divisione della spesa su parecchi bilanci. Veramente la quasi totalità della somma non è su cinque bilanci che è distribuita; inquantochè, come l'onorevole Senatore Pepoli ha veduto, nell'ultimo anno non vi è che un residuo di 500,000 lire; ma il grosso dei lavori sarebbe eseguito prima. Ad ogni modo è evidente come il Governo, convinto com'è dell'urgenza delle opere onde scongiurare quei dolorosi disastri che si ebbero a verificare negli anni scorsi, ricorrerebbe volentieri ad espedienti che senza danno delle finanze valessero a sollecitare i lavori, come fece eziandio per quei lavori relativi a porti che sono sottoposti oggi stesso al Senato; lavori cioè per i porti di Trapani e di Sinigaglia. Per una ragione quindi di parità di trattamento, il Governo non potrebbe che fare buon viso alle proposte che i Consigli provinciali, i Corpi locali facessero nel senso indicato dall'onorevole Senatore Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Ringrazio l'on. Ministro di questa sua dichiarazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale su questo progetto di legge si intenderà chiusa.

Si passa ora alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire sette milioni per le arginature del Po e dei suoi influenti.

Questa spesa da iscriversi nei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici, in appositi capitoli della parte straordinaria, sotto la denominazione:

Prima serie dei lavori complementari per la sistemazione degli argini del Po e dei suoi influenti in relazione alla massima piena, viene ripartita come segue:

Pel 1876	L.	500,000 —
» 1877	»	2,000,000 —
» 1878	»	2,000,000 —
» 1879	»	2,000,000 —
» 1880	»	500,000 —
	L.	7,000,000 —

Nessuno chiedendo la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Le opere da eseguirsi per effetto dell'articolo precedente sono dichiarate di pubblica utilità.

(Approvato.)

Art. 3.

Nei bilanci dell'entrata saranno iscritte le quote di rimborso spettanti alle provincie ed agli altri interessati.

(Approvato.)

Per non accumulare troppe votazioni credo conveniente di fare adesso l'appello nominale per la votazione dei cinque progetti dianzi discussi.

(Il Senatore, Segretario, Di Fiano fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori a riprendere i loro posti. Le urne rimarranno aperte a comodo dei signori Senatori che sopraggiungeranno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta....

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Il Senato non ha certamente dimenticato che in una delle passate tornate molti fra gli onorevoli nostri Colleghi espressero vivo desiderio che nello scorcio della presente sessione venisse posto a deliberazione il progetto d'iniziativa parlamentare sullo stabilimento dei punti franchi nelle città marittime del Regno.

L'importanza di questo progetto di legge cer-

tamente non può sfuggire a nessuno; oltre a ciò esso è stato argomento di viva polemica nella stampa e di discussioni nel paese, ed ha generato una certa agitazione, che fu anche mentovata in questo recinto, nelle città marittime del Regno.

Mosso da questi sentimenti il Senato, o buona parte di esso, concepì una certa impazienza perchè con qualche sollecitudine quel progetto di legge venisse posto in deliberazione; e l'onorevole Relatore dell' Ufficio Centrale destinato ad esaminarlo, mi pare che condiscendendo ai desideri espressi dal Senato avesse promesso, o fatto sperare, che fra pochi giorni avrebbe potuto approntare la Relazione sul progetto di legge di cui ho fatto parola, e che quindi prima che noi ci separassimo, avremmo potuto prendere una deliberazione sovra di esso.

Memore di questa dichiarazione fatta dal Relatore dell'Ufficio Centrale, mi fo quindi a pregare l'onorevole nostro Presidente che voglia fare in guisa che fra i progetti d'urgenza, o almeno dopo i progetti d'urgenza, questo progetto di legge venisse ad essere discusso dal Senato prima che noi ci separiamo. Con ciò credo che si darebbe soddisfazione al Senato stesso ed anche alla opinione pubblica, che è vivamente preoccupata di questo progetto di legge che da lungo tempo fu sottomesso alle nostre deliberazioni, e di cui in paese si parla con una certa vivacità ed impazienza.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Non ho che ripetere a un dipresso quanto dissi l'altro giorno; la Relazione su questo progetto di legge sarà pronta fra 3 o 4 giorni. I miei colleghi dell' Ufficio Centrale però mi dimostrarono il desiderio di leggerla attentamente allorquando sarà stampata, prima della distribuzione; credo perciò che prima della fine della prossima settimana non potrebbe venire in discussione. In ogni modo io non posso ammettere si dica che da lungo tempo questo progetto è stato presentato al Senato, mentre esso fu presentato il 6 di giugno, cioè da soli 24 giorni, e per esso non è stata chiesta l'urgenza dal Ministero e quindi non rimandato immediatamente agli Uffici, come avviene quando ad una legge si accorda l'urgenza.

Debbo poi rettificare quanto fu detto da alcuno in una delle ultime tornate relativamente ai riguardi che il Senato deve alla Camera elettiva, per tirarne la conclusione che esso progetto deve discutersi in questo scorcio di sessione.

Il progetto di legge come è noto, è d'iniziativa parlamentare, e fu nella seduta del 16 marzo 1875 che la Camera lo prese in considerazione: la Relazione della Commissione della Camera fu presentata il 2 giugno 1875; vale a dire il Relatore della Camera dei Deputati ha impiegato oltre due mesi per stendere questa Relazione, mentre il Relatore che ha l'onore di parlarvi non ebbe questo incarico che da pochi giorni.

La Camera dei Deputati si è prorogata il 17 giugno, vale a dire 15 giorni dopo che la Relazione era stata distribuita, senza che fosse presa alcuna deliberazione su questo progetto: in conclusione, nel 1875 questo progetto di legge d' iniziativa parlamentare non fu discusso.

La Camera si è riaperta il 15 novembre e tenne seduta fino al 19 dicembre senza che si facesse parola di questo progetto di legge; riprese le sue sedute senza interruzione il 25 aprile 1876, e non fu che il 27 maggio, cioè un mese e due giorni dopo, che venne presentata un' appendice alla prima Relazione. Il progetto infine fu discusso nella tornata del 2 e del 3 giugno ed approvato il 5 a squittinio segreto.

Vediamo così che questo progetto di legge nell' altro ramo del Parlamento stette la prima volta 3 mesi senza che fosse votato, una seconda volta circa un mese e mezzo, altrettanto una terza volta ed in complesso un anno senza che fosse discusso, ancorchè fosse di iniziativa parlamentare e fossero firmati alla proposta oltre cento Deputati.

Ora, domando io, come può dirsi, dopo 24 giorni che questo progetto è stato presentato al Senato, essere troppo lungo il termine che si impiega nello studio del medesimo e nella compilazione della Relazione? Questo progetto di legge tocca provvedimenti che corrispondono a 10 anni di lavoro parlamentare. Non capisco davvero per quali ragioni si voglia affrettare, in uno scorcio di sessione e quando abbiamo già tante leggi dichiarate d' urgenza, la discussione di un progetto di legge di tanta importanza, che, lo ripeto, distrugge il lavoro

parlamentare di 10 anni, e non è presentato al Senato che da 24 giorni.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non posso che ripetere le dichiarazioni che già ebbi l'onore di fare al Senato in proposito del dovere che ha il Governo d'insistere perchè sia discusso questo progetto di legge.

L'onor. Relatore ci ha fatto una cronologia esattissima di questo progetto di legge: ma in verità se dovessimo fare lo stesso lavoro cronologico sui diversi progetti di legge che si sono portati davanti all'uno o all'altro ramo del Parlamento, e ci mettessimo ad argomentare sulle diverse fasi della loro vita dacchè furono iniziati per concludere sull'urgenza di discuterli, chi sa a che cosa si verrebbe, onor. Relatore!

Il progetto di legge ci si dice è importante; sta bene, sia pure; ma se ne sono esaminati, discussi e votati dei ben più importanti in tempo molto più breve. Noi abbiamo votato, or son pochi minuti, un progetto per una spesa di sette milioni per le arginature del Po; chi avesse voluto esaminare a fondo questo progetto di legge ed esaurire una simile questione come si vuol fare per il progetto sui depositi franchi, è certo che occorreva ben più tempo di quello indicato dal Relatore. Si dice che il progetto rimase a lungo tempo davanti all'altro ramo del Parlamento: ed è vero, ma bisogna notare una circostanza, o Signori, che ha cambiato affatto le condizioni delle cose.

Il Ministero precedente non aveva accettato questo progetto di legge, mentre il Ministero attuale lo ha per contro accettato, lo ha fatto suo. E quel ritardo che è stato citato dall'onorevole Relatore, cioè dal primo al 27 di maggio, è stato un tempo impiegato appunto tra coloro che avevano preso l'iniziativa di questo progetto di legge e il Ministero per concordare un progetto di comune soddisfazione.

Dopo ciò, non si è perduto un minuto; il Ministero attuale accetta le idee ed i principî che informano questo progetto di legge, ed il progetto si deve ritenere come se fosse stato presentato dal Governo.

Ed io dico francamente al Senato che, appunto perchè questo progetto di legge è d'origine parlamentare, unicamente parlamentare, il Governo che l'ha adottato crede obbligo suo di sostenerlo con maggior impegno.

Ci si dice che si tratta di cambiare l'indirizzo legislativo, stabilito da dieci anni; ma bisogna riflettere ad una circostanza abbastanza concludente su questo indirizzo decennale, ed è che non è mai stato applicato e non ha mai avuto effetto salvo che dall'aprile dello scorso anno. Prima di quell'epoca, malgrado le disposizioni di legge che rimontano a molti anni addietro non si è mai applicato; il che dimostra che questo indirizzo legislativo trovava degli ostacoli, che lo stesso Governo non ha potuto superare. Osservo poi, che io non comprendo il perchè non s'abbia a fare una discussione sopra questo progetto di legge, fosse puranco una discussione preliminare.

L'onorevole Relatore crede che non sia matura la discussione, che questo progetto esiga maggiori studî, che bisogni raccogliere un maggior numero di dati.

Presenti al Senato una Relazione sulla convenienza di aggiornare l'esame di questo progetto, ma una discussione si faccia....

Senatore BRIOSCHI. Sarebbe la prima volta che si fa una discussione preliminare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Si è verificato molte volte il caso di Relazioni conchiudenti per il rigetto d'un progetto di legge. Del resto, trovo questa soluzione, perchè il Governo sente il bisogno di entrare in questa discussione. Io vi prego, o Signori, a non dimenticare che in una delle sedute precedenti si fece l'appunto al Ministero d'aver fatto adesione a questo progetto di legge, che si disse compromettente gli interessi delle finanze, pericoloso per gl'interessi dell'industria.

Voi sapete che si è destata, non già un'agitazione, ma un tal quale movimento negli interessati a questo progetto di legge. Ora, giova forse lasciare in sospeso gli animi delle persone interessate in questo progetto?

Giova lasciare esposto il Governo all'interpretazione che si potrebbe dare a questa sospensione, senza che il Governo abbia fatto uso del solo mezzo veramente legittimo ed efficace di difesa, quale è quello di ristabilire la verità colla pubblica discussione di questo progetto davanti al Parlamento?

Io prego quindi nuovamente il Senato a voler

far sì che questo progetto sia discusso prima delle prossime vacanze.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha la parola sull'ordine del giorno soltanto.

Senatore PEPOLI G. Io sono costretto a prendere la parola per rispondere a quanto ha affermato l'onor. Relatore. Io desidero di determinare bene i fatti, desidero che il Senato conosca pienamente la situazione delle cose. L'Ufficio Centrale a grandissima maggioranza ha respinto questo progetto di legge; quindi mi permetta l'onor. Relatore di osservargli che il suo còmpito è molto agevole.

Se si trattasse di emendare il progetto come io aveva proposto, intenderei che l'onor. Senatore Brioschi avessè d'uopo di molti giorni per ponderare tutte le modificazioni che egli intendesse di proporre; ma avendo l'Ufficio Centrale respinto il progetto, mi pare che ragionevolmente si debba argomentare che coloro che lo hanno respinto avevano già dovuto farsi un criterio chiaro e preciso intorno all'attendibilità del progetto medesimo, e che non è quindi arduo e lungo còmpito quello di svolgere gli argomenti che giustificano la deliberazione presa.

Quindi se in una precedente tornata l'onor. Presidente del Consiglio ha insistito vivamente a che si discutesse questo progetto di legge, parmi che egli avesse pienamente ragione.

Io non credo che un Ufficio Centrale possa impedire che un progetto di legge venga discusso nella sessione in cui fu presentato.

Io credo anzi che se noi fossimo condotti da questa discussione ad ammettere che un Ufficio Centrale può indugiare a suo talento a presentare una Relazione, noi stabiliremmo un triste e pericoloso precedente parlamentare.

Insisto quindi io pure perchè si discuta questo progetto di legge. Nè mi si venga a dire che la discussione non è matura, perchè tutti i dati necessari sono stati raccolti, forniti dal Governo, tutte le ragioni sono state pesate, tutti i criteri sono stati esaminati.

E mi è pur forza richiamare l'attenzione del Senato sopra un altro ordine d'idee. Noi non possiamo dissimularci che questo schema di legge ha sollevato una viva agitazione nel paese.

L'on. Senatore Rossi l'altro giorno parlò di *meeting*, di manifestazioni operaie a Milano.

Nelle città marittime pur anco si fanno ragunanze, si firmano indirizzi, s'invoca vivamente l'intervento del Senato.

Ora, io dico che quando un progetto di legge è stato posto non solo davanti al Senato, ma è stato posto davanti alla pubblica opinione, non si può indugiarne a soluzione, dovesse essa pur essere negativa. L'onorevole Presidente del Consiglio ricordava opportunamente che gli era stata lanciata l'accusa da questi banchi, di recar grave danno alla pubblica finanza appropriandosi questo progetto d'iniziativa parlamentare.

E per contro, può un Ministro delle Finanze rimanere sotto il peso di questa gravissima accusa tacendo?

Può un Presidente del Consiglio lasciarsi dire che Egli vuole uccidere la prosperità di quell'Erario che ha sacro dovere di tutelare?

Rispondo francamente di no. Il Presidente del Consiglio ha indubitabilmente ragione quando insiste che questo progetto sia esaminato e discusso.

E qui debbo ripetere la franca dichiarazione che feci l'altro giorno, e cioè che io porto opinione che questo progetto di legge non risponda ai veri bisogni del commercio e dell'industria.

Io darò il mio voto negativo a questa legge; ma voglio che sia discussa, ma mi rifiuto lealmente a confiscarne indirettamente la libertà della discussione.

Conchiudo. Il Senato farà opera giusta, opera savia se accoglierà la proposta dell'onorevole Presidente del Consiglio.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Errante.

Senatore ERRANTE. Anzi tutto domando: cosa si vuole dal Senato?

Si pretende che il Senato obblighi l'Ufficio Centrale a presentare domani la sua Relazione, quando l'Ufficio Centrale vi ha dichiarato per mezzo del suo Relatore che ciò è impossibile?

Io non credo che questa discussione si possa fare utilmente.

Il Senato può, tutto al più, dire che sarà sempre pronto a discutere questo progetto di legge quando l'Ufficio Centrale presenterà la Relazione.

L'Ufficio Centrale ha buoni motivi per dire che ha bisogno di due o tre giorni per presentare la Relazione?

Questo non lo possiamo giudicare noi.

Si fe' innanzi il Senatore Pepoli e ci disse: l'Ufficio Centrale è di contrario avviso al progetto di legge, dunque, può presentare immediatamente la Relazione. Ma a me pare che l'Ufficio Centrale nel presentare la Relazione, deve ragionare il suo parere, deve avere dei dati per giustificare il suo voto negativo.

Io credo che è dovere del Senato di rimetter ciò alla coscienza dell'Ufficio Centrale.

L'onor. Senatore Pepoli disse: Io proponeva di modificare la legge invece di respingerla: ma in questo caso non otterrete nulla modificando il progetto; non avrete per ora la legge, per le ragioni che si son dette le cento volte, cioè che noi ci troviamo al termine della sessione; e sebbene si è detto che la Camera sarà convocata a domicilio, tutti comprendiamo che i Deputati nemmeno evocati colla tromba di Gerico ritorneranno a Monte Citorio per discutere questo progetto da noi modificato.

Rimettiamo la questione nei veri suoi termini: ripeto, che cosa si vuole?

Può il Senato imporre all'Ufficio Centrale di presentare domani la sua Relazione?

In quanto a me non lo credo, nè sarebbe conforme alla coscienza e alla dignità del Senato di imporre quest'obbligo all'Ufficio Centrale. In quanto a noi, possiamo dire che siamo pronti, e certamente per quelli che stanno in Roma il còmpito è facile, gli altri procureranno anche con qualche sacrifizio di trovarsi presenti fra pochi giorni per discutere la legge; ma dopo le dichiarazioni dell'Ufficio Centrale, che si possa costringere a presentare entro domani la Relazione di questo progetto di legge mi pare assolutamente impossibile e contro le abitudini del Senato.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Devo con rincrescimento osservare essere un fatto del tutto nuovo, e che da 14 anni che ho l'onore di appartenere al Senato si verifica per la prima volta, il fatto di una pressione di tal natura. Dirò poi all'onor. Senatore Pepoli che egli ha scambiate le mie parole; giacchè io non ho mai detto che mi rifiutava a discutere questo progetto di legge; espressi anzi il mio vivo desiderio di discuterlo; ma perchè trattasi d'interessi gravissimi, mostrai la necessità di giungere alla discussione bene preparati, per il che occorreva qualche giorno, dovendo esaminare leggi e documenti importantissimi.

L'Ufficio Centrale d'altronde non si limiterà a proporre la reiezione di questo progetto di legge, ma avendo riconosciuto che il Commercio ha dei bisogni non soddisfatti dalle leggi in vigore, intende anche di dire al Senato di quale natura sieno questi bisogni. Credo che occorranno ancora due o tre giorni prima che la Relazione possa essere in pronto, ed i miei Colleghi erano ieri d'accordo che la Relazione stessa dovesse essere loro comunicata per una tranquilla lettura prima che passasse alla discussione in Senato.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io voleva fare una semplice dichiarazione. Io non intendo di esercitare la più piccola pressione sopra gli onorevoli Senatori, ma non intendo nemmeno di subirne. Dichiaro essere la discussione di questa legge un bisogno del Governo, e domando che il Senato tenga conto di queste dichiarazioni.

Io non posso preoccuparmi se il Relatore finirà oggi o domani la sua Relazione. Ma quello che io posso dire è questo, che io sento il dovere d'invitare il Senato ad occuparsi di questo progetto di legge, appena il Relatore avrà presentata la sua Relazione e di non prendere le sue vacanze prima di averne esaurita la discussione. Ecco la mia domanda che rivolgo al Senato; e mi pare di restare nei limiti i più ragionevoli e di non esercitare pressione alcuna.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. Io propongo che dopo di avere esaurite tutte le leggi da noi dichiarate d'urgenza, si aggiorni il Senato e poi venga riconvocato a domicilio: è questo il partito migliore che si possa ammettere.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. L'onor. Senatore Brioschi ha detto, o Signori, che l'altro giorno nel seno dell'Ufficio Centrale tutti i componenti eran pienamente d'accordo nell'ammettere l'indugio.

Mi permetto di rammentargli che egli disse ai membri dell'Ufficio Centrale che sabato o do-

menica il rapporto poteva essere fatto. Se l'onorevole Senatore Spinola domandò di esaminarlo, in quanto a me, non mi associo a questa domanda; imperocchè, io non aveva altro scopo che quello di affrettare la discussione di questo progetto di legge. È una nuova teoria, mi si dice, quella da me svolta e cioè che si possa far pressione sul Relatore perchè presenti la propria Relazione.

L'Ufficio Centrale, si aggiunge, è completamente arbitro di se stesso. Per unica risposta mi permetto di citare con tutta reverenza all'onorevole Errante un fatto che è successo a me personalmente. Io era stato nominato Relatore da una Commissione parlamentare di cui faceva parte l'onorevole Depretis, non rammento bene di quale legge si trattasse.

Per alcune circostanze indipendenti dalla mia volontà è che mi avevano costretto a soffermarmi nel mio paese, questo progetto di legge non potè essere discusso, e la Relazione non fu presentata.

Un giorno l'onorevole conte di Cavour si alzò dal suo seggio, e pronunciò alcune parole al mio indirizzo, che si possono leggere negli atti parlamentari di quell'epoca. Egli osservò che una Commissione non può a lungo trattenere un progetto senza offendere e menomare la libertà della discussione.

Senatore ERRANTE. Domando la parola....

Senatore PEPOLI G. Io rammento benissimo questa lezione parlamentare, ricevuta dal conte di Cavour, e nei primi giorni che io sedeva nel Parlamento italiano. Ed è rammentandola appunto, che io credo di non aver sostenuto oggi una teoria incostituzionale, come parve all'onorevole Errante.

E qui mi taccio, insistendo nel chiedere nuovamente, o Signori, che si proceda alla discussione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Il Senatore Errante ha la parola.

Senatore ERRANTE. Ho detto che non si può imporre all'Ufficio Centrale di presentare immediatamente la Relazione, quando l'Ufficio Centrale, non una ma parecchie volte, per mezzo del suo Relatore ha dichiarato che ci mancano taluni documenti e taluni dati per cui non si trova in istato di presentarla.

Io reputo che ciò non si possa, che non si debba fare; credo che l'Ufficio Centrale il quale rappresenta il Senato, deve avere la fiducia del Senato; e la maggioranza dell'Ufficio stesso avendo fatto questa dichiarazione, sostengo che il Senato non può imporre al medesimo di presentare immediatamente quella Relazione che non ha fatta. Non dico che ciò sia incostituzionale, dico che è contrario alla pratica, di qualunque affare, di qualunque negozio si tratti; e che quando i componenti l'Ufficio Centrale hanno dichiarato che non intendono ritenere per lungo tempo quei documenti in mano loro, e che presenteranno la Relazione fra due o tre giorni per poter risolvere tutte le questioni, dico che il Senato può e deve aspettare. Ove poi si volesse imporre all'Ufficio Centrale l'altrui volontà, se io ne facessi parte mi dimetterei, ma non subirei questa legge, perchè ciò farebbe supporre che non per difficoltà ingenite allo stato delle cose, ma per volontà o per errore siasi questa Relazione procrastinata. Io quest'ipotesi non l'ammetto, perchè la ritengo ingiusta ed offensiva.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre stimo necessario di far noto al Senato la proposta del Senatore Torelli. Esso propone: che dopo esauriti i progetti di legge dichiarati d'urgenza il Senato si aggiorni e poi venga riconvocato a domicilio.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. A me più che a qualunque altro, perchè nuovo in questo Consesso, e perchè è la prima volta che ho l'onore di farvi udire la mia voce, corre l'obbligo di dichiararvi che non ebbi mai pensiero al mondo di voler esercitare una pressione qualsiasi sull'Ufficio Centrale. Dio mi guardi da questo intendimento.

Ma credo che il Senato ha perfettamente il diritto di stabilire il suo ordine del giorno. Quindi, non ho dimandato altro che nel prossimo ordine del giorno, dopo i progetti d'urgenza fosse inserito questo dei punti franchi nelle città marittime; e dicendo ciò, ho inteso d'interpretare il pensiero e il desiderio esternato in Senato da altri Colleghi. Io credo inoltre che ciò giovi a calmare quella certa agitazione che si è creata in paese, per essere stato il progetto da alcuni vivamente combattuto, da altri vivamente propugnato. L'esi-

stenza di questa preoccupazione, come testè significava l'onorevole Pepoli, è stata riconosciuta anche da coloro che si sono mostrati avversi a questo progetto. In ordine quindi a questi concetti, io credo che il Senato debba prendere a questo proposito una deliberazione; e per conseguenza io mi fo ardito di proporre il seguente ordine del giorno: « Il Senato, udite le dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio, pone all' ordine del giorno il progetto di legge dei punti franchi non appena ne sarà presentata la Relazione. »

Il Relatore sarà padrone di prendere il tempo che crederà, senza che sia esercitata su di lui alcuna pressione.

(*Rumori e voci. Il Presidente suona il campanello.*)

Senatore SPINOLA. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Spinola ha la parola.

Senatore SPINOLA. Ho domandato la parola perchè il mio nome fu posto innanzi dall' on. Senatore Pepoli. Egli ha detto che l'Ufficio Centrale a grande maggioranza era nell' intendimento di proporre che la legge venisse respinta. Quando il Senatore Pepoli ha detto a gran maggioranza, ha detto la verità, giacchè io sono rimasto solo di un' opinione contraria.

È verissimo che il nostro egregio Relatore, fino dalla prima riunione dell' Ufficio Centrale, disse che avrebbe avuto bisogno di sette od otto giorni per preparare la Relazione. Io credeva, a dir vero, che questi sette od otto giorni essendo ora trascorsi, egli avrebbe dovuto esser pronto; ma invece, adducendo che aspettava altre informazioni, pare che fino al giorno d'oggi non sia stato in grado di formulare questa Relazione; in conseguenza, ieri o ieri l'altro, salvo il vero, mi disse, che avrebbe potuto presentarla domenica o lunedì prossimo al più tardi. Allora, io mi permisi di fargli conoscere, giacchè, in assenza di chi presiedeva l'Ufficio Centrale a me incombeva di surrogarlo, che non avrei desiderato che questa Relazione fosse presentata al Senato prima che se ne fosse data lettura all'Ufficio Centrale, giacchè credevo di avere il diritto di poter esaminare tutto quello che nella Relazione stessa si sarebbe detto contro il progetto di legge, al fine di potervi contrapporre quelle considerazioni che avrei stimate del caso.

Del resto, io sono agli ordini del Senato, e quando il progetto di legge sarà posto in discussione farò il mio dovere, per quanto le mie forze me lo potranno permettere.

PRESIDENTE. L' onorevole Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non ho che due parole da dire al Senato. Non si tratta di forzare l'Ufficio Centrale, o per dir meglio il suo Relatore, ad affrettare la Relazione. Se è vero, come mi sembra resultare dalle indicazioni fornite dall' onorevole Senatore Spinola, che l'Ufficio Centrale ha preso le sue conclusioni, e non importa sapere quali sieno, è evidente che non rimane che un lavoro di compilazione, la giustificazione di queste conclusioni che già furono adottate.

Ora, mi giova rammentare al Senato, che non in uno, ma in molti casi, in ambo i rami del Parlamento, specialmente poi nella Camera elettiva, abbiamo avuto esempi ne'quali, senza che mai si sia reputato offeso il Relatore o la Commissione, quando vi era urgenza l'Assemblea deliberava di chiamare il Relatore alla tribuna acciocchè facesse una Relazione anche a voce....

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.... Io stesso ne ho fatte alcune di questa specie; ne ho fatta una in materia gravissima, la nuova legge Consolare: non esisteva Relazione, la Camera mostrò desiderio che prima di separarsi, attesa l' urgenza di quella discussione, non mancasse il suo voto relativo a quella legge, e quindi invitato ad esporre e motivare le conclusioni già prese dalla Comissione, mi informai della volontà dell' Assemblea, e forse anche semplicemente ottemperai all' autorevole invito dell' onorevole Presidente; e recatomi alla tribuna, dichiarai quali fossero le opinioni e le proposte della Commissione.

Del resto, Signori, il Presidente del Consiglio ha espresso un desiderio che ha uno scopo importante e ben grave, quello di vedere in un modo o in un altro risoluta una questione di massima, prima che il Parlamento prenda

le sue vacanze. È facile considerare che nei mesi che debbono trascorrere vi è da prendere un non lieve numero di provvedimenti, i quali potranno avere un indirizzo totalmente diverso, secondo che nella legislazione doganale ci sarà o non ci sarà una legge delle natura di quella su cui siete chiamati a deliberare; nè al certo si possono arrecar mutamenti nella macchina governativa, quando non si conosca la finale decisione del Parlamento.

Anche gli studi legislativi del Codice di commercio e del Codice penale, potranno richiedere diversità di disposizioni secondo che esisteranno, o no, de' depositi franchi, secondo le proposte contenute in questa legge.

Noi troppo conosciamo l'ingegno dell'onor. Relatore, e la facilità che egli può avere di fare una Relazione importante in breve tempo.

È inutile dissimularlo, o Signori, che fuori di questo recinto vi è chi ha potuto dare una sinistra interpretazione all'indugio del Senato; ma noi, tenerissimi dello splendore e della morale autorità sì dell'una che dell'altra assemblea legislativa, desideriamo che i fatti smentiscano siffatte interpretazioni.

Il Governo espone il bisogno che ha di vedere, prima delle vacanze, in qualunque modo data una soluzione alla quistione che nasce da questo progetto di legge di massima importanza.

Non è necessaria una deliberazione la quale in modo assoluto stabilisca che domani o doman l'altro il Senato debba prender le sue vacanze; come nè anche una deliberazione che domani o domani l'altro faccia presentare la Relazione, il che per altro si fa sperare dalle dichiarazioni fatte dall'onorevole Spinola. Basterebbe forse che il Senato semplicemente aggiungesse dopo il N. 14 del suo attuale ordine del giorno il progetto di legge in questione, al N. 15.

Io che conosco i sentimenti ed il valore dell'onorevole Brioschi, ho fede e metto pegno che egli raddoppierà diligenza e cure; e che quando il Senato avrà discusso l'ultimo dei progetti che ora già sono all'ordine del giorno, nulla mancherà perchè esso possa passare a discutere immediatamente il progetto N. 15.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Dopo le parole pronunciate dall'onorevole Ministro Guardasigilli, ritiro il mio ordine del giorno e mi associo alla sua proposta.

Senatore VACCA. Domando la parola per fare una dichiarazione tutta personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA. Io non avrò bisogno, lo spero, di protestare della mia costante sollecitudine della dignità del Senato rispetto alla distribuzione del lavoro tra i due rami del Parlamento, sicchè non toccasse al Senato l'umiliante necessità di votare assente la Camera dei Deputati, sotto pena di assumere la responsabilità dei grandi interessi pubblici compromessi per modificazioni ai progetti votati dalla Camera de Deputati. E più volte codesta dura necessità ci fu imposta, e più volte ebbi io a protestare, ultimo d'autorità, col concorso di tutti gli onorevoli Senatori.

Fedele ai miei precedenti, io fui lieto e aderii di buon grado alle sollecitazioni rivolte all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale perchè trovasse modo di non separarci senza che la Relazione fosse presentata e venisse in discussione quel progetto di legge, il quale, a veder mio, risponde ad una legittima preoccupazione della città di Genova ch'è il più cospicuo centro di vita e di moto del nostro commercio marittimo. Mi preme poi di dichiarare nettamente che non mi associerei mai a qualunque ordine del giorno che accennasse a una coazione morale sull'indipendenza dell'Ufficio Centrale. Ma d'altra parte la dichiarazione che testè udimmo dall'onorevole Presidente del Consiglio, pare a me che offrirebbe un termine di conciliazione tra le opposte esigenze e le rispettive convenienze.

L'on. Relatore pare che non sarebbe alieno dal presentare la Relazione entro tre o quattro giorni; in questo caso io potrei con gran fiducia fare assegno sul patriottismo del Senato, ricordando che anche in altre circostanze ci occorse di protrarre qui la nostra dimora, pur costandoci qualche sacrifizio.

In questi termini io sono pronto ad associarmi ad un ordine del giorno che formulasse questo concetto.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io aveva chiesto la parola per chiedere che la legge fosse discussa, non immediatamente dopo la presentazione della Relazione, ma dopo qualche giorno: io chiedeva insomma che ci si lasciasse il tempo di studiarla.

Questa Relazione certamente non sarà breve, giacchè ha costato tanto tempo a compilarla, e meriterà un certo studio di due o tre giorni almeno, prima di poter votare coscienziosamente. Noi abbiamo una massa di petizioni che ciascuno avrà letto o dovrà leggere, ma non potremo farci un concetto chiaro del valore degli argomenti pro e contro, senza aver letta la Relazione dell' Ufficio Centrale ed esaminati i documenti che l' accompagneranno.

Molto meno poi credo che sia il caso di mettere il progetto di legge all' ordine del giorno senza la Relazione scritta. Questo si fa per affari urgenti di Stato, per una dichiarazione di guerra ecc., ma non per una questione eminentemente scientifica ed economica, e di così grande importanza per l' Amministrazione pubblica, di una quistione che richiede una massa di cognizioni e di dati da dovere essere esaminati, e intorno a cui non conosciamo ancora le ragioni che sarà per addurre l' Ufficio Centrale.

Ebbene, quando queste ragioni ci saranno note, concedete un pochino di tempo per esaminarle, almeno a coloro che per la natura dei loro studî non hanno l' abitudine intellettuale delle rapide decisioni.

Io, per conto mio, dichiaro, anzi prego i miei Colleghi, che mi si voglia dare dopo la Relazione due giorni almeno di tempo, perchè si possa venire qui con un concetto chiaro della questione che trattasi di discutere.

PRESIDENTE. Ha la parola l' on. Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Io ho domandato la parola, quando ho udito dall' onor. Guardasigilli certe parole che mi han fatto l'impressione di un caustico. L' onor. Guardasigilli affermò che con una Relazione a voce, così su due piedi, come si suol dire, si può discutere qualunque e più importante progetto di legge. Ho appartenuto anch' io all' altro ramo del Parlamento, e per buona pezza, ma ricordo solo due fatti di queste Relazioni: uno, quando si mise il corso forzoso; l' altro, quando si annunziò la guerra coll' Austria. . . .

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ve ne furono pure altri, fra cui quello della Legge consolare.

Senatore DE CESARE. Io non m' oppongo al fatto che cita l' onor. Guardasigilli, ma parlo soltanto di quelli che ricordo io.

Da parecchi giorni il Senato perde un tempo prezioso a sentire le insistenze per la discussione del progetto di legge sui punti franchi, ed io credo che invece di far bene, si faccia male. L'Ufficio Centrale dichiara di non essere ancora in grado di presentare la sua Relazione. A me pare, non saprei trovare una parola adatta, ma, dirò, sembra sconveniente premere l'Ufficio Centrale, il quale non è altro che l'emanazione di tutto il Senato, e dirgli: *ad horas* presentate la vostra Relazione. Ma anche dopo che l'avrà presentata, in nome di Dio, non vorrete dare al Senato un paio di giorni di tempo, perchè studî la questione, legga la Relazione, ed esamini i documenti? Nessuno impedisce al Governo di presentare al Parlamento tutte le riforme che vuole in materia doganale.

Ma l'onorevole Guardasigilli aggiunge, che questo progetto di legge deve essere di guida alle riforme; io rispondo che sarebbe una guida infelicissima, perchè è impossibile di mutare l'ordinamento doganale del Regno d'Italia con i principî eccezionali. Lasciamo dunque le cose all'ordine regolare, a cui si è sempre attenuto il Senato. Quando l'Ufficio Centrale presenterà la Relazione, si lascieran passare ventiquattr' ore, dopo si porrà all'ordine del giorno il progetto de' punti franchi, e il Senato li discuterà liberamente.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onor. preopinante dice, che se il Ministro intendesse di seguire nei suoi provvedimenti la via tracciata da questo progetto di legge, sarebbe una via infelicissima. Egli comprenderà che non si possono prendere a guida semplici progetti di legge, con pericolo di far opera vana, se pur non fossero dal Parlamento approvati. Questo progetto deve essere trasformato in legge, deve prima divenir legge dello Stato; allora soltanto essa

potrà essere di guida ad altri provvedimenti che vi si debbono coordinare; e se l'onorevole Senatore De Cesare pensa che quando questo progetto diventasse legge dello Stato, sarebbe una legge infelicissima, liberi debbono rimanere tutti gli altri di credere che sarebbe una legge utile e provvida. Ad ogni modo, essendo legge dello Stato, dovrebbero tutti inchinarvisi.

Del resto, a me pare che la conclusione di questa discussione non sia che una sola. Tutti abbiamo una responsabilità; non solo il Governo, ma anche l'Assemblee hanno la loro responsabilità, e così pure qualunque persona la quale rivesta un ufficio politico, e quanto più alto è quest'ufficio, tanta maggiore è la responsabilità.

Il Governo si è esonerato, o crede almeno di averlo fatto, dalla sua responsabilità. Egli ha adempiuto al suo dovere, dichiarando quello che egli crede sia bisogno urgente del paese, ed indicando le ragioni di quest'urgenza; spetta ora agli onorevoli componenti l'Ufficio Centrale, e principalmente fra essi all'onorevole suo Relatore, di vedere se intendono di assumere in faccia al paese la responsabilità di cui il Ministero si spoglia.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Questa discussione, onorevoli Senatori, profondamente mi amareggia, perchè non vorrei che fossero turbati i nostri giudizi, nè punto nè poco, in questa circostanza dal desiderio di far valere le nostre opinioni, sia pure sopra di una questione incidentale, gli uni in confronto degli altri, mentre non abbiamo che un interesse comune, ed in cui siamo tutti solidali, il Governo e il Senato.

Tutti abbiamo interesse di trattare del progetto di legge, che ci venne proposto, in sè e per sè, e nelle sue conseguenze, senza altre preoccupazioni.

Non entro ora nel merito del progetto, ma niuno è che non vegga l'importanza grandissima di esso.

Non giudico se sia buono, ma tutti vediamo che ha attinenza coll'industria, che ha attinenza col commercio, che ha attinenza colle finanze, che ha attinenza coll'amministrazione pubblica.

L'onorevole signor Ministro Guardasigilli ha fatto risaltare anche più l'importanza di questo progetto di legge, poichè egli, secondo verità, ha fatto conoscere la stretta relazione in cui esso è con tutto l'insieme della legislazione doganale. Ora, a suo tempo si potrà anche discutere, se forse non sono prima da stabilire quei principî che verranno in discussione nell'occasione dei trattati di commercio e se questo progetto di legge debba venire dopo, oppure se invece si debba immediatamente cominciare da questo. Ma non continuo in questa via, perchè così entrerei nel merito della questione.

Si è detto che havvi un'agitazione in paese. E sta bene. Agitazione è la vera parola inglese e che io adopro volentieri, perchè appunto si è quest'agitazione che ha preparato tutte le grandi riforme del Parlamento inglese.

Senatore RICCI. Domando la parola.

Senatore LAMPERTICO. Come si può dire che sia nociva un'agitazione, che fa valere tutti i legittimi interessi e mette il Senato in grado di ponderarli equamente?

L'onorevole Ministro Guardasigilli aveva offerto di deliberare sopra alcune conclusioni, sopra alcuni principî.

In qualche parte della legislazione giudiziaria ciò forse si può fare benissimo; ma in una questione come quella di cui si tratta, questione che non si può sciogliere bene senza una esatta conoscenza de'fatti, io credo che poco servirebbe il proclamare un qualche principio generico, astratto, teorico; credo anzi che se ci impegniamo in una discussione sui principî, o ci troveremo in una illusoria unanimità, oppure prolungheremo la nostra discussione molto di più di quello che se si trattasse di discutere un progetto di legge.

Io non lo nego, o Signori; l'impressione che a me fa questo progetto di legge, lo dico lealmente, è un'impressione poco propizia. Io però vi porto tutta la spassionatezza, e il desiderio di conoscere tutti i documenti, tutti i fatti: avrei anche il coraggio di dirmi in contraddizione con me stesso, avrei anche il coraggio di approvar questo progetto di legge che ora son disposto di combattere, se appunto dietro quest'esame io fossi indotto a mutare opinione.

Ora noi siamo in questa condizione di cose, che dall'Ufficio Centrale non è ancora presentata la Relazione, e che dessa ha poi bisogno d'es-

sere presa in attento esame dai Senatori. Bisogna inoltre predisporre le cose in modo che quando sia indetta la discussione, si possa essere avvisati a tempo per potervi intervenire.

Ora a tutto ciò mi pare che risponda perfettamente la proposta fatta dall' on. Senatore Torelli. Oggi vi sono all' ordine del giorno dei progetti di legge sui quali è già preparata la Relazione; esaurito quest' ordine del giorno, che resta a fare al Senato?

Non resta che aggiornarsi ed essere convocati a domicilio, così per questa che per altre leggi che rimangono indietro. Si potrà farlo presto o tardi, ma anche un ritardo non sarà tempo perduto; sarà piuttosto guadagnato, perchè una legge di tale importanza si possa farla buona.

Io mi sono studiato, Signori, (non so se vi sarò riuscito, ma era questo il mio più fervido desiderio) di por mente che nelle mie parole non vi fosse ombra di qualsiasi rimprovero al Ministero. Non posso a meno di credere siano nobilissimi gli intendimenti, e serie le ragioni per cui raccomandò la legge agli studi ed alle deliberazioni del Senato. Io ho cercato di allontanare tutto ciò che in qualsiasi maniera potesse alludere a sentimenti ostili, perchè guai se c mettiamo sopra questo terreno, guai se facciamo una questione che abbia una qualsiasi apparenza politica, mentre dobbiamo trattarla come questione economica, amministrativa, tale insomma, in cui tutti siamo perfettamente solidali, e tutti impegnati, che, quale si sia l'opinione che prevalga, prevalga dopo un'acconcia, una seria discussione.

Per queste considerazioni, o Signori, io pregherei il Senato ad uniformare il suo ordine del giorno secondo la proposta dell' onorevole Senatore Torelli.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Vitelleschi.

Voci. Non c'è!

PRESIDENTE. Non essendo presente il Senatore Vitelleschi, do la parola all'onorevole Senatore Ricci.

Senatore RICCI. Ho chiesta la parola quando sentii l'onorevole Senatore Lampertico parlare di agitazione che sorse nel pubblico. Io credo che, meglio di qualunque altro, l'onorevole Senatore Lampertico possa conoscere e spiegarsi la causa di questa agitazione artificiale, e colla sua perspicacia potrà trovarne l'origine.

Quando rifletto che da un anno circa questo progetto di legge forma argomento di discussione fuori e dentro della Camera dei Deputati, e che non un giornale, non una città, non una Camera di commercio sorse ad oppugnare questo progetto di legge, e che per lo contrario, non appena questo progetto di legge passò all'Ufficio Centrale del Senato e che si dichiarò la maggioranza contraria, si manifestò contemporaneamente in alcuni luoghi questa agitazione fittizia, che è però molto circoscritta, limitandosi a pochissime località e sopra un tema abbastanza vago, adducendosi per argomento che danneggi l'industria, mi convinsi che non era spontanea, ma provocata. Io tenni dietro a tutte le pubblicazioni che avvennero; e vidi che gli autori si mantennero nel nebuloso, senza affermare cose pratiche e tanto meno provarle; ma non è ora il tempo di entrare in questa discussione.

Vi è un altro motivo, o Signori, per cui chiesi la parola, si è per dire come io desiderava che l'ordine del giorno, testè ritirato dall' onorevole Senatore Caracciolo di Bella, fosse modificato nel senso che ebbi già l'onore di far noto all'onorevole Presidente del Senato. Mi pare che in quel modo la questione diventi più pratica, e nello stesso tempo conforme al Regolamento.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

Senatore RICCI. Havvi un precedente recentissimo di due giorni fa. Si trattava di discutere la legge sulla sanità marittima; non vi era la Relazione distribuita, perchè non ancora stampata; sulla preghiera dell'onorevole Ministro dell'Interno, il Senato ebbe la compiacenza di invitare il Relatore l'onor. Collega Pantaleoni, seduta stante, di leggere le bozze di stampa della Relazione, e dopo questa lettura si cominciò la discussione, ed il Senato procedè oltre e votò quella legge. Quindi ciò che propongo non è un fatto singolare, nè un fatto eccezionale. (*Mormorio*) Se non hanno desiderio che io continui, rinunzio alla parola.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Seguiti il suo discorso.

Senatore RICCI. Ringrazio l'onorevole Presidente ed i miei Colleghi del cortese invito, ma non occorre che io parli, tanto più che la mia proposta l'ho già fatta e presentata alla Presidenza.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Senatore Ricci rinunziato alla parola, ha facoltà di parlare l'onorevole Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Io aveva già chiesto la parola allora quando alcuno fra gli onorevoli preopinanti aveva proposto di inscrivere dopo il N. 14 questo progetto di legge. Credo che ciò sarebbe fuori dalle abitudini del Senato, in quanto che il Senato non inscrive nel suo ordine del giorno i progetti di legge se non dopo che la Relazione è stampata e distribuita. Del resto, io insisto nelle dichiarazioni mie dell'altro giorno, e che ho già ripetute oggi. Io sono desiderosissimo quant'altri mai che l'attuale progetto di legge sia posto in discussione.

Però dai vari discorsi degli onorevoli preopinanti è facile il prevedere che il giorno non può essere prossimo, perchè ancorchè la Relazione possa essere distribuita per lunedì, come ho già accennato fino dall'altro ieri, ci vorrà tempo per la lettura nell'Ufficio Centrale e per quelle variazioni che potranno dal medesimo essere adottate. Sento poi da alcuni Senatori essere desiderio generale che passi ancora un paio di giorni dopo la distribuzione, prima che venga discussa in Senato. Quindi io credo che saranno necessari 7 o 8 giorni; e siccome, ripeto, tengo moltissimo a che questo progetto di legge venga in discussione, farei una proposta la quale forse potrà essere accettata, e sarebbe questa: che si fissi oggi, se si vuole, il giorno per la discussione di quel progetto di legge. Finito l'ordine del giorno attuale, secondo la proposta del Senatore Torelli, il Senato si proroga. Io credo che quando avremo approvato tutti i progetti di legge per i quali il Ministero ha chiesto ed il Senato ha ammesso l'urgenza, il Senato dovrà prorogare le sue sedute. Proporrei dunque, che si fissasse un giorno opportuno, fra 15 giorni, per esempio, nel quale si cominci la discussione di questo progetto di legge, osservando altresì che la discussione, in seguito alle cose che qui si sono dette, durerà vari giorni.

Aggiungo infine essere al certo opportuno per non dire necessario che si discuta quel disegno di legge, davanti all'agitazione che si è manifestata in queste ultime settimane, la quale però, non è locale come sembra credere l'onorevole Senatore Ricci, imperocchè oggi stesso ho ricevuto 17 petizioni, di cui le provenienze sono: una da Intra, una da Luino, una da Bologna, unà da Palmanuova, una da Novará, una da Como, una da Monza, una da Torino, una da Lodi, una da Napoli ed un'altra pure da Napoli. Dunque si vede che l'agitazione non è locale, e credo appunto che di fronte ad essa la discussione di questo progetto di legge in Senato sia molto necessaria. Perciò proporrei, ripeto, che si fissasse un giorno in cui il Senato ne intraprenda la discussione.

PRESIDENTE. Sono davanti al Senato tre proposte: quella del Senatore Torelli che ho letta e che è stata appoggiata; quella del Senatore Ricci che leggo: « Propongo che il progetto di legge sui depositi franchi sia posto all'ordine del giorno dopo i progetti d'urgenza. »

Poi avvi quella del Senatore Brioschi, il quale aggiungerebbe alla proposta Torelli il giorno determinato.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Il Senatore Torelli domanda che il Senato sia convocato a domicilio dopo esauriti i progetti di urgenza.

Ora, vi è un altro progetto da che due giorni è pronto per la discussione, il progetto sull'inchiesta agraria.

Di questo progetto non si può dire che il Relatore non abbia fatta la Relazione in tempo; evidentemente è maturo per la discussione, e non vedo nessuna ragione plausibile per rimandare ad altro tempo questo importante argomento.

Quindi io domando che il progetto di legge sull'inchiesta agraria sia posto all'ordine del giorno per esser votato prima che il Senato sia convocato a domicilio.

Senatore BEMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BEMBO. Ho già detto l'altro giorno che io era pronto e che avea presentato la Relazione la quale è stata distribuita.

Osservo però che per quanto questo progetto di legge sia importante, non è a credere che la discussione duri molto tempo.

Osservo inoltre che, ammesso pure che la legge sia votata, converrà nominare i Deputati e Senatori i quali dovranno comporre la Giunta imposta dalla stessa legge. La Camera dei Deputati ha terminato i suoi lavori, e quantunque

non sia prorogata, quasi tutti i suoi membri si sono assentati di qui, cosicchè mi sembra difficile che si possa riconvocarli per far la nomina di due membri i quali dovranno far parte della Commissione d'inchiesta.

Concludo col dire che a me sembra non vi sia nessun male a rimandare la discussione di questo progetto a novembre, quando, cioè, si potrà devenire alla elezione della Giunta. Dopo tutto ciò, dichiaro che sono sempre agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Siccome la Relazione di questo progetto di legge è pronta, se il Senato lo desidera, si potrà discutere.

Prima però conviene por termine alla questione precedente.

Metto adunque ai voti la proposta dell' onorevole Torelli, il quale propone che dopo i progetti di legge dichiarati d'urgenza, il Senato si aggiorni e venga convocato a domicilio.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Io credo che prima di votare quest' ordine del giorno, converrebbe mettere ai voti la proposta dell'onor. Relatore, che cioè il Senato fissasse un giorno in cui sia presentata e distribuita la Relazione....

Voci. No, no.

Senatore AMARI, *prof.*...e quindi si convocasse il Senato per la discussione. Mi pare più conveniente, perchè la proposta dell'onor. Torelli non porta la fissazione del giorno.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. Osservo che secondo i regolamenti e le consuetudini parlamentari, le proposte che hanno un senso più largo hanno sempre la precedenza: tale sarebbe la mia; e siccome la proposta che fa l' onor. Amari di fissare il giorno della convocazione, la restringerebbe, io insisto perchè la mia proposta venga messa ai voti per la prima quale io l'ho formulata, salvo ad aggiungervi le parole che propone l' onor. Amari.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta dell'on. Torelli, che ho già letto.

Chi l'approva, sorga.

(Dopo prova e controprova non è approvata.)

Ora metterò ai voti la medesima proposta coll'aggiunta del giorno determinato come ha proposto l'on. Senatore Brioschi.

Se il Senato crede, metteremo il dieci luglio.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Veramente la mia proposta era di lasciare all' onor. Presidente di fissare il giorno della discussione dopo presentata la Relazione.

Voci varie. No, no; è meglio fissarlo subito.

PRESIDENTE. Allora resterà fissato, come dissi, il giorno 10.

Senatore PEPOLI G. E il progetto di legge sull'inchiesta agraria?

PRESIDENTE. Non conviene turbare la questione importante che ci è dinanzi con altre accessorie. Il Senato sa che la legge sull' inchiesta agraria è pronta alla discussione e può introdurla nel suo ordine del giorno quando vuole.

Rileggo la proposta Torelli coll'aggiunta del giorno 10 luglio per la discussione del progetto di legge sui depositi franchi.

« Il Senato, dopo votate le leggi di urgenza, è aggiornato al 10 luglio per discutere il progetto di legge sui depositi franchi. »

Chi approva questa proposta, si alzi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Essendo l'ora tarda, si passerà allo spoglio dei voti sulle cinque leggi dianzi discusse.

Risultato della votazione:

Approvazione di contratti di vendita e di permuta dei beni demaniali.

Votanti	114
Favorevoli	110
Contrari	4

(Il Senato approva.)

Abolizione del diritto di riesportazione (ostellaggio):

Votanti	114
Favorevoli	111
Contrari	3

(Il Senato approva.)

Miglioramento della condizione degl'impiegati dello Stato.

Votanti	114
Favorevoli	95
Contrari	19

(Il Senato approva.)

Convenzione coll'ingegnere Stanislao Mazzoni per la concessione delle sorgenti d'acque salse nella provincia di Macerata.

Votanti	114
Favorevoli	108
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Prima serie dei lavori complementari per la sistemazione degli argini del Po e dei suoi influenti in relazione alla massima piena.

Votanti	114
Favorevoli	109
Contrari	5

(Il Senato approva.)

Domani si terrà seduta pubblica a un'ora.

La seduta è sciolta (ore 7).

XXIX.

TORNATA DEL 1 LUGLIO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI

SOMMARIO — *Omaggio — Sunto di petizione — Discussione del progetto di legge: Dichiarazione di pubblica utilità per le opere occorrenti all'ampliamento della via Meravigli in Milano ed imposizione di un contributo ai proprietarii delle case verso la via medesima — Raccomandazioni dei Senatori Beretta e Casaretto, accolte dal Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione dei tre articoli di questo progetto di legge — Approvazione del progetto di legge: Stanziamento delle somme occorrenti al complemento ed alla sistemazione di varie strade nazionali e provinciali di serie — Approvazione dei seguenti progetti di legge: Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due strade ferrate da Parma a Brescia e da Brescia ad Iseo; Dichiarazione di pubblica utilità per le opere di prolungamento della vi Nazionale in Roma, da Piazza Magnanapoli a Piazza Venezia — Discussione del progetto di legge: Autorizzazione di una spesa straordinaria pei lavori in corso delle linee ferroviarie Calabro-Sicule — Osservazioni dei Senatori Guicciardi e Costantini ai quali risponde il Ministro dei Lavori Pubblici — Votazione a scrutinio segreto dei progetti approvati — Discussione del progetto di legge: Approvazione di spese per adattare completamente a sede della Regia Scuola di applicazione degli ingegneri in Napoli l'edificio denominato di Donnaromita — Parole dei Senatori Pettinengo e D'Ayala — Approvazione degli articoli del progetto — Discussione del progetto: Reintegrazione dei gradi militari a coloro che li perdettero per causa politica ed estensione dei diritti alla pensione, che si accorda ai militari dell'esercito, a favore dei feriti e dei mutilati ed alle famiglie dei morti combattendo per l'indipendenza e libertà d'Italia — Domanda di schiarimento del Senatore Sanseverino cui risponde il Senatore Petitti, Relatore — Raccomandazione del Senatore Lauzi cui risponde il Presidente del Consiglio — Replica del Senatore Lauzi — Spiegazione chiesta dal Senatore Bembo al quale risponde il Presidente del Consiglio — Approvazione di questo progetto di legge e dei seguenti: Esecuzione delle opere di miglioramento e di sistemazione dei porti di Trapani e Sinigaglia; Approvazione ed autorizzazione di alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali — Proclamazione dello squittinio segreto sui nove progetti di legge dianzi discussi — Risultato della votazione — Rinvio delle sedute al 10 corrente.*

La seduta è aperta alle ore 1 1[2.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, e più tardi intervengono i Ministri delle Guerra e degli Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fa omaggio al Senato:

Il Senatore Mariano D'Ayala, di una sua *Memoria sulla vita di Michele Granata.*

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI dà pure lettura del seguente sunto di petizione:

N. 55. Il Presidente del Comizio popolare, tenuto in Bologna il 21 maggio scorso, presenta al Senato il voto di quel Comizio e di 21 Società operaie e popolari di Bologna, Ca-

stelfidardo, Camerano, Imola, Loreto, Budria e Finale d'Emilia per la riforma della legge elettorale politica.

Discussione del progetto di legge: Dichiarazione di pubblica utilità per le opere occorrenti all'ampliamento della via Meravigli in Milano.

PRESIDENTE. Si procede alla discussione del progetto di legge:

« Dichiarazione di pubblica utilità per le opere occorrenti all'ampliamento della via Meravigli in Milano, ed imposizione di un contributo ai proprietari di case verso la via medesima. »

Si dà lettura del progetto di legge:

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore BERETTA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha fatto una raccomandazione al Ministero perchè in avvenire voglia vedere di introdurre modificazioni tali alla legge 20 maggio 1865 per le espropriazioni, per cui non sia d'uopo, ogni qualvolta che un comune, una provincia, un corpo morale abbisogni di valersene per far spese di pubblica utilità, abbia ad essere portato davanti al Parlamento per il contributo dei proprietari confinanti, che vengono a risentire un vantaggio.

Essendo la massima di questo contributo già stata adottata nella legge stessa, ed essendo poi in molti casi parziali già stata applicata dal Parlamento, parve all'Ufficio Centrale del Senato, come parve già alla Commissione della Camera elettiva, che sarebbe opportuno introdurre una modificazione, per cui, con tutte quelle cautele che si volessero prescrivere, si potesse accordare questa facoltà ai comuni ed alle provincie per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

Io quindi domanderei all'onorevole Ministro se intende accogliere questa domanda dell'Ufficio Centrale.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Effettivamente noi ci troviamo sovente obbligati di ricorrere al Parlamento onde poter far dichiarare una opera di pubblica utilità, perchè nei grandi lavori delle nostre città si richiede il contributo dei proprietarî dei fondi confinanti e contigui ed in questo caso a termini dell'art. 9 della legge sulla espropriazione per pubblica utilità, non si può procedere per Decreto reale, ma occorre un apposito progetto di legge.

Ora, certo è che le raccomandazioni fatte con unanime voto in questi ultimi giorni sia dalla Commissione della Camera dei Deputati, sia dall'Ufficio Centrale del Senato, saranno sprone al Governo onde soddisfare al desiderio espresso da tutti e due i rami del Parlamento; inquantochè se prima, trattandosi di una facoltà che doveva domandare per se stesso il potere esecutivo, eravi motivo di avere un certo ritegno per rispetto all'autorità e prerogative del Parlamento, quando, come ora, è il Parlamento stesso che esprime questo desiderio, che fa questa mozione, io posso dichiarare di non ravvisare difficoltà a seguire questo consiglio. E tanto più volentieri io sono tratto a seguirlo perchè ne vedo quotidianamente la convenienza.

Nell'attuale momento infatti mi venne presentata una domanda per il piano regolatore della città di Genova, domanda per la quale molti rappresentanti di quella cospicua città mi fecero grandissime premure allo scopo che questo piano regolatore sia al più presto approvato, dichiarandone le opere di utilità pubblica. Per queste opere si chiede che venga ordinato il contributo dei proprietarî frontisti, epperciò noi cadremo nell'inconveniente che fino a novembre non sarà possibile secondare i desiderî di Genova, perchè appunto la legge è scritta nel senso da me indicato e lamentato dall'onorevole Senatore Beretta.

Ecco quindi come anche la quotidiana esperienza dimostra quanto siano savi i consigli che mi vengono dall' Ufficio Centrale.

Senatore CASARETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASARETTO. Poichè si tratta di emendare la legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, io pregherò l'onorevole Ministro ad occuparsi non solo della questione

di cui si fece cenno, ma anche dell'altra che riguarda l'espropriazione delle zone laterali.

Nella Relazione della legge era detto chiaro lo scopo e la facoltà che si dava ai comuni, di fare questa espropriazione.

Ma poi la legge non era abbastanza chiara, per cui si trovavano continuamente delle difficoltà presso il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, e non solo delle difficoltà, ma anche delle contraddizioni, perchè alcune volte si accordava, altre volte non si accordava.

Crederei quindi conveniente, nel caso che si modificasse questa legge, che si facesse anche sotto questo rapporto una legge, dirò, esplicativa.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Anche di questa raccomandazione terrò conto ove si modifichi la legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Senatore CASARETTO. Ringrazio l'onorevole Ministro di questa sua dichiarazione.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, la discussione generale s'intende chiusa, e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere da eseguirsi dal comune di Milano per l'ampliamento della via Meravigli secondo il progetto dell'ingegnere S. P. Tagliasacchi approvato dal Consiglio comunale di quella città nella seduta del 17 gennaio 1875.

Nessuno chiedendo la parola su quest'articolo, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

Per la esecuzione di siffatte opere è fissato il termine di dieci anni dal giorno della promulgazione della legge, e il Comune di Milano ha facoltà di chiamare a contributo nella spesa, in ragione di lire duecento cinquanta per metro lineare, i proprietari delle case verso via Meravigli che sono descritti nell'elenco firmato dal Sindaco di Milano e visto unitamente al piano regolatore dal Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici.

(Approvato.)

Art. 3.

A tale contributo ed al piano regolatore sono applicabili le disposizioni contenute nei capi IV e VI della legge del 25 giugno 1865, N. 2359.

(Approvato.)

La votazione a squittinio segreto di questo progetto si farà unitamente insieme agli altri.

Si passa alla discussione del progetto di legge per autorizzazione di spesa straordinaria per la ultimazione delle linee ferroviarie Calabro-Sicule.

Senatore PEPOLI G. Permetta onor. Presidente, manca il Relatore.

Approvazione per articoli del progetto di legge: Stanziamento delle somme occorrenti al completamento ed alla sistemazione di varie strade nazionali e provinciali di serie.

PRESIDENTE. Allora si passerà alla discussione del progetto di legge che segue: Stanziamento, cioè, delle somme occorrenti al completamento ed alla sistemazione di varie strade nazionali e provinciali di serie.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, s'intende chiusa, e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 26,100,000 da iscriversi nei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici, dal 1876 al 1884, pel completamento e la sistemazione di varie strade nazionali e provinciali, secondo che appare dalla seguente tabella di distribuzione.

TABELLA.

Num. di ordine	Capitolo del Bilancio 1876	Capitolo del Bilancio 1877	OPERE DA ESEGUIRSI	Somma totale stanziata	1876	Ripartizione negli esercizi 1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884
1	67	70	Costruzione e sistemazione della rete stradale nelle provincie napoletane	17,681,574 95	416,693 72	1,197,183 30	1,140,000 »	1,282,811 31	1,729,816 70	1,900,000 »	2,915,069 92	3,500,000 »	3,600,000 »
2	71	78	Apertura e sistemazione della rete stradale nell'Isola di Sardegna	1,640,780 34	100,000 »	413,408 35	500,000 »	557,188 69	70,183 50	»	»	»	»
3	74	81	Compimento della rete stradale di conto nazionale e costruzione di ponti nelle strade provinciali di Sicilia	4,136,930 08	200,000 »	400,000 »	500,000 »	800,000 »	1,052,000 »	1,100,000 »	84,930 08	»	»
4	—	—	Sistemazione della strada nazionale n. 14, da Cuneo alla Francia pel colle dell'Argentera	658,000 »	»	100,000 »	232,000 »	148,000 »	148,000 »	»	»	»	»
5	—	—	Ricostruzione del tratto di strada nazionale n. 20, da Genova a Piacenza per Bobbio, fra Cavassolo e Schiena d'Asino	150,000 »	50,000 »	100,000 »	»	»	»	»	»	»	»
6	59	62	Strada nazionale Genova-Piacenza per Bobbio. - Lavori complementari del tronco in lacuna da Castel di Lozzo alla Moglia di Confiente	250,000 »	»	150,000 »	100,000 »	»	»	»	»	»	»
7	—	—	Ricostruzione di ponti sui torrenti Biola e Canalaccio e sistemazione del tratto interposto sulla strada nazionale n. 23, da Spezia a Reggio d'Emilia	65,000 »	»	65,000 »	»	»	»	»	»	»	»
8	—	—	Rettificazione della strada medesima del tratto Aulla-Fivizzano, da sostituirsi al tronco Caniparola-Soliera	146,000 »	26,000 »	80,000 »	40,000 »	»	»	»	»	»	»
9	—	—	Rettificazione del tratto presso l'abitato di Villafranca, compresa la costruzione di un ponte sul torrente Bagnone, lungo la strada nazionale n. 22, Spezia-Cremona	82,000 »	22,000 »	50,000 »	10,000 »	»	»	»	»	»	»
10	—	—	Rettifica del tratto della strada stessa fra Pontremoli e la strada di Dobbiana	58,000 »	»	25,000 »	33,000 »	»	»	»	»	»	»
11	—	—	Ricostruzione del ponte sul torrente Salcetro lungo la nazionale delle Puglie	63,000 »	20,000 »	43,000 »	»	»	»	»	»	»	»
12	—	—	Lavori di sistemazione del tronco del varco dell'Appennino al ponte Tempate sulla rettifica della strada di Matera	53,000 »	»	23,000 »	30,000 »	»	»	»	»	»	»
13	—	—	Ricostruzione in muratura dell'attuale ponte in legno sull'Ofanto lungo il tronco di diramazione verso Bisaccia della strada di Matera	217,000 »	»	30,000 »	90,000 »	97,000 »	»	»	»	»	»
14	—	—	Sistemazione del tratto compreso fra le miliarie 42 e 43, nel sito denominato la *Pianaccia* della strada nazionale modenese	59,000 »	»	20,000 »	39,000 »	»	»	»	»	»	»
15	—	—	Ampliamento del ponte in muratura sul torrente Magazzolo sulla nazionale Palermo-Girgenti per Corleone	46,000 »	»	20,000 »	26,000 »	»	»	»	»	»	»
16	—	—	Costruzione di un ponte in muratura a 5 archi sul fiume Toce a Mont'Orfano sulla nazionale da Arona alla Svizzera per Pallanza	310,000 »	»	90,000 »	120,000 »	100,000 »	»	»	»	»	»
17	—	—	Costruzione di un ponte sul torrente Bagnoli lungo la strada nazionale delle Calabrie, tronco dal miglio 63 al Calore	100,000 »	33,000 »	67,000 »	»	»	»	»	»	»	»
18	—	—	Sistemazione dal tratto fra Breuil e Châtillon nella strada nazionale da Torino alla Svizzera pel Gran S. Bernardo	145,000 »	»	60,000 »	70,000 »	15,000 »	»	»	»	»	»
19	—	—	Ricostruzione in muratura di un ponte a 5 arcate sul torrente Cismon sulla strada nazionale tirolese	100,000 »	20,000 »	40,000 »	40,000 »	»	»	»	»	»	»
20	171	—	Spese addizionali per la costruzione del ponte Torre sulla strada nazionale del Pulfero	2,306 28	2,306 28	»	»	»	»	»	»	»	»
21	145	—	Strada nazionale di val di Roja. - Maggiori spese per la galleria dell'Arme e per lavori di consolidamento	120,000 »	100,000 »	20,000 »	»	»	»	»	»	»	»
22	178	—	Ponte sul torrente Fegana lungo la nazionale Livorno-Mantova. - Lavori di completamento	16,408 25	10,000 »	6,408 35	»	»	»	»	»	»	»
			TOTALI	26,100,000 »	1,000,000 »	3,000,000 »	3,000,000 »	3,000,000 »	3,000,000 »	3,000,000 »	3,000,000 »	3,500,000 »	3,600,000 »

È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Per le strade provinciali di serie nelle provincie meridionali continentali, contemplate nell'art. 1 della presente legge, sono applicabili le disposizioni degli articoli 2, 6 e 7 della legge 27 giugno 1869, N. 5147.

(Approvato.)

La votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge sarà fatta insieme agli altri.

Approvazione per articoli di due progetti di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due strade ferrate da Parma a Brescia e da Brescia ad Iseo.

Si dà lettura del progetto:

Articolo unico.

È approvata la convenzione, stipulata il 15 giugno 1876, tra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici e l'ingegnere Emilio Mantegazza, procuratore speciale, per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due strade ferrate da Parma a Brescia e da Brescia ad Iseo, a favore dell'avv. Riccardo Bonetti e della Banca Popolare di Alessandria, nella persona del suo Direttore avv. Eteocle Cagnassi.

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa, e l'articolo unico sarà votato a suo tempo a squittinio segreto.

Ora viene in discussione il progetto di legge: Dichiarazione di pubblica utilità per le opere di prolungamento della via Nazionale in Roma da piazza Magnanapoli a piazza Venezia.

Si dà lettura del progetto:

Articolo unico.

È approvata per causa di utilità la variante deliberata dal Consiglio comunale di Roma, il 26 maggio 1876, per il prolungamento della via Nazionale, dalla piazza Magnanapoli a piazza Venezia, cogli allargamenti delle vie del Corso, delle tre Cannelle e di Santa Eufemia, secondo il tipo firmato dall'ingegnere comunale signor Viviani, in data 20 giugno 1876, e ciò a parziale modificazione della legge 14 giugno 1874, N. 1976, serie 2.

Per il compimento di dette opere è assegnato il termine di quattro anni dal giorno della promulgazione della presente legge, e il Comune di Roma ha facoltà di chiamare a contributo i proprietari di quei beni confinanti e contigui, che vengono a conseguire un maggior valore per le esecuzione delle opere progettate.

Sono estese a questa dichiarazione le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge predetta.

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa, e la votazione dell'articolo unico avrà luogo a squittinio segreto con altri progetti di legge.

Discussione del progetto di legge: Autorizzazione di spesa straordinaria per lavori in corso delle linee ferroviarie Calabro-Sicule.

PRESIDENTE. Essendo giunto l'onorevole Relatore, si metterà ora in discussione il progetto di legge: Autorizzazione di spesa straordinaria per lavori in corso delle linee ferroviarie Calabro-Sicule.

Se ne dà lettura.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale su questo progetto.

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola.

Senatore COSTANTINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Guicciardi.

Senatore GUICCIARDI. Io non posso dispensarmi dall'esporre alcune considerazioni che mi vengono suggerite dalla presentazione di questo progetto di legge.

Devo però premettere che queste mie considerazioni non hanno per iscopo di osteggiare la legge. Essendo io stato per diversi anni nelle provincie meridionali, ho potuto conoscere da vicino le vere condizioni di quelle provincie,

e convincermi della assoluta necessità in cui essi si trovano d'aver migliorata la condizione della loro viabilità, e come tale necessità debba andare innanzi ad ogni altra considerazione.

Lo stesso Presidente del Consiglio che era Ministro dei Lavori Pubblici nell'epoca in cui io teneva l'amministrazione di una di quelle Provincie, potrà attestare della sollecitudine che io misi sempre nel richiamare l'attenzione del Governo sopra tali condizioni, e nel provocare opportuni provvedimenti.

Ed io conservo sempre grato ricordo dell'avere Egli accolta con favore la proposta allora da me fattagli, di concedere a quella Provincia un tronco ferroviario destinato ad unire il Capoluogo colla rete ferroviaria Calabro-Sicula, tronco, che fra poco riuscirà uno dei più efficaci mezzi per migliorarne le condizioni di civiltà e di ben essere.

Dopo ciò, è inutile che io dica che non sarà la mia palla nera che dovranno temere le Provincie meridionali e di Sicilia, ogni qual volta si proporranno leggi dirette a migliorare le condizioni della loro viabilità.

Ma, dal riconoscere tali necessità in quelle Provincie, non intendo che se ne debba dedurre la conseguenza, che si abbia a sconoscere quella in cui per avventura potessero trovarsi altre nel resto d'Italia.

Cinque Provincie si trovano attualmente in Italia, i cui Capoluoghi non hanno comunicazione con alcuna ferrovia. E fra queste, due, quella di Bèlluno e di Sondrio, nemmeno hanno alcuna parte del loro territorio, traversata, o lambita da ferrovie. Quella di Sondrio poi ha la più vicina stazione ferroviaria, quella di Lecco, che dista dal suo confine oltre cinquanta chilometri.

Non occorre dimostrare quanto dannosa a quelle provincie debba riuscire una tale condizione di cose; mentre è da riflettere, che non è soltanto alla privazione di un vantaggio che esse vengono condannate, ma anche a subire un danno effettivo per la concorrenza che viene fatta ai loro prodotti di esportazione, da Provincie, a cui le ferrovie hanno reso facili e poco costosi i trasporti anche lontani.

Limitandomi a parlare della mia provincia nativa, quella di Sondrio, faccio osservare: che essa, cui occorre di importare dalla Lombardia il grano per la sussistenza della sua popolazione per circa tre quarti dell'anno, pel solo trasporto da Lecco (la stazione ferroviaria più vicina) ai diversi paesi di consumo, deve pagare due tre e più lire di condotta per ettolitro; ciò che vuol dire: che il grano che in Lombardia si paga, a cagion d'esempio, lire quaranta all'ettolitro, costa in Valtellina lire quarantadue, quarantatrè e più; mentre, se vi fosse la ferrovia, la differenza non sarebbe che di pochi centesimi. Ciò vuol dire: che la Valtellina paga più che doppia la tassa di macinato.

Il principalissimo prodotto d'esportazione della Valtellina è il vino. Quando non esistevano ferrovie, era limitata la concorrenza che sui suoi mercati le veniva fatta dalle altre provincie. Ora invece le viene fatta una concorrenza soverchiante, perchè priva di ferrovie; deve pagare pel trasporto de' suoi vini, anche soltanto fino a Milano, il doppio e più di quanto si paga pel loro trasporto dalle più lontane provincie d'Italia in quella città.

Lo stesso dicasi della birra, che costituisce il principale prodotto d'esportazione di Chiavenna. Il trasporto della birra da Vienna a Milano, costa meno che da non Chiavenna a Milano. Credo inutile di aggiungere a queste altre dimostrazioni per provare le dannose conseguenze che dalla costruzione delle ferrovie ne derivano alle provincie che non ne sono dotate.

Nell'altro ramo del Parlamento era stato presentato un progetto di legge che aveva per iscopo di autorizzare il Governo a sovvenire, fino alla concorrenza di L. 5000 per chilometro e per la durata di 35 anni, un sussidio per la costruzione dei tronchi ferroviari necessari a congiungere alla rete ferroviaria quei capiluoghi di provincia che ancora non lo fossero.

Questa legge, che doveva tornare a vantaggio di cinque provincie, dal Ministero non fu ammessa alla discussione, ciò che riuscì di grave dispiacenza alla popolazione di quelle provincie.

Quanto a me, devo confessare che non teneva all'approvazione di quella legge, se non pel principio che includeva, mentre non la approvo per se stessa.

Il sussidio che si voleva accordare, anche ragguagliato a lire 5000 per chilometro, lo credo insufficiente a porre in condizione, sia la

provincia di Belluno, sia quella di Sondrio, di effettuare la costruzione delle loro ferrovie. In particolar modo lo credo insufficiente per quella di Sondrio, che avrebbe il carico di costruire 80 chilometri di ferrovia, 43 dei quali fuori della sua provincia, lungo il lago di Como, per luoghi difficilissimi.

Io ritengo che le due provincie si facessero molta illusione sulla efficacia di tale sussidio, e sono persuaso che le ferrovie non si sarebbero costruite. È percio che non mi dolgo che la legge non sia stata approvata.

Credo invece indispensabile che la questione venga messa nei suoi veri termini, senza ambiguità, ed in modo che non debba dar luogo ad arbitrarie applicazioni od a spiacevoli delusioni.

La grande rete ferroviaria, che provvede in Italia a questa viabilità, venne costruita a spese dello Stato, vale a dire a spese di ciascuna provincia, senza che si fossero determinati i criterî che si dovevano avere presenti per provvedere ai bisogni di ciascuna in equa misura. Ne venne, che alcune ne rimasero scarsamente dotate, e due, quelle di Belluno e di Sondrio, prive del tutto. Da lunghi anni sopportano il grave carico della compartecipazione alle spese fatte a vantaggio delle altre provincie ed a proprio denno. È egli giusto che le cose debbano continuare a questo modo?

Se oggi si dicesse, a cagion d'esempio, a due provincie, suppongasi a quelle di Brescia e di Salerno: « In Italia vi ha necessità di dare maggiore sviluppo all'istruzione primaria; a voi due provincie di Brescia e Salerno si impone l'annuo contributo di tre o quattrocento mila lire, che pagherete ora e sempre, affinchè servano a mettere nuove scuole nelle altre provincie d'Italia, escluse le vostre: sappiamo bene che voi pure avete eguali necessità, ma non ce ne preoccupiamo; se volete voi pure le stesse scuole, fatevele coi vostri denari..... » Se questo si dicesse, a quelle due provincie, si griderebbe all'ingiusttzia, all'enormità. Or bene, in fatto di ferrovie, questo non si dice, ma si fa da lunghi anni a danno delle due provincie di Belluno e di Sondrio.

Io non do colpa di ciò nè agli attuali Ministri, nè ad altri, ma constato una situazione di fatto, perchè vi si possa riparare; e credo che le provincie diseredate finora abbiano diritto di avere esplicite dichiarazioni, che sciolgano, senza equivoci, la questione messa nei suoi veri termini: se cioè incomba allo Stato il dovere di costruire esso a proprie spese le ferrovie indispensabili a legare fra loro tutte le provincie d'Italia, e quali sieno le intenzioni dell'attuale Ministero a tale riguardo, rispettivamente alle due provincie di Belluno e di Sondrio in ispecial modo.

Io credo che le esigenze delle due provincie non saranno eccessive, e che non mancheranno di venire in sussidio dello Stato anche con sacrifici proprî.

E, parlando più particolarmente della provincia di Sondrio, dirò: che io sono persuaso che essa sarebbe abbastanza soddisfatta, se venisse eseguito a spese dello Stato il tronco che da Lecco mette a Chiavenna, mentre poi alla costruzione dei tronchi di congiunzione con Morbegno, Sondrio e Tirano si sforzerebbe di provvedere essa, limitandosi a che vengano considerati come ferrovie di seconda categoria. Questo però è mio individuale apprezzamento.

Qui poi mi occorre di far osservare che il tronco ferroviario che unisse Lecco a Chiavenna, riuscirebbe non soltanto di vantaggio alla provincia di Sondrio, ma avrebbe un'importanza grandissima anche come strada militare e come strada internazionale, poichè recherebbe ai piedi dello Spluga.

Io non ignoro quanto i due Ministri, che siedono su quel banco, siensi adoperati per far adottare il passaggio dello Spluga in confronto del Gottardo, quando quella quistione venne agitata, e credo quindi che riconosceranno essi pure l'importanza del tronco Lecco-Chiavenna. Ed io mi auguro che, ora che sono Ministri, sotto i loro auspicî, la grave quistione di quel valico alpino possa essere ripresa in considerazione.

Dopo tutto ciò che ho detto, mi lusingo che l'onorevole Ministro vorrà esser cortese di fare esplicite dichiarazioni.

Se queste saranno favorevoli alle due provincie, serviranno a calmare le giuste apprensioni di quelle popolazioni.

Se poi fossero sfavorevoli, esse sapranno almeno a che attenersi, e penseranno ai modi coi quali provvedere alla tutela dei proprî diritti.

PRESIDENTE. La parola è all'on. Senatore Costanitni.

Senatore COSTANTINI. Avevo chiesto la parola per dire qualche cosa ancor io su questa questione, specialmente riguardo alla Provincia di Belluno. Se non che, l'on. Senatore Guicciardi ha sviluppato l'argomento in modo che nulla avrei a soggiungere.

Perciò mi riferisco pienamente alle dichiarazioni fatte testè al Senato dall'onor. preopinante.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io posso dichiarare senza reticenze di sorta e nel modo più esplicito che non devono poter dubitare gli onor. Senatori Guicciardi e Costantini, che il Governo non sia assolutamente favorevole alle linee ferroviarie delle quali essi hanno parlato; cioè alla ferrovia che deve dotare anche Sondrio di questo celere mezzo di comunicazione, ed alla ferrovia che deve congiungere Belluno alla rete ferroviaria italiana.

Gli onor. Senatori hanno ragione di dire che i contribuenti di alcune parti d'Italia le quali sono assolutamente prive di ferrovie non devono concorrere per coloro che le godono da lungo tempo. Stiano certi gli onor. Senatori, stiano tranquilli i paesi a nome dei quali principalmente essi parlarono, che per noi assolutamente non vi possono essere fra le diverse provincie italiane dei figli di Rachele e dei figli di Lia; ma noi assolutamente ci proponiamo di soddisfare egualmente a tutti i bisogni.

Se vi sono poi provincie le quali abbiano grandemente le simpatie nostre, certo esse sono le provinciè di Belluno e di Sondrio, per quelle circostanze che furono accennate dall'onor. Senatore Guicciardi, alle quali per parità di ragioni si riferì anche l'onor. Senatore Costantini.

Del resto, l'onor. Senatore Guicciardi sa benissimo che se le opinioni mie e dell'onor. Presidente del Consiglio fossero state seguite nel 1871, in tal caso con quei 10 milioni che noi ora abbiamo già speso in Svizzera, la strada ferrata che deve congiungere Sondrio alla rete ferroviaria italiana sarebbe omai costruita, a beneficio non solo di Sondrio ma dell'Italia; e non fu colpa nostra certamente, ma colpa de' nostri avversari, se fu posta la questione di gabinetto affinchè non si eseguisse quella ferrovia, ma invece del valico dello Spluga, che avrebbe dato a Sondrio la grande linea internazionale, si adottasse il valico del Gottardo, la cui rete ferroviaria sarebbe tutta da eseguirsi nella Svizzera.

Vengo a parlare del progetto di legge d'iniziativa parlamentare che era stato proposto nell'altro ramo del Parlamento, per soddisfare ai bisogni a cui allude l'onor. Senatore Guicciardi. Egli ha già anticipato la mia risposta, la quale si è che per soddisfare ai bisogni che hanno quelle provincie di esser dotate delle desiderate ferrovie, quel progetto avrebbe loro arrecato danno anzichè vantaggio. Quindi, indipendentemente da altre circostanze che consigliavano di ritardare la trattazione del progetto medesimo, la circostanza cioè che alla sua discussione si frammischiavano delle questioni anche irritanti di circoscrizione territoriale amministrativa, perchè in alcune delle provincie di cui trattasi, ferve vivissima disputa quale debba essere il capoluogo di provincia; e la circostanza altresì che contro alcuna di quelle ferrovie vi erano proteste di molti Comuni interessati; indipendentemente da tali circostanze, io diceva, sta il fatto, implicitamente già inerente alle considerazioni dell'on. Senatore Guicciardi, che, come già accennai, quel progetto di legge avrebbe recato nocumento anzichè vantaggio alla attivazione delle ferrovie in discorso. E invero il sistema proposto in quel progetto di legge consisteva nell'autorizzare il Governo a concedere un sussidio determinato per la costruzione delle predette strade di ferro; sussidio che non sapeasi se potesse o non potesse essere sufficiente. Come si fa infatti a determinare il sussidio senza avere studiato qual è la spesa che occorre perchè la ferrovia si compia?

Ora, il sussidio che contemplavasi, non sembra nel caso concreto bastasse secondo ciò che ha detto l'onor. Senatore Guicciardi per questa ferrovia della provincia di Sondrio, nè per quella di Belluno; ragione per cui il progetto di legge sarebbe stato illusorio, per non dire irrisorio.

Difatti noi ne abbiamo l'esperienza, poichè altre volte si è proceduto indarno in questa maniera. In precedenti leggi si è infatto proceduto col dire: « È autorizzato il Governo ad accordare il sussidio della tal somma per que-

sta o quella ferrovia. » Così ad esempio si è fatto per la ferrovia da Ivrea ad Aosta, per la quale si sono accordati tre milioni e mezzo di sussidio; così per la ferrovia da Lucera a Manfredonia, così per la ferrovia da Candela a Ponte Santa Venere, per quella da Ponte Santa Venere alla Fiumana d'Atella; così per l'altra da Teramo a Giulianova, per quella stessa da Parma alla Spezia, da Cuneo a Mondovì.

Ma i sussidi non bastarono, restarono scritti sulla carta; le ferrovie restarono decretate non già per farle, ma per non farle; ed ora la legge è divenuta assolutamente frustranea e siamo nella medesima posizione di prima. Quindi è evidente che per fare qualche cosa di veramente pratico ed efficace è mestieri si venga innanzi non con questo sistema inefficace ed inane, ma con concrete concessioni; ed io posso assicurare gli onor. Senatori Costantini e Guicciardi che l'addivenire non già a proposte inconcrete, ma a concessioni positive a favore di Belluno e di Sondrio è cosa la quale entra non soltanto nelle favorevoli disposizioni, ma nei fermi propositi del Ministero.

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. Ringrazio l'onorevole Ministro delle dichiarazioni che si è compiaciuto di dare e mi auguro che sieno seguite dall'effetto.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, la discussione generale è chiusa e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

È autorizzato l'aumento di quindici milioni alla somma inscritta al capitolo 142 del bilancio dei lavori pubblici pel 1876.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel Gran Libro del Debito pubblico, e ad alienare tanta rendita 5 per cento, quanto basti a ricavare la somma di cui nell'articolo precedente.

(Approvato.)

Si procederà ora all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei cinque progetti di legge già discussi, e quindi si ripiglierà l'ordine del giorno.

(Il Senatore, Segretario, Di Fiano fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si lascieranno aperte le urne per quei Senatori che potranno ancora intervenire.

Discussione del progetto di legge: Approvazione di spesa per adattare completamente a sede della regia scuola d'applicazione degli ingegneri in Napoli l'edificio denominato di Donnaromita.

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del progetto di legge: Approvazione di spesa per adattare completamente a sede della regia scuola d'applicazione degli ingegneri in Napoli l'edificio denominato di Donnaromita.

Si dà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra.*)

Senatore DI PETTINENGO. Domando la parola.

Senatore D'AYALA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Di Pettinengo.

Senatore DI PETTINENGO. Io pregherei i miei onorevoli Colleghi, anche coloro i quali per massima volessero dare un voto negativo a tutti i progetti che si discutono in queste tornate, secondo le dichiarazioni fatte nella seduta di ieri, di volere accogliere favorevolmente e dare voto d'approvazione al presente progetto di legge. Esso ha due scopi; il primo è quello d'impedire che i lavori che già si sono fatti abbiano a deteriorare; il secondo, di completare uno stabilimento che fa onore all'Italia ed è di grande utilità, convenendo in esso la gioventù della metà quasi dell'Italia intiera, e nel quale è generalmente riconosciuto che gli studi sono sodi e di molta soddisfazione. E questo io affermo per giudizio di persone intelligenti, ed atte a portare sentenza, e che grandemente onora un nostro egregio Collega che ne è stato quasi il creatore, e n'è Preside attuale.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore D'Ayala.

Senatore D'AYALA. Comincio dal ringraziare l'onor. collega di Pettinengo di aver dette nobili parole in lode della scuola degli ingegneri di Napoli; ed io aveva domandato la facoltà di parlare, appunto perchè sentivo il dovere ed anche il bisogno dell'animo mio, di ringraziare gli onor. Ministri delle Finanze e dell'Istruzione Pubblica delle parole che espressero allorchè venne per la seconda volta presentato questo disegno di legge: sento anzi il debito di qui ripeterle: « Deve premere al Governo, al Parlamento ed alla Nazione, che una scuola così importante e così stimabile quale è quella d'applicazione per gli allievi ingegneri in Napoli, possa in breve raggiungere un regolare e completo assetto. » E tanto più mi giungono care, come debbono giungere carissime ai cittadini di Napoli, le belle parole dei due Ministri, imperocchè questa scuola nacque sotto la mano di un ingegnere del Genio militare che voi conoscete tutti, quando divenne lo storico più cospicuo dei tempi nostri dal lato della storia napoletana. Il generale Pietro Colletta fu il primo che resse questa scuola, che allora s'intitolava: la scuola dei ponti e strade. Ed ora noi abbiamo la gloria di avere a nostro Collega colui che seguitò le tradizioni di quel nobile semenzaio d'ingegneri, dal quale egli il primo succhiò l'educazione e gli studî sino al punto d'essere uno dei primi matematici d'Italia.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola la discussione generale s'intende chiusa, e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

È approvata la spesa straordinaria di lire 342,000 per completare l'adattamento dell'edifizio demaniale di Donnaromita a sede della Regia Scuola di applicazione per gl'ingegneri in Napoli, e per provvedere la stessa del materiale scientifico occorrente.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

La detta somma sarà ripartita per L. 57,000 sopra il bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione del corrente anno 1876, per lire 114,000 per cadauno degli anni 1877 e 1878, e per le rimanenti lire 57,000 dell'anno 1879.

(Approvato.)

La votazione a squittinio segreto si farà in seguito colle altre leggi.

Discussione del progetto di legge: Reintegrazione dei gradi militari a coloro che li perdettero per causa politica, ed estensione alla pensione che si accorda ai militari dell'esercito a favore dei feriti e dei mutilati ed alle famiglie dei morti combattendo per la indipendenza e libertà d'Italia.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge: Reintegrazione dei gradi militari a coloro che li perdettero per causa politica, ed estensione dei diritti alla pensione che si accorda ai militari dell'esercito a favore dei feriti e dei mutilati ed alle famiglie dei morti combattendo per l'indipendenza e libertà d'Italia.

Se ne dà lettura.

(*V. infra.*)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

I cittadini che servirono i Governi nazionali dal 1848 al 1849 come ufficiali effettivi di terra o di mare, od in qualità di assimilati ad ufficiali, possono mediante domanda, avvalorata da autentici documenti, ottenere il grado che avevano al cessare di detti Governi, purchè:

a) non siano da apposita Commissione nominata dai Ministri della Guerra e della Marina giudicati immeritevoli di tale onorificenza;

b) non abbiano posteriormente servito di propria volontà in impieghi civili o militari i Governi restaurati;

c) non sieno stati rivocati, rimossi o destituiti da impiego militare o civile avuto dal regio Governo nazionale, ovvero condannati a pena che, a senso dei vigenti Codici per l'esercito e per la marina, implichi che il condan-

nato sia indegno di appartenere alla milizia di terra o di mare;

d) non sieno stati esclusi dal riconoscimento di grado dalle Commissioni di scrutinio istituite negli anni 1860 e 1866 per gli ufficiali dei corpi volontari;

e) avendo emigrato e non essendo inabili al servizio militare, abbiano offerto i loro servizi nelle successive guerre per l'indipendenza italiana.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Coloro, cui a senso dell'articolo precedente saranno riconosciuti gradi militari onorari, potranno dietro loro domanda essere inscritti coi gradi stessi negli ufficiali di riserva a senso dell'articolo 73 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito.

(Approvato.)

Art. 3.

Sono ammessi al godimento dei benefizi che accordano le vigenti leggi sulle pensioni militari:

a) i cittadini che militando nelle guerre per l'indipendenza negli anni 1848 e 1849 e nei fatti d'armi per la liberazione di Roma dal 1848 in poi, siano rimasti mutilati o feriti in guisa da riuscire inabili al lavoro;

b) le vedove e gli orfani dei cittadini che nelle guerre o nei fatti d'armi, di cui sopra, siano morti in battaglia od in servizio comandato, ovvero in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio comandato.

(Approvato.)

Art. 4.

La liquidazione delle pensioni, di cui all'articolo precedente, sarà fatta in base alle disposizioni delle vigenti leggi sulle pensioni militari, ed al grado di cui i cittadini in esso articolo contemplati erano regolarmente investiti da uno dei Governi nazionali, sia al tempo in cui rimasero morti, feriti o mutilati, sia precedentemente.

(Approvato.)

Art. 5.

A titolo di ricompensa nazionale, è accordato un assegno annuo vitalizio:

a) ai cittadini ed alle vedove ed agli orfani dei cittadini che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3, e non possano comprovare il regolare arruolamento o la regolare investitura di grado per parte di uno dei Governi nazionali a senso dell'articolo 4;

b) ai cittadini dimoranti nel Regno, che hanno militato e combattuto nella qualità di ufficiali effettivi di terra o di mare sotto i Governi nazionali stabiliti nelle varie regioni d'Italia negli anni 1848 e 1849, e che per tal fatto hanno perduto od abbandonato l'impiego che avevano precedentemente, o siano stati impediti di esercitare la loro arte o professione, purchè soddisfino alle condizioni *b*, *d*, *e*, dell'articolo 1.

Senatore SANSEVERINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SANSEVERINO. Io non so ben accertarmi se in questo articolo siano compresi solo quegli ufficiali che prima servivano i caduti e ristaurati Governi di quell'epoca, oppure se possono goder di questo beneficio anche quegli ufficiali che acquistarono il loro grado nel tempo della guerra del 1848 e 49 ed anche in quelle del 1859 e 66, perchè mi sembra che siano meritevoli tanto quelli che servivano i Governi ora caduti, quanto gli altri che acquistarono il loro grado nei nuovi governi e particolarmene quelli che difesero Venezia per oltre un anno e combatterono incessantemente infino al momento in cui, infierendo il morbo e mancando il pane, si venne alla necessità che sventolasse sul ponte la bandiera bianca.

Senatore PETITTI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha parola.

Senatore PETITTI, *Relatore*. La legge che ora è in discussione riguarda appunto quegli ufficiali a cui si riferisce l'onorevole preopinante, cioè quelli che sono stati nominati dai Governi provvisorii e non sono entrati nell'armata regolare, i quali acquistano adesso il grado che avevano sotto i governi nazionali. È quindi fuori di dubbio che vi sono compresi anche quelli che sotto il governo provvisorio di Venezia han preso parte alla sua gloriosa difesa e ai quali fece allusione l'onorevole Sanseverino.

Senatore SANSEVERINO. Ringrazio l'onorevole Relatore della spiegazione datami.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola sull'articolo 5, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 6.

Per l'applicazione dell'articolo precedente, viene fissata per la prima volta la somma complessiva di lire *duecento mila*, la quale sarà inscritta nel bilancio passivo del Ministero delle Finanze.

La ripartizione di detta somma in altrettanti assegni vitalizi sarà fatta da apposita Commissione in base al grado esercitato ed all'entità dei servizi resi.

Le quote di assegno vitalizio stabilite per ogni singolo individuo saranno invariabili vita natural durante, ed ogni anno il Ministro delle Finanze provvederà ad inscrivere nel suo bilancio passivo la corrispondente somma necessaria per far fronte agli assegni di coloro fra i superstiti che ne sono provvisti.

Non saranno ammessi a fruire di tali assegni vitalizi coloro che si trovassero impiegati o pensionati dallo Stato od avessero altrimenti una posizione sociale colla quale provvedere alla loro sussistenza.

(Approvato.)

Art. 7.

I titoli per aspirare all'applicazione delle disposizioni contemplate nella presente legge dovranno constare, mediante autentici documenti delle nomine avute o degli arruolamenti contratti e della permanenza in servizio.

In mancanza di documenti originali potrà supplirsi con documenti equipollenti.

(Approvato.)

Art. 8.

Una Commissione nominata con decreto reale, a cura dei Ministri della Guerra e della Marina statuirà intorno alle domande ed ai titoli per gli assegnamenti vitalizi di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge.

Alla stessa Commissione potranno essere deferite le domande per pensione di cui all'articolo 3, per la preliminare constatazione dei titoli a corredo delle domande medesime, prima cioè che dai Ministeri della guerra e della marina dette domande vengano spedite alla Corte dei conti per la liquidazione definitiva delle pensioni.

(Approvato.)

Art. 9.

Le pensioni e gli assegni vitalizi contemplati nella presente legge avranno decorrenza dalla data della promulgazione della legge medesima.

(Approvato.)

Art. 10.

Coloro che si credono contemplati dal disposto di questa legge per gli effetti di cui agli articoli 1 e 5, dovranno presentare le loro domande e correlativi documenti ai Ministeri della Guerra e della Marina entro il termine improrogabile di mesi sei a partire dal giorno della promulgazione della presente legge.

Trascorsi i sei mesi rimane prescritta ogni ulteriore domanda per ottenere l'assegno vitalizio a titolo di ricompensa nazionale di cui all'art. 5 della presente legge.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Signori Senatori, debbo ricordare una circostanza nella quale si esaminò dal Senato una petizione di un ex-ufficiale, il quale appunto in un caso analogo a quelli contemplati dalla presente legge, aveva consegnata la sua domanda e i documenti all'ufficio postale, mi pare di Cagliari, in un giorno che, secondo il servizio regolare della posta, il plico sarebbe arrivato al Ministero, credo, delle Finanze, insomma al Ministero cui doveva pervenire, in tempo utile.

Accadde che per infortunio di mare il battello postale non potè compiere il suo viaggio nel tempo solito, e ne venne che il plico diretto al Ministero, giunse un giorno, o due tutt'al più, dopo la scadenza del termine.

Quest'ufficiale fece dei reclami perchè fosse preso in considerazione mentre non lo era stato; e, come si dice, *en désespoir de cause* ricorse con

una petizione al Senato, la quale però non ebbe l'esito che dal petizionante si desiderava.

In quell'occasione io feci osservare che nella legge che si riferiva appunto a migliorare lo Stato degli ufficiali che avevano prestato servizio in certe determinate occasioni, si era detto prima, che potevano presentare le loro domande corredate da documenti, tanto direttamente al Ministero, come alle Intendenze provinciali delle Finanze. Venne una proroga, e nella proroga si disse che le istanze dovevano essere rimesse direttamente al Ministero, ed accadde per ciò quello che diede luogo alla petizione di cui ho parlato.

Appoggiando io nel Senato quella petizione, feci osservare che, quando per parte sua la persona del cui vantaggio si tratta, ha fatto tuttociò che poteva fare in tempo utile, e che per cause impreviste il suo plico non giunse in tempo, mi sembrava giusto che dovesse esser preso egualmente in considerazione.

Ricordando questo fatto, facilmente si capisce a quale scopo io lo faccia.

Vorrei pregare l'onor. Ministro della Guerra e per suo mezzo il Ministro della Marina che nel regolamento e nelle istruzioni che daranno provvedano al caso in cui uno che non può venire alla capitale per presentare le sue carte, ma che le affida in tempo utile alla posta o ad altro ufficio governativo, e che per una forza indipendente dalla sua volontà non giungano in tempo, sia egualmente tenuta per buona la sua dimanda, e non si faccia l'ostacolo di un giorno o due di ritardo non occasionato dall'individuo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il caso citato dall'onor. Lauzi è veramente singolare. Di un un naufragio di vapori postali io non ne ricordo da 30 anni a questa parte; ma possono avvenire ritardi....

Voci. Ritardi, ritardi; non naufragio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ritardi, va bene; ma anche in questo caso, se la persona che possedeva i documenti era nella possibilità di poter prevedere questo ritardo, era nell'obbligo di trasmetterli in modo da essere assolutamente sicuro che pervenissero in tempo utile. Ma questo caso rarissimo credo che si potrà in pratica evitare, perchè non essendovi nella disposizione della legge nessuna norma per la trasmissione di tali documenti, mi pare che si potrà accordare agli interessati la facoltà di depositarli in un ufficio provinciale; ma ben inteso che questo deposito sia fatto in tempo utile.

Questo può farsi, perchè la legge dice bensì che i documenti devono essere trasmessi al Governo, ma non impedisce al Governo di dire in qual modo gli possono essere trasmessi. E siccome con questa legge si vuol compiere un atto di giustizia, è naturale che si facciano tutte le agevolezze possibili per la trasmissione dei documenti. Con questo espediente sarebbe tolto di mezzo il dubbio accennato dall'onorevole Lauzi.

Alla Camera dei Deputati fu indicato un altro dubbio, e lo dico per dimostrare che le intenzioni del Governo sono di render più facile l'esecuzione della legge. Alla Camera dei Deputati si è considerato il caso degli assenti, i quali non potessero entro i sei mesi far pervenire al Governo la loro domanda e i loro documenti: ed allora io mi sono fatto un dovere di rispondere che quando questi casi fossero a conoscenza del Governo, non sarebbe stato alieno dal proporre una legge per prorogare i termini per la presentazione dei recapiti, come si è fatto molte volte in casi molto meno importanti. Spero di avere con queste mie dichiarazioni accontentato l'onor. Lauzi.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Lauzi ha la parola.

Senatore LAUZI. Colle dichiarazioni fatte dall'onor. Presidente del Consiglio, delle quali non poteva dubitare conoscendo l'equanimità sua, io potrei dirmi pienamente soddisfatto, e non mi resterebbe che a rendergliene grazie; ma devo aggiungere una parola per quanto riguarda la prima osservazione da lui fatta, che, cioè, essendo il ricorrente in possesso dei documenti, ha tempo abbastanza di poterli produrre. A questo riguardo osserverò, che oltre il caso dei documenti regolari emananti dai competenti uffizi, sono dalla stessa legge ammessi dei documenti equipollenti, e questi dovendosi pigliare da uno che altra volta comandava un corpo che si trova in altro paese, o da un altro che aveva i registri, i ruoli ecc. che si trova in un altro, può occorrere, come era occorso appunto a quell'individuo da me citato, di non avere

avuto che agli ultimi momenti i documenti necessarî.

Detto questo, rinnovo i miei ringraziamenti.

Senatore BEMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Bembo.

Senatore BEMBO Io chiederei una spiegazione all' onor. Presidente del Consiglio. Questa mattina scorrendo la Relazione presentata dalla Commissione degli Uffizi all' altro ramo del Parlamento ho osservato che a diminuzione delle 200,000 lire che noi abbiamo votato nell' art. 6, l' onor. Ministro delle Finanze aveva posto per condizione la sottrazione di 50,000 lire iscritte al capitolo 54 del bilancio definitivo della spesa per il Ministero dell' Interno.

Se queste 50,000 lire fossero interamente devolute a favore dei poveri feriti che sono compresi negli art. 1, 5, od altri di questa legge, io intenderei benissimo la ragione della richiesta sottrazione; imperocchè quando si danno 200 è naturale che si sottraggano le altre 50. Ma le 50,000 lire non erano erogate esclusivamente e beneficio dei feriti, mutilati e delle vedove dei morti nelle battaglie della patria indipendenza; parte di questa somma, credo 20,000 lire, erano devolute a benefizio di altri che, senza trovarsi nelle accennate condizioni, avevano preso parte alle battaglie dell'indipendenza; e invece di ritrovare una morte gloriosa sul campo erano condannati a condurre in questo mondo una vita di privazioni e di stenti.

Sgraziatamente io ne conosco alcuni, i quali son costretti a domandare l' elemosina.

Ora, colla sottrazione delle 50,000 lire questi poveri disgraziati, il cui numero va ogni giorno scemando, verrebbero a perdere il meschino beneficio che finora hanno percepito, non essendo compresi fra coloro che per la legge di cui si tratta parteciperebbero delle 200,000 lire.

Per conseguenza pregherei l'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio e Ministro delle Finanze a volermi dire se, non ostante il disposto di questa legge ed alla sottrazione accennata dal bilancio dell'interno, cotesti infelici, che pur troppo furono così male corrisposti, vengano a perdere la piccola sovvenzione che sopra il fondo delle 50,000 lire loro era concessa.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi accorgo che l'onorevole Senatore Bembo crede che colle 200 mila lire, indicate all'articolo 6, si provveda a tutte le pensioni che sono contemplate da questo progetto di legge; ma la cosa non è così. Io prego l'onorevole Senatore Bembo ad osservare che vi sono diverse categorie di persone contemplate da questa legge, e che ad esse si provvede in diverso modo. All' art. 3 sono indicati i cittadini che, militando per le guerre dell'indipendenza, sieno rimasti mutilati o feriti in guisa da riuscire inabili al lavoro. Poi sono contemplate nello stesso le vedove e gli orfani di cittadini che nelle guerre o nei fatti d'armi di cui sopra, sieno morti in battaglia od in servizio comandato, ovvero in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio comandato.

Le persone contemplate in questo articolo hanno diritto alla pensione da liquidarsi sulle basi delle leggi vigenti in questa materia; e non sappiamo a quale somma ammonteranno tutte le pensioni che si devono liquidare dipendentemente dagli articoli 3 e 4 della legge in discussione.

Dunque qui trattasi di una spesa che veramente io ho ammessa, perchè credo che in questo caso un sentimento di giustizia, deve prevalere ad ogni altra considerazione.

Ci sono poi le persone contemplate nell'articolo 5 in due diverse categorie: quella contemplata al § *a* e l'altra contemplata al § *b*.

Io ho acconsentito in mancanza di dati statistici che fosse destinata una somma che rimanesse entro i limiti acconsentiti dalle condizioni delle finanze e non ho potuto oltrepassare le 150 mila lire a cui, aggiungendoci le 50 mila lire iscritte nel bilancio dell'interno, formano le lire 200 mila che la Commissione della Camera ha accettate e credute sufficienti a soddisfare a questo secondo atto di giustizia.

In questa somma sono bensì comprese 20 mila lire le quali dipendono da leggi speciali, ma siccome il provvedimento è analogo, è conveniente unire la spesa; dunque tutto al più ci sarebbero, astrazion fatta dalle vedove, dagli orfani e dai mutilati per cui si liquida la pen-

sione ai termini degli articoli 3 e 4, 180 mila lire che si distribuiscono indipendentemente dalla legge sulle pensioni. Le cose sono in questi termini e non altrimenti; per cui spero che l'onorevole Senatore Bembo ne sarà contento.

Senatore BEMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BEMBO. Dichiaro che io sono pienamente tranquillo, quando l'onorevole Ministro mi assicura che colla votazione di questa legge coloro che godevano del beneficio da me accennato non vanno a perderlo.

PRESIDENTE. Se altri non domanda la parola, metto ai voti l'articolo 10 testè letto.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

La votazione a squittinio segreto di questo progetto si farà insieme agli altri già discussi.

Approvazione per articoli di due progetti di legge.

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del progetto di legge: Esecuzione delle opere di miglioramento e di sistemazione dei Porti di Trapani e di Sinigaglia.

Se ne dà lettura.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l' art. 1.

Art. 1.

È autorizzata la costruzione di una scogliera al Ronciglio nel porto di Trapani per lire 112 mila, ed il prolungamento dei moli nel porto di Sinigaglia per lire 82,200.

È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Le opere da eseguirsi all'uopo saranno appaltate dai rispettivi municipi, a termini della vigente legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, eseguite sotto la direzione tecnica ed amministrativa degli ufficiali del Governo, e pagate dai municipi medesimi secondo i relativi capitolati.

(Approvato.)

Art. 3.

I contratti d'appalto dovranno essere approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, senza la previa adesione del quale non si potranno modificare nè i patti nè il progetto delle opere.

(Approvato.)

Art. 4.

I comuni di Trapani e Sinigaglia saranno sostituiti allo Stato nel diritto di richiedere e riscuotere secondo la legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, le quote di concorso delle provincie, dei circondari e comuni interessati nella spesa rispettivamente incontrata per la esecuzione delle opere colla presente autorizzate.

(Approvato.)

Art. 5.

Lo Stato soddisferà nel 1878 la quota da esso dovuta a termini di legge, pagando al municipio di Trapani lire 56,000, ed al municipio di Sinigaglia lire 41,100 sempre che sieno prima completamente eseguite e collaudate le opere autorizzate.

(Approvato.)

Art. 6.

Le dette somme verranno iscritte sotto appositi capitoli nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1878.

(Approvato.)

Anche la votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge, si farà insieme ad altri già discussi.

Ora viene in discussione il progetto di legge: Approvazione ed autorizzazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

Se ne dà lettura.

(*V. infra.*)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intende chiusa e si passa a quella degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti stipulati dall'amministrazione demaniale dello Stato a trattativa privata:

1. Di cessione al comune di Treviso dei fossi e spalti delle mura di quella città pel prezzo di lire 7514 80, come da atto del 7 luglio 1875 a rogito Vianello;

2. Di vendita al comune di Vittorio dello stabile demaniale in Ceneda destinato ad uso di carcere mandamentale, pel prezzo di lire 979, come dai rogiti Tessari in data 12 maggio e 19 luglio 1875;

3. Di vendita al comune di Murano di uno spazio lagunare da essere convertito in sacca pubblica, e dell'ex forte della Batteria San Matteo nell'isola di Murano, pel prezzo di lire 3,820 giusta l'istromento 6 luglio 1875;

4. Di cessione al pio istituto Turazza di parte del convento di Santa Chiara in Treviso pel prezzo di lire 7,800 come da atto 19 luglio 1875;

5. Di vendita alla parrochia di S. Dionigi in San Francesco di Vigevano di alcuni locali nel fabbricato dell'ex convento di San Francesco, pel prezzo di lire 4000, come da atto del 22 maggio 1875, al rogito Pastormerlo;

6. Di vendita al comune di Casalpusterlengo della Torre ed annesso orto e terreno, pel prezzo di lire 2400, come da verbale in data 28 maggio 1875;

7. Di vendita al Comune di Monte Marciano del fabbricato demaniale ad uso carceri mandamentali, pel prezzo di lire 608 92, giusta l'atto 28 aprile 1875;

8. Di vendita al comune di Cosenza del giardino annesso all'ex convento di Santa Chiara per lire 5460, come da rogito Tinelli 9 luglio 1875;

9. Di vendita all'opera pia degli ospizi marini in Firenze di un appezzamento di terreno in Viareggio, pel prezzo di lire 891 33, come da atto 14 aprile 1875, rogato dal notaio Matini.

10. Di permuta col municipio di Taranto del fabbricato demaniale ex-convento di San Pasquale in quella città, per essere destinato ad uso di scuole comunali, e non altrimenti, col fabbricato di proprietà del municipio ex-convento Sant' Antonio ed annessa Chiesa, oltre il pagamento del maggior valore dello stabile demaniale in lire 6000, come risulta dallo strumento 15 settembre 1875, rogato Roberto Fagiani;

11. Di permuta fra il demanio e Francesco Franceschini di due appezzamenti di terreno in Bientina per un equivalente valore di lire 11,822 76 come da istrumento nei rogiti Gabrielli notaro Lucchese del 14 maggio 1875.

12. Di permuta tra l'amministrazione militare, e per essa il demanio dello Stato, della nuova strada di circonvallazione della Lunetta principale alla testa di ponte sull'Adige a Cà Morosini, con altro tratto di strada del comune di Sant'Urbano, occupato dal forte, come risulta dalla scrittura privata 21 agosto 1874.

13 Di cessione al comune di Brescia delle tre chiese di Santa Giulia, San Salvatore e Santa Maria in Solario ed annessi, per la loro conservazione, come monumenti patri, verso il corrispettivo di lire 15,000, da pagarsi dal comune nei modi e termini stabiliti dall'istrumento 12 luglio 1875, nei rogiti del notaro D. Giuseppe Cesari di Brescia.

14. Di permuta dell'ex-convento di San Domenico e del palazzo detto del Tribunale e delle carceri di proprietà demaniale in Udine, collo stabile ex Raffineria, appartenenti al comune di Udine, al quale è fatto obbligo di pagare la somma di lire 45,000, nei modi e termini convenuti nell'istrumento 29 novembre 1875, ricevuto Giovanni Battista Dario, primo segretario della intendenza di Udine, e di lasciar continuare all'amministrazione delle carceri l'uso del locale finora occupato mediante il corrispettivo di annue lire 600.

15. Di permuta del fabbricato demaniale situato in Milano nel luogo detto *il Tombone di San Marco*, ad uso di magazzino di deposito dei sali, con un altro da costruirsi dal Comune e per conto del Demanio, su di un'area di ragione comunale fra il macello pubblico ed il nuovo carcere cellulare, giusta istrumento 11

dicembre 1875, rogato notaio Gaetano Castaldini, col n. 1324 di repertorio.

16. Di vendita al Comune di Motta di Livenza della parte dello stabile demaniale di spettanza del Demanio in quella città, ora addetto ad uso di carcere mandamentale, pel prezzo di lire 1660 43, come da contratto 17 febbraio 1876, a rogito Tssari dottore Tito, di Treviso.

17. Di vendita al comune di Vittorio di uno stabile demaniale in Serravalle, ora ad uso di carcere mandamentale, pel prezzo di L. 1455 45, giusta il contratto 17 febbraio 1876, a rogito del dottore Tito Tessari, di Treviso.

18. Di vendita al Comune di Auronzo, in provincia di Belluno, del fabbricato demaniale ad uso di carceri mandamentali, pel prezzo di lire 2515 60, giusta l'atto 18 febbraio 1876, ricevuto dall'intendenza di finanza di Belluno.

19. Di vendita al municipio di Castellaneta del giardino dell'ex convento dei Riformati in quel comune, per il prezzo di lire 1656 40, da destinarsi a cimitero, ed alle condizioni contenute nell'istrumento 25 settembre 1875, rogato Giuseppe Meleddandri.

20. Di vendita al comune di Vercelli del fabbricato detto del Carmine, pel prezzo di lire 25,875, come da rogito Ara, in data 17 novembre 1875.

21. Di vendita al municipio di Piadena del fabbricato demaniale posto in detto comune di lire 14,883 14, come da rogito Visconti, in data 21 settembre 1875.

22. Di vendita ai signori principe di Alessandria Giuseppe Pignone del Carretto, principe di Torella Nicolò Caracciolo, barone Giuseppe Gallotti, commendatore Fedele De Servo, conte di Acerra Francesco Spinelli del fabbricato ad uso di caserma delle guardie del corpo a Montecalvario in Napoli, pel prezzo di lire 100,000, come da rogito Scotti di Uccio, in data 10 febbraio 1876.

23. Di vendita alla Congregazione di Sant'Antonio abate di Pisa, della chiesa di San Sebastiano in Kinseco, posta in detta città, pel prezzo di lire 3547, come da rogito Rossi, in data 14 dicembre 1875.

24. Di vendita dello stabile demaniale in Agordo attualmente ad uso di caserma dei reali carabinieri alla provincia di Belluno, pel prezzo di lire 3200, giusta il contratto 9 febbraio 1876, stipulato presso l'intendenza di finanza di Belluno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato:

A) A ridurre in formale istrumento il progetto preliminare di convenzione 18 gennaio 1875, ricevuto dalla sotto-prefettura di Casale, avente per oggetto la permuta di terreni demaniali con altri del Comune di Casale Monferrato, descritti nel casellario 20 gennaio 1875 allegato a detta convenzione;

B) A vendere al Comune di Pontebba, in provincia di Udine, lo stabile demaniale denominato il Lazzaretto, in base al prezzo di lire 4600, ed alle altre condizioni contenute nell'atto preliminare 18 febbraio 1876;

C) A vendere alla provincia di Foggia il piano terreno e primo piano del fabbricato demaniale in quella città, denominato Palazzo del Tavoliere, pel prezzo di lire 128,000, giusta lo schema redatto dal notaro Andrea Modulo e concordato dalla direzione generale del demanio sotto la data 31 marzo 1876.

(Approvato.)

Prego i signori Senatori, Segretari, a procedere allo spoglio della votazione seguita.

Si procederà ora alla votazione degli altri progetti di legge ultimi discussi.

Segue lo spoglio della seconda votazione.

Risultato della votazione:

Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due strade ferrate da Parma a Brescia e ad Iseo.

Votanti	101
Favorevoli	87
Contrari	14

(Il Senato approva.)

Dichiarazione di pubblica utilità per le opere di prolungamento della via Nazionale in Roma da piazza Magnanapoli a piazza Venezia.

Votanti	101
Favorevoli	98
Contrari	3

(Il Senato approva.)

Dichiarazione di pubblica utilità per le opere occorrenti all'ampliamento della via Meravigli in Milano, ed imposizione di un contributo ai proprietari delle case verso la via medesima:

Votanti	100
Favorevoli	97
Contrari	3

(Il Senato approva.)

Autorizzazione di una spesa straordinaria pei lavori in corso delle linee ferroviarie Calabro-Sicule.

Votanti	101
Favorevoli	84
Contrari	17

(Il Senato approva.)

Stanziamento delle somme occorrenti al completamento ed alla sistemazione di varie strade nazionali e provinciali di serie.

Votanti	101
Favorevoli	87
Contrari	14

(Il Senato approva.)

Si fa l'appello nominale per la votazione a squittinio segreto degli altri progetti di legge ultimamente discussi.

(Il Senatore, Segretario, Beretta fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Risultato della votazione:

Approvazione di spesa per adottare completamente a sede della regia scuola d' applicazione degl' ingegneri in Napoli l'edificio denominato di Donnaromita.

Votanti	101
Favorevoli	89
Contrari	12

(Il Senato approva.)

Reintegrazione dei gradi militari a coloro che li perdettero per causa politica, ed estensione dei diritti alla pensione che si accorda ai militari dell'esercito, a favore dei feriti e dei mutilati ed alle famiglie dei morti combattendo per l' indipendenza e libertà d' Italia.

Votanti	100
Favorevoli	80
Contrari	20

(Il Senato approva.)

Esecuzione delle opere di miglioramento e di sistemazione dei porti di Trapani e di Sinigaglia.

Votanti	99
Favorevoli	91
Contrari	8

(Il Senato approva.)

Approvazione ed autorizzazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

Votanti	99
Favorevoli	87
Contrari	12

(Il Senato approva.)

Avendo ieri il Senato deliberato che, votati i progetti di urgenza, si aggiornava al 10 luglio, rimane indetta la seduta per quel giorno alle ore 2 pomeridiane.

La seduta è sciolta (ore 4 20).

XXX.

TORNATA DEL 10 LUGLIO 1876

Presidenza del Vice-Presidente DE FILIPPO.

SOMMARIO — *Omaggi — Sunto di petizioni — Congedi — Commemorazione del Senatore Ferrari — Interrogazioni del Senatore Maniani al Ministro degli Affari Esteri, sugli attuali avvenimenti d' Oriente, rimandate alla tornata di domani — Discussione del progetto di legge: Istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno — Comunicazione del Senatore Brioschi, Relatore — Osservazioni dei Senatori Spinola e Vacca, in favore del progetto; del Senatore De Cesare, contro e del Senatore Astengo, in favore — Parole del Senatore De Cesare per fatto personale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ed i Ministri degli Affari Esteri, di Agricoltura, Industria e Commercio e della Guerra, più tardi intervengono anche i Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, MAURI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Dottor Giuseppe Gallo, del suo *Catechismo di Cosmologia ad uso delle Scuole*.

Il Professore Achille Costa, di un suo *Rapporto sulla malattia delle viti causata dalla filloxera*.

Il Professore Francesco Corazzini, di una sua *Relazione ai Soci promotori della Società dialettologica italiana*.

Il Deputato al Parlamento italiano Salemi-Oddo a nome del cav. Rosario Salvo, di una *Guida di Palermo e dintorni*.

Il signor Luigi Bona-Veggi, di una sua *Canzone in memoria di Bartolomeo Bona Senatore del Regno*.

Il Regio Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti, della *Parte 2. del volume XIX delle Memorie di quel Regio istituto*.

Il Ministro dell' Istruzione Pubblica del fascicolo del mese di aprile 1876 delle *Notizie sugli scavi di antichità*.

I Prefetti di Campobasso, Sondrio, Lecce, Pisa e Mantova, degli *Atti di quei Consigli provinciali*.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 56. Il Presidente della Camera di commercio di Ancona fa istanza perchè venga adottato il progetto di legge sui depositi franchi.

57. Parecchi negozianti e proprietari di stabilimenti industriali nelle provincie piemontesi in numero di 96 domandano che venga respinto il progetto di legge sui depositi franchi.

58. Il Presidente e due membri del Comitato degli Industriali lombardi (identica alla precedente).

59 e 60. Sei negozianti e industriali di Prato e altri nove industriali di luogo ignoto (identiche alla precedente e mancanti dell'autentica).

61. La Giunta comunale di Genova porge al Senato motivate istanze perchè venga approvato il progetto di legge sui depositi franchi.

62. Dieci industriali di Thiene domandano che venga respinto il progetto di legge sui depositi franchi.

63. Quattro membri della Direzione dell'Associazione commerciale di Ancona fanno istanza perchè venga approvato il progetto di legge sui depositi franchi.

64 a 71. Sette industriali di Castellana (Bari), diecianove di Prato (Toscana), uno di Pisa, due di Firenze e ventotto di paese ignoto, fanno istanza al Senato, perchè venga respinto il progetto sui depositi franchi (mancanti dell'autentica).

72. La Giunta municipale di Savona fa istanza perchè sia approvato il progetto di legge sui depositi franchi.

73. La Camera di commercio ed Arti di Genova (identica alla precedente).

74. Villanona Quadri a nome dell'Associazione politica *Progresso* di Venezia (identica alla precedente).

75 a 78. Otto fabbricanti di tessuti di Prato, dodici di Bergamo, sei di Sarno e due di Veroli, fanno istanza perchè sia respinto il progetto di legge sui depositi franchi (mancanti dell'autentica).

79 a 95. N. 17 fabbricanti di tessuti di Napoli (identiche alla precedente e mancanti dell'autentica).

96. La Camera di commercio e d'arti del Circondario di Varese (identica alla precedente.)

97. I fratelli Giordano di Filippo da Salerno (identica alla precedente.)

98. Parecchi industriali di Arpino in numero di 35 (identica alla precedente.)

99. Novantasette negozianti ed industriali di Genova fanno istanza al Senato perchè venga approvato il progetto di legge sui depositi franchi.

100. La Giunta comunale di Livorno (identica alla precedente.)

101. La Camera di commercio ed arti della Provincia di Venezia (identica alla precedente.)

102. Settantasette negozianti ed industriali di Venezia (identica alla precedente.)

103. L'Associazione commerciale di Firenze porge al Senato motivate istanze perchè le disposizioni del progetto di legge sui depositi franchi siano estese a tutte le principali città del Regno.

104. La Giunta municipale di Sarzana fa istanza perchè venga approvato il progetto di legge sui depositi franchi.

105. Il Presidente della Camera di commercio di Chiavenna domanda che sia respinto il progetto di legge sui depositi franchi.

106. Cinque industriali di paese ignoto (identica alla precedente e mancante dell'autentica.)

Domandano un congedo i Senatori Danzetta, Serra Domenico, Balbi Senarega e Visone di un mese, i Senatori Pallieri e Carcano di 15 giorni, i Senatori Belgioioso Carlo e San Martino di giorni dieci, per motivi di salute, e il Senatore Bella di giorni dieci per motivi particolari, che viene loro dal Senato accordato.

Commemorazione del Senatore Giuseppe Ferrari.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi!

La pietosa consuetudine di rammemorare da questo seggio i Colleghi che andiamo man mano perdendo, mi costringe, o Signori, a rinnovarvi il dolore amarissimo della inopinata morte del Senatore Giuseppe Ferrari, in cui fu rapito alla scienza uno de' suoi atleti, all'Italia un cittadino de' più illustri, a quest'Assemblea uno de' più chiari ornamenti.

Nato in Milano nel 1812 da modesta famiglia, e in tempi non punto propizî agli alti studî, da per sè vi si aprì la via, aiutatovi solo da Gian Domenico Romagnosi, il quale spese gli anni cadenti della perseguitata sua vita in un domestico insegnamento che fu un vero apostolato.

L'edizione completa che ancor giovane imprese il Ferrari delle opere di Giambattista Vico, manifestò quali fossero le sue scientifiche propensioni, e il libro che contemporaneamente diè fuori sulla *Mente* di quel grande divinatore di una scienza tanto nuova quanto vera, rivelò le norme e ad un tratto la potenza del suo ingegno.

Quel libro lo levò tosto in fama, onde avvenne, che condottosi in Francia, ove gli parve allora poter solo trovare un aere spirabile pel suo intelletto, vi fu da Vittorio Cousin nominato professore nell'Università di Strasburgo. Così egli entrò nell'arringo del pubblico inse-

gnamento, nel quale dovea poi in patria cogliere tanta messe di onore.

Osteggiato dalla fazione oltramontana, nobilmente si difese, invocando quella libertà della scienza, che va fra le più preziose conquiste de' tempi nostri, e della quale egli sempre si vantaggiò nel suo insegnamento e ne' suoi scritti, senza venir meno mai ai riguardi dovuti alle dottrine ed alle persone de' suoi avversarî.

Giuseppe Ferrari vivrà nelle opere sue; vivrà nel ricordo di quanti l'hanno conosciuto ed amato, e di quanti hanno in pregio l'ingegno, il sapere e l'onestà pubblica e privata. Pur troppo noi non ne potemmo gioire che per giorni brevissimi; la nostra festosa accoglienza fu pari alla grande soddisfazione che egli mostrava di trovarsi in mezzo a noi; ed appunto per questo, al lutto che la morte del Senatore Ferrari ha destato in tutta Italia, noi abbiamo un argomento per aggiungere un nostro speciale e più acerbo rimpianto.

(*Segni d'approvazione.*)

PRESIDENTE. Ora do la parola all'on. Senatore Mamiani, il quale intende fare interrogazioni all'onorevole Ministro degli Affari Esteri.

Senatore MAMIANI. Le interrogazioni che intendo dirigere all'on. signor Ministro degli Affari Esteri riguardano gli avvenimenti d'Oriente, ed invito l'onor. signor Ministro a voler dichiarare quando potrà rispondermi.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Risponderò, se il Senato lo consente, all'apertura della seduta di domani.

PRESIDENTE. Le interrogazioni adunque sono rimandate a domani.

Discussione del progetto di legge: Istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere a corpi morali, ed a privati, l'istituzione di depositi franchi nelle principali città marittime del Regno, sempreché la domanda sia accompagnata da favorevole parere della Camera di commercio e del municipio, nella cui circoscrizione il deposito franco si intende di istituire.

Tale concessione non potrà ottenersi quando i locali, che si intendono destinare a deposito franco, non presentino sufficiente garanzia contro ogni possibile frode.

I depositi franchi sono considerati fuori della linea doganale, a norma di quanto è disposto nell'articolo 1, primo alinea, del regolamento doganale 11 settembre 1862.

Art. 2.

Mediante regolamento da approvarsi per Decreto reale, sentito il Consiglio di Stato e le rispettive Camere di commercio, saranno stabilite le norme di vigilanza per l'introduzione nei depositi franchi ed estrazione delle merci.

Le Camere di commercio dovranno concorrere coi delegati del Governo al mantenimento del buon ordine, e delle discipline del personale addetto ai depositi franchi.

Nel regolamento saranno indicate le merci escluse dai depositi franchi. La immissione nei depositi franchi di merci escluse dal regolamento, si considera quale contrabbando.

Ai contravventori delle disposizioni del regolamento predetto, sono applicabili le pene stabilite dal regolamento doganale 16 settembre 1862, dal decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020, e dalla legge del 19 aprile 1872, n. 759, allegato *D*.

Art. 3.

Qualora in un deposito franco siansi constatati inconvenienti gravi o frodi, sarà in facoltà del Governo di stabilire con reale decreto quelle maggiori discipline e cautele, sia temporarie o permanenti, che saranno necessarie a tutelare gli interessi dell'erario.

Art. 4.

La spesa occorrente per i fabbricati di cui

all'articolo 1, e quella eventualmente necessaria per la rigorosa vigilanza del recinto franco, rimarranno a carico dei corpi morali o dei privati, che avranno fatta richiesta della loro istituzione.

Art. 5.

Per la temporaria custodia delle merci che arrivano da mare, potranno anche essere istituiti nei principali porti del Regno e sulle banchine o calate dei porti stessi, dei capannoni, ove le merci possano essere collocate senza dichiarazione e senza visita, e starvi quel numero di giorni acconsentito dalle esigenze del pubblico servizio, e dall'interesse dell'erario.

Il Ministro delle Finanze, sentita la Camera di commercio, determinerà la durata della giacenza delle merci nei capannoni, nonchè le discipline per la rigorosa vigilanza su di esse; e saranno applicabili per i capannoni le disposizioni contenute nell'art. 3.

Anche in tali capannoni il proprietario potrà manipolare le merci come meglio crede.

La spesa per la costruzione dei capannoni deve essere sostenuta dai commercianti, dai Comuni e dalle Camere di commercio che ne abbiano fatta richiesta.

Art. 6.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale per una dichiarazione.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Devo comunicare al Senato che dopo la stampa della Relazione sono pervenute alla nostra Presidenza parecchie altre petizioni; alcune in favore al progetto di legge, ed altre contro.

Inviarono petizioni in favore del progetto di legge:

La Giunta municipale di Savona;
La Camera di commercio di Genova;
Alcuni industriali e commercianti di Venezia;
La Camera di commercio di Venezia;
Molti industriali della Liguria;
La Giunta commerciale di Livorno;
L'Associazione politica e progressista di Venezia (telegramma);
La Giunta municipale di Sarzana;

Inviarono petizioni contro il progetto di legge:

Trentacinque industriali di tessuti lane di Arpino;
Sedici petizioni di industriali di Napoli;
La Società Magazzini generali di Napoli;
La Camera di commercio ed arti di Varese;
Varî industrianti in materia tessuti della provincia di Bergamo;
Industriali di Firenze;
» di Pisa;
» di Prato;
» di Salerno;
» di Sarno;
La Camera di commercio di Chiavenna;

Infine l'Associazione commerciale di Firenze invia al Senato motivata istanza perchè la legge sui depositi franchi sia estesa a tutte le principali città del Regno;

La Camera di commercio di Bologna presenta istanza allo stesso scopo.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore Spinola.

Senatore SPINOLA. Signori Senatori: il progetto di legge che è sottoposto quest'oggi al vostro esame ed alle vostre deliberazioni ha incontrato, ha sollevato molte e svariate obbiezioni e censure, anche da parte della gran maggioranza del vostro Ufficio Centrale, che in sostanza sotto forma di un ordine del giorno, vi propone che vogliate respingerlo.

Rimasto solo nell'Ufficio Centrale di un avviso contrario a quello della maggioranza, permettete che brevemente, per quanto mi sarà possibile, io ve ne esponga i motivi, desunti anzichè da astratte teorie, qualche volta fallaci, da pochi e semplici apprezzamenti di fatto, lasciando che altri più competente e più versato di me in questa materia ve ne ragioni poi con maggior autorità e più lungamente. Comincierò dalla prima obbiezione che viene posta innanzi dall'Ufficio Centrale, vale a dire da quella che avrebbe a riguardarsi come poco opportuno e poco dicevole recedere, direi quasi ricredersi adesso, dopo che da circa tre lustri si sta lavorando a mutare la nostra legislazione sulle franchigie doganali, e dopo che appena da poco più di un anno è stato abolito il porto-franco di Genova, unico che rimaneva, tranne Messina, e così prima che si sia fatta una sufficiente esperienza del nuovo sistema.

Non mi fermerò a rilevare una specie di contraddizione, che a me pare di scorgere in questo ragionamento, imperochè se da tre lustri si va lavorando per mutare questa nostra legislazione sulle franchigie doganali, e se da un anno o poco più appena il porto-franco di Genova venne soppresso, senza che in questo frattempo ne sia derivato alcuno di quei tanti inconvenienti che si temono adesso, converrebbe dire che se difficoltà si sono incontrate per l'attuazione del nuovo ordinamento, queste difficoltà non sarebbero derivate dal porto-franco di Genova, e che perciò l'esperienza sarebbe in gran parte già fatta, e a suo favore.

Ma, vi dirò invece, o Signori, che se veramente la poca convenienza, la poca opportunità di recedere, di ricredersi, si volesse desumere dal poco tempo trascorso, io non saprei perchè questa ragione avesse oggi soltanto a menarsi buona, mentre non pochi sono gli esempi di leggi non meno importanti e che sarebbe facile di ricordare, nelle quali si introdussero cambiamenti e variazioni anche molto importanti, con una frequenza, oserei dire, vertiginosa.

Aggiungerò ancora non essere impossibile che l'aspirazione, la smania di tutto innovare, d'imitar quanto ci viene, come migliore, dall'estero, senza tener gran conto di ciò che già si possiede da noi, e fors' anche migliore, e la confusione che ne deriva per mancanza di una precisa ed esatta conoscenza delle cose, faccia sì che talvolta si sacrifichi, con ciò che poteva meritare di essere sacrificato, anche quello che meritava invece di essere conservato.

E se questo fosse, come a me sembra, veramente avvenuto, non sarebbe forse il caso di ripararvi, di porvi rimedio, e di farlo anche sollecitamente?

Infatti, non avvi chi non possa facilmente vedere, quando lo voglia, la grande differenza che passa fra le città franche, che era necessità e dovere di giustizia di abolire per rendere eguale la condizione di tutti quanti i cittadini, e i depositi franchi come era il porto franco di Genova; questa differenza è nota talmente che inutile sarebbe il volerlo dimostrare; e dico di quel porto di Genova che nella legge del 1862 era stato indicato precisamente come l'esempio da seguitarsi per le città franche di Livorno, di Messina e di Ancona, le franchigie doganali delle quali città dovevano cessare col 1 gennaio 1866.

Ma ecco che qui ci si para innanzi un'altra obbiezione e si dice: Vedete! il Municipio di Genova colla Convenzione passata col Governo il 22 novembre 1867, approvata con legge del 26 dicembre stesso anno, ricevendo il sussidio di un milione di lire, si è obbligato a convertire il suo porto-franco in magazzino generale. In questo modo ha quasi ammessa la utilità della soppressione del suo porto-franco, che avrebbe dovuto aver luogo col 1 gennaio 1868.

Ma, signori Senatori, sarebbe stato possibile che il Municipio di Genova non avesse a preoccuparsi delle nuove idee, che a tutto costo si volevano fare prevalere, e del brevissimo termine che rimaneva per la conversione del suo porto-franco in magazzino generale?

Non era naturale che cercasse di premunirsi, di cautelarsi per ogni evenienza a tutela dell'interesse del suo importante commercio che è poi interesse dell' intiera Nazione?

Se avesse fatto altrimenti, non ne avrebbe certo avuta lode, voi ne converrete, o Signori!

E se da quella Convenzione il Municipio di Genova ottenne un sussidio, che ottennero pure altre città marittime in più o meno larga misura, per la costruzione di questi magazzini generali, forse che questi magazzini non vennero in Genova costrutti e con assai più largo dispendio del sussidio ottenuto?

Disgraziatamente, per dire le cose come sono, questi magazzini hanno avuto una riuscita poco soddisfacente, sia per la loro ubicazione, sia per il poco vantaggio che finora ne ha ricavato e può ricavarne il commercio. Ciò che del resto è avvenuto per tutti gli altri magazzini generali fin qui istituiti nel Regno, come può farne ampia fede la relazione del signor Jachia sulle proposte fatte dai delegati dei magazzini generali nelle conferenze tenute in Bologna nei giorni 9 e 10 dell'aprile del 1875.

Ma lasciamo a parte queste obbiezioni che per verità non mi sembra abbiano una grande importanza, e passiamo alle obbiezioni più gravi; a quelle che rivestono il carattere di vera censura. Si dice: i depositi franchi sono un asilo, quasi direbbesi un covo, stabilito, preparato per favorire, proteggere e propa-

gare il contrabbando, per commettere frodi a danno dell'Erario; sono un privilegio; sono infine la rovina dell'industria nazionale.

Esaminiamo brevemente e partitamente queste obbiezioni. Prometto che di quante petizioni presentate contro l'istituzione dei depositi franchi mi venne fatto di leggere e di riscontrare, quasi tutte copie le une dalle altre, la massima parte di esse si limita ad articolare le solite accuse, senza punto ragionarle e provarle.

Che se taluna di queste petizioni e proteste ha cercato di farlo, lascio all'imparzialità di chi le ha riscontrate, di dire se vi siano veramente riuscite.

Ma, passiamo alla prima delle fatte censure, vale a dire a quella del contrabbando.

Comincerò dal dire che l'onor. Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze, intervenuto ad una delle riunioni dell'Ufficio Centrale, ci ha assicurato non constargli che in tutto il lungo spazio di tempo, quaranta e più anni, durante il quale ha esistito il porto-franco di Genova, si siano mai verificati contrabbandi di qualche importanza, che anzi ha dovuto convincersi del contrario; ed io spero che questa dichiarazione, l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri vorrà ripetere anche innanzi al Senato.

Ma, anche a parte questa autorevolissima dichiarazione, si dovrà ancora ripetere quanto fu già detto e ripetuto le tante volte e che da se solo basta per convincere chiunque non sia prevenuto o non abbia qualche interesse privato e contrario?

Di fatti, è mai possibile che possa farsi o facilitarsi il contrabbando delle merci introdotte in un deposito franco, quando prima che vi siano introdotte, sebbene non se ne faccia una vera e minuta registrazione, deve tuttavia presentarsi alla Dogana una copia autentica o un estratto autentico del manifesto di carico di dette merci, che la Dogana deve confrontare prima di vidimare e di scrivervi sopra il permesso, oppure una dichiarazione sulla quale si scrive questo permesso, e mentre la Dogana deve visitare uno o due colli presi all'azzardo e senza che possa avervi ingerenza il commerciante, e mentre queste merci, una volta introdotte nel deposito franco, lo sono in uno spazio più o meno vasto, ma circoscritto da mura alte quanto possa essere necessario, con finestre munite nei suoi locali di forti inferriate, che non ha comunicazione alcuna col di fuori, tranne le porte d'ingresso e di uscita, limitate al bisogno, continuamente guardate dagli agenti doganali che di queste porte custodiscono di notte e nei giorni festivi le chiavi; che anzi, per le porte d'ingresso e di uscita, queste chiavi stanno nelle mani del Direttore stesso della Dogana?

Evidentemente, o Signori, se qualche contrabbando dovesse aver luogo non potrebbesi fare, tranne colla connivenza degli agenti doganali; e se tale connivenza dovesse verificarsi, certo sarà molto rara, giacchè mi piace di ritenere che onesta, nella massima parte, sia la classe degli agenti doganali. Ad ogni modo, se ritenete possibile e frequente questa connivenza, ma come può credersi che abbia ad essere maggiore e più frequente in luoghi sorvegliati e rinchiusi, sotto gli occhi e sotto la vigilanza costante dei capi, anzichè lungo le estesissime nostre costiere marittime e lungo i nostri, pure abbastanza estesi, confini di terra?

Dove ciò vi piacesse di ammettere, per verità, vi sarebbe da disperare di poter ottenere un servizio doganale regolare ed onesto qualunque.

Ma passiamo alle frodi, e vediamo ciò che si vuole qualificare per frode a danno dell'Erario. Vorrete qualificare di frode le miscele che si fanno dei zuccari? Ma voi sapete che quando queste miscele sono fatte perchè richieste dall'uso che preferiscono farne i consumatori, una volta entrate nella linea doganale, non è più possibile disfarle. Ed allora, se questa merce così mescolata ha pagato un dazio che era in corrispondenza col suo valore, dove sarà la frode?

La stessa cosa può dirsi dei caffè e delle altre droghe che, comunque scelte e assortite, sono tutte soggette al medesimo dazio quando entrano nella linea doganale.

Vorrete dir frode, se quelle sostanze che vanno soggette di loro natura ad un calo, o che giungono avariate, quando sono introdotte pel consumo si riscontrano di un peso minore? Ma sarebbe forse giustizia il far pagare un dazio di ciò che più non esiste? Ma, su questo punto non vi sono forse reclami anche da parte delle amministrazioni dei magazzeni generali,

dove registrate, e appunto perchè registrate? Ma su di ciò non vi sarebbe mezzo da venire ad un equo compromesso mediante qualche modificazione da introdursi nel Regolamento doganale? Ve lo chiede e ve lo dice anche la Relazione della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Vorrete dir frode, se il commerciante, per non pagare un dazio anche su recipienti come se fossero merce (giacchè non si ammettono più tare) cerca di introdurre nella linea doganale le merci in recipienti meno pesanti? Ma anche su di ciò, se mal non mi appongo, parla e risponde per me la Relazione dell'Ufficio Centrale.

Oltre queste, che voglionsi così qualificare, non vedrei quali altre frodi o manipolazioni colpevoli e a danno dell'erario si potessero commettere nei depositi franchi.

Ma, si dice ancora, che i depositi franchi costituiscono un privilegio per quelle città marittime in cui fossero o venissero istituiti. Per verità io non saprei scorgere in che consista questo privilegio, ammenochè non si volesse sostenere che le città dove esiste il mare sieno state privilegiate ingiustamente dalla natura.

Ma non è forse a tutti noto che il grande commercio, il vero commercio internazionale, mondiale, si esercita in massima parte, non dico in tutto, ma in massima parte, per mezzo della navigazione, delle grandi linee di navigazione, e che non può in conseguenza aver luogo che dove havvi mare ed un porto, e di più un porto importante?

È verissimo che al giorno d'oggi le comunicazioni per mezzo delle ferrovie si sono fatte più rapide fra le città marittime e quelle dell'interno; ma è altresì vero che il primo approdo deve avere generalmente luogo nei porti delle città marittime.

E se in queste città vi sarà un deposito franco, un luogo, cioè, dove indistintamente tutti i commercianti, sieno, o no, nativi o abitanti di quelle città, potranno trovare la facilità di depositare le loro mercanzie per introdurle poi con quelle maggiori agevolezze che appunto il deposito franco consente, o per riesportarle all'estero, che è poi ciò che costituisce il vero e il grande commercio internazionale, io non vedo come questi depositi franchi possano essere tacciati e riguardati quale un privilegio locale.

Finalmente ci si dice: I depositi franchi saranno la rovina delle industrie nazionali. Ma come ciò? In nessuna di quelle molte, innumerevoli petizioni inoltrate al Senato da me conosciute, mi venne fatto di vedere questa osservazione, svolta, provata, come diceva dapprima.

So bene che da non pochi anni le nostre industrie hanno preso un grande incremento, un soddisfacente sviluppo; eppure il porto-franco di Genova fino alla metà quasi del passato anno ha esistito e non mi risulta che abbia fatto all'industria nazionale alcun danno; e questo mi dicono e mi confermano i più cospicui industriali di Genova, di Venezia, di Savona nelle loro petizioni.

So altresì, che volendo star fermi, come credo e lo spero, al principio del libero scambio, non sarebbe il caso di adottare un nuovo genere di protezione per le nostre industrie, vale a dire, in luogo di proteggerle per mezzo di tariffe e dazi elevati, ottenere lo stesso scopo, diminuendo e rendendo più difficile fra noi l'importazione dei prodotti dell'industria straniera.

So in fine che in Genova stessa, dove fino all'anno scorso ha esistito il porto franco, l'industria punto non se ne è risentita, e che non ostante che maggiori larghezze doganali siano state consentite nei porti austriaci, ungheresi e tedeschi, l'industria di quei paesi non ne andò per questo in rovina.

Un ultima cosa mi rimane ad aggiungere.

Ci si dice: vedete ciò che si pratica a Marsiglia ed in altre piazze commerciali marittime estere. Colà non vi sono depositi o punti franchi; appena colà si permette il deposito delle mercanzie, senza essere registrate, sulle banchine, sotto i capannoni, sulle calate, per un determinato numero di giorni che varia dai 3 agli 8 al massimo ai 10.

Ed io rispondo: aspettate che le nostre città marittime, i nostri porti, siano forniti di tutte le comodità, di tutto lo spazio, di tutte le macchine, di cui sono ricche Marsiglia ed altre piazze marittime commerciali straniere, ed allora forse, ma forse allora soltanto, potrete abolire i depositi franchi, dettare misure restrittive; imitare ciò che altrove si pratica; affidarvi

ai soli magazzini generali, intorno all'ordinamento dei quali, nonostante che si lavori da quasi o più di tre lustri, fin qui non hanno essi fatto che prove assai meschine e non hanno dato che risultati assai poco soddisfacenti dovunque sono stati istituiti tra noi! Facendo altrimenti e sopprimendo fin d'ora i depositi franchi sarà assolutamente impossibile che il nostro commercio possa prosperare, possa sostenere la concorrenza colle altre nazioni, ed in ispecie con Marsiglia, nostra potente rivale, con Trieste, dove esiste tutt'ora la Città franca. E per darvene una prova, sappiate che fin d'ora e per confessione di un ispettore delle nostre stesse dogane, che potè accertarsi delle cose sul luogo, per il solo sbarco ed imbarco delle merci, il nostro commercio va soggetto ad una spesa maggiore d'una lira per tonnellata, a fronte di quello che costa a Marsiglia.

Permettetemi in fine, che prima di metter termine a quanto ebbi l'onore di esporvi, rammenti cose note, ma sempre utili a rammentare; che cioè, il commercio corre là dove trova maggiori comodità, maggiori agevolezze, maggior risparmio di tempo e di spesa, e che noi non siamo finora in grado di offrirgli che pochi di questi vantaggi; che il commercio è una delle ragguardevoli fonti di prosperità e di ricchezza per le Nazioni, che ad esso principalmente devono il loro ben essere, il loro alimento, il loro sviluppo, le nostre industrie medesime.

Che questo commercio, dove per nostra sventura avesse da prendere altra direzione, l'esperienza ha già mostrato che assai difficilmente si richiamerebbe sull'antico cammino.

Io vi raccomando pertanto, signori Senatori, che vogliate approvare il progetto di legge che vi è ora proposto.

PRESIDENTE: La parola è al Senatore Vacca.

Senatore VACCA. Signori Senatori, io non vi nasconderò il senso di trepidanza che provo pigliando la parola in questa grave discussione, perchè temo che a molti parrà strano che io, ultimo d'autorità nelle questioni attinenti al disegno di legge che vi sta dinanzi, sorga il primo a difenderlo combattendo le conclusioni della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Però io fui tratto nell'aringo dal profondo convincimento che questo disegno di legge risponda ad un bisogno urgente, legittimo del commercio marittimo di Genova, la cui grande importanza, per postura geografica e potenza espansiva di commerci, confonde l'interesse locale con l'interesse collettivo d'Italia.

E d'altra parte io son persuaso che niun detrimento grave si avrebbe a temere agl'interessi del pubblico erario, imperocchè non ci sarà uomo serio che non ponga in cima d'ogni altro interesse questo supremo del vagheggiato pareggio tra l'entrata e l'uscita delle Finanze dello Stato.

Io credo inoltre che gravi ragioni d'ordine economico e d'ordine politico, raccomandino l'adozione di questo progetto di legge.

Mi studierò di stringere nelle più brevi parole i miei concetti, lasciando ad altri, di me certamente più competenti, il còmpito di svolgerli con più esatti apprezzamenti, e singolarmente agli uomini egregi che rappresentano in questo illustre Consesso la nobilissima città di Genova.

Io comincerò innanzi tutto dal rendermi conto della situazione vera del commercio marittimo di Genova, osservando che, se l'ho ben compreso, pare a me non si possa mettere in forse lo scadimento progressivo e precipitoso del commercio marittimo, e del movimento di navigazione.

Egli è un fatto innegabile che i piroscafi che si affacciano nel golfo di Genova, scoraggiati dalle infinite molestie fiscali, volgono le spalle e cercano miglior ventura in Marsiglia coi suoi *hangars*, e Genova vede ogni dì sviato e scadente il suo commercio, pochi anni innanzi cotanto fiorente. E per parità di ragioni lo stesso accade dello storico porto di Venezia, schiacciato dalla concorrenza del porto-franco di Trieste, il qual fatto economico fu denunziato nell'altro ramo del Parlamento da uomini competentissimi.

Io riconosco e convengo che questa situazione disastrosa, la quale si manifesta chiara da alcuni anni in qua, mette capo eziandio nella influenza di altre cause, che per altro direi secondarie, come per esempio quella febbre di subiti guadagni che travolse la direzione dei capitali, e l'ingorda speculazione, gittandola nel fortunoso campo del credito, d'onde i precipizî e le crisi bancarie.

Io credo non pertanto che vi sia una causa più intima, profonda e permanente, e questa

io la ravviso precisamente in quella condizione di cose che io notava, cioè che le provenienze estere giunte nel porto di Genova si veggono scoraggiate da quelle minute molestie ed inquisizioni fiscali, che portan seco sciupìo grande di tempo, ed il tempo pel Commercio di transito è moneta, anzi è vita. Quindi è che disertano il porto di Genova, e si lasciano assorbire dalla potente Marsiglia.

Ma che forse il deposito franco di Genova rappresenta esso il privilegio delle città franche marittime d'Italia, quel privilegio che cadde irrevocabilmente con la legge abolitiva dei porti-franchi, perchè era condannato dal principio statutario della eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alle imposte?

Ma già l'on. Senatore Spinola, che rappresenta la minoranza dell'Ufficio Centrale, mi ha prevenuto in questa giusta osservazione che egli faceva per disgombrare l'equivoco. Che cosa si pretende dagli avversari? Che il deposito franco possa presentare pericoli per l'interesse dell'erario? Le città franche, ognuno lo sa, son privilegiate della immunità dei dazî di entrata e di uscita, anzi raccolgono nel loro seno quella parte delle popolazioni di terraferma vogliosa di eludere i dazî con grave danno del Fisco.

E viceversa i depositi franchi non assumono che un carattere, ed un organismo speciale. C'è un recinto chiuso, protetto da alte muraglie che lo sequestrano dal mare, e dalla terra ferma: ed è condizionato per guisa che la vigilanza del direttore, e degli agenti doganali garantisce abbastanza le frodi, e le facilità del contrabbando per la durata del tempo necessario alle manipolazioni delle merci introdotte nel deposito franco, nello intento di renderle per via dei travasi, delle miscele più atte ai bisogni del consumo interno, e della riesportazione nelle piazze estere.

Ma non si tratta in realtà che di una sospensione temporanea del dazio. Non è quindi che un privilegio di *extra-territorialità* conferito a questi recinti chiusi fra il mare e la terra. Compiute le manipolazioni delle merci si paga il dazio alla barriera doganale, sì per la consumazione interna sì per la esportazione in altre piazze.

E a chi si preoccupasse troppo della facilità dei contrabbandi nel recinto chiuso del deposito franco, io chiederei che cosa avverrà allora quando i piroscafi si lanciano in alto mare con una costiera così estesa dove non vi ha più la possibilità della vigilanza degli agenti doganali. Aggiungerò anzi che chi ben guardi come si passano le cose dietro le quinte non può ignorare che i contrabbandi nel mare libero si compiono con la tolleranza sciente, o inconscia di chi ne assume la maggior responsabilità officiale.

Ma un'obiezione più grave, di ordine più elevato, potrebbe farsi per avventura nel campo scientifico: anzi si è fatta affermandosi che i partigiani dei depositi franchi non sono che fautori astuti del protezionismo mascherato.

Signori, io accenno ad una questione gravissima di cui comprenderete facilmente l'importanza. E la questione sta in questo. La libertà sconfinata del commercio può veramente esagerarsi, tanto da lasciare lo Stato spettatore passivo, riportandosi allo stimolo dell'iniziativa privata, alla responsabilità individuale in omaggio al principio della libertà commerciale? o invece lo Stato ha egli una missione più alta, quella cioè di un supremo diritto e dovere di tutela, perchè della libertà sconfinata non si abusi tanto da tramutarla in tirannide dei forti sui deboli! E non è forse questa la dottrina professata dai più solenni pubblicisti e filosofi, e dal Kant sovra ogni altro, che ogni libertà umana nel convitto sociale, sotto qualunque forma si abbia a condizionare e limitare in guisa che non si offenda la libertà altrui?

Se non temessi di abusare dell'indulgenza del Senato, e del tempo che c'incalza, io ben potrei rovistare lo stato delle dottrine e delle scuole che si contendono il campo scientifico nella grave questione dei limiti dell'ingerimento dello Stato nelle manifestazioni dell'attività e della libertà dell'individuo: lo tenterò con un rapido cenno. Rovistando la storia delle scuole che si succedettero, potrei citarvi l'illustre professore Ott nel suo Trattato sulla *Teoria della economia sociale*, ed il nostro Sismondi ch'è gloria italiana, e potrei giugnere fino alle arditezze di Louis Blanc: ma me ne guarderei perchè gli ortodossi della scuola economica inglese mi griderebbero la croce addosso.

Preferisco quindi di appoggiarmi all'autorità di economisti poco sospetti il Droz, il Garnier

e lo Stuart-Mill. Ebbene, sono appunto codesti temperati, ma liberi partigiani della scuola inglese che deplorano l'assurdo sistema doganale e raccomandano la più riguardosa prudenza nel trapasso dal regime protettore al regime del libero cambio, e della libertà commerciale al paro che nella ipotesi inversa, dalla libertà commerciale al *protezionismo*.

Ma mi è conforto invocare anche esempi e dottrine della nostra giovane scuola italiana, e mi permetta l'onor. Senatore Lampertico, egli che rappresenta nobilmente la scuola che si è detta *vincolista;* mi permetta che io esponga a brevissimi tratti il programma di questa associazione pel progresso degli studi economici, cui mi onoro di appartenere ultimo gregario. Codesto programma si compendia nel concetto stesso ch'io testè annunciava, val quanto dire che sia supremo debito, e diritto dello Stato d'intervenire a tutela degli abusi della libertà dell'individuo, in quanto possa riescire ad offesa della libertà altrui, e che in massima il principio generale della scuola economica inglese, del *lasciar fare, lasciar passare*, trovi un limite insorpassabile nella lotta fra l'egoismo dell'interesse privato, ed il rispetto agli interessi generali della Società. Così accade dell'economia politica quel che d'ogni altra branca delle scienze morali la necessità di seguire il processo di evoluzione, parallelo al progresso dei bisogni nuovi e delle mutabili condizioni economiche della Società, attingendo lumi e sussidî dal progresso delle scienze fisiche, e dai criterî sperimentali.

Egli è questo il programma largo e comprensivo di una scuola che ha già raccolto sotto la sua bandiera i più eletti ingegni della Germania col Roscher a capo, ed in Italia da chiarissimi economisti, tra i quali mi piace di segnalare l'egregio Lampertico e il mio vecchio amico Scialoja, che onora la scienza e il Senato. Non ho lusinga di convertire, e propiziare al progetto che si discute, l'egregio Lampertico, senonchè io minore assai di lui, non ho l'abitudine di smettere alla leggiera dalle opinioni seriamente pensate.

Ritorno al contrabbando, perchè per verità mi pare questo il punto culminante della discussione. Il contrabando dunque vi turba i sonni, e voi credete che mancando propriamente, la registrazione della merce vi faccia difetto così la garantia più salda, più sicura dell'interesse dell'erario.

Francamente risponderò che io non concepisco come un sistema di diffidenza si voglia esagerare tanto da gettare la sfiducia su tutti gli agenti doganali, e dirò qualche cosa di più. Volete voi davvero mettere in suspicione il commercio onesto, ma non credete voi che sia pure nel suo interesse di opporsi a quelle frodi che potrebbero per avventura nuocere agli interessi stessi del commercio?

Un'ultima considerazione e ben grave vi presenterò a sostegno della mia tesi. Intendo richiamarvi ad un fatto economico che or si manifesta clamoroso in Italia, ma non è nuovo.

In Francia, noi lo sappiamo tutti, questa lotta è antica. I fautori del sistema protezionista, sono rappresentati da una delle più grandi illustrazioni della Francia, Adolfo Thiers, e dal suo portavoce Pouyer Quartier, e d'altra parte i liberi cambisti sono rappresentati da Michel Chevalier, che potrebbe dirsi il Cobden della Francia. Codesta illustre scuola di liberi cambisti trovarono poi in un momento dato una gran personalità, Napoleone III, il quale con un atto dittatorio e democratico fece trionfare il libero cambio e cementò l'alleanza inglese, del quale benefizio non mi pare che *sia stato ben rimeritato il paese*. Or bene, questa lotta è persistente, ostinata.

Quando Thiers ha ripigliato il potere tutti sappiamo che le sue tendenze furono le stesse immutabili. Ma da questo esempio io traggo un argomento a sostegno del mio assunto. In Francia, la prodigiosa potenza produttiva di quella gran nazione può sostenere per la sua robustezza l'esperimento del doppio regime, la protezione, ed il libero scambio, perchè doviziosa di attività industriale ed agricola. Ma io vi domanderei sul serio se l'Italia si trova in parità di condizioni. Io con senso di profondo rammarico riconosco che noi, nella nostra potenza industriale, ci troviamo ancora molto, ma molto indietro. Io ammetto certe nobili e grandi iniziative, e a cagion d'esempio nell'Alta Italia io m'inchino all'onorevole Senatore Alessandro Rossi, perchè nella Fabbrica di Schio riconosco la più benemerita delle iniziative, che si sia presa, imperocchè egli ha raccolto in quel vasto opifizio non so quante migliaia di operai, ne ha interrogato

i bisogni, gli ha stretti coi vincoli di famiglia: ha riconosciuto che la questione sociale bisogna prevenirla precisamente per questa via, cioè elevando il livello intellettuale e morale degli operai, facendo equa parte al concorso del lavoro ch' è uno degli agenti della produzione, senza aspettare che i tribunali arbitramentali intervengano a ristabilire l' equilibrio rotto. Egli è la provvidenza degli operai di Schio, non se ne offenda la sua modestia.

Un altro vasto opifizio gli è la Fabbrica di Biella, ed anche il Sella, uomo egregio che all' Italia ha reso grandi e segnalati servigi, meritò bene anche nel campo industriale. Egli ha dato un eccitamento potente alla industria manifatturiera.

Ma mi si dica ora, scendendo giù nell'Italia media, ed anche nell' Italia meridionale, se lo stato delle industrie sia davvero in via di prosperità rigogliosa o in uno stato rachitico: lo dico con profondo rammarico, perchè non ho il rimorso di aver disertato mai la difesa degli interessi legittimi del paese che mi fu culla: lo attestano gli Atti parlamentari.

Ed aggiungo come osservazione generale: pare agli industriali che contrastano questo disegno di legge, che veramente le condizioni fisiche ed economiche dell'Italia, ci aprano un grande orizzonte per la espansione della potenza industriale? Io non diffido di questo avvenire, ma dico che ne siamo lontani. E in ogni caso tutto il passato dell'Italia nostra, *magna frugum parens*, ed il complesso delle sue condizioni economiche e fisiche daranno sempre la prevalenza all'elemento agricolo sull'elemento industriale.

Dunque io mi fermo in questo concetto, che l'industria manifatturiera se vuole veramente aprirsi un avvenire bisogna che confidi in sè, nella sua potenza d'iniziativa, nel concorso dei capitali. Finchè il concorso dei capitali mancherà, e i capitali paurosi si getteranno sulla rendita o nel campo delle speculazioni inoneste, io affermo che non vi sarà avvenire industriale. Ed è inconcepibile nel mio concetto l'opposizione che si fa dagli industriali ai magazzini generali: si crede sul serio che questa legge destinata a vivificare la potenza commerciale in Italia possa nuocere agl'interessi dei magazzini generali?

Confesso di non intendere punto questa paura. Certo egli è che i magazzini generali risentiranno grandi beneficii dalla espansione del commercio marittimo, non foss'altro pel minor costo delle materie prime, e dalle agevolezze maggiori dei Regolamenti migliorati, e dal concorso dei capitali a sussidio di quel benefico istituto di credito, perchè i magazzini generali vivono nell'ambiente del credito.

Ho detto che l'adozione di questo progetto di legge è raccomandata da un grande interesse politico e lo dimostrerò brevissimamente:

Signori, è un fatto deplorevole che in Italia oggidì si venga manifestando un risveglio assai risentito e vivace di gare municipali, antico flagello d'Italia, ma sepolto dal fatto prodigioso dell'Unità Nazionale, che fu sospiro di otto secoli di storia italiana.

Io non mi esagero punto i pericoli del regionalismo perchè a guardarlo in fondo esso non esprime nè pentimenti, nè amori di ritorno ad un passato impossibile. Esso non suona che un grido di dolore e di protesta per la enormità degl'interessi offesi assai duramente.

E poi, dove mai per corso di fati sorgesse il dì di una gran prova, io tengo fede che gli screzî tra le parti politiche cesserebbero di subito, e ciascuno di noi che ha coscienza di aver più o meno recato l'obolo della mente o del braccio al magnifico edifizio dell'Unità Nazionale, si troverebbe al suo posto, e farebbe il debito suo, auspice il Re d'Italia primo fattore della patria unità che ci condusse da Novara a Roma.

Ma credo però fermamente che sarebbe grande imprudenza, il tener poco conto di questo movimento regionale che scoppia da tutti i pori. E credo pure che il miglior mezzo a combatterlo e ridurlo al silenzio, sia proprio il soddisfare alle esigenze legittime delle varie parti d'Italia, in quanto non possano offendere per nulla i grandi interessi della Nazione che sta al disopra della regione, sia pure la più cospicua.

Chiuderò il mio discorso con un'altra considerazione anche di ordine politico.

Signori, noi ci troviamo evidentemente in un momento grave e solenne. Lo disse l'onorevole Presidente del Consiglio parlando appunto delle urgenti necessità politiche del discutersi di questo progetto di legge, ed io

appropriandomi il suo concetto lo allargherò ragionando così.

Io credo che bisogna guardarsi bene nelle relazioni scambievoli che corrono tra l'uno e l'altro ramo del Parlamento dalle esagerazioni della rispettiva sfera d'azione, e di competenza. Quanto alla Camera dei Deputati non gioverebbe punto invocare la potestà esclusiva ed assorbente di ogni quistione d'imposta della Camera dei Comuni, giacchè bisognerebbe cancellare e dimenticare tutta la storia costituzionale dell'Inghilterra dal XIII secolo in poi; ma per buona ventura lo Statuto ha segnato i limiti delle relazioni tra i due rami del Parlamento, sicchè alla Camera dei Deputati non è deferita che la priorità nelle leggi d'imposta.

Io son lieto di poter fare appello anche all'autorità, certamente assai più competente della mia, dell'onorevole Presidente del Consiglio, veterano di quel Parlamento Subalpino che fu la grande scuola del parlamentarismo in Italia; e poi volgendomi attorno veggo altri uomini preclari, il Ferraris, il Pernati, il Sineo, il Michelini, e rivolgendomi a loro vorrei che mi testimoniassero quale fu la giurisprudenza parlamentare fedelmente mantenuta dal Parlamento Subalpino.

Il Parlamento Subalpino mi pare che si tenne nei giusti limiti, imperocchè non esagerasse mai la competenza esclusiva ed assorbente della Camera dei Deputati, ma d'altra parte rispetto scrupolosamente il potere prominente della Camera elettiva di sindacato sull'impiego del danaro pubblico.

Senonchè nelle questioni di finanza il Senato Subalpino, ripeto, la cui tradizione è stata mantenuta dal Senato Italiano, a giusto titolo ha rivendicato il diritto e la competenza d'investire le questioni delle leggi organiche attinenti alle imposte. Così la questione del modo di riscossione delle imposte dirette fu argomento di solenne discussione il 1868 nel nostro Senato e ben ricordo che fu strenuamente combattuta da quel chiaro economista, che è l'onorevole Scialoja; Egli lo combattè in prima linea ed il Pernati sì competente, ed il chiarissimo amico mio conte Pallieri, ed io ultimo che parlo. Ebbene, per pochi voti passò quella legge che io rispetto perchè è legge dello Stato, ma credo che sia riescita dura, e incomportevole pel modo di riscossione; sicchè mi sia lecito esprimere un desiderio di riforma della legge sì da salvare gl'interessi della finanza spogliandola delle esagerazioni di fiscalismo.

Io comprendo che quando il Senato chiama a sè e rivendica la competenza delle leggi organiche delle imposte, indubitatamente non gli si potrebbe disputare il diritto di apportarvi delle modificazioni. Però, quando si tratta del sindacato sull'impiego del denaro pubblico, la competenza della Camera Elettiva va rispettata segnatamente nelle leggi d'iniziativa, imperocchè altrimenti potrebbe per avventura cacciarsi in una via che ci condurrebbe ad un conflitto deplorevole.

Questo io nol temo dalla saviezza, dalla prudenza e dal patriottismo antico del Senato Italiano!

(*Segni di approvazione.*)

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Signori Senatori, dal 1861 al 1867 io presi una larga parte nell'altro ramo del Parlamento per l'abolizione delle franchigie doganali. Io porto, adunque, dinanzi al Senato antiche convinzioni; ed è per profondo convincimento dell'animo mio, che oggi imprendo a parlare. Ma poichè da un anno a questa parte ho visto tanto arruffata la materia che risguarda i depositi franchi, egli è mestieri dipanarla un tantino; forse così ci intenderemo meglio.

Signori Senatori, nella piena signoria dei sistemi proibitivi e protezionisti, quando il lavoro, l'industria e il commercio erano vincolati, e i dazi doganali eguagliavano il valore di costo della merce o lo superavano, parve allora atto di buona politica degli antichi governi di concedere taluni privilegi a città nascenti, od a città di alta importanza per la loro situazione topografica. Ebbero origine da ciò i porti-franchi e le scale-franche per le città marittime, le fiere franche e i mercati franchi per le città interne.

I progressi della scienza più benefica che vi sia, animarono gli economisti a combattere grado a grado i vincoli che inceppavano l'umana attività, e gli stessi governi dispotici dovettero piegare il capo innanzi all'evidenza delle ragioni e del progresso civile.

Una prima vittoria era riportata quando fu chiarito che il porto-franco giova ai soli cittadini che lo posseggono, mentre nuoce al rimanente della popolazione dello Stato: quando fu chiarito che la scala-franca giova al solo ceto dei commercianti, mentre nuoce agli altri cittadini della stessa città cui venne concesso il privilegio, e al rimanente della popolazione dello Stato. Ma la vena inventiva dei fautori dei privilegi, onde eludere i precetti della scienza, e calmare lo spirito degli scrittori propose di sostituire al porto-franco il mezzo porto-franco; alla scala-franca la mezza scala-franca; mentre in sostanza le cose rimanevano quali erano prima. Imperocchè per porto-franco e mezzo porto-franco s'intendeva sempre quel porto di mare ove si potevano introdurre, depositare e riesportare le merci di tutte le Nazioni, senza pagar dazio nè di entrata, nè di deposito, nè di uscita.

Per scala-franca e mezza scala-franca s' intendeva sempre il deposito delle merci senza registrazione, e con la facoltà di riesportarle senza pagare dazio. Il dazio invece pagavasi quando le merci entravano nei consumi generali dello Stato.

Ma il generoso e modesto napolitano Broggia e il grande Genovesi, primi in tutta Europa, avevano già dimostrato che i porti-franchi e le scale-franche non erano atti di per sè stessi a rendere florido uno Stato commerciale; che erano anzi istituzioni mal pensate, le quali tanto nel generale, quanto nel particolare avevano arrecato immensi danni al commercio d' Italia.

Difatti, avevano diminuito le entrate del pubblico Tesoro; incagliato il traffico; impedita la prosperità dell' industria nazionale; eccitato il soverchio consumo delle merci straniere a danno delle nazionali; fomentato il contrabbando e favorita la frode.

I sostenitori dei privilegi si scagliarono, secondo il solito, con un mondo di contumelie contro gli scrittori che alla fortuna di una sola classe di cittadini anteponevano il bene di tutti.

La politica ci mise il suo zampino, e i privilegi furono conservati. In tal' guisa venne a noi trasmesso l' odioso legato degli abusi della falsa protezione; armi vecchie e rugginose, è vero, ma gelosamente conservate nell' arsenale dei vincoli, e vigilate dal privilegio che è di una natura tenace, avido, superstizioso e battagliero.

Quanti sforzi non dovettero durare i Ministri delle Finanze del Regno d'Italia, il Parlamento italiano, gli economisti e pubblicisti per l'abolizione delle franchigie doganali!

Incominciò a parlarsene nel 1861, quando uomini competenti lavoravano intorno al Regolamento doganale italiano; si insistette quando fu pubblicato il regolamento dell' 11 settembre 1862; finalmente il coraggio e l' ardimento di un Ministro delle finanze che io nomino a titolo di onore, l' onor. Sella, presentò nel 1865, tra gli altri provvedimenti di finanza, anche quello dell'abolizione delle franchigie doganali.

La Commissione parlamentare, della quale io ebbi l'onore di far parte, lodò il Ministro e pregò la Camera dei Deputati ad approvare il progetto presentato.

Aspra e lunga fu la discussione, ma il Parlamento che prepose sempre l'interesse generale al privato, commutò l' ardito progetto in legge.

Le franchigie doganali, adunque, di Ancona, di Livorno, di Messina, il porto-franco di Genova, la facoltà di pagare i dazi d' importazione con cambiali nelle provincie meridionali, la fiera franca di Sinigaglia, dovevano cessare col 1 gennaio 1868, ad eccezione del porto-franco di Messina che sarebbe cessato coll' apertura della strada ferrata da Messina a Caltanissetta.

Con quella legge fu aperto un credito di 6 milioni sul tesoro dello Stato, e per gli esercizi del 1865, 1866 e 1867, a favore dei Municipî delle città franche, onde venire in loro aiuto per la costruzione de' magazzini generali.

In seguito a codesti sussidî se ne aggiunsero altri per un milione e ottocentomila lire a favore del Municipio di Venezia e per l'identica causa dei magazzini generali. Pareva ogni cosa assodata, quando l' insistenza delle città interessate e la mancanza de' magazzini generali indussero il Governo a prorogare per mezzo di legge la cessazione de' privilegi al 1 gennaio 1869.

Altra proroga venne concessa per la fiera di Sinigaglia fino all' 8 agosto 1869; e poi altre proroghe ancora.

Finalmente i magazzini generali furono istituiti; lo Stato vi spese circa 8 milioni; i Municipî vi aggiunsero altre spese; l' industria

privata vi impiegò ingenti capitali, fiduciosa nella parola del legislatore e nella stabilita cessazione delle franchigie doganali.

Ora, la disciplina dei nostri magazzini generali è forse diversa di quella dei magazzini generali francesi istituiti colla legge del 28 maggio 1858, e disciplinati col decreto imperiale del 12 marzo 1859? I nostri magazzeni generali sono qualche cosa di diverso dei *docks* inglesi istituiti grado a grado dal 1802 al 1855?

C'è una sola differenza tra questi ultimi ed i nostri magazzini generali, e la differenza è la seguente:

I magazzini generali inglesi prestarono immensi servigi al commercio britannico, perchè il talento, l'operosità e l'accorgimento del commerciante inglese seppe intenderli, usarli, ed usufruttuarli per mezzo dei mandati a vista, o dei *cheques*, il cui movimento annuale oramai sorpassa i 50 miliardi di franchi.

Perchè il commercio inglese seppe usare e usufruttare i magazzini generali per mezzo del titolo che rappresenta la merce depositata; perchè seppe metterla in circolazione a guisa di carta-moneta per mezzo del *warrant*.

Abbiamo fatto nulla di tutto questo noi in Italia? Ha fatto nulla il commerciante italiano di ciò che praticano gli inglesi? La differenza c'è senz'altro; ma è quella che passa tra l'uomo operoso, intelligente delle cose commerciali, e l'uomo che vuol farsi ricco all'ombra dei privilegi. Ma senza dubbio il nostro commercio ha nei magazzini generali gli stessi vantaggi che godono i Francesi, gli Inglesi e gli Olandesi nei loro *docks*.

Si legga il regolamento doganale dell'11 settembre 1862; si legga la legge sui magazzini generali e si vedrà di leggieri che la disciplina nei nostri magazzini generali è in tutto eguale a quella dei magazzini stranieri che noi prendemmo ad esempio.

Il grande segreto, a parer mio, delle querele di taluni commercianti italiani consiste in due articoli del regolamento doganale; cioè nell'art. 36 che prescrive la registrazione delle merci prima di entrare nei magazzini generali; e nell'art. 46 che determina la misura del calo.

Codesti articoli, dicono i commercianti delle grandi città marittime, ci vietano di poter fare le miscele, ci impediscono di adattare la merce al gusto dei consumatori; codesti articoli danneggiano i nostri interessi.

Neanche questo è esatto, perchè vi ha provveduto il decreto del 1 agosto 1875. È bene che il Senato in questo affare importantissimo abbia presente i precedenti tanto delle leggi, quanto dell'amministrazione dello Stato. All'uopo io leggerò il Regio decreto del 1 agosto 1875.

Art. 1.

« Ove le condizioni locali e quelle del personale doganale lo consentano, le merci estere potranno essere verificate nell'interno dei magazzini generali. In questo caso il permesso d'introduzione nei magazzini suddetti è dato sulla dichiarazione presentata o sul documento che accompagna le merci.

Art. 2.

Presso i magazzini generali potranno stabilirsi appositi locali o capannoni per depositarvi momentaneamente le merci senza visita. Questi locali o capannoni dovranno esser chiusi a due chiavi, delle quali una sarà tenuta dalla dogana e l'altra dall'amministrazione dei magazzini o da un delegato della Camera di commercio.

La dichiarazione per l'ulteriore destinazione delle merci ivi depositate sarà presentata nel termine prescritto dai regolamenti.

Art. 3.

Sono permesse nei magazzini generali le seguenti operazioni:

a) Cernere le gomme per ridurle a diverse classi;

b) Separare dalle botti di tamarindo la parte di scarto;

c) Mescolare insieme qualità diverse di zuccheri non raffinati;

d) Disfare, rifare, dividere, riunire e riattare i colli;

e) Fare assortimenti di stoffe provenienti da più colli e comporli in colli speciali.

Art. 4.

Per compiere le suddette operazioni sarà dato dalla dogana all'amministrazione dei magazzini generali o al proprietario delle merci un registro speciale a matrice e volante.

Il proprietario delle merci, prima d'intra-

prendere l'operazione, dovrà dichiararne la specie tanto nella matrice quanto nella volante del registro, indicando il giorno e l'ora in cui intende cominciarla e compierla, e dovrà consegnare la volante al capo della dogana.

Il capo della dogana, ricevuta la bolletta volante, provvederà ove il creda, affinchè senza turbamento del commercio l'operazione possa essere debitamente invigilata.

Farà quindi eseguire le corrispondenti annotazioni nel registro di deposito, e depennare, ove occorra, la partita vecchia per aprirne una nuova. Però per le merci soggette a dazio secondo il peso lordo, o per quelle il cui peso netto è calcolato con detrazione della tara legale, dovrà essere mantenuta la proporzione che esisteva al momento della introduzione di esse fra il contenuto e la tara.

Art. 5.

Per le porzioni di merce risultate di nessun valore in seguito alle operazioni indicate all'art. 3. nonchè pegli involti o recipienti rimasti inservibili, potrà essere abbonato il dazio purchè le une e gli altri vengano distrutti in presenza degli agenti della dogana, che redigeranno il processo verbale relativo.

Per ogni altra operazione rimane fermo l'articolo 22 del nostro Decreto 4 maggio 1873, N. 1371.

Art. 6.

Le dispersioni avvenute durante la giacenza delle merci nei magazzini generali potranno essere abbonate dalla dogana, qualora ne sia giustificata regolarmente l'entità e la causa.

L'abbuono è annotato all'approvazione dell'intendente di finanza.

Art. 7.

Le disposizioni del presente Decreto sono applicabili anche ai depositi di merci rimesse nei magazzini appartenenti tanto ai privati che ai corpi morali, purchè trattisi di stabilimenti isolati, la chiave dei cui accessi esteriori sia tenuta dalla dogana.

Art. 8.

È prorogato a tutto settembre 1875 il termine fissato dall'art. 3 del nostro Decreto 21 febbraio 1875, N. 3286, per la prestazione della cauzione per le merci depositate nei magazzini che costituivano il porto-franco di Genova.

Per le suddette merci, la cauzione è ridotta a due quinti dell'importo stabilito col nostro Decreto 19 febbraio 1874, N. 1816.

Di qui risulta che il Governo ed il Parlamento sono stati sempre larghi verso il commercio; e sempre con l'intento di agevolarlo sin dove si poteva, senza danno del pubblico Erario, e senza creare ineguaglianze e privilegi per favorire i pochi a danno dei molti.

Vi sono altre riforme da fare, vi sono altre agevolazioni da accordare al commercio?

Ebbene, il Governo del Re le proponga, il Parlamento le discuterà; e se saranno giuste e vantaggiose, senza dubbio le sancirà col suo voto; ma non si parli di privilegi, non si parli di eccezioni, di favori, e per una sola classe di persone e col danno del rimanente della popolazione del Regno.

A che tendono dunque i così detti *punti-franchi* secondo il presente progetto di legge? A sopprimere la registrazione delle merci prima di entrare nei magazzini generali.

Questa è la vera parte essenziale del progetto di legge. Perchè si vuol far questo? Perchè il commerciante che introduce la merce senza la registrazione, pone la dogana nella condizione di non sapere nè la quantità, nè la qualità delle merci, nè il numero dei colli. Dopo che il commerciante avrà fatto le miscele, ed uguagliato le qualità superiori alle inferiori; dopo che avrà tolti dalle botti, dai barili, dalle casse gli zuccari, i caffè e le altre spezie, e li avrà tramutati in sacchi di tela; dopo che avrà fatto tutto questo li immetterà nel consumo generale. Quale ne è il risultato? Il commerciante avrà così guadagnato non solo la differenza che passa dal dazio maggiore al minore, cioè 8 lire per quintale, ma avrà guadagnato pure il 10 al 14 per cento a titolo di calo!

Codesto commerciante privilegiato si presenta sul mercato col vantaggio di 20 a 22 lire di guadagno già intascato di fronte a tutti gli altri commercianti delle città interne; sfido io a fargli concorrenza. Non è dunque un privilegio cotesto? E se non è tale, io non so davvero quale altra cosa possa chiamarsi e definirsi privilegio!

E allora senza tante circolocuzioni, senza

inventare le barbare parole di *punti-franchi*, era meglio domandare puramente e semplicemente l'abrogazione degli articoli 36 e 46 del Regolamento doganale. Ma i commercianti delle città marittime intendevano bene che una domanda simile non sarebbe stata accolta nè dal Governo, nè dal Parlamento, ed allora furono inventati i *punti-franchi*, poi, meglio corretti, *depositi-franchi*.

Ma che cosa sono questi depositi franchi? Secondo me, non sono altro che le scale-franche antiche, nè più, nè meno. Nella scala-franca si depositavano le merci estere senza registrazione, con la facoltà di riesportarle e senza pagare dazio. Nei depositi franchi s'introducono merci straniere senza la registrazione, e colla facoltà di riesportarle senza pagar dazio. Nessuno può trovare un solo divario nella sostanza della cosa; il divario è soltanto nelle parole *scala* e *deposito*.

E così dopo 17 anni di governo liberissimo ristabiliamo le scale franche dei tristi tempi assoluti!

Io non invocherò a questo proposito le opinioni e le teorie dei nostri antichi maestri in economia; non le opinioni e le teorie dei moderni scrittori, cominciando dal modesto Giuseppe Sacchi, che parlò con tanta proprietà ed acume del porto-franco di Venezia, sino all'onor. nostro collega e mio amico Fedele Lampertico, che nuovi orizzonti dischiuse alla scienza economica. Io invece mi avvarrò dell' opinione di un dotto e diligentissimo impiegato napolitano, di un uomo che alla teoria accoppiava la pratica più illuminata nelle cose finanziarie. Codesto impiegato, già morto da un pezzo, era Mauro Luigi Rotondo.

Dopo gli infiniti abusi della scala franca, il Governo napolitano fu costretto di vietare il diritto di riesportazione, e poscia ad introdurre la registrazione delle merci estere.

Di qui grida e querele dei commercianti, inchieste, disamine, e scritture eccellenti pubblicate in quel tempo. Fra le altre ve ne furono parecchie del Rotondo.

Mi permetta il Senato di citare l'opinione dell'uomo pratico che studiò tutti i palesi ed occulti congegni della scala-franca.

« Allorchè si pubblicò, egli scrive, il decreto del 15 dicembre 1823, mi venne vaghezza di conoscere se veraci erano i fatti che avevano quella riforma sollecitata. Cominciai quindi ad istruirmi sulla quantità delle merci straniere, che annualmente si depositavano nei magazzini di scala-franca, e di quelle che si riesportavano, e spinsi le mie ricerche sugli elementi amministrativi che facevano temere non vere, ma simulate siffatte riesportazioni. Io conservo uno stato che copiai da un rapporto ufficiale e di cui garantisco l'autenticità. Risulta dalle notate cifre che giusta il calcolo di coacervazione nel quinquennio precedente al decreto di abolizione, i dazi sulle merci depositate nei magazzini di scala-franca non oltrepassavano la somma di ducati 1,442,662; che i dazi per le merci usate a destinarsi pel consumo si approssimavano in ogni anno a ducati 1,158,186; che i dazi su quelle che si riesportavano non eccedevano i ducati 284,476.

» Dalle indagini che io praticai sull'amministrazione ebbi a riscontrare che per ogni riesportazione esisteva un processo di contrabbando, o almeno una ufficiale notizia che le merci, elasso il termine di durata nella scala-franca, si mandavano nel porto-franco di Messina o di Livorno, e colle carte di quelle dogane ritornavano di nuovo nella scala-franca di Napoli, per ricominciare un nuovo periodo di dilazione pel pagamento dei dazi. Venni in quella occasione assicurato per alcuni invecchiati nelle faccende doganali e di commercio che dalla scala-franca non mai si operavano vere e reali riesportazioni.

» A farmi chiara questa verità, mi si diceva: il porto di Napoli non poter giammai divenire *scala* o *capo* di un commercio estero, e che tutte le merci che si depositavano nella sua dogana non erano che gli avanzi degli altri porti-franchi, o quelle soltanto che prudentemente si calcolava dai negozianti di abbisognare all'ordinario consumo della Capitale. Gli uomini esperti, perciò, ed usati a formare i loro giudizi su i fatti, e non nei vortici delle illusioni, applaudivano all' accorgimento del Real Governo per aver abolita la facoltà della riesportazione, e predicevano che i magazzini di deposito non sarebbero stati da meno di quelli della scala-franca.

Quest'idea è esatta, e quindi i negozianti col loro calcolo matematico si astengono ora, e si asterranno ancora col sistema della scala-franca, e si asterranno sotto qualunque altra istituzione

franca d'importare generi che superano i bisogni biennali. Se cambiato l'uso, la merce è divenuta inutile, dove sarà che il negoziante la riesporti? Non vi rimane allora altra speranza che il contrabbando, per ritrovare nell'esenzione della tassa il compenso della merce scaduta di prezzo, perchè la moda è mutata. E sotto questo e sotto qualunque altro aspetto la scala-franca non era che un'istituzione atta a fomentare i disegni della frode, ed a soddisfare i bisogni del contrabbando.

I danni, adunque, che si sono evitati colla soppressione della scala-franca erano effettivi e reali, mentre i vantaggi che da essa si attendevano erano solo nei vasti campi delle poetiche fantasie. » (1)

Ecco, o signori Senatori, in che guisa un uomo competente della materia rivelava tutti gli inconvenienti dei depositi franchi, e faceva noto ancora il modo come le riesportazioni non erano reali, ma servivano di base al contrabbando, facilitando nello stesso tempo ogni maniera di frodi. Ma, erano forse colpe dei tempi dispotici! Presso di noi, si dice, non si sarebbero verificati quegli inconvenienti lamentati dal Rotondo, non sarebbero accaduti sotto il regime della libertà.

Vediamo. Nel 1866, con inconsueta elezione, la Camera dei Deputati elesse una Commissione straordinaria, la quale era composta dell'onor. Depretis, che ne fu il presidente, Cordova, Crispi, Casaretto, oggi Senatore qui presente, De Vincenzi, De Luca, Correnti, Lanza Giovanni, Ricci Vincenzo, Rattazzi, Minghetti, Sella, Mordini, Musolino e De Cesare. Quella Commissione aveva un mandato difficilissimo. Vi erano allora 265 milioni di disavanzo annuale, e bisognava trovare il modo come colmarlo nella massima parte. Codesta Commissione dovette perciò distillarsi il cervello per diminuire l'enorme disavanzo, e vi riuscì. E cominciò di lì la riforma della finanza italiana, e dei pubblici servizi, ed è questo il più grande elogio che io possa fare a quella Commissione ed al suo presidente, oggi Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Finanze.

Quella Commissione, adunque, dovette studiare tutte le leggi di imposta; dovette più volte tornare all'esame delle leggi di privative, dei dazi di consumo, dei dazi di confine, delle varie tariffe, e consultare infiniti documenti ufficiali, statistiche, organici, stati del personale, onde poter adempiere al suo mandato con piena cognizione di causa, anche sotto l'aspetto delle utili riforme a farsi e che furono proposte. All'uopo dovette invitare anche i più alti funzionari dei diversi rami amministrativi per sentire il loro avviso. Difatto, furono invitati tutti i Direttori generali, e tra questi più volte intervenne il Direttore generale delle Gabelle che allora era l'onor. Capellari della Colomba, uomo che si intendeva assai della materia. I dazi di confine allora non fruttavano più di 63 milioni. La Commissione voleva assolutamente che questi dazii dessero maggiori entrate; ma le opinioni erano discordi: chi inchinava ad aumentare le tariffe, chi invece voleva trovar modo come far fruttare i dazi esistenti.

Da che dunque proviene, si diceva al Capellari della Colomba, codesta deficienza di entrate nei dazi di confine? Il Capellari della Colomba rispondeva: accagionatene il contrabbando, e il contrabbando non potrà scemare sino a che non sia cessato il porto-franco di Genova e le franchigie doganali di Ancona, Livorno, Messina e Sinigaglia.

A provare il suo assunto presentò uno stato indicativo delle merci cadute in contrabbando durante il 1864, e dimostrò che per tre soli articoli, caffè, zuccaro e tabacco, lo Stato perdeva circa quattro milioni di dazio all'anno. Era codesta la merce in contrabbando che cadeva nelle mani dei doganieri; però secondo le presunzioni ammesse dai pratici delle cose doganali, quello era appena il decimo di tutto il contrabbando.

Io non faccio a questa dichiarazione dell'antico Direttore delle gabelle, autorità competentissima, alcun commento. Per la qual cosa quella Commissione composta de' principali uomini della Camera de' Deputati stati più volte al Governo della cosa pubblica, non trovò altra via per riescire nel suo intento che di aggravare le disposizioni penali contro il contrabbando.

Allora l'onorevole mio amico Correnti, relatore della Commissione, scriveva queste parole: « *Secondando gli inviti della pubblica opinione, la quale muove giustamente alte querele per la*

(1) Su la scala-franca e sui Lazzaretti, riflessioni di Mauro Luigi Rotondo, Napoli 1836.

estensione sempre crescente che piglia il contrabbando, si divisarono nuove provvisioni repressive e tutelari. »

Ora, non si dica che in Italia non si faccia il contrabbando; non si dica che il contrabbando si faccia sulle coste deserte, ove, per vero dire, secondo gli intelligenti delle cose marittime, è difficilissimo l'approdare, ed anche avvicinarsi alla spiaggia, senza gravi pericoli, sopratutto per i vapori, per i bastimenti mercantili, ed anche per le grosse barche.

In ultimo ricorderò un fatto che accadde nel 1867 in Ancona, un fatto che ha la sua importanza speciale relativamente alla materia che è in discussione.

Nel 1867 entrarono nel deposito franco di Ancona 84,000 balle di pepe, se ne sdaziarono a varie riprese 4,000, ed 80,000 disparvero.

Io non posso e non voglio indagare come ciò sia accaduto. Per fermo le 80,000 balle di pepe non si volatilizzarono nell'infinito aere dei cieli, come direbbe il nostro collega poeta Prati.

Ma sono consenzienti i doganieri, si dice; sono le guardie doganali che si corrompono. Ed io rispondo: perchè ciò non accade oggi; perchè oggi non si fanno così grossi contrabbandi, mentre accadevano così facilmente quando c'erano i porti franchi, le città franche, le franchigie doganali?

Ora, di questi esempi al presente, la Direzione delle Dogane crede che non se ne abbia.

Ma prescindendo da ogni altra considerazione, codesto malaugurato progetto dei depositi franchi così come è concepito, diventerà, ne sono convinto, una cosa esiziale per l'industria italiana.

Io intendo che Cosimo de' Medici dica: io voglio che Livorno diventi una grande e ricca città, concedo per questo il privilegio del porto franco alla città di Livorno, mentre tutto il rimanente dello Stato continuerà a vivere sotto il sistema proibitivo o protettore. Io capisco Carlo II quando dice: io voglio che tra gli altri privilegi la città di Messina abbia quello di un porto-franco. Io intendo Pio VI quando proclama di concedere alle città di Civitavecchia ed Ancona un porto-franco. Io intendo pure una legge che accordi a Genova un porto-franco; ma non intendo il progetto che discutiamo.

I privilegi circoscritti in una sola città non rovesciano la legislazione doganale di tutto lo Stato, come fa il presente progetto di legge.

Se l'onorevole Ministro delle Finanze con la sua penetrazione si fermerà un tantino ad esaminarlo, scevro di qualunque preoccupazione, vedrà di leggieri che questo progetto di legge cancella tutta la legislazione doganale di 17 anni del Regno d'Italia. E ciò è ancor poco. Questo progetto di legge piglia la protezione a rovescio. Io capisco la protezione per le industrie del paese, ma non ho capito mai la protezione delle merci straniere a danno delle nazionali.

Cosa accadrebbe se codesto progetto dovesse commutarsi in legge? Ecco quello che accadrebbe: il commerciante straniero fisserebbe il suo domicilio e il suo magazzino nel porto-franco di Livorno, di Venezia, di Ancona, di Genova, di Messina o di Napoli, città marittime a cui si accorderebbero i depositi franchi; il commerciante straniero partecipando a tutti i benefizî derivanti dal presente progetto di legge, e da me indicati, farà di certo una lotta formidabile alle industrie interne del paese, le quali non potranno reggere alla spietata concorrenza.

Allora i commercianti nazionali dell'interno diranno: dateci eguaglianza di trattamento, metteteci nelle stesse condizioni della industria straniera; e gli imbarazzi del Governo si accresceranno a dismisura. Cosa farà allora il Governo?

Una delle due: o le domande saranno numerosissime, e poichè vedrà traballare le entrate doganali, ci si opporrà, e quelli avranno ragione di dire: ma noi siamo sotto l'impero di uno Statuto che ha proclamato l'eguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge, e intanto siamo trattati da meno non solo di taluni nostri concittadini, ma sinanco dello straniero! Voi Governo non ci potete negare quello che avete accordato allo straniero; diversamente la vostra concessione sarà un privilegio odiosissimo.

Senatore CONFORTI. Permetta però.....

Senatore DE CESARE. Se l'onorevole mio amico Conforti si farà intendere gli darò subito la risposta.

Svolto da tutti i lati questo progetto rivela che l'autore di esso non seppe essere neanco un infelice protezionista!

Senatore CONFORTI. È stata la Camera.

Senatore DE CESARE. Il progetto è d' iniziativa privata: che sia stato approvato dalla Camera non vuol dir nulla, il concetto del progetto è rimasto quale fu pensato dal suo primo autore ed è sempre un progetto, e non una legge già votata.

Senatore CONFORTI. Ha ricevuto il battesimo dalla Camera. (*Rumori*).

Senatore DE CESARE. Quando questo progetto dei depositi-franchi sarà convertito in legge dello Stato, io dubito forte, signori Senatori, che i dazi di confine diano i 106 milioni iscritti nel bilancio delle entrate del 1877.

Io dubito che i dazi interni di consumo diano più i 69 milioni sperati; io dubito che le privative fruttino i 167 milioni segnati in bilancio. E Dio sa, cosa ci è voluto per portare coteste entrate da 232 milioni quanto erano nel 1866 a 342 quante sono oggi.

Il progetto dei depositi-franchi adunque, esaminato sotto l'aspetto della nostra legislazione doganale è un contro senso; esaminato sotto l' aspetto finanziario è un pericolo; esaminato sotto l' aspetto amministrativo costituirà l' amministrazione dello Stato in un' agitazione perenne. Che il Ministero voglia tollerare in pace le querele, le istanze, i piati di numerosa gente, faccia pure; quello di cui io mi preoccupo e credo che debba preoccuparsene il Senato è questo: noi non abbiamo più beni demaniali da vendere, non più assi ecclesiastici da convertire, non più risorse straordinarie da usufruttuare; abbiamo invece un miliardo di carta in circolazione e parecchi debiti redimibili a pagare.

Se il pareggio è fatto nella competenza annuale, non così sotto il vero aspetto finanziario.

L' onor. Ministro delle Finanze deve quindi pensare seriamente a questo, e pare che ci abbia pensato quando ha fatto il suo programma, perchè egli proclamò che le entrate non saranno diminuite di una sola lira. Io credo invece che con questo progetto verranno di molto diminuite; quindi ad evitare siffatto pericolo, stimo che il Senato farà una buona azione nel respingerlo addirittura.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Astengo.

Senatore ASTENGO. Signori Senatori! Era mio fermo intendimento di non prendere la parola sovra questo progetto di legge e di limitarmi a dare il mio voto. Ma dopo di aver letto la Relazione dell' Ufficio Centrale e le petizioni che sono state presentate nell' uno e nell'altro senso, io non potei resistere alla tentazione di farmi iscrivere fra gli oratori.

Io non intendo di fare un discorso scientifico o teorico, perchè sovrattutto in questa materia so di essere incompetente; e mi limiterò a dimostrare che colla sola guida del buon senso, colla sola guida di fatti certi, innegabili, mi pare non sia difficile formarsi un convincimento sulla bontà del progetto di legge.

Incomincierò dall' ordine del giorno propostoci dall' Ufficio Centrale.

L' Ufficio Centrale propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato convinto che lo schema di legge di iniziativa parlamentare comunicato ad esso nella tornata del 6 scorso mese col N. 26, modificando radicalmente il sistema doganale attualmente in vigore, può portare pregiudizio alle finanze dello Stato, respinge il progetto medesimo ed invita contemporaneamente il signor Ministro delle Finanze a voler presentare al Parlamento un progetto di legge che informandosi alle proposte contenute nella presente Relazione, entro i limiti dal signor Ministro stesso stimati opportuni, valga a migliorare le condizioni del commercio Nazionale. »

Vede dunque il Senato che l' Ufficio Centrale riconosce il bisogno di migliorare le condizioni del commercio nazionale; ma propone di respingere il progetto provocando invece altri miglioramenti. E per quali ragioni propone di respingere questo progetto? Perchè il medesimo modifica radicalmente il sistema nostro doganale, e perchè può produrre pregiudizio alle finanze dello Stato.

Io non posso assentire alla proposizione dell' Ufficio Centrale che questo progetto modifichi radicalmente il sistema doganale attualmente in vigore, e tanto meno potrei assentire alla proposta più avanzata che abbiamo udita dall' onor. De Cesare, chè il progetto distrugge addirittura tutta la nostra legislazione doganale. Infatti, signori Senatori, la legge che regola attualmente il nostro sistema doganale, come ben sapete, è il regolamento dell' 11 settembre 1862, invocato dallo stesso onorevole De Cesare, il quale ha ottenuto forza legislativa colla legge del 21 settembre 1862.

Quel regolamento organico è tuttora in vigore e vi leggo all'articolo 1: « sono considerate fuori della linea doganale le città franche, *il porto-franco di Genova e gli altri che si potessero istituire.* »

Leggo poi all'art. 93 dello stesso regolamento. « col 1 gennaio 1866 cesseranno di essere città franche, Ancona, Livorno, Messina. *Sarà ivi permessa l'istituzione di un porto-franco a somiglianza di quello di Genova.* »

Ora, o Signori, quando il nostro Regolamento doganale ora vigente contiene quelle due disposizioni, la proposizione che il presente schema di legge distrugge la nostra legislazione doganale, o che esso la modifica radicalmente, mi pare un vero paradosso!

Quindi non comprendo come l'Ufficio Centrale alla pagina seconda della sua Relazione abbia trovato degne di censura le parole dette di recente dall'onorevole Ministro delle Finanze che, cioé, *gli articoli 1 e 93 del nostro Regolamento doganale* (che sono quelli sopra letti) *contemplano chiaramente ed espressamente i depositi franchi, e che con questa legge non facciamo che applicare una disposizione che ha già la sua radice nella nostra legislazione finanziaria.*

Il presente schema di legge adunque, non solo non è una distruzione o una modificazione radicale del nostro sistema doganale, ma vi è perfettamente conforme. Esso non distrugge nemmeno, nè modifica la legge sull'istituzione dei magazzini generali, i quali sono una istituzione diversa da quella dei depositi franchi. Inutile quindi occuparci del paragone che faceva l'onorevole Senatore De Cesare tra l'ordinamento dei nostri magazzini generali, e quello dei magazzini generali esteri. Stia pure che i nostri magazzini generali siano regolati tanto bene quanto lo sono quelli esteri; ma, o Signori, il presente progetto di legge abroga forse, o modifica, od altera in qualche parte il regolamento dei nostri magazzini generali?

Impedisce forse questo progetto di legge quelle riforme al detto regolamento e quelle maggiori facilitazioni, che l'onorevole Senatore De Cesare faceva voti si introducessero? No, o Signori, anzi io credo, e mi dispiace che coloro i quali preferiscono ai depositi franchi i magazzini generali non lo comprendano, che il presente schema di legge favorisce indirettamente i magazzini generali.

Io credo infatti che, adottando questo progetto di legge, si apre la via per ottenere altre facilitazioni ai magazzini generali. Certo non si potrà mai ottenere che diventino depositi franchi, perchè non si potrà mai far si che dall'interno dello Stato siano trasportati ai suoi confini, ma si potranno ottenere tutte quelle facilitazioni che siano compatibili col fatto che i magazzini generali si trovano dentro la linea doganale, mentre i depositi franchi saranno fuori di questa linea.

L'attuale progetto di legge non fa altro che autorizzare il Governo (lasciando intatta la nostra legislazione doganale, lasciando pure intatti gli attuali ordinamenti dei magazzini generali) autorizzarlo, dico, a permettere l'istituzione de' nuovi depositi chiamati *franchi* perchè considerati come fuori della linea doganale. Quindi i nuovi depositi godranno di quelle maggiori agevolezze per il commercio, che non si possono trovare nei magazzini generali.

Certo che con questo progetto si modificano, si mutano delle disposizioni legislative, cioè le disposizioni legislative speciali al porto franco di Genova le quali sono state promulgate negli anni 1865-1867-1870 e 1872, disposizioni che sono state rammentate nella Relazione dell'Ufficio Centrale. Ma, Signori, siamo in Parlamento, siamo legislatori, e quando ci si presenta un progetto di legge, non bisogna andare a vedere se vi siano altre leggi precedenti che abbiano provveduto diversamente su quella data materia; bisogna invece esaminare se il progetto sia buono, sia utile, sia conveniente, e, quando sia tale, non bisogna negarne l'approvazione.

Ora, se questo progetto è limitato ad autorizzare l'istituzione dei depositi franchi che saranno fuori della linea doganale, a qual pro l'onorevole De Cesare ci ha parlato delle Città franche, quali erano quelle di Livorno, Ancona, Messina, Civitavecchia, le cui franchigie ora abolite non avevano che fare con quelle del porto franco di Genova? A che pro ci ha parlato delle scale franche che producevano favori, privilegi per gli abitanti di alcune città a danno di quelli delle altre? Noi non siamo in quel tema.....

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

Senatore ASTENGO. Noi siamo nel tema dei depositi franchi, pei quali nessuno può andare esente dai dazi.

Le disposizioni speciali al porto-franco di Genova, che si tratta di mutare con questo progetto di legge, non hanno potuto avere fin qui la loro applicazione, salvo che in una parte, nella cessazione cioè della franchigia doganale. Ma questa cessazione era unita ad una disposizione che ordinava la conversione del porto-franco di Genova in magazzino generale. Questa disposizione non potè avere effetto, non potè nemmeno avere un principio di esecuzione.

Su questo punto debbo osservare che forse l'Ufficio Centrale è incorso in un equivoco, imperocchè, invocando la convenzione tra il Governo ed il municipio di Genova, del 22 novembre 1867, approvata con legge 28 dicembre di quell'anno, ha supposto che riguardasse l'esecuzione di quella disposizione che ordinava la conversione del porto-franco di Genova, in magazzino generale, mentre non vi ha alcun rapporto.

La convenzione 22 novembre 1867, di cui parla la Relazione alla fine della pagina terza, dicendo che *la conversione del porto-franco di Genova in magazzino generale fu operata mediante la medesima*, ebbe invece per oggetto la costruzione di pianta di nuovi magazzini generali in località affatto diversa da quella del porto-franco, e di questo non si parla affatto nella convenzione.

Il porto-franco di Genova era ed è tuttora composto di 355 magazzini appartenenti a privati, e non è ivi impertanto che si potessero costrurre dei nuovi magazzini generali. Di quella convenzione ne ho qui la copia; ed ivi sta scritto che il Governo ha conceduto al municipio di Genova, e questo si è obbligato di eseguire la costruzione di nuovi magazzini generali sulle calate al seno di Santa Libania, che è una località affatto diversa da quella del porto-franco.

Questi nuovi magazzini sono stati costrutti, e sono in esercizio, come tutti sanno.

Una prova autentica di quanto asserisco si ha nel Decreto Reale del 21 febbraio 1875 che è sfuggito alle diligenti ricerche dell'on. Relatore dell'Ufficio Centrale.

Difatti questo Decreto incomincia così:

« Veduto l'art. 6 dell'allegato *E* alla legge 19 aprile 1872 n. 759 (serie 2) dal quale è stabilito che il porto franco di Genova debba essere convertito in magazzino generale entro tre anni dalla promulgazione della legge stessa e quindi non più tardi del giorno 19 aprile 1875;

« Veduto l'art. 7 della legge citata e ritenuto che nè il Municipio nè la Camera di Commercio di Genova vollero assumere la esecuzione dei lavori occorrenti per la conversione di cui si tratta, e che restò senza alcun effetto l'invito per tale scopo pubblicato con manifesto della Intendenza di Finanza del 16 aprile 1874;

« Ritenuto quindi che, a senso dell'art. 8 della legge medesima, alle merci esistenti nei magazzini del porto franco al 19 aprile 1875 dovranno applicarsi le disposizioni degli articoli 35 e 42 del Regolamento doganale 11 settembre 1862;

« Abbiamo decretato e decretiamo ecc. »

Ora dunque, tutta la questione si restringe a vedere se sia utile, se sia opportuno, se possa arrecare il danno tanto temuto alla Finanza l'istituzione dei depositi franchi nelle località marittime, le quali possono essere in condizioni di potere profittare di codesta istituzione.

Sebbene lo schema di legge non sia speciale per Genova, abbiamo udito parlare sempre di Genova e del porto franco di Genova, nelle discussioni e nella Relazione sia in questo che nell'altro ramo del Parlamento; ed era ciò naturale imperocchè solo in Genova, solo nel porto franco di Genova si trova il tipo genuino dei magazzini franchi che si vogliono istituire; solo in Genova e non fuori di Genova si può avere l'ammaestramento della esperienza per la buona o cattiva riescita di questo Stabilimento e per gli effetti che ne possano derivare.

Quindi dobbiamo fare tesoro di quanto è avvenuto riguardo al porto-franco di Genova, e affatto fuori di luogo l'onorevole De Cesare ci additava tutto ciò che si riferisce alle città franche; fuori di luogo ci parlava di grandi contrabbandi che si sono verificati per le franchigie di quelle città. Egli ha confuso il porto-franco di Genova colle città franche, e così ha attribuito a quello tutto quel male che si è attribuito a queste.

Per poter giudicare della bontà e dei difetti

del progetto di legge che esaminiamo, non dobbiamo mai perdere di vista le sue disposizioni che, dico francamente, se hanno un difetto, hanno quello di provvedere eccessivamente alle esigenze delle finanze, accordando per questo fine al potere esecutivo facoltà esagerate delle quali potrebbe abusare a danno del commercio.

Il progetto, all'articolo primo, autorizza il Governo del Re a concedere a corpi morali o a privati l'istituzione di depositi franchi *nelle principali città marittime del Regno*. Qui sorge l'onorevole De Cesare e grida al privilegio. Come, egli dice, siamo noi ancora ai tempi dei privilegi? Ma buon Dio! mi pare che coloro che hanno presentato delle petizioni in favore di questo progetto di legge, abbiano già risposto vittoriosamente a queste censure.

Volete lottare contro la natura? Pretendereste che tutte le nostre città fossero sul mare e avessero tutte un porto? Che tutti i nostri porti avessero la stessa capacità, gli stessi vantaggi, la medesima sicurezza?

Non parliamo di privilegio; esaminiamo invece con migliore opportunità e profitto se sia utile.

Si potrebbe parlare di un privilegio, se il progetto concedesse solamente alla tale o tale altra città marittima lo stabilimento dei depositi franchi, non già quando se ne autorizza la concessione alle diverse città marittime che siano in grado di fruirne utilmente; e non possono essere in tale condizione fuorchè le città marittime principali.

Soggiunge l'articolo primo del progetto: *Tale concessione non potrà ottenersi, quando i locali, che si intendono destinare a deposito franco, non presentino sufficienti garanzie contro ogni possibile frode.*

È possibile o no avere dei locali che presentino tale garanzia? Se non fosse possibile, il progetto, ancorchè convertito in legge, resterebbe lettera morta. Se è possibile, acchè gridar tanto contro i depositi franchi, perchè causa di un dannoso contrabbando?

Ma procediamo oltre. L'articolo 2. dispone che «mediante regolamento da approvarsi per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, e le rispettive Camere di commercio, saranno stabilite le norme di vigilanza per l'introduzione nei depositi franchi ed estrazioni delle merci.» Dunque non è disarmata interamente la finanza. Non vi sono, è vero, tutte le formalità doganali ordinarie, come nei magazzini perchè queste si trovano entro la linea doganale, ma vi sono dei mezzi di sorveglianza come erano nei regolamenti del porto-franco di Genova.

Ma ciò non basta ancora, e quello che succede è importantissimo. Si soggiunge infatti che «nel Regolamento saranno indicate le merci escluse dai depositi franchi» e vedrà il Senato tutta l'importanza di questa disposizione, tenendo conto di quelle che si trovano nei regolamenti antichi relativi al porto-franco di Genova. Nè ciò è ancora tutto, poichè nell'articolo 3 del progetto, si dice: «qualora in un deposito franco siansi constatati inconvenienti gravi o frodi, sarà in facoltà del Governo di stabilire con Reale Decreto quelle maggiori discipline e cautele, sia temporarie o permanenti, che saranno necessarie a tutelare gl'interessi dell'Erario.»

In questa disposizione si ha un altro mezzo efficacissimo per tutelare le finanze, perchè si interessa tutto il commercio onesto a far si che non succedano frodi o a svelarle e farle reprimere, poichè il commercio onesto ha tutto l'interesse che non si stabiliscano nuove e maggiori cautele che in caso diverso sarebbero a carico di tutto il commercio.

Quale è il motivo del nostro disaccordo? Quale il pomo della discordia tra i fautori e gli oppositori di questo schema di legge? Già l'ha detto l'onorevole De Cesare: è il temuto contrabbando; è dal timore del contrabbando che sono nate le avversioni ai depositi franchi, poichè questi, si crede, sarebbero causa di contrabbando.

Perciò, se noi escludiamo questa grand'arma dell'opposizione, l'opposizione stessa viene a mancare di base. Al contrabbando poi si attribuisce e si può attribuire soltanto il danno temuto per l'industria nazionale, poichè non si può riguardare come danno quella legittima concorrenza che viene dal principio del libero scambio.

Il contrabbando! ecco adunque il solo argomento serio sul quale dobbiamo fermarci. Noi parliamo della manipolazione, miscela o condizionamento delle merci, perchè questo appartiene al legittimo esercizio dell'industria e dei commercio, e non fa frode ad alcuno. Queste operazioni si possono fare legittimamente al-

l'estero e in alto mare sui bastimenti, e non possono diventare illegittime ed immorali per essere fatte nei depositi franchi. Permettendole in questi depositi, si facilita, si agevola il commercio marittimo; si aumenta il numero dei bastimenti che approdano ai nostri porti, e quindi la quantità delle merci messe a disposizione dei consumatori nazionali.

Sul gravissimo argomento del contrabbando, mi ha fatto una penosa impressione la Relazione del nostro Ufficio Centrale. Difatti vi si leggono alla pagina 6 le seguenti parole:

« Risulta abbastanza chiaro dal complesso delle manifestazioni in vario senso sopra riferite, che intorno la opportunità della istituzione di depositi franchi esistono tre correnti diverse di opinione, secondo che essa è giudicata dai rappresentanti del commercio di città marittime, da quelli di città nell'interno, e dai rappresentanti dell'industria. Gli ultimi vedono in quella istituzione un mezzo di contrabbando, *ed a dir vero non potrebbe neppure concepirsi la loro energica opposizione, se questo loro convincimento non fosse corroborato dai fatti da essi conosciuti.* »

Si crede adunque a questa grave imputazione solo perchè lo dicono coloro che hanno firmate le petizioni; perchè così dicono genericamente, devono conoscere i fatti speciali che non dicono.

Signori Senatori; io vi domando se con questo ragionamento non si può dire provata qualunque cosa a carico di chiunque.

« Ma questi fatti (prosegue la Relazione dell'Ufficio Centrale) sono con pari energia negati dai primi » (cioè dai rappresentanti del commercio di città marittime).

Ora, siccome è indubitabile che il contrabbando è il peggiore nemico del commercio onesto; siccome è indubitabile che i primi ad essere danneggiati dai contrabbandi dei depositi franchi sarebbero i commercianti onesti delle città marittime nelle quali si trovino quei depositi, i commercianti cioè che non fanno il contrabbando, se tutti i rappresentanti del commercio delle città marittime asseriscono energicamente che non ci è contrabbando, e se invece si crede che quel contrabbando ci sia, si dovrebbe dedurne che quei commercianti sono tutti contrabbandieri: questa sarebbe la conseguenza logica di quel ragionamento.

Ma non basta: « Questi fatti (dice la Relazione) sono con pari energia negati dai primi, mentre l'Amministrazione delle gabelle, dichiarando che senza la registrazione delle mercanzie non si faceva garante del servizio daziario, *ammetteva implicitamente l'esistenza dei fatti stessi.* » Fatti, cioè, che non si conoscono; che gli stessi petenti non dichiarano, ma si suppone che si conoscano solo perchè fanno opposizione alle instituzioni dei depositi franchi, dicendoli gratuitamente e vagamente un mezzo di contrabbando!

« L'onorevole Ministro delle Finanze (continua la Relazione), interpellato su questo proposito dal vostro Ufficio Centrale, esternò una opinione *apparentemente* contraria, appoggiandola da un lato all'efficacia dei mezzi posti a disposizione del Governo dall'articolo 3 del progetto di legge, per tutelare gl'interessi dell'erario, e dall'altro alla facoltà che l'articolo 1 del progetto stesso dà al Governo di limitare quanto più sia possibile, il numero delle città marittime alle quali sarà accordato un deposito franco. »

« In conclusione, *l'onor. Ministro delle Finanze, è convinto al pari del suo Direttore generale delle gabelle, degli industriali italiani* e della maggioranza del nostro Ufficio Centrale, *che esiste una forma speciale di contrabbando, connaturata al regime dei depositi franchi, ma crede che nella legge di loro istituzione siano sancite sanzioni sufficienti a tutelare l'intesesse delle finanze nel* PERICOLOSO ESPERIMENTO. »

Io lascio che a questo risponda l'on. Ministro delle Finanze, e mi limito a prendere atto della dichiarazione fatta dall'onor. Senatore Spinola, membro dell'Ufficio Centrale, il quale ha detto che l'on. Ministro delle Finanze, chiamato nel seno dell'Ufficio medesimo, dichiarò che il governo non aveva mai avute le prove di questo contrabbando che si dice connaturato nell'istituzione dei depositi franchi.

Confesso che dopo aver letta quella Relazione, io mi sono rivolto a degli alti funzionari del ramo *gabelle* per conoscere cosa vi fosse di vero in questo speciale contrabbando; ma dessi hanno dovuto rispondermi che ad onta di tutta la più rigorosa e costante vigilanza sul porto franco di Genova, l'amministrazione delle gabelle non era mai riuscita ad avere la prova

di questo allegato contrabbando speciale al detto stabilimento.

E sapete cosa dicono a questo riguardo gli industriali che hanno sottoscritto le petizioni di opposizione allo schema di legge?

Ve lo dirò, leggendo il modulo stampato ed uniforme del maggior numero di quelle petizioni: « Per noi industriali che trattiamo la questione dal punto di vista economico, scevro da ogni ostilità politica o da considerazioni partigiane, i depositi franchi altro non significano che: « *libertà del contrabbando; fiera franca in tutta Italia delle merci estere*; *rovina delle industrie nazionali, le quali, mercè l' abolizione dei privilegi si vanno piantando e sviluppando; consacrazione d' ineguaglianza fra' cittadini*; *diminuzione degli introiti doganali*; *maggiori spese di controllo governativo; sempre crescente malcontento generale; insomma, liquidazione dell' Italia economica!* »

Ecco i peccati che aveva il povero porto-franco di Genova, il quale ha vissuto fino al 1. maggio 1875. Se infatti queste pecche dovranno averle i depositi franchi, doveva naturalmente averle anche il porto-franco di Genova, che, come già dissi, è il tipo vero e preciso dei depositi franchi che si vogliono istituire.

Ma, o Signori, altri industriali dotati di maggiore buon senso hanno meglio compreso quali saranno gli effetti veri di questa nuova istituzione. Ne hanno dato una prova luminosa gli industriali di Venezia con una petizione favorevole al progetto, della quale ho ricevuto ieri un esemplare, unitamente alla *Gazzetta Ufficiale*, e che perciò avrete ricevuto anche voi, onorevoli Colleghi.

Cosa dicono in questa petizione gli industriali di Venezia?

« Visto come qualche gruppo industriale di altre provincie si è diretto al Senato per protestare a nome degli interessi minacciati dalle industrie contro la disposizione legislativa recentemente votata, i sottoscritti industriali della Venezia non possono perdurare nel silenzio, non fosse altro per la tema di passare per annuenti alle idee manifestate dai loro confratelli di qualche altra provincia. E quantunque la forma adoperata in questi giorni nel combattere i punti franchi tolga valore ed importanza alle idee opposte, credono tuttavia loro dovere di dichiararsi completamente dissenzienti da esse e del tutto contrari alle conclusioni che ne furono tratte.

» Come si può difatti asserire che i punti franchi *siano fiere franche per l'Italia di merci estere, rovina dell' industria, consacrazione di ineguaglianza cittadina, causa di crescente malcontento, di diminuzione di redditi, questione di vita o di morte, e, in ultimo, liquidazione dell' Italia economica?*

» Bisogna non conoscere la istituzione per proclamarla causa di tanta jattura. Il punto-franco di Genova ha esistito fino ad un anno fa, ebbene esso fu causa che non pullulasse e non si sviluppase il germe industriale italiano, prima nelle antiche provincie del Piemonte, nella Liguria, e gradualmente poi nella Lombardia, nel Mezzogiorno, nel Veneto, ed in altre parti d' Italia? Se il *punto-franco* di Genova avesse operato nel senso temuto, le industrie non sarebbero state intraprese, o se intraprese, invece di moltiplicarsi avrebbero dovuto in breve tempo soccombere.

« Per asserire che dai punti franchi può venire la *fiera-franca* di merci estere per tutta Italia, bisogna ammettere che dogane, impiegati, guardie siano cosa morta, ed in questo caso la *fiera-franca* in Italia la si avrebbe in permanenza, anche senza i punti franchi, colle illecite connivenze e cogli sbocchi sulle coste ben più difficili a guardarsi che qualche circuito chiuso, ristretto a poche migliaia di metri.

» La ineguaglianza fra cittadini che si vuole anche far derivare dalla concessione non ha appoggio.

» I centri marittimi domandano i punti franchi per esercitare più agevolmente ed in più larga scala il loro commercio sia coll' interno che coll'estero, utilizzando i loro porti al più possibile ed attirandovi traffici che altrimenti svierebbero all'estero.

» Come si può accusare di pretesa a privilegio questo legittimo aspiro di benessere marittimo che giova poi in mille modi a tanti altri interessi della Nazione? »

Ma lasciando, o Signori, da parte le asserzioni degli oppositori e le denegazioni degli altri, occupiamoci un po' dei fatti certi, autentici, indiscutibili.

L'Ufficio Centrale ha messo in bella mostra le disposizioni del regolamento del porto-franco di Genova del 1763, osservando che Genova

aveva dimenticate le disposizioni dei Protettori delle compere di S. Giorgio che pure tanta influenza ebbero sullo sviluppo del suo commercio nel secolo scorso. Ho messo in bella mostra quelle disposizioni perchè contenevano l'obbligo della registrazione e del caricamento delle merci al loro ingresso in porto-franco, quella registrazione e quel caricamento contro cui tanto oggi reclama il commercio di Genova, per avere goduto per oltre 40 anni i benefici della libertà quasi assoluta, concessa al porto-franco dal Biglietto di Re Carlo Alberto del 30 settembre 1831.

Ma, o Signori, non bisogna soltanto citare il fatto che il regolamento del 1873 portasse l'obbligo della registrazione, e che tale obbligo abbia continuato sino al 1831. Bisogna anche tener conto dei diversi provvedimenti legislativi che sono venuti posteriormente a quel regolamento, e soprattutto dei motivi per i qual l'obbligo della registrazione fu dapprima ristretto e poi soppresso.

Col lume di questi motivi e di questi provvedimenti, l'argomento dell'Ufficio Centrale, invece di volgersi contro i sostenitori dei depositi franchi, si volge a loro favore. Difatti, signori Senatori, mentre è vero che il Regolamento del 1763 fu fatto in un tempo in cui il commercio non aveva quello sviluppo e quella speditezza che poi ebbe dal vapore di terra e di mare, dai telegrafi e dalle strade ferrate; in un tempo in cui si poteva senza grandi inconvenienti praticare l'obbligo della registrazione delle merci, soprattutto in un porto-franco di una città che si governava sovranamente da sè, in un porto-franco che aveva per governatore un patrizio locale il quale sapeva discernere i negozianti onesti dai frodatori, nè mai faceva pesare il rigore delle disposizioni regolamentari sopra gli onesti; è ugualmente vero che quell'obbligo fu in appresso trovato in disaccordo coi bisogni del commercio, e lo ha riconosciuto non soltanto nel 1831 l'accennato provvedimento del Re Carlo Alberto, ma anche prima un Manifesto camerale del 1° ottobre 1825.

Nel 1825, o Signori, nel Regno di Sardegna non sventolava ancora la bandiera del libero scambio, ma quella del protezionismo, nè certo a Torino si era troppo disposti a favorire gl'interessi marittimi del commercio di Genova a danno del commercio interno, e dell'industria nazionale, o della pubblica finanza. Eppure, i bisogni del commercio, e lo stesso interesse della finanza, hanno parlato abbastanza eloquentemente al Monarca d'allora, il quale trasmise le sue benefiche disposizioni alla Camera dei conti, la quale, come ognun sa, era in quei tempi l'organo col quale si manifestava e si mandava ad effetto la volontà sovrana in materia di tributi, e la Camera dei conti emanava in data 1 ottobre 1825 il seguente Manifesto:

« Informata Sua Maestà che la rigorosa esecuzione per il porto-franco di Genova *più non sarebbe attualmente in ogni sua parte conciliabile colle variazioni alle quali in generale è andato soggetto il commercio*, e sempre disposta ad agevolare le operazioni del traffico dei suoi sudditi, compatibilmente colla protezione che accordar devesi all'agricoltura e all'industria di questi Regii Stati, non che ai riguardi dovuti all'interesse del Regio Erario, si è determinata di sottoporre lo stesso regolamento e quelle modificazioni che ravviserebbe le più convenienti, *ed intanto* (si cominciava dalla riforma più urgente ed importante) la prefata Sua Maestà con Suo Reale Biglietto datato dal castello di Agliè in data del 30 settembre scorso ha ordinato quanto segue:

Art. 1.

» Le sole merci descritte nel presente articolo saranno per l'avvenire soggette nel modo determinato dagli articoli seguenti alle discipline stabilite dal regolamento per il porto-franco di Genova del 1763. »

E sapete, o Signori, quali e quante erano le merci che si mantenevano soggette alle discipline del regolamento e così all'obbligo della registrazione?

Non erano che i tessuti, escluse le tele per imballaggio, le bonnetterie e passamanterie, i cotoni filati, le mercerie e chincaglierie, i pizzi, gli oggetti di moda, i libri, stampati e carte stampate con immagini, figure od ornati, le mostre di orologi, e i lavori d'oro e d'argento. Escluse queste, tutte le altre merci furono nel 1825 emancipate dalle formalità della registrazione.

Passarono sei anni: forse che l'esperienza di questo tempo ha consigliato quel Governo a ritornare indietro e ripristinare le formalità della registrazione che oggi giorno si vorrebbe

ripristinata dagli avversari dello schema di legge sui depositi franchi?

Carlo Alberto, il datore dello Statuto, il quale inaugurò il suo Regno con opportune riforme liberali, nel 31 ottobre 1831 faceva un passo più innanzi, e un manifesto camerale del 31 ottobre 1831 pubblicava una nuova importantissima riforma al regolamento del porto-franco di Genova.

« La prosperità del commercio, così quel Manifesto, interessando in modo speciale la sollecitudine Sovrana, Sua Maestà si è di buon grado disposta di concedere alcune nuove facilitazioni rispetto alle merci che si introducono nel porto-franco di Genova, onde agevolare le relative operazioni. Quindi ecc.

» Art. 1. L'obbligo di far registrare nell'ufficio dei commissari al deposito tutte le merci che si introducono nel porto-franco di Genova onde tener conto aperto ai rispettivi negozianti cui appartengono, *è abolito*.

» Sarà quindi libero ed esente da qualunque disciplina e formalità daziaria il movimento delle merci nell'interno di detto porto-franco. » (E correva, o Signori, l'anno 1831!)

Nell'articolo 2 furono solo eccettuate da questo svincolo il tabacco del Brasile in corda, i libri, le mostre di orologio e i lavori d'oro e d'argento.

Queste disposizioni del 1831 sono rimaste in in vigore fino al 1863.

Nell'11 settembre 1862 si è fatto il regolamento doganale del Regno d'Italia, e voi avete inteso come al tempo di questo regolamento non solo non si fosse sentito il bisogno di assoggettare alle discipline doganali il porto-franco di Genova, ma mentre si sopprimevano le franchigie di alcune città, si prescriveva che in queste fosse permesso istituire dei porti-franchi a somiglianza di quello di Genova.

Se il porto-franco di Genova era il tipo adottato per gli altri dal Governo italiano nel 1862, vuol dire che il lungo suo esercizio non aveva dato prove di danno alle finanze, ma solo di utilità al commercio. Quel medesimo regolamento doganale ordinava all'articolo 93, che venisse posto in armonia colle sue disposizioni il regolamento del porto-franco di Genova. Ciò si eseguiva in data 16 luglio 1863, pubblicando un regolamento nuovo per il detto porto-franco, e questo è quello che rimase in vigore fino al primo di maggio 1875.

Si è forse con questo nuovo regolamento ripristinato l'obbligo della registrazione delle merci? No; si è anzi maggiormente estesa la esenzione di tale formalità, poichè quegli oggetti minuti, che erano stati esclusi dal porto-franco o vi erano stati ammessi coll'obbligo della registrazione, vi furono ammessi senza tale obbligo, purchè venissero depositati in appositi magazzini, sotto custodia della dogana.

Nell'articolo 1 di quel nuovo regolamento fu ammesso il principio, che le merci entrate nel recinto del porto-franco si consideravano estere, ancorchè nazionali. Era questa la conseguenza del principio, che il porto-franco era fuori della linea doganale.

All'art. 2 si diceva: « I minuti oggetti, come gli orologi da tasca, i lavori d'oro e d'argento, le vestimenta e biancherie di uso personale, i cappelli, i fazzoletti a pezzi staccati, le cravatte, i guanti, le ombrelle, i bastoni, e simili, possono entrare nel recinto del porto-franco, ma devono depositarsi in appositi magazzini, sotto diretta custodia della dogana. »

» Ad eccezione degli oggetti minuti di cui nell'articolo 3 (così disponeva l'articolo 4), *le merci che entrano nel recinto del porto-franco non sono soggette a discipline o formalità doganali. La dogana non tiene per esse alcun registro.* »

Allora, o Signori, non eravamo più nei tempi dei Governi assoluti, di cui parlava l'onorevole Senatore De Cesare. Non eravamo nemmeno ai tempi in cui il dazio superava od eguagliava il valore della merce. Eravamo nel 1863; eravamo nel tempo del Regno d'Italia sotto l'osservanza dello Statuto e del regolamento organico doganale che vige ancora oggidì.

Abbiamo, adunque, l'osservanza pratica per mezzo secolo di un deposito franco non soggetto alle registrazioni delle merci, e considerato fuori della linea doganale.

In tutto quel lungo periodo di tempo non si ebbe mai ragione di ritenere in pericolo la finanza pubblica, nè perciò si è sentito mai il bisogno di ritornare alla cautela della registrazione.

Se veramente nel porto-franco di Genova vi fosse stata una forma speciale di contrabbando

connaturata al suo regime, nei diversi provvedimenti che si sono fatti non si sarebbero mantenute le esenzioni dalla registrazione e le altre diverse agevolezze accordate per l'utilità del commercio, o si sarebbero adottate altre discipline ed altre cautele, nè si potrebbe dire oggigiorno che manchi la prova di quel modo speciale di contrabbando. Stia pure certo l'onorevole Senatore De Cesare, che un Rotondo il quale possa scrivere la storia e i danni del contrabbando proprio del porto-franco di Genova, non è ancora nato e non nascerà mai. Se domandassi a coloro che conoscono meglio di me le provincie napoletane, per esempio le Puglie, dove non erano porti-franchi nè città franche, se loro domandassi se nel passato vi si facesse il contrabbando in larga scala, mi potrebbe rispondere l'onorevole Collega che mi siede vicino, il Senatore Miraglia, e mi risponderebbe certamente che il contrabbando vi si faceva in una scala larghissima, sebbene, ripeto, sebbene non vi fossero depositi franchi nè città franche.

E come può ammettersi tanta facilità di contrabbando in un recinto dove non si entra e da dove non si esce che di giorno ed a porte ben custodite dalle guardie doganali? Come è possibile che da queste porte possa farsi più facilmente il contrabbando, che non per tutta la lunga spiaggia d'Italia o per tutta la sua frontiera di terra?

E qui io mi rivolgo di nuovo all'onor. Senatore De Cesare, e gli domando se esso crede realmente che le condizioni di un deposito franco come il porto-franco di Genova, siano tali da potervi applicare ciò che fu scritto dal Rotondo intorno al contrabando che si faceva a Messina che era una città franca.

Si dice però che vi è la corruzione; e di fatto l'unico modo per fare veramente il contrabbando nei depositi franchi sarebbe la corruzione degli impiegati doganali.

Certamente che a questo male nessuna disposizione di legge può fornire un rimedio sicuro.

Ma è forse un privilegio, un monopolio del deposito franco la corruzione degli impiegati?

Io non posso supporre che il Governo voglia destinare ai depositi franchi degli impiegati infedeli o quelli che hanno dato minori prove di fedeltà. Debbo invece credere che vi destinerà gl'impiegati migliori, gl'impiegati più fedeli.

Del resto, chi ha praticato nel porto-franco di Genova sa bene che là dove si doveva passare per entrare in città vi erano, non una, ma più guardie e più impiegati stabili.

Si tenga anche conto delle discipline che vigevano e che verranno sicuramente ripetute nel regolamento dal Governo intorno alle formalità per poter estrarre mercanzie dal deposito franco, e si vedrà che non è possibile esercitarvi il contrabbando su grande scala senza che il Governo possa impedirlo, facendo, ove sia d'uopo, sorvegliare le stesse guardie doganali.

Ho infatti già accennato che il contrabbando nei porti-franchi si dovrebbe fare di pieno giorno alla vista di tutti, e a persuadersene basta consultare il regolamento del 1863, il quale disponeva all'articolo 9, che nelle ore determinate dalla Camera di commercio di concerto con la Direzione delle gabelle, i magazzini del porto-franco, anche di proprietà privata, dovevano stare chiusi a due differenti chiavi, una delle quali tenuta dal proprietario e l'altra dalla Camera di commercio, e che le chiavi delle porte principali, che immettevano nel recinto, dovevano essere custodite dal capo della dogana.

E di pieno giorno, o Signori, il grande contrabbando nei depositi franchi non può farsi che alla vista, non solamente delle guardie e degli impiegati doganali, ma altresì dei commercianti onesti e dei facchini addetti al trasporto delle merci. Nei depositi franchi adunque, la corruzione è molto più difficile, mentre lungo le spiaggie o lungo le frontiere di terra il contrabbando si fa specialmente di notte, nei punti più nascosti e meno sorvegliati, e la corruzione vi è assai più facile ed è difficilissimo scoprirla, bastando che le guardie non si trovino alla tale ora in un dato punto.

Il grande contrabbando nei depositi franchi è escluso altresì dalle cifre delle riscossioni della dogana di Genova che ci ha presentato l'Ufficio Centrale nella sua Relazione, le quali se provano da un lato che non vi fu una notevole diminuzione nell'anno successivo alla cessazione del porto-franco, provano ad un tempo che durante l'esercizio di quel porto-franco non si sono verificati i considerevoli

aumenti che pure avrebbero dovuto verificarsi immediatamente dopo il 1 maggio 1875, se fosse vero che il porto-franco prestasse modo a un grande contrabbando.

Ma, cessato il porto-franco di Genova, sono forse entrati nelle casse dello Stato quei tanti milioni che, stando a quanto ci ha detto l'on. Senatore De Cesare, dovevano perdersi prima di quella cessazione? I milioni non sono cresciuti; dunque prima non mancavano.

Il porto-franco di Genova è stato dunque un vantaggio pel commercio, senza danno dell'Erario pubblico; essendo stato di vantaggio al commercio, è stato pure di vantaggio allo Stato. I consumatori ne hanno sentito vantaggio per la maggiore abbondanza delle merci e le maggiori facilitazioni nei prezzi. Ne hanno sentito vantaggio gli stessi industriali, i quali potevano valersi come gli altri del porto-franco, sia per l'acquisto, sia per il deposito delle materie prime occorrenti per la loro industria. Insomma si può ben dire che il porto-franco di Genova non ha fatto danno ad alcuno e ha fatto del bene a tutti.

Perchè adunque tanta ira contro questo progetto di legge; perchè tanto impegno onde impedire che vengano creati nelle principali città marittime dei depositi franchi, eguali a quello che ha avuto mezzo secolo di esperienza benefica, ed è tanto reclamato da tutto il commercio marittimo?

L'Ufficio Centrale, parlando della superiorità del porto di Marsiglia rispetto a quello di Genova, ha creduto che derivi esclusivamente dalla quantità maggiore di calate, e dai migliori mezzi meccanici di carico, di scarico e trasporto. Sono questi certamente dei grandi vantaggi anche senza le franchigie doganali, ma ci vorrà molto tempo per averli a Genova. Ma il porto di Marsiglia ha anche altri vantaggi che non ha Genova, e principalmente quelli che derivano da 21 mila metri quadrati di *hangars* o capannoni, ove si possono fare liberamente tutte le operazioni di manipolazione, ed altre che si sogliono fare nei depositi franchi.

A Genova col tempo si avrà maggiore estensione di calate che al presente, e si potranno anche avere i mezzi meccanici che si hanno a Marsiglia, ma è ben difficile che vi si possano anche avere i 21 mila metri quadrati di capannoni che ha Marsiglia, o almeno dovremo aspettarli per un pezzo.

Ma poi, se noi riusciamo coi depositi franchi a porre i nostri porti principali in condizioni anche migliori di quelle dei porti esteri, dovremo forse dolercene? Dovremo essere condannati a non andare mai innanzi agli altri?

Del resto, l'Ufficio Centrale non ha fatto il confronto dei nostri porti con quello di Trieste che ha sempre danneggiato specialmente il nostro porto di Venezia, per i grandi vantaggi derivanti dall'essere Trieste un vero porto-franco.

Permettetemi ancora di citarvi due autorità: l'una è quella di una recentissima sentenza relativa al porto-franco di Genova e l'altra è ricavata dalle discussioni seguite nell'altro ramo del Parlamento.

A Genova il porto-franco era diviso in 355 magazzini di proprietà privata. Appena cessarono le franchige, i magazzini perdettero la maggior parte del loro valore; e siccome cotesti magazzini erano stati venduti dalla Repubblica nel 1800, un proprietario di alcuni di essi credette di poter fare una domanda contro il Governo italiano nelle persone del Ministro delle Finanze e di quello di Agricoltura, Industria e Commercio come successore al Governo della Repubblica.

Io ho comprato, egli disse, i magazzini che avevano il valore di magazzini franchi, e il venditore deve garantirmi le cose vendute come erano al tempo della vendita. Quanto meno, disse l'attore, si è verificata una espropriazione di una parte delle cose che ho comprato, e voi Governo succeduto al venditore dovete indennizzarmi della perdita che ho sofferto.

In prima istanza vinse la lite il Governo, e questa è ora in appello.

La sentenza del Tribunale di Genova sulla questione è in data 25 marzo 1876 e fu pubblicata nel numero 21 del periodico *La Legge* del 1876.

Il Tribunale per dar torto al proprietario si fondò su ciò, che quando il Governo Ligure vendette i magazzini, vigeva il regolamento del 1763 che obbligava alla registrazione delle merci. Siccome il grande beneficio della franchigia da ogni registrazione è venuto dal Regio Biglietto di Carlo Alberto, voi compratore non

potete invocarlo contro chi vi ha venduto precedentemente.....

Però, mentre il Tribunale rigettò per detto motivo la domanda di quel proprietario, il quale, ripeto, è ricorso in appello, non potè fare a meno di riconoscere i gran benefizi che aveva apportato al commercio l'abolizione della registrazione delle merci, e si espresse nel modo seguente:

« Fu solo nel 1831 che Re Carlo Alberto volle concedere al portofranco di Genova un privilegio di che non aveva mai goduto, quello della estraterritorialità. La Regia Camera dei conti con manifesto del 21 ottobre di quell'anno pubblicava le sovrane deliberazioni al riguardo, in virtù delle quali era abolito l'obbligo di far registrare nell'uffizio dei Commissari le merci onde tenerne conto aperto ai negozianti, e dichiaravasi libero ed esente da qualunque disciplina e formalità doganale il movimento delle merci nell' interno del portofranco.

» Benefizio infine, giova crederlo, e tale che valse a rialzare il commercio genovese dalla prostrazione a cui l'avevano ridotto i passati rivolgimenti e la dominazione straniera, durante la quale (lo accerta la Storia) nasceva l'erba nelle vie dell'emporio nostro, un dì così rinomato e fiorente, benefizio che meritò se ne scolpisse la memoria in caratteri marmorei in riconoscenza a quell'augusto Re che: *Peregrinas merces in emporium inlatas actis invectionum diurnis abrogatis intus agi libere dedit*, donde rendevasi grazie a lui *auctori felicitatis publicae*.

» Del quale benefizio conservato dal regolamento del 1863 e soppresso dalla legge del 1872, se il ceto commerciante, se l'intiera cittadinanza con ragione deplora la perdita *quasi colpo mortale recato alla prosperità cittadina*, come posson però i proprietari dei magazzini (che prima ne risentono il danno immediato) invocare a sostegno della loro domanda d' indennità quei contratti che furono stipulati 30 anni innanzi all'origine del benefizio ora perduto? »

Anche quel tribunale, mentre dava ragione al Governo, faceva testimonianza del grandissimo benefizio pubblico e privato derivato dalla benefica disposizione del Re Carlo Alberto, e del danno immenso che aveva portato al commercio la soppressione del porto-franco dotato di quel benefizio.

E vorremo noi, o Signori, respingendo questo progetto di legge far cancellare dal portofranco di Genova la memoria riconoscente e perenne di quell' insigne beneficio?

L'altra autorità da me invocata è quella di un onorevole Deputato che rispose a un argomento ripetuto in quest' aula, all' argomento, cioè, che alla fine dei conti il commercio onesto non ha motivo di lagnarsi della registrazione delle merci a cui vanno soggetti i magazzini generali, e da cui si vogliono emancipare i depositi franchi.

L' onorevole Deputato Maurogonato, la cui autorità in questa materia è ben conosciuta, rispose a quell'argomento colle seguenti parole:

« Queste cose può dirle chi non ha mai avuto contatto colla dogana, con quella testa di Medusa che pietrifica tutto ciò che vede. Imperocchè sono tante le difficoltà ad onta di tutta la buona fede dei negozianti per trovarsi propriamente precisi nel calcolo, dovendosi sciogliere i colli, riunirli, ricomporli, fare le scelte, verificare le tare e gli scarti, e tener conto di tante altre cose, che riesce impossibile molte volte malgrado la maggiore diligenza di non incorrere in multe gravissime.

» D'altronde non si deve dimenticare (soggiungeva quell'onorevole Deputato) che per fare regolarmente la registrazione occorre non poco tempo, che spesso manca, dovendosi caricare e scaricare con rapidità grandissima, specialmente quando si tratta di vapori.

» Non è poi vero che la dogana non abbia modo di vedere almeno all' indigrosso se siano state fatte delle importanti frodi, poichè la dogana vede i manifesti dei bastimenti che scaricano nel porto-franco e può tenerne un conto approssimativo, per cui il contrabbando su larga scala non è possibile senza che la dogana se ne accorga. In una parola, la dogana sa ciò che entra nel porto-franco anche senza la registrazione regolare. »

E dopo tutto ciò dovrà fare meraviglia, o Signori, che il commercio delle città marittime, e quello principalmente di Genova, sia tanto insistente perchè sia approvato il presente progetto di legge, e gli sia così restituito il deposito franco che aveva?

Non è al contrabbando, o Signori, che aspira

il commercio di Genova. Esso aspira alle agevolezze, alle facilitazioni, alla libertà che aveva da tanto tempo. Esso aspira a far rifiorire il suo commercio, a raggiungere le altre città marittime estere nello sviluppo del commercio.

Per queste ragioni, o Signori, io voterò con tutta coscienza in favore di questo progetto di legge.

(*Segni d' approvazione*).

Senatore DE CESARE. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore De Cesare per un fatto personale.

Senatore DE CESARE. L'onorevole Astengo ha detto che io ho evocato la memoria dell'antica scala-franca che non ha che fare coi depositi franchi. A me è paruto che io abbia chiaramente definita tanto l'antica scala-franca, quanto il deposito franco; ripeterò anche una volta le stesse definizioni. La scala-franca antica era il deposito delle merci estere senza registrazione, con la facoltà di riesportarle senza pagar dazio.

Il deposito franco qual si vuole oggi, è il deposito delle merci straniere senza registrazione, colla facoltà di riesportarle senza pagar dazio. Salvo il nome, il che non giova, non è la stessa cosa il deposito franco e la scala-franca? Io me ne appello al criterio dell'onorevole Senatore Astengo.

In quanto poi al porto-franco di Genova, dirò che i poteri che si succedono hanno l'obbligo di rispettare i poteri anteriori, se vogliono a loro volta esser rispettati.

Il Governo, come ente morale, non muore mai; mutano le persone, ma non l'ente governo. Dopo ciò, io leggerò quello che diceva l'onorevole Sella, Ministro delle Finanze nel 1865, nel presentare alla Camera dei Deputati il progetto dei provvedimenti finanziarî.

L'onor. Sella così parlava del porto-franco di Genova: « Quanto al porto-franco di Genova le merci estere, salve poche eccezioni nella custodia e movimento, non sono soggette a discipline o formalità doganali. Nè la dogana può per esse tenere alcuna annotazione come è stato accennato nell' articolo 7 del Regolamento approvato con Regio decreto 16 luglio 1863; le formalità per quel porto-franco si limitano a sorvegliare l'entrata e l'uscita dei colli e delle merci, delle quali si riscontrano solo le marche ed i numeri senza che siano pesati, aperti e visitati.

In conclusione, anche questo è un privilegio per il quale il recinto del porto-franco si trova nelle medesime condizioni di una città franca, e ne divide gli inconvenienti. »

Cosa rispondeva la Commissione della Camera dei Deputati di cui faceva parte il più strenuo difensore degl'interessi di Genova, l'onorevole Senatore Giovanni Ricci? Ecco cosa rispondeva....

Senatore RICCI *(interrompendo.)* Ella confonde tra me e mio fratello....

Senatore DE CESARE. No, Signore; suo fratello Vincenzo faceva parte di un'altra Commissione, quella così detta dei 15.

Io ricordo benissimo che era Giovanni il membro della Commissione di cui parlo, e non Vincenzo.

Io pure facevo parte della stessa Commissione. Ecco dunque ciò che rispondeva la Commissione:

« Questi privilegi (le franchigie doganali) sono un anacronismo: le città franche furono dette a ragione le cittadelle del contrabbando, e la vostra Commissione ha dovuto far plauso al progetto di legge che le sopprime. »

Ecco cosa rispondeva.... *(Rumori)*

Una voce. Ella confonde le città franche coi depositi franchi.

Altra voce.... Che sono tutt'altra cosa.

Senatore DE CESARE. Scusino, i depositi franchi che si vogliono ora creare, non sono altro che le antiche scale-franche, ed il porto di Genova era precisamente una scala-franca. Lo ha detto l'onorevole Sella e la Commissione della Camera dei Deputati, in cui era l'onorevole Giovanni Ricci.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rimanderemo a domani alle ore 2 il seguito della discussione del presente progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 6 1[4).

XXXII.

TORNATA DELL'11 LUGLIO 1876

Presidenza del Vice-Presidente DE FILIPPO.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Congedo — Giuramento del Senatore Alianelli — Interrogazioni del Senatore Mamiani al Ministro degli Affari Esteri intorno agli affari d'Oriente — Risposta del Ministro — Altra interrogazione del Senatore Rasponi al Ministro degli Affari Esteri a cui risponde il Ministro — Repliche dei Senatori Mamiani e Rasponi, e contro-replica del Ministro — Considerazioni del Senatore Mamiani — Seguito della discussione del progetto di legge: Istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno. — Discorsi del Senatore Rossi A. contro il progetto e dei Senatori Sineo e Michelini in favore.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e Ministri degli Esteri, della Guerra e della Marina, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, di Agricoltura, Industria e Commercio e dell' Interno.

Il Senatore, *Segretario*, MAURI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Imbriani scusa la sua assenza dal Senato a causa della lunga ed acerba malattia sofferta.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, MAURI dà lettura del seguente Sunto di petizioni:

N. 107. Quattrocento ventisei negozianti di Livorno fanno istanza al Senato perchè venga approvato il progetto di legge sui depositi franchi.

108. La Camera di Commercio ed Arti di Rovigo fa istanza al Senato onde ottenere che le disposizioni della legge sui contratti di Borsa siano estese anche agli altri contratti commerciali conchiusi fuori di Borsa.

L'on. Senatore Galeotti domanda un congedo di un mese per motivi particolari, che gli viene dal Senato accordato.

Giuramento del Senatore Alianelli.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato l'on. Senatore Alianelli, i cui titoli vennero già convalidati, prego i signori Senatori Farina e D'Ayala ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula, l'onor. Alianelli presta giuramento nella formola consueta.)

PRESIDENTE. Do atto all'on. Senat. Alianelli del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Interrogazioni del Senatore Mamiani al Ministro degli Affari Esteri.

PRESIDENTE. Do la parola all'onor. Senatore Mamiani perchè svolga le sue interrogazioni all'onor. Ministro degli Affari Esteri.

Senatore MAMIANI. Ieri chiedeva la parola per rivolgere all'onorevole signor Ministro degli Affari Esteri alcune interrogazioni intorno agli affari d'Oriente; quindi ripeto oggi che non escirò dalla sfera delle cose Orientali, in cui l'attenzione di tutti si ferma e si mantiene vivissima.

E prima dichiarerò che avendo noi per Ministro un vecchio ed integerrimo patriotta, siamo sicuri che le inspirazioni sue procedono tutte da sentimenti nazionali i più elevati e i più puri.

Al presente, venendo al fatto, io noto che nell'intervallo di appena un mese, fra questa ora e il giorno che in altra aula del Parlamento fu interrogato l'onorevole Ministro sulle cose d'Oriente, è scoppiata pur troppo una guerra che minaccia di sempre più dilatarsi e infierire.

È naturale, adunque, che molti in Senato desiderino di conoscere quale è stata e quale sarà la politica del Ministero in frangenti così scabrosi, e alla vigilia del chiudersi delle nostre adunanze. Ma ciò nei limiti, ben s'intende, delle riserve diplomatiche.

Intanto, se io non piglio errore, noi ci possiamo rallegrare che le potenze sottoscrittrici del Trattato di Parigi, convengono tutte a serbare inviolato il principio del non intervento e cioè del non mescolarsi armata mano fra le parti contendenti di un medesimo Stato.

Il che porge al nostro Governo il prezioso vantaggio di rimaner libero affatto d'impegni prematuri e di mal sicure alleanze.

Mi rallegro, eziandio, del proposito che credo essere stato espresso da alcun potentato di fare sforzi uniti, pertinaci, continui, perchè la guerra proceda al possibile umanamente e non degeneri nelle ferocie spietate e infinite d'una guerra di religione, la pessima di tutte e la più illegittima. Onde io sarei lieto davvero e superbo se l'onorevole Ministro potesse accertarmi ch'egli o fu iniziatore della santa proposta, o vi aderì subito con zelo speciale e operoso; e rimarrò a lui riconoscente se stimerà di ragguagliarmi in tale particolare.

Ma in materia così vasta e implicata bisogna contenersi, e compendiare le proprie idee.

Però io restringo a soli due capi le domande precise che rivolgo al signor Ministro, e intorno le quali mi confido che vorrà con sufficienza istruire il Senato.

Crede il signor Ministro che i Governi soscrittori, fra quali è pure l'Italia, del Trattato di Parigi, siensi bene accordati sui mezzi efficaci: 1. di circoscrivere la guerra; 2. di temperarne *hinc inde* le conseguenze finali?

Ad ogni modo, l'onorevole Ministro ci assicurerà senza meno che in nessun caso noi faremo le spese delle altrui conquiste e delle altrui influenze.

La seconda cosa che io desidero di sapere dall'onorevole Ministro si è quale interpretazione dà esso, quale il Ministero all'articolo 7. del trattato di Parigi, secondo cui i soscriventi si obbligano ciascuno per sè e tutti scambievolmente *a rispettare la indipendenza e la integrità territoriale dell' Impero Ottomano.*

Del rimanente, io gli rimarrò tenutissimo di ogni altro ragguaglio ed informazione che gli piacerà di comunicarne circa avvenimenti di grande e anzi di suprema importanza.

L'Europa in momenti d'entusiasmo pel nostro insperato risorgimento ci chiamò un popolo di diplomatici. Noi domandiamo infinitamente di meno; e solo desideriamo un Ministro ed un Ministero degni d'una nazione che fu salutata con quel nome.

(Vivi segni d'approvazione)

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro degli Affari Esteri.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Comincierò dal ringraziare l'onorevole Senatore Mamiani delle benevole parole, colle quali ha cominciato il suo discorso.

Breve sarà la mia risposta alla prima parte della sua interpellanza, a quella cioè in cui mi si chiede se io creda che i Governi soscrittori del Trattato di Parigi siansi accordati fra loro, 1. sui mezzi efficaci di circoscrivere la guerra; 2. sui mezzi di temperare *hinc inde* le conseguenze finali della medesima.

Appena i fatti, che si passavano in Oriente, accennarono a grave pericolo per la pace di Europa, le grandi Potenze cercarono di accordarsi sopra ciò che fosse spediente di fare per impedire lo scoppio della guerra in Turchia e per tutelare ad ogni modo la pace generale dell'Europa.

Furono scambiate a questo oggetto fra i diversi Gabinetti molte idee: 1. allo scopo di ri-

conoscere la gravità dei mali cui si voleva porre rimedio; 2. allo scopo di cercare il modo d'impedire lo scoppio della guerra nell'Impero ottomano, dove si trovavano in lotta le pretese di alcuni vassalli e sudditi con quelle del Sultano.

Si cercò, per via di consigli amichevoli diretti, sia alla Porta, sia ai Governi di Belgrado e del Montenegro, di conciliare gli spiriti e di venire ad un accomodamento fra le parti contendenti. Ma le cose peggiorarono, quando, col crescere della insurrezione, questa trovò un appoggio nell'attitudine che andavano prendendo il Montenegro e la Serbia.

Però l'opera delle grandi Potenze riuscì vana, malgrado i ripetuti sforzi che tutte senza eccezione fecero per indurre alla pace i malcontenti e per contenere i governi principeschi che, godendo di una certa indipendenza, erano spinti alla guerra dall'indole bellicosa delle loro popolazioni. Non so per quale triste condizione di cose non si potè riuscire ad impedire che i contendenti venissero alle mani, e che le rive della Drina e della Morava fossero insanguinate da crudeli combattimenti.

Ma se l'opera delle grandi Potenze non è riuscita ad impedire la guerra e le sue funeste conseguenze nell'Impero Ottomano, ha potuto però preservare le nazioni d'Europa da simile calamità. È questo un grande benefizio, dovuto appunto al principio, all'impero del quale noi ci siamo sottoposti per i primi, al principio cioè del *non intervento*, che l'illustre interpellante non ha guari consigliava in una lettera pubblicata in un giornale autorevole, ma che noi avevamo già prima adottato con esito felice.

Gli sforzi dei gabinetti europei non sono perduti, poichè questo principio salutare è stato accolto, nello stato attuale delle cose, anche nel recente colloquio di Reichstadt.

Ieri sera ho ricevuto appunto un telegramma proveniente da una delle sorgenti più autorevoli, in cui mi si assicura che i due Imperatori si sono messi d'accordo per mantenere questo principio, che io credo salutare non solo per gl'interessi dell'Italia, ma altresì per quelli di tutta l'Europa. *(Bene)*

Il lavoro diplomatico di questi ultimi tempi non è quindi perduto nè per il presente nè per l'avvenire; poichè, se pel presente ha salvato l'Europa, per l'avvenire assicurerà alle popolazioni che la guerra ora affligge, i benefizî del progresso della civiltà, e le condizioni giuridiche che loro assicurano i trattati. Sembra invero che da ogni parte si sia d'accordo nel ritenere che qualora le armi turche trionfassero degli insorti, questi non potrebbero mai avere condizioni giuridiche inferiori a quelle che loro sono garantite dai trattati. *(Bene.)*

Con ciò credo di aver risposto al secondo punto della interpellanza che mi è fatta.

Nella seconda parte, il conte Mamiani mi chiede: quale sia la interpretazione che io dia, quale quella che dà il Ministero all'articolo 7. del Trattato di pace di Parigi.

Questo solenne patto è stato finora la regola della nostra condotta politica rispetto all'Oriente. Ed a questo Trattato noi teniamo tanto più che per esso il giovane Piemonte, dopo la guerra di Crimea, assumeva anticipatamente, per opera del conte di Cavour, il posto cui dovea essere chiamata l'Italia nel concerto delle grandi Potenze.

Noi crediamo che questo trattato c'imponga il rispetto ai dritti dell'Impero ottomano, e questo rispetto lo abbiamo dimostrato, dichiarandoci per il principio che nelle condizioni presenti è stato proclamato da tutte le Nazioni.

Il Governo reputa di aver dato la sua giusta interpretazione alle stipulazioni di Parigi ed ha fatto a questo proposito delle dichiarazioni che gli hanno assicurato il rispetto e la stima di tutte le Potenze garanti senza eccezione, colle quali ci serbiamo nelle più intime e migliori relazioni.

Io credo di aver sufficientemente.....

Senatore RASPONI. Domando la parola.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI..... risposto alla interpellanza dell'illustre conte Mamiani, e credo di aver nello stesso tempo fornite le prove atte a sgannare coloro che hanno creduto che l'Italia fosse per lanciarsi in questi momenti pericolosi in una politica di avventure, la quale avrebbe potuto minacciare la gloria e l'avvenire d'Italia.

PRESIDENTE. Il Senatore Rasponi ha la parola.

Senatore RASPONI. Io comprendo benissimo che gli avvenimenti i quali si sono andati svolgendo in questo periodo di tempo in Oriente, comprendo benissimo che le apprensioni le quali hanno commosso l'Europa in questi ultimi giorni, e che la tengono tuttora in sospeso

sull'esito della guerra che combattono la Serbia ed il Montenegro da una parte e la Turchia dall' altra; comprendo, dico, che questo stato gravissimo di cose abbia spinto l'illustre Senatore Mamiani a muovere all' onor. Ministro degli Esteri un'interpellanza, la di cui gravità non può disconoscersi da alcuno. Mentre io do lode all' onor. Mamiani, come tutti devono darla per la iniziativa da lui presa eper lo sviluppo che ha saputo dare alla sua interrogazione, io non posso a meno di riconoscere che la risposta del Ministro degli Esteri è stata intieramente rassicurante, e tale da mostrare che l'Italia intera è interessata quanto qualunque altra nazione alla santa causa della pace, asseconda gli sforzi delle altre grandi Potenze perchè l'incendio scoppiato tra i piccoli non diventi guerra esterminatrice fra i grandi.

Ma io, Signori, non ho chiesto la parola per ingolfarmi nella questione d'Oriente; l'ho chiesta soltanto per toccare un punto che mi sembra non sia stato toccato dall' onorevole Mamiani.

Io vorrei sapere da'l'onorevole Ministro degli Esteri se dai suoi rapporti ufficiali e dalle sue informazioni sia confermato ciò che fu detto da tutti i giornali o dalle diverse agenzie telegrafiche, cioè i fatti di barbarie e le atrocità commesse dalle autorità turche e dalle orde turche. Signori, si è parlato di fatti che destano il raccapriccio delle nazioni le più civili; si è detto che 40 donne furono bruciate vive, che il pascià di Viddino avrebbe fatto imprigionare 500 individui colla minaccia di farli passare per le armi al primo segnale di sollevamento; si è detto che lo stesso pascià o qualche altro, adesso non lo rammento bene, abbia fatto impiccare quanti maestri di scuola gli sono capitati sotto le mani, in omaggio forse alla promessa di riforme sulla istruzione pubblica (*Ilarità*). Finalmente si è detto che un individuo era stato crocifisso.

Secondo me basta l'enunciazione di simili fatti per stigmatizzarli; ma in ogni modo io sarei molto lieto se l'Italia si fosse unita alle altre potenze nel segnalare questa condotta contro l'umanità e contro la civiltà.

Queste cose ho voluto dire nella speranza di ricevere dall' onorevole Ministro degli Affari Esteri una risposta, la quale mostri come il Governo Italiano sia sempre tra i primi quando si tratta di difendere la causa della civiltà e dell'umanità.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. L'Italia ha nell'Impero ottomano e alle frontiere di esso diversi abili ed intelligenti funzionari, ed a Costantinopoli si trova rappresentata da uno dei nostri migliori diplomatici. I regi agenti a Bucharest, Belgrado, Roustciouk, Serrajevo, Mostar, Janina e Scutari d'Albania, ci informano ogni giorno, non solo di quanto accade intorno a loro, ma sì pure di tutto ciò che loro proviene dalla voce pubblica più o meno ben informata. Nessuno di essi però ha potuto affermare con precisione fatti della natura di quelli indicati dall'onorevole Senatore Rasponi. Si è parlato vagamente di stragi avvenute nella Bulgaria ed in altri luoghi; ma nulla si è confermato, ad eccezione dei fatti di Salonicco, noti a tutti, i quali ebbero luogo prima che scoppiassero le ostilità, ed in cui non si scorge attinenza alcuna con le cause della guerra attuale.

Le sorti della Turchia sono già gravi per sè abbastanza, e non vorrei che, lasciando senza osservazioni queste voci che trovano eco al di fuori, si potesse accagionare il Governo italiano di non aver cercato di ristabilire, per la parte che gli spetta, la verità. E questo dico unicamente per mettere in chiaro lo stato delle cose, sia in favore della Turchia, sia in favore del Montenegro e della Serbia, per la responsabilità che a ciascuno di essi spetta. Certamente la guerra non è un giuoco allettevole, ma le scene atroci di sangue, di cui parla l'onorevole Senatore Rasponi, e che in ogni caso speriamo esagerate, o non hanno avuto luogo, o quanto meno non sono giunte a nostra cognizione.

Senatore MAMIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI. Mi affretto a ringraziare l'onorevole Ministro degli Esteri delle parecchie utili ed esatte informazioni ch'egli ha ben voluto porgere al Senato; come parimente mi affretto di ricambiare vivi ringraziamenti per le parole troppo cortesi e scarsamente meritate, dirette all'interpellante.

Prima però di chiudere il breve mio dire, mi permetta il Senato un'osservazione ancora. Io ho pur toccato un punto, che veramente nei miei due capi d'interpellanza non era incluso,

ma che tuttavolta aveva molta importanza morale; e questo punto consisteva nel sapere se qualche potentato, che pur era fra i soscrittori del Trattato di Parigi, abbia o no proposto un concerto d'azioni assidue e pertinaci affine di tenere la guerra presente nei limiti della maggiore possibile umanità, e soprattutto non abbia a degenerare mai, come io dicevo, nella ferocia spietata ed infinita d'una guerra di religione.

E se su questo punto potesse l'onorevole Ministro fornire al Senato un qualche particolare, gliene avrei speciale obbligazione.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Domando la parola.

Senatore RASPONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro degli Affari Esteri.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. I sentimenti espressi dall'egregio interpellante conte Mamiani, sono quelli del Governo italiano e di tutte le altre potenze senza eccezione, le quali come appare da....

Senatore MAMIANI. Siamo d'accordo.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI ...diverse comunicazioni hanno sempre mirato a diminuire i mali inerenti alla situazione presente e faranno certamente opera in comune per rendere meno dolorose le conseguenze della guerra alle popolazioni che ne hanno maggiormente sofferto.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Rasponi.

Senatore RASPONI. Io vorrei ringraziare l'onorevole Ministro degli Affari Esteri della risposta che ha fatto al mio discorso; però sono alquanto titubante nell'esprimergli questi miei ringraziamenti dacchè egli ha avuto quasi l'aria di dire che questi erano sogni.

Ora, l'onorevole Ministro degli Affari Esteri se ha letto i dispacci dell'agenzia Stefani, e credo li legga prima di noi, deve aver visto che il Parlamento inglese si è occupato non più tardi di ieri di questa questione.

Mi sembrava di esser stato molto modesto nella mia domanda. Desideravo sapere non solo se aveva avuto informazioni, ma se era disposto ad appoggiare i reclami che l'umanità intera deve sollevare contro questi atrocissimi fatti.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Il Governo ed io in particolar modo siamo dispostissimi ad appoggiare ogni reclamo che si facesse a questo riguardo. Non ho voluto diminuire in nulla l'autorità della parola dell'interpellante.

Volli soltanto dire che i fatti addotti non risultano ufficialmente dai rapporti dei molti agenti che il Governo del Re ha nell'impero Ottomano.

Questi fatti sono pure venuti a noi ma come voci vaghe, prive di fondamento.

Riconosco però che sono sparse in tutta Europa le notizie di cui ha parlato l'onorevole preopinante e che accagionano di crudeltà così l'uno che l'altro dei belligeranti.

Senatore MAMIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI. Due parole ancora perchè non sono uso di tediare colle mie lungaggini il Senato.

La risposta che l'onorevole Ministro degli Affari Esteri m'ha favorito, sul punto di concertarsi tutte le potenze a dare alla guerra attuale un andamento il più umano possibile, mi sembra un poco vaga ed incerta. Io so bene che è desiderio usuale dei Governi tutti civili di scansar per quanto si può, anche nel tumulto sanguinoso della guerra, atti feroci che oltrepassano la marziale necessità. Ma speravo qualche accordo più efficace e ingegnoso, qualcosa di più peculiare.

Non l'ho sentito accennare, e conviene rassegnarsi.

Ma debbo compiacermi altamente di ciò che l'onorevole Ministro ci riferiva circa il principio del non intervento.

Aggiungeva Egli, che ieri stesso, se non ho male inteso, gli fu quel principio confermato da alcuni dispacci intorno al convegno di Reichstadt, e nel quale i due imperatori tornarono a concordare nell'idea di mantenere inviolato il detto principio. Questa per me è una lietissima nuova, massime che mi pareva che gli antecedenti annunziassero qualcosa di assai diverso.

Finisco con una sola considerazione che mi preme di fare.

Qui, noi trattiamo gl'interessi della Nazione, i veri fondamentali suoi interessi, qui non si fila il sentimento; quando fosse discorso di sentimenti e di simpatie, io e forse l'intero Se-

nato sappiamo verso chi volgeremmo le nostre simpatie ed il nostro sentimento.

Seguito della discussione del progetto di legge: Istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno.

PRESIDENTE. Rimane così esaurito l'incidente. L' ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno.

Senatore RICCI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore RICCI. Onorevole signor Presidente, perdoni, ma soltanto adesso vedo che l' onor. Senatore De Cesare, il quale mi attaccava vivamente nella tornata di ieri, non è presente; perciò non mi pare cosa leale il rispondergli quando egli non è qui; se me lo permettesse, aspetterei a prender la parola quando entrasse nell' aula l'onorevole Senatore De Cesare.

PRESIDENTE. Avrà a suo tempo la parola l'on. Senatore Ricci. La parola ora spetta all' onor. Senatore Rossi.

Senatore ROSSI A. Non c' è privilegio, contrabbando non c' è; affermarono ieri l' onor. Senatore Spinola e l' onor. Senatore Astengo; se sono privilegi i depositi franchi, chiamate un privilegio il mare, disse l'uno; coi depositi franchi, o tutti onesti, o tutti contrabbandieri, disse l' altro. Il mio amico, l' onor. Senatore Vacca disse che i piroscafi fuggono da Genova, che Venezia è schiacciata da Trieste. Indietro vincolisti! soggiunse, e sia libero il mare. Ma l' onor. Senatore Astengo dovette citare ad uno ad uno i vincoli che il progetto di legge riserva al potere esecutivo come una guarentigia contro gli abusi.

Di fronte a questi primordî di discussione la sobria Relazione dell' Ufficio Centrale vi rende giudici, onorevoli Colleghi, se il progetto di legge che vi sta dinanzi non era profondamente a studiarsi prima che giungesse al Senato; vi spieghi l' onesta insistenza di parecchi di noi perchè non si prendessero decisioni improvvise.

Io mi propongo di dimostrarvi gli equivoci e le contraddizioni che ad ogni passo s'incontrano nella questione dei depositi franchi.

Ben fortunato se potrò aggiungere argomenti decisivi all' indipendenza del vostro voto.

Pareva infatti una piccola questione; il fisco unico intoppo; si usò e si abusò della parola commercio; nessuna voce si è levata a parlare mai in nome dell' industria nazionale, quasi che non esistesse o non dovesse esistere una industria nazionale.

Ma la questione degli interessati si è fatta grossa nelle conseguenze sue. S' implicò alla stessa o la prosperità o la decadenza commerciale d' Italia.

Io non oso dire che la rapidità avventurosa della nostra costituzione politica ci abbia fatto dimenticare quanto sia lungo e penoso il fondare e consolidare l'economia nazionale.

Ma è un fatto che nelle nostre politiche rappresentanze non ebbero ancor tempo di bilanciarsi tra di loro i diversi, benchè così armonici, interessi agricoli, industriali e commerciali.

In Italia gli uomini del lavoro cominciano appena, ed hanno troppo impegnata la loro opera personale nell' impianto e nello sviluppo delle industrie in un terreno irto di difficoltà, per distrarsi in polemiche o per scendere in agitazioni.

Sparsi nelle diverse provincie accanto alle loro forze motrici, non formano centri potenti come un gran porto marittimo.

Le Camere di commercio come sono costituite (e lo vedremo più avanti) non possono essere organi imparziali degli interessi generali.

Si è già visto in questo argomento una o due Camere, e meglio una sola, trascinare quasi inconsciamente le altre: negli Stati più maturi, meglio assettati, gli interessi legittimi dell' agricoltura, dell'industria e del commercio scendono in campo ad armi eguali; le città agricole con le commerciali, le città marittime colle città industriali.

In tal modo i legislatori possono agevolmente discernere quanto vi abbia di eccessivo nelle domande delle une e delle altre, e possono giudicare dove sia il giusto mezzo nel quale riposano gli interessi di tutti i cittadini, che sono infine gli interessi di tutto lo Stato.

Da noi invece contraddittorio non ci fu. Una povera petizione di cinquantuno industriali tessili che rappresentavano 100 milioni di produ-

ione e 30 mila operai, presentata il 6 di marzo andò smarrita, certo senza colpa alcuna dell'attuale onorevole Ministro delle Finanze. Alla riunione di Bologna sui magazzini generali nessuno pose attenzione. Ed ora fattosi imminente il pericolo, i negozianti di Terraferma e gli industriali si appellano al Senato.

Nelle condizioni intanto, e per i motivi che ho addotti, si venne a poco a poco fuorviando la pubblica opinione, in guisa che oramai, quando si nomina commercio e navigazione, vi si associa l'idea della libertà con tutti i suoi sorrisi, e quando invece si nominano le industrie, corre subito alla mente l'orrido spettro del protezionismo.

Così discorsero anche ieri gli onorevoli Senatori Spinola e Vacca.

Ma nei fatti, se pigliamo in mano la nostra legislazione, se pigliamo i bilanci, noi ci incontriamo in ogni specie di favori e di protezione dispensati al commercio.

Io ho voluto rivedere in questi giorni le somme che si sono spese per il commercio e la navigazione da che si è costituito il Regno, ed invero si sono fatti prodigi nelle condizioni in cui si trovava la nostra finanza. All'interno, ci siamo aggravati di imposte per aprire ferrovie internazionali e valichi alpini, per anticipazioni, per sussidî alla navigazione, per migliorare i porti soprattutto per taluna città, e tuttodì di più in più proseguiamo in quella via. Al commercio parimente si è sempre mirato nello stabilire le tariffe internazionali e di transito. E qui mi tocca osservare, poichè ho il prospetto sotto la mano, che per le costruzioni di dogane nelle città franche, e per sussidî ai comuni che costruissero magazzini generali, dai sei milioni della legge 1865, siamo giunti a stanziare una somma di lire 10,830,789 a tutto il 1875. Questo valga a precisarvi meglio quanto è detto nella Relazione dell'Ufficio Centrale, e quanto disse ieri il mio amico l'onorevole Senatore De Cesare. Quella mia cifra l'onorevole Ministro delle Finanze potrà verificare.

Inoltre, perchè l'esportazione favorisca il commercio e la navigazione e perchè questa possa misurarsi con la concorrenza estera, nei due Trattati del 1872 colla Francia, noi abbiamo concesso basse tariffe sulle merci estere il che non significa di certo protezione dell'industrie nazionali, anzi l'inchiesta industriale ha chiarito che in più casi i Trattati esistenti fanno la protezione a rovescio, la protezione cioè delle industrie estere.

I Trattati internazionali di scambi da noi hanno puramente un carattere fiscale. Le tariffe non proteggono le industrie; le difendono soltanto in questo, che le merci estere che entrano paghino le tasse equivalenti a quelle che aggravano all'interno il prodotto nazionale. La imperfezione dei Trattati e le frodi doganali concorrono a scemare di una buona metà la difesa surriferita. Alcuni che non si addentrano nelle questioni hanno detto che il corso forzoso sia una specie di protezionismo dell'industria nazionale. Nulla di più falso: quando questa asserzione dovesse emergere in Senato, lo che non credo, io mi tengo pronto a rispondere ed a provare che è falso. O che parlasi dunque di protezionismo?

Applaudasi alla protezione che si accorda al commercio, manon invertiamo le parti; lasciamo alle cose il loro vero significato. Le industrie non vengono a reclamare favori di sorta alcuna: esse non reclamano che i diritti che a loro sono consentiti dai trattati internazionali, che sono leggi del Parlamento.... almeno finchè trattati esistono, finchè si crede che vi devano essere, finchè si crede che le dogane non vadano abolite.

Poichè siamo giunti a questo: tre settimane fa ho udito dire in Senato da taluno; volete abolire il giuramento? Oggi sarebbe venuto il caso di domandarci: volete abolire le dogane? Vedrete onorevoli Colleghi che l'esagerazione non è punto dal lato degli oppositori, bensì appartiene ai fautori dei depositi-franchi; vedrete che se ci fosse lo *scadimento precipitoso del commercio*, che descrisse ieri l'onorevole Senatore Vacca, non lo rileverebbe la soppressione della registrazione.

Tenete bene a mente che riesportazione dai nostri porti non ce n'è punto.

Volle anche ieri timidamente vantarla l'onorevole Senatore Spinola: ma io ho dimostrato giorni fa, quando si discusse in Senato l'abolizione dei diritti di riesportazione (dritti di ostellaggio) che in Italia riesportazione non havvi che punto o pochissima; nessuno è sorto a contraddirmi. L'Italia non è nemmanco l'O-

landa per lo zuccaro, e tanto meno riesporta prodotti manufatti, prodotti lavorati.

Lascino adunque in pace la riesportazione i fautori dei depositi-franchi; e quanto agli affari di transito, io non farò che richiamarmi alle considerazioni emesse nella Relazione dell'Ufficio Centrale.

Resta adunque il commercio di consumo, e questo importantissimo, ma che si fa con poco o punto deposito, sia franco sia registrato; commercio dove in pochi casi figura il commerciante, e dove nella generalità il commissionato e lo speditore sono soli in causa. In ultima analisi la questione si riduce alla maggiore o minore facilità d'introduzione di merci estere in territorio doganale.

Io vi pregherò quindi di ascoltarmi con pazienza, se di questa introduzione dovrò intrattenermi, e della concorrenza che si fanno gli uni cogli altri gl'interessati, da giungere fino al contrabbando.

Non dimenticherò la tanto nominata concorrenza di Marsiglia; e lasciando ad altri più di me competenti le dimostrazioni teoriche, io mi fermerò più specialmente sui rapporti del progetto di legge coll'industria nazionale, cogl'impieghi dei cittadini, con la sorte degli operai e colla economia generale.

Sarà d'uopo che dichiari all'onor. Ministro delle Finanze che io non sono, non posso essere, uomo di opposizione? Sarà d'uopo che io gli professi qui la stima grandissima che nutro per lui personalmente, e come mi dolga di trovarmi in questo argomento sopra un campo diverso dal suo?

A questo Ministero spetterà la decisione degli scadenti trattati di commercio, donde ponno dipendere, o un periodo di crescente prosperità, o un periodo di persistente malessere. Non v'è chi non veda come questo progetto di legge si leghi colle tariffe internazionali pel regime doganale che è in discussione.

Io intendo di fare opera grata al Ministero patrocinando i diritti dell'erario e dell'industria che all'erario contribuiscono.

A che gioverebbero i trattati quando il regime doganale ne andasse pregiudicato? D'altronde non disse egli stesso, l'onor. Depretis, che non ci può essere buona finanza se non si fonda sulla buona economia? Non parlò egli stesso di esperimento? Dunque ci è l'esitanza, penso io, nel suo animo onesto!

Io non farò quindi appello invano alla benevola attenzione sua; non già ch'io m'illuda sull'efficacia delle mie parole, ma sento potenti in me le ragioni della mia causa.

Faccia della politica chi vuole; io mi limiterò a fare dell'economia, niente altro che l'economia; io mi limiterò a far voti ardenti che il Senato e l'onor. Ministro, nell'interesse stesso delle finanze, accolgano quelle liberali proposte colle quali l'Ufficio Centrale chiude la sua Relazione.

L'origine della legge, o signori Senatori, vi è nota, i documenti ce ne danno la storia. La Relazione dell'Ufficio Centrale e l'onor. mio amico De Cesare vi fecero la storia della nostra legislazione doganale.

Io mi mostrerò più cortese con i genovesi che non fu l'onor. Senatore Astengo, il quale ieri mise in dubbio al Senato la validità della convenzione 22 novembre 1865, e dirò solo che i negozianti genovesi, trovatisi a disagio con magazzini generali male costrutti, male situati, rivolsero le loro aspirazioni al lamentato all'abolito porto-franco. Dapprima fra loro, poi colla Camera di commercio, via via con istanze al Governo, nel Congresso delle Camere di commercio di Roma, l'agitazione venne crescendo; l'argomento per Genova divenne presto popolare; popolari i sostenitori, numerati uno ad uno sui giornali gl'illustri rappresentanti politici della nobilissima città.

Naturalmente divennero meno popolari i Ministri delle Finanze che tenevano ferma la legge, una legge che aveva costato molti anni e molti dispendi. Si prese a dire: Genova è in una condizione eccezionale, vanta diritti eccezionali, e occorre una legge eccezionale. E qui veniva innanzi la cronologia del porto-franco di Genova, cronologia che ieri ci ha ripetuto l'onorevole Senatore Astengo fin per sentenza di tribunale.

Anche Livorno ha la sua cronologia; l'abbiamo udito dall'onorevole Senatore De Cesare; e Messina ha la sua cronologia, ed Ancona e Venezia e perfino Sinigaglia hanno le loro cronologie. Ma, o Signori, vi ha un'epoca storica che nessun cittadino italiano dovrebbe dimenticare, ed è quella della formazione di questo bel Regno d'Italia, e quindi la legge 11 mag-

gio 1865, fatta da un Parlamento italiano. Non indaghiamo se non siasi esagerata in Italia la portata e la maturità dei magazzini generali per troppe città di terraferma, in commercio di puro consumo, quando ferrovie e piroscafi avvicinano di più in più consumatori e produttori. Torino opera già per 46 milioni annui. Livorno ci chiede di aver riguardo ai suoi magazzini fiduciarî. A Bologna si contrappone una assemblea in favore dei magazzini generali. Certo è che ai depositi ed al credito giovano i magazzini generali assai più dei depositi franchi, così ora chiamati, perchè porti-franchi più non voglionsi dire.

Voi, o Signori, mi concederete che ad ogni novella istituzione occorre lasciare il tempo necessario perchè svolger si possa; così doveva essere per le *fedi di deposito* e per le *note di credito*. Non si vinsero d'un tratto gli ostacoli neanche a Marsiglia. E adesso quei magazzini generali vanno egregiamente prosperando, a segno che Genova li invidia.

Infatti le azioni di quella Compagnia dei *Docks et Entrepôts* hanno raggiunto il corso alla pari, e stanno per sorpassarlo. Genova però, quanto a sè, condannava i magazzini generali prima che il porto-franco cessasse. Il Ministro Minghetti emise il decreto 1° agosto 1875, che accordava concessioni importanti, quali non esistono a Marsiglia, perchè dalle materie prime si estendono ai prodotti lavorati, concessione che a me pareva sorpassasse la facoltà del Potere esecutivo.

Non basta. Il Direttore generale delle Gabelle emise una circolare per agevolare, per quanto era possibile, i regolamenti, e le operazioni doganali; ma nulla valse a vincere la resistenza di quei negozianti, forti nella Camera di commercio, secondati dal Municipio che pure avea firmata la Convenzione del 1867, già stata approvata dal Parlamento, e ne aveva anche accettati i compensi relativi; finalmente la questione fu tratta innanzi al Parlamento.

È notisi che mentre i lamenti e le proteste erano venuti crescendo, aumentavano per confessione della stessa Camera di commercio di Genova gli introiti doganali e il movimento del porto.

Io ho udito più volte, e fuori di qui e qui, asserire che ci fosse diminuzione nella dogana di Genova dopo la cessazione del porto-franco. Sarà possibile, ma non so allora come la Camera di commercio di Genova dica e stampi il contrario.

La Camera di commercio di Genova nella sua Relazione dell'anno 1875 accusa in confronto del 1874 un movimento di 117,816 tonnellate in più, e di 500,000 quintali circa in più nel traffico della ferrovia.

E quanto alla Dogana, vedo che nell'anno vi ebbe un reddito di lire 23,079,465, ma l'anno 1875 ha un'entrata di 23,475,605, quindi un aumento d'introito doganale di circa 400,000 lire dall'anno 1875 sopra il 1874.

Come vedete, onorevoli Colleghi, io non fo che leggere i documenti della Camera di commercio di Genova.

Intanto la Direzione generale delle gabelle aveva fatto eseguire degli studi coscienziosi; aveva delegato all'estero un distinto impiegato di cui abbiamo letto le conclusioni, e fu provato che il deposito franco come si vuole da noi, non esiste in nessun luogo del mondo. E si è visto il Direttore generale delle gabelle resistere strenuamente contro Ministri, contro Commissioni parlamentari, contro delegati della Camera di commercio e ripetere che la registrazione delle merci è indispensabile, che senza la registrazione si sentirebbe disarmato d'innanzi all'organizzazione legale del contrabbando.

Quindi, soggiungeva, magazzini generali sì, depositi franchi no.

Queste dichiarazioni si trovano qui negli Atti del Parlamento.

Si dice che all'ultima ora il comm. Bennati, solo, al fianco del suo Ministro, in una riunione preparatoria che ebbe luogo al Ministero delle Finanze, ove, come ho detto, contradditorio alcuno d'altri interessi non ebbe luogo, facesse sforzo di ossequio, ma ciò non toglie, non diminuisce il valore delle precedenti dichiarazioni fatte a mente libera e calma.

D'altra parte si profittava del Congresso delle Camere di commercio in Roma sopra il testo del primitivo progetto, nel quale si promettevano i punti franchi a tutti quanti. Così si ottennero dopo due prove i voti della metà più uno delle Camere di commercio radunate in Roma; così vennero gli alleati a Genova.

E infatti Genova, per la mirabile sua positura geografica, pel suo presente, pel suo av-

venire, sopra tutto per la grande attitudine e l'energia dei suoi abitanti, pel valore dei suoi rappresentanti, pel suo capitale accumulato, Genova può benissimo predicare gli alti destini riservati a Venezia, e la prosperità a tutte quelle altre città che si credono predestinate nel cammino della ricchezza! Infatti a Genova si è alleata Venezia, od almeno una parte di Venezia (dico una parte, perchè a Venezia le opinioni sono molto divise), quando quella città si era già acquetata alla soppressione del porto-franco, e non pensava nemmeno in qual sito sarebbe per fare il deposito franco, e cominciava a darsi alle piccole industrie. A me, veneto, fa male al cuore nel dover dire a Venezia che lo attendere il suo risorgimento dalla soppressione della registrazione delle merci estere (in che sta approssimativamente la differenza fra magazzini generali e depositi franchi) è una vera illusione.

Non regge affatto il confronto Trieste-Venezia. Che fornisce il Veneto fino a Vicenza, fino a Padova e forse anche fino a Udine, è sempre Genova. A quei tempi in cui le franchigie fecero prospera Genova libera, le franchigie quasi uccisero Venezia; fu il dominio straniero che prostrò a Venezia lo spirito commerciale, nè le valse il suo porto-franco che a farle perdere persino il traffico della sua propria provincia con cui non poteva comunincare senza una infinità di fastidi daziarî.

Venne a piantarvi dimora qualche raro negoziante estero. Io conobbi dei lombardi che dopo due o tre anni di prova levarono il campo e andarono altrove. Dei veneziani quasi nessuno: o pochissimi vi ebbero vita, tranne pel poco invidiabile commercio di contrabbando.

Ieri ho udito l'onor. Senatore Astengo citare in difesa del deposito franco, l'autorità di un Deputato veneziano.

Lo citerò anch'io quel Deputato quando disse alla Camera: « Or che impera la Lorena non si pranza e non si cena »; ebbene, la casa di Lorena lasciò a Venezia il porto-franco per oltre un terzo di secolo.

L'aristocrazia non trovando uomini arditi, intraprendenti, dovette affidare i suoi capitali alla terra, non al commercio; è precisamente ai tempi del porto-franco che i palazzi del monumentale Canale passarono uno ad uno in possesso di non veneziani. Venezia era divenuta la dimora tranquilla, è doloroso il dirlo, Venezia era divenuta la dimora tranquilla del pensionario austriaco. Ah! onorevoli Senatori, non era certo l'animo che mancasse ai veneziani, perchè essi hanno dimostrato all'Italia, al mondo di che fossero capaci colla loro eroica difesa del 1849.

Ma anche i tempi si sono venuti via via mutando ai danni di Venezia. Come un dì la scoperta del Capo di Buona Speranza, ora sono i valichi alpini, le ferrovie che spostano di più in più il movimento commerciale; non è soltanto la valigia delle Indie che preferisce la ferrovia, è il commercio generale i cui affari oggi dipendono da un telegramma, da un'ora, da un minuto.

Per ogni dove la velocità del vapore, la sicurezza delle ferrovie vinsero l'economia delle vele, compensano il rischio del mare.

Del resto, si è visto che anche gli otto anni del porto-franco, passati nella indipendenza, corsero inosservati pel risorgimento di Venezia. Nessuno contrasta che le grandi linee di navigazione potranno giovare, e potentemente giovare, a rilevare quella illustre Città ed il suo porto. Ma, le compagnie estere sono precarie, e lo Stato non può creare di pianta le grandi linee nazionali di navigazione. La natura delle cose, le abitudini giornaliere degli uomini, le attitudini particolari non si violentano; la istruzione marittima, i grandi capitali non si improvvisano.

La conversione di magazzini generali in depositi franchi (la quale certo non sarà per Venezia una tenue spesa) potrà accontentare una frazione di interessati per rinnovare quei miseri impieghi del contrabbando lagunare e dei molti canali entro terra, con grandissimo dispendio di guardie doganali per lo Stato; potrà rinnovare quelle famose regate tra contrabbandieri e doganieri che sotto l'Austria si applaudivano, ed oggi sarebbero una vergogna, ma non saprei come potrebbe, quella conversione, fondare la prosperità di Venezia.

La Camera di Commercio parla essa pure di emporî in deposito franco. Si è visto a che riuscì quella Società di Commercio e di navigazione che in due anni dovette liquidare dopo di aver perduto la metà del suo cospicuo capitale a cui credo che sottoscrissero patrioti-

camente tutti i nostri onorevoli Colleghi veneziani.

Ora, sono forse gli stessi uomini che vanno a chiedere ad essi l'appoggio in Senato pel deposito franco.

Se per la riverenza che porto a Venezia, riverenza che metto al di sopra d'ogni meschina popolarità, mi fosse lecito farle un augurio, io vorrei vederla procedere ancor più animosa nella via delle piccole industrie a cui il suo popolo è tanto disposto, come era al tempo della Repubblica, per quella parte che più non trae oramai la vita dal mare!

Ho letto in questi giorni, riuniti in un bel volume, gli studî importantissimi che quel solerte Municipio fece all'uopo eseguire intorno a parecchie industrie marittime, manifatturiere ed artistiche. Ho visto che vi si propone di aggiungerne non poche altre a quelle già ivi esistenti e fiorenti come il musaico, le conterie, li soffiati, li mobili, merletti, fotografie, zolfanelli e simili; le artistiche specialmente, così omogenee a quella monumentale città.

A Genova si sono inoltre alleate ventisei Camere di commercio col miraggio, come dissi, dei porti-franchi per tutti.

È noto in quali condizioni si trovi in Italia la istituzione delle Camere di commercio, come penda sovra esse, diciamolo francamente, la scure dell'opinione pubblica.

Nominate le Camere di commercio da forse un dieci o quindici per cento degli elettori, nella generalità, chi assiste alle loro tornate? chi ci viene dalle provincie? che valore hanno, salvo poche eccezioni, le loro statistiche? Si capisce una Camera di commercio come quella di Genova, e qualche altra rarissima; ma in generale le Camere di commercio fanno ben poco, e si può dire che poco o nulla rappresentano, tranne una sovra-imposta di due milioni e mezzo, ed un ostacolo indiretto a che si formino le libere associazioni industriali e commerciali, corrispondenti agli interessi che sono sparsi per tutto il Regno.

Invero, il Congresso loro a Roma, dove erano ventidue i segretari delegati dalle medesime a rappresentarle, decise di mantenerle, anzi di farne delle filiali nei capoluoghi di provincia, anzi di unirvi le cose agrarie; e si parlò di notifiche coatte delle ditte, e di esazioni coatte del contributo. Tutto ciò si capisce; ma intanto noi ci troviamo in una situazione singolare, perchè questo progetto di legge, uscito dall'agitazione promossa da una di queste Camere, si fonda, s'impernia, per così dire, sulle medesime Camere, e loro imparte inaudite attribuzioni nuove.

All'art. 1 sono chiamate, ancora prima del Comune, a dare il loro voto sui depositi franchi. All'art. 2 se ne domanda dal Governo il parere tosto dopo quello del Consiglio di Stato.

Le Camere di commercio assumono esse la vigilanza dei depositi-franchi, insieme al Governo, dovranno, cioè, vegliare agli interessi del fisco contro le possibili insidie dei negozianti che sono i loro elettori. All'art. 4 illuminano il Governo sui regolamenti; così si può dire che le Camere di commercio hanno l'impresa dei depositi-franchi.

Ma devono essere modelli di virtù; a rendere più facile l'esercizio della quale, io non credo giovino le vaghe e indeterminate espressioni che si incontrano in questo progetto di legge; parole che non esprimono che l'arbitrio del potere esecutivo, arbitrio che sarebbe diviso dalle Camere di commercio!

Io mi sono sempre detto che i miei onorevoli Colleghi che patrocinano la legge, nella loro intemerata coscienza, ed il Ministro con essi, si figurino un ideale in fatto di dogane: il loro giudizio riposa sulla buona fede, sulla rettitudine; essi non conoscono le astuzie e le frodi. Nella loro fierezza d'animo i Senatori genovesi possono dire benissimo: non calunniate il commercio di Genova!

Io vado più in là, ed ammetto che le attuali Camere di commercio, supponiamo quella di Genova, coltivino anch'esse questo ideale.

Ammetto che nè il corpo, nè i membri della Camera di commercio di Genova abbiano interesse particolare, nemmeno a reintegrare il valore del locale del cessato porto-franco, di cui sono proprietarî.

Ammetto che nella questione dei punti-franchi non vedano già il loro interesse soltanto, ma sibbene e prima quello della Nazione, come ci assicurano. Ma saremo noi sicuri che sarà lo stesso domani, o ad una nuova elezione? Io ne dubito fortemente. In ogni modo non si deve tentare la virtù.

Già avrete potuto leggere quante cose non vere si affermino nelle petizioni dei negozianti geno-

vesi. Vengono a dirci che non si è mai fatto nulla per Genova, che si protegge il commercio francese, che prima coi governi assoluti vi era la libertà del commercio, e con noi la schiavitù.... e simili graziosità. Ieri il Senatore Astengo ha letto al Senato una petizione d'industriali in favore dei depositi-franchi; ed infatti fra 100 petizioni d'industriali contro i depositi-franchi, ve ne sono due in favore che vengono da Venezia e da Genova. Che volete! sono uomini anch'essi gli industriali: ve ne ha di pietisti che io non lodo, e ve ne ha di catecumeni.

Questi il Senatore Astengo è ito a pigliare con la speranza di farne degli apostati. Io credo che non ci arrivi; in ogni modo si potrebbe esclamare di essi: *o fortunati nimium sua si bona norint agricolae!*

Io invece in questi giorni ho letto dei periodici, che si credono autorevoli, nei quali si metteva in caricatura il Direttore generale delle gabelle come un gladiatore sfortunato; ho visto deriderne le circolari, ho sentito accusarlo perchè traslocò impiegati doganali che erano parenti dei negozianti di cui dovevano sdaziare le merci; ho letto che a Genova un impiegato che fu condannato a 20 anni di lavori forzati in processo di contrabbando e crimine, venne assoluto dai giurati.

La quale circostanza mi fece venire in mente il famoso articolo 3 di questa legge sul quale tanto intende difendersi il Ministro. Mi si dirà che di quelle impunità non debbon farsene meraviglie, nè tirarne conseguenze, ed io lo ammetto. Ma è opportuno tuttavia avvertirne gl' idealisti.

Oh, non mancano le contraddizioni, signori Senatori! Se conchiuderete che Genova si pone al di sopra del diritto comune, Genova stretta dall' argomento vi dirà: concedete pure a tutti un deposito franco e così non sarà più un privilegio. Infatti era più logico nella sua origine il progetto Negrotto. Questo vi spiega l' incertezza in cui si trovano diversi Senatori che disapprovano la legge in principio, ma non consentirebbero all' esclusione della loro città. Cosa dicono essi, dopo il panegirico di una sola città che abbiamo udito ieri dall' on. Senatore Astengo? Che ne dice l'onor. Ministro? Infatti sorge il Ministro stesso a circoscrivere alle principali città marittime il privilegio del riformato progetto. Ma già lo stringono le pressioni e deve intanto nell'altra Camera riservarsi i porti delle isole.

Ma tutte le città, Napoli, Milano, Livorno, Ancona, Torino, ed altre a non finire, saranno alle spalle del Ministro a domandare i punti franchi. Come volete che i Torinesi paghino lire 22 di più alla tonnellata lo zuccaro, di quello che lo pagano i Genovesi? O che il grano che viene da Pesth sulla ferrovia, non vale il grano che viene dalla Turchia per mare? E così del caffè per ferrovia, non per piroscafo, e via via tutto il resto.

Io non sono di quelli che si adatterebbero ad un'eccezione per Genova o Venezia, perchè, mancato una volta il principio, non vi è Governo, e meno in Italia che altrove, che possa resistere, come diceva ieri l' onorevole Senatore De Cesare, a domande di interessi coalizzati, ma che verranno fatte in nome dell'eguaglianza civile e politica. Come si fa a resistere? Le condizioni parlamentari hanno ovunque le loro necessità, e noi vedremmo in poco tempo tutta l'Italia irretita di punti franchi. Dunque l'estensività del privilegio è argomento formidabile anch'esso contro il medesimo.

Si accusano gli industriali di aver adoprato la parola *fiera-franca*. Ma è al Congresso di Roma che si proclamò tutta l'Italia dover essere un punto franco. Soltanto quell' entusiastica Assemblea dimenticò una cosa, ed è che l'Italia costa troppo cara per rassegnarsi a rimanere eternamente povera.

Prospera, o Signori, voi lo sapete meglio di me, oltre l'Atlantico uno Stato famoso, dove nella più larga estensione della libertà cozzano di quando in quando fra loro, nelle assemblee politiche, gl'interessi particolari di alcune corporazioni o di strapotenti cittadini. Quel paese, grande in tanti rispetti, lo è anche nei monopolî, quando vi sono monopolî. Ma quante risorse di fronte! Tutti conosciamo la ricchezza di quel paese e la energia di intraprendenza, la costanza di quel popolo; e quando vuole avere la rivincita, vi si adopera con mezzi straordinari, imponenti. Ma l'Italia? L'Italia, o Signori, non può resistere a tali scosse; per fare delle esperienze non può mettere il piede in fallo.

O che non siamo appena all'esperimento dei magazzini generali, che portarono in Francia, come in Inghilterra, ottimi frutti? Oltre quanto

vi ho detto dei magazzini generali, pensate che si fondarono, già sull'abolizione dei porti-franchi, degli interessi industriali che dobbiamo rispettare. Avete accordato compensi per la cessazione dei porti-franchi, avete accordato o stanziato de' sussidî per 10,800,000 lire per l'avviamento dei magazzini generali. Dovremo ora pagare ancora dei compensi per la reintegrazione dei portifranchi?

Quale fede potrebbe più aversi in Italia per qualche cosa di stabile? È necessario che gli industriali, gl'istessi commercianti sappiano che cosa succederà da qui a un anno, due, tre, bisogna che sieno rassicurati del tempo avvenire; altrimenti ogni iniziativa privata rimarrà spuntata, ogni avanzamento economico reso impossibile.

Le leggi si mutano! diceva ieri l'onorevole Astengo; ma in verità nel caso nostro è stata quella un' espressione che mi ha colmato di meraviglia.

Vi dissi e vi confermo che il nostro commercio essendo limitato quasi intieramente al consumo, il gran commercio costituito nei grandi depositi, come Marsiglia, Havre, Londra, da noi non esiste punto; quindi non esistono depositi che la registrazione della dogana perseguiti l'importatore e lo costringa a portarsi all'estero, come si assevera dai fautori dei depositi franchi. Si capiscono quei grandi depositi di materie prime importate pel lavoro e che pure si adagiano benissimo nei magazzini generali, ma assai limitate sono da noi le materie prime che i nostri porti offrono alle nostre industrie. Pel cotone i nostri porti sono poco più di uno scalo alla consumazione interna; per le lane ancora meno; pei prodotti chimici, perfino per i metalli, pei carboni, per le sode, depositi non ci sono. C'è il commissionario il quale fa venire immediatamente la merce che desiderate, ma non siete sicuri di trovare il deposito di quanto vi occorre.

Io sono stato più volte a Genova e non ho visto mai grandi depositi: si sono fatti, è vero dei grandi depositi all'epoca della creazione delle Banche; non si sapeva, non si poteva impiegare nelle Banche il denaro fattovi versare, e si disse: facciamo la speculazione, comperiamo del cotone, comperiamo del caffè; così si sono fatti allora i depositi; ma il consumo non rispondeva alla speculazione; ed allora cosa successe? Allora pur troppo avvenne la riesportazione in Spagna, in Francia e perfino in Inghilterra, con una perdita che in certi casi non credo sia stata inferiore del 50 0[0. Infatti sono ben mutati i tempi dall' epoca in cui Genova serviva sette Stati con sette dogane diverse. Considerevoli Case estere si erano allora stabilite pel commercio e pei depositi di tessuti esteri e di manifatture, e ben diverse erano in allora le comunicazioni, sia dentro che fuori d' Italia.

Ora Genova, dopo tolte le dogane di mezzo, dal 1862 in qua, ha precisamente raddoppiato il suo traffico coll' Italia, e quel traffico aumenta sempre; aumenta malgrado la crisi generale che dal 1872 affligge il commercio, come ora che deprezzarono tutte le materie primarie del 25 0[0. Aumenta malgrado la crisi locale interna delle Banche che perirono; aumentò col porto-franco, ed aumenta anche coi magazzini generali.

E perchè? Perchè a Genova havvi un traffico naturale, un traffico che si spiega da sè in ogni maniera, e che la stessa posizione di Genova favorisce di più in più; traffico che ci sta a cuore di coltivare, di accrescere, nell'interesse di tutto il Regno, ma che non ha bisogno di particolare privilegio, dopo quello bellissimo della natura e dell'energico carattere dei suoi abitanti.

Tanto occorreva mettere in sodo, perchè i fautori dei depositi franchi spesso magnificano le operazioni dove la dogana non c'è, ed allora soltanto che ai medesimi si dimostra che non si tratta nè di riesportazione, nè di transito, nè di grande commercio, nè di grandi depositi, allora confessano che si tratta appunto di servire il commercio di consumo.

Vero è che la registrazione che pei depositi franchi, cioè per sè stessi, non vogliono, vengono a dimostrarla necessaria per i magazzini generali, che naturalmente sarebbero i concorrenti loro. Così per sè stessi chieggono tempo e sito libero per studiare i regolamenti doganali e per evitare, essi, *le multe nelle dichiarazioni*.

Finalmente, lasciando agli altri di provare che ci sia contrabbando, una parte di essi negano che contrabbando di depositi franchi ci sia. Ma ahimè! che la stessa Camera di commercio di Genova, che viene sempre op-

portunamente in mio appoggio e che qui la trovo negl' istessi nostri atti parlamentari, così si esprime:

« Confessiamo con nostro dispiacere che il contrabbando, ridotto quasi a nulla nelle vecchie provincie Sarde, dopo le riforme daziarie del 1851, e ricominciato nel 1859, ha messo oggidì le più profonde radici. Ma riteniamo che se impiegati traditori del Governo, del loro dovere, facenti mercimonio dell'onore, non vi fossero conniventi, esso sarebbe ben difficile, perchè la gran massa dei commercianti vi è aliena; lo mantiene la sicurezza con cui si fa. »

Ebbene, che ne dicono gli onorevoli miei Colleghi Senatore Spinola e Senatore Astengo?

La Camera di commercio di Genova accusa il contrabbando di connivenza. Hanno un bel fingere i fautori dei depositi franchi le romanzesche pitture del contrabbando delle coste e delle montagne, che la rapidità degli scambi e la mitezza delle tariffe hanno confinato fra le leggende, meno che per il tabacco e per il sale.

Ma levata la registrazione, il contrabbando si farà dai depositi franchi, come avvenne di quei famosi sacchi di pepe svaporati di cui vi parlava ieri l'onor. mio amico De Cesare. Il modo è notissimo e lo conosce anche la Direzione generale delle gabelle. Un capo scambia una guardia sulla costa designata, e il colpo è fatto.

Non distruggeteci il commercio delle coste! diceva nella sua ingenua buona fede al Congresso di Roma il Rappresentante della Camera di commercio di Venezia.

Ed ora eccomi al contrabbando di connivenza. Ve ne dirò io le diverse maniere che si praticano, le quali vanno ad aggiungersi a quelle nove maniere che sono descritte in una Relazione parlamentare che abbiamo dinnanzi a noi.

Che volete? quando si è al campo, anche i mediocri capitani hanno l'obbligo di conoscere la strategia, le manovre dei loro avversarî, senza di che non si saprebbero spiegare certi fenomeni che succedono nel mercato nazionale. Ma come è sorta, mi chiederete subito, cotesta piaga dopo il 1859? Mi è facile rispondervi.

Il servizio doganale negli antichi Stati Sardi era più facile, per la sua ristrettezza, era più severo per causa dell'alte tariffe, era più rispettato. Allora sì che poteva reggere il contrabbando delle frontiere, perchè non era facile la corruzione. E vedete che anche la Camera di commercio di Genova notò che il contrabbando era nato dopo il 1859. Prima di allora si avevano impiegati e guardie pochi e sicuri.

Ma dopo l'unificazione del Regno e la concentrazione del personale doganale dei caduti governi di cui si odiavano le barrière, le cose mutarono. In quegli Stati si maledivano Governo e fisco insieme, ed è così che s'infiltrò la corruzione e nelle guardie e nei privati. Non si improvvisano 15 o 18 mila guardie doganali sullo stampo di quelle che avevano le antiche provincie; ed eccovi, signori Senatori, come si venne introducendo e stabilendosi il contrabbando nelle dogane nazionali.

Il più semplice ed il più efficace modo è quello così detto dei doppietti. Si introduce, cioè, in una città due, o tre ed anche più volte al giorno con una sola bolletta lo stesso genere di merci, purchè sia identica la forma dei colli, la marca, il numero, il peso; la bolletta munita del *visto uscire* dal porto-franco e del *visto entrare* all'interno, può servire a coprire sotto forme identiche con un solo dazio due o più operazioni. La sbadataggine o l'affluenza di lavoro scusano gl'impiegati se la frode si scopre. Se manca sulla bolletta solamente l'ora precisa del movimento, il colpo è più sicuro; se l'accordo continua e non si muti la guardia, allora l'unica bolletta finisce per fare dei veri miracoli di moltiplicazione. Il deposito franco serve benissimo a cotesta manipolazione di colli che tanto vi domandano i punti-franchisti.

Infatti tale contrabbando non si potrebbe fare colla registrazione in entrata ed uscita; col relativo carico e scarico che l'ispettore può ad ogni momento verificare; non si può registrare uno e far uscire quattro.

Altra maniera:

Molti colli, di filati in ispecie, si daziano aprendone uno o due soltanto, per non scomporli, come dicono. Le diversità dei titoli, i filati colorati, i ritorti, passano sotto la categoria dei grezzi, cioè pagano meno di dazio secondo la categoria più bassa del collo che si è aperta. La varietà delle tariffe si presta a questo genere di frodi.

Così si scambiano anche tessuti con i colli che sono fatti a forma de' colli di filati, poi vengono i tessuti misti, poi *la materia dominante* pei colli formati di più categorie tra loro diverse in tariffa. Poi vengono li *warps* in-

glesi, cioè le catene, gli orditi che le nostre tessiture ritirano dall'Inghilterra. Non se ne dichiara all'origine il titolo, per esempio, se sia di 60 o di 100 mille metri al chilogramma, e passano sotto un titolo basso che paghi meno di dazio, tanto più che le nostre tanto incriminate dogane non hanno nemmeno adottato il sistema dei provini per riconoscere il saggio preciso della finezza dei filati. Tale confusione, che in gran parte si crea appositamente, era tolta con la registrazione della qualità e quantità del contenuto dei colli, onde l'operazione di uscita era resa più lesta e più sicura. No, Signori, non si volle la registrazione, nemmeno col Decreto 1 agosto 1875, che copiava le domande stesse degl'importatori cioè *disfare*, *rifare*, *dividere*, *riunire*, *riattare* i colli e che so io.

Terza maniera sono le dichiarazioni *ad valorem* e le fatture doppie, una fatta per il comittente e fabbricata l'altra per la dogana doppie fatture a cui si associano le coscienze doppie che tutto nascondono allo Stato per ingannarlo. L'accettazione dei valori dipendendo dagli agenti, quando havvi registrazione, l'Ispettore può rilevare ad ogni momento gli errori, le cui multe pesano tanto ai fautori de' depositi franchi, ma coi depositi franchi, questi errori, come si dicono, diventano assai meno possibili!

Quarta maniera. Si fanno le dichiarazioni di valore esatto, ma si mutano le etichette, scrivendovi sopra, ad esempio, due terzi, la metà della misura reale delle pezze di tessuti. Senza registrare, senza controllare, si trovano assai facilmente degli agenti doganali che non si imaginano di misurare le pezze. Non possono chiamarsi rei di frodi cotanto innocenti eseguite nel così detto territorio estradoganale.

Quinta maniera che non abbisogna di connivenza, ed è già citata dalla Relazione dell'Ufficio Centrale, e si chiama il contrabbando di saccoccia, d'infiltrazione nelle merci che sono escluse alla lettera, ma che in fatto s'infiltrano in porto franco come pizzi, tulli, scialli, piume, ventagli, orologi, orificerie, lavori di pelle, di bronzo ecc. ecc., benchè non possano entrare nei depositi franchi chiusi con inferriate, con muri così alti e le doppie chiavi e con tutte quelle garanzie di cui avete sentito discorrere; pure s'infiltrano le merci escluse, entrano le merci proibite. Ci è stata un'ispezione a Genova che vi rinvenne gli orologi; poi ci fu un bel giorno che si riconobbe che non si sdaziavano più in Genova ombrelli; pareva che a Genova non piovesse più!

Ma, o Signori, di tutto ciò se ne accorgerebbe ben presto la piccola industria che comincia a piantarsi, a Milano, a Torino, ed altrove, e che dà un lavoro non indifferente ad un grandissimo numero di operai. Le piccole industrie se ne accorgerebbero amaramente di questa specie di contrabbando!

Avrei ancora altre maniere a narrarvi, ma non voglio abusare della pazienza vostra, della vostra attenzione.

Vi si afferma che non si può dichiarare senza incorrere nella multa perchè giungono in porto le merci senza dichiarazione di peso. È una menzogna creata onde invalidare i diritti della dogana. Vi ha, è vero, delle case inglesi che aiutano l'asserzione e non dichiarano il peso; fanno i loro colli di tessuti e li noleggiano sul bastimento a tanto per cubatura; ma l'introduttore che riceve e che deve pagare, penserete voi che non conosca il peso, o che non conosca il vero titolo dei suoi *warps*, dei suoi filati?

Ma, e allora, perchè si pretende che la dogana debba ignorare quel peso? a qual fine? Si fa un singolare ragionamento per le miscele quando si prova che nei magazzini generali di Marsiglia, si provvede alle miscele benissimo. Vi si mettono in campo i cattivi regolamenti, la ristrettezza del porto. Io non posso concedere che quand'anche ciò sia, l'amministrazione, per la questione tecnica di un porto, debba abbandonare i magazzini generali, e debba ritornare ai porti-franchi. In ogni modo facciansi pure quelle miscele della cui sostanza c'intrattenne ieri l'on. De Cesare, nè feconda certamente per l'erario nè ben chiara per il consumo; sia pure, si rendano i magazzini generali atti alle miscele dove nol sono, e sieno atti per tutti, ma non si confondano altre manipolazioni, non necessarie nè oneste, nelle altre mercerie, e filati, e tessuti, tutte cose che erano escluse da quello stesso manifesto del 1825 che ieri ha citato e lodato l'onorevole Astengo.

E qui, onorevoli Colleghi, fate bene attenzione a una cosa, cioè che sopra tutto questo movimento illecito che ho narrato si distende la rete degli spedizionieri che lo completa ed

incorona per opera di parecchi di essi poco scrupolosi.

S'intende che non parlo degli onesti speditori, come non ho inteso parlare degli onesti negozianti; ma non mi pare che in questa legge sia il caso di complimenti: chi ha buona coscienza se ne lodi.

Oggi i piroscafi resero inutili gli speditori che a garanzia de' trasporti si intromettevano nei tempi passati tra produttori e consumatori. Ma gli speditori per tenere il loro campo trovarono modo, in parte naturale ed in parte forzato, d'imporsi alle ferrovie ed alle dogane. Sussistono, cioè, per gl'imperfetti regolamenti delle une e delle altre, che confondono i privati; i meno scrupolosi, sussistono anche per i mezzi illeciti di cui si servono. Il commercio in parte li accetta, in parte li subisce.

V'hanno negozianti che il mondo stima e che lasciano fare a' speditori quanto essi non oserebbero.

Altri fanno lo stesso in buona fede, altri infine apprezzano il risparmio di tempo e di noia che ottengono a servirsi degli speditori, perchè non sanno trovare modo di uscire presto da que' molteplici ed intricati regolamenti.

La colpa è in parte delle formalità fiscali ed in parte della poca istruzione degli agenti doganali e quindi della loro diffidenza. Ma è un fatto che dove il piccolo negoziante o il privato non riescono, riesce lo speditore; molti di voi, onorevoli Colleghi, lo avrete provato nei piccoli servizi e perfino anche nel dazio consumo: mentre noi perderemmo una mezza giornata, lo speditore, in un quarto d'ora vi manda a casa la vostra merce.

Così è delle ferrovie i cui regolamenti non sono noti a tutti. Nulla di più complicato, come sapete, delle tariffe ferroviarie in genere, specialmente le internazionali: tariffe generali, tariffe speciali, dichiarazioni, circolari ignorate, applicazioni; tutto un sistema che restituisce allo speditore l'ufficio che ormai più dalla natura dei tempi non gli spetterebbe.

Poi viene la concorrenza fra speditore e speditore; e quando ogni rimunerazione apparente sparisce, quando si è raggiunto l'estremo limite, il prezzo genuino, cioè, che riscuote la ferrovia, si offre il servizio anche al disotto del costo reale. È toccato a me di veder dichiarato in partenza un peso inferiore del reale, che io riceveva e sul quale io pagava; ma la ferrovia riscuoteva dallo speditore tanto di meno, riscuoteva cioè sul peso dichiarato.

Naturalmente si rompe ogni relazione con tali speditori; ma ciò non toglie che altri meno scrupolosi ne profittino.

Quanto vi dissi delle ferrovie vi spiega come assai più facilmente avvenga l'altro fenomeno di merci uscite dalla dogana che si vendono poi sul mercato al di sotto di quanto costano realmente al negoziante onesto. Mi concederete che è più facile ingannare la dogana che una ferrovia; laonde accade che quando una merce estera che viene da un porto marittimo, supponiamo, da Genova a Padova, cioè fin presso a Venezia, a miglior patto che traendola da Venezia così vicina, è uso dire che gli speditori di Genova sono più abili. La Lombardia possiede una grande quantità di telai di cotone pei quali ritira i filati esteri. Credete che i filati di cotone si dazîno a Milano? Se ne daziano pochissimi, perchè dicono che daziandoli a Genova, vi è più convenienza.

I quali risparmi poco lodevoli che gli ottengono sulle ferrovie e sulle dogane, si confondono in un solo risparmio, quando, cioè, gli speditori consegnano franca di nolo e di dazio la merce estera in casa del compratore: questo è l'uso che è invalso nei filati di lana che si danno franchi a domicilio. Sembrerà strano e contrario a tutti gli usi commerciali che il fabbricatore estero s'incarichi di pagar egli il nolo ed il dazio italiano, ed aggiunga così un nuovo disimborso alla sua merce allorquando cotesto fosse un servigio netto, gratuito; ma il fatto è che il fabbricatore estero s'intende collo speditore italiano su questa facilitazione di nuovo genere.

Non parlo poi del contrabbando di connivenza con sicurtà, quando lo speditore depone cauzione in mano del proprietario della merce che si va a frodare, contrattando la sua parte di utile. Di contratti di questa natura, Venezia, durante il porto-franco, è assai ben informata.

Ed ecco, onorevoli Colleghi, come in parte pegl'intrigati regolamenti, in parte per la poca istruzione degli agenti, in parte pel contrabbando di connivenza, gli speditori s'impongono al commercio, come s'impongono alle dogane ed alle ferrovie.

Se il Governo vorrà dare opera a semplifi-

care e migliorare i regolamenti e se potrà rilevare la istruzione tecnica degli agenti, e retribuirli di conseguenza, assai minore sarà la parte del contrabbando. Ma intanto avete potuto vedere che più che il gran commercio è in causa la maggiore o minore, la più o meno onesta facilità d'introduzione, dove la concorrenza da un la o, e dall'altro la pluralità delle rappresentanz che si riuniscono in un solo speditore, e la potenza collettiva e l' audacia possono fare molto male, se si trovano riunite in una coscienza leggera.

Infatti non occorre farsi dottori per conoscere le tariffe, onde applicarle colla maggiore *utilità* (e son 49 pei soli tessili).

Basta conoscere i regolamenti, le circolari interne, tanto migliori per quegli speditori quanto più son complicati, basta sapere le formalità degli stampati, i giri infiniti delle merci; prevedere le perizie dove il fisco non ha mai ragione, e le liti dove il fisco ha quasi sempre torto.

Lo sa bene il Direttore generale delle gabelle che in ogni litigio, come due anni fa a Modane, non si trova a fronte che degli speditori.

Quanto ai mezzi morali, basta conoscere nomi, cognomi, stipendî, condizioni di famiglia e la moralità delle persone con cui si ha a trattare, il turno di servizio dei diversi agenti, il domicilio loro, e la segretezza.

E ora diciamo sinceramente, Signori; in tale condizioni di cose, quale garanzia possono offrire le doppie chiavi, le altissime mura e le grosse inferriate e le porte chiuse di notte?

Mi permetta l'onorevole Ministro delle Finanze che io gli ricordi quella figura del somiero carico d'oro che egli stesso portò nell'altro ramo del Parlamento. Se poi si aggiunge una dichiarazione sua che *anche in materia di finanza bisogna reprimere non prevenire gli abusi, perchè la libertà non è meno necessaria alla vita sociale che alla vita economica*, io in verità, dubito assai che ci mettiamo sopra una cattiva strada con questo progetto di legge.

Battuti nella loro stessa fortezza, li fautori dei punti-franchi sono ridotti a tale stremo di ragioni che, pur avendo confessato il contrabbando di connivenza, escono a dirci: no, contrabbando non c'è, fuori le prove! Davvero, dopo quanto ho dimostrato, la domanda della denuncia diventa assai poco seria per non dire ironica.

La stessa Direzione generale delle gabelle rinunciò affatto alle visite di controllo dei tessuti all'interno come si facevano nei tempi indietro, e vengo assicurato che ne circolano parecchi senza lamina alcuna che attesti il dazio pagato. Però una visita si fa dove se ne porti espressa denunzia. Ma, o Signori, saremmo noi venuti a questo che i cittadini dovrebbero denunziarsi l'un l'altro per fare rispettare la legge? E quand'anche ciò si facesse, credete voi che le denunzie, soprattutto in certe Provincie, avverrebbero senza pericolo di vendette personali? Che le multe e le destituzioni non seminerebbero rancori ed odî fra i cittadini? A che si risolse il diritto di *préemption* sui dazi che era pure un diritto che aveva la dogana e che poi rimase nullo perchè la dogana era sempre soccombente?

Ci dicono: introducete la moralità nel Corpo doganale; e non s'accorgono che ci chieggono di legalizzare indirettamente un sistema atto a demolirla. Ci dicono: aumentate gli stipendi; e non pensano che, scossa la moralità, il tutto si riduce ad un aumento di premio. Ci dicono infine: ribassate le tariffe; e difatti sarebbe più spiccio non averne nessuna perchè più liberali le tariffe nostre essere non ponno. Tanto è vero che il contrabbando non è più possibile che per connivenza e sopra larga scala, dove la quantità supplisce alla qualità, assioma incontrastato del commercio moderno, applicato anche al contrabbando.

Ma l'argomento più forte dei fautori dei depositi franchi è questo: se c'è contrabbando di connivenza, lo avremo ugualmente, anzi qualche sofista dice, lo avrete maggiormente, nei magazzini generali. Gli è come si dicesse che una diga protegga una proprietà meglio di due dighe, o che una linea di difesa meglio di due protegga una fortezza; gli è come si dicesse che la scrittura semplice garantisce meglio dagli errori di contabilità che non la scrittura doppia. Gli è come si credesse che le operazioni illecite, che ho narrate, si potessero fare egualmente sul bastimento, col relativo manifesto di bordo, e non richiedessero quel tranquillo territorio extra-doganale, dove, come candidamente si espressero le Camere di commercio a Roma, l'importatore sia *padrone*

assoluto della sua merce; e possa quindi prendere con facilità accordi all'interno senza che la dogana ci abbia nulla a vedere, e fare tutte quelle operazioni, che naturalmente sarebbero alla luce del giorno nei magazzini generali, dove avvi una registrazione d'arrivo, di entrata e di uscita.

Questa è la più indiretta, anzi, secondo il Direttore generale delle gabelle, la sola garanzia possibile, e, senza la quale, il medesimo dichiarò che sarebbe impotente a reprimere il contrabbando. Sarebbe ben singolare poi che, per il rarissimo caso che le registrazioni si possono falsificare, registrazioni che l'ispettore può ad ogni istante riscontrare e verificare, si dovessero le medesime abolire! Eppure tale è la teoria dei fautori dei depositi franchi.

Senonchè l'onorevole Ministro delle Finanze verrà a dirci che la legge gli accorda poteri discrezionali all'articolo 3, e che egli ne userà severamente, e che inoltre farà dei regolamenti di ferro. Io ho moltissima fede nell'onorevole Ministro Depretis, ma mi permetta che io gli dica che ne ho pochissima o nessuna nei regolamenti.

Io potrei a questo proposito dire delle gravi parole, e certo non è oggi che abbiamo fatto l'elogio dei regolamenti, i quali spesso rappresentano l'arbitrio del potere esecutivo ed il tormento dell'amministrazione. Nel nostro caso poi il regolamento sarà la legge medesima, perchè il progetto non è una legge; per cui l'*esperimento* si farebbe con una legge che finisce con un regolamento.

Metteremo noi maggior fede nei poteri discrezionali dell'articolo terzo, che si vuol porci innanzi come il *Deus ex machina* di questo ben poco felice progetto di legge? A me pare che basti soltanto leggerlo l'articolo terzo, ed è giudicato. Potrà bene avverarsi che introduttori audaci od incauti rinnovino in una città primaria del Regno, come due o tre anni fa successe a Milano, l'introduzione a vagoni completi di chiodi di garofani e di pepe, dichiarati per sementi diverse, che pagavano un misero dazio, e che ne rimanga perciò, come è stato per quella circostanza, per più mesi turbato il commercio di una gran piazza e dei suoi dintorni. Ma allora la *gravità dell'inconveniente*, le *maggiori discipline temporanee o permanenti*, converrà poi andarle a discutere in Parlamento. Certo non saranno state previdenti a tempo le Camere di commercio nella loro vigilanza, ma ci vorrà pazienza per un'altra volta.

Si capisce; ci sarà la multa per simili dichiarazioni, e la multa verrà trovata lecita; ma via! tutto questo non può dirsi cosa seria, non può tollerarsi.

Ed eccomi finalmente a porvi di fronte le due illustri rivali, Marsiglia e Genova! La gara è antica. Genova l'ha cominciata fin dal 1837, e a misura che si è fatta più forte, è scesa più forte nel campo.

Ora, chi non si sente compreso di ammirazione dinanzi a Genova? L'energia, l'operosità dei suoi abitanti, la loro costanza di propositi, una tradizione non interrotta, un' aristocrazia marinara, un popolo che si espande a fondare una colonia sul Plata, senza un soldo del Governo, anzi forse malgrado il Governo, mentre l'Algeria costa 8 mila franchi per individuo al Governo francese; la linea di navigazione per la repubblica Argentina, la linea per l'Australia, i suoi navigli, i suoi piloti, i suoi armatori, i suoi cantieri, tutto questo, dinanzi a Genova innalza il sentimento nazionale!

Guardiamoci bene, o signori Senatori, dall'abbassarlo ora, umiliando Genova stessa. Perchè Genova mostrò di saper ben procedere coi tempi nuovi! Il suo movimento, dalla creazione del Regno d'Italia ad oggi, si è accresciuto del 93 0[0. Io ho rilevato dalla Direzione generale delle gabelle gli introiti doganali di Genova dal 1862 in qua. Nell' anno 1862 la dogana di Genova dava L. 12,112,519 nel 1875 contribuì circa 23 milioni e mezzo, ed aumenta sempre, con o senza porto-franco, malgrado la crisi durissima, come ho detto, che affligge il commercio, come lo dichiara la Relazione di quella Camera di commercio. Genova sarà sempre il porto principale dell' approvigionamento d' Italia. Lo sbocco del Gottardo unito a quello del Cenisio e il compimento del porto ne assicurano per sempre le sorti.

Essa si sente prospera tanto che vi domanderà presto una seconda linea di ferrovia parallela all'attuale dei Giovi, la ferrovia di Voghera onde poter sbarcare le sue mercanzie più prestamente nella gran valle del Po.

Ora, quando da tanta altezza, discendiamo

alla legge che ci sta dinnanzi, noi ci sentiamo umiliati, noi ci domandiamo come sia possibile che tanto avvenire possa compromettersi per la registrazione delle dogane.

Ci si mostra Marsiglia!

Noi potremo dire: volete la libertà come a Marsiglia? Io credo che il Senato non avrebbe difficoltà di accordarla, ma i Genovesi sanno bene che coi nostri magazzini generali hanno più assai concessioni dei marsigliesi. Ma perchè s'invidia Marsiglia che è il gran porto di Francia sul Mediterraneo, scalo unico, si può dire di tutti i prodotti del Levante e dell'Algeria?

I fautori dei depositi franchi, anche per provare dai redditi delle dogane che non vi può essere un gran contrabbando, vi dicono che Marsiglia con un movimento di 5 milioni di tonnellate annue non dà che 30 milioni di entrata doganale, mentre Genova con 3 milioni e 200 mila tonnellate ne dà 23. Ma non si riflette che le importazioni principali di Marsiglia sono le materie prime le quali non pagano dazio, mentre Genova molto importa per il consumo, poco per la produzione.

Marsiglia è il grande mercato di lane ordinarie che fornisce tutto il Mezzodì ed il Nord della Francia, mentre Genova importa manufatti e tessuti relativamente assai più di Marsiglia. Si esagerano talvolta anche le differenze della spesa di sbarco e di carico. Ho qui i quadri precisi delle spese di Marsiglia e di Genova; e vedo che havvi una gran differenza, ma se anche la differenza ci fosse di una lira per tonnellata, non si può dire per questo che Marsiglia uccida Genova.

Io ho detto che i regolamenti del *Decks* di Marsiglia sono assai più severi dei nostri. Questo mi risulta anche dalla stessa Relazione del signor Peirolo, che è un distinto impiegato superiore nella dogana, mandato dal Direttore generale delle gabelle all'estero a fare i confronti. A Marsiglia è proibito ogni deposito non registrato, il registro salva la dogana; i depositi fittizi danno le più ampie garanzie, filati e tessuti ne sono esclusi. Quanto ai depositi reali, non si ammettono colli di tessuti di diverse categorie senza daziarli tosto o riesportarli; il resto conserva marche, numeri, pesi. Coi depositi franchi da noi invece si vorrebbe tutto manipolare, tutto rifare.

A quale scopo? domando io.

A Marsiglia le avarie si verificano allo sbarco; le merci affette, o vanno distrutte, o pagano dazio intero. Coi porti-franchi, si apre l'adito ai negozianti poco onesti anche di fabbricare avarie.

Nei cali, a Marsiglia vi sono le più rigorose cautele; di massima, nessun calo, tranne sui liquidi e liquori.

Da noi i cali si vantano esageratissimi e in qualche dogana si portano anche sopra i tessuti.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non si applica.

Senatore ROSSI A. Si può applicare; io credo che vi sia violazione della legge, ma non sono chiari i regolamenti.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io credo di no.

PRESIDENTE. Continui l'oratore.

Senatore ROSSI A. A Marsiglia i campioni si daziano, da noi non si daziano ed è quello un altro pretesto pei cali. Da noi esistono i magazzini fiduciarî; a Marsiglia non sono vietati, ma resi impossibili dalle porte di passaggio che li traversano.

Ma i Genovesi non si accontentano, vogliono il porto franco. Il Governo offre i capannoni con immissione temporaria in franchigia come meglio che a Marsiglia, dove vi sono tre giorni rigorosi quando da noi si sarebbe andati a cinque, sette, dieci giorni e vi sarebbe stato il tempo di fare tutte le manipolazioni liberamente. Si promette di riformare il regime delle tare, dei cali, di diminuire le cauzioni, tutto indarno.....

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho promesso quelle riforme quando però si troverà il compenso.

Senatore ROSSI A. Mi pare, vi sia tutta la disposizione nel Governo di fare quelle riforme.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi scusi, onor. Senatore Rossi, ma sono due milioni.

Senatore ROSSI A. Dunque Genova risponde: non c'è posto nel mio porto a far nulla, e poi a Marsiglia vi sono utensili, attrezzi e macchine che a Genova non abbiamo; noi a Genova non abbiamo che delle chiatte antidiluviane.

Ma, signori Senatori, sarebbesi giunti a questo che il Governo si dovrebbe occupare degli attrezzi, delle grù meccaniche, delle barche ed altre cose simili?

I Genovesi sanno fare quello che occorre da loro stessi, ne danno la prova tutti i giorni. Vi dicono: noi ci andremo a stabilire altrove! ma e

dove non vanno, non per dispetto, ma per natura loro ingenita, per loro proprio tornaconto, dove non vanno i bravi Liguri? Non abbandonano già la patria, ma avvi in Genova tanta espansione e per la patria e per l'estero come non havvi in molte città e provincie italiane.

Ora, bisogna mettere bene in sodo che le opere marittime sono sempre più spinte e che colla convenzione fatta col benemerito nostro Collega Duca di Galliera, il porto di Genova non avrà nulla a desiderare; anche i regolamenti si devono semplificare; ma non si confondano nelle franchigie tali desideri e bisogni, e non si chiami responsabile l'amministrazione della condizione tecnica e temporaria dei porti.

L'art. 1. e 2. della Convenzione col Duca di Galliera mette Genova in posizione invidiabile; certo ci vorrà del tempo, ma infine l'avvenire si misura, ed occorre poi che anche Genova operi la franchigia dei suoi facchini, ottenutasi dappertutto dopo la legge 1864, e che Genova sola ha mantenuto con grave onere del commercio, onere forse più grave che non sia la registrazione.

Io vorrei poi rassicurare i negozianti genovesi che in Italia nessuno bandisce la crociata contro la benemerita Genova; ma che di pazienza abbisogniamo in Italia tutti quanti.

L'Italia può bene augurarsi di prosperare collo stesso rapido passo con cui ha prosperato Genova, e i Genovesi sono troppo patrioti per immaginarsi mai una Genova ricca in mezzo ad una Italia povera.

È un fatto che la navigazione favorisce Marsiglia, ma Genova deve confessare che prima del trattato di navigazione del 1862, era assai peggio.

Quanto alle tariffe ferroviarie, Genova sta meglio di Venezia. Otteremo a poco a poco anche la eliminazione di quella tassa differenziale del 50 0[0 colla Francia. Ma è più urgente e più giusto equiparare Venezia. I Genovesi si lagnano delle spese male applicate di sanità marittima, si lagnano della insufficienza del credito, per cui sulle loro navi non possono avere che l'anticipazione del 18 0[0 e così via. Ma qual'è la città d'Italia che abbia tutto agiato, tutto perfetto? Si lagnano delle tasse di ancoraggio, tasse sulle navi, tasse sugli stipendî, e quasi si parlava di pigliare bandiera straniera! Ma, o che la tassa di ricchezza mobile, questa camicia di Nesso, non pesa sopra tutti i cittadini, non pesa anche sopra altre città per le quali lo Stato spende infinitamente meno o quasi nulla?

E qui son portato a parlarvi, onorevoli signori Senatori, delle conseguenze che all'adozione di questa legge deriverebbero, oltrecchè al commercio onesto di cui ho parlato, all'industria, al lavoro nazionale. Che importa, dicono i fautori del deposito franco, quel poco di ammanco di entrata doganale di fronte alla prosperità commerciale della Nazione? O i depositi franchi, o la decadenza economica per la concorrenza straniera!

Della prosperità commerciale e della concorrenza straniera dissi abbastanza. E qui io protesto di nuovo contro quelle teorie per le quali figurandosi una Italia di speditori in lotta uno contro l'altro, o figurandosi un consumo senza produzione, sanno mettere così bene avanti gli interessi particolari di alcuni cittadini a quelli dello Stato. Nego che si possa fondare la pubblica ricchezza sul privilegio, sull'immoralità; rifuggo dall'idea che si voglia mantenere una Italia povera, pascendola di frasi come quelle di scalo d'Oriente, di tramite Indo-europeo, e intanto renderla ancella dei popoli che lavorano e che producono.

Ebbene, sì è vero, dirò anch' io, non è tanto il danno diretto del mancato incasso doganale, quanto il danno indiretto che per l'offesa produzione risentirà la finanza nelle molteplici entrate che le procura il lavoro nazionale. Gli scambî naturali nulla hanno a soffrire coi magazzini generali; anzi i magazzini fiduciari li agevolano per i piccoli consumatori, e per i maggiori i magazzini generali saranno in avvenire strumenti di credito.

Invece coi depositi franchi non evitate la franchigia di merci estere entro lo Stato come se il lavoro nazionale non esistesse. Gli esteri si pianteranno, come disse l'onor. Senatore De Cesare, all'ombra delle franchigie italiane; si pianteranno, aggiungo io, sopra un lembo di suolo nazionale divenuto internazionale.

Ora, sapete quali sono i rapporti che ha il lavoro col dazio? Ve li dirò io in una parte che conosco: i filati e i tessuti: il dazio che percepisce la dogana cogli attuali trattati e nella loro effettiva applicazione importa dal 5 al 7 per cento sul valore; l'importo della mano

d'opera si ragguaglia invece dal 25 al 30 per cento. Dunque, dove la dogana ci perde uno, il lavoro nazionale ci perde quattro.

Si è detto che nella rettificazione delle disparità e delle anomalie dei trattati e nell'adozione dei dazi specifici, si avrà un maggiore introito di 10 o 12 milioni. Ma questo progetto di legge tende allo scopo opposto.

È inutile qui ripetere quanto dissi nello esordire, che non si tratta di protezione o di libertà. L'industria nazionale non è adulta, o Signori, ma essa non viene a fare la mendica in Parlamento. (*Bene*)

Qui si tratta semplicemente di sapere una buona volta per tutte, e l'occasione è proprio venuta, se l'Italia deve farsi produttrice sì o no; perchè ad accumulare capitali non c'è altra strada, ammenochè noi scuopriamo delle miniere d'oro pubbliche.

Ieri l'onor. Vacca parlò della lotta eterna fra l'industria agricola e l'industria manifatturiera: ciò non è vero; si aiutano a vicenda. Lo informino da noi la Lombardia, il Piemonte: lo informino all'estero la Normandia, la Sciampagna, la Slesia, sia austriaca che prussiana; lo informino sopratutto il Belgio e l'Inghilterra.

Ora, o producansi aranci o mercerie, vini o carta, olii o cotonerie, lanerie o burri, stearine o pianoforti, qualunque sia la produzione purchè si produca e si lavori, certo è che per consumare bisogna produrre.

Vediamo: a che punto siamo con le industrie agricole? quale è il nostro capitale risparmiato? quale è il capitale della Nazione? quale è il saggio dell'interesse presso di noi? in che stato si trova il credito fondiario? L'Inghilterra agricola trova al 2 1|2 per cento i capitali accumulati dall'Inghilterra manifatturiera; la Francia si è messa a lavorare disperatamente dopo la guerra. E noi cosa facciamo? Le ipoteche divorano le nostre terre e si fanno difficil anche al 6 0|0; non offriamo salari adeguati alle braccia numerose, che vanno a cercare il lavoro straniero. L'agro romano, le paludi, le campagne senza strade e senza irrigazione, non attendono che il capitale, mentre i salari aumentano ovunque altrove.

La questione non è più di antagonismo industriale; si domanda se vogliamo mantenere i nostri contadini allo stato di iloti; si domanda a che pro si spendono i danari per le scuole; si domanda se volete aprire le *officine nazionali*, che già si cominciano a chiedere; si domanda quali altri impieghi preparate ai cittadini, dopo che quelli di albergatore e di spedizioniere saranno occupati.

Si comprende facilmente che i fautori dei depositi franchi, dopo di aver detto in altro recinto che si tratta della decadenza commerciale in Italia, raccomandino ora di non esagerare; ma la logica dei fatti è più potente della loro volontà.

Non vi è già una scuola in Italia che dice: « l'Italia industriale non esiste; non può l'Italia essere industriale; se ci fosse converrebbe distruggerla? » Questo si è detto in una società di economisti di una grande città italiana. Un'altra scuola invece vi rappresenta gl'industriali come uomini avidi, e rapaci delle tenere forze dei fanciulli e delle donne. Là dunque si negano le industrie, qui si vogliono frenare come eccessive; poi vengono certi proprietari di terre che nell'industria non vedono che l'aumento dei salari agricoli; poi rimane ancora da noi scarso il sentimento nazionale pei prodotti manufatti del paese, sentimento così forte e fecondo presso altri popoli; onde spesso le fabbriche nazionali si invitano dai mercanti a fregiare le loro merci di marca straniera per avvalorarle a soddisfare il pregiudizio.

Io conosco da vicino una ditta industriale che per tre anni dovette fregiare le sue etichette del leopardo inglese per le merci che mandava in Sicilia; ed ora gli affari in Sicilia sono decuplati colla marca di fabbrica italiana. Poi, come dissi, tutta la legislazione si ispira specialmente a favorire il commercio. A fuorviare affatto le opinioni dei consumatori, a far considerare gli industriali come i paria del grande consorzio nazionale, non mancava che questo progetto di legge redatto in nome della libertà e della grandezza del commercio italiano; non mancavano che le invettive contro gl'industriali divenuti protezionisti, oscurantisti e peggio. Davvero, o Signori, la confusione della verità non potrebbe esser maggiore. E questo non avviene già per mancanza di amor patrio, ma avviene perchè non ci intendiamo fra noi, nè in teoria, nè in pratica.

O che gl'industriali camminano sulle rose?

Abbiamo visto le difficoltà d' ordine intrinseco, e come le maggiori insidie sorgano nel nostro proprio paese. Nell'ordine intrinseco, è naturale che l'opinione pubblica, svisata in tal modo, impaurisca il capitale, già sì scarso e ritroso, che preferisce impieghi di più corta durata. Pesa sulle industrie una poco equa ripartizione di tributi, specialmente di ricchezza mobile, imposta che grava salarî e capitali in formazione non già il capitale risparmiato. Abbiamo forze motrici idrauliche, ma le concessioni si aggravano per lungaggini, fiscalità, canoni elevati. Pagansi alti dazi sulle macchine, alti prezzi sui carboni. Molte industrie sono oppresse dai dazi di fabbricazione. Ci reggono alte tariffe ferroviarie, devono formarsi capi ed operai pelle nostre officine, e per essere immaturo o sbagliato il sistema di studî degli istituti tecnici, non possono trovarsi nel Regno abili direttori se non si corre la penosa via del tirocinio a proprie spese, o non s'importano dall'estero a caro prezzo.

Io posso dichiarare che in tutti i 40 e più anni della mia vita industriale non ho fatto che l'educatore. Noi spendiamo i denari per le scuole tecniche, ma i frutti sgraziatamente non corrispondono ancora, perchè non c'intendiamo, ripeto, nè in teoria nè in pratica. Tuttavia il genio industriale antico è tutt'altro che spento: malgrado l'imperfezione della legislazione e la rude concorrenza estera, malgrado le gravezze materiali e morali che ho detto all'interno, le industrie vanno di più in più impiantandosi e sviluppandosi; si introdusse lo spirito di associazione; fallirono le banche, ma rimasero le industrie a tener ferme le posizioni prese. I quadri ufficiali d'importazione ci segnano nel solo triennio 1872-1874 un'introduzione di macchine pel valore di L. 108,219,055 la quale somma viene ad accrescersi quasi di un terzo per l'aggiunta del nolo ed aggio valuta, e per le forti spese di attivazione sul sito. Aggiungete le macchine costrutte nel Regno, aggiungete le spese dei fabbricati, e vedrete che per un triennio non sono indifferenti le somme immobilizzate nell'industria nazionale.

Si è detto che le industrie prosperavano già coi porti-franchi; si disse che non nacquero da ieri; ma se noi guardiamo la media del quinquennio precedente troviamo che è di lire 11,902,234, e che la media del triennio dopo il 1872, quando già il nuovo regime doganale era ormai assicurato, la media ascende a lire 36,073,018 annue. Perciò è più del triplo l'aumento. Ieri il Senatore Vacca, che ho piacere di vedere al suo posto, mi ha fatto arrossire due volte, una per la sua squisita cortesia d'animo di cui gli sono riconoscente, la seconda perchè mi parve che giudicasse le industrie italiane al disotto del loro valore; l'onorevole Vacca le chiamò rachitiche, le industrie italiane.

Mi permetta l'onorevole Vacca di credere che l'espressione che gli è sfuggita, oltrè che dura, sia anche poco giusta.

Io desidero quanto, e più di lui, che si distendano rigogliose dall'Alpi alla Sicilia le industrie, imperocchè più siamo e più saremo forti. Ma intanto se l'on. Senatore Vacca vuol, come disse, che le industrie camminino da sè, non le turbi col votare la legge dei depositi franchi che loro impediscono in parte il cammino. Codeste industrie si sono concepite e riattivate sotto il regime doganale inaugurato dal Parlamento, sotto l'abolizione, cioè, ovunque proclamata dagli Stati moderni, dei porti-franchi, che vennero sostituiti dai magazzini generali. Gli industriali hanno pei primi anni il carico degli ammortamenti, e si può anzi dire che il frutto dei loro danari lo attendono dall'avvenire. Ed ora andremo a distruggere di nostra mano la legislazione che noi stessi abbiamo deliberata e sancita, senza riguardo ai danni manifesti d'una classe tanto utile di cittadini, i quali altro dritto non reclamano, tranne quello che noi facciam rispettare la stessa nostra legge?

E non sarebbe, lo vedeste, al grande commercio che sacrifichereste le industrie, ma sarebbe in gran parte ai commissionati, agli speditori che sacrifichereste il lavoro nazionale. Quale dei due rami vi pare più fecondo, più degno?

Per l'industria, sia agricola sia manifatturiera, occorrono oggidì scienza non comune, molta virtù, molta moralità, molta fatica. L'industria dura nelle sue opere, si congiunge indissolubilmente al sentimento nazionale, offre alla continuità la garanzia de'suoi capitali immobilizzati, educa col lavoro, si moltiplica cogli impieghi, e sotto moltissime forme impingua l'erario dello Stato.

I commissionati, gli speditori non hanno uopo di studî nulla fondano, nulla obbligano. Una parte di essi è spesso condotta, come si è visto, a turbare la pubblica moralità, tratta a diminuire i redditi dello Stato, e dopo pochi anni scompare nelle file dei soddisfatti, senza lasciar traccia di sè.

Il mercante, scrisse Adamo Smith, non è necessariamente cittadino di alcun paese in particolare. Il più leggiero disgusto gli fa levare il campo e portare altrove le sue tende.

E che dirò degli effetti che questo spostamento apporterebbe nella nostra vita economica, scemando di più in più la molteplicità degli impieghi di cui abbisogna la nostra gioventù? L'immortale autore della ricchezza delle nazioni oggidì tanto mistificato, predica sempre il vantaggio intellettuale, materiale, morale del commercio domestico in confronto del commercio estero. Su questa base egli fonda una sana scienza sociale. Gli scambi ripetuti due o tre volte l'anno, erano agli occhi suoi più profittevoli di quelli che non si rinnovano che una sol volta, come i prodotti agricoli; a più forte ragione quelli che si rinnovano ogni mese, ogni settimana, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto.

Affinchè tali scambi si rendano possibili, occorre essenzialmente la diversità degl'impieghi, ad esporre i vantaggi dei quali tanto lavorò Adamo Smith nella sua magnifica opera.

« I diversi passaggi, le trasformazioni delle materie prime per via dei differenti servizî, nel tempo che avvicinano di più produttori e consumatori, aprono un largo campo d'impieghi, le relazioni si fanno più immediate, i vari membri della società possono più e più trovar posto per rendersi utili. Il lavoro di qualsiasi specie diventa più produttivo coll'aumento di ora in ora della circolazione sociale e collo sviluppo di tutte le facoltà mentali, materiali e morali della Nazione. »

Tanto predicava Adamo Smith un secolo fa. E noi in Italia a che ne siamo? Quante e quali carriere prepariamo alla nostra gioventù, che esce quasi inconscia di sè dalle scuole, se andiamo a turbare le fonti del lavoro, della produzione? Non vedete quale ressa si fa intorno ai più miseri impieghi dello Stato? Ho letto in questi dì che sopra un concorso di 27 posti d'impiegati d'ordine a 1200 o 1500 lire che non ricordo, si presentarono 900 Concorrenti! Sono sintomi che mettono in apprensione.

Saranno invero dei baldi giovani i compositori delle miscele nei depositi-franchi, i fattorini dei porti e delle dogane!

Ma gli effetti saranno ancora più esiziali per la classe dei lavoranti.

Da noi si declama di spesso sulla questione sociale.

Si decreta l'inchiesta agraria perchè i salari sono bassi.

E si accusa l'inchiesta industriale di voler fare della protezione.

Distribuiamo a poco a poco tutte le libertà popolari; o perchè non ci proveremmo un po' di dispensare quella popolarissima di Enrico IV, il poter comprare, cioè, con facilità il desinare? eh! che sia a buon mercato non basta!

Ma se un bel giorno, il *porro unum,* la questione del pane venisse a metter fine a tutta questa confusione d'idee? supponiamo un anno di carestia, di malessere interno? poichè le imposte trascinano, e se date i porti-franchi in città, rimane in campagna il macinato; crescono i fitti, crescono i prezzi di tutto. E gli operai aspirano anch'essi a migliorar la propria condizione, a risparmiare per le infermità, e la vecchiaia.

Ebbene, se quel giorno venisse, io credo che dureremmo fatica a far comprendere agli operai italiani le teorie delle miscele, l'efficacia degli argomenti dei fautori dei depositi franchi.

Ora, dalle industrie tessili, che più direttamente sarebbero ferite dal contrabbando di connivenza, vivono in Italia oltre 300 mila operai. Nelle piccole industrie, che sarebbero colpite dal contrabbando d'infiltrazione, non ne vivono certo di meno.

Pensate che l'aumento annuo della nostra popolazione è di 200 mila anime.

Sovvenitevi che nei riguardi dell'emigrazione, i precedenti Ministeri credettero di far bene, studiandosi a regolare la valvola della caldaia, mentre conveniva aprire il rubinetto. Non è vero, onorevole Senatore Ricci?

Havvi dunque una giovane generazione che si avanza, nata libera, e che trova l'Italia libera, costituita politicamente, ma non ancora economicamente; e con essa si avanza un mondo di idee e di aspirazioni che più non si

acconciano al tempo passato, passato senza ritorno.

Il lavoro, soltanto il lavoro può dar posto alle genti, soddisfazione alle idee.

Voi non potrete votare, onorevoli Signori, una legge che richiamerebbe il passato per vulnerare il lavoro nazionale. Voi non potrete votare una legge che apre nel vostro paese un mercato franco in favore del salario estero, in pregiudizio del salario degli operai italiani.

Dinnanzi a questi problemi vedete quale importanza assumano quei 200 a 300 mercanti di Genova che fanno il piccolo commercio di zucchero, ecc., che non pagherebbero più, dicono, l'imposta di ricchezza mobile.

Del resto, io non sono terrorista, non predico cataclismi sociali; chi ha lavorato tutta la vita, come anch'io ho fatto, non si sente pessimista è ancora una qualità del lavoro! d'altronde ho detto che farei della economia non già della politica.

Ebbene, supponete, come io già non suppongo ma credo fermamente, che per questa legge le finanze si andassero stremate nei due sensi che ho detto; supponete che dopo l'*esperimento*, dopo tanto andare e venire, e mutare di legislazione, si torni indietro davvero, si bandiscano i trattati, si proclami la libertà delle tariffe, succeda la reazione, si cada in braccio al protezionismo degli Stati-Uniti d'America per rimpinguare l'Erario, ogni altro cespite essendo esaurito, come diceva l'onor. De Cesare.

Orrore! diranno oggi i miei avversarî; ma chi garantisce il domani quando si trattassero leggermente questioni così serie, così radicali? Ed allora, o Signori, non saranno gl'industriali, no, tenetelo bene a mente; saranno i liberisti della vigilia che domanderanno il protezionismo.

E qui riassumendomi, io vi ringrazio, onorevoli Colleghi, di tanta pazienza. Era necessità che si portasse in Senato la questione sul suo vero terreno, poichè si tratta, dica ciò che gli pare l'onorevole Astengo, di mutare tutta una legislazione. Non so se ci sia riuscito; certo che vi ho messo tutta la convinzione dell'animo mio nel volere il ben dell'Italia, quale da questo posto si aspetta. Quale altro motivo mai potrebbe farmi opponente all'onor. De Pretis ed ai miei onorandi Colleghi, che propugnano il partito contrario?

Tutti siamo unanimi a volere il bene della patria, ed è in nome della patria che io, ultimo de' Senatori, prego il Senato a volere accogliere i larghi e liberali concetti espressi nei sette punti della Relazione dell'Ufficio Centrale e proposti nell'ordine del giorno della medesima.

Io ne prego particolarmente l'onor. Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio. Non dia l'onor. De Pretis alla parola *respingere* un senso diverso da quello che credo intese l'Ufficio Centrale, e com'io certo l'intendo.

Le sette proposte soddisfanno a tutti i desideri del commercio onesto, più in là è commercio impuro, è contrabbando.

Ora, come si sarebbe potuto escogitare e proporre emendamenti a un progetto di legge che impiegò 69 linee a sostituire la parola unica *registrazione?*

Quando colla registrazione son magazzini generali, e senza registrazione è il porto-franco?

Certo è nel pensiero di tutti che il fisco non debba turbare il movimento commerciale del paese, ma la finanza ha le sue necessità, i suoi diritti. Le industrie hanno degli oneri certo più gravi di quelli del commercio. E tuttavia industrie e commercio devono, in paese libero, ma ordinato, saper vivere e prosperare le une accanto dell'altro.

È una armonia, vi dissi, che non si può impunemente vulnerare; danneggiato uno andrebbe il bene di tutti, se fosse altrimenti.

Finalmente era anche una necessità che alla vigilia della scadenza dei trattati si chiarissero gl'intendimenti del Senato sull'indirizzo della economia nazionale, perchè il paese s'illumini.

Già l'onor. Senatore Vacca ha professato un liberismo che io rispetto come una opinione sua, ma che, secondo me, e lo dissi, menerebbe diritto al pretezionismo. Io son anche pronto ad ascoltare qualche altro oratore che parlerà, m'imagino, in nome della libertà impenitente. E sia! Fra tante professioni dottrinarie di scuole vecchie e di scuole nuove, io credo sempre che ogni Stato deva praticare quella economia politica sua propria che meglio conviene agl'interessi suoi, come in sostanza tutti fanno i legislatori indipendenti di popoli che ne sanno almeno quanto noi. Non credo aver deviato nè dette cose nuove, provandovi quanto già prova continuamente la storia, che non si dà

commercio senza industria, e che la vera prosperità degli Stati moderni sta in quel connubio, e nell'equa proporzione dell'industria agricola coll'industria manifatturiera, condizione che rappresenterebbe lo stato naturale di ogni popolo che possa e voglia svilupparsi da se stesso.

È Adamo Smith ancora che lo dice; il quale soggiunge:

« Un grande paese non ha mai esistito, nè potè sussistere, senza avere avuto in sè le sue specie di manifatture ... in ogni gran paese le vestimenta e gli utensili della più gran parte del popolo, sono il prodotto dell'industria nazionale. »

(*Vivi segni di approvazione: moltissimi Senatori si congratulano coll'oratore*).

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Sineo.

Senatore SINEO. Secondo il mio concetto, signori Senatori, la questione si riduce a termini molto semplici. In Italia, da lungo tempo, era in vigore una legislazione molto favorevole pel commercio marittimo. L'andamento di questa legislazione fu piuttosto sospeso che abrogato. Oggi soltanto ne vorrebbero l'abrogazione definitiva coloro che impugnano l'attuale progetto di legge. Vorrebbero l'abrogazione della facoltà dei liberi depositi immuni dalle angherie doganali. Domandano l'abrogazione a titolo d'uguaglianza, coll'affermare che il progetto abbia per iscopo di stabilire un privilegio a favore di alcune città marittime. Ma qui non si tratta di privilegio; si tratta di conservare al commercio quelle facilità che gli erano ragionevolmente consentite, in conformità dei principî generali cui debbono informarsi le leggi nostre.

La dogana è certamente una eccezione alla libertà; essa è essenzialmente contraria alla libertà individuale. Adunque ciò che tende a diminuire le angherie doganali è favorevole alla libertà. Le angherie doganali non possono accettarsi salvo nello stretto limite della necessità. Se dunque si riconosce che, senza pregiudizio dell'erario nazionale, si può agevolare ai cittadini il libero esercizio del commercio, certamente questo è un ritorno alla libertà, non è un privilegio.

Di questa libertà godeva specialmente Genova negli antichi Stati Sardi, e ne ha goduto per quasi mezzo secolo; la libertà cioè di aver depositi franchi, depositi che non portavano nessun carico ai depositanti, depositi che lasciavano la facoltà di smerciare le materie introdotte quando se ne trovava l'occasione, e di esportarle tuttavolta che la ricerca non corrispondesse all'offerta. Ebbene, questo stato durò legalmente fino all'anno scorso, tempo in cui lo si volle far cessare col dare una sfavorevole interpretazione ad una legge promulgata 10 anni addietro.

Io chiamo tutta la vostra attenzione, signori Senatori, sui termini della legge che si è voluta applicare nell'anno scorso a danno del porto di Genova. Vi prego specialmente di rammentarvi il modo col quale quella legge fu sancita. Non vi fu in quell'occasione una deliberazione schietta del Parlamento; non gli si fece manifesta l'intenzione maturata di togliere a Genova ciò che poteva starle maggiormente a cuore. Si camminò, mi sia permesso di dirlo, di soppiatto, e si ottenne l'approvazione del Parlamento, quasi per sorpresa. Nel 1865 il Ministro delle Finanze d'allora propose molti provvedimenti che diceva assolutamente necessarî per salvare il credito dello Stato. Fra quelle disposizioni introdusse la dichiarazione che il porto-franco di Genova si sarebbe convertito in magazzino generale. Ma cosa erano i magazzini generali? Non eravi legge che determinasse il loro carattere; che stabilisse articolatamente la differenza fra i magazzini generali ed il porto-franco.

La proposta dunque era equivoca; non se ne potevano conoscere le conseguenze; ed è per questo che non diede luogo a discussione nel Parlamento.

Nell'anno scorso soltanto, quando si trattò di eseguire la decretata conversione, se ne svelarono i perniciosi intendimenti. Tuttavia, neppure nell'anno scorso, la conversione si è realmente attuata. Ve l'ha detto ieri l'onor. Senatore Astengo: non è vero che siasi convertito il porto-franco di Genova in un magazzino generale. Si sono creati magazzini generali, ma senza toccare il porto-franco. La sorte di questo edifizio è rimasta in sospeso. Non si sa ancora che cosa dovrebbe farsene, se l'attuale progetto di legge non fosse approvato.

Non è che in occasione dell'attuale progetto

che, per la prima volta, si è aperta lealmente, francamente, la discussione sui depositi franchi, che voglionsi sostituire agli antichi porti-franchi.

Esaminiamo dunque se siavi qualche cosa di solido nelle obbiezioni che si oppongono a questi depositi.

In fatto le obbiezioni si riducono a due: i danni dell'erario e quelli dell'industria.

Ma, o Signori, in quanto ai danni dell'erario, chi può essere competente più dell'onorevole Ministro delle Finanze? chi può avere notizie più precise di lui?

L'onorevole Senatore Rossi si è valso di una opinione che disse anticamente manifestata dal Direttore generale delle gabelle. Egli suppone che il diverso giudizio espresso recentemente da quell'alto impiegato sia stato l'effetto di una pressione per parte del Ministro.

Ma voi, o signori Senatori, non potrete certamente ammettere nè che il Ministro abbia voluto esercitare una pressione, nè che il Direttore generale abbia potuto subirla.

Io non so come abbia potuto entrare nell'animo dell'onorevole Rossi il contrario sospetto. Noi qui, non possiamo non attribuire un gran peso al parere dato ufficialmente dal Direttore generale, quando venne interrogato dal Ministro, al quale egli doveva dire tutta la verità, e niente altro che la verità.

Con questo parere noi siamo assicurati che la legge sui depositi-franchi, come venne approvata dalla Camera dei Deputati e come venne proposta al Senato, non nuoce all'esercizio delle dogane, nè favorisce il contrabbando.

Ad ogni modo questa verità sorge evidente da un argomento geometrico. Io domando se è più facile di custodire l'Italia intera, di impedire l'ingresso delle merci di contrabbando nel Regno, o di impedirne l'uscita da un sito ben fabbricato e ben chiuso?

L'onorevole Senatore Rossi ha indicato il solo modo per cui si può fare il contrabbando in un deposito franco, cioè per la connivenza degli impiegati.

Ma, o Signori, se per paura di consimili prevaricazioni noi dovessimo riformare le nostre leggi, cosa ne sarebbe dell'Italia nostra? Se noi ci lasciamo invadere dal triste sospetto della corruttibilità degli impiegati, bisognerebbe riformare tutta la nostra legislazione, e difficilmente otterremmo il nostro intento. La moralità degli impiegati s'ottiene da una amministrazione forte ed intelligente, che sappia fare delle buone scelte ed eliminare i malvagi.

Ci valga l'esempio di ciò che operò un onorevole nostro Collega, che mi duole di non vedere al suo posto, l'onorevole Senatore Barbavara, Direttore generale delle Poste. Ei potrebbe dirci quali e quanti abusi si sono commessi dai dipendenti di quell'amministrazione. Intercettazioni di lettere; spedizione abusiva di vaglia; sottrazioni di valori; persino il furto dei francobolli apposti alle lettere.

L'onorevole nostro Collega ha raddoppiata la sua solerzia; ha dati energici provvedimenti; e credo che a quest'ora gli abusi siano spariti, e che il servizio postale cammini regolarissimamente.

Non è impossibile trovare uomini probi; avere diligenti sorvegliatori; e quando avrete rimosso il pericolo della corruzione, domando io come possono uscire, ad insaputa degli impiegati, le merci depositate in luogo chiuso e ben custodito?

Dunque non mi pare che questo dubbio possa influire sulle nostre decisioni in questa legge.

Veniamo al preteso danno delle industrie.

Signori, io ho volentieri, premurosamente prestato il mio concorso nell'altro ramo del Parlamento, quando si sono proposte leggi che favorivano il libero scambio, il quale credo sia veramente il sistema destinato a rendere floride le nazioni, ed a stabilire anche rapporti internazionali benevoli, che giovano all'intera umanità; ma credo altresì che in economia pubblica non ci sia principio il quale possa essere in modo assoluto applicato in ogni circostanza ed in ogni tempo. Credo perciò che qualche volta (mi si perdoni questa, che parrà forse a molti miei Colleghi un'eresia), un po' di protezione si possa ammettere: certe industrie che sono nell'infanzia, con un po' di protezione qualche volta possono radicarsi e svilupparsi progressivamente, e credo che, nel fondo, alla protezione la Francia abbia dovuto la sua floridezza e la superiorità delle sue manifatture. Ecosì pure l'Inghilterra: non è poi da tanto tempo che l'Inghilterra ha accolto il sistema del libero scambio. Ma se è necessaria la protezione, diciamolo francamente, se volete dei diritti protettori, se ce ne potete provare l'opportunità, saremo tutti disposti, almeno per

mia parte io lo sarei, a votare anche dei diritti protettori, quando ne fosse dimostrata l'assoluta, temporanea, immediata necessità; ma volere dei diritti protettori indirettamente, volere che le angherie doganali vengano a proteggere l'industria, mi pare un modo nè onorevole, nè conveniente sotto nessun aspetto.

Sicuramente, se sono molte le angherie doganali, sarà più difficile che si introducono merci estere. Ma, lo ripeto, non è con questo modo indiretto che si deve proteggere l'industria nazionale.

Escluso il danno dell'erario nazionale, escluso il modo indiretto di proteggere l'industria nazionale col vessare coloro che cercano d'introdurre i loro prodotti in Italia, mi pare che svanisce quell'edificio architettato con molta arte e con molta eloquenza per indurvi a respingere il progetto di legge che vi è sottoposto. Molto meno poi parmi che possa tenersi conto di quelle fallaci obbiezioni quando si tratta di conservare in qualche modo lo stato delle cose, come la nostra antica legislazione l'aveva introdotto.

Si è detto che solo nel 1831, Genova ebbe il favore del porto-franco. Questo è inesatto. Genova l'aveva prima che fosse unita al Regno di Sardegna.

Nel 1815 (forse non tutti, o Signori, conoscete egualmente la triste storia del nostro paese), nel 1815, dico, eravi in Piemonte una vampa pestifera di reazione. Si reagiva per sino contro la scienza, e specialmente contro la scienza economica. Considerate che fu perfin soppressa nell'Università la cattedra di economia pubblica, ritenendosi per rivoluzionario l'insegnamento di questa scienza. Vedemmo risorgere tutti i vincoli antichi, sia che si riferissero al commercio, sia che si riferissero all'industria o a qualsiasi altra parte della libertà individuale.

Ora, come col Palmaverde, nel 1814, si restituirono al Piemonte tutte le antiche usanze, così si credette pure nel 1815 di far rivivere le antiche regole vessatorie, che erano state introdotte un tempo dall'antico Governo aristocratico di Genova nel porto-franco di quella repubblica.

Ma nel 1831, appena venuto al trono Carlo Alberto, questo Principe, eminentemente benefico ed intelligente, restituì al porto di Genova la sua floridezza, liberandolo da quelle angherie.

Si tratta dunque qui d'un beneficio quasi secolare, confermato da mezzo secolo, contro il quale non si è mai mossa nessuna lagnanza, nè a tutela dell'erario dello Stato, nè a nome dell'industria nazionale.

L'onor. Senatore Rossi ha citata l'autorità della Camera di commercio di Genova, per dire che veramente del contrabbando se ne faceva. Ma la Camera di commercio di Genova non disse che il contrabbando si facesse nel porto-franco. Si faceva e se ne fa ancora. Quale è il paese o spiaggia che sia esente dal contrabbando? Quale il valico delle Alpi che non sia corso dai contrabbandieri? Ovunque voi troverete sempre persone che vivono di questo brutto mestiere.

Certo che una buona amministrazione può rendere minore questo inconveniente, non con le leggi draconiane, che furono adottate dal Parlamento, ma non mai eseguite, bensì con disposizioni saviamente maturate, che valgano ad introdurre maggiore moralità nelle nostre popolazioni, ed una vigilanza più immediata ed efficace su coloro che disprezzano le nostre leggi doganali.

Ripeto che non vi furono mai lagnanze contro la libertà di deposito, riconosciuta da più di mezzo secolo con un atto liberale di Carlo Alberto, che eccitò verso di lui la riconoscenza, non solo di Genova, ma anche di tutti gli altri suoi sudditi, poichè la floridezza del porto di Genova era sicuramente un gran vantaggio per tutte la popolazione del Regno.

Non solo dunque vi si chiede cosa giusta ed opportuna col domandarvi i depositi franchi ad uso dell'antico porto-franco; vi si richiede anche un atto di giusta riverenza verso quel Re che ebbe tanta parte al risorgimento dell'Italia nostra.

Se si volesse solo per Genova il deposito franco, potrebbe avere l'apparenza di un privilegio; ma anche per tutte le altre città, che si trovino nella stessa condizione, questo progetto di legge autorizza il Ministero a concedere lo stesso benefizio.

Certamente sopra ogni spiaggia non si può stabilire un deposito franco.

I depositi franchi non devono essere costruiti a spese dello Stato. Bisogna che siano

accordati ad una popolazione che abbia i mezzi di fare la costruzione degli edifizi necessari, e far fronte a tutte le spese straordinarie che porta il loro stabilimento, la loro manutenzione ed il loro esercizio.

Dobbiamo ben persuaderci che se vi sarà un paese marittimo il quale, al pari di Genova, si disponesse a sopportare la spesa dei magazzini pel deposito franco, l'onorevole signor Ministro glielo concederà. Questo è lo spirito della legge.

Si obbietta che questo vantaggio non si arreca ai paesi lontani dal mare.

Dio buono! Come mai una città lontana dal mare potrebbe aspirare ai vantaggi di un deposito marittimo?

Alle città lontane dal mare non può convenire di sottostare a tutte le spese necessarie per la creazione e la manutenzione di un deposito franco. Io tengo che il Ministero non avrebbe difficoltà di accordare anche a queste città il deposito franco, quando ciò fosse di loro convenienza. Non dubito ch'esso accetterebbe qualunque proposta di questo genere che sorgesse ben da motivata iniziativa parlamentare, ma esso non ha dovuto credere alla probabilità di questo caso. Ebbe tutta ragione di accoglier la proposta iniziata dalla Camera elettiva, ristretta alle città marittime, che erano probabilmente le sole in grado di profittarne.

Grande è senza dubbio il vantaggio delle ferrovie. Ma il trasporto per mare è necessariamente a miglior mercato. Questo è evidente.

Se doveste andare a Torino, Milano e Bologna per strade ferrate onde deporre le merci ed asportarle, la spesa di trasporto renderebbe illusorio il benefizio del deposito franco. È questo evidentemente il motivo per cui il progetto di legge si è ristretto alle città marittime. Ma se si dimostrasse che possa anche concedersi eguale vantaggio alle città non marittime, il Parlamento non avrebbe nessuna difficoltà di votare anche in questo senso. Ed è per questo, o Signori, che io sono oggi in contraddizione con alcuni miei benemeriti concittadini. Abbiamo specialmente in Torino una Società che gode di tutta la mia simpatia, quella promotrice dell'industria nazionale. Essa domanda che si dia a Torino quello che si dà a Genova. È questa evidentemente una domanda inopportuna. La promulgazione della legge in progetto non reca pregiudizio ai benefizi che potranno essere ulteriormente concessi alle città non marittime. Lascino che l'attuale progetto acquisti la sanzione dei tre poteri. Essi avranno un motivo di più per domandare a loro pro tutti quei maggiori benefizi che saranno conciliabili con l'interesse delle finanze dello Stato.

Il dire, bisogna sospendere questa legge perchè non ci favorisce, mi sembra un cattivo sistema. Questa legge serve pei punti marittimi che sono incontestabilmente in grado di accogliere i depositi franchi. Pei paesi che si trovano in altra condizione, la macchina legislativa non è chiusa. Potrà sempre ciascuno di noi proporre un'altra legge per favorire le città che non si trovano nella condizione prevista dall'attuale progetto.

Ho parlato fin qui soltanto di Genova. Ho detto anche che il Ministero è disposto e la legge impone di concedere eguale vantaggio a tutte le città marittime che si trovano in grado di goderne; ma abbiamo poi, oltre di Genova, una città meritevole per parte nostra d'ogni maggior riguardo: la nobile Venezia, per la quale unisco con tutto il cuore le mie alle lodi che le si sono date dall'onorevole Senatore Rossi.

Ma l'onorevole Senatore Rossi aggiunse alle sue giuste lodi una allegazione che credo assai pregiudicevole e fallace. Egli ha affermato che il porto franco ha impoverita Venezia. Mi perdoni, onorevole Senatore Rossi; io son disposto a prestare cieca fede alle sue asserzioni; ma quando si tratta di affermare o di negare un fatto che possa essere a sua cognizione. È ben diversa la cosa, quando si tratta di meri apprezzamenti. In questo caso, io sono in diritto ed in obbligo di esaminare il merito di questi apprezzamenti. Contro l'apprezzamento dell'onorevole Senatore Rossi sta l'opinione dei rappresentanti legittimi di Venezia. Non possiamo disconoscere che la Camera elettiva è fatta per rappresentare gl'interessi anche locali dei contribuenti; ciascun Deputato deve conoscere i bisogni e le condizioni dei suoi elettori. Ora, i Deputati della Venezia furono tutti d'accordo nell'opinare in senso contrario all'onorevole Senatore Rossi. Citerò specialmente l'onorevole Maurogonato, che disse Venezia essersi trovata in condizione di deplorevole decadenza,

tutte le volte che le si tolse il portofranco; essere rivissuta prosperamente tutte le volte che le si restituì il portofranco. Dunque, mi permetta l'onorevole Rossi che io gli dica che non posso accettare la sua opinione. Stando ai voti dei legittimi rappresentanti di Venezia dobbiamo con compiacenza e con premura accogliere le disposizioni colle quali si favorisce quella città benemerita.

Io, o Signori, tornando all'argomento degli industriali, dichiaro che sono propenso quanto l'onorevole Rossi a fare tutto ciò che è possibile per favorire l'industria italiana; e credo che sarà un grande beneficio al paese quando potremo portare l'industria italiana al grado di quella delle nazioni più industriose come la Francia e l'Inghilterra. Ma credo che il deposito franco non possa avere nessuna influenza nociva all'industria nazionale; debba anzi avere una influenza benefica col somministrarle con maggior facilità quelle fra le materie prime che mancano all'Italia.

Se l'onorevole Senatore Rossi vuole conoscere le vere cause che si oppongono allo sviluppo dell'industria nazionale, le cerchi non già nei porti-franchi, bensì nella nostra legislazione finanziaria, nei nostri metodi d'imposta che gravitano sul proletario. Come vorrete trovare operai quando questi devono retrocedere al fisco una parte della loro mercede?

I proletari, che sono quelli delle cui mani l'industria ha bisogno, sono da ogni lato enormemente angariati. Il peso delle imposte, che grava crudelmente sulle povere popolazioni, è la cagione principale della emigrazione. Ben sa l'onorevole Senatore Rossi che naturalmente l'uomo povero emigra quando non può vivere tollerabilmente nel paese; quando la mercede che trae non basta a pagare ciò che gli costa la vita, è naturale che se ne vada. Spingono all'emigrazione i dazi di consumo, la ricchezza mobile, il macinato.

Ma io non mi tratterrò più lungamente su questo, perchè preferisco profittare del poco tempo che mi rimane per richiamare l'attenzione del Senato sopra di un argomento che fu trattato dall'onorevole Senatore Vacca. L'onorevole Vacca ha domandato: spetta al Senato nelle leggi finanziarie di respingere le deliberazioni della Camera dei Deputati? Egli interrogava gli anziani membri del Senato: chiedeva se credessero che possa il Senato mettersi in opposizione colla Camera elettiva intorno alle leggi di imposta. Quantunque non anziano, mi permetta l'onorevole Vacca di dirgli su questo proposito la mia opinione. Io credo che il Senato debba esaminare le leggi con tutta coscienza, a qualunque categoria appartengano, e respingere quelle che credesse nocive allo Stato, anche in materia finanziaria.

Ma di questa prerogativa deve usare molto raramente. Ne ha usato una volta con molta mia soddisfazione; ne ha usato allorchè il Governo domandò la facoltà d'imporre la ricchezza mobile in una sproporzione che poteva essere equivalente ad una confisca. Io proposi allora alla Camera dei Deputati che non si potesse oltrepassare la misura del dieci per cento. La Camera dei Deputati, che al lora era in mano ai Ministri, respinse la mia proposta. In Senato, a mia insaputa, fu riprodotta e fu adottata, e credo che allora il Senato ha fatta un'ottima cosa; ha messo un freno che era necessario all'esorbitanza delle pretese ministeriali. Ma che volete? Qualche tempo dopo tornò alla Camera la stessa questione, essa persistette nella sua giurisprudenza e il Senato non ha più voluto mettersi in aperta contraddizione colla Camera.

In questo, come nella maggior parte dei casi, il Senato non ha disconosciuto i vizi delle leggi esorbitantemente fiscali che andavansi proponendo.

Non ha potuto dissimularsi le calamità che portavano all' Italia la Regìa dei tabacchi, il macinato, alcune disposizioni della legge sulla ricchezza mobile, e sul registro, che sono veramente spoliatrici dei nostri poveri concittadini. Una prova ne abbiamo avuta l'anno scorso, e mi rincresce che non sia quì l' onorevole Senatore Pallieri; ma se ne rammenterà il mio vicino. L'onor. Pallieri ha dimostrata l'assurdità degli aggravî che provengono ai nostri concittadini in virtù della legge di registro e bollo.

Ebbene, ad onta di questi assurdi, dimostrati dall' onorevole Senatore, la legge aveva avuta la sanzione del Senato, ed è tuttavia in pieno vigore.

Ora, se non avete mai, signori Senatori, voluto contrastare apertamente coi Ministri, specialmente quando venivano con leggi appro-

vate dall'altro ramo del Parlamento, mi sembra che questa non sarebbe una buona occasione per fare un primo atto di assoluta opposizione.

Io non ho mai fatta professione di fede dirimpetto a questi Ministri, fra i quali vi sono buoni amici miei, la cui squisita probità ed intelligenza non metto in dubbio. Ma i miei affetti non vincolano mai il mio voto: se per disgrazia sostenessero qualche tesi che mi sembrasse contraria alla verità ed alla giustizia, con mio rincrescimento sarei loro oppositore, come lo fui ai precedenti Ministri. Nel caso attuale, il loro contegno mi sembra meritevole di tutta la mia approvazione, e non credo che il Senato possa opinare diversamente.

Il Senato, in questo argomento, non può, in contraddizione con la Camera elettiva che rappresenta più specialmente i voti e gli interessi dei contribuenti, non può dare uno straordinario voto di singolare sfiducia agli on. Ministri, i quali sono ancora nuovi e che, se li lasciamo fare, spero procederanno in modo di accontentare i due rami del Parlamento!

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Michelini.

Senatore MICHELINI. Veramente l'ora è un po' tarda, ma parlerò: sono agli ordini del Senato.

Il progetto di legge che da due giorni stiamo laboriosamente discutendo, riguardando cose di commercio e di finanza spetta all'economia politica; ed io, che qualche volta ho rivolto le mie meditazioni verso di quella scienza, sono lieto che la prima volta che mi si presenta occasione di parlare innanzi a questo rispettabile Consesso, debba ragionare di cosa che non è assolutamente estranea ai miei studi. Prego pertanto il Senato della sua indulgenza, per ottenere la quale rammenterò quella che meco adoperava talvolta Camillo Cavour, quando in cose appunto di economia politica, invocava, non dico la mia autorità perchè non ne ho mai avuta, ma almeno la mia opinione.

Se mal non mi appongo, se non mi illude l'amore municipale (e parmi di no, perchè fu sempre nel mio petto tenuto in freno dal potente amor di patria, del che diedi forse testimonianza allorchè, quantunque piemontese, votai il trasporto della sede del Governo a Firenze, tappa per venire a Roma), credo che il Parlamentino piemontese sia stato un degno prodromo di questo maestoso Parlamento italiano; certo è che egli ha procurato di promuovere tutte le libertà, ben sapendo che esse sono solidarie; libertà politiche, religiose, economiche tutte si giovano a vicenda: così diede base all'italiano risorgimento.

Quel Parlamento lascerà fama di sè nella storia la quale rammenterà ciò che fece sotto gli auspicî del Ministro Cavour a pro delle libertà economica, togliendo le proibizioni, diminuendo i diritti doganali, riformando tutta la legislazione.

A questa riforma, della quale si scorsero poscia i benefici frutti che ora vediamo, debolmente sì ma sinceramente e costantemente io cooperava.

Così, se nella gioventù mia prima, associato a uomini di cui serberò eterna e venerata memoria, e che si sono resi immortali, ho procacciato di promuovere libertà coll'opere e con fatti, e me ne vanto, ed anche un poco fin d'allora cogli scritti, poscia durante la virilità nella Camera elettiva; ora che sono vecchio procurerò di promuoverla in questo rispettabile Consesso: solo rincrescendomi che, a cagione appunto dell'età grave, ai concetti verranno meno le parole. Ma supplirà la benevolenza di un'Assemblea nella quale novero molti con cui sono legato di quell'amicizia che nasce dalla comunanza delle politiche opinioni, dei patriotici propositi, non contaminati mai da basse passioni, da viste di personali interessi.

Fedele al vessillo della libertà, io difendo questo schema di legge, perchè lo credo a libertà informato.

Sarò breve, perchè conosco la legittima impazienza del Senato di por fine non solamente a questa, ma a qualunque discussione.

Libertà di contrabbando, fiera franca in Italia di tutte le merci estere, rovina di tutte le industrie nazionali, diminuzione degl'introiti doganali: ecco riepilogate le principali obbiezioni.

Di esse, lo dico francamente, con profonda convinzione fin da principio, l'ultima è la sola di cui debbasi tener conto da un economista. E per verità quanto alla prima, per sè sola non ha valore. I partigiani della libertà di commercio condannano i bandi, dei quali vedono rimedio nel contrabbando, mercè di cui si rientra nel sistema normale della libertà.

Con simili considerazioni si confuta l'obbiezione della fiera franca di tutte le merci estere in Italia, la quale è simile all'altra dell'inondazione delle merci straniere. Ma questa inondazione è desiderabile, quest'inondazione non è disastrosa come quella dei fiumi che portano via cose preziose e vi lasciano arena, è benefica perchè ai consumatori procaccia merci atte a soddisfare ai loro bisogni.

E non pensate alla rovina dei produttori nazionali?

Qui giova che ci parliamo francamente.

Il legislatore deve pensare a tutti i cittadini, ma in sostanza, per la natura delle cose, l'economia politica deve pensare principalmente ai consumatori, perchè essendo la scienza della ricchezza, il suo ufficio è di procurar loro le merci al minor prezzo possibile.

Nè credasi che per ottenere quest'intento si esigano studî improbi e difficili, provvedimenti speciali. No. Basta che regni l'ordine e la libertà. Sotto cotali auspicî fiorisce la produzione, cui corrisponde la consumazione.

Gli agricoltori, i manifattori, i commercianti, gli esercenti professioni liberali, tutti gl'industriali e produttori sono rispettabilissime persone. Ma essi s'ingegnino, come tutti facciamo a questo mondo, che è un mondo di perpetua lotta. Essi non hanno diritto di obbligare consumatori a pagare le cose di cui abbisognano di più di quel che è portato dalla natura delle cose, cioè dalla necissità di rimborsare i servizi della produzione.

Laonde, quando per una cagione qualunque scade il prezzo di una merce, così che non ne conviene più la produzione, i produttori altro rimedio non hanno che di cambiar mestiere, vale a dire di consacrare l'opera loro, i loro capitali ad altro genere di produzione.

Così fu e così sarà sempre, perchè così vuole la natura delle cose. Anzi solamente a tali condizioni può aver luogo il progresso economico, l'aumento della ricchezza, che è quanto dire della soddisfazione degli umani bisogni.

Questi fenomeni economici sarebbe facile dilucidare con esempi. Me ne contenterò di due.

Quando fu fatta la felice invenzione della stampa, che cotanto contribuì all'incivilimento, ed a proporzione che si propagava in Europa, dovettero rimanere senza lucrosa occupazione i molti amanuensi che allora esistevano. Che cosa fecero? Cambiarono mestiere. Probabilmente molti si fecero stampatori, il cui numero non tardò a superare di molto quello degli antichi amanuensi. Accade sempre così, perchè quanto più cresce la facilità di soddisfare ad un bisogno, tanto più i consumatori ne allargano la consumazione, cioè la domanda, di modo che ai produttori conviene allargare la produzione, cioè l'offerta. Uno dei motivi per cui adesso si legge e si studia di più che nel medio evo, è perchè la soddisfazione di tali bisogni si fa più agevolmente, più a buon prezzo.

Parimenti quando furono inventate le strade ferrate, i postiglioni, vetturini, molti di coloro che esercitavano la locomozione cavallina dirò così, (*illegittimità*) dovettero abbandonare i loro mestieri.

Ma trovarono largo compenso nei molti e svariati impieghi delle ferrovie.

Simili fenomeni si verificano quotidianamente da per tutto.

Se in un villaggio si reca ad abitare un abile medico, un abile calzolaio, scema il lavoro di quelli che già vi erano, ma con vantaggio dei malati e dei consumatori di scarpe. I medici, i calzolai poco abili facciano altro mestiere.

Non è fondata la gelosia che taluni hanno contro certe città, cui il mare ed altre circostanze pongono in favorevole condizione. Sono doni della natura, dei quali il legislatore deve trarre profitto: è ineguaglianza voluta dalla natura delle cose, come la forza fisica, l'intellettuale, la bellezza ed altri doni della natura.

Abbiamo detto l'unica seria obiezione esser quella della diminuzione della rendita doganale.

La dogana, come nessuna altra sorgente di imposta, ha diritto di esistere se non per far fronte ai pubblici bisogni. Da lungo tempo, dacchè esiste, il Parlamento italiano ha proclamato illegittima quell'imposta che non faccia fronte alle spese della nazione. Le imposte sono tutte cattive. I diritti daziari hanno come le altre imposte i loro comparativi vantaggi e svantaggi. Quindi devono anch'essi concorrere al pagamento delle pubbliche spese. Nello stato attuale delle nostre finanze non si potrebbero di certo sopprimere o diminuire.

Ma se il contrabbando è facile per le coste italiane così lunghe e frastagliate, io non posso indurmi a credere come non si possa impedire in località così circoscritte e determinate come

sono i depositi franchi. Al postutto il Governo abolirà quei depositi in cui si scorgeranno abusi che rechino danno all'erario nazionale.

Qui mi fermo per non ripetere cose che da altri sono state dette, segnatamente dall'ultimo oratore, il mio amico Sineo.

Ringraziandovi della benevolenza con cui mi avete ascoltato, permettetemi ancora che prima di por termine al mio dire, io chiami l' attenzione del Senato sopra un altro aspetto della quistione. Ho desiderato di parlare appunto perchè, essendo piemontese, sono più facilmente spassionato. Io non ho nessun interesse, direi, materiale che mi muova a parlare o votare in uno od altro senso; parlo o voto per ragioni intrinseche all' argomento stesso.

Ora, non bisogna dissimularci che alle altre ragioni, taluni aggiungono un po' di gelosia. Io ho dovuto convincermene percorrendo di recente alcune parti di Liguria, di Piemonte, di Lombardia. Si crede che queste due ultime regioni abbiano un po' d'invidia per la prosperità che dall' approvazione di questa legge tornerà alla capitale della Liguria. Lo temono, lo dicono alcuni Genovesi, naturalmente teneri verso la loro città natìa, quantunque sinceri amatori della patria comune.

Per carità allontaniamo, o Signori, anche il pretesto di questo sentimento. Pensiamo che come la concordia ha fatto l' Italia, così solamente la più intima concordia conserveralla, renderalla prospera, felice, grande per mezzo della virtù.

(*Segni d' approvazione*).

PRESIDENTE. Stante l' ora tarda, si rimetterà a domani alle ore 2 il seguito della discussione di questo progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 6 1[4).

XXXII.

TORNATA DEL 12 LUGLIO 1876

Presidenza del Vice Presidente DE FILIPPO.

SOMMARIO — *Seguito della discussione del progetto di legge: Istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno — Osservazioni del Senatore Balbi-Piovera in sostegno del progetto — Discorso del Ministro delle Finanze — Parole del Senatore Rossi A. per fatto personale, cui risponde il Ministro — Replica del Senatore Rossi A. — Discorso del Senatore Lampertico contro il progetto — Risposta del Ministro.*

La seduta è aperta alle ore 2 1[4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ed i Ministri degli Esteri, della Guerra, e più tardi intervengono i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, di Grazia e Giustizia e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, MAURI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: Istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno.

La parola spetta all'onor. Senatore Balbi-Piovera.

Senatore BALBI-PIOVERA. Nell'assistere alle vive e ardenti discussioni sollevate da questo progetto di legge, mi son posto per un momento a pensare se ci trovassimo nel 1876 oppure fossimo improvvisamente trasportati nel 1376, quando si fiere ardevano le gare municipali in Italia. Si direbbe quasi che sia rimasta un'ombra di quella antica gelosia che allora agitava i Comuni italiani, e che fu causa di tanti guai e rovine della nostra patria, e che adesso commuove le provincie interne e le provincie marittime. Fortuna che non è sangue che gronda, ma parole e stampati. Questa lotta mi farebbe credere che dominasse la triste idea che quando rovina la casa del vicino, maggiore utile e valore abbia la nostra. Dette queste poche parole, entro in materia.

Il primo argomento opposto dagli onorevoli contraddittori a questo progetto di legge è il *contrabbando;* e il secondo è il *privilegio*. In quanto al primo, vi confesso il vero, esso mi provoca l'ilarità; giacchè vi domando, chi di noi tutti qui presenti non ha fatto qualche poco di contrabbando nel corso di sua vita? (*ilarità*) E dirò come Cristo: che chi è senza peccato, getti la prima pietra!

Non ci è nessuno che trovandosi in una città franca, non abbia colto l'occasione di vestirsi a nuovo, o di fare qualche presente con oggetti di contrabbando. Mi rammento, credo nel 1829, che il gran Duca di Toscana, essendosi recato in Livorno, fece compra di qualche oggetto e fra questi di una pendola che fece riporre nella propria carrozza e ritornossene in Firenze carico di merci frodate, tutto contento di averla fatta in barba alle proprie dogane (*ilarità*).

Per conseguenza io credo che non bisogna far gran caso del contrabbando. Ovunque vi sarà frontiera, vi sarà contrabbando; ovunque

vi sarà contrabbando, vi saranno doganieri; dogana e contrabbando sono cose legate assieme. Tocca poi al Governo cercare di avere uomini capaci, uomini integerrimi, e non suscettibili di corruzione. D'altronde il porto-franco di Genova è istituzione antichissima, istituzione madre, si può dire, di tutti i porti-franchi, o, per parlare più propriamente, dei *depositi franchi,* da non confondersi coi *porti-franchi.* Porto-franco era Livorno, era Venezia, dove tutta la città era, per così dire, *porto,* e dove il contrabbando poteva esercitarsi su vastissima scala.

A Genova era altrimenti. Le franchigie si estendevano soltanto ad una striscia di terra lungo il mare, e che in qualche modo era considerata come mare anch'essa. E poi erano messi in opera tutti i mezzi valevoli ad impedire il contrabbando. E sfido io a farlo, con un recinto guardato da tutte le parti, con un muraglione altissimo, sul quale esisteva una via di ronda, e si stendeva un cordone di guardie doganali che vegliavano di giorno e di notte. Quel tratto di terra non aveva sfogo che verso il mare; e verso terra non aveva altra uscita che la porta della dogana. Tutto al più riusciva ai negozianti di fumare qualche sigaro di contrabbando, mentre trattavansi gli affari, perchè l'entrata era interdetta a chi nulla vi aveva che fare. Per conseguenza, io credo che lo spauracchio del contrabbando non si possa applicare a Genova.

Del resto il contrabbando si fece sempre e si farà sempre. Pensate che prima dell'annessione della Lombardia al Piemonte vi era la statistica che dava 45 mila frodatori, e tanto più quando ci era il trasporto delle sete greggie, la cui introduzione in Piemonte era proibita; si portavano nella Lombardia e di là venivano al porto-franco di Genova per transito.

Questi sono fatti che non si possono negare.

Fino adesso queste furono le posizioni.

Il porto-franco fu abolito, e quale conseguenza ne avvenne?

Io credo che quelli che si sono messi a capo di questa abolizione, hanno dimenticato una cosa; non hanno capito cioè, che qui vi è un equivoco, ed è appunto per quest'equivoco che ho preso la parola.

L'equivoco, o Signori, è questo: si confondono i *punti* franchi coi *magazzini generali.* I magazzini generali furono stabiliti provvisoriamente per dare a tutte le popolazioni delle provincie un centro dove si possano deporre mercanzie le quali non paghino che nella sortita al momento della consumazione.

Questo è giusto che esista; è giusto che Milano, Torino e tutte le altre città li abbiano; in questo io sono perfettamente d'accordo. Ma quello che desidero è che non si aboliscano questi depositi franchi (molto superiori ai magazzini generali) i quali sopperiscono e provvedono alle necessità del commercio, non già di una provincia, non già di una nazione, ma del mondo intero; perchè nel porto-franco stesso, per quella striscia di terra di qualche centinaio di metri, si ha la stessa considerazione come se fosse il mare.

Voi potrete colà avere un grande ammasso di generi per iscambiarlo con altre merci, e pel consumo, non dico di una città, di una piazza, di una nazione, ma di tutte le nazioni.

Io posso citarvi un esempio.

Quando vi fu la carestia nell'Inghilterra, quando mancarono i generi necessari alla vita nell'Irlanda, Genova aveva nel suo porto-franco un ammasso di granaglie enorme; ne vennero ancora altri bastimenti carichi dal Mar Nero: ebbene, queste granaglie erano offerte a basso prezzo, perchè si sa che quando un paese è fornito in abbondanza d'un genere qualunque, il prezzo è basso, e, quando manca, cresce.

Queste granaglie furono imbarcate e spedite in Irlanda, ed i Genovesi vi guadagnarono, perchè vendettero con vantaggio, e vi guadagnarono gli Irlandesi, perchè furono salvate dalla miseria e dalla fame quelle popolazioni.

Ora, è questa istituzione che io sostengo; io non vado a cercare quello che riguarda particolarmente le provincie, ma sostengo un'istituzione utile al mondo. Vi sono due istituzioni: i magazzini generali che sono per provvedere al consumo delle provincie ed il *deposito franco* che giova a tutto il mondo. Ma quando in un magazzino generale si accumula troppa merce, vi sarà forse una perdita? Non lo credo. Questo è il mio modo di vedere. Se forse non servirà gran fatto adesso che l'Italia non è nella massima ricchezza, coll'andare del tempo si avrà nei gran magazzini un ammasso di merci per espanderle da per tutto, nelle pro-

vincie italiane, e nei paesi esteri, perchè dal mare si può spedire le merci dove si vuole.

Servirà, o Signori, per equiparare la produzione, i prezzi delle merci, impedire la carestia, perchè quando v'è mancanza di una tal merce in un paese cresce di prezzo e quando vi è sovrabbondanza, ribassa. I punti-franchi sono destinati ad impedire questo e a conservare la livellazione dei prezzi e dei generi, trasportandoli, distribuendoli, togliendoli dove sono sovrabbondanti per fornirne alle piazze ove mancano. So che vi sono delle provincie e molti negozianti che hanno un'idea tutto affatto contraria. Molti credono che colle strade ferrate si potrà, nell'interno delle provincie, ne' grandi centri di popolazioni, fare delle specie di punti-franchi o magazzini molto provveduti.

Io credo che questo non può essere, inquantochè le strade ferrate sono vantaggiose a tutte le popolazioni, ma non possono servire di deposito, imperocchè le merci ivi non possono esser nuovamente imbarcate per altri luoghi di consumo.

Devo togliere una illusione ed è, che le vie ferrate sono e saranno cosa molto utile, ma non rimpiazzeranno mai il mare.

Mi duole di cuore di vedere delle città e delle provincie, le quali hanno dato all'Italia grandi, grandissimi segni di affezione, che credono di poter supplire alle piazze di mare, agglomerando i prodotti, formando dei punti-franchi, e poi espandere i prodotti al di fuori. Alcune di queste città, quelle che sono vicine alle frontiere, lo potranno fare: io voglio libertà per tutte, ma credo che saranno poche e temo per loro un disinganno.

Certamente vedo che Torino, sede una volta del Governo, dopo il trasferimento della capitale, ha potuto rialzarsi per mezzo delle industrie, coll'adoprare quella forza motrice idraulica che la natura le ha dato, essendo presso le Alpi, e riacquistare così la grandezza che aveva prima. Vedo Milano con quei Navigli, opere che credo esistono nella sola Lombardia, rendere ubertose quelle provincie con le risaie, colle marcite e con tutto il prodotto della terra, iniziare ed accrescere grandemente quello delle industrie, e progredire alacremente.

Dunque io dirò a queste città, dirò a Bologna, dirò a Milano, e via via, che le città marittime sono più povere delle città interne. Hanno forse il Naviglio della Lombardia, i campi ubertosi del Piemonte, hanno le forze motrici che scendono dall'Alpi? Esse non hanno che spiagge deserte, roccie sterili, e qualche piccola valle bruciata dal libeccio, dallo scirocco e dal levante, e non potrebbero vivere se non avessero il mare e l'industria marittima.

Concluderò queste mie poche parole, col dire che i magazzini generali sono la provvidenza delle città interne, come i punti-franchi, che difendo, ne sono la speranza; e coll'andar del tempo, il nostro paese diventerà un magazzino europeo, un magazzino mondiale, di tutte le produzioni e di tutte le merci necessarie alla vita delle popolazioni. Sarà forse destinato alla filantropica Messina di prevenire le carestie e togliere all'umanità gli orrori della fame e delle fallanze!

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Signori Senatori. Allo stato a cui è giunta la discussione, il Governo sente l'obbligo di far conoscere al Senato i suoi intendimenti.

Nei due giorni trascorsi, il progetto di legge, ed il Governo che lo sostiene, furono fatti segno a gravissime accuse. È necessario che il Governo esponga al Senato con calma e moderazione la sua difesa.

Come il Senato sa, questo progetto di legge si deve all'iniziativa dell'altro ramo del Parlamento; 122 Deputati stimarono di presentarlo alla Camera elettiva. La Commissione della Camera l'approvò a grande maggioranza. Intanto la Sessione si chiuse, ed il progetto non fu portato alla discussione. L'attuale Ministero esaminò il progetto di legge; conferì con alcuni dei suoi principali sostenitori; propose ed ottenne che al progetto primitivo fossero fatte profonde modificazioni. La Commissione della Camera, ripristinata nel suo ufficio al riaprirsi della nuova Sessione, accettò il progetto così riformato, che diventò progetto del Governo. Venuto in discussione nella Camera elettiva, il progetto venne quasi senza contrasto approvato a grande maggioranza.

Il Senato comprenderà quindi facilmente che non fu senza meraviglia che il Ministro delle Finanze ha veduto sorgere in Senato una vivissima opposizione a questo progetto di legge. I giudizi severi pronunziati su di esso equi-

valgono ad altrettante accuse contro il Gabinetto.

Cominciando dal voto del vostro Ufficio Centrale, egli propose che il progetto di legge fosse respinto, perchè modifica radicalmente tutta la nostra legislazione doganale, e può recare pregiudizio alle finanze dello Stato; poi l'Ufficio Centrale accompagna questo severo giudizio con alcuni benevoli consigli.

Io spero, o Signori, di poter dimostrare che in questo progetto di legge non si contiene una riforma radicale della nostra legislazione doganale, ma bensì un provvedimento razionale; spero di poter dimostrare che da questo progetto di legge non ne verrà danno veruno alla finanza, ma ne verrà anzi vantaggio, perchè promuoverà lo sviluppo della pubblica ricchezza, fondamento di ogni finanza.

E quanto agli amichevoli consigli che, in forme quasi protettrici, l'Ufficio Centrale dà al Ministero, mi sia permesso di dire che in parte sono intempestivi, ed in parte sono inutili.

Ho detto, o Signori, che i giudizi pronunziati furono severi, e mi basterà citare qualche parola o qualche concetto dei due oratori che sì vivamente hanno osteggiato il progetto di legge. L'onor. Deputato De Cesare...

Alcune voci. Senatore!

MINISTRO DELLE FINANZE. Ne farò più d'uno di questi *lapsus linguae* (*Ilarità*); il Senato mi scuserà.

L'onorevole Senatore De Cesare chiamò questo progetto di legge una cosa esiziale all'industria nazionale. Io veramente non so quale accusa più grave potesse lanciarsi contro un Ministro delle Finanze. Cosa potrebbe far di peggio che distruggere, colpire di ferita mortale le industrie nazionali? Quale pubblica calamità potrebbe essere maggiore di questa?

L'onorevole Senatore De Cesare io lo conobbi sempre spiritoso, ma un poco iperbolico oratore. Questa volta mi permetto di dirgli che ha superato se stesso; il che non è poco dire. Io non parlerò di altre frasi più gravi, anzi molto più gravi di questa, perchè la via è lunga, ed il tempo, ed un po' anche il termometro, ci sospinge.

L'onorevole Senatore Rossi con un'invidiabile arte oratoria, ha raccolto tutti i peccati d'Israello; ha cercato, ed ha trovato (ed era facilissimo il trovarlo) un capro espiatorio, e dopo di averlo incoronato di rose, come facevano gli antichi delle loro vittime, lo ha mandato nel deserto perchè fosse sacrificato al Dio del male. (*Ilarità*)

L'onorevole Senatore Rossi non ha limitato il suo discorso al tema, per verità molto ristretto, dei punti franchi (e dico ristretto, perchè veramente la questione la si vuole allargare per accrescere, amplificandoli, i difetti ed esagerare le conseguenze della istituzione dei punti franchi, sebbene per sè la questione sia semplice) ma ha diretto una fiera requisitoria contro la nostra legislazione doganale, e non ha risparmiato nè leggi, nè regolamenti, nè persone, perchè, cominciando dal Ministro, venendo al Direttore generale delle Gabelle e scendendo fino all'ultima guardia doganale non si trova nulla che l'onorevole Senatore Rossi abbia risparmiato, e non abbia, con forme perfettamente parlamentari, sottoposto al suo crudele scalpello.

Io spero, o Signori, di dimostrare che anche le accuse dell'onor. Senatore Rossi contro la legislazione daziaria, non sono nè fondate, nè dimostrate. Spero di persuadervi che riguardo ai depositi franchi le accuse dell'onorevole Senatore Rossi hanno anche un minor fondamento; ma non debbo nascondere al Senato un dubbio che sento nell'animo.

Io dubito che sotto la questione dei depositi franchi si nasconda qualche cosa che non è una pura questione economica o finanziaria. E ciò dico senza applicare il mio dubbio all'onorevole Senatore Rossi. Ma riguardo all'onorevole Senatore Rossi, ho nell'animo un dubbio anche assai grave, ed è questo: Io temo che l'onorevole Senatore Rossi in occasione dei punti franchi abbia voluto iniziare una battaglia a favore di principî sui quali fra me e lui, se i miei dubbi si avverassero, sarebbe impossibile qualsiasi accordo.

Io spero, signori Senatori, dal vostro senno e dalla vostra imparzialità un giudizio più disinteressato e migliore.

Gli oratori che hanno osteggiato questo progetto di legge ne vollero accrescere l'importanza, e dirò meglio, mettere in mostra dei danni che possono derivare da altre cause che hanno nulla di comune con quella.

Gli oratori, infatti, che hanno combattuto questo progetto di legge, hanno spesse volte con-

fuso le città franche coi depositi franchi e si trattennero lungamente a constatare e a dimostrare la ingiustizia delle città franche, i danni, che esse recano alle industrie e il fomite ch'esse prestano al contrabbando.

Questi ragionamenti possono giovare ad ottenere uno scopo, ma nulla contengono di vero che si applichi al caso concreto. Le città franche in tempi di governo assoluto, e col più rigoroso protezionismo erano uno spiraglio alla libera concorrenza, erano un asilo alla libertà del commercio, erano un campo neutrale aperto ai consumatori, ai quali non era, nel sistema protettore dei governi d'allora, permessa nessuna libertà economica nell'interno dello Stato.

Qualche volta le città franche furono atti politici.

La Medicea Livorno che convertiva una spiaggia inutile in un utilissimo sbarcatoio che poi divenne uno splendido porto per tutte le Nazioni e per tutte le religioni; la Medicea Livorno non esprimeva solo un concetto economico, ma un concetto politico. I Medici volevano fare dimenticare il porto Pisano.

Noi stessi, Signori, che tutti siamo unanimi nel dichiarare cessato il tempo delle città franche, necessaria la loro abolizione, perchè incompatibile collo statuto la franchigia dalle tasse di consumo, ossia le città di consumo franco, noi siamo pure costretti nella nostra legislazione a rispettare la città franca di Messina.

E vedete caso; da che dipende la cessazione della città franca di Messina? Dipende da un fatto economico, dal compimento di una strada ferrata. Tanto è vero, Signori, che il dogmatismo dei principî teorici molte volte, nella vita sociale, bisogna che si pieghi alle necessità pratiche: a nessuno, (malgrado che sia per tutti evidente che le città franche sono un danno gravissimo per la finanza, e un errore economico,) a nessuno verrebbe in mente di proporre l'abolizione della città franca di Messina prima che le condizioni previste dalla legge non siansi verificate.

Prima di inoltrarmi, o Signori, in questa ingrata difesa cui mi veggo obbligato, debbo esprimere il concetto politico ed economico delle dogane.

Qual'è lo scopo delle dogane? Perchè si mantengono dazi di confine negli Stati moderni? Qual'è la loro ragione d'essere nel sistema tributario?

Per me, Signori, le dogane moderne non hanno che uno scopo finanziario. La loro funzione pratica è di tassare le merci al loro consumo.

Nell'ordine della distribuzione delle imposte le tasse doganali per me consistono in un'equa esazione delle quote di concorso che il commercio deve allo Stato per la sua tangente nelle spese pubbliche.

Per me, questa è l'indole delle tasse doganali.

Questo criterio, che io non vorrei chiamare definizione, perchè il definire è sempre pericoloso come dicono gli antichi giuristi, mi è stato però necessario metterlo in luce perchè spiegherà le idee che verrò esponendo.

Dopo questo io debbo fare un poco di storia. E cominciando dai nomi dirò, che al primitivo di punto-franco si sostituì nel progetto attuale quello di deposito franco e forse potrebbe meglio rispondere al concetto, il chiamare questa specie di deposito, col nome di stazione franca.

Signori, il deposito franco, la stazione franca, il magazzino generale, tutte queste istituzioni hanno la loro radice nella legge doganale approvata il 22 dicembre 1862.

Un punto franco è contemplato dall'art. 1 e dall'art. 93 del Regolamento doganale; i magazzini generali sono indicati nell'ultimo alinea dell'art. 35.

È bene che il Senato senta il testo di quest'ultimo articolo:

Esso dice: « Il Governo potrà autorizzare i Municipî, le Camere di commercio e le Società commerciali ad istituire, sotto la loro responsabilità, magazzini generali destinati a ricevere in custodia merci estere... »

Ecco, il concetto del magazzino generale; è un po' generico, ma viene poi più chiaramente espresso all'articolo 43.

Invece, nell'articolo 1, che ho indicato, si dichiara di diritto comune la istituzione dei punti franchi fuori della linea doganale, come il porto-franco di Genova e come alcuni versanti delle montagne. Il porto-franco di Genova poi si propone a modello, anche per compensare le città franche che dovevano assolutamente cessare.

È necessario, o Signori, di constatare una

circostanza. La legge del 1862 registra fra le sue disposizioni quelle che riguardano i punti franchi e i magazzini generali; ma quanto ai magazzini generali, viene a fondare nel nostro paese un'istituzione nuova.

Quanto ai depositi franchi, la legge non faceva che mettere in evidenza una specie di consacrazione di una istituzione che già esisteva; riconfermava e legalizzava un istituto già legale per sè, e che aveva già una vita abbastanza prospera.

La differenza fra il deposito franco e i magazzini generali pare a me che non sia stata avvertita, e che appunto dal non essersi avvertita la grave differenza che corre fra il deposito franco ed i magazzini generali, molti erronei giudizî siansi pronunciati nella discussione di questo progetto di legge.

Il magazzino generale, come ha osservato l'onorevole Senatore De Cesare, fiorisce in altri paesi e non può prosperare nel nostro. E sapete perchè non può prosperare? perchè la istituzione in se stessa è buona, ma gli uomini dice l'on. De Cesare, che devono applicarla, sono cattivi.

Per verità, l'onor. Senatore De Cesare ha fatto con questo suo giudizio un cattivo complimento a chi ha introdotto in Italia i magazzini generali; perchè cosa servono le leggi quando gli uomini non sono in grado di attivarle? *Quid leges sine moribus?*

Verrà tempo, io non ho difficoltà di ammetterlo, in cui questa istituzione potrà fiorire; ma vediamo quale è la sua indole; vediamo se può surrogare il deposito franco che sta nel progetto presentato dal Governo.

Signori, qual sia l'indole dei magazzini generali lo si rileva da un esame anche superficiale della legge colla quale furono istituiti. Scopo principale della istituzione è quello di mobilizzare il valore delle merci e le merci stesse, facilitarne il trapasso della proprietà e ciò col mezzo della fede di deposito e delle note di pegno.

Lo scopo basta a dimostrare quali necessariamente abbiano ad essere le disposizioni che devono accompagnare il magazzino generale, disposizioni che sono inseparabili dalla loro istituzione.

Bisogna che i magazzini generali assicurino il credito coll'identità della merce depositata; perciò è necessaria la registrazione: bisogna che la merce sia pesata, contata, misurata, valutata, altrimenti a che servirebbe la nota di pegno? Bisogna che ci sia chi risponda della intangibilità della merce; quindi un concessionario responsabile della loro inalterata conservazione.

Ai magazzini generali tutte le merci debbono aver accesso perchè tutti i valori in merci possano essere oppignorati, mobilizzati, e non v'ha ragione di escludere una specie piuttosto che un'altra. I magazzini generali servono quindi preferibilmente ai centri di consumazione. E la legge non fa che uniformarsi a questi criterî nelle istituzioni dei magazzini generali.

Tutte o la più gran parte di queste disposizioni, sono invece assolutamente inutili pel deposito franco.

L'onorevole Senatore De Cesare dice: voi risuscitate il medio-evo; voi rifate una mezza scala-franca o un mezzo porto-franco o una mezza fiera franca: insomma è una idea del mondo antico che voi volete innestare nel mondo nuovo per iscompigliare, per distruggere tutti i progressi che si sono fatti nella nostra legislazione daziaria: le parole non sono queste, ma questo è stato il concetto dell'onorevole Senatore De Cesare.

Veramente le parole servono a poco; chiamate il punto franco una mezza scala-franca, chiamatelo un mezzo porto-franco; le espressioni non guastano la natura intrinseca delle cose. Bisogna dunque esaminare la cosa in se stessa e pronunziarsi senza aver riguardo alle parole.

L'onorevole De Cesare non deve credere che questa sia poi una instituzione tanto barbara, perchè, se non erro, il porto-franco di Genova, che è il tipo che noi vogliamo imitare, facendovi le correzioni che la pratica ci consiglierà, è stato fondato dalla Compagnia di San Giorgio tre secoli e mezzo fa. Non eravamo in piena barbarie: Andrea Doria, Cristoforo Colombo, Carlo V, Tiziano, Giulio II, non erano sicuramente barbari, e molte cose di quell'epoca, e di epoche anche vetuste hanno ancora in sè tanta sapienza, che noi le dobbiamo rispettare e venerare: possiamo correggerle, possiamo riformarle, ma non si cancellano nella storia della umanità le tradizioni della scienza e del-

l'esperienza che sono le conquiste dell'intelligenza.

Dunque vediamo un poco in che modo questa antica istituzione erasi modificata nel secolo decimonono.

Non basta, o Signori, fare la storia della legislazione citando le leggi, e dicendo: la tale legge ha registrata in una data epoca queste o quest'altre disposizioni che produssero dati effetti; bisogna esaminare quali erano le circostanze che a quell'epoca consigliarono al Governo ed al legislatore un dato provvedimento.

Mi si permettano alcune osservazioni storiche.

Il porto-franco di Genova da moltissimi anni, da secoli, esisteva e funzionava. Dal 1831, cioè dall'avvenimento al trono di Carlo Alberto fino al 1847, epoca in cui si cominciarono le riforme e venne poi a fondarsi il regime parlamentare in Piemonte, il porto-franco funzionò senza registrazione e senza reclami.

Non parlerò di questa epoca.

Fondato il regime parlamentare, cioè nel 1848 ed arrivati al 1862, si consacravano i depositi franchi sul tipo del porto-franco di Genova colla legge del 22 dicembre 1862. Che cosa è accaduto in questo frattempo?

Avvenne, o Signori, che nell'antico Piemonte, tutta la legislazione economica, era stata completamente riformata. Al sistema protettivo prevalse il libero scambio. Le leggi tributarie meno una, l'imposta sui terreni, erano state tutte riformate. Il piccolo Piemonte fattosi testa e cuore del movimento italiano, vide le sue finanze ridotte in pessima condizione.

Fiorentissime avanti la guerra del 1848, si venne a cagion della guerra ad un prestito obbligatorio, ed al corso forzoso in quell'anno stesso: e nel 1859 si dovette nuovamente ricorrere al corso forzoso, estremo rimedio.

Le finanze del Piemonte furono rette da uomini egregi, fra i quali il conte di Revel, Camillo Cavour, Luigi Cibrario, Giovanni Lanza. Ora io dimando come mai questi uomini lasciarono esistere una istituzione così esiziale alla finanza pubblica ed alla prosperità della industria nazionale?, Eppure nessun lamento si era manifestato e nessun tentativo si è fatto nè dai privati, nè dal Governo per abolire questa, che l'on. Senatore De Cesare chiamò esiziale istituzione. Signori! quando penso a questi 15 o 16 anni nei quali le finanze del piccolo Piemonte si trovavano in condizioni peggiori, assai peggiori di quello in cui si trovino adesso le finanze italiane; quando penso a quegli uomini che ho nominati e che nessun provvedimento hanno preso per distruggere questa grave calamità, io sono indotto a concludere che il danno fosse invisibile, giacchè non potrei ammettere che quegli uomini fossero ciechi, mentre sono uomini che furono sempre considerati i più chiaroveggenti in fatto di finanza che possa registrare la storia. Ma, ci si dice, venne la legge del 1865. Il *novus ordo* fu da quella legge inaugurato.

Io prego di considerare le circostanze in cui certe leggi furono emanate. La legge del 1865 fu promulgata dall'on. Sella. Ora il Senato ricorderà che sulla fine del 1864 l'onor. Sella si è trovato in circostanze difficilissime, e fu costretto a ricorrere alle più gravi misure per provvedere alla finanza pubblica, ridotta a pericolose condizioni. Egli dovette alienare i beni demaniali, chiedere ai contribuenti la anticipazione di un' annata d'imposta fondiaria; nel 1865 si vendettero le strade ferrate. Si vendettero a buon mercato per ricomprarle più care; fu allora che emanarono questi provvedimenti nei quali, bisogna che lo dica, c'è una disposizione che non fu abbastanza prudente, perchè a quell'epoca non credo che ci fossero nel Governo idee esatte sui magazzini generali, e sui depositi franchi: si volevano distruggere i privilegi delle città franche, e, permettetemi la parola, nella foga di provvedere alle finanze si è passato il segno. Insieme alle città franche fu sacrificato l'innocentissimo porto-franco di Genova.

E dico che questa disposizione non è stata abbastanza ponderata, poichè dopo 1865, questa che si chiama un'istituzione così pericolosa, potè vivere tranquillamente ancora due lustri senza che nascesse un reclamo; e i magazzini generali che erano stati preconizzati nella legge del 1862, si sono appena votati nel 1871, ma senza un regolamento d'esecuzione; questo regolamento venne in vita due anni dopo; segno che non c'era molta premura di fondare questa nuova istituzione che si voleva sostituire ai depositi-franchi.

Ma la storia non è finita qui, o Signori; venne dopo altri due anni il regolamento del

1. agosto 1875, che non ha ancora un anno di vita, e già questo regolamento è riconosciuto insufficiente.

La Commissione che ha esaminato questo progetto di legge nell'altro ramo del Parlamento, propose parecchie modificazioni alla legge ed al regolamento del 1873, e il vostro Ufficio Centrale che fu così severo coi depositi franchi propone ancora delle altre modificazioni al regolamento dei magazzini generali; cosicchè, o Signori, anche questa è stata una istituzione ideata un poco in fretta, senza ben ponderarne l'applicazione e i modi con cui avrebbe potuto funzionare. Fu creata sull'argomento che siccome aveva fatto buone prove in altri paesi, così avrebbe fatto buona prova fra noi; argomento fallace, perchè in fatti essi non riescirono.

Ed in verità, quando sento far paragone fra l'Inghilterra e l'Italia intorno a cose finanziarie e daziarie, io debbo senz'altro fare le più ampie riserve. Imperocchè io veggo che in Inghilterra con tre sole imposte, cioè coll'accisa, colle dogane e col bollo si ottiene l'entrata di un miliardo e mezzo, e notate che le sole dogane danno circa 500 milioni con soli 8 o 9 voci di tariffa. Voi dunque vedete, o Signori, che il paragone d'un paese simile col nostro, non regge. Con le imposte come le abbiamo distribuite noi, e colle difficoltà che s'incontrano nella loro riforma il confronto non può farsi.

Ma poi io non credo che le idee manifestatesi sui depositi franchi, relativamente ai quali, gli avversari tutti conchiudono per l'abolizione assoluta e per l'estirpazione di questa che chiamano mala erba, per la ragione che le finanze ne sarebbero distrutte essendo che i depositi franchi siano un fomite irrefrenabile di contrabbando, non credo, dico, che queste idee abbiano solido fondamento. Credo siano invece emesse da chi non abbia ben ponderato come fosse regolato il porto-franco di Genova e come lo saranno in avvenire i depositi franchi che si verranno instituendo in forza della legge che stiamo esaminando.

E qui mi permetterò di leggere al Senato alcune disposizioni dell'antico Regolamento del porto-franco di Genova, regolamento che porta la firma dell'onorevole Minghetti, ed ha la data del 16 luglio 1863, e che quindi non è una istituzione vecchia.

Generalmente si crede che il porto-franco sia un magazzino aperto a tutte le provenienze in cui le merci entrano ed escono a volontà dei commercianti, con insufficientissima custodia, e perciò un luogo dove i contrabbandieri vanno a piantare le loro tende, dove le frodi sono all'ordine del giorno. Questo ad un dipresso è il giudizio che si cerca di diffondere, e che si è anche manifestato in seno al Senato.

Io quindi osserverò prima di tutto che sono escluse dal porto-franco quelle merci che possono facilmente venire trafugate e contrabbandate, e che se ne ammettono altre che sono però sottoposte ad una speciale e più rigorosa custodia.

E notate ancora, o Signori, che questo regolamento non è ancora l'ultima parola, perchè nel progetto di legge che vi è sottoposto, il Governo si è riserbata la facoltà di rendere questi regolamenti anche più severi. La severità non deve essere inutile, ma l'interesse della finanza deve essere assicurato; si devono dare al commercio i comodi di cui ha bisogno, ma non convien togliere o diminuire per la finanza i proventi di cui ha bisogno.

Dunque queste misure che sono già una cautela possono essere anche accresciute; ciò è perfettamente nella facoltà del Governo.

Ora vediamo come fosse regolato il porto-franco di Genova prima della sua abolizione.

Come entravano le merci nel porto-franco? Entravano forse senza una norma, una regola qualsiasi? Purchè entrassero? Ecco la gran parola e la grande accusa: Non vi era la registrazione.

Ma, io domando, non vi era nessuna cautela? Entravano senza che alcuno le vedesse? La finanza non poteva raccogliere elementi per dire: voglio un po' conoscere questo movimento all'ingrosso, perchè mi contento dell'utilità generale, ma pure un modo di vigilanza voglio averlo?

L'articolo 3 del Regolamento 1. luglio 1863, dice:

« L'entrata della merce è permessa solo dalle porte custodite da agenti doganali. »

Ma questo non basterebbe.

L'art. 4 dice:

« Le merci non entrano se non ci è il manifesto di bordo. »

Al manifesto di bordo vien pure unita la polizza di carico. La dogana ha il diritto di conoscere, anzi non si può far sbarco di un quintale, di un chilogramma di mercanzia dal bastimento, se non si presenta il manifesto di bordo; e vi sono pure pene severe per chi ne trascura la presentazione.

Ma, vi è di più: per le differenze che si riscontrano tra le merci che risultano dal manifesto di bordo, se si trova che queste differenze passino certi limiti, vi sono severe multe.

Dirò al Senato che mi è capitato il caso di dovere occuparmi di una società enologica, ed ho trovato che per inesattezza del manifesto questa povera Società era minacciata di una multa assai grave.

Insomma nessuno ignora che il nostro Regolamento è molto severo.

Non citerò altri articoli del Regolamento, perchè sarebbe annoiare il Senato.

Si dice: che nel porto-franco non ci si vede niente!

Io dico che si possono fare visite, perquisizioni, aprire i colli, e che vi sono disposizioni abbastanza severe. Citerò la seguente:

(Art. 71). « Le merci depositate nei magazzini debbono essere collocate in modo che non sia impedito agli agenti doganali di conoscerne la qualità. »

Sonvi anche altre disposizioni che importa di conoscere. Osservi il Senato fin dove vanno le cautele. Io non andrei fin là.

(Art. 13). « Per l'ingresso nel recinto, degli ecclesiastici, delle donne, dei servitori, è necessario il permesso della Camera di commercio, che sarà dato in iscritto, e dovrà riportare il visto del Direttore delle gabelle. È proibito l'ingresso nel recinto, agli oziosi, ai mendicanti, ed a coloro che sono sospetti di furto e di contrabbando.

» Le merci saranno depositate in un recinto chiuso interamente all'arbitrio di chi lo governa, di chi lo regge. »

Ma non basta ancora:

Vedasi qual sia la vigilanza del porto-franco da parte della Direzione delle gabelle.

(Art. 18). « La Direzione delle gabelle potrà a mezzo dei suoi delegati far visite e perquisizioni in qualsiasi locale del porto-franco con l'assistenza di un delegato della Camera di commercio. »

Poi ci sono le pene pel contrabbando:

« Sono applicabili le disposizioni degli articoli 67 e 68 del Regolamento doganale per le differenze fra le dichiarazioni, le copie e gli estratti dei manifesti, rispetto alle merci provenienti dal mare e di cui sia domandata l'introduzione nel porto-franco; sono applicabili le disposizioni dell'articolo 69 del Regolamento per le differenze di merci accompagnate da bolletta di cauzione e destinate a passare nel porto-franco. »

Quindi non si può dire che noi andiamo a stabilire per legge un nido di contrabbando e che non vi è alcuna cautela nel porto-franco.

La cosa è veramente contraria al vero.

Io ho affermato che la legge del 1865, e un poco anche le leggi posteriori, non furono troppo ponderate.

Si volle convertire il porto-franco di Genova in un magazzino generale e si è fatta questa disposizione di legge, prima che il concetto pratico e legale del magazzino generale fosse registrato con precisione nella nostra legislazione, o nei nostri regolamenti.

La confusione era inevitabile, tant'è che quando il porto-franco di Genova si volle convertire in un magazzino generale, il legislatore non aveva ancora ideato il modo; e si è trovato all'atto pratico che la conversione del porto-franco di Genova in un magazzino generale era a un dipresso impossibile, quantunque nella legge ultima del 1872 (e cioè 7 anni dopo la legge del 1865), si fosse con nuova disposizione dato il permesso dell'espropriazione, data facoltà ai Municipi, alle Camere di commercio, ed anche ad una associazione privata di fare queste stesse espropriazioni.

Venutisi all'atto pratico, si è trovato che quest'innocente antica istituzione era posseduta da poco meno che 400 privati di cui una parte erano in quella nuova Italia che i liguri hanno con un paziente e lungo lavoro fondata al di là dell'Oceano, dove hannò famiglie, stabilimenti, banche, traffichi importantissimi e le difficoltà furono insuperabili. Del resto il bisogno di questa nuova istituzione dei magazzini generali non si sentiva urgente; le radici di esse, come disse l'onorevole Senatore De Cesare non si erano ancora distese abbastanza nel ter-

reno per fortificare la pianta, ed invece si sentiva il bisogno del punto franco, cioè d'un commodo e facile deposito; la legge rimase quindi ineseguita; come accade di altre leggi il cui concetto non fu abbastanza ponderato, e in conseguenza doveva rimanere senza effetto, o poco meno.

Questo è lo stato della legislazione del porto-franco di Genova, e dei magazzini generali.

Ma, si dice; ci è una legge del 1867 con la quale si istituirono effettivamente i magazzini generali a Genova: Io ho letto con attenzione la legge e la convenzione del 1867, ho pure considerato il testo della legge del 1872, in cui prevale sempre il concetto della conversione del porto-franco di Genova in un magazzino generale, e affermo che non vi è nessuna analogia tra la convenzione del 1867 per ciò che riguarda il compenso dato dal Governo al Municipio di Genova e la conversione del porto-franco abolito o da abolirsi in un magazzino generale.

Io ho detto, o Signori, che è appena in sul principio la legislazione che si sta svolgendo sui magazzini generali, ed ho citato genericamente qualche fatto all'appoggio delle mie affermazioni. Ma andrò più avanti e dirò che in quella stessa Relazione colla quale si è presentato la prima volta il progetto di legge sui punti franchi alla Camera elettiva, vi sono delle proposte molto rimarchevoli della minoranza. Ebbene, in queste proposte sapete che cosa trovo? Trovo gli scali franchi, sarà uno scalo in sedicesimo come ha detto l'onorevole De Cesare, la manipolazione franca come nei punti franchi, salvo la questione di tempo, e finalmente i cali franchi.

E da questo, o Signori, io debbo concludere, che noi abbiamo una istituzione buona, la quale vogliamo distruggere, ma che poi saremo costretti dalla forza delle cose a ripristinare; il che succede non di rado nelle cose umane.

Ma gli stessi suggerimenti che l'Ufficio Centrale dà al Ministero contengono qualche cosa che somiglia a queste disposizioni;...

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Domando la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE... mi permetta, ne debbo parlare perchè l'ho promesso nel mio esordio.

L'Ufficio Centrale consiglia il Ministero di riformare il sistema delle tare; se ne è parlato delle altre volte, il consiglio è buono, la riforma è utile, ma *non est hic locus*, perchè questa riforma apporterebbe per le finanze la perdita di 2 milioni. Ora, io non posso rinunziare adesso a questi 2 milioni; un po' di pazienza, onor. Relatore.

Un'altra riforma, suggerita dall'Ufficio Centrale, è quella d'una modificazione dell'art. 68 del Regolamento. Questa modificazione riguarda veramente il solo ultimo alinea di quell'articolo; ossia quello che dice che « non v'è multa se le differenze di quantità e di valore non oltrepassino il 5 0[0. » L'Ufficio Centrale vorrebbe portare la differenza passibile di multa al 10 0[0. E qui io mi permetto rivolgere un'osservazione all'on. Senatore Rossi, il quale ha supposto che i tessuti, godendo di questa tolleranza, vengano a costare il 5 0[0 di meno, ed a quel che pare, ha confuso il caso della multa con l'abbandono del dazio. La proposta dell'Ufficio Centrale accrescerebbe il guadagno.

Senatore ROSSI A. Informi la dogana di Napoli e Palermo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io darò comunicazione al Senato delle osservazioni che mi furono fatte dal Direttore generale intorno ai magazzini fiduciarî (che pure sono permessi nella nostra legislazione) e che l'onorevole Senatore Rossi vorrebbe abolire insieme ai punti franchi; il che dico, perchè credo di non avere male interpretato la sua idea, giacchè, trovando questo concetto espresso in quella petizione di 51 industriali, di cui si è smarrita la prima edizione, e di cui l'onorevole Senatore Rossi si è compiaciuto mandarmene una seconda accompagnata da una sua lettera, io debbo credere che i concetti che in essa sono sviluppati siano divisi dallo stesso onorevole Senatore Rossi.

Andiamo all'altra riforma proposta dall'Ufficio Centrale. Modificare, ossia estendere, le disposizioni sui cali dell'articolo 46. Anche qui ci vuole una legge. In verità questa è una ripetizione un po' ristretta della proposta che aveva già fatta la minoranza della Commissione che riferì sulla legge dei punti franchi alla Camera dei Deputati, la quale voleva niente meno che i cali franchi.

Abbiamo fatto un passo indietro, onorevole Relatore, e anche qui non si può fare nulla senza un'altra legge....

Una voce. Proponga!

MINISTRO DELLE FINANZE. Capisco proporre un'altra legge! Una legge che porta una perdita di altri due milioni?

Modificare il regio decreto del 1 agosto 1875, che è l'ultimo decreto che attua i magazzini generali; togliere dall'articolo 2 la parola *momentaneamente*.

L'art. 2. del decreto 1 agosto 1875 è così espresso: « Presso i magazzini generali potranno stabilirsi appositi locali o capannoni per depositarvi *momentaneamente* le merci senza visita »

E all'articolo 3. è consentito: « Mescolare insieme qualità diverse di zuccheri non raffinati. »

Il capannone, o Signori, non è che un deposito franco in trentaduesimo, è un punto franco più piccolo; e la concessione è fatta a tempo limitato: ma si depositano le merci senza visita, senza registrazione, sempre però col manifesto, con le cautele finanziarie, se vengono in transito, prescritte pel porto-franco: ma pure senza visita; è un piccolo porto-franco: la differenza in che consiste? Consiste in questo che la durata della concessione è limitata; ed è naturale che sia limitata, perchè i capannoni devono stare sulle banchine dei porti, e bisogna che le merci arrivate diano il posto a quelle che arrivano. Ma il concetto è identico; il concetto è quello di una merce che resta in deposito senza visita, senza registrazione ed è tanto vero ciò, che malgrado le disposizioni in contrario dei regolamenti, si lasciano le merci 3, 4, 5, 8, 10 giorni nei capannoni; a Marsiglia si lasciano fino a 15 giorni, a quanto mi si assicura, e senza nessuna difficoltà, perchè, o Signori, le esigenze del commercio prevalgono ed i funzionari del governo molte volte devono cedere innanzi alla necessità pratica, quando veggono che non c'è danno alcuno all'erario pubblico.

Dunque non avevo tutti i torti dicendo che anche l'Ufficio Centrale si è accostato, suo malgrado, alla idea dei depositi franchi.

Finalmente l'Ufficio Centrale propone delle altre semplificazioni sempre in questo senso. Propone per esempio che certe operazioni indicate all'art. 4 possano farsi senza che intervenga l'autorità doganale; e veramente l'articolo 4 nel suo testo letterale non esige questo intervento.

Così all'articolo 6 propone che certe operazioni possano farsi senza l'intervento dell'intendente. Qui io andrei molto guardingo ad acconsentire alle proposte dell'Ufficio Centrale nell'interesse della finanza. Le operazioni di quella natura non possono farsi senza l'ingerenza dell'intendente, a meno che non si tenga conto del pericolo di aprire porte larghissime ad abusi che ci potrebbero costare molto più cari di quello che ci costerebbero i punti franchi.

Comodità delle cauzioni. Le comodità delle cauzioni sono a quest'ora nel porto-franco di Genova, già tali, che non so cosa si possa aggiungere di più; dirò che è presa per fondamento della solvibilità di chi presta cauzione la tassa di ricchezza mobile da lui pagata: ora, può essere benissimo che un commerciante paghi la tassa e sia inserito nei ruoli, e tuttavia non sia in tale stato economico da prestare una sicura garanzia.

Finalmente propone l'Ufficio Centrale di sopprimere, possibilmente, i dazi d'uscita, che rendono all'erario 7 milioni, il dazio di statistica, che rende 2 milioni, propone di semplificare i dritti marittimi, che rendono altri 2 milioni e mezzo; ciò è presto detto, ma mi permetta l'onorevole Relatore, che è lombardo, che gli rammenti un proverbio lombardo: quando si danno di questi consigli al Governo, mi pare che il Governo ha diritto di dire: *metà pareri e metà denari*, cioè: mi dia il mezzo di supplire a queste entrate, che andrebbero perdute.

Io non sono alieno dal fare uno studio su questa materia, ma è una legge che dovrà essere molto meditata. In ordine ai depositi franchi il Governo avrebbe potuto proporre di ristabilire lo *statu quo* in un modo molto semplice, cioè proponendo al Parlamento l'abolizione di quegli articoli della legge del 1872, che contemplano il porto-franco di Genova; ma allora avrebbe lasciato sussistere un favore per una sola città marittima; invece ha esaminato la questione, non ha mancato di considerare se veramente vi era un pericolo nel lasciar sussistere quest'istituzione, che aveva funzionato tanti anni, se vi era un'utilità nel renderla di diritto comune, accompagnandola con tali cautele da mettere in sicuro per qualunque evenienza gli interessi della finanza; e si è attenuto a questo secondo metodo. E anche in questo caso il Governo è stato fedele alla massima che, siccome il commercio ha bisogno

di libertà, di molta libertà, siccome il Governo ha il dovere di rimovere gli ostacoli, ma devono essere riservati al Governo tutti i mezzi per frenare gli abusi di quella libertà, perciò il Governo, rendendo questa istituzione dei depositi franchi di diritto comune, ha messo in questo progetto di legge delle disposizioni per togliere qualsiasi dubbio che se ne possa abusare.

Io non ho bisogno, Signori, di analizzare queste disposizioni, voi le vedete; basta che ad una di esse si trasgredisca, perchè il Governo si valga delle sue amplissime facoltà, e fra le altre vi è anche quella di rendere obbligatoria la registrazione delle merci. Io credo, o Signori, che non vi sarà il pericolo di questi abusi, perchè ritengo che i più interessati nell'affare dei punti franchi saranno gli stessi commercianti che ne faranno uso, i quali avremo per alleati del Governo. Il punto franco, o Signori, nel suo concetto economico, non è che un'appendice del porto, un grande magazzino di deposito pel commercio marittimo.

Se mi si permette il confronto, il deposito franco e massime quello dei porti di Genova e di Venezia, dove si concentrano infinite vie di comunicazione, d'onde le merci dovranno diffondersi pei diversi passaggi delle Alpi e viceversa, ebbene in quei punti franchi sarà il concentramento del commercio mondiale.

I punti franchi faranno lo stesso officio che fanno pei viaggiatori gli alberghi bene arredati; inviteranno il transito a percorrere quella linea perchè sanno che, se mai avranno bisogno di fermarsi, troveranno tutte le comodità con minime spese. I carichi verranno volentieri nel porto di Genova, di Venezia, di Livorno, di Napoli e di Palermo e negli altri porti nostri, dove saranno stabiliti i punti franchi, perchè troveranno a scaricare le loro merci senza eccessive formalità doganali, senza perder tempo e con poche spese; potranno con facilità deporre il loro carico, ripartire, riprendere uno altro carico, non perdere nè per stallie nè per contro-stallie denaro e tempo, che in nessun caso come nel commercio è danaro; e quindi il transito avrà in questa istituzione una attrazione naturale a seguitare questa via. Il commercio, ha bisogno di sbarcare presto, ha bisogno di fermarsi quanto gli importa di fermarsi, di retrocedere se gli piace, di sperimentare il mercato per vedere se può esitare la sua merce, di utilizzare le stallie; questo è il concetto che ha dettato il deposito o la stazione in franchigia.

Io credo, o Signori, che se noi nelle nostre istituzioni non ne avessimo trovata una qual'è il porto-franco di Genova, noi per la posizione che l'immutabile geografia ha fatto al nostro paese, noi saremmo stati costretti presto o tardi a fondarla.

E notate, o Signori, che il deposito in franchigia, che il concetto informatore di questo progetto di legge, io lo vedo combattuto in vario senso; alcuni lo credono un pericolo per le finanze e lo ricusano interamente; altri lo credono un privilegio e vogliono accrescere questo pericolo collo estendere i depositi franchi a tutta l'Italia invocando il diritto comune. Essi dicono: perchè solamente le principali città marittime, perchè non tutte le città dello Stato avranno il deposito in franchigia?

Io rispondo che attualmente non si può ragionevolmente ammettere il deposito franco se non nei porti di mare anzi nei principali porti di mare ove i legni si affollano, ove prima di potere, coi metodi ordinari, sbarcare le merci, trasbordarle, caricarle sui vagoni della ferrovia, occorrono talora molti giorni e talora anche settimane e mesi.

Io, o Signori, ho dovuto provare in pratica cosa succede quando si tratta di sbarcare il carico di un bastimento. Supponiamo che ne giunga uno, per esempio, da Tarragona con un carico di 2000 ettolitri di vino. Prima di tutto il porto di Genova, come tutti gli altri porti nostri, mi sia permesso il dirlo, è ancora presso a poco nelle condizioni dei porti del medio-evo, per le galee e i galeoni delle serenissime. E non ha nulla a che fare coi porti di Marsiglia, di Trieste e coi porti d'altri paesi d'Europa. E buon per noi che fra 12 o 15 anni, coll'aiuto di Dio e del duca di Galliera (*ilarità*), il porto di Genova si troverà in altre condizioni.

Quando dunque arriva il bastimento, con un carico di vino per scaricarlo e riporre le botti nei vagoni, bisogna perdere moltissimo tempo; troppo ristretto essendo il sito ove il bastimento può accostarsi alle calate, per cui il più delle volte bisogna valersi delle chiatte. Se quindi il commerciante, che ha fatto venire questo carico, acquistasse un pontone del porto, o l'ormeg-

giasse in località che gli fosse consentito di occupare, e poi appena giunto il carico si accostasse al pontone, come farebbe in caso di avarie, ed ivi scaricasse la sua merce, lasciandola sotto la custodia della dogana, sotto la guarentigia del manifesto e tosto se ne ripartisse, sapete qual guadagno ritrar ne potrebbe? Supponiamo che spendesse 20 mila lire per comprare il pontone che sarebbe un punto franco galleggiante in mezzo al porto; ebbene, egli potrebbe intraprendere tosto un altro viaggio, e farne anco sei di più all'anno e in un solo anno guadagnare quello che il punto franco galleggiante gli è costato.

Se voi, Signori, pensate al vantaggio che può dare al commercio marittimo il deposito franco, quando ad un bastimento permettete di sbarcare il suo carico e di salpare immediatamente, quando, senza sottostare alle infinite formalità doganali, indispensabili per liquidare il dazio (e pei magazzini generali il dazio va, se non pagato, almeno liquidato) quando considerate, o Signori, a questi vantaggi, voi vedete pienamente giustificato il desiderio del commercio che nei grandi porti marittimi dove in un giorno possono arrivare dieci bastimenti che avendo bisogno tutti di scaricare ciascuno 2000 tonnellate di carico, vorrebbero centinaia di convogli e migliaia di vagoni, e giorni e settimane per sbarazzarsi col mezzo della strada ferrata.

Voi vedete invece il vantaggio che a questi navigatori si procura con delle buone chiavi sopratutto e con dei buoni impiegati.

Non si può mettere in dubbio la convenienza di accordare questi benefici, anzi dirò meglio questo diritto che ha il commercio di pretendere dal Governo queste facilitazioni a vantaggio della marina nazionale.

Io non dico per ciò, o Signori, che la condizione dei magazzini generali non possa anche migliorare, non voglio dire che col tempo anche a lato del magazzino generale non possa mettersi un punto franco come lo vorrebbe l'Ufficio Centrale. È questione di tempo, e forse sarebbe possibile di andare d'accordo.

Saranno quindici giorni, un mese, due mesi, che si potrà concedere; se non che, quando viene la scadenza del tempo e che si tratta di pregiudicare un interesse materiale, quando non evvi pericolo di frode, difficilmente l'autorità potrebbe esitare a concedere nuove dilazioni.

Del resto, forse si potrà arrivare anche ad un vero deposito franco, quantunque non mai coi caratteri d'un punto franco marittimo, ma voi comprenderete che non è inopportuno che si studi praticamente la questione pei depositi franchi di terraferma, prima di disseminarli in tutte le città dello Stato.

Io credo, o Signori, che prima di tutto deve esserne dimostrato il bisogno.

Ora, il bisogno per i principali porti marittimi è chiaramente dimostrato.

Per gli altri, Signori, non lo credo: non sono ancora organizzati nemmeno i magazzini generali che vi esistono!

Del resto, io non avrei alcuna difficoltà d'impegnarmi di studiare questa materia ed anche di affidarne lo studio ad una Commissione e vedere se sia il caso di presentare un progetto di legge al Parlamento. Ma per l'amore del meglio volete voi, signori Senatori, respingere il bene che il Ministero vi domanda a favore delle città marittime?

Questo non sarebbe prudenza politica.

Come ho detto, i depositi-franchi sono una necessità per agevolare, sollecitare, sgravare le pratiche nautiche degli scali e degli sbarchi. Sono una specialità delle piazze marittime e un rimedio che trova la sua applicazione nei principali porti di mare.

I depositi franchi sono veramente utili, anzi necessarî per facilitare l'approdo e lo scarico per togliere la disagiatezza degli scali marittimi.

Quando si parla di disuguaglianza di trattamento (e questo argomento io lo tocco perchè mi pare che diversi oratori vi abbiano molto insistito), quando si parla, dico, di disuguaglianza di trattamento fra le città marittime e le altre, io credo che si ragioni male. È invece una vera eguaglianza di trattamento quella che corregge la disuguaglianza della natura.

Il provvedimento dei depositi franchi per i principali porti dove v'ha un ingombro di navigli carichi che hanno bisogno di scaricarsi, è un provvedimento che ripara le disuguaglianze naturali a comodo del transito che va tutto a concentrarsi in questi porti di mare.

Signori, il mare non è che una immensa pianura solcata da infinite rotaie collocate in tutti i sensi, che si concentrano nei principali porti; là, le merci arrivano da tutte le parti del mondo e da tutte le direzioni. Quando consideriamo l'importanza che possono prendere i nostri porti principali, quelli che più si internano nel massiccio del continente europeo, come Genova e Venezia, noi siamo costretti a riconoscere che quando questi porti non abbiano tutti i mezzi e tutti i comodi necessari a soddisfare i bisogni del commercio, la deviazione da essi della corrente commerciale e dei transiti, o Signori, sarà irreparabile. Non dimenticate che a lato a Genova, ed a lato a Venezia voi avete due sentinelle, anzi voi avete due cateratte deviatrici delle correnti del transito; se non provvedete a tempo a indirizzarle perchè mettano sbocco nei nostri porti, una volta deviate le correnti difficilmente le potrete ristabilire.

Del resto vi è anche un'altra questione, o Signori, che a me ha fatto un certo senso e che si riannoda colla questione dell'estensione dei depositi franchi anche alle città di terra. Si è parlato di una specie (dirò la parola perchè è quella che esprime meglio il mio pensiero) di una specie di gelosia fra le città marittime e le territoriali, fra Torino e Genova, fra Milano e Venezia.

Io in verità quando ho pensato a questo sospetto stranissimo, mi sono sovvenuto della favola di Menenio Agrippa, in cui è detto che le membra diventarono gelose dello stomaco; qui mi è sembrato che lo stomaco facesse la guerra alla bocca, che invidiasse al labbro la facoltà di schiudersi, al palato la facoltà di gustare, all'esofago quella di inghiottire, e che volessero concentrare queste diverse facoltà che la natura ha distribuite a diverse parti del corpo.

Genova e Venezia non sono porti, o Signori, ma porte, l'una per Torino, l'altra per Milano; sono porte per le quali il transito deve andare traversando i centri di consumazione, fermarvisi ed avviarsi all'estero. Ma non vi ricordate, non è mica istoria antica perchè data da 30 o 31 anni or sono, non vi ricordate quando nacque il pensiero delle strade ferrate? Qual'è stata la prima idea economica che è venuta manifestandosi a Milano, a Torino? Quella di congiungere Torino a Genova, Milano a Venezia con una strada ferrata per avvicinare la terra al mare.

Non vi è nulla di antagonistico tra loro; il volerlo supporre non può essere che un malinteso.

Non si può mettere in dubbio una verità della quale nessuno ha mai dubitato dacchè nacque il concetto d'un bene o d'un male economico.

Bisogna sicuramente, o Signori, che a queste istituzioni create dal legislatore concorra l'opera de' cittadini, bisogna che votata questa legge, i cittadini capiscano che il beneficio non si può godere che a condizione che la finanza abbia il suo tornaconto.

L'onorevole Relatore mi fa segno di no; ebbene, io spero invece di sì; io spero di essere in questa opera molto aiutato da Venezia: io confido che Venezia risorgerà al primitivo suo splendore perchè ho la ferma convinzione che i veneziani sentiranno il bisogno di vegliare di giorno, come hanno l'abitudine di vegliare di notte; se Dio ci aiuti Venezia vedrà presto il suo splendido risorgimento.

C'è un argomento sul quale io non posso a meno di soffermarmi, quantunque sia molto spiacevole per me: l'ho già detto e lo ripeto; per combattere questa legge, non dirò che si sia inventato l'argomento del contrabbando, ma si è molto ingrandito, come l'ha notato l'onorevole Balbi-Piovera.

Il contrabbando sotto i vecchi governi dispotici e protezionisti non era considerato una cattiva azione, e le vecchie abitudini si distruggono difficilmente; tuttavia il Ministro delle Finanze è accusato di favorire con quella legge il contrabbando; questo è certo la più grave accusa che si possa fare ad un Ministro di Finanze, quantunque, o Signori, vedete cosa vi è stato nell'antico Piemonte, un Ministro delle Finanze e zelantissimo il quale è stato trovato in contrabbando.

Che volete? Era sua abitudine di fumare, e passata la frontiera fu trovato con un pacco di sigari che si era dimenticato di consegnare alla Dogana.

Io però vi chiedo: è seria questa accusa che si fa al Ministero che intende istituire o restituire i depositi franchi?

Qui, o Signori, ho bisogno di rettificare quello che si è detto intorno ad una mia dichiarazione fatta in seno all'Ufficio Centrale. Ivi ho detto una

cosa sola specificatamente, ed è questa, che dal Direttore generale comm. Bennati ero stato assicurato che dall'epoca in cui esso è Direttore generale, non ha verificato nel porto-franco di Genova che un solo caso di contrabbando e ciò in una diecina di anni.

Mi ha inoltre dichiarato che questo caso di contrabbando fu scoperto, ed ebbe luogo un processo; ed aggiunse che il contrabbando potè aver luogo, perchè non si era osservato il Regolamento del porto-franco. Fu per errore commesso dagli impiegati nell'interpretare il Regolamento, anzichè difetto della istituzione o del sistema.

Questa è la sola cosa che ho detto in seno all'Ufficio Centrale.

Si sa che vi è un vecchio adagio il quale dice: dove scivola un piede, dove può insinuarsi un cane, o può volare una colomba, ivi può farsi il contrabbando.

Ho citato nell'altro ramo del Parlamento l'esempio di quell'antico capitano, il quale diceva potersi espugnare una rocca dove si può portare su per gli accessi dirupati un somiero carico d'oro. Per me, dichiaro francamente che non capisco l'accusa che si fa al Ministero di favorire con questo progetto di legge il contrabbando. A che cosa corrisponde questa accusa? Corrisponde a questo, che il Ministero non è in grado, non sa, o non vuole far il debito suo. In altri termini si sostiene che il Ministero non saprebbe o non vorrebbe impedire il contrabbando, che sarebbe la conseguenza della istituzione del punto-franco di Genova o di qualche altro stabilimento simile, e ciò per mancanza di studi, di abilità o di buon volere.

Io rispondo: scusatemi, o Signori, voi credete che il Ministro della Finanza sia in grado d'impedire il contrabbando per tutta la lunga cerchia delle Alpi colle tre grandi spaccature dei tre grandi cunei, che sono il Canton Ticino, la Valle dell'Adige ed il Friuli, squarciato a metà, credete che il Ministro delle Finanze sia in grado di impedire il contrabbando per gli 11 mila chilometri di coste marittime con tanti seni, tante anse, tanti facili approdi alle barche peschereccie e tanti punti di contatto, e non credete che sia in grado di impedire il contrabbando nel magazzeno franco di Genova, il quale, massime in seguito alla nuova legge, deve essere fabbricato come vorrà il Governo, munito di buone ed alte mura, senza comunicazioni, se non quelle che il Governo avrà consentito si facciano? Uno spazio eguale a quello che si racchiude in un quadrato di 100 metri di lato, l'estensione di un ettaro, diecimila metri quadrati, quanto, se non erro, è la superficie del porto-franco di Genova?

E sarà impossibile di custodire questo recinto? E sarà invece facile di custodire tutti i confini di terra e di mare? E non troveremo buoni custodi, scegliendoli fra i 20 mila impiegati addetti alle gabelle dello Stato? E non deve essere in grado il Governo, con tutti questi mezzi, di impedire il contrabbando?

In verità mi pare che si sostengano cose che sono veramente insostenibili. Ed è per questo che io credo che, sotto questa questione dei depositi franchi che si combatte adducendo per principale ragione che deve essere seriamente impedito il contrabbando, si nascondano questioni diverse e di ben maggiore importanza.

E infatti una di queste questioni, o Signori, venne fuori abbastanza chiara e si è formulata da diversi oratori. Ci si disse: voi venite a danneggiare l'industria nazionale. In che modo, dico io, si danneggia la industria nazionale con la semplice esistenza di questi depositi franchi, ben custoditi, in cui le merci portate dai bastimenti non usciranno senza pagare la tassa? Questo danno non esiste.

Io vi dimando: si offenderebbe l'industria nazionale, se le condizioni delle finanze permettessero di abolire le dogane? Sarebbe una calamità per l'industria nazionale se le finanze permettessero di abolire le dogane, come nel Belgio si sono aboliti i dazi di consumo? Mi pare di no. Oppure vi sarebbe la pretesa di mantenere le dogane anche se la finanza non ne avesse bisogno, solo per la difesa dell'industria nazionale, cioè per l'interesse di alcune manifatture? Ma allora, o Signori, noi siamo in pieno protezionismo; e se questo è il concetto, se questo è il disegno della battaglia, sia pure: è una prima battaglia, io non ho nessuna difficoltà di accettarla e d'impegnarmivi, qualunque abbia ad esserne per ora il resultato; la vittoria per me sarebbe immancabile e vicina.

So che si mettono innanzi molte assurdità, molti sofismi che potrei facilmente distruggere, ma che, lascerò per ora, nell'ombra; so che si dice dagli industriali: noi produciamo in con-

dizioni peggiori degli industriali esteri perchè le industrie sono incipienti, perchè siamo schiacciati dalle imposte, perchè non abbiamo i vantaggi di altri paesi; perchè i balzelli sono gravi; perchè vi è, non il contrabbando del punto franco, perchè a questo credo che veramente non si creda, ma ci sono altri danni: per esempio, i magazzini fiduciari che si convertono in negozi aperti dove si vendono i tessuti, dei quali si paga il dazio a misura che la vendita è fatta, e queste vendite vengono a fare concorrenza ai tessuti nazionali; so che si dice: noi non possiamo sopportare la concorrenza: e senza domandare una vera protezione, noi dobbiamo chiedere una difesa.

In Inghilterra, o Signori, questi argomenti non sono nuovi, e si son messi innanzi per una cosa non meno importante dell'industria manifatturiera, vale a dire per l'industria agricola, la quale in Inghilterra pesava sulla manifatturiera, mentre adesso forse in Italia si deve dire il contrario. Anche allora i proprietari delle terre inglesi dicevano: come? volete abolire il dazio sui cereali e non pensate che in un paese estero si produce molto più a buon mercato; non pensate che la mercede degli operai in Russia, in Polonia, costa un terzo di quello che costa in Inghilterra. È il vecchio tema del protezionismo, perchè l'eguaglianza delle manifatture prodotta dai dazi non è, o Signori, che una vera e propria protezione. E sapete chi paga il prezzo di quella protezione? Non fa bisogno dirlo; lo paga il consumatore.

Se la battaglia è su questa questione, o Signori, è vinta da un pezzo; si può tentare la riscossa, credo anzi che la si tenti fin d'ora; ma se i socialisti della cattedra, rappresentati da un egregio matematico, come lo è l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, la tenteranno, non varranno a capovolgere gli assiomi economici, che per me sono evidenti quanto gli assiomi della matematica.

Dopo questa dichiarazione, siccome nella vita sociale gli assiomi assoluti della teorica molte volte debbono piegarsi innanzi alle necessità della vita pratica, io non esito a dichiararvi, o Signori, che non sono tanto *rigorista* da non ammettere che in ogni questione pratica bisogna ricercare e studiare le vedute medie del Romagnosi, perchè ogni caso pratico vuole la sua diagnosi, una diagnosi storica e politica. Ora le teorie delle scienze economiche, per produrre utili risultati, devono applicarsi dall'uomo di Stato in quella misura che si proporziona allo stato di salute, di malattia, di convalescenza del corpo sociale.

Ora, affrontiamola francamente questa questione, od almeno mettiamone qui davanti al primo Corpo dello Stato schiettamente le basi.

Nelle condizioni attuali d'Italia, il Governo deve rivolgere le sue cure allo svolgere dei commerci che si avviano per l'Italia, ovvero all'incremento dell'industria?... (*Rumori*) Mi pare di aver sentito susurrare: nè all'uno, nè all'altra; e sia pure così, perchè veramente non vi può essere antagonismo tra il commercio e l'industria.

Però io ho sentito parole e giudizi che non posso assolutamente ammettere.

Si è detto che tutta la protezione e tutti i sacrifizi della finanza si son fatti a favore del commercio, e che nessun sacrifizio si è fatto per l'industria. E venne fuori, fra gli altri, un conto di non so quanti milioni, mi pare, 10 milioni, che l'onorevole Rossi ha affermato che si erano spesi per i magazzini generali a favore del commercio. Chi ha dato queste informazioni all'onorevole Rossi, ha commesso un errore.

I fatti sono questi; si stanziarono diverse somme a favore dei magazzini generali e degli uffici doganali per circa 8 milioni (cifra che ho riscontrato questa mattina); dei quali se ne spesero circa 3 1[2, ed una metà di questa somma, fu assorbita dalla costruzione di edifizi per le dogane. La spesa fatta per le dogane non è certo ad esclusivo benefizio del commercio. Poi ci sono 4 milioni e 600 mila lire che sono ancora da spendersi, di modochè la somma fino ad ora spesa si riduce a esigue proporzioni; bisogna diminuire quella indicata dall'onor. Senatore Rossi almeno del 75 0[0.

Ma poi, vediamo un po' cosa sono questi grandi interessi nostri, il commercio e l'industria? Ho già detto che, la geografia immutabile ci dice che l'avvenire dell'Italia sta nel commercio; l'Italia è principalmente dalla natura destinata ad essere viale e marittima commerciale, e marinaresca.

La questione industriale è molto importante, non c'è dubbio, ma va riguardata in

modo diverso. L'onorevole Senatore Rossi ha associato l'industria agricola all'industria manifatturiera e ne ha fatto una cosa sola; ciò era conveniente per sostenere la sua tesi. Io dico che non si possono separare i grandi interessi del commercio da quelli dell'industria. Chi pensasse di favorire l'industria, anche l'industria manifatturiera, negando di togliere gli impacci al commercio, farebbe danno all'industria stessa. Riflettete o Signori, che la nostra industria manifatturiera non ha ancora il suo mercato all'estero. Ora, cosa c'è di più utile all'industria che allargare il campo nel quale possa svilupparsi, allargando il mercato di spaccio de' suoi prodotti? E cos'è la potenza delle principali nazioni industriali se non la sterminata larghezza del loro mercato? Il mercato inglese è tutto il mondo, ed è quindi la prima la industria inglese; il mercato italiano vuol dire *il bel paese che Appenin parte, e il mar circonda e l'Alpe*, ed è assai ristretto.

E poi, se volete veramente creare nel paese un'industria, sviluppate il commercio nazionale, al quale è impossibile dare una ripulsa, quando si limita a dirvi: facilitate il mio movimento, toglietemi gl'impacci, non tenetemi in conto di persona sospetta, ma lasciate che le mie navi possano sicuramente approdare, presto scaricare e presto ripartire. Io dico che non si può fare domanda più onesta.

L'industria agricola poi, non dimentichiamolo, è la industria madre, è la principale alleata del nostro commercio.

E su questo io non ho d'uopo di dir molte parole. Vi sono dottissime persone in questo augusto Consesso che mi possono insegnare.

Voi vedete, o Signori, come la nostra esportazione si può dire tutta agricola. L'agricoltura nostra, come ben a ragione ha osservato l'on. Senatore Rossi, è tutt'altro che in prospere condizioni; essendo pur troppo vero che i tentativi, fatti per istituire il credito fondiario ed il credito agricolo, sono stati quasi senza risultati; il debito ipotecario cresce, il credito dell'agricoltore non si apre che a patti gravissimi anche col pegno fondiario, l'imposta fondiaria è gravissima e sperequata, il macino e il dazio del sale colpiscono principalmente l'agricoltura. Forse verrà tempo in cui le cose procederanno diversamente; ma per ora succede al rovescio dell'Inghilterra, imperocchè, mentre colà l'industria agricola pesava sulla industria manifatturiera, da noi è quest'ultima industria che inevitabilmente pesa sull'industria agricola. Ma perchè non vedremo se, senza offendere gl'interessi manifatturieri, siavi pur mezzo di rendere meno costoso pei nostri contadini il vestiario, la calzatura, gli stromenti del lavoro e certe altre produzioni dell'industria manifatturiera? Questo non sarebbe altro che un atto di giustizia e di provvida economia.

Io non vorrei che si credesse che con questa dichiarazione ci sia nella mente del Governo il più lontano pensiero di peggiorare la condizione delle nostre manifatture. Tutt'altro. Sono giardini i nostri centri manifatturieri, come quelli di Schio, di Biella ed altri; son veri giardini, dove l'ingegno italiano ha fatto una prova degna dell'antico nome dei manifattori italiani; ma, Signori, i giardini non devono pretendere che si trascuri la immensa distesa delle campagne, cioè l'industria agricola.

Epperciò, o Signori, sta bene che alle industrie manifatturiere si conservino i vantaggi che loro derivano dai trattati, sta bene si cerchi anche nei nuovi trattati di distruggere certe anomalie giustamente lamentate che esistono attualmente, e coi quali si fece del libero scambio il rovescio. Sono noti questi difetti delle nostre tariffe convenzionali, e non ci vorrà molto studio, per correggerli. Ma non possiamo dare alle nostre industrie manifatturiere altri vantaggi, non possiamo avvantaggiarle con impedimenti materiali che aggravino la condizione della merce estera e impediscano ai nostri consumatori il raffronto colle merci nostre, e la libertà della scelta.

Perciò io dico, o Signori, si contentino i nostri industriali dell'affidamento che dà loro il Governo, che i loro interessi non saranno dimenticati nelle trattative che furono iniziate quest'anno pei nuovi trattati di commercio.

Le manifatture nazionali hanno già l'immenso vantaggio d'essere sgravati dal dazio d'introduzione, ed è giusto; hanno lo spaccio sul luogo, sulle porte dei consumatori, possono meglio studiarne i bisogni: non chiedano quello che non si può consentire.

Risulta dall'inchiesta industriale che invece le pretese vanno più avanti: si parla di protezione, di dazi difensivi, d'incoraggiamenti, di premi.

Ora, vorrebbero essi i punti franchi per loro e non per altri? oppure credono che siano utili le libertà a porte chiuse, dentro le mura, a mercato serrato? Io dico la verità che questo concetto non sono punto disposto ad approvarlo; mi parrebbe proprio di favorire la poltroneria industriale.

Il Governo deve procurare di migliorare le industrie, non deve peggiorare la loro condizione attuale colle riforme dei dazi di confine, ma per mia parte io dichiaro che non sono disposto di fare un passo, un mezzo passo di più, al di là di questi limiti. Preferisco, o Signori, parlando d'incoraggiamenti, un incoraggiamento aperto, palese, solennemente confessato, all'inganno che sarebbe la conseguenza di un sistema protettivo che farebbe crescere l'industria in serra calda, e si verrebbe al pessimo spediente di sofisticare l'atmosfera economica del Paese.

I doveri adunque del Governo sono questi: secondare la natura viale e commerciale delle nostre terre e dei nostri mari; aiutare per quanto le finanze del Governo lo consentano l'industria madre, l'industria naturale, fondamentale, l'agricoltura; aiutare le industrie accessorie; difenderle, mantenerle, in buono stato nei limiti che ho indicati; assecondare il loro naturale incremento, senza creare lo sforzo innaturale d'una febbre intermittente, o d'uno svolgimento artificiale.

Riguardo al punto della questione che specialmente deve formare oggetto delle deliberazioni del Senato, cioè dei danni che possono arrecare all'industria i depositi franchi, mi si permetta, anche per questa parte, che io esprima brevemente il mio concetto.

Io ho già detto che in una rappresentanza che si intitola « petizione contro le frodi doganali » e che fu presentata dall'onor. Senatore Rossi al mio onorevole antecessore (e che ignoro se firmata anche dall'onor. Senatore, perchè non ho che un duplicato, senza i nomi dei sosscrittori) in quella petizione si fa una analisi minuta di tutte le frodi che si crede siansi praticate nei nostri uffici doganali.

Io non ne farò a quest'ora l'esame: mi basterà il far notare due cose. Che fra questi reclami i quali hanno pure delle cose degne di considerazione, ce ne sono alcune che toccano più da vicino l'istituzione dei punti franchi; tali le osservazioni che riguardano il magazzino fiduciario.

In quella petizione si denuncia il danno che l'esistenza di questi magazzini fiduciari, i quali appartengono alla dogana e sono dalla dogana affittati, recano alle manifatture; e naturalmente si crede che in questi magazzini fiduciarii si facciano lauti ed illeciti guadagni.

Io potrei leggere tutta questa lunga parte delle petizioni coi commenti che vi fa la Direzione generale delle Gabelle; potrei dimostrare che guadagni non vi si fanno, restando in molti casi inaffittati; ma il Senato me ne vorrà dispensare; la leggerò, se farà d'uopo in seguito, ma la conclusione è questa che tali magazzini sono negozi aperti a cui vengono merci estere, nei quali il compratore entra, vede se la merce gli conviene e dal raffronto è determinata la sua scelta. Se al raffronto prevale la merce estera, chi tiene il magazzino fiduciario vende la merce; altrimenti resta là. Se la merce resta invenduta, ha facoltà di riesportarla senza pagamento di dazio; tutto questo è consentito dalla legge vigente, ed è contro questi magazzini fiduciarii e fino contro la facoltà di riesportare le merci invendute che i petizionarii reclamano.

Ora, io dico la verità che coll'assecondare simili pretese si arrecherebbe davvero una profonda modificazione al nostro sistema daziario.

Queste pretese io le debbo nel modo più deciso respingere.

Noi abbiamo diverse qualità di magazzini a comodo del commercio e della stessa industria. Noi camminiamo, volere o non volere, anche in fatto di dogana verso la libertà, massime nella pratica esecuzione delle leggi doganali; tutti noi lo sentiamo: ogni giorno, ogni istante, in ogni affare, noi sentiamo la verità della massima che il *tempo è danaro*; tutte queste formalità, tutte queste complicazioni, tutti questi intoppi che inceppano lo svolgersi della attività economica del paese, tutti questi regolamenti per cautela della finanza, non riescono che a creare il malcontento, senza riescire per nulla ad impedire la frode a danno dell'erario cosicchè io dico la verità, che a questi concetti restrittivi io non mi potrei arrendere mai, e debbo confessare che la più dura di tutte le punizioni che mi sarebbe inflitta, sarebbe di andare a ritroso, di camminare in un senso inverso a quello per cui abbiamo camminato fi-

nora, abbandonando la via splendida e diritta della libertà economica.

In quanto ai punti franchi in che cosa possono nuocere all'industria nazionale? Ponno nuocere colla concorrenza a coloro che temono la concorrenza: non possono nuocere in altro modo. Nelle istituzioni extra-doganali le merci sono offerte dai mercanti, dai consumatori sono messe alla prova negli elementi di prezzo e bontà con le merci nazionali. E che perciò? non sarebbe questa la parte utile, ed accettevole, la parte buona dei punti franchi, la parte correttrice della libera concorrenza? Su questo io credo che non ci sia dubbio. Ma sapete chi è il grande creatore del contrabbando? Il protezionismo; mettetevi su quella via, creerete immediatamente il contrabbando, il quale ne è il correttivo ed il peggiorativo nel tempo stesso. Ciò è indubitabile. Nel fatto, se le merci nostrali, anche tenuto conto del dazio d'introduzione non prevalgono sulle altre estere, di chi è la colpa? ne approfitterà sempre il consumatore, guadagnerà anche il produttore cioè il manifatturiere, che dovrà migliorare i prodotti, o abbandonare una cattiva speculazione.

Permettetemi, o Signori, di citare un brano di un autore molto conosciuto per una circostanza speciale, quella di essere stato scelto dal governo francese fra i negoziatori del trattato di commercio coll'Italia: il signor Ozenne. Non si tratta dei punti franchi, che in Francia non esistono, ma è un tema analogo perchè si tratta di merci proibite (*prohibées*).

Eccovi cosa scrive il signor Ozenne:

« L'industrie redoutait la présence sur le marché français des marchandises *prohibées* (notate, trattavasi di permettere nei depositi in franchigia l'introduzione delle merci non ammesse o respinte assolutamente all'entrata) qui, pensait-elle, allaient se substituer, dans les assortiments destinés à l'exportation, aux produits sortant des ateliers français. (Come si vede trattavasi, coll'introdurre le merci straniere non ammesse alla consumazione in Francia, ma che solo potevansi rinviare all'estero, di creare una vera concorrenza ai prodotti francesi destinati all'esportazione, senza alcun vantaggio dei consumatori all'interno. Ebbene?) *Malgré ces récriminations interessées*, le Gouvernement persista. L'expérience a prouvé (scrive l'Ozenne dopo una esperienza di trent'anni) que les craintes exprimées par l'industrie *étaient chimériques*. En effet, l'industrie n'a rien perdu de son activité, même dans ses échanges avec l'etranger. Loin de là, le mouvement s'accroît sans cesse. *C'est qu'en effet l'acheteur va là où le marché est le mieux approvisioné* et la présence des marchandises étrangères et même prohibées dans nos entrepôts, loin de nuire au développement de l'industrie et du commerce d'exportation, l'a singulièrement favorisé. »

Io credo, o Signori, che lo stesso debba dirsi dei depositi franchi per la parte più grave delle accuse che si fanno alla loro introduzione, cioè: « *il danno all'industria nazionale.* » Sarà invece, o Signori, uno stimolo, un utile stimolo all'industria nazionale; e ad ogni modo sarà un benefizio per la gran massa dei consumatori, sarà nel caso nostro un gran vantaggio che si arreca per la marina nazionale, la quale ricordatevi, è uno dei più grandi interessi del paese; ripeto, che non ne soffrirà l'industria manifatturiera perchè è collo sviluppo del commercio che si può allargare il mercato nazionale e fondare una grande industria.

Tutto il danno consisterà nel *permettere* il confronto, nel dare ai consumatori gli elementi di un retto giudizio, di una proficua scelta e nel creare per la nostra industria manifatturiera una utile e feconda emulazione.

Io credo, o Signori, di avere risposto, se non a tutti, certo ad una gran parte degli argomenti coi quali si è combattuto questo progetto di legge. Io spero che il Senato non vorrà negare al Ministero questo mezzo col quale egli crede di poter accrescere la produzione del paese senza danno della finanza, nè della industria nazionale.

Io spero che il Senato, mentre il Ministero non può a meno che respingere l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale, vorrà onorare della sua approvazione il progetto di legge che il Ministero ha difeso, che mantiene, e del quale chiede l'approvazione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Rossi per un fatto personale; lo pregherei a limitarsi al fatto personale.

Senatore ROSSI A. Non parlerò più di cinque minuti.

L'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ha detto che credeva che, nel fondo, il vero movente della mia opposi-

zione alla legge non fosse puramente di economia e di finanza. Egli soggiunse subito dopo, che già prevedeva che non saremmo d'accordo nell'indirizzo che dovranno avere le negoziazioni internazionali di scambio.

Ora, forse a difetto di pronta intelligenza, non mi riesce indovinare il concetto dell'onorevole Ministro, mentre egli potrebbe averne tre diversi: accagionarmi cioè perchè io rappresentassi l'industria, o perchè avessi tendenze protezioniste; la terza non la nomino nemmeno, perchè ogni ragione politica l'ho ieri affatto messa da parte.

Pregherei quindi l'onorevole Ministro a volermi essere alcun poco più esplicito, perchè io possa brevemente rispondergli.

MINISTRO DELLE FINANZE. Spiegherò meglio il mio concetto, che forse ho reso non abbastanza chiaro all'onorevole Senatore Rossi, con un esempio pratico, il quale non ammetterà nessuna dubbiezza.

Io ho esaminato, con la cura e con l'attenzione che meritava, la petizione presentata dall'onorevole Senatore Rossi, a nome di 51 industriali, con la quale petizione si accenna a diversi abusi nell'applicazione dei dazi; si accenna ad alcune riforme, e si invita il Ministro a tenerne conto nelle negoziazioni in corso dei trattati.

Ora, mi spiegherò chiarissimamente: sui concetti a cui non vi è nulla a dire, faremo e procureremo di assecondare i suoi consigli; ma vi sono dei concetti in questa memoria, i quali, se rispondono esattamente a quelli dell'onorevole Senatore Rossi, io dichiaro che non potrò essere con lui menomamente d'accordo, e per citarne uno concreto, citerò i magazzini fiduciarî, che, secondo questa petizione, non dovrebbero essere, o almeno molto limitati, fino al punto che non si dovrebbe consentire che le merci depositate nei magazzini fiduciarî e che rimangono invendute, potessero essere riesportate.

Se i concetti dell'onor. Senatore Rossi arrivano fino a questo punto, mi dichiaro in perfetta discordia con lui.

Se la cosa è diversa, potremo porci d'accordo.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Io credo che l'onorevole Ministro delle Finanze abbia dato un'interpretazione non esatta ad un brano dell'istanza dei fabbricatori, a cui, anche uno Stabilimento che mi appartiene, ha apposto la firma.

Io avea sperato che la misura che ho serbato nel mio discorso di ieri, fosse meglio apprezzata dall'onorevole Depretis. Ma sono contento che la sua migliore difesa oggi sia stata un'indiretta offesa fatta a me.

Anche le frasi hanno la loro moda, ed oggi esser chiamati protezionisti in Italia è una grande accusa!

Il signor Ministro non ha risposto che a ben poche parti del mio discorso di ieri, forse perchè il tempo gli mancava, tanto è vasto l'argomento.

Egli vantò la libertà del commercio.... ma qui siamo tutti d'accordo! farsi un simulacro di protezionismo per poi darsi la gloria di combatterlo!.... siamo tutti d'accordo che l'Italia non è protezionista, la sua legislazione lo dimostra. Ma questo non è rispondere alle ragioni da me addotte ieri.

Non mi estendo di più; ho detto di non trattenere troppo il Senato, e attenderò il verdetto dell'urna; ma dopo che l'onorevole Ministro delle Finanze si è industriato per rassicurare il Senato che non vi sono i pericoli temuti di contrabbando, mentre mi avrebbe fatto piacere di udire almeno una parola, non di ringraziamento ma di cortesia, per le rivelazioni che ieri ho fatto, io ne lascio giudice la pubblica opinione.

L'onorevole Ministro crede di aver indovinato che non andremo d'accordo nella rinnovazione dei trattati di commercio.

Io non ho manifestato le mie idee in proposito, e lascio l'onor. Ministro allo Stato d'indovino. Io non dirò nulla personalmente; anche su questo argomento potrà il paese manifestare l'opinione sua. Intanto ci penserà l'onorevole Ministro delle Finanze; ed io spero che egli sarà ben persuaso che i negoziatori esteri per la negoziazione dei trattati di commercio sono abilissimi e sanno bene quello che vogliono. Lo abbiamo provato nei trattati che vanno a scadere; mentre noi tutti patrioti come siamo, in certi punti enonomici non andiamo d'accordo; non c'intendiamo nè in teoria nè in pratica; ed è una disgrazia allorchè si tratta di voler saviamente costituire l'Italia economica come l'abbiamo politicamente costituita.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Signori Senatori, qualche espressione comunque cortese, che mi venne rivolta nella discussione generale, mi avrebbe dato il diritto di prendere la parola per un fatto personale, ma io non voglio rimpiccolire una grande quistione economica alle proporzioni di un fatto personale. Prego il Senato di porre benevola attenzione alle mie parole, prima di tutto senza preoccupazione di scuole, poi senza nessun'altra preoccupazione. Certo la legge è importante, ma non è una legge in cui dissentire dal Governo implichi menomamente una qualsiasi ombra di censura nè su tutto l'indirizzo politico del Governo, nè in particolare sull'indirizzo economico; è questione, come dicono gl'Inglesi, aperta.

Ciò mi preme dichiarare perchè in argomento così grave come questo nulla scemi la libertà degli apprezzamenti, della discussione, del voto.

Io, a dir vero, mi sarei atteso che il Governo opponesse a questo progetto di legge una questione pregiudiziale. Qual è l'indole della proposta? È una legge sempre di eccezione, una legge cioè la quale pone alcune merci fuori della linea doganale.

Come si possono veramente apprezzare le eccezioni, quando non si sono prima discussi i principii di massima? I principii di massima verranno in discussione nell'occasione della rinnovazione dei trattati di commercio. Ed io penso che sarebbe stato quello il tempo di vedere se sieno veramente necessarii o no questi emporii franchi. In fatto, con un ordinamento di dogana più largo, gli emporii franchi possono riescire più innocui. Ma d'altra parte la storia ci ricorda che gli emporii franchi ebbero appunto origine nell'epoca in cui preponderava il sistema protettore. Storicamente gli emporii franchi sono il compenso, il correttivo, il complemento del protezionismo.

Oggi più che d'altro si è mostrato preoccupato l'on. signor Ministro delle Finanze di combattere questo fantasma d'idee protezioniste, che vengano a turbare quella prosperità che sola può ripromettersi dalla libertà. Ma non gli è nemmeno venuto il sospetto che queste idee di protezionismo avesse a cercarle un po' più da vicino, avesse a cercarle cioè nello stesso progetto di legge che oggi è sottoposto alle deliberazioni del Senato?

Da chi venne dato principalmente l'assetto alle franchigie dei porti? Da quel Ministro, il quale con maggior coerenza di logica, e con maggiore energia d'impulso ha attuato il sistema protettore. Le franchigie di Dunkerque vennero date a quel porto dal Colbert nel 1662, Le franchigie dal Colbert furono date a Marsiglia nel 1669. Non rinnoviamo ora la questione se trattisi di *città franche* o *porti-franchi*. Non è d'uopo parlare delle ville franche, dei borghi franchi, dei castelli franchi, sparsi in tutta Italia da Girgenti a Pinerolo, e dal Principato Ulteriore e dalla Capitanata alle regioni Venete. Franchigia ebbe sempre un senso meno generale e meno alto di libertà, e non l'avrebbero in Italia tante terre franche, se allora fosse stata libera l'Italia.

Ma, non si accorge l'onorevole Ministro donde perfino si sieno prese le espressioni di questo progetto di legge? Persino quella espressione che egli oggi ha sostituito a quella di punto-franco, è la stessa delle ordinanze di Colbert. L'onorevole Ministro invece di punto-franco ha detto stazione: ebbene, non sono forse le *étapes*, che il Colbert ha istituito insieme ai porti franchi di Dunkerque e di Marsiglia?

Quando nel Congresso delle Camere di commercio si è detto che si potrebbe fare dell'Italia tutta un porto-franco, non si rammenta il signor Ministro che precisamente quell'espressione è appunto nell'ordinanza di Colbert, il quale mirava di fare della Francia « une *étape générale*? »

Io non so come non fosse stato assai più corrispondente al buon resultato di questa discussione l'aspettare che si discutessero i principî sommi della riforma daziaria.

Se i regolamenti daziari sono uggiosi, andranno dunque modificati, e perchè allora introdurre in vista di essi le franchigie, che, essi modificati, non più occorrerebbero? o che! vogliansi abolire pei punti-franchi, ma inalterati mantenerli, anche dove contengono vessazioni inutili per tutto il rimanente del Regno?

È come si può regolare gli emporî, senza contemporaneamente stabilire le norme pel transito, che come fu detto dalla tribuna francese è un *entrepôt flottant*?

Ma la questione pregiudiziale che io speravo che il signor Ministro indovinasse, quando io con insistenza avevo pregato il Senato di non discutere ora questo progetto di legge, ormai è posta fuori di causa.

La legge si è voluto discuterla: discutiamola dunque.

Signori, state in guardia: è un debito di lealtà il mio di mettervi in sull'avviso. Sapete che le istruzioni le quali accompagnavano la legge *dei sospetti* del 1793, qualificavano per eminentemente sospetto colui il quale combatteva proposte credute liberali, e le combatteva con sempre in bocca la libertà. È precisamente quello che a me accade oggi di fare; ma tra voi non avvi, fortunatamente un Chaumette, e nessuno di voi mi crederà tanto malevolo per supporre che io intenda di persuadere il Senato come conforme alla libertà quello che io a libertà credessi contrario.

Poichè dalle definizioni ha cominciato l'onorevole Presidente del Consiglio, darò io pure una definizione. Ho bisogno di definire protezionismo, e lo definirò in modo che nulla ci avrà a ridire nè l'onorevole Ministro, nè persino il venerando Senatore Michelini.

Qual è il principio che informa il sistema protettore?

Si è quello, per cui si vuole l'intervento legislativo per dirigere l'attività economica ad un campo piuttosto che all'altro, ovvero per portare l'attività economica in un punto dello Stato piuttosto che nell'altro.

È corretta la mia definizione?

Ebbene: l'antagonismo d'interessi, di cui si è tanto parlato, chi veramente lo ha suscitato, se non appunto questo progetto di legge.

Non sarebbe ora il tempo di discutere dei principî i quali informeranno i nuovi trattati di commercio. Non basta certo un'enunciazione generica: le idee d'uopo è vederle ridotte in legge, perchè veramente si possano apprezzare. Pure, dalle dichiarazioni dell'onor. signor Ministro delle Finanze, mi riprometto forse di non dissentire da lui in quella occasione. Egli ha detto, che non vuole saperne di sistema protettore, ed io sono con lui. Egli ha detto di tener conto degli interessi esistenti non solo, ma ha detto inoltre di apportare rimedio a certe disposizioni, le quali sono protettrici dell'industria straniera più che dell'industria nazionale; e in ciò lo applaudo di gran cuore. Egli ha detto che si conformerà ai principî che la scienza economica proclama di libero cambio, e che li attuerà, come richiede l'arte economica: cioè non già contraddicendo, ma preparando le verità che la scienza professa; restringendo quindi bensì il letto del fiume, perchè però esso abbia più rapido corso, non perchè ringorghi all'indietro.

Or bene: questo progetto di legge sostituisce all'eguaglianza un sistema che, nel campo politico, nel secolo XVI si sarebbe detto il sistema di contrappeso. Con esso proteggonsi gli interessi di alcune città, gli interessi marittimi: che se noi oggi entriamo in questa via, onor. signor Ministro, se oggi proteggiamo certi interessi, domani saremmo richiesti di proteggere gli altri: oggi i marittimi, domani ci faranno premura gli industriali e gli agricoli. Non deviamo, o Signori, dai veri principî di libertà per l'allarme di una immaginaria lega di protezionismo, non facciamo noi opere di protezionismo!

Si disse che gli emporî sono diminuiti d'importanza in causa delle migliorate comunicazioni, per cui le merci si portano direttamente al luogo di spaccio e consumo. Ed invero, dove prosperavano maggiormente le fiere e dove più pertinacemente si sono mantenute, si è nei paesi privi di libertà, ed in quelli a ogni modo privi di quella grande libertà di fatto, che al commercio viene dalle buone comunicazioni. Sino a qui nessun dubbio.

Però non è tutto. Avvi un altro ordine di considerazioni, sul quale mi è d'uopo tanto più richiamare l'attenzione del Senato dopo il discorso dell'onor. signor Ministro: badiamo di non formarci illusioni, le quali sarebbero fatali all'interesse economico d'Italia.

L'onor. signor Ministro delle Finanze si compiace più che tutto dell'idea, che l'Italia sia essenzialmente chiamata dalla sua posizione a favorire il commercio e il transito: che debba in secondo luogo avere a cuore gli interessi agrarî, e che del resto abbia a coordinare a questi gli interessi dell'industria.

Mi è d'uopo di completare il pensiero, ieri adombrato dall'onorevole mio amico Senatore Rossi: e con ciò egli si persuaderà che non è già un freno all'industria che si voglia porre

da chi si studia di preservare sane e robuste le forze, che in essa trovano impiego.

Egli ha detto che non bisogna trascurare gli uni in confronto degli altri i varî campi della attività economica, e sta bene; ancora però non basta.

Si è tanto parlato degli emporî che in altri tempi fiorirono in Italia: ma donde gli emporî avevano il movimento e l'impulso? Dalla produzione nazionale. Il commercio, o Signori, sarà degno emulo del commercio delle altre nazioni quando dell'industria straniera sarà degna emula l'industria italiana.

Mi si permetta una breve citazione. « La ricchezza e la potenza di un paese, per quanto da questo dipende, devono sempre essere in proporzione al valore del suo annuale *prodotto*, che è il fondo da cui tutte le imposte in ultimo devono essere pagate. Ora, l'economia politica di ogni paese si è di aumentare la ricchezza e la potenza della medesima. Esso adunque non deve dare alcuna preferenza, alcun incoraggiamento al commercio esterno di consumo sopra il commercio interno, nè al commercio di trasporto sopra alcuna industria. »

Io non vi dirò, Signori, da chi sia presa questa citazione. Certi nomi che nessuno più di me rispetta, troppo si sono profanati in questi ultimi tempi, perchè io osi ancora di pronunziarli. Semplicemente dirò da chi l'abbia preso, se mai alcuno sospettasse ch'io l'avessi attinta da qualche scrittore protezionista, e ciò gli direi per fargli una cara sorpresa.

Venezia, Genova, in altri tempi prosperarono per gli emporî, ma gli emporî alla lor volta perchè fiorirono? Venezia fu detta la Londra di altri tempi; il suo *arsenà* era il Plymouth; la sua piazzetta, i suoi canali erano i *docks;* ma ciò fu possibile solo perchè Milano con le sue fabbriche di armi, le quali avevano corso in tutta l'Europa, ne era la Birmingham; e Firenze co' suoi tessuti, colle sue arti maggiori e minori ne era la Manchester. « È vano il credere che un popolo acquisti indipendenza commerciale, se non svolgerà i suoi mezzi naturali in guisa che diventino una potenza nel mondo; è vano il credere apra un vivo cambio con altri popoli se non ha esso medesimo che dare in cambio. » Consultiamo la nostra storia.

Pisa, Livorno, Talamone di Siena, non avevano altra gara, che di accaparrarsi lo spaccio delle industrie fiorentine. Genova, essa stessa che non potè nelle industrie emulare Venezia, aveva però dietro di sè le industrie lombarde e di niente altro si preoccupava che di assicurarsi lo spaccio dei prodotti della Sicilia, degli olii, dei grani, degli zolfi, dei vini così detti *latini* in contrapposto dei vini greci.

Forse in nessun altro paese mai come nei Paesi Bassi i raggi altrove divergenti si riunirono in un sol fuoco. Forse in nessun altro paese, se non oggidì nell'Inghilterra, si verificò un così grande movimento di cambî.

Ma, credete voi che la prosperità dei Paesi Bassi sia provenuta dalle sole commissioni, dalle spedizioni, dai noli? Tutti questi vantaggi dipendenti dal commercio intermedio i Paesi Bassi non li avrebbero potuti ritrarre se non avessero avuto i 18 mila lanaiuoli di Gand, i 50 mila operai di Brûges, i panni di Lilla, i tappeti di Arras, le tinte di Hardwright, l'apparecchio delle cuoia ad Anversa, i merletti di Valenciennes, le armi di Liegi, le armature di Bruxelles.

La storia registra il fatto solo di una Nazione commerciante che si è isolata dalla vita economica nazionale, ed è l'Ansa germanica.

L'Ansa non tenne conto della industria nè dell'agricoltura germanica, ma appunto per questo l'Ansa non fu nella storia della Germania che uno splendido episodio. L'Ansa decadde persino più rapidamente delle città italiane, perchè il commercio di queste aveva una base più solida, dacchè la aveva nelle industrie nazionali.

No, o Signori, non creiamoci illusioni, onde non ci abbia a toccare come al viandante, il quale sopra lo spazio delle aride sabbie vede il simulato vaneggiare di un lago, ma quanto più appressa più vede restringersi il mentito margine, e più la speranza gli si allontana.

È questo, o Signori, è questo, signor Ministro, l'errore fondamentale di questo progetto di legge; che mentre si enuncia in nome di libertà, esercita invece un vero protezionismo a favore degli interessi mercantili. E non ci accorgiamo che gli interessi mercantili non prosperano, se non prospera tutta l'economia nazionale: che vano è il riprometterci vivo nè anche il commercio intermedio, se vivo non sia il commercio nazionale.

Si è detto: se togliete la franchigia, il com-

mercio marittimo dovrà decadere. Non si dimentichi che i fatti economici sono complessi. Si può mai credere che sia la sola abolizione della franchigia, la quale possa togliere la prosperità ad un porto, e che sia la concessione della franchigia, che da sè sola possa imprimergli attività di traffici?

Potrei colla storia alla mano ricordarvi paesi marittimi che non ostante la franchigia languirono, e che senza franchigia fiorirono.

Guardiamoci dal far dipendere da una sola causa quegli effetti economici, che non dipendono da essa sola, nè da essa prevalentemente.

Il signor Ministro disse cose verissime, col ricordare il gran danno che deriva al porto di Genova dalle stallie, che i bastimenti sono costretti di fare nelle sue acque. Chi può negare che la nave salperà preferibilmente ad un porto dove può essere scaricata in ventiquattro ore, anzichè ad un porto dove occorrono venti e più giorni? Chi negherà la perdita, che ne deriva al commercio?

Verissimo; ma ciò ben dee farci desiderare facilità di approdi, opportunità di fondachi, rapidità di meccanismi: che cosa ha a che fare colla franchigia?

Son queste le comodità, di cui vanno ricchi i *docks* inglesi, e di cui Genova soffre angustia. Abolite la franchigia, e nessun rimedio con ciò vi si sarà posto.

Pur troppo son altre e gravi le cause, che hanno contribuito, e, temo, contribuiranno ancor più a deviare il transito dai nostri porti.

Sa l'onor. signor Ministro, che in causa delle tariffe ferroviarie, la merce potè da Trieste andare a Monaco per Vienna con minor costo che direttamente pel Brennero?

Ora, si aggrava il pericolo, che la Südbahn, del tutto ormai estranea agli interessi d'Italia, anche senza artificiosamente deviare il transito dei nostri porti, solo col non curarlo, già lo pregiudichi.

Su questo punto, ben altrimenti grave che la privazione di speciali franchigie, venne già in altro luogo richiamata l'attenzione dell'on. signor Ministro delle Finanze.

Venezia, Genova del pari ne sono seriamente compromesse. Non preoccupiamoci di inconcludenti favori, quando ci troviamo dinanzi a pericoli così gravi.

Col dare tanta importanza alla franchigia, si crede che con essa sia posto rimedio a tutto, e così si distraggono le nostre sollecitudini dal porre rimedio ai mali veri.

Senz'uopo ora di specificare questo o quel porto, io ho fatto un'attenta disamina delle diminuzioni, che si asseriscono conseguenti nei traffici in causa dell'abolizione delle franchigie.

Alle diminuzioni potrebbersi contrapporre altri aumenti: ma consideriamo pure in sè e per sè le diminuzioni.

Diminuiva, dicesi, nei porti il transito di combustibile. È vero, ma, se rammentate, si fu in quell'anno che la provvista dei combustibili si dovette fare in Germania anzichè nell'Inghilterra, e ciò in causa degli scioperi.

Diminuiva il transito dell'indaco e del cotone. È vero, ma solo che poniate mente alle tariffe delle ferrovie Parigi-Lione-Mediterraneo ne trovate una tale cagione, che non trova compenso in franchigia qualsiasi.

Diminuiva il transito degli olii. È vero, ma ciò si verificò quando la previsione di annata propizia avea causato un forte ribasso di prezzi.

Diminuivano infine i nuovi approvigionamenti di grani. È vero, ma non tenete conto dei forti depositi dell'anno prima, ancora giacenti?

Signori, prima che sorgesse la questione dei punti franchi, fu detta, e in nessun luogo meglio che a Genova, la vera cagione per cui i porti commerciali d'Italia non possono emulare quelli d'altre nazioni. Si è la sicurezza di trovare pronto il carico di ritorno, che forma la precipua condizione per attirare ad un porto la navigazione ed il commercio.

Si fa il confronto fra Genova e Marsiglia. Il vero si è, che Marsiglia è porto della Francia, che solo col profitto sopra un movimento d'affari per otto miliardi ha potuto saldare gran parte del contributo di guerra. Genova invece è porto d'una nazione, ben ancora lontana dall'aver messo a profitto tutte le sue terre, tutte le sue forze. Non fate dunque il confronto fra Genova e Marsiglia: il confronto vero si è quello tra Italia e Francia. Che Italia diventi popolosa, e ricca d'agricoltura e industrie, e non dubitate che si avvivi senz'altro il movimento dei suoi porti.

Senza di ciò, come volete che lo specchio vi dia l'immagine di quello che non esiste?

Ha detto l'onorevole Ministro che, creando lo

smercio, con questo solo sarà creata la produzione.

Ma, non occorreva che il Say formulasse la sua teoria dello spaccio, perchè si avvertisse un fatto molto naturale, molto ovvio: che nulla si può comprare se nulla si ha a dare in cambio.

Si accresca dunque la produzione, e vedrete ch'essa si creerà lo spaccio da sè.

Ma fino a che non abbiamo potenza acquisitiva, poca consolazione avremo dall'aver favorito lo smercio intanto che nulla si ha da smerciare.

Col presente progetto di legge si dà un incentivo a quel commercio, in cui di due capitali che si stanno di fronte nel cambio, uno tutto al più è capitale nazionale, se pure non sono entrambi capitali esteri. Io non deploro questo commercio, anzi lo desidero; ma non posso desiderare che con un incentivo artificiale si dirigano i capitali a questo commercio in confronto della produzione nazionale.

Abbonda forse tanto l'Italia di capitali, che nostro unico pensiero sia quello di trovarci uno sfogo, quasi fossero superflui agli impieghi domestici?

Non è dunque vero, onorevole signor Ministro, che l'antagonismo d'interessi si è questo progetto di legge che veramente lo crea?

La Camera di commercio di Torino ha rammentato che all'epoca delle franchigie nessuna delle case commerciali delle città interne poteva emulare le case di commercio di Genova; e la Camera di commercio di Torino ha avvertito, che quando si ristabiliscono le franchigie, d'uopo è che i commercianti dell'interno mandino le loro merci ai porti-franchi, dacchè in essi soli possono farsi le manipolazioni occorrenti per porle in circolazione: ed eccoli così costretti a far percorrere alle loro merci un giro vizioso, e costretti ad assoggettarsi a forti spese di commissione. Crede l'onor. Ministro, che tutto questo non si risolverebbe in un aumento di prezzi?

Consideriamo per un momento l'emporio per la comodità ch'esso può dare all'industria: dimentichiamo per un momento i danni che contrappesano il vantaggio.

Ma credete voi che pel fabbricante sia in questo riguardo lo stesso l'avere il porto-franco vicino o lontano? Se nel porto-franco voi riconoscete maggior agevolezza di provviste e di spacci, il fabbricante, che lo ha vicino, potrà evidentemente approfittarne più di quelli che ne sono discosti. Noi dunque con questa legge, anche per quel tanto di buono che i porti-franchi possono avere, facciamo un male, intervenendo noi a favore degli uni in confronto di altri, e diventando così gli arbitri della concorrenza.

Si è molto parlato in questa discussione del contrabbando. Come si sarà accorto l'onorevole signor Ministro delle Finanze, per me la questione del contrabbando, comunque gravissima, è però di una secondaria importanza, in confronto di quella che hanno le considerazioni di altro ordine da me fatte sugli effetti economici della legge.

Con tutto ciò mi si conceda di affermare che in tutti i discorsi, che mi accadde di udire ieri ed oggi sul contrabbando, io ammirai (vogliano perdonarmi) molta ingenuità.

Si sono scritti dei trattati sulle arti del contrabbando: ma chi può illudersi di conoscerle tutte?

Forse io corro pericolo di accrescerle colla immaginazione, dacchè, l'onor. Senatore Balbi-Piovera può darmi fede, dietro le sue parole io mi sono studiato di fare un severo esame di coscienza, e non sono riescito a scoprirmi reo di un solo contrabbando, nemmeno di aranci. (*Ilarità*)

Non so resistere alla seduzione di addurre la magistrale descrizione del contrabbando, fatta da un insigne economista, così poco amico dei vincolisti, ch'egli persino si prese il gusto di crearli e di creare anzi per loro sì leggiadra denominazione, tanto per pigliarsi la soddisfazione di combatterli.

Vi ha un contrabbando minuto e quotidiano, affare da viaggiatori, cocchieri, contadini della frontiera; havvene uno alquanto più esteso e metodico, praticato come mestiere da piccoli rivenditori; un altro astuto e pacifico, che si opera dai mercanti, nell'atrio stesso della dogana, con dichiarazioni bugiarde, con segrete connivenze; e il contrabbando solenne, al quale un vasto ordinamento e i capitali arrischiativi conferiscono proporzioni e, quasi direbbesi, tutta la dignità d'una grande industria. Di questo si è potuto studiare e rivelare i segreti e quasi ammirare le opere. Giunse a liberare

da ogni rischio i compratori o speditori, convertendolo in premio fisso, e dando malleveria dei valori che gli venivan fidati. Si costituì in perfetto ordinamento gerarchico: capibanda, esecutori, sentinelle, esploratori, uomini e femmine, vecchi e fanciulli, ciascuno ebbe la parte sua, agirono in armonia, sotto gli ordini più precisi, a giorni fissi, ad ore rigorosamente contate. Con vena inesausta d'invenzioni mise alla tortura i più sagaci amministratori e i più scaltriti custodi, e tutti i mezzi vi furon fatti concorrere.

Che volete? Quando si fanno certe descrizioni, tutte stereotipate, di un porto franco, io non so liberarmi da una reminiscenza classica.

Mura alte, robuste le porte, severe le scolte!

Pare che siansi presi perfino i vocaboli da una certa ode latina, ma si dimentica di soggiungere, che bastò un'amica nube, perchè tutte le cautele di Acrisio fossero eluse. Io non vorrei davvero che fossero del pari frustrate tutte le cautele di Acrisio Depretis. (*Ilarità*)

Qual prova più lampante di quella che ci ha messo oggi in mano lo stesso Ministro delle Finanze? Avrete fatto attenzione al regolamento che si compiacque di leggerci del porto-franco di Genova. Non avete fatto attenzione, come sia minuzioso, diffidente, sospettoso? e non vi è venuta l'idea, che se si trovò necessario di circondare il porto-franco con tali prescrizioni, sia stata l'esperienza ad imporle? Questi regolamenti *a priori* non si fanno: e come l'argine suppone il fiume, simili prescrizioni presuppongono i fatti, in vista dei quali si sono fatte. Non avevo diritto di ringraziare il signor Ministro, che la prova a noi l'abbia fornita egli stesso?

Ma non insisterò più oltre sugli effetti, che dalla legge deriveranno alla finanza, bensì ho necessità di considerare di nuovo e sotto altro aspetto le conseguenze economiche.

L'onorevole Ministro ha detto, citando l'Ozenne, che benefici alle industrie sono questi bacini dove si raccolgono le merci, soggiungendo che si verificasse per causa di essi del contrabbando che le industrie non devono più soffrire di quello che soffrano del contrabbando che avviene lungo le coste.

Sembra da quanto disse il Ministro che a questi bacini egli attribuisca pel commercio la capacità moderatrice, che pei fiumi hanno i laghi aperti.

Come potrete misurarla questa capacità moderatrice del commercio?

Tenete conto dei soli efflussi che avvengono mediante l'emissario, nelle vie cioè palesi e regolari?

Ma e chi può tener conto di quelli di effiltrazione e di evaporazione?

E notate che in economia come in idraulica la circolazione per infiltrazione non ha limite a priori, nè di estensione, nè di profondità; a *priori* non vi sono roccie impermeabili.

In economia contano non solo i mali certi ma benanco i timori. Li diremo non giustificati, se nel 1874 si sono verificate alle leggi gabellarie 14,651 contravenzioni?

Ora, non mi domandate quali siano le nuove forme che offre al contrabbando l'istituzione dei punti franchi.

Appunto perchè non si arriva mai a conoscerle tutte le arti del contrabbando, appunto perchè fatta la legge, trovato l'inganno, non dobbiamo noi sfidare il contrabbando, come se esso non sapesse assumere forme nuove.

Non so chi sia stato il primo ad avere la felice idea di sostituire alla espressione di *porto franco*, che era sospetta, la innocente espressione di *punto franco*. Poteva essere più discreto?

Si contentò di indicare uno spazio così minimo, che persino denominò dall'inesteso! Ma l'inesteso, dice il Vico, ha la virtù dell'esteso, e un matematico ci avviserebbe, che dal flusso del punto si genera la linea e dalla linea retta un'infinità di curve: son quelle appunto in cui temono d'essere avviluppati i fabbricanti italiani. Sanno che certi fiumi qualche volta spariscono in qualche gorgo, in qualche imbuto, perfino di sotto a monti e poi ricompaiono.

Temono che le acque del porto franco scaturiscano, non si sa come, tutto ad un tratto in questa o quella città: come le cavità più interne hanno talvolta comunicazione colle alte maree.

L'onor. signor Ministro esattamente distinse i dazî protettori ed i dazî meramente fiscali.

Sia pure il dazio soltanto fiscale: una volta che è stabilito in quella certa ragione, il fabbricante ne tien conto. Se quindi la legge offre modo di eludere il dazio, vien meno alle con-

dizioni ch'essa medesima ha fatto alle industrie. Non si domanda un dazio più alto, ma si chiede che quel dazio, che è stabilito dalla legge, sia poi reale. Non si chiedono per l'industria condizioni migliori: si chiede che non sieno fallaci quelle, di cui il fabbricante ha tenuto conto nel dare assetto alla sua industria, e di cui avea diritto di tener conto, perchè sancite dal legislatore.

La concorrenza sarà tutta a vantaggio dei consumatori! Ma se ponete le fabbriche nazionali nelle maggiori incertezze, se, oltre all'alea del biglietto a corso coattivo, sostituito alla circolazione monetaria, li esponete a nuove alee, non credete voi, che i fabbricanti ci facciano scontare queste incertezze, ricattandosi a buon conto nel prezzo?

Ed ora dalle considerazioni generali scendiamo un momento all'esame concreto e positivo della legge, che, bisogna dire il vero, mi pare che finora si sia messa un po' troppo da parte. Che cosa dice la legge? La legge ci dice che verranno date facoltà ai Governi d'istituire di questi punti franchi nelle città principali marittime. Dove? La legge non lo dice. Con quali guarentigie? Con sufficienti guarentigie. La parola *sufficiente* vorrebbe dire corrispondente al fine che ci proponiamo; ma poichè la previdenza non si accontenta di raggiungere appena appena il fine che si propone, sufficientemente non significa talvolta che mediocremente.

La legge adunque comincia ad annunciarsi di una eccessiva arrendevolezza; subito dopo però si fa brusca ad un tratto e dichiara che vuole queste guarentigie contro ogni possibile frode!

Chi potrà immaginare tutte le frodi possibili? Noi allora dovremmo armarci non solo contro i pericoli, ma anche contro i sospetti; ed io non conosco nella nostra legislazione una legge la quale dia altrettanta balìa al potere esecutivo.

Si è detto in altro luogo che la legge dei lavori pubblici attribuisce al potere esecutivo la facoltà della classificazione delle strade nazionali e dei porti di prima categoria. Lascio stare che i criterî i quali fanno sì che un porto o una strada siano ascritti a quella categoria, sono sempre ben più determinati di quelli che possono qualificare una città marittima in condizioni siffatte da doversi preferire alle altre. Ma almeno una volta fatto il decreto di classificazione pei porti o delle strade, esso non può esser mutato se non per legge, ovvero per l'avverarsi di determinate circostanze stabilite dalla legge. Qui invece si dà al potere esecutivo la facoltà di dirigere il movimento dei traffici a questo od a quel porto non solo, ma riservandosi anche il diritto di togliere poi quello che una buona volta si era dato.

Si è detto in altro luogo, che il potere esecutivo questo arbitrio non lo ha.

Non lo ha nel testo della legge che si delibera: ma lo ha in quelle, a cui essa si richiama, e che diventano essenzialmente complementari della legge medesima.

Non è forse vero, che il regolamento doganale nel 1862, che è parte integrante di questa legge, annovera come parte del sistema penale delle contravvenzioni di finanza, la perdita delle facoltà, che le leggi di finanza concedono, e di che si sia abusato?

E lo stesso regolamento non applica questa penalità nella recidiva di chi si trovasse in frode per una differenza nei depositi, la quale superi, ora non ricordo bene che limite? E le istruzioni che accompagnano la nostra tariffa non dà il potere all'intendenza di finanza di sospendere la facoltà delle importazioni temporanee, e al Ministro quella di devenire in questo riguardo a esclusioni individuali e locali?

Ecco dunque, che anche dopo aver fatto grandi dispendi per assicurarsi il beneficio della franchigia, una città potrebbe un bel giorno per una delle tante possibili frodi vedersi tolta senz'altro la stessa franchigia.

Domanderei al Senato un breve riposo.

(*La seduta è sospesa per pochi minuti.*)

PRESIDENTE. Si ripiglia la seduta: la parola è all'onorevole Lampertico per la continuazione del suo discorso.

Senatore LAMPERTICO. Si è tanto discorso della registrazione, da far consistere la differenza dei punti-franchi dai magazzini generali, nell'essere obbligati i magazzini generali alla registrazione delle merci e nell'esserne esenti i punti franchi. Ma perchè dunque i fautori della legge si acconciano a disposizioni, che non escludono poi nel Governo la facoltà di stabi-

lirla negli stessi punti-franchi quando ne riconoscesse il bisogno?

Comprendo benissimo, che certi privilegi una volta dati non si tolgono più: avviene anzi allora fra quelli, che ne godono una mutua assicurazione.

« *Cum sibi quisque timet, quamquam est intactus, et odit.* »

Ed allora perchè dare al Governo una facoltà non meno eccessiva che oziosa?

E più temo un arbitrio che influisce direttamente sull' economia della Nazione.

Si è detto molte volte nel corso di questa discussione del privilegio *naturale* che hanno le città marittime, cosicchè non sarebbe ora la legge a crearlo: la legge non farebbe che riconoscerlo.

Non è vero: noi con questa legge ai vantaggi naturali ne aggiungiamo uno che dipende da noi il dare o il togliere.

Mercato naturale di un porto non è forse quello sino dove esso estende le sue relazioni di approvvigionamento e di spaccio, ma ciò per quelle condizioni favorevoli di popolazione e di sito che offre esso medesimo?

Ebbene; col concedere o negare la franchigia, noi a nostra posta allarghiamo o restringiamo il mercato naturale dei porti.

Ricordiamoci, Signori, che fuvvi un tempo in cui Genova ha perduto il commercio dei grani, e perchè? perchè esso dirigevasi preferibilmente a Livorno, ove non erano diritti differenziali. Ma un' immunità, un' esenzione, un privilegio non portano gli stessissimi effetti di un diritto differenziale?

Quale è la più gran linea naturale del commercio che quella che congiunge l' Adriatico colla Svizzera e col Reno, e quindi i Paesi-Bassi e l' Inghilterra coll' Egitto e coll' India?

Eppure vi fu un tempo che con un argine artificiale questa gran linea in causa dei diritti di catena sopra i canali lombardi e dei diritti gabellari che, contro il trattato del 1815, si erano attuati negli Stati modenesi e parmensi, era del tutto abbandonata, ed il commercio, che le sarebbe naturalmente appartenuto, faceva capo a Genova invece di far capo a Venezia. Le stessissime conseguenze si avvererebbero riguardo di quei porti a cui date la franchigia in confronto degli altri a cui la negate.

Una legge francese del 1810, dà « facoltà al Governo di aumentare e diminuire le tariffe, di permettere e proibire importazioni ed esportazioni, di concedere e negare i depositi. »

Quello che ora facciamo noi, senza che possiamo giustificarci, come la legge del 1810, colle necessità della guerra, se pure la guerra stessa arriva a giustificare giammai una legge siffatta!

La legge che ci viene proposta, ci fa affermare il principio della franchigia dei porti, ma non ci dice nè i limiti nè le condizioni di essa, mentre solo dal conoscere i limiti e le condizioni si può veramente formarsi il giudizio sopra la bontà e sopra il difetto della legge. Noi dunque ci rimettiamo alla gran mercè di chi nel corso del tempo sarà chiamato ad applicare la legge!

Certo l'onor. Ministro delle Finanze ci porterà da sua parte ogni discrezione; ma possiamo noi deliberare una legge che oggi può essere interpretata con severità e domani con rilassatezza? Non teniamo noi aperto l'adito ad una continua agitazione per far premura sugli uomini, che si succedono al Governo, ora in un senso ora nell'altro?

Questa legge, io direi legge dei *ma* e dei *se*; ed i *ma* ed i *se*, secondo un detto volgare, non sono precisamente il porto degli uomini di Stato? La legge ammette la franchigia, *ma* vuole non pregiudicare le finanze; la legge vuole concedere la franchigia alle principali città marittime, *ma* non dice a quali, se ad una sola, se a poche, se a tutte; la legge è legge delle concessioni, e nello stesso tempo delle ritrattazioni, dei desiderî e dei dubbî; si annunzia come legge di libertà, ed è nello stesso tempo legge di arbitrio; è fatta in odio della registrazione, e prepara l'adito a ristabilire la registrazione.

Signori, timidamente si era annunziata una questione pregiudiziale, che godo non si sia sollevata oggi dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Si è detto che era una legge approvata dalla Camera dei Deputati; nessuno più di me rispetta le deliberazioni della Camera dei Deputati; ma io penso che il vero modo di rispettarla sia quello di esercitare noi pure il diritto che ci dà lo Statuto, come essa lo eserciti.

Lo Statuto ci dà diritto di discutere qualsiasi legge, articolo per articolo, e quindi il diritto di emendarla; lo Statuto vuole che ogni

legge sia sottoposta alla nostra approvazione, il che suppone in noi la facoltà di non approvarla, se non altro, per dar tempo a più mature e più ponderate riflessioni. Si mormorò per un momento che questa era una legge eminentemente di finanza. Conosco le celebri conclusioni che vennero adottate dalla Camera dei Comuni in Inghilterra, in seguito a proposta di lord Palmerston, quando la Camera dei Pari aveva respinto l'abolizione del diritto sulla carta. Si proclamò allora il privilegio della Camera dei Comuni, quando si tratta di fare, come si dice, i fondi allo Stato, di provvedere alle vie e mezzi. Tutto questo io so; ma so inoltre che i rapporti tra la Camera dei Deputati ed il Senato, scritti nel nostro Statuto e negli Statuti a cui ebbe il nostro ad informarsi, non sono precisamente quelle relazioni, le quali si sono col tempo stabilite fra la Camera dei Comuni e la prima Camera d'Inghilterra. So che nella stessa Inghilterra, ed a me lo insegna il maestro degli scrittori costituzionali inglesi, in molte occasioni non si oppose dalla Camera dei Comuni il privilegio, tanto essendo commista l'indole economica e la finanziaria delle deliberazioni prese dalla prima Camera, che non si sarebbe potuto stabilire la linea di separazione.

E so che in una discussione sopra una modificazione proposta al Senato subalpino per la tassa di mano-morta, il conte di Cavour ha ricordato le modificazioni introdotte dalla Camera dei Pari di Francia, senza nessuna controversia da parte della Camera dei Deputati; e finalmente so che questo diritto venne con discrezione e saviezza più volte esercitato anche nel Parlamento italiano. Più di tutto so, e spero di averlo già dimostrato, che questa non è già legge finanziaria, ma una legge eminentemente economica.

Ora, riepilogando il mio dire, e conchiudendo, io, o Signori, spero di aver dimostrato come sia falsa l'idea a cui oggi è ricorso l'onorevole signor Ministro delle Finanze, quando ci disse che la legge del 1862 col sancire in qualche modo il porto-franco, manteneva così un'istituzione nazionale. Quest'idea era stata enunciata molto più crudamente in altri documenti ufficiali, dove ci si proponeva come patrio esempio, come patria tradizione le scale-franche delle provincie meridionali, i depositi liberi della Toscana, le dogane d'assegno dello Stato Pontificio.

Nelle cose economiche voi avrete a riconoscermi assai più liberale di quello che forse voi crediate. Non sono però liberale tanto da cercare le tradizioni patrie nel tempo del protezionismo, poichè tanto sarebbe ricordare come patria istituzione i granai di abbondanza da ristabilirsi. Non sono tanto liberale da cercare i miei esempi in quegli Stati e in quei tempi in cui, quando un Governo voleva diminuire una tariffa daziaria, i contrabbandieri invocavano che si ritirasse la legge, oppure si pagasse loro un'indennità o compenso, perchè il contrabbando fino a quel momento era stato un'industria riconosciuta!

Posso io pure, non meno di quelli che propugnarono questo progetto di legge, farmi forte del sentimento di libertà.

La differenza sta in questo, che per me la libertà va rispettata non in un solo campo dell'attività economica, ma del pari in tutti.

Libertà commerciale, libertà dei cambi internazionali non è tutta la libertà.

L'emulazione mercantile non può dissociarsi dall' emulazione industriale, dall' emulazione agraria.

Gli inglesi quindi nel *free trade* non intendono solo libero cambio, ma libero il lavoro in tutte le sue manifestazioni.

Allora alle franchigie dei porti si associano di necessità ben altre e più varie franchigie, o, più esattamente, tutte spariscono nell'unità del diritto, che a tutti garantisce del pari la libertà.

Ed ecco quindi perchè io abbia vivamente combattuto la legge.

La ho combattuto perchè dà impulso alla libertà economica in un dato indirizzo a scapito di tutti gli altri.

Vorrei qui parlare dell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio Centrale.

In sostanza l'onor. signor Ministro delle Finanze è peritante nell'accoglierlo....

Voce. No: lo rigetta.

Senatore LAMPERTICO... Anzi lo rigetta, perchè gli stanno a cuore quei pochi milioni che la accettazione delle proposte riforme potrebbe compromettere.

Egli si è opposto anche all'altra domanda

dell'Ufficio Centrale, concernente la *momentaneità*.

Ma l'Ufficio Centrale non ha chiesto che sia tolta, bensì che sia precisata; e quando anche fosse vero che le agevolezze dall'Ufficio Centrale chieste al Governo, importassero una diminuzione di redditi, ben può perdonarla a se stesso l'Ufficio Centrale, che colla ripulsa della legge preserva l'erario da ben maggiori perdite.

Accetto infine l'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale, perchè a parer mio esso ci mette in una via, in cui il Governo può essere assai più facile verso il commercio, che non in quella in cui ci troveremmo incamminati con questo progetto di legge.

In fatto la differenza fra magazzini generali e porti-franchi non è per me la registrazione, tanto è vero che il Governo si riserva di introdurla anche nei punti franchi.

La differenza sta in questo, che nei magazzini generali c'è chi risponde dei diritti daziarî, e non così nei punti franchi.

Ora, per me la libertà non può essere vera e vigorosa, se non si associa alla responsabilità.

Quando lo Stato trova dinanzi a sè chi è responsabile, può essere anche assai meno diffidente.

Signori, perchè prevalessero i principî di libero cambio sopra il protezionismo, fu d'uopo che si associassero ai principî generatori del diritto pubblico, dei popoli civili. I principî del libero cambio si son fatti forti del principio di eguaglianza, e l'eguaglianza una volta scritta nella legge non si scancella impunemente. Posta la questione in nome dell'eguaglianza, si può dire risolta; se non si vince oggi, si vince domani. Si è in nome di questo principio, che mentre negli antichi Stati vi erano molte zone doganali, non avvi negli Stati odierni che un solo territorio doganale; si è in nome di questo principio, che oggi sembrerebbe assurdo che in un trattato si stabilisse la reciprocità per una delle coste dello Stato escludendola per altre coste del medesimo Stato; si è in nome di questo principio di eguaglianza che le esenzioni, i privilegi, le immunità spariscono davanti ad una legge più liberale.

L'onorevole signor Ministro delle Finanze ha detto che questi porti-franchi erano un asilo; ha adoperato una parola vera anche troppo. Ma il diritto d'asilo sparve di mano in mano che venne attuata in tutto il territorio dello Stato una regolare amministrazione della giustizia e così del pari il diritto di asilo mercantile doveva sparire quando su tutto il territorio dello Stato vi sia un'equa legislazione doganale.

Io adunque fo appello a questo sentimento, fo appello all'eguaglianza di diritto e all'unità di legge.

Supplico quindi il Senato di non dare il voto a questo progetto di legge.

(Vivi segni d'approvazione.)

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Signori Senatori. Non è mia intenzione di rispondere al discorso dell'onorevole Senatore Lampertico. Se io avessi voluto punto per punto confutare tutte le critiche che furono fatte da due giorni al progetto di legge in discussione, sia dall'onorevole De Cesare, sia dal Senatore Rossi, non mi sarebbero bastate due sedute. Se volessi adesso rispondere alle osservazioni dell'onorevole Lampertico certo che mi sarebbe d'uopo di protrarre la seduta fino ad ora tardissima. Il Senato quindi mi perdonerà se io mi limiterò a brevi parole per ricondurre la questione sul suo vero terreno del quale parmi abbia voluto allontanarla l'onorevole Senatore Lampertico.

Egli accusa il Ministero, il quale, professando la dottrina del libero scambio, avrebbe con questo progetto di legge abbandonate le sue teorie, giacchè, secondo l'onorevole Lampertico, questa legge include un atto di vero e pretto protezionismo.

In verità io dovetti ammirare l'arte oratoria e l'eloquenza dell'onorevole Lampertico; ma per dimostrare come poco fondate siano le sue critiche, mi basterà di ricondurre la questione ne' suoi naturali confini.

Il punto franco, come ho avuto l'onore di spiegare al Senato, è una istituzione speciale; e quale è formulata nel progetto di legge, non deve essere considerata che come un'appendice ai principali porti del Regno.

L'onorevole Lampertico disse che proponendo le franchigie di questo spazio ristretto in riva al mare (che egli ha paragonato alla torre dell'antico Acrisio), il Ministero fa del prote-

zionismo a favore del commercio e a danno dell' industria nazionale.

Se fosse vero questo ragionamento dell' onorevole Lampertico, sarebbero atti di protezionismo i segnali di navigazione, i fari che indirizzano i naviganti, i rimorchiatori che trascinano le navi in porto, i moli che difendono gli ancoraggi, e tutte le altre opere che gli Stati civili sono pure obbligati di costrurre per agevolare ed assicurare il commercio marittimo.

Dunque teniamo la proposta dentro le sue vere proporzioni; essa è, se volete, una istituzione marittima quale era nel suo primo concetto, e non è altro che una speciale opera pubblica, un' appendice ai principali porti ove il commercio cerca e chiede alcune agevolezze senza danno dell' erario.

Io risponderò ad un altro punto del discorso dell' onorev. Lampertico. Egli vede nella legge numerosi difetti. Dice che consacra il più sfrenato arbitrio, che non si conoscerà la legge se non quando sarà fatto il regolamento e che nella sua esecuzione avverranno danni senza numero.

L'onor. Senatore Lampertico nega che i grandi porti abbiano bisogno dei magazzini franchi; aggiunge che in ogni caso si doveva togliere ogni incertezza ed indicare i porti ai quali la legge si sarebbe applicata: dice che il potere esecutivo potrà quindi concedere a suo libito, o togliere il favore che la legge contempla, e farsene strumento di sterminata potenza.

Io rispondo: non è egli il Potere esecutivo l'espressione di una maggioranza della Camera? Non deve egli procedere d'accordo coi due rami del Parlamento? E non abbiamo noi nella stessa legge doganale, che ci sta davanti, molte disposizioni le quali lasciano al Potere esecutivo una grandissima libertà d'azione?

Io credo che, analizzando, come ha fatto l'onorevole Lampertico, molte disposizioni delle nostre leggi, potrebbero autorizzare la stessissima accusa che il Potere esecutivo ha in mano facoltà eccessive, e che possono degenerare in arbitrio.

Le stesse disposizioni che si riferiscono ai magazzini generali, a quanti arbitrii non potrebbero dar luogo? Vedasi il decreto del 1873, col quale fu data esecuzione alla legge sui magazzini generali; vedasi l'altro decreto del 1875; ma quanti arbitrii non ha potuto esercitare il Potere esecutivo?

Ma poi, onorevole Senatore Lampertico, non è davanti al nostro Parlamento, mi permetta di dirlo, che si possa accusare una legge come questa, di conferire sconfinati poteri al Ministero; quando nella nostra legislazione abbiamo molti esempi di pieni poteri accordati al Governo in materie infinitamente più importanti di quelle in questo progetto di legge contemplate.

Il determinare poi quali saranno questi porti principali marittimi, non mi pare difficile. Il Senatore Lampertico dice che sarebbe stato meglio lo indicarli nella legge; ma anche qui l'onorevole Senatore mi conceda di rispondergli che noi non abbiamo che a dare un' occhiata ai dati statistici che ognuno può avere sott'occhio e dove ognun vede quali sono le principali città marittime, e quali i porti ai quali questo provvedimento sarà applicato.

Non creda poi l'onorevole Senatore Lampertico che questo beneficio sarà tanto facilmente domandato. Chi vuole un deposito franco deve essere disposto a sostenere una spesa considerevole, e i capitali in Italia non abbondano. E non credo poi che potrà essere facilmente negato dal Governo, perchè quando si tratta di soddisfare ad un bisogno reale, nessun Governo è libero in faccia alla stampa, in faccia alla pubblica opinione, in faccia al Parlamento di ricusare e di abbandonarsi ad atti che offenderebbero la giustizia togliendo il beneficio agli uni, perchè così piace al Governo, per darlo agli altri.

No, in un paese come il nostro, col rispetto di cui le libertà furono sempre circondate, questi arbitrî, onorevole Lampertico, mi permetta dirlo, sono impossibili.

(*Bravo! bene! applausi.*)

E mi si permetta di aggiungere ancora una sola osservazione. L'onorevole Lampertico ha criticato il Ministro delle Finanze perchè non ha accettato i sette buoni consigli che gli venivano dall'Ufficio Centrale.

Io veramente non mi aspettava questa esortazione dall'onorevole Lampertico.

Come? Egli vuole che il Ministro accetti una proposta che diminuisce di 12 o 13 milioni l'entrata dell'erario, senza che l'istesso Ufficio Centrale gli abbia indicato il modo di poterli ricuperare?

Riguardo poi ad altre minori proposte dell'Ufficio Centrale io aveva dichiarato che il suo desiderio era prevenuto, e che avrebbero formato oggetto di studio, ma che come Ministro delle Finanze, quanto a quelle colle quali trattavasi di diminuire l'entrata dell'erario, dovevo riguardare i suggerimenti come inopportuni e intempestivi, finchè non avessi i mezzi per colmare la deficienza a cui avrebbero dato luogo.

(*Bravo! bene!*)

Potranno i miei avversari professare un'opinione diversa, ma io, come Ministro delle Finanze, non posso dipartirmi da questi concetti.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rimandata alla seduta di domani che avrà principio ad un'ora dopo mezzogiorno.

La seduta è sciolta (ore 6 1[2).

XXXIII.

TORNATA DEL 13 LUGLIO 1876

Presidenza del Vice Presidente DE FILIPPO.

SOMMARIO — *Seguito della discussione del progetto di legge: Istituzione di depositi franchi nelle principali città marittime del Regno — Discorso del Senatore Casaretto in favore del progetto — Parole per fatto personale del Senatore De Cesare — Dichiarazione e fatto personale del Senatore Casaretto — Discorso del Senatore Costantini in sostegno del progetto di legge — Domanda di chiusura, combattuta dal Senatore Finali — Rigetto della domanda di chiusura — Discorso del Senatore Finali, cui risponde il Ministro delle Finanze — Parole per fatto personale del Senatore Sineo — Discorso del Senatore Migliorati a sostegno del progetto di legge — Domanda di chiusura — Parole del Ministro delle Finanze in risposta al Senatore Migliorati — Considerazioni del Senatore Cabella contro la chiusura — Dichiarazione del Senatore Pepoli G. — Rigetto della proposta.*

La seduta è aperta alle ore 1 1[2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze e il Ministro della Guerra, e più tardi intervengono i Ministri d'Agricoltura, Industria e Commercio, degli Affari Esteri, dell'Interno e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, MAURI dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: Istituzione di depositi-franchi nelle principali piazze marittime del Regno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Istituzione di depositi-franchi nelle principali piazze marittime del Regno.

La parola spetta all'onorevole Senatore Casaretto.

Senatore CASARETTO. Signori, nel mio dire io starò vicino a terra, io mi terrò in umili regioni, anzi io devo domandare scusa se forse dovrò scendere a minuti dettagli, ciò che certo sarà di fastidio a me e non piacevole a voi; ma io credo che così vuole la materia sovra cui discutiamo. Perocchè, come potete capire, io sono di una opinione ben diversa da quella degli onorevoli miei contraddittori, che mi hanno preceduto; giacchè io non credo che in questa legge si contenga nè la grave questione della rinnovazione dei trattati, nè che vi si contenga alcuna grande questione di economia politica, nè alcuna grande questione di politica sociale, nè altri grandi generali principî. Parve a me, e parve a molti, che dall'insieme del discorso dell'onorevole Lampertico risultasse, come egli fosse contrario allo stabilimento di ogni sorta di depositi, dove si contenessero merci in franchigia di dazio. Libertà certamente a lui di attenersi ad una politica la quale per avventura potrebbe avere il suo tipo più perfetto nelle mura della Cina, libertà a me naturalmente di appigliarmi alla politica di tutti i governi civili dell'antico e del nuovo mondo: io non mi faccio giudice in questa questione, ma dico che anche questa questione non è contenuta in questo progetto di legge,

perchè i depositi in franchigia di dazio, sono già consacrati dalla nostra legislazione.

Lo sono nei magazzini generali, lo sono nei così detti di proprietà privata, lo sono nei magazzini doganali; dunque questa non è la questione.

L'unica questione è questa, di vedere se noi possiamo nell'interesse dell'industria, notate bene anche dell'industria e del commercio, se noi possiamo prescindere da una delle tante formalità con cui la dogana inceppa il libero movimento del commercio, la libertà dei negozianti e dei cittadini, cioè la formalità della registrazione.

Vedete dunque che una sola è la questione importante, ma semplice e modesta, e così del pari modesto sarà il mio dire.

Devo però rilevare una frase dell'onorevole Lampertico, quando egli tacciava di protezionismo il fatto dell'abrogazione del detto vincolo doganale. Per verità io aveva sempre creduto che stabilimento di vincoli fosse protezionismo, distruzione di vincoli fosse libertà, o libero scambio. Per verità io credo che mai con maggiore violenza siasi potuto contorcere il senso letterale delle parole come in questa occasione. Io quindi, come dico, non entrerò in tutte queste questioni e mi terrò alla questione espressa che porta la legge.

E qui mi è d'uopo di domandarvi un'altra scusa, ed è quella di poter parlare sovente forse dell'ex porto-franco di Genova, non già perchè io prediligga una località piuttosto che un'altra, ma perchè, come già è stato osservato, esso ha funzionato per molto tempo come il tipo dei nuovi depositi franchi che ora si vogliono organizzare; tipo che ho avuto io naturalmente occasione per molti anni di veder funzionare, e quindi ne ho una certa conoscenza sperimentale.

E approfitto subito di questa scusa, perchè mi è d'uopo di dissipare certa confusione che, incredibile a dirsi, ma pur vero, si fa continuamente tra città franche e porto-franco di Genova e deposito franco. Si enumerano i molti veri inconvenienti delle città franche, poi si confondono col porto-franco di Genova, per poi dedurne che i depositi franchi sono una istituzione detestabile.

Ed è a me sembrato che su questa confusione, si è raggirato per la maggior parte il discorso dell'onorevole Senatore De Cesare....

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

Senatore CASARETTO ....ciò per esempio accadde persino quando domandò la parola per un fatto personale, credendo prendere in fallo l'onorevole Senatore Ricci, come quegli che in altri tempi avesse disprezzato il porto-franco di Genova, perchè avesse implicitamente approvata la Relazione di una Commissione che aveva decretato la conversione in magazzini generali.

Egli ci lesse per prova un brano di quella Relazione, la quale parlava di che? parlava delle città franche. E quando chiamò me stesso in causa per l'innocente peccato di avere ascoltato un discorso generico dell'onor. Cappellari, il quale amalgamava insieme città franche e porto-franco di Genova; discorso generico, e quindi a dire la verità di poco valore. Ma egli anche in questa occasione, come in tante altre, mi pare che tentasse di fare la predetta confusione. Egli parlava molto di privilegi, odiosi privilegi, la quale parola veramente si può benissimo applicare quando si parla di città franche, ma in niun modo assolutamente non è applicabile ai depositi franchi ed al porto franco di Genova, a meno che non sia privilegio il conformare le istituzioni alle condizioni geografiche dei luoghi, ai diversi bisogni sociali; ma in questo caso anche i magazzini generali prediletti dall'onor. Senatore De Cesare sono anche quelli un privilegio. E perchè i magazzini generali, perchè i magazzini di proprietà privata, e perchè gli stessi uffici doganali non si possono estendere a tutti i borghi, a tutti i villaggi, dovremo negarli anche laddove si manifesta un gran bisogno, si negheranno anche alle grandi città?

E perchè la Corte di cassazione non si può portare in tutti i villaggi, la aboliremo in Roma?

E perchè un canale d'irrigazione non possiamo farlo a Genova, lo distruggeremo a Milano?

E perchè a Milano non si può avere un porto di mare, distruggeremo il porto di Genova?

Per verità questa è una singolare politica di eguaglianza; no, potrà essere politica d'invidia, ma non mai politica di eguaglianza, o

se eguaglianza è, è l'eguaglianza nella comune miseria.

Perfino quando l'onorev. Senatore De Cesare vi parlava degli 80 mila sacchi di pepe svaporati, mi pare che facesse questa confusione; perchè, o Signori, questi sacchi di pepe si trovavano forse in un deposito franco? No. Erano in Ancona, cioè in una città franca. Senonchè, a dire la verità, questi 80 mila sacchi di pepe mi sono un poco indigesti! Io inclino a credere che non solo siano svaporati, ma non abbiano mai esistito; perchè il consumo medio annuale di pepe in Italia è di 12 mila quintali; dunque si sarebbe fatto un deposito nientemeno che per sette anni.

Vedete previdenza di questo importatore contrabbandiere. Che se egli, come è naturale, non poteva pensare che all'approvvigionamento delle provincie nel raggio di lavoro del porto di Ancona, allora la provvista era fatta per 70 o 80 anni. Per verità avrebbe preveduto una carestia peperale singolarmente lunga.

Questo nuovo Faraone, a dir vero, deve aver avuto dei sogni ben più spaventosi dell'antico Faraone, dappoichè non le 7 vacche magre, ma un intero armento di 77 vacche gli sarebbe comparso in sogno in quella truce notte. L'onorevole Senatore De Cesare vi ha descritto poi i grandi inconvenienti di una scala franca, e vi ha citato un trattato di uno scrittore, il Rotondo. O io ho capito molto male, oppure mi sembra ne emergano una di queste due cose. O che il Rotondo non ha capito niente di quello che scrisse, o che la scala franca è cosa molto diversa dei depositi franchi che noi vogliamo istituire. Io non conosco, per verità, i Regolamenti di questa scala franca, perchè non basta darne una definizione generica, bisogna conoscere i regolamenti che la dirigono per giudicarne. E però il Rotondo vi dice che si importavano le merci in quella scala franca, e poi si riesportavano e si facevano viaggiare per Livorno, e poi si riesportavano di nuovo da Livorno alla scala franca, e questo andare e venire, e queste conseguenti perdite di avarie e di spese, perchè? per ritardare il pagamento del dazio. Ma se la scala franca era eguale ai depositi franchi, non vi era il bisogno di ricorrere a questo mezzo, perchè nei depositi franchi dazio non si paga; cosi il Rotondo dice: Non è mai avvenuta una riesportazione dallo scalo franco senza che accadesse un processo. Ebbene, io ho visto funzionare un deposito franco, quello di Genova e non ho veduto mai un processo per riesportazione; ed è naturale, perchè alla riesportazione dazio non vi è, e quindi non vi ha materia a processo.

In seguito l'onor. Senatore De Cesare diceva: I magazzini generali funzionano in Inghilterra, funzionano a Marsiglia, e perchè gli italiani non dovrebbero contentarsene?

Signori, le condizioni son ben diverse. L'Inghilterra è tutto un deposito franco. In Inghilterra non vi sono che cinque articoli di merce tassati; i vini, gli spiriti, il tabacco, il thè ed il caffè, per tutto il resto è deposito franco tutto quanto il Regno Unito, e poi anche per questi articoli che sono tassati, la dogana inglese usa certe facilità che non si userebbero certo qui: per esempio un negoziante che fa dichiarazione per l'entrata in consumazione, se vi sono sbagli gli si concede una tolleranza nientemeno che del terzo; da noi la tolleranza è il 5 per 100, per una piccola frazione di più o di meno, non solo si deve pagare il dazio, ma la multa.

In quanto a Marsiglia, anche là vi sono compensi. La dogana francese è formalista, se volete quasi quanto l'italiana, ma è molto più spiccia, è molto più spedita nell'andamento delle sue cose. Non solo è più spedita, ma studia anzi con cura di soddisfare ai bisogni del Commercio e dell' industria, ed è poi assai meno rigida. Vi citerò un esempio. Un vapore di società di navigazione italiana avendo caricato cuoia a Calcutta, caricò pure passando per Napoli altre cuoia in quel porto; ebbene, secondo la legge francese il diritto per questa miscela, la chiamerò così, il diritto doganale doveva crescere di molto.

Il capitano italiano ha fatto conoscere all'Amministrazione doganale francese qualmente esso avesse fatto questo in buona fede, non conoscendo le leggi francesi, e che vi era modo con un poco di buona volontà di discernere il cuoio di provenienza di Calcutta da quello di provenienza da Napoli. Ebbene che fece la dogana francese? ha esentato quel vapore dal pagare la sopra-tassa, ammonendolo che non avesse più a farlo altra volta; e questo si ottenne subito, con grande correntezza, credete voi che in Italia si sarebbe potuto ottenere altrettanto? e se si fosse ottenuto, quando?

Dopo mesi ed anni forse. Questo vi dimostra intanto la diversità delle dogane d'Italia e di Francia.

Ma vi sono altre circostanze da notare. In Francia per esempio per le merci immesse nei depositi reali che corrispondono a' nostri depositi di proprietà privata che sono sotto chiave di dogana, l'Amministrazione francese non domanda cauzione, ed invece in Italia ve ne vogliono tre. Si obbliga un negoziante di andare a dritta e a sinistra a mendicare ad un amico che gli faccia cauzione. Per verità io preferirei abbandonare l'esercizio del commercio, piuttosto che ridurmi a fare la parte del mendicante.

A Marsiglia in questi depositi non si tiene conto dei cali; quando non si è riconosciuto che vi sia frode, sui cali il negoziante non paga. In Italia poichè tiene la chiave la dogana, se ci è calo, quasi quasi pare che si avrebbe diritto di fare un processo alla dogana per furto. Or bene, no! il negoziante è obbligato a prgare non solo il dazio, ma anche la multa sulla merce che manca.

Figuratevi per esempio il caso della merce petrolio, dove il dazio è grave quasi quanto il valore della merce istessa, ed è merce la quale svapora, ed in alcuni casi ne svapora persino la metà!

Bisogna pagare su questa metà svaporata! Bisogna pagare il dazio e la multa!

A Marsiglia vi sono dei *docks* che hanno costato più di 50 milioni, con ampî comodi, e anche là non si tiene conto dei cali, se non vi è frode riconosciuta; la dogana si contenta pel peso di quello che fa l'Amministrazione del *dock*, e fa pagare il dazio su quello che risulta alla sortita.

Vedete quindi, e giacchè l'onor. De Cesare l'altro giorno parlava di mezzi porto-franchi, io dirò che questi *docks* sono quasi mezzi porto-franchi. A Marsiglia si fanno anche altre facilitazioni. I dazi si ha facoltà di pagarli in cambiali.

Vedete dunque che tutte le grandi difficoltà doganali che si trovano in Italia, non si trovano in Francia; e siccome non è possibile in Italia adattare la nostra amministrazione alla speditezza e alla pieghevolezza delle dogane francesi, io credo che in Italia si senta più vivamente il bisogno dei depositi franchi che altrove.

Ma in ogni caso, giacchè noi abbiamo un'istituzione italiana, perchè italiana, dovremo rifiutarla? Saremo noi sempre condannati a non poter vedere nulla di buono, altro che con gli occhiali francesi ed inglesi? Altro che le istituzioni francesi ed inglesi saranno buone per noi?

Vedete contraddizione! L'onorevole Senatore Rossi si lamentava perchè i consumatori italiani non diano abbastanza preferenza alle manifatture italiane, e poi si vuole che il Governo preferisca alle nostre istituzioni italiane, sperimentate utili, le istituzioni straniere, ancorchè per azzardo non si adattino ai nostri bisogni, ai nostri costumi.

L'onorevole Senatore Rossi vi diceva che i depositi franchi sono meno utili al commercio che non i magazzini generali. Per verità, io mi inchino all'autorità industriale dell'onorevole Senatore Rossi; ma in materia commerciale mi permetta che io mi inchini maggiormente alla esperienza e all'autorità del ceto commerciale e alle Camere di commercio dei grandi centri commerciali italiani, che unanimi vi domandano, e con insistenza, e da tanti anni, i depositi franchi. E notate bene, io vi parlo delle Camere di commercio dei grandi centri italiani, non vi parlo dei Congressi delle Camere di commercio, perchè so bene che in quei Congressi si sono rappresentate la maggioranza delle Camere di commercio dell'interno, che queste cose non possono bene capirle; ma le capissero anche, è facile in tali Congressi, in quelle grandi adunanze, traviare la maggioranza.

Ma quando io vedo la persistenza con cui la unanimità delle Camere di commercio dei grandi centri italiani domanda i depositi franchi, io dico: questo è un vero bisogno; ed io non posso sottostare alla sentenza dell'onorevole Senatore Rossi, il quale dice che tali bisogni non esistono, e i depositi franchi non sono adattati ai bisogni del nostro commercio.

Io non starò certamente a designarvi tutti i modi, con cui tali depositi si rendono utili al commercio.

Queste cose furono dette tante volte che il ripeterle è inutile, e mi porterebbe troppo a dilungo.

Mi giova però rammentare due cose; prima

di tutto io non credo che sia così poco, come ha detto l'onor. Rossi, il commercio di riesportazione.

Io so che nel porto di Genova si fanno considerevoli riesportazioni: si approfitta della facilità di trasporti che esistono tra il porto di Genova, ed il sud dell'America per importare considerevoli quantità di corami i quali si riesportano in abbastanza considerevole proporzione negli scali del Levante; da Genova si riesportano per la stessa ragione per l'America i vini di Francia ed i vini della Spagna; si riesporta pel Levante il petrolio, la di cui riesportazione sarebbe molto più grande se non ci fossero le difficoltà che poc'anzi vi ho accennate.

Questa merce svapora con facilità, bisogna pagare sopra i cali dazi e multe, bisogna pagare il dazio di statistica, e altro, perciò non si può fare questo commercio di riesportazione, se non che quando havvi la combinazione dell'arrivo dei bastimenti, col giungere delle commissioni in modo da poter fare la riesportazione per trasbordo. Io credo che questo commercio sarebbe molto più esteso se si potesse fare in un deposito franco.

Se lo avesse Messina, specialmente io credo se ne gioverebbe di molto.

Fra le molte cause poi della diminuita importanza della nostra riesportazione, non ultima è quella delle poche comodità che offrono i nostri porti.

Ora è sperabile che si ponga mano a rimodernarli, e quindi è sperabile che il commercio di riesportazione ritorni ad una considerevole grandezza. Ma non è vero che i depositi franchi giovino solamente per i commerci di riesportazione. Essi giovano anche pel commercio dell'interno; e notate bene che ciò che giova al commercio locale tutte le angherie, tutte le spese che si risparmiano, in fin dei conti bisogna considerare, che si riducono in un vantaggio pei consumatori, per effetto benefico della concorrenza, su ciò credo che l'onor. Michelini non avrà nulla a ridire. È poi certo che di questi vantaggi non ne fruisce solamente la città marittima in cui esiste il punto franco; ma col mezzo delle facili corrispondenze e dei telegrafi, oramai il porto appartiene non solo alla città marittima, ma ad un vasto territorio all'interno.

Non starò a provarvi questo lungamente; dirò solo che molte Case milanesi hanno continuamente in Genova dei depositi di cotone; scelgo fra molti quest'articolo, perchè il cotone non paga dazio; i negozianti milanesi potrebbero benissimo portare il loro cotone a Milano, ma lo lasciano a Genova, perchè i grandi depositi stanno meglio nelle piazze marittime, perchè di là la merce si dirama dove e quando il consumo la richiama.

L'onorevole Rossi ha lungamente parlato della protezione che meritano le industrie.

Veramente in ciò aveva perfettamente ragione; dove non aveva più ragione era in qualche frase di disprezzo per certe altre attività commerciali.

Io credo che tutte le attività sociali devono essere protette e rispettate, tanto l'industria come l'agricoltura ed il commercio; perchè tutte si aiutano a vicenda.

L'esperienza prova che i popoli commercianti finiscono per essere anche industriali ed agricoli; vi cito un esempio solo, la meravigliosa potenza commerciale dell'Inghilterra.

Ebbene, non è meno meravigliosa la sua potenza agricola e industriale.

Egli ha aggiunto pure che il Governo italiano ha poco protetto l'industria mentre molto ha protetto il commercio e la navigazione; ebbene, io vi dico invece che una sola industria non ha protezione in Italia, non parlo della protezione morale o indiretta, ma della protezione diretta; sapete quale è questa industria? è la navigazione, tutte le altre hanno la protezione dei dazi di frontiera, e se pagano delle tasse se ne compensano largamente colla rimozione, dirò così, della concorrenza della merce straniera che paga i dazi di consumo.

Senatore ROSSI A. Il trattato del 1862.

Senatore CASARETTO. Ma qualunque sia, il trattato del 1862 ha sempre mantenuto dei dazi su tutte o quasi tutte le manifatture estere che entrano in Italia; si potrà discutere sul più o sul meno di questa protezione, ma è indubitato che una protezione c'è. Ora invece, la navigazione non ha protezione alcuna; la marina italiana deve lottare colle altre marine senza protezione alcuna non solo, ma a condizioni impari, perchè le altre nazioni non pagano punto la tassa che paga la marina italiana di ricchezza mobile, la quale forse a rigore di

legge non dovrebbe pagare, perchè la legge nostra dice che non sono tassabili se non che gli utili conseguiti in Italia.

Ora, siccome la maggior parte, credo, della marina italiana fa il commercio di trasporto da porto straniero a porto straniero, ne viene di conseguenza che l'utile è conseguito all'estero, e in questo caso esso avrebbe diritto quindi di essere esentato dalla tassa di ricchezza mobile, eppure *non è*. Dirò qualche cosa di più; quando il marchese D'Azeglio in Piemonte inaugurò per il primo il sistema del libero scambio continuato poi dal conte di Cavour, sapete sopra quale anima nobile ha cominciato il suo primo esperimento? sulla marina allora sarda.

Vi erano i dazi protettivi differenziali, e furono aboliti, e in certi casi non si ebbe neanche la reciprocità degli altri Stati. Nell'ultimo trattato colla Francia per esempio non si ebbe. Ebbene la marina in quell'epoca non ammise il minimo, lagno, essa fu gloriosa di potere per la prima alzare la bandiera del libero scambio.

Dunque vede l'onorevole Senatore Rossi che non è poi tanto vero che tutta la protezione sia per il commercio e per la marina. Ma lasciamo queste questioni un po' generiche e veniamo alle obbiezioni più specifiche che si fanno al progetto di legge. Prima si presenta il danno dell'industria. Facciamo un po' di storia. Vi è già stato detto da quanto tempo esisteva nelle antiche provincie un deposito franco che era il così detto porto-franco di Genova. Il porto-franco esisteva sotto il regime protezionista, esistè sotto il regime del libero scambio; esistè sotto il regime del governo dispotico e sotto il regime del governo costituzionale. E mai si è alzata una voce industriale che combattesse questa istituzione e questi depositi.

Venne l'abolizione fatta dal Governo italiano, cominciò l'agitazione nelle città commerciali, e l'industria tacque; nelle Camere di commercio era largamente rappresentato l'elemento industriale, e quando si prendevano nella Camera di commercio le deliberazioni che invitavano il Governo a mantenere il deposito franco in Genova, e ad estenderlo anche a tutte le altre città marittime d'Italia questi industriali che facevano, dormivano essi?

Perchè non hanno mai alzato una voce contro questa istituzione? La questione si agitò vivamente in diversi congressi delle Camere di commercio; e gli industriali tacevano sempre. Andiamo avanti. Questo progetto di legge si presenta alla Camera dei Deputati, vi sta quasi un anno, nessuna voce di industriali si alzò per combatterlo. Finalmente, Signori, sono pochi giorni, poche settimane che trovasi in Senato. Ecco, allora si squarciano i cieli, si diffonde una luce improvisa sul capo degli industriali di alcune provincie dell'Italia e si fa una subitanea rivelazione che i depositi franchi sono la Babilonia del contrabbando, i depositi franchi sono la rovina delle industrie, sono la liquidazione economica dell'Italia.

Per verità contro queste così colossali esagerazioni, sorge una voce di industriali, che a mio modo di vedere sono assai più contenti, e sono gli industriali liguri, i quali hanno visto per tanto tempo, per tanti anni, funzionare il deposito franco. È credibile che se avessero interesse personale a combatterlo, non lo avrebbero fatto? Signori, essi al contrario vi mandano una petizione nella quale vi dicono: non solo che non vi è contrabbando, e non ci è danno ma che ci è utile per le industrie; ed hanno ragione, perchè dove si fanno dei grossi depositi in riva al mare, non sono sole le materie manifatturate che accorrono, ma anche le materie prime, e l'industria trova ivi il suo conto, perchè vi può fare le sue provviste più facilmente ed a miglior mercato. Dunque, alle idee, dirò così, teoriche degli industriali dell'interno che possono essere in buona fede, anzi lo saranno, come forse avrò occasione di dirvi in seguito, alle loro idee teoriche, ai loro vaghi timori, io contrappongo la scienza esperimentale degli ndustriali liguri, senza che possa essere falsata come accade nelle questioni politiche, perchè qui ci è l'interesse personale. Dove è l'interesse personale non si lascia facilmente influenzare.

Se avessero l'interesse personale di combattere il porto-franco, lo avrebbero fatto, invece essi lo propugnano.

Io vi dimostrerò in seguito che il contrabbando nei depositi franchi non vi è, e non vi può essere che in minor proporzioni di quello che sia in tutti gli altri punti ove s'introduce la merce, ve lo dimostrerò in seguito. Ma io per un istante voglio ammettere che cresca alquanto il contrabbando coll'istituzione dei depositi franchi, però riduciamo alle sue giuste

proporzioni il resultato, e l'influenza che può avere sull'industrie.

Forse la maggior parte dell'introduzione delle merci, si fa direttamente pel consumo senza passare dai depositi. Un'altra considerevole parte come accadeva durante l'esistenza dell'ex porto-franco, resterà sempre nei depositi comuni che sono quelli così detti di proprietà privata e un'altra parte nei depositi doganali; oltre a ciò i depositi franchi non saranno che nelle grandi città marittime.

Dunque voi vedete che supposto anche che vi sia un po' più di contrabbando nei depositi franchi, la sua importanza è già molto dimezzata, perchè non deve valutarsi che sulla quantità di merce che entra negli stessi depositi e non sarà certo neppure la quarta parte di ciò che entra nello stato.

Non basta ancora.

Se la mancanza di registrazione può farci temere un po' di maggior contrabbando, alle porte dei depositi franchi, avete però molto maggiori cautele che non negli altri punti doganali; quindi eccovi un'altra soluzione omeopatica del temuto contrabbando dei depositi franchi.

Ma non basta ancora.

L'onor. Senatore Rossi vi ha detto che le industrie non sono protette dai dazî di frontiera che di un 5 o 7 per cento.

Se così è, poca presa può averci sopra il contrabbando. Infatti, Signori, il maggior contrabbando si fa nei generi coloniali, dove la tassa va al 30 o 40 per cento, p. e. sul petrolio, sul quale il dazio va, come ho detto, quasi al 100 per cento. E questa vuol essere considerata un'altra soluzione omeopatica, ma molto considerevole.

Dunque vedete se vi è un po' di contrabbando nei depositi franchi, a che minima infinitesimale proporzione si riduce l'influenza che può esercitare sull'industria.

Per verità, ridotta la cosa a queste proporzioni, dobbiamo noi credere che l'industria italiana sia sospesa ad un filo così sottile?

Per me, se la cosa sta in questi termini, la do bella e spacciata.

L'onor. Senatore Rossi non arriva, a dir vero, alla liquidazione dell'Italia economica, ma non vi ha mica poco ingrandito il pericolo dell'industria.

Anche esso vi ha fatto balenare dinanzi agli occhi la rovina dell'industria italiana. Ed è l'onor. Senatore Rossi, il grande industriale di Schio, che afferma queste cose in Parlamento? Io mi rivolgo a lui, e gli dico: Uomo di poca fede: voi mi sembrate quel filosofo greco, il quale si palpava le ossa e le carni, eppure..... eppure dubitava della propria esistenza.

Io penso, e credo qui pensiamo tutti, che la industria italiana abbia ben più forti radici, e che non sarà un po' più o un po' meno, un miserabile contrabbandiere di più o di meno che potrà danneggiarla, non che rovinarla, non che liquidarla.

Ma insomma, messe ben al vaglio tutte le questioni fattesi (a meno che non vi sia qualche cosa sotto che non si osi dire, che io non voglio ricercare, e su questo non voglio discutere) tutto si riduce a questa questione, vedere se con l'abrogazione della registrazione nei depositi franchi, si possa alimentare un contrabbando maggiore.

Quindi discutiamo questo punto. Qui per vero il Relatore afferma che vi è contrabbando, ma non vi dà neanche un principio di prova. Afferma, ma qui tutto sta. Io potrei affermare in senso opposto e quindi tutto sarebbe finito.

L'onor. Senatore Lampertico si sforzò lungamente a dimostrare che in Italia vi era contrabbando, ma buon Dio! ce lo sapevamo, il contrabbando vi sarà sempre fino a che vi sarà dogana.

La questione non è questa; la questione unica e sola è sapere se vi sarà maggior contrabbando nei depositi franchi che non in tutti gli altri depositi doganali per effetto di aver tolto la formalità della registrazione; se possiamo prescindere da questa formalità senza danno della Finanza o di chicchessia.

L'onorevole Senatore Rossi vi discorse sopra una quantità di modi con cui i contrabbandieri cercano fare il contrabbando; ma si guardò bene dal dire che questi modi fossero esclusivi dei depositi franchi, e non si potessero adoperare anche in tutti gli altri punti dove si deposita o si sdazia la merce. E tutti questi modi enumerati dall'onorevole Senatore Rossi, si possono infatti egualmente adoperare negli altri punti di sdoganamento.

Io, o Signori, voglio invece procurare di

dimostrarvi che nei depositi franchi il contrabbando si potrà fare con minore facilità di quello che si faccia in tutti gli altri modi di immissione a consumo e di depositi che di presente si praticano in Italia; ma prima debbo coprirmi da alcune presunzioni. Una prima è già stata indicata. I Ministri piemontesi che governarono sotto il regime del libero scambio e del protezionismo, del dispotismo e della libertà non erano ministri sciocchi. Non credo che noi abbiamo delle rivelazioni celesti diverse da quelle che si affacciavano alla loro mente. Erano ministri, se volete, piuttosto taccagni e sottili, ma appunto per questo se vi fosse stato qualche dubbio di maggior contrabbando lo avrebbero certamente trovato. Questi uomini erano il conte Di Revel, il conte Gallina ed il conte di Cavour. Eppure questi uomini non che parlare di abolire il porto-franco di Genova l'hanno sempre protetto. Il conte di Cavour fino dal 1850 volle stabilire un magazzino generale in Genova che allora si chiamava *dock*. Voleva spendere per questo venti milioni, ma non ha mai pensato d'abolire il porto-franco di Genova.

Pensava che queste due istituzioni avrebbero potuto andare parallele, servire a due diversi bisogni, da non confondere l'uno coll'altro.

E questa è la prima presunzione: la seconda ve l'ho già detta, è quella degl' industriali genovesi che patrocinano il deposito franco, la terza è quella del ceto commerciale, il quale, dovrete convenirne, per cattiva idea che possiate avere di quello, non può nella sua grande maggioranza essere disonesto e contrabbandiere, e quindi ha l'interesse personale ad impedire il contrabbando, e ne ha più interesse del Ministro delle Finanze; esso è nemico del contrabbando per interesse proprio, mentre il Ministro delle Finanze ne è nemico per interesse, dirò così, diffuso. Per il commerciante è un interesse che lo tocca da vicino, dappoichè il contrabbandiere per il commerciante onesto è un concorrente impossibile a superare.

Io vi diceva la grande maggioranza dei negozianti è onesta; vi devo dire di più, la quasi unanimità, perchè io per mia disgrazia sono invecchiato in mezzo al commercio di Genova, dove c'era il deposito franco, e vi so dire che dei negozianti sospetti, non dico presi in contrabbando, ma sospetti di contrabbando, ve ne sono stati in tanti anni denotati quattro o cinque; e vi so dire che due o tre di questi negozianti vivono ancora, ma vivono, appunto perchè cadde addosso a loro il sospetto di aver preso parte al contrabbando, vivono dispregiati dal pubblico. E non è già a dire che tale contrabbando lo facessero nel porto-franco, perchè lo potevano far meglio da molti altri punti. Vi dirò di più, che per la maggior parte i contrabbandi che la dogana potè verificare nel porto-franco, e furono pochi, vennero scoperti dietro le traccie che le ebbe a dare la Camera di commercio, che vuol dire il ceto commerciale.

Aggiungerò ancora di più che la Camera di commercio, fino, credo, a questi ultimi anni, nominava essa i facchini del porto-franco. Ebbene, l'onor. mio amico Ellena fu anch'egli presidente della Camera di commercio e ve lo potrà attestare; tutti gli anni vi era qualcuno di questi facchini che era mandato via; e sapete perchè? perchè aveva frodato due chilogrammi di zucchero, un chilogramma d caffè: sì, Signori, per una frode di pochi centesimi questi poveri disgraziati erano mandati via dal porto-franco, abbenchè l'ufficio di facchini di porto-franco, che si denominano *carovana*, fosse un ufficio ambito, fosse come la aristocrazia dei facchini: ebbene era rovinata la famiglia di questi facchini e perdevano il diritto alla pensione conquistata con 20 anni di lavoro, erano mandati via inesorabilmente. E notate bene che non c'è stato mai il caso che uno solo di questi facchini sia stato riammesso nè per preghiere, nè per minaccie, e ve ne furono molte e le ho avute anche io.

Questo, o Signori, è il ceto che si dipinge come ceto di contrabbandieri.

Io invece le sue istanze le porto come presunzione che contrabbando nel deposito franco non vi è.

Un'altra presunzione la cavo da certi straordinari mezzi che si sono tentati di contrabbando nel porto-franco di Genova. Si tentò la falsificazione delle bollette, e perfino lo scavo di un *tunnel* sotto il porto franco, il quale naturalmente fu scoperto prima che funzionasse.

Ora, si sarebbero fatti questi tentativi così strani, si sarebbero colla falsificazione delle bollette esposti ad essere condannati alla galera, se fosse tanto facile come si vuol far credere il contrabbando col corrompere o de-

ludere la vigilanza degli impiegati, ciò che non espone il contrabbandiere che alla pena di qualche multa?

Tutta la questione, come diceva, sta nelle registrazioni, e perchè si vogliono queste registrazioni?

Ciò si è spiegato qui e anche in un altro recinto, si è detto: noi diffidiamo dei nostri impiegati, temiamo la loro corruzione, abbiamo quindi bisogno di un registro che ci possa scoprire il contrabbando. Ma, Signori, il registro è forse un' istrumento automatico? lavora da sè?

Non ha bisogno del lavoro dell' uomo? La carta riceve tutto quello che vi si scrive sopra, e su questo registro vi scrive un impiegato.

Dell'importanza del registro ve ne ha dato un piccolo saggio l'onorevole Senatore Rossi quando vi parlava di quei famosi vagoni che sono partiti da Genova piombati, e con tutte le registrazioni sacramentali, dichiarati contenenti legumi diretti a Milano, e invece, quando furono per istrada, si produsse il miracolo della cena di Canaan; i legumi si sono trasformati in caffè. E notate bene che quei legumi non potevano uscire dal porto-franco, non poteva la bolletta farsi nel porto-franco, perchè i legumi nel porto-franco non si trovano. Si è fatta la conversione, ma pure la registrazione era in perfetta regola. Io dunque, come vi ho detto, voglio provare che colla immissione che si fa delle merci all'interno per tutti gli altri punti doganali, la corruzione, il contrabbando è più facile che non sia nei depositi franchi. E prima comincio dal confronto colla immissione diretta dal bastimento al consumo. Quando si vuol fare l'immissione diretta, occorre che il negoziante presenti la sua dichiarazione insieme col manifesto del capitano. Ma se il negoziante è un contrabbandiere, il capitano molte volte è un suo dipendente od un suo complice; quindi il manifesto e la dichiarazione devono considerarsi tutt' una cosa. Presentata la merce colla dichiarazione, non vi è altra formalità; visitata dall' impiegato doganale, passa in consumo. Qui dunque non avete alcuna registrazione anteriore, che possa rimediare alla corruzione degli impiegati. E notate, la maggior parte dell' importazione italiana si fa appunto direttamente dalle navi al consumo; quindi la registrazione non è la regola comune, non è la comune guarentigia; quale necessità quindi di imporre la registrazione ai depositi franchi? Dappoichè non è e non può essere comune a tutti i modi di immissione al consumo, è inutile; giacchè, se il contrabbandiere non potrà passare dalla porta del deposito franco, passerà dagli altri punti, passerà per mezzo della immissione diretta dal mare; quale necessità lo obbligherebbe a prendere la merce da contrabbandare piuttostò nel deposito franco che a bordo del bastimento?

Ma intantó voi non avete per tutti i 400 o 500 uffici doganali, le precauzioni speciali che avete alle porte del porto-franco; voi non avete non per esempio i facchini fidati di dogana, voi avete una infinità di precauzioni, che vi dirò poi.

Il contrabbandiere sceglie l'ufficio dove ha l'impiegato con cui tiene l'intelligenza; nel deposito franco invece è la dogana che sceglie i suoi impiegati migliori. Da questo voi scorgete a prima vista come sia più facile il contrabbando in questi 400 o 500 punti doganali di quello che non lo sia nel deposito franco; e quindi io ne concludo che i porti-franchi saranno sempre sotto questo punto di vista una diminuzione di contrabbando; quante maggiori facilità farete ai depositi franchi tanto maggiore sarà la quantità di merce che passerà per quelli anzichè passare direttamente dalla nave al consumo.

E ne volete una prova?

Dopochè fu abolito il porto-franco di Genova la merce che si è immessa per le porte del porto-franco è poco più della metà di quella che fu nell'anno anteriore. Ora, siccome la merce passando pel deposito franco trova molte più cautele, così ne deriva che il contrabbando sarà di tanto minore quanto maggiore vi sarà l'affluenza delle merci.

Ora vengo a fare il confronto tra l'immissione della merce che passa in deposito, da una parte nei depositi franchi, e dall'altra nei depositi del regime comune. Qual'è il regime comune dei depositi in Italia? Potrete forse dirmi che sono i magazzini generali.

Ma prima di tutto i magazzini generali non sono poi questa gran salvaguardia che si crede. L'onorevole Rossi vi ha detto, che è un sofisma il dire che i depositi franchi si prestino meno al contrabbando che i magazzini generali.

Ebbene, o Signori, io ho una lettera di un

intelligente impiegato, un ex-impiegato, e non è genovese, il quale ha dovuto per ragioni di ufficio conoscere intimamente i modi con cui si fanno i contrabbandi, sia nel porto-franco di Genova sia nei magazzini generali dell'interno. Ebbene egli mi ha asseverato (e io non l'ho richiesto) egli mi ha asseverato colla più grande franchezza che è un fantasma il contrabbando nel porto-franco di Genova; egli mi ha asseverato che vi è qualche maggiore possibilità a fare il contrabbando nei magazzini generali dell'interno. E fino a un certo punto qualche spiegazione di questa facilitazione me la do anche io, perchè, per esempio per i magazzini generali è stato conceduto il contemporaneo deposito delle merci estere e nazionali, e questo si presta appunto a fare il contrabbando, mentre che nei depositi franchi la merce nazionale che entra negli stessi, perde la nazionalità; e se vuole rientrare dentro lo Stato ha da pagare il dazio.

E vi è un'altra ragione che me l'ha suggerita l'onor. Rossi: sono i famosi vagoni piombati. I depositi franchi sono in riva al mare; le merci che vi entrano dentro non hanno a traversare un territorio doganale, invece la merce che va ai magazzini dell'interno deve appunto attraversare la lunga zona dove le merci hanno già pagato il dazio; e il Senatore Rossi vi ha accennato i famosi vagoni piombati che vanno all'interno a quali miracoli di conversione vanno soggetti. Ma io non voglio dirlo che nei magazzini generali vi si faccia meglio il contrabbando che nel deposito franco. Lasciamo questa questione; certo però la differenza non può essere molta. Ma dove sono i magazzini generali? Essi sono un desiderio, sono un'utopia, non esistono. I magazzini generali non esistono che appena in embrione a Napoli, e lontano dal mare, non sono a Livorno, non sono a Messina, non sono a Palermo, non sono a Venezia, e dunque, a che parlare di magazzini generali?

Sono 26 anni da che il conte Cavour voleva stabilire questa istituzione in Genova, ma non si sono ancora visti.

Non vi sono in Genova, a meno che non vogliate chiamare magazzini generali quei pochi magazzini che sono stati costruiti dietro la convenzione del 1867, che finora non hanno funzionato, perchè tra le altre cose, non ci va la strada ferrata, e ora poi ci si vuol fare davanti la stazione marittima e quindi saranno anche in meno buone condizioni.

Del resto quei magazzini generali dovevano essere un primo embrione di ciò che si dovrebbe fare in seguito, perchè è una cosa ridicola, o Signori, il credere che in quella poca area i magazzini generali, funzionassero anche bene, potessero bastare ai bisogni; è un'area che non arriva al quarto dell'area magazzinabile che avea la città di Genova 300 anni sono.

Pertanto vedete che io posso dire che magazzini generali non ce ne sono neanche in Genova.

Dunque, quale è il regime comune di fatto dei magazzinaggi che noi abbiamo? Sono i magazzini così detti di proprietà privata che corrispondono presso a poco ai depositi reali che si trovano in Francia. Ora questi depositi cosa sono?

Sono magazzini sparsi per le città che si trovano in quasi tutta la periferia dello Stato, che si trovano anche in città piccole, alcuni, per esempio, in parecchie città e borghi vicini a Genova, San Pier d'Arena ne ha moltissimi, Genova stessa ne ha molti, e ne aveva moltissimi quando vi era un gran deposito di grano. E se sarà definitivamente abrogato il così detto porto-franco di Genova quei 400 magazzini che contiene, è naturale finiranno forse per diventare abitazioni, come è successo dei depositi che erano contigui a quel porto-franco.

Nessuna legge potrebbe impedire che questi 400 magazzini così aboliti, invece si spargano per tutta la Città, voi vedete che in tutta Italia, tal genere di magazzini dovranno ammontare a delle migliaia.

Ebbene, io lascio giudici voi dell'importanza di questo fatto: della difficoltà di fare una buona vigilanza, della difficoltà di trovare tanti impiegati onesti che possano invigilarli.

Io domando a voi se questo solo fatto della dispersione di tanti magazzini non sia una fonte di debolezza, e non sarà una fonte di contrabbando assai maggiore di quello che non sia la abrogazione della scritturazione in un centro circoscritto, chiuso da alte mura che si possano guardare colla più gran facilità, che non ha che una porta, dove potete accumulare tutte le cautele che voi volete?

Ma non basta ancora.

Io voglio descrivervi in che modo si fa l'emissione delle merci in questi depositi così detti di proprietà privata.

Quando un negoziante vuole mettere le merci in questi depositi, presenta la sua dichiarazione accompagnata dal manifesto di bordo il quale è tutto una cosa, come vi ho detto poco fa. Se il negoziante è un contrabbandiere egli naturalmente fa una bolletta falsa, cioè a dire falsa per qualità di merce, falsa per quantità di colli, falsa per il peso dei diversi colli. Egli poi naturalmente va a scegliere quell'Ufficio doganale dove sa che può avere impiegati conniventi, e si mette d'accordo con loro, e poi presenta la sua dichiarazione falsa. Supponiamo; egli immette 100 botti di zuccaro. Nella dichiarazione scrive 50, oppure invece di dichiarare il peso reale di 800 kilogrammi, le dichiara metà peso.

Ebbene, l'Ufficiale doganale compiacente lascia passare le 100 botti invece delle 50, lascia passare le botti grosse invece delle piccole. Appena l'Ufficiale doganale ha lasciato passare se ne incaricano i facchini per portarli al magazzino. Questi facchini, o Signori, non sono come nel deposito franco confidenti di dogana, sono facchini del contrabbandiere ed hanno ordine di portare quella quantità di merce che è descritta nella bolletta nel magazzino doganale, e l'altra va al consumo senza pagar dazi. I registri sono in regola, non ci è che dire, sono ben scritti, bella calligrafia, come quella dei vagoni piombati, nominati dal Rossi; ma la merce intanto è entrata senza pagar dazio.

Ora vediamo invece la cosa come procede alle porte del deposito franco. Quando il negoziante vuole immettere nel deposito franco la merce, deve presentare allo stesso modo la sua dichiarazione e il manifesto di bordo, ma qui non vi è nessun interesse, e quindi la dichiarazione non può essere che veritiera, la dogana invigila questa immissione e solo quando tutta la merce descritta nel manifesto è entrata lascia libero il bastimento.

Quando poi dal deposito franco si vuole mettere in consumo, ecco che cosa accade: Il negoziante presenta la sua dichiarazione, fa portare la merce in dogana dai facchini di dogana.

E mi fermo ancora una volta su questi facchini, perchè i facchini hanno buon naso, e credo che se la dogana si vuole servire di quelli, sapranno meglio dei registri porla sulla via di trovare il contrabbando.

Qui dunque sono facchini di dogana, mentre là erano i facchini del contrabbandiere.

Quando la merce è in dogana, il venditore esamina la qualità, il numero dei colli e il peso, stabilisce il dazio che deve pagare, e liquida la bolletta. Ma non basta ancora: la merce così verificata si trasporta in una sala dove non si trova che merce già verificata; in questa sala poi ad ogni momento può essere verificata da un ispettore.

Egli può scegliere a piacere una partita qualunque di quella merce già verificata, confrontarla colla bolletta e sorprendere in flagrante ogni inganno o compiacenza, per parte del veditore che verificò la merce.

Ora ditemi: quale sarà quel veditore che vorrà esporsi ad avere della compiacenza verso qualche contrabbandiere, quando sa di sicuro che può essere ad ogni istante sorpreso dall'ispettore e trovato in fallo? E un ispettore non vi basta? Mettetene due, moltiplicateli quanto volete voi, potete farli scendere in quella località tutti i giorni, anche due volte al giorno se volete; quindi è assolutamente impossibile la corruzione per parte del veditore se la ispezione è ben fatta.

Ma non basta ancora: la merce così verificata e controllata deve passare dalla porta della dogana, ed allora là il servizio attivo confronta la merce con la bolletta e straccia la bolletta. Vede dunque l'onor. Senatore Rossi che non si può far fare tante figure alla bolletta, come egli disse; in ogni caso, se il servizio attivo non stracciasse la bolletta, quando la merce nuova che si vuol far passare sotto la bolletta vecchia, passa sotto gli occhi del veditore, si ha bisogno che anche questo sia d'accordo e quando si trova nella sala della merce già verificata e che viene l'ispettore che controlla, è egli un cieco che non si accorge se sia una bolletta che ha già servito? la data della bolletta, e mille altre indicazioni non lo mettono sull'avviso per conoscere la frode? Finalmente poi tutte queste operazioni si fanno in presenza del pubblico interessato ad impedire il contrabbando. Non fosse altro per malignità se qualcuno verrà a sapere o se sospetta di contrabbando, la malignità è cosa comune al genere umano, e quindi non fosse altro che

per questo movente si andrebbe a denunciarlo. Ma, o Signori, come vi ho già detto, voi non avete che una porta qui da custodire dove potete scegliere gl'impiegati, come v'ha detto il Ministro delle Finanze. In 20 mila impiegati, non potete trovare uomini onesti che invigilino questa porta?

La corruzione degl'impiegati! ma io la capisco la corruzione quando si applica agl'impiegati in 400 o 500 uffici doganali, che forse si avrà una in tutta la periferia dello Stato; la capisco quando si tratta di invigilare le migliaia di depositi di proprietà privata sparsi per le grandi città, e nei piccoli paesi; ma non la capisco più quando si tratta d'invigilare una porta di deposito franco. Quest'è un'atroce calunnia che voi lanciate contro all'amministrazione doganale, è un'atroce calunnia che lanciate al popolo italiano; perchè, o Signori, io non credo che vi sia un popolo in Europa così depravato che ne possa sortire di sua natura un'amministrazione così corrotta; questa nuova Sodoma e Gomorra dove non s'abbiano a trovare 5 giusti da mettere alla porta di pochi depositi franchi. Voi dite non possiamo fidarci degli impiegati. Ma se il fidarsi degl'impiegati è regola comune!

Voi dovete fidarvi degli impiegati come vi ho dimostrato nella immissione diretta delle merci dai bastimenti ai luoghi di consumo. Voi dovete fidarvi come vi ho dimostrato degli impiegati, quando la merce passa dal bastimento al deposito di proprietà privata che è il diritto comune del deposito italiano. Voi dovete fidarvi degl'impiegati nella guardia delle frontiere di 6 o 7 mila chilometri di periferia. E sapete di che impiegati dovete fidarvi? di guardie che sono poste a un chilometro di distanza l'una dall'altra e che hanno una lira e mezza al giorno di paga! dunque il fidarsi è la regola comune. Vi fidate di tutti, e poi quando si tratta di guardare queste porte, questi 6 metri della porta del deposito franco, allora siete invasi dal sacro terrore della frode e della corruzione degli impiegati! io non lo capisco.

Io vorrei che voi poteste mettere alla prova i due regimi mediante un appaltatore dicendogli: volete il sistema presente dei molti depositi di proprietà privata sparsi, o il sistema dei depositi delle merci concentrati nei depositi franchi senza registrazione? Io credo che questo appaltatore, o Signori, vi darebbe alcuni milioni di più se voi gli concedete i depositi franchi.

Io, o Signori, credo nella mia vita parlamentare di 24 anni di aver dato abbastanza prove di indipendenza dalle pressioni che vengono sia dall'alto che dal basso, per potervi dire, che se io credessi che nel deposito franco vi fosse il timore del contrabbando, sarei il primo a dirvi, chiudetelo, perchè al disopra degli interessi materiali vi sono sempre gli interessi della pubblica moralità.

Del resto la registrazione è già stata tolta dai capannoni; dunque la non si crede necessaria; mi direte: nei capannoni la merce non sta che pochi giorni; ma che? credete voi che il contrabbandiere abbia bisogno di mesi ed anni per intendersi cogli impiegati, se come dite il contrabbando è tutta questione di corruzione?

Vi dirò io come si fa il contrabbando. Una volta si aveva in Genova un resultato statistico che sorprendeva: si aveva un gran commercio di transito da Genova per il Cantone Ticino. Sorprendeva che una così piccola popolazione potesse consumare tanta quantità di merci; e sapete come si spiegava? La merce partiva da Genova, non solo dal porto-franco ma da qualunque parte, da qualunque ufficio doganale, da qualunque deposito di proprietà privata, e si spediva con tutte le formalità sacramentali per il Cantone Ticino, dove pagava un piccolo dazio: quando era là i milanesi la facevano venire a Milano per mezzo delle frontiere di terra.

I dazi erano enormi in quell'epoca, e le facilità delle frontiere, checchè ne dica l'onor. Rossi, sono molto più grandi di quelle di una porta di deposito franco. Il contrabbando era fatto su larga scala; e forse gli industriali di Milano in buona fede, sapendo queste merci venire da Genova, credevano che venissero dal porto-franco, e forse è questo fatto che avrà illuso alcuni industriali di buona fede in Milano, che si sono lasciati trascinare all'agitazione contro i depositi franchi. Ma, mio Dio, la merce era spedita in tutta regola, e non dal porto-franco solo, ma da qualunque ufficio doganale. Ora questo genere di contrabbando non si fa più su larga scala, ma si fa ancora: si fa anche in altro modo; la merce si spedi-

sce, con tutte le sue bollette, con tutte le sue registrazioni, in transito; ma si trova ad uno dei tanti uffici di frontiera un impiegato compiacente il quale appone il visto passare sulle bollette e invece non ha visto nulla, o ne ha visto passare la metà; così scarica la bolletta e la merce rimane in paese. Vi è anche il contrabbando delle spiagge. La merce si estrae sia dai bastimenti per trasbordo, sia dalle dogane, sia dai depositi franchi, e si spedisce per l'estero sopra piccoli bastimenti; quando una delle guardie disseminate su quelle lunghe linee, volente o non volente, compiacente o non compiacente, non vede più nulla, o per effetto del buio naturale della notte, o per effetto del buio artificiale procurato dal poco denaro che vi vuole ad accecare una guardia da una lira e mezza al giorno, si fa passare la merce sulla spiaggia dentro della linea doganale.

Molte volte questi battelli di contrabbando vengono direttamente dai porti esteri vicini.

L'onor. Rossi, come pure l'onor. Lampertico non credono a questo contrabbando, ma io dico loro che non sono al fatto della cosa; questo contrabbando si fa sulle coste liguri, quantunque molto popolate, e molto più sulle coste dell'Adriatico e altre coste spopolate e deserte dell'Italia.

Io, o Signori, credo di aver dimostrato all'evidenza che il contrabbando nei porti-franchi, quando esista, non è maggiore certo di quello degli altri punti; però facciamo una supposizione, supponiamo che vi si possa fare in qualche piccola maggiore misura; ma il conto non è ancora completo, bisogna a questa partita di danno contrapporre i compensi; bisogna contrapporvi le molte spese della registrazione, bisogna contrapporvi le molte spese per la vigilanza dei tanti sparsi magazzini di proprietà privata, bisogna contrapporvi il danno che ne avrebbe il commercio colla diminuzione degli affari perchè esso danno si converte poi in diminuzione di entrate al tesoro, si deve contrapporre lo stimolo maggiore che le angherie, le difficoltà messe al commercio onesto danno al contrabbando stesso.

La fiscalità entro certi limiti, è necessaria; sì, o Signori, perchè noi abbiamo fatto molte spese, abbiamo impiantata un'amministrazione molto costosa, abbiamo distrutti molti capitali, un po' per inesperienza, un po' per debolezza di carattere, un po' per necessità, quindi ne vennero di conseguenza enormi tasse quali non si vedono in nessun paese civile, giacchè io credo che il contribuente italiano paga in ragione del reddito, quattro volte più del francese, anche dopo gli ultimi aggravi imposti colà in seguito agli ultimi disastri cui fu soggetta quella nazione.

In questo stato di cose la fiscalità è una cosa necessaria; ma non si devono passare certi limiti, altrimenti si arriverà all'effetto opposto, voi farete come il selvaggio che taglia l'albero per raccogliere i frutti.

E poi, o Signori, havvi un'altra considerazione; voi per un capriccioso sospetto di contrabbando troncate la questione colla spada di Brenno, voi stabilite la legge dei sospetti non sugli uomini, ma sulle istituzioni, voi decretate di morte i depositi franchi. Ma, e il danno del commercio (non dico il danno materiale, io voglio fare una questione morale), i traffici diminuiti, l'umiliazione che ora subiamo di vedere i porti esteri provvedere gli stessi nostri mercati di consumo? A tutto questo voi non date importanza?

Signori, io credo che la floridezza dell'industria, la floridezza e la grandezza del commercio, la ricchezza e la maggior civiltà che ne consegue, siano i titoli di nobiltà di un popolo; siano i titoli di nobiltà per cui nel consorzio delle nazioni si acquista stima, influenza e potenza. Sono questi titoli di nobiltà che hanno resa grande l'Italia del medio evo, è il ricordo di questi titoli che rese più agevoli i nostri conati nell'ultimo risorgimento, che ci hanno rese benevole le nazioni civili, e questa benevolenza è quella che ci ha accompagnato al compimento dei nostri destini. (*Bene*)

Voglio ancora farvi un'ultima considerazione e poi ho finito. Il malcontento che si diffonde in Italia non è tutto provocato dall'aggravamento delle tasse, io credo che ci abbia una buona parte anche questo fare e disfare di leggi e d'istituzioni, questa mania di tutto uguagliare, di distruggere antiche istituzioni senza sufficienti ragioni, e quel che più monta senza rimpiazzare. Io quando vedevo decretata l'abolizione delle città franche, io diceva: questo sta bene. Le città franche sono un pericolo, sono un privilegio odioso, non possono stare. Sta bene, ma un popolo civile prima di abbat-

tere un'istituzione pensa a rimpiazzarla. Quando ho veduto distruggere il porto-franco di Genova, io diceva: ma il porto-franco di Genova potrebbe stare insieme coi magazzini generali, come lo credeva il conte di Cavour; potevano andare parallelamente le due istituzioni, e vedersi quale delle due si addica meglio ai nostri bisogni, e poi deliberare. Ma noi, senza tanto riflettere, con cuor leggiero, abbiamo tutto distrutto; del rimpiazzare ne abbiamo lasciato la cura al destino.

Signori, quest'opera di distruzione senza rimpiazzare non è opera di governo civile, è opera selvaggia. E se voi voterete questa legge, voi, per quei paesi, per quelle città marittime, le quali non ebbero mai i beneficî delle città franche e dei depositi franchi, farete un'opera benefica; per quelle città che ebbero la città franca voi farete un'opera di riparazione e per il porto-franco di Genova pure farete un'opera di riparazione; per questo deposito franco il quale, benchè condannato e ferito a morte, ha ancora il tepore della vita, non è ancora ben morto. (*Bene*)

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Costantini.

Senatore DE CESARE. Domando la parola per un fatto personale. Sarò brevissimo.

Senatore DE CESARE. L'onor. Senatore Casaretto mi ha fatto tre appunti principali.

Ha detto che nei *docks* inglesi e negli *entrepôts* francesi vi è la massima libertà: che io ho confusa la scala-franca col deposito franco; che il contrabbando del 1867 non sia avvenuto.

La maniera più facile di questo mondo è quella di combattere un avversario negando i fatti.

Invoco la testimonianza autorevole dell'onorevole Senatore Ricci, siccome quegli che faceva parte con me di una Commissione della Camera dei Deputati, e l'onor. Senatore Ricci mi risponde: non ero io, era mio fratello. Invoco la testimonianza dell'onorevole Senatore Casaretto che faceva parte di una Commissione con me, e ripeto le parole dell'onor. Cappellari della Colomba dette a lui ed a me, e l'onor. Senatore Casaretto mi risponde: Cappellari della Colomba era un sognatore, e che so io.

Ho citato l'opinione di un uomo che sapeva di commercio e di finanza almeno quanto l'onorevole Casaretto; di un uomo che tutte le provincie Meridionali ricordano ancora con rispetto ed amore per la sua intelligenza ed onestà, e l'onor. Casaretto recisamente afferma che il Rotondo non sapeva nulla, era un pover'uomo! Ma il Rotondo, pover'uomo, aveva tolto di peso la sua dottrina dai libri del pover'uomo di Broggia, del pover'uomo di Genovesi, del pover'uomo di Ventignano, del povero uomo di Bianchini, dei poveri uomini chiamati De Augustinis, Afan de Rivera, Savarese, Moreno, senza parlare degli stranieri.

Permetta il Senato che io mi inchini e stia con questi pover'uomini, anzichè coll'onor. Casaretto.

L'onor. Senatore Casaretto aggiunge: a Marsiglia e a Londra i depositi sono liberissimi.

Non è esatto quello che afferma l'onor. Casaretto. Ho qui i regolamenti dei *docks* inglesi e degli *entrepôts* francesi. Leggerò qual è la libertà decantata dall'onor. Casaretto.

« Le manipolazioni nei *docks* sono permesse tutte le volte che la conservazione delle merci lo richiede; ma esse devono esser sempre precedute dalla dichiarazione di chi ne fece il deposito e dall'autorizzazione della dogana.

« Nel caso di mutamento di magazzino (noti il Senato fino pel mutamento di magazzino) deve domandarsi il permesso della mutazione alla dogana. »

L'altro appunto dell'onorevole Casaretto è quello della confusione da me fatta tra *scala-franca* e *deposito franco*.

Dica, onorevole Senatore Casaretto: È vero o non è vero che il deposito franco riceve le merci straniere senza registrazione, e con la facoltà della riesportazione senza pagare dazio?

Senatore CASARETTO. Posso rispondere anche subito....

Senatore DE CESARE. Permetta; se questo è dunque il deposito franco, salvo il nome, la medesima cosa era la scala-franca.

La scala-franca era il deposito delle merci straniere senza registrazione, e colla facoltà di riespostarle senza pagare dazio.

Possono variare i regolamenti più o meno, ma il principio comune non è che questo, ed è sempre un principio di eccezione, è sempre un privilegio.

La storia economica di tutto il mondo glielo mostrà. Luigi XIV stabilì i porti-franchi in

Francia. Nel 1793 la rivoluzione li soppresse. Ritornati i Borboni nel 1814, e tosto nel 1815 furono ristabiliti i porti-franchi e le franchigie doganali.

Ma le frodi e i contrabbandi furono tali e tanti sino ad obbligare lo stesso Borbone nel 1817 a restringere la libertà dei porti-franchi, sostituendovi i depositi franchi.

Ma le frodi e i contrabbandi non cessarono, e allora con un'altra ordinanza del 10 settembre 1817 il Borbone stesso escluse dai depositi 85 e più articoli, e della maggiore importanza, come i coloniali, i liquidi, ecc. Questa è la storia di tutti i privilegi.

Crede l'onorevole Senatore Casaretto che il deposito franco, così come è formolato nel progetto di legge, sia o no un privilegio? Io credo che lo sia in teoria e in pratica, e mi sono confermato in questa credenza colla presente discussione.

Il progetto di legge ammette che si possa concedere l'istituzione dei punti franchi a tutte le principali città marittime; ma io non ho visto propugnare i depositi franchi, nè dai Senatori di Napoli, nè da quelli di Palermo, che è il secondo porto dopo Genova, nè dai Senatori di nessun'altra città marittima, ma dai soli Senatori genovesi.

Si dice: il conte di Cavour volle mantenere il porto-franco a Genova. Intorno a questo non risponderò facilmente; dica prima l'onorevole Senatore Casaretto quali erano le condizioni della città di Genova rimpetto al Piemonte, e poi dirò io alla mia volta perchè fu mantenuto il porto-franco di Genova.

Si negò il contrabbando di Ancona. Ciò non è neanche esatto. Io mi trovava colà, quando la città era turbata per ingente contrabbando fatto, e con essa l'autorità politica e finanziaria. Ho ricordato quel fatto, non già che l'abbia verificato da me stesso; io non mi trovava colà come agente delle finanze per constatare le cose. Dico che nel 1867 è accaduto il fatto, e tutta la città di Ancona n'era costernata.

Dopo aver dimostrato al Senato tutto quello che ho affermato con la maggiore franchezza possibile, dichiaro che sono dolente di vedere impugnati i fatti, nonostante che siano documentati. Non è possibile di poter più durare in una discussione simile. Si possono contrastare le teorie, ed opporre ad esse altre splendide e nuove teorie, ma i fatti documentati come si fa ad impugnarli?

Dopo ciò, io torno a pregare il Senato a voler respingere questo progetto di legge.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Casaretto per un fatto personale.

Senatore CASARETTO. Io debbo dichiarare che non ho mai detto che il Cappellari fosse un sognatore. Ho detto che in quella dichiarazione generica aveva confuso insieme città franche e depositi franchi, e che quindi non aveva alcun valore; avrei potuto aggiungere che la autorità del Cappellari della Colomba, come nuovo delle finanze italiane e che da poco tempo conosceva il porto franco di Genova, non può controbilanciare l'autorità dei grandi uomini di finanza piemontesi.

Io non ho detto che il Rotondo fosse un povero uomo, ma ho rilevato che gli inconvenienti attribuiti alla scala-franca erano assolutamente impossibili in un deposito franco, quindi ho detto: delle due cose l'una, e non ho detto quale; al De Cesare la scelta: o che la scala-franca di cui parlavano l'on. De Cesare e il Rotondo non era eguale al deposito franco, o che il Rotondo non sapeva quello che si dicesse, e confermo queste mie asserzioni, questo mio dilemma.

In quanto alle cose da me dette sui depositi di Marsiglia, voi le potete leggere anche nel rapporto dell'ispettore Queirolo. Io devo poi dire, mi rincresce ma devo dirlo, anche in questi ultimi fatti personali l'onor. De Cesare ha nuovamente confuso i depositi franchi colle città franche, perchè la ristaurazione aveva stabilito in Marsiglia non un deposito franco, ma una città franca, ed è la stessa città di Marsiglia, che, veduto il danno che portava alla propria industria stabilita nel circuito della città, ha reclamato l'abolizione della città franca.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore Costantini.

Senatore COSTANTINI. Dopo gli eloquenti discorsi fatti con tanto nerbo di ragione e con tanto fondamento di sapienza dai valenti oratori che parlarono in favore e contro il progetto di legge in questione; dopo i saggi criterî esposti dall'onorevole Ministro delle Finanze, poco invero rimarrebbe a soggiungere; dire di più,

sarebbe portare vasi a Samo; ripetere le cose dette, sarebbe annoiare il Senato. Mi propongo dunque di astenermi in gran parte dalla questione sostanziale.

Ho preso la parola soltanto per dichiarare che, per le considerazioni esternate dai sostenitori della legge, io voterò a favore della legge stessa, persuaso che essa potrà fare buona prova. Ho chiesto la parola per aggiungere una modestissima parte di cornice al quadro che fu tratteggiato luminosamente e con tanta maestria.

Io rispetto le teorie e le dotte argomentazioni fatte *a priori;* ma in codesta questione, ed in quelle che vi sono affini, io tengo in gran conto maggiormente la pratica. Sono d'avviso che la pratica debba venire in soccorso della teoria, acciò questa possa attingere da quella criterî che valgano ad adottare in proposito una massima opportuna al momento presente, o possibilmente duratura pei casi avvenire. Io ritengo che i più degli onorevoli miei Colleghi siano teorici, e credo che i veri pratici appartengano all'elemento commerciale, e che questo sia il più idoneo, il più competente a spargere in proposito una luce viva e copiosa. E questo elemento si è abbondantemente pronunziato in favore del progetto di legge. Io non esito a schierarmi da questa parte. Senonchè, per elemento commerciale io non intendo già una parte del commercio; intendo il commercio nel suo più grande complesso.

È vero che alcuni rispettabili industriali hanno espresso un' opinione contraria al progetto di legge; ma è vero altresì che altri industriali, fra i quali quelli di Venezia, non hanno diviso con essi questo parere. Ed accennando a Venezia, non posso non ricordare ciò che fu detto nell'altro ramo del Parlamento dal distinto Deputato di Murano, e che fu ripetuto in questa aula dagli onorevoli Senatori Astengo e Sineo, che cioè Venezia, infino a tanto che godè le franchigie, ebbe florido il suo commercio, e che il suo commercio è decaduto ogni qualvolta le franchigie le furono tolte. Ciò che dico di Venezia, credo possa applicarsi anche agli altri porti.

Venezia adunque offre una prova evidente a favore di questa legge, e questa logica di fatto basta a ribattere tutte le dottrine. E per vero, credete voi, o Signori, che il contrabbando preferisca ingolfarsi nella rete dei punti franchi, anzichè tentare le sue prove lungo l'estesissima linea delle coste dello Stato, nelle quali gli occhi d'Argo della nostra finanza sono meno numerosi ed attivi? E credete voi che le miscele non si possano fare anche in mare aperto? Vi si faranno, lo confesso, con minore comodità, ma non è esclusa la possibilità di farle.

E qui mi piace ricordare che l'Inghilterra, questa maestra dei commerci, possiede oltre a vasti *docks*, nei quali entrare possono le navi e nei quali esse possono compiere tutte le loro operazioni, anche altri recinti franchi detti, se non erro, *free houses*, recinti franchi i quali, per quanto ne viene assicurato, equivarrebbero precisamente ai punti franchi che ci vengono proposti dal progetto di legge che stiamo discutendo. E parlando in generale di porti del nostro Stato, debbo osservare che la condizione loro lascia molto a desiderare in confronto dei porti stranieri; tanto è vero che fu destinata una somma ingente per migliorarli e portarli ad un grado conveniente.

La floridezza dei nostri porti dipenderà in parte dall'agevolare lo sbarco delle merci; e fino a che a ciò non si provveda, le navi vanno incontro a difficoltà, a perdite di tempo e a spese, le quali, se non paralizzano, almeno diminuiscono lo scopo dei loro viaggi; e fra questi provvedimenti, credo vadano compresi i punti franchi, come quelli che agevolano e sollecitano lo sbarco delle merci, e permettono ai navigli la pronta partenza per profittare di altri carichi e di altre speculazioni. Sollecitudine codesta, Signori, che ha valore grandissimo; perchè, specialmente in commercio, sollecitudine suona vita e profitto.

Ed ora mi permetta l'onor. mio collega Senatore Rossi ch'io gli diriga una parola relativamente a quanto egli disse ieri l'altro riguardo a Venezia.

Io ho persuasione e speranza che Venezia non sarà condannata alle sole piccole industrie; spero invece che potrà ancora aspirare a grandi commerci, se non della estensione del glorioso suo passato, certo in misura decorosa per sè e per la Nazione, qualora venga assistita da leggi opportune, e da opportuni e bene eseguiti regolamenti; e sarei stato lieto se l'onor. Senatore Rossi, anzichè dare a Venezia il pietoso consiglio di circoscriversi alle piccole industrie,

le avesse diretto un amorevole augurio di maggiore prosperità avvenire nei suoi commerci.

Nel tempo stesso posso assicurare l'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, che i desiderî da lui ieri espressi intorno ai Veneziani che cioè, se vegliano di notte, non dormano di giorno, saranno appagati. (Prego il Ministro a prestarmi attenzione perchè parlo a lui direttamente.) E posso accertarlo che i Veneziani, se vegliano di notte, non dormono della grossa durante il giorno; e ch'essi, come diedero già luminose prove di alacrità e intelligenza, veglieranno sempre più anche di giorno, e tanto maggiormente se il governo, come pare e come sperasi, vorrà incoraggiarli con opportuni efficaci provvedimenti.

Senonchè mi avvedo di essermi scostato dal breve mio programma e chiudo con un'ultima osservazione. Ammesso che in questa lotta gagliardamente sostenuta da valorosi campioni, ammesso, dico, che sia pari la forza dei combattenti, in questo caso io temerei che, a qualsiasi delle due parti arridesse la vittoria, questa non lascierebbe piena tranquillità sulla efficacia e utilità de'suoi effetti, e, se ciò fosse, noi saremmo di fronte ad un dubbio, ci troveremmo in faccia ad una incognita. E quale sarebbe il modo migliore per istudiarla e scoprirla? Quale il mezzo più acconcio per risolvere il problema? Io credo che il modo e il mezzo migliore consisterebbero nell'esperimento. Facciamolo adunque, e votiamo la legge almeno nel senso dell'esperimento. Se essa farà buona prova, i generosi avversari ne saranno certamente lietissimi; se non lo farà, gli attuali sostenitori non esiteranno ad associarsi ad essi per chiedere che la legge venga abrogata.

Io credo che il Senato, seguendo quest'ordine di idee e basandosi su questo criterio, farebbe opera saggia e lodevole e nel tempo stesso farebbe atto di rispetto verso l'elemento commerciale.

PRESIDENTE. È stata inviata al banco della Presidenza una domanda firmata da 11 Senatori i quali chiedono la chiusura.

I proponenti sono i Senatori:

Arese — Angioletti — Catinelli — Fiorelli — Di Sartirana — Vito Beltrani — C. Mezzacapo — Aleardi — Cannizzaro — Cosenz.

Senatore FINALI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Il Senatore Finali ha la parola.

Senatore FINALI. Io piglio la parola contro la chiusura con l'animo meno franco, che non farei se ora non fossi il primo iscritto per parlare contro il progetto di legge.

Prego il Senato di considerare che favorevoli del progetto si sono uditi ben dieci oratori, e tre soli contrari. Il Senato può anche intendere e vedere le ragioni personali che ci possono essere, perchè io che ebbi l'onore di appartenere alla passata amministrazione faccia conoscere i motivi, pei quali questo progetto di legge parve allora non meritasse favore.

Non mi estendo su di queste considerazioni; credo mi basti averne fatto questo cenno al Senato, perchè siano da esso comprese. Io chiedo quindi che sia permesso agli oratori inscritti di continuare nel loro turno d'iscrizione; e faccio a fidanza sullo spirito d'equità e sulla cortesia del Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti la domanda di chiusura.

Coloro i quali intendono di approvarla, sono pregati di alzarsi.

(La chiusura non è approvata.)

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Finali.

Senatore FINALI. L'onorevole Ministro delle Finanze nell'esordire ieri il suo eloquente discorso, lamentava le esagerazioni che si sono udite in questa discussione. Se anche esagerazioni vi furono, credo che nessuna si elevi all'altezza di quella che fu pronunciata da uno dei fautori della legge, l'onorevole Michelini; il quale per rassicurare gli animi nostri intorno ai pericoli del contrabbando mise fuori due semplici aforismi: bando è vincolo; contrabbando è dunque libertà!

Oggi poi l'onorevole Senatore Casaretto, parlando del deposito franco di Genova, verso la fine del suo discorso ha mostrato che la merce per escire da quel deposito franco doveva passare per attraverso reti così fitte di formalità, doveva fare giro così tortuoso, che veramente non saprei capire come, se quella descrizione non fosse esagerata, i commercianti di Genova non dimandassero di essere liberati dal deposito franco, come da una intolleranda vessazione.

Il progetto che ci sta davanti fu da prima

annunziato con modeste parole; ma rapidamente fu elevato a tale importanza e dignità, che il combatterlo parve quasi delitto di leso interesse nazionale.

Resta ancora nel titolo quella parola *punto franco,* la quale, secondo l'espressione di un illustre e compianto Collega, che mi dispiace nel profondo dell'animo di non vedere qui vicino, agli occhi di certuni poteva nascondere, che in quel punto vi era un porto-franco. Eppoi coll'esagerare alcune cose, coll'affermarne alcune altre senza fondamento, m'è duro riconoscerlo, si è arrivati a creare un'opinione, per la quale il *porro unum necessarium* del commercio italiano sarebbero questi punti franchi.

Ma anche prima che si manifestasse nel Parlamento, surse nel paese una contraria opinione, la quale alla sua volta intende dimostrare, che un progetto presentato in nome della libertà, mira invece a restituire o costituire un privilegio, che reca danno all'industria, che è pericoloso alle finanze e che non è necessario per lo stesso commercio.

Di fatti, i grandi emporî commerciali del mondo, i quali salirono a smisurata potenza, giunsero a quel segno senza l'aiuto di tale istituzione, o dopo che vi era venuta meno. È bensì vero che giorni fa l'onorevole Astengo, ed oggi l'onorevole Casaretto hanno detto, che questa non è ragione da opporsi al punto-franco; che se gli altri paesi non hanno questa istituzione, noi possiamo averla per far meglio degli altri. Ma, Signori, nutrire cosiffatte illusioni, io credo che equivalga a pascersi di fumo e di nebbia.

Fu altro tempo in cui noi fummo i maestri del commercio a tutto il mondo; ora, nè credo di offendere punto il sentimento nazionale con queste parole, noi in codesta materia siamo in condizioni da dovere imitare gli altri, non di pretendere di esserne imitati.

Se questa istituzione fosse veramente necessaria, o se non necessaria fosse almeno utile al commercio, chi mai potrebbe avversarla? Siamo forse stranieri agli interessi del nostro paese? oppure uno spirito di esosa fiscalità ci rende così corto e falso il vedere, da non iscorgere che tuttociò che serve ad accrescere la ricchezza di un paese aumenta anche la sua forza contributiva?

Questo pensiero ha assistito e confortato tutti coloro, i quali dal 1861 in qua, hanno posto mano all'assetto delle finanze d'Italia. Non fa d'uopo che io lo ricordi all'onorevole signor Ministro delle Finanze, il quale anche nel 1862 aveva l'onore e la responsabilità del Governo del paese, ed ha certamente partecipato alla grave preoccupazione di coloro, che constatarono in quel tempo, come noi ci trovassimo in un *deficit* così grande e spaventevole, che il totale dell'entrata non bastava a coprire la metà delle spese.

Egli non lo ha certo dimenticato, come io ricordo con grata riconoscenza la cooperazione che egli non isdegnò da me cinque anni più tardi, quando la finanza italiana si trovava nelle dure strette del corso forzoso e del prestito forzoso.

Ora, o Signori, in quella situazione era troppo facile capire, che l'Italia sarebbe caduta schiacciata sotto il peso delle nuove gravezze prima di raggiungere l'ardua meta del pareggio, se in pari tempo col crescere delle gravezze non andava di pari o più celere passo lo svilupparsi della produzione e della ricchezza nazionale.

Niuno contraddirà per certo, ed io meno di ogni altro, alle eloquenti parole colle quali ieri l'onorevole Ministro delle Finanze diceva che il lavoro, le industrie e il commercio sono nerbo e potenza di ogni Nazione: io aggiungerò che in questo sta ancora la misura delle sue forze contributive. Però noi non abbiamo mai dimenticato questa solenne verità; che se per disgrazia l'avessimo dimenticata, ci avrebbe richiamato a più sano pensiero l'esempio di una nazione vicina, la quale vinta e taglieggiata, mercè le industrie e il lavoro, seppe in brevissimo tempo risorgere a tanta floridezza e prosperità, da formare l'invidia del vincitore.

I capitali, la libertà economica, il lavoro, lo spirito prudente d'intrapresa sono lo spirito e l'anima del commercio. I grandi centri ossia i ganglii del commercio sono colà dove li ha posti la geografia, che come ieri l'onorevole Ministro egregiamente diceva, è immobile; ma sono anche laddove indicano le vie di comunicazione, e per questo rispetto fino a un certo segno sono mutabili. Capisco che a beneficio del commercio si chiegga facilità e sicurezza di approdi; capisco che si domandino comodi e capaci luoghi di sbarco, spaziosi luoghi di deposito: perciò ho applaudito con tutto l'animo, e sono lieto di quella poca parte che vi ebbi, a quella legge per

la quale la generosa munificenza di un patrizio genovese, associata non solo all'aiuto di Dio, come si udì ieri, ma pur anco al largo concorso dello Stato, deve porre Genova in grado di non avere nulla da invidiare alle meglio fortunate e provvedute città marittime del mondo.

Però non capisco del pari, come la vitalità di quel grande emporio debba tutta raccogliersi proprio in quel seno, che chiamasi del Mandracchio, di difficile accesso, in uno spazio angusto; ed all'ombra di quei privilegi, che non datano già dal tempo in cui la gloriosa bandiera di San Giorgio contendeva a quella di San Marco il dominio de' mari, ma datano da un'epoca di decadenza.

Io non dirò per quale serie di disposizioni legislative sia cessato il deposito franco di Genova, dopo che erano cessate le maggiori franchigie di città franca, a Livorno, a Civitavecchia, ad Ancona ed a Venezia. Sarebbe troppo lungo discorso; e per altra parte sarebbe opera inutile, dopo l'accurata esposizione fattane dall'egregio Relatore: solamente dirò che fu lo svolgimento di un ponderato sistema, proseguito per quasi tre lustri, e continuamente confortato dalla buona esperienza, come spero dimostrare.

E bensì vero, ed anche l'ultimo oratore ha accennato a questo, che da prima, mentre si pensava di abolire le maggiori franchigie di città franca, lo ripeto perchè nessuno possa accusarmi di confondere la città franca col porto-franco o punto franco, non si pensava di abolire il porto-franco; anzi, siccome in Italia avevamo un solo di questi porti-franchi, quello di Genova, l'articolo 93 del Regolamento doganale del 1862, stabiliva che nelle città franche, al cessare delle loro franchigie, si sarebbe istituito un porto-franco nel modo di quello di Genova. L'articolo stesso soggiungeva che il Regolamento di questo porto-franco e degli altri porti-franchi, da istituire, nonchè i regolamenti provvisori per le città franche, durevoli fino alla cessazione delle medesime, si sarebbero messi in armonia colle disposizioni generali del Regolamento doganale. Questi regolamenti furono fatti in realtà nel 1863 e 1864, come ieri ricordava l'onor. Ministro delle Finanze, il quale faceva altresì notare la gravità di alcune disposizioni nel Regolamento speciale pel porto-franco di Genova contenute, che a lui in certa guisa parevano franco eccessive.

Ma le dogane in quell'epoca erano governate da un uomo il quale ha lasciato un nome illustre nell'amministrazione, e di sè durevole monumento in un libro che ha titolo dai *Dazi di confine*. Appunto per la circostanza che ha accennato l'onor. Senatore Casaretto, vale a dire che il Cappellari era nuovo nel 1862 all'amministrazione italiana, egli si era fatto consigliere al Governo di quell'articolo 93, il quale abolendo le città franche, proponeva che vi fossero istituiti porti-franchi, a forma di quello di Genova. Ma egli, che appunto prima di assumere quella grande amministrazione aveva voluto fare un'ispezione a tutte le dogane italiane, ed aveva creduto che bastasse la restrizione delle franchigie delle città franche in quelle minori di porto-franco, non tardò a persuadersi che neppure le draconiane disposizioni del Regolamento del 1863, riguardo al porto-franco di Genova, bastavano a garantire l'interesse delle finanze dal contrabbando.

Le sue opinioni sono dichiarate nel libro che ho mentovato, il quale non essendo destinato ad alcuno scopo amministrativo, manifesta meglio d'ogni altro documento il pensiero genuino dello scrittore. Ora egli dice: *Queste istituzioni* (e prego credere che a queste parole precede l'indicazione tanto delle città franche che del porto-franco di Genova), « *Queste istituzioni* sono il più potente incentivo del contrabbando che strema i redditi delle finanze, che demoralizza le popolazioni; deprimono la vita naturale delle città stesse che ne sono privilegiate e ne impegnano il capitale ed il lavoro in vie fittizie; contrastano i principî d'un libero stato, dove tutti i cittadini devono essere eguali in faccia alla legge, ed alle imposte, ed infine fanno scapitare gl'interessi generali dell'industria e del traffico, aprendo l'adito alla concorrenza fatta ad armi disuguali. »

Naturalmente avvenne che il Ministro delle Finanze, a fianco del quale stava un tanto e così autorevole consigliere, non tardasse a fare delle proposte non conformi all'art. 93 del Regolamento doganale del 1862. Difatti il Ministro delle Finanze nel 1864 proponeva l'abolizione delle città franche, e faceva balenare l'idea dei

magazzini generali in luogo de' porti-franchi: « Io credo, diceva il Ministro, che il porto-franco non sia scompagnato da taluno di quegli inconvenienti che nelle città franche si deplorano. » E proseguiva lodando i magazzini generali, ed esprimendo la fiducia che Genova stessa vorrebbe preferirli al suo porto-franco, non foss'altro che per troncare gli ultimi nervi al contrabbando.

E qui sembrami opportuno notare, che i magazzini generali sostanzialmente non differenziano da un punto-franco se non in quanto esigono, che sia presa nota della qualità e quantità della mercanzia prima che sia introdotta nel deposito, affine di poterne accertare ed addebitare il dazio. Non esporrò i vantaggi che i magazzini generali per mezzo della fede di deposito e della nota di pegno offrono al commercio, e che il deposito franco non dà; perchè su questo è stato persuasivamente parlato da altri oratori che mi hanno preceduto. Mi par tuttavia che l'onor. Senatore Astengo accennasse a un vantaggio che ha il porto-franco in confronto dei magazzini generali, a riguardo del commercio di riesportazione; mi parve egli dicesse, che dal magazzino generale la riesportazione non è data. Se egli ha detto questo, come a me pare, sarebbe una vera inesattezza; perchè dai magazzini generali come dai magazzini doganali è permessa la riesportazione senza pagamento di dazio, nella stessa guisa che era fatta dal deposito franco.

Il progetto di legge del 1864 non ebbe seguito; e frattanto il porto-franco di Genova continuava a dare argomento al Ministero delle Finanze di desiderarne la soppressione. Difatti questi nel 1865 faceva la formale proposta di sopprimerlo; e in quella stessa occasione trattava ancora la questione, se i magazzini generali dovevano coesistere insieme al deposito franco, ed egli si pronunciava nel senso che volendosi il magazzino generale, il deposito franco non poteva più mantenersi.

« Il porto-franco, diceva il Ministro, si trova nelle medesime condizioni delle città franche e ne divide gli inconvenienti. Volendo incoraggiare i magazzini generali non si può lasciar sussistere un deposito, franco dalla osservanza della legge doganale. Il deposito delle merci nel recinto del porto-franco deve essere disciplinato dalle disposizioni, che regolano in generale i depositi nei magazzini generali e in quelli di proprietà privata, affinchè sieno assicurati i diritti di entrata. »

La Commissione nominata dalla Camera esaminò accuratamente e con molta vivacità questa proposta; ed il Senato non deve dubitare che la discussione fosse profonda ed animata, poichè, se non erro, ne faceva parte l'onor. Casaretto. Ond'è che io mi meravigliai nello udire in una delle passate sedute dall'onor. Sineo, che l'abolizione del porto-franco di Genova era stata artificiosamente dissimulata, e che se ne era ottenuta la votazione per sorpresa.

Ora, la Commissione, che riferì intorno al progetto di legge, la sua opinione espresse in questo modo:

« Le città franche furono dette a ragione cittadelle del contrabbando; la Commissione fa plauso al progetto di legge che le sopprime. Sopprimendo dei privilegi, abbiamo creduto che non se ne dovessero sancire degli altri, abbenchè di gran lunga minori, e d'indole diversa. »

Questa è la verità. Le città franche non si possono di certo confondere con i punti franchi; gl'inconvenienti in questi sono minori che in quelle. Ma noi che oppugniamo i punti franchi, non facciamo la confusione che ci è stata rimproverata fra punti o porti franchi, e città franche.

Oggi, le città di Livorno, Ancona, Venezia, Civitavecchia, hanno perduto la maggiore franchigia che fruivano di città franca; Sinigaglia ha perduto la sua fiera franca; tutte queste città sono passate per quegli inconvenienti non lievi che necessariamente reca con sè una trasformazione di questa fatta. La minore franchigia di deposito franco a Genova è cessata da 15 mesi; Messina è la sola città che conservi la sua franchigia, ma vede ogni giorno abbreviarsene la durata, coll'avanzare dei lavori che devono congiungerla con Caltanissetta, come ieri ha ricordato lo stesso Ministro. Lo Stato a queste trasformazioni ha concorso con parecchi milioni: io non dirò quale sia la più vera tra le tre cifre, le quali sono state messe innanzi dall'onor. De Cesare, dall'onor. Rossi e dall'onor. Ministro: anzi ammetto di buon grado, che la spesa effettiva fatta fin qui, sia quella accennata dall'onorevole

Ministro. Ma lo prego a considerare che la maggiore somma che non si è spesa figura ancora fra i residui passivi nel bilancio delle Finanze; lo prego a considerare che altre somme furono spese nel bilancio dei Lavori Pubblici; lo prego infine considerare se sia stata molta o poca la somma, che per certe indeclinabili necessità, lo Stato ha dovuto sacrificare, quando le città franche sono passate dall'antico al nuovo regime.

Quando io dico che lo Stato perdette in questa circostanza sul dazio delle merci già esistenti nelle città franche e nel porto franco parecchi milioni, nessuno che conosca come procedettero le cose può contradirmi.

Ma, le conseguenze di questa abolizione di franchigie, sono esse state così tristi, che noi dobbiamo rinunciare al premio di tanta perseveranza ed al prezzo di tanti sagrifizi?

La soppressione delle maggiori franchigie che ho accennato si era fatta, non dirò senza difficoltà, ma con difficoltà facilmente superabile; parve che altrettanto dovesse succedere per le minori franchigie del porto franco di Genova; e questa speranza, ingenua speranza se vuolsi, era nutrita anche dalla convenzione fatta col Municipio di Genova nel 1867.

Ma pur troppo all'appressare del 22 aprile 1875, giorno fatale per il porto franco di Genova, sorse un nuovo fervore per la conservazione di quella franchigia. Ora, al vedere la corrente delle opinioni formatesi in Italia, e le probabilità presenti, che queste franchigie doganali debbano essere restituite, si suscita nella mente il verso del poeta:

O curas hominum! o quantum est in rebus inane!

La abolizione dei privilegi doganali ha forse nuociuto alla navigazione ed al commercio del nostro paese? ha forse diminuito gli introiti delle dogane? l'amministrazione doganale ha dovuto forse ricredersi sui danni e sui pericoli delle città franche, e dei punti franchi?

No, o Signori; d'anno in anno il movimento della navigazione è invece stato più grande, si è accresciuto il commercio, si sono aumentati i redditi doganali. Perciò alla metà del 1875 il Direttore generale delle dogane, valente anch' egli ed esperto uomo, confermò solennemente le opinioni del suo illustre predecessore, opinioni che aveano avuto soddisfazione in tanti atti del Governo e del Parlamento.

E valga il vero. Se noi pigliamo a considerare il movimento della navigazione internazionale dal 1862 al 1874, e lo dividiamo in due periodi sessennali, uno dal 1862 al 1868, prima cioè che venisse meno alcuna di queste franchigie doganali, e l'altro posteriore, ossia dall' epoca della progressiva soppressione delle franchigie doganali, noi troviamo il movimento generale di importazione e di esportazione internazionale accresciuto del 23 0[0 fra l' uno e l' altro periodo.

Se poi guardiamo distintamente all' importazione ed all' esportazione, vediamo che l'importazione crebbe del 21 0[0 (parlo sempre del novero delle tonnellate), e l' esportazione crebbe del 25 0[0. Sarebbe questo, pare a me, un primo indizio del giovamento che l' abolizione delle franchigie ha recato allo svolgimento della produzione nazionale.

Questo movimento generale poi trova riscontro in quello dei nostri principali porti di commercio; imperocchè, o Signori, dal 1868 in qua, voglio dire dal principio dell'abolizione delle franchigie, nei tre principali porti d'Italia Genova, Venezia e Napoli, il movimento generale di navigazione internazionale si accrebbe, nei primi due di 25 0[0, nel terzo di 107 0[0.

Se poi facciamo in questi due periodi la comparazione del commercio speciale d' importazione e d' esportazione, il quale molto meglio del movimento di navigazione serve a misurare la vita economica di un paese, e lo svolgersi della sua attività industriale e commerciale, vediamo che i risultati sono anche migliori; poichè nel paragone tra il 1. e il 2. sessennio si trova un aumento di 31 e 60 0[0.

Separando poi anche qui l' importazione dall'esportazione, si fa più luminosa l'influenza del nuovo regime doganale sulla produzione nazionale.

Infatti l'importazione si accrebbe di 8 72 0[0, l'esportazione del 51 0[0. Non intendo mica dire, che questo svolgimento di produzione, che questo ampliarsi dei nostri commerci esterni sia tutto dovuto alla riforma doganale; questa sarebbe una vera esagerazione: tuttavia credo che d'altra parte nessuno possa negarmi, che anche questa riforma del regime doganale sia

stata una causa cooperante a questo splendido risultato. (*Segni d'approvazione.*)

Fra il 1871 poi e il 1875 l'importazione nei porti di Genova e di Venezia presentò l'aumento nel primo del 15, nell'altro del 112 0[0 nel novero delle tonnellate; e questo movimento ascendente non ebbe intoppi nè a Venezia quando col primo del gennaio del 1874 cessò la città franca, nè a Genova quando col 22 aprile 1875 vi venne meno il porto o deposito franco.

Ma poichè parliamo di Genova, esaminiamo se nel 1875, nel qual anno cessò il suo portofranco, e si verificarono i primi effetti della riforma colà introdotta, il movimento del commercio presenti dei risultati disastrosi e deplorabili, come taluno non dubitò di affermare. — Cotali affermazioni in verità vengono meno davanti all'evidenza delle cifre della statistica; laonde prego il Senato di consentire che io possa indugiarmi alquanto su queste comparazioni.

Abbiamo, e sono cifre che non ho potuto togliere se non dalle pubblicazioni ufficiali del Governo, abbiamo nel commercio speciale del 1874 per tutto il Regno un'importazione pel valore di 1304 milioni ed un'esportazione pel valore di 986 milioni: nel 1875 abbiamo nell'importazione un valore di L. 1215 milioni, e nell'esportazione un valore di L. 1057 milioni. Sembra a prima giunta che invece di un progresso, siavi una diminuzione di 18 milioni nel totale; ma questo giudizio sarebbe un errore, poichè questa diminuzione di movimento commerciale è soltanto apparente; la quantità delle merci importate ed esportate si accrebbe, ed apparisce quella diminuzione sol perchè fu diminuito nel 1875, per molte importanti merci, il saggio di valutazione delle merci stesse in corrispondenza dei mutati prezzi in commercio.

Si provi ad applicare alle merci importate ed esportate nel 1875, gli stessi prezzi unitari che servirono a valutarle nel 1874, ed allora in ragione delle maggiori quantità importate ed esportate nel 1875, non si troverà già una diminuzione di 18 milioni, ma un aumento di 155 milioni di lire.

Se questa sia decadenza del commercio italiano, lo giudichi il Senato.

È questa stessa la ragione per la quale il commercio locale di Genova apparisce nel confronto del 1874 al 1875, diminuito pel valore di 10 milioni di lire.

Ma che questo sia un giuoco dei valori, ossia dei termini di valutazione e non già una vera diminuzione di commercio, lo dimostra il movimento alle stazioni di Genova e di Sampierdarena che fra gli arrivi e le partenze nel 1875, crebbe di 135 mila tonnellate, in paragone del 1874.

E poi a che fare altre indagini e induzioni? Basta pigliare le tavole statistiche, esaminarle con alquanta accuratezza nelle loro parti, per vedere quale sia stata la quantità delle merci introdotte in Genova, e da Genova esportate nel 1875. Si dileguerà subito quella parvenza, sulla quale si fondano alcuni per dire che andò nel 1875 diminuito il commercio di Genova per 10 milioni di lire e più.

Infatti troviamo che Genova ebbe nel 1874 una importazione di 625 mila tonnellate, e nel 1875, l'ha avuta di 732,000, con un aumento di 97 mila tonnellate. All' esportazione poi, mentre nel 1874 la totalità delle merci fu di 74 mila tonnellate, nel 1875 è stata di 107 mila tonnellate, con un aumento di 33 mila tonnellate: vale a dire che in totale il 1875 in comparazione del 1874 ha dato al commercio locale di Genova un aumento di 130 mila tonnellate.

Questi resultati, o Signori, io sono veramente lieto di constatare, indipendentemente dalla relazione che possano avere, anzi hanno, col tema che stiamo discutendo; imperocchè essi sono una prova luminosa del senno del patriottismo dell'operosità perseverante ed imitabile da tutti gl'Italiani, colla quale il ceto commerciale genovese seppe uscire da una grande crisi bancaria, ed impedire che diventasse disastro comune e generale. Ma come vorreste che quella meschina formalità di registrazione delle merci fosse stata la causa di una crisi commerciale, se questa alla crisi bancaria avesse tenuto dietro? Ripeto, che il commercio continuò a prosperare; ma se invece esso fosse diminuito ed arenato, se il credito fosse stato quasi distrutto, non a questa formalità di registrazione si dovrebbe attribuire il doloroso fatto, ma a cause di ben altra importanza. Chi vuole dunque dimenticare che dal 1873 al 1875 vennero meno in Genova da 30 a 40 Società commerciali, e che altre ridussero il loro capitale, per le fu-

neste conseguenze di quella sfrenata speculazione bancaria che non avendo modo naturale d'impiego di capitali, dopo fatti i vistosi lucri sull'emissione, s'appigliò a ruinosi partiti; e ne fu conseguenza il diminuire per circa 120 milioni di lire il capitale dato al commercio? Se ci fosse stata una crisi commerciale a Genova, se quel primissimo dei nostri emporii fosse ridotto in condizioni cattive, a questa causa dovremmo attribuirlo non a quelle della registrazione; poichè veramente non vi sarebbe alcuna ragionevole proporzione fra un male così grande, che fortunatamente non si avverò, e una formalità così piccola, quale è quella che vi fu introdotta nell'aprile del 1875.

Se adunque a Genova non appassì la floridezza commerciale; se invece di male, avvenne del bene, fatemi grazia almeno di non accusare di cattivi effetti questa registrazione; poichè io non vi chieggo dal mio canto che mi facciate la grazia di credere, che sia stata la registrazione che ha fatto aumentare il commercio di Genova.

Questa registrazione poi non è neppure un fatto veramente nuovo. Fu ricordato già da uno dei precedenti oratori, ed è scritto nella Relazione dell'Ufficio Centrale, che la registrazione che abbiamo ristabilita nel 1875 era stata bensì tolta nel 1831 dal Regio governo del Piemonte, ma nel 1763 era stata introdotta dai Protettori delle compere di S. Giorgio, i quali suppongo che, aristocratici o no, fossero tenerì del commercio del loro paese, e che non meritassero la invettiva, che fu loro lanciata dall'onorevole Senatore Sineo in una delle precedenti sedute.

Del resto, i Senatori genovesi, e specialmente gli onorevoli Senatori Balbi-Piovera, e Giorgio Doria, sono in grado di difendere i loro antenati da quest' accusa di avere oppresso e contrariato quel commercio, la cui protezione era ad essi data per ufficio.

È naturale che coll' accrescersi del movimento di navigazione, e del commercio, aumentasse anche il prodotto della dogana, ma io voglio studiarmi di non meritare dall' onor. signor Ministro delle Finanze l' accusa di esagerazione in nessuna guisa. Non metto perciò innanzi le cifre dei proventi doganali, perchè occorrerebbe fare delle riduzioni, entrando come coefficienti, non solamente l'accrescimento naturale del commercio, ma anche l'inasprimento della tariffa sul caffè e sui petroli, e il corrispettivo doganale delle nuove tasse interne di fabbricazione. Nondimeno noterò, giacchè fra il 1874 e 1875 non vi è stato alcuno di questi inasprimenti di tariffe, che dal 1874 al 1875 si è verificato un aumento di oltre tre milioni, dirò anzi con cifra più precisa, di tre milioni di lire e un terzo.

E questo, o Signori, per rispetto alla navigazione, al commercio, ed alla finanza erano i risultati, dell'abolizione delle franchigie doganali.

L' amministrazione delle dogane era lieta che queste fossero alla perfine cessate del tutto; ne era lieta perchè aveva sempre avversato le proroghe che il Parlamento compiacente aveva accordato alla cessazione di quelle franchigie; quelle proroghe che nella seduta del 19 dicembre 1867 provocarono una esclamazione d' impazienza dall' illustre Deputato Rattazzi, il quale, essendo stato anch' esso Ministro delle Finanze, conosceva bene la materia della quale si trattava.

Quando nell' anno scorso, per iniziativa di un onorevole Deputato, l' odierno Sindaco della città di Genova, venne innanzi la proposta di istituire i punti franchi, il Direttore generale delle gabelle interpellato sulla proposta medesima fu apertamente contrario. La sua opinione la trovo registrata in un atto parlamentare del 2 giugno 1875, nel quale sta scritto: « Il Direttore generale delle gabelle asseriva che senza la registrazione delle mercanzie non si faceva garante del servizio daziario, essendovi una forma speciale di contrabbando connaturata al regime de' punti o depositi franchi. »

Questa era l' opinione registrata in un atto del 2 giugno 1875. È trascorso appena un anno e quella opinione è dunque mutata? per quali fatti? per quale motivo?

Che quell'opinione sia mutata non può essere dubbio, dopo le dichiarazioni fatte ieri dall'onorevole Ministro delle Finanze; ma non credo di essere senza ragione a domandare che mi si indichino i fatti, che valsero a mutare l'opinione dell' amministrazione delle dogane e del Ministro; questo lo chieggo tanto più, in quanto che fino al 16 marzo (e, dicendo questo, non credo commettere una grande indiscretezza) l' opinione del Direttore generale delle gabelle era conforme a quella da lui espressa

alla Commissione della Camera dei Deputati nel 1875, vale a dire che i depositi franchi fossero un danno certo ed un pericolo anche maggiore.

Il Direttore generale delle gabelle ragionando sopra queste cose faceva paragone fra la città franca di Venezia, ed il punto franco all'isola di San Giorgio, che avea esistito per alcuni anni in quella città, e diceva che per certi rispetti il punto franco presentava maggiori inconvenienti che non la stessa città franca. Inoltre, negava che le franchigie di porto-franco potessero interessare molto per lo sviluppo del commercio; ed accennava a molti inconvenienti, alcuni dei quali gravissimi, che si verificavano nel porto-franco di Genova. È vero; e su questo si fondava ieri l'onorevole Ministro delle Finanze, che il Direttore delle gabelle accennava a pochi casi, ma non di contrabbando, bensì di contravvenzioni. Peraltro questo non parmi buon argomento; imperocchè una delle ragioni appunto per cui si volle abolito il porto-franco, fu che i contrabbandi restavano impuniti, per la difficoltà estrema e l'impossibilità di constatare giudiziariamente le contravvenzioni. (*Segni di diniego al banco dei Ministri.*)

Io ho detto, e prego credere che non affermo senza esser certo di quello che dico, che se nel rapporto del Direttore generale delle gabelle si accenna ad uno o due soli casi che abbiano dato luogo con buon resultato a processi di contravvenzione, si deplorava la molteplicità dei contrabbandi fatti impunemente in modi diversi, e se ne notavano espressamente di 200 o 300 sacchi di zuccaro o caffè, certo di minore importanza che quello di 80 mila sacchi di pepe avvenuto nella città franca di Ancona, del quale ha parlato l'onorevole mio amico De Cesare, ma pur sempre gravi abbastanza.

Aggiungeva il rapporto che non si arrivava a capire come potesse interessare tanto al commercio di Genova il porto-franco.

L'onorevole Casaretto ha detto or ora: il porto-franco serve per la minima parte delle merci, che fanno scala a quel porto marittimo; la più grande quantità o passa per transito od entra in consumo senza aver toccato la soglia del porto-franco. Egli era appunto in ragione di questi fatti da lui non ignorati, che il Direttore generale delle gabelle, osservava che il porto-franco non aveva l'importanza che gli si volea dare: non istò garante della esattezza del còmputo che riferisco, ma il porto-franco di Genova era detto non essere capace di più della 12ma parte delle merci che s'importano nella città di Genova in un anno. Ciò si capisce facilmente; perchè fabbricato in guisa da rispondere alle esigenze del commercio di tre secoli fa, non risponde più alle ampliate condizioni del commercio presente. Ora, domando davvero, quali fatti nuovi siano intervenuti (perchè io ho tanto rispetto dell'onor. Ministro delle Finanze, che credo non possa essere indotto in altra via se non in seguito ad una esperienza nuova di fatti), per far mutare queste opinioni ripetutamente professate. O anche in materia doganale

« È mutato nel Ciel nuovo consiglio »

pel solo avvenimento politico del 18 marzo?

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

Senatore FINALI. Dopo quelle solenni manifestazioni delle opinioni del Direttore delle gabelle avvennero per verità due fatti. Mi permetta il Senato di discorrerne brevemente, per vedere se da questi due fatti possa trarsi una ragione per trovar buono quello che sembrava cattivo e viceversa.

Il primo di questi fatti è il Decreto del 1 agosto 1875, del quale ha già parlato l'onor. Ministro delle Finanze, e che in una parte, in quella che regolava diversamente il regime delle tare, mi sembra che in una delle passate sedute abbia meritato da lui qualche parola di lode. Or bene in quel Decreto, appunto per tener conto delle petizioni del commercio, e più particolarmente dei voti espressi in Atti parlamentari, il Ministro delle Finanze andò tanto oltre, che l'on. Rossi l'altro giorno non esitava d'affermare, che le agevolezze contenute in quel Decreto, oltrepassavano forse i confini della legge.

Quali erano i lamenti che si facevano? Quali erano le domande; quali i bisogni a cui si domandava soddisfazione, perchè il regolamento dei magazzini generali fatto nel 1873 non avesse loro soddisfatto?

I lamenti vertevano essenzialmente sopra tre punti. Si diceva che la formalità della registrazione portava un perditempo incompatibile con le esigenze del commercio. Si diceva che per la conservazione, e per l'assortimento delle merci erano necessarie certe operazioni durante il deposito, che il regolamento dei ma-

gazzini generali non consentiva. Si diceva finalmente che dovendosi pagare la tassa sulla quantità brutta importata, si pagava un eccesso di tassa all'atto della esportazione dal magazzino generale, corrispondente alla quantità di merce che più non si trovava, perchè rimasta fra gli scarti e fra le avarie, o perchè era andata dispersa.

Or bene: il Ministro delle Finanze in quel Decreto del 1 agosto 1875, esplicando una disposizione generica contenuta nel Regolamento del 1873, concesse la costruzione di capannoni per fare depositi temporanei delle merci senza visita. Permise inoltre che la verifica delle merci fosse fatta nell'interno dei magazzini, e che la introduzione si facesse sulla dichiarazione o polizza di carico.

Così pareva soddisfatto il primo voto dei commercianti.

In quanto alle operazioni da farsi nei magazzini generali concedeva facoltà, di cernere le gomme, depurare il tamarindo, mescolare diverse qualità di zuccheri non raffinati; fare rifare, dividere, riattare i colli; infine fare assortimenti da colli diversi, e comporre dei colli speciali. Così pareva soddisfatto al secondo voto.

Il terzo voto poi pareva soddisfatto col concedere dei congrui abbuoni per le merci avariate, pei recipienti inservibili e per le dispersioni. Tutte queste concessioni, le quali sono così larghe che nè Bordeaux, nè Marsiglia, nè Havre, nè Anversa, nè Londra hanno niente di eguale, non ebbero virtù di contentare. Restava sempre quella benedetta registrazione delle merci al loro ingresso nel magazzino; rimaneva sempre questa *delenda Carthago*. Posso affermare, e l'onorevole Maiorana se occorre può farmene fede, che fino a tutto il tempo che sono rimasto al Ministero non ho mai ricevuto nè da una Camera di commercio, nè da un privato negoziante un solo reclamo, a motivo di operazioni che volessero farsi nei magazzini generali e che siano state impedite dai regolamenti, o siano state soverchiamente ritardate.

Havvi un altro fatto, ed è il Congresso delle Camere di commercio, che fu tenuto in Roma nel novembre dell'anno passato.

Quella riunione veramente destava molta apprensione nell'animo di coloro che della finanza s'interessano anche più di me: temevano che in quella così ardente questione dei punti-franchi portata a discussione innanzi alla rappresentanza delle Camere di commercio, potessero prevalere gl'interessi, i pregiudizi, le consuetudini locali e particolari, non contemperati ad altre considerazioni.

Io però ebbi fiducia nel senno e nel patriottismo delle Camere di commercio, e non me ne pentii: perchè la loro riunione ed il loro voto mi avrebbe vieppiù confermato nell'opinione, che il porto-franco ossia il punto-franco non è necessario al commercio, e neppure gli è utile. E qui lealmente dichiaro, che se le rappresentanze delle Camere di commercio o in un modo unanime o in grande maggioranza avessero dichiarato che il punto-franco o deposito franco, era veramente necessario al commercio, io avrei modificato la mia opinione, perchè non sono mai alieno dal modificarla e correggerla secondo l'avviso dei più savi ed esperti, e secondo il dettame dell'esperienza.

Senatore SINEO. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore FINALI. La discussione intorno ai punti-franchi fu profonda ed animata; e prego l'onorevole Senatore Casaretto permettermi di rammentargli che non fu la prevalenza esclusiva delle Camere di commercio delle città mediterranee che fece incerto il voto intorno ai punti-franchi; giacchè vi fu un voto che legalmente diede vittoria al punto-franco, ma l'unico voto di maggioranza in seduta generale è bilanciato in realità da egual voto di maggioranza nella terza Sessione del Congresso, più specialmente competente nella questione.

Ora, io lo prego ricordare che fra coloro che contrastarono la proposta dell'istituzione dei punti-franchi, furono i rappresentanti delle Camere di commercio di Messina e di Palermo...

Senatore CASARETTO. Contro il parere delle rispettive Camere.

MINISTRO DELLE FINANZE. È vero.

Senatore FINALI. Questo sarà; è questione personale, ma io non ebbi rimostranze da quelle Camere, e lo ignoro. Osservo però che il voto delle Camere sarebbe stato probabilmente diverso, se i convocati al Campidoglio avessero potuto sospettare che il progetto di legge non sarebbe rimasto così bello, così attraente come veniva presentato, vale a dire col beneficio dei punti-franchi; promessi a tutte le città commerciali di terra e di mare, senza distin-

zione; ma che, per prudente consiglio del Ministero, sarebbe stato, come ora è, ridotto alle sole città marittime.

Insomma io credo che nè dal Congresso delle Camere di commercio, nè dal Decreto del 1° agosto 1875, si possano cavare argomenti per sostenere il presente progetto di legge.

Ma potrebbe essere accaduto che la soppressione del porto-franco di Genova avesse prodotto mali non manifesti nel 1875; e che i risultati del movimento commerciale del 1876, ignoti quando le Camere di commercio discutevano la questione, suggerissero ora di mutare avviso e battere altra via.

Oggi fortunatamente abbiamo a mano la statistica del primo trimestre del 1876; se il commercio di questo trimestre, in paragone di quello del 1875, portasse una diminuzione nel commercio internazionale, allora comincierei a capire che si dubitasse della bontà del sistema annunziato nel 1862 e nel 1864, e coronato nel 1875.

Mi consenta il Senato che io gli metta innanzi le cifre di questo trimestre 1876, paragonate a quello del 1875. Quello del 1875 ha all'importazione un valore di lire 315,818,000, e quello del 1876 di lire 315,753,000; all'esportazione, il trimestre del 1875 ha lire 282,355,000, quello del 1876 lire 299,225,000.

Il movimento commerciale sarebbe quindi aumentato di 16,805,000 lire nel primo trimestre di quest'anno; tutto riferibile all'esportazione; e questa mi pare particolarità da non trascurare mai in questo ordine di considerazioni.

Ma bisogna notare che in ogni anno si modificano i valori che servono alla formazione delle statistiche, secondo la variazione dei prezzi nel comune commercio; e questi prezzi, per alcune ragguardevoli merci, p. e. il vino, i cotoni, le sete, le lane, il carbone e il petrolio, come già era avvenuto tra il 1874 e 1875, furono diminuiti anche fra il 1875 e il 1876. Una apposita Commissione istituita presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, tien conto delle notizie che le sono fornite dalle Camere di commercio, e in ogni anno determina l'unità di valore per ogni specie ed unità di mercanzia, da usarsi nella statistica dell'anno vegnente. Ora, se applichiamo alla maggiore quantità di merci importate ed esportate nel primo trimestre del 1876, gli stessi valori unitari del 1875, noi avremo nell'importazione un aumento di lire 25,848,000, nell'esportazione un aumento di lire 45,206,000, e in totale di lire 66,054,000 durante un solo trimestre.

Non vedo pertanto come da questo documento venuto in luce dopo il marzo 1876 si potesse argomentare doversi mutare sistema, e restituire il porto-franco, atteso i danni grandi derivati al commercio generale dello Stato, o a quello particolare di Genova dalla sua soppressione!

Per giudicare, Signori, degli effetti di un regime doganale, io credo che faccia d'uopo por mente a tutta la vita economica del paese; meno importando il movimento particolare di questa o di quella piazza.

Se i benefizî del commercio si possono distribuire, tanto meglio; questo è veramente un discentramento non artificiale, è un discentramento veramente utile e fecondo.

Per mia esperienza posso dire che nelle minori città marittime dell'Adriatico dopo che in quelle parti vennero meno le franchigie doganali, l'importanza commerciale delle medesime è di non poco accresciuta.

L'apertura di ferrovie per i valichi Alpini naturalmente spostano un po' il commercio. Il grande commercio non si fa più necessariamente soltanto per le vie di mare, ma si fa anche per le vie terrestri. Ne è un esempio Torino.

Torino nel 1871 sdoganava 4 mila tonnellate di merci, nel 1872 ne sdoganava 9 mila. La media dello sdoganamento dell'ultimo triennio 1873-74-75 è stato di 151 mila tonnellate.

Ma non è sola Torino la città mediterranea, in cui si verificò questo fatto; si verificò pure a Udine e a Verona; per guisa che queste tre città che ho nominate, per importanza commerciale tengono dietro alle quattro principalissime città marittime, cioè Genova, Venezia, Livorno e Napoli, e vincono od emulano le altre che vengono appresso.

Da questi diretti commerci, che si stabiliscono e ogni giorno si estendono, possono forse avere danno alcune categorie di spedizionieri o commissionari; ma nè io nè alcuno si dee preoccupare di questo, poichè se si sopprimono degli intermediari divenuti non necessari, questo vuol dire che si evita un rincari-

mento del prezzo della merce. Noi dobbiamo occuparci delle condizioni generali del commercio del nostro paese e delle sue necessità; non di un danno che possa venire in particolare ad un individuo o ad una corporazione, che del resto saprà acconciarsi alle nuove condizioni e farne suo pro, come avviene in ogni caso di trasformazione o di riforma economica.

Dei sette postulati che erano contenuti nelle domande delle Camere di commercio e erano avvalorati dall'autorevole Atto parlamentare che ho citato, cinque furono soddisfatti nei modi che sopra ho detto, dal Decreto del 1. agosto 1875. Al commercio poi ben più importanti vincoli e gravezze propone di togliere il nostro Ufficio Centrale con un ordine del giorno, il quale attrasse ieri osservazioni gravissime per parte dell'onorevole Ministro delle Finanze.

Io credo che quelle osservazioni gravissime andrebbero grandemente temperate, se si dichiarasse o s'intendesse che, per quanto riguarda le riforme che portano una diminuzione nel bilancio delle finanze, dovessero operarsi a grado ed a misura di corrispettivo e compensativo incremento di proventi, che si possa ottenere nella negoziazione dei nuovi trattati commerciali. Osservo tuttavia che l'attuale regime delle tare, diverso fra il magazzino generale e il porto-franco, costituirebbe un privilegio a favore di questo.

Ma il commercio non ha mica bisogno di grandi riforme di leggi e tanto meno della istituzione di punti franchi per prosperare. Ci sono ben altri incagli, che non sia la semplice iscrizione al registro delle merci che rendono, per esempio, il commercio di Genova più difficile, più dispendioso, più tardo che non sia a Marsiglia o altrove. Io credo che se l'onor. Casaretto ottenesse che fosse finalmente risoluta la questione del facchinaggio di Genova, la quale malgrado la legge e gli eccitamenti del Governo vi si trascina da più anni, otterrebbe pel commercio della sua città un beneficio ben più grande, che non sarebbe la istituzione del punto franco. La corporazione dei facchini forma, non dirò l'aristocrazia, ma l'autocrazia del commercio genovese; quando si giunga a far cessare i suoi abusivi privilegi, allora si avrebbe in quel porto un richiamo di bastimenti, i quali non ci vanno, non già perchè temano la nostra innocente registrazione, ma perchè temono le angherie e le pretensioni di quella privilegiata corporazione, che la legge e il governo invano si sforzarono d'abolire.

Debbo confessare peraltro che di quei voti che furono espressi nell'Atto parlamentare che ho citato, due non ottennero soddisfazione, e non dovrebbero, a creder mio, ottenerla. Io nel leggere quei due voti o postulati, fui compreso da tanta maraviglia, che sento il bisogno di riferirli al Senato, leggendoli fedelmente sul loro testo, perchè mi dispiacerebbe troppo che alcuno potesse supporre che io avessi alterata una parola o una virgola.

In quell'atto si dice esservi due operazioni molto utili, molto lodevoli, che si fanno nel porto-franco di Genova, e che è bene si possano fare in tutta Italia, mediante l'istituzione dei punti-franchi.

Ora, sentite quali sono queste due operazioni. « Tingere il caffè onde dargli un'apparenza più fina e renderlo più bello e più pregiato. »

L'altra operazione è questa: « Fare miscele di zuccheri in modo da deprimerne il colore, alquanto sotto il tipo 20 Olanda. »

Ma, o Signori, è ben chiaro che cosa siano queste due industriose operazioni. L'una è una frode; non dirò contrabbando, perchè il contrabbando si fa quando la merce esce dalla dogana, è una frode che si fa a danno del consumatore italiano. L'altra è una frode che si fa a scapito della finanza, perchè essendo il dazio fondato sul colore dello zucchero, riuscendo a degradare questo sotto il tipo 20 di Olanda, quel quintale di zucchero che doveva pagare 28 lire e 85 centesimi, paga soltanto 20 lire e 80 centesimi: e forse il consumatore paga la miscela, come se fosse tutto zuccaro raffinato.

Nè quelle erano vane parole, perchè nella petizione a stampa che fu fatta l'anno scorso da alcuni negozianti di Genova, queste due operazioni sono a mala pena dissimulate. Sono poi narrate francamente nella petizione che ha testè mandata al Senato la Camera di commercio di Torino; che dimostra come il porto-franco di Genova renderebbe impossibile altrove la concorrenza nel commercio dei coloniali.

Io veramente non posso ancora capacitarmi che ci sia alcuno che creda buona cosa, che nei porti-franchi e nei depositi franchi si abbia a godere l'impunità di simili operazioni.

In quanto a me, se il deposito franco esistesse, e si potesse farvi impunemente operazioni di tal fatta, sarebbe una ragione perchè io ne desiderassi la soppressione.

Può darsi che io abbia il torto di professare la dottrina di quell'antico savio, che credeva non potersi dare al mondo cosa utile che non fosse onesta; ma se deve prevalere la teoria di certi esclusivi interessi immediati e presenti, si cessi almeno di raccomandare questo progetto di legge a ragioni di libertà e di giustizia, santi nomi, che come quello di Dio, non dovrebbero mai essere invocati invano. (*Segni d'approvazione*).

Non sembrami quindi dimostrata in alcun modo nè la necessità, nè l'utilità de'punti franchi.

Quando poi fosse dimostrata, e io l'aspetto questa dimostrazione, io credo che a questa istituzione dovesse provvedersi con norme abbastanza precise, con discipline date dalla legge, e non già lasciare tutto all'arbitrio governativo.

Il Regolamento del 1862 considerava nel suo articolo 93 le città ed i porti-franchi, semplicemente enunciandoli; ma sapeva dov'erano, sapeva che cosa erano, ne conosceva gli statuti; non aveva bisogno di fare quelle disposizioni che sono necessarie per regolare una istituzione nuova, alla quale possono partecipare le città di tutto lo Stato.

Ma ora abbiamo innanzi a noi un progetto di legge che ci dice senz'altro che si può istituire un punto o deposito franco, a richiesta de'Comuni e delle Camere di commercio o dei privati; ma per quali operazioni? con quali condizioni? per quali merci?

Io capisco bene che il signor Ministro mi risponderà: ci provvederà il Regolamento. Però egli che si meravigliava tanto che pei magazzini generali non riuscisse perfetto il Regolamento del 1873, e ne abbiano avuto già un altro nel 1875, e si pensasse ad altre riforme, crede egli che le difficoltà fossero peculiari ai magazzini generali, e possa provvedersi al punto franco con un regolamento così perfetto che non si abbia più bisogno di modificazioni e di aggiunte?

Avverto poi che il Regolamento de'magazzini generali ha delle norme scritte in due Leggi; una lo stesso Regolamento doganale del settembre 1862, divenuto legge in decembre di quell'anno, l'altra la legge sui magazzini generali del 1871.

Ma per questo porto-franco che può sorgere qua e là quasi come un fungo, o deve consolare le arene arse dalla dogana colle frescure d'una oasi franca, secondo che altri crede, resterebbe senza legge, e sarebbe del tutto abbandonato all'arbitrio governativo.

Il primo articolo del progetto di legge, nella sua vaga dicitura parrebbe che volesse circondare la penisola italiana e le sue isole con una cintura di punti franchi.

In verità credo che senza esagerar punto, si possano trovare sei città nel Mediterraneo, cinque nell'Adriatico e quattro nelle isole che possono pretendere al titolo di città principale. Sarebbe veramente un sistema nuovo che si introdurrebbe; sarebbe uno spettacolo nuovo che noi daremmo alle meraviglie dell'Europa.

In Europa non esistono porti-franchi, ma soltanto due città franche, Trieste e Fiume; e l'onor. signor Ministro delle Finanze potrebbe trovar documenti, da cui risulta la ferma volontà di sopprimere quelle due città franche, che l'esperienza dimostrò dannose all'interesse generale. Se quel Governo ha temporeggiato, lo ha fatto per certe ragioni e riguardi, che noi non abbiamo bisogno di usare verso nessuna città o provincia italiana, a discapito dell'interesse di tutti.

E poi, quando avrete dato questi depositi franchi alle città marittime, come lo potrete negare alle mediterranee? È vero che il Ministero ha fatto eliminare le città mediterranee dal progetto; e nessuno può dimenticare la esplicita e franca dichiarazione fatta ieri qui dall'onorevole Ministro delle Finanze, intorno a questo argomento: però nei giorni passati ho visto un giornale notoriamente officioso....

MINISTRO DELL'INTERNO. Che giornale?

Senatore FINALI.... voglio alludere al *Bersagliere*, lodare il municipio d'Alessandria perchè si prepara all'attuazione del deposito franco, mediante l'acquisto di un vasto locale già appartenente ad una Società enologica. Io poi non ho veduto che si siano in pari tempo decretati degli studî per un canale da Alessandria al mare Mediterraneo per renderla una città marittima. (*Ilarità.*)

E poi per parte di alcuni fautori della legge, e cito l'onor. Senatore Sineo, fu detto chiara-

mente ed esplicitamente che essi erano favorevoli al progetto di legge, perchè credono che i punti franchi debbano essere un beneficio non solo per le città marittime, ma anche per le città mediterranee che li richiedessero e che ne avessero bisogno.

Ma ieri l'on. Ministro delle Finanze accennava alle gravezze delle condizioni per le quali si devono ottenere questi punti-franchi, ed accennava che soltanto poche città e in determinate condizioni difficilissime avrebbero potuto averli. In questo caso sarebbe giusta l'opinione di alcuni, i quali credono che il punto franco deve essere un beneficio per due o tre città, e intanto e con certezza per una città sola. In questo caso le altre città che non potessero ottenere questo beneficio, o dovessero rinunciarvi per le troppo gravi e dispendiose condizioni, vedrebbero da quali illusioni furono sedotte; ed allora, tardi accortesi dell'inganno, potrebbero più fortemente far sentire le loro querele contro il monopolio e contro i privilegi.

Ma se si tratta dell' interesse di poche città, perchè si parla d'interesse nazionale? Non solleviamo la questione a un' altezza che non ha, e teniamola nella sua vera e modesta regione.

Non è questo progetto il rovescio, la rimutazione radicale del nostro sistema doganale: ammetto che ne sia soltanto un principio, e che nella proposizione che dice rovesciato da capo a fondo il sistema doganale, ci possa essere anche un principio di esagerazione.

Ma gli antichi non invano raccomandavano di usar prudenza grandissima nel principio dei mutamenti: *principiis obsta*, essi dicevano. Siamo ora noi in tale condizione che possiamo fare questo pericoloso esperimento? I petenti lo credono. Difatti in una delle petizioni che sono state presentate al Senato si legge che « il pareggio ottenuto ci permette di cimentare più arditamente le nostre forze. » Ma, contro codesta opinione mi permetto d'invocare quella ben più autorevole dell'onorevole Ministro delle Finanze, il quale nella seduta del 13 giugno alla Camera dei Deputati usciva in queste solenni e memorande parole:

« Io non vorrei che penetrasse nell'animo nostro una pericolosa sicurezza, come sarebbe se credessimo che le nostre finanze fossero in fiore. Saremmo ricacciati in una imponente deficienza, se non procederemo con molto prudenza nell'amministrazione finanziaria. »

Invoco questa sua saggia raccomandazione per trattenere coloro, i quali volessero troppo leggermente assecondare col loro voto questo progetto di legge.

Questo non è un progetto di legge politico; quindi io non entrerò in alcuna considerazione politica. Però, se volessi entrarci, comincierei dall'appellarmi a quel generoso e nobile sentimento, che faceva respingere l'esercizio governativo come mezzo di acquistare influenze, ed in certe circostanze esercitare una pressione.

Ma ora, o Signori, localizzando la questione, come volete paragonare la concessione della fermata di un convoglio, la cortesia di un compartimento riservato, la nomina di un distributore di biglietti, con l'influenza che si può acquistare con la concessione o col rifiuto di un punto-franco?

Io non veggo la ragione per cui si debba lasciare la via battuta fin qui con tanto profitto: non veggo nè la necessità nè la utilità della nuova istituzione che si vuole regalare all'Italia.

Quando poi l'utilità e la necessità fosse dimostrata, dovrebbe in modo meno anormale provvedere la legge alla nuova istituzione.

Il progetto non contiene altro che uno sconfinato arbitrio per il Governo. Ora, io dichiaro lealmente, che se nel nostro regime amministrativo ci fosse stato un arbitrio di questa fatta, la responsabilità mi avrebbe spaventato; e penso che le onorande persone le quali sono al potere, non avrebbero mai di propria iniziativa domandata una così larga facoltà per sè stessi e pei loro successori.

Checchè ne sia, io sono d'avviso che il Parlamento non possa alla leggera, anzi contro il dettame dell' esperienza, rinunciare ad un principio seguìto fin qui, senza discapito di autorità e di dignità: non credo che il potere legislativo, possa dare al potere esecutivo così ampie facoltà in questa materia, se pur debbe restar salvo lo spirito delle istituzioni parlamentari. (*Segni d' approvazione.*)

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io procurerò di esser

breve, ed il Senato comprenderà i motivi della mia brevità.

La discussione è stata amplissima: io mi ebbi dei valenti cooperatori nella difesa di questo progetto di legge, e parmi veramente che poco di nuovo si possa dire; come poco di nuovo mi sembra sia stato detto dall' onor. Senatore Finali; quindi io mi crederò permesso di arrestare le mie osservazioni sopra alcuni punti.

Sono però su alcuni punti obbligato a fargli una risposta, perchè da lui provocata.

L'onor. Senatore Finali, ha fatto una singolare domanda. Mi chiese quali erano le ragioni per cui il Direttore generale delle gabelle aveva cambiato di parere su questa questione dei depositi franchi.

Veramente, fino ad oggi, io aveva creduto che, in un Governo costituzionale, la responsabilità delle opinioni spettasse al Ministro, e che, solamente al Ministro, si dovesse domandare ragione delle sue opinioni, e dei motivi per cui stima talvolta di mutarle. Adesso l'on. Finali introdurrebbe una variante a quello che io ho sempre creduto un assioma costituzionale. Egli vuole obbligare il Ministro a rispondere delle mutazioni delle opinioni che avvengono nei suoi dipendenti: francamente io debbo dire che una domanda simile non è compatibile coll' ordine costituzionale. È la prima volta che simile pretesa si presenta in un Consesso parlamentare.

Dopo di aver notato però la singolarità della domanda dell' onor. Finali e la sua stranezza, nel regime parlamentare, io che non ho segreti per nessuno, dirò la storia vera, che del resto ho ripetuto a tutti quelli che hanno voluto sentirla.

Prima di narrare questa storia debbo rispondere ad una specie, non dirò di insinuazione, ma di allusione che ho sentito su questo stesso argomento da altri oratori, e che l' onorevole Finali non ha fatto altro che trasformare ed amplificare. È stato osservato che il Direttore generale delle gabelle, avversissimo ai depositi franchi, ha mutato opinione su questo argomento, e ciò, si dice, sarà probabilmente avvenuto perchè ha dovuto arrendersi all'opinione del Ministro; l' impiegato ha dovuto cedere dinnanzi ai suoi superiori.

Senatore FINALI. Signor Ministro, io non ho detto questo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non dico che l' abbia detto Lei, onor. Finali, ha solo adombrato ed amplificato questo stesso concetto. Signori, veramente io potrei servirmi della stessa arma usata da' miei avversari, la quale ha due tagli: potrei dire che se l' attuale Ministro impone la sua opinione a suoi impiegati (e fino a un certo punto il Ministro ha diritto di farlo, egli solo essendo responsabile innanzi al Parlamento) il Ministero precedente, che aveva altre idee, ha esercitato la stessa autorità, o per dire tutta la parola, la stessa pressione sul suo subbordinato.

Ma dopo questo, passiamo avanti e veniamo alla storia.

Io era uno dei soscrittori del primitivo progetto, nato per iniziativa parlamentare; una volta diventato Ministro, sulle insistenze che mi venivano da molte parti, e molto vive, perchè questa legge venisse messa in discussione nella Camera, anzi dopochè questa legge, sull' istanza di alcuni Deputati, era già stata messa all' ordine del giorno, io presi nuovamente in esame quest' argomento, ma non ho manifestato ad alcuno la mia convinzione. Volendo che la questione fosse maturamente ponderata, ho invitato il funzionario più importante di questo ramo ad intervenire ad alcune conferenze intorno a quest' argomento.

Il risultato delle conferenze è stato questo, che il primitivo progetto come era stato presentato non doveva accettarsi, che doveva e poteva essere modificato, limitando l'istituzione dei depositi franchi alle principali città marittime dove veramente se ne sente più vivo il bisogno, e facendo sì che colla legge fossero date tali facoltà al potere esecutivo da escludere e reprimere gli abusi, quando da queste facilitazioni che si concedevano al commercio potessero nascere a danno dell' erario.

In seguito a questa discussione il Direttore generale, egli stesso, dovette annuire alla proposta di legge ed il Ministero accettò allora la proposta le cui clausole furono da lui e non da altri, formulate.

A questo nuovo progetto ha prestato la sua adesione il Direttore generale delle Gabelle, prima che vi acconsentisse il Ministro. E la storia è tutta qui, o Signori: io non so se

varrà a soddisfare l'onorevole Finali. Il quale nel suo lungo discorso ha poi fatto molte osservazioni, di cui ne piglierò soltanto alcune.

E prima di tutto io debbo ancora una volta deplorare l'equivoco che con una inesplicabile persistenza io sento ripetersi in questa discussione. Abbiamo un bel dire che il Ministero è propugnatore di un progetto che ha nulla a fare colle città franche, che noi siamo, sul punto delle città franche, perfettamente d'accordo con tutti quelli che hanno proposta la loro abolizione, che questa, dei depositi franchi, è una questione affatto diversa, che qui trattasi solo di un deposito franco, o se si vuole adoperare le frase colbertiana, di una stazione franca; e che insomma l'argomento è tutto affatto diverso e molto più ristretto. Tutto invano.

Diversi oratori, compreso l'onorevole Finali, sono venuti qui sciorinandoci tutti i guai delle città franche e tutti i vantaggi che la loro abolizione ha prodotto allo Stato. Io non posso accusare l'onorevole Finali di avere fatto di proposito quella confusione dei due diversi argomenti; egli ha dichiarato che non voleva confondere le due cose, ma il suo ragionamento tendeva a dimostrare che il punto franco come la città franca produce gli stessi mali, e che la sua abolizione ci porterà gli stessi benefici risultati. Sicchè la confusione c'è sempre nella valutazione delle conseguenze, mentre, Signori, sono cose tutto affatto diverse e quindi bisogna sottoporle ad un esame, ad una diagnosi diversa.

L'on. Finali non ha tralasciato di mettere in evidenza anche i sacrificii che si sono fatti indirettamente dal Governo quando le città franche cessarono, si trasformarono e furono assoggettate al regime comune, e ci disse: mettete in linea di conto anche questi sacrificii. Ma, onorevole Finali, io vorrei sapere se egli conosce dei casi, nella storia economica o nostra o di altri paesi, in cui quando si è trattato di abolire una città franca, non si sieno fatti gli stessi sacrificii che abbiamo fatto noi.

Noi abbiamo ancora una città franca attualmente.

Crede l'onor. Finali, che quando si tratterà di abolire la città franca di Messina non saremo noi costretti a nuovi sacrifici? Ma e questo ragionamento che cosa ha mai a fare col deposito e colla stazione franca? E quale esperienza possiamo noi avere sulle conseguenze dell'abolizione del deposito franco che esisteva in Genova, quando questa abolizione non data che da 15 mesi? Dove se ne possono vedere i risultati?

L'onor. Senatore Finali ha citato molte cifre statistiche, sulle quali io sono d'accordo con lui, osservandogli però che lo sviluppo economico di una nazione non può essere impedito dai cattivi governi e dalle cattive leggi, perchè è più forte la corrente ascendente del progresso materiale e morale dell' umanità di quello che non sieno forti gli ostacoli delle cattive leggi e dei cattivi governi.

L'onorevole Senatore Finali ha dimenticato di notare, quando ha separato i due periodi del nostro progresso economico desunto dallo aumento progressivo delle imposte, un fatto abbastanza importante, ed è questo che tra il primo periodo ed il secondo in cui si è verificato un aumento così notevole, ci è intervenuta un'epoca rammentata dall'on. Senatore De Cesare, e questa epoca è stato l'anno 1866. Nella quale epoca la Commissione dei 15 affrontando arditamente la questione del disavanzo, ha saputo introdurre tante riforme nella tariffa doganale da influire notevolmente sulle entrate che susseguirono il 1866.

Dunque nel valutare l'incremento finanziario l'onor. Senatore Finali deve permettere si tenga conto anche della riforma di quell' epoca che ha influito non poco.

Io ammetto ad ogni modo che il movimento economico si sia sviluppato in meglio, come ho ammesso che le finanze nostre si sono migliorate, e sono disposto a confermare le mie parole citate dall' onor. Senatore Finali. Però io ripeto che il nostro pareggio è un pareggio sul quale non dobbiamo fidarci, è piuttosto nominale che reale.

L'onorevole Finali ha parlato della legislazione doganale e di questa istituzione del punto franco e mi pare che anche lui l'abbia chiamato un privilegio.

Io consento che si possa chiamare un beneficio: ma non so comprendere come lo si chiami un privilegio. A meno che non si vogliono chiamare così tutte le facilitazioni che si usano nei nostri regolamenti doganali. Ma quanti non sarebbero i privilegi, o Signori!

Io ho portato qui con me un libro molto consunto dall'uso e che ho dovuto spesse volte esaminare, anche come semplice Deputato, ed è la legge doganale con tutte le variazioni, le interpretazioni e le applicazioni adottate dal 1862 in poi. Lavoro che mi è stato fatto da un modestissimo impiegato forse un secondo Mauro Luigi Rotondo che fu menzionato dall'onor. Senatore De Cesare; non ci è che da esaminarlo, questo libro!

L'onorevole Senatore Finali ha parlato di arbitri e crede che la legge proposta dall'attuale Ministero sia quasi una legge incostituzionale, tanto è l'arbitrio che lascia al potere esecutivo: per l'onor. Senatore Finali è una cosa assolutamente intollerabile. Onorevole Finali, io potrei provargli che in molti casi, nella nostra legislazione doganale, il potere esecutivo è investito di poteri ch'egli potrebbe chiamare arbitrarî. Sì, o Signori! dipende dal potere esecutivo, nell'eseguire la legge doganale, di angustiare il commercio in molte guise, senza che la legge non sia punto violata.

Ma veniamo al caso concreto. L' onorevole Finali dice che i suoi colleghi, gli uomini del suo partito, mai avrebbero presentato una legge così enorme che lascia tutto al regolamento.

Onorevole Finali, per provare quanto sia erronea questa affermazione, io non ho altro da fare che citare i casi in cui gli uomini del vostro partito hanno proposto e fatto approvare leggi molto simili a questa che discutiamo. I casi sono parecchi e in materie gravissime, ma limitiamoci alla materia doganale.

Cosa abbiamo noi nella stessa legge del 1862, la quale si cita sempre, e non sempre a proposito?

La legge del 1862 che è stata fatta da un uomo che sicuramente gode tutta la fiducia dell'onorevole Senatore Finali, consacra, come dissi più volte, due istituzioni, cioè i punti franchi nell' art. 1. e nell' art. 93 ove dice: « Col 1. gennaio cesseranno di essere città franche Ancona, Livorno e Messina: sarà ivi permessa la istituzione di un porto-franco a somiglianza di quello di Genova.

» In questo periodo di tempo il regolamento del porto-franco di Genova e quelli delle città franche suaccennate saranno posti, mediante decreti reali, in armonia col regolamento doganale generale per quanto riguarda il movimento delle merci fra le suddette località franche ed il territorio soggetto al regime doganale e per ciò che ha relazione colla legge sulle privative.

» Dall' epoca dell'attuazione del regolamento non si potranno più accordare permissioni di fiere franche. »

Quanto arbitrio non si consacra con queste disposizioni!

L' onorevole Finali sa che il Ministro Minghetti, fondandosi su quella legge e valendosi della facoltà concessa al potere esecutivo, ha fatto tutto il regolamento del porto-franco di Genova, che rimase in vigore per quasi dodici anni.

Ora, io domando, se il Ministro attuale, una volta sancita la legge che ha presentata al Senato, si troverà egli meno costituzionalmente sicuro di quello che si trovasse il Ministero Minghetti quando ha sottoposto alla firma reale quel regolamento?

Ma vi ha di più; in questa stessa legge doganale del 1862 si istituiscono i magazzini generali. Cosa dice questa legge?

Leggerò l'articolo 43: « L'autorizzazione ad istituire magazzini generali sarà data, dietro inchiesta fatta dai Ministri delle Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio *con decreto reale, che ne determinerà le condizioni di concessione e di esercizio.*

» Le amministrazioni di tali magazzini generali avranno facoltà di far eseguire vendite volontarie di merci ai pubblici incanti in conformità dell'articolo 3 della legge 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio.

» Esse potranno dare ricevuta per le merci depositate, e la proprietà di tali merci potrà essere trasferita ad altri con semplice girata di tali ricevute, senza che occorrano dichiarazioni od annotazioni preventive nei registri dei magazzini.

» A tali ricevute sarà apposta una marca da bollo da L. 1 e 50 la quale terrà luogo di ogni tasse di registro e bollo.

» Le amministrazioni summentovate rispondono alla dogana pei dazi, multe e spese. »

Ora, domando io se questa legge non dà al potere esecutivo facoltà non meno larghe di quelle che sarebbero date dalla legge in discussione?

Gli esempi adunque non mancano.

Il Senato mi dispenserà dal citare altri casi nei quali il potere esecutivo ebbe delle facoltà che non esito a chiamar discrezionali.

Si è fatta un'altra osservazione che mi preme di ribattere. Si è detto, che questa proposta di legge che discutiamo, distrugge tutta la nostra legislazione daziaria precedente. Io credo che questa sia stata un'accusa troppo esagerata.

Noi abbiamo nella legge doganale una varietà di questi depositi, più o meno franchi; troviamo due qualità di magazzini doganali, due qualità di magazzini privati ed abbiamo i magazzini generali; ci sono poi i capannoni; qui trattasi di un magazzino di deposito che, per l'uso cui deve servire, ha bisogno di maggiori facilitazioni. Ecco tutto.

Quello che si può affermare si è che con questa legge dei depositi franchi noi non facciamo che un'appendice ai porti per comodo del commercio marittimo, e credo che impropriamente si voglia dare a questa disposizione una natura diversa. E mi si permetta, poichè l'onorevole Finali ha parlato del commercio generale, che io esprima un concetto di un ordine più elevato.

Io dico, o signori Senatori, che i depositi franchi non sono istituiti a vantaggio del nostro commercio, ma che sono invece fondati a vantaggio del commercio generale. Tale è il carattere di queste istituzioni, e poichè questa è la loro destinazione e la loro natura, non possono esser posti se non là dove il commercio generale affluisce, e dove le navi e i carichi si affollano, dove il movimento commerciale è grandissimo. Ma, o Signori, l'Italia, permettetemi l'espressione, non è il molo dell'Europa che si stende nel Mediterraneo? Non approdano a questo molo le navi che vengono da tutte le parti del mondo? Nessun paese si interna più dell'Italia nel massiccio del continente europeo: la Francia è in fondo al Mediterraneo, la Spagna è atticciata e torosa, la penisola Balcanica è impermeabile: è l'Italia che congiunge l'Europa all'Asia e all'Africa.

E questa Italia, destinata al commercio mondiale, vi occupa ora un posto meschinissimo.

Il commercio delle nazioni più incivilite ammonta a 60 miliardi. L'Italia non vi figura che per la trentesima parte. Il nostro movimento commerciale raggiunge appena il decimo di quello dell'Inghilterra, il quarto di quello della Francia, il terzo di quello degli Stati Uniti, è al di sotto di quello dell'Austria, del Belgio, dell'Olanda.

Signori, vi sta innanzi una proposta che non implica menomamente una innovazione al nostro sistema daziario. Voi siete invitati ad accettare una proposta che in fine dei conti ha la proporzione di qualunque altra importante opera pubblica a favore del commercio di tutto il mondo civile. È stato detto che è quasi ridicolo che si manifestino tutti questi desiderî per togliere di mezzo la meschina formalità della registrazione. Eh! onor. Finali, io lo avrei voluto compagno a Genova per alcuni mesi, in cui v'ebbi gradevolissima residenza, e durante i quali ho dovuto toccar con mano tutte le difficoltà, tutti gli ostacoli che incontra il commercio marittimo.

Sono persuaso che se egli mi fosse stato compagno in quelle indagini, quest'oggi porterebbe una diversa opinione.

Egli chiama una meschina formalità la registrazione? Ma veda la legge doganale! Il manifesto non basta. La polizza di carico non basta.

La registrazione non si può fare *verbalmente* che dai passeggieri, in ogni altro caso la dichiarazione deve farsi in iscritto: bisogna esprimere la quantità e in tutte lettere e in cifre; bisogna firmarla; non ci vogliono raschiature; deve essere tenuta con la precisione di un libro di commercio. E questo non è che il principio, la dichiarazione. Poi viene la liquidazione dei dazî: bisogna visitar tutto, pesare o misurare o stimare tutto per liquidare la somma dovuta. E bisogna impiegare del tempo in tutte quelle operazioni: e chi non ha altro bisogno ed altro desiderio che di deporre provvisoriamente il suo carico, vuotare il bastimento per prendere un altro carico e guadagnare un altro nolo, pensi l'onorevole Finali se può essere soddisfatto.

Non dimentichiamo, Signori, che nella nostra marina stanno i nostri più vitali interessi!

Noi vi abbiamo molte centinaia di milioni impiegati. Io non voglio qui fare una valutazione del milione e 100 mila tonnellate che a tanto ammonta la capacità della nostra flotta mercantile; non voglio improvvisare

una cifra, ma certo non siamo molto lontani dal mezzo miliardo per i soli bastimenti, senza contare i carichi.

Dunque è una parte importantissima della fortuna nazionale che percorre tutti i mari, porta la nostra bandiera dappertutto, crea un'altra Italia al di là dell'Oceano, ove i nostri audaci ed economi navigatori hanno conquistato la stima di tutte le nazioni del mondo.

Io ho sentito con dolore uno degli oratori, parlando del porto-franco di Genova, accennare alla inutilità del lavoro che vi si compie, e giudicare impiegati in lavoro inutile coloro ch'egli chiama i fattorini del porto-franco, i quali egli vorrebbe applicati alle manifatture.

E si crede inutile quel lavoro, o Signori? È il servizio della marina nazionale fatto in terra; è quello stesso lavoro dei nostri costruttori navali, e di coloro che disimpegnano negli arsenali militari i lavori indispensabili alla marina da guerra.

La marina è un fattore potente della ricchezza e della forza nazionale, e sarà la fortuna del nostro paese, se per l'avvenire sapremo togliere di mezzo gli ostacoli che inceppano la sua libertà, che è sinonimo della sua prosperità. Fra quegli ostacoli si presentano le difficoltà doganali e lo stato dei nostri porti, i quali sono tanto inferiori ai porti forestieri.

Il porto di Genova, non esito a ripeterlo, è un porto da medio evo.

Si è parlato molto dei voti espressi dalle Camere di commercio, ed anche l'onor. Senatore Finali oggi ha citato i loro pareri, ed ho sentito un oratore giudicarli in modo molto severo.

Io non mi fermerò su questi ragionamenti, che si fanno sopra un Consesso elettivo.

Io comincierò a ricordare che c'è un voto sopra tutti autorevole, quello della Camera dei Deputati, col quale questa legge fu approvata. Ricorderò che una lievissima opposizione fu fatta alla legge, e il voto della Camera Elettiva per me sta certo al di sopra di quelli di tutte le Camere di commercio riunite del mondo.

Però io non posso associarmi a coloro che tengono in sì poco conto le Camere di commercio.

Esse rappresentano il ceto commerciale, si fondano sul principio elettivo, e quando sono nominate legalmente, e nelle forme prescritte dalla legge, qualunque sia il numero di elettori che si presentarono alle urne, sono la rappresentanza legale del commercio, ed io non posso a meno di tener conto di questa autorità elettiva, che esercita le attribuzioni deferitele dalla legge. E ne tengo tanto più conto, perchè sono un antico ammiratore del sistema parlamentare.

Ricordo sempre l'impressione su di me fatta da alcuni versi di Giovenale:

> Libera si dentur populo suffragia, quis tam
> Perditus ut dubitet Saenecam praeferre Neroni?

come non posso dimenticare quel che Macchiavelli diceva: « che il popolo difficilmente si sbaglia nella scelta delle persone. » Io sono fedele a queste teorie, e quindi non posso, torno a ripeterlo, non tenere in conto il voto delle Camere di commercio.

Ora verrò ad alcuni minori appunti fatti dall'onorevole Finali.

L'onorevole Finali ha trovato che v'eran quasi dei reati nelle pratiche usate nel porto-franco di Genova; che si andava persino alla pericolosa operazione di tingere il caffè e fare delle miscele di diverse qualità di zuccheri. Quanto al tingere il caffè l'onorevole Finali deve sapere che non si tinge sempre nel porto di Genova, spesso ci viene tinto anche dall'America, e su tutte queste pretese e pericolose sofisticazioni i migliori giudici sono in fin de' conti i consumatori, i quali sono anche più autorevoli del Parlamento su questa materia. Poi l'operazione più importante che si fa nel porto-franco non è la tintura del caffè, è la miscela del caffè. Un carico non contiene una identica qualità di caffè. Se ne trovano, nello stesso carico, di diverse qualità, quantunque della stessa provenienza.

Il commerciante nel porto-franco fa una comune di queste diverse qualità ed è perfettamente nel suo diritto; non ci perde niente la dogana, ci guadagna il commerciante.

Nè il consumatore può aver danno, e se vuole della merce più fina non ha che da darne la Commissione.

Quanto a quello che si pratica sulle miscele degli zuccari nei depositi franchi, l'osservazione più grave che si poteva fare era quella delle tare; ed ho visto una petizione che reclamava

contro questa differenza di dazio. Ma coll'ultima riforma, che io non ho esitato a lodare, l'appunto è tolto di mezzo.

Quanto alle miscele, delle qualità che si avvicinano al così detto numero 20, il danno è piccolissimo come mi venne dichiarato dal Direttore generale delle gabelle, che mi son fatto debito di consultare. E poi è diventato ancora minore dopo che vennero i zuccari egiziani, e scomparirà interamente, se nel misurare i dazi sugli zuccari (l'onor. Finali lo indovina) useremo un altro metodo, cioè quello che si dovrebbe usare nel tassare i vini: cioè la misurazione delle materie zuccherine, fatta astrazione dal colore. Ma questa è una questione gravissima sulla quale non intendo di pronunziarmi; dunque anche qui credo che gli appunti non valgano. C'è un altro appunto che è stato fatto dall'onor. Finali per far vedere che infine non meritava la pena di occuparsi di questo deposito franco a Genova, perchè undici dodicesimi del commercio sta fuori di esso: egli diceva, che il punto-franco serve a poco più di nulla.

Perfettamente, ma l'onor. Finali capisce che non vi può andare il carbone nel porto-franco ed il carbone entra in quantità enorme nel porto di Genova; ci sono delle merci escluse dal regolamento; non vanno nel porto-franco i tabacchi, non vanno i petroli ed altre merci. Faccia tutte queste deduzioni, e vedrà l'onor. Finali che la quantità di merci che va ancora nel porto è considerevole.

Io ho detto che non voleva entrare nelle cifre per valutare le conseguenze di questa obbiezione che ancora di recente venne mossa al porto-franco di Genova, che cioè il commercio non soffre per la sua abolizione: ma siccome si è tanto parlato della condizione del commercio, bisogna che metta sotto agli occhi del Senato alcune cifre anch'io, tre sole, per far vedere che non si va sicuramente indietro, ma siamo in un momento di sosta, e il Senato sa che l'arrestarsi nei miglioramenti corrisponde qualche volta a retrocedere; una armata che è obbligata a fermarsi non è destinata a vincere; in un movimento economico quando si verifica una sosta, bisogna temere un regresso.

Ora, io piglio tre grandi città marittime, Genova, Napoli, Livorno. Non ho che i conti dell'ultimo quadriennio, per la gran ragione che il Ministero delle Finanze ha qui solo una piccola parte della sua amministrazione, essendo le grandi amministrazioni finanziarie ancora a Firenze, e tutti i dati che occorrono da un giorno all'altro, è assolutamente impossibile di averli, perchè non si possono fare tabelle statistiche per mezzo del telegrafo. Or bene, cominciamo da Genova.

Nel 1873 le dogane diedero 22,820 mila lire; nel 1875, 22,449 mila lire. Evvi una diminuzione che però sparisce in confronto del 1874, e se vediamo il primo quadrimestre del 1875 non ci presenta un disavanzo. Lo noti l'onorevole Finali, il reddito del primo quadrimestre della dogana di Genova ci dà appena quanto basta per eguagliare quello dell'anno precedente con poche lire di differenza, il che non è un indizio buono.

Andiamo a Napoli. La dogana di Napoli, nel 1873 diede 10,375 mila lire e nel 1874 10,035 mila lire; il reddito dei quattro anni a un dipresso stazionario. Se guardo il primo quadrimestre, il reddito che si è verificato non è che 3,400 mila lire, locchè vuol dire che se il reddito annuo della dogana di Napoli si verificasse nelle proporzioni del primo quadrimestre si sarebbe un po' al disotto del reddito che si è verificato nell'anno precedente.

Veniamo a Livorno.

Qui le condizioni sono peggiori, perchè mentre il reddito del 1872 è di 9,408,000, del 1873 di 10,672,000, del 1874 di 10,570,000, nel 1875 scende ad 8,950,000, e il reddito del primo quadrimestre non ci dà che poco più di 3 milioni, lochè vuol dire che avremo un reddito di pochissimo superiore a quello del 1875, e notevolmente inferiore a quello dei due altri anni precedenti.

In queste cifre non ci è nulla di scoraggiante ma sono cifre che danno al Ministro l'avviso di non trascurare qualsiasi mezzo che possa, colla rimozione degli ostacoli, far procedere lo sviluppo del commercio.

Finalmente debbo rispondere ad un'ultima, non dirò accusa, ma ad un'ultima critica che mi ha fatto l'onorevole Senatore Finali, il quale, imitando gli esempi dati da altri, si è posto in una specie di contraddizione perchè dopo aver detto che il punto franco non doveva ammettersi, soggiunge poi che, ammettendolo, si deve estendere a tutte le città.

Ma se egli non lo ammette in proporzione ristretta, perchè questo male lo vuole estendere?

Senatore FINALI. Io non ho detto questo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi è sembrato che il ragionamento in fondo fosse questo, se non lo fu, rettifico.

Poi l'onor. Senatore Finali ha detto che si è tanto criticato quello che si era fatto, o che si era tentato di fare, e che forse ancora si spera di fare, cioè di dare l'esercizio delle ferrovie al Governo; si era tanto criticato egli diceva chi aveva avuto l'idea di mettere in pratica questo concetto; e fra le altre critiche si era tanto insistito sulle intenzioni di far valere l'influenza del Governo col mezzo di questa nuova e vastissima amministrazione, e adesso, dopo tante critiche, si adotta un provvedimento che merita le stesse osservazioni cioè le stesse censure.

L'onor. Senatore Finali ha soggiunto: come volete che si possa influire col nominare un sotto Capo stazione, un guardafreno od un cantoniere? Sono cose di nulla, come se a questo si limitasse l'influenza del Governo, quando avesse in mano l'esercizio di tutte le Strade ferrate dello Stato cioè di tutta quanta l'industria dei trasporti, le tariffe, le corse, gli orarî, tutto! L'influenza, io dico, assumerebbe delle proporzioni ben più colossali, onorevole Finali.

Ma egli dice, voi coi punti franchi volete farvi degli amici nelle città marittime, desiderate questo progetto anche per esercitare una influenza politica.....

Ma, onorevole Senatore Finali, se il Governo avesse avuto l'idea di esercitare un'influenza politica, avrebbe cercato di estendere questa disposizione invece di limitarla alle sole principali città marittime. Ma il Ministero attuale non segue i cattivi esempi, cammina diritto nelle sue vie ed ha perciò limitato al bisogno il provvedimento che stiamo discutendo, quindi è un concetto amministrativo che ha diretto il Ministero attuale, e non un concetto politico.

Ma dove sono queste principali città marittime? ci chiede l'on. Senatore Finali.

Egli ne annovera non meno di quindici, e crede che alle condizioni che sono poste da questo progetto di legge noi avremo quindici domande di depositi franchi. Non lo creda, onor. Finali. Ci vogliono dei grossi capitali per fondare questi depositi. I capitali in Italia non sovrabbondano, ce lo ha accertato l'onor. Senatore Rossi, quando ha detto che i capitali anche ipotecarii bisogna che paghino un interesse che passa il 6 per cento. Dunque, gran numero di domande non verranno sicuramente. Io poi piglio le cifre che mi danno i diritti marittimi e non trovo queste quindici principali città poste sul mare. Trovo che otto provincie pagano per diritti marittimi 2,500,000 lire.

E sapete quante sono le altre provincie che pure confinano col mare e dove si potrebbe applicare la definizione di principali città marittime?

Sono 32!

In Italia abbiamo 40 provincie che si possono chiamare marittime. Ebbene 8 provincie mi danno due milioni e 200 mila lire di diritti marittimi, le altre 32 provincie mi danno poco più di 400 mila lire.

Ma io non ho bisogno di molto studio per sapere dove sono le città marittime. Del resto l'onorevole Senatore Finali mi permetta di dirgli che tutta questa legge consiste nell'articolo 2 e nell'articolo 3.

Ora, gli articoli 2 e 3 danno al Governo, perchè la natura della legge lo vuole, dei poteri abbastanza estesi.

Capisco che l'onorevole Senatore Finali potrà non voler fare una questione politica di questa legge. Ma gli uomini politici non sono sempre liberi di farla o non farla una questione. La questione politica spesse volte viene da sè, e non si può evitare; capisco che l'onor. Senatore Finali dirà che non vuol fare questione politica ma non avendo fiducia, dovrà votar contro a questa legge e consigliare al Senato di respingerla.

Ma io spero che il Senato porterà un'opinione diversa; perchè torno a ripetere nella legislazione finanziaria, chi voglia esaminarla troverà che infiniti sono i casi in cui necessariamente bisogna lasciare molta libertà d'azione al potere esecutivo per non creare difficoltà al Governo.

Guardate alcuni articoli del Regolamento. Gli articoli 3, 4, 5, 27, 29; guardate la stessa tariffa e i poteri che ha il Governo di concedere o non concedere la riesportazione di alcune merci, dappertutto vi sono poteri più o meno estesi.

Vi citerò un esempio: fra le merci non indi-

cate nella tariffa c' è l' alcool; ora, considerate quale importanza può avere pel commercio del vino la importazione temporanea dell' alcool, la maniera di liquidare la restituzione dei dazi. Anche qui molto si concede all'azione del potere esecutivo.

Dunque io debbo concludere se si trova qualche cosa di vizioso in questa legge, questo appartiene alla natura della legge stessa, ed io spero che malgrado questi piccoli, ma inevitabili suoi difetti, il Senato vorrà assecondare la domanda del Ministero votando la legge.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Sineo per un fatto personale.

Senatore SINEO. Debbo respingere il supposto dell' onor. Senatore Finali che io abbia voluto recar sfregio all'antico Governo aristocratico di Genova, quando ho ricordato che da esso fu per la prima volta introdotto l' uso della registrazione nel porto-franco. Egli eccitava i nobili discendenti di quella gloriosa aristocrazia a voler vendicare l' immaginato sfregio. Ma io ho l' onore di possedere, sin dai miei giovani anni, tra i discendenti dell'antica aristocrazia genovese, ottimi amici, i quali certamente non potevano dare la stessa interpretazione alle mie parole.

Io ho dovuto ricordare un fatto storico, che cioè il provvedimento di cui si tratta era stato introdotto dal Governo aristocratico di Genova, perchè se fosse stato introdotto dai Governi rivoluzionarî posteriori, sicuramente il Re Vittorio Emanuele I non lo avrebbe riprodotto.

Era uso nel 1814 e nel 1815 di far rivivere tutto ciò che gli antichi Governi avevano stabilito, eliminando ogni cosa che provenisse dai Governi rivoluzionari.

L' antica aristocrazia genovese ha avuto gran parte alle glorie di Genova e dell'Italia. Per questo titolo essa ha diritto al nostro ossequio e alla nostra ammirazione. Ma può ben credersi, senza farle sfregio, che nell' anno 1863 i suoi rappresentanti non fossero informati ai migliori principî dell'economia pubblica. Io ho dovuto notare che da essi proveniva quell' erroneo provvedimento, per ispiegar come vi fu una interruzione disgraziata nelle prerogative giuste ed indispensabili dovute al commercio di Genova.

PRESIDENTE. La parola è all' onor. Senatore Migliorati.

Senatore MIGLIORATI. Vogliate, onorevolissimi Colleghi, accordare anco a me la vostra attenzione, onde io possa esporre brevemente al Senato le mie idee sul progetto di legge che ci occupa.

La ricchezza nazionale è frutto solo della agricoltura, delle manifatture e del commercio. La nostra tesi splendidamente esposta dagli illustri oratori che mi precedettero, si ravvolge unicamente sopra l'ultimo de' fondamenti, sul quale io basai la prosperità nazionale.

Nel nostro paese però il commercio latamente inteso è ancora nello stato di un fanciullo, il quale ha bisogno delle più industri e previdenti cure materne, onde, fatto adulto, possa misurarsi co' suoi maggiori fratelli, i quali dominano da assoluti signori nella maggior parte d'Europa.

I Say, gli Smith, e per aggiungere a tanta gloria i nostri, dirò pure e Cavour, e Rossi, e Boccardo e mille altri, tutti inneggiando alla potenza del nostro possibile commercio, parlarono delle difficoltà che vi erano a renderlo gigante, giacchè il commercio è, a spiegarmi con una immagine forse poetica, così sensibile, che un' aura meno facilmente appanna un cristallo, di quello che una misura non presa con tutta previdenza disturba l'andamento e la posizione di lui.

Io, non oratore e anzi nuovo a simili arringhi, vi parlerò liberi sensi in semplici parole.

E preso a modello quanto io vidi e presso di noi ed in esteri paesi, nella mia posizione diplomatica, vi dirò d'aver solo veduto felici i popoli, ai quali si diè tutti i mezzi onde godessero il franco esercizio della propria iniziativa, conciliando questa, ben inteso, cogli interessi dello Stato, sorgente comune del benessere universale.

La questione ora palpitante si è, se la istituzione de' punti franchi sia il miglior sistema per ottenere i possibili beneficî per ciascun commerciante senza nuocere alla finanza dello Stato.

Secondo me, la questione sarebbe per se stessa oziosa, giacchè osservai sempre che quando la Nazione è ricca, lo Stato è florido.

Nel caso concreto poi osservo, come tutte le piazze marittime del Regno, la maggior parte delle Camere di commercio, ed infiniti e sin-

goli individui dediti pure ai commerci, tutti in una voce sola invocano i punti franchi.

Può egli mai essere che Torino stessa, destinata, dopo l'apertura del Moncenisio, a divenire l'emporio del commercio francese di transito, e che Milano, quella Milano che può dirsi la sede continentale più eletta per i commerci italiani, può egli darsi, io dico, che, facendo un serio esame sopra l'utilità derivante anco a loro in un vicino avvenire dai punti franchi, possano avversarne l'istituzione?

Quale fiume ebbe mai a lamentare la ricchezza di quelle sorgenti che accrescono la potenza motrice delle maestose sue acque?

Pure, esaminiamo pacatamente le ragioni che si svolsero dagli avversari per combattere l'istituzione che io intendo di propugnare.

La divisa del nostro secolo è oramai *la massima possibile libertà commerciale*; sarebbe inutile il far qui l'apologia dei vantaggi che essa recò alle nazioni.

Oh! come io vorrei che la medesima, promessa dai governanti, desiderata come immenso beneficio dai popoli, non dovesse talvolta essere tarpata nelle sue esplicazioni dalle crudeli ragioni del finanziere!

Ma, l'Achille delle ragioni che si recano dagli opponenti per osteggiare i punti franchi, è una eccessiva tenerezza loro per i diritti di finanza, dimostrando che *punti franchi* e contrabbando nacquero fratelli germani in un parto solo.

Io veramente, persuaso della moralità del ceto commerciante, e della moralità in generale dei sorveglianti alla riscossione delle gabelle, non so persuadermi del gemino parto così temuto dagli opponenti.

Ma, ammettendo pure che nelle contingenze umane possa avvenire una qualche infedeltà, saranno esse poche goccie d'acqua che debbono ridurre a secco il nostro Tesoro?

Io poi, fatta l'esperienza, nelle varie mie pellegrinazioni o residenze, di quanto avveniva e in Europa ed in America, dovetti convincermi che il contrabbando non è fratello germano dei punti franchi, ma bensì dell'utilità ch'egli segue, con qualsiasi sistema si addotti, come l'ombra e il corpo.

Invano si credette da molti acuti finanzieri dell'Europa vecchia e della nuova, d'impedire con delle forme più o meno fiscali il trionfo del contrabbando.

L'antica Spagna vinse in questo genio inventivo tutti gli altri; pur tuttavolta le sue doppie di oro corsero all'estero, ridendosi degl'inceppamenti posti per il loro viaggio dal finanziere.

Il mezzo migliore per la prosperità dei commerci si è di lasciarli più liberi che si può, e far sì che le tariffe relativamente piccole tolgano ogni incentivo al genio malvagio dei contrabbandieri.

Potrei, se volessi dilungarmi, dimostrare come il contrabbando supposto, oltre a riuscire una taccia indecorosa per la Nazione tutta, apparisca anche una insinuazione d'impotenza governativa, la quale non può certo piacere agl egregi uomini, cui è affidata la parte esecutiva delle nostre leggi.

Ma quando io dovessi invece rivolgermi all'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, lo pregherei nell'interesse dell'erario e del commercio a meditare e studiare una riforma nella organizzazione amministrativa del personale doganale; come altresì di meglio regolare il sistema di ammissione nelle dogane degli agenti spedizionieri, onde essi non divengano una vera piaga del commercio, attesi certi abusi che da alcuni di essi, d'accordo cogli impiegati doganali, talvolta si praticano.

Sono del resto sicuro che l'onorevole Depretis, amante del vero e del giusto, e sempre sollecito per il bene pubblico, vorrà prendere in considerazione le mie osservazioni.

Poche risposte meritano coloro, i quali, a mostrare che nella nostra egualità sarebbe una riprovevole ineguaglianza la concessione dei punti franchi, ricorsero a strani sofismi, giacchè basta di far considerare a questi, come la natura sarebbe a parer loro una ingiustissima madre non privilegiando diversi popoli che abitano sulla terra dell'amenissima baia di Napoli, dell'azzurro mare di Genova, o meglio anche del Bosforo di Costantinopoli. La natura ha dato in diversi luoghi, diversi beni, diverse opportunità. L'arte di spandere il ben essere per tutti è di trarre profitto di ciò che può ottenersi nei diversi luoghi, onde dagli svariati vantaggi delle diverse posizioni si ottenga con reale armonia quel ben essere universale, il quale vi circonda tutti, siccome il sangue il

quale equabilmente circolando per tutto il corpo umano, produce in ciascuna parte di esso la vita e la floridezza che le è propria.

La ricchezza soggiace precisamente pur essa alle regole livellatrici della idraulica; fate quindi che un paese sia ricco, i vicini a lui parteciperanno della ricchezza del limitrofo; e, questa progredendo, parrà il ruscello che guidato con sapiente magistero vi innaffia alternativamente le aiuole fiorite di un vago giardino.

Finalmente un grave punto, onorevoli Colleghi, resta a trattare. Gli opponenti ai punti franchi credono che l'istituzione di questi sia la morte per l'industria nostra nazionale.

Amantissimo del primato del nostro paese, ho studiato attentamente un articolo sì importante; ma vi confesso che il mio ingegno non seppe afferrare in quella tenebrosa metafisica una ragione che lo appagasse. L'industria di un paese è dipendente dalla materia bruta ch'egli possiede, o che egli può agevolmente procurarsi, e dalla quantità del capitale circolante che gli è permesso di dedicare ai diversi suoi traffici industriali.

Ora, qual legame esista fra le semplici teorie, le quali dietro la scorta dei migliori maestri io esposi, e quelle degli opponenti, per me non so vederlo davvero. Vedo all'incontro come in altre epoche, e Genova e Venezia e Pisa e Firenze, per una opportunità propria, seppero popolare delle industrie loro il rimanente di Europa, e fare ricchi i proprî paesi in benemerenza delle franchigie che accordavano loro le leggi del proprio paese.

So bene quanto l'epoca nostra differisca da quella per molti riguardi; conosco pur troppo le concorrenze per noi temibili; pur tuttavia io sono fermo nel pensiero, che mi viene pur confortato dagli stessi industriali liguri e toscani, che gli inceppamenti d'ogni genere non faranno giammai prosperare le industrie; convinto per conseguenza che la maggioranza del nostro paese divida queste mie idee, io prego il Senato ad accettare la legge dei punti franchi, mentre posso assicurarlo che queste mie opinioni non sono un omaggio al paese ove io nacqui, ma il risultato delle intime mie convinzioni.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Sento che alcuni desiderano la chiusura; domando prima se il Senato l'appoggia.

(È appoggiata.)

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non ho che due parole a dire.

L'onorevole Senatore Migliorati mi ha indirizzato due domande, od almeno due raccomandazioni. Coll'una vorrebbe fosse provveduto ad un migliore ordinamento delle forze doganali; coll'altra, se ho bene inteso, mi ha eccitato a provvedere al servizio degli spedizionieri.

Posso rispondere, quanto alla prima raccomandazione, che sta quasi in pronto un progetto di legge, già oggetto di studio del mio antecessore. Gli studi si continuano, e all'aprirsi della nuova Sessione questo progetto di legge, che riforma l'ordinamento delle forze doganali, sarà presentato al Parlamento.

Riguardo al servizio degli speditori, io terrò conto del desiderio manifestato dall'onor. Senatore Migliorati; debbo però fargli notare che ho sotto gli occhi un Decreto del 14 gennaio 1864 col quale tutti i regolamenti anteriori a quell'epoca, tutte le norme che disciplinavano i servizi che gli speditori prestavano nelle Dogane furono con un tratto di penna abrogati.

Su questa materia ne saprebbe dire qualche cosa l'on. Senatore Finali; io però studierò ancora questo argomento; e senza poter prendere alcun impegno, vedrò in altra occasione di esporre al Senato quali saranno i resultati degli studi che mi propongo di fare.

Senatore MIGLIORATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIGLIORATI. Ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio della compiacenza avuta nel darmi delle assicurazioni alle semplici raccomandazioni che mi sono permesso di fargli.

Senatore CABELLA. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Dopo il discorso dell'onorevole Senatore Finali io invocherei la facoltà di parlare.

Certamente i discorsi che sono stati pronunziati a favore del progetto di legge, hanno

tolto la necessità di una povera parola quale sarà la mia; pure desidererei di rassegnare al Senato varie riflessioni che non sono state ancora fatte. Prego perciò la bontà dell'on. Presidente a volermi accordare la parola.

PRESIDENTE. Bisogna che io faccia osservare che la parola poi spetterebbe all'onorevole Senatore Pepoli: ad ogni modo interrogo il Senato....

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Quanto a me dichiaro di buon grado che giunto a questo punto, rinuncio alla parola, riservandomi soltanto di fare alcune osservazioni quando verranno in discussione l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale ed il primo articolo della legge. E reputo far cosa grata al Senato non convertendolo per colpa mia in un punto franco, e prosciogliendo gli stenografi dall'obbligo di registrare le mie parole.

Pregherei però il Senato a volere accordare la parola all'illustre Senatore Cabella, come l'ha accordata dianzi all'onorevole Senatore Finali.

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura della discussione riservando la parola, come è uso, al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore DE CESARE. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola per una mozione d'ordine.

Senatore DE CESARE. Io direi che si potrebbe accordare la parola domani al Senatore Cabella e al Relatore dell'Ufficio Centrale, dichiarando chiusa la discussione generale.

PRESIDENTE. Faccio notare all' onorevole Senatore De Cesare che il riservare la parola all' onor. Relatore dell' Ufficio Centrale sia cosa che gli viene quasi di diritto ; però, quando si domanda la chiusura, è naturale che non vi può essere altra eccezione ; quindi coloro i quali credono di voler riservare la parola all' onorevole Senatore Cabella, potranno votare contro la chiusura ; ma io non posso mettere ai voti la chiusura se non nel modo che è stata chiesta. Pertanto, coloro i quali credono di approvare la chiusura, sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e contro-prova, la chiusura non è approvata.)

PRESIDENTE. Stante l' ora tarda, si rimetterà alla tornata pubblica, che si terrà domani al tocco, il seguito della discussione di questo progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 6 1[2).

XXXIV.

TORNATA DEL 14 LUGLIO 1876

Presidenza del Vice-Presidente DE FILIPPO.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge: Istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno — Comunicazione del Senatore Brioschi Relatore — Discorsi dei Senatori Cabella e Caracciolo di Bella a favore del progetto — Chiusura della discussione generale — Discorsi del Senatore Brioschi, Relatore e del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Parole per fatto personale dei Senatori Brioschi e Lampertico — Dichiarazione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze — Discussione dell'articolo primo — Considerazioni ed emendamenti del Senatore Ferraris, respinti dal Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Ferraris e controreplica del Ministro — Proposte di votazione per appello nominale e per divisione dell'articolo primo — Avvertenza dei Senatori Miraglia, Balbi-Piovera, Casati e Spinola — Proposta del Senatore Duchoqué appoggiata dal Senatore Astengo — Ritiro della dimanda sul modo di votazione — Approvazione del paragrafo 1, del II e del III, e dell'intero articolo — Ordine del giorno proposto dal Senatore Rossi all'articolo 2, respinto dal Ministro delle Finanze — Ritiro dell'ordine del giorno — Schiarimenti chiesti dal Senatore De Luca e forniti dal Ministro delle Finanze — Approvazione dei rimanenti articoli fino al 6 inclusivo ultimo del progetto — Squittinio segreto del progetto di legge dianzi discusso — Risultato della votazione — Protesta dei Senatori Ricci e Pepoli sulla validità di essa — Ripresa della seduta sotto la presidenza del primo Vice-Presidente Eula — Riconvocazione del Senato pel dimani per decidere sulla validità della votazione.*

La seduta è aperta a un' ora e 1/2.

È presente il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e successivamente intervengono i Ministri della Guerra, dei Lavori Pubblici, della Marina, d'Agricoltura, Industria e Commercio, dell'Interno, degli Affari Esteri e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI dà pure lettura del seguente sunto di petizioni.

N. 109. La Camera di commercio ed arti della provincia di Teramo fa istanza al Senato onde ottenere che le disposizioni della legge sui contratti di Borsa sieno estese anche agli altri contratti commerciali conchiusi fuori Borsa.

110. La Giunta municipale di Spezia fa istanza perchè il Senato voglia approvare il progetto di legge sull'istituzione dei depositi franchi.

Fa omaggio al Senato il prefetto di Milano di 12 copie degli *Atti di quel Consiglio provinciale*.

Seguito della discussione del progetto di legge: Istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge:

Istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Prendo la parola per fare una dichiarazione. Sono giunte alla Presidenza del Senato altre due petizioni in favore del progetto di legge in discussione; l'una della Giunta municipale di Spezia, l'altra di molti commercianti di Livorno.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Cabella.

Senatore CABELLA. Onorevoli Colleghi! Innanzi tutto io debbo ringraziare il Senato del favore che mi ha fatto concedendomi la parola prima che venisse chiusa la discussione generale; favore che egli ha inteso fare certamente, non alla mia persona, ma al rappresentante della città di Genova, la quale è più d'ogni altra interessata nella presente discussione, ed ha dovuto, volente o non volente, sostenere gli onori della battaglia. Volle il Senato che l'ultima parola non fosse negata a chi rappresenta la sede principale del commercio italiano, e nella quale fu creata e fiorì per secoli la istituzione che ora si tratta di far rivivere. A nome di Genova ne ringrazio il Senato.

È oggi il quinto giorno della discussione.

Un progetto di legge desiderato, non da Genova soltanto, come alcuni oratori vollero far credere, ma da tutte le piazze marittime italiane, (fra le quali Livorno, che inviò una petizione firmata da 1400 negozianti, e Venezia che lo raccomanda caldamente colle deliberazioni de' suoi rappresentanti e coi voti de' suoi principali commercianti ed industriali): un progetto dovuto alla iniziativa di 123 Deputati, accettato dal Ministero, combattuto nell'altro ramo del Parlamento da un solo Deputato quasi per dovere di ufficio, votato a grande maggioranza, nel silenzio dei cessati Ministri che si erano pur dimostrati titubanti, questo progetto di legge trova inopinatamente nel Senato una potente opposizione.

Non vi dissimulo, o Signori, che Genova ne fu commossa profondamente. All'annunzio che l'Ufficio Centrale con una maggioranza di 4 sopra 5 voti aveva deliberato di respingere il progetto, Genova si domandò attonita quale potesse essere il motivo di un voto così inaspettato. E perdonatelo, o Signori, alla commozione che nasce da un grande e vitale interesse minacciato, in quei primi momenti si è creduto che gli interessi del commercio potessero correre pericolo di essere sacrificati ad una questione politica. Quest'apprensione per altro cessò presto, perchè i Genovesi hanno troppa stima di questo onorando Consesso, per credere che una questione tutta commerciale ed economica si voglia tramutare in una guerra di partiti politici. Oh certamente il Senato sa che gl'interessi del commercio e dell'industria sono superiori alle lotte dei partiti e non devono servir loro di pretesto! Per ciò non può esser questo il motivo per cui i punti franchi abbiano qui trovata tanta opposizione.

È in nome dell'industria nazionale che si è bandita la guerra ai punti franchi; è l'assalto venne d'onde meno si aspettava. È nel Piemonte e nella Lombardia che fu provocata e studiosamente alimentata un'agitazione, che non aveva ragione di essere. Queste provincie si distendono alle spalle del porto di Genova, ch'esse un giorno si compiacevano di chiamare il loro porto, che sono interessate alla sua prosperità, poichè è il loro scalo naturale, e serve a tutte le loro importazioni ed esportazioni. Chi avrebbe mai potuto sognare che sarebbero insorte a combatterlo? Doloroso spettacolo, che non ha esempio altrove. In Francia, Lione non ha mai invidiate le spese che a centinaia di milioni si profusero per Marsiglia, e non sognò mai che quel porto potesse nuocere alle sue industrie! In Inghilterra, Manchester non fu mai gelosa di Liverpool, nè lo ha mai combattuto in nome delle sue manifatture!

Quest'agitazione è seria? Io ne dubito. Son troppo noti i suoi autori, i mezzi di cui si servirono, le circolari che diramarono, gli sforzi che fecero per ottenere adesioni. Voi conoscete troppo quanto possa in queste materie l'iniziativa. L'agitazione nata in un centro solo, si è irradiata, per opera de' suoi fautori, ai centri minori, che seguirono l'impulso come le pecore di Dante.

E quel che l'una fa, e l'altre fanno
. . . . . .
Semplici e quete e lo 'mperchè non sanno.

La vera, la seria industria non si è punto

commossa. Gli industriali, che sanno, cosa era il porto-franco di Genova, e cosa saranno perciò i punti franchi che si vogliono creare a somiglianza di quello, si meravigliarono, che si facesse tanto rumore contro di essi a nome dell'industria. Ne avete la prova, o Signori, nelle petizioni degli industriali Genovesi e Veneziani, i quali non solo si rifiutarono di aderire alle circolari che dal centro suddetto erano pur dirette ad essi perchè concorressero alla lotta; ma ricorsero unanimi al Senato, pregandolo a voler dare il suo voto in favore dei depositi franchi, dicendo che non potevano in alcun modo nuocere, ed anzi avrebbero molto giovato alle industrie nazionali. Eppure sono essi quelli che meglio d'ogni altro conoscono questa istituzione, e che sarebbero i primi a soffrirne il danno se veramente potesse nuocere.

Entriamo nella questione; e innanzi tutto poniamone esattamente i termini, poichè da questo dipende il ben risolverla.

Si è voluto dare ad essa artificiosamente un'indole ed una estensione che non ha.

L'Ufficio Centrale e l'onorevole Finali dissero che con questo progetto di legge si voleva distruggere una legislazione che conta già tre lustri.

L'onorevole De Cesare pensò che i depositi franchi costituivano un protezionismo a rovescio, cioè a favore del commercio contro l'industria.

All'onorevole Lampertico parve che la questione si rannodasse ai principî fondamentali della scienza economica; che si dovesse discutere in occasione dei trattati di commercio; e ne trasse occasione per insegnarci con gran dottrina e con una facondia che io gli invidio, le origini razionali e storiche degli emporî commerciali.

Ma, o Signori, tutte queste cose non hanno a che fare col progetto di legge che stiamo discutendo. Dirò col poeta: *non est hic locus*. I principî sono fuori di controversia. Non si vuol punto mutare il nostro sistema legislativo. I depositi franchi non hanno che fare cogli emporî di cui ci parlò l'onorevole Lampertico.

La sola questione sottoposta alle nostre deliberazioni è ridotta ai seguenti termini: si può permettere o no il deposito delle mercanzie, senza la formalità preventiva della registrazione, al loro arrivo nei porti principali d'Italia, in un luogo di custodia, donde non possano uscire senza essere riesportate all'estero o senza pagare il dazio? Così la pose l'onor. Casalini nell'altro ramo del Parlamento.

« La vera questione è questa; egli disse: il pagamento del dazio si deve unicamente commettere alla vigilanza e tutela degli agenti doganali, ovvero, oltre alla vigilanza degli agenti, si deve avere un'altra tutela, cioè la registrazione della merce, la cauzione pel pagamento del dazio? »

Ed in verità la questione è questa; non ce n'è altra. Anzi essa è anche più ristretta: imperocchè il decreto 1. agosto 1875 ha già permesso di prescindere dalla registrazione al momento dell'arrivo della merce, autorizzandone il deposito temporaneo in quelli che esso chiama *capannoni*. Il deposito senza registrazione per un tempo, se non indeterminato, almeno sufficiente al negoziante per provvedere alla sua mercanzia è dunque già autorizzato.

Più ancora! quando si richiedono i depositi franchi non vuol dire che la mercanzia possa entrare in questi depositi senza alcuna registrazione. Vedremo fra poco che il regolamento del 1863 stabiliva severissime formalità prima che la mercanzia potesse entrare nell'antico porto-franco di Genova, che altro non era se non il tipo dei depositi franchi, quali ora voglionsi instituire.

Voi vedete adunque a quali minimi termini si riduce la questione! Lasciare al commercio nei porti marittimi una piccola porzione di quella libertà che, se non fossero gl'interessi delle finanze, dovrebbe avere intera! Vedere se questa piccola porzione di libertà che si lascierebbe al commercio possa in verun modo compromettere gl'interessi delle finanze o quelli della industria nazionale.

Fa veramente meraviglia, che una questione così semplice siasi voluta allargare a confini sì sterminati, da chiamare l'istituzione dei punti franchi la rovina delle finanze, la liquidazione dell'Italia economica, la distruzione di tutto il lavoro legislativo di 15 anni! È un metodo vecchio quello dei nemici di una istituzione innocente, di esagerarne gli effetti per ispaventare i timidi e gli ignoranti.

Cominciando dall'ultima accusa, parmi veramente che adottando il presente progetto di legge, tutta la nostra legislazione rimanga

intatta; imperocchè resta l'abolizione delle città franche, resta l'istituzione dei magazzini generali, restano intatti i regolamenti doganali; anzi l'istituzione dei punti franchi non sarebbe che l'applicazione degli articoli 1 e 93 del Regolamento doganale 11 settembre 1862, tuttavia in vigore, che conservavano il porto-franco di Genova, e ne estendevano la istituzione nelle abolite città franche; non sarebbe che la esecuzione del Regolamento 16 luglio 1863, che stabiliva le discipline speciali per il detto porto-franco.

A che tende in sostanza questo progetto se non a conservare una eccezione stabilita da questi due regolamenti, dei quali, il primo porta la firma di Sella, e il secondo di Minghetti? Una eccezione dovuta alla iniziativa di quegli stessi Ministri, che nemmeno poi si mostrarono apertamente avversi alla istituzione dei depositi franchi, quando il progetto ne fu presentato per iniziativa parlamentare?

È vero che sopravvennero poi la legge dell'11 maggio 1865, che ordinava la conversione del porto-franco di Genova in magazzino generale, e quella del 19 aprile 1872, che stabiliva il termine di tre anni per questa conversione. Ma prima che scadesse il triennio, 123 Deputati presentarono il presente progetto appunto per impedire i danni che dall'esecuzione di quelle leggi si prevedevano. E questi danni si avverarono, e furono così gravi che il cessato Ministero dovette provvedervi col decreto del 1 agosto 1875, il quale derogò al rigore delle dette leggi e fece concessioni che molto si avvicinano alle disposizioni che formano l'oggetto della legge ora in discussione.

Chi può dire dopo ciò che da noi si voglia distrutto il lavoro di tre lustri?

Ma, se ciò fosse anche vero, sarebbe forse una buona ragione per respingere il progetto? Se noi avessimo sbagliato strada, non dovremmo cangiarla? È appunto una falsa via quella in cui ci siam posti quando colle leggi del 1865 e 1872 si derogò agli articoli 1 e 93 del Regolamento doganale, e si rese inutile quello del 1863. Importa ritornare sui primi passi.

Questo progetto di legge sarà un grande benefizio. Esso porrà le piazze marittime in grado di potere, non dico sostenere la concorrenza colle piazze estere, ma almeno reggersi stentatamente contro la loro prevalenza.

Trieste, è ancora città franca. Marsiglia possiede vastissimi bacini, ed anche i depositi franchi sotto nome di *hàngars*, dei quali ha pur sentito il bisogno quantunque sia dotata di potentissimi mezzi, che a noi mancano, mediante i quali prevale talmente, che rende a noi impossibile la concorrenza. Londra, malgrado i suoi *docks* immensi, ha riconosciuta la necessità di avere accanto ai medesimi dei vastissimi cameroni per il deposito delle merci fuori della linea doganale, che corrispondono ai depositi franchi.

Volete allora negare ai nostri porti il mezzo unico che loro rimane per lottare colla concorrenza straniera?

Nel commercio marittimo sta la ricchezza e la potenza delle nazioni. Dov'esso fiorisce, fioriscono pure tutte le industrie; senza di esso anche le industrie periscono. Guardate l'Inghiterra. Essa è la signora del commercio marittimo; e per questo appunto essa ha anche il primato nell'industria agricola; e nessun altro popolo la supera in ogni altro genere d'industrie. Se non potete far altro a pro del commercio marittimo, lasciategli almeno la maggior libertà compatibile colle necessità delle Finanze.

Ma questa sarebbe una franchigia, e noi le abbiamo abolite tutte, disse l'onorevole Senatore De Cesare, che si dichiarò nemico di ogni maniera di franchigia. Ebbene, anche questo, o Signori, è un errore che si cerca d'insinuare negli animi vostri. Non si tratta di franchigie. Le franchigie io non le intendo che in due modi; cioè: o esentando gli abitanti di una città dall' obbligo di pagare i dazi sulle cose che consumano, e si hanno allora le città franche; oppure esentando dal dazio certe mercanzie.

Qui non si tratta nè dell'una, nè dell'altra cosa. Si tratta solo di autorizzare il deposito libero delle mercanzie prima di introdurle entro la linea doganale, perchè il negoziante deliberi se a lui convenga di riesportale o di introdurle pel consumo. Non è una franchigia, non è un privilegio, non è un favore; è un resto di libertà, lo ripeto, che si lascia al commercio, di quella libertà ch'esso dovrebbe avere intera, di quella libertà tanto necessaria alla sua vita che un celebre ministro di Francia, volendo frenare i suoi impiegati che colle fiscalità tor-

mentavano i negozianti e nuocevano così anche alle finanze diminuendo le rendite delle dogane, scriveva loro: lasciate libero più che potete il commercio; anzi lasciatevi un po' ingannare da esso: *soyez un peu dupes du commerce*; parole che dovrebbero essere stampate in lettere d'oro negli uffici di dogana.

Ditemi, o Signori, se il commerciante volesse lasciare a bordo della nave la sua mercanzia, chi potrebbe impedirglielo? Nessuna legge o regolamento l'obbligherebbe a scaricare le merci in un tempo determinato; ma se egli si appigliasse a questo partito, dovrebbe sopportare gravissimi danni quali sarebbero i noli enormi e le enormi *stallie* che dovrebbe pagare alla nave.

Or bene, i depositi franchi vengono in suo soccorso. Il negoziante può scaricare in essi quelle merci che non potrebbe, senza enorme spesa, custodire a bordo della nave. Esse stanno in questi depositi come se fossero ancora a bordo della nave. Può così il negoziante provvedere al proprio interesse prima di vincolare la sua mercanzia nei magazzini della dogana.

Voi vedete adunque, o Signori, che non si tratta di franchigia, ma di quella libertà che senza danno d'alcuno deve lasciarsi al commercio se si vuole che esso viva.

L'on. Senatore Rossi ha detto che in nessun altro luogo si ha esempio di quest' istituzione. La cosa non è vera, perchè esistono gli *hangars* di Marsiglia, e i *cameroni* di Londra. Ma fosse anche vero. E che perciò? Perchè rinunzieremmo noi ad un istituto d' origine italiana, che ha reso sì eminenti servigi al commercio, sol perchè non fosse altrove?

Rimosse queste generali obbiezioni, scendiamo ora al vivo della questione. Cos' è il *deposito franco* che trova in questo Consesso sì fiera opposizione?

È una domanda che siamo costretti ancora a farci, perchè nel corso di questa discussione abbiamo sempre sentito ostinatamente confondersi i depositi franchi colle città franche e colle fiere franche, quantunque questa confusione, che si vuol insinuare ad ogni costo, sia stata mille volte confutata.

No, nò; ripetiamolo ancora una volta, nulla di comune ha colle città franche il deposito franco.

Esso non è altro che un tratto di terreno, posto fuori delle linea doganale, circondato da alte mura, il quale non ha che due porte, l'una per l' ingresso, l' altra per l' uscita delle mercanzie, guardate non solo da molte guardie ma da agenti doganali; sicchè è impossibile che nulla v'entri o ne esca senza il controllo della dogana.

In questo recinto sono depositate e custodite le merci finchè non siano destinate alla riesportazione o al consumo. Se la merce è riesportata, è ben giusto che non paghi alcun dazio, e nessun danno ne viene alle finanze e molto meno alle industrie. Se la merce è destinata al consumo, allora essa paga il dazio come qualunque altra.

Ma se la cosa è così, fa veramente stupore la crociata che si è bandita ai punti franchi. Io non so comprendere allora perchè non si domandi l' abolizione anche dei magazzini generali, i quali pur godono di quasi tutte queste franchigie. L' unica differenza che passa tra i magazzini generali e i depositi franchi è questa: che in quelli bisogna pesare, numerare e verificare le merci e farne registrazione nei libri della dogana prima d' introdurvele; ed invece, nei depositi franchi la merce vi entra senza bisogno di quella rigorosa registrazione.

Ora, se tutta l'importanza di questo progetto di legge consiste nella dispensa dalla registrazione, se in ciò solo differiscono i magazzini generali dai depositi franchi, esaminiamo il perchè di questa concessione che per questi ultimi si domanda dalle piazze marittime.

Ve lo dico in due parole, onorevoli Colleghi. È una necessità assoluta del commercio marittimo: è una condizione per esso di esistenza e di vita. La grande quantità delle operazioni commerciali, che nelle grandi piazze marittime si fanno ogni giorno, rende impossibili le verifiche, i pesi, le misure, le registrazioni di ogni merce al suo arrivo e al suo sbarco, con tutte le formalità che accompagnano queste operazioni, senza una perdita enorme di tempo e di spese.

La mercanzia appena arriva in porto ha bisogno di essere prontamente sbarcata. Nel risparmio di tempo e di spese sta il segreto della prosperità commerciale. È condizione di vita o di morte. Il commercio va dove si fa più presto e si spende meno.

I trasporti marittimi si fanno per mezzo della

navigazione a vapore e a vela. I piroscafi hanno una navigazione periodica; non possono fermarsi che il tempo determinato dal loro orario; devono ripartire a giorno ed ora fissa; le mercanzie destinate al porto da cui essi devono ripartire, bisogna che sieno in breve ora sbarcate dal loro bordo. Vi sia o no l'assenso del proprietario, la mercanzia è sbarcata. Rimane sulle calate o sulle barche, esposta a tutti i pericoli, finchè non trova un luogo dove rifugiarsi. Dai bastimenti a vela deve pure la mercanzia essere scaricata entro un dato termine, passato il quale il ricevitore è obbligato di pagare al capitano quel correspettivo giornaliero di quel dritto che cioè nel linguaggio commerciale prende nome di *stallie*, e rappresenta l'indennità dovuta alla nave per il ritardo, indennità gravissima che può bastare da se sola a convertire in perdita una operazione lucrosa.

Voi intendete facilmente, o Signori, dopo ciò l'assoluta necessità che la mercanzia appena giunta sia sbarcata e messa a magazzino senza il menomo ritardo. Il commercio fugge dai porti ne' quali ciò non può farsi.

Gli arrivi dei bastimenti a vapore nel porto di Genova nell'anno 1873 furono 1830, vuol dire 150 al mese, cinque al giorno, e misurarono 657,000 tonnellate. I bastimenti a vela che nello stesso anno entrarono in quel porto furono 5,740 della complessiva portata di 710,000 tonnellate.

Facilmente si comprende che in una sì vasta mole di quotidiane operazioni, in mezzo a questa continua incessante moltiplicità di arrivi, di partenze, di sbarchi e d'imbarchi, è impossibile che intervenga la dogana a misurare, pesare, verificare e registrare le merci. Il commercio ne sarebbe annullato.

Vi è un altro motivo che rende indispensabili i depositi franchi: il bisogno di quel lavoro preparatorio che nel linguaggio mercantile si chiama *condizionare* la mercanzia, il che vuol dire metterla in quella condizione che essa deve avere prima di essere riesportata in altro luogo ed offerta ai consumatori. Rendono necessario questo lavoro molte ragioni; purgare le merci dalle avarie; separare la parte sana dall'avariata; dimezzare i fusti, le casse, i colli per agevolare le spedizioni; fare le cerne e gli assortimenti che richiede il consumo, ecc.

La necessità di questi lavori venne riconosciuta dal cessato Ministero, che fu costretto, onde non dare un colpo troppo mortale al commercio, ad accordare i temperamenti che si leggono nel decreto 1. agosto 1875. E come fare questi lavori in presenza degli agenti doganali, mediante verbali, che accertassero ogni più minuta variazione dello stato della merce? Non basterebbe il tempo, non basterebbe uno esercito d'impiegati: ed ogni inesattezza, ogni errore darebbe luogo a continui verbali di contravvenzione, a liti, a multe, a vessazioni di ogni genere.

Da ultimo il deposito delle merci fuori della linea doganale è reso necessario dai cali, ai quali esse sono soggette o per propria natura o per cause estrinseche naturali o accidentali; e che nel sistema della registrazione assoggettano il negoziante a dover sopportare, oltre il danno della diminuzione del peso, oltre quello del dazio sopra una mercanzia che non ha più, anche quello delle multe che le dogane gli infliggono per il peso mancato: senza aggiungere che talvolta il negoziante sarebbe costretto a pagare delle multe anche per il peso che si trovasse maggiore di quello che per errore si fosse notato al tempo della registrazione.

Queste, o Signori, ed altre molte che potrei aggiungere, sono le ragioni che rendono necessaria al commercio nelle piazze marittime la libertà dei depositi franchi prima che la mercanzia entri nella linea doganale.

Questa necessità fu riconosciuta or sono cinquant'anni, quando venne fuori quello che si chiamava in allora Manifesto camerale del 1. ottobre 1825, di cui vi parlò l'onorevole nostro Collega Astengo.

L'obbligo della registrazione fu allora abolito per tutte le mercanzie (art. 9) ad eccezione di otto sole specie descritte nell'art. 1. E per tutte poi le merci indistintamente si diede la libertà assoluta di dimezzare e condizionare i *fusti, casse ed altri contenenti*, senza nessuna sorveglianza della dogana. E sapete perchè furono concedute queste larghezze? Perchè, è detto nel proemio, *la rigorosa esecuzione del regolamento più non sarebbe attualmente conciliabile colle variazioni alle quali andò soggetto il commercio*. Sei anni di esperienza provarono allora che queste larghezze aveano accresciuta

la prosperità del commercio, senza punto nuocere alle finanze o all'industria nazionale.

E perciò sei anni dopo, il Manifesto Camerale 31 ottobre 1831, che soppresse in modo assoluto per tutte le merci l'obbligo della registrazione, diede piena libertà al commercio, facendo del porto-franco di Genova un vero deposito franco. Della loro gratitudine a Re Carlo Alberto per tal beneficio vollero i genovesi far perpetua testimonianza con quella lapide di cui vi parlò l'onorevole Astengo.

Volete voi sapere, o Signori, chi fu il Consigliere di questa grande riforma? Fu il Direttore della dogana! Sì, o Signori fu un Direttore che da 36 anni reggeva la dogana di Genova che nominato a tal ufficio dalla Repubblica Genovese, fu conservato al suo posto dall' Impero francese, e poi dal Governo Piemontese dopo la dedizione della Liguria al Piemonte e che vi fu mantenuto malgrado suo per più anni dopo che avea date le sue dimissioni, finchè stanco, cessò dall'andare all' ufficio. Ebbene questo abilissimo tra i Direttori, che voleva bene quanti Capellari e quanti Rotondo sono e saranno, sapete voi cosa disse allora? Disse che la formalità della registrazione era perfettamente inutile nell' interesse delle Finanze; che era una molestia imposta al commercio con immenso suo danno senza vantaggio dello Stato, ch' era anzi un grande spreco di spesa e una gran perdita di tempo, a puro danno delle Finanze.

Ecco i consigli di quell' egregio impiegato, che dovrebbe servire di tipo a tutti gli ufficiali di dogana. Ma se nel 1831 fu riconosciuta la necessità dei depositi franchi, voi comprendete, o Signori, quanto debba essere cresciuta in oggi, dopo che la mole, la quantità e la rapidità delle operazioni sono immensamente e senza paragone aumentate. Basterebbe a mostrarlo da se sola la navigazione a vapore, che nel 1831 appena cominciava, e che in oggi è sì potente.

Questo appunto è il giudizio che fece quell'eminente uomo di Stato che si chiamava Camillo Cavour, e che l' Italia ebbe la fortuna di avere a capo del Governo nei supremi momenti del suo risorgimento. Il regolamento doganale del settembre 1862 è ancora una sua ispirazione. È il frutto del suo intelletto, de' suoi studi, frutto che noi abbiamo avuto dopo la sua morte, ma che fu da lui preparato. E fu allora ch' egli volle conoscere la istituzione che ora si tratta di ristabilire. Non volle fidarsi a relazioni altrui, venne a Genova, ne visitò il porto-franco (così si chiamava allora), studiò la sua storia, la sua indole, i suoi regolamenti; acquistò la convinzione ch' esso era uno dei più stupendi trovati del genio commerciale italiano, e trasse dai suoi studi e dalle sue convinzioni la conseguenza, che questa istituzione non solo meritava d'essere conservata a Genova, ma che doveva essere estesa a quelle piazze marittime che avrebbero perduto il privilegio di città franche. Questa, o Signori, è la genesi degli articoli 1 e 93 del regolamento del 1862.

Questi pensieri del grande uomo di Stato non furono compresi da coloro che pretesero essere i continuatori della sua politica, e quindi abbiamo avuto il triste ritorno ad antichi pregiudizi nelle leggi del 1865 e del 1872.

Ma il deposito franco, si dice da alcuni, è per le piazze che ne saranno dotate un privilegio. Non mi fermerò a quest' accusa troppo vittoriosamente combattuta dagli oratori che mi precedettero. Mi fermerò invece ad un'altra fatta dall'onor. Senatore Lampertico. Al quale parve che l'istituzione dei depositi franchi fosse un impulso artificiale diretto a spostare il corso naturale del commercio per favorire un porto a danno d'un altro. Lo statista, egli dice, deve a tutti gli interessi un eguale trattamento, ed astenersi da qualsiasi impulso artificiale diretto a rivolgere ad un punto un' attività che, abbandonata a sè stessa, si rivolgerebbe ad un altro.

Se questa nuova teoria potesse essere adottata, non so dove potrebbe arrestarsi la sua applicazione. Per essere conseguente a se stesso l' on. Senatore Lampertico dovrebbe proporre l'abolizione anche dei magazzini generali; imperocchè sarebbero anch'essi un impulso artificiale diretto a rivolgere il commercio ai luoghi dove essi fossero istituiti, e a danno delle città che non ne fossero dotate. Se non si deve creare nessun comodo al commercio, se nulla si deve fare per favorire questa grande arteria della ricchezza sociale, oh! allora desistiamo dalla lotta colle nazioni rivali: abbandoniamo ad esse incontrastato il mercato europeo; ritorniamo allo stato che ci diè la natura. Non

curiamo i nostri porti; non facciamo nulla che per essi non abbia fatto la natura; non rade, non moli, non calate, non difese, non opere, che possano mettere qualcuno d'essi in grado di sostenere la concorrenza dei grandi porti stranieri. Sarebbe un impulso artificiale.

Poco importa che il Governo di Francia abbia speso centinaia di milioni per far di Marsiglia il primo porto del Mediterraneo. Poco importa che l'Austria conservi a Trieste il privilegio di città franca, e spenda pure per quel porto somme enormi, onde vincere i porti italiani. L'Italia deve astenersi da ogni artificio per procacciarsi anch'essa qualche porto che possa emulare Marsiglia o Trieste.

Oh! se qualche Marsigliese o qualche Triestino ascoltasse dalle nostre tribune queste teorie, certo ne sarebbe ben lieto; poichè ne indurrebbe che giammai con questi principii nè Genova, nè Venezia potranno contendere a Marsiglia e a Trieste il primato della navigazione e del commercio; e porterebbero alle case loro questa lieta notizia che gli Italiani, per non creare impulsi artificiali, si contentano che i loro grandi porti di Genova, Venezia, Livorno, Palermo, Ancona, si riducano alle condizioni del porto di Talamone.

Ah egregi Colleghi, creare dei grandi porti italiani, arricchirli dei mezzi che sono richiesti dalle esigenze del commercio, dotarli di quelle istituzioni che, come i depositi franchi, possono attrarre ad essi la navigazione ed il commercio, non è dare impulsi artificiali: è esercitar la tutela che ogni Governo deve agli interessi del proprio paese.

Dopo aver dimostrato che l'istituzione dei depositi franchi non offende alcun diritto ed è necessaria al commercio, nessun'altra questione rimane fuorchè questa; se possano essi recar danno alla finanza o alla industria; come hanno preteso dirlo quelli, che non so bene per quali più vere ragioni osteggiano il progetto di legge.

All'intendere questa strana accusa noi ci siamo interrogati in qual modo i depositi franchi possano recar questo danno.

Potrebbe forse esso derivare dall'istituzione in se stessa e per sè stessa? Certamente no. Io non ho inteso dir da alcuno che i depositi franchi per la natura stessa della loro istituzione possano recare nocumento alla finanza o alla industria. E in verità non saprei come ciò potesse accadere, imperocchè se la mercanzia esce dai depositi franchi per essere riesportata, le finanze non hanno ragione di chiedere il pagamento del dazio; se la mercanzia n'esce per essere introdotta al consumo paga il suo dazio: le finanze quindi non possono risentirne alcun nocumento.

E quanto all'industria come può nuocere ad essa che le mercanzie rimangano per qualche tempo depositate in un locale sotto custodia fuori della linea doganale? Non solo essa non ne riceve alcun nocumento, ma anzi può grandemente giovarsene; imperocchè gli industriali possono essi stessi (e così fecero per lo addietro) depositare in questi punti franchi le materie prime, delle quali un giorno avranno bisogno per i loro opificî. E questo appunto vi dicono gl'industriali Genovesi e Veneziani. Permettetemi, o Signori, che vi legga un paragrafo della memoria che fu presentata a questo Consesso da tutti gl'industriali di Genova: « confidiamo che le nostre apprezzazioni saranno ritenute dalle EE. VV. come le più attendibili, perchè fondate sull'esperienza nostra personale; ed essendo i nostri interessi identici a quelli di tutti i principali fabbricanti ed industriali del Regno, non possono meritare la taccia di municipalismo.

« Noi quindi affermiamo a senso di verità e di giustizia, « che il *porto-franco* di Genova non fu mai di danno alle industrie, ma loro tornò anzi utile, facilitando l'esistenza dei depositi di materie grezze e di altre merci estere necessarie alle industrie medesime; che lo stesso avverrà dei *punti-franchi*, purchè siano retti da norme savie e prudenti a somiglianza di quelle che vigevano nel *porto-franco* di Genova; che nessuna agevolezza ne deriverà al contrabbando, il quale, come è ben noto, si fa di preferenza sui molti punti di frontiera, ove esistono scarsi mezzi di sorveglianza, e non dai grandi emporii, ove tali mezzi esistono facili e costanti; che, tolto così lo spauracchio del contrabbando (ed il minor reddito della dogana di Genova, dopo la soppressione del *porto-franco*, ne è la più luminosa di tutte le prove), cade per sè il timore e la fantasmagoria, che i *punti-franchi* abbiano ad essere *la rovina delle industrie nazionali, delle finanze, e la liquidazione dell'Italia economica.* »

Così parlano coloro che davvicino conoscono

l'antico porto-franco di Genova! Essi vi dichiarano solennemente che, ben lungi dal nuocere all'industria, tornava di grande utilità alla medesima, per il deposito delle mercanzie delle quali essa aveva bisogno per le sue manifatture.

Ma se i depositi franchi non possono per sè medesimi recar danno nè alle finanze, nè all'industria, da qual parte può venire questo danno?

Dal contrabbando! Ecco la grande accusa; la sola che si è cercato insinuare negli animi di coloro che non conoscono cosa siano i depositi franchi! Ecco lo spauracchio che si fa balenare agli occhi dei timidi! Accusa ingiusta, che non può esser fatta di buona fede da chi per poco voglia esaminare l'indole dell'istituzione, e che si traduce in una calunnia che si fa alla medesima. Debbo io confutarla? Già venne distrutta completamente dagli onorevoli oratori che mi hanno preceduto. Perciò non ripeterò le cose da loro dette, e dirò solo che, poichè non vi sono altre accuse, non può il Senato negare il suo voto alla legge.

Per convincervi che questa paura del contrabbando è un pretesto a cui manca ogni fondamento, non avete, o Signori, che a prendere in mano il regolamento del 1863 sul porto-franco di Genova. Voi vedrete di quante cautele si erano circondate le finanze, sia per l'entrata delle merci, sia per la loro custodia, sia per la loro uscita, onde rendere impossibile ogni contrabbando.

L'entrata delle merci non poteva aver luogo che per una sola porta, guardata non solo da molte guardie, ma da agenti doganali (art. 3). Le merci provenienti da mare non potevano entrare nel deposito, se non si presentava copia autentica del manifesto di bordo (art. 4). Per le mercanzie provenienti da terra dovevano osservarsi le formalità degli articoli 31, 34 e 47 del Regolamento doganale (art. 5).

L'entrata della mercanzia doveva esser provata con un attestato degli agenti doganali (art. 6): le merci tosto entrate erano verificate, e pene severissime erano inflitte per le differenze che si riscontrassero colla copia del manifesto.

Le cautele per la custodia delle mercanzie durante il deposito erano le seguenti: visita ad ogni tempo ad arbitrio degli agenti (articoli 7 e 18); apertura dei magazzini in ore determinate, dalle 8 del mattino alle 5 di sera; loro chiusura a due chiavi, delle quali una al proprietario, l'altra alla Camera di commercio (art. 9); le chiavi delle due porte del porto-franco, custodite dal capo della dogana (art. 9); permesso della Camera di commercio per avere il diritto di esercitare il commercio nei magazzini del porto-franco (art. 11); obbligo a chi voleva esercitare questo commercio di dichiarare la specie, e di prestar garanzia per gli obblighi che ne derivavano verso la dogana (art. 11); vietato ai facchini ed altri inservienti il servizio nel porto-franco senza licenza della Camera di commercio (art. 12); vietato l'ingresso agli ecclesiastici, alle donne, ai servitori senza la permissione della stessa Camera (art. 13); sovrintendenza data alla Camera di commercio per la amministrazione e direzione degli affari nell'interno del porto-franco (articolo 17).

Cosa vuol dire tale sovrintendenza? Vuol dire l'interesse delle dogane affidato a quel corpo che più di ogni altro ha interesse di escludere il contrabbando!

Infine, pene severissime per quali siansi contravenzioni scritte negli articoli 21 e 22.

Da ultimo escludevano ogni possibilità di contrabbando dal porto-franco le seguenti garanzie per l'uscita delle mercanzie: permesso della dogana (art. 10); osservanza delle disposizioni degli articoli 24 e 25 del regolamento doganale (detto articolo); le cautele e le pene minutamente sancite in otto articoli, dal 19 al 26.

Quest'analisi del Regolamento del 1863, vi prova, o Signori, che le merci sono assoggettate nei depositi franchi a rigori anche più severi che nei magazzini generali, e che perciò non havvi in quelli ragione di temer contrabbandi che non s'abbia pur ad avere in questi.

La sola differenza sta nella esenzione dall'obbligo della registrazione. Ma gli oratori che mi hanno preceduto vi han detto che questa registrazione non preserva le finanze dal contrabbando che solo può farsi in grande scala colla connivenza degl'impiegati doganali, ed anzi la facilità, poichè fatta una volta la falsa registrazione il contrabbando non può trovare più ostacoli.

Se non che, già lo notammo, è un errore

che la merce possa entrare nel punto franco senza alcuna registrazione. La registrazione si fa in base ad un documento autentico qual'è il manifesto di bordo.

Questo documento, voi lo sapete, forma una delle principali carte che ogni capitano deve avere al suo bordo; compilata sulla polizza di carico firmata dal capitano e dai caricatori al luogo di partenza; garantita dalle verificazioni fatte dagli uffici doganali nel luogo stesso, e che perciò ha quasi fede pubblica.

Ma, a mostrare che il timore del contrabbando nei depositi franchi è un fantasma senza consistenza vi è un'ultima considerazione che basta per tutte, ed è la esperienza.

La storia del porto franco di Genova dovrebbe bastare da se sola ad allontanare ogni timore.

Quand'è che sorse questo famoso istituto? Chi lo ha creato? Il Banco di S. Giorgio! quel Banco tanto lodato da Macchiavelli come una delle più grandi istituzioni sociali.

Ebbene, sapete voi quando e perchè il Banco di S. Giorgio pensò alla creazione del porto franco? Quando divenne proprietario delle rendite doganali; quando la Repubblica di Genova gli cesse l'esercizio delle dogane! Ed è appunto per meglio provvedere alla riscossione dei dazi ch'egli immaginò doversi costruire un luogo di deposito fuori della linea doganale, dove le merci fossero collocate prima di essere soggette al dazio.

L'esperienza corrispose al concetto. Il porto franco servì mirabilmente all'interesse dello Stato, e alla prosperità del commercio. L'uno e l'altro vi trovarono il loro tornaconto. Ve lo provi l'importanza che, in Genova, Governo e popolo, misero sempre alla conservazione di questo istituto.

Nel 1805 quando Genova si diede alla Francia i Consigli della Repubblica posero per condizione alla dedizione la conservazione del porto franco.

Quando la Liguria pel trattato di Vienna fu riunita al Piemonte, fu scritta in quel trattato la condizione che il porto franco fosse conservato. La legge del 1862 venne inconsultamente a sopprimere un istituto che l'Europa aveva creduto degno d'essere conservato per patti internazionali.

L'editto del 30 dicembre 1814 che conservò il porto franco ai Genovesi fu l'esecuzione di questi patti. Il Governo piemontese lo riconobbe sì utile al commercio e allo Stato, che ben lungi dal pensare a sopprimerlo ne allargò i benefizi colle già ricordate patenti dell'ottobre 1825 e dell'ottobre 1831.

Ed il regime di libertà assoluta inaugurato nel 1831, conservato cogli articoli 1 e 93 del Regolamento doganale del 1862, durò fino al l'aprile del 1875!

Dopo una sì lunga esperienza, e dopo mezzo secolo di libertà assoluta data al porto franco di Genova senza che ne abbia mai scapitato l'interesse delle finanze o dell'industria, perchè mai si vuole oggi condannare questa istituzione che smentisce colla sua lunga storia le accuse di contrabbando e di danno alle finanze e all'industria?

Creata da chi aveva la rendita delle dogane, conservata ed allargata come un grande benefizio dai Governi che si sono l'uno all'altro succeduti, garantita dai trattati, come si è fatta ad un tratto così esiziale?

Come va che in cinquant'anni di libertà nel porto franco di Genova nessuno dei Governi che si succedettero siasi mai accorto di quella rovina che gli oratori di parte avversa pretendono ora rivelarci dopo che la legge è stata votata dall'altro ramo del Parlamento?

E sopratutto poi, come mai gli industriali del Piemonte e della Lombardia aspettano oggi ad accorgersi dei malefici influssi dei depositi franchi sulle loro industrie? ah Signori, la industria ligure, la piemontese, la lombarda sono nate e cresciute sotto il regime del porto franco di Genova. E come avrebbero potuto salire a tanta prosperità se fossero vere le accuse che si fanno a quel regime? La verità ve la dicono gli industriali liguri, che per potenza e ricchezza di stabilimenti non hanno nulla da invidiare agli altri, e che sarebbero stati i primi danneggiati, come più vicini alla sorgente del danno; eppure vi attestano solennemente che quelle accuse sono false.

L'esperienza del passato ci deve dunque rassicurare che nei depositi franchi non si fa e non si può fare contrabbando nocivo alla industria ed alle finanze.

Oh non è già nei depositi franchi che si possa fare il contrabbando.

Esso si fa per tremila miglia di coste marittime, e per la lunga cerchia delle Alpi.

L' onorevole Casaretto vi disse ieri in qual modo si faccia in Lombardia col Cantone Ticino. Nell'altro ramo del Parlamento questo fantasma fu distrutto da sette oratori ai quali niuno seppe rispondere. Uno di questi adduceva un argomento senza replica.

Il contrabbando si fa, diceva egli, o evitando, o corrompendo, o ingannando gli agenti della dogana. Ora, si evitano meglio gli agenti dove essi son rari che dove siedono in gran numero a custodia di una porta. È più facile corromperne uno o due sopra una estesa linea di confine, che dieci o venti uniti insieme, là dove l'uno serve di guardia all'altro. E quanto finalmente all'inganno, esso è più facile assai in un tumultuario sdoganamento allo sbarco, che in un deposito dove la merce può essere con tutta calma verificata, prima d'essere introdotta entro la linea doganale.

E basti su questo argomento tolto a pretesto per combattere i punti franchi.

Ma un altro obietto si è fatto da un altro oratore.

I depositi franchi, si disse, sono una istituzione che si crea in antagonismo e a danno dei magazzini generali; costituiscono un privilegio a favore delle città marittime, e con grande scapito delle città interne che vedranno disertati e resi inutili i loro magazzini generali. Anche questo, onorevoli Colleghi, è un errore. Le due istituzioni sono affatto diverse e possono coesistere; l'una anzi gioverà all'altra.

I magazzini generali sono presso di noi ancora al dì d'oggi piuttosto un desiderio che una realtà. Noi abbiamo il nome, non la cosa; li abbiamo regolati con una legge prima che essi esistessero.

E non possono ancora avere esistenza vitale perchè ne manca la condizione essenziale, cioè un commercio abbastanza ricco e vasto per alimentarli. Se gli amministratori di questi istituti credessero di vantaggiarli con una guerra ai depositi franchi, s'ingannerebbero assai, perchè una tal guerra finirebbe per rovinarli, contribuendo a diminuire con inutili inciampi, con molestie e vessazioni il commercio dal quale solo possono sperare alimento. Favorendo invece la creazione dei depositi franchi nelle piazze marittime, possono sperare di veder migliorare le loro condizioni. Le due istituzioni hanno uno scopo diverso. I magazzini generali hanno uno scopo e un carattere quasi giuridico; facilitando, nei luoghi di grande attività commerciale, la celerità delle operazioni colle fedi di deposito e pegno che sopprimono la necessità della reale consegna delle merci. I depositi franchi invece sono ricoveri nei quali la mercanzia fa sosta prima di entrare nella linea doganale, e nei magazzini generali. Sono una istituzione meramente *portuaria*, come lo disse felicemente l'onor. Presidente del Consiglio, che nulla pregindica e nulla toglie alla istituzione sorella, ed anzi le serve come antemurale.

Parmi, o Signori, di poter conchiudere che il progetto di legge di cui discutiamo meriti il voto del Senato.

Noi non mutiamo nulla alla nostra legislazione al nostro sistema doganale. Anzi, conserviamo quello antico stato che durò fino al 1875.

Non facciamo che mantenere in vigore gli articoli 1 e 93 del Regolamento doganale del 1863, che è pur tuttavia la base di tutto il nostro sistema daziario. E ciò senza alcun danno della finanza e dell'industria nazionale; anzi, con vantaggio dell'una e dell'altra.

Respingendo invece questo progetto, noi rechiamo un danno incalcolabile al commercio, il quale non può aver vita prospera e rigogliosa senza libertà.

E questo danno già si è avverato, o Signori, come ora vi dimostrerò, appena fu posta ad esecuzione la legge del 1872.

E non sarà il commercio solo a soffrirne: poichè è una suprema legge economica che il commercio e l'industria corrano sempre le medesime sorti, e questa non possa fiorire dove l'altro langue. Gli industriali lombardi, che non osano domandare e sostenere il sistema di protezione, tentano giungere a questo sistema per vie indirette, inceppando la libertà del commercio, opponendosi al libero deposito delle merci estere. È questo forse il vero motivo della loro opposizione, non il timore del contrabbando o del danno che possa venirne alle finanze.

Sperano vendere meglio i prodotti delle loro industrie, creando molestie all'entrata dei prodotti esteri. E non s'accorgono che ciò tornerebbe a loro danno, anzichè a loro vantaggio; poichè il danno del commercio è il danno di

tutti, e prima d'ogni altro dei consumatori e degli industriali.

Ho detto che la soppressione del porto-franco di Genova fu dannosa alle finanze e al commercio. L'onorevole Finali ha creduto poterlo negare e pretese trarne la prova da cifre che si riferiscono alle rendite delle dogane e alle condizioni generali del commercio italiano. Io non lo seguirò in questa via, perchè non mi pare opportuno.

Basti solo il ritenere che il nostro commercio è ancora in proporzioni molto meschine paragonato a quello delle altre nazioni.

L'Inghilterra con 32 milioni d'abitanti ebbe nel 1873 un movimento commerciale di 15 miliardi e 347 mila lire.

La Francia con 36 milioni di abitanti ebbe nello stesso anno un movimento di 9 miliardi e 400 milioni. Il Belgio con 5 milioni di abitanti raggiunse la somma di 4 miliardi e 600 mila lire, e l'Italia con 26 milioni di abitanti non ebbe che la povera cifra di due miliardi e mezzo.

Voi comprendete perciò la necessità di non creare ostacoli al commercio italiano, che si trova ancora al confronto delle altre nazioni in così povere condizioni. È Genova che fa una gran parte di questo commercio. Vediamo quali conseguenze ebbe per essa nel 1875 la soppressione del suo porto-franco.

Esso fu soppresso il 19 aprile 1875, nei 12 mesi che precedettero quest'epoca (i registri della Camera di commercio ne fanno fede) il movimento delle merci nei magazzini del porto-franco fu di 396,894 quintali. Nei 12 mesi che seguirono il movimento negli stessi magazzini divenuti magazzini fiduciari della dogana fu di quintali 209,466, vuol dire poco più della metà!!

Esaminiamo ora il movimento commerciale del porto. Esso andò crescendo dal 1870 fino al 1874. Nel 1870 le importazioni furono 260 milioni e 700 mila lire, nel 1874 ascesero a 323 milioni ed ottocento settantatrè mila lire.

Dopo il 19 aprile 1875 questa ascensione cessò; il movimento di aumento si arrestò. Le importazioni nel 1875 montarono a soli 308 milioni e mezzo, con una diminuzione di 15 milioni e più!

Se poi confrontiamo tutto intiero il movimento commerciale delle due annate 1874 e 1875 in importazioni, esportazioni e transito, abbiamo i seguenti risultati che hanno un troppo chiaro significato.

Le importazioni soffrirono, come abbiam detto, nel 1875 una diminuzione di 15 milioni e mezzo in confronto dell'anno precedente; e ciò perchè? La risposta è evidente. Nel 1875 cessata la libertà del porto-franco, le merci cominciarono a disertare la nostra piazza. Le esportazioni invece, da 64 milioni e 870 mila lire a cui erano ascese nel 1874 si aumentarono nel 1875 fino a 75 milioni. Per qual motivo, se non perchè il commercio fu costretto a riesportare le merci che non potevano essere assoggettate alle nuove molestie doganali?

Il commercio di transito, da 18 milioni a cui era salito nel 1874, discese a 12 nel 1875. Anche questo è un effetto della tolta libertà del porto-franco, che favoriva il transito.

Se finalmente gettiamo uno sguardo sulle entrate della dogana di Genova, qui pure troviamo la prova del danno recato al commercio dalla soppressione del porto-franco.

Ascoltate.

Nei primi quattro mesi del 1874, le entrate della dogana di Genova ascesero a 6,700,000 lire. Nei primi quattro mesi dell'anno 1875 si ebbe un costante aumento che per l'intiero quadrimestre ascese a lire 700 mila. Sopravviene la soppressione del porto-franco: comincia la diminuzione.

Nel maggio 1874,	L.	1,847,000
Nel maggio 1875,	»	1,491,000
Nel giugno 1874,	»	1,707,000
Nel giugno 1875,	»	1,528,000
Nel luglio 1874,	»	2,047,000
Nel luglio 1875,	»	1,646,000

Il Ministero si spaventa della diminuzione complessiva del semestre; concede la larghezza del decreto 1, agosto 1875 e tosto le entrate doganali migliorano e se non riprendono l'aumento nel primo quadrimestre, eguagliano almeno, dall'agosto al dicembre, le somme riscosse nei cinque mesi corrispondenti del 1874.

Questi risultati sono troppo eloquenti, o Signori, per provarvi queste due verità: che i depositi franchi arricchiranno lo Stato ed aumenteranno i prodotti dei dazi; che la soppressione del porto-franco di Genova ha infatti recato alle Finanze un danno gravissimo. E così

dev'essere, perchè è una legge economica che il commercio fiorisca colla libertà e si perda con danno di tutti ove essa gli sia tolta. Se gli avversari del progetto si propongono lo scopo di creare ostacoli al commercio, intendo e trovo logica la guerra che fanno ai depositi franchi. Ma se con ciò credono di migliorare le sorti delle loro industrie con un nuovo genere di protezionismo, cadono in un deplorabile errore, e saranno essi i primi a sentirne gli effetti funesti.

Io non voglio più oltre stancare la pazienza vostra. Concluderò pregando caldamente il Senato a votar questa legge. Egli renderà, così facendo, un grande servigio allo Stato, al commercio, all'industria italiana. E contribuendo col suo voto ad accrescere la prosperità del paese, avrà ben meritato della patria.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Caracciolo di Bella.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Il Senato supporrà, lo spero almeno, che, al punto in cui è giunta la discussione, e dopo le vaste proporzioni che essa ha preso, io non intendo di fare un lungo ragionamento, nè di mettere la mia parola alla pari di quella degli autorevoli ed eloquenti oratori che mi hanno preceduto. Ma, io sono tratto a mantenere l'iscrizione presa al banco della Presidenza, da una parola del personale mio amico, l'onorevole Senatore De Cesare, il quale disse nella tornata di ieri, che erano sorti a parlare in favore di questo progetto solamente oratori liguri. Lo disse, per altro, prima che sorgesse a parlare l'on. collega Costantini. Ma egli aveva dimenticato due fatti che si produssero in questa discussione. Il primo cioè: che fra quelli che presero a difendere questo progetto di legge, nella prima tornata, fu l'illustre nostro collega l'onorevole Senatore Vacca, il quale con la sua consueta eloquenza lo sostenne. Il secondo fatto, che l'onorevole Senatore De Cesare ha dimenticato (e in questo è molto più perdonabile), fu che io, napoletano, presi la modesta iniziativa di questa discussione in quella tornata che provocò la convocazione straordinaria del Senato. Quindi io credo di dover dire qualche brevissima parola, per sostenere il voto che io sarò per dare in favore di questo progetto di legge, perchè il Senato sappia che io ho coscienza del fine che voleva conseguire.

Ho ascoltato con religiosa attenzione tutti quelli che parlarono contro il progetto di legge e debbo sinceramente dichiarare, che nessuno degli argomenti che intesi svolgere e trattare potè rimuovere il concetto che io presi da principio favorevole a questa legge.

È stato detto che lo stabilimento dei depositi franchi era un privilegio. Si permetta un rapido riassunto di tutti gli argomenti che furono addotti.

In verità io non comprendo come il ritornare, anche in modo limitato, nel diritto comune, possa considerarsi come un privilegio, sopratutto attesa la differenza che corre tra la città franca e il punto franco, nel quale i consumatori sono esclusi dalla concessione che si fa della franchigia.

Un privilegio vi è, un monopolio vi è, nei depositi franchi, come nei porti-franchi; ma questo privilegio, questo monopolio è la vicinanza del mare; è uno di quei monopolii che gli economisti chiamano naturali, che debbono essere la base di un liberale sistema economico della nazione, e nel cui sviluppo ed incremento, consiste lo sviluppo e l'incremento della prosperità nazionale.

Il Senatore De Cesare, addusse l'opinione del Genovesi e del Broggio, contraria allo stabilimento dei punti franchi: ma l'onorevole De Cesare, che mi dispiace di non vedere al suo banco, sa, meglio di me, che il Genovesi e il Broggio non combatterono lo stabilimento dei depositi franchi come privilegio, ma lo combatterono invece, in nome di quei principî della scuola mercantile, che oggimai nella scienza ha pochissimi seguaci, e non credo neppure che l'onor. De Cesare appartenga al numero dei suoi fautori.

Del rimanente, tutto questo, pare a me, sia questione di parole, o se volete piuttosto una questione ideologica. Non si tratta di sapere se la concessione dei punti franchi debba oppur no riguardarsi come un privilegio; è una questione dirò accademica, se volete: ma si tratta di sapere se la loro istituzione nuoce, oppur no, alle finanze dello Stato ed alla industria nazionale.

Ma fu detto: nuoce alla industria nazionale; è una protezione a rovescio, perchè favorisce la merce estera a detrimento della merce nazionale. Ma, o Signori, le merci estere si cam-

biano con le merci nazionali; quindi il deposito franco non fa altro che facilitare ed agevolare i cambi, e conseguentemente risponde a quella libertà che costituisce una spontanea divisione del lavoro fra i diversi mercati del mondo, che distribuisce egualmente i capitali, e che per conseguenza giova alla produzione dei paesi tutti, perchè incoraggia ciascuna nazione a produrre quello che è nei limiti della propria specialità.

Questo principio, o Signori, che è il principio costitutivo della scuola liberale economica, è un principio assoluto. Non so se la teorica della *evoluzione* si può applicare alla natura, ma certamente non si può applicare alla logica perchè i dettami di questa sono necessari, e come tali invariabili e superiori all'arbitrio dell'esperienza.

Ma oltre a ciò il porto-franco favorisce alcune industrie particolari quali sono le miscele, i travasi, le depurazioni, la tintura ed altre simili.

Disse l'onorevole Finali, che alcune di queste industrie non gli sembrano morali, ma gli sembrano ingannevoli, come la tintura del caffè e le depressioni dello zuccaro. Ma io faccio osservare all'onorevole Finali, che queste industrie si esercitano tanto nei porti-franchi quanto nei punti franchi.

È stato detto e ridetto, che la sola differenza che esiste tra i punti franchi ed i magazzini generali, si è questa, che nei primi, le merci non sono soggette a registrazione, nei secondi, sì; ma ciò non toglie che nei secondi si possano fare travasi, miscele, e tutto quello che è permesso di fare nei primi.

Si è parlato anche delle Camere di commercio, relativamente ai punti franchi; ebbene fra le Relazioni delle Camere di commercio, presentate all'Ufficio Centrale, vi è anche quella parte favorevole della Camera di commercio di Torino.

Cosa dice quella petizione? Dice che la medesima concessione che si vuol fare a Genova, che lo stesso beneficio dei punti franchi, sia dato a Torino. Esso non domanda che la legge venga respinta ma soltanto modificata, e si dice così:

« Il commercio della città di Torino, ecc.

Si vede bene adunque che i Torinesi i quali se ne intendono, e non sono punto contrari ai punti franchi. Ora, non intendo dire che si debba approvare questo temperamento dei vagoni piombati; è una questione strettamente riservata; non c'entro, ma dico che i Torinesi non domandano che non si istituiscano i punti franchi a Genova, ma vorrebbero bensì che il punto franco di Genova si prolungasse fino a Torino.

L'organismo industriale, o Signori, si forma molto lentamente; è opera di generazioni, quindi noi non dobbiamo troppo repentinamente slanciarci nel regno dell'avvenire, sperando e volendo che questo organismo industriale si formi immediatamente. L'incremento, l'impulso che noi possiamo dare alla prosperità nazionale, sapete, o Signori, quale è, ed in qual ramo dell'industria possiamo acquistare subito dei vantaggi considerevoli? Nel commercio di transito. Il Ministero degli Esteri ha pubblicato nel 1864 un rendiconto dell'industria italiana nei vari porti dell'estero: in questo libro che io raccomando all'attenzione del Senato, vi sono le relazioni statistiche formate in tutti i consolati, nell'intento di dare un ragguaglio esatto e completo di tali industrie. Ebbene, apparisce da questo libro, o Signori, che dagli scali d'Oriente le esportazioni che si fanno in Italia sono così importanti che vengono immediatamente dopo quelle della Francia e dell'Inghilterra; però non prendiamo da questi dati statistici un troppo lieto argomento, poichè la maggior parte delle merci che vengono specialmente dal porto di Alessandria importate per l'Italia, e soprattutto i cotoni, non sono destinati per l'Italia stessa, ma per altri paesi, segnatamente per la Svizzera e per la Germania.

Si vede inoltre che queste esportazioni dagli scali d'Oriente per l'Italia, sono in aumento continuo dal 1870 in oggi. E di ciò non dobbiamo meravigliarci, poichè, la posizione geografica d'Italia, le condizioni del Mediterraneo e il movimento commerciale oggi sono tali, che necessariamente debbono recare questo beneficio all'Italia.

Ed è questo, o Signori, che noi dobbiamo promuovere, noi dobbiamo designare ai negozianti esteri e specialmente a quelli d'Oriente quali sono i punti, quali sono le linee, per le quali questo commercio di transito deve immediatamente tracciarsi e compiersi, e vi è pericolo nell'indugio, poichè tutti sanno e tutti

m'insegnano, che il commercio, una volta che ha stabilito le sue vie, difficilmente le cambia.

Del resto, a questo punto io debbo fermarmi perchè cotesto tema fu svolto con tanta maestria, e con tanta eloquenza dall'onorevole Ministro delle Finanze, che veramente io non potrei che indebolire e scolorire le cose da lui dette con sì gran magistero.

Dirò una parola del contrabbando.

Io non me ne intendo punto del contrabbando (*risa*). Sono al dissotto dell'onor. Lampertico, il quale poi è dottissimo in tante altre cose che io non so che imperfettamente; sebbene anch'io non abbia mai fatto il contrabbando nemmeno di un arancio, pure ne intesi parlare in diverse circostanze, e mi è parso in verità di dover conchiudere che il maggior contrabbando non sia quello che si fa nei depositi stessi direttamente al mercato, ma sibbene quello che si fa all'estremo limite della zona doganale od alla frontiera terrestre, quando le merci rientrano in frode o per negligenza, o per connivenza dei doganieri.

Ora, l'obbligo della registrazione evidentemente non garantisce la finanza dello Stato, contro questa specie di contrabbando, poichè esso si opera fuori del deposito franco, come si opera fuori dei magazzini generali, fuori di qualunque porto.

Tutti conoscono quali sieno i mezzi per evitare il contrabbando; cioè una buona amministrazione, e le tariffe basse.

Anch'io ho nella mia prima gioventù inteso nominare Don Mauro Luigi Rotondo, il quale deplorava il contrabbando che si operava nell'antico reame di Napoli. Ma certamente l'on. Senatore De Cesare sa che questo contrabbando non si operava tanto, nè nella scala franca di di Napoli, nè nella città franca di Messina, quanto principalmente nei porti dell'Adriatico, ed in specialità in Molfetta, patria del ripetuto Mauro Luigi Rotondo. Quindi è che l'abolizione della scala franca di Napoli e della città franca di Messina, non bastarono punto a far diminuire il contrabbando in quel Regno, e l'on. Senatore De Cesare sa, che quello che realmente lo fece diminuire si fu la riforma doganale del 1840, in forza della quale furono diminuite molto sensibilmente le tariffe.

Il rimedio quindi da opporre al contrabbando si è questo, onor. Senatore De Cesare, e non già l'impedire che si stabiliscano dei punti o dei depositi franchi nelle marine del Regno.

Si è molto parlato del porto franco di Genova, ma a me pare in verità che non se ne parli mai troppo. Il commercio di Genova, o Signori, è un commercio eccezionale, è un commercio il quale tiene una così gran parte nel movimento economico del nostro Regno, che in verità gl'interessi del commercio di Genova, non debbonsi riguardare come interessi municipali, locali, ma bensì come nazionali di tutta Italia.

Vorrei che tutte le città d'Italia sapessero profittare dei benefizi della natura, e sapessero profittare ancora di questa concessione, che io auguro si compia dal Governo, come ne ha sempre profittato Genova, e che si manifestasse nelle altre città marittime quella medesima solerzia, quella medesima intelligenza, e quel medesimo patriottismo che ha sempre animati da secoli i commercianti genovesi i quali hanno formato una delle glorie italiane.

Non voglio più lungamente abusare dell'attenzione del Senato. Desidero peraltro, prima di chiudere il mio dire, di aggiungere una semplice considerazione.

Io non sono fra quelli che si accostano all'opinione che il Senato debba restringere, menomare l'indipendenza del suo voto in quelle leggi che si riferiscono più particolarmente alla finanza.

Io credo che, salvo la priorità conceduta alla Camera elettiva, il Senato possa e debba, anche nelle leggi di finanza, mantenere salda ed intera l'autonomia delle sue deliberazioni. Ma trattandosi di questa legge, io credo in verità, che l'occasione sarebbe molto male scelta, poichè questa legge non fu proposta dal potere esecutivo, ma venne da piena e intera iniziativa parlamentare, e fu votata quasi ad unanimità dalla Camera elettiva. Ponendosi in contraddizione a questo voto, il Senato non si opporrebbe al Ministero, ma bensì in modo flagrante e diretto alla rappresentanza elettiva della nazione.....

Voci. No, no.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Io credo conseguentemente, o Signori, che ove non vi sieno grandi, insuperabili ed invincibili ragioni in contrario, il Senato farebbe opera di patriottismo e di moderazione, approvando il pro-

getto di legge che oggi è posto sotto l'esame di questa illustre Assemblea.

Voci. La chiusura, la chiusura !

PRESIDENTE. Ora non vi è altro inscritto se non l'onorevole Senatore Doria, il quale avendo dichiarato di rinunciare alla parola, io proclamo chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale; prima però debbo accordarla all'onorevole Senatore Finali per un fatto personale. Mi permetto di raccomandargli di restringervisi nei più brevi termini possibili.

Senatore FINALI. Farò un discorso anche più breve della raccomandazione fattami.

Voleva dire semplicemente all'onorevole Senatore Caracciolo di Bella, che quelle industrie sul cui valore morale è libera l'opinione a lui come a me, non si possono eseguire nei magazzini generali come nel porto franco, o non v'è interesse d'eseguirli in quelli come in questo. Infatti, dal momento che la tassa dovuta sullo zuccaro, è determinata dal grado di colore che ha lo zucchero all'introduzione nel magazzino generale, portatelo fuori mescolato come volete, ma pagherete sempre la stessa tassa.

È solamente nel porto franco o punto franco che, degradando l'apparenza della qualità dello zucchero raffinato sotto il numero 20 d'Olanda, la tassa, che non ha norma da un registro di introduzione, si può far discendere da lire 28 e 85 a 20 e 80 per quintale.

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa, ora spetta la parola all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore CASARETTO. Permetta; intendo dare uno schiarimento.

PRESIDENTE. Mi scusi ma non posso dargli la parola poichè la discussione generale è chiusa.

Voce. Ma non è stata chiusa la discussione generale.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Io pregherei l'onorevole Presidente a volere accordare la parola all'onorevole Senatore Casaretto.

Non si tratta di un discorso si tratta di voler dare una spiegazione quindi, non credo che il Senato voglia opporsi.

PRESIDENTE. Non essendovi alcun altro iscritto per parlare su questo progetto di legge, ho dichiarato chiusa la discussione generale, per cui la parola spetta all'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Signori Senatori! L'ordine del giorno che, a nome della maggioranza dell'Ufficio Centrale, io ebbi l'onore di presentare al Senato, riassume fedelmente il complesso delle opinioni che si erano manifestate nelle discussioni avvenute nel maggior numero degli Uffici intorno a questo progetto di legge. Esso ordine del giorno consta di tre parti; nella prima si afferma che lo schema di legge in discussione modifica essenzialmente la legislazione attualmente in vigore, nella seconda si dichiara che il progetto stesso può recar danno alle finanze dello Stato, nella terza infine si additano al Governo del Re alcune modificazioni alla legge doganale ed a quella sui magazzini generali, tendenti a soddisfare, secondo l'opinione dell'Ufficio Centrale, veri e reali bisogni del commercio nazionale.

L'onorevole Ministro delle Finanze ha nel suo primo discorso contrapposto due negative alle dichiarazioni contenute nel primo e nel secondo punto, e rispetto al terzo ha pensato poter ottenere una facile vittoria amplificandola, pur lamentando la forma iperbolica di altri oratori.

Spero di poter convincere il Senato, se non l'onorevole Ministro, che non vi ha affermazione in quest'ordine del giorno, la quale non corrisponda alla realtà delle cose, o non sia suffragata dai fatti.

Ma prima di addentrarmi in questa via, debbo rilevare, a nome dell'Ufficio Centrale, un dubbio posto innanzi alquanto timidamente è vero, dall'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè che l'opposizione a questo progetto di legge abbia per avventura potuto assumere altro carattere da quello che lo comporterebbe una questione economica e finanziaria.

Ora, per quanto la discussione avvenuta in questi giorni basti a mostrare che questo dubbio non ha fondamento alcuno, pure, se mai fosse necessario, mi affretto a dichiarare che l'Ufficio Centrale nel presentare il proprio ordine del giorno, non ebbe neppure da lontano l'idea di suscitare una questione politica, e che in ogni modo esso respinge ogni responsabi-

lità di questa interpretazione nel voto che il Senato sarà per dare tra breve.

Qui mi permetto una osservazione affatto incidentale. L'onorevole Ministro delle Finanze tanto nel primo che nel secondo suo discorso, parlando dell'opposizione che il progetto trovava in quest'aula, disse che nell'altro ramo del Parlamento la opposizione era stata piccolissima; che una sola voce, quasi eco del passato, aveva pronunciato poche parole sul progetto di legge e che una grande maggioranza lo aveva votato.

Io che ho un bisogno istintivo di notizie precise, mi sentii attirato a verificare il fatto, chiedendo agli Atti parlamentari le necessarie informazioni statistiche. So che le medesime non commuoveranno il Senato, ma le comunico come le rilevai dagli Atti stessi.

La Commissione che esaminò la legge nell'altro ramo del Parlamento era divisa: vi fu una maggioranza composta di *sei* Deputati e di *tre* la minoranza, vale a dire la Commissione dividevasi nella proporzione di due terzi ad un terzo. Alla votazione del progetto di legge alla Camera elettiva erano presenti 225 Deputati: quindi la maggioranza assoluta era di 113; numero inferiore ai firmatari del progetto che era di 122; nello squittinio segreto lo schema di legge fu approvato da 155 Deputati e respinto da 70; vale a dire si mantennero nella votazione le proporzioni della composizione della Commissione.

Non è quindi a dire che vi sia stata una grande maggioranza e che il progetto non abbia incontrato nessuna opposizione, perchè se un solo Deputato ebbe a prendere la parola per oppugnare il progetto, furono settanta quelli che lo respinsero.

Quali sono gli argomenti coi quali l'onor. Ministro delle Finanze ha tentato di provare che l'attuale progetto di legge non perturba radicalmente il nostro sistema doganale?

Egli avant'ieri in quest'aula ha cercato, come già in altra sede, di far rivivere gli articoli 1 e 93 del nostro regolamento doganale del 1862. Però in quest'ultima occasione ha fatto un passo più avanti e dovette egli stesso pure convenire che la legge 11 maggio 1865 lasciava almeno molto in dubbio la esistenza attuale dei citati articoli. Ma soggiungeva tosto che questa legge era quasi una legge eccezionale e che il concetto di abrogare i citati articoli e convertire il porto di Genova in magazzino generale non era stato abbastanza prudente, come lo dimostrava da un lato il decennio che fu necessario alla attuazione della legge, dall'altra il lungo tempo che dovette aspettarsi la legge sui magazzini generali.

Che la legge del 1865 non sia stata attuata se non dopo una decina d'anni è un fatto indubitabile, fatto però che non ha nulla di straordinario se rammentasi che il « *Warehousing Act* » fu emanato nel 1803, e non fu completamente mandato ad esecuzione che nel 1833 cioè dopo trent'anni.

Ma questo fatto fu opera del Governo, fu il Governo che non volle applicare prima questa legge, o non fu che il risultato da un lato di difficoltà tecniche locali, dall'altro di resistenze che da queste difficoltà traevamo novello vigore? Su questo punto l'onorevole Ministro delle Finanze ci ha lasciati completamente nel buio, mentre gli sarebbe stato assai facile completare le sue informazioni rammentando la legge 28 dicembre 1867. Il vostro Ufficio Centrale, signori Senatori, fu molto più esatto, e riferendo nella sua Relazione alcuni brani della Relazione ministeriale d'allora e di quella della Camera dei Deputati, parmi abbia dissipato ogni equivoco.

Però, siccome questo è uno dei punti che io credo di maggiore importanza, faccio domanda al Senato di poter aggiungere alcune considerazioni a quelle già esposte nella Relazione.

Anzitutto io devo respingere un'accusa che si è fatta e ripetuta in questa ed in altre occasioni dai sostenitori di questa legge, vale a dire che da noi si faccia confusione tra porto franco e città franca.

Io non credo che in Italia possa nascere dubbio su questo proposito, e tanto meno poi da persone le quali siedono in Parlamento. Infatti, fino dal 1862 l'articolo del regolamento citato più volte aboliva le città franche di Messina, Livorno e Ancona, e disponeva che in queste città potevano essere istituiti dei porti-franchi a somiglianza di quello di Genova.

Quella legge quindi distingue chiaramente le due istituzioni, sebbene però presso altre nazioni si indichi colla denominazione di porto-franco quello che da noi era città franca, come per esempio, pei porti-franchi di Trieste e

Fiume, che effettivamente sono città franche, e come era altre volte per Marsiglia.

Questa confusione dunque è fra noi impossibile, per quanto l'oratore che ha parlato prima di me abbia creduto di valersi ancora di questo argomento.

Vengo ora alla legge del 1867. Comincio a dire che questa legge del 1867 è stata presentata all'altro ramo del Parlamento da due Ministri, cioè dal Ministro delle Finanze (il nostro collega onorevole Cambray-Digny) e da quello di Agricoltura, Industria e Commercio (onor. Broglio), vale a dire che era una legge la quale non solamente toccava la questione dell'abolizione del porto-franco di Genova, come la legge del 1865, ma toccava anche la questione dei magazzini generali. Di più, quale è il titolo della legge? Il titolo è questo: *Proroga della abolizione dei porti-franchi e approvazione di una convenzione col Comune di Genova.*

Nella Relazione ministeriale si leggono le seguenti parole:

« Il Governo non si era mai dissimulata la difficoltà che avrebbe incontrata la conversione del porto-franco in magazzino generale. Infatti, nel progetto, in origine presentato alla Camera dei Deputati, esso aveva proposto di applicarvi le disposizioni che si riferiscono ai depositi doganali in magazzini di proprietà privata. Ora, sebbene adottando la dizione di convertirlo in magazzino generale si dichiarasse che non si era voluto dare alla disposizione relativa, se non una forma più ordinata e più chiara, pur tuttavia è evidente che nella trasformazione del porto-franco si comprendevano due fatti: uno che dipendeva dal Governo, cioè l'applicazione a quello stabilimento del regime comune; l'altro al Governo estraneo, cioè di renderlo suscettivo delle forme che si connettono coll'istituzione dei magazzini generali nei rapporti dell'amministrazione interna e delle contrattazioni commerciali. »

Qui si dà una definizione del porto-franco, e quindi, accennate le difficoltà che si sono incontrate, concludesi come segue:

« La situazione delle cose si è però di poi mutata, imperocchè essendosi il Municipio chiarito pronto ad assumere la costruzione di magazzini generali, troncando gli indugi che si erano dapprima sperimentati, sorrise al Governo l'idea che per tal modo avrebbe potuto avere intera attuazione il pensiero del legislatore, allorchè volle annodato il concetto della cessazione del porto-franco colla istituzione del magazzino generale.

» Tra il Governo ed il Municipio genovese si addivenne infatti a una Convenzione, mercè la quale il Municipio sulla base di un concetto semplice e di sicura effettuazione, assume la costruzione dei magazzini generali, ricevendo dal Governo un sussidio di un milione, e un equo compenso per gli spazi che ivi saranno occupati per il servizio delle gabelle. »

Mi pare da quanto lessi, e da alcuni brani della Relazione della Camera dei Deputati riferiti nella Relazione, risulti abbastanza chiaro che questa legge del 1867 e la Convenzione annessa non erano che un'applicazione della legge del 1865.

Ma se ciò non basta, vi sono altri elementi di dimostrazione. La legge del 1867 consta di 2 soli articoli.

Darò lettura dell'art. 1.

« La cessazione delle franchigie doganali della città di Ancona e l'abolizione delle fiere franche è prorogata al 1 gennaio 1869. La conversione del porto-franco di Genova in magazzino generale avrà luogo nel termine stabilito dalla legge che determinerà le discipline dei magazzini generali da istituirsi nel Regno e le norme speciali per operare detta conversione.

» È approvata la permuta di proprietà tra il Regio Governo ed il Municipio di Genova portata dalla Convenzione stipulata il giorno 22 novembre 1867 tra il Regio Governo e lo stesso Municipio, non chè il diritto di prelazione che è stabilito nell'articolo 13 di detta Convenzione. »

Ora veniamo alla Convenzione. La Convenzione dice all'articolo 1:

« Il Governo concede al Municipio di Genova, a norma delle leggi e dei Regolamenti, la facoltà di instituire magazzini generali sulle calate di cui è deliberato l'eseguimento fra il passo nuovo ed il seno di Santa Limbania. »

« Art. 3. Il Regio Governo s'impegna di provvedere, affinchè sia intrapreso il lavoro delle calate suddette nel termine di 6 mesi da che saranno ultimati gli accordi attualmente pendenti a tale riguardo colla Società delle ferrovie dell'Alta Italia, dipendentemente dalla legge

di concessione del 14 maggio 1865, N. 2279, e s'impegna pure di provvedere affinchè il lavoro stesso sia terminato entro 3 anni dal suo incominciamento. Dal proprio canto, a misura che saranno compiuti dei tratti di calate in lunghezza non minore di metri 300 ecc. e passo a leggere l'articolo 12.

« In vista della esecuzione di quest'opera è attribuita al municipio di Genova sulla somma dei sei milioni, stanziata con gli articoli 12 e 14 della legge 11 maggio 1865 la somma di un milione di lire che sarà dal Governo pagata in rate non minori di lire 100 mila ciascuna, ed a misura del progredire dell'opera fino alla concorrenza delle lire 800 mila sempre quando siano eseguiti lavori ecc. »

Vale a dire la legge del 1867, aveva due scopi, l'uno di prorogare per qualche tempo la abolizione del porto-franco o la sua trasformazione in magazzini generali, l'altro di approvare la convenzione col municipio di Genova, per attuare quella trasformazione.

Essa convenzione era, a non dubitarne, un contratto bilaterale.

Il municipio di Genova cioè, d'accordo col Governo, accettava il carico della costruzione dei magazzini generali dietro certi compensi, ed il Governo doveva per la convenzione stessa costruire le calate che servissero a quei magazzini.

Ora, il commercio genovese dice che la costruzione di questi magazzini non è stata eseguita come si sperava o come si credeva al momento in cui furono progettati e che in conclusione questi lavori prescritti dalla legge del 1867 non soddisfano ai suoi bisogni.

Per parte mia non ho alcuna difficoltà ad ammettere che, senza colpa d'alcuno, e per quanto il progetto sia partito dall'Ufficio tecnico municipale di Genova, esso non abbia raggiunto lo scopo a cui intendeva la convenzione del 1867. Aggiungerò di più che se un Ministro delle Finanze si fosse presentato al Parlamento ed esponendo questo stato di cose avesse fatto osservare che nella nostra legislazione (Decreto 1. agosto 1875) esiste già la istituzione dei capannoni, nei quali la merce può rimanere qualche tempo senza registrazione (a Marsiglia, per esempio, tre giorni, in altri porti fino ad otto) ed avesse proposto che in via interinale si considerasse il porto-franco di Genova come un gran capannone nel quale la merce potesse rimanere senza registrazione un mese, un mese e mezzo; questo provvedimento temporaneo non alterando la nostra legislazione e corrispondendo alle condizioni ancora anormali del porto di Genova, sarebbe, a mio avviso, stato accolto con molto favore.

Se non che, rispetto a queste condizioni del porto di Genova, devo altresì osservare che, sebbene sieno esatte le cifre di metri 3900 e 12,600 di calate nei porti di Genova e di Marsiglia, pure le conseguenze che se ne deducono sono esagerate, come lo dimostra il fatto che il nuovo porto di Trieste, ancora in costruzione, non presenterà nei suoi tre bacini che 3550 metri di calata.

Ora, se i 3900 metri del porto di Genova vogliamo anche ridurli alla metà, e se il commercio genovese avesse adoperata tutta l'energia di cui fu capace per mantenere la istituzione del porto-franco fin qui, ad armare quei 2000 metri all'incirca, il commercio di Genova sarebbe già migliorato...

Senatore CASARETTO. Il porto è del Governo, non del Municipio.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Io non parlo del Municipio.

Senatore CASARETTO. E che c'entrano i Genovesi?

Senatore BRIOSCHI, *Rel.* Io racconto dei fatti e niente altro. Io non do torto a nessuno; racconto solo dei fatti.

Qui mi permetto un'altra considerazione incidentale.

Parlandosi di porti esteri e del porto di Marsiglia, sono rimasto veramente un po' meravigliato della descrizione che l'onorevole Ministro delle Finanze ha fatto delle operazioni di registrazione nel porto di Genova. Non posso dubitare che la descrizione sarà esatta, per quanto forse un po' iperbolica nella forma; ma l'onorevole Ministro sa meglio di me che qualunque cittadino del Regno d'Italia, che deve pagare la ricchezza mobile, la tassa dei fabbricati o le tasse municipali pei servitori, pei cavalli e sino pei cani, deve pure avere molte e molte noie, e tutte queste noie non sono già per un interesse individuale, come quelle che può avere un commerciante dalla registrazione, ma bensì per interesse generale. Non parmi quindi questo delle formalità della registra-

zione e dei disturbi che può arrecare ai commercianti, un buon argomento in favore del progetto di legge.

Una seconda considerazione anch'essa in apparenza buona metteva innanzi l'onor. Ministro delle Finanze a provare che la lentezza nell'applicare la legge del 1865 fu opera di coloro che l'avevano prima propugnata, cioè il lungo tempo trascorso tra l'emanazione di questa legge e di quella dei magazzini generali. Ma l'onor. Ministro ha preso a considerare veramente la legge emanata; mentre sa meglio di me che fin dal 1859, prima quindi del regolamento doganale in vigore, uno degli uomini egregi da lui rammentato l'altro giorno, l'on. Giovanni Lanza, aveva presentato al Senato subalpino un progetto di legge per i magazzini generali; e che subito dopo promulgato il regolamento doganale, vale a dire nei primi del 1863, il Ministro Manna presentò al Senato in allora italiano, un altro consimile progetto, e che due altri progetti furono pur presentati uno dall'on. Cordova, e l'altro dall'on. Minghetti negli anni 1867 e 1869. Questo mostra che s'intendeva e si voleva arrivare ad avere una legge per i magazzini generali.

Infine l'ultima disposizione stata citata l'altro giorno del 19 aprile 1872, la quale stabiliva un' epoca fissa, cioè l'aprile del 1875, per la conversione del porto di Genova in magazzini generali non può lasciar dubbio sulle intenzioni del legislatore.

Ma questa abolizione o trasformazione del porto franco di Genova, fu essa un equivoco, un capriccio, od un provvedimento maturato?

L'onorevole Ministro delle Finanze ci disse nel suo primo discorso che l'onorevole Sella si trovò, sul finire del 1864, costretto a ricorrere a mezzi straordinari, e fra questi, anche con poca prudenza, all' abolizione dei porti franchi.....

MINISTRO DELLE FINANZE. Scusi non ho detto questo.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Son precise sue parole, le ho notate.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho parlato solo dei porti franchi non delle città franche.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Ora, io dubito assai che l'onor. Sella, pure dopo l'esperimento, possa dividere questa opinione, e tanto più mi è permesso dubitarne, pensando che la legge del 1872 che ho citata poco fa è controfirmata da lui. E questa legge del 1872 ha una grande importanza nella quistione, inquantochè essa ha fissato un giorno determinato per la cessazione del porto-franco, mentre nell'antecedente si diceva: quando sarà pubblicata la legge sui magazzini generali.

Io credo, o Signori, che nulla siavi di più chiaro che il procedimento storico del nostro attuale sistema doganale.

Dal 1865 in poi si è sempre avuto un solo intento; che nessun lembo di terra italiana, rimanesse al di fuori della linea doganale, e nessuna merce fosse depositata entro di questa senza registrazione.

Questo è il concetto che abbiamo avuto dal 1865 in poi.

E sapete, o Signori, qual' è il segreto di questa costanza di opinione e di azione? Si è che in tutti i Ministri di Finanza che si succedettero in questi anni, salva forse qualche eccezione che io non conosca, si era ben presto formata la convinzione che il porto-franco era causa di contrabbando e di frode, e quindi pregiudicevole alle Finanze dello Stato; mentre l'esempio delle altre nazioni dimostrava chiaramente che questi mezzi artificiali, o di serra calda, come disse benissimo l'altro ieri l'onorevole Ministro delle Finanze, hanno fatto il loro tempo.

Permettetemi che a questo proposito completi dapprima quanto disse l'altro ieri il mio amico l'onorevole Senatore Lampertico, rispetto al porto-franco di Marsiglia. Non è bisogno di parlare dell' Inghilterra, ove non ha mai esistito porto-franco. Quella Nazione felice ha cominciato coll'esportare e quindi non ha avuto mai bisogno di franchigie doganali, ma rispetto al porto-franco di Marsiglia, le cui prime vestigia rimontano al Medio-Evo ed ebbe sorti molto varie, eccone in breve la storia.

Esso fu limitato da Francesco I nel 1539, ristabilito incompletamente da Carlo IX nel 1564 e confermato nel 1577.

Sparve di nuovo quattro anni più tardi per essere ripristinato da Enrico IV nel 1596 e nuovamente scomparire nelle guerre della Fronda.

Marsiglia ha dovuto il completo reintegramento del suo porto-franco al ministro Colbert (1669). Nel 1703 si trattò seriamente di sostituirvi un *entrepôt*, ma per quanto il proposito

rimanesse senz'effetto gl'importanti privilegi concessi in quel secolo agli appaltatori generali (*fermiers généraux*) lasciarono sussistere poco più che di nome le franchigie del porto-franco.

Scoppiata la rivoluzione nel 1789, aveva appena l'assemblea nazionale confermate le franchigie di Marsiglia, che la Convenzione soppresse tutti i porti-franchi. Dopo la pace di Amiens una parte del ceto commerciante di Marsiglia supplicò Napoleone che ripristinar volesse il porto-franco; ma sebbene l'imperatore non si fosse dimostrato affatto avverso, fu il governo della ristorazione colla regia ordinanza 20 febbraio 1815 che ridiede a Marsiglia le franchigie doganali.

Erano però appena scorsi due anni che, per quanto la Camera di commercio persistesse nel ritenere utili le istituzioni nuovamente introdotte, una petizione, firmata da 300 fra commercianti e industriali di Marsiglia, fu presentata alle Camere chiedendo l'abolizione del porto-franco. In seguito alla medesima, le franchigie del porto-franco di Marsiglia furono soppresse colla reale ordinanza 10 settembre 1817 e vi fu sostituito il sistema degli *entrepôts*.

Veniamo ora alla grave questione del contrabbando.

L'onorevole Senatore Rossi vi ha rammentato nel suo discorso quali erano le convinzioni del Cappellari della Colomba, allorquando teneva il posto di Direttore generale delle gabelle. E l'onorevole signor Ministro ci ha detto nel suo primo discorso che l'attuale egregio Direttore gli ha dichiarato che in 12 anni circa che tiene quella posizione ebbe a constatare un solo fatto di contrabbando. Qui è d'uopo il dirlo, vi deve essere un grande equivoco.

Nella Relazione presentata alla Camera elettiva sopra questo progetto di legge si indicano...

MINISTRO DELLE FINANZE. Ci sono sette casi che spiegherò tutti.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. ...Anzi si indicano nove modi differenti di contrabbando e di frode, i quali modi sono stati appunto indidicati alla Commissione della Camera dei Deputati dallo stesso Direttore generale. Ora, prego il Senato di un momento di attenzione.

In qual modo la Commissione parlamentare ebbe quelle indicazioni?

La Commissione ha chiesto al Ministro delle Finanze di avere un rapporto dal signor Direttore generale delle gabelle intorno al progetto di legge allora in discussione, il quale, come è noto, non è lo stesso di quello che ora ci sta davanti. Questo rapporto parla in generale dei punti franchi, e in modo speciale del porto-franco di Genova.

Avendo io sotto gli occhi il rapporto medesimo, potrò dare lettura al Senato di una parte di esso, la quale, a mio avviso, rischiara meglio l'argomento che i nove punti della Relazione parlamentare. L'articolo 3. di questo rapporto è intitolato:

Del contrabbando speciale dei punti franchi.

« Vengo ora, scrive il Direttore generale, al contrabbando che è speciale dei punti franchi e che non può commettersi, o assai difficilmente nei magazzini generali.

Innanzi tutto col punto franco è rotta quella catena che dappertutto altrove ci permette di sapere quale esito abbiano avuto le merci giunte con qualsiasi nave dall'estero. A Genova accadeva spesso che rimanesse inappurato anco per intiere partite di merci il manifesto di qualche nave.

Per appurarlo bastava che l'impiegato addetto al portone del porto-franco scrivesse sopra una copia del manifesto medesimo: *Visto entrare*. Ad ottenere ciò non occorreva intendersi che con una persona sola o al più con due.

Quando non attestavano l'entrata gl'impiegati, si ricorreva ai libri dei facchini, carovana del porto-franco, e si finiva per sanare il difetto.

Qui comincio i fatti. Ricordo particolarmente uno di questi casi verificatisi nel 1863 per una partita di 307 sacchi di caffè. A seguito di prove di questo genere si dovette definire lo iniziato processo contravvenzionale con poche lire di multa per non esporsi ad una lite di esito per lo meno incerto.

Un altro caso eguale avvenne nel 1866 per 286 sacca della stessa derrata.

Possono succedere simili cose in un magazzino generale? No, perchè una verificazione anco superficiale permette di accertarsi se la partita vi sia realmente entrata.

Ammettiamo però che tutte le merci per tal mezzo scaricate dai manifesti fossero entrate nel porto-franco, è però chiaro non essere ne-

cessaria la magia del prestigiatore per fare uscire roba da un sì vasto stabilimento, senza che le guardie, poste agli accessi, se ne avvedano. Si dice che questo è possibile anche dalle navi; ma almeno del numero dei colli segnati nel manifesto, il capitano è tenuto a render conto.

Ad ogni modo ciò non potrà seguire nei magazzini generali, dove non solo collo per collo, ma qualità per qualità, per peso e per numero le merci sono annotate sui registri.

La stessa Camera di commercio di Genova può attestare se si commettessero frodi dal porto-franco.

Nel 1868 essa fu tradotta in giudicio per aver fatto chiudere un magazzino dal quale era scomparso un considerevole numero di sacchi di coloniali, senza che si sapesse la via che avevano tenuta.

I mezzi per siffatte fraudolenti estrazioni erano diversi. Più volte si seppe di bollette per cento e duecento sacchi di caffè o di zuccaro servite per estrarne quantità doppie.

Nel 1868 fu scoperta una comunicazione sotterranea che da una casetta in fondo a via Cavour conduceva sino alle grate dei cunicoli, che, passando sotto il porto-franco sboccano in mare. Le grate erano rotte e nel sotterraneo si trovarono lanterne cieche, abiti impermeabili e residui di caffè e di zuccaro.

Tutto ciò è possibile incontestabilmente anche da un magazzino generale, ma con quale pro lo dica il seguente fatto.

Esisteva alcun tempo addietro in Genova uno speciale deposito per i salumi soggetto alla disciplina comune.

L'Amministrazione entrò in sospetto che da lunga mano si commettessero abusi in quel deposito, e ordinò una verificazione generale. Risultarono difatti deficienze notevolissime in seguito alle quali si processarono impiegati e commercianti. Ma con quali mezzi queste deficienze poterono essere poste in chiaro? Colle scritture e colla registrazione. Il porto-franco serviva di fucina a molte frodi. Vi si preparavano colli con marche e numeri uguali, altri, contenenti merci nazionali ed estere e si agevolavano in tal modo le sostituzioni ai porti nel cabottaggio, nelle stesse dogane.

Qualche anno addietro giunsero a Palermo delle polizze all'ordine indicanti 21 o 22 botti contenenti zucchero; però, erano superficialmente zucchero, e internamente tutto caffè, e i destinatari entrati in sospetto che la dogana avesse subodorato il caso, non si presentarono a ritirare la merce.

Le indagini fatte mostrarono poi che la frode era stata ordita nel porto-franco di Genova. E nemmeno simili fatti con gli scontri e registrazioni sono finiti. Non parlo della *filtrazione* continua dei coloniali, di droghe, di seterie, di tessuti, di ombrelli, mercerie, chincaglierie, ecc. Queste ultime merci avrebbero dovuto essere dichiarate e prese in nota, secondo il Regolamento 1863, ma si introducevano nei colli di altre merci e passavano inosservate essendo la visita a intervalli, saltuaria e superficiale come dal Regolamento del porto-franco.

Si conobbero in Genova depositi dove veniva estratta la merce in tal modo dal recinto franco. Furono sequestrate anche partite di tessuti e v'ha tuttavia il nome di un commerciante che per metà facendo pagare il dazio dava le merci a casse a chi volesse acquistarle, e arricchì con queste speculazioni. La Dogana nei punti franchi potrà con molta facilità notare un gran numero di queste frodi, ma distruggerle non mai, mentre l'esperienza di tutti i paesi insegna che ciò è possibile con una buona scrittura di entrata e di uscita dal deposito, la quale deve servire a riscontro della moralità degli impiegati. »

Così scriveva il Direttore generale circa un anno fa.

Ma un altro fatto singolare si è poi riscontrato quando fu aperto il porto-franco di Genova. Il Regolamento 16 luglio 1863 del porto franco di Genova, come già osservò l'onorevole signor Ministro delle Finanze, esclude alcune merci dal porto-franco stesso. Per rendermi chiaro leggo due righe dell'art. 2 di quel Regolamento.

« Non possono immettersi nel recinto del porto-franco, i salumi, i formaggi, i generi di grassina, ecc., ecc. »

Ebbene, ripeto, quando si è aperto il porto-franco di Genova, una delle merci di cui si è trovata maggiore quantità fu di questi generi di grassina che per l'articolo 2 del Regolamento dovevano esserne esclusi.

Ciò rilevasi da un'appendice alla Relazione che io leggeva testè.

Ora, sebbene io non possa fare per scienza mia un esame dei fatti esposti in quella Relazione, parmi poter dire che essa ha un gran valore, venendo da un alto funzionario, il quale da molti anni sta alla testa dell'amministrazione delle gabelle e fu sempre reputato come un eccellente funzionario da tutti i Ministri delle Finanze che si sono succeduti.

È lecito sperare dopo la lettura di queste poche pagine che le garanzie dell'articolo 3 di questo progetto di legge non sembreranno più all'on. Ministro delle Finanze o, almeno spero, al Senato, così rassicuranti, in quanto che anche in questo articolo 3 si parla di *constatazioni;* e noi vediamo che lo stesso Direttore generale può da un lato dire all'onor. Ministro che un solo fatto fu *constatato* in quegli anni rispetto ai quali scrive quanto ho comunicato al Senato.

Non nego che la constatazione dell'art. 3, sarà una constatazione amministrativa, mentre la prima era un constatazione giuridica, e quindi vi è differenza: ma io non so se i municipî, od i privati, e le Camere di commercio che avranno speso dei milioni e milioni per istituire questi punti franchi (fatta eccezione da Genova ove già esiste), si accontenteranno poi di una disposizione amministrativa che annienti lo scopo delle spese fatte o non troveranno modo forse, appoggiandosi a questo stesso articolo 3, di andare avanti ai tribunali a far decidere come debba interpretarsi questa constatazione.

Io, sopra questo punto, non metto avanti che un dubbio, poichè non ho studî giuridici, nè cognizioni sufficienti per deciderlo.

Credo di avere così dimostrato che lo schema di legge muta radicalmente il nostro sistema doganale e può essere di pregiudizio alle finanze dello Stato; e qui il mio còmpito sarebbe finito, se il signor Ministro non avesse creduto di cogliere in fallo l'Ufficio Centrale per le proposte da esso consigliate.

Innanzi tutto l'onor. Ministro ha detto che alcune di esse non hanno neppure il pregio della novità, perchè furono già da lui escogitate. Ora, onor. signor Ministro, è questo appunto il pregio di quella scuola che ella stigmatizzava col nome di socialisti della cattedra, essa non ha giudizî *a priori*, non ha sorprese, perchè attende dall'esperienza accumulata e larga i criterî che devono informare la nostra legislazione. È l'esperienza nostrale e straniera che ci ha fatto abolire ogni sorta di franchigia, è l'esperienza che ci obbliga nostro malgrado a respingere oggi l'attuale progetto di legge.

Quanto alla perdita che l'erario avrebbe dall'attuazione di alcune fra quelle proposte, potrei, seguendo il signor Ministro delle Finanze, trovarne largo compenso nell'aumentato commercio; ma l'Ufficio Centrale ha minori illusioni del signor Ministro; perciò, sebbene al maggior numero di quelle proposte non corrisponda alcuna cifra inscritta nel bilancio dell'entrata, pure, e per queste e più ancora per le poche altre, dichiarava nel proprio ordine del giorno che il Senato consigliando quei provvedimenti lasciava completamente al potere esecutivo lo stabilire i limiti di tempo e di misura che stimerà più convenienti.

Signori. Il Ministro delle Finanze ha dichiarato nell'altro ramo del Parlamento che l'applicazione di questa proposta di legge dev'esser fatta con molta prudenza, trattandosi di un esperimento pericoloso. La maggioranza del vostro Ufficio Centrale è pienamente d'accordo coll'onorevole Ministro su ciò, nulla essendovi di più pericoloso che il toccare l'assetto finanziario di un paese che si trova nelle nostre condizioni senza poter valutare con esattezza quali ne saranno le conseguenze. Ecco l'origine e lo scopo dell'ordine del giorno. E qui avrei finito, ma alcuni Colleghi avendo mosso qualche dubbio sulla regolarità della votazione dell'ordine del giorno da noi proposto, rimpetto al Regolamento del Senato, sebbene io non divida la loro opinione, pure per non ritardare per parte mia di un momento la votazione, e non intralciarla, ritiro l'ordine del giorno, convinto che coloro i quali dividono l'opinione dell'Ufficio Centrale voteranno contro la legge. I consigli diventano superflui avendo l'onorevole Ministro delle Finanze dichiarato di non poterli accettare.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Il discorso dell'onorevole Relatore dell'Ufficio

Centrale ha semplificata di molto la questione, imperocchè coloro che hanno assistito ai cinque giorni della discussione hanno dovuto passare di sorpresa in sorpresa, vedendo come si sia sollevata per questo progetto ora una questione di principî, dalla cui soluzione sarebbe potuto venire offesa all'ordine morale, ora una questione di principî implicante attentato alla teorica del libero scambio, ora una questione di principî la quale compromette l'avvenire delle finanze dello Stato. E su tutto ciò non fecero difetto le esagerazioni e gli equivoci.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha circoscritta la questione in termini chiari, nei quali avevala presentata nella sua Relazione. È pur vero che nella semplicità delle sue conclusioni è compresa l'affermazione di tre concetti abbastanza gravi; ma se non altro avremo il vantaggio di poterci intendere molto più facilmente.

L'onorevole Brioschi crede di vedere nel progetto di legge d'iniziativa parlamentare, accettato dalla presente Amministrazione, votato dalla Camera dei Deputati, in discussione attualmente nel Senato, un attentato agl'interessi delle Finanze, crede di vedere un principio di ingiustizia, d'ineguaglianza, un privilegio a favore di quelle città marittime (perchè non son tutte) le quali si avrebbero la istituzione medioevale dei depositi franchi, trova che, mediante questo progetto di legge, viene a capovolgersi la legislazione doganale.

Veramente non è poco; ma è però meno di quanto altri oratori avrebbero voluto sostenere.

Il Senato avrà potuto osservare che sarebbe stato mio divisamento di tacere. Se la questione fosse rimasta nei termini semplici del progetto di legge, e negli stessi termini della Relazione dell'Ufficio Centrale, non avrebbe assunto quella larghezza di vedute, quella varietà d'importanza per la quale quasi tutto l'ordine economico (di cui alcun poco deve pur rispondere l'Amministrazione dell'agricoltura, dell'industria e del commercio) ne dovrebbe venire sconvolto. E se, indipendentemente da ciò che dissero gli onorevoli Senatori De Cesare, Rossi e Lampertico, non avesse pur preso la parola l'onorevole mio predecessore, il Senatore Finali, io avrei potuto sperare che nella maggioranza del Senato la questione sarebbesi potuta considerare come semplicemente finanziaria, e dover mio sarebbe stato allora, come pur feci nella Camera dei Deputati, quello di tacermi. Questo avrei pur fatto volentieri in quanto che non ebbi nè il piacere, nè il fastidio di appiccicare il mio nome nella lunga lista dei Deputati che presentarono il progetto nell'altro ramo del Parlamento.

Se non che la questione è diventata molto grave.

Si è asserito essere una legge di antagonismo quella che si propugna ora in Senato; sembra, si è detto, avesse piccole dimensioni, ma prepara un avvenire fosco; capovolgendo la legislazione doganale, si mettono in urto le industrie, le varie classi della convivenza, si offendono i principî, gli interessi generali e dello Stato.

Ma quale legislazione doganale domando io, va capovolta?

La nostra o quella dei predecessori?

L'attuale amministrazione non ha fatto alcun atto, nessuna proposta che si potessero mettere in contraddizione con la legge dei depositi franchi. Noi non facciamo nulla che potesse contradire all'opera della passata amministrazione, e nemmeno della precedente.

La lunga e sottilissima discussione che l'onorevole Senatore Brioschi fece nella sua Relazione, e che ha rifatto in Senato, intorno alle fasi della legislazione doganale sui porti-franchi, fu intesa a rilevare che il progetto in discussione distruggerebbe il lavoro paziente di 15 anni.

Ma se fosse così, i predecessori dell'attuale amministrazione forse non sono essi gli autori del decreto 1. agosto 1875? Ebbene, buona parte di questo progetto di legge, da loro combattuto in pensiero (giacchè finchè furono al potere non fu quello discusso nella Camera dei Deputati), e più tardi combattuto apertamente col mezzo dei rappresentanti dell'antica maggioranza, così nell'altra Camera come nel Senato, è merito oggi della passata amministrazione.

Non furono essi infatti i nostri predecessori che col citato decreto 1 agosto 1875 ritennero di poter fare qualche cosa nel senso non di franchigie, non si tratta di franchigie onorevole De Cesare (*il Senatore De Cesare aveva fatto dei movimenti*) nemmeno col progetto che discutiamo, ma di agevolezze, di diminuzione

di ostacoli sterili per le finanze, sterili per il commercio?

Capì il passato Ministero che bisognava fare qualche cosa per non colpire il commercio troppo vitalmente, ed il decreto del 1 agosto 1875 è la più grande apologia che possa esser fatta al progetto di legge di iniziativa della Camera dei Deputati sui depositi franchi.

Invero, se il mondo fosse andato per bene, in armonia cioè colle leggi del 1862-65-67, della Convenzione col Municipio di Genova, a che la innovazione mediante il decreto 1 agosto 1875, dopo che la legge dei magazzini generali era stata eseguita e il porto-franco di Genova coll'aprile di quell'anno era del tutto cessato?

Nel suo apparente carattere generale quel decreto era inteso a correggere principalmente il mal fatto rispetto a Genova. Ma dunque voi della passata Amministrazione non poteste non solennemente confessare il vostro torto con un decreto reale; voi implicitamente dichiaraste che avevate affrettata l'esecuzione della cessazione del porto-franco di Genova senza averla preparata; voi faceste un *errata-corrige*, quando già per iniziativa delle città molto danneggiate, delle cui offese non i soli liguri o veneti, ma i rappresentanti di molte parti dell'Italia si dolgono, allora voi veniste con un atto per cui diceste: ma faremo qualche cosa: i capannoni!

Che cosa sono i capannoni? Avete una legislazione che vi permette di stabilirli?

I magazzini generali, dicesi, per la loro forma pel loro ordinamento, non hanno risposto in pratica all'aspettativa. Le rappresentanze delle città e provincie che ne restarono scontente, l'hanno manifestato abbastanza. I mandatari delle Camere di commercio riunitisi in congresso, se ne fecero organi. Ebbene, vi credeste obbligati a fare qualche cosa nel senso non delle franchigie, ma delle agevolezze: mentre si chiedeva una legge che desse facoltà d'istituire depositi franchi, voi vi trovaste abbastanza autorizzati dalle leggi esistenti a stabilirli di vostra autorità e in modo assai più generale, comecchè, a concetto apparentemente assai più stretto, istituiste i depositi franchi dovunque era un magazzino generale: li chiamaste è vero capannoni; ma in essi avrebbero avuto luogo i depositi in franchigia, senza registrazione e anticipo di tasse doganali o cauzione; in essi tutte le miscele delle merci. È ben vero che dite temporanea la permanenza delle merci nei capannoni; ma in sostanza, secondo voi, abbiamo già i punti franchi; li abbiamo per effetto di un decreto regio; dànno diritto al deposito franco con limitazione di tempo sia di pochi giorni, il che del resto avrebbe permesso al Senatore Brioschi di notare che per rispetto a Genova, sarebbe pure stato un gran meno male....

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Domando la parola per un fatto personale.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. ....un gran meno male se la permanenza delle merci nei capannoni ivi si fosse protratta ad un mese o ad un mese e mezzo. Non si dimentichi intanto che potè trovarsi non discorde alla legislazione esistente un regio decreto che tali facoltà riconosceva per tutti i porti, e anche per le città interne nelle quali vi fossero stati i magazzini generali.

Ma, o Signori, se simiglianti agevolezze poteron darsi con portata così generale, se l'onor. Brioschi si contenterebbe darne specialmente delle maggiori in via speciale a Genova, sarà poi lecito combattere con tanto accanimento il progetto in discussione, denunciarlo perturbatore della legislazione esistente, offensivo dei più sani principî?

Ma come la presente potrà essere tale questione di principî che la scienza economica ne venga rinnegata fino da coloro che più di tutti altri se la ebbero in culto?

È tale questione per la quale sia il caso che più coloro che furono altro che ortodossi nella scienza economica debbano ora prendere la rivincita e contestare la bontà dei principî dei loro avversari?

È una questione di autoritarismo?

Ma che questione di autoritarismo ci potrebbe essere qui se si tratta di diminuire le funzioni della pubblica autorità?

Da coloro che oppugnano la legge si può vedere compromesso l'autoritarismo solo perchè nei punti franchi non si farà luogo alla registrazione delle merci? Ma le maggiori o minori ristrettezze doganali non sono in intimo rapporto colla scuola autoritaria.

Non è nemmeno questione di protezionismo come taluno ha sospettato.

Attaccando la legge si potrà dire che davvero si propugnano i principî di libertà?

Ma quali principî di libertà si vogliono difendere contro il progetto, se non si tratta qui di vincolare minimamente alcune delle funzioni economiche?

Nè i protezionisti si possono allarmare contro i difensori del progetto, avvegnachè per esso non si tratti del trionfo di alcun grande principio liberale: non si tratta nemmeno di diminuire le tariffe doganali, non si tratta neppure di cambiare un regolamento, ma si tratta solo di diminuire gli ostacoli all'industria commerciale di alcune città marittime d'Italia e segnatamente di Genova.

Ora, tranne la remozione di un ostacolo artificiale non profittevole ad alcuna legittima industria, nocivo principalmente al commercio internazionale ed indirettamente a tutta l'economia del paese, sterile, anzi indirettamente, pur nocivo per le finanze dello Stato, nel resto la legge in discussione non è destinata a più notevole effetto.

E per così poco non meritava essa davvero che si facesse, nel combatterla, tanto rumore.

Io credo dunque, che dal progetto dei depositi franchi possa bandirsi qualunque elevata questione di principio di ogni natura, e di sistema di ordine di finanza e di economia politica. Io credo che tutte le scuole possono benissimo intendersi e nissuna di esse rimarrà notevolmente vincitrice o soccombente, quando si approvi o respinga la legge presente. Potrà essersi caduto in un errore di pratica, ma non ci anderà di mezzo alcun principio. Non si tratta che di una legge di semplice applicazione interna: così i più fieri vincolisti e i più esagerati liberisti possono venire d'accordo nell'ammetterla, possono venire d'accordo nel respingerla, è una questione, non di generica economia applicata, ma di speciale economia nazionale, della quale le condizioni di fatto dell'industria e della posizione geografica del nostro paese valgono a determinarne precipuamente le modalità dello scioglimento.

Ad altri paesi in fatti possono essere sufficienti i depositi preceduti da registrazione e gli aiuti degli *hangars;* per noi, e in taluni punti, può essere indispensabile un deposito franco.

I confronti con altri paesi sono inutili, sono pericolosi. A che vale in fatto il tentativo di conformare i regolamenti doganali d'Italia a quelli della Francia o dell'Inghilterra, se le differenze sono enormi per posizione geografica, per condizioni economiche, per difetto od abbondanza di capitali, di banchine, di macchine o facilitazioni per iscaricare e caricare le merci; se per i favori artificiali di alcuni porti come quello di Trieste e di Malta, se per tante altre differenze o cagioni sostanziali, ciò che nuoce a Genova, a Venezia o a Messina, non nuocerebbe ad altre contrade?

L'esempio di altri paesi che si trovano in condizione affatto diversa non vale a nulla per noi, nè può invocarsi a dimostrazione di più corretta scuola doganale od economica. Circoscriviamo dunque la questione.

Noi ci troviamo in condizioni singolarmente diverse da quelle di altri paesi; e l'applicazione illuminata dell'espediente ond'è oggetto la legge in discussione, sebbene si riveli quale sorgente d'un miglioramento locale o relativo, si risolverà sempre in un miglioramento assoluto per l'Italia nostra.

Ci sarà per quell' applicazione, ci potrà essere un' offesa all'industria manufatturiera del paese? Ma codesta è cosa veramente inconcepibile, specialmente per chi propugna i principî di libero scambio! Quali interessi legittimi possono essere compromessi da uno stato di cose che con limitazioni sarà quello stesso, in più luoghi, durato per tanti anni? Quali interessi possono essere manomessi dal miglioramento delle condizioni di quel commercio che in genere nasce, si sviluppa, si alimenta col transito?

I depositi franchi non sarebbero un avanzo di istituzioni di franchigie o di privilegi, ma costituirebbero l'esenzione da alcuni ostacoli che non giovano al paese nè alle sue industrie.

I depositi franchi secondo i termini del progetto attuale si ammetterebbero per pochissime città marittime. La quistione del bene o del male, della giustizia o dell'utilità, è ridotta così ai menomi termini.

Nè dall'accoglienza del progetto può venirne offesa la giustizia.

I vicini non potranno mai dolersi del bene del vicino. Non si tratta di attirare al vicino, l'industria del vicino. Ciascun paese può migliorare la propria condizione; anzi nel maggiore progresso altrui trova sempre un indiretto beneficio proprio.

Ma, vi hanno da andare forse di mezzo i

paesi manifatturieri, o vi hanno da andare di mezzo i paesi agricoli?

Bisognerebbe credere, per temere tanto assurdo, che nell' attualità le industrie nazionali fossero puntellate dal sistema protettore, bisognerebbe ammettere che non avessero base nella natura delle forze e nell' attività del paese: il che non è menomamente ammissibile. I depositi franchi, del resto, lasciano intero il sistema doganale, nessuna cosa sarà ammessa in franchigia pel paese, nessuna subirà diminuzione di dazio.

Col più attivo commercio vi sarà aumento di scambi, di lavoro, di produzione, di reddito. Come si può giustificare dunque il temuto antagonismo tra l' interesse dell' industria commerciale marittima colle altre, o soltanto con l'industria manufatturiera, molto più se tutti riconosciamo che quest' industria è nata all' ombra della libertà, è nata all' ombra della eguaglianza?

Quali fatti perturbatori, del resto, verrebbero a compiersi mediante l'applicazione della proposta legge? Tutti gli ostacoli che saranno rimossi, non costituiranno un male per alcuna industria; mentre è indubitabile che saranno un bene per quelle in favore delle quali verranno rimossi. Ma tutti gli appunti contro la legge da me discorsi, e a combattere i quali io non potrei avere la voluttà di proclamare la propria incompetenza, tutti tali appunti sono davvero insussistenti. Però ne rimangono ancora due possibilmente serî.

Quello del supposto danno delle finanze, e l'altro che mi parve forse d'ordine politico.

Intorno a quest'ultimo, le dichiarazioni dell'onor. Senatore Brioschi sono state molto esplicite, ed io, individualmente almeno, sono disposto ad aggiustarvi fede. Ma mi si permetta osservare: è essa tale l'importanza e la gravità del tema in discussione da stare in legittimo rapporto con tutto ciò che si andò compiendo nel Senato in ordine al progetto di legge?

Ma s'istituisca un confronto tra la Relazione dell'Ufficio Centrale, le difficoltà incontrate in Senato per discuterla, la lunghezza e serietà della discussione seguitane, i sintomi che precessero e seguirono tutto ciò, con quello che è soluto avvenire rispetto a progetti per lo meno di eguale importanza, e si vedrà che qui veramente vi ha ad essere un *aliquid*, e questo *aliquid*, non l'onor. Brioschi, ma l'onor. Lampertico e l'onor. Finali lo dissero in modo esplicito, che cioè essi temono della convenienza e dell'opportunità di accordare la fiducia per tanta competenza, per tante facoltà al potere esecutivo.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola per un fatto personale.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L' onor. Senatore Lampertico mi parve avesse detto in modo esplicito che egli trovava esorbitanti le facoltà che si domandavano con questo progetto di legge. Se egli realmente ha detto questo, io penso che non ci sia ragione di chiedere la parola per un fatto personale.

L'onor. Senatore Finali ripetè le stesse cose: ma parlando, l'onor. Finali sarebbe stato ragionevole di mettere in dubbio le facoltà per il Governo, ove si rifletta che il progetto di legge non è opera della presente Amministrazione? Una volta invece che esso è opera della iniziativa parlamentare, una volta che coloro i quali sottoscrissero il progetto mostravano di voler accordare la fiducia al Ministero, sotto il quale facevano la proposta, cioè sotto il Ministero appunto del quale faceva parte l'onor. Finali, non dovrebbe egli sollevare la questione dell'esorbitanza delle facoltà che chiederebbe l'attuale Amministrazione!

E se a tutto ciò si aggiunga che i miglioramenti apportati colla seconda Relazione alla Camera dei Deputati, sostanzialmente vengono a circoscrivere ancor più le facoltà da concedere al Governo, si vedrà benissimo che dalla presente Amministrazione a tutt'altro deve essersi mirato fuorchè al proposito di avere delle facoltà sconfinate. E come si potrebbe fare rimprovero dai membri del passato Ministero al presente Gabinetto, di pretendere larghe facoltà, quando già si sa che in fatto di concessione di poteri, giammai da altri si mostrò peritanza a chiederli o a concederli? Qual paragone si può istituire fra le facoltà per i pochi depositi franchi, e i poteri di ben altra natura dalle passate Amministrazioni chiesti e ottenuti? Dal Parlamento, più volte per casi ben più gravi del presente, nè solamente in fatto di dogane e finanze, ma in fatto di lavori pubblici, e nello scorso anno in fatto di libertà personale nella famosa questione della sicurezza pubblica, si

chiesero e attribuirono poteri davvero esorbitanti, in faccia ai quali i depositi franchi, non chiesti pel presente Ministero, ma pel passato, per iniziativa parlamentare, davvero impallidiscono!

Rimane la questione di ordine economico. Ma intorno a questa, tutto ciò che è stato detto dall'onor. mio collega il Presidente del Consiglio, mi pare più che sufficiente al bisogno; onde mi fo un dovere di tacere.

Se non che noterò che parmi ci sia una grande esagerazione nel credere che si possa apportare il menomo danno alle finanze coll'approvazione del progetto in discussione.

Un progetto, il quale non mira ad altro che a dare una facoltà, a conservare, a rimettere anzi con molta limitazione e con ogni guarentigia, un'istituzione, la quale fu riconosciuta innocua alle finanze; un progetto il quale attribuisce una somma di poteri per prevenire e regolare ogni immaginabile frode; un progetto il quale infine non mira che ad un esperimento nel tornaconto, nel vantaggio dell'industria commerciale e di tutta l'attività economica del paese, ma simigliante progetto come potrà ragionevolmente essere considerato sorgente di danni a tutto il sistema delle finanze? Come potrà essere considerato causa di perturbazione, di disquilibrio? Ove pur si concedesse che i depositi franchi possano dar luogo a qualche speciale maniera di contrabbando, avuto riguardo alla bassezza delle tariffe che lo rendono in generale sempre più oneroso, alla cessazione di altre maniere di contrabbando, appunto per le maggiori facilitazioni date al commercio, al maggiore reddito per gli accresciuti traffici, sussisterà ancora la serietà del temuto danno alla finanza?

Veramente, ridotta la questione a così povere proporzioni, dovrebbe abbandonarsi ogni ulteriore opposizione contro la legge.

Riepilogando le cose da me dette, io credo che il progetto in discussione dovrebbe raccogliere i voti del Senato, perchè non implica nessuna questione di principî; dovrebbe raccogliere i voti del Senato, perchè non implica nessuna possibilità di danno o perturbazione al sistema della legislazione doganale, sia che vadano interpretati gli atti e la condotta delle passate Amministrazioni, sia che vadano bene studiate e confrontate le leggi e i decreti antecedenti. Il progetto di legge attuale non è altro che la integrazione e la sanzione per legge di quei divisamenti, di quei temperamenti che si credevano indispensabili dalla medesima passata Amministrazione, per sollevare e migliorare le condizioni dell'industria commerciale, e precisamente dal riguardo del transito, e in generale dal riguardo internazionale.

L'accettazione di questo progetto di legge implicherebbe un vantaggio, se non immediato, certo indiretto, alle finanze; giacchè o lo svolgimento della ricchezza economica, o lo svolgimento del commercio, o lo svolgimento anche delle manifatture e dell'agricoltura, sostanzialmente, se non sotto forma di dogana, non possono non averne un vantaggio.

Ad ogni modo, le asserzioni, colle quali si vorrebbe indebolire la forza di questo progetto di legge, della temuta diminuzione di reddito doganale, essendo completamente sprovvedute di qualunque giustificazione, non dovrebbero, a mio giudizio, arrestare il Senato dal dare il suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Relatore per un fatto personale.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Dirò due sole parole. Non credo di aver detto nel mio discorso e nemmeno nella Relazione che io consideri come un privilegio l'applicazione di questo progetto di legge, perchè ciò è fuori affatto dalle mie idee. Nella mia Relazione avrò forse riportata l'opinione di altri.

MINISTRO DELLE FINANZE. Piccole cose.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Non posso poi comprendere come l'onorevole Ministro abbia considerato questo progetto di legge come una sanzione del decreto 1. agosto 1875. In questo decreto, che non ho sott'occhio, ma che ricordo perfettamene, si dice che la merce potrà essere trasportata e messa nei capannoni, senza registrazione, temporaneamente.

MINISTRO DELLE FINANZE. Momentaneamente.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. *Momentaneamente*, meno opportuna parola ancora.

Ora, cos'è il porto-franco? È un luogo cinto, un gran capannone, se volete, nel quale la merce può esser immessa per un tempo indefinito. Se momentaneamente e indefinitamente ponno assumersi come sinonimi, potrà allora il progetto attuale dirsi una traduzione in legge del decreto 1. agosto 1865.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Lampertico per fatto personale.

Senatore LAMPERTICO. Io aveva domandato la parola fino dall'altro giorno, allorquando l'onorevole Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio, espresse con molto calore nobilissimi sensi, a cui mi sarei associato di gran cuore, comunque egli vi desse il carattere di protesta contro di me.

Egli disse, che se una facoltà, la quale viene data dalla legge al potere esecutivo, fosse indebitamente esercitata, non mancherebbe in un paese libero l'opinione pubblica, non mancherebbero i rappresentanti della nazione di richiamare il potere esecutivo all'esercizio di quelle facoltà con quella discrezione che il Parlamento si riprometteva nell'affidare al Potere esecutivo l'esercizio di tale facoltà.

PRESIDENTE. Prego l'onor. Senatore Lampertico ad attenersi al fatto personale.

Senatore LAMPERTICO. Tutto ciò ha stretta relazione col fatto personale.

Ed io non sarei certamente l'ultimo ad oppormi, quando della fiducia con cui il Parlamento si è rimesso al Potere esecutivo, il Potere esecutivo abusasse.

Ma se l'opposizione si sa farla, non è meglio non trovarsi nella necessità di farla?

Non ci ha detto l'onor. Ministro che troppe di queste facoltà già ci sono nella nostra legislazione finanziaria; ma non è dessa una ragione per andare più cauti nell'aggiungerne una di più? Come può addursi le imperfezioni di una legislazione per farsi maggior coraggio a continuare in una via in cui si riconosce di essersi spinti già troppo?

Oggi, l'onor. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, ha creduto di scorgere nelle mie parole un qualche sentimento di sfiducia e di diffidenza verso l'attuale Ministero, perchè è l'attuale Ministero che ci propone questo progetto di legge. Ma non è ad un Ministero piuttosto che a un altro che noi non vogliamo concedere queste facoltà: noi vogliamo negarle al Potere esecutivo, qualunque sieno le persone a cui nelle vicende dei Ministeri trovasi successivamente affidato. Noi non vogliamo a nessun Ministero concedere un arbitrio, che toglierebbe la certezza del diritto, e dove è tanta necessità di sicurezza, nel commercio e nell'industria.

A dir vero, sin dalle prime parole che io pronunciai nella discussione generale, (e spero che la lealtà di esse non possa esser messa in dubbio da alcuno dei miei Colleghi), no detto, che la legge, per quanto importante, non mi sembrava che implicasse menomamente un giudizio su tutto l'indirizzo politico del Ministero, e nemmeno anche solo sul suo indirizzo economico.

Quando anzi il Ministro ha enunciato i suoi intendimenti per la rinnovazione dei trattati di commercio, comunque li enunciasse in modo generico, parvemi di potermi ripromettere, che da lui io non avrò a dissentire in quella solenne occasione.

Egli in fatto ha enunciato principî, a cui mi associo, ed ha promesso di procedere all'attuazione di essi con quel rispetto dei legittimi interessi e con quella saggezza pratica che è propria dell'uomo di Stato. Dove dunque avvi in campo una questione di fiducia?

Non solo a nome mio ma di molti miei Colleghi, che insieme con me daranno il voto contro il progetto di legge, dichiaro non dare noi in nessun modo alla nostra opposizione menomamente un significato politico. Ciò escludiamo nella maniera la più decisa e la più assoluta. Non ho anzi già dichiarato una profonda persuasione, che Ministro delle Finanze, e Presidente del Consiglio dei Ministri, il Depretis, saremmo certi della massima prudenza nell'esercizio di questa facoltà?

Ma se vuolsi, o Signori, non parliamo di arbitrio: però sarà lecito parlare di *incertezza*. (*Rumori.*)

PRESIDENTE. Prego l'onor. Senatore di essere più breve e di attenersi al fatto personale.

Senatore LAMPERTICO. Sarò brevissimo. (*Ilarità*) Sarà lecito, io dissi, parlare dell'incertezza, che questa legge introduce colle sue disposizioni, le quali hanno tanto di vago e indeterminato.

Or bene: il commercio e l'industria richiedono come condizione suprema di vitalità, certezza di legge, uniformità di applicazione.

Io credo di non essere uscito dal fatto personale: che avvi di maggiormente personale che chiarire i proprî intendimenti?

Del resto, anche quando altri Ministeri trovavansi al Governo, con pari vivacità ho discusso importantissime leggi, ed ho vinto es-

senziali modificazioni alle proposte che ci erano fatte. A chi mai è venuto in mente di suscitare la questione politica?

Dopo approvata dalla Camera dei Deputati la legge, si è manifestato un fatto nuovo e gravissimo; i più rispettabili interessi si sono creduti lesi, ed hanno elevato vive voci di protesta.

Quale impressione, o Signori, farebbe nei commercianti e nei fabbricanti italiani l'udire, che il Senato, nel deliberare una legge eminentemente economica, non prendesse già consiglio da quegli interessi, di cui immediatamente si tratta, ma da non so quali altri intendimenti?

Ecco la dichiarazione la quale faccio non solamente a nome mio, ma anche a nome di molti altri Senatori che voteranno contro questo progetto di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. (*Movimento d' attenzione.*) Dopo il discorso dell'onorevole Relatore, e dopo le dichiarazioni dell'onorevole Senatore Lampertico, il quale ha dato al suo fatto personale un' estensione molto larga, imperocchè egli ha parlato, non solo di sè ed a nome suo, ma di molti altri onorevoli Colleghi suoi, io prego il Senato di permettermi ancora alcune osservazioni. Io mi sforzerò di esser breve.

Restringendo adunque in poco le molte e gravi considerazioni dell' onorevole Senatore Brioschi, a me pare che le medesime si possano riassumere in questi diversi punti.

L'onorevole Senatore Brioschi, e con lui l'onorevole Senatore Lampertico, dichiararono essere loro intendimento di eliminare nel modo più esplicito ogni questione politica dal voto che sarà pronunziato su questo progetto di legge.

Un altro punto, già toccato da molti oratori, ma più magistralmente e più completamente dall'onorevole Relatore, consiste nell'accusa che si fa a questo progetto di legge, ed a chi lo sostiene, di recare alla nostra legislazione doganale una profonda perturbazione.

Un terzo punto finalmente riguarda il contrabbando, sul quale io mi aspettava le osservazioni dell'onorevole Senatore Brioschi, perchè quest' argomento, per quanto abbia avuto in questa discussione uno sfogo amplissimo alle iperboli offensive adoperate contro la legge presentata dal Ministero, non poteva credersi esaurito dall' onorevole Senatore Brioschi; è un'arma di guerra che, adoperata come sa adoperarla l'onorevole Relatore, produce sempre un certo effetto.

L'onorevole Relatore non poteva certamente trascurare questa principalissima arma adoperata dagli oppositori.

Infine l'onorevole Senatore Brioschi non ha mancato di sostenere l'opportunità dei consigli che l'Ufficio Centrale ha dato al Ministero, e di censurare le sue discrete ripulse.

Toccherò brevissimamente questi diversi punti.

Comincierò dalla legislazione che si dice scompigliata dal progetto di legge.

Ho già notato ieri che la legislazione doganale è riassunta ancora adesso nella legge del 1862. Ivi troviamo i punti franchi: ivi troviamo i magazzini generali e tutti gli altri magazzini di deposito, che sotto forme e con norme diverse sono ancora autorizzati dalla nostra legislazione. Ne manca solamente uno di questi magazzini che è nato il 1. agosto 1875, intendo parlare dei capannoni; una specie di punto-franco, o di scala-franca in sedicesimo, se così piace all' onor. Senatore De Cesare.

Dopo questa legge del 1862, l' on. Brioschi ha citato la legge del 1865, che io non aveva dimenticata. In questa legge del 1865, io ho trovato qualche disposizione che mi pareva poco ponderata o poco prudente ed è l' abolizione del porto-franco di Genova e la sua conversione in un magazzino generale.

Ho detto che mi parve questo provvedimento poco prudente. Se questa è una parola troppo severa, che tale mi parve la giudicasse l' on. Senatore Brioschi, ebbene io ne accetterò una più mite perchè forse il linguaggio ha oltrepassato il pensiero, essendo lontana da me l'idea di criticare il mio onor. antecessore e meno ancora l' onor. Sella autore di quella legge; però nel fondo a me pare che le mie osservazioni fossero giuste.

Cosa dice la legge del 1865 relativamente al porto-franco di Genova?

Ecco le testuali disposizioni dell' articolo 12 di quella legge:

« Saranno soppresse al primo gennaio 1868 le franchigie doganali delle città di Ancona,

Livorno e Messina, vi saranno ordinati dei magazzini generali e cesseranno gli oneri speciali in esse vigenti a compenso delle mentovate franchigie.

» Il porto-franco di Genova sarà convertito in magazzino generale. »

Poi in un'altra alinea riformando la disposizione della legge del 1862 che pure aveva vigore almeno fino a quell'epoca, aggiunge:

« Apposita legge determinerà le discipline dei magazzini generali da istituirsi nel Regno. »

Cosa dice il legislatore con queste disposizioni di legge?

Il porto-franco di Genova sarà convertito in magazzino generale ma una nuova legge stabilirà le loro discipline. E quando questa legge sara fatta, il magazzino di Genova diventerà magazzino generale, e siccome il porto-franco di Genova doveva convertirsi in magazzino generale al 1. gennaio 1868, bisognava che il legislatore prima di quell'epoca avesse stabilite le discipline secondo le quali i magazzini generali dovevano essere istituiti.

Nulla avvenne di tutto questo.

Venne la legge del 1867. L'onorevole Relatore crede che colla legge del 1867 siasi soddisfatto agli impegni assunti colla legge del 1865? Onor. Relatore, mi pare che osti a questa interpretazione la lettera troppo chiara della legge del 1867 che dice:

« La conversione del porto-franco di Genova in magazzino generale avrà luogo nel termine stabilito dalla legge che determinerà la disciplina dei magazzini generali da istituirsi nel Regno e le norme speciali per operare la detta conversione. »

Colla quale disposizione la conversione del porto-franco di Genova in un magazzino generale è rimandato a tempo indefinito, e il concetto del magazzino generale resta sempre indeterminato.

E perciò io dico che tutta quella parte della legge del 1867 che riguarda la convenzione col municipio di Genova è affatto estranea alla disposizione di cui parliamo.

Ma vuole un altro argomento l'onorevole Relatore? I magazzeni generali furono finalmente istituiti quattro anni dopo, cioè colla legge del 1871.

Ora, cosa dice la legge del 1872 colla quale fu fissato il termine entro il quale il porto franco di Genova sarebbe convertito in magazzino generale?

« Entro il termine di tre anni dalla promulgazione della presente legge, il porto franco di Genova sarà *convertito* in magazzino generale. »

E soggiunge:

« Il Governo del Re è autorizzato a determinare per decreto reale le norme speciali per operare simile *conversione* e dichiarare per tal fine espropriabili per causa di pubblica utilità i magazzini esistenti nel recinto del porto-franco. »

E qui si ripete che il porto-franco di Genova restava sempre a convertirsi in magazzino generale; ma comincia ad apparir manifesto che il legislatore non aveva ancora ben ponderato se ed in qual modo la conversione, ossia la trasformazione del porto-franco di Genova in un magazzino generale fosse attuabile, od anche possibile.

E parmi quindi d'aver con ragione affermato che i concetti manifestati colla legge 1865 non erano stati abbastanza ponderati.

E difatti, quando si venne all'atto pratico, quella stessa impossibilità che risultava dalla Relazione del Ministro che accompagnava la proposta di legge del 1867, proposta che fu poi cambiata dalla Commissione della Camera, fu confermata dal fatto. Non è stato possibile eseguire la legge cioè convertire il porto-franco di Genova in un magazzino generale.

Non sono per certo riuscito a persuadere l'onor. Relatore, ma le osservazioni e le accuse, se accuse si vogliono chiamare, da me indirizzate a chi presentò la legge del 1865, non mi paiono senza fondamento.

Ma, o Signori, io non ho bisogno che di richiamare a voi tutti, quali sono state le condizioni finanziarie di quell'anno.

Il legislatore, con zelo lodevole, ma che passò il segno, e rasentò quello zelo che un celebre diplomatico ha condannato, zelo che gli era forse imposto da gravissime circostanze, il legislatore fu indotto all'abolizione di una istituzione, che più mature riflessioni e di un ordine più elevato lo avrebbero consigliato a conservare.

Non è vero poi quello che fu affermato, essere cioè il punto franco spuntato come un fungo con questo progetto di legge che di-

scutiamo: del porto-franco di Genova fu stabilita la soppressione solamente con la legge del 1872; ma quando si videro e si calcolarono i danni della soppressione, immediatamente si destò, per iniziativa parlamentare, la idea d'impedire che il fatto fosse compiuto.

Io non parlerò, o Signori, della registrazione e delle molestie che arreca al commercio quando non si tratta che di un semplice deposito: ne dissi già abbastanza. L'onorevole Relatore però osserva che, in fin dei conti, le molestie che il commercio soffre per la registrazione non sono diverse da quelle che soffrono i contribuenti, per la tassa di ricchezza mobile.

A dire la verità questo argomento non mi soddisfa punto. Imperocchè, o Signori, i lamenti ed il malcontento che si sparge nel paese sono causati forse più che dall'entità dell'imposta, dalle eccessive formalità, dagli infiniti disturbi, che le nostre leggi sull'accertamento, la liquidazione e la riscossione delle imposte arrecano ai contribuenti.

Potrei citare fra le altre la testimonianza dell'onorevole Finali che ha con me cooperato per una semplificazione nell'accertamento della tassa di ricchezza mobile, e che potè convincersi che uno dei principali ostacoli per una riforma (che io credo sempre razionale, quantunque radicale), alla tassa fondiaria è appunto la molestia che il metodo di accertamento, e le inevitabili molestie, avrebbe arrecato ai contribuenti; molestie che hanno opposto e potrebbero opporre un ostacolo insormontabile ad una salutare riforma. Ed io penso che non è poco togliere di mezzo queste molestie, quando siamo sicuri che il rimuovere l'ostacolo non reca alcun danno alla finanza; cosicchè io credo che sia non solo un diritto ma un dovere del Governo di porgere questo aiuto al commercio.

Ora viene la più grande e la più grave questione, quella del contrabbando. Su questo punto l'onorevole Brioschi ha recato d'innanzi al Senato le molteplici arti ed astuzie colle quali il contrabbando viene esercitato.

Dopo la fiera opposizione a questo progetto di legge, era mio dovere d'interrogare il capo dell'amministrazione delle gabelle per sapere quanto vi era di vero e di serio nelle accuse che si facevano contro il progetto di legge, la principale delle quali fondata sui danni che la finanza avrebbe potuto soffrirne pel contrabbando. Non ho mancato d'interrogarlo su questi nove casi che son registrati nella Relazione fatta alla Camera dei Deputati e su quanto ci venne esposto dall'onorevole Relatore.

Signori! La storia è questa.

Quando si discuteva negli Uffici o si doveva discutere nella Camera elettiva questo progetto di legge, il Ministero precedente incaricò un ispettore delle gabelle, il signor Gerli, di fargli un rapporto sui danni che potrebbero derivare alla finanza dal contrabbando che potesse esercitarsi nel porto-franco. Tutti questi casi sono stati esposti in questo rapporto, furono rilevati dall'onorevole Brioschi, e sono indicati nella Relazione parlamentare che tutti possediamo.

Io ho detto che la questione del contrabbando è stata messa avanti con una iperbolica amplificazione, perchè è l'argomento che apparisce più grave, quello che ci tocca più da vicino, il danno della finanza. Ma, sono veri i fatti? Sono constatati? Ci sono delle prove?

Io ho avuto sott'occhio molti documenti. Ebbene, mi permetta il Senato che io racconti proprio la storia come è avvenuta.

Quando nacque questa questione e questa opposizione nell'Ufficio Centrale del Senato, io ho interrogato il Direttore generale il quale mi affermò, ed io lo affermo al Senato, che di tutti questi fatti, di accertato non ce n'è che uno solo, ed è quello registrato al numero 7 della Relazione parlamentare. Tutti gli altri sono sospetti, presunzioni, dubbii, ipotesi, timori. Per modo che in 10 anni, non in 12, ma in 10 anni, una sola contravvenzione veramente constatata si è verificata nel porto-franco di Genova.

Ora, io domando che valore possono avere tutte queste induzioni, tutti questi sospetti che in fin dei conti non hanno nulla che sia certo, in faccia a questo fatto gravissimo, che in 10 anni non si è potuto accertare che un solo fatto vero di contrabbando nel porto-franco di Genova; e badate ancora al modo con cui si è verificato questo fatto: bisogna che io lo esponga al Senato, perchè, esponendo il modo in cui si è eseguito questo contrabbando, vengo a dimostrare quanto sia infondata l'opposizione che si fa a questo progetto di legge.

Le facilitazioni pel commercio sono un bisogno così assoluto dei tempi nostri che il

contrastarle e il ritardarle non riescirebbe che a dover concedere più tardi facilitazioni maggiori.

Ecco dunque come è avvenuto il caso di contrabbando che fu accertato nel porto-franco di Genova.

Le strade ferrate non possono arrestare i convogli di merci alla frontiera. Guai a noi se, nelle stazioni di frontiera, volessimo fare le dichiarazioni, le registrazioni, le constatazioni e la liquidazione dei diritti doganali sulle merci trasportate sulla ferrovia e se volessimo applicare rigorosamente le norme comuni.

Invece voi vedete giungere un convoglio a Cormons, ad Ala, al Cenisio senz'altra accompagnatura che la lista consegnata dalla spedizione degli uffici della ferrovia al conduttore che è responsabile del convoglio. Dunque le merci sono indicate sulla lista secondo la tariffa ferroviaria; e siccome, o Signori, voi sapete tutti che le voci delle tariffe ferroviarie non hanno nulla a che fare con le voci delle tariffe doganali, così succede ogni giorno, e dè inevitabile, che entrino, da tutte le parti dello Stato, interi convogli di merci, che non hanno altra accompagnatura che la lista di recapito che la spedizione delle ferrovie consegna al conduttore del convoglio. Giunto al confine il conduttore riceve una semplice bolletta di accompagnamento, e con questa il convoglio va fino a Napoli, fino all'estrema Calabria, fermandosi molte volte per via, senza altra garanzia che i bolli di piombo posti agli sportelli. E basterebbe un accordo, o un mezzo qualunque, che togliesse o mutasse questi bolli di piombo perchè il convoglio arrivasse a destinazione con le merci indicate dalla lista della strada ferrata, ma mutate per modo da essere sottoposte ad un dazio infinitamente minore. Ora, questo indica una cosa, o Signori, cioè che il commercio vuole la libertà, vuole le facilitazioni, reclama contro gli ostacoli, perchè per nessuno, come pei commercianti, il tempo è danaro.

Ora, veniamo al fatto.

Nel porto-franco di Genova si credette di usare la stessa facilitazione per un vagone che partiva per Milano le merci partirono piombate, ma senza la dichiarazione. Solamente giunte a Milano la frode si scoperse, ma questo fatto avvenne nel porto-franco di Genova contro il regolamento, perchè, secondo il regolamento del porto-franco, le merci non godono delle facilitazioni che si fanno ai convogli che sulle ferrovie vengono dall'estero; dal porto-franco non può sortire nessuna merce se non è fatta la dichiarazione e conseguentemente la registrazione, cosicchè l'unico caso che si è verificato avvenne per un equivoco nell'applicare i regolamenti doganali.

E che questo argomento, che si desume dalla possibilità del contrabbando, non abbia un eccessivo valore, me lo dimostrano altri argomenti.

Io mi limiterò ad indicarne due: uno è quel gran caso che si fa delle miscele.

Si dice, le miscele dello zuccaro di diverse qualità, cioè di diversi numeri, frodano il dazio. Ora, quivi è un errore perchè il danno maggiore derivava dalla differenza tra il peso lordo ed il peso netto cioè dal sistema delle tare; ma poi quanto alla miscela, o Signori, io vi dico che se non si farà nel porto-franco di Genova; si farà all'estero.

Ma poi, voi, o Signori, insistete tanto sul danno delle miscele e non mettete in accusa chi ha permesso che si facessero nei capannoni?

Dunque abbiamo ad ogni modo, su questo fatto delle miscele, molti complici, e possiamo accontentarci d'essere in buona compagnia.

(*Ilarità*)

Io ho poi qui, sotto gli occhi, alcune tabelle statistiche desunte dalla pubblicazione ufficiale della Direzione generale delle gabelle dal 1872 in poi, e queste tabelle, o Signori, colle loro cifre eloquenti, ci porgono dei serî insegnamenti. Mi permetta il Senato che citi alcune cifre.

Io vedo che in generale il numero delle contravvenzioni è andato gradatamente diminuendo. Ma poi ci sono delle cifre molto significative. Sapete dove sono le cifre più grosse, e i danni più rilevanti a causa del contrabbando? Dove vi è un guadagno maggiore pel contrabbandiere. Ecco la quantità di sale sequestrata: 154,000 chilogrammi nel 1872, 97,000 nel 1873, 61,000 nel 1874, 264,000 nel 1875. Qui c'è un danno notevole.

Veniamo ad altre cifre: naturalmente, dopo il sale, viene il tabacco. Noi troviamo sequestrati 18,627 chilogrammi di tabacco in foglia

nel 1872, 18,216 chilogrammi nel 1873, 8761 nel 1874 e 8422 nel 1875.

Anche qui, come nel contrabbando del sale, i punti franchi sono fuor di causa. Noi vediamo qui una notevole diminuzione che rende buona testimonianza a favore degli impiegati doganali, i quali mi si permetta di dirlo, furono così severamente e così ingiustamente giudicate in questa discussione.

Procediamo avanti. Tabacco lavorato sequestrato 43,434 chilogrammi nel 1872, 22,627 nel 1873, 15,095 nel 1874, 22,761 nel 1875.

Ma di questi 22,861 chilogrammi sequestrati del 1875 con un aumento notevole sul 1874, mi pare possa darsi una spiegazione verosimile; abbiamo accresciuto il prezzo di alcune qualità di tabacco, e come naturale conseguenza è cresciuto il contrabbando.

Andiamo avanti: tabacchi in pianta. Non ne faccio gran conto; per la coltivazione c'è, nell'anno 1872, 453,000 piante, nel 1874, 200,000, e nel 1875, 268,000; anche qui si verifica pure lo stesso caso, perchè nel 1875 abbiamo cresciuto il prezzo del tabacco e il contrabbando seguita.

Vengono i generi coloniali; e questi benedetti dazi sui generi coloniali che, con quelli sui tessuti, devono essere la rovina delle finanze, a causa del contrabbando. Che cosa vediamo? Ebbene, ecco qua le cifre: 78,000 chilogrammi di coloniali sequestrati nel 1872, 98,000 nel 1873, 51,000 nel 1874, 47,000 nel 1875. Qui non c'è variazione di dazio, vi è decrescenza continua, lo stesso miglioramento si verifica, non c'è nessun fatto amministrativo od economico che viene a perturbare il miglioramento naturale, e questo continua.

Ora, vediamo un po' che cosa è questo danno della finanza; facciamo pure i conti nel senso più favorevole agli oppositori della legge; mettiamo che fra il massimo di 98,000 chilogrammi e il minimo di 47,000 si adotti una media di 70,000 chilogrammi, ossia 700 quintali di caffè, se volete 800, importati per contrabbando in tutta la linea doganale dello Stato.

Faccio dunque i cómputi larghissimi, a favore di chi crede che il contrabbando debba rovinare, per le sue enormi proporzioni, le finanze nostre. Or bene, questo dazio che perde lo Stato su 800 quintali di caffè frodato, sono 48,000 lire in tutto e per tutto, facendo i conti nel medio più favorevole agli avversari della legge.

Ma supponete pure che questo non sia che una frazione, moltiplicatela per quel coefficiente che il Relatore crederà di applicarvi, e vedete un po' che quota percentuale rappresenta questa frode sui coloniali sopra 104 o 105 milioni di percezione di diritti!

Debbo poi fare ancora due altre osservazioni. Si è parlato delle condizioni economiche delle nostre guardie doganali, che veramente non sono delle più floride. Io farò quanto sarà in me per migliorarle, ma non bisogna poi neanche, a questo proposito, cadere in esagerazioni. Diamo un po' un'occhiata agli altri paesi. Sono forse queste guardie meglio pagate delle nostre? Niente affatto. Ed il contrabbando è minore forse di quel che sia da noi? Neanche questo si verifica. Non ci lasciamo indurre dunque a lanciare accuse cotanto severe contro gli impiegati e contro le nostre amministrazioni, ed a credere che le finanze saranno rovinate per alcuni magazzini franchi che verremo istituendo nelle nostre grandi città marittime.

L'onor. Relatore sa che sette sole delle nostre grandi città marittime ci danno, pei soli introiti dei dazi di confine, più di 54 milioni, e coi diritti marittimi quasi 57: i quali risultati devono dimostrare al Senato come meriti qualche compatimento il Ministro delle Finanze, se desidera provvedere ai bisogni e soddisfare ai desiderî di queste principali città italiane. Io potrei addurre ancora altre cifre, ma non lo ritengo più necessario. Non dimostriamoci dunque troppo severi nel giudicare del valore morale degli impiegati dello Stato, non arrischiamo con troppa sicurezza quello che pure venne in questa discussione affermato come un assioma, come una verità della quale non sia lecito dubitare, che cioè dai punti franchi debba venire la rovina delle finanze e dell'industria in grazia del contrabbando e d'una illecita concorrenza. No, Signori, questo non avverrà: le affermazioni degli avversari della legge sono vere esagerazioni.

L'onor. Relatore poi mi permetterà ch'io lasci dormire in pace i suoi consigli, dal momento che egli stesso non ne ha dato il buon esempio, ritirando il suo ordine del giorno; e invece mi permetterà di dire ancora una parola sulla natura dei punti franchi. Vi sono

delle verità che a mio avviso non si ripetono mai abbastanza. Io credo non solo che non si guasterebbe la nostra legislazione doganale facendo rivivere il porto-franco di Genova, che non è ancora ben morto, quantunque sia mal vivo, ed estendendo alle città marittime principali questo stesso beneficio (chiamatelo beneficio ed io accetterò la parola) che un privilegio certo non è, ma io dico che le finanze, l'industria e il commercio se ne avvantaggieranno insieme. Fra le città marittime, mi gioverà indicarne qualcuna, perchè è bene che il Senato conosca, anche nei particolari le ragioni che hanno mosso il Gabinetto attuale ad accettare e propugnare così decisamente questo progetto di legge.

La città di Palermo ha una dogana in pessime condizioni dove la vigilanza del Governo è quasi impossibile.

Ora, è nelle determinazioni del Governo, ed è uno stretto dovere di chi ha l'onore di parlarvi, per la difesa della finanza, di costruire un nuovo edificio per la dogana di Palermo in altra località e di tentare di unirvi i magazzini generali o un deposito franco.

Ora, quale sarà la conseguenza del rigetto della legge? Io non voglio ancora supporre il rigetto possibile: ma, dato questo caso, il Governo non potrebbe far nulla e naturalmente verrebbe a paralizzarsi ogni suo buon intendimento. Invece coll'aiuto di questa legge egli potrebbe compiere un divisamento che crede utile e necessario.

Potrei citare altri casi di altre città importanti.

Per esempio, in pochi anni il prodotto della dogana di Bari è raddoppiato. Il suo prodotto da un milione è salito a due milioni e anche in quest'ultimo quadrimestre ci dà buone speranze. E sarebbe il caso di concedere al commercio di Bari il deposito franco se venisse richiesto.

Così Ancona, così Livorno. Non parlo di Napoli, dove parmi si debba sentire veramente il bisogno di un deposito franco, che certo non verrebbe negato. Io non conosco la condizione dei magazzini generali di Napoli perchè non ho avuto il tempo di esaminare quest'affare speciale; ma l'on. Senatore De Cesare mi ammetterà che a Napoli, pel commercio e per opere relative al commercio evvi ancora molto, ma molto da fare.

Senatore DE CESARE. Siamo d'accordo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho piacere che almeno su questo punto siamo d'accordo.

Dunque la legge sui depositi franchi è una necessità del Governo.

Io non posso a meno, o Signori, di ritornare sopra un concetto che ho già svolto sull'importanza di questo come di qualsiasi altro provvedimento che valga a rendere più facile le operazioni ed i movimenti del commercio marittimo, e ad invitarlo a percorrere quella via che la geografia e la natura hanno segnata.

Ho detto ieri che noi non facciamo i punti franchi per il nostro commercio, ma pel commercio.

Ed è così. Questo deve essere il concetto della legge e non altro.

Ed io debbo dire che veramente chi considera e restringe il commercio e l'industria nei confini di una nazione, pare a me che non conosca i tempi. Ci sono delle leggi sopra nazionali, mondiali, che s'impongono alle leggi economiche. L'economia politica non dovrebbe più pigliare quest'aggettivo di politica, basterebbe che si chiamasse economia; questa sarebbe la sua più vera denominazione. Non bisogna restringere il concetto ed il senso dell'attuale provvedimento.

Aveva, o Signori, quello stesso carattere di quel benedetto articolo 4, sulla legge delle ferrovie, che pure ha incontrato tanta opposizione in questo stesso ramo del Parlamento e nell'altro.

Qui non posso a meno, signori Senatori, che manifestarvi un sentimento che provo di profondo rammarico.

Sedeva in mezzo a voi un uomo illustre, il quale ha reso grandissimi servigî al suo paese sui campi di battaglia e nell'arena parlamentare, un uomo che mi fu amico affezionatissimo.

Quando io ho veduto così vivamente combattuta da uomini autorevolissimi, e della cui amicizia privata io mi onoro, questo progetto di di legge, io non ho potuto a meno, nel mio pensiero, di rimpiangere che non fosse ancora fra di voi, Nino Bixio e che a me mancasse il suo potente aiuto. Nino Bixio ha voluto chiudere la sua carriera gloriosa consa-

crandosi al commercio marittimo, sempre a vantaggio della sua patria; egli mi avrebbe cordialmente difeso.

Ricordate, Signori, il suo grandioso concetto: Egli voleva portare un campionario delle produzioni italiane in tutte le parti del mondo.

Ora, che cosa altro è il deposito franco nel quale possono venire innanzi ai produttori e consumatori italiani le merci tutte di tutti gli altri paesi, senza imbarazzi di registrazione, senza incaglio di troppo severe formalità doganali, se non un campionario di produzioni estere che vengono a mettersi in mostra, a vantaggio dei consumatori, ad istruzione e ad emulazione dell'industria nazionale; che cosa altro può mai essere questo deposito franco così vivamente osteggiato?

Dopo queste spiegazioni nelle quali ho cercato di ben delineare un' ultima volta il concetto del Governo, che mi pare degno della considerazione del Senato, io debbo rivolgere alcune preghiere al Senato.

Io non ho bisogno di pregare il Senato a ricordare che questa legge, come lo disse l'onorevole Senatore Brioschi, è una legge di natura finanziaria.

Questa legge di natura finanziaria fu approvata a grande maggioranza nell' altro ramo del Parlamento. L'onor. Senatore Brioschi non ha creduto che fosse una grande maggioranza quella ottenuta, di due terzi di voti. Onorevole Senatore Brioschi, temo che non siamo d' accordo nemmeno sopra il concetto costituzionale. Ci sono poche leggi che si votano ad unanimità.

Io desidero che prevalga nel voto delle leggi il concetto del partito politico che viene regolarmente al potere, e questo partito politico che viene regolarmente al potere, quando ottiene due terzi di voti per una sua proposta, ottiene un appoggio più sufficiente per governare autorevolmente il paese.

Le maggioranze troppo forti, onorevole Senatore Brioschi, diventano maggioranze prepotenti e sa il verso dell'Alfieri:

« *Poter mal far, grande a mal fare invito...* »

Io debbo pregare il Senato di ricordare che il Ministero ha dichiarato urgente e necessaria questa legge nell'interesse del paese.

Duole ora al Ministero di dover dichiarare che questo progetto di legge è diventato una parte del suo programma. Non dirò che con questo la questione sia divenuta una questione politica nella mente degli oppositori, ma è tale per sua natura ed il Ministero non può riconoscere per suoi amici politici coloro che negano il loro voto a questo progetto di legge che il Ministero giudica necessario al buon andamento dell'amministrazione pubblica.

Il Ministero aspetta con fiducia il voto del Senato, e non prenderà consiglio che dagli interessi del paese.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere a corpi morali, ed a privati, l'istituzione di depositi franchi nelle principali città marittime del Regno, semprechè la domanda sia accompagnata da favorevole parere della Camera di commercio e del Municipio, nella cui circoscrizione il deposito franco si intende di istituire.

Tale concessione non potrà ottenersi quando i locali, che si intendono destinare a deposito franco, non presentino sufficiente garanzia contro ogni possibile frode.

I depositi franchi sono considerati fuori della linea doganale, a norma di quanto è disposto nell'articolo 1, primo alinea del regolamento doganale 11 settembre 1862.

Il primo che ha chiesto la parola sull'art. 1 è l'onorevole Ferraris, egli ha la parola.

Senatore FERRARIS. Onorevoli Colleghi! Io ho oggi più che mai bisogno della vostra indulgenza. Cercherò di conciliarmela sapendo che la brevità è un obbligo non solo, ma un mezzo per riuscire nell'intento.

Per vero, molte delle considerazioni che vennero esposte dall'onorev. Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo le parole dette dall'on. Relatore dell'Ufficio Centrale, essendo rimaste senza risposta, potrebbero darmi il diritto o la occasione di svolgere ancora qualche argomento che si riferisce alla discussione generale. Ma, me ne terrò ben lontano, perchè, qualunque sia la ragione per cui l'onorevole Ministro ha creduto di entrare nuovamente in argomento, io mi avveggo che qualora trascendessi i limiti che mi sono assegnati dalla proposta di un'ag-

giunta la quale non tende, a mio avviso, che a completare l'articolo 1 secondo i concetti medesimi che vennero espressi, non solo si sarebbe in diritto di richiamarmi all'osservanza della convenienza, ma mi esporrei a rischio di pregiudicare forse la proposta che sto per fare.

Nell'articolo 1 si contiene il concetto principale della legge; e io mi propongo di dimostrare che qualora non si faccia una distinzione secondo i principii che nell'ultima parte del suo discorso vennero indicati dall'onorevole Ministro delle Finanze, l'opera riuscirebbe incompleta.

Io non vi dirò, o Signori, se voglio e intendo propugnare il principio e il concetto principale che sta nell'articolo 1; ciò mi costringerebbe forse ad entrare in maggiori sviluppi di quelli ch'io voglio prefinire a me stesso. Io suppongo per il mio ragionamento che il concetto medesimo sia stato accettato o debba accettarsi. Ma, siccome l'onorevole Ministro ebbe ad indicarmi, che la questione dei così detti depositi franchi si riattacca alla questione dei magazzini generali; appunto perchè io ritengo che gli uni dagli altri non si possano scompagnare, voi non sarete per istupirvi se fra gli emendamenti che proporrò all'articolo 1, ci sia quello di aggiungere dopo le parole: *città marittime del Regno*, quelle: *e nei magazzini generali.*

Il nesso che vi è fra i depositi franchi ed i magazzini generali, vi sarà agevole il riscontrarlo, trascorrendo rapidissimamente sulle disposizioni legislative che vennero sancite in Italia dal 1860 in poi: dico rapidissimamente, perchè non mi farò a leggere testi di legge, nè a darvi altre indicazioni speciali, convinto come io sono che a voi, pratici ed esperti in questa, come in altre parti della legislazione, bastino i semplici cenni per riunire insieme il pensiero.

Non venne ancora ricordato, e io credo non solo opportuno, ma necessario ricordare, quale sia stata l'origine di quello che noi diciamo Regolamento generale dell'11 settembre 1862 e che in virtù della legge del 21 dicembre di quel medesimo anno venne tradotto in disposizione provvisoria.

Appena si riunivano le varie provincie d'Italia per formarne il Regno, che già si riconosceva la necessità di riordinare le discipline doganali. Primo fu il Decreto regio del 12 settembre 1860: vi succedeva poi l'altro regio Decreto del 29 ottobre 1861.

In quel Decreto si contengono appunto le discipline riassunte ed applicate a tutte le provincie del Regno in virtù delle annessioni che allora si erano proclamate. Ampliato questo, si veniva all'11 settembre 1862 e in quella circostanza si consacrarono nelle discipline doganali due principî che per la prima volta prendevano radici nella nostra legislazione.

Nell'articolo 35 della legge si stabiliva l'istituto dei magazzini generali e si stabilivano sopra tutto come un istituto doganale, di cui sarà acconcio tenerne parola, e nell'art. 93 si dichiaravano fin d'allora abolite le città franche; e noi abbiamo il torto di non aver mai saputo dimenticare quale sia la differenza tra città franca, porto franco e punto franco.

Si sono abolite adunque le città franche, perchè costituivano un privilegio di esenzioni, di tributi assolutamente incompatibili coll'articolo 82 dello Statuto, e fin d'allora, notate bene, siccome non si trattava di determinare le disposizioni esattamente, si considerava la possibilità di correggere con nuove discipline il porto-franco di Genova.

Succedettero di poi le disposizioni delle quali non è necessario far richiamo, poichè già le rammentò l'onor. signor Ministro.

Si trattava adunque di continuare l'istituto dei magazzini generali, i quali debbono esser considerati sotto due punti di vista, poichè servono a due uffici distinti.

Il primo ufficio essenzialmente è quello di depositi franchi doganali, e questa è la ragione per cui trovarono il primo loro fondamento nell'articolo 35 della legge doganale; vi è il secondo ufficio, che è quello di potervi imballare le merci che vi si trovano depositate, questione codesta che, appartenendo più alla materia doganale che alla materia civile, sia perchè modifica le norme sui pegni, sia per le facilità che si debbono introdurre per la vendita dei pegni, richiede speciali discipline. Ma in allora procedevano di pari passo le disposizioni legislative riguardanti i magazzini generali, e quelle riguardanti la materia doganale, e non solo procedevano di pari passo, ma si procedeva con un nesso assolutamente dichiarato.

Non è necessario dimostrarvi diffusamente, ma vi ricorderò solo che la materia dei magazzini generali era oggetto di successive proposte di legge nel 1859, nel 1860, nel 1867 e finalmente nel 1870, e che vennero tradotte in legge il 3 luglio 1871, seguita poi da regio decreto del 4 maggio 1873. Ma mentre da questa parte si procedeva per l'ordinamento dei magazzini generali, in questo frattempo venivano sancite le leggi che già vennero ricordate dell' 11 maggio e 28 dicembre 1867 e finalmente del 19 aprile 1872; nelle quali leggi si veniva precisamente a stabilire il principio che nessuna franchigia, nessun privilegio si dovesse concedere in materia doganale, ma che si dovessero anche i porti-franchi, che si erano conservati provvisoriamente nel 1862, sempre trasformare in magazzini generali.

Ora io credo non si possa disgregare l'una istituzione dall'altra, e che (questo è il problema, la proposizione che intendo di svolgervi e di appoggiare) voi non potete nè disciplinare, nè amministrare, nè favorire, nè regolare il modo, l'andamento e l'esistenza di quello che voi chiamate *deposito franco*, senza che estendiate le medesime disposizioni ai magazzini generali. E perchè questa mia proposizione comincia ad aver radice nelle vicende cui fu sottoposta questa legge, vi piaccia di brevemente meco ricordarle.

Al 16 maggio 1875, una proposta di iniziativa della Camera dei Deputati, che portava la firma di 122 dei suoi membri, proponeva, notate bene, l'istituzione di depositi franchi nelle principali città marittime. A questa proposta, come vi diceva testè, erano sottoscritti 122 Deputati, ma vi sarà forse cagione di meraviglia, quando ricordiate che, malgrado i pericoli, gli inconvenienti, il danno, che erano minacciati dal veder morire quella istituzione che si trattava di far rivivere, il nome dell' attuale Presidente del Consiglio che pur teneva in quella Assemblea un' altissima posizione, non vi si leggeva che al numero 69; cosicchè noi dobbiamo arguire, per lo zelo con cui egli ha sempre sostenuti e promossi tutti gli interessi del paese, che, se vi fosse stata quella così grave minaccia e quei così gravi inconvenienti, se vi fossero stati per contro da ottenere quei vantaggi di cui si fece molto ragionamento in questa discussione, egli non si sarebbe trovato, in certo modo, rimorchiato dai 68 altri suoi Colleghi.

Ed a questo riguardo non potrà a meno di fare qualche impressione nell'animo vostro il vedere come, e quale e quanta importanza ci annetta l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, e come il suo egregio collega l'onorevole Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio abbia cercato di rimpicciolire la quistione, presentandola come una legge di poca o nessuna conseguenza.

Checchè ne sia, io non ne voglio arguire nè della bontà delle disposizioni, nè che le medesime non sian meritevoli di approvazione, e nemmeno prendere nota degli errori in cui si sia potuto cadere.

E non mi valgo di questo argomento perchè, e lo dico schiettamente, se io mi debbo meco stesso congratulare, si è nel rammentare la moderazione con la quale l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ebbe a riassumere la quistione, e quindi a distruggere o paralizzare o diminuire l'effetto che nell'animo mio ha potuto fare l'esagerazione, mi sia concessa l'espressione, in cui si cadde tanto da chi oppugnò, quanto da chi propugnò questo progetto di legge, esagerazione che sarebbemi assai facile il dimostrare, quando non mi volessi rattenere in quei giusti confini che mi son prefisso, e che del resto sono negli obblighi miei. Egli è dunque certo che non altrimenti voi potete ora cambiare, modificare od addottare una qualsiasi disposizione che riguardi i depositi franchi, se non estendendola eziandio ai magazzini generali.

E che la cosa debba essere in cotesti termini, ve lo dimostra anche il fatto che la prima Commissione della Camera dei Deputati nella sua Relazione del 2 giugno 1865 aveva appunto riformato la proposta estendendo la facoltà dell'istituzione dei depositi franchi a tutte le città del Regno, senza fare distinzione tra città marittime e città interne. Ed è anche una cosa degnissima di essere notata perchè si fece parola delle discussioni che ebbero luogo nell'altro ramo del Parlamento e se ne fece parola in modo che io non posso assolutamente approvare.

Ed è a ricordarsi che al 27 maggio la Commissione presentava sotto il nome di appendice di Relazione un progetto del tutto diverso, e

che questo progetto presentato nella seduta del 27 maggio veniva discusso nelle due brevi sedute del 2 e del 3 giugno successivo; di maniera che non avete a meravigliarvi che un solo oratore sia sceso nell'arena per dimostrare il pericolo a cui potevano essere trascinate le finanze della nazione da quel progetto di legge, e invece sorgere in coro tutti coloro che avevano creduto di portare il loro suffragio favorevole a quella legge.

Ebbene, è a proposito di questa legge, comunque circondata da quella autorità e da quel prestigio che hanno le deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento, egli è a proposito di questa legge che si vorrebbe quasi in certo modo derogare a quel diritto che non solo per prerogativa dello Statuto, ma per obbligo nostro noi dobbiamo esercitare nell'esaminare la bontà delle leggi che ci vengono sottoposte, senza guardare al modo in cui abbiano potuto essere prodotte o promosse.

Se dunque in questa memorabile discussione il Senato entrò in tali particolari, se esaminò i principî, se li ridusse a quel severo cimento che è opportuno per una legge così importante, non solo non sarebbe meritata quella specie di censura con cui si vuol colpire coloro che colla loro opposizione potrebbero mettere in conflitto il Senato colla Camera dei Deputati, ma si dovrebbe anzi rendere omaggio al nostro coraggio, e alla nostra coscienziosità, con cui noi ci regoliamo, senza aver riguardo alcuno all'esame intrinseco della legge; e di essere stati mossi da questi sentimenti, spero di avervene data la prova.

Dunque è certo che questi due istituti di depositi franchi, quali essi siano, debbono procedere di pari passo.

Per quale ragione voi volete disgregarli, per qual ragione non venite a quel medesimo concetto che era stato maturamente studiato e che sta nella legge 2 gennaio 1875?

Forse che vi sono possenti ragioni o sussistono i due fatti, che vennero citati come quelli che fornissero spiegazioni del mutamento?

No. I due fatti sono:

Il decreto 1 agosto 1875, e il voto emesso in novembre di quel medesimo anno dal Congresso delle Camere di commercio.

Ora, se parliamo del decreto del 1 agosto 1875, esso non viene nè punto nè poco ad introdurre quelle facilitazioni, quei vantaggi che costituiscono il deposito franco, ma avrebbe solo autorità quello che la legge 3 luglio 1871 con un'interpretazione rigorosa avrebbe potuto vietare ai magazzini generali.

In quanto al Congresso, il quesito posto a quelle adunanze non era già sui punti franchi; nacque questione a questo riguardo incidentalmente.

Ora, il voto di questo Congresso fu nel senso che ho avuto l'onore di esprimervi, di maniera che se quel Congresso potesse esercitare una qualche influenza, quest'influenza sarebbe incominciata nel senso di estendere ai magazzini generali le facoltà che stanno indicate e che si vorrebbero introdurre per i depositi franchi. Quali sono le difficoltà che pongono ostacolo a siffatta unificazione?

Intendiamoci bene, e a questo riguardo spero che l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, vorrà dare le opportune spiegazioni.

La legge del 3 luglio 1871 ha qualificato quell'istituto dei magazzini generali, ma ricordate il perchè?

Perchè esistono in contrapposto dei magazzini privati.

Nell'istituto dei magazzini generali, realmente interpretati secondo la loro origine, non vi dovrebbero essere che dei capannoni in cui le merci si custodissero, ma senza nessuna separazione tra l'uno e l'altro.

Ora, negli articoli 6 e 7 della legge 3 luglio 1871 stanno disposizioni, nelle quali si sarebbe interdetta la separazione dei magazzini privati.

Ma per qual ragione vi stava questa disposizione? Perchè, siccome la legge aveva sopratutto per iscopo di garantire la sincerità e la fede dei depositi, era precisamente necessario che ciascun proprietario rinunziasse alla specialità della disponibilità del suo magazzino per poter mettere tutto sotto la fede, sotto la sorveglianza dell'istituto. Ebbene, che cosa ha fatto il Ministero col reale decreto del 1° agosto 1875?

Non sono io che mi lagnerò della possibile trasmodazione oltre i limiti della legge, per venire a vedere se il regio decreto non abbia forse in qualche parte introdotte delle facilitazioni che non si ritrovassero assolutamente conciliabili col disposto della legge. Io l'ho

accettato, perchè non è mio pensiero di rivocare in dubbio la perfetta legalità di questo decreto, perchè, quando è stato accettato da chi amministra i magazzini generali, tutte le difficoltà scompaiono. Ma non basta ancora per la parificazione; bisogna che le merci giungano dall'esterno sino ai magazzini generali, come giungono ai depositi franchi; ed a questo riguardo l'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio, sotto il quale furono pubblicate le tabelle del movimento commerciale, ricorderà che nel 1875 si riscontrano le seguenti cifre: il transito fu per 1428 milioni; il consumo interno fu di 1305 milioni.

Ebbene, giacchè si parla di inesorabile geografia, io vi ricorderò che se la natura diede così lunga linea di coste marittime all'Italia, le diede pure dei varchi importantissimi.

Ora, risulta appunto da questa tabella che metà di questo servizio di transito passò per le città marittime, metà per le città interne. Dunque se l'onor. Presidente del Consiglio dei Ministri credeva quasi di sentire il dovere di compiere una separazione, di fare una deroga alla *navigation act* dell'Inghilterra, se questa fu la sollecitudine sua per mantenere, per promuovere il commercio marittimo, non ci sarà nessuno che non gliene dia larga lode, ma non bisogna dimenticare l'importanza dei transiti che si fanno per le vie interne e per quelle regioni, e che per conseguenza debbono essere rappresentate da quegli istituti che sono i magazzini generali.

Dunque, non solo le disposizioni della legge che vi ho analizzata, non solo le disposizioni speciali che riguardano il porto-franco di Genova, ma anche le ragioni che vengono fatte valere in questo recinto per l'approvazione di questa legge, vi dimostrano che non può, e non si potrebbe senza ingiustizia respingere dall'applicazione degli stessi vantaggi, degli stessi favori, delle stesse facilitazioni anche i magazzini generali.

Non voglio entrare a questo riguardo in questioni di contrabbando; io non mi curo del caso di coloro che amoreggiano con quella Danae che si chiama la dogana, come non sarei così ingenuo da credere che quella Danae non abbia appetiti; d'altronde io credo che data una legge di finanza, non vi sarà possibilità che di un Ministro delle Finanze, e un Ministro sopratutto così esperto, come è quello avanti a cui io mi trovo in questo momento, giunga a credere in buona fede che non vi sia contrabbando.

Egli avrà, e dovrà avere tutta la fiducia, nè io sarò per ritoglierla o attenuarla, nella personale probità de' suoi agenti, ma insomma è impossibile: *homo sum, nihil humani a me alienum puto*. Dunque se vi è la possibilità del contrabbando, mi basta che vi sia questa possibilità, come mi basta che vi sia un danno all'industria perchè il Governo vi debba pensare. Io ricorderò all'onorevole Ministro delle Finanze, giacchè egli è in debito di saperlo, il fatto che succedette in una città del Veneto. Le finanze avevano convenuto con una città per l'impianto di un magazzino generale; e si era interdetto di stabilire delle sezioni doganali; ciò non pertanto il Ministero ha creduto all'ombra di un regio decreto di poter istituire una sezione doganale. Quel Municipio trasse il Ministero avanti ai Tribunali. I Tribunali diedero ragione al Municipio ed il Ministero dovette cedere. Ma vi è un fatto che io ritengo per certo, finchè non mi venga contraddetto espressamente dall'onor. Ministro. Il fatto è questo che, quella sezione doganale, quando fu unicamente in mano degli agenti (io non voglio implicare nessuno, racconto un fatto), quella sezione doganale diede minori proventi di quelli che si fossero avuti negli anni precedenti.

Con questo fatto venne allora dimostrato con una palpabile evidenza, con esempio pratico, che nei magazzini generali si può avere maggior sorveglianza, che non potreste aspettarvi dall'azione degli agenti doganali. Ripeto che non voglio incriminare nessuno, cito il fatto qual'è per dimostrare colla esperienza come sia importante rendere oculata e diligente la pubblica amministrazione. Ma, a questo riguardo, io non lo posso neanche dimenticare, allora quando la finanza deva unicamente affidarsi a quelle cautele che siano determinate per mezzo di discipline prestabilite, io domando all'onor. signor Ministro delle Finanze.....

Desiderei che l'onor. Ministro delle Finanze si degnasse ascoltarmi.

MINISTRO DELLE FINANZE. Scusi; era l'onorevole Relatore che mi tratteneva. (*Ilarità*)

Senatore FERRARIS. Domando come possa concepire quel sacro orrore che ebbe a dichiarare

per le misure vessatorie, quello slancio di sentimento che gli fece ritenere possibile prendere denaro dai contribuenti senza farli strillare, problema molto difficile e della cui attuazione io sarei troppo lieto testimonio, quando si potesse verificare; ma egli nei suoi discorsi, trattò dell'argomento per maggiormente sollecitare, per spingere gli animi, di coloro che esitassero. Che cosa vi diceva? Non dubitate, faremo dei regolamenti così severi, così assoluti che non vi sarà misura preventiva che non metteremo in *argomento* per evitare ogni frode e irregolarità.

Ma, allora che ne avverrà, o Signori? ne avverrà, che si griderà come aquile ferite, che si dirà che il commercio resta inceppato ad ogni momento. Quindi voi non avrete che un' alternativa: o mantenere quelle vostre disposizioni così rigide così severe che vi provocheranno le lagnanze della stampa locale e che troveranno un' eco anche in Parlamento, o abbandonarle. Questo è un problema molto difficile. Problema che io vorrei antivenire anche con una modificazione, con un emendamento al primo alinea di questo articolo primo.

Il primo alinea dell' articolo primo dice, che si dovranno adottare sufficienti garanzie contro ogni possibile frode.

Veramente considerando la cosa filologicamente, ma con quella filologia che tiene alla logica, mi sembra che sarà difficile mettere insieme questi due termini di una garanzia piena, sufficiente contro ogni possibile frode. Invece il concetto vero e giusto sarebbe cotesto: le garanzie devono essere complete.

Ma debbo ancora fare una avvertenza che avrei voluto esprimere fino dal principio. Se ho a spiegare le impressioni che mi fecero le ultime parole dell' on. Presidente del Consiglio, mi sembra che quanto si andava bucciando non sia precisamente fuori del vero, che cioè si desiderava non solo un' accoglienza favorevole al principio che informa la legge; ma che si voleva la legge tale e quale, in modo che non avesse a subire un altro cimento di discussione legislativa. Se questo fosse vero, io non potrei soscrivere nè a questo intento, nè a qualunque altro che vi servisse di base. In allora dovrei disperare dell' esito degli emendamenti che ho avuto l'onore di proporvi. Ma io confido troppo sulla giustizia, sulla prudenza dell' onor. Presidente del Consiglio, il quale, quando vegga accettato il principio della legge, il che vedremo in seguito, in allora non sarà mai per respingere quelle modificazioni che rendano il concetto più sicuro, più giusto, e più attuabile.

E a questo riguardo prevengo fin d' ora una difficoltà, faccio cioè una osservazione. Vi sono delle urgenze; queste urgenze potrebbero soffrire qualche detrimento nel caso in cui la legge non venisse approvata tale e quale. Provvederemo.

No, o Signori; se le leggi fanno talvolta delle promesse che non possono mantenere, e se è salva sempre la probità politica e personale dei Ministeri che accolgono degli ordini del giorno, o delle altre dichiarazioni, io dovrei essere troppo lieto di trovare almeno questa lontana approvazione; ma trattandosi di interessi così gravi che verrebbero lesi anche dal solo ritardo, non mi saprei acconciare nemmeno a questa dichiarazione. E questo lo dichiaro anche perchè (ed è una osservazione che forse chiuderà meglio di qualunque perorazione il mio discorso) in materia di commercio, in materia di avviamento tanto di piazze commerciali, come di opificî ed altra cosa qualsiasi, voi sapete che non vi è materia più gelosa, e che, pigliato un avviamento, è difficile poterlo modificare in modo alcuno, poterlo ridurre in condizioni sopportabili.

Ebbene, quando venissero ad impiantarsi istituti, i quali avessero solo la loro radice in alcuna delle principali città marittime, il rimedio verrebbe troppo tardi; mi pare che l'onorevole Ministro delle Finanze lo abbia egli medesimo dichiarato nelle varie citazioni latine di cui ingemmò il suo discorso, ma qui è il vero caso di dire: *Sero medicina paratur*.

Allorquando saranno stabiliti gli avviamenti in quei centri nei quali il privilegio del porto franco verrà concesso, sarà impossibile con nuove disposizioni ristabilire l'equilibrio.

Ho adunque avuto l'onore di far passare al seggio della Presidenza i seguenti emendamenti, i quali consisterebbero nell'aggiungere dopo le parole: *principali città marittime del Regno*, quelle: *e nei magazzini generali*, e nel modificare l'alinea in cui si dice: *presentano sufficiente garanzia contro le possibili frodi*,

dicendo: *presentano tutte le garanzie contro le frodi.*

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Dopo le dichiarazioni così esplicite dell'onor. Presidente del Consiglio, dichiaro che rinunzio alla parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io risponderò brevemente all'onorevole Senatore Ferraris, il quale mi ha indirizzato alcune interrogazioni.

Debbo premettere che non mi ricordo di aver esternato un orrore così profondo verso i Regolamenti daziari, e le molestie che ne conseguono: dico solo che, nell'interesse delle Finanze bisogna diminuire quei disturbi quando o si possa senza danno della finanza stessa. Si sa che nessuno paga volentieri, è una vecchia massima; si sa che la finanza per sua garanzia e sua difesa ha bisogno di norme, di leggi, di regolamenti; un Ministro delle Finanze che dimostrasse il sacro orrore accennato dall'onorevole Ferraris dimostrerebbe troppa semplicità per rimanere al suo posto e presentarsi al Parlamento.

L'onorevole Ferraris ha criticato alcune parti dell'articolo 1; era già stata fatta questa critica precedentemente. Non parvero appropriate le parole che parlano di ogni possibile frode. Io non credo che occorra entrare in una questione filologica; l'ho già dichiarato ieri e lo ripeto quest'oggi.

La legge consiste tutta negli articoli 2 e 3; le disposizioni dei quali danno al Ministero molta e forse troppo libertà d'azione e che per ciò non potrebbero essere consentiti da tutti coloro i quali non credono all' abilità, alla fermezza, alla dottrina del Ministro, insomma a quel complesso di qualità che gli sono necessarie per ottenere la fiducia del Parlamento.

Ora, riguardo all'articolo 1, l'onorevole Ferraris mi ha domandato se intendeva che il progetto di legge in discussione fosse votato tale e quale dal Senato. Ma mi permetta l'onorevole Ferraris, io ho presentato al Senato il progetto, ho chiesto che lo discuta; è mio dovere di tener conto della discussione, come mi permetterà che io dichiari che credo che il progetto non ha bisogno di essere modificato; tuttavia quando questa necessità mi venisse dimostrata io mi arrenderei, pur dimostrando le conseguenze cui si andrebbe incontro con quelle modificazioni, e quale danno ne verrebbe alla cosa pubblica.

Io dichiaro pertanto che non accetto le modificazioni proposte all'articolo 1 dall'onorevole Ferraris. Egli vuole una modificazione *hic et nunc* all'attuale progetto di legge, ed io non vi posso consentire.

Onorevole Senatore Ferraris, ella dovrebbe aver già indovinata la mia risposta dai discorsi che in questa discussione ho fatto al Senato. Ho detto che questo provvedimento serve principalmente a favorire il commercio marittimo e le città marittime, e come potrei oggi consentire, così all'improvviso, senza previo esame, senza avere il tempo di riflettervi sopra, ad accettare una estensione di questo progetto che, appunto per non compromettere, secondo me, troppo la mia responsabilità, non ho potuto accettare nell'altro ramo del Parlamento? Per conseguenza senza aggiungere altre parole, che crederei inutili, mi spiace di dover dichiarare all'onorevole Ferraris che se egli si contenta della dichiarazione che gli faccio, a nome del Governo, delle sue intenzioni di esaminare se, e dentro quali limiti, una disposizione simile ai punti franchi, possa essere applicata ai magazzini generali, come pure della dichiarazione, che io non esito a fare, perchè l'ho già fatta nell'altro ramo del Parlamento, che cioè sono disposto, ed assumo anzi formalmente l'impegno, di esaminare tutta quanta la legislazione sui magazzini generali, e di vedere di quali correzioni abbia bisogno, di quali miglioramenti sia suscettibile, fin qui arrivo; più in là, onorevole Ferraris mi spiace molto, ma non posso aderire alla sua proposta.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Ferraris ha la parola.

Senatore FERRARIS. L'onorevole Presidente del Consiglio ha creduto di potersi liberare dalla mia proposta col dire che egli crede vi sia qualche cosa che merita di essere studiato, ma che egli non può studiare lì su due piedi.

Veramente mi sembra che la materia, sebbene presenti qualche difficoltà, non lo nego, pure non richiede nè lunghe elucubrazioni, nè difficoltà di studio, e tanto più io sto in questa opinione dal momento in cui veggo che in soli tre giorni egli accettò le modificazioni così importanti che ho avuto l'onore di accennare, per

le quali invece di applicare i depositi franchi a qualunque punto del Regno li ridusse alle sole città marittime.

Del resto.....

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

Senatore FERRARIS. Del resto, a me non ispetta di controllare, nè di verificare, nè di scandagliare le ragioni dell'onor. Ministro: se si trattasse d'interessi personali, lo dico francamente, io sarei per accettare le sue dichiarazioni, perchè so che da uomo a uomo egli non verrebbe al certo a mancare; ma quando io credo di rappresentare diritti ed interessi, i quali verrebbero a trovarsi irrevocabilmente lesi anche dal solo ritardo, in allora mi rincresce, di non poterle accettare; perchè quando potessi avere anche il più lontano sospetto di nuocere o di pregiudicare questi diritti, io non potrei mai acconciarmi a vederli periclitare, a vederli compromessi da un ritardo o da una promessa di studio, la quale potrebbe ridursi tanto ad accogliere che a respingere.

PRESIDENTE. Ritira il Senatore Ferraris i suoi emendamenti?

Senatore FERRARIS. No, li mantengo.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non ho bisogno di dire che non posso accettare la proposta dell'onor. Senatore Ferraris.

Siccome poi parmi che il medesimo abbia detto che io mi sono mostrato disposto ad estendere alle città interne la proposta che si limita alle sole città marittime, io dirò che davanti alla Camera dei Deputati furono presentati due progetti di legge; che nell'uno si parla delle principali città marittime, ed al medesimo stanno sottoscritti 122 Deputati, fra i quali io pure. Se non che, a lato di questo progetto ne figura pure un altro, nel quale non si parla punto delle sole città marittime, ma vien detto che il Ministero dovrà concedere i punti franchi a tutte le città che ne faranno domanda. Io ho messo il mio nome al primo progetto, ma non ho data la mia adesione al secondo. Quando poi fui chiamato al Ministero, ho esaminato la proposta della Commissione della Camera dei Deputati in riguardo al secondo progetto, ed ho recisamente dichiarato che io non poteva prestarvi il mio assenso. Il primo poi, come ho detto, l'ho accettato, trasformato nel modo che sta adesso davanti al Senato. Questa, e non altra, è la storia circa la mia adesione a questo progetto di legge.

Come dunque dovrei adesso mutare improvvisamente la mia determinazione circa l'estensione del punto franco, non solo alle città principali marittime, ma anche alle città che non stanno sul mare?

Io credo che il Senato troverà ragionevole il mio rifiuto, e per conseguenza la mia ripulsa alla proposta dell'onor. Senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. La divisione è di diritto. L'articolo primo ha, e forma il suo concetto nella sua prima parte, nella quale è detto che il Governo del Re può concedere depositi franchi nelle principali città marittime del Regno. Questo è il vero concetto; questo deve essere votato separatamente. La divisione, ripeto, è di diritto, e credo che basti il proporla perchè sia immediatamente dal Senato accolta. Quando dunque sia votata questa prima parte, in allora verrà in acconcio di vedere se io receda, o intenda di pregare l'onorevole Presidente a vedere se il mio emendamento è appoggiato. Intanto io credo che la prima deliberazione ad emettersi dal Senato sia precisamente codesta.

La votazione deve esser fatta articolo per articolo, punto per punto, e credo che tutto il principale della legge, consistendo nelle parole che ho citato, debbano essere poste ai voti separatamente.

PRESIDENTE. Se non ho male inteso, l'onorevole Senatore Ferraris desidererebbe che il primo paragrafo dell'articolo primo fosse votato nel modo come attualmente si trova nel progetto di legge. Si riserva poi di fare un'aggiunta dopo questo primo paragrafo.

Se questo è il suo avviso, io allora debbo informare il Senato che al banco della Presidenza è pervenuta una domanda di dieci Senatori, i quali chiedono che si voti separatamente per paragrafi sull'articolo primo, e che il primo paragrafo si voti per appello nominale a scrutinio segreto.

È firmata dai Senatori Ferraris, Arese, Rossi A.

Casati, Lampertico, Cutinelli, Cagnola, Camozzi-Vertova, Atenolfi, Ridolfi.

Dopo questa prima domanda ne soppraggiunse un'altra colla quale si chiede che la votazione abbia luogo per divisione.

Io debbo credere, ad onta che non siasi dichiarato su che abbia a cadere la votazione, che debba intendersi sul primo articolo.

È firmata dai Senatori Sineo, Costantini, Conforti, Finocchietti, Martinengo, Ricci, Spinola, Cabella, Caracciolo di Bella, Pietracatella, Piedimonte.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Mi permetto di fare osservare che quando giungono al banco della Presidenza due proposte, spetta al Senato di deliberare quale di esse deve avere la precedenza.

Qui sono due le proposte: con una si domanda la votazione dell'articolo 1. della legge a squittinio segreto, e con la seconda, per divisione. Queste due proposte sono conformi all'art. 44 del nostro Regolamento; ma non può entrare nella mia mente che la proposta del voto per divisione debba essere messa in disparte, solo perchè l'altra per squittinio segreto sia giunta prima al banco della Presidenza: non è il giuoco della corsa che deve decidere del destino delle proposte.

Non voglio distendermi in altre considerazioni, e prego l'onorevole Presidente d'invitare il Senato a deliberare quale delle due proposte debbe avere la precedenza.

Senatore BALBI-PIOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BALBI-PIOVERA. Come uno dei più anziani del Senato, io potrei dare a questo riguardo qualche spiegazione. Dal tempo che ho l'onore di far parte di questo Consesso, cioè dal 1848, non ho mai visto votare a scrutinio segreto un articolo di legge; ma ho sempre visto in questa circostanza far la votazione per divisione. Questi sono i precedenti del Senato.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io non mi occuperò dell'obbiezione fatta dall'on. Senatore Balbi-Piovera, in quanto che veramente non so se il fatto quale egli lo asserisce, sia ben provato; che cioè, non si sia mai visto il Senato votare un articolo di legge a scrutinio segreto. Ma quando anche il fatto fosse vero, ciò non potrebbe togliere ai Senatori il diritto di invocare un metodo di votazione sancito dal Regolamento. Presentando questa domanda, non invocano già dal Senato un' eccezione al Regolamento; non fanno altro che esercitare un loro politico diritto.

Sono stati presentati due modi di votazione, cioè quello a scrutinio segreto, e quello per divisione. A me sembra, che oltre il fatto di essere stata presentata prima la domanda, oltre questo fatto, ripeto, vi è che il sistema di votazione a scrutinio segreto è quello che si allontana maggiormente dal metodo ordinario di votazione per alzata e seduta. Ora, siccome si usò sempre d' impiegare quella forma di procedimento che più si allontana dalla forma ordinaria, pare a me, ed ai sottoscrittori della domanda di scrutinio segreto, che essa debba avere necessariamente la precedenza.

Senatore SPINOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SPINOLA. Io non invocherò i precedenti indicati dal Senatore Balbi-Piovera; io intendo di riferirmi unicamente alle disposizioni del nostro Regolamento. L' articolo 44, nell'ammettere tre modi di votazione, o per alzata e seduta, o per divisione, o per appello nominale a squittinio segreto, ha stabilito un ordine; la votazione per divisione viene in secondo luogo. Io credo adunque che sarebbe violare il nostro Regolamento se, perchè venne presentata qualche momento prima al banco della Presidenza la proposta del voto nominale a squittinio segreto, si volesse dare a questa proposta la preferenza sopra quella presentata pochi minuti dopo, che domanda il voto per divisione.

PRESIDENTE. Io debbo dichiarare al Senato il motivo che mi avea indotto a preferire la votazione a squittinio segreto, non avendo del resto alcuna difficoltà di consultare il Senato.

Si è detto che l'art. 44 parla prima della votazione per divisione, e poi di quella per scrutinio secreto; e che perciò, quando vi sono due dimande, con una delle quali si chiede la votazione per divisione, e un'altra per squittinio segreto, debba sempre esser preferita la prima

alla seconda, anche quando questa sia stata presentata prima al banco della Presidenza.

Ciò non può essere, poichè in altri articoli, cioè negli articoli 49 e 51, il Regolamento parla prima dello squittinio segreto, e poscia della votazione per divisione; epperò non si potrebbe trarre il più piccolo argomento dal modo come si esprime il Regolamento.

Quello però che è certo si è, che ove si ammettesse che ogni qualvolta vi sia una domanda di votazione per divisione, sia che venga presentata prima, sia che venga presentata dopo quella che richiede il voto segreto, dovesse preferirsi la votazione per divisione, voi annullereste lo squittinio segreto; non sarebbe più possibile esercitare questo dritto: eppure la legge lo concede.

Sono state queste le considerazioni che mi hanno spinto a ritenere che, essendo stata chiesta la votazione per squittinio segreto prima di quella per divisione, dovesse essere preferita la prima. Ma poichè sono insorte difficoltà dall'una e dall'altra parte dell'Aula, io renderò giudice il Senato a quale delle due votazioni vuol dare la preferenza.

Senatore DUCHOQUÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUÈ. La questione è non tanto grave, a mio avviso, quanto di sua natura molto delicata.

Io prego istantemente gli onorevoli Colleghi che hanno fatto le due proposte di volerle ritirare, lasciando che si voti nel modo ordinario, per alzata e seduta.

PRESIDENTE. Allora domando agli onorevoli soscrittori delle due domande se intendono ritirare le loro proposte.

Senatore ASTENGO. Permetta, signor Presidente; non sono state ritirate?

PRESIDENTE. No.

Senatore ASTENGO. Io avrei desiderato che quelle domande fossero ritirate, perchè non mi pare veramente nella dignità del Senato di dover deliberare sopra l'uno o l'altro sistema di votazione. Sono nel loro diritto tanto quelli che hanno domandato la votazione per divisione, quanto coloro che hanno domandato la votazione a squittinio segreto; ma è certo che nel nostro Regolamento non vi è disposizione la quale dica che la prima esclude la proposta di un'altra; e quando vi sono di fronte due sistemi di votazione, l'unico sovrano è il Senato.

Dovendosi quindi necessariamente consultare il Senato sopra l'una o l'altra delle due domande, credo si debba accettare quella che leva ogni dubbio che alcuno di noi voglia nascondere il suo voto.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Mi associo all'invito fatto dall'onorevole Senatore Duchoquè, pregando i miei Colleghi, che hanno fatta l'una o l'altra di quelle domande, a volerle ritirare.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. A nome anche di altri soscrittori, per aderire alla proposta dell'onorevole Senatore Duchoquè e dell'onorevole Relatore, ritiro la domanda di votazione a squittinio segreto.

PRESIDENTE. Allora rimane la domanda...

Senatore CONFORTI. Dichiaro che anche noi ritiriamo la proposta da noi fatta.

PRESIDENTE. Allora rileggerò il primo paragrafo dell'articolo 1:

Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato a concedere a corpi morali, ed a privati, l'istituzione di depositi franchi nelle principali città marittime del Regno, semprechè la domanda sia accompagnata da favorevole parere della Camera di commercio e del municipio, nella cui circoscrizione il deposito franco si intende di istituire. »

Ora, la votazione cade esclusivamente su questo primo paragrafo.

Coloro che lo approvano, sono pregati di alzarsi.

Dopo prova e controprova il primo paragrafo dell'articolo 1 è approvato.

Leggo il secondo paragrafo:

« Tale concessione non potrà ottenersi quando i locali, che si intendono destinare a deposito franco, non presentino sufficiente garanzia contro ogni possibile frode. »

Coloro i quali approvano questo secondo paragrafo dell'art. 1, sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

Passiamo al paragrafo terzo.

« I depositi franchi sono considerati fuori della

linea doganale, a norma di quanto è disposto nell'articolo 1, primo alinea, del Regolamento doganale 11 settembre 1862. »

Coloro i quali approvano questo terzo paragrafo, si alzino.

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo.

Coloro i quali approvano l'intero articolo 1, di cui ho dato lettura, sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

Mediante regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato e le rispettive Camere di commercio, saranno stabilite le norme di vigilanza per l'introduzione nei depositi franchi ed estrazione delle merci.

Le Camere di commercio dovranno concorrere coi delegati del Governo al mentenimento del buon ordine, e delle discipline del personale addetto ai depositi franchi.

Nel regolamento saranno indicate le merci escluse dai depositi franchi. La immissione nei depositi franchi di merci escluse dal regolamento, si considera quale contrabbando.

Ai contravventori delle disposizioni del regolamento predetto, sono applicabili le pene stabilite dal regolamento doganale 16 settembre 1862, dal decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020, e dalla legge del 19 aprile 1872, n. 759, allegato *D*.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Dopo le dichiarazioni del Ministro, ed in attesa che sulla legge si pronunzi la sentenza dell'urna, non è più ora il caso di proporre un emendamento.

Mi limiterò quindi al raccomandare all'onorevole Ministro delle Finanze ed al Senato un ordine del giorno per quanto riguarda alla prima riga del terzo capoverso di questo articolo: « Nel regolamento saranno indicate le merci escluse dai depositi franchi. » Io chiedo che il deposito franco non sia concesso che pei soli generi coloniali, escludendone ogni altra mercanzia, o prodotti lavorati. (*Rumori, interruzioni*).

Il mio ordine del giorno mirerebbe ad indicare nel futuro Regolamento con pochissime parole le merci che andrebbero escluse e quelle che andrebbero ad introdursi nel futuro porto-franco.

L'idea mi venne suggerita da uno dei principali negozianti importatori di Genova, prima ancora che io prendessi la parola su questo progetto di legge, e dalle informazioni assunte, parmi risponda chiaramente ai desideri di quanti sono onesti negozianti ed importatori di Genova.

Quei negozianti, niente affatto ignari delle frodi che si commettono nel porto-franco e delle illecite operazioni che io ho narrate al Senato, le quali finirebbero per tornar di scapito al commercio e di danno agli stessi porti franchi, vedrebbero volentieri questa distinzione precisata fin d'ora nel Regolamento.

L'onorevole Senatore Astengo accennò..... (*Rumori*), ad onesti ed a contrabbandieri; più incisivamente l'onor. Senatore Casaretto chiamò tutti onesti gl'importatori genovesi; io li metto alla prova.

Infatti si è creduto che il commercio marittimo di Genova poteva avere qualche motivo locale e temporaneo per desiderare una certa libertà di manipolazione per gli zuccari (*Rumori*) manipolazione che pure può farsi benissimo nei magazzini generali. (*Rumori prolungati*) Ma quanto alle mercanzie lavorate, ai prodotti manufatti, gli introduttori medesimi fanno fede dell' esiguità del loro commercio, dichiarando che nello stesso collo ricevono mercanzie di sei o sette categorie daziarie, il che non è grande commercio.

Io ho dimostrato che le grandi case di manifatture estere, dopo la soppressione delle dogane interne e dopo le nuove communicazioni hanno cessato di esistere nelle città marittime come in terraferma in parte, perchè l'industria nazionale prende a mano a mano il posto che le si compete, in parte perchè i negozianti maggiori si servono direttamente all' estero.

Ora, non rimane che qualche Casa di minor conto con piccoli depositi, che ritirerà dal porto franco, come ora fa dai magazzini generali, qualche collo di mercanzia alla spicciolata.

Altrimenti non si tratta che di una pura industria che l'introduttore, e per esso lo speditore, vuole attirare a sè col privilegio del deposito franco, invece che ai magazzini generali, per la via di mare anzichè per la via di terra, per fare infatti la concorrenza ai ma-

gazzini generali: privilegio! sempre privilegio!

Tuttavia, il mio ordine del giorno tutela, almeno in parte, i diritti della dogana, mirando ad assoggettare quelle mercanzie alla registrazione.

Sarà più facile in tal modo la sorveglianza di tutte la altre merci minute che anche prima erano escluse dal porto franco; sarà più difficile il contrabbando d'infiltrazione; sarà più facile la redazione del Regolamento. Quest'ordine del giorno non è che un temperamento di una legge non buona, le cui conseguenze non saranno meno dannose per le finanze e per l'industria nazionale.

I miei avversari lodarono tanto le antiche discipline doganali degli Stati Sardi.

Qui non si farebbe che adottare lo stesso Regolamento che era indicato dal Manifesto Camerale 5 settembre 1825 degli Stati Sardi, secondo il Regio Biglietto del 30 dicembre 1824.

Ora, il respingere quest'ordine del giorno equivarrebbe precisamente a legittimare indirettamente quel contrabbando facilissimo di connivenza di cui feci parola.

Per quanto è chiesto dal mio ordine del giorno, non si può mettere in campo la ristrettezza del porto, nè le difficoltà di sbarco. Loro danno, se i contravventori cadono nelle multe, perchè allo stesso caso sono soggetti colle discipline che regolano i magazzini generali.

Ritenni per ultimo la più delicata e forse non la peggiore argomentazione.

Ieri l'onorevole signor Ministro Depretis mi ha regalato il titolo di protezionista; fu invero gratuito regalo, ma pazienza!

Domando perdono al Senato, ma la mia posizione personale mi costringe a dire ancora poche parole.

L'onorevole Depretis non fu verso di me troppo cortese quando mi disse che io fui crudele con lui. Egli sarebbe più assai crudele con me se volesse oggi riguardarmi come industriale.

Ebbene sì, onorevoli Senatori e onorevole Ministro, è un Senatore industriale che vi propone un ordine del giorno di quella natura. È un Senatore industriale che fa appello anche ai Colleghi gentiluomini Veneziani e Genovesi in nome dell'industria nazionale.

Io non amo nascondermi dietro gli equivoci, io non sono meno industriale, nè meno onesto, di quanto è onesto e primario importatore di Genova il principale oratore del partito contrario; io non mi sento umiliato di essere industriale, perchè ho dovuto all'industria le mie nomine a Deputato al Parlamento, ho dovuto all'industria se la fiducia del Re mi ha nominato e la vostra benevolenza mi ha accolto nel vostro seno. E perchè sapeva di operare coi miei gli interessi della patria, io ho dovuto all'industria i migliori conforti della mia vita.

Io dissi già che in Italia si suole da molti associare l'idea dell'industria a quella del protezionismo; ma gli industriali hanno smentito col fatto e tuttora smentiscono l'accusa, a condizione però che le leggi siano giuste, che non si debba accordar protezione ad una più che ad un'altra classe di cittadini.

Del resto, imitiamo i Genovesi; sono energici cittadini, hanno illustri rappresentanti al Parlamento. E quando Genova non è contenta, vedete che non è quieto il Parlamento. Ma lavoriamo, come i Genovesi nel campo loro lavorano. E ritornando alle nostre case intoniamo quella parola che mi applaudiste quando si discussero le Associazioni commerciali: *laboremus! laboremus!* (*Bene*)

Intanto io prego il Senato, prego l'onorevole Ministro di voler accettare il mio ordine del giorno, quale lo presenterò al banco della Presidenza, e di cui do prima lettura.

« Il Senato invita l'on. Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, a dichiarare che il deposito franco non sarà concesso che pei soli generi coloniali. Ogni altra mercanzia e prodotti lavorati s'intendono esclusi dal deposito franco. » (*Rumori*)

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io credo che l'onor. Senatore Rossi non sarà meravigliato del mio diniego perchè è impossibile che io accetti il suo ordine del giorno che darebbe ai soli coloniali quello che egli chiama il privilegio di un deposito franco. Potrei anche opporre alla sua proposta la questione pregiudiziale perchè la votazione del primo articolo mi pare che escluda l'accettazione del suo ordine del giorno. Ma vi sono altre ragioni, onor. Rossi.

La questione delle merci che si debbono escludere dal deposito franco è una delle più

gravi, delle più difficili ed io in questa questione desidero di circondarmi dei lumi degli uomini più competenti, ed in ogni caso il Consiglio di Stato deve essere su questa grave materia interrogato e dell' avviso del Consiglio di Stato io dovrò tenere gran conto.

Anche questa ragione mi vieta di accettare l' ordine del giorno del Senatore Rossi.

Ora mi resta a dileguare un dubbio suscitato dalle sue parole.

Prego l'onorevole Senatore Rossi di perdonarmi se forse le mie parole, male espresse, hanno tradotto un pensiero, che non ho avuto mai nel mio cuore. Io gli dichiaro che pongo fra i titoli più preclari della benemerenza pubblica e della nobiltà civica quello degli uomini che col loro lavoro, dedicandosi all'incremento dell'industria nazionale, si affaticano per accrescere la produzione e la ricchezza del paese.

Di questo può esser sicuro l'onorevole Senatore Rossi; possiamo esser discordi nelle opinioni, ma creda che tutti siamo concordi nel render omaggio a coloro che in qualsiasi modo lavorano per accrescere la prosperità della nostra patria.

PRESIDENTE. Insiste l'onor. Senatore Rossi nel suo ordine del giorno?

Senatore ROSSI A. Io ritiro il mio ordine del giorno, sulle sorti del quale, all'aria che spira, non mi sono illuso. Ed intanto sono contento delle dichiarazioni dell'onor. Ministro intorno all' industria nazionale.

Solo desidero che questa dichiarazione sia sempre corrisposta dai fatti, in modo che nessuna classe di cittadini abbia preferenze sopra di un'altra; e tutti sul campo del lavoro si accordino, forti di proprio valore e non di privilegi artificiali.

Senatore DE LUCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE LUCA. Desidero rivolgere una preghiera all'onor. Ministro delle Finanze.

Il motivo principale per la istituzione dei depositi franchi parmi che sia il bisogno esternato dal commercio di operare cioè, senza registrazione, le miscele e le manipolazioni, e di evitare i danni del calo di alcune merci.

Ora, io domando se sia nella intenzione dell'onor. Ministro, nel formare il regolamento, di escludere dai depositi franchi quelle merci che non hanno bisogno di miscele e di manipolazione, e non sono soggette a calo, come i tessuti di tela, di lana, di lino, di canapa, di cotone, i pizzi, i cappelli, i metalli, gli ombrelli, ecc. (*Rumori*)

Sperò non dubbia affermativa dall'on. signor Ministro.

MINISTRO DELLE FINANZE. L'onorevole De Luca vorrebbe ora sapere se le merci manifatturate devono essere ammesse nei depositi franchi. L'onorevole De Luca ha sentito quel che ho risposto all'onorevole Senatore Rossi. Questa questione merita di essere studiata. Se dovessi risolverla sul momento io non esiterei ad emettere la mia opinione: ma non potrei andare fino a dirgli se nel deposito franco fra gli oggetti esclusi saranno compresi gli ombrelli: sul momento non potrei dirglielo. Si assicuri che la questione sarà studiata accuratamente nell' interesse dell' industria e del commercio.

Senatore DE LUCA. Ringrazio l'onor. Ministro delle assicurazioni date, e della promessa di studiare accuratamente la cosa. Però mi permetto di fargli osservare, che la mia domanda è assai diversa da quella dell' onorevole mio amico Senatore Rossi. La mia ammette tutte le merci grezze nei depositi franchi, e ne esclude soltanto quelle manufatturate. Quella del Senatore Rossi invece, se non ho male udito, escluderebbe anche alcune materie grezze.

Ripeto, ringrazio l' onorevole Ministro delle assicurazioni date, e mi giova sperare che quando sarà giunto il momento di compilare il Regolamento, egli vorrà escludere dai depositi franchi tutti gli oggetti manifatturati. Fare il contrario, potrebbe arrecare gravissimi danni all'industria nazionale interna.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 2 di cui ho già dato lettura.

Coloro che intendono approvarlo, sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

Si passa all'

Art. 3.

Qualora in un deposito franco siansi constatati inconvenienti gravi o frodi, sarà in facoltà del Governo di stabilire con reale decreto quelle maggiori discipline e cautele, sia temporarie

no permaneti, che saranno necessarie a tutelare gli interessi dell'erario.

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 4.

La spesa occorrente per i fabbricati di cui all'articolo 1, e quella eventualmente necessaria per la rigorosa vigilanza del recinto franco, rimarranno a carico dei corpi morali o dei privati, che avranno fatta richiesta della loro istituzione.

(Approvato.)

Art. 5.

Per la temporaria custodia delle merci che arrivano da mare, potranno anche essere istituiti nei principali porti del Regno e sulle banchine o calate dei porti stessi, dei capannoni, ove le merci possano essere collocate senza dichiarazione e senza visita, e starvi quel numero di giorni acconsentito dalle esigenze del pubblico servizio, e dall'interesse dell'erario.

Il Ministro delle Finanze, sentita la Camera di commercio, determinerà la durata della giacenza delle merci nei capannoni, nonchè le discipline per la rigorosa vigilanza su di esse; e saranno applicabili per i capannoni le disposizioni contenute nell'art. 3.

Anche in tali capannoni il proprietario potrà manipolare le merci come meglio crede.

La spesa per la costruzione dei capannoni deve essere sostenuta dai commercianti, dai Comuni e dalle Camere di commercio che ne abbiano fatta richiesta.

(Approvato.)

Art. 6.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato.)

Ora si procederà all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Risultato della votazione:

In una delle urne si verificarono 134 voti, dei quali 67 favorevoli e 67 contrari. Nell'altra urna 132 voti dei quali 66 favorevoli e 66 contrari.

(*Rumori prolungati.*)

Voci. Domando la parola.

PRESIDENTE. Risultando eguale il numero complessivo dei voti favorevoli e contrarî, a termini del Regolamento, la legge è respinta.

Senatore RICCI. Domando la parola; è nulla la votazione; domando la parola.

PRESIDENTE. La seduta è sciolta (ore 7 1[4).

Senatore RICCI. Signor Presidente domando la parola.

(*Il Vice-Presidente De-Filippo ha già abbandonato il seggio della Presidenza.*)

Senatore RICCI. Ah! signor Presidente, Ella se ne va! Ebbene, io protesto altamente contro la dichiarazione della validità della votazione, perchè questa votazione è nulla per discordanza di voti nelle due urne.

Senatore PEPOLI G. Io mi unisco alla protesta del Senatore Ricci, e di questo procedere mi richiamerò al giudizio del paese.

Ripresa della seduta
sotto la Presidenza del Vice-Presidente Eula.

Senatore EULA, *Vice-presidente* (*dopo di aver occupato il seggio presidenziale e aver suonato il campanello*). La seduta si riapre.

Senatore CASATI. La seduta è stata sciolta, ed il Senato non può ora riunirsi senza essere riconvocato.

Senatore PEPOLI G. Non si difendono le cause con la prepotenza e coll'arbitrio!

PRESIDENTE. Come primo Vice-Presidente del Senato, valendomi del mio diritto (*suona il campanello*) riapro la seduta. Prego i signori Senatori a riprendere i loro posti.

Il Senato delibererà sulla validità o no della votazione. Intanto do la parola al Senatore Ricci.

Senatore RICCI. Ripeto la protesta contro l'abuso inqualificabile del Presidente che reggeva la seduta, per avere, malgrado le manifestazioni di nullità e l'aver parecchi domandata la parola, proclamato esser la legge respinta e sciolta la seduta, dichiarando che la votazione era valida, quando evidentemente, essendovi

discordanza nel numero delle palle tra l'urna di votazione e quella di controllo, doveva coscienziosamente dichiarare la votazione nulla; e quindi, se non potevasi oggi, farla ripetere domani, e per ciò consultare necessariamente il Senato, solo giudice in questi casi.

Quindi io domando che il Presidente o questa sera o domani come meglio crederà, abbia a convocare il Senato affinchè, sottopostogli il caso, si proceda a nuova votazione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Essendo impossibile che si possa rifare la votazione al momento; e d'altronde, non credendo che dipenda esclusivamente dal Presidente il dichiarare se la votazione sia valida o nulla, per ulteriore deliberazione il Senato è convocato nuovamente domani ad un'ora pomeridiana.

La seduta è sciolta (ore 7 e 1[2).

XXXV.

TORNATA DEL 15 LUGLIO 1876

Presidenza del Vice-Presidente EULA.

SOMMARIO — *Considerazioni del Senatore Ricci e avvertenza del Senatore Cabella sul processo verbale — Dichiarazione del Senatore, Segretario, Chiesi — Parole del Senatore De Filippo per fatto personale — Schiarimenti del Senatore Caracciolo di Bella — Nuovo richiamo del Senatore Ricci cui risponde il Senatore De Filippo — Dichiarazioni del Senatore, Segretario, Mauri e del Ministro dell'Interno — Avvertenza del Senatore Sineo — Schiarimenti del Senatore Mauri — Nuove dichiarazioni del Senatore De Filippo — Considerazioni dei Senatori Miraglia, Sineo e Pica — Dichiarazioni del Senatore, Segretario, Beretta e De Filippo — Schiarimenti chiesti dal Senatore Ricci e forniti dal Senatore, Segretario, Beretta — Approvazione del processo verbale, emendato — Comunicazioni del Presidente — Parole per fatto personale del Senatore De Filippo — Spiegazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio — Osservazioni del Senatore Cabella a favore dell'annullamento del voto avvenuto nella seduta di ieri, e sua proposta combattuta dal Senatore Cadorna che propone la quistione pregiudiziale — Osservazioni dei Senatori Conforti, Michelini, Miraglia, Cabella, Astengo, Alianelli, per l'annullamento della votazione — Considerazioni dei Senatori Mauri, Errante e Vitelleschi contro la proposta di nullità — Considerazioni dei Senatori Sineo e Pepoli G. contro la proposta pregiudiziale del Senatore Cadorna — Chiusura della discussione generale — Dichiarazioni dei Ministri degli Affari Esteri e della Guerra e del Senatore De Filippo — Rejezione della quistione pregiudiziale — Nuove dichiarazioni de' Ministri degli Affari Esteri, della Guerra e di Grazia e Giustizia e del Senatore De Filippo — Approvazione della proposta Cabella — Avvertenza del Senatore Cadorna — Comunicazione della Presidenza — Appunti dei Senatori Pantaleoni, Brioschi, Cannizzaro e Vitelleschi — Proposta del Senatore Lampertico, non approvata — Proposta ed istanza del Ministro dell'Interno — Avvertenza del Senatore Gadda — Nuova proposta del Ministro dell'Interno e controproposta del Senatore Ferraris, non approvata — Accettazione della proposta del Ministro.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 35.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ed i Ministri dell'Interno, della Guerra, degli Affari Esteri, della Marina, di Agricoltura, Industria e Commercio e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, MAURI dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Senatore RICCI. Domando la parola sul processo verbale.

Senatore CABELLA. Domando la parola sul processo verbale.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore Ricci sul processo verbale.

Senatore RICCI. Io mi permetto di dichiarare meno esatto ciò che leggesi nel processo verbale, relativamente allo scioglimento della seduta; i fatti non sono conformi.

Allorquando il Presidente del Senato leggeva le risultanze del numero delle pallottole trovate

nelle due urne, cioè nell'urna di votazione e nell'urna di controllo, e manifestò che nell'una trovavansene 132 e nell'altra ve ne figuravano 134, molte voci di nullità, molte voci di irregolarità si manifestarono; altri domandò persino la parola. Il Presidente, precipitando la cosa, proclamò la votazione e contemporaneamente sciolse la seduta.

Quindi non è esatto che pochi minuti dopo taluno abbia detto che la votazione era irregolare. Prima della proclamazione della votazione e contemporaneamente, sorsero voci, e molte, di nullità e d'irregolarità nella votazione. Ma tanto più si rese evidente questo fatto che, siccome era certo che quella era l'ultima seduta, è consuetudine per lo meno di dire che il Senato sarà convocato a domicilio, o usare altra formola consueta; invece niente di tutto questo; il nostro generale è fuggito, ed io trovai regolare che un altro prendesse il suo posto per nostra fortuna.

Se io gridai dall'emiciclo le molte volte: *è irregolare, assolutamente irregolare; domando la parola*, ed altri miei colleghi fecero lo stesso, tutto questo, a che fine lo abbiamo fatto? Affinchè non si consumasse illegalmente un atto, il quale, non esito a dichiarare al Senato, io considero come cosa deplorevole.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Cabella.

Senatore CABELLA. Il processo verbale dice che *in un'urna* furono trovate 66 palle nere e 66 bianche, e *nell'altra* 67 palle nere e 67 bianche. Vorrei che fosse più esatto. È nell'urna *di votazione* che si trovarono 66 palle bianche e 66 nere; è nell'urna *di controllo* che si trovarono 67 palle nere e 67 bianche.

Domando all'Ufficio di Presidenza che questo fatto sia ristabilito nella sua esattezza.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Dovendo l'onor. Senatore Chiesi dare una risposta all'on. preopinante, la prego di consentirgli la precedenza.

Senatore CHIESI. È un fatto che nell'urna di controllo trovai 67 palle bianche e 67 nere; dichiaro altresì che io contai i voti tre volte.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io comprendo la vivacità delle parole dell'on. Senatore Ricci, comprendo il rammarico suo per aver veduto naufragare una legge, per la buona riuscita della quale egli si era tanto adoperato ed aveva tanto strenuamente combattuto. Ma ciò non gli dava dritto di far delle insinuazioni contro il Presidente che ha regolato tutta questa importante discussione.

L'onor. Senatore ha dovuto vedere in tutte le lunghissime cinque tornate alle quali egli ha assistito, con quanta lealtà e imparzialità, con quanta indipendenza questa discussione ha proceduto, e se qualche deferenza fu usata talvolta dal Presidente, non fu per certo a favore degli oppositori della legge.

L'on. Ricci ha pronunciato alcune parole che han fatto nell'animo mio una dolorosissima impressione. Egli mi conosce da un pezzo, e sa se io sia capace di deviare, per qualunque ragione, neppur di una linea dal più stretto adempimento del mio dovere. No, io non ho precipitato; io ho fatto quello che doveva fare; quello che avrebbe fatto chiunque altro si fosse trovato al mio posto.

Dopo che i Segretarii verificarono più e più volte il numero delle palline nelle urne, dopo che qualunque dubbio non era più possibile, dopo che ne fu scritto il risultato, io non feci che leggerlo e proclamarlo, traendone, di accordo con tutti i Segretarii, l'incontestabile conseguenza del rigetto della legge. E notate, che fui tanto scrupoloso che lessi anche il numero delle palline trovate nell'urna di controllo. Ecco l'opera mia. Io non sentii alcuno che avesse chiesto la parola; io non sentii che grida e proteste, e una volta che il risultato della votazione era stato annunziato al Senato, e l'ordine del giorno era esaurito, una volta che la battaglia legale era finita, io sciolsi la seduta. Io non potea più rimanere in mezzo a scomposti clamori, in mezzo a tumulti, che non voglio qualificare per la dignità del Senato e per la dignità mia.

Voci. Bene!

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Perdoni, signor Presidente, avevo domandato la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Io ho chiesta la parola per avvalorare quello che ha detto il nostro Collega Senatore Ricci. Io mi trovava molto vicino al seggio presidenziale, quando fu proclamato l'esito della votazione, interpretan-

dolo come un voto negativo che rigettasse la legge, ma posso assicurare che non intesi che il nostro Presidente abbia dichiarato che la seduta era sciolta.

Voci da tutti i banchi. Sì, sì...

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Il Presidente non lo ha dichiarato.

Voci da tutti i banchi ripetono: Sì, sì....

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando scusa, è una questione di fatto; forse il mio udito mi avrà ingannato, ma io non ho inteso. Egli si astenne di dare la parola a molti Senatori che l'avevano domandata, giudico, per effetto del tumulto che era sorto; considerò la seduta come sciolta, ma dichiarazione espressa, legale, dello scioglimento della seduta, io, per parte mia, dichiaro di non averla intesa.

Voci da tutte le parti. Sì, sì, l'ha detto!

PRESIDENTE. Ella non l'avrà udita, ma può accorgersi dall'universale manifestazione del Senato che questa dichiarazione venne fatta.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Sarà stata implicita; ma io non l'ho udita pronunziare.

Senatore RICCI. Domando il permesso di dire una parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola per fatto personale.

Senatore RICCI. Mi spiace che l'onorevole Senatore De Filippo abbia potuto supporre che fosse in me menomamente cessata la stima che ho di lui. Io parlai del Presidente, e feci astrazione dall'onorevole Senatore De Filippo. (*Risa e rumori*) Per conseguenza, ciò che ho detto del Presidente, lo confermo adesso, e mi rivolgo a lui e gli faccio questa domanda, perchè dal processo verbale, al quale prestai molta attenzione, non risulta: ha egli, sì o no, adempiuto al Regolamento, pronunziando le parole, che direi sacramentali in occasione di qualunque proclamazione, ha egli detto: *il Senato approva*, come stabilisce il Regolamento, oppure: *il Senato non approva?*

Ora, è stabilito all'articolo 54 del Regolamento, che il Presidente proclama il risultato dello squittinio coll'una o l'altra di queste formole: *il Senato approva; il Senato non approva*.

Alla sua lealtà io mi rimetto.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'on. De Filippo ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. L'onor. Senatore Ricci ha protestato di aver per me una grandissima stima, e che egli con le sue parole non accennava che al Presidente del Senato; ma siccome ieri era io che mi trovava alla Presidenza del Senato, si potrebbe dire come dicono i Toscani: *se non è zuppa, è pan bagnato*. (*Ilarità*).

Ora debbo rispondere alla sua interrogazione. Se l'onor. Senatore Ricci avesse sentito attentamente la lettura del processo verbale, non avrebbe avuto bisogno di rivolgersi alla mia lealtà, perocchè ne avrebbe avuta la più splendida prova nelle parole che trovansi consacrate nello stesso processo verbale. Quivi è detto che il Presidente, dopo avere annunziato il risultato della votazione, dichiarò, atteso la parità dei voti, che *la legge era respinta*.

Ed è precisamente questa la formola che adoperai; e pretesi che fosse sostituita nel verbale ad un'altra che erasi adoperata, come quella che si accostava più alla formola prescritta dal Regolamento.

Veda, onor. Ricci, sino a qual punto arriva la mia lealtà.

Ora, mi permetto aggiungere, che, in quanto a me, sia che si dica il progetto di legge: *non è approvato*, sia che si dica: *la legge è respinta*, il significato torna lo stesso, e non può dar motivo a lagno di sorta.

Con ciò credo di aver soddisfatto alla domanda dell'onorevole Senatore Ricci.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Io debbo dichiarare prima di tutto all'onorevole Senatore Ricci che se nel processo verbale non si è tenuto conto nè delle sue, nè di altre grida sollevatesi nell'emiciclo del Senato allorquando il Presidente aveva proclamato il resultato della votazione, questo si è perchè nel processo verbale non si tien conto se non di quanto un Senatore dice quando abbia regolarmente chiesta ed ottenuta la parola.

Debbo dichiarare altresì all'onorevole Senatore Caracciolo Di Bella che il Presidente ha espressamente dichiarato sciolta la seduta, e ciò è tanto vero che io, che ho l'onore di essere uno dei Segretari, avendo sentito: *la seduta è sciolta*, mi son levato dal mio seggio e sono andato pei fatti miei (*Rumori*), ritenendo la seduta legalmente finita.

Quanto allo squittinio, debbo dichiarare al Senato che esso fu fatto dai Segretari assistiti

da buon numero di Colleghi, i quali ebbero la compiacenza di venire ad esaminare come i Segretari adempissero al dover loro; compiacenza che ebbe pure l'onorevole signor Ministro dell'Interno, che dal suo banco seguì con molta attenzione il corso della fastidiosa operazione. (*Ilarità*)

In conseguenza non è il caso che si sollevi alcuna specie di dubbiezza circa il modo con che i Segretari hanno proceduto nello scrutinio dei voti.

Il Presidente, a constatare la realtà de'fatti, portò lo scrupolo sino a dichiarare quante pallottole ritrovassero e nell'una e nell'altra urna, e il numero riferito dall'onorevole Presidente è esattamente quello che passò per le mani dei Segretari, i quali, come già ebbe a dichiarare l'onorevole Senatore Chiesi, hanno ripetuto per ben tre volte l'operazione.

Il risultato emerse eguale se si sta alla realtà dei fatti, così per quell'urna che si chiama della votazione, come per quella che si chiama l'urna di sindacato, di verifica o controllo.

Nella prima furono trovate sessantasei (66) pallottole bianche, e sessantasei (66) nere; nella seconda se ne sono trovate sessantasette (67) bianche, e sessantasette (67) nere. Or dunque la parità de' voti resulta dallo scrutinio d'entrambe le urne, e l'essersi trovate due pallottole in più, l'una bianca e l'altra nera, nell'urna di verifica, non vuol dir altro se non che ci è stato un Senatore il quale ha deposto ambe le pallottole che aveva in mano in quell'urna sola; il che riesce alla conseguenza che quel Senatore non ha votato, dappoichè una pallottola bianca ed una nera si elidono, e portano a conchiudere che chi le ha deposte nell'urna stessa, non ha detto nè sì, nè no.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Giacchè è piaciuto all'onorevole Senatore Mauri di constatare che il Ministro dell'Interno ha in certo modo guardato, sorvegliato, controllato la votazione.....

Senatore MAURI. Non mi faccia dire delle parole che non ho dette.

MINISTRO DELL'INTERNO. Il significato del suo discorso, onorevole Senatore Mauri, è questo....

Senatore MAURI. Il significato del mio discorso lo sa la coscienza mia. Non permetto ad alcuno di entrare nella mia coscienza.

PRESIDENTE. Giudicherà il Senato.

MINISTRO DELL'INTERNO. Lo sa la sua coscienza, onorevole Senatore Mauri; ma, quando si parla in pubblico si dà il diritto, anche alle persone alle quali le parole si riferiscono, d'interpretarle come credono.

Ora dunque, l'onorevole Senatore Mauri ha affermato che il Ministro dell'Interno ha guardato. Io posso assicurare al Senato che non ho veduto affatto le palle.

Mi trovava alle spalle dei Segretari, di modo che non ho potuto vedere. Con questo però non muovo verun dubbio sulla esattezza della numerazione dei voti.

Io stimo troppo gli egregi uomini che coprono l'ufficio di Segretari, per muovere menomamente dubbio sulla verità di quello che hanno constatato.

E giacchè l'onorevole Senatore Mauri ha voluto citarmi, debbo accennare ad un'altra osservazione che ha fatto il Ministro dell'Interno. Ieri non mi sono limitato ad osservare, ma ho detto esplicitamente al Presidente del Senato, quando si è verificata l'inesattezza delle palle nelle urne, che la votazione doveva ritenersi nulla; tanto più che il numero delle palle era diverso dal numero dei Senatori che avevano votato pochi minuti prima per alzata e seduta.

Il Presidente del Senato poteva non dare ascolto alla mia osservazione; ma siccome questa era avvalorata dalle dichiarazioni di molti Senatori, così era evidente che il Presidente del Senato, invece di servirsi del suo potere discrezionale, avrebbe dovuto per lo meno interrogare il Senato.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Ho domandato la parola per spiegare la mancanza di riscontro fra le due urne. Un Senatore facilmente avrà sbagliato, o per dir meglio.....

PRESIDENTE. Pregherei l'onor. Senatore Conforti di volere avvertire che ora siamo nella discussione del processo verbale.

La sua spiegazione non ha qui il suo posto, potrà prendere la parola a suo tempo.

Ora siamo, ripeto, nella discussione del processo verbale.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io insisto sul richiamo fatto dall' onor. Senatore Ricci. Egli dice che si è chiesta la parola prima che si potesse sciogliere la seduta. È questo un fatto, ed io posso affermarlo al Senato. Ho sentito da varii Senatori chiedere la parola, ed è questo il motivo per cui non l' ho chiesta anch'io. Io stava per reclamare contro l'erronea opinione manifestata dall' onor. Presidente. È evidente ai miei occhi che non si può tener conto di una votazione, quando l'urna di controllo contraddice a quella di votazione.

Io non avrei mancato di proclamare questa incontrastabile verità, se altri non avesse domandata la parola con lo stesso scopo.

Dunque, questo è un fatto che abbiamo diritto che risulti dal verbale. Adesso non si tratta di discutere la conseguenza di questo fatto, di ciò si parlerà dopo. Vi sono molte osservazioni da fare che già risultano dal verbale; ma intanto è essenziale che si supplisca a ciò che fu ommesso nel verbale medesimo. È essenziale che si sappia che la parola fu chiesta in tempo utile da diversi Senatori.

L'onor. signor Presidente forse avrà creduto che dopo la sua dichiarazione del risultato dei voti non fosse più il caso di concedere la parola. Ricorderò che il Regolamento dice precisamente il contrario. Il Regolamento autorizza di discutere tutte le proposte, tutte le dichiarazioni che possono essere fatte dalla Presidenza. Abbiamo nel Regolamento due articoli che fanno chiara questa facoltà, di ciascun Senatore, di esporre le osservazioni che crede; se il Presidente non le accoglie, debbe necessariamente consultare il Senato.

L'art. 27 dice: « Spetta similmente al Presidente di annunziare il fine della seduta; prima di sciogliere l'adunanza egli propone, se ciò è possibile, il giorno e l'ora della seduta prossima e gli argomenti da trattarsi nella medesima; *se non sorge opposizione*, queste proposte si hanno per approvate; altrimenti il Senato ne delibera per alzata e seduta. »

Dunque dopo che il Presidente ha dichiarato il risultato della votazione, l'adunanza non può essere sciolta immediatamente. Ciascun Senatore ha diritto di prendere la parola, e può in quest'occasione fare le sue osservazioni sulle dichiarazioni del Presidente. E credo che prima che si dichiarasse sciolta la seduta, ciascuno aveva diritto di ragionare, non solo sull'ordine del giorno che l'onor. Presidente doveva, secondo il Regolamento, proporre, ma sopra ciò che egli aveva detto.

L' articolo 54 dice: « Il Presidente, dopo d'avere dichiarato il numero dei votanti, e quello dei voti affermativi e negativi, proclama il risultato dello squittinio coll'una o coll'altra di queste formole: *il Senato approva*: *il Senato non approva* ». È questa una formola precisa prescritta dal Regolamento. Fino a tanto che non era stata pronunciata tale formola, il Presidente non aveva diritto di chiudere la seduta; ognuno era ancora in diritto di dire le sue ragioni. E le poteva dire anche contro l'opinione espressa dal Presidente, il quale può anch'egli cadere in errore quando si tratta di interpretare il regolamento. I Senatori che chiedevano la parola, intendevano di fare un appello al regolamento, ch'era violato dal Presidente con una erronea interpretazione.

Importa dunque che risulti dal verbale che alcuni Senatori hanno chiesto la parola nel tempo in cui avevano diritto di parlare. Discuteremo dopo le conseguenze di questa violazione del diritto dei Senatori.

Senatore MAURI, *Segretario*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Segretario*. Io non dissento di ammettere il fatto attestato da persone così onorevoli come sono il Senatore Ricci e il Senatore Sineo; il fatto cioè che dal Senatore Ricci e da altri ancora sia stata domandata la parola; ma l' uno e l' altro consentiranno che i Senatori de' quali si afferma che domandarono la parola, la domandarono in mezzo a un gran rumore, a un gridìo, a un tumulto, che impedì che la loro richiesta potesse giungere all'orecchio e dei Segretari e del Presidente, e che questi fosse in grado di concedere la facoltà di parlare a quelli che gliel'avevano chiesta.

Ciò viene anche a scusa, se ce ne fosse bisogno, del processo verbale, che non ha tenuto conto della domanda della parola fatta dal Senatore Ricci o da altri, poichè non ne constò nel modo con cui deve regolarmente constare che la parola da un Senatore sia stata chiesta ed ottenuta.

Quanto alle altre osservazioni dell'onorevole

Sineo circa il modo con cui lo squittinio venne fatto dai Segretari, io debbo attestare, e lo attestano meco i miei onorevoli Colleghi, che lo squittinio venne fatto da tutti e tre. Non è per fatto nostro che uno dei nostri Colleghi, il quale per imperiosi motivi dovette allontanarsi da Roma, non siasi trovato presente a fare il quarto Segretario. Ben questo è fuor di dubbio che noi tutti e tre abbiamo proceduto per tre volte di seguito allo squittinio dei voti.

Non toccherebbe a me di dire parola circa l'altra osservazione fatta dal Senatore Sineo, rispetto alla formola adoperata dall'onorevole Senatore De Filippo, che teneva nella tornata di ieri il seggio della Presidenza, per proclamare l'esito della votazione. Ma non posso rimanermi dal toccarne almen di volo.

Io mi appello a tutto il Senato e lo chiamo in testimonio, per dichiarare se, in mezzo al tumulto e al gridìo che in quel momento imperversava, anche chi avesse avuto maggior presenza di spirito e maggiore uso delle assemblee deliberanti, che non ne abbia l'onor. De Filippo, non poteva smarrire la consueta imperturbabilità, e quindi rimanersi dubbioso e infra due sulla formola da adoperare per proclamare l'esito della votazione. Io son fermo a credere che l'onor. Senatore De Filippo, se ha peccato, ha peccato di scrupolo soverchio per restare nella perfetta e sincera realtà del fatto, tanto che ha voluto dire quanti voti si fossero trovati in ambedue le urne. Dopo di che egli ha adoperato una formola che se non è la formola sacramentale, perfettamente vi corrisponde nella sostanza; ha adoperato la formola: *La legge è respinta*, la quale nessun negherà che sia equipollente all'altra: *Il Senato non approva*. Io non veggo che divario sostanziale ci sia fra l'una e l'altra; certo è che al mio paese si direbbe: se non è zuppa, è pan bollito.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Nel domandare la parola sul processo verbale, debbo preliminarmente dichiarare che niuno più di me è convinto della lealtà ed imparzialità, con la quale l'onorevole Senatore De Filippo ha proceduto nel regolare l'acerba discussione di questo importante progetto di legge.

Fatta questa dichiarazione, io domando che il processo verbale debba essere corretto là dove dice, che dopo proclamato il risultato della votazione e dichiarata dal Presidente sciolta la seduta, una o più voci incomposte si sollevarono e che un nuovo Presidente riaperse la seduta.

Se fosse vero quello ch'è scritto nel processo verbale, avremmo consacrato un precedente funesto alla libertà, e tornerebbe a disdoro dell'alto Consesso. Non sarebbe costituzionale, che dopo proclamato il risultato della votazione e sciolta la seduta, solo perchè uno o più Senatori sollevassero proteste, un altro vice-Presidente montasse al seggio presidenziale e riaprisse la seduta per pronunziare severe parole contro l'operato del suo predecessore, e si arrogasse la facoltà di convocare il Senato, per sottoporre a nuova votazione quello che si era legalmente deliberato. Un atto di simil natura costituirebbe per gli uomini avvezzi alla legalità una insurrezione che non sarebbe dal Senato tollerata.

Ma le cose non sono andate come si è scritto, e non è a maravigliare dell'equivoco in cui si è incorso, non certamente per colpa o negligenza degli egregi Segretari e dell'onor. vice-Presidente De Filippo, ma per i rumori che, durante il corso dello scrutinio, erano tali da impedire che si sentissero dal seggio presidenziale le voci di quei Senatori, i quali, prima che il Presidente proclamasse il risultato della votazione, avevano domandato la parola, perchè venisse dichiarata nulla la votazione. Questi rumori insoliti nelle aule tranquille del Senato si spiegano ben facilmente. Imperciocchè, checchè siasi detto da coloro che impugnarono il progetto di legge, che non ci entrava la quistione politica, pure ci vuol troppo poco per intendere che quando il Presidente del Consiglio diceva che questo progetto, di già approvato dalla Camera elettiva, fa parte del suo programma politico e finanziario, è positivo che il rigetto della legge implica un voto contrario al Governo.

In tanta aspettanza adunque, mi sembra evidente che il Presidente non poteva sentire la voce di quei Senatori che domandarono la parola prima che proclamasse il risultato della votazione, altrimenti l'avrebbe accordata con quella imparzialità di cui ha dato prova nel

corso della discussione. Basta ricordare che nella seduta precedente, avendo egli manifestato che delle due proposte giunte al banco della Presidenza per la votazione dell'art. 1. del progetto di legge a scrutinio segreto o per divisione, avrebbe messo ai voti soltanto la prima, io presi la parola facendo osservare che spettava al Senato di deliberare quale delle due proposte doveva avere la precedenza; al seguito di che l'onor. Presidente invitò il Senato a deliberare, e la votazione non ebbe luogo per essersi ritirate le due proposte. Questi precedenti fan fede che l'onor. De Filippo non avrebbe proclamato il risultato della votazione se avesse inteso la voce di quei Senatori che domandato avevano la parola.

In conseguenza devesi, ripeto, rettificare il processo verbale nel senso che, prima di avere il Presidente proclamato l'esito della votazione, diversi Senatori domandarono la parola, e ciò nonostante, il Presidente dichiarò respinta la legge e sciolta la seduta. Quando questo incidente risulti dal processo verbale, tutto il resto potrebbe essere regolare, e non lederebbe la convenienza e la dignità del Senato, nonchè legittimerebbe l'operato di chi oggi lo presiede.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'on. Sineo.

Senatore SINEO. Aggiungerò qualche parola a quelle dette colla solita logica e lucidità dall'on. preopinante. L'on. Senatore Segretario Mauri ha creduto che gli si volesse fare un'accusa, un rimprovero.

Per parte mia non fuvvi questa intenzione. Io credo che l'ommissione nel verbale fu fatta in buona fede e per mera inavvertenza. Io mi attengo al fatto materiale della ommissione, e domando che si supplisca a questa mancanza. Non faccio nè accusa, nè rimprovero.

L'on. Mauri dice che l'on. De Filippo non avrà sentito che si domandava la parola. Dice che rumori incomposti impedivano che la voce di coloro che domandavano la parola giungesse al seggio presidenziale. Ma io dico che appunto quando havvi confusione di voci, il Presidente debbe usare ogni diligenza per conoscere quale sia l'intendimento del Senato. Quando ieri da tutte le parti si faceva rumore, e manifestavansi segni di stupore, il Presidente avrebbe dovuto informarsi bene di cosa si trattasse. Lo Statuto ed il regolamento gli danno diritto di far cessare i rumori, e di porre il Senato in grado di far conoscere la suprema sua volontà.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Io non ero presente quando tali fatti avvennero; li conosco da quanto se ne è detto. Dopo aver deposto il mio voto, io me ne andai via; ma mi pare che si è d'accordo da una parte e dall'altra; si asserisce che da taluni è stata domandata la parola prima che la seduta fosse sciolta; non mi pare quindi che vi possa essere dubbio che questo debba essere inserito nel processo verbale.

Tanto l'onor. Presidente quanto gli on. Segretari dicono di non aver sentito che la parola fosse chiesta, e tutti concordano in ciò. In quanto a me ritengo che nessuno possa non prestare piena fede agli onor. Senatori che dicono di aver domandata la parola; e che si debba del pari accordar pienissima fede a coloro che rappresentano il Senato, i quali dicono di non aver udita questa domanda. Le conseguenze logiche e giuridiche di questi due fatti le dedurrà, a tempo debito, il Senato.

PRESIDENTE. Le domande di rettificazione al processo verbale si riducono a due, quella dell'onor. Cabella il quale vuole che si indichi che il numero di voti 134 era nell'urna nera, e quello di 132 era nell'urna bianca. E siccome per questa parte venne dichiarato non esservi alcuna difficoltà di fare questa indicazione, l'incidente, per quanto riguarda la proposta Cabella, è esaurito.

Per quanto poi all'osservazione fatta dagli onorevoli Sineo, Miraglia ed Errante, cioè che si dica che fu chiesta la parola prima dello scioglimento.....

Una voce..... prima della proclamazione....

PRESIDENTE... prima della proclamazione, l'Ufficio di Presidenza dichiara di non averlo udito; ma siccome pare che non vi sia disaccordo....

Senatore PICA. Domando la parola.

PRESIDENTE.... nel Senato su questo punto, si propone di modificare il verbale in questo senso: (*rumori*) che, dopo indicato il numero dei voti che si erano riscontrati nell'una e nell'altra urna, sebbene siasi da più Senatori confusamente chiesta la parola, il Presidente ha proclamato l'esito della votazione (*rumori*) ed ha sciolta la seduta.

Il Senatore Pica ha la parola.

Senatore PICA. Io credo che questa modificazione non debba essere introdotta nel processo verbale per due ragioni: la prima che il processo verbale deve essere fatto dall' Ufficio di Presidenza..... (*Rumori e distrazioni*)

PRESIDENTE. Permetta; lasci parlare l' onor. Senatore, Segretario, Beretta che darà i necessari schiarimenti.

Senatore BERETTA. I Segretari dichiarano di avere diffatti inteso che da alcuni Senatori si fosse chiesta la parola prima che il Presidente avesse proclamato l' esito della votazione e dichiarata sciolta l' adunanza. Fra questi rammentano il Senatore Ricci che l'ha chiesta per il primo e confusamente parecchi altri, per cui prego di udire ciò che sta scritto nel verbale del Senato.

« In un'urna si verificarono 134 voti dei quali 67 favorevoli e 67 contrari, e nell' altra urna 132 voti dei quali 66 favorevoli e 66 contrari; per cui il Presidente, dichiara che risultando eguale il numero complessivo dei voti favorevoli e contrari, la legge *era respinta*, e dichiara pure sciolta la seduta, abbandonando il seggio, alle 7 1[4. »

Non si avrebbe perciò difficoltà che dopo le parole « per cui il Presidente, ecc. » si aggiungessero queste altre: « sebbene dal Senatore Ricci e da altri Senatori fosse stata, in mezzo a rumori, chiesta la parola... » e poi quel che segue.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io non voglio contraddire gli onorevoli Senatori Segretari, i quali invece contraddicendo a quanto trovasi consacrato nel processo verbale compilato in Segreteria, asserirono d'aver udito alcuni Senatori a domandare la parola prima che si fosse proclamato il risultato della votazione.

Io non voglio, nè posso ciò fare; ma posso e debbo insistere di non aver sentito da alcuno chiedere la parola; tanto più ch'è strano il supporre che prima di sapere di che si trattasse, si volesse parlare.

Ad ogni modo se i signori Segretari sentirono, essi avrebber dovuto, come si fa costantemente, avvertirne il Presidente, il quale, come accade spessissimo, intento alla discussione, non sempre sente, nè sempre riconosce il Senatore che chiede di parlare.

Se quindi i signori Segretari, i quali ora si rammentano di questa circostanza, non ne avvertirono il Presidente, tutta la responsabilità non può cadere che su di loro, e giammai sul Presidente, il quale d'altronde, non fece che conformarsi strettamente alle disposizioni del Regolamento, sciogliendo la seduta, e non dando la parola ad alcuno.

Senatore RICCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore RICCI. Ho domandato la parola per un'altra osservazione sul processo verbale, là dove si parla della interruzione. Mi pare che nel verbale sia detto che c' era del tumulto, *e dopo pochi minuti* (se ben mi ricordo); mi pare che si stabilisca un' interruzione, che si stabilisca una nuova seduta; in altri termini si dice cosa che a parer mio sia meno esatta, per cui prego a voler ripetere la lettura di quel brano.

Il Senatore, *Segretario*, MAURI dà lettura del brano già letto e così concepito:

In un' urna si verificarono 134 voti dei quali 67 favorevoli e 67 contrari, nell' altra urna 132 voti dei quali 66 favorevoli e 66 contrari; per cui il Presidente dichiara che risultando eguale il numero complessivo dei voti favorevoli e contrari, la legge era respinta, e dichiara pure sciolta la seduta, abbandonando il seggio alle ore 7 1[4. Pochi minuti dopo . . . .

Senatore RICCI. Perdoni, qui non mi pare conforme. Deve dirsi *contemporaneamente*, ed in questo modo devesi rettificare.

Senatore MAURI. Io non posso essere responsabile delle parole che furono scritte in questo tratto del processo verbale, in quanto che io ho dichiarato che, sciolta la seduta dal Presidente, me ne ero andato; per conseguenza su questo argomento lascierò che altri possano indicare la verità di fatto.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Ho domandato la parola per sapere solamente quali altri Segretari si trovavano presenti alla seduta che ebbe luogo immediatamente dopo quella chiusa dall'onor. Senatore De Filippo.

PRESIDENTE. V' erano gli onor. Senatori, Segretari, Chiesi e Beretta.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Si può benissimo sostituire

alle parole: *pochi momenti dopo*, le parole: *immediatamente dopo che il Presidente si allontanò*.

Perchè in fatto il Presidente non vi era, e di qui la necessità che un nuovo Presidente avesse ad assumere la Presidenza.

Dunque è certo che non fu in presenza del Presidente De Filippo, ma soltanto dopo che egli si era assentato, che i clamori continuarono, e in seguito a questi clamori il Vice-Presidente, Senatore Eula, prese il seggio presidenziale.

Essendo io e l'onorevole Senatore Chiesi i due Segretari ch'erano presenti, dichiaro, anche a nome del mio Collega, che si possa mettere nel verbale *immediatamente dopo*, invece delle parole *pochi minuti dopo*.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni il verbale....

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Laddove si diceva che i Segretari hanno sentito la domanda di alcuni Senatori che volevano parlare, desidererei si aggiungesse che il Presidente non sentì, e che nessuno dei Segretari, in questa circostanza, come di solito avviene, lo hanno avvertito.

PRESIDENTE. Questa dichiarazione risulterà dal processo verbale dell'odierna seduta. Il processo verbale della seduta precedente non lo può dichiarare. Ella lo può, ripeto, dichiarare nel verbale di questa seduta.

Senatore DE FILIPPO. Io dichiaro che non ho sentito.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. Per parte mia, devo dichiarare che intesi bensì chieder la parola, ma che in mezzo a quei rumori, non potei avvertire il Presidente.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Se si consente d'inserire nel processo verbale che alcuni Senatori hanno domandata la parola sulla fede dell'on. Senatore, Segretario, Beretta che ha dichiarato di averli intesi, parmi che sia egualmente giusto di inserire la dichiarazione dell'onorevole vice-Presidente De Filippo, che ha dichiarato di non averli uditi. Io quindi appoggio la giusta richiesta dell'onorevole Senatore De Filippo.

PRESIDENTE. Il verbale non fa fede delle dichiarazioni che si sono fatte oggi; è però naturale che debba risultare dal verbale l'aver altri udito, o il non aver udito un fatto che è avvenuto. Quanto alla dichiarazione fatta dall'onor. Senatore De Filippo, non può risultare dal verbale, perchè nessuno ne può far fede all'infuori di lui stesso.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Rammento al signor Presidente che ho chiesto la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. La questione che dobbiamo discutere oggi, è sulla validità o meno della votazione che fu fatta nella tornata precedente. (*Rumori*)

Ora, le varie discussioni che sono sorte sul processo verbale, pare a me che si confondano, che si colleghino strettamente colla discussione in merito che dobbiamo fare, e sopra queste osservazioni parecchi oratori hanno sollevato sul processo verbale la questione sulla quale il Senato dovrà oggi pronunciarsi. Per conseguenza, pare a me che secondo l'ordine logico, per salvare la validità piena delle nostre deliberazioni, si possa rimettere l'approvazione del processo verbale dopo la discussione.

Voci. No, no.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, il processo verbale, come venne emendato, si intenderà approvato.

(Approvato.).

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Il Senato è stato convocato oggi per comunicazioni della Presidenza: quali siano queste comunicazioni, voi l'avete già ben preveduto. Le osservazioni fatte finora sul processo verbale, dispenserebbero oramai il Presidente dall'esporvi i motivi di questa convocazione; mi sbrigherò ad ogni modo di questo còmpito in poche parole.

Come i signori Senatori hanno inteso, il progetto di legge per l'*istituzione di punti franchi* venne approvato in tutti i suoi articoli per alzata e seduta. Procedutosi allo squittinio segreto e numerati i voti deposti nelle urne, si è rilevato che nell'urna bianca vi erano 132 voti, 66 favorevoli e 66 contrari; nell'urna

nera detta di controllo, vi erano invece 134 voti, 67 favorevoli e 67 contrari.

Appena proclamato questo risultato, e prima che il Presidente annunciasse se la legge era approvata o respinta, sorsero voci di protesta e parecchi Senatori domandarono la parola. Questa parola non venne accordata, ma si dichiarò senz'altro da chi presiedeva che, essendovi parità di voti, a termini del Regolamento, la legge si dovesse ritenere respinta. Dopo del che il Presidente abbandonava immediatamente il suo seggio e si allontanava dall'aula.

Divennero in allora più forti ed insistenti le proteste e le richieste di parlare contro la regolarità della seguìta votazione. A questo punto, trovandomi io ancora nell'aula, ho creduto mio dovere di valermi della qualità di primo Vice-Presidente di quest'Alta Assemblea, onde sono stato dalla munificenza Sovrana contro ogni mio merito onorato; e nell'interesse della dignità del Senato salii ad occupare questo seggio che era rimasto vuoto, e riaprii tosto quella seduta che era stata, direi quasi, tumultuariamente, dichiarata sciolta. Data la parola all'onor. Ricci, egli protestò, qualificando come arbitrario il procedere dell'on. Vice-Presidente De Filippo.

Disse irregolare la votazione ed erroneo il proclamatone risultamento. Siccome però il Senato in quel momento non era in istato di prendere una deliberazione qualunque, e per l'agitazione in cui si trovava, e per l'ora tarda; nè del resto sarebbe stato conveniente l'interrogarlo e promuovere un voto, quando parecchi dei nostri Colleghi già si erano allontanati dall'aula, così dichiarai di riconvocare il Senato in pubblica seduta all'una pomeridiana d'oggi. E sebbene potesse, a rigor di termini, bastare quella dichiarazione, tuttavia disposi che di tale riconvocazione tutti i signori Senatori fossero nella stessa sera avvertiti a domicilio.

Dissi che ciò non sarebbe stato necessario; ed infatti, non avendo chi teneva ieri prima di me la presidenza, avvertito, prima di lasciare il seggio, i Senatori, che nel giorno successivo non vi sarebbe più stata seduta, nè detto loro che sarebbero stati convocati a domicilio, i nostri Colleghi non potevano, in mancanza di quest'avviso, disporsi a partire, ma dovevano attendere la pubblicazione dell'ordine del giorno della seguente tornata.

Tuttavia, per togliere ogni pretesto di richiami, i signori Senatori ebbero senz'indugio, come dissi, avviso a domicilio che oggi vi sarebbe stata seduta per comunicazioni della Presidenza. Voi siete impertanto riuniti per deliberare qual valore possono avere le proteste che vennero fatte sullo scorcio della seduta di ieri, e per decidere se l'impugnata votazione a squittinio segreto del progetto di legge sui punti franchi possa ritenersi come avvenuta regolarmente.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. La parola è al Presidente del Consiglio; dopo l'avrà l'onorevole Senatore De Filippo per un fatto personale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Parli pure l'onorevole De Filippo, io parlerò dopo.

PRESIDENTE. Allora la parola è all'onorevole De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Io non avrei mai creduto che anche il Presidente il quale con l'Ufficio di Presidenza ritenne la regolarità e legalità di quanto venne ieri operato, mi avesse fatta una colpa per non avere, dopo chiusa la seduta, dichiarato che sarebbero stati i Senatori riconvocati a domicilio. Probabilmente egli non era presente allorquando fu stabilito che il Senato sarebbesi riunito il giorno 10 per discutere esclusivamente il progetto di legge votato ieri.

Ora, io domando: quando il Senato avea compiuta l'opera sua, quando l'ordine del giorno era esaurito, che necessità vi era di quella dichiarazione? L'unico scopo per cui eravamo stati riuniti essendo stato raggiunto, io non doveva fare altro che sciogliere la seduta, senza punto bisogno di dire ai Senatori, i quali anticipatamente già lo sapevano, che sarebbero stati convocati a domicilio.

PRESIDENTE. Io fui ben lontano dal fare una colpa all'onorevole De Filippo di non aver pronunciato queste parole, ho dichiarato il fatto qual è.

Che il Senato pure si sia riunito esclusivamente per discutere il progetto di legge sui punti-franchi è del pari una verità; ed è anche una verità che era in perfetto potere del Presidente di aggiungere altri progetti di legge a questi; e finchè non si fosse dichiarato

che i Senatori sarebbero stati convocati a domicilio, non era da intendersi che....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non per contrariare l' onorevole De Filippo, ma per l'esattezza de'fatti, debbo dichiarare esser tanto vero ciò che ha detto ora l'onorevole Presidente del Senato, che fu fatta interrogazione, due giorni or sono a nome del Presidente, al Ministero se insisteva perchè il progetto di legge intorno ai conflitti di attribuzione fosse messo all'ordine del giorno dopo quello dei punti franchi.

Una voce. E l'inchiesta agraria...

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io non so se dietro al Presidente ve ne fosse nascosto un altro. In quanto a me, dichiaro che non ho mai sognato di interrogare alcun Ministro, e tanto meno il Ministro di Grazia e Giustizia, se mai desiderasse che in questi giorni si mettesse in discussione il progetto di legge sui conflitti di attribuzione, e per conseguenza non debbo rispondere dei fatti che ignoro, e che illegalmente accadono.

E tanto meno potea farlo, in quanto che la Relazione di quel progetto, a quest'ora, non è ancora stampata.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Presidente del Consiglio.

MINISTRO DELLE FINANZE. Signori Senatori ! In presenza alla questione che anche dalle parole pronunziate da diversi onorevoli Senatori, ma più specialmente da quelle state pronunciate dall'egregio Presidente del Senato, veggo doversi sollevare, è debito mio, a nome del Governo, di fare alcune brevissime dichiarazioni.

Io dichiaro che agli occhi e nell' opinione del Governo l' incidente col quale si è chiusa la seduta di ieri ha un' importanza anche maggiore dell'accoglimento o del rigetto di una proposta di legge, per quanto importantissima, perchè l' incidente, tocca le nostre istituzioni politiche.

Il Ministero non esita a manifestare il suo convincimento, che la votazione di ieri era riuscita nulla per l'errore in corso il quale poteva variare il resultato definitivo dello scrutinio. Il Ministero crede che era il caso in cui, sulla questione, dovesse pronunziare il Senato nelle sue sovrane attribuzioni, inquantochè la questione presentavasi da se stessa.

Ciò nondimeno io debbo dichiarare al Senato a nome mio ed a nome dell' intiero gabinetto, che pel nostro profondo rispetto alle istituzioni costituzionali ed alla pienissima indipendenza di questo alto Consesso, noi non intendiamo presentare alcuna domanda, nè prender parte alla discussione che potrà oggi insorgere su tale questione. Noi lascieremo che il Senato, nel suo alto senno, provvegga come meglio stima al suo decoro, ed alla sua dignità in faccia al paese. Noi lascieremo che il Senato provvegga per parte sua affinchè non diminuisca il prestigio di quelle istituzioni che furono la nostra salvezza e saranno la nostra gloria.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Cabella, il quale, credo, non avrà difficoltà di cederla all'onorevole Cadorna.

Senatore CABELLA. Io non ho alcuna difficoltà, volevo soltanto invitare il Senato a pronunziare l'annullamento della votazione di ieri.

Senatore CADORNA C. Allora prego il Senatore Cabella a parlar prima di me poichè altrimenti dovrei parlare due volte.

PRESIDENTE. Allora do la parola al Senatore Cabella.

Senatore CABELLA. Credo che non si possa dubitare essere la votazione di ieri viziata di nullità.

La nullità è evidente, e per molte ragioni. Anzitutto osservo che il modo con cui i Senatori furono chiamati a deporre i loro voti nell'urna non è conforme al Regolamento.

Un Segretario leggeva i nomi dei Senatori come se leggesse un elenco; un inserviente distribuiva le pallottole a chi le chiedeva; i votanti si affollavano intorno alle urne, non secondo l'ordine di chiamata, ma confusamente (*rumori.*) Io credo che nessuno di noi possa approvare che il Regolamento sia violato. Vediamo cosa dice al proposito l'articolo 53.

» Per lo squittinio segreto uno dei Segretari fa l'appello nominale; i Senatori man mano che sono chiamati dichiarano la loro presenza e ricevono ciascuno due pallottole, una bianca e l'altra nera; essi depongono questa o quella nell'urna che sta sulla tavola del Presidente,

secondo che intendono votare in favore o contro della proposta che è stata messa a partito; depongono l'altra pallottola nell'urna di controllo; e ritornano tosto ai loro stalli.

« Terminato l'appello, se ne può fare un secondo, qualora sia domandato e risulti che siano sopravvenuti Senatori che non abbiano ancor dato il voto. In questo secondo appello sono chiamati quelli soli che non hanno risposto al primo.

» Terminata la votazione, i Segretari noverano ostensibilmente i voti, separando le pallottole bianche dalle nere. »

La prima parte di questo articolo (ne fo appello a tutti i Senatori) non fu osservata, e ciò basterebbe per la nullità della votazione: imperocchè se questa irregolarità può essere indifferente nei casi ordinarii quando il voto per alzata e seduta rivela una notabile maggioranza, non è così quando questo voto fa conoscere che il risultato della votazione può dipendere da pochi voti. In tal caso il numero dei votanti non si deve desumere dal numero dei voti che si trovano nelle urne, ma dev'essere accertato prima del voto dal Segretario che fa l'appello.

Andiamo innanzi. Secondo l'urna di votazione, il numero dei votanti sarebbe 132, secondo l'urna di controllo, sarebbe 134. Perciò vi è incertezza nel numero dei votanti. La Presidenza avrebbe dovuto accertarlo; ma stante il modo con cui si erano deposti i voti non poteva farlo.

Pretese affermare che i votanti erano 133, ma questo era un suo apprezzamento, non un fatto accertato. Se il numero dei votanti è incerto, la votazione è nulla. E anche ciò basterebbe.

Procediamo oltre. Il fatto che nell'urna di controllo siansi trovate due palle di più che nell'urna di votazione, una bianca ed una nera, fu spiegato dagli scrutatori in questo senso che un votante abbia messo ambe le palle nell'urna di controllo; ed essi ne conchiusero che i votanti erano 133. Ma se ciò fosse stato vero, diventava allora impossibile che la legge fosse respinta per eguaglianza di voti. Il numero dei votanti essendo dispari, doveva esserci necessariamente un voto di maggioranza o a favore o contro la legge. Qui è evidente l'errore del risultato della votazione annunziata dal Presidente, e da ciò la nullità della votazione.

Ma supponiamo vera l'ipotesi fatta dalla Presidenza, che cioè un Senatore abbia messe ambe le palle nell'urna di controllo. Bisognerebbe allora conoscere la causa di questo fatto.

Se il votante avesse fatto ciò per errore, è ben chiaro che egli col suo errore avrebbe reso incerto l'esito della votazione. Infatti noi ignoriamo se il suo voto fosse favorevole, o contrario. Se fosse stato favorevole si sarebbero trovati 67 voti bianchi nell'urna di votazione e 66 soli nell'urna di controllo; se fosse stato contrario, si sarebbero trovati 66 voti bianchi nella prima e 67 nella seconda, e vi sarebbe stata maggioranza o per l'adozione o per il rifiuto della legge.

Ora, o Signori, abbiamo un principio certo nella giurisprudenza parlamentare; cioè che quando l'errore induce incertezza sull'esito della votazione, esso annulla la votazione. Mi spiego. Se dall'urna fosse risultata una maggioranza anche di soli cinque o sei voti, come nella votazione per alzata e seduta, si potrebbe sostenere la validità della votazione, perchè l'errore di colui che avesse messe entrambe le palle nell'urna di controllo non avrebbe resa incerta la votazione; perchè, anche annullando quel voto, ne sarebbe sempre risultata una maggioranza a favore della legge o contro la medesima. Siamo noi in questo caso? No certamente. Dall'errore del votante dipende che non si sappia se il suo voto fosse favorevole o contrario alla legge; ma questo intanto è certo che, se l'errore non fosse stato commesso, vi sarebbe stata la maggioranza di un voto pro o contro la legge: e ciò basta perchè la votazione abbia ad essere annullata.

Fin qui nell'ipotesi dell'errore. Ma vi sarebbe un'altra ipotesi che ho sentito mormorare da qualcheduno, che cioè un Senatore abbia messo i due voti nell'urna di controllo come un modo d'astensione, per non votare nè in favore nè contro.

Veramente, o Signori, noi ci facciamo un grave torto, credendo che fra noi possa esservi chi abbia scelto questa maniera di astensione. Credo che nessuno di noi sia capace di procedere in un modo che non sarebbe consentaneo alla nostra dignità.

Il nostro Regolamento dice in qual modo i

Senatori debbono astenersi. Nell'articolo 51 si legge: « Prima dello squittinio segreto o per divisione, quei Senatori che credessero doversi astenere di votare, potranno farne la dichiarazione ed esporre brevemente i motivi della loro determinazione. »

Ecco l'unico modo di astensione autorizzato dal nostro Regolamento e non è permesso a noi sceglierne un altro. Il Senatore che s'accosta all'urna deve accostarvisi per votare, non per astenersi. Egli non deve simulare un voto che non da. Il Senatore che facesse così mancherebbe al suo dovere ed alla sua dignità. L'ipotesi dell'astensione perciò non è ammissibile. Ma ad ogni modo chi potrebbe assicurare che tale fosse veramente l'intenzione del votante? Chi potrebbe garantire che non fosse vera invece l'altra ipotesi, quella cioè dell'errore? E allora dovremo noi dichiarar valida una votazione sopra ipotesi incerte, sopra intenzioni che ci sono occulte? È egli ammissibile che una legge si approvi o si rigetti senza esser certi della volontà dei votanti?

Il Senato mancherebbe alla sua dignità se ammettesse la validità di così incerte ed ipotetiche votazioni.

Aggiungete, o Signori, che il campo delle ipotesi non è ancora esaurito. Ci sarebbe un terzo modo di spiegare il fenonemo di due voti di più nell'urna di controllo: cioè che due Senatori avessero messo una palla nell'urna nera e si fossero tenuta l'altra in saccoccia. E quando ciò fosse avvenuto, sarebbe incerto se quei votanti volessero approvare o respingere la legge. Sotto qualunque aspetto voglia esaminarsi la questione, si viene sempre a questa conseguenza inesorabile, che l'esito della votazione è incerto, e che la votazione è nulla.

Stabilita la nullità della votazione, resta a vedersi se questa nullità possa essere pronunziata dal Senato. Chi oserebbe dubitarne? Spetta, è vero, al Presidente, proclamare il risultato della votazione. Ma quando insorgono contestazioni sulla verità di questo risultato, quando esso è impugnato di errore, oh! allora spetta al Senato e non al Presidente il decidere.

Dalle rettificazioni testè fatte al processo verbale di ieri risulta che, appena proclamato dal Presidente il risultato del voto, si fecero reclami da ogni parte, se ne accusò la nullità, e molti Senatori chiesero la parola per dimostrarla. Il Presidente non volle concedere la parola, abbandonò il suo seggio, che venne tosto ripreso dal Vicepresidente Eula; e questi ha rimesso alla seduta odierna la discussione sulla nullità della votazione.

Noi siamo dunque nel nostro diritto, se proponiamo al Senato che pronunci sulla questione insorta. L'onorevole Senatore De Filippo non ha potuto spogliare il Senato della sua facoltà. Se si ammettesse che l'esito della votazione non fosse discutibile, per ciò solo che fosse proclamato dal Presidente, si darebbe a questo la facoltà di far votare il Senato a modo suo. Il giudizio del Presidente prenderebbe il posto del voto del Senato. Ciò non è ammissibile.

L'onorevole Presidente ieri aveva pensato che stesse a lui decidere la questione intorno alla preferenza del voto per divisione o del voto per squittinio segreto; ma, dopo le osservazioni dell'onorevole Senatore Miraglia, egli ha riconosciuto il suo torto ed ammesso che al solo Senato spettava il decidere. Ebbene! Lo stesso avrebbe dovuto fare più tardi, quando sorsero i reclami sulla nullità della votazione. Egli s'ingannò sull'interpretazione che deve darsi all'articolo 54. Quando non vi può essere dubbio sull'esito della votazione, quando nessun reclamo insorge, certamente non si può più tardi muovere questioni sul risultato di una votazione proclamato dal Presidente ed accettato dal Senato. Ma quando, all'annunzio di tale risultato, insorgono i reclami e si pone in dubbio la sua verità, oh! allora non si può dal Presidente impedire la discussione, ed al Senato solo spetta il decidere.

Aggiungerò che il Presidente non ha nemmeno pronunziate le parole sacramentali (e questo è accertato dal verbale), prescritte dall'articolo 54 del Regolamento: *il Senato non approva*. Non si possono ammettere equipollenti. Le formole del voto sono sacramentali.

L'onorevole Senatore De Filippo, dicendo che stante la parità dei voti la legge era respinta, non ha fatto altro che trarre dal fatto una conseguenza, ed una conseguenza erronea, ma non ha fatto la solenne proclamazione del voto.

Facendo anche astrazione dalla mancanza della formola, la sua proclamazione era ad ogni modo evidentemente erronea. Annunziando che il numero dei votanti era 133, e che vi era eguaglianza di voti pro e contro, e che perciò

la legge doveva dirsi respinta, aveva annunziato un risultato necessariamente erroneo, la cui verità era impossibile. Poco importava che in entrambe le urne si fosse trovato un numero eguale di voti neri e bianchi. Qualunque sia stata la causa di questo fatto, sarebbe sempre l'effetto di un errore; e da un errore non si poteva trarre altra conseguenza che la nullità della votazione.

L'articolo 57 del Regolamento stabilisce che si possono rimettere in questione le deliberazioni già proclamate, quando sia occorso un errore di fatto. Ora, noi siamo appunto in questo caso. Il diverso numero dei voti nelle due urne, 132 in una, 134 nell'altra, bastava a provare quest' errore. Perchè si adoperano nelle votazioni due urne, e perchè la nera si chiama *urna di controllo*, se non appunto per garantire la verità e la certezza dei voti nelle due urne? A che servirebbe l'urna di controllo, se essa non fosse destinata ad accertare in senso inverso il numero dei voti deposti nell'urna di votazione? E allora basta la diversità del numero dei voti nelle due urne, perchè l'errore sia provato. L'errore era pur certo per la già fatta considerazione che, essendo annunziato un numero dispari di votanti, non poteva essere eguale il numero dei voti favorevoli e contrari.

Finalmente l' errore l'abbiamo pure nel giudizio del Presidente che ha creduto che la parità dei voti neri e bianchi nell' una e nell' altra urna, malgrado la differenza dei voti fra le due urne dovesse essere considerata come un rigetto della legge.

È dunque ben certo che noi siamo nel tema di quell' errore per il quale si può rivenire sopra la proclamazione fatta dal Presidente e del quale il Senato deve solo decidere.

Parmi, o Signori, di avere dimostrato fino all' evidenza, che la votazione di ieri è nulla, e che noi abbiamo il diritto di pronunziare questa nullità.

Perciò io propongo che: il Senato, ritenuta la nullità della votazione di ieri, passi ad una seconda votazione del progetto di legge sui punti franchi.

PRESIDENTE. Prego l'onor. Senatore Cabella di far pervenire la sua proposta al banco della Presidenza.

Ora la parola è all' onorevole Senatore Cadorna.

Senatore CADORNA C. Se avessi più autorità di quella che io mi abbia, esprimerei il mio compiacimento per la dichiarazione fatta dal Ministero di astenersi dal voto in questa circostanza. Per parte mia lo approvo per quanto l'approvazione mia possa valere.

Prendo la parola, o Signori, spintovi da un solo sentimento al quale è assolutamente estraneo qualsivoglia interesse collegato alla legge che si è discussa, e sono inspirato dal solo sentimento di contribuire, per quanto lo permettono le mie deboli forze, a che questa grave questione la quale può essere causa di conseguenze perniciosissime, possa essere sciolta nell' interesse delle nostre istituzioni parlamentari e costituzionali, nell' interesse della dignità e dell'autorità del Senato. Non avendo di mira che questo fine, Voi comprenderete che mi sarà facile il conservare la mia abitudine di parlare assegnato.

Si sono opposte parecchie considerazioni al voto ieri dato a squittinio segreto sulla legge che era in discussione, allegando principalmente che non siansi osservate le forme prescritte per la sua efficacia e validità.

Io non rifuggirò dall'entrare in questo campo; ma innanzi tutto debbo sottoporre altre considerazioni al Senato le quali di lor natura sono pregiudiziali.

Il voto dei corpi politici sulle leggi è il risultato di maggioranze e di minoranze, e queste maggioranze e queste minoranze non sono mai conformi un giorno con l'altro essendo necessariamente variabili.

Il voto de' corpi politici sulle leggi è di tale e tanta importanza, e debbe essere circondato di tanta autorità, che, tranne i casi che siano previsti dalle leggi, questi voti non si può mai ammettere che siano discussi in Parlamento. Allora quando uno dei due rami del Parlamento ha emesso un voto sopra una legge, e questo voto sia stato proclamato dal Presidente nella forma stabilita dallo Statuto e dal Regolamento, credo che sia impossibile ammettere che il Senato, fuori del caso indicato, ritorni sopra lo stesso suo voto, e voti di nuovo quella medesima legge che ha già votato.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore CADORNA C. Ciò che dico del Senato, lo dico di qualunque altro Corpo politico deliberante. Voi non durerete fatica, o Signori, a persuadervi, che, ove un sistema contrario fosse ammesso, le conseguenze sarebbero tali che renderebbero quasi impossibile il regime costituzionale e parlamentare.

Come diceva or ora, il risultato della votazione delle leggi è il frutto della lotta della minoranza colla maggioranza, e questa maggioranza, come pure già notava, non è mai uguale un giorno con l'altro. La conseguenza di ammettere un secondo voto sopra una legge già votata, e sopra una votazione già proclamata, sarebbe di assoggettare l'esito di una legge votata dalla maggioranza di un giorno alla maggioranza di un altro giorno. Ciò renderebbe il regime parlamentare, non solo illusorio, ma impossibile, e quasi, oserei dire, assurdo. Egli è perciò che l'idea di ritornare sui proprii voti è, nei Corpi politici, un'idea da cui rifuggono tutti coloro che abbiano un concetto vero del regime parlamentare e costituzionale, e che vi siano affezionati.

Dico adunque che, allorquando uno dei due rami del Parlamento abbia pronunziato il suo voto definitivo sopra un disegno di legge, e che questo voto sia stato proclamato nella forma prescritta dal Presidente, esso diventa, fuori del caso che ho previsto, irrevocabile, intangibile, e che conseguentemente non si può questo voto medesimo rinnovare. Credo impertanto che il primo ostacolo che nel presente caso incontra la proposta di rinnovare il voto che abbiamo emesso ieri, è l'ostacolo della questione pregiudiziale, perchè non puossi ammettere che il Senato prenda a soggetto di nuova votazione la revisione del proprio voto di ieri.

Reputo inutile lo estendermi molto sopra questo soggetto, dappoichè quelle che manifestai sono idee semplici, ed altrettanto, a mio avviso, chiare e decisive. Voglia il Senato ben considerare questo soggetto nelle sue conseguenze; voglia, ne lo prego, considerare che il principio di ammettere una seconda votazione sopra una legge già votata, sarebbe, e massime nel presente caso, la negazione del regime costituzionale e parlamentare.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

Senatore CADORNA C. Ho detto che non sarei punto sfuggito dall'entrare nell'esame degli argomenti che si sono addotti per provare o la nullità o l'errore del voto di ieri, e manterrò la mia parola, massime che ciò viene in appoggio della questione pregiudiziale.

Si è detto anzitutto che l'onorev. Vice-Presidente, che presiedeva la nostra tornata di ieri, non si è servito, per proclamare il risultamento del voto, delle parole che sono indicate nel Regolamento, e cioè delle parole: *Il Senato non approva*, e che egli avrebbe invece pronunziate le parole: *La legge è respinta*, e si è allegato che ciò costituisce la nullità della votazione.

Prima di tutto dirò che in verità non so come possiamo essere chiamati a discutere una simile questione; poichè, a parte ogni questione legale, qualunque uomo riconoscerebbe che una cosa *non approvata* (quando si tratta di deliberazioni) è una cosa *respinta*, sono la stessa cosa, ed assolutamente la stessa cosa. Ma voglio considerare la questione anche dal lato rigorosamente e prettamente legale.

Dico pertanto che sebbene il regolamento indichi queste parole: *il Senato non approva*, siccome quelle colle quali il Presidente annunzia l'esito del voto, non vi è parola nel regolamento stesso la quale autorizzi ad affermare che l'uso delle medesime sia sacramentale, come dicono i legisti, cioè che sia tale che, se non si usi quella tale parola, l'atto stesso che si è fatto diventi nullo.

Ora, tutti sanno che le nullità non possono essere ammesse se, o non cadono nella materia essenziale e sostanziale dell'atto stesso, o che la nullità sia pronunziata espressamente e chiaramente dalla legge. Ma nè l'una nè l'altra di queste due condizioni esiste. Dirò di più che la dottrina della necessità dell'uso di parole sacramentali, sotto pena di nullità, quando essa non è espressamente dalla legge dichiarata, è condannata anche dalla giurisprudenza.

Permettetemi una brevissima escursione nel campo legale. Allorquando si pubblicò il Codice civile in Francia, il Tribunale di cassazione credette che certe formole, principalmente nella materia testamentaria, fossero talmente necessarie che il non averle usate letteralmente rendesse nullo l'atto, sebbene la nullità non fosse dalla legge pronunziata; in

altri termini non si ammettevano, come dicono i legali, gli equipollenti.

Or bene; questa dottrina e la Corte di cassazione di Francia, e la Corte di cassazione del Belgio, e quasi tutti i tribunali di tutti i paesi, l'hanno da quasi tre quarti di secolo affatto abbandonata; imperocchè si è riconosciuto che ogniqualvolta la legge non prescrive l'uso sacramentale di una data formola, e che la variazione costituita dalla parola usata sia un vero equipollente, non era possibile lo stabilire la nullità dell'atto.

È dunque manifesto che, sia giudicando secondo il senso comune, sia giudicando secondo il testo del regolamento, che non pronunzia la nullità, sia infine giudicando secondo i principî che sono stati sanciti dalle stesse Corti supreme giudiziarie di tutti i paesi, il sistema della necessità dell'uso sacramentale di una parola non può essere applicato al presente caso.

Voglia poi notare il Senato, che non si tratta di formola che sia indicata nello Statuto, imperocchè essa è indicata unicamente nel Regolamento del Senato.

Ho sentito ieri un oratore dire che il Senato poteva fare e disfare il suo regolamento e che perciò poteva contravvenire al medesimo; io non sono di avviso conforme a questa opinione; ma è certo che il Senato ha tanta autorità da poter giudicare se ci sia o non ci sia equipollenza; e mi pare impossibile, che esso non giudichi che le parole: *la legge è respinta*, non siano equipollenti (trattandosi di una votazione) alle parole: *la legge non è approvata*.

Eliminata così la prima pretesa nullità, vengo ad un'altra osservazione che credo opportuno di rilevare prima di scendere all'esame del modo con cui la votazione fu compiuta.

L'onorevole Senatore Cabella ha detto che è pur nulla la votazione pel modo in cui fu fatto l'appello nominale, e pel modo con cui materialmente fu eseguita la votazione. Dirò francamente che riconosco che si potrebbe fare questa votazione in un modo alquanto più conveniente. Si potrebbe andare a votare individualmente e separatamente, e non andare a frotte verso il luogo della votazione, come si usa fare nelle votazioni.

Ma debbo anzi tutto notare che le prescrizioni dell'articolo del Regolamento citato dal Senatore Cabella che riguardano la sostanza della votazione, sono state tutte osservate; imperocchè i Senatori sono stati chiamati individualmente, hanno ricevuto ciascuno una palla bianca ed una nera, sono ascesi l'un dopo l'altro al luogo delle urne, e vi han deposto i loro voti. Il solo inconveniente, se così si può chiamare, è stato quello che i Senatori non hanno votato nell'ordine con cui sono stati chiamati. Ma che ciò possa influire alla nullità del voto mi pare cosa singolarissima; oltrechè non vi sarebbe legge votata dal Senato la quale non fosse nulla, imperocchè fu questo sistema da lunghissimo tempo seguìto.

È adunque evidente che non si può far sorgere una eccezione di nullità della votazione della legge da un fatto inconcludente per sè medesimo, e che il Senato stesso ha permanentemente seguìto.

Il più grave appunto che venne fatto alla votazione di ieri è che essa sia viziata di errore. Dico che questo appunto è grave poichè l'errore, come tutti sanno, vizia talmente l'atto, che esso non ha pur mestieri di essere dichiarato nullo, ma è come se non avesse mai esistito, e ciò per la mancanza del suo elemento costitutivo principalissimo, il consenso.

Ma questa affermazione è essa vera? è essa conforme alla realtà dei fatti? è essa principalmente conforme a quei risultamenti della votazione che sono consegnati nel processo verbale? Io lo nego recisamente, e provando questa negazione, avrò vieppiù giustificata l'eccezione pregiudiziale.

Il risultato della votazione, com'è indicato nel processo verbale, che è stato testè approvato è questo:

Vi sono due urne, una bianca per la votazione, una nera di controllo. Ogni votante riceve una palla bianca, ed una nera. Sono dunque state distribuite una palla bianca e una nera a ciascun votante.

Il totale delle palle bianche che esistevano, fatta la somma delle palle che erano nelle due urne è di 133, e il totale delle palle nere messe nelle due urne complessivamente di 133 parimente. È dunque evidente, è certissimo che i signori Senatori, avendo preso ognuno una palla bianca ed una nera, il numero dei votanti è stato di 133. Il numero di 133 palle bianche, e di 133 palle nere è la stessa cosa

col numero di 133 votanti. E siccome è impossibile che nello stesso tempo una cosa sia, e non sia, così è impossibile il discutere su questo risultato. Una palla bianca ed una nera trovate sole nelle due urne voglion dire, e sono la stessa cosa che un votante, e 133 palle bianche, e 133 nere vogliono dire, e sono la stessa cosa che 133 votanti. Ciò è matematico. Dunque tutto ciò che si è detto o che si possa dire per mettere in dubbio il numero dei votanti è assolutamente, evidentemente insostenibile.

Passiamo ora a vedere, come siansi divise le 133 palle fra le due urne fra bianche e nere; questione questa che non ha nulla a che fare col numero dei votanti.

Se le 133 palle bianche e le 133 palle nere si fossero divise in modo eguale fra le due urne, cosa ne sarebbe avvenuto? Ne sarebbe per necessità matematica avvenuto che il numero 133 essendo dispari, in un'urna vi sarebbero state 66 palle di un colore e 67 dell'altro colore, e nell'altra urna vi sarebbero state parimente 66 palle di un colore e 67 dell'altro. In altri termini i 66 votanti che avessero deposto la palla bianca in un'urna, avrebbero dovuto necessariamente deporre le le loro 66 palle nere nell'altra; ed i votanti che avessero deposto 67 palle nere in un'urna avrebbero dovuto necessariamente porre le loro 67 palle bianche nell'altra. In un solo caso i colori potevano diventar pari di numero in ciascuna urna, cioè nel caso, che uno dei votanti avesse posto ambedue le palle, la bianca e la nera in una stessa urna. Ed è ciò appunto che avvenne. Di fatto l'urna bianca ebbe 66 bianche, e 66 nere, e l'urna nera ebbe 67 bianche, e 67 nere. Una delle palle che doveva essere deposta nell'urna bianca fu posta nell'urna nera ed ha fatto sì che il numero 67 che doveva essere in quest'urna è stato ridotto a 66; e che il numero 66 dello stesso colore dell'altra urna è stato portato a 67; in altri termini un votante ha posto tutte e due le palle, la bianca e la nera, nella medesima urna. Anche ciò è un risultato evidentemente matematico.

Per questo fatto e per questa distribuzione dei voti (dico distribuzione perchè ciò non ha nulla a che fare col numero dei votanti), doveva necessariamente avvenire che nell'urna di votazione vi fossero, come vi sono state, 66 palle bianche e 66 palle nere, e nell'urna di controllo 67 bianche e 67 nere. Uno di questi due numeri 67 dell'urna nera (non possiamo sapere se il bianco o il nero) è la conseguenza del trasporto di una delle palle o bianca o nera che avrebbe dovuto essere messa nell'altra urna e che invece è stata messa in questa, ond'è che in questa urna vi sono state due volte 67. È evidente, che, in conseguenza di ciò, i due colori nelle due urne dovevano essere pari in numero, nel mentre che, se tutti i votanti avessero messo una palla in un'urna e l'altra nell'altra, i colori in ciascun'urna dovevano, come dissi, essere di numero diverso, cioè 66 e 67.

Qual è il fatto che risulta da ciò? Io non indago l'intenzione, nè mi credo in diritto, e non ho neppure la possibilità di indagarla; piglio il fatto materiale come è, e dico che il fatto materiale è, che un Senatore ha posto in un'urna sola due palle, dicendo con l'una *sì*, coll'altra *no*. In altri termini, ha votato in modo che non è possibile giudicare se sia favorevole o contrario alla legge, ed evidentemente questo nostro Collega, nel fatto, non ha votato. La conseguenza è che questo voto non si può contare; dico questo voto che era nell'urna nera di controllo, nella quale sono 67 e 67.

Restano adunque 66 e 66 palle anche in quest'urna come furono 66 e 66 nell'urna bianca di votazione. Ora, a fronte di un risultato materiale di questa natura, io domando, che cosa rimaneva a fare al nostro Presidente, il quale ha pur l'obbligo di dichiarare il risultato della votazione? Il Presidente ha l'obbligo di ricevere il risultato della votazione dai Segretari e di proclamarlo; il Presidente, poi, non poteva che uniformarsi all'articolo del Regolamento, il quale stabilisce che quando una legge ha voti favorevoli pari ai voti contrari s'intende *respinta*, o dirò più regolarmente, secondo i miei oppositori, *non approvata*. Io non vedo adunque quale errore si possa trovare in questo procedimento della votazione, nè nella proclamazione del suo risultato. Si tratta del fatto semplicissimo, e matematicamente provato, di un Senatore il quale ha disposto del suo voto nel modo che gli è piaciuto, cioè approvando e respingendo la legge.

Io non giudico il fatto; lo constato, e dico solo che le palle deposte in tal modo da questo votante non possono contarsi nè pel sì, nè pel no. A chi poi potrebbe venire in mente che la inefficacia del voto dato da un votante per un fatto che non intacca che il suo voto possa render nulla tutta la votazione, che è dal medesimo affatto indipendente, e che è in ogni parte limpida, chiara e regolarissima?

Pensate, o Signori, che se mai noi ammettessimo questa teoria, che un fatto simile potesse render nulla una votazione, sarebbe in balìa di qualunque Senatore di far annullare una votazione qualunque (*rumori*), imperocchè chiunque potrebbe col mettere nella medesima urna due palle di colore diverso ripetere l'avvenimento d'oggi, pel quale si taccia di nullità la votazione di cui si tratta.

Del resto poi, a me non pare cotanto riprovevole questo fatto da dover essere così severamente, come fu, stigmatizzato. Figuratevi, o Signori, un nostro Collega, cui al momento di votare nasca uno scrupolo pel quale avrebbe preferito astenersi dalla votazione come ne ha il diritto. Ebbene, egli si determina in quel punto a votare in guisa che il suo voto non abbia effetto, come se si fosse astenuto, ed a tal fine non mette la palla nell'urna di votazione, e mette entrambi le palle nell'urna di controllo. È egli un fatto veramente riprovevole, che un Senatore usi della sua libertà di votare come meglio gli pare e gli piace, quando con ciò non turba punto l'operazione della votazione? Egli potrebbe rigettare la legge come potrebbe votare in favore della medesima. Che se egli preferisce votare in modo che il suo voto non abbia efficacia, io non veggo come questo fatto possa essere soggetto a condanna.

Or dunque, o Signori, sia che esaminiate il modo con cui la votazione procedette, sia che esaminiate il fatto che il numero dei votanti risulta fuori di ogni dubbio, sia che esaminiate il fatto che la differenza nella distribuzione dei voti fra le due urne è spiegata parimenti in un modo chiaro e fuori di ogni dubbio, voi venite a questi risultati che il Presidente non poteva fare una dichiarazione diversa da quella che ha fatto, trovando che l'urna nera aveva avuto un egual numero di voti di quella bianca, e che i votanti validamente essendo stati soltanto 132 erano in numero eguale e pari le palle bianche e le nere in ciascun'urna.

Ma volete ancora, o Signori, convincervi di più che sotto qualunque aspetto voi guardiate la questione, voi venite sempre a coteste conseguenze?

Pigliate le due urne tali e quali sono risultate al momento stesso della votazione, cioè pigliatele senza detrarre quelle due palle che sono state poste in una sola urna da un solo individuo, ed avrete parità di voti in un'urna, e parità di voti nell'altra, cioè in uno i due numeri 66, e nell'altra i due numeri 67. Anche sotto quest'aspetto avete la parità dei voti bianchi e dei neri in ciascun'urna, la quale obbligava la Presidenza a pronunziare che la legge era stata rigettata.

Io non intendo di trattenere ulteriormente il Senato.

Farò solo notare che le due urne sono poste nel luogo della votazione perchè la bianca decida della votazione, e la nera serva di controllo nel numero dei votanti, essendochè i voti che non sono in un'urna debbano essere nell'altra, ed il numero delle palle bianche debba essere in complesso eguale al numero delle palle nere. Ora, questo risultato lo abbiamo avuto chiarissimo nel voto d'ieri nell'urna bianca, quella della votazione 66 contro 66, e la legge fu perciò rigettata, e il controllo del numero dei votanti verificò la esattezza della votazione, imperocchè si è verificato che il il numero totale delle palle bianche era eguale al numero delle palle nere, non ci fu dunque errore di alcuna sorta. Che se un votante non ha voluto mettere la palla bianca nell'urna, bianca della votazione, ciò vuol dire, che non ha voluto approvare la legge; e mettendole ambedue nell'urna di controllo ciò vuol dire che non ha voluto nè approvarla, nè disapprovarla.

Ora, io domando, o Signori, se per un fatto di questa natura ed a petto della regolarità della votazione, e di sì chiari risultati si possa venire a sostenere che la votazione di ieri fu viziata da errore, da quell'errore che toglie il consenso, da quell'errore che toglie l'essere agli atti, e che fa sì che un atto non abbia neppure esistito, sicchè non abbia neppure bisogno di essere annullato siccome quello che manchi di quel consenso e di quella vo-

lontà la quale dà l'essere all'atto stesso. Ho voluto soffermarmi nell'analisi del voto d'ieri, anche perchè è giusto ed è necessario che non solo il Senato ma anche la pubblica opinione abbia i dovuti schiarimenti sul vero stato delle cose. Dico pertanto che considerando la questione sotto questo rispetto, la votazione di ieri non è viziata di alcun errore nè di alcuna incertezza, e che per mio profondo convincimento, è con rigore matematico dimostrato che la nullità della medesima è assolutamente insostenibile.

Io debbo ora ritornare alla opposizione che feci al principio del mio discorso, cioè alla questione pregiudiziale che ho opposto alla proposta di rinnovazione del voto sulla legge che è stata votata ieri.

Le osservazioni che ora ho fatto sulla regolarità del voto, escludendo affatto il preteso errore, e la pretesa nullità, giustificano pienamente la ragionevolezza dell' opposizione che feci della questione pregiudiziale alla proposta che venne testè fatta della rinnovazione del voto, e questa questione pregiudiziale ho l'onore di proporla formalmente al Senato.

PRESIDENTE. La parola è all' onorevole Senatore.....

Senatore CONFORTI. Scusi; io aveva domandato la parola prima, ed Ella mi promise di accordarmela quando si entrava nella questione di merito.

PRESIDENTE. La parola è all' onor. Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. Onorevoli Senatori!

La quistione che ora sorge in Senato è assai grave, e quindi merita tutta la vostra attenzione. Io sono persuaso ch' essa sarà decisa a termini di ragione, se noi la esaminiamo imparzialmente e pacatamente, secondo il costume costante del Senato, nel cui ricinto spirò sempre un'aura serena e tranquilla.

L'onor. Senatore Cadorna, con quell'autorità ch'esercita un antico uomo parlamentare ed un profondo giureconsulto, sostiene che avendo il Presidente dichiarato respinta la legge, la quistione sia irrevocabilmente decisa, e quindi propone la quistione pregiudiziale.

In verità io non posso ammettere quest' assoluto concetto, il quale attribuirebbe al Presidente l' infallibilità. Avremmo in Roma due infallibilità, quella del Papa e quella del Presidente del Senato, con questa differenza che il Papa, secondo il Concilio Vaticano, è infallibile quando parla *ex cathedra* di dommi e di costumi, mentre il Presidente del Senato sarebbe infallibile nelle cose della vita esteriore e mondana. Ora, secondo me, nessuno è infallibile, e il Presidente del Senato è soggetto all' errore come qualunque mortale. Infatti, dal Regolamento non risulta in verun modo che la dichiarazione del Presidente sia indiscutibile ed assoluta, anzi dal complesso delle sue disposizioni risulterebbe un concetto opposto a quello espresso dall' onor. Cadorna.

Dall'articolo 57 risulta che le stesse deliberazioni del Senato sono revocabili quando fossero fondate sopra un errore di fatto.

L'onorevole Cadorna sa meglio di me, che i contratti si rescindono quando sono effetto di errore, gli stessi delitti cessano di esser tali quando son figli dell'errore, le sentenze fondate sopra un errore di fatto sono oppugnate per mezzo del giudizio di revocazione, le condanne criminali sono soggette al giudizio di revisione quando si fondino sull'errore. Stando le cose in tal guisa, io non so come possa in termini assoluti l'onorevole Cadorna sostenere la quistione pregiudiziale.

Questo io dico in astratto; ma la insussistenza della quistione pregiudiziale diviene più evidente quando si scenda ai particolari del caso concreto. Forse la dichiarazione dell'onorevole Presidente ebbe luogo senza richiami, senza clamori, senza domande di Senatori di parlar contro? Per l'opposto, appena il Presidente fece noto il modo irregolare della votazione, sorsero richiami, clamori, opposizioni. Il Presidente, invece di soffermarsi, tirò diritto, disse che la legge era respinta ..... e si dileguò!

Attesi i richiami e le opposizioni dei Senatori, il Presidente, prima di pronunciarsi, doveva accordare la parola ai richiedenti e rimettere la soluzione della questione al Senato; ma ciò non fu fatto, e quindi è inammissibile la questione pregiudiziale.

Ma veniamo alla questione di merito. Domando io; la votazione fu valida?

Questa votazione viene impugnata per tre motivi:

1. Si dice: Il Presidente, nell'annunziare il risultato della votazione, non adoperò le parole del Regolamento. Egli disse: *La legge è*

respinta, mentre il Regolamento prescrive che il Presidente dica: *Il Senato non approva.*

2. La votazione fu fatta in modo confuso e tumultuario, mentre il Regolamento prescrive che i Senatori, di mano in mano che sono chiamati, dichiarino i loro nomi, e riceva ciascuno due pallottole, l'una bianca e l'altra nera.

3. Secondo l'art. 53 del Regolamento, i Senatori ricevono, ciascuno, due pallottole, una bianca e l'altra nera, depongono quella o questa nell'urna che sta sulla tavola del Presidente, secondo che intendono votare in favore o contro della proposta che è stata messa a partito, depongono l'altra pallottola nell'urna di controllo, e ritornano tosto al loro stallo.

Ora, Signori, è indubitato che il Presidente con la sua dichiarazione non usò le parole del Regolamento.

È indubitato che la votazione fu fatta in modo tumultuario contro l'espresso precetto del Regolamento.

È poi indubitato che in una delle urne si è trovato un numero di pallottole bianche e nere maggiore di quelle che si son trovate nell'altra, mentre le pallottole bianche e nere debbono essere eguali in entrambe, affinchè si verifichi il controllo necessario per la validità della votazione.

Ora, fermandomi specialmente su quest'ultimo punto della mancanza di controllo fra le due urne, io dichiaro col più profondo convincimento che «la votazione è nulla», come quella la quale non è stata accompagnata dalle forme essenziali prescritte dal Regolamento.

Il Regolamento, o Signori, è legge pel Senato e non si può impunemente violare. Le forme, tanto nei giudizi, quanto nelle discussioni parlamentari, costituiscono il fondo stesso della questione; e l'onorevole Cadorna, così versato nella scienza e nella pratica giuridica sa che basta la violazione di una forma prescritta dalla legge, perchè sia annullata una sentenza preceduta da molti giorni di discussione e di lavoro.

Io quindi sono autorizzato a concludere che il Senato debba respingere la questione pregiudiziale e rinnovare la votazione della legge.

Senatore MICHELINI. Caso identico a questo non si è mai presentato nella lunga durata della Camera Subalpina ed Italiana elettiva; quindi a nulla giova la mia vecchia esperienza; credo tuttavia di richiamare l'attenzione del Senato sopra una circostanza. Qui abbiamo un Senatore il quale ha deposto entrambe le pallottole in un'urna; non furono investigate le cagioni; io le lascio in disparte. Dico però che questa sola circostanza non dovrebbe, secondo mi pare che sia stato detto, annullare la votazione.

In questo caso speciale, io, a dir vero, non sarei alieno dal pronunciarmi per l'annullamento; ma non vorrei che si generalizzasse questa teoria, questo principio, imperciocchè allora dipenderebbe da qualunque votante l'annullare una votazione; non avrebbe che a deporre due pallottole in un'urna invece che distribuirle in due, ed allora la votazione sarebbe nulla, qualunque fosse il numero della maggioranza. In tal caso deve accadere come accade nelle elezioni, quando vi sono dei voti abbondanti sopra un candidato.

Ho voluto solamente fare questa osservazione senza preoccuparmi del caso attuale.

Io, lo ripeto, nel caso attuale veramente sarei inclinato a votare per la nullità, poichè appunto si vede chiaramente che si è perduto un voto; ed in qualunque caso la votazione essendo pari, mi sembra che parità sia nullità.

Voci: No! no!

(*Rumori continuati.*)

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Non avrei domandato la parola, se lo stimabile Senatore Cadorna da quell'uomo abile ch'è nelle cose giuridiche e politiche non avesse preso la palla al balzo per talune parole pronunziate dall'onorevole Senatore Cabella, il quale fa derivare la nullità della votazione dalla omissione di talune formalità da lui credute sostanziali. Eliminato dal Senatore Cadorna il vizio delle pretese formalità sostanziali, ha avuto occasione per proporre la quistione pregiudiziale sull'ordine del giorno proposto dal Senatore Cabella.

Comincio dalla quistione pregiudiziale. Unico è l'argomento accampato dall'onorevole Senatore Cadorna, cioè la irrevocabilità del voto pronunziato da un corpo deliberante. Convengo e sta bene che un corpo politico non possa tornar sopra un voto legalmente pronunziato; poichè, se fosse permesso di disfare oggi quello

che si è ieri edificato, ne verrebbe tale perturbamento nell'ordine politico, che non vi sarebbe più stabilità nelle deliberazioni. Si sa che nella lotta onesta dei partiti politici sta la vita del governo rappresentativo, e se la maggioranza di ieri, che ha pronunziato legalmente un voto, divenisse minoranza oggi, perchè piacesse ad uno di sottoporre a nuova discussione quello che si era deliberato ieri, non sapremmo se questo genere di anarchia potrebbe conservare in vita un governo costituzionale.

Nel principio adunque sono d'accordo con l'onorevole Senatore Cadorna: un voto legalmente pronunziato è irrevocabile. Ma la quistione sta appunto nel vedere se il voto di ieri fu legale per dirsi irrevocabile, ond' è una petizione di principio, l'assunto della irrevocabilità del voto, quando è in quistione la legalità del voto medesimo. Pensando in altro modo, si tiene per risoluto quello ch'è invece da risolvere.

Perlochè non avendo, al mio debole modo di vedere, alcun fondamento di ragione la pregiudiziale, esaminiamo nel merito se la votazione di ieri fu illegale da doversi devenire oggi ad una nuova votazione.

A dire il vero, la pretesa violazione delle formalità sostanziali, messa innanzi dall'onorevole Senatore Cabella, è stata vittoriosamente confutata dall'onorevole Senatore Cadorna.

Ha creduto di dimostrare l'onorevole Cabella che la formola: *Il Senato approva, o il Senato non approva,* con la quale il Presidente deve a termini dell'articolo 54 del nostro Regolamento proclamare il risultato dello scrutinio, sia *sacramentale.*

Le formole sacramentali hanno fatto il loro tempo nelle stesse materie di diritto privato; e ben a ragione l'onorevole Senatore Cadorna ha ricordato sane dottrine proclamate dalla Corte di Cassazione di Parigi; ed io aggiungo che in Roma non abbiamo bisogno di ricorrere a decisioni nella teorica della nullità e della solennità degli atti. In materia giuridica l'Italia è in possesso di una ricca eredità, e non ha bisogno di imparare da alcuno. Se l'onorevole Ministro Guardasigilli si degnasse ascoltarmi farebbe ristampare il trattato di Vanzio *De nullitatibus,* e l'altro *De solemnitatibus* scritto da Scipione Gentili, fratello di quell'Alberico, che importò in Inghilterra la scienza del diritto internazionale.

In questo stato della scienza non è serio il dire che una votazione sia nulla, perchè il Presidente ha proclamato il risultato dello scrutinio con la formola: *Il Senato respinge.* Che forse le parole: *Il Senato respinge* suonano diversamente da quelle: *Il Senato non approva?*

Ricordo benissimo, e non sono nuovo nel Parlamento, che non rare volte il risultato della votazione si è proclamato con la formola: *Il Senato adotta, il Senato non adotta*; e non è venuto in mente ad alcuno di dubitare che la formola: *Il Senato adotta* non sia identica a quella: *Il Senato approva.* Non bisogna adunque sofisticare; e poveri Corpi politici se dovessero rimanere incatenati tra i faticosi ed intricati laberinti dei legisti!

Neppure regge, a mio credere, l'altro motivo di nullità della votazione per violazione dell' articolo 53 del nostro Regolamento, per non avere i Senatori di mano in mano ch'erano chiamati per lo scrutinio segreto, dichiarato la la loro presenza e ricevuto da uno dei Segretari ciascuno due pallottole per deporle nelle due urne, poichè tutti i Senatori possono testimoniare che tanto rigorismo non si è mai osservato. E chi di voi non sa, che quando si fa l' appello nominale per lo scrutinio segreto, i Senatori non solo non dichiarano la loro presenza, ma alla rinfusa e contro l' ordine della chiamata vanno a deporre le pallottole nelle urne? Se la irregolarità della votazione di ieri si volesse far dipendere dal non avere i Senatori risposto alla chiamata e deposto nelle urne le pallottole non secondo l' ordine della loro chiamata, bisognerà francamente dire che si mendicherebbero pretesti per annullare una votazione.

Vede bene adunque l'on. Senatore Cadorna che io sono nemico de' sofismi, e guardo alla sostanza delle cose.

Ma io fo derivare da altre sorgenti la causa della illegalità del voto di ieri; metto da parte e non tengo conto delle formalità estrinseche desiderate dal Senatore Cabella, e ritengo la invalidità della votazione, perchè mancano gli elementi costitutivi all' essenza della votazione medesima.

La deliberazione sta nella maggioranza assoluta; e per aversi la maggioranza, i voti de-

posti nell'urna debbono corrispondere al numero di quelli deposti nell'urna di controllo. Mancando questo salutare confronto, la votazione è viziata, poichè non si ha la prova legale della maggioranza assoluta, e non dipende dal Presidente, per quanto sincero sia il suo convincimento, di proclamare il risultato di una votazione che non risponde alla realità delle cose.

È giurisprudenza parlamentare che l'errore incorso nella votazione non vizia la deliberazione, quando però questo errore non influisce a stabilire la maggioranza dei voti, e se ne intende bene la ragione. Lo scopo della legge è raggiunto quando si ha la prova legale di essersi raccolta la maggioranza assoluta, non ostante che il numero delle pallottole deposte nell'urna di controllo non pareggiasse quello dell'urna di votazione. Ma quando la maggioranza dipende da un solo voto, e le pallottole deposte nelle due urne non corrispondono, bisogna chiudere gli occhi alla luce per non intendere che la votazione è intrinsecamente viziosa non per sofistiche formalità, ma perchè manca la prova legale della maggioranza assoluta, essenziale a dar vita ad una deliberazione. Può darsi che, per errore di uno dei votanti, siasi verificato questo inconveniente; ma tanto basta per ritenere che la maggioranza assoluta non si è ottenuta, stantechè lo stesso errore avrebbe potuto in ordine inverso creare una maggioranza opposta. Funesto è stato adunque questo errore, ed alla base di un errore di fatto, il Presidente proclamò il risultato di un'erronea votazione.

Quando si è caduto in un errore di fatto, il Regolamento del Senato ci autorizza a ripetere la votazione; piaccia all'uopo di sentire le precise parole dell'articolo 57 di questo Regolamento.

« Quando il Senato ha formalmente deliberato sopra uno speciale articolo di legge o sopra un emendamento, questo non può rimettersi in quistione, *salvo appaia manifesto un qualche errore di fatto.* »

L'errore deriva dai limiti che circoscrivono l'umana intelligenza, e sull'errore hanno scritto i filosofi, i legisti ed i moralisti. Sappiano le coscienze timorate che S. Agostino, questo illustre campione della Chiesa di Occidente, ha scritto un'opera *De retractatione*, con la quale ritrattò molte proposizioni a lui sfuggite in materia di religione: e siamo noi forse venuti in Roma per proclamare la infallibilità dei Senatori? (*Ilarità e segni d'approvazione.*)

Onorandi Colleghi, si è dato in questi due giorni uno spettacolo che nessuno mai avrebbe potuto prevedere, e disperda il ciel l'augurio che si avesse a rinnovare in altra occasione! Non è il risultato, qualunque esso sia, del vostro voto che darete a questo progetto di legge che mi preoccupa, ma il credito del Senato, ch'essendo il primo Corpo permanente dello Stato, deve essere l'esempio di moderazione e di temperanza civile. Il soverchio zelo nel sostenere le proprie opinioni ha fatto trascorrere al di là delle intenzioni, ma non ho a dubitare che non sia già rientrata la calma negli animi, per deliberare con maturo consiglio; e che noi dimostreremo al paese che siamo unanimi nel fermo proposito di evitare qualunque conflitto tra i due rami del Parlamento, e tra il Senato e il Ministero. Ed in quanto a noi Senatori, si sappia da tutti che nel Senato non si conosce la intolleranza delle opinioni. Non è amico di libertà chi non rispetta le altrui opinioni, poichè il dispotismo non è altra cosa che l'intolleranza delle opinioni altrui. Abbiamo noi un fine? Sì, un solo fine, quello del bene della patria. Pel bene della patria quindi compatiamoci a vicenda, e non dobbiamo arrossire di essere caduti in errore. L'errore non fa torto all'uomo, ma gli farebbe torto la ostinazione a persistere nell'errore dopo che la verità si è presentata nell'ampio suo splendore. Navigando noi in un mare tempestoso, siamo fortunatamente approdati a Roma, in questa sede delle grandi tradizioni; e ricordatevi che in quel secolo che l'armi insieme, le scienze e le lettere furono portate al sommo della gloria, Cicerone lasciò scritto per gli uomini di scienza e di Stato: *Nemo doctus unquam mutationem consilii in constantiam esse dixit.* (*Segni d'approvazione.*)

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Cabella.

Senatore CABELLA. Dopo le parole dell'onorevole Miraglia poco mi rimane a dire. Io non ritornerò sulla questione pregiudiziale. Farò solo un'osservazione.

Io non voglio contestare che in regola generale, quando il Senato ha deliberato una volta, non si possa chiedere ch'egli ritorni sulla presa deliberazione. Ma qui appunto discutiamo se abbia deliberato o no. Non esiste deliberazione

finchè non sia deciso che la votazione fosse regolare. L'onorevole Senatore Cadorna dovrebbe aspettare a proporre la questione pregiudiziale, dopo che il Senato avesse dichiarata regolare la votazione di ieri. Allora soltanto potrebbe esistere una deliberazione sulla quale non si potesse ritornare.

Il suo argomento è evidentemente una petizione di principio.

Vengo al merito. Parve all'onorevole Senatore Cadorna che non vi sia errore.

Egli ha cominciato col dire: « essere ben certo che il numero dei votanti fu di 133 »

Io non so come possa avere questa certezza. In un'urna si trovano 134 voti, dunque i votanti furono 134. Trovansi nell'altra 132 palle, dunque i votanti furono 132. L'Ufficio proclamò che erano 133.

Non sono dunque d'accordo nè l'urna nera, nè l'urna bianca, nè l'Ufficio. Dov'è la certezza?

Il Regolamento dice che ciascun votante deve porre una palla in un'urna e una palla nell'altra. Se ciò fosse stato osservato, si avrebbero o 132 o 133 o 134 palle in ambe le urne. E l'Ufficio non avrebbe potuto dedurre un numero di votanti diverso dall'una e dall'altra. Dunque questo numero è incerto.

Ma poniamo che i votanti fossero 133, qual sarebbe stato il risultato?

Allora l'eguaglianza dei voti sarebbe stata impossibile come già abbiamo visto: e si avrebbe avuta una maggioranza di un voto favorevole o contrario alla legge.

Ma egli spiega il numero dei 133 votanti, col supporre che un Senatore abbia deposte entrambe le palle nell'urna nera. Già abbiamo combattuta questa ipotesi: non ripetiamo le cose già dette.

Ogni qual volta non vi è uniformità tra le due urne, non vi può essere certezza sul numero dei votanti. Le due urne sono destinate appunto ad accertare col loro confronto il numero dei voti.

Quando questo numero è uguale nelle due urne è accertato il numero dei votanti e la regolarità della votazione: se il numero è diverso nelle due urne è impossibile il sostenere che il numero dei votanti sia legalmente accertato. Possiamo fare ipotesi più o meno plausibili. Ma sono sempre ipotesi. E con le ipotesi non si può dire seriamente approvata o respinta la legge.

Il Senato mancherebbe a se stesso, toglierebbe ogni autorità alle sue deliberazioni se decidesse che in questo modo può essere fatta o disfatta una legge.

La sola incertezza, la sola possibilità dell'errore basta ad annullare la votazione.

Signori, se l'errore annulla qualunque contratto, se in qualunque più piccolo affare privato la legge stabilisce che non vi è consenso quando vi è errore, guardatevi dall'adottare un principio contrario per quello che è senza dubbio il più importante e il più grande fra gli atti del legislatore.

La legge non deve essere oggetto di sospetti o di dubbi. Ciò turberebbe la coscienza pubblica. Per me lo dichiaro altamente: credo che il giorno in cui ciò avvenisse sarebbe offesa la dignità del potere legislativo.

L'onor. Senatore Cadorna disse che gli basta il fatto delle due palle di colore diverso trovate in più nell'urna di controllo per escludere ogni dubbiezza senza bisogno d'indagare l'intenzione dell'autore del fatto. Ma il fatto da se solo, ben lungi di escludere il dubbio, è quello che lo fa nascere. E l'onor. Cadorna è poi in contraddizione con se stesso quando spiega questo fatto coll'intenzione di astenersi che suppone nel votante.

Ed è veramente un'idea singolare che il voto ad una legge possa essere scompagnato dalla intenzione del votante, quando è appunto la volontà del votante che costituisce il voto.

Il Senatore che si accosta all'urna deve necessariamente avere l'intenzione di votare o rigettare la legge; non è permesso il dire che non si deve indagare la sua volontà. Nell'esercizio di questa volontà consiste il suo ufficio, egli deve approvare o rigettare la legge; se non vuol fare ciò, il regolamento glie ne dà il mezzo. Egli deve dichiarare che si astiene dal votare, può anche fare un'altra cosa, abbandonare l'aula; ma quando si presenta all'urna, la sua intenzione è, e non può essere altra che quella di votare. Per altro se questa sua intenzione è incerta, s'egli può essere caduto in errore, se non si può con sicurezza conoscere l'atto della sua volontà contraria alla legge o favorevole, è nulla certamente la votazione. Io non abuserò più oltre della pazienza del

Senato. Parmi di aver abbastanza risposto alle osservazioni dell'onor. Cadorna. Conchiudendo, ripeterò che la dignità del Senato vuole, a mio giudizio, che, se vi è un dubbio sulla votazione, essa si debba rinnovare; quelli che vogliono respingerla non hanno ragione di opporsi. Ripetano i loro voti: le urne sono aperte.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Ho chiesto di parlare quando ho inteso che un Senatore, tanto autorevole come l'onorevole Cadorna, ha proposto principalmente la questione pregiudiziale, perchè credo che accettare la questione pregiudiziale nel caso presente, sarebbe un funesto precedente, sarebbe una deliberazione che porterebbe a conseguenze assurde. Allorquando si propone una questione pregiudiziale, si propone generalmente una questione di principio; e ciò si verifica appunto nel caso presente.

Già altri oratori hanno osservato che la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Cadorna avrebbe per base la infallibilità dei Presidenti dei nostri Corpi politici; e siccome questa infallibilità non esiste, e non può esistere, permettete che io vi dimostri l'assurdità della questione pregiudiziale, e vi provi ad un tempo quanto sarebbe irragionevole il pretendere che i reclami contro la proclamazione del voto fatta dal Presidente debbano proporsi prima della stessa proclamazione.

Il nostro regolamento all'art. 54 prescrive: *che i voti deposti nelle urne sono verificati da tutti i segretarii presenti.* Ammetto che, compiuta questa prima operazione, non si possa più mettere in dubbio il suo risultato. Poscia il Presidente (notisi bene) non si limita a dichiarare il risultato della votazione, ma deve dichiarare anzitutto al Senato il numero dei votanti, e quello dei voti affermativi e negativi: *Il Presidente* (così dispone l'articolo) *dopo di aver dichiarato il numero dei votanti e quello dei voti affermativi e negativi* (ed anche in ciò ammetterò che non possa dubitarsi della verità del numero accertato e dichiarato) *proclama il risultato dello squittinio coll'una o coll'altra di queste formole: Il Senato approva; Il Senato non approva.*

Potremmo noi dire che questa proclamazione sia un verdetto infallibile, che faccia stato, che possa il Presidente, come già ci disse l'onor. Conforti, proclamare con effetto irrevocabile l'opposto di quello che deve proclamare, e perciò la sua proclamazione, per quanto errata, sia indiscutibile? Quando è che si può sapere se questa proclamazione sia errata? Certamente dopo che è fatta la proclamazione stessa. Dunque è impossibile che prima si possa reclamare contro di essa; ed è d'altronde impossibile che debba sortire effetto la proclamazione dell'approvazione della legge, se dai voti dichiarati risulti invece non approvata, o la proclamazione della sua reiezione, se dai voti dichiarati risulti invece approvata. Per esempio, l'articolo 54 dice: *In caso di parità di voti, la proposta s'intende reietta.* Supponiamo che si verifichi il caso di parità di voti, e il Presidente, dopo aver dichiarati tanti voti negativi e altrettanti affermativi, invece di proclamare che *il Senato non approva*, proclami invece che *il Senato approva*; la sua proclamazione, sarà una proclamazione indiscutibile? Ad ogni reclamo si potrebbe forse rispondere: *il Presidente ha proclamato, non si può discutere sulla proclamazione da esso fatta?* Proporrò un caso anche più pratico. Già sappiamo che ci troviamo divisi di opinione sul merito della presente discussione. Vi ha chi opina che la votazione di ieri sia nulla; altri invece che sia valida. Se il Presidente fosse stato fra i primi, e dopo avere dichiarato che in un'urna si sono trovati 67 voti favorevoli e 67 contrari, e nell'altra 66 favorevoli e 66 contrari, avesse dichiarato la votazione nulla, io credo che l'onorevole Senatore Cadorna sarebbe sorto a protestare, perchè nella presente discussione ha sostenuto l'opinione opposta.

È perciò evidente che, anche dopo la proclamazione fatta dal Presidente, si può discutere sulla validità della votazione, tenendo fermo il numero dei votanti e il numero e qualità dei voti dichiarati dal Presidente, e che è anzi impossibile proporre il reclamo sulla proclamazione del risultato del voto prima che sia stata fatta, e prima perciò che sia conosciuta.

Non volendo adunque ammettere l'assurdo che la parola del Presidente sia infallibile, e perciò indiscutibile, bisogna ammettere necessariamente che qualunque dei Senatori sia in diritto, quando ha sentita la proclamazione del Presidente più in un senso che nell'altro, di domandare la parola e mettere in questione se

corrisponda alla verità e al Regolamento il risultato che il Presidente ha proclamato.

Perciò, come diceva in principio, la questione pregiudiziale parmi impossibile ammetterla. Essa porterebbe all'assurdo, perchè porterebbe alla consacrazione della infallibilità del Presidente.

Andiamo al merito.

Prima di tutto, perchè potessimo discutere il merito sul fondamento certo dei fatti, bisognerebbe che l'Ufficio di Presidenza potesse accertarci di aver notato i signori Senatori che all'appello nominale andarono a votare. Se così si è fatto, come regolarmente doveva farsi, si dovrebbero conoscere con certezza, tanto il numero, quanto i nomi dei Senatori votanti. E se fu fatto, non so perchè non ci sia ancora stato dichiarato, perchè almeno sarebbe stata tolta di mezzo la questione, insorta durante la discussione, sul numero vero dei Senatori che hanno votato. Se poi non fu fatto, ci troviamo necessariamente obbligati a dedurre quel numero dalle pallottole che si sono trovate nell'una e nell'altra urna. Su questo punto io voglio ammettere, sebbene a parer mio non se ne abbia la certezza, che i votanti siano stati 133.

Ma, con questo numero, certo è che se la votazione fosse stata regolare e conforme al Regolamento, non si sarebbe potuto avere parità di voti affermativi e negativi, perchè un numero dispari deve dare necessariamente il risultato di una maggioranza o da una parte o dall'altra.

Abbiamo adunque una parità di voti per effetto della violazione delle regole essenziali del Regolamento sulla votazione, mentre, come ha notato l'onor. Conforti, se la votazione fosse stata fatta nel modo prescritto dal Regolamento, ciascun votante doveva deporre una sola pallottola in ciascuna delle due urne.

La disposizione dell'art. 54 del Regolamento, che in caso di parità di voti la proposta s'intenda reietta, ha per fondamento che il numero dei votanti essendo pari, la metà approvi e l'altra metà non approvi. Mancando allora la maggioranza necessaria per la approvazione, la proposta s'intende reietta.

Questo fondamento e questa ragione della disposizione mancano affatto nel caso attuale; manca la metà dei Senatori che hanno approvato, e l'altra metà dei Senatori che non hanno approvato. Manca insomma quella parità di voti che importa la reiezione della proposta. Se realmente sono stati 133 i Senatori votanti, bisogna necessariamente che uno di essi abbia messe tutte e due le pallottole nell'urna nera, e nessuna nell'urna bianca.

Vi è stata adunque una flagrante violazione dell'art. 53 del Regolamento, che stabilisce il modo e le garanzie della votazione.

Però la violazione del Regolamento è avvenuta certamente per errore, non potendosi assolutamente ammettere l'ipotesi meno ragionevole, come diceva l'onor. Cabella, anzi moralmente impossibile perchè ingiuriosa, che vi sia stato un Senatore il quale abbia voluto trasgredire i suoi doveri, e violare avvertitamente il Regolamento in un atto tanto serio e solenne, deponendo le due pallottole appositamente nell'urna nera.

Ma, o Signori, se quel Senatore non avesse commesso l'errore, se avesse messo, come doveva, una pallottola nell'urna nera ed una nell'urna bianca, si potrebbe forse sapere quale sarebbe stato il risultato della votazione? Solo si saprebbe, e si saprebbe con certezza, che si sarebbe trovato un voto di più nell'urna bianca e un voto di meno nell'urna nera. Solo si saprebbe che vi sarebbe stata una maggioranza di voti o per l'approvazione o per la reiezione della proposta, ma non si saprebbe se il progetto di legge sarebbe stato approvato o non approvato.

Dunque, la votazione è rimasta incerta per causa di un errore materiale e involontario, e non avendosi la certezza nè dell'approvazione, nè della reiezione, la votazione è imperfetta e nulla.

Diversamente sarebbe se quell'errore non avesse avuto influenza sul risultato. Esso allora non renderebbe imperfetta e nulla la votazione, perchè lascierebbe sempre la certezza o della approvazione o della reiezione della proposta messa ai voti.

Ma poichè nel caso attuale un solo voto bastava a determinare il risultato più nell'uno che nell'altro senso, parmi impossibile dichiarare legittimo il risultato proclamato dal Presidente che ha per unico fondamento un errore.

Io quindi nella mia coscienza voterò per l'annullamento della votazione della tornata di ieri, e per la sua rinnovazione.

Senatore ALIANELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALIANELLI. Dopo i discorsi che sono stati pronunziati, a dir vero io potrei rinunciare al mio dire; ma mi trovo obbligato a farlo dacchè un mio benevolo amico mi disse credersi da taluni che io, nuovissimo in Senato ed inesperto nella pratica delle votazioni, sia stato la causa di questa contesa.

Signori, se questa supposizione fosse vera, la mia lealtà, di cui fino alla mia cadente età di sessantasette anni diedi non indubbie prove, non mi avrebbe fatto esitare un momento a confessare il mio errore, per poter dispensare il Senato da questa penosa discussione.

Ma ciò non è, o Signori, e perdonatemi se io accenno a quel che mi accadde.

Novello io, come ho detto, in Senato, ma permettetemi di dirlo, non novello negli studî giuridici compresi i costituzionali, quando si chiamò la votazione, coll'articolo 53 del Regolamento, non già nelle mani, ma nella mente, mi avviai al banco della Presidenza senza palle, e sapete perchè? perchè l'articolo mi faceva credere che le avrei trovate colà (*ilarità*); e quando il mio povero nome fu pronunciato dall'onorevole Segretario, io, obbedendo all'articolo 53 risposi, *presente;* ciò che fece ridere chi mi era vicino, ed allora ad uno dei Colleghi che aveva sorriso alla mia risposta, *presente*, domandai; di grazia, le palle dove si prendono? (*Ilarità generale*)

Egli mi disse di scendere di bel nuovo e di andarle a prendere dalle mani d'un usciere, che m'indicò. Fatto questo io votai, come l'art. 53 mi imponeva.

Vi ho detto poc'anzi che, nuovissimo nella pratica parlamentare, non sono nuovissimo nelle disposizioni dello Statuto e del Regolamento.

Signori, si è proposta la questione pregiudiziale; io non vi parlerò sul merito dell'argomento che è stato abbastanza discusso. Io sono sceso, non caduto, da una Corte di Cassazione, e so bene che da questa non si annulla una sentenza per regolamento violato, ma per legge violata. Se nonchè qui si tratta di regolamento di potere esecutivo, ed il vostro regolamento è legge, o Signori, per prerogativa costituzionale; cosicchè non dobbiamo confondere il regolamento del Senato con un regolamento il quale sempre è male il violare, ma la cui violazione non porta nullità. L'art. 61 dello Statuto dà alle due Camere la suprema prerogativa di determinare con regolamento il suo servizio interno. Signori, io pongo gli occhi sulla data di questo regolamento, e trovo che quegli egregi e valenti nostri antecessori (non vorrei fare tristi augurî a quelli che rimangono ancora di quell'epoca) discussero questo regolamento con molta ponderatezza e maturità, degne di loro stessi e dell'opera che dovevano fare, e impiegarono sul progetto proposto i giorni 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 19 aprile per discuterla; e dopo di averlo discusso seriamente e maturamente, credete voi che l'abbiano votato nell'ultimo giorno? No; attesero il 7 maggio dal 19 aprile ultimo giorno di discussione ed il 7 maggio fu approvato.

Ora, questo vi dimostra, o Signori, con quanta serietà, con quanto senno il Regolamento fu fatto. E che cosa è questo Regolamento? È forse una rete per inviluppare le cose, è forse una serie di avvisi e di consigli che si sono dati? No, o Signori, voi lo conoscete meglio di me, sono norme secondo le quali dobbiamo procedere.

I Codici di procedura, i Regolamenti delle Camere, rispondono a quel principio, che quello che non si fa secondo gli ordini stabiliti, è in contraddizione e violazione della legge. Il regolamento, o Signori, è una norma logica, legale che emana dalla sapienza dei suoi autori, e che non ci è lecito di violare. Se fosse altrimenti, allora ognuno di noi prenderebbe la strada che a lui meglio piacerebbe, allora noi non raggiungeremmo quello scopo che dobbiamo conseguire per mezzo della maggioranza. Il Regolamento dunque per me è atto venerando, perchè prerogativa dallo Statuto data al Senato; è atto venerando per l'opera di coloro da cui fu fatto, per il tempo e le cure che ci posero; è atto venerando perchè civile.

Ebbene, o Signori, che diremmo noi colla pregiudiziale al paese intero? Che il Senato impunemente viola, o no il suo Statuto.

Ma, o Signori, un'erronea sentenza giudiziaria, permettete che prenda il paragone di là d'onde sono uscito, un'erronea sentenza giudiziaria ledo interessi, più o meno gravi, di una o di più famiglie; ma gli atti che par-

tono da noi colpiscono gl'interessi dell'intera Nazione, e noi diremmo al paese: badate, v'ha un Regolamento, ma noi lo osserviamo o non lo osserviamo secondo i casi.

Ma, o Signori, voi lo sapete, voi l'avete insegnato al paese, le cose serie si trattano dagli uomini serii, seriamente; e uno dei segni esterni è l'osservanza delle forme, e se, o Signori, dagli onorevoli oratori che mi hanno preceduto vi è stato dimostrato che le forme non sono state fedelmente osservate, io conchiudo e dichiaro che voterò contro la pregiudiziale. Quanto al merito, ho detto che non ne parlerei.

(*Bravo, bene.*)

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Io comincerò dal fare osservare all'onor. Senatore Astengo esser vero che nella tornata di ieri, circa il fatto della votazione a scrutinio segreto, non si osservò la prescrizione del Regolamento il quale impone che ciascun Senatore debba presentarsi a dare il suo voto quando si sente chiamato dal Segretario che fa l'appello nominale. Ma questo sconcio, se sconcio è, e veramente agli occhi miei è grave sconcio, si verifica da gran tempo in Senato. Dacchè io ho l'onore di farne parte non ho mai visto seguire una votazione a squittinio segreto in altro modo che in quello, che non esito a dir tumultuario, con cui seguì ieri. Non vedo perciò ragione per cui si mova un richiamo tanto solenne contro il fatto di ieri, il quale è il fatto di ieri l'altro, e di tanti altri giorni, settimane, mesi ed anni.

Io non ho la fortuna o la disgrazia di essere un giureconsulto, e per conseguenza non mi allargherò a quegli argomenti che vennero addotti da molti degli onorevoli preopinanti, e che toccano punti strettamente giuridici. Mi restringerò quindi ad alcune osservazioni che direi di senso comune intorno alla parte che rappresentano i Segretari del Senato nel fatto dello scrutinio delle votazioni, e intorno al lavoro che all'uopo essi fanno. I Segretari del Senato sono agli occhi miei, dei giurati, ossia dei giudici del fatto, i quali verificano il numero dei voti che sono dati. Quando il Senatore ha deposto il suo voto, il Senatore scompare, per non esser più rappresentato che dalle pallottole bianca e nera che ha deposto nelle urne. Non è più quindi il caso di tener conto de' Senatori nè di far discernimento fra Senatori distratti od attenti, o che abbiano voluto astenersi dal votare o soddisfare ad altra velleità.

Dato il voto, non rimane altro a fare che contare quante pallottole si trovino nell'urna e questo è il còmpito dei Segretari. Or bene, ai Segretari è risultato che c'era ugual numero di pallottole bianche e un egual numero di pallottole nere.

C'erano 66 pallottole bianche in quella che si chiama urna del voto e c'erano nella stessa urna 66 pallottole nere.

C'erano 67 pallottole bianche in quella che chiamano urna di controllo, e ce n'erano 67 nere. I Segretari non hanno fatto altro che annunciare il numero delle pallottole che hanno trovate e che hanno contato per ben tre volte; numero che importa perfetta parità di voti in ambedue le urne. Nè già io credo sia il caso d'indagare come sia avvenuto che dal numero delle pallottole trovate nell'urna di controllo sia resultato un Senatore votante in più, o se ciò sia seguito perchè un Senatore abbia deposto la pallottola bianca e la nera nella stessa urna, od altrimenti. È il caso unicamente di badare quante fossero le pallottole bianche e quante le nere. Ora le pallottole bianche essendosi riscontrate eguali alle nere, il risultato della votazione non poteva essere se non quale per la parità dei voti venne annunciato dal Presidente.

Io penso che su questo fatto non sia più da ritornare, non potendosi che ripetere le stesse illazioni, e trattandosi di un fatto così palpabile su cui non è più luogo ad ulteriore controversia.

Fu domandato quanti fossero i Senatori presenti nell'aula. È un fatto questo che all'ufficio di Presidenza risulta in modo non equivoco, dacchè esso dovette accertare il numero dei Senatori presenti quando avvenne la votazione intorno alla prima parte del primo articolo della legge in discussione e fu conservato il polizzino che contiene il numero esatto dei Senatori che in quel momento erano presenti.

C'erano 70 Senatori a sinistra e 57 a destra, al seggio della Presidenza c'erano 4 Senatori, e 2 Senatori stavano al banco dei Ministri, per conseguenza c'erano 133 Senatori.

Cotesto numero corrisponde a quello delle pallottole che si rinvennero nell'urna di controllo, onde sorse il supposto che la differenza fra esso e il numero delle pallottole rinvenute nell'urna della votazione sia da attribuirsi alla circostanza che un Senatore abbia deposto le due pallottole bianca e nera nella stessa urna. Ma se debba attribuirsi a questa, o ad altra circostanza io non credo che sia nè necessario, nè utile, nè dicevole l'accertarlo. Quello che è certo è che la votazione risultò pari, poichè si ebbero tante pallottole bianche e tante pallottole nere. Or di qui non si esce che a forza di supposti, i quali non reggono di fronte al fatto.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Il nostro venerando collega il Senatore Michelini ci avvertiva, che una questione simile a questa non si è mai avverata durante la sua lunga esperienza parlamentare, ed Egli fu Deputato fin dal primo Parlamento in Piemonte. È una triste sventura, una vera calamità che sia capitata per la prima volta a noi, dopo cinque giorni di una dotta, ma troppo lunga discussione. In quanto alla dichiarazione fatto ieri dalla Presidenza, l'onorevole Senatore Miraglia, il quale è profondo giureconsulto ed è Presidente della Corte di Appello in Roma, ha eliminate tutte quelle tante e minime censure che non hanno valore. Ha detto, che se i Senatori non vanno uno dopo l'altro, come i frati descritti dal Dante, a deporre il voto nell'urne, ma vi procedono in modo alquanto confuso, non è questa la prima nè sarà l'ultima volta, perchè si sa benissimo che alla fine della seduta tutti in fretta ed in furia depongono il voto e vanno via, e l'andar via (richiamo su ciò l'attenzione del Senato) ha quest'altro significato, che il potere ripetere il voto immediatamente riuscirebbe quasi impossibile; in guisa che, quand'anche ieri si fosse detto che vi era errore e che si doveva rifare la votazione, questa non si sarebbe potuta reiterare, perchè alcuni Senatori andarono per una via, alcuni per l'altra, e parecchi verso la ferrovia.

Comincio quindi dal dire che questa prima obiezione non mi sembra che abbia un valore giuridico: la seconda quistione riguarda quanto viene prescritto dal Regolamento sulle parole che si devono pronunziare dal Presidente dopo la votazione: cioè « La legge non è approvata: » mentre invece fu detto: « La legge è respinta » mi pare che questa obiezione non abbia nemmeno valore di sorta, e ciò per due ragioni. Prima perchè l'una formola equivale perfettamente l'altra: in secondo luogo perchè lo stesso Regolamento all'art. 54 così si esprime:

« Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità di voti la proposta si intende reietta. »

Io credo che la parola *reietta* è identica all'altra, *respinta*, ed entrambe equivalgono al *non approvata*.

Non credo adunque che queste dificoltà possano avere un grande valore, tranne che non se ne voglia di proposito esagerare la importanza. Aggiungo, che lo stesso Presidente Miraglia, con quella buona fede che lo distingue, dichiarava che parecchie volte si erano usate parole che avevano lo stesso significato, ed a nessuno è mai nato il dubbio che nel proclamare il risultato della votazione, l'usare la parola *reietta* non importasse che la legge non fosse approvata.

Tutte le volte che si vuol fare una questione, non si precisa mai ne'suoi veri termini. Quando l'on. Senatore Cadorna diceva che il Senato non deve ritornare sulle prese deliberazioni, intendeva, se non nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. Infatti l'art. 57 dice così:

« Quando il Senato ha formalmente deliberato sopra uno speciale articolo di legge, o sopra un emendamento, questo non può rimettersi in questione, salvo appaia manifesto un qualche *errore di fatto*. »

E quindi osservava benissimo l'on. Senatore Astengo; che se il Presidente per un equivoco qualunque avendo visto che i voti favorevoli, per esempio erano stati 71 ed i voti contrarii 70, avesse detto che era reietta la legge, è chiaro che essendosi verificato un errore manifesto di fatto, la votazione si dovrebbe dichiarare nulla e rifarsi daccapo.

È questo uno di quegli errori che è impossibile, che non si debbano riparare: in conseguenza si potrebbe benissimo essere d'accordo in ciò; che il Senato ritorni sul suo voto quando l'errore di fatto è provato: ma non è così se non è dimostrato. Tutti quelli i quali credono che si debba rinnovare la votazione fatta ieri dal Senato e ripetere il voto, per dimostrare se

veramente i voti furono esatti, non si accorgono, che ciò sarebbe impossibile, inquantochè i votanti non sono più gli stessi, e dico che questa prova sarebbe ora del tutto inutile e fallace; parecchi di quelli che votarono ieri, non si trovano più in quest'aula, nè in Roma. Io quindi reputo che in questo caso bisogna procedere colla maggiore prudenza e colla massima cautela.

Che cosa fece il Presidente allorquando proclamò l'esito della votazione?

I Segretari dissero, che in una delle due urne vi erano 67 voti favorevoli e 67 contrari; e che nell'altra vi erano 66 voti in favore e 66 contro, cioè vi era parità di voti nell'un caso e nell'altro: la proclamazione dunque di essere stata la legge respinta, o non approvata, parmi sia stata ragionevolissima e giusta, perchè quando vi è parità di voti per espressa disposizione del regolamento, conforme alle norme della sana logica, un progetto di legge non è approvato.

Tutti gli oppositori hanno parlato di errori di fatto, ma le loro dimostrazioni sono state tutte ipotetiche; però, quando si tratta di dover annullare una deliberazione del Senato, non solamente già presa, ma resa pubblica e solenne, non bisogna inventare ipotesi vane, ma farsi innanzi con dimostrazioni d'un valore matematico ed assoluto.

Ora non solo dal Presidente, ma anche dai Segretari si è dichiarato che il risultato della votazione fu questo: cioè, che i votanti furono 133. Il Senatore Cadorna vi ha dimostrato, che data, la parità di 67 e 67 e quella di 66 e 66 nelle due urne, potè benissimo avvenire che un Senatore volendo tacitamente astenersi, nel votare abbia in un'unica urna deposte le due pallottole, annullando per tal guisa il suo voto.

Che questa ipotesi sia impossibile, credo che si sia voluto dimostrare, ma non si è dimostrato, nè potrà dimostrarsi mai.

L'articolo 51 del regolamento dice: « che chi vuole astenersi *può* esporne il motivo giustificandosi innanzi al paese ed a' suoi Colleghi ed esponendo le ragioni della sua astensione »: Ma quegli che va all'urna, che deponga due voti uno bianco favorevole ed uno nero contrario entro la stessa urna, senza prima dire: io mi astengo; soddisfa del pari alla sua coscienza, senza aver fatta la dichiarazione alla quale non è *astretto*, ed usa d'un suo diritto, senza che legge alcuna gliel possa vietare, nè impedire.

Altro è dire: potrà fare la sua dichiarazione, altro sarebbe il dire, è in obbligo di fare la sua dichiarazione. Nè so come valenti avvocati e dottissimi magistrati, mostrino di non intendere questa patente distinzione.

L'egregio Michelini con la sua lunga esperienza su questa materia, vi ha già avvertito, che arriveremo alla conseguenza, che un Senatore che voglia annullare una votazione potrebbe gettare nell'urna due palle di diverso colore, e se ciò non è ammissibile per la probità di ognuno di noi, potrebbe benissimo avvenire anche per equivoco, o nel caso, non vietato dal regolamento, di chi voglia astenersi dal votare.

Ma si rifaccia la votazione: parliamoci in buona fede e colla mano sul cuore: si avrebbe oggi lo stesso risultato di ieri? Sarebbe giusta la controprova del voto già espresso? Avremo ben altri risultamenti; non vi sarà più la parità di ieri, ma una maggioranza ed una minoranza. Quale? Quanti sono i Senatori che partirono con la coscienza di avere, dando il voto, adempiuto al loro cómpito? Quanti sono i nuovi chiamati o venuti? Con quale autorità si presenterebbe la nuova legge? Lasciate che vel dica a mio modo: Avrete fatta una legge nata morta!

Il Senato deve attenersi per obbligo suo, come tutti i capi supremi, alle deliberazioni già prese. Il Senato potrebbe e dovrebbe cancellare le sue deliberazioni in caso di errore di fatto manifesto; perchè ciò che non è vero non è legittimo; ma che tutte le volte che un fatto si può spiegare con un errore ipotetico, si debba annullare una deliberazione già presa, nientemeno che una legge, e che ciò debba dipendere dalla volontà o dall'errore d'un solo votante, lasciate che vel ripeta, ciò sarebbe una via pericolosa, troppo irta di spine, che ci condurrebbe al precipizio, menomando la serietà e il decoro del primo corpo politico dello Stato.

Nello spazio corso dal 1848 al 1876 non s'è mai fatto uso di un tal mezzo; si farebbe oggi giorno? Non credo che il Senato, corpo eminentemente conservatore, possa stabilire una massima da cui dipenderebbe l'incertezza delle sue

deliberazioni; prendendo l'indomani una deliberazione diversa da quella del giorno avanti, come potrebbe pretendere al rispetto degli altri, non rispettando se stesso?

Dirò un'altra sola cosa ed avrò finito.

Quando il Presidente dichiara l'approvazione o il rigetto d'un progetto di legge, dà sanzione ad un fatto compiuto, come quando il Presidente della Corte di cassazione, o della Corte di appello, pubblica la sentenza.

Dopo quella solenne pubblicazione l'opera o l'ufficio del Senato o della Corte sono finiti, nè si può più tornare indietro; che se il Senato può rivenire sulle sue deliberazioni per gli errori manifesti di fatto, è appunto in virtù delle facoltà che gliene dà espressamente il Regolamento.

Senza esagerazione da una parte e dall'altra, pensateci bene due volte prima di ammettere una massima che potrebbe portare conseguenze funeste alle nostre libere istituzioni e al decoro del Senato.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Signori Senatori, io non ho abbastanza autorità per entrare in questioni di Regolamento. Parmi del resto che l'onorevole Cadorna e l'onorevole Errante lo abbiano fatto con piena soddisfazione. Molto meno mi arrischierei a seguire le finezze legali dell'onor. Miraglia. Io mi limiterò a fargli osservare che gli atti legali e gli atti politici sono di natura completamente diversa.

Le nullità legali e le nullità politiche hanno poco o nulla di comune fra loro, perchè gli atti politici còmpiti dai Parlamenti, sono compiti da chi ha sovrana autorità. Questa è la ragione di diritto. C'è poi una ragione di fatto; perchè le nullità nei Parlamenti, se fossero abusate, renderebbero impossibile l'esistenza di uno Stato costituzionale.

Io quindi non entrerò, come ho detto, in questione di Regolamento, dirò solamente quale sarà la mia condotta in questa dispiacevole discussione, facendo delle osservazioni che spero potranno avere qualche valore anche per alcuni dei miei Colleghi. Chè anzi esse sono dirette particolarmente ai propugnatori di questa legge. Queste osservazioni saranno brevissime.

I punti franchi si avranno, se sarà giusto ed utile di averli, perchè è nella natura dei Governi parlamentari che tutte le cause si guadagnino quando sono buone da per sè stesse per la loro evidenza e per l'opinione pubblica; come avviene il contrario quando non lo sono. I punti franchi si avranno se si devono avere; quello che non si riavrà mai più sono le istituzioni, se esse vengono scosse nelle loro fondamenta.

Ora, io prego i miei Colleghi di riflettere cosa diverrebbe il Senato discutendo l'indomani le decisioni della vigilia. Domando cosa diverrebbe il Senato quando ciascuno di noi andando a gettare due palle nella stessa urna potesse rendere irrita una votazione e riobbligare il Senato a cominciare da capo la stessa discussione e la stessa deliberazione? Domando infine cosa diverrà il Senato quando i suoi quattro vice-Presidenti ricomincieranno ciascuno alla sua volta le sedute l'uno indipendentemente ed al seguito dell'altro?

In presenza di queste considerazioni a me non resta che fare appello al patriottismo del Senato, e particolarmente a quello dei propugnatori del progetto e al loro stesso interesse, perchè non dimentichino che quando le istituzioni sono scosse, le libertà naufragano tutte.

Ma mi affretto a ritornare alle mie dichiarazioni personali, che mi hanno mosso a prendere la parola: dappoichè, se ne avessi l'autorità, pregherei coloro che hanno proposto di mettere in discussione la nullità della deliberazione di ieri, di desistere della loro proposta; ma non avendo fiducia di riuscire a questo intento, io frattanto per me dichiaro che voterò per la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Senatore Cadorna; non perchè non si possa mai ritornare sulle decisioni del Senato, sul quale soggetto il Regolamento indica chiaramente che possa farsi quando vi è errore di fatto; ma perchè, come l'onor. Senatore Errante vi ha dimostrato, qui non è questione di fatto, ma solamente di giudizio, nel qual caso le deliberazioni una volta promulgate sono inappellabili; e perchè nel complesso di questa questione ogni esitazione sarebbe un precedente deplorevole.

E finisco col dichiarare che questo è l'ultimo atto che compirò riguardo a questa legge.

Senatore SINEO. Domando la parola.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore Sineo.

Senatore SINEO. Gli onorevoli preopinanti nel propugnare la questione pregiudiziale, hanno tuttavia ammesso che quando la dichiarazione del Presidente fosse l'effetto di un errore di fatto, lo si dovrebbe indubitabilmente correggere, a seconda dell'art. 57 del Regolamento. Ma qui si tratta appunto di un errore di fatto in cui è caduto il nostro onorevole Presidente. L'errore di fatto fu reso manifesto dal discorso dell'onor. Senatore Cadorna.

L'onor. Senatore Cadorna ha creduto che si potesse trarre dal confronto delle due urne un risultato sufficientemente appagante. Risulta, dice egli, che i votanti furono 133, e l'onor. Senatore Mauri venne a corroborare questa deduzione dicendo, che effettivamente poco prima si erano contati i presenti e che erano 133. Ma, Dio buono! se noi eravamo 133, come era possibile che ci fossero voti uguali? La metà di un numero dispari non può essere un numero pari. Fuvvi dunque errore evidente nella dichiarazione del Presidente, che il progetto di legge fosse respinto per parità di voti. (*Rumori ed agitazione in varii sensi*).

PRESIDENTE. Prego, facciano silenzio. La parola è al Senatore Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Mi permetta il Senato di pronunciare due brevissime parole, imperocchè io appunto sono uno di quei Senatori che aveva chiesto di parlare; e siccome parmi di avere la voce abbastanza chiara, sperava d'essere stato inteso. Ho poi domandato la parola quando aveva udito il Presidente a dichiarare che i votanti erano 133 e che la legge era respinta a parità di voti. Ora, domando io agli onorevoli Senatori Cadorna, Errante, e Vitelleschi, ed a quanti altri hanno sostenuto questa legge, come abbia ad ammettersi che, essendo 133 i votanti, possa la legge essere respinta a parità di voti. Ciò sarebbe volere l'impossibile. Non si tratta quindi di creare un precedente pericoloso per il Senato, ma è questione unicamente, mi si consenta il dirlo o Signori, di un semplice conto elementare aritmetico; imperocchè, ripeto, ammettere questo fatto sarebbe un osteggiare la verità, sarebbe lo stesso come negare che il sole risplende.

Voci generali. La chiusura, la chiusura!

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

Ora la metto ai voti.

Chi approva la chiusura della discussione, sorga.

(Approvato.)

Ora darò lettura della proposta del Senatore Cabella che è così concepita:

« Il Senato, ritenuta la nullità della votazione di ieri, passa ad una seconda votazione del progetto di legge sui punti franchi. »

Siccome a questa proposta venne dal Senatore Cadorna opposta la questione pregiudiziale la quale a termine del nostro regolamento deve avere la precedenza, così pongo prima ai voti la questione pregiudiziale.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. L'ho chiesta unicamente per dichiarare che sulla questione pregiudiziale io mi astengo dal votare.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Dichiaro che io e il mio Collega l'onorevole Senatore Mezzacapo, Ministro della Guerra, ci asteniamo dal prender parte a questa votazione.

PRESIDENTE. Coloro che ammettono la questione pregiudiziale, che ritengono cioè che non si debba deliberare sulla proposta dell'onorevole Senatore Cabella, sono pregati di alzarsi.

La prova essendo dubbia, si procede alla controprova.

Coloro che non ammettono la questione pregiudiziale, che ritengono cioè doversi deliberare sulla proposta dell'onorevole Senatore Cabella sono pregati di alzarsi.

La votazione per alzata e seduta risultando sempre dubbia, si procederà alla votazione per divisione.

Coloro che ammettono la questione pregiudiziale si compiacciano passare a destra, o quelli che non l'ammettono, a sinistra. Io dichiaro di votare a sinistra.

(*I Senatori prendono posto, e i Senatori Segretari procedono alla numerazione.*)

PRESIDENTE. Sono 61 gli onorevoli Senatori che votano in favore della questione pregiudiziale, e 61 pur anche quelli che votano contro; quindi, a parità di voti, la questione pregiudiziale è respinta.

(*Voci tumultuose.*)

(*Applausi dalle tribune pubbliche*).

PRESIDENTE (*suona il campanello*). Avverto le tribune di mantenere il rispetto che è dovuto al Senato, altrimenti darò ordini a che siano sgombrate.

Siccome il dubbio che si è manifestato per alzata e seduta nella votazione della questione pregiudiziale si manifesterà pure nella votazione della proposta Cabella, io, per risparmiar tempo al Senato, proporrei di votare immediatamente per divisione anche su questa proposta.

La rileggo:

« Il Senato, ritenuta la nullità della votazione di ieri, passa ad una seconda votazione del progetto di legge sui punti franchi. »

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Dichiaro che io e l'onorevole mio Collega, Ministro della Guerra, che ci siamo astenuti dal votare nella prima questione, intendiamo di votare in questa seconda.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

(*Rumori vivissimi e continuati.*)

PRESIDENTE (*con forza*). Silenzio! L'onorevole De Filippo parli.

Senatore DE FILIPPO. Giacchè i signori Ministri hanno creduto di cangiare avviso, e lo dirò francamente.... (*Rumori*).

PRESIDENTE. Ella prenderà quelle deliberazioni che crederà più opportune.

Senatore DE FILIPPO. Mi lasci parlare. Non sarà certamente il Presidente che dovrà dirmi ciò che devo fare.

Giacchè i Senatori Ministri credono di votare su questa seconda questione, con maggior ragione credo che possa e debba farlo io, che ho già proclamato la legalità e validità della votazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dirò solo due parole per osservare che i Senatori Ministri dichiararono di astenersi dal votare soltanto nella questione pregiudiziale.

Ora che si tratta di decidere la questione di merito, sulla quale l'opinione del Gabinetto si è già pronunziata, essi prenderanno parte a questa seconda votazione; non può dirsi per questo che essi abbiano mutato avviso.

Senatore DE FILIPPO. Chiedo la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io che aveva già preso posto fra i votanti... (*Rumori*)

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore DE FILIPPO.... mi sono astenuto di prender parte alla prima votazione. E se ho detto che i Ministri Senatori han cangiato avviso si è perchè...

Voci. Basta! Ai voti, ai voti!

Senatore DE FILIPPO. Nessun Senatore ha il diritto di togliermi la parola, ciò spetta solo al Presidente quando lo creda opportuno.

Voci. Ai voti, ai voti! (*Rumori continui*)

Senatore DE FILIPPO. Essi, per mezzo del loro Presidente, avevano dichiarato di tenersi assolutamente estranei a questa discussione, il che significava, a senso mio, di non prender parte ad alcuna votazione.

Voci. Ai voti, ai voti!

PRESIDENTE. Coloro che votano in favore della proposta Cabella stanno a sinistra, e quelli che votano contro stanno a destra, e il Presidente ripete che vota a sinistra.

Voci. Bravo! bene!

(I Senatori, Segretari, procedono alla numerazione.)

PRESIDENTE. Annuncio il risultato della votazione sulla proposta Cabella:

Senatori votanti . .	125
Favorevoli. . . .	63
Contrari	62

La proposta è adottata.

Si passa allo squittinio segreto.

Senatore DE FILIPPO. La votazione non è all'ordine del giorno.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Non prendo la parola che per rappresentare rispettosamente che lo stato in cui si trova oggi il Senato, è ben diverso da quello di ieri, imperocchè una parte notevole dei nostri Colleghi, inconscii, e ragionevolmente, di quanto potesse oggi succedere, lasciarono, non solo l'aula, ma benanche

Roma. Ora, io lascio al Senato di apprezzare questo fatto.

PRESIDENTE. Credo mio dovere di dover dare una spiegazione.

Se taluno dei Senatori lasciò Roma, non la lasciò inconscio di quanto sarebbe successo oggi; imperocchè, non solo furono ieri sera spediti gli avvisi a domicilio, ma ne furono pur mandati alla ferrovia per norma di quei Senatori che si accingevano a partire. Pochissimi, e credo quattro soli, sono partiti, dichiarando che non credevano di fermarsi, perchè, secondo essi, non c'erano più leggi da votare. Questa è la dichiarazione che credo di dover fare.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Prendo la parola solo per constatare una verità di fatto, e per pregare l'onorevole Presidente ed i signori Segretari a verificare nuovamente il numero. Da questa parte è venuto in questo momento l'onorevole Senatore Gadda, e si è pure aggiunto l'onorevole Senatore De Filippo, che prima si era astenuto dal votare. Se prima eravamo 61, ora siamo 63. (*Rumori*) Io, ripeto, non faccio che constatare questo fatto.

PRESIDENTE. Osservo che, per quanto riguarda il numero, esso è stato esattamente e ripetutamente accertato dall'Ufficio di Presidenza, e non credo sia assolutamente il caso di altre verifiche (*Rumori*), nè di più estendere la discussione.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. È un fatto che prima eravamo 61 da una e dall'altra parte. Ma poi si aggiunsero i due Senatori Ministri a sinistra e a destra il Senatore De Filippo e il Senatore Gadda che sopraggiunse nel frattempo della votazione. Ora, 61 più 2 fa 63, dunque io dico che la numerazione non è esatta.

Senatore BORSANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI. Adesso saranno benissimo 63, ma l'on. Gadda è venuto dopo della votazione.

Voci. No, no.

PRESIDENTE. Il voto è proclamato, e per quanto riguarda il numero de'votanti è stato accertato dai Segretarii dell' Ufficio di Presidenza; i Segretari sono in questo caso come i giurati, e quindi non si può più ritornare sulla presa deliberazione.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Il Regolamento dice: che quando c' è contestazione, c' è dubbio sulla votazione, si possa ritornare sulla medesima. Questa mi pare, è una pura questione d'aritmetica: 61 più 2 fa 63. Siamo dunque 63 contro 63. È questione di fatto che può subito verificarsi.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io faccio appello alla lealtà dei nostri avversari: domando loro se mentre oggi siamo qui mercè loro a discutere la votazione di ieri, dopo che non solo essa fu proclamata, ma venne sciolta la seduta: e ciò sopra dei reclami così incerti che il processo verbale non ne aveva tenuto conto, e sono stati inseriti sull'affermazione di un Segretario e la contraddizione del Presidente: io dimando se dopo questo fatto essi negheranno che sia fatta giustizia a dei reclami sollevati all'istante col fatto presente in piena seduta, come sono quelli che si elevano da nostra parte. Io faccio appello alla loro lealtà, e lascio loro la responsabilità di questo rifiuto quando essi sieno disposti a prenderla.

PRESIDENTE. Si passa allo scrutinio segreto. Prego i signori Senatori a non muoversi e di venire a deporre il loro voto nell' urna a mano a mano che saranno chiamati.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. È insorto un dubbio; se il voto che è stato or ora proclamato dall'on. Presidente sia stato proclamato debitamente o no. Qui non siamo per far violenza gli uni agli altri, ma la lealtà e la verità innanzi tutto. Io domando che l' on. Presidente consulti il Senato a squittinio segreto sulla votazione che è seguìta prima; così non vi saranno più dubbi.

Voce. Squittinio segreto su che cosa?

Voce. Sulla legge dei punti franchi.

PRESIDENTE. Dunque si passerà alla votazione a squittinio segreto della legge.

Voci, grida. No! No. Sì! Sì.

Senatore DUCHOQUÈ. Non siamo soliti in Senato a sentire queste grida!

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Anche Ici mi pare che gridi.

Senatore DUCHOQUÈ. Grido per ricordare che qui siamo in Senato non in piazza.

MINISTRO DELL' INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Signori Senatori! Il Governo che ha il dovere di tutelare le istituzioni, deve, in questo momento, sentire tutta la gravità della situazione, e quindi fare appello al patriottismo da una parte e dall' altra per domandare che si ponga termine a questa discussione.

Il Senato prenda quella deliberazione che crederà meglio, circa lo stabilire il tempo in cui intenda votare la legge; ma in nome della patria non si prolunghi questo spettacolo.

Senatore GADDA. Domando la parola.

MINISTRO DELL' INTERNO. . . . Al disopra di questa legge ve n' è una che deve interessare tutti, ed è la libertà del nostro paese. Vi sono delle istituzioni che tutti amano di veder illese; ebbene, in nome di queste istituzioni, il Governo chiede al Senato di porre termine a questa discussione.

Non si faccia questione d'un voto più o d'un voto meno, ed il Senato non voti oggi per non lasciar credere che si voglia far pressione sull'una o sull'altra parte.

Non è nella dignità di questa Assemblea di prolungare ulteriormente questa discussione; epperciò le si domanda questa prova di patriottismo.

(*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io voleva solamente fare una preghiera all'onorevole signor Presidente, onde volesse attenersi all' ordine del giorno. L' ordine del giorno dice: comunicazioni della Presidenza.

Ora, è possibile con un ordine del giorno di questa fatta, mentre molti Senatori sono partiti, mentre molti non lo sanno, è possibile chiamarli in Senato a votare di nuovo una legge?

MINISTRO DELL' INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL' INTERNO. Il modo con cui il Senato ha risposto all' invito del Governo, mi autorizza di proporgli, se lo crede accettabile, di rimandar la votazione di questa legge al giorno 26 corrente mese.

Fra dieci giorni il Senato potrebbe essere così di nuovo convocato.

Ho detto il giorno 26, poichè ho creduto si debba tener conto delle condizioni di taluni Senatori, i quali vorranno approfittare del tempo per attendere alle loro speciali occupazioni od alle necessità della loro salute in questa estiva stagione.

Il Governo, ripeto, non fa che proporre il giorno 26 per una nuova convocazione del Senato, salvo che allo stesso non piaccia di designarne un altro più o meno prossimo, nel qual caso il Governo non farebbe opposizione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, si fisserebbe il giorno 26 corrente mese.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Le questioni di forma debbono sempre essere appropriate alla importanza della deliberazione. L'appello che il Governo, per mezzo dell'onorevole Ministro dell'Interno ha fatto al Senato in quanto lo interessava a volere contribuire a far cessare uno stato di sospensione che è interesse pubblico di risolvere, credo che sia stato con favore accolto. Ma il Governo medesimo che vorrebbe dare.....

MINISTRO DELL' INTERNO. Non ho detto ciò. Il Senato fa quello che meglio gli aggrada.

Senatore FERRARIS ... il Governo il quale è partito dal concetto di non volere in certo modo forzare la mano alle deliberazioni che si vorrebbero prendere quest' oggi, e dare il tempo necessario per la maturità delle deliberazioni medesime, non soddisferebbe completamente alle sue vedute, quando fissasse unicamente al 26 di luglio la nuova convocazione, onde deliberare su questa legge; e fare un appello al patriottismo de' membri che compongono questo Consesso sarebbe inutile, perchè non vi sarebbe alcuno che non rispondesse alla chiamata. Ma, giacchè il Governo medesimo riconosce che mentre vi è un' opportunità conveniente di far cessare questo stato di sospensione, tuttavia non bisogna che cosa alcuna venga a turbare in qualche modo quella calma, quella tranquillità, quella serenità che deve essere nelle nostre deliberazioni. Salvo che vi sia qualche altra ragione che io non conosco, perchè non si man-

derebbe questa deliberazione al mese di novembre?... (*rumori*) Ho detto che il Governo del Re, facendo appello al patriottismo del Senato, non avrebbe mai ad aver dubbio sull'adozione della sua proposta; ma se siamo deliberati ad osservare quelle convenienze che possono usarsi senza nuocere al pubblico bene, senza venire a compromettere alcuni degli interessi che ora si trovano in contrasto e che si tratta appunto di accordare, per quale ragione il Governo medesimo, interpretando il suo voto e quello che è nella gran maggioranza di questa Assemblea, per qual ragione, dico, non vorrebbe dare il tempo necessario?

Io non voglio insistere maggiormente su questo argomento.

Già per questa parte si è fatto appello alla lealtà di coloro che non sono di questo avviso. (*Rumori, interruzioni.*)

Per conseguenza, onde raggiungere questo scopo che è dal Governo medesimo desiderato, io proposi di rimandare la votazione di questa legge a novembre.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Signori Senatori! Io sono sicuro che il Senato vorrà accogliere la proposta, che è piuttosto un suggerimento dato dal Ministero. Perciò richiamo tutta la sua attenzione sull'effetto che produrrebbe l'adozione della proposta dell'onor. Ferraris di rimandare a novembre la votazione di questa legge.

Sarebbe stato desiderabile che gl'incidenti sorti in questa discussione non avessero avuto luogo. Oggi, nel chiedere al Senato di porre fine alle questioni agitate e di venire alla votazione della legge fra qualche giorno, si tutela ad un tempo e l'interesse del Senato e l'interesse del paese.

Ora, io domando all'on. Ferraris ed al Senato, che effetto produrrebbe nel pubblico il lasciare in sospeso questa legge fino a novembre? Tutti gli onorevoli Senatori comprenderanno la poca convenienza di questa proposta. Ho suggerito il 26 luglio perchè il riunire il Senato in agosto riuscirebbe più incomodo a molti Senatori che hanno certamente l'abitudine o di andare all'estero o di andare ai bagni, nè potrebbero venire qui il 20 o il 30 d'agosto.

Dieci giorni sono più che sufficienti per avvertire tutti i Senatori che si trovano lontani a volersi trovare presenti in Senato. Mi son creduto in dovere di fare questa osservazione perchè una delle obbiezioni che oggi è stata fatta è appunto questa, che molti Senatori, per non essere stati informati che oggi il Senato avrebbe votato questa legge, non si sono trovati presenti. Così, come si propone, darebbesi tempo a quelli stessi Senatori assenti di poter prender parte alla votazione. Ripeto ancora una volta che la deliberazione d'oggi non è che una deliberazione patriotica, la quale affermerà il senno del Senato ed impedirà ogni sfavorevole interpretazione, come avverrebbe di certo se si rimandasse questa votazione a novembre. Io quindi, mentre insisto, prego il Senato a voler prendere una deliberazione secondo il dato suggerimento. Al Senato non si fa questa proposta, solo per l'interesse che vi abbia il Governo, inquantochè è evidente che se egli avesse desiderio di veder decisa subito la cosa, cercherebbe di farla decidere oggi piuttosto che domani. È piuttosto nell'interesse di tutti che io prego il Senato di accogliere la proposta fatta dal Governo di rimandar la votazione al 26 luglio.

Senatore FERRARIS. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre osservazioni in contrario, rimane fissato il giorno 26 del corrente mese per la nuova votazione del progetto in questione.

La seduta è sciolta (ore 6 50).

XXXVI.

TORNATA DEL 26 LUGLIO 1876

Presidenza del Vice-Presidente EULA.

SOMMARIO — *Omaggi — Sunto di petizioni — Congedi — Comunicazione di un Decreto Reale per la nomina di un nuovo Senatore — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio — Squittinio segreto sul progetto di legge: Istituzione di depositi franchi nelle principali città marittime del Regno — Dichiarazione del Senatore Amari, prof. — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 3 1[4.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio dei Ministri, e i Ministri dell'Interno, degli Affari Esteri, di Agricoltura, Industria e Commercio, dell'Istruzione Pubblica e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, MAURI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor A. Mazzoleni, dei suoi *Appunti sulla vita e sulle opere di Giuseppe Ferrari.*

Il Deputato al Parlamento Nazionale, signor A. Secco, di un suo *Saggio sul bosco di Montello.*

Il Ministro dei Lavori Pubblici, di 100 esemplari di una *Relazione statistica sulle costruzioni e sull' esercizio delle strade ferrate italiane a tutto il 1875.*

La signora Fanny Dénoix des Vergnes, di una sua poesia intitolata: *Collation des grades.*

Il Senatore commend. Rizzari, dei seguenti opuscoli:

« Notizie inedite, raccolte da Leopoldo Fanfani, della chiesa di S. Maria del Pontenovo;

» Documenti pubblicati dal Municipio di Pisa nell'inaugurazione di quella Università nel 1859;

» Istanza del Sindaco di Pisa intorno al completamento della Facoltà medico-chirurgica di quella Università;

» Rapporto della Commissione municipale di Pisa sulla ricomposizione del Pulpito di Giovanni Pisano;

» Discorso del prof. Bonaini sulla inaugurazione della statua di Nicola Pisano nel camposanto di Pisa;

» Discorsi fatti nel banchetto offerto dal Municipio di Pisa ai Deputati genovesi che riportarono le catene del porto Pisano;

» Rapporto della Commissione per la conservazione dei monumenti sui restauri da eseguirsi alla chiesa di S. Maria della Spina;

» Memoria dell' ingegnere Martelli sul proposto restauro del tempio di S. Maria della Spina;

» Iscrizione collocata nell' archivio di Stato in Pisa ad onore di Leonardo Fibonacci;

» Narrazione storica del prof. De Benedetti nel terzo centenario di Galileo;

» Lettere di Galileo Galilei pubblicate per la prima volta nel suo trecentesimo natalizio in Pisa;

» Discorso del Prof. Buonamici per l'inaugurazione nel camposanto di Pisa della statua di Leonardo Fibonacci;

» Resoconti amministrativi del Municipio di Pisa. »

Il Deputato al Parlamento Nazionale, professore De Sanctis, degli *Scritti di Diomede Marvasi.*

Il Ministro delle Finanze di 115 esemplari del 2. volume dell'*Annuario delle Finanze pel* 1875.

Il Prefetto di Modena, degli *Atti di quel Consiglio provinciale del* 1875.

Il Senatore, *Segretario,* MAURI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 111. La Deputazione del Consiglio provinciale di Perugia, accennando ad alcune circostanze che cagionarono un grande turbamento economico nella provincia dell' Umbria, ricorre al Parlamento onde ottenere provvedimenti legislativi che valgano a ristorarne le condizioni.

112. Gl'industriali del cotonificio Cantoni ed altre sette Ditte commerciali di Milano, ripetono l'istanza perchè voglia il Senato respingere il progetto di legge relativo ai depositi franchi.

(Petizione mancante dell'autentica.)

113. 28 Industrianti e commercianti di Busto Arsizio.

(*Identica alla precedente e mancante della autentica.*)

114. Alcuni fra gli addetti al lanificio Rossi e al cotonificio Cantoni ed altri 17 industriali di Milano.

(*Identica alla precedente e mancante dell' autentica.*)

115. La Camera di commercio ed Arti della provincia di Potenza, fa istanza al Senato perchè voglia approvare il progetto di legge relativo all'istituzione di depositi franchi.

PRESIDENTE. I signori Senatori Borromeo, Cittadella, Corsi di Bosnasco, Pepoli Carlo, Nitti, Vigliani, Pasqui, Pironti, Settembrini e Sylos-Labini, si scusano di non potere intervenire alla odierna seduta per motivi di salute.

Chiedono un congedo i signori Senatori Lauzi di un mese, Luigi Belgioioso di quindici giorni e Salvagnoli-Marchetti di otto giorni, per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Dal Ministero dell'Interno è stato trasmesso alla Presidenza del Senato un messaggio coll'unito decreto reale di nomina a Senatore dell'onorevole dott. cav. Salvatore Marchese, di cui si darà lettura.

Il Senatore, *Segretario,* CHIESI legge:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia.

Veduto l'art. 33 (Categoria 16) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il dott. cav. Salvatore Marchese, professore nell'Università di Catania, già Deputato.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino, addì 16 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

PRESIDENTE. Questo decreto reale sarà trasmesso alla Commissione incaricata della verifica dei titoli dei nuovi Senatori, acciocchè ne riferisca in una delle sedute a venire.

Rinnovazione a squittinio segreto della votazione sul progetto di legge: Istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la rinnovazione della votazione a squittinio segreto sul progetto di legge: Istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno.

Prima che si proceda a questa votazione credo opportuno di dar lettura al Senato dell' articolo 53 del nostro Regolamento che riguarda le votazioni a squittinio segreto:

« Per lo squittinio segreto uno dei Segretarii fa l'appello nominale; i Senatori, di mano

in mano che sono chiamati, dichiarano la loro presenza, e ricevono ciascuno due pallottole, una bianca, l'altra nera: essi depongono quella o questa nell'urna che sta sulla tavola del Presidente, secondo che intendono votare in favore o contro della proposta che è stata messa a partito; depongono l'altra pallottola nell'*urna di controllo*, e ritornano tosto ai loro stalli.

» Terminato l'appello, se ne può fare un secondo qualora sia domandato, e risulti che siano sopravvenuti Senatori che non abbiano ancor dato il voto. In questo secondo appello sono chiamati quelli soli che non hanno risposto al primo.

» Terminata la votazione, i Segretarii noverano ostensibilmente i voti, separando le pallottole bianche dalle nere. »

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Signori Senatori, io debbo un ringraziamento al Senato, e debbo a nome del Governo presentargli una preghiera.

Voi dovete permettermi, signori Senatori, che a nome del Governo vi renda grazie del numeroso vostro concorso all'odierna seduta; molti di voi abbandonarono le loro famiglie e dovettero sopportare i disagi di un lungo viaggio.

Il Governo vi è grato; Voi avete dato una novella prova del vostro patriottismo; avete dimostrato colla vostra diligenza in quanto pregio siano tenute nel paese le nostre libere istituzioni, le quali non potrebbero correre maggior pericolo della comune indifferenza.

Ora, questo pericolo, la vostra numerosa presenza lo dimostra, questo pericolo non esiste per le istituzioni politiche del nostro paese.

Permettetemi ancora, signori Senatori, che a nome del Governo io vi rivolga una fervorosa preghiera.

Signori Senatori, gli uomini che, onorati della fiducia dell'augusto nostro Sovrano stanno dinanzi a Voi, desiderano di ottenere il vostro appoggio e la vostra fiducia, e più ancora desiderano di meritarla.

Possono arrivare momenti in cui l'appoggio del Senato aggiunga l'autorità e dia al Governo la forza di cui ha bisogno per difendere gli interessi del paese.

Desideroso del vostro appoggio, l'attuale Gabinetto sente il dovere di dissipare un dubbio. È un dubbio che sorge contro di lui e non già nell'animo vostro, non già in quest'Aula, ma fuori di quest'Aula, dove l'atmosfera politica non è sempre serena. Si è dubitato, o signori Senatori, se il Governo del Re avesse pensato di esercitare, non dirò una pressione, ma qualche cosa di simile sugli illustri personaggi che compongono questo Consesso.

Ora, questo dubbio, il Governo del Re vuole che sia assolutamente dissipato.

Signori, il Governo vede dinanzi a sè un Corpo sovrano; gli uomini egregi che lo compongono, designati dallo Statuto fondamentale del Regno, sono eletti all'alto ufficio di legislatori dal Re, fra i cittadini più distinti per ingegno, per dottrina, per sagrifizi fatti alla causa della libertà e del paese, per servigi eminenti resi alla cosa pubblica.

Ora, o Signori, ho io bisogno di dichiarare essere lontanissima dalla mente dell'attuale Gabinetto l'idea di esercitare una pressione qualsiasi, anche solo un'ombra di pressione, sopra questo alto Consesso e sopra gli uomini illustri che lo compongono? Una pressione, o Signori, è moralmente impossibile, come sarebbe irriverente ed inefficace.

Io spero che il Senato renderà questa giustizia agli uomini che seggono attualmente al potere.

Noi vediamo e onoriamo in questo Consesso il primo Corpo dello Stato. Nessuno, o Signori, ha il diritto di mettere in dubbio la lealtà di questi nostri sentimenti. Io ricordo che nei primi anni del nostro risorgimento nazionale, fu nell'aula del Senato che ho sentito la voce del nostro augusto Sovrano, venerata ed amata da tutta Italia, la quale un giorno ci ha annunziato che le grida di dolore non invano si elevavano verso di lui; fu nell'aula del Senato che ho sentito più volte la voce del Principe valoroso e leale, che, presago dei futuri destini d'Italia, tenne vive le sue speranze, e le ha coronate con un pieno successo.

Noi, o Signori, non possiamo dimenticare, ed anche se il volessimo, gli stemmi reali che splendono sui banchi che mi stanno allato ce lo ricorderebbero, non possiamo dimenticare che

in forza dello Statuto fanno parte del Senato, e sono compagni a Voi nell'ufficio legislativo, i Principi dell'Augusta nostra Dinastia; di quella Dinastia che seppe vedere con occhio sicuro la maturità dei tempi e pubblicò lo Statuto costituzionale; di quella Dinastia che prese nelle sue mani guerriere il vessillo italiano e lo portò sui campi di battaglia; di quella Dinastia che nei giorni più dolorosi e pericolosi del nostro risorgimento, tenne alzato questo vessillo sui consessi legislativi di Torino e sulle torri funeree di Superga, mantenendolo senza macchia e senza paura; di quella Dinastia, o Signori, che condusse l'Italia libera ed una nella sua capitale, nella Eterna Città!

(*Segni d'approvazione.*)

Ora, permettetemi, o Signori, di dirvi che anche un lontano sospetto d'irriverenza verso il Senato del Regno da parte dei Ministri del Re, è la più grave, come la più assurda accusa che ci possa colpire, alla quale noi non possiamo opporre che il nostro disprezzo.

(*Segni d' approvazione.*)

Ed è appunto l'ossequio che professiamo verso di Voi, che ci ispira a rivolgervi la nostra preghiera.

Noi vi preghiamo, o signori Senatori, di non preoccuparvi di alcuna questione secondaria; noi vi preghiamo di non prendere consiglio, di non inspirarvi, nella determinazione che vorrete prendere, se non dal pensiero che vi raccolse qui numerosi in questa stagione impropria, cioè dal pensiero di mantenere intatto il prestigio delle nostre istituzioni.

(*Bene! Bravo!*)

Il Governo del Re, pel primo, vi sarà grato; Voi avrete reso un nuovo servigio al paese, al quale ne avete resi tanti nella vostra lunga e luminosa carriera, e il paese vi sarà riconoscente.

(*Vivi segni d'approvazione.*)

PRESIDENTE. Si passa alla votazione: si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale.)

(*La votazione ha luogo scrupolosamente giusta le disposizioni del citato articolo del Regolamento.*)

(*Alla votazione di Monsignor Di Giacomo, vescovo della diocesi d'Alife, applaudono le tribune pubbliche, e il Presidente le richiama all'ordine.*)

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola per una dichiarazione di fatto.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Invece di votare contro la legge ho votato in favore. Questa mia dichiarazione varrà per quel che potrà valere.

(*Rumori*).

PRESIDENTE. Essendo sopraggiunti alcuni Senatori che non risposero al primo appello, a termini del Regolamento, si farà l'appello degli assenti.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello degli assenti.)

PRESIDENTE. Si procede ora allo spoglio dei voti.

(*I Senatori Segretarî ne fanno la numerazione.*)

PRESIDENTE. L'esito della votazione è il seguente:

(*Movimento generale d'attenzione.*)

Senatori votanti . . .	216
Favorevoli . . .	114
Contrari	102

(Il Senato approva.)

(*Applausi dalle tribune. Il Presidente le richiama all'ordine.*)

PRESIDENTE. I signori Senatori saranno a tempo debito convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 20).

RESOCONTO

DEI LAVORI LEGISLATIVI DEL SENATO DEL REGNO

durante il 1° periodo della Sessione 1876, 2ª della 12ª Legislatura

cioè dal 6 Marzo a tutto il 26 Luglio 1876

ELENCO

dei progetti di legge discussi ed approvati dal Senato

1. Modificazioni del Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura, ed alla libertà provvisoria degli imputati.

(*Ripresentato in iniziativa al Senato*)

2. Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato, per l'esercizio 1872.

3. Cessione fatta dal Demanio alla Provincia di Trapani, di alcune terre e caseggiato per fondare una colonia agricola.

4. Modificazione di articoli de' Codici relativi al giuramento.

5. Sila delle Calabrie.

6. Convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata da Milano a Saronno.

7. Convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata da Ciriè a Lanzo.

8. Prelevamento e rimborso all'amministrazione dei beni della Corona e restituzione di stabili al Demanio.

9. Proroga del termine per la cessione del corso legale dei biglietti proprii degli Istituti di credito formanti parte del Consorzio delle Banche.

10. Proroga dei termini fissati dalla legge 8 giugno 1873 per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie meridionali.

11. Pubblicazione degli annunzi legali nel *Bollettino* delle Prefetture.

12. Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1875.

13. Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1875.

14. Maggiori spese ai residui 1875 e retro, inscritte nel progetto del Bilancio definitivo di previsione pel 1876.

15. Leva militare sui giovani nati nell'anno 1856.

16. Basi organiche della milizia territoriale e comunale.

17. Proroga del termine fissato colla legge 14 giugno 1874 per la conversione della pensione di riassoldamento.

18. Istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno.

19. Tassa di bollo sui contratti di Borsa.

20. Convenzione fra il Governo ed il Municipio di Palermo pel taglio di parte della

roccia subacquea che costituisce la secca centrale del porto di Palermo.

21. Prima serie dei lavori per la sistemazione del Tevere.

22. Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste dell'anno 1876.

23. Autorizzazione di spesa in L. 300,000 per lavori da eseguirsi nell'arsenale militare marittimo di Spezia, e convalidazione del Decreto 20 febbraio 1876.

24. Spesa dipendente dall' Esposizione internazionale marittima che ebbe luogo in Napoli nel 1871.

25. Abolizione del diritto di riesportazione (ostellaggio).

26. Vendita a trattativa privata di beni già ecclesiastici.

27. Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1876.

28. Leva marittima dell'anno 1877, sulla classe 1856.

29. Disposizioni pel miglioramento delle condizioni dei maestri elementari.

30. Convalidazione del R. Decreto 29 agosto 1875, relativo alla classificazione nella 2ª categoria di opere idrauliche in alcune provincie venete.

31. Disposizioni relative al servizio della sanità marittima.

32. Convenzione coll' ingegnere Stanislao Mazzoni per la concessione delle sorgenti di acque salse nella provincia di Macerata.

33. Approvazione di contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

34. Approvazione di convenzione fra il Governo del Re ed il duca di Galliera per lo ampliamento e sistemazione del porto di Genova.

35. Alienazione dell' Orto botanico di proprietà demaniale, posto in Roma, via della Longara.

36. Stanziamento delle somme occorrenti al completamento ed alla sistemazione di varie strade nazionali e provinciali di serie.

37. Convenzione di Basilea 17 novembre 1875 pel riscatto delle ferrovie dell' Alta Italia: modificazioni apportate dalla Convenzione 25 febbraio 1876. Atto addizionale 17 giugno 1876.

38. Miglioramento della condizione degli impiegati dello Stato.

39. Autorizzazione di una spesa straordinaria per lavori in corso delle linee ferroviarie Calabro-Sicule.

40. Prima serie dei lavori complementari per la sistemazione degli argini del Po e dei suoi influenti in relazione alla massima piena.

41. Convenzione per la concessione della costruzione e dell' esercizio di due strade ferrate da Parma a Brescia e da Brescia ad Iseo.

42. Esecuzione delle opere di miglioramento e di sistemazione dei porti di Trapani e di Sinigaglia.

43. Dichiarazione di pubblica utilità per le opere occorrenti all' ampliamento della via Meravigli in Milano, ed imposizione di un contributo ai proprietarii delle case verso la via medesima.

44. Dichiarazione di pubblica utilità per le opere di prolungamento della via Nazionale in Roma, da piazza Magnanapoli a piazza Venezia.

45. Approvazione di spesa per adattare completamente a sede della regia scuola d' applicazione degl'ingegneri in Napoli, l' edifizio denominato di *Donnaromita*.

46. Reintegrazione dei gradi militari a coloro che li perdettero per causa politica, ed estensione dei diritti alla pensione che si accorda ai militari dell' esercito a favore dei feriti e dei mutilati, ed alle famiglie dei morti combattendo per la indipendenza e libertà d' Italia.

47. Approvazione ed autorizzazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

ELENCO

dei progetti di legge rimasti a discutere

1. Riforma del Codice per la marina mercantile.

(*Iniziato in Senato*)

2. Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia.

(*Iniziato in Senato*)

3. Estensione a tutto il Regno della legge 19 ottobre 1859, sulle servitù militari.

(*Iniziato in Senato*)

4. Conflitti di attribuzione.

5. Bonificamento dell'Agro Romano.

(*Iniziato in Senato*)

6. Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia.

7. Numero ed ordine dell'insegnamento delle scuole normali governative.

8. Disposizioni per preservare le viti dai danni della *Philloxera*.

(*Iniziato in Senato*)

9. Riunione in un solo di varii capitoli di spese residue del bilancio della guerra del 1876.

ELENCO

dei progetti di legge ritirati dal Governo

1. Sugl'istituti d'insegnamento secondario classico, e sul miglioramento della condizione degl'insegnanti.

(*Iniziato in Senato*)

2. Disposizioni per regolare l'emigrazione.

(*Iniziato in Senato*)

RIASSUNTO

Progetti di legge presentati		N. 58
	Discussi ed approvati	N. 47
	Rimasti a discutere	» 9
	Ritirati dal Governo	» 2
	TOTALE	N. 58
Ordini del giorno approvati dal Senato		N. 2
Interrogazioni e interpellanze svolte		» 1
Petizioni presentate durante il periodo della Sessione		» 116
	Riferite dalla Commissione per le Petizioni nella tornata del 7 giugno 1876	N. 9
	Riferite dalle Commissioni dei varii progetti di legge cui avevano attinenza	» 99
	Non riferite perchè mancanti dell'autenticità	» 1
	Rimaste pendenti	» 7
	TOTALE	N. 116
Sedute pubbliche del Senato		N. 36
Comitati segreti		» 3
Sedute degli Uffizi		» 16

QUADRO

dei progetti di legge presentati da ciascun Ministero, o d'iniziativa parlamentare

dal 6 Marzo al 26 Luglio 1876

	Presentati	Approvati	Pronti alla discussione	Allo studio delle Commissioni o degli Uffici Centrali	Ritirati dal Governo
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio	2	»	1	»	1
Id. degli Esteri	»	»	»	»	»
Id. delle Finanze	20	19	»	1	»
Id. di Grazia, Giustizia e dei Culti	1	1	»	»	»
Id. della Guerra	4	3	»	1	»
Id. dell'Interno	2	2	»	»	»
Id. della Pubblica Istruzione	6	3	»	2	1
Id. dei Lavori Pubblici	13	13	»	»	»
Id. della Marina	3	2	1	»	»
D'iniziativa del Senato	2	»	1	1	»
Id. della Camera elettiva	5	4	1	»	»
TOTALE	58	47	4	5	2

Dalla Segreteria del Senato, il 1° agosto 1876.

COMPOSIZIONE DEL MINISTERO

durante la 2ª Sessione della XII Legislatura

Ministero nominato con decreto 10 luglio 1873, e rimasto in funzioni fino al 25 marzo 1876

Presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle finanze — Minghetti commendatore Marco, deputato.

Ministro d'agricoltura, industria e commercio — Finali commendatore Gaspare, senatore del Regno.

Ministro degli affari esteri — Visconti Venosta commendatore Emilio, deputato.

Ministro di grazia, giustizia e dei culti — Vigliani commendatore Paolo Onorato, senatore del Regno.

Ministro della Guerra — Ricotti-Magnani commendatore Cesare, luogotenente generale, deputato.

Ministro dell'interno — Cantelli conte Girolamo, senatore del Regno.

Ministro dell'istruzione pubblica — Bonghi commendatore Ruggiero, deputato (1).

Ministro dei lavori pubblici — Spaventa commendatore Silvio, deputato.

Ministro di Marina — Pacoret de Saint-Bon, cavaliere Antonio, contrammiraglio, deputato.

(1) Nominato il 27 settembre 1874.

MINISTERO

nominato con decreto del 25 marzo 1876

Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro deile Finanze — Depretis commendatore Agostino, deputato al Parlamento.

Ministro degli Affari Esteri — Melegari commendatore Amedeo, senatore del Regno.

Ministro dell' Interno — Nicotera Barone Giovanni, deputato al Parlamento.

Ministro di Grazia e Giustizia — Mancini commendatore Pasquale Stanislao, deputato al Parlamento.

Ministro della Guerra — Mezzacapo commendatore Luigi, tenente generale, senatore del Regno.

Ministro dei Lavori Pubblici — Zanardelli commendatore Giuseppe, deputato al Parlamento.

Ministro della Pubblica Istruzione — Coppino commendatore Michele, deputato al Parlamento.

Ministro della Marina — Brin commendatore Benedetto, ispettore del Genio navale.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Majorana-Calatabiano, cav. Salvatore, deputato al Parlamento.

Regio Decreto che proroga la Sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Veduto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno 4 marzo 1848,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo Unico. L'attuale Sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati è prorogata.
Con altro Nostro Decreto sarà stabilito il giorno della riconvocazione del Parlamento.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 13 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Regio Decreto di scioglimento della Camera dei Deputati e riconvocazione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;
Veduta la legge per le elezioni politiche del 17 dicembre 1860 N. 4513;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. La Camera dei Deputati è sciolta.
Art. 2. I Collegi elettorali sono convocati pel giorno cinque del prossimo mese di novembre ad effetto di eleggere ciascuno un deputato.
Art. 3. Ove occorra una seconda votazione, essa avrà luogo il dodici dello stesso mese.
Art. 4. Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati sono riconvocati pel giorno venti del detto mese di novembre.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 3 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

INDICE

ALFABETICO E CRONOLOGICO

INDICE

ALFABETICO E CRONOLOGICO

A

ABOLIZIONE dei diritti di riesportazione (ostellaggio) — Progetto di legge (N. 35) — Presentazione, pag. 276 — Discussione, 607 — Votazione e approvazione, 641.

ACQUAVIVA Luigi duca d'Atri — Congedo accordato, pag. 97.

AGRO Romano — V. *Bonificamento.*

AIRENTI comm. avv. Giuseppe — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 15 — Verificazione dei titoli e ammessione, 31-32 — Presta giuramento, 35.

ALFIERI DI SOSTEGNO marchese Carlo — Fa una dichiarazione a proposito dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 34 — Congedo, 50 e 225.

ALIANELLI comm. Nicola — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 70 — Relazione sui suoi titoli e ammessione, 99 — Presta giuramento, 697 — Parla sopra un incidente relativo alla validità della votazione del progetto di legge sui punti franchi, 878.

ALIENAZIONE dell'Orto botanico in Roma — Progetto di legge (N. 46) — Presentazione, pag. 489 — Discussione, 537 — Votazione e approvazione, 564.

AMARI prof. comm. Michele — Congedo accordato, pag. 381 — Parla sopra un incidente relativo alla determinazione dell'ordine dei lavori del Senato, 641 — Dichiara essere incorso in errore nel rendere il voto al progetto di legge sui punti franchi, 892.

ANGIOLETTI comm. Diego — Parla sopra un incidente sollevato dal Senatore C. Cadorna relativamente ad una sua dichiarazione di voto, pag. 577.

ANNUNZI legali (Pubblicazione degli) — Progetto di legge (N. 19) — Presentazione, pag. 94 — Discussione, 326 — Votazione e approvazione, 411.

ANTONACCI cav. Giuseppe — Congedo accordato, pag. 413.

APPROVAZIONE di contratti di vendita e permuta di beni demaniali — Progetto di legge (N. 44) — Presentazione, pag. 428 — Discussione, 606 — Votazione e approvazione, 641.

Idem, altro progetto di legge (N. 58) — Presentazione, pag. 541 — Discussione, 660 — Votazione e approvazione, 663.

ARALDI-ERIZZO marchese Pietro — Congedo accordato, pag. 50, 97, 530.

ARESE conte Francesco — È chiamato a far parte della Commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi Senatori, pag, 20 — Congedo, 530.

ARRIVABENE conte Giovanni — Congedo accordato, pag. 97.

ARSENALE — V. *Spesa.*

ARTOM comm. Isacco — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 70 — Relazione sui suoi titoli e ammessione, 99 — Presta giuramento, 101.

ASTENGO comm. avv. Giacomo — Relatore del progetto di legge per la pubblicazione degli annunzi legali, ne sostiene la discussione, pag. 330 e seguenti, 382 e seg. — Prende parte alla discussione dello schema di legge per l'istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno, 685 e seguenti — Parla sopra un incidente sollevato a proposito della validità della votazione dello stesso progetto, pag. 876.

ATENOLFI marchese Pasquale — Congedo accordato, pag. 70, 325.

B

BALBI-PIOVERA marchese Giacomo — Congedo accordato, pag. 97. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno, 729. — Parla sopra un incidente relativo alla votazione sopra un articolo della legge stessa, 844.

BALBI-SENAREGA marchese Francesco — Congedo accordato, pag. 666.

BARBAROUX comm. Carlo — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 70 — Relazione sui suoi titoli e ammessione, 100 — Presta giuramento, 522.

BASI organiche della milizia territoriale e della milizia comunale — Progetto di legge (N. 24) — Presentazione, pag. 94 — Ne vien demandato l'esame all'ufficio centrale della sessione precedente, 94 — Discussione, 358 — Votazione e approvazione, 362 e 369.

BELGIOIOSO conte Carlo — Congedo accordato, pag. 97, 666.

BELGIOIOSO conte Luigi — Congedo accordato, pag. 50, 113, 530.

BELLA comm. Giuseppe — Congedo accordato, pag. 666.

BELLAVITIS conte Giusto — Congedo accordato, pag. 97.

BEMBO conte Pier Luigi. — È chiamato a far parte della Commissione permanente di finanza, pag. 34. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la pubblicazione degli annunzi legali, 345, 382, 383 — Come relatore dello schema di legge sull'inchiesta agraria, fornisce schiarimenti sul suo corso, 545-640. — Parla sul progetto di legge relativo alla pensione agli ufficiali e feriti nelle guerre d'indipendenza, 659.

BENI DEMANIALI — V. *Approvazione.*

BERETTA conte Antonio — È nominato segretario nella presidenza, pag. 15. — È chiamato a far parte della Commissione permanente di finanze, 30. — Parla nella discussione dello schema di legge relativo alla Convenzione di Basilea pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia, 601. — Relatore del disegno di legge relativo alla dichiarazione di pubblica utilità per le opere di ampliamento della via Meravigli in Milano, ne sostiene la discussione, 646 — Parla sopra un incidente sollevato a proposito della validità della votazione del progetto di legge relativo ai depositi franchi, 860.

BESANA Alessandro — Congedo accordato, pagina 133.

BILANCIO definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1876 — Progetto di legge (N. 38) — Presentazione, pag. 303. — Discussione, 414 e seguenti — Votazione e approvazione, 523.

BONA comm. Bartolomeo — Annunzio della sua morte, pag. 24.

BONCOMPAGNI-OTTOBONI Marco duca di Fiano. È nominato segretario nella presidenza, pagina 15.

BONELLI marchese Raffaele — Congedo accordato, pag. 16, 113.

BONIFICAMENTO dell'Agro romano — Progetto di legge (N. 15) — Presentazione e lettura colla relativa presa in considerazione, pagine 56, 57 e 58 — Proposta di aggregare quattro membri all'ufficio centrale incaricato di esaminarlo, approvata, 98. — Comunicazione della loro nomina, 134.

BORGATTI comm. Francesco — Prende parte alla discussione del progetto di legge per modificazioni ad articoli dei Codici in materia di giuramento, pag. 288, 320 e 321 — Id. a quella dello schema di legge relativo al miglioramento della condizione degli impiegati dello Stato, 611, 616, 627.

BORGHESI-BICHI conte Scipione — Congedo accordato, pag. 530.

BORROMEO conte Guido — Congedo accordato, pag. 113, 530.

BORSANI comm. Giuseppe — Prende parte alla discussione del progetto di legge per modificazioni al Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura, e alla libertà provvisoria degli imputati, pag. 146 — Idem a quella dello schema di legge per modificazione di articoli di Codici in materia di giuramento,

239 e seguenti — Parla sopra un incidente relativo alla votazione del progetto di legge concernente i punti franchi, 885.

BRIGNONE comm. Filippo — Congedo accordato, pag. 253.

BRIOSCHI prof. comm. Francesco — Relatore del progetto di legge concernente i lavori per la sistemazione del Tevere, ne sostiene la discussione, pag. 364 — Nella stessa qualità di relatore, rende conto del corso degli studi sopra il progetto di legge relativo ai depositi franchi, 541, 543, 545 — Parla sul progetto di legge riguardante la Convenzione di Basilea pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia, 602 — Risponde a nuove sollecitazioni per il corso del progetto di legge sui punti franchi, di cui è relatore, 630, 633, 640 — Fa un'istanza in proposito, 641 — Nella qualità di relatore sullo stesso progetto, ne sostiene la discussione, 668 e seguenti, 816 e seguenti. Parla sopra un incidente relativo alla votazione definitiva del progetto medesimo, 885.

C

CABELLA comm. avv. Cesare — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno, pag. 802 — Parla sull'incidente sollevato sulla validità della votazione del progetto di legge sui punti franchi, 854, 863, 874.

CACACE comm. Tito — Congedo accordato, pagina 97.

CACCIA comm. Gregorio — Fa istanza perchè si dichiari d'urgenza una petizione, pag. 41. — È chiamato a far parte della Commismissione permanente di finanze, 30 — Relatore del progetto di legge per l'abolizione dei diritti di riesportazione (ostellaggio), ne sostiene la discussione, 608.

CADORNA nobile comm. Carlo — È chiamato a far parte della Commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi Senatori, pag. 20 — Fa una dichiarazione motivata sopra i suoi intendimenti nel prender parte ai lavori ed alle votazioni del Senato, 87 — Prende parte alla discussione dello schema di legge per modificazione di articoli dei Codici riguardanti il giuramento, 226 e seg. 319 — Id. a quella del progetto di legge per la pubblicazione degli annunzi legali. 340, 343, 344, 345, 352, 386 — Spiega i motivi pei quali dichiara di prender parte alla votazione del progetto sulla convenzione di Basilea, non ostante le precedenti dichiarazioni, 573, 576 — Spiega i motivi del suo voto favorevole allo stesso progetto, 598 — Parla sopra un incidente relativo alla validità della votazione sul progetto di legge concernente i depositi franchi, 866 — Propone in proposito la questione pregiudiziale, 871 — Parla ancora sullo stesso incidente, 844.

CAGNOLA nobile Carlo — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli, ammessione e prestazione del giuramento, 31, 32.

CAMBRAY-DIGNY conte Guglielmo — È chiamato a far parte della Commissione permanente di finanze, pag. 30 — Parla sul progetto di legge relativo alla proroga del termine per la cessazione del corso legale dei biglietti propri degli istituti di credito formanti parte del Consorzio delle Banche, 82 — Relatore del progetto di legge per prelevamento e rimborso all'amministrazione dei beni della Corona, e restituzione di stabili al Demanio, ne sostiene la discussione, 86 — Congedo, 113 — Parla sullo schema di legge concernente la pubblicazione degli annunzi legali, 350 — Relatore del bilancio definitivo di previsione della entrata e della spesa per l'anno 1876, ne sostiene la discussione, 418 e seguenti — Congedo, 530.

CAMERATA-SCOVAZZO barone Rocco — Congedo accordato, pag. 381.

CAMOZZI-VERTOVA nobile comm. Giov. Battista — Fa una dichiarazione relativamente al suo voto a certi progetti di legge, pag. 606.

CAMUZZONI comm. Giulio — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 10

— Relazione sopra i suoi titoli e ammessione, 71 — Presta giuramento, 325 — Congedo, 413.

CANESTRI conte Pellegrino — Congedo accordato, pag. 97.

CANNIZZARO comm. prof. Stanislao — In occasione della discussione del progetto di legge per modificazioni al Codice di procedura penale, rivolge al Governo alcune raccomandazioni per la tutela della sicurezza sociale, pag. 213, 217 — Parla nella discussione dello schema di legge per modificazione di articoli de' Codici in materia di giuramento, 242 e seg. — Nella discussione del bilancio definitivo dei lavori pubblici, raccomanda la costruzione di un tronco di ferrovia, 474, 476 — Ragiona nella discussione della convenzione di Basilea pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia, 598 — Parla sopra un incidente relativo alla fissazione del termine per la discussione del progetto di legge sui punti franchi, 637 — A proposito di un incidente sulla validità della votazione dello schema di legge sui punti franchi, fa un richiamo al regolamento, 885.

CAPPONI marchese Gino — Annunzio della sua morte e commemorazione del presidente — Proposta di decretargli un busto in marmo da collocarsi nelle sale del Senato, adottata all'unanimità, pag. 23, 24.

CARACCIOLO DI BELLA marchese Camillo — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 70 — Relazione sui suoi titoli e ammessione, 100 — Presta giuramento, 102 — Fa istanza che sia posto in discussione il progetto di legge per l'istituzione di punti franchi, 630, 634, 636 — Ragiona in merito dello stesso progetto, 813 — Parla nell'occasione di un incidente sollevato a proposito della validità della votazione sul progetto medesimo, 854, 861.

CARCANO nobile comm. Giulio — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 70 — Relazione sui suoi titoli e ammessione, 99 — Presta giuramento, 285 — Congedo, 666.

CARRADORI conte Antonio — Congedo accordato, pag. 50.

CARRARA prof. comm. Francesco — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 70 — Relazione sui suoi titoli e ammessione, pag. 100 — Presta giuramento, pag. 102.

CASARETTO Michele — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 70 — Relazione sui suoi titoli e ammessione, 100 — Presta giuramento, 326 — Parla sopra un incidente relativo al corso di studio del progetto di legge sui depositi franchi, 542 — Ragiona sul disegno di legge per l'abolizione dei diritti di riesportazione (ostellaggio), 610 — Id. su quello relativo a dichiarazione di pubblica utilità di opere a Milano, 646 — Parla nella discussione dello schema di legge per l'istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno, 761 e seguenti.

CASATI conte Luigi Agostino — È chiamato a far parte della Commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi Senatori, pagina 22 — Id. di quella di finanze, 30 — Relatore del progetto di legge per il rendiconto generale consuntivo dello Stato per l'anno 1872, ne sostiene la discussione, 58 — Congedo, 97 — Parla sull'articolo 3 del progetto di legge per la pubblicazione degli annunzi legali, 342, 343 — A nome della Commissione di finanze sostiene la discussione sullo schema di legge relativo alla tassa di bollo sui contratti di Borsa, 395, 396, 406 — Parla sopra un incidente relativo al modo di procedere alla votazione di un articolo della legge sui punti franchi, 844.

CASTAGNETTO (Trabucco di) conte Cesare, congedo accordato, pag. 97.

CAVALLI conte Ferdinando — Congedo accordato, pag. 97.

CESSIONE gratuita dal Demanio alla provincia di Trapani di alcune terre e caseggiato per fondare una colonia agricola — Progetto di legge (N. 8) — Presentazione, pag. 45 — Discussione, 61 — Votazione e approvazione, 62.

CHIAVARINA conte Amedeo — È nominato questore, pag. 15.

CHIESI comm. Luigi — È nominato segretario nella presidenza, pag. 15 — Sua proposta di rimandare l'esame del progetto di legge sulla milizia territoriale e comunale all'antecedente ufficio centrale, approvato, 94 — In qualità di relatore della Commissione per le petizioni, riferisce sopra un primo

elenco di esse, 120 e seg. — In occasione della discussione del bilancio definitivo di previsione raccomanda al Governo la conservazione del palazzo ducale d'Urbino e del duomo di Orvieto, 463 — Come segretario nella presidenza fornisce spiegazioni circa al modo con cui si è proceduto allo spoglio della votazione del progetto di legge sui punti franchi, 854 — Parla sull'incidente sollevato sulla validità della stessa votazione, 861.

CIALDINI comm. Enrico — Congedo accordato, pag. 197.

CIPRIANI comm. prof. Pietro — Congedo accordato, pag. 70.

CITTADELLA conte Giovanni — Congedo accordato, pag. 50.

CODICE per la marina mercantile (Riforma del) — Progetto di legge (N. 2) — Presentazione, pag. 22 — Proposta di deferirne l'esame alla Commissione della precedente sessione, adottata, 22 — Dichiarazione del nuovo Ministero di farvi adesione, 45.

Idem di procedura (V. *Modificazioni*).

COMMISSIONI:

Per la verificazione dei titoli dei nuovi Senatori: votazione, pag. 15 — Primo risultato, 20 — Secondo risultato, 22.

Idem permanente di finanza — Votazione, 25 — Risultato, 30 — Altre votazioni a compimento, 33, 34 — Risultato, 34, 35.

Idem di contabilità interna — Votazione, 25 — Risultato, 30 — Altra votazione a compimento, 33 — Risultato, 34.

Idem per la biblioteca — Votazione, 26 — Risultato, 30.

COMUNICAZIONI:

Del reale decreto di riconvocazione del Parlamento, pag. 7.

Dei reali decreti di nomina del presidente e dei vice-presidenti del Senato, 8 e 9.

Di lettera del presidente della Corte dei conti per la trasmissione dell'elenco dei contratti da essa registrati, 21.

Di lettera del Ministro dell'interno che offre in omaggio al Senato una medaglia coniata nel 1861 in Torino in occasione dell'apertura del primo Parlamento italiano, 30.

Di lettera del presidente della Camera che annunzia la costituzione del seggio presidenziale, 30.

CONCESSIONE delle sorgenti d'acque salse nella provincia di Macerata — Progetto di legge (N. 43) — Presentazione, pag. 428 — Discussione, 610 — Votazione e approvazione, 642.

CONFLITTI di attribuzione — Progetto di legge (N. 9) — Presentazione, pag. 50.

CONFORTI comm. Raffaele — Prende parte alla discussione del progetto di legge concernente modificazioni al Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura ed alla libertà provvisoria, pag. 140, 157, 158, 174, 176, 193, 194, 211, 212 — Nella stessa discussione interloquisce sopra una questione sollevata dal Senatore Cannizzaro, 217, 218 — Domanda la dichiarazione d'urgenza sopra un progetto di legge, 526 — Fa analoga istanza per un'altra legge, 547 — Parla nella discussione del progetto di legge relativo alla convenzione di Basilea pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia, 591 — Id. sopra un incidente sollevato circa la validità della votazione sul progeto di legge dei punti franchi, 856, 871.

CONSERVAZIONE (V. *Monumenti*).

CONTRATTI (V. *Approvazione*).

CONVALIDAZIONE di decreti reali di prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1875 — Progetto di legge (N. 20) — Presentazione, pag. 94 — Discussione, 114 — Votazione e approvazione, 119.

Idem idem — Progetto di legge (N. 21) — Presentazione, pag. 94 — Discussione, 115 — Votazione e approvazione, 119, 120.

Idem idem per l'anno 1876 — Progetto di legge (N. 31) — Presentazione pag. 120 — Discussione, 323 — Votazione e approvazione, 324.

Idem del R. decreto 29 agosto 1875 relativo alla classificazione nella seconda categoria di opere idrauliche in alcune provincie venete — Progetto di legge (N. 41) — Presentazione, pag. 369 — Discussione, 531 — Votazione e approvazione, 564.

CONVENZIONE fra il Governo e il Municipio di Palermo pel taglio di parte della roccia subacquea che costituisce la secca cen-

trale del porto di Palermo — Progetto di legge (N. 28) — Presentazione pag. 102 — Discussione, votazione e approvazicne, 324.

Idem tra il Governo del Re ed il duca di Galliera per l'ampliamento e la sistemazione del porto di Genova — Progetto di legge (N. 45) — Presentazione, pag. 489 — Discussione, 536 — Votazione e approvazione, 564.

Idem di Basilea per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia — Progetto di legge (N. 48) — Presentazione, pag. 525 — Proposta di nominare una Commissione speciale pel suo esame, approvata, 525 — Sua composizione, 526 — Discussione, 566 — Votazione e approvazione, 602.

CORSI cav. Luigi — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli, ammessione e prestazione del giuramento, 31, 32 — Relatore del progetto di legge sul miglioramento della condizione degli impiegati dello Stato, ne sostiene la discussione, 621, 625.

CORSI comm. avv. Tommaso — Prende parte alla discussione del progetto di legge per una tassa di bollo sui contratti di Borsa, pag. 388, 406, 407 — Congedo, 566.

COSTANTINI cav. dott. Gerolamo — Congedo accordato, pag. 97 — Parla sul progetto di legge relativo ai lavori in corso sulle linee ferroviarie calabro-sicule, 653 — Prende parte alla discussione dello schema di legge per l'istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno, 775.

D

DANZETTA barone Niccolò — Congedo accordato, pag. 30, 97, 666.

D'AYALA comm. Mariano — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 70 — Relazione sui titoli e ammessione, 99 — Presta giuramento, 326 — Parla sul progetto di legge relativo all'adattamento del locale per la scuola d'applicazione degli ingegneri in Napoli, 654.

DE CESARE comm. Carlo — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli, ammessione e prestazione del giuramento, 31, 32 — Parla sul progetto di legge relativo alla proroga del termine per la cessazione del corso legale dei biglietti proprî degli istituti di credito formanti parte del Consorzio delle Banche, 76 e 80 — Ragiona sul progetto di legge relativo alla convenzione di Basilea, 582, 593, 596 — Parla sopra un incidente relativo alla fissazione del termine per la discussione dello schema di legge sui punti franchi, 638 — Ragiona nella discussione generale del medesimo progetto, 676 e seguenti.

DE FILIPPO comm. Gennaro — Comunicazione del suo decreto di nomina a vice-presidente del Senato, pag. 8 — È chiamato a far parte della Commissione permanente di finanze, 30 — Relatore del progetto di legge per modificazioni al Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura ed alla libertà provvisoria degli imputati, ne sostiene la discussione, 153 e seguenti — Presiedendo alla seduta, annunzia la morte e fa la commemorazione del Senatore Giuseppe Ferrari, 666 — Prende parte alla discussione di un incidente sollevato sulla validità della votazione del progetto di legge relativo ai punti franchi, 854, 855, 860, 861, 862, 863 — Dichiara di astenersi dal votare sulla questione pregiudiziale sull'anzidetto argomento, 883 — Dichiara di prender parte alla votazione in merito della validità, 884.

DE' GORI conte Augusto — Prende parte alla discussione del progetto di legge relativo ad una tassa di bollo sui contratti di Borsa, pag. 378 — Relatore dello schema di legge sulla convenzione di Basilea pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia, ne sostiene la discussione, 567, 593.

DEL GIUDICE barone Eugenio — Annunzio della sua morte, pag. 51.

DELLA GHERARDESCA conte Ugolino — Congedo accordato, pag. 70, 97, 566.

DE LUCA comm. Nicolò — Nella discussione del

progetto di legge sulla convenzione di Basilea pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia emette una dichiarazione, pag. 599 — Domanda spiegazioni sull'art. 2 del progetto di legge per l'istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno, 848.

DE NOTARIS comm. Giuseppe — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 11 — Verificazione dei titoli e ammessione, 31, 32 — Prestazione del giuramento, 45.

DEPOSITI (V. *Istituzione*).

DEPUTAZIONE per recare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona — Sorteggio e composizione, pag. 34.

DE SIERVO comm. Fedele — Congedo accordato, pag. 325.

DI BAGNO marchese Gerolamo — Congedo accordato, pag. 97.

DI CAMPELLO conte Pompeo — Congedo accordato, pag. 97.

DICHIARAZIONE di pubblica utilità per la sistemazione della via Meravigli a Milano — Progetto di legge (N. 54) — Presentazione pag. 530 — Discussione, 646 — Votazione e approvazione, 663.

Idem per una variante al tracciamento della via Nazionale nella città di Roma — Progetto di legge (N. 55) — Presentazione, pag. 530 — Discussione, 650 — Votazione e approvazione, 663.

DI COSSILLA conte Augusto — Parla nella discussione del progetto di legge relativo alla pubblicazione degli annunzi legali, pag. 337 — Congedo, 530.

DI LARDEREL conte Federigo — Annunzio della sua morte, pag. 24.

DI MOLITERNO principe Giuseppe — Congedo accordato, pag. 325.

DI MONALE cav. Alessandro — Congedo accordato, pag. 70.

DI SARTIRANA Alfonso (Arborio marchese di Breme duca) — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli, ammessione e prestazione del giuramento, 31 e 32.

DISCORSO della Corona all'apertura della sessione, pag. 5.

DI SORTINO marchese Ignazio — È chiamato a far parte della Commissione di contabilità interna, pag. 34 — Congedo, 133.

DISPOSIZIONI per preservare le viti dai danni della *Phylloxera* — Progetto di legge (N. 34) d'iniziativa del Senatore Torelli — Svolgimento e presa in considerazione, 166 a 171.

DORIA PAMPHILI principe Filippo — Annunzio della sua morte, pag. 42.

DORIA marchese Giorgio — Congedo accordato, pag. 530.

DUCHOQUÈ comm. Augusto — È chiamato a far parte della Commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi Senatori, pag. 20 — Id. di quella permanente di finanze, 30 — Parla sul progetto di legge relativo alla tassa di bollo sui contratti di Borsa, 404, 405 — Interviene nella discussione di un incidente relativo al modo di procedere alla votazione di un articolo della legge sui punti franchi, 845.

E

ELENCO dei lavori di tutta la sessione, pag. 893.

EMIGRAZIONE — Disposizioni relative — Progetto di legge (N. 6) — Presentazione, pag. 33 — Comunicazione del R. decreto con cui vien ritirato, 58.

ERRANTE comm. Vincenzo — Prende parte alla discussione dello schema di legge per modificazioni al Codice di procedura penale, intorno ai mandati di cattura e di comparizione ed alla libertà provvisoria degli imputati, pag. 200, 205 e 207 — Id. a quella del progetto di legge per modificazioni di articoli de' Codici in materia di giuramento, 245 e seg. — Parla sopra un incidente relativo alla sollecitazione del corso del progetto di legge sui punti franchi, 632, 634 — Id. sopra un altro incidente relativo alla validità della votazione del progetto medesimo, 859, 880.

ESPOSIZIONE (V. *Spesa*).

ESTENSIONE a tutto il Regno della legge sulle servitù militari — Progetto di legge (N. 5) — Presentazione, pag. 25.

EULA comm. Lorenzo — Comunicazione del decreto di sua nomina a primo vice-presidente del Senato, pag. 8 — Nella stessa qualità di vice-presidente occupa il seggio presidenziale abbandonato dal precedente vice-presidente dopo la proclamazione del risultato della votazione sul progetto di legge relativo ai depositi franchi, 849.

F

FARINA comm. Mattia — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 70 — Relazione sui suoi titoli e ammessione, 100 — Presta giuramento, 198 — Congedo, 325.

FEDELI comm. Fedele — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 11 — Relazione sopra i suoi titoli e ammessione, 71 — Presta giuramento, 101 — Congedo, 530.

FENZI comm. Carlo — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 11 — Verificazione dei titoli e ammessione, 31, 32 — Presta giuramento, 85 — Congedo, 530.

FERRARI cav. prof. Giuseppe — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 70 — Relazione sui suoi titoli e ammessione, 99 — Presta giuramento, 102 — Sollecita il corso del progetto di legge sull'inchiesta agraria, 545 — Ragiona in favore della convenzione di Basilea pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia, 589 — Parla sull'art. 5 della legge sul miglioramento degli impiegati dello Stato, 623 — Annunzio della sua morte, 666.

FERRARIS comm. avv. Luigi — Propone e svolge un emendamento all'art. 1 del progetto di legge per l'istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno, pag. 836 e seg. — Parla sopra un incidente relativo alla votazione del medesimo progetto, che propone sia rimandata alla riapertura del Parlamento, proposta che in seguito ritira, 886, 887.

FERROVIE (V. *Spesa*).

FIGOLI cav. Carlo — Parla sul progetto di legge relativo alla pubblicazione degli annunzi legali, pag. 385.

FINALI comm. Gaspare — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la proroga del termine per la cessazione del corso legale dei biglietti propri degli istituti di credito formanti parte del Consorzio delle banche, pag. 71 — Id. a quella dello schema di legge per una tassa di bollo sui contratti di Borsa, 371, 377 — Id. a quella della convenzione di Basilea pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia, 588 — Id. a quella del disegno di legge per l'abolizione dei diritti di riesportazione (ostellaggio), 609 — Nella discussione dello schema di legge per l'istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno, parla in prima contro una proposta di chiusura, e quindi in merito della legge, 777, 816.

FRASSO (Dentice Ernesto principe di) — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 11 — Relazione sopra i suoi titoli e ammessione, 51, 52 — Presta giuramento, 101 — Congedo, 530.

G

GADDA comm. Giuseppe — Congedo accordato, pag. 165 — Parla nella discussione dello schema di legge riguardante i lavori di sistemazione del Tevere, 364 — Propone che sia nominata una Commissione speciale per l'esame del progetto di legge relativo alla convenzione di Basilea pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia, 525 — Relatore dello schema di legge per la classificazione nella seconda categoria di opere idrauliche in alcune provincie venete, ne sostiene la discussione, 533 — Parla

sopra un incidente relativo alla validità della votazione del progetto di legge sui punti franchi, 886.

GAETANI DELL'AQUILA D'ARAGONA D. Onorato principe di Piedimonte — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 70 — Relazione sui suoi titoli e ammessione, 101 — Presta giuramento, 198.

GALEOTTI comm. avv. Leopoldo — Congedo accordato, pag. 70, 97, 357, 697.

GALLOTTI barone Giuseppe — Prende parte alla discussione del progetto di legge per modificazioni al Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura ed alla libertà provvisoria degli imputati, pag. 147 — Id. a quella riguardante modificazione di articoli di Codici in materia di giuramento, 281 — Congedo, 325.

GARELLI dott. comm. Giovanni — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 70 — Relazione sui suoi titoli e ammessione, 100 — Presta giuramento, 102.

GARZONI marchese Giuseppe — Congedo accordato, pag. 97, 513.

GENUARDI barone Ignazio — Comunicazione della domanda di sue dimissioni dalla carica di Senatore, di cui si prende atto, pag. 51.

GHIGLIERI comm. Francesco — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 12 — Verificazione dei titoli, ammessione e prestazione del giuramento, 31, 32.

GIORDANO cav. Carlo — Congedo accordato, pag. 113.

GIOVANOLA comm. Antonio — È chiamato a far parte della Commissione permanente di finanze, pag. 30 — Congedo accordato, 97.

GIURAMENTO (V. *Modificazione*).

GIUSTINIAN conte Giov. Battista — Congedo accordato, pag. 97.

GRIFFOLI cav. Giuseppe — È chiamato a far parte della Commissione di contabilità interna, pag. 30 — Congedo, 513.

GUICCIARDI nob. comm. Enrico — Prende parte alla discussione del progetto di legge relativo alla spesa straordinaria per lavori in corso delle linee ferroviarie calabro-sicule, pag. 650.

I

IMPIEGATI (V. *Miglioramento*).

INCHIESTA agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia — Progetto di legge (N. 16) — Presentazione, pag. 65.

INDIRIZZO in risposta al discorso della Corona — Ne vien deferita la compilazione alla Presidenza, pag. 16 — Lettura ed approvazione del medesimo, 33, 34.

INSEGNAMENTO (V. *Istituti*).

INTERPELLANZA del Senatore Mamiani al Ministro degli esteri sopra gli affari politici in Oriente, pag. 697.

IRELLI comm. Vincenzo — Congedo accordato, pag. 530.

ISTITUTI d'insegnamento classico secondario, e miglioramento della condizione degli insegnanti — Progetto di legge (N. 4) — Presentazione, pag. 25 — Comunicazione del R. decreto con cui viene ritirato, 103.

ISTITUZIONE di depositi franchi nelle principali città marittime del Regno — Progetto di legge (N. 26) — Presentazione, pag. 97 — Discussione, 667 e seg. — Prima votazione e proclamazione del risultato, 849 — Discussione sopra la validità di questa votazione, 853 e seg. — Questione pregiudiziale, respinta, 883 — Proposta Cabella per la nullità della votazione, approvata, 884 — Deliberazione di procedere ad una nuova votazione il 26 luglio, 887 — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio, prima della votazione del progetto, 891 — Rinnovamento della votazione e proclamazione del risultato di approvazione, 892.

L

LACAITA comm. Giacomo Filippo — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 12 — Relazione sui titoli e ammessione, 98, 99.

LAMPERTICO comm. Fedele — Propone che sia decretata un'effigie marmorea pel defunto Senatore Gino Capponi, da collocarsi nelle sale del Senato, pag. 23 — È chiamato a far parte della Commissione permanente di finanze, 30 — Congedo, 113 — Parla nella discussione del progetto di legge per modificazione di articoli dei Codici riguardanti il giuramento, 233 e seg. — Id. in quella concernente il progetto di legge per la classificazione nella seconda categoria di opere idrauliche in alcune provincie venete, 531, 535 — Id. sopra un incidente relativo all'ordine dei lavori da esaurirsi d'urgenza dal Senato facendo analoga proposta, 578, 581 — Ragiona sullo schema di legge relativo alla convenzione di Basilea pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia, 587, 598 — Parla sopra un incidente riguardante la fissazione del termine per la discussione del disegno di legge sui punti franchi, 638 — Ragiona contro il progetto medesimo nella discussione generale, 749 — Parla ancora sul medesimo soggetto, 829 — Id. sull'incidente relativo alla validità della votazione della stessa legge, 885.

LAUZI comm. nobile Giovanni — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulla pubblicazione degli annunzi legali, pag. 340 — Id. a quella dello schema di legge per una tassa di bollo sui contratti di Borsa, 370, 372 — Id. a quella della legge per la pensione e il reintegramento dei gradi agli ufficiali delle guerre d'indipendenza, 657 e 658.

LEVA militare dei giovani nati nel 1856 — Progetto di legge (N. 23) — Presentazione, pag. 94 — Discussione, 220 — Votazione e approvazione, 221.

Idem marittima per l'anno 1877 sulla classe del 1856 — Progetto di legge (N. 39) — Presentazione, pag. 303 — Discussione, 522 — Votazione e approvazione, 523.

LONGO comm. Giacomo — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 12 — Relazione sui suoi titoli, ammessione e prestazione del giuramento, 52, 53.

LUNATI comm. avv. Giuseppe — Congedo accordato, pag. 97.

M

MAESTRI (V. *Miglioramento*).

MAGGIORANI prof. comm. Carlo — In occasione della discussione del bilancio definitivo, fa una raccomandazione in favore dell'insegnamento di veterinaria, pag. 455 — Nell'occasione della discussione del progetto di legge per disposizioni intorno al servizio della sanità marittima, sollecita qualche schiarimento, 563.

MAGLIONE comm. Gerolamo — Congedo accordato, pag. 97.

MALENCHINI comm. Vincenzo — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 12 — Verificazione dei titoli e ammessione, 31, 32 — Presta giuramento, 102 — Congedo, 165.

MAMIANI conte Terenzio — È chiamato a far parte della Commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi Senatori, pag. 20 — Rivolge un'interrogazione al Ministro degli esteri sopra gli affari politici d'Oriente, 697, 700, 701.

MANNI conte Giuseppe — Annunzio della sua morte, pag. 25.

MANZONI conte Tommaso — Propone che l'esame del progetto di legge per le riforme del Codice della marina mercantile sia rinviato alla Commissione della precedente sessione, pag. 22 — Congedo, 97.

MARIGNOLI cav. Filippo — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 70 — Relazione sui suoi titoli e ammessione, 101 — Presta giuramento, 113.

MARCHESE cav. dott. Salvatore — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 890.

MARTINELLI comm. Massimiliano — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 12 — Verificazione dei titoli, ammessione e prestazione del giuramento,

31, 32 — È chiamato a far parte della Commissione permanente di finanze, 35.

MASSARANI comm. dott. Tullo — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 70 — Relazione sui suoi titoli e ammessione, 100.

MATTEI conte Giacomo — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 13 — Verificazione dei titoli, ammessione e prestazione del giuramento, 31, 32.

MAURI comm. Achille — È nominato segretario nella Presidenza, pag. 15 — Qual membro della Commissione per la biblioteca del Senato ringrazia a nome della Commissione stessa il Senatore Devincenzi per l'omaggio da esso fatto della raccolta degli atti del Parlamento inglese, pag. 22 — È chiamato a far parte della Commissione della biblioteca e di quella di finanze, 30 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per modificazioni al Codice di procedura penale riguardo ai mandati di comparizione e di cattura ed alla libertà provvisoria, 138, 144, 147, 183 e 187 — Relatore dello schema di legge per modificazione di articoli del Codice riguardanti il giuramento, ne sostiene la discussione, 270 e seg. — Parla sul progetto di legge relativo alla milizia territoriale e comunale, 359 — Nella discussione del bilancio definitivo, tabella del Ministero degli esteri, fa una raccomandazione in favore di uno spedale italiano in Gerusalemme, 443 — Nella stessa discussione, alla tabella dell'istruzione pubblica, raccomanda la conservazione del duomo di Orvieto, 464 — Nella discussione dello schema di legge per l'alienazione dell'Orto botanico in Roma fa alcune raccomandazioni, 537 — Parla sopra il modo di determinare l'ordine dei lavori del Senato, 547 — Ragiona intorno al progetto di legge inteso a migliorare la condizione degli impiegati dello Stato, 615 — Come segretario nella Presidenza parla in occasione dell'incidente sollevato sulla validità della votazione del progetto di legge sui punti franchi, e fornisce schiarimenti sulla compilazione del relativo processo verbale, 855, 856, 857, 860, 879.

MAZARA marchese Cristoforo — Congedo accordato, pag. 113.

MEDICI Michele, duca di Miranda — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore del Regno, pag. 13 — Relazione sui suoi titoli e ammessione, 52.

MELEGARI comm. Luigi Amedeo — Comunicazione della sua nomina a Ministro degli esteri, pag. 43.

MEURON nobile Napoleone — Congedo accordato, pag. 97.

MEZZACAPO comm. Carlo — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 70 — Relazione sui suoi titoli e ammessione, 100 — — Presta giuramento, 134.

MEZZACAPO comm. Luigi — Comunicazione della sua nomina a Ministro della guerra, pag. 43.

MICHELINI conte Giov. Battista — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 13 — Verificazione dei titoli e ammessione, 31, 32 — Presta giuramento, 94 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno, 726.

MICHIEL conte Luigi — Congedo accordato, pagine 50, 113.

MIGLIORAMENTO delle condizioni dei maestri elementari — Progetto di legge (N. 40) — Presentazione pag. 305 — Discussione, 548 — Votazione e approvazione, 564.

Idem della condizione degli impiegati dello Stato — Progetto di legge (N. 49) — Presentazione, pag. 525 — Discussione, 611 — Votazione e approvazione, 641.

MIGLIORATI marchese Giovanni Antonio — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 42 — Relazione sui suoi titoli, ammessione e prestazione del giuramento, 52, 53 — Congedo, 357 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno, 797.

MILIZIA (V. *Basi*).

MINISCALCHI-ERIZZO conte Francesco — Annunzio della sua morte, pag. 24.

MINISTERO:

Annunzio delle dimissioni date dall'intiero Gabinetto, accettate da S. M., pag. 37.

Annunzio della nuova ricomposizione, ed esposizione per parte del Presidente del Consiglio dei principali concetti della novella amministrazione, 43.

MIRABELLI comm. Giuseppe — Prende parte alla discussione del progetto di legge per modificazioni al Codice di procedura penale riguardo ai mandati di cattura e di comparizione ed alla libertà provvisoria degli imputati, pag. 177, 185, 186.

MIRAGLIA comm. Giuseppe — È chiamato a far parte della commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi Senatori, pag. 20 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la proroga dei termini fissati dalla legge 8 luglio 1873 per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie meridionali, 103, 110 — Id. a quella dello schema di legge riguardante i mandati di cattura e la libertà provvisoria, 157 — Id. a quella dello schema di legge concernente la pubblicazione degli annunzi legali, 338 — Id. a quella della legge per una tassa di bollo sui contratti di Borsa, 398, 409 — Id. a quella dello schema di legge sui punti franchi, a proposito di una domanda per votazione speciale, 844 — Id. a quella di un incidente sopra la validità della votazione del medesimo progetto, 858, 872.

MISCHI marchese Giuseppe — Congedo accordato, pag. 16.

MODIFICAZIONE di articoli dei Codici relativi al giuramento — Progetto di legge (N. 10) — Presentazione pag. 51 — Discussione, 225 e seg. — Votazione, 322 — Proclamazione del risultato di approvazione, 324.

MODIFICAZIONI del Codice di procedura penale intorno ai mandati di cattura e alla libertà provvisoria degli imputati — Progetto di legge (N. 1) — Presentazione, pag. 22 — — Ne vien deferito l'esame all'ufficio centrale della sessione precedente, 22 — Discussione, 135 e seg. — Votazione, 220 Proclamazione del risultato di approvazione, 221.

MOLITERNO Giuseppe (Principe di) — Congedo accordato, pag. 113.

MONACO-LAVALLETTA cav. Gaspare — Congedo accordato, pag. 197.

MONTEZEMOLO (Cordero di) march. Massimo — Congedo accordato, pag. 97.

MONUMENTI e oggetti d'arte e di archeologia (conservazione dei) — Progetto di legge (N. 3) — Presentazione, pag. 25 — Ne vien deferito l'esame all'ufficio centrale della precedente sessione, 25.

MUSIO comm. Giuseppe — Annunzio della sua morte, pag. 24.

N

NITTI cav. Cataldo — Congedo accordato, pagina 97.

NUMERO ed ordine dell'insegnamento delle scuole normali governative — Progetto di legge (N. 30) — Presentazione, pag. 103.

O

OPERE di miglioramento e di sistemazione dei porti di Trapani e Sinigaglia — Progetto di legge (N. 53) — Presentazione, pag. 530 Discussione, 660 — Votazione e approvazione, 663.

ORDINI del giorno:

Dell'ufficio centrale sopra il progetto di legge relativo ai lavori di sistemazione del Tevere, con un'aggiunta proposta dal Senatore Palasciano, pag. 369.

Del Senatore Vacca sopra una interrogazione del Senatore Vigliani al Ministro di grazia e giustizia, 513.

Dell'ufficio centrale sul progetto di legge relativo alla convenzione tra il Governo e il duca di Galliera per opere al porto di Genova, 536.

Del Senatore Lampertico sulla scelta dei lavori da esaurirsi dal Senato, 581.

Del Senatore Torelli sopra la fissazione dell'ordine dei lavori del Senato, 634, 641.

Del Senatore Brioschi sullo stesso oggetto, 640, 641.

ORTO botanico (V. *Alienazione*).

OSTELLAGGIO (V. *Abolizione*).

P

PALASCIANO cav. prof. Ferdinando — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pagina 70 — Relazione sui suoi titoli e ammessione, 99 — Presta giuramento, 134 — Prende parte alla discussione dello schema di legge relativo ai lavori per la sistemazione del Tevere, proponendo e svolgendo un'aggiunta all'analogo ordine del giorno, proposto dall'ufficio centrale, 362.

PALLAVICINI principe Francesco — Comunicazione del decreto di sua nomina a vice-Presidente del Senato, pag. 9 — È chiamato a far parte della Commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi Senatori, 20.

PALLIERI conte Diodato — È chiamato a far parte delle Commissioni di finanza, di contabilità interna e della biblioteca, pag. 30 — Congedo, 666.

PANTALEONI comm. Diomede — Prende parte alla discussione del progetto di legge relativo alla pubblicazione degli annunzi legali, pag. 333, 340, 348, 349, 384, — Idem a quella dello schema di legge concernente i lavori per la sistemazione del Tevere, 365 — Relatore del disegno di legge sulla sanità marittima, fornisce schiarimenti sul corso del medesimo, 546 — Prende parte alla discussione di quello riguardante il miglioramento delle condizioni dei maestri elementari, 551, 557 — Relatore del disegno di legge relativo al servizio della sanità marittima, dà lettura della relazione, 562, 564 — Parla nella discussione di quello concernente la convenzione di Basilea, 597, 599, 601 — Id. sopra un incidente sollevato a proposito della votazione sul progetto di legge relativo ai depositi franchi, 860, 885.

PAOLI comm. Baldassarre — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 70 — Relazione sui suoi titoli e ammissione, 100 — Presta giuramento, 102 — Congedo, 165.

PASELLA comm. Nicola — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 13 — Relazione sui suoi titoli, ammessione, e prestazione del giuramento, 52, 53 — Congedo, 70.

PASOLINI conte Giuseppe — Comunicazione del R. decreto con cui è nominato Presidente del Senato, pag. 8 — Pronunzia un breve discorso di prolusione ai lavori della sessione, 9 — Fa la commemorazione del defunto Senatore Gino Capponi, 23 — Idem dei Senatori Miniscalchi-Erizzo, Sanvitale, Musio, Spada, Di Larderel, Bona, Manni, Ricci Alberto, 24, 25 — Rende conto del ricevimento fatto da S. M. alla deputazione incaricata di presentarle l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 42 — Annunzia con parole di elogio e di rammarico la morte del Senatore Del Giudice, 51.

PATERNOSTRO comm. Paolo — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 70 — Relazione sui suoi titoli e ammessione, 134 — Presta giuramento, 253 — Nella discussione del bilancio definitivo dei lavori pubblici raccomanda la costruzione del tronco di ferrovia Palermo-Catania-Messina, 473, 476 — Domanda schiarimenti sui lavori del porto di Bari, 481 — Parla dell'art. 7 del progetto di legge relativo al miglioramento della condizione degli impiegati dello Stato, 624, 627.

PENSIONE ai feriti, alle vedove e famiglie dei morti per la liberazione di Roma e Venezia, e la reintegrazione dei gradi militari di coloro che li perdettero per causa politica — Progetto di legge (N. 57) — Presentazione, pag. 536 — Discussione, 655 — Votazione e approvazione, 663.

PEPOLI conte Carlo — È chiamato a far parte della commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi Senatori, pag. 20 — Congedo, 50.

PEPOLI marchese Giovacchino — Parla sul progetto di legge relativo alla pubblicazione degli annunzi legali, pag. 349 — Id. su quello concernente i lavori per la sistemazione del Tevere, 367 — Idem su quello riguardante la tassa di bollo sui contratti di Borsa, 392, 397 — Id. sul bilancio di definitiva previsione per l'anno 1876, 417, 423, 451, 457, 469 — Id. sopra un incidente relativo allo studio della legge sui

punti franchi, 544 — Id. sopra il modo di determinare l'ordine dei lavori del Senato, 546, 547 — Id. sullo schema di legge relativo al miglioramento delle condizioni dei maestri elementari, 548, 553 — Id. sopra un incidente relativo ad una dichiarazione di voto, 577 — Id. nella discussione dello schema di legge concernente la convenzione di Basilea, 597 — Idem sopra il disegno di legge per lavori di sistemazione degli argini del Po, 628 — Id. sopra un incidente relativo al corso del progetto di legge concernente i punti franchi, 632, 633, 634 — Id. per sollecitare il corso del progetto di legge sull'inchiesta agraria, 640 — Idem nella discussione dello schema di legge sui punti franchi, 800 — Protesta contro la proclamazione del resultato della votazione del progetto medesimo, 849 — Parla sopra l'incidente sollevato sulla validità di quella votazione, 883.

PETITTI-BAGLIANI di Roreto conte Agostino — Relatore del progetto di legge per la pensione e il reintegramento dei gradi agli ufficiali delle guerre d'indipendenza, ne sostiene la discussione, pag. 656.

PETTINENGO (De Genova di) conte Ignazio — Parla sopra il progetto di legge relativo all'adattamento del locale per la scuola d'applicazione degli ingegneri in Napoli, pag. 651.

PHYLLHOXERA (V. *Disposizioni*).

PICA comm. avv. Giuseppe — Relatore del progetto di legge per la proroga dei termini per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie meridionali, ne sostiene la discussione, pag. 110 — Parla sopra un incidente relativo alla validità della votazione del progetto di legge sui punti franchi, 860.

PIETRACATELLA (Ceva-Grimaldi Francesco marchese di) — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 70 — Relazione sui suoi titoli e ammessione, 101 — Presta giuramento, 198.

PIOLA nobile Giuseppe — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 14 — Relazione sopra i suoi titoli e ammessione 51, 52 — Presta giuramento, 166 — Congedo, 313.

PO (V. *Sistemazione, Opere*).

POLSINELLI cav. Giuseppe — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 70 — Relazione sui suoi titoli e ammessione, 100 — Presta giuramento, 198 — Congedo, 461.

PORTO — (V. *Sistemazione, Convenzione, Spesa*).

PRATI nob. comm. Giovanni — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 70 — Relazione sui suoi titoli e ammessione, 33 — Presta giuramento, 102 — Ragiona sopra il progetto di legge per modificazione di articoli dei Codici in materie di giuramento, 290.

PRELEVAMENTO e rimborso all'amministrazione dei beni della Corona e restituzione di stabili al Demanio — Progetto di legge (N. 14) — Presentazione, pag. 62 — Discussione, 85 — Votazione e approvazione, 86.

PROROGA del termine per la cessazione del corso legale dei biglietti propri degli istituti di credito formanti parte del Consorzio delle Banche — Progetto di legge (N. 17) — Presentazione, pag. 65 — Dichiarazione d'urgenza, 66 — Discussione, 71 — Votazione e approvazione, 86.

Idem dei termini fissati dalla legge 8 giugno 1873 per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie meridionali — Progetto di legge (N. 18) — Presentazione, pag. 69 — Discussione, 103 — Votazione dichiarata nulla per mancanza di numero, pag. 111 — Seconda votazione e approvazione, 119.

Idem del termine fissato dalla legge 14 giugno 1874 per la conversione della pensione di riassoldamento — Progetto di legge (N. 25) — Presentazione, pag. 94 — Discussione, 220 — Votazione e approvazione, 221.

PUBBLICAZIONE (V. *Annunzi*).

PUNTI franchi (V. *Istituzione*).

R

RASPONI conte Achille — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 70 — Relazione sui suoi titoli e ammissione, 100 — Presta giuramento, 134 — Nella discus-

sione della legge sulla convenzione di Basilea pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia, fa una dichiarazione, 601 — Interviene nella discussione di una interpellanza al Ministro degli Esteri sopra la politica del Governo negli affari d'Oriente, 699 e 701.

RENDICONTO generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1872 — Progetto di legge (N. 7) — Presentazione, pag. 45 — Discussione, 58 — Votazione e approvazione, 62.

RICCI march. Alberto — Annunzio della sua morte, pag. 25.

RICCI march. Giovanni — Sollecita la discussione di alcuni progetti di legge, pag. 523 — Relatore dello schema di legge per una convenzione tra il Governo e il Duca di Galliera per opere al porto di Genova, ne sostiene la discussione, 536 — Domanda schiarimenti sopra il corso di studio del progetto di legge sui depositi franchi, 541 — Parla sopra un incidente sollevato a proposito della fissazione del termine per la discussione della stessa legge, 639 — Ragiona nella discussione generale del progetto medesimo, 702 — Parla sullo stesso oggetto, dopo proclamato il risultato della prima votazione, 849 — Fa osservazioni sopra il processo verbale riguardante la seduta in cui venne proclamato il risultato della votazione della legge sui depositi franchi, 853 e 860.

RIDOLFI march. Luigi — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 14 Relazione sopra i suoi titoli e ammissione, 71 — Presta giuramento, 414 — Congedo, 530.

RIFORMA (V. *Codice*).

RISCATTO (V. *Convenzione*).

RIUNIONE in un solo di varî capitoli di spese residue del bilancio della Guerra del 1876 — Progetto di legge (N. 36) — Presentazione, pag. 275.

RIZZARI comm. Mario — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 70 — Relazione sopra i suoi titoli e ammessione, 357 Presta giuramento, 531.

ROSA comm. Pietro — Congedo accordato, pagina 357.

ROSSI Comm. Alessandro — Congedo accordato, pag. 97 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per una tassa di bollo sui contratti di Borsa, 386 — Congedo, 413 e 513 — Parla sopra un incidente relativo al corso della legge sui depositi franchi, 545 — Ragiona sullo schema di legge relativo all'abolizione dei diritti di ostellaggio, 607 e 610 — Id. su quello concernente il miglioramento della condizione degli impiegati dello Stato, 613 e 624 — Id. sopra quello concernente l'istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno, 702 e seg. — Fa una proposta sull'art. 2. dello stesso progetto, 846 — La ritira, 848.

ROSSI comm. Giuseppe — Congedo accordato, pag. 97.

RUSCHI cav. Rinaldo — Congedo accordato, pagina 513.

S

SALVAGNOLI-MARCHETTI nobile Antonio — Annunzio della presentazione di un progetto di legge di sua iniziativa, pag. 33.

SANITÀ marittima — Disposizioni relative a quel servizio — Progetto di legge (N. 42) — Presentazione, pag. 414 — Discussione, 561 — Votazione e approvazione, 564.

SAN MARTINO (Ponza di) conte Gustavo — Congedo accordato, pag. 666.

SANSEVERINO conte Faustino — Congedo accordato, pag. 97 — Nell'occasione del bilancio definitivo dei lavori pubblici, raccomanda la costruzione del tronco di ferrovia Treviglio - Coccaglio, 472 — Nella discussione del progetto di legge per la alienazione dell'Orto botanico in Roma, fa alcune raccomandazioni, 539 — Sollecita uno schiarimento sull'art. 3 dello schema di legge relativo al miglioramento delle condizioni dei maestri elementari, 560 — Nella discussione del disegno di legge per la pensione e il reintegramento dei gradi

agli ufficiali delle guerre d'indipendenza, domanda uno schiarimento sull'art. 5, 656.

SANVITALE conte Luigi — Annunzio della sua morte, pag. 24.

SAULI marchese Francesco — Congedo accordato, pag. 113 — A nome della maggioranza dell'Ufficio Centrale del progetto di legge relativo alla convenzione di Basilea, fa una dichiarazione, 566.

SCALINI cav. avv. Gaetano — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 14 — Relazione sui suoi titoli e ammessione, 51-52 — Presta giuramento, 134

SCARABELLI cav. Giuseppe — Congedo accordato, pag. 530.

SCIALOIA comm. Antonio — È chiamato a far parte della Commissione permanente di finanza, pag. 30

SCUOLE (V. *Numero*).

SERRA conte Francesco — Congedo accordato, pag. 97.

SERRA marchese Domenico — Congedo accordato, pag. 97-666.

SILA delle Calabrie — Progetto di legge (N. 11) — Presentazione, pag. 58 — Dichiarazione d'urgenza e trasmissione all'Ufficio Centrale precedente, 58 — Discussione, 88 — Votazione e approvazione, 92.

SINEO avv. Riccardo — Si oppone ad una proposta fatta circa l'ordine dei lavori del Senato, pag. 581 — Ragiona sul progetto di legge relativo alla convenzione di Basilea pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia, 588 — Id. su quello relativo all'istituzione di punti franchi nelle principali piazze marittime del Regno, 721-797 — Id. sopra un incidente relativo alla validità della votazione del progetto medesimo, 857, 859, e 883.

SISTEMAZIONE del Tevere — Prima serie dei lavori relativi — Progetto di legge (N. 29) Presentazione, pag. 102 — Discussione, 362 — Votazione e approvazione, 369 e 379.

Idem degli argini del Po e de' suoi influenti in relazione alla massima piena. Prima serie dei lavori complementarî — Progetto id legge (N. 51) — Presentazione, pag. 530 — Discussione, 628 — Votazione e approvazione, 642.

SPADA conte Alessandro — Annunzio della sua morte, pag. 24.

SPESA di lire 300,000 per lavori all'arsenale marittimo della Spezia — Progetto di legge (N. 32) — Presentazione, pag. 361 — Discussione, 361 — Votazione e approvazione, 362 e 369.

Idem dipendente dall'esposizione internazionale marittima di Napoli nel 1871 — Progetto di legge (N. 33) — Presentazione, pag. 134 — Discussione, 522 — Votazione e approvazione, 523.

Idem straordinaria per lavori in corso delle linee ferroviarie Calabro-Sicule — Progetto di legge (N. 50) — Presentazione, pag. 525 — Discussione, 650 — Votazione e approvazione, 663.

Idem per l'adattamento a sede della R. scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Napoli dell'edifizio denominato di Donnaromita — Progetto di legge (N. 56) — Presentazione, pag. 530 — Discussione, 654 — Votazione e approvazione, 663.

SPESE maggiori ai residui 1875 e retro inscritte nel progetto del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1876 — Progetto di legge (N. 22) — Presentazione, pag. 94 Discussione. 117 — Votazione e approvazione, 119, 120.

SPINOLA marchese Tommaso — È nominato Questore, pag. 15 — È chiamato a far parte della Commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi Senatori, 20 — Id. di quella permanente di finanza, 30 — Fornisce schiarimenti circa il corso del progetto di legge sui punti franchi nella sua qualità di componente l'Ufficio Centrale, 523 — Parla sopra un incidente relativo al termine per mettere in discussione il detto progetto, 635 — Nella discussione generale del medesimo progetto pronunzia un discorso in favore, 668 — Parla nella stessa occasione sopra un incidente relativo al modo di procedere alla votazione di un articolo, 844.

SPROVIERI comm. Vincenzo — Comunicazione della sua nomina a Senatore, pag. 70 — Relazione sui suoi titoli e ammessione, 99 — Presta giuramento, 166.

STANZIAMENTO delle somme occorrenti al complemento ed alla sistemazione di varie strade nazionali e provinciali di serie — Progetto di legge (N. 47) — Presentazione,

pag. 522 — Discussione, 647 — Votazione e approvazione, 663.

STRADA ferrata da Milano a Saronno — Approvazione della convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio — Progetto di legge (N. 12) Presentazione, pag. 58 — Discussione, 91 — Votazione e approvazione, 92.

Idem da Ciriè a Lanzo — Progetto di legge (N. 13) — Presentazione, pag. 58 — Discussione, votazione e approvazione, 92.

Idem da Parma a Brescia e da Brescia a Iseo — Progetto di legge (N. 52) — Presentazione, pag. 530 — Discussione, 650 — Votazione e approvazione, 662.

STRADE (V. *Stanziamento*).

STROZZI principe Ferdinando — Congedo accordato, 70, 133.

SYLOS-LABINI cav. Vincenzo — Congedo accordato, 16, 50, 285.

T

TABARRINI comm. Marco — Comunicazione del decreto di nomina a vice-Presidente del Senato, pag. 8 — Come incaricato della compilazione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, ne dà lettura, 33 — Relatore del progetto di legge relativo al miglioramento delle condizioni dei maestri elementari, ne sostiene la discussione, 550 e seguenti.

TANARI marchese Luigi — Congedo accordato, pag. 566.

TASSA di bollo sui contratti di Borsa — Progetto di legge (N. 27) — Presentazione, pag. 98 — Discussione, 369 — Votazione e approvazione, 411.

TECCHIO comm. Sebastiano — Fa alcune osservazioni sull'art. 3 del progetto di legge relativo al miglioramento della condizione degli impiegati dello Stato, pag. 621 — Id. sull'art. 7, 628.

TEVERE (V. *Sistemazione*).

TIRELLI comm. Giuseppe — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 14 — Verificazione dei titoli, ammessione e prestazione del giuramento, 31, 32 — Congedo, 113.

TORELLI conte Luigi — Annunzio della presentazione di un progetto di legge di sua iniziativa, pag. 102 — Ne svolge il concetto, 166 — Parla nella discussione del progetto di legge relativo al giuramento, 248, 303 — Id. sopra un incidente relativo alla fissazione dell'ordine del giorno, 633 — Fa una proposta sopra lo stesso oggetto, 641.

TORNATE della sessione:

I.	Tornata	6 marzo 1876	pag.	7
II.	Tornata	7 marzo 1876	pag.	21
III.	»	10 »	»	29
IV.	»	20 »	»	37
V.	»	28 »	»	41
VI.	»	11 maggio 1876	»	49
VII.	»	15 »	»	65
VIII.	»	19 »	»	69
IX.	»	2 giugno 1876	»	93
X.	»	6 »	»	97
XI.	»	7 »	»	113
XII.	»	10 »	»	133
XIII.	»	12 »	»	165
XIV.	»	13 »	»	197
XV.	»	14 »	»	225
XVI.	»	16 »	»	253
XVII.	»	17 »	»	285
XVIII.	»	18 »	»	313
XIX.	»	19 »	»	325
XX.	»	20 »	»	357
XXI.	»	21 »	»	381
XXII.	»	22 »	»	413
XXIII.	»	23 »	»	461
XXIV.	»	24 »	»	513
XXV.	»	27 »	»	525
XXVI.	»	28 »	»	529
XXVII.	»	29 »	»	565
XXVIII.	»	30 »	»	605
XXIX.	»	1° luglio 1876	»	645
XXX.	»	10 »	»	665
XXXI.	»	11 »	»	697
XXXII.	»	12 »	»	729
XXXIII.	»	13 »	»	761
XXXIV.	»	14 »	»	801
XXXV.	»	15 »	»	853
XXXVI.	»	26 »	»	889

TORRE conte Carlo — Congedo accordato, 165.

U

UFFICIO di Presidenza:
Votazione per la nomina dei Segretari e Questori, pag. 9 — Risultato, 15.
Idem di questura:
Nomina del Direttore di quell'ufficio, 92.
UFFICI del Senato:
1ª Composizione per sorteggio, pag. 16.
2ª Idem, 53.

V

VACCA comm. Giuseppe — Prende parte alla discussione del progetto di legge per modificazione ad articoli di Codici in materia di giuramento, pag. 285 — Nella discussione del bilancio definitivo, parla a proposito di un incidente sollevato dal Senatore Vigliani sopra traslocamenti della Magistratura e propone un ordine del giorno, 507 — Dichiara di ritirarlo, 513 — Parla sullo stesso argomento, 514 — Id. sopra un incidente relativo alla fissazione del termine per la discussione dello schema di legge sui punti franchi, 636 — Ragiona sul disegno di legge medesimo nella discussione generale, 672.
VANNUCCI comm. Atto — È chiamato a far parte della Commissione per la biblioteca, pag. 30 — Congedo, 325.
VARANO march. Rodolfo dei duchi di Camerino — Congedo accordato, pag. 566.
VENDITA a trattativa privata di beni già ecclesiastici — Progetto di legge (N. 37) — Presentazione, pag. 275 — Discussione, 523 Votazione e approvazione, 523 e 524.
VENINI cav. Eugenio — Congedo accordato, 97.
VERGA comm. Carlo — È chiamato a far parte della Commissione di contabilità interna e di quella permanente di finanze, pag. 30.
VIGLIANI comm. Paolo Onorato — Prende parte alla discussione del progetto di legge concernente modificazioni al Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura ed alla libertà provvisoria, pag. 141, 145, 155, 159, 160, 161, 172, 173, 185, 190, 191, 192, 193, 194, 202, 207 — Nella stessa discussione interloquisce sopra una particolare questione sollevata dal Senatore Cannizzaro, 216, 217, 219 — Parla sopra lo schema di legge per modificazione di articoli dei Codici in materia di giuramento, 295 — Id. sopra quello relativo alla pubblicazione degli annunzi legali, 327, 329, 333 — In occasione della discussione del bilancio definitivo di previsione pel 1876, tabella del Ministero di grazia e giustizia, rivolge un'interrogazione al Guardasigilli sopra provvedimenti dati per traslocamento di alti Magistrati, 489, 503, 509, 515, 516.
VILLA RISO comm. Giovanni — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, 14 — Relazione sui suoi titoli, ammessione e prestazione del giuramento, 52, 53.
VISONE comm. Giovanni — Congedo accordato, pag. 666.
VITELLESCHI-NOBILI marchese Francesco — È chiamato a far parte della Commissione di contabilità interna, pag. 30 — Parla nella discussione del progetto di legge per modificazione di articoli dei Codici in materia di giuramento, 276 e seg. — Id. in quella dello schema di legge relativo ai lavori per la sistemazione del Tevere, 365 — Fa un'osservazione sull'art. 7 del progetto di legge relativo al miglioramento della condizione degli impiegati dello Stato, 625 — Parla sopra un incidente relativo alla validità della votazione sul progetto di legge concernente i depositi franchi, 861, 882, 885.